CORSO COMPLETO DI DIRITTO PUBBLICO ELEMENTARE

DIEGO SORIA: 1

CORSO COMPLETO

DI

DIRITTO PUBBLICO ELEMENTARE

CORSO COMPLETO

DI

DIRITTO PUBBLICO ELEMENTARE

DI DIEGO SORIA

MARCHESE DI CRISPANO.

VOLUME I.

SECONDA EDIZIONE

TORINO
TIPOGRAFIA PAVESIO E SORIA
1851.

INTRODUZIONE.

La diffusione dei lumi è il vero carattere della civiltà di un popolo. Quando essi formano il patrimonio di un piccol numero di uomini, si è ancor molto discosto dalla perfezione del viver civile, imperocchè i pochi eccellenti ingegni agevolano il progresso dell'umanità, e non lo rappresentano, siccome alcuni fari accesi in mezzo a larga tenebria non costituiscono il giorno, per lo quale è mestieri che tutti gli oggetti sieno investiti da una luce generalmente sparsa. Ebbe l'Italia nel medio evo grandi poeti e filosofi e storici, molti dei quali non sono stati finora superati e forse nol saranno giammai. Questo non tolse che quei secoli fossero barbari per l'abbiettezza e l'ignoranza delle masse popolari, per le superstizioni accreditate dal fanatismo o dall'impostura, per la ferocia e l'orgoglio dei baroni, per tutt'i vizi dell'imperare e del servire estremo.

Non vogliamo dire con ciò che la società debba comporsi di sapienti. Troppo disperata sarebbe la condizione degli uomini, se non potessero aspirare alla civiltà altrimenti che ciascuno facendosi dotto in ogni cosa. Un individuo non può possedere la intera massa delle cognizioni esistenti nell'epoca in cui vive; ma tutti debbono saper bene ciò che loro conviene sapere relativamente a quell'oggetto, a cui dirigono il lavoro, le ricerche, o il pensiero. Egli è sufficiente che l'agricoltore conosca la natura delle cose pertinenti alla sua industria; il negoziante la teoria e la pratica del commercio; il pittore i precetti della sua arte; il medico i principii della sua scienza. Tanti varii lumi concorrono in modi varii a formare il bene della società, e il loro insieme costituisce il sapere dell'intera nazione. Ecco quello che noi chiamiamo diffusione dei lumi. Allorchè ciascuna classe del popolo e ciascun

individuo hanno cognizioni limitate bensì all'ufficio che reggono nella società, ma tali che loro non lasciano ignorare le cagioni e le conseguenze di ciò che fanno, la nazione intera sa tutto ciò che l'è utile sapere in ogni cosa: ecco la vera misura della sua civiltà.

Ma s'egli é sufficiente che ciascuno abbia le cognizioni utili e necessarie a dirigerlo in quella parte di azione che imprende a sostenere nel gran movimento della macchina sociale, avvi però una serie di cognizioni, di cui tutti hanno indistintamente bisogno. L'agricoltore, il negoziante, l'artista, il medico, posseggono in comune la qualità di cittadino. È indispensabile che sieno forniti dei mezzi che possono abilitarli ad adempiere degnamente una comune funzione. Tutti hanno dunque il dovere di conoscere gl'interessi del corpo sociale, la natura delle sue istituzioni, e le conseguenze probabili dell'azione governativa, acciò possano migliorare la loro condizione sociale e in essa mantenersi. Questo è un bisogno di cittadino, come il costituire la fortuna della propria famiglia è un bisogno d'individuo. E nel modo che al secondo si provvede con la scienza del meccanismo di una industria qualunque, al primo si perviene con la scienza dello scopo, a cui un popolo deve mirare, e dei mezzi più atti a conseguirlo.

I governi non sono opera della natura, ma degli uomini, i quali incominciarono dallo stabilirli a caso, prima che la ragione avesse acquistato la potenza e l'abilità di modificarli secondo le sue regole. Vi è bisognato l'opera del tempo, acciò l'ordine succedesse al disordine, e col sorgere dei lumi potessero praticarsi le utili riforme sociali, che son destinate a progredire con quelli. Tutt'i mali, che soffrono le società civili, sia che risultino dalle cattive leggi, conseguenti alla pessima costituzione dei governi; sia dalla inosservanza delle buone leggi, derivante dalla mala intesa organizzazione dei poteri politici; sia dalla inopportunità degli ordini governativi, ossia dal loro disaccordo coi bisogni del tempo, provengono tutti direttamente da ignoranza, e in questo caso sono errori, i quali non è sperabile dissipare se non con lo studio della vera arte politica; o provengono da mal volere, da pessime abitudini, da collisioni d'interessi e da disparità di forza tra le varie classi della società, e in questo secondo caso sono egualmente un effetto indiretto d'ignoranza. Imperocchè la natura che ha posto un ordine a cui ogni cosa, secondo che vi è conforme o difforme, si fa giusta o ingiusta, e quindi utile o nociva, tiene stretto l'uomo al suo impero col legame dell'amore che questi porta al miglior essere proprio; e quando egli travia, ve lo conduce mediante il sentimento doloroso dei danni che soffre. Non si può dunque ammettere in lui una naturale disposizione a resistere contro quell'ordine. Se pecca, ciò non fa mai espressamente, ma perchè s'inganna sui mezzi di conseguire quel meglio a cui aspira. Tutt'i disordini sociali derivano dunque dalla sua ignoranza. Fategli conoscere le cose a dovere, ed egli si avvertirà di non aver interesse a mal fare.

In conseguenza fa mestieri incominciare

dal conoscere, acciò si verifichi il buon temperamento dei governi. Solo mediante una esatta e compiuta cognizione può la volontà saviamente decidersi, e può la forza esecutrice degli uomini e delle società trovarsi pronta ad agire utilmente. Il male di qualunque natura non proviene che da un falso calcolo della mente; e il bene sarebbe immancabile, se l'umana ragione potesse mai pervenire al massimo grado di perfezione. Sappiamo che quest' ultimo punto non potendo noi augurarci, non dobbiamo aspirare ad uno stato di felicità assoluta; dobbiamo bensì fare ogni sforzo per avvicinarci ad esso, e cogliere così la maggiore felicità relativa di cui siamo capaci. Sappiamo ancora, che in fatto di politiche istituzioni non basti conoscere, ma bisogna potere, e che in conseguenza il bene sociale sia frutto della scienza aiutata dalla libertà di fatto; ma egli è egualmente vero, che la sola scienza sia capace non solo di produrre questa libertà, ma anche di conservarla per effetto della stessa potenza con cui la produce. Veggasi quale dovere si abbia di acquistare la cognizione dei principii dell'arte sociale, i quali sieno da un lato conformi alla teoria dei rapporti naturali delle cose, e dall' altro sieno ravvicinati ai casi speciali e alle esigenze eventuali, acciò se ne possa far uso pratico pel bene della società. Ed un tale dovere è indispensabilmente comune a chi comanda ed a chi ubbidisce, quando si vogliano fare ed avere ottime leggi, imperciocchè non convenga aspettarsi che un angelo scenda dal cielo a correggere gli errori dell'uomo: questi dev'essere il fabbro della sua felicità.

Non solo è dovere di cittadino studiar le scienze sociali, ma studiarle profondamente. Tutte le cose non sono utili, se non per le proprietà che effettivamente contengono e sol quando si perviene a conoscerle. Dopo aver bene esaminata la natura del calore; per esempio, è facile farne molte utili applicazioni ai bisogni delle industrie. Ma chi si ingannasse sulle sue proprietà, non ricaverebbe dal proprio errore che risultamenti funesti. In egual modo, le nude e semplici opinioni politiche, che rivelano gli affetti dell'animo, innanzi che i consigli della ragione, sono perniciose di molto, e fanno divergere coloro, i quali le accolgono, dall'unica meta in cui sta il vero bene della società. Conculcarle colla forza, vale quanto santificarle col martirio e mutarle in fanatismo. Giova dunque dissiparle accendendo la fiaccola della scienza: la fisica tenebria è in tutto simile a quella dell'errore. Altronde proscrivendo noi le opinioni politiche, non vogliam favellare di quelle che fossero sostenute dalla osservazione e da una lunga esperienza: in questo caso non sarebbero opinioni, ma verità. Conchiudiamo aver noi bisogno con lo studio delle scienze sociali di scoprire e possedere il maggior numero che sia possibile di verità: queste solo istruiscono.

Gli uomini hanno tante relazioni fra loro, ch'egli è stato impossibile abbracciarle tutte e formare una sola scienza. Nella sua massima generalità, la scienza sociale comprende tutte le teorie e tutt'i fatti, cumulati dalla osservazione e dalla esperienza, che possono illuminar gli uomini intorno al mo-

do di formare e conservare le civili società, e condurli al pieno conseguimento dello scopo sociale, ch'è la conservazione di tutti combinata col perfezionamento di ciascuno. Vasto è il campo di questa scienza; per cui fu suddivisa in varie parti: la politica speculativa, l'economia politica, la morale e la religione, ciascuna delle quali guarda il corpo sociale da un lato differente.

La prima indaga la natura dei varii ordini che compongono la macchina sociale: le funzioni a cui sono destinati; le relazioni che hanno fra loro; il modo in cui tanti movimenti distinti concorrono a produrre un'azione unica, ch'è la vita della società: espone insomma il meccanismo, e dallo esame dei fatti ricava la teoria di ogni civile consorzio.

L'economia politica non considera i fatti, dei quali si occupa la politica speculativa, se non come tanti dati, dei quali non cura sapere le cagioni e i legami, ma soltanto la influenza che esercitano sull'oggetto particolare dei suoi studi, ch'è il modo con cui le ricchezze si formano, si distribuiscono e si consumano tra i membri di una medesima società. Tutte le quistioni sociali si raggirano intorno a interessi reciproci tra cittadino e cittadino, o tra loro e la intera società rappresentata dal governo. Non essendovi un solo di questi interessi che non possa formar l'oggetto di una valutazione, segue che l'economia politica abbraccia tutte le parti del diritto civile e del diritto politico, ossia l'intero sistema sociale.

La morale studia le leggi che natura pose tra uomo e uomo, e negli ordinamenti politici ed economici esamina fino a qual punto esse sieno rispettate, imperocchè essendo per loro essenza necessarie e precedenti alla promulgazione delle leggi umane, bisogna che queste, acciò sieno giuste, vi si conformino. Dei suoi principii fa ancora un'applicazione utile al viver sociale, a cui dispone gli uomini con l'arte di educarli.

La religione, svelando le relazioni che esistono tra la società e il suo Autore supremo, appone il suggello divino a tutte le parti della macchina sociale.

Laonde un medesimo oggetto può essere argomento di considerazioni differenti. Il politico speculativo vede nel furto o nella frode un'azione contraria allo scopo sociale, ch'è quello di procurare ad ogni cittadino la sicurezza dei beni che gli appartengono; l'economista un transferimento di cose nocivo alla produzione, che non può fare progressi senza proprietà esclusive e guarentite; il moralista una lesione alle virtù, senza le quali non può esistervi felicità e neppur società fra gli uomini; il teologo una infrazione dei divini precetti.

Le considerazioni varie, a cui ciascuna delle predette scienze si dedica, non possono confondersi. Distinta è la loro natura, comechè abbiano continue relazioni tra loro. I progressi dell'una hanno agevolato i progressi delle altre, e ciascuna di esse ha profittato delle verità consegnate nelle prime. Nullameno è stato mestieri trattarle separatamente, imperocchè quando le idee son molte, giova classificarle per non formare confusione. Lo spirito occupandosi di una sola serie di esse meglio riesce a perfezio-

narle e più agevolmente perviene a scoprire la verità.

Abbiam detto poco innanzi, che lo studio delle scienze sociali sia indispensabile pel buon governo delle società politiche. Molti per altro ignorano fino a qual punto uno studio siffatto giovi a migliorar l'individuo.

L'uomo, che conosce quali sieno i suoi diritti di cittadino, ha la coscienza della propria dignità. La ferocia di un despota può impedirgli l'esercizio di quei diritti; ma anche tra i ceppi colui non nega a sè la stima che sente di meritare. Lo studio lo rigenera, ispirandogli virtù ignote a chi nulla vede oltre la propria condizione di schiavo. Quegli che si crede nato a gemere sotto la verga del tiranno, non ha che sentimenti egoisti ed abbietti. Chi perviene a sapere di essere stato creato libero da Dio, alimenta sentimenti nobili e generosi. Il suo cuore si fa più espansivo, la sua mente concepisce idee più generali; e spingendosi oltre il cerchio della individualità, abbraccia il destino dei suoi consorti di sventura e della intera umana specie.

Quando poi un'aura di libertà viene a felicitare la terra in cui egli vive, lo studio manifestandogli l'estensione della potestà politica, onde si trova investito, gli fa concepire di sè una più vasta idea. La coscienza dell'alto grado che occupa, è per lui un poderoso eccitamento a procurarsi nuove cognizioni di cui sente aver bisogno, ed a mantenere illibata la sua probità, che teme compromettere con una bassezza. Così la scienza politica, che migliora il civile consorzio, procura ancora il morale sviluppamento dell'individuo.

Nè lo studio della economia politica è meno utile all'individuo che alla intera società. Taluni potrebbero opinare che il ben essere della società non essendo altro che la somma dei benefizi onde godono i membri che la compongono, sia sufficiente lasciare a costoro la cura di accrescere le proprie ricchezze, imperocchè ne sapranno i mezzi sempre meglio dei pubblicisti. Questo è un errore. L'economia privata non è tutt'una cosa con l'economia politica, non essendo sempre applicabili agl'interessi individuali le leggi generali, che dirigono la formazione, la distribuzione e la consumazione delle ricchezze nazionali. Spesse volte gl'interessi privati non solo differiscono da quelli del pubblico, ma vi sono diametralmente opposti. Un individuo si tiene ricco, sempre che, senza offendere i principii di morale e le leggi, gli riesca accogliere in sua mano una grande copia di beni. Ei non si dà pensiero di esaminare se i suoi acquisti legittimi abbiano diminuito di egual valore le ricchezze di dieci altri individui. Ma la società non ha affatto guadagnato in questo passaggio di ricchezze. Essa riassume in sè il ben essere dei membri che la compongono, allorchè costoro producono nuove ricchezze, e non quando gli uni acquistano ciò che tolgono agli altri. In conseguenza la scienza non solamente provvede efficacemente al vantaggio della società, ma non poco illumina ancora e dirige gli individui indicando loro le sorgenti dei beni che vogliono essere perpetuamente pro-

dotti, e le leggi con cui debbono essere distribuiti e consumati.

E se la scienza economica è utile all'individuo allorquando i suoi particolari interessi potrebbero essere opposti a quelli del pubblico, gli è utile davvantaggio nelle circostanze più frequenti in cui i principii generali della detta scienza hanno intime relazioni con l'economia privata. Essi le rendono i più segnalati servigi. Diffatti la conoscenza dei mezzi, coi quali si formano e si accrescono le ricchezze di una nazione, schiariscono a ciascun membro della stessa il sentiero, per cui può egli stesso formare ed accrescere le sue. Costui sa meglio scegliere l'industria, a cui gli conviene dedicarsi, e meglio dirigerla allorchè ha fatto studio del modo e delle proporzioni con cui, secondo la natura di ciascun ramo d'industria, le ricchezze di una nazione si distribuiscono tra quelli che la compongono. Ed ancor meglio impara a far uso dei suoi beni, quando intende la teoria generale e l'effetto delle consumazioni.

Inoltre, l'economia politica non si limita alla formazione dei calcoli, onde presso una nazione si producono le ricchezze. Questo non è che il lato più ristretto della scienza. Egli è dal lato della moralità che siffatta scienza è immensa e grandiosa. Essa abbraccia tutte le leggi della natura, ed applicandole alle società civili, le sanziona. Non si appaga di insegnare ai governi ciò che non debbono fare per non nuocere all'interesse proprio e dei popoli; bensì passa ad insegnare ciò che i governi non debbono fare per non contravvenire alle leggi della natura. L'economia politica volge il diritto dell'uomo in diritto del cittadino.

Quali aiuti non si prestano scambievolmente la scienza politica e la morale? Esse progrediscono unitamente. L'una dimostra che là dove sussiste la facoltà di nuocere impunemente altrui, non può esservi società; l'altra ne toglie argomento per sostenere la necessità dei costumi e l'abborrimento del vizio. L'una dimostra l'insufficienza delle forze isolate e la potenza delle associazioni e della divisione del lavoro nel produrre con una industria qualunque il ben essere degli uomini; l'altra viene in appoggio di questi principii, ravvicinando gli uomini col legame dell'amore e della felice necessità di soccorrersi a vicenda. L'una dichiara che i soli veri beni sono quelli che si creano col lavoro : l'altra fulmina gli spogli, la mala fede, la violenza. L'una addita i mezzi di soddisfare regolarmente e progressivamente i nostri bisogni; l'altra si applica a dare una salutare direzione alla forza, all'attività, all'intelligenza degli uomini.

Dopo aver definite le scienze sociali e favellato della loro utilità, degli aiuti che scambievolmente si prestano, e della necessità che ogni uomo ha di studiarle profondamente, rimane a dire quanto siffatto studio sia specialmente indispensabile agli Italiani. A tale proposito sembra acconcio ripetere alcune osservazioni, che in altra Opera abbiamo consegnate.

« Fino dal secolo decimo settimo poca fu per gl'Italiani l'operosa vita civile. Gli svariati elementi, ond'erano le popolazioni composte, lo scomponimento compiuto dei

pessimi governi aveano sceverata e smembrata talmente la società che ogni virtù fu violentemente ristretta nell' uomo individuo.

« Quali furono allora le lettere e le scienze? L'abitudine di vivere in se stesso, di deprimere o di sconoscere la realità e di trasportarsi in un mondo ideale, come avviene ad ogni uomo che vive isolato, diè agl' Italiani la facoltà di francarsi con le astrazioni del pensiero dal giogo delle triste condizioni in cui si trovavano. Rado o breve fu per gli scienziati il seguitare altrui, molta l'indipendenza e la natia singolarità, poco meno che nulla la scuola, maravigliosa la disposizione alle scienze speculative, somma la ripugnanza per le teorie utilitarie, prepotente il bisogno di abbandonarsi all'ideale ed al furor dei sistemi, frequenti gli abusi del pensiero astratto, decisa la disposizione a compiacersi di una certa pompa di alcune ed a preferire fra gli oggetti le nuove o lontane attinenze al puro e spontaneo concetto delle cose, nulla la concordia degli intelletti, nulla l'aiutarsi scambievole e l'intendersi, comune il lavorar divisamente e con poco general frutto. Tanto per la mala condizione della società, che per esser eglino disaiutati da estranee forze e ridotti alla sola virtù delle loro menti, si videro molta sicurtà di giudizio, molta rude schiettezza, pronto e sicuro affermare, poca o niuna temperanza nella disputa, arditissime teoriche, disuguale e disordinato procedere, grandi errori e traviamenti accanto ad altissime verità piuttosto divinate che dedotte, e umane miserie e vecchi sistemi appresso a chiari lampi di genio e ad impetuosa piena d'idee nuove.

« Tosto che nel secolo decimo ottavo le condizioni politiche migliorarono, e che la letteratura, da schiava e solitaria quale era stata, passò gradatamente nel comun vivere, acquistò più agevolezza e popolarità di forme, e giudizio e critica maggiore. Il pensiero fu rigenerato e del tutto disimpedito. La disgiunzione in cui gli scienziati erano stati, li avea cacciati in tutti quei danni e fatti che derivano da studii troppo segregati e locali: nella nuova epoca si andarono a poco a poco accostando ed accomunando. La vaghezza di speculazioni e di alte teoriche fu rimpiazzata da pratiche ricerche e da utili applicazioni. Il dommatismo dei sistemi cedè il luogo alle indagini della ragione. »

I governi posero mano ad utili riforme, e gli uomini, che si occupavano a pensare, vennero coi loro lumi e coi consigli in aiuto di quelli, che aveano la potenza di metterli ad effetto. Le scienze sociali furono coltivate con successo, ed ebbero varie importanti applicazioni. Ben presto scoppiarono le rivoluzioni. I re, ripigliato l'assoluto potere e insospettiti dei popoli, fecero complici delle represse rivolture le scienze politiche. Queste furono proscritte. Più non si vollero uomini illuminati, ma schiavi tremanti sotto lo giogo. Si lavorò per rendere gli spiriti leggieri e superficiali, e per rimuoverli dal gusto degli affari e da quello delle ricerche politiche, inclinazioni delle quali si paventò, e che si vollero contrariare. Si tornò allo studio

delle belle lettere, delle lingue, dell'antiquaria, delle matematiche ecc. Le scienze sociali furono non solo escluse dalle scuole ma si fece delitto di studiarle in segreto. Gl'Italiani parlarono le lingue orientali, e trascurarono la propria. Investigarono le antiche storie, e non conobbero la loro. Seppero gli usi e i costumi di remotissime genti, e poco si curarono di migliorare i proprii. Furono veri prodigi di svariata dottrina, ma scemi di quella positiva e civile, che discorrendo i mali della società, guida a ritrovarne i rimedi. Di tale maniera distratti dal consorzio civile, vissero in un mondo ideale, onde gran danno risultò alla positività ed all'ardimento degli ingegni. Le rade nozioni delle scienze sociali, che non fu possibile estirpare, ristrette nei pochi, impedite di comunicarsi, esagerate dall'impeto delle rivoluzioni e dal cozzar dei partiti, volte in fanatismo dalle persecuzioni alle quali si andò soggetto, diventarono cieche opinioni che si propagarono per le opinioni o non mai per la ragione. Laonde la ragione nei pochi, l'ignoranza nei molti, il falso sapere in alcuni, il fanatismo in altri, essendo cagioni per tutti d'idee discordi, e queste facendo gli animi e le azioni discordi, avvenne che quando gl'Italiani furono padroni dei destini della loro patria, e che avrebbero avuto bisogno di lumi per regolarli, si trovarono divergenti spesse volte nello scopo che si dovevano proporre, molto più spesso nella scelta dei mezzi che bisognava adoperare per conseguirlo, nè fu possibile combattere questa fatale disparità di opinioni e ravvicinarle a quella più amica della ragione e del bene comune.

Finalmente il passaggio della monarchia assoluta a quella costituzionale è fatto in questa felicissima contrada d'Italia. In onta che sia avvenuto per un volere dell'ottimo Principe, non si può dire che non abbia costato immensi sacrifizi, imperocchè se l'opinione, riuscendo infine ad elevar la voce innanzi al trono, ha ottenuto amichevolmente ciò che reclamava, egli è certo che per diventare un generale bisogno e per farsi gigante, sì fatta opinione si sia alimentata di sessant'anni di studii, di fatiche, di pericoli, di disastri, di guerre, di esilii, di lagrime e di sangue. Ma infine il passaggio è omai compito. Si è fatto un gran passo, allorchè si è renduta ai Sovrani evidente la necessità di riformare gli ordini governativi per la maggiore felicità dei popoli; rimane ora a consolidare, estendere e perfezionare i nuovi ordini.

Le più colte nazioni da cinquant'anni si agitano, e tutti coloro che pensano, si affaticano per un solo oggetto: trovare il miglior modo di combinare due principii, che sembrano fatti per escludersi, la potenza dell'imperio e la libertà del popolo. Si tratta di modificare la prima, senza offenderne la dignità; di assicurare la seconda, senza permetterne gli eccessi. Si cerca insomma la misura, secondo la quale debba l'una perdere quanto è giusto che l'altra guadagni, e conservi quanto l'altra non potrebbe prendere che col proprio danno. Ecco il problema che richiama egualmente la nostra attenzione esaminando le riforme politi-

che ottenute, sapremo come usarle per ricavarne i vantaggi corrispondenti ai nostri bisogni. Noi studieremo la libertà, che ci vien data in compenso di lunghi patimenti, la fonderemo sopra solide basi, e la faremo fruttare: sarà questo un trionfo più difficile che non sarebbe stato quello di guadagnarla con la violenza.

Lo Statuto consacra fra noi il principio della libertà popolare; ma questa non può essere una verità, se non quando il popolo pervenga a ben conoscerla e valutarla.

Se non l'avesse mai perduta, l'amerebbe per sentimento; ma poichè dopo un servire di molti secoli, ne ha smarrito il senso, non può fare ad essa ritorno che per ragione. Laonde, senza le cognizioni morali e politiche, che gli svelino i doveri e i diritti dell'uomo e del cittadino, del corpo sociale e de' suoi rettori, non solo devesi reputarlo inabile a reggersi da per sè, ma anche ad avere il desiderio di un libero governo. Un popolo ignorante è uno strumento inutile pel bene. Finchè non vede se non il territorio che abita, non ha pensiero che del mestiere che esercita, e non desidera che i piaceri fisici della vita, deve per forza soggiacere ad un governo assoluto, dove basta avere un branco di schiavi che si lascino facilmente condurre. Quando ogni cittadino ha il doppio carattere di governato e di governante; quando l'uomo, che oggi si occupa dei suoi privati interessi, può domani esser l'uomo che governa, è necessario che ciascuno impari a condursi da sè. I filosofi han perduto l'antico privilegio di pensare pei sovrani. Allorchè il popolo ha parte alla sovranità, esso deve pensare. Niuno può confidare ad altrui la cura di cercare i mezzi che assicurino la felicità dello Stato.

Un governo regola tutte le azioni di una grande famiglia; ma quando ha deposto il principio dell'assoluto imperio, quando si è fatto liberale, non deve esso desiderare che sia volonterosamente obbedito? E come ottenere questo scopo, ove non si faccia intendere?

Tutti manifestano il desiderio di migliorar l'educazione in guisa che faccia contrarre agli uomini una serie di abitudini, onde provengano le opinioni più giuste e le azioni più utili alla società ed all'individuo. Ma s'ignora che l'educazione vien regolata dalle istituzioni? S'ignora che le istituzioni sono opera degli uomini; e che, finchè costoro saranno ignari delle scienze sociali, non se ne potranno dare delle buone? Esse progrediscono in ragion diretta dei lumi.

Si fa ai cittadini un dovere di amare il governo che posseggono: ove l'offendano, ne sono puniti. Ma come amare un governo, di cui s'ignora la natura? E come conservarlo, ove non si giunga ad amarlo? La base unica di un governo ragionevole sta nella intelligenza illuminata della nazione.

Si opporrà che il governo si farà conoscere pei suoi benefizi. Ma questi benefizi non si manifestano ad un tratto. Ed è appunto in sul primo stabilire di un nuovo ordine di cose politiche, che bisogna circondarlo dell'amore dei popoli. Vi sono allora molti ostacoli a rimuovere, molti nemici a combattere. I primordii di qualunque mutamento governativo non possono essere

felici. Le gravezze pubbliche, le leve militari, le punizioni non solo continuano, ma forse in tempi difficili si sono fatte più gravi. Un popolo ignorante non avverte delle novità che le ingiurie. Quando i materiali vantaggi, da cui l'universale giudica delle istituzioni sociali, mancano, è necessario nelle novità mostrare almeno il germe del bene che si svilupperà col tempo.

A queste considerazioni si aggiunga che un popolo, il quale senta tutti i suoi diritti e conosca il proprio potere, sa vederne egualmente il confine, oltre il quale intende non poterne usare che col proprio danno.

Inoltre, se lo scopo di ogni governo nazionale è quello di pareggiare le utilità fra gli uomini, è mestieri diffondere egualmente i lumi, il cui difetto non produce solo inferiorità, ma servitù. Diffatti, non havvi piena libertà, quando havvi ignoranza degli affari pubblici. Allorchè una grande massa di popolo è condannata a veder le cose dello Stato con gli occhi altrui, ed a sottostare a quello che bramano fargli credere coloro che sono periti in fatto di governo, si viene a stabilire una disuguaglianza di lumi, che è la più funesta di tutte, perchè seco si trascina le altre. Si è distruttta la servitù politica, e si mantien viva la servitù civile.

Finalmente, la diffusione dei lumi, che vengono dalle scienze sociali, vieppiù si fa indispensabile, allorquando non solo havvi bisogno di gustare la libertà, ma di difenderla contro gli antichi pregiudizi del potere, che volti in principii nel corso dei secoli, non sono stati ancor tutti dissipati; non che contro le minacce di coloro, i quali o per troppo amore o per troppo odio i popoli offendendo, oltre il confine del giusto esagerano i vantaggi o i difetti della libertà.

Non v' ha dubbio che l' ignoranza delle scienze sociali sia stata precipua cagione degli errori in vario tempo e in varie parti d' Europa commessi dai liberali, i quali errori hanno fruttato le disavventure, che coloro hanno patite. Taluni vollero il bene della loro patria e furono parati a spargere per essa il loro sangue; ma o s' ingannarono, o non furono di accordo intorno a questo bene da loro agognato. Altri, che gementi sotto lo giogo dei despoti, solo il pensiero aveano avuto libero, non possederono altro che le idee concepite nel silenzio dei loro gabinetti, nudrite per molti anni e volte in sistemi. Non appena videro le occasioni farsi propizie, caldamente si adoperarono a porre ad effetto i loro vagheggiati disegni; ma essendo privi di scienza pratica dei governi, poco o nulla consultando i tempi e gli uomini, e innanzi ai loro assiomi politici tacendo l' esperienza dell' universo, fallirono. Alcuni altri non ebbero che passioni. Fervidi amatori della patria, la coscienza gli affidò in guisa che crederono non aver bisogno di altro. Per cui tennero per vero che volere il bene fosse lo stesso che farlo. E con animo concorde avviandosi per raggiungere una meta, non curarono informarsi della via che poteva ad essa condurli: onde quasi sempre se ne dilungarono, o pervennero a punti opposti. Finalmente, molti furono coloro, i quali tenaci delle antiche cose, lottarono con modi aperti od occulti per mantenerle contro

ogni riforma, taluna volta per interesse, più spesso ancora per cecità che non lasciò loro veder quanto nelle novità avrebbero essi avuto più a guadagnare che a perdere.

Il dispotismo è antico fra noi; la libertà è nuova. Quello sa per lunga pratica i mezzi di conservarsi; questa è inesperta nell'arte di difendersi e consolidarsi. Quando il primo ha nelle mani il bastone del potere, ne usa per fiaccar teste nemiche, ed esso regna. Quando l'altra l'ha nelle sue mani, ne usa per darselo sulle gambe, ed essa cade.

I despoti reggono non perchè sono i più forti, ma i più scaltri; i liberali ruinano non perchè sono i più deboli, ma i più improvidi.

Quale spettacolo non offrirono in sessant'anni tutt'i popoli, che aspirarono a libertà? Non appena la parte popolare prevalse, violenti odii e pugne accanite si manifestarono. Cento fazioni, ciascuna delle quali pretendeva essere il popolo, combatterono con accanita ferocia, sia per abbattere gli antichi abusi del dispotismo, sia per opporsi ad ogni allargamento dei diritti nazionali. Gli uni furono violenti nel distruggere, inetti nel riedificare, sospettosi a un tempo di chi aveano oppresso e di chi gli aveva aiutati; gli altri ostinati nell'opporsi, bugiardi nel concedere, perfidi nel ritogliere, fieri nel vendicarsi. Si fe' guerra alla regale potestà per timore della tirannide, alla libertà per timore della licenza, alla religione per odio contro alla superstizione, alla ragione per odio contro le riforme. Laonde si videro popoli liberi violentemente affogati nel sangue, e rivoluzioni tentate con grandi sacrifizi, mandate a vuoto dalla deferenza, dalla debolezza, dall'imperizia, o dal tradimento di chi se n'era fatto capo.

Sappiamo, che le passioni nelle masse e le ambizioni nei reggitori furono le principali cagioni di questi danni. Ma egli è certo che non tutte le azioni furono colpe; bensì molte furono errori. E questi si sarebbero evitati, se i lumi delle scienze sociali fossero stati più sani e più diffusi.

E che abbiam noi veduto in Italia durante gli ultimi due anni? Potremo negare che il difetto dei lumi politici abbia avuto una piccola parte nella spinta ai falli grandissimi che si commisero? Un tal difetto non contribuì insieme ad altre cagioni nel produrre la sconsigliata noncuranza con chi si sapeva avverso; l'abbandono alla puerile gioia di coloro, che vedendo spezzati i secolari ceppi, pensarono che niuno più volesse osare e lavorasse occultamente affin di riannodarli; la compiuta ignoranza degli uomini e delle cose, onde queste non meno di quelli rimasero screditate; i voti pubblici rivolti non a pro di chi meglio valeva, ma di chi, facendosi alto della persona ed ingrossando la voce, meglio usò l'arte di mostrarsi; la cieca fiducia negli uomini, che giudicati dalle loro idee o dai patimenti avuti per la patria, si supposero amici, e che all'esperimento dei fatti si scoprirono da sè medesimi discordi; e la inettezza politica o la debolezza di costoro, che mal seppero dirigere il movimento, o dagl'impeti stessi di questo si lasciarono sospingere a enormi falli; la pazza furia delle

opinioni estreme, che, ignorando qualunque legislatore non istituisce la società, ma la trova già fatta, ed esser giusto o che si riformi, impossibile che ad un sol tratto si ricrei, in luogo di provvedere ai bisogni dei tempi, si slanciarono dietro consigli egualmente funesti, la strana arroganza che vuol tutto distruggere, e la cieca servilità che nulla vuole immutare; le doglianze degli uni per aver perduto un qualche poco; le doglianze degli altri per non aver tutto guadagnato; e il non intendersi infine, e il non sapere nè che desiderare, nè che fare, nè fin dove progredire, nè quando arrestarsi? Gli è possibile non ravvisare la influenza che sopra un lato di questo cumulo di errori esercitò il poco sapere di politica speculativa e pratica?

I disordini e le colpe, onde l'Italia fu oppressa, si mostrano oramai nella loro nudità, ed in tutta la deformità loro i delitti dei suoi antichi nemici. Eccola schiacciata sotto le ruine delle sue città. Eccola insanguinata egualmente dalla spada del guerriero e dal bastone del prete. Ecco la libertà fuggente innanzi alle armi non solo di orde di barbari, ma innanzi a quelle ancora di un popolo, che pretende essere il più libero del mondo, e di cui mai non imparammo a diffidare, comechè in ogni tempo ne avesse successivamente blanditi sempre e traditi. Ecco i più sacri diritti incerti, le migliori vite in pericolo, le fortune scomposte, un intero popolo dato a macello.

Coloro, che maggiori sacrifizi han fatto per la libertà, si arrestano pensierosi, e riflettono se lo scopo agognato potea valere più dei danni che si patiscono per averlo voluto conseguire. I prudenti ritorcono lo sguardo da un passato pieno di errori, di tradimenti e di sangue. I timidi accusano la libertà di tutt' i mali che si soffrono, e volentieri si adatterebbero a qualunque servitù, purchè fosse tranquilla. I retrogradi gioiscono dei rovesci della patria, e dai falli dei liberali traggono argomento per diffamarne la causa. Eglino domandano dove sieno la felicità e il perfezionamento di tutti, secondo cui fa d'uopo dare sentenza delle istituzioni sociali, e che si aspettavano dalla libertà. I più caldi patrioti, sperimentati inefficaci tutt'i mezzi impiegati per mallevare i loro diritti, fatti incerti della via che può condurli a salvezza, perchè più volte tentata, stramazzandovi nel mezzo, astiandosi a vicenda, e gli uni attribuendo a colpa degli altri quello che forse è colpa di tutti, ignorando quali e dove oramai sieno i veri amici della patria, se quelli che più avean patito per essa la tradirono, accusando dei pubblici disastri ora gli uomini, ora le circostanze, ora il non essersi osato abbastanza, ora il non essersi date tutte le garantie ch'era possibile avere, concepiscono ciascuno a proprio modo l'idea di libertà, e ciascuno avvisa modi speciali di conseguirla: il ben essere sociale ch'è lo scopo dei loro desideri, più non si appresenta ai loro spiriti come una idea precisa.

Ma pure egli è impossibile arrestarsi. Una mano prepotente, che gli antichi avrebbero detto quella del destino, sospinge tutti ad ire innanzi, consenzienti o contrastanti, ed agisce indipendentemente dagli uomini.

Non bisogna attribuire a costoro quello ch'è ineluttabile necessità dei tempi, ed imperiosa espressione dei bisogni e delle forze dei popoli. Taluni han potuto veder da lungi la corrente, e l' hanno agli altri annunziata; ma non fu opera loro averla dischiusa. Fra quelli, che avvertiti del caso si posero a correre innanzi, chi non ebbe celere il passo a seconda del bisogno, si lasciò raggiungere ed annegossi; chi volò con impeto pari a quello delle acque, fu creduto colui che le guidava, mentre egli non facea altro che precedere una forza che lo incalzava. Coloro, al contrario, che non vollero muoversi dai loro posti, o crederono potersi arrestare a mezzo, furono travolti. Il movimento è dunque necessità. Non è virtù secondarlo; contrastarlo è follia.

In tale stato di cose, convien dunque affrettarsi e ridurre ad una comune misura gli svariati oggetti dei nostri desiderii. E questo fine non può ottenersi altrimenti che richiamando gl'Italiani ad uno studio più inteso e profondo delle scienze sociali, e diffondendone i principii nelle masse. Così ciascuno saprà in che consiste il bene supremo delle nazioni, ch'è il grande obbietto della scienza politica. Così tante discordi voglie si uniranno in quell' unica voglia, che si troverà più vantaggiosa ed opportuna. Così le opinioni varie formeranno una opinione, la quale, rischiarata dalla ragione, sarà eguale in tutti o nel maggior numero. Così al volere del bene si accoppierà la scienza dello scopo in cui risiede e dei mezzi che vi conducono. Così la felicità nostra sarà assicurata. E noi parliamo di felicità, imperocchè egli è da desiderare che gli Italiani più non sieno eroi unicamente sotto le scuri, e che alla virtù del martirio succeda in loro quella virtù che può condurli al trionfo.

Dalle nostre sciagure pertanto e dai nostri medesimi errori non poca utilità abbiamo ricavata. Quale fu l'Italia per molti secoli? La sua superficie divisa a brani; le idee impedite di estendersi, quanto gli uomini di comunicare; ciascuno abituato a non conoscere altra patria che quell'angolo di terra ov'era nato; gli animi costretti a fermarsi nella sfera di municipali interessi, e troppo pigri per slanciarsi dietro un sentimento generale di dignità e d'indipendenza nazionale; ereditarii gli odii tra vicini gelosi e memori oltre il dovere delle antiche inimistà e reciproche ingiurie, onde fu in noi continuata per secoli la storia dei fratelli assassini. Che vediamo ora noi? Dissipati molti errori, che il doppio dispotismo religioso e politico avea consacrati; tolti i maggiori ostacoli ai progressi dei lumi, senza dei quali ogni riforma sociale è impossibile; la religione, grande elemento sociale, rimasta immune dai vizi degli uomini, che han creduto imbrattarla col sangue dei popoli e farla complice dei loro delitti, e ben presto in atto di ricomporsi quale fu in origine, un simbolo di libertà e una divina sanzione di ogni virtù sociale; dato agl' ingegni un grado di elevazione, che non potevano acquistare nell'antico stato di servitù tranquilla; ristabiliti quasi i legami tra uomini disgregati; conciliati tanti interessi opposti in un comune bisogno di riscatto; formata una lega di sventure che stringe

quella dei cuori, e a cui terrà dietro quella delle braccia; dissipata la fiducia nei stranieri aiuti; propagata la scienza di non aver altri amici che noi; e sentita generalmente la felice necessità di provvedere a noi stessi per noi. Bisogna convenire che i popoli han uopo di mondarsi delle sozzure del servaggio con un lavacro di lagrime e di sangue. Bisogna convenire che i tiranni han coi loro patiboli lavorato per l'indipendenza d'Italia meglio di quanto abbiano fatto coi loro libri i sapienti.

Ora che innanzi al tribunale della pubblica opinione i popoli giudicano di quelli, che giudicano di loro; ora che si può parlare di doveri a chi per si lungo tempo ha creduto non avere che diritti; ora che l'uomo occupato a pensare non vien limitato a fare dei suoi scritti un muto interprete della sua anima, ma può elevar la voce intorno ai troni e discutervi i grandi interessi dello Stato; ora il silenzio sarebbe colpa. E poichè possediamo il diritto di scrivere liberamente, è mestieri legittimare il nostro privilegio col buon uso che ne faremo, principalmente profittandone per appianar la via alle possibili perfezioni delle nostre istituzioni amministrative e politiche.

Non si può fare a meno di ammirare i costanti sforzi, coi quali si è pervenuto a migliorare in qualche piccol modo la nostra condizione sociale: i rivi di sangue generoso che si sono sparsi per correggere in parte una costituzione viziosa; i patimenti, gli esigli, le torture, mediante le quali si è agevolato il progresso, comechè lento, della umanità. Quanto sacrifizio di privato interesse, quante nobili sventure sofferte non per godere una felicità, ma per prepararla e farne dono ai nostri posteri! Non vi fu epoca, nella quale la dignità umana si destasse con maggior nobiltà e vigoria da un secolare letargo di servaggio.

Non devesi dubitare, che tutt' i buoni cooperando costantemente per l' utile pubblico, questo finalmente non debbasi intero conseguire. Ma in luogo di agire dietro le deduzioni di mal fermi principii, fa mestieri interrogare il passato, consultar l'esperienza presente, addestrarsi ai pubblici affari, progredire nella pratica costituzionale e nello amore agli ordini nuovi, e agevolare il trionfo della ragion pubblica illuminando e maturando l'opinione.

Le riforme si operano in due modi, con le rivolture o con le leggi. Quelle sono più pronte, ma poche volte raggiungono il loro scopo; queste ottengono più sicuro successo, ma debbono esser paghe di un progredire lento e graduale. Non bisogna aspirare alle migliori istituzioni possibili, ma a quelle meglio adatte agli uomini pei quali sono destinate; e per uomini intendiamo tutti quelli che compongono i varii ordini dello Stato. Di questa maniera si progredisce verso libertà in minor tempo di qnanto si faccia con le rivolture violente, le quali per incalzar troppo, portano tale scompiglio nel cammino, che si finisce col perdere più tempo di quanto si sperava guadagnarne.

Persuadiamoci di vivere in un'epoca, che segna il passaggio dall'oscuro passato a un lucido avvenire. Questo passaggio è scabroso, e sparso di pericoli, di cadute, e di

dolori. Ma pure quanto non è piena di vita quest'epoca nostra! Quanto non sono gloriosi i pericoli, nobili le cadute, generosi i nostri dolori! Noi lavoriamo per la nostra posterità, imperciocchè indarno vorremmo lusingarci: non si ammendano a un tratto diciotto secoli di servaggio, e la lotta sarà lunga. Ma coloro che verranno, e che del sudore e del sangue nostro coglieranno i frutti, quanto non saranno dolenti di possedere in retaggio la libertà, che fu per noi un conquisto! Eglino saranno fortunati; noi saremo stati grandi.

Tornando ora al nostro primo argomento, diremo che non intendiamo partitamente occuparci delle scienze sociali, ciò che da molti fu fatto e con un successo a cui non osiamo aspirare. Molto meno vogliamo mescolare e formarne una unica scienza, chè lavoro troppo mostruoso sarebbe. E in fine apertamente dichiariamo che le dette scienze non faranno per noi nuovi avanzamenti, imperciocchè ambizioso di gran lunga, e superiore alle nostre forze un tale scopo terrebbesi. Prendendo quelle scienze nello stato di perfezione in cui si trovano, considerando l'insieme di ciascuna di esse, svolgendone le parti, noi vogliamo, sempre che avremo a discutere una quistione sociale, esaminare in qual modo ciascuna dal suo canto concorre a risolverla: e spesso ravvicinandole, osservare gli aiuti con cui tutte potrebbero comporre l'ordinamento sociale che fosse meglio fondato sulla ragione.

Egli è difficile, scrivendo un'opera di questa fatta e nei tempi in cui viviamo, non avere nel cuore un affetto, che si trasfonda, anche all'insaputa dello scrittore, nelle sue idee. Tutti si affidano e protestano di dire il vero, ma ciascuno concepisce la verità delle cose da quel lato in cui si mostra seconda alle proprie opinioni. Altronde, egli è già molto avvertire il pericolo, acciò si facciano tutti gli sforzi per non cadervi. Anche noi abbiamo proponimento di dire la verità, e comechè con l'animo caldo di affetti, siamo decisi di consultar freddamente la ragione e di farla prevalere sovente alle nostre personali opinioni. In generale, possiamo dare sicurtà che in tutte le cose distingueremo ciò che si vuole da ciò che si deve, ossia consulteremo più i bisogni dei tempi che i desiderii delle parti, imperciocchè sia troppo noto ch'essi non sempre e in ogni cosa si corrispondono, nè si arrestano al medesimo confine, nè procedono per la medesima via ad unico scopo.

Ma quando pure la verità attraversi illesa le nostre affezioni, quanti nuovi ostacoli non avrà a superare, appena che sarà pervenuta al cospetto del pubblico? Come farsi strada e lusingarsi di generale e lieta accoglienza in mezzo a tante contrastanti passioni, querele e preoccupazioni dell'epoca nostra? Già di questo abbiamo anticipato saggio nei sospetti, dai quali siamo circondato, di riuscir troppo progressista, o troppo retrogrado. Di quale maniera appagar tutti? Egli è probabile che tutti saranno più o meno dolenti, in proporzione della maggiore o minore quantità di torto che ciascuno ha, ed a cui non sarà possibile trovarci indulgente.

Cessino i sospetti. Non propugniamo una opinione, ma la ragione. Non scriviamo un giornale; ma trattiamo la scienza, che non ha colore, nè bandiera. Niuno si aspetti che gli prescriviamo ciò ch' ei deve fare; bensì accenderemo una fiaccola che rischiari tutti i sentieri, e lasceremo ad altrui la libertà di battere quello che troverà migliore. Noi diffondiamo le nozioni delle scienze sociali, e non abbiamo in nostro arbitrio gli eventi. Sappiamo che nel mondo la ragione parla, e le passioni agiscono. Ma quando queste riceveranno lume da quelle, meglio potranno regolare i destini dell'umanità.

Finalmente dichiariamo di volere alla conoscenza dei principii unir sempre quella della utilità pratica dei medesimi. Non scriviamo pei posteri; ma pei nostri contemporanei. E terminiamo facendo voti, che non vi sia un solo Italiano, il quale ora non legga queste pagine; non ve ne sia un solo di qua a vent'anni, il quale senta ancora il bisogno di leggerle.

ASPETTO GENERALE DELL'OPERA.

Il diritto pubblico è la scienza delle relazioni di ogni civile consorzio con l'ordine universale di natura e dei risultamenti che ne provengono, secondo i quali è mestieri dirigere tutti gli atti dei privati e dei governi verso il fine naturale della società. Laonde in due parti si divide, teorico e pratico. La prima discorre una scienza di ordine, la seconda una scienza di fatto.

Ciò posto, noi divideremo tutto il nostro lavoro in due parti principali.

La Prima Parte tratterà del diritto politico, e comprenderà due libri.

Il primo libro in cui esporremo l'ordine teoretico, e che perciò sarà intitolato Filosofia del Diritto pubblico, suddivideremo in tre sezioni; in una delle quali, conosciuto lo scopo sociale, insegneremo a disporre le circostanze di fatto delle società giusta l'ordine morale di natura, acciò conducano a quello scopo: nell'altra spiegheremo il sistema dei mezzi necessari per ridurre ad atto pratico le regole indicate dall'ordine teoretico: nell'ultima, senza occuparci di ciò che far si debbe e dei mezzi che conviene adoperare, svolgeremo la natura di certe circostanze indispensabili, acciò quello che si deve e si vuole ottenere, con efficacia si faccia.

Il secondo libro in cui esporremo l'ordine pratico, sarà intitolato Analisi dei Governi. In esso, alla storia di ciò che fu fatto, seguirà l'esame di ciò che a noi conviene eseguire.

È mestieri cominciare dallo stabilire i principii, senza dei quali sarebbe impossibile ridurre ad unità le parti diverse della scienza politica; mancherebbero i fondamentali rapporti che dirigono le esigenze pratiche; i governi non avrebbero una norma certa ed invariabile della loro condotta.

Per altro, molto s'ingannerebbe chi credesse, che sia agli uomini sufficiente aver nozione di ciò che è giusto, affinchè ne profittassero per procurarsi il vero utile, che col giusto si confonde e forma una cosa sola. Si consideri che gli uomini non sono sempre disposti ad uniformarsi alle regole suggerite dalla ragione, oppure non sempre conoscono il modo da tenere, e le forze e i motivi da far valere per riuscire nell'intento. In conseguenza i principii astratti e generali non bastano, ma è uopo ravvicinarli allo stato reale delle cose e degli affari, acciò servano a determinare l'arte di effettuare ciò che vien richiesto dai bisogni giornalieri degl'individui e dei governi.

Dimostriamo con un esempio la necessità di unire la scienza della teorica a quella della politica pratica per ben condurre gli ordinamenti sociali. Le leggi, che dettate con ignoranza dei principii, regolassero l'argomento dell'eguaglianza degli uomini, probabilmente in difetto di una guida che le conduca per diritto, si piegherebbero alle circostanze eventuali delle società, nelle quali si troverebbe forse stabilita la soggezione di una classe ad un'altra: in questo caso, sarebbero tiranniche.

Al contrario, regolando quell'ordinamento con viste puramente generali, facilmente toccherebbero un estremo di uguaglianza ideale: in questo secondo caso, sarebbero anarchiche. Ove poi quelle leggi, consultando i principii, li ravvicinassero allo stato speciale e pratico delle cose, non mancherebbero di segnare quelle limitazioni che, senza offendere gl'individui, validamente assicurano la forza e la felicità degli Stati.

I principii troveremo essere le leggi dell'ordine morale, stabilito dalla natura: ed essendo esse irreformabili dall'uomo, questi ha la necessità di adattarvi le sue azioni, ossia di praticare o di omettere alcuni atti per uniformarvisi: onde scaturiscono le idee del giusto e dell'ingiusto.

Tre sono le potenze che nell'uomo concorrono a produrre un atto, la mente, la volontà e la mano: gli bisogna conoscere, volere ed operare per conseguire lo scopo sociale. Laonde la scienza dei principii ha particolari relazioni con le azioni possibili di ciascuna delle tre suddette umane potenze.

È mestieri incominciare dal conoscere: e a tale effetto si domanda: qual'è lo scopo sociale? La più felice conservazione combinata col più squisito perfezionamento degli uomini.

La scienza politica indagando le regole che formano il vero tenore dell'arte sociale, suppone l'esistenza della società. Quali sono i principii della sociabilità dell'uomo?

La società può essere considerata come una individua personalità, o nelle sue relazioni coi membri che la compongono: ecco due serie di diritti e di doveri della società con sè stessa, e di questa coi cittadini. Avvi inoltre una terza serie di diritti e di doveri dei cittadini fra loro.

Quale relazione esiste tra i diritti e i doveri dell'uomo con quelli del cittadino? E quale distinzione avvi in questi ultimi tra i diritti e i doveri civili ed i politici?

Incominciando dall'esame dei rapporti esistenti tra i membri di una società fra loro, si offrirà l'occasione di esaminare il principio dell'eguaglianza sotto gli aspetti naturale e sociale. Vedremo come la disuguaglianza dei mezzi corrisponda con la disuguaglianza di fatto nella società, e come questa si combini col principio della uguaglianza di diritto. Vedremo ancora in qual modo dalla teoria dell'uguaglianza di diritto provengano i principii della giustizia distributiva, della libertà comune, della comune indipendenza e della libertà personale.

I doveri e i diritti solidali della società, contemplata nella sua individua unità, e indipendentemente dalla considerazione di ogni governo, sono in complesso dei rapporti reali di tutto il corpo sociale col fine della sua formazione. Questo fine presenta varii termini di paragone: imperocchè può essere quello di organizzare la società; esso riflette lo stabilimento del governo, ossia dei diversi corpi politici e le loro attribuzioni in vista delle esigenze essenziali della cosa pubblica: può essere quello di conservarla; esso abbraccia l'ordine economico e politico della riproduzione della specie, le pubbliche imposizioni, la teoria delle qualità morali indispensabili a conseguire la prosperità dello Stato giusta il fine unico dei corpi politici: può in ultimo essere quello di tutelarla, ed esso risguarda la difesa si interna che esterna; o pure di migliorarla a norma dello sviluppamento morale e politico delle generazioni umane.

L'ultima serie dei diritti e dei doveri, che riflette quelli dei cittadini con la società, si divide in due rami secondo che hanno rapporto con l'uno o con l'altro dei due scopi sociali, la conservazione e il perfezionamento della specie umana.

In quanto si riferiscono al primo scopo, essi abbracciano tutte le parti della economia politica, intorno alla quale scienza ci limiteremo a fare delle osservazioni generali ed a svolgere i principii del dominio reale, che comprende la proprietà, la libertà reale, l'occupazione, il possesso, il lavoro, il godimento, la tutela personale e reale. Esamineremo il dominio reale sotto due aspetti; quello che viene determinato dalla natura, quello che deriva da convenzioni umane: e questo secondo esame ci condurrà a sciogliere il problema, che oramai occupa tante menti, ossia quello di sapere fin dove ciascuno essendo padrone di disporre di ciò che gli appartiene, possa da altrui o dalla società essere costretto a farne sacrifizio. Finalmente vedremo che non può aversi concetto di dominio reale, senza la occupazione degli oggetti utili, il lavoro sui medesimi per ridurli ad uso dell'uomo, e il sicuro godimento loro.

Passando a favellare dei diritti e dei doveri della società coi cittadini che si riferiscono al se-

condo scopo sociale, ossia al perfezionamento della specie, avrà termine lo studio delle relazioni che la scienza dei principii ha col primo dei poteri umani, i quali concorrono a produrre un'azione possibile, ossia la mente, ed avrà principio lo studio delle relazioni, che la detta scienza ha col secondo dei menzionati poteri, ossia con la volontà. Più non si tratterà di conoscere, ma di sciegliere i motivi che possono determinare l'uomo a volere. La volontà ha bisogno di essere rischiarata; laonde lo scopo del perfezionamento rinchiude il concetto dell'incivilimento. Tutte le società non offrono lo stesso grado d'incivilimento; e gli ordini governativi dovendosi adattare alle varie misure dello stato di socialità, non possono migliorarsi che in ragione dei progresssi di questo. I mezzi di favorire lo sviluppamento morale degli uomini sono l'educazione, che promuove i costumi e la istruzione, e la religione che sanziona col divino suggello i precetti della morale naturale. Siffatto sviluppamento si ottiene intiero non appena le società sono governate secondo l'ordine di ragione.

Finalmente parleremo delle relazioni, che la scienza dei principii ha con l'ultimo dei poteri, mediante i quali l'uomo produce un atto possibile, ossia la mano. Non basta conoscere nè volere; bisogna potere; onde sorge la necessità di avere la libertà politica.

Qui ha termine la sposizione dell'ordine teoretico, che noi chiamammo Filosofia del Diritto Pubblico.

L'ordine pratico del quale passeremo ad occuparci, si versa intorno all'analisi dei governi. E qui bisognerà premettere la storia dei governi, ossia la narrazione degli accidenti pei quali si sono in varie forme composti, e dell'ordine con cui si sono succeduti gli uni agli altri. Quando saremo pervenuti ai tempi attuali, gioverà arrestarsi un istante e fare un paragone tra la presente condizione sociale dell'uomo e quella che godeva nei tempi antichi. Avremo fondamento a conchiudere che il bene si verificava allora per cagioni accidentali, e che poco o niun vantaggio possiamo noi ricavarne per regolare le cose nostre. Noteremo gli aiuti che la presente società riceve dai progressi della scienza politica, e la necessità di fondare le nostre costituzioni sullo studio delle leggi sociali, che conosciamo meglio di quanto facessero gli antichi.

I governi, considerati in modo astratto, hanno i loro fondamenti naturali. Sopra questi fondamenti debbono poggiarsi le leggi positive, lo spirito delle quali sta nelle relazioni tra esse e le leggi della nostra natura.

I governi, considerati in modo concreto, assumono delle forme speciali. Queste forme, innanzi che noi fossimo pervenuti a regolarle coi precetti della scienza, ed a fondarle sulla ragione, furono per molti secoli determinate dagli accidenti, ossia da fortuna.

L'esame di ciò che fu fatto sin'ora deve precedere l'esame di ciò che per noi occorre di fare, affinchè conosciuta la fonte degli errori e dei mali, acquistiamo l'abilità di evitarli. Laonde converrà prima occuparci a spiegare l'essenza dei varii governi determinati da fortuna; le leggi che direttamente provengono dalla natura di ciascuno di essi; i differenti principii motori dei medesimi; i differenti loro principii conservatori, derivanti dall'analisi dei sentimenti da cui bisogna che i membri della società sieno animati, acciò un governo stabilito sussista; i differenti modi, con cui i poteri della società sono stati distribuiti, e l'influenza che questa distribuzione ha esercitata sulla libertà o sulla servitù dei cittadini; i mezzi principali (l'educazione, la religione e le leggi), dei quali vi è stato bisogno di fare un uso vario per consolidare i sopraddetti principii conservatori, relativi alle forme speciali di ciascun governo; le conseguenze che i detti principii hanno prodotte relativamente alla condizione sociale dell'uomo, ed all'ordine delle famiglie: finalmente i vizi inerenti e proprii a ciascuna forma di governo stabilito da fortuna, i quali non corretti, hanno cagionato la debolezza o la distruzione dei governi.

Pervenuti a discorrere i mezzi escogitati affine di correggere i difetti della monarchia, ci troveremo impegnati nell'esame della presente nostra condizione sociale. Siffatti mezzi non sono stati uniformi presso tutti i popoli d'Europa; e questo ha cagionato le varietà delle Costituzioni che si sono date. La storia di queste varietà potrà darci le norme, onde ben valutare le modificazioni apportate alla monarchia Piemontese dallo Statuto che possediamo. E innanzi che divagarci con l'analisi di una forma astratta del governo, che si chiama costituzionale, ci limiteremo all'analisi del nostro Statuto; di questa maniera le osservazioni, che faremo, avranno un interesse speciale. Svolge-

remo tutte le parti, di cui si compone, la libertà individuale, la libertà della stampa, il diritto di proprietà, la divisione dei poteri, il carattere di ciascuno di essi ecc. Richiamando le regole di ragione esposte nella Filosofia del Diritto, sarà facile notare i rapporti che il nostro regime costituzionale ha coi principii della scienza sociale e politica.

Il Governo costituzionale viene considerato come un ponte slanciato dalle rive del passato a quelle dell'avvenire, ossia come un governo di pura transizione, dal quale si dovrà tosto o tardi far passaggio a un governo meglio fondato sulla ragione. I mezzi necessari per eseguir questo passaggio non possono anticipatamente disporsi, senza che si sappia il termine a cui si vuole che l'uomo sociale pervenga. Laonde, conosciuto il punto di partenza, che è il regime costituzionale attualmente conosciuto, è mestieri stabilire l'altro punto di maggiore larghezza a cui si ambisce di arrivare: ciò fatto, il cammino dall'uno all'altro sarà più sicuro e facile e breve.

Dall'estremo che dicesi di transizione salteremo dunque all'estremo di perfezione nell'ordinamento sociale. E il governo meglio fondato sulla ragione troveremo aver nome di rappresentativo puro, che è quello dove i poteri sieno appresso un'assemblea unica di rappresentanti della nazione, eletti liberamente nel seno di tutte le classi dei cittadini. Esporremo di siffatto governo le leggi che direttamente provengono dalla sua natura, il principio che lo muove, i sentimenti che lo conservano, l'ordine con cui i poteri vi sono distribuiti, la maniera onde vi si fa uso della influenza della religione, dell'educazione e delle leggi per consolidare il suo principio conservatore, le conseguenze, che produce sulla libertà civile e politica, i difetti, che vi si potrebbero introdurre, e che non corretti, riuscirebbero a corromperlo.

Compiuto questo lavoro, potremo allora tornare a dietro, e dal punto attuale della condizione sociale muovendo per arrivare a quello di una perfezione, che i presenti lumi della scienza politica rivelano, si sarà al caso di misurare con uno sguardo il sentiero che può meglio direttamente condurre alla meta, e di valutare gli espedienti che occorre usare per aiutarci a salire con maggiore sicurtà e prestezza.

Quest'ultima parte del nostro lavoro offrirà una serie di applicazioni delle leggi morali di natura ai bisogni delle società per facilitare a queste il conseguimento del maggior grado di perfezione possibile nei loro ordinamenti governativi. Offrirà un programma di azioni, la cui esecuzione sarà debito, che presentemente soddisfatto in parte, bisogna trasmettere pel compimento ai tardi nipoti. Ma, conosciuto il sentiero, non si avrà timore di smarrirlo e di procedere a caso; conosciuti i mezzi che possono aiutare a conseguire l'ambito scopo, più agevole e pronto sarà il successo. Non si riceverà la legge dagli eventi, ma si potrà padroneggiarli; e sopra tutto progredire nella carriera sociale con la coscienza di ciò che si fa, e non ad occhi bendati, con ordine e non a sbalzi, con modi legali e non con rivolture.

Le rivolture sono state un bisogno estremo dei popoli, che pervenuti ai confini della pazienza sotto il giogo che li opprimeva, non lo hanno deposto ma spezzato. L'ira prevaleva in essi alla ragione. L'impeto nuoceva alla giustezza dei loro passi. E l'energia, che li rendeva potenti a rovesciare la barriera di ferro del dispotismo, li travolgeva fin oltre i limiti del convenevole, dello opportuno e del giusto. L'abuso era unito al successo. E la mano, che aveva la forza di abbattere, era inesperta nell'arte di riedificare. Per cui, nei tempi di rivolture i popoli non hanno avuto che passioni per distruggere l'edifizio degli antichi abusi; in questo è sembrato che facessero, ed hanno fatto passi da gigante; ma non hanno posseduto la scienza, ed è mancata loro la prudenza necessaria a dare corpo e vita alle utili novità: in che la loro opera è stata disordinata e imperfetta, e costretti sempre a ricominciarla, non si sono avanzati di molto. Laonde è troppo vero, che un popolo, dietro una violenta commozione sociale, abbia uopo di uscire dal proprio paese per non perire, e che la guerra esterna salvi le rivoluzioni. Il senno di ricomporre sulle distrutte ruine il nuovo edificio sociale non può venire che col tempo, e quando nella riacquistata calma delle passioni la ragione calcolatrice ha allargato il suo impero. Ecco il punto a cui noi siamo pervenuti. Ed ecco in qual modo le società, mercè la diffusione dei lumi delle scienze politiche, possono oramai, col mezzo delle leggi, far progressi, comechè lenti e graduali, più sicuri e facili e decisivi verso il loro perfezionamento.

Tutto questo sembra che compisca la macchina, che noi vogliamo elevare col presente nostro lavoro; ma le manca ancora un lato non meno vasto, nè meno interessante di quello che abbiamo esposto sin' ora.

La serie dei diritti e dei doveri che legano la società coi cittadini, in quanto si riflettono al primo scopo sociale, ch'è quello della conservazione, abbraccia, come di sopra fu detto, tutte le teorie dell'economia politica. Le osservazioni da noi presentate intorno a quest'ampia parte delle scienze sociali, non avranno fatto altro che considerarla sotto una vasta generalità, che non può essere sufficiente, tosto che si voglia far uso pratico dei suoi principii, ossia applicarli al soddisfacimento dei bisogni giornalieri degl'individui e dei governi. Sarà dunque mestieri svolgerla nei suoi elementi; e senza mai perdere di vista le regole di ragione naturale, stabilite da noi nella filosofia del Diritto, farne una nuova applicazione all'arte che determina la formazione, la distribuzione, e la consumazione delle ricchezze nazionali. Questa comporrà la seconda parte del nostro lavoro.

Ecco l'aspetto generale dell'Opera, che presentiamo ai nostri concittadini. Terminiamo col pregarli di vincere la pazienza di voler tutto vedere e tutto sapere fin dalle prime carte, e principalmente di evitare la ingiustizia di giudicare delle nostre fatiche, prima che si veggano compiute. Sieno convinti, che se non potremo aggiungere loro qualche nuovo lume coi nostri deboli talenti, non lasceremo alcuno in dubbio sul nostro vivo impegno di servire con essi alla prosperità ed alla gloria della nostra dolce patria comune.

PARTE PRIMA

DIRITTO POLITICO

LIBRO PRIMO

Filosofia del Diritto Pubblico

NOZIONI PRELIMINARI

Capitolo I.

Sociabilità dell'uomo.

Taluni, favellando di un stato di natura anteriore a quello delle società civili, posero l'uno stato in opposizione dell'altro. È facile accorgersi dell'errore; imperocchè, se mai l'uomo con lo stabilirsi in società uscisse dallo stato di natura, ossia si mettesse in una condizione opposta a quella che natura gli insegna, dovrebbe pel fatto del vivere socievole acquistare la potenza di rompere la catena delle leggi necessarie che reggono l'universo.

Non solo è impossibile concepire l'esistenza umana sottratta dall'impero della natura; ma devesi ammettere che la sua condizione naturale non sia che quella di società.

Diffatti, esaminando la cosa in astratto, qual'è mai la condizione assegnata all'uomo, se non quella a cui perviene, dopo avere ricevuto il più compiuto sviluppo del quale la sua natura è capace? Prima che vi pervenga, non può essere considerato che come il germe di sè, come l'abbozzo

---

APPENDICE

Cronaca del mese di maggio 1850.

ATTI DELLE CAMERE.

Il nazionale parlamento dispiegò nel mese di maggio una straordinaria attività. La Camera elettiva fu specialmente occupata di leggi finanziarie. Anzi perchè la loro discussione avanzasse più sollecita e senza escludere altre importanti proposte di legge si tennero serali adunanze in determinati giorni della settimana.

Affari Esteri.

Quanto alle relazioni del nostro cogli esteri Stati, essendo prossimo a spirare il trattato di commercio e di navigazione stipulato colla Francia il 28 agosto 1843, le Camere hanno confermato la convenzione che lo proroga ad altri sei mesi. E questo per dar agio alla negoziazione di altro trattato che proveda più efficacemente agl'interessi commerciali e marittimi del nostro paese.

del proprio essere. Il selvaggio ha braccia robuste per lottare con una fiera, e gambe snelle per vincere nella fuga un daino; ma poco o niun vantaggio ricava dalla sua intelligenza. E pure la intelligenza fa parte della sua natura non solo, ma n'è la più nobile parte, imperocchè egli forma per essa il primo anello nella catena degli esseri viventi. Laonde, quanto più perviene a svilupparla e perfezionarla, tanto più si approssima a quello stato per lo quale fu fatto da Dio. E siccome la società è indispensabile a farlo divenire tutto ciò ch'egli è capace di essere, bisogna conchiudere che lo stato sociale sia per lui lo stato di natura. Al contrario l'uomo nudo, che dorme in una spelonca e si pasce d'erbe, è un essere degradato.

L'esperienza conferma i nostri principii. L'uomo che non faccia onninamente parte di una società imperfetta qualunque e non coltivi relazioni, comechè pochissime, con altri esseri della sua specie, non ha mai esistito; ed avvi bisogno di uno sforzo di immaginazione per concepirlo in una posizione nella quale non fu mai trovato nè veduto in alcun luogo. La società di famiglia ha avuto principio col mondo; e le famiglie furono la culla delle nazioni. L'intervallo percorso dal giorno in cui il selvaggio ricoveravasi in un antro con la sua moglie e i figli, fino al giorno in cui i suoi lontani discendenti abitarono sontuosi palagi ed ebbero scienze ed arti, segna adunque il passaggio dallo stato di rozza a quello di colta società, e non dallo stato di natura a quello sociale.

In conseguenza di quanto abbiamo detto è facile ravvisare in qual modo si sia ingannato Montesquieu, il quale ha detto che per conoscere le leggi della natura umana bisogna considerare l'uomo avanti lo stabilimento delle società. Vero è che i vari stati dalla umana specie percorsi; i differenti aspetti sotto ai quali si è presentata, dietro la influenza dei tempi, delle circostanze, delle religioni, dei governi, del clima, della natura del suolo; le varie vesti, usi e costumi, che tanto hanno fatto differire fra loro Fenici, Romani, Unni ecc.; la indicibile disparità di opinioni e di affetti che si sono avuti in tante situazioni diverse, hanno in modi tanto vari sviluppate le qualità fisiche della specie e modificate le facoltà dello spirito, che i pochi accorti crederebbero la natura dell'uomo essersi mutata a seconda dei tempi e dei luoghi. Ma si rifletta che l'uomo, fra tante vicende e stati, fu sotto certi rapporti sempre lo stesso, ebbe dei caratteri determinati, e conservò una serie di sentimenti uniformi, i quali furono la base di tutte le variazioni che si presentarono. Questo deve convincerci che i progressi del vivere socievole, comunque facessero differire le apparenze, non mutarono l'umana natura, nè avrebbero potuto farlo.

Egualmente si sono ingannati coloro, i quali hanno studiata la natura dell'uomo nella storia dei principii, dei progressi e della decadenza delle nazioni. In tanta varietà d'idee, di affetti, di trasformazioni e di vicende subite nel corso di molti secoli, egli è più facile trovare gli annali dello spirito umano, che le leggi della nostra natura. Come essere sicuro di non ingannarsi, e di distinguere bene le essenziali ed invariabili facoltà della specie dalle infinite modificazioni che ha ricevute?

Senza retrocedere ai primi periodi della vita

Leggi civili e giudiziarie.

I.

Un'importante riforma tendente a limitare gli acquisti dei corpi morali, già adottata dalla Camera dei Deputati, ottenne l'approvazione di quella dei Senatori. La nuova legge, seconda delle tre proposte dal Ministro Siccardi e che da lui presero il nome, assoggetta tali acquisti all'autorizzazione governativa. Così il governo ha ottenuto il mezzo d'impedire la soverchia accumulazione dei beni ugualmente dannosa alla privata ed alla pubblica economia.

II.

Venne addotata dal Senato l'abolizione d'un'odiosa ingiusta distinzione, in forza della quale erano fin ora esclusi dal godimento dei diritti civili e politici i soldati di giustizia addetti alla custodia delle carceri ed i loro figli.

III.

Procedeva in alcuni tribunali con soverchia lentezza l'amministrazione della giustizia per difetto personale. La legge che ne decreta l'accrescimento, già adottata dalla Camera elettiva, ottenne l'approvazione di quella dei Senatori e la regia sanzione.

dell'uomo, quando i germi del suo essere non potevano svilupparsi per lo stato di selvatichezza in cui si trovava; senza smarrirci nei laberinti della storia di ciò che egli addivenne sotto la influenza di differenti cagioni, fissiamo gli occhi su lui nello stato di sviluppamento in cui ora lo troviamo, e affidiamoci di riuscire a conoscere le leggi della sua natura meglio di quanto altri potea fare dieci secoli a dietro; progredendo le scienze morali, meglio di quanto noi facciamo, potrà alcun altro nei secoli avvenire favellarne.

Nei più fieri selvaggi, dimoranti con le loro famiglie in separate caverne, fu osservato l'amore per gli esseri della propria specie, e il desiderio di ravvicinarsi ai medesimi. Lo spirito di consorzio viene dunque da natura, ed avvi una intrinseca cagione dello stabilimento della società, un interno principio che conduce l'uomo al vivere compagnevole.

Il primo di questi principii è il sentimento dei fisici bisogni, i quali si manifestano all'uomo con pungenti dolori. Il dolore è quello tra gli affetti che meglio ci rende operosi, perchè scuote lo spirito più addentro di quanto faccia il piacere. Quando il male ne stringe, tutte le nostre forze si pongono in movimento per provvedere alla nostra conservazione. Un uomo isolato avverte la sua debolezza. Egli si sente meno valido a resistere contro le ingiurie delle stagioni, i malori della sua natura, le collisioni con gli altri esseri viventi e le tante altre cagioni che minacciano la sua esistenza. Quello che si verifica nelle forze fisiche, avviene ancora nelle forze morali, le quali per l'associamento si fanno maggiori. Laonde pel naturale desiderio che ha l'uomo di conservarsi, ricerca la società come uno stato; nel quale unendo le sue forze a quelle degli altri esseri della sua specie, ciascuno viene ad acquistarvi una potenza composta delle forze di tutti.

Però, se non vi fosse altro che questo movente al vivere socievole, dovrebbe sperimentare ancora la sua efficacia sulle belve, le quali non pertanto errano isolate nei boschi. Bisogna dunque cercare una seconda cagione di associamento che sia intrinseca e speciale alla razza umana.

Esiste nell'uomo una qualità assolutamente specifica, per la quale egli diviene incivilito ed estende sulla natura il proprio impero; questa è la perfettibilità. I bruti non hanno che determinati bisogni fisici; la perfezione di cui sono capaci è limitata dalla loro materiale esistenza, e quando vi sono pervenuti, non l'oltrepassano mai. L'uomo ha inoltre una esistenza morale. Quando pure si voglia supporlo nel massimo grado di salvatichezza, non appena egli ha da sè medesimo supplito ai pochi bisogni della sua attuale posizione, non rimane a lungo in essa. Gli oggetti esterni fanno nuove impressioni sopra i suoi organi; le facoltà del suo spirito ricevono nuovo sviluppo. Una idea ne sveglia dieci; comparandole, egli giudica quali sieno le migliori; variamente componendole, si forma delle idee generali. Non ha egli conseguito i fini convenevoli al suo presente stato, che altri scopi fisici e morali a lui si manifestano ed altri desiderii e bisogni concepisce. E a misura che nuove modificazioni succedono, egli è costretto a mutare posizione.

L'uomo dunque non ha una determinata ma-

IV.

A togliere radicalmente i vincoli alla proprietà tramandatici dalle leggi e dalle consuetudini del medio evo, aboliti dagli ordinamenti francesi, rimessi in vigore dalla restaurazione, il ministro di grazia e giustizia presentò al Senato un progetto di legge inteso a vietare la fondazione di primogenitura e fedecommessi, ed a sciogliere quelli di tali vincoli che ancora sussistono.

V.

La legge organica del tribunale di cassazione ora vigente accorda a venti avvocati di Torino nominati dal governo, il privilegio di postulare innanzi a quel magistrato supremo. Il ministro di grazia e giustizia presentò alla Camera dei Deputati un progetto di legge tendente ad estendere quel privilegio a tutti gli anziani del foro di Torino, togliendo in pari tempo al ministro l'arbitrio della scelta. La Camera modificò in varie parti il progetto ministeriale, ne tolse ogni traccia di privilegio ammettendo a quel patrocinio tutti gli avvocati del regno, fissate soltanto alcune ragionevoli condizioni di ammessibilità. Se non che la legge, dopo essere stata approvata nei singoli articoli, fu, (con esempio unico in questa sessione) respinta nel suo complesso da 73 voti contro 59.

niera di essere. Il suo stato è progressivo, imperocchè per effetto della incessante attività del suo spirito viene in ogni istante a mutarsi il quadro della sua esistenza morale. Nuove idee formano nuovi scopi, suscitano nuovi desiderii, creano nuovi bisogni, e per soddisfarli, mettono in un continuo esercizio tutte le forze umane.

La perfettibilità dell' uomo non è adunque altro che la disposizione che possiede a migliorarsi: essa è il più valido movente che egli abbia al vivere socievole, imperocchè non può svilupparsi che col mezzo della società. Questa, presentandoglisi come l'unico mezzo di appagare i sempre nuovi suoi fisici e morali bisogni, si fa il più grande dei suoi bisogni, e una condizione indispensabile per l' esistenza. Se egli è superiore ai bruti, se ha più estesa libertà, se ha doveri e diritti morali, tutto avviene in forza della sua perfettibilità, la quale per sè sola non basta, non avendo modo di mettersi in esercizio se non nello stato sociale.

Coloro adunque, i quali hanno sostenuto che la società non faccia altro che creare bisogni fittizi, e che i bisogni di natura sono tanto pochi, che l'uomo possa nello stato di salvatichezza facilmente soddisfarli, non hanno riflettuto che le necessità fisiche o morali di un essere per natura perfettibile sono necessariamente progressive; che i bisogni di qualunque specie sviluppati dalla società, e che si dicono fittizi, sono anche naturali, sempre che corrispondono alle successive modificazioni subite dalla umana natura; che più dei fisici bisogni sono vivi ed estesi quelli dello spirito, i quali senza la società non potrebbero essere appagati.

La necessità, che gli animi sentono di comunicare fra loro, è la principale cagione del fisico ravvicinamento degli uomini. Lo spirito umano non basta a sè stesso, imperocchè l'uomo ha un naturale pendio ed un caldo bisogno di trasmettere ad altrui le proprie idee, e di spandere i proprii affetti negli altri esseri, soprattutto della sua specie. Per cui la società morale è tanto per lui indispensabile, quanto il vitto e le altre cose, senza le quali non potrebbe sussistere.

Indarno avrebbe Iddio fatto all' uomo il dono del pensiero, s' egli non era destinato a fare impressione con questo sopra i suoi simili. Indarno lo avrebbe dotato della facoltà esclusiva di legare tutte le idee a taluni segni, se non avesse voluto che questi segni, divenuti convenzionali da naturali e involontari ch'erano dapprima, gli fossero utili a trasmettere le sue idee ad altri uomini, ad intendersi fra loro ed a procurarsi a vicenda aita e consiglio nelle comuni miserie. Quell'interno senso, che ci rivela le idee di ordine e di armonia, e ce le fa sentire, prima che avessimo imparato a giudicarne, non viene esso da natura, e non è quello, che senza porre a calcolo il fisico bisogno, ci fa ammirare il bel sesso e desiderarne la compagnia? Infine, a che fu l' uomo fornito di tante passioni, le quali non potrebbero usarsi da un essere solitario? Gli stessi morali bisogni, che chiamiamo sentimento della gloria, amore della pubblica stima, ambizione di superare altrui nel valore, nel sapere o nella potenza, crederemo noi che l' uso della società gli faccia nascere? Dobbiamo crederlo, è vero, ma solo nel senso che la società gli sviluppa, e non che li crea, impercioc-

---

Provvedimenti militari.

La attuale condizione degli uffiziali italiani che presero parte alla difesa di Venezia fu soggetto di una speciale proposta di legge fatta dal Ministero al nazionale parlamento. Consisteva il progetto ministeriale nell'apertura di un credito presso il ministro degli affari interni per sussidii ai suddetti uffiziali. La Commissione incaricata dalla Camera di riferire su quel progetto ristringeva il proposto sussidio a quei soli uffiziali che prima della guerra appartenevano al servizio austriaco. La Camera non accettò l' ingiusta restrizione, mutò la parola *sussidio* in quella più decorosa e più cara d'*assegno*, e, respinta l'indelicata distinzione, che incaricava il Ministro dell' interno di provvedere ai militari, volle si aprisse il credito presso il Ministro della guerra, solo competente in tale materia. Questo progetto di legge presentato alla Camera dei Senatori, e discusso per urgenza, venne senz'altra modificazione adottato. Così il Piemonte soddisfava un debito d'onore e di fatto verso chi, difendendo fino all'estremo in Venezia l' Italia, gli rendeva meno funeste le offese nemiche, men gravi le condizioni di pace. Con questa legge se il Piemonte non può indennizzare Venezia dell' in-

chè nulla si produca nell' ordine fisico, o nell' ordine morale delle cose il cui germe non esista in natura. Il loro fondo sta sempre in questa; il lavoro spetta alle circostanze presentate dalla convivenza.

Si separi l' uomo dalla società, e le sue facoltà sarebbero condannate a perire sterilmente: egli non potrebbe svilupparle, nè occupare quel posto a cui fu destinato da Dio. Si dica che il suo stato naturale non è quello di società, e la natura sarebbe accusata d'inconseguenza nella migliore delle sue produzioni.

Capitolo II.

Scopo della Società e della scienza politica.

La quistione, se l' uomo sia nato per la società, è puramente speculativa. Essa viene decisa dal fatto: la società esiste. Per cui, meglio che discutere quale sia la destinazione naturale dell'uomo, giova vedere quale sia la migliore forma di società che gli convenga; questo è l'oggetto di cui si occupa il Diritto Pubblico.

La forma che debbesi dare alla società, affinchè pienamente soddisfi al bisogno della umanità, non può essere determinata, ove prima non si stabilisca il fine che deve raggiungere, ossia lo scopo dalla natura assegnato alla società.

Lo scopo della società è il maggior ben essere degli uomini.

Lo scopo della scienza politica non può essere il medesimo. Qualunque scienza deve esporre una scelta di mezzi, determinati dalla natura dell' oggetto che contempla e degli strumenti che impiega, e diretti ad un effetto prossimo che si vuole produrre. Di questi mezzi si può formare un sistema, e questo sistema costituisce la scienza. Ora, lo scopo della società è il maggior ben essere degli uomini: ecco l' effetto prossimo che si vuol ottenere. La scelta dei mezzi più atti a produrlo: ecco l'oggetto della scienza politica. E siccome si trova che questi mezzi sono quelli, i quali meglio provvedono alla conservazione ed al perfezionamento della umana specie, devesi conchiudere che scopo della scienza politica è la più felice conservazione combinata col più squisito perfezionamento degli uomini. La loro felicità, scopo sociale, è il risultamento delle ricerche di cui si occupa la scienza.

Comechè la felicità sia il centro a cui tendono gli uomini; comechè sia l'effetto che si vuole produrre con le regole indicate dalla scienza politica, essa è un' idea troppo astratta e indeterminata, perchè possa formare l' oggetto della scienza. Si rifletta che la felicità non è uno stato reale dell'uomo. Questi che non ha fatto sè, nè alcuna cosa che lo circonda, non può sottrarsi all' impero delle leggi che costituiscono la sua natura, nè a quello dei rapporti esistenti fra tutte le cose e lui. È dunque indispensabile interrogare la natura, e conoscere lo stato reale dell' uomo e le leggi che subisce nell' ordine universale delle cose, quando si voglia sapere con quali mezzi indeclinabili possa l' uomo ottenere il ben essere che brama. Ciò fatto, si troverà che questi mezzi sono appunto quelli che provvedono alla più felice conservazione combinata col più squisito perfezionamento degli uomini. Essi dunque formano lo scopo della scienza politica: non appena

---

darno decretato, perchè non mai pagatole, assegno mensile, provvedeva almeno di qualche sostentamento i valorosi suoi difensori.

Pubblica Istruzione.

Il Ministro della Pubblica Istruzione presentò al Senato un progetto di legge allo scopo d'introdurre negli Studi universitarii, quelli del moderno diritto delle genti, del diritto marittimo, e la Storia dei trattati. Il progetto adottato con lievi modificazioni dalla Camera dei Senatori venne dal Ministro proponente trasmesso a quella dei Deputati.

Affari Interni.

La coltivazione del riso, essendosi, in onta ai limiti prescritti dai regolamenti, estesa ad una molto considerevole quantità di terreni, e potendo riuscire grandemente nociva alla pubblica igiene, il Ministro degl' Interni presentava sul finire d'aprile alla Camera elettiva, un progetto di legge per l'autorizzazione provvisoria della coltura a riso in certe località. La Camera dopo lunga e matura discussione, affine di conciliare coi riguardi di salubrità e col rispetto alle leggi, l'interesse dei possessori dei fondi abusivamente ridotti a risaia, autorizzava il go-

sono praticati a dovere, la felicità, scopo sociale, viene conseguita.

Laonde, la forma di società meglio conveniente agli uomini è quella, con la quale meglio si provvede al doppio bisogno di conservarli e di perfezionarli. Ma ch'è conservare? Ch'è perfezionare? E fino a qual punto è mestieri spingere l'uno e l'altro effetto, acciò si dicano compiuti?

Conservarsi significa esistere: i mezzi di conservarsi sono dunque quelli che aiutano l'esistenza, e ve ne ha di due classi, secondo la qualità dei bisogni che debbono soddisfare.

Non basta all'uomo esistere; egli vuole fino a un certo punto godere: anzi la vita non ama conservare che pei godimenti che gli procura, o che se ne ripromette. A questo fine dirige le sue fatiche. A questo medesimo fine deve la società indirizzare le sue instituzioni.

Avvi dunque una duplice qualità di bisogni: quelli che vengono direttamente da natura, e il cui soddisfacimento è indispensabile alla vita; quelli che vengono da abitudini, le quali non bisogna disprezzare. Gli uni e gli altri hanno un confine naturale, ed è la necessità: nel primo caso la necessità è assoluta; nel secondo è relativa. La necessità assoluta non ha limiti fissi, imperocchè varia secondo i climi, le stagioni, l'età degli uomini, i loro temperamenti, e le loro abitudini che sono una seconda natura. La necessità relativa corrisponde alle convenzioni ricevute presso le colte società, dalle quali non può alcuno dispensarsi, senza perdere di quella giusta stima altrui, ch'è un vero bisogno dell'uomo incivilito: convenzioni che, quantunque sieno da certuni esagerate, nondimeno, mantenute su certi limiti, debbono aversi come fondate in ragione.

I primi bisogni sono legami che stringono l'uomo alla vita; i secondi rendono cari ed amabili questi legami. Conservare la specie umana importa il soddisfare agli uni e agli altri: ecco perchè abbiamo detto che lo scopo, che la scienza deve proporsi, è quello di trovare i mezzi indispensabili a provvedere *alla più felice* conservazione degli uomini. Questo è il punto, fin dove l'effetto della conservazione debbesi spingere, acciò si dica compiuto.

Il perfezionamento è l'attitudine, che l'uomo ha, come essere ragionevole, a migliorare la sua sorte. Quest'attitudine è una vera potenza della sua natura, rivolta con nuove, variate e progressive maniere a produrre il suo maggiore ben essere. Per essa sviluppa le sue forze, allarga la sfera di sue azioni, estende il suo impero sulla natura, acquista nuovi lumi, progredisce nella civiltà, e con questi mezzi perviene a conformarsi al modello dell'ordine morale. Diffatti, dalla sua perfettibilità dipende la scienza dei diritti e dei doveri; scemo di tanta facoltà, niuna azione avrebbe libera, e somigliante ai bruti, non conoscerebbe obbligazione morale. Coprendosi con pelli d'orso, mangiando ghiande, formandosi una capanna con rami di quercia, provvedendo alla riproduzione della specie mediante la brutale unione con la sua donna, sarebbesi posto nella condizione di conservarsi; nè mai avrebbe concepito il desiderio di uscire da questo stato, nè convenuto nella società di nazione, nè costruito palagi, nè coltivato

---

verno a dare, solo tanto per l'anno corrente, la necessaria licenza per quella coltura a quei fondi semplicemente, che già dall'anno scorso fossero stati ridotti a risaia. Il Senato modificava il progetto di legge dell'altra Camera estendendo la licenza a tutti i terreni già preparati a tale coltura, quando venne presentato alla Camera dei Deputati il progetto in questione, e promulgazione di una nuova legge in proposito. La Camera elettiva, a cui fu rinviato il progetto con questa mutazione, ne trovò soverchia l'ampiezza, e, temendo non producesse incoraggiamento ai trasgressori delle leggi, e troppo indefinito ritardo alle relative misure di pubblica igiene, rimandò all'approvazione del Senato il progetto di legge ristabilito nella primitiva sua redazione. Ecco un caso di vero conflitto fra i due consessi legislativi, il quale, per poco che duri, trattandosi di un provvedimento urgente e affatto provvisorio, basterebbe a renderne nullo l'effetto.

La Camera dei Deputati approvò il progetto di legge, presentato dal Ministro dell'Interno che gli apre un nuovo credito di lire centomila per soccorso agli emigrati italiani. La discussione, a cui diede luogo questa proposta, fu brevissima e non versò che sul modo migliore di distribuire i

scienze, nè compresi i primi e più essenziali rapporti di giustizia e di diritto.

Il perfezionamento è dunque l'altro scopo, che la scienza politica deve raggiungere. Ma fino a qual punto si possa spingere questo secondo effetto, acciò si dica compiuto? Non entreremo nel labirinto delle quistioni fatte per sapere, se i progressi della perfettibilità umana, sia intellettuale, morale, o politica, debbano aversi come indefiniti. Queste ricerche sono riservate alla teoria filosofica delle leggi di tali progressi.

Rimane a dire una cosa, ed è il motivo per lo quale abbiamo espresso che il fine della più felice conservazione debba essere *combinato* con quello del più compiuto perfezionamento degli uomini. Sarà facile intendere che questi due fini non possono andare disgiunti, e che l'uno influisce sull'altro. I mezzi atti a provvedere alla più felice conservazione dell'umana specie sono indispensabili ad effettuarne il perfezionamento; ed i mezzi atti a perfezionarla reagiscono utilmente su quelli che la conservano, insegnando non solo, ma somministrando nuovi espedienti di migliorare l'essere umano.

Siccome la scienza politica suggerirà regole più atte a conseguire i due fini sopradetti, la forma della società soddisferà meglio lo scopo di render felici gli uomini.

Capitolo III.

Potenze, mediante le quali può l'uomo conseguire i fini della Società.

La scienza politica dando le regole che trova meglio profittevoli e dirette a conseguire lo scopo della più felice conservazione combinata col più squisito perfezionamento degli uomini, ha uopo di agire sulle potenze che costoro posseggono di effettuare un'azione e d'indirizzarle a quello scopo. Siffatte potenze o forze sono determinate dalla stessa umana natura. Esse sono tre: conoscimento, volere ed azione.

L'uomo nasce ignorante. La moltiplicità delle percezioni, di cui è capace e delle combinazioni che può farne, lo espone ad infiniti errori, quando non abbia una guida, e che per ragione o per autorità pervenuto alla cognizione del vero, non possa formarsi una norma costante della sua morale condotta. Egli nasce con un deciso desiderio del proprio ben essere, che lo spinge a cercar le cagioni di piacere e ad evitar quelle di dolore; ma il pessimo concetto delle cose può mal dirigere le sue volizioni e fargli mettere il proprio interesse in ciò che gli nuoce. Egli ha una forza fisica limitata e che trovasi inferiore a quella di molti bruti, ma che può rendersi infinitamente superiore, non appena venga illuminata dalle cognizioni, aiutata dall'unione ed estesa dai trovati artifiziali.

Occorre dunque sapere, volere ed agire, affinchè sia ordinatamente e liberamente eseguito il sistema dei mezzi, che la scienza consiglia per ottenere il fine sociale. Occorre una cognizione delle cose completa e distinta; un interesse ben inteso che decida a voler sanamente; una forza esecutrice, sciolta da ogni ostacolo, mediante la quale possa liberamente estrinsecarsi in atto l'operazione dello spirito.

---

soccorsi. Non vi furono nè opposizioni, nè odiose restrizioni. Questa deliberazione onora il patriottismo ed il senno politico della Camera elettiva, e stringe con vieppiù forti vincoli ai Liguri-piemontesi le altre italiane famiglie.

Finanze.

I.

Diminuite nello scorso biennio le rendite al pubblico erario per l'abolizione e l'alleviamento di certi balzelli; cresciute per nuove istituzioni le spese ordinarie; aggiuntesi le straordinarie di due guerre infelici; nessun nuovo carico per tale oggetto imposto alle popolazioni; lo stesso prestito volontario, profittevole ai contribuenti, perdita continua all'erario, produssero uno sbilancio di quasi due milioni e mezzo al mese nelle finanze dello Stato. Una tale situazione richiedeva pressantemente, o s'aumentasse il peso delle imposte vigenti, o se ne creassero delle nuove. A tale uopo il Governo proponeva alla Camera dei Deputati varii provvedimenti, alla di cui adozione non potendo essa in tanta urgenza far precedere quella dei Bilanci, come vorrebbero i buoni principii costituzionali, deliberò procedesse di pari passo la

Ma tutte queste operazioni debbono eseguirsi nel mezzo della società. Ciascun uomo, considerato separatamente dagli altri, non può volere che coi motivi personali che determinano la sua volontà. Ciascun altro parimenti non può volere che per sè. Per lo che sarebbe impossibile mantenere una società, dove tutti i membri, che la compongono, non concorressero a supplire a ciò che manca a ciascuno, e tutti non operassero concordemente. In conseguenza, avvi d'uopo di una unità d'interessi che agisca su tutte le volontà e le converga verso quel fine, che l'ordine naturale assegna al civile consorzio: se l'opera da eseguire è comune, unito deve essere l'interesse che muove ad agire verso quel fine. Ma la volontà non può determinarsi per cosa ignota: occorre dunque che preceda la cognizione dell'oggetto da volere. E siccome quest'oggetto non deve essere voluto da un solo individuo, ma da tutti i membri della società, così i lumi debbono operare su tutti ed essere identici in tutti, acciò corrispondano all'unità del fine che si vuole conseguire. Finalmente comune, eguale e identica in tutti dev'essere la libertà, acciò i membri della società possano unitamente agire e porre in atto l'operazione dello spirito.

Le tre menzionate condizioni essendo dunque assolutamente necessarie per effettuare un'opera qualunque, comprendesi che la scienza politica ha con ciascuna delle tre potenze dell'uomo un particolare rapporto. Bisogna dunque occuparsene partitamente, ed ecco la ragione, per la quale questo primo libro, in cui si discorre della filosofia del Diritto, noi dividiamo in tre sezioni (1): nella prima ci occuperemo del conoscimento; nella seconda della volontà; e nell'ultima dell'azione.

SEZIONE PRIMA.

Capitolo I.

Urgenza del conoscimento.

La società ha un organismo proprio e naturale, che è il complesso delle funzioni delle parti che la compongono e da cui essa trae la vita. Le leggi di questo organismo sono positive ed imperiose quanto quelle che presiedono all'esistenza del corpo umano: l'uomo non le ha stabilite, nè può abrogarle. Leggonsi scritte nel codice della natura; e siccome preesistono all'opera dei legislatori, sono indipendenti dall'organismo artifiziale che la volontà di costoro può dare all'umano consorzio.

I molti legislatori e filosofi, i quali credendo che l'ordine sociale fosse l'effetto dell'arte, e che ad un piano di governo difettoso si potesse ad arbitrio sostituirne un altro, hanno concepito, dietro l'esempio di Platone nella sua Repubblica, dei progetti di società immaginarie, si sono stranamente ingannati. Non hanno essi veduto che esiste qualche cosa anteriormente allo stabilimento delle leggi positive; che è indispensabile conoscere questo ordine anteriore delle cose; e che le istituzioni sociali non possono arbitrariamente determinarsi, ma debbono essere subordinate e modellate al piano delineato dalla natura.

(1) *Vedi*: Aspetto generale dell'Opera.

---

discussione degli uni e degli altri. Di qui l'istituzione delle serali adunanze di cui abbiamo già fatto menzione.

Primo dei progetti tendenti a scemare il *deficit* delle finanze fu quello portante l'aumento di un terzo sul prezzo della carta bollata e dei dritti sul bollo. La rendita annuale di questi diritti ammonta a L. 1,949,000. Dalla proposta legge il Governo spera un accrescimento di L. 650,000. Quest'importante progetto tenne occupata la Camera per ben dieci delle sue tornate, durante le quali fu degna di lode speciale l'assiduità dei rappresentanti del popolo. Il progetto, come venne modificato e adottato dalla Camera, abolisce i privilegi in forza dei quali furono sinora esenti dai diritti del bollo le amministrazioni dei beni della Corona, gli appannaggi dei membri della Famiglia reale, qualche provincia, parecchi comuni e corporazioni; — sottopone al bollo le società anonime, le banche di circolazione, e qualunque industria finanziaria, commerciale, industriale o civile; — dispensa dal bollo il copia-lettere, ne triplica il prezzo per gli altri libri commerciali; — e sopprime intieramente il bollo dei giornali, imposta di un reddito quasi insignificante all'erario; ingiusta, perchè applicata ad un'industria perdente;

La conoscenza delle leggi naturali e costanti, preesistenti all'opera dell'uomo, e senza le quali la società non potrebbe sussistere o prosperare, costituisce l'oggetto di quella parte della scienza politica che noi chiamammo Filosofia del diritto. Non trattasi qui di sistemi, di progetti formati a capriccio, d'ipotesi vaghe; bensì trattasi di conoscere ciò che sta, di conoscere fatti la cui veracità può essere comprovata.

Le leggi naturali, che ne bisogna conoscere, non sono rapporti necessarii che derivano dalla natura delle cose, come han detto Montesquieu, Romagnosi ed altri: una legge non è un rapporto, ed un rapporto non è una legge. Esse sono fatti costanti, derivanti dalla natura delle cose, che si verificano nell'ordine fisico e nell'ordine morale dell'universo. I fenomeni della natura fisica, quelli della nostra intelligenza e l'azione reciproca degli oggetti gli uni sopra gli altri, si operano tutti nelle medesime circostanze in un modo uniforme e costante. Un corpo grave, abbandonato a se stesso, cade; due forze che si bilanciano, producono l'inerzia; un essere sensibile è capace di godimenti e di sofferenze: questi sono fenomeni, ossia fatti costanti ed eterni che si osservano nell'ordine fisico. Il bastone, a cui mi appoggio, fa parte del mio *io*; l'affetto che porto alla mia conservazione, mi fa respingere o uccidere chi insidia o minaccia la mia vita; niun essere della mia specie può indursi a farmi del bene, ove io non gliene faccia: questi sono fenomeni, ossia fatti costanti ed eterni che si osservano nell'ordine morale; sono verità, che niun libro insegna, ma che stanno scritte in tutti i cuori, parlano a tutti gli animi col medesimo linguaggio, e si rivelano per la ragione universale, per quel senso morale che dicesi coscienza. Tutto accade così, come l'autore supremo delle cose ha ordinato che queste sieno, sotto pena del loro annientamento. Per cui, volendo esprimere il modo, secondo il quale questi fenomeni costantemente si operano, si dà loro il nome di Leggi di natura.

L'uomo non è l'autore di sè, nè di quanto avvi nell'universo; per cui, non potendo disporre a suo grado della natura sua e delle cose che lo circondano, non ha alcun arbitrio sui fenomeni o fatti che ne sono conseguenze. Le leggi di natura hanno dunque con esse il carattere di necessità. Sono eterne, universali, immutabili: dove fosse il contrario, accuserebbero chi le ha fatte di poco sapere o di malo volere. Tutte le cose si conservano mediante le leggi secondo le quali furono create. L'uomo dunque si conserva obbedendo a queste leggi ed avendole come norme regolatrici di ogni sua azione possibile. Esse sono indipendenti dalla sua volontà e dalla sua potenza di uniformarvisi: quando non voglia o non possa farlo, ne avrà danno, ma nulla verrà immutato alla natura di quelle. Ei può vederle e dichiarar ciò che sono, male o bene, secondo che s'inganna o no; ma non mai trasgredirle impunemente. È infine obbligato a conoscerle, imperocchè la sua felicità ne dipende, ed egli è più o meno felice a misura che meglio o peggio le conosce, e che maggiore o minore volontà o potenza possiede di secondarle.

Altronde la volontà, come altrove si disse, non può desiderare ciò che s'ignora, nè la facoltà esecutrice effettuare ciò che non si vuole. Allorquando la mente ignora o conosce male, la volontà

---

contraria allo spirito dello Statuto, perchè in odio alla libera stampa.

II.

Un altro progetto di legge, il quale accresce di un quinto i diritti d'insinuazione, venne approvato dalla Camera dei Deputati. Anche questo come l'altro sul bollo, in conformità col principio della contribuzione di tutti in proporzione degli averi ai carichi dello Stato, sopprime i molti privilegi di esenzione ancora sussistenti.

III.

Fu adottata dalla Camera elettiva una proposta del Deputato Demarchi determinante un limite agli stipendii degl'impiegati ed alle pensioni di ritiro: non più di quindici mila lire annue per i primi; non più di ottomila per le seconde; — eccettuate da questa misura le retribuzioni per gli agenti diplomatici all'estero; — vietati i cumuli di stipendii e pensioni, ad eccezione di quelle ai membri dell'accademia delle scienze, agli ascritti nell'ordine civile e militare di Savoia, alle medaglie concesse al valor militare; — vietati gli assegni, sussidii, trattamenti o pensioni agl'impiegati in attività di servizio; — stabilito che si riveggano le pensioni per lo addietro concesse, e si riducano ai limiti della nuova legge quante eccedes-

non si determina o il fa male, e l'atto non ha effetto o lo ha nocivo. Per cui è urgentissimo cominciare dal conoscimento. La cognizione di verità relativa all'atto da volere e da eseguirsi, deve dunque precedere, ed è indispensabile per comporre l'ordine con cui le istituzioni sociali possono soddisfare lo scopo della conservazione e perfezione degli uomini. Le regole che debbono dirigere quest'ordine, si contengono nel doppio carattere che è mestieri dare alle istituzioni suddette di bontà assoluta e di bontà relativa.

La bontà assoluta delle istituzioni sociali consiste nella loro armonia coi principii generali fondati sulla natura delle cose, ed ai quali è annesso il maggior ben essere possibile per l'uomo. Questi principii non ricevono alterazione, nè per volgere di secoli, nè per diversità di popoli o governi, nè per isforzi di passioni o per prepotenza di tiranni. I filosofi possono ingannarsi nello spiegarli. Può la violenza combatterli e la superstizione offuscarli. Ma eterni ed immutabili, si rilevano in tutti i tempi e sono applicabili a tutti i casi. È mestieri conoscerli bene per servirsene con vantaggio. Tutte le azioni che vi contravvenissero, sarebbero inefficaci o nocive.

Ma gli uomini, secondo che per gradi si manifestano i progressi di cui le loro facoltà li rendono capaci, sviluppano successivamente le forze della loro natura: egli è dunque mestieri che le istituzioni sociali siano ancora in armonia col grado attuale dello sviluppamento umano, ottenuto in forza della perfettibilità morale: ecco ciò che costituisce la loro bontà relativa. Riserbandoci di parlare di questo secondo carattere, allorchè faremo parola del perfezionamento, altro scopo sociale, limitiamoci in questo libro a favellare della bontà assoluta dell'ordine con cui le dette istituzioni debbono essere regolate.

L'armonia delle umane istituzioni col complesso delle circostanze determinate dalla natura delle cose è tanto necessaria, che dove mancasse, la società camminerebbe alla sua perdizione. In primo luogo, limitata è la potenza umana, e quando si volge contro la forza superiore della natura, o riesce inefficace a contrastarla, o ritorce quella a suo danno. In secondo luogo, s'è impossibile che un oggetto abbia attributi indeterminati; se data la natura di un oggetto, è impossibile che produca effetti contraddittorii; segue che ammesso un determinato ordine di natura producente il ben essere umano, non può stare, nè che questo medesimo ordine possa anche produrre il mal essere, nè che il ben essere si possa produrre per una contraria o diversa disposizione. Siffatta disposizione non avrà effetto, o avrà un effetto opposto a quello desiderato. Laonde quando l'arte direttrice della società si allontana dalle regole ricavate dall'ordine naturale delle cose, la natura emana la sua sentenza di condanna, e le pene sono i mali che gli uomini veggonsi costretti a soffrire. Questo salutare rigore richiama la società all'ordine; e dove, continuando a resistere, si ostinano nell'abuso, la loro pena è la morte.

L'uomo è meno fortunato dei bruti. Questi sono condotti con piena sicurezza al fine assegnato loro dalla natura mediante gli impulsi dello istinto. L'uomo viene egualmente spinto a cercare i naturali scopi; ma può ingannarsi sulla scelta

---

sero quelli delle leggi preesistenti; e che si formi una classazione generale per dicasteri e categorie di tutti gl'impieghi dello Stato.

IV.

Il Bilancio del 1850, del quale non s'intraprese che in maggio la discussione, era già necessariamente in via d'esecuzione fino dal principio dell'anno.

Quindi la più rilevante la più efficace prerogativa del Parlamento non poteva essere esercitata in tutta la sua pienezza, nè per il tempo trascorso, nè per il rimanente, attesi i precedenti creati della gestione governativa. La Camera conobbe che l'introdurre sostanziali riforme in questo bilancio ne avrebbe di tanto protratta la discussione, che sarebbe mancato il tempo non solo di attuarle, ma anche di compiere prima del termine di quest'anno l'elaborazione del bilancio del 1851; la qual cosa avrebbe perpetuato l'inconveniente toccato al bilancio del 1850. Astenutasi dunque dalle questioni di massima e dalle radicali riforme, ch'ella dichiarò riserbare al bilancio dell'anno venturo, la Camera procedette ad una rapida revisione di quello dell'anno corrente, del quale ha già approvata la parte spettante al Ministero degli Esteri. Poche riduzioni aggiunse la Camera alle molte proposte dalla Commissione,

dei mezzi che lo possono guidare a quei fini. Come essere fisico ubbidisce anch'egli costantemente alle leggi della sua natura; ma come essere intelligente spesso le viola. Ha bisogno di conoscere; e quelli che assumono l'incarico d'istruirlo, sono sovente o ingannatori o ingannati. I moralisti, che debbono richiamarlo ai doveri con se stesso, lo deludono. Le religioni, che dicono di rivelargli i doveri che ha col suo Creatore, lo ingannano. I legislatori, che pretendono legarlo ai doveri che ha coi proprii simili, lo tradiscono. Mille passioni fanno benda alla sua ragione, e tutto ciò che a questa nuoce, avvelena nella fonte la sua libertà morale. La corruzione esercitata con l'oro del tiranno scioglie il vigore del suo animo; lo comprime la violenza praticata col bastone, e l'una e l'altra pongono freno od ostacolo all'uso delle sue morali potenze. Ma più di tutto l'ignoranza lo accieca così, che conducendolo, come le precedenti cagioni, ai medesimi danni, vi aggiunge l'onta di renderlo autore e complice di essi.

Se la natura fosse stata sempre consultata, non si sarebbero veduti tanti delitti sanzionati dalle leggi: ora il diritto della propria difesa conculcato, punendosi come parricida il servo, che per salvar la sua vita si facesse uccisore; ora il dogma della conservazione della specie calpestato, condannandosi a perire i fanciulli nati con temperamento poco robusto; ora posto in commercio un diritto non suscettivo di trasferimento, condonandosi l'adulterio permesso dal marito; ora la natura soffocata per conservare i costumi, riducendosi in ischiavitù il figlio, che non denunziasse il padre fattosi reo di un furto; ora la libertà di coscienza sbandita, ardendosi nel rogo chi avesse opinioni religiose opposte a quelle dominanti; ora la libertà personale distrutta, facoltandosi l'alienabilità dei diritti dell'uomo nei mercati dell'Africa; ora la libertà politica proscritta, bagnandosi i patiboli dell'Europa col sangue di coloro, i quali osassero sostenere le ragioni della umanità contro la ferocia dei tiranni coronata dalla forza.

Applichiamoci dunque a conoscere. In questo possediamo un gran vantaggio sopra gli antichi. Le rivoluzioni fisiche e morali han mutato di continuo la natura degli affari e l'aspetto delle società. I legislatori han dovuto modificare mille volte l'opera loro secondo i tempi ed i luoghi. Ma le regole, che possono far conoscere quelli affari e quell'aspetto, sono rimaste sempre costanti, siccome le leggi, che presiedono alla conservazione ed al perfezionamento delle società, sono state sempre le medesime. Esistevano presso gli antichi; ma non sapevano intenderle nè spiegarle. Ora si può meglio conoscerle e profittarne: si faccia. La natura esiste fin dalla creazione delle cose: la scienza è nuova.

Niuno s'affretti a condannare quest'analisi fisiologica del corpo sociale e delle funzioni onde ricava la vita, prima di scendere all'ispezione anatomica degli organi che lo compongono. Le teorie astratte, delle quali ora ci occupiamo, e che a qualcuno poco accorto sembrar potrebbero noiose e superflue, avranno in appresso molte feconde applicazioni e conseguenze, e serviranno a rischiarare tutte le materie del diritto positivo.

---

preferibili e preferite costantemente al largo preventivo ministeriale.

V.

Una legge dell'agosto 1848, affine di provvedere alla grande quantità di foraggi richiesta in quel tempo dall'aumento dell'esercito, proibiva l'esportazione del fieno, della paglia e dell'avena per tutte le frontiere dello Stato, meno quelle della Savoia. Cessate quelle straordinarie circostanze, era ragionevole dovesse cessare anche quella legge d'eccezione. Il Ministro delle finanze presentò a tal uopo un progetto che fu adottato con lievi modificazioni nella redazione dalla Camera dei Deputati, e senza discussione da quella dei Senatori. Abrogata la legge dell'agosto 1848, la uscita di quei prodotti è di nuovo soggetta ai diritti fissati dai regolamenti doganali.

La Camera dei Deputati approvò il resoconto amministrativo del 1847.

Il Senato adottò il progetto di legge portante la cessione del Palazzo Doria-Tursi al Municipio di Genova, e l'altro che apre un credito di L. 63,803 in aggiunta al fondo stanziato nel bilancio 1849 pel Parlamento nazionale.

Capitolo II.

Teoria del giusto e dell'ingiusto.

Proposto uno scopo, a cui è stabilito che pervengano gli uomini riuniti in società, la scelta di quelle azioni necessarie ed efficaci a raggiungere quello scopo forma un sistema. Il quale sistema deve aversi come naturale e necessario, non appena che si scopre quello scopo e quelle azioni, essere risultamenti indispensabili dello stato reale delle cose. L'uomo non può fare a meno di dipendere da un tal sistema, quando vuole ottenere l'effetto che gli corrisponde; ove se ne discosti, agirà indarno o contro il fine. Laonde quel dato ordine o sistema devesi risguardare come un modello o una norma di ciò che è necessario praticare in ogni caso possibile, in cui si voglia ottenere un fine. Così nasce l'occasione di paragonare le azioni dell'uomo con questa norma, alla quale risultano conformi o difformi. L'idea astratta di conformità dicesi giustizia, ingiustizia l'idea astratta di difformità. Giusta o ingiusta si chiama l'azione identica alla norma o no. Giusto o ingiusto si chiama l'agente, che l'identità verifica o no.

Giusto finalmente dicesi per illazione l'ordine medesimo, il quale viene considerato relativamente, ossia in quanto è norma alle azioni dell'uomo. Però, positivamente parlando, queste sole possono definirsi giuste o ingiuste, imperocchè quell'ordine, fondato sulle leggi di natura, è semplicemente necessario: l'uomo non può giudicarlo, nè contraddirlo.

Comecchè le leggi di natura sieno semplicemente necessarie, non devesi credere che le idee di giustizia e d'ingiustizia sieno una umana creazione. Il tipo di queste idee esisteva in natura, prima che gli uomini facessero leggi artifiziali; queste non prendono il carattere di giuste o d'ingiuste, se non perchè sono a quel tipo identiche o no, e perchè ne derivano o no come legittime conseguenze, e vi sono subordinate o contrarie. Se quel tipo non esistesse, l'uomo che non crea nulla, neppur avrebbe creato le idee del giusto e dell'ingiusto.

S'innalzò una torre altissima, e le sue pareti costrutte a fil diritto si mantennero in piedi per secoli; ma le leggi dell'equilibrio sussistevano nell'ordine fisico, prima che fosse innalzata la torre. Nel modo stesso tutti i raggi del cerchio erano uguali, prima che si fosse delineato un cerchio; e prima che si fosse fatto un delitto dell'infanticidio, esisteva nella specie umana il diritto di conservarsi.

Gli uomini possono sanzionare coi loro patti le leggi preesistenti nell'ordine di natura; ma non sono essi che le creano. Talune volte possono ingannarsi nel vederle e nel dichiararle. In questo caso proclamano come giusta la vendita di un figlio; ma non è in loro potere di renderla giusta, imperocchè la verità, che vi sta contro, è indeclinabile ed eterna. Possono infine avvalorare il loro atto con quel grado di forza, di cui dispongono. Essi cagionano una certa quantità di male; ma non mutano l'essenza delle cose.

Rimane dunque fermo, che le leggi di natura

Requisitoria fiscale per duello.

La Camera dei Deputati ha negato ad una requisitoria del fisco il consenso di tradurre in giudizio due de'suoi membri i Sigg. Cavour e Avigdor, imputati di duello. I motivi del rifiuto furono appoggiati all'analogia coll'articolo 46 dello Statuto che vieta l'esecuzione di un mandato di cattura per debiti contro di un Deputato durante la sessione, e nelle tre settimane che la precedono e la susseguono; — e sullo spirito dell'art. 45, invocato dalla stessa requisitoria fiscale, dal quale apparisce doversi ritenere più dannoso al pubblico interesse un impedimento all'esercizio delle funzioni legislative di un Deputato, che un breve ritardo ad un giudiziario procedimento, specialmente se si tratta, come nel caso presente, di colpa non flagrante e non grave, e dove non esistono parti cointeressate che possano soffrir dell'indugio.

ATTI DEL GOVERNO.

Ministero della guerra.

Il Ministro della guerra ha pubblicato la legge, già approvata dal Parlamento e rivestita della

esistono anteriormente e superiormente alle umane, le quali sono giuste o ingiuste secondo che a quelle si uniformano o resistono.

Capitolo III.

Della obbligazione morale e del dovere pratico.

Abbiamo veduto che l'ordine naturale delle cose, in quanto è norma alle azioni dell'uomo, prende per illazione il nome di ordine di giustizia. Egli è evidente che per agire conformemente a questa norma, bisogna praticare alcuni atti ed in una data maniera, ed ometterne alcuni altri. È evidente, che senza l'effettuazione o l'omissione di quelli atti, non è possibile produrre l'effetto che ai medesimi corrisponde per necessità di natura: ecco l'obbligazione morale.

Qualunque effetto si voglia produrre, è indispensabile cominciare dal conoscere lo stato reale dell'oggetto sul quale si agisce, e le condizioni necessarie secondo le quali bisogna dirigere su di esso l'azione, acciò l'effetto si produca. La serie di quelle condizioni forma un sistema speciale per l'indicato effetto; ed esse sono immutabili e costanti. Quando si voglia formare un argine per impedire le inondazioni dei campi prossimi a un torrente, è mestieri calcolare la quantità e l'impeto delle acque, la direzione che abitualmente prendono, la natura e la disposizione del terreno ch'esse percorrono. Ciò posto, l'argine, affinchè produca l'effetto desiderato, dev'essere costrutto nel tal luogo, nella tale direzione, della tale lunghezza, solidità ed altezza, e con ogni altra condizione relativa ai dati sopra esposti: ecco una serie di atti indispensabili per ottener l'effetto. Quando sullo stesso torrente si voglia produrre un altro effetto, come quello di dare tale direzione alle sue acque che possano animare un mulino, allora si verifica un'altra serie di condizioni o di atti tutti proprii dell'altro effetto, ed ugualmente necessarii e immutabili.

Nel primo esempio, allorchè abbiam detto che l'argine dev'essere costrutto nel tal luogo, nella tale direzione, della tale lunghezza, solidità ed altezza, imperocchè altrimenti sarebbe impossibile impedire le inondazioni, abbiamo espressa la idea di una obbligazione meccanica, determinata dalla natura dell'oggetto e dall'effetto che si vuole produrre. Un dato effetto non può comportare che una data serie di operazioni; per cui avvi assoluta impossibilità di conseguirlo altrimenti. La quantità e l'impeto delle acque, la direzione che naturalmente prendono, la natura e la disposizione del terreno ch'esse percorrono, non permettono d'innalzar l'argine con le dovute condizioni? Dunque non è possibile impedire le inondazioni.

L'obbligazione teoretica è dunque costituita dalla necessità dei mezzi occorrenti a produrre un effetto finale. E quello che abbiamo esposto relativamente all'ordine fisico, è comune all'ordine morale.

L'obbligazione morale non devesi confondere col dovere pratico. Quella esprime una relazione astratta fra le azioni e il fine; questo abbraccia le azioni che riescono mezzi efficaci e necessarii

---

regia sanzione, la quale ristabilisce nel godimento della loro pensione i militari d'ogni grado che ne erano provvisti all'epoca dello scioglimento dell'Impero francese e del Regno italico, e che ripresero e conservarono la nazionalità sarda. Atto questo di giustizia verso quei bravi veterani, che soltanto il cieco arbitrio della ristorazione potea disconoscere.

Un decreto reale del 6 maggio istituisce una scuola militare di fanteria allo scopo di dare il massimo impulso ed uniformità alla disciplina ed istruzione di quest'arma speciale.

Un altro real decreto ha dato un nuovo regolamento al corpo reale dello Stato maggiore.

Ministero d'agricoltura e commercio.

Il Ministro d'agricoltura e commercio ha emanato un decreto nel quale vengono definite le diverse classi d'utenti indicate dalla legge 26 marzo 1850 sulla verificazione dei pesi e misure pel pagamento dei relativi diritti, e sono tassativamente nominate le industrie che alle singole classi appartengono. Così sono evitati il dubbio, l'arbitrio, l'errore che potevano facilmente

per l'uomo, giusta la sua natura, a raggiungere un fine qualunque. Siffatte azioni riflettono l'esercizio di tutte le forze umane. Per cui il dovere pratico morale ha tanti termini di paragone, quanti sono i poteri che l'uomo possiede e che debbono concorrere a produrre un atto, ossia la mente, la volontà e la mano.

Se consideriamo queste azioni in rapporto all'effetto, cioè in quanto riescono mezzi efficaci a produrlo, noi troviamo limitata la facoltà umana a far agire le sue potenze di una maniera piuttosto che di un'altra.

Si rifletta, che lo spirito umano comunica con l'universo mediante cinque sensi, i quali tante cose gli rivelano, quante sono le relazioni che essi possono abbracciare. Le idee generali che si forma, non sono che un lavorio fatto sulle percezioni ricevute da quelli organi. Per cui limitata è la sua comprensione. Un altro senso di più che avesse, basterebbe ad allargare infinitamente il cerchio della sua azione.

Si rifletta ancora, che quelli organi sono materiali, e che lo spirito non riceve impressioni e non esercita azioni, se non col mezzo del corpo, secondo che altri esseri materiali agiscono su questo, o secondo che questo ha potenza di agire su quelli. Laonde per tutt' i lati è ben ristretta l'efficacia dello spirito, dappoichè non può corrispondere direttamente con lo spirito, e tutte le relazioni tra uomo ed uomo, e tra l'uomo e la natura, non sono che fisiche.

Finalmente, il corpo umano è opera della natura ed esiste in essa: non può dunque sottrarsi dalla fisica dipendenza dall' ordine generale dell'universo. Inoltre, è organizzato di tale maniera, che non è capace di sentire se non certi bisogni e di praticare se non certe funzioni. Le sue azioni non possono estendersi oltre i limiti di ciò che gli si rende fisicamente possibile.

In conseguenza di tutto questo, bisogna conchiudere che l'ordine morale, in quanto al suo esercizio, è interamente circoscritto dall'ordine fisico. L'uomo non è obbligato a sapere più di quanto la sua intelligenza è capace di rivelargli; non a volere più di quanto è capace di sapere; non ad eseguire più di quanto le forze e i mezzi del suo corpo gli danno libertà di fare.

L'obbligazione morale, ossia la relazione astratta fra le azioni ed il fine, sussiste sempre e non si altera, in onta che nell'uomo, il quale non abbia la capacità intellettuale o materiale di compire quelle azioni, non esiste dovere.

Coloro, i quali han definito il dovere la necessità di fare quello ch'è giusto per ottenere un fine, si sono ingannati. Allorchè si dice che le date azioni sono necessarie a praticarsi per ottenere un dato effetto, si esprime, come d' innanzi osservammo, la relazione astratta tra un sistema di azioni e l'effetto, ma non si crea per l' uomo il dovere, ch' è circoscritto nei limiti di ciò ch' egli può praticare per conseguire quell' effetto. Il fine della sua felice conservazione, acciò sia soddisfatto, impone a lui l' obbligazione morale, non solo di astenersi dal provocar l'odio altrui col far male, ma anche di richiamarsi l' affetto dei suoi simili col bene che fa loro. Suppongasi un uomo di mente sana: egli dunque conosce od è obbligato a conoscere che le virtù

---

aver luogo se lasciata si fosse ai consigli comunali od agli agenti del fisco la cura di determinare praticamente quali utenti considerare si dovessero *uffizii pubblici*, quali *negozianti allo ingrosso*, quali *al minuto* e quali finalmente si avessero a porre tra i *negozianti che adoperano soltanto misure di lunghezza*.

Con altro decreto il ministro d' agricoltura e commercio ha pubblicato un programma della commissione dei pesi e misure per gli esami di concorso al posto di verificatore. Tre sono gli esami richiesti. *Verbale*, il quale ha per oggetti: l' aritmetica, la geometria elementare, varie nozioni elementari di statica, fisica e chimica; la descrizione, nomenclatura e teorica delle varie specie di bilancio; le leggi e regolamenti in vigore sui pesi e misure, e loro ragguaglio cogli antichi. *Esame in iscritto* in lingua italiana e francese, tanto per lo stile e correzione, che per la risoluzione di problemi relativi alle nozioni sopraccennate. *Esame pratico* sulle operazioni manuali relative al servizio degl'istrumenti da pesare.

sono azioni o condizioni indispensabili per conseguire l'intento di conservarsi felice. Suppongasi che tutto gli sia permesso di fare ciò ch'è giusto, ossia che nessuno ostacolo trovi nell' esercizio delle virtù. In tali casi, egli ha il dovere di praticarle. E se per capriccio, o per interesse male inteso che può avere a usare il contrario, egli le trascura o commette le azioni opposte, ciò basta per renderlo condannevole. Ma all' uomo stupido, o fanciullo, o selvaggio, non si fa dell' esercizio delle virtù un dovere, imperocchè si tien per vero che in quelli stati non è obbligato a prevedere il tristo effetto della sua condotta. Diffatti, se fa del male, non gli si dà quella censura, quel carico morale, che si addossa all' uomo incivilito e dotato di ragionevolezza e di esperienza, il quale si tiene stretto dal dovere di astenersi dal male, o perchè conosce i tristi effetti dei suoi abusi, o perchè è obbligato a conoscerli prima di agire.

Il dovere pratico si verifica dunque nell' essere fornito di capacità a determinarsi con precognizione, e che formatasi una regola di condotta, sappia dirigervi e uniformarvi le sue azioni. Il detto dovere è relativo allo stato attuale di ragionevolezza dell' uomo e della sua potenza fisica, o in altri termini, si atteggia sulla condizione di ciò ch' egli può in conseguenza dell' uso di sua ragione e della libertà di azioni che possiede.

Conchiudiamo, che l' obbligazione morale è la necessità di conformare le azioni all' ordine, ossia di fare ciò ch'è giusto per conseguire la maggiore felicità possibile. Il dovere pratico è un atto giusto, e fatto con anticipata cognizione di verità e con libertà, in quanto è necessario a conseguire la massima felicità possibile, la quale consiste nell' effettuazione della più felice conservazione combinata col più squisito perfezionamento dell'uomo.

Da quanto abbiam detto sin' ora può ricavarsi una verità, che ci affrettiamo ad esporre. Non è possibile che la mente, il cuore e la mano dell'uomo sieno sempre nella condizione indispensabile all' esatto compimento del dovere pratico, imperocchè troppo si riprometterebbe della specie umana colui che volesse ammettere in essa costantemente una limpida ed esatta cognizione, un interesse al giusto, niuno impedimento alla azione. Tutti gli sforzi adunque delle istituzioni sociali, allorchè sono dettate con saviezza, tendono allo scopo di allontanare, per quanto è possibile, gli ostacoli che si oppongono alle suddette tre potenze dell'uomo, e che tolgono a costui il vantaggio di soddisfare in tutti li casi al dovere pratico. Il legislatore savio tiene per vero, che verificato il fatto della piena cognizione di verità combinata col sentimento dell' utile ben inteso e della possibile libertà di azione, sul quale fatto riposa tutta la teoria del dovere morale pratico, l' uomo consegue sicuramente il fine della sua felice conservazione e squisito perfezionamento. Per cui si affatica con le sue leggi ad attuare quel fatto; e siccome meglio vi riesce, migliori si reputano le sue leggi. E dappoichè la volontà si determina dal pensiero, e l'azione dalla volontà, in primo luogo egli dirige la sua attenzione al pensiero, come fonte di tutti i fenomeni buoni cattivi del mondo

---

Ministero dei lavori pubblici.

Il ministro dei lavori pubblici ha promulgata la legge per la quale la Sardegna sarà dotata di un sistema di strade, che, coordinate in una rete stessa su tutta l' Isola, assicureranno una facile e pronta comunicazione di tutti li punti dell' Isola tra loro e colle coste marine.

Lo stesso ministro ha presentato alla Camera un progetto di legge per la concessione ad una privata società di costruire e mettere in esercizio una strada ferrata da Torino a Savigliano; ed un progetto d' autorizzazione per gli esperimenti della macchina del signor Ingegnere Maus pel traforo delle Alpi.

Ministero della pubblica istruzione.

Il Ministro dell' Istruzione Pubblica ha promulgata la legge colla quale vengono istituite due cattedre di diritto in ciascuna delle università di Cagliari, sicchè il numero dei professori sarà recato da sei a otto.

Il Ministro dell'Istruzione Pubblica ha presentato

morale. Diffatti, esso somministra le infinite idee, il maggior numero delle loro combinazioni, e quindi le verità e gli errori, le virtù ed i vizi, la varietà degl' interessi e dei mezzi particolari di provvedervi. È quindi necessità principalissima sottrarlo all'impero dei sensi, e sottoporlo a quello dell' attenzione; svilupparlo, e quello che più rileva, dirigerlo, ossia svilupparlo conformemente all'ordine di ragione. Ed ecco presentata sotto più ampio aspetto l'urgenza di cominciare dal conoscimento, quando si vogliano portare le istituzioni sociali al massimo grado possibile di perfezione.

Dopo esserci formato idea dell' obbligazione morale e del dovere morale pratico, passiamo a considerare l' una e l'altro nel rapporto che hanno con l'obbligazione di giustizia e con quella di utilità.

§ 1.

Relazione dell'obbligazione morale e del dovere morale pratico coll'obbligazione di giustizia.

Dai principii esposti nei due precedenti capitoli risulta, che l' ordine naturale delle cose, in quanto è norma delle azioni, prende il nome di ordine di giustizia; e che le azioni le quali vi sono conformi, diconsi giuste. Risulta ancora che l' obligazione morale è la necessità di conformare le azioni all' ordine. Da ciò segue che l' obbligazione morale si confonde ed è una sola con l' obbligazione di giustizia, imperocchè tutte le azioni identiche all' ordine sono giuste e in pari tempo moralmente obbligative. Il contrario può dirsi di quelle azioni, che non vi fossero identiche.

Ciò premesso, è agevole comprendere che non avvi obbligazione morale, allorquando si vuole conseguire un fine ingiusto. Che mai rende ingiusto un fine? L'esser contrario all'ordine di natura. Ora essendo l'obbligazione morale un sistema necessario di azioni, conforme all' ordine di natura, segue che essa non esiste, allorchè il fine è ingiusto, ossia contrario al detto ordine. Chi si propone di raggiungerlo, si mette in opposizione con l' ordine, e quindi in opposizione col sistema di azioni, ossia con l' obbligazione morale che è all'ordine conforme.

Il dovere pratico fu poi definito la necessità di eseguire quelli atti che riescono mezzi efficaci per l'uomo, giusta la sua natura, a raggiungere un fine.

Fra l' obbligazione morale e il dovere pratico, avvi dunque la differenza che l'una si riferisce al fine, è insita alla cognizione del fine e risguarda unicamente il sistema naturale di azioni relative al fine; l'altro si riferisce ai mezzi che deve l'uomo impiegare, secondo che la sua natura glielo permette, per conseguire il fine indicato dalla obbligazione morale.

Dovendo adunque il dovere pratico modellarsi sulla obbligazione morale, quando questa non esiste, neppur quello esiste. E siccome abbiamo dimostrato che la detta obbligazione cessa, tosto che il fine è ingiusto, bisogna conchiudere che l'uomo non ha alcun dovere a fare una cosa ingiusta. La giustizia dell'atto è un carattere della cosa da fare, e costituisce l'obbligazione morale. È inoltre una condizione indispensabile all'esistenza del dovere; questo cessa con quella.

---

alla Camera un progetto di legge intorno a un credito di 77|m. lire per opere da eseguirsi nell'isolato dell'Università.

Ministero delle Finanze.

Un decreto reale contrassegnato dal ministro delle Finanze abroga quelle disposizioni dei vigenti regolamenti che limitavano alla dogana di Torino la facoltà di sdoganare le merci straniere destinate per la capitale. Così è tolto uno dei tanti impacci, di cui giustamente si lagnava il commercio, senza che ne sorgesse alcun vantaggio per la Finanza.

Il Ministro delle Finanze ha presentato alla Camera: un progetto di legge per la cessione alla città di Albertville della somma di Lire 31,925 proveniente dal fitto del porto sull' Isère per costruirvi in quella vece un ponte; — un progetto di legge intorno al dazio sulla esportazione dei bozzoli; — un altro sull' imposta mobiliare e personale; — un altro per l'imposta sulle professioni ed arti liberali; — e un altro tendente ad unificare i debiti 1849-50.

§ 2.

Relazione dell'obbligazione morale
e del dovere morale pratico coll' obbligazione di utilità.

Iddio, dopo avere stabilito un ordine naturale in tutte le cose, indarno avrebbe creata la necessitá di praticare un sistema di azioni conformi a quell' ordine, ch'è l' obbligazione morale, e indarno avrebbe posta in siffatta conformitá l' obbligazione di giustizia, se non avesse dato agli uomini una facoltá per la quale fossero necessariamente spinti ad ubbidire a quell'ordine. La facoltá di cui parliamo è l'amor proprio, ossia l'affetto al proprio ben essere. Per essa vien l'uomo interessato all'esecuzione pratica dell' ordine, cioè alla pratica di quelle azioni che sieno all'ordine conformi.

Diffatti, l'utilitá, a cui l'uomo naturalmente aspira, é una conseguenza di quell'armonia tra il sistema delle azioni con l'ordine di natura che costituisce l' obbligazione morale. L' adempimento di questa produce il conseguimento dell' utilitá. Di maniera che si può dire che le medesime azioni, le quali si é moralmente obbligati di eseguire in armonia dell' ordine, producono insiememente l' utile e il giusto; o in altri termini, tutto quello ch' è identico al detto ordine, è in pari tempo giusto, obbligativo ed utile. Le tre obbligazioni di morale, di giustizia e di utilità vanno dunque congiunte. Si può separarle col pensiero, ma nel fatto, verificatosene una, tutte sono verificate.

Quanto più c'innoltriamo, tanto meglio si scorge lo insieme ammirando che Dio pose nelle leggi del mondo morale: ordine di leggi immutabile ed eterno; necessità di agire conformemente a quest'ordine; giustizia connessa ed insita a una tale conformità; tutto ciò non fu bastante. L'uomo nasceva con un prepotente desio del proprio bene. La felicità era l'unico movente di ogni sua azione. Nulla era fatto, finchè l'uomo non avesse trovato la felicità nell'adempimento delle leggi dell'ordine suddetto. Bisognava non dargli alcuna norma alle sue azioni libere, e in questo caso non vi sarebbe stato nè obbligazione nè dovere nè giustizia; o pure bisognava che egli vedesse nell'ordine direttivo il sistema della massima felicità ottenibile. Non sarebbe stato possibile ad altro patto ottenere da lui l'adempimento del dovere pratico, ossia l'esecuzione di alcun atto morale. In conseguenza fu disposto, che l'obbligazione di utilità coincidesse con l'obbligazione morale e di giustizia. L'utile fu tutt'una cosa col giusto, e l'uno e l'altro si ricavarono unitamente dalla obbedienza alle leggi dell'ordine. E siccome queste erano immutabili ed eterne, tutte le sue derivazioni ebbero il carattere di necessità assoluta. Per cui, nel modo stesso che un sistema di azioni identiche o no con quell'ordine, produsse necessariamente il giusto o l'ingiusto, così fu ancora necessaria conseguenza di quella identità o difformità il ben essere o il mal essere.

Ciò premesso, facilmente si scioglie la quistione, se l'uomo abbia il dovere di agire senza la vista della propria utilità ben intesa, od anche contro di essa. Quando l'uomo nasce, trova stabilita nell'ordine morale di natura la necessità di conformarvisi per avere utilità. Se questo non

---

Processo di stampa — Destituzione di un giudice.

L'Arcivescovo di Torino, Monsignor Luigi Fransoni, con una sua circolare stampata e diramata il 18 Aprile p. p., comandava ai chierici suoi subalterni la disobbedienza alla legge portante l'abolizione del foro ecclesiastico. Citato dinanzi ai tribunali, rifiutò di comparire, e fu forza tradurvelo nei modi prescritti dalla legge. Pendente il processo, certo conte Giriodi consigliere d'appello, benchè nulla impedisse la libertà intera del voto, non avendo voluto comparire alla sezione d'accusa, di cui era membro, venne tosto destituito con reale decreto. L' Arcivescovo riconosciuto colpevole di delitto di stampa fu condannato a termini di legge ad alcuni giorni di detenzione e ad una multa in danaro. Il governo e la magistratura ne furono giustamente commendati: il primo per aver rispettata scrupulosamente l'indipendenza del potere giudiziario, convalidandola colla espulsione del giudice refrattario; la seconda per la severa imparzialità del giudizio: entrambi per avere dimostrato la legge eguale per tutti, tanto nel suo principio, che nella sua pratica applicazione.

fosse, o fosse il contrario, l'uomo non avrebbe alcun dovere pratico di ubbidire a quell'ordine: imperocchè vedemmo che il dovere pratico esiste pei rapporti soltanto della intelligenza e della potenza. Ora l'uomo tende essenzialmente per natura al proprio ben essere. Chiedere se debba ubbidire col proprio danno all'ordine morale di natura, egli è chiedere se quest'ordine possa pretendere ubbidienza da un essere contro le leggi naturali che lo fanno esistere. Avvi impotenza a mutar la essenza di qualunque cosa ed a controvertire le leggi fondamentali del cuore umano. E siccome il dovere pratico sta nel rapporto di quanto l'uomo può fare, devesi conchiudere che il dovere di agire col proprio danno non esiste in lui appunto per la sua impotenza di farlo.

Dal principio che l'obbligazione di utilità coincide con l'obbligazione morale e di giustizia potrebbero taluni ricavar la conseguenza che all'uomo individuo debba bastare l'esser giusto per esser felice. E siccome questo rare volte si verifica nel fatto, potrebbero creder falso che la giustizia e l'utilità vadano congiunte. È mestieri fermarci alquanto a dimostrare l'inconcludenza di siffatto ragionamento.

L'uomo fu creato da natura per lo stato socievole, dove può unicamente rinvenire lo sviluppo della sua intelligenza e la conservazione del suo individuo. In tale stato, la sua felicità non è e non può essere il frutto delle sue fatiche preso singolarmente, ma è, e dev'essere il risultamento delle azioni in complesso di tutti i membri della società, ciascuno dei quali è mestieri che agisca a norma dell'ordine. Ciò posto, se tutte le parti componenti la macchina sociale sono disposte giusta le leggi dell'ordine di natura, l'una non gravita più del dovere sull'altra, e dall armonia dell'insieme risultano comodità e ben essere per ciascuna. Ma se al contrario le leggi dell'ordine non vi sono osservate, e la disposizione delle parti non segue la gran legge dell'equilibrio, in luogo di armonia avvi tendenza rovinosa, e dalla difformità dell'insieme risultano disagio e mal essere per ciascuna delle parti.

Allorchè dunque si dice che la probità e la virtù sono spesso infelici, si parla di una posizione sociale di fatto, nella quale l'ordine morale di natura non è pienamente effettuato. Si procuri la intera effettuazione di quest'ordine su tutto il corpo della società, e si vedrà che l'utilità coincide perfettamente con la giustizia. Si potrebbe dubitare, se una tale integra effettuazione possa mai aver luogo. Ma bisognerebbe cominciare dal mettere in dubbio, se si possano modificare le relazioni fisico-morali dipendenti dalle azioni libere degli uomini in società; o pure bisognerebbe ammettere che i pessimi governi, le cattive leggi ed i pravi costumi, onde viene la infelicità degli uomini virtuosi, siano un'esecuzione dell'ordine di natura, in modo che senno e forza umana non possano riformarli.

Chi volesse risguardare come impossibile l'associazione della giustizia con la massima utilità dovrebbe insomma dimostrare che con la pratica della giustizia si possa fare del male ad altrui, e far del bene con la pratica della ingiustizia. Se questo è falso, egli è evidente che quando si giungesse ad estendere la pratica della giustizia

---

Leggi-Siccardi.

Avendo fatto parola del processo instituito contro Monsignor Fransoni e della sentenza di condanna contro di lui profferita, sorge la occasione di diferire per poco la Cronaca degli atti attuali del governo, e di risalire a un atto precedente, la cui sposizione gioverà a bene illustrare la nostra presente condizione politica. Lo stesso praticheremo in appresso, e sempre che a ciascun fatto giornaliero si troverà che un fatto già compito negli anni antecedenti abbia relazione, noi sottoporremo questo ad esame; e così nel corso del nostro lavoro unendo alla storia presente una rivista retrospettiva, riusciremo infine a dare un quadro compiuto dell'azione governativa nel Piemonte, dal giorno della pubblicazione dello Statuto in poi. I principii esposti nel Diritto pubblico, che forma la parte essenziale della presente opera, avranno una utile applicazione ai fatti che succedono intorno a noi, e questa Appendice raggiungerà il suo scopo di offrire un Corso di Diritto positivo degli Stati Sardi.

Occupiamoci dunque delle leggi Siccardi.

L'abolizione del foro ecclesiastico e delle immunità locali, la prima e la più importante delle

su tutti i membri di una società, si avrebbe la felicità compagna della virtù, ossia l'utile e il giusto coinciderebbero.

Capitolo IV.

Del Diritto.

Posto che la natura formò la specie umana per lo stato socievole, dove, mediante l'attività dei poteri ond'è fornita, può soltanto conseguire lo sviluppamento della intelligenza e la conservazione dell'individuo, segue che questo fine non è possibile ottenere in seguito degli sforzi di un uomo solo, ma vi occorre l'azione simultanea di tutti gli uomini coesistenti. Vi occorre un'azione complessa, un insieme di tutti gli atti modellati sulle relazioni naturali esistenti fra gli esseri insieme congregati, i quali scambievolmente si aiutano ad acquistare ciò che forma lo scopo di un desiderio comune. Deve dunque necessariamente tra loro aver luogo un'azione e reazione degli uni su gli altri, ed un obbligo reciproco di fare o di omettere alcuna cosa.

Circa le cose da fare, ve n'ha di quelle la cui pratica viene assolutamente prescritta, e di quelle che la legge morale di natura lascia ad arbitrio dell'uomo eseguire o no: le prime diconsi doverose, e le seconde semplicemente lecite.

Ciò che è doveroso praticare, non può essere omesso; e l'altro, a favore del quale operar si deve, ha giusta facoltà di esigerne l'adempimento. Ma in pari tempo, niuno ha facoltà d'impedire ciò che altri ha il dovere di fare.

Ciò che è doveroso omettere, non può essere praticato; e l'altro, a favor del quale deve aver luogo la ommissione, ha giusta facoltà di esigerla.

In quanto poi alla serie di azioni che diconsi lecite, ciascuno ha la libertà di praticarle o no, e niuno può esigerne per forza l'adempimento; anzi ciascun altro ha il dovere di rispettare la libertà che ha il primo di praticarle o di astenersene.

Ecco sempre due necessità correlative: due obblighi rispettivi: due serie di relazioni complesse tra esseri aggregati, subordinate all'idea di giustizia, sulla quale è mestieri adattare lo scambievole commercio degli esseri umani, e tendenti a produrre un atto identico, o piuttosto uno stesso e indivisibile effetto morale.

Le relazioni dell'una serie chiamansi doveri; diritti le relazioni dell'altra serie.

I doveri definimmo, la necessità di effettuare o di omettere alcuni atti, acciò abbia compimento l'ordine di natura, che è norma delle umane azioni.

I diritti sono la facoltà legittima di fare o di ottenere, ed anche di astenersi dal fare in società tutto quello che è conforme all'ordine morale di natura, e che si trova valevole ed efficace mezzo a conseguire la più felice conservazione combinata col più squisito perfezionamento dell'uomo, senza che nell'esercizio di una tale facoltà si possa ricevere contrasto da chicchessia.

Questa è la più compiuta definizione del diritto, imperocchè ne abbraccia tutti gli elementi. Passiamo ora a svolgerli particolarmente.

Abbiam detto, che i diritti sono la *facoltà*

---

leggi-Siccardi emanata sul principio d'aprile, ebbe tosto nella condanna dell'Arcivescovo di Torino una splendida e solenne attuazione. Le leggi-Siccardi rivendicano alla società civile il libero esercizio della giustizia, la tutela dei proprii interessi, diritti imprescrittibili, usurpati per secoli dal Clero cattolico, col consenso dei principi assoluti, che, come tali, ne erano essi medesimi usurpatori.

Cotali usurpazioni del Clero cattolico avevano a poco a poco operato una completa sovversione politica ed economica in tutti gli ordini sociali, ed appalesato l'ostinata tendenza di quella casta al dominio universale.

Ecco come ebbe origine il privilegio del foro ecclesiastico.

Nei primi tempi della Chiesa solevano i vescovi studiarsi di comporre amichevolmente le dissidenze che insorgevano fra cristiani, ed acconsentendo il più delle volte entrambe le parti a subire il giudizio arbitramentale di quegli uomini venerandi, ne nacque la consuetudine nei fedeli di sottoporre quasi sempre alla decisione dei vescovi i proprii litigi.

Fatto libero l'esercizio della religione cristiana, chiesero i vescovi ed ottennero dagli imperatori la grazia, che venissero dichiarate obbligatorie le

legittima di fare o di ottenere ecc. tutto quello ch'è conforme all'ordine morale di natura, per la ragione che nella qualità di esser conforme al detto ordine viene il diritto ad acquistare l'altra qualità di esser giusto, essendocchè in siffatta conformità consiste la giustizia. Dal che si ricava, che la giustizia di un atto è il primo requisito, ossia la prima condizione del diritto; e che, potendo così le azioni doverose come le lecite essere conformi all'ordine di natura, il carattere di giustizia può convenire alle une e alle altre, che egualmente possono per ciò formare oggetto di diritti legittimi.

Abbiamo anche detto che i diritti sono la facoltà . . . . di fare o ottenere . . . in *società* tutto quello . . . *che si trova valevole ed efficace mezzo a conseguire la più felice conservazione combinata col più squisito perfezionamento dell'uomo ecc.* È questa un'idea elementare ch'entra in quella complessa del diritto. Diffatti, l'idea del diritto ha relazione con l'ordine morale di natura. Ma quest'ordine non è altro che il sistema della massima utilità, in quanto è norma alle azioni umane. In conseguenza tutti i diritti sono mezzi a conseguire quest'utilità legittima, e tutti possono sotto questo aspetto ridursi ad un solo, cioè a quello della felicità. Ora stante che tutto il sistema dei mezzi efficaci a produrre la felicità umana si restringe in quello che procura la più felice conservazione combinata col più squisito perfezionamento, il quale effetto non può ottenersi che mediante la coesistenza degli uomini in società, si vede bene l'urgenza di comprendere queste due ultime circostanze nella definizione del diritto.

Inoltre riflettendo che dalla conformità degli atti con l'ordine morale di natura viene l'attività umana ad acquistare il carattere di legittimità, aggiungemmo l'attributo *legittima* alla facoltà costituente il diritto.

Finalmente il diritto non è soltanto una facoltà legittima, ma ancora una facoltà libera. Considerato nella sua relazione d'identità con l'idea dell'ordine morale di natura, si giudica dalla rettitudine dell'atto. Considerato come potenza esente da ogni ostacolo nell'esercizio dei suoi atti, essendocchè ciascun altro sia obbligato a non vincolarlo, è una facoltà libera. L'idea di libertà è associata all'atto stesso che con diritto si esercita. Essa compie la pienezza del diritto, il quale in caso opposto sarebbe impedito e imperfetto. Laonde alla definizione da noi fatta aggiungemmo un'ultima nozione, che dà al diritto il suo proprio e distintivo carattere, cioè che *nell'esercizio di una tale facoltà non si possa ricevere contrasto da chicchessia:* di questa maniera s'identifica essenzialmente con la libertà sociale.

Passiamo ad altre considerazioni intorno alla teoria dei diritti.

Per quanto possa variare il soggetto di questi atti positivi o negativi, si è osservato che esiste sempre negli uni la facoltà, negli altri il dovere; in quelli la libertà, in questi il vincolo. Bisogna dunque conchiudere, che i diritti e i doveri sono correlativi.

Tutti li diritti al pari di tutti li doveri sono un effetto determinato dall'ordine morale di natura. La natura stabilì i diritti per la stessa ragione che stabilì i doveri: questi sono gli elementi

---

sentenze arbitramentali da essi pronunziate e che fosse al bisogno concesso il braccio secolare per farle eseguire. Nessuno però era costretto a portare le sue liti davanti al vescovo, nemmeno se si trattava di agire contro di un chierico.

Così andarono le cose nei sei primi secoli della Chiesa. Più tardi, e nei parlamenti e nei concilii e con false leggi introdotte nel corpo del diritto ecclesiastico e per successive usurpazioni dei papi sull'autorità dei vescovi, e di questi su quella dei laici, si fece prevalere la massima funesta egualmente alla disciplina ecclesiastica ed alla civile eguaglianza: non potere cioè gli ecclesiastici essere giudicati dai laici.

Nè di questo si tenne pago il Clero. Sotto colore di protezione alla sventura, usurpò ai giudici laici le cause degli orfani e delle vedove, specialmente se ricche e potenti, come regine vedove, e re minorenni: volle decidere sui così detti delitti ecclesiastici, come l'eresia e lo scisma, ed instituì gli orrendi tribunali dell'inquisizione. Giudicò dell'usura e del concubinato, e, togliendo a pretesto il sacramento del matrimonio, volle prendere cognizione delle convenzioni matrimoniali, dello stato civile e della legittimità

essenziali e correlativi che formano l'entità stessa di quelli. Siccome i doveri vengono prescritti dall'ordine in quanto sono mezzi necessarii al conseguimento di un fine, così anche i diritti provengono dalla medesima fonte e tendono al fine medesimo. Gli uni e gli altri meritano eguale stima ed inviolabilità.

Ciò posto, varie conseguenze ne risultano. La prima è che i diritti essendo un effetto determinato dall' ordine morale di natura, siccome quest' ordine esiste in perpetuo ed è irreformabile dall'uomo, così anche i diritti, che ne emanano e che si dicono primitivi e naturali, sono perpetui e irreformabili. Lo stesso ordine stabilisce la natura, l' origine, l' estensione e l' importanza di tutti li diritti. Essendovi inoltre delle relazioni, che riposano sopra fatti operati dalla società e che sono prodotti dell' arte umana, comecchè non meno perciò sieno fondate sull'ordine di natura e determinate dalle circostanze naturali e perpetue degli esseri, i diritti, che ne emanano, diconsi derivativi, secondari ed avventizi. I primi esistono per solo fatto della natura, i secondi pel fatto collettivamente della natura e dell'uomo.

Nell'uno e nell'altro caso, essendo i diritti relativi alla giustizia, ossia all' uniformità con l' ordine, sono di loro natura necessari ed immutabili come questo. L'uomo può presentare le occasioni di fatto, per cui i diritti possono nascere; ma non può a suo piacere creare diritti. Diffatti, coi progressi e i rivolgimenti del vivere socievole sogliono verificarsi nuove relazioni e presentarsi nuovi fatti, che sempre sono fondati sull' ordine di natura e si ottengono come uno sviluppamento di questo: siffatte nuove relazioni e fatti danno occasione a nuovi diritti. Ma in niun caso avvi diritto alcuno creato dal capriccio umano; acciò questo avvenisse, bisognerebbe che l' uomo potesse crear fatti, i quali non fossero subordinati all' ordine universale delle cose. Si può col fatto metter gli uomini in un'infinità di posizioni diverse; ma non è mai possibile, in qualunque posizione si trovassero, introdurre fra loro nuove relazioni fuori ordine di natura. Le nuove posizioni svolgeranno bensì nuovi fini, ma sempre però derivativi e subordinati di quell'ordine. Di maniera che, suppostasi una serie qualunque di relazioni esistenti nel fatto, non potrà mai stare che a capriccio di alcun uomo i diritti correlativi esistano o non esistano. Facciasi di un cerchio quel che si vuole, e mettasi in qualunque posizione diversa, si avranno diversi punti di vista, ma non mai si otterrà che mutandosi la relazione naturale esistente tra il suo diametro e la circonferenza, questa non si trovi più con quello nella proporzione di tre ad uno.

Altra conseguenza dei principii sopra esposti è la seguente. I doveri sono tali, in quanto sono mezzi diretti a conseguire un fine scritto nel codice dell'ordine morale di natura. Siccome i diritti sono essenzialmente annessi e correlativi ai doveri, così l' indole, l' estensione e l' importanza dei diritti sono subordinate alle leggi di quel codice stesso. In conseguenza la teoria dei diritti bisogna desumere dal fine indicato dall' ordine sopra detto, al quale sono ordinati come mezzi necessari. Esistono per esso, e vi debbono ser-

---

dei figli. E supponendo non potervi essere testamenti senza legati pii, anche di questi volle aver cognizione e sopraintenderne l'eseguimento. E stipulandosi molti contratti col vincolo del giuramento, ch'è atto religioso, anche alle cause ad essi relative estesero la loro giurisdizione, e finalmente perchè nessuna causa fosse al loro giudizio sottratta, trovarono che in ogni contestazione una delle parti sostiene una pretesa ingiusta, quindi peccaminosa, che i preti soli hanno il diritto di legare e di sciogliere dai peccati, e che perciò tutti li litigi erano di competenza dell'ecclesiastica giurisdizione.

A far completa la sovversione politica, il Capo del Clero cattolico erasi eretto supremo giudice dei Sovrani d'Europa anche in materia politica, e contro di essi lanciava sovente, a sostegno delle proprie pretese, il tanto temuto flagello della scomunica.

Ai giorni nostri in Piemonte l'abuso non ispingevasi, a vero dire, tant'oltre. Tuttavolta sotto il nome di *foro ecclesiastico* intendevasi un tribunale istituito a decidere le contestazioni in materia civile fra ecclesiastici ed anche fra ecclesiastici e laici; non che a portare sentenza sui reati commessi da ecclesiastici o contro ecclesiastici. Questo tribunale dicevasi anche *foro privilegiato*, appunto perchè i preti avevano il privilegio di non poter essere tra-

vire. La natura degli oggetti, sui quali i diritti si versano, non è un carattere costitutivo dei diritti. Spieghiamoci meglio con esempi. Il fine del diritto è cosa distinta dall'oggetto di esso. L'umana specie, in conformità di ciò che trovasi stabilito nell'ordine di natura, esiste. L'esistenza è un fine, ch'essa deve conseguire: ecco il diritto di esistere. Tutto ciò che fa parte del mio *io*, mi appartiene, giusta l'ordine suddetto. Il dominio è un fine che si deve conseguire: ecco il diritto di proprietà. Le forze fisico-morali sono, giusta quell'ordine, i mezzi dati all'uomo per conservarsi. Disporre delle dette forze nel miglior modo che giovi al proprio ben essere, è il fine che si deve raggiungere: ecco il diritto di libertà. Gli oggetti, sui quali questi diritti cadono, non entrano in considerazione nel definir la teoria dei diritti, o vi entrano solo in vista dell' uso che di quelli oggetti può farsi per adempire ai fini dei diritti. Così la vita, ch' è l' oggetto del diritto di esistere, vien considerata solo in vista dell'uso che della vita può farsi per conseguire il fine del diritto, ossia l'esistenza. Così le produzioni naturali o artifiziali, che formano l' oggetto del diritto di proprietà, sono riguardate solo in vista dell' uso che può farsi delle medesime per conseguire il fine del diritto, ossia il dominio. Così le modificazioni fisico-morali dell'attività umana, che formano l'oggetto del diritto di libertà, vengono considerate solo in vista dell'uso che se ne può fare per assicurare il conseguimento del fine del diritto, ossia la conservazione. Queste osservazioni sono molto utili, imperocchè determinano il vero spirito delle leggi risguardanti ogni maniera di diritti, sia primitivi e naturali, sia derivativi e artifiziali.

La distinzione, che abbiam fatta tra il fine e l' oggetto di ogni diritto, conduce a varie conseguenze. Svolgiamone la prima. Il fine del diritto, essendo conforme all' ordine di natura e quindi eterno e irreformabile come questo, segue che il diritto è in se medesimo sempre uno e indivisibile. L'oggetto del diritto è peraltro capace di maggiore o minore estensione: laonde il diritto, senza rinunziare alla sua indivisibilità, può avere un maggior o minor grado di latitudine in proporzione a quella dell'oggetto. Veniamo agli esempi. È indubitato che un diritto medesimo non ha uguale latitudine in tutti gli uomini. Fra il guerriero moribondo e quello che vigoroso combatte, avvi una gradazione di vita. Fra il povero ed il ricco avvi una gradazione di beni. Fra il servo ed il padrone avvi una gradazione di libertà. Il fine del diritto non si altera mai; quello di esistere è uguale nei due primi, quello di proprietà è uguale nei secondi, quello di libertà è uguale negli ultimi. Però tutti questi diritti acquistano maggiore attività a misura che si estendono gli oggetti su cui si esercitano. In conseguenza essi hanno varii gradi in quanto alla loro latitudine estrinseca, come che intrinsecamente siano indivisibili. Queste osservazioni sono molto utili, allorchè si tratta di regolare la valutazione dei diritti.

Finalmente diciamo che la coesione del diritto col suo oggetto è indispensabile all'esistenza del diritto. Qualunque cagione venga momentaneamente a separarli, merita di essere rimossa. Se l'uomo,

---

dotti innanzi ad altro tribunale, e perchè il tribunale ecclesiastico non accettava altrimenti le leggi vigenti per tutto lo Stato, ma giudicava secondo le leggi ecclesiastiche.

Di qui avveniva che tanto i chierici convenuti in causa civile coi propri superiori, come i laici litiganti coi preti erano privi del benefizio delle leggi dello Stato non che delle forme processuali in uso presso i tribunali laici incomparabilmente migliori a quelle antiquate ed assurde dei tribunali ecclesiastici.

Nelle cause criminali poi era non di rado offesa la morale pubblica dall'impunità che il foro ecclesiastico accordava a qualche Sacerdote nell'intendimento di evitare lo scandalo o di non iscemare la venerazione a qualche dignitario dell' ecclesiastica gerarchia.

Un altro abuso, conosciuto sotto il nome di *immunità locali*, impediva all' autorità giudiziaria di procedere all'arresto d'individui rifuggitisi nelle chiese, nei monasteri, nelle abitazioni dei vescovi e simili. Privilegio questo, che, se ha potuto in tempi tristissimi salvare alcuno dalle ingiuste persecuzioni dei prepotenti, attribuirebbe oggi a' luoghi pii la triste prerogativa di proteggere gli scellerati.

gemendo sotto i capricci di un despota, ha il diritto di sollevarsi, questo avviene perchè il godimento delle forze fisico-morali si considera come essenzialmente connesso al diritto di libertà. Il governo, che cerca separarli, merita essere abbattuto. Nel modo stesso, la coesione del diritto di proprietà col bastone che ne forma l'oggetto costituisce il diritto di ricuperarlo da chi lo avesse rubato: il ladro merita di essere punito. Tanto sarebbe immaginare un diritto, cioè una potenza a fare o ad esigere qualche cosa, separatamente dall'oggetto su cui esercita la sua attività, quanto immaginare un incendio senza combustibili da ardere, o pure un cammino senza spazio da percorrere.

Ma ha l'uomo disposizioni naturali e attive che risguardano l'esercizio dei diritti? Qual'è il fondamento naturale dei diritti? Come si determina la valutazione dei diritti? Sono alienabili o inalienabili i diritti? Ecco quattro argomenti, dei quali ci occuperemo partitamente nei quattro successivi paragrafi, ed avremo così compiuta la nozione del diritto.

§ 1.

Garantie naturali dei diritti.

Ha l'uomo in sè tali disposizioni naturali ed attive che risguardano l'esercizio dei diritti e ne sono garanti? Ne ha varie che poggiano sopra una sola base saldissima, il suo amor proprio, ossia l'affetto che porta al proprio ben essere.

E primieramente abbiam veduto che l'esercizio del diritto è un mezzo di conseguire felicità. Quanto l'uomo ama il proprio bene, tanto si compiace dell'esercizio dei diritti suoi, e vi si trova interessato pel diletto che quello cagiona.

In secondo luogo, abbiam veduto che l'esercizio del diritto è ancora un mezzo di praticare attivamente la libertà. E l'uomo, quanto ama la sua libertà, tanto si compiace dell'esercizio dei suoi diritti, e vi si trova interessato pel soddisfacimento che prova nel far valere sopra altrui un impero legittimo e personale: la dipendenza altrui è un sentimento che lusinga il suo amor proprio.

Egli soffre ordinariamente nel dovere un freno alla propria libertà, e vi si piega in forza della riflessione: diciamo ordinariamente, imperocchè v'ha dei doveri, che natura cosperge di tanta dolcezza, che il loro adempimento è oltre ogni credere delizioso. Altronde, nell'esercizio del diritto egli dà sempre sfogo all'attività dei suoi desiderii, e in esso agisce con impeto naturale e senza ritegno.

Esistono dunque nel cuore umano dei sentimenti attivi, universali, perenni, che vegliano sulla conservazione dei diritti, ne sono garanti e spingono imperiosamente l'uomo ad usarne. Questi sentimenti sono efficacissimi per natura. Acciò non abbiano impero, bisogna ammettere o tale grado d'ignoranza che i proprii diritti non si conoscano, o tale grado di violenza che sia impedito assolutamente di esercitarli. Bisogna insomma snaturare l'uomo per ottenere che non faccia uso dei suoi diritti. Quando niuno invin-

---

I testamenti, i pii legati, i donativi, le indulgenze, le tasse per iscioglierе da tale o tale altra ecclesiastica disciplina, e soprattutto i canoni che proibiscono l'alienazione dei beni ecclesiastici, furono i mezzi con cui il Clero pervenne a compiere la sovversione economica sovraccennata. Vi ebbe difatti un'epoca in cui egli era in Europa il più ricco proprietario del secolo.

La prima delle leggi-Siccardi mette fine alla usurpazione politica; la seconda mette argine a quella economica. Argine però abbandonato all'arbitrio governativo. La terza già adottata dalla Camera elettiva, ma non ancora dal Senato, diminuendo il numero delle feste religiose, la di cui osservanza è obbligatoria per legge politica, lascierebbe sussistere il falso principio della coazione in materia religiosa. L'unico di lei vantaggio sarebbe di restituire qualche giorno all'esercizio dell'industria nazionale, che da questo lato trovasi in condizioni inferiori a quelle dei paesi circostanti e specialmente della Svizzera.

Il favore con cui le leggi Siccardi vennero accolte dal parlamento e dal popolo, dimostrò che la iniziativa delle riforme liberali concilia onore, forza ed affetto al Governo. I membri dell'opposizione parlamentare, sì di leggieri accusati di sistematico

cibile ostacolo gli si offra davanti, è indubitato che la cognizione di un diritto, ossia la persuasione di poter giustamente fare o esigere una qualche cosa da chicchessia, sia per sè un gagliardo motivo che lo determina ad agire per effettuarla e conseguirla; che lo spinge a resistere contro chi voglia ledere questa facoltà; che nella impotenza assoluta di farla valere, è bastante a destare in lui un vivissimo sdegno contro l'usurpazione.

La gagliardia di siffatto motivo è tanta, che ove non si sappia regolarla, trascorre di troppo. Nelle società ben ordinate, dove gl'interessi particolari sono unificati con gl'interessi pubblici, l'amor proprio dell'individuo si affeziona al bene generale della sua patria. All'opposto nelle società male ordinate, dove esiste dissociazione e spesso opposizione d'interessi, l'amor proprio travia e degenera in cupidigia colpevole e sfrenata di usurpare i diritti altrui e di estendere l'esercizio dei proprii oltre la misura del giusto.

In conseguenza, spetta alla scienza politica teoretica rivelare la fonte, l'estensione e i confini naturali dei diritti: spetta alla scienza politica pratica indicare i modi di mantenere saldi i diritti nei loro naturali confini e di collegarli con lo scopo del pubblico bene.

§ 2.

Fondamento naturale dei diritti.

Abbiamo detto che all'uomo individuo, cioè considerato isolatamente dagli esseri della sua specie, che non sia possibile procacciarsi legittima utilità, e che a tal uopo egli abbia bisogno dei soccorsi che vengono dalla civile associazione. Fuori della società, l'idea del diritto è una pura relazione morale, una astrazione del pensiero, un rapporto di necessità affine di ottenere conservazione e perfezione, ossia felicità. Ma il diritto ha bisogno di essere un potere attivo. E come avere poteri attivi a soddisfare le sopraddette esigenze, senza il concorso e l'aiuto della civile società? Solo in questa hanno i diritti un principio di vita.

Immaginare un diritto senza la potenza di fare, è una contraddizione. Or prima di ammettere diritti bisogna che la potenza esista. Ma si è veduto che la potenza di conseguire l'utilità determinata dall'ordine morale di natura, ossia di ottenere conservazione e perfezionamento della specie umana, non risiede nell'uomo individuo; bensì nel concorso indispensabile della colleganza. Dunque, fuori di questa, non può in fatto esistere il sistema dei diritti.

Da ciò si conchiude, che il fondamento naturale dei diritti sta nelle forze dell'individuo combinate con quelle della società.

Posto un tal principio, agevolmente si scorge quanto si sieno ingannati coloro, i quali han figurato diritti reali e pratici anteriori allo stabilimento delle società civili. Peggio han fatto quelli altri, i quali, ammettendo un preteso passaggio da uno stato di natura a quello socievole, hanno asserito che in questa occasione si sieno fatte rinunzie e limitazioni di diritti. Ma di ciò più ampiamente ne verrà dato discorrere a miglior luogo.

---

antagonismo col ministero, si sono trovati in perfetto accordo con esso nel discutere e nel votare l'abolizione del foro ecclesiastico. I dissensi da quella proposta nel ricinto legislativo, partirono invece da alcuni della destra, odiatori incoreggibili del nuovo ordine di cose; e nel paese da qualche prelato, cui mosse la folle speranza di offrire opportunità fortunata a' tristi progetti di reazione. Ma la legge e la libertà vinsero, si può dire, senza lotta. Vinsero, perchè sostenute con egual amore dal governo, dalle camere, dal popolo e dalla maggioranza stessa del clero, il quale conobbe che la nuova legge lo innalzava al pieno godimento delle franchigie costituzionali.

Abolizione dei diritti differenziali di bandiera.

Poichè abbiamo registrato nella nostra cronaca molte misure finanziarie portanti aumento d'imposte, onde far fronte alle presenti strettezze dell'erario, ci corre debito di riferire altresì quelle che, dispregiando con saggia previdenza qualche momentaneo scapito delle finanze, tendono a scemare la soverchia gravezza di altri balzelli, od a togliere quelli, che, diretti a proteggere il com-

Pria di passar oltre, conviene dire che, da quanto abbiamo esposto di sopra, non si debbe ricavare la falsa conseguenza che i diritti e i doveri provengono da convenzioni sociali. La società è una condizione necessaria per mettere in pratica i diritti e i doveri umani; ma questi esistono in forza dell'ordine naturale delle cose, e come si vide che la potenza umana non basta a crearli, così non basta a distruggerli. Quell'ordine che rese all'uomo necessaria la società, acciò provvedesse ai suoi bisogni, dispose i diritti e i doveri come mezzi necessarii a procurare il soddisfacimento di quei bisogni. Solo avvi che, fuori della società, l'uomo non trova le cagioni, onde acquista la potenza di fare o di esigere alcuna cosa; per cui, fuori di essa, non ha diritti reali di fatto. Ma è sempre un assurdo il far provenire i diritti e i doveri da pure convenzioni e da patti primitivi. Colui, il quale dicesse che non esistendovi un patto primitivo, non sarebbe obbligato a fare alcuna cosa, perchè non troverebbe di essersi compromesso a nulla, s'ingannerebbe. Imperocchè non bisogna confondere le contrattazioni civili con quelle sociali. Nelle prime, con le quali l'uomo dispone di quella serie di azioni che sono semplicemente lecite, è giusto dire che niuno abbia obbligo di fare più di quello a cui si compromise. Ma tutto ciò, che si ha obbligo di fare sulla scena sociale, deriva da necessità imposta dall'ordine morale di natura, e non ha bisogno di ripetere origine da alcun patto sociale, il quale, quando avesse avuto mai luogo, sarebbe anch'esso un risultamento di quell'ordine, e non potrebbesi mantenere, nè essere obbligativo, se esso il primo non provenisse dall'ordine suddetto, che come ha dato la necessità agli uomini di convenire in società, così ha date loro per eguale necessità i mezzi di conservare la colleganza: questi mezzi sono i diritti e i doveri.

Dunque esiste un sistema di diritti e di doveri naturali, risultante dalle leggi primitive della natura umana e indipendente da ogni patto sociale: per cui è mestieri negare ogni fondamento di obbligazione convenzionale, o pure concedere l'esistenza di diritti e di doveri, senza esservi bisognata alcuna promessa.

§ 3.

Valutazione dei Diritti.

Qual'è in generale il valore dei diritti? E pria di tutto, che mai vuol dire il valore dei diritti?

Tutte le cose, che l'uomo conobbe per esperienza capaci di produrgli benefizio o diletto, diventarono scopo dei suoi desiderii. Egli bramò di acquistarle, ed ebbe cura di conservarle e d'impiegarle a proprio vantaggio. La qualità benefica di quelle cose si affacciò col sentimento piacevole che quegli provava nel possederle.

La parola valore esprime quest'idea complessa, i cui elementi sono la qualità benefica nell'oggetto e il sentimento piacevole nell'uomo.

Questi elementi possono essere considerati separatamente, e in tal caso, la qualità benefica, applicata agli oggetti e considerata come loro qualità, si chiama utilità; il sentimento piacevole, che vi è associato, si chiama valutazione, e viene applicato all'uomo.

---

mercio e l'industria della nazione, riuscirono soltanto ad incepparne i progressi.

Parleremo dunque successivamente dell'abolizione dei diritti differenziali di bandiera e della riforma postale, seguendo i diversi stadii che percorse nel Parlamento la trattazione di questi due importanti progetti.

Un passo nella via della libertà commerciale fu segnato lo scorso aprile dalla camera dei Deputati coll'adozione del progetto di legge, presentato dal ministro d'agricoltura e commercio, portante l'abolizione dei diritti differenziali di bandiera.

I diritti differenziali che realmente si percepiscono sono quelli sui cereali, di cui vengono annualmente importati dai settecento ai novecento sacchi. Il diritto che pesa su di essi è di cinquanta centesimi per sacco, il quale dà il tenue reddito di sette a ottomila lire.

Il progetto ministeriale stabiliva l'abolizione degli anzidetti diritti per quelle nazioni soltanto, che offrissero un egual trattamento alla nostra bandiera. Apertasi la discussione, il deputato Cavour allargò l'idea del progetto, proponendo si autorizzasse il governo ad accordare l'abolizione dei diritti differenziali anche a quelle nazioni

Egli è indifferente che le cose, di cui intendiamo favellare, sieno prodotte da natura, o dall'arte umana. È indifferente che quest'arte si eserciti sopra oggetti materiali, o consista in opere, uffici, aiuti. A quest'ultima classe appartengono tutte le relazioni morali esistenti tra gli uomini, tra cui i diritti e i doveri, i quali hanno quindi un valore e possono formare oggetto di valutazione.

L'utilità di alcune cose ha un fondamento in natura, allorchè dipende dai rapporti diretti che esse hanno con l'uomo. In questo caso, direttamente proviene dalle medesime l'effetto di procurare un bene. Per cui l'utilità si dice diretta, e il valore delle cose dicesi effettivo. Siffatta utilità è sentita generalmente; laonde il valore effettivo ha seco il carattere di essere consentito da tutti, o almeno dal maggior numero degli uomini.

Il valore effettivo dei diritti è dunque quello, che si forma considerando semplicemente l'utilità che l'esercizio dei diritti apporta. Ponendo mente soltanto ai rapporti fisico-morali delle cose coi bisogni degli uomini, si scorge che questi rapporti indicano la necessità di certi atti e di certe situazioni per produrre felicità. Per cui il valore effettivo dei diritti può ancora chiamarsi teoretico, primitivo o regolatore.

Inoltre, si rifletta che l'uomo non può mutare a suo grado i rapporti tra le cose e lui, nè fare in modo che i beni sieno mali; in conseguenza egli non crea utilità; questa è una legge di fatto della natura. Da ciò si ricava, che il valore teoretico, ossia effettivo dei diritti è immutabile, stante che vien determinato dai bisogni, i quali anteriormente ad ogni esercizio dei poteri umani, hanno stabilito la necessità di esercitarli per produrre il ben'essere della specie.

L'ordine dei diritti non è altro che l'ordine della loro utilità effettiva; e l'utilità si confonde con la felicità, scopo di tutte le azioni umane. Ciò posto, talune azioni sono preferibili ad altre, secondo la loro efficacia a produrre utilità, ossia secondo la gradazione dei bisogni o di conservazione o di perfezionamento, e la necessità che si avverte piuttosto di certe cose che di certe altre per soddisfarli. Il valore dei diritti si riferisce dunque alla loro origine, natura ed estensione, e la loro gradazione si misura sopra quella diffusa in tutto l'ordine di natura, e ch'è un risultato necessario dei rapporti reali delle cose con l'uomo.

Se il valore dei diritti si misura sulla gradazione dei bisogni, è mestieri annoverare tra i più elevati bisogni quelli che primi vuole natura che sieno soddisfatti: tali sono l alimento, il ricovero, la propagazione della specie, l amor della prole, gli affetti morali piacevoli e fondati sopra un bisogno interno. In queste cose lo stesso dovere, al cui adempimento l'amor proprio naturale quasi sempre resiste, lo stesso dovere si fa spontaneo ed energico, e il sentimento piacevole si unifica coi comandamenti dell'ordine morale di natura, l'utile si unisce e confonde col giusto. Passando a considerare queste medesime cose sotto l'aspetto di diritto, è chiaro che, per esempio, l'esistenza, siccome in sè compendia sulla terra tutto il ben essere dell'uomo,

---

che senza dare la reciprocanza, offrissero al nostro commercio equivalenti compensi.

Il ministro fece tosto adesione a quest'emenda, riconoscendola più adattata allo scopo della legge, che è di creare le maggiori facilità possibili tanto al nostro commercio d'importazione che a quello di esportazione.

Se non che il timore di una concorrenza dannosa alla nostra marina mercantile e di un aumento all'emigrazione de'marinai sardi dalla parte di nazioni che non ci dessero la reciprocanza; ed il pensiero che il governo potesse abusare del potere discrezionale nell'apprezzare i compensi offerti dalle nazioni estere per costringere lo Stato a trattati onerosi, malgrado l'articolo quinto dello Statuto, che li vuole approvati dal Parlamento, fecero sorgere due sistemi: uno che, attenendosi al primitivo progetto ministeriale, esigeva la reciprocanza come condizione assoluta per l'abolizione dei diritti differenziali; l'altro che voleva non si adottasse il principio dell'abolizione, e si lasciasse al Governo la facoltà anche di negare la reciprocanza a qualche Stato che fosse disposto ad abolire in favore della nostra bandiera i diritti differenziali.

Il seguito della discussione dimostrò: essere

è il più interessante degli oggetti; per cui i diritti, che vi sono relativi, e che vengono costituiti dai mezzi coi quali energicamente si provvede alla conservazione della vita e si reagisce contro tutti i mali che minacciano un tale bene, questi diritti sono di un valore effettivo superiore a tutti gli altri. In seguito vengono quelli oggetti di utilità fisica o morale, che gli uomini tengono utili per esperienza e per un consenso scambievole: tali sono tutti quelli che appartengono al dominio reale o personale. I diritti, che vi sono relativi, hanno un valore poco minore di quelli che risguardano l'esistenza. Secondo questi dati, ciascuno può continuare la classificazione dei diritti a norma del loro graduato valore, ossia dell'utilità che arrecano e dell'urgenza dei bisogni a cui soddisfano.

Talune volte si verfica che l'esercizio di alcuno di questi diritti non soddisfi il bisogno a cui si riferisce, ossia non produca utilità. Ecco ciò che ha fatto dire a taluni, che v'ha dei diritti senza valore. Ma questo non è possibile, imperocchè non può mai stare che il potere umano a fare, o ad esigere qualche cosa utile non rechi utilità. Abbiamo notato di sopra che l'utilità è una legge di fatto di natura, la quale si verifica indipendentemente dall'arbitrio umano; di maniera che, esercitato un atto costituente un diritto, non è possibile che non produca utilità. Se nel fatto sta che non ne produce alcuna, questo conviene attribuire non alla natura dell'atto, ma al pessimo modo con cui viene esercitato, o perchè manca il potere fisico ad eseguirlo ed a effettuare le cagioni che lo fanno esistere, o perchè non si fa uso pieno delle cagioni che possono produrre effettivamente l'esercizio.

Abbiam sin'ora favellato del valore teorico, ossia effettivo dei diritti, e si è veduto che esso è immutabile. Passiamo ora ad altre considerazioni.

I mezzi che si trovano atti a procacciare utilità, possono essere più o meno valevoli, estesi e varii. Questi mezzi sono i poteri dell'uomo. Questi poteri costituiscono i suoi diritti. La forza dunque, l'estensione e la varietà dei diritti sono proporzionate alla forza, all'estensione ed alla varietà dei mezzi. Diffatti si osserva, che i mezzi variano, si accrescono, o diminuiscono secondo i tempi e i luoghi, e secondo i gradi di perfezionamento sociale: laonde è mestieri confessare, che queste medesime cagioni influiscono a comunicare ai diritti un proporzionato incremento e una diversa importanza.

Queste considerazioni si riflettono, come ciascun vede, non più alla teorica, ma all'esercizio pratico dei doveri e dei diritti. E bene occorre omai favellarne sotto questo punto di vista pratico, imperocchè abbiamo osservato altrove che il diritto è per sè una sola relazione astratta, e che acquista il carattere reale di diritto non appena che si fa pratico. Considerando i diritti sotto l'aspetto pratico, vedremo ch'essi sono variabili, imperocchè il loro valore pratico dipende dal concorso di varie circostanze estrinseche.

Varii sono i motivi pei quali gli uomini possono giudicare diversamente della utilità diretta

---

tanto a buon mercato la marina sarda da non poter temere sulle nostre coste l'altrui concorrenza; doversi soltanto alla mancanza di buoni regolamenti marittimi l'emigrazione di qualche marinaio; l'interesse dei consumatori esigere si procurino loro al minor prezzo anche le derrate di quegli Stati che non ci offrissero la reciprocanza; in fine la richiesta di vantaggi *equivalenti* in favore della bandiera sarda essere sufficiente guarentigia del buon uso che farà il Governo delle facoltà a lui concesse, facoltà che agevoleranno la stipulazione dei relativi trattati. Per le quali considerazioni vinse il partito più largo e più conforme all'atto inglese di navigazione, ed ai principii del libero cambio.

La Riforma Postale.

Prima di occuparci del nuovo sistema postale, è d'uopo accennare rapidamente i principii, su cui non può non appoggiarsi qualsiasi buon ordinamento di questa materia ed alcuni fra i più gravi inconvenienti dell'attuale tariffa.

La tassa delle lettere consta di due elementi; spese per il servizio postale, ed imposte finanziarie.

delle cose, e in conseguenza graduare il valore dei diritti. Premettasi, che questa vista abbraccia non solo le cose fisiche, ma anche quelle morali.

Il primo dei motivi, che noi abbiamo ad esaminare, è un qualche vantaggio che si mette nel possedere una cosa, sovente per cagioni estrinseche all' utilità diretta di essa, ma che conducono a renderne più gradito il godimento. Tra queste cagioni si possono annoverare, per esempio, il risparmio di fatica nel produrre o nel trasportare quella cosa, e la speranza dei futuri vantaggi che produrrà ecc. ecc. Queste idee sono elementi, che gli uomini mettono a calcolo nella stima dell' utilità di qualunque cosa. E circa alla vista dei futuri vantaggi si osservi ch' essa spande su tutti i mezzi che vi conducono una maggiore o minore importanza, a misura che il sentimento dell' utilità futura è più o meno esteso. Si osservi, che questo sentimento può essere tale, che i futuri vantaggi trovandosi in contrasto con l' utile presente, gli uomini sacrifichino questo a quelli. Si osservi in fine, che anche l' errore e l' impero dell' opinione possono intromettersi nella stima di questi futuri vantaggi ed agire con forza eguale alla verità; imperocchè, finchè l' errore non sia dissipato e l' opinione non sia rischiarata, agiscono nell'animo umano con le medesime leggi della verità.

Altri motivi, pei quali gli uomini possono giudicare diversamente dell' utilità diretta delle cose, sono il carattere morale e le circostanze sociali.

È indubitato, che siccome si verificano le varie cagioni che diversamente modificano il carattere morale dell' uomo; e siccome lo stato di società, in cui si trova, progredisce, egli viene a mutare posizione e ad offrire occasioni allo sviluppamento di nuovi bisogni, che gli danno motivo a mettere affetto a quei mezzi che trova capaci a soddisfarli. Laonde in determinati tempi e luoghi, e secondo i tali temperamenti, le tali abitudini, il tale grado di civiltà, egli mette valore in alcune cose speciali, che in diversi tempi e luoghi e temperamenti ecc. disprezza e trascura. L' utilità di queste cose si chiama indiretta, perchè non deriva dall'affetto che tutti o il maggior numero degli uomini vi portano, nè esse hanno per loro medesimo la capacità di produrre un bene, ma tutto dipende dall'affetto particolare che alcuno o alcuni uomini vi mettono: ecco quello che costituisce il valore di affezione.

Quando si riflette che il valore di affezione è sempre un rapporto che si verifica col bisogno sviluppato nella tale o tale altra singolare posizione, è forza confesare che esso non è puro arbitrio dell' uomo e non esce fuori l' ordine di natura.

Il valore reale può venire in contrasto con quello di affezione, e in questo caso si hanno due posizioni di bisogno, l' una effettiva, e l'altra ipotetica Sembra che non vi possa esser dubbio sulla scelta, ossia sulla preferenza che debbesi dare a quella sopra questa. Nondimeno è giusto di non trascurare una riflessione. Spesse volte ha tale forza il valore d' affezione, che il più stringente bisogno o non si avverte, o non si avverte così che si faccia preferire a quello.

Quest'ultima in un equo riparto dev'essere eguale per tutte le lettere. Anche le spese generali e di distribuzione sono eguali per tutte e si calcolano non maggiori di otto centesimi per ogni lettera. La sola spesa del trasporto è capace di una variazione da uno e mezzo a quattro centesimi, secondo le varie distanze. Dunque calcolata approssimativamente la minor spesa pel servizio postale di una lettera, che non esca dal regno, è di nove centesimi e mezzo; la maggiore di dodici. Dalla tenuità di questa differenza sorse il sistema della tassa unica, già adottata dall' Inghilterra, e con una sola eccezione, dalla Francia e dal Belgio.

La tariffa attualmente vigente presso di noi sottoppone le lettere ad una tassa che varia dai dieci ai settanta centesimi in ragione delle distanze, la qual ragione, com' è detto di sopra, non potrebbe in niun modo determinare una variazione eccedente i quattro centesimi. Dunque le lettere che percorrono nello Stato la maggior distanza, sono colpite da una gravezza di cinquantotto centesimi, mentre per quelle che percorrono una zona non maggiore di venticinque chilometri, la gravezza finanziaria è meno di un centesimo.

Le spedizioni di danaro pagano più del cinque

La gradazione dei valori si deduce dunque da quella dei bisogni attuali degl' individui e delle società. Devesi aver per vero, che la stima delle cose non va mai disgiunta dal sentimento, vero o falso della loro utilità; e che i gradi di questa stima camminano in ragion diretta di quelli che il sentimento dell'utilità, secondo i casi, può avere. Questa è la norma, con la quale bisogna ragionare dell' utilità delle cose pubbliche e private; senza di essa, è impossibile procedere con verità e giustizia nell'intricato labirinto degl'interessi tanto varii e capaci di alterazioni e mutamenti giornalieri e locali.

Prima di lasiar questo argomento, sentiamo necessità di esporre un'ultima osservazione generale. Acciò la stima delle cose risulti proporzionata alla loro vera importanza, bisogna a quest'effetto concorrano due circostanze.

La prima è che i sani principii si conoscano e sieno diffusi. È indispensabile cominciar dall'illuminare l'intelletto, e dargli le cognizioni che sono valevoli a dirigerlo nella stima che deve fare delle cose: senza un corredo di verità, non è possibile ottener ch'esso distingua dalla falsa importanza la vera. E senza di questo, non è sperabile che gl'individui e le società uniformino le loro azioni ai dettami dell'ordine, e si conservino e prosperino, eliminando i contrasti, l'incuranza, l'oppressione, le violenze e quel procedere dissociato che tanto ruina gli affari pubbici e privati.

La seconda circostanza, è che gl'interessi sociali sieno bene armonizzati, ossia che si abbia tale forma di governo, che offra l'appoggio della sua forza alla giusta estimazione delle cose, e non abbia secrete mire nel far prevalere e diffondere la falsa. Quando l'autorità pubblica si fa sostegno della cupidigia di talune classi, più dedite ad usurpare che a servire il comun bene; quando si fa complice dell'astuzia con cui altre classi, per servire a fini privati illudono le menti con reverende larve che impauriscono senza migliorare i costumi; quando l'autorità stessa è interessata a favorire i proprii abusi col mantenere una fatale sovversione di massime e di opinioni, come trovarsi in armonia con l'ordine morale di natura?

Verificata l'esistenza delle due menzionate circostanze, si può ottenere sicuramente l'effetto di adattare il valore dei diritti e dei doveri umani sulle norme del sistema di giustizia.

§ 4.

Diritti alienabili, ed inalienabili.

La società può definirsi un cambio di buoni uffici, un dare e ricevere, un esercizio scambievole di diritti e di doveri. Le regole, secondo le quali bisogna dirigere questo cambio, si trovano indicate nel Diritto pubblico positivo. Per ora ne parleremo per formarci di esso un'idea generale, e sapere in che consiste e quali diritti ne possono formare l'oggetto, quali no.

Esaminando l' argomento del cambio dei diritti e dei doveri sotto un punto di vista astratto, non si può fare a meno di dire che un diritto non possa mai veramente alienarsi. Ch'è un diritto?

---

per cento, i giornali circa il quarto del loro valore.

Un progetto di legge tendente a diminuire e rendere uniforme la tassa postale, diminuire la tariffa pei trasporti di danaro e dei fogli politici, e ridurre a minor numero le esenzioni, era stato presentato dal Ministro degli affari esteri alla Camera dei Deputati, e da questa adottato sul principio del p. p. marzo con notevoli mutazioni.

Trasmesso il progetto di legge al Senato, la Commissione incaricata di esaminarlo propose molte ed importanti modificazioni, alcune delle quali a richiesta del ministero. Egli infatti aveva dichiarato inaccettabili, perchè dannose e di difficile esecuzione, alcune emende della Camera elettiva, fra le quali una, che, non riconoscendo forza maggiore nei casi di grassazione, rende l'amministrazione delle Poste, garante delle perdite che per tal fatto potessero succedere; ed un' altra intorno alla tariffa e alla dimensione dei giornali. Il primitivo progetto proponeva di sottoporre ad una tassa d'affrancamento di tre centesimi i giornali che non eccedono la dimensione di trenta decimetri quadrati. Alla Commissione della Camera dei Deputati, come alla Camera stessa, parvero eccessive queste condizioni, siccome quelle

Il vedemmo: esso risulta dai rapporti reali delle cose; è una potenza dell'uomo o di molti uomini uniti insieme; è una forza fisico-morale; è l'attività umana spiegata sotto certe relazioni fisico-morali d'ordine. Laonde, affinchè un diritto si potesse perdere, o cedere, o rinunziare, bisognerebbe ammettere che la forza,, la potenza, l'attività d'un individuo potessero farsi quelle di un altro; o che fosse possibile togliere queste facoltà ad alcun uomo, senza distruggerlo.

La sola cosa possibile è quella di eseguire una qualche operazione, che produca un effetto, il quale abbia sembianza di perdita o di cessione di diritto. Un'operazione di tal fatta sarebbe quella, mediante la quale si mutassero i rapporti che davano a taluni un diritto, mutando, per esempio, lo stato delle cose sul quale si fondavano i rapporti. L'armonia delle funzioni organiche del corpo umano produce la vita, i cui rapporti con l'uomo sono il fondamento del diritto che ha questi di esistere. Questi rapporti possono mutarsi, mutandosi lo stato delle cose, ossia distruggendosi quell'armonia. Avviene allora la morte, che è una perdita del diritto di esistere. Senza questa mutazione nello stato delle cose, come sarebbe possibile ammettere che l'uomo perda il diritto alla vita?

Lo stesso ragionamento calza in riguardo alla rinuncia del diritto. Se l'uomo non ha creato le cose, neppure ha creato i rapporti che ha con esse, nè può disporne a suo arbitrio. Finchè l'armonia delle funzioni organiche del suo corpo sussiste, egli subisce la necessità di vivere. Egli non può dunque rinunziare al diritto di esistere, finchè rimane intatto quello stato di cose, per le quali la vita è per lui un effetto necessario.

Quello che abbiam detto del diritto di esistere può ripetersi per tutti gli altri diritti, sia che si verifichino negli atti doverosi, o in quelli puramente facoltativi.

In quanto poi alla cessione dei diritti, questa è soltanto possibile in un modo, cioè facendo nascere i rapporti, sui quali il diritto si fonda, a favor di un altro, il quale rimarrebbe in conseguenza investito del diritto. Quantunque la traslazione del diritto non intervenga nè il possa, pur tuttavia l'effetto che si ottiene, è quello di una traslazione. Spieghiamoci con un esempio. Un individuo vende un bastone che gli appartiene, ossia cede, trasferisce ad un altro il dominio che egli ha su quel bastone. Egli in vero fa un'operazione, che muta i rapporti che davano origine al suo diritto di dominio su quell'oggetto: in seguito di tale mutamento, com'egli poteva prima esercitar giustamente sul bastone gli atti di un padrone, da allora in poi non può legittimamente farlo, e deve lasciarli esercitare a colui al quale ha venduto l'oggetto. Egli non ha trasmesso ad altrui la sua potenza; ma dietro una mutata relazione d'ordine, gli viene impedita la facoltà di praticarla, e conformemente a questa relazione d'ordine, la detta facoltà può essere legittimamente praticata dal nuovo acquirente.

Questo è ciò che riguarda la cessione dei diritti reali. Ma in quanto alla cessione dei diritti e dei doveri personali, non può mai aver luogo, imperocchè considerata bene la natura delle cose, sulle quali tali diritti e doveri si poggiano, non

---

che avrebbero per iscopo d'impedire lo svolgimento della stampa periodica, questo essenziale elemento d'ogni libero governo, e perciò ridusse la tassa a due soli centesimi per foglio, intendendo per foglio quello che supera la dimensione di trenta decimetri quadrati e non eccede i sessanta. Il Ministro trovò soverchia questa riduzione ed ottenne dalla Commissione del Senato che fosse stabilita la maggior dimensione a quaranta centimetri invece di sessanta, riconoscendo come mezzo foglio quello che non eccede i venti, ed ammettendo il gratuito trasporto di un solo supplemento o di più, nel caso in cui contenessero atti ufficiali, od il rendiconto degli atti del Parlamento.

Quanto alle lettere il progetto della Camera dei Deputati faceva un'eccezione alla tassa unica di venti centesimi, sottoponendo a soli dieci centesimi quelle che percorrono uno spazio non maggiore di venticinque chilometri. La Commissione del Senato propose di sopprimere questa eccezione, estendendo l'applicazione della tassa di venti centesimi anche alle lettere summentovate. Queste costituiscono il quarto delle corrispondenze del paese. Per esse la riforma verrebbe a raddoppiare la tassa, cui sono attualmente soggette.

è possibile mutare i loro rapporti che hanno con l'individuo nè farli nascere a favore di un altro.

Un diritto personale può essere doveroso, o facoltativo. Occupiamoci prima di quello.

Allorchè un diritto è doveroso, l' uomo trova nell' adempimento del suo dovere l' esercizio del diritto. Quest' esercizio riguardo a lui è indispensabile; riguardo agli altri, niuno può impedirlo o turbarlo. Se un diritto siffatto è anche personale, cioè tale che non possa essere esercitato da altri, è evidente che trasferendo ad altrui l' incarico di adempirlo, si verrebbe a violare il dovere medesimo, ossia si verrebbe propriamente a non adempirlo. Laonde non è capace di trasferimento. L'uomo ha il diritto di esistere; l' uso di quei mezzi, che natura fece necessarii a conservargli l' esistenza, è per lui doveroso. Egli trova nell'adempimento di questo dovere, ossia nell' uso dei detti mezzi, l'esercizio del suo diritto. Questo diritto è personale, perchè niun altro può vivere la sua vita. Supporre ch' egli potesse trasferire ad altrui l' incarico di adempirlo, sarebbe lo stesso che violare il suo dovere, cioè non adempirlo. Tra i mezzi di conservarsi l' esistenza, il cui uso gli vien prescritto come dovere dalla natura, v' ha di quelli che consistono nel fare, e di quelli che consistono nell' omettere alcuni atti: nel novero dei primi sono gli alimenti; nel novero dei secondi sta il veleno, o una mannaia. Il dovere di servirsi dell' alimento e di astenersi dal veleno o dalla mannaia corrisponde e adempisce il suo diritto di esistere. Se egli violasse questo dovere, astenendosi dagli alimenti, o avvelenandosi, o troncandosi il capo con la mannaia, si porrebbe in opposizione con l'ordine di natura. S' egli cedesse altrui la facoltà di privarlo degli alimenti, di ministrargli un veleno, o di troncargli il capo con la mannaia, verrebbe a cedere una facoltà, ch' egli stesso non può esercitare senza contravvenire all' ordine di natura. Dalle quali considerazioni risulta che il diritto di esistere non sia alienabile; e siccome l' uomo non può legittimamente attentare alla sua vita col ferro o altrimenti, così è falso, che convenendo in società, abbia potuto cedere a questa una facoltà che egli non aveva. La società, come altrove meglio vedremo, ricava altronde il suo diritto di punir nella vita; ma non mai per una cessione che l'uomo abbia potuto farle nel convenire in essa, come taluni hanno opinato.

Inoltre, allorchè si tratta di diritto personale doveroso, se l' uomo si privasse della facoltà di adempirlo con lasciare in altrui potere i mezzi a lui necessarii per fare quello che deve, effettivamente si priverebbe del potere di compiere il suo obbligo, e perciò lo violerebbe effettivamente. L'uomo ha diritto alla sua libertà. Questo diritto è personale, perchè niun uomo è libero dell' altrui libertà, ma della propria. Questo diritto consiste nel fare, giusta l' ordine di natura, un uso legittimo delle proprie facoltà fisico-morali. Un tale uso è mezzo necessario all'adempimento del diritto; dunque è doveroso. Se l' uomo violasse questo dovere, per esempio, legandosi con funi, o chiudendosi in una gabbia, si porrebbe in opposizione con l' ordine di natura. Se cedesse altrui la facoltà

Apertasi la discussione generale, parecchi Senatori si diedero a combattere come inopportuno il progetto, adducendo a motivo la poco prospera situazione delle finanze.

Secondo il computo della Commissione, la perdita risultante all'erario dal proposto abbassamento di tariffa ammonterebbe:

nel primo anno a . . L. 600,000
nel secondo. . . . . . » 465,000
nel terzo. . . . . . . » 260,000
nel quarto . . . . . . » 37,000

e nel quinto si avrebbe un aumento di lire cento e cinquanta mila.

Ma la considerazione dei molti vantaggi che la riforma apporterebbe all'industria, al commercio, alle famiglie, alla società, fece parer lieve lo scapito dell' erario al Senato, il quale adottando la massima della riforma, obbedì alla omai imperiosa necessità per il nostro Stato di abbandonare le misure di un'assurda ed esagerata fiscalità, e porsi in accordo cogli Stati i più cospicui per buoni ordinamenti finanziarii.

Nella discussione degli articoli vennero ad una ad una adottate tutte le restrizioni proposte dalla Commissione al progetto della Camera elettiva.

Si lasciò sussistere una sola eccezione al prin-

di legarlo con funi, o di chiuderlo in gabbia, verrebbe a cedere una facoltà ch'egli stesso non può esercitare se non in opposizione all'ordine di natura. Onde risulta che il diritto di libertà personale non è alienabile; e siccome l'uomo non può disporne per sè, non può aver ceduto alla società una facoltà ch'egli non possiede. La società tiene altronde il suo diritto, come vedremo, di punire di carcere; ma questo non mai per una cessione fattale dall'individuo nel convenire allo stato socievole.

E parimenti, trattandosi di diritti personali doverosi, se l'uomo amministrasse un oggetto di altrui utilità, con la condizione di promuovere l'utile medesimo, è evidente che le sue facoltà, derivanti da un puro dovere di far l'utile altrui, non mai gli lascerebbero l'arbitrio di spogliare senza titolo il suo amministrato di una facoltà a lui competente. Il padre ha il diritto di vegliare sulla conservazione e il perfezionamento della sua tenera prole. Questo diritto è personale, perchè niuno è il padre se non della propria prole. Questo diritto consiste nel fare o nell'omettere tutto ciò che, giusta l'ordine di natura, può conservare e perfezionare la prole. Un tale uso e una tale omissione sono mezzi necessari all'adempimento del diritto; dunque sono doverosi. Dippiù, la prole non è, come si opina comunemente, nè del padre, nè della società, ma di se stessa, e in altro luogo dimostreremo questa grande e nuova verità. La prole ha anch'essa una serie di diritti personali inalienabili: in conseguenza non può averli ceduti nè al padre, nè alla società. Il padre non fa dunque altro che amministrare un oggetto di propria utilità, e con la condizione di promuoverne questo utile. Egli è evidente, che il puro suo dovere di far l'utile altrui, non lascia mai tra gli elementi del suo diritto paterno l'arbitrio di spogliar la sua prole delle facoltà ad essa competenti, ossia dei diritti personali che possiede. Il diritto adunque, che ha la prole alla vita e alla libertà, è inalienabile. Il padre, che volesse ucciderla o venderla, agirebbe contro l'ordine di natura. Agirebbe egualmente contro l'ordine, se pervenuta la prole alla età in cui può legittimamente esercitare i suoi diritti, volesse mettervi impedimento, prolungando su di essa la propria autorità.

Questo è in riguardo ai diritti personali doverosi. Passando ora a favellar dei diritti personali facoltativi, esaminiamo se sieno alienabili.

È mestieri sovvenirsi che i diritti, chiamati facoltativi, perchè l'adempimento loro o l'omissione è rimasta ad arbitrio dell'uomo, sono anch'essi un risultato dei rapporti reali delle cose; per cui questi diritti, quando l'uomo si risolve ad esercitarli, non derivano soltanto dal suo fatto, ma traggono origine dal suo fatto unito a quello della natura. Egli può praticarli od ometterli: ecco il suo arbitrio. Ma quando liberamente li pratica, non sono più diritti puramente facoltativi. In questo caso, il fatto dell'uomo è una necessaria conseguenza di un ordine di dovere. Il suo fatto ha creato un ordine di rapporti reali, i quali, sebbene non sembrano opera immediata della natura, pure

---

cipio della tassa uniforme ed è in favore delle lettere destinate alla città od al luogo in cui vennero impostate. Queste rimangono soggette alla tassa di cinque centesimi.

Il senatore Pollone, ispettore delle Poste, propose una multa da cento cinquanta lire a trecento per le contravvenzioni derivanti dalle franchigie di posta concesse al carteggio dei membri del Parlamento ed a quello relativo al servizio pubblico. Senza contare i membri del Parlamento, gl'impiegati esenti dalla tassa postale ammontano nel nostro Stato al numero di trecento e trenta nove.

A dimostrare la necessità di por freno a questo genere di abusi enormemente dannosi all'erario, venne citato fra gli altri l'esempio dell'Inghilterra, dove la frode giunse a tal segno che molti rappresentanti del Parlamento ricevevano le corrispondenze pei loro amici e le spedivano sotto il proprio nome per sottrarle al diritto delle poste, ed in un anno solo le lettere ricapitate e spedite dai membri delle Camere sommarono all'enorme cifra di cinque milioni, importante 26 milioni di franchi.

Ma dietro l'osservazione del Commissario regio che l'emenda del senatore Pollone avrebbe potuto

sono un adempimento dei suoi comandi. Per cui le facoltà, ossia i diritti che ne nascono, quantunque emanati da un fatto libero di lui, non sono alienabili. Per esempio: l'uomo può o non può unirsi stabilmente con una donna. Questo è un fatto per lui facoltativo, che però cessa di esserlo, non appena ch'egli liberamente è venuto a praticarlo. In questo caso, la sua attuale posizione è una necessaria conseguenza di un ordine di dovere. Egli, agendo in quel modo, ha creato un ordine di rapporti reali, i quali non sembrano opera immediata della natura, ma sono un adempimento dei suoi comandi. Le facoltà, che ne nascono, comecchè derivanti da un fatto libero dell'uomo, più non sono in suo arbitrio. Onde segue, che i diritti provenienti dall'unione stabile con una donna, che la società veste con le forme e il nome di matrimonio, non sono alienabili.

I principii da noi esposti sin'ora offrono il criterio bastante a decidere dell'alienabilità o inalienabilità di tutti li diritti.

Capitolo V.

Della libertà naturale.

Allorquando si considerano le teorie dinanzi esposte dei doveri e dei diritti, non che i risultamenti che ne derivano, si scopre che sono tutte operazioni le quali risguardano la libertà dell'uomo, e tendono a regolarne l'esercizio e a limitarla. Laonde, affine di vedere come debba la società maneggiare i diritti e i doveri scambievoli dei membri che la compongono, acciò che meglio conservino o meno offendano la loro libertà, conviene cominciar dal sapere che cosa è libertà (1).

La idea di libertà è estremamente complessa. Essa abbraccia tanti elementi quanti sono gli oggetti diversi sui quali l'attività umana può esercitarsi, e quanti sono gli ostacoli o i vincoli che in quest'esercizio si possono incontrare. Laonde ha avuto un'infinità grande di spiegazioni differenti, le quali non sono che tante porzioni particolari della sua significazione più estesa e generale. Si è detto che l'uomo è libero, quando si muove, agisce, respira, senza trovare alcuno impedimento in queste operazioni. Avuto riguardo all'uniforme indole degli oggetti, ai quali queste ed altre simili parziali libertà si riferiscono, si è formato di esse un gruppo distinto col nome di libertà fisica. Egualmente si è detto che l'uomo è libero, quando niuno ostacolo incontra nel pensare, nel parlare, nello scrivere; quando taluni legami, che lo dominavano, si sono spezzati; talune passioni delle quali era schiavo, si sono dissipate; quando un affare, che interamente lo occupava, è terminato; una funzione, che gl'imponeva grandi doveri, è stata adempita; quando egli ha spezzato il giogo di un governo dispotico. Secondo gli oggetti, ai quali siffatte parziali libertà si riportano, sono state diversamente classificate ed

(1) Parliamo qui della libertà dell'uomo secondo l'ordine fisico-morale naturale. Altrove ci occuperemo della libertà civile e della libertà politica.

---

stare più acconciamente nella proposta di legge sulla privativa postale, già presentata alla Camera dei Deputati, quella mozione fu ritirata con riserbo di riproporla a suo tempo e luogo.

Benchè sostenuta da due de' suoi membri, il Senato rigettò la domanda dei frati di san Tommaso che fosse conservata la franchigia postale di cui godono per regia disposizione del settembre 1818.

Fu per ultimo adottata con qualche modificazione la proposta di un articolo addizionale fatta dallo stesso ispettore delle Poste. Essa stabilisce che il Governo può conchiudere e dare immediata esecuzione alle convenzioni postali che importassero una riduzione di tassa, dopo sentito il parere del Consiglio di Stato, e coll'obbligo di presentare quelle convenzioni alla sanzione delle Camere all'apertura della prossima sessione.

A sostegno di questa aggiunta, il proponente parlò di una convenzione già conchiusa col Belgio, e che sarà posta in vigore il gennaio 1851, in virtù della quale le lettere da Torino a quel regno pagheranno non più di sessanta centesimi in luogo di cento e sessantacinque, come costano attualmente; e disse che si stanno negoziando altre convenzioni colla Francia e colla Svizzera,

han formato ciò che vien detto libertà naturale, libertà civile, libertà politica.

Volendo elevarsi all' idea più generale della libertà, bisogna considerarla da un punto di vista così alto, che abbracci gli esseri animati e gl' inanimati. La più vasta significazione, che la libertà possa avere sotto questo aspetto, è l' esercizio di una forza qualunque esente da qualunque ostacolo. L'oggetto libero è quello, la cui attività si spiega senza alcuno impedimento. Per cui si dice libero un magazzino vuotato degli oggetti che conteneva; libera la mente sgombra di un pensiero affannoso; libero il cuore scevro di passioni dominanti: la maniera di essere di quella mente e di quel cuore trovavasi inceppata dal pensiero affannoso e dalle passioni dominanti, e si è fatta libera non appena che si può dispiegare senza questi ostacoli. Nel modo stesso dicesi libero un corso d' acqua, cui si è tolto l'argine che lo arrestava; libera una ruota di ferro, che sgombra della ruggine, onde veniva ostacolo al suo movimento, può girare intorno al proprio asse.

Nondimeno, tutti gli esseri, i quali sono mossi o diretti da altrui, non sono mai liberi, ma soltanto passivamente operano. In conseguenza è chiaro che la libertà compete ai soli principii attivi e motori di se stessi che sono dotati di ragione. Ciò che non determina se stesso, e non conosce gli scopi ai quali si può determinare, non opera giammai liberamente. Se libera si dice l' acqua che cola senza ostacolo, o la ruota che sgombra della ruggine gira, o il magazzino vuotato degli oggetti che conteneva, questo si fa per una estensione dell' idea di libertà, e per una supposizione che l' acqua desideri di colare, la ruota di girare, e il magazzino di rimaner vuoto. La idea di libertà non ha però un significato concreto, se non quando si riferisce agli esseri animati, i quali hanno la potenza di muovere e determinare se stessi secondo il loro fine naturale. Passiamo dunque a definire la libertà dell'uomo.

Questa libertà non è altro che l' esercizio dell' attività umana, ossia delle facoltà attive dell' uomo, sia interne o esterne, sia fisiche o morali. Quanti sono i diversi oggetti sui quali può quest' attività esercitarsi, tante sono le idee che l' uomo si forma della libertà. Il che ha fatto conchiudere che la libertà ha un significato puramente relativo. Ciascuno la concepisce diversamente, secondo sono diversi gli oggetti, sui quali preferisce e si compiace di esercitare la propria attività.

Gli uni fanno consistere la libertà nella pratica delle virtù, gli altri nel quietismo o indifferentismo. Gli Stoici la riponevano nella impassibilità, e si dicevano liberi tra le catene. V' ha chi mette la libertà nell' esser povero, chi nell' aver una giusta comodità, chi nel vivere isolato e sciolto da qualunque sociale legame. I Moscoviti crederono che Pietro il Grande attentasse alla loro libertà ordinando che si radessero la barba; li Giannizzeri fecero lo stesso, quando si volle vestirli con abito militare ad uso europeo. Tutte le nazioni hanno avuto costituzioni dirette ad uno scopo particolare: la conquista era lo scopo in Roma, la guerra in

---

tutte allo scopo di ottenere un analogo abbassamento delle tariffe postali. La facoltà richiesta per il Governo tende ad agevolare la stipulazione dei relativi trattati, ed affrettare alla nazione il godimento dei vantaggi che ne derivano.

I cangiamenti fatti dal Senato al progetto di legge sulla riforma postale furono ispirati piuttosto dall'idea di semplificare quel ramo di pubblica amministrazione che dall' intendimento di favorire gl'interessi di coloro che sono costretti ad approfittarne; il quale intendimento aveva invece prevalso nelle deliberazioni della Camera elettiva. Se la legge rimarrà qual fu votata dal Senato, avrà motivo di lagnarsene la stampa periodica per il troppo tenue ribasso della tassa a cui è soggetta, e le classi povere, che sogliono corrispondere più di sovente a breve distanza, le quali veggono colpite le proprie lettere di una sopratassa di dieci centesimi.

Nuovo sistema stradale in Sardegna.

Nella cronaca del mese di maggio, abbiamo accennato alla promulgazione della legge portante un nuovo sistema di strade per la Sardegna. Ci è dunque mestieri tenere alquanto parola delle cause

Sparta, la religione in Palestina, il commercio nella Fenicia e in Rodi, la tranquillità pubblica nella Cina, la libertà naturale nei popoli selvaggi, la grandezza del principe negli stati dispotici, l'indipendenza individuale nell'anarchica aristocrazia Polacca. Tutt' i popoli si sono creduti liberi, non appena han raggiunto l'oggetto a cui miravano: agli uni è bisognato godere una tale forma di governo, agli altri una tale altra forma; chi ha gustato la libertà nella potenza di deporre un tiranno, a cui egli stesso avea dato un potere immenso; chi nella facoltà di scegliere colui al quale doveva obbedire; chi nell' arbitrio di star sempre sulle armi e di commettere violenze; chi nel privilegio di governarsi con proprii magistrati e proprie leggi. Finalmente, molti popoli attuali di Europa danno per scopo alle loro costituzioni la libertà politica. Ciascuno, insomma, ha chiamato e chiama libero lo stato più conforme alle proprie abitudini ed inclinazioni. E nessuno si è ingannato, o s'inganna, imperocchè si è libero ogni qual volta si ottengono le cose a cui si attacca maggior pregio, e si allontanano le catene che sembrano più insopportabili.

Le varie opinioni, che si sono formate intorno alla libertà, hanno avuto origine dal diverso punto di vista ond' era considerata. Ma bisogna mettersi da un punto, onde si possa vederla sotto tutti gli aspetti. Bisogna indagare quali sieno le qualità comuni, che quelle varie opinioni hanno avute, ed astraendo tutte le idee particolari, formarsi della libertà un' idea generale e tanto estesa, che in sè contenga le significazioni differenti che le sono state date.

È facile accorgersi che queste differenti significazioni hanno avuto in comune la qualità seguente: un esercizio compiuto della volontà di ciascuno. La potenza di fare ciò che si voleva, di ottenere ciò che si bramava, ecco il punto di veduta sotto il quale tutte le differenti specie di libertà si riunivano.

Ciò posto, siamo ora al caso di dare un giusto sviluppo alla definizione, che facemmo poco anzi della libertà umana. Noi la chiamammo un esercizio delle facoltà attive dell' uomo. Se si riflette che il principio proprio e distintivo delle azioni di costui è la sensibilità, e quindi la volontà; se si riflette ch' egli dirige tutti i poteri fisico-morali, ond'è fornito, al soddisfacimento della sua volontà, rendesi indispensabile che la volontà sia un distintivo che s' innesti e si precisi nella definizione, che occorre dare dell' esercizio delle sue facoltà attive. Laonde possiam dire che la libertà è la esenzione di ogni ostacolo all' esercizio dell' umana volontà. E considerata come potenza di fatto nell' essere medesimo, la libertà è la facoltà di fare ciò che si vuole.

Da questo principio seguono varii corollari, che svolgeremo nei seguenti paragrafi.

§ 1.

Relazione tra la libertà e la felicità umana

La volontà non si determina, se non in vista del nostro ben essere, o di ciò che ne sembra tale. In conseguenza, sempre che le nostre volontà siano soddisfatte, noi siamo felici; infelici, se quelle sono contraddette. Ma la libertà non

---

che determinarono la proposta di quello straordinario provvedimento e delle fasi subite dalla proposta medesima sino al momento della sua definitiva adozione.

Sino dalle più remote epoche della storia, la Sardegna ebbe a subire straniere devastazioni che impedirono lo sviluppo della sua naturale ricchezza. Cessate le irruzioni delle orde settentrionali, succedettero quelle dei barbareschi d'Africa, ed a queste il crudele dominio della Spagna, che la oppresse fino al principio del secolo scorso. D'allora in poi, governata con somma trascuratezza e sempre più impoverita da gravissime imposte, non potè mai rialzarsi dalla profonda miseria in cui giace.

Eppure quest'isola infelicissima ha in sè elementi, che utilizzati opportunamente la condurrebbero in breve ad una invidiabile prosperità.

Il di lei suolo è fertilissimo d'olio, di vini, di biade; vi abbondano i bestiami, grande è la copia dei minerali, vi sono delle selve quasi vergini, ricche di legnami adattatissimi alle costruzioni navali.

La sua posizione centrale nel Mediterraneo la mette a portata della Spagna, della Francia, di

è altro che la potenza di fare ciò che si vuole. Dunque la libertà e la felicità sono una sola e medesima cosa.

L' uomo gode o soffre, secondo che i suoi desiderii sono o no appagati. Egli sarebbe sempre felice, se potesse sempre ottenere ciò che desidera. I gradi della sua felicità sono dunque proporzionati a quelli del potere che ha di fare ciò che vuole, ossia della sua libertà. La pienissima libertà sarebbe una cosa con la felicità perfetta.

Ecco il motivo, per lo quale tutti gli uomini amano la libertà in tal guisa, che di questa si è formato un sentimento naturale. Eglino possono ignorare il nome di libertà; ma non è possibile che non sentano la loro felicità trovarsi in ragione della potenza che posseggono di soddisfare i loro desiderii. Possono desiderare un oggetto piuttosto che un altro; ma di qualunque nome si veste l'oggetto che desiderano, certo è che la potenza di conseguirlo è la potenza che li rende felici. Laonde l' affetto alla libertà è innato come quello che portano al loro ben essere.

Ecco parimenti il motivo, per lo quale si sono sempre formati idee differenti della libertà. Eglino aveano idee differenti della felicità. Non bisogna dunque aver maraviglia, se il Russo si credea libero conservando la lunga barba, e il Turco le vesti militari della sua nazione. Erano questi gli oggetti che avevano in gran pregio, e il cui soddisfacimento li rendeva felici.

Se gli uomini hanno sovente riposta la loro felicità nel godimento di cose poco importanti, o anche nocive; e se in questo caso si hanno formato idee false della libertà, facendola consistere in cose indifferenti, o anche contrarie al loro bene effettivo; ciò importa che si sono ingannati, e che v' ha delle libertà pericolose, delle quali si viene ad essere pentito tosto che se ne avvertono i funesti effetti. Ma è sempre vero, che gli uomini non possono desiderare, se non ciò ch' è o che stimano loro bene; e che la libertà, ossia la potenza di fare o di ottenere quel che desiderano, qualunque ne debbano essere le conseguenze, assicura al momento attuale la loro felicità.

Veggasi quanto sia necessario possedere dei lumi. Essi soltanto rischiarando la mente, offrono alla volontà i sani motivi che la risolvono a desiderare ciò che effettivamente giova, e quindi regolano l'esercizio dell' attività umana, ossia la libertà, nel modo che meglio al ben essere conduce.

§ 2.

Conseguenze degli esposti principii in ordine alle istituzioni sociali.

Varie conseguenze possono ricavarsi dai sopra esposti principii. Svolgiamole una dopo l'altra.

1.a

Le migliori istituzioni sociali sono quelle che giungono più gradite al popolo, cui sono date. Siccome questo vede meglio soddisfatti i suoi desiderii, così meglio si tiene libero. È puramente speculativa la quistione, se un governo

---

tutta l'Italia, della Grecia e dell'Africa. L'ampiezza e profondità de' suoi golfi la rende comodamente accessibile da tutti i lati. Condizioni queste mirabilmente favorevoli all'esercizio di un commercio estesissimo, alla formazione di una ricca e potente marineria.

Ma la Sardegna ha bisogno che si regoli il corso dei fiumi, che s' innalzino argini, chè si scavino canali, che si asciughino paludi, che si costruiscano moli, si migliorino i porti, si edifichino case comunali, si fondino campi santi, si fabbrichino, ristaurino od allestiscano caserme, ospitali, carceri, si colonizzino vaste regioni spopolate od imbarbarite.

Tuttavia la prima e più urgente necessità della Sardegna, quella la di cui soddisfazione può sola facilitare tutti gli altri provvedimenti, si è la necessità di un sistema stradale che ponga in comunicazione fra loro le parti tutte dell'isola. Abbondano in alcuni luoghi di essa produzioni di prima necessità che in altri difettano interamente, nè possono pervenirvi per l'assoluta mancanza di strade. Quindi in molte provincie quella terra ubertosa è coltivata appena tanto che basti alla consumazione locale. Una buona rete di strade darebbe vita al commercio interno, estenderebbe all'isola intera i vantaggi del commercio esterno, imprimerebbe uno slancio fortissimo alla produzione.

sia più di un altro conforme ai veri principii della libertà. Quando si voglia guardare la cosa nel fatto, il più libero governo è quello che più piace.

I Francesi, che nel 1806 si recarono nelle Spagne a fondare la libertà, che pei tanti delitti, onde l'avevano in casa loro bruttata, e dei quali correva fama peggiore di quanto fossero stati nefandi, non che pei pregiudizii e per l'orgoglio nazionale di coloro a cui la recavano, era in grande discredito ed abbominio, ebbero la intera nazione contraria. Questa non tardò a levarsi a rumore. A qual pro far parola della grande libertà che gli stranieri apportavano secoloro, se bisognava farla accettare con la forza e penetrare nei cuori colla punta delle spade? la loro libertà era la servitù degli Spagnuoli. E si crede, che costoro avessero respinto i francesi per animo servile? al contrario; ciò fecero per amore di libertà, imperocchè questa riponevano nel difendere un governo, a cui erano avvezzi e che desideravano conservare, se non per altro motivo, per quello ch'era proprio, non ostante che andasse pieno di errori e di danni, i quali non erano errori e danni per genti che non ne avvertivano il pondo, o che volevano esse conservarsi il diritto di ripararli. All'opposto, la libertà dei Francesi, per quanto fosse stata buona, non faceva altro che assoggettare, dappoicchè niuno la voleva.

I tempi mutarono. I popoli fecero grandi progressi. La monarchia, man mano perduti tutti i suoi naturali sostegni, le idee religiose, l'esistenza dei privilegi, e l'affetto dei popoli, andò non solo declinando, ma per le sue enormi nequizie cadde infine interamente dagli animi, e si attenne al solo taglio delle sciable. Di maniera che quei popoli, ai quali anni addietro la libertà apportava schiavitù, giunsero poi a darsi una forma di governo liberissima, e di nuovo lottarono contro i Francesi, i quali combatterono allora per dare schiavitù, e perchè favoriti dalla vittoria, vi riuscirono.

Allorchè noi Italiani esaminiamo quanto l'attuale governo Russo si discosta dai principii di libertà, giustamente lo chiamiamo dispotico. Questo è un giudicare sopra vedute generali, e relativamente a noi. Ma nel fatto, quel governo non sarebbe dispotico pei Russi, se mai loro piacesse.

Ove mai potesse trovarsi un popolo così degradato, che godesse nel tirare l'aratro sotto il pungolo dei suoi padroni, e che gustasse una soave felicità nel sottoporsi alle verghe, come le donne Albanesi non si credono amate dai loro mariti, se non vengono da costoro freguentemente battute, un popolo siffatto si terrebbe libero sotto un governo fieramente dispotico.

Dietro questi principii, è facile intendere quanto Solone saviamente dicesse: Non ho dato agli Ateniesi le migliori leggi possibili, ma le migliori ch'essi potessero ricevere. Comecchè egli si fosse ingannato, imperocchè le sue leggi erano assai poco adattate al carattere nazionale, nullameno gli Ateniesi, sottomettendosi con piacere a leggi tanto imperfette, senza dubbio errarono fortemente, ma giustamente si crederono liberi. In breve tempo avvertirono i danni di quelle leggi e desiderarono di averne altre; allora quelle si

---

Molte volte si è pensato a provvedere a questo grande bisogno della Sardegna, ma, se si eccettui la principalissima strada reale che corre tutta la lunghezza dell'Isola da Cagliari a Sassari e a Porto Torres, compiutasi dal 1821 al 1829, ben poco ed imperfettamente si fece su tale proposito.

Anche nel 1830 un regio editto promettea alla Sardegna un sistema stradale. Si costrussero nel seguente biennio due brevi tronchi di strada provinciale, e poi si abbandonava del tutto l'esecuzione di quell' editto, si convertivano ad altri usi le somme in esso stanziate; talchè da 18 anni a quest'oggi nessun importante lavoro stradale fu più intrapreso.

Ora, sopra un'estensione di 2, 366, 734 miriametri quadrati, esistono in Sardegna soli 46 miriametri di strade reali, provinciali e comunali. Tutte le provinie del levante, come pure la parte centrale dell'Isola sono senza comunicazione stradale colle spiagge marittime.

Il ministro dei lavori pubblici presentò il 4 gennaio dell'anno corrente alla camera dei Deputati un progetto di legge organizzante una nuova sistemazione stradale per quell'Isola tanto ingiustamente e improvvidamente dimenticata.

Le strade a tal uopo progettate vi erano distinte in tre classi: reali, divisionali e provinciali. I la-

fecero dispotiche per loro, comecchè in sè fossero liberalissime.

2.a

Da quanto precede si puo ricavare che le istituzioni sociali hanno una bontà assoluta e una bontà relativa: quella consiste nella loro conformità ai principii di giustizia, questa nella loro convenienza alle attuali condizioni del popolo a cui sono concedute. Pel bene della umanità bisogna sperare che giunga il tempo in cui le due bontà sopradette si confondano in una, e che le leggi più identiche ai dettami di giustizia assoluta sieno in pari tempo più convenienti ai bisogni dei popoli. Finchè questo tempo non giunga, egli è certo che un legislatore debbe consultare la bontà relativa a preferenza di quella assoluta delle leggi che fa. Egli non crea la società, ma la trova già fatta; per cui è mestieri che il bene sociale componga profittando degli elementi che ha nelle mani e di cui può disporre; mentre che se volesse comporlo con elementi che forse esistevano nei secoli trascorsi o che esisteranno nei secoli avvenire, egli cimenta di sacrificare il bene effettivo della generazione attuale ad un bene ideale, che forse fu o sarà effettivo per generazioni passate o venture.

Sempre più si scorge, che la diffusione dei lumi è il primo bisogno dell' umanità. Imperocchè le istituzioni sociali non possono migliorarsi se non in proporzione all'accrescimento dei lumi nella massa del popolo. Egli è per questo mezzo solanto che le leggi relativamente migliori possono accostarsi a quelle migliori assolutamente. Acciò le une e le altre si confondano e facciano una sola e medesima cosa, occorre una pienezza di lumi.

S'immagini un governo modellato sui veri principii di giustizia assoluta, ma poco proporzionato allo spirito dei tempi, ai bisogni e alle condizioni del popolo che deve riceverlo. Un tale governo, quanto più è buono, altrettanto si trova contrario alle idee false di quel popolo; e se viene ad urtare un troppo gran numero di genti, non si può mantenerlo se non con l'uso esagerato della forza. Vero è, che se voi armate i cento che sono consenzienti, e disarmate i diecimila che sono dissenzienti, voi riuscirete a farlo sussistere almeno per qualche tempo. Ma in questo caso, dov'è più la stabilità, dove la libertà, dove la felicità? I diecimila saranno sacrificati ai cento; la generazione attuale sarà immolata a quella che deve succedere.

Non vogliamo per ciò dire, che debbansi rispettare gli abusi. Diciamo che le riforme sociali debbonsi fare per gradi, e prepararle con la diffusione dei lumi, innanzi che introdurle e mantenerle con la violenza dei pochi contro i molti. Esse debbono progredire in ragione dello sviluppo morale degli uomini, imperocchè il bene istesso, fatto intempestivamente, cioè quando vien respinto dai più, si volge in male, ed è come abito ricco, ma incomodo e poco o niente accomodato alle membra di chi deve portarlo.

Siccome progrediscono i lumi, un popolo si trova preparato e maturo alle rispettive riforme sociali: in questo caso non è possibile negargliele,

---

vori delle prime da intraprendersi il corrente anno e compiersi nel 1852, a carico dello Stato, mediante un credito di sei milioni; le altre a carico delle divisioni e delle provincie, che durante questo triennio accumulerebbero i fondi necessari per incominciarne la costruzione nel 1853.

Tutto lo sviluppo dell'ideata rete stradale raggiungerebbe una lunghezza di 2136 chilometri, dei quali essendone eseguiti 448, ne rimarrebbero da fare 1688. Il maximum della spesa sarebbe trenta milioni di lire.

La commissione incaricata dell' esame del progetto ministeriale, e la successiva discussione della Camera dei Deputati vi apportarono le seguenti notevoli modificazioni.

Non trovandosi elementi sufficienti ad esattamente determinare le secondarie categorie di strade, fu rimessa una tale determinazione agli studi di una commissione speciale da istituirsi nell'isola.

Concertata poi la sola parte del piano che concerne le strade reali, vi fu aggiunta una nuova linea centrale, che era domandata con opposita petizione alla Camera, ed il prolungamento di una linea trasversale già proposta dal ministero e motivata dalla particolar natura e situazione dei luoghi, cui si riferisce.

dappoichè esiste una legge di necessità che regola l'ordine morale non meno che l' ordine fisico dell'universo; e quando una riforma si è fatta di una utilità generalmente sentita, non sta più nell' arbitrio di alcuno concederla o rifiutarla; si avverte allora quella imperiosa espressione di un bisogno, a cui forza umana non può contrastare se non col proprio danno.

In conseguenza delle esposte cose facilmente si riesce ad intendere per quale motivo alcune istituzioni sociali, cattive in sè stesse, hanno potuto essere convenienti nei loro tempi; il che non costituisce un motivo per noi di conservarle. Egli è anzi nostro dovere e diritto corrispondente santissimo di abrogarle, o almeno di modificarle secondo le nuove esigenze dei tempi che corrono. Ed all'opposto, facilmente si riesce ancora ad intendere per quale motivo alcune costituzioni in sè eccellentissime hanno avuto cattivo successo; il che non può, nè deve impedire di richiamarle in vita in altri tempi.

3.a

Dagli esposti principii si ricava un' ultima conseguenza, ed è la presente.

La forma del governo non è cosa importante se non sotto l'aspetto relativo delle garanzie maggiori o minori che offre al ben governare. La forma dunque non è che una presunzione, che gli uomini hanno di essere ben governati. Ma passa un grande intervallo tra il presumere ed il fare.

Una costituzione può esser conforme più di un' altra ai veri principii della giustizia universale. Ma questa è una ragione molto debole ad addursi in favore della prima; nel modo stesso che l'esservi la seconda meno conforme, è una ragione molto debole ad addursi contro di essa.

Gli uomini sono esseri sensibili e non esseri ideali. La felicità loro dev' essere positiva e non astratta. La loro libertà deve risultare dalla pratica e non limitarsi ad una teoria. In tutte le cose del mondo le speculazioni son buone in quanto conducono a buoni risultamenti, perchè questi interessano e toccano gli uomini da vicino, e da questi giudicano di quelle.

Laonde il miglior governo, sotto qualunque forma, è quello che meglio governa. Non vogliam dire con ciò, che la sua forma sia del tutto insignificante, e che non debba richiamare alcuna attenzione. La forma offre delle garanzie, per le quali noi presumiamo di essere meglio governati. Sotto questo aspetto è utile ricercare quella che sia più conforme alla ragione, e fare tutti gli sforzi per introdurla fra noi. Ma, dappoichè dove meglio si governa, ivi il maggior numero è più felice; dappoichè, dove il maggior numero è più felice, ivi si gode più grande libertà, la quale è una sola e medesima cosa con la felicità, ne segue che non basta per approvare il governo repubblicano che sia identico al modello consentito dalla ragione, ma occorre che col fatto cagioni la felicità e quindi la libertà dei cittadini; siccome non basta per condannare il principato che sia assoluto, ma occorre che col fatto cagioni l' infelicità e quindi la schiavitù degli uomini. Si può essere servo sotto la prima forma di governo, e libero sotto la seconda.

Fu ridotto l'assegno, che prima era domandato in due milioni all'anno e per una somma determinata ad un milione pel primo anno, e ad un milione e mezzo pei successivi sino al compimento dei divisati lavori.

Fu soppressa la facoltà al Ministero di rivolgere parte dell'assegno, destinato alla costruzione delle nuove strade, a ristauri occasionati da eventi straordinari e da miglioramenti di porti; rimanendo libero al ministro di supplirvi colla domanda al Parlamento di appositi fondi.

La Camera elettiva adottò questo progetto il 3 aprile.

In seguito alle citate modificazioni, le strade reali in esso proposte sono della lunghezza di 413 chilometri, i quali, calcolati a ventimila franchi ciascuno, importano la somma rotonda di otto milioni e mezzo.

Questo progetto di legge fu approvato sul finire di aprile dalla Camera dei Senatori con mutazioni di pura forma, e tale dee considerarsi anche l' emendamento del senatore Colla, il quale, accordando il milione domandato per quest'anno, tendeva a sopprimere la fissazione dell' assegno sui bilanci avvenire. Se non che un articolo addizionale distruggeva l' effetto di quell'emendamento, ridonan-

Coloro, i quali spaventati dalle ultime commozioni politiche dell' Italia nostra, dicono che poco loro preme di esser liberi, e che la sola cosa che hanno a cuore è di essere felici, profferiscono sentenza in pari tempo vera e falsa; vera, in quanto effettivameute la sola cosa, che l'uomo può e deve desiderare, è la felicità; falsa in quanto nell' attuale sviluppo morale degli uomini e nella posizione delle cose, è stoltizia sperar felicità se non nella libertà.

Quelli altri i quali troppo bollenti e concitati dicouo, che poco loro preme la felicità, purchè siano liberi, profferiscono sentenza vera solo in quanto, relativamente allo stato di lotta in cui siamo e alla necessità di far grandi sacrifizii per migliorar la nostra condizione: la libertà è un bene che bisogna conquistare a prezzo della nostra felicità presente; ma la sentenza è doppiamente falsa in sè, imperocchè: 1.o se la libertà potesse andare disgiunta dalla felicità, all' opposto di ciò che dicono, questa sarebbe da preferirsi a quella; 2.o se non si è libero quando non si è felice, giacchè soffrire non è certamente far ciò che si vuole, egli è impossibile disgiungere l' una cosa dall'altra.

Capitolo VI.

Limiti proprii della libertà naturale.

Definimmo la libertà naturale la facoltà di fare ciò che si vuole.

Sotto questo punto di vista universale, non si ha che una forza operante in una maniera qualunque. Ma non tutte le determinazioni idealmente possibili nell' uomo, può questi esercitar praticamente, imperocchè la sua attività incontra molti ostacoli nel sistema insormontabile delle leggi fisiche e morali della natura.

L' uomo è un atomo nella immensità dell' universo. Egli è dotato di sensibilità e quindi di volontà: la sua felicità consiste nel compimento di questa volontà, ed ha ben piccola potenza per eseguirla. Questa potenza egli chiama libertà; dunque ha molto poco di libertà. Subordinato alle leggi generali della natura, egli non può padroneggiarle; in conseguenza non ha la libertà di essere altrimenti da quello che è, nè la libertà di fare che tutte le cose, ond' è circondato, fossero altrimenti da ciò che sono. Nè solo alle leggi generali, ma è ancora sottoposto a quelle particolari della propria natura; egli non può mutarle, ma ad esse conformandosi può soltanto ricavarne profitto.

Come essere pensante e perfettibile, egli combina bene o male le percezioni della sua sensibilità, le svolge nei loro elementi, le generalizza e le riveste di segni, coi quali perviene a moltiplicare le sue idee e ad esprimerle. Profitta di questi mezzi per comunicare coi suoi simili e riunirsi con loro, affine di accrescere con l'unione la sua potenza. In tale stato di società, egli ha bisogno di leggi che regolino la condotta degli uni verso degli altri. Ma queste leggi han bisogno di essere uniformi alle leggi della natura e di derivarne come legittime conseguenze, altrimenti sarebbero impotenti o non produrrebbero altro che disordini. Laonde egli non ha la libertà di darsi

---

do alla legge per quanto era possibile il suo primitivo significato.

Questa provvida legge venne accolta in Sardegna con generali dimostrazioni di giubilo e riconoscenza. I primi suoi benefici risultati saranno di offrir lavoro alla classe indigente, tanto numerosa in quell'Isola, e per la di cui energica popolazione ogni nuova sorgente di operosità deve riguardarsi eccellente garanzia di morale condotta, e mezzo potentissimo di civilizzazione.

Cronaca del mese di giugno 1850.

ATTI DELLE CAMERE.

Affari Interni

I.

I danni sofferti dalla Lomellina e dal Novarese nel marzo 1849 pel saccheggio e le devastazioni

quelle leggi che a lui piace, e non può in questo commettere un arbitrio, senza scontarlo amaramente coi mali che gliene derivano. Siffatte leggi non sono che sanzioni del gran sistema dei diritti e dei doveri ch' egli non ha creato, ma che è un risultamento necessario dell' ordine reale e indeclinabile della natura. Un tale sistema deriva dalla situazione in cui egli si trova ad esercitare la sua attività, ch'è appunto nel mezzo di una moltitudine di esseri egualmente attivi e coesistenti, i quali agiscono reciprocamente gli uni su gli altri giusta la loro natura, e sono così disposti e determinati, che in forza della loro naturale e reciproca azione e reazione non danno nè possono dar campo ad altra maniera di operare.

Essendo dunque l' uomo costretto a dirigere la sua attività in un modo determinato e non altrimenti, avviene ch' essa ora si esercita senza ostacoli, ed ora è impedita. Quanto a lui rimane di libero, è quello che gli vien consentito dalle leggi fisiche e morali della natura.

E siccome l'attività, ossia la libertà umana abbraccia tutte le potenze naturali dell' uomo, che questi adopera e dirige ai proprii fini, trascegliendo i convenevoli mezzi; siccome vedemmo che siffatte potenze si riducono a tre, conoscimento, volere ed azione, ne segue che quanti sono gli ostacoli che si possono incontrare nell' esercizio di queste tre facoltà e potenze, tanti sono i limiti proprii della libertà naturale.

Tutto quello che le forze fisiche dell' uomo sono insufficienti ad eseguire per loro naturale impotenza, segna un confine alla libertà. In questo caso la libertà è limitata nell'effetto.

È limitata nella stessa sua fonte, allorchè viene ad esser lesa la volontà o la ragione. Se allo spirito si fa presente un efficacissimo motivo di operare che la mente non forma da sè, ma che proviene da altra cagione, in questo caso lo spirito non determina sè stesso, ma vien determinato da quella straniera cagione.

Vero è che siffatto motivo esterno non sempre spegne interamente l'umana libertà. Imperciocchè lo spirito possa dentro formarsi dei motivi i quali resistono e vincono contro quelle cagioni di piacere o di dolore. E in ciò appunto risplende l' umana virtù, la quale non è altro che la forza di animo e il vigore della ragione, che compresse, reagiscono con elastico sforzo, rimettono le interne potenze nella nativa loro libertà, e surrogano a quelle cagioni di piacere o di dolore altri interni piaceri, che la energia delle facoltà morali dell'uomo produce. Ma comunque sia indubitato, che l' interna virtù possa far valoroso contrasto ai dolori e ai piaceri che combattono la volontà, non è men vero che se le forze contrastanti fossero eguali, rimarrebbero inerti; e se disuguali, bisognerebbe sottrarre dalla maggiore la minore: la libertà dell' uomo si comporrebbe della forza che rimane.

Nel modo stesso la libertà vien limitata, quando è leso l'intelletto.

Vedemmo altrove quanto sia necessaria un' anticipata cognizione di verità relativa all' atto da eseguirsi, imperocchè se la mente ignora o mal conosce, la volontà non si muove o si determina in seguito dell'errore, e la forza esecutrice rimane inerte o malamente esegue l' atto ricercato. Ve-

---

operatesi dalle regie truppe nella loro fuga e diserzione, e per la consecutiva invasione delle truppe austriache, cagionarono molti e giusti reclami per parte dei danneggiati, replicate e larghe promesse d'indennità per parte del governo, l' istituzione di due commissioni per accertare la quantità e qualità dei danni allegati, l' anticipazione di sussidii in ventisette mila lire a più bisognosi, e finalmente la presentazione al Parlamento di un progetto di legge portante una sovvenzione di lire cinquecento mila.

I danni riconosciuti dalle Commissioni ascendono a 2,027,277 lire, delle quali settecento e quaranta mila sarebbero dovuto compenso a persone bisognosissime, e seicento quaranta cinque mila a meno bisognose.

Il progetto di legge non contempla che i danneggiati di ristretta fortuna, ai quali provvede con un sussidio del cinquanta per cento del danno con un primo riparto, e con un secondo compie l'indennità se a tanto basta la somma proposta. Sono considerati di ristretta fortuna quelli, cui non rimase un patrimonio di lire diecimila, od una rendita di lire mille per causa del loro commercio o della loro professione, e i più bisognosi dopo di essi.

Nella discussione che ebbe luogo in tutti e

demmo che in tutti i casi non si ottiene il fine voluto dall'ordine, il quale, per ciò stesso che ricerca tali mezzi, esclude ogni altro mezzo contrario. Ora aggiungiamo che l' uomo non si può rimettere, come fanno gli animali, all' istinto, ossia a quel senso che deriva dagli affetti morali puramente prodotti dall' associazione delle idee che si manifestano sotto la forma dell'amore della conservazione, di compassione, di benevolenza, di vendetta, di stima dell'utile, del bello ecc. È noto quanta sia la fallibilità di spirito e quanta la intemperanza morale dell' uomo: per cui l'attitudine della natura umana è assai indeterminata, nè può prendersi come norma costante di condotta. L' uomo non sarebbe per essa guidato ai suoi fini se non a caso, e non mai con la costanza e la concordia che l'ordine esige. Egli ha dunque bisogno di condursi secondo idee precedenti, dedotte da principii uniformi di ragione, sviluppate per opera dei governi civili, e valevoli a far corrispondere l' atto alla regola, le cagioni agli effetti.

Ciò posto, devesi conchiudere che l'ignoranza, l'illusione, l'errore, l'ebrietà, il sonno, i morbi tanto tolgono di libertà quanto scemano di ragione.

Ecco dunque divisate le cagioni tutte, per le quali o si minora o si distrugge affatto la libertà. Impotenza fisica del corpo, speranze e timori in rapporto alla volontà, ignoranza, illusione o sconvolgimento negli organi dell'intelletto per mezzo della ebrietà, dei morbi, o in altro modo, sono quelle cose che pongono freno od ostacolo all' uso delle nostre potenze morali.

Dagli esposti principii si ricava il seguente

Corollario.

Enumerate le cagioni naturali che limitano la libertà, ne segue che le medesime cagioni limitano l'obbligazione morale pratica.

Vedemmo che sia l' obbligazione morale pratica. Vedemmo in che consistono i doveri e i diritti di natura. Quale condizione infatti si esige, acciò abbiano effetto? La libertà. Diffatti, senza togliere tutti gli ostacoli che si potrebbero opporre all'esecuzione dell'atto diretto a far nascere l'effetto finale che con le azioni umane si cerca di produrre, sarebbe impossibile conseguire il fine stabilito. L'azione non riuscirebbe più mezzo efficace nè necessario; e però non esisterebbe in pratica alcun dovere morale.

Di più, questa libertà dev'essere estesa a tutti i poteri attivi, che naturalmente concorrono nell'uomo nel praticare le azioni; altrimenti se i detti poteri, o un solo di essi non fosse libero, più non si potrebbe dall'uomo operar l'atto ricercato.

Si conchiude che le cagioni esposte dinanzi, le quali minorano o distruggono la libertà del conoscimento, del volere e della forza esecutrice, sono egualmente cagioni naturali, per cui tutto il sistema dei doveri e dei diritti umani vengono ad essere nel fatto minorati o distrutti.

Capitolo VII.

Limiti artifiziali della libertà naturale.

I limiti artifiziali della libertà naturale sono le leggi. Queste determinano lo spazio, entro il quale

---

ne i consessi legislativi si agitò la questione se ai danneggiati dalla guerra si debba *in via di diritto* un pieno risarcimento, o solo un sussidio a *titolo d'equità*. Trovatasi rovinosa per le finanze dello Stato l'ammessione del primo di questi due principii, prevalse generalmente il secondo.

Ma la proposta sovvenzione di cinquecentomila lire non corrisponde nemmeno al quarto dei danni riconosciuti, ed è di molto inferiore ai danni che è urgentissimo di risarcire. Si parlò lungamente della di lei insufficienza e si dimostrò doveroso, a prezzo di qualunque sacrifizio, un più largo risarcimento, trattandosi di danni prodotti dalle truppe stesse dello Stato. I sostenitori del progetto addussero a giustificarlo la poco fiorente condizione delle finanze. Allora si propose di elevare la cifra del compenso ad un milione, distribuendola a comodo dell'erario in tre bilanci successivi, in modo che fossero risarciti per due terzi, e nel primo anno i più bisognosi; per metà nel secondo i meno bisognosi, e' per un terzo nell' ultimo anno gli agiati. Questi e molti altri contro-progetti tendenti a largheggiare coi danneggiati più di quanto proponeva il Governo, rejetti da entrambe le Camere, rimase adottato senza modificazione alcuna il progetto ministeriale.

ciascun uomo possa esercitare le sue potenze attive: onde nasce la libertà civile, la quale non è altro che la facoltà di adoperare l'attività di quelle naturali potenze secondo la legge, cioè per quanto e come questa prescrive.

Non è questo il luogo in cui convenga occuparci della libertà civile. Noi ne parleremo per ora solo in quanto bisogna per compiere la idea della libertà naturale, che siamo accinti a svolgere in tutti li suoi elementi.

La libertà civile vien definita, il diritto di fare tutto ciò che la legge non vieta. Questa definizione è imperfetta, perchè vera da un lato, e falsa dall'altro: vera, in quanto la legge in effetto stabilisce i limiti della libertà; falsa, in quanto essa non può stabilirli arbitrariamente.

Abbiamo nell' antecedente capitolo fatto parola delle cagioni naturali che restringono o distruggono l' esercizio di ciascuno dei tre poteri, onde si compone la naturale libertà dell'uomo. Dappoichè le dette cagioni sono insormontabili, se la legge volesse non rispettarne la necessità naturale, ed anzi s'impegnasse a superarla, oltre che farebbe inutile sforzo, verrebbe ad esagerare lo spazio che la natura consente alla libertà civile, e quindi non a stabilire siffatta libertà, ma a distruggerla insieme con tutti i diritti dell' uomo e con l' istesso uomo morale.

Se poi la legge alle menzionate limitazioni naturali delle umane potenze venisse ad aggiungerne altre; e per esempio, se non ostante la naturale impotenza fisica, adoperasse ancora la violenza sulle fisiche forze dell'uomo, in conseguenza della quale i corpi muovesse o facesse stare altrimenti che dal volere dell'animo vien determinato; se alle cagioni naturali di piacere o di dolore, che fanno nascere motivi i quali dirigono a loro talento la volontà, unissero la seduzione o il timore; se alle naturali cagioni d'ignoranza, d'illusione, di errore, e all'ebrietà, al sonno, ai morbi, accrescesse forza con mezzi artificiali ed aggiungesse altre cagioni lesive dell'intelletto; se la legge queste cose facesse in tutto o in parte, verrebbe gravemente nell'effetto o nella fonte stessa ad attaccare la libertà naturale, e in luogo di stabilire la civile libertà, sanzionerebbe la servitù civile.

Il primo fine a cui l' uomo dirige tutte le sue potenze, è la sua felice conservazione. Or quando la legge non corrisponde a questa naturale esigenza; quando non prescrive i giusti termini alle azioni dei cittadini, non le dirige a quei mezzi che conducono al fine comune, non frena quelle che fossero divergenti, non stabilisce i diritti di ciascuno, non restringe quelli dell'uno in favore dell'altro, rifiutando farsi complice della oppressione di una classe dello Stato, non estende i diritti di tutti sulla misura che il bisogno della pubblica conservazione richiede, rifiutando il suo rigore alle azioni puramente necessarie o indifferenti, in tutti questi casi la legge direttamente offende la libertà naturale e rovescia le fondamenta della civile libertà.

Finalmente, non ostante che la influenza delle anzidette cagioni naturali sui tre poteri componenti l'umana libertà sia assoluta e insormontabile, se può dalla legge essere alleviata con mezzi naturali o artificiali e trascura di farlo; se alla impotenza fisica potesse sopperire con un espediente

---

Lavori pubblici.

I.

Una privata Società, disponitrice di cospicui capitali raccolti per via d'associazione chiese al governo, sul principiare di marzo del corrente anno, il privilegio di costruire ed esercitare una strada ferrata da Torino a Savigliano, della quale presentò compiuti i progetti ed i relativi calcoli tecnici ed economici. Essa offerse, in garanzia della propria solidità e mezzi di attuare l'impresa, un deposito di settecento e cinquanta mila franchi, che corrisponde al decimo del capitale sociale. Si dimostrò pronta a dar principio ai lavori, purchè il governo le facesse delle condizioni vantaggiose.

Il Ministro dei lavori pubblici, accettate le offerte di quella Società, stabiliva con essa i patti di concessione, e con analogo progetto di legge li proponeva, verso la metà di maggio, all'approvazione della Camera dei Deputati.

Ecco le principali disposizioni di quel capitolato.

La Società si assume obbligo formale di costrurre a doppio binario ed attuare a tutte sue

qualunque, alla violenza dei piaceri o dei dolori naturali con alcun freno o conforto morale, alla ignoranza, ai morbi ecc. con la diffusione dei lumi, coi buoni costumi, con le opere di beneficenza; se queste cose potesse praticare e le ignorasse o rifiutasse di farle, senza alcun dubbio la legge mostrerebbe di avere in gran dispregio la libertà naturale, e indirettamente verrebbe a favorire la servitù civile.

Da quanto abbiamo fin' ora detto si deve conchiudere, che tra esseri coesistenti la libertà naturale ha bisogno di un limite; che questo limite le vien dato artifizialmente dalla legge; che quanto la legge prescrive, è la misura della libertà civile; ma che la legge non può prescrivere questa misura ad arbitrio. Avvi una norma, secondo la quale è mestieri che proceda, e che non può trasgredire, imperocchè allontanandosi da essa, o trascurandola, verrebbe a stabilire il dispotismo legale, che è il più fiero di tutti, imperocchè avvolto nel manto di legittimità, nulla avvi di cui non sia padrone e di cui non abusi. Qual' è mai questa norma?

L'ordine pubblico vien certamente definito dalla legge, ossia questa definisce ciò che le piace fare ammettere per ordine pubblico. Siffatto ordine qual è piaciuto alla legge definirlo, è un limite posto a tutti gli atti della vita civile. Ma non può la legge regolare a suo capriccio questi atti, i quali provengono da un principio anteriore alla legge stessa.

La legge definisce ciò che le piace fare ammettere per utilità pubblica. Siffatta utilità è un limite posto all'esercizio del diritto di proprietà. Ma questo diritto ha origine da un principio anteriore alla legge stessa.

La legge definisce ciò che è lecito o illecito di fare. Quello che l'è piaciuto prescrivere è un limite posto all'esercizio più frequente che l'uomo fa della sua libertà nei contratti. Ma il diritto di libertà ha base sopra un sistema naturale di cose anteriori alla legge stessa.

Se la legge, o chi la esegue, mal prescrive fin dove e quando si abbia facoltà di contrattare, la libertà è oppressa. Se comprende nella definizione dell'ordine pubblico delle cose che naturalmente non fanno parte di esso, la libertà è distrutta. Se estende il concetto di utilità pubblica fino al punto di offendere il diritto di dominio, la libertà è soffocata. Il dispotismo, per allontanare il quale gli uomini han fatto la legge, si è stabilito nella legge. Il male è passato nel rimedio immaginato per combatterlo. E la libertà vien tolta dalla stessa autorità instituita per garantirla.

La libertà civile è dunque una cosa ben diversa, ed anzi una cosa ben più grande di ciò che sia il diritto di fare quanto la legge non vieta. La legge non può definire a capriccio questo diritto. Essa deve desumerlo da quel diritto primitivo, che Dio rivela alla coscienza umana. Essa deve prendere norma dalla gran legge dell'ordine, che stabilisce i caratteri della libertà naturale. Quando ubbidisce a questa norma, allora può dirsi che la libertà civile sia il diritto di fare ciò che la legge non vieta; ma quando alla norma contravviene, la legge vieta ciò che si ha il diritto di fare; per cui, quello

---

spese, rischio e pericolo, nel termine di tre anni, la strada ferrata da Torino a Savigliano.

Determinata la direzione della strada, il governo accorda alla Società, pel tratto di dodici chilometri circa, il transito coi proprii convogli sulla strada ferrata dello Stato al prezzo del quarantacinque per cento dei diritti di tariffa percetti dalla Società sia in viaggiatori che in merci, e l'uso della Stazione di Torino pel solo servizio dei viaggiatori, dietro un correspettivo da stabilirsi, prescrivendo nel resto alla Società l'obbligo di costruire a sue spese una propria stazione.

È ridotto al quarto dell' attuale il dazio che pagherà la Compagnia per l' introduzione dei ferramenti esteri necessarii alla di lei impresa.

La durata della concessione è fissata ad ottanta anni. Il governo potrà riscattarla dopo trent' anni di esercizio mediante l'esborso di un capitale corrispondente alla rendita in ragione del cento per cinque, e del valore del materiale mobile.

La tariffa sulla strada della Società è pressochè conforme a quella in vigore sulla strada dello Stato, e non potrà modificarsi senza la previa approvazione del Governo. Essa è ridotta alla metà pei militari viaggianti per regio servizio e pel trasporto dei generi di privativa.

che rimane a fare, giusta le sue prescrizioni, costituisce non libertà, ma servitù civile.

Abbiam detto che la legge deve prender norma dall'ordine, che stabilisce i caratteri della libertà naturale. Ma può essa conservare tutti i caratteri di questa libertà? O per spiegarci più chiaramente, può la legge sanzionare tutti i diritti di natura, senza alcuna modificazione, senza alcun limite? No, perchè non avvi libertà senza limiti, ed è sotto l'aspetto di una tale necessità, che noi abbiamo chiamato la legge un limite artifiziale alla libertà naturale. Quali sono dunque i caratteri della libertà naturale, ossia i diritti di natura, che la legge deve rispettare e sanzionare? Occupiamoci a conoscerli, imperocchè sol dietro questo esame, potrà determinarsi la norma sulla quale la legge deve procedere, e significare il vero carattere della libertà civile.

L'esame, che intraprendiamo dei diritti naturali sopraddetti, è assai difficile, e ne costringe ad essere un po' lunghi; non altrimenti la loro nozione potrebbe risultare chiara e completa. Bisogna purificarli da quei sofismi, con cui oggidì si tenta allargarli o restringerli di tanto che ad ogni modo vengono ad essere snaturati. Senza di questo lavoro, ciò che abbiam detto fin qui sarebbe un nulla: della libertà non si avrebbe un'idea precisa.

Capitolo VIII.

Continuazione dello stesso argomento.

Quali e quanti sono i diritti civili dell'uomo? Cominciamo dal bene definirli.

Essi sono i diritti essenziali della umana natura. Appartengono all'uomo come uomo, e sono anteriori ad ogni patto sociale. Il vero fine di questo patto, qualunque forma prenda, purchè sia libera, è quello di garantire gli enunciati diritti, imperocchè la loro garanzia è il primo bisogno degli uomini.

Non si può confonderli coi diritti politici, i quali non vengono dalla natura, ma dal patto sociale medesimo.

La gran legge dell'ordine morale di natura, unica ed eterna legge alla quale Iddio sottopose l'uomo, applicata ad una particolare società, è ciò che chiamasi libertà civile. L'idea di questa immensa legge, scritta nel codice dell'universo, scolpita nella luce dei cieli, nel corso dei pianeti e nel fondo del cuore umano, prima che gli uomini pervengano ad intenderla, è da tutti sentita. Per cui a ragione si dice, che l'uomo porti seco nascendo la coscienza de' suoi diritti civili. Le leggi della società non possono far altro che dichiararli, e ciò fanno male o bene, secondo che coloro, i quali le promulgano, s'ingannano o no. Sempre che essi cadano in errore, la natura manifesta il suo potere col mezzo dei mali che dalla follia o temerità umana fa scaturire; e il suo salutare rigore richiama i traviati alla obbedienza dell'ordine.

Non può dirsi lo stesso dei diritti politici, i quali non sono semplicemente dalle leggi sociali dichiarati; bensì da queste vengono dispensati. E ben può stare, che gli uomini non li posseggano, senza che per questo abbiano a patire alcun male, fintantochè hanno il godimento dei loro diritti naturali.

Sarà gratuito il trasporto da Torino a Savigliano e viceversa delle lettere e dispacci postali, che attualmente costa all'erario circa trenta migliaia di lire.

È riservata al Governo una sorveglianza continua su tutte le operazioni della Società.

Oniqualvolta, dopo quindici anni d'esercizio, il prodotto netto della strada eccedesse il dieci per cento, il Governo ha facoltà di disporre della metà dell'eccedenza, o col versarla nelle casse dello Stato o con abbassamento di tariffa.

Speciali disposizioni tendono a favorire tanto le diramazioni che il futuro prolungamento della strada nella direzione di Cuneo e Mondovì.

La Commissione incaricata dalla Camera dei Deputati di esaminare la proposta ministeriale non introdusse alcun mutamento nel capitolato, solo modificò lievemente la redazione della legge.

Tanto la Commissione che la Camera intera riconobbero ottimi i principii su cui è fondata la concessione. L'abbandonare alla privata industria tronchi parziali di strade ferrate promuove lo sviluppo dell'attività individuale e lo spirito di associazione. Opere di questo genere sono più facilmente intraprese, ed a miglior fine

Da quanto abbiam detto, è agevole arguire di quanta utilità pratica sia la giusta classificazione dei diritti: distinguer bene i diritti civili da quelli politici, è condizione necessaria a giudicare su quali il legislatore non ha alcun impero, perchè naturali e preesistenti alla sua opera, e su quali ha impero, imperocchè procedono da lui. L'ignoranza della origine dei diritti ha fatto sì, che gli uni sovente si confondessero con gli altri, e si disponesse delle potenze naturali dell'uomo, quasi che fossero derivazioni dei patti sociali: onde mille danni ebbe a soffrire l'umana specie in tutti i tempi.

I diritti civili o risguardano le nostre intrinseche facoltà, il soggetto delle quali è la medesima nostra persona, o rimirano gli oggetti posti fuori di noi. Il diritto di conservare il proprio individuo, quello di pensare, di volere, di agire si appartiene all'ordine primo. Il soggetto dei secondi sono le cose o le persone; se le cose, sorge il diritto sulla terra e i suoi prodotti; se le persone, sorgono la uguaglianza, la libertà ecc.

Come si vede, tutti questi diritti non sono che conseguenze delle facoltà naturali dell'uomo. Ogni facoltà è il principio di un diritto.

Gli uomini posseggono la facoltà di comunicare fra loro: essa è il primo fondamento della società. Ora, i mezzi, coi quali gli uomini esercitano la detta facoltà, sono la locomozione, onde gli uni si avvicinano agli altri; la parola, di cui si servono per trasmettersi i loro pensieri, quando sono vicini; la scrittura, quando sono lontani. Ecco dunque la fonte, dalla quale scaturiscono il diritto di muoversi, e quello di esprimere i proprii pensieri oralmente, per la stampa, o altrimenti.

In egual modo, dalla libertà morale, ch'è una facoltà innata, si deduce il principio della libertà politica; dalla uguaglianza al cospetto della natura si ricava l'uguaglianza di diritto tra uomo ed uomo; dalla proprietà personale dell'uomo provengono la libertà individuale e la proprietà dei beni; dalla inviolabilità della coscienza vien fuori la libertà religiosa; dalla perfettibilità umana si ottiene il diritto di modificare i governi.

Qualcuno avrà meraviglia, che tra i diritti naturali dell'uomo non abbiamo annoverato quello ch'egli possiede al lavoro, ossia al libero esercizio delle proprie potenze fisico-morali. Diffatti, non avvene altro che sia più naturale di questo, più intimo, più necessario, e che più direttamente corrisponda ai bisogni della umana condizione e alle mire della Divinità. E la nostra omissione si terrà tanto più ingiusta e pregiudizievole, in quanto che viviamo in tempi nei quali tutte le classi numerose e sofferenti della società reclamano appunto l'organizzazione del lavoro, e in quanto che un tale reclamo offre occasione a spandere idee, le quali minacciano la sovversione e il sacrifizio di tutti gli altri diritti individuali. Ma niuno vorrà tacciarci di omissione, solo che riflettasi non essere il diritto al lavoro una potenza distinta dagli altri diritti, dei quali abbiamo fatto parola. Esso è contenuto in questi e ne deriva come legittima conseguenza. Quando avremo occasione di sviluppare il principio della uguaglianza di diritto, non trascureremo di osservare, ch'ove la legge permettesse agli uni il lavoro ed agli

---

condotte dalla privata speculazione che dal Governo.

Furono parimenti e nella discussione e nelle relazioni che la precedettero enumerati i vantaggi della strada a Savigliano, paese a cui, come a centro comune, convengono quattro ricche provincie, e sboccano cinque valli. La linea ferrata attraversa territorii importantissimi per naturali prodotti, per industria e commercio. I benefizii che ne ritrae direttamente il Governo appariscono evidenti dalle basi medesime del capitolato. La Società è composta di capitalisti esclusivamente nazionali. La concorrenza di una privata con una pubblica impresa stimolerà lo zelo della pubblica amministrazione, e fornirà utili confronti per le imprese avvenire.

Il progetto ministeriale coll'annesso capitolato furono adottati senza alcuna modificazione.

Finanze.

I.

Il ministro delle finanze, nel domandare alla Camera dei Deputati l'autorizzazione per l'esercizio provvisorio delle gabelle, manifestò l'inten-

altri lo negasse verrebbe a stabilire la più mostruosa delle disuguaglianze. Nel modo stesso allorchè passeremo ad esaminare il principio della libertà individuale, troveremo che non si potrebbe impedir l'esercizio delle proprie facoltà senza far violenza alla persona. E quando verrà il tempo di svolgere il principio di proprietà, non obblieremo notare, che siffatto principio non sarebbe inviolabile, se il lavoro non fosse libero.

Uguaglianza di diritto; libertà di pensare e quindi di trasmettere i proprii pensieri con qualunque mezzo; libertà individuale, e quindi di conservarsi illeso e sicuro contro ogni offesa altrui, di essere giudicato secondo il proprio diritto, e di essere punito per la sola virtù della legge; proprietà dei beni, e quindi facoltà di contrattare, di testare, di succedere; libertà di coscienza: ecco i diritti che appartengono all'uomo, ossia ch'egli possiede pel carattere soltanto della umanità, e che si chiamano diritti civili. Essi vengono da natura, e non dalle sociali convenzioni, come pretende Aristotile (1); molto meno, come asserisce Rousseau, da un patto sociale (2): abbiamo altrove accennato, che l'uomo non avrebbe alcun principio che l'obbliga a mantener la promessa fatta con questo patto, se non vi fossero doveri e diritti e giustizia precedenti alle sociali convenzioni.

Qualcuno potrebbe farci osservare, che il patto fu tacito. Vi consentiamo, ma solo nel senso che ogni società è per sè una convenzione in certi punti. Però neghiamo che queste tacite convenzioni siano mai state regolate da un fatto positivo; esse derivarono dalla legge di natura, che avendo formati gli uomini per la comunanza, ossia per convenire sopra certi comuni punti, ha ben anche prescritta l'inalterabile forma di tale convenzione. Siffatta legge è antica quanto l'universo. Le convenzioni sociali non sono che modificazioni ed applicazioni della detta comune norma o legge universale: ove se ne dipartano, diventano violenze e non già fonti di obbligazioni (3).

(1) Etica a Nicomaco.

(2) Questo patto avrebbe dovuto esser formato innanzi al periodo dello sviluppo della ragione, imperocchè niuna storia, che con lo sviluppo della ragione ebbe principio presso ogni popolo, ne fa parola. Ma innanzi a quel periodo, non poteano esservi le idee generali di convenzioni e di uguaglianza.

Rousseau dice che il patto venne dietro allo stabilimento della proprietà, giacchè allora i proprietarii strinsero sociali convenzioni per difendersi contro gli aggressori non possidenti. Dunque un tal patto sarebbe stato parziale, e non della intera società. Come poteva esser la base di tutt' i sociali doveri e diritti?

(3) Taluno opporrà che i popoli selvaggi non ebbero idea della giustizia, la quale non fu spiegata che nelle colte società: onde vorrà conchiudere che sia opera dell'uomo e non della natura. Rispondiamo che fu lo stesso di ogni altra legge di natura: essa esisteva anche quando non era dagli uomini conosciuta. Supposto che vivano costoro in tale stato di rozzezza, che del tutto sieno privi d'idea dell'ordine morale, trovansi allora nella classe degli esseri senzienti come i bruti, e come questi vengono dal senso guidati. Ma come in loro si sviluppa la face della ragione, passano nel dominio delle leggi dell'ordine morale. Però, giammai l'uomo si trova interamente assomigliante ai bruti, perchè, anche quando la giustizia a lui non si appalesa per la sviluppata ragione, gli si manifesta per sentimento, ossia per la via delle passioni diffusive e per quel senso morale che retrocede all'aspetto del disordine. L'uomo non traviato è giusto, prima di ragionar sulla giustizia.

---

zione di studiare il modo di sostituire qualche altro tributo meno gravoso e spiacevole ai contribuenti, e più equamente ripartibile.

Il progetto ministeriale stabiliva la rinnovazione dell'appalto delle gabelle accensate per un triennio, o per privata trattativa, o per licitazione pubblica o privata; colla riserva del diritto di risolverla o al termine del primo anno, o dopo, previo avviso di mesi sei; chiedeva inoltre la facoltà di tenere ad economia quelle provincie o quei rami di gabella che riputasse conveniente.

Le gabelle fruttano all'erario cinque milioni di lire. Gli oggetti da esse colpiti sono principalmente le carni, i liquori ed i vini. La Savoia e la Liguria vanno esenti da questo balzello.

La Commissione propose radicali modificazioni al progetto del Ministero. Ella trovò:

Che le private concessioni giovano soltanto al concessionario, e danneggiano la finanza; che i patti ad essa vantaggiosi non si ottengono che colla concorrenza; non doversi quindi procedere a private licitazioni se non dopo avere inutilmente sperimentati i pubblici incanti;

Che la rivocabilità delle licitazioni allontana gli oblatori e diminuisce le offerte; e poi am-

Conchiudiamo che i diritti civili sono il fine della società. Dio non ha lasciato alla società la scelta del suo fine; ma glielo ha chiaramente indicato. Per cui le leggi corrispondono alle mire della Provvidenza, sol quando garantiscono pienamente i diritti dell'uomo.

Avvi bisogno di dimostrare, che siffatta dottrina non potea sorgere, prima che avesse luogo l'annientamento della schiavitù? Come riconoscere diritti civili in esseri violentemente privati di tutti i caratteri della umanità?

Ora, che l'uomo aspira ad essere libero quale uscì dalle mani di Dio, ora rivendica i diritti civili. Ed è giusto che appartengano in comune a tutti gli uomini, perchè sono risultamento della loro uniforme natura.

Siffatti diritti non sono un'azione, bensì un godimento. Sono un credito d'ogni uomo verso il governo, che ha obbligo di garantirli. L'agricoltore nei suoi campi, l'artista nelle sue officine, rimangono tranquilli: sui loro capi avvi la protezione sociale che li copre.

Capitolo IX.

Opinioni intorno all'uguaglianza naturale.

Le scuole moderne, sia per inganno, sia per astuzia, fanno tra loro grande opposizione intorno a questo punto. Rousseau aveva detto ciò che molti in seguito ripeterono, cioè che in natura tutti gli uomini sono eguali, e che la disuguaglianza proviene dallo stato sociale. Questo principio santissimo e verissimo nella sola prima parte, fu enunciato senza che ricevesse i necessarii sviluppamenti, e senza che si potesse ricavarne le conseguenze indispensabili e valevoli a regolare l'ordine sociale.

Diffatti, quando si udì la prima volta a proclamare che tutti gli uomini sarebbero eguali innanzi alla legge, questo principio che sembrò dettato per rilevare e sostenere gli umili e i deboli, appunto da costoro, ai quali apportava consolazioni e soccorsi, fu amaramente calunniato. Quelli i quali erano malcontenti della loro condizione; quelli che soffrivano, come potevano rimaner paghi di una tale eguaglianza innanzi alla legge? era questa una gelida e sterile astrazione, che non procurava alcun sodisfacimento dei loro bisogni. Altronde, non sapevano risolversi a guardare le loro sofferenze con disinteresse filosofico o con religiosa rassegnazione. Avevano udito che tutti gli uomini sono eguali al cospetto della natura. Per cui nel seno della società l'uguaglianza non concepivano altrimenti che nell'essere in eguale condizione di coloro, i quali non soffrivano. Laonde non dimandarono altro che l'uguaglianza di fatto, e questa confusero e tennero una sola e medesima cosa con l'uguaglianza di diritto. Di questa maniera, nella legge spregiarono ciò che si trovava, e cercarono quello che non vi era nè poteva esservi mai.

Altri furono di altra sentenza. Sostennero che ammettere l'uguaglianza di diritto per natura fosse un chiudere gli occhi all'evidenza. Dissero, che nell'ordine fisico e morale di natura niuna cosa equivale esattamente ad un'altra, nè due

---

mette le rinnovazioni le quali cagionano sempre nuove vessazioni per parte degli appaltatori, soliti il primo anno ad aggravare la mano sui contribuenti tanto per il bisogno di conoscere la provincia, che per procacciarsi più facili e proficui gli abbonamenti; doversi quindi fare le concessioni in modo stabile e definitivo per tutto il tempo in cui è accordato l'esercizio delle gabelle;

Che il tenere ad economia qualche ramo o qualche provincia diveniva un esperimento nocivo alle finanze, mancando il governo di agenti a ciò esercitati, ed affatto inopportuno, trattandosi della gestione provvisoria di un'imposta, di cui si sta meditando l'abolizione o la surrogazione con altra meno odiosa, e di meno vessatoria esazione.

Apertasi la discussione, si propose di estendere le gabelle a tutte le provincie del Regno, secondo il principio prescritto dallo Statuto, che tutti i cittadini concorrono egualmente ai pubblici carichi. Se non che parve impolitico e pericoloso l'imporre a paesi non avvezzi a soffrirlo, un tributo sommamente gravoso alle classi povere, e propriamente alla vigilia della sua riforma o soppressione. La Camera dunque rigettò l'estensione.

acini di arena fra loro, nè due rami di un albero, nè due stelle nel cielo, nè due uomini sulla terra; che Dio, concedendo la vita a milioni di esseri, non li mette in una identica situazione; che variando i loro bisogni, ha variato, in una proporzione corrispondente, gli uffici, le vocazioni, le attitudini; che i gradi più umili e più sublimi, i mali e i beni sotto qualunque forma, tutte le opposizioni e tutti gli estremi sono entrati nel suo pensiero; che dalla diversità degli uffici risulta per ciascun uomo, nell'ordine universale, una funzione particolare, il che offre la migliore spiegazione del dovere individuale; che domandare a un legislatore l'uguaglianza di fatto, egli è esigere più di quanto abbia fatto la Provvidenza, ossia, egli è eseguire un miracolo, qual è quello di comporre con ineguaglianze naturali la uguaglianza sociale.

In conseguenza conchiudono, che bisogna rimanere contenti della uguaglianza innanzi alla legge. In natura gli uomini sono disuguali; solo innanzi alla legge possono e debbono essere uguali. La legge non può correggere la disuguaglianza naturale, nè se il potesse, vorrebbe farlo, imperocchè darebbe con ciò mano a distruggere ogni principio della umana sociabilità; può soltanto non ammettere la detta disuguaglianza nel dominio del diritto. È mestieri occuparsi ad eliminare in ogni maniera la miseria con una buona amministrazione; è mestieri provvisoriamente sollevarla con la carità pubblica e privata: ecco il dovere di tutti. Ma la disuguaglianza non è necessariamente una cosa con la miseria. Ove anche questa si distruggesse, quella sussisterebbe e sussisterà quanto la creazione, della quale è una legge naturale.

Ecco quello che si sostiene dalle opposte scuole. Avvi nelle loro sentenze un miscuglio di vero e di falso, proveviente da una confusione grandissima d'idee che conviene disciogliere.

Capitolo X.

Della uguaglianza naturale.

Non esitiamo a pronunciarci in favore del principio della uguaglianza naturale degli uomini. Sappiamo che questa idea nudamente enunciata, può allarmare la coscienza di alcuno. Ma preghiamo di non giudicarci prima che non avremo tutta spiegata la nostra teoria intorno a sì importante e controverso argomento. Ci lusinghiamo di avere a dir cose le quali non poco si discostano, comecchè giustissime, dal comune modo di pensare.

Vedemmo che sia la libertà naturale. Noi non facemmo se non considerarla astrattamente. Noi non vogliamo per ora uscire da quest'atmosfera ideale. Non vogliamo vedere che gli uomini furono formati pel vivere compagnevole. Non ci conviene per ora considerare la libertà in concreto, ossia adattarla allo stato reale delle cose, nè condurci innanzi tempo allo esame della maniera con cui la libertà può e deve essere esercitata tra uomo ed uomo. Dobbiamo per ora studiar l'uomo in sè stesso, facendo astrazione di qualunque circostanza

---

Il Ministero dichiarò insistere nel proprio progetto, promise di fare gli studii necessarii a radicalmente modificare od a togliere l'impopolare balzello ed il suo iniquo riparto, senza però accettare che gli venisse fissata un'epoca per la presentazione della nuova legge.

La Camera finì per adottare senza mutazione alcuna il progetto ministeriale.

II.

Un decreto governativo del dicembre 1850 fuse in una sola le due banche di Torino e di Genova. Questa misura diede luogo a vivissime discussioni nel seno della Camera dei Deputati, e venne generalmente proclamata la massima: che lo stabilimento e l'organizzazione delle pubbliche banche di sconto, specialmente quando i biglietti emessi dalle medesime potessero avere corso forzato, debbano essere regolati da una legge e non abbandonati al beneplacito dei privati ed all'arbitrio del potere esecutivo.

Partendo da questo principio, il Ministero delle Finanze presentava all'approvazione della Camera un progetto di legge allo scopo principalmente di togliere al più presto possibile il corso obbli-

sopraggiunga a modificare la sua maniera di essere. In sostanza, bisogna considerarlo coi caratteri soli della umanità. Sotto questo aspetto non è possibile negare che l'uomo sia eguale all'uomo.

La libertà naturale è la facoltà di far ciò che si vuole. La volontà non si determina se non in vista del nostro ben essere. Dunque la libertà naturale interessa la nostra felicità. Chi può asserire, che in tutti gli esseri umani non abbia posto Iddio un uguale e perenne amore per la felicità? Eglino possono in mille modi e con mezzi naturali e con mezzi artifiziali, come vedremo, mettere una disuguaglianza di fatto tra loro. Ma di quale maniera riuscirebbero a metterla nel desiderio di esser felici? Taluni perverranno a soddisfarlo meglio degli altri, e saranno felici più degli altri. Ma l'amore di sè, l'affetto al proprio ben essere, è sentimento innato che non ammette gradazioni. Se dunque la felicità è in tutti eguale, bisogna conchiudere che la facoltà di procurarsela, ossia la libertà naturale sia una in tutti gli uomini.

Chi volesse dire che l'affetto al proprio ben essere non è uguale negli uomini, dovrebbe prima dimostrare che la natura non pose in loro eguali bisogni e pari necessità di soddisfarli. Tutti i bisogni si riferiscono al doppio scopo di conservarsi e di perfezionarsi. Avvi alcuno il quale vorrà sostenere che gli uomini, qualunque sia la disuguaglianza di fatto tra loro esistente, non abbiano eguale diritto alla loro conservazione e al perfezionamento? Ora, se lo scopo non ha che una misura per tutti, i mezzi indispensabili per conseguirlo debbono conseguentemente avere in tutti una misura. Cotesti mezzi costituiscono i doveri. Dunque il sistema dei doveri è indeclinabile, indivisibile, uno per ciascuno individuo della umana specie intera.

Se i bisogni sono uguali, e quindi uguali i doveri, il diritto di servirsi delle proprie forze, ossia dei proprii mezzi per soddisfarli, non deve natura aver dispensato ugualmente a tutti gli uomini? Coteste forze o mezzi potranno essere più o meno estese, e quindi adempiere il loro ufficio con maggiore o minor successo: verrà così a stabilirsi una disuguaglianza di fatto. Ma la facoltà di usarle quali che siano in ciascun uomo, non deve essere eguale in tutti? Dunque il sistema dei diritti è indeclinabile, indivisibile, uno per ogni individuo dell'umana specie intera.

In sostanza, se il principio di conservazione e perfezionamento è comune a tutti gli uomini; se esso costituisce per loro una unità di scopo; se i doveri e i diritti sono per legge di necessità universale subordinati a questo unico scopo, avvi dunque nella intera umana specie uguaglianza di diritti e di doveri. Una legge di necessità non può essere declinabile. Se fosse mai capace di gradazioni, più non sarebbe una necessità universale. Bisognerebbe supporre o che il fine naturale fosse diverso per ciascuno individuo della specie, o che i doveri e i diritti non fossero mezzi necessariamente subordinati all'adempimento dell'unico fine: nell'uno e nell'altro caso avrebbe la natura stabilito fra gli uomini disuguaglianza di diritto.

Conchiudiamo che non risguardando se non ai caratteri dell'umanità, ciascun uomo equivale ad un altro. Non si può attribuire all'uno più di

---

gatorio ai biglietti della banca nazionale. Quelle carte perdenti scemano il credito e sconvolgono il sistema amministrativo del paese. Della quale diffidenza soffre particolarmente Genova nel suo commercio marittimo, perchè le merci importate si permutano contro argento, e venendo a scapitare i biglietti di Genova per la supposta differenza coll'effettivo, le merci approdano ai porti vicini.

Ad evitare ogni controversia sul fatto compiuto dell'unione delle banche di Torino e di Genova, è attribuita la forza di legge alla relativa disposizione del decreto reale, nonchè all'approvazione dell'annessovi statuto.

A prevenire una eccessiva e non sufficientemente garantita emissione di biglietti, la nuova legge determina che la banca nazionale non potrà variare od ampliare il proprio statuto, nè alcuna altra banca di circolazione potrà d'ora innanzi attivarsi se non autorizzate da apposita legge.

Onde meglio accertare la sorveglianza sulle operazioni della banca dei commissarii e vice-commissarii regii, la commissione che ha esaminato il progetto di legge, propose la fissazione per essi di un largo stipendio a carico della banca, la quale venne adottata con riduzione del quinto proposta dallo stesso Ministro delle Finanze.

quanto all'altro si attribuisce, imperocchè, sebbene l'uomo sia un ente per tanti milioni di volte ripetuto da natura, uno è l'ente ed una la sua essenza. L'uguaglianza di diritto è fondata sulla identità di natura della specie umana. Supporre che non esista, vale quanto ammettere che l'essenza umana possa variare. Variar non si può l'identità della specie, senza distruggerla. Varia non si può supporla, se non accusando Iddio di averla edotta dal nulla senza un fine determinato. No; fu uno lo scopo di lui, uno il pensiero, una l'opera. Per una unica legge tutti gli uomini produce, li conserva e li distrugge, ossia li rimescola diversamente, e sotto altra forma li riproduce.

Capitolo XI.

La disuguaglianza di mezzi non distrugge la uguaglianza di diritto.

Non mancherà alcuno di opporre ai principii esposti nell'antecedente capitolo, che la natura non faccia venir gli uomini nei campi della vita in una situazione identica. Diverse sono le contrade che abitano, diversi i climi. La diversità dei climi influisce su quella dei caratteri morali: un abitante del nord con gelata e torbida fibra, con denso e freddo sangue, non è capace di quella celerità di oscillazioni, di quelle insensibili modificazioni, di quei leggieri movimenti, onde nasce la prontezza di agire e quella di percepire, della quale è capace un abitante del mezzodì. Il clima, la natura del suolo e molte altre circostanze naturali, variando il fisico temperamento degli uomini, variamente modificano il loro spirito. Le esterne cagioni facendo varie impressioni sul corpo, v'imprimono tante immagini, le quali sono rappresentate dalle sensazioni. Per la qual cosa la ragione, che dalle sensazioni sorge, subisce tutte le modificazioni a cui è soggetta la macchina; e così pure le passioni, che sono un prodotto delle diverse sensazioni, variamente concatenate fra loro. Onde viene la diversità di costumi, di abiti, di caratteri morali, i quali non sono altro che una disuguale maniera di sentire, di pensare, di volere e di operare.

Non si mancherà di aggiungere che due uomini posti presso a poco sulla terra nelle medesime condizioni, non sono mai simili. Essi non hanno una identica fisonomia. L'uno ha maggior forza fisica dell'altro, e questo più di quello possiede sveltezza di movimenti. S'egli è poi falso che l'educazione soltanto faccia gli uomini ciò che sono; s'è vero, al contrario, che la natura abbia l'iniziativa e stabilisca le disposizioni, delle quali l'arte di educare approfitta, non può rivocarsi in dubbio che le attitudinini naturali sieno differenti, e che sotto questo aspetto sieno gli uomini moralmente disuguali.

Finalmente coloro i quali parleranno in tal guisa si affretteranno ad osservare che la disuguaglianza naturale non è una ingiustizia, ma un benefizio della Provvidenza. Essa è la base dell'umana sociabilità. Se tutti gli uomini fossero uguali, ciascuno di loro basterebbe a se stesso, nè avvertirebbero il bisogno di unirsi; la società non esistendo, il mondo fisico non offrirebbe che un'esterminata confusione. Essa è un elemento dell'ordine

---

Inerendo al principio della giusta ripartizione degli oneri su tutti indistintamente i contribuenti, la nuova legge sopprime un favore in forza del quale la banca nazionale era ammessa ad un abbonamento dei diritti del bollo, ed applica opportunamente una tale imposta a quelli fra i di lei atti che ne sono suscettivi.

Finalmente, dietro proposta del deputato Lanza, si allargò la sfera d'azione della banca nazionale, autorizzandola:

Ad ammettere allo sconto i buoni del tesoro emessi dal Governo per legge e di scadenza non eccedente il trimestre;

Ed a fare anticipazioni in deposito dei suddetti buoni di qualunque scadenza, come pure sopra il deposito di cedole di tutte le città dello Stato, colle stesse norme stabilite per quelle di Torino e di Genova. La quale ultima disposizione è perfettamente conforme al principio dell'eguaglianza, in virtù della quale una parte dello Stato deve godere pari fiducia di un'altra che offra equivalenti guarentigie.

Questi che abbiamo accennati sono i punti essenziali della legge adottata dalla Camera elettiva. Le misure finanziarie, che sulle basi di questa

morale e particolarmente una condizione della libertà, che il legislatore deve mettere a calcolo; imperocchè è talmente inerente all'organismo sociale, che questo verrebbe ad esser distrutto, se quella non esistesse: chi può negare l'intima relazione che la detta disuguaglianza ha con la libertà morale? Sarebbe libero l'uomo, se non si trovasse in mezzo a cose differenti e disuguali? Quando una cosa equivalesse ad un'altra, quando una persona non si distinguesse dall'altra, il concetto di preferenza non si avrebbe; tra oggetti simili, che hanno un'unica misura sotto tutti gli aspetti, non vi è luogo a scelta, e non essendovi scelta, non avvi libertà. Or, se Dio ha creato l'uomo libero, ha voluto la disuguaglianza naturale. L'uguaglianza assoluta condurrebbe nel mondo morale all'apatia, all'indifferenza. Dippiù, condurrebbe l'uomo al punto di non essere affatto responsabile delle sue azioni. Solo in quanto trovasi in una posizione, nella quale la scelta è possibile, le sue determinazioni possono essere oggetto di premio o di censura. In una opposta posizione, egli non avrebbe libertà; e senza libertà, non sarebbe risponsabile de' suoi atti.

Ecco quanto vorrà alcuno opporre certamente ai principii da noi esposti nell'antecedente capitolo; e passerà quindi a conchiudere, che quanto noi abbiam detto, può soltanto condurre ad affermare che tutti gli uomini son uomini, ossia che la specie è una, come tutti gli alberi sono alberi; ma non già che tutti gli uomini sono uguali, imperocchè la natura non è a tutti uguale dispensiera dei suoi doni. Tutti non essendo dunque ugualmente favoriti, non sono posti in una circostanza ugualmente favorevole a promuovere la propria felicità. E non avendo uguale potenza ad essere felici, la libertà che non è altro che la detta potenza, non è in tutti uguale. E ciò pel solo fatto della natura, senza mettere a calcolo le disuguaglianze che gli uomini introducono fra loro con l'uso del viver socievole.

Abbiam voluto addurre tutte le opposizioni che ai nostri principii si possono fare, giacchè esse formano la opinione generalmente accolta intorno all'argomento di cui ci occupiamo. Egli è tempo che ci accingiamo a rispondervi e a confutarle. Il difenderci sarà fatica più breve di quella, che sostenemmo nell'accusarci.

Non negliamo alcuna delle tante cose, che i nostri oppositori adducono. Ma il loro inganno sta nel confondere il diritto con l'oggetto del diritto.

Sappiamo che alla natura spetta l'iniziativa; ch'essa dà agli uomini le disposizioni fisiche o morali, ossia le attitudini a fare e ad essere. Sappiamo che queste attitudini dispensa disugualmente. Ma siamo convinti, che la disuguaglianza dei mezzi di far valere il diritto nulla toglie alla uguaglianza del diritto.

Torna qui in acconcio ricordare quello che altrove esponemmo intorno al diritto e all'oggetto di esso: ora può ravvisarsi di quanta utilità sia una tale distinzione. Dicemmo che, per esempio, la vita è l'oggetto del diritto di esistere; le produzioni della natura e dell'arte utili all'uomo formano l'oggetto del diritto di dominio; le infinite modificazioni fisico-morali dell'attività umana formano l'oggetto del diritto di libertà. Osservammo che il diritto

---

legge il Governo attuerà, sono destinate a rialzare il credito pubblico ed il privato, ed a facilitare grandemente le operazioni commerciali.

III.

Fra i provvedimenti che compongono il sistema adottato dal Ministero allo scopo di aumentare le rendite del pubblico erario, havvi il progetto di legge sui diritti di successione.

Il fondamento giuridico della tassa sulle successioni sta nella protezione che la legge presta ai diritti di proprietà dei privati; per cui gli eredi devono il benefizio della trasmissione dei beni ad un favore della legge civile. L'imposta sulle successioni rappresenta il prezzo di questo favore.

Dall'imposta sulle successioni tanto legittime che testamentarie, da lungo tempo vigente negli Stati Sardi, sono eccettuate soltanto le successioni dirette.

La proposta fatta dal Ministro delle finanze alla Camera dei Deputati, senza aumentare la tariffa attualmente in vigore, estendeva l'imposta alle successioni dirette di ascendenti e discendenti; colpiva col pagamento di un cinquantesimo annuale del diritto, ragionato al dieci per cento, i corpi

in sè medesimo è una cosa puramente semplice, astratta, immutabile; e che la sua attività si esercita sopra una maggiore estensione di cose, a misura che si moltiplicano gli oggetti sui quali esso versa: di maniera che può dirsi, che il diritto acquista esternamente una latitudine proporzionale all'estensione del suo oggetto, comecchè egli sia in se medesimo una cosa indivisibile. Applichiamo questi principii all'argomento della uguaglianza.

Un abitante del nord con gelata e torbida fibra, con denso e freddo sangue non è capace dei leggieri movimenti, di cui fa pruova un abitante del mezzodì. L'attitudine fisica è tra loro diversa. Quello, muovendosi più tardamente di questo ha minori oggetti da abbracciare, e il suo diritto esercita sopra una minore estensione. Ma ciò non vuol dire, che il diritto di muoversi non sia uguale in entrambi.

Un uomo possiede una celerità di oscillazioni nervose superiore a quella che ha un altro uomo, onde nasce nel primo una maggiore prontezza di percezioni, in seguito della quale abbraccia più idee, estende il suo diritto sopra più grande spazio, si fa più sapiente del secondo. Ma ciò non vuol dire,che il diritto di pensare non sia uguale in entrambi.

L'uno gode di una perfetta armonia di movimenti nella sua macchina e di una vigorosa reazione dell'anima, per cui le nutrizioni, l'accrescimento, le funzioni ed i piaceri fisici in lui risultano felicissimi. L'altro in luogo di armonia ha uno sconcerto di movimenti, e la sua anima lentamente reagisce, onde i risultamenti sono infelicissimi per la sua macchina. L'oggetto del diritto, ossia la vita, ha nel primo una latitudine maggiore che nel secondo. Ma ciò non vuol dire, che il diritto di esistere non sia uguale in entrambi.

Il prigioniero, avvinto nei ceppi e costretto a rimanere sempre fermo sopra un banco di pietra, può concedere picciolo sfogo all'attività delle sue fisiche forze; mentre il cacciatore vagante per le campagne, dispiega tutta la fisica attività di cui è capace. L'oggetto del diritto, che è la serie delle modificazioni fisiche dell'attività umana, ha nell'uno minore estensione che nell'altro; per cui l'esercizio del diritto ha una latitudine proporzionale alla detta estensione. Ma ciò non vuol dire, che il diritto di libertà non sia uguale in entrambi.

Un uomo ha mobile fibra, sangue caldo e fluente e quindi movimenti rapidi; egli ha grande celerità di oscillazioni nervose, onde nasce in lui una grande prontezza di percezioni; ha inoltre un'ottima armonia nei movimenti della macchina ed una vigorosa reazione di animo, per cui la vita è in lui floridissima; finalmente possiede la facoltà di usare liberamente di tutte le forze fisico morali della propria attività: per alcune o per tutte queste favorevoli circostanze, coltiva con le sue mani un grande spazio di terra, incava un canot e solca un lago, studia i cieli, l'aria, tutta la natura, profitta delle sue cognizioni per regolar bene le sue piantagioni e la sua pesca, comunica con gli altri uomini, si acquista la loro affezione, accumula delle esperienze, si giova di tutto ciò per vendere con

---

morali e le così dette mani morte, in cui non accadono mutazioni, e stabiliva i metodi di ripartizione per dichiarazioni di contribuenti e verifica con perizie. Si esentavano dalla tassa le successioni in linea retta il di cui valore non oltrepassa le lire mille.

Il Ministero ripromettevasi dalla nuova legge un accrescimento di rendita da settecento e cinquanta mila lire che attualmente si percepiscono a quattro milioni.

La discussione generale del progetto di legge dimostrò il bisogno di parecchie modificazioni tendenti a rendere meno gravoso questo balzello.

Consistevano quelle modificazioni:

Nell'estendere ad una somma maggiore l'esenzione proposta a favore delle eredità di lire mille in giù; non cessando di essere odiosa anche per quelle che di poco eccedono una tal somma.

Nel distribuire il pagamento in più rate da pagarsi ad intervalli, onde non costringere il contribuente ad un vistoso esborso in occasione, nella quale è anche troppo aggravato di spese;

Nell'attribuire il giudizio definitivo del valore delle successioni, quando è contestato, non da un perito scelto da altri due, secondo il

vantaggio i prodotti della sua industria, e infine si fa ricco. Un altro uomo non ha tutti questi vantaggi, o ne ha soltanto alcuni; per cui non ricava dalla sua industria che risultamenti tristi, o meno prosperosi, e si fa povero, o poco ricco (1). Senza alcun dubbio l'oggetto, sul quale l'uno e l'altro esercitano il loro diritto, offre una notabile gradazione: il primo possiede molte produzioni di natura o di arte, e il secondo ne possiede poche. Ma ciò non vuol dire, che il diritto di dominio non sia uguale in entrambi.

Conchiudiamo, che la varietà con cui la natura dispensa agli uomini i suoi doni, segna soltanto una gradazione di mezzi conferiti ai medesimi per l'esercizio del loro diritto; ma che ciò non distrugge il principio della uguaglianza di diritto. Gli oggetti, sui quali la loro libertà si esercita possono essere contingenti e variabili; essi possono numerarsi, valutarsi, misurarsi. Però il diritto, che loro si applica, è sempre uno, identico e adequato; esso non ha dimensioni; non si restringe, non si allarga; il diritto del povero alla sua poca proprietà, quello dell'infermo alla vacillante sua vita, quello del prigioniero alla sua scarsa libertà, valgono quanto i diritti del ricco alla grande proprietà, dell'uomo sano alla vigorosa vita, e del cacciatore alla molta libertà.

(1) Non è questo il luogo di mettere a calcolo la influenza che sopra tali risultamenti possono avere le istituzioni sociali. Noi discorriamo dello stato delle cose secondo il semplice ordine di natura.

Capitolo XII.

La disuguaglianza di fatto è sanzionata dall'uguaglianza di diritto.

Posto che la natura non dispensa ugualmente i suoi doni agli uomini, e che da siffatta gradazione di vantaggi da lei conceduti proviene uno stato reale e irrefragabile, ossia una disuguaglianza di fatto, dimostreremo che questa in luogo di esser contraria al principio della uguaglianza di diritto, ha con esso un' intima relazione; e che s' è degna di rispetto, se niuno può giustamente attentarvi, ciò avviene perchè si poggia su quel principio.

I vantaggi fisico-morali, che natura concede all'uomo, costituiscono il carattere di perfettibilità di cui lo troviamo investito. Siccome disugualmente sono i detti vantaggi agli uomini dispensati, così devesi conchiudere che avvi una gradazione fra loro di potere di perfettibilità. Ora colui, il quale esercita quel grado qualunque di potere di perfettibilità che possiede, e fa acquisto di beni e di felicità proporzionate all'estensione del suo potere, senza ledere la legittima libertà del suo simile, altro non fa che impiegare un dono giuridico fattogli dalla natura. Un altro uomo fa lo stesso dal canto suo. Chi volesse porre un confine ai loro progressi rispettivi innocenti, che in misura diversa ciascuno di quelli può con le sue forze ottenere, o che la fortuna può a lui recare, commetterebbe atto ingiusto, perchè oppugnerebbe il principio della uguaglianza di diritto, il

---

progetto, ma da una specie di giurì delle contribuzioni formato sulle liste che presenterebbero i Consigli generali.

Apertasi la discussione sugli articoli, si elevarono serie obbiezioni contro l'imposta sulle successioni dirette in linea ascendentale e discendentale. Si osservò che in tali successioni non si fa luogo nè a rinnovazione di proprietà, nè a vantaggio alcuno per parte dell'erede, che anzi in simili circostanze è forza ravvisare il più delle volte non solo una disgrazia dolorosissima alla famiglia, ma anche un grave danno alla domestica economia. Venne quindi proposta, ed approvata dalla Camera, per alzata e seduta, la soppressione dell'articolo primo di tutte le espressioni portanti l'imposta per le successioni di ascendenti e discendenti.

Nella prima adunanza del giorno seguente a quello in cui ebbe luogo questa deliberazione, il governo ha ritirato il progetto di legge.

Un tale atto governativo era mosso dalla considerazione che, negata dal voto della Camera l'imposta alle successioni in linea retta, che sono le più frequenti, era tolto il carattere finanziario della legge, reso impossibile il calcolato aumento di rendita, e quindi mancato lo scopo che indusse il Ministero alla presentazione di quella proposta.

quale imperiosamente esige che tutti gli uomini non possino scambievolmente impedirsi l'esercizio, purchè avvenga senza lesione altrui, dei proprii poteri a procacciarsi il miglior modo di essere. Se un tale impedimento potesse praticarsi, un uomo non sarebbe in diritto uguale ad un altro.

Ciò posto, ne viene che ogni uomo è padrone assoluto dell'opera della sua mano o del suo ingegno, eseguita senza offendere la libertà e prosperità altrui. La libertà personale è dunque inviolabile, e tutte le produzioni di questa libertà diventano pure inviolabili, perchè altro non sono che il frutto dell'esercizio di un potere naturale e legittimo.

In fatti, se un uomo con uno straordinario vigore di animo e di mente si concilia l'ammirazione di tutti sui campi di battaglia ed ottiene gloria e vantaggi, mentre un altro, meno favorito dalla natura, ottiene minori risultamenti della sua opera; se un artefice, fornito di talento inventivo, attrae coi suoi nuovi trovati maggiori guadagni di un altro artefice, il quale non si spinge al di là di quanto comunemente si pratica; se un agricoltore con assiduo lavoro, e un negoziante con bene dirette operazioni raddoppiano i proventi della rispettiva industria meglio di quanto facciano gli altri agricoltori e negozianti, i frutti differenti della virtù, dell'ingegno e della fatica si appartengono rispettivamente a chi ne è autore. Ciascuno è considerato padrone di ciò che ha prodotto, e gode della preferenza o della posposizione che si ha procacciata.

Questa differenza di stato non distrugge il principio della uguaglianza di diritto. Imperocchè, servendoci delle parole istesse di Romagnosi, « si » verifica in tale caso l'assioma matematico: se » a cose uguali aggiungansi delle disuguali, quello » che ne risulta è disuguale ». Per cui la sopravvegnente disparità nulla toglie alla uguaglianza primitiva delle quantità fondamentali a cui si è aggiunto.

Se ogni uomo è padrone di ciò che produce, se altri non può mettere un confine all'esercizio innocente del potere di lui, molto meno può alcuno usurpare il frutto legittimo della sua opera, nè turbarlo nei mezzi giusti a conseguire il proprio ben essere e ad adempiere ai proprii doveri, per la ragione ch'egli è un uomo al pari di un altro, ossia appunto per effetto del principio della uguaglianza di diritto. Essendo tutti gli uomini uguali in diritto, tutti sono obbligati a rispettarsi scambievolmente: gli accessorii, cioè i vantaggi maggiori o minori ottenuti in seguito del vario potere di perfettibilità, si unificano col diritto. Quando alcuno avesse il diritto di usurpare a capriccio i frutti della virtù, dell'ingegno e della fatica altrui, bisognerebbe risguardare la disuguaglianza come legge di natura.

L'obbligo di rispettarsi è scambievole, come abbiam detto, tra gli uomini. Se qualcuno ha maggiore potere di perfettibilità, ossia mezzi fisici e morali più estesi di far valere il suo diritto, è giusto che se ne serva e si procuri una proporzionale dose di felicità; ma il sopravvenuto suo ingrandimento, per cui con modi legittimi

---

Bilancio d'Agricoltura e Commercio.

Il Bilancio passivo del Ministero d'Agricoltura e Commercio venne approvato dalla Camera dei Deputati nella somma di lire 802,858 e cent. 35, delle quali 674,288. 35 sono addette alle spese ordinarie, e 128,570 alle straordinarie.

Quasi tutte le riduzioni proposte dalla commissione esaminatrice di quel bilancio furono accettate dal Governo, e tutte furono adottate dalla Camera. Esse ammontano per le spese ordinarie a lire 105,136; per le straordinarie a 20,080; in tutto lire 125,216, la qual somma corrisponde a più dell'ottava parte di quella presentata dal Ministero.

La discussione di questo bilancio tenne occupata la Camera per tre delle proprie adunanze. Nell'impossibilità di apportarvi radicali riforme ed economie, trattandosi di un esercizio incominciato da parecchi mesi, si proclamarono quelle che dovranno servire di norma al relativo bilancio del 1851.

Fu osservato che delle quattro camere di commercio esistenti nello Stato, quelle sole di Nizza e di Chambéry figurano nel presente bilancio, e ciò perchè quelle di Genova e di Torino manten-

sovrasta agli altri, non gli attribuisce il diritto ad usurpare e ad opprimere un altro uomo, il quale con minori mezzi ha conseguito minore ingrandimento. E perchè questo? Perchè l'altro uomo ha parimenti la sua proprietà personale, ossia un diritto eguale al primo. Ed all'opposto, il secondo personaggio non può usurpare e appropriarsi i vantaggi ottenuti da colui, che gode maggiore felicità, appunto perchè anche questi è padrone di sè, della sua opera, e vanta un diritto uguale al diritto di quello.

Laonde, l'uguaglianza di diritto, la quale è un freno agl' inferiori di fatto a pro di quelli che sono privilegiati dalla natura, o dalla fortuna, riesce pure di ugual freno per costoro a pro degli inferiori. Questo principio assicura la proprietà personale, ossia la libertà ad agire a proprio giusto vantaggio per adempiere i doveri naturali, e rende in ognuno sacra e inviolabile l'opera, i possessi personali e i frutti che senza nocumento altrui ne derivano.

La teoria finora esposta conduce a varie osservazioni, che consegneremo nei seguenti paragrafi.

§ 1.

Ogni uomo è padrone di sè.

Tutti gli uomini essendo uguali in diritto, ciascuno di essi è padrone della sua persona. Coloro i quali si fanno sostenitori di naturale disuguaglianza di diritto, non si avveggono che col loro principio vengono a sostenere come legittima conseguenza di esso, che l' uomo sia per natura suddito del suo simile. Avendolo noi per natura dichiarato indipendente da ogni altro uomo, segue che ninno può con proprio discapito o contro il suo assenso, essere costretto a subire un carico a capriccio o a favore d'altrui, a servire, od a far sacrifizi gratuiti al suo simile.

§ 2.

Il dovere morale è indivisibile dal principio dell'uguaglianza di diritto.

Egli è assai facile intendere che la nozione del dovere morale di qualunque genere, sia essenzialmente indivisibile dal principio della uguaglianza di diritto. Diffatti, vedemmo, parlando del Dovere, che questo per sua essenza consiste nella potestà irrefragabile di praticare i mezzi disposti necessariamente dalla natura a conseguire un fine. Può l'uomo esercitare un dovere, ossia un atto lecito, se in ciò fare non viene rispettato da altrui? No, certamente. Ma il principio di ragione, per cui un uomo deve rispettare il suo simile, non riposa su quello della uguaglianza di diritto? Dunque è chiaro, che questa sia il fondamento, ossia il titolo di ragione di ogni specie di dovere e di diritto.

Da ciò si desume, che dal detto principio di uguaglianza sia ugualmente inseparabile l'imputazione morale delle azioni. Ninno sarebbe imputabile, se nell'agire non venisse rispettato da altrui; ed un tale rispetto non proviene che da quel principio.

---

gonsi colla percezione di certe rendite demaniali.

La Camera di Genova ha:

Un diritto sulle polizze per le assicurazioni marittime;

Un altro per l'occupazione degli anditi nell'interno del porto franco;

Ed un diritto sull'ancoraggio.

La Camera di Torino percepiva una cospicua tassa di commercio ed ora possiede rendite particolari sul debito pubblico, ed esige un diritto sull'essiccazione delle sete.

Un ordine del giorno adottato dalla Camera invita il Governo a portare nel bilancio del 1851 le entrate e le uscite di tutte le camere di commercio. Così non avverrà che passi inosservata nei successivi bilanci alcuna delle rendite e spese, che, come queste, sono interamente di pubblico diritto.

Con un altro ordine del giorno proposto da Pescatore ed accettato dal Ministero, trattandosi dello stanziamento di novantamila franchi di straordinario per le camere di commercio, la Camera invita il Governo ad esaminare se convenga accrescere, a carico dei setificii, la tariffa pel condizionamento delle sete, onde sollevare lo Stato dagl' interessi del capitale impiegato dalla camera di Torino nella

§ 3.

Della uguaglianza di diritto in relazione al sistema dei doveri e dei diritti

Abbiam veduto che l'uguaglianza di diritto è il solo principio, che può difendere e assicurare la disuguaglianza di potere, di fortuna, di dignità, di stima e di ogni maniera di preferenza legittima che possono accadere fra gli uomini in società. Indi nascono tutti i doveri negativi ed indispensabili del rispetto scambievole delle persone, dei beni, della libertà e dei diritti fra gli uomini viventi in unione.

Il principio dell' uguaglianza di diritto non essendo che un risultato di una relazione d'identità o di somiglianza fra esseri simili, produce le medesime massime di condotta tanto per non offendersi scambievolmente senza ragione, quanto per non sottomettere gratuitamente un essere senziente, intelligente e attivo, il quale per sua natura ha un centro perpetuo agli atti della sua libertà, e che dev' essere libero nelle sue giuste tendenze, all' arbitrio di un altro essere simile a lui.

Se un tale principio non esistesse, sarebbero impossibili l'unione, la concordia e la sussistenza delle umane società; e quindi lo scopo che si propone la natura nell'unire gli uomini, rimarrebbe frustrato.

Se la natura avesse formati gli uomini disuguali in diritto, niun principio naturale avrebbe il forte di non usare della sua forza a danno del debole, e niuno ve ne sarebbe pel debole di non offendere ed usurpare il forte. La sola legge umana stabilirebbe i limiti delle azioni. E la giustizia, in luogo di avere una fonte nell' ordine di natura stabilito da Dio, non sarebbe che un'opera dell'uomo (1).

Ma quale vigore potrebbe avere in questo caso la legge, la quale per mettere ordine tra gli uomini, violasse il principio di natura che gli avesse fatti disuguali in diritto? Che può valere l'argine elevato dall' uomo contro il torrente del volere divino? La legge non potrebbe sussistere, e l' argine sarebbe tosto soverchiato. Gli uomini agirebbero a seconda dei dettami che loro suggerirebbe il sentimento di esser fra loro disuguali in diritto. E la società si vedrebbe som-

(1) Coloro, i quali sostengono gli uomini essere disuguali per natura, cadono da un errore in un altro. Ingannati dalla disuguaglianza di fatto, che osservano sulla terra, e non sapendo vedere che proviene dalla maggiore o minore estensione di mezzi conceduti dalla natura per l'esercizio pratico del diritto, onde viene ad allargarsi o restringersi l'oggetto di esso, rimanendo sempre indivisibile ed uguale il diritto primitivo, non ravvisano che la detta disuguaglianza di fatto non darebbe agli uomini alcuna obbligazione di rispettarla, se non si appoggiasse al principio della uguaglianza di diritto. Il primo errore, come sempre avviene, frutta pessimi risultamenti. Eglino dalla disuguaglianza di diritto deducono che gli uomini non possano ripetere l'uguaglianza se non nella tutela dei loro diritti, ossia nella legge civile.

L'uomo, fornito da natura di mezzi più estesi per lo esercizio pratico del diritto, è inclinato ad abusarne col danno del suo simile. La legge civile interviene tra il forte e il debole, e con ciò non crea l'uguaglianza di diritto, bensì mantiene quella stabilita da natura.

---

fabbricazione dell'edifizio ove ha luogo tale condizionamento.

Si trovò che le miniere invece d'essere d'aggravio all'erario, gli diverrebbero profittevoli, qualora all' amministrazione economica attualmente in vigore, si preferisse il sistema degli affittamenti o degli appalti, sistema al quale il Governo si mostrò pienamente consenziente, impegnandosi ad attuarlo, mercè la ricerca dei mezzi più opportuni di allettarvi l'industria privata.

Si lamentò la lentezza colla quale procedono i lavori statistici, e fu da parecchi deputati invitato il Ministero a dar loro il massimo impulso.

Quanto ai risparmi da introdursi in questa categoria, il deputato Pescatore suggerì l'istituzione di un uffizio generale di statistica, a cui il personale esuberante dei singoli dicasteri fornirebbe i dati necessari.

I pochi vantaggi arrecati dall'istituto agrario, veterinario e forestale nei tre anni sin ora trascorsi dalla sua fondazione fecero che tanto dalla Commissione, quanto da parecchi deputati nel discutere la relativa categoria se ne rilevassero le cagioni. In quello istituto si attende all' istruzione teorica, e molto si trascura la pratica. Esso è inoltre collocato in terreno pessimo al di lui scopo

mersa in una perpetua guerra, in cui altra nozione non si avrebbe, tranne quella dello assassinio e della violenza.

Tutto il sistema dei diritti si attiene al principio della uguaglianza di diritto. E ciò torna tanto a vantaggio del debole, assicurandolo contro la prepotenza del forte, quanto a vantaggio del forte, il quale avendo più modi di essere felice, ha maggiore interesse di rispettare i confini della uguaglianza di diritto, di proteggerne l'esercizio, e di non aggiungere allo scandalo di una contraria condotta la tentazione in altrui di offendere, o per necessità o per ira i proprii possessi.

§ 4.

L'uguaglianza di diritto è sanzionata dalla legge divina

Il Vangelo è e sarà in eterno il Codice di tutti i popoli, che conoscono e conosceranno l'ordine morale di natura. Ivi le leggi di quest'ordine, mutamente insegnate da Dio col fatto di tutte le cose agenti nell'universo, si fanno parole viventi sopra le labbra divine.

Che è mai il seguente precetto: « Non fare ad altrui quello che non vuoi sia fatto a te »? Null'altro che una rigorosa espressione pratica della uguaglianza di diritto. Ove questa uguaglianza non fosse, sarebbe vero, e soprattutto sarebbe giusto il precetto?

§ 5.

Come si debba riguardare l'uguaglianza di diritto.

I doveri e i diritti sono inviolabilmente stabiliti dall'ordine morale di ragione, imperocchè ricevono la speciale loro indicazione dal fine a cui debbono tendere le azioni umane, dai bisogni, e dalle circostanze che somministrano la maniera di soddisfarvi.

La uguaglianza contempla l'esercizio della libertà degli uomini in un senso paragonato, ossia nella condizione di un cambio reciproco di doveri e di diritti, qualunque sia il numero e l'importanza di questi. Essa non fa altro che determinare una semplice misura, ed un confine all'esercizio dell'attività dell'uno sopra dell'altro.

Laonde l'uguaglianza, rigorosamente parlando, non determina in ispecie alcun diritto personale degli uomini, ossia non è un diritto; bensì stabilisce un limite universale che non è lecito di oltrepassare, e le conseguenze che da questa limitazione derivano. Essa è una legge suprema identificata colla natura dell'uomo. È la identità di una quantità applicata e paragonata fra gli uomini. Somministra la norma universale di ordine per le azioni dell'uno verso dell'altro, ossia per l'esercizio scambievole dei loro doveri e diritti.

Capitolo XIII.

La giustizia distributiva deriva dalla uguaglianza di diritto.

Applichiamo agl'infiniti atti, che debbonsi adoperare in comune nella società, la teoria della uguaglianza di diritto in relazione con la disuguaglianza di fatto. Essa è la norma unica, immu-

---

e frammezzo una popolazione per morali condizioni incapace di fornir buoni allievi.

Il governo si dichiarò persuaso della necessità di riformare opportunamente l'istruzione; e disse di essersi già occupato della ricerca di un miglior locale.

L'acquisto di stalloni formava nel bilancio presentato dal Ministero una categoria alla quale erano affette duemila settecento ottanta lire, cifra troppo tenue per un serio provvedimento. La Camera, secondo l'avviso della Commissione, soppresse interamente quella categoria, trovandola piuttosto di competenza del ministro della guerra, il quale accennò a già ordinati acquisti di stalloni in Oriente, affine di promuovere l'incremento della razza cavallina sorgente un tempo di ricchezza per la Sardegna, ove abbondano pascoli adattati all'allievo dei polledri.

Il bilancio d'agricoltura e commercio ha riportato cento e sette voti favorevoli su cento e quattordici votanti.

Bilancio dei Lavori pubblici.

Il bilancio dei Lavori pubblici fu votato dalla Camera dei Deputati in lire 4,715,911 con un au-

tabile, eterna, di cui accade ogni giorno far uso negli affari civili.

Rousseau, il quale ammette tutti gli uomini uguali e fa derivare dalla società l'ineguaglianza, vedesi costretto a conchiudere in un modo opposto al suo principio, allorchè dice: « Siccome tutti i membri dello Stato gli debbono » servigi proporzionati ai loro talenti e forze, » i cittadini a vicenda debbono essere distinti » e ricompensati in proporzione dei loro ser- » vigi.»

Egli dunque confessa una disuguaglianza di talenti e di forze; e queste sono tali qualità, che la società può sviluppare e non creare, imperocchè hanno il loro fondamento in natura. La disuguaglianza di fatto non proviene dunque dalla società, ma dalla ineguale ripartizione dei doni naturali, la quale per altro non pregiudica il principio della uguaglianza di diritto, come vedemmo.

Siccome, per effetto della diversa attitudine naturale, non tutti gli uomini pongono nella massa comune l'istesso consiglio e l'istessa forza, così non tutti possono aspirare ad una uguale distribuzione sì di cariche che di vantaggi o pubblici o privati. Questi debbono essere ripartiti in proporzione di quella: ecco ciò che si chiama giustizia distributiva.

L'estensione pratica del diritto, ossia le accessioni al diritto si unificano col diritto. E l'uguaglianza dei diritti è un rapporto di purità fra loro, conservando ciascuno il proprio grado differente di accessioni. Tutti gli uomini sono uguali nel diritto di servirsi delle rispettive forze fisico-morali. Ora la natura ha concedute queste forze a un uomo come cinque, e ad un altro come tre. L'accessione diversa si unifica col diritto, ed acciò questa sia uguale nell'uno e nell'altro, bisogna nel primo rispettare l'esercizio delle dette forze nella proporzione di cinque, e nel secondo rispettarlo nella proporzione di tre. Se qualcuno, al contrario, volesse a quello limitarlo come tre ed a questo estenderlo come cinque, verrebbe ad offendere l'uguaglianza di diritto. Ecco come dal principio di questa uguaglianza deriva il principio della giustizia distributiva

Due negozianti concorrono con diversa quantità di capitale in un traffico. Un robusto operaio ed un fanciullo concorrono con diversi gradi di forza a rompere un macigno. Se la loro disuguaglianza di fatto non fosse rispettata, si farebbe offesa alla loro uguaglianza di diritto, con cui quella è unificata. Diffatti se l'utile del traffico fosse distribuito in eguali porzioni ai due negozianti, e così pure la mercede ai due operai, si avrebbe ragione a dire che la legge della uguaglianza è stata trasgredita.

Coloro, i quali sono partigiani della uguaglianza assoluta, non si avveggono di negare in questo modo il principio della uguaglianza (1). Si conceda lo stesso premio al neghittoso ed all'industrioso, e si verrà a dichiararli disuguali in diritto, imperocchè realmente si verrà a togliere a questo il frutto naturale a lui dovuto per trasferirlo senza ragione a quello.

(1) Questo sarà meglio dimostrato altrove.

---

mento di più di trecento settanta mila lire sulla cifra proposta dalla commissione, e più di ottanta mila su quella presentata dal Ministero; aumento dovuto in parte ad alcune spese che la Commissione avrebbe voluto abolire e che la Camera invece conservò, perchè di evidente utilità, e in parte ad altre spese nel corso della discussione proposte ed accettate.

La somma stanziata in questo bilancio è divisa quasi per metà tra le spese ordinarie e le straordinarie.

Due soltanto delle quindici categorie nelle quali risultano distinte le spese ordinarie, fornirono materia di discussione.

La Commissione proponeva nella categoria del genio civile una riduzione di circa quattromila lire fondata in gran parte sull'idea di far economia nei diritti di trasferta e sull'intendimento di portare molte delle spese di quel personale per la Sardegna sul milione dal Parlamento concesso pel sistema stradale di quell'isola. Il Ministro dei lavori pubblici ha combattuto ed ottenne, che fosse rigettata questa riduzione come nociva alla buona esecuzione dei lavori; e perchè scemando i fondi antecedentemente votati dalle Camere ad uno scopo fisso, farebbe sorgere la necessità di supplementi a quel milione. Gli assistenti di ponti e strade

La medesima ragione, per la quale, conseguentemente ai dettami della giustizia distributiva, l' utile ricavato dal traffico dev' essere distribuito tra i due negozianti su menzionati in proporzione della rispettiva quantità di capitale impiegato, milita quando essi debbono contribuire con carichi personali o reali ai bisogni della società: i detti carichi bisogna ripartire in proporzione dei vantaggi che ciascuno ricava dalla comunanza.

Dalla stessa fonte deriva la regola, che chi risente il comodo, debbe pur soffrir l'incomodo.

Inoltre, supposto il caso che varii individui o varie classi della società vengano in una collisione d' interessi fra loro, o per riguardo di un' opera che gli uni vorrebbero eseguire e gli altri omettere, o per riguardo di due opere diverse intorno alle quali fossero le parti in opposizione, se l' una o l' altra, o pur se l' una prima o dopo dell' altra debba essere eseguita, la società quando il suo vantaggio si trovi impegnato nella quistione, interviene tra i contendenti. La società è un corpo morale, che esiste conformemente all' ordine di natura, da cui ricava doveri e diritti, i quali prevalgono ai doveri e diritti dei privati per quanto il tutto prevale alle parti che lo compongono. In questo caso, la giustizia distributiva esige che la questione tra gl' individui o le classi suddette sia decisa secondo quello che più importa all' universale, ossia che la ragione di stato vinca sulla ragione privata. Ed anche ciò facendo, la società per non ledere le regole della giustizia distributiva deve far prevalere il suo diritto in proporzione della sua naturale estensione e importanza, e quindi produrre il minimo sacrifizio possibile del bene privato.

Finalmente in séguito dell' uguaglianza di diritto è noto che ogni uomo sia padrone di sè. Si faccia una legge, la quale rende taluno sottoposto ad un altro o senza il suo assenso, o senza una prescrizione superiore di natura, o anche oltre il termine prescritto dalla natura, questa legge ripartirà la libertà personale senza alcuna proporzione col diritto, che tra esseri simili è eguale. Laonde, autorizzando l' esercizio arbitrario della forza, violerà la norma che presiede alla giustizia distributiva.

In tutti questi casi v' ha diritti più o meno estesi, secondo che gli oggetti sui quali si esercitano, hanno maggiore o minore latitudine, senza che per questo i diritti cessino di essere uguali tra loro. Onde viene che per conservare la misura d' eguaglianza, bisogna paragonarli ciascuno con la rispettiva accessione. Semprecchè la proporzione dell' intrinseca estensione dei diritti vien rispettata, si rispetta la loro uguaglianza. Ecco dunque da questa provenire la giustizia distributiva. Un uomo ha due figli giovinetti, l' uno dei quali ha doppia fame dell' altro. Acciò il diritto di quello a soddisfare il bisogno sia uguale al diritto di questo, occorre che siano paragonati conservando ciascuno la propria estensione naturale, e che una tale estensione sia rispettata. Il padre che distribuisse ai due giovinetti eguale quantità di pane, non manterrebbe tra loro il dritto uguale, ma verrebbe a considerarlo disuguale, perchè non avrebbe fatto con-

---

sono provvisorii, anzi affatto giornalieri nella terraferma, mentre in Sardegna sono impiegati regii e stabili, e quindi più convenienti al pubblico servizio nei lavori ordinarii. La riduzione della Commissione offenderebbe i diritti acquistati con regio brevetto e con importanti ed utili prestazioni da quegl' impiegati, ed esigerebbe si sostituisse il sistema del continente a quello migliore dell' isola; quando invece ragion vuole che la riforma si operi precisamente in senso contrario.

Nella categoria risguardante le pensioni e gli stipendii degl' impiegati furono proposte parecchie riduzioni, affine di eseguire fin d' ora il disposto dalla legge Demarchi sulla soppressione degli assegnamenti (V. Append. pag. 58. III.). Ma esse vennero respinte dietro l' osservazione del presidente della Camera e del Ministro dei lavori pubblici, che quelle riduzioni applicherebbero la parte odiosa della citata legge isolatamente dalla parte benevola, e prima che fosse attuata la classificazione degl' impieghi voluta dalla legge medesima.

La decimasesta categoria, la prima delle spese straordinarie, fu trattata articolo per articolo, attesa l' importanza della cifra in essa stanziata per acque, ponti e strade. Con questo metodo furono votate le somme occorrenti:

to dell'estensione rispettiva del diritto in ciascuno dei figli: diffatti, colui che avesse più fame, si troverebbe in una condizione inferiore a quella dell'altro. Al contrario, distribuendo al primo il doppio di pane che al secondo, il padre verrebbe a rispettare tra i figli l'eguaglianza di diritto, e ad adempiere le regole della giustizia distributiva.

Capitolo XIV.

Della disuguaglianza sociale.

È mestieri adoperarci a rischiarare per ogni lato l'argomento di cui trattiamo. La teoria della uguaglianza è ben altro che una mera speculazione dello spirito, come qualcuno potrebbe credere. Tutto è pratico in essa. Essendo l'uguaglianza una misura di tutti i diritti, è facile avvedersi che ne derivano ogni bene e ogni male, che le società godono e soffrono.

Per quanto non v'ha principio di diritto che sia capace di continue e grandi applicazioni allo stato di convivenza degli uomini, come quello dell'uguaglianza, altrettanto non ve n'ha alcuno sul quale le opinioni siano più divise ed opposte. Per esso, maneggiato in un modo o nell'altro, le società possono farsi floride o morire. Cerchiamo di svolgerlo con ampiezza pari alla sua importanza; e si aspetti di vedere l'insieme delle nostre idee per giudicarne.

La disuguaglianza di fatto che si unifica col diritto, non è altro che l'estensione presa dal diritto a norma della latitudine dei mezzi conceduti dalla natura. Essa è uno sviluppamento naturale del diritto. Non è opera dell'uomo, ma di Dio. Per cui il saggio la rispetta, e vi conforma le sue idee e i sentimenti, onde sorge il concetto della giustizia distributiva.

Non bisogna però confonderla con la disuguaglianza di fatto che vedesi nella società introdotta per opera dell'uomo; e che in luogo di essere uno sviluppamento legittimo dei mezzi naturali, è un prodotto informe di ogni specie di privilegi. Questa seconda disuguaglianza di fatto non è opera di Dio, nè si trova conforme al principio della uguaglianza di diritto. Essa, al contrario, distrugge siffatto principio, e non ha altra origine che dalla forza. Il saggio non è obbligato a rispettarla, bensì deve combatterla e farla sparire dal seno della società.

Le potenze attive che l'uomo tiene da Dio sono naturalmente in un continuo movimento. Bisogna lasciarle agire, ossia concedere all'umana libertà un facile corso, e permettere che sviluppi tutte le sue inclinazioni che non siano depravate, e tutte le preminenze legittime che non offendano i diritti altrui. Essa ha tale energia, che da sè perviene al fine voluto dalla natura. Quanto rimane a fare, egli è rispettarla e proteggerla nella sua azione, e non porvi impedimento, nè reprimerla, nè violentarla col creare preferenze arbitrarie, interessi rivali, passioni fittizie, o illusioni seduttrici. Insomma, bisogna cooperare con la natura, lasciarla agire e seguirla senza mettervi ostacoli. Onde risulta, che siccome migliora la condizione di una società, così le leggi hanno a

---

Ai massi di pietra per difesa dei culmini degli argini dei ponti sui torrenti Orco e Malone;
Al ricarico di ghiaia tra la ròcca di Cigliano e S. Germano, tra questo e il ponte sul Cervetto;
Alla costruzione di tre argini contro la Sesia;
Alla sistemazione delle strade reali di Milano, di Piacenza, di Francia, di Nizza, di Genova, del Sempione e di Levante;
Alla riparazione di parecchi tratti di strada;
Alla costruzione di un ponte in muratura sul Po oltre Carignano, all'ampliazione di quello sul torrente Sangone, ed al ristauro di quello sul torrente Entella.
All'arginamento dell'Arco, che fornì soggetto di una lunga disputa sull'interesse de' paesi danneggiati e minacciati da quella fiumana;
Ai sussidii per le provincie e comuni;
E alle strade della Sardegna.

La commissione aveva ridotto a metà la cifra di lire cento cinquantamila del progetto ministeriale pel ristauro di un tratto di strada tra Chailles e Pont de Beauvoisin. Il ministro dei lavori pubblici nell'accettare questa riduzione proponeva che che le settantacinquemila lire risparmiate in quel tronco di strada si fossero accordate per preparare la canalizzazione del Gélon. Ma alcuni Deputati gli

far meno, e che nei governi fondati sulla ragione, le cose dalle quali debbono astenersi, sono più di quelle alle quali debbono provvedere. Neutralità tollerante e protettrice in mezzo alle facoltà umane abbandonate al loro naturale sviluppamento legittimo: ecco il dovere di ogni savio legislatore. Preferenze arbitrarie, classificazioni sistematiche e inesorabili, capacità false, attitudini strozzate, privilegi di ogni sorta: ecco l'opera di ogni dispotica legislazione.

Non si può mai abbastanza ripeterlo. La natura non crea esseri incompleti in modo che spetti a straniera cagione l'ufficio di fornirli di ciò che loro manca per l'esistenza. L'uomo, come ogni altro essere, ha in sè le qualità necessarie a conservarlo e perfezionarlo secondo la sua natura. Il legislatore non ha l'obbligo di aggiungere, nè di supplire alla natura; ma bensì deve rispettarla e proteggerla. Gli è mestieri astenersi dal fare, innanzi che fare. Quando si rende molto attivo, quando si applica a dirigere le azioni di ciascun uomo per migliorarne la sorte, egli si fa arbitro di ciascuno. Tutte le sue prescrizioni dirette a rendere più prosperosa la condizione di quell'uomo, tendono a modificare le azioni di lui, a diminuire la libertà. Applicandosi a regolare, egli domina. Col fine di migliorare, si fa padrone. In qualunque contrada ignota si ha occasione di trovare un gran corpo di leggi particolari per ciascun atto della vita; si può, senza conoscere la popolazione che vi abita, conchiudere ch'essa è schiava. E questa verità non è sfuggita ai despoti, i quali in vista dei mali che gli uomini soffrivano, fecero sovente per sè un dovere strettissimo di mitigarli: per cui si applicarono a rimediarvi con una infinità di regole, le quali poi non furono che tanti nodi fatti al laccio della servitù civile. Con quest' astuzia essi avvinsero più strettamente l'umanità col pretesto di alleviarne la miseria (1).

Non tesseremo qui la dolorosa storia dei privilegi ammessi e conosciuti dai popoli antichi. Mille furono nelle loro informi costituzioni le disparità sistematicamente stabilite tra individuo e individuo, tra classe e classe. Queste disparità erano personali o reali. Giunsero fino ad introdursi nella maniera di acquistare o di perdere. L'uguaglianza di diritto non fu mai violata con maggiore enormezza. L'esclusione per alcuni dal possedere delle terre, o dall'aspirare a pubblici uffieii; l'interdizione tra individui di classi differenti di stipulare un contratto di diritto naturale, qual'è il matrimonio; il divieto di solennizzare questo medesimo contratto al povero, che non avesse di che sostentare la sua famiglia; l'ingiunzione a coloro, i quali non avessero modo di soddisfare i proprii debiti, di darsi in servitù ai loro creditori..... Ma a qual pro continuare questo quadro straziante delle miserie dell'uma-

(1) Avremo altrove occasione di tornare sopra questo argomento, e di vedere che le opere di carità, di pubblica beneficenza, e quanto altro l'amministrazione sa fare in sollievo degli uomini, non costituiscono un dovere rigoroso della società: bensì sono un dovere morale e religioso, a cui bisogna certamente adempire. Ma avremo motivo a convincerci che la società non ha come stretto dovere, se non la garanzia dei diritti dell'uomo. Quando essa lascia la libertà muoversi nella sua sfera naturale, ha fatto quanto rigorosamente è suo debito.

---

fecero osservare che questa era una improvvisa proposta di credito straordinario che sarebbe così venuta ad intrudersi nel bilancio; mentre era più regolare fosse presentato al Parlamento con apposito progetto di legge.

Il Ministro ritirò allora quella proposta e aderì pienamente all'articolo della Commissione, che fu pure adottato dalla Camera.

Tornata del 19 giugno.

Vertenza intorno alla lingua da adoperarsi per la pubblicazione delle leggi nella provincia di Aosta.

Veniva interpellato il Ministro delle finanze, sulla pubblicazione delle leggi in idioma francese nella provincia d'Aosta.

Rispondevasi dal Ministro delle finanze la lingua italiana essere la sola *officiale* per la pubblicazione delle leggi in tutti i luoghi posti nel versante delle Alpi verso il Piemonte.

nità, diseredata della uguaglianza di diritto, il più bel dono di Dio?

Troppo abbiamo a dolerci dei nostri presenti mali, a cui si cerca un rimedio nelle riforme sociali, alle quali siamo intenti, e che ancor molto debbono progredire, prima che quelli sieno tutti estirpati dal seno delle nostre decrepite e corrotte società. Quante disuguaglianze non le hanno sin'oggi deformate! A quelle della natura, le conquiste dei barbari, l'ignoranza, il fanatismo, la ferocia del medio evo ne aggiunsero tante altre, che tutto diventò privilegio. Le arti, le scienze, i mestieri, le industrie, ogni cosa formò oggetto di preferenze e di monopolio per taluni individui o talune classi. L'attività, comune attributo della specie, fu violentemente addossata come un carico agli uni in favore degli altri; allora si vide il lavoro, dove la natura avea posto l'esercizio della libertà, diventare fonte di servitù per quelli; e questi, che godevano il privilégio dell'ozio, porre la loro libertà in ciò che la faceva obbliare. Nè il lavoro corrispose alla legge naturale, che lo ha disposto come mezzo indispensabile all'uomo per nudrirsi e conservarsi: l'infelice, che coi suoi sudori inaffiava i frutti della terra, i quali dovevano arricchire il suo padrone, non ne conservava tanto per sè, quanto bastassero a nudrirlo. Men trista sarebbe stata la sua sorte, se insieme colla terra anche il suo corpo fosse appartenuto in proprietà del suo tiranno, imperocchè questi avrebbe in tal caso avuto di lui quella cura che prendeva nel mantenere gli altri animali a sè utili. Insomma, la miseria più non fu un accidente, ma una condizione. E sui capi del popolo oppresso si elevarono classi, le quali neppur si tennero paghe della loro superiorità sulle masse; ma vollero introdur varii gradi nello stesso privilegio, e il clero riputarsi da più della nobiltà, ed i membri di ciascuno di questi ordini suddividersi ancora in varie gerarchie, per le quali bisognò creare nuovi e speciali privilegi.

La ragione, rischiarata dai lumi, cominciò a perorar la causa dell'umanità. Il diritto naturale fu reclamato contro coloro, che lo sconoscevano e calpestavano. Le monarchie s'impinguarono di tutta la potenza, che il clero e i nobili aveano fin'allora usurpata: il popolo respirò in questa concentrazione di forza, per la quale ebbe a temere un padrone, in luogo di avere a sopportar mille tiranni. Molte utili riforme socali seguirono; e quelle soprattutto relative alla procedura criminale provvidero alcun poco alla tutela della libertà personale. Infine, cresciuti i lumi, si elevarono in eguale modo i bisogni e i desiderii. I diritti dei popoli, che propugnati dai pochi, furono, come delirio di faziosi, fatti spirare sulle forche, sostenuti dai molti, formarono l'opinion pubblica, ossia l'espressione di una estesa forza materiale, a cui non fu più possibile resistere (1). Quando fu necessità pie-

(1) L'opinione pubblica, secondo noi, è ben altro che forza morale. Quando l'opinione stava sulle labbra di Socrate, di Anassagora, di Carnot, ossia di un uomo solo, avea allora una forza morale; quella era la forza della idea. Quando l'idea è penetrata nella mente dei moltissimi, muove milioni di volontà ed anima milioni di braccia, allora l'opinione non è che l'espressione di una estesa forza materiale.

Non molto pago di così fatta risposta, lo interpellante Deputato Barbier insisteva per un ordine del giorno che riconoscesse nel modo più esplicito l'obbligo di adottare la lingua francese per la pubblicazione delle leggi nella provincia di Aosta, ove gli abitanti fanno uso di questa lingua.

Taluno suggeriva il progetto di pubblicare le leggi nelle due lingue francese ed italiana, ad effetto che ciascuna provincia potesse profittare di quella di cui fa uso.

La Camera, previa la esposizione delle riflessioni di varii Deputati, decideva a gran maggioranza di passare all'ordine del giorno puro e semplice.

Questo fatto, cui reputiamo di non leggiero interesse, ci fornisse l'occasione ad una critica filosofico-politica delle più indispensabili.

Noi la riduciamo alla soluzione de' seguenti quesiti:

1.o Quali inconvenienti emergerebbero dal sistema di pubblicare le leggi in idioma francese nella provincia di Aosta?

2.o Quali inconvenienti emergerebbero dal sistema di pubblicare le leggi nelle due lingue italiana e francese, ad effetto che ciascuna provincia potesse profittare di quella di cui fa uso?

3.o Quali inconvenienti emergono dall' osser-

garsi al fatto, si riconobbe il diritto. Si ebbero allora i governi rappresentativi, ed ecco il punto, in cui ci troviamo. Ma quanto ancora rimane, prima che il principio della uguaglianza, il quale è stato finora parola scritta nei libri, penetri nelle leggi, si diffonda nei costumi, e infine si applichi a tutti i rami dell'albero sociale? Vecchio è troppo quest'albero, ed i suoi umori han troppo trista abitudine di correre a ravvivarne le parti guaste, dove, in luogo di fiori e frutta, non si producono che vermi. Rifarlo intero e a un sol tratto non si può, senza distruggerlo; il che non sarebbe opera d'uomo savio, nè al nostro caso si adatta, imperocchè non devesi per noi cominciare una nuova piantagione, ma migliorare quella che abbiamo: insomma, non si tratta di creazione, ma di riforma. Conviene dunque dar migliore direzione ai succhi vitali della pianta, circondarla di migliore terreno, amputarla in qualche lato, aspettare che i nuovi suoi rami spuntino e s'invigoriscano, e man mano estendendo le innovazioni, pervenire col tempo a farla interamente ringiovanire. Adoperi dunque la roncola chi l'ha: noi mettiamo in mezzo il consiglio.

Egli è mestieri formarsi una giusta idea della uguaglianza, acciò possa con frutto essere applicata alle esigenze della nostra società. Siffatta uguaglianza di diritto, come vedemmo, non esclude le disuguaglianze di fatto provenienti da natura; anzi le suppone: bisogna dunque metterle a calcolo e risguardarle come elemento essenziale della giustizia. In seguito bisogna eliminare tutte le altre disuguaglianze che sono opera dell'uomo e formano per noi tardi nipoti un retaggio di abusi che i secoli ci hanno trasmesso.

Rischiariamo con alcuni esempi le sopraddette circostanze, che nel comporre le sociali istituzioni è indispensabile di avere in conto, sia per ammetterle, sia per eliminarle.

Il diritto di servirsi delle proprie potenze fisicomorali per adempiere al fine della conservazione e perfezionamento, è un diritto uguale in tutti gli uomini. Queste potenze non sono ad essi distribuite in una stessa proporzione: laonde in alcuni sono più, in altri meno sviluppate. Avvi gradazione di capacità, diversità di attitudini, disparità di forze fisiche. Per cui a varii mestieri e professioni trovansi gli uomini naturalmente disposti e ciascuno di loro dà al suo diritto un'estensione proporzionata ai mezzi che possiede di esercitarlo sopra oggetto più o meno vasto. Ecco una disuguaglianza di fatto che il legislatore deve rispettare. Ma se i mestieri e le professioni non potessero praticarsi, se non in virtù di un'arbitraria permissione; se il legislatore andasse minutamente a chieder conto agl'individui sopra le loro azioni o sui loro mezzi, o a molestarli nella scelta delle loro occupazioni; se li disviasse dai gusti saggi, somministrasse alimento alla vanità, favorisse il disordine, in tutti questi casi introdurrebbe nella società una disuguaglianza di fatto, che nulla avrebbe di comune con quella proveniente dalla natura e che sarebbe un attentato all'uguaglianza di diritto.

L'industria è libera: ecco l'uguaglianza di diritto. Ma gli uomini sono disuguali di mezzi, di capacità, d'ingegno: ecco la disuguaglianza di

---

vato sistema di pubblicare le leggi in lingua italiana ne' luoghi ove parlasi il francese?

4. De' tre enunciati sistemi, ciascuno de' quali presenta degl'inconvenienti, quale si può giudicare meno difettoso, a vista delle circostanze attuali?

1. Quesito. — *Quali inconvenienti emergerebbero dal sistema di pubblicare le leggi in idioma francese nella provincia di Aosta?*

Dal conflitto delle opinion manifestatesi nel seno della Camera elettiva due inconvenienti venivano con ispecialità rilevati: 1. *Che per la pubblicazione delle leggi in idioma francese si occasionerebbero considerevoli spese al pubblico erario.* — 2. *Che un tal sistema darebbe adito ad un nuovo elemento di disgregazione, ed osterebbe, per conseguente, allo spirito di nazionalità italiana.*

Dal canto nostro non possiamo non compenetrarci della esistenza degl'inconvenienti sovraccennati, comecchè tra il primo ed il secondo intercedesse immensa una distanza, sotto il rapporto della *gravità*.

Le spese cagionate al pubblico erario sono di certo un male, ma *lieve*, ma non troppo calcola-

fatto, opera della natura. La legge la rispetta, e comanda che in ogni ramo d'industria la concorrenza sia libera. Siffatta concorrenza mantiene la uguaglianza di diritto; imperocchè ammette tutti a far valere i loro diritti con la rispettiva estensione naturale che posseggono. I risultamenti della lotta sono dunque legittimi, e fin qui tutto consacra il principio dell'uguaglianza. Ma se al contrario, la legge stabilisse diritti proibitivi per favorire il monopolio di alcuni individui o classi; se non proteggesse il diritto naturale coi suoi rigori minacciati a chiunque osasse rompere e alterare il naturale equilibrio della produzione e della consumazione, la legge aggiungerebbe una fatale ed arbitraria disuguaglianza di fatto a quella di natura, e questa alterando apertamente, violerebbe l'uguaglianza di diritto con cui è unificata.

Tutti possono acquistare: ecco l'uguaglianza ammessa nel diritto di dominio. La natura ha posta una disuguaglianza d'attività, di talenti ecc. fra gli uomini per cui, favoriti o contrariati anche dagli accidenti, possono dare maggiore o minore latitudine all'esercizio di questo diritto. Fin qui tutto è legittimo, e la legge deve tutelare e lasciar operare. Ma se autorizzasse l'indivisibilità dei patrimoni baronali, se facoltizzasse l'immobilità dei beni presso i corpi morali, se ordinasse una divisione contraria al voto di natura ecc. favorirebbe una disuguaglianza di fatto distinta da quella naturale, e offenderebbe l'uguaglianza di diritto.

Tutti gl'individui dell'umana specie di qualunque sesso e di qualunque età hanno in comune i caratteri dell'umanità, ossia sono una sola e medesima cosa al cospetto della natura. Per cui tutti i figli hanno uguale diritto al patrimonio paterno. Ma avvi tra i figli una differenza di capacità e di destini individuali che produce fra loro una disuguaglianza di fatto, che ha base nella natura. La legge lascia al padre l'arbitrio di disporre della metà, del terzo del suo patrimonio, acciò questi, correggendo i torti della natura o della fortuna, potesse mostrarsi liberale con taluni suoi figli più bisognosi, ristabilir l'equilibrio nella loro condizione, e mantenere fra essi l'uguaglianza di diritto. La legge vieta queste liberalità, ed ammette tutti i figli indistintamente alla divisione uguale dell'intiero patrimonio paterno; in questo caso la legge per un eccesso d'uguaglianza nel diritto va contro il suo scopo, e la rende impossibile aggiungendo artifizialmente una nuova disuguaglianza a quella già esistente per natura.

Tutti i cittadini sono ammessi agl'impieghi civili e militari: ecco l'uguaglianza di diritto sanzionata dalla legge. Ma eglino non hanno pari cognizioni, nè pari attitudini. La legge rispetta queste cagioni di disuguaglianza naturale, che in ciascun uomo si unificano col proprio diritto, in modo che non si può offenderle senza violar questo: in conseguenza la legge prescrive varie condizioni di età, di capacità, di servigi per conseguire un impiego. Tutto è giusto fin qui. La legge va oltre questo limite, e vuole che il nobile sia preferito al popolano nei pubblici uffizii e nelle cariche ecclesiastiche; vuole ancora,

---

bile. Il male però che ridonda dalla presenza di qualsivoglia elemento, che tenda per sua natura a rallentare lo spirito di nazionalità, è male *grave*, e diremmo quasi una *pubblica calamità!*

Il tanto stimabile Siccardi, ministro di grazia e giustizia, nel calore della discussione profferiva in sul proposito queste solenni e memorabili parole:

« Signori, io non so se mi apponga al vero, ma mi pare che la potenza delle lingue è grande. Io non vorrei che s'introducesse nel paese un nuovo elemento qualunque, anche tenuissimo, di disgregazione ».

Parole che esercitarono sugli animi de' Deputati e del pubblico una magica influenza, e che contribuirono non poco alla decisione adottata dalla Camera.

2. Quesito. *Quali inconvenienti emergerebbero dal sistema di pubblicare le leggi nelle due lingue italiana e francese, ad effettochè ciascuna provincia potesse profittare di quella di cui fa uso?*

Ci pare che la somma degl'inconvenienti non trascenderebbe il numero di due: 1. *Aumento delle spese all'erario pubblico;* 2. *Mezzo di perpetuare la causa di non generale diffusione della lingua*

che il popolano per essere approvato in diritto civile debba fare un corso di cinque anni di studi, e il nobile per lo stesso oggetto debba limitare il suo corso a tre anni; le legge in questi casi stabilisce una disuguaglianza morale ed intellettuale, che conculca l'uguaglianza di diritto, imperocchè la detta disuguaglianza non è opera della natura, la quale ha potuto metterla negli individui, ma non mai nelle classi.

Tutti i cittadini contribuiscono indistintamente ai bisogni dello Stato: ecco l'uguaglianza di diritto. Ma gli uomini naturalmente disuguali nei mezzi di far valere il loro diritto, non sono ugualmente ricchi. La legge sanziona questa disuguaglianza naturale, ordinando che tutti i cittadini contribuiscano indistintamente, ma in proporzione però della loro fortuna. La legge vuole che il nobile non sia sottoposto a quei tributi che si aggravano sul popolano: ecco una disuguaglianza di fatto arbitraria, che è opera dell'uomo, e offende il principio della uguaglianza.

Tutti i cittadini possono stipulare contratti e sono ammessi a testimoniare: ecco l'uguaglianza di diritto. Gli uomini non posseggono lo stesso grado di qualità morali: ecco una disuguaglianza di fatto proveniente da natura, o da abitudini che sono una seconda natura. In conseguenza la legge desidera che nella scelta tra la testimonianza del padrone e quella del domestico, e nella richiesta di maggiori o minori garanzie nella stipulazione dei contratti, si metta a calcolo la moralità degl'individui, e spesso ancora la diversa loro posizione sociale. La legge non può prevedere le variabilissime circostanze dei fatti, per cui concede al giudice una certa latitudine, entro la quale possa adoperare il suo criterio nel calcolo delle morali circostanze di ciascun fatto e di ciascun uomo negl'infiniti casi speciali: questa latitudine concede appunto, perchè le disuguaglianze naturali sieno rispettate, e con esse l'uguaglianza di diritto.

La legge accorda una sistematica preferenza alla posizione sociale, e comanda che nei contratti basti esigere dal nobile la sua parola, e dal popolano debbasi offrire una cauzione; comanda che il giuramento e la testimonianza del padrone sieno preferiti al giuramento ed alla testimonianza del domestico: ecco sanzionata una superiorità morale in talune classi, la quale non esiste per natura.

Tutti gli uomini hanno diritto a mantenersi in quella stima che han saputo meritare dai loro simili, e di essere rispettati nella persona; in conseguenza tutti sono ammessi a chiedere riparazione di una ingiuria o di un atto di violenza contro la libertà personale: ecco l'uguaglianza di diritto. Ma tutti gli uomini non hanno eguali forze fisico-morali; per cui quello che può far violenza all'animo o al corpo d'un uomo timido, debole o ignorante, può non esser sufficiente motivo a violentare un altro uomo più robusto, di maggior spirito ed istruzione. Tutti gli uomini non hanno eguale sensibilità, e quindi eguale forza di mente e di cuore; per cui un atto, una parola medesima, secondo il pensiero di chi la profferisce o di quello contro cui è

---

italiana, e di attraversare, per conseguente, il pieno e completo sviluppo dello spirito di nazionalità.

Anche della esistenza degli enunciati inconvenienti ci è forza compenetrarci.

Ad un di presso sono un medesimo che quelli mentovati nella soluzione del precedente quesito.

3. Quesito. *Quali inconvenienti emergono dall'osservato sistema di pubblicare le leggi in lingua italiana ne' luoghi ove parlasi il francese?*

Enumeriamoli pacatamente, e senza lasciarci punto imporre dalla opinione accolta e ritenuta dalla Camera dei Deputati. Noi, non abituati alla umiliante formola dell'*ipse dixit*, terremo dietro alla sola forza della ragione.

« *Nullius addictus jurare in verba magistri* »

Facciam gran caso dell'autorità di un'Assemblea che tutto giorno ci porge documenti di perspicacia; ma niente ci sta più a cuore, quanto la verià. — *Magis amica veritas.*

Quanti e quali sono gl'inconvenienti che scaturiscono dal sistema in esame? Per vero, l'inconveniente non è che un solo: *rendere obbligatoria la legge non promulgata!*

slanciata, può riuscire più o meno ingiuriosa. Infine tutti gli uomini, disugualmente forniti dei doni della natura, non han dato ai varii loro diritti una medesima latitudine, e quindi non occupano in società una medesima posizione.

In conseguenza il legislatore desidera che nel definire i caratteri della violenza e quelli della ingiuria, comechè consistenti in un identico fatto o proposito, si tenga conto della varia condizione delle persone. Ecco una disuguaglianza di fatto, fondata in natura o avvalorata da abitudini che sono una seconda natura; il legislatore rispettandola, vien a mantenere l'uguaglianza di diritto. E il giudice per servire a questa uguaglianza si giova della latitudine accordatagli dalla legge, e può in due processi per la stessa violenza profferire due sentenze diverse. Ma se la legge non concedesse alcuna latitudine al giudice, ma gl'imponesse una norma rigorosamente applicabile a tutti i casi; se il giudice in tutti i casi profferisse una sentenza uniforme; se vedesse la violenza nell'atto senza tener conto delle differenze personali; se nelle persone non considerasse che i soli caratteri dell'umanità, senza mettere a calcolo le infinite disuguaglianze naturali ed anche quelle sociali che sieno risultamenti e sviluppamenti delle prime; se il legislatore ordinasse che il nobile non possa per lo stesso fatto essere condannato alla stessa pena inflitta al popolano, oppure non essere giudicato dai medesimi giudici, o non subire la pena nello stesso modo, in tutti questi eventi l'uguaglianza di diritto sarebbe distrutta. Il giudice la violerebbe con la sua uniforme sentenza, che non facesse conto delle naturali o abituali disuguaglianze personali unificate col diritto di ciascuno. Il legislatore la violerebbe con una disuguaglianza arbitraria da lui introdotta e sistematicamente annessa alla condizione delle persone.

Nei vari esempi che abbiamo addotti, l'uguaglianza di diritto è combinata, unificata con la disuguaglianza di fatto proveniente da natura. Il legislatore deve guardarsi dall'aggiungere artifiziali disuguaglianze. Ecco il dovere a cui bisogna richiamarlo, innanzi che pretendere da lui, come si fa da molti, ciò che non può nè potrà mai fare. Introdurre fra gli uomini una uguaglianza assoluta sarebbe opera superiore alle sue forze. Dovrebbe egli eseguire quello, contro di cui sta il volere e il fatto di Dio. Dovrebbe egli stesso farsi Iddio, scomporre la creazione e ricomporla. Invece dunque di domandargli cose impossibili, si cerchi d'illuminarlo intorno a ciò che legittimamente può e deve eseguire. A qual pro concitare i dolori e le speranze delle classi sofferenti della società col quadro di beni non conseguibili e di torti immaginarii? Non è lo stesso che farle correre dietro larve, che non potranno mai afferrare, e deviarle dalle fonti ove riuscirebbero a cavarsi la sete di felicità che le arde?

I pretesi amici della umanità, sono di questa i più fervidi avversari. Rousseau, che nello scorso secolo calunniava lo stato sociale e metteva a cielo la libertà e la felicità dei selvaggi, dettava una dottrina poco operosa, imperocchè gli uo-

---

Si sa che unicamente alla legge naturale spetta il carattere di tenersi per *obbligatoria* indipendentemente da qualunque forma estrinseca di partecipazione.

Si sa che alla legge positiva, opera degli uomini, non può associarsi questo eminente attributo; e che non acchiude verun grado di potenza *obbligatoria*, senza la preventiva *promulgazione*.

Si sa che una somigliante necessità fu sentita da tutti i legislatori, non esclusi i più corrivi a tratti di barbarie e d'immanità.

Si sa che la necessità della promulgazione fu solennemente proclamata dal diritto romano (L. 9. C. I. XIV. *De legibus et constit.*), e da tutti i Codici moderni.

Si sa che gli art. 8 a 10 del *Codice Civile Sardo* sanzionato il 20 giugno 1837, e messo in attività il 1 gennaio 1838 ammettono come condizione *sine qua non* alla forza obbligatoria della legge la *promulgazione* della medesima.

Si sa che i mezzi di *promulgazione* della legge debbono riporsi in solennità tali da ingenerare la *razionale certezza* di essere la legge medesima pervenuta a cognizione delle persone chiamate ad osservarla.

Dalla necessità della promulgazione e dalla na-

mini non si sarebbero per essa decisi certamente a inselvatichirsi ed a vivere isolati nelle caverne. Ma gli odierni ricompositori del mondo morale prendono dai bisogni, dai desiderii, dalle passioni tutte dell'uomo le armi per far guerra al legislatore; penetrano nelle officine, nelle piazze ed irritano i patimenti, lusingano le speranze, guadagnano le simpatie dei miseri, disfigurano le cagioni dei loro mali, ne tolgono ad essi la responsabilità addossandola allo stato sociale, e questo consigliano di rifare, istituendo un processo contro l'economia della creazione. Più non si tratta, come per lo innanzi, di rivendicare i diritti della uguaglianza naturale, che mille ordini prepotenti e mille leggi inumane, uscite dalla oscura barbarie dei secoli d' ignoranza, avevano usurpati e calpestati. La teoria della uguaglianza viene oramai slanciata in mezzo alle avide passioni coi sofismi onde si è cercato snaturarla e con quel carattere nuovo e terribile che le han dato le rivoluzioni: per cui si è arrivato al punto, che per essa la società moderna è sconvolta e minacciata dalle sue fondamenta. A noi si offre l'occasione di dimostrare, che i partigiani della uguaglianza assoluta offendono tutte le ragioni di natura, col pretesto di rivendicarle, e sono i migliori fautori del dispotismo, pretendendo introdurre nella società uno stato di cose, in cui l' uguaglianza sarebbe sbandita. Insomma, dimostreremo che l' uguaglianza assoluta è una negazione del principio sacrosanto della uguaglianza di diritto.

Capitolo XV.

Della uguaglianza assoluta.

Cristo ha predicato il principio della uguaglianza fra gli uomini. Dopo diciannove secoli, i governi di molti Stati di Europa, divenuti più ragionevoli, hanno ammesso quel principio, proclamando che tutti i cittadini sono uguali innanzi alla legge. Le scuole moderne per inganno o ad arte ne abusano, e gl' infelici che sono le moltitudini, accolgono avidamente la dottrina esagerata di una uguaglianza assoluta, ossia di un assoluto pareggiamento di condizioni e di utilità sociali fra tutti i cittadini. Eglino, che sentono di soffrire, non altrimenti s' inducono a concepir l'uguaglianza, se non mettendosi a livello di chi gode.

Senza alcun dubbio, rimane ancora a far moltissimo in sollievo delle classi sofferenti. La legge per obbligo di giustizia, l'amministrazione per obbligo di umanità, dappoichè oramai il diritto è loro guida, provveder debbono a pareggiar le utilità per quanto il consente natura. Ma un'uguaglianza assoluta sarebbe il peggiore dei danni; sarebbe il dispotismo.

Altronde, ben tristo è l'ufficio nostro di distruggere per ragione una dottrina, che molta parte del popolo amano per sentimento. La verità ha sempre con sè un gran torto, ed è quello appunto di essere la verità, per cui si trova in perenne contraddizione con gli errori divenuti un affetto degli animi. Essa giunge sgradita sulle passioni, come massa di ghiaccio sopra ardente

---

tura dei mezzi destinati ad operarla discende come deduzione corollaria la *necessità di redigere la legge in lingua nota a chi vien chiamato ad osservarla.*

E su questo proposito non reputiamo superfluo il trascrivere alcuni frammenti del Vol. 1 della 5 Edizione impressa in Malta della *Metafisica della scienza delle leggi penali del Professore Zuppetta.* Nella pagina 128 e seguenti si legge:

« Poichè la legge . . . associa la idea di una
» norma intesa a regolare le libere azioni: poichè
» riuscirebbe impossibile lo uniformare le azioni
» ad una norma, laddove questa non fosse chiara;
» segue Che la legge debb' esser chiara. ».

« Scevola Sammartano disse ad uno scrittore
» oscurissimo:

« *Quid juvat obscuris involvere scripta latebris,*
» *Ne pateant animi sensa? tacere potes.*

« Fabio Quintiliano impone questo precetto agli
» oratori:

« *Dilucida et negligenter quoque audientibus*
» *aperta sit oratio . . . ut in animam tamquam*
» *sol in oculos, etiamsi non intentatur, incurrat.*

brace. Ma il timore di sembrare impopolare non ci arresterà dal compire il nostro dovere, imperocchè siamo certi che in ultimo risulterà evidente non essere veri amici del popolo coloro, i quali lo lusingano con splendide menzogne vestite con apparato scientifico; bensì coloro i quali deducendo dalle speranze ciò che vi ha di falso e pregiudizievole, le stringono nel cerchio delle cose ottenibili con vero ed universale vantaggio.

Da quello che abbiam detto negli antecedenti capitoli si ricava che l'ugnaglianza di diritto suppone le disuguaglianze naturali. Alla prima corrisponde l'uguaglianza innanzi alla legge, imperocchè questa non è che una sanzione di quella; alle seconde corrispondono le disuguaglianze sociali, solo in quanto queste sieno risultamenti di quelle: laonde si può conchiudere, che l'ugulianza innanzi alla legge suppone le legittime disuguaglianze sociali. Inoltre vedemmo, che la giustizia umana sussiste, sempre che mette a calcolo le disuguaglianze naturali ed anche le sociali che sieno un prodotto delle prime.

Ciò posto, soggiungiamo che tra l'uguaglianza e la libertà avvi sì stretto legame, che l'una non può sussistere senza dell'altra. Se l'uguaglianza è mal concepita, viene ad escludere la libertà, non potendosi avere l'uguaglianza in ogni cosa, se non sotto l'impero del dispotismo; di maniera che coloro, i quali pretendono di affratellare assolutamente gli uomini, non si avveggono che ciò non otterrebbero senza renderli schiavi. E quale mai potrebbe essere la fraternità di uomini che non fossero liberi? E dall'altro lato, se la libertà è mal concepita, viene ad escludere l'uguaglianza. Dimostriamo con esempi queste due proposizioni.

Due uomini esercitano le potenze attive, che han ricevute in comune da natura, sopra quello oggetto che ciascuno trova preferibile o che l'accidente gli offre. Ecco il diritto di libertà uguale in entrambi. Ciascuno esercita quelle potenze con la rispettiva latitudine naturale di cui sono fornite, per cui l'uno abbraccia l'oggetto che lo riguarda con maggiore estensione di quanta ne adopera l'altro nell'abbracciare il suo oggetto: ecco un'accessione diversa al diritto, che non offende l'uguaglianza di questo. In conseguenza di ciò, il primo diventa un ricco capitalista, e il secondo un buon costruttore di navi. Fin qui la disuguaglianza sociale è un risultamento della disuguaglianza naturale. E l'una e l'altra non impediscono che il diritto sia uguale in entrambi, fintanto che ciascuno può esercitare senza ostacolo la sua attività nella sfera che gli appartiene: ecco la libertà. La legge non mette alcuna disuguaglianza artificiale tra loro con privilegi, privative o altro, ma gli abbandona all'esercizio spontaneo della loro libertà. Ciò premesso, avviene che quello ha bisogno di farsi costruire una nave; questi consente a farla; sono d'accordo intorno al prezzo. Questo contratto non ha un carattere necessario; esso dipende dalla volontà delle parti. La loro volontà si è pronunziata per una locazione di opera: fare ciò che entrambe le parti vogliono, costituisce propriamente la libertà di ciascuna di esse. Se l'una ha una superiorità relativa sopra l'altra, ciò proviene dalla

---

« *Quare non ut intelligere possit auditor, sed* » *ne omnino possit non intelligere curandum.*

« E l'Apostolo diceva: *Nisi manifestum sermo-* » *nem dederitis, quando scietur quod dicitur? eritis* » *enim in area loquentes. Si ergo nesciero virtutem* » *vocis, ero ei cui loquor barbarus, et qui loquitur* » *mihi barbarus..* (1 Corint. Cap. 14.—).

« E se biasimo viene agli scrittori dal senso o- » scuro del discorso, quale biasimo non ne verrebbe » ad un legislatore, i cui dettami sono destinati a dirigere la condotta dei cittadini?

« Poichè la lingua varia secondo le varie na- » zioni: poichè la lingua di una nazione riesce » spesso inintelligibile per un'altra nazione: poi- » chè la legge dev'essere chiara: poichè chiara » non sarebbe, se non fosse redatta in idioma na- » zionale, ossia noto a chi vien chiamato ad os- » servarla; segue che LA LEGGE DEV'ESSERE REDATTA » IN IDIOMA NAZIONALE, OSSIA NOTO A CHI VIEN CHIA- » MATO AD OSSERVARLA ».

Una legge redatta in lingua ignota è legge non redatta in veruna lingua in rapporto al pubblico; è una legge non promulgata.

Epperò il sistema invalso di pubblicare le leggi in idioma italiano ne' luoghi posti nel versante delle alpi verso il Piemonte ne' quali sta in uso il

forza delle cose che le ha fatte così, e non per fallo del legislatore, il quale, rispettando la libertà delle convenzioni, viene a rispettar l'eguaglianza di diritto tra gli uomini. Se all'opposto, il legislatore introduce un'associazione tra il capitale del negoziante e l'industria del costruttore di navi; se al contratto appone il carattere necessario di società; se ordina che in luogo del prezzo, il costruttore debba aver parte alla nave che esce dalle sue mani; se ammette un uguaglianza assoluta tra le parti, ciò non può fare che contro la volontà delle medesime. Esse vogliono una locazione di opera, e il legislatore impone loro la società. Di tal modo violentandosi la volontà, la libertà si offende. Il legislatore è un despota. L'uguaglianza, spinta fino a questo eccesso, diviene una negazione della vera uguaglianza di diritto, imperocchè non è più possibile esercitare le proprie potenze attive nella loro sfera naturale. L'eguaglianza assoluta esclude la libertà.

La libertà della industria è sacrosanta, perchè deriva dal diritto naturale che ha l'uomo di adoperare le sue potenze attive al proprio ben essere. Queste potenze hanno per natura una differente gradazione di forza, che produce una differente accessione al diritto di ciascun uomo. Acciò il diritto sia uguale in tutti, occorre che ciascuno possa esercitarlo per quanto vale in se stesso: laonde la legge ammette la libera concorrenza. Siffatta concorrenza elimina tutti gli ostacoli artificiali introdotti per abuso nell'esercizio del diritto, ed assicura a questo una giusta libertà. Ma può la legge per un falso concetto dell'idea di libertà, estenderla al governo stesso, ai corpi morali, agli ordini privilegiati. Tutto ciò ha un'apparenza di legittimità, imperocchè si può dire: se la industria è libera; se la concorrenza è ammessa, acciò possa ciascuno far valere il suo diritto al lavoro nel grado naturale di estensione che gli appartiene, perchè il governo, i corpi morali e gli ordini privilegiati non dovrebbero far valere i loro diritti per quanto essi sono, e non aver parte alla libera concorrenza? No, si risponde, e la ragione è che il governo, i corpi morali e gli ordini privilegiati non intervengono alla concorrenza con diritti, la cui estensione sia naturale, ma bensì proveniente da immunità inerenti al loro modo particolare di esistere ed artificialmente occasionate da condizioni che sono una creazione sociale. Per cui le leggi della vera concorrenza rimangono violate. I cittadini, che sopportano i pesi delle loro famiglie e dello Stato, sono esseri effettivi; que corpi morali ecc. sono esseri fittizii. Gli uni scendono nel campo delle industrie con la potenza di attività che han ricevuta dalla natura; gli altri vi scendono con una potenza ricevuta da una posizione sociale che non è a tutti comune, ma ad essi speciale, e che li scioglie da molti carichi imposti ad altrui. Quelli non possono opporre il loro diritto al lavoro, al diritto di questi. Debbono soggiacere nell'esercizio, che ne fanno, ad una disuguaglianza grandissima in confronto di coloro, che un capriccio del legislatore ammette abusivamente nel diritto comune. In conseguenza la libertà dell'industria mal concepita e spinta fino a un tale eccesso, distrugge, esclude l'uguaglianza di diritto.

---

francese involve l'inconveniente di *rendere obbligatorie le leggi non promulgate.*

4. Quesito. — *De' tre enunciati sistemi, ciascuno de' quali presenta degl'inconvenienti, quale si può giudicare meno difettoso, a vista delle circostanze attuali?*

Ognuno de' sistemi passati a rassegna e scrutinati mena a delle incoerenze.

«*Incidit in Scyllam cupiens vitare Charybdim*».

Quantunque fiate si è costretto a scegliere fra diversi sistemi viziosi, ragion di stato — prudenza nomotetica — e senso comune reclamano a gara il rigettamento de' *più difettosi*, e l'adozione del *meno difettoso.*

Quindi il dovere d'investigare scrupolosamente non il *numero*, sibbene il *peso* degl'inconvenienti annessi a ciascuno de' sistemi da noi superiormente discorsi.

Riandando le proposizioni di già stabilite, ottiensi:

1. *Che il sistema di pubblicare le leggi in idioma francese nella provincia di Aosta implicherebbe il duplice inconveniente di aumentare le spese del pubblico erario, e di attraversare lo sviluppo pieno e completo della nazionalità italiana;*

Dopo aver dunque dimostrato che l'uguaglianza assoluta distrugge la libertà, niuno esiterà ad ammettere che può la libertà sussistere, senza che si tolga la disuguaglianza sociale (1). E dopo aver dimostrato che la libertà mal concepita distrugge l'uguaglianza, niuno esiterà ad ammettere che può benissimo un despota concedere l'uguaglianza sociale togliendo la libertà.

Passiamo a confutare le obbiezioni, che si possono fare ai principii da noi esposti.

§ 1.

La fraternità evangelica è la uguaglianza assoluta degli uomini.

Gli uomini sono dichiarati nel Vangelo fratelli, ed il cristianesimo primitivo non intese altro per fraternità che l'uguaglianza assoluta.

È troppo vero. Ma non si può ricavarne argomento a conchiudere che la dottrina evangelica venga in appoggio del sistema dell'uguaglianza assoluta. Cristo ritrovavasi in un mondo pieno di schiavi; e lasciando il principio di fraternità in mezzo a sciami di oppressi e di oppressori, volle che gli uni e gli altri riconoscessero i caratteri di umanità che aveano comuni. Egli non fece altro con questo, se non che rivelare il domma della uguaglianza di diritto. Ma in nessuna parte del vangelo si trova disconosciuta la disuguaglianza naturale degli uomini, nè sta che l'infingardo e l'operoso abbiano diritto a dividersi ugualmente i beni della terra, o i premii della società: eglino non prendono eguale porzione dal banchetto della natura. Una legge, sia divina o umana, che prescrivesse di conculcare siffatta proporzione per raggiungere il fine di una uguaglianza assoluta, sarebbe una legge contro natura; e se divina, avrebbe seco il carattere di fanatismo; se umana, avrebbe quello di violenza.

Il fanatismo è per sè una morale violenza, imperocchè offusca in tale modo l'intelletto, che la volontà, trascinata dall'impeto cieco della passione, si determina dietro l'errore. Per cui l'esempio dei Cristiani primitivi null'altro dimostra, se non che in quei tempi di altissimo fervore si trasportarono oltre ogni confine, e il precetto della fraternità umana interpetrarono per la uguaglianza assoluta. Però gli spositori della nuova legge rintuzzarono quello slancio di fanatismo; ed il vescovo Teodoreto dimostrò che il domma evangelico, perchè male appreso, era stranamente abusato.

§ 2.

Senza l'uguaglianza assoluta, l'ordine civile non è che servitù.

Il servaggio conosciuto dagli antichi popoli si conserva tuttavia, comechè leggiermente attenuato e mascherato sotto altri nomi; di modo che attualmente si chiamano domestici ed operai coloro, che i Romani appellavano schiavi, e servi i Longobardi. Di questo servaggio moderno si trovano le pruove nell'ordine civile e nel domestico. Esso

(1) Intendiamo sempre far parola della disuguaglianza sociale in cui gli uomini vengono per effetto della disuguaglianza naturale, e non di quella occasionata dalle cattive leggi.

---

2. *Che il sistema di pubblicare le leggi nelle due lingue francese ed italiana implicherebbe i medesimi inconvenienti;* 3.o *Che lo invalso sistema di pubblicare le leggi in idioma italiano ne' luoghi ove parlasi il francese implica l'inconveniente di rendere obbligatoria una legge non promulgata.*

Ponderando l'indole degl'inconvenienti inerenti a ciascun sistema, non esitiamo ad affermare a voto di coscienza che, *sotto lo impero delle attuali circostanze,* il sistema invalso, ossia il terzo, debba caratterizzarsi *più difettoso* degli altri due; e che fra il primo ed il secondo, il primo debba definirsi *più difettoso* del secondo.

E per fermo, nel confronto tra il terzo sistema da una parte, ed il primo e secondo dall'altra, egli è vero che il primo ed il secondo presentano il *male* dell'aumento delle spese, e di un elemento di disgregazione. Ma quale è la *intensità* di siffatto male in comparazione del *male* inerente al terzo sistema, quello cioè di *rendere obbligatoria una legge non promulgata?*

L'aumento delle spese è un *male* affatto *lieve.* Che anzi, nella risoluzione di controversie della natura di quella a disanima, non la questione di finanza, ma il principio della giustizia può solo stabilire la giustizia del principio ad adot-

si fa consistere nelle differenti condizioni sociali, delle quali si fa una colpa alle pessime leggi; e a un tale disordine si cerca un rimedio nell'attuazione del principio della uguaglianza assoluta.

In primo luogo osserveremo contro questa dottrina, che anche nei tempi e nelle contrade, dove si conoscevano infiniti privilegii, non si può dire che esisteva servaggio. In Inghilterra tutti coloro i quali non appartengono agli ordini privilegiati, non sono certamente paragonabili agli schiavi dei Romani, od ai servi del medio evo.

In secondo luogo, allorchè il legislatore ha distrutta coi privilegii ogni artifiziale disuguaglianza tra i cittadini, dichiarandoli uguali al cospetto delle leggi, è stolta cosa attribuire a queste la disparità di condizioni sociali, le quali corrispondono invece alle disuguaglianze naturali degli uomini, e che possono sussistere senza che costoro vengano a pregiudicarsi nella uguaglianza di diritto.

Si pretende ravvicinare la condizione dell'uomo moderno a quella in cui sappiamo che giaceva negli antichi tempi. Si dice che i Romani addossavano agli schiavi tutte le cure e gli uffici interni delle famiglie, che ora noi addossiamo ai nostri domestici: per cui si conchiude, che mutato il nome e non lo stato, costoro sono i nostri schiavi. Si dice che i baroni della età di mezzo risguardavano come conveniente esclusivamente ai loro servi il carico del lavoro di qualunque genere e quindi l'esercizio dei mestieri e delle industrie, che ora si pratica dai nostri artigiani; per cui si conchiude che, mutato il nome e non lo stato, costoro sono i nostri servi.

Vero è, che a siffatte argomentazioni si risponde, che il contratto col quale l'uomo oggidì loca i suoi ufficii nell'interno di una famiglia, o loca l'industria delle sue mani e delle cognizioni acquistate ad un capitalista, è puramente volontario; che la condizione dei contraenti, disuguale forse nell'ordine sociale, conserva una perfetta uguaglianza nell'ordine di diritto. Ma niuna di queste ragioni vale contro quei fanatici, i quali non veggono ordine se non nella uguaglianza assoluta. Eglino giungono a negare che alcun contratto sia mai volontario, imperocchè non vi riconoscono libertà di consentimento. Siffatta libertà, soggiungono, è semplicemente fittizia, perchè nella dipendenza del domestico dal padrone e dell'artigiano dal capitalista, se il corpo non è schiavo, lo è bensì la volontà. Ed ove si domandi loro per quale motivo la volontà sia schiava, si affrettano a dire che quantunque sciolta da un costringimento diretto, non è meno sottoposta ad un costringimento morale, spesse volte assoluto quanto quello fisico.

Così, nell'esempio da noi altrove addotto del ricco capitalista e del buon costruttore di navi, gli apostoli della uguaglianza assoluta intendono provare che se quello si libera della concorrenza dell'altro alla proprietà comune, e lo riduce a prendere il semplice prezzo della sua opera, ciò fa abusando di una combinazione sociale, per la quale il costruttore di navi ha bisogno di lui, più di quanto egli n'abbia del costruttore. In conseguenza, ad ogni contratto possibile eglino appongono necessariamente il carattere di società, e dicono che se nella pratica succede diversamente, tutto proviene da che la legge del più forte conculca il diritto.

---

tarsi. Il principio della giustizia è il solo e vero principio conoscitivo della giustizia del principio a seguire. E stimiamo onninamente ozioso quanto sul proposito fu ventilato nella Camera de' Deputati.

L'elemento di disgregazione è senza dubbio un male *grave* e, come più sovra dicevamo, quasi una *pubblica calamità*. Non tale però che la forza malefica di questo inconveniente non si ravvisi di gran lunga inferiore al *gravissimo male di rendere obbligatoria una legge non promulgata.*

Il legislatore, che colpisce senza prima avvertire, è più paventoso del vile sicario che aggguata e ferisce a tradigione. E non può dirsi che *avverta prima* quel legislatore che adotta un mezzo contrario allo scopo, o per lo meno inefficace.

E però, come osserva Zuppetta, nella pagina 130 del vol. 1. dell'op. cit., fu accusato giustamente di tirannia il conquistatore Guglielmo, quando, assiso sul trono di S. Edoardo, ne abolì le leggi, e scrisse un corso di capitolari in lingua normanna, che nè pe' Galli, nè pe' Britanni riusciva intendevole *(Polid. Stor. Angl. in vita Guglielmi).*

Se dunque l'uso della lingua francese fa temere una disgregazione, l'uso di una lingua ignota at-

Questa stravagante dottrina conduce alla conseguenza che avvi costringimento morale dovunque e sempre che avvi disuguaglianza sociale. Non si riflette che questa, fintantochè corrisponde alla disuguaglianza naturale degli uomini, è legittima; ch'è illegittima sol quando proviene dalle pessime leggi; che le leggi non stabiliscono altrimenti la disuguaglianza che con la creazione dei privilegii; che i soli privilegii, perchè sistematicamente annessi a talune persone o classi, non fanno corrispondere i vantaggi sociali al merito naturale degli uomini; ma che le leggi, astenendosi da questo, lasciando libero a ciascun uomo l'esercizio del suo diritto, sempre che non venga ad offendere il diritto altrui, permettendogli intero lo sviluppamento delle facoltà naturali ond'è fornito, e rispettando la relativa estensione che può e sa dare al proprio diritto, provveggono in questo modo pienamente alla eguaglianza di diritto. E se una varietà si trova nelle condizioni sociali, non se ne deve dare ad esse la colpa, bensì alla natura, che non è ugualmente larga de' suoi doni agli uomini. Allorquando la condizione è inerente alla persona e si trova che un domestico non può essere altro che un domestico, avvi privilegio; la legge è parziale ed ingiusta. Ma quando il domestico, che ha naturale attitudine a divenire un gran pittore od un gran generale, non trova nella costituzione del suo paese alcuno impedimento che gli vieti di svilupparla, la legge, lasciando sussistere la disparità delle condizioni, nulla fa contro il principio della eguaglianza di diritto.

Un uomo non ha sviluppate le sue potenze attive più oltre di quanto lo mette a portata di adempiere agli ufficii di domestico. Un altro le ha sviluppate tanto oltre che è venuto ad occupare un posto importante nella società, sia di letterato o di magistrato. La legge non ha alcun rimprovero a farsi di avere disugualmente aperto all'uno e all'altro il sentiero, lungo il quale potevano dare sviluppo alla facoltà comune di agire pel proprio ben essere. Se quello vi si è innoltrato meno di questo, la legge non ha colpa. L'uno adunque è un domestico, e l'altro un letterato o un magistrato. Il primo ha bisogno d'impiegare i suoi ufficii per vivere, il secondo ha bisogno degli ufficii di quello per le necessità del suo vivere. Sono fra loro d'accordo intorno il salario, senza che alcuna delle parti oltrepassi in questo i limiti dell'equità: ecco un contratto legittimo e volontario. Suppongasi ora che una nuova legge introducesse nel contratto il carattere necessario di società, e che il domestico e il padrone fossero considerati consocii malgrado la volontà contraria dai medesimi espressa, la legge farebbe loro una violenza. Che sarebbe in questo caso della libertà, la quale non è che la facoltà di fare ciò che si vuole?

E dall'altro, forzando il letterato o il magistrato ad accettare il domestico per comproprietario dei frutti del loro ingegno, che sarebbe nelle due parti della eguaglianza di diritto, il quale, per conservarsi uguale, va paragonato con le accessioni[1] rispettivamente unificate in quello di ciascuna di esse parti?

L'uguaglianza assoluta conculca dunque i principii di libertà comune e di uguaglianza di diritto.

Nè si parli di libertà fittizia e di volontà costret-

---

tacca radicalmente la libertà civile, e getta sulle moltitudini la coppa della ingiustizia sotto la nomenclatura di legge.

Niuno come noi, o almeno, niuno più di noi vezzeggia lo sviluppo della nazionalità italiana. Ma quando, per eliminare un insensibile e passeggiero ostacolo a questo sviluppo, si ricorre a mezzi onninamente distruttivi delle garanzie sociali di *primo genere*, non abbiamo la infermità di lodare non lodevoli cose. — E sembraci che il solo entusiasmo eccitato dalle PAROLE ITALIANISSIME del Ministro Siccardi abbia strappato il voto della Camera che, abbandonata alla piena delle emozioni destatesi in cuore, negligentò di chiamare a giudice la facoltà intellettiva.

Nè ci muove dalla nostra opinione l'obbiettare che — *dopo alquanti anni, diffusa generalmente la lingua italiana per cura speciale del Governo, lo inconveniente attaccato all'invalso sistema si dileguerà, e quindi questo sistema, purgato di ogni acciacco, lascierà indietro i due altri sistemi oggidì meno difettosi.* Perocchè ci sembraci ridicolo e peggio, il volere attribuire effetti reali e presenti ad una causa possibile e lontana. Sarebbe come se il legislatore dicesse agli abitanti de' Comuni ove l'italiana lingua s'ignora: «Abitanti — Voi siete

ta. Soltanto l'errore, la violenza, la frode scemano la libertà e sforzano la volontà. È una stranezza mettere costringimento nella semplice espressione del bisogno. Il bisogno non è altro, sotto questo aspetto, se non il motivo che determina a volere. E si vorrà dire che la volontà non sia libera, solo perchè avvi un motivo che la determina? Si negherebbe il libero arbitrio, e in questo caso niuna convenzione sarebbe più possibile. Un uomo ha bisogno di danari, un altro di panni; quello si determina a vendere, questo a comprare; basta ciò per conchiudere che l' uno sia schiavo dell'altro (1)?

(1) Avviene talvolta che dal momentaneo e stringente bisogno di uno o di più individui si abusi e se ne profitti per esigere un lavoro dai medesimi superiore allo scarso salario, che sono costretti ad accettare. Questo è un gravissimo inconveniente, a cui le leggi amministrative debbono metter riparo. Ma dai disordini speciali di un paese, risultanti dai suoi pessimi ordini amministrativi, non si può cavare argomento per penetrare nel campo politico e praticare in esso ciò ch' è sovversivo d' ogni regola naturale. Lasciare che le potenze attive dell'uomo si sviluppino senza ostacolo e con la relativa estensione che negli individui possono avere, ossia lasciare che la libertà umana agisca, purchè non si oltrepassi il limite segnato dalla uguaglianza di diritto: ecco il solo dovere delle leggi politiche, ed ecco il punto di perfezione a cui bisogna portarle. Quando vi sieno pervenute, l'ordine sociale si trova conforme alla norma di natura. Sovvertire quello, egli è contravvenire a questa. Nè a sovvertirlo offre ragione qualunque vizio amministrativo, pel quale è sufficiente un provvedimento speciale.

Capitolo XVI.

Della indipendenza personale.

Le teorie che andiamo man mano sponendo, risguardano l'esercizio della libertà tra uomo ed uomo, regolato secondo il principio della eguaglianza. Sia che gli uomini si trovino fra loro in una relazione, onde possano scambievolmente nuocersi o giovarsi; sia che si uniscano per compiere un'opera, o conseguire un intento comune, noi diamo le regole generali, ricavate unicamente dai caratteri della umanità, con cui debbono far uso delle loro potenze attive, rispettando reciprocamente la loro eguaglianza di diritto. Non vogliamo sapere se la loro società sia permanente o passeggiera, nè quale ne sia lo scopo e la forma e l'indole particolare. Insomma, per ora non abbiamo affatto in mira lo stato sociale. Verrà il tempo di fare un'applicazione dei nostri principii alle circostanze di fatto della società; ed allora si avvertirà il vantaggio di aver fatto precedere all'esame dell'arte governativa la conoscenza delle teorie che la dirigono. Per cui raccomandiamo ai nostri lettori di studiare attentamente questo primo libro, in cui favelliamo della Filosofia del Diritto pubblico: tutto quello che verrà dopo, non sarà che un ravvicinamento facile della pratica ai principii.

La uguaglianza di diritto offre la misura delle azioni, che gli uomini possono legittimamente eseguire gli uni verso gli altri. Se oltrepassare questa misura non debbono, è evidente che dentro di essa siano facoltati ad agire come loro piace, e che niuno possa turbare il loro arbitrio eserci-

---

parte della nazione italiana. In grazia delle vostre cittadine virtù voi siete italiani per cuore. Per incuria del passato Governo, e quindi per colpa non vostra, voi non siete italiani per lingua. Il Governo attuale vi renderà tali dopo il lasso di alquanti anni. Però soffrite che sino a quell'epoca avventurosa le leggi cui dovrete ubbidire non vi sieno legalmente promulgate ».

Questo ragionamento farebbe ridere, se per le sue conseguenze non risvegliasse fremito!

Rimane dunque palmarmente dimostrato che il sistema adottato è appunto quello che avrebbe dovuto respingersi come più difettoso del primo e del secondo.

Passando al confronto tra il primo ed il secondo sistema, ci è forza convenire che il primo, quello cioè *di pubblicare le leggi in idioma francese nella provincia d'Aosta,* è *più difettoso* del secondo, quello cioè *di pubblicare le leggi nelle due lingue,* stantechè, mentre il secondo sistema serba i medesimi inconvenienti del primo, offre però il vantaggio di non limitare il salutare rimedio alla sola provincia di Aosta, ma di estenderlo a tutti gli altri luoghi ne' quali la francese lingua si parla.

Per le cose finora discorse rechiamo parere,

1. Che il secondo sistema, come il meno di-

tato nel sopraddetto confine. Questa potestà di agire o non agire secondo che piace, e sempre che non si varchi la circonvallazione segnata dalla uguaglianza, chiamasi diritto d'indipendenza personale.

La reciproca naturale indipendenza, come ciascun vede, non è altro adunque che la stessa libertà umana in rapporto alla eguaglianza di diritto, ossia considerata come esercizio dei poteri attivi fra uomo ed uomo entro i limiti segnati dall'eguaglianza.

Colui che rimane tra questi limiti non può essere turbato nella pratica della sua libertà: ecco il suo diritto d'indipendenza. Colui che frange questi limiti e va oltre, può essere giustamente impedito. I soli atti che possono essere repressi legittimamente, sono quelli valevoli ad offendere l'uguaglianza. Possono essere repressi per il diritto che ciascuno ha di rimettere la uguaglianza lesa dai medesimi. E debbono esserli fino a quel solo punto, in cui ciascuno si vegga risarcito dell'offeso diritto di eguaglianza.

Colui che si accinge ad uccidere un uomo, fa più di quanto è la sua potestà chiamata personale indipendenza, perchè si accinge ad esercitare la sua libertà oltre il limite assegnato dalla uguaglianza di diritto. Se l'uomo minacciato di morte non ha altro modo di evitarla, se non dandola al suo aggressore, egli agisce unicamente in conseguenza della uguaglianza di diritto; egli non abusa della sua personale indipendenza, perchè non solo la sua libertà non esercita oltre il limite della detta eguaglianza, ma anzi l'esercita per mantenersi entro quel limite: ecco ciò che giustifica il suo atto. Se può però fuggire o disarmare il suo aggressore, ed invece lo uccide, egli abusa della sua personale indipendenza, perchè la sua libertà esercita oltre il punto necessario a risarcire la eguaglianza di diritto.

Di questa maniera ragionando, si scopre che le carceri ed ogni altra pena giustamente inflitta sieno applicate al delinquente per proteggere la comune libertà entro il confine della uguaglianza di diritto: solo in nome o per autorità di questa uguaglianza, e per conservarla integra, il delinquente vien punito. Saviamente dunque sulle prigioni e sui ferri delle galere di Genova leggesi scritto il nome di *libertà*.

Capitolo XVII.

Della libertà personale.

Tutti i diritti dell' uomo sono argomenti di dispute pei filosofi e pei pubblicisti. Taluni vogliono far derivare dallo stabilimento della società il diritto di proprietà. Altri, spaventati dalla libertà della stampa, non veggono in essa un diritto naturale. Molti negano che la libertà di coscienza convenga agli uomini e corrisponda alla volontà dell' Essere Supremo. Finalmente l' uguaglianza di diritto è troppo metafisica, ed ha bisogno di essere dimostrata. Su tutti questi diritti si hanno opinioni differenti, e spetta alla scienza mostrarne la natura e darne le pruove. Ma la libertà personale è un diritto sentito da tutti e acconsentito generalmente. Superflua cosa è dimostrarlo: egli è sufficiente darne la spiegazione. Ecco quello che faremo.

---

fettoso degli altri due, *nelle attuali circostanze*, avrebbe dovuto abbracciarsi di preferenza, fino all'epoca della diffusione generale della lingua italiana;

2. Che, avendo la Camera de' Deputati preferito il terzo sistema *più difettoso*, al secondo *meno difettoso*, vulnerò, senza punto volerlo, i più sacri principii della retta ragione.

Del rimanente

« *Quandoque bonus dormitat Homerus.* »

Finanze.

Chiunque si faccia a contemplare senza spirito di parte i lavori del Parlamento, non potrà non convenire che all'ultima sessione parlamentaria si debba il vanto di essersi maggiormente spinta nella via del progresso e di aver deliberate le più commendevoli leggi. Al coscienzioso uomo di Stato non isfuggono l'attività, la perspicacia, lo zelo di cui l'ultima sessione parlamentaria ha dato non equivoche pruove. I veri cittadini debbono saperlene grado: e la storia non obblierà certo di farne onorata menzione.

E per servire alla maggior chiarezza delle idee, tratteremo questo argomento in cinque successivi paragrafi.

§ 1.

Ch' è la libertà personale.

L'uomo, come vedemmo, ha la potestà di agire o non agire rispettivamente ai suoi simili secondo che gli piace, purchè si tenga entro i limiti fissati dalla uguaglianza di diritto. Da ciò segue, che, sempre ch'egli rimanga nei detti limiti, è assoluto padrone di disporre della sua libertà come gli aggrada. Questa padronanza di sè chiamasi nell'uomo libertà personale. Sotto una forma più sensibile, essa è la facoltà di muoversi o di restare a proprio piacere, ogni volta che non si offende l'uguaglianza.

Egli è evidente, che la libertà umana, la quale, considerata sotto un aspetto, chiamasi indipendenza personale, considerata sotto un altro aspetto, è ciò che chiamasi libertà personale.

La libertà personale ha bisogno di essere assicurata dalle leggi e l'uomo gode di questo diritto, sempre che trovi nelle leggi la sicurezza della padronanza di sè. Non essendo che una espressione equivalente alla medesima cosa che la libertà umana, partecipa dell' indole di questa. Si disse, che la libertà morale consiste nella potestà di fare ciò che si vuole, o almeno ciò che si tiene nella opinione di essere la propria volontà: laonde anche la libertà personale consiste nella sicurezza di poter disporre a piacere della propria libertà, o almeno in ciò che si tiene nella opinione di essere la propria sicurezza. L'uomo può ingannarsi sulla scelta dei motivi che lo inducono a volere, o su quella degli oggetti in cui ripone la sua sicurezza: ma egli è sempre vero, che quando fa ciò che vuole, è moralmente libero; e quando nel fare ciò che vuole, è sicuro, egli è personalmente libero.

La facoltà di disporre della propria libertà significa in altri termini la facoltà di disporre dei proprii diritti. Oltre la limitazione, che essa riceve dalla uguaglianza di diritto, ch'è obbligata a non trascendere, sussiste ancora un' altra limitazione, ed è quella che proviene dalla natura stessa dei diritti, circa i quali l' arbitrio dell' uomo è ristretto su quei soli la cui privazione non nuoce all' osservanza dei doveri. Per cui avendo altrove veduto che i diritti in parte sono alienabili e in parte inalienabili, segue che la libertà personale comprende la facoltà di disporre unicamente dei primi, e non la facoltà di disporre dei secondi, i quali sono da natura disposti come mezzi necessarii all' adempimento dei doveri.

La padronanza di sè più non esiste, allorchè un uomo può contro il suo assenso essere spogliato di un diritto alienabile. Per cui la facoltà di disporre dei proprii diritti alienabili costituisce la nostra libertà personale, sol quando si eserciti con piena cognizione e con assoluta libertà nostra: in caso opposto, non devesi risguardarla come valida nè legittima.

Questi principii valgono a far distinguere l' usurpazione e la violenza dei diritti dal loro

---

Nondimeno la irresistibile forza del vero ci costringe a dire che, forse per esigenze e necessità straordinarie dei tempi, che noi non possiamo conoscere, tanto il Parlamento nazionale, quanto il Ministero, in mezzo a tante opere gigantesche, non si è mostrato uguale a se stesso in fatto di provvedimenti finanziarii.

Le questioni finanziarie sono state con molta leggerezza discusse. Il gran problema di far fronte alle occorrenze dello Stato con mezzi razionali stabili e duraturi non si è peranco risoluto; e forse non si è nemmeno pensato all'obbligo che si ha di risolverlo, e presto.

La crisi finanziaria non ha cessato mai di farsi vivamente sentire. Coloro ai quali assiste il dovere di ovviare a tanto male, ben lungi d'investigare, scoprire ed adottare i mezzi più acconci e radicali, vanno in busca di provvedimenti transitori, monchi, inefficaci. E niuno ha posto mente che la più parte degli abusi che si dovrebbero e si vorrebbero eliminare, continuerà a flagellare la nazione fintantochè il sistema finanziario non sarà collocato sovra durevoli basi.

Noi, non timidi amici al vero, ci crediamo in debito di fare avvertire che, continuando l' attuale noncuranza, si pubblicheranno leggi sopra

legittimo commercio; valgono ancora a scoprire se nella disposizione o perdita di un diritto sia o no intervenuta la piena intelligenza e libertà; valgono finalmente a determinare tutti gli atti civili e criminali, tutte le convenzioni o fatti positivi da uomo ad uomo e anche tra popolo e popolo. Le provvidenze immaginate o immaginabili per supplire al difetto della intelligenza e della libertà, o per assicurarne l'uso nelle relazioni tra gli uomini; le tutele, le cure, le solennità degli atti; le minacce fatte o gli ostacoli posti contro le frodi, gl'inganni, le seduzioni, le violenze; il trionfo procurato alla lealtà, alla buona fede, alla diligenza sono tutte cose che si riferiscono ai sopraddetti principii.

§ 2.

Ostacoli finora posti alla libertà personale.

Le leggi criminali, e sussidiariamente le leggi civili dispongono della libertà personale. Ma quanto esse non sono state e tuttavia non sono lontane presso tutte le nazioni dallo scopo di procurare la massima sicurezza nell'esercizio della libertà umana! Esaminiamo partitamente le vie differenti, per le quali han nociuto a quello scopo.

Articolo 1.
Punizione di fatti innocenti.

La magia è stata per varii secoli la colpa addossata ad innocenti, od a fanatici che meritavano disprezzo. È noto fino a qual punto l'accusa di questo delitto abbia conculcata la libertà personale, e di quante tirannie sia stata la sorgente. Essa non risguardava le azioni di un uomo; bensì l'opinione che si era concepita intorno al carattere di lui. E siccome siffatta opinione si rendeva più strana in proporzione della ignoranza del popolo, così facevansi da questa ignoranza dipendere i diritti degli uomini. La più pura morale, la pratica migliore di tutti i doveri non erano garanti della innocenza. Nè alcuna misura si aveva nel rigore delle pene, imperocchè supponendosi un mago in relazione con le potenze dell'inferno, niun supplizio ordinario per qualunque altro delitto riputavasi abbastanza proporzionato a quello. Peggio ancora, quando l'accusa di magia riferivasi a cose, nelle quali la religione trovavasi mescolata: non era caso straordinario veder condannato a morte un uomo, perchè un vescovo avea sognato che in seguito delle arti magiche di lui, un miracolo era cessato; o perchè un imperatore attribuiva a quelle arti una sua infermità, ecc.

Lo stesso può dirsi presso a poco dell'accusa di eresia, la quale sebbene il più delle volte colpiva fanatici, che turbando la religione, scrollavano il primo fondamento della società, pure quante mire interessate di casta non crearono sovente il delitto di eresia; e quante volte esso non fu il delitto degli uomini che si avventarono contro gli abusi dei tempi, o che annunziarono verità onde l'universale ignoranza rimaneva sbigottita; ed anche allora ch'era colpito il vero reo, quanto sacrifizio non si faceva dei diritti degli uomini con le ingiuste forme dei giudizii, o con le pene straordinariamente crudeli?

---

leggi in materia di finanze senza dar mai nel segno. E l'ironico encomio fatto da Dante alla città di Firenze, sarà bentosto appropriato al Parlamento nazionale, ed al Ministero:

« Atene e Lacedemona, che fenno
L'antiche leggi, e furon sì civili,
Fecero al viver bene un picciol cenno,
Verso di te che fai tanto sottili
Provvedimenti, CH'A MEZZO NOVEMBRE
NON GIUNGE QUEL CHE TU D'OTTOBRE FILI.
Quante volte del tempo che rimembre,
Leggi, monete, officj e costume
Hai tu mutato e rinnovato membre?
E se ben ti ricordi e vedi lume,
Vedrai te somigliante a quella inferma,
Che non può trovar posa in su le piume,
Ma con dar volta suo dolore scherma (1).

(1) Purgatorio, VI. 136.

E quale immenso numero d' innocenti non sono stati sacrificati per delitti pretesi di lesa maestà? Un gran pubblicista ne dice, che questo è stato spesso il delitto di coloro, i quali non ne avevano alcuno. La mancanza di rispetto al Sovrano, annunziata vagamente e senza definir gli atti irreverendi, ha dato pretesto a immolare infiniti innocenti. Spesso una erronea circostanza inserita nel racconto di un fatto che risguardava il monarca; una cifra segnata per equivoco sopra un foglio con suggello regale; un dubbio emesso intorno alla giustizia di un atto sovrano, o intorno al merito di chi ne aveva ottenuto una carica; un' offesa fatta ai ministri della corona; un giusto ritrattamento da un colpevole e vendicativo giuramento fatto per la vita del principe; una sentenza profferita da un giudice in contraddizione con le leggi; uno statuario che avesse male scolpite le sembianze di un imperatore: si risguardarono come fatti colpiti dalla accusa di lesa-maestà. Anche i falsatori di mòneta furono dagl' imperatori romani dichiarati colpevoli di alto tradimento. Dello stesso dichiarò colpevoli una legge di Enrico VIII d'Inghilterra coloro, i quali avessero predetta la morte del re: onde il dispotismo ebbe occasione a ritorcere contro di sè le proprie armi, ed Enrico VIII morì, perchè i suoi medici, ubbidienti alla legge, non osarono dirgli ch' era in pericolo di vita. Come si vede, le accuse per delitti di Stato furono applicate a cose innocenti, o pure a cose che costituivano una diversa colpa. La quale confusione d'idee non poco influì a diminuire l'orrore del vero delitto di lesa-maestà.

Nè parliamo di quell'impeto di furor dispotico, onde in simili casi la morte del padre trascinava seco quella dei figli e della moglie. Non erano costoro abbastanza infelici per la perdita del padre rispettivo e del marito?

Finalmente le *corvate*, che sono ancora in uso presso alcuni popoli d'Europa, malgrado che la civiltà del secolo le condanni; l' abbominevole commercio degl'infelici mori dell'Africa, che si fa per mezzo di quelle nazioni, le quali hanno tanto cura della loro libertà personale; il divieto di essere arrestato se non nei casi e con le forme volute dalla legge, che da noi si reputa la più valida garanzia della sicurezza privata e la più squisita perfezione delle costituzionali riforme, e che a suo luogo dimostreremo essere la più amara derisione contro la libertà personale, tutti questi fatti non sono tanti delitti contro la suddetta libertà, approvati e sanzionati dalle leggi presso popoli che meglio si reputano innoltrati nelle vie di civiltà?

Conchiudiamo, che la libertà personale è stata conculcata mediante le accuse principalmente di magia, di eresia e di lesa-maestà, le quali han mille volte colpito coloro, i quali non avevano a rimproverarsi alcun delitto; che in varii modi viene anch' oggi offesa, e spesso dalle stesse migliori leggi fatte per garantirla. Ch' è mai la sicurezza individuale, se per goderla non basta essere innocente?

Articolo II.
Punizioni non proporzionate ai delitti.

Per un' altra via la sicurezza personale è stata vilipesa, ossia per l' ignoranza in cui si è stato

---

Obbligati a riferire quanto si fa, non quanto vorremmo si facesse, diamo un ragguaglio della *legge de' sei milioni di rendita*, oggetto di molte discussioni nella Camera de' Deputati.

Tornata de' 24 giugno.

Relazione della Commissione sul progetto di legge presentato dal Ministro delle Finanze per la emissione ed alienazione di una nuova rendita di sei milioni di lire.

« Signori,

« Il Ministro delle Finanze nel presentarvi nella tornata de' 2 gennaio ultimo il progetto di legge relativo alla emissione ed alienazione di una rendita di 4 milioni, basava la sua proposizione sullo stato finanziario del paese che, a quell'epoca, lasciava per la fine del volgente anno, un vuoto di 183,447,496 fr. (A); vuoto che non poteva altrimente ripianarsi, che facendo ricorso ad un prestito, stante l'insufficienza delle rendite dello Stato.

« La legge del 3 febbraio ultimo che autorizza la emissione di 4 milioni di rendita ha provveduto ai bisogni più urgenti del tesoro.

« Ma si approssima la scadenza di altri pagamenti, e per mettere il governo in istato di far

per secoli della differenza tra la qualità e il grado di un delitto, e per la pessima valutazione fatta del vario grado di uno stesso delitto. La padronanza di sè più non esiste, e quando un uomo può contro il suo assenso essere spogliato di un diritto, e quando viene privato di un diritto maggiore di quello che ha meritato di perdere: quest'ultimo caso avviene, allorchè nel calcolare la pena non si fa conto della minore o maggiore malvagità mostrata nella violazione di uno stesso patto.

Nelle circostanze, in cui è giusto che un uomo sia privato di un diritto (1), la libertà personale ha interesse di ottenere che questa privazione sia proporzionata alla colpa, e non provenga dall'arbitrio, ma da una legge conosciuta: senza di ciò niun uomo è sicuro di sè.

La suddetta proporzione manca, o quando non corrisponde alla natura del patto che si viola, cioè alla qualità del delitto, o quando non corrisponde alla maggiore o minore malvagità che si è mostrata nel violarlo, cioè al grado del delitto.

L'omicidio può essere delitto di qualità o di grado differente. L'uccisione del padre è delitto di qualità diversa dalla uccisione di un cittadino qualunque. La morte data per mercede, o a sangue freddo, o senza causa, o con studiata sevizia, o con premeditazione, è delitto della stessa qualità, ma di grado diverso dalla morte data nell'impeto della passione, o per grave insulto, o per negligenza. Finalmente un uomo che uccide il capo della nazione, è reo di un delitto di qualità e di grado differente da quello, che un altro uomo commette uccidendo un privato cittadino. In tutti questi casi, se la legge non proporziona le pene alle varie qualità e gradi dei delitti; o se la pena è lasciata all'arbitrio del giudice, la libertà personale non è garantita. Egualmente non è garantita, se la legge od il giudice non distingua la qualità diversa nel delitto di mutilazione, e quando questa è il fine del colpo vibrato, e quando è la conseguenza di un colpo vibrato per uccidere. In siffatto errore cadono le leggi inglesi, le quali dietro il falso principio, che occorra la pienezza del reato per la pienezza della pena, puniscono di morte la mutilazione allorchè è l'oggetto del delitto; e la pena di morte permutano in altra pena, allorchè la mutilazione succede in seguito di un tentato omicidio.

Si pecca contro la qualità dei delitti, allorchè le parole indiscrete sono punite come colpa consumata. È questo il vero modo di commettere all'arbitrio la sicurezza delle persone. Le parole sono capaci di tante interpretazioni; avvi tanta differenza tra l'indiscretezza e la malizia; prendono i discorsi delle significazioni così differenti, secondo il tuono di voce con cui sono profferiti; il loro significato dipende così dal legame ch'essi hanno con altre idee; il silenzio può talvolta essere eloquente tanto più delle parole, che confonder queste, le quali rimangono nella idea, coi delitti che si esternano in fatti, egli è dar luogo a sì grandi equivoci ed arbitrii, che della sicurezza personale, non che la realtà, neppur l'ombra si viene

(1) Quistione che tratteremo in altro luogo. Ora consideriamo la cosa come un dato di fatto, dal quale vogliamo ricavare le conseguenze in ordine alla libertà personale.

---

fronte ai suoi impegni, il signor Ministro oggi vi domanda una nuova emissione di 6 milioni di rendita.

» Comecchè la nuova domanda del signor Ministro fosse preveduta, giacchè essa altra cosa non è che il compimento della prima; comecchè i bisogni dello Stato non sieno un mistero per nessuno, ciò non ostante il ricorrere con frequenza al credito, non lascia di spargere qualche inquietudine nel paese, e fa sentire la necessità di conoscere a fondo il nostro stato finanziero, onde metterci alla portata di giudicare la estensione del male e di apporre un rimedio ad una situazione, la quale è il retaggio di un passato che non più ci appartiene.

» Così, o Signori, la vostra Commissione, interprete fedele di tutti gli uffizii della Camera, ha reputato che prima di entrare nella discussione della proposta legge dovesse informarsi dello stato reale delle nostre finanze, e di farsi rendere uno esatto conto del resultato delle operazioni relative ai prestiti fatti precedentemente in forza delle leggi del 4 ottobre 1849, e del 3 febbraio 1850.

» Il signor Ministro delle finanze, avendo voluto recarsi nel seno della Commissione, le ha

a permettere. Non offre la storia infiniti casi di morte data per parole indecenti contro il monarca pronunziate, o per aver malignamente interpetrati gli ordini di lui? Non vogliamo diminuir l' odio, che devesi avere per tutto ciò che tende a macular la fama del capo qualunque di uno Stato. È giusto punire i fatti, i quali possono facilmente provarsi. È giusto punire le parole, che preparano, accompagnano o seguono un fatto colposo, imperocchè non si colpiscono in questo modo le parole, ma il fatto con cui sono quelle congiunte. Ma quando le parole sono punite come delitto capitale, si rovescia ogni ordine di ragione, e si commette il più violento attentato alla sicurezza delle persone.

Si pecca ancora contro la qualità dei delitti, allorchè sono puniti come colpe consumate gli scritti, i quali non sieno un preparativo dei delitti. Vero è che gli scritti sono cose più permanenti delle parole; ma quando al più non contengono che satire o ingiurie, e si vogliono reprimere come veri delitti, la sicurezza personale è in pericolo. Nulla fu più fatale alla libertà di Roma, che le morti date da Augusto e Tiberio per scritture o contro alcune donne potenti, o contro gli stessi imperatori, e fino per avere uno storico espresso che Cassio era stato l'ultimo dei Romani.

Finalmente si pecca contro la qualità dei delitti, quando si applica al debitore moroso una pena eguale ed anche maggiore di quella che s' infligge al ladro. È noto che in Atene e in Roma era permesso vendere i debitori, che non avevano modo di pagare. È noto che oggidì al creditore è accordato in molte contrade civili d'Europa il diritto di far chiudere in carcere colui che non è nello stato di soddisfarlo, e di tenervelo finchè viva, a meno che non paghi. Che si farebbe di peggio contro un uomo che avesse rubato quel denaro, che gli fu semplicemente prestato e che non può restituire? Indarno si opporrà, ch'egli stesso avrà in una scrittura convenuto il suo arresto in mancanza di pagamento: il diritto di libertà personale non è alienabile mai. Quale mercato e sacrifizio non si fa di questo diritto per leggi che infliggono pene tanto sproporzionate alle colpe?

Conchiudiamo che quando le leggi criminali non proporzionano la pena alla qualità ed al grado del delitto, la libertà personale è in balia dell'arbitrio. La pena non proviene dalla natura della cosa, ma dal capriccio del legislatore; l' uomo fa violenza all'uomo.

Articolo III.

Punizioni contrarie al costume e alle opinioni.

I costumi sono abitudini dagli uomini contratte così tenacemente, che, per così dire, s'identificano con la loro natura. Lo stesso può dirsi delle leggi della opinione, ond' eglino sono dominati. Queste cagioni modificano la loro essenza e determinano l'idea che si formano di libertà. Diffatti i costumi e le opinioni influendo sui motivi che spingono a volere, e la libertà consistendo nel fare ciò che si vuole, influiscono grandemente sulla libertà stessa, o piuttosto su ciò che gli uomini s'inducono a concepire per la loro libertà; onde segue che le leggi criminali e civili, le quali prescrivessero cose contraddittorie ai costumi e alle opinioni dei popoli, distruggerebbero ciò che eglino intendono per loro libertà personale.

---

somministrati tutti gli schiarimenti desiderabili.

« Per quanto sieno delicate, generalmente parlando, le questioni concernenti il credito, pure la vostra Commissione non esita punto a parteciparvi le comunicazioni del Ministro relativamente alla nostra situazione finanziera; primieramente perchè la nazione che noi abbiamo l'onore di rappresentare, esige sopra ogni altra cosa la verità; secondariamente perchè noi siamo convinti che se da un lato la gravità della situazione reclama che si cerchino il più presto possibile i mezzi di ristabilire l'equilibrio tra gl' introiti e gli esiti; da un altro lato il paese non debbe mica allarmarsi, e che per mettere riparo alle inevitabili conseguenze delle vicende da esso provate, basta il solo volere.

« Da' documenti comunicati dal Ministro alla vostra Commissione rilevasi che al 1 di febbraio 1851 lo Stato si troverà un

vuoto di fr. . . . . 113, 447, 496 33 (B)
la differenza di fr. . . . . . . 70, 000, 000 » (C)
tra questa somma ed il
vuoto di fr. . . . . 183, 447, 496 33 (A)
annunciata per tutto l'anno 1850 sarà saldata mediante il prodotto dell' alienazione delle rendite create in forza della legge del 3 febbraio ultimo.

Avvi, per esempio, libertà personale là dove le leggi del pudore, quali sono concepite dagli uomini, vengono violate? Se una legge permettesse di esporre ignuda una donna in una pubblica piazza, comechè ignuda sia uscita dalle mani della natura, e l'abbigliarsi non sia che un'abitudine, pure gli uomini, legando l'idea di libertà alla conservazione della loro maniera speciale di essere, direbbero a ragione che da quella legge si calpesti la loro libertà personale.

Mille altri esempi si potrebbero addurre di simile natura, e che noi trascuriamo, perchè ciascuno può supplirli da sè. Ma non taceremo a questo proposito, che lo stesso principio si applica a quei casi, nei quali si venga ad introdurre presso un popolo una forma di governo affatto contraria ai suoi costumi ed alle sue opinioni. È probabile che nella nuova costituzione si trovi la migliore libertà politica. Ma a buon diritto può quel popolo dolersi di veder calpestata la sua libertà personale.

Ben altrimenti la libertà personale può essere offesa, ogni volta che le leggi umane direttamente contrastano colla natura, ossia con le leggi dell'ordine morale. In tal caso perdono il carattere di giustizia, che consiste nella loro conformità con queste. Ammettere i parenti dell'accusatore a deporre contro l'accusato, il padre a sentenziare contro il figlio, il figlio ad accusare il padre (nequizia che i pubblicisti approvano sol quando si tratta di rivelare cospirazioni contro lo Stato, e che noi rifiutiamo, imperocchè non avvi interesse sociale che debba vincere a fronte della natura), egli è conculcare talmente le leggi dell'ordine morale, che non si tratta sapere di quanto la libertà umana venga ad essere scemata: tutta è distrutta.

Finalmente le leggi della opinione vogliono essere così rispettate, che ogni uomo, il quale in esse vedesi intaccato, ha motivo di credere che più non abbia padronanza di sè. Non diciamo che non possano esservi opinioni erronee; e che tali essendo non si debbano combattere. Bisogna certamente farlo; ma con prudenza e modo; imperocchè egli è sempre vero che rimutare ad un tratto le opinioni di uno o più uomini, non può essere che l'opera della violenza, e dove esiste violenza, non non avvi padronanza di se. Questo si riferisce tanto alle opinioni civili o religiose, che alle opinioni politiche, e ciascuno è a portata di fare quelle applicazioni che crede dei nostri principii.

Non vogliamo chiudere quest'articolo, senza osservare nell'ordine civile che tutte le leggi fatte contro il duello tendono a scemare la libertà personale. Siamo ben lungi dall'approvare l'assurda opinione a noi tramandata dai secoli barbari e non ancora fatta sparire dai progressi dei lumi e della coltura e dalla opposizione della religione, che obbliga l'offeso a vendicare con la spada alla mano il ricevuto oltraggio. È giusto che la ragione combatta questo errore e che la religione si valga di tutte le sue armi per estirparlo dalla mente degli uomini. Non possiamo per altro negare, che, finch'esso sussiste, finchè gli uomini, rinunziando a siffatta riparazione della ingiuria, crederanno incorrere nella infamia, ch'è la pena più sensibile per chi ha sentimento di onore, ogni provvedimento diretto a contrariare siffatta opinione sarà

Resta quindi a provvedere al pagamento della somma (B), per mezzo di che gli esiti del 1850 e gli arretrati degli altri esercizii saranno completamente saldati.

Ma oltre la somma (B) bisognerà ancora pensare a'pagamenti a farsi nel corso del 1851, ed i quali, indipendentemente da quelli relativi ai servizii pubblici ed alle strade ferrate, si riducono a due, cioè:

1. Rimborso alla Banca di Genova fr. 14,000,000 (D).

2. Pagamento del resto dell'indennità di guerra all'Austria » 18,000,000 (E).

Totale . fr. 32,000,000

somma per la quale vi sarà bisogno di ricorrere nuovamente al prestito.

Relativamente alla banca di Genova la Camera nella tornata del 10 volgente giugno ha già autorizzato il Governo ad emettere un prestito di fr. . . . . . 18,000,000 ad oggetto di ritirare i biglietti che sono attualmente in circolazione; resterà quindi unicamente a provvedere alla somma di . . fr. 18,000,000 dovuta all Austria.

« In questa guisa al *budget* passivo del 1851, il quale abbraccia già la rendita

una lesione fatta alla libertà personale. Il legislatore, il quale non vedendo se non la violazione del patto sociale che obbliga l'uomo a cercare nella forza pubblica la riparazione dei torti che riceve d'altrui, fulmina pena inesorabile contro colui che è ricorso alla forza privata nel vendicarli, non bada che il costringere a ricorrere alla pubblica forza quando si tratta di lavare la macchia di un oltraggio, egli è offendere una legge di opinione che ha molto più forza della sua. Meglio fa se applicasi a distruggere siffatta opinione. Ma lasciandola sussistere, egli si trova nella difficile posizione di non poter mantenere l'ordine pubblico, senza fare un'aperta violenza alla libertà personale.

Articolo IV.
Difetto nelle formalità di giustizia.

Noi tocchiamo di volo tutti questi argomenti, che non hanno bisogno di dimostrazione, e limitandoci ad esporre i principii, lasciamo a chi legge la cura di farli fruttare, applicandoli ai moltiplici fatti particolari.

Intendiamo per difetto nelle formalità di giustizia i vizii tanto noti di procedura criminale e civile, risultamenti delle varie giurisprudenze, romana, barbara, feudale e canonica, mostruosamente mescolate e prodotti in alcune circostanze, nelle quali l'ignoranza dei tempi poteva, se non legittimarle, scusarle, nè del tutto ancora sbanditi presso di noi, che con stupida venerazione conserviamo gli avanzi di vecchi errori e pregiudizii in onta ai lumi ed ai nuovi bisogni del secolo. Di ciò faremo a luogo un esame, allorquando nel secondo libro di questa Opera ci occuperemo dell'Analisi dei Governi. Per ora basta accennare il difetto nelle formalità di giustizia come la più ampia via, onde si riesce a conculcare la libertà personale.

Nè meno di quanto l'ordine giudiziario nuoce alla libertà umana, le nuoce l'ordine politico con le forme e coi modi arbitrarii onde spesse volte si sostiene. Opprimere la libertà personale è un effetto diretto della tirannide; ma le maniere, di cui i tiranni si avvalgono per conseguire l'oppressione suddetta, non poco ne accresce la ferocia. Non è questo il momento di scendere ai particolari del fatto. È sufficiente constatarlo per ora, ed affermare, che qualunque mezzo o metodo di azioni per lo quale non avvi delitto che non possa rimanere impunito, e non avvi innocenza, comunque conosciuta, che possa rimanere in pace, grandemente cospira a distruggere la sicurezza, onde la società è obbligata a coprire la padronanza che l'uomo possiede di se stesso.

§ 3.

Maniere di rendere sicuro il diritto di libertà personale.

L'uomo non vuole solo conservarsi, ma vuol conservarsi tranquillo. Ora per essere tranquillo, bisogna che trovi nelle istituzioni sociali la garanzia dei suoi diritti naturali. Uno di essi è quello della libertà personale, che più non esiste, quando le leggi non lo assicurino. Questa sicurezza si ottiene, sempre che l'uomo può disporre della sua libertà come gli aggrada, ossia agire o non agire

---

di . . . . fr. 17,074,531
costituenti il nostro debito pubblico al 1. giugno 1850, bisognerà aggiungere quello che è necessario per saldare le somme
B, D, E; . . . . fr. 145,447,496
che alla ragione dell'86 per 0|0 tassa probabile dell'alienazione, darebbe luogo ad una nuova
rendita di . . . . fr. 8,456,279 (F).

« Così il nostro debito pubblico
consisterebbe in . . . . . fr. 25,530,830
di rendita, o in N. rotondo, (G) fr. 25,600,000
di rendita alla fine del 1851, senza calcolare le nuove somme che dovranno destinarsi alla costruzione delle strade ferrate dello Stato, a cominciare dal 1851.

Il *budget* degli esiti ordinarii per l'anno corrente
ammonta a . . . . . . fr. 110,033,559 (H)
senza tener conto, pel momento, delle riduzioni che il Parlamento vi apporterà, e supponendo che quello dell'anno seguente ammonti alla medesima somma, bisognerà aggiungere a questa la nuova
rendita di . . . . fr. 8,456,273
per l'emissione della quale saranno ripianati tutti i vuoti del 1850, al rimborso alla banca di Ge-

rispettivamente ai suoi simili secondo che gli piace, purchè non varchi i confini stabiliti dalla uguaglianza di diritto. Siffatta padronanza di sè svanisce, se un uomo non può disporre liberamente delle sue potenze fisiche e morali, secondo il fine per lo quale ne fu fornito dalla natura, cioè se non può usarle come mezzi naturalmente destinati a procurarsi la più felice sua conservazione: onde segue che la libertà del lavoro è la prima condizione per l'esistenza della libertá personale, la quale è distrutta, allorchè il lavoro è inceppato da privative ed altri privilegi; svanisce, se alcuno può soffrire violenza nella persona senza legittimo motivo, cioè senza colpa; svanisce, se chi abusa della sua libertà, oltrepassando i limiti che all'esercizio di essa mette l'uguaglianza, non è raffrenato in tempo e non è impedito dall'offendere la libertà altrui; svanisce per quello stesso che usa della sua libertà in una maniera riprovata dal principio della uguaglianza, allorchè la forza che lo reprime, vien dall'arbitrio e non dalla legge, o allorchè la pena non è proporzionata alla colpa, ossia quando la misura della repressione non si bilancia con quella dell'impeto fatto nel trascorrere il limite segnato dalla uguaglianza, e non si arresta a quel punto in cui per ristabilire questa è necessario che giunga.

Se il diritto, che ha l'uomo sulla propria persona, si considerasse in lui nello stato d'isolamento, non avrebbe altro confine, se non quello ch'egli stesso vi metterebbe in vista del proprio ben essere. Ma poichè la libertà umana dobbiamo considerarla come una potenza che si esercita nello stato di associamento, la cosa è ben diversa. Tra esseri coesistenti, i quali sono tutti uguali in diritto, è giusto che ciascuno di loro disponga di sè in modo che non venga ad offendere il principio della uguaglianza: ecco una prima limitazione. Se qualcuno trascorre questa limitazione, la società lo fa indietreggiare fino al punto male abbandonato; nè quegli ha ragione a dire che la sua libertà personale vien conculcata, dappoichè abusandone in quel modo, egli non ha esercitato un diritto legittimo.

Tra esseri agenti e reagenti fra loro, avvi continua correlazione di diritti e di doveri. La padronanza, che ciascuno di essi ha della sua persona, consiste appunto nella facoltà di disporre dei proprii diritti; ma quando questi diritti sono inalienabili, ossia quando sono mezzi necessariamente subordinati all'adempimento dei doveri, niuno può disporne: ecco una seconda limitazione. Se la società reprime coloro, i quali la oltrepassano, non hanno ragione a dolersi che la loro libertà personale sia conculcata, imperocchè disponendo di sè in modo che vengono a disimpegnarsi dall'adempimento dei loro doveri, eglino non esercitano un diritto legittimo.

Fra esseri sensibili, e quindi capaci di volontà, non avvi libertà personale, allorchè ciascuno non dispone dei suoi diritti con piena cognizione e con assoluto suo gradimento. Per cui, trattandosi di diritti alienabili, sui quali l'uomo ha intero arbitrio, se qualcuno può strappargli con frodi, inganni, seduzioni, o violenze, la libertà personale più non esiste.

Uno de' casi, nei quali la violenza è praticata, si verifica quando la pena non è proporzionata alla

---

nova ed al compimento del pagamento della indennità di guerra; lo che farebbe pel *budget* degli esiti ordinarii del 1851 una somma di . . . . fr. 118,489,834 (K) senza comprendervi le spese di costruzione delle strade ferrate.

« Ora gl'introiti dello Stato calcolati pel 1850 ammontano a . . . . . fr. 86,363,536 (L) aggiugasi il prodotto probabile delle nuove imposte provenienti dalle leggi già presentate al Parlamento, e che ammonterà a fr. 11,757,004 (M) gl'introiti probabili pel 1851, calcolati sul medesimo piede che quelli pel 1850, saranno di . . . . . . fr. 98,320,540 (N) differenza tra gli esiti e gl'introiti . . . . fr. 20,169,294

« Ma da questa somma bisognerà togliere quella di 8 milioni circa che saranno il risultato probabile delle economie che il Parlamento ha cominciato ad introdurre nel *budget*, e che probabilmente estenderà davvantaggio. Il *budget* del 1851 sarebbe così ridotto a . . . fr. 110,489,834 (O) ciò che in ragione della popolazione del regno fa circa 24 franchi per abitante. Dunque resterà nel 1851 un vuoto di circa fr. 12,200,000 (P).

colpa. Ch'è la colpa? Un esercizio, che l'uomo fa delle sue potenze naturali oltre i confini prescritti dalla uguaglianza di diritto che ha comune con gli altri uomini. Perchè la società ha diritto di punirlo? Perchè ha il dovere di mantenere tra esseri coesistenti il principio della uguaglianza. Fino a qual punto ha la facoltà di spingere il suo diritto di punire? Fino a quello, ch'è puramente necessario a rimettere l'uomo traviato nel limite stabilito dalla uguaglianza. Ma se la società va oltre questo limite, e penetra nel cerchio dalla uguaglianza descritto, e allaccia le azioni che esercitate in quel cerchio sono legittime e costituiscono il diritto di libertà personale, allora la società fa contro il colpevole ciò che questi ha fatto contro di lei, e ricambia una violenza con una violenza. Questo appunto succede, allorchè la misura della pena eccede quella della colpa.

Ecco le regole, secondo le quali è mestieri definire la natura e i limiti legittimi della libertà personale. Tutto ciò che le leggi debbono fare per rendere sicuro un tale diritto, consiste nell'osservare le sopraddette regole.

§ 4.

Garantie della libertà personale.

Il diritto della libertà personale è troppo evidente; di maniera che niuno v'ha, il quale ne oppugni il principio. Ma come si è provveduto alla sua garantia? In questa parte il diritto pubblico positivo è tuttavia difettoso. Non parliamo di quei tempi e delle contrade, dove la sicurezza delle persone dipendeva dal capriccio di un padrone e dei mille suoi satelliti. Parliamo di noi, che siam giunti a godere di un governo costituzionale. Il meglio, che si è creduto di poter fare, egli è stato di dichiarar *garantita la libertà personale*, dappoichè niuno può essere molestato o arrestato se non nei casi preveduti dalla legge e nelle forme da essa prescritte. Se una tale disposizione vien considerata relativamente ai tempi andati, senza alcun dubbio ha posto termine a infiniti abusi: la sicurezza personale è maggiore di quanto l'era dapprima; si è fatto un gran guadagno passando dal puro arbitrio all'ordine legale. Ma dobbiam credere che questa sia tutta la garanzia personale che si abbia ragione ad aspettarsi dalle leggi? No; manca ancora molto, perchè essa giunga ad essere piena ed effettiva.

Se niuno può essere molestato o arrestato se non nei casi preveduti dalla legge e nelle forme da questa prescritte, è evidente che la libertà personale è posta a discrezione della legge: avviene di quella tutto ciò che a questa piace di farla essere. In luogo d'invocare il diritto positivo come garante della sicurezza personale, se n'è voluto dichiararlo padrone. In questo modo si è evitato il privato arbitrio, e si è lasciata aperta la via all'arbitrio legale, ch'è più terribile del primo. Non avvi certezza, ma avvi però probabilità che la libertà sia conculcata. Or, finchè il dubbio e il pericolo sussistono, non vi è piena e vera sicurezza.

La libertà personale è un diritto tanto sacro della natura umana, quanto quello di proprietà: anzi nell'ordine filosofico il primo precede al secondo. La libertà personale è l'esercizio delle nostre facoltà; e la proprietà primitiva non è che la

---

Ciò premesso, confrontiamo il *budget* del 1851 con quello ordinario del 1847.

« Quest'ultimo ammonta a fr. 75,555,617 (Q) la differenza con quello del 1851 è di . . . . fr. 55,156,217 (R).

« In questa differenza il debito dello Stato figura per un aumento di circa fr. 16,960,000 (S).

« Gli aumenti relativi ai servigi pubblici si riducono così a . . . . . fr. 18,176,217 (T).

« Nella somma relativa al *budget* della guerra il solo aumento delle pensioni di ritiro e delle messe in aspettativa, ecc., figura per fr. 1,879,595.

« Così fatti esiti non sono che temporanei, e vanno di giorno in giorno ad estinguersi; cosichè può ben prevedersi un'epoca, e di certo non molto lontana, in cui si vedranno intieramente scomparsi, il che opererà una corrispondente diminuzione nel *budget*.

« Questo è, o signori, il quadro della nostra situazione finanziera risultante da'documenti offerti alla vostra Commissione dal signor Ministro delle finanze; bene inteso che non vi son compresi gli esiti concernenti le strade ferrate pe' motivi ch'io avrò bentosto l'onore di appalesare.

« Risulta dal quadro suindicato che il paese si troverebbe alla fine del 1851 in faccia ad un

conseguenza di un tale esercizio. Ciò posto, vediamo con quanta disuguaglianza di risguardo le nostre leggi trattano questi due diritti naturali.

Le leggi riconoscono nel diritto di proprietà una origine che risale ad epoca anteriore alla loro formazione. E rispettando nella proprietà l'eccellenza della sua natura, la dichiarano inviolabile. Comechè ne circoscrivano l'esercizio, pure tra i limiti stabiliti la proclamano un diritto assoluto.

S'immagini che il diritto di proprietà non fosse altro che la facoltà di un cittadino a godere della porzione dei beni che le leggi gli assicurano, tutti griderebbero contro le leggi che esercitassero padronanza sopra un diritto naturale. Niuno sarebbe sicuro di altri beni, se non di quelli che le leggi volessero consentirgli e nella quantità ch'esse volessero misurargli. Sarebbe questa una rivoluzione sociale grandissima. Non crediamo che si paventi altro di peggio dal sistema socialistico.

Ecco quello che si pratica col diritto di libertà personale. Non si ammette che risalga ad epoca anteriore allo stabilimento delle leggi, e che si riferisca a un principio superiore a queste. Al contrario, si pone un diritto tanto sacro a disposizione delle leggi positive; e si dichiara che ciascun cittadino sarà sicuro di quella porzione di libertà che le leggi non avranno voluto rapirgli. Se questo non è direttamente un opprimere il diritto, egli è lasciarlo indifeso, scoperto e mal sicuro.

Non ci arrestiamo ad esaminare i motivi, pei quali presso tutte le nazioni la libertà personale è stata meno risguardata della proprietà. Siamo contenti di affermare il fatto. Anche nei luoghi e tempi in cui delle persone si è disposto ad arbitrio, la proprietà se non è stata garantita, non ha patito grandi rivoluzioni e si è avuto qualche scrupolo nel commetterle.

Non basta prescrivere che si sarà molestato o arrestato soltanto nei casi e nelle forme indicate dalla legge. Con ciò si viene a stabilire una regola; ma il punto essenziale sta nel vedere come la regola sarà applicata al fatto. La legge indica i casi più urgenti e comanda le forme più giuste: essa crede aver così posto in sicuro il diritto. Questa legge passa da mani pure e rette, a mani infedeli e corrotte: la garantia più non esiste. Imperocchè le idee di ragion di stato, di salute pubblica ecc. sono così generali, che non comprendono tutti i caratteri speciali dei fatti; per cui se ne può abusare e trovarle applicabili a tante circostanze, che uno è difficile far credere verificati i casi in cui la legge faculta a violare la libertà personale. Tutta la saviezza del legislatore svanisce per opera di chi deve eseguire ciò ch'egli prescrive.

Nè v'ha dispotismo più fiero di quello, che colpisce all'ombra e col braccio stesso della legge; un tale dispotismo non teme alcuna risponsabilità dei suoi atti. Quale schermo contro la violenza, quando essa vien praticata dalla legge?

Laonde, l'ordine legale non esclude l'arbitrio. Un agente del potere, o perchè male interpreta la legge, o perchè intende calpestarla, arresta un individuo fuori dei casi prescritti e senza le debite formalità. Che giova a costui rivolgersi in seguito contro l'agente risponsabile? Ciò non toglie che la sua libertà personale abbia dovuto soggiacere al capriccio o all'ignoranza di un uomo rivestito

---

vuoto annuale di 12,200,000 franchi, Due mezzi si offrono per ripianare questo vuoto: uno consiste nell'aumento delle imposizioni, l'altro nel diminuirne le spese. Il governo ha fatto già ricorso al primo mezzo mercè la presentazione di varie leggi sommesse alla vostra deliberazione: altre leggi son puranco compatibili senza essere necessario di tentare nuovi sistemi capaci a disorganizzare la nostra organizzazione sociale. In siffatta guisa la riforma del catasto, la tassa sulle proprietà urbane offrono un margine molto spazioso all'incremento degl'introiti. È dunque chiaro che la nostra situazione, benchè senza dubbio assai grave, sia ben lontana dal presentare un pericolo, massimamente se noi ci mettiamo in comparazione di molte altre potenze d'Europa.

« Nondimeno i poteri dello Stato non debbono mica abbandonarsi ad una troppo inoltrata idea di sicurezza; il governo quanto altri mai ha l'obbligo di occuparsi della realtà della nostra situazione: ha l'obbligo di non distaccarsi dalle idee pratiche, e di dirigere gli animi verso gli utili pensieri, i quali, ravvivando la calma, sviluppano il benessere morale e materiale del paese. La vera economia non si consegnisce certo coll'alterare alcuni appuntamenti, sibbene col riformare e semplicizzare

della forza pubblica. Al contrario, non v'ha ignoranza o malignità che possa privare alcuno di ciò che possiede, se prima i tribunali non abbiano trovato giusta la perdita del diritto di proprietà. Ecco una maniera di garantire efficacemente questo diritto.

Insomma si può in danno della libertà personale abusare della legge, come di qualunque altra cosa. Essa rende difficile, ma non impossibile, il dispotismo: anzi giova a consacrarlo, quando si lascia da questo usurpare il nome e la forza (1).

I popoli che per la prima volta scuotono lo giogo ed escono da uno stato in cui tutto era arbitrio, credono di trovarsi al sicuro dietro all'egida legale. Essi proclamano l'ordine legale per un gran benefizio, ed immaginano che possedendo la legge, nulla più hanno a temere dall'arbitrio. Ma non tardano ad accorgersi, che la legge non è altro che una formola; che si può colla sua autorità commettere il male; che in questo caso esegue pessimamente la sua funzione tutelare, rivolgendosi contro il diritto che ha incarico di difendere. Allora cessano di mettere fede nella legge e nella sua efficacia a garantirli. Allora cade la superstizione dell'ordine legale, e cercano altronde la sicurezza delle proprie persone.

(1) Ove si faccia dipendere dal diritto positivo la libertà individuale, diventa facile giustificare quei tempi fatali, nei quali in forza delle leggi si sono proscritti tanti uomini per semplici sospetti. I sospetti non erano i casi preveduti dalle leggi? Le forme che si usavano, e le autorità che agivano, non eran forse quelle approvate dalle leggi?

Lo Statuto che non provvede direttamente alla garantia del diritto di libertà personale, ma che si libera di quest'obbligo addossandolo alla legge, ed offre questa per norma, in luogo di darne esso la norma alla legge, a nulla provvede. Bisogna che apertamente dichiari inviolabile il diritto di libertà personale, come fa verso quello di proprietà; e che si guardi di affidarlo a coloro contro cui bisogna appunto garantirlo. In Inghilterra, dove in forza dell' *habeas corpus* non si può arrestare alcuno individuo senza un'ordinanza dei tribunali, la libertà personale è positivamente assicurata.

È indispensabile dunque sottrarre la libertà individuale dal diritto positivo, e da chi ne è depositario. Ecco ciò che, per ora, ne occorreva dimostrare. Quando avverrà che per noi si faccia l'analisi dei governi, ci si offrirà l'occasione di esporre e valutare le instituzioni, che sono state e possono essere più favorevoli, o più contrarie alla effettiva sicurezza di ciascun cittadino.

§ 3.

Relazione della libertà personale con la libertà politica.

Ci riserviamo in altro luogo favellare della libertà in rapporto alla costituzione di uno Stato. Avremo allora la occasione di vedere che le leggi, le quali regolano la distribuzione dei poteri politici, l'amministrazione e l'economia pubblica, ossia la formazione e la distribuzione delle ricchezze, sono le leggi componenti il codice completo che governa gl'interessi generali della società:

---

l'amministrazione; si conseguisce col rimuovere tutte le ruote che non sono affatto necessarie all'azione governativa per contenere quest'azione ne' limiti del razionale, e lasciare alle provincie, ai municipii, alle associazioni la conveniente porzione di libertà e di potere in tutto ciò che possa loro concernere. In questo modo s'ingenererà quella salda fiducia chè è tanto necessaria alla prosperità del paese, e che non può essere che il prodotto di una saggia amministrazione regolata da principii di vera libertà e di giustizia, ch'esser debbono d'oggi innanzi la base di tutte le nostre instituzioni. Seguendo questa norma, noi giungeremo di leggieri a rimarginare le piaghe della nostra patria. Fuori di questa via io non iscorgo che abisso.

« Nelle considerazioni sovrammentovate la questione delle strade di ferro dello Stato è stata momentaneamente non messa a calcolo. La vostra Commissione ha opinato, che tutto ciò che si rannoda a questo importante servizio doveva essere oggetto di un'amministrazione speciale e sceverata da tutte le altre. Questo divisamento è fondato in primo luogo sull'esempio di non pochi altri paesi nei quali simili lavori sono stati fatti da' governi; e di più la vostra Commissione ha rimarcato che

esse costituiscono la libertà del corpo politico. Saremo allora convinti, che siffatte leggi, per gli effetti che producono sulla felicità e libertà di tutti i cittadini, presi in massa, influiscono grandemente sulla felicità e libertà di ciascuno di loro.

Al momento non siamo ancora occupati a favellare della libertà in rapporto diretto agl'interessi privati di ciascun uomo: un tale rapporto non costituisce la libertà pubblica e politica; bensì la libertà personale e particolare. Prima di mettere fine alle nostre osservazioni sopra questo argomento, dimostreremo che la seconda specie di libertà è molto necessaria alla prima, ed è intimamente legata ad essa. Bisogna che il cittadino goda piena sicurezza contro ogni oppressione nella sua persona e nei suoi beni per poter gustare, amare e difendere la libertà pubblica.

Taluno potrà dubitare che l'una specie di libertà possa andare disgiunta dall'altra. Dimostriamo che il disgiungimento è possibilissimo.

La natura delle leggi fondamentali di uno Stato stabiliscono il rapporto tra la libertà e la costituzione. Questa può esser libera, ossia contenere disposizioni favorevoli alla libertà, e il cittadino può non esserlo affatto. Gl'interessi generali della società possono essere regolati in modo che ne risulti la libertà più formale e precisa della nazione, presa in massa; ma può stare che la costituzione faccia esistere un'autorità qualunque, la quale abbia il diritto di ordinare arbitrariamente esilii, imprigionamenti, ammende: un'autorità, la quale in forza di leggi sontuarie abbia facoltà di penetrare nel santuario delle famiglie, di regolare gli usi, il vitto, l'abbigliamento; un'autorità, la quale assegni a ciascun cittadino il genere di lavoro su cui deve esercitarsi, o disponga della educazione de'figli indipendentemente dalla potestà paterna. In tutti questi casi, la libertà personale sarà distrutta nel seno della massima libertà politica; l'uomo sarà sacrificato al cittadino; la costituzione sarà libera di diritto, e non di fatto. Era questa la condizione, in cui si viveva con le repubbliche di Atene, di Sparta e di Roma.

Al contrario, può benissimo avvenire che la libertà personale sia rispettata, senza che lo Stato goda di libertà politica. Questa ha bisogno di leggi fondamentali che la facciano esistere; ma quella può derivare dai costumi di un popolo, dalle sue maniere di vivere, dagli esempi che riceve, da una opinione religiosa, da un pregiudizio, e può essere favorita da alcune leggi civili. Questo si osserva nelle monarchie o in altri governi assoluti di forma, ma in cui il potere è amministrato paternamente; l'uomo vi è lasciato sicuro padrone di sè e vi gode una libertà che di fatto lo appaga, in onta che non abbia alcuna libertà politica. Questo si osserva nel seno degli stessi governi dispotici. L'opinione, in cui è il popolo Cinese, che il principe sia il loro padre; il costume religioso, che molte nazioni Orientali seguono di consultare i loro libri sacri e di prenderli per norma e moderatori degli arbitrii, che sarebbero possibili secondo l'ordine civile; il costume dei giudici Turchi d'interrogare nei casi dubbii i ministri della religione, e quando trattasi di morte, di

---

i travagli di già eseguiti ammontano ad un valore di circa 60 milioni, che costituiscono un capitale reale produttivo, e che di giorno in giorno si aumenterà. Ha rimarcato che, per conseguenza, l'amministrazione delle strade ferrate, volendo finire le linee cominciate, potrebbe avere dei prestiti a condizioni assai più vantaggiose, che sarebbero fatti al governo nell'alienazione delle rendite sullo Stato, dando, in caso di bisogno, ipoteca sulla porzione della strada ferrata di già compiuta. Così il governo, senza dispossessarsi della sua proprietà, potrebbe farne una cosa separata ed arrivare al compimento dalla sua intrapresa, senza oberare lo Stato di nuovi pesi, stante che i travagli già eseguiti servirebbero di garanzia pei travagli ad eseguirsi. La vostra Commissione nel farvi scorgere la sua maniera di vedere a questo riguardo, si crede in dovere di richiamare tutta l'attenzione del ministero su questa momentosa questione.

« La vostra Commissione non avrebbe punto compiuta la sua missione, se non si avesse prima fatto rendere un conto circostanziato delle operazioni relative ai prestiti autorizzati in virtù delle leggi precedenti. Il signor ministro delle finanze si è affrettato a comunicare tutti i documenti correlativi, ed ha somministrati all'uopo tutti gli

prender anche consiglio dal governatore, temperando così l'un per l'altro i poteri civile, ecclesiastico e politico; l'uso dei principi assoluti, i quali permettono che tra loro e l'accusato interpongansi i supplicanti per ammansare la loro collera o rischiararne la giustizia; la legge civile, che, per esempio, nella Persia facoltando chiunque ad uscire dal regno, modera il dispotismo e le persecuzioni dei bassà e degli esattori, col timore che le loro vittime non si pongano in salvo con la fuga; e cento altri usi e pregiudizii civili o religiosi aiutano a mantenere alcun poco di libertà personale tra popoli aggravati dalla più enorme servitù politica. Conchiudiamo che l'uomo può essere più o meno libero, ed il cittadino non esserlo affatto. In questo caso, la costituzione è dispotica; ma l'uomo è libero di fatto, se non di diritto.

La libertà dunque può essere applicata all'uomo e non al cittadino; può esserla a questo, e non a quello. Ma la perfezione dell'ordinamento sociale esige, che sia ugualmente applicata all'uno e all'altro. Anzi occorre che della libertà personale si faccia base alla libertà politica, imperocchè l'uomo è il germe del cittadino, e dove il primo non vive sicuro padrone dei suoi diritti naturali, non può gustare nè amare i suoi diritti politici, i quali non sono da lui desiderati, se non in quanto riescono di garantia nel godimento di quelli.

Intanto, perchè avviene ordinariamente tra noi ciò che Montesquieu osservava con molta saviezza un secolo addietro? Perchè in tutti gli Stati la libertà personale è più allacciata, combattuta e oppressa, di quanto non lo permettono le costituzioni? La ragione è questa: egli è stato sempre molto difficile, e lo è moltissimo ai tempi nostri, di contenere l'autorità nei limiti prescritti dalle costituzioni; per cui, volendo sempre andare al di là dei dirittii che le sono conceduti, ha bisogno di cominciare dall'aggravare o dall'annientare la libertà personale, per riuscire a scemare o a distruggere la libertà politica (1).

Stabiliti i principii, ci riserbiamo farne applicazione alle esigenze pratiche delle società. Quando si tratterà dell'Analisi dei Governi, ci occuperemo allora a svolgere le maniere mediante

(1) Montesquieu, osservando che negli stati in cui si è avuto più in pregio la libertà, le leggi l'hanno violata contro un solo per conservarla a tutti; che questo si pratica in alcuni casi nell'Inghilterra; che questo si praticava in Atene, mediante la legge dell'ostracismo, la quale pronunziava contro un solo, a condizione che fosse fatta col suffragio di seimila cittadini; che questo si praticava in Roma, mediante le leggi chiamate *privilegi*, perchè dirette contro alcuni cittadini particolarmente, conchiude, che dietro il costume seguito dai popoli più liberi che si conoscano, devesi in taluni casi mettere un velo momentaneo sulla libertà, nel modo stesso che si cuoprono le statue degli Dei. Montesquieu non distingue che presso i popoli, di cui tanto egli ammira la libertà, questa era unicamente politica, alla quale la libertà personale veniva sacrificata. Ora i tempi sono diversi. Gli uomini non sono fusi nella nazione. Ciascuno di loro vive da sè; e la nazione si compone di moltissime unità. La libertà personale non può essere in nessun caso oppressa, nè l'uomo immolato mai al cittadino. In conseguenza noi restiamo partigiani della opinione di Cicerone, il quale dice che la legge non ha forza, se non in quanto pronunzia sopra tutti i cittadini.

---

schiarimenti desiderabili. La vostra Commissione ha potuto convincersi che le operazioni erano state condotte con tutto il successo sperabile; successo dovuto tanto all'abilità del signor Ministro, quanto ad un fortunato intervento di circostanze favorevoli.

« Il Parlamento potrebbe dimandare al signor Ministro la comunicazione de'documenti in proposito; ma la intiera Commissione non crede ciò convenevole, poichè, il prestito, essendo di recente data, non si potrebbero, senza mancare ai riguardi imposti dalla discrezione, mettere a giorno le condizioni, le quali potrebbero attraversare le operazioni dei capitalisti, co'quali abbiamo trattato, e le quali d'altronde non riguardano che i più insignificanti dettagli di esse operazioni.

« Dopo essersi in tal modo renduto conto dello stato delle nostre finanze, e di avere esaminato le operazioni fatte dal signor Ministro, la vostra Commissione ha riconosciuto ad unanimità la necessità di ricorrere ad un nuovo prestito, onde far fronte ai pagamenti che dovranno effettuarsi di qui all'1 di gennaio 1851.

« Cio premesso, la prima questione che si è presentata è stata quella di sapere a quale cifra dovesse stabilirsi il nuovo prestito. Dovevasi

le quali si può combinare la più completa libertà personale con la più perfetta libertà politica. Questo forma il carattere di perfezione delle istituzioni sociali.

Capitlo XVIII.

Del diritto di proprietà in generale.

Il diritto di proprietà, secondo il vario aspetto da cui si può considerarlo, appartiene successivamente a tutte le grandi classificazioni del diritto. Il filosofo speculativo indaga quali sono i veri fondamenti del diritto di proprietà. Il legislatore stabilisce le regole, secondo le quali bisogna trasmettere le cose possedute. La scienza politica insegna quali sono le più sicure garanzie di questo diritto. L'economista risguarda la proprietà come un fatto, e senza esaminare in qual modo si stabilisca, dimostra che senza proprietà non avvi ricchezza, imperocchè la ricchezza si compone delle cose possedute, e dove non esiste proprietà permanente, niuna cosa si possiede. Laonde la proprietà appartiene al diritto naturale per la sua origine; al diritto pubblico pei suoi limiti e garanzie; al diritto civile per le maniere con cui si acquista, si conserva e si perde; al diritto economico pei mezzi con cui si forma, si accresce, si distribuisce e si consuma.

In conseguenza si può dire che il diritto di proprietà sia universale nell'ordine sociale.

I quattro diversi aspetti, dai quali abbiam detto che si può guardare un tale diritto, stabiliscono due rapporti distinti: tra esso diritto e quello che viene determinato dalla sola natura delle cose; tra esso e quello che deriva da convenzioni positive nell'ordine civile, politico ed economico, o da fatti volontarii qualunque dell'umana libertà. In questa parte del nostro lavoro ci occuperemo a svolgere soltanto il primo degli ennunciati rapporti.

Capitolo XIX:

Che cosa bisogna intendere per la inviolabilità del diritto di proprietà.

Tutti si accordano nel dichiarare inviolabile il diritto di proprietà. Che significa questo? Quale pericolo minaccia questo diritto, e contro chi si vuole dichiararlo inviolabile?

Ove si tratti di proteggerlo nelle relazioni 'tra cittadino e cittadino, esso è bastantemente garantito dalle leggi civili o criminali, e dalle corti di giustizia. La giustizia ordinaria non ha bisogno di una solenne dichiarazione d'inviolabilità. Nelle complicate quistioni intorno alla spettanza della proprietà tra più litiganti, le parti non meno che i giudici leggono le regole che debbono dirigerli in un codice di leggi positive in cui il diritto privato è sanzionato. Queste leggi stanno sotto gli occhi di tutti i cittadini, ai quali additano l'estensione dei loro diritti, la maniera assoluta con cui possono esercitarli, il confine che in siffatto esercizio non debbono oltrepassare. Non avvi bisogno di altro.

Il confine sopraddetto all'esercizio del diritto di proprietà vien stabilito dalle leggi politiche. Egli è forse contro queste che si vuole dichiararlo inviolabile? No, certamente; imperciocchè le leggi po-

---

oltrepassare quella proposta dal signor Ministro ad oggetto di provvedere ugualmente ai pagamenti straordinarii di tutto l'esercizio del 1851; oppure facea d'uopo limitare la domanda del Ministro alla somma necessaria pel momento attuale, salva la riserva di accordargli nuovi crediti verso il termine dell'anno corrente? La prima proposizione è stata rigettata sul riflesso che l'indennità di guerra essendo il solo esito eccezionale cui bisognava provvedere in epoche successive durante l'anno 1851, non conveniva autorizzare da ora un prestito per un pagamento da erogarsi in epoca lontana, ed al quale le nuove risorse che il governo attende a creare potrebbero forse permettere di provvedere, in parte, in altro modo.

« La Commissione è stata ugualmente di avviso, che, nello interesse del nostro credito, non conveniva ridurre la somma domandata dal Ministero al di sotto di ciò che era necessario per soddisfare i debiti scadenti nel 1851.

« E per vero, il frequente appello al pubblico credito attacca la confidenza e riesce detrimentoso alle finanze, rendendo l'alienazione delle rendite meno vantaggiosa. D'altronde un prestito, non è di certo una cosa facile, specialmente in

litiche sieno consegnate nel codice costituzionale di uno Stato e nei regolamenti speciali i quali agiscono legittimamente col determinare il limite di utilità pubblica, oltre di cui il diritto di disporre e di godere dei proprii beni cessa di essere assoluto: di maniera che la proprietà che nel diritto privato è essenzialmente attiva, nel diritto pubblico è costretta a subire delle limitazioni e si fa passiva: ad ogni modo, tutto è stabilmente determinato dalle leggi e dai regolamenti politici dello Stato. Non avvi bisogno di altro.

La proprietà non è dunque onnipotente contro l'interesse sociale: onde, come abbiam veduto, il diritto privato vien limitato dal diritto pubblico. Ma, da un altro canto, l'interesse sociale nè pure è onnipotente contro la proprietà. Anch'esso è a sua volta limitato; e da chi? dal diritto naturale. Insomma, siccome la potestà del proprietario è subordinata alla sovranità nazionale, così la sovranità nazionale è subordinata alla legge di natura.

L'attributo d'inviolabilità si riferisce a questo terzo grado di diritto. Esso appartiene appunto al diritto naturale, il quale vien dichiarato inviolabile, acciò serva di norma a tutti i poteri sociali sottoposti, e costoro sentano il dovere di rispettar la proprietà, sia che nell'ordine civile o nel pubblico regolino questo diritto nelle relazioni tra cittadino e cittadino, o fra costoro e l'intero corpo sociale. Il legislatore sa bene di maneggiare un diritto sacro, tosto ch'esso è garantito dall'ordine di natura. Egli è contro il legislatore che il diritto di proprietà vien dichiarato inviolabile.

Se un privato cittadino abusa del diritto di proprietà, facilmente può essere represso; e la repressione torna a vantaggio del principio e lo fortifica. Ma quando il legislatore istesso ne abusa, quale repressione si può esercitare contro di lui? La coscienza, in cui vengono gli uomini di essere violentati nell'esercizio di un diritto naturale, è sterile cosa e non frutta garanzia del diritto. La garanzia contro chi fa la legge sta nel precetto d'inviolabilità del dirittto di proprietà che gli si pone dinanzi alla mente, acciò abbia ripugnanza nell'offenderlo, e sappia che non è legittimo tutto quello ch'egli può stabilire nell'ordine legale, se non quando egli subordina questo all'ordine di natura. In quella regione dove non si temono giudici, è utile proclamare i doveri sanzionati nel cielo: ivi giova dichiarare inviolabile il diritto di proprietà.

Capitolo XX.

Generazione e difinizione del diritto di proprietà.

Occupiamoci ad esporre i principii del diritto di proprietà.

Il diritto dominicale è intrinseco all'uomo. Esso si compone delle forze fisico-morali inerenti alla natura di lui, e sulle quali egli ha padronanza. Queste forze si estendono sulle nostre membra; le occupano, le muovono, le difendono. Le membra nostre sono la medesima cosa che noi; compongono la nostra persona. Il dominio personale è il possedimento delle nostre potenze fisiche e morali. Ecco la prima, la incontrastabile proprietà, che meglio si chiamerebbe *nostreità*, imperocchè la proprietà, positivamente parlando, suppone la relazione tra noi ed un oggetto esterno.

---

questi tempi; bisogna scegliere ed aspettare l'occasione opportuna; e per tutto questo è necessario aver del tempo disponibile; diversamente aspettare il momento preciso del bisogno per conchiudere un prestito, sarebbe un voler mettersi nelle mani degli speculatori, sempre abili a profittare delle circostanze per iscorticare coloro che si dirigono ad essi.

« Ammessi così fatti principii, è parso alla vostra Commissione che la somma di 6 milioni di rendita domandata dal Ministro era proporzionata alle esigenze del servizio. In effetto il vuoto annunciato dal Ministro ammonta a 113,500,000 fr. circa. Se non che, essendo stato basato il calcolo sulle previsioni del *budget* del 1850, bisogna dedurre dalla somma precedente le riduzioni che il Parlamento ha già cominciato ad introdurvi, e che, per quest'anno, ammonteranno a 4 milioni almeno, oltre due milioni risparmiati sul *budget* del 1849; avvi ugualmente una considerevolissima somma dovuta alle casse di speciali amministrazioni, e la cui restituzione non essendo urgente può essere in parte differita. Ora siccome la rendita di 6,000,000 di franchi produrrà almeno un capitale di 104 milioni, così è chiaro che la emissione della detta rendita sarà suf-

Gli estrinseci diritti di dominio sono effetti, emanazioni e propagamenti degl'interni. Siccome l'interne nostre facoltà e potenze fisiche passano al di fuori per mezzo delle azioni, e vengono propagate nei corpi esterni, così i diritti, che sono forze e potenze morali, vengono in simile guisa estrinsecati. Il dominio esterno si stabilisce naturalmente per quell'affetto innato, il quale ci fa sentire e risguardare come immedesimate al nostro *io* tutte le cose, che le nostre forze fisiche e morali giungono ad afferrare, ad abbracciare a possedere. In conseguenza si può dire che il dominio personale è il fondamento del dominio esterno. Nel modo stesso che di un albero sono non solo il tronco, i rami, le radici, il suolo che quelle occupano, ma ben anche i succhi che bevono le sue radici, l'aria, il calore, i gaz che sorbiscono le sue fronde e che concorrono al conservamento suo, così dell'uomo sono non solo il pensiero e le membra sue, ma ben anche lo spazio dell'universo ch'egli occupa, possiede ed ingombra del suo corpo, l'aria che respira, la porzione di terra che preme col piede o che coltiva con le sue braccia, i prodotti della terra, che per sostentamento della vita stringe nelle sue mani.

Facciamo un'altra osservazione. Non basta che i diritti dominicali debbano considerarsi come effetti, emanazioni e propagamenti dei personali; quelli sono la base e il sostegno di questi. Diffatti, i diritti personali, che sono i primogenei ed intrinseci dell'uomo, vengono così connessi e legati ai secondarii del dominio e della proprietà, che gli uni non potrebbero gran tempo reggersi e sussistere senza gli altri. Se l'uomo non avesse diritto a nutrirsi dei prodotti della terra, la sua vita, la libertà, l'uso delle sue facoltà fisiche e morali verrebbero tosto meno.

Si richiami alla memoria, che l'ordine di natura è norma delle azioni libere dell'uomo; ch'esso altro non è, nè può essere che il sistema della massima utilità ottenibile per l'uomo nell'attuale sistema dell'universo; che siffatta utilità è essenzialmente annessa all'esistenza e conservazione dell'essere umano. Ciò posto, risulta evidente che l'ordine della sussistenza è la prima e fondamentale legge in tutto il sistema morale di ragione dell'uman genere. Se dunque il principio della esistenza dell'uomo inchiude essenzialmente quello di conservar la vita; s'è un fatto irrefragabile non potersi ottenere una tale conservazione senza l'uso libero delle cose confacenti a tal'uopo, necessariamente nasce l'idea del diritto di occupare e di usare gli oggetti valevoli a nutrire, vestire, ricoverare.

Come si vede, il diritto di dominio reale non è che una maniera di essere della umana attività, detta comunemente libertà; ossia non è che questa libertà, la quale prende una speciale forma e nome. Per cui si può definirlo la facoltà di fare o di ottenere, conformemente all'ordine di natura, tutto ciò ch'è relativo all'acquisto, all'uso e al godimento delle cose godevoli, in quanto non possa senza ingiustizia essere contrariata da chicchessia.

---

ficiente ai bisogni del tesoro da qui al 1 di gennaio.

« La vostra Commissione non ha creduto opportuno creare per tale prestito una nuova categoria di rendite, e di concerto col Ministro, ha opinato essere più vantaggioso l'aumentare l'emissione delle rendite create il 12 e 16 giugno 1849. Da ciò risulta una più grande semplicità nell'amministrazione, e per tal guisa si evita la prima messa di fondi, sempre molto considerevole, per la fabbricazione di biglietti di una nuova specie. D'altronde è tutto ciò conforme al progetto di legge recentemente presentato alla Camera, e che ha per iscopo di riunire sotto uno stesso titolo le tre rendite create in forza delle leggi del 1849 e 1850.

« In conseguenza, la vostra Commissione vi propone di adottare il primo articolo del progetto di legge ministeriale, meno alcuni cambiamenti di redazione, che furono creduti convenienti.

« Ammesso il principio che questo nuovo prestito doveva farsi aumentando l'emissione delle rendite create in forza delle leggi del 12 e 16 giugno 1849, egli è chiaro che questo prestito debba essere sottoposto alle stesse regole delle

Capitolo XXI.

Come si verifica in pratica il concetto del dominio reale.

Finora non abbiamo esposto che il concetto più semplice e generale del diritto di dominio. Occupiamoci ora specialmente a svolgere l'indole di fatto di questo diritto.

Egli è indubitato, che l'attività umana abbia bisogno di praticare una infinità di atti particolari per ricavar profitto dalle cose godevoli. Senza di questi atti non è possibile concepire in fatto l'esistenza del dominio. Occorre che l'uomo occupi gli oggetti utili; occorre che ne possa usare per ridurli in quella forma che li rende più soddisfacenti ai suoi bisogni; occorre che li goda, ossia che li possegga stabilmente. Differenti sono queste azioni, ma tutte necessarie a produrre l'effetto della più felice conservazione fisica. Quante sono queste giuste azioni, o facoltà legittime, mediante le quali provvede l'uomo alla sua diretta conservazione, tanti sono i diritti particolari compendiati e compresi in quello astratto di dominio.

Può la mente umana distinguere la sostanza degli oggetti utili, di qualunque specie essi sieno, e concepire la necessità di occuparla: questo diritto si chiama di proprietà. Può dalla sostanza distinguere l'uno degli oggetti stessi, ossia la capacità di lavorarli e farli servire direttamente o indirettamente alla utilità o ad altro volere umano: questo è il diritto di uso o di lavoro. Può finalmente dalla sostanza e dall'uso degli oggetti distinguere il loro godimento, ossia la facoltà di giovarsi delle cose derivanti da quelli oggetti, come i frutti, e di appropriarle all'immediato godimento umano: questo è il diritto di godimento.

Se questi tre diritti, corrispondenti ai differenti atti della libertà, indispensabili ad affettuare, mediante l'occupazione, il lavoro e il godimento delle cose utili, la diretta conservazione umana, se dunque questi tre diritti vengono considerati come riuniti in un sol uomo, si ottiene la nozione del pieno dominio.

Capitolo XXII.

dell'occupazione.

È assolutamente necessaria l'occupazione e il possesso? A quali segni naturali vien dato di distinguere e verificare i possessi fisici? Basta il solo possesso per costituire il diritto? Quali sono i limiti naturali del possesso tra esseri coesistenti? Di questi quattro argomenti ci occuperemo nei successivi paragrafi.

§ 1.

Assoluta necessità della occupazione.

L'occupazione vien riconosciuta dai pubblicisti come l'originario e solo titolo di ogni proprietà: ma ignoriamo che alcuno di loro abbia esattamente dimostrato un tale principio.

Abbiam veduto, che la natura dà all'uomo il diritto di esistere, e in conseguenza quello di occupare la terra e di coglierne i frutti per nutrirsi. Se non fosse così; se la cosa godevole non fosse connessa alla persona, e non avesse intima relazione col libero potere fisico del padrone, non sappiamo

---

rendite ond'è parola, tanto in rapporto alla emissione, quanto in rapporto alla estinzione.

« A questo provvede l'articolo 2 del progetto ministeriale.

« Si è discussa nondimeno la questione di sapere se si dovesse sottoporre il Ministro a qualche altra speciale prescrizione. La vostra Commissione non è stata di tale avviso; essa, conformemente alle precedenti deliberazioni della Camera, ha pensato che la natura delle operazioni di un prestito facendo parte delle attribuzioni del potere esecutivo, sarebbe un diminuire la sua responsabilità ed un compromettere lo stesso successo delle operazioni il volere imporre certe restrizioni al Ministro.

« La vostra Commissione perciò è stata di parere di conservare l'articolo 2 del progetto ministeriale, meno la redazione che ha subito una certa modificazione.

« Ciò non pertanto, siccome rientra nei diritti del Parlamento il controllare gli atti dei Ministri, la vostra Commissione ha creduto di dover consacrare in un modo onninamente speciale questo diritto che nello stesso tempo è un dovere, aggiungendo un nuovo articolo col quale si prescrive al Ministro di render conto al Parlamento

in qual modo potrebbe questi usarne senza ostacolo pel proprio vantaggio. L'uomo è un essere effettivo; i suoi bisogni sono effettivi; e non può egli certamente sopperirvi con semplici pretensioni di diritto alle cose utili: le astrazioni non soddisfano le fisiche necessità della vita; bensì ha uopo dell'uso e del godimento delle cose medesime. Il diritto di dominio è dunque inseparabile dall'oggetto su cui versa.

Nè si oppone al nostro principio la considerazione, che la natura diede in comune agli uomini il diritto di possedere la terra. Questo diritto essa diede a tutti gli uomini, acciò che in comune si dividessero la terra; ma non perchè in comune la possedessero. La terra non dà tale quantità e qualità di prodotti naturali, che possano provvedere ai bisogni degli uomini accresciuti di numero o servire alla loro piacevole esistenza. Eglino han uopo di lavorarla per estrarne maggiori e migliori prodotti. Ora, che avverrebbe se rimanesse in comune? L'infingardo coglierebbe i frutti dell'altrui sudore. Come dice Loke, la terra è comune; ma il lavoro, la fatica, l'industria sono di ciascun uomo. Laonde la terra lavorata, ch'è la sola fertile e profittevole, diviene di colui che in quella adopera il suo lavoro. Se dunque la natura vuole che l'uomo si nutrisca dalla terra, vuole che ne occupi una parte. Laonde l'occupazione è il mezzo con cui i nostri personali diritti passano nella terra, in guisa che questa si fa parte di noi.

I Romani ed i Greci sentirono naturalmente questa verità, che i filosofi son giunti ben tardi a intendere e spiegare. Eglino concepirono la proprietà come una derivazione ed emanazione della persona o dei diritti personali. Diffatti, le loro leggi che facoltavano i creditori a spartirsi i poderi del debitore, si esprimevano ordinando che si spartissero *il corpo di costui;* tanto è vero che il podere ossia la terra, poichè su quella emanano con l'occupazione il nostro potere e la forza, divien parte dell'occupante.

Stabilita insomma la necessaria connessione della forza o libertà umana coll'oggetto utile, risulta che tutti i caratteri del diritto, considerato come facoltà dell'uomo, come conseguenza della sua libertà, si trasfondono nel fatto materiale della occupazione medesima, ossia del possesso. Altrimenti si può dire, che per effetto della detta connessione, l'idea del possesso viene investita dalle relazioni di ordine morale, che costituiscono il diritto in astratto. Quanto abbiamo esposto intorno al diritto, si può applicarlo al possesso. Indi vengono legittimati, ossia fatti conformi all'ordine morale, tutti i mezzi necessarii per acquistare il detto possesso, quando non si è ancora ottenuto, o per ricuperarlo e difenderlo, quando dopo averlo conseguito, fosse stato perduto o venisse leso.

§ 2.

A quali segni naturali si distinguono e verificano i possessi fisici.

Non intendiamo occuparci di quell'ordine di fatto positivo, che le leggi civili stabiliscono per distinguere i possessi. Noi per ora consideriamo la proprietà nel solo ordine di natura, e vogliamo indagare quali siano i segni esteriori e naturali che risguardano la verificazione dei possessi.

---

delle operazioni ch'egli avrà fatte in ordine al nuovo prestito.

« La facoltà domandata dal Governo di emettere nuovi *buoni* del tesoro è stata oggetto per la vostra Commissione di una seria discussione, in conseguenza della quale essa ha stimato dovere opporsi a questa emissione. Da prima essa non potea dispensarsi dal rendersi al voto quasi generale degli ufficii che rappresentava, i quali avevano energicamente rigettata questa misura: ma altre considerazioni l'hanno egualmente indotta a riputare la cosa per lo meno inopportuna.

« Non è ancora cancellato nel pubblico il dispiacevole effetto prodotto dalla prima emissione de' boni del tesoro. Tutti sanno che essi erano assai mal volentieri accettati nel commercio, e che, vittime di questa misura, furono i poveri impiegati a piccolo onorario. Gli appaltatori del Governo, i quali sono stati pagati con questi *boni*, e dovevano far fronte ai loro impegni, hanno dovuto subire tutte le esigenze degli speculatori.

« Ora benchè il Ministero abbia dichiarato che questi *boni* non sarebbero stati obbligatorii per chicchessia, non è perciò meno vero che la prima impressione da essi lasciata non li raccomanda gran fatto, e la vostra Commissione crede che la

Non appena noi gli avremo conosciuti, ci accorgeremo che le leggi civili non sono altro che una sanzione di quelle regole precedenti, e desunte dal detto ordine naturale con cui gli uomini coesistenti vengono a stabilire l'occupazione delle cose godevoli.

Egli è indispensabile che le cose naturali portino indizio del loro attuale possessore, acciò qualunque uomo sia sicuro di non veder violato il suo diritto sui proprii possessi, o pure acciò non sia defraudato nell'esercizio che può fare del proprio diritto sulle cose non possedute da altrui o abbandonate: siffatto indizio, giova ripeterlo, vogliamo ricavare dai precetti dell'ordine di natura, ai quali le leggi umane servono di sanzione.

Gl'indizii dell'incominciamento e della continuazione dei possessi debbono necessariamente variare secondo la varia natura delle cose capaci di essere possedute. Queste cose sono artifiziali o naturali. Le artifiziali sono quelle che la potenza umana ha di una maniera qualunque modificate. Perciocchè esse indispensabilmente suppongono il fatto di una precedente occupazione fatta dall'uomo e portano seco l'impronta della industria umana, seco portano la prova dell'appartenenza propria di qualche uomo. Laonde per tali cose non occorrono altri indizii per saper se sieno possedute; bensì ne occorrono per sapere se sieno state abbandonate. Per cui l'affare si riduce ad una indagine di puro fatto, di cui la legge positiva s'impadronisce per dettar le regole di verità necessarie a mantenere l'osservanza dei rispettivi diritti naturali tra uomini coesistenti in una società.

In risguardo alle cose puramente naturali le quali non portano seco alcuna prova della industria umana, la bisogna è differente: in questo caso si richiedono visibili e certi contrassegni di un atto qualunque o di una serie di atti indicanti l'effettiva occupazione fatta da uno o più uomini, e la continuazione della loro volontà a ritenerne il possesso.

Fra le cose puramente naturali si annoverano gli animali. Gli animali si distinguono in quelli che per ogni dove si trovano in uno stato selvaggio, e in quelli che in un dato paese o per un fatto generale vengono ritenuti in istato domestico. I primi giustamente cedono al primo occupante, quando anche sieno di fatto fuggiti da un parco o da un'uccelliera, purchè si trovino confusi con altri animali simili, nel loro stato naturale, e senz'alcun distintivo di appartenenza ad alcun uomo. I secondi, cioè quelli che vivono in istato domestico, si considerano al modo stesso degli oggetti modificati dall'industria umana. Per cui, ancorchè si ritrovino a caso erranti o mescolati con altri animali altrui, niuno può impadronirsene. La qualità di essere domestici è indizio sufficiente del diritto di dominio esistente sopra i medesimi; e in onta che se ne ignora il padrone, non si può ignorare che per fatto generale, o per uso speciale di un determinato paese, essi debbono certamente averne uno.

Le altre cose puramente naturali sono gli stabili. Quando la superficie della terra porta chiaramente l'impronta dell'industria umana, o per la coltivazione fattavi, o per le opere che vi sono state costruite, allora partecipa della natura stessa

---

creazione di questi boni, lungi dal favorire il credito, gli sarebbe invece nociva.

« Egli è ben vero che i capitalisti, al pari del Governo, potrebbero trovare un vantaggio nella creazione di questi *boni* del tesoro, come succede in Francia ed in Inghilterra; ma v'ha una differenza tra gli enunciati paesi ed il nostro; colà gli speculatori conoscono questo genere di carta e ne hanno una confidenza fondata anche in parte sull'organizzazione del servizio finanziario, dal quale il nostro differisce in varii punti essenziali. Ma non si possono trapiantare le instituzioni di credito da un paese in un altro prima che l'abitudine ne abbia fatto apprezzare i vantaggi; e senza che le altre instituzioni che vi hanno rapporto non sieno messe in armonia colle nuove.

« Epperò la vostra Commissione reca parere non essere nè prudente nè conveniente il conservare nella presente legge l'articolo relativo alla emissione de' boni del tesoro. Reca parere che bisogna rimandare ad altri tempi una somigliante questione, la quale non deve essere nè discussa nè decisa incidentalmente a proposito di un prestito; ma che invece merita di essere isolatamente risguardata, seriamente esaminata, e profondamente discussa.

delle cose artifiziali, ed i precetti medesimi da noi dati per queste calzano a quella. Ma quando non porta siffatta impronta, manca ogni indizio per verificare l'appartenenza. In questo caso spetta alla legge positiva supplire al difetto, e mediante lo stabilimento di termini, di siepi, di muri, distinguere i possessi. Se questo non esiste, la terra può riguardarsi come non occupata da alcuno, imperocchè niuno indizio naturale avvi della sua spettanza ad alcun uomo.

È indifferente che l'occupazione sia permanente o passeggiera. Un popolo pastore occupa uno spazio di terra abbandonato, e vi fa pascolare le sue mandrie: la prova è visibile, imperocchè il possesso è verificato dall' attuale posizione delle mandrie e degli uomini congregati sopra quello spazio di terra.

In riguardo al caso in cui niuna prova naturale esiste di possesso, occorre fare alcune eccezionali riflessioni. Può non esservi orma di occupazione individuale sopra una terra; ma può vedersi che questa è occupata dalla popolazione in massa di un dato cantone; in tale caso la terra rimane comune a tutti gl'individui dimoranti in quel cantone; e ne sono esclusi quelli delle altre comunità. Inoltre, stabilito il fatto positivo che dietro l'accrescimento numerico degli uomini e lo stabilimento della vita agricola e commerciale, la terra quasi tutta è per legge comune posseduta in particolare dai privati, anche in vista di un bosco senza alcun segno naturale di occupazione, la comunione diventa una eccezione che ha bisogno di essere verificata con indagini di fatto, ma la presunzione sta che il bosco appartenga privatamente ad uno o più uomini.

Riassumendo le cose finora esposte, si ravvisa che sotto qualunque forma si presenti e su qualunque oggetto abbia luogo, l'orma che l'uomo lascia del suo lavoro è l'unico indizio naturale del possesso.

Dietro a queste viste fondamentali, il legislatore prende norma a fissare i canoni generali adattati al vario genere di vita delle popolazioni, affine di caratterizzare la buona o la mala fede, la scusabile o la ingiuriosa lesione che si può apportare nell'acquistare o ritenere i possessi; non che le precauzioni politiche che fa d'uopo adottare per garantire la libertà sì nei privati che nel pubblico contro le usurpazioni e le offese che possono aver luogo fra gli uomini coesistenti.

§ 3.

Se basta il solo possesso per costituire il diritto.

La materiale occupazione e l'uso della cosa utile non bastano a costituire il diritto di dominio. Se l'occupazione e l'uso soltanto fossero sufficienti ad attribuirlo a qualunque uomo, lo spoglio o la rapina glielo attribuirebbero sufficientemente. Bisogna dunque rimontare al titolo del diritto. Bisogna ricordarsi che ogni diritto ed ogni dovere sono effetti dell'ordine naturale delle cose. La loro legittimità risiede dunque in quelle sole circostanze che danno origine a questi effetti. Da ciò nasce l'idea separata ed anteriore delle cagioni dei diritti e dei doveri.

In conseguenza, il diritto viene attribuito alla

« Questi, o signori, sono i motivi che la vostra Commissione ha l'onore di sottoporre al parere della Camera, proponendole l'adozione del progetto di legge come fu modificato.

Progetto della Commissione.

« Art. 1. È fatta al Governo la facoltà di aumentare di sei milioni di lire l'emissione della rendita redimibile 5 0|0 di creazione del 12 e 16 giugno 1849, e di operarne l'alienazione ad epoche e condizioni convenienti all'interesse dello Stato, colla decorrenza del primo luglio prossimo venturo.

« Art. 2. Per l'emissione ed estinzione di questa rendita sono applicabili le disposizioni per quelle del 12 e 16 giugno 1849.

« Art. 3. Ultimata l'operazione, il Ministro delle Finanze ne renderà conto al Parlamento. »

La discussione del riferito progetto accettato a gran maggioranza richiamò tutta l'attenzione della Camera nelle tornate del 1, 2, 4 e 5 luglio.

In questa discussione, benchè per incidenza, vennero posti in mostra tutti i mezzi creduti più opportuni, onde conseguire il tanto desiderato equilibrio finanziario. Ciascuno degli oratori espose il suo favorito *mezzo particolare.*

ragione morale che giustifica l'occupazione e l'uso. Si può occupare ad usare un oggetto; ma se, per esempio, manca la necessità di farlo servire come mezzo all'adempimento del fine della conservazione, combinata coi rapporti necessarii che regolano tra esseri uguali e coesistenti l'esercizio di una tale facoltà, manca la cagione del diritto, e la materiale occupazione non ne conferisce alcuno.

Rischiariamo meglio questo principio. Quando parlammo del Diritto, si vide che esso esiste solo in quanto è mezzo conducente al soddisfacimento di un fine scritto nell'ordine di natura. La sua teoria si ricava dunque dal detto fine, pel quale esiste ed a cui deve servire. L'oggetto, sul quale il diritto versa, non entra in questa teoria, se non per l'uso che se ne può fare per adempire al fine del diritto medesimo. Tutto ciò che fa parte del nostro *io*, ci appartiene secondo l'ordine di natura. Il dominio è dunque un fine che si deve conseguire: ecco il diritto di proprietà. Le produzioni naturali o artifiziali, che formano l'oggetto del diritto di proprietà, sono risguardate solo in vista dell'uso che può farsi delle medesime per conseguire il fine della natura, ossia il diritto di proprietà.

Dietro queste teorie, che noi abbiamo esposte più diffusamente altrove, si fa evidente che la semplice occupazione e l'uso di quei prodotti naturali o artifiziali non costituiscono il diritto; ma sono risguardati in quel rapporto che possono avere col soddisfacimento del fine naturale della esistenza. Avvi dunque bisogno che questo fine preceda; avvi bisogno che preceda la cagione morale che dà origine e legittima il diritto, avuto anche riguardo ai rapporti delle cose di fatto che nei casi pratici misurano l'estensione e la importanza dei diritti, non che avuto riguardo alla integrità dei diritti altrui secondo il limite della uguaglianza.

Dagli esposti principii si può ricavare una utile conseguenza. Non dovendosi determinare la legittimità e la misura dell'appartenenza di una cosa in vista della forma estrinseca ed accidentale della occupazione e dell'uso della medesima, ma bensì in forza della natura e dell'estensione della cagione che dà origine al diritto, risulta che la visibile ed incessante connessione della cosa col braccio dell'uomo, ossia l'attuale e non interrotta occupazione della cosa non è indispensabile alla esistenza del diritto. Non tutte le cose possono tenersi continuamente strette nelle mani, come un frutto. Il diritto esiste, sempre che continua e dura la cagione che gli dà origine, ossia sempre che dura il bisogno umano. Una capanna non si può tenere indosso come una veste; però una capanna è tanto necessaria all uomo quanto la veste. Laonde, comechè la occupazione e l'uso di quella non sieno incessanti, il diritto di dominio non s'interrompe nell'uomo, mentre che in lui continua il bisogno di ricoverarsi colà.

Conchiudiamo, che supposta nel possesso la legittima occupazione, esso viene canonizzato in progresso dalla funzione naturale della cosa utile, stata determinata dal bisogno umano.

Il Ministro di Grazia e giustizia conchiuse siffattamente:

« *Non rianderò tutti i mezzi proposti; a dire sopra di essi il mio schietto parere, avvi in ciascun di essi molto vero, molto buono, ma nessuno per sè può essere sufficiente, poichè l'economia, per stretta, per severa, per inesorabile che si voglia fare, non potrà mai produrre tale un frutto che alle nostre necessità risponda: e neppur l'imposta, per quanto saviamente regolata e compartita, nè le riforme amministrative saranno mai da tanto. L'abilità starà nel far concorrere tutti questi mezzi al fine stesso in modo che dal loro complesso emerga un sistema economico finanziario che risponda alla civile condizione del paese, e che riesca di minor dispendio possibile allo Stato.* »

Noi non siamo alieni dall'opinare che il *complesso* dei mezzi proposti dagli oratori possa presentare utilissimi risultamenti: ma esorteremo la Camera ed il Governo a riflettere che un paese come il Piemonte offre ben altri mezzi di risorse finanziarie. E crediamo sufficiente questa semplice esortazione per indurre i pensatori a mettere a profitto il loro fervido ingegno in un punto di così alto rimarco.

Vorremmo pure che gli uomini di stato non di-

§ 4.

Quali sono i limiti naturali del possesso
tra esseri coesistenti.

La distinzione fatta tra il titolo o la cagione del diritto e l'oggetto di esso, ci è utile ancora a definire i limiti naturali del possesso.

L'occupazione di fatto può essere illimitata; ma non è illimitato il titolo per occupare ed usare di una cosa; questo trae la sua sorgente dal bisogno, non si può estendere che a misura del bisogno medesimo. Ecco il primo limite naturale dei possessi.

Avvi ancora un'altra limitazione naturale. La natura ha conceduto agli uomini tutti un patrimonio comune nella terra. Essa ha loro dato le mani per estendere la loro forza sul comune retaggio e far proprio ciò che alla sussistenza di ciascuno di essi occorre. Ma queste naturali potenze hanno un confine, tra cui rimanendo chiuse, diventano diritti originati dalla eterna immutabile legge dell'ordine. Laonde, consultati i poteri di fatto di ogni uomo, egli è evidente che il possesso non si può estendere se non fin dove si estende l'opera di lui.

In conseguenza delle due limitazioni accennate, si vede chiaramente che un uomo, per diritto di natura, non può, per esempio, occupare maggiore spazio di terreno di quanto esige il suo bisogno o l'uso reale di lui, non che l'opera della sua persona a coltivarlo.

Finora abbiamo determinato il confine naturale al diritto di dominio per ciascun uomo: il che ci ha fatto considerar questo diritto sotto un punto di vista assoluto. Passiamo ora ad applicare i nostri principii allo stato reale delle cose, ossia alla coesistenza degli uomini. Noi troveremo che il diritto di dominio, sotto questo punto di vista relativo, è sempre proporzionato al numero degli uomini ed ai loro bisogni.

Il dominio è un diritto propagato da quello di esistere e di vivere; per cui essendo quest'ultimo un diritto comune a tutti gli uomini, la necessità comune di esercitarlo circoscrive e prefinisce il dominio.

La natura dà agli uomini la vita, perchè la conservino. Li pone sulla terra, perchè di quella si nutriscano. Conferisce dunque loro il diritto inviolabile di occuparne i prodotti, e tanta parte, quanta può servire al loro sicuro e stabile mantenimento.

Sotto questo aspetto considerato il possesso, non basta a definirne il confine la sola considerazione del bisogno e dell'opera di ciascun uomo; ma occorre che il bisogno e l'opera di ciascuno si mettano di accordo col bisogno e con l'opera di tutti.

Quando gli uomini son pochi, ristretti i loro bisogni, limitati i loro mezzi con cui si aiutano al lavoro, e dall'altro canto è vastissimo il terreno da occupare, allora il primo punto di vista assoluto ha largo campo ad applicarsi al fatto. Ciascun uomo può prendere tanta parte del terreno, quanta si trova corrispondente all'uso e all'attività di lui. E se taluni, naturalmente forniti di più stringenti bisogni e di maggiore operosità degli altri, prendono di più degli altri, questa di-

---

menticassero nè meno per un istante essere impossibile la felicità di una nazione senza intervento di tre dati: 1. *Buone leggi finanziarie;* 2. *Buone leggi finanziarie;* e 3. *Buone leggi finanziarie.*

Tornata del 28 giugno.

La Camera dei Deputati, dopo d'aver messo termine alla discussione, vota la legge *pel riordinamento dell'imposta prediale in Sardegna.*

Quanto agli *Atti del Senato,* oltre a quelli di cui abbiamo fatto menzione di sopra, è degna di commemorazione la seguente

Tornata del 26 giugno.

Si approva il progetto di legge relativo alla banca nazionale, salve le modificazioni apportate all'articolo 7.

L'articolo 7, come presentava il progetto di legge approvato dalla Camera elettiva, era siffattamente concepito:

« Sono conservati presso le rispettive sedi della
» banca nazionale gli uffizii di commissario e vice-

suguaglianza di fatto, come risultamento della efficacia del diritto in ciascun uomo, non nuoce alla uguaglianza del diritto; anzi n'è una legittima conseguenza, imperocchè per conservarsi la uguaglianza, abbisogna che ciascun uomo possa dare all'esercizio del suo diritto la latitudine corrispondente alla sua naturale efficacia.

Ma posto il caso, che gli uomini fossero cresciuti di molto, i loro bisogni per la civiltà fatti più estesi, e i mezzi artifiziali con cui si aiutano al lavoro divenuti più squisiti, e dall'altro canto, ammessa la verità che la terra non è uno spazio illimitato come il firmamento, occorre applicare al fatto il secondo punto di vista relativo, sotto cui abbiamo considerato il diritto di dominio. In tale caso, è mestieri che ciascun uomo dando sfogo ai suoi bisogni e alla sua operosità, concilii la quantità del possesso con la necessità che hanno egualmente tutti gli altri uomini di far lo stesso. Per cui non può un solo prendere tanta quantità di terreno, che di poi ne manchi agli altri. Nè si deve dire, che siffatta limitazione posta all'esercizio del diritto di ciascuno secondo la sua naturale efficacia offenda l'uguaglianza di diritto: all'opposto, la detta limitazione vien prefinita da natura appunto perchè mantengasi tra gli uomini uguale il diritto che tutti hanno di sussistere.

Conchiudiamo, che applicato il principio del diritto di dominio allo stato reale delle cose, ciascun uomo può esercitarlo fin dove si estendono il bisogno e l'opera di lui, avuto riguardo al bisogno e all'opera degli altri suoi simili. Ecco una limitazione naturale al possesso imposta dalla necessità della coesistenza.

Non conviene chiudere questo argomento prima di avere osservato, che siffatta limitazione imposta principalmente dalla reciprocità dei bisogni degli uomini, non è determinata e invariabile. Gli uomini non sono sempre i medesimi; ma il loro stato si muta secondo le differenti fisiche, morali e civili situazioni nelle quali il corso delle cose li fa in varii tempi trovare. Con lo stato cangiano i bisogni. Laonde quella limitazione è sempre proporzionata allo stato fisico, morale e sociale degli uomini.

Ecco quanto si può dire intorno ai confini del diritto di proprietà, risguardato in rapporto a quello che vien determinato dalla sola natura delle cose.

Capitolo XXIII.

Dell'uso e del godimento.

Ciò che abbiam detto nell'antecedente paragrafo definisce la legittimità dei possessi. Ammesso il legittimo possesso, succedono l'uso e il godimento.

Il diritto di possedere qualunque cosa, nasce dalla capacità che questa possiede di soddisfare i bisogni effettivi dell'uomo. Una tale capacità consiste nei frutti che la detta cosa produce, sia naturalmente, sia mediante l'umana industria. In conseguenza il possesso della cosa suppone il diritto di usufruirla e goderla, imperocchè qualunque uomo se ne impadronisce a solo fine di prenderne il frutto. La proprietà si rende giovevole, ossia diventa un diritto utile, in quanto comprende l'uso e il godimento della cosa medesima. Usufruirla si-

---

» commissario governativo, già stabiliti presso le
» banche di Genova e di Torino (ai quali la banca
» dovrà corrispondere l'onorario in totale di annue
» lire sedici mila).

« Il Commissario governativo di ciascuna sede
» veglierà all'osservaza delle leggi e dello Statuto
» della banca.

« Nessuna deliberazione, sia delle adunanze ge-
» nerali, sia dei Consigli di reggenza, sarà valida
» senza il suo intervento.

« I commissarii e vice-commissarii, finchè ri-
» mangano in carica, non potranno riscuotere nè
» stipendii, nè pensioni a carico dello Stato ».

La Commissione propone, ed il Senato approva:

1. Che sono soppresse le parole del 1. paragrafo: *ai quali la banca dovrà corrispondere l'onorario in totale di annue lire 16 mila.*

2. Che fra il 1. ed il secondo paragrafo venga aggiunta questa proposizione: *per questi uffizii dovrà la banca versare nella cassa del pubblico erario un'annua somma di lire 16 mila; ed i commissarii e vice-commissarii riceveranno dalle casse medesime gli stipendii che loro furono o verranno assegnati;*

3 Che venga soppresso l'ultimo paragrafo.

gnifica ottenerne il frutto; goderla importa esser sicuro che alcun altro non verrà impunemente a disturbarci nel nostro possesso.

Cotesti frutti, prima che sieno ridotti nello stato in cui l'uomo può consumarli, debbono nascere, crescere, maturare; debbono essere raccolti, cumulati, consumati. Ecco una infinità di stati puramente fisici, pei quali essi debbono passare. In ciascuno di questi stati viene a crearsi una circostanza di fatto che induce un effetto diverso di diritto nel commercio scambievole degli uomini coesistenti. Il diritto di uso comprende adunque una infinità di altri diritti, a ciascuno dei quali è relativa una regola desunta dall'ordine morale di natura.

Inoltre, in ciascun degli stati pei quali i frutti debbono passare, prima che sieno dall'uomo consumati, viene anche a crearsi una diversa circostanza di fatto che induce un particolare rapporto di ordine relativo alla tutela dei frutti medesimi, contro il furto, la frode, la violenza, il guasto, il deterioramento ecc. e provenienti dal fatto dell'uomo o dalla fortuna. Per cui il diritto di godimento comprende una infinità di altri diritti, a ciascuno dei quali si riferisce una regola derivante dal detto ordine morale di natura.

Capitolo XXIV.

Cagioni naturali della legittima disparità dei beni in rapporto alla uguaglianza di diritto.

Esaminiamo, se nell'ordine di natura esistono cagioni di reale e legittima disuguaglianza dei possessi tra gli uomini; ovvero se esista fra loro disparità nei mezzi naturali di provvedere alla propria sussistenza. Noi facciamo astrazione dalla influenza che la società può esercitare sul fatto della disuguaglianza dei beni, e ci occupiamo solo delle cagioni naturali di questo fatto, le quali si possono concepire in una maniera separata dallo stabilimento di qualunque società.

È indubitato, che i prodotti della natura non sono nostri, se non in quanto ci pieghiamo a raccoglierli. È indubitato, che la natura non somministra che prodotti grezzi e dispersi sulla superficie della terra. Noi non arriviamo a soddisfare con essi i nostri bisogni, se non riducendoli sotto forma più confacente ai bisogni stessi, e di più trasportandoli da un luogo all'altro, cumulandoli, conservandoli. Insomma, l'uomo aggiunge il suo lavoro all'opera della natura. La industria è quell'esercizio necessario della sua attività, mercè il quale cogliendo, ravvicinando, modificando i naturali prodotti, ne crea l'utilità col ridurli a proprio benefizio.

Se l'industria è un esercizio dell'attività umana, segue che i gradi della prima sono proporzionati ai gradi di potenza della seconda, ossia a quelli delle facoltà fisiche e morali dell'uomo operante (1). L'ingegno e la robustezza non sono uguali in tutti gli uomini. La maggiore o minore quantità di lumi equivale a un vero incremento o decremento di forze artificiali. Gli strumenti, che

(1) Noi supponiamo una posizione di cose idipendente dall'opera della, società che puo mettere ostacoli artifiziali all'esercizio dell'attività di taluni uomini, e concedere larghezza ad alcuni altri.

In questa medesima tornata si discute e si approva senza modificazione di sorta, il progetto di legge per l'esercizio provvisorio delle gabelle accensate.

In ordine agli *Atti del Governo*, non rimane che a far menzione di una *deliberazione del Consiglio de' Ministri*, pubblicata il 27 giugno. In virtù di questa deliberazione il Consiglio de' Ministri ha fermato che si debba esattamente osservare il disposto del § 14 dell'Articolo 9 del Regio Editto del 5 marzo 1831 sulla carta bollata, relativamente alle suppliche e memorie che occorre di presentare ai Ministeri, alle Aziende, Amministrazioni o ai relativi uffizii, serbate però le norme che per l'esecuzione del mentovato § 14 del suddetto articolo la Regia Segreteria di Stato delle Finanze tracciava con foglio del 5 marzo 1836.

E qui si avverta, che in forza del § 14 dell'articolo 9 del Regio Editto del 5 marzo 1836 « *le suppliche, i ricorsi e le memorie in qualsiasi forma e per qualunque fine, le quali sieno estese in carta non bollata, nè munite di bollo straordinario, verranno rimandate a chi le diresse, e qualora rimandar non si possano, perchè il ricorrente*

aiutano al lavoro, secondo che sono più o meno numerosi e squisiti, permettono maggiore o minore effetto all' esercizio delle potenze umane. In sostanza, il diritto ai possessi conservandosi uguale in tutti gli uomini, ciascuno di loro può concedergli una latitudine esterna differente e proporzionata alla efficacia dei mezzi naturali di praticarlo.

La varia efficacia naturale delle potenze attive dell' uomo è dunque la prima cagione della disparità dei beni, che si può dire legittima, imperocchè non offende il principio della uguaglianza di diritto.

Una seconda cagione di siffatta disparità si rinviene nelle medesime sorgenti naturali dei beni. Queste non sono uguali in tutti i luoghi e in tutti i tempi; ma variano secondo la costituzione naturale e irreformabile delle cose nei varii punti della terra, e secondo le diverse contingenze del sistema fisico dell'universo. Gli uomini nei varii tempi o luoghi, ed i varii uomini nei medesimi tempi e luoghi seguono un diverso genere di vita, cacciatrice, pastorale, agricola. Il terreno non è ugualmente fertile in tutte le contrade. I prodotti sono differenti e più o meno abbondanti secondo i climi e le infinite altre circostanze fisiche della terra. Si rifletta inoltre che la forza umana non può padroneggiare le cagioni fisiche se non fino a un certo punto; per cui l' arte ha un limitato dominio sulle forze della natura. In conseguenza di tutto ciò, la industria umana è più o meno giovata, più o meno secondata, più o meno impedita in proporzione delle anzidette cagioni. E i risultamenti in quanto ai possessi, ossia ai mezzi di sussistenza, debbono necessariamente variare, ancorchè negli uomini situati in posizioni differenti sieno uguali l'ingegno, le forze e l'opera.

Le anzidette due naturali cagioni della legittima disparità dei beni si riflettono alla potenza umana di formare i possessi. La terza ed ultima cagione della disparità istessa ha rapporto con l' umana volontà, il cui concorso è indispensabile per la formazione dei possessi, come di ogni altra cosa, imperciocchè sempre e per ogni oggetto sia evidente che non basta potere, ma occorre anche volere. Diffatti, s' egli è vero che il lavoro dell' uomo coopera con la natura nella creazione della utilità delle cose che formano oggetto degli umani possessi, è indubitato che oltre le forze e l'ingegno, oltre le facilità o le difficoltà esterne dal canto della natura, la maggiore o minore assiduità nel lavoro influisce grandemente sulla disparità dei possessi. Supposto che le due prime cagioni sieno perfettamente uguali tra gli uomini, è sufficiente la sola loro operosità, o per meglio dire, la loro assiduità al lavoro per mettere differenza nei prodotti che ne ricavano e che formano i rispettivi possessi.

La proporzione con cui i beni si ripartiscono fra gli uomini può essere un risultamento di tutte insieme le tre mentovate cagioni di differenza, o anche di una sola o di due di esse. Siffatte cagioni sono reali e naturali: la disuguaglianza di possessi, che ne deriva, può chiamarsi legittima. I particolari e le società possono giungere ad essere superiori ad altri loro simili in ricchezza, senza che ne venga ad essere offeso il principio della uguaglianza di diritto. Il diritto

---

non presentasi nè in persona nè per altri a chiederne conto ed ignorasi dove potergliele rinviare, verranno ritenute, senza loro dar corso di sorta ».

Si avverta altresì che la trascritta disposizione debba intendersi ai sensi del mentovato foglio *della Regia Segreteria di Stato delle Finanze* del 5 marzo 1836, del tenore seguente:

« 1. In esecuzione dell' art. 9 del Regio Editto del 5 marzo 1836 sulla carta bollata, le suppliche ecc.

« 2. Giusta però la mente del citato Editto, verranno in via di giustizia e di equità rispettivamente ammesse e poste in corso, sebbene in carta non bollata, nè munite di bollo straordinario, le suppliche, i ricorsi per gli oggetti che infra:

« *Sussidii — Indennità ad impieghi e gratificazioni — Congedi — Rinunzia all' impiego — Accuse e Discolpe d'Impiegati — Qualsiasi oggetto di mero e precipuo interesse del Regio e pubblico servizio.*

« 3. I ricorsi, memoriali ecc. di che nell' articolo 1 se non richiedono informazioni ed indagini per chiarirne l' ammessibilità, o no, verranno tosto rimandati colla semplice annotazione, *per non essere in carta bollata*, qualora siane

di padronanza è sempre uno, indeclinabile, uguale in tutti gli uomini; ma considerandolo rispettivamente al suo oggetto, è evidente che la quantità diversa dei mezzi che la natura agli uomini dispensa, può fare che quest' oggetto più o meno largamente si abbracci, e che maggiore o minore latitudine estrinseca si conceda al diritto, onde poi risulta nel fatto un più ampio o un più ristretto patrimonio.

Siccome una tale disuguaglianza di possessi, risultamento dei mezzi naturali, non si oppone al principio della uguaglianza di diritto, così devesi tener per vero, che ciascun uomo essendo pieno padrone dei prodotti delle sue cure, ha il diritto di non essere disturbato nei suoi possessi da alcun altro uomo, e ciò appunto in forza del medesimo principio di uguaglianza.

Dalle teorie finora esposte intorno al diritto dei possessi delle cose godevoli nei rapporti tra uomo ed uomo, si può conchiudere che la occupazione di beni competente a qualunque uomo per diritto naturale è limitata dal reale bisogno dell' occupante, avuto riguardo ai reali bisogni degli altri suoi simili; che qualunque incremento di beni risultante dalla naturale industria di un uomo, senza ledere i diritti del terzo, non ha altri limiti che quelli della industria medesima, ed il possesso, che per lui ne deriva, quantunque sia disuguale in rapporto a quello degli altri suoi simili, è sempre inviolabile.

Capitolo XXV.

Della comunione primitiva.

Lo spettacolo dei mali che la truce superbia e la sfrenata ingordigia dei potenti facevano soffrire alle moltitudini, hanno fatto invocare a pro di costoro il principio della comunione primitiva dei beni. Le proprietà nella maggior parte illegittime, ossia acquistate con lesione e soperchiamento dell'altrui diritto; l' impero conceduto ad alcuni uomini eccedente il limite stabilito dalla natura; l'inconsiderato abbandono dei diritti proprii della società in mano di taluni privati; le leggi inique ed assurde, protettrici dell' orgoglio e della prepotenza di certe particolari classi di persone; il passaggio naturale delle proprietà da una generazione all'altra vincolato con altre leggi violente e perniciose, tutto ha contribuito a rendere condannevole lo stato di divisione delle proprietà in varie epoche e in varie contrade della terra. Simili mali e per eguali cagioni si lamentano oggidì. Ed anche tra noi avvi chi pretende dalle ceneri dei Gracchi risuscitar le leggi agrarie. Alcuni sono sognatori benefici e fanatici di buona fede; alcuni altri sono ipocriti mendaci, i quali col nome di umanità sulle labbra mirano a ristorar la loro miseria nel sovvertimento di tutte le fortune. In luogo di addossare i mali che si soffrono alle colpe dei potenti e delle pessime leggi, ne fanno rimprovero alla natura e si adoperano a distruggerne l' inviolabile sistema. Ignorano o fingono d' ignorare l' ordine naturale delle proprietà; e sfigurandolo a modo loro, mentre

---

certo l'accoglimento; e coll' annotazione — *che oltre al non essere in carta bollata, ostano ad accoglierli le tali e tali difficoltà*, qualora siane certa o probabile la reiezione.

Ove poi occorrano indagini ed informazioni per decidere, si rimanderanno nell' uno e nell' altro modo che sovra, allora soltanto che l'affare sia già maturo per la decisione.

« 4. Quanto però alle suppliche, ricorsi, ecc. spettanti alle competenze d' un altro uffizio che quello cui sono dirette, verranno al medesimo trasmesse colla sola avvertenza che — *non trovansi in carta bollata giusta il prescritto della legge.*

« Riguardo poi ai documenti qualsiansi annessi ai ricorsi, memoriali, ecc., si esigerà o no la carta da bollo, come si è detto, per i ricorsi medesimi: eccetto che non si farà osservazione di sorta, nè si terrà conto in qual carta siano scritti quei documenti, che *superflui* fossero allo scopo della domanda ».

si sforzano di metterlo sopra nuove basi, ne rovesciano le vere, e alle regole di natura sostituiscono una dottrina violenta e lesiva di tutti i diritti.

È tempo di occuparci a combattere per tutti i lati una scuola perniciosa, alla quale demmo i primi assalti sul terreno della uguaglianza di diritto, ed un altro più interessante convien che ora le diamo sul terreno della proprietà.

Noi attingeremo le nostre idee da quell' ordine determinato dalla sola natura delle cose. Facciamo astrazione da ogni convenzione positiva o fatto volontario qualunque della umana libertà. Escludiamo ogni considerazione risultante dal consenso universale, dalle tradizioni, dagli usi, dalle leggi, dai bisogni della vita comune. Tutto quello, che può dare indizio della influenza umana, rigettiamo come argomento che può essere accusato di parzialità. Insomma, lo stato sociale è assolutamente fuori delle nostre vedute. Non consultiamo che la sola natura.

Capitolo XXVI.

Opinioni di alcuni celebri scrittori intorno alla comunione primitiva.

Il principio della comunione primitiva è stato sostenuto da uomini di altissimo ingegno.

Montesquieu ha detto: « Nella stessa guisa che gli uomini hanno rinunziato alla loro indipendenza naturale per vivere sotto leggi politiche, essi hanno rinunziato alla comunione naturale dei beni per vivere sotto leggi civili. Le prime delle dette leggi procacciano a loro la libertà, le seconde la proprietà » (1).

Mirabeau opinava intorno alle proprietà permanenti nel seguente modo: « La proprietà esiste per volontà di natura, o per benefizio della società? L' uomo considerato nel suo stato originario e senza alcuna regolata società co' suoi simili, non ha diritto alcuno esclusivo sopra verun oggetto della natura, imperocchè quello che appartiene egualmente a tutti, non appartiene individualmente ad alcuno. Non v' ha parte alcuna del suolo, niuna produzione spontanea della terra, cui un uomo abbia potuto appropriarsi ad esclusione di un altro uomo. L' uomo della natura non può avere un vero privilegio se non che sul proprio individuo, sul lavoro delle proprie mani, sopra la capanna da lui costrutta, sull' animale da lui atterrato, sulla coltura stessa e sul suo prodotto. Ma all' istante ch' egli ha raccolto il frutto del suo travaglio, il fondo sul quale egli spiegò la sua industria ritorna al dominio generale e ridiventa comune a tutti gli uomini. »

« Ciò che può esser risguardato come l' origine della vera proprietà, è il parteggiamento delle terre, fatto ed acconsentito dagli uomini scambievolmente avvicinati; e questo parteggiamento suppone una società nascente, una convenzione primitiva, una legge reale. Per questa ragione gli antichi hanno adorato Cerere come la prima legislatrice del genere umano ».

(1) Spirito delle leggi, lib. 26, cap. 15.

Cronaca del mese di luglio 1850.

Avvertimento.

A cominciare da quest'epoca la CRONACA verrà costantemente divisa in due Quindicine, ed ogni Quindicina in tre *Serie di Atti*. — 1. *Atti della Camera de' Deputati*. 2. *Atti del Senato del Regno*. 3. *Atti del Governo*.

Gli *Atti* di ciascuna *Serie* saranno disposti in *ordine cronologico*. Per disporre in *ordine cronologico gli Atti del Governo* si riguarderà la data della loro pubblicazione sul *Giornale ufficiale*.

I paragrafi, de' quali si adotterà l'uso, serviranno a facilitare il richiamo del nesso tra un *Atto* ed un altro.

PRIMA QUINDICINA

PRIMA SERIE

ATTI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

§ 1.

Tornate del 1 e 2 luglio; — Prima tornata del 3; — Tornate del 4 e 5 luglio.

Si discute e si vota la legge relativa all' alienazione di 6 milioni di rendita. — Quest' argomento si è da noi discorso nella *Cronaca del mese di giugno* (Ved. pag. 103 e seguenti).

« Non si può dunque considerare il diritto di proprietà, quale noi lo esercitiamo, se non come una creazione sociale. Le leggi non proteggono nè mantengono solamente la proprietà, ma in qualche guisa la fanno nascere. Esse la determinano; esse le attribuiscono il posto e l'estensione che la medesima occupa nei diritti del cittadino » (1).

Mably che tentava modellare i governi sopra la comunione Spartana e sulla repubblica di Platone, divideva le stesse opinioni sopra esposte; anzi confondendo i disordini procedenti da un cattivo regime pubblico, coll'innocente e legittimo commercio ed incremento della proprietà, rappresentava la loro introduzione come il massimo male (2).

I Comunisti dei tempi nostri non fanno altro che rinnovare e sostenere le medesime teorie, delle quali abbiamo fatto un breve ma esatto cenno. Se non che estendono la comunione primitiva od originaria molto più di quanto faceva Mirabeau, il quale, come si è veduto, la limitava soltanto ai fondi, dai quali derivano le cose godevoli.

Il ragionamento dei più celebri comunisti si può dunque ridurre a questi brevi termini; nell'ordine di natura non avvi alcun rapporto astratto, non avvi alcuna ragione, per cui una tal cosa debba appartenere a un tale uomo, piuttosto che agli altri; onde si ricava che per natura non esistono cose, le quali sieno proprie di un singolare individuo. Altronde, tutti gli uomini hanno eguale diritto a giovarsi delle cose godevoli, in quanto sono necessarie al fine comune della conservazione. Dunque bisogna conchiudere, che per legge di natura tutte le cose sieno di tutti, ossia formino oggetto di un diritto comune.

Esaminiamo ciascuna delle parti, onde si compone siffatto ragionamento.

La questione, della quale ci occupiamo, può ridursi a sapere se, astrazione fatta da ogni considerazione dei rapporti sociali, l'uomo possa attribuirsi alcun diritto vero di proprietà naturale e permanente, così del suolo, che delle cose godevoli che ne derivano. Lo svolgimento di siffatta questione è interessantissimo, perchè da esso dipende il vedere se all'uomo appartengasi il diritto naturale di padronanza e l'esercizio di esso.

Capitolo XXVII.

La pretesa comunione primitiva non differisce dalla più rigorosa proprietà dei beni.

Quale idea dobbiamo formarci della comunione primitiva? Ove si dica che niuna cosa è stata creata dalla natura per formare il dominio esclusivo di uno o di pochi uomini, perchè tutto l'uman genere ha comune il diritto di servirsi di tutte le cose necessarie al vivere ed alla più felice conservazione, questo vale quanto il dire che tutti gli uomini hanno un diritto inviolabile a ricavare la loro sussistenza dai beni creati dalla natura. Ma questo è un principio non contestato e che si trova vero

(1) Discorso all'Assemblea nazionale di Francia intorno al diritto delle successioni ereditarie.

(2) Doutes aux Economistes, lett. 1. Principes des lois, lib. 1, cap. 3.

---

§ 2.

Seconda Tornata del 3 luglio.

Cominciasi la discussione del progetto di legge sulla pubblicità delle tornate dei Consigli Communali.

Il progresso delle idee liberali s'innoltra

« Rapido sì, ma rapido con legge ».

Nella discussione in parola abbiamo rimarcato con vera compiacenza i principii professati da taluni oratori in sostegno della pubblicità.

Chi difatti osa mettere in dubbio:

1. Quanto sia proficuo lo estendere latamente la pubblicità, la cui mercè il popolo appara ad interessarsi delle cose del paese, e si prepara alla carriera politica?

2. Che, al dire di Sismondi, *le libertà municipali ben dirette possono tornare l'Italia a gloriosi destini?*

3. Che la distruzione dell'autonomia de' Comuni in Francia, sia, a giudizio di molti pubblicisti, la causa della rovina di quello Stato?

§ 3.

Tornata del 5 luglio.

In questa tornata la Camera concede al Governo la facoltà *di emettere boni del tesoro, da non aver*

in qualunque stato sociale più o meno inoltrato senza esservi il bisogno di farlo provenire da uno stato di comunione primitiva. In che un tale stato giova a stabilire il diritto di occupare le cose godevoli? In nulla, giacchè senza rimontare alla menzionata comunione, bastano a stabilirlo il bisogno che ogni uomo ha di sussistere e la mancanza di ogni altro possessore della cosa godevole.

Se il diritto sulle cose godevoli si vuol ricavarlo dalla considerazione che la terra, prima che fosse popolata, era comune a tutti gli uomini, in questo caso per comunione s'intenderebbe uno stato primitivo, in cui niuna cosa era posseduta nè usata da alcuno. Ciò supposto, non si avrebbe veramente il concetto di cosa comune, ma di cosa vacante, cioè senza possessore.

Il vero concetto di cosa comune si ottiene allorquando essa appartiene ugualmente a tutti gli uomini ad un tratto, così che niuno possa possederla ad esclusione dell'altro. Ma così concepita la comunione, non può esistere come fatto di natura, imperocchè quando anche si vuol considerare la comunione di beni in opposizione alla proprietà permanente, non è possibile intenderla altrimenti che per un possesso successivo delle cose fra più uomini. Presso i popoli pastori o cacciatori, i quali non conoscevano proprietà permanente, il terreno sul quale pascolava una mandria, abbandonato da questa, poteva essere occupato da un'altra mandria, e sull'albero dove si era ucciso un uccello; potevasi in seguito da un altro cacciatore uccidere un altro uccello. La comunione importava un possesso successivo delle cose godevoli. Più pastori potevano accordarsi di mettere insieme le loro mandrie, o di farle semplicemente pascolare insieme sopra uno stesso terreno; più cacciatori potevano convenire di godere unitamente dei frutti della loro caccia, o soltanto di tirare unitamente sullo stesso o su diversi alberi: in questi casi il possesso era promiscuo e la comunione non esisteva per fatto di natura, ma per convenzioni o atti positivi. Se per altro qualcuno col pretesto della comunione primitiva si fosse avvisato di appropriarsi una parte della mandria altrui, o d'introdurre la propria a pascolare sullo stesso terreno occupato da un altro pastore, o di rapire la preda dalle mani del cacciatore, avrebbe agito secondo il dettame della giustizia comune? No. Dunque per comunione non si può intendere quello che di essa è il vero concetto, ossia l'appartenenza di una stessa cosa godevole a tutti gli uomini comune ad un sol tratto. Cicerone ha detto *Quemadmodum theatrum cum commune sit, recte tamen dici potest, eius esse eum locum, quem quisque occuparit; sic in urbe mundove communi non adversatur jus, quo minus suum quidque cuiusque sit* (1).

Qual è dunque il significato che devesi dare alla così detta comunione primitiva? Null'altro che quello annesso al successivo possesso di una cosa. Tosto che un primo occupante l'abbandona, può essere occupata da altri, e quegli può passar ad occupare altra cosa da altri egualmente abbandonata o non occupata mai. Sotto questo punto di

(1) *De finibus*, lib. 3, cap. 20.

---

corso obbligatorio, sino alla concorrenza di 18 milioni di lire, a quell'interesse ed a quelle scadenze che lo stesso Governo troverà più opportuno. Concessione accompagnata però dalla condizione che « *questi boni, sinchè non siano estinti, andranno in diminuzione del prestito ond'è parola nell'articolo* 1. *della Legge per l'alienazione di sei milioni di rendita.* (Ved. il § 1.).

Di più, in questa tornata la Camera adotta la variazione apportata dal Senato all'articolo 7 del progetto di legge per la banca nazionale (V. le pag. 75 e seguenti, e le pag. 123 e seguenti).

La mirabile arrendevolezza della Camera nello aderire alle domande del Governo e l'ingente somma de' fondi votati, sono, al nostro sguardo, un nuovo pegno di prudenza parlamentaria, e di raffinamento nell'ardua carriera politica. Era una dolorosa necessità il votare la domanda de' fondi. E la Camera si è rassegnata a questa dolorosa necessità. Possa, e diciamolo pel bene della nazione, possa il Ministero non lasciarsi illudere sui veri motivi della pieghevolezza della Camera elettiva! Possa decidersi con alacrità e fermezza alla compilazione del progetto di quelle instituzioni e di quei piani di riforme finanziarie, che i tempi vogliono, reclamano comandando.

vista, la comunione naturale non differisce sostanzialmente in nulla dalla più rigorosa proprietà dei beni.

Capitolo XXVIII.

Diritto dell'uomo sulle cose poste fuori di lui.

Bisogna convenire, che coloro i quali negano il dritto di proprietà, credono di non aver a trattare di una questione puramente filosofica, ed ignorano che ogni diritto è un essere morale, per cui può essere calcolato astrattamente, ma non toccato nè veduto. Chi mai chiede prove materiali del diritto alla libertà di pensare? Chi prima di ammetterlo, esige vederlo, toccarlo e conoscere il legame con cui è attaccato materialmente all'uomo? Niuno certamente: chè ciò facendo, sarebbe un caso di follia. Eppure, questo si pratica col diritto di proprietà. Si adopera con esso un rigore inaudito. Le condizioni che si domandano per prestarvi fede, sono differenti da quelle che si pongono all'ammessione del diritto in generale. Esso non vien risguardato come un'applicazione di questo diritto, non vien risguardato come un'idea, una nozione della coscienza. Si vuole vederlo fisicamente dimostrato; si vuole che cada sotto l'azione dei sensi, e distinguere si vuole un laccio o un anello che unisca la cosa al possessore.

Non ci arresteremo qui a indagare le cagioni di un tale straordinario rigore: è facile intenderle. Anzi a taluni potrà sembrar superflua la pena che ci diamo per provare una cosa, di cui essi non dubitano, ossia l'esistenza di una relazione naturale fra l'uomo e i beni della terra; ma trattandosi di argomento assai delicato, ci si permetta farne minutamente e ordinatamente l'esame, finchè non venga in noi la lusinga di allontanare dagli animi di tutti le sinistre impressioni, che dalle false teorie dei comunisti potrebbero ricevere.

§ 1.

Il diritto esiste per l'occupazione e non per l'assimilazione.

I partigiani della comunione primitiva sostengono, che l'uomo non possiede per legge di natura se non le proprie potenze fisiche e morali. La sua persona è l'unica sua proprietà naturale. Sono proprie di lui le mani, i sensi, il sangue, l'intelligenza, ecc.; ma quando esce fuori di sè, per provare ch'egli ha impero su gli oggetti esteriori, bisogna che possa indentificarle con la sua persona. Laonde negano che il diritto di proprietà nasca per l'occupazione; ma acciò effettivamente esista, pongono per condizione che si verifichi l'assimilazione degli oggetti esteriori con lui.

Eglino non si avveggono, che per l'assimilazione svanisce il diritto.

Solo per un concepimento astratto si dice che l'uomo sia proprietario delle parti che costituiscono il suo essere, delle sue facoltà, dei suoi organi materiali. Ma non si concepisce vero diritto di proprietà che delle cose poste fuori di lui. Ogni diritto suppone due termini; esso consiste

---

§ 4.

Prima e seconda tornata del 6 luglio.

Vengono votati tutti gli articoli del progetto di legge presentato dalla Commissione in ordine alla surrogazione delle quitanze relative ai prestiti operati nel 1848, 1849 e 1850, state smarrite da' possidenti.

Una legge di siffatta natura era pur troppo indispensabile, nè poteasene far senza per ulteriore lasso di tempo, se non a discapito de' diritti dei contribuenti, e della fiducia che lo Stato ha troppo interesse di conservare.

Assicurare le ragioni de' contribuenti; — prevenire le frodi; — rimediare alle frodi già commesse ad onta degli adottati mezzi di prevenzione; — fissare in una maniera stabile la sorte dello Stato, e sottrarlo al continuo conflitto di sempre rinascenti pretese de' creditori, doveva essere, come è di fatto, lo scopo di una legge relativa al soggetto. I principii dominatori analoghi allo scopo si riducono a questi:

« 1. I contribuenti nei varii prestiti aperti a favore delle finanze dello Stato, incominciando da quello del 25 marzo 1848, che dichiareranno per iscritto di avere smarrite, o di essere state

nella relazione esistente tra un termine e l'altro. Se i due termini si confondono, più non ha luogo la relazione, ossia il diritto. Le facoltà, le membra dell'uomo costituiscono l'unità della sua persona. L'unità non può avere relazione con se stessa, nè l'uomo senza una astrazione, ma positivamente parlando, può considerarsi in pari tempo come soggetto ed oggetto.

Da ciò si conchiude, ch'ove l'assimilazione degli oggetti esterni con la persona umana avesse luogo, non si otterrebbe la nozione del diritto di proprietà; e che questo esiste solo in forza dell'occupazione di ciò che sta fuori di noi. Noi possiamo essere proprietarii di un frutto che abbiamo raccolto; ma dopo averlo mangiato, e che divenuto chilo, si è identificato col nostro essere, più non avvi proprietà.

§ 2.

Argomenti fisici che provano il diritto dell'uomo sulle cose esterne.

Noi rimontiamo a un'epoca anteriore allo stabilimento delle proprietà civili. Non si può negare che in quell'epoca avesse l'uomo il diritto di sussistere, nè che nell'esercizio dei mezzi atti a provvedervi fosse protetto dal principio dell'uguaglianza di diritto. I partigiani della comunione primitiva sono così lontani dall'opporsi a queste verità, che anzi sopra di esse poggiano la loro teoria.

Ciò conceduto, egli è evidente che per una legge di natura compete all'uomo il diritto di godere degli oggetti necessarii alla sua conservazione, purchè non offenda il diritto altrui. Questo diritto non esisterebbe, se un altro uomo potesse per suo capriccio non rispettarne il libero esercizio.

Ora posto che un uomo occupi uno spazio di terra sgombro da ogni possessore e che lo coltivi, lo semini, vi pianti degli alberi, vi costruisca una casa, e che di ogni altra maniera significhi di voler persistere su di esso, avrà egli il diritto di continuare in quel possesso finchè lo vorrà, e potrà alcun altro scacciarlo da quel luogo? No; perchè, dove si volesse ammettere il contrario di quel che noi opiniamo, si verrebbero a violare i rapporti della libertà comune. Sarebbe lo stesso che disconoscere una conseguenza legittima del diritto primitivo di usar liberamente delle cose godevoli combinato con la naturale uguaglianza.

Riconosciuta come legittima una tale conseguenza, in che essa differisce dalla effettiva e rigorosa proprietà? In nulla. Dunque bisogna conchiudere che la proprietà è cosa di puro e primitivo diritto naturale, e non la comunione, la quale non può esistere se non dietro una legge positiva ed una convenzione fatta tra gli uomini. Il diritto di proprietà permanente vien determinato dal bisogno e dal principio della uguaglianza insieme combinati. Il bisogno, che ha l'uomo di nutrirsi, di vestirsi ecc. gli conferisce un diritto sulle cose poste fuori di lui. Un tal bisogno gli viene da natura, che sarebbe stata inconseguente se nell'accordarglielo, avesse voluto ch'ei si astenesse dall'usare delle cose necessarie a soddisfarlo.

---

loro derubate le quitanze de' versamenti operati in alcuno di tali prestiti, potranno ottenere la consegna del corrispondente titolo definitivo di credito sull'appoggio di un certificato comprovante l'effettuazione del pagamento cui si riferiscono le quitanze dichiarate smarrite o derubate ».

« 2. L'amministrazione competente a ricevere la dichiarazione ed a rilasciare il certificato sarà l'Ispezione generale del Regio Erario per i versamenti operati nelle tesorerie provinciali, e dell'Azienda Generale di finanze per quelli seguiti nelle casse degli esattori de' tributi diretti.

« 3. Alla presentazione della domanda diretta a conseguire il certificato, l'amministrazione competente darà avviso della medesima nel giornale ufficiale del regno, mediante inserzioni ripetute tre volte ad intervallo di dieci giorni dall'una all'altra e rispettivamente numerate; e con diffidamento a chi possa avervi interesse, che trascorsi due mesi dalla data dell'ultima inserzione, senza che siavi stata opposizione debitamente notificata all'amministrazione medesima, sarà da essa rilasciato il chiesto certificato per valere al ritiramento del titolo definitivo di credito.

« 4. L'opposizione debitamente fatta nel termine di cui sopra è parola, importerà la sospen-

Oltre questa ragione, che si potrebbe addurre anche a pro degli animali, i quali hanno uguale bisogno delle cose esteriori, avvene un'altra particolare all'uomo, e che gli attribuisce il diritto di proprietà permanente come essere morale, intelligente e libero.

§ 3.

Argomenti morali che provano l'esistenza del diritto medesimo.

Non vi sono diritti e doveri, se non per gli esseri morali, intelligenti e liberi. Queste tre qualità costituiscono la superiorità dell'uomo sopra gli altri esseri. Esse formano di lui una persona. Come persona egli ha diritti e doveri; è capace di merito e di demerito, di ricompense e di pene; può essere giudicabile e risponsabile. Come persona, viene ad essere giustificato il suo impero su gli oggetti esteriori non solo, ma succede ancora che sia proprio di lui il nome che porta, il suo stato civile e politico, il suo onore, la sua fama. Supposto che nulla gli appartenga, la sua persona è distrutta; l'*io* umano non esiste; l'uomo diventa una cosa nella creazione e come tale può essere posseduto da altrui. Ma da chi? Certamente allora che tutti gli uomini fossero cose, niuno rimarrebbe a possederli: gli schiavi non troverebbero padrone. S'egli dunque non può essere posseduto, ciò avviene appunto perchè è una persona. Se è una persona, egli può possedere. Questa superiorità morale gli conferisce il diritto di proprietà.

Capitolo XXIX.

Storia naturale dei primitivi possessi.

Ove astrattamente si consideri la cosa, egli è vero che nell'ordine di natura non avvi rapporto alcuno, per cui una tal cosa debba appartenere ad un tale uomo piuttosto che a qualunque altro. Ma questa teoria male a proposito viene applicata al caso pratico.

Coloro i quali vagheggiano l'astrazione sopraddetta, non pongono a calcolo un fatto che per legge di natura ha dovuto aver luogo nello stabilimento primitivo del possesso delle cose: il che ne costringe a dar la storia di un tale primitivo possesso, quale fu stabilito per necessità naturale e indipendentemente da ogni atto arbitrario dell'uomo.

I primi uomini che abitarono la terra, non poterono ad un tempo stesso occuparne tutta la superficie, ma si trovarono situati sopra un punto di essa. Per la necessità che fin dal primo giorno sentirono di sussistere, doverono cercare la loro sussistenza là dove potevano averla più pronta, ossia doverono occupare le cose godevoli che trovarono a loro più vicine. Laonde i primitivi possessi ebbero luogo nei punti determinati della terra, in cui gli uomini si trovarono collocati nascendo, o almeno in quelli ch'erano più prossimi. Questa non è una supposizione, ma una circostanza reale di fatto stabilita dalla natura e non dall'arbitrio umano.

I primi possessi delle cose godevoli si effettuarono dunque nei luoghi dove gli uomini esistevano.

---

sione al rilascio del certificato, finchè non sia risoluta dal tribunale competente ».

« 5. La presentazione delle quitanze per parte di persona diversa da quella che richiede il certificato, sarà riguardata come opposizione da risolversi pure dal tribunale competente ».

« 6. Il ritentore delle quitanze che non abbia fatto opposizione nel termine come sopra stabilito, s'intenderà decaduto da ogni diritto verso lo Stato, sàlva solo l'azione verso chi avrà ritirato il titolo definitivo di credito sull'appoggio del certificato ».

§ 5.

Un'altra legge avente per oggetto la riunione de' due debiti contratti nel 1849 e nel 1850 vien discussa e votata nella *prima e seconda tornata* del 6 luglio.

Le disposizioni della enunciata legge son comprese in quattro articoli, del tenore qui appresso:

« Art. 1. Il debito redimibile 5 0|0 della rendita di L. 485,075 creato colla legge del 26 marzo 1849 con decorrenza de' semestri dal 1. aprile e dal 1. ottobre, è riunito a far tempo dal 1.

Ciò posto, fu anche natural cosa, che gli oggetti già occupati non potessero a buon diritto divenir comuni ad altri uomini sopravvenienti. Costoro dovcrono occupare differenti oggetti utili. E così di mano in mano procedendo le occupazioni, sia dei terreni, sia dei frutti, sia degli animali, si estesero.

Il fatto ha dovuto per legge di natura esser quale noi lo narriamo anche per la riflessione che negli uomini è naturale di godere col minor incomodo possibile; è naturale l'affezione loro al suolo che gli ha veduti nascere; è naturale che in quei primi tempi, emigrando in gran numero, avrebbero renduta più difficile la sussistenza.

Ora non neghiamo, che considerate in astratto le qualità della specie umana, e i rapporti tra essa e tutte le cose godevoli, non avvi ragione naturale, per cui un uomo abbia diritto ad esclusione di ogni altro uomo sopra la tale cosa o il tal luogo, piuttosto che sopra la tale altra cosa o luogo. Speculativamente parlando, ammettiamo che tutte le cose possono convenire a tutti gli uomini, e non ostiamo alla possibilità astratta ch'eglino si procurassero il sostentamento in un luogo qualunque della terra, differentissimo da quello dov'erano nati. Ma quando si viene alla pratica, si trova che la sopraddetta astrazione può male applicarsi. Imperocchè bisogna confessare che la scelta del luogo dove si fissarono i primitivi possessi, fu determinata dietro l'andamento di un fatto di natura, anteriore a qualunque fittizio stabilimento umano.

Da tutto ciò si può conchiudere che la possibilità metafisica, sulla quale i fautori della comunione primitiva poggiano il loro sistema, non può servire di scorta nel ragionare delle cose pratiche, ossia non giova a far ammettere la comunione come un fatto, trascurando le circostanze tutte naturali ed effettive che accompagnarono lo stabilimento dei primitivi possessi.

Capitolo XXX.

Il principio della comunione primitiva offende quello della giustizia comune.

I comunisti riconoscono e confessano che anteriormente all'introduzione delle civili proprietà, l'uomo abbia per legge naturale il diritto di occupare un dato fondo, di persistere su di esso, di fare proprii i frutti che ne ricava, di cedere il suo luogo a chiunque gli piace, di non essere molestato da alcun altro uomo, nè scacciato da quel possesso. Su queste cose sono essi d'accordo con noi. Per altro in onta di ciò, sostengono che la comunione possa aver luogo. Ei dicono di non spingere le loro pretensioni fino al punto che per effetto della comunione si abbia il diritto di privare altrui della facoltà di usare liberamente dei mezzi atti alla sua conservazione: siffatte pretensioni sono da loro riprovate. Se non che ammettono, che si abbia il diritto di partecipare dei beni che altri possiede, in guisa che, dopo aver questi provveduto al puro suo bisogno, non possa opporsi ch'altri sopra i beni di lui prenda egualmente ciò che gli è neccessario. Laonde non si vuole scacciarlo

---

luglio prossimo, a quello della stessa natura per la rendita di L. 7,100,000 di creazione de' 12, 16 giugno e 3 ottobre detto anno, e del 1. febbraio 1850, colla decorrenza semestrale dal 1. gennaio e dal 1. luglio.

« 2. Sono in conseguenza applicate a quel primo debito le stesse norme che regolano il secondo cui è riunito, sia pel pagamento de' semestri e per l'estinzione, sia per il *minimum* delle iscrizioni a tenore dell'art. 3. del real decreto del 16 giugno 1849.

« Rispetto però alle partite di rendita, le quali non raggiungono questo *minimum*, o non hanno la progressione specificata nell'articolo seguente, saranno intanto trasportati al debito 12, 16 giugno 1849 per la rispettiva attuale loro rendita.

« 3. Le cedole al portatore, la cui forma è stabilita dal real decreto sovracitato continueranno ad emettersi colla progressione di cinque in cinque lire di rendita.

Le cedole nominative avranno la progressione di una lira di rendita, senza frazione.

« 4. Il concambio de' titoli a tenore della presente legge sarà operato dall'amministrazione del debito pubblico a richiesta degl'interessati, i quali riceveranno contemporaneamente un vaglia pel

dal campo che coltiva e dalla casa che abita; ma dappoichè la natura concesse la terra a tutti gli uomini, senza spartirla individualmente tra loro, si vuole che, soddisfatto il suo bisogno di nutrirsi e di ricoverarsi, altri abbia il diritto di partecipare della casa di lui e di godere dei frutti di quel campo che a lui rimangono superflui.

I comunisti non si avveggono di calpestare in questo modo ogni principio di giustizia comune.

Qualsiasi cosa diviene oggetto di possesso per l'uomo in vista della utilità che questi ne ricava. Il deserto di Sahara non provvede alla sussistenza di alcuna famiglia o società; e le sterminate selve dell'America si rendono utili a misura che sono occupate. L'uomo aggiunge il suo lavoro all'opera della natura, e di questo modo egli non viene a crear niuna cosa, bensì crea l'utilità o il valore delle cose. I prodotti ch'egli mercè la sua industria ricava dai fondi naturali, gli appartengono egualmente, e forse più di quelli che la natura spontaneamente e da sè gli fornisce. In conseguenza, egli dirada una selva, dà scolo alle acque stagnanti, dissoda il terreno. Niuno vorrà negare che queste opere sieno sue. Dove egli non lavorasse, non sementasse il terreno, il grano non nascerebbe. Si può dire che questo grano non sia il prodotto delle sue cure? No: dunque il grano gli appartiene. Ma in qual modo gli apparterrebbe, se non potesse raccoglierlo, pulirlo della paglia, trasportarlo in sua casa, conservarlo e venderlo? Egli dunque ha diritto di far tutte queste cose.

I comunisti asseriscono che altri possa avanzarsi ed aver diritto a partecipare di quel grano. Ma con quale titolo? Ove suppongasi ch'egli abbia lavorato insieme col primo possessore nel dissodare il terreno e in tutte le altre operazioni eseguite, il suo diritto proporzionale nel godimento dei frutti, proviene non in forza della comunion primitiva e naturale, ma in virtù di una società di opera avvenuta tra l'uno e l'altro individuo. Quando poi si voglia supporre che senza aver contribuito a fatica alcuna, e solo a titolo della pretesa comunione, il nuovo personaggio abbia diritto a prender parte nei frutti della industria del primo possessore, ogni principio di giustizia comune viene ad essere calpestato. In questo caso, bisogna dire che il primo possessore, senza alcun atto volontario dal suo canto, sia obbligato a travagliare per l'altro personaggio ed a servirlo, per la ragione che questi è anche un uomo, che ha bisogno di vivere, e che la terra è stata data a tutti. Dunque niuno è padrone assoluto dell'opera sua e di ciò che ne deriva. Dunque coi proprii sudori deve l'un uomo satollare la pigrizia o la rapacità di un altro, senza alcuna convenzione positiva, ed in forza di un diritto naturale. Tutto ciò contrasta con ogni principio di diritto e di giustizia.

Finchè non può negarsi che il frutto delle nostre fatiche ci appartiene, e che abbiamo il diritto di goderne e di essere da altrui rispettati in un tale godimento, bisogna convenire che per sola generosità, o carità, o atto puramente volontario o convenzionale qualunque, possiamo dar parte dei nostri beni ad un altro. La pro-

---

pagamento del trimestre d'interessi dal 1. aprile al 1. luglio del corrente anno, dovendo da quest'epoca venir soddisfatti alle scadenze stabilite per l'ultimo debito, ed indicate nei nuovi titoli d'iscrizione.

« Tale concambio sarà esente da ogni spesa, anche di bollo ».

SECONDA SERIE.

ATTI DEL SENATO DEL REGNO.

§ 6.

Tornata del 1. luglio.

Dopo essersi esaurita la discussione, approvasi il progetto di legge per la costituzione definitiva della cassa dei depositi e de' prestiti.

A dir vero una somigliante instituzione lasciavasi da lunga stagione desiderare; chè nelle nazioni messe sulla via dell'incivilimento è grave il

prietà esiste per naturale diritto. E la comunione non è che un pretesto per eseguire uno spoglio.

Capitolo XXXI.

La proprietà personale è di diritto naturale.

È uopo, prima d'innoltrarci nella quistione, rinnovare la distinzione da noi fatta altrove, tra i fatti che danno origine al diritto e quelli che ne garantiscono l'esercizio: i primi versano sul titolo del dominio reale, i secondi sul possesso. Vedemmo che il titolo è una legittima facoltà, la quale senza il suo effetto, ossia senza un sicuro possesso, non cessa per ciò di esistere, ma si riduce ad una mera pretensione. Vedemmo che dall'altro canto il possesso non è mai legittimo, se non vien preceduto dal titolo originante il diritto.

Ecco le conseguenze di queste premesse: i comunisti assegnano per titolo originario delle proprietà stabili il parteggiamento delle terre fatte e riconosciuto dagli uomini associati. Eglino non si avveggono che un tale parteggiamento può aversi come un mezzo necessario ad accertare estrinsecamente e garantire i possessi stabili dei varii uomini; ma non come cagione originaria del diritto stesso della proprietà stabile, e come mezzo necessario per fondarlo.

Eglino consentono con noi, che l'uomo si debba considerare assoluto padrone dei prodotti ottenuti con la propria industria; consentono che l'uomo abbia l'originario diritto di occupare un pezzo di terra e di percepirne i frutti necessarii alla sua sussistenza. Ora noi osserviamo che un uomo ha occupato un pezzo di terra, l'ha coltivato, lo ha seminato, vi ha piantato alberi, vi ha scavato canali, vi ha costruito casolari, vi ha situata una mandria: tutto annunzia ch'egli ha idea di rimanere per sempre in quel luogo. È il primo anno ch'egli ha occupato quella terra, e alla prima stagione estiva il suo grano è maturo. Egli lo raccoglie, lo pulisce, lo trasporta in sua casa. Poi ripiglia l'aratro per isvolgere di nuovo la terra e preparare la sua sussistenza per l'anno vegnente. «Fermati, gli gridano i comunisti; dappoichè hai raccolto il tuo grano, frutto della tua industria, il terreno che hai finora occupato, torna a far parte del demanio generale ed è comune a tutti gli uomini».

«Sappi, ei gli soggiungono, che la relazione fra te e quel pezzo di terra dura, finchè non hai fatto il ricolto: il solo ricolto è tuo, perchè risultamento del tuo lavoro. Non avvi legame tra l'annata compita e quella avvenire. In questo intervallo il tuo diritto di appropriazione cessa col cessare della tua azione immediata sulla cosa. Per cui, tel ripetiamo, dopo il ricolto è interrotta la relazione che hai con quella terra, e tu per rinnovarla, avresti bisogno di cominciare un nuovo lavoro. Ove si ammettesse che la terra, che occupi, fosse a te permanentemente soggetta, e senza alcun uopo della tua immediata azione su di essa, dovremmo aver come positiva un'astrazione contraria ad ogni giustizia, dovremmo rispettare una pretensione del tuo orgoglio. Disingannati dunque. Prendi il tuo ricolto, e riconosci che quella terra, tornata nella comunione generale, spetta al primo occupante».

---

non veder costituita *definitivamente* la cassa dei depositi e de'prestiti.

Questa istituzione non ha radice nelle antiche leggi del paese. Creata nel 1840, iniziata nel 1841, i suoi primordii si risentirono di non lievi difficoltà. Duce l'esperienza, ebbe tosto a conoscersi come potesse prosperare ed essere utile, sia facilitando ai corpi morali l'impiego fruttifero dei loro fondi di cassa, sia dando aiuto ai comuni ed alle provincie povere, e comunicando nuovo impulso alle opere pubbliche.

Conosciutasene l'utilità, la cassa abbondò di fondi sino al 1848.

Egli è vero che nel 1848 lo stato di floridezza venne meno; ma chi ne ignora le cause? Da un lato scarseggiarono i versamenti, da un altro i fondi depositati furono in gran parte ritirati dai corpi morali ai quali spettavano, onde prestarli al governo per sostenere la più sacra delle guerre, quella dell'indipendenza.

Non potendo dunque queste cause straordinarie servire di argomento contrario alla dimostrata utilità della cassa, fu saggio il divisamento di consolidarla sopra basi migliori.

Lo scopo principale della cassa definitivamente costituita dalla legge approvata dal Senato si è quello:

Secondo questo linguaggio, non si tratta di distinguere il carattere della vera proprietà; ma occorre provare che ve ne sia una vera. Prestando fede ai comunisti, la proprietà, quale vien riconosciuta dalle odierne società civili, non è meglio di una usurpazione fatta sul demanio generale.

Secondo questo linguaggio, il solo possesso è di diritto naturale, il possesso attivo, personale e immediato, che cade sotto l'azione dei sensi, e che cessa col ricolto. In conseguenza di che, riesce inutile distinguere, come fanno i giureconsulti, il possesso precario da quello padronale, dappoichè non si riconoscono più padroni. Riesce inutile distinguere il possessore di buona fede da quello di mala fede, dappoichè, nulla importando il titolo originario del diritto, e tutto riducendosi al diritto di cogliere i frutti, tanto il primo che il secondo ugualmente raccogliendoli, fanno atto giusto e legittimo.

Si tratta dunque di vedere, se il diritto di vera proprietà sia una creazione sociale, in guisa che le leggi umane non si limitano a proteggerlo, ma lo fanno nascere; se, indipendentemente dal parteggiamento eseguito dagli uomini uniti in colleganza sociale, il possessore di un fondo, che manifesta la volontà di rimanere nel possesso, abbia per legge naturale il diritto di conservarlo anche dopo aver raccolto i frutti ottenuti col suo lavoro da quel fondo, oppure, dietro il ricolto, e senza sua volontà di abbandonarne il possesso esclusivo, il fondo torni per legge naturale ad esser comune a tutti gli uomini, e si spenga la padronanza esclusiva del primo possessore.

Le osservazioni, che ne occorre di fare, divideremo in varii paragrafi, acciò classificando le idee, si rendano più chiare.

§ 1.

Il diritto comune di tutti gli uomini alla sussistenza non richiede essenzialmente la comunione

Tutti gli uomini hanno diritto a sussistere. Tutti han perciò diritto alle cose a ciò necessarie. La terra è la principale sorgente di queste cose. Tutti gli uomini hanno dunque diritto ai frutti della terra.

Se per assicurarsi di questi frutti, avvi precisa e indeclinabile necessità che tutti gli uomini posseggano in comune un dato fondo, in questo caso la comunione è di diritto naturale. Ma non lo è più, se mai si verifica che gli uomini possono di qualunque altra maniera assicurarsi le cose necessarie alla loro sussistenza. Ed ove poi si giunga a provare che per ottenere più sicuramente questo fine, essi abbiano invece bisogno preciso e indeclinabile di occupare permanentemente un dato fondo, in questo caso risulta evidente che la proprietà esclusiva è di diritto naturale.

Si è stranamente abusato di una idea astratta applicandola fuori proposito al fatto pratico. Il diritto comune a tutti gli uomini di giovarsi delle cose godevoli, non esprime che una relazione astratta, cioè la possibilità comune a tutti gli uomini di possedere qualunque cosa godevole. Con ciò non si ottiene una comunione di possesso, ma una comunione di potenza astratta a posse-

---

1. Di somministrare un mezzo officiale e sicuro di conservazione dei fondi inoperosi, procurando ai deponenti le migliori condizioni possibili.

2. Di riunire i fondi per somministrarli a modico interesse alle provincie ed alle comunità allorchè ne abbisognano, sia per l'esecuzione dei lavori pubblici, sia per l'estinzione dei loro debiti.

In tal guisa la *cassa dei depositi e de'prestiti*, per servirci delle parole della Commissione incaricata a riferire sul progetto di legge — « *assume » l'indole di un grande consorzio di corpi mo- » rali dello Stato, di quelli almeno che hanno » più stretta relazione col Governo, e sono chia- » mati a provvedere più direttamente ai bisogni » pubblici, i quali in tal modo conferiscono in » deposito comune i fondi che al momento non » potrebbero applicare ad uso proprio, affinchè » siano adoperati da altri membri del consorzio, » e ciò sempre in vantaggio del pubblico bene » che è oggetto delle comuni sollecitudini* ».

« *Se inoltre si apre la cassa ai depositi giu- » diziarii ed altri, egli è perchè si crede che la » medesima possa pur essere applicata a tale uf- » ficio senza danno del* PRINCIPALE *suo* SCOPO, *ed » è ovvio lo aggiungerle siffatte attribuzioni in » difetto di altra cassa di deposito* ».

dere. Insomma, si viene a dire ch'è a tutti gli uomini comune la suscettività a possedere. Però assai male questo principio astratto viene applicato al fatto pratico, imperocchè quando la potenza passa a mettersi ad effetto, cessa di essere astratta e indeterminata, e svanisce tutto quello che può dar luogo a qualsiasi idea di comunione. Di maniera che, se allora che le cose non sono occupate, è giusto ammettere negli uomini la capacità comune a possederle, allora poi che dalla capacità a possedere si passa all'atto del possesso e che le cose sono occupate, non possono più essere comuni. Un uomo può con la sua mano prendere ed occupare un bastone, una pietra, un frutto ecc. Un uccello può riposarsi sopra un albero, sopra un tetto, sopra una roccia ecc. Tutti gli uomini e tutti gli uccelli hanno una comune suscettività o capacità a fare altrettanto. Ma dopo che un uomo ha occupato un frutto, o un uccello si è poggiato sopra un albero, la comunione cessa, imperocchè il primo non può al tempo stesso occupare tutti gli altri oggetti, nè il secondo al tempo stesso può poggiare su tutti gli altri luoghi.

Laonde bisogna conchiudere come abbiamo altrove detto, ch'è negli uomini comune il diritto a possedere, ma non già che avvi in loro il diritto a possedere in comune.

Egli è dunque evidente che il diritto alla sussistenza, ove si applichi a tutti gli uomini in comune, non importa altro che la comune facoltà di ottenere in qualunque maniera i mezzi necessarii a provvedere alla conservazione loro. Ma dove si applichi a ciascun uomo in relazione con l'altro, allora la comunione vien tratta fuori dell'atmosfera delle astrazioni, e considerata come atto pratico: sotto questo aspetto ogni illusione svanisce. L'uomo, acciò provvegga alla sua sussistenza, ha bisogno di non essere turbato nell'esercizio del suo diritto: ecco come nel fatto sorge il diritto al possesso esclusivo delle cose atte a soddisfare i suoi bisogni personali. Se l'occupazione di un pezzo di terra gli è indispensabile per ricavarne i frutti; se avvenuta l'occupazione, non è possibile che altri possessori occupino lo stesso luogo, come non è possibile a due corpi caduti sulla terra che occupino lo stesso spazio, avviene che la facoltà comune a tutti gli uomini di provvedere alla loro conservazione non è applicabile al fatto positivo. Essa è vera astrattamente, e produce che l'una più che l'altra parte di terreno non possa nè debba appartenere al tale uomo piuttosto che al tale altro. Ma nella pratica si spiega il diritto di un possessore di terreno alla padronanza stabile di esso. Svanisce in questo caso il fondamento della pretesa comunione, ch'è il diritto di sussistere comune a tutti gli uomini.

§ 2.

Il diritto sui frutti della terra è una cosa col diritto sulla terra che li produce.

I comunisti si contraddicono, imperocchè da un lato negano la proprietà, e dall'altro riconoscono il diritto dell'uomo sui frutti della terra. Dunque egli può appropriarsi i detti frutti. Egli può far proprie le cose esteriori. La proprietà dei frutti è per-

---

§ 7.

Nella stessa tornata (1. luglio) si discute e si vota la legge intesa ad approvare un maggior credito di L. 37,230,14 in aumento al bilancio passivo dell'azienda dell'estero pel 1849.

§ 8.

Anche nella tornata del 1. luglio si fa la relazione intorno al progetto di legge sulla pubblica sicurezza.

In materia di tanto rimarco noi ci affrettiamo a presentare alcuni nostri pensamenti, senza pregiudizio delle osservazioni che ci proponiamo di fare dopo che il progetto sarà stato discusso e votato.

Nel governo dispotico corre sotto il sacro nome di *legge di sicurezza pubblica* il più strano codice del più strano ed efferato capriccio. Non v'ha attentato all'inviolabilità del domicilio, non v'ha spogliamento, non v'ha insulto alla libertà individuale, che non si commetta dal Governo in nome della *legge di sicurezza pubblica*.

Questo strano *codice del capriccio*, la Dio mercè, non ha più forza in Piemonte. V'ha la legge del

messa. Perchè non è egualmente permessa la proprietà del fondo che li produce?

Si risponde che anche la proprietà del fondo è permessa; ma mediante il lavoro e nel limite preciso della sua durata. Però, quando ne si concede che l'aver seminato un pezzo di terra dà diritto al ricolto che ne segue, si è fatto un gran passo: da questo è indispensabile procedere ad un altro, e la proprietà permanente diviene inevitabile.

Il lavoro dà diritto ai frutti, perchè questi si riferiscono a quello come l'effetto alla causa. Onde si ricava, che qualunque effetto diretto del lavoro, sia più o meno pronto o tardivo, spetta al lavoratore. Il lavoro, onde si genera il diritto, non consiste nella sola operazione di aver buttato nella terra il seme che dopo alcuni mesi fruttifica; consiste ancora nell'aver dissodato e ingrassato la terra, in guisa che un primo ricolto non avendone esaurito i benefizi, essa è preparata per un secondo e per un terzo ricolto. Se un nuovo occupante succede al primo, quello viene ad usurpare i frutti in buona parte dovuti al lavoro diretto di costui. Eccoci al di là della prima preparazione del suolo, e nel caso nostro è mestieri ammettere che per legge di natura il diritto duri almeno tre anni. Ora più non trattiamo di seminamento, ma di piantagione. Un uomo pianta nella terra che ha occupata un castagno. I frutti che darà, provengono dalla terra, e sono un effetto diretto del lavoro di quell' uomo: i comunisti convengono ch' egli vi abbia diritto. Ma prima che il castagno cresca, e che i frutti, a cui quell'uomo ha diritto, spuntino, passano cento anni, durante i quali i comunisti riconoscono in lui il possesso legittimo del suolo che nutrisce l' albero. Il ricolto del frutto sorpassa il termine della vita di colui che piantò l' albero; i successori di lui si avanzano a raccoglierlo. E per poco che anch'essi piantino nuovi castagni, i secoli scorreranno e il possesso durerà sempre. Ecco come per la sola forza delle cose perveniamo ad una continuità e perpetuità di diritto, che distrugge tutto il sistema dei comunisti.

Suppongasi infine un altro caso. In luogo di una pronta coltivazione, alcuni uomini lavorano dieci anni e fanno moltissime spese per diseccare una maremma. In ultimo riescono a mettere quel suolo a coltura. Si crede che un solo ricolto basti a indennizzarli dei sacrifizi da loro fatti? E se nel venturo anno vengono rimpiazzati da nuovi occupatori di quel suolo, non profitteranno costoro delle buone ricolte, che sono dovute alla fecondità che i primi dierono alla terra? Non usurperanno i frutti provenienti direttamente dal lavoro di quelli?

Veggasi quale giustizia accompagna il sistema della comunione. Il semplice possesso, limitato dalla misura del lavoro e dal fatto attuale, senza aver riguardo all'avvenire, ossia il possesso senza la proprietà, non corrisponde ai bisogni dell'uomo. Se riguardasi la industria, il solo e momentaneo possesso è inefficace a promuoverla, ed è insufficiente a rimunerarla. Non soddisfa alcuna delle condizioni indispensabili pel conseguimento del fine della umana conservazione, imperocchè per essa viene impedita la buona coltura dei terreni, e scoraggiata l'attività dell'uomo che non ottiene salario corrispondente alla pena che si è data. Insomma il nudo e momentaneo possesso non ha potenza a produrre alcuna effettiva utilità per gli uomini.

---

30 ottobre 1847, in virtù della quale l'amministrazione della polizia fu convertita in magistratura civile.

V' ha la proscrizione delle così dette *pene economiche*.

V' ha lo Statuto. A questo nome respira la desolata umanità! Non più *leggi de' sospetti* — non più *pene arbitrarie* — non più *capriccio*! . . .

Niuno può subire una pena senza regolare e definitivo giudizio. Niuna pena può essere applicata senza essere *letteralmente* e *preventivamente* stabilita dalla legge.

Ma l' opera più pregiata di ogni bene organizzata società consiste meno nel *punire*, che nel *proteggere;* meno nel *vendicare,* che nello *impedire* le offese.

Quindi il bisogno di una *legge di pubblica sicurezza* messa in armonia collo *Statuto.*

La legge di pubblica sicurezza passò per lunga stagione, ed in alcuni Stati passa tuttavia, sotto la nomenclatura di *Codice di polizia, o di Leggi di polizia*. Espressione di certo non sindacabile, anzi del tutto equivalente a quella di — *Legge di ordine pubblico* — o *legge di sicurezza pubblica* — chè tanto suona *polizia*, voce di greca origine.

§ 3.

Il diritto comune di tutti gli uomini alla sussistenza esige la proprietà esclusiva.

Dopo il primo ricolto, si pretende che il possessore di un fondo decada dal suo diritto, e che il fondo rientri nel demanio generale, acciò serva alla sussistenza di tutti gli uomini. Bisogna dunque ammettere che almeno per un anno tutti gli uomini aventi diritto alla sussistenza occupino una porzione di terreno. Ciò posto, si rifletta che nell'anno vegnente niuno di tutti quelli uomini cessa di esser uomo; niuno cessa di aver bisogno di sussistere. Laonde, se l'uno vien discacciato dal suolo dove l'anno prima ha ricavato la sussistenza, non gli si può negare il diritto di passare ad occupare un altro suolo. Che cosa dunque avviene? Una generale devoluzione di possessi. A quali ridicole conseguenze non guida dunque il sistema dei comunisti? Posto che un uomo ha sempre diritto naturale a possedere un fondo, perchè non ammettere ch'egli abbia diritto sempre a possedere il medesimo fondo!

Anzi, richiamando ciò che abbiam detto nell'antecedente paragrafo, si può dire che dopo avere un uomo coltivato, scavato canali, costruito case e fatte altre operazioni utili sopra un dato spazio di terra, abbia uno speciale diritto d' insistere sopra di esso, senza che il suo possesso venga turbato da altrui. Il suo diritto dura, finchè dura il bisogno dell' uomo. E qui giova ricordare che il bisogno e la funzione naturale della cosa tendente a soddisfarlo costituiscono il vero ed unico titolo che giustifica i possessi.

È dunque manifesto, che senza convenzioni sociali e senza parteggiamento eseguito per leggi umane, la proprietà permanente sul terreno può essere di diritto naturale. Le ragioni, che si adducono per provare il principio della comunione in quanto alle terre, avrebbero potenza di farla ammettere anche in ogni cosa industriale e personale. I rapporti di verità sono i medesimi. Se d'altronde la proprietà vien conceduta sui frutti della terra e temporalmente anche su questa, è necessità concederla e riconoscerla permanente sulla terra medesima.

Capitolo XXXII.

Obbiezione dei comunisti contro il principio della proprietà permanente.

La vita cacciatrice non richiede proprietà permanenti. Queste si rendono necessarie soltanto nella vita agricola e commerciale. Non lo neghiamo.

Ciò posto, i comunisti dicono che, ammesso pure che il diritto originario della proprietà sia indipendente dal parteggiamento fatto e riconosciuto dalla società, e che questa non offra che un mezzo efficace ad eseguirlo e garantirlo, prima di risguardare come legittimo e naturale un tale diritto, occorre cominciare dal dimostrare che la vita agricola, alla cui esistenza è legato, si debba effettuare per formale precetto di natura.

È noto che non avvi diritto, quando esso non

Se non che, ne' governi assoluti gli agenti di *polizia*, operando sotto le inspirazioni di un potere distruttore, ed allucinato e all' ombra di leggi arbitrarie e vaghe, tale han fatto abuso del loro ministerio da rendere abborrita non pure l'opera loro, ma lo stesso termine *polizia*. E l'odio oggimai si è aggravato per modo, che in tutte le contrade d'Europa « *il solo nome di sbirro, di bargello, di Commissario di polizia, di ministro di polizia e simile... suona obbrobrio ed ignominia...*

Non troviamo perciò mal fondata l'idea di adottare a preferenza la denominazione di *Legge di sicurezza pubblica.*

Passando dalla nomenclatura alla essenza, noi ci muoviamo due domande:

1. *Quale debb'essere lo scopo della* Legge di sicurezza?

2. *Quali sono i mezzi più adatti a conseguire lo scopo della* legge di pubblica sicurezza?

I. Domanda. — Quale debb'essere lo scopo della legge di pubblica sicurezza?

Le assemblee legislative non perverranno giammai ad emanare provvedimenti sensati, e per quanto è possibile, perfetti, senza concepire in una maniera netta e precisa il vero scopo del soggetto, tratto dall' indole del medesimo.

risulta neccessariamente dai rapporti naturali esistenti fra le cose; se potesse risultare da un fatto arbitrario dell'uomo, allora l'uomo sarebbe atto a creare un diritto, senza dipendere dall'ordine di natura. Laonde i comunisti proseguono col dire, che la natura non ha mai imposto all'uomo di fermarsi sopra un dato spazio di terra, di coltivarlo, di piantarvi alberi, di costruirvi città; non gli ha mai dato la necessità di condensarsi coi suoi simili, per poi divenir la vittima dei mali che ne derivano, la ferocia di un interno tiranno, quella di un conquistatore esterno, la soggezione del povero al ricco, tutte le umiliazioni della miseria e del servaggio. Si è voluto cancellare l'uomo della natura per formare un uomo fittizio. Se per la specie umana avvi altro natural modo di vivere, che non è quello della vita agricola; se in quel modo ha potuto durare per molti secoli, non si può asserire che naturale e neccessaria condizione della sua esistenza sia la vita cittadinesca. Se questa non è assolutamente necessaria, non si può farne la sorgente di un intero sistema complicatissimo di doveri e di diritti. Al contrario, se la vita agricola, fuori della quale gli uomini hanno vissuto per secoli, si è venuta a stabilire per accidente e per atto volontario di coloro, devesi convenire che il diritto di proprietà a quella inerente non è originario e primitivo, ma secondario e proveniente dalle sociali stipulazioni.

Ecco una delle obbiezioni, che si fanno contro il principio della proprietà permanente. Per rispondervi, rendesi indispensabile dimostrare che la vita agricola viene ad effettuarsi per formale precetto di natura, ossia è quella che si trova in rapporto reale con l'ordine di natura (1).

Non si dubita che l'uomo abbia diritto a vivere, a riprodursi. Non si dubita che abbia l'obbligo di non fare ad altrui ciò che non vuole per sè, e quindi di astenersi dall'esterminare i suoi simili. Ciò posto, risulta che gli stabilimenti agricoli e commerciali avvengono per imperiosa necessità di natura. Insomma, se nell'ordine di natura esiste il fine della conservazione, della pace e della giustizia tra gli uomini, egli è evidente che la vita agricola è disposta come mezzo necessario al conseguimento del detto fine.

Egli è certo che la vita cacciatrice dà il bisogno di far lunghissime corse per rintracciare una preda. Si richiede un vasto territorio, per dare sussistenza a piccola popolazione. Questa sussistenza è incerta e penosa, e spesse volte manca ai vecchi, ai fanciulli ed agl'infermi. La vita pastorale, sebbene sia meno aspra dell'altra, non offre una sussistenza facile, ed ugualmente esige vasti territorii.

Intanto la popolazione si accresce con tanta maggiore fecondità, quanto meno le sorgenti della forza riproduttrice sono affievolite dal lusso di godimento. In breve tempo la specie umana si moltiplica in guisa che il territorio non basta a farla sussistere con la caccia o con la pastura.

(1) Avvertiamo i nostri lettori, che per bene valutare i nostri principii, occorrre che distinguano la cagione degli stabilimenti agricoli e commerciali dal loro abuso. Sarebbe strano negare il principio della libertà di pensare per l'abuso che del pensiero può farsi.

Quale scopo la Commissione uscita dal seno del Senatorio Congresso annette alla proposta LEGGE DI PUBBLICA SICUREZZA? Apprendiamolo dalle parole stesse del rapporto:

« *Accingendosi a questo lavoro la Commissione* » *ebbe principalmente dinanzi agli occhi due* » *scopi:*

« *L'uno di mantenere illese le guarentigie co-* » *stituzionali;*

« *L'altro di facilitare l'azione della polizia,* » *per la repressione dei reati, de'quali è più la-* » *mentata la frequenza, gli attentati alle pro-* » *prietà* ».

Come di lieve discernesi, questo scopo è più ristretto di quello che all'indole del soggetto compete.

Protestiamo che questo *scopo* è da noi qualificato *ristretto*, *limitato-parziale*, ma non *erroneo*. Mantenere illese le guarentigie costituzionali e facilitare l'azione della polizia per la repressione di certi reati non disdice alla *legge di pubblica sicurezza*, ma ciò non abbraccia in tutta la loro latitudine gli oggetti della *legge di pubblica sicurezza*.

Siccome noi lo concepiamo, il precipuo scopo della *legge di pubblica sicurezza* debb'essere quello:

L'eccesso della popolazione ha bisogno di distruggersi, o di emigrare, per trapiantarsi in altre contrade capaci di alimentarla. Ma queste nuove contrade sono occupate da altre genti, le quali hanno un pari bisogno e diritto inviolabile alla propria sussistenza, per cui hanno diritto a respingere gl'invasori delle proprie sostanze: ecco impegnata una guerra micidialissima, che termina spesso con la distruzione dell'una e dell'altra popolazione.

La necessità di fatto, che costringe ad emigrare i popoli cacciatori o pastori, moltiplicatisi soverchiamente sopra un territorio che loro non somministra alimenti bastevoli, è un bisogno attuale, ma non è già una legittima necessità di natura, imperocchè quei popoli possono evitarla col cangiar di vita, ossia col coltivare la terra, che ha il privilegio di procurar alimento sopra breve spazio a una grande popolazione.

Se dunque è vero, che il non portare spoglio e strage, senza evidente necessità, alle nazioni è legge inviolabile della natura; se egli è vero, che il conservar la propria vita, e il procurare alimento alla propria prole è un dovere naturale ed inviolabile, segue che la vita agricola, come mezzo indispensabile all'adempimento dell'uno e dell'altro dovere è di diritto naturale. Ecco il titolo o la ragion naturale, per cui questo diritto esiste. Dimostrato che esso è un risultamento dell'ordine reale di natura, segue che la proprietà permanente, la quale è una conseguenza della vita agricola, è pur anche di diritto naturale; e come questa non proviene dall'arbitrio umano, così quella non deriva da sociale convenzione.

Quello che abbiam detto della vita agricola può parimenti convenire alla vita commerciale. Dopo che le popolazioni sono cresciute di numero, e che l'agricoltura si è estesa, può avvenire, che per diffetto dei climi, della varia fertilità dei terreni, e di altre circostanze, tutti gli uomini non trovino nella contrada che abitano ogni cosa di cui abbisognano per sussistere. In questo caso un diritto rigoroso e necessario, compete all'un popolo al cambio dei proprii prodotti con quelli soprabbondanti di un altro popolo: una tale necessità non è imputabile all'uomo. Vero è che quegli che ha prodotti superiori al suo bisogno, ha il diritto di conservarne il possesso legittimamente acquistato; ma non può respingere il diritto di necessità di un altro uomo bisognoso di quei prodotti. Il secondo non può esigere che il primo glieli doni, ma deve conseguirli offrendo a costui un ricambio di vantaggi, perchè se fosse altrimenti, l'uno servirebbe senza vera necessità all'utile altrui, e i dettami della giustizia comune sarebbero violati. La libertà dei possessi deve esser dunque derogata, salvando, per quanto è possibile, la giustizia e l'eguaglianza di diritto; laonde, mediante il cambio dei prodotti, l'uomo non serve all'uomo, ma solo alla necessità e alla comune giustizia. Ecco in qual modo il commercio sì interno che esterno diviene oggetto di rigoroso diritto naturale.

Conchiudiamo, che la proprietà permanente, inerente allo stato di vita agricola e commerciale, è risultamento dell'ordine naturale, imperocchè quello stato si effettua per espressa necessità e formale precetto di natura.

---

1. Di facilitare a tutti i cittadini l'esercizio dei proprii diritti;

2. Di prevenire i reati;

3. Di non far perdere le tracce dei reati già commessi a scherno di tutti i mezzi di prevenzione.

Fra questi tre distinti oggetti, quello che maggiormente rileva si è il secondo: *prevenire i reati*. Auree son le parole di Pagano: « *Prevenire i delitti, anzichè punirli; conservare intatta la tranquillità pubblica, piuttosto che turbata rimetterla; difendere il cittadino piuttosto che vendicarlo dalla offesa; spegnere le cagioni, e non attendere gli effetti: è l'oggetto del codice di polizia* (1).

Non potendo in una appendice sviluppare sotto tutti i rapporti il soggetto, è forza contentarsi di averlo accennato; persuasi, come siamo, che anche un sol cenno basterà al savio Parlamento nazionale per determinarlo ad innalzare il grande edificio della *legge di pubblica sicurezza* SOPRA BASI PIÙ LARGHE.

(1) Principii del Codice penale. Introduzione.

Capitolo XXXIII.

Conseguenze naturali della proprietà permanente.

La proprietà permanente è di diritto naturale: il che non esclude che la comunione de' beni possa aver luogo. Però quando essa ha luogo, proviene dalla espressa e libera emanazione della volontà dei contraenti, ai quali piace derogare e limitare così la rispettiva e legittima libertà naturale. Quest'atto positivo, considerato per sè, è totalmente lecito.

Non si può dunque mettere in questione, se la proprietà o la comunione sia uno stato legittimo e naturale alle umane società: rimane a esaminare, se consultate tutte le circostanze di fatto, le passioni degli uomini e le esigenze inevitabili dello stato sociale, meglio torni seguire i dettami della natura e conservare a ciascun uomo la sua legittima libertà, o pure derogarla o limitarla con lo stabilimento volontario della comunione. Non esitiamo a pronunziarci pel primo caso, in vista dei vantaggi che derivano dalla proprietà permanente. Applichiamoci a rilevare di questa le conseguenze naturali.

Il diritto di proprietà, considerato relativamente alla produzione delle ricchezze, ha bisogno di essere permanente ed esclusivo tanto sul fondo che sui prodotti di esso. S'immagini che ad un uomo si concede stabile proprietà di un fondo, sia naturale o industriale, sia un terreno o un capitale produttivo, ma gli si nega la stabile proprietà dei prodotti che ne ha ricavati; s'imagini al contrario, che si riconosce il suo diritto esclusivo sui prodotti della sua industria, ma gli si toglie la libertà di possedere stabilmente il fondo dal quale li ricava, nell'uno e nell'altro caso si ottengono le medesime conseguenze funeste. Cotesto uomo non ha alcun interesse di comunicare col suo lavoro a quel fondo un valore sempre crescente, nè di anticipare le spese indispensabili a tal uopo, nè di darsi pure la molestia del pensiero che deve dirigere tutte le sue operazioni. A qual fine migliorar una terra, o aumentar un capitale, che possono essergli tolti ad ogni istante? E se i frutti delle sue pene non debbono essere suoi, a qual fine darsi queste pene ed uscire da un ozio preferibile alla fatica infruttuosa? Le ricchezze si accrescono per via di accumulamento, ed ogni accumulamento è impossibile, se ciò che si mette in serbo, sia mediante il miglioramento dei fondi, sia mercè l'ammassamento dei frutti, non appartiene esclusivamente allo accumulatore.

La prima conseguenza naturale della proprietà permanente ed esclusiva di qualsiasi cosa è dunque il grande sviluppo della produzione delle ricchezze. Siffatto sviluppo non può avvenire, se la proprietà del fondo e quella della rendita non sono egualmente garantite.

La seconda conseguenza è di migliorar la condizione fisica degli uomini. S'egli è vero che costoro, mal sicuri dei frutti delle loro fatiche, non si danno la pena di lavorare attivamente, è indubitato, e la storia lo dimostra, che là dove proprietà permanenti e garantite non si

---

2. *Domanda. — Quali sono i mezzi più adatti a conseguire lo scopo della* LEGGE DI PUBBLICA SICUREZZA?

I mezzi son moltiplici e divisibili in tre categorie, per guisa che ognuna di esse risponda ad ognuno dei tre oggetti della *legge di pubblica sicurezza*. Quanti e quali essi sieno, saria lungo a dire; epperò noi lasciamo l'arduo tema alle Assemblee legislative.

Unicamente ci è grato di trascrivere quanto dice il professore Zuppetta nella pagina 11 e seguenti del volume 1 della 5 edizione impressa in Malta della *metafisica della scienza delle leggi penali*, in rapporto a varii mezzi di *prevenzione de' reati*.

« Son pur noti, egli dice, i fonti di PREVENZIONE DE' REATI.

« 1. *Statuti civili ben ponderati* ».

« Il Codice di Caterina, diceva Filangieri, mi « dà più da pensare che la sua flotta spedita nel-« l'Arcipelago ».

« 2. *Incontaminata applicazione della legge* ».

« 3. *Incoraggiamento all'agricoltura, alle arti,* « *al commercio, ecc.* »

« 4. *Propagazione delle scienze e dei lumi* ».

trovano, niuno si applica ad asciugare paludi, ad agevolare e raddrizzare il corso dei fiumi, a diradare le immense foreste, a far larghe piantagioni, a vestire la terra di una splendida amenità, e ad eseguire tutte le altre operazioni che migliorano i climi, meglio provvedono alla sussistenza e giovano alla salute umana.

Altra conseguenza naturale della proprietà permanente, e forse la più interessante, è di legare gli uomini, mediante la proprietà, al suolo dove son nati. Di questo modo formansi le nazioni e si sviluppa lo spirito di esse. Di questo modo la socialità è imperiosamente spinta al suo compimento. L'idea astratta di patria comprende tra i suoi elementi l'idea speciale dei beni di qualunque natura che si posseggono. Molti altri elementi compongono quella idea; ma là dove non avvi proprietà stabile, manca la principale cagione, per la quale gli uomini adorano la terra che li sostiene.

La proprietà permanente produce naturalmente varii altri benefizi. E primieramente collega gli uomini e le nazioni con la società libera del commercio. La ragione, per la quale gli animali non fanno cambii, è che essi non hanno idea di proprietà stabile. Pochi sono i cambi presso i popoli selvaggi, perchè incerta è la loro proprietà. Come può sorgere la necessità di dare ciò che si tiene, per ricevere ciò di cui si è privo e che necessita, senza ammettere che ciascun uomo o popolo possegga stabilmente fondi, capitali e frutti che ne risultano, di maniera che non possa essere costretto, senza una sua libera volontà, a cederli ad altrui? Un florido commercio suppone dunque proprietà di qualunque natura permanenti e garantite. E chi ignora i benefizi del commercio? Utile cosa è per un uomo potere procurarsi ciò di cui abbisogna col mezzo di ciò che ha di superfluo. E come che nei cambii possano aver luogo frodi, inganni e perdite per ignoranza, nondimeno questi accidenti, provenienti da estranee cagioni, non fanno l'essenza del commercio, nè tolgono ch'esso sia utilissimo: quando due uomini, con piena scienza e libertà, si danno reciprocamente una cosa che meno stimano per riceverne in cambio un'altra che più desiderano, non è possibile che entrambi non trovino il loro particolare vantaggio. Il commercio inoltre addolcisce i costumi; guarisce da mille pregiudizii distruttori; raffina la rispettiva moralità dei contraenti; avvicenda i frutti degl'ingegni varii degli uomini e delle nazioni; stringe una reciproca dipendenza degli uni dagli altri, fondata sulla scambievolezza dei bisogni, sostenuta dalle leggi necessarie della morale naturale, onde scaturiscono la pace e la prosperità di tutti. Niuno di questi vantaggi si otterrebbe, se le proprietà non fossero permanenti e sicure.

Senza proprietà costituite di questa maniera, le arti non sarebbero coltivate. Ove tutti avessero diritto a tutte le cose; ove ogni sorta di beni fossero comuni, gli uomini non troverebbero a compensarsi della loro dispare industria e dei loro diversi talenti. Più non esisterebbe la vicendevolezza di lumi e di ufficii, che costituisce e mantiene le società.

« Avendo detto l'Alighieri (Inf. 1. 1.):

» Nel mezzo del cammin di nostra vita
» Mi ritrovai per una *selva oscura*
» Che la diritta via era smarrita, »

» sensatamente i chiosatori avvisarono che per
» *selva oscura* debba intendersi il secolo incolto
» del *poeta*; secolo reso quasi selvaggio dal vi-
» zioso Guelfismo. Secolo d'ignoranza e di cecità,
» e secolo di turpitudini e di reati si danno mano
» a vicenda ».

« La istruzione vuol essere diffusa nel *generale*,
» altrimenti si è trascinati dal *malo esempio* ».

« I versi di Dante (Inf. 1. 10):

» Io non so ben ridir com'io vi entrai,
» Tanto era pien di sonno in su quel punto
» Che la verace via abbandonai,

« sono commentati così dal penetrantissimo
» Gabriello Rossetti: *Qui il poeta vuol dire che*
» *quand'ei lasciò la verace via dell'innocenza*
» *nella sua prima età, la sua ragione non era*
» *abbastanza sviluppata e quasi dormiva, e*
» *quindi tratto dal* CATTIVO ESEMPIO, *s'immerse*
» *anch'egli ne' vizii, giacchè la diritta via era*
» *da tutti smarrita* ».

In sostanza, dalle proprietà permanenti e garantite proviene il maggiore perfezionamento intellettuale, morale e politico delle società, il quale può essere impedito o ritardato dalla pessima influenza delle leggi dettate per ignoranza o per malvagità, e in questo caso si avverano gl'inconvenienti di cui molti a buon diritto si lamentano; ma egli è giusto accagionarli alla mala opera di certi uomini, innanzi che, come fanno i comunisti, allo stabilimento delle proprietà permanenti.

Ecco i principii, che bisogna diffondere nelle popolazioni. Il sistema di comunismo dei beni della terra non può essere ammesso, se non per la ignoranza delle vere basi su cui saldamente sta il diritto di proprietà. Il povero, che manca di queste nozioni, guarda con invidia i beni del ricco; e dappoichè li vede difesi dalle armi e dalle carceri, si persuade che la sola forza mantiene le proprietà. Alla forza oppone la violenza o l'astuzia; e sempre che può usurpare o rubare l'altrui, crede far atto legittimo. Il povero, istruito dei nostri principii, intende ch'egli ha interesse a mantenere il rispetto alle proprietà costituite.

Il lavoro dell'uomo non crea utilità, se non viene esercitato sopra qualche cosa: in conseguenza avvi bisogno di un capitale qualunque. Sia pur gratuitamente dato dalla natura questo capitale, sia pure la terra, egli è certo che all'indigente, il quale non ha che le sue mani disposte al lavoro, importa che la terra formi una proprietà stabile e garantita per altri individui, perchè se fosse altrimenti, egli non troverebbe dove esercitar le sue mani. Nè giova il dire, che potrebbe lavorare il primo pezzo di terra che gli venisse fatto di occupare: il primo uomo, cui ne venisse il talento, potrebbe scacciarlo di là o rapirgli i frutti delle sue fatiche. Ammettete proprietà permanenti e sicure, ed egli potrà esser certo con la sua opera di avere una porzione dei prodotti di quella terra.

Lo stesso ed anche peggio avviene, quando il lavoro debba esercitarsi sopra un capitale creato dalla industria umana. Chi vorrebbe pensare a crearsi un capitale, se questo non dovesse formare una proprietà esclusiva? E senza capitali di questa natura, dove un artigiano troverebbe ad occupare le sue braccia?

È grande sventura l'esser povero; e vieppiù quando la povertà è un risultamento dei pessimi ordinamenti civili e politici, e in luogo di essere un accidente, si fa una condizione. Ma prescindendo da questo caso, dappoichè la ricchezza e la povertà corrispondono necessariamente alla disuguaglianza naturale che tra gli uomini esiste nei mezzi di far valere i loro diritti; dappoichè vi saranno poveri e ricchi, finchè vi sarà mondo, è uopo convenire che i primi avranno sempre modo di vivere più agiatamente in mezzo ad una popolazione ricca, che non in mezzo ad altri poveri come loro.

Il primo benefizio, che si ricava dallo studio della scienza politica ed economica, è quello di rimaner convinto, gl'interessi del ricco e del povero non essere opposti ma identici: i capitali dell'uno sono fonti di rendita per l'altro.

« Lumi e virtù vanno in concorde armonia.
» Il poeta scriveva (Inf. 1. 13):

» Ma po' ch'io fui al piè di un colle giunto,
» Là ove terminava quella valle,
» Che mi avea di paura il cor compunto,
» Guardai in alto, e vidi le sue sue spalle
» Vestite già de' raggi del *pianeta*
» *Che mena dritto altrui per ogni calle.*

« E Rossetti nota in proposito: *Il sole è detto*
» *pianeta perchè nel sistema astronomico di quei*
» *tempi, credendosi che girasse intorno alla terra,*
» *era stimato tale. La valle termina ove comin-*
» *cia il colle, perchè il vizio confina colla virtù*
» *Il lume del sole riveste la cima del colle,*
» *perchè la ragione, col mostrarci la sublimità*
» *della virtù, c'invita ad aspirarvi; e mena*
» *dritto altrui per ogni calle, perchè varie sono*
» *le vie per cui alla virtù ci guida, secondo i*
» *varii stati umani; altra è quella di un magi-*
» *strato, altra è quella di un militare; ma tutte*
» *là tendono, come tante linee rette che vanno a*
» *terminare in un centro comune.*

« 5. *Propagazione dei semi della pubblica e della*
» *privata educazione.*

« 6. *Inclinazione di tutti gli sforzi del governo*

Capitolo XXXIV.

Conseguenze della comunione nell'ordine sociale.

Abbiam detto nell'antecedente capitolo che la comunione dei beni, contemplata nei soli rapporti della sussistenza degli uomini, non ripugna all'ordine essenziale delle società. Ciò non esclude che unicamente la proprietà sia di diritto naturale; ma vuol significare che alcuni uomini fanatici o generosi possono, sempre che il vogliano, prendere la risoluzione di vivere in comunione di beni; questo è un atto lecito. Notammo i vantaggi, che sono conseguenze naturali del primo stato; vediamo ora quali sieno le conseguenze del secondo stato nell'ordine sociale.

Lasciamo ai poeti la dipintura di quei tempi d'oro, in cui tutte le cose appartenevano a tutti in comune. I voli di fantasia non possono servirci di norma nel dettare il piano di una costituzione sociale possibile.

Sappiamo che alcune società religiose praticano la comunione dei beni. Bisogna però riflettere, che le società religiose fanno parte delle obbligazioni volontarie, e non di quelle di diritto naturale; e ch'esse trovansi in mezzo ad uno Stato retto da un ordine politico, da cui sono protette e garantite nelle loro proprietà. Le leggi dello Stato difendono i membri di queste società, ed impediscono che alcuno vi prenda parte, ove prima non adempisca le condizioni richieste dai loro instituti. Laonde sono considerate come corpi morali, i quali agiscono, nelle loro relazioni con gli altri uomini, nel modo stesso che fa qualunque individuo in riguardo ai proprii beni. L'esistenza di tali società religiose consacra dunque l'esistenza ed il rispetto della proprietà privata.

Sappiamo che i primi cristiani convennero in un tenor di vita animato da pura fraternità e benevolenza illimitata. Conosciamo il regime degli Incas nel Perù e quello del Paraguay. Abbiam letto che in varii luoghi e secoli è stata praticata una comunione virtuosa col fine di togliere i cattivi effetti della soverchia disuguaglianza delle fortune. Lo stesso fanno al presente alcune migliaia di cristiani rigoristi in due o tre villaggi di Olanda e di Germania. E riconosciamo possibilissimo, che una mano di persone si uniscano per mettere in esecuzione il progetto della repubblica di Platone.

Montesquieu, che appalesa per molte istituzioni degli antichi popoli un'ammirazione che noi non possiamo avere, assegna per base al governo repubblicano l'abnegazione di sè, ch'egli stesso confessa una cosa penosissima.

La società d'oggidì si governa secondo principii opposti o differenti da quelli che reggevano i popoli di Creta, di Sparta e di Roma. Lo spirito umano ha fatto un progresso; i bisogni sono mutati. Si cerca la bontà delle istituzioni sociali nel loro ravvicinamento ai dettami della natura, e non a quelli di un fanatismo religioso o politico. Gli Spartani, che si prestavano le mogli per distruggere le distinzioni di famiglie e persuadere i giovanetti che tutti eran figli della patria e non di alcun uomo, non potrebbero a noi servir di modello, che facendo della individualità il fondamento di ogni sentimento generale, dall'affetto pei genitori nostri

---

» *alla formazione dei buoni costumi dei cittadini, e promozione del culto della virtù maschia e verace.*

« La sola virtù può elargire alle fameliche labbra
» dei cittadini il pomo difficile e sospirato della
» pubblica felicità.

« Ah! senza lei che fora
» L'umana vita? A mille guai bersaglio,
» Cogli affetti in tempesta, esposta ai colpi
» Di nequizia e di sorte — Altri ripari
» Non ha che lenti, inefficaci, e manchi:
» Legge sugli atti impera, al cor non giunge
» Fonte degli atti rei: PENA PUNISCE,
» Ma non PREVIEN; tronca l'infetto ramo,
» Non lo rinnesta: cento scampi ha frode,
» Ha confine il dover, misura il dritto:
» Fredda e lenta è ragion; *sente e si slancia*
» *Virtude al ben, nè si riguarda intorno* ».
(Cesarotti, Pronea)

» Osserva Montesquieu *(Esprit des lois, liv. VIII. c. XVIII.): Non vi è stato popolo, ad opinar di Livio* (Lib. I.), *in cui la dissolutezza siasi introdotta più tardi, che ne' Romani.......*
» *Tanta efficacia ebbe il giuramento presso que-*

e pei fratelli ci eleviamo all'affetto per la patria. Quel famoso Cincinnato, che nell'atto di lavorare il suo campo accoglieva gli ambasciatori di un re straniero, non potrebbe essere imitato da un grande Ministro di stato dei tempi nostri, il quale in mezzo ad uno splendore, che oggidì non sarebbe un lusso per uomo di alto grado, sapesse renderci felici. Le pesantissime monete di Sparta e la sì pregiata povertà dei primi secoli di Roma farebbero la nostra ruina in un'epoca, in cui l'avvilimento di un popolo sta in ragion diretta della sua miseria, e in cui le ricchezze servon di sostegno alla potenza, la potenza alla libertà.

Alcuni gridano contro le proprietà esclusive, e le riguardano come privilegi che danno agli uni ciò che tolgono agli altri, o che per lo meno non distribuiscono le ricchezze proporzionatamente alla capacità degli uomini. Vorrebbero che i beni di un morto, in luogo di passare agli eredi, fossero distribuiti alle persone più degne di possederli. Vorrebbero che i prodotti si mettessero in comunione, e che i capitali produttivi si ponessero nelle mani di un capo, il quale avesse facoltà di scompartirli fra gl'intraprenditori più meritevoli di ottenerli e nella quantità proporzionata ai loro bisogni. Non si osserva, che questo capo non potendo conoscer sempre bene i talenti industriali di ciascun uomo, sui quali s'ingannano fin coloro i quali sono direttamente interessati a conoscerli, si darebbe luogo ad arbitrii fecondi di abusi. Non si vede, che togliendo al padre la facoltà di disporre dei suoi beni a pro dei figli o dei legatarii, si verrebbe a distruggere il più potente motivo che si ha di aumentare coi risparmi i capitali di un paese. La legislazione può regolare le successioni, ma non disporne assolutamente.

Rousseau dice, che mille delitti, uccisioni, miserie ed orrori si sarebbero risparmiati per l'umanità, se strappando la zappa di mano a colui che primo osò chiudere un pezzo di terra, gli uomini fossero rimasti convinti che la terra, non apparteneva ad alcuno e che i frutti spettavano a tutti. Questa non è che una poesia brillante. Se la terra non fosse appartenuta ad alcuno, ed i frutti fossero spettati a tutti, il mondo sarebbe ancora coperto di foreste e di belve. In questo caso gli uomini, viventi in uno stato selvaggio, sarebbero stati privi delle cose più necessarie a raddolcire la loro esistenza o ad aumentare il loro numero, senza che rimanessero per ciò immuni da tutt'i vizii, dall'avidità, dalla perfidia, dalle gelosie, dagli odii, dalle uccisioni; e senza che perciò ristassero mai dal torturare i loro prigionieri o dal mangiarli. Rousseau elogiava e raccomandava quello stato, in cui vediamo con capriccio gli Esquimali; quello stato d'indigenza e di debolezza in cui giacciono le nazioni orientali, dove il principe è unico proprietario del suolo ed erede di tutti i trapassati.

Opera di grande difficoltà, ma di utilità immensa sarebbe quella, nella quale si cercasse spogliare le cose ed i fatti dell'antichità di quella cieca prevenzione, di quel prestigio che hanno finora eccitato in noi, e di cui troppo abbiamo sperimentato i danni, imperocchè le nostre menti, infanatichite spesso per istituzioni o barbare o male convenienti ai tempi attuali, non hanno altro saputo immaginare di meglio per la nostra felicità, che quanto avea l'impronta di greco o di romano.

» *sto popolo che non vi fu cosa che più di esso*
» *lo facesse aderire alle leggi. Fece egli assai*
» *fiate, per osservarlo, ciò che fatto mai non a-*
» *vrebbe per la gloria, nè per la patria.*
« *Il Console Quinzio Cincinnato, avendo vo-*
» *luto far leva di un esercito nella città con-*
» *tro gli Equi ed i Volsci, i Tribuni vi si op-*
» *possero. Ebbene, disse egli, tutti coloro che*
» *fatto hanno giuramento al Console dello scorso*
» *anno marcino sotto i miei stendardi* (Id. Lib.
» 3.). — *Indarno esclamarono i Tribuni che non*
» *erano più legati per tal giuramento, che quando*
» *fu fatto Quinzio, era privato: il popolo ebbe*
» *più religione di quelli che s'ingerivano a con-*
» *durlo; nè diede orecchio alle distinzioni, nè*
» *alle interpretazioni dei Tribuni.*
« *Allorchè lo stesso popolo volle ritirarsi sul*
» *monte sacro, sentì rattenersi dal giuramento*
» *che aveva fatto a' Consoli di seguirli alla*
» *guerra* (Id. Lib. 2.): *formò disegno di uc-*
» *ciderli: se gli fece rilevare come, malgrado*
» *ciò, il giuramento avrebbe lo stesso vigore. Si*
» *può argomentare dal delitto che commetter vo-*
» *leva, quale idea egli avesse della violazione del*
» *giuramento.*
« *Dopo la battaglia di Canne il popolo sbi-*

Lo ripetiamo: in venti secoli lo spirito umano ha fatto un progresso; i tempi sono mutati. Si ammiri negli antichi ciò che gli fece essere grandi; ma non pensiamo di poter noi con le loro istituzioni ottenere i medesimi risultamenti. Se miseri, tanto amarono la patria; se ignoranti, furono potentissimi; se barbari, spiegarono straordinario coraggio; noi non abbiamo ragione di desiderare nè la miseria, nè l'ignoranza, nè la barbarie loro. Le leggi di Creta e di Sparta non sarebbero oggidì meglio delle regole della Trappa. Per formare un buon cittadino, niuno sarebbe persuaso che si dovesse violentare o snaturare l'uomo. Abbiamo bisogno di scienze, di arti, di commercio, di agio, e non di stupidità, di rozzezza, di cilizi. La felicità colleghiamo al buon senso, e non a quel tetro entusiasmo di un tempo che rendeva gli uomini prodi, ma fieri e soprattutto miseri.

I governi degli antichi popoli mettevano in giuoco passioni fittizie e s'invigorivano con regolamenti contro natura. Essi poggiavano sopra una base di fanatismo religioso o politico. Ma il fanatismo produce sempre uno stato violento. Con l'abilità e con le circostanze favorevoli si può farlo durare più o meno a lungo; ma esso è essenzialmente passeggiero; e le istituzioni, che si fondano su di esso, non possono veramente essere stabili. Cadde la così detta repubblica di Roma, perchè, fondata sulla cieca fierezza dei suoi guerrieri, le guerre e il contatto con genti più civili tolsero a costoro con l'ignoranza il valore. Cadde, perchè, assicurata dalla miseria dei suoi cittadini, le ricche spoglie del vinto universo non poterono servire ad arricchirli, ma a corromperli. Cadde, perchè, avvolorata da un numero immenso di schiavi, tosto che costoro cominciarono a sentire la dignità di uomo, l'ordine sociale si scompose. Cadde, insomma, per quelle cagioni istesse, le quali oggidì rendono floride, potenti e libere l'Inghilterra e l'America.

La comunione di beni ha potuto dunque essere praticata da' primi cristiani in un'epoca di fervor religioso, ha potuto e può essere praticata da alcune società le quali si sforzano di soffocare le voci di natura e il sentimento innato della individualità umana, e per qualche tempo vi riescono o per un tetro o per un benefico fanatismo. Ma non si può la detta comunione applicare presentemente alla società delle nazioni, senza spezzare tutti i legami dell'attuale socialità.

Il principio della comunione distruggerebbe le relazioni internazionali, ed aprirebbe un campo di perpetua disputa tra popolo e popolo in riguardo ai possessi stabili. Gli abitanti della Lapponia avrebbero ragione di venire in Piemonte e di dire ch'essi han diritto quanto noi sulle nostre fertili terre. Nè pure i prodotti delle arti e del sapere sarebbero esenti dalle loro giuste pretensioni. Se il parteggiamento convenzionale delle terre dovesse riguardarsi come l'origine delle proprietà permanenti, eglino opporrebbero a buon titolo di non aver mai fatta con noi alcuna convenzione, dietro la quale fossero obbligati a riconoscerci padroni di queste contrade che ora occupiamo. Sosterrebbero che la natura diede la terra in comune a tutti gli uomini; che i compadroni non perdono questa qualità se non quando volontariamente vi rinunziano; ch'eglino non hanno mai praticata siffatta rinunzia del suolo piemontese a noi nè ad

---

» *gottito volle rifuggirsi nella Sicilia: Scipione*
» *lo fece giurare che rimarrebbesi in Roma; ed*
» *il timore di violare il giuramento la vinse so-*
» *pra qualunque altro timore.*

« *Era Roma un vascello tenuto saldo nella tempe-*
» *sta da due ancore, la Religione cioè ed i Costumi.*

« 7. *Ostacoli al primo disegno del turbolento.*

« Quando i mezzi finora enunciati non per-
» vengono a conseguire lo scopo, ai primi lampi
» di reo disegno giova sollevare una insormonta-
» bile barriera tra il concetto del ribaldo, e la
» esecuzione dell'azione.

« Si legge nei *motivi del Codice d'istruzione*
» *criminale Francese* == *Alcuni uomini esercitati*
» *di lunga mano ad invigilare sopra i ribaldi,*
» *ed a penetrare le loro intenzioni più segrete*
» PREVENGONO *sovente molti reati per una preveg-*
» *genza utile, e per mezzo di misure salutari....*
» *La vigilanza di una buona polizia non lascia*
» *sovente nè la speranza della riuscita, nè la pos-*
» *sibilità di agire allo scellerato che la trova dap-*
» *pertutto, senza vederla in nessuna parte, e che*
» *arrossisce degli ostacoli che l'azzardo sembra*
» *offrirgli, senza sospettare giammai che questo*
» *azzardo preteso è diretto da una profonda sag-*
» *gezza.* »

altri; che in conseguenza essi debbono godere come noi di questo suolo che fa parte del demanio universale.

Il principio della comunione distruggerebbe tutte le relazioni sociali. Quando si voglia ammetterlo, non si riviene ragione alcuna per cui gli uni hanno il privilegio di posseder palagi e campi, e gli altri non hanno che le individuali potenze fisico-morali onde gli ha forniti la natura. I comunisti allegano il parteggiamento delle terre eseguito tanti secoli addietro. Ma colui che non possiede fondi stabili, e che non volendo esercitare industria nè di mano nè d'ingegno, ha rivolto il pensiero a turbare l'altrui proprietà, può domandare ai comunisti con quale potestà quei primi uomini spogliarono lui e gli altri suoi consorti di sventura, lontani loro discendenti, del diritto comune di possedere in comune la terra? Quali prove e documenti dimostrano un tale atto positivo, col quale piacque loro derogare a un diritto comune?

Ma suppongasi effettivamente concordato, eseguito e riconosciuto il detto parteggiamento. Quei primi uomini attinsero il diritto della comunione dalla natura umana, ossia dal bisogno di esseri coesistenti di nutrirsi coi frutti della terra, regolato dal principio della eguaglianza di diritto. Ma coloro i quali nulla posseggono attualmente, e che non volendo scuotere i loro vizii e la infingardaggine, aspirano al godimento delle proprietà altrui, sono uomini della stessa natura dei loro antenati che eseguirono il parteggiamento, ed hanno i medesimi bisogni e la medesima ragione di regolarne il soddisfacimento secondo l'uguaglianza di diritto. Hanno dunque il medesimo diritto di comunione. Esiste anche per loro un demanio universale. Potevano i loro avoli spogliarli di un diritto naturale? Il bisogno degli uomini a sussistere non si estende al di là della vita; i frutti della terra appartengono ai viventi e non ai morti. Se i loro avoli, dividendosi le terre, esercitarono un legittimo diritto, la loro convenzione non può essere obbligatoria per le generazioni seguenti: queste debbono rinnovarla in ogni età. Supposto dunque un primo parteggiamento, esso non ha valore pei lontani posteri, i quali non hanno sognato mai di recedere dalla comunione proclamata dai loro antenati, nè di rinunziare al loro diritto sul demanio universale.

Nè osta il fatto delle proprietà permanenti per tanti secoli continuato in società. Se questo fatto dovesse essere rispettato, sarebbero degni di rispetto tutti gli abusi che sovente l'hanno accompagnato, i privilegi, i beneficii clericali, i fedecommessi ecc. Bisognerebbe ammettere che tra gli oppressori e gli oppressi avesse potuto aver luogo un libero contratto, e che la pazienza degli ultimi avesse legittimato la prepotenza dei primi. No: dappoichè l'effettiva comunione del possesso della terra è di naural diritto; dappoichè derogando a questo diritto e per semplice convenzione, le proprietà stabili s'introdussero; dappoichè i pochi con oppressione dei molti occuparono tutto il demanio universale, la guerra di costoro contro quelli è giusta e naturale, ed a buon diritto possono praticare tutto ciò che loro conviene per far rivalere le naturali competenze che li assistono.

Ecco ciò che i non possidenti potrebbero soste-

---

§ 9.

Tornata del 2 luglio.

Relazione, discussione ed adozione della legge mercè di cui si dispone:

« 1. Che tutti i diritti differenziali, tanto di dogana che di navigazione, sotto qualunque titolo o denominazione siano riscossi, tanto a profitto del governo, quanto dei municipii, delle corporazioni, o degl'individui qualunque, sono aboliti in favore di quellle nazioni che accorderanno alla nostra bandiera lo stesso trattamento.

2. Che è in oltre fatta facoltà al governo di consentire l'abolizione de' diritti anzidetti a quelle nazioni, che senza offrire la reciprocità, concederanno vantaggi equivalenti diretti a favorire la nostra bandiera.

3. Che colla presente legge nulla viene innovato per quanto risguarda la navigazione tra le coste dello Stato. »

Nella discussione della surriferita legge sonosi presentate tre difficoltà.

1. Lo Statuto concede al Re la facoltà di conchiudere trattati colle potenze estere. Or suppongasi, per esempio, che ci sieno al mondo cinquanta

nere, dietro il principio della comunione. Come conciliare queste pretensioni coi bisognoi della socialità?

Se dunque alle ragioni naturali, che combattono il detto principio, si aggiungono le ragioni sociali, non si può fare a meno di riconoscerlo non solo falso, ma oltremodo nocivo. Gli uomini sono oramai condensati sulla terra. Si viene a dir loro che ogni campo spogliato dei suoi frutti devesi considerare come privo di padrone. È questo un invito a migliaia d'individui di precipitarsi su quello e di occuparlo, senza altra regola che la rapidità e la forza. L'anarchia è ammessa ad intervalli periodici nella vita sociale. Non si tratta di una teoria semplicemente erronea, ma iniquissima e degna di richiamare contro di sè tutto il rigore delle leggi conservatrici degli Stati.

Capitolo XXXV.

Del diritto di necessità ne' suoi rapporti alle proprietà permanenti.

Vedemmo altrove, che i diritti, disposti dalla natura come mezzi indispensabili al soddisfacimento dei doveri, sono inalienabili. Applicando ora questo principio, si scorge che i diritti sulle cose godevoli, finchè rimangono nel confine del rigoroso bisogno della sussistenza e servono a soddisfarlo, debbono risguardarsi come inalienabili. Ma le cose godevoli, ossia i beni e i mezzi di godimento, che soddisfatto il detto rigoroso bisogno della sussistenza, sopravanzano ad un uomo o ad una nazione, sono benissimo alienabili: acquistati con modi legittimi, niuno può usurparli; ma chi li possiede, può alienarli, ed ogni altro uomo o nazione può acquistarli.

La natura vuole che tutti gli uomini ugualmente si conservino. Allorchè uno di loro ha adempito al dovere di conservarsi, impostogli dalla natura, con l'esercizio del diritto accordatogli sulle cose godevoli, non può consentire che l'altro uomo necessitoso per cagione non imputabile a sua colpa, perisca per rispettare la soprabbondanza, comechè lecita, del primo. Essa concede incontrastabilmente a costui il diritto su ciò che quegli possiede oltre il bisogno: un tale diritto è basato sulla necessità rigorosa non imputabile all'indigente.

Si rifletta che ciò dicendo, non intendiamo cadere in contraddizione con quanto abbiamo per lo innanzi esposto intorno al diritto inviolabile di ciascun uomo su gl'interi prodotti della propria industria. Conveniamo che il ricco ha natural diritto di conservare il libero possesso delle cose da lui acquistate legittimamente, quantunque eccedano il suo bisogno. Ma vogliam dire, che non per questo egli può respingere il diritto di vera necessità del bisognoso. L'inviolabilità del suo diritto su gl'interi suoi possessi importa che il necessitoso non ha ragione a pretendere da lui il sacrifizio di ciò che possiede oltre il bisogno; il che conculcherebbe il principio della giustizia comune: ma deve ricambiarlo con la sua opera o industria. In conseguenza, sempre che il povero offre i frutti della sua opera o industria al ricco, ha per legge di necessità naturale il diritto ad ot-

---

nazioni navigatrici, e che con 49 di esse ci convenga stringere questi trattati, e con una non ci convenga. Addottata che sia questa legge; non si potrebbe rifiutare di entrare in trattative senza recarle ingiuria. Quindi parrebbe meglio non adottare alcuna legge, lasciando che si compia il disposto dello Statuto.

2. Nella prima disposizione di questa legge parlasi di *municipii*, di *corporazioni*, d'*individui*. V'ha dunque de' municipii, delle corporazioni o degl'individui, i quali percepiscono *diritti differenziali di dogana o di navigazione?*

3. Nella terza disposizione della legge si stabilisce che *nulla viene innovato per quanto riguarda la navigazione* tra le coste dello Stato. Or siccome questa dicitura potrebbe lasciare il dubbio se la legge comprenda, o no, la navigazione fra la terra-ferma e la Sardegna, così parrebbe meglio sostituire la parola cabotaggio alle parole tra le coste dello Stato.

Si è risposto alla 1. difficoltà:

Veramente, avuto riguardo alle disposizioni dello Statuto, non sentesi un'*assoluta necessità* di emettere una legge in proposito. Pur tuttavia questa legge serve come una dichiarazione di principii a

tenere in cambio i vantaggi che questi possiede in soprabbondanza.

Questa teoria non stabilisce un conflitto di diritti; non autorizza una guerra. L'indigente non colpevole, che per diritto di propria conservazione cerca ricambiare con la sua opera o industria gli oggetti utili che esige dal ricco a cui soprabbondano, agisce sopra un diritto alienabile di costui. Vero è che anche i diritti alienabili sono degni di rispetto; ma in questo caso il diritto del ricco su gli oggetti che gli sopravanzano, subisce una restrizione in forza della obbligazione morale accoppiata al principio della uguaglianza. La combinazione di questi due principii fa che non esista alcun dovere di morire per rispettare l'abbondanza altrui, e che fra esseri uguali e sensibili sia per legge della comune giustizia naturale, e indipendentemente da ogni convenzione positiva, obbligatorio il parteggiamento della utilità diretto dalle esigenze della necessità. Se nel caso d'incolpabile necessità, di cui parliamo, il ricco rifiutasse di consentire al parteggiamento indicato, ossia al ricambio di vantaggi, la guerra dal canto dal bisognoso sarebbe giustissima.

Siffatto ricambio non può mai avvenire con vero sacrifizio della comune giustizia, imperocchè nell'effettuarlo, così il proprietario che il semplice industrioso sono costretti ad impiegar l'opera loro per conservarsi entrambi. Entrambi sono obbligati al lavoro; e l'energia individuale nell'accrescere i mezzi di godimento viene eccitata nell'uno e nell'altro; e nel primo è premiata con l'aumento dei beni, nel secondo con un soccorso che ottiene senza offendere la giustizia. Di questo modo l'equo regime della natura lega il povero al ricco e questo a quello, e dispone che l'uno all'altro serva per propria utilità e per l'impero soltanto della necessità, giusta i dettami della eterna e invariabile giustizia.

I principii finora esposti risultano dalla considerazione astratta del diritto naturale tra gli uomini, senza mettere a calcolo le convenzioni sociali. Queste possono contraddire il sopraddetto regime equo della natura; e lo fanno ogniqualvolta le proprietà sono nella loro origine illegittime, ossia acquistate col sacrifizio del diritto altrui. In questo caso le pessime leggi degli uomini concedono ad alcuni individui o classi privilegiate un impero superiore a quello che vien loro dalla natura, o abbandonano al loro arbitrio quei diritti che spettano alla società, o in varii altri modi autorizzano la prepotenza e vincolano il corso naturale delle proprietà. Noi siamo ben lontani dall'approvare questo stato abusivo di cose. Ma nell'apporvi rimedio, due vie si aprono dinanzi a noi, l'una violenta e l'altra legale: noi preferiamo quest'ultima. Spetta alle buone leggi ristorare i danni cagionati dalle pessime; e diciamo che, quando esse seguono le pure indicazioni della libertà naturale e della uguaglianza di diritto fra gli uomini uniti, sicuramente ovviano a quei mali, che non sono la conseguenza, come asseriscono i comunisti, della introduzione e dello esercizio del naturale diritto delle proprietà stabili, allorquando queste sono contenute nei limiti e modi assegnati dal buon diritto naturale; bensì sono risultamenti delle cattive istituzioni sociali, le quali

---

cui attacca molta importanza il Governo, e che desidera poter mettere in cospetto alle altre nazioni, facendo così una manifestazione tanto più solenne, quanto fu solenne l'invito del Governo della Gran Brettagna a tutte le altre nazioni del globo di valersi della concessione che ella era pronta di fare.

Quanto poi alla supposizione che, essendo 30 nazioni navigatrici, e non convenendoci con una di esse di entrare in trattative, ciò si tradurrebbe in ingiuria, si fa riflettere in contrario non sapersi riconoscere giammai il caso di riuscire utile il non entrare in trattative con una potenza che viene ad offrirci la reciprocità.

Si è risposto alla 2. difficoltà:

Non è già che appo noi i *municipii*, le *corporazioni* e gl'*individui* abbiano il privilegio di percepire diritti differenziali; ma il dire—*sieno riscossi tanto a profitto del Governo, quanto dei* MUNICIPII, *delle* CORPORAZIONI *o degl'* INDIVIDUI—costituisce una frase sacramentale adoperata in tutti i trattati colle potenze estere, non perchè presso di noi si riconoscono cotai privilegi, ma perchè presso le nazioni estere essi esistono.

Onde, allorchè si fa un trattato con una di queste potenze, per allontanare ogni timore sulla esi-

non regolano il diritto di proprietà giusta l'ordine indicato dalla natura.

L'altra via, che si schiude a noi dinanzi, è violenta, e chi per essa cammina, non giunge mai alla meta. Essa è quella, che i comunisti preferiscono e consigliano di battere. Addossando, come altrove abbiam detto, all'ordine naturale delle proprietà le colpe che spettano alla umana prepotenza, eglino calunniano la natura e ne vogliono distruggere l'inviolabile sistema.

Allorchè le sostanze ritrovansi nelle mani dei pochi, che protetti dai pessimi ordini governativi, animati dall'ambizione, dalla voracità, spinti da frivoli bisogni, oltrepassano i confini prescritti dalla natura, e stimando come servi i loro confratelli, gli spogliano con frode o con violenza della porzione ad essi dovuta, gli uomini ridotti alla estrema miseria, come fluido trattenuto a forza, con repentino impeto rompono gli argini, spezzano il giogo oppressore e vendicano con le armi i torti ricevuti. Ecco una vera rivoluzione fatta nell'ordine delle proprietà. L'introduzione del comunismo nel mezzo delle nazioni non tende ad altro che ad operare una rivoluzione economica, la quale non è paragonabile a quella che si può operare nell'ordine politico, e che tante volte è stata effettuata, quando in questo ordine si sono verificati i mali provenienti dall'illegittimo accumulamento del potere nelle mani di un solo o di pochi con sacrifizio dei diritti naturali dell'uomo, e quando siffatti mali pervenuti al colmo e fatti insopportabili, gli oppressi, come elatere che si svincola da estrema compressione, han riscosso lo giogo e corrisposto con la violenza all'abuso del potere.

L'assassino, che col pugnale alla mano si avanza per uccidere, volontariamente si mette fuori dell'ordine legale. Se l'aggredito si trova in posizione di non poter invocare il tardo aiuto delle leggi contro l'imminente pericolo della sua vita, e non ha altro modo di evitar la morte se non dandola al suo aggressore, l'uccisione è legittimata dai dettami di natura. Questa posizione si può trasportare dall'ordine civile all'ordine politico, e si trova che il popolo, il quale vien posto nella circostanza dell'aggradito sopraddetto, ha natural diritto di porre in salvo la sua vita con la distruzione di un governo tirannico che vi attenta, e che non lascia altra via per evitare i mortali suoi colpi se non quella di una violenta rivoluzione. È sempre gravissima sventura per un popolo trovarsi ridotto a questi estremi, nè sapremmo consigliargli il partito delle rivolture, sempre pieno di funesti accidenti, se non quando disperato ogni mezzo di scampo, la natura rimane sola contro tutto un sistema politico armato ai suoi danni. Ma infine, supposto il caso di un legittimo rivolgimento, quando il suo fine è quello di stabilire le circostanze di fatto di una società sulle norme indicate dalla ragione e desunte dalle leggi di natura, comechè si possa eccedere sulle prime, comechè quel fine si possa più presto o più tardi, in tutto o in parte conseguire, pure in ultimo si viene ad ottenere uno stato meglio ragionevole di cose politiche, ossia più consentaneo alle leggi di natura; e un tale stato porta seco la possibilità

---

stenza di simili instituzioni anche presso di noi, si usa di riferire questa frase, affinchè sia bene inteso che quando si stabilisce questa reciprocità di trattamento non vi è niuno articolo escluso da questo lato.

Si è risposto alla 3. difficoltà.:

Di certo la Sardegna va compresa nella disposizione della legge. E questa dichiarazione è stata fatta dalla Commissione nella sua relazione. Ma perchè non adoperare la parola *cabotaggio?* Perchè questa parola potrebbe occasionare qualche equivoco, stante che nelle nostre leggi riflettenti i diritti di tariffa di marina si usa la parola *cabotaggio* per esprimere certe latitudini di navigazione più o meno vaste, e trovandosi allora la parola *cabotaggio* applicata ad una navigazione che si fa sulle coste delle potenze estere, potrebbe implicare un equivoco producendola nella legge a disamina. Epperò sembra più conveniente di dire invece — *le coste dello Stato.* Ma quando si discusse questa legge nella Camera de' Deputati, si dichiarò esplicitamente, sia dal Governo, sia dalla Camera stessa, che la Sardegna vi era contemplata.

D'altra parte non può assolutamente conside-

di bene e di durata (1).

Ma la rivoluzione economica, che avrebbe luogo dietro l'esercizio pratico del comunismo, non porterebbe seco eguale possibilità di bene e di durata. Sia pur legittima la doglianza di un popolo contro uno stato di cose, in cui per effetto di lunghi abusi e di strani privilegi, l'estrema miseria si trovi a fianco della estrema opulenza; sia pure che un tale stato venga sistematicamente mantenuto dai pessimi governi, è indubitato che la pratica del comunismo non tenderebbe al fine di rimettere le ricchezze nell'ordine prescritto dalla natura, ma a quello di distruggere di questa l'inviolabile sistema. La disuguaglianza naturale degli uomini in quanto ai mezzi di far valere il loro diritto ricondurrebbe ben presto la disuguaglianza delle fortune. E se a un tale inevitabile risultamento si volesse ovviare con apposite leggi, le quali regolassero lo spartimento dei beni in tal guisa da mantenerne l'equilibrio, bisognerebbe introdurre e sostenere nell'ordine legale uno stato di continua violenza contro le leggi di natura, che non sappiamo con quanta felicità degli uomini, e quanto a lungo potrebbe durare. E se ciò non si trovasse sufficiente e bisognasse ad ogni età rinnovare con la forza lo spartimento, dovrebbesi scrivere la rivoluzione tra le leggi politiche di uno Stato e creare nella vita sociale un intervallo periodico per l'anarchia.

(1) Non intendiamo con ciò far l'apologia delle rivoluzioni politiche. Al contrario, noi le reputiamo un partito a cui mai sapremmo indurre un popolo, se prima non si vegga sfornito di ogni altro mezzo di salvezza. Ma dappoichè non fu per noi che tanti rivolgimenti ebbero luogo nei secoli scorsi, nè sarà per noi che molti altri ne potranno succedere in avvenire, è giusto che ne restringiamo la legittimità per due lati, ossia per la cagione che li determina, e pel fine a cui tendono. Quella subordinando alla estrema necessità di conservarsi per un popolo, e il fine acostando all'introduzione di un ordine politico alle leggi di natura conforme e consigliato dalla ragione.

Tutta la storia risponde per noi. Le leggi agrarie furono in Roma proposte, quando Roma trovavasi al colmo della corruzione morale e politica. Esse furono proposte, quando la società era colà pervenuta a tale grado di sfacimento, che non poteva essere salvata che da un despota.

Gli stessi mali si verificarono presso altri popoli. Questi popoli erano oppressi da secoli, ma non corrotti. Essi deposero ad una ad una le spoglie del servaggio. Essi pervennero a godere più o meno della civile uguaglianza. Presso questi popoli non tardarono le fortune a rimettersi nel naturale equilibrio per effetto delle buone leggi e senza rivolture. Non appena gli uomini affrancarono la loro persona, la libertà destò loro più arditi pensieri. Tutti con regolari e dolci modi conseguirono una certa porzione del dominio dei poderi, che prima formavano le ampie possessioni di pochi privilegiati. Ciò conseguirono con la loro industria non più allacciata dalle pessime leggi. Le leggi di successione, regolate secondo il voto della natura, sfasciarono in breve tempo le colossali fortune. La perdita dei privilegi politici operò che i nobili, non potendosi distinguere dal popolo per l'impero e la tirannide che su quello aveano esercitata, vollero conservare l'antica superiorità colle pompe e col

---

rarsi come esclusa, giacchè per tale effetto sarebbe indispensabile un apposito articolo nella legge.

Rinviamo il lettore alla pag. 50 e seguenti.

§ 10.

Tornata del 3 luglio.

Vien discussa e votata la legge riflettente la strada ferrata tra Torino e Savigliano. Della natura di questa legge abbiam fatto parola nella *Cronaca* del mese di giugno. — Ved. pag. 69 e seguenti.

§ 11.

Tornata del dì 11 luglio.

Relazione, discussione ed approvazione della legge relativa alla emissione ed alienazione di una nuova rendita di sei milioni di lire.

Rinviamo il lettore al § 1, ed alla pag. 103 e seg.

§ 12.

In questa tornata medesima si vota la legge per la surrogazione delle quitanze smarrite di versamenti fatti pei prestiti nazionali.

Rinviamo il lettore al § 4.

lusso, che fece passare le loro ricchezze nelle mani degli industriosi. Dall' altro canto, i cittadini, i quali sentirono di appartenere a se stessi, e di aver mani, sensi e ragione non più per servire all' altrui bene, ma al proprio, spiegarono attività e coraggio grandissimi. L' amor di sè gli sospinse per mille vie, dove potevano migliorar la loro condizione. Animosamente traversarono i mari, avvivarono la terra coi loro sudori, specularono i varii bisogni e interessi degli uomini, fecero ampio commercio, coltivarono le scienze e le arti, trattarono le armi, spiegarono ogni specie di talento. In tal guisa si elevò un nuovo ordine di persone, che andò man mano allargandosi, e infine abbracciò la massima parte della popolazione di un paese: un nuovo ordine di persone, che lontano dai vizii estremi, non avvilito dalla povertà, non corrotto dall' orgoglio e dall' ozio, formò il sostegno dello Stato. Allora i poveri furono i pochi, e anch' essi giovandosi della convivenza in mezzo a popolazione agiata, profittarono della generale agiatezza, sia mercè qualche loro uffizio personale, sia mercè la pubblica beneficenza.

Ecco i felici risultamenti del legale spartimento di beni, progressivo e coordinato al sistema della natura. Essi accompagnano il risorgimento dei popoli ad una ragionevole vita politica.

All' opposto, dovunque si ode parlar di comunismo, si giuri che avvi un popolo corrotto; un popolo, presso cui i legami della socialità non sono più saldi; un popolo, che attende il suo despota.

Capitolo XXXVI.

Non v'ha concetto di dominio reale senza piena libertà.

Vedemmo altrove, che non può concepirsi dominio reale, senza ammettere l' esercizio dell' attività umana sulle cose godevoli: per ricavarne profitto, è mestieri praticare una infinità di atti. Laonde la libertà di questi atti è essenzialmente connessa all' esistenza del dominio. Tolgasi questa libertà, e il dominio non è più un diritto, ossia una potestà esente da ogni ostacolo nel suo esercizio; più non può operare per produrre l' effetto della conservazione.

Posto dunque che ogni giusto dominio è essenzialmente libero, questo principio offre due relazioni; la prima con colui che possiede, la seconda con la cosa posseduta, vale a dire la libertà può riferirsi al soggetto o all' oggetto del diritto di dominio.

Quando si riferisce al soggetto, ossia alla persona che possiede, la libertà del dominio esige che altri non possa nell' esercizio del suo diritto in qualunque modo vincolarlo o mettergli ostacolo che non sia autorizzato dal principio della uguaglianza.

Quando si riferisce all' oggetto, ossia alla cosa posseduta, la libertà del dominio esige che il legittimo padrone possa disporre delle cose sue come gli aggrada, passarle a chi, e come, e quando a lui piace, e farne tutto quello che non nuoce alla uguaglianza scambievole di diritto.

TERZA SERIE.

ATTI DEL GOVERNO.

§ 13.

1 Luglio.

Si pubblica la legge — *sanzionata dal Re il giorno 13 giugno* — in forza della quale è aperto al Ministro dell'Interno un credito supplementario di lire *sessantatre mila ottocentotre* in aggiunta al fondo stanziato per l' esercizio dell' anno mille ottocento quarantanove all'articolo secondo della categoria 17 *bis Parlamento Nazionale* del bilancio passivo del Dicastero Interni.

§ 14.

Nello stesso giorno 1 luglio si pubblica la legge — *sanzionata dal Re il 22 giugno* — in virtù della quale vengono aumentati di un quinto i diritti d'insinuazione.

Rinviamo il lettore alla pag. 35.

In conseguenza di ciò, risulta che la prima relazione della libertà con colui che possiede, stabilisce il diritto assoluto di godere delle cose, entro i limiti però della uguaglianza. La seconda relazione con la cosa posseduta stabilisce il diritto di disporre delle cose proprie, in un modo egualmente assoluto, purchè però si faccia nei sopraddetti limiti.

Ciascuno di questi diritti corrisponde ad uno degli attributi che alla proprietà concede la teoria filosofica. Questa la definisce individuale e permanente: alla prima qualità conviene il diritto di godere, alla seconda quello di disporre delle cose proprie. La proprietà, che non fosse individuale e permanente, non comporterebbe niuna potenza irrefragabile e assoluta nè in quanto al godimento, nè in quanto alla disposizione delle cose.

Cominciamo dal favellare della prima relazione della libertà con colui che possiede, ch'è la più rilevante, imperocchè se una sola condizione essenziale a riguardo di lui mancasse, indarno sarebbe l'avveramento di tutte le possibili condizioni a riguardo della cosa.

Capitolo XXXVII.

Relazione della libertà con colui che possiede.

La prima condizione indispensabile all'esistenza della vera proprietà è che questa sia individuale. Soltanto le persone possono possedere. Le persone furono create da Dio, e anteriormente alla formazione della legge. Esse apportano nello stato sociale una esistenza che non proviene dalla società. Per cui la proprietà è per loro di diritto naturale.

La proprietà non è che il primo risultamento dell'esercizio delle facoltà attive dell'uomo; non è che un'applicazione di queste facoltà, ossia della libertà umana alle cose godevoli, di cui l'uomo sente bisogno. Affinchè la proprietà corrisponda alle mire della Provvidenza e ai caratteri della libertà, occorre che sia individuale. Nè l'una nè l'altra non possono concepirsi impersonali; tanto l'una quanto l'altra non sono attive che nell'individuo (1).

Occorre ancora che la proprietà sia individuale, affinchè si trovi in corrispondenza col fatto della disuguaglianza naturale degli uomini in quanto ai mezzi di far valere il loro diritto di dominio. Se il suo esercizio pratico, se la sua esistenza non si riferissero all'individuo, non sarebbe possibile intendere nè giustificare perchè di fatto essa si adatti alle infinite varietà della persona umana. La relazione necessaria della disuguaglianza dei possessi con la disuguaglianza naturale è dunque una pruova chiarissima che la proprietà esiste per l'individuo.

Dopo aver chiarito questo principio, possiamo conchiudere che l'inviolabilità non è applicabile che alla proprietà individuale. Questa soltanto crea

(1) Ecco la ragione, per la quale, secondo il diritto civile, niuno è obbligato a rimanere indiviso di beni: un diritto indiviso è un diritto impedito, una violenza per l'uomo, un danno per la società.

---

§ 15.

2 Luglio.

Si pubblica la legge — *sanzionata dal Re il 22 giugno* — riflettente l'aumento di un terzo sul prezzo della carta bollata e de' diritti sul bollo.

Rinviamo il lettore alle pag. 33 e 34.

§ 16.

3 Luglio.

Si pubblica un *Real Decreto* del 27 giugno approvante un *Regolamento* annesso ad esso *Real Decreto*, e d'ordine del Re firmato dal Ministro Segretario di Stato per gli Affari Esteri, sovrintendente generale delle Poste, contenente le norme di disciplina e di servizio per i porta-lettere destinati presso le Direzioni Divisionarie delle Poste.

Il Regolamento summentovato contiene 43 articoli.

il diritto assoluto di godere delle cose, ed a tutti gli altri uomini impone l'obbligo di non vincolare nè mettere ostacolo al pieno dominio, fintantochè sia esercitato entro i limiti prescritti dalla uguaglianza.

Capitolo XXXVIII.

La libertà non è applicabile alla proprietà collettiva.

Quanto abbiam detto intorno alla comunione dei beni, ci dispensa dall'intrattenerci a lungo sull'argomento della proprietà collettiva, la quale è una medesima cosa con quella. Si è veduto, che alcuni antichi legislatori, come Licurgo e Platone, ammettendo il principio della eguaglianza assoluta tra gli uomini, e gli uomini unificando nella repubblica, questa risguardarono come una sola persona; per cui videro nella proprietà collettiva la più alta perfezione politica. Si è osservato, che i primi cristiani praticarono il comunismo, e vendendo i loro possessi, ne deposero il prezzo ai piè degli Apostoli per riceverne una parte proporzionata ai loro bisogni. Verso il terzo secolo dell'era cristiana la società mutò principii; l'individuo diventò una persona distinta dallo Stato; la proprietà collettiva più non fu una regola, ma una eccezione. Allora, per formarsi la comunione dei beni, vi fu bisogno di un atto particolare della volontà umana; allora si costruirono monasteri, ed i frati per una volontaria decisione di ciascuno di loro ritiraronsi dalla società. Ciò facendo, si costumò di dire che coi loro voti abbracciavano uno stato che era la morte civile: tanto è vero che allora per vita civile riputavasi lo stato contrario a quello da essi abbracciato. Ai tempi di S. Agostino già cominciarono i cristiani a stancarsi in qualche modo della comunione; e comechè quel Santo avesse formato con altri suoi amici il piano di uno stabilimento monastico, in cui la comunione avrebbe avuto luogo, pure egli stesso dichiara che tutto andò a vuoto, non appena che: «Si cominciò a deliberare se le nostre » mogli, dappoichè taluni ne avevano ed anche io » voleva possederne una, si sarebbero contentate » di questa vita. Più non fu possibile procedere » oltre». Nel quinto secolo, sembra che la Chiesa avesse cominciato a sentire che la proprietà collettiva non poteva esser la legge di questo mondo; imperocchè un libro (1) pubblicato dal monaco Pelasgio, in tempo che i monasterii crescevano di numero ogni dì, per inculcare la rinunzia alla proprietà individuale, non solo come sacrifizio meritorio del cristiano e nei chiostri, ma ancora come condizione necessaria alla salute delle anime e nel mezzo del mondo, una formale condanna pose siffatta dottrina nel numero delle eresie.

La proprietà collettiva, che ha avuto un periodo storico di vita e la legge in suo favore, oggidì non vive che nella opinione di alcuni utopisti e vorrebbe riabilitarsi nel mondo mediante le loro dottrine.

Non abbiam uopo di spendere molte parole per dimostrare, che le comunità, le corporazioni, gli

(1) De Divitiis.

Il 1. articolo riguarda il numero de' porta-lettere, e stabilisce che presso ciascuna Direzione Divisionaria delle Regie Poste sarà destinato *quel numero* di porta-lettere che, sulla proposizione del capo dell'Amministrazione, verrà approvato dal sovrintendente generale in ragione de' rispettivi bisogni.

Il 2. articolo riflette la *nomina* de' porta-lettere, e dispone che questa spetterà al capo dell'Amministrazione.

Il 3. articolo dispone che verrà stabilito un capo porta-lettere presso ciascuna delle Direzioni Divisionarie di Torino e di Genova, e che presso le altre Direzioni ne farà le veci il più anziano fra i porta-lettere.

Gli art. 4. a 6. si occupano de' requisiti necessarii per essere ammesso alle funzioni di porta-lettere.

L'art. 7. indica quale debba essere il titolo in virtù di cui i porta-lettere possano essere riconosciuti.

Gli articoli 8. a 22 fissano le norme relative al servizio.

Gli articoli 23 a 28 fissano le norme disciplinari.

Gli art. 29 a 37 fissano le punizioni.

Gli art. 38 a 45 fissano le paghe ed i premii.

ordini civili, militari o religiosi, a cui può convenire la proprietà collettiva, sono persone fittizie e non reali; non apportano nella società una esistenza derivante da Dio. Sono bensì creazioni della legge, e vivono non per atto anteriore a questa, ma posteriore. Emanano insomma dalla legge, ed è giusto che rimangano ad essa subordinate. Laonde la proprietà collettiva non è di diritto naturale; al contrario, annunzia un padrone di creazione umana. Non è applicabile a siffatta proprietà il principio della inviolabilità. Se la volontà umana la forma, può la medesima volontà disfarla (1).

Capitolo XXXIX.

Relazione della libertà con la cosa posseduta.

Siffatta relazione stabilisce il diritto di disporre delle proprie cose. Di varie maniere può l'uomo disporne; a ciascuna di esse è applicabile la libertà. Ed in qualunque modo se ne disponga, bisogna che, nelle relazioni scambievoli di più uomini coesistenti, ciò si faccia conformemente alla giustizia comune, ossia all'unica norma che dirige le azioni libere nel commercio tra uomo ed uomo: essa è la uguaglianza di diritto.

Le maniere di disporre possono ridursi a due: l'alienazione e gli acquisti. Non parliamo della garantia, imperocchè questa consistendo nel mantenere e ristabilire l'integrità e nel procurare la sicurezza dei legittimi possessi dei beni, si riferisce meglio che all'ordine della disposizione, a quello della conservazione dei possessi, di cui avremo altrove occasione di occuparci. Per ora dunque tratteremo delle alienazioni e degli acquisti. E siccome questi sono correlativi a quelle, di maniera che le alienazioni da una parte corrispondono e sono connesse agli acquisti dall'altra parte e viceversa, le regole teoriche che noi ci accingiamo a stabilire per le prime convengono parimenti ai secondi, e si confondono in una sola e medesima dottrina.

Ciò posto, esaminiamo nei quattro seguenti paragrafi questi argomenti: 1. Nozione generale dell'alienazione; 2. Requisiti generali di qualsiasi legittima alienazione; 3. Modo di eseguire qualsiasi legittima convenzione; 4. Cagioni di nullità delle convenzioni.

§ 1.

Nozione generale dell'alienazione.

Qui non parliamo degli acquisti primitivi e diretti, che gli uomini fanno con modi semplici ed assoluti: essi costituiscono il dominio per diritto naturale. Bensì parliamo degli acquisti secondarii e indiretti, i quali provengono dal consenso degli uomini e suppongono i rapporti di coesistenza: essi costituiscono il dominio derivante

(1) L'applicazione di questi principii all'attuale stato sociale permetterà di scegliere allorchè verremo a trattare *l'Analisi dei Governi*, molte questioni che ogni dì si fanno intorno ai diritti competenti al potere legislativo di una nazione sopra le proprietà collettive di qualunque natura.

---

§ 17.

6 *Luglio.*

Si pubblica la legge — *sanzionata dal Re il* 13 *giugno* — in forza della quale è aperto al Ministero dell'Interno sul bilancio del mille ottocento quarantanove un credito di lire *cinquecento mila* per sovvenzioni agli abitanti delle provincie di Novara e di Lomellina che furono danneggiati in occasione della guerra del mese di marzo mille ottocento quarantanove, e che trovansi in ristretta condizione di fortuna.

Abbiamo parlato di questa legge nella *Cronaca del mese di giugno* a pag. 66 e seguenti, cui rinviamo il lettore.

§ 18.

8 *Luglio.*

Si pubblica un Decreto firmato dal Re il giorno 6 giugno dietro proposta del Ministro Segretario di Stato di Guerra e Marina, in virtù del quale i Ministri Segretarii di Stato di Guerra e Marina e del Commercio sono incaricati di formulare e di

dall' opera degli uomini, ossia dalle loro convenzioni.

Un uomo può spogliarsi del dominio delle cose proprie; un altro può acquistarle. Ogni alienazione è un atto o un insieme di atti, coi quali qualcuno si priva, per sempre o per un determinato tempo, di un diritto, cui gli è lecito rinunziare, in guisa che più non può legittimamente goderne, ma in suo luogo viene altri ad averne il godimento.

Quando definimmo la natura del diritto, avemmo l' occasione di provare che giammai può l' uomo effettivamente spogliarsi di un diritto; bensì può, mutando lo stato delle cose, dare origine ad una circostanza di fatto che abbia sembianza di rinunzia del diritto. Tutto questo giuoco poggia sulla naturale connessione tra il diritto e l'oggetto di esso, ossia tra la potestà di possedere e la cosa su cui la potestà si esercita. Siffatta potestà è potenza morale, che non può certamente alienarsi; certamente non può trasmettersi da un uomo ad un altro: si può per altro fare un atto, ossia cedere ad altrui la cosa posseduta. Allora la connessione naturale tra il diritto e l' oggetto è interrotta per colui che lo cede, ed ha principio per colui al quale viene ceduto. L'alienazione non è altro dunque che un effetto esterno, un esercizio visibile del diritto, per cui taluno dimettendo una cosa qualunque a lui appartenente, dà luogo a credere che faccia uno spoglio volontario del suo diritto.

Ciò posto, passiamo a vedere quali sono le condizioni indispensabili agli atti, pei quali più esseri uguali possono legittimamente dare occasione a credere che facciano uno spoglio volontario del loro diritto sulle cose godevoli.

§ 2.

Requisiti generali di qualsiasi legittima alienazione.

La libertà, applicata alle alienazioni ed acquisti rispettivi, esige che fra le parti si ottenga un pieno pareggiamento di utilità: ecco il primo requisito, che poggia su due principii notissimi. Fra esseri sensibili avvi necessità di accomodare l'esercizio della libertà loro alle leggi irresistibili dell'amore della propria felicità; è impossibile che un uomo agisca spontaneamente con altra volontà che con la propria, o che questa volontà si determini dietro l' impulso di altri motivi che quelli della propria utilità. In secondo luogo, tra esseri simili niuno può godere per natura privilegi o esenzioni, ed ogni loro comune operazione dev'essere regolata sulla misura della uguaglianza di diritto.

La libertà, applicata alle alienazioni ed acquisti rispettivi, esige ancora che si trasferiscano in altrui (1) quei diritti che sono per legge di natura alienabili: non altrimenti si può giustificare qualunque sacrifizio dei proprii diritti sulle cose godevoli. È noto che dove esiste un diritto avvi un dovere corrispondente. Il diritto, per esempio,

(1) Per maggior chiarezza ripetiamo che le alienazioni e gli acquisti sono correlativi; per cui le cagioni di legittimità o d' illegittimità di quelle agiscono parimenti su questi e li rendono legittimi o illegittimi.

---

proporre al Parlamento un progetto di legge che provveda:

1. All'abolizione della Cassa *Invalidi* ora esistente, per cui le pensioni ed i sussidii agli Invalidi della Marina militare verranno assolutamente a cadere a carico delle R. Finanze, che ne percepiranno d'ora innanzi i relativi proventi.

2. All'instituzione di una nuova Cassa *Invalidi* per le pensioni della Marina mercantile.

3. Alla liquidazione dell' attuale patrimonio della Cassa *Invalidi* attribuendo alle Finanze quella parte che ne potrà spettare alla Marina militare, ed alla nuova Cassa *Invalidi* quanto sarà riconosciuto di spettanza della classe mercantile.

Con questo stesso Decreto vien nominata una Commissione per procedere agli studii ed alle proposte intorno alla sopraccitata liquidazione.

§ 19.

9 *Luglio.*

Si pubblica la legge — *sanzionata dal Re il 27 giugno* — concernente le pensioni di ritiro a' militari dell'armata di terra.

di servirsi dei frutti della terra corrisponde al dovere di conservare la propria esistenza. Questo dovere è limitato dalla misura del reale bisogno: laonde entro tale misura, gli oggetti della sussistenza umana sono inalienabili; sono alienabili oltre il confine del real bisogno.

Finalmente la libertà, applicata alle alienazioni ed acquisti rispettivi, esige che ogni cessione di un diritto alienabile, acciò sia valida e legittima, derivi da un atto eseguito con piena cognizione del proprietario del diritto medesimo. Siccome questo atto deve derogare ad una legge di natura che assicura la libertà dei nostri possessi, è indispensabile che l'esercizio di questa nostra autorità sia accompagnato dalla piena cognizione, e che la cessione segua quella misura e quelle condizioni, che all'autorità nostra piace di assegnare.

§ 3.

Modi di eseguire qualsiasi legittima alienazione.

L'autorità, con cui si rinunzia qualunque diritto, non ha che due maniere di esercitarsi; con un atto libero proveniente dalla sola volontà del proprietario, con un atto libero proveniente da un accordo della sua con la volontà altrui.

Si può alienare una cosa, sulla quale già sia in esercizio il diritto, o sulla quale sia semplicemente deferito il diritto all'autore dell'alienazione. Nel primo caso, l'alienazione è un abbandono del diritto; nel secondo, un rifiuto. In tutti i casi, comechè l'effetto segua senza formale convenzione, ma per solo arbitrio dell'alienante, tuttavia si verificano le stesse conseguenze della convenzione formale, imperocchè il rinunziatario acquista il diritto di non essere più molestato per la cosa liberamente e validamente rimessa, nè spogliato di essa, ed il rinunziante acquista l'obbligo di non rivocare il suo atto e di non turbare il possesso di quelle facoltà che ha trasmesse ad altrui.

Quando l'alienazione ha luogo per convenzione, ossia per accordo di volontà tra due o più uomini, occorrono due principali circostanze, cioè che l'accordo risulti da una determinazione libera e chiaramente manifestata; che si riferisca a un fatto cui sia in balìa delle parti potere accettare o rifiutare. Giustifichiamo queste idee con alcune opportune osservazioni.

Abbiam detto che la determinazione debbe essere chiaramente manifestata, attesochè il consenso in se medesimo non basta. Per alcune legislazioni si fa valere il consenso tacito e presunto; ma per diritto naturale, quando si tratta di cose arbitrarie, non è lecito fingere l'esistenza dei voleri umani; e tale esistenza non può constare che per segni esterni: laonde si richiede la significazione della volontà con uno di quei fatti che naturalmente e chiaramente la esprimono.

Occorre inoltre che la detta determinazione sia assolutamente libera. La piena libertà si riferisce tanto alla cognizione degli atti convenzionali, quanto alla scelta e all'esecuzione dei medesimi. Se la libertà di tutti i poteri fosse indifferente nelle convenzioni, si verrebbe a stabilire il falso principio che un uomo abbia naturale impero e padronanza sull'altro: solo in questo caso sarebbe vero che chi comanda, non deve far altro che volere,

---

§ 20.

12 *Luglio.*

Si pubblica la legge — *sanzionata dal Re il giorno* 6 *luglio* — relativa all'abolizione de' diritti differenziali, tanto di dogana che di navigazione.

Di questa legge abbiamo fatto parola nella *Cronaca del mese di maggio* pag. 50 e seguenti, nonchè nella *Cronaca della prima quindicina del mese di luglio*, § 9.

§ 21.

13 *Luglio.*

Si pubblica un Decreto firmato dal Re il giorno 14 giugno a proposizione del Ministro Segretario di Stato degli affari dell'Interno, con cui si ordina quanto segue:

1. Al carcere correzionale dei giovani condannati, creato con Regii Brevetti 30 gennaio e 12 aprile 1845 saranno applicate le disposizioni prescritte dal R. Decreto 13 novembre 1849 pel servizio delle carceri centrali e penitenziarie.

e chi serve, non deve ricercare se lo fa di buona voglia e con piena cognizione. Ma essendo vero, al contrario, che non si può ottenere legittimamente un diritto da altrui, se non quando colui che lo possiede, venga a cederlo con spontaneo volere e libertà, è manifestamente necessaria la pienissima libertà per la validità delle convenzioni. Laonde occorre eliminare ogni cagione d'ignoranza, d'inganno, di timore, di coazione e di qualunque altra cosa lesiva della uguaglianza delle parti contraenti. E noi parliamo delle parti contraenti, imperocchè una convenzione non può farsi da una persona sola: onde segue che la determinazione libera deve trovarsi in tutti coloro che intervengono al trattato, e tutti debbono cospirare con unità di voleri tanto nello scopo principale, quanto nelle circostanze accessorie e nei mezzi di eseguirlo, comechè nel fatto della esecuzione ciascuno assuma una particolare e diversa incumbenza. Questa unità di voleri stabilisce una rigorosa e individua unità di forma nel contratto; per cui non è possibile prescindere o mutare alcun particolare volere, senza distruggere l'insieme della cosa.

Si è detto finalmente, che il fatto, sul quale cade la convenzione, dev'essere tale, che i contraenti sieno assoluti padroni di accettarlo o di rifiutarlo; in caso opposto, la convenzione non sarebbe più libera. La libertà suppone la potenza di fare o di non fare; essa più non esiste, quando una delle parti ubbidisce a un comando anche legittimo; in questo caso non avvi più scelta; chi non prestasse il suo assenso, potrebbe essere altrimenti costretto ad eseguire. E ciò si applica tanto agli atti che formano lo scopo principale del trattato, quanto a quelli che costituiscono le maniere diverse di eseguirlo. Se più modi vi fossero di porre ad effetto una cosa convenuta, ed una delle parti contraenti venisse costretta ad appigliarsi all'uno o all'altro dei detti modi, la convenzione si ridurrebbe ad una pura scelta doverosa di colui che dovrebbe dichiararsi fra una o più alternative: per cui il suo atto subirebbe la necessità di ubbidire, e il trattato perderebbe il carattere vero di convenzione, per la quale ripetiamo esservi uopo di un atto e di un modo di eseguirlo che le parti abbiano uguale potestà di accettare o di rifiutare.

§ 4.

Cagioni di nullità delle convenzioni.

Dopo aver fatto parola della natura delle convenzioni e dei requisiti necessarii per la loro validità, è facile guardare la cosa dal lato opposto, e distinguere tutte le cagioni per le quali una convenzione può esser nulla. E non avremmo avvertito il bisogno di trattar questo argomento, se esso non ci offrisse occasione a combattere un principio falso che i teologi sostengono, cioè che le convenzioni fatte per grave timore o per consenso ingiustamente estorto, siano valide; la ragione che ne assegnano, è che la volontà non è soggetta a vera coazione.

Non c'intratterremo ad esaminar filosoficamente la tesi teologica intorno alle volizioni umane. Basta per noi farne l'analisi col principio di diritto

---

2. Il Ministro dell'Interno è però autorizzato ad introdurre nella composizione del personale di amministrazione e di custodia quelle modificazioni, che può richiedere l'indole stessa dello stabilimento destinato a penitenziario industriale-agricolo, previa però l'annuenza del Re.

§ 22.

Nel medesimo giorno 13 luglio si pubblica la legge — *sanzionata dal Re il giorno 6 luglio* — relativa all'appalto delle gabelle accensate, del che parlammo nella *Cronaca del mese di giugno*, pagina 72 e seguenti, nonchè nella pagina 125.

§ 23.

In questo stesso dì pubblicasi la legge — *sanzionata dal Re il giorno 9 luglio* — relativa alla unione delle due banche di Torino e di Genova sotto il titolo di *Banca Nazionale.*

Noi ne parlammo nella *Cronaca del mese di giugno* a pag. 73 e seguenti, nonchè nella pagina 123 e seguente.

naturale. Niuno vorrà negare che fra due uomini si debbono osservare le regole della giustizia comune. Niuno vorrà negare che le operazioni fatte da un uomo contro i dettami di questa giustizia non possono produrre diritto a suo favore. Ora se l'atto ingiusto non partorisce diritto a colui che lo commette, nè pure partorisce dovere a colui contro il quale viene commesso. E se da un canto non avvi potestà di pretendere l'adempimento di una promessa, e non avvi dall'altro canto obbligo di prestarlo, come si può dire che l'atto sia valido?

Inoltre tutti i requisiti indispensabili per la validità delle convenzioni sono stabiliti sul principio della eguaglianza di diritto; tutti poggiano sulla legge naturale che fa l'uomo padrone di sè, e gli vieta di servire senza titolo all'altro uomo. Or quando questo esercizio assoluto della padronanza non ha luogo; quando col timore si strappa ad altrui una promessa che non si sarebbe ottenuta liberamente, non trattasi già di convenire ma di ubbidire.

La teoria dei teologi tende a sovvertire l'ordine essenziale della giustizia comune, ed a volgere in diritto la colpa. Le leggi naturali della socialità sono calpestate: l'uomo, che sta nei limiti della giustizia, non ha più il diritto che gli vien da natura alla propria sicurezza; la società più non osserva il dettame di natura che le prescrive di provvedere alla quiete e di proteggere i membri che la compongono.

La promessa estorta ingiustamente con timore non produce dunque obbligazione, nè pur quando è accompagnata da giuramento. Il giuramento non può fare che sia giusto ciò che per diritto di natura è ingiusto; ed una religione che consacra le leggi naturali, non può contraddire se stessa, e dare il suo appoggio ad una teoria distruttiva del buon ordine sociale. Bisognerebbe prima ammettere che Dio voglia mai approvare il diritto del più forte e concedere all'empio di legare col delitto le coscienze timorate.

Finalmente non trascureremo di osservare che i teologi, mentre dichiarano valido l'atto della promessa estorta per timore, riconoscono colpevole colui che pratica siffatta violenza, ed attribuiscono all'offeso il diritto di rescindere il contratto e di rivendicare ciò che a lui fu per ingiusto timore strappato. Non può esservi contraddizione più manifesta. Ragionando di questa maniera, si vuol far credere che nell'ordine di natura possono le cose a un tempo stesso essere e non essere; e che le cagioni costituenti i titoli dei diritti sono capaci nelle identiche circostanze di fatto di racchiudere rapporti contraddittorii.?

Capitolo XL.

Di quali cose la proprietà è inviolabile.

Distinguemmo le persone esistenti per opera di Dio da quelle create dalla legge. Ora occorre fare una simile distinzione delle cose, delle quali alcune sono naturali, anteriori al legislatore, e scopo della legge; questa vien formata per quelle, e se vi attenta, viola il principio della sua esistenza; altre sono fittizie, posteriori alla legge, perchè da essa create, maneggiate e dispensate; queste esistono

---

SECONDA QUINDICINA

§ 24.

Avvertimento.

Enunciammo più sopra (pag. 128) che la nostra CRONACA mensile verrà costantemente divisa in due Quindicine e che ogni Quindicina verrà partita in tre *Serie di Atti*, cioè: 1.a *Atti della Camera de' Deputati*. 2a. *Atti del Senato del Regno*. 3.a *Atti del Governo*. Siccome però le Camere legislative vennero prorogate a tutto il 4 novembre del corrente anno in virtù di un Regio decreto letto nella Camera dei Deputati e nel Senato del Regno il giorno 18 luglio, così durante il tempo della proroga non possiamo di altro tener proposito, che della sola terza *Serie*: *Atti del Governo*.

Se non che, stimiamo far cosa grata ai nostri lettori nel presentare ai loro sguardi un quadro di tutti i lavori legislativi eseguiti nella sessione parlamentare nel 1850.

La Camera dei Deputati adottò tutte le proposte di leggi presentate da' Ministri ad *eccezione di una*. Ed in questo fatto il paese ebbesi una lampante dimostrazione dell'accordo tra' diversi poteri dello Stato.

per opera del legislatore, il quale può toglierle e disfarle per effetto di quella stessa potenza con cui le fa e le dona.

La proprietà delle prime è naturale; la proprietà delle seconde è legale.

Vediamo in quanto il principio della inviolabilità si adatta all'una e all'altra.

§ 1.

Della proprietà naturale.

Sono beni naturali tutte le cose create dalla natura, delle quali può l'uomo approfittarsi per soddisfare i suoi bisogni. Questi beni sono di due specie. Ve n'ha di quelli, che la natura dà gratuitamente, e che con tanta profusione ha sparsi nell'universo, che per quanto alcuni uomini ne consumino, non avvi timore che manchino giammai per tutti. Essi formano un patrimonio comune per tutti gli uomini, e non è possibile farne una proprietà esclusiva per alcuno di loro. Se questi beni non sono adunque capaci di appropriazione, indebitamente si dà loro il titolo di ricchezze o di proprietà naturali. Tali sono l'aria, la luce e infinite altre cose di cui tanto ci è divenuto abituale l'uso, che ne godiamo senza pensarci.

V'ha dei beni, che la natura non dà gratuitamente, ma che bisogna acquistare col lavoro, con l'economie, con le privazioni, insomma con un concorso di mezzi che sono veri sacrificii. Tali sono gli alimenti, le vesti, le abitazioni ecc. Per godere di questi beni, occorre crearli, o procurarseli mediante un cambio con gli altri uomini. Ad essi può soltanto convenire la idea di proprietà, imperocchè può l'un uomo possederli ad esclusione dell'altro, ed anzi non esisterebbero, se non ne fosse assicurata la proprietà esclusiva a colui che gli ha creati o acquistati mercè un cambio.

La distinzione da noi fatta non è sempre osservata con esattezza dai pubblicisti, i quali dichiarando comuni certe cose, le quali fanno parte del dominio dell'uomo, vengono di questo a restringere i confini e a toglierne ciò che gli appartiene. Per esempio, vi ha chi dichiara comune la terra, perchè non è creata dall'uomo, ma data gratuitamente dalla natura. Non si riflette che la terra è stabile, e non fuggevole come l'aria; e non come questa inesauribile, ma circoscritta. L'appropriazione esclusiva della terra non solo è possibile, ma consentita, per cui questo bene naturale bisogna collocare nel numero delle ricchezze sociali; ed in onta che Dio lo dispensi gratuito, non possono gli uomini usarne gratuitamente. Lo stesso può dirsi delle acque correnti. Nelle leggi romane trovasi scritto: *Naturali iure communia sunt omnia hæc; aer, aqua profluens, et mare, et per hoc littora maris.* La prima qualità di un bene naturale comune è la inesauribilità. Ma l'acqua corrente non si versa con tale profusione, come la luce; essa può mancare, e la sua privazione essere una calamità; può non trovarsi sufficiente ai bisogni di tutti gli uomini, e quindi forma oggetto del godimento esclusivo di alcuni di loro. Inoltre, una corrente d'acqua, della quale niuno faccia uso, non giova ad alcuno; tosto che se ne fa uso o per irrigare i campi, o per animare delle macchine, diviene una proprietà esclu-

---

L'*unica* proposta di legge non accettata fu quella concernente l'ammessione degli Avvocati al patrocinio dinanzi la Corte di Cassazione, che, dopo la discussione de'singoli articoli, venne alla votazione a scrutinio segreto, rigettata. E convien dire, che il rigetto non trovò eco nella pubblica opinione, anzi fu soggetto di biasimo.

Il novero delle proposte di leggi adottate dalla Camera ammonta a 36.

1. Legge per l'applicazione del sistema metrico-decimale ai pesi e misure;

2. Legge per l'approvazione dell'esercizio provvisorio del bilancio 1849;

3. Legge per la sanzione del trattato di pace coll'Austria;

4. Legge per una nuova circoscrizione de'Collegi Elettorali;

5. Legge per l'applicazione del nuovo sistema metrico alla vendita dei tabacchi;

6. Legge per l'abolizione delle immunità ai padri di dodicesima prole in Sardegna;

7. Legge per l'adozione del trattato di commercio colla Toscana;

8. Legge per un credito di 400 mila lire per i funerali celebrati ad onore di S. M. il Re Carlo Alberto il Magnanimo;

siva; non è più permesso al primo uomo che sopraggiunge di servirsene gratuitamente: laonde cessa di essere una ricchezza naturale e si muta in ricchezza sociale. Non osta che non si possa tenerla, come si fa con un corpo solido. Ciascuna cosa ha un modo differente di essere utile, e l'acqua di un fiume è utile appunto per la sua fluidità. Per questa sua qualità pervengono gli uomini a soddisfare con essa i loro bisogni; e perchè non potrebbe servire per tutti, se ne forma oggetto di un dominio esclusivo.

I beni naturali, il cui godimento è comune alla intera umanità, non possono chiamarsi ricchezze che in un senso generale e filosofico. I beni naturali, capaci di appropriazione riconosciuta e garantita dalla società, sono i soli che formano oggetto dello studio scientifico, perchè sono i soli che possono sottoporsi a regole invariabili circa il modo di formarli, di distribuirli e di consumarli. Noi ci occuperemo unicamente di questi ultimi.

Ciò premesso, applichiamo il principio della inviolabilità ai beni naturali, capaci di appropriazione e di trasmutamento in ricchezze sociali. Tutto ciò che esiste in forza del diritto naturale, produce relazioni eterne ed immutabili quanto la natura. Laonde il principio della inviolabilità vi è necessariamente e pienamente connesso. Quello che la natura prescrive, è obbligatorio per la legge. In conseguenza l'inviolabilità, derivante dal diritto naturale, discende ed agisce sul legislatore, e gl'impone irrefragabilmente l'obbligo di rispettarla.

§ 2.

Della proprietà legale.

Tutto ciò che esiste in forza del diritto positivo produce relazioni durevoli quanto l'opera dell'uomo. Quello che la legge scritta prescrive è obbligatorio pei cittadini; ma la legge può mutarsi: laonde il principio della inviolabilità non è applicabile e non esiste nel diritto positivo.

Questo è un argomento chiarissimo e non ha bisogno di dimostrazione. I beni, che il legislatore crea, sono in sua mano tanti mezzi ch'egli dispensa e di cui dispone: è strana cosa il voler ad essi applicare il principio della inviolabilità.

Ma la proprietà legale assume delle sembianze tanto ingannevoli, che non è sempre facile distinguerla dalla proprietà naturale, nè impedire che qualche volta non usurpi la inviolabilità. Laonde è mestieri che ci arrestiamo alquanto ad esaminar le cagioni e i modi differenti di tali suoi mascheramenti, acciò sia ciascuno nel caso di saperglieli strappare dal volto.

La legge ha il dovere di riconoscere, conservare, difendere la proprietà naturale. In questa opera, che oramai dura da secoli, si è tanto l'una rimescolata con l'altra; tanto i caratteri della detta proprietà si sono alterati passando attraverso le instituzioni umane, che ai poco veggenti spesso sembrano unificati ed identificati i due diversi elementi, naturale e sociale. Sovente la proprietà è attribuita dalla legge, senza che perciò cessi di appartenere al diritto naturale. La legge abolisce la feudalità, toglie la servitù personale, riabilita

---

9. Legge per l'applicazione del sistema metrico alla vendita delle polveri e piombi;

10. Legge per l'abrogazione dell'articolo 28 del *Codice civile*, ad oggetto di conferire agli stranieri la facoltà di acquistare beni immobili nei Regii Stati;

11. Legge per la emissione di una nuova rendita di 4 milioni;

12. Legge per la fondazione di una scuola commerciale nel Convitto nazionale di Genova;

13. Legge per l'approvazione di un credito supplimentare di lire 20 mila sul bilancio della Regia Marina;

14. Legge per la variazione della composizione del Consiglio di Ammiragliato;

15. Legge per sottoporre la consulta sanitaria marittima di Cagliari alla giurisdizione del Consiglio sanitario di Genova;

16. Legge per la riscossione provvisoria delle imposte fino a tutto aprile 1850;

17. Legge per provvedimenti intorno a diversi pii stabilimenti del Regno;

18. Legge per la lista civile di S. Maestà;

19. Legge pel dovario di S. M. la Regina vedova;

il debole contro le usurpazioni del forte: i diritti che ne emanano, non sono però creazione della legge; questa non fa altro che rivendicare e ridare vita a diritti naturali, che gli umani errori e pregiudizii avevano soffocati e fatti dimenticare; siffatti diritti rivendicati e rinati partecipano della inviolabilità.

Occupiamoci dunque a distinguere in fatto di proprietà i confini tra l'opera della natura e quella dell'uomo. E per servire alla maggiore chiarezza, facciamo uso di esempi.

« Di varie maniere il legislatore crea la proprietà legale. Un negro è un uomo libero; chi vuole farlo schiavo, commette una violenza, e quegli ha il legittimo diritto di difendersi; ma tosto che la legge dichiara che le persone si considerino come cose, gli schiavi negri fanno parte del dominio altrui. Oltre questa maniera con cui le persone sono trasformate in cose, varie altre può usarne la legge per creare la proprietà; così può instituire cariche, pubblici uffizi; può restringere in pochi ciò che si appartiene a tutti, e dare vita alla proprietà letteraria, alle privative d'invenzione, ai privilegi, ai monopolii. Tutto ciò esiste per la legge, e finchè a questa piace; tutto ricava dalla legge la sua inviolabilità positiva, onde a niuno lice far atto di usurpazione o di lesione ».

Ecco il ragionamento di alcuni pubblicisti, i quali mettono a un livello e sotto una stessa classe la proprietà degli schiavi, la proprietà letteraria e la industriale, le cariche, i privilegi, i monopolii. Nulla dimostra meglio il pericolo di confondere i limiti che separano le due specie di proprietà, naturale e legale, quanto il sopraddetto mescolamento di elementi così disparati.

E pria di tutto facciamo osservare, che le cose, le quali emanano dal legislatore, non possono essere collocate in una medesima classe, sol perchè hanno una identica origine: egli è mestieri di distinguere quelle che rispettano il diritto naturale da quelle che lo conculcano. Ove questo non si faccia, ed al contrario si confondano in una le cose meno omogenee, ed a tutte si accordi ugualmente il nome di proprietà legale, i danni di questi errori sono grandissimi, imperocchè unificandole, succede che si vogliono tutte regolare coi medesimi principii, e a tutte attribuire i medesimi effetti.

In quanto alla proprietà degli schiavi, non riconosciamo nella legge la potestà di crearla. Vero è che il legislatore ha il diritto di creare delle persone, dando origine ai così detti corpi morali; ma gli neghiamo quello di mutare le persone in cose. Non basta ch'egli dica una cosa sia, perchè di fatti nasca; l'uomo non educe alcuna cosa dal nulla. Non basta che voglia fare esistere una proprietà, perchè la proprietà esista. Egli può dare comandi a capriccio, e a' suoi comandi dare l'appoggio della forza di cui dispone. Ma intercede grande differenza tra ciò ch'è legale e ciò ch'è legittimo. Egli comanda le persone si considerassero cose, e gli schiavi negri fossero proprietà come i campi e le case. Egli comanda una violenza, contro cui rimane sempre intera e vivente la protesta del diritto naturale. L'inviolabilità non si addice al diritto dei padroni sugli schiavi. Questo è lo stesso che prosti-

---

20. Legge per l'appannaggio di S. A. R. il Duca di Genova;

21. Legge per la riforma della tariffa postale;

22. Legge per l'abolizione del foro ecclesiastico, e del diritto d'asilo;

23. Legge per l'osservanza delle feste;

24. Legge per la facoltà di acquistare dai corpi morali, ecclesiastici o laicali;

25. Legge per la verificazione dei pesi e delle misure;

26. Legge per le pensioni militari;

27. Legge per l'indennità alle provincie danneggiate dalla guerra;

28. Legge per l'ordinamento del sistema stradale nell'Isola di Sardegna;

29 Legge per ristauri nel porto di Savona;

30. Legge per l'abolizione dei diritti differenziali;

31. Legge per la reintegrazione nel godimento delle pensioni dei veterani dell'esercito francese;

32 Legge per la coltivazione delle risaie;

33. Legge per l'ammessione dei soldati di giustizia al godimento dei diritti civili;

34. Legge per l'aumento del personale di alcuni tribunali di prima cognizione;

tuire un attributo conveniente a quei soli diritti, i quali una legge di natura sanziona. Gli schiavi sono oppressi e conservano sempre la potestà legittima di spezzare i loro ceppi. Su che vuolsi fondare il diritto dei padroni su loro? Sull'abbandono spontaneo che quelli fanno della loro libertà in mano altrui? Ciò non è vero, e quando pur lo sia, non è un atto lecito, imperocchè la libertà non è un diritto alienabile. Sopra un contratto, in forza del quale lo schiavo si obbliga a lavorare? Se questo contratto esistesse, sarebbe nullo, giacchè l'essenza di un contratto è il cambio, e lo schiavo nulla ottiene in cambio di ciò ch'egli dà: essendo la sua persona con quanto gli accede una proprietà del padrone, questi concede a sè medesimo tutto quello che concede a colui. Sopra il diritto di conquista? Si pretende forse sostenere, che il vincitore, potendo disporre della vita del vinto, può legittimamente esigere in cambio della vita il sacrifizio della libertà? Ma chi, fuori di un Vandalo, può asserire che il vincitore abbia diritto alla vita del vinto? Noi vi scorgiamo un abuso della forza; e la forza non costituisce diritti. Se fosse altrimenti, si potrebbe aver come legittimo il diritto del masnadiere sulla vita del viandante. La forza non è che un fatto, a cui il debole è costretto a sottomettersi: e lo schiavo, che riesce a sottrarsi dal servaggio, fa uso di un diritto naturale indebitamente violato.

Passiamo a favellare della proprietà letteraria. Essa è di natura affatto differente dalle altre specie di proprietà. Le difficoltà, che si possono elevare su queste, non hanno impero su quella. La proprietà letteraria non agisce sugli oggetti esterni; non è mestieri sapere in qual modo possa l'uomo appropriarsela, nè dimostrare la superiorità di costui sulla cosa e il suo diritto di servirsi per la propria conservazione degli oggetti godevoli creati dalla natura. L'uomo non sottopone al suo impero ciò che trova esistente intorno a lui; bensì dal proprio essere distacca ciò che v'ha di più eccellente e lo dispensa: non prende, ma produce. La proprietà letteraria è la più evidente, e direttamente proviene dal diritto naturale: ciò nonostante, è la più limitata, e la più dipendente dal diritto positivo. Non si può domandare come l'uomo l'acquisti, imperocchè non avvi acquisto; essa è parte dell'uomo, ed anzi è l'uomo stesso. È inconcepibile com'egli possa perderla, e come si voglia renderla temporanea, mentre tutte le altre proprietà sono perpetue. La legge si occupa ad assegnarle confini, ed ora le concede venti ed ora trent'anni di esistenza; ma con quale diritto? Con quello, si risponde, che ha la legge su tutto ciò ch'è sua creazione; la proprietà letteraria è una creazione della legge: ecco un gravissimo errore.

Acciò si possa dir legale siffatta proprietà, bisogna che la legge crei un libro. Un buon libro suppone necessariamente nel suo autore accurata educazione, circostanze favorevoli, qualche fortuna, lunga esistenza, gran carattere, forza di mente indispensabile per meditare, sano giudizio, estensione d'idee, bontà di stile. Consultata dunque l'origine della proprietà letteraria, essa appartiene all'uomo a cui deve l'esistenza. Questi è incontrastabilmente il proprietario di sè, del suo talento

---

35. La legge per la riscossione provvisoria delle imposte a tutto novembre 1850;

36. La legge per varii ordinamenti nelle Università di Cagliari e di Sassari;

37. La legge per la cessione del palazzo D'Oria Tursi al Municipio di Genova;

38. La legge per restringere il taglio degli alberi da sughero in Sardegna;

39. La legge per un credito sul bilancio 1849 nella categoria *Parlamento Nazionale;*

40. La legge per sussidii agli Emigrati che presero parte alla difesa di Venezia;

41. Legge per un credito di 100 mila lire per sussidii alla Emigrazione italiana;

42. Legge per l'abrogazione del decreto 22 agosto 1848 intorno alla esportazione dell'avena, paglia e fieno;

43. Legge per la sanzione della proroga per sei mesi del trattato di commercio colla Francia;

44. Legge per l'approvazione del resoconto delle spese del 1847;

45. Legge per l'approvazione del resoconto delle spese di Sardegna nel 1847;

46. Legge per l'aumento del diritto di bollo;

e di tutto ciò che ne emana. Vero è che la legge col vietare la ristampa di un libro viene a costituire la proprietà letteraria: ma ciò significa proteggere e garantire, e non già creare il diritto. Tutte le altre proprietà, senza gli aiuti della legge, potrebbero soggiacere ad usurpazioni. Come si vieta il furto di un orologio, così si vieta la ristampa di un libro, la quale senza il consenso dell'autore, è un furto commesso contro la proprietà letteraria.

Questa specie di proprietà è dunque di diritto naturale. Nondimeno, il principio della inviolabilità non le può essere perpetuamente applicato. Essa è essenzialmente temporanea: ma questo non avviene perchè sia proprietà costituita dalla legge, bensì per una ragione filosofica che noi svilupperemo.

Molte questioni si possono elevare: dopo che un autore ha comunicato i suoi pensieri al pubblico, n'è tuttavia il proprietario? Questo diritto particolare deve cedere a quello che ha la società di diffondere i lumi quanto più l'è possibile? Dichiarato perpetuo il diritto particolare, si ubbidisce ai dettami della giustizia comune, la quale esige, al contrario, che non si ponga impedimento a un altro autore, a cui si potrebbero in seguito affacciare i medesimi pensieri?

Richiamiamo qui i caratteri, che dinanzi abbiamo notati nella proprietà letteraria, e che la distinguono dalle altre. Differenti sono tra quella e queste la fonte, lo scopo e la maniera di agire. Le altre proprietà ammettono l'azione dell'uomo sui beni dai quali è circondato: si costituiscono con l'approvazione di questi. I beni della terra si dividono tra quelli che se ne impadroniscono, e tendono dall'immensa circonferenza dell'universo ai varii centri, che sono gli uomini. Ciò fatto, diventano oggetto di godimento privato, geloso, egoistico. La proprietà letteraria si spicca dall'intima essenza dell'uomo; non ha uopo di appropriazione. I beni intellettuali tendono dal centro, ch'è il cervello che gli ha concepiti, alla immensa circonferenza dell'intera umana specie. Tosto che sieno partiti da quel centro, assumono una vita che non è più quella dell'individuo che gli ha prodotti; si diffondono su tutto l'uman genere; aderiscono ad una massa unica, ad un patrimonio eterno e comune; diventano oggetti di godimento pubblico, disinteressato. La comunione intellettuale è la sola, che possa dirsi sanzionata dalla natura. Tutti gl'individui hanno eguale e comune diritto su questa massa di beni. Le leggi dell'appropriazione non sono fatte per esse. Se fosse conceduto a ciascuno la privativa di ciò che vi apporta, si agirebbe contro i dettami della Provvidenza, la quale esige la trasfusione dei lumi. Altronde, la privativa anzidetta sarebbe impraticabile: avvenuta la fusione, come distinguere il soffio che ciascuno ha mandato per impinguare un'atmosfera comune; la brocca d'acqua che ciascuno ha versata in un oceano? E di più come eseguir questo parteggiamento con giustizia? Quanto un autore qualunque non deve ai lumi, che mille altri precedenti autori gli hanno trasmessi? Si potrebbe con esattezza separare ciò ch'egli ha originalmente fatto da ciò che ha tolto a prestito, o che ha desunto da altrui?

Conchiudiamo che la proprietà ordinaria è in-

---

47. Legge per l'aumento dei diritti d'insinuazione;

48. Legge per l'ordinamento della Banca Nazionale;

49. Legge per la concessione ad una società privata della via ferrata da Torino a Savigliano;

50. Legge per la cessione al Municipio di Genova dell'area del demolito forte Castelletto;

51. Legge per un credito supplementare sul bilancio 1849 al Ministero degli Affari Esteri;

52. Legge per l'esercizio provvisorio delle Gabelle;

53. Legge per la soppressione di alcune spese straordinarie nel bilancio 1849;

54. Legge per il riordinamento della imposta prediale in Sardegna;

55. Legge per la emissione di una nuova rendita di 6 milioni di lire;

56. Legge per la surrogazione delle quitanze dei creditori dello Stato che furono smarrite;

Delle summentovate 56 proposte di leggi accolte dalla Camera, 51 vennero adottate dal Senato e sanzionate dal Re, e per conseguenza sonosi convertite in leggi dello Stato. Le rimanenti cinque pendono nelle deliberazioni del Senato.

dividuale ed esclusiva; la proprietà intellettuale è collettiva e comunicabile. Quest'ultima proviene dal diritto naturale più immediatamente della prima; per cui è più sacra dell'altra. Il diritto positivo la difende e garantisce, ma non la produce. Esso fa anche di più: la limita per un determinato numero di anni; ma non perciò si può dire che sia una sua creazione. La limita senza snaturarne l'origine. La limita per un motivo particolare, e proveniente dalla eccellenza della sua natura. Ogni altra proprietà può essere perpetua; ma la proprietà letteraria deve necessariamente essere temporanea, imperocchè la sua essenza è tale che non potrebbe formare per sempre una privativa, senza commettersi una ingiustizia verso la società. Un sapiente non scrive per sè e pei discendenti della sua famiglia soltanto; egli dedica i suoi pensieri a tutti gli uomini ed a tutte le età. Essi formano parte di un retaggio comune, a cui tutto l'uman genere ha diritto.

Se vogliamo ora volgere il nostro esame alla proprietà industriale, troviamo che, comunque si applichi ad oggetti differenti da quelli che costituiscono la proprietà letteraria, pure ha la stessa origine di questa; anch'essa è di diritto naturale.

La proprietà industriale si compone di facoltà naturali e di cognizioni acquisite. Un agricoltore, un pittore, un negoziante ecc. ricavano profitto dal loro lavoro, tanto in virtù dei doni ricevuti dalla natura, quanto in virtù dei lumi che si son procurati. L'intelligenza, le forze fisiche, la pieghevolezza delle membra, la squisitezza dei sensi fanno parte delle facoltà naturali: il sapere, l'esperienza fanno parte delle cognizioni acquisite. Le prime, dono gratuito di Dio, costituiscono la più sacra delle proprietà, quella della persona; la seconde formano una proprietà non meno sacra, imperocchè emanano dalle facoltà naturali, che sono nostre, dalle cure, dalle pene che ci siam date, e dai risparmi che abbiam fatti. Le une e le altre, comechè differiscano pel loro principio e pei loro risultamenti, sono così intimamente legate nell'individuo, ch'egli è difficilissimo distinguere ciò ch'egli ricava da quelle, e ciò che bisogna attribuire a queste.

In conseguenza di ciò, è mestieri convenire che la proprietà industriale esiste naturalmente, e non per disposizione della legge. Tanto è ciò vero, che siffatta proprietà non può trasmettersi. I talenti appartengono a chi li possiede, nè questi può privarsene per cederli ad altrui. Può bensì comunicarli con l'insegnamento, e questo non importa cessione del fondo industriale, ma emanazione di esso. L'allievo compra questi lumi con le sue pene, la perseveranza, le virtù, e con una parte delle sue rendite; gli accumula, e poi unendoli alle sue facoltà naturali, forma un fondo industriale per sè. Quale proprietà è più di questa degna di rispetto?

La legge garantisce siffatta proprietà coi bolli, coi brevetti d'invenzione, e altrimenti; ma questi sono segni che giovano a constatarla, non a costituirla. Essa non è dunque una creazione della legge. La proprietà legale è propriamente quella che si riferisce a una persona civile o individuale, come l'uffizio conceduto ad un usciere, o la carica assegnata a un magistrato; ma tutto ciò che si riferisce al patrimonio pubblico, come la proprietà in-

---

La Camera fece diverse altre operazioni. Così approvò quattro bilanci passivi del corrente anno 1850, quello del dicastero degli Affari Esteri; — del dicastero di Agricoltura e Commercio; — del dicastero dei Lavori Pubblici, e dell'Azienda Generale di artiglieria, fortificazioni e fabbriche militari.

Così, dedicò una tornata alla disamina del progetto di legge presentato dal Ministro dell'Interno per la pubblicità delle tornate de' consigli municipali. La discussione però non fu recata a compimento, stante l'epoca inoltrata della sessione; ecc. ecc.

Il Senato del Regno si occupò di 69 proposte di legge che gli vennero per iniziativa del Governo, meno una che gli venne per iniziativa di un membro della Camera dei Deputati.

Delle quali 69 proposte, 58 furono discusse ed adottate, cioè 54 senza veruna modifica, e 4 rimandate, per emendamenti introdotti, all'altra Camera.

Le 4 proposte rimandate sono: 1. quella sulla *tariffa postale;* 2. quella sulle *pensioni militari;* 3. quella sulla *coltivazione delle risaie;* 4. e quella sul *nuovo sistema stradale per la Sardegna.*

dustriale, da niuna legge positiva può essere attribuito nè creato.

Quando abbiamo detto che la legge non può costituire siffatta proprietà, abbiamo voluto implicitamente esprimere che nè pure può alterarla. Le violazioni, che volesse apportarvi, sarebbero attentati orribili di cui gli uomini altamente si dorrebbero. E di fatti si dolgono delle corvette, delle coscrizioni, e di tutti gli altri modi con cui la legge dispone delle facoltà umane, sulle quali non ha alcun diritto. E veggasi quale ingiustizia! Allorchè si conviene generalmente che la società abbia pel comun bene il diritto d'impadronirsi della casa di un uomo, è obbligata prima a indennizzarlo della perdita. Allorchè dispone della proprietà personale, non avvi indennità. Ma quale potrebbe esservene? Chi perde una casa, può trovarne un'altra; dove può rifugiarsi colui che ha perduto la sua persona?

Parliamo finalmente degli ufficii, delle cariche. Non v'ha dubbio che sieno proprietà legale, imperocchè non procedono dal diritto naturale, come la proprietà letteraria e la industriale. Però non vi sono contrarie, come la proprietà degli schiavi. Ciò posto, il principio della inviolabilità non è loro applicabile. La legge può disfare ciò che ha fatto. Nondimeno non mancano i pubblicisti, i quali dell'ufficio di un usciere formano una proprietà naturale, e conferiscono a costui il diritto di disporne, come fa dei suoi campi e della sua casa.

Tutto ciò che precede chiaramente dimostra l'urgenza di ben distinguere la proprietà legale, da quella esistente per voto di natura. Non è possibile confonderle, senza incorrere nel rischio, con offesa della giustizia, di regger l'una coi principii dell'altra, e di voler da questa ottenere i risultamenti convenienti a quella.

Capitolo XLI.

Limiti della libertà dei dominii reali.

Vedemmo che il diritto di proprietà è essenzialmente libero: il che produce la doppia facoltà d'impedire che altri si arroghi il potere di esercitare alcun atto di dominio sulle cose nostre, e di disporre della padronanza che ci compete in quel modo che a noi piace, e che sia autorizzato dalla uguaglianza di diritto.

Vedemmo che la libertà ha i suoi confini; per cui quella, che va connessa al diritto di proprietà, deve egualmente averne. Bisogna che un tale diritto, come tutti gli altri, subisca le restrizioni richieste dalla necessità sociale; ma è utile in pari tempo dinotare le restrizioni legittime, acciò non si dia luogo a quelle, che abusivamente introdotte, conducano ad un ingiusto sacrifizio del libero dominio.

Due sono le barriere, innanzi alle quali deve arrestarsi il libero dominio; il diritto uguale di uno o di più altri uomini; l'utilità di tutti, ch'è sempre preferibile a quella di ciascun individuo.

Si tratta di diminuire l'oggetto di un dominio, o di alienarlo del tutto. Spesse altre volte si tratta di limitare l'esercizio del diritto, o d'impedirlo interamente. Ciò facendo, si viene corrispondentemente ad accrescere il dominio altrui. Sia che questi atti avvengano per cagion privata

---

Undici proposte, tra le quali sono i varii bilanci votati dalla Camera elettiva, rimangono da discutere.

Oltre l'esame e la discussione di tutte le mentovate leggi, il Senato riordinò e votò il suo interno regolamento. Avanzò di molto gli studi sul primo libro del *Codice di procedura civile;* ecc. ecc. —

TERZA SERIE.

ATTI DEL GOVERNO.

§ 25.

16 *Luglio.*

Si pubblica la legge — *sanzionata dal Re il giorno 6 luglio* — intesa ad approvare un maggior credito di L. 37,230,14 in aumento al bilancio passivo dell'Azienda dell'Estero pel 1849.

Ved. il § 7.

o per cagion pubblica, in due soli modi possono essere legittimi, ossia due sono i fatti che giustamente derogano alla pienezza del dominio. Il primo è un fatto volontario, un atto di padronanza, con cui qualcuno si priva di tutto o di parte degli oggetti che gode: il secondo è un fatto avventizio, ma conforme all'ordine morale, il quale non può conservarsi senza esigere alcun sacrifizio del diritto di dominio. Non si conoscono altri modi o fatti che possano legittimare un tal sacrifizio, tranne i due su menzionati. Se ciascun uomo è padrone assoluto dei beni alienabili che possiede; se altri, sia pure un suo simile o la intera società, non ha naturale impero su lui, e quindi non può disporre di ciò che gli appartiene senza il di lui consenso, è indubitato che ogni limitazione o privazione legittima di diritto sui beni, dev' essere intieramente potestativa del padrone della cosa, o provenire da un titolo generale inducente la urgenza e la necessità di qualche sacrifizio nel diritto o nella maniera di esercitarlo. Finchè la urgenza e la necessità sopraddette non accadano, niuno può essere obbligato a subire limitazione o privazione alcuna: e queste, allorchè le menzionate cagioni sieno accadute, non debbono oltrepassare la misura del titolo che le legittima, ossia trascendere l'urgenza e la necessità che si ha di praticarle.

Mettiamo in due distinti paragrafi le due anzidette barriere, innanzi alle quali deve arrestarsi il libero dominio.

§ 1.

Limiti della libertà dei dominii reali per cagione privata.

Questo argomento non ci occuperà molto. Uno solo è il canone di diritto regolatore della detta limitazione.

Qualunque servitù che assoggetta, carico che aggrava, vincolo che lega il dominio reale degli uomini, ossia qualunque maniera di diminuire gli oggetti del diritto, o di togliere o restringere la facoltà di esercitarlo, debbono derivare da un fatto positivo autorizzato dall'ordine di natura rivelato dalla ragione, e perciò conforme alla giustizia comune. In ogni altro caso, fuori di questo, avvi spogliazione e non mai legittimità di atto.

L'uguaglianza di diritto tra gli uomini è un fatto positivo nell'ordine di natura. Laonde, se un uomo fa tale uso della sua proprietà che viene a recar nocumento ad altrui, può essere giustamente impedito. Questo succede, quando egli, per esempio, in una sua terra fonda stabilimenti nocivi all'integrità dei possessi a lui circonvicini; o quando volontariamente appicca il fuoco ad una casa contigua a quelle d'altrui. Cento altri esempi di tal fatta possono addursi a piacere.

Allorchè un fatto autorizzato dall'ordine di natura non esiste, o non è formalmente constatato, non è lecito presumerlo, nè procedere ad alcuna restrizione o privazione del diritto di dominio. Anzi, all'opposto, in ogni caso dubbio, è dovere di natura pronunciare in favore della integrità, della indipendenza e della libertà dei possessi.

La quale spesa è ripartitamente aumentata alle infra notate categorie.

Categoria 14. *Spese diverse dei Consolati* . . . . *L.*	10,792,47
Categoria 19. *Pensioni in attività delle Regie Poste*	» 50 »
Categoria 23. *Rimborsi alle Amministrazioni estere*	8,988,13
Cvtegoria 24. *Spese diverse dell'Amministrazione*	37,399,54
Totale L.	57,230,13

§ 26.

Nello stesso giorno 16 luglio si pubblica la legge —*sanzionata dal Re il giorno* 12 *luglio*— relativa alla surrogazione delle quitanze de' creditori dello Stato, che furono smarrite o rubate.

Ved. il § 12.

§ 27.

Nello stesso giorno si pubblica la legge — *sanzionata dal Re il giorno* 12 *luglio* — riguardante la emissione e l'alienazione di sei milioni di ren-

§ 2.

Limiti della libertà dei dominii reali in vista delle esigenze della utilità pubblica.

Il diritto di proprietà esercitato da uomo ad uomo ha per sè la giustizia universale, onde ricava le sue regole. Non è necessario di provarlo e difenderlo contro la società; anzi questa interviene fra i membri che la compongono, affine di tutelarlo in ciascun di loro, ed a tal uopo adopera leggi e magistrati.

Ma quando si tratta di limitare il diritto di proprietà in vista delle esigenze della utilità pubblica, la società non è più semplicemente protettrice; essa diviene parte interessata, ed è appunto contro di lei che la garanzia si domanda. In questo caso, il danno proviene dal non esservi giudice comune tra i contendenti. Occorre avere una legge contro l'autorità che fa le leggi. Onde risulta la necessità di conoscere esattamente i principii, che debbono dirigere le relazioni tra l'individuo e la società in riguardo dei possessi, e mondarli delle macchie e dei sofismi, coi quali il potere gli ha oscurati nei tempi in cui di tutto abusava.

Si è opposto la sovranità alla proprietà, e questa si è voluto assoggettare a quella: ecco un capitale errore. Queste due idee appartengono a ordini differenti; per cui non è possibile metterle a livello, nè stabilire alcuna superiorità dell'una su l'altra. La sovranità esiste a solo fine di proteggere la proprietà; e, siccome non porta seco il principio del giusto, ma ha bisogno di attingerlo dall'uniformità di ogni suo atto con le prescrizioni dell'ordine di natura, segue che non ha potestà d'imporre ai possessi alcuno ingiusto sacrifizio.

Si allega il dominio eminente: idea che nacque in tempi che la specie umana era divisa in oppressi e in oppressori. Solo allora potevansi distinguere due specie di dominii e subordinar l'uno all'altro: facilmente s'intende che a quella subordinata era la proprietà individuale, la quale veniva in questo modo ad essere distrutta. In forza del dominio eminente si sono veduti gl'Israeliti discacciati da alcuni stati, dietro la confisca dei loro beni e il discarico dei loro debitori dall'obbligo di soddisfarli. In forza del dominio eminente si sono spesse volte confiscati i beni di coloro, ai quali erasi proibito di espatriare e che aveano ciò non ostante emigrato. Ecco i ragionamenti, che alcuni pubblicisti fanno in sostegno di tanta ingiustizia: « Non v'ha legge più giusta di quella che, per impedire le emigrazioni, ordina la confisca dei beni che gli emigrati hanno ereditati, o acquistati con la propria industria: non sarebbe altrimenti possibile d'incatenare la volontà dell'uomo e di privarlo del diritto naturale di soggiornare dovunque più gli piace. I legami tra l'individuo e la società sono sottoposti alla condizione che il primo dimori nello Stato. La società, che fa cessare la comunione dei beni e li distribuisce fra i membri che la compongono, dà loro il diritto di conservarli e di accrescerli a patto che perdurino ad essere cittadini; essa ne conserva per sè il dominio eminente. Laonde un fuggitivo non può conservare nè portar seco la sua particolare fortuna; nel modo stesso il vassallo perde il suo feudo, appena che non è più nello stato di adempire ai doveri di vassallaggio, ed alle

---

dita; nonchè la facoltà concessa al Governo di emettere Buoni del tesoro sino alla concorrenza di 13 milioni.

Ved. le pag. 105 e seguenti, come pure il § 4. ed 11.

§ 28.

17 *luglio.*

Si pubblica un decreto firmato dal Re il giorno 27 giugno sulla proposizione del Ministro segretario di Stato della pubblica Istruzione, in forza del quale vien creata una Segreteria della Commissione permanente delle scuole secondarie presso l'Università di Torino, e viene approvata la pianta numerica degl'Impiegati dello stesso Uffizio.

La quale pianta numerica degl'impiegati firmata d'ordine del Re dal Ministro segretario di Stato della pubblica Istruzione, è del tenore che appresso:

clausole della investitura e del dominio diretto che il padrone si ha conservato. » È egli possibile ammassare maggiori sofismi?

In varii altri modi si è fatto violenza al diritto di proprietà in vista del pubblico vantaggio. Spesso le indennità pagate ai proprietarii, i cui fondi si occupavano per uso pubblico, erano concedute per un sentimento di onestà, anzi che per un principio di diritto. Quando si trattava di una intrapresa utilissima, ed alla quale era connessa la gloria del principe, questi indennizzava i proprietarii spodestati per sola generosità. Il potere assoluto faceva concessioni, ma non riconosceva principii. Spesso altre volte, quando si trattava di aprire una strada, le indennità si mettevano a carico dei proprietarii vicini. Prevaleva il principio, che i beni, il sangue, le persone dei sudditi appartenessero al Sovrano; e che coloro, sacrificando ogni cosa, adempissero a un dovere e nulla avessero diritto di pretendere in ricambio.

Tutto è mutato oramai. In luogo di seguire una massima relativa, flessibile e controversa, che quando pur nella pratica non produceva sinistri effetti, riducevasi ad un onesto costume, oggidì si segue un principio forte, permanente, rigoroso, che ha impero fin su quelli che comandano, e che proclama la inviolabilità del diritto di proprietà. In luogo del dominio eminente, or si allega una legge necessaria delle società umane, il predominio dell'interesse di tutti su quello di ciascuno, ossia l'utilità pubblica. La società non comanda a un proprietario, mercè una indennità che gli paga, di abbandonare il possesso dei proprii beni; bensì la società domanda, il proprietario resiste, i loro interessi sono bilanciati, l'autorità giudiziaria pronuncia fra loro.

Ciò premesso, notiamo che l'utilità pubblica può avere due scopi: o il sacrifizio dell'oggetto su cui versa il diritto di proprietà, mediante un compenso; o solo il modo di godere e di esercitare il diritto. Occupiamoci di questo doppio scopo in due distinti articoli.

Articolo I.

Sacrifizio dell'oggetto, su cui versa il diritto di proprietà

La società garantisce la proprietà; in conseguenza la conservazione del corpo sociale dev'essere preferita a quella dei beni di ciascuno individuo: ecco il titolo di ragione per lo quale questi beni possono essere qualche volta immolati al vantaggio generale. Siccome, d'altronde, un individuo può possedere a giusto titolo, non è lecito esigere da lui un sacrifizio senza offrirgli un compenso. Questi principii sono oramai consentiti da tutti. Le difficoltà sole che rimangono, sono le seguenti: distinguere il vero caso, in cui l'utilità pubblica esige un sacrifizio dal canto dei particolari individui; determinare equamente il compenso dovuto a questi ultimi.

Senza alcun dubbio, è facile abusare del titolo per cui si esigono sacrifizi dagli uomini. Un agente del governo designa le case che debbonsi abbattere per impedire la diffusione di un contagio; ogni opposizione dal canto del proprietario sembrerebbe irragionevole. Ma se fosse evidente, che quella operazione a nulla può giovare od è tardiva, non si può fare a meno di condannare l'attentato contro

---

Pianta numerica degl' Impiegati della Segreteria della Commissione permanente delle Scuole secondarie presso l'università di Torino.

Num.	*Qualità*	*Stipendio.*
1	*Segretario*	L. 2000
1	*Sotto-segretario*	» 1500
1	*Applicato*	» 1200
1	*Scrivano di prima classe*	» 1000
1	Id. *di seconda classe*	» 800
1	*Commesso inserviente, compresa l'indennità di alloggio*	» 720
1	*Commesso* id. id.	» 600
	Totale	L. 7820

§ 29.

18 *luglio.*

Si pubblica la legge - *sanzionata dal Re il giorno 9 luglio* - concernente l'accettazione della offerta fatta in data 5 marzo ultimo per la costruzione e l'esercizio di una strada ferrata da Torino a Savigliano.

Rinviamo il lettore alla pagina 69 e seguenti, non che al § 10 della *cronaca del mese di luglio.*

la proprietà individuale, anche quando i proprietarii fossero compensati della perdita. I tributi sono in ogni paese giustificati dalla necessità di mantenere il corpo sociale; e comechè sieno una offesa alle proprietà legittimamente acquistate, nondimeno è indispensabile sacrificare una parte dei proprii beni per conservare i rimanenti. Ma se i tributi fossero spinti al di là di ciò ch'è necessario per proteggere il pubblico, bisognerebbe nel dippiù ravvisare un sacrifizio gratuito a cui si è sottoposto per forza.

La società deve dunque dimostrare l'utilità pubblica; bisogna ancora che le sue assertive possano essere contraddette. Chi pronunzierà la sentenza, e farà cedere il diritto senza violarlo? Inoltre, chi fisserà il compenso? Ecco due questioni, alle quali avremo occasione di rispondere, allorchè passeremo a trattare dell'Analisi dei Governi.

Non possiamo per ora scostarci dalla nuda sposizione dei principii di diritto. E per compire quella che risguarda il diritto di proprietà, diremo che il sacrifizio degli oggetti, su cui versa quel diritto, avvenuto per causa della utilità pubblica, ha un carattere, di cui è mestieri esporre i veri elementi, atteso che è molto agevole confondere quello con altri sacrifizi che avvengono in altri casi analoghi, ma distinti.

Primo Elemento.

In primo luogo è necessario che vi sia un sacrifizio, ossia la perdita di un oggetto dal canto del proprietario. In conseguenza non è lo stesso, quando la proprietà soffre qualche restrizione, o qualche diminuizione di valore, senza che vi sia perdita: questi sono due casi distinti dal primo, comechè analoghi ad esso.

S'impone un carico sopra le successioni ereditarie: qui non avvi perdita di oggetto, imperocchè l'eredità rimane sempre presso chi spetta. Gli rimane con un carico di più e con una proporzionale diminuzione di valore; ma questa è una conseguenza dello stato sociale, che sottopone a sè le cose, quanto le persone. Nel modo stesso, dalla vicinanza di due campi nasce una servitù; dalla posizione di uno di essi nasce la soggezione di ricevere le acque che colano dai campi superiori; dalla urgenza della difesa che può fare un castello, nasce l'impedimento di costruir palagi nelle sue vicinanze: ecco varie restrizioni, che la natura o la società arreca alla proprietà. Questa esiste con la necessità di subire le condizioni, che lo stato naturale e sociale le impongono. Qui non avvi sacrifizio, e quindi non avvi luogo a compenso. La proprietà rimane a chi spetta nella sua integrità relativa, ch'è sola a cui si possa aver diritto.

Si badi però, che questa teoria regge sol quando vien rispettata l'integrità materiale dell'oggetto, ossia quando non ne viene toccata la sostanza; se avvenisse il contrario, vi sarebbe una perdita parziale, e bisognerebbe offrire un compenso. Se una città prendesse parte dell'acqua corrente, che forma interamente la proprietà di un individuo, sarebbe obbligata a pagargli un compenso. Il carico che si aggrava gratuitamente sul proprietario dell'acqua, riducesi soltanto ad una servitù negativa che consiste nell'astenersi dal deviarne il corso. Nel modo stesso, il proprietario di un fondo chiuso, che non può aprirsi un passaggio se non

---

§ 30.

19 *luglio.*

Si pubblica un decreto firmato dal Re il giorno 27 giugno sulla proposizione del Ministro Segretario di Stato della pubblica istruzione, in forza del quale creasi una Segreteria del Consiglio generale delle Scuole di Metodo ed Elementari in questa capitale sotto la dipendenza del Ministero della istruzione pubblica, ed approvasi la pianta numerica degl'Impiegati di detta Segreteria.

La quale pianta numerica degl'Impiegati firmata di ordine del Re dal Ministro Segretario di Stato della pubblica istruzione, è del seguente tenore.

Pianta numerica degl' Impiegati della Segreteria del Consiglio Generale delle Scuole di Metodo ed Elementare.

Num.	*Qualità*	*Stipendio*
1	*Segretario*	L. 2000
1	*Sotto-segretario*	» 1500
1	*Applicato*	» 1200
1	*Scrivano di prima classe*	» 1000
1	*Scrivano di seconda classe*	» 800

sopra il fondo di un altro, ha il diritto di domandarlo; e questi ha il carico gratuito di astenersi dal far tali opere nel suo fondo che assolutamente impediscano il varco al primo, che ha stringente necessità di passarvi per entro. Ma siccome un tale passaggio offende l'integrità materiale dell'oggetto, non si ha diritto di ottenerlo che mediante un compenso.

Secondo Elemento.

Non basta che venga toccata l'integrità materiale dell'oggetto su cui versa il diritto; bisogna che ciò avvenga per causa dell'utilità pubblica. Se un creditore espropria i beni del suo debitore, non è questo il caso di cui ci occupiamo.

L'utilità pubblica limita il diritto di proprietà, ma può essere supposta o esagerata: ecco il pericolo. Nè è troppo facile evitarlo, imperocchè ogni libertà ha uopo di limiti, ma chi pone questi limiti? Il potere. Il potere dunque tiene soggetta a sè la libertà. Si può abusare del potere, sia dispensandosi dalle forme legali, sia col mezzo di esse. Quando se ne abusa col mezzo delle leggi, queste possono sacrificare la proprietà individuale, limitandola per fini non veri di utilità pubblica. Per esempio possono dichiarare di pubblica utilità il passaggio forzoso delle acque naturali o artificiali per un fondo intermedio e trovare applicabile a questo caso il principio del risarcimento di danno. Ma noi domandiamo: a che giova il passaggio forzoso delle acque per quel fondo? Si risponde che procura il vantaggio dei fondi vicini. Dunque trattasi qui di una collisione d'interessi privati, per cui conviene lasciare ai proprietarii di quei fondi la cura di aggiustarli e di convenire pel risarcimento. L'utilità pubblica non prende parte in questo affare particolare. Essa dovrebbe aver per oggetto la necessità di provvedere alle esigenze generali della proprietà. Intrometterla in un interesse fra due o più individui, egli è deviarla dai suoi principii.

È molto più falsa la veste di utilità pubblica con cui si cercano coprire i monopolii che i governi han costume di esercitare. In forza della vera utilità pubblica, succede perdita o diminuzione dell'oggetto sul quale viene esercitato il diritto di proprietà; ma l'oggetto perduto o diminuito viene però applicato a un nuovo uso. E in oltre tutto ciò si fa mediante un preventivo risarcimento. Non è lo stesso coi monopolii. Essi tolgono all'intera società una delle sue facoltà per darne l'esercizio al governo; e dippiù; essi spogliano senza risarcimento. Laonde, se la semplice e diretta utilità pubblica è sufficiente a legittimare la perdita o la diminuzione sopraddetta, allorchè poi si tratta di monopolii, non basta a legittimarli la utilità, ma occorre la necessità di praticarli; insomma, occorre che il governo dimostri che la cosa, il cui esercizio si attribuisce, non che sappia esercitarla meglio di altri, ma ch'esso soltanto possa farlo. Ove si tratti dell'amministrazione delle poste, conveniamo che sia monopolio legittimo, dappoichè avvi necessità che il governo s'incarichi di siffatta operazione, la quale esige disinteresse personale negli affari e nei segreti di cui si è depositario, privilegio indispensabile pel trasporto, tassa determinata che non degeneri in

---

1	*Commesso inserviente compresa l'indennità di alloggio*	»	720
1	*Commesso* Id. Id. . . .	»	600
	Totale	L.	7820

§ 31.

Nello stesso giorno 19 luglio si pubblica la legge — *sanzionata dal Re il giorno* 19 *luglio* — riguardante la cessione al municipio di Genova dell'area del demolito forte Castelletto.

§ 32,

Nello stesso giorno 19 luglio si pubblica la legge — *sanzionata dal Re il giorno* 9 *luglio* — in virtù della quale è aperto al Ministero dell'Interno un nuovo credito di lire *centomila* per soccorsi agli Emigrati Italiani da applicarsi al bilancio del corrente anno.

§ 33.

20 *luglio.*

Si pubblica un Decreto firmato dal Re il giorno 12 luglio intorno alla esecuzione della legge del 3 giugno ultimo.

specolazione. Lo stesso può dirsi per altre ragioni non meno evidenti della fabbricazione della polvere da sparo. Ma è tutt'altra cosa il monopolio dei tabacchi. Coloro, i quali confessano che questo monopolio viola il diritto della proprietà, ma cercano di difenderlo allegando la ragione finanziaria, riconoscono almeno il principio. Ma quelli i quali negono affatto il principio e lo spiegano falsamente, meritano di essere oppugnati. Essi dicono che la proprietà è di diritto naturale: ma la proprietà è la terra per se stessa e non altro. Quando si vuole coltivarla, bisogna che gli uomini facciano uso delle proprie facoltà, l'uso delle quali è regolato dalle leggi. L'industria dunque, che non è altro se non l'esercizio delle umane facoltà, è un diritto positivo stabilito dalle leggi. Si possono accumulare più grossolani errori? Dunque gli uomini hanno le mani in virtù delle leggi? Dunque l'industria non è libera; la proprietà non è il diritto di disporre o di godere di ciò che si possiede in un modo assoluto, contro i limiti soltanto dell'uguaglianza; niuno ha il diritto di variare a suo grado la coltivazione delle proprie terre; la proprietà non è più inviolabile per la legge; la legge, che ha solo il diritto di assegnarle un limite, può metterlo a capriccio?

Conchiudiamo che i monopolii, non legittimati dalla estrema necessità, non possono allegare a favor loro la utilità pubblica, e quindi sono un attentato contro il diritto di proprietà.

Finalmente l'utilità pubblica non può applicarsi ad alcune altre operazioni, le quali eseguite dalla pubblica autorità portano seco perdita o diminuzione dell'oggetto su cui versa il diritto di proprietà, come, per esempio, sarebbe la confisca dei beni degli emigrati. La confisca colpisce la emigrazione che si mette in istato di ostilità col governo. Essa è un'applicazione del diritto di guerra: una della due potenze belligeranti pone le mani sopra i beni dell'altra. Indarno si vorrebbe onestare la confisca col fine della utilità pubblica. Laonde, cessata la cagione della emigrazione, e gli emigrati tornati in patria, se hanno diritto al risarcimento dei danni sofferti, ciò non deriva dal principio della utilità pubblica applicabile al sacrifizio patito nella loro proprietà: bensì deriva da un motivo di prudenza o di equità che esige il mutato governo. Ed ove il fatto del risarcimento dovuto agli emigrati si voglia riportarlo a un principio di diritto, esso, innanzi che quello della utilità pubblica, è il principio stesso del diritto di guerra, il quale ha il doppio scopo di riparare il danno passato e d'impedire il danno per l'avvenire.

Terzo Elemento.

Non basta che vi sia perdita o diminuzione dell'oggetto posseduto da qualcuno; ma bisogna che il detto oggetto sia una proprietà vera. Può stare che la perdita o la diminuzione dei possessi abbia luogo; può stare che il risarcimento sia dovuto; ma tutto ciò può provenire da un altro ordine d'idee le quali ci trasportano fuori del caso che abbiamo in esame.

Non avvi perdita o diminuzione vera di un oggetto, quando esso non costituisce una proprietà vera nelle mani di chi lo possiede. Se la società distrugge la sua opera; se ripiglia ciò che ha da-

---

Si noti:

Che, nello intendimento d'impedire una trasmodata accumulazione di beni nelle mani morte ugualmente dannoso alla privata ed alla pubblica utilità (Ved. pag. 22), venne fuora la legge del 5 giugno 1850, per cui gli stabilimenti e corpi morali non possono acquistare beni stabili, nè accettare donazioni tra vivi o disposizioni testamentarie senza esservi autorizzati con Real Decreto, previo il parere del Consiglio di Stato;

Che la necessità d'impetrare il Real Decreto, per essere abilitato agli acquisti ed all'accettazione delle donazioni tra' vivi o delle disposizioni testamentarie, include la necessità di determinare il modo di procedere onde soddisfare al voto della legge..

Nel determinare il modo di procedere il Real Decreto si propone per iscopo:

1. Di far militare, al più che fia possibile, le forme di già in vigore nel Regio Editto del 24 dicembre 1836 e nella legge del 7 ottobre 1848.

2. Di provvedere allo esercizio degli atti conservatorii che, durante la procedura pel conseguimento dello indispensabile Real Decreto di approvazione, potrebbero richiedersi, sia per non far restare in abbandono i beni donati o lasciati, sia per

to, se annulla una concessione da lei fatta abusivamente, nulla effettivamente toglie di proprio a colui che di quella profittava, come che questi venga a soffrire una perdita parziale o totale di ciò che possedeva. E quando la società in siffatta operazione offre un risarcimento, questo non dà pel danno che cagiona alla proprietà altrui, ma per altro principio. Vi sono vecchi abusi, i quali tanto s'immedesimano con lo stato sociale, che su di essi col tempo vengono a nascere mille interessi legittimi. La riforma di tali abusi produce spesse volte maggiori danni che non ne provenivano dagli abusi stessi. In questo caso, offrire un risarcimento egli è ubbidire al principio di giustizia sociale. Il legislatore ha potuto essere l'autore dell'errore; ha potuto forse semplicemente tollerarlo per lungo tempo e lasciarlo inveterare, nel quale caso n'è diventato complice: ad ogni mo'o, non è giusto ch'ei ruini coloro i quali sono stati vittime di un abuso da lui cagionato o sofferto. Ecco il principio di giustizia che impone l'obbligo di offrire un risarcimento.

V'ha dei casi in cui si distruggono abusi, pei quali non è dovuto alcun risarcimento, imperocchè distruggendoli non si arreca perdita alcuna. Tale sarebbe l'abolizione della schiavitù dei negri in America ed altrove. A quale titolo si darebbe il risarcimento? Non per l'abolizione della schiavitù avvenuta pel motivo della utilità pubblica, atteso che, ciò facendo, si riguarderebbe lo schiavo come una proprietà vera, e la schiavitù come legittima; ma se fosse legittima, perchè allora abolire ciò che d'altronde arreca una effettiva utilità? Si abolisce dunque la schiavitù non per motivo di utilità pubblica, che al contrario ha interesse di mantenerla; bensì l'abolizione succede perchè la schiavitù, conculcando il diritto naturale, è illegittima. D'altronde nella perdita o diminuzione dell'oggetto per causa di pubblico vantaggio, l'oggetto esce dalle mani del proprietario; ma nell'abolizione della schiavitù quelli esseri che prima erano cose, diventano persone: avvi un mutamento di stato; però essi non abbandonano il loro primo padrone, bensì con lui rimangono in altra condizione: laonde non avvi perdita effettiva e non è dovuto alcun risarcimento.

Il solo titolo pel quale si potrebbe domandarlo, è un titolo pel quale non lice concederlo, imperocchè condurrebbe a conoscere la legittimità della schiavitù, e in questo caso non si avrebbe ragione di abolirla.

Articolo II.

Sacrifizio relativo al modo di godere e di esercitare il diritto di proprietà.

L'utilità pubblica non può esigere soltanto la perdita o la diminuzione dell'oggetto su cui versa il diritto di proprietà, ma può esigere un sacrifizio intorno alla maniera di usare il diritto, e di affrettare, restringere, mutare, dirigere quest'uso. In tale caso la legge nulla toglie alla proprietà, ma la sottopone a un regime speciale. Noi domandiamo: può la legge limitare il diritto privato di proprietà, senza violarlo, in vista di un pubblico vantaggio?

Cominciamo dal premettere, che il legislatore deve immischiarsi quanto meno può negl'interessi privati. Dove la natura agisce, bisogna lasciarla

---

ovviare alle usurpazioni, alle dilapidazioni, alla prevenzione dei diritti, e via via.

Le disposizioni, animate dal proposto scopo e contenute nel Decreto, sono queste:

« 1. L'autorizzazione necessaria agli stabilimenti e corpi morali, a termine della legge del 5 giugno del corrente anno, per acquistare stabili od accettare donazioni tra vivi o disposizioni testamentarie, verrà domandata ed emanerà, previo sempre il parere del consiglio di Stato, quanto agl'Istituti di carità e di beneficenza, nelle forme prescritte dagli articoli 32 e 33 del Regio Editto 24 dicembre 1836, e quanto ai Comuni, alle Provincie, ed alle Divisioni, nelle forme prescritte dalla legge del 7 ottobre 1848.

« 2. Per tutti gli Stabilimenti e Corpi morali non compresi nell'articolo precedente, la domanda d'autorizzazione dovrà presentarsi all'Avvocato Generale presso il Magistrato di Appello, nel cui distretto quelli sono eretti.

« La domanda verrà corredata di tutt'i documenti necessarii a ben chiarire la natura dell'atto per cui l'autorizzazione è domandata.

« 3. L'Avvocato Generale, esaminata la domanda ed assunte le informazioni che stimerà opportune, la trasmetterà con i documenti ad essa relativi e

libera; chi cerca dominarla col fine del meglio, finisce col produrre il peggio. L'amor di sè è uno stimolo potente per ciascun uomo a rintracciare e seguire quella via, che al suo maggior bene conduce. Questo stimolo agisce sol quando ciascun uomo o popolo si sente pieno padrone di sè. Il sentimento di una perfetta sicurezza permette lo sviluppo delle facoltà umane, ed è favorevole allo spirito d'intrapresa cotanto, che i vantaggi, i quali ne risultano, sono di gran lunga maggiori e preferibili a quelli, che qualche fiata si possono ottenere con leggi regolanti le industrie. Sappiamo che se prima d'intraprenderne alcuna, bisognasse ottenere l'approvazione di un qualche comitato, composto di genti perite in quella, molte perdite si eviterebbero; ma sappiamo egualmente, che un popolo presso cui si prendesse una tale precauzione, sarebbe tosto un popolo ruinato per mancanza di attività e d'industria. Gli uomini debbono essere illuminati: ecco il loro vero bisogno ed il vero obbligo sociale. Ciò fatto, si lascino agire; si conceda loro la libertà di ruinarsi; i casi in cui questo avverrà, saranno un nulla a fronte di quelli, in cui miglioreranno la loro condizione.

Premesso questo principio generale, che un savio legislatore non deve mai perdere di vista, diciamo che ben può la legge qualche volta utilmente limitare il diritto privato di proprietà. A tal uopo si richiedono due condizioni, senza le quali ogni limitazione sarebbe arbitraria e dannosa.

Condizione prima.

La prima condizione è che la limitazione si riferisca ad un effettivo e diretto vantaggio pubblico: effettivo, perchè se tale non fosse, mancherebbe la ragione nel legislatore di procedere contro l'integrità di un diritto naturale; diretto, perchè se non fosse così, niun atto privato dell'uomo sarebbe libero; e il legislatore avrebbe abilità a immischiarsi in tutto, perchè in tutto potrebbe ravvisare un'interesse sociale. Di che si forma la prosperità di una nazione, se non di quella ripetuta migliaia di volte ne' singolari individui che la compongono? Ora, la pessima economia di una proprietà privata potrebbe non risguardarsi come un danno semplicemente privato; ma come una parziale diminuzione della ricchezza pubblica. In conseguenza di che, la legge penetrerebbe nei campi, nelle officine, ed avrebbe diritto di tutto vedere, disporre, mutare a suo modo. Diciamo dunque che il vantaggio pubblico dev'esser diretto; ossia bisogna che l'oggetto su cui versa il diritto di proprietà sia tale che deteriorandosi per effetto della pessima economia di chi lo possiede, non si deteriori soltanto per lui, ma produca la perdita o la diminuzione di un prodotto indispensabile alla consumazione generale, di maniera che l'intera società venga direttamente a soffrirne. In questo caso il legislatore ha il dovere di prevenire una calamità pubblica. Adduciamo un esempio della utilità pubblica diretta.

Un individuo possiede una maremma, e non trova il suo interesse nel prosciugarla. Il vantaggio, che la società ricava, dalla coltivazione dei terreni improduttivi, è indiretto, nè basta a legittimare l'intromessione del legislatore negli affari di quell'individuo. Ma il vantaggio, che la salubrità dell'aria arreca agli uomini, è troppo diretto: per

---

col suo parere al Dicastero di Grazia e Giustizia, da cui si promuoveranno le deliberazioni del Consiglio di Stato.

« 4 Il Regio Decreto con cui verrà provveduto intorno alla chiesta autorizzazione, sarà trasmesso all'Avvocato Generale del rispettivo Distretto, che ne darà notizia agl'interessati, e ne veglierà l'esecuzione.

» 5. Durante la pratica per l'autorizzazione, gli Amministratori degli Stabilimenti e Corpi morali d'ogni specie dovranno fare tutti gli atti che tendono a conservare i diritti. »

§ 34.

22 luglio.

Si pubblica un Decreto firmato dal Re il 18 luglio sulla proposizione del Ministro Segretario di Stato delle Finanze, per l'applicazione dell'articolo 47 dell'altro Decreto del 9 luglio.

Al Decreto che nel giorno 22 luglio si pubblica va annessa una tabella contenente diversi impronti.

Lo insieme del citato Decreto si risolve in disporre che

cui, in forza di questa considerazione primaria, ben può la legge domandare che la maremma sia prosciugata, nè con ciò viene a ledere il diritto di proprietà dell'individuo sopraddetto, il quale non ha potestà di pretendere che tutti gli abitanti di una contrada sieno condannati a vivere in una atmosfera insalubre.

Ecco un altro esempio della utilità pubblica diretta. Un uomo possiede un terreno, in cui scopre delle ricchezze minerali. Si può riflettere che quegli, possedendo pochi capitali, ruinerà con scavi imperfetti una miniera, che meglio lavorata darebbe maggiore prodotto; può anche stare che per la fretta di godere quelle ricchezze, sacrifichi i tesori nascosti in quel suolo al suo momentaneo interesse. Finchè le cose rimangono a tal punto, non si vede il vantaggio diretto della società nel ben dirigere lo scavo di quella miniera, e quindi il diritto del legislatore ad ingerirsi negli affari di chi ne è il proprietario. Ma tosto si ravvisa un tal diretto vantaggio, quando si riflette che il pessimo modo di dirigere i lavori di una miniera può compromettere la vita degli uomini; e che i prodotti di essa sono di grande rilevanza per l'industria, per la difesa nazionale, per tutte le arti della pace e della guerra, che il legislatore ha preciso dovere di non compromettere. Un buon scavo delle miniere interessa dunque direttamente all'intiera società, e la legge ha diritto di dirigerlo, senza che con ciò si attenti contro al principio d'integrità della proprietà individuale.

Ecco un terzo ed ultimo esempio. Tutti i boschi di una contrada sono posseduti da dieci, da cento individui. Costoro possono trovare il loro utile nell'abbatterli e nel vendere all'estero il legname accomodato per costruzioni di botti o di vascelli da guerra. Verrà a mancare la legna da ardere presso gli abitanti di quella contrada. La società, che ha il dovere di provvedere al ben essere dei membri che la compongono, vede nell'abbattimento di quei boschi un mezzo indiretto di recarle danno: ciò non basta a facoltare il legislatore a proibire o dirigere le operazioni dei proprietarii dei boschi. Egli acquista una tale facoltà, non appena si riflette che la società intera è direttamente interessata alla conservazione dei boschi, dei quali ha bisogno per molti rami del pubblico servizio, per la marina, per l'artiglieria ecc. Ne ha inoltre bisogno per mantenere l'armonia del clima e impedire le inondazioni, dappoichè è noto che un eccessivo diradamento di alberi nuoce alla buona costituzione atmosferica e toglie alla umidità un mezzo naturale di assorbimento.

In quanto alla necessità che il vantaggio pubblico sia effettivo, ecco un esempio. Presso un popolo si allevano molti armenti; le manifatture di lana sono usitatissime. Il legislatore, in vista di un interesse pubblico, si avvisa di offendere gl'interessi privati col restringere quelle manifatture e col comandare agli abitanti di dedicarsi alla industria delle sete. Un interesse pubblico in far ciò non può esistere giammai, imperocchè conviene sempre a qualunque popolo che ciascuno vesta secondo il proprio gusto e le proprie facoltà. E se una industria è profittevole più di un'altra, questa è cosa che ciascun cittadino sa calcolare meglio di chi governa. Laonde, nel caso da noi

---

« La forma del bollo di controllo; quella dei » bolli ordinarii per la carta del commercio ossia » per gli effetti negoziabili; quella del bollo ordi- » nario per le scritture private: la forma dei bolli » straordinarii per la carta di dimensione delle sei » distinte qualità specificate in fine della tabella » annessa alla legge del 22 giugno 1850; e quella » dei bolli straordinarii per la carta da commercio » ed effetti negoziabili, sarà pienamente conforme » agl'impronti risultanti dalla tabella annessa al » presente Decreto ».

Ved. la pag. 34.

§ 35.

23 *Luglio.*

Si pubblica un Decreto firmato dal Re il giorno 9 luglio sulla proposizione del Ministro Segretario di Stato dei lavori pubblici, per l'esecuzione dell'articolo 1 e 2 della legge del 6 maggio ultimo relativa all'ordinamento di un sistema stradale nell'Isola di Sardegna; legge di cui facemmo già parole nelle pagine 41, 60-66 della *Cronaca*.

Il Decreto a disamina contiene:

1. La creazione di una Commissione incaricata

supposto, i comandi del legislatore sarebbero un attentato contro l'integrità del diritto di proprietà individuale.

Condizione Seconda.

La seconda condizione indispensabile perchè il diritto privato di proprietà si possa legittimamente limitare in vista della utilità pubblica, è che la proprietà individuale sia per sè sola impotente a produrre quelli effetti, che la detta utilità pubblica reclama. Non altrimenti è lecito alla legge di mischiarsi nei privati interessi.

La proprietà individuale è per sè tale, che senza aiuto e direzione del Governo, spesso è inabile a riuscire in certe cose, le quali formano una necessità pubblica. Quando si tratta di grandiose intraprese, come sarebbero lo scavo delle miniere ed il prosciugamento delle maremme, le sue facoltà non bastano a tanto. E quando si voglia opporre, che ben vi può sopperire mediante le associazioni di capitali, l'unione degli sforzi, il sottoponimento ad una direzione comune, lo stabilimento delle commessioni e dei sindacati, siamo sempre al caso in cui avvi bisogno dell'opera del governo. Chi, se non questo, detta regole alle associazioni? Non dipendono esse dalle leggi generali del paese? Ecco dunque il necessario intervento del legislatore nell'assembramento delle forze private.

Ma indipendentemente da ciò, la natura stessa della proprietà individuale le rende impossibile di raggiungere quei scopi, che l'utilità pubblica domanda. Essa è per propria essenza esclusiva, onde si rifiuta ad ogni comunanza. Ama la sua indipendenza e la sua inviolabilità fin nei capricci. Le qualità medesime, che sono suoi pregi quando agisce nella sfera dei privati interessi, diventano difetti, se vuol trasportare la sua azione sui grandi e generali interessi della nazione o della umanità. Come affidarglieli cosiffatti interessi, senza temere che sieno sacrificati all'egoismo, direm così, che accompagna il sentimento individuale della proprietà? La legge deve dunque necessariamente intervenire in questi casi, e limitare il diritto privato così che il vantaggio pubblico non ne venga offeso.

Ripigliamo gli antecedenti esempi delle miniere e dei boschi.

In quanto ai boschi, essi non sono uno di quei beni inesauribili, come l'aria e la luce, che la natura dispensa; per cui non possono soggiacere indifferentemente agli abusi del diritto individuale. La loro riproduzione è assai più lenta della consumazione: non si può questa esercitare a capriccio. Bisogna dunque mantenere un equilibrio tra i bisogni ed i mezzi di soddisfarli. Chi vigilerà su questo equilibrio? L'economia privata nol può, atteso che in ciò, come in altre cose, viene a trovarsi in opposizione sovente con la pubblica economia. Quella, sia pure esercitata dall'uomo più savio, il quale è incapace di sacrificare alcuna cosa all'avidità dei suoi godimenti immediati, può avere per sè ottime ragioni a desiderare l'abbattimento dei boschi per accrescere la misura delle terre coltivabili; questa può avere ottime ragioni a desiderare e procurare il contrario. L'ultima deve prevalere sulla prima; e il legislatore è quindi investito del legittimo diritto di prescrivere ai proprietarii dei boschi che non gli abbattano, nè dissodino le terre selvose, senza esservi autorizzati.

---

di proporre le categorie delle strade, che oltre alle Reali, sentiti i Consigli Divisionali e Provinciali, si giudicheranno necessarie al complemento del sistema stradale nell'Isola di Sardegna, ordinato coll'articolo 1 della citata legge del 6 maggio ultimo;

2. La disposizione che la Commissione avrà la sua sede in Cagliari;

3. La nomina de' componenti la Commissione;

4. La disposizione che la Commissione potrà deliberare sempre che sieno presenti cinque membri almeno;

5. La disposizione che le proposizioni e le istanze dei Consigli Divisionali e Provinciali relative alle strade, che oltre alle Reali, verranno giudicate necessarie al complemento del sistema stradale nell'Isola di Sardegna, saranno a cura dei rispettivi Intendenti Generali indirizzate al Presidente della Commissione.

§ 36.

24 *Luglio.*

Si pubblica un Decreto firmato dal Re il 19 luglio sulla proposizione del Ministro Segretario di

Più grave e nuova è la questione intorno alle miniere. I metalli non sono una proprietà come le altre: nascosti nel seno della terra, si può dire piuttosto che sono stati sottratti che dati agli uomini; non sono capaci di riproduzione nè di frutti; periscono con l'uso, senza rinascere. Nondimeno sono i beni più necessarii e preziosi che abbiamo. Rimane a sapere a chi appartengono.

Non appartengono certamente al governo, perchè questo esistendo in forza del diritto positivo, non può essere proprietario di diritto naturale. Esso possiede solo in virtù delle formali attribuzioni confertegli dalle leggi fondamentali dello Stato. Nè tampoco gli appartengono come oggetti non occupati da alcuno, perchè appunto la questione è di sapere se hanno un padrone, il cui titolo provenga dalla loro situazione o natura. Non gli appartengono finalmente come oggetti incapaci di proprietà privata ed esclusiva, perchè la falsità di questa asserzione è evidente.

Non appartengono a chi li discopre. Lo scoprimento è un modo di eseguire l'occupazione; ma acciò abbia luogo, occorre aprire il terreno, il che non è permesso senza il consenso del proprietario o dell'autorità pubblica.

Non appartengono al proprietario del terreno, perchè quale relazione naturale avvi tra la superficie della terra e quello che vi sta nascosto di sotto? La natura non dispensa agli uomini che la proprietà del suolo; quella dei minerali e dei fossili viene attribuita dal diritto civile.

A chi dunque appartengono i minerali? Essi sono una materia inerte, che nel fondo della terra aspetta chi vada a cercarli. Essi non sono utili, se non vengono estratti di là. Siffatta estrazione porta seco pericoli e grandissime spese: vi abbisognano capitali ed esperienza; l'interesse privato è impotente da sè solo a produrre tanto effetto: se ricorre ad associazioni, ecco in mezzo all'affare il braccio della legge; se agisce da sè, non può decidersi ad affrontar spese enormi, lunghi lavori e grandi pericoli per ottenere un oggetto, che consumandosi senza riproduzione, è un bene temporaneo, di cui tosto o tardi rimarrà privo. Appartiene dunque al legislatore il diritto d'ingerirsi nello scavamento delle miniere, come in un'operazione la quale esige la sua potenza acciò si ottengano i risultamenti reclamati dalla utilità pubblica.

Conchiudiamo, che solo con l'adempimento delle due condizioni da noi finora analizzate può la legge positiva limitare, regolare, restringere il diritto di proprietà individuale, senza violarlo.

Capitolo XLII.

Della libertà di pensare.

Passiamo a favellare della libertà del pensiero: essa è il primo diritto dell'uomo, il diritto di esercitare le facoltà della mente.

Se lo spirito è straniero a tutte le leggi della materia e sfugge ad ogni vincolo che lega questa; se è indipendente da ogni forza e arbitrio umano la facoltà di ricevere le impressioni che l'azione degli oggetti esterni sui nostri sensi cagiona, di percepirle, di ravvicinarle e sentire delle relazioni fra loro, di combinarle, di astrarle, di richiamarle

---

Stato dei lavori pubblici, anche relativo alla citata legge (vedi § 35) per l'ordinamento di un sistema stradale nell'Isola di Sardegna.

Con questo decreto si dispone:

1. Che i lavori delle strade Regie di Sardegna ordinati dalla legge del 6 maggio ultimo saranno posti sotto la superiore direzione di un Ispettore straordinario;

2. Che per le spese di trasferta, per quelle di uffizio e di altre qualunque che l'Ispettore straordinario debba incontrare per la missione affidatagli gli saranno date le giuste indennità a carico del milione accordato dalla precitata legge del 6 maggio ultimo;

3. Che il Ministro de' lavori pubblici, darà all'Ispettore straordinario le istruzioni necessarie tanto relativamente alla direzione dei lavori, quanto per le relazioni che debbono passare tra l'Ispettore medesimo e gli altri uffizi dell'Isola, o centrali.

§ 37.

Nel medesimo giorno 24 luglio si pubblica il Decreto del 15 luglio firmato dal Re sulla proposta del Ministro Segretario di Stato degli Affari Interni,

all'uopo innanzi alla nostra mente; se, insomma, niun uomo può dare o togliere ad altrui le potenze morali di sentire, di giudicare, di ricordare, di volere; se non avvi modo d'impedire che queste potenze si esercitino in mezzo alla luce o alle tenebre, penetrino attraverso i corpi opachi, si allarghino sulla intera superficie della terra, si slancino nelle sfere celesti e nei campi dell'infinito, abbraccino a un tratto gli enti creati e gl'increati, le idee concrete e le astratte, le leggi fisiche dell'universo e le morali, l'uomo e Dio, non può rivocarsi in dubbio che estesa, illimitata, libera, immensa sia l'azione del pensiero.

Non v'ha diritto che sia stato onorato o conculcato con fanatismo o con ferocia, pari a quanto dell'uno o dell'altra si è adoperato con la libertà del pensiero. Essa è stata ora scopo di rispetto, ora di odio; si è veduta cinta di un serto, e più spesso seppellita nel fondo delle torri o fatta spirare sui patiboli. Vi fu un tempo in cui si vietò sotto pena di galera di pensare diversamente da Aristotile. Le idee innate di Cartesio e la grande scoperta di Galileo provocarono anatêmi e persecuzioni mortali. Per quella libertà, infiniti uomini, i quali non avevano delitti, furono calunniati, dalle natìe loro terre scacciati, sopra nudi scogli o in isole deserte rilegati; qui condannati a travagliar carichi di catene fra gli omicidi; là erranti nelle selve e disputanti alle belve il cibo e gli antri; più innanzi colpiti dai pugnali degli assassini; altrove consumati nelle fiamme dei roghi.

Tiranni fanatici e crudeli, negare agli uomini la libertà di pensare! Non è questa un'opera folle e scellerata quanto volere che vivano rinunziando alla condizione di esseri animati? Le vostre forze, manifestate nei capricci o nelle pessime vostre leggi, non agiscono che sulla materia: esse non hanno impero sullo spirito. Voi potete incatenare, martoriare le membra, e col timore o il dolore soffocare la manifestazione del pensiero; ma la sua libertà non soggiace per questo ai vostri pazzi furori. Vi è facile combatterla, e non distruggerla. Essa vive dovunque esistono corpi informati da uno spirito pensante; si conserva nelle catene, nelle prigioni, sotto le scuri dei vostri sgherri. Misera quella terra, dove voi fate delitto il pronunziarne solo il nome. Gli uomini non possono essere felici, se non dove essa viene rispettata.

E che! Il pensiero sarebbe il nemico dei popoli e dei governi? No; esso gl'illumina per renderli migliori. Solo la superstizione onnipotente e il dispotismo armato, pel bisogno di procedere fra le tenebre dell'ignoranza, sono stati i nemici del pensiero, per lo quale han paventato di perdere la potenza e la truce letizia di flagellare le loro vittime. Ora che per noi la sua libertà viene proclamata; ora che i popoli e i governi la riconoscono, ora vediamo confutate le antiche calunnie dei tiranni, asterse le secolari lacrime delle nazioni.

Se la libertà di pensare è un diritto per l'uomo, come essere animato, è in lui doppiamente un diritto, come essere socievole. Ogni uomo, che fa parte di una società qualunque, ha il dovere di contribuire, per quanto può, al bene di quella. Questo dovere esiste, finchè esiste la società, e il cittadino non può esserne

---

in virtù del quale si dispone che la sessione pel corrente anno del Senato e della Camera dei Deputati è prorogata a tutto il dì 4 del prossimo mese di novembre.

Questa è la prima normale interruzione che abbiano incontrato i lavori del nazional Parlamento degli Stati Sardi.

Tutte le sessioni che precedettero la presente furono repentinamente ed immaturamente disciolte.

Memorande sventure lungamente funeste all'Italia tutta produssero e segnalarono quei bruschi discioglimenti. L'ultimo di essi, quello cioè del novembre 1849, fa fede della profonda ripugnanza che sentiva la nazione, e per essa la Camera dei Deputati, a ratificare la pace coll'Austria e del di lei desiderio di vedere assicurata la sorte dell'emigrazione Italiana.

Ma l'attuale Parlamento, convocato nel giorno 20 dicembre 1849, sedeva da quasi sette mesi. Tale durata oltrepassa quella che vuolsi ordinariamente fissare alle sessioni dei consessi legislativi.

Nulla di più ragionevole per i membri delle due Camere che il riposo dopo lunghe fatiche; nulla di più opportuno che tale d'altronde necessario intervallo abbia luogo nella stagione

dispensato, senza che dalla società venga escluso, o che questa venga distrutta. A un tal dovere, come mezzo necessario di soddisfarlo, corrisponde il diritto di manifestare alla società le proprie idee, che crede atte a diminuire i mali di quella, o ad accrescerne i beni. Questo è un diritto che compete a ciascuno dei membri della società, perchè tutti ugualmente sono interessati a migliorarne la condizione: in conseguenza non si può perderlo, nè rinunziarvi, nè trasferirlo ad altrui. Esso è anteriore e superiore a tutte le leggi umane, imperocchè proviene da una legge di natura che abbraccia e precede tutte le opere dell' uomo. Può la violenza distruggerlo: ma la giustizia lo difende. E la ragione ne dice, che non si può legittimamente procedere verso questo diritto diversamente da quanto si fa con tutti gli altri, e che l'autorità del legislatore non si versa che sopra coloro, i quali ne abusano.

Capitolo XLIII.

Maniere differenti di manifestare il pensiero. Della stampa.

Il pensiero ha varii mezzi naturali di manifestarsi: i gesti, le figure, la parola, la scrittura; i due ultimi sono i principali.

La libertà della parola consiste nella facoltà, esente da qualunque ostacolo, di trattare, esaminare, discutere ogni quistione che la mente umana è capace di afferrare.

La scrittura è un mezzo lento e penoso di trasmettere i proprii pensieri a chi vive in molta distanza da noi. I popoli si sono serviti di questo mezzo per varii secoli, finchè un nuovo trovato non venne a facilitare grandemente la diffusione delle idee: noi parliamo della stampa. Quando la stampa ebbe principio in Europa, si gridò al prodigio. Si ammirò l' invenzione divina. All'entusiasmo degli uni si unì lo spavento degli altri, i quali considerandola come un mostro capace d'invadere e d'ingoiar tutto, si avvisarono tosto d' incatenarla e di punir chi ne facesse uso. Si elevarono barriere, dietro le quali potessero la religione, la politica, le lettere restar immuni dagli attacchi della stampa, il cui trovato parvè una pubblica sventura. A chi potea venir in mente che fosse un modo di esercitare un diritto di natura? In quei tempi di feroce intolleranza, nei quali si rifiutava agli uomini la libertà di coscienza, come ammetter in essi la libertà del pensiero e dei mezzi di manifestarlo?

La stampa fu sottoposta alla censura, e questa non si limitò a prevenire certi mali, impedendo la pubblicazione dei libri contrarii ai principii fondamentali dell' ordine sociale, ma s' innoltrò fino a giudicare quelli di cui permetteva la stampa ed a consentirne la pubblicazione con approvazione e privilegio. In questo secondo modo i censori si associarono alle dottrine di quei libri e se ne addossarono la risponsabilità. Non mancarono taluni, i quali ebbero scrupolo di dare una misura ai progressi dello spirito umano, e crederono di non aver facoltà a regolare i passi che questo faceva nelle nuove vie dello scibile. Ma niuno concepì pure il sospetto che un mezzo meccanico e di recente invenzione, qual' era la stampa, potesse

---

autunnale, la più importante per gl'interessi dei proprietarii e degli agricoltori.

Ed anche agl' interessi della patria giova che gli eletti della nazione ritornino a dimorare alquanto presso ai loro elettori non solo a rendere in qualche modo conto dell' operato in seno delle due Camere, ma a persuadere coll' esempio e coll' autorevol parola l' osservanza degli ordinamenti meno intesi dall' universale o ad esso meno graditi, quantunque non meno necessarii; ma anche per istudiare davvicino i bisogni e le tendenze di tutti i paesi ed i ceti componenti lo Stato, e per attingere direttamente alla prima e viva fonte di ogni diritto e di ogni sapienza politica: al popolo.

Quanto alla durata delle vacanze parlamentarie, se una parte del bilancio del 1850 e tutto quello del 1851 che rimangono ancora a votare, se la pubblicità delle tornate dei consigli comunali, che rimane ancora sospesa, non tenessero privo il paese di due essenziali prerogative e guarentigie della vera libertà, noi non troveremmo troppo lunga una proroga di tre mesi; noi troveremmo sufficienti i mesi di novembre e dicembre per gli altri lavori legislativi che il paese attende con giusta impazienza da' suoi mandatarii.

partecipare alla inviolabilità del pensiero. Al contrario, fu generalmente ammesso che la stampa non potesse garantirsi come un diritto naturale, ma si dovesse padroneggiarla come un fatto proveniente dal diritto positivo. Ecco le ragioni, con le quali si venne in appoggio di questa sentenza.

« I diritti naturali derivano da Dio; la stampa è una umana invenzione. Vero è che l' uomo non è nato per viver solo, e che il pensiero è quindi di sua natura comunicabile; ma si deve dire per questo, che tutti i mezzi artifiziali di comunicarlo partecipino della medesima sua natura? Che ne partecipino i mezzi naturali, sta bene; in conseguenza la parola, con la quale Iddio ha accompagnato il pensiero, dev' esser libera. La Divinità non ha formato cose imperfette; e diffatti, tutti i diritti naturali si esercitano, senza esservi uopo di trovati artifiziali, ossia senza che l' uomo aggiunga nulla all' opera della natura. Così Dio ha fornito l'uomo del pensiero, e acciò la sua liberalità fosse completa, gli ha conceduto la parola. Questa è l'organo naturale del pensiero: non bisogna altro, affinchè le mire della Provvidenza si adempiscano. Ogni ostacolo all' uso della parola è la violazione di una legge della nostra natura. Non si può dir lo stesso della stampa; questa non è essenziale all'uomo; come non ha esistita per secoli, così potrebbe cessare di esistere, senza che ne patisse danno l'umana natura. Si deve credere che un diritto naturale possa accadere e non accadere, e che la sua creazione dipenda da un accidente? Ma oltre di ciò, non s' intende in che la libera stampa sia elemento della civile società. Gli antichi popoli la ignorarono, e forse non furono liberi, e la civiltà greca e la romana non furono superiori alla nostra? La ignorarono i nostri antenati fino al secolo decimoquinto, e ciò forse li trattenne dal far risorgere le arti, le lettere e le scienze con libertà e con gloria? Altronde, non è vero che i trovati aggiunti dalla industria umana all' organo naturale del pensiero sieno naturali quanto esso, imperocchè concorrono al medesimo scopo. Il fatto smentisce questa induzione: le commedie, i pubblici affissi, i telegrafi sono mezzi o strumenti di comunicazione del pensiero; ma dove non sieno autorizzati dalle leggi, si puniscono come delitti. L' identità dello scopo non basta dunque, perchè tutti i mezzi di comunicazione partecipino del diritto naturale. Si conchiude, che le leggi, le quali proclamano libera la stampa, non vengono a dichiararla, ma a crearla ».

Tutte le esposte ragioni sono dei sofismi che bisogna combattere. Certamente il pensiero, di sua natura comunicativo, aiutato dalla parola, non ha rigorosamente bisogno di altro. Ma l' errore sta nel troppo restringere il concetto del diritto naturale, nel circoscriverlo entro la sfera di un bisogno primitivo, e nel separarlo dal bisogno naturale dell' incivilimento. L' uomo è un essere perfettibile; in conseguenza l' incivilimento e tutto ciò che lo accompagna, è una condizione della sua natura e si confonde con essa. Che si direbbe, se taluno, riflettendo che all' uomo basta ricoverarsi in una spelonca, volesse asserire che una casa fabbricata di mattoni non sia per lui di diritto naturale? Tutti gli sviluppamenti dell'umana natura, ottenuti in virtù della sua perfettibilità, sono

---

Nei primordii dell'attuazione del regime rappresentativo sono troppe le cose da farsi, perchè gli uomini, che si assumono di ricostruire su nuove basi gli ordini civili di uno Stato, non si dedichino a questo difficile carico con molta maggiore assiduità di quella adoperata nei paesi dove le libere istituzioni non sono di così recente data.

§ 38.

Nel medesimo giorno 24 luglio si pubblica un Decreto firmato dal Re il dì 6 luglio sulla proposizione del Ministro Segretario di Stato della Pubblica Istruzione. Con questo Decreto si dispone:

1. Che rimane approvata in via provvisoria la pianta numerica degl'Impiegati della Biblioteca della Università degli Studi di Torino, firmata di ordine del Re dal Ministro Segretario di Stato della Pubblica Istruzione;

2. Che cesseranno d'ora innanzi per gl'impiegati suddetti, che saranno provveduti degli stipendi commemorati nella pianta, i trattenimenti personali, ed ogni loro partecipazione agli emolumenti degli esami, i quali cadranno in tale parte a beneficio dell'erario.

naturali. Laonde, ogni cosa, aggiunta dal genio dell'uomo alle sue facoltà innate, è uno svolgimento del diritto naturale incorporato in esso e partecipe della sua medesima natura. Così, quando alla parola viene ad aggiungersi la stampa che la propaga, questa non è che una addizione fatta alla natura della parola.

Nè regge in modo alcuno l'analogia che si vuol stabilire tra la stampa e la commedia, i pubblici affissi ed i telegrafi. Questi modi di comunicare operano in tali circostanze particolari, per cui diventano eccezioni. Le commedie e gli affissi operano in mezzo a radunanze di uomini, le quali sono regolate dalle leggi; e il telegrafo è un mezzo geloso di comunicar pensieri segreti, i quali sarebbero traditi se la legge non ne garantisse il deposito.

Conchiudiamo che la stampa, prodotto dell'umana civiltà, di questa aiuta grandemente lo sviluppo; che la civiltà è in natura, imperocchè la umana natura è perfettibile; dunque la stampa è di diritto naturale. La libertà della stampa, invocata come garantia sociale, corrisponde alla libertà del pensiero e della manifestazione di esso.

Capitolo XLIV.

Vantaggi sociali della libera stampa.

Si pretende opporre che la stampa non sia elemento della civile società, imperocchè e i Greci e i Romani e gl' Italiani fino al secolo decimoquinto la ignorarono, e non pertanto furono liberi e fecero fiorir le arti e le scienze. Rispondiamo che la civile società non ha un grado determinato e immutabile, ma progressivo. Se quelli antichi popoli adunque ignoravano la stampa, ciò non toglie che questa debba ora annoverarsi tra i primi elementi della nostra progredita civiltà sociale. Le leggi della meccanica da noi conosciute ci permettono di eseguire con minori spese, fatiche e tempo ciò che costava grandi sforzi a quei popoli; possiamo noi dire che la cognizione delle suddette leggi non sia elemento dell'attuale nostra civile società?

Non daremo a noi la inutile pena di dimostrare ciò che a tutti è palese, ossia la grande influenza della stampa sui progressi della civiltà. Siamo paghi di limitarci a dire che immensi vantaggi la società ricava dalla libera stampa.

Quali sono i bisogni di qualunque società? Eccoli: non basta godere il bene; è uopo dargli solida base e perpetuarlo. Non basta provvedere alla prosperità presente; è uopo spingere lo sguardo fino ai posteri, e dopo aver distrutto i mali che sovrastano, prevenire quelli che in appresso potrebbero scaturire da ignote e straordinarie circostanze. Le leggi debbono contenere quanto occorre non solo a nudrirle ed a mantenerle, ma anche a ristorarle dalle imperfezioni ed a ripararle dai vizi che potrebbero discoprirsi o introdursi nelle sue parti. Nè solo delle buone leggi avvi bisogno; a nulla esse proveggono, quando non sono accompagnate dalla saviezza di chi le amministra, e quando esse medesime non danno ai loro agenti tutti i soccorsi per conservare ed estendere il bene, e non oppongono tutti gli ostacoli a ciò che potrebbe introdurre o favorire il male. Se questi sono

---

La mentovata pianta numerica è siffattamente concepita:

Pianta numerica degl'Impiegati nella Biblioteca della Università di Torino.

Qualità	*Stipendio*
Bibliotecario	L. 3,000
Primo Assistente	1,500
Secondo id.	1,300
Applicato	1,000
Primo distributore	2,000
Secondo id.	1,800
Terzo id.	» 1,600
Quarto id.	» 1,400
Altri cinque distributori a lire 1,000 caduno . . .	» 5,000
Altro incaricato de' registri .	» 1,200
Segretario	» 1,200
Usciere, oltre l'alloggio che già gode	» 750
Totale	L. 21,750

i veri ed essenziali bisogni di qualunque società, non può negarsi che mezzo potentissimo di soddisfarli sia la libera stampa.

Il legislatore fa le leggi; le amministrano i mille agenti del potere. Chi siede giudice tra loro? La pubblica opinione. Chi illumina e dirige questa? La libera stampa.

La pubblica opinione non esiste presso un popolo ignorante, corrotto, o schiavo; o pure esiste pervertita, e in questi casi viene in appoggio del male. Un popolo siffatto non conosce, o non cura i proprii interessi; spesse volte ancora perpetua coi suoi ciechi plausi tutte le cagioni dei danni che si aggravano su di esso. Ma noi non intendiamo favellar di libera stampa, se non presso le società di uomini sufficientemente istruiti, allontanati dall'errore, approssimati alla verità, condotti dalle buone leggi all'esercizio delle sociali virtù. Di tal fatta sono i popoli, pei quali scriviamo; di tal fatta siamo noi. Ed è alle esigenze della nostra sociale condizione che noi applichiamo il principio della libera stampa. Se fossimo nel Marocco, non che tacere un tal principio, daremmo alle fiamme le intere pagine che scriviamo.

Egli è dunque presso di noi che la pubblica opinione sta giudice di chi fa e di chi esegue le leggi. Essa è la espressione della vera sovranità del popolo, che questi non lascia costantemente di esercitare, malgrado il deposito che ne ha fatto in mano di un solo o di molti. Una tale sovranità è onnipotente, sempre attiva, terribile, comechè non si manifesti con esterni segni. Essa comanda ai magistrati ed ai re. Può essere traviata, ma non mai contrastata impunemente nè dominata. Ha però bisogno di essere diretta, illuminata, corretta, resa giusta e virtuosa. Ha bisogno di essere avvertita del bene che si può fare, e del male che si può evitare. Ciò fatto, la sua autorità è incontrastabile. E la pubblica prosperità, affidata a una potenza sì vigilante e interessata a conservarla, si perpetua. Chi compie questo santo ufficio, se non la libera stampa?

La libera stampa apre le porte, rischiara con mille faci la sala, dove la pubblica opinione si appresta a giudicare di chi giudica degli uomini. Ecco una terrena imagine della divina giustizia, terribile quanto quella, che nella fine dei secoli si verserà su tutta l'umana specie insieme congregata. Innanzi a quel tribunale compariscono gli uomini e le cose; vi compariscono nudi delle illusioni del potere, delle seduzioni dell'errore, e solo scortati dalle savie o dalle malvage loro qualità, dai beni o dai mali che producono. Una voce tuona così: « Rendete conto di voi alla patria ». Tosto la legge utile si discolpa del poco frutto che produce, adducendo che non è osservata; un' altra legge è costretta a palesare i difetti od i vizi, che la malignità o l'ignoranza di un uomo potente ha in essa celati; il bene da farsi, da estendersi o da invigorirsi ottiene un suffragio; ogni abuso di autorità, ogni iniquo disegno è prevenuto o censurato; la inettitudine conviene della propria impotenza; la natural pigrizia e l'ozio della prosperità, che dormono, mentre tutto si muove intorno a loro, si scuotono sotto i colpi di un invisibile flagello; l'errore perde la veste con cui si cerca occultarlo, e confessa i danni che agli uomini cagiona; il delitto si mostra nella sua orrida bruttezza, fulminato dal

---

Questo decreto, quantunque venga dichiarato in via provvisoria, deve riguardarsi una vera anomalia nel regime costituzionale. Diffatti i regii decreti sono destinati: o a sancire le deliberazioni del Parlamento; o a tracciarne i modi di esecuzione; od a ordinare la presentazione al medesimo di qualche progetto di legge; o all'esercizio di qualche regia prerogativa, come la convocazione, la proroga, lo scioglimento delle Camere, le nomine alle cariche dello Stato; o finalmente a prendere qualche provvedimento, per l'urgenza del quale non potendosi, senza danno della pubblica cosa, lungamente attendere la decisione del potere legislativo, è giocoforza limitarsi ad ottenerne una posteriore approvazione od una riforma.

Nessuna di queste circostanze, nessuno di questi caratteri militano in favore della misusa surriferita. Anzi l'aprirsi delle ferie scolastiche allontanava ogni idea di urgenza. Trattandosi poi di accrescimento di spese, rendevasi affatto indispensabile la previa autorizzazione della nazionale Rappresentanza.

In fatti lo stesso Ministro della Pubblica Istruzione aveva già da gran tempo presentato alle Camere un analogo progetto di legge, il quale, oltre all'aumento del numero degl' impiegati della

rimprovero delle iniquità commesse, impedito dal procedere al compimento di quelle che medita; l'attività dell'ambizione, che macchina ed attenta, vede frustrati i suoi disegni dai mille occhi che guardano nelle tenebre, con cui cerca coprirli; il fanatismo e l'impostura sono sforzati a dichiarare ch'essi ingannano il mondo; Dio è riposto sull'altare, e i suoi ministri respinti ai piedi di lui. Non v'ha piccoli nè grandi, nè deboli nè forti: tutti sono uguali innanzi a quello inesorabile ed imparziale comizio. Chi ha veduto calpestare la propria innocenza, riacquista l'onore che gli è stato involato: il calunniatore è calpestato. Il cittadino convinto di aver trasgredito le leggi, è condannato: la sua pena è l'infamia. La patria presiede a questi terribili giudizi; tutto il mondo vi assiste e vi plaudisce. Ivi si dispensano corone di gloria o marchi di obbrobrio. Quelle sentenze son commesse alla fama, che seco le porta e le bandisce a tutti i secoli: la storia le scrive; i posteri le ascoltano e si ammaestrano.

Questi sono i vantaggi sociali della libera stampa, che ogni savio legislatore deve quindi stabilire e proteggere. L'interesse pubblico lo richiede; la perenne prosperità dei popoli lo esige; la giustizia lo impone.

Capitolo XLV.

Necessità di regolare l'applicazione del principio della libera stampa.

Riconosciuto come principio di diritto naturale la libertà della stampa, è mestieri occuparsi del modo di regolarne l'applicazione. E pria di tutto, cominciamo dall'esaminare se a quel principio convenga o no una regola qualunque: questione, intorno alla quale le sentenze sono differenti.

Voltaire scriveva, in occasione delle persecuzioni onde i libri di Elvezio erano oggetto, quanto segue: « Bisogna confessare che i libri non fanno » nè male nè bene. Cinque o seicento oziosi, tra » venti milioni di uomini, li leggono e gli obbliano. Vanità di vanità! Quando il sangue bolle e » si è in vena, si ha la rabbia di scrivere. Alcuni » preti atrabiliari, alcuni frati hanno la rabbia » di censurare.... » Grande era l'indifferenza di Voltaire per le produzioni dello spirito. E dopo lui, molti hanno della libertà della stampa avuto il concetto di una libertà illimitata, così tra quelli che parteggiavano per essa, quanto tra quelli che la oppugnavano, imperocchè gli uni e gli altri con passioni e mire contrarie, cospiravano allo stesso scopo, e desiderandola tutti egualmente sciolta da qualsiasi freno, intendevano nuocerle di molto o giovarle di troppo.

La libertà dello spirito è una facoltà naturale, la quale ha un'energia spontanea e propria, quando le si toglie ogni ostacolo, sembra a taluni che il legislatore non abbia a darsi altra pena, e che quella possa camminar sola. In conseguenza basta sopprimere la censura, e la stampa divenuta libera in corrispondenza del pensiero, non ha uopo di regola. Quale regola assegnare al pensiero? A quale disciplina sottoporlo? Esso è di tale natura, che non ammette dimezzamento; bisogna che sia intero o niente: chi vuole regolarlo, lo assoggetta. Come dirigere il volo di un uccello, senza recidergli le ali?

---

biblioteca, chiedeva un aumento di annua dotazione per la compera dei libri.

Siccome però quel progetto non rendeva conto alcuno nello stato deplorabile in cui trovasi codesto importante stabilimento, nè accennava in verun modo alle necessità di riordinarlo da cima a fondo, di correggere e completare i cataloghi esistenti, di crearne di nuovi; non parlava di ciò che la biblioteca possiede, nè del molto che le manca: ne avvenne che i lavori della Commissione incaricata di esaminarlo non furono, nè potevano essergli favorevoli. Era facile il prevedere che il Parlamento non avrebbe votati i fondi richiesti senza una miglior conoscenza di causa, e senza indirizzali ad una più saggia e profittevole destinazione. Quindi quella proposta di legge attraversò due legislature senza mai giungere ad essere portata alla pubblica discussione.

Per superare d'un tratto tutte queste difficoltà, il Ministro risolse di fare da sè, e, messo in disparte l'aumento di dotazione, si attenne soltanto a quello del personale, ed emanò il Decreto di cui abbiamo tracciata la genesi.

Passando ora al merito intrinseco delle disposizioni contenute in quel Decreto, non può non parere soverchio il numero degl' impiegati della bi-

Alcuni altri sostengono che gli scritti non possono annoverarsi tra i fatti punibili, e che anzi non sieno propriamente fatti, imperocchè accusare qualcuno per ciò che scrive, egli è dichiarare che le sue azioni sono innocenti.

Altri finalmente dicono, che la censura, vietando i cattivi e permettendo i buoni libri, offende negli uomini la uguaglianza di diritto. Ciascuno ha facoltà di esercitare questo nella sfera che gli è conceduta dalla natura. In conseguenza tutti gli uomini debbono godere ugualmente la libertà di pubblicare i loro pensieri, savii o stolti che sieno. La legge, che vieta allo stolto di stampare, è una legge parziale. S'è permesso a un sommo talento di rivelare idee squisite, dev'essere permesso a un mediocre o basso ingegno di manifestare sciocchezze. In caso opposto, non avvi libertà, ma privilegio; e il privilegio è illegittimo ed ingiusto anche a pro del genio. Questo ha già per se stesso il vantaggio della propria superiorità; e non occorre che con leggi rigorose un tal vantaggio si renda esclusivo.

A questa sentenza si oppone quella di coloro, i quali ragionano nel seguente modo. Una libertà illimitata, che non debbe dar niun conto di sè, è una potenza che non può trovarsi in relazione nè coi principii di morale, nè con quelli di diritto. Chi la concepisce e la vuole di tale maniera, concepisce e vuole una cosa impossibile. Ogni diritto sociale si conforma alle leggi; e la stampa, per rendersi sociabile, deve sottomettersi ad una regola legale. Siffatta regola è indispensabile, più che alla libertà di qualunque altra cosa, a quella della stampa. Il diritto di pubblicare i proprii pensieri è di natura sempre attivo, inquieto, intraprendente, aggressivo. Tutti gli altri diritti si esercitano nel cerchio della vita privata, e domandano alle leggi la loro garantia; ma quello esce fuori i limiti della vita privata, penetra nella pubblica scena del mondo ed invade tutti gli animi che incontra. Non sottoporlo ad alcuna disciplina egli è lo stesso che ammettere nel seno delle civili nazioni un mostro.

In luogo di dubitare se alla libera stampa convenga mettere un freno, meglio è esaminare quale e quanto questo freno debbe essere. E su questo le opinioni sono anche differenti, a seconda dei principii politici di chi le emette. Alcuni parlano di leggi repressive, ed altri di leggi proibitive, ed alle une e alle altre si danno varie interpretazioni e gradi varii di estensione. Vi sono stati dei tempi, in cui volendosi rimettere la censura, si è sostenuto che reprimere non fosse altro che prevenire, senza avvedersi che con questo principio non la sola libertà della stampa, ma ogni libertà fisica e morale sarebbe distrutta. In altri tempi si è detto che sottomettendo la stampa alle leggi, bisognava intendere alle leggi preventive ed a quelle repressive; ciò che poneva il pensiero tra due vincoli, la censura prima, e la pena dopo la sua pubblicazione. Finalmente si è trasceso fino a dichiarare che la stampa periodica non potesse essere compresa nella stampa libera.

Se tutti i diritti naturali dell'uomo sono garantiti dalle leggi e circoscritti nel loro esercizio dal principio della utilità pubblica e da quello della uguaglianza, non è possibile che solo il diritto di comunicare con la stampa i proprii pen-

---

blioteca, e specialmente quello dei distributori, qualora s'intenda conservarla nello stato in cui si trova e proseguire nell'andamento sin oggi tenuto.

In virtù dell'adottato aumento di personale, ai non numerosi lettori che approfittano di quello stabilimento saranno d'ora innanzi con maggiore sollecitudine, con maggiore esattezza comunicati i libri che chiederanno, sempre che ne sia facilmente riconoscibile l'esistenza nella biblioteca. Del resto tutti gli antichi addetti al servizio di essa avranno un po' meno da fare che per lo passato. Nè i nuovi venuti avranno certamente grandi fatiche da sostenere. Ecco tutti i vantaggi che si otterrebbero dal Decreto 6 luglio, qualora, ripetiamo, non si cangi sistema e non s'intraprendano quei radicali lavori, che soli possono fare della biblioteca non una inutile congerie di volumi, ma un vivo e costante soccorso agli studi. In questo caso il personale della biblioteca non sarebbe superiore al bisogno. Una generale revisione ed una più logica e più servibile classificazione dei materiali posseduti da quell'Instituto, esigerebbe forse per qualche tempo un numero d'impiegati ancora più grande.

Un quadro completo della condizione in cui trovasi la biblioteca sarebbe la prima norma per gli

sieri non conosca alcuna regola, e segna nel sistema sociale un movimento indipendente e tutto proprio, come fanno le comete nel sistema planetario. È uopo sottoporlo a una disciplina, e questa può colpirlo o prima che si eserciti, vietandogli di occuparsi di certe cose, o dopo essere stato esercitato, punendone gli abusi; nel primo caso abbiamo una legge proibitiva; nel secondo, una legge repressiva.

Capitolo XLVI.

Della legge proibitiva.

La legge proibitiva sulla stampa ha seco in certi casi il carattere di giustizia; nondimeno dimostreremo che sono tanti gli arbitrii, ai quali può dar luogo, che senza grave lesione della civil libertà, non è possibile ammetterla in uno Stato, ove il governo rispetta i diritti degli uomini.

È troppo vero che la parola parlata o scritta offende e nuoce quanto l'azione; e che in conseguenza, come non lice far tutto, così non si ha il diritto di dire tutto. Alcune cose sono per loro stesse vietate, imperocchè il male che producono, è certo; nessuno il bene. Esse portano secoloro la sentenza che le condanna al silenzio, senza esservi uopo di aspettare che sieno pubblicate per le stampe. La legge che ne vieta la pubblicazione, non offende in modo alcuno la libertà.

Che vuol significare la proibizione di trattare un dato argomento? Impedire che sia discusso. A che giova la discussione di un argomento? Giova a ben svilupparlo con un pubblico esame. Ciò posto, allorchè si tratta di un principio sottoposto alle leggi del progresso, e che appartenendo al numero di quelli che possono perfezionarsi, è di sua natura variabile, niuno ha il diritto di sottrarlo all'analisi della ragione. Ma vi sono principii, la cui verità è immutabile; non si può ammettere la possibilità di migliorarli; tutto ciò che convien fare, egli è conservarli. Tali sono, per esempio, i principii di morale, di religione, il diritto di proprietà ecc. Se essi non sono assoluti, si può dire che non esistono. A quale specie di perfezionamento rinunzia quel popolo, il quale si astiene dall'oppugnarli? E in che modo la civile libertà viene ad essere offesa dalla legge, che proibisce di rivocarli in dubbio, o di snaturarli con perniciosi sofismi?

Vi sono fatti, dei quali bisogna assolutamente interdire la pubblicazione. Si tratta di un processo per delitto infamante: qual'è il male che si vuole reprimere, se non la pubblicità? Or dunque, potrebbesi non vietare che si parli del processo? Facendosi di pubblica ragione il delitto, non si viene a ripeterlo?

Nei giudizi penali s'interrogano i testimoni separatamente, affinchè si eviti la influenza delle deposizioni degli uni sopra quelle degli altri. Se dunque non si proibisce di mettere oggi in istampa le deposizioni fatte, acciò non sieno conosciute dai testimoni che dovranno essere interrogati domani, la pubblicità non rende frustranee le precauzioni della giustizia?

Avvengono in Piemonte dei casi, che alcuni pochi membri di una classe potentissima nello Stato, parliamo degli ecclesiastici, si mettono in opposizione coi principii che dirigono l'azione governativa: costoro, che tanta influenza esercitano

---

acquisiti da farsi, una parte dei quali si potrebbero effettuare *per cambio*, e quindi senza aggravio del pubblico erario, potendosi verificare in questa come in tutte le librerie di antica data, l'esistenza di parecchi esemplari di una stessa edizione.

Seconda norma sarebbero le richieste e i consigli del corpo insegnante, il di cui intervento in questa bisogna può solo mantenere negli acquisti di opere un'equa proporzione fra i varii rami dello scibile umano. Per quanto un bibliotecario sia, o voglia, come tale, sforzarsi di esser enciclopedico, è assai difficile che non propenda alla prodigalità per una speciale dottrina, alla parsimonia per un'altra, all'avarizia per una terza. Non è perciò, nè giusto nè conveniente che secondo queste simpatie od avversioni di un individuo abbia ad impiegarsi la dotazione di un istituto che è, e deve sempre essere del dominio di tutti.

Terza norma agli acquisti sarebbero le domande fatte dai frequentatori della biblioteca, di libri che essa non possiede. Di queste dovrebbe tenersi ben ordinato registro, sulla di cui base formare alla fine dell'anno una statistica, scegliendo per l'acquisto tra le opere migliori quelle che furono più ricercate.

Affinchè poi i libri nuovamente acquistati ri-

sulle popolazioni, si servono della parola di Dio per criticare gli atti del governo, e smaltiscono come articoli di fede le loro peculiari opinioni. Si vuole che la legge, comechè eglino in ogni altro caso godano del diritto comune, in tale caso non interdica loro di pubblicare dottrine sovversive dell'ordine pubblico? La legge, provvedendo alla tutela di questo, non usa del suo diritto a pro della libertà?

Uno Stato ha sovente affari, il cui successo dipende dalla segretezza. Quante negoziazioni non sarebbero difficultate, quante provvidenze di pubblica difesa impedite, quante alleanze guastate, ove si lasciasse sconfinato il diritto di recare a cognizione del pubblico i negozi ancora pendenti? Una guerra s'impegna coll'Austria, che minaccia le istituzioni libere e l'indipendenza d'Italia. Avvi necessità di raccogliere e di far cospirare ad un solo scopo tutte le nostre forze fisiche e morali. Si combatte in Lombardia. Intanto abbiamo nell'interno due partiti estremi, che alle loro passioni sacrificano la patria. Gli uni per cieco impeto di meglio, gli altri per calcolato desio di peggio, parlano e scrivono di tale maniera, che il nemico conosce i segreti delle nostre operazioni, e chi ubbidisce tra noi perde ogni confidenza in chi li comanda. Si dubita se la legge possa imporre silenzio sulle operazioni militari? Se quello che legittimamente fa in occasione di un interesse privato, possa praticarlo quando si tratta della salvezza di una nazione? Eppure sappiamo che molti opinano di essere in questo, come in ogni altro caso, sufficiente la legge repressiva. No, rispondiamo: in ogni altro caso, la legge, prima di armarsi dei suoi rigori, attende che il delitto esista; ma siffatto delitto non produce che un disordine parziale, i cui effetti possono aver riparo; la vita sociale non è per esso distrutta; la pena, che subisce, serve all'espiazione e all'esempio. Che giova tutto ciò nei casi in cui è già stato vibrato un colpo mortale all'intera società? Ruinata la patria, quale riparazione si ottiene col punire il delitto? Bisogna dunque aspettare il servaggio e la conquista per mantener rispetto al principio della libertà della stampa? Ma si dica pure: i principii sono rispettabili perchè salvano o perchè ruinano? Non v'ha dubbio, che i delitti, contro l'ordine pubblico, sono dunque di tale rilevanza, che tarda e insufficiente per essi è la giustizia repressiva.

Lo stesso può dirsi dei delitti contro l'onore dei cittadini. Abbiamo veduto che il diritto di discussione, quando si versa sulle cose non è sempre illimitato: molto meno lo è, quando si versa sulle persone, imperocchè in questo caso viene ad urtare contro il diritto che costoro posseggono, di porre in salvo la propria integrità e la quiete.

Il favorevole suffragio di coloro, che ci avvicinano, non è un bisogno dalla società aggiunto a quelli della natura, come ordinariamente si crede: esso è un bisogno naturale. La stima altrui vien da noi desiderata per soddisfare una necessità di natura, che ci determina ad amare noi stessi. In quella stima troviamo il compimento del nostro affetto per noi. Quasi che non ci basti la coscienza del proprio merito, vogliamo vederla confermata dalla opinione di chi ci avvicina. L'uomo isolato e selvaggio ha appena il germe di questa passione,

---

escano di reale vantaggio a quanti bramano approfittarne, converrebbe che un elenco di essi fosse posto in tal luogo delle sale di lettura da poter essere consultato da tutti gli accorrenti alla biblioteca. E così non accadrebbe che chi ha chiesto una volta un libro non esistente in essa si trattenga dal chiederlo anche quando la medesima se ne trova già provveduta, rimanendo privo in tal guisa di un mezzo desideratissimo di accrescere le proprie cognizioni, che pure sarebbe alla di lui portata, e sforzandosi di supplirvi con altri meno acconci e forse affatto insufficienti al di lui scopo.

Tanto la proposta di legge indarno fatta alle Camere, come il presente decreto, non fanno menzione che della biblioteca di Torino. La qual cosa ci suggerisce le seguenti osservazioni.

È una necessità che uno Stato abbia un centro governativo; è poi una economia che questo centro rimanga stabilmente fisso in una determinata città. Da ciò molti vantaggi di cui non può non godere la Capitale ad esclusione delle provincie. Ma tutte le preferenze in favore della metropoli, che non emanano da questa inevitabile condizione di cose, sono da proscriversi come arbitrarie e le-

la quale pel contatto coi suoi simili si sviluppa, ma non viene ad esser creata. L'uomo incivilito perviene a far dipendere la sua esistenza morale interamente dall'opinione degli altri uomini. Privarlo di questa in un modo qualunque, equivale a privarlo di una esistenza mille volte più preziosa di quella unicamente materiale.

Ciò posto, può esser lecito scrutinare qualunque atto di un uomo, ma non già incolpare menomamente le intenzioni di lui. Si possono rilevare e combattere gli errori di un sistema; ma non offenderne l'autore: le cose (tranne alcuni casi di eccezione) appartengono al dominio pubblico; le persone appartengono a sè medesime.

Mettiamo qui termine all'analisi delle cagioni, che rendono legittima la potestà proibitiva dalle leggi esercitata sulla stampa. Non neghiamo che, considerando le cose speculativamente, vietare la pubblicazione di pensieri, che la ragione anticipatamente giudica nocivi e condanna al silenzio, non sia offendere la civile libertà. Per altro, tutto muta aspetto nella pratica. Non può la legge esercitare sulla stampa un impero, per lo quale sieno le idee impedite di pubblicarsi, se non stabilendo comitati di censura. Qualunque organismo si voglia dare a questi comitati; si ammetta pure che le parti possono appellarsi dalle loro sentenze a un comitato superiore: si comandi che i loro giudizi debbono essere motivati e non assoluti nè segreti; s'immagini tutto ciò che si può di meglio per garantire i diritti di chi pensa contro gli arbitrii di chi giudica, egli è impossibile evitare gli arbitrii, imperocchè essi non provengono soltanto dalla malignità degli uomini, la quale si potrebbe evitare componendo quei comitati d'individui onesti, sapienti e liberali, ma provengono dall'intima natura della cosa, ossia dalla natura stessa del pensiero. Il pensiero, prodotto dello spirito, sfugge alla esatta e matematica misura che si può adoperare con le cose materiali. Il criterio di chi scrive vien sottoposto al criterio di chi censura; una opinione sta a fronte di un'altra e possono trovarsi in contraddizione: quelli e questi giudicano delle idee in modo diverso, e ciascuno giudica rettamente, imperocchè la drittura di un giudizio non è mai assoluta, ma relativa a chi lo pronunzia. Chi s'inganna di loro? Non si può definirlo, atteso che volendoli anche sottoporre al parere di un terzo, costui non fa altro che interporre la sua alle altrui opinioni, e niuno può dar sicurezza che egli giudichi assolutamente bene.

Insomma, la legittimità di un pensiero, che si vuol pubblicare, non può essere calcolata con quella giustizia, onde si calcola la legittimità della vendita di un campo o di un cavallo. La censura, che un uomo esercita sulle idee di un altro uomo, è essenzialmente capace di arbitrio. Dovunque esiste censura, ancorchè amministrata con integrità e liberalismo, non esiste libertà di pensiero.

Nè si creda di poter dirigere con appositi regolamenti i giudizi dei censori. La legge per esempio, vieta di oppugnare i principii di morale, di religione, di proprietà ecc. Sta bene. Sono principii immutabili che bisogna conservare, e non discutere. Si possono col barometro alla mano conoscere con precisione i gradi di gravità dell'aria. Ma con quale strumento si possono conoscere le qualità di un concetto morale con tale precisione.

---

sive del principio d'eguaglianza proclamato dalla Costituzione.

Dunque allorchè si è pensato ad aumentare la dotazione della biblioteca universitaria di Torino e si è provveduto ad accrescerne il personale, si doveva pensare altresì a migliorare la condizione delle biblioteche di Genova, di Cagliari e di Sassari. Per la gioventù che attende agli studi in quelle università e per il corpo insegnante che le guida nella difficile carriera i mezzi dell'apprendere e dell'ammaestrare, non devono possibilmente essere inferiori a quelli di cui dispone l'Ateneo torinese.

Quella eguaglianza che abbiamo chiesta per tutti i rami dello scibile, per tutte le Università dello Stato, la chiediamo altresì per tutti gl'Instituti scientifici e per tutt'i cittadini che si dedicano alle nobili discipline.

Eguaglianza per tutti gl'Instituti scientifici vuol dire: che se si prende una qualche cura della biblioteca, non deesi lasciare in abbandono il Museo egizio, e deesi provvedere almeno di un catalogo la Collezione delle medaglie.

Eguaglianza per tutt'i cittadini nei rapporti colla pubblica istruzione vuol dire: che il versamento nelle casse erariali, di quella parte d'emolumenti,

che renda impossibile l'abbaglio di crederlo un principio assoluto, mentre forse non è che una opinione spesse volte consacrata dal tempo e dal pregiudizio umano, la quale non si ha il diritto di sottrarre all'analisi della ragione? Dicasi lo stesso di qualunque concetto religioso, dominicale, ecc.

La legge vieta agli ecclesiastici o a qualunque altra classe di cittadini di criticare oralmente o per le stampe gli atti del governo. Si ha in mira d'impedire che si spargano dottrine sovversive dell'ordine pubblico. Sta bene. Si può sottoporre una sostanza qualunque all'analisi chimica, e distinguerne e valutarne esattamente gli elementi. Ma noi domandiamo, i censori di una dottrina politica con quale analisi perverranno a conoscerne le parti integranti, senza timore d'inganno, e distingueranno i gradi che contiene di veleno contro il vero ordine pubblico, di maniera che, proscrivendola anticipatamente, si ha sicurezza ch'eglino non vengano a proscrivere invece la critica di un atto del governo, che forse devia dai principii che lo reggono, o da quelli dell'eterna giustizia? Per un caso in cui la censura può esser utile, non s'incorre nel rischio, che in cento altri casi si faccia nociva, e ogni libertà di discutere l'azione governativa distrugga?

Certamente lo sconfinato diritto di recare a cognizione del pubblico le negoziazioni diplomatiche, le previdenze di pubblica difesa di uno Stato, le alleanze, le operazioni di guerra, può tutto impedire o guastare e spesso equivalere a un tradimento della patria. Ma la legge, che impone silenzio su tutte queste cose, è ben sicura di non impedire in moltissimi casi i savii consigli, le utili ammonizioni, le indispensabili critiche che potrebbero dare un migliore avviamento ai pubblici negozi?

Certamente il diritto di pubblicare i proprii pensieri trova impedimento nel diritto delle persone all'integrità del nome e della quiete loro; sappiamo le cose appartenere al dominio pubblico, le persone a sè medesime. La legge, che permette di scrutinare le azioni e rivelare gli errori, ma vieta anticipatamente d'incolpare le intenzioni, e di offendere gl'individui, è una legge ottima in se stessa; ma applicandola al fatto, dà luogo ad arbitrii che impediscono o distruggono il bene risultante dalla stampa. E prin di tutto, come si può sempre separare le cose dalle persone, se quelle non ricevono lume che da queste? Come combattere un errore, senza sentire il più delle volte la necessità di riportarsi alle circostanze personali dell'autore di esso? Come non incolpare molte volte le intenzioni, quando lo svelarle può essere un mezzo a prevenirne lo sviluppo o a dare spiegazione dei fatti?

Conchiudiamo che il principio di vietare anticipatamente la pubblicazione di certe idee, considerato in astratto, è legittimo; la sola difficoltà è l'esercizio pratico di esso. Questo non può aver misura nè regola; laonde apre l'adito a mille abusi ed arbitrii che distruggono la libertà del pensiero. Di maniera che la legge proibitiva, importando la censura delle idee precedenti alla loro pubblicazione, è una inquisizione che devesi riputare un rimedio nel maggior numero dei casi più funesto e nocivo del male stesso, che può qualche volta derivare dall'illimitato diritto di comunicare al pubblico i proprii pensieri.

---

che a titolo d'esami percepivano finora gl'impiegati della biblioteca, stabilito nel secondo articolo del citato decreto, può essere una eccellente misura d'ordine, e stare anche abbastanza bene in un decreto che porta il carattere della provvisorietà; ma, politicamente considerato, è una di quelle mezze misure, il di cui solo effetto è di rendere più acuto il desiderio delle sincere e radicali riforme.

L'istruzione pubblica deve essere affatto gratuita. Bisogna quindi abolire ogni tassa d'inscrizione e d'esame.

Della concessione dei titoli, gradi, o diplomi scientifici la sola capacità, la scienza sola devono decidere. È assurdo e soprattutto odioso alle classi povere che anche per questo doveroso riconoscimento delle qualità personali di un cittadino abbiasi ad esigere un correspettivo in danaro.

Che se queste vessatorie tasse, dirette fossero a rattenere la soverchia e disproporzionata affluenza di giovani agli studii scientifici; anche qualora raggiungessero un tale scopo, riuscirebbero ad interdirli soltanto ai poveri; mentre invece la giustizia ed il pubblico bene vorrebbero si studiasse modo di escluderne i neghittosi e gl'inetti.

Ma quand'anche l'idea delle tasse non fosse,

Capitolo XLVII.

Della legge repressiva.

Non avvi diritto, di cui non si possa abusare. Allora che in vista dei possibili abusi si volesse vincolare negli uomini l'esercizio dei proprii diritti, si avrebbe una schiavitù senza limiti. Al contrario, quell' esercizio dev' essere permesso con piena liberta, e la legge deve aspettarne l'abuso per avere un delitto a punire. Questa regola ha luogo in riguardo al diritto di proprietà, ed a quelli di uguaglianza, di libertà personale ecc. Perchè non dovrebbesi anche applicare alla libertà del pensiero? Se tutti i cittadini dovessero nell' uscire di casa presentarsi a un magistrato e sottomettersi ad una visita sulla persona, affinchè si sapesse non avere armi addosso, che sarebbe della loro individuale libertà? Perchè dunque dovrebbe un magistrato scrutinare le idee, prima di permetterne la pubblicazione? La ingiustizia di questo atto si rende più manifesta, non appena si riflette che il male, a cui può abbandonarsi l'uomo armato, facilmente si occulta e difficilmente si ripara; mentre il male, che l'uomo può far con la stampa, riesce difficile ad occultarsi e facile a ripararsi. Ed è ancora più ingiusto il parziale rigore che si adopera con la libertà del pensiero, quando si considera che l'esercizio di questo diritto è più di quello di molti altri diritti prezioso per l'uomo e per la società, e meno n'è pernicioso l'abuso.

Può con la stampa un cittadino compromettere gl'interessi della sua patria, frastornare le alleanze, impedire il buon successo di una guerra ecc. Ma non può fare altrettanto con segrete rivelazioni contenute in una lettera? Si avrebbe dunque per questo il diritto di violare la fede pubblica, leggendo tutte le lettere che si commettono alla posta? La legge deve punire gli attentati manifesti; e lasciare all' amore di patria, alla morale, alla religione la cura di prevenire e di evitare quelli, che non potrebbe sottoporre alla sua ispezione, senza indebolire o distruggere la civile libertà. Quando si vive nel Giappone tra fieri selvaggi e schiavi depravati, si ha innanzi agli occhi lo spettacolo di bastoni che insanguinano e di funi che strangolano: non è colà certamente il luogo, dove vogliamo fondare la libera stampa. Questo è un diritto, di cui l' abbrutimento dei popoli e il dispotismo rendono impossibile l' esercizio. Ma presso un popolo civile, che ripiglia la pratica dei suoi diritti naturali e che impone al governo l' obbligo di garantirli, il diritto di pubblicare i proprii pensieri non deve meno degli altri godere di siffatta garantia. Il governo non può procedere verso quel popolo con la supposizione della sua immoralità, della stupidità, dell' abbiettezza, della mancanza di affetto per la patria. Deve anzi supporlo con opposte disposizioni, ed aspettare che si verifichi, come una eccezione della regola, un fatto immorale, una offesa alla nazione, prima di prendere la scure. Deve supporre che l' uso della libera stampa sia bastantemente regolato dalle virtù pubbliche e private del popolo, e non privare tutti di questo diritto per la possibilità che qualcheduno ne abusi.

La libera stampa si versa sulle persone, ne indaga e svela le intenzioni, intacca la riputazione,

---

com'è il più delle volte, lontana dalla mente di quelli che stanno per intraprendere cotali studii, essa sarebbe però meritamente di ben lieve peso nelle loro considerazioni e lascierebbe il luogo a tutte quelle speranze di miglior avvenire, colle quali sogliono gli uomini sgomberare dall' animo loro le immagini di futuri mali ed ostacoli.

Se non che le povere famiglie, che mantengono a gran pena i loro figliuoli agli studii, sono troppo spesso costrette a dolorose privazioni per sopperire al pagamento di simili tasse, delle quali le più gravi sono poste, quasi pietra d' inciampo, all' estremo della carriera.

Dunque queste tasse non impediscono gran fatto l'adito alle pubbliche scuole; ma impongono gravissimi sacrificii alla povera gente; e ponno in alcuni casi impedire o ritardare il conseguimento di quei frutti e l' esercizio di quei diritti che giustamente si riprometteva dagli studii percorsi colui, il quale, quantunque in bassa fortuna, li ha pure coltivati con assiduità, con amore, e con felice successo.

Perchè il numero dei cittadini che abbracciano le professioni dotte non ecceda il bisogno che di esse ha la patria, conviene allettarli alle arti ed al commercio colle scuole tecniche per le prime,

il patriottismo, la stessa probità di qualcuno. Si crede che questa sia una ingiusta violazione dei diritti personali? Ma quanti non sono gli utili risultamenti della vigilanza continua della stampa sulle cose e persone pubbliche e private? Quanto essa non è indispensabile alla sicurezza di tutti? Fino a quel punto una libera censura pubblica e privata non favorisce i costumi, non mette un freno al vizio, non incute uno spavento all'empio? La legge non colpisce che le azioni; dove queste non si manifestano, il suo potere si arresta e l'uomo gli sfugge. La libera stampa sottomette a sè l'opinione, che lega gli animi, ed ha impero sull'uomo fino in quelle cose, le quali non soggiacciono all'impero della legge. In questo modo l'uomo si vede sorpreso fin nel segreto della sua coscienza, e teme qualche cosa sulla terra anche per ciò che non traduce in fatti.

Non intendiamo per questo confondere la licenza con la libertà. Sappiamo potervi essere una censura, la quale sia unicamente malvagia; una censura contenuta in libelli famosi o pubbliche detrazioni, che non offra pensamenti ma malignazioni, che non muova da ragione ma da odio o livore, che non discuta ma vituperi, che non giovi alla verità ma la offuschi, che non rivendichi il buon costume ma lo guasti, che non abbia bisogno di essere interamente falsa per meritare rimprovero. In questo caso avvi un delitto, che merita essere castigato con pena dolorosa ed infamante. Non approviamo la legislazione inglese, che vede nel libello famoso un'accusa illegale destinata a turbare la tranquillità del cittadino, il quale potrebbesi invece, e con vantaggio della società, colpire con accusa giudiziaria; per cui punisce l'autore del libello infamante, ancorchè il suo scritto non sia calunnioso. In Inghilterra, dove la libertà dello scrivere è più che in ogni altro luogo favorita, la legge si fa tosto intollerante per soverchio amore di legalità. Noi preferiamo le disposizioni della legislazione Greca e della Romana, che permettevano l'accusa contro il delitto di detrazione, e ne punivano l'autore, il quale non riuscisse a provare la verità di quanto aveva scritto o detto contro l'onore altrui. Perchè la verità dell'infamia addossata a qualcuno non libererebbe colui che la pronunzia dal rigor della legge? Quando la maldicenza è accompagnata dalla verità, la colpa è di chi commette il male, e non di chi lo discopre. È utile sempre alla società vedere smascherati i malvagi. Il diritto della libertà personale dovrebbe estendersi fino a farsi egida del vizio ed a prescrivere il diritto superiore della utilità pubblica?

Ma si dirà: un uomo può co' suoi scritti nuocere alla nazione, o ad un particolare individuo per semplice errore; non pertanto l'errore è sempre pernicioso; laonde può quell'uomo divenir pernicioso, senza essere delinquente. Quale rimedio può darsi a questo male proveniente dalla libera stampa? La libertà stessa della stampa, noi rispondiamo. L'errore si conosce, o no. Se è conosciuto generalmente, la pubblica opinione che disapprova, è bastante rimedio e pena dell'involontaria colpa. Se non è conosciuto che da pochi e da pochi additato, sorgono tosto i molti a combatterlo, imperocchè non avvi errore che non pregiudichi e che non trovi chi abbia interesse a contrastarlo. La pubblica istruzione profitta della discussione che

---

colla maggiore possibile libertà pei secondi; conviene aumentare la marina di guerra, favorire lo sviluppo di quella mercantile, la formazione di società industriali e di navigazione ecc. ecc.

Coll' abolire le tasse d' inscrizione e d'esame ed aumentare in proporzione lo stipendio dei professori, si toglierebbe anche l'ingiurioso sospetto che questi possano per fini meno che nobili usare ai proprii discepoli soverchia indulgenza, e rimarrebbero così meglio garantite la libertà e il decoro dell'insegnamento.

Riassumiamo brevemente le cose per noi discorse in questo paragrafo:

Il Regio Decreto 6 luglio che aumenta il personale degl'impiegati della biblioteca, non è secondo lo spirito dello stretto diritto costituzionale.

Analogo progetto di legge era già stato dal Ministro presentato alle Camere, ma non fu mai portato alla pubblica discussione.

Il numero delle persone addette al servizio della biblioteca eccede il bisogno del di lei ordinario andamento; non quello della completa revisione e del riordinamento necessario allo scopo cui è destinata.

è figlia della libera stampa. La verità si fa evidente, e il suo trionfo pienamente rimedia e punisce la pubblicazione dell'errore.

Altronde, si sappia che i danni derivanti dagli abusi della libera stampa sono sempre un nulla a fronte dei danni che vengono dall' impedimento di pubblicare i proprii pensieri. Per un errore che nel primo caso può diffondersi illegittimamente, vi sono cento legittime verità che nel secondo caso rimangono sterili per la impotenza di manifestarle. In tutte le cose del mondo abbiamo quasi sempre a scegliere tra due mali: savio è colui che si appiglia al minore.

Si sappia ancora, che il solo errore ha paura della libera stampa. Esso ha bisogno di nascondersi nell'ombra, e di non lasciarsi vedere che a mezzo. Egli è di questo modo, che perviene lentamente a spandersi ed a sedurre i meno cauti. Esso perde tutto nell' essere esposto alla luce; vederlo da tutti i lati è l' unico espediente per dileguarne le illusioni. Al contrario, la verità non ha affatto a paventare dalla libera stampa. Se questa talune volte l'offusca, trova in sè l'armi per combattere il proprio inganno o la malignità di chi ne abusa.

Conchiudiamo, che in luogo di distruggere con leggi proibitive un diritto tanto prezioso, quanto quello di manifestare al pubblico i nostri pensieri, meglio giova con leggi repressive sottoporre colui che ne abusa ad una pena, come si pratica con chi abusa di qualunque altro diritto. Le prime leggi, comechè astrattamente considerate, non sarebbero in taluni casi ingiuste; applicate al fatto, darebbero occasione a mille arbitrii intorno alla valutazione delle idee, che non può seguire regole certe e stabili, come quelle che presiedono alla valutazione dei valori di qualunque oggetto materiale. Le leggi repressive non sempre impediscono che il male si faccia, egualmente che la minaccia delle carceri e dei patiboli non sempre toglie che si rubi o si uccida; ma gli abusi della libera stampa sono ad ogni modo il minor male, a cui è necessità di attenersi, anche perchè essa è un'arma con doppia potestà di ferire e di sanare le ferite che cagiona. Conchiudiamo, che la possibilità di abusarne non deve determinare a impedire la libertà del pensiero manifestata con la stampa, ch'è un mezzo risultante dalla condizione perfettibile dell'umana natura, e quindi unificato col diritto naturale. La libera stampa, considerata nei rapporti che ha coi bisogni di una società ben ordinata, o col dovere di ciascun cittadino di concorrere coi proprii lumi al bene della comunanza di cui fa parte, o coi progressi della verità o collo infrenamento dell'errore, è bene immenso e fecondo, per sè sola capace di garantire efficacemente tutti gli altri diritti dell' uomo, e più di tutti gli altri diritti esente dal pericolo della licenza a cui essi sono esposti.

Capitolo XLVIII.

Della libertà di coscienza.

Un altro diritto dell' uomo è l' inviolabilità della sua coscienza. Per averlo ignorato, gli uomini hanno avuto carceri, torture, patiboli e roghi, dove i loro simili hanno afflitti, infranti, decapi-

---

Per i nuovi acquisti di libri importerebbe consultare il corpo insegnante e prendere in considerazione le richieste fatte alla Biblioteca da chicchessia, alle quali essa non abbia potuto soddisfare.

Delle opere recentemente acquistate converrebbe tenere ostensibile un catalogo per norma e comodo degli studiosi.

Giustizia vorrebbe si prendesse cura di migliorare la condizione non solo della Biblioteca di Torino, della quale si occupa il decreto, ma anche di quelle appartenenti alle altre Università dello Stato, non che di altri instituti scientifici che sono assai trascurati.

Gli emolumenti a titolo d'esami che il regio decreto toglie agl'impiegati della Biblioteca e mantiene in favor dell'Erario, dovrebbero essere aboliti intieramente per tutti, siccome lesivi del principio dell'istruzione gratuita.

§ 39.

28 *Luglio.*

Dal quadro settimanale della situazione della banca nazionale risulta che il ministro delle finanze ha pagata la seconda rata del prestito dei venti

tati ed arsi. I progressi della filosofia dovevano metter fine a tanti orrori, e rivelare alla terra un diritto umano conculcato per secoli.

I progressi della filosofia, permettendo alla ragione di estendere i suoi confini, le hanno insegnato a dubitare di sè. Non appena la ragione è uscita da quel ripostiglio, dove chiusa ed orba di luce, immaginava di saper tutto e di abbracciare l'universo; non appena ha voluto percorrere e riconoscere i suoi effettivi dominii, si è accorta che questi erano brevissimi, incerti, mutabili, angusti. Allora si è discoperto il doppio errore di concederle tutto, o di tutto rifiutarle; allora si è confessata la doppia presunzione di spiegare per essa tutte le cose, o di negar quelle che per essa non era possibile spiegare; allora il dubbio ha occupato un posto nella filosofia, e gli uomini han cominciato a compatirsi e perdonarsi scambievolmente pei naturali difetti della loro intelligenza.

La sovranità della ragione è un' espressione dell'umano orgoglio. La sovranità è sempre una, costante ed eguale a sè stessa. Gli uomini non possono volgere la mente ai varii oggetti che li circondano, e pronunziare in ogni cosa ugualmente. Difettiva è la loro natura, per cui la verità non può essere la medesima per tutti. Se mai fosse il contrario; se una fosse la verità per tutti gli uomini; s' eglino potessero ugualmente vederla tutta quanta è, in che differirebbero dall' Ente Supremo?

Col lume disuguale ed incerto delle nostre intelligenze cerchiamo rischiarare il quadro ove si dipinge il Gran Padre di tutte le cose, e la tela immensa de' suoi rapporti con noi. Ciascuno di noi vi affissa lo sguardo, la cui attività non ha in tutti la medesima forza; ciascuno si ritrova in una differente posizione, onde l' angolo visuale si fa differente; ciascuno afferra soltanto ed imperfettamente una picciola parte dello smisurato obbietto che abbiamo davanti. Una infinita moltitudine di genti ci sta alle spalle, e si succedono con le generazioni: costoro nulla veggono, nulla sanno, ed aspettano d' intendere da noi ciò che debbono vedere e sapere. Noi non possiamo ritrarre le nostre imperfette percezioni che con un mezzo più ancora imperfetto, col nostro non compiuto linguaggio. Quale maraviglia devesi avere, se l' obbietto apparisce ad ognuno di noi in forma diversa; se ne formiamo per noi stessi imagini imperfette; se tramandiamo ad altrui confessioni opposte di fede religiosa (1)?

In conseguenza di che, coloro i quali non si lasciano bendare gli occhi dal fanatismo, non possono fare a meno di convenire, che se nessun uomo è padrone di pensare come vuole, nessuno può esser obbligato a pensare nello stesso o in un diverso modo di un altro, nè essere costretto a

(1) I teologi oppongono, che la incertezza dei lumi della ragione rende appunto necessario nelle cose superiori alla disputazione degli uomini di rimettersi all' autorità, che partendo dal cielo, appoggiata ai miracoli e tramandata in guisa soprannaturale, è sempre viva, ed infrena la male prosuntuosa ragione. Egli è vero: prudentissimo è certo il consiglio di attenersi per quelle cose all' autorità: ma ciò non vuol dire che debba farsi per obbligazione naturale, e in guisa che colui, il quale a questa non soddisfa, si debba aver come colpevole, ed imporgliene l' adempimento, e bruciarlo vivo se all' autorità non consente attenersi nel dominio del pensiero.

---

milioni, scaduta fino dal mese di aprile, onde il debito dello Stato verso la medesima si trova ridotto a sedici milioni.

L'esattezza del governo nel provvedere all'estinzione di questo credito della banca, è di sommo rilievo, perchè faciliterà a quest'ultima la cessazione del corso coattivo dei biglietti, ed affretterà quindi il ritorno di essa allo stato normale.

§ 40.

Il Consiglio Universitario della Università di Torino, annunziò il 24 luglio di avere stabilito che i genitori o tutori di quegli studenti, i quali alla fine dell' anno non sostennero gli esami, o li sostennero con esito infelice, ne abbiano notizia per mezzo dei Regii Provveditori Provinciali. A questa deliberazione fu mosso il Consiglio dal vivo e giusto desiderio di compiere il dovere che gl'incombe, di tutelare la condotta ed i progressi degli studenti e d'invocare l'aiuto della paterna autorità, che ha fiducia rimanga sempre efficacissima sull'animo della gioventù.

Una tale disposizione tende a raggiungere pienamente lo scopo a cui mira il quarto alinea dell'articolo 14 del Regolamento disciplinare dell'Uni-

non cambiare mai pensiero. La coscienza è dunque inviolabile, e dalla sua inviolabilità proviene il diritto naturale della libertà religiosa (1). Chi segue i nostri principii e rispetta le condizioni dell' umana natura, stende ugualmente la mano a tutti quelli che cercano Iddio, senza curarsi che lo veggano diversamente da lui: egli è un uomo veramente religioso. Chi contrasta i nostri principii e vuole esigere dall' uomo più di quello che naturalmente può fare, è un individuo falsamente religioso, sia pure ipocrita o fanatico. Egli lacera le carni e sloga le ossa di colui che non vede com'egli vede, e non si rassegna a ciò ch' ei gli dice in opposizione alla propria credenza. Egli incolpa di mala fede e di perversità, copre di catene, fa ardere a lento fuoco una turba di miseri i quali nella sincerità dei loro cuori, con gli organi di che sono forniti, e nella posizione in cui l' evento gli ha situati, hanno la sventura di pensare diversamente da lui, e la costanza di resistere ad una autorità che si vuole loro imporre e che viola i dettami della propria coscienza. Egli infiamma le passioni delle moltitudini presso le quali tengono esse il posto dell'intendimento, e le inasprisce, e le sospinge, col dir loro che perseguitare egli è dar saggio di sapere e di credere, ad esecrare e dilacerare chi sa e crede altrimenti. Egli riempie il mondo di strazi e di orrori, tanto più ingiusti, quanto ch' essi crescono in proporzione dell' ignoranza, tanto più iniqui, quanto che colpiscono non le azioni degli uomini, ma le opinioni che in loro si nascondono, di maniera che nè illibata condotta, nè pura morale, nè qualità di ottimo cittadino sono titoli sufficienti a garantirli dal sospetto dei delitti di pensiero.

(1) Queste fondamentali osservazioni si applicano alla religione del pari che alla politica. Dalla inviolabilità della coscienza proviene ancora la libertà delle opinioni politiche. Ogni uomo, allorchè brama di buon cuore servire alla patria, non deve essere perseguitato se il sommo bene di quella gli apparisce diverso da ciò che sembra ad altrui.

Capitolo XLIX.

Inviolabilità della coscienza.

Abbiamo detto che la libertà delle opinioni in fatto di religione proviene dall' inviolabilità della coscienza. Insistiamo sopra questo grande argomento.

I doveri dell'uomo verso la Divinità sono di due specie: alcuni lo legano a Dio nella qualità di uomo, e altri nella qualità di cittadino. Occupiamoci per ora dei primi.

I doveri religiosi che egli ha come uomo, non appartengono in verun modo all' insieme del corpo sociale. Essi sono un prodotto delle relazioni immediate e particolari di ciascuno individuo con l'Autore dell'universo, il quale individuo non può considerare la sua fede religiosa come una di quelle cose che ha dovuto mettere in comune con i suoi consocii. Ciò posto, se cotesto individuo nel segreto del suo cuore nega l' esistenza della prima causa; se ne ammette l' esistenza, ma crede che Dio non curi ciò che gli uomini fanno sulla terra; se sostituisce all'idea delle perfezioni dell'Ente Supremo quella di un essere avido che vende a prezzo

---

versità approvato con Regio Decreto 16 ottobre 1848, il quale è concepito nei seguenti termini:

« I parenti degli studenti potranno eziandio indirizzare richieste al Consiglio accademico relative agli studi dei medesimi. Il Consiglio vi risponderà col mezzo di uno de' suoi membri ».

Lo stesso Consiglio Universitario con suo avviso in data del 7 luglio dell' anno corrente aveva fatto conoscere, come pochissimi parenti abbiano approfittato di questo mezzo d' informarsi della condotta e dei progressi dei loro figliuoli, e di esercitare così anche da lungi la loro salutare sorveglianza sopra i medesimi.

Il Consiglio nella medesima circostanza dichiarandosi disposto a somministrare ai parenti le notizie intorno ai loro figli, avvertiva di avere ordinato che in quegli anni, nei quali non si spedisce un diploma accademico, venga rilasciato dalla Segreteria dell' Università un certificato indicante il giorno e l' esito dell' esame, affinchè lo studente possa presentarlo ai suoi genitori tanto a loro soddisfacimento che a propria giustificazione.

La sollecitudine del Consiglio Universitario d'informare i parenti, quando i figliuoli non fanno il loro dovere, non è nè superflua nè pedantesca. Bisogna considerare che non pochi sono

le sue grazie e la giustizia, e non si placa che coi doni e colle offerte; se insomma, sedotto da uno di questi errori, rispetta non pertanto la patria religione ed il pubblico culto, e non cerca di sedurre gli altri, egli è unicamente empio come uomo. Egli non viola alcun patto, non conculca alcun dovere sociale, non trasgredisce alcuna legge umana. Egli viola i doveri che direttamente tiene verso la divinità, con la quale soltanto è reo, ed alla quale soltanto bisogna lasciare la cura di punirne la violazione. La società non ha alcun diritto d'intervenire tra Dio e l'uomo, e di dire al primo: — Io ti vendico — nè di dire al secondo: — Io ti punisco per ciò che pensi. — I pensieri sono un deposito della coscienza; essi sono un segreto pel mondo; un segreto è inviolabile.

Questi principii non erano ignoti nè alla romana legislazione, nè alla greca filosofia. Cicerone (1) ci dà una raccolta di leggi religiose che erano prive di sanzione penale. Tali erano quelle che, regolando il culto, non stabilivano pena alcuna, ma lasciavano agli Dei il pensiero di punirne la violazione; che proibivano di adorare privatamente deità nuove, o straniere, non ricevute dal pubblico; che vietavano d'innalzare altari al vizio; che impedivano alle donne di essere ammesse ai sacrifizi notturni e iniziate nei misteri; che prescrivevano la stabilità del culto privato nelle famiglie; che regolavano la religiosa osservanza delle feste e la maniera di solennizzarle. Non si può abbastanza ammirare la savizza che dettò queste leggi, le quali, riguardando doveri puramente religiosi, non fulminavano pena. Siffatte trasgressioni riferivansi direttamente alla religione; esse non erano punibili dalla società, imperocchè non costituivano un delitto civile.

Le trasgressioni al contrario che turbano l'esercizio della religione, sono di tale natura che offendono la tranquillità o la sicurezza dei cittadini. Essi uniscono al delitto religioso un delitto civile. In conseguenza sono punibili. Più non si tratta di doveri che ci legano a Dio nella qualità di uomini: bensì di quelli che abbiamo verso di Lui nella qualità di cittadini. Ogni violazione dei medesimi è la violazione di un patto sociale; la società ha diritto di porvi un argine coi suoi rigori. L'individuo del quale abbiamo poco innanzi fatto parola, rimane impunito, finchè i summenzionati suoi errori chiude nel segreto del cuore; ma se li traduce in atti e se cerca comunicarli ad altrui, l'umana giustizia è competente a procedere contro di lui. Egli non è reo verso la Divinità come uomo, ma come cittadino. Nè punendolo si viene ad offendere la inviolabilità della coscienza; si reprimono invece azioni, delle quali ogni uomo deve rispondere al corpo sociale.

Se questa distinzione fra i delitti puramente religiosi e quelli unitamente religiosi e civili fosse stata fatta in ogni tempo, non si sarebbero commesse tante orribili carnificine pel domma della Trinità, nè per le opinioni de' Manichei e di altri eretici; nè molti avrebbero subita la morte per aver rotto il digiuno nella quaresima, o per essersi sottratti dalla fame mangiando carne nel sabbato.

Si fa questione se i delitti puramente religiosi possano esser repressi con pene ricavate dalla na-

(1) Libro delle leggi.

---

genitori, i quali, ignari affatto dei doveri e dei pericoli che incontra lo studente all'Università, fiduciosi in qualche prova d'intelligenza data dai figli loro nelle scuole della prima adolescenza o nei collegi sotto lo sprone assiduo dei maestri e pedagoghi, avventurano questa giovane prole fervida di passioni, inesperta, poco curante dell'avvenire, senza guida e senza consiglio alla vita procellosa di una Capitale o di altra grande e popolata città.

Codesti parenti possono essere facilmente tratti in errore dai figli. Non chiedendo mai le prove dei loro progressi, la cieca illusione in cui vivono non ha termine se non quando la carriera, alla quale intendevano avviarli, è per essi irremissibilmente perduta.

È bene dunque si tenga desta l'attenzione dei genitori sui diportamenti dei figli. L'eccitamento dato ai primi produrrà senza dubbio più valido eccitamento ai secondi.

Quello che parci mancare nella disposizione 24 luglio del Consiglio Universitario, e che può renderla odiosa anche a quegli studenti che essa non riguarda, ossia al maggior numero, è che il Consiglio siasi assunto il penoso incarico di dare alle famiglie un'affliggente novella, senza impegnarsi in pari tempo di mandar loro una lettera di elogio

tura stessa dei delitti, ossia con pene puramente religiose, quali sono la privazione di tutti i vantaggi che la religione offre, l'espulsione dai tempii, l'allontanamento dalla società dei fedeli per un dato numero di giorni o per sempre, le censure, le scomuniche ecc. Montesquieu ed i migliori pubblicisti non esitano a pronunciarsi per l'affermativa; gli altri tacciono. Noi proponiamo una tale questione a noi stessi, e per risolverla osserviamo che le trasgressioni religiose, o si riducono a cose le quali non escono dal dominio del pensiero, o sono cose le quali si esternano in fatti o parole. In questo secondo caso, la tranquilità o la sicurezza dei cittadini essendo più o meno compromessa da quelli atti, più non abbiamo trasgressioni puramente religiose, ma religiose e civili unitamente, per cui spetta alla società, ossia al potere civile punirle. Nel primo caso non possono, non debbono essere punite, imperocchè è indifferente che la pena scenda dai Ministri della religione o da quella del potere civile, non trattandosi già di vedere chi debba punire, ma di stabilire che tutto quello che si chiude nel dominio della coscienza è inviolabile sempre e per chiunque. Nè devesi prestar fede alla natura delle pene religiose, che si dicono semplicemente spirituali: lo spirito non è separabile dal corpo nell'uomo vivente, e chi umilia l'uno, colpisce anche l'altro. Diffatti la privazione dei vantaggi che la religione offre, l'espulsione dai tempii, l'allontanamento dalla società dei fedeli, le censure ecc. non reprimono unicamente gli animi, ma privano gl'individui di tutti i favori della società, dell'amore dei parenti, della ubbidienza dei figli, della stima degli uomini, di tutti i soccorsi indispensabili ai bisogni della vita; di maniera che coteste pene spirituali sono tanto materiali, quanto la prigionia, l'isolamento dell'ergastolo, e la morte medesima. Conchiudiamo dicendo, che la religione non ha altre armi, se non l'esempio, il consiglio, l'ammonizione. Tutto ciò che fa oltre questi limiti, è una usurpazione dei diritti competenti al solo potere civile; e quando di questi diritti usurpati fa uso per punire trasgressioni puramente religiose, viene ad offendere negli uomini un diritto naturale, la inviolabilità della loro coscienza. Esso più non sarebbe un diritto, se esistesse potenza di qualsiasi natura che potesse violarlo.

Si distinguano dunque le opinioni dalle azioni, gli errori dai delitti. Gli atti sono quelli che offendono la società, e che questa ha diritto di punire; ma le opinioni e gli errori, che non si propagano, non sono nocivi. Chiusi nel pensiero di chi gli accoglie, sono intangibili. Nel santuario della coscienza non può, non deve occhio umano penetrare. Coloro, i quali con le seduzioni con le sevizie e le torture costringono a manifestarli, sono empii violatori di un diritto naturale. Quale utile pensano ricavare dal loro attentato? Eglino tradiscono il segreto della coscienza, innalzano un rogo e vi slanciano dentro uno sciagurato, a cui hanno strappato la confessione del proprio errore. Un popolo di credenti assiste al cruento sacrifizio: la vista dei tormenti non può forse commuovere qualcuno di loro, spingerlo a dubitare, e dare a Dio un nuovo nemico, in luogo di procurargli un adoratore di più? E se tra quelli avvi chi pensa come l'infelice che spira, i gemiti di costui, invece

---

per quei giovani che faranno negli studi i più segnalati progressi.

Nè si può dire che il certificato annuale sia sufficiente ricompensa, dal momento che si giudica lo stesso certificato con note sfavorevoli, o l'assoluta mancanza di esso insufficiente avviso pei genitori. Se si fa qualche cosa per vincere l'indolenza degli uni, è naturale si faccia pur qualche cosa per mantener viva l'emulazione negli altri. Ma la prima di queste due cose scompagnata dalla seconda può essere facilmente presa in mala parte. Se rare volte è dato al potere civile di ricompensare degnamente il merito dei cittadini verso la patria, sono all'incontro per chi dirige istituti di pubblica istruzione facili e frequenti le occasioni di dare condegno premio d'onore ai giovani studiosi più assidui e più intelligenti.

§ 41.

29 *luglio.*

Una Circolare del Ministero dell'Interno indirizzata agl'Intendenti delle Provincie comunica a questi un progetto di legge preparato dalla Regia Accademia medico-chirurgica sulle condotte mediche, affinchè venga sottoposto all'esame dei Consigli Provinciali

di rivelargli il proprio errore, non induriscono il suo cuore e lo inaspriscono contro la ferocia dei persecutori della propria credenza? E l'empio stesso, che si punisce, rinunzia forse alla sua opinione, o in essa ostinandosi, e con bestemmie propagandola, alla società rea come cittadino la offesa, che prima come uomo a Dio soltanto recava? Qual'è dunque il fine di tanto eccidio? Un male: la perdita di un uomo.

Ma si dirà, che vien così a soddisfarsi l'obbligo di vendicare Iddio! Stolta e prosuntuosa bestemmia! L'essere finito vendicherebbe l'Essere infinito? Avrebbe Iddio bisogno che l'uomo faccia le sue vendette? Sarebbe egli impotente a compirle da sè? Ove questo si volesse mai credere da noi, non verremmo gravemente ad offenderlo nel tempo stesso che cerchiamo di placarlo? Dio ci ha creati per adorarlo, e non per vendicarlo. Egli ha la misura della sua ira, e sa come e quando debba farla cadere sul capo degli empii.

Qui ci arrestiamo, perchè con la civiltà dei tempi si spensero i roghi della inquisizione. E quanto abbiamo detto per definire la inviolabilità della coscienza, supremo diritto che la natura ci accorda, non serve a difenderla contro le antiche sevizie delle torture, che più non temiamo si possano rinnovare; bensì contro altri attentati, che contro questo diritto si praticano da alcuni scellerati ministri degli altari o dei troni, attentati meno fragorosi, ma non meno cruenti, e che cominciando dalla seduzione, conducono spesse volte al patibolo.

Capitolo L.

Rapporti dello Stato con le religioni e coi culti.

Abbiamo veduto, che ogni individuo ha alcuni doveri verso la Divinità come uomo: essi costituiscono la religione. I principii di questa sono dunque inviolabili così pel potere civile che per l'ecclesiastico, imperocchè si riferiscono alla coscienza di ciascun uomo, nella quale niuno può legittimamente spingere lo sguardo. Dalla inviolabilità della coscienza proviene la sua libertà, e questa è un diritto naturale.

Ogni individuo ha con la Divinità alcuni altri doveri come cittadino: essi costituiscono il culto. Il culto è un'azione, che entra a far parte dell'ordine sociale. Chi lo tradisce, viola un patto sociale: il potere civile ha diritto di punirlo.

Ecco una distinzione tra la religione e il culto. La prima ha rapporto unicamente con Dio; il secondo ha rapporto col corpo sociale, ossia con lo Stato. La professione di quella è libera; l'esercizio di questo dev'essere protetto. Non si può mutare vicenda e dire che l'una sia protetta, e l'altro sia libero, senza sconvolgere l'ordine delle cose, e nel primo caso offendere un diritto naturale, nel secondo disconoscere un diritto civile.

Le religioni possono essere differenti in un medesimo Stato, e in conseguenza differenti i culti. Avvi un principio, che loro è comune: la libertà è uguale per tutte le religioni; la protezione è la stessa per tutti i culti. Insomma, non vi sono due

---

nella prossima loro sessione, come quella che, quando venisse dai poteri legislativi adottato, porterebbe una spesa annua anche per parte e dei Comuni e delle Provincie. Trasmette ad un tempo alcune norme intorno alla rinnovazione dei membri uscenti dai Consigli Provinciali di Sanità.

Coll'istituzione di uffiziali sanitarii condotti, cui intende questo progetto, si potrebbe raggiungere l'utile scopo di avere abili medici, onde curare tutti gl'indigenti divisi in distretti sanitarii: gratuiti vaccinatori di chiunque abbisogna dell'opera loro: promotori instancabili con parole e colle opere del benefico innesto; investigatori vigili delle cause delle malattie endemiche, epidemiche e contagiose: suggeritori e ordinatori delle cautele atte a frenarle; storici diligenti di esse presso i Consigli provinciali di sanità: consiglieri inoltre delle autorità e delle popolazioni sulle acque potabili e minerali, sulle bevande ed alimenti: indicatori delle cure indispensabili alla conservazione dei neonati: ispettori delle camere mortuarie: organi uffiziali per sciogliere i quesiti proposti dalle autorità amministrative e giudiziarie: ed ispettori finalmente delle officine e delle manifatture, onde impedire che in esse l'avidità di eccessivo lucro non accorci con protratti e penosi lavori la vita dell'operaio.

modi differenti di lasciare libere le religioni, o di proteggere i culti (1).

Il principio della uguale libertà di tutte le religioni è sostenuto da quello della inviolabilità di tutte le coscienze.

Il principio della stessa protezione per tutti i culti è combattuto da due estremi partiti, il primo dei quali reclama per essi il dominio esclusivo, e il secondo la libertà illimitata. Noi respingiamo egualmente questi due contrarii interessi, e diamo a quel principio una base inconcussa. Tutti sono in inganno. La protezione dei culti viene creduta un sistema particolare alle materie religiose. Si pensa, che a piacere si possa ammettere o rifiutare tale sistema. Indubitatamente la parola *protezione* è male adoperata: ecco onde nasce l'errore di credere che specialmente si riferisca alle materie religiose. Non si può fare a meno di adoperarla, dappoichè con essa è mestieri esprimere il principio della uguaglianza che si vuol stabilire in mezzo alla pluralità dei culti; essa ha un significato relativo alla coesistenza di questi. Per altro, siffatta protezione non è che un'applicazione del principio generale, il quale, senza alcuna differenza, protegge tutti i diritti dei membri di una società civile; non deriva che dal sottoponimento dei culti, come di tutte le cose e le persone, alla sovranità nazionale; non significa se non la qualità generale delle leggi di essere tutelari. Dalla protezione dei culti deriva nell'ordine sociale la loro libertà, come dalla tutela delle leggi deriva il libero esercizio di tutti i diritti umani.

In seguito di questa protezione, le leggi hanno facoltà di punire i delitti contro Dio che diventano delitti civili. Esse puniscono l'empietà nel cittadino. Se questi non rispetta i nazionali culti, se cerca di comunicare agli altri le sue dottrine, egli viola i doveri che ha contratti con la società. All'opposto, le leggi, in seguito della libertà delle religioni, non hanno facoltà di punire i delitti puramente diretti verso la Divinità. Esse non possono punire l'empietà nell'uomo, che risponde di sè direttamente al suo Creatore. Se egli non fa altro che chiudere nel segreto della sua coscienza la sua dottrina, o coltivarla con quelli che la dividono con lui, rispettando le coscienze ed i culti altrui, non viola alcun patto sociale. Le leggi di Grecia e di Roma, le quali, come si è detto nel capitolo antecedente, non punivano le trasgressioni dei doveri puramente religiosi, fulminavano all'opposto severissime pene contro le trasgressioni dei doveri religiosi e civili, come, per esempio, contro il ladro sacrilego, contro l'incesto sacrilego, contro lo spergiuro, contro il disprezzo alle determinazioni degli Auguri, ecc.

Chiudiamo questo capitolo con una osservazione. Che dobbiamo noi pensare della tolleranza, che i governi adoperano verso le religioni ed i culti? In quanto alle religioni, abbiamo veduto che

(1) Esamineremo in altra parte di quest'Opera se ad uno Stato convenga aver una o più religioni, se meglio giovi abbracciare verso i culti l'indifferentismo filosofico o la protezione politica, e svolgeremo molte altre quistioni sociali intorno a questa materia. Per ora siamo paghi di dimostrare l'indole e i confini della libertà di coscienza, che è uno dei diritti naturali dell'uomo, e le sue relazioni col corpo sociale. Non possiamo oltrepassare i limiti dell'argomento, di cui siamo occupati.

---

§ 42.

31 *luglio.*

Si pubblica un Decreto firmato dal Re il 28 luglio sulla proposizione del Ministro Segretario di Stato degli Affari Interni, con cui si dispone:

1. Che i Consiglieri Provinciali e Divisionali sono convocati, i primi pel giorno 19 del prossimo mese di agosto, ed i secondi pel giorno 16 del successivo mese di settembre.

2. Che la durata di questa sessione potrà, in caso di bisogno, prolungarsi sino ai 20 giorni pe' Consigli Provinciali, e sino ad un mese pei Consigli Divisionali.

Cronaca del mese di agosto 1850.

PRIMA QUINDICINA

§ 43.

1 *agosto.*

Si pubblica un R. Decreto, firmato da S. M. a Courmayeur il 28 luglio, col quale stante la malattia del cavaliere Piero Derossi di Santarosa, Mi-

loro conviene adattare il principio dell' uguale libertà, imperocchè questo principio corrisponde a quello della inviolabilità delle coscienze. Siffatta inviolabilità è un diritto naturale. Ciò posto, si può tollerare un abuso, che non si ha la forza d'impedire; ma è troppo strana cosa che si tolleri un diritto. Bisogna dunque convenire che la così detta tolleranza delle religioni è una transazione tra il vecchio principio di una religione esclusiva e le esigenze dei tempi attuali, in cui più non convenendo alla nostra civiltà far ardere nei roghi coloro, i quali professano una dottrina religiosa diversa dalla dominante, si è fatto un solo passo e siamo pervenuti a tollerarli. Ne rimane ancora a fare un secondo, e perverremo alla libertà religiosa. In quanto ai culti, se li riguardiamo in sè stessi, ciascuno di loro crede essere il solo a possedere la verità, e si tiene naturalmente degno oggetto della predilezione divina; laonde non avvenne un solo, che consenta di accettare la tolleranza, sia pur civile o teologica. L'uno può forse trovar regolare e giusto di adoperarla verso l'altro di essi; ma siccome niuno può trovar giusto e regolare di accettarla per sè, segue che la legge non deve adoperarla con alcuno di loro. In conseguenza non bisogna tollerare alcuni culti, ma proteggerli tutti: è questo il voto della ragione, e il dovere della legislazione conforme alla compiuta civiltà degli uomini.

Capitolo LI.

Di quale maniera si possa conciliare la libertà di coscienza col soggettamento del culto.

Giova riassumere ciò che abbiamo esposto nell'antecedente capitolo. La professione di fede è un atto puramente di coscienza; è un diritto naturale; la forza materiale, di cui dispongono le società per conservarsi, non ha impero su di essa: in conseguenza, la religione è libera. Al contrario, l'esercizio del culto è un atto esterno, su cui la società può e deve invigilare, come fa su tutte le azioni dei membri che la compongono: in conseguenza, il culto dev'essere protetto. Chi dice proteggere, vuol dire reggere, mettersi al di sopra di un oggetto, esercitare una supremazia. Ora, se la protezione potesse applicarsi agli atti della coscienza, questa sarebbe schiava; se la libertà potesse applicarsi ai culti, questi avrebbero facoltà di rendersi un flagello sociale.

Due obbiezioni possono farsi contro i nostri principii. La prima è che la libertà di coscienza, separata dal culto esterno, non ha bisogno di essere riconosciuta. Chi mai può avvisarsi di negare il diritto di pensare, di sentire e di credere?

Rispondiamo che pur troppo si è finora negato un tale diritto. Nè devesi riputar superflua la premura che abbiamo di annoverarlo e confermarlo oramai tra i diritti naturali dell'uomo, dappoichè fu ignorato e calpestato pel corso di tanti secoli. Abbiamo dimenticato il passato? Avvi un solo diritto che l'uomo moderno non abbia dovuto rivendicare contro una vetusta usurpazione, e che

---

nistro Segretario di Stato per l'Agricoltura e Commercio, viene affidata la temporanea reggenza di quel portafoglio al sig. Commendatore Galvagno, Ministro Segretario di Stato per gli affari interni.

§ 44.

3 *agosto.*

Si pubblica un Decreto, firmato da S. M. a Courmayeur il 28 luglio, il quale convoca pel giorno 15 agosto i collegi elettorali di Cuorgnè, 2. e 3. di Sassari, rimasti vacanti dei loro deputati per aver avuto aumento di stipendio i professori Cossu e Marongiu, e per essere stato il cavaliere Pinelli chiamato alla carica di primo Segretario dell'ordine Mauriziano.

Questo Decreto adempie alle prescrizioni dell'articolo 103 della legge elettorale del 17 marzo 1848, il quale è così concepito:

« Quando un Deputato riceva un impiego Regio stipendiato, od un avanzamento, od un aumento di stipendio, cesserà in sull'istante di essere Deputato: potrà nondimeno essere rieletto, salvo il disposto dell'art. 100.

« In questo caso e quando per qualsiasi causa

non gli sia pervenuto mutilato o coperto di sangue? Ben vi è stato un tempo, in cui il pensiero, comechè chiuso in se stesso e privo di ogni forma esterna, era insidiato, dal santuario della coscienza strappato, e più severamente punito di qualunque azione scellerata. I tanti martiri, che adoriamo, esercitavano forse un culto? No; essi nutrivano nel segreto dell'anima una credenza. Professavano una religione senza dimostrazioni esterne. Erano con minacce e sevizie sforzati a confessarla, e morivano tra fierissimi strazi. Le arti orribili della inquisizione erano dirette a strappare dagli animi il loro segreto. Sovente si perseguitavano eretici, ossia uomini che avevano la sventura di credere diversamente dall'universale, e di essere fanatici per cose opposte a quelle che formavano il fanatismo dominante. Sovente non usavano riti; non avevano templi; i deserti non giovavano a servire loro di asilo. Solo avevano e con essi portavano il pensiero: questo era scrutato e punito. Era zelo per la fede, era titolo di canonizzazione la ferocia che si metteva nell'esterminarli. E ciò soprattutto allora che erano recidivi. Eppure, che volea dire recidivo? Forse il ritorno ad una pratica condannata? No; bensì il ritorno di uno sciagurato ad una credenza, per la quale avea sofferto, e ch'egli cercava avviluppare con le precauzioni che si usano per occultare un delitto, ma che un frate Domenicano sapea snidare dal fondo dell'anima e costringere a manifestarsi. E fino a quali eccessi di barbarie non si giungeva? Abbiamo bisogno di narrare cose omai troppo conte, e sulle quali alla civiltà del secolo nostro conviene buttare un velo, acciò i poco accorti non passino dall'abborrimento dei vizi e dei delitti dell'uomo al disprezzo di una religione, la quale non ha potuto nè può esserne macchiata? Dobbiamo noi ricordare ad altrui le violazioni dei diritti di natura più sacri; i figli strappati ai genitori sospetti di eresia e chiusi nei collegi di propaganda; i padri, che moribondi svelavano la loro falsa credenza, ove mai risanassero, mandati alle galere, e le mogli e i figli loro cacciati nelle carceri; ove morissero, giudicati dopo morte, i cadaveri trascinati per le vie e dati in pasto alle belve? Avvi delitto che sorpassi quello di perseguitare una fede, che era già discesa nel sepolcro?

Veggasi or dunque, se inutile sia per noi stabilire il principio dell'inviolabilità della coscienza, affine di obbligare i legislatori a rispettarla come un diritto naturale dell'uomo, soprattutto in tempi, nei quali, se più non abbiamo a temere fanatismo religioso, pur troppo abbiamo sotto gli occhi in varie contrade di Europa e della misera Italia nostra gli esempi tremendi di fanatismo civile, che non meno del primo insidia le coscienze ed insanguina la terra.

La seconda obbiezione, che si può fare ai nostri principii, è questa: la religione non può fermarsi ad uno stato di puro sentimento: l'omaggio, che si rende a Dio, comechè sia un movimento dell'anima, ha bisogno di una manifestazione esterna. In qual modo dunque si vuol disgiungere la religione dal culto? Quando si protegge, ossia si regola, si domina il culto, non si viene a impedire e distruggere la libertà religiosa? In che consiste siffatta libertà, se non può manifestarsi che sotto una forma consentita dal potere sociale?

---

resti vacante il posto di un Deputato, il Collegio sarà convocato nel termine di un mese ».

Ed il citato articolo 100 dichiara inammissibile nella Camera un numero di funzionari od impiegati regii stipendiati, maggiore del quarto del numero totale dei Deputati, e stabilisce per il caso in cui tale proporzione sia superata, che la Camera estragga a sorte il nome di coloro, la di cui elezione deve essere annullata.

Tali disposizioni mirano evidentemente ad impedire la soverchia influenza del Governo sulla rappresentanza nazionale, la quale, se potesse essere composta di una legione di regii impiegati, ridurrebbe le franchigie costituzionali ad una mera finzione, ad una vergognosa commedia.

L'esecuzione di questo Decreto implica l'osservanza di un'altra legge, quella cioè del 19 gennaio 1850, la quale divide i collegi elettorali in altrettante sezioni quanti sono i mandamenti che li compongono, sempre che il numero degli elettori inscritti non sia al disotto di 40, nel qual caso determina che il Mandamento venga per Decreto Reale riunito alla più vicina sezione dello stesso collegio elettorale.

Agevolare ai cittadini l'esercizio del diritto di elezione, accorciando molto sensibilmente le distanze

Rispondiamo esser verissimo, che non avvi religione senza culto; ma esser egualmente vero, che il culto si possa proteggere, senza che cessi per ciò la religione di essere libera. E per dir tutto, soggiungiamo che parlando di libertà non intendiamo significarla illimitata. È noto, che di tutti i diritti umani la libertà che loro compete, non è quella astratta; bensì quella che l'ordine sociale può comportare. Siccome le supreme e naturali esigenze di quest'ordine reclamano la limitazione della libertà individuale, di quella dei possessi ecc. così domandano alla religione un eguale sacrifizio, nè questa può dolersene. Niuna società può consentire alla religione, che sia libera nel modo e nella misura che le piace assegnare a sè stessa. I diversi elementi sociali debbono modificarsi l'uno per l'altro e mettersi di accordo in vista di una necessità, che predomina su tutte le altre, ed è quella di conservare il vivere socievole. Guai per quello Stato, dove i sopraddetti elementi sieno discordi, e dove si disputa quali di essi debba prevalere sull'altro!

Conchiudiamo, che non è lecito estendere al culto la libertà conceduta alla coscienza; nè concepire siffatta libertà estensibile oltre i limiti che il supremo diritto di società assegna all'esercizio di tutti gli altri diritti dell'uomo.

Capitolo LII.

La libertà di coscienza non poteva essere riconosciuta come un diritto naturale dell'uomo, prima che la religione non entrasse a far parte del diritto comune.

La legge umana, che per tanti secoli fu creduta inferiore alla legge di origine divina, estende oramai su questa il suo impero e proclama la libertà di coscienza. La quale, quasi fosse una cosa omogenea all'uguaglianza, alla sicurezza individuale, alla inviolabilità dei possessi e alla libertà del pensiero, è annoverata tra i diritti naturali dell'uomo, e come questi è garantita. Quale maraviglia non arreca siffatta garantia che l'uomo promette a cosa di natura celeste, e di cui finora si tenne schiavo? Nè basta: concede ancora protezione ai culti, i quali si riputarono sempre estranei alla competenza del potere civile. Se un uomo, che da cento anni dorme il sonno della morte, sollevasse il capo dal sepolcro e leggesse queste carte, crederebbe di rivivere in tempi, nei quali l'ateismo è diventato una necessità sociale. Niente affatto: ciò ch'egli stimerebbe empietà, non è altro che un fenomeno, il quale dietro il progresso della civiltà e dei lumi doveva inevitabilmente avverarsi. Spieghiamo di quale maniera si è pervenuto al punto, in cui ci troviamo.

Per quanto si conosce dalle Storie di tutti i popoli, tre differenti maniere si sono praticate per combinare i rapporti della religione con lo Stato. Questo è stato assorbito in quella, ed allora il potere ecclesiastico ha dato o tolto, e in varie

---

dal luogo della dimora a quello in cui devono recarsi per dare il voto, che era preventivamente nel capo-luogo del Comune, fu il principale motivo addotto per la presentazione e adozione di questa rilevantissima emenda alla legge 17 marzo 1848: emenda che può dare alle elezioni una tendenza affatto municipale, ed è in pari tempo assai favorevole alle influenze governative, le quali possono facilmente aver luogo col mezzo dei giudici di Mandamento.

§ 43.

5 agosto.

La sera del cinque agosto moriva in Torino, in età d'anni quarantacinque, il Conte Pietro di Santa Rosa, Deputato, primo Segretario di Stato, Ministro per gli affari d'Agricoltura e Commercio. I gravi fatti che precedettero, accompagnarono e susseguirono questo luttuoso avvenimento, meritano d'essere esposti con qualche dettaglio, affinchè sia convenientemente compreso ed apprezzato il contegno del Governo in tale difficile circostanza.

Era il Santa Rosa insigne letterato, profondo

guise disposto dal potere civile. La religione è stata assorbita nello Stato, ed allora il potere civile ha istituita, mutata, modificata la religione. La religione e lo Stato si sono situate di fronte, come due potenze distinte, ed ecco il caso in cui si è sentita la necessità di stabilire i limiti delle rispettive loro attribuzioni. Nella prima condizione si ottiene un governo teocratico puro; nella seconda si vive negli Stati uniti d'America: nella terza siamo stati noi dai tempi di Costantino sino oggi. Qualunque di queste tre differenti combinazioni si verifichi, non può esservi luogo a vera libertà. Egli è vano introdurre libertà di coscienza, nè dove la religione fa parte dello Stato, nè dove questo fa parte di quella: nell' uno e nell'altro caso il principio che predomina, detta legge e bisogna soggiacervi; in entrambe le condizioni avvi un culto dominante ed esclusivo, il quale esclude ogni libertà di coscienza.

Peggio avviene allorquando la religione e lo Stato formano due forze distinte nella società, l'una posta a fronte dell'altra. Non si può far altro che supporle o concordi, o rivali. Difficilissima è la concordia tra loro; ma per poco si ammetta come esistente, e in questo caso la servitù delle coscienze è doppia, imperocchè rimangono oppresse da quelle forze l'una per l'altra combinate: siffatta armonia non le costringe meno al culto dominante. Quando poi esse sono rivali, e questo si è avverato mai sempre, avvi anarchia, in mezzo alla quale le coscienze individuali non guadagnano niente. Nel corso di molti secoli si sono escogitati tanti modi, e tanti libri si sono scritti col fine di regolare le rispettive competenze e segnare i proprii confini di ciascuna delle due potenze rivali: indarno ogni sforzo. Tutto ciò non toccava, se non gl'interessi delle dette potenze, e di qualunque modo avessero tra loro patteggiato, sempre le coscienze dipendevano dall'una o dall'altra di esse, nè mai erano padrone di sè. Indifferenti a quei patteggiamenti, gli uomini sapevano ch'essi erano diretti a trovare il modo di dividere fra i competitori il dominio delle loro coscienze, e non mai a lasciarle in libertà.

Volendo noi rischiarare compiutamente l'argomento che trattiamo, lo divideremo in due parti, l'una storica e l'altra teorica: nella parte storica vedremo come ebbero origine, e come progredirono le combinazioni dei due principii religioso e civile, nella parte teorica esamineremo di quale maniera conviene ora maneggiarli, dietro le esigenze della incivilita società in cui viviamo.

§ 1.

Origine e progresso delle combinazioni tra lo Stato e la Chiesa.

Allorquando i primitivi Cristiani, perseguitati e tremanti, poterono elevar la voce, non dissero già di volere essere riconosciuti come dominatori. Essi vivevano in mezzo a un mondo, dove una contraria religione imperava, e imploravano la grazia di essere ammessi nel diritto comune. Essi dicevano per bocca dei loro apologisti a chi li perseguitava: « Perchè si vuole trattarci come colpe« voli? In che pecchiamo, se fedeli alle leggi dello « Stato, rispettosi verso gli altri culti, noi nu-

---

politico, agronomo intelligente, dotto di pubblica economia, liberale per tradizione familiare e per intime convinzioni.

Antico e costante partigiano del governo rappresentativo, si astenne durante il regime assoluto dagli impieghi governativi, nei quali la di lui sociale posizione e l'ingegno gli avrebbero assicurato il più felice successo.

Mentre s'annunziavano in Piemonte le prime riforme, già il Santa Rosa emetteva e formolava il consiglio per quella definitiva forma di governo che meglio rispondeva alle giuste quanto impazienti esigenze del popolo.

Membro del consiglio municipale, in una solenne adunanza di esso propose si facesse al Re formale richiesta della Costituzione, la quale abbracciata da Carlo Alberto come àncora di salvezza veniva appunto emanata dietro le istanze del Municipio.

Deputato di Savigliano in tutte le legislature, portò nel seno della Camera elettiva il tesoro delle proprie cognizioni unito al più puro patriottismo e ad una distinta eloquenza.

Commissario straordinario a Reggio di Modena nel 1848, malgrado la brevità di quell'epoca, e la sinistra direzione degli avvenimenti che la illustra-

« driamo una fede diversa dalla vostra? Lasciateci « vivere come gli altri. Noi non insidiamo la « coscienza di alcuno che pensa diversamente da « noi; non turbiamo di nessuna maniera l'armo- « nia dei poteri; non abbiamo alcuna ambizione « di dominio e di privilegio. I nostri desiderii si « limitano a vivere nel vasto seno della legge « comune. Permetteteci di godere anche noi della « protezione legale che spandete su gli altri culti. « Volete ostinatamente trattarci come colpevoli? « Sia pure: in questo caso non ci punite pel « solo nome di Cristiani, ma esaminate le nostre « azioni, ascoltate i testimoni, ammetteteci alla « difesa. Asserite che da noi nulla di nuovo s'in- « segni, oltre quanto sapete dai vostri filosofi? « Sia pure. Voi permettete ai vostri filosofi di for- « mare delle sette: concedete al modo stesso a noi « di aprire tranquillamente delle scuole nel mondo « cristiano ».

Questo mite linguaggio, questa semplice preten- sione della Chiesa primitiva alla uguaglianza, le diè abilità di perdurare e man mano di espandersi fino al punto che in ultimo pervenne a sedere sul trono. Egli è probabile che non vi sarebbe pervenuta, e che il potere civile l'avrebbe soffocata, se con tale mitezza non avesse saputo guadagnarsi gli animi; se con l'apparato d'innocenza non fosse giunta a farsi compatire delle persecuzioni sofferte. Dove a- vesse spiegato un carattere superbo e una grande voglia di usurpare, indubitatamente la bisogna sa- rebbe stata differente.

Tutto mutò aspetto, non appena la Chiesa si vide sul trono. Cominciò allora a risguardarsi come una potenza costituita, non già per mantenersi, ma per dominare. Cominciò allora a parlarsi della distin- zione dello spirituale dal temporale ed a sostenersi la superiorità di quello su questo. Indubitatamente una tale distinzione esiste per dettame di natura. Noi stessi siamo un composto di spirito e di corpo, e quello forma la parte più eccellente e nobile di noi. Non avvi nel mondo chi non riconosca e non rispetti questa verità. Ma tosto che si volle spin- gere lo spirituale oltre la sua limitazione naturale; tosto che passò ad invadere il terreno del potere politico; tosto che prese il nome e gli attributi di una potenza attiva e militante; tosto che si co- perse di elmo, di lancia e di spada e scese nell'a- rena per combattere, ebbe allora principio il di- sordine e la disputa che hanno per secoli sconvolto il mondo cristiano.

Pervenuto lo spirituale a tal punto, non restrinse le sue pretensioni nei limiti della uguaglianza col potere rivale; non volle esser pari, ma primo; non gli bastò concorrere nell'azione della vita sociale, ma ambì padroneggiarla. Esso fece valere il suo diritto divino, che di gran lunga disse superiore al diritto umano; e quanta distanza intercede tra il cielo e la terra, tanta volle metterne tra sè ed il potere civile. Ecco impegnata una lotta. Quale do- veva esserne il successo? Naturalmente doveva in tempi di supertiziosa ignoranza soccombere il temporale; questo non combatteva ad armi eguali con quello. Ogni resistenza del primo era ripu- tata un'empietà; legittima e santa era ogni aggres- sione del secondo. L'uno non aveva alcuna ragione- vole ingerenza negli affari di natura interamente speciale dell'altro; l'altro aveva buona occasione d'ingerirsi negli affari dell'uno, imperocchè non

---

rono, seppe conciliarsi l'affetto e l'ammirazione di quel paese.

Due volte Ministro d'Agricoltura e Commercio, si dimostrò coraggioso, zelante, instancabile, di- mentico sempre di sè medesimo e della sua mal ferma salute, solo curante del pubblico bene.

Ottimo padre, modello di sincera pietà e di fede intemerata alla cattolica religione, il Santa Rosa aveva un cuore benevolo e conciliativo, uno spirito proclive alla melanconia, una volontà energica e perseverante.

In occasione di gravissima malattia, onde fu tra- vagliato nel maggio del corrente anno, i Padri Serviti, ai quali era affidata la cura della parroc- chia di S. Carlo, nell'atto di somministrargli il sa- cramento dell'Eucaristia, avevano indarno cercato di ottenere dal medesimo una ritrattazione per la parte da esso presa come ministro, come deputato e come cittadino alle leggi abolitive delle immunità ecclesiastiche.

Quando, e per l'ultima volta, ricadde malato, si rinnovarono assai più arditi e insistenti i tenta- tivi dei Padri Serviti. Munito del biglietto del suo confessore, Teologo Professore Ghiringhello, che lo dichiarava pienamente assolto ed in istato di ri- cevere i Sacramenti, Santa Rosa, sentendo aggra-

avvi atto della vita civile che non si possa tradurre innanzi al foro interno per dar conto di sè: in conseguenza di ciò, è noto quanto la giurisdizione ecclesiastica diventò sconfinata, e come minacciò di sciogliere interamente il potere civile. Quali non furono i danni di questo conflitto? La potenza spirituale prendendo per sè una metà del potere sovrano, ch'è un fatto indivisibile, e non curando di riconoscere in faccia alla potenza temporale la indipendenza reciproca, venne, contro il volere della Provvidenza, a dividere il governo degli uomini, a introdurre nel mondo due principii che non son fatti per conciliarsi, ma per escludersi, a rendere impossibile l'unità sociale tanto indispensabile, a stabilire interminabili contrasti, a contrapporre un diritto a un diritto.

Lo spirituale dichiarato potenza, e pieno di alte prosunzioni e di quistioni insolubili, fu dunque nemico dichiarato della unità sociale, e conturbò immensamente l'antico regime. Noi non possiamo conservarlo nello stesso modo, senza conservare un flagello negli Stati. Non era possibile che nei tempi del suo pieno imperio si godesse libertà di coscienza, e questa si riconoscesse come un diritto naturale dell'uomo. Per esso al contrario era agli uomini rapito un diritto così sacro. Contro di esso bisogna rivendicarlo. Bisogna far sentire che tra lo spirituale e il temporale non avvi, come erroneamente si è creduto e si crede, differente nobiltà di natura; ma che entrambi hanno origine divina. Diffatti, istituzione divina è la vita sociale, e il potere civile non fa altro che mantenere ciò che Dio ha voluto e vuole; non fa altro che rappresentare sulla terra ciò che Dio stesso ha comandato che esistesse. Laonde, qualunque potenza, scesa dal cielo, non si può mettere al di sopra di lui.

§ 2.

Maniera con cui conviene maneggiare i due principii religioso e civile.

Dopo quindici secoli di anomalia, Iddio ha permesso che il Cristianesimo tornasse a quel punto, onde non doveva allontanarsi giammai. Cominciò dal far parte del diritto comune; oramai vi rientra. Non si richiede altra prova in appoggio della grande verità, che il suo stato normale è quel diritto. Nuova è siffatta verità, e bisognava che le tenebre del medio evo fossero dissipate dai lumi del nostro secolo per manifestarla ai mortali.

Più non si tratta di mettere la Chiesa nello Stato, o questo in quella. Molto meno si sopporta che rimangano come due potenze distinte e rivali. Il principio della sovranità è uno e indivisibile. Esso agisce con quella padronanza, che ha facoltà di esercitare. Più non si oppugna la sua supremazia, dappoichè si è riconosciuta falsa la idea di una rivalità tra i due principii situati finora l'uno a fronte dell'altro. Essa distrugge innanzi a sè quei due fantasmi di potenza spirituale e temporale. Ristabilisce l'unità sociale. Procura al diritto della coscienza individuale quella inviolabilità che gli compete per natura. Ammette la religione nel seno della legge comune. La libertà religiosa non è più una signoria, un dominio imperante, ma un diritto dell'uomo. La società lo riverisce e sanziona con le sue leggi, come riverisce e san-

---

varsi il suo male, chiese alla Parrocchia gli estremi conforti della Religione.

Il Parroco di S. Carlo rispose che non poteva dargli nè il Viatico nè l'Olio Santo, qualora non avesse sottoscritta la summenzionata formale ritrattazione.

Il Santa Rosa rifiutò francamente, ma da uomo religiosissimo qual'era, sperando sempre di smuovere il Parroco da quello che pareva suo divisamento, acconsentiva a trattare con esso per mezzo del suo confessore. Quelle trattative non riuscirono che a contristare profondamente li supremi istanti dell'egregio cittadino. Per longanimità verso i Padri Serviti, e temendo per essi il giusto rigore del Governo, volle rimanessero segreti gli strazi, onde costoro lo tormentavano. Il Ministero non seppelì che dopo la di lui morte. Talchè la famiglia « trovavasi sola a fronte di un partito » che calcolava il peso crescente degli affanni do» mestici e delle angoscie dello scandalo minac» ciato ».

Arrivato l'ultimo giorno, dichiarò apertamente di *aver preso parte in piena coscienza agli atti del governo, persuaso di non violare i doveri religiosi, e che intendeva in ogni modo di voler morire nel grembo della Chiesa cattolica.* Questa di-

ziona tutti gli altri diritti naturali che l'uomo possiede.

Le materie religiose, entrate a parte del diritto comune, assicurano pienamente la libertà di coscienza. Questo diritto medesimo assicura a noi l'uguaglianza, la libertà delle persone e quella dei possessi e del pensiero. Ecco quanto si può desiderare di meglio da una forma di governo, la quale si fondi sulla ragione.

Rinunziando alla distinzione delle due potenze spirituale e temporale, non si fa alcun sacrifizio. In ogni tempo è stato impossibile distinguerne con esattezza le attribuzioni. E tutte le dispute, alle quali hanno dato luogo con rovina immensa della umanità e della religione medesima, sono state insolubili pei più chiari filosofi e più grandi dottori della Chiesa che vi hanno sopra impiegati i loro talenti. Giammai sono riusciti a mettersi di accordo. Quelle due potenze erano tanto vicine, e talmente s'intersecavano in moltissimi punti, che sagacità umana non bastava a determinarne i veri e costanti confini. Si dettavano alcune regole generali; ma quando si procedeva all'applicazione, esse venivano meno al maggior uopo, e si trovavano insufficienti a definire una limitazione ragionevole. In molti casi la classificazione era impossibile, sia nelle controversie sulla fede, che evidentemente sono estranee alla competenza civile, sia nell'amministrazione degli affari pubblici, su cui i pastori delle anime non hanno impero. Erano solamente applicabili alle suddivisioni comuni alle cose e alle persone, che ciascuna delle due potenze reclamava per sè con ragioni egualmente plausibili. In sostanza, si avvertiva la impossibilità di dare la misura esatta dei diritti del sacerdozio e dell'impero, e di assegnare a ciascuno la parte che gli competeva negli affari sociali; dappoichè era tanto confusa la rispettiva giurisdizione, che gli spiriti più illuminati e sopraffini disperavano di pervenire alla verità. Le dispute si rinnovavano tutti i giorni, ed ogni disputa dava luogo ad un'aperta guerra. Quanto più si studiava sopra, tanto più si era costretto a confessare la impotenza di trovare alcun punto della quistione assolutamente sciolto. Qual è dunque il sacrifizio che si fa rinunziando ad una distinzione, che non si è mai potuto definire, e che ha dato occasione ad infiniti malanni?

Se è riuscito impossibile distinguere i limiti delle due potenze in tempi, in cui si aveva una religione dominante ed esclusiva, doppiamente lo sarebbe oggidì per noi, che abbiamo in un medesimo Stato varie religioni, ciascuna delle quali è proclamata eguale alle altre. Si potrebbe dividere lo spirituale in tante potenze, quanti sono i culti riconosciuti? E in qual modo si determinerebbero i rapporti fra le dette moltiplici e varie potenze col governo sempre unico e stabile dello Stato? Chi in ultimo definirebbe i rapporti tra l'una e le altre Chiese uguali fra loro?

Supposta la pluralità delle religioni, non si tratta di fissare soltanto le relazioni di ciascuna di esse con lo Stato, ma quelle ancora di una di loro verso le altre: ecco una doppia fonte di disordini. Avvi dunque bisogno di stabilire una unità di potenza; di creare un potere centrale; di mettere tutte le religioni sotto il diritto comune. Chi dice diritto comune, dice supremazla neces-

---

chiarazione, che avrebbe dovuto appagare le più timorate, le più pregiudicate coscienze, non soddisfece alle pretensioni dei PP. Serviti. Costoro agivano dietro ordini precisi dell'Arcivescovo di Torino, i quali ingiungevano una piena e formale ritrattazione, dalla quale risultasse *esser egli stato ingannato ed indotto in errore*. E per ottenerla non solo s'insisteva nel rifiuto dei Sacramenti, ma gli si minacciava eziandio, in caso di morte, la privazione della sepoltura ecclesiastica.

Tra queste terribili lotte precipitava al suo termine la vita di Santa Rosa.

Il di cui ultimo istante e le estreme parole sono così riferite da un accreditato periodico: « Sfinito di forze, dopo aver scongiurato invano per ottenere gl'implorati sacramenti, dopo essersi sentito ripetere l'ultima minaccia del rifiuto di sepoltura, confortato da quella voce che viva sorgeva dall'intimo del suo cuore, raccolte tutte le potenze dell'anima, volgendosi alla moglie e agli astanti che piangenti, angosciati lo circondavano, portando le mani tremanti al capo, pronunciava queste memorande parole: *Dio santo, mi si domandano cose alle quali la mia coscienza non può piegarsi: ho quattro figli: essi non avranno dal loro padre un nome disonorato.*

saria a mantenerlo. A chi si può mai affidare questa supremazia? Non mai ad una delle dette religioni, imperocchè tutte sono di loro natura parziali; l'una si preferisce all'altra; e quella che godesse dell'imperio supremo, non tarderebbe ad abusare della sua forza ed a rendersi esclusiva. Si richiede fra loro un mediatore; e tale mediatore, che ospitalmente accogliendole tutte, non abbia interesse di adottarne una e di respingerne un' altra; tale insomma, che non s' identifichi con alcuna di loro, giacchè altrimenti il pericolo sussisterebbe sempre, ed esso adempiendo male alla sua missione, si farebbe despota o si lascerebbe assoggettare. In cotesto mediatore bisogna dunque riunire le due qualità di forza e di neutralità, che unicamente è possibile rinvenire nel governo civile.

Prima di concedere il diritto di supremazia ad una delle religioni ammesse in uno Stato, sarebbe uopo ottenere da lei un sacrifizio difficilissimo, cioè quello di rinunziare al proprio modo di vedere per non vedere che come allo interesse sociale conviene. Ora il modo di vedere di qualunque religione è sempre ristretto; al contrario, la ragione sociale ha uopo di esser larga e di vedere in grande. La prima può essere attivissima sulle coscienze individuali e determinarle validamente; ma la seconda deve spiegare una attività più generale e procurare libertà ed uguaglianza a tutte le credenze religiose. Ciascuna di queste possiede delle verità ed un numero maggiore o minore di principii morali; ed è questo un benefizio della Provvidenza, la quale ha così disposto che con le varie credenze potessero le società umane più o meno bene sussistere. Ciò posto, è ufficio del governo civile il prendere da ciascuna di esse quel che han di comune, e lasciar loro ciò che hanno di speciale. Esso perviene di questa maniera a raccogliere quanto basta a comporre la morale universale, di cui si alimentano gli Stati, ed abbandona il rimanente alla libertà individuale. Solamente così può essere rispettata la inviolabilità di tutte le coscienze, senza nocumento della ragione sociale e senza taccia d'irreligione per questa (1).

Conchiudiamo dicendo che una è la sovranità; una dev' essere la potenza, e questa non può essere altra che la potenza sociale, la quale ha l' immenso incarico di garantire tutti i diritti. La libertà di coscienza non è un assoluto imperio disceso dal cielo, distinto, rivale dell' imperio civile, con cui discute, delibera e patteggia. Essa è un diritto naturale dell' uomo, ed in nulla differisce dalla proprietà, dalla sicurezza individuale, dal diritto di pubblicare i nostri pensieri. Nulla si possiede da esseri viventi in sociale comunanza, che questa non abbia potestà di reggere; la libertà di coscienza fa parte delle cose sottoposte a reg-

(1) Si dirà che la neutralità politica in mezzo alle religioni che si escludono fra loro, e la loro uguale ammessione alla legge comune, accusano di ateismo i governi che ciò fanno. Noi rispondiamo, che la funzione del potere politico è questa; se facesse altrimenti, rispetterebbe n alcuni cittadini e violerebbe in alcuni altri il diritto della libertà di coscienza. Altronde è molto insensata la accusa di ateismo vibrata contro la neutralità religiosa del potere civile. Esso protegge tutt'i culti; e la sua neutralità non significa altro che la sua incompetenza a decidere e scegliere tra loro.

«E poco stante, ricevuta dal confessore la benedizione, stringendo e baciando il crocifisso, spirava l'anima.....»

6 Agosto.

Il giorno seguente allo spargersi della notizia di questi tristissimi fatti fu generale il raccapriccio e l' indignazione onde si sentirono compresi gli abitanti di Torino. Una viva agitazione regnava nella città.

Furono invitati i cittadini ad assistere al funerale dell' illustre estinto, ed a serbare calmo e dignitoso contegno con proclami del Municipio, della Guardia Nazionale e della Questura, interpreti del pubblico lutto e della profonda ammirazione per le rare virtù del compianto Ministro. Nel corso della giornata e la sera ebbero luogo degli assembramenti intorno al convento dei Padri Serviti.

7 Agosto.

La mattina del 7 agosto si celebrò il funebre accompagnamento della spoglia mortale di Santa Rosa.

gimento. Essa è un diritto, e le leggi sociali lo rendono inviolabile. Ecco la migliore condizione, in cui si possano le religioni trovare, imperocchè meglio giova avere un diritto garantito, che una potenza sempre contrastata.

Comecchè la libertà di coscienza sia inviolabile, dev' essere sottoposta ad una regola; se da un lato è un diritto garantito, bisogna che dall' altro lato si lasci reggere. Ove rifiutasse di riconoscere la legge comune, si dichiarerebbe nemica della unità sociale, incompatibile con la felicità degli uomini, e del tutto insocievole. La Chiesa romana, non mai dimentica della sua antica signoria, si sdegna di venire col potere civile ad alcuna di quelle transazioni reclamate dal secolo in cui viviamo, ignorando che il progresso che coi secoli fanno le società, è anche opera di Dio, e che bisogna rispettarlo. Essa ha veduto cadere ad uno ad uno i quadrelli della vecchia e gigantesca torre, su cui per lunghissimo tempo ha seduto come sovrana, senza che abbia fatto o faccia mostra di rinunziarvi. Non ha consentito a niuno dei fatti a suo discapito compiuti. Immutabile nelle sue massime, non ha perdonato nè perdona ad alcun atto, con cui si cerca strappare i diritti che un tempo ha usurpati; e le bolle pontificie, in difetto di armi temporali, protestano sempre in difesa di una cadente potenza, le cui pretensioni non muoiono mai. Quali sono tuttavia le conseguenze di questo miscuglio di debolezza e di orgoglio, di ostinazione e d'impotenza? La chiesa rifiuta da un lato rinunziare al potere civile, e parla il linguaggio assoluto della teocrazia là dove oramai domina lo spirito democratico; dall' altro i governi in nome della sovranità dispongono di quel potere. Quella non recede dalle inflessibili sue massime; questi si piegano a tutte le esigenze successive della società e le soddisfano. La prima contrasta con la sua immobilità alla mobilità della seconda. L'una parla di libertà religiosa come di una dominazione: l' altra ne parla come di un diritto della coscienza inviolabile, ma sottoposta alle leggi. Là si patteggia coi governi sotto la forma di concordati; qua i governi decretano gli articoli organici sotto la forma di leggi. I ministri dell' altare custodiscono lo stato civile; le leggi se ne incaricano e se lo appropriano. Quelli propagano le loro dottrine in virtù dell' apostolato; queste vietano loro di discutere gli affari politici in virtù della sicurezza pubblica. Gli uni consultano direttamente un sovrano straniero su gl' interessi della chiesa, le altre vigilano su questa comunicazione e la intercettano. Può mai immaginarsi un laberinto più intricato, un caos più tenebroso (1)?

A misura che la chiesa s'innoltra nel campo dell'uguaglianza e prende posto tra le cose protette dal diritto comune, tutto muta aspetto per gradi. Avvi ancora una religione privilegiata negli Stati; nondimeno gli altri culti sono accolti e

(1) È facile intendere che cosa bisogna pensare, dietro i principii da noi esposti, del così detto appello come di abuso. Questo appello suppone due potenze distinte, l'una delle quali reclama contro dell'altra; ma esso più non può oramai costituire un eccesso di potere, e non bisogna considerarlo, se non come uno di quei disordini, sui quali il sovrano ha diritto ugnale a quello che possiede sopra ogni altra cosa che cade sotto il dominio della legge.

Accorsero a formare la mesta comitiva, oltre le solite persone e corporazioni ecclesiastiche, i Ministri, i Membri del Parlamento residenti nella Capitale, il Municipio, la Guardia Nazionale numerosissima, la Camera di Commercio, la Reale Accademia d'agricoltura, i principali funzionari pubblici e quasi tutta l'emigrazione italiana.

Fra i distinti personaggi che presero parte al luttuoso convoglio fu osservato il ministro di Francia, Ferdinando Barrot.

Dall' aspetto dell' immensa folla di popolo che assisteva a quel lugubre rito, trasparivano il cordoglio per la immatura perdita dell' intemerato cittadino, ed il vivo rammarico per gl' indegni e crudeli trattamenti di cui fu fatto bersaglio.

Nello stesso giorno il Consiglio delegato del Municipio votava unanime una petizione al Governo così concepita:

« Il Consiglio ecc. ecc. »

« Considerando che l' esasperazione degli animi è un fatto costante, e che la medesima è tanto più grave in quanto che il pubblico non può rendersi ragione come siansi rifiutati gli ultimi Sacramenti ad un uomo d' intemerata probità e di specchiata religione, che li invocava dopo essersi accostato a quello della Penitenza;

dichiarati stabilimenti legali. Fattosi appena un altro passo, la legge, rifiutando ogni privilegio, non riconoscerà che culti legalmente stabiliti. Allora il concetto della sovranità sarà compiuto, e la libertà di coscienza sarà riguardata come un diritto inviolabile.

Capitolo LIII.

Della libertà politica.

Abbiamo detto altrove, parlando dei diritti civili (1), ch'essi appartengono all'uomo come uomo, e sono anteriori ad ogni patto sociale, imperocchè sono i diritti essenziali della umana natura. Abbiamo soggiunto, che non bisogna confonderli coi diritti politici, i quali non vengono dalla natura, ma dal patto sociale medesimo, il quale non si limita a dichiararli, ma li dispensa: in conseguenza di che, abbiamo attribuito al legislatore un impero su questi diritti, perchè procedono da lui, e glielo abbiamo negato sui diritti civili, per la ragione che sono naturali e preesistenti all'opera di lui.

Egli è tempo di dare ampia spiegazione dei sopraddetti principii, i quali hanno apparenza di stabilire appunto il contrario della teoria che noi propugniamo. Ed i nostri lettori invitiamo a riflettere attentamente su quello che abbiamo mente di esporre sopra questo argomento della libertà politica, imperocchè dipartendoci del tutto da ciò che i migliori pubblicisti han detto, presenteremo un sistema d'idee, le quali per la loro novità meritano di essere studiate. E di più gl'invitiamo a non giudicare del nostro sistema da ciascuna delle sue parti, che separatamente tratteremo nei seguenti capitoli, e che modificandosi l'una per l'altra, presentano in ultimo un insieme, il quale prima che sia compito, non può essere veduto da tutti i lati.

Egli è vero, che i diritti politici non vengono direttamente dalla natura, ma dal patto sociale, atteso che non sono preesistenti alla società, ed al contrario hanno origine sol quando questa è formata. Ed è sotto questo aspetto, che il legislatore, secondo le forme eventuali che prende la società, non si limita a dichiarare quei diritti, ma li dispensa in un modo o nell'altro, e si attribuisce un imperio su di essi. Tutto questo è un fatto, che noi abbiam voluto constatare. Ma ciò non deve far credere che i diritti politici sieno di creazione sociale ed opera diretta dell'uomo. Se non provengono direttamente dalla natura, ne provengono per via indiretta. Hanno origine con la società; ma è mestieri riflettere che l'istituzione della società è di diritto di natura; per cui devesi ritenere che partecipano della natura di questo diritto tutte le conseguenze che direttamente dalla vita sociale derivano. I diritti politici, che nascono con la società e ne formano l'essenza, sono dunque, come questa, risultamento della legge naturale. Il legislatore li dispensa, ecco il fatto; ma non può dispensarli a capriccio, ecco il diritto.

Studiamo dunque la vera natura di siffatti diritti, i quali costituiscono la libertà politica, e

(1) Capitolo VIII. pag. 71.

« Ritenuto che dopo questo fatto non solo i PP. Serviti non potrebbero provvedere al bene spirituale dei parrocchiani, ma l'esercizio del culto potrebbe dar luogo a gravi disordini, avuto specialmente riguardo alla considerazione, che furono preposti alla parrocchia di S. Carlo con disapprovazione della cittadinanza, e che in altre circostanze ebbero a rifiutare l'ecclesiastica sepoltura con pubblico scandalo, motivi per cui quest'ultimo avvenimento li rende ancora più invisi alla popolazione;

« Ritenuto che se nel recinto del convento di S. Carlo le persone dei Padri anzidetti si trovano ora in sicuro dal pericolo d'irruzione di popolari tumulti, ciò è dovuto esclusivamente alla permanente presenza della forza pubblica, e segnatamente della benemerita Guardia Nazionale, servizio questo che non potrebbe lungamente protrarsi, nè estendersi alla difesa dei Padri stessi nell'esercizio delle funzioni parrocchiali esterne;

« Rappresenta al Governo di S. M. che per ricondurre la calma nella popolazione giustamente esasperata, e per evitare nuove occasioni di scandalo, crede di somma urgenza che sia rimossa dall'amministrazione della parrocchia di S. Carlo la famiglia dei PP. Serviti, provvedendo contem-

vediamo di quale maniera debbono essere maneggiati nelle società che si reggono sopra principii di ragione.

Capitolo LIV.

Abusiva distinzione di diritti politici e di diritti civili.

Tutti sono uomini; tutti debbono essere cittadini: i diritti sono uguali in tutti. Ecco l'assunto, che ci proponiamo dimostrare in questa parte del nostro lavoro.

La distinzione, che la società moderna fa tra diritti politici e civili, ammettendo questi presso tutti i membri che la compongono, e quelli riserbando a un piccolo e determinato numero di loro, è abusiva. Essa è un attentato contro la libertà naturale degli uomini, imperocchè non godere i diritti politici vale quanto non avere patria, quanto essere schiavo. Cominciamo dal provare con la storia che i più liberi popoli dell' antichità compresero e praticarono la verità, che per noi si annunzia.

In Sparta e in Roma tutti gli uomini liberi erano investiti dei diritti politici; i soli schiavi n'erano esclusi. Dunque presso quelle repubbliche si avvertiva ed ammetteva che il godimento o la privazione dei detti diritti era il carattere essenziale dell'uomo libero o dello schiavo. Nè poteva allora la bisogna essere concepita e praticata altrimenti. Vivevano i Greci e i Romani in mezzo a numero immenso di schiavi; non era strana cosa, che un cittadino ne possedesse fino a venti mila. Dietro questa mostruosa distinzione nelle persone, era conseguente il sistema di concedere tutto ai pochi, e di togliere tutto alle moltitudini. Queste aveano il carico degli uffici volgari della vita; l'uomo libero si dedicava alle cure di Stato. La libertà era il diritto di prender parte negli affari pubblici. Lo schiavo dimorava nella casa; il cittadino abitava nel foro, dove si teneva incessantemente pronto alla politica e alla guerra.

Un tale stato di cose influì sulle idee, ed i pubblicisti Greci, come Platone ed Aristotile, adottarono un principio di diritto politico, da cui derivava l' impero dell' uomo sull'uomo per legge di natura. Eglino opinarono, che alcuni uomini nascessero per comandare, ed altri per obbedire: i più alti per ingegno e per dirittura di cuore furono i primi; i secondi furono i più robusti e stupidi, meglio atti ad eseguire che a dirigere. Dissero il governo non essere altro che regolamento; il regolare essere opera della ragione; il governare essere naturale proprietà di chi ha mente; come Dio sull'universo, l'anima sul corpo, la ragione su gli affetti, così il savio aver dominio su gl'ignoranti.

Nè solo trassero argomenti a pro del loro principio dalle relazioni esistenti nelle varie parti dell' uomo come individuo, ma ben anche dalle relazioni dell'uomo con gli altri esseri. E dissero che l' uomo, perchè più perfetto, signoreggia i bruti; il padre, perchè più savio, governa i figli; il marito, perchè più robusto, guida la moglie. Nei quali esempi ravvisarono le differenti forme di governo politico: il dispotico nel primo, il monarchico nel secondo, e il democratico nell' ul-

---

poraneamente a che l' esercizio del ministero parrocchiale non sia interrotto.

« Il Consiglio commette al Sindaco di trasmettere immediatamente la presente rappresentanza al signor Ministro degli Affari Interni ».

Il Governo, che al momento in cui gli venne presentata questa deliberazione del Consiglio delegato, era riunito in consiglio di Stato per determinare le misure da prendersi in così gravi emergenze, trovò perfettamente conforme alle proprie intenzioni la proposta del Municipio, e diede gli ordini necessarii, perchè i Padri Serviti fossero immediatamente allontanati dalla parrocchia, distribuiti in altre case del loro ordine, e si procedesse in pari tempo all'inventario degli averi della comunità, non che al sequestro delle carte d' interesse pubblico.

« I Padri non opposero resistenza alle determinazioni governative; solo chiesero di redigere e lasciare una formale protesta contro quella che essi chiamavano una spogliazione. Dall' avere inteso che i reali carabinieri li avrebbero accompagnati alla loro destinazione, presero argomento per inserire in quell' atto una frase nella quale lagnavansi di venir *tradotti dalla forza*. Si propose loro di sopprimere quell'espressione e di lasciarli par-

timo. E finalmente non esitarono a ricavare dalla loro speciosa dottrina le conseguenze più assurde, ammettendo che il savio, il padre e il marito, per far valere i loro diritti, potessero adoperare la forza, e minacciare di morte coloro, i quali ricusassero di ricevere consiglio: onde vennero ad autorizzare i fatali e funesti diritti di vita e di morte del padrone sullo schiavo, del padre sul figlio, del marito sulla moglie (1).

Non ci arresteremo a confutare in ogni loro parte le opinioni dei due pubblicisti Greci. Ma non possiamo del tutto lasciare i nostri lettori con le false impressioni che da quelle hanno forse ricevute. Per cui brevemente diremo, che gli addotti esempi non combaciano al fatto. L'anima e il corpo fanno un solo tutto, e quindi il diritto di comandare e l'obbligo di ubbidire trovansi nel medesimo soggetto. Dio ha relazioni con gli esseri da lui creati ben differenti da quelle di uomo ad uomo. Finalmente i rapporti tra uomo ed uomo non sono paragonabili a quelli che passano tra padre e figlio: manca nei primi il fortissimo legame del naturale affetto, che stringe i secondi, e mitiga qualsiasi diritto ed autorità.

Tornando ora al nostro proposito, ecco i motivi pei quali le antiche società fecero dei diritti politici un privilegio ai pochi conceduto, e negato alle moltitudini. Dietro la illegittima disparità ammessa tra le persone, era conveniente, ripetiamo, che si concentrassero in alcuni quei diritti, che non potevano essere posseduti da tutti.

Ma ben tutt' altra è la società, in cui si vive attualmente; tutt' altra è la condizione dell' uomo libero tra noi. Cessata la schiavitù, non è stato possibile continuare lo stesso sistema di educazione politica, che seguivano i Greci e i Romani. Dappoichè oramai ogni uomo è libero quale uscì dalle mani di Dio ed è in possesso dei suoi legittimi diritti, ogni uomo ha una esistenza tutta propria ed un obbligo individuale di provvedervi. Egli è un ente ravvicinato agli altri uomini, ma distinto da tutti. Egli è grande per la sua potenza individuale. L'amore della patria non si riferisce agl' interessi comuni della massa sociale, ma a quelli che ciascun cittadino ricava da essa per sè. La famiglia è la società. La nazione non si forma che dal ravvicinamento di migliaia di famiglie, ciascuna delle quali rappresenta una individualità. I bisogni dell' individuo e della famiglia sono i primi nella patria moderna. La libertà è la difesa dei diritti privati; la difesa dei diritti di ciascuno compone la libertà comune. Il potere pubblico è instituito per garantirli: tutti hanno ragione di prendervi parte, perchè a tutti preme essere sicuri di quella garantia, ch' è un comune bisogno.

In conseguenza di questa nuova condizione dell'uomo sociale, sorge una dottrina opposta a quella di Platone e di Aristotile; una dottrina, la quale insegna, che tutti gli uomini sono uguali di diritto; che avendo la natura medesima, sono tutti indipendenti, se non per quanto i vicendevoli bisogni mantengono una vicendevole dipendenza; ma che l' uno sopra l' altro non vanta diritto o qualsiasi autorità.

Cessata la schiavitù, è dunque cessata la ragione

(1) Aristot lib. I. cap. VI. de polit.

---

tire soli. A tale offerta, consentirono subito al primo partito, mostrando di ben comprendere come quell'accompagnamento loro si desse per loro propria sicurezza, e non per alcun altro motivo.

« Compiuti tutti gli atti preparatorii partirono in due vetture sul far di sera, accompagnati fino a S. Salvario dalla guardia nazionale, nel qual luogo essa fu sostituita dai reali carabinieri ».

I Padri erano in numero di quindici; dieci andarono al loro convento di Saluzzo; cinque a quello d' Alessandria. Esportarono tutto il danaro che avevano, non che gli oggetti di prima necessità; il rimanente fu consegnato all' Economato generale regio apostolico, il quale *d'ordine superiore* prese possesso del convento e dell'annesso locale.

I redditi di questa casa, computandosi i proventi della parrocchia, si calcola non sommino a meno di trentadue mila lire all'anno.

« Furono sequestrate alcune carte, fra le quali un autografo dell'Arcivescovo di Torino, Monsignor Fransoni, nel quale è comandato assolutamente il rifiuto dei Sacramenti al cavaliere di S. Rosa, se non firmasse la ritrattazione propostagli; parecchi esemplari di questa; altre lettere relative a questi affari; una copia autentica della prima circolare del Sig. Fransoni e varii altri scritti.

di fare un privilegio dei diritti politici. In una condizione sociale opposta a quella degli antichi, noi, che non facciamo distinzione di persone, non possiamo legittimamente metterne nei diritti. Non possiamo conservare un vecchio errore, conveniente ad altri tempi, ma abusivo ed ingiusto tra le esigenze della nuova società.

I diritti civili appartengono all' uomo come uomo; i diritti politici gli appartengono come cittadino: è verissimo. Dall' antico stato delle cose ci siamo dilungati, ed eccoci pervenuti al punto, in cui tutti prendiamo parte comune nel retaggio naturale dei diritti civili, che per lo innanzi hanno formato anch' essi il patrimonio esclusivo dei pochi. Si faccia ora un passo di più, e dopo aver dimostrato che la cittadinanza è pure un diritto naturale dell'uomo, giungiamo al punto in cui i diritti civili non s'intendono disgiunti dai diritti politici, e che colui, il quale possiede gli uni, possiede ugualmente gli altri.

Capitolo LV.

Il possesso dei poteri politici è di diritto naturale.

I diritti politici si riducono alla facoltà di esercitare una porzione qualunque della potenza nazionale, sia nell'ordine militare o nel civile, sia nell'ordine amministrativo, nel giudiziario, o nel politico. Un tale esercizio costituisce la qualità di cittadino, che i pubblicisti vorrebbero non annoverare tra i diritti inerenti alla natura umana.

Noi domandiamo: la società esiste per legge di natura? Niuno vorrà negarlo. Qual' è lo scopo naturale della Società? Certamente non è arbitrario, ossia non dipende dall' umano volere. Dio non ha lasciato alla società la libera scelta del suo scopo; ma glielo ha chiaramente indicato e formalmente prescritto. Il suo scopo è di garantire i diritti naturali dei membri che la compongono. Quando le sue leggi procurano pienamente siffatta garantia, perfettamente corrispondono alle mire della Provvidenza. Cotesta garantia è il primo bisogno degli uomini. Essi hanno diritto di pretenderla e di conseguirla. Questo diritto è naturale, senza alcun dubbio. Si tratta solo di vedere quali sono i mezzi necessarii per soddisfarlo. Se questi mezzi troveremo essere i diritti politici, avremo fondamento di ragione a conchiudere che questi sono necessariamente disposti dalla natura pel soddisfacimento del primo bisogno degli uomini.

Ogni individuo, avendo diritto ad esigere dall'organizzazione sociale la garantia dei suoi diritti civili, ha dunque diritto a domandare che questa organizzazione sia tale, che gli assicuri un ottimo regime, e non lo lasci offendere o soperchiare da alcun altro individuo, come anche che le si facciano al bisogno quelle modificazioni, le quali meglio la mettano a livello della progressiva perfettibilità di lui. Ciò posto, non sappiamo in quale altro modo potrebbe cotesto individuo ottenere la sicurezza che cerca, fuorchè col prendere una parte tale nella potestà politica, che sia in certa guisa per lui un'arma difensiva, senza che per la sua inesperienza o imprudenza possa la società esporsi a troppo gravi pericoli. E si rifletta, che questa necessità non preme soltanto le alte classi della società, i ricchi, i dotti, ma tutte le frazioni

---

« Contemporaneamente si provvedeva affinchè il servizio del culto non rimanesse neppure un istante interrotto, ed in fatti nel giorno stesso furono installati preti secolari nella parrocchia ».

Durante queste operazioni la guardia nazionale mantenne imperturbati nella città l'ordine e la sicurezza pubblica.

Quanto all' Arcivescovo Fransoni, promotore di questi deplorabili fatti, il Governo, « nel desiderio » di rispettare fino allo scrupolo i diritti che lo » Statuto guarentisce al cittadino, lo invitò a ri- » nunziare alla propria cattedra, al che egli es- » sendosi formalmente ricusato »; fu condotto in una carrozza della Questura, dalla sua villa di Pianezza, dove trovavasi, al forte di Fenestrelle.

Vennero poscia dal Governo comunicati alla Magistratura i documenti che devono servire al procedimento, affinchè la giustizia abbia il suo corso.

Il rifiuto dei Sacramenti al Cavaliere di Santa-Rosa segna la terza fase della lotta politica mossa dalla Corte Romana contro il popolo ligure-piemontese ed il suo governo. Diciamo lotta *politica*, giacchè i dogmi e principii religiosi sono affatto estranei all' oggetto in quistione. La abolizione delle immunità ecclesiastiche non lede

di essa, e soprattutto gl'individui poveri ed oscuri, i quali più degli altri hanno uopo del presidio di un'arma difensiva per la tutela dei proprii diritti. Di maniera che coloro, i quali ordinariamente sono esclusi dall'esercizio dei poteri politici, sono quelli che più ne hanno bisogno.

Eccoci impegnati nella duplice questione, se tutto debba farsi a pro del popolo, nulla per mezzo del popolo, o se tutto a pro e per mezzo del popolo. Gli assolutisti sostengono la prima sentenza; i democratici la seconda. Noi crediamo che gli uni e gli altri s'ingannano, quelli nella sostanza della cosa, questi nel modo di esecuzione, ed entrambi abbandonandosi ad affetti estremi, ignorano le regole di diritto.

Gli assolutisti, in mezzo al movimento generale delle cose, non han potuto rimanere stazionari. Sostengono che l'autorità del monarca sia di origine celeste e legittima quanto quella di Dio; che sia delitto resistere a quella del pari che a questa; che ogni sforzo per infrenarla sia una mostruosità. Ma in qualche modo han soggiaciuto anch'essi alla influenza delle idee liberali; sono stati anch'essi costretti a cedere all'impero della opinione pubblica. L'assolutismo d'Austria non è quello stesso della Nubia. Ha dovuto qualche cosa dismettere della sua primitiva durezza; quando pur volesse ripigliarla, e che questo fosse il desiderio del principe, nol potrebbe fare almeno a lungo e senza pericolo. In sostanza, si è fatto più umano. Per cui, gli apostoli di questa dottrina scelerata, rinunziando all'antica massima che tutto debbe farsi a maggiore gloria del monarca, consentono a dire: tutto a pro del popolo.

Ma come si può far tutto a pro del popolo, senza fare alcuna cosa per mezzo di lui? Chi meglio del popolo può conoscere i proprii bisogni? Chi meglio di lui può volere il proprio ben essere? Quando sia interamente escluso dalla sovranità, quale sicurezza può esservi che i suoi rettori vorranno o sapranno costantemente quello che tende al suo effettivo vantaggio? Acciò tutto si faccia a pro del popolo, è dunque indispensabile che il popolo non si limiti a domandare e ad aspettare, ma che faccia e provvegga da sè. In sostanza, l'esercizio dei diritti politici è mezzo indispensabe al conseguimento dello scopo sociale (1).

Con questo però non vogliamo dire che il popolo debba far tutto da sè, giacchè si cadrebbe allora nell'altro estremo, di cui facemmo rim-

(1) Ci troviamo d'aver detto altrove (Cap. VIII. pag. 71, colon. 2), che ben può stare che gli uomini non posseggano i diritti politici, senza che abbiano a patire alcun male, fintantochè hanno il godimento dei loro diritti naturali Si rifletta, che in quel luogo noi volemmo constatare una posizione di fatto e non stabilire un diritto. Certamente puo' un governo qualunque presentare un ottimo regime, e in onta che sia assoluto, rispettando i diritti naturali degli uomini, renderli felici. Questa è una eventualità probabilissima; è un fatto che ha potuto e puo' ancora avvenire. Al modo stesso puo' accadere, che un popolo goda il pieno esercizio dei poteri politici, senza che sia felice, allorquando con questo non si aiuta a garantire i suoi naturali diritti. Ma tutto cio' non ha relazione, nè contrasta con la teorìa di diritto, che ora noi vogliamo stabilire, cioè che l'esercizio dei poteri politici è mezzo indispensabile al conseguimento dello scopo sociale: siffatta teorìa sussiste sempre, in onta che si presentino certe anomalìe fuggevoli, in cui lo scopo sociale si consegue senza un tal mezzo.

---

minimamente la religione cristiana cattolica; essa rivendica alla podestà laicale l'esercizio di un diritto che le appartiene, tanto secondo i canoni del diritto naturale, che secondo quelli del diritto comune europeo, e secondo i principii dello Statuto, che è legge fondamentale degli Stati Sardi.

Chi contende ad uno Stato il godimento di un diritto politico, come è quello dell'amministrazione della giustizia, tratta una materia affatto profana, entra nel campo della politica, nel quale la religione non può essere che un pretesto, od un'arma d'opposizione.

Abbiamo detto che questa deplorabile lotta fu mossa dalla Corte Romana, giacchè da questa soltanto e non dal Governo Sardo partirono tutti quanti gli atti di ostilità, che furono praticati sinora.

Conformare la legislazione civile del paese alle prescrizioni ed allo spirito di uno Statuto, il di cui primo articolo dichiara la cristiana cattolica religione dello Stato, non è portare offesa a questa credenza.

Con essa le Leggi Siccardi non hanno rapporto alcuno; codeste leggi toccano soltanto gl'interessi temporali di quella casta che ha la missione di rappresentare e mantenere il cattolicismo.

provero ai democratici, allorchè dicemmo ch'essi peccano nel modo di esecuzione. Quale possa e debba essere questo modo vedremo in prosieguo.

Dietro i principii esposti, elevandoci ad una vasta generalità, conchiudiamo che vi sono diritti individuali anteriori alla società; essi sono i diritti civili dell'uomo: vi sono diritti sociali anteriori al governo; essi sono i diritti politici. Il Governo non conferisce nè gli uni nè gli altri, perchè fu creato per proteggere i primi mediante l'esercizio dei secondi. Il Governo dirige la Società, e la Società dirige l'individuo. Acciò l'individuo sia sicuro che il Governo introduca e mantenga il buon regime sociale, è necessario contenere questo con la forza sociale illuminata. L'uso di questa forza diretta a tutelare e contenere il Governo, spetta a ciascun cittadino come conseguenza della legge naturale che lo induce a cercare il proprio ben essere nello stato socievole. Sia pur noto a tutti che la Società e il Governo sono istituiti per l'individuo, e non già questo esiste per quelli. I diritti politici possono dunque definirsi la facoltà naturale di esercitare il potere indispensabile alla tutela e al ritegno del proprio governo, affine di ottenere ch'esso si elevi e si mantenga al punto che vien richiesto dal bisogno di garantire tutti i diritti naturali dell'uomo. E dappoichè questi diritti, risultamento della uniforme natura degli uomini, appartengono a tutti loro in comune, è giusto che in comune posseggano i diritti politici. Se questi fossero patrimonio di pochi, avvi probabilità che quelli seguirebbero la medesima sorte, e cesserebbero di essere comunemente da tutti gli uomini goduti. E di fatti si ricava dai fatti di tutte le storie e dalle osservazioni sulla natura degli umani consorzi, che coloro i quali non hanno alcun mezzo di difendersi, nè sono partecipi in qualche modo dell'andamento della cosa pubblica, non solo non se ne curano e sono moralmente tralignati, ma sono ancora coll'andar del tempo inevitabilmente oppressi.

Capitolo LVI.

Condizioni necessarie a verificarsi prima che i nostri principii si traducano in fatto

Noi abbiamo posto il principio, che tutto debbe farsi a pro e per mezzo del popolo, riserbandoci di spiegare altrove, che con quest'ulima parte della nostra proposizione non intendiamo dire che il popolo debbe far tutto direttamente da sè.

Prima di procedere oltre, arrestiamoci a schiarire il significato che noi diamo alla parola *popolo*.

Comunemente si adopera il vocabolo *popolo* per indicare una frazione, comechè la più numerosa, dei membri di una società, e precisamente quella frazione d'individui, i quali non partecipano dell'autorità. Si chiamano popolo coloro che ubbidiscono, governo coloro i quali tengono l'imperio; e si costuma considerare quello in opposizione di questo. In conseguenza, ammettendosi che tutti gli uomini riguardati come membri del popolo non siano capaci di distinzione, tutti siano uguali e tutti debbano in egual

---

Dappoichè certi privilegi, ond'essa godeva, erano perniciosi all'universale, era debito e diritto di un buon governo il sopprimerli, nè alcun sacerdote di buona fede poteva vedere in tale misura un'ingiuria nè alla religione nè al proprio ceto.

La prima fase della lotta, di cui parliamo, risulta dalle lamentanze che la Corte Romana diresse al Governo Sardo per aver egli proposte le leggi abolitive delle immunità ecclesiastiche, e dal richiamo del nunzio apostolico, quando quella proposta otteneva la definitiva sanzione dei tre poteri.

La seconda fase risulta dalla resistenza alle Leggi Siccardi iniziata, sostenuta e comandata ai suoi dipendenti da qualche prelato. Di questa facemmo alcun cenno, accompagnato da una rapida illustrazione storica sul foro ecclesiatico, nella *Cronaca del mese di maggio* a pagina 43 e seguenti.

La Corte Romana, in di cui nome compievansi quegli atti di ribellione, non tardò a dichiararsene solidaria con una nota in data 14 maggio, nella quale, riferendosi alle rimostranze precedentemente espresse contro le Leggi Siccardi, ve ne aggiunge di nuove per l'arresto ed il processo giudiziario cui fu sottoposto l'Arcivescovo Fransoni.

modo partecipare dell'autorità sovrana, si viene a formare il concetto della sovranità popolare, col quale si vuol esprimere la sovranità delle moltitudini sopra coloro i quali sono costituiti in autorità. Questo è un falso concetto, da cui sono provenuti i più funesti effetti politici.

Quantunque sotto certi aspetti sia utile alcune volte differenziare il vocabolo popolo da quello di nazione, potendosi spesso col primo additare i piccoli consorzi, e col secondo i grandi, con quello le società rette da un governo proprio ed indipendente, con questo le famiglie di popoli della stessa origine e lingua, con la sovranità dell'uno la natura medesima della costituzione che lo regge, con la sovranità dell'altra la sua indipendenza dalle altre nazioni, innanzi che il modo in cui è spartita in essa l'autorità pubblica; nondimeno nella quistione astratta di sovranità, della quale siamo occupati, noi facciamo sinonimi quei due vocaboli, e per popolo e per nazione non additiamo che una sola e medesima cosa, la massa intera dei membri componenti una società, che comprende così chi tiene l'imperio, come chi ubbidisce. La società, affine di procurare lo sviluppamento della doppia prosperità materiale e intellettuale di tutti i suoi membri, conferisce tutti i suoi diritti ad alcuni di loro; questi corpi, ch'essa costituisce, fanno anche parte della nazione, e tutte le potestà si confondono nella grande potestà nazionale. Egli è questo il significato che bisogna dare alla sovranità nazionale, che per evitare ogni equivoco, giova sostituire alla espressione di sovranità popolare.

Dopo avere stabilito che il popolo, o per dir meglio la nazione, comechè composta di parti diverse, debbe risguardarsi come un tutto, il quale ha intera potestà sopra sè stesso, passiamo ad occuparci dell'argomento speciale del presente capitolo, intorno al quale sentiamo la necessità di premettere e richiamare ciò che in altro luogo di quest'Opera abbiamo detto (1): « Essendo i diritti » relativi alla giustizia, ossia alla uniformità con » l'ordine, sono di loro natura necessarii ed im» mutabili come questo. L'uomo può presentare » le occasioni di fatto, per cui i diritti possono » nascere; ma non può a suo piacere creare di» ritti. Di fatti coi progressi e i rivolgimenti del » vivere socievole sogliono verificarsi nuove rela» zioni e presentarsi nuovi fatti, che sempre sono » fondati sull'ordine di natura, e si ottengono come » uno sviluppamento di questo: siffatte nuove re» lazioni e fatti danno occasione a nuovi diritti. » Ma in niun caso avvi diritto alcuno creato dal » capriccio umano... »

Applichiamo questi principii all'argomento dei diritti politici. Comechè cotesti diritti non sieno stati esercitati sempre presso tutte le nazioni, e quando lo sono stati, il legislatore gli abbia dispensati, non si deve perciò credere ch'ei gli abbia creati. Essi sono fondati sull'ordine di natura, e preesistenti alla formazione dei governi. Acciò si manifestino, occorre che si presentino le occasioni di fatto favorevoli. Gli uomini sono esseri perfettibili. Coi progressi della loro perfettibilità si sviluppano una infinità di posizioni differenti. Queste nuove posizioni svolgono nuovi fini, i quali so-

(1) Cap. IV. del diritto, pag. 47, colon. 1.

Del qual fatto la S. Sede si dice gravemente sorpresa, dichiara *incompetente il tribunale* da cui emanava, proclama lesive dei patti con essa convenuti e delle sanzioni canoniche, le riforme civili che tolgono il foro ecclestico e le immunità locali.

Prosegue la nota pontificia tentando di giustificare la condotta dell'Arcivescovo Fransoni, e chiedendone l'immediata restituzione alla sua sede.

Il Gabinetto Sardo spedì immediatamente a riscontro di quella nota un suo dispaccio al Ministro di S. M. presso il governo papale. Ed è veramente degno di osservazione che quell'ambasciatore, anche dopo la partenza del Nunzio Apostolico da Torino, non ha cessato di risiedere in Roma e rappresentarvi il proprio governo. Così rimane intera alla Corte papale la responsabilità della scandalosa scissura.

La nota del Ministero Piemontese, firmata dal Presidente D'Azeglio, respinge la qualifica di questione internazionale data implicitamente dal Cardinale Antonelli a quella sòrta dalla soppressione del tribunale privilegiato degli ecclesiastici, e la dichiara questione di disciplina ecclesiastica, di necessità politica, di dipendenza ed autonomia di uno Stato.

no sempre derivativi e subordinati all'ordine di natura. Avveratosi lo svolgimento di certi determinati fini o di una certa serie di relazioni, ecco nata l'occasione per cui i diritti politici si mostrano. Il legislatore li dispensa, ma non li crea, imperocchè esistenti nel fatto quelle date relazioni, egli non può mai fare che i detti diritti esistano o non esistano.

Esaminiamo dunque quali siano i fini e le relazioni, che in seguito della umana perfettibilità debbono verificarsi, acciò si presenti l'occasione di fatto indispensabile allo svolgimento dei diritti politici.

La posizione di fatto, necessaria ad una nazione acciò spunti in essa la pianta benefica dei diritti politici, è quella posizione a cui pervenendo, si trova capace di esercitare quei diritti. Si tratta dunque di un'opera che richiede mille riguardi e gran tempo; un'opera, la quale è compiuta, sol quando la più alta ragione, la più alta virtù, le qualità più sublimi in ogni genere hanno presso quella nazione attutate le passioni sfrenate, dissipati i pregiudizi, posto in chiaro il bene generale, e ammaestrato tutti a far coincidere con esso il bene di ciascuno.

In conseguenza di che sostenendo noi di diritto naturale i diritti politici, non vogliamo dire che un popolo qualunque, il quale non ne ha l'esercizio, abbia ragione a dolersi di violata legge naturale. Bisogna prima attendere che le occasioni di fatto per cui i diritti politici possono nascere, si presentino. Bisogna che il governo, se è fondato sopra principii di ragione, faciliti ed affretti lo svolgimento di quelle occasioni, imperocchè il perfezionamento degli uomini è uno degli scopi, ai quali la società deve tendere. E quando esse si sieno presentate, allora il popolo, che si vede privo dell'esercizio dei diritti politici, ha fondato motivo di dolersi della violenza che soffre.

Ma, dappoichè noi non scriviamo il diritto positivo di alcun popolo, nè possiamo occuparci a discutere se la tale o tale altra nazione si trovi o no nella posizione in cui i nostri principii le possono essere applicati; dappoichè in un'opera di Diritto pubblico non possiamo discostarci dalla sposizione dei principii astratti, continueremo sotto questo aspetto a parlare dei diritti politici, lasciando a chi legge e studia la cura di adattare le nostre teorie alle circostanze di fatto e alle eventuali esigenze di una determinata nazione.

La compiuta istruzione e la educazione morale e politica di un popolo sono le condizioni necessarie alla esistenza dei diritti politici. Presso ogni nazione sono tante le volontà, quante sono le parti che essa contiene. Senza sviluppata ragione e squisita virtù, è egli possibile far concordare tutte queste volontà in una sola sentenza?

I diritti politici appartengono in comune a tutti i membri di una società. La società, costituita di questa maniera, gode di un governo sommamente nazionale. Presso un governo siffatto non avvi dal canto della nazione rinunzia della sua sovranità, e neppure procura illimitata; bensì avvi delegazione di poteri con doppia cautela, quella che consiste nella creazione di agenti che sorvegliano l'amministrazione principale, alterano o aggiungono alla costituzione, e quella che consiste nella riserva della eminente tutela sui poteri costituiti del

---

Sostiene essere incontrastabile il diritto di emanare le leggi in questione nei tre poteri componenti la sovranità costituzionale, e dimostra « che gli accordi coi quali si è venuto pel passato a regolare molti punti della disciplina ecclesiastica e delle relazioni del clero col potere civile, debbono sempre intendersi, come sono in fatti, dipendenti da quelle successive modificazioni che col mutare dei tempi e delle circostanze ogni Stato giudichi necessarie alla sua quiete ed alla sua interna prosperità, e che neglette o troppo ritardate possono porlo a rischio di cadere in fatali commovimenti, e venir forse all'ultima rovina ».

Sviluppando poscia questo concetto la nota d'Azeglio fa chiaro come l'aver ridotto lo Stato ad ordini rappresentativi sia stata una imperiosa necessità per Carlo Alberto, come l'averli mantenuti e praticamente applicati sia stato per il di lui successore debito di giustizia e di lealtà, ed arte a un tempo di saggio governo tendente a conciliare rispetto ai principii d'autorità, universalmente perturbati e avviliti.

« L'eguaglianza dei cittadini, prosegue la nota, era certamente fra le più importanti applicazioni dello Statuto, come quella che rappresenta il partito più unanimamente accettato, ed anzi il solo

sovrano medesimo, che sempre vigila in armi, e aiutato dall'universale diritto di sapere e far sapere tutto ciò che può interessare il bene comune, ordinariamente tien d'occhio sì l'amministratore, che gli agenti, e straordinariamente interviene in persona a correggere o a difendere il sistema da lui stabilito. Un governo siffatto sommamente nazionale non esige un popolo sommamente incivilito, che legge, che studia, che sa profittare della esperienza altrui?

I nostri principii non sono dunque applicabili alle tribù nomadi dei Tartari, ai cacciatori delle grandi selve della terra, alle orde dei selvaggi che miseri e nudi e incalzati dal bisogno sono tutti uguali, tranne il divario che portano i varii gradi di forza e di destrezza di corpo. Nè pure sono applicabili a quei popoli che giacciono nello stato di mezzo tra l'antica ignoranza e la presente civiltà. Essi non trovansi ancora in quella posizione, che dà origine alla esistenza e al comune esercizio dei diritti politici. Suppongasi che presso un popolo di questa fatta vengasi a fondare un governo emimentemente nazionale, mentre i più non sono adorni dei pregi della virtù, del sapere, e del valore militare, e tutti intanto posseggono la cittadinanza politica; che ne avverrà? quella forma di governo rimarrà senza produrre alcun frutto, o pure riuscirà nociva, atteso che aprirà vasto campo agl'intrighi degli ambiziosi, alle enormezze dei demagoghi, alla furia delle opposte fazioni, alle suggestioni degli stranieri emissarii. Parlare di sovranità a un tale popolo non sarà altro che adularlo. Come potrà con occhi e udito e cuore e mente di schiavo vedere, udire, amare e pensare a guisa di popolo liberissimo? Le armi della libertà impiegherà ad uccidere sè stesso.

Il mezzo opportuno di ovviare questi inconvenienti è quello di proporzionare le funzioni che un popolo deve esercitare, ai gradi della sua civiltà, della virtù, della sviluppata intelligenza Le nazioni che hanno sul dorso molti secoli d'ignoranza, di pregiudizi e di guaste abitudini, non possono scuotere a un tratto il pesante e servile pondo per elevarsi al posto di nazioni liberissime. È mestieri avanzarsi per gradi, e da prima concedere la cittadinanza politica alle persone giudicate capaci, e negarla a tutti coloro i quali non si trovano preparati come si deve ad esercitare le funzioni annesse alla qualità di cittadino. Bisogna riflettere che la dignità di cittadino è molto preziosa; e che non si può concederla a chiunque la chiede e senza discernimento. Essa è niente meno che una prerogativa sovrana. Coloro, i quali inopportunamente la estendono a tutti, e fino a chi non se ne mostra capace, sono di libertà i più nimichevoli offensori; imperocchè essi tendono a far sì, che di cittadinanza esista in breve tempo il solo nome. Quando gl'imperatori romani ammisero alla cittadinanza tutti i sudditi dell'impero, vollero dare l'estremo colpo alla libertà.

Ripetiamo che le istituzioni sociali debbono proporzionarsi alla condizione morale intellettuale dei popoli. È dovere promuovere gagliardamente con le scuole civiche e con altri mezzi lo sviluppo di siffatta condizione. È dovere farlo, atteso che lo stato normale di un popolo è quello a cui perviene, quando presso di lui si verifica l'occasione di fatto, per cui il diritto naturale di prendere parte all'au-

---

forse accettato universalmente e creduto in questa nostra età, che di tanti principii di autorità ha veduto il naufragio.

« Era dunque insieme dovere, convenienza e necessità il modificare quella parte della legislazione che dal detto principio si allontanava, ed a questo atto il governo del Re è venuto non certo avventatamente, ma dopo lungo e maturo esame delle condizioni interne dello Stato, e passando per quei varii stadi parlamentari che la legge richiede, i quali dando campo alle lunghe, temperate e libere discussioni che furono pubblicate per le stampe, conferivano alla fine alla legge proposta dal ministero la massima fra le sanzioni, quella della grande maggioranza del Parlamento, confermata in appresso dal voto e dalla soddisfazione presso che unanime del paese.

« Compiuto questo atto e diventata per esso legge dello Stato quella che abolisce il foro ecclesiastico privilegiato, venne per naturale conseguenza ad esserne affidata l'applicazione al potere giudiziario, sul quale non può il potere esecutivo esercitare senza flagrante violazione d'ogni legge di equità o di giustizia, autorità od influenza veruna.

« Dell'imparziale applicazione della legge per parte dei magistrati a norma della loro coscienza

torità politica può avere nascimento, ed essere esercitato in comune da tutti i membri della società, senza pregiudizio di questa.

Capitolo LVII.

Mezzi di promuovere il nascimento e l'esercizio dei diritti politici in tutti i membri di una società.

Abbiamo detto che uno dei mezzi conducenti allo scopo di mettere nelle mani di tutti i membri di una società (tranne coloro i quali meritano di essere esclusi, come vedremo ben tosto) l'esercizio dei poteri politici sono le scuole civiche; laonde importa moltissimo che siano universalmente diffuse, facilmente accessibili, e gagliardamente promosse.

Ma avvi una scuola, in cui gli uomini con maggiore efficacia si dispongono al conseguimento della cittadinanza politica, ed è quella dei Comuni. Il Comune è il luogo natio. Ivi le tradizioni degli avi, le memorie dei primi anni di vita, la casa che si abita, i campi che si coltivano, la vicinanza di tutti gli oggetti ed interessi che più immediatamente toccano un uomo, si riuniscono. Il governo del Comune è un governo domestico, che muove i più prossimi riguardi del cittadino. Ogni vasta misura è fuori di natura per lui. Egli ama riunire intorno a sè i proprii sentimenti e le idee, e vuole riconcentrarsi in ciò che lo interessa. In conseguenza si affeziona facilmente ad una patria che gli sta vicina, di cui conosce le parti e sente i bisogni. Il suo affetto è per cosa che pinge ai proprii occhi e che palpa. Ha uopo di cominciare precisamente di qua, prima di spingere più lungi il suo animo e di elevarsi all'affetto generale di patria, ch'è un sentimento astratto, a cui non si perviene se non dopo avere superato molti ostacoli, cioè dopo essere passato, generalizzando le idee, dall'uomo al popolo, dal popolo al genere umano, dal tempo in cui si vive ai secoli avvenire, da ciò che cade sotto i sensi a ciò che solo può concepirsi mediante uno sforzo d'immaginazione.

La società ha avuto principio nei Comuni; l'unione di questi ha composto le nazioni. Allorchè ogni Comune formava uno Stato, ivi si esercitavano tutti i poteri; ivi si facevano leggi, si eseguivano e si applicavano in ordine di giustizia. Ben presto le sparte forze cominciarono a riannodarsi. Si vide sorgere un potere centrale, il quale andò mano mano corroborandosi col riunire a sè i poteri innanzi distribuiti fra molti. Allora i Comuni dovettero sacrificare gran parte della loro sovranità

Molti vantaggi si traggono da un governo centrale; la sua azione è regolare, uniforme e gagliarda. Senza di esso non avvi esistenza di grande nazione: e senza di questa non avvi vera indipendenza a fronte dello straniero, nè è possibile pervenire a signoreggiare le forze della natura per eseguire le grandi opere di utilità pubblica, nè la mente si eleva a grande altezza, e produce i fiori del commercio, delle arti e delle scienze.

Ma molti ancora sono i vantaggi che si ricavano da un governo di Comuni: la sua azione è libera, spontanea e patriottica. I cittadini chiamati

---

e dei loro giuramenti è stata dolorosa conseguenza l'arresto ed il giudizio di monsig. Arcivescovo. Non era in mano del Re, del suo governo o del magistrato l'evitargli nè il primo, ne il secondo; ma poteva bensì monsig. Arcivescovo esimersi dall'arresto se avesse voluto piegarsi a dar cauzione, secondo vuole la legge; per fini tuttavia, dei quali non intendo farmi giudice, egli stimava non approfittare di questo mezzo, e posta così la questione fra la legge ed esso, era dovere del pubblico ministero mantenere forza alla legge. »

Finisce il dispaccio narrando i dolci e riverenti modi tenuti dal magistrato nell'adempiere a quel difficile e penoso dovere, deplorando la triste necessità, che ha resi inevitabili cotali fatti, e dimostrando fiducia che essi non abbiano mai più a rinnovarsi, e che anzi il clero piemontese non avrebbe mancato di farsi esempio di quella obbedienza alle leggi, che è non solo un dovere civile, ma anche un precetto religioso.

Mentre queste note si ricambiavano fra le due Corti, le generose speranze del Governo piemontese erano già state in più di un luogo deluse.

E per tacere d'altri forse men segnalati tentativi d'opposizione alle leggi dello Stato, importa riferire quello dell'Arcivescovo di Sassari, Monsignor

a parte del maneggio delle cose riguardanti il paese nativo, escono fuori del cerchio stretto dell'egoismo, e concepiscono pensieri i quali non si chiudono nel pensiero unico di loro stessi. Eglino si avvezzano a sentire da presso gl'interessi della società, e ne scorgono i rapporti col loro particolare interesse. Amministrando i beni che si posseggono in comune e per l'utile di tutti, si affezionano, quand'anche sieno poveri e sentano gli svantaggi della povertà, al diritto della proprietà esclusiva ed al sistema di protezione che lo copre, imperocchè essi stessi non si veggono interamente esclusi dall'esercizio di questo diritto. Se nei consigli municipali devesi provvedere al sostentamento dei poveri, ciascun cittadino, il quale pensa di poter anch'egli un giorno aver bisogno di soccorso, disponendo dei sussidii, distribuendoli, circoscrivendoli in determinati limiti, ricavandoli dalle rendite di cui trova a poter giovarsi, migliora il proprio carattere con la pratica di un benefizio sociale. Se devesi provvedere ad opere di pubblica utilità, ciascun individuo col discuterne la convenienza e il dispendio, fa ragione in se stesso della necessità di sopportar tasse e prestazioni, e di consacrare al bene comune una parte dei proventi della propria industria. Se debbonsi approvare elezioni, o creare magistrati, agenti, guardie rurali, parroci, medici, ogni uomo volgare alza lo sguardo sopra quelli che trovansi in un grado superiore al suo, li giudica, e sente la propria dignità conferendo un favore a persone, dalle quali sembra ch'egli sia nella posizione soltanto di attenderne. Di questa maniera il cittadino ha frequenti occasioni nel proprio Comune di dilatare le proprie idee, di sollevarsi dalla cura di sè alla cura del consorzio sociale, di confondere il proprio utile con l'utile di tutti, di avvezzarsi al rispetto per le leggi. Ciò fatto, non è difficile con uno sforzo di più ergere il pensiero alle astrazioni, e allargare l'affetto per la terra nativa a quello più generale di patria e di nazione.

In onta dunque dei sommi vantaggi che risultano dal concentramento delle forze, con cui si provvede alla formazione della nazionale potenza, un savio ed accorto legislatore non deve esigere dai Comuni un sacrifizio totale della loro sovranità. I due sistemi vogliono esser combinati con intelligente proporzione, essendo sempre un gran danno ripudiare del tutto l'uno di essi per abbracciare esclusivamente l'altro. Bisogna lasciare ai Comuni un certo numero di privilegi, che mantengano in essi il principio vitale. È colà che la scienza sociale dai cittadini s'impara. Quella è la fonte del patriottismo. Dovunque rinvengonsi uomini indifferenti per ciò che si fa nei loro paesi nativi, si può senz'altro conchiudere che tutto il popolo è schiavo, imperocchè chi non si briga delle cose prossime a lui, e degl'interessi che lo toccano quasi materialmente, non ha cuore capace di affezionarsi a ciò che si opera in lontananza, nè mente adulta per concorrervi profittevolmente.

Capitolo LVIII.

A chi deve rifiutarsi la cittadinanza politica.

Per conoscere quali persone bisogna escludere della cittadinanza politica occorre prima sapere le

---

Varesini, il quale non tardò a seguire l'insinuazione della Corte Romana; e l'esempio di Monsignor Fransoni, emanando pur egli una lettera circolare e trasmettendola ai parrochi della città di Sassari ed al clero dell'intera diocesi, onde eccitarli al disprezzo ed alla disobbedienza della legge 9 aprile 1850.

Infatti la citata lettera era diretta a far conoscere a tutti gli ecclesiastici da lui dipendenti la sua precisa volontà che, qualora fossero convenuti in giudizio dinanzi al tribunale laico per cause civili o criminali, che a tenore dei preesistenti concordati erano di esclusiva cognizione delle curie Episcopali, dovessero immantinenti a lui rivolgersi per l'opportuna autorizzazione e direzione, ed ove il tempo, il mezzo ed il timore di grave danno non permettesse loro di ricorrere a lui, protestassero, nel rispondere agl'interrogatorii, di non intendere con ciò pregiudicare al diritto della personale immunità; ingiungendo parimenti di muovere eguale protesta ogni qual volta si facesse qualche atto contrario alla immunità locale.

Dopo tutto ciò è inutile il dire che il Potere giudiziario dovette procedere criminalmente contro Monsignor Varesini; solo è da avvertirsi che il fece con tutti quei riguardi e quella mitezza che pote-

condizioni necessarie per ottenere queste qualità: ciò fatto, le persone che non riuniranno in sè le dette condizioni, saranno agevolmente riputate incapaci di assumere un pubblico carattere nella società.

Un governo veramente nazionale è un governo comune a tutta una società. La forza popolare è chiamata a tutelarlo. In conseguenza, niuna classe o individuo si può escludere dal diritto di concorrere alla cittadinanza. Tutti debbono necessariamente essere investiti, se tutti hanno l'obbligo di tutelare il governo. Ove l'esclusione si applichi sistematicamente a certi individui o a certe classi, si viene a stabilire una costituzione divisa nella sua potenza, e quindi debole, un'aristocrazia di nobiltà, di talenti, di richezza o di genere misto, non mai una costituzione veramente nazionale.

Si badi non pertanto che le funzioni della cittadinanza sono funzioni della popolare sovranità, per cui si esigono discernimento e integrità di diritti. Prima di amministrare la pubblica bisogna, occorre esser capace di amministrare le cose proprie. In conseguenza, dal diritto della cittadinanza politica debbono essere esclusi tutti coloro, i quali non sono riputati indonei o si sono renduti indegni di prender cura dei proprii affari. Vero è che senza la generale vocazione alla cittadinanza si annulla il carattere di un governo nazionale; ma è vero ugualmente che senza temperare e armonizzare il potere popolare, in luogo di un dispotismo aristocratico o monarchico, si ottiene un dispotismo democratico, pel quale tutta la forza della nazione è prostituita alle enormezze dei demagoghi, alle ambizioni degli usurpatori e agl' intrighi delle straniere potenze.

Conosciamo che presso una nazione vi sono uomini distinti per onori e gradi, rispettabili per talenti, potenti per ricchezze. Concediamo che in una costituzione qualunque gli ottimati di ogni genere debbono primeggiare per dar lustro e consistenza allo Stato. (1) Ma altro è che essi debbano concorrere a tener fermo il governo, e in questa concorrenza cogliere il primato che naturalmente risulta dai privilegiati loro titoli sociali, altro è che essi abbiano un diritto esclusivo di essere soli a sostenerlo. Ciò che un uomo possiede in talenti, in beni o in altro, compone la sua individuale esistenza. Poco importa che l'esistenza degli uni sia più considerevole, più preziosa, o più comoda di quella degli altri. L'esistenza di ciascuno individuo è sempre il tutto per lui; e la idea del tutto non soffre quella del più o del meno. I membri tutti di una società sono dunque ugualmente interessati al suo buono andamento, dappoichè in quella massa comune ciascuno di loro ha posto quanto possiede, tutto sè stesso. Conchiudiamo perciò che tutti debbono essere chiamati a conoscere, amare e custodire gli ordini dello Stato, acciò siano stabili. Quando tutti li sorreggono con le loro mani, con la mente e col cuore; non riesce facile sovvertirli. La tutela pubblica è tanto solidale, che restringendola, si viene

(1) Ben presto vedremo di quale maniera si possa questa legittima supremazia degli onori, dei talenti e delle ricchezze stabilire, senza offendere il principio del concorso alla cittadinanza politica uguale in tutti coloro che ne sono capaci.

---

vano essere consentiti dalle positive disposizioni della vigente legislazione.

L'Arcivescovo di Sassari dal canto suo rifiutandosi, come quello di Torino, di comparire senza il permesso della Santa Sede al Tribunale di prima istanza da cui era citato, costrinse la Magistratura a costituirlo in istato d'arresto, il quale attesa la mal ferma salute di quel prelato, ebbe luogo nello stesso di lui palazzo, e gli venne computato nella pena che a termini di legge i giudici trovarono di applicare al reato da lui commesso. Per la qual cosa egli fu posto in libertà il giorno medesimo in cui venne pronunziata la sentenza.

Questo fatto offerse al Papa occasione di nuovi reclami e proteste che formarono il soggetto di una nota minacciosa datata 26 giugno 1850. In essa l'avere la podestà giudiziaria del regno continuato il procedimento contro l'arcivescovo di Torino, anche dopo che il governo Sardo ebbe conoscenza della nota pontificia 14 maggio, si qualifica un *perfido attentato.*

Il diritto canonico e le convenzioni tra la Santa Sede ed il re di Sardegna sono invocate ad appoggio delle querele e delle esigenze del governo pontificio.

Questa nota, tutta di uno stile imperioso e ve

sicuramente a indebolirla o distruggerla. Democraticamente la cittadinanza politica dev'essere distribuita, ben inteso soltanto che venga ordinata in modo da prevenire l'anarchia. È mestieri escludere dall'esercizio di questo diritto que'soli individui i quali per la loro età sono estimati privi ancora di una volontà rischiarata dalla ragione, o che per condanne subite sono dichiarati indegni di tanto alto uffizio, o che ne hanno altra volta gravemente abusato, o che per una cagione qualunque, come per un onore o per un impiego ricevuto, sono riputati sottoposti ad altrui, e forniti di una volontà subordinata a quella di un altro individuo o di uno dei poteri dello Stato.

Capitolo LIX.

Se le donne debbono aver parte nella cittadinanza politica.

È una grande questione, se le donne debbano prender parte nel nazionale governo. A molti, che tengono le abitudini e l'orgoglio della propria forza come argomenti di ragione, sembrerà oziosa la cura che ci prendiamo di sciogliere un dubbio di questa fatta. Ma noi crediamo di non spendere inutilmente il tempo, allorchè si tratta di una causa, dalla quale pende il destino di un metà della specie umana.

L'uomo non trascurò di abusare della sua forza, nei tempi in cui essa era riguardata come l'unica legge di natura, nè pur contro quel sesso innanzi a cui si prostrava: e si mostrò verso le donne schiavo della beltà, tiranno della debolezza. Indarno la ragione le dichiarava sue eguali. Feroce, prepotente, e spinto dal solo amor fisico, che niuna idea morale mitigava, egli le reputò come popolo vinto, obbligate a piacere al loro vincitore, ed a vivere o morire secondo le sue voglie. L'eccesso dell'amore non fu omaggio, ma stimolo a raddoppiato dispotismo: nella schiavitù domestica non si conobbero che vittime costrette a mostrarsi grate della oppressione con le apparenze di un affetto che non sentivano; non si videro che virtù comandate, piaceri tristi ed involontari, trionfi brevissimi, rivalità e furori eterni, deità, per un istante incensate, tostamente atterrate, e per una lunga vita piena di rimorsi, fatte oggetto di pietà umiliante o di sprezzo.

Dove meno ardenti furono i desiderii, fu minore il dispotismo e non la dipendenza: Qui, chiuse in domestiche prigioni, furono le donne escluse, non che dagli affari, dai piaceri: là, vissero sotto perpetua tutela insultante alla ragione; in un canto, strette con nodi indissolubili che spesso accoppiavano la dolcezza alla ferocia; in un altro canto, oltraggiate dalla convivenza con le loro rivali; in ogni parte, prive di volontà, circoscritte nell'esercizio dei diritti naturali, vigilate da tiranni ch'erano i loro seduttori e i loro giudici, situate tra la sventura di essere spregiate e il tormento di essere amate.

Trascuriamo di dire quali modificazioni arrecarono alla sociale condizione delle donne i differenti costumi e governi dei varii popoli dell'antichità; quali ne aggiunse il cristianesimo, che sostituendo ad una religione di riti una religione di precetti, comparve sulla terra come una potente e

---

ramente straniero agli usi diplomatici, dopo avere espresso la speranza che S. M. ed il suo real Ministero si risolvano a soddisfare alle rimostranze del Capo della Chiesa, prosegue dichiarando che in caso diverso S. S. troverebbesi nella spiacevole necessità *di procedere ad atti più formali al cospetto della Chiesa e del Mondo cattolico*.

La nota finisce coll'*espressa domanda* che sia messo *un termine all'ingiurioso trattamento verso l'Arcivescovo di Sassari*.

A riscontro di questa seconda nota del governo papale, ed a più diffusa confutazione della precedente, il gabinetto Sardo spedì al proprio incaricato d'affari in Roma due dispacci, entrambi in data 24 luglio 1850.

Il primo di essi risponde al caso speciale dell'arcivescovo di Sassari. Comincia infatti dal giustificare la condotta del potere giudiziario, e dimostrare l'obbligo del potere esecutivo di rispettarne l'indipendenza.

Narra come il Governo, a mezzo del suo incaricato, abbia trasmesso al cardinale Antonelli un ragguaglio del procedimento contro Monsignor Varesini, ed aggiunge che se quel processo non fosse già finito o la pena già scontata, l'imputato od il reo avrebbe potuto esserne liberato in via di gra-

severa legislazione; quali ne risultarono dalle invasioni dei barbari e dallo spirito di galanteria cavalleresca che andò allora diffondendosi. Non racconteremo in qual modo, per effetto di quest'ultima grande rivoluzione avvenuta nelle relazioni tra i due sessi, si elevò la quistione della loro uguaglianza, sulla quale molti uomini e donne celebri esercitarono i loro talenti. Certo è, che l'incenso offerto alla beltà ed alle grazie, in conseguenza di uno spirito generale che aveva intromessa la galanteria nelle lettere, nei costumi e fin nelle armi, cominciò da quel tempo a rilevare la condizione delle donne, le quali dalla antica abbiettezza e servitù domestica uscendo, si nobilitarono emulando i loro padri o gli amanti. Molte rinunziando alle inclinazioni dolci e tenere del loro sesso, si mostrarono nelle armate e sotto le tende, assalirono o difesero città, comandarono eserciti, riportarono vittorie, guadagnarono indulgenze sui campi di battaglia della Palestina: altre, schive di disputare agli uomini il merito del valore, vollero ugguagliarli nei pregi dello spirito e dominarli doppiamente con la beltà e coi talenti; per cui figurarono nelle accademie, sui pergami, sostennero pubbliche tesi, parlarono tutte le lingue, coltivarono tutte le scienze, occuparono nelle primarie università le cattedre di filosofia, di fisica e fin di teologia.

Coi progressi della civiltà scemò il primitivo e duro imperio della metà più forte della specie umana sull'altra metà più gentile. La causa della loro uguaglianza andò migliorando a misura che crebbero i lumi. Ed oramai, dopo essersi per noi distrutta verso le donne la servitù domestica e la servitù civile; dopo averle riconosciute nostre uguali sotto il tetto maritale e nei diritti civili, siamo pervenuti al punto di agitar la quistione se convenga con esse distruggere ancora la servitù politica, ed ammetterle ad uguaglianza con noi fin nell'esercizio dei diritti di cittadinanza.

Per risolvere una tale quistione, bisognerebbe esaminare se i due sessi sieno costituiti da natura in guisa che egualmente possano presentare la capacità indispensabile all'esercizio di quei diritti, e fino a qual punto l'educazione possa influire su questo. Bisognerebbe inoltre discutere se differente fu lo scopo propostosi dalla natura nel formarli, e differenti esser debbano in conseguenza i loro doveri, le occupazioni, i costumi. Di queste cose non potremmo distesamente occuparci, senza scrivere un trattato. Noi ci limiteremo a presentare poche osservazioni generali.

Varie sono le qualità, che bisogna riunire per esser capace e idoneo a sostenere la cittadinanza politica. Ove si parli di talento, questo può essere filosofico, d'immaginazione, o politico: il primo medita, l'altro crea, l'ultimo governa. In quanto al primo, non possiamo ammetterlo nelle donne. Esse, allorchè si sono fatte celebri per l'uso del pensiero, hanno presentato chiarezza, ordine e metodo; ma non mai quella fredda ragione che procede con ostinata lentezza, misura tutti i suoi passi, e discopre le grandi verità. La fralezza naturale dei loro organi, la instabilità del carattere che deriva dalla varietà delle sensazioni di cui sono capaci e dall'attività della loro immaginazione, rendono il loro spirito rapido e penetrante, ma inabile ad una forte e sostenuta attenzione: esso si slancia

---

zia, la quale è da supporsi sarebbe stata accordata, trattandosi di fare cosa grata al Sommo Pontefice, qualora quel prelato avesse invocata la regale prerogativa!

Del rimanente il governo di S. M. protesta dell'assoluta impossibilità in cui egli si trova di distinguere l'ordine di cose stabilito colla legge del 9 aprile e dell'imperioso dovere che gli incombe di far rispettare queste come tutte le altre leggi dello Stato, e della necessità indeclinabile nella quale si troverebbe anche in avvenire l'autorità giudiziaria contro chiunque si facesse lecito di sottrarsi all'obbedienza di esse.

L'altro dispaccio sviluppa ampiamente la questione di diritto internazionale, prendendola dal punto al quale fu posta dalle note 9 marzo e 14 maggio della corte Romana, e da un colloquio avuto su questo proposito dall'Incaricato di S. M. Sarda col Cardinale Antonelli; e riconducendola al vero punto che le compete nel diritto pubblico europeo.

Il dispaccio del governo piemontese si duole di alcune intemperanze di linguaggio usate dal Cardinale Antonelli, e soprattutto dell'avere comunicate prematuramente ad alcuni giornali le note summentovate, il quale singolar modo di proce-

con impeto, e dopo pochi sforzi, si riposa; non mai afferra tenacemente un ordine d'idee, per meglio considerarle annulla ogni altro oggetto, in esse si concentra e ne ricava molte altre idee alle prime collegate, o ne estrae una idea primitiva che le raccoglie tutte. Devesi incolpare di ciò l'educazione o la natura?

Nel talento che crea, troviamo le donne uguali e forse superiori agli uomini. La mobilità nervosa delle prime le dispone eminentemente ai lavori d'immaginazione. E se questa si è quasi sempre in esse mostrata vivace e leggiera più che forte, aperta alle dolci e soavi impressioni più che alle energiche, bisogna attribuirlo alle diverse occupazioni ed abitudini dei due sessi, che modeste e circoscritte nelle donne, altere e libere negli uomini, rendono deboli i sentimenti delle prime per la durevole repressione che gl'illanguidisce, ed energici i sentimenti dei secondi per l'abilità che si attribuiscono di fortificarli sviluppandoli, e di mostrarsi sempre in ogni loro atto impunemente audaci ed estremi.

Se passiamo a favellare del talento politico, troviamo che questo può essere esercitato nelle relazioni sociali o nell'alta sfera del governo. Gli uomini, impetuosi e liberi, avvezzi a supplire con la forza all'astuzia, poco curanti di osservare, e trascinati dal continuo bisogno di agire, procedono in società con calcoli poco rapidi e sicuri, e difficilmente posseggono quelle piccole cognizioni morali che si ha occasione di applicare in ogni istante. Al contrario, le donne, occupate incessantemente ad osservare nella società pel doppio interesse di estendere e di conservare il loro impero, imparano a conoscere perfettamente chi le circonda, e a distinguere i caratteri, le pretensioni leggiere o profonde, l'orgoglio calmo o impetuoso, la sensibilità vana o cocente, l'amor proprio che si svela o si occulta sotto falsa modestia, la diffidenza che nasce da malignità o da esperienza del mondo. Per cui sono abilissime a dirigere la opinione simulando di non occuparsene, a regolare le passioni mostrando di non conoscerle, a incuorare con giusti elogi, a fare arrossire con encomii non meritati, a condurre gli uomini con mille arti e cognizioni delicatissime.

Il talento politico esercitato nell'alta sfera del governo esige forti principii, e non arti e cognizioni delicate. Nelle relazioni sociali si fa giuoco delle passioni, e tutto si riduce all'abilità di farle concorrere a grandi effetti, e di maneggiare i caratteri. Nell'amministrazione delle cose pubbliche è mestieri temere innanzi che servirsi delle debolezze, e contrariare in luogo di lusingare i caratteri. Nel primo caso basta conoscere gli uomini pei loro difetti, e trarne vantaggio per giungere a piccoli fini: nel secondo caso occorre conoscerli per la loro forza, e discoprire le grandi qualità che possono derivare dai medesimi difetti. Questo talento può convenire ugualmente a entrambi i sessi? Sappiamo che molte donne hanno regnato con immenso splendore. Ma non ci facciamo illudere dai troni, dove le esigue qualità appariscono giganti, e vi si ammira quello che in persone di civile condizione passerebbe inosservato. Molta è la paura che le corone hanno cagionata, e molti i danni che la specie umana ne ha avuti, cosicchè è stato agevolissimo a coloro che le

---

dere è affatto contrario alla pratica dei gabinetti; «siccome quello che tende a sollevare anzi tempo le passioni e le polemiche dei partiti intorno alle questioni che sono di natural competenza dei rispettivi governi, ed in riguardo alle quali sarebbe desiderabile che la pubblicità non fosse altrimenti invocata, fuorchè allorquando tutte le pratiche diplomatiche sono esaurite, ed i ministri responsabili sono chiamati a render conto del loro operato».

Premesse quasi incidentalmente queste doglianze, la nota D'Azeglio, senza pregiudicare menomamente ai principii già dimostrati nel dispaccio 3 giugno concernenti la differenza tra i concordati ed i trattati pubblici e la mutata condizione dei tempi che ne rende impossibile l'osservanza, discende a provare l'inattendibilità delle pretese del governo pontificio anche nella ipotesi della perfetta identità fra le due accennate specie di convenzioni.

Il principio che i trattati non contenenti una clausola risolutoria od altra condizione atta ad influire sulla loro durata non possono essere annullati che per reciproco consenso delle parti contraenti va esso pure soggetto a qualche eccezione, la quale proscioglie il governo presso

hanno cinte, farsi riputare eroi, quando non facevano altro che degnarsi di esser uomini. Varie regine, che la storia registra nelle sue pagine con timida riverenza, illustri nelle loro reggie, non sarebbero apparse in più umile stato meglio che donnicciuole. Ma talune di esse hanno posseduto in vero una grandezza effettiva; guardiamoci però dallo scambiare l'eccezione per la regola ordinaria di natura. Le donne non essendo e non potendo essere nella società quasi mai in azione, non possono conoscere perfettamente i talenti, i loro confini, l'uso che devesi farne; non possono con mente capace d' idee parziali e con poca abitudine di generalizzarle possedere grandi principii e genio di applicarli, e abitudine di afferrarne ad un tratto i più lontani risultamenti; non possono con rapida immaginazione che fa precorrere sovente il sentimento al pensiero, avere il vigor d'animo, che si forma dai grandi movimenti, dalle vaste speranze o timori, dal bisogno di manifestarsi in tutte le occasioni, e che governa con solide ed estese idee politiche senza tema di prevenzione e di tutti i piccoli affetti e gusti degli animi deboli. Si aggiunga che il dispotismo delle donne sul trono, comechè di capricci e non di oppressione nè crudele, è frequentissimo, imperocchè la debolezza stupisce del potere che possiede, e vuole assicurarsene usandolo con impeto di passione; al contrario, gli uomini, comechè più crudeli se despoti, più raramente lo sono, atteso che confidenti nella loro forza, di cui hanno l' interno sentimento, non avvertono il bisogno di constatarlo con l'abusarne.

Per l'esercizio del diritto di cittadinanza politica non occorrono soltanto talenti, ma pur anche virtù. Ove nelle virtù si vogliano paragonare i due sessi, trovasi che le donne, naturalmente più sensibili degli uomini, più avide di felicità di cui meno godono, più estreme nei loro desiderii, più schiave delle convenienze e circoscritte da ogni banda, hanno maggiore bisogno di slanciarsi in un mondo avvenire, e di trovarvi un oggetto che occupi le loro anime, meno ragionano, più sentono, più reputano sacro ciò che rispettano, più si riconcentrano nella medesima idea, vi si affezionano, vi depositano i loro errori, le debolezze, i pentimenti, meglio insomma coltivano le virtù religiose. La loro religione è però più tenera che forte, più attaccata a pratiche che a principii, più capace di superstizione che di fanatismo. Potrebbe una differente educazione mutare queste condizioni?

Alle religiose seguono le domestiche virtù, nelle quali il vantaggio è pure dal canto delle donne, a cui sono esse più necessarie. Non dimostreremo ciò che a tutti è noto, e di volo passiamo a favellare delle virtù sociali, l'amicizia, l'amore, la beneficenza, l' affetto di patria e quello più generale di umanità. L'amicizia è nelle donne più rara che negli uomini; ma quando vi si trova, è più delicata e tenera. Le prime posseggono a preferenza tutte le grazie di questo sentimento, e sono capaci di procurare altrui la felicità di tutte le ore; i secondi ne posseggono la forza, e sono capaci di mostrarsi grandi nelle grandi occasioni. La stessa delicatezza si trova nell'amore delle donne, e quando esso è passione, si appalesa più rapido, più ardente e più costante che negli uomini, i quali si

---

cui si verifica tale eccezione, dall'adempimento de trattati medesimi.

Ed a questo proposito il dispaccio invoca l' autorità dei più distinti scrittori di diritto pubblico ed uomini di stato, dalla quale risulta che la clausula *rebus sic stantibus*, la quale si deve intendere implicitamente stipulata in tutti i trattati, subordina la forza obbligatoria di questi alla durata dello stato di cose che ne ha determinato la conclusione.

Enrico Vheaton, celebre pubblicista americano, citato dall'Azeglio nel suo dispaccio, adduce due casi in cui viene a cessare la forza obbligatoria dei trattati, e dei quali il secondo calza perfettamente colle attuali condizioni politiche del Piemonte. Essi hanno luogo:

1. Quando una o l' altra delle parti contraenti perde la sua esistenza come stato indipendente.

2. Quando la costituzione interna dell'uno o dell'altro Stato è talmente cangiata che rende il trattato inapplicabile in circostanze diverse da quelle in vista delle quali fu stipulato.

Avendo poi il cardinale Antonelli nel suo colloquio col Ministro Sardo sostenuto che lo stesso governo di S. M. non si riteneva prosciolto dal concordato nella parte che si riferisce al foro

accendono più lentamente e più facilmente si distraggono. In quanto alla beneficenza, è questo il principale pregio del bel sesso. Le donne hanno un istintivo sentimento di pietà, forse non sempre ben diretto, ma sempre attivo, il quale si muove prima di ragionare, e va in soccorso altrui quando l'uomo ancora delibera. Se poi consideriamo gli elementi dell'amore di patria, sentimento generoso che ha animato tanti eroi, scopriremo ch'essi sono un miscuglio di orgoglio, d'interesse, di proprietà, di speranza, di memorie di antiche gesta, di sacrifizi fatti, e di un entusiasmo per cui uscendo dalla propria esistenza si passa a vivere nel corpo dello Stato. È facile accorgersi che le donne, escluse dagli onori e dalle cariche, poca parte avendo nella proprietà, non lusingate da alcuna memoria di proprie imprese, viventi sempre a loro stesse, poco interesse possono legare alla forma della legislazione, e poco essere suscettive di quell'entusiasmo che fa preferire lo Stato alla propria famiglia. Allorchè esse prendono parte nell'affetto verso la patria, ciò fanno per compiacere ed imitare gli uomini coi quali convivono, imperocchè i due sessi sogliono sempre emularsi nel bene o nel male. Se l'amore di patria poco conviene alle donne, meno si adatta loro l'amore generale della umanità, sentimento astratto che abbraccia le nazioni e i secoli. Esse amano circondarsi dei proprii affetti, ed estenderli all'individuo più che alla nazione, all'oggetto e al tempo loro presente più che a quelli che stanno a grande distanza.

Mettiamo qui termine al parallelo tra i due sessi in quanto ai talenti e alle virtù. Si può dedurre da quanto precede, che in onta al loro vario organismo ed alle varie disposizioni naturali, nulla avvi che metta una formale disuguaglianza tra gli uomini e le donne; nulla avvi che renda queste assolutamente inabili alle funzioni che si esercitano da quelli. La differenza tra loro proviene meno da natura, che dalla educazione e dalle abitudini differenti; nè avvi difetto, che alle une si rimprovera, il quale non derivi da una incuria spesse volte comune e rimproverabile agli altri. In seguito di ciò, molti scrittori, la cui autorità è rispettabilissima, sono d'opinione che presso un popolo, che i vantaggi della civiltà ha estesi sulla più bella metà della specie umana, e che coi progressi dei lumi generalmente diffusi nei due sessi ha veduto sparire fin gli avanzi dell'antica servitù e dipendenza dell'uno di essi dall'altro, nulla osta che le donne prendano voce nel nazionale governo, e sieno direttamente chiamate alle funzioni virili ed eminenti dello Stato. Se loro si concede la possidenza stabile e la fiducia commerciale, perchè non accordarle ancora la cittadinanza politica? Dopo essersi fatto un passo ed aver abiurato per esse il principio inumano della morte civile, verrà tempo in cui un popolo assai incivilito troverà giusto di dare alla metà della nazione gli organi della libertà e della vita pubblica. Sarà questo un beneficio inestimabile per lo Stato, imperocchè troppo potente è l'influenza che le donne possono esercitare nel mezzo di un governo nazionale, nè mai l'educazione primitiva intellettuale e morale d'un popolo si può pienamente e felicemente ottenere, se non si fanno concorrere le donne all'opera del pubblico bene. Vero è che il regno delle donne sia la famiglia; ma si rifletta che la famiglia

---

ecclesiastico ed alle immunità locali per il fatto delle posteriori trattative iniziate su questo proposito colla S. Sede:

D'Azeglio dichiara di non poter ammettere che un tal fatto « venga a stabilire un precedente a danno del governo di S. M. e dei diritti che gli competono in virtù dello Statuto fondamentale, mentre prova *soltanto* che si son voluti sperimentare i possibili mezzi di buon accordo fra le due corti prima di risolvere la *legale* abolizione del foro ecclesiastico e dell'immunità locale ».

Prosegue il dispaccio corroborando questa dichiarazione colla ragionata allegazione di un precedente storico tutto a vantaggio del gabinetto piemontese. Ecco come esso si esprime su tal proposito:

« Nè il governo ha in ciò alcuna ragione di dolersi del suo operato, perchè fece prova della somma reverenza onde un paese cattolico deve essere penetrato verso la S. Sede, ed imitò l'esempio di uno Stato vicino, il quale volendo sciogliere nel 1845 una corporazione religiosa (la Compagnia di Gesù) non autorizzata dalle leggi, e ciò potendo operare in forza delle medesime, stimò tuttavia conveniente, prima di ap-

è l'elemento della nazione, che le virtù domestiche sono il fondamento delle sociali, che l'amore dei figli è la prima scintilla dell'amore di patria, e che la privata economia è la miglior scuola della economia pubblica.

Altri scrittori di gran nome si pronunziano in favore di una opposta sentenza, e sostengono che le donne non debbano essere ammesse alla vita politica. Eglino convengono che quelle, come esseri ragionevoli e sensibili, abbiano i medesimi diritti e la medesima capacità che gli uomini; ma asseriscono che non sieno chiamate a far valere questi diritti ed a impiegare questa capacità nella stessa maniera. E che! si escluderebbe una metà della specie dal diritto dell'uguaglianza? Non è esso comune alla intera umanità? Non è ciascuno chiamato a far valere il suo diritto secondo la sua naturale estensione, purchè non offenda il diritto altrui? E perchè da questo privilegio insito alla specie sarebbero escluse le donne? Dopo averle assoggettate, oppresse, istupidite, si vorrebbe a solo titolo di essere noi i più forti cancellare loro i caratteri che Dio impresse sulle fronti delle sue creature?

Si parla di un voto di natura, per cui le donne sono destinate alle funzioni domestiche, come gli uomini alle funzioni pubbliche. Si dice che quelle sieno attissime a dirigere questi come spose e come madri, ma non a lottare contro di loro nelle assemblee; che gli uomini siano i rappresentanti e naturali difensori delle donne che amano; che queste debbano influire sovra quelli, e non rimpiazzarli e combatterli; che insomma tra esseri tanto differenti, e tanto gli uni agli altri necessarii, vi sia disparità e non disuguaglianza. Noi non neghiamo quel voto di natura e la diversità di funzioni a cui conduce i due sessi. Ma lasciamo pure che la natura agisca da sè, imperocchè essa farà valere la disparità che ha posta tra l'una metà e l'altra della specie, senza che nulla noi vi aggiungiamo con leggi sistematicamente esclusive. La famiglia, senza che alcuno lo imponga, sarà il campo di azione per le donne; la società lo sarà per gli uomini. Ma, poichè queste disposizioni sono naturali, non avvi bisogno di una legge positiva che la metta ad effetto. Riconosciamo che la società non esiste per gli uomini soltanto, e che non essi soltanto posseggono diritti naturali di cui domandano garantia alle sociali istituzioni. Riconosciamo che il diritto degli uomini alla rappresentazione delle donne che amano, è un'espressione del loro orgoglio e di quella perenne tutela, insultante la ragione, in cui a solo titolo di forza hanno tenuto e tengono un sesso più debole di loro. Riconosciamo ad entrambi i sessi comune il principio dell'uguaglianza di diritto, e quindi la comune facoltà di farlo valere a misura della sua naturale efficacia. Ammettiamo le donne, che con noi reclamano dalla società la garantia dei loro diritti, nella potestà di assicurarsi che questa garantia non possa loro mancare. Dichiariamole partecipi con noi, sotto le stesse condizioni con cui ne partecipiamo noi stessi, dei diritti politici. Poi lasciamo che la natura proceda da sè, e troveremo che la più parte delle donne, senza che una legge venga loro a impedirlo, si escluderanno volontariamente dall'esercizio della cittadinanza politica. Ma ove alcune o molte, o tutte volessero praticarlo, non vogliamo

---

plicarle, d'inviare a Roma qual ministro straordinario il conte Pellegrino Rossi, onde sollecitare l'autorevole intervento del romano Pontefice. Egli è noto che alcuni membri della Camera dei deputati di Francia, temendo che con questa missione diplomatica si venisse a porre un precedente, di cui la corte di Roma potesse prevalersi più tardi a danno dei diritti della nazione, fecero senza indugio analoghe interpellanze al ministro degli affari esteri, e chiamarono la sua attenzione sulle conseguenze ulteriori che da essa potevano derivare.

« A tali interpellanze essendo stato risposto nella tornata del 3 maggio stesso anno con esplicite e categoriche dichiarazioni fatte dal signor Thiers, ed accettate dai ministri e dalla maggioranza dei deputati, e concepite in questi termini: « Ben inteso che noi riconosciamo che le leggi » sono applicabili, che la loro applicazione è divenuta necessaria, e che qualunque sia per essere » il risultato delle negoziazioni, esse saranno eseguite ». venne conseguentemente adottato questo ordine del giorno: « La Camera confidando nel governo per la cura di far eseguire le leggi, passa all'ordine del giorno ».

loro impedirlo, e non insultiamo la natura asserendo che abbia creati degli esseri imperfetti, ai quali abbiamo noi la pena di supplire; esseri che non hanno diritti, e che sono destinati unicamente a godere di quelli che noi possediamo.

In sostanza, non riconosciamo privilegi di forza, come non ne ammettiamo di talenti, di ricchezze, di onori. Indarno si dice che l'interesse degl'individui nella società è che tutto si faccia bene, e che in conseguenza non debbano prendere una parte diretta a tutto ciò che si fa, ma soltanto essere impiegati a ciò cui sono adatti. Egli è con questo principio, ammesso in modo assoluto, che gl'individui distinti per cognizioni, o per dovizie, o per gradi onorevoli si sono formato per essi l'esclusivo dominio della cosa pubblica. Egli è con questo medesimo principio, che il sesso più forte si è attribuito il diritto di rappresentare il più debole. Ripetiamo, che la forza e gli altri titoli sopraddetti hanno un valore naturale che si spiega da sè, e la loro preferenza viene a stabilirsi senza che alcuna legge la renda sistematica. Lungi dunque dalla società di genti incivilite ogni privilegio di qualunque specie. L'uguaglianza si riconosca in tutti i diritti umani: la natura nel compartirli, non ne ha dati ad un sesso più che ad un altro. Affidati poi nel regolare andamento delle cose, noi vedremo liberamente le disposizioni differenti spiegarsi, le suscettività varie dichiararsi, le preminenze statuirsi senza sforzo o comando dell'uomo.

Capitolo LX.

Differenza tra i diritti politici e i diritti civili relativamente al principio della uguaglianza.

Abbiamo altrove veduto (1) che gli uomini sono uguali in diritto, ma disuguali nel possesso dei mezzi naturali di far valere i loro diritti. Dalla disuguaglianza dei detti mezzi, ossia delle forze, proviene la disuguaglianza di fatto. Nel fatto ciascun uomo estende tanto l'attività della sua sfera, quanta è l'energia della sua potenza; e di più tanto gli è lecito estenderla, quanto basta per non turbare la confinante sfera di azione degli altri uomini coi quali convive. Ecco dunque nell'esercizio dei diritti civili due limitazioni: cotesti diritti sono nostre potenze giustamente limitate dalle nostre interne forze, e dalle forze degli esseri che ne cingono. Queste forze fisiche e morali non essendo pari in tutti, segue che all'esercizio dei diritti civili non è applicabile aritmeticamente il principio della uguaglianza, ma invece proporzionatamente alle dette forze.

In più poche parole ripetiamo, che i diritti sono le umane potenze. Risguardate in astratto, esse sono assolutamente eguali; considerate nell'esercizio pratico subiscono due limitazioni, per effetto delle quali l'uguaglianza compete loro proporzionatamente alle forze, e la libertà civile consiste nella potenza di farne uso senza ostacolo, come senza offesa d'altrui. Così operando, tutti gli uomini si trovano in equilibrio nel sistema morale,

(1) Nei capitoli in cui si è parlato dell'uguaglipnza.

Il dispaccio del Ministero termina con queste significanti espressioni.

« Sinchè S. E. non giudicherà a proposito di portare la discussione sopra gli articoli dello Statuto, dai quali crede potersi stebilire che le anteriori convenzioni colla S. S. non si potevano modificare dai poteri costituzionali del regno senza il previo assentimento del pontefice, io non sarò in grado di assumere sui medesimi alcuna entratura, e perciò mi posso considerare come dispensato dall'addurre le ragioni capaci di giustificare la condotta del governo di S. M. »

Queste nobili e ferme parole fissano nettamente la posizione presa dal Ministero Sardo a fronte della Corte Pontificia. Il quale ministero ha poi nella dura lotta, a cui si vede costretto, il più valido, il più confortante sostegno, quello cioè che viene dal voto unanime della popolazione.

Ed infatti, non appena un giornaletto popolare aperse una soscrizione per un monumento d'onore al Ministro Siccardi per aver egli presentato e sostenuto alle Camere il progetto della legge abolitrice del foro e delle altre immunità ecclesiastiche, i cittadini d'ogni età, d'ogni sesso, d'ogni parte dello Stato andarono a gara per concorrere

al modo stesso che nel sistema fisico si mantiene l'ordine mirabile dell'universo, in onta che i corpi componenti ciascuna famiglia planetaria agiscano con forze disuguali.

Al contrario, il principio dell'uguaglianza è applicabile geometricamente ai diritti politici.

Comechè gli uomini, senza nocumento della loro uguaglianza di diritto, sieno disuguali di fatto, e ciascuno di loro conceda ai proprii diritti una estensione proporzionata ai mezzi o alle forze che possiede, nondimeno tutti ugualmente hanno ragione ad esigere dall'autorità pubblica la tutela e la libertà dell'uso dei proprii diritti. La disuguaglianza di fatto, che esiste tra loro, non induce disparità nelle relazioni di ciascuno di loro con la cosa pubblica. Ogni individuo vi è interessato per tutto ciò che possiede, per tutta la sua esistenza. E volentieri ripetiamo ciò che in altro luogo abbiamo detto, cioè che poco rileva l'esistenza degli uni sia più considerevole, più comoda, più preziosa di quella degli altri. L'esistenza di ciascuno è sempre il tutto per lui, e l'idea del tutto non soffre quella del più o del meno. In conseguenza di che tutti gli uomini, comechè proporzionatamente uguali nell'esercizio dei diritti civili, sono geometricamente uguali nell'esercizio dei diritti politici. Cotesta geometrica uguaglianza fa nascere la libertà politica, per la quale niun cittadino è da più o da meno dell'altro, nè ha maggiore o minore potestà di esigere tutela e libertà nell'uso dei proprii diritti, e d'invigilare e di concorrere all'autorità pubblica, da cui proviene la ugualmente desiderata e dovuta garantia.

Chiudiamo il presente Capitolo con un'osservazione utilissima. L'uguaglianza di proporzione, ossia la libertà civile, può rinvenirsi e conservarsi in qualunque regolare governo: essa manca solo allora che la società è imperfetta, cioè quando si ritrova in un'anarchica barbarie, o quando geme sotto il dispotismo. Ma la geometrica uguaglianza, ossia la libertà politica, non può rinvenirsi e conservarsi che nei governi veramente nazionali, cioè fondati unicamente sopra principii di ragione naturale.

Capitolo LXI.

Obbiezioni contro i principii da noi stabiliti, confutazione di esse.

Varii pubblicisti di gran nome, alcuni dei quali, comechè viventi tuttavia, niuno ammaestramento ricevono dalla storia dei fatti che si succedono sotto i loro occhi e dallo spirito dei tempi, ritengono e propagano l'odiosa e falsa distinzione che Platone e Aristotile fecero tra gli uomini nati per comandare e quelli nati per ubbidire: tra i primi annoverano tutti coloro, i quali si trovano investiti di una parte qualunque dell'autorità pubblica; comprendono nei secondi le moltitudini, che di niuna autorità partecipando, con voce inesatta e ristrettivamente adoperata si costuma ordinariamente chiamar *popolo*.

Ciò posto, vediamo come eglino ragionino, e che si possa opporre ai loro sofismi, dividendo queste due parti del nostro argomento in paragrafi distinti.

---

alla patriottica soscrizione. E del pari fece la grande maggioranza dei municipii; talchè ben presto i soscrittori salirono a molte migliaia, e la soscrizione progredisce con grande alacrità ravvivata sensibilmente dalla generale indignazione per gli ultimi fatti.

Invano si cercò qualche cosa da contrapporre a questa eloquente dimostrazione. La soscrizione istituita per il dono di un pastorale a Monsignor Fransoni procedette sempre stentatamente. Dei pochi che vi presero parte, il numero maggiore era composto di sacerdoti dipendenti da quel prelato; il rimanente constava di una ristretta frazione dell'aristocrazia, decrepito rimasuglio di tempi che più non sono, il quale, invalido a seguire il movimento progressivo dei giorni nostri è sempre pronto a collegarsi con chiunque accenni di volgere i passi a ritroso verso i rimpianti ordini antichi.

Quantunque non possa essere sfuggito alla perspicacia della corte Romana quanto sia ostile alle di lei esigenze la pubblica opinione in Piemonte, tuttavia quella corte è troppo avvezza a calpestarne le solenni sentenze, troppo orgogliosa per recenti vittorie riportate nella stessa sua sede a dispetto dei pubblici voti ampiamente, energicamente, legal-

§ 1.

Obbiezioni.

Allorchè si parla di sovranità nazionale, non si può dare a questo concetto una estensione tale, che abbracci tutti gl'individui componenti una nazione indistintamente, cioè senza escludere quelle classi povere che vediamo curvate sotto lo giogo del lavoro manuale.

Il lavoro è una necessità che la natura ha imposta all'uomo. Per esso egli adempisce le condizioni alle quali è attaccata la conservazione della sua esistenza. Per esso egli cava profitto da tutte le forze della natura, e successivamente perviene a trionfarne. Però, quando un uomo è lungamente applicato e restringe ogni suo sforzo a sviluppare una sola delle sue facoltà, avviene indispensabilmente che tutte le altre ne scapitano. Quanto egli acquista in vigoria e destrezza di corpo, tanto perde in attività e squisitezza di mente. I lavori corporali, perchè producono grave affaticamento, e perchè sono monotoni, nuocciono al pensiero. Coloro i quali passano la loro vita curvi sull'aratro, o con pesanti martelli alle mani per battere ed appianare il ferro, non possono nè meditare, nè riflettere.

Ora nello stato attuale delle nostre societa il numero di quelli che badano ad esercitare la loro intelligenza è di gran lunga inferiore al numero di quelli che per procurarsi il vitto debbono sacrificare una parte maggiore o minore delle loro facoltà mentali. Questi ultimi sperimentano il lavoro più grave di quanto lo sia mai stato in addietro, imperocchè per causa dei progressi della meccanica industriale è fatto più monotono, e per causa della cresciuta concorrenza è diventato più lungo. Eglino, occupati a prestar l'opera loro, non possono pensare; e nelle brevi ore di riposo, sono meglio disposti ad un'assoluta inazione che alla meditazione.

Ciò posto, sarebbe somma imprudenza ammettere alla direzione delle cose pubbliche coloro i quali sono costretti di mercarsi il sostentamento col sacrifizio della parte intellettuale dell'essere loro e coll'esercizio delle forze del corpo, innanzi che riserbare questa facoltà esclusivamente a quelle persone che, sciolte dall'obbligo di lavori manuali, vivono di rendita o con l'esercizio delle loro potenze intellettuali, con la pratica delle lettere, delle scienze, delle professioni di chiesa, di foro, di medicina o degli uffizi pubblici.

Bisogna volere che la somma dell'autorità lasciata alla nazione sia usata con discernimento e prudenza. In qual modo si otterrà questo intento allorchè tutti saranno partecipi dell'autorità? Non avverrà che il maneggio della cosa pubblica cada in mano dei più ignoranti, dei più spensierati, dei più inetti a ben condurla? Dal soverchiante numero, anche presso le più colte nazioni, di coloro che son costretti tutto il giorno a lavorare con le braccia, sopra quelli che si addicono alle opere della mente, si può argomentare che i primi perverrebbero a padroneggiare il governo, se tutti ugualmente fossero ammessi a prendervi parte. Che importa ch'eglino sappiano leggere e scrivere? Non possono giovarsi della lettura per fare alcun vero studio e per procacciarsi alcuna solida istruzione.

---

mente manifestati, perchè la voce alta e concorde delle popolazioni sia di niun peso nei di lei consigli.

Qual è pertanto lo scopo degli assidui maneggi dell'episcopato piemontese, quale il vero senso delle note ostinatamente cavillose del cardinale Antonelli?

Se badiamo all'audacia singolare dei primi, al linguaggio insolente delle seconde, e soprattutto alla disorbitanza affatto utopistica delle pretese messe in campo dalla S. Sede, direbbesi che null'altro si vuole se non isfogare l'irritazione per un privilegio perduto, e vendicarsi di chi ha disconosciuta la supremazia universale cui ella aspira.

Ma l'antica indole del clero cattolico non è tale da appagarsi di un si frivolo intento, e quando anche avvenir possa ch'egli disperi di mettere in forse le franchigie acquistate al popolo piemontese dallo Statuto, e di distruggere l'opera del nazionale parlamento; vuolsi ritenere che la perseveranza della corte Romana nell'accanita sua opposizione miri non ch'altro a distogliere, e diremmo quasi a spaventare il governo da quelle ulteriori riforme compromettenti i di lei mondani interessi, le quali sono nelle intenzioni del ministero non meno che nello spirito dello Statuto.

Che importa che eglino procedano alle deliberazioni per mezzo de' loro delegati? I rappresentanti non possono essere animati da uno spirito differente da quello dei rappresentati.

I diritti delle classi povere, che soggiacciono al peso del lavoro manuale, sono tutt' altra cosa da quelli che si vogliono loro attribuire illegittimamente. « Incalzati dal bisogno (1), i poveri non » sono realmente liberi nello stringere i patti con » cui si obbligano a prestare il proprio lavoro; ed » è necessario che la società, la quale tragge da » questo il proprio sostentamento, li protegga affinchè questi patti riescano equi. Molte cose sono ad essi dovute: un nutrimento salubre; un » ricovero od abitazione; vestimenta che li riparino dal freddo ed altre molestie; mallevarle di » durata di questo buono stato, che li sollevino » dal quotidiano affanno dell' indomani; lucro sufficiente, acciocchè oltre al bisognevole loro proprio, valgano a sostentare i figli ed i congiunti » ammalati, infermi o vecchi; e infine quel riposo » o cessazione periodica che si richiede per conservarsi sano, per godere di una qualche dolcezza della vita e per coltivare in qualche parte » l' intelletto. Insomma, bisogna procurar loro un » breve respiro dalle occupazioni che ne istupidiscono la mente, e un breve esercizio di quelle » facoltà dell' intelletto per cui soltanto l' umana » schiatta si distingue dai bruti... Tali sono i diritti del povero; la sua parte delle ricchezze prodotte dalle sue mani non può essere minore, » perciocchè senz'essa ei proverebbe l' acerbo stimolo degli stenti e dei patimenti, cercherebbe di » appagare i proprii bisogni con mezzi violenti, distruggerebbe la pubblica ricchezza a vece di concorrere ad accrescerla, e perirebbe all' ultimo di » miseria. Per altra parte, in tanto perfezionamento » dei mezzi di produzione ed in sì gran fervore » di concorrenza, tendente vieppiù a sminuire la » parte del povero nella spartizione dei frutti del » lavoro, è cosa assai difficile ottenere che questa » porzione sia più grossa, e mantenere in pari » tempo l'attuosità industriale, da cui dipende la » prosperità della nazione (1) ».

(1) Così scrive Sismondi.

§ 2.

Confutazione.

Non si può riflettere sulle bestemmie dei detrattori delle classi povere della società, senza fremere di orrore. Facciamo forza a noi stessi per risponderyi col linguaggio ponderato della ragione, in luogo di abbandonarci a quello impetuoso delle passioni.

Primieramente osserviamo non essere affatto vero che i poveri non sieno liberi nello stringere i patti con cui si obbligano a prestare il proprio

(1) Questi perfidi principii hanno ancora radice negli animi di molti assai più di quanto si crede. L'autore di quest'opera, che mesi addietro comunicava ad un alto Personaggio il suo proponimento di voler con essa diffondere i lumi delle scienze sociali nelle masse del popolo Piemontese, si udiva seccamente rispondere: Che il popolo, e per esso intendevasi parlare di tutti coloro che non comandano, aveva bisogno di lavorare, e non di saper di governo.

Tali sarebbero, per esempio, la promessa legge sul matrimonio, per cui riuscirebbe distinto nel fatto pratico, non altrimenti che nelle sane teorie di diritto, il contratto civile dal sacramento; — e la migliore distribuzione ed amministrazione dei beni ecclesiastici tanto generalmente reclamate da ogni ordine di cittadini, quanto temute dall' alto clero, del quale minacciano la superba opulenza.

Dunque i tentativi della corte Romana, diretti evidentemente a riconquistare il poco che essa ha recentemente perduto, qualora non riescano a questo difficile scopo, convergeranno indubbiamente ad un concordato il quale conservi il molto di temporali prerogative che ancora rimane in Piemonte ai principi del clero cattolico.

Tale era lo stato e tale, a nostro credere, il carattere della questione che agitasi fra il governo Sardo ed il Pontificio, quando insorse il rifiuto dei Sacramenti al Santarosa, il principio cioè di quella che noi intitolammo la terza fase della guerra politica indetta dalla corte Romana al Piemonte. Anche in questa come nelle precedenti primo duce delle ostilità incontriamo l'arcivescovo di Torino.

In questa circostanza apparve in tutta la sua luce l' antagonismo dei due sistemi incarnati per così dire l'uno nel Ministro Santarosa, del quale

lavoro. Dopo l' abolizione della schiavitù, ogni lavoro manuale è presso di noi opera di persone che vi si applicano di loro elezione. Esse soscrivono volontariamente i patti che le obbligano a dedicare il tempo e le forze ad una occupazione che procaccia il vitto alla società e che ne crea tutte le ricchezze. E se, incalzati dal bisogno, questo fa spesse volte violenza alla loro volontà, egli è appunto per questo motivo ch' esse hanno il massimo diritto di godere della protezione delle leggi. Ed è appunto per questo motivo che debbono avere aperto l'adito al governo, atteso che ritrovandosi in tale posizione, che l' oppressione sia per loro più fatale che per quelli i quali non sono angustiati dal bisogno, hanno interesse maggiore di assicurarsi che l' altrui dispotismo non venga loro a togliere facilmente ogni dolcezza di vita ed anche il necessario, mentre esse non hanno nè il tempo nè la potenza intellettuale occorrente per difendersi. Insomma, per preservare la loro libertà, esse sentono maggiore necessità di quanta ne abbiano le persone costituenti le classi elevate della società di godere dei diritti politici, sotto il cui usbergo possono vivere sicure di quel necessario che è loro dovuto, e procurare che niuno venga loro a rapirlo. È d' uopo che l' esercizio di questi diritti non cagioni ad esse grave perdita di tempo, imperocchè il tempo è il loro patrimonio e coi suoi frutti si procacciano il sostentamento. È d'uopo ancora che l' esercizio di questi diritti venga ad ammaestrarle intorno alle pubbliche faccende, a rendernele zelanti, e ad infondere loro una certa dignità di carattere ed il coraggio, senza del quale a nulla monta ogni diritto.

Si dice, che gli uomini lungamente applicati ai lavori manuali, non possono occuparsi a pensare, e che quanto acquistano in robustezza di corpo, tanto perdono in attività di mente. Si soggiunge che nelle brevi ore di riposo sono meglio disposti ad una assoluta inazione che alla meditazione. Questi sono appunto i motivi pei quali occorre perfezionare la loro educazione con l' esercizio dei poteri politici. In quale altro modo divezzarli dall'apatia, in cui cadono dopo una lunga fatica che gli affrange? Mediante il conferimento della potestà politica si raggiunge lo scopo di scuoterli dalla loro indolenza, di distrarli dalle abituali brame di voluttà corporali, di sollevarli dall'unico pensiero di sè e della loro famiglia, di farli alcun poco solleciti del maggior bene della società e della patria loro. Il cerchio, in cui le loro idee sono naturalmente circoscritte, viene così ad allargarsi. Dal pensiero di sè passano a quello della loro famiglia, da questo a quello della professione, del luogo o della città nativa, poscia a quello della provincia, e in ultimo della nazione di cui fanno parte.

Non si obblii, che uno dei due scopi di ogni civile consorzio è il perfezionamento di tutti coloro che lo compongono. E se la pratica dei diritti politici è un mezzo disposto naturalmente a promuovere con efficacia siffatto perfezionamento, noi abbiamo una novella pruova che l'esercizio di quei diritti deriva dalle leggi di natura. Chi può dubitarne? Non è egli vero, che la partecipazione del cittadino alla pubblica potestà influisce eminentemente a sviluppare la sua intelligenza pel bisogno di cognizioni che incomincia a sentire, ed a

---

già accennammo la nobilissima indole ed il sincero attaccamento alla cattolica fede; e l'opposto nella persona di Monsignor Luigi Fransoni, uomo che per odio implacabile a ogni idea di progresso avversò in ogni tempo, per quanto era da lui, tutte le filantropiche istituzioni, come le scuole di metodo, i ricoveri per i mendici, gli asili d'infanzia e perseguitò quelli che se ne fecero iniziatori.

Quando furono promulgate le riforme, punì severamente alquanti giovani seminaristi che vi fecero plauso, e rifiutò le sue preci e le sue benedizioni per celebrarne l'avvenimento.

Invano il governo rappresentò all'Arcivescovo quali tristissime conseguenze aver poteva il di lui contegno politico, e scongiurollo a desistere, facendogli in pari tempo le più lusinghiere e vantaggiose profferte. La di lui opposizione continuò così violenta, così inverecunda, che non potendosi più contenere l'indignazione del popolo, egli dovette allontanarsi da una diocesi, nella quale s'era messo nell'impossibilità di esercitare con frutto il suo ministero, e si ritirò in Isvizzera.

Nulla sofferse della di lui assenza la religione ed il culto, e molto ne guadagnarono la concordia e la tranquillità pubblica.

Ma il grave scandalo, che un prelato piemontese

sublimarne il carattere per quel sentimento di dignità che accompagna il possesso di un potere sovrano? Che cosa è un cittadino? Un personaggio illustre più di principe, perchè la sua qualità indica la reale partecipazione a quella protezione avanti alla quale debbono i principi inchinarsi: un personaggio maestoso, il quale vede nelle insegne dei magistrati e nelle pompe dei sovrani le divise degli agenti della nazione.

Chi asserisce di non doversi alcuna cosa operare per mezzo del popolo, ossia di quella parte della nazione non investita di autorità, non solo si priva del mezzo di sapere sempre bene e di voler costantemente ciò che a pro del popolo conviene che si faccia, ma ben anche va contro uno dei fini delle sociali istituzioni, il perfezionamento, che principalmente dall'esercizio della politica libertà si ottiene.

Quali vantaggi ricava il legislatore dal trascurare il conseguimento di questo fine, e dal lasciare la classe delle genti dedicate ai lavori manuali nell'apatia che loro cagionano? In luogo di vantaggi, tutti i danni egli ricava. Coloro, ch'ei non pensa a rendersi strumenti utili al bene, sono all'uopo strumenti attivissimi al male. Nulla è più facile certamente che infiammarne gli animi coll'ardore delle passioni politiche, senza che sappiano nulla discernere, e soprattutto con l'odio e con l'ira. Nulla è più facile che aizzarli a vendetta a furia di partiti, e scatenarli come forze cieche contro quelli che vengono additati quali nemici del popolo. Quando non si è coltivata la loro ragione, eglino si muovono per impeto di passioni riscaldate dalla fantasia; afferrano gli obbietti in vista della loro apparenza, e superando tutti i gradi intermedii, pervengono agli estremi eccessi del male, senza che pur ne sospettino, e rimangono indifferenti per tutto ciò che li tocca da vicino e ch'è bene, perchè non lo conoscono. Non è con questi elementi che si può ottenere la prosperità di una nazione, e specialmente che si può renderla stabile e durevole.

In quanto al pericolo di ammettere alla direzione delle cose pubbliche coloro i quali sono costretti a mercarsi il pane col sacrifizio della parte intellettuale dell'esser loro, ed alla impotenza in cui sono di procedere alle deliberazioni per mezzo di delegati, per la ragione che costoro non possono avere uno spirito migliore e diverso da quello dei loro committitori, non vogliamo anticipare ciò che avvi a dire in contrario, e che forma l'argomento di cui tratteremo nel capitolo seguente.

Troppo orribile cosa è infine il disprezzo che si appalesa verso le classi povere della società, alle quali, come se non fossero niente meglio che armenti o buoi, si assegnano i soli diritti di mangiare, di ricoverarsi, ecc., e questo pure non in molta abbondanza, acciò non si abbia timore che troppo ingrassati si rifiutino alla fatica e venga loro a mancare l'attuosità industriale, di cui la nazione ha bisogno per prosperare. In un secolo di civiltà come quello in cui viviamo, sarebbe omai tempo di volgere l'occhio con emozione sull'avvilimento delle basse classi del popolo, che rispettabili come uomini, sono venerabili come nostri benefattori. Le loro mani dissodano i campi e ci forniscono il pane di cui ci alimentiamo. Essi costruiscono le nostre abitazioni, coltivano le arti,

---

stesse consumando all'estero i pingui redditi della sua mensa non poteva durare lungamente. Richiamato, in seguito ad interpellanze fatte sul di lui conto alla Camera elettiva, tornò non meno di prima nemico agli ordini costituzionali, non meno irrequieto oppositore alle leggi dello Stato, non meno avventato suscitatore di malcontenti e discordie.

Quest'uomo, dall'alto della sua Sede arcivescovile, interdiceva all'intemerato cittadino, al fervente cattolico, che gli chiedeva con tutte le forze dell'anima, gli estremi conforti della religione. Eppure lo stesso arcivescovo poco tempo prima autorizzava i confessori a dare l'assoluzione a tutti quelli, che per avventura credessero d'aver incorso censure per la parte presa all'emanazione o alla esecuzione delle nuove leggi ».

Il governo non poteva, nè doveva tollerare queste provocazioni all'anarchia, che irritavano sì gravemente il paese ne' suoi più cari sentimenti di religione.

Sino a questo punto il governo aveva potuto usare tolleranza e longanimità al partito ultra-cattolico, e soprattutto mantenersi sempre nei limiti della più stretta legalità.

Ma se dopo il fatto crudele contro Santa Rosa,

esercitano il commercio. Quando la patria è in pericolo, i loro petti ne sono i baluardi. Molti si disputano la gloria di essere grandi: eglino sanno essere utili. La loro vanga, l'aratro, il martello valgono mille volte più dei superbi fregi, dei tosoni, delle corone, insegne di potenza onde geme la terra. Dovremmo noi spregiarli per le loro misere vesti, o perchè conservano una naturale semplicità di maniere? Essi non posseggono i fallaci vantaggi dei grandi; il loro spirito non colorisce il linguaggio con tinte brillanti; ma i loro volti non sono coperti da maschere; la loro rustica onestà oh! quanto è preferibile alle seducenti nostre grazie; sotto ruvide vesti ascondono cuori generosi; nè mai, come facciamo noi, vantano umanità facendo perir di fame i loro simili. Sono ignoranti? Non addossiamo loro un torto, che spetta unicamente alla incuria dei governi. Ed anche nella condizione in cui si ritrovano, siamo in dubbio se tutte le nostre cognizioni possano sempre agguagliare la loro ragione naturale. Eglino compensano con la dirittura di mente i lumi che loro mancano per colpa altrui; e sappiamo che lo spirito molto raffinato ha fatto commettere più azioni infami che buone. Dicasi lo stesso dei loro vizi: eglino ne posseggono sempre meno di noi. Noi sappiamo colorirli, essi si mostrano a nudo: ecco la differenza. Essi gemono nelle carceri, o muoiono sui patiboli; noi di loro più perfidi con gli amici, più atroci nell'odio, più crudeli nella vendetta, più rotti ad ogni sozzura, le iniquità sappiamo consumare con arte; indi siamo impuniti. E tutto ciò non dimostra altro che il mondo premia nei forti quel che punisce nei deboli; dimostra ancora, che i delitti si onestano con l'oro, e che molti ve n'ha pei quali, acciò paiano virtù, bisogna essere potente.

Capitolo LXII.

Altre obbiezioni contro i nostri principii, e confutazione di esse.

Dividiamo le obbiezioni, che è possibile di fare ai principii che noi propugniamo, dalle confutazioni che meritano.

§ 1.

Obbiezioni.

I democratici si appellano al perfezionamento, ch'è scopo di ogni umano consorzio, per sostenere il loro principio che i diritti politici, come mezzo diretto a conseguirlo, debbano essere da tutti i membri della società esercitati indistintamente. Eglino però ignorano un altro fine, che le società si propongono. Queste sono instituite per procurare il maggior bene del più gran numero; acciò raggiungano questo fine, hanno bisogno del concorso della virtù, dell'ingegno e delle cognizioni. Non è quistione che tutti debbano intervenire nei consigli della nazione; ma che la nazione sia consigliata da chi possiede maggiore sapienza e prudenza. Non si tratta che tutti debbano essere militari o magistrati; ma che le armi sieno in mano dei più animosi, e le magistrature presso

---

il Governo non avesse allontanato Monsignor Fransoni ed i Padri Serviti, avrebbe dovuto, per preservarli dallo sdegno universale, porre la capitale in istato d'assedio e contenere il popolo colle armi.

In questa penosa alternativa non poteva essere dubbia la scelta, ed il Governo ha preso il partito se non il più legale, certamente il più equo ed il più conveniente. Anche in questa circostanza egli non ha fatto nulla di più di quanto era rigorosamente necessario alla propria difesa ed al mantenimento della pubblica quiete.

Le virtù e la rara fermezza dell'estinto Ministro ebbero le più segnalate prove del popolare suffragio, le quali prove riflettendosi anche alle saggie misure del Governo v'impressero tale una sanzione ch'è superiore a qualsiasi legalità.

I Municipii, i singoli corpi di guardia nazionale, i privati cittadini concorsero in tutti i paesi dello Stato a celebrare solenni esequie in onore di Santa Rosa, e fu aperta in pari tempo una sottoscrizione per un attestato di riverenza alla di lui memoria.

Il Governo soddisfece inoltre con sollecitudine al debito che gl'impone il regime costituzionale, tutto fondato sulla pubblicità, inserendo nella Gazzetta ufficiale un'esposizione motivata del proprio operato, professandosi in pari tempo conscio di

gli uomini forniti di maggiore rettitudine e cognizione delle leggi. È una finzione funesta e crudele per le sue conseguenze quella per cui si risguardano tutti gli uomini come uguali fra loro per intendimento, per zelo della cosa pubblica, per cognizioni acquisite, per intensità di volere e per virtù; e che ne adduce a chiedere per tutti ugualmente una ugual parte nel maneggio delle cose di tutti. Si spoglia con ciò il consorzio civile dei vantaggi acquisiti da ciascuno dei suoi membri, o almeno questi vantaggi rendonsi inutili al comun bene. La premura è immolata alla indifferenza, la dottrina alla ignoranza, l'accorgimento alla incuria.

Ed ecco sorgere Montesquieu, che soggiunge: « Vi sono sempre in uno Stato uomini distinti » per la nascita, per le ricchezze, e per gli onori: » ma se essi fossero confusi in mezzo al popolo, » e non vi avessero che una voce come gli altri, » la libertà comune sarebbe la loro schiavitù, » ed essi non avrebbero alcuno interesse a difen- » derla, perchè la maggior parte delle risoluzioni » sarebbero contro di loro. La parte dunque che » hanno alla legislazione, dev'essere proporzionata » agli altri vantaggi che essi hanno nello Stato: il » che succede, quando formano un corpo, che ha » diritto di arrestare le intraprese del popolo, » come il popolo ha diritto di arrestare le loro ».

Altri pubblicisti, i quali, meno aristocratici di Montesquieu, si sforzano di combinare tra loro ed anzi di far risultare l'esistenza dei privilegi dal principio della uguaglianza di diritto, ragionano nel modo che segue:

Una società, per quanto sia governata democraticamente, non può sbandire, come i privilegi di nascita e di ricchezza, anche quelli della virtù, del sapere, dell'abilità, del coraggio. Queste ultime qualità non vengono nè date nè possono essere tolte da alcun legislatore; bensì sono doni di natura sviluppati col vivere socievole. Sono le accessioni unificate col diritto di certi uomini, le quali, quantunque superino le simili accessioni unificate col diritto di certi altri, pure è mestieri rispettare le une e le altre, imperocchè la loro disuguaglianza, in luogo di offendere il principio della uguaglianza di diritto, lo mantiene. Tutti sono in diritto uguali, sempre che ciascuno può liberamente far uso delle proprie potenze nella relativa estensione di cui sono fornite naturalmente. A siffatta legittima disuguaglianza la società dunque si attiene, e per conseguire il fine del maggior vantaggio comune, preferisce i savii, i sapienti, i forti agl'improvvidi, agl'ignoranti, ai deboli, e nell'amministrazione delle cose pubbliche conferisce ai primi quei diritti che rifiuta ai secondi. Questi sono appunto i diritti politici. Se a tutti non sono compartiti, ma ai pochi, con ciò non si viene a stabilire un privilegio arbitrario a pro di costoro: un tale privilegio deriva da natura, ed ove si volesse calpestarlo, si verrebbero a calpestare i principii di uguaglianza di diritto e di giustizia distributiva.

E di fatti che cosa esige la giustizia distributiva? Tutti gli uomini non conferendo nella massa comune della pubblica autorità la medesima forza, i talenti, le virtù, le cognizioni medesime, è giusto che coloro i quali vi mettono di più, ne traggano maggior vantaggio degli altri. L'uguaglianza di diritto

---

avere agito nel vero interesse del paese e dell'ordine pubblico, e pronto a rendere conto de' suoi atti al Parlamento.

§ 46.

Il giorno 6 agosto si pubblicava una notificanza della Camera di Commercio di Nizza in data 31 luglio, la quale, appoggiandosi a notizie avute in proposito dal Ministero d'agricoltura e di commercio sui vantaggi aperti alla marina mercantile nazionale dall'abolizione dell'Atto di Navigazione, adempiva all'ordine ricevuto di portarle a pubblica conoscenza.

L'Atto di Navigazione è una legge inglese che assicurava ai cittadini della Gran Bretagna il privilegio esclusivo del commercio delle colonie inglesi; esso proibiva ai naviganti europei d'importare nell'impero britannico delle merci provenienti da un paese diverso da quello al quale appartengono, e interdiceva agli stessi negozianti il cabotaggio che era parimenti riservato ai cittadini inglesi; e per ultimo concedeva speciali favori nelle tariffe doganali ai vascelli di costruzione inglese o appartenenti a cittadini inglesi.

dà ragione ad una partecipazione eguale delle cose comuni. Ma questa regola è applicabile soltanto a coloro che sono eguali di fatto, ossia che posseggono un diritto con eguali accessioni simili. È ben noto che i diritti vanno paragonati ciascuno con la rispettiva latitudine. Allorchè la ugnaglianza di fatto accompagna quella di diritto, sta bene che ugualmente si abbia parte nelle cose comuni. Insomma, questo diritto comune compete agli uomini egualmente animosi. Ma quando la eguaglianza di diritto porta seco una disuguaglianza di fatto, è evidente che, giusta le regole della giustizia distributiva, le cariche e gli onori debbano essere proporzionati al merito. È questo, in tale caso, il solo modo di risguardar gli uomini uguali (1).

Conchiudiamo che ogni uomo ha per natura il godimento di certi diritti, che ogni civile società deve garantire: essi chiamansi diritti civili, e sono rigorosamente sufficienti alla libertà. Ogni uomo però non ha per voto della natura il godimento dei diritti politici, imperocchè niuno mai viene da quella predestinato a far le leggi o ad eseguirle. Siffatti diritti non si possono avere che per delegazione fattane dalla società. La società li delega a coloro, i quali le dimostrano qualità onde si fa meglio possibile l'adempimento del fine di procurare il maggiore vantaggio comune. Ottenuta una tale delegazione, l'uomo politico si rende attivo. Egli deve garantire i diritti naturali di tutti i membri della società. Costoro sono suoi creditori. Egli è debitore di tutti. Dispone della autorità o della influenza, onde l'esistenza altrui viene ad essere modificata. Delibera, opina, comanda, amministra: in conseguenza dev'essere capace di queste funzioni, ed essere risponsale.

(1) Si noti che qui s'intende sempre parlare della disuguaglianza di fatto che risulta da natura, e non dell'altra che l'umano arbitrio e le pessime leggi producono

Ciò posto, come possono i democratici asserire che tutto deve farsi per mezzo del popolo? Chi può sostenere che il popolo sia atto a tutto? Chi può dimostrare che nelle moltitudini si trovi in comune la sapienza degl'illuminati, la costanza degli animosi, la prudenza degli avveduti, l'unità dei divisamenti, la preveggenza, la perseveranza, la liberalità per le grandi cose, l'economia nel complessivo maneggio delle pubbliche sostanze?

Ammettiamo esistente uno Stato, dove tutti i cittadini che lo compongono godano uguaglianza di suffragi. Quanto non ne sarebbero falsi e perniciosi gli effetti! Coloro i quali debbono con uno assiduo e penoso lavoro procurarsi il pane giornaliero, superano dieci volte in numero i possidenti, i sapienti ecc. Introduciamoli nelle pubbliche assemblee, e non devesi da noi aver maraviglia se, dappoichè il pane e il lavoro sono i due primi obbietti dei loro pensieri, li vedremo anzitutto occupati a far regolamenti intorno a questi due punti. In tutti i tempi, in tutti i luoghi, e in Francia, e in Spagna, e in Germania, e in Svizzera, e in Italia, dovunque i popoli si sono retti a comune, i lucri materiali e gl' interessi della vita quotidiana sono stati i primi, sopra dei quali si sono avvisati di stabilire regole; ed hanno fatto o leggi o regola-

---

Alle disposizioni proibitive contenute nell'atto di navigazione, benchè contrarie ai principii della scienza economica, viene attribuita in gran parte la potenza marittima della Gran Brettagna.

Ora che questa legge fu abrogata, è requisito essenziale perchè un bastimento sia sicuro di trovare in qualunque parte del globo un nolo per l'Inghilterra, la di lui inscrizione nei registri del Lloyd inglese, il quale li classifica e ne pubblica la lista ogni mese per norma dei negozianti e degli assicuratori.

I negozianti inglesi dal canto loro rifiutano assolutamente di servirsi di bastimenti non inscritti nel Lloyd, per le difficoltà che incontrerebbero di farne assicurare il carico dai loro corrispondenti in Inghilterra.

Il Console Sardo in Alessandria, che ha comunicato al Ministero questi ragguagli acciocchè ne approfittino i nostri capitani, riferisce altresì che, malgrado il notevole aumento del commercio in quelle contrade a confronto degli anni precedenti, tre bastimenti sardi soltanto, nel semestre ora scorso, caricarono in Alessandria per l'Inghilterra.

Col mandare queste importanti informazioni al proprio governo, il Console Sardo ha dato a' suoi colleghi un ottimo esempio di sollecitudine per

menti sopra gli scambi che avvenivano tra la città e il contado, sopra il diritto di lavorare e di aver bottega. Tutte queste leggi delle città sono poi state fatte a scapito del contado e dell'agricoltura; e la maggior parte suggerite da un qualche privato interesse, cioè da quello delle professioni che costituivano il maggior numero.

Nè ciò basta: ben altri e più gravi danni provengono dalle concioni popolari, dove tutti i cittadini in comune conferiscono coi loro suffragi la dignità, la potestà, le ricchezze. Ecco le parole di un pubblicista italiano: « Dal punto che il popolo » apre e chiude a sua posta l'arringo dell'ambi- » zione, tutte le arti dell'intrigo, tutte le viltà adu- » latorie si pongono in campo per corromperlo. » Il linguaggio di cui si fa uso con esso, le mas- » sime che si ostentano al suo cospetto non sono » più altro che la veste bianca del candidato, la » quale si depone sedendo sulla sedia curule. Pia- » cere al popolo, piaggiarlo, corromperlo, tali so- » no l'arti che studiano prima di ogni altra gli » ambiziosi; ma dopo conseguite con tali mezzi » la potestà e la ricchezza, non hanno più altra » mira che di serbare per sè questi vantaggi, e » d'impedire che altri non s'innalzi con quelli » stessi artifizi che furono usati da loro. Non ap- » pena hanno afferrato l'imperio, che mutano » massime e condotta, e bruciano, secondo il con- » siglio di S. Remigio, ciò che avevano adorato, » adorano ciò che avevano bruciato; la loro gelo- » sia dell'ottenuta prerogativa, la loro sospezione » dei competitori sono tanto più vigilanti ed at- » tuose, quanto più è nota loro la via d'innalzarsi » perchè l'hanno calcata ».

In conseguenza di tutte le cose discorse finora, è mestieri confessare che quando la società non ammette sistematicamente il godimento dei diritti politici a taluni individui o a talune classi; quando li allega a talune condizioni naturali, come a quelle di virtù, di talenti, di coraggio ecc., accessibili a tutti, essa fa quello che è suo dovere per mantenere illeso fra gli uomini il principio della eguaglianza di diritto. Ciascuno ha sgombro e libero il sentiero che può guidarlo a quella posizione sociale in cui si troverà investito del diritto politico. Coloro i quali non vi pervengono, mentre niuno straniero ostacolo glielo impedisce, e che si veggono privi di un diritto attivo nella società, non hanno ragione a gridare contro il privilegio di quelli che lo esercitano. Non hanno ragione a chiamarsi schiavi. Quell'esercizio, opera di pochi, giova a tutti, produce la libertà di tutti. Onde si vede che i democratici traggono argomento per dichiarare la schiavitù degli uomini da ciò che è fonte e pruova della loro libertà.

§ 2.

Confutazione.

I punti principali delle antecedenti obbiezioni ai nostri principii sono: 1. la bilancia dei poteri, nella quale Montesquieu ripone la bontà di una costituzione; 2. la necessità di rispettare e sanzionare con le leggi dello Stato quei dati privilegi che vengono da natura; 3. gl'inconvenienti inseparabili dalle concioni popolari; 4. il loro costume di troppo abbandonarsi agli interessi

---

gl'interessi del proprio paese, quanto lodevole per ogni cittadino, altrettanto doverosa per un console di commercio.

§ 45.

13 *agosto.*

Si pubblica un decreto, firmato dal Re a Courmayeur il 28 luglio, che introduce varie importanti modificazioni nel regolamento sulla fabbricazione dei pesi e misure.

Questo decreto impone ai fabbricanti l'obbligo di depositare le loro marche non solo all'Intendenza ed agli archivi del capo-luogo della provincia dove intendono esercitare la loro professione, come esige l'articolo 1. del regolamento, ma anche all'uffizio del verificatore della provincia.

Esso determina il *minimum* delle divisioni da farsi nelle misure lineari.

Quanto alle misure di capacità il decreto fissa con precisione i luoghi ove si dovranno apporre i contrassegni verificatori, i modi da seguirsi secondo la diversa qualità delle suddette misure; stabilisce la massima e la minima grossezza e lar-

municipali. Ecco quattro argomenti che abbiamo proposito di discutere. E per servire alla chiarezza delle idee, le divideremo in quattro classi, ciascuna delle quali occuperà uno degli articoli seguenti.

ARTICOLO I.

Quanto sia falso il concetto di una bilancia di poteri.

Tutte le materie, delle quali ora siamo occupati, dovranno più ampiamente essere trattate nella seconda parte di quest'Opera, allorchè procederemo all'analisi dei governi. Ciò premettiamo, affinchè si sappia che al momento vogliamo limitarci a poche generali osservazioni, riserbandoci in altro luogo di penetrare più addentro nell'esame di queste teorie e di applicarle alle costituzioni degli Stati.

Montesquieu dice di essere necessario che gli uomini distinti per nascita, per ricchezze, o per onori, formino un corpo, che abbia diritto di arrestare le intraprese del popolo, come il popolo ha diritto di arrestare le loro.

In altra parte della immortale sua Opera, dopo aver favellato della maniera di distribuire i tre poteri governativi, conchiude: « Il corpo legislativo essendo composto di due parti (parla delle » due Camere dei Senatori e dei Comuni), l'una » incatenerà l'altra mercè la loro facoltà scambievole d'impedire. Entrambe saranno ligate dalla » potenza esecutrice, del pari che questa ancora » lo sarà dalla legislativa ».

E quindi aggiunge questa singolare riflessione: » Queste tre potenze dovrebbero formare un riposo o una inazione. Ma siccome pel movi» mento necessario delle cose, esse sono sforzate » a camminare, saranno costrette a camminare di » concerto ».

Noi non possiamo dividere questa opinione col grande pubblicista, il quale segnò nella scienza le orme di un gigante, ma le prime; si permetta dunque a chi gli vien dietro profittare dei suoi lumi medesimi per dissipare gli errori in cui era regolare che talune volte cadesse.

La teoria di lui servì di base a quella della bilancia dei poteri, che poi fu amessa generalmente, e che, sebbene combattuta da alcuni valenti scrittori, è fitta tuttavia nel pensiero di moltissimi, e soprattutto de' partigiani delle odierne Costituzioni miste, i quali reputano queste l'archetipo della perfezione governativa, appunto perchè in esse avvi quell'allacciamento di poteri scambievole, che secondo essi, li costringe a camminar di conserva per raggiungere lo scopo del pubblico bene.

Nulla sappiamo vedervi di buono in cotesto sistema di bilancia, in virtù del quale si pretende che uno dei poteri dello Stato abbia una forza propria che lo protegga e lo sostenga contro gli altri. Non vi ravvisiamo una combinazione imperfetta, in in seguito della quale non il movimento ma l'inazione viene a decretarsi, non la pace ma la guerra. La società ne ricava imbarazzo e laceramenti interni. Il suo bene può soltanto derivare dalla concordia, e non dalla rivalità allacciata e bilanciata dei poteri; e la loro concordia si ottiene sol quando tutti si appoggiano e si confondono nella volontà generale della nazione.

Allorchè dovremo far parola dei governi così

---

ghezza delle loro parti, degli orli, dei cerchi delle bandelle, ecc., ecc.

Il decreto contiene molte altre prescrizioni per la fabbricazione e verificazione dei pesi e delle bilancie.

Le modificazioni portate dal decreto 28 luglio vennero riconosciute necessarie da una deliberazione della Commissione dei pesi a misure in data dell'8 luglio 1850.

Tutte le disposizioni a cui abbiamo accennato tendono ad una più esatta e scrupolosa applicazione del sistema metrico decimale, unico vigente negli Stati Sardi, a termini dell'editto 11 settembre 1845.

Diciamo a termini di una legge, giacchè nel fatto, malgrado i decreti e regolamenti emanati posteriormente al citato editto, onde promuoverne la retta e universale esecuzione, i ragguagli e le istruzioni pubblicate a renderne facile a tutti la conoscenza: malgrado insomma le più assidue sollecitudini del Governo e di parecchi privati, l'uso del sistema metrico-decimale specialmente nel commercio al minuto, è lungi dall'essere così generalmente esteso ed inteso da diventare esclusivo secondo dispone la legge.

La maggior parte degli acquirenti fanno le richieste secondo l'antico sistema, e moltissimi sono

detti costituzionali, si presenterà ampia occasione di svolgere quello che ora semplicemente accenniamo.

Quando i popoli, affrancati dal cieco rispetto per l'autorità che si aveva nei secoli d'ignoranza usurpato il diritto di coprirli di sangue, cominciarono a sentire il bisogno di aver parte non solo nell'esercizio, ma ancora nella formazione del potere, acciò i proprii diritti, per lo innanzi in balia dell'arbitrio, tutelati fossero in guisa che necessità divenisse rispettarli, infrangerli pericolo, ebbero principio molte aspre e lunghe discussioni. Essi trovarono la suprema autorità esistente presso un individuo o di alcune famiglie, trovarono che questa suprema autorità non presentava alcuna garantia contro di sè. Furono dunque costretti a creare una garantia esterna, che li difendesse contro di quella. Abbatterla non poterono: se l'osarono, non vi riuscirono, imperocchè aveva profondissime radici. Fu necessità venire ad accomodamenti. Il potere era costituito fuori della società, e soprattutto veniva riputato pernicioso per la sua origine, che stava in un diritto privato: laonde fu indispensabile limitarlo creando fuori e contro di esso delle magistrature popolari, ossia armando i governati contro il governo. Quale fu il risultamento definitivo di tanti sforzi? Continue turbolenze e catastrofi: nè la libertà nè il potere non furono mai sufficientemente garantiti.

Che mai si fece adunque? S'immaginò un sistema di equilibrio tra poteri rivali, i quali sembravano piuttosto due nemici posti a fronte l'uno dell'altro, e intenti a spiare l'occasione di nuocersi a vicenda, innanzi che porzioni di un sol tutto e forze omogenee concorrenti al medesimo scopo. Si avvicinarono due elementi, che di loro natura tendevano ad escludersi. Si maneggiarono finti patti, senza essersi mai potuto o saputo riuscire a conciliarli, ed a condurli ad intima unione. Si ebbero, ridotte a mezzo, libertà e servitù unitamente, perchè le cose pubbliche oscillarono sempre tra il pervenimento a libertà intera e nuova, o il ritorno a servitù intera ed antica.

Era impossibile allora, lo è tuttavia, e lo sarà ancora lungamente per noi abitanti della vecchia monarchica e feudale Europa, conoscere la grande verità, che il potere dee possedere un carattere universale e sociale, provenire direttamente dalla società, ed agire costantemente nell'interesse di tutti. Questo principio tronca la questione, che ora noi agitiamo continuamente, ossia quali debbano essere i modi di prevenire gli abusi del potere. Il detto principio induce a conchiudere che le garantie contro il potere debbono stare pel potere medesimo. Ma moltissimi tra noi lo ignorano. Moltissimi ignorano, che in uno Stato saviamente ordinato la libertà non deve correggere il potere, nè tendere costantemente a frenarlo e a distruggerlo; al contrario, il potere è il protettore naturale, il custode legittimo e necessario della libertà, nè ha altra missione che questa. Insomma, il potere non da forza esterna, ma da sè deve ricavare la garantia che si desidera; e ciò non può ottenersi, se non quando esso emana direttamente dalla libera volontà di tutto un popolo: allora tutti gl'interessi sono rappresentati, ed ogni membro del corpo sociale ha il diritto di

---

i negozianti che ancora l'adoprano. Quelli poi che si valgono dei soli stromenti metrico-decimali, se trattasi di peso, per fornire una quantità altra volta di facilissima valutazione od esigere una somma di egualmente facile esibizione, sono costretti ad usare un grande numero di spezzati nel peso, se la domanda è fatta col metodo antico o nella moneta se col moderno.

Per togliere il quale gravissimo inconveniente, fecondo talvolta d'inesattezze gravemente nocive al commercio, e per ottenere in pari tempo l'assoluta abolizione degl'antici sistemi, gioverebbe, a nostro credere, che il Governo prescrivesse ai negozianti, particolarmente se minutisti, di esigere entro un dato termine un elenco esatto e minuzioso delle varie qualità e specie di merci che formano l'oggetto del loro esercizio, colla precisa indicazione dei prezzi ragguagliati al sistema metrico-decimale. Dopo una tale misura, l'uso dello antico sistema diverebbe tanto difficile ed imbarazzante quanto l'uso promiscuo d'entrambi che si fa oggidì. Questo elenco dovrebbe essere affisso a ciaschedun bottega, ed anche stampato e distribuito ai principali avventori da quei negozianti che hanno uno smercio più rilevante.

A rendere ancora più agevole la pratica del si-

reclamare e la potestà di ottenere ciò ch è necessario e giusto.

Presso qualunque forma di governo puro, il potere essendo unito alla sovranità, non avvi opposizione di forze, di mire, d'interessi fra corpi diversi. Ma nei governi misti, dove i diversi corpi, tra i quali è divisa l'autorità, sono in una perpetua gara di estendere quella porzione che ne è loro affidata, e dove ciascuno di essi ha un particolare interesse di alterare la costituzione, o per accrescere la porzione di potere che ha come sovrano, o per diminuirla ad altrui, affine di evitare le continue usurpazioni, è stato necessità, e si rifletta bene che noi diciamo essere stato consiglio suggerito dalla prima necessità delle cose, e non già frutto di alta politica sapienza, sommo benefizio per l'umanità ed ultima perfezione di ordinamento sociale, lo avere atteso a limitare l'un potere per mezzo dell'altro, e ad incatenarli a vicenda mercè la scambievole facoltà d'impedirsi l'azione: Se un tale incatenamento avesse mai potuto essere perfetto; se la pretesa bilancia dei poteri avesse mai potuto essere esatta, in luogo di sforzarli, come si pretende, a camminar di concerto, prodotto avrebbe un risultamento mortale non dissimile da quello che nell'ordine fisico produce l'equilibrio delle forze, cioè l'inazione. In conseguenza di tanti lacci ed attriti, la macchina sociale più non avrebbe camminato. E se di fatto si è veduto che ha sempre camminato, ciò devesi attribuire alla circostanza che l'incatenamento non è mai stato perfetto, e l'equilibrio non mai esatto; che anzi uno dei poteri ha prevalso di forza su gli altri e trascinato dietro di sè il carro sociale; se il potere regio, come quasi sempre, si è andato inverso all'assolutismo monarchico: se il potere popolare, si è andato inverso alla più larga libertà comune. Ecco ciò che si è verificato mai sempre, e che tuttodì si verifica, dovunque si conoscono governi costituzionali (1).

Non neghiamo che con siffati governi si possa ben vivere e godere, e la felicità e libertà sociale pienamente conseguire. Però osserviamo, che quando un risultamento sì felice si ottiene, procede dalla concordia con cui i poteri tendono all'unico scopo del bene di tutti, e non mai dai lacci con cui sono incatenati e coi quali lo scopo di ciascuno di essi può essere impedito dallo scopo degli altri. Si conchiuda dunque che il sistema della bilancia dei poteri è una chimera; che la società ha bisogno di poteri amici e non rivali, e tutti cospiranti unitamente ad un fine, non impediti scambievolmente, e frenati nei fini particolari di ciascuno di essi.

Non si parli dunque di corpi distinti e lottanti fra loro nello Stato. Certamente non si può concepire dignità senza distinzione, senza preminenza. Certamente non vogliamo dire che al popolo debbasi insegnare ad abbassare tutti gli

(1) Non si voglia opporci l'esempio dell'Inghilterra, dove regge da secoli un governo misto senza gravi perturbazioni. Non è questo il momento di scendere a particolarità intorno all'esame dei governi. Per ora siamo limitati a stabilire principii. Quando sarà tempo di occuparci del governo Inglese, dimostreremo che anche colà tutto va innanzi, ad onta di mille equilibrii apparenti, dappoichè avvi una forza effettiva che seco trascina tutto: essa è lo spirito pubblico della nazione.

---

stema decimale, gioverebbe l'emissione dalle regie zecche di un ingente numero di pezzi da uno e da tre centesimi, i quali difettando grandemente nella circolazione di moltissimi paesi dello Stato, ne riesce impacciata l'applicazione dei prezzi alle piccole quantità di mercanzie che sì di sovente occorrono nel minuto commercio.

SECONDA QUINDICINA

---

§ 47.

17 *agosto.*

Il Governo pubblica nel suo foglio ufficiale la seguente notizia sullo stato attuale delle sue relazioni colla Repubblica Argentina.

« Varie e recenti comunicazioni pervenute da Buenos-Ayres al R. Governo gli confermano sem-

altri al pari di sè, ad impugnare ogni distinzione, a spianare ogni grandezza. Così facendo, non si otterrebbe altro che renderlo invidioso, irrequieto, impaziente e soprattutto egoista. Ove fosse avvezzato a riferir tutto a sè stesso, ei non si darebbe a credere di essere suo obbligo in verun caso di esporsi al pericolo e di sacrificarsi per un essere migliore di quest' *io* fatto centro per lui dell' universo. Ma non è però men certo, che la pretensione di alcuni corpi costituiti negli Stati ad una potenza indipendente dalla massa comune, e capace a lottare contro quella di altri corpi egualmente costituiti, è la sola cagione della eterna guerra che da per ogni dove si vede tra i grandi e i piccoli, tra i ricchi e i poveri.

In una contrada, dove si gode un governo ragionevole, non è possibile che l'estrema miseria sia la condizione della maggior parte degli abitanti. È così lunga e continuata la progressione delle fortune degl'individui, ed è tanto frequentemente soggetta a variare, che riesce difficile tirare una linea sicura e stabile di separazione tra i ricchi e i poveri per farne due partiti opposti. Quello che gli fa nemici non è la maggiore o minore possidenza. Le leggi non possono difendere le grandi proprietà, senza proteggere egualmente le piccole; per cui tanto si può godere tranquillamente di centomila, quanto di mila lire. Non si concepisce dunque per le grandi fortune una invidia, che degenera in odio, se non quando esse diventano un mezzo di oppressione e d'insolenza. L'opposizione e la nimistà dei partiti nascono in conseguenza dalla circostanza di esistervi nella società corporazioni di genti segnalate da favori, da privilegi, da poteri, che gli altri uomini non hanno. Senza queste classificazioni malamente ordinate, mancherebbe la cagione dei giusti odii, e la guerra intestina non nascerebbe. Come mai, per impedire questi odii e questa guerra, ha potuto Montesquieu immaginare che fosse indispensabile mantenere siffate classificazioni? Bisognava essere molto prevenuto e illuso dalle abitudini e dalle opinioni dei tempi in cui visse.

Procurisi che tutte le classi del popolo prendano onorato posto nell'ordinamento sociale, e non vi sarà un solo che rifiuterà di ammirarlo. Si mostri quanta parte si versi su loro della nobiltà che circonda lo Stato, e come a nobilitarlo giovino quelle preminenze che veggono concedute ad altrui, ed alle quali possono anch'esse aspirare, e non vi sarà un solo che per quelle avrà invidia od odio. Allora ciascuno dirà con alterezza: Son cittadino anch'io! e questo nome gli rimembrerà a un punto tutti i diritti e i doveri che ha ricevuti dalla società, nè vi sarà cosa alcuna la quale non sia egli pronto ad operare per la salvezza e la gloria della patria.

Articolo II.

Inutilità di sanzionare con le leggi dello Stato quei dati privilegi che vengono dalla natura

Allorchè la cittadinanza vien definita la facoltà di concorrere alle funzioni politiche, e intanto nell'applicazione di questa facoltà si prescrivono certi requisiti, come una data possidenza, i dati

---

pre più che le nostre relazioni colla Repubblica Argentina si ristabiliscono sulle basi d'amicizia perfetta ed in modo corrispondente alla dignità ed all'onore d'ambi i Governi. Così sono del tutto assicurati i nostri importanti interessi di commercio che, ad onta d'una spiacevole vertenza occorsa nel 1848 col Governo Argentino, non furono giammai offesi di fatto, ed anzi vennero sempre protetti dal Governo Argentino, ma per la rinnovazione di buoni rapporti ufficiali si consolidano e si migliorano sempre più.

« Il presidente Rosas ha dimostrato la sua benevolenza verso il Governo del Re ed i regii sudditi stabiliti nella Repubblica Argentina, ed alle prove che ne ha dato al regio console generale, signor Dunoyer, aggiunse pure questa, d'impartire varie grazie ai regii sudditi che per reati di comun genere trovansi in carcere ».

§ 48.

Nello stesso giorno 17 agosto fu pure inserita dal Regio Governo nella Gazzetta ufficiale una dichiarazione intorno ad un fatto gravissimo, e che ha giustamente esercitato una molto sinistra impressione sull' opinione pubblica. Il linguaggio

lumi, i dati servigi, per aspirare alle cariche eminenti dello Stato, si promette molto e non si ottiene nulla. Si promette molto, perchè si concede che ogni cittadino possa concorrere alle funzioni politiche; si ottiene nulla perchè si vuole che il titolo di cittadino non sia sufficiente per sè solo ad ottenere l'esercizio di queste funzioni. Bisogna dunque scegliere tra due vie: o la cittadinanza è il diritto d'ingerirsi nelle cose pubbliche, e in questo caso dee bastare la qualità di cittadino per concorrervi: o non basta, e per essere legislatore, senatore, magistrato, ecc., occorre avere alcuni prescritti requisiti; in questo secondo caso bisogna mutar la definizione e non dire che la cittadinanza apra la porta alle funzioni eminenti dello Stato. Ma finchè siffatta definizione si conserva, e poi per l'esercizio dei poteri politici si mettono condizioni differenti da quelle che occorrono per essere cittadino, si fa cosa inconseguente, contraddittoria e ingiusta.

A ciò udiamo qualcuno rispondere: « Vorreste voi dunque che si fosse legislatore pel solo titolo della cittadinanza? Vorreste non distinguere le capacità del semplice cittadino da quelle di un eminente magistrato? No, diciamo noi, non è questo che vogliamo dire. Vogliamo che la cittadinanza sia una facoltà effettiva e non illusoria, ossia la facoltà di concorrere al potere, e di goderne i diritti a tutela e ritegno del proprio governo, senza il bisogno di prescriversi alcun requisito all'esercizio di essa. Se voi volete che la possidenza, i lumi, i servigi renduti ottengano una preminenza nel conseguire le cariche eminenti dello Stato, non avete bisogno di prescriverlo; essa regge da sè, e da sè ha modo di farsi dare ragione. Lasciate che le cose camminino col loro andamento naturale; lasciate che tutti possano esser tutto pel solo titolo di cittadino; e senza darvi alcuna pena, senza dare privilegi a cose per loro stesse privilegiate da natura, voi troverete che il primo si porrà al primo posto, l'ultimo all'ultimo; troverete che la cittadinanza aprirà il varco alla indistinta eligibilità, ma non inchiuderà l'effettiva elezione indistinta alle dette cariche eminenti.

In vari luoghi della presente opera abbiamo accennato che la nascita, le ricchezze, gli onori, i talenti godono di una naturale preminenza; di maniera che non eravi bisogno che gli uomini la sanzionassero con le loro leggi. Egli è ora tempo di dimostrare tutto ciò ampiamente.

Non potendo noi sopra questo argomento dire di più o diversamente da quanto leggiamo in Tracy, preferiamo riportare le sue parole medesime. In quanto alla nascita egli ragiona così: Un uomo, » che porta un nome celebre per grandi talenti, » o per grandi servigi, o solamente un uomo » onorato per una esistenza superiore alla co- » mune, o per funzioni distinte nella società, ha » il vantaggio di essere più presto conosciuto, di » avere relazioni più numerose e più utili, di pos- » sedere, quando pure sia, nella opinione dei più, » una educazione più accurata, idee più estese, a- » bitudini più generose. In conseguenza, egli ri- » chiama più di alcun altro l'attenzione pubblica, » si concilia maggiore benevolenza, e la sua co- » moda fortuna ispira meno invidia, la sua infeli- » cità maggiore interessamento. Senza alcun dubbio » questi sono grandi vantaggi; essi non si pos-

---

contorto ed oscuro di quella dichiarazione c'impedisce di renderne conto altrimenti che colla seguente testuale riproduzione:

« Alcuni giornali avendo supposto che al signor Bianchi-Giovini sia stato ingiunto di allontanarsi dai R. Stati in seguito ad una nota diplomatica, scritta a suo riguardo da un governo estero, crediamo di dover dichiarare che tale supposizione è affatto priva di fondamento. Osserviamo bensì essere a notizia del Governo che nei governi esteri tale fosse l'effetto di vari articoli pubblicati dal sig. Bianchi-Giovini, da influire nell'opinione che portano del paese nostro, e come pur troppo il Governo dovesse riconoscere che quest'opinione poggiava a fatti innegabili, ancorchè in molte altre quistioni il signor Bianchi-Giovini avesse reso dei veri servizi alla causa dell'ordine. Questo è il solo motivo delle disposizioni date dal Governo.

« Noi dobbiamo dolerci in questa occasione della poca riservatezza che alcuni giornali dimostrano quando si fanno a parlare dei governi stranieri, e dei loro agenti diplomatici accreditati presso il governo di S. M. La *Gazzetta del Popolo*, fra gli altri, pubblicò nel suo num. del 14 corrente un articolo, che tutte le persone amiche alla verità, e sollecite del mantenimento delle buone re-

» sono perdere; essi provengono dalla natura » degli uomini e delle cose. Niuna legge può » darli; niuna può toglierli: essi non hanno bi- » sogno di alcuna protezione speciale per sussi- » stere. Ma ove si supponga che questi grandi » vantaggi dieno di più a colui che li possiede » un diritto positivo alle cariche, alle distinzioni, » ai favori, alle prerogative, delle quali sono privi » i suoi concittadini, allora la tesi è differente. » Siffatti diritti, se devono esistere, non possono » essere accordati che dalla società e per vantaggio » della società; questa sola ha diritto di giudicare » se essi le sono utili o nocivi; e gl'individui che » ne godono, non debbono avere alcuna forza par- » ticolare per difenderli contro l'interesse ge- » nerale.

» Lo stesso può dirsi delle ricchezze. La ric- » chezza indubitatamente è una grandissima po- » tenza; essa offre quasi i medesimi vantaggi che » la nascita, e ne ha taluni che le sono particolari. » Una grande fortuna dà a colui che ne gode, se » questi sa farne buon uso, una immensa supe- » riorità su quelli che ne sono sforniti. Preci- » samente per questa ragione non è necessario di » aggiungervi altro. Se questa grande fortuna è » di patrimonio, essa è garantita dalle leggi » sulla proprietà, come la piccola fortuna del po- » vero; e se consiste in benefici ricevuti dallo » Stato a titolo di ricompensa o di salario, non » avvi ragione che lo Stato sia manomesso nella » distribuzione dei suoi doni da considerazioni » differenti da quelle della convenienza e della » giustizia.

» Lo stesso con maggiore ragione si può dire » degli onori. Se con questa parola si vuole signi- » ficare lo splendore e la distinzione che emergono » dalla nascita, la fortuna, o la gloria personale, » niuna legge può disporne. Se al contrario per o- » nori s'intendono le distinzioni ed i favori che può » concedere il governo, ciò non deve mai essere » accompagnato da una forza reale, che possa farli » conservare malgrado il governo stesso.

» Vi può essere una particolare ragione di ac- » cordare a coloro, i quali hanno vantaggi eminenti » nella società, un aumento di potere; essa è che » in generale cotesti uomini aggiungono a siffatti » vantaggi quello dei lumi, e che in conseguenza » giovi meglio per tutti essere governati da loro, » che da altrui. È vero. Ma si rifletta che se la su- » periorità dei lumi è infatti quella che effettiva- » mente devesi desiderare preponderante, essa non » è costantemente legata ad alcun altra premi- » nenza; che fra tutte sa meglio difendere sè stessa, » e quando niente la imbarazza, prendere nella so- » cietà il posto che le conviene; che precisamente » per lasciarla agire con maggiore libertà, non bi- » sogna concedere alle altre alcuna speciale prote- » zione. Essa le fa tutte naturalmente prevalere in » ogni cosa che non sia contraria al bene generale. » S'indebolisce, o si svia la ragione, allorchè le si » vogliono dare per appoggio frazioni della società, » le quali hanno o credono sovente di avere inte- » ressi contrari ai suoi. »

Conchiudiamo, che tutti coloro, i quali posseg- gono in società grandi vantaggi per nascita, ric- chezze, onori, o lumi, non hanno bisogno di go- dere una superiorità di potere. La loro premi- nenza, nel libero concorso con gli altri concitta-

---

lazioni coi governi stranieri avranno come noi di- sapprovato. Noi intendiamo alludere al modo ripro- vevole ed ingiusto ad un tempo con cui questo giornale ha interpretato la condotta d'altronde si onorevole di un ministro d'una potenza estera, che non ha mai cessato dal dar prove di simpatia pel nostro paese. »

L'articolo della *Gazzetta del Popolo* a cui allude il foglio ufficiale, rimproverava al Ministro di Francia, Ferdinando Barrot, i maneggi per indurre il Governo Sardo all'espulsione di Bianchi-Gio- vini.

19 *Agosto*

A Bianchi-Giovini, Direttore del foglio politico l'*Opinione*, fu effettivamente intimata dal Governo per l'organo della Regia Questura, l'espulsione dagli Stati di S. M. il Re di Sardegna. Quel di- stinto pubblicista prese commiato dalla nuova sua patria il giorno 19 agosto.

Da molti mesi agitavasi, respingevasi, e riprodu- cevasi nei Consigli Ministeriali la questione dell'al- lontanamento di Bianchi-Giovini. Sul principio di aprile dell'anno corrente erasi già per la seconda volta posta in discussione.

dini, si stabilisce da sè; non occorre che una legge positiva gliela assicuri. Sarebbe anche pericoloso il farlo, imperocchè la superiorità di potere, aggiunta come sistematico privilegio ai sopraddetti vantaggi, sarebbe spesse volte un' arma, la quale in luogo di difesa, servirebbe effettivamente ad offesa. Si lasci la società giudice dei talenti che le giovano o le nuocciono, e degli uomini per qualunque altro titolo distinti che possono servirla al bene, o dai quali ha ragione a paventare il male. La società non può ingannarsi nelle sue scelte. Tutti i cittadini possono indistintamente essere legislatori, magistrati, generali comandanti un esercito: ma la pubblica opinione presso un popolo libero non s' ingannerà nel promuovere a quei posti i cittadini che potranno meglio occuparli; e senza prescrivere anticipatamente le qualità, di cui bisogna essere forniti per aspirarvi, è indubitato che il ciabattino non sarà dalla opinione nazionale preferito all'uomo dotto nelle leggi della sua patria, quando si dovrà eleggere un deputato all'assemblea legislativa; nè per nominare un magistrato o un capitano, l' ignorante e corrotto cittadino sopravvanzerà quello ch'è sapiente ed integro, o l' imbecille e timido oltrepasserà l'accorto ed animoso. È troppo noto, che se le cariche sono spesse volte occupate da personaggi indegni di esse, ciò proviene appunto dai privilegi che determinano la scelta. Gli uomini di gran merito non hanno uopo di possedere vantaggi estranei a quelli che loro rinvengono dai proprii titoli. È molto che abbiano la superiorità che naturalmente da questi risulta, e che n'è inseparabile. Nè si dica con Montesquieu, ch'ove essi non godessero un accrescimento di potere, si crederebbero oppressi, e riguarderebbero la libertà comune come la loro propria schiavitù. Noi possiamo rispondergli con lo stesso Tracy: « Ciò » vale quanto dire che gli uomini dotati di una » grande forza fisica si crederebbero oppressi, » quantunque si permettesse loro di usarne libe» ramente per la propria utilità particolare, ove » fossero impediti d'impiegarla a battere i loro con» cittadini ed a farli forzosamente lavorare a pro» prio profitto ».

Articolo III.

Maniera di evitare gl' inconvenienti consueti delle concioni particolari.

Allorchè parliamo di diritti politici in comune posseduti da tutti i cittadini che non sieno indegni di esercitarli, non si vuole da noi raccomandare il governo di tutti, ossia la pura democrazia. Sappiamo essere questa forma di reggimento impossibile per una grande nazione. La democrazia pura ha potuto mantenersi in Atene, in Roma, e dovunque lo Stato fu circoscritto nelle mura di una città; ma non potrebbe introdursi nelle nostre società odierne. Gli alti interessi di un popolo vogliono essere decisi con profonda meditazione, coadiuvata dall' esperienza dei secoli e da quella dell'universo, non già nella pubblica piazza e tra gl' impetuosi affetti delle moltitudini, fra cui sovente non avvi un uomo al quale un fine proprio ed immediato non ispiri una volontà particolare ed anche una volontà appassionata. Le moltitudini, capacissime per farsi rendere conto della gestione

---

In quella circostanza, a distornare il pericolo pendente sopra il suo capo, Bianchi-Giovini diresse al commendatore Galvagno, Ministro degl' interni, una lunga lettera, dalla quale risulta:

Che egli, lombardo, era venuto in Torino alla metà del gennaio 1848; il primo giorno d' aprile dell'anno stesso vi fu raggiunto dalla sua famiglia, e, stabilitosi in questa capitale, non se n' era mai dipartito;

Che in forza della legge di fusione della Lombardia collo Stato Sardo, egli era divenuto cittadino Sardo, e come tale per ben due volte riconosciuto qual membro della Camera dei Deputati;

Che il trattato di Milano annullò bensì quella legge di fusione; ma non i diritti acquisiti preventivamente in virtù della medesima, per la ragione che quel trattato non istabilisce effetti retroattivi;

Che avendo una volta il Ministro Mameli suggerito a Bianchi-Giovini di chiedere la naturalizzazione, questi rispose che già credea di averla;

Che appena giunto in Torino, avendo preso parte alla redazione del giornale, di cui divenne poscia il direttore, vi fu sostenitore coraggioso e indefesso degl' interessi di Casa di Savoia, delle istituzioni monarchiche-costituzionali, e caldo

altrui, non sono atte ad agire da sè. I loro movimenti sono ora troppo lenti, ora troppo celeri, e gli affari hanno bisogno di camminare per una via di mezzo, acciò si evitino i due opposti eccessi. Questi sono i veri inconvenienti delle concioni puramente popolari, anzi che quello di offrir esse alimento agl'intrighi degli ambiziosi, che quantunque verissimo in certi casi, non l'è sempre, e non differisce da quei tali abusi ch'è possibile fare di ogni opera di natura o dell'uomo, e per la possibilità dei quali non lice proscrivere ricisamente l'opera istessa: diciamo di più, che l'ambizione, la quale per nuocere deve vincere l'opinione e guadagnarsi anche con la corruzione il voto di tutto un popolo, è meno pericolosa di quella, che nei governi assoluti può spiegare la intera sua nequizia, senza avere a superare alcun ostacolo.

Tutti i grandi legislatori hanno conosciuto i difetti inerenti ai governi puramente democratici, ed hanno cercato di evitarli col dividere il popolo in certe classi; come osserva Montesquieu, la durata e la prosperità delle democrazie sono dipese dal talento con cui fu praticata la detta divisione.

In Roma prevalse nella composizione delle classi lo spirito aristocratico. Il popolo fu diviso in 193 centurie, che formarono sei classi. Le prime centurie spettarono ai ricchi; i meno ricchi, ma più numerosi, occuparono le altre; nell'ultima si compresero tutti gl'indigenti. Ciascuna centuria non ebbe che un voto: laonde gli affari furono trattati sulla misura delle ricchezze, innanzi che su quella del numero delle persone.

Prevalse in Atene lo spirito democratico. Il popolo vi fu diviso in quattro classi, le quali non differirono nel diritto di elezione, perchè ciascun cittadino di qualunque classe ne fu in possesso; bensì differirono in questo, cioè che i cittadini di tutte le classi furono eligibili per certe cariche, e per altre soltanto i cittadini delle classi più agiate, a seconda che le dette cariche potevano di loro natura convenire a tutti i cittadini indistintamente, o a quelli più distinti tra loro.

Nelle repubbliche italiane dei secoli di mezzo s'ignorarono le splendide teorie, ma bene si conobbe la libertà per pratica. In tutte fu la popolazione divisa in varie corporazioni, di legisti, di notai, di medici, di mercatanti, e di ciascuna arte e professione manuale. Le corporazioni furono uguali per diritti, ma assai disuguali per numero; alcune più scarse, riunirono i cittadini più distinti per senno; le altre, più copiose, non contarono che braccia. Tutte goderono gli stessi privilegi; ma in virtù di questa divisione prevalse nei pubblici dibattimenti il senno dei migliori alla forza numerica.

In Firenze si fece lo stesso, e di più si cominciò a praticare in qualche modo il sistema rappresentativo. In dodici gonfaloni vi fu scompartita tutta la popolazione, ciascuno dei quali prese nome da un'arte, ed ebbe la sua casa comune, i suoi ordini militari, la sua bandiera, e i diritti di attendere alle cose proprie, di discutere i proprii interessi, di eleggere il suo priore o rappresentante, il quale fu uno dei membri della signoria o magistrato supremo, che in sè riuniva i lumi di tutti. Di questo modo tutte le classi di cittadini ebbero indistintamente la facoltà di far udire la loro voce, e tutti gl'interessi ottennero riguardo, senza che nelle risoluzioni il numero preponde-

---

promotore e vagheggiatore dell'ideato regno dell'Alta Italia.

In quella lettera il Bianchi-Giovini si vanta di aver combattuto con eguale coraggio, fermezza e insistenza l'opinione repubblicana ed i principali seguaci della medesima.

È debito però di fedele narratore l'avvertire che codesta sua avversione, spinta al più cieco fanatismo, lo trasse ad attacchi personali assai virulenti ed a nefande calunnie contro l'illustre quanto benemerito ed intemerato italiano, Giuseppe Mazzini.

Nella lettera stessa, enumerando per disteso i veramente rilevanti servigii da lui resi nella sua qualità di giornalista ai principii dominanti nello Stato Sardo, Bianchi-Giovini esagera talmente la d'altronde notabile influenza esercitata in questo paese dal foglio l'*Opinione*, da sostenere che senza di essa « è assai dubbio se sussisterebbe ancora » l'ordine attuale, o se il Piemonte non avrebbe » corse le infelici sorti dello Stato Romano e della » Toscana » !

Altri fatti relativi all'esilio di Bianchi-Giovini raccolgonsi da un articolo, che egli medesimo scrisse e pubblicò nel giornale da lui diretto. Noi ci facciam debito di qui riferirli per tutta quella

rasse sul senno e la prudenza. Le arti, come che disugnali fra loro, ebbero uguali diritti. Ciascun cittadino, quantunque povero o ignorante, fu qualche cosa nella sua patria, e nella propria corporazione partecipò dei diritti politici e della sovranità. Spettava alle moderne costituzioni introdurre la oltraggiosa distinzione tra elettori e non elettori, dei quali i primi son tutto ed i secondi sono niente.

Oltre di ciò, i legislatori democratici si sono anche distinti nel regolare la maniera di dare i suffragi. Essi preferirono il suffragio per sorte a quello per scelta: il primo non affligge alcuno, e lascia a ciascun cittadino la speranza ragionevole di servire la sua patria. Eccettuarono dalla regola gli uffici militari e le magistrature civili che esigevano grave spendio, e vollero che si provvedessero per scelta. E in fine per correggere i difetti che porta seco il suffragio per sorte, disposero che si potesse eleggere fra quelli che si sarebbero presentati: che gli eletti fossero esaminati dai giudici, e che ciascuno potesse accusarli; che usciti dalla magistratura, la loro condotta fosse scrutata con un secondo giudizio.

Finalmente estesero le loro cure fino a determinare la maniera di dare il suffragio. Essi preferirono il voto pubblico, come quello che nei governi democratici istruisce le moltitudini e le dirige e le contiene con la palesata opinione e con la gravità del consiglio dei migliori cittadini. Quando in Roma i suffragi furono segreti, Cicerone ne dice che si compì la distruzione della repubblica, imperocchè più non fu possibile illuminare le traviate moltitudini.

Oggidì più non si tratta fra noi di pure democrazie. Il governo direttamente di tutti i cittadini è impossibile presso le grandi nazioni. Più non avvi bisogno di ricorrere ai rimedi adoperati da Servio Tullio in Roma, da Solone in Atene e dagli institutori delle repubbliche italiane del medio evo. Conosciamo un nuovo mezzo di concedere a tutti i cittadini l'esercizio dei diritti di sovranità senza che tutti simultaneamente governino: questo mezzo è la rappresentanza. È oramai oziosa la questione, se la totalità dei cittadini sieno idonei a reggere lo Stato e ne abbiano il senno e la prudenza; bensì devesi esaminare se sieno idonei a eleggere i loro rappresentanti. Ed anzi è nostra opinione che neppure a questo debbono essere chiamati, imperocchè meglio giova che la totalità dei cittadini proceda alla elezione, non dei rappresentanti della nazione, ma di coloro che debbono in seguito nominarli. Si opporrà che di questa maniera si viene a rendere molto indiretta l'azione di ciascun cittadino sulla formazione delle leggi. È vero; ma ecco le ragioni che giustificano la nostra opinione, e che appieno dimostrano la capacità delle moltitudini ad adempire le parti di sovranità, che noi crediamo di dovere ad esse attribuire.

È questa la occasione a cui si può legittimamente applicare il principio, che essendo principale interesse di una società che tutto si faccia bene, non debbono i suoi membri aver pretensione di prendere una parte diretta in tutto quello che si fa, ma limitare il loro diritto di sovranità accettando quelle sole funzioni alle quali si trovano meglio adatti. Ora, che cosa vediam noi

---

autorità che possono avere, non essendo mai stati posti in dubbio da alcuno, e nemmeno da quello stesso ministero, che pure tanto s'affrettava a smentire una meno che esatta asserzione emessa a questo proposito dalla *Gazzetta del Popolo*.

Una volta il sig. Bianchi-Giovini fu chiamato dal Commendatore Galvagno ministro degl'interni, per dirgli che un di lui articolo aveva dato luogo ad una rimostranza per parte della legazione austriaca; aggiunse che egli stesso, il ministro, ne lo aveva difeso: suggerendogli tuttavolta in via affatto amichevole qualche avviso, al quale il Giovini s'attenne fedelmente.

Chiamato una seconda fiata, e fu il 9 agosto, dallo stesso Galvagno, questi gli disse che alcuni articoli del suo giornale avevano eccitato di nuovo le suscettibilità diplomatiche e segnatamente un articolo sui generali austriaci, ed un altro sulla contessa Spaur, moglie del ministro di Baviera presso la Corte Romana.

Anche quella conferenza fu tenuta in tuono del tutto amichevole.

Il Ministro consigliò al Giovini di omettere la firma ne' suoi articoli. Questi gli fece osservare, che avendolo tentato altre volte, perdette buon numero d'abbuonati. Allora il ministro offerse una

nelle odierne società? Niuna nazione occupa sì poco spazio, che una o dieci sole città la compongano. Estendendosi sopra territorio più o meno vasto, ed il numero dei rappresentanti da eleggersi essendo piccolo, non è possibile che nella assemblea di ciascun paese si possa nominarne uno. Bisogna riunire insieme i voti delle moltiplici assemblee di un medesimo cantone; il che apporta una infinità di sconcerti e di rivalità municipali. Da queste generali adunanze i più tranquilli o pigri cittadini, che spesso sono i migliori, si tengono lontani; vi accorrono i più intriganti o appassionati. Dal contrasto di molti voleri risulta poi sovente la elezione di un rappresentante non conosciuto da tutti, dappoichè una gran massa di cittadini poche volte è in istato di discernere l' unico savio veramente degno della sua fiducia, e difficilmente può accordarsi nello sceglierlo. Quanto più si estende il numero dei votanti, tanto più spesso s' incorre nel rischio che il partito deliberato non corrisponda alla volontà generale, imperocchè quegli, il quale ha pratica di queste cose, conosce che sovente dai troppo larghi contrasti si scende a risoluzioni, che non erano la primitiva idea di niuno.

Non crediamo che dunque i cittadini sieno idonei a eleggere direttamente i pochi rappresentanti della nazione. Acciò la società raggiunga il fine che tutto si faccia per lo meglio, giova che coloro si restringano ad esercitare quelle funzioni a cui si trovano più adatti, nulla importando che sia indiretta la loro azione sulle cose pubbliche. Ed in effetto attissimi li crediamo nel seno del proprio paese a prendere un uomo degno della loro stima. Tutti questi elettori, nominati nelle primarie assemblee, sono necessariamente le persone più scelte per grado, per educazione, per lumi, per influenza; e raccolti in assemblee secondarie, meglio sono in istato di adempiere la funzione di nominare i pochi rappresentanti della nazione.

Non si dubiti del fino discernimento che nelle primarie assemblee municipali, comunque numerose, sono capaci i cittadini di adoperare nella scelta delle persone meritevoli. La ragione dimostra che possono farlo; la storia contesta che lo hanno quasi sempre fatto. Nelle contrade che godono di libertà, è ben noto che ciascun uomo si trova collocato là dove naturalmente è giusto che si trovi, secondo le sue buone o malvage qualità: solo fra le tenebre dell'assolutismo ogni cosa è confusa, ed il caso sbalza gli uni in alto e gli altri precipita in basso. Il genio, il talento, tutte le virtù e la nobiltà di carattere si spiegano e si fanno conoscere dovunque niuno ostacolo incontrano e niuna violenza le soffoca o snatura. Per altra parte il popolo è in generale nelle sue elezioni disciolto da ogni affetto corruttore, e si decide nella scelta a seconda del creduto meglio della cosa in sè stessa: solo presso i despoti prevale l' arbitrio e le scelte sono quasi sempre fatte per motivo di privato vantaggio in opposizione al pubblico bene. Diciamo con Montesquieu: « Il popolo è ammirabile » nella scelta che fa di coloro, ai quali confida » una parte qualunque della sua autorità. Egli si » determina dietro cose che non può ignorare, e » dietro fatti che accadono sotto i suoi occhi. Ei » sa benissimo che un uomo ha più volte esposta » la sua vita nelle guerre, e che vi ha ottenuto i

---

indennità tanto per il giornale che per il direttore, il quale, ricusate entrambe le indennità, soggiunse che si sarebbe conformato ai di lui desiderii.

Queste che abbiamo descritte sono le sole relazioni avute dal Giovini col Ministero per ciò che concerne la redazione del suo periodico, e queste ci sembrano offrire sufficiente materia non già per giustificare, ma sibbene per valutare sino a un certo punto il fatto della sua espulsione.

La dichiarazione fatta dal governo nel foglio ufficiale, e che noi riportammo, si limita a stabilire che non v' ebbe alcuna nota diplomatica richiedente lo sfratto di Bianchi-Giovini; che però il motivo delle disposizioni date dal governo consisteva in ciò che *varii articoli da lui pubblicati erano tali da influire nell'opinione che i governi esteri portano del nostro paese.*

Dalla nota diplomatica ad una semplice conversazione politica in udienza privata tra un' ambasciatore ed un membro del gabinetto c' è una scala di molteplici e delicatissime gradazioni. Se ad uno od a più governi esteri poteva interessare l'espulsione d'un giornalista dal Regno Sardo, sarebbe stato strano, che impiegato avessero a siffatto scopo il primo degli accennati mezzi anzichè

» tali o tali altri successi; è dunque capacissimo
» a scegliere un generale. Sa che un giudice è as-
» siduo, che molti si ritirano dal suo tribunale
» contenti di lui, che non è stato mai accusato o
» convinto di corruzione; ecco quanto basta per
» nominare un pretore. È stato colpito dalla ma-
» gnificenza e dalle ricchezze di un cittadino; non
» occorre altro, perchè possa eleggere un edile.
» Tutte queste cose sono fatti, che nella pubblica
» piazza si conoscono meglio che nel palagio del
» monarca . . . . . Ove si potesse rivocare in dubbio
» la capacità naturale del popolo a discernere il
» merito, basterebbe volgere il pensiero alla suc-
» cessione non interrotta di scelte maravigliose che
» gli Ateniesi e i Romani fecero, e che niuno vorrà
» attribuire al caso. È noto che in Roma, quan-
» tunque il popolo si avesse attribuito il diritto di
» promuovere alle cariche i plebei, non seppe ri-
» solversi a nominarli; e quantunque in Atene si
» potessero, per legge di Aristide, prendere i ma-
» gistrati da tutte le classi, non mai avvenne, dice
» Senofonte, che il basso popolo reclamasse per
» sè quelle magistrature che potevano comprometr-
» tere la sua salute o la sua gloria ».

Indarno dunque, per biasimare il principio che i diritti politici debbono essere comuni a tutti i cittadini che non se ne siano dimostrati indegni, si ricorre all'argomento che le masse popolari non sono atte a condurre un affare, a conoscere i luoghi, le occasioni, le opportunità, ed a profittarne. Non si tratta di sapere, lo ripetiamo, se tutti debbano governare, imperocchè non si vuole stabilire una democrazia pura; bensì se tutti sieno atti a scegliere personaggi di tale loro fiducia e di tale merito, che sieno idonei a nominare coloro che debbono governare: ecco i vantaggi del governo rappresentativo ben regolato, il quale concilia l'esercizio della sovranità comune a tutti i membri della società col principale interesse che ha questa di ottenere che tutto si faccia bene.

Molto meno vale il dire che non si può ad altri delegare ciò che non si possiede, e che le moltitudini sempre ignoranti non possono ai loro mandatari tramandare una scienza ch'esse non hanno. Questo modo di ragionare confonde due distinti elementi. Con le elezioni popolari non si vuole altro che la dignità e la garantia che dà a ciascun cittadino l'esercizio dei diritti politici. È poi stolta cosa asserire che i rappresentanti di una nazione sieno una stessa cosa con questa, e che non sappiano nè debbano fare per l'appunto, se non quello che saprebbe fare la nazione medesima, se tutta quanta prendesse parte direttamente alle cose pubbliche. Bisogna distinguere la podestà conferita a ciascun cittadino dall'effetto di questa podestà sopra il civile consorzio. Il popolo delega i suoi diritti a coloro che debbono rappresentarlo, e dice: servitemi e giovatemi nel miglior modo che sapete. Coloro che in suo nome e vece sono invitati a concorrere alla direzione generale della società, debbono sapere ciò che meglio convenga alla prosperità di lui. Eglino riuniscono tutti i lumi, tutte le virtù sparse nella nazione. La sovranità attiva, che in loro risiede, è affidata alla ragione nazionale. Eglino sono destinati a creare, a maturare l'opinione pubblica, a far sì che gravi riescano e lente le consultazioni, ponderate le deliberazioni.

---

uno qualsiasi degli uffici diplomatici soliti ad usarsi in tali emergenze.

E che l'esilio di Bianchi-Giovini sia stato promosso appo il Regio Gabinetto non altrimenti che con insinuazioni e maneggi diplomatici, appare evidente, più che dalle parole ministeriali, dalle conferenze di quel pubblicista col Segretario di Stato per gli affari interni.

Dimostrando, col semplice ravvicinamento e confronto delle cifre pubblicate dallo stesso governo austriaco, il gravissimo e sempre crescente dissesto finanziario di quella Potenza; svelando l'impossibilità nella quale si trova il governo viennese di conciliare le larghe promesse del marzo 1848 coi rigori necessari a mantenere soggiogati ed uniti alla monarchia popoli cospiranti sempre a disgregarla ed abbatterla; enumerando gli orrori dello stato d'assedio, unica forma possibile di governare genti animate da uno incorreggibile spirito di ribellione; narrando lo zelo con cui il clero cattolico s'è avvisato di propagare e consolidare la fede coll'estendere la propria materiale potenza ed aumentare la propria ricchezza, il foglio politico l'*Opinione* contribuiva troppo efficacemente ad accrescere nelle popolazioni, verso i governi d'Austria e di Roma, quei sentimenti ostili, di cui le più

Il popolo ha fame; è d'uopo che gli dieno ascolto per isfamarlo; ma ciò non importa che debbano ubbidire ai suoi ordini, e che per satollare i bisognosi non sappiano adoperarsi in modo che non si apporti danno a tutta la società. Vi possono essere interessi opposti, gare tra professioni, tra maestri ed operai, tra compratori e venditori; è d'uopo che provveggano ad una equitativa composizione; ma ciò non vuol dire che parteggiando anch'essi, debbano sanzionare il sacrifizio crudele e ingiusto degli uni per gli altri. Sono i rappresentanti del popolo, ma non il popolo medesimo. Ne sono la più scelta porzione. Debbono sopperire ai bisogni di quello; ma farlo con la superiorità dei lumi che posseggono, e non come il popolo abbandonato a sè stesso farebbe.

Aggiungiamo, pria di metter fine a questo argomento, che la corruzione della quale tanto si parla per screditare i governi veramente nazionali, non sarebbe esercitata sul popolo, allorchè questo, secondo la esposta opinione nostra, non dovesse nominare se non elettori: non varrebbe la pena di far tanto per influire assai indirettamente sulla rappresentanza nazionale. E inoltre osserviamo che i collegi degli elettori raccolti per scegliere i rappresentanti della nazione, quantunque meno numerosi di tutto il popolo, sarebbero molto più cari e difficili a comprarsi, per quanto la loro corruzione, estendendosi a un minor numero di individui, sarebbe più agevolmente conosciuta e biasimata.

Articolo IV.

Quanto giovi consultare in luogo di scansare gl'interessi municipali.

Dopo aver detto nell'antecedente articolo, che il conferimento dei diritti politici a tutti i cittadini non importa che tutti debbano prendere parte diretta nella gestione dei pubblici affari, cade da per sè l'ultima opposizione che può farsi ai nostri principii, cioè che nelle concioni popolari sia natural cosa abbandonarsi di troppo agl'interessi municipali, a discapito dell'utile generale della nazione. Noi non siamo al caso di sottoporre a popolari adunanze la discussione delle pubbliche cose, e di farne dipendere il destino direttamente dal suffragio universale. Noi ammettiamo un'azione governativa affidata a una rappresentanza nazionale, creata coi voti di elettori che il suffragio dell'intero popolo ha nominati. Cotesta rappresentanza, composta di uomini usciti dai banchi, dalle officine, dai gabinetti, dalle sale dorate, dalle case campestri, dagli eserciti, dagli arsenali, da tutti i punti e i luoghi di un vasto Stato, ha sì larghe radici quanto si estende tutto lo Stato. Conoscere, consultare, valutare, combinare, appagare tutti gl'interessi municipali: ecco i principalissimi vantaggi e pregi di siffatta istituzione politica. Giammai si può far cosa di buono, se il governo non vada per consiglio ai comuni. Quivi gli uomini si veggono a fronte i mali volgari della vita; quivi i fatti tengono il luogo delle astratte teorie; quivi le quotidiane variazioni per gli uomini e per le cose son note; quivi appariscono

---

poderose armate del continente europeo bastano appena a reprimere lo sfogo.

Dunque le lagnanze tendenti ad ottenere l'allontanamento di Bianchi-Giovini era naturale che movessero, come mossero infatti, da due esteri governi, l'Austriaco ed il Pontificio: complice ai quali la pubblica voce ne additò un terzo: quello di Francia.

Quantunque parecchi giornali francesi, ed in ispecialità l'*Evénement* e la *Presse* abbiano portato sulle cose d'Austria e di Roma un'analisi non meno accurata di quella che valse l'esilio al direttore dell'*Opinione*, senza incorrere per questo fatto alcuna misura repressiva; tuttavia altri precedenti del governo di Francia fanno apparire tutt'altro che strana l'imputazione datagli nell'attuale circostanza.

Dei quali precedenti il più segnalato è senza dubbio la spedizione di Roma. Con essa il governo di Francia ha assunto una decisa, un'intima solidarietà col governo pontificio.

Ed a questo proposito giova citare le parole colle quali Odillon-Barrot, presidente del consiglio dei ministri quando si deliberava quella spedizione, chiedeva all'Assemblea legislativa i fondi necessari per compierla: « Se il governo di Francia, disse

in piena luce i particolari dell'ordinamento sociale. Che s'impara nelle aule dei grandi? Quali sventure vi svegliano l'umanità? Quali oggetti v'illuminano e v'ingrandiscono gli spiriti? Con robusta eloquenza così scrive Thomas: « Percor-
» rendo le provincie, può un figlio di re farsi
» uomo e politico. Ei può colà valutare le forze
» di una nazione, dappoichè la nazione non è nei
» palagi regali, ma bensì nelle campagne, sotto
» la capanna dell'agricoltore, presso la macchi-
» na dell'artigiano, sotto gli oscuri tetti della
» mediocrità. Colà stanno le armate e le flotte,
» le mani che nudriscono lo Stato, le braccia
» che lo difendono, le arti che lo arricchiscono.
» Intorno alle corti non si avverte nè la miseria,
» nè la spopolazione di uno Stato. A misura che
» le campagne diventano deserte, la capitale s'im-
» pigua e s'allarga. L'oro, per un pendio invin-
» cibile, vi corre incessantemente dal fondo delle
» provincie. Il lusso medesimo vi occulta la mi-
» seria: e la indigenza, inseguita dall'onta, im-
» para, per isfuggirle, ad imitar la ricchezza. Ma
» nelle provincie mostrasi a nudo lo stato di un
» regno. La povertà vi trascina le sue vesti fatte
» a brani; il pallore vi disvela il bisogno: nel si-
» lenzio delle campagne meglio si odono le strida
» dei fanciulli, che chieggono pane alla loro ma-
» dre divorata egualmente dalla fame. La vista di
» un tugurio in ruina e di un'aia cadente fanno
» nascere più idee utili ad un principe, che non
» tutta la pompa dei palagi sovrani. » Ciò che il sublime oratore dice per ammaestramento dei principi, è scuola del pari ai rappresentanti di una nazione.

Conchiusione.

Abbiamo dimostrato che l'esercizio della podestà politica è di diritto naturale, perchè è mezzo necessariamente disposto per conseguire lo scopo della garantia che dalla società domandiamo dei diritti che a noi sono inerenti nella qualità di uomini. Abbiamo indicato quali sono le circostanze necessarie a verificarsi acciò il diritto comune di esercitare la potestà politica abbia nascimento, e quali sono le ragioni per cui possono esserne esclusi alcuni membri della società. Abbiamo detto che tutti gli uomini nè per potenza, nè per ricchezza, nè per dottrina, nè per virtù non hanno diritto a godere veruna preminenza sociale sistematicamente stabilita, bastando quella che per natura deriva dai loro titoli per sè medesimi privilegiati. Abbiamo esaminato se le basse classi del popolo, le quali costituiscono il massimo numero nei consorzi civili, debbano prender parte nella cittadinanza politica, e crediamo avere con fondamento di ragione conchiuso, che il negargliela porterebbe seco gravi pericoli: la loro oppressione per difetto di schermo; il loro avvilimento, quando non fossero curanti che dei bisogni materiali della vita, nè fossero invitati a riflettere intorno al bene dei loro simili; un sovvertimento sociale, quando non avessero nè affetto nè gratitudine alle istituzioni politiche. Non si è mancato per noi di proporre l'ammessione delle scuole, onde la società, che pur tante ne fonda per avere medici, architetti, ecc., potesse ottenere un insegnamento che a tutti gli altri ha bisogno di far precedere, quello che degli uomini forma cittadini. Ed a questo medesimo og-

---

» Odillon-Barrot, invia le sue forze sul littorale
» dello Stato romano, si è perchè ei vuole rappre-
» sentarvi e farvi prevalere la sua politica pro-
» pria, e per non permettere che nello Stato ro-
» mano una restaurazione si compia all'infuori
» della sua influenza e de'suoi principii. »

Dunque ogniqualvolta vi sia in Europa un atto da compiere a sostegno del governo pontificio, sorge naturale l'idea che v'intervenga più sollecito d'ogni altro il governo di Francia.

Quanto al governo piemontese, egli avrebbe potuto procedere più legalmente, promovendo innanzi alla magistratura giudiziaria un processo al direttore dell'*Opinione* per gli articoli da lui pubblicati nel suo giornale.

Adottando invece una misura extra-legale, ed applicando, sopra una semplice accusa pervenuta dall'estero, una pena gravissima, che non è stabilita per niun caso dalla legge repressiva sulla stampa, il gabinetto Sardo ha dato ai governi reclamanti la più ampia soddisfazione possibile.

Per riguardo all'Austria, rifiutando di riconoscere in Bianchi-Giovini il carattere di cittadino, il governo Sardo le ha dimostrato di non attribuire alcuna giuridica conseguenza alla legge di fusione della Lombardia col Piemonte, la quale poteva in-

getto ci siamo fatti un dovere di additare nei comuni la base dell'edificio sociale, e nell'esercizio delle libertà municipali la prima fonte della libertà nazionale, la prima scuola dell'educazione politica. Finalmente per ovviare i disordini che ai governi veramente popolari si addebitano, abbiamo avvertito i modi, con cui ogni cittadino può concorrere all'esercizio della potestà politica, senza tema di compromettere i destini della società civile e di tutti i membri di essa.

Non basta proclamare il principio della sovranità nazionale: occorre ben definire e fissare le attribuzioni della cittadinanza. Se la totale negazione di questo principio toglie ai tutori dei popoli ogni ritegno alla espansione del loro potere, e dando loro nelle mani il patrimonio dello stato senza risponsabilità e senza sorveglianza, gli fa despoti: dall'altro canto, l'illimitato concetto del medesimo principio eccita le moltitudini a fare tutto ciò che le passioni suggeriscono loro, e in tal caso avvi anarchia, la quale accoppia alla estrema licenza degli uni la oppressione estrema degli altri, e in breve tempo, per naturale desio di quiete in tutti, conduce al dispotismo di un solo. È mestieri dunque, dopo avere ammessa una effettiva prerogativa di sovranità, ben stabilire e ordinare i poteri riservati alla nazione nel governo dello stato, acciò il popolo sappia, come e fino a qual segno possa e debba agire per la tutela della sua libertà e per la conservazione della sua potenza.

Ogni governo ragionevole deve desiderare che sia volonterosamente obbedito: il che non è possibile, quando non si faccia amare, nè è possibile amarlo, quando non si faccia intendere. Conoscere le istituzioni politiche della nostra patria, amarle, e di buon cuore obbedirle, ecco tre condizioni indispensabili acciò si conservino. La base unica di un governo ragionevole, come dicemmo nella Introduzione, sta dunque nella intelligenza illuminata della nazione. Se tutto od una porzione del popolo è esclusa dalla potestà di concorrere alla legislazione, s'incorre indubitatamente nel danno di farlo in tutto o in parte ritroso alla ubbidienza delle leggi, imperocchè non potendo queste soddisfare mai le esigenze speciali e discordi di tutti, chiunque è dolente, immagina che ogni cosa debba tornare facile a chi può dare ordine a tutto, ed asserisce sè stesso capace, se ne avesse il potere, di sopperire a quei mali, di cui avverte l'acerbità soltanto, e non la necessità. Facciasi in modo che la detta potestà formi parte delle attribuzioni comuni a tutti i cittadini che non ne sieno indegni, ed ecco ciascuno alla prova abilitato a discernere l'arbitrio dal benefico influsso dell'imperio, ad accorgersi che v'ha dei rimedi i quali non dipendono dalla potestà, a compatire coloro, che sinceramente intenti a cercare il bene di tutti, hanno talune volte la sventura di non scorgerlo, a rassegnarsi alle indispensabili imperfezioni dell'ordine sociale.

Altro mezzo di promuovere l'educazione politica del popolo e di avvezzarlo alla riverenza delle leggi, è la partecipazione all'autorità giudiziaria. Nei secoli di mezzo l'amministrazione della giustizia faceva parte della potestà municipale; il che infinitamente giovava a dar lustro ed a procurare ossequio alla dignità di magistrato. Ai dì nostri ogni privato cittadino è ammesso all esercizio della potestà giudiziaria mediante l'istituzione del giurì.

---

spirare ancora forse al governo Austriaco qualche sospetto.

Espellendo Bianchi-Giovini, come emigrato, il governo Sardo viene a rassicurare l'Austria sui timori da lei concepiti per il gran numero di rifugiati politici che presero stanza in Piemonte. Così egli viene a dichiarare implicitamente che l'ospitalità ad essi accordata non è che una semplice tolleranza, i soccorsi ad essi impartiti effetto di un senso d'umanità, e sagace provvedimento per la conservazione dell'ordine pubblico. Quindi il gabinetto Austriaco comprenderà bene, e comprenderallo per norma alla propria condotta anche l'emigrazione, che il governo Sardo non intende per nulla favorire lo sviluppo dei principii d'indipendenza italiana da lei professati, e che gli scritti di parecchi pubblicisti, segnatamente quelli di Bianchi-Giovini, tendenti a rendere solidario di quei principii il governo Sardo, non devono più formare l'oggetto delle preoccupazioni delle estere potenze.

Egli è in questo senso che noi intendiamo le parole colle quali il governo accenna *all'opinione che i governi esteri portano del nostro paese per l'influenza di varii articoli di Bianchi-Giovini.*

La libera stampa piemontese non può non di-

Non è questo il luogo di esaminare ampiamente i vantaggi di una tale istituzione, e di vedere a quale grado di perfezionamento morale debba essere pervenuto un popolo, prima che sia chiamato a sedere nel giurì. Per ora ci limitiamo a dire, che l'istituzione di questa magistratura popolare semplifica la giurisprudenza, separando in ogni giudizio la decisione intorno al fatto, da quella intorno al diritto; disarma il potere della formidabile minaccia delle condanne giudiziarie, per cui si fa tanto temere; allontana, mediante la successione di nuove persone chiamate a sentenziare, la incuria, la insensibilità, la durezza, il sospetto che accompagnano il continuato esercizio della potestà giudiziaria; ovvia al pericolo dei giudici permanenti, che sovrastano a tutti i cittadini, i quali si abituano a paventarli come uomini dal cui cenno veggono dipendere la loro vita e le sostanze; finalmente inspira in tutti gli ordini dei cittadini lo studio del diritto, la riverenza e l'amore per la giustizia.

La potestà politica, al cui esercizio tutti concorrono, estende la ragione, nobilita il carattere dei popoli, e loro inspira il più alto affetto di patria; L'uomo, che coltiva la terra e la bagna di sudore, solleva gli occhi dall'aratro, li volge sulla società, comprende non essere egli uno stromento da lavoro, un mezzo di crear ricchezza, ma un uomo libero, che ha onorato luogo nella direzione dei pubblici affari, e che ha bisogno di estendere su questi il suo pensiero e l'animo, distraendosi dall'unica e sofferente cura di una vita servile ed animale. Egli sente la propria dignità, impara a rispettarsi, e rifugge dal far cosa che possa degradarlo. Egli ama le sociali istituzioni, delle quali si vede essere lo scopo, e pregia una esistenza a cui si trova abilitato a provedere come a cosa propria. Egli avverte infine di avere una patria, intende di quanto amore e gratitudine sia degna, è pronto a tutti i generosi sforzi, a tutti i sacrifizi per essa. Quali grandi effetti si possono aspettare da un popolo, che non sia animato da questi sentimenti? È uopo dunque eccitarli e fomentarli negli uomini, acciò più presto che sia possibile pervengano a quell'altezza di destini sociali, che natura assegna come meta alla loro perfettibilità. Non avvi nazione, a cui tanto non auguriamo; ma non avvene una, che possa lusingarsi di pervenirvi a primo sbalzo. Giova conoscere il meglio e additare i mezzi di conseguirlo, acciò tutti sieno desti nelle vie del progresso e le possano più agevolmente percorrere; ma non v'ha cosa che più nuoccia al presto andare, quanto l'andare a salti. Ecco ciò che raccomandiamo a tutti i popoli, che entrano appena nell'arringo della libertà, e tali siamo noi Italiani. Molte teorie a noi conviene nella presente opera astrattamente svolgere; il che non significa che sieno sempre attuabili, e che si possa al meglio adattarsi, senza essersi prima accostumato al bene. Ogni uomo ha diritto di conoscere ciò che la scienza politica è al caso di suggerirgli per migliorare la sua condizione sociale; ma ogni uomo prudente ravvicina quelle teorie al fatto che lo circonda, e allorchè non vi trova corrispondenza, cerca maturare questo per quelle, innanzi che snaturare quelle applicandole intempestivamente a questo. È bella cosa conoscere i nostri diritti; ma non devesi mai obliare che niun diritto esiste nel fatto,

---

spiacere ai governi Pontificio ed Austriaco: quantunque quest'ultimo permetta ne' suoi Stati a qualche giornale una moderata discussione della pubblica cosa, ed il primo abbia talvolta inserito nel suo foglio ufficiale corrispondenze poco rispettose per il presidente del gabinetto Sardo, e per la stessa inviolabile persona del re.

Coll'esilio di Bianchi-Giovini per articoli contrarii agl'interessi dei suddetti governi, il governo Sardo ha dato una severa lezione agli scrittori che trattano della politica estera. Adesso i gabinetti di Vienna e di Roma ponno stare sicuri, che nè la libera stampa, nè le misurate penalità della legge repressiva basteranno a salvare dagli effetti della loro indignazione chiunque con troppo audaci pubblicazioni s'attentasse di provocarla.

È per altro notabile che la stampa piemontese, malgrado lo sfratto di Bianchi-Giovini, è lontana dall'avere adottato nel narrare e commentare gli atti dei governi Austriaco e Pontificio quella prudente riserva, che scrittori amanti della propria quiete ed incolumità avrebbero dovuto osservare.

Finalmente il governo Sardo, allontanando dagli Stati di S. M. un uomo che aveva, come il governo stesso confessa, *resi dei veri servigi alla causa dell'ordine*, ha fatto certamente un grande

ove prima non si verifichi la circostanza che gli dà nascimento. Questa è la grande verità, che in tutte l'albe dovrebbe essere ripetuta all'orecchio dei popoli.

Il genere umano procede rapidamente innanzi. L'uomo impara di giorno in giorno a conoscere meglio sè stesso, e un giusto sentimento di dignità si fa comune a tutti gli ordini componenti i civili consorzi. Le quistioni sociali sono oggetto generale di discussione: tutti avidamente ascoltano, tutti bramosamente intendono a seguitare i consigli di coloro che pensano. Grandi avvenimenti si sono compiuti ai tempi nostri; non vi è popolo, cui essi non abbiano più o meno toccato, e che con fervida curiosità cercando di svolgere le cagioni delle crisi alle quali esso o il suo vicino è soggiaciuto, non ne ricavi utili ammaestramenti. L'oggetto, verso il quale lo spirito pubblico di tutte le nazioni tende, è la fine dei governi assoluti, sempre avversi alla loro felicità, ed ora opposti ai loro lumi. I popoli, che più soffrono per non poterlo conseguire, sono appunto quelli che più ne hanno bisogno. Determinata è la meta, comechè differenti sieno i mezzi che si adoperano per raggiungerla. La precipitazione di quelli, che hanno voluto incalzare di troppo, è la cagione della ostilità, che esistente tra i popoli e i loro capi, fa perdere più tempo che non si sperava guadagnarne. Ciò non deve recar maraviglia: era nell'ordine che le parti entrando la prima volta nella lizza con passioni estreme d'ira e di orgoglio, trascendessero ad effetti estremi. Il consiglio non può succedere agli sdegni, se non dopo che abbiano fatto esperimento delle proprie forze e rispettivamente imparato a conoscerle. L'aristocrazia, che più non esiste, quando cessa di essere la prima, difende con ogni arma aperta od occulta lo scabello che sente crollare sotto i suoi piedi. Il clero, che mai non muore, non cede, non patteggia; il clero, a cui non basta il potere che non sia pieno, imperocchè non consente a partirlo, ma per sua indole aspira ad escluderne ogni altro, offeso nelle sue alte pretensioni da chicchessia, e ravvisando un nemico in qualunque si avvisa di nuocergli, ora allarma i re e' gli sospinge contro i popoli, rappresentando loro il mostro delle novità con gola aperta e pronta a divorarli; ora infiamma le coscienze, ed i popoli avventa contro i troni, onde alcun raro balsamo scende sulle loro ferite. I principi, inebbriati dal concetto di un'autorità, che lungamente incontrastata, dissero divina, schivi di riconoscere che la stabilità dei troni, come quella di tutte le umane istituzioni, non ha forza che per la virtù di conformarsi ai tempi, lottano a tutta possa per arrestare il movimento generale degli spiriti, e tentano ingannare il mondo asserendo che sieno ruine della società le proprie ruine. Eglino consentono rade volte nel principio che bisogna far buon uso del potere; ma sostengono sempre che spetti farne uso a loro soltanto. I popoli finalmente, pieni del sentimento della ragione che gli assiste, irritati dai moltiplici ostacoli, fanno della libertà un'arma con cui vogliono abbattere tutto. È uopo che costoro s'illuminino con l'esperienza, e imparino a dissipare gradatamente gli ostacoli, in luogo di saltarvi per impazienza di sopra, credendo con grave errore e danno di averli vinti, quando non hanno fatto altro che oltrepassarli. È uopo che i primi ordini, dei

---

sacrifizio; ma si è reso altamente benemerito della cordiale intelligenza coi governi Austriaco e Pontificio, e ha fatto chiaro il suo intendimento di mantenere ad ogni costo ottime relazioni coll'estera diplomazia.

18 *Agosto*.

§ 49.

Il 18 agosto partiva da Torino Pierdionigi Pinelli inviato alla Corte Romana dal governo di S. M. il re di Sardegna.

Dopo la dichiarazione fatta dal marchese D'Azeglio nel suo dispaccio 18 luglio di non poter prendere *alcuna entratura colla Santa Sede, sinchè questa non porterà la discussione su quegli articoli dello Statuto*, che il cardinale Antonelli crede escludano ogni modificazione ai precedenti concordati; è difficilmente presumibile che le leggi Siccardi nè i relativi malcontenti della corte Romana, nè gli atti sediziosi dell'alto clero piemontese siano lo scopo di quella missione.

Il governo piemontese non può egli medesimo porre in forse la legittimità e la stabilità di quel l'importante riforma dopo di avere assunto, in

quali abbiamo favellato, si convincano che troppo fervono gli spiriti perchè gli possano attiepidire, e che troppi rei avrebbero a punire, se volessero punire tutti coloro che li riprovano. Indarno tentano sbrancarsi, soffermarsi, o indietreggiare in mezzo ad una moltitudine spinta da un comune impulso: non avvi altro partito, se non quello di accompagnarla, ed eroe è l'uomo destro che sa mettersene a capo, o l'imbecille che un evento slancia a quel posto. Indarno lottano col tempo, che Bacone chiama il grande riformatore. Il passato più non esiste. È stoltizia insiememente e perfidia evocarlo per fare contrasto al presente. Vero è che non possiamo far altro che abbozzare un'opera, che i secoli perfezioneranno. Ma sarebbe follia dal canto nostro immaginare che si debba così presto, quanto lo vogliamo, raggiungere lo scopo che ci abbiamo proposto. La scienza sociale ogni dì progredisce; le guarentigie dei cittadini si aumentano; l'onestà, la dignità, l'indipendenza del cittadino in tutti i gradi sociali vanno sempre meglio assicurandosi. Ma bisogna essere franchi, ed avvi più interesse ben inteso che merito nell'essere tali, imperocchè illudersi non è certamente il mezzo di giovare a noi stessi: non si tratta del rivolgimento della Francia, dell'Italia o di altra contrada d'Europa. Meno si tratta di ottenere la tale o tale altra riforma nelle istituzioni sociali, che appena introdottavi e goduta per poco, offre tosto occasione a sentire nuovi bisogni e ad effettuare nuovi rivolgimenti. La lotta non è impegnata tra gli uomini: costoro possono salire in alto o cadere, mostrarsi nell'arena o sparirne, senza che cessi la necessità della pugna. Si combatte invece per principii, per idee, e questi combattimenti non possono essere parziali, nè alcuno ha potere di sottrarsi alla loro azione. Due epoche stanno a fronte l'una dell'altra. Tutto un mondo, che ha secoli di vita trascorsa, si oppone e contrasta ad un mondo che sorge promettitore di nuova vita avvenire. E questa crisi non avrà fine, se non quando o tutte le nazioni saranno estinte, o tutte ugualmente godranno d'istituzioni fondate unicamente sulle norme della perfezionata ragione, e composte non di diritti discordanti e transatti, ma di diritti omogenei e concordi.

Capitolo LXIII.

Epilogo delle teorie esposte nei precedenti Capitoli.

Una lunga carriera abbiamo percorsa; assai più lunga è quella che ne rimane a percorrere. Pria di passar oltre, fermiamoci un momento sul punto, a cui ci vediamo giunti, e cerchiamo di presentare come in un quadro sinottico tutte le teorie da noi svolte ed esaminate dal principio dell'Opera sin qui.

Vedemmo la necessità di studiare l'uomo nell'uomo condotto allo stato di sviluppamento in cui lo troviamo, senza retrocedere ai primi periodi della sua vita sociale, quando i germi del suo essere non erano sviluppati per lo stato di salvatichezza in cui si trovava, e senza smarrirci nei laberinti della storia di ciò che egli addivenne sotto l'influenza di differenti cagioni e nel corso di tanti secoli. Il sentimento dei fisici bisogni è il primo degl' interni principii che lo conduce al vivere compagnevole; la sua perfettibilità ne è il

---

faccia alla nazione ed all'Europa, solenne impegno di conservare impregiudicati i diritti della potestà civile, per quanto siano ostinatamente contrastati da antichi usurpatori e per quanto sia recente la rivendicazione del loro esercizio.

Siccome però la società civile in Piemonte è ben lungi dall'avere ricuperato quanto a lei si compete, e che di ben altre lautezze di temporale dominio è giuocoforza che o tosto o tardi il clero sia spodestato; il Regio Governo può aver creduto conveniente il prevenirne la Corte Romana, invitandola in pari tempo a non rinnovare in quell'occasione la scandalosa resistenza usata alle leggi abolitive del foro e delle immunità ecclesiastiche.

In questo caso l'intento della missione di Pier-Dionigi Pinelli non può essere che una cerimonia senz'altro frutto che quello di fornire al governo un nuovo saggio della invincibile pertinacia della Corte Romana da offrirsi in risposta alle rimostranze dei mediatori officiosi e officiali che non mancheranno di fargli le solite cotidiane e imbarazzanti sollecitazioni.

Il Governo Sardo potrebbe finalmente essersi accorto di non essere molto bene rappresentato in Roma dal suo ministro ordinario, e che il marchese Spinola fa omaggio delle proprie simpatie

secondo. Siffatta qualità, assolutamente specifica a lui, non può svilupparsi che col mezzo della società, la quale è indispensabile a farlo divenire tutto ciò ch'egli è capace di essere: onde si conchiude che lo stato sociale sia per lui lo stato di natura.

Scopo della società è il maggior ben essere degli uomini. La scelta dei mezzi diretti a produrre questo risultamento, forma l'oggetto della scienza politica. I mezzi, di cui parliamo, sono quelli che meglio provvedono alla conservazione ed al perfezionamento della umana specie. Conservarla importa il soddisfare tanto ai bisogni indispensabili alla vita, e che direttamente vengono da natura, quanto a quelli che vengono da abitudini generalmente consentite, le quali sono una seconda natura e costituiscono una necessità relativa. Perfezionarla importa il favorire l'attitudine che possiede a migliorarsi, ossia a procacciarsi con nuove, variate e progressive maniere una più larga felicità e potenza. I mezzi che meglio provvedono alla più felice conservazione della specie sono indispensabili ad effettuarne il perfezionamento; e i mezzi atti a perfezionarla reagiscono utilmente su quelli che la conservano: per cui avvi bisogno che gli uni sieno combinati cogli altri.

Tre potenze o forze sono concedute all'uomo dalla natura per conseguire il doppio scopo sociale. Esse sono il conoscimento, il volere e l'azione. E siccome queste potenze debbono esercitarsi nel mezzo della società, occorre non solo che ciascuno abbia una cognizione delle cose completa e distinta, un interesse ben inteso che lo decida a volere sanamente, una forza esecutrice sciolta di ogni ostacolo, ma che tutti abbiano lumi identici, eguali interessi e comune libertà, qualità corrispondenti all'unità del fine che vogliono conseguire.

La scienza politica ha un particolare rapporto colle tre menzionate condizioni necessarie ad effettuare un'opera qualunque. E siccome l'azione segue la volontà, e questa non può determinarsi per cosa ignota, occorre dunque che la potenza del conoscimento preceda le altre.

La società ha un organismo proprio e naturale, le cui leggi sono imperiose e preesistenti all'opera dei legislatori. È indispensabile conoscerle, imperocchè le instituzioni sociali vi debbono essere subordinate. Queste leggi, scritte nel gran codice della natura, non sono altro che fenomeni i quali così nell'ordine fisico che nell'ordine morale dell'universo si verificano con tale uniformità e costanza, che non potrebbesi immaginare le cose accadessero in differente modo, senza ammettere l'annientamento degli esseri. Un carattere di necessità le accompagna: l'uomo che non ha fatto sè, nè quelle, non può disporre a suo grado della natura sua e delle cose che lo circondano. Egli si conserva addattando ogni sua azione possibile a quelle norme. È dunque obbligato a conoscerle, perchè la sua felicità dipende dal vederle e dichiarare bene ciò che sono. Quando le ignorasse o le conoscesse male, ei mal saprebbe accomodarvi le istituzioni sociali e comporle coll'ordine necessario a soddisfare lo scopo della sua conservazione e perfezionamento. E siccome alcune di quelle sono eterne ed immutabili, si rivelano in tutti i tempi, e sono applicabili a tutti i casi; altre si

---

piuttosto al Governo Pontificio che al Piemontese.

Se Pinelli fu inviato a Roma per rimediare a qualche inconveniente di questo genere, egli è uomo da saperlo fare con distinta abilità. Egli non ignora certamente quali conferenze e quali note un agente diplomatico debba accettare, riferire e rimettere al proprio Governo: quali troncare e respingere al governo presso cui risiede, e come si sostengano la dignità e l'interesse del proprio paese, e il decoro della diplomazia consagrato da secoli per usi e riguardi, ogni mancamento verso dei quali disonora tanto chi lo commette che chi lo tollera.

Che se l'ex-presidente della Camera dei Deputati fu mandato a Roma per cercare una via d'accomodamento col Santo Padre anche a prezzo di qualche sacrifizio per parte del Governo Sardo; se egli ha l'incarico di affrettare e stabilire i preliminari di quel concordato, di cui tenemmo parola nel § 45 della presente Cronaca, se lo sfratto di Bianchi-Giovini è una prima soddisfazione alle suscettibilità del romano pontefice per facilitare con esso gli accordi; il migliore risultato di quella missione sarebbe quello di non averne nessuno, ed il più probabile condurrebbe ad una transazione non molto vantaggiosa agl' interessi dei popoli, non

sviluppano successivamente e in proporzione ai progressi della fertibilità morale dell'uomo, così l'armonia delle istituzioni sociali con le prime o con le seconde costituisce il doppio carattere della loro bontà assoluta o relativa.

Conosciuto lo scopo sociale, la serie delle azioni necessarie ed efficaci a raggiungerlo forma un sistema, dal quale l'uomo non può fare a meno di dipendere; ove se ne discosti, agirà indarno o contro lo scopo. Paragonando le sue azioni con la norma risultante da quell'ordine o sistema, si ottengono i concetti di conformità o di difformità: il primo concetto chiamasi giustizia, ingiustizia il secondo. Il tipo di queste idee esiste in natura, e tutte le opere umane prendono il carattere di giuste o d'ingiuste, secondo che vi sono identiche o no. Ove quel tipo non esistesse, noi non avremmo nozione di giustizia e d'ingiustizia; ed ove c'ingannassimo nel vederlo, potremmo fare alcun atto, e avvalorarlo con la nostra forza e cagionare una certa quantità di male, ma non mutare l'essenza indeclinabile della verità eterna che quell'atto riprova come ingiusto.

La necessità di praticare alcuni atti e di ometterne altri a fine di produrre un dato effetto conformemente all'ordine naturale delle cose chiamasi obbligazione teoretica, la quale è comune all'ordine fisico ed al morale. Essa esprime una relazione astratta fra le azioni ed il fine, e sussiste sempre nè si altera, ancorchè l'uomo non abbia la capacità intellettuale o materiale di compirla.

Ben altra cosa è il dovere pratico. Questo consulta i poteri che l'uomo possiede per produrre un effetto, e si restringe nei limiti di essi. Laonde abbraccia quelle sole azioni che riescono mezzi efficaci e necessari per l'uomo, giusta la sua finita natura, a raggiungere un fine qualunque. Tre sono i suoi termini di paragone, quanti i poteri umani, ossia la mente, la volontà e la mano. Limitata è la compressione e l'efficacia dello spirito, costretto ad avere relazioni coll'universo per mezzo di pochi organi materiali; limitata è la potenza del corpo umano non solo dalla fisica dipendenza dall'ordine generale delle cose, ma ancora dal proprio organismo che non lo rende capace se non di certe funzioni. Per cui il dovere pratico è circoscritto nei limiti di ciò che l'uomo può fare per conseguire un dato effetto; in conseguenza esso può non esistere, quando manchi un'anticipata cognizione di verità o la libertà necessaria ad agire, in onta che l'obbligazione morale, ossia la necessità astratta di conformare le azioni all'ordine, sussista immutabilmente. Dalle quali teorie si ricava che la conservazione e perfezionamento dell'uomo, e in conseguenza la sua maggiore felicità, dipendendo dall'adempimento del dovere morale pratico, le istituzioni sociali tanto sono migliori, quanto meglio rimuovono gli ostacoli che si oppongono alla mente, al cuore ed alla mano dell'uomo, e che tolgono a costui il vantaggio di soddisfare in tutti i casi al dovere.

Dalla conformità delle azioni all'ordine di natura abbiamo veduto scaturire l'obbligazione di giustizia e l'obbligazione morale: onde si ricava che queste due obbligazioni non sieno che una sola e medesima cosa, e che non esista dovere morale, nè dovere pratico, il quale cessa con quello, allorquando si vuole conseguire un fine ingiusto.

---

molto favorevole al loro morale sviluppo, ma che pure caverebbe, almeno per qualche tempo, il Governo Sardo da un grandissimo impaccio.

Del resto è da ritenersi assolutamente fuori di ogni probabilità che la Santa Sede anticipi il proprio consenso alle riforme, che il Governo Sardo può avere ideate in ordine a quanto prescrive lo spirito dello Statuto circa alle relazioni fra Stato e Chiesa, ed all'eguaglianza civile delle persone.

Dell'inutilità di trattare diplomaticamente e soprattutto preventivamente colla Corte Romana, nessuno dovrebbe essere meglio persuaso del Governo Sardo, il quale ne fece per mezzo dei conti Balbo e Siccardi, inviati l'un dopo l'altro per addimesticare la Santa Sede all'idea di quelle misure legislative che appunto da quest'ultimo ebbero poscia l'iniziativa ed il nome.

La Corte Romana non porta rispetto e adesione se non ai fatti compiuti. E per tali essa riconosce quelli soltanto i quali sono circondati e sostenuti da un apparato così formidabile, ch'ella non sente in sè potenza bastevole per portarvi la menoma alterazione.

Nessun esempio ci offre la Storia di assenso ottenuto dalla Corte Pontificia in oggetti interssanti la di lei mondana ambizione colle semplici

bensì coi rivolgimenti del vivere socievole dare origine a nuove posizioni, che svolgano nuovi fini, sempre derivativi e subordinati all'ordine di natura, e che sviluppino nuovi diritti; può insomma presentare le occasioni di fatto, per cui i diritti nascono, ma non crearli ad arbitrio. Essendo essi inoltre disposti come mezzi diretti a conseguire un fine scritto nel codice dell'ordine morale di natura, bisogna desumere la loro teorìa da questo fine medesimo pel quale esistono ed a cui debbono servire. La natura dell'oggetto, sul quale essi versano, è cosa ben distinta dal loro fine, e non entra in considerazione nel definirne la teoria, se non in vista soltanto dell'uso che può farsi di quello oggetto per adempire il fine pel quale esistono. Siffatta distinzione tra il fine e l'oggetto dei diritti conduce alla conseguenza, che il primo essendo conforme all'ordine, è irreformabile come questo è sempre uno e indivisibile; il secondo, al contrario, è capace di maggiore o minore estensione. Laonde i diritti, senza rinunziare alla loro indivisibilità, possono avere un maggiore o minor grado di latitudine in proporzione a quella dell'oggetto su cui versano. Altra conseguenza dell'anzidetta distinzione è che la coesione dei diritti coi proprii oggetti debbe aversi come indispensabile alla loro esistenza.

L'affetto che l'uomo porta al proprio ben essere è un sentimento attivo, universale, perenne, che veglia sulla conservazione dei diritti, e spinge imperiosamente l'uomo ad usarne. Questo sentimento è efficacissimo per natura. Acciò non agisca, bisogna o ignorare i proprii diritti, o vivere sotto tale violenza che sia impedito assolutamente di esercitarli. Piuttosto avvi a temere che la gagliardia di siffatto movente non trascorra di troppo; per cui spetta alla scienza politica pratica il saperlo ben regolare, e il collegare l'esercizio dei diritti di ciascuno con lo scopo del pubblico bene.

Se un diritto non è altro che la potenza di fare, quando questa manca, quello non esiste. E siccome è dimostrato non avere l'uomo poteri attivi a procacciarsi legittima felicità senza l'aiuto del civile consorzio, segue che, fuori di esso l'idea del diritto è una pura relazione morale; per cui il suo fondamento naturale stà nelle forze dell'individuo combinate con quelle della società. Molto dunque si sono ingannati coloro, i quali hanno figurato diritti reali e pratici anteriori allo stabilimento delle società civili; il che non deve far credere che essi provengano dalle convenzioni sociali, ma soltanto che la società sia necessaria a metterli in pratica. Essi esistono in forza dell'ordine di natura; però, fuori della società, l'uomo non trova le cagioni onde acquista la potenza di fare, o di esigere alcuna cosa per cui non ha diritti reali di fatto.

I diritti hanno un valore proporzionato alla qualità benefica inerente al loro oggetto e che si chiama utilità. La loro valutazione segue le leggi del sentimento piacevole che l'uomo associa al loro esercizio. L'utilità può dipendere dai rapporti diretti che le cose hanno coll'uomo; in questo caso il valore dei diritti dicesi effettivo; esso è consentito generalmente ed è immutabile, imperocchè gli uomini non potendo alterare i rapporti esistenti tra le cose, non hanno potenza di

---

cuzione non tardarono ad accorgersi della necessità di circoscrivere severamente le conseguenze di atti così funesti ad ogni ordine civile, che avrebbero reso assolutamente impossibile il governare.

E per non uscire nella citazione di storici esempi da questa carissima quanto infelice Italia nostra, basti ricordare le contese che ebbe il Regno di Napoli con Pio IV e Pio V ed altri romani pontefici nel secolo decimosesto.

Nel 1563 era stato condotto a termine il famoso Concilio di Trento. I di lui decreti allargavano smodatamente il privilegio del foro ecclesiastico, davano facoltà ai vescovi di arrestare i laici e condannarli a multe pecuniarie; di sfrattare i concubinari; di levar tributi per la fondazione di nuove chiese; di visitare tutti gli ospedali e le confraternite dei laici, i monti e luoghi pii eretti da secolari, eccettuati quelli che erano sotto l'immediata protezione regia; di commutare la volontà degl'institutori, applicando ad altri usi le loro rendite. I decreti di quel Concilio imponevano inoltre agli amministratori laici di quegl'istituti di presentare annualmente i conti all'Ordinario, e proibivano ai principi ed alle università di concedere che i maestri e professori insegnassero qualsiasi

creare utilità o di fare che i beni sieno mali. L'ordine dei diritti non è altro che l'ordine della loro utilità effettiva; ed il loro valore si misura sulla gradazione dei bisogni di conservazione o di perfezionamento a cui soddisfano. Ove poi si rifletta che i diritti non sono una pura relazione astratta, ma che acquistano il proprio carattere non appena si fanno pratici; ove si rifletta che essi sono i poteri dall'uomo posseduti, i quali si accrescono o diminuiscono, secondo i tempi e i luoghi, e secondo i gradi del perfezionamento sociale, siamo indotti a confessare che queste medesime cagioni comunicano loro una proporzionata importanza, ossia un valore relativo, e che questo è variabile, dappoichè dipende dal concorso di varie circostanze estrinseche, quali sono il vantaggio che può mettersi nel possedere una cosa, sovente per motivo estraneo all'utilità diretta di essa, o il carattere morale degli uomini, o le varie circostanze sociali. Prima di lasciar questo argomento, osservammo che per far corrispondere la valutazione dei diritti alla loro effettiva importanza, bisogna in primo luogo che gli uomini abbiano sani principii e lumi sufficienti a dirigerli nella stima delle cose: in secondo luogo che le istituzioni sociali offrano l'appoggio della forza alla giusta estimazione, e non abbiano segrete mire nel far prevalere e diffondere la falsa.

La società definimmo un esercizio scambievole di diritti e di doveri. Non tutti i diritti possono formare oggetto di questo cambio. Esaminando l'argomento in astratto, bisogna dire che un diritto, essendo l'attività umana spiegata sotto certe relazioni fisico-morali d'ordine, non può mai veramente alienarsi, imperocchè mai la forza, la potenza, l'attività di un individuo non possono farsi quelle di un altro. La sola cosa possibile è di eseguire una qualche operazione, la quale produca un effetto che abbia sembianza di perdita o di cessione del diritto, o che, più chiaramente parlando, faccia nascere i rapporti su i quali il diritto si fonda, a favore di un altro che in conseguenza ne rimane investito. Quantunque la perdita o la traslazione di esso non intervenga nè il possa, pur tuttavia l'effetto che si ottiene è quello. Tutto ciò riguarda i diritti reali. In quanto alla cessione di quelli personali, non essendo possibile mutare i rapporti che hanno con l'individuo nè farli nascere a favore di un altro, non sono mai trasmessibili, o che siano doverosi, o semplicemente facoltativi. Se doverosi, premesso che il loro esercizio è indispensabile e relativo all'adempimento di un dovere, non si può trasferire ad altrui il carico di adempirlo, o privarsi dei mezzi necessari per farlo, senza violare il dovere medesimo. Se facoltativi, come che il loro adempimento o l'omessione sia in arbitrio dell'uomo, nondimeno quando costui si risolve a praticarli, il suo fatto crea un'ordine di rapporti reali, i quali, sebbene non sembrino opera immediata della natura, pure sono un adempimento dei suoi comandi. Laonde i diritti che ne nascono, quantunque emanati da un fatto libero di lui, più non sono puramente facoltativi, nè alienabili.

Tutta la teoria dei doveri e dei diritti tende a regolare l'esercizio ed a limitare la libertà dell'uomo. Per vedere dunque come debba la società

---

facoltà sacra o profana senza il permesso o l'approvazione dei vescovi.

Lungo sarebbe l'annoverare gli altri poteri e privilegi che le deliberazioni di quel Concilio pretendevano attribuire al clero nelle questioni di giuspatronato laicale; sulla condotta dei principi e governatori; sulla confisca e sull'espropriazione forzata a vantaggio di chiese, conventi e seminari; sulla punizione del duello e di chi lo avesse tollerato nei proprii Stati, ecc. ecc.

Governava allora il regno di Napoli, per conto di Filippo II di Spagna, il duca d'Alcalà, uomo religiosissimo, ma altrettanto fedele sostenitore dei diritti del proprio sovrano. Filippo II permise che si pubblicasse nel suo regno il Tridentino Concilio; prescrivendo in pari tempo con segrete istruzioni al viceré non consentisse che per nulla ne fosse pregiudicato l'esercizio dei suoi reali diritti. Il Duca d'Alcalà rifiutò quindi l'*Exequatur Regium* ai Decreti di quel Concilio, de' quali abbiamo fatta menzione. Molti vescovi, malgrado il difetto di quella regia sanzione, che pur era indispensabile perchè quei Decreti avessero forza di legge, vollero porli in esecuzione; ma il viceré con risolute misure annullava il loro operato e con severi monitorii ne li riprendeva, ragguagliandone ad ogni sin

maneggiarli, acciò meglio conservino o meno offendano la libertà naturale della specie, sentimmo la necessità di conoscere che cosa questa sia. La libertà, considerata da un punto di vista così alto, che abbracci gli esseri animati e gl'inanimati, è l'esercizio di una forza qualunque esente da qualunque ostacolo. Per altro la libertà non compete agli esseri che non conoscono scopi ai quali per loro stessi si determinano, bensì a quelli soltanto, i quali hanno la potenza di operare scientemente per aggiungere il loro fine naturale. Considerata la libertà nell'uomo, essa non è altro che l'esercizio dell'attività di lui, ossia delle facoltà attive che possiede, sia interne o esterne, sia fisiche o morali. Tanti sono i concetti che di essa possono formarsi, quanti gli oggetti diversi sui quali quell'attività si esercita. Il che ha fatto conchiudere che la libertà abbia un significato puramente relativo, e che ciascuno la concepisca diversamente secondo le cose a cui attacca maggior pregio o abborrimento, e sulle quali si compiace esercitare la propria attività per ottenerle o allontanarle. Le varie opinioni, che di essa gli uomini si sono formate, hanno delle qualità comuni, colle quali si può comporre l'idea più generale della libertà. Ciascuno di loro, sotto qualunque punto di vista l'abbia considerata, l'ha concepita come la potenza di fare ciò che voleva. In conseguenza noi possiamo definire la libertà naturale dell'uomo come l'esenzione di ogni ostacolo all'esercizio della sua volontà. Da questo principio seguono varii corollari.

Se la libertà consiste nella facoltà di fare ciò che si vuole; se la volontà non si determina che in vista del nostro ben essere, di maniera che siamo felici quando viene soddisfatta, segue che i gradi della nostra felicità sono proporzionati a quelli della libertà di cui godiamo. Onde si spiega perchè gli uomini amino tanto la libertà: eglino in essa ravvisano la potenza che li rende felici; e perchè se ne abbiano formato idee tanto differenti; eglino la loro felicità differentemente concepiscono.

Dagli esposti principii segue ancora, che le migliori istituzioni sociali sono quelle che giungono più gradite al popolo cui sono date, il quale come meglio vede soddisfatti i suoi desiderii, così meglio si tiene libero. Segue egualmente, che le istituzioni sopradette hanno una bontà assoluta, ed una bontà relativa: quella consiste nella loro conformità ai principii di giustizia, questa nella loro convenienza alle attuali condizioni del popolo a cui sono concedute. Pel bene della umanità bisogna augurarsi che le leggi più identiche ai dettami di giustizia sieno in pari tempo le più convenienti ai bisogni dei popoli: a quest'oggetto giova eminentemente la diffusione dei lumi, imperocchè con l'accrescimento di essi può soltanto ottenersi che la bontà assoluta delle leggi si accosti o si confonda alla loro bontà relativa. Ma finchè questo tempo non giunga, meglio profitta agli uomini avere istituzioni composte con elementi esistenti nella società, in cui vivono, che vedere sacrificato il loro bene attuale ad un idealismo, che forse fu o sarà effettivo per generazioni passate o venture. Tutto ciò non vuol dire che si debbano rispettare gli abusi, ma che occorra far progredire le riforme sociali in proporzione dello sviluppo morale degli uo-

---

golo caso il re, da cui riceveva ordini ed incoraggiamenti a perseverare in quell'energica e doverosa resistenza.

La quale virtù, essenzialissima per qualsiasi governatore di uno Stato cattolico, ebb'egli continue occasioni d'esercitare durante il tempo del suo reggimento.

Non trovando sufficienti alla propria ambizione le pretese messe in campo dal Concilio di Trento, Pio V ripublicò nel 1567 la Bolla *in Coena Domini*.

Questa Bolla, oltre infiniti eccessi, getta interamente a terra la potestà dei principi, toglie ad essi la sovranità de'loro Stati, e sottopone il loro governo alla censura e correggimento di Roma.

In essa si scomunicano i fautori degli eretici, e quindi anche i principi che tollerassero nel proprio Stato gli acattolici, od accordassero protezione a Stati non ortodossi, o stringessero coi medesimi un'alleanza politica; si scomunicano gli appellanti dagli ordini del Papa al generale Concilio, i loro fautori, le università ed i capitoli i quali insegnassero che il Papa vi è sottoposto; si scomunicano i principi che impongono nei loro Stati nuovi dazi, gabelle, pedaggi od accrescono gli antichi, senza averne ottenuta speciale licenza dalla Sede Apo-

mini, e prepararle col promuovere questo.

Dagli esposti principii si ricava un'ultima conseguenza, cioè, che la forma del governo offre garantie, per le quali presume di essere meglio governati; e sotto questo aspetto è utile ricercare ed attuare quella che sia più conforme alla ragione. Ma dappoichè passa grande intervallo tra il presumere e il fare, dappoichè gli uomini sono esseri effettivi e non ideali, e la loro felicità non può risultare da speculazioni le quali sono buone solo in quanto conducono a buoni risultamenti, segue che il miglior governo, sotto qualunque forma, è quello che meglio governa, e in cui gli uomini essendo più felici, meglio godono o credono di godere la loro libertà.

Dopo avere definita la libertà naturale, la facoltà di fare ciò che si vuole, abbiamo veduto che questa facoltà ha una limitazione propria, e che risulta dai molti ostacoli che le oppone il sistema insormontabile delle leggi fisiche e morali della natura. Subordinato a queste leggi generali, l'uomo non ha certo la potenza di fare che tutte le cose, onde è circondato, siano altrimenti da ciò che sono. Subordinato alle leggi del proprio organismo, egli non può mutarle, nè costituirsi altrimenti da quello che è. Tre forze compongono la sua attività; il conoscimento, il volere e l'azione: in conseguenza quanti sono gli ostacoli che si possono incontrare nell'esercizio di queste forze, tanti sono i limiti proprii della libertà naturale. Impotenza fisica del corpo, speranze e timori in rapporto alla volontà, ignoranza, illusione o sconvolgimento negli organi dell'intelletto, tanto tolgono di libertà, quanto scemano di forza materiale o morale.

La libertà naturale riceve ancora una limitazione artificiale dalle leggi sociali. Queste determinano lo spazio, entro il quale ciascun uomo può esercitare le sue potenze attive: onde nasce la libertà civile, la quale viene definita il diritto di fare tutto ciò che la legge non vieta; definizione vera in quanto la legge in effetti stabilisce i limiti della libertà, falsa in quanto essa non può stabilirli arbitrariamente. Avvi una norma, alla quale è mestieri adattarsi, imperocchè discostandosene o trascurandola, si viene a stabilire il dispotismo e non la libertà civile. Questa norma bisogna desumere dalla gran legge dell'ordine che stabilisce i caratteri della libertà naturale. In conseguenza la libertà civile si ottiene solo quando tutti i caratteri della libertà naturale, ossia tutti i diritti naturali dell'uomo sono rispettati e sanzionati dalle sociali istituzioni. E siccome queste non possono tutti sanzionarli, come vedremo, senza alcuna modificazione, egli è sotto l'aspetto di una tale necessità che noi abbiamo chiamato le leggi sociali un limite artifiziale della libertà naturale.

Dietro le quali cose abbiamo avvertito il bisogno di conoscere i diritti naturali dell'uomo, che le leggi sociali debbono rispettare e sanzionare, non che di esaminare fino a qual punto possono queste apporvi una legittima limitazione.

I diritti essenziali della umana natura sono appunto quelli, che in un essere socievole si costuma chiamare diritti civili. Essi appartengono all'uomo come uomo, e sono anteriori ad ogni patto sociale, il cui vero fine è quello di garantirli. Dio non lascia alla società la scelta del suo fine, ma chiaramente glie lo prescrive; per cui le sue

---

stolica; tutti quelli che impediranno l'estrazione delle vettovaglie dai loro Stati per introdurle in quello di Roma, e quelli che proibiranno l'esecuzione delle lettere apostoliche col pretesto che vi si abbia prima a richiedere il loro assenso od anche il semplice esame. Questa Bolla finalmente dichiara sottomessi al foro ecclesiastico tutti i laici, che piacerà ai vescovi di chiamarvi per qualsiasi oggetto.

Fu proibita nel regno di Napoli la pubblicazione della Bolla *in Coena Domini*. Del resto essa non v'ebbe destino e trattamento diversi da quelli che v'incontrarono i Decreti del Concilio di Trento.

Eguale rifiuto della regia sanzione, eguali attentati ed abusi per parte di molti vescovi, eguale repressione per parte del Duca d'Alcalà, ordini egualmente severi in proposito del Re Filippo II.

Quando s'intraprese a sequestrare i beni dei vescovi che pubblicavano ed eseguivano la Bolla *in Coena Domini*, e segnatamente proibivano il pagamento delle Regie Gabelle, fu da Roma ingiunto a tutti i confessori del clero secolare e regolare di rifiutare l'assoluzione al vicerè ed ai reggenti che impedissero la divulgazione e l'adempimento delle provvisioni potificie, e segnatamente della suddetta Bolla.

leggi corrispondono alle mire della Provvidenza, solo quando pienamente garantiscono i diritti dell'uomo. Questi sono conseguenze delle facoltà naturali di lui: ogni facoltà è il principio di un diritto. Dalla facoltà di comunicare, principale fondamento della società, nasce il diritto di servirsi dei mezzi coi quali gli uomini possono esercitarla, ossia il diritto di recarsi da un luogo ad un altro, e quello di esprimere i proprii pensieri sia colla parola, o colla scrittura, o colla stampa, o altrimenti Dalla uguaglianza al cospetto della natura si ricava il principio della uguaglianza di diritto in faccia alla legge. Dalla proprietà personale dell'uomo provengono la libertà dell'individuo, e quella dei possessi. Dalla inviolabilità della coscienza viene fuori la libertà religiosa. Dalla libertà morale si deduce il principio della libertà politica. Dalla perfettibilità umana si ottiene il diritto di modificare i governi. Questi sono i diritti che appartengono all'uomo pei caratteri soltanto della umanità.

In primo luogo abbiamo fatto parola della uguaglianza naturale, intorno alla quale le scuole moderne fanno grande opposizione fra loro. Alcune sostengono, che ammettere l'uguaglianza di diritto per natura sia chiudere gli occhi alla evidenza; che nell'ordine fisico e nel morale niuna cosa equivalga esattamente ad un'altra; che la disuguaglianza naturale sia il legame che stringe l'umana sociabilità; che il legislatore non possa, nè debba con ineguaglianze naturali comporre l'uguaglianza sociale; che gli uomini non possano, nè debbano essere uguali, se non al cospetto della legge. Altre scuole sostengono, che in natura tutti gli uomini siano uguali, e che la disuguaglianza provenga dallo stato sociale: il quale principio, confusamente enunciato, fu interpretato dalla parte sofferente della umanità a modo delle proprie passioni, e dalla eguaglianza al cospetto della natura si volle ricavare una eguaglianza di fatto, in seguito della quale tutti gli uomini hanno il diritto di trovarsi in pari condizioni di coloro, i quali non soffrono.

Noi non abbiamo esitato a pronunziarci in favore della uguaglianza naturale degli uomini. Dopo avere dimostrato che la libertà interessa la felicità umana, chi può dire che l'affetto al proprio ben essere sia un sentimento che ammette gradazioni? E se il desiderio di essere felici è eguale in tutti gli uomini, non dev'essere eguale in essi la facoltà di rendersi tali? Affinchè l'attaccamento al proprio ben essere non sia uguale in tutti, bisogna che la natura non ponga in loro eguali bisogni e pari necessità di soddisfarli. Tutti i bisogni si riferiscono al doppio scopo di conservarsi e di perfezionarsi. Se questo scopo non ha che una misura per tutti, i mezzi indispensabili per conseguirlo possono essere disugualmente scompartiti? Se questo scopo è appoggiato ad una legge di necessità, si può ammettere che questa legge sia declinabile, e capace di gradazioni, senza cessare di essere una necessità universale? L'uguaglianza di diritto è fondata sulla identità di natura della specie umana e sulla identità del fine che Dio le assegnò nel crearla.

Vero è che la natura non è uguale dispensiera dei suoi doni agli uomini; che per la diversità dei climi, la qualità del suolo e molte altre circo-

---

Tra i varii casi di tale scandaloso rifiuto uno ne accadde che alcun poco somiglia a quello di Santa-Rosa, quantunque meno crudele per parte di chi lo commise, e meno onorevole per chi lo subì.

Il Reggente Villano, in occasione delle feste pasquali, respinto da un confessore francescano senza assoluzione per avere contravvenuto alla Bolla, si rivolse ad un altro frate che a grande stento lo assolse. Poco tempo dopo cadde malato, e, secondo narra il Giannone, « i confessori non lo volevano » assolvere; venne all'estremo di sua vita, ma non » perciò trovava da' confessori pietà; finalmente il » Nunzio pontificio essendosi prima con usare molte » diligenze accertato, che veramente era quasi in » agonia, siccome in effetto poco da poi se ne morì, » diede il permesso che si potesse confessare ed » assolvere, ma con condizione che se fosse vissuto » to non andasse più dal viceré, quando si trattassero » cose di giurisdizione, nè s'intromettesse » in quelle......... »

Altre contese insorsero parimente in quell'epoca pei tentativi fatti da Pio V onde venisse abolito lo *Exequatur Regium*, e gli ordini dati ai vescovi di esigere obbedienza ai Decreti di Roma senza sottoporli a quell'approvazione che pur era (siccome unica guarentigia della sovrana autonomia) nelle

stanze, le quali variamente modificano il fisico temperamento degli esseri umani, fa differenti i loro caratteri morali, gli spiriti, i costumi, le passioni; che per le disposizioni o attitudini differenti che mette in quelli, gli rende moralmente disuguali. Vero è che siffatta disuguaglianza è la base della umana sociabilità, un elemento dell'ordine morale, una condizione della libertà, la quale non avrebbe luogo ad esercitarsi, se non vi fosse occasione a scegliere, e la scelta sarebbe impossibile, se una cosa equivalesse ad un'altra. Vero è finalmente che non essendo gli uomini ugualmente favoriti dalla natura, non hanno uguale potenza di promuovere la loro felicità, o sia uguale libertà. Ma noi osservammo che la disuguaglianza dei mezzi di far valere il diritto nulla toglie all'uguaglianza di esso. Si distingua il diritto dall'oggetto su cui versa. Questo può essere contingente e variabile; può valutarsi e misurarsi; può nel tale uomo avere maggiore o minore latitudine che nel tal altro, come diffatti la vita, che è l'oggetto del diritto di esistere, è capace di varie gradazioni a cominciare dall'uomo sano e robusto sino all'infermo e moribondo. Però il diritto che ai varij oggetti applicandosi, acquista esternamente una latitudine proporzionale all'estensione di essi, rimane sempre in sè medesimo indivisibile; è sempre uno, identico, adequato; non ha dimensioni; non si restringe nè si allarga; in sostanza il diritto dell'infermo alla sua vita vacillante è eguale a quello dell'uomo sano alla vigorosa sua vita. Conchiudiamo dunque che la diversità dei mezzi conceduti agli uomini dalla natura per fare valere i loro diritti adduce fra essi una disuguaglianza di fatto, la quale non distrugge il principio che essi siano sempre uguali in diritto.

L'anzidetta disuguaglianza di fatto, in luogo di essere contraria al principio dell'uguaglianza di diritto, si poggia su di esso, e per esso è degna di rispetto. Se un uomo estende la sua sfera d'azione proporzionatamente all'estensione dei mezzi ricevuti dalla natura, e senza ledere la libertà del suo simile, esercita un potere legittimo. Gli altri uomini fanno lo stesso. Viene così fra loro a stabilirsi la disuguaglianza di fatto, la quale non può essere oppugnata, appunto perchè tutti gli uomini per conservarsi eguali in diritto, non devono scambievolmente impedirsi l'esercizio, purchè avvenga senza lesione altrui, dei proprii poteri a procacciarsi il migliore modo di essere. I vantaggi maggiori o minori ottenuti in seguito del vario potere di perfettibilità si unificano col diritto di ciascuno individuo, e solo perchè esso è in tutti eguale, niuno può usurpare il frutto legittimo dell'opera altrui: onde sorge l'obbligo scambievole di rispettarsi; e l'uguaglianza di diritto, che è un freno agl'inferiori di fatto a pro di quelli che sono privilegiati dalla natura, riesce pure di uguale freno per costoro a pro degl'inferiori.

Varie conseguenze si ricavano dal principio della uguaglianza di diritto. La prima è, che ciascun uomo è padrone della sua persona, nè può con proprio discapito, o contro il suo assenso subire un carico a favore d'altrui, e servire o far sacrifizi gratuiti al suo simile. La seconda conseguenza è che poggiandosi sul principio della uguaglianza di diritto il rispetto che un uomo deve al suo simile, e questo essendo indispensabile alla pratica

---

antiche prammatiche e negli usi non mai interrotti di quel regno, non che di tutti gli altri Stati della cristianità. V'ebbero contese non meno accanite per i Visitatori Apostolici mandati dal Papa nel regno; e per le proibizioni fatte a' laici citati dalla Corte di Roma di comparire in quella in modo alcuno; per i testamenti che i vescovi pretendevano di fare sui beni di coloro che morivano intestati; per la cognizione del chericato, onde applicare il privilegio del tribunale ecclesiastico, la quale i vescovi volevano fosse decisa dalla semplice loro asserzione, mentre era domandata per legge ai giudici medesimi innanzi ai quali opponevasi l'incompetenza; per l'ammessione dei cavalieri di S. Lazaro, e per gli sterminati privilegi di cui si vantavano rivestiti e che volevano esercitare; quello in ispecialità d'impadronirsi degli averi dei morti di lebbra, che venivano tutti durante cotale malattia forzatamente tradotti negli ospedali di quell'ordine; e l'altro di pretendere al foro degli ecclesiastici; quantunque i cavalieri di S. Lazaro fossero quasi tutti laici, e potessero ammogliarsi e vivere a loro piacimento; come accade anche ai giorni nostri dei membri dello stesso ordine, il quale trovasi unito e confuso con quello di S. Maurizio sino dal 1563, epoca in cui la Casa di Sa-

del dovere, il quale altrimenti più non sarebbe la potestà di usare dei mezzi disposti necessariamente dalla natura a conseguire un fine, segue che quel principio è il fondamento, ossia il titolo di ragione di ogni specie di dovere: dalle quali cose risulta evidentemente che tutto il sistema dei doveri e dei diritti si attiene al principio dell'uguaglianza, senza del quale nulla impedirebbe al forte di usare della sua potenza a danno del debole, ed a questo di offendere e di usurpare il forte; l' esistenza delle umane società sarebbe impossibile, e lo scopo propostosi dalla natura nel riunire gli uomini rimarrebbe frustrato.

Tutto quello che abbiamo esposto intorno al principio della uguaglianza, conduce a riguardarla come una legge suprema d' identica quantità applicata e paragonata fra gli uomini. Essa non determina in specie alcun loro diritto personale; ma è una semplice misura, una norma universale di ordine per le azioni loro, ossia per l'esercizio scambievole dei loro doveri e diritti.

Dalla teoria della uguaglianza di diritto in relazione colla disuguaglianza di fatto abbiamo veduto scaturire il principio della giustizia distributiva. Dappoichè la differente estensione pratica, o sia le differenti accessioni al diritto di ciascun uomo si unificano col diritto, e acciò questo sia uguale in tutti bisogna rispettare la rispettiva disuguaglianza di fatto; dappoichè per effetto di questa disuguaglianza non tutti gli uomini pongono nella massa comune l' istesso consiglio e la stessa forza, è giusto che i vantaggi pubblici o privati si distribuiscano in proporzione della diversa loro attitudine naturale: laonde il principio della giustizia distributiva acquista la sua legittimità dall'appoggio che ritrova sopra quello della uguaglianza di diritto. Se lo stesso premio ottenessero il neghittoso e l' industrioso, si verrebbe a dichiararli disuguali in diritto, imperocchè realmente si toglierebbe all' uno il frutto naturale che gli è dovuto per trasferirlo senza ragione all'altro.

La disuguaglianza di fatto che si unifica col diritto, non è altro che la estensione presa dal diritto a norma della latitudine dei mezzi conceduti dalla natura. Essa è uno sviluppamento naturale del diritto. Non è opera dell'uomo, ma di Dio. Per cui il saggio rispetta il continuo movimento in cui sono le umane potenze attive, concede loro un facile corso, e permette che si sviluppino tutte le preminenze legittime che non offendono i diritti altrui. Ben altra cosa è la disuguaglianza di fatto, che l'uomo spesse volte introduce nelle società col creare preferenze arbitrarie, interessi rivali, passioni e illusioni seduttrici, abusi e privilegi. Questa disuguaglianza distrugge il principio della uguaglianza di diritto e si appoggia unicamente alla forza: il saggio non solo è obbligato a non rispettarla, ma deve combatterla. Tesseremo la dolorosa storia de' privilegi personali e reali, che i popoli antichi conobbero; ma troppo abbiamo a dolerci dei nostri presenti mali, a cui si cerca un rimedio nelle riforme sociali, alle quali siamo intenti, e che ancor molto debbono progredire, prima che quelli sieno tutti estirpati dal seno delle nostre decrepite e corrotte società. Se abbiamo obbligo di rispettare le disuguaglianze di fatto provenienti da natura, che l' uguaglianza di diritto non esclude, ma che anzi suppone; abbiamo

---

voia ne consegui il Gran Magistero che tutt'ora conserva.

Abbiamo qui riferiti tutti questi punti di controversia fra il Re di Napoli e la Corte di Roma, perchè i nostri lettori possano più agevolmente formarsi un' idea delle trattative diplomatiche di cui furono lungamente soggetto, e perchè appaia in tutta la sua evidenza la grande analogia tra i fatti or ora esposti e l'attuale vertenza del governo Sardo colla Santa Sede.

Il Pontefice Pio V mandò egli primo al re Filippo II due inviati per trattare di quelle materie, il cardinale Giustiniano, e il cardinale Alessandrino, suo nipote; e fu anche primo a richiedere al re Filippo che mandasse i suoi ministri in Roma per discuterle e definitivamente risolverle. La qual cosa acconsentita dal re non si potè eseguire, per la sopravvenuta morte di quel papa, che sotto il pontificato, ed in seguito a nuove sollecitazioni, di Gregorio XIII di lui successore.

Furono inviati a questo fine da Filippo II. D. Pietro D'Avila, marchese de las Navas ed il licenziato Francesco di Vera, membro del Regio Consiglio. «Quindi, narra il Giannone, nacque il » costume di mandarsi in Roma ministri del re per » trattare di questi affari. Missioni per altro fin

anche obbligo di eliminare tutte le altre disuguaglianze che sono opera dell'uomo, e che formano per noi tardi nepoti un retaggio di abusi che i secoli ci hanno trasmessi: tali sono quelle, per esempio, in virtù delle quali i mestieri e le professioni non possono praticarsi se non dietro un' arbitraria permissione; o che stabiliscono diritti proibitivi per favorire il monopolio di taluni individui o classi, e rompono il naturale equilibrio della produzione e della consumazione; o che autorizzano l' indivisibilità o l' immobilità di alcuni patrimoni, oppure ordinano una divisione di essi contraria al voto di natura; o che distribuiscono i pubblici uffici, i carichi ed altro con una sistematica preferenza alla posizione sociale. Ecco i doveri, a cui bisogna richiamare i legislatori, innanzi che pretendere da essi, come si fa da molti, ciò che non possono nè potranno mai fare, cioè che distruggano le disuguaglianze di fatto provenienti da natura, e tutto livellino sotto la misura di una uguaglianza assoluta, la quale è una negazione del principio sacrosanto della uguaglianza di diritto.

Diffatti, che cosa è un assoluto pareggiamento di condizioni e di utilità sociali fra tutti i cittadini, se non il peggiore dei dispotismi? Abbiamo veduto che l'uguaglianza di diritto suppone le disuguaglianze naturali, le quali conducono a legittime disuguaglianze sociali: abbiamo veduto che la giustizia umana sussiste, sempre che mette a calcolo le une e le altre. Ciò posto, si è da noi dimostrato che l'uguaglianza e la libertà hanno sì stretto legame, che quella non può sussistere senza di questa e viceversa, di maniera che quale di esse è mal concepita, viene ad escludere l'altra: onde si ricava che può la libertà sussistere, senza che si tolga la disuguaglianza sociale; e che può un despota concedere l' uguaglianza sociale togliendo la libertà.

Indarno, per sostenere il principio della uguaglianza assoluta, si cerca di vedere una prova di servaggio nell' ordine civile e nel domestico, e si fa colpa alle leggi delle differenti condizioni sociali. Non si riflette che queste, finchè corrispondono alle disuguaglianze naturali degli uomini, sono legittime; e che diventano illegittime solo quando provengono da privilegi sistematicamente annessi a talune persone o classi. In quest' ultimo caso avviene che i vantaggi sociali non corrispondono al merito naturale degli uomini; ma allorchè le leggi lasciando loro il libero esercizio dei proprii diritti, purchè non vengano ad offendersi scambievolmente, permettono lo sviluppamento delle facoltà naturali onde sono forniti, e rispettano la relativa estensione che possono e sanno darvi; allorchè non fanno la condizione inerente alla persona, e invece non pongono alcuno impedimento allo sviluppo della naturale attitudine di ciascuno, esse provveggono pienamente all' uguaglianza di diritto. E se la varietà delle condizioni sociali sussiste, bisogna allora attribuirla alla natura, che non è ugualmente larga dei suoi doni agli uomini.

Dopo avere svolta la teoria dell' uguaglianza, ed avere veduto ch' essa offre la misura delle azioni che gli uomini possono legittimamente eseguire gli uni verso gli altri, siamo passati ad occuparci della indipendenza personale. Se oltrepassare quella

---

» dal loro cominciamento sempre inutili: il mar-
» chese de las Navas ed il consigliere di Vera inu-
» tilmente s' affaticarono; ma non perciò s' inter-
» ruppe questo cominciato stile ».

Nuovi inviati e uomini eruditissimi nella giurisdizione civile ed ecclesiastica del regno furono aggiunti, e succedettero a quei primi, ma non indussero a smuovere la Romana Sede dalle sue esorbitanti pretese.

Lo storico or ora citato, il quale visse al principio del secolo decimottavo, nel discorrere delle varie Legazioni spedite da Napoli a Roma per trattare di questi negozi, così si esprime: « E nei tempi de' nostri avoli per le nuove contese insorte per la Bolla di Gregorio XIV fu in Roma mandato il Consigliere Antonio di Gaeta, missione per altro vana ed inutile, ed a dì nostri successivamente il Consigliere Falletti, il Fiscale di Camera Mazzaccara ed ultimamente il Consigliere Lucini. Le missioni dei quali avrebbero potuto abbastanza far avvertito il Re che è tutta spesa perduta per questa via sperare una cotal composizione e fine di queste differenze giurisdizionali ».

Quand'anche si arrivi ad una tale composizione, questa colla Corte Romana non è mai da ritenersi sincera e durevole. Ed infatti le divergenze fra

misura non debbesi, è evidente che entro di essa abbiasi facoltà di agire o di non agire secondo che piace: questa potestà chiamasi diritto d' indipendenza personale, la quale non è altro che la stessa libertà umana, considerata come esercizio dei poteri attivi fra uomo ed uomo entro i limiti segnati dalla uguaglianza. Siffatta padronanza di sè, inerente a ciascun uomo, chiamasi ancora libertà personale. Essa ha bisogno di essere assicurata dalle leggi, imperocchè l'uomo gode di questo diritto quando trova nelle leggi la sicurezza della padronanza di sè. Non essendo che una espressione equivalente alla medesima cosa che la libertà umana, partecipa della indole di questa, e in conseguenza consiste tanto nella sicurezza di poter disporre a piacere della propria libertà, quanto in ciò che si tiene nella opinione di essere la propria sicurezza. Disporre della propria libertà è lo stesso che disporre dei proprii diritti. Per cui oltre la limitazione che la libertà personale riceve dalla uguaglianza di diritto, un' altra ne ritrova nella natura stessa dei diritti, circa i quali il suo arbitrio è ristretto a quelli soltanto che noi dichiarammo alienabili. Però in quanto a questi il suo arbitrio è pieno, e dev' essere esercitato con piena cognizione e con assoluta libertà, imperocchè non avvi padronanza di sè, quando si possa spogliare un uomo contro il suo assenso di un diritto alienabile.

Abbiamo detto che la libertà personale ha bisogno di essere assicurata dalle leggi; ma queste sono state e sono tuttavia molto lontane dal procurarle sicurezza. Con varii mezzi le han fatto ostacolo, sia col punire fatti innocenti, sia col fulminare pene non proporzionate alla natura o al grado del delitto, imperocchè nell'uno e nell'altro caso, e quando l' uomo può essere senza colpa spogliato di un diritto, e quando viene privato di un diritto maggiore di quello che ha meritato di perdere, la padronanza di sè più non esiste. È egualmente distrutta, allorchè le punizioni sono contrarie ai costumi e alle opinioni, a cui gli uomini si tenacemente si stringono, che quelle s' identificano colla loro natura. Finalmente il difetto delle formalità di giustizia apre la più ampia via onde si riesce a conculcare la libertà personale. Conosciuti gli ostacoli che le pessime leggi mettono all' esercizio di questo diritto, sono implicitamente indicate le regole con cui esse possono e debbono garantirlo: queste regole consistono nel rimuovere i detti ostacoli, e nel fare appunto l' opposto di ciò che si è praticato sin' ora.

Favellando delle garantie che la libertà personale ha uopo di esigere, e che si fanno consistere nella disposizione di non poter essere molestato o arrestato se non nei casi e nelle forme prescritte dalla legge, abbiamo fatto osservare che molto si è ottenuto passando dal puro arbitrio dei tempi trascorsi allo attuale ordine legale, ma che ciò non basta. Far dipendere la libertà personale dal diritto positivo, egli è lo stesso che darle in questo un padrone. La legge stabilisce una regola; ma si può abusare della legge. Che si direbbe se il diritto di proprietà non fosse altro che la facoltà di un cittadino a godere della porzione de' beni che le leggi gli assicurano? La libertà personale è un diritto tanto sacro quanto quello di proprietà, e metterlo a disposizione delle leggi positive egli è

---

essa ed il regno di Napoli che descrivemmo si fervide alla metà del secolo decimosesto, non ebbero termine che alla metà del decimosettimo, cioè col concordato del 1741; ma si riaccesero non meno vive nel 1747. Quasi un secolo di lotta per ottenere sei anni soli di tregua! Pochi anni dopo, cioè un secolo fa, fu abolito il privilegio del foro!

Che la Corte Romana sia in ogni tempo e con tutti stata la stessa, la sola storia d'Italia ci fornirebbe, oltre quelli che riferimmo, un si grande numero d'esempi, da comporne un' opera voluminosissima. Ma fra questi uno dei più famosi, e che, dimostrando meglio forse di ogni altro il carattere della Santa Sede, insegna agli uomini di Stato ed ai patriotti come abbiasi a trattare con essa, si è la contesa sostenuta colla medesima dalla gloriosa repubblica di Venezia negli anni 1605, 1606 e 1607.

Crediamo far cosa grata ai nostri lettori, e nelle presenti circostanze opportuna, esponendone i più interessanti particolari.

Il rifiuto dato dalla repubblica al Pontefice Paolo V di un sussidio di danari agli Ungheresi nella guerra contro i Turchi; certi negozi ed ordini del senato toccanti la navigazione e gli appalti degli

lo stesso che dichiarare ciascun cittadino non poter essere sicuro se non di quella porzione di libertà che le leggi non vogliono rapirgli. Si aggiunga che l'ordine legale non esclude l'arbitrio di chi ne è depositario: e che se l'arbitrio può essere in seguito punito, ciò non toglie che la libertà personale abbia dovuto soggiacere. In conseguenza è giusto che questo diritto si dichiari inviolabile, come quello di proprietà; e che in luogo di affidarlo a coloro contro cui bisogna appunto garantirlo, si disponga che non si possa perderlo senza un' ordinanza dei tribunali: ecco la sua vera garantia.

Finalmente abbiamo esaminata la relazione che passa tra la libertà personale e la libertà politica, e osservato che quella è molto necessaria e intimamente legata a questa, imperocchè bisogna che il cittadino goda piena sicurezza contro ogni oppressione nella sua persona per poter gustare, amare e difendere la libertà pubblica. Prevedendo il dubbio che qualcuno può fare, se queste due specie di libertà possano andare disgiunte, abbiamo dimostrato che il disgiugnimento è possibilissimo; che la libertà può essere applicata all' uomo e non al cittadino, a questo e non a quello; ma che la perfezione dell'ordinamento sociale esige che sia ugualmente applicata all'uno e all'altro. Anzi occorre che della libertà personale si faccia base alla libertà politica, imperciocchè gli uomini non desiderino questa se non in quanto riesce loro di garantia nel godimento di quella.

Abbiamo in seguito ampiamente svolto l' argomento della proprietà, risguardando questo diritto dal solo lato in cui ha rapporto con ciò che viene determinato unicamente dalla natura delle cose. Esso è inviolabile, e comechè non sia onnipotente contro l' interesse sociale, il legislatore nella potestà di limitarlo è ritenuto dal diritto naturale che gli deve servire di norma e gli prescrive di rispettare la proprietà, o ch'ei ne regoli l'esercizio tra cittadino e cittadino, o fra costoro e l' intero corpo sociale. La *nostreità*, cioè il possedimento delle nostre potenze fisiche e morali, è la fonte dei nostri estrinseci diritti di dominio: questi sono effetti, emanazioni e propagamenti di quella. L'una non potrebbe mantenersi senza gli altri, imperocchè se non avessimo diritto a servirci liberamente degli oggetti valevoli a conservare la nostra esistenza, questa sarebbe in breve tempo distrutta. Onde risulta che il diritto di dominio reale non è che una maniera di essere della nostra libertà, e si può definirlo la facoltà di fare o di ottenere, senza opposizione e conformemente all' ordine di natura, tutto ciò che è relativo all'acquisto, all'uso e al godimento delle cose godevoli. Per ricavare profitto da queste, è mestieri praticare varii atti, senza de' quali non è possibile concepire in fatto l'esistenza del dominio; è mestieri che l'uomo occupi quelle cose, che ne usi e che ne goda: quante sono queste giuste azioni, mediante le quali si provvede alla conservazione umana, tanti sono i diritti particolari compendiati in quello astratto di dominio.

Incominciando a favellare del diritto di occupazione, ne abbiamo dimostrata l' assoluta necessità. Il diritto di dominio è inseparabile dall' oggetto su cui versa; se quest'oggetto non avesse intima relazione col libero potere fisico del padrone, non

---

olii e cambi per la costa di Romagna e Marca Anconitana; una legge del 1603 che, per essere soverchio il numero delle chiese e de' monasteri, proibiva di fabbricarne di nuove senza licenza del senato; un'altra del 1605 che proibiva ogni donazione o alienazione in favore delle fondazioni ecclesiastiche, erano altrettanti argomenti di forti doglianze per parte della Corte Romana.

Ad accrescerli ed aggravarli sopravvennero i seguenti fatti.

Un certo canonico Scipione Saraceno da Vicenza aveva rotti i suggelli pubblici posti al palazzo vescovile, poi non avendo potuto ridurre alle sue libidini una dama sua parente, volle infamarla, affiggendo alla porta di lei, laide ed oltraggiose scritte. La donna ricorse al Consiglio dei Dieci, ed il canonico fu per questi delitti tradotto nelle carceri decemvirali. Il papa, chiamato a sè l' ambasciatore Veneziano, protestò altamente, chiese che fosse rilasciato subito il Saraceno, *imprigionato*, com'egli disse, *con manifesta violazione delle leggi del foro ecclesiastico.*

Lagnossi in pari tempo dei due decreti relativi alle chiese ed alle donazioni, e domandò che fossero rivocati, aggiungendo che tutti quelli i quali vi ebbero parte avevano di fatto incorse le censure.

sappiamo in qual modo potrebbe questi usarne senza ostacolo pel proprio vantaggio. Il diritto di esistere partorisce dunque quello di occupare la terra e di coglierne i frutti per nutrirsi. Nè si oppone al nostro principio la considerazione che la natura diede in comune agli uomini il diritto di giovarsi dei frutti della terra: questo diritto diede loro acciò in comune se la dividessero, e non perchè la possedessero in comune. Stabilita la necessaria concessione della libertà umana coll'oggetto utile, tutti i caratteri del diritto in astratto si trasfondono nel fatto materiale del possesso: onde vengono legittimati i mezzi necessari per acquistarlo, ricuperarlo e difenderlo. Ma a quali segni naturali si distinguono i possessi? È indispensabile che le cose portino indizio del loro attuale possessore; indizio che, se quelle sono artifiziali, cioè modificate dalla mano dell'uomo, risulta direttamente dalla impronta dell'umana industria; se sono naturali, si ricava da visibili e certi contrassegni di un atto qualunque o di una serie di atti indicanti l'effettiva occupazione fatta da uno o più uomini, e la continuazione della loro volontà a ritenerne il possesso. Per altro, non devesi credere che il solo possesso basti per costituire il diritto, imperocchè se fosse così, la rapina sarebbe sufficiente ad attribuirlo. Bisogna rimontare al titolo del diritto. Si è veduto che questo esiste solo in quanto è mezzo conducente al soddisfacimento d'un fine scritto nell'ordine di natura. È dunque mestieri che questo fine preceda, ossia che preceda la cagione morale che dà origine e legittima il diritto. L'occupazione dell'oggetto sul quale il diritto versa, è considerata solo in vista dell'uso che di quello può farsi per adempire al fine medesimo. Onde si ricava la conseguenza che, finchè dura la cagione che dà origine al diritto, questo esiste sempre, in onta che rimanga interrotta, o non sia visibile l'occupazione della cosa, cioè la sua connessione col braccio dell'uomo. Finalmente abbiamo voluto conoscere i limiti naturali del possesso tra esseri coesistenti. Il primo limite è quello del titolo per occupare ed usare di una cosa; questo titolo non si estende che a misura del bisogno. Un secondo limite è quello dei poteri di fatto che la natura ha conceduti a ciascun uomo per estendere la sua azione nel comune retaggio delle cose godevoli, e per far proprio ciò che alla sua conservazione occorre. Ove poi si metta a calcolo la coesistenza degli uomini, si trova che il dominio essendo un diritto propagato da quello d'esistere, e questo possedendosi in comune da tutti gli uomini, la comune necessità d'esercitarlo ne circoscrive e prefinisce i confini. Queste varie leggi di limitazione dei possessi si veggano nel loro insieme, e tosto si perviene alla conchiusione generale, che il diritto di dominio può essere dall'uomo esercitato fin dove si estendono il bisogno e l'opera di lui, avuto riguardo al bisogno e all'opera degli altri suoi simili.

Siamo quindi passati a favellare dei diritti d'uso e di godimento, che con quello di occupazione compongono il concetto astratto di dominio, ed abbiamo veduto che la proprietà di qualunque cosa nascendo dalla capacità che questa possiede di soddisfare i bisogni effettivi dell'uomo, si rende giovevole, ossia diventa un diritto utile, allorchè racchiude in sè il

---

« Rispose l'ambasciatore che per rispetto all'incarcerazione del canonico vicentino, la repubblica non aveva mai rinunziato al diritto di giudicare gli ecclesiastici: quel diritto essere comune e proprio a tutti i sovrani, riconosciuto dai pontefici; i delitti dei preti essere del tutto temporali, e il volerli rimettere alla curia di Roma per ottenerne giustizia, valere quanto spogliarsi di parte della sovranità.

« Delle chiese poi e dei monasteri più di duecento esservene nella capitale; non abbisognarne di più nè l'amore del culto, nè la necessità di abitazione pei religiosi, quelli edifizi occupare essi soli mezza la città; il decreto del Senato non essere che una provvisione indispensabile, e dalla religione affatto aliena ».

Quanto al decreto che proibiva le alienazioni e donazioni in favore del clero non essere cosa insolita, essere fondato sul diritto che hanno tutti i governi di determinare per quali regole i loro sudditi possano disporre dei loro beni, sull'esempio di altri stati, e della stessa corte di Roma, conciossiachè Clemente VIII avesse proibito alla chiesa di Loreto di ricevere nuove donazioni, e per ultimo sull'esenzione d'imposte di cui godevano i beni ecclesiastici; la quale essendo cagione che le rendite

diritto di usufruire quella cosa, non che il diritto di goderla, cioè che niuno possa impunemente disturbarne il possesso.

Noi osserviamo tra gli uomini una disparità nei possessi dei beni della terra. Avvi una ragione naturale di siffatta disparità, che non si trovi in opposizione col principio dell'uguaglianza di diritto? Ecco una quistione che abbiamo dovuto lungamente discutere, facendo astrazione dalla influenza che la società esercita sul fatto della disuguaglianza dei beni, ed occupandoci solo delle cagioni naturali di questo fatto. È indubitato che i prodotti della terra non soddisfano i nostri bisogni, se non aggiungendo il nostro lavoro all'opera della natura. L'industria è l'esercizio necessario della nostra attività, mercè il quale cogliendo, ravvicinando modificando i naturali prodotti, ne creamo l'utilità col ridurli a proprio benefizio. Risulta dunque, che i gradi dell'industria sono proporzionati a quelli delle facoltà fisiche e morali dell'uomo operante; e che il diritto ai possessi conservandosi uguale in tutti gli uomini, ciascuno di loro, senza offendere la uguaglianza, può concedergli una latitudine esterna differente e proporzionata alla efficacia dei mezzi naturali di praticarlo. Due altre cagioni dell'anzidetta disparità si ricavano, l'una dalle medesime sorgenti naturali dei beni che non sono uguali in tutti i luoghi e tempi, e che variano secondo il diverso genere di vita degli uomini e le varie loro posizioni, in onta che uguali sieno tra loro l'ingegno, le forze e l'opera; l'altra dall'umana volontà, ossia dalla varia assiduità ed operosità nel lavoro tra gli uomini. Il diritto di padronanza è sempre uno, indeclinabile, uguale in tutti; ma considerandolo rispettivamente al suo oggetto, è evidente che maggiore o minore latitudine estrinseca acquista, a misura della varia quantità di mezzi che la natura agli uomini dispensa, onde risulta nel fatto un più ampio o un più ristretto patrimonio. Ove poi si voglia sapere quale sia la limitazione naturale dell'anzidetta disparità, noi crediamo che sia quella soltanto dell'industria medesima.

Si oppone agli esposti principij la teoria della communione primitiva, la quale mentre si sforza di mettere sopra nuove basi l'ordine naturale delle proprietà, ne rovescia le vere. Noi abbiamo combattuta questa dottrina violenta e lesiva di tutti i diritti. E dopo avere enunciate le opinioni di alcuni celebri scrittori, i quali la sostengono, ci siamo occupati a confutarli. In primo luogo abbiamo dimostrato il diritto che ha l'uomo sulle cose poste fuori di lui, spiegando che esso esiste per l'occupazione e non per l'assimilazione; diffatti ogni diritto suppone la relazione esistente fra un termine e l'altro; se i due termini si confondono, avvi unità, la quale non può avere relazione con sè stessa, ossia non può considerarsi in pari tempo come soggetto ed oggetto: onde si conchiude, che l'assimilazione degli oggetti esterni con la persona umana fa svanire il concetto di proprietà, e che questa non può concepirsi se non relativamente alle cose poste fuori di noi. Inoltre abbiamo addotti vari argomenti fisici e morali, che provano il nostro diritto sulle cose esterne: tra i primi avvi il bisogno di nutrirci, che sarebbe frustrato, se non avessimo il diritto di

---

dello Stato decrescano a misura che quelli s'aumentano; il diritto e il dovere della propria conservazione esigevano che lo Stato impedisse un tale accrescimento.

Il Papa anzichè ascoltare benignamente queste giuste ragioni, si dimostrava molesto e con impeto le combatteva. Dichiarava quegli atti della Repubblica, eretici, usurpatori della giurisdizione ecclesiastica, persecutori della religione, e quindi nulli. Se necessari, Venezia doveva impetrarli da lui che solo poteva concederli, nessun altro partito restare ad essa che obbedire e far penitenza.

Mentre si aspettava la risposta del Senato sulla conferenza dell'ambasciadore col pontefice, il conte Brandolino abate di Nervesa nel Friuli veniva egli pure tratto nelle carceri del Consiglio dei Dieci. Egli aveva accelerata la morte del proprio padre; aveva fatto assassinare i proprii fratelli per darne il patrimonio ai suoi bastardi; aveva fatti proditoriamente uccidere dei suoi rivali in amore e alcuni mariti, le cui mogli insidiava, e poi s'era disfatto violentemente dei complici di questi nerissimi delitti; si era mescolato in amore con una propria sorella; avea commesso stupri, violenze, rapine, concussioni di ogni maniera nelle terre della sua abbazia.

godere e di usare, senza che altri ci disturbi in questo libero esercizio, degli oggetti necessari a soddisfarlo: tra i secondi avvi la superiorità morale dell'uomo sopra gli altri esseri, cioè la sua qualità di persona che sola giustifica l'impero di lui sulle cose esterne.

La ragione metafisica, che noi non neghiamo, e che ci dice non esservi nell'ordine di natura rapporto alcuno per cui una tale cosa debba appartenere al tal uomo piuttosto che a qualunque altro, ed aggiunge che tutte le cose possono convenire a tutti gli uomini, non deve farci ammettere la comunione come un fatto, trascurando le circostanze naturali ed effettive che accompagnarono lo stabilimento dei primitivi possessi, la cui storia dimostra che gli uomini, così per la posizione in cui si trovarono collocati nascendo, come per naturale desiderio di godere col minor incomodo possibile, e per l'affetto al suolo che gli aveva veduti nascere, doverono stabilire i loro primi possessi nei luoghi della terra dove furono situati, o almeno in quelli più prossimi, e non poterono al certo occuparne simultaneamente tutta la superficie.

I comunisti sono generosi fino al punto di concedere che non si abbia il diritto di privare alcun uomo della facoltà di usare liberamente dei mezzi atti alla sua conservazione; ma la loro filantropia esige che dopo avere colui provveduto al puro suo bisogno, non possa opporsi ch'altri sopra i beni di lui prenda ciò che gli è necessario. Non è questo lo stesso che conculcare il principio della giustizia comune? Quando un uomo, senza avere contribuito a fatica alcuna e senza positiva convenzione, abbia diritto a prender parte nei frutti della industria altrui, bisogna dire che questi non sia padrone assoluto dell'opera sua, e che senza alcun atto volontario dal suo canto, sia obbligato a travagliare per quello ed a servirlo, a solo titolo che anch'egli è un uomo, che ha bisogno di vivere, e che la terra è stata data a tutti.

Non ci siamo limitati a confutare la teoria della comunione primitiva, ma abbiamo anche voluto dimostrare che la proprietà permanente sia di diritto naturale. Si richiami la distinzione fatta fra il titolo del dominio ed il possesso, non che la osservazione che quello senza di questo non cessa di esistere, ma si riduce ad una mera pretensione, e che questo non è mai legittimo se non è preceduto da quello. Ciò posto, se fosse vero quanto i comunisti sostengono, cioè che la relazione fra l'uomo ed il pezzo di terra che coltiva, dura finchè egli non abbia raccolti i frutti del suo primo lavoro, e che in seguito quella terra torni a far parte del demanio comune, sarebbe vero che il solo possesso è di diritto naturale, e che nulla importando il titolo originario del diritto, sarebbe inutile distinguere se di buona o di mala fede sia il possesso. Per confutare questi sofismi abbiamo dimostrato: 1. che il diritto comune di tutti gli uomini alla sussistenza non richiede essenzialmente la comunione; anzi al contrario, per ottenere più sicuramente questo fine, hanno preciso bisogno di occupare permanentemente un dato fondo: onde risulta che la proprietà esclusiva sia di diritto naturale. Il diritto comune a tutti gli uomini di giovarsi delle cose godevoli esprime una comunione di potenza astratta, una comune suscettività di possederle, ma non già una co-

---

Questa nuova carcerazione crebbe le ire pontificali e furono mandati al Nunzio due Brevi, nei quali si dichiarava il senato incorso nella scomunica se non consegnava al tribunale ecclesiastico i due prigionieri, e non rivocava i snaccenati decreti.

In questo mezzo morì il Doge. Mentre il senato era già riunito per eleggere il suo successore, ecco apparire il Nunzio intimando ai Senatori che desistessero, essendo essi scomunicati e nullo quindi ogni loro atto. Ciò non ostante elessero nel giorno 10 gennaio 1606 a Doge Leonardo Donato, il quale aveva pratica non poca delle cose di Roma, dove per sette volte era stato ambasciatore.

Il senato prima di prendere alcuna determinazione sopra i due Brevi, consultò i più insigni dottori d'Italia, fra i quali anche il celebre Paolo Sarpi dell'ordine dei Serviti, teologo consultore della repubblica. Ottenutone risposta conforme al proprio operato, dichiarò con molto rispettose, ma positive parole, che nel suo procedere nulla essendovi che ostasse ai diritti della podestà spirituale, era suo dovere di persistere in cosa che tutti gli altri pontefici avevano riputato legittima. « Merita speciale considerazione, scriveva l'amba-

munione di possesso. Allorchè dalla capacità a possedere si passa all'atto del possesso, le cose occupate non possono più essere comuni, come non è possibile che due corpi caduti sulla terra occupino lo stesso spazio. Ogni uomo, acciò provvegga alla sua sussistenza, ha bisogno di non essere turbato nell'esercizio del suo diritto: ecco come sorge il possesso esclusivo. 2. Che il diritto sui prodotti della terra sia una medesima cosa col diritto sulla terra che li produce. Se l'uomo ha diritto sui frutti della terra, può dunque appropriarsi le cose esteriori; perchè non sarebbe egualmente permessa la proprietà del fondo che li produce? Si risponde di essere permessa, ma mediante il lavoro e nel limite della sua durata. Or quale è il limite di durata del lavoro, allorchè la sua opera non fa che preparare lontani benefizi, come quando pianta alberi, dirada boschi, dissecca maremme? Dunque il semplice possesso, limitato dalla misura del lavoro e dal fatto attuale, senza avere riguardo all'avvenire, ossia il possesso senza la proprietà, non corrisponde ai bisogni dell'uomo. E se cessato appena il fatto attuale del lavoro, succedono nuovi occupatori del suolo, non profitteranno costoro dell'opera altrui? 3. Che il diritto comune di tutti gli uomini alla sussistenza esige la proprietà esclusiva. Quando anche si ammetta che dopo il primo ricolto decada dal suo diritto il possessore di un fondo, egli non cessa per questo di essere uomo e di aver bisogno di sussistere. Discacciato da un punto, non gli si potrà negare il diritto di passare ad occupare un altro punto del suolo. Che cosa dunque avviene? Non già la comunione, bensì una generale e ridicola devoluzione di possessi.

L'ultima obbiezione dei comunisti è che la proprietà permanente non sia di diritto naturale, imperocchè è legata all'esistenza della vita agricola e commerciale, la quale non si effettua per formale precetto di natura: gli uomini sono vissuti lungamente come cacciatori e pastori. Noi gli abbiamo confutati dimostrando che la vita agricola si trova in rapporto reale con l'ordine di natura, dappoichè è disposta come mezzo necessario al conseguimento del fine naturale della conservazione, della pace e della giustizia tra gli uomini.

La proprietà permanente conduce a varie conseguenze naturali e sociali: le prime sono il grande sviluppo della produzione delle ricchezze, il miglioramento della condizione fisica degli uomini, l'attaccamento loro al suolo dove sono nati, il collegamento degli uomini e delle nazioni mediante la società libera de' commerci, il fiorimento delle arti, la vicendevolezza di lumi e di uffici e la compensazione delle dispari industrie onde le società si mantengono; finalmente il maggiore perfezionamento intellettuale, morale e politico degli uomini. Le conseguenze sociali sono le seguenti, il ravvicinamento delle istituzioni sociali ai dettami della natura, il loro allontanamento da quelli di un fanatismo religioso o politico che suole accompagnare la pratica del comunismo, l'addolcimento dei costumi, l'aumento di numero e di prosperità delle popolazioni, il rilevamento del sentimento innato della individualità umana che è base della socialità, il mantenimento delle relazioni internazionali, e soprattutto quello delle relazioni sociali, le quali sarebbero distrutte, se

---

» tore francese testimonio di questi avvenimenti, » che di oltre a centocinquanta voti, neppure uno » si trovò contrario a questa deliberazione: tanto » questo senato è fermo in ciò che spetta al mantenimento della sua autorità ».

Fieramente adirato per questa dichiarazione, Paolo V. rispose all'inviato straordinario della repubblica che la sua causa era causa di Dio, e le porte dell'inferno non prevalerebbero contro di lei, e convocò il concistoro dei cardinali per sentirne, come diceva, il parere sopra un Monitorio composto da lui medesimo.

Il cardinale Giustiniani disse, che differire il castigo dei Veneziani sarebbe nutrirli nel peccato. L'eminentissimo Zappata esclamò che i preti sotto i Veneziani erano a peggiore partito che non gli Ebrei sotto Faraone; il Baronio disse che il Ministero di Pietro ha due parti, l'una di pascere le pecorelle, l'altra di ammazzarle e mangiarle: che questa seconda parte non è crudeltà, chè se perdono il corpo salvano l'anima; altri disse altre cose egualmente convincenti, sì che il Papa inviò il Monitorio che recava l'Interdetto, ond'era peccato nei dominii della repubblica dire la messa, amministrare i sacramenti, cantare l'uffizio e suonare le campane.

chiunqne possiede dovesse temere che altri venga ad accusarlo come usurpatore del demanio universale ed a far rivalere contro di lui le competenze onde si crede investito dalla natura.

L'inviolabilità del diritto di ciascun uomo su gli interi suoi possessi, come che eccedano il proprio bisogno, non distrugge per altro il diritto di vera necessità del bisognoso, il quale appoggiato al volere di natura che tutti gli uomini ugualmente si conservino, non ha obbligo di perire per rispettare la soprabbondanza altrui; il che non vuol dire che egli possa usurpare l'altrui, ma che debba ricambiarlo con la sua opera o industria. I diritti sulle cose godevoli, finchè rimangono nel confine del rigoroso bisogno, sono inalienabili; se eccedono il detto confine, ed è questo il caso del ricco, sono benissimo alienabili: in onta di ciò, acquistati con modi legittimi, anche i diritti alienabili sono degni di rispetto e niuno può usurparli. Ma nel caso d'incolpabile necessità del bisognoso, essi subiscono una restrizione in forza dell'obbligazione morale accoppiata al principio della uguaglianza, che comandano il parteggiamento delle utilità richieste da necessarie esigenze. Se il ricco non vuole consentirvi e rifiuta il ricambio di vantaggi che il bisognoso gli offre con la sua opera o industria, la guerra dal canto di costui è giustissima. Di questo modo l'equo regime della natura lega il povero al ricco, e questo a quello, e dispone che l'uno all'altro serva per propria utilità e per l'impero soltanto della necessità, giusta i dettami della eterna ed invariabile giustizia. Questi principii astratti non mettono però a calcolo le istituzioni sociali, le quali possono contraddire il sopraddetto regime equo della natura, e lo fanno ogni qual volta le proprietà sono nella loro origine illegittime, ossia acquistate col sacrifizio del diritto altrui. Due vie si aprono dinanzi a noi per dare riparo a questo disordine: l'una è legale, e noi la preferiamo, imperocchè spetta alle buone leggi ristorare i danni cagionati dalle pessime; l'altra è violenta, ed è quella che i comunisti preferiscono, ma che non tende mai al fine di rimettere le ricchezze nell'ordine prescritto dalla natura, atteso che la disuguaglianza naturale dei mezzi di fare valere il proprio diritto riconduce ben presto fra gli uomini la disuguaglianza delle fortune, e se i comunisti vogliono ad ogni età rinnovare con la forza lo spartimento, debbono creare nella vita sociale un intervallo periodico per l'anarchia.

Finalmente abbiamo applicata la nozione della libertà al dominio reale, ed abbiamo veduto che il concetto di questo più non esiste, allorchè cessa di essere una podestà esente da ogni ostacolo nel suo esercizio, ossia quando non sono liberi tutti gli atti necessari a praticarla. La libertà può riferirsi a colui che possiede, ed in questo caso si ha il diritto di godere degli oggetti; si può riferire agli oggetti posseduti, ed allora si ha il diritto di disporne. Bene esaminata la prima relazione, si ricava che indispensabile condizione all'esistenza della proprietà, è che sia individuale. Le persone furono create da Dio, e anteriormente alla formazione della legge. Esse apportano nello stato sociale un esistenza reale, e per esse soltanto la proprietà è di diritto naturale ed inviolabile: il diritto di godere delle cose e l'obbligo di non

---

Il Senato richiamò allora il suo ambasciatore straordinario, pubblicò per le stampe le sue ragioni, ordinò che l'Interdetto non fosse osservato. Preti e frati obbedirono alla Repubblica, i gesuiti che dissero di obbedire, ma lavoravano per eccitare tumulti, vennero espulsi, e convenne farli scortare dai birri perchè il popolo non li ammazzasse. Un di Venezia chiuse la Chiesa; gli fu piantata la forca dinanzi alla casa, ed egli riaperse la Chiesa. Il Vicario capitolare di Padova avendo avuto (come tutti gli altri capi del clero secolare e regolare) intimazione di consegnare quanti dispacci gli venissero da Roma, rispose che *farebbe quello che lo Spirito Santo gl'ispirerebbe*. Il Podestà replicò: — *Lo Spirito Santo ha già ispirato l'eccelso Consiglio dei Dieci di far impiccare chiunque non obbedisce;* — e il Vicario obbedì esemplarmente.

Al nunzio del papa, che chiedeva gli si desse qualche satisfacimento per liberare lo Stato dalla sciagura dell'Interdetto, rispose il doge andasse a persuadere la pace al Pontefice che la perturba, mettendo col suo ingiusto ed imprudente monitorio la S. Sede sotto il sindacato di tutto il mondo ed in manifesto pericolo, chè se la Repubblica si appartasse dal Papa, sarebbe irreparabile il danno

vincolare il pieno dominio altrui non possono essere impersonali. Laonde nè la libertà nè la inviolabilità non sono applicabili alla proprietà collettiva; i corpi morali sono persone fittizie e non reali; se la legge li costituisce, è giusto che rimangano ad essa subordinati. La loro proprietà non è di diritto naturale, ma annunzia un padrone di creazione umana; molto meno è inviolabile, perchè se la umana volontà la forma, può anche disfarla.

In quanto alla relazione della libertà con l'oggetto posseduto, il che stabilisce il diritto di disporne, abbiamo osservato che due modi vi sono di esercitare questo diritto; l'alienazione e gli acquisti,. E siccome questi sono correlativi a quella, e viceversa, loro compete una sola e medesima regola teorica. Dopo avere data una nozione generale dell'alienazione, ed avere veduto che essa non è altro se non un atto esterno o un insieme di atti, che costituiscono l'esercizio visibile nel diritto, per cui taluno, mutando lo stato delle cose, può dare origine ad una circostanza di fatto che abbia sembianza di rinunzia di diritto, abbiamo enumerati i requisiti generali di qualsiasi legittima alienazione: essi sono il pieno pareggiamento di utilità, il trasferimento in altrui di quei diritti che sono per legge di natura alienabili, e la cessione derivante da un atto eseguito con piena cognizione del proprietario del diritto medesimo. In seguito abbiamo fatto parola dei modi di eseguire ogni legittima convenzione, ed essi sono due; un atto libero proveniente dalla sola volontà del proprietario, oppure un atto libero proveniente da un accordo della sua con la volontà altrui; e in questo secondo caso occorrono due circostanze, cioè che l'accordo risulti da una determinazione libera e chiaramente manifestata, e che si riferisca ad un fatto cui sia in arbitrio delle parti accettare o rifiutare. In ultimo ci è riuscito facile svolgere le cagioni di nullità delle convenzioni, dappoichè si riducono al difetto dei già enunciati requisiti necessari per la loro validità.

Non abbiamo voluto mettere fine all'argomento della proprietà, senza ritornare sul principio della sua inviolabilità, ed esaminare in quanto si adatta al dominio delle cose naturali ed anteriori al legislatore, in quanto a quello delle cose fittizie che la legge crea, maneggia e dispensa.

I beni naturali sono tutte le cose create dalla natura, delle quali l'uomo si approfitta per soddisfare i suoi bisogni. Ve ne ha di quelli che la natura dà gratuitamente, e con tanta profusione, che non è possibile consumarli: essi formano un patrimonio comune per tutti gli uomini, e siccome non è possibile farne una proprietà esclusiva per alcuno di loro, la scienza non se ne occupa. V'ha dei beni che la natura non dà gratuitamente, ma che bisogna acquistare col lavoro, o mediante un cambio con altri uomini. Ad essi soli può convenire l'idea di proprietà, imperocchè sono capaci di appropriazione esclusiva; e la scienza può sottoporli a regole invariabili circa il modo di loro formazione, distribuzione e consumazione. Il principio d'inviolabilità è necessariamente connesso a questa specie di beni, perchè tutto ciò che esiste in forza del diritto naturale produce relazioni eterne ed immutabili quanto la natura, ed il legislatore deve rispettarle.

---

degli ecclesiastici; ma che dessa non vuole partirsi dalla sua pietà e si difenderà.

Dopo cotale energica e positiva risposta il senato mandò ordine al suo ambasciatore ordinario di lasciar Roma, ed il Papa rivocò il suo nunzio.

Paolo V, visto che la sua scomunica aveva prodotti effetti contrari a quelli da lui sperati, si diede a recarsi in suo aiuto la politica di tutti i principi. Ma i Veneziani in questo l'avevano prevenuto. Delle moltiplici pratiche che ebbero luogo in questa controversia, riferiremo, e colle parole stesse del Daru, quelle sole che la condussero al suo scioglimento.

La Repubblica in questo frattempo ebbe a sostenere dalla Corte Romana ostilità ed insidie d'ogni maniera, e che lungo sarebbe l'annoverare. Lo stesso Fra Paolo Sarpi, che impiegava il suo potente ingegno e la vasta dottrina a difesa della sagace politica veneziana, divenne segno a replicati tentativi di assassinamento.

« L'ardenza di Paolo V, racconta il citato storico, era sconcertata dall'opposizione misurata, ma inflessibile del Senato di Venezia. Era già passato l'anno dalla pubblicazione dell'Interdetto, senza che nello Stato fosse nato alcun motivo contrario, senza che l'ufficio divino fosse interrotto.

I beni sociali sono quelli esistenti in forza del diritto positivo, il quale, come ogni opera dell'uomo, produce relazioni poco durevoli: il principio della inviolabilità non è ad essi applicabile. Per altro, i caratteri della proprietà naturale si sono tanto alterati passando attraverso le istituzioni umane, che non è facile distinguerla dalla proprietà legale. Noi abbiamo cercato di svolgere e separare i due elementi naturale e sociale con vari esempi ricavati dalla proprietà degli schiavi, e da quella letteraria o industriale.

Abbiamo voluto inoltre conoscere i limiti della libertà dei dominii reali. Due sono le barriere, innanzi alle quali deve arrestarsi il libero dominio; il diritto uguale di uno o di più altri uomini; l'utilità di tutti, che è sempre preferibile a quella di ciascun individuo. Di più, si può diminuire l'oggetto di un dominio, o alienarlo del tutto. Si può limitare l'esercizio del diritto, o interamente impedirlo. In ogni caso la pienezza del dominio può essere derogata in due modi legittimi, o mediante un atto di padronanza con cui qualcuno si priva di tutto o di parte degli oggetti che gode, o mediante un fatto avventizio, ma conforme all'ordine morale, il quale esige alcun sacrifizio del diritto di dominio.

Uno solo è il canone regolatore: la limitazione della libertà dei dominii reali per cagione privata. L'uguaglianza di diritto esige che niuno possa fare tale uso della sua proprietà, che rechi nocumento ad altrui. Però, qualunque servitù che assoggetta, carico che aggrava, vincolo che lega il dominio reale, ossia qualunque maniera di diminuire gli oggetti del diritto, o di togliere o restringere la facoltà di esercitarlo, debbono derivare da un fatto positivo autorizzato dall'ordine di natura, e perciò conforme alla giustizia comune. Se questo fatto positivo non esiste, o non è constatato, non lice presumerlo: in ogni caso dubbio è dovere pronunciare in favore della integrità e libertà dei possessi.

La società garantisce il diritto di proprietà esercitato da uomo ad uomo. Ma quando si tratta di limitare quel diritto in vista delle esigenze della utilità pubblica, la società diviene parte interessata, ed è appunto contro di lei che la garantia si domanda. È necessario dunque conoscere esattamente i principii che debbono dirigere le relazioni tra l'individuo e la società in riguardo ai possessi. Abbiamo combattuto il principio della sovranità e quello del dominio eminente, che al corpo sociale si attribuiscono sulla proprietà privata; abbiamo veduto che questa non cede se non ad una legge necessaria delle società umane, il predominio dell'interesse di tutti su quello di ciascuno, ossia l'utilità pubblica. Questa utilità può avere due scopi: il sacrifizio dell'oggetto su cui versa il diritto di proprietà, o solo il modo di godere e di esercitare il diritto. In quanto al sacrifizio dell'oggetto, il titolo di ragione per lo quale si può richiederlo, è la conservazione del corpo sociale, preferibile a quella dei beni di ciascuno individuo; e siccome costui può possedere a giusto titolo, non è lecito esigere da lui un sacrifizio senza offrirgli un compenso. Le difficoltà che bisogna superare, sono che l'utilità pubblica esista effettivamente, e che il compenso sia equamente determinato.

Le censure invecchiando non potevano che cadere in maggiore discredito, e il Governo che le aveva chiarite per nulle si degnava nemmanco di chiederne la sua assoluzione. I mediatori che s'intromettevano, erano per risposta sempre invitati ad indirizzarsi a chi era stato l'autore della perturbazione, in mano di cui stavano i mezzi di levarla via rivocando atti ingiusti non meno che inutili.

« Durante questa lunga trattazione il re di Spagna risolvette di scrivere al pontefice essere lui presto a più effettivi soccorrimenti. Ciò restituì il coraggio al papa: ricusò ogni proposta di accomodamento, ma tosto si avvide, dall'inerzia degli Spagnuoli, che la loro minaccia non mirava ad altro che a staccare i Veneziani dalla mediazione di Francia. Filippo III era alieno dall'imprendere una guerra per sostentare, in pro della Corte di Roma, pretese, di cui avrebbe potuto valersi anche a suo danno. Aveva eziandio saputo, i re di Francia e d'Inghilterra avere promesso ai Veneziani aiuto se fossero stati assaliti; e non tendendo veramente che all'onore di comporre i due partiti, mandò uno de' suoi ministri a Venezia, e quello di Francia addoppiò di alacrità, acciocchè non gli scappasse di mano cosa di tanto momento.

« Le sollecitazioni di que' potenti mediatori

In seguito abbiamo svolti gli elementi, senza de' quali non avvi sacrifizio di proprietà privata per causa di utilità pubblica: essi sono la perdita reale dell'oggetto dal canto del proprietario, la reale esistenza della utilità pubblica, la proprietà vera dell'oggetto che si perde. È facile intendere, che ove avvenga restrizione o diminuzione di valore dell'oggetto per una delle necessità dello stato sociale, che sottopone a sè le cose quanto le persone; ove l'utilità pubblica sia supposta o esagerata; ove la perdita segua, ma si riferisca ad un oggetto il quale non costituisce una proprietà vera nelle mani di chi lo possiede, bensì una proprietà abusiva che la società distrugge, in tutti questi casi non avvi un sacrifizio analogo a quello del quale ci occupiamo, nè la società è obbligata ad offrire alcun compenso.

L'utilità pubblica può inoltre esigere un sacrifizio intorno alla maniera di usare il diritto di proprietà. Dopo avere premesso che il legislatore deve immischiarsi quanto meno può negl' interessi privati e lasciarne la cura all' affetto che ciascun uomo porta a sè stesso, abbiamo veduto che due condizioni si richieggono perchè la legge possa qualche volta utilmente limitare il diritto di proprietà, senza violarlo, in vista di un pubblico vantaggio: la prima è che questo vantaggio sia effettivo e diretto; la seconda è che la proprietà individuale sia per sè sola impotente a produrre quelli effetti che la utilità pubblica reclama.

Esaurito l'argomento della proprietà, siamo passati a favellare della libertà del pensiero. Estesa, illimitata, immensa è l'azione del pensiero; è l'azione dello spirito; non soggiace alle leggi della materia; sfugge ad ogni vincolo che lega questa. Mille tiranni hanno voluto in ogni tempo strappare all'uomo questo sacro diritto; ma la sua energia si è conservata nelle catene, nelle prigioni, sotto le scuri degli sgherri. Esso non è soltanto un diritto dell'uomo, considerato come essere animato, ma l'è doppiamente, se in lui si ravvisa la qualità di essere socievole: sotto questo punto di vista, egli ha il dovere di contribuire al bene della società, e a un tale dovere, come mezzo necessario di soddisfarlo, corrisponde il diritto di manifestare le proprie idee.

Il pensiero ha vari mezzi naturali di manifestarsi; i gesti, le figure, la parola, la scrittura. Di questi mezzi si sono i popoli serviti, finchè la stampa non venne a facilitare grandemente la diffusione delle idee. Si quistiona ancora, se questo mezzo meccanico sia inviolabile quanto il pensiero ed occorra garantirlo come un diritto naturale, o pure si debba padroneggiarlo come un fatto proveniente dal diritto positivo. Si adduce che i mezzi naturali, come per esempio la parola, è giusto che partecipino della natura del pensiero, e sieno liberi come questo; ma che la stampa è un mezzo artifiziale, niente necessario all'uomo il quale ha potuto farne a meno per tanti secoli, niente rivestito dei caratteri di diritto naturale la cui esistenza non può dipendere da un accidente, e libero solo in quanto alle leggi piace di crearlo tale. Tutto l'errore consiste nel troppo restringere il concetto di diritto naturale, circoscrivendolo nella sfera di un bisogno primitivo, e separandolo da quello dell'incivilimento. L'incivilimento, conseguenza della umana perfettibilità, è una condizione di natura per

---

che voleano avere parte nelle pratiche, erano un po' moleste al senato di Venezia, ma non cedeva di un filo. Il papa si avvide che per distrigarsi da quel ginepraio in cui la sua imprudenza lo aveva messo, conveniva pigliare per mediatore quello che alla repubblica fosse il più gradito, cioè che dessele minore diffidenza. Chiamò l'ambasciatore di Enrico IV, dicendo essere disposto restituire i Veneziani nella paterna sua bontà, semprechè si decidessero a dargli un giusto satisfacimento, e lo pregò di mettersi di mezzo.

« L'imbroglio era di sapere ciò che il pontefice intendesse per giusto satisfacimento, e di farvi piegare un governo che si credeva non essere in debito di darne alcuno.

« Dopo molte proposte di componimento inutilmente discusse, fu prestabilito che l'ambasciatore di Francia dovesse in nome de' Veneziani pregare il pontefice di levare le censure; che i due chierici sostenuti per ordine del governo fossero consegnati non direttamente al papa, ma al re, ed unicamente in considerazione della maestà sua; che l'interdetto fosse mantenuto ancora per quattro o cinque giorni; che si convenisse del giorno in che il papa leverebbe le censure, nel qual tempo medesimo il senato rivocherebbe il suo monitorio

l'uomo; laonde ogni cosa aggiunta dal genio dell' uomo alle sue facoltà innate è uno svolgimento del diritto naturale incorporato in esso e partecipe della sua medesima natura. Così, quando alla parola venne ad aggiungersi la stampa che la propaga, questa fu un'addizione fatta alla natura della parola. La libertà della stampa corrisponde dunque a quella del pensiero e della manifestazione di esso.

Grandi sono e noti i vantaggi sociali della libera stampa. Se vari antichi popoli ignorarono questo trovato, e non di meno furono sapienti e liberi, ciò non toglie che esso debba ora annoverarsi tra i primi elementi della civiltà sociale, la quale non ha un grado determinato e immutabile, ma è essenzialmente progressiva.

Riconosciuta come principio di diritto naturale la libertà della stampa, stranamente s' ingannano coloro i quali si formano di essa il concetto di una libertà illimitata, che non sia capace di regole. Se tutti i diritti naturali dell' uomo sono garantiti dalle leggi, e circoscritti nel loro esercizio dal principio della utilità pubblica e da quello dell' uguaglianza, non è possibile che solo il diritto di comunicare colla stampa i proprii pensieri non conosca alcuna regola, e segua nel sistema sociale un movimento indipendente e tutto proprio, come fanno le comete nel sistema planetario. È uopo sottoporlo a una disciplina, e questa può colpirlo o prima che si eserciti, o dopo: nel primo caso abbiamo una legge proibitiva, nel secondo una legge repressiva.

La legge proibitiva sulla stampa ha seco in certi casi il carattere di giustizia. Considerando le cose speculativamente, vietare la pubblicazione di pensieri, che la ragione anticipatamente giudica nocivi e condanna al silenzio, non è offendere la civile libertà. Ma tutto muta aspetto nella pratica. La legge non può esercitare impero sulla stampa, se non mediante la censura, la quale rende inevitabili gli arbitrii. Essi provengono non solo dalla malignità degli uomini, ma ancora dalla natura stessa del pensiero, la cui legittimità non può essere calcolata con la giustizia, e la matematica misura onde si calcola quella della vendita di un cavallo: bisogna affidarsi al criterio di chi censura, e in questo caso una opinione sta a fronte di un'altra. Chi può dire ove si trovi l'inganno, se in chi scrive, o in chi giudica le idee? Conchiudiamo, che la censura sia una inquisizione che devesi riputare nel maggior numero dei casi un rimedio più funesto e nocivo del male istesso, che può qualche volta derivare dall' illimitato diritto di comunicare i proprii pensieri.

Se fosse lecito vincolare i diritti per l' abuso che se ne può fare, si avrebbe una schiavitù senza limiti. Al contrario è mestieri che la legge aspetti l'abuso per avere un delitto a punire. Questa regola ha luogo nei diritti di proprietà, di libertà personale ecc. Perchè non dovrebbesi applicarla alla libertà del pensiero? Si aggiunga che la libera stampa non è diritto esistente, se non dietro l'avveramento di una circostanza di fatto che gli dà origine, ossia la civiltà di un popolo. Un popolo civile non deve essere supposto immorale, stupido, abbietto, privo di amor di patria. Devesi anzi supporlo con opposte disposizioni, ed è mestieri ammettere che l' uso della libera stampa sia presso di lui bastantemente regolato dalle virtù pubbli-

---

che fossero rimessi i frati cacciati da Venezia; finalmente che le due leggi sulle chiese e sulle donazioni fossero sospese fin dopo l'accomodamento.

« Di queste sei proposte i Veneziani ad una sola aderirono, cioè di consegnare i due scellerati preti al re, per un atto libero e spontaneo di loro volontà e per rispetto a sì gran principe; ma senza abbandonar lisca de' loro diritti. Circa la preghiera da farsi al papa perchè si togliessero le censure, dissero che non avendo essi porto argomento di disgusto al santo padre, neppure lo dovevano pregare di levar via gli effetti della sua collera; non avere difficoltà a rivocare la loro protesta, ma prima si levassero le censure; non potere la repubblica sospendere l'esecuzione delle sue leggi; promettere che, usandole, mai non svierebbe dalla solita sua moderazione: per rispetto all' interdetto, avendolo essa dichiarato irrito e nullo, non vorrebbe nemmanco patirlo per un' ora; dei frati da richiamarsi tratterebbesi a parte e dopo, ma bene inteso che i gesuiti fossero formalmente esclusi da ogni indulgenza.

« Questa risposta faceva disperare il pontefice dell'ottenere mai più nessuna sommessione, e veduto non potere avere d'altronde sostegno contro un governo tanto inconcusso, rinnovò le pacifiche

che e private. Quando l'abuso si verifichi, come una eccezione della regola, solo allora è giusto prendere la scure; ma non è mai giusto privare tutti di un diritto per la possibilità che qualcheduno ne abusi. Le leggi repressive non sempre impediscono che il male si faccia; ma la libera stampa è un'arma con doppia potestà di ferire e di sanare le ferite che cagiona. Ad ogni modo, i danni derivanti dai suoi eccessi sono sempre un nulla a fronte di quelli che vengono dall' impedimento di pubblicare i proprii pensieri. Per un errore che nel primo caso può illegittimamente diffondersi, vi sono cento legittime verità che nel secondo caso rimangono sterili per l' impotenza di manifestarle. In tutte le cose del mondo abbiamo quasi sempre a scegliere fra due mali, e la libera stampa ne presenta il minore.

I progressi della filosofia rivelarono alla terra un diritto umano conculcato per secoli, l' inviolabilità della coscienza. Esso poggia sulla natura difettiva della ragione, la cui sovranità è un'espressione dell'umano orgoglio. Se nessun uomo è padrone di pensare come vuole o nello stesso modo di un altro, nè essere costretto a non cambiar mai pensiero, la coscienza è dunque inviolabile, e dalla sua inviolabilità proviene il diritto naturale della libertà religiosa.

L' uomo ha doveri verso Dio nella qualità di uomo e nella qualità di cittadino. I primi sono un prodotto delle relazioni immediate e particolari di ciascun individuo con l' Autore dell' universo, e non appartengono in verun modo all' insieme del corpo sociale. Se quell' individuo gli viola, è unicamente reo come uomo, ma non conculca alcun patto che lo stringe alla società. Al contrario, ogni violazione dei doveri che ha verso Dio nella qualità di cittadino è la violazione di un patto sociale. Egli unisce al delitto religioso un delitto civile; più non si tratta di errori chiusi nel secreto del pensiero; essi sono tradotti in azioni, sulle quali l' umana giustizia è competente a procedere. Bisogna dunque distinguere le opinioni dagli atti, gli errori dai delitti. I pensieri sono un deposito della coscienza, un secreto inviolabile. Non sono inviolabili gli atti, dei quali ciascun uomo deve rispondere al corpo sociale.

La prima specie di doveri costituisce la religione, i principii della quale sono inviolabili, perchè si riferiscono alla coscienza di ciascun uomo, nella quale nè il potere civile nè l'ecclesiastico non possono legittimamente spingere lo sguardo. La seconda specie di doveri costituisce il culto, che entra a far parte dell'ordine sociale. È facile dunque vedere quali sieno i rapporti dello Stato colla religione e col culto. La professione di quella è libera; l'esercizio di questo dev'essere protetto. Quando in un medesimo Stato esistessero varie religioni e culti, avvi un principio che loro è comune: la libertà è uguale per tutte le religioni, la protezione è la stessa per tutti i culti.

Si obbietta ai nostri principii, che la religione non possa distinguersi dal culto, imperocchè l' omaggio che si rende a Dio, non può fermarsi ad uno stato di puro sentimento, ma ha bisogno di una manifestazione esterna. Allorchè dunque si protegge il culto, il che vuol dire dominarlo, non si viene a distruggere la libertà religiosa?

---

sue proteste; e quando dall' ambasciatore francese furono ridotte le cose al termine che si poteva travedere una qualche buona riuscita, Enrico IV spedì il cardinal di Gioiosa con pieno mandato per conchiudere una terminativa riconciliazione tra il papa e Venezia.

« Il negoziatore tutto al più non potè ottenere che la licenza di pregare il papa a levare le censure, domanda che il senato ricusò sempre di voler fare per via di un suo ambasciatore, e nemmeno volle che l' ambasciatore francese la facesse egli per iscrittura, ma a bocca solamente; ultimamente chiese che le censure fossero rivocate, non a Roma, come è l'uso, ma in Venezia; e preveggendosi bene che nel formolario del breve di rivocazione non avrebbesi pretermesso dal supporre un qualche segno di pentimento dato dai Veneziani, o almeno di citare la domanda fatta dall' ambasciatore di Francia, proposesi che le censure fossero rivocate non per iscritto, ma a voce.

« Quando il cardinal Gioiosa andò al papa con questo *ultimatum*, lo trovò più rassegnato che non si sperava. Paolo V gli disse che per la terminazione di questo negozio era combattuto da tanti dispareri, sicchè da tre giorni pareva posto in croce; e dopo di essersi assaggiato indarno per consegui-

Noi rispondiamo che la libertà competente alla religione, come a tutti i diritti umani, non deve intendersi illimitata, bensì estesa quanto l' ordine sociale può comportarlo. Niuna società può consentire alla religione, che sia libera nel modo e nella misura che le piace assegnare a sè stessa, imperciocchè i diversi elementi sociali debbano modificarsi l' uno per l' altro, e mettersi d' accordo in vista di una necessità predominante, qual' è il supremo diritto della società alla propria conservazione.

Finalmente abbiamo dimostrato che la libertà di coscienza non può essere riconosciuta come un diritto naturale dell' uomo, prima che la religione non entri a far parte del diritto comune. Quando il principio civile assorbisca il principio religioso, o questo quello; quando i due principii formino due forze distinte nella società, l' una posta a fronte dell' altra, le coscienze dipendono sempre da quel principio che prepondera. Peggio ancora se sieno rivali ed in lotta fra loro: in questo caso le opinioni individuali non guadagnano niente, imperocchè in quelle lotte o nei patteggiamenti che ne sono conseguenze, si tratta unicamente di trovare il modo di dividere tra i competitori il dominio delle coscienze, e non mai di lasciarle in libertà.

Per rischiarare questo argomento, abbiamo tessuta la storia dell' origine e del progresso delle combinazioni tra lo Stato e la Chiesa cristiana, dimostrando che questa, dopo avere cominciato dall' implorare la grazia di essere ammessa nel diritto comune, quando si vide trionfante, si costituì come potenza intenta non già a mantenersi, ma a dominare, nè volle esser pari al potere civile, ma prima. Si distinse allora lo spirituale dal temporale, e si sostenne la superiorità di quello su questo. Le conseguenze furono la contrapposizione di un diritto a un diritto, e lo spartimento della unità sociale con danno immenso degli uomini e della religione medesima.

In seguito abbiamo esaminato di quale maniera convenga maneggiare i due principii, religioso e civile, dietro le esigenze della incivilita società in cui viviamo. Più non si riconosce la rivalità introdotta fra quelli; si riconosce invece la supremazia del principio civile, il quale ha egualmente origine divina, imperocchè la vita sociale è istituzione naturale, e i governi non fanno altro che rappresentare ciò che Dio ha voluto e vuole. Riconosciuta la padronanza del potere civile, viene ristabilita l'unità sociale, e la religione che prima era un dominio imperante, fa parte dei diritti dell'uomo ed entra nel seno della legge comune. Non meno di questo si richiede, acciò il diritto della coscienza individuale acquisti la inviolabilità che gli compete per natura. Per altro, comechè la libertà di coscienza sia inviolabile, dev' essere sottoposta ad una regola. Dopo aver detto che la libertà religiosa non può essere illimitata, ma è mestieri che sia circoscritta dalle esigenze dell' ordine sociale, egli è evidente che le coscienze, se da un lato sono un diritto libero e garantito, dall'altro debbono lasciarsi reggere: se rifiutassero di riconoscere la legge comune, si dichiarerebbero nemiche della unità sociale, incompatibili colla felicità degli uomini, e del tutto insocievoli.

L'ultimo diritto naturale dell' uomo è la libertà

---

tare qualche piccola concessione di più, gli fu forza piegare all'accomodamento tal quale gli veniva proposto. Colle facoltà dategli dalla Santa Sede il Gioiosa ritornò a Venezia li 10 aprile 1607.

« Per conformarsi al comandamento del pontefice finse non avere ottenuto una accettazione semplice ed intiera dei proposti articoli: tentò un ultimo sforzo in pro dei gesuiti, e chiese, la rivocazione delle censure fosse preceduta da un ambasciatore Veneziano a Roma. Ma non avendo mai potuto far piegare a niente il senato, propose che il Doge e la Signoria si rendessero nella chiesa di san Marco, dove dopo la messa darebbe la solita benedizione, equivalente alla levazione delle censure. Questo modo non piacque perchè aveva come apparenza di assoluzione, da cui si poteva conchiudere, la repubblica essere stata in colpa.

« Finalmente il 21 aprile un segretario della Signoria con due notai della cancelleria ducale, e gli uomini di giustizia che conducevano l' abate ed il canonico prigioni, andò al cardinale che trovavasi congregato coll'ambasciatore di Francia presso la repubblica e in presenza di numerosi testimoni disse all'ambasciatore: « Monsignore, questi sono » i prigioni che, secondo il concertato, il serenis- » simo principe manda a consegnare a vostra ec-

politica. Occupandoci di questo argomento, abbiamo dovuto dipartirci dai migliori pubblicisti, e dimostrare che quantunque i diritti politici non vengano direttamente dalla natura, ma dal patto sociale, e non sieno preesistenti a questo, ma con esso abbiano origine, di maniera che il legislatore non si limita a dichiararli, ma li dispensa, pur tuttavia la società è di diritto naturale, e tutte le conseguenze dirette di essa, tra cui i diritti politici, partecipano della stessa natura. Il legislatore li dispensa, ecco il fatto; ma non può dispensarli a capriccio, ecco il diritto. Quale è lo scopo naturale della società? Quello di garantire i diritti naturali dei membri che la compongono. Quali sono i mezzi dalla natura disposti per raggiungere questo scopo? I diritti politici. Non sappiamo in quale altro modo potrebbe ciascun individuo ottenere ed essere sicuro della garantia che domanda, fuorchè col prendere una parte tale nella potestà politica, che sia in certa guisa per lui un' arma difensiva. E siccome questa necessità non solo preme tutte le classi della società, ma quelle più povere ed oscure hanno più bisogno delle altre di un presidio per la tutela dei proprii diritti, così dunque l'esercizio dei poteri politici costituisce non solo un comune bisogno, ma più vivo in quelli ai quali sono ordinariamente negati. Dietro questi principii, risulta evidente l' abuso che si commette col distinguere i diritti civili dai politici, concedendo i primi a tutti e gli ultimi riserbando ai pochi. Quelli sono diritti individuali anteriori alla società; questi sono diritti sociali anteriori al governo. Il governo non conferisce nè gli uni nè gli altri, perchè esso è creato per proteggere i primi mediante l'esercizio dei secondi, ed esiste per l'individuo, e non già questo per quello. L'individuo possiede dunque la facoltà naturale, come conseguenza della legge che lo induce a cercare il proprio ben essere nello stato sociale, di esercitare il potere indispensabile alla tutela e al ritegno del proprio governo, affine di ottenere che esso si elevi e si mantenga al punto che vien richiesto dal bisogno di garantire tutti i diritti naturali di lui.

Ben si ravvisa che noi vogliamo stabilire il principio della sovranità popolare; ma acciò di questa non si formi il falso concetto della sovranità delle moltitudini sopra coloro i quali sono costituiti in autorità, noi abbiamo fatti sinonimi i due vocaboli di popolo e di nazione, e formando una massa di chi tiene l'imperio e di chi obbedisce, abbiamo confuse tutte le potestà nella grande potestà nazionale. Stabilito il nostro principio nel suo vero punto di vista, siamo passati a conoscere le condizioni necessarie perchè si possa tradurlo in fatto. E richiamando la teoria che l' uomo non crea diritto alcuno, ma che può soltanto coi rivolgimenti del vivere sociale introdurre nuove relazioni, e presentare nuovi fatti, che danno origine a nuovi diritti, abbiamo veduto che l'occasione di fatto indispensabile allo svolgimento dei diritti politici è quella, a cui gli uomini pervenuti, si trovano capaci di esercitare quei diritti. Si tratta dunque di un'opera, la quale è compiuta, sol quando la più alta ragione, la più alta virtù, le qualità più sublimi in ogni genere hanno presso una nazione attutate le passioni sfrenate, dissipati i pregiudizi, posto in chiaro il bene generale, e ammaestrato tutti a far coincidere con esso il be-

---

» cellenza in gratificazione del re Cristianissimo,
» protestando che questo sia e s' intenda essere
» senza pregiudizio dell'autorità della repubblica di
» giudicare ecclesiastici ».

« Rispose l' ambasciatore che così gli riceveva, e ne fu rogato pubblico istromento.

« I prigioni furono dall'ambasciatore consegnati ad un ecclesiastico commissario del pontefice, il quale pregò i ministri del consiglio dei Dieci di continuare ad averli in custodia.

« Fatto questo, il cardinale coll' ambasciatore andò al collegio, dove essendo ammessi in presenza del principe, tutti seduti e coperti, disse:

« Mi rallegro che sia venuto questo felicissimo gior-
» no, e molto desiderato da me, nel quale dico a
» vostra Serenità che tutte le censure sono levate,
» come in effetto sono; e ne sento piacere pel be-
» nefizio che ne riceve la cristianità, e in partico-
» lare l'Italia ».

Il Doge gli diede in mano il decreto della rivocazione del protesto contro il monitorio espresso in termini da far comprendere che, essendo il papa receduto dal suo errore intorno alle operazioni del governo della repubblica, ed avendo in conseguenza levate le censure, *restava* parimente revocato il protesto fatto dal Senato in quell'occasione.

ne di ciascuno. In conseguenza di che sostenendo noi di diritto naturale i diritti politici, non abbiamo voluto dire che potessero appartenere in comune a tutti i membri di una società, senza che si verifichi prima la condizione necessaria alla loro esistenza, ossia, la compiuta istruzione ed educazione morale e politica del popolo. Bisogna dunque facilitare ed affrettare l'avveramento di siffatta condizione, ed è questo il dovere di ogni ragionevole governo, il quale voglia adempire uno degli scopi della società, che è il perfezionamento degli uomini.

Vari mezzi di promuovere il nascimento e l'esercizio comune dei diritti politici abbiamo proposti, e primieramente le scuole civiche, che importa moltissimo sieno universalmente diffuse e facilmente accessibili. Ma i comuni sono la scuola dove gli uomini con maggior efficacia si dispongono al conseguimento della cittadinanza politica. Eglino si affezionano facilmente ad una patria che loro sta vicina, ed hanno uopo di cominciare precisamente di là, prima di spinger più lungi i loro animi, e di elevarsi all'affetto generale di patria. Le società hanno avuto principio nei comuni, la cui sovranità andò man mano scemando, a misura che un potere centrale ando formandosi col riunire a sè i poteri innanzi distribuiti tra molti. Abbiamo notati i vantaggi che si traggono da un governo centrale, e quelli in maggior numero che si ricavano da un governo di comuni: onde si ricava la necessità di non esigere da questi un sacrifizio totale dei loro privilegi, e di combinare con intelligente proporzione i due sistemi, essendo sempre nocivo ripudiare del tutto l'uno di essi per abbracciare esclusivamente l'altro.

Comechè di diritto naturale e comune a tutti i membri di una società noi facciamo la cittadinanza politica, ciò non vieta che questa debbasi rifiutare a coloro primieramente, i qual essendo incapaci di amministrare le cose proprie, non possono essere riputati idonei ad amministrare la pubblica bisogna; ed in secondo luogo, che di qualunque maniera si sono renduti indegni di assumere un pubblico carattere nella società. Se è vero, che senza la generale vocazione alla cittadinanza si annulla il carattere di governo nazionale, è vero altresi che senza temperare e armonizzare il potere popolare, in luogo di un dispotismo aristocratico o monarchico, si ottiene un dispotismo democratico.

Il destino di una metà della specie umana non ha potuto essere per noi indifferente, ed abbiamo voluto lungamente svolgere la questione, se le donne debbano prender parte nel nazionale governo. Siamo quindi passati ad esaminare, se la natura ha costituiti i due sessi in guisa che ugualmente possano presentare la capacità indispensabile all'esercizio dei diritti politici, e fino a qual punto l'educazione influisca su questo; o pure se differente essendo lo scopo naturale che si ebbe nel formarli, differenti essere debbano i loro doveri, le occupazioni, i costumi. Dietro un paralello del loro reciproco talento filosofico o politico, delle loro virtù religiose, domestiche o sociali, abbiamo dedotto che in onta al vario organismo dei due sessi ed alle loro varie disposizioni naturali, nulla vi sia che formalmente li faccia disuguali; che la differenza fra loro provenga meno da natura, che

---

« Compiuta questa cerimonia, prosegue il Daru, il cardinale si recò a celebrare la messa in una chiesa di Venezia, ma il doge e la signoria non vi andarono.

« La corte di Roma, per darsi qualche consolazione, andava spargendo che il cardinale avesse data l'assoluzione, ma è difficile restarne convinto, essendo questa assoluzione stata offerta più volte, e fermamente ricusata; poi il doge e i consiglieri se ne stettero seduti e col capo coperto durante l'udienza data al cardinale. Fa veramente ridere per compassione il piccolo sotterfugio a cui si ebbe ricorso, perocchè dicevano che il cardinale entrando nel collegio aveva fatto un segno di croce colla mano che teneva nascosta sotto la mozzetta. Ciò poteva essere, ma i Veneziani che si ostinavano a non volere essere benedetti all'insaputa e a proprio malgrado, mormorarono contro queste vociferazioni sparse dai partegiani della curia romana: convenne che il governo pubblicasse una relazione circostanziata e ragionata di tutte le cose successe; e per umiliare una corte che ricorreva a tante puerili consolazioni, non fu fatta nessuna pubblica dimostrazione di allegrezza. »

Così ebbe termine quella accanita contesa della S. Sede colla Repubblica Veneta, la quale nell'af-

dalla educazione e dalle abitudini differenti; che presso un popolo, il quale ha estesi i vantaggi della civiltà sulla più bella metà della specie umana, e coi progressi dei lumi generalmente diffusi nei due sessi ha veduto sparire fin gli avanzi dell'antica servitù e dipendenza dell'uno di essi dall'altro, nulla osti che le donne prendano voce nel nazionale governo e sieno direttamente chiamate alle funzioni virili e dominanti dello Stato. Indarn si parla di un voto di natura, per cui il regno delle donne è la famiglia: dappoichè questo voto è naturale, non avvi bisogno di una legge positiva che lo metta ad effetto. Riconosciamo l'uguaglianza in tutti i diritti umani: l'un sesso non ne possiede più dell'altro, e comune è tra essi la facoltà di farli valere a misura della loro naturale efficacia. Ammettiamo le donne, che con noi reclamano dalla società la guarentigia dei loro diritti naturali, nella potestà di assicurarsi, mediante l'esercizio della cittadinanza politica, che questa guarentigia, comune bisogno, non possa loro mancare. Poi lasciamo che la natura agisca da sè, ed essa farà valere, senza nostro sforzo o comando la disparità che ha posta tra l'una metà della specie e l'altra. Non riconosciamo privilegi di forza, come non ne ammettiamo di ricchezze e di onori. E confessiamo che Dio non creò esseri imperfetti, ai quali abbiamo noi la pena di supplire; esseri che non hanno diritti, e che sono destinati unicamente a godere di quelli che noi possediamo.

In seguito si è per noi riferito il principio della uguaglianza ai diritti civili ed ai politici, e si è veduto che ai primi compete proporzionalmente alle forze, per cui la libertà civile consiste nella potenza di farne uso senza ostacolo come senza offesa d'altrui; ai secondi compete geometricamente, imperocchè tutti gli uomini hanno ugualmente ragione ad esigere dall'autorità pubblica la tutela e la libertà dell'uso dei proprii diritti: la geometrica uguaglianza fa nascere la libertà politica, per la quale, comecchè disuguali sieno le forze, niun cittadino è da più o da meno dell'altro.

Passando a confutare le obbiezioni che si possono fare contro i principii da noi stabiliti, abbiamo dimostrato che le basse classi del popolo ritrovandosi in tale posizione, che l'oppressione sia per loro più fatale che per quelli i quali non sono angustiati dal bisogno, sentono maggiore necessità di quanta ne abbiano questi ultimi di godere dei diritti politici per preservare la loro libertà, e procurare che niuno venga a rapire quel necessario che è loro dovuto. Se gli uomini lungamente applicati ai lavori manuali non possono occuparsi a pensare, e nelle brevi ore di riposo sono meglio disposti ad una assoluta inazione che alla meditazione, questi sono appunto i motivi pei quali occorre perfezionare la loro educazione con l'esercizio dei poteri politici; imperocchè il perfezionamento è uno scopo dei civili consorzi, e la pratica di quei diritti è un mezzo naturalmente disposto a promuoverlo. Non altrimenti si può scuotere le umili classi della società della loro indolenza, dal pensiero di sè sollevarle a quello della loro famiglia, da questo a quello della professione, del luogo o della città nativa, poscia a quello della provincia, e in ultimo della nazione di cui fanno parte. Quali danni non si ricavano da un opposto sistema? Coloro che non si

---

frontare una scomunica in tempi nei quali gli effetti della medesima potevano essere molto funesti, dimostrò un corraggio ed una fermezza di spirito molto maggiore di quelli che sarebbero necessari ai giorni nostri, nei quali l'opinione pubblica su questo proposito è molto meno pregiudicata.

§ 50.

Il Governo pubblica nel foglio ufficiale del 19 agosto un lungo e dettagliato articolo in difesa dell'attuale Ministro dei lavori pubblici dalle tacce dategli dal giornale *Il Risorgimento* di aver frapposto soverchie difficoltà, e quindi lunghi ritardi alla adozione e pubblicazione del piano di ampliamento del fabbricato della città di Torino.

La quale misura è tanto più urgentemente invocata in quanto che il fabbricato di questa capitale è di gran lunga inferiore ai bisogni della popolazione così grandemente accresciuta dall'emigrazione di questi ultimi due anni, che le pigioni salite a prezzi esorbitanti costringono le famiglie a gravissimi sacrifizi.

Molti acquisti di terreno si fecero per alzare sopra di esso nuovi edifizi; ma la mancanza del piano fa sì che non si possa fabbricare, ed i pro-

vogliono strumenti utili al bene, sono all'uopo strumenti attivissimi al male. Quando non si è coltivata la loro ragione, nulla è più facile che infiammarne gli animi, aizzarli a vendetta a furia di partiti, scatenarli agli estremi eccessi del male senza che pur ne sospettino, e farli rimanere indifferenti per ciò che li tocca davvicino e ch'è bene, perchè non lo conoscono. Non è con questi elementi che si può ottenere la prosperità d'una nazione, e specialmente che si può renderla stabile e durevole.

Altre obbiezioni si fanno ai nostri principii, che noi abbiamo partitamente confutate. E in primo luogo opponendoci alla opinione, la quale crede necessario che gli uomini distinti per nascita o per altro motivo formino un corpo, che abbia diritto di arrestare le intraprese del popolo, come il popolo ha diritto di arrestare le loro, opinione che serve di base a ciò che molti reputano l'archetipo della perfezione governativa, ossia alla bilancia de' poteri e loro scambievole allacciamento che li costringe a camminare di conserva per raggiungere lo scopo del pubblico bene, non abbiamo potuto approvare cotesta combinazione imperfetta, in seguito della quale non il movimento ma l'inazione viene a decretarsi, non la pace ma la guerra. Se un tale incatenamento dei poteri potesse mai essere perfetto, invece di sforzarli a camminare di concerto, produrrebbe l'effetto di arrestare la macchina sociale; e se questo non è avvenuto dovunque si è avuto necessità di praticare un tal sistema di bilancia, bisogna attribuirlo alla circostanza che l'equilibrio non vi ha potuto mai essere esatto, e che uno dei poteri, perchè più forte degli altri, ha trascinato dietro di sè il carro sociale. Bisogna riconoscere che il potere possiede un carattere universale, proviene direttamente dalla società, ed agisce costantemente nell'interesse di tutti. Ciò posto, è troncata la questione, che continuamente si agita, e che consiste nel sapere quali debbano essere i modi di prevenire gli abusi del potere. La libertà non deve tendere a correggerlo, a frenarlo, a distruggerlo, dappoichè il potere è il protettore naturale, il custode legittimo e necessario della libertà, nè ha altra missione che questa: laonde, non da forza esterna, ma da sè deve esso ricavare la garantia che si desidera: e ciò non può ottenersi, se non quando emani direttamente dalla libera volontà di tutto il popolo. Si conchiuda dunque che il sistema della bilancia dei poteri è una chimera; che il bene sociale può soltanto derivare dalla loro concordia onde cospirano unitamente ad un fine, e non dalla loro rivalità allacciata e bilanciata, nè dall'infrenamento scambievole nei fini particolari di ciascuno di essi; che la pretensione di alcuni corpi costituiti negli Stati ad una potenza indipendente dalla massa comune, e capace a lottare contro quella di altri corpi egualmente costituiti, è la sola cagione della eterna guerra tra i ricchi e i poveri, tra cui l'opposizione si stabilisce per la diversità delle fortune solo quando esse sono un mezzo di oppressione e d'insolenza.

In secondo luogo, è inutile sanzionare con le leggi dello Stato questi dati privilegi che vengono da natura. Che giova definire la cittadinaza, la facoltà di concorrere alle funzioni politiche, se

---

prietari e gl'impresari si trovano ridotti all'inazione, ed a soffrire danni assai rilevanti, tenendosi un capitale talora considerevolissimo impiegato in terreni, dei quali viene loro impedito di trarre profitto.

Dall'articolo della *Gazzetta Piemontese*, il quale tesse minutamente la storia del progetto d'ingrandimento della città dall'estate del 1846 insino all'epoca attuale, apparisce che più di quattro anni si spesero in lentissime pratiche fra il comune e il governo, dei quali due in modificazioni ed aggiunte al piano approvato con Sovrane Patenti 7 agosto e 12 settembre 1846, ed altri due per dubbiezze desunte dalla sopravvenienza di nuove circostanze, e soprattutto per risolvere la questione pregiudiziale, se debbasi sottoporre il suddetto piano alla sanzione del potere legislativo.

Questa grave questione insorta nell'agosto 1848 quando cioè il piano fu presentato dal Municipio al Ministro dei Lavori pubblici era fondata sulla recente promulgazione dello Statuto, il quale aggiungendo nuove garantie al diritto di proprietà faceva ragionevolmente dubitare che bastasse un Regio Decreto a rendere obbligatorio quel piano.

Il Consiglio di Stato consultato dal Ministro il 16 dicembre 1848, votò per l'affermativa.

nell'applicazione di questa facoltà si prescrivono certi requisiti per aspirare agli uffici dello Stato? Allorchè non basta per concorrervi la qualità di cittadino, la definizione è falsa. Essa è vera, e la cittadinanza è una facoltà reale e non illusoria, sol quando si può goderne i diritti a tutela e ritegno del proprio governo, senza il bisogno di assegnare alcun'altra condizione all'esercizio di essa, oltre quella indispensabile per essere investito della cittadinanza medesima. Si vuole che la possidenza, i lumi, i servigi renduti ottengano una preminenza, nel conseguire le cariche eminenti dello Stato? Non avvi bisogno di prescriverlo. I vantaggi che risultano dai pregi della nascita, delle ricchezze, degli onori e talenti sono grandi per sè, e provengono dalla natura degli uomini e delle cose. Niuna legge può darli; niuna può toglierli: per cui non occorre alcuna protezione speciale che li faccia sussistere. Quando essi attribuissero a coloro che ne sono investiti un privilegio sopra agli altri concittadini ed un diritto positivo alle cariche, ai favori, alle distinzioni, diventerebbero un'arma capace di offendere gl'interessi medesimi della società. Questa soltanto ha facoltà di giudicare se quei vantaggi le sono utili o nocivi, e di ammettere o di rifiutare la loro preminenza: ma gl' individui che ne godono, non debbono avere nessuna forza particolare per difenderli contro l'interesse generale.

Si è tanto declamato contro gl' inconvenienti delle concioni popolari, e detto che esse aprono le porte a tutte le arti dell'intrigo, a tutte le viltà per piaggiare e corrompere il popolo, a tutti i trionfi della scaltrezza e dell'ambizione sull'utilità pubblica. Noi abbiamo risposto che col reclamare comune a tutti i cittadini l'esercizio dei diritti politici non abbiamo voluto raccomandare il governo di tutti, possibile laddove lo Stato è circoscritto nelle mura di una città, ma non già nelle nostre società odierne; per cui è oziosa la questione, se la totalità dei citttadini abbiano il senno e la prudenza di reggere lo Stato. Dopo avere fatto cenno del modo con cui i legislatori delle antiche democrazie cercarono di evitare i difetti inerenti ai governi che stabilivano, dividendo il popolo in varie classi e regolando la maniera di dare i suffragi, abbiamo parlato di un nuovo mezzo che oramai si conosce e si pratica, e in virtù del quale è agevole concedere a tutti i cittadini l'esercizio dei diritti di sovranità senza che tutti simultaneamente governino: questo mezzo è la rappresentanza. In conseguenza si tratta solo di sapere se la totalità dei cittadini sieno idonei a scegliere nel loro seno le persone meritevoli della loro fiducia, le quali raccolte in assemblee secondarie, hanno incarico di nominare i rappresentanti della nazione. In questo abbiamo trovato ammirevole il discernimento del popolo, che nelle sue scelte si determina dietro cose che non può ignorare, e dietro fatti che accadono sotto i suoi occhi; mentre al contrario, ovunque le scelte si trovano mal fatte e determinate per motivo di privato vantaggio in opposizione al pubblico bene, si può francamente asserire che di esse l'arbitrio di un deposta abbia deciso. La storia contesta questo fatto.

Indarno contro il sistema della rappresentanza si è addotto che le moltitudini sempre ignoranti

---

Il Minisiro non appagandosi dei motivi su cui si appoggiava quel voto, interrogò l'avvocato generale. Questi, con lettera del 12 gennaio 1849, rispondeva che i molti vincoli, imposti al diritto di proprietà, inseparabili da un piano, il quale, coll'ampliazione della città, ne procurasse insieme la regolarità e la bellezza, modificavano tanto essenzialmente quel sacro diritto, da rendere assolutamente necessario l'intervento di una legge, la quale desse forza alle disposizioni contenute nel piano medesimo. Aggiunse che si avrebbe potuto far senza un tale intervento per porre in esecuzione il piano tal quale venne approvato dalle sovracitate Regie Patenti; ma non già dopo le sostanziali mutazioni e nuove prescrizioni in esso introdotte.

Queste conclusioni venivano comunicate al sig. Sindaco di Torino con lettera del 20 gennaio 1849. Cinque mesi e mezzo dopo, il Ministro non avendo avuto riscontro, interpellò nuovamente il Municipio tanto sulle concessioni provvisorie da farsi ai privati, quanto sulla presentazione del piano alle Camere, e sulle ulteriori modificazioni onde perezionarlo.

In capo ad altri sette mesi e mezzo giunse al Ministero la risposta del Municipio, frutto dei la-

non possano delegare e tramandare una scienza che non posseggono. I rappresentanti di una nazione sono la miglior parte di questa, e non già una cosa medesima con essa. Essi rappresentano la ragione nazionale. Il popolo delega loro i suoi diritti, perchè lo servino e giovino nel miglior modo che sanno; ed essi sopperiscono ai bisogni di quello con la superiorità dei lumi che posseggono.

Finalmente si è fatto opposizione alle concioni popolari per motivo che in esse i lucri materiali e gl' interessi della vita quotidiana sono quelli che prevalgono sopra quelli generali della nazione, ed a cui si provvede con discapito di questi. Quest'ultima opposizione cade da sè, dopo che si è veduto pel conferimento dei diritti politici a tutti i cittadini non volere noi stabilire che tutti debbano prendere parte diretta nella gestione dei pubblici affari. Noi ammettiamo un'azione governativa affidata ad una rappresentanza nazionale, la quale creata col suffragio universale ed uscita da tutti i punti e luoghi di un vasto Stato, presenta il principalissimo pregio di conoscere, consultare, valutare, combinare, appagare tutti gl'interessi municipali. Perchè si dovrebbe scansarli? Il Governo, che non va per consigli ai Comuni, non può mai fare cosa di buono. Quivi gli uomini si veggono a fronte i mali volgari della vita, i fatti tengono luogo delle astratte teorie, sono note le quotidiane variazioni per gli uomini e per le cose, i particolari dell'ordinamento sociale in piena luce appariscono.

Ecco il punto a cui noi siamo pervenuti. Questo inventario delle teorie esposte sin'ora giova a renderci conto ed assicurarci di quella parte di scienza che fin qui possediamo. Non abbiamo creduto espediente adoperare una maggiore brevità la quale avrebbe confuse e cancellate le idee. Ora possiamo francamente ire oltre ed occuparci di un nuovo ordine di teorie, le quali dall'uomo ci trasportano alla società, e questa considerando come individua personalità ne svelano i diritti che possiede per natura.

Capitolo LXIV.

Necessità fisico-morale dell'ordine sociale.

La nozione dell'ordine non si rinviene nelle mutabili leggi dell'uomo, ma nell'eterno codice della natura.

Nell'universo intero abbiamo infiniti esseri fisici e morali, i quali altro non sono che potenze e forze sempre attive. Ora suppongasi che impedimento alcuno non ritrovino, e che ad alcuna regola non obbediscano; eccoli tendere indeterminatamente ad estendere la loro attività, e senza certi limiti e confini, chi sa a quali punti estremi pervenire. Gli astri si muovono ognora per l'immenso spazio, e senza precisa direzione, abbandonati a sè stessi, erranti a caso, urtano con disordinato tumulto fra loro. Gli uomini, viventi senza prefisso e comune scopo, e ciascuno di essi ritraendo a sè ogni cosa, in una vicendevole e continua guerra consumano la loro vita. È questa una immagine del primitivo caos naturale e morale, che i mitologi figurarono, ed a cui Seneca accenna col dire:

---

vori di Commissioni e Sotto-Commissioni espressamente nominate, le quali però non erano riuscite che ad allegare nuovi argomenti per differire una conclusione definitiva. Tali argomenti si riferivano al divisamento in cui era venuta l'autorità militare di proporre un piano di difesa della città; alla di già mutata, ma tuttora incerta collocazione dell'ospedale militare; alla stazione della strada ferrata ed attigua dogana. Quanto a quest'ultima dubbiezza conviene avvertire, che essa era prima che proposta risolta mediante comunicazione fatta al Municipio del piano della suddetta strada fino dal settembre 1847.

Quanto alle altre due difficoltà, il Ministro dei lavori pubblici diede all'ispettore Melano, autore della parte tecnica del piano di ampliazione, l'incarico di stabilirne tale un perimetro, che senza contrariare maggiori futuri progressi, non turbasse quel qualunque sistema di fortificazione che fosse poi adottato; e lasciasse pur libero il collocamento del grande ospedale militare.

L'ispettore Melano adempieva con sollecitudine e con sì buon successo l'affidatagli incumbenza, che le di lui proposizioni, comunicate il 16 maggio 1850 dal Ministero dei lavori pubblici a quello di guerra, furono anche da questo pienamente approvate.

Non vides quam contraria in se elementa sint? . . . Tota huius mundi contraria ex discordibus constant.

Se questo violento stato dovesse sussistere, gli esseri vedrebbero in breve tempo la loro totale distruzione. Per conservarsi è necessità che l'ordine e l'armonia dirigano l'economia dell'universo. E la gran legge dell'ordine si trova scritta nella proprietà o nello istinto che ciascun essere possiede di provvedere alla propria conservazione. Questa proprietà o istinto di conservazione si chiama nel mondo fisico forza concentrica, amore proprio nel mondo morale. Per essa è disposto che ciascun essere rimanga ristretto nella propria sfera, e che non possa uscirne per invadere le forze e potenze formanti l'esistenza di un altro essere, senza che questo resista e respinga la invasione. Le azioni dell'uno sono dunque circoscritte dalle reazioni dell'altro. E ciascuno per l'istinto di conservarsi rispettando la conservazione altrui, si perviene al conseguimento della conservazione del tutto.

La gran legge dell'ordine è appoggiata da una sanzione penale. La reazione dell'essere invaso produce un danno all'invasore. Se questo persiste nell'urto è finalmente distrutto. Il deterioramento del proprio stato è proporzionato all'offesa. Si patisce la perdita di un diritto per l'altrui diritto violato. Ma disuguali essendo le forze degli esseri, in qual modo può il più debole resistere all'urto maggiore? Ed ecco la Provvidenza disporre che le forze minori tendano a collegarsi per reagire contro l'essere più forte: onde si ottiene quella universale catena, per cui le varie potenze sono così bene equilibrate, che ciascuna rimane tra i proprii confini. Siffatta limitazione o connessione, o equilibrio di tante potenze, che dalla resistenza sorge, è appunto ciò che diciamo ordine fisico o morale dell'universo. Non si può abbastanza ripeterlo; è impossibile volgere il pensiero alle leggi tanto sublimi e provvide di quest'ordine, senza rimanere convinto dell'alta Intelligenza che le ha dettate; attribuirle al caso, vale quanto ammettere che caratteri di stampa, slanciati all'evento sopra un tavolo, e cadenti dietro le leggi dell'impulsione ricevuta e dalla loro specifica gravità, possano trovarsi ordinati così, che compongano la Filosofia di Cartesio.

Ma non abbiamo data con ciò una compiuta nozione dell'ordine. Non basta che gli esseri restringano le loro azioni nella linea prefissa. Comechè ristretti nei determinati confini e senza collisione, se rimangono isolati e divisi, non possono formare un tutto nè conservarsi. Solo Iddio, Essere infinito è sufficiente a sè stesso. Tutti gli esseri finiti sono difettivi e non possono conservarsi se non mediante la consociazione. Questa procura che ciascuno dei suoi membri, aiutato dalle forze degli altri, sia più sufficiente a sè stesso. Ma per la unione degli esseri non vogliamo indicare la fusione, la quale è impossibile così nel mondo fisico, che nel mondo morale, imperocchè la impenetrabilità è legge non solo della materia, ma puranche dello spirito. Gli esseri sono uniti e formano un tutto, quando le loro azioni tendono ad un solo fine. L'unità del fine forma l'unità di azioni, per cui di tante diverse parti si viene a comporre un corpo solo. Ma come mai tanti es-

---

Finalmente nel giorno 3 luglio dell'anno corrente il Ministro dei lavori pubblici dava di ciò contezza al Municipio, trasmettendogli tutti gli atti, ed invitandolo a dar corso alle licenze, qualora intendesse limitarsi alle condizioni ed agli spazi corrispondenti al piano sancito dalle Patenti 1846; e, quando volesse uscire da quei termini, a convenire coi privati per togliere ogni ostacolo, od a vincolare i dissenzienti, presentando le condizioni del piano formulate in guisa da poterne invocare e conseguire la sanzione di legge.

Colla qui riferita disposizione del proprio operato, in questa importante faccenda, il governo non solo dimostrò che i molti ritardi cui fu esposto da lui non provennero, ma agì inoltre secondo lo spirito di pubblicità e di responsabilità che informa tutto il regime costituzionale. Rispondendo direttamente ai reclami della libera stampa, il governo rende altresì il debito omaggio all'opinione pubblica che ispira molte voci del giornalismo, ed è da queste alla sua volta ispirato.

§ 51.

20 *agosto.*

In questo giorno si pubblica con reale decreto del 16 un regolamento provvisorio per lo studio e

seri, differenti di natura e disuguali di forza, possono sentire i medesimi bisogni ed avere un fine medesimo? Ecco dunque l'alta Intelligenza formare degli esseri tante famiglie, associando in ciascuna quelli di simile natura; assegnare ad ognuna un fine, un centro differente e particolare: subordinare poi tanti fini minori ad un fine universale, e farli cospirare come mezzi alla formazione di un solo tutto. Ecco la perfetta e piena nozione dell' ordine. Tre articoli compongono questa gran legge: limitazione degli esseri nella propria sfera; necessità in ciascuno di essi di agire combinatamente a suo ed a comun pro; direzione in tutti ad un comune ed universale fine, quello cioè della conservazione degl' individui, delle specie e del tutto.

Queste teorie universali, perchè comuni a tutti gli esseri, si applichino ristrettivamente alla specie umana, e si troverà che questa, secondo gli esposti principii, compone una particolare famiglia, che ha il suo proprio fine, e concorre con le famiglie di tutti gli altri esseri all'ordine del grande insiemè ed al fine universale della natura: ecco dimostrata la necessità fisica dell'ordine sociale.

Passiamo ora a dimostrare la necessità morale di quest'ordine medesimo.

Che cosa sono i diritti dell' uomo? Le forze a lui concedute dalla natura, mediante il cui esercizio perviene quegli a procacciarsi il proprio ben essere. Abbiamo veduto altrove, che un diritto non ha valore per lui, se non in quanto gli procura utilità; la quale utilità non può egli ricavare che dall'oggetto, su cui il diritto si versa. Abbiamo ancora veduto, che il diritto, considerato nell'uomo isolato, non è che una pura relazione morale, un rapporto astratto di necessità ad ottenere conservazione, perfezione e felicità; ma che non si rende pratico se non quando diviene un potere effettivo e fondamentale di fare. Finalmente fu dimostrato, ch'esso non acquista un tale potere attivo a soddisfare le umane esigenze, senza il concorso della colleganza sociale. In conseguenza, acciò il diritto possa in alcuna maniera operare l'utilità determinata dall'ordine morale, occorre che l'uomo viva nel seno della società: quando si voglia supporlo isolato, è impossibile che riesca nel atto a procacciarsi sicurezza, ben essere e perfettibilità adattata alla sua costituzione e ai suoi naturali bisogni.

Si distingua dunque l'idea astratta del diritto dalla sua pratica entità: la prima esiste in virtù della relazione tra l'uomo e la propria natura, onde in lui viene la necessità di conservarsi e di perfezionarsi, mediante l'esercizio delle proprie forze; la seconda esiste nel potere reale di esercitare le dette forze, il che non può avvenire altrimenti che combinandole con quelle della società.

Dappoichè l'ordine sociale è il fondamento dell'esercizio pratico di tutti i diritti, risulta evidente la necessità morale del detto ordine. L' esistenza della società attribuisce un valore intrinseco e pratico ai diritti, il quale, a norma del vario temperamento di quella, ossia a norma della sua perfetta o imperfetta costituzione, si accresce o si diminuisce, e quindi si fa maggiore o minore la potenza dell'uomo ad essere felice.

Conchiudiamo, che se non si può rivocare in dubbio l'importanza di tutti i diritti per la felicità

---

per gli esami degli aspiranti alle professioni di Notaio e di Causidico nelle Università di Cagliari e di Sassari.

Codesto regolamento prescrive agli aspiranti suddetti lo studio pel corso di un anno degli elementi del Diritto civile patrio, e l'obbligo del relativo esame.

Dalla qualifica di *provvisorio* data a questo regolamento traspare, a nostro credere, l' intenzione del governo di uscire una volta o l'altra dalla penosa ed imbarazzante necessità nella quale ancora si trova di adottare speciali provvedimenti per le singole provincie dello Stato, e segnatamente per l'Isola di Sardegna. Anche la pubblica istruzione, come qualsiasi instituto sociale, procede molto più agevolmente, e perviene a risultati assai più soddisfacenti quando è regolata da leggi e norme uniformi per tutto il regno. Questa uniformità, che semplificherebbe grandemente le cure dei governanti, e renderebbe eguale la condizione dei governati, a qualunque parte dello Stato appartengano, è invocata da tutti, ma più fervidamente dalla Sardegna, per la quale le distinzioni non furono quasi mai nè giuste nè favorevoli.

non solo, ma per l'esistenza medesima dell'uomo; s'è dimostrato ch' essi non si possono effettuare e godere senza lo stato sociale, la socialità è un diritto primitivo e sacro, quanto è quello della stessa vita.

Capitolo LXV.

Base delle civili società.

Un lettore poco accorto crederà che noi ci diamo oziosamente la pena di dimostrare cose, le quali sono verità generalmente ammesse. Noi siamo di contraria opinione, e chi vorrà più addentro spingere lo sguardo, scorgerà certamente in fondo a quel che diciamo le nuove basi, ignote a molti grandi pubblicisti, sulle quali è giusto mettere le civili società.

Si aprano i libri di uomini celebri, a cui l'umanità deve tanta riconoscenza, e che sono stati i nostri maestri; la riverenza che abbiamo per loro non ci offusca la ragione al punto di non lasciarci distinguere i grandi errori posti a fianco alle grandi verità. Noi vediamo che molti, ingolfandosi nelle astruse ricerche intorno alla origine dei primitivi umani consorzi, e studiandone le leggi naturali nelle combinazioni a cui diedero luogo, non avvertono ch'esse furono accidentali e varie, e che nella storia della formazione delle società meglio si può studiare il loro diritto nativo ed originario, che non quello propriamente naturale.

Molti altri mutilano il concetto di diritto naturale, limitandolo ad un uomo in istato d'insociale isolamento, e dichiarano che le leggi di natura sono quelle ch' egli riceve avanti lo stabilimento delle società; onde risulta che per conoscerle, bisogna considerare l'uomo nella posizione di una salvatica solitudine. Eglino non considerano che vi sono rapporti reali e necessari tra la natura e l'uomo, i quali determinano il fine naturale di costui, e che in essi bisogna ravvisare un complesso di leggi dirette a provvedere a quel fine. E queste leggi contemplano l'uomo in tutti i secoli e in tutte le epoche della vita civile; in guisa che in qualunque stadio e posizione ei si ritrovi, esse consistono sempre nei rapporti necessari tra lui e l'ordine reale e naturale delle cose.

Dietro questa universale idea, viene a stabilirsi evidentemente che la necessità dell'ordine naturale è l'unica fonte e norma di tutte le leggi di qualunque specie.

I pubblicisti, cui mancano queste nozioni, sono privi dell'unico mezzo che può guidare allo scoprimento del vero, dell'utile e del giusto, così nell'ordine morale, che nel politico. Dietro le orme di fallaci principii, Montesquieu dice: « Che » gli uomini hanno rinunziato alla naturale in» dipendenza per vivere sotto leggi politiche ». Infiniti altri scrittori ripetono la medesima sentenza. Nè si limitano a questo; ma giungono fino ad ordire la favola di questa pretesa rinunzia; assistono al contratto con cui fu stipulata; ne hanno in mano il testo, e lo additano a noi come il titolo unico e primitivo della naturale libertà del genere umano.

Filangieri manifesta una confusione d'idee sopra questo argomento. Dopo che ha principiato col dire: « Io sono il primo a credere che la so-

---

§ 52.

Nello stesso giorno 20 agosto il Ministero dell'interno ha emanato un programma per gli Aspiranti all'impiego di scrivano computista e di segretario nelle amministrazioni delle carceri.

Gli Aspiranti all'impiego di scrivano computista dovranno sostenere un esame in iscritto di calligrafia, di composizione italiana e francese e d'aritmetica; essi saranno altresì interrogati verbalmente sulla tenuta dei libri in partita doppia.

Come condizione d'ammessibilità dei suddetti Aspiranti, il Programma indica inoltre la presentazione di documenti comprovanti la più specchiata moralità e l'adempimento delle prescrizioni dell'art. 14 del Reale Decreto 13 novembre 1849, il quale è così concepito: « Nessuno potrà essere nominato segretario, scrivano, o computista, se non è maggiore d'età, e non ha fatto due anni di volontariato in qualche pubblica amministrazione, o cinque anni di servizio militare applicato alla maggiorità ».

Quanto poi all'impiego di Segretario, gli Scrivani computisti, prima di esservi promossi, saranno sottoposti ad un secondo esame verbale: 1. sulla conoscenza dei Regolamenti e delle Circolari di

» cietà sia nata con l'uomo » prosegue così: « Ma
» questa società primitiva . . . . . era tutt' altro che
» una società civile. Non è da presumersi che gli
» uomini destinati a vivere insieme abbiano fino
» dal principio rinunciato alla loro indipendenza,
» prima di sperimentare il bisogno e la necessità
» di questo sacrifizio. Questa società primitiva
» dunque non poteva essere una società civile.
» Questa doveva essere una società puramente na-
» turale, una società in cui erano ignoti i nomi
» di nobile e di plebeo, di padrone e di servo,
» ignoti i magistrati, ignote le leggi, le pene e i
» pesi civili. E questa era una società, nella quale
» non si conosceva altra disuguaglianza che quella
» della natura, altro vincolo che quello dell'ami-
» cizia, dei bisogni e della parentela. Questa era
» una società, i membri della quale *non avevano*
» *ancora rinunziato alla loro naturale indipen-*
» *denza*, non avevano ancora depositata la loro
» forza tra le mani di uno o più uomini, non a-
» vevano ancora affidata a questi la custodia dei
» loro diritti, non aveano ancora messo sotto la
» protezione delle leggi la loro vita, la loro roba,
» il loro onore. Questa era una società, io dico,
» nella quale ciascheduno era sovrano perchè in-
» dipendente, magistrato perchè custode ed in-
» terprete della legge che portava scolpita nel suo
» cuore, giudice finalmente perchè arbitro dei li-
» tigi che nascevano tra lui e gli altri soci, e vin-
» dice dei torti che gli venivano fatti ».

« Ma, *infelicemente per la nostra specie*, una
» società così fatta non poteva durare lungo tempo
» tra gli uomini. Pare che la natura non abbia
» data che ai soli castori l'arte difficile, o per me-
» glio dire il dono piacevole di combinare la so-
» cietà coll'indipendenza ».

Mentre deplora che una società così fatta non abbia potuto perpetuare la felicità dell' umano genere, Filangieri passa ad enumerare i danni di quel primitivo stadio di ordinamento sociale, e dice: « La disuguaglianza di forza e di robu-
» stezza, questa disuguaglianza unica, che non si
» poteva estirpare da queste primitive società, do-
» veva produrre i maggiori disordini. L' eguaglian-
» za morale non potendo reggere a fronte della
» disuguaglianza fisica, doveva necessariamente
» soccombere sotto la preponderanza della forza.
» L'uomo più debole doveva necessariamente es-
» sere esposto ai capricci del più forte, finchè gli
» attentati della forza erano meglio appoggiati e
» meglio sostenuti dei diritti della debolezza. La
» sua sussistenza, frutto dei suoi sudori, doveva
» spesso divenire l'oggetto della rapina dell' uomo
» più forte di lui. Il suo onore, la sua vita stessa
» erano beni precarii, dei quali poteva rimanere
» privo in ogni istante, semprechè uno spirito
» malefico si univa ad un corpo più robusto del
» suo ».

Posto che la diffidenza, l'incertezza, il timore turbavano continuamente la pace di queste primitive società, noi domandiamo in che si vuole far consistere la infelicità dell'umano genere, uscendo da uno stato sì fatto di miseria e di disordine? E soprattutto a quale naturale indipendenza gli uomini rinunziarono *depositando la loro forza tra le mani di uno o più uomini, affidando a questi la custodia dei loro diritti, e ponendo sotto la protezione delle leggi la loro vita, la loro roba, il*

---

massima emanate dal 13 novembre 1849 riguardo all'amministrazione carceraria; 2. sulla tenuta dei vari registri di contabilità, sia riguardo ai viveri che alle manifatture, sul libro di contabilità morale, verbale dei consigli di disciplina; 3. sul titolo 1 del lib. 1 del Codice penale.

§ 53.

21 *Agosto.*

Si pubblica un decreto reale del 16 corrente, in forza del quale la facoltà del deposito di cui già gode la dogana di Savona viene estesa a tutte le mercanzie estere, ad eccezione dei tabacchi fabbricati ed in foglie.

Un eguale deposito, e colla stessa restrizione, è pure accordato alla dogana di Porto-Maurizio.

Si osserveranno per i detti depositi tutte le formalità e cautele già in vigore presso le altre dogane del littorale marittimo aperte al deposito delle merci straniere.

Questo decreto merita di essere commendato come una misura liberale, perchè toglie un ostacolo al commercio; ed è conforme al principio d'eguaglianza, perchè abolisce l' inferiorità nella quale

loro onore? Se i deboli per l' imperio delle leggi perderono il timore; se i forti per quello stesso imperio perderono la facoltà di abusare della loro forza, si può dire che gli uni e gli altri rinunziarono a un diritto? Si può dire che una sventura nei primi, una violenza nei secondi costituiscano un diritto, una proprietà, un bene, di cui furono spogliati? Se la bisogna fosse così, perchè non si asserisce egualmente, che un bambino esposto sui gradini di un tempio nel rigore di una notte invernale perda la sua naturale indipendenza col ritrovare all'alba una donna amorosa, che lo accoglie, lo riscalda, lo alimenta, lo educa?

Si opporrà, che l'indipendenza naturale, a cui si rinunzia, è considerata astrattamente, cioè senza porre a calcolo uno stato sociale qualunque; ch'essa consiste nella esenzione di ogni ostacolo all'esercizio della umana volontà; che compete all'uomo pei soli rapporti che ha con la natura e sotto un punto di vista generale, senza avere risguardo alla sua posizione di fatto nel mondo.

Noi non vogliamo far osservare che una indipendenza di tale indole non sarebbe un bel dono della natura e non apporterebbe alcun giovamento agli uomini; basta notare che così concepita, non sarebbe già una idea astratta, ma una idea fantastica. L' idea astratta riunisce i caratteri comuni a molti oggetti particolari; il fondamento da cui parte, sono questi. Ora nella quistione, che trattiamo, gli uomini sono gli oggetti particolari. Gli uomini, se la società è nata con essi, formano una idea complessa della quale è elemento indispensabile la socialità. Senza questo elemento, la idea d'uomini è falsa e incompleta. Stabilito dunque che non è lecito concepirli, se non in uno stato di relazione, onde possono scambievolmente nuocersi o giovarsi, segue che la loro libertà. consistendo nella potenza di fare ciò che vogliono, non si può separare dallo stato di relazione sopraddetto; e siccome questo poggia sul principio della uguaglianza di diritto, segue che la loro libertà, ossia l'esercizio delle loro potenze attive non devesi disgiungere da quel principio. Per cui la indipendenza personale, la quale è un modo di considerare la libertà umana, e non già una facoltà differente da questa, bisogna definire, come facemmo nel capitolo XVI, la potestà di agire o non agire secondo che piace in rapporto alla uguaglianza di diritto. Ecco ciò che può chiamarsi idea astratta della indipendenza, perchè desunta dalla considerazione di oggetti particolari, e composta di due qualità ad essi comuni, quali sono la facoltà di fare ciò che vogliono, e quella di essere uguali in diritto, eliminando le varie altre loro qualità non comuni a tutti, ma speciali a ciascuno individuo. Ove la indipendenza si concepisca diversamente; ove non emani dal ravvicinamento delle idee che abbiamo degli uomini individuali; ove parta da queste idee incompiutamente svolte, siccome avviene escludendovi l'elemento della socialità; ove non ne prenda per base le vere e compiute, e sopra queste non si elevi per vederle sotto un punto di vista comune e generale, essa non è che una idea falsa, fantastica, poetica.

---

trovavansi sotto questo rapporto Savona e Porto Maurizio in confronto di altre piazze marittime dello Stato.

§ 54.

Un altro decreto del 16 corrente, pubblicato esso pure nel giorno 21, ordina che in aggiunta ai bolli straordinari indicati nell'art. 23 del decreto reale, in data del 9 scorso luglio, ciascuno degli uffizi ivi specificati sarà provvisto di un bollo straordinario col diritto di centesimi 65, per essere apposto sulla carta particolare che i commercianti, giusta il prescritto dall'art. 24 del Regio Editto 5 marzo 1836, sono in facoltà d' impiegare per le polizze di carico e lettere di vettura.

La forma del detto nuovo bollo sarà pienamente conforme all'impronto che verrà annunziato con altro decreto.

Vedi su questo proposito la Cronaca di maggio a pag. 33 e 34 e quella di luglio § 13 e § 34.

§ 55.

22 *Agosto.*

Si emana un reale decreto in data 16 corrente, il quale ordina la pubblicazione nell' isola di Sar-

In conseguenza delle sopra esposte teorie, l'indipendenza personale è l'esercizio della libertà tra uomo ed uomo, regolato secondo il principio dell'uguaglianza. Questo principio offre la misura delle azioni, che gli uomini possono legittimamente eseguire gli uni verso gli altri. Se oltrepassare questa misura non debbono, eglino sono indipendenti semprechè dentro di essa hanno facoltà di agire come loro piace, senza che niuno possa turbare il loro arbitrio esercitato nel sopraddetto confine: quanto più questo confine è giustamente fissato e gagliardamente mantenuto, tanto l'umana indipendenza è più sicura e maggiore.

Conchiudiamo, che qualunque idea astratta si voglia avere di una facoltà dell'umana specie nell'ordine morale, non esclude la considerazione di ciò che gli uomini sono realmente; per cui costoro essendo di fatto socievoli, il concetto generale della loro indipendenza non esclude l'idea della loro socialità; non si può insomma fare parola della loro naturale indipendenza, se non considerandoli nella sociale colleganza: l'indipendenza, che si vuole assegnare all'umano genere, considerato fuori d'ogni relazione per cui i suoi membri possono scambievolmente nuocersi o giovarsi, ossia fuori uno stato di società qualunque, è una facoltà che si vuole attribuire ad esseri concepiti quali non sono e non furono mai; in questo caso, in luogo di ragionare, si fanno odi pindariche, e si perviene a stabilire chimere, innanzi che verità. Che mai si direbbe, se nell'ordine fisico volendo noi formarci idea di una proprietà generale della umanità, non ponessimo a calcolo l'organismo reale della macchina umana, e poco ci curassimo sapere che gli uomini hanno testa, braccia, gambe, ecc.? Tanto vale ideare l'indipendenza naturale non solamente senza, ma anche fuori dello stato di socialità inerente all'uomo morale.

Laonde è falso e strano il passaggio dallo stato d'indipendenza a quello di società; l'uno sta nell'altro; le imperfezioni o le perfezioni di questo determinano le imperfezioni o le perfezioni di quello. La rinunzia della naturale indipendenza è dunque erroneamente assegnata come titolo originario delle civili società. L'uomo ha per sua natura un fine a cui tende. La coesistenza è una legge della costituzione e della originaria disposizione del genere umano. Ciò posto, la natura ha dovuto fissare un ordine necessario, per lo quale si raggiunga quel fine. Cotesto fine è la più felice conservazione combinata col più squisito perfezionamento. Senza osservare quell'ordine, egli è dunque impossibile che l'uomo felicemente si conservi e si perfezioni. La indipendenza è una delle facoltà o potenze, con cui egli si aiuta ad ottenere tutto questo: quando si voglia supporre una indipendenza che non si riferisce al bene di lui e che non occorre a conservarlo e perfezionarlo, si suppone una facoltà rovinosa e micidiale, cui non sarebbe sacrifizio il rinunziare, e che non può mai essere naturale, dappoichè la natura non dà diritti per distruggere. In questo stato di cose, in che può consistere la utile e naturale indipendenza di esseri coesistenti? Essa deve consistere nella esenzione ed allontanamento di tutti quelli ostacoli, che possono impedire l'o-

---

degna delle regie lettere patenti del 26 marzo 1836 e del 30 luglio 1840.

Cotale pubblicazione serve a dare compita esecuzione alla legge del 22 giugno 1850, la quale aumentando di un quinto i diritti d'insinuazione, ed estendendoli anche alle provincie dello Stato, che prima ne andavano esenti, prescrive conseguentemente abbiansi a promulgare alcune precedenti disposizioni relative all'imposta summentovata.

Le regie patenti delle quali si occupa il presente decreto non si trovano nel numero di quelle espressamente indicate per la pubblicazione della legge 22 giugno, ma la necessità di portare a pubblica conoscenza dove mai non lo furono, norme direttamente concernenti l'insinuazione, è inseparabile dalla generale attuazione di quell'imposta, e deriva quindi per analogia della citata legge.

Vedi la pag. 35 della cronaca di maggio, ed il § 14 di quella di luglio.

§ 56.

26 agosto.

Con decreto in data di Moncalieri 24 corrente, oggi pubblicato, il collegio elettorale di Savigliano,

pera necessaria della felice conservazione e del perfezionamento dell'uman genere. Ora noi domandiamo a coloro i quali chiamano società naturale lo stato di selvaggia colleganza, ed attribuendo ad essa il vantaggio di mantenere la naturale indipendenza, asseriscono che questa si perde col passaggio allo stato di una colleganza civile: avvi reale indipendenza là dove è dimostrato che sussistono tutti gli ostacoli, che agli uomini vietano di conseguire il fine della natura, ossia di provvedere al loro ben essere? No, certamente. Dove si acquista la sopraddetta e tanto desiderata indipendenza? Là dove la società è così costituita, che aiuta a rimuovere quegli ostacoli e ad effettuare la libertà dell'ordine. Dunque la società civile, cioè quella che è modellata sulle condizioni stabilite dall'ordine necessario della natura, è indispensabile ad assicurare e mantenere la reale ed utile indipendenza, che è conforme ai rapporti della stabile e progressiva conservazione del genere umano. Egli è per questo motivo, che noi ripetiamo essere più perfetta la indipendenza, siccome meglio si perfeziona la condizione sociale degli uomini.

Dopo aver dimostrato la rinunzia della naturale indipendenza essere un fatto supposto ed un falso titolo originario delle civili società, potremmo ancora provare che se mai fosse il contrario, la licenza o la schiavitù prenderebbe il posto di tutti i diritti e doveri inerenti allo stato sociale; ma ci serbiamo trattare questo secondo argomento, il quale guarda la questione dal lato opposto, in uno dei seguenti capitoli.

Come dunque dobbiamo noi considerare la società? Come un soccorso necessario per noi a raggiungere il fine naturale, cioè il nostro benessere. Chi per eseguire una operazione ha bisogno di un mezzo, e l'ottiene, non crede certamente di avere perduta, ma di avere acquistata la sua libertà; e questa si fa più estesa a misura che più valido è quel mezzo. L'indipendenza, che vale quanto dire la libertà naturale, e l'uguaglianza sono così essenziali al conseguimento del sopraddetto fine, che formano gli attributi indispensabili di ogni bene ordinata società. Laonde la base di questa, non già sulla rinunzia della naturale indipendenza, ma sta al contrario sull'assicurazione e sul mantenimento di essa; e tanto più si acquista ed è più perfetta, quanto più si rassoda l'ordine morale dello stato sociale.

Ecco determinata la vera base delle civili società sopra i puri rapporti reali e naturali delle cose, necessari per l'esecuzione dell'ordine morale, senza ricorrere alle rinunzie dei diritti di un preteso stato di natura, ai contratti, ai depositi, o ad alcun altro atto di positiva istituzione umana. Nè la cosa potrebbe stare altrimenti. Fintanto che l'esistenza della società e l'ordine sociale poggiano sopra rinunzie, contratti, depositi, o altri atti positivi dell'uomo, tutto è precario, indefinito, quistionabile, mutabile: l'intero sistema dei doveri e dei diritti sociali non ha base unica nè soda, ed essi continuamente sono indecisi e controvertibili. Al contrario, fate che l'esistenza della società e l'ordine sociale diventino un vero e rigoroso diritto naturale e neccessario, ed ecco derivarne sodamente, eternamente, incontrastabilmente l'intero sistema dei doveri e dei diritti so-

---

rimasto vacante per la morte del cavaliere Pietro di Santa Rosa, è convocato il giorno 10 settembre affine di procedere ad una nuova elezione del suo deputato.

§ 37.

31 *agosto.*

Un decreto reale in data 26 corrente approva il regolamento per l'esecuzione della legge 4 giugno 1850 relativa all'atterramento ed allo scorzamento delle quercie di sughero della Sardegna.

Queste operazioni a termini della citata legge non possono aver luogo senza il permesso dell'Intendente generale, sentito l'avviso dell'Intendente provinciale e dell'Amministrazione forestale.

Tale permesso verrà rilasciato gratuitamente

Per gli alberi che non sono più suscettibili d'utile prodotto, o che fossero in istato di decadenza;

Per quel dato numero di alberi di qualunque età che siano indispensabili al proprietario sia per l'agricoltura, sia per altro privato uso domestico, nel qual caso basterà il permesso dell'Intendente provinciale;

ciali. In qual modo si può fare quello che noi diciamo? Eccolo: la natura non ha creato che individui, ossia uomini singolari, pei quali non può esservi dovere rigoroso e necessario, se questo per fatto indeclinabile di natura non è mezzo indispensabile del ben essere naturale di ciascuno di loro. Ciò posto, l'esistenza della società e l'ordine sociale, per essere un dovere ed un ordine morale e necessario di natura, hanno bisogno di farsi, in virtù del sistema superiore delle cose, mezzo indispensabile a conseguire l'anzidetto fine naturale del ben essere di ciascun uomo. E siccome non può rivocarsi in dubbio che lo stato e l'ordine sociale sieno tali: così dunque è dimostrato che riduconsi a rigoroso e necessario dovere e diritto naturale. Mercè questo principio unico e immutabile, viene ad essere non solo legittimato, ma anche determinato l'ordine delle funzioni e dei poteri delle civili società: esso è organizzato e diretto secondo i rapporti naturali e inevitabili delle cose. In virtù del medesimo principio, lungi che la indipendenza e l'uguaglianza di verun uomo sieno violate giammai, vengono all'opposto da per tutto, e senza eccezione o limitazione, estese, avvalorate, e confermate.

Capitolo LXVI.

Quale idea convenga formarsi della dipendenza sociale.

È mestieri richiamare e premettere alcune teorie altrove esposte, e che sono elementi della idea che oramai vogliamo formarci della sociale dipendenza.

Gli uomini sono esseri effettivi, i quali, comechè vari d'ingegno, di forze, d'industria, e dalla fortuna variamente collocati sulla terra, pur tuttavia sono determinati da una necessità naturale alla sociale convivenza. Eglino sono circondati da infiniti altri esseri componenti l'universalità delle cose, i quali sono parimenti effettivi. Tutte le loro azioni sono limitate irreformabilmente dalle leggi particolari della propria costituzione e da quelle generali dell'universo. Non avvi umana potenza che possa superarle. Ecco dunque l'impero della necessità, per effetto del quale alcuni atti riescono impossibili o di niuna conseguenza, ed altri riescono possibili quando sieno praticati in una determinata maniera.

Oltre questa necessità di conformare la nostra libertà al grande ordine dell'universo, si rifletta che, come esseri sensibili e dotati di volontà, noi non possiamo muoverci che dietro l'impulso della legge irresistibile dell'affetto che portiamo a noi stessi. Per rinunziare al desiderio della nostra felicità, bisognerebbe che potessimo disfarci della personalità nostra ed essere differenti da quello che siamo. In conseguenza non possiamo agire spontaneamente che con la propria volontà, e questa non può essere determinata da altro motivo che da quello della utilità propria.

L'impero della necessità abbraccia dunque due relazioni; la prima tra l'uomo e l'ordine esterno dell'universo; la seconda tra lui e l'ordine interno della sua costituzione fisica e morale.

Finalmente, ricordiamoci che gli uomini sono esseri simili. In conseguenza, presi separatamen-

---

Per la posizione delle piante, per la speciale condizione delle foreste, o per gravi circostanze di pubblico vantaggio.

L'ammenda nella quale incorreranno i contravventori a queste disposizioni sarà applicata alla congregazione locale di carità. Nel caso però che la denunzia partisse dagli agenti forestali, sarà prelevato in loro favore un terzo del prodotto della ammenda suddetta.

Queste limitazioni all'esercizio del diritto di proprieta furono consigliate dall'osservazione che molto frequentemente i privati, preferendo il misero momentaneo guadagno risultante dalla vendita delle loro quercie, le abbattevano immature, ed avrebbero coll'andare del tempo prodotta immancabilmente la distruzione di una pianta utilissima all'agricoltore non meno, che all'industria commerciale, sia per il frutto che apporta delle ghiande ad uso del bestiame, sia per la scorza esteriore del sughero di cui si può spogliarla, e della quale in dieci anni nuovamente si riveste se debitamente coltivata, sia finalmente per l'alburno suo ultimo prodotto di grande uso nelle concie e nelle tintorie.

te, niuno di essi è in diritto da più o da meno, e gode immunità e privilegi, o soffre privazioni e carichi contro a quelli che sono imposti a tutti. Posti in comune, non hanno nè possono avere alcun impero naturale gli uni su gli altri. Essi sono liberi e indipendenti. E dappoichè ciascuno di loro possiede per natura il diritto inviolabile della proprietà personale, non può nè deve agire in compagnia degli altri se non per propria utilità, anche quando sembra che lavori in favore d'altrui. Nelle società ben ordinate il principio dello individuale vantaggio è così bene accomodato alle esigenze del pubblico bene, che ciascun cittadino operando per sè, opera per tutti. Ma dove la forza soperchiante di alcuni non lascia agli altri la facoltà di spiegare interamente e liberamente la potenza individuale, quivi non si vive sotto l'imperio della necessità naturale, ma sotto quella di una necessità fittizia, e la società non offre che una mostruosità morale.

Si riuniscano questi principii di necessità, di utilità e di uguaglianza di diritto, e si troverà che essi sono gli elementi della dipendenza sociale. Si troverà che i vincoli, i quali uniscono gli uomini, non sono che la necessità dell'ordine naturale e quella dell'interesse personale; di maniera che la dipendenza sociale non induce la soggezione di un uomo all'altro, bensì quella di ciascuno all'ordine sopraddetto ed a sè medesimo. Quando avviene il contrario, e l'uomo si trova ridotto a servire all'altrui pro e capriccio, si ascriva a colpa dei vizi della società in cui le leggi dell'ordine morale non sono osservate; ma dovunque esse sono in vigore, gli uomini, vivendo subordinati al potere civile, non servono che al loro vantaggio ed alla necessità naturale della sociale convivenza.

Una condizione indispensabile ed essenziale dello stato sociale è la giustizia comune, la quale si osserva sempre che da alcun membro della società non si esige se non quel tanto ch'è puramente necessario al conseguimento del comune scopo sociale. Questo scopo per ciascun individuo non è altro che il miglior essere proprio. In conseguenza, mercè l'addotta connessione, il principio della utilità personale identificandosi con quello della giustizia comune, se ne forma un solo, il quale trasfonde a tutto il sistema dei naturali diritti e doveri sociali lo stesso carattere di necessità e la stessa forza obbligante di utilità. Così definiti i diritti e doveri sociali, è evidente, ripetiamo, che la dipendenza dell'uomo sotto l'impero dei civili governi non include che la sua soggezione alla necessità della natura e del proprio utile. Queste sono le due grandi leggi a cui serve, anche operando in comune e per utilità comune.

Dalle esposte teorie si ricava, che la scienza della legislazione non ha nulla di arbitrario, e che ogni sua operazione dev'essere atteggiata all'andamento necessario delle cose, quale esso è determinato dal sistema reale del mondo morale e dell'ordine fisico. In conseguenza la sua perfezione consiste nel combinare gli affari in modo, che ciascun individuo servendo alla causa pubblica giovi a sè stesso; come anche consiste nel produrre il massimo bene col massimo risparmio di libertà.

I nostri principii sono vasti e fecondi. Essi, come si ravvisa, si accomodano agli uomini; provveggono

---

Cronaca del mese di settembre 1850.

§ 1.

6 *Settembre.*

Un decreto reale in data 30 agosto dell'anno corrente, determina che i salumi ed altri generi di grassina provenienti dall'estero, sbarcati a Genova, potranno soffermarsi nel magazzino di ricevimento esenti dal diritto di sosta, per tre giorni, invece di uno soltanto, al quale limitavasi l'analoga prescrizione del regolamento annesso al manifesto 3 novembre 1847 della Regia Camera dei Conti.

La quale misura del citato regolamento era affatto insufficiente agl'interessi del commercio, quindi è giustissima e ragionevole la modificazione introdottavi dal presente decreto.

§ 2.

7 *Settembre.*

In questo giorno il re rimise gli stendardi a due nuovi reggimenti di cavalleria leggera di Monferrato e d'Alessandria. Questo fatto dinota che il go-

al loro destino; si fondano sulla natura; somministrano le regole utili a determinare la condotta pratica degli affari; provveggono alla direzione sicura delle infinite e variate posizioni delle società civili. Essi meritano essere preferiti ai supposti, privi di fondamento, confusi e contraddittorii contratti, i quali sono un sognato modello a cui gli uomini debbono accomodarsi, e somministrano una misura astratta di uguaglianza che non offre alcuna regola pratica di condotta.

Capitolo LXVII.

Nell' idea della dipendenza sociale avvi il carattere della sovranità nazionale.

Gli uomini sono uguali. La parità, che noi troviamo fra essi stabilita per effetto della loro identica natura, non è la parità delle forze fisiche, ma quella dei diritti naturali; insomma, noi non parliamo della loro uguaglianza di forze, ma della uguaglianza di diritto. Ciò posto, si bandisca il teorema che tra esseri uguali non avvi diritto d' imperio dell' uno sull' altro; e poi si domandi come può nascere fra essi questo imperio. Sia un solo, siano molti gl' individui che ne sono investiti, hanno uopo non solo della superiorità delle forze fisiche, ma eziandio del diritto di farsi obbedire. In qual modo si può combinare tutto ciò con l'osservanza del sopra esposto teorema?

Noi non possiamo anticipare quello, che formerà argomento di uno dei successivi capitoli, in cui della necessità naturale dei governi faremo parola. Abbiamo come dimostrata questa verità, ed i governi abbiamo come un fatto esistente: vogliamo vederne le conseguenze in ordine al principio della sovranità nazionale.

Si è altrove veduto, che la natura crea individui, la cui coesistenza è di rigoroso e necessario diritto naturale, imperocchè è mezzo indispensabile al conseguimento del fine di conservarsi e di perfezionarsi. L'atto della coesistenza si riduce ad una funzione, cioè all'associazione di tutte le forze individuali per comporre una unica forza prevalente, colla quale si possano non solo rimuovere o diminuire gli ostacoli capaci d' impedire o attraversare l'opera della comune conservazione e perfezionamento, ma anche creare nuovi mezzi di promuoverla e invigorirla. La potenza sociale adunque si crea mediante la unione delle forze individuali: il suo scopo è d'ottenere la migliore esistenza degl'individui medesimi. Il libero concorso di costoro è la fonte della forza esistente nel solo o nei pochi che comandano; il movente, che li sospinge a far ciò, non è che il bisogno di ottenere i benefizi della vita sociale.

Il sommo imperio è dunque propriamente un potere delegato, e non già un potere proprio. Quali sono i suoi limiti? Quali sono i limiti delle obbligazioni reali o personali, che i membri della colleganza contraggono in vista di maggiori vantaggi?

I limiti del sommo imperio sono quelli che il fine stesso della società determina. Il diritto sociale non si può ammettere illimitato. Esso non può consistere nella facoltà di disporre in qualunque guisa piaccia delle cose e delle persone dei

---

verno non trascura la tanto bramata opera della riorganizzazione dell'esercito.

Dopo che furono benedette le bandiere, il ministro della guerra *lesse* alle truppe l'allocuzione che qui riportiamo, non senza osservare che sarebbe stato più dicevole al carattere tutto militare della solenne funzione, che il generale ministro avesse potuto profferire senza leggere le parole ch'egli diresse a' suoi commilitoni. La presenza di un foglio scritto, la lettura di un discorso pensato tra uomini d'arme, ottengono effetto di gran lunga minore a quello di una anche non molto brillante improvvisazione.

Ecco come si espresse il capo dell'amministrazione militare:

« Soldati !

« Da otto secoli la Dinastia di Savoia affida la sua bandiera al valore, alla fedeltà dell'esercito, e da oltre otto secoli l'esercito si mantiene degno della fiducia de' suoi re.

« Fosse la fortuna prospera od avversa, sempre glorioso sventolava lo stendardo di Savoia; sempre si trovava sulle vie dell'onore, su quelle vie ove primi stettero, e primi staranno sempre i nostri principi.

soci: ciò sarebbe in contrapposizione col fine della società. Esso è dunque limitato, e consiste nella facoltà di procurare il maggior vantaggio di tutti.

I limiti delle obbligazioni reali o personali, che i membri della colleganza contraggono, sono fissati dietro il principio che ciascuno di loro mette in comune le sue forze e i suoi beni secondo il bisogno e dentro la sfera di questo: ma non mai mette in comune veruno dei suoi diritti. La soddisfazione di questo comune bisogno diviene per quell'individuo un dovere, imperocchè essa è un mezzo rigorosamente indispensabile a lui per procurarsi un maggior bene e per evitare un maggior male. Nulla dunque colla sua prestazione personale o reale si detrae al suo possibile diritto: questo anzi si aumenta e si assicura. Quella prestazione non è un sacrifizio per lui. Allorchè con la limitazione delle sue forze gli è impossibile conseguire un fine, che gli riesce possibile aggiungere mediante l'aiuto d'altrui, tutto ciò ch'egli contribuisce per mettersi e mantenersi in questo stato, che d'altronde è una necessità derivante da circostanze irreformabili della natura, è invece per lui un grandissimo benefizio; ed è una stranezza, ponendo da banda le circostanze effettive e superiori ad ogni umana combinazione, ricorrere ad uno stato ipotetico e puramente ideale di sconfinata libertà naturale, che la natura non ha mai conceduto, per immaginare un sacrifizio nella soggezione all'ordine sociale.

Dietro gli esposti principii, è agevole convincersi che niun individuo, creando la potenza sociale, le conferisce il diritto di fare ciò che le piace. Se così fosse, l'atto di quel conferimento sarebbe l'ultimo atto della sovranità nazionale; il quale consumato, il sommo imperio sarebbe assoluto, ed avrebbe prescritto contro il diritto di tutti. Al contrario, ogni individuo delega solo la facoltà di ordinare ciò che le circostanze ordinarie comandano a pro di lui. Egli dunque si lascia dirigere da altrui per giovar meglio a sè stesso. Istituendo un governo, ei non si avvisa rinunziare o scemare, ma accrescere la propria libertà. Non serve ad un altro uomo, non a un principe, a un senato, non alla intera società medesima; bensì serve unicamente alla necessità della natura ed al proprio bene. Ciò che fa un solo, fanno tutti gli altri individui. Di maniera, che posto il solo vero concetto della dipendenza sociale; eliminato quello falsissimo che taluni si formano della stessa, allorchè l'appoggiano ad una necessità fittizia creata abusivamente dalle enormezze della forza, egli è impossibile non ravvisare in quel primo concetto l'effettivo carattere e la base sulla quale si erige la nazionale sovranità.

Capitolo LXVIII.

Della pretesa dedizione di tutto l'uomo alla società.

Rousseau dice (1): « Le clausole del sociale contratto, ben intese, si riducono tutte ad una sola, cioè all'alienazione totale di ciascun associato con tutti i suoi diritti a tutta la comunità. »

(1) Contratto sociale, lib. 1, cap. V.

« Chiedetelo a quei bastioni, chiedetelo a quel monte sulla cui vetta riposano le ceneri del magnanimo Carlo Alberto, e vi diranno che cosa poteva l'onore, l'amore di Patria, e il culto alla sua bandiera nel petto de' padri vostri!

« Voi, o Soldati, anzichè degenerare, deste in queste ultime pur sempre memorabili guerre solenni prove di essere i veri discendenti di quella schiatta guerriera che la Provvidenza pose a guardia delle Alpi. I vostri sforzi generosi furono dalla Europa ammirati.

« La storia li dovrà registrare, e più d'ogni altro li sa apprezzare il vostro re; egli che vi fu ovunque sul campo Duce e Compagno: egli sa in conseguenza a quali petti oggi confida lo Scudo di Savoia che campeggia in nazionali colori.

« Rammentate, o Soldati, che è emblema di gloria e onore, e che soffrire non può nè oltraggio nè prepotenza; ch'esso rappresenta la religione, la nazionalità, la disciplina, le leggi e le istituzioni che voi dovete tramandare incolumi alle future generazioni. »

« Stringetevi intorno al nuovo segno d'onore, che la Santa Chiesa ha testè benedetto, e che il Sovrano vi rimette di propria mano: conservatelo in ogni occasione col sacrificio de' giorni vostri,

« Ognuno, donandosi tutto intero, e rendendo » così la condizione uguale per tutti, niuno ha interesse di renderla onerosa agli altri ».

« L'alienazione, facendosi senza riserva, l'unione » che ne risulta, è la più perfetta possibile ».

« È necessario che ogni associato non abbia nulla » a reclamare, imperocchè se rimanesse qualche » diritto ai particolari, nell'atto che non avvi al» cun superiore comune che potesse pronunziare » fra essi e il pubblico, ciascuno essendo in qual» che punto suo proprio giudice, pretenderebbe ben » tosto di esserlo in tutti. Allora lo stato di natura » sussisterebbe, e l'associazione diverrebbe necessa» riamente tirannica e vana ».

« Finalmente, ognuno donando sè stesso a » tutti, egli non si dona a veruno; e siccome non » avvi associato sul quale taluno non acquisti il » medesimo diritto ceduto sopra sè stesso, così si » guadagna l'equivalente di quello che si perde; » ed una maggior forza per conservare ciò che » si ha ».

Volendo noi confutare queste opinioni, le quali conducono a disastrose conseguenze, divideremo i nostri argomenti in quattro parti.

§ 1.

La pretesa alienazione totale non è necessaria.

Rousseau dicendo che la totale alienazione, col fare uguale la condizione per tutti, impedisce che alcuno abbia interesse di renderla onerosa agli altri, prova che quando essa sia fatta, non può essere lesiva. Ma chi gli assicura che fu mai fatta? Perchè tanto fosse avvenuto, bisognava che fosse stata necessaria. Come provare cotesta necessità?

Necessario mezzo di conservarsi, è quello di riunire le forze individuali in una sola forza; diretta ad un fine, e capace di superare gli ostacoli che lo attraversano. Questo fine è voluto in comune, e procurato con le forze comuni. Esso è tutto intrinseco, proprio e personale all'individuo, attesochè consiste nel procurargli il miglior essere proprio. Laonde costui, mercè l'associazione, in luogo di alienare alcun diritto, intende assicurarne ed estenderne l'esercizio. Ecco ciò che si ricava dalle teorie esposte nei due precedenti capitoli.

Volgiamoci ora all'autore del Contratto sociale, e interroghiamolo per qual motivo l'associazione delle forze importa l'alienazione assoluta dei diritti individuali? Ciò sarebbe vero, se lo scopo dell'associazione fosse talmente estrinseco all'individuo, che questi, acciò si conseguisse, dovesse rinunziare al suo personale interesse, al suo particolare vantaggio, ai suoi diritti; insomma, sarebbe vero, se l'ordine sociale non fosse diverso dalla regola di San Benedetto, e se per dar vita alla società, occorresse immolare l'individuo. In questo caso, il detto scopo sarebbe moralmente impossibile, e quindi impossibile sarebbe la società, la quale, se col prescindere dai diritti individuali per qualche tempo si mantiene per forza di fanatismo tra le mura di un chiostro, non può alla stessa condizione sussistere o mantenersi sulla terra. È vano il contrastare con la natura. Posto dunque che questa crea individui, i quali hanno il senti-

---

dovendo morire piuttostochè abbandonarlo. Giurate di difenderlo per la gloria di Dio, per il servizio del Re, per la difesa della Patria e dello Statuto ».

Dappoichè, oltre la promessa di difendere la patria, quasi non abbracciasse i supremi doveri di ogni onesto soldato, vogliosi da lui esigere delle altre promesse, è bene che una di queste si faccia in favore dello Statuto, doveroso riconoscimento e garantia di molti importantissimi popolari diritti, che la nazione ama certamente udire ripetersi e confermarsi in ogni circostanza solenne.

Per ciò che concerne i fatti militari dello scorso biennio, le parole del generale Lamarmora attribuiscono alla storia doveri, dei quali i nostri lettori non vorranno, speriamo, attendere da noi l'adempimento. Noi siamo troppo convinti della sagacità ed efficacia dell'aringa ministeriale per assumerci il difficilissimo e forse pericoloso incarico d'illustrarla storicamente. Invocheremo invece, e d'assai miglior grado, sulla convenienza di tenere in qualsiasi occasione ai soldati un pomposo linguaggio, l'autorità di un celebre maresciallo. Marmont, duca di Ragusi, tra le conclusioni della sua eccellente operetta *Esprit des Institutions militaires*, scrisse quanto segue:

mento dei proprii diritti; posto che cercano l'associazione per conseguire uno scopo intrinseco, proprio e personale ad essi medesimi, cioè il benessere proprio, quale necessità avvi di esigere l'alienazione delle loro persone? Non solo non avvi necessità, ma non avvi ancora possibilità di esigere tanto.

§ 2.

Il principio di Rousseau non è conforme alla ragione

Prima dell' unione sociale esiste l' individuo. Questi è fornito di una certa potenza fisica e morale, e di diritti proprii, come sono quelli sui beni, sulla famiglia, sulla vita propria ecc. Pretendere che gli alieni senza riserva in benefizio della unione sociale, egli è supporre una unione monastica, la quale si propone uno scopo differente da quello che la natura assegna alla società. Lo scopo naturale di questa è un ricambio di servigi protetto dalla forza comune. Si cerca dunque la colleganza per istar meglio, e quindi è assurdo che si rinunzi al diritto di ottenere questo meglio. Si conchiude che l'assoluta alienazione voluta da Rousseau, contraria al fine sociale ed assurda, ripugna alla ragione.

§ 3.

L'anzidetto principio conculca la vera libertà.

Rousseau vuole che ad ogni associato non rimanga alcun diritto, acciò non abbia potestà di giudicare le operazioni dell'autorità pubblica. Che mai significa ciò? Quando ciascun cittadino fosse incompetente a profferire giudizio sulla giustizia o ingiustizia di un atto dell' autorità pubblica, non seguirebbe certamente che questa avesse facoltà di fare tutto ciò che le piacesse, e fin di conculcare lo scopo della società col rendere gli uomini infelici, perseguitarli, ucciderli; non seguirebbe che le sue operazioni fossero sempre buone, o dovessero riputarsi sempre tali. Se dunque può commettere ingiustizia, perchè non può esserne tacciata? Perchè renderla invulnerabile, e toglierle ogni norma obbligatoria che limiti i suoi poteri? Dopo avere ottenuto dall'associato l'alienazione di ogni suo diritto, acciò l'autorità pubblica ne disponga a suo bel grado; dopo averlo renduto non solo incompetente a reclamare contro le ingiustizie dalle quali è percosso, ma anche a darne giudizio, ossia, dopo averlo privato fin della facoltà di pensare, che altro mai si è fatto, fuorchè sanzionare l'assoluta schiavitù di lui?

§ 4.

Il principio di Rousseau distrugge quello della sovranità nazionale.

Non è vero che ciascun socio donando sè stesso a tutti, non si dona a veruno; e che siccome non avvi associato sul quale taluno non acquisti il medesimo diritto ceduto sopra sè stesso, così si guadagna l' equivalente di quello che si perde. Il cambio da Rousseau immaginato non produce affatto che ciascuno conservi ciò che ha. Ogni socio aliena tutti i suoi diritti personali; ma ciò che ottiene, non è coerente a ciò che dà, impe-

---

« Sviluppare lo spirito di un' armata, aumentare la sua confidenza, parlare alla sua immaginazione, esaltare l' animo del soldato, dev' essere l' oggetto costante delle cure e degli sforzi del generale.

« Lo spirito militare ha per elemento lo spirito di corpo; è una molla potente, la di cui tensione non è mai soverchia. Bisogna che nell' opinione di ogni soldato, l' armata alla quale egli appartiene ed il suo generale siano invincibili; che la sua divisione sia la migliore dell'armata ed il suo reggimento il più bravo e glorioso. Queste convinzioni porteranno al decuplo la sua forza ed il suo coraggio ».

Il maresciallo Marmont, nel corso della sua opera (la quale spiega mirabilmente i vari affetti che agitano il cuore del soldato, ed i fenomeni che ne risultano), dà all'elemento morale una importanza superiore a quella del numero dei soldati e dei mezzi materiali. Ma a sostegno di quell'elemento devono principalmente concorrere una severa disciplina, e larghe ricompense ai più valorosi, le quali cose, speriamo, non mancheranno di corrispondere, tanto presso i nuovi reggimenti che presso i vecchi, alla splendida allocuzione del generale La Marmora.

Ecco come si esprime in proposito il citato autore :

rocchè egli non riceve in cambio se non il diritto pubblico. I diritti, che ha alienati, competevano a lui nella qualità d'individuo, ed erano esercitati da lui solo: il diritto pubblico, a cui è stato ammesso, è un diritto di comando che egli non può esercitare che con altri e sopra di altri. Quali sono dunque le conseguenze della teoria di Rousseau? Tutti i diritti individuali sono immolati, acciò si crei l'illimitata sovranità di tutto il corpo sociale. Questa illimitata sovranità, che riflette il corpo della società e innanzi a cui gl' individui spariscono, è precisamente distruggitrice della sovranità nazionale, la quale consiste nel potere di tutto un popolo diretto alla più felice conservazione degli individui.

Capitolo LXIX.

Osservazioni generali sulle teorie esposte nei precedenti capitoli.

Allorchè dimostrammo la rinunzia della naturale indipendenza essere un fatto supposto ed un falso titolo originario delle civili società, annunziammo che ove fosse il contrario, la licenza o la schiavitù prenderebbero il posto di tutti i diritti e doveri inerenti allo stato sociale: questo è il tempo di provare ciò che allora fu semplicemente accennato.

Dopo avere con evidenza stabilito che l'esistenza della società e l'ordine sociale sono di vero e rigoroso diritto naturale, solo in quanto, per fatto indeclinabile di natura, sono un mezzo necessario di conseguire il fine che gli uomini si propongono nel collegarsi, cioè il ben essere proprio, chiaramente si scorge, che tanto vale ammettere come titolo originario delle società civili la rinunzia della naturale indipendenza, quanto negare che lo stato e l'ordine sociale sieno di vero e rigoroso diritto naturale.

Si tolga dunque alle società questo carattere di diritto naturale, ed eccole tosto prive di ogni titolo fondamentale che induca doveri e diritti di *ius* necessario. Ogni ordine è disciolto. Il mondo va come il caso vuole che vada, ed appartiene a chi se lo piglia. Più non avvi una misura che regoli necessariamente le relazioni d'uomo ad uomo. O gli uomini sono, in questo caso, essi medesimi la divinità, e allora non vi è pericolo, perchè sapranno da sè regolare le cose con quell'ordine che un Dio può mettervi. O gli uomini sono quali effettivamente li conosciamo, e allora, privi di una norma superiore e abbandonati a sè stessi, non avranno abilità di regolare la loro condotta meglio di quanto ne abbiano le bestie. Quando i loro diritti e doveri non provengano dall' ordine morale di natura, non saranno inalterabili, non necessari, non definiti: il capriccio li dispenserà o rifiuterà, e potrà anche allargarli o restringerli. Dove è più la norma, alla quale è mestieri accomodarsi, e che offre la determinata ed eterna limitazione delle forze che vogliono agire, dei vincoli che bisogna rispettare, dei sacrifizi che lo stato sociale esige? Dov'è più l'ordine di diritto necessario valevole a sottomettere legittimamente, e fino a un dato punto e non più, la libertà degli uomini ad un'opera comune?

« . . . . . L'opinione fa nascere, sviluppa ed esalta negli uomini le virtù a misura che le circostanze ne rendono la pratica più necessaria nell'interesse della loro conservazione.

« Ma il cuore dell' uomo è assai mobile, ed i migliori sentimenti sono combattuti da sentimenti opposti, che vengono dallo stesso principio, considerato diversamente. Io sfido un grande pericolo per salvare il mio camerata, perchè fo conto sopra di lui in un caso simile; ma se il pericolo mi pare troppo forte; se il timore supera l' interesse che m' attrae verso l' individuo minacciato, l' istinto della mia conservazione futura sparisce a' miei occhi rimpetto alla potenza del pericolo presente; io m'allontano da esso dimenticando tutti i motivi che avrebbero dovuto farmelo sfidare. Il sentimento che allora mi conduce e che si chiama paura, non è raro in faccia ad un vero pericolo, egli è anzi molto più comune, ed esercita assai più influenza di quello che generalmente si crede. E appunto per combattere questo sentimento e secondare quelli ad esso contrari, la potenza della disciplina viene in aiuto dell'autorità; e siccome l' esempio influisce grandemente sulla condotta degli uomini, e che spesso i valorosi per eccellenza si trascinano dietro gli altri; così non c'è ri-

Poste le cose così, quali ne saranno le conseguenze?

Si distrugga la necessità naturale di contrarre lo stato sociale, e poi si componga una società per impulso spontaneo. La forma dell' amministrazione di cotesta società, non essendo modellata sui rapporti reali delle cose, dipenderà dal senno e dall'arbitrio di coloro che la organizzano. La giustizia comune, non derivando da alcun superiore precetto della natura, non sarà altro che il criterio momentaneo e mutabile dei soci. La pubblica libertà, non consistendo in una potenza naturale dell'umana specie, non avrà fondamento reale e giustificato, nè salvaguardia alcuna. Ciascun uomo, non servendo a una reale necessità di natura col contrarre lo stato sociale, dappoichè questo proviene da semplice consiglio umano, servirà agli uomini che avranno avuto questo consiglio. Le generazioni susseguenti, non trovando alcun titolo di ragione naturale che sia fondamento della contratta società, non avranno alcuna obbligazione morale di riconoscerla, di rispettarla, e di soffrire quei vincoli a cui troveranno di doversi sottomettere.

Insomma, che è mai una società particolare impegnata tra pochi individui per una impresa comune, senza la salvaguardia delle leggi positive? Una società che non partorisce alcun' obbligazione legale. Ch'è mai una società generale impegnata tra molti uomini sopra una vasta estensione di territorio e per uno scopo comune, senza la salvaguardia delle leggi naturali? Una società che non partorisce alcuna obbligazione morale.

Ora si dica alle moltitudini che non esiste alcun vincolo necessario tra la società e il ben essere di ciascuno individuo che fa parte di essa. Non sarà questo lo stesso che levare di mezzo il fondamento di ogni dovere? Che altro di più vi occorrerà per autorizzare la licenza e l'anarchia?

Vadasi oltre, e si dica ai reggitori degli Stati che non avvi misura alcuna determinata di obbedienza, indotta dal fine doveroso e naturale per cui rendesi necessaria la civile società; si dica che la soggezione degli uomini è illimitata, perchè ciascuno di essi ha fatta una dedizione di tutto sè stesso al corpo sociale. Non sarà questo lo stesso che autorizzare la schiavitù e la tirannia? Che altro di più vi occorrerà per attribuire a chi comanda la conquista e proprietà delle cose e degli uomini, per dichiarare diritto legittimo il feudalismo, per autenticare l' imperio patrimoniale dell' uman genere, ossia la proprietà privata ed ereditaria di esso?

Conchiudiamo dunque, che ammettere la rinunzia della naturale indipendenza come titolo originario delle civili società sia lo stesso che non riconoscere in esse un mezzo necessario di conseguire il fine sociale, ossia il ben essere degl' individui; non riconoscere nelle civili società questo carattere sia lo stesso che negare lo stato e l'ordine sociale sieno di vero e rigoroso diritto naturale; negare tutto questo sia lo stesso che decretare la licenza o la tirannide, respingere ogni principio conservatore delle società, pronunziarne lo scioglimento.

---

compensa che basti per coloro che escono dalla regola comune onde esaltare le loro generose disposizioni; imperciocchè da essi il più delle volte dipenda il destino delle battaglie ».

§ 3.

9 *Settembre*.

Sulla proposta del ministro dell'interno, il Re approvò, nel dì 7 del corrente mese, la creazione di una commissione incaricata di adempiere alla riserva contenuta nell' art. 91 dell' Editto sulla stampa, formando un progetto di legge da presentarsi al Parlamento, intorno ai libri e stampe provenienti dall'estero, per far cessare gl'inconvenienti dell'attuale sistema. Tale commissione è composta del conte Luigi Capello di Sanfranco, consigliere d'appello; dell'avvocato Gaspare Cesano, professore di leggi dell'università di Torino, e del cavaliere avvocato Stradiotti, capo di divisione nel ministero dell'interno.

Il citato articolo della legge sulla stampa così s'esprime:

« Ci riserbiamo di proporre nella prossima sessione delle Camere una legge concernente l' intro-

Capitolo LXX.

Necessità di avere la teoria di tutti gli elementi attivi della società.

Per dirigere una macchina, bisogna conoscerne le parti, e prima esaminarle separatamente, studiando la particolare struttura e funzione di ciascuna di esse, poi ravvicinarle e osservare come dalla combinazione dei loro vari movimenti risulti l'insieme dell'effetto. Questa necessità si sperimenta egualmente nel mondo morale, e la società, che in sè contiene moltiplici elementi, non può essere con saviezza maneggiata, ove di quelli elementi non si conosca l'importanza reale sì assoluta che paragonata. Siffatta importanza deve riferirsi al valore effettivo che essi posseggono; il quale effettivo valore si ricava unicamente dal rapporto che essi possono avere col fine della società, ch'è la più felice conservazione combinata col più rapido e pieno perfezionamento dei membri che la compongono. Non si avrebbe idea della loro importanza reale, e quindi non sarebbe possibile osservare i precetti della verità e della giustizia comune, se gli elementi della società fossero valutati secondo il valore relativo che si può loro attribuire dietro una fallace o interessata opinione, cioè secondo il valore esclusivo e smodato che alcuni uomini o alcune classi, giusta le loro abitudini e passioni, volessero attribuirvi.

Le azioni, le persone, i poteri, gl'impieghi, gli onori, i possessi, e mille altre cose operano in società, ed influiscono a nuocerla o giovarla, a misura che contrariano o favoriscono lo scopo necessario di essa. Egli è dunque indispensabile studiare una per una tutte queste ruote della macchina sociale, e poi paragonarle e vedere le relazioni che hanno tra loro. Senza questa conoscenza, come si possono dai reggitori della causa pubblica valutare i beni ed i mali, e sapere quali meritano di essere preferiti e quali allontanati? Come assegnare il grado di considerazione che a ciascuna cosa o atto si debbe, e distribuire nella giusta misura le pene o le ricompense? Come ubbidire alle leggi della giustizia comune, e dirigere le operazioni pubbliche sociali in guisa che tendano necessariamente al fine ultimo della società?

S'immagini un empirico, il quale ad occhi bendati e a caso somministra rimedi. Questi sono rifiutati dalla natura, la quale manifesta la sua opposizione col peggiorare lo stato dell'infermo. Ed allora colui, o nell'intrapreso sistema prosegue per ostinazione, o scoraggiato si arresta, o avvertito della propria ignoranza ricorre a nuove medicine; in tutti i casi egli accresce lo scompiglio e viola il proprio dovere. E se talvolta l'infermo guarisce, ciò succede a caso, per vigoria della natura, e più tardi che doveva, se il male non avesse avuto a superare, oltre i proprii disordini, anche quelli che l'empirico vi ha aggiunti. Ecco quello che sono le società nelle mani dei legislatori ignoranti. Essi formano piani, le cui disastrose conseguenze fanno gemere l'umanità. Questi gemiti denunziano il male, che coloro cagionano. E se, forniti di ottime intenzioni, accingonsi a rimediarvi con nuovi tentativi politici, cimentano di cadere da un precipizio in un altro. Privi di

---

duzione dall'estero di libri e stampe, la quale, soddisfacendo alle condizioni dei tempi, risponda al particolare bisogno di favorire l'unione italiana».

Dal giorno in cui venne fatta questa promessa insino a quest'oggi in cui furono appena designate le persone che dovranno darvi un principio di esecuzione, ebbero luogo parecchie legislature e scorsero due anni e mezzo.

Malgrado le quali sessioni legislative e durante questi due anni e mezzo, lo stato attuale della legislazione intorno alle stampe provenienti dall'estero è precisamente quello stesso che vigeva nel tempo dell'assolutismo.

La censura fu esercitata in tutta la sua pienezza.

I libri che vengono in paese per via di posta, o non giungono al loro indirizzo, o ci giungono molto tempo dopo del loro arrivo alla posta.

Quelli che passano per la dogana si pesano come balle di cotone o sacchi di caffè, e si assoggettano alla tassa esorbitante di mezza lira per chilogramma. Queste prime ostilità sono volute dal vigente sistema finanziario.

Seguono le formalità d'ordine politico. Bisogna presentare un elenco dettagliatissimo delle opere che voglionsi introdurre alla polizia, la quale le esamina, ne verifica la conformità col mezzo dei

lumi, niuna loro operazione può essere diretta con giustizia, e seguita da buon successo: quindi i popoli subiscono una lunga serie di sciagure, e sperimentano tutti i danni immaginabili, prima che giungano ad ottenere qualche cosa di ragionevole.

Egli è dunque manifesto che qui si tratta di una vera scienza di fatto; di una storia descrittiva delle parti componenti i corpi morali che si chiamano società. Bisogna determinarne il valore reale, e distinguere le funzioui a cui sono separatamente chiamate in relazione all'effetto finale che si vuol produrre. Nè basta: bisogna vederle nel loro insieme, e calcolare le azioni e le reazioni inevitabili fra esse, acciò il legislatore abbia una norma nel disporle e maneggiarle secondo il fine della maggiore prosperità del tutto. Finalmente è necessario mettere a calcolo il graduale sviluppamento delle società, che avviene col variare degli anni, e che produce sempre nuove combinazioni e nuovi effetti sociali. Sarebbe un grave fallo riguardare il corpo sociale come una macchina, in cui tutto esista e si faccia in un modo costante. Le popolazioni, i lumi, le invenzioni utili si accrescono; gl'interessi, i rapporti si moltiplicano; le classi si dividono e suddividono; i mezzi di godimenti e di perfezione si estendono; il sistema degli elementi attivi della organizzazione sociale si altera. Senza tener conto di tutte queste vicende, senza conoscere lo stato attuale dei popoli, si cimenta di traviare nell' assegnare alle cose il vero valore, imperocchè la loro influenza sullo scopo della società si accresce o scema, e sovente si fa opposta a quella di prima, dietro lo sviluppamento morale delle nazioni.

Passiamo dunque ad occuparci di questi studi sopra i corpi sociali. Il conoscimento, prima potenza che abbiamo per soddisfare il fine morale della natura, fu per lo innanzi applicato da noi all'uomo: applichiamolo ora alla società considerata come individuo morale. E nelle nostre ricerche badiamo a non addurre che fatti senza prevenzione di alcun sistema, e a non trarre che conseguenze direttamente e rigorosamente provenienti dai fatti medesimi.

Capitolo LXXI.

Della società considerata come individuo morale.

Tutto quello che abbiamo esposto intorno all' ordine morale di natura, ai suoi effetti sulla umana libertà, alla destinazione dell' uomo, allo scopo delle società, al fine delle azioni umane, alle potenze di cui siamo forniti per conseguirlo, ai diritti e ai doveri tanto in relazione alla natura, quanto fra uomo e uomo in generale, non è che la parte preliminare della scienza che trattiamo. Dopo avere conosciuto i rapporti generali di questa, che intieramente si riferiscono alla considerazione del diritto naturale, vediamo ora come essi servano di base alle nozioni proprie del Diritto Pubblico, ossia come leghino la scienza dell'utile con quella del giusto, e accomodino l'arte sociale ai precetti della natura.

Le teorie, che abbiamo fatto precedere, sono un filo, di cui muniti, possiamo francamente penetrare nei laberinti del diritto pubblico ed essere

---

commessi di dogana, tanto più pedantescamente zelanti, quanto meno intelligenti di cose librarie, ammette finalmente od esclude, senza essere obbligata a renderne conto ad alcuno.

Nella quale operazione, i censori officiali non seguono alcuna regola fissa, lasciano passare qualche tristo libro e negano l'entrata a parecchi buoni od innocui; dell'opera stessa permettono ad un cittadino la lettura, ad altri la vietano. Proscrivono libri utili o indifferenti per sola paura di un titolo o di un nome proprio. Tutte queste pratiche, tutti questi arbitrii traggono dietro di sè ritardi, smarrimenti, ed imbarazzi gravi ai commercianti, più gravi ancora ai privati, i quali lontani dall'immaginare la sussistenza di tali vessazioni e proibizioni in un paese costituzionale, vi si trovano senza precauzione di sorta impegnati, come avvenne nei frequentissimi casi d' immigrazione verificatisi nello scorso biennio.

Questo modo di trattare le importazioni librarie, non può certamente essere giustificato dall'articolo 91, nè da altro qualsiasi dell'Editto sulla stampa; giacchè non è ammessibile che il principio della censura preventiva sia stato sancito da una clausola di quella legge stessa che lo aboliva.

sicuri di non smarrirci; sono una fiaccola che ne rischiarano tutte le parti.

La società esiste non per rinunzie, nè per contratti, od alcun atto volontario dell'uomo; bensì per diretta conseguenza dell'ordine superiore di natura. Come Dio creò due enti, così creò un rapporto. Fu autore di leggi fisiche e di leggi morali. Disse, volere l'uomo, volere la società; l'uomo nacque, la società si compose. Questa dunque ha una esistenza tutta propria, consacrata dall'eterna impronta di una necessità naturale. Se necessariamente esiste, ha diritto di conservarsi; a questo fine dee l'ordine di natura aver disposto un sistema di azioni tendente a conseguirlo; un tale sistema produce una serie di doveri e di diritti: dunque la società ha per sè medesima una vita, un fine ed un sistema particolare di doveri e di diritti. Dietro le quali cose, è evidente che noi possiamo e dobbiamo considerarla come un individuo morale. Oramai si tratta di sottoporlo ad analisi, come per lo innanzi abbiamo fatto dell'uomo individuo.

La società, comechè composta d'uomini, forma un tutto a sè, che può divenire oggetto di uno studio particolare e diverso da quello relativo agli elementi che la compongono. Le leggi dell'insieme di una cosa qualunque sono differenti dalle leggi speciali delle sue parti. Diffatti la natura, i rapporti, i doveri solidali, i diritti dei corpi politici sono così radicati nella personalità collettiva di tutto il corpo sociale, che sarebbe impossibile di trovarne l'origine, se non si ammettesse il principio dell'unità personale e individua della società. Essi le sono inerenti e proprii talmente, che non si può confonderli coi rapporti, i doveri e i diritti de'cittadini. Neppure si può dire che la esistenza dei primi si fondi nella somma di questi ultimi. Gli uni sono distinti dagli altri, e i primi reggono, senza considerazione degl'individui umani, solo in vista della unità complessa del corpo sociale. Questo ha un fine, un effetto, cui gli è d'uopo ottenere con l'azione delle forze comuni dei suoi membri. Come nella macchina umana ciascun organo ha una natura, una figura, un moto, una funzione, una serie di leggi speciali, le quali non somministrano idea della forza complessa dell'intero corpo, operante in totalità per produrre un solo effetto, la vita; così la natura e le azioni di ogni uomo preso ringolarmente e considerato per sè stesso, non somministrano idea dei rapporti reali del tutto insieme del corpo sociale rivolto a conseguire colle forze comuni un fine comune.

Questo punto di vista astratto, dal quale incominciamo a considerare la scienza del Diritto Pubblico, e che ammettendo la persona individuale della società abbraccia i rapporti di tutte le sue parti unite, ossia di tutto il corpo sociale con sè medesimo, forma la scienza dell'ordine pubblico essenziale alla società. Ecco l'arringo nel quale oramai scendiamo: esso fa parte di quelle cose, che l'uomo ha bisogno di conoscere prima che sappia volere ed agire coerentemente.

Dopochè avremo pienamente percorso quell'arringo, rimarrà a compire l'opera del conoscimento umano la scienza dei rapporti della intera società coi cittadini. Riserbiamoci dunque di svolgere questa, alloraquando avremo data esatta nozione dell'altra. Entrambe compongono la scienza unita

---

Il disposto da quell'articolo, accenna evidentemente ad una legge finanziaria che tenda a favorire l'unione italiana, colla quale la censura nulla ha di comune. Ma una legge di favore qualsiasi sarebbe una inconseguenza dopo l'abolizione dei diritti differenziali. Nè una commissione nominata dal ministro dell'interno sarebbe la più competente a formulare un progetto di legge di simile fatta.

Tuttavia le proposte della Commissione devono adempiere all'art. 91 dell'Editto sulla stampa, ed evitare in pari tempo gl'inconvenienti dell'attuale sistema.

La via diretta ed unica per ottenere questo duplice scopo si è indubbiamente l'abolizione tanto della censura che di qualsiasi dazio all'introduzione di stampe dall'estero.

Qualunque sorta di censura preventiva sarebbe nella nostra legislazione una vera mostruosità, la quale non si accorderebbe col § 91 dell'editto sulla stampa, nè con alcun'altra disposizione di quella legge; perpetuerebbe la maggior parte degl'inconvenienti che si tratta di schivare, ed otterrebbe un effetto diametralmente opposto a quello che forma lo scopo principale d'ogni censura.

La stampa interna non essendo soggetta che a

del Diritto Pubblico generale; e prima di passare oltre, sentiamo la necessità di fare avvertire che sarebbe un grave errore confonderle. L'una differisce essenzialmente dall'altra. Ciascuna si fonda sopra particolari e distinte relazioni; per cui è sottoposta a regole proprie e separate, e conduce a risultamenti analoghi alla indole speciale dei rapporti su cui si fonda. Non si può confonderle, senza arrecare incertezza e disordine nella pratica degli affari. Molti esempi potremmo addurre per dimostrare la nostra proposizione; ma sarà sufficiente quest'uno. Ove si contemplino i doveri e i diritti pubblici per conservare e proteggere la parità di libertà fra i cittadini nel possesso e nell'uso dei beni, e la proporzione con cui è giusto che concorrano rispettivamente alle provvidenze risguardanti la pubblica economia, noi parliamo di un Diritto Pubblico speciale nei suoi rapporti col cittadino. Per lo contrario, quando si parli dei principii fondamentali che possono determinare e giustificare il diritto d'imporre tributi, la loro quantità in massa e l'equa loro ripartizione, noi parliamo di un Diritto Pubblico speciale nei suoi rapporti con la ragione di stato. Comechè l'uno e l'altro sieno mezzi diretti ad un solo fine, ch'è la massima felicità distribuita nel maggior numero, pure hanno un contrario aspetto, seguono particolari precetti, e conducono a risultamenti differenti, senza che alterino per ciò il concetto complesso del corpo sociale, in cui non fanno altro che distinguere due classi di relazioni e di diritti, i quali hanno fra loro una vicendevolezza di nessi, di azioni e di reazioni, ed unanimi cospirano allo stesso intento. La vista unita del sistema di queste due parti compone la scienza generale del Diritto Pubblico.

Capitolo LXXII.

Altro punto di vista, da cui bisogna considerare le due parti componenti la scienza del Diritto Pubblico.

Abbiamo detto, che la prima parte del Diritto pubblico è la scienza dell'ordine essenziale alla società: essa abbraccia i rapporti di tutto il corpo sociale con sè medesimo. La seconda parte di quello è la scienza dell'ordine essenziale alla cittadinanza: essa abbraccia i rapporti della intera società coi cittadini.

Sentiamo prima di tutto la necessità di rettificare il nostro linguaggio scientifico. Dopo avere detto, parlando della legge, che essa non è sempre un rapporto, come viene definita da alcuni pubblicisti, dobbiamo, in quanto alla prima parte del Diritto Pubblico, trovare erronea la espressione *di rapporti di tutto il corpo sociale con sè medesimo.* Un rapporto è sempre un termine medio fra due estremi: dove questi manchino, manca quello. Per cui l'unità non può avere rapporto con sè medesima. Se l'uomo pensa, questa legge morale non inchiude rapporto alcuno; essa è un fenomeno costante dell'organismo umano. Se la pietra, abbandonata a sè stessa, cade, questa legge di gravità non è certamente un rapporto tra la pietra e qualunque altra cosa: essa è un fenomeno costante della materia. Le leggi dunque della esistenza sociale non sono rapporti

---

misure repressive, e la cognizione dei reati di stampa essendo attribuita esclusivamente alla Magistratura giudiziaria, coll'aggiunta del giurì, molte opere di cui fosse vietata l'introduzione dall'estero, sarebbero anche in avvenire come furono finora ristampate nel Regno, e quivi ampiamente diffuse e lette con quell'avidità, con quell'interesse, che la proibizione loro concilia immancabilmente, e che esse da per sè, introdotte liberamente, non avrebbero mai potuto destare.

E così la odiosa legge di censura continuerebbe ad essere manifestamente delusa ed universalmente schernita.

Un'altra delusione molto meno manifesta, ma non meno generale e non meno efficace continuerebbe ad incontrare la censura comunque modificata. Avviene ed avverrebbe quello che accade sempre nei paesi dominati dall'assolutismo. Malgrado dogana e censura, vi si esercita un contrabbando ed un commercio clandestino attivissimo, i libri proibiti sono nelle mani di tutti, non solo si leggono, ma si studiano, si assaporano, si trascrivono, si apprendono a memoria, formano una epoca nella vita, e concorrono a costituire la professione di fede di migliaia e migliaia di cittadini. In questo modo, qualunque sia il merito di

della società con sè medesima, ma fenomeni costanti dell' organismo sociale. Cotesto organismo noi vogliamo conoscere. Questa parte di scienza che ora trattiamo, non è altro che una biologia del corpo sociale.

In secondo luogo si osservi che essendo la società un corpo morale esistente per decreto di Colui, il quale ha voluto che fosse. come ha voluto che fossero gli uomini; e avendo essa un fine a cui per sua natura tende, non si tratta di altro per noi, se non di conoscere quale sia il sistema, e l'ordine naturale e necessario dei mezzi disposti al conseguimento di quel fine, ch' è la conservazione di lei. Ciò fatto, noi sapremo che quel fine è un dovere, a cui la società deve soddisfare; e che quei mezzi sono sorgenti di tanti diritti, ossia sono tante forze ch'ella possiede, e che adopera e indirizza al fine sopraddetto. Insomma, la teorìa astratta dei doveri e diritti, che abbiamo studiata nell'uomo, ora viene da noi applicata alla società, considerata come individuo morale.

Ciò posto, passiamo ad un'ultima osservazione. È mestieri richiamare ciò che, parlando della teoria dei diritti umani, abbiamo esposto. Abbiamo in essa distinto il valore teoretico dal valore pratico. Questa distinzione è applicabile egualmente alla teoria dei diritti sociali. Essi presentano due aspetti, ciascuno dei quali è considerato in ciascuna delle due parti in cui si divide la scienza del diritto pubblico.

Diffatti, nella parte, di cui ora intendiamo occuparci, risguardante l'ordine essenziale alla società, noi abbiamo il valore teoretico dei diritti e doveri di lei. Per ora non abbiamo altro in animo, che di conoscere i suoi diritti e doveri quali sono costituiti dai suoi reali e naturali bisogni, i quali, anteriormente ad ogni esercizio dei poteri sociali, determinano la necessità di esercitarli liberamente per produrre il ben essere della società stessa. In questa prima parte dunque del diritto pubblico le nostre ricerche sono puramente speculative ed astratte.

Quando poi, conosciuta la società per sè stessa, passeremo a metterla in relazione con gli uomini, e così avremo occasione di trattare la seconda parte del diritto pubblico, la quale risguarda l'ordine essenziale della cittadinanza, noi dovremo studiare il valore pratico dei diritti e doveri della società, il quale, allorchè essi sono tradotti in fatto, troveremo di non poter essere sempre il medesimo, attesochè dipende dal concorso di più cagioni contingenti, la prima delle quali è appunto lo stato attuale degli uomini. Nella seconda parte dunque del diritto pubblico le nostre ricerche saranno interamente pratiche e di fatto.

In conseguenza delle quali cose, dovendo noi considerare i diritti e doveri della società sotto due aspetti differenti, avremo bisogno di ritornare due volte sui medesimi, e dopo averli conosciuti quali sono per sè stessi, passare a conoscere quali essi sono tradotti in azione. Non si maravigli dunque il lettore, se nelle nostre prime ricerche su li diritti e li doveri sociali non li vedrà svolti ed esaminati per ogni verso; sia egli per ora contento di averne una scienza generale ed astratta: con le seconde nostre ricerche sui mede-

---

un libro, se ne centuplica il credito e l'influenza, la quale diventa tanto più formidabile in quanto che rimane sola, non combattuta cioè colle armi del ragionamento, perchè occulta a coloro soli che dovrebbero essere interessati ad usarle, i quali invece vivono stoltamente sicuri sul cordone sanitario della censura, e sulle eterne quarantene della polizia. Quale fu l'effetto di tali misure in Italia? Le storie più note alla gioventù italiana anche la meno colta, sono quelle del Colletta e del Botta, le canzoni più affettuosamente recitate, quelle del Berchet e del Giusti; che pure erano opere severamente proibite.

Malgrado le minaccie di morte, la *Giovine Italia* ebbe in Piemonte lettori numerosissimi, come oggi ne ha altrettanti, malgrado il semplice divieto, l'*Italia del Popolo*.

In Sicilia non v'era studente che non avesse *I casi di Rimini* o *la morte dei fratelli Bandiera*.

Negli Stati Romani l'indice dei libri proibiti è consultato dai librai intraprendenti qual norma infallibile al più lucroso commercio, come nel Regno di Napoli non ci voleva meno che la proibizione per riempirlo delle pesanti opere dell'abate Gioberti, che un tantino di libertà fu poi sufficiente a mandarle tutte in obblio.

simi, noi suppliremo a ciò che manca in quelle antecedenti, e sponendone il valore pratico, procureremo ch'egli ne abbia una compiuta scienza. Non era possibile fare altrimenti, imperocchè, quantunque le due parti nelle quali dividiamo il diritto pubblico, abbiano fra esse una infinità continua di nessi, pure ciascuna conduce ad una serie tutta particolare e differente d'idee: trattarle unitamente sarebbe stato lo stesso che confonderle e oscurarle.

Capitolo LXXIII.

Osservazioni preliminari. Non si può prendere per base delle teorie sociali un ordine qualunque di società.

Prima di occuparci a presentare le teorie di diritto pubblico risguardanti la ragione di stato sociale, sentiamo l'urgenza di premettere ch'esse non possono ricavarsi da un ordine qualunque di società. Siccome non è possibile che formi oggetto della proprietà voluta dall'uomo un possesso precario, incerto, oppresso dalla schiavitù, o sottoposto al principio della comunione dei beni, nè che sia fondamento ad elevare la scienza dei doveri e diritti del dominio reale, così non è possibile stabilire i canoni di diritto pubblico sotto qualunque punto di vista, sia cioè in rapporto alla ragione di Stato, sia in rapporto coi cittadini, se la società, della quale sotto quei due aspetti si vogliono conoscere i doveri e i diritti, non ha tale forma, quale è voluta dall'ordine morale di ragione. Le leggi della esistenza non si possono ricavare dalle osservazioni fatte sopra il corpo di un uomo infermo, i cui organi male adempiscono alle funzioni necessarie alla vita. Le leggi della società non si possono ricavare dallo studio fatto sopra un corpo sociale, dove lo scopo naturale della più felice conservazione combinata col più completo perfezionamento del genere umano non è soddisfatto.

Ricordiamoci che la società ha un fine, che deve raggiungere col concorso delle forze e delle azioni di tutti i membri che la compongono. Un oriuolo presenta due serie d'idee; la prima risguardante l'azione complessa di tutta la macchina; la seconda risguardante la relazione dell'insieme con ciascuna delle sue parti. Può dirsi lo stesso, come abbiamo dimostrato nell'antecedente capitolo, della macchina sociale. Ma acciò quelle due serie d'idee si presentino, occorre prima che l'oriuolo sia un oriuolo; il che non si verificherebbe, se i pezzetti che lo formano, non adempissero al movimento loro assegnato: al modo stesso occorre che la società sia una società; il che non si otterrebbe, se i membri di essa non adempissero le funzioni a cui sono chiamati. Vediamo dunque quali sono le funzioni ed i movimenti spettanti ai membri di una società, acciò questa sia una società, cioè conforme all'ordine morale di ragione.

Non basta che i rapporti reali dei bisogni stabiliscano, anteriormente ad ogni esercizio dei poteri umani, la necessità di esercitarli per produrre il ben essere della specie: quest'ordine, determinato dalla natura del fine, è immutabile

---

Queste lezioni dell'esperienza, qualora vengano prese in attenta considerazione dai commissari che il governo ha incaricato di preparare il progetto di legge intorno alle importazioni librarie, li distoglierà dal sistema di censura preventiva.

Assoggettare poi al sistema repressivo l'introduzione di quelle opere, che, stampate all'interno, sarebbero criminose, crediamo problema di quasi impossibile soluzione.

Dunque se v'ha qualche libro, la di cui lettura possa riuscire pericolosa in Piemonte, del che ci sarà lecito il dubitare, riteniamo che il minore dei mali stia nella libera introduzione di tutti i pensamenti dell'umana intelligenza.

Il Piemonte, dove la stampa è libera, non può come i paesi ove sussiste il regime dispotico, essere innondato da produzioni della stampa estera, relative agli affari del Piemonte, e capaci non già di pervertire lo spirito pubblico, ma nemmeno di esercitare sopra di esso un'influenza qualunque.

Insomma gl'inconvenienti della libertà (se mai la libertà può avere inconvenienti ai quali essa medesima non sia il migliore dei rimedi) sono di gran lunga inferiori a quelli gravissimi della

come questo, ma non adduce la possibilità di eseguirlo. Occorre dunque che l'agente morale sia rivolto ad eseguire le direzioni tracciate dall'ordine sopraddetto. Ora la natura dell'agente è tale, che tre potenze possiede, le quali, come è noto, debbono insieme concorrere ad effettuare una ordinata e costante condotta di lui: l'intelletto rischiarato, la retta volontà, il potere esecutivo esente da ostacoli.

Egli è notissimo che con le anzidette tre potenze, non è possibile ottenere alcun effetto ove non sieno rispettate le leggi naturali di fatto della specie umana. L'uomo non può amare altra cosa che la propria felicità: non può dunque amare gli altri, agire a loro pro, far loro qualche sacrifizio, se non in vista di quella. Omesso, o deteriorato il proprio ben essere, non avvi per lui dovere veramente pratico. Ora stando così le cose per fatto necessario della natura umana, e volendo noi l'esecuzione dei mezzi onde fare l'uomo felice, nè potendo ottenerla fintantochè egli è nello stato d'insociale solitudine, abbiamo bisogno degli aiuti della colleganza. Ma se gli uomini debbono concorrere e supplire a quello che manca a lui; se debbono operare unitamente e abitualmente con lui, ecco dunque nata la società, per mezzo solo della quale possono coloro sviluppare, estendere, fortificare le loro facoltà morali e la libertà esecutiva indispensabili a soddisfare le esigenze dell'ordine morale della felice loro conservazione.

Dappoichè dunque non basta il dovere teoretico, ma nell'uomo occorre la possibilità di adempirlo, ossia il dovere pratico: dappoichè l'uomo non possiede per l'esecuzione di questo dovere che tre forze, le quali sono subordinate alla legge dell'amore pel ben essere proprio; dappoichè queste forze sono impotenti, finch'egli rimanga in uno stato insociale; dappoichè le esposte condizioni, necessarie alla esecuzione di qualunque opera, non possono tutte egualmente verificarsi senza l'aiuto di più cagioni contingenti, la prima delle quali è appunto lo stato di società, segue che una determinata forma di società è indispensabile, acciò l'agente morale adempisca le funzioni a cui è chiamato: la forma di società, che pienamente lo mette al caso di adempirle, è appunto quella che si uniforma all'ordine morale di ragione, e quella su la quale soltanto noi possiamo studiare le leggi che le competono nella sua individua personalità, o nei suoi rapporti coi membri che la compongono.

Conchiudiamo che la forma di società, che noi abbiamo bisogno di contemplare, deve favorire la possibilità pratica negli uomini a produrre qualsiasi effetto con le loro azioni libere.

La società; che unisce e conserva gli uomini, e che ha bisogno delle forze di costoro per conseguire un fine comune; la società, che vuole avere diritti e doveri come individuo morale, e che vuole esercitarne sui membri che la compongono; la società insomma, che noi possiamo fare oggetto dei nostri studi, non può essere una società qualunque, bensì deve essere tale che si verifichino e concorrano in essa le condizioni necessarie a rendere le umane azioni conformi ai precetti teoretici dell'ordine morale. Essa ha uopo di modellare la sua costituzione sopra i bisogni e i maggiori possibili vantaggi scambievoli delle parti aggregate, e di procurare che l'interesse di ciascuno

---

censura: talchè, ripetiamo, l'unico mezzo, con cui la commissione possa adempiere il mandato, che le fu conferito, è quello di proporre l'abolizione di ogni sorta d'inciampo alla libera manifestazione ed alla rapida diffusione delle idee.

Un'ultima osservazione ci resta a fare, ed è che il governo avrebbe dovuto prescrivere un termine al lavoro della commissione, affinchè esso come quello di tante altre non proceda con quella lentezza che troppo somiglia all'obblio, e che mantiene lungamente allo stato di speranza le riforme volute dallo spirito delle novelle istituzioni ond'è retto il Piemonte, e urgentemente reclamate dalla pubblica opinione.

§ 4.

10 *Settembre.*

Un decreto reale in data 7 corrente apporta alcune modificazioni all'abito uniforme ed all'armamento degli Agenti di Dogana.

§ 9.

Un altro regio decreto, pure del 7 corrente, stabilisce un nuovo impronto di bollo straordinario

cospiri col proprio interesse a produrre lo stesso ordine di azione.

Riportiamo ciò che l'immortale Romagnosi dice intorno ai vantaggi risultanti dall'armonia e dalla identità del privato col pubblico bene. « Sempre » mi è parsa assai giudiziosa quella comparazione » che il buon sistema sociale assomiglia a ben ar- » chitettato edifizio. Perchè se l'uno tutto si regge » con le leggi della gravità con armonica propor- » zione equilibrate, l'altro si dice con quello del » personale interesse con equa subordinazione rin- » forzato. Se la pietra per necessaria spinta tende » al centro del globo, l'uomo per necessario na- » turale impulso aspira alla propria conservazione » ed al vivere beato. E siccome per un accoppia- » mento maraviglioso il peso delle parti dell'edi- » ficio alla più solida fermezza collocate produce » eziandio i più perfetti ordini di architettonica » simmetria; così dal ben inteso collegamento dei » particolari interessi l'uno dall'altro appagati sorge » la prosperità e lo splendore delle nazioni. »

Poi segue col dire, che siccome alla durevolezza dell'edifizio nulla gioverebbero le dorate volte, o le fregiate colonne, se egli su fermo e irremovibile fondamento non poggiasse; così pure vano sarebbe in una società sostituire il ricco apparato al solido e durevole ordine.

Ecco inevitabilmente e precisamente determinati i requisiti della organizzazione sociale e indicato ciò che la mette in rapporto col fine dell'ordine morale. L'arte sociale non può affatto prescindere dalle leggi proprie e indiclinabili degli esseri senzienti e intelligenti. Non è lecito ai rettori delle società commettere su di esse alcuno arbitrio. L'arbitrio umano è escluso là dove comanda l'imperiosa necessità di natura, intorno a cui la potenza e il sapere degli uomini consistono unicamente nel secondarne e maneggiarne le eterne e insormontabili prescrizioni.

Volgiamo per poco il pensiero alla società selvaggia, che Filangieri si compiace di chiamare naturale; alla società, in cui fossero ignoti i magistrati, i pesi civili, le leggi, le pene, e in cui ciascuno fosse sovrano perchè indipendente, magistrato perchè custode e interprete della legge scritta nel suo cuore, giudice perchè arbitro dei litigi e vindice dei torti; alla società, in cui gli uomini non avessero posta sotto la protezione dell'autorità pubblica la loro vita, la roba, l'onore, e in cui la disuguaglianza fisica, rompendo l'ugualianza morale, facesse soccombere sotto i capricci della forza i diritti della debolezza, e mettesse i beni e la vita e l'onore a discrezione di coloro, i quali sopravanzassero in malvagità, o in desio di rapina e di lussuria. Certamente non è questa la società, della quale noi abbiamo bisogno.

Volgiamo ora lo sguardo ad una società corrotta e serva, in cui un uomo fornito di potere avesse la demenza di farsi centro del sistema sociale, immolando gl'interessi e soffocando i diritti dei più per fare unicamente predominare quelli della propria persona, o per promuovere la grandezza disastrosa di alcuni pochi: ad una società, in cui si fosse intento a favorire il vantaggio indefinito di alcune classi privilegiate, il commercio esclusivo di certuni che usurpano sulla prosperità dei vicini, i monumenti di fasto, il lusso corruttore, e si trascurassero i bisogni dell'universale, e le ur-

---

a centesimi 65 per essere opposto sulla carta particolare che i commercianti sono in facoltà d'impiegare per le polizze di carico, assicurazione marittime e lettere di vettura.

SECONDA QUINDICINA.

§ 6.

21 *Settembre.*

È pubblicato un reale decreto in data 14 corrente, il quale, in base alla deliberazione presa dalla città di Asti di nominarsi un tesoriere particolare, determina la cauzione da somministrarsi dall'esattore delle contribuzioni dirette di quel mandamento nella somma di lire diciasette mila settecento se in beni stabili od in numerario, e nella rendita di lire ottocento ottantacinque se in cedole del debito pubblico redimibile.

Parecchie altre città del Regno precedettero quella d'Asti nell'approfittare della focoltà di provvedersi di un tesoriere particolare, lasciata dall'art. 139 della legge 7 ottobre 1848 sull'amministrazione comunale e divisionale; ed in ogni singolo caso il Ministero delle finanze fu costretto ad emanare

genze prodotte dalla qualità del clima, dall'estensione del territorio, dalla natura del suolo, da tutte le necessità alle quali nel successivo progresso dell'incivilimento la specie umana va soggetta; ad una società, dove si lasciasse sussistere e si fomentasse la dissociazione delle affezioni comuni, e dove l'egoismo da ogni lato pullulando corrompesse l'ordine necessario della socialità. Nè pur questa è certamente la società, della quale abbiamo bisogno.

La società, che noi vogliamo, è già nota: ne abbiamo determinato le cagioni di ordine, le condizioni ad essa necessarie per soddisfare al suo fine naturale, le basi sulle quali deve inevitabilmente poggiare perchè si ottenga la connessione indissolubile fra essa e il generale sistema dell'ordine morale. Ecco la vera imagine di quella società, che vestita del carattere eterno di aiuto necessario per ottenere la massima utilità personale dell'uomo, noi terremo innanzi agli occhi per desumerne i doveri e i diritti che le competono come corpo morale, che esiste per legge di natura ed ha bisogno di praticare un sistema di mezzi naturalmente disposti per conseguire il fine della sua conservazione.

Capitolo LXXIV.

Aspetto generale dei diritti e dei doveri della individua personalità sociale.

Dopo avere dimostrato che, senza ammettere la individua personalità sociale, per legge di natura esistente ed obbligata a praticare il sistema di mezzi naturalmente disposti per conseguire il fine della sua conservazione, non sarebbe possibile autenticare i diritti e i doveri della società, passiamo a vedere quali essi sieno.

I corpi politici hanno un organismo tutto proprio, il quale presenta molti fenomeni necessari e costanti, diretti al fine unico della formazione e conservazione dei medesimi corpi: questi fenomeni sono le leggi naturali della società.

Essi, in quanto si riferiscono alla formazione della società, sono fatti che debbono necessariamente e costantemente verificarsi, imperocchè non si può prescindere dai medesimi, senza ammettere che la società non si formi o tosto si annienti. I detti fatti sono lo stabilimento di un'autorità pubblica, ossia di un governo, indispensabile condizione all'esistenza di ogni società, indipendentemente dalla considerazione della forma qualunque che quello prenda, e dal grado qualunque d'incivilimento degli uomini; l'organizzazione, la distribuzione, le competenze e le connessioni dei vari poteri sociali, ossia delle varie magistrature politiche, civili e militari, subordinatamente all'azione complessa che debbono avere, acciò si ottenga l'intento della cosa pubblica: l'organizzazione, la distribuzione, le attribuzioni e la rispettiva preponderanza politica delle varie parti componenti i corpi sociali, le quali non sono altro che le diverse classi della società, in vista della essenziale e necessaria posizione permanente dello Stato.

La società, dopo essersi formata, ha bisogno di conservarsi. I fatti, che si riferiscono alla conservazione della medesima, e che debbono necessaria-

---

decreti simili a questo, i quali anzi non differiscono uno dall'altro se non per l'entità della cauzione da somministrarsi dai rispettivi esattori, allorchè accumulano il maneggio delle entrate comunali, sul cui concorso erano state stabilite le precedenti malleverie.

Dappoichè una tale entità fu sempre proporzionata a quella della rendita delle imposte dirette dei vari mandamenti; pare a noi che invece di riservarsi di determinare di volta in volta la cauzione che gli esattori dovano dare all'avverarsi di nuovi casi eguali ai summentovati, il governo potrebbe fissare una volta per sempre con una sola disposizione generica il rapporto in cui hanno a stare fra loro le malleverie degli esattori coi redditi delle imposte dirette di cui è loro affidata la percezione. Così si eviterebbe di moltiplicare inutilmente i regi decreti, e si avrebbe una norma stabile per tutte le evenienze di questo genere.

§ 7.

23 *Settembre.*

Il Ministero dell'Interno ha accompagnato con sua lettera circolare agl'Intendenti di Novara, Vercelli, Lomellina, Biella, Casale, Voghera, Tortona

mente e costantemente verificarsi, sotto pena dell'annientamento di quella, risultano dalla unione e dall'ordine delle parti che la costituiscono. Siccome l'individuo si conserva col cibo e col regime salutare, così conservasi la società mediante la riproduzione della specie, che ha bisogno di essere aiutata con l'ordine politico ed economico dei matrimoni e della podestà domestica, come pure con l'ordine della distribuzione della popoluzione sopra un dato territorio, il quale ordine abbraccia le colonie e le emigrazioni.

La società ha molti bisogni, a cui non può adempire senza mezzi. Se ha doveri, pei quali ha uopo di spendere, deve aver dall'altro canto il diritto di possedere e di esigere. Essa ha dunque un ordine economico, al modo stesso che lo ha ogni individuo. L'economia sociale abbraccia il dominio eminente della società; l'occupazione, il possesso e l'amministrazione dei beni pubblici; il diritto inalienabile d'invigilare sulla versione delle pubbliche entrate; l'ordine di ragione che autorizza le pubbliche imposizioni, le percepisce, le ripartisce, e quello che impone sacrifizi, o risarcisce danni per causa pubblica.

La società, essendo una macchina composta di elementi non già unicamente corporei, ma forniti ancora di sensibilità e d'intelligenza, non può sostentarsi con la sola produzione della specie e coi prodotti della economia dello Stato: bensì ha uopo di principii morali, i quali aggiungendo l'esistenza spirituale a quella materiale, provveggano all'esigenze della sua doppia natura. Per principii morali intendiamo tutti quelli che mediante la cognizione delle cose si ricavano dalla conformità delle azioni con le leggi dell'ordine superiore di natura. I cittadini posseggono la moralità pubblica, semprechè sono forniti delle cognizioni pubbliche scambievoli che gl'interessano; la posseggono le società, semprechè sono fornite delle cognizioni e dei motivi di quelle azioni che appartengono al ben essere della intera personalità sociale. Nell'ordine di queste cognizioni si comprendono la teoria delle leggi naturali della opinione pubblica interessante lo Stato, ossia patriottica; quella delle virtù sociali, come per esempio, dell'onore, dell'amore di patria ecc.; quella della buona o mala influenza sullo Stato delle opinioni e delle passioni naturali o fittizie degli uomini, secondo le varie età, circostanze, e gradi d'incivilimento; quella dei modi, con cui si possono far servire tutte le anzidette molle al soddisfacimento del fine unico e necessario dei corpi politici.

Inoltre, tutte le condizioni indispensabili per la formazione, conservazione fisica e morale, e amministrazione delle società sarebbero frustrate, quando esse non fossero tutelate. La tutela sociale non ha un fondamento differente da quella a cui ciascun uomo ha diritto per sè. E siccome a costui non basta schermirsi dai malori interni del suo organismo, ma gli occorre ancora fare lo stesso contro i malori che gli altri uomini e gli oggetti esterni potrebbero cagionargli, così la tutela sociale comprende tanto l'ordine dei principii e dei mezzi, onde difendere la libertà pubblica, la costituzione, l'indipendenza e diritti dello Stato da qualunque usurpazione di persone, di classi e di autorità dello Stato medesimo, quanto l'ordine dei principii e dei mezzi, onde difendere le so-

---

una circolare diretta ai medesimi dalla Commissione sulle risaie e sui prati a marcita, istituita da S. M. il 10 giugno del corrente anno.

Scopo della circolare di questa Commissione è di ottenere intorno ai luoghi coltivati a riso, o dove trovansi paludi o marcite, molti dati statistici e notizie igieniche di grande importanza.

A tal uopo essa dirige agl'Intendenti delle provincie summentovate le più precise ricerche sui fatti seguenti:

Quantità di terreno paludoso o coltivato esclusivamente a riso, o alternativamente con altre colture;

Numero dei medici e dei chirurghi, se sia proporzionato all'estensione del territorio e corrispondente ai bisogni della popolazione.

Differenza tra il più alto e il più basso livello del terreno d'ogni comune, tra il livello delle paludi e quello degli abitati, tra questi e quello delle risaie che si trovano dai medesimi a distanza non maggiore di 500 metri;

Il numero delle *piste* e quello dei trebbiatori;

Se l'aumento della coltivazione a riso abbia diminuito o possa diminuire il numero dei proprietari;

Sui prati a marcita ed effetto di quella coltiva-

praddette cose da qualunque attentato o violenza di esterno nemico.

Finalmente le società non hanno uno stato permanente ed invariabile, ma sono naturalmente progressive. Di maniera che tutti gli ordini indispensabili per la loro formazione, conservazione, economia, moralità e tutela subiscono una modificazione proporzionata ai progressi della loro condizione. Ciò che le conserva in un secolo le ruina in un altro. I mezzi di amministrarle, di moralizzarle e di tutelarle differiscono secondo l'età ed i luoghi. In conseguenza le società hanno uopo di essere riformate ed innovate; e quest'ordine pubblico d'innovazione, come abbiamo detto, è generale e si estende su tutti i rami precedenti; esso ha i suoi principii certi che ricava dall'andamento necessario delle cose, e si appoggia allo sviluppamento morale e politico delle generazioni umane, ed alle mutate relazioni cogli stati esterni, dietro le vicende d'ingrandimento o di decadenza a cui sono andati soggetti.

Ecco l'aspetto generale dei diritti e doveri dell'individua personalità sociale. Noi passiamo a svolgerli partitamente, e per servire all'ordine delle idee, dividiamoli in varie serie secondo che si riferiscono alle varie necessità di formazione, di conservazione, di economia, di moralità, di tutela e d'innovazione dei corpi politici, limitandoci, lo ripetiamo, per ora a stabilire di essi le teorie astratte e riserbandoci di tornarvi sopra e di compirne la conoscenza, allorchè trasportandoli sul terreno pratico, dovremo esaminarli in relazione col cittadino.

SERIE I.

—

FORMAZIONE DELLE SOCIETA'

Capitolo I.

Necessità naturale dei Governi per ottenere l'ordine sociale.

Per ottenere l'ordine sociale non basta che a questo fine abbia la natura disposto un sistema necessario di azioni. Questa non è che un'obbligazione teoretica, la quale racchiude un'idea di necessità finale e non altro. La sua esecuzione è ipotetica, perchè niuno assicura ch'essa produca in pratica l'effetto inteso; è condizionata, perchè ad effettuare quel dato sistema di azioni è indispensabile che concorrano le tali disposizioni negli uomini. Onde sorge per costoro l'idea del dovere pratico, in virtù del quale l'esecuzione sopraddetta è promossa, agevolata, e considerata come certamente contingibile. Siffatta esecuzione è circoscritta nei limiti dei mezzi efficaci che gli esseri intelligenti posseggono, giusta la loro natura, a produrre un effetto finale qualunque.

Quando parliamo di mezzi, vogliamo dinotare qualunque modificazione od esercizio delle forze degli esseri medesimi; le quali forze negli uomini sappiamo non essere che tre, la mente, la volontà e l'attività esecutrice. Allorche queste tre forze sono poste in un pieno sviluppamento, si dicono

---

zione sui terreni adiacenti, e sovra la salubrità del clima relativamente a quello dei prati ordinari irrigui.

La circolare della commissione propone inoltre i seguenti quesiti ai medici e chirurghi condotti, od altrimenti stabiliti nei diversi comuni delle provincie ove si coltiva il riso:

Quale sia l'estensione della condotta medica e chirurgica, tanto riguardo alla popolazione che alla dimensione territoriale;

Numero delle farmacie relativamente ai bisogni della popolazione, e maniera con cui sono provviste;

Quantità approssimativa del territorio coltivato a riso;

Confronto delle malattie dominanti nelle epoche e nei luoghi dedicati alla coltivazione del riso con quelle dominanti nelle altre stagioni e nei luoghi coltivati a secco. Mezzi per rimuovere o scemare le prime;

Condizioni igieniche delle case dei contadini addetti alla coltura del riso. Natura ed influenza delle acque potabili sulla pubblica igiene.

Oltre all'avere promosso questa copiosa serie d'indagini, la stessa Commissione ha nominato dal proprio seno una sotto-commissione composta del

gli uomini praticamente obbligati a fare la tale azione, imperocchè premessa l'esatta cognizione, la giusta volontà e la esenzione da ogni ostacolo, noi pensiamo che l'avvenimento non possa mancare: ecco l'idea di una specie di necessità dello avvenimento stesso; ecco l'idea del dovere pratico.

Queste teorie sono state da noi sviluppate ampiamente in altro luogo; ma ora abbiamo uopo di richiamarle e di applicarle all'argomento, di cui siamo occupati. In conseguenza di esse possiamo conchiudere, che per ottenere l'ordine sociale non basta l'obbligazione teoretica, ma vi abbisogna il dovere pratico negli esseri intelligenti, ossia tali disposizioni in loro che diffatti l'ordine sopraddetto si ottenga.

L'uomo ha per natura una immensa e indefinita capacità di eseguire differenti ed anche opposti atti, buoni o rei, precipitati o prudenti, difettosi o perfetti. In qual modo può egli avere una condotta uniforme e costante, se non adatta le sue azioni ad una norma; e in qual modo può formarsi una norma, se non con le cognizioni acquistate? Queste soltanto, avvicinando gli effetti alle vere cagioni, insegnano a lui a conformare la sua condotta ad una regola. La cognizione delle verità relative all'atto da eseguire gli è dunque indispensabile, e deve precedere la volontà, che non può determinarsi, o male si determina per cosa niente o mal nota, siccome la volontà deve precedere la forza esecutrice, che non può eseguire una cosa senza la determinazione di quella.

Inoltre, la libertà deve essere necessariamente applicata all'esercizio di tutti tre i poteri umani, che concorrono nel praticare le azioni; se un solo di essi, o tutti incontrassero ostacoli, non potrebbe nascere l'effetto finale che si cerca produrre.

L'uomo non è traviato nè da errore, nè da ignoranza, ed ha la piena cognizione dell'indole, del fine e dell'attività dei mezzi del suo benessere; egli senza che alcun difetto proprio o alcuna circostanza estrinseca lo affievolisca, ha sempre in sè un motivo che lo induce ad impiegare i sopraddetti mezzi; le sue potenze attive sono sempre sciolte e libere nell'eseguire ciò che tende al suo bene; infine niuna violenza o altro impedimento arresta l'esercizio dei suoi tre poteri: che manca a produrre infallibilmente l'effetto? Nulla: poste le circostanze di fatto accennate nella nozione del dovere morale pratico, l'affetto generale e invariabile del cuore umano al ben essere è tale, che la maggiore utilità si ottiene per necessaria legge di natura.

Ma possiamo noi dire, che cotesto dovere morale pratico abbia realmente l'efficacia attiva che gli dobbiamo attribuire, acciò l'ordine sociale si stabilisca da sè e mantengasi immutabile? Possiamo noi dire, che la mente umana abbia sempre cognizioni limpide, complete, persuasive; che la volontà abbia costantemente l'interesse del giusto; che la forza esecutrice sia irrevocabilmente esente da ostacoli, che la libertà dei tre menzionati poteri non incontri nemici intenti a minorarla o distruggerla? Se noi volessimo pronunziarci per l'affermativa, dovremmo avere per vero che l'uomo sia un essere perfetto, sufficiente a sè stesso, impeccabile quanto Dio. Siccome al contrario sappiamo essere egli un essere per sè finito e circondato da ostacoli, i quali non solo gli vengono dalla propria natura e dalla

---

senatore Plezza, presidente, e dei deputati conte Cavour, ingegnere Bosso, dottori Lanza e Polto, coll'incarico di procedere contemporaneamente ad una inchiesta locale.

Dedicandosi con tanta diligenza ed esattezza a siffatti utilissimi studi, la Commissione sulle risaie, e sui prati a marcita adempie egregiamente al proprio mandato, e preparerà alle deliberazioni del Parlamento su questa grave e scabrosa materia rapporti più illuminati e coscienziosi, e proposte di provvedimenti più saggi, più duraturi, e meno contrastabili di quelli che lungamente e indarno discussero, e che si rimandarono poscia l'uno l'altro i due consessi legislativi nella scorsa primavera. Vedi la *Cronaca del mese di maggio* a pag. 31 e 32.

§ 8.

30 *settembre*.

Abbiamo consacrato il § 45 della presente cronaca ad una narrazione circostanziata e ragionata del rifiuto dei sacramenti al ministro Santa Rosa e delle misure prese dal Governo riguardo agl'autori di quel turpe fatto, fra quali è notevole l'arresto di monsignor Luigi Fransoni, e la consecu-

sua posizione passiva in mezzo alle leggi ed agli enti dell'universo, ma ancora dai principali suoi avversari, che sono gli altri uomini coi quali deve convivere, così dobbiamo confessare l'insufficienza del dovere morale pratico in lui a produrre costantemente l'ordine sociale, senza l'aiuto di un'intermedia potenza.

Che cosa infatti ci svela la storia degli umani consorzi? La esistenza di un bisogno urgente e generale di vivere in istato sociale, la capacità degli uomini a conformarvisi, l'interesse di farlo diedero origine ad una società qualunque, la quale soddisfece almeno all'ingrosso all'intento della natura. Ma infallibili erano gli spiriti umani, cupidi i cuori, limitate le forze, vari gl'ingegni, divergenti gli interessi. Per cui fu impossibile ottenere universalmente e costantemente in mezzo a tanta moltitudine di persone il libero ed uniforme esercizio, che l'ordine sociale esige, delle tre forze onde l'attività umana si compone. Anzi, al contrario, siccome le facoltà si svilupparono, gl'interessi si moltiplicarono, i mezzi di conservazione si accrebbero, così diminuirono la libertà e l'uniformità di opera, indispensabili alla esecuzione dell'ordine sociale.

Dimostrato quanto sieno difettive le disposizioni naturali degli uomini relativamente al fine vero della società, è agevole vedere come per una conseguenza di quelle, e dei disordini a cui diedero luogo, fu generalmente sentita la necessità di ricorrere ad una intermedia potenza che l'ordine sociale stabilisse. Ed eccoci al punto di spiegare il modo con cui, in forza delle cose finora considerate, in fatto pratico naturalmente si verificarono le condizioni indispensabili allo stabilimento dell'ordine sopraddetto.

Il bisogno urgente e generale di vivere in istato sociale diè origine, come poco innanzi abbiamo detto, ad una società qualunque. Questa società primitiva, composta d'uomini rozzi, fu rozza, e presentò tutti i disordini che Filangieri attribuisce alla società, che egli chiama naturale, deplorando che infelicemente per la nostra specie non si sia potuto conservarla. Gli uomini vi erano ravvicinati e stretti dal solo vincolo di pochi fisici bisogni; ma ciascuno di essi formava una potenza, uno Stato; ciascuno era per sè medesimo sovrano, magistrato e giudice; ciascuno era la legge, e la legge era la forza. Niuna autorità pubblica esisteva protettrice della vita, della roba, dell'onore, di tutti i diritti umani. Imperava un principio; la potenza individuale. E questa essendo disuguale, sacrificò la giustizia comune; ossia la disuguaglianza fisica disquilibrò la misura di giustizia che il principio naturale della morale uguaglianza mette nell'esercizio scambievole di tutti i diritti degli uomini. In conseguenza nè la libertà personale dei molti, nè la sussistenza, nè la vita, nè l'onore non furono sicuri contro la preponderanza della forza congiunta alla cupidigia e alla malvagità dei pochi. Legittimò le azioni la potestà di compirle: fu diritto il fatto. La debolezza soltanto ebbe doveri, e questi altro non furono che la necessità di subire gli attentati della forza.

In questo stato di cose e fra tanta incertezza, diffidenza e timore, le primitive società non avrebbero potuto a lungo durare, e gli uomini si sareb-

---

tiva di lui consegna nelle mani del potere giudiziario. Adesso ci corre l'obbligo d'informare i nostri lettori della decisione di quest'ultimo, e dell'ulteriore condotta del Governo in sì delicata emergenza.

Il Magistrato d'appello sedente in Torino ha adottato un provvedimento in via d'appello come d'abuso perfettamente conforme a quello richiesto dall'avvocato generale di S. M. Esso ha ordinato l'allontanamento di Monsignor Fransoni dallo Stato, il sequestro a mano regia di tutti i beni dell'Arcivescovado, commettendo ai giudici di Mandamento di prevenire alla deputazione dei rispettivi economi a spese particolari del detto Monsignore.

Essendosi levati dei dubbi sopra la legalità di questo provvedimento, il Governo, coerente all'adottato sistema commendevole di pubblicità, inserì nel foglio ufficiale quella parte della rappresentanza letta dal pubblico ministero all'udienza del Magistrato d'appello, nella quale sono ampiamente sviluppate le ragioni di legalità, e che noi pure crediamo utile di riprodurre a corredo della nostra Cronaca.

Il rappresentante del pubblico Ministero, dopo avere dichiarato che conveniva applicare agli atti

bero isolati; ma come farlo, se erano naturalmente costituiti per lo stato di colleganza sociale? Si può credere che la natura, la quale aveva posta in essi cotesta necessità come fine della loro creazione, non avesse in pari tempo disposto un ordine necessario di azioni tendenti al conseguimento di quel fine? Si può credere che Dio non avesse nell'ordine morale stabilito un centro di attrazione, come lo aveva stabilito nell'ordine fisico delle cose? Si può supporre che gli uomini non avessero tosto e per ispirazione naturale sentito il bisogno d'accostarsi a quel centro, e di uniformarsi al sistema superiore di ordine voluto dal supremo Fattore dell'universo?

Poste le note disposizioni favorevoli e contrarie della natura umana, e riferito il tutto all'intento della formazione e conservazione dell'ordine sociale, ne emerge in guisa irrefragabile negli uomini la necessità della creazione e conservazione di un potere valevole ad illuminare, interessare e rinforzare la libertà loro, aggregandoli in quella maniera unica, universale e costante che l'ordine essenziale della socialità prescriveva. Laonde non si vide, come dicono i pubblicisti, che per distruggere la disuguaglianza fisica bisognava rinunziare alla uguaglianza morale; bensì per acquistare l'uguaglianza morale si vide che bisognava distruggere la disuguaglianza fisica. Non già come essi dicono, si trovò che per conservarsi e conservarsi tranquilli era mestieri non essere indipendenti; ma al contrario trovossi che era mestieri assicurare la propria indipendenza per conservarsi e vivere tranquilli. Non mai avvenne, secondo i medesimi, che gli uomini furono costretti a compensare col sacrifizio della loro libertà naturale l'acquisto di tutti gli strumenti proprii per ottenere la loro conservazione e tranquillità. Che mai si fa presentando sotto questo punto di vista l'origine delle società civili? Si vuol fare credere che Dio dopo di avere fornito gli uomini di diritti irrefragabili, e dopo di averli destinati allo stato di società uniforme alle sue leggi di ordine, abbia voluto ch'eglino non potessero pervenirvi se non mediante il sacrifizio di quei diritti medesimi? Che cosa altro manca per conchiudere, che la società civile sia contro natura, ed una punizione che alla umana specie è inflitta pei vizi che le sono proprii? No. Devesi invece ritenere che gli uomini sentirono di non potere godere della loro libertà naturale, se non creando una forza pubblica che fosse superiore ad ogni forza privata (1); che questa forza pubblica non si poteva comporre, se non dall'aggregato di tutte le forze private; che vi era bisogno di una persona morale, la quale rappresentasse tutte le volontà ed avesse tra le mani tutte queste forze; che questa forza pubblica doveva essere unita ad una ragione pubblica, la quale interpretando e sviluppando la legge naturale, fissasse i diritti, regolasse i doveri, prescrivesse le obbligazioni di ciascheduno individuo colla società intera o coi membri che la componevano; che stabilisse una norma, alla quale il cittadino addat-

(1) Noi qui riportiamo le parole istesse del Filangieri per confutarlo, riferendo l'origine delle società civili a un principio differente dal suo. E Filangieri non figura qui altrimenti che come rappresentante la lunga scuola di pubblicisti, i quali con lui si uniformano nelle medesime sentenze.

---

di Monsignor Fransoni il procedimento di appello per abuso, anzichè la legge penale trattandosi di esercizio abusivo della giurisdizione vescovile, così prosegue:

Ma questa via d'abuso è ella ancora aperta dopo lo Statuto, ed è essa ancora aperta avanti a VV. EE.? Queste sono le preliminari questioni sulle quali l'esponente crede di dover chiamare l'attenzione del Magistrato.

« L'affermativa di entrambe non ci pare dubbia.

« Il diritto di conservazione propria, di propria difesa che compete come agl'individui, così allo Stato, non può a nostro avviso essere posto in discussione, quindi necessariamente il diritto di respingere qualunque offesa. Ma lo Stato non ha solo questo diritto, che gli è comune con qualunque individuo, egli ha più specialmente il diritto e il dovere di tutelare la sicurezza generale, la tranquillità pubblica, la pace dei cittadini.

« Negati, o soltanto posti in dubbio questi diritti e doveri, si nega e si pone in dubbio l'esistenza, e l'indipendenza di qualunque Stato. Esso cioè sarà a discrezione di quel potere che avrà sovr'esso tale forza da impunemente attaccarlo senza che valga a difendersi, ingiuriarlo senza che possa reprimere l'ingiuria, turbarne gli ordini politici o ci-

tando le sue azioni, non avesse di che temere; che creasse e custodisse un ordine atto a mantenere l'equilibrio tra i bisogni di ciascun cittadino coi mezzi per soddisfarli.

Noi possiamo epilogare quanto fin qui si è rapportato e più esattamente dire, che gli uomini sentirono la necessità di creare una forza pubblica tale, che l'ordine sociale stabilisse conformemente all'ordine morale di natura.

Dai principii esposti nei capitoli precedenti e in questo, si scende alla conchiusione, che siccome l'ordine sociale, perchè necessario ad effettuare l'ordine morale, è un dovere e un diritto di natura, così è un dovere e un diritto di natura la creazione e conservazione dell'imperio civile o autorità superiore di cui parliamo, perchè necessario ad effettuare l'ordine sociale. Una necessità di natura è il titolo di ragione non meno dello stabilimento dell'ordine essenziale della società, che della fondazione della pubblica e superiore potestà, ossia dei governi.

Capitolo II.

Condizioni indispensabili all'organizzazione dell'imperio civile, e sue facoltà naturali.

Comechè la scienza sociale non sorga oggi, pure molto vi rimane a pensare e a dir sopra, prima che tutte illumini le vie, sulle quali trovansi oramai slanciate quante nazioni cuoprono il globo, ugualmente intente a raggiungere una migliore organizzazione dei corpi politici. Non tutte sono ancora ben sviluppate le condizioni di questa scienza, non tutti i principii ben fissati, non tutte le regole concordemente ammesse. Spinti dall'attualità dei bisogni, gli uomini, finchè furono occupati a trovar modo di soddisfarli, non ebbero agio a riflettere. Per cui in ogni cosa cominciarono col fare, e finirono col pensare. Così composero governi, prima di scrivere la scienza sociale; ed i governi agirono, prima che, profittando dei lumi di questa, imparassero a rifare in meglio ciò che esisteva.

Non è dunque superflua la pena che ci diamo per la prosperità degli umani consorzi col raccogliere nei pubblicisti le sparse verità più comunemente ritenute per tali, con lo svilupparle o ordinarle; con l'aggiungervene altre da noi concepite, e con l'applicarle spesse volte alle esigenze attuali della società. Se pure non abbiamo sempre la fortuna di scoprire tutta la verità e di esporla, niuno voglia accusarci di poco imparziale zelo nel ricercarla. Siamo certi che in mezzo al contrasto degli affetti e delle opinioni dei tempi in cui viviamo, in mezzo all'opposizione dell'antico col nuovo, e tra gli estremi di chi troppo domanda e di chi nulla vuole concedere, la nostra ambizione deve restringersi al suffragio di coloro, i quali senza spirito di parte vorranno giudicarci.

Gli uomini associandosi tendono a conseguire un fine comune con forze conferite in comune. Ciò posto, qual'è mai la misura del vincolo della loro libertà in conseguenza della uguaglianza in tutti quei casi, nei quali sono occupati unitamente intorno ad un'opera comune? Certamente una tale misura viene determinata dal fine istesso

---

vili, senza che sia in grado di mantenerli, calpestarne le leggi senza che sia in possibilità di farle rispettare, alterare la pace pubblica senza che abbia i mezzi di ristabilirla: questa posizione non è accettabile per qualsiasi governo, e tanto meno per un governo costituzionale.

« Il diritto di sovranità che risiede nello Stato debbe adunque avere con sè i mezzi di difendersi da questi attacchi sotto pena di cessare da quel punto d'essere stato, sotto pena di abdicare, sotto pena di suicidare sè stesso.

« Ciò ritenuto, come mai si potrà porre in controversia se lo Statuto abbia in qualche parte alterato gli ordini preesistenti riguardo all'abuso, salvo ponendo in controversia quegli inconcussi principii che furono la base dello Statuto?

« E chi potrà mai credere o dubitare che lo Statuto, fonte delle libere politiche istituzioni, potesse avere per effetto di distruggere le libertà religiose?

« In qual parte dello Statuto può rinvenirsi, non diremo un'espressione (che non esiste), ma un'idea, una allusione, anche lontana, a simile concetto?

« Quale contrarietà può ravvisarsi tra lo Statuto, ed i provvedimenti per abuso? E si spingerà

e dal sistema delle azioni necessarie a conseguirlo; modellandosi sopra questa norma, essa non è imputabile a chi la prescrive e la mantiene, imperocchè non è arbitraria, ma proviene da pura necessità di natura e dalla impossibilità in cui gli uomini sarebbero di ottenere quello ch'è di diritto, ove non adoperassero il sopraddetto sistema di azioni. Laonde l'autorità pubblica, costituita per l'osservanza dell'ordine sociale, non può esigere da alcun membro della società, se non quel tanto che è puramente necessario al conseguimento del fine sociale. Fin qui la misura del vincolo, ch'essa mette alla libertà degli uomini, non offende il principio dell'uguaglianza, nè può essere ascritta all'arbitrio, nè si allontana dalla necessità di ritenere tutti i membri della colleganza nella indispensabile esecuzione degli atti, senza dei quali il fine comune non sarebbe ottenibile. Il nostro principio ha per base i rapporti fondamentali ed irrefragabili della giustizia comune fra uomo ed uomo: esso è immutabile, ed esige che ogni potere o autorità pubblica, che voglia procedere conformemente ai dettami della sopraddetta giustizia, non debba, nè possa vincolare se non quel dato numero di azioni, di diritti alienabili, o di beni, che in forza delle circostanze reali e indeclinabili delle cose, risulta puramente necessario ad ottenere il vero e legittimo scopo delle società umane.

Noi qui non riguardiamo ai diritti e ai doveri puramente personali all'uomo in forza dell'ordine morale, nè intendiamo tenerne conto per dare i veri risultamenti di diritto nelle urgenze che possono sopravvenire nel commercio scambievole fra uomo ed uomo. Noi qui riguardiamo gli uomini operanti insieme per un fine comune, ed in vista di diritto nello stato di società intendiamo determinare regole rispettive fra loro. Sotto questo punto di vista, l'imperio civile non è costituito con attribuzioni, le quali eccedano il principio che abbiam di sopra stabilito.

Niuno potrà metterne in dubbio l'esattezza. Chi mai vorrà sostenere, che quello imperio abbia legittimo potere di vincolare la libertà degli uomini oltre quanto le circostanze reali delle cose rendono puramente necessario al conseguimento del vero scopo sociale? Qual è il titolo di ragione su cui la creazione e conservazione dell'autorità imperante si fonda? La necessità di ovviare alle aberrazioni, di reprimere gli attentati, di ricondurre all'ordine i poteri particolari degl'individui. Ora la prima condizione, che la natura stessa delle cose gli impone, è ch'essa supplisca in quei casi nei quali l'andamento naturale delle azioni umane non procede rettamente da sè; solo in questi casi ha facoltà di vincolare la libertà di chi agisce, e può farlo fino a quella misura ch'è necessaria per rimettere la rettitudine dell'azione; ma ogniqualvolta è questa retta da per sè, non avvi bisogno di nulla reprimere, di nulla ovviare, e cessa la necessità che determina e legittima l'intervento e le attribuzioni dell'autorità pubblica.

Cotesta autorità non può lusingarsi di pervenire sempre a impedire tutti gli attentati e tutte le aberrazioni della umana intemperanza; acciò riuscisse a distruggerne la possibilità, bisognerebbe che soffocasse le potenze fisiche e morali dell'uomo; non altrimenti potrebbe ottenere che costui

---

tant'oltre la cosa sino a dire che in tutte le materie che non furono dallo Statuto ordinate, più non vi sia ordine di sorta?

« Cotali esagerazioni sono inammessibili per la stessa loro assurdità. Noi crediamo all'opposto che gli antichi ordinamenti siano rimasti in vigore in questa parte come in tutte quelle che non riguardano il diritto politico interno dello Stato, e la forma di governo modificata e indirizzata a libertà.

« Così fu intesa la cosa quando si promulgò il decreto reale del 23 aprile 1848, relativo all'*exequatur* ed al paragrafo *collegiis*, e l'altro decreto reale del 17 aprile dello stesso anno pei cimiteri; riguardo ai quali provvedimenti è da notarsi che null'altro coi medesimi si operò, se non una mutazione di giurisdizione, essendosi la materia dell'*exequatur* e del paragrafo *collegiis* attribuita al consiglio di Stato, e quella dei cimiteri al ministero dell'interno.

« Così la intesero i poteri dello Stato quando addivennero alla legge del 9 aprile, onde far cessare uno stato di cose che il regime costituzionale più non comportava, e che pure continuava, non ostante lo Statuto.

« Così la intese il consiglio di Stato, il quale,

non ne abusasse talvolta. Per cui, se per troppo amore dell'ordine, volesse prevedere tutti i possibili abusi dei poteri individuali, e prevenirli col raddoppiare gli ostacoli alla invasione e alla violenza, col circondare il cittadino di lacci e di spie dei pensieri di lui, col fargli sempre balenare sugli occhi la spada ch'è nelle mani dei medesimi custodi dei suoi diritti, con l'empire di armati le strade e fin le case, in luogo di mantener l'ordine sociale, lo verrebbe a distruggere, e la libertà umana, più del dovere volendo proteggere, vincolerebbe in modo che spenta sarebbe. In conseguenza, l'imperio civile non è costituito con attribuzioni indefinite, ma tali che non oltrepassino il limite tra ciò ch'esso può fare pel mantenimento dell'ordine sociale, e ciò che far non deve per non distruggerlo coll'apparenza di meglio conservarlo. In molti casi, nei quali la sua vigilanza non può essere pronta ed attiva, come quando un uomo venga minacciato da istantanea violenza, bisogna che lasci intatta a costui la tutela dei suoi diritti. I diritti che all'autorità pubblica competono, subordinati all'adempimento del suo dovere di premunire l'ordine sociale contro le offese, si limitano a togliere, con l'educazione e con la minaccia delle pene, le cagioni di quelle offese, ossia si limitano a mettere gli uomini nello stato di non ritrovare il loro interesse nello sconvolgere l'ordine sopraddetto, ma per contrario nell'obbedirvi, come anche a ristabilire col castigo l'equilibrio sociale che una già consumata violenza ha rotto. Ecco una seconda condizione, che la natura stessa delle cose le impone: le sue attribuzioni nell'opera di proteggere e mantenere la sicurezza e tranquillità dell'ordine sociale sono contenute nel dovere di prestare, quando sia in tempo, il suo soccorso al cittadino oppresso, ed in quello di prevenire i delitti o d'impedirli per l'avvenire col giusto castigo dei rei.

Una terza condizione è indispensabile per l'esistenza e conservazione dell'imperio civile, ed è che esso abbia una vigoria superiore a quella di ciascun individuo o di molti di loro insieme uniti; non altrimenti potrebbe essere per sè capace a correggere ed a reprimere quegli atti individuali i quali mossi da ignoranza o da malvagità, tentassero di sviare, di corrompere, o di non effettuare la unità necessaria di opera in che consiste l'ordine della società. Se la virtù sociale fosse uniforme e costante attributo di tutti gli uomini, potremmo aver per vero ch'eglino non avrebbero mai sentita la necessità di creare in mezzo a loro un potere superiore. Ma, dappoichè quella virtù non si appresenta nel mondo che come un'eccezione, non è possibile confidarvi. La regola sono le passioni ordinarie del cuore umano, le quali hanno bisogno d'essere tenute sempre in movimento con la speranza o col timore. L'ordine sociale si conserva col proteggerle o col reprimerle; per cui l'autorità imperante, che veglia sulla conservazione di quello, deve avere la vigoria sufficiente a far l'una e l'altra cosa. La misura dei suoi poteri è indipendente dalla considerazione delle qualità personali di coloro, che ne sono investiti: essa vien determinata dalla estensione del fine, per lo quale esiste. Siffatta misura non può essere ad arbitrio aumentata o scemata; ma è regolata sulla necessità naturale del mantenimento dell'ordine:

---

interrogato sovra tale questione, rispose in seduta generale per la continuazione intiera di quegli ordinamenti.

« Così la pensò il Parlamento quando, all'occasione di petizioni per soprusi lamentati come commessi da ecclesiastici, le rinviava al guardasigilli, acciò si provvedesse in conformità di ragione.

« Così la intese questo magistrato all'occasione di altri provvedimenti di simil natura già da esso emanati, e non diversa risulta essere la giurisprudenza degli altri magistrati del regno.

« La qual cosa ci conduce ad esporvi come nei magistrati d'appello si mantenga ancora in oggi, e sino a che altrimenti sia per legge ordinato, quella suprema tutelare attribuzione.

« L'esistenza e l'esercizio di questa attribuzione prima dello Statuto non può essere soggetta a contestazione; Borelli e Sola ne fanno la più ampia testimonianza, ove si vogliano riandare i secoli più remoti: dai quali scendendo sino ai nostri tempi la troviamo esercitata da tutti i Senati di questa monarchia senza interruzione non solo cogli esempi già sovracitati, ma con molti altri, dei quali alcuni abbiamo già altra volta enunciati alle EE. VV.; ce ne fanno fede il Tesauro, l'Abecele-

quanto si estende cotesta necessità, tanto i poteri dell' imperio civile si estendono. Se colui, che n' è custode, è un malvagio, e per impedire che ne abusi, si vogliono scemare i poteri di lui oltre quanto è indispensabile ch' essi si estendano per la conservazione dell' ordine sociale, questo non potrà essere mantenuto: e tanto si è verificato nelle recenti lotte impegnate in molte contrade tra principi e popoli, i quali ultimi, giustamente insospettiti dell' autorità dei primi, l' hanno fino al punto indebolita, che la sovranità non ha potuto adempire ai suoi obblighi, e per togliere la forza di nuocere, si è pervenuto a toglierle quella ancora di difendersi e di reggersi. Ma quando pure i depositari del detto imperio fossero non uomini ma angeli, nei quali si avesse la morale certezza che fosse sempre per prevalere l'amore del pubblico bene, ciò non pertanto bisognerebbe loro non affidare poteri, nè più nè meno di quanto è la loro misura indicata, ripetiamo, non dalla qualità personale di chi governa, ma dalla necessità finale del ben governare. Se dunque l'autorità imperante dev' essere riguardata come una cosa indipendente dall'indole e dal numero di chi n'è depositario; se ha un fine determinato, e deve quindi possedere la quantità di mezzi indispensabili a raggiungerlo; se cotesto fine è l' ordine delle società, e per conservarlo non può far conto sulla virtù sociale degli uomini, ma deve calcolare sulle passioni ordinarie di costoro, le quali è mestieri dirigere colla speranza o col timore, è indubitato che la sua vigoria, ossia la somma dei suoi poteri debbe esser tanta, quanta ne occorre per superare le forze individuali o isolate o riunite in certe masse, affinchè potesse, secondo i casi, validamente proteggerle o reprimerle in vista della conservazione dell'ordine sociale. La misura e la qualità di questo bisogno determina dunque la quantità dei poteri governativi, senza che le buone o ree condizioni dei governanti possano alterare i limiti di una tale misura.

Il sommo imperio ha uopo ancora di un'altra qualità, acciò possa conservarsi e fedelmente custodire l'ordine sociale. Dappoichè sono molti i poteri dei quali è fornito, cotesti poteri debbono essere, comechè distinti, armonici. Quello che dicemmo contro i pretesi beneficii della bilancia dei poteri, ci dispensa da lunghi ragionamenti per provare il nostro attuale assunto. È noto, secondo le teorie esposte da noi altrove, che l'ordine delle società non si ottiene, o non può a lungo mantenersi mediante poteri rivali e contrastanti, ma però equilibrati nelle loro collisioni; esso bensì si ottiene, e stabilmente si conserva mediante poteri concordi e felicemente cospiranti insieme ad eccitare e mantenere robusta la vita dello Stato. Ecco un'altra condizione indispensabile alla esistenza e conservazione dell'autorità imperante.

Cotestà autorità deve non solo comporsi di poteri armonici, ma tutti egualmente bene sviluppati. Se uno di essi non fosse che semplicemente abbozzato, e zoppicasse mentre gli altri poteri camminano, l'ordine sociale sarebbe mal custodito da un'autorità sì imperfettamente disciplinata.

Finalmente, stabilito il principio che la misura dei poteri, i quali possono essere esercitati legittimamente dall' autorità pubblica, non deve essere che quanta, in forza dello stato reale e indeclina-

---

sia, l'Osasco, e più di tutto i registri del magistrato, nei quali non solo sono descritti i provvedimenti da esso dati, ma conservasi quell'istruzione che il Re, il quale si dichiara primo magistrato politico dello Stato, dirigeva ai Senati onde « stessero bene avvertiti a tutti i provvedimenti sì di Roma, che dei vescovi dello Stato, e provvedessero nella forma sino allora praticata acciocchè *non fosse recato pregiudizio alla giurisdizione regia, non fossero intaccate le regalie, gl'indulti, i privilegi del paese, non perturbassero la quiete pubblica, e non abusassero della propria autorità* » e spiega poi quale sia la suddetta forma, ed è il « dichiarare, sulle rappresentanze dell' avvocato generale, abusivi e nulli quegli atti, proibirne l'osservanza, ammonire le curie ecclesiastiche, onde procedano a ritrattarli, ed astenersene per l'avvenire, poichè altrimenti si userà con essi dei rimedi politici ed economici secondo i casi. E qui stimiamo bene (soggiunge) di farvi riflettere che potete senz'altro nelle suddette contingenze praticare le appellazioni d' abuso, mentre la corte di Roma avendoci rappresentato che i nostri magistrati ammettevano le appellazioni delle sentenze e decreti degli ordinari con il pretesto che abusino della loro

bile delle cose, ed in ogni epoca e condizione degli uomini, si trova necessaria per ottenere lo scopo delle società determinato dall'ordine morale di natura, segue, che i gradi di questa misura di poteri, ossia i gradi delle facoltà legittime dell'autorità pubblica si estendano o diminuiscano, secondo che si estende o diminuisce la necessità sopraddetta. Ora cotesta necessità non è immutabile e costante, imperocchè si atteggia sulla condizione degli uomini, la quale nelle varie epoche e contrade continuamente si modifica. Per qualunque cagione avvenga siffatta modificazione, sia per arte o per fortuna, occorre che si modifichino proporzionatamente le facoltà inerenti all'autorità pubblica. In conseguenza è mestieri che queste si modellino sui rapporti necessari della natura attuale delle cose e degli uomini uniti in società. Se costoro col tratto dei tempi si fanno meno ignoranti circa i pubblici interessi, o meno intemperanti nelle loro voglie, ed al contrario più spontaneamente agiscono secondo l'ordine, l'autorità imperante ha meno a reprimere, meno ad ovviare; i suoi poteri non possono rimanere i medesimi, ma debbono avere, in virtù del progredito incivilimento degli uomini, minore vigoria, e meno pesare sulla libertà di costoro.

Da tutto ciò che abbiamo detto sin'ora può ricavarsi che di gran lunga si sono ingannati coloro, i quali han voluto ricavare la misura dei poteri dell'imperio civile dalla natura della costituzione governativa. Questa può nel fatto osservare la legge anteriore che deve servirle di norma, o trasgredirla; può tenersi nei limiti regolari, o commettere abusi. Ma ciò non toglie che quella legge superiore esista mai sempre: essa, indipendentemente dalle forme eventuali dei governi, determina i confini della pubblica podestà, prescrivendone irrefragabilmente le condizioni e facoltà, nonchè l'ordine delle funzioni, sulle norme appunto della necessità indotta dall'ordine sociale, quale si osserva nel reale e irreformabile stato delle cose e nell'attuale condizione degli uomini uniti in società. Di maniera che nell'ordine sociale, di cui la natura delle cose fissa così invariabilmente le condizioni, ogni arbitrio è escluso. Per dirigere le azioni libere degli uomini in guisa che l'ordine sopraddetto si ottenga e si conservi, esiste tal complesso di principii direttivi e tanto universale ordine teoretico naturale, che l'arte pubblica non può fare a meno di prenderli per guida, ed i legislatori, i quali hanno innanzi ai loro occhi il modello superiormente delineato dell'edifizio sociale, non possono dispensarsi dall'ordinare l'imperio civile degli Stati giusta il piano dettato dalla natura. La bontà e legittimità delle loro operazioni consiste nella conformità di esse col detto piano. Basta conoscerlo con esattezza, e ciascuno è sicuramente in istato di giudicare ove si arresti la giustizia dei regolamenti sociali, e dove incominci la licenza dei popoli o la tirannide dei loro reggitori.

Capitolo III.

Sviluppamento del fine, per lo quale esiste l'imperio civile.

Abbiamo veduto che l'imperio civile si forma dall'unione delle private forze e volontà degli

---

» giurisdizione, ed avendo noi risposto che le ammettevate solo nei casi che erano veramente abusive e pregiudiciali ai nostri diritti, la detta corte altro non ha chiesto nè preteso da noi ».

« Succedettero quindi molti casi, nei quali ebbe ad esercitarsi quella speciale attribuzione, e solo accenneremo alle controversie relative all'Abazia di S. Benigno, pendenti le quali il Senato mantenne la giurisdizione regia nel modo di sopra accennato, sino a che quelle ebbero uno scioglimento amichevole.

« Le regie costituzioni non alterarono questo stato di cose, anzi espressamente il confermarono nel paragrafo ultimo del proemio, incaricando i magistrati di conoscere degli affari ecclesiastici, secondo che l'*uso* e la ragione richiede.

« All'occasione della formazione del codice civile in cui fu ripetuta all'articolo 2 quella stessa locuzione già usata nelle costituzioni, fu osservato che in fatto di materie ecclesiastiche il progetto nulla innovava, e che la nostra giurisprudenza riposava *sulle istruzioni* compilate espressamente a tal uopo, *sugli usi* e sulla retta intelligenza delle transazioni conchiuse colla Santa Sede.

« Sono a tale riguardo degne di attenzione le parole *autorità* e *giurisdizione* che si leggono sia

uomini associati, e che il fine, a cui tende, è la conservazione dell' ordine sociale. Quest' ordine sussiste, semprechè i diritti e le proprietà di tutti i socii sono ugualmente e sodamente garantiti: dunque l'oggetto del detto imperio è la conservazione dei naturali diritti di ciascuno; il mezzo di conservarli è lo stabilimento di quello, che meglio e più sicuramente può adempire per tutti a questo ufficio, di quanto possa farlo la privata individual forza di ciascuno dei membri della colleganza per sè.

Abbiamo perciò fondata ragione a dire, che non la unione degli uomini, ma quella delle volontà tutte ad oggetto di conservare i diritti di tutti, formi la società: dove manchi lo stabilimento dell' autorità imperante, manca dell' intutto il corpo sociale, imperocchè senza una forza che diriga le azioni dei cittadini ad uno scopo comune, che ponga freno alla violenza privata, e che protegga la libertà di tutti, il ravvicinamento di uomini, non ritenuti da alcun laccio nè cospiranti ad un fine comune, non farà altro che aumentare le occasioni di collisione e di guerra, per cui la colleganza non potrà a lungo durare, o sarà più funesta dell' insociale isolamento.

Dall'esposta verità si ricava, che il sommo imperio, segnando la linea oltre la quale non possono procedere le azioni degli uomini, non distrugge la loro libertà. La libertà vera, opposta alla licenza dei barbari o dei popoli corrotti, è la facoltà di adoperare entro i limiti della uguaglianza tutti i nostri naturali diritti. Essa è dunque la base di tutti i diritti; per modo che quella distrutta, questi e l'istesso uomo morale vengono ad essere distrutti. E siccome, senza lo stabilimento dello imperio civile, trionfando la violenza ed essendo altrui impedito l'uso delle proprie facoltà, la libertà è oppressa, segue che senza di quello non avvi società. Coloro, i quali disdegnano i sacri legami delle leggi e cercano spezzarli, non si avveggono di lavorare per la propria schiavitù con gli sforzi medesimi che fanno nella lusinga di essere liberissimi.

È nota la connessione esistente tra la libertà e la felicità degli uomini, ossia la migliore loro esistenza e conservazione. Laonde l'imperio civile, istituito per garantire la libertà di tutti, non ha che uno scopo, cioè il bene di tutti. Questo scopo non può essere diverso, o che la società si trovi nei suoi primordii, o negli ultimi suoi sviluppamenti. La tendenza a siffatto scopo ha dato origine a quell'imperio. La vigilanza che questa mette nel soddisfarlo, è il solo titolo di ragione della sua durata, ed il solo che partorisce l'obbligo della obbedienza.

Ma dappoichè la imperante autorità non è che l' unione di tutte le forze, ed essa non esprime che una volontà composta di tutte le volontà private, segue che unico suo fondamento sia la ragione. La volontà vien dietro un calcolo di ragione; dove questa manchi, quella non esiste, e dove non esiste ragione, l' edificio dell' impero civile crolla. Spargiamo maggior luce sopra questo argomento. La ragione è la conoscenza del vero bene nostro e della specie, ossia di ciò che conserva noi e i nostri simili; la volontà è un ragionevole appetito: quella insegna che il soprad-

---

nell'art. 2 del codice, sia nelle regie costituzioni. Con esse si indicò come non le sole materie contenziose cadessero sotto l'ispezione dei magistrati, ma quelle altre ancora, per le quali, secondo gli usi ricevuti in questi Stati, i magistrati provvedevano da antichissimi tempi ».

Succedono molte considerazioni sulla ritrattazione inculcata al ministro Santa Rosa, e sul rifiuto dei sacramenti, che si possono tralasciare per brevità; e quindi continua:

« Presso alcune nazioni cattoliche invalse il principio di provvedere in via di abuso pel rifiuto dei Sacramenti puro e semplice. Nella presente causa non è il caso di trattare simile controversia: la ritrattazione imposta al moribondo munito dell'attestato di confessione ed imposta all' uomo pubblico per atti ai quali prese parte in tale qualità, è quella che vi denunciamo. La censura inflitta ai poteri dello Stato, al governo, assai più che all'individuo il quale a fronte dei detti testi ne sarebbe stato legittimamente assolto qualora vi fosse incorso, lo scandalo, la perturbazione della quiete pubblica, l'attacco alla sovranità, sono la base della nostra domanda.

« Non entreremo perciò ad esaminare se po-

detto bene nasce dall'ordine sociale, e che quest'ordine si mantiene mediante la creazione di una pubblica autorità; la volontà non può altro desiderare che siffatta autorità conservatrice del bene summenzionato. Tutti aspirano a questo bene; tutti dunque hanno la medesima volontà. L'autorità pubblica non è altro che la espressione di una volontà generale, e non regge che sulle basi della felicità di tutti: onde si perviene a intendere il noto assioma, *salus popoli suprema lex est*. E siccome è opera della ragione il dimostrare quell'autorità indispensabile al bene generale e quindi di renderla oggetto della volontà di tutti, così a buon diritto ripetiamo che sia la ragione l'unico fondamento dell'autorità pubblica.

Ecco l'importante conseguenza che proviene dai sopra esposti principii. Semprechè sia distrutto il fondamento di ragione, distrutto è il titolo di creazione e legittimità dell'imperio civile. Quello è distrutto, ogniqualvolta non trovasi che siffatto imperio mantenga l'ordine sociale; in questo caso adunque più non esiste il titolo che lo rende legittimo. Quando allo scopo del bene di tutti non adempisce, non può essere l'oggetto di una volontà generale; di tale modo cessa ancora di essere l'espressione di tutte le volontà private. La sua natura è mutata. Esso non è più un potere modellato sul piano della natura. Più non è rivestito del carattere di necessità che accompagna un naturale e comune bisogno. Esso è una usurpazione di un solo e di molti con intento di nuocere a sè e di offendere altrui. Esso esprime, in luogo della pubblica volontà, il capriccio bestiale di un despota, o quello insolente di una traviata plebaglia.

Capitolo IV.

Condizioni d'ordine pratico necessarie per costituire l'imperio civile.

Le condizioni che abbiamo dinanzi trovato necessarie alla formazione e conservazione dell'imperio civile, appartengono a un ordine di cose teoretico. Passiamo a vedere quali sieno le condizioni d'ordine pratico indispensabili per lo medesimo fine. Fin qui non sappiamo altro, se non che pei difetti proprii della umana specie, questa non potrebbe conservarsi in ordinata società, senza la riunione delle private forze in una sola forza imperante, la quale dal suo canto non potrebbe costituirsi nè mantenersi, se non dietro l'avveramento di certe condizioni. Ecco semplicemente indicata la necessità dell'imperio civile e delle sue qualità. Ma rimane ancora a sapersi in chi esso debbe veramente risedere?

È indubitato che debba risedere in chi per ogni verso si trova idoneo e capace a sostenerne il peso. Colui che lo assume, ha milioni di uomini che debbono obbedirgli. Fissato è il grado di felicità che costoro possono godere: tutto ciò che vi mancasse per opera di lui, sarebbe un suo delitto.

Quanto non sono estesi i suoi doveri? Essi partono come infiniti raggi da un centro solo, ed ogni raggio si riflette sopra ciascun cittadino. Essi abbracciano tutte le nazioni. Essi non hanno un istante di tregua, un punto di vuoto. Acciò

---

tesse essere scomunicato il Santa Rosa di scomunica *latae*, o *ferendae sententiae*; se anche la scomunica *latae sententiae* abbia qualche effetto nel foro esterno quando vi è assoluzione nel foro interno; se l'ignoranza del Santa Rosa d'essere scomunicato non lo scusasse da qualunque censura, e ciò perchè egli ben consultato da insigni teologi e venerandi prelati credeva ben altrimenti.

« Non esamineremo se il vescovo abbia usurpato il diritto del parroco imponendogli di rifiutare i sacramenti ad un parrocchiano non notoriamente pubblico peccatore. Se il parroco a cui *Praecepto Divino mandamentum est.... oves suas.... sacramentorum administratione.... pascere* (1), potesse al precetto divino anteporre un ordine del superiore ecclesiastico, essendo noto come dai precetti divini nessuno possa dispensare.

« Queste ed altre quistioni che si risolverebbero ancora in casi di abuso per violazioni di leggi ecclesiastiche, e di sacri canoni, noi lasciamo in disparte bastando allo scopo nostro l'avere rinvenuti argomenti sufficienti nel fatto di monsignore a convincere dell'abuso che egli fece della sua autorità a pregiudizio del potere civile.

(1) Conc. Trid., sess. 23, cap. 1.

si potesse per un'ora riposarsi e desistere dalla cura di adempirli, bisognerebbe che per quell'ora non vi fosse sulla terra un solo infelice da soccorrere, un solo colpevole da reprimere. Se questi sono i doveri di chi comanda, vediamo di quali mezzi ha uopo per soddisfarli. Egli ha uopo di un occhio sì acuto, che nè distanza di luoghi nè tenebre di notte non possano impedirne l'azione, e che a un tratto spandendosi su l'intera estensione di un vasto impero ne vegga tutte le più minute parti come riunite in un sol punto. Ha uopo di un orecchio, che possa essere colpito da tutti i gemiti che si elevano sopra uno spazio di mille leghe, dall'operaio rifinito di forze nelle officine, dall'infelice sopraffatto dall'altrui prepotenza, dal bambino affamato nelle braccia dei miseri genitori. La sua ragione dev'essere tale, che rapidamente esamini tutti i principii e li accompagni fino ai loro pratici risultamenti; una ragione che giudichi di tutto secondo il vero, nè mai s'inganni, nè mai si lasci traviare da prevenzioni, da affetti, da pregiudizi. La verità deve esserle dinanzi mai sempre; nè tra loro è uopo che mari e monti e mura di reggia s'interpongano mai. Bisogna ancora che la sua volontà sia libera, e che niuno di quelli, ch'egli ha d'intorno, possano mai riuscire a corromperlo o dominarlo. Infine la sua forza dev'essere pronta quanto la sua volontà per distruggere e combattere incessantemente tutte le forze che lottano contro il bene generale.

Se tanta è l'azione, a cui deve servire la potestà sociale, quanta non è la scienza che deve indirizzare l'azione. Non basta avere cognizione delle leggi vigenti: ciò che può rendere esimio un magistrato, è insufficiente a chi amministra il pubblico imperio. Questi deve conoscere la filosofia della legge, ossia la teoria dell'azione della giustizia sopra gli uomini. Non basta a lui sapere in quali scienze debba essere erudita la gioventù: è mestieri che si elevi fino a quel punto, onde tutte le scienze si abbracciano e si misura l'ordine e la influenza della distribuzione dei lumi intellettuali e morali. Non basta ch'egli aderisca sinceramente alla religione che si professa: è uopo che disciolto dagli angusti lacci dell'intolleranza, giudichi in grande dello spirito religioso degli uomini, e lo maneggi diversamente in vista del bene o del male che può derivarne. Non basta ch'ei possegga la scienza della formazione, distribuzione e consumazione delle ricchezze, la quale non è che una raccolta di calcoli: ei deve vedere questa scienza sotto più larghe dimensioni, e considerarla come un'applicazione del diritto naturale alla economia delle società. Non basta finalmente ch'ei procuri tutti i presenti vantaggi alla nazione sottoposta alle sue cure: occorre ancora che disponga quelli, i quali si verificheranno in benefizio delle generazioni venture, e soprattutto è mestieri che provvegga a ciò che siffatti vantaggi non sieno alla sua nazione rapiti da altri popoli. Per cui ha uopo di conoscere le forze, gl'interessi, gli affetti rispettivi delle nazioni; l'ordinamento delle finanze; la teoria della moneta e del pubblico credito; i mezzi di difesa e tutta l'arte della guerra. Chi tutto l'ambito delle scienze sociali discorre, non rimane sbigottito dagli studi, dal genio, dall'altezza di carattere ch'esse richieggono?

« Solo non possiamo passare in silenzio come ben diversamente si proceda dai prelati dello Stato pontificio verso quelle persone che presero la più viva, la più diretta parte ai politici rivolgimenti colà avvenuti. Il fatto dell'amministrazione in pompa del Viatico e della successiva sepoltura ecclesiastica all'avv. Allocatelli in Cesena, reso di pubblica ragione, non lascia dubitare come nello Stato Romano si tratti l'infermo confessato al punto di morte, per quanto fosse egli colpito espressamente dalle più severe censure ».

Occorre ora indicare il rimedio.

« Se uniforme in tutte le parti dello Stato si presenta il sequestro sul temporale, vario però è il rimedio riguardo all'impedire che il vescovo presente nella diocesi continui a perturbarla. Troviamo quindi in Savoia l'uso di forti pene pecuniarie, e la prigione, ossia la *saisie au corps,* tanto in via principale quanto in via sussidiaria, secondo le circostanze. In Sardegna si ha l'esempio dello sfratto dal regno ordinato nel 1640 contro il vescovo di Alghero. In Genova abbiamo l'arresto e la traduzione in carcere del vescovo di Sagona (Corsica) come perturbatore dello Stato, e per pura facoltà economica,

Tante obbligazioni non sono superiori alle forze di un uomo? Qual'è mai l'uomo che possa dire di essere egli idoneo e capace a bene adempirle tutte? Si può vestirlo di oro, coprirlo di gemme, farlo sedere più in alto de'suoi simili, ed affidargli una illimitata potestà; ma con questo si farà che i suoi organi non siano deboli quanto quelli dell'ultimo individuo che deve obbedirgli? In conseguenza di ciò, noi non troviamo alcuna logica ed essenziale connessione tra la necessità che gli umani consorzi sentono di un potere superiore, e la necessità che sieno gli uomini stessi i soggetti costituenti siffatto potere. Giacchè l'umana specie ha bisogno di essere governata, e che per farlo a dovere si richieggono qualità tali, che noi non sappiamo di essersi mai tutte riunite in un uomo, troviamo logica ed essenziale connessione tra la necessità del governare e quella di affidare le redini del governo nelle mani di esseri superiori agli uomini, i quali fossero naturalmente e certamente dotati di tutti i lumi, di tutto lo zelo, di tutta la potenza, di tutte insomma le facoltà conosciute e convenienti a rimediare con positive leggi e con fedele ed efficace amministrazione alle cagioni che rendono indispensabile il sommo imperio. Si trovino cotesti esseri, s'invochi il loro aiuto, si affidi il regime delle società al loro pieno arbitrio, ed allora il genere umano sarà sicuro di ottenere il proprio ben essere col mezzo necessario della colleganza sociale.

Ma una siffatta stirpe superiore e perfetta di esseri con tutte le figurate condizioni non esiste sulla terra. A chi rivolgersi dunque? La natura fisica, dalla quale siamo circondati, è solo uno spettacolo per noi; influisce sul nostro organismo, e le sue leggi sono da noi studiate per profittarne e soddisfarci dei nostri bisogni. Ma avvi un bisogno più elevato, ed è quello dell'ordinamento sociale, a cui essa non può con alcuna sua potenza provvedere. Eccoci insomma costretti di rivolgerci a noi medesimi, e di formare con le nostre forze comuni il sommo imperio. Tutti desideriamo il nostro ben essere. Per cui non sappiamo nè possiamo far altro che affidare quel superiore potere agli uomini, che conosciamo o presumiamo più virtuosi e illuminati, e quindi capaci di ravvisare il vero bene di tutti, e di valersi dell'autorità loro affidata per procurarcelo. Ma tutto ciò, lo ripetiamo, non avviene perchè l'imperio dei governi umani sia autorizzato dall'ordine naturale e dal concetto logico delle cose, ma solo perchè bisogna necessariamente sottostare alla posizione di fatto delle cose della terra.

Tutte queste disamine non debbono riputarsi odiose. Esse conducono a un principio generalissimo, il quale modifica tutti quelli che abbiamo enunciati finora, e che non prima di questo momento potevamo mostrarlo rivestito di piena luce. Dappoichè alla necessità di governare gli umani consorzi corrisponde quella di affidare l'incarico del governo a chi sia idoneo per tanta incumbenza, e dappoichè siffatta idoneità non può ritrovarsi che in esseri superiori agli uomini, segue che soltanto l'imperio di un Dio potrebbesi chiamare legittimo. Gli uomini non possono aspirare a questo titolo. Eglino imperano in virtù dello stato di fatto in cui sono le cose della terra, per cui è impedito di fare altrimenti, e non perchè dalla idea di go-

---

e la taglia di scudi sei mila imposta sul capo del vescovo di Segni onde impedire che mettesse piede in Corsica, ove la repubblica temeva che avesse relazione coi sollevati nel 1759, non ostante che avesse il suddetto la qualità di visitatore apostolico.

« In Piemonte si ha sino dal 1664 l'introduzione della *licenza dagli Stati* unita al sequestro del temporale, comminata il 22 aprile di quell'anno sovra rappresentanza del patrimoniale generale contro tutti gli ecclesiastici residenti negli Stati, i quali ricusassero i sacramenti e la partecipazione ai divini uffizi al dottore Roggero di Mondovì, contro il quale l'autorità ecclesiastica avea pubblicato una scomunica.

» E posteriormente il Senato ordinò parecchie volte lo sfratto di ecclesiastici dallo Stato, e così per esempio al prete Viviani il 13 febbraio 1729 successivamente ad altro sfratto già contro il medesimo precedentemente ordinato; al prete Giuseppe Rebaudengo il 9 giugno 1733 per ritenzione e sparo di un archibugio; al prete Visconti il 4 maggio 1736 per avere preso pei capelli il servente di giustizia che conduceva prigione la serva di esso prete: al prete Burello del Mango, il 21 novembre 1737, il quale si scatenò dal pulpito in termini

verno provenga logicamente quella che essi debbano esserne investiti. Nè i re, nè i senati, nè i popoli medesimi hanno assoluta legittimità di potere nell'amministrazione dei corpi sociali, imperocchè tutti egualmente trovansi inferiori a tanto alto ufficio, e più o meno sprovveduti delle qualità indispensabili a bene adempirlo. Qualunque di loro assuma la suprema direzione delle società, in luogo di far derivare a lui dal Cielo un preteso diritto divino al comando, ha bisogno di farne scendere la commiserazione di Dio per la necessità che hanno gli uomini di comandare a sè medesimi; necessità più dolorosa di quanto sia quella dell'obbedire, imperocchè al certo è assai più spaventevole condizione la possibilità di fare il male, che la possibilità di patirlo.

La legittimità sola, alla quale gli uomini possono aspirare, non è che fittizia, e soprattutto eventuale. Essa consiste nell'adempimento migliore del fine sociale. Colui, che più si accosta a un tal fine, e meglio sa e vuole soddisfarlo, è il più legittimo direttore delle società. Egli è dunque dal maggiore o minore soddisfacimento dell'intento, per lo quale gli uomini sentono necessità di un potere superiore che li regga, che bisogna giudicare dei gradi di legittimità o di illigittimità di chi regge i governi. Non mai questi caratteri sono insiti e connessi alla persona, e neppure, lo ripetiamo, alla persona del popolo. I popoli, ossia quelli che obbediscono, non sono di natura superiore al re ed ai senati, ossia alle autorità che ordinariamente comandano. Tutti sono uomini e si confondono nella grande massa della nazione. Tutti hanno bisogno di governo; ma nè un solo, nè molti di loro, nè tutti non sono assolutamente idonei a tanto elevata incumbenza. E dappoichè ciò non di meno è indispensabile trovare in mezzo a loro chi l'assuma, si tratta unicamente di sapere quale possa meglio dell'altro esserne investito; quale si presuma che più dell'altro sappia e voglia accostarsi all'adempimento del fine sociale; quale offra più solida garantla; quale sia più atto ad aspirare alla fittizia ed eventuale legittimità che può soltanto competere agli uomini. Sotto questo punto di vista, noi troviamo che siffatta garantia non mai si ottiene più completa di allora, che il sommo imperio risiede nella intera massa della nazione. La nazione, essendo il tutto, non esclude alcuna parte di sè. Non ha classi che voglia far soffrire, perchè non ne ha di quelle che voglia esclusivamente far godere. Unica in sè stessa, ha unico interesse, ed è quello di procurare il godimento, la fortuna, la felicità di tutto il proprio insieme. Per cui consentesi volentieri che il sommo imperio risegga nel suo seno, come quella che offre più solida garantla di bene amministrarlo. Ecco in qual modo si forma il concetto della sovranità nazionale, alla quale attribuiscesi una legittimità che si nega ai re ed ai senati, non perchè alla persona di popolo sia insito cotesto carattere agli altri negato, ma perchè nella strettezza di rinvenire chi meglio sappia e voglia adempire al fine delle società, noi presumiamo che l'intera nazione sappia e voglia farlo sempre a preferenza di un uomo solo o di una classe presa dal seno di lei.

Veggasi quale fatalità! I difetti inerenti alla specie umana rendono il governo un rimedio necessario. E per necessità dello stato di fatto delle

---

improprii e licenziosi contro il ballo in un giorno in cui era stato permesso il ballare dal comandante della città d'Alba.

« Egli è in questi modi che il potere civile usò per l'addietro dei mezzi convenienti onde resistere alle violenze degli ecclesiastici perturbatori della tranquillità

« Nè solo era il Piemonte fra gli Stati italiani che precedesse in questa via: prescindendo anche da Venezia, troviamo e Napoli e Toscana che adottarono gli stessi principii.

« In Napoli *ejectio praelatorum a regno* è annoverata fra i rimedi che debbe usare il governo contro le violenze di quelli. « Quod pariter fundatur in naturali defensione ad pacem manutenendam et ad scandala evitanda, non autem per viam jurisdictionis, sed extra ordinarie per viam naturalis defensionis vim repellendo, et ad majora scandala vitanda ratione pubblci boni et principaliter ne a populis vexatis et oppressis offendantur ». (De Aponte de Mocron praxis 1603, cap. 1). È notevole che questo insigne scrittore cancelliere di quel regno nell'accennare i vari paesi nei quali uguale pratica era in vigore non ommette il Piemonte.

« Così fu praticato in Toscana col vescovo di

cose della terra, non si può affidare cotesto governo che agli uomini stessi. Quei difetti non possono per universale principio essere comuni tanto a chi comanda, quanto a chi ubbidisce? E si supponga pure un governo veramente nazionale; o questo prende forma assolutamente democratica, ed allora tutti imperando, tutti ubbidiscono a loro medesimi: chi li garantisce contro i vizi inerenti alla natura di tutti? o prende forma rappresentativa, come è più regolare, ed allora chi assicura la nazione contro i difetti dei suoi rappresentanti? Insomma, qualunque sia la persona o il corpo investito del sommo imperio, ecco sorgere un ostacolo naturale, al quale è forza di provvedere, altrimenti il fine sociale è defraudato. Si tratta di sapere come, in vista dei difetti di spirito e di cuore comuni a tutti gli uomini, debbasi costituire un civile governo in modo, che esso in fatto pratico si renda efficace ed analogo all'intento pel quale abbiamo veduto essere egli necessario. Affinchè abbia siffata efficacia, ha bisogno di evitare i due opposti estremi di troppa debolezza, o di troppa forza, imperocchè nel primo caso non avrebbe potenza sufficiente ad eseguire l'ordine di giustizia, ed ai bisogni che la società possiede per diritto e per fatto non provvedendo, sarebbe inabile ad effettuare l'utilità sociale: nel secondo caso devierebbe la sua azione dalla esecuzione dell'ordine, e con l'opprimere l'altrui libertà mancando ai proprii doveri, sarebbe privo di ogni diritto legittimo. S'incorrerebbe dunque nell'anarchia, o nella tirannide: e in entrambi i casi l'autorità imperante rendendosi nociva per proprio difetto o per eccesso, violerebbe il titolo che giustifica la sua creazione e conservazione; e gli uomini, i quali sono obbligati ad obbedirle per l'unica condizione con cui si unirono e a quella si sottoposero, che è il bene proprio e comune, avrebbero diritto di frenarla o di cangiarla.

Lo scioglimento del proposto problema ci conduce a chiarire quale, dietro la natura delle cose generali di fatto e degli uomini, debba essere l'ordine pratico di un civile governo. Se lo stabilimento del sommo imperio è necessario al conseguimento del fine delle società, l'introduzione dell'ordine sopraddetto vi è subordinato, e ciò non ammette dubbio, giacchè la ragione istessa che rende necessaria e legittima la creazione di quello, esige che le cose sieno ordinate in modo, che esso venga ora contenuto ed ora aiutato a fine di servire al desiato intento.

La scienza di quest'ordine pubblico governativo abbraccia l'analisi dell'atto costituente i governi, delle funzioni a cui debbono servire in conseguenza del fine della loro creazione, delle varie competenze che ne derivano, dei doveri e dei diritti relativi alla tutela dell ordine sociale.

Entriamo nel campo di queste ricerche puramente speculative, fondate sulla ipotesi della società civile. Quando saremo in possesso delle teorie, che ne risultano, sarà opera da fanciullo l'esaminare il diritto pubblico positivo delle nazioni. Questo non sarà più per noi una scienza, ma una serie di fatti che esporremo; sarà una storia di ciò che le umane società hanno praticato in tutti i secoli e praticano al presente. Queste indagini di fatto riceveranno lume dall'applicazione delle nozioni scientifiche, che noi già possederemo; e

---

Pienza nel 1764, il quale pei molti soprusi che commetteva non volendo rinunziare alla sede sua, ed incagliando ad ogni passo il governo civile nella sua qualità di principe della Chiesa, per cui non riconosceva altro superiore che il papa, fu con buona scorta accompagnato alla frontiera romana, e si sequestrarono le rendite del vescovado (Lobi, storia civile della Toscana, lib. 3, C. 3, § 2, pag, 389).

« Così ancora fuori d'Italia ci accertano Van-Espen e Salgado che fra i rimedi contro gli abusi dei prelati invalse non solo il sequestro sulla temporalità, ma altresì *privatio jurium naturalitatis*, ed in altri termini il dichiarare *clericos extraneos ab hoc regno* ».

Dopo alquante altre considerazioni segue la conchiusione e il già da noi riferito provvedimento.

Un altro esempio di resistenza ed opposizione ostinatissime alle leggi dello Stato verificossi in Sardegna e fu con egual pena represso.

La Commissione stabilita in quell'isola per accertare il quantitativo delle decime, le rendite delle chiese, cause pie e corpi ecclesiastici, indirizzava lettere circolari a tutti i prelati dell'isola invitan-

quando sieno concordi in tale guisa, che si confondano in una forza sola, cospirino unitamente ad un comune intento, ed abbiano, uniti insieme, il grado di vigoria determinato dalla necessità dell'ordine, in questo caso diciamo non essere affatto diviso l'imperio; sono diversi gli agenti del potere, ma il potere è uno, attesochè per l'unità dell'imperio non si richiede l'unità dell'imperante; distinta è l'una cosa dall'altra, come meglio in appresso dimostreremo; quando sieno di contraria natura, di opposti interessi, e riesca impossibile unificarle, per quanto si cerchi d'equilibrarle e circoscriverle, ogni transazione fra esse ha il carattere di una vittoria riportata dall'una sull'altra, e le loro giurisdizioni varie e le rivalità non possono dispiegarsi che con rischio estremo dello Stato, e con danno dell'ordine, il quale non si ottiene là dove non può aversi unità o armonia di azione. Aggiungiamo che l'unità è condizione indispensabile della legittima esistenza dell'imperio civile, imperocchè questo è creato per servire al mantenimento dell'ordine, e a questo fine ha uopo di un determinato grado di vigoria, ossia di una determinata quantità di mezzi, o di diritti necessari per raggiungere il detto fine; per cui sempre che di essi trovandosi più o meno sfornito, riesce insufficiente a tutelare l'ordine sociale, non ha più un titolo originante la sua creazione. Tutto ciò non esce dai limiti del severo diritto naturale.

Per l'unità dell'impero non intendiamo altro che i poteri vari di uno Stato riuniti in un solo centro attivo. Affinchè ciò sussista, non avvi bisogno che l'imperante sia uno; ogni bene organizzata repubblica ha un centro di poteri avvalorato dalla volontà nazionale. Al contrario, può esistere un solo individuo o un solo corpo, incaricato esclusivamente della direzione della forza sociale, senza che di fatto ne disponga a suo grado nel governare la società: in questo caso avvi unità d'imperante senza che si verifichi l'unità dell'impero.

Vi fu tempo, in cui una classe di cittadini, i quali possedevano tutti i vantaggi delle ricchezze, erano ancora rivestiti di una superiorità di potere. Eglino si sostenevano da sè nella società, senza ricorrere all'appoggio dell'autorità pubblica. Fu quello un intervallo secolare di anarchia feudale. Le immunità inerenti all'ordine dei patrizi, i privilegi loro conceduti, e più quelli usurpati gli costituivano come una potenza nello Stato distinta dalla potenza del principato, la quale non potendo fare servire ogni parte al tutto, non era imperante che di nome, e realmente dipendeva dai patrizi, che non poteva dominare. Costoro adoperavano la forza propria, che possedevano sotto pretesto che servisse loro a difendersi, ad opprimere altrui ed a proteggere sè stessi contro la forza sociale. Il principato presentava più di nome che di fatto l'unità dell'imperante: ma l'unità dell'imperio era distrutta. Per cui in luogo di ordine, la società non raccoglieva che lunghi e deplorabili disordini (1).

(1) Si potrebbe domandarci, se i governi misti non adducano egualmente divisione d'imperio. Non esitiamo a rispondere affermativamente, dicendo che di loro natura essi escludono l'unità d'imperante e d'imperio. Noi avremo ampia occasione di svolgere questo argomento, allor-

---

pia generale esistenti nell'ufficio così detto della *Contadoria*, onde poscia trarne tutti quei dati di cui abbisognava la Commissione. Un giudice di prima cognizione fu a ciò delegato e questi vi compariva al mezzodì del giorno 4 corrente. Ritornato l'indomani lo stesso giudice per dare principio alle sue operazioni, trovava affisso alla porta della *Contadoria* un cedolone di scomunica, scritto di pugno dello stesso arcivescovo nei seguenti termini:

» Emanuele *Arcivescovo di Cagliari*
» *per grazia di Dio e della S. Sede Apostolica*

« Attesochè coll'atto d'apposizione di sequestro e
» di sigillo eseguito anche col ritiramento della
» chiave verso il mezzodì di questo giorno sulla
» porta dell'ufficio della *Contadoria* generale della
» chiesa posta in uno degli appartamenti dell'epi-
» scopio nostro, sacro e religioso domicilio, si sono
» violate le leggi canoniche, specialmente il pre-
» scritto del S. Concilio di Trento e delle costitu-
» zioni pontificie. = Attesochè non si può allegare
» ignoranza di tali leggi ecclesiastiche e della loro

Peggio avvenne alloraquando la Chiesa Romana cominciò a risguardarsi come una potenza costituita per dominare. Allora la società ebbe due forze distinte coi nomi di spirituale e temporale, le quali poste l'una a fronte dell'altra, lottarono con grande ruina e disordine del mondo. Nè si dica, che ciascuna di esse agisce in un campo diverso, e che separare la cura delle anime dagli affari sociali non significhi distruggere l'unità dell'imperio civile. In primo luogo noi osserviamo, che non è, nè mai fu possibile distinguere con esattezza le attribuzioni dell'una da quelle dell'altra. Tanto esse s'intersecano in moltissimi punti, ch'egli è impossibile definire e mantenere una limitazione ragionevole. In secondo luogo opponiamo il fatto: lo spirituale facendo valere il suo diritto divino, che disse di gran lunga superiore al diritto umano, invase il terreno del potere politico ed ambì di padroneggiarlo. Finalmente alleghiamo il diritto per cui la religione non è chiamata a formare un dominio imperante, ma a fare parte delle cose comprese nel seno della legge comune (1).

L'unità sociale è distrutta, sempre che in uno Stato avvi potenza di qualunque natura, distinta e indipendente dalla massa comune delle forze, e capace a lottare contro di essa. Tutte le limitazioni e circoscrizioni ed equilibri, che si vogliano introdurre fra esse, non sono che finti accomodamenti, i quali mascherano la guerra, ma non la escludono.

Conchiudiamo, che l'ordine, in cui realmente consiste la società, richiede necessariamente governi

chè nella seconda parte di quest'Opera dovremo far parola di quei governi. Per ora siamo paghi di accennare quello che altrove dimostreremo. Dovunque l'autorità pubblica è divisa fra due o tre corpi sociali indipendenti, ogni sistema di equilibrio, che vogliasi introdurre fra essi, è una chimera: la guerra è dichiarata, comechè ora sia viva, ora lenta, ed ora si differisca. L'ordine sociale è in pericolo sempre. Non si opponga l'esempio di Roma: questa non ebbe, in tempo della repubblica, nè unità d'imperante nè d'imperio. Ivi esistette soltanto un perenne contrasto di poteri. Il quale contrasto operando per qualche tempo con successive transazioni moderate, e con l'abilità spiegata dal Senato nel sospendere sempre la guerra civile col mezzo delle eterne guerre straniere, dimodochè fu mestieri che Roma conquistasse tutto il mondo, acciò fosse salva nell'interno, apportò molti frutti proprii di un temperato governo; ma in fine per esso Mario, Silla, Cesare e Pompeo ebbero i mezzi di usare della potenza a ruina della repubblica. Non si opponga l'esempio dell'attuale governo inglese; malgrado i tanti elogi che gli sono stati profusi, a miglior luogo vedremo, che dietro gli apparenti equilibri, nulla anderebbe avanti, se non vi fosse una forza effettiva che trascina Re e Parlamenti, ed è la saviezza della nazione, e la sua ferma volontà di sussistere. Non si parli infine delle contrade, dove è in vigore il regime costituzionale; in quest'ultimo esempio noi abbiamo una prova del nostro assunto. E là, dove con questo regime si conserva l'ordine sociale, come avviene felicemente in Piemonte, la salvezza dello Stato è sempre opera della sola fortuna e virtù degli uomini, non mai della bontà delle istituzioni, e quell'ottimo risultamento non proviene dall'equilibrio, ma dall'armonia dei poteri, i quali, quantunque divisi tra corpi sociali differenti, si uniscono per un evento prosperoso e momentaneo, formano un volere e compongono un'unica forza. Bisogna essere stranamente folle per negare, che, dovunque l'imperio civile non conserva la sua unità, egli è impossibile che le società sieno ordinate.

(1) Vedi Capit. LII, § 1 e 2, pag. 202 e seguenti.

» forza, perchè fu tolta ove uopo, dal monitorio
» 13 novembre 1849, pubblicato in questa città ed
» in tutta la diocesi. Perciò in forza della nostra
» autorità ordinaria dichiariamo incorsi nella sco-
» munica maggiore ipso facto gli autori, coopera-
» tori, consenzienti, promotori d'istanze, ecc. pel
» suddetto sigillamento e sequestro ed usurpazione
» delle chiavi ecc., non che gli esecutori, e vie-
» tiamo a tutti i confessori di assolverli senza la
» nostra facoltà, tranne l'articolo di morte.

« Dato nel nostro violato domicilio il 5 settembre 1850.

Emanuele, *arcivescovo.* »

Questo cedolone fu distaccato dal giudice di prima cognizione e trasmesso tosto al ministero pubblico ed immediatamente dopo il giudice cominciò le sue operazioni.

L'Avvocato fiscale di Cagliari richiese allora al Magistrato d'appello l'allontanamento dell'arcivescovo dai Regii Stati ed il sequestro delle rendite della mensa arcivescovile, qualora, entro ventiquattr'ore dalla legale notificazione dell'interveniendo decreto, monsignore non avesse fatto constare al magistrato *di avere intieramente ed esplicitamente ritrattato per iscritto vergato e sottoscritto di sua mano, tutto il contenuto nel suo*

uniti i quali soltanto possono presentare uniformità di azione; ma i governi e la uniformità di azione esigono per legge ugualmente necessaria l'unità d'imperio.

Questo principio guida a felicissime conseguenze. L'ordine sociale è il fine che bisogna conseguire negli umani consorzi. A tale uopo occorre indispensabilmente comporre delle private forze una forza pubblica, la quale raggiunga quel fine e saldamente lo mantenga. È questo un dovere, ch'essa deve adempire; quando vi mancasse, agirebbe contro il titolo di ragione che le ha dato origine e la legittima.

Cotesta pubblica forza, acciò adempisca il proprio dovere, ha uopo di un grado di vigoria determinato dall'estensione del fine, ossia ha uopo di una certa misura di diritti. I diritti che ella possiede, non sono che mezzi necessariamente disposti al conseguimento del fine; mediante l'esercizio degli uni, essa perviene a soddisfare l'altro. Un tale esercizio è dunque per riguardo a lei indispensabile; per riguardo agli altri, niuno può impedirlo o turbarlo. In conseguenza, i diritti legittimi e naturali della sovranità sono sacri ed inalienabili. È impedito ugualmente rinunziarvi, trasferirli in altrui, ed usurparli. In qualunque modo la sovranità spontaneamente si privi, o sforzatamente sia scemato di alcun suo diritto, ossia di alcun mezzo necessario all'adempimento del dovere, essa viene a violarlo, e propriamente a non adempirlo.

Fra i mezzi, il cui uso le è necessariamente prescritto, avvi l'unità di potere; la sovranità non può rinunziarvi, nè altri può attentarvi, senza che quella si trovi impotente a soddisfare il suo debito alla società. Qualunque cessione, trasferimento, usurpazione, comechè sanzionate col tempo e con atti positivi, sono di niuno effetto, imperocchè, lo ripetiamo, i diritti della sovranità sono sacri ed inalienabili.

Ecco gli argomenti, i quali sciolgono la questione, che attualmente si agita in Piemonte, se l'imperio civile debba o no rispettare i concordati, coi quali ha trasferito un tempo alla Curia ecclesiastica dei diritti di foro, che esso non poteva alienare (1). S'ignora che la società è un corpo

(1) Per quanto noi conosciamo, nulla si è detto e si è scritto nè all'estero, nè in Italia, che ponga l'attuale quistione sociale del Piemonte nel suo vero punto di vista, e vi applichi i principii di diritto che le competono. Circa la validità o nullità dei concordati tra la Monarchia Sarda e la Sede Pontificia si è veduto un problema di diritto internazionale, mentre bisognava vederne uno di diritto naturale. Si è ripetuto mille volte da tutti, che, succeduto in Piemonte un governo di ragion pubblica ad un governo di ragion privata, la nazione non poteva rispettare le convenzioni fatte in tempo della monarchia assoluta: il quale argomento significa, che i Monarchi, considerati come usurpatori dei diritti del popolo, non potevano cedere ad altrui se non i frutti della propria rapina; per cui il popolo, vero e legittimo sovrano, pervenuto a stringere lo scettro, non sia obbligato a mantenere i patteggiamenti con cui due ladri si sono divise le sue spoglie. Per sostenere cotesta argomentazione bisognerebbe risolvere la quistione primordiale di diritto, se in tempi nei quali il popolo non si trova in possesso di quelle circostanze, le quali danno origine all'esercizio della potestà politica, la monarchia assoluta debbasi considerare come legittima rappresentante la sovranità. Ma pongasi pure, che si debba risguardarla come usurpatrice di diritti che non erano ancora nati, bisognerebbe risolvere la seconda quistione di diritto delle genti, se la mutazione di governo di uno Stato

---

decreto del 3 corrente, stato affisso alla porta sigillata della Contadoria, colla condanna alle spese.

Il Ministero pubblico appoggiò la sua requisitoria alle seguenti considerazioni di diritto:

» È noto a questo magistrato come ovunque, e particolarmente in Sardegna, una delle regalie più importanti della monarchia fu sempre la politica ed economica podestà che compete al Re, e per esso ai magistrati dalla sovrana sua autorità instituiti, sovra le persone ecclesiastiche di qualunque grado e dignità, quando concorrono giusti motivi di bene pubblico, e di tranquillità del Regno; ed è noto similmente che questa podestà si esercita collo espellere dallo Stato l'ecclesiastico perturbatore della regia giurisdizione e dell'ordine pubblico, e coll'occuparne le temporalità.

» Che se potesse sorgere in alcuno il menomo dubbio sull'esistenza e l'estensione di questa regalia, basterebbe a farnelo pienamente capace ciò che in più luoghi notava il Vico nella sua raccolta delle leggi, e prammatiche regie della Sardegna, e più particolarmente nel libro 1, tit. 4, capo 2, ove è detto che « Etsi Judex Laicus » incapax sit cognitionis causarum clericorum,

morale esistente, come qualunque individuo umano per legge di natura? che l'ordine sociale è di puro diritto naturale? che la sovranità è dalla natura disposta come mezzo indispensabile al mantenimento dell'ordine? che a questo dovere corrispondono dei diritti, ai quali non si può rinunziare senza mancare a quello? che tra questi diritti avvi l'unità di potere, il cui uso non può essere scemato, nè turbato, nè impedito? Se la natura vieta che si rinunzi ad un diritto, imperocchè, facendolo, si verrebbe a violare un dovere, quanto vale l'arbitrio che l'uomo ha voluto darsi nel disporne? Nulla.

Ripetiamo un esempio da noi addotto altrove (1). Ecco le nostre parole: « L'uomo ha diritto » di esistere; l'uso di quei mezzi che natura fece » necessari a conservargli l'esistenza, è per lui » doveroso. Egli trova nell'adempimento di questo dovere, ossia nell'uso dei detti mezzi l'esercizio del suo diritto. Questo diritto è personale, » perchè niuno altro può vivere la sua vita. Supporre che egli potesse trasferire ad altrui l'incarico di adempirlo, sarebbe lo stesso che violare il suo dovere, cioè non adempirlo. Tra i » mezzi di conservarsi l'esistenza, il cui uso gli » viene prescritto come dovere dalla natura, v'ha » di quelli che consistono nel fare, e di quelli » che consistono nell'omettere alcuni atti; nel » novero dei primi sono gli alimenti, nel novero » dei secondi sta il veleno o una mannaia. Il dovere di servirsi dell'alimento e di astenersi dal » veleno o dalla mannaia corrisponde e adempisce » il suo diritto di esistere. Se egli violasse questo » dovere, astenendosi dagli alimenti, o avvelenandosi, o troncandosi il capo con la mannaia, » si porrebbe in opposizione con l'ordine di natura. *S'egli cedesse altrui la facoltà di privarlo degli alimenti, di ministrargli un veleno, o di troncargli il capo con la mannaia, verrebbe a cedere una facoltà, ch'egli stesso non può esercitare, senza contravvenire all'ordine di natura.* Dalle quali considerazioni » risulta che il diritto di esistere non sia alienabile. . . . . »

Al modo stesso che sarebbe nulla una convenzione, in virtù della quale un uomo cedesse altrui

abiliti i nuovi reggitori di esso a infrangere le convenzioni stipulate dagli antichi con un altro Stato. Noi crediamo che l'affermativa distruggerebbe la fede pubblica, e che due governi non potrebbero giammai trattare fra essi, se bastasse un mutamento di principii e di regime costitutivo in uno di quelli per appoggiare la infrazione dei patti che l'altro ha stretti con lui antecedentemente in buona fede. Di questo modo ragionando, nulla di positivo può dirsi, nulla insomma che ricisamente tronchi la quistione. Egli è mestieri tirarla fuori di questo campo angusto, oscuro, e pieno di vie tortuose e incerte. È mestieri poggiarla su quello eterno ed immutabile, dove i diritti umani sono esercitati sotto la garantìa della natura. Colà si trovano le ragioni, per cui, senza smarrirsi nell'equivoca discussione se debbasi sostenere la cessione di un diritto inerente alla sovranità, fatta dalla monarchia assoluta ad insaputa del popolo e senza la cooperazione di lui, viene dimostrato ad evidenza, che per un principio superiore a tutte le opere umane, la cessione non poteva dal Monarca essere fatta, ed è nulla, come sarebbe egualmente nulla, se il popolo medesimo, in pieno esercizio della propria sovranità, l'avesse consentita.

(1) Capit. IV, § 4, pag. 57.

» et ecclesiasticarum personarum, tamen, in casu » perturbationis jurisdictionis potest illos a regno » expellere in vim jurisdictionis economicæ et ex » quasi naturali defensione et pubblica quiete » aggiungendo « posse a sæculari potestate declarari, ut habeatur tamquam exterus et ut talis » a toto suo principato exul fieri, et temporalitatibus privari; » (*) e corroborando tali principii con una decisione del pontefice Gregorio XI, nella quale è dichiarato che « ubi vero evidenter vel notorie jurisdictio regia per prælatos » impeditur, nunc non debent mirari prælati si per » exercitium suæ superioritatis, quam ipsi habent » in universis temporalitatibus sui regni, ad defensionem sui juris notorii adhibeant remedia jamdudum a suis antecessoribus assueta, » soggiunge « hæc autem sunt, quod » habeantur pro extraneis, quod expellantur » a regno, et occupentur eorum bona temporalia. » (**)

« Questi stessi principii sono proclamati come un diritto non controverso della sovranità dal reggente Beltramo nel suo trattato delle regalie, ove per giunta riferisce parecchie applicazioni fattene in vari tempi contro ecclesiastici anche insigniti della dignità episcopale, per abusi di

la facoltà di privarlo degli alimenti, nulli sono gli accordi, i diplomi, i trattati, le donazioni, i concordati, coi quali il rappresentante la sovranità rinunziasse alla unità di potere, ch'è uno dei diritti al sommo imperio inerente, o a favore di alcune privilegiate classi della società, o di un personaggio o nazione straniera. L'ordine sociale, in che consiste la società medesima, non può conseguirsi, allorchè vi sono più imperi in uno Stato, e l'imperio, che non raggiunge quel fine, non ha titolo che ne legittima l'esistenza. Non si può rinunziare a diritti, che sono mezzi necessariamente disposti all'adempimento di un dovere: ogni rinunzia di tal fatta, che abbia luogo, è nulla per decreto che non proviene dalle disputazioni degli uomini, ma direttamente da Dio.

Si dubita, se la sovranità avesse a diritto annullati i privilegi di coniare moneta, di assoldare armati e di avere foro particolare, che in un'epoca d'ignoranza e di abusi, avea conceduti alla classe patrizia? No, certamente. Quali risultamenti seguirono a quelle concessioni illegittime? Tutti i mali dell'anarchia feudale. Perchè, questa abbattuta, i popoli respirarono? Perchè, ricompostosi l'imperio nella indispensabile unità, l'ordine sociale nacque. Questa unità prese ben tosto più vigoria di quanta era determinata dalla estensione del fine: allora l'ordine fu rotto da un altro lato, e non per difetto, ma per eccesso di forza nel sommo imperio; allora questo fu di nuovo diviso, e sorsero i governi misti, il cui principio motore è la reciproca diffidenza; per cui a un male si apposero rimedi che furono un altro male, e si sviluppò la idea della bilancia dei poteri. Ecco lo stato attuale delle società più civili d'Europa. Qual'è lo stato di perfezione sociale, a cui debbono aspirare? Quello in cui popolo, re, nobili, clero e magistrati si confondano in una massa comune, che si chiami nazione.

Ciò che l'imperio civile ha felicemente e in massima parte, se non in tutto, compiuto con l'ordine patrizio, ora cerca in Piemonte effettuarlo, anche in parte, con l'ordine ecclesiastico. Si dubita, se i concordati debbano essere rispettati? È stoltizia: fu con essi disposto di diritti, che per sè non sono alienabili.

Parte seconda.

L'imperio civile è sempre condizionato.

Non bisogna confondere l'imperio con la sovranità: il primo è la forza pubblica creata con la unione delle forze private, ad un solo od a più uomini affidata, e dalla potenza sociale avvalorata; la seconda è propriamente questa stessa potenza. L'uno possiede il grado di vigorìa determinato dalla estensione del fine; l'altra ha una vigorìa irresistibile. Quello risiede in chi comanda; questa risiede nella intera nazione. Mediante la necessaria creazione del sommo imperio, non avviene un'abdicazione o uno spoglio della sovranità nazionale; al contrario, questa rimane sempre intera, e il principe o i corpi tutelari dello Stato, con le attribuzioni di cui sono investiti, non fanno altro che avere nelle mani un potere con patto espresso di usarlo a beneficio della nazione, ossia col minimo sacrifizio della proprietà e libertà privata.

---

potere meno gravi di quello, a cui è trascorso monsignor arcivescovo di Cagliari.

« Posta adunque in massima l'esistenza e l'estensione della predetta regalia, resta solo che si esamini se duri tuttavia nel magistrato l'autorità di prevalersene a tutela dei diritti conculcati della sovranità, a rivendicare la propria autorità e indipendenza, e a guarentigia della pubblica tranquillità.

« E qui la ragione unica di dubitare che si potrebbe proporre con qualche apparenza di fondamento, sarebbe la variata condizione degli ecclesiastici per ciò che ha tratto alla loro dipendenza dal potere secolare a seguito della promulgazione della legge 9 aprile prossimamente passato; ma a chi proponesse l'obbietto, sarebbe agevole e concludente il rispondere che quella legge coll'abolire sì nel civile che nel criminale il privilegio del foro ecclesiastico, ha per ciò stesso mantenuta nella sua integrità quella giurisdizione tutelare che competeva su di essi, non ai tribunali clericali che soli si vollero abolire, ma bene ai superiori magistrati secolari: od in altri termini ha inteso di equiparare gli ecclesiastici ai restanti cittadini dello Stato in tutti i rapporti che hanno cogli altri sudditi comuni,

Avvertiamo il lettore di prestar seria attenzione a quel che ora diciamo, imperocchè noi veniamo a stabilire una teoria, la quale interamente si discosta da quella propugnata dai migliori pubblicisti ed unanimamente ammessa.

Tutti gli scrittori di Diritto pubblico sono di accordo nell' ammettere, che le attribuzioni inerenti al sommo imperio non importino che una semplice commissione, una procura ad agire sulla nazione; per cui sostengono che il detto imperio non abbia che un potere delegato e rappresentativo della volontà nazionale. Questo è un errore, in cui sono generalmente caduti, dopochè risguardarono l' imperio esistente per un patto sociale. Gli uomini, eglino dissero, riunendosi in società convennero fra essi di creare un' autorità superiore che procura il loro miglior essere. Siccome il padrone di un vasto patrimonio preponendo alla sua azienda un amministratore, non cessa di essere sempre il padrone, e colui non ha poteri maggiori di quelli che gli sono stati conferiti, nè può trascenderli, perchè se il facesse, potrebbe essere chiamato a renderne conto, ristretto entro i confini del suo dovere, o sostituito da un altro; così la nazione, preponendo all' imperio un solo o pochi uomini, non cessa per ciò di essere sovrana, nè coloro hanno attribuzioni superiori a quelle che furono ad essi delegate, in guisa che soverchiandole, debbono renderne ragione, e possono essere ammoniti o rimpiazzati altrimenti.

Facciamo loro riflettere, che gli uomini non vennero spontaneamente in società, ma vi furono condotti per necessità di loro natura, anzi nacquero in quella; le relazioni sociali non furono risultamenti di patti e di libere convenzioni, ma si trovarono scritte nel codice eterno e furono quali necessariamente dovevano risultare dalla essenza immutabile delle cose e dai rapporti esistenti fra esse; la creazione del sommo imperio non fu atto arbitrario dei soci, ma necessario, imperocchè nell'ordine di natura era assegnato come mezzo indispensabile alla formazione e creazione delle società. Se gli uomini non sono dunque i padroni di vivere almeno a lungo in uno stato d' insociale solitudine; se convenendo in consorzio, non sono i padroni di conservarsi in esso, senza l' esistenza di un' autorità superiore; se questa esiste indipendentemente dal loro arbitrio, come si può dire che sia un potere delegato?

Mettiamo le cose nel loro vero aspetto.

L' imperio esiste per naturale necessità che gli uomini collegati hanno di esso. Il fine, che la natura gli ha assegnato, è il mantenimento dell'ordine sociale. A tal uopo ha disposto dei mezzi, la cui misura è determinata dal fine. Cotesti mezzi sono i suoi diritti, ossia le sue attribuzioni. Fin qui nulla avvi, che dall' arbitrio umano dipenda. Si vede bene che il fine non è creato dagli uomini, e che quelle attribuzioni non sono da loro delegate. Se gl' imperanti si attribuiscono maggiori diritti di quanti naturalmente ne occorrono pel conseguimento del fine sociale, o se ne abusano, e ne deviano l'esercizio da questo fine, possono essere ammoniti o rimossi, non perchè debbano dar conto ai loro committenti, e perchè la nazione sia sempre padrona di chi ha preposto alla sua azienda, ma perchè coloro, mancando all' adempimento del dovere, perdono ogni legittimità nei loro diritti, che

---

senza però menomamente immutare la loro condizione per la parte che si riferisce al loro carattere sacerdotale.

« Il dare a siffatta legge una diversa interpretazione implicherebbe un perniciosissimo assurdo, quale sarebbe quello di supporre che il potere civile abbia voluto menomare a sè medesimo i mezzi che già legittimamente possedeva onde rivendicare dalle usurpazioni del sacerdozio il pieno e libero esercizio dei proprii diritti.

« Restringendo pertanto in poche parole le cose fin qui discusse, le EE. VV. riconosceranno che lo scritto affisso in luogo pubblico da monsignor arcivescovo Marongiu il 5 di questo mese costituisce un gravissimo abuso del suo ministero episcopale, un pernicioso attentato ai diritti della sovranità, ed un' immeritata offesa all' autorità e indipendenza della regia magistratura; che questo è da annoverarsi fra i casi in cui si fa luogo all'esercizio della podestà politica ed economica: che questa podestà è tuttavia fra gli attributi di questo magistrato: e che tanto è maggiore la necessità di applicare i preindicati rimedi repressivi a monsignor Marongiu, in quanto che lo stesso bene della religione esige che si allontani un pastore, verso il quale le popolazioni non ponno

a tal uopo avea loro delegati la natura, e perchè sforniti del titolo originante la loro creazione, gli uomini sono disciolti dall'obbligo di obbedirli.

Conchiudiamo, che il sommo imperio ha un potere condizionato, imperocchè dura fin quanto viene esercitato in rapporto al fine, per lo quale esiste. E gli uomini, che non avendolo creato, non ne sono i padroni, nè possono per questo titolo chiamarlo a render conto della sua gestione, come fa il possessore di un ricco patrimonio con l'amministratore che a suo arbitrio ha eletto, sono abilitati a disobbedirlo, a riformarlo, a cangiarlo di forma, sempre che quello, costituitosi in opposizione all'ordine di natura onde prende origine, è divenuto un potere illegittimo.

Questo nostro principio rovescia dalle fondamenta quanto si è scritto su tale materia, e quanto comunemente si crede. Vorremmo che i nostri lettori lo studiassero con profondità pari alla sua rilevanza.

Ravviciniamo questo principio alla storia delle primitive società. In nessun luogo è mai riuscito vedere come una società si formi; come uomini fieri, isolati, stranieri, per la prima volta si uniscano per un fine di scambievole aita, di raccogliere in comune i frutti della terra, d'inseguire con sforzi uniti la selvaggina fuggente o le micidiali fiere, di garantirsi e proteggere scambievolmente i prodotti della rozza loro industria, le mogli, i figli; come infine si costituiscano un comune linguaggio, e compongano una sola famiglia. Ovunque si sono trovate aggregazioni di uomini più o meno numerose, le quali s'ingrandivano per nuove accessioni, o dividevansi per escursioni in altre contrade. Ben concepiamo che gli affetti e i bisogni attrassero l'uomo verso il suo simile; concepiamo il primo consorzio della famiglia, e quello di varie famiglie con capi rimasti in una selvaggia indipendenza, o per meglio dire, viventi nella dipendenza e servitù dei più scaltri o forti tra loro. Eglino pativano i danni di questa servitù. Vari tra loro per età, per destrezza di spirito, per gagliardia di corpo, per prudenza o temerità di animo, fin dalle prime loro concioni si avvidero quanto fossero discrepanti i voleri, le opinioni, e quanto non bastasse la ragione a farsi strada per sè sola ed a trionfare. La natura non avea creato che individui, perchè ciascuno sentisse di essere una potenza isolata, che avea il bisogno di provvedere al proprio ben essere; ma in pari tempo aveva infuso in ciascuno di loro il sentimento di un altro bisogno, cioè quello di non poter provvedere al primo, se non confondendo sè stessi in una individualità unica, che tutti gli comprendesse. Tutti erano diffatti dotati di una volontà e di affetto irresistibile a sè medesimi; tutti sentivano di non potere agire spontaneamente che con la propria volontà e di non potersi questa determinare per altro motivo che per quello della utilità propria. Tutti sentivano di essere simili, e quindi uguali fra loro, per cui niuno aveva nè poteva avere impero naturale su gli altri. Tutti finalmente sentivano la necessità di conformare le loro azioni al grande ordine della natura, che li destinava alla sociale convivenza. Eglino non erano al caso di ragionare sopra queste cose; ma le avvertivano per sentimento. Ecco tre affetti di necessità, di utilità e di uguaglianza di diritto, che

---

più professare quei sentimenti di confidente ed illuminata riverenza, senza la quale il di lui ministero riuscirebbe infruttuoso, e per ciò stesso pregiudizievole alla religione ».

(*) Traduzione. Quantunque il Giudice Laico sia incapace di conoscere delle cause dei chierici e delle persone ecclesiastiche, tuttavia in caso di perturbazione della giurisdizione li può espellere dal regno in forza della giurisdizione economica e per quasi naturale difesa e pubblica quiete — aggiungendo — che può la podestà secolare dichiararli stranieri e come tali esiliarli da tutto il suo principato, e privarli dei beni temporali.

(**) Traduzione. Quando poi la regia giurisdizione sia evidentemente impedita dai prelati, questi non devono maravigliarsi, se per l'esercizio della propria superiorità, che essi (i Sovrani) hanno intera nelle cose temporali del regno, in difesa del suo notorio diritto, adoperino rimedi già usati dai loro predecessori — s'aggiunge — cioè che si riguardino come stranieri, che si espellano dal regno, e che si occupino i loro beni temporali.

§ 9.

Dell'incameramento dei beni ecclesiastici.

Noi crediamo opportuno di approfittare dell'attuale silenzio del Parlamento e dell'assoluta mancanza di Atti Governativi per registrare nella no-

uniti insieme composero un solo affetto, un istinto, che condusse quei capi di famiglia alla dipendenza sociale (1). Ecco in qual modo la sentita necessità di essere indirizzati da un volere comune diè origine alla creazione del sommo imperio. Arrestiamoci a questo punto.

Certamente gli uomini elessero uno o più capi, e li riconobbero come rettori della pubblica bisogna. Il sommo imperio fu dunque creato per fatto della volontà generale dei soci (2). I pubblicisti si sono attenuti a questo fatto materiale, e su di esso han fondato la loro teoria. La volontà generale creò il potere imperante; dunque questo non fa altro che rappresentarla; dunque non ha che le attribuzioni che dal comune consentimento gli sono state conferite; dunque è risponsale, come l'è un commissionario ai suoi committenti e padroni. Bisognava per altro vedere le cose più dall'alto.

Gli uomini elessero uno o più rettori della pubblica bisogna; ma fu questo un atto necessario, e non già volontario; in ciò subirono una legge, e non la fecero; ubbidirono a un bisogno, nè potevano dispensarsi dall'obbedirvi, nel modo stesso, che amanti di conservarsi e bisognosi di alimenti, non potevano dispensarsi dal prenderli. Non essi assegnarono a quei rettori il fine a cui dovevano tendere: questo fine era assegnato dalla natura, nè potevano gli uomini mutarlo a capriccio; tutti erano naturalmente desiderosi del loro miglior essere; quel fine era dunque, nè poteva esser altro che il bene di tutti. Non essi conferirono agl'imperanti le attribuzioni che loro vollero concedere; la misura di queste attribuzioni era indicata dalla estensione del fine, e gli uomini non erano padroni di scemarla nè di accrescerla. Quando lo avessero mai fatto, osando agire da padroni là dove soltanto la natura era sovrana, questa avrebbe manifestati i suoi rigori contro coloro i quali si arrogavano la potestà di allontanarsi dalle sue leggi, e coi mali che avrebbe loro cagionati sarebbe pervenuta a ricondurli all'osservanza dell'ordine ed al rispetto per la determinata misura di poteri da lei assegnata all'autorità imperante.

Distinguendo dunque il fatto dal diritto, non mai si può stabilire per principio generale, che il sommo imperio sia creazione umana, e rappresenti la volontà dei soci.

Le poche eccezioni non debbonsi mettere a calcolo nel fondare una regola di ragione. Laonde non dobbiamo fare caso di qualche uomo isolato, il quale venga nella risoluzione di distruggersi. È mestieri prendere per base dei nostri ragionamenti che tutti gli uomini desiderano di conservarsi. Ciò posto, il selvaggio, che per garantirsi dalle intemperie, si scava una spelonca, non fa atto volontario, ma necessario; egli non può fare a meno di quella o di un altro ricovero qualunque, perchè non può disfarsi dell'affetto alla propria conservazione. Egli non assegna alla spelonca il fine a cui deve servire; questo fine è già assegnato dalla natura. Egli non è padrone di dare a quella le dimensioni e le proporzioni che vuole; impe-

(1) Vedi Cap. LXVI pag. 391.

(2) Non parliamo del caso di usurpazione del sommo imperio, imperocchè su quest' anormale eventualità non dobbiamo noi stabilire i nostri principii di diritto, come nella tempesta non si studiano le leggi dell'equilibrio atmosferico.

---

stra Cronaca parecchie osservazioni e ragguagli, che sinora non poterono trovarvi luogo, intorno all'andamento della pubblica cosa.

Comincieremo da ciò che interessa più vivamente il paese, il modo cioè di ristorare le pubbliche finanze.

Dal paragrafo precedente risulta che il governo ha instituite da qualche tempo diligenti ricerche sui capitali presentemente impiegati al mantenimento del culto.

Il frutto di codeste indagini porgerà alla rappresentanza nazionale i dati sicuri per quei provvedimenti che i bisogni dello Stato e la pubblica opinione urgentemente reclamano, riempiendo così nei bilanci avvenire un vuoto che fu giustamente lamentato nei precedenti.

In essi incontransi per vero dire di quando in quando a carico di una o dell' altra categoria di spesa senz'ordine e senza nesso pensioni, canoni, assegni per qualche chiesa, per qualche parroco o per qualche altro titolo ecclesiastico; ma tutto questo non forma se non una minima frazione del dispendio totale che non fa parte del preventivo.

« Tale mancanza nel bilancio proviene da ciò, che al mantenimento delle chiese, all'appannaggio dei vescovi, agli onorari dei canonici, dei par-

rocchè queste debbono subordinarsi alle leggi naturali di equilibrio, per le quali soltanto la spelonca può reggersi, alle quali soltanto obbedisce; e se il selvaggio le trascende, la spelonca cade e lo uccide, e chi gli succede, è avvertito a rifarla subordinando le sue azioni alle leggi superiori di natura. Come si può dire, che quella spelonca sia una creazione arbitraria del selvaggio? Come si può dall'atto materiale della formazione di un oggetto argomentare ch'esso rappresenti la volontà di chi lo ha formato, se questi non ha volontariamente, ma per naturale necessità agito, e se nell'agire non è stato neppure padrone di comporre quell'oggetto con altre proporzioni che quelle, le quali da una legge superiore erano indicate?

Non si dica dunque mai più, che il sommo imperio sia rappresentativo la volontà nazionale. Gli uomini di fatto lo costituiscono, ma in ciò passivamente agiscono, e non sono padroni. Possono ingannarsi nel conferirgli arbitrarie attribuzioni; ma questo fatto non distrugge il principio, che quelle attribuzioni sono superiormente indicate dalla natura e proporzionate alla estensione del fine; dimodochè eglino non ricavano dal loro arbitrio che danni, come loro avviene sempre che operano in opposizione alle leggi naturali, delle quali sono servi e non sovrani. La risponsabilità dell'imperante verso la nazione proviene da una fonte più alta, che non sia quella di un patto sociale; proviene dalla natura, che gli ha prescritto un dovere, e gli ha conferito i diritti proporzionati all'adempimento di quello, e che, quando ei manchi, ritirandogli il titolo per cui esiste, scioglie la nazione dall'obbligo di obbedirlo.

Conchiudiamo che il sommo imperio sia un potere condizionato, ma non già rappresentativo.

Parte terza.

In qual modo l'anzidetto principio si combina con quello della sovranità nazionale.

Dopo aver detto che il sommo imperio esiste per propria virtù e indipendentemente dalla volontà della nazione, sembra che noi abbiamo distrutto il principio della sovranità nazionale. Non è vero.

La natura crea individui, nei quali infonde il bisogno di conservarsi e di perfezionarsi. La loro coesistenza è mezzo indispensabile al conseguimento di questo fine di conservazione e perfezionamento. La potenza sociale, ossia la sovranità nazionale consiste nel diritto di ottenere i benefizi della vita sociale, cioè la migliore esistenza di tutti i soci. Il libero concorso di costoro è la base della forza di chi comanda nel senso che, quando eglino il miglior essere proprio non ottengono, sono disciolti dall' obbligo di obbedire a costui, il quale, agendo contro il dovere, si è posto in opposizione con l'ordine di natura, onde ricava il suo titolo di potere legittimo. La sovranità nazionale è dunque un diritto di ottenere, più che un diritto di fare (1).

Il sommo impero esiste indipendentemente

(1) Si richiamino le teorie esposte da noi nel Cap. LXVII, pag. 293 con le spiegazioni e modificazioni, che oramai siamo al caso di aggiungervi. Non è nostro sistema di dir tutto a primo tratto. Le verità ricevono lume le une dalle altre e successivamente si sviluppano.

---

rochi, dei cappellani e a quant'altro si riferisce all'esercizio del culto il Piemonte supplisce non con determinate contribuzioni del pubblico erario, ma bensì con l'assegnazione di beni, i quali sono amministrati direttamente da chi li gode. È codesto un avanzo delle pratiche antichissime, sorgente di disordini gravi e manifesti e bisognoso per conseguenza di una pronta e radicale riforma.

« Se il culto religioso è una delle pubbliche necessità, se il ministero sacerdotale è una delle importanti funzioni della società incivilita, è d'uopo che a quella necessità ed al mantenimento decoroso di questa funzione il popolo provveda.

Ed è logico che vi si provveda nella forma trovata utile e conveniente per gli altri bisogni della nazione, per gli altri ministeri sociali.

« Il popolo piemontese sa che una parte della ricchezza nazionale è sottratta all' uso suo, perchè si destina alla manutenzione del culto, ma esso non sa quale e quanta sia cotal parte; esso non sa se sia proporzionata o no allo scopo che si propone; esso non sa se sia o no equamente distribuita; su questo ultimo punto esso anzi ha gravi motivi per sospettare che vi siano ingiustizie flagranti.

« I dettami della giustizia amministrativa, quelli della politica economia, quelli della religiosa con-

dalla volontà degli uomini; ma non può agire con la medesima indipendenza. Esso ha un fine a cui deve tendere, e le attribuzioni, che possiede, non si estendono al di là di quanto occorre per l'adempimento di quello. Esse dunque non sono illimitate, e non consistono nella potestà di disporre a piacere delle cose e delle persone; al contrario, sono circoscritte dal fine della società, e consistono nella potestà di procurare il maggior vantaggio di questa. Entro una tale circoscrizione sono libere; se la oltrepassano, perdono ogni titolo di legittimità; e chi n'è investito, come uomo riprovato dalla natura nell'ufficio che gli avea conferito, non ha più diritto di essere obbedito dagli uomini.

Come si vede, la necessaria esistenza dell'imperio, non lo rende arbitrario; e comechè non provenga da delegazione alcuna degli uomini, chi lo ha nelle mani, non è meno risponsale a costoro del bene che ha dovere di procurare loro, nè meno quelli hanno diritto di aspettarsi e di pretendere siffatto bene. Abbiamo detto altrove, ch'eglino mettono nella comunanza sociale le loro forze secondo il bisogno di conservarsi e perfezionarsi e dentro la sfera di questo, ma non mai vi mettono veruno dei loro diritti, ai quali nulla si detrae con la sottoposizione all'imperio civile, per cui mezzo al contrario si aumentano e si assicurano. Eglino l'obbediscono in vista del proprio loro meglio. Non rinunziano, nè scemano, ma accrescono la loro libertà. Non servono ad un uomo, ma unicamente alla necessità della natura ed al proprio bene. Per cui la dipendenza sociale non conculca il principio della sovranità nazionale.

Ecco presentati nel vero aspetto i caratteri di questa sovranità, la quale, invece di essere distrutta in virtù del titolo tutto proprio che dà origine all'imperio, siede giudice delle operazioni di chi lo esercita, e pronunzia sentenza di riprovazione o di destituzione contro di lui, sempre che non agisce conformemente alle leggi. E queste leggi non sono quelle, che gli uomini hanno voluto prescrivere all'imperio, ma quelle che la natura stessa gli ha prescritte.

Nessun uomo ha natural diritto di comando sull'altro. L'imperio esiste per necessità di natura; ma quegli, che n'è investito, non può aspirare al titolo di legittimità, se non quando lo adopera conformemente al fine naturale che gli è assegnato, ossia quando lo esercita in benefizio della società. S'egli si situa in disparte e si crea un privilegio esclusivo di comando, senza curarsi di esaminare se possiede le virtù e la intelligenza indispensabili, acciò si valga delle proprie attribuzioni in rapporto al fine per lo quale trovasi a quel posto, o se altrimenti ne abusa, egli rinunzia al titolo legittimo di sua esistenza, e ne assume un altro fittizio che non può essere sostenuto se non con la forza: in questo caso la nazione, ch'è sovrana in quanto ha diritto di essere servita pel suo meglio, rovescia in lui un usurpatore, e lo rimpiazza con altra persona, la quale giudica più idonea ad avvalérsi dei diritti proprii dell'imperio per l'adempimento del dovere che la natura gli ha prescritto.

---

venienza esigono concordemente che cessi un tal antiquato sistema, e che si sostituisca quanto prima un piano regolare e uniforme di mantenimento diretto del culto nazionale e dei ministri di esso, piano che si potrebbe modellare su quello vigente in Francia al tempo del Concordato. A ciascheduna chiesa, a ciaschedun uffizio ecclesiastico, limitati questi e costituiti secondo le popolazioni e le circostanze, sarebbe assegnata un'annua somma, in egual modo che a tutti gl'istituti pubblici, a tutti i funzionari governativi.

« Cesserebbero allora molte spese assolutamente superflue, i sacerdoti della religione sarebbero più convenientemente mantenuti in proporzione al loro grado ed all'uffizio che disimpegnano; svanirebbero delle brillanti sinecure a vantaggio degli operosi curati; i ministri della sacra parola sarebbero sollevati da una materiale amministrazione del tutto estranea alla spirituale loro missione; una massa imponente di beni stabili rientrerebbe con sollecite alienazioni nel dominio del popolo agricoltore, il quale ne saprebbe trarre industriosamente un profitto assai più grande che non ne sappiano e non ne possano trarre i presenti usufruttuari vitalizii, interessati a riscuotere le rendite e non a migliorare i fondi.

PARTE QUARTA.

Conseguenze del sopra esposto principio.

Diverso è l imperio dalla sovranità. Nondimeno può avvenire che si confondano e formino una sola cosa. Questo avviene o dove la nazione per sè medesima è tutto, o dove è niente: il primo caso ha luogo nei governi puri democratici, in cui la moltitudine unita discute direttamente i proprii affari; allora la sovranità visibilmente coincide con l'impero e si fa identica con lui: il secondo caso ha luogo nei governi dispotici, in cui il deposta che comanda, assorbisce la nazione e la mette nel suo ventre; allora intorno a lui non rimane che un vuoto. Ma le democrazie pure non sono possibili che tra popoli barbari, e fra piccolissime società, nè possono aver lunga durata: i governi dispotici non possono essere argomenti di studio per ricavarne principii di diritto; essi consistono nell'abuso e nella profanazione di tutti i principii. Ordinariamente dunque l'imperio è distinto dalla sovranità.

Dal nostro principio rimane inoltre confutato ciò che Romagnosi asserisce, cioè: « che il principe si » possa riguardare come un monogramma vivente » del potere governativo »: non che quanto dice Tracy, cioè: « che tutti i diritti e tutti i poteri » appartengono al corpo intero della nazione, e in » esso risegganо e ne emanino, e non esistano che » pel mezzo e pel vantaggio di lui...., che le fun» zioni legislative, esecutive e giudiziarie non sieno » se non funzioni delegate, le quali possono dare » un credito o un potere a coloro, cui sono state » affidate, ma che non sieno potenze esistenti da » sè stesse; che in diritto esista un sol potere, la » volontà nazionale, ed in fatto essa esista soltanto » nell'uomo, o nel corpo incaricato delle funzioni » esecutive, le quali disponendo necessariamente » del danaro e delle truppe, ha in mano tutta la » forza fisica ». Non impiegheremo molte parole per convincere chi legge, che in diritto esistono due poteri, la volontà nazionale e l'imperio civile; che le funzioni legislative, esecutive e giudiziarie sono inerenti all'impero in virtù del titolo originante la sua creazione, e come mezzi naturalmente disposti all'adempimento del fine sociale, non già per delegazione fattane dalla società; che infine i diritti proprii dell'impero emanano dal sopraddetto titolo che gli dà origine, e non dal corpo intero della nazione, per cui non esistono pel mezzo di essa, ma bensì pel suo vantaggio.

Dalle quali cose risulta ancora quanto sia falsa la massima pronunziata nell'assemblea del parlamento di Parigi nel 1788 da uno dei suoi membri, e ritenuta da alcuni odierni pubblicisti, cioè che i magistrati, come magistrati, non abbiano altro che doveri, e che i soli cittadini abbiano diritti, intendendosi per magistrati tutti coloro, i quali sieno incaricati di una funzione pubblica qualunque. I magistrati hanno effettivamente dei doveri; ma come potrebbero adempirli, se non ne avessero i mezzi? E che cosa sono i mezzi per fare ciò che il dovere esige, se non la potenza di fare, se non l'esercizio di un diritto? In qual modo si può rompere la necessaria correlazione tra i doveri e i diritti? E dall'altro canto, non

---

Quanto poi avessero ad avvantaggiare direttamente le finanze dello Stato dall'avocazione dei beni così detti ecclesiastici (che dovrebbero destinarsi subito alla diminuzione del debito pubblico) non si può esattamente determinare appunto per l'accennato difetto di completi ragguagli sull'entità dei beni medesimi. V'hanno però dei dati approssimativi che ponno servire di base a calcoli della stessa natura, e che noi ci affrettiamo di qui riportare da un pregevole lavoro in proposito dell'ex-deputato Edoardo Roffi.

Ammesso che il governo potrebbe benissimo procurare di diminuire a poco a poco l'eccessivo numero degli ecclesiastici che vivono a pubbliche spese, ma non già procedere bruscamente ad una tale misura; talchè egli dovrebbe assegnare una onesta pensione a tutti coloro che avrebbero in qualunque modo ad essere privati di sostanze da essi attualmente godute; gli converrebbe dunque mantenere nella sola terraferma

4 Arcivescovi;
26 Vescovi:
52 Vicari;
1484 Canonici e Cappellani;
3834 Parroci;
7300 Regolari d'ambo i sessi.

è una stranezza il pretendere che i cittadini non abbiano altro che diritti? Quando i magistrati obbediscono al loro dovere, non hanno eglino il dovere di obbedire a quello? Non confondiamo dunque con la scienza del vero, del giusto e dell'utile, una dottrina sovversiva dell'ordine morale di natura applicato alla economia degli umani consorzi. Tanto vale il dire, che il sole abbia unicamente il dovere di servire come centro al sistema planetario, ma che ciò fatto, i pianeti non sieno a nulla obbligati verso di lui, e che forniti soltanto di diritti, possano descrivere quell'orbita che meglio loro piace.

Seguita Tracy dicendo che i governi possano prendere qualunque sorta di forme a piacimento della volontà nazionale; che queste forme possano essere modificate ed anche cessare assolutamente, subito che la nazione lo vuole; e che nessuno abbia diritto di opporsi alla volontà generale. Queste sentenze profferite con tanta generalità non sono giuste. I governi possono benissimo prendere quelle forme che meglio alla volontà nazionale piacciono; ma acciò si possa modificarle o farle assolutamente cessare, non basta soltanto che la nazione lo voglia, imperocchè in questo caso l'ordine sociale dipenderebbe dal capriccio delle moltitudini. Egli è mestieri prima esaminare se quelle forme sieno o no conformi all'ordine, ponendo a calcolo tutte le circostanze di fatto le quali danno origine a nuove relazioni sociali e nuovi diritti, e poi decidere se la volontà nazionale si decida per giusti o per falsi e perniciosi motivi.

Finalmente non approviamo l'ordine fondamentale, che un sommo pubblicista assegna alla costituzione politica di una grande nazione. Nel suo sistema egli vede un potere delegato che amministra; e noi lo consideriamo come un potere necessariamente esistente, ma con condizione che adempisca al fine per lo quale esiste. Egli vede un potere proprio, che contiene quello che amministra; e noi quest'ultimo potere ravvisiamo unicamente contenuto nella sfera del fine a cui serve. Egli vede due forze, l'una delle quali ha tutta la semovenza determinata dai bisogni dell'azienda, e questo è giusto; l'altra che ha la padronanza sulla prima, e questo è ingiusto, imperocchè noi consideriamo queste due forze in una scambievole relazione, ma non soggezione fra di loro. Noi poniamo per base all'ordine della costituzione politica delle nazioni, che chi comanda, accoppi all'unità del potere governativo la moderazione di esercitarlo non oltre il fine per lo quale esiste; e chi ubbidisce, unisca la massima dipendenza alla massima libertà.

Capitolo VI.

Funzioni a cui i governi devono servire in conseguenza del fine della loro creazione.

Parte prima.

Della natura dei poteri governativi.

Finora abbiamo favellato della bontà teoretica dei governi, e ci siamo limitati ad esporre principii astratti. Ora è mestieri occuparci della loro bontà pratica, e considerarli come istituzioni. Ben si vede, che dalla idea oramai passiamo al fatto.

---

200 Posti gratuiti ai seminari.
3000 Ecclesiastici tra secolari e regolari.

« E per la Sardegna che conta in tutto circa tremila ecclesiastici fra regolari e secolari, mancando la statistica delle diverse categorie in cui sono ripartiti, il citato autore, seguendo la proporzione in cui si trovano in terraferma, calcola coloro, alla cui sussistenza il governo dovrebbe provvedere nel numero approssimativo (che crediamo eccedente) di 1467, ripartiti come segue, oltre i Vescovi in numero di 11.

« Ritenute queste cifre, che non si scosteranno guari dal vero, calcoliamo quale sarebbe la spesa del culto e delle pensioni.

5	Arcivescovi, compreso uno per la Sardegna	L. 15,000 —	75,000
20	Vescovi, compresi 3 Sardi, a	» 10,000 —	200,000
60	Vicari, compresi 8 Sardi, a	» 1,200 —	72,000
1600	Canonici e Cappellani, compresi 116 Sardi, a	» 700 —	1,120,000

Montesquieu ha detto che la libertà politica è in ogni cittadino quella tranquillità di spirito che proviene dalla opinione in cui è della propria sicurezza. Questo è vero in quanto gli uomini possono essere malcontenti sotto un governo veramente liberale, e contenti sotto un altro che non lo sia affatto: l'opinione fa si ch'eglino si credano schiavi nel primo e liberi nel secondo. Ma lo stato dei loro animi non muta perciò la realtà delle cose: ecco quella che ne occorre conoscere. Le istituzioni debbono essere buone di fatto, e la libertà che sanzionano, essere indipendente dalle illusioni che gli uomini possono ricevere o fare a sè stessi. Siffatta loro bontà si misura dalla efficacia con cui adempiscono il fine sociale: questo fine è il massimo bene dei soci: il massimo bene è per costoro il pieno godimento dei loro diritti naturali: in conseguenza la bontà dei governi consiste nella compiuta garantia di cotesti diritti. Quando manca una tale garantia, non v'ha società, non v'ha governo; non quella, perchè nell'ordine sociale e non già nella semplice unione degli uomini consiste; non questo, perchè nell'esatto mantenimento del detto ordine, e non già in una violenta oppressione sopra esseri vegetanti e senzienti consiste. Due estremi, lo abbiamo altra volta detto, bisogna evitare, l'anarchia e il dispotismo. I governi ondeggiano fra essi; incominciano dalla prima, e finiscono col secondo. La loro bontà sta in quel giusto mezzo, dove il compiuto ordine si trova congiunto con la compiuta libertà civile. Essi hanno uopo di due proprietà: forza sufficiente ad abbattere la prepotenza privata, ch'è cagione di sociale disordine; e moderazione per non offendere gli uomini nei loro diritti naturali. La prima proprietà acquistano, allorchè il sommo imperio è pervenuto al grado di vigoria determinato dalla estensione del fine; acquistano la seconda, allorchè sono organizzati in modo che offrono piena garantia dei diritti sopraddetti, non solo impedendo che si conculchino di fatto, ma anche portando le cose al punto che niuno possa, almeno impunemente, conculcarli.

La desiata garantia non si ottiene dunque col solo mostrare ciò ch'è proibito di fare, ma con lo stabilire la impossibilità di mal fare. In qual modo i governi riescono a raggiungere questo intento? Mediante la divisione dei poteri. Restringiamoci per ora a esaminare i principii generali che ad essa si riferiscono.

La costituzione governativa non è altro che lo insieme dei regolamenti, i quali determinano la natura, l'estensione ed i limiti dei poteri che la reggono. In questa parte non faremo altro che indicarne la natura; nella seguente, parleremo della estensione e dei limiti loro. Daremo allora le regole, che debbono dirigerne la distribuzione. Le leggi che definiscono questa distribuzione sono quelle che definiscono la libertà dei cittadini. Dalla loro indole e disposizione particolare è facile giudicare di qual grado di libertà si possa godere sotto ciascuna specie di costituzione politica.

Prima di avanzarci, arrestiamoci a premunire il lettore contro un errore in cui sono caduti vari pubblicisti odierni, soprattutto Francesi, i quali sostengono che il potere non sia divisibile, ma che, a modo stesso della volontà, o è uno, o non esiste. Eglino ragionano dietro la trista esperienza

---

4300	Parroci, compresi 443 Sardi, ove si conservino i diritti di stola, a •	1,200 —	3,160,000
8200	Religiosi regolari d'ambi i sessi, compresi 900 per la Sardegna, a •	500 —	4,100,000
250	Posti gratuiti nei Seminari, compresi 50 Sardi, a •	300 —	75.000
	Servizio interno delle Chiese, ristorazioni, soccorsi, spese d'uffizio ed altri casuali a calcolo •	—	150,000

Totale spesa a carico delle Finanze L. 10,952,000

« Questa spesa però, ritenuto che momentaneamente il numero dei Vescovi sarebbe di 41 e non già al numero sovraccennato al quale potrebbero ridursi, vuole essere ritenuta per ora maggiore di 160 mila franchi, così il totale sarebbe di L. 11, 112,000 e proponiamo anche 11,200,000.

« Ora vediamo il valsente dei beni che verrebbero incamerati, esclusi non solamente le Chiese,

fatta per sessant'anni sopra i pericoli della violata unità dell'imperio mercè l'introduzione dei governi misti, nei quali vi sono poteri rivali, tra cui si è cercato e si cerca stabilire un equilibrio ideale, quasi che si voglia applicare la geometria alla politica. Ma eglino hanno confuso due cose. Non si tratta di dividere la volontà; questa dev'essere una, e risiede nella unità dell'imperio, che noi vogliamo mantenere. Ma l'azione governativa di questo imperio è troppo vasta; per cui non solo è divisibilissima, ma giova ancora che lo sia, e che le varie parti, che la compongono, si trovino in mani differenti, senza perciò ledere all'unità dell'impero. Egli è dunque possibilissimo dividere i poteri dello Stato, senza attentare all'integrità del principio onde si diramano. La divisione del lavoro in un cantiere dove si costruisce una nave, non lede l'unità del volere e dello scopo. Aggiungiamo dippiù, che dividendo i poteri, neppure intendiamo allacciarli scambievolmente e metterli in una reciproca dipendenza; il che sarebbe ridurli alla inerzia, e stabilire uno stato di cose contraddittorio, in cui si verificherebbe un volere e non volere, un potere e non potere, o pure un volere ed un potere soltanto a mezzo. Noi intendiamo col fare di quelli una positiva divisione, subordinata all'unità del volere, assegnare a ciascuno di essi la parte che gli spetta, concedergli libere e sciolte la volontà e la forza indispensabili per ciascun atto che gli sia competente, e non introdurre fra loro un equilibrio, non condannarli dietro una teoria preconcepita a servire gli uni di contrappeso agli altri, ma alzare fra essi una barriera, impedire che gli uni usurpino sopra gli altri, chiuderli ciascuno in un cerchio delineato con la savviezza che proviene dalla esperienza, e stringerli tutti in rapporto all'unico volere dell'integro imperio. Questo significa organizzare l'imperio, e non dividerlo; esso ha bisogno di essere organizzato, acciò offra la valida e giusta garantia che gli uomini ne attendono.

Noi non ci accingiamo a creare le istituzioni onde i poteri sono divisi; non diamo la forma dei governi; per intendere tutto questo meccanismo, è mestieri prima conoscere la dottrina della divisione dei poteri, e il principio dei governi. Lo studio della natura, della estensione e dei limiti dei poteri è indipendente da quello della forma politica, e costituisce una teoria comune a tutti i governi liberi, sieno monarchici, aristocratici, o democratici. Occupiamoci di esso in un modo generale, e senza riguardo per alcuna località, nè per alcuna circostanza particolare.

Quali debbono essere le funzioni del sommo imperio per custodire il sacro deposito della libertà civile, e per raggiungere il fine assegnatogli dalla natura?

Siccome in ciascuna operazione degli esseri intelligenti occorre prima conoscere ciò che debbesi fare, affinchè poi la volontà possa determinarsi ad operare, e in ultimo la forza esecutrice a mettere ad effetto la idea, così tutto l'andamento delle operazioni governative si riduce a conoscere, a volere e ad eseguire. Nell'uomo coteste forze sono unite, e l'una dall'altra dipende. La mente conosce ciò che abbiasi a fare, la volontà vi si determina, e dietro il cenno di questa, le forze fisiche sono pronte ad eseguire. Da siffatta riunione

---

paramenta, suppellettili e campane necessarie al culto, ma anche le case e i chiostri coi mobili in esse contenuti e per quella parte che è indispensabile a decente abitazione. La cifra delle rendite di tali beni, eccettuate sempre quelle della stola, risulta la seguente;

In Terraferma	(per fondi stabili	L. 8,087,000
	(per capilali	» 603,000
In Sardegna	(per decime	» 4,000,000
	(per stabili allodia- (li, capitali e censi	» 2,000,000
Totale		L. 14,690,000

« Questa rendita capitalizzata risponderebbe a un 300 milioni circa; ma ritenuto il tenuissimo provento che le mani morte ricavano dai loro fondi, siccome è notorio, non crediamo andare lungi dal vero asserendo che il governo ne potra forse ricavare distraendoli un 350 milioni, quindi il guadagno che ci sarebbe è manifesto, ove però non facesse una tale alienazione tutto ad un tratto, ma con misura e gradatamente, altrimenti è certo che ne scapiterebbe di molto il valore.

« Ma poniamo pure che si voglia largheggiare nelle pensioni, che restino le diocesi nel numero

nasce la mirabile celerità dell'operazione. Non si può introdurre il medesimo insieme nell'organismo governativo, imperocchè male fanno coloro, i quali paragonano il governo all' individuo umano. Questi ha un naturale istinto di affetto al proprio ben essere. Può ingannarsi o essere traviato. Ma se giunge a conoscere il vero suo bene, non manca certamente di volerlo, nè di muoversi per conseguirlo. Ma il governo, ossia l'imperio, è un ente morale, che esiste tanto necessariamente, quanto l' uomo individuo; però la sua esistenza non si consuma per sè, ma si riferisce alla società. Egli esiste per questa, nè possiamo ammettere in lui quell'istinto costante di affetto al bene di lei, come lo ravvisiamo nell'uomo per sè stesso. Se all'imperio fossero preposti degli esseri idonei a reggerlo secondo la sua rilevanza, dovremmo avere degli angeli sulla terra; ma dappoichè, per la condizione di fatto delle cose terrene, non possiamo preporvi che uomini, egli è sempre pericoloso, sieno costoro molti o un solo, che possano al tempo stesso conoscere, volere ed eseguire. Chi assicurerebbe la società contro l'evento, che coloro non intendessero il vero bene di lei, o intendendolo, non s'indurrebbero a volerlo, o ad eseguirlo? Giova dunque separare questi uffizi, e deputare a ciascuno di essi quelle persone che meglio si stimano idonee a sostenerli.

I poteri pubblici possono dunque ridursi a tre principali, legislativo, esecutivo e giudiziario (1). La legge dispone: ecco il primo potere. Secondo il voto delle leggi si conducono gli affari tanto interni che esterni: ecco il secondo. Si stabilisce non solo sopra le controversie dei particolari, ma ancora sopra le accuse prodotte per delitti privati o pubblici: ecco il terzo.

Le operazioni della mente, del volere e della esecuzione si dividono fra i detti tre poteri nel seguente modo. Il potere legislativo è la mente dello Stato: esso vede e intende in generale ciò che conviene fare, e forma le generali norme delle azioni, cioè le leggi. Il potere giudiziario ora è anch'esso la mente dello Stato, ed ora n' è la forza esecutiva: allorchè nei particolari casi investiga quello che sia da fare a tenore delle norme generali, esso è legislatore; allorchè opera secondo coteste speciali deliberazioni, esegue. In conseguenza si può dire che sia medio tra il potere legislativo e l'esecutivo, e che partecipi dell' uno e dell'altro. Lo stesso può dirsi del potere esecutivo, il quale nelle cose politiche ed economiche dello Stato ora esegue ed ora dispone.

Non parliamo del potere amministrativo, imperocchè esso è subordinato all' esecutivo, e non fa altro che provvedere alle tante incumbenze di questo per mezzo dei suoi numerosi funzionari.

Questi poteri non sono delegati, come comunemente si pretende, nè è vero ciò che dice Tracy, e con

(1) Come si vede, la distinzione dei poteri non è arbitraria, ma proviene dalla natura stessa delle cose. Gli antichi pubblicisti la conobbero, dappoichè Aristotile dividendo le parti della repubblica distingue quella che consiglia e stabilisce la pace e la guerra, i delitti e le pene, quella che giudica e quella che esegue. E Dionigi di Alicarnasso eziandio divide le funzioni della sovranità nel far leggi, ne lfar guerra, e nel creare i magistrati che giudichino. Nulla rileva ch' eglino abbiano chiamato parti o dato altro nome a ciò che noi chiamiamo poteri.

---

attuale, che i calcoli fatti sui pensionandi Sardi siano al di sotto del vero, che le spese materiali del culto sieno maggiori, in una parola poniamo che il Governo ripartisca l'intiero provento attuale dei beni del clero fra i suoi membri, egli è evidente che ne ricaverebbe tuttavia fin d'ora una vistosa somma di capitale alienandoli.

« Se non che il vantaggio all'erario crescerebbe ogni giorno man mano che si estinguerebbero i pensionati morendo, come anche pei diritti sui futuri trapassi, cioè per le mutazioni di proprietà a cui andrebbero soggetti essendo posti in libero commercio ».

Siccome poi nessuno v' ha che possa seriamente asserire e sostenere che i beni attualmente posseduti dal clero egualmente ripartiti sieno insufficienti ai bisogni del culto; così ne viene di incontrastabile conseguenza, che il pubblico erario risparmierebbe ogni anno almeno « quel milione di lire all' incirca che trovasi iscritto sul bilancio dello Stato per la sola dotazione delle parrocchie di Terraferma, oltre a lire 269,807 e centesimi 87 stanziate in pensioni religiose ed ecclesiastiche, con altre 796, e centesimi 65 per livelli monastici.

« Certamente l' attuazione di questa importante

lui molti altri, ossia che non esistano da per sè, imperciocchè in diritto vi sia un solo potere, la volontà nazionale, ed in fatto esso esista negli uomini o nei corpi a cui la nazione affida le funzioni legislativa, esecutiva e giudiziaria. I detti poteri provengono dalla natura stessa delle cose, come si è veduto, e sono inerenti necessariamente all' azione del sommo imperio, il quale esiste indipendentemente dalla volontà nazionale. Non confondiamo il fatto col diritto. La nazione di fatti distribuisce quei poteri, ma non li crea nè può distruggerli. Gli distribuisce come meglio sa e crede; ma le norme, con le quali deve farlo, precedono l'atto della distribuzione, sono indipendenti dall' umano arbitrio, e vengono necessariamente indicate dal rapporto ch' esse hanno col fine sociale. Prescindendo per ora dalla storia di ciò che le società hanno praticato a questo riguardo, noi vogliamo al presente conoscere appunto le dette norme precedenti, alle quali bisogna attenersi nella distribuzione dei poteri.

Essi non sono indipendenti fra loro, come Montesquieu ed altri asseriscono, per lo motivo che dovendo tutti concorrere a produrre un unico effetto finale, hanno continue relazioni tra loro. Comechè diversi per natura e distinti, pure tuttavia sono inerenti al medesimo soggetto. La mente che detta la norma dell'operare, la volontà che vi si determina, e le forze fisiche che la eseguono, sono accoppiate nell' uomo individuo. Così coteste facoltà d' intendere, di volere e di eseguire, quantunque esistano separatamente negli elementi, ossia negli uomini che compongono la società, nondimeno si comprendono tutte in un essere morale, che chiamiamo sommo imperio.

Dalla necessaria correlazione dei poteri fra loro non vogliamo dedurre, come altri pubblicisti fanno, ch'essi sieno subordinati l'uno all'altro nel modo che l'uno debbasi all'altro riputar superiore. Ripetiamo qui le parole di uno scrittore (1), che ora chiamiamo in appoggio della nostra opinione, acciò si vegga che null' altro che l' amore della verità, o di ciò che abbiamo creduto la verità, ci ha indotti moltissime volte a contraddirlo. Egli dice: « I poteri superiori non sono superiori se » non pel grado che occupano, e non perchè abbiano generato i poteri inferiori. Quelli invigi» lano su questi, scrutinano i loro atti, li rifor» mano, li annullano; ma li lasciano nella loro » sfera rispettiva. Non ne dispongono affatto, e » meno gli rimpiazzano. Avvi gerarchia, ma se» parazione necessaria. I poteri, sieno superiori » o inferiori, non derivano gli uni dagli altri; essi » non hanno altra sorgente, da cui provengano » direttamente, che la Carta (2), e per tali motivi » sono chiamati *poteri costituiti*. Quello, a cui è » attribuita la parte maggiore, è escluso dalla » minore, e non può agglomerarla a sè, perchè » non deriva da lui. In siffatta bisogna non de» vesi dunque dire: Chi puote il più, puote il

(1) HELLO. Du Régime constitutionnel.

(2) In ciò non siamo d' accordo con l' illustre pubblicista; assegnare la CARTA come sorgente dei poteri, vale quanto attribuirne l'origine all'arbitrio umano. La CARTA è un atto positivo, con cui sono quelli distribuiti in un determinato modo, ma essi provengono direttamente dalla natura delle cose e sono inerenti essenzialmente all'azione del sommo imperio.

---

riforma presenta molte difficoltà. Coloro che approfittano delle odierne sproporzioni, degli odierni abusi sapranno combatterla colle solite armi; quanto più una novità è utile al maggior numero, tanto più gli uomini del privilegio pongono di ostinazione nell'impedirla ». Nè mancano in questa come in tutte le altre circostanze di simile genere i suggeritori di quelle mezze misure che pretendendo tutto conciliare è gran mercè se fingendo mutarle, lasciano le cose allo stato di prima; giacchè il più delle volte finiscono per guastar tutto, aggiungendo ai danni del vecchio gl' inconvenienti del nuovo, e perdendo ad un tempo di questo i vantaggi, di quello i compensi.

Ed a questo proposito abbiamo sott' occhio un opuscoletto di Massino Turina, il quale appoggiato agli scrupoli di una sottilissima e direi quasi impercettibile legalità, trova che il togliere l' amministrazione dei beni che oggidì sono in mano degli ecclesiastici sarebbe *togliere alla Chiesa la sua qualità di ente morale, mozzarle il capo per rapirle gli averi*, e violare il sacro diritto di proprietà.

Noi non vogliamo, nè il crederessimo gran fatto utile, entrare nell' inestricabile labirinto di

» meno; imperocchè in questa materia il meno
» non è contenuto nel più. Se il potere superiore
» fosse padrone di assorbire l'inferiore, spari-
» rebbe la divisione, il primo confonderebbe tut-
» to in sè medesimo, e il governo muterebbe
» forma ».

Finalmente dalla sopraddetta necessaria correlazione dei poteri neppure deduciamo ch' essi debbansi avere come rivali tra loro. Più volte abbiamo combattuto questo sistema di rivalità, che molti scrittori e legislatori encomiarono e praticarono, lusingandosi che la bontà e la stabilità di ogni regolare forma di governo nascere debba dalla organizzazione dei poteri per tal modo, che i rappresentanti della pubblica forza non possano, quand'anche il vogliano, abusare delle loro attribuzioni, nè fare che invece delle leggi comandino gli uomini. Avvaloriamo la più volte emessa nostra sentenza con le considerazioni di un esimio pubblicista (1).... Egli così parla dei sopraddetti scrittori e legislatori: « Eglino si avvi-
» sarono che essendo in contrasto i poteri di-
» versi, ed uno vigilando su l'altro, più sicura
» fosse la libertà civile. Tale è il governo di una
» isola celebre e potente che si fece tanto in Eu-
» ropa rispettare: governo che da Montesquieu e
» da suoi seguaci si tenne come un modello di
» perfezione. Ma l'inattività che dalle opposte forze
» nasce, non è per certo un bene della società:
» la sua azione può nelle urgenze maggiori es-
» sere arrestata con grave danno e pericolo dello
» Stato. La tribunicia potestà armata del *veto*
» più volte in Roma arrestò le intraprese di un
» ambizioso senato e di consoli che tentavano no-
» vità pericolose. Ma sovente ancora produsse una
» sospensione di vita nel corpo politico, che a-
» vrebbe menata la morte civile, se la fortuna di
» Roma non fosse accorsa in suo sollievo, e l'e-
» sterno nemico non avesse richiamato alla re-
» pubblica un moto vitale. Senza inoltre osser-
» vare che di cotesta tribunicia potestà, che dagli
» *Efori* in Sparta e dai *Cosmi* in Creta venne e-
» sercitata, avvedutamente gli antichi se ne val-
» sero per scudo contro le naturali e continue
» intraprese del potere esecutivo, laddove i mo-
» derni l'hanno al medesimo confidata contro del
» potere legislativo, di cui arresta le necessarie
» funzioni che il momento richiede (1).... Egli è
» il vero che per la vicendevole opposizione e con-
» trasto dei poteri, più stabile e meno precipi-
» tosa divenga la costituzione; ma bene anche è
» vero ciò che di sopra abbiamo accennato; che
» i vari organi della sovranità per la vicendevole
» opposizione rimangono inattivi; che i diversi
» poteri, dovendo difendere i proprii diritti e vo-
» lendo conservare le usurpazioni, faranno abuso
» dello scambievole *veto*; che ogni indiretta via
» di frenare tale abuso è incerta nella riuscita e
» lenta nella operazione ».

Conosciuta la necessità di rattenere nella pro-

(1) Mario Pagano. Saggi politici. Saggio V. cap. XXII.

(1) Non si può abbastanza ammirare uno scrittore, il quale pensava di questo modo in un'epoca, nella quale non si erano ancora sperimentati i danni che dalla troppa forza del potere esecutivo nelle odierne costituzioni sono provenuti.

---

una questione affatto *dottrinaria*; solo citiamo due articoli del Codice civile per le esplicite riserve in esso contenute, ed alcune giuste osservazioni del Roffi in risposta alle più speciose obbiezioni del prefato autore.

L'articolo 25 del Codice civile così si esprime: *La Chiesa, i comuni, i pubblici stabilimenti, le società autorizzate dal Re e da altri corpi morali si considerano come altrettante persone e godono dei diritti civili, sotto le modificazioni determinate dalle leggi.*

E l'articolo 717 dice: *I corpi e le persone morali in generale di cui all'articolo 25, possono ricevere per testamento, salvo però quelle modificazioni che per legge o per speciali Regie Patenti, sono o venissero ordinate.*

« E di fatto coll'incamerare i beni posseduti dal clero, osserva Roffi, non si toglie l'ente morale alla società ecclesiastica universale; ma solo si *modificano* le condizioni delle agenzie speciali di tale società stabilita nello Stato.

« Nè si mozza per nulla il capo al clero, dappoichè la Nazione si assume l'obbligo di provvedere alla sua sussistenza, e dacchè non si tratta altro che di un cambio, sostituendo al sistema *A* il sistema *B* più equo e più ragionevole. In Francia

pria linea i diversi poteri, ed intesa l'origine dell'abuso e la resistenza che dipende dal volere usurpare e conservare le usurpazioni, quale sia la via, per cui si possa liberamente procedere senza che si urti nei due estremi, o della inazione del corpo sociale o della pronta corruzione della stabilita costituzione, non possiamo per ora additarla: a questo adempiremo nella seconda parte di quest'Opera, parlando dell'Analisi dei Governi. Sarà allora il tempo di dimostrare, che non si tratta di disciplinare poteri superiori e inferiori, nè di equilibrare poteri rivali: si tratta unicamente di conciliarli, e di limitare gli uni per mezzo degli altri, acciò tutto vada bene, rimanendo libero ciascuno di essi nella propria sfera di attribuzioni.

Parte seconda

Necessità della divisione dei poteri.

Il fine di ogni buon governo vuole essere tutelato, mettendo coloro, i quali hanno in mano le redini di questo, in istato di non potere deviare da quello. Una tale tutela, ossia l'ufficio di prevenire, di reprimere, o di correggere ogni deviazione dal fine sociale, costituisce l'intento proprio ed immediato di qualunque politica costituzione. Ove si domandi come si raggiunga questo intento, noi rispondiamo mediante la divisione dei poteri fatta in guisa che la nazione sia tutelata contro il dispotismo di chi n'è investito.

Una buona ordinazione dei poteri non può essere fatta a caso. Nè a bene dirigerla bastano sincera fede e caldo zelo, con cui soltanto, e senza aggiungervi l'aiuto dei lumi, si può far molto male. Egli è mestieri conoscere l'ordine necessario dei beni e dei mali indipendente dall'umano arbitrio; alla quale scienza le società non pervengono se non dopo lunga esperienza, o dopo aver saggiati i danni di mille errori funesti. Bisogna dunque che i popoli abbiano raccolte e conservate le lezioni trasmesse loro dai secoli, e che sui tempi attuali sparga lume la storia delle passate generazioni. Chi non è illuminato dalla esperienza, e non possiede nè giuste nè solide regole della cosa pubblica, non può, o temerariamente si accinge a fissare massime amministrative e tutelari della società: meglio farebbe, se si affidasse al caso, e interamente si rimettesse al buon senso e al buon volere delle autorità costituite. Ma al punto in cui le società ritrovansi attualmente, e dopo i progressi del loro incivilimento, i lumi ricevuti dalla filosofia, e le lezioni assicurate dalla esperienza e dal comune consenso, sarebbe follia usare una cieca fiducia. Indichiamo dunque le norme generali, secondo le quali è mestieri dirigere la divisione dei poteri, non dissimulando che in questo la scienza pratica dei governi fa ogni dì nuovi avanzamenti, e che bene si potrebbero in seguito prescrivere norme più sicure di quelle, che ora noi, profittando delle attuali cognizioni politiche, possiamo additare.

I vari poteri, inerenti alla essenza dell'imperio, debbono essere indubitatamente esercitati da persone o da corpi, i quali rappresentino la pubblica autorità. Vi bisogna chi raccolga le volontà private e ne componga la pubblica; chi le private relazioni stringa nelle mani, e la pubblica giu-

---

per essere il clero stipendiato, non si dirà che abbia mozzo il capo. Esso è vigoroso e forte più che mai; anzi appunto perchè così cessarono le accuse di avarizia, di cupidità, di spirito litigioso; appunto perchè mancandogli i mezzi di corrompersi, si mantiene più virtuoso; appunto perchè il numero non potendo più crescere oltre il bisogno potè essere meglio sorvegliato dai Vescovi, il clero di Francia divenne per costumi esemplare, e distinto per dottrina, la quale facendolo capace di conoscere la ragione dei tempi, non respinse più i nuovi governi e le istituzioni importate dalla civiltà.

Quanto alla violazione del diritto di proprietà e della volontà dei donanti, il Roffi accenna alle vane e non sempre oneste origini dei beni ecclesiastici, fra le quali nota pure la seguente:

» Una parte cospicua delle rendite del clero consiste in prestazioni di somme annue pagate dai comuni e dalle provincie in seguito a transazioni forzate. Tutti sanno che alla ristaurazione del dispotismo patrio nel 1814 che surrogava il dispotismo straniero, il clero d'ogni colore e d'ogni ordine sorse a rivendicare e decime e prestazioni, delle quali molte anzichè decime erano meri e pretti diritti feudali larvati, che il famoso

stizia ministri: chi le private forze muova e comandi, e di esse una sola e pubblica forza formi; ecco i tre corpi, legislativo, giudiziario ed esecutivo.

Nè una persona sola, nè un corpo solo non possono esercitare codeste diverse funzioni senza il più grande pericolo per tutti gli altri cittadini. Se un solo annunziasse la legge, giudicasse ed eseguisse, si confonderebbero azioni per loro natura distinte. Nell'uomo individuo siffatte funzioni sono congiunte; ma avvi l'interesse personale che lo ammonisce di non surrogare il capriccio alla ragione, e di pensare prima di eseguire. Al contrario, l'interesse personale istesso induce e consiglia le persone pubbliche a riunire in uno le facoltà distinte e ad usarle a loro vantaggio e talento. Chi tutto può, tutto vuole: per cui soltanto nei despoti si verifica che essi dettano la legge, giudicano ed eseguono. Ma nei temperati governi le diverse funzioni debbono essere affidate a persone diverse. La loro ripartizione stabilisce la forma della società. Noi dunque vogliamo conoscere il loro inalterabile sistema, acciò ogni confusione si eviti, e tolgasi che l'interesse personale usurpi sugli altri poteri, e tutti in un punto li concentri.

S'immagini che un solo uomo o un solo corpo fosse incaricato dei poteri legislativo ed esecutivo; esso sarebbe potentissimo, e niuno rimarrebbe che al bisogno potesse giudicarlo, e molto meno reprimerlo.

Peggio sarebbe se quello stesso che fa le leggi giudicasse. Quando la legge si fa anticipatamente e separatamente, non mette a calcolo gl'interessi particolari. Chi la concepisce non ha altro in mira che la giustizia; il popolo vi annette questa idea di giustizia; il magistrato, unicamente incaricato d'applicarla, è non altro che uno strumento di essa; questi due elementi, finchè sono separati si conservano puri. Ma se mai si confondono, vengono ad alterarsi; la legge concepita da chi l'applica, si fa personale, ossia prende qualche cosa dalle persone a cui si riferisce, chi la concepisce e l'applica è padrone di esse; è verisimilmente padrone ancora di chi esegue la legge.

Finalmente non sono minori i pericoli, se chi esegue la legge, sempre più formidabile di tutti nel fatto, perchè dispone della forza fisica, possedesse ancora la facoltà di giudicare. Il potere esecutivo è la sorgente dell'azione pubblica; i suoi agenti rappresentano lo Stato e il fisco: se quello fosse padrone di questi, o adempisse unitamente le diverse funzioni, sarebbe nei litigi in pari tempo giudice e parte. Oltrecchè non mancherebbe di far sì che il legislatore non gli desse altre leggi, se non quelle che egli volesse ricevere.

Questi pericoli sono molto grandi e manifesti; non è pregio scoprirli; la difficoltà sola consiste nel ritrovare i mezzi di evitarli. Per evitarli, occorre separare in differenti persone i vari poteri. Cotesta divisione è di stretto diritto. Comechè la differenza tra essi sembri leggiera, è ognora decisiva, e tra l'uno e l'altro avvi l'intervallo che separa la libertà dal servaggio.

Parte terza

Teoria della divisione dei poteri.

La divisione dei poteri inerenti al sommo imperio deve essere eseguita in una tale maniera,

---

editto del maggio tuttavia non ristabiliva; onde le mille liti che il Ministro pubblico troncava a favore dei preti e frati reclamanti, forzando i comuni a transigere; dico forzando, perchè negava il consenso a che la controversia venisse portata nanti i tribunali, significando agli amministratori recalcitranti, che se volevano aprire o proseguire il giudizio, sì il facessero, ma a proprie spese e pericolo dei membri consolari.

Ma prescindendo dalle conseguenze che si potrebbero trarre da questo dato di fatti, in ordine al diritto di proprietà, si può osservare, senza spingerci alle audaci dottrine dei comunisti, non avere esso tanta assoluta estensione, siccome si pretende, giacchè subì diffatti molte modificazioni presso tutte le nazioni; le leggi sull'interdizione, sui testamenti per le legittime, e la disponibile, sui maggioraschi e fidecommissi, sulla spropriazione per ragione di utile pubblico, lo provano bastantemente anche presso noi. — E per i morenti sarebbe veramente strano che essi con un testamento che forse all'indomani muterebbero, avessero diritto d'incagliare e attraversare a capriccio il progresso sociale, e che le nazioni avessero inesorabilmente sempre a dirigere i loro interessi non secondo le

che nessuno di essi possa oltrepassare i limiti che gli vengono prescritti dall'estensione del fine sociale, e che quando pure gli oltrepassi, sia sempre agevole ritenerlo e ricondurlo dentro di quelli con mezzi placidi e legali, e non coi mezzi violenti, ossia con le rivolture, alle quali in simili casi sono i popoli costretti come ad estremo, ma barbaro rimedio, preceduto e seguito da molti malanni, ed a cui molto si esita e si soffre prima di appigliarsi, o si perviene ad appigliarvisi ben tardi, e quando le usurpazioni hanno preso il carattere di servitù fino al punto che non si ha più il desiderio nè la capacità di liberarsene con un simile mezzo; il rimedio non devesi aspettare dalla violenza che tutto rovescia, ma è mestieri che sia un espediente dato dalla costituzione medesima.

Incominciamo dal potere legislativo.

Non v'ha esempio di popolo che abbia stimato addossare ad un solo uomo l'incarico di fare le leggi ordinarie dello Stato, ossia di volere per l'intera società. Se cotesto uomo ha esistito, non ha avuto quest'unica cura, ma vi ha sempre congiunto l'esercizio di altre funzioni; è agevole intenderne il motivo. Un uomo che gode tanto favore presso una nazione, che viene creduto degno di rappresentare con la sua particolare volontà la volontà generale, è un uomo troppo formidabile. La nazione ha dovuto anche desiderare che quegli possegga la forza di mettere ad effetto la sua tanto pregiata volontà, e di questo modo si è trovato investito di tutti i poteri in un medesimo tempo; partito assai pericoloso, e seguito certamente da dispotismo e da tardo pentimento di coloro che hanno voluto abbracciarlo.

Supposto il caso che un uomo solo assuma la incumbenza di dettare leggi, senza disporre d'alcuna forza, sembra che la libertà non incorra in alcun pericolo. Cotesto uomo, che può essere tolto da quel posto sempreché si voglia, non è temibile. Egli non può sperare di conservarlo che ad un patto, cioè emettendo leggi savie, procurando con esse la felicità generale, invigilando sulla loro esecuzione, provocando la punizione delle infrazioni, e raddoppiando il suo zelo a ben fare, acciò il bene che da lui parte, si vegga, e il male veggasi risultare da chi disubbidisce le sue determinazioni, le quali non sarebbero i comandi spesso funesti di un padrone, ma avrebbero il carattere di consigli di un amico sapiente. Una tale magistratura, perchè originata dalla fiducia posta nell'individuo che la sostiene, non potrebbe da costui trasmettersi da altri; per cui si eviterebbe il pericolo che divenisse ereditaria.

Contro questo partito che tanto assicura la libertà, si può osservare che il sopraddetto legislatore non avrà potere bastante per fare eseguire le sue deliberazioni. Noi non siamo di questo avviso. Ove si tratti di fare sfoggio di forza fisica, consentiamo che cento o mille uomini faranno assai più di un uomo solo nell'arena legislativa. Ma la forza della quale le leggi hanno bisogno per essere eseguite, è tutta morale; e non vediamo perchè un solo uomo il quale sia investito della confidenza pubblica, non debba avere un potere d'opinione eguale a quello di un corpo legislativo di cento o mille persone composto.

Si può inoltre obbiettare, che quell'unico legislatore non potrà reggere sotto il peso delle immense

---

vedute e la volontà dei viventi, ma sì secondo quelle dei morti, per quanto grottesche, inutili, e talvolta anzi dannose. »

L'accennato lavoro di Massimo Turina conclude colla proposta di sottoporre i beni posseduti dal Clero al pagamento di un diritto in compenso dell'esenzione di vari tributi, della quale godono per essere posti fuori di commercio dalla loro qualità di mani-morte.

Sull'entità di tale diritto il citato autore istituisce il seguente calcolo:

« I diritti d'insinuazione per le mutazioni, d'ipoteche, di emolumenti, di atti giudiziari, di contratti, aggiunti a quelli di successione regolarmente esatti ed alla tassa per gli estranei, formano un complesso d'imposte, che non può valutarsi a meno di 15 0|0 sulla porzione di beni successibile e mutabile; cioè 10 0|0 per tassa di successione, e 5 0|0 per tutti gli altri diritti. Onde, ponendo che il godimento medio dei benefizi ecclesiastici durasse 26 anni, una tassa di 1|2 0|0 all'anno sopra il valore della totalità dei beni della Chiesa formerebbe l'equivalente di 15 0|0 esigibile ogni 26 anni sulla parte che passa in altre mani.

« E così se i fondi del Clero montano a circa 214 milioni di lire, come si può vedere, codesta

funzioni a lui adossate, nè adempire con esattezza agli estesi suoi doveri. Ma perchè immaginarli tanto estesi? la cura unica di far leggi non è troppo largo uffizio, imperocchè, ammessa l'esistenza di un corpo di leggi in uno Stato, non si ha certamente a riformarle tutti i giorni, nè ad aggiungerne delle nuove; poche sono sempre quelle, di cui ha bisogno una incivilita nazione, e quando esse fossero molte, annunzierebbero uno stato di barbarie, anzi che di civiltà. Arroge che quel legislatore potrebbe dividere il suo ufficio in varie sezioni, e preporvi a ciascuna un agente istruito in una particolare materia, con incarico di rischiararla e di facilitare i lavori. I monarchi fanno altrettanto, e dippiù assumono le infinite cure della potestà esecutiva: possono sovente sostenerle a mal fine, ma però sono bastanti, con l'aiuto dei loro ministri, a questa doppia funzione.

Aggiungiamo ch'egli è più facile rinvenire un solo uomo di superiore intelligenza legislativa, che mille; ed anche osserviamo che una sola mente, la quale concepisca le leggi e le promulghi, è meglio atta di un'assemblea a conservare nel corpo di esse quell'insieme e connessione, che ne formano il principale pregio.

Ma tutti i reali vantaggi che presenta un legislatore unico svaniscono, o scemano d'importanza dietro alcune semplici riflessioni. È difficilissimo in primo luogo che si trovi un cotale uomo, il quale richiami la fiducia di una intera nazione e si faccia volonterosamente obbedire. Meglio si mette fede e obbedienza in un corpo legislativo, composto di vari individui eletti nelle diverse contrade dello Stato, e tutti in possesso di un gran nome nelle rispettive terre. In secondo luogo, data pure l'esistenza di un personaggio altissimo, che sia centro di tutte le simpatie, le confidenze e le speranze di un popolo, e affidatagli la potestà legislativa, non incontriamo difficoltà per lui, finch'ei viva, ma quando manchi, non crollerà con lui tutto l'edificio che ha innalzato? Chi sarà chiamato a sostenerlo e continuarlo? E supposto che altri vi sia a rimpiazzarlo, avrà costui le medesime vedute, il medesimo sistema d'idee, o piuttosto non si dovrà temere che personificando la funzione legislativa, questa debba mutare aspetto e carattere ad ogni mutamento di persona? Questi sono evidentissimi danni, i quali all'incontro si evitano con un corpo legislativo, che composto di membri rinnovabili ad intervalli e per parti, non presenta lo svantaggio grandissimo di un mutamento di sistema.

In conseguenza di ciò conchiudiamo, essere preferibile il partito di affidare il potere legislativo ad un'assemblea. Occorre per altro che i membri di essa sieno nominati per un determinato tempo e rinnovati per parti. Occorre ancora ch'essi abbiano tutti i medesimi diritti. Si potrà al più dividerla in sezioni per servire all'ordine delle materie ed alla ponderata saviezza delle deliberazioni; ma siffatte sezioni non debbono essere di differente natura, non essere guidate da principii differenti, non avere diritto di *veto* assoluto l'una sull'altra, non combattere tra esse, ma deliberare concordemente. La legislazione non è un'arena nella quale bisogna introdurre gladiatori, e i suoi atti non debbono seguire gli eventi della lotta. Essa debbe essere una ed omogenea. Tutti i sistemi

---

tassa produrrebbe all'erario un milione di lire all'anno.

« Anche anticamente i beni ecclesiastici erano sottoposti ad un *Livello* o *Laudemio* compensativi dei diritti sovraccennati, il quale trovasi ricordato in una istruzione pel suo riscuotimento data ai vari Senati del Regno dal Re Carlo Emanuele III il 28 agosto 1731 ».

Ma l'insufficienza di questo risultamento ai presenti bisogni dello Stato sembra non sia sfuggita nemmeno alle considerazioni di Massino Turina, il quale, non appena ebbe consigliata la suddetta imposta, si è affrettato a soggiungere un'esortazione al Clero piemontese di sporgere spontaneo soccorso alle strettezze del paese, imitando l'esempio del Clero ungherese, che nello scorso biennio offerse quanto possedeva alla patria, o quello almeno del Clero di Francia, il quale nel 1789, possedendo beni pel valsente di 2 bilioni, offerse al Governo il pagamento di 400 milioni, e gli esempi altresì de' suoi stessi predecessori in Piemonte.

E diffatti, narra il Roffi, soltanto da un secolo a questa parte la storia ne ha già registrati parecchi.

« Nel 1762 furono poste a disposizione del Governo le sostanze dell'Abbazia di S. Stefano, dei

d'opposizione e di equilibrio non sono che una vera guerra civile, di cui una nazione composta di elementi opposti, non può fatalmente scansarsi, ma che la ragione non sa nè deve approvare. Per cui abbiamo non come appoggiata a teoria di diritto, ma soltanto sostenuta dalla necessità momentanea che risulta dalle eventuali circostanze di un popolo, presso cui esista un corpo di privilegiati ereditari, la creazione di un'assemblea nella quale cotesti privilegiati compongano da sè soli e di diritto una sezione del corpo legislativo, distinta e separata da quella che rappresenta la nazione, e che abbia la facoltà d'impedire per mezzo del suo voto l'effetto delle risoluzioni di questa. Essi, dice Montesquieu, hanno delle prerogative odiose in loro stesse, per cui bisogna che le possano difendere: sarebbe più giusto conchiudere che per tal motivo occorra abolirle. Nè meglio approviamo l'utilità che lo stesso pubblicista attribuisce a questa seconda sezione del corpo legislativo, allorchè vuole affidarle la parte più rilevante del potere giudiziario, ossia la conoscenza dei delitti di Stato. Ei dice, che con ciò essa divenga un potere regolatore, di cui tanto il potere legislativo, quanto l'esecutivo hanno bisogno per bilanciarsi reciprocamente; ma la storia della Camera dei Pari d'Inghilterra contesta ch'essa non fu mai un potere indipendente nè regolatore, ma soltanto un'appendice del potere esecutivo, con cui divise la sorte, e che col diritto del *veto* e col potere giudiziario, altro non fece che rendere ineseguibili le determinazioni, ed impossibile la punizione dei rei di Stato contro quello che al rappresentante del potere esecutivo piacque di volere.

L'uomo non crea la società, ma la trova già fatta: in conseguenza il legislatore, costretto a lavorare sopra materiali esistenti, non può a suo arbitrio e ad un tratto eliminare quelli, che per loro stessi non dovrebbero far parte dell'edifizio sociale. Ciascun popolo presenta tali eventuali posizioni di fatto, che danno la necessità di raffazzonare alla meglio la sua costituzione, e di renderla buona relativamente, dappoichè assolutamente non si potrebbe. Noi non condanniamo dunque un legislatore che crea una Camera di Pari in un paese, dove si conoscono ordini privilegiati (1). Ma non occupandoci noi qui del diritto positivo di alcuna nazione, ma del diritto pubblico, il quale pone le cose quali sono per loro

(1) Tutt'altra cosa è la creazione di una siffatta assemblea in un paese, dove non esistessero ordini privilegiati. Si distingua la nobiltà dall'aristocrazia: quella sopravvive a questa. Gli aristocratici sono coloro, i quali godono privilegi ed immunità non comuni a tutt'i cittadini. I nobili sono cittadini preclari per nascita, per antiche gesta, per ricchezze, e forse anche per cognizioni. Costoro godono tutt'i vantaggi che naturalmente scaturiscono dalle sopraddette qualità e circostanze. Essi primeggiano nelle moltitudini, ma non sono diversi dal popolo. Non hanno diritti particolari, negati al rimanente dei cittadini, e che debbano difendere contro costoro. In conseguenza non avvi ragione di diritto positivo a formar di essi un'assemblea distinta da quella che rappresenta la intera nazione e in opposizione con questa. Laddove ciò si faccia, si agisce ad arbitrio, ed a solo fine di creare un vanguardo al potere esecutivo già per sè tanto forte. Unicamente con questo intento si viene a complicare il movimento della macchina sociale, creando istituzioni per ordini che non esistono, e introducendo la guerra dove potrebbe esservi la pace.

---

conventi soppressi, dei canonici regolari di S. Agostino in Novara, e dei Padri di S. Girolamo in Montebello e Novara medesima. Nel 1795 furono venduti beni ecclesiastici per 6 milioni. Nel 1797 per altri 6 milioni, oltre un'ipoteca imposta su tutti i beni del Clero; in quell'anno stesso si dava al Governo un'altra sovvenzione di 5 milioni di benefizi. Nel 1798, soppresse varie corporazioni religiose, i loro fondi s'incamerarono intieramente alle finanze, e se ne vendette nell'anno susseguente per 25 milioni. Nel 1800 furono venduti i beni dei benefizi di regia nomina, e per 12 milioni di altri ecclesiastici.

Ma se il Clero piemontese dei giorni nostri lasciò la nazione dibattersi nelle angustie finanziarie senza peranco muovere in di lei soccorso, non è gran fatto sperabile ch'egli si decida in avvenire ad un tale atto di generosità, che sarebbe anche l'adempimento del debito religioso di dare il superfluo ai poveri.

Dalle quali considerazioni risulta che l'avocazione a sè dei beni posseduti dal Clero, è non solo una logica conseguenza del sistema costituzionale, per cui deve il Governo rendere esatto conto alla nazione delle pubbliche spese, quali sono indubbiamente quelle per la manutenzione del

stesse e in astratto, senza consultare le circostanze di fatto che possono spesse volte giustamente costringere a declinare dalle teorie di puro diritto, siamo in obbligo di stabilire per principio generale, che la Camera legislativa debba essere una, ossia composta di parti omogenee, aventi i medesimi diritti, tendenti concordemente coi loro lavori ad unico fine, e non gareggianti fra loro, nè rivali.

Passiamo al potere esecutivo. Comunemente si opina che debba essere affidato a un solo uomo. L'unica ragione che si adduce in appoggio di quest'opinione, è che un uomo solo sia più atto all'azione che molti uomini uniti insieme. Questo è falso per molte ragioni. In primo luogo osserviamo che l'unità è necessaria nella volontà, e non già nell'esecuzione: diffatti, l'uomo ha molte membra pronte ad eseguire le deliberazioni del pensiero; e l'esperienza dimostra che la spinta con cui talvolta si va in cerca di un capo unico, viene dal desiderio di essere governato da un'unica volontà, anzi che da quello di rendere una l'esecuzione. Altronde, chi dice che un consiglio composto di pochi membri non produca l'unità di azione, come un capo unico? Ma sia pure questi meglio atto di quello all'azione: giova esaminare, in secondo luogo, se questa attitudine non sia tanta, che quegli debba in breve tempo non lasciare più alcuna azione libera intorno a lui. La celerità nell'esecuzione trovasi spesso più grande in un consiglio, o almeno eguale a quella che si ottiene da un solo uomo; ma sia maggiore in costui, non sappiamo quanto debbasi sempre desiderare che l'azione sia subitanea e rapida, innanzi che misurata e preceduta da matura deliberazione. Sono pochi i casi, soprattutto negli affari civili, in cui dalla grande prontezza d'azione risulta del bene, moltissimi quelli nei quali ne risulta del male. Le cure della potestà esecutiva, specialmente in un grande Stato, sono infinite; e un solo uomo non può tutte abbracciarle, senza apportare confusione e lentezza, innanzi che ordine e celerità negli affari. Il fatto prova che non vi è Stato nè vi è Sovrano assoluto, il quale non si valga del braccio di un certo numero di ministri, i quali effettivamente agiscono, mentre quegli non fa altro che volere, e spesso niente vuole e niente opera. Finalmente osserviamo che i moltiplici affari di un Governo, comechè bene diretti dal potere legislativo, hanno bisogno di essere condotti nella esecuzione in un modo uniforme e secondo lo stesso sistema: il che non può ottenersi da un solo uomo, il quale, oltre che è per sè molto soggetto a cambiare vedute e principii, quando poi venga a mancare, o che sia rimpiazzato, espone tutto il proprio edifizio a crollare repentinamente insieme con lui, mentre un consiglio, rinnovandosi ad intervalli e per parti, può essere guidato da un principio costante, e conservarlo.

Ma entriamo più innanzi nell'argomento, e vediamo quali sieno le conseguenze che seco trascina necessariamente l'esistenza di un capo unico del potere esecutivo. Supponiamo dapprima che sia elettivo.

Egli può essere eletto a vita, o per un certo numero di anni. In questo secondo caso, ecco un uomo, il quale dispone delle truppe, del danaro, degl'impieghi, e quantunque lo faccia sempre

---

culto, non solo una misura opportuna all'equa distribuzione di quella parte di ricchezza nazionale, che attualmente è destinata a tale importantissimo scopo; ma è altresì pel Piemonte una imperiosa necessità del momento, quella cioè di amortizzare una parte del già enorme debito pubblico, onde sono aggravate le finanze del Regno Sardo.

Per supplire nel miglior modo per noi possibile al diffetto di dati e ragguagli ufficiali intorno a questo importante argomento, riportiamo ad illustrarlo le seguenti considerazioni del prelodato Avvocato Roffi sopra le diverse categorie dei beni del Clero.

« Poniamo in prima categoria, egli dice, i beni dell'Economato, i quali hanno per destinazione il sussidiare gli ecclesiastici e le Chiese indigenti.

Noi ci affrettiamo a dire che vorremmo serbata nel bilancio del culto questa categoria, giacchè nulla è più giusto che il Governo provveda al sostentamento di quei membri del Clero che lavorarono nella vigna del Signore, ed ora per vecchiaia o infermità nol possono più. E in quanto alle Chiese non se ne parla nemmeno.

« Qui si domanda a qual somma ascenda la sostanza dell'Economato, e come ne vengano distri-

sotto la direzione del corpo legislativo, ha nelle mani tutta la forza effettiva dello Stato. Si può immaginare che quel posto sì elevato non sia ambito e disputato? che non faccia nascere fazioni? che nel momento delle elezioni non dia luogo ad atti di violenza? che taluni individui non si dispongano anticipatamente alla lotta, e non cerchino di rendersi formidabili per atterrare chi loro voglia contenderlo? Ecco tutto in ruina. E se la forza non giova, si ricorre all'intrigo, e la scelta si fa cadere sopra un vecchio o imbecille di cui si possa disporre. Allora gli affari sono affidati ad uomini inetti. « E se ne comparisce » uno capace, dice Tracy, questi è un ambizioso » più abile di tutti gli altri. Tiene egli tutta la » forza nelle mani? Sarà questa unicamente im- » piegata per lui. Egli è troppo superiore ai suoi » concittadini, nè può avere il medesimo inte- » resse con loro: ne ha soltanto uno, cioè quello » di perpetuarsi nel potere. I cittadini hanno bisogno » di riposo e di felicità; quegli ha bisogno » di affari, di discordie, di querele, di guerre » per rendersi necessario: quindi non trascurerà » tutto questo. Procurerà forse alla sua nazione » felici successi militari e vantaggi esterni; ma » giammai nell'interno una felicità tranquilla. Sarà » impossibile destituirlo, o rimpiazzarlo. Questo ef- » fetto è sì facile a prodursi, che ad uomo troppo » potente non è mancato mai il modo di custo- » dire il potere per tutta la sua vita; o non » lo ha perduto che dietro grandi sventure pub- » bliche (1). »

(1) Con questo brano Tarcy volle ritrarre le cagioni dell'ingrandimento e della caduta di Napoleone.

Quando poi il capo unico del potere esecutivo sia eletto a vita, tutto ciò che abbiamo esposto dinanzi, calza sempre più a questo secondo caso. Se è difficile che un uomo goda per lungo tempo di un gran potere, senza accadere che lo conservi per tutta la vita, difficilissimo è che lo possegga finchè vive, senza che lo perpetui nella sua famiglia. Ove incontri opposizione, bisogna rassegnarsi a vivere in continui tumulti, a vedere lacerato il corpo politico, e probabilmente ad essere la preda di una potenza straniera.

Ammettiamo in secondo luogo, che cotesto capo unico sia ereditario. Non potendo su questo argomento dire nè meglio nè diversamente dall'illustre Tracy, riportiamo le sue medesime parole. Ei dice: « Per uomini che non riflettono, e » sono i molti, fa solo stupore ciò ch'è raro; tutto » ciò che veggono frequentemente non li sorpren- » de. . . . . Colui, che si crederebbe demente, se » dichiarasse ereditarie le funzioni del suo cuoco, » o se dichiarasse perpetua la fiducia che ha nel » suo medico, obbligando sè ed i suoi eredi di » non avvalersi di altri medici, se non di quelli » che loro indicasse l'ordine di primogenitura, an- » corchè fossero fanciulli, o decrepiti, o imbecilli, » o maniaci, o disonorati, trova molto semplice » di obbedire ad un capo scelto in tal guisa. Ma è » così raro trovare un uomo capace di bene soste- » nere tanto elevate funzioni, il quale col tempo » non possa rendersene indegno; è sì verisimile » che i figli di colui, che è investito di un grande » potere, sieno male educati; è sì improbabile, » che, se qualcuno tra loro sfugge a tale maligna » influenza, sia precisamente il primogenito; e

---

buiti i proventi, insomma qual è il bilancio di quest'amministrazione.

« Finora il pubblico non sa nulla di preciso in proposito. In una seduta sul finire di gennaio, e nuovamente in aprile, fu ben chiesto da qualche deputato siffatto bilancio al Ministero, ma il Ministro degli Interni si schermì la prima volta, poi promise, ma sinora non rispose alla do manda.

« Intanto però quello che possiamo affermare si è che dal 1815 in qua il Demanio ha dismesso a favore dell'Economato per la rendita complessiva di 730, 814 77; il che importa forse un 25 milioni di capitale, il quale, ciò stante, venendo incamerato, non sarebbe che una restituzione.

« Però l'Economato ha un patrimonio molto maggiore.

« In quanto all'Amministrazione è ben naturale che non vi essendo più benefizi da amministrare, e i sussidii del Clero bisognoso essendo a carico delle Finanze, essa verrebbe sciolta, mediante una discreta pensione agl'impiegati della medesima.

« La seconda categoria comprende i beni delle abbazie, dei benefizi concistoriali e altri minori di nomina Regia senza cura di anime. Fissata una congrua pensione al titolare coll'obbligo di

» quando ciò avvenga, la fanciullezza, l'imperizia » di lui, le passioni, le malattie, la vecchiaia » riempiono un sì grande spazio nella sua vita, » durante il quale avvi pericolo ad essergli sottoposto, che, dietro un insieme tanto prodigioso » di eventualità sfavorevoli, sento pena a concepire » che l'idea di correre tutti questi rischi abbia » potuto nascere, sia stata tanto generalmente » adottata, e non sia stata sempre compiutamente » disastrosa ».

Seguita lo stesso Tracy dicendo che a questo punto si giunse dopo avere sperimentate tutte le conseguenze di gran lunga più svantaggiose di un potere unico conferito a vita o per un determinato tempo. E infine conchiude che calcolato tutto, è da preferirsi il potere ereditario, come la maniera più semplice di sciogliere il problema: queste parole esprimono a un tempo la causa della istituzione e tutto ciò che può dirsi in suo favore.

In conseguenza delle osservazioni fatte intorno ai vari modi di costituire il potere esecutivo, non possiamo, coi lumi che dalla esperienza e dalla scienza riceviamo, se non additarne due che apportino minori pericoli. Il primo è quello di affidarlo ad un consiglio composto di un piccol numero di persone, scelte per un certo tempo e che successivamente si rinnovano. Il secondo è quello di affidarlo a un capo unico, eletto per un piccolo numero di anni, e assoggettato nell'esercizio del suo potere ad alcune regole dettate dalla prudenza. Le quali potrebbero essere le seguenti: obbligarlo a seguire talune forme, a circondarsi di talune persone, a non agire contro il loro parere; disporre le cose in modo ch'egli non possa sbarazzarsi di questi ostacoli. Così provvedendo, questo capo unico non avrà tanta rilevanza, che la sua elezione non possa farsi senza disturbi. Verisimilmente sarà eletto tra gli uomini più capaci e più degni di stima; perverrà a quel posto in età matura; non sarà tanto separato dagli altri cittadini, che abbia interessi distinti da quelli dello Stato; potrà essere deposto e rimpiazzato senza pubblico tumulto, e senza che tutto si cambi con lui. Egli non sarà precisamente un capo unico, non disporrà pienamente di tutta la forza nazionale, non presenterà la idea di un monarca, ma soltanto quella del primo magistrato di un popolo libero.

Malgrado le cose fin ora discorse, dobbiamo confessare che in un argomento così complicato, che offre tante combinazioni a valutare e tante conseguenze a prevedere, noi non osiamo proporre partiti decisivi. Combattere ciò ch'è cattivo, è opera agevole; assai più difficile è trovare ciò ch'è buono. In luogo d'incontrovertibili ragioni non crediamo di aver presentato che pensamenti plausibili. Ma non bisogna spingere troppo innanzi e ritenere come assolute le nostre conchiusioni. Abbiamo unicamente esposta una teoria astratta, la quale non fa alcuna considerazione nè di luogo nè di tempo, e che nell'applicazione merita ricevere, secondo le circostanze, molte modificazioni.

Dopo avere detto in quale miglior modo si possano costituire i due poteri, legislativo ed esecutivo, non ci rimane altro ad aggiungere, senonchè questi due corpi sono destinati uno a volere e l'altro ad agire in favore di una intera nazione. Ma non bisogna intanto pretendere di metterli in parallelo: l'uno è incontrastabilmente il primo e l'altro

---

sostenere i pesi utili annessi se ve ne sono, siffatti beni esciti quasi per intiero dal demanio pubblico, appena si può dire che sia necessario un atto per incamerarli, specialmente per quelli che sieno vacanti: il diritto di nomina svela apertamente l'origine di siffatti beni.

« Vengono in terzo luogo i beni a furia concessi ai troppi conventi, e monasteri, e congregazioni religiose possidenti, che eccedono a gran pezza il bisogno delle poche persone, che li usufruttuano. Il Governo per parte sua dal 1815 in qua diede ai conventi sostanze per la rendita di 155,967 16, e alle monache per una rendita di 52,733 24, e così in complesso i corpi religiosi ebbero sostanze per una rendita di lire 208,699 40, il che dà un capitale di lire 4,175,980.

« Ma questo è un bel nulla a fronte degli immensi latifondi e capitali pubblici; basta dire che i Domenicani di S. Croce del Bosco fra cento altri Ordini si godono un 100 mila franchi all'anno per null'altro, che per cantar salmi. Consta insomma che i soli conventi possedono per 28 milioni.

Per questi si potrebbe adottare siffatto temperamento, cioè ridurre i claustrali a più poche classi o senza voti come sarebbero le congregazioni, o al più coi voti annui, opera che dovrebbe

il secondo, e ciò per l'unica e semplice ragione che fa d'uopo volere prima di agire; nè per questo bisogna considerare come dipendente il secondo dal primo: ciascuno è libero nell'esercizio delle sue attribuzioni, le quali non sono altrimenti fra loro subordinate, se non per quanto, lo ripetiamo, chi deve agire, ha uopo di aspettare le risoluzioni di chi vuole. Tampoco è lecito averli come rivali e metterli in opposizione l'uno a fronte dell'altro. Imperfetto è il sistema, per cui al potere esecutivo, che ha già per sè tanta forza, si attribuisce ancora la facoltà di opporsi alle risoluzioni del corpo legislativo, nonchè quella di convocarlo, di prorogarlo, di discioglierlo. Indarno si è pensato di munire questo corpo di un'arma di difesa contro le esorbitanze di quel potere conferendogli il diritto di votare le imposizioni per un solo anno o per più breve intervallo: egli è agevolissimo deviare i colpi di quest'arma impotente mediante l'abilità con cui il potere esecutivo sa all'uopo far nascere la necessità di votare quelle imposizioni o per trattati, o per paci, o per guerre con lo straniero, o per mille altre circostanze ch'è facile produrre, nonchè mediante la necessità permanente e giornaliera che avvi di danaro per far muovere e sostenere la macchina sociale, in guisa che opponendosi a queste urgenze, sarebbe lo stesso che apportare lo sfasciamento della società. Insomma i due poteri legislativo ed esecutivo non debbono avere interessi rispettivi e fini particolari di vanità, tra cui sia mestieri stipulare patti e transazioni. Essi non hanno diritto alcuno che loro appartenga personalmente: i diritti sono inerenti all'imperio. Essi debbono avvalersene come di mezzi disposti all'adempimento dei loro doveri, ossia delle funzioni che esercitano: non occorre dunque procurare altro, se non che vi adempiscano esattamente, cioè conformemente al fine sociale, ch'è il massimo bene della nazione.

Finalmente, in ordine al potere giudiziario, diciamo che bisogna costituirlo in una condizione di neutralità in mezzo agli altri due poteri. Il giudice riceve le leggi dal corpo legislativo, ma nell'applicarle non riceve comandi da quello. Egli è eletto dalla potestà esecutiva, ma non è per questo un suo agente, perchè la delegazione ricevuta non dev'essere rivocabile. Ei non è risponsale nello stesso modo che lo sono gli agenti di quella potestà; i suoi errori non possono essere corretti, nè i suoi delitti repressi, che da un altro giudice.

Parte quarta.

Fondamento principale della stabilità delle costituzioni: la moralità politica delle nazioni.

L'ottima composizione dei poteri giova all'intento di conservare la costituzione: ma non devesi pensare che per sè sola basti. Occorrono ancora due altre condizioni, cioè che gli agenti dei corpi governativi sieno forniti delle cognizioni indispensabili per mantenere integra e illesa la legge politica dello Stato, la qual cosa è tanto evidente, che non ha bisogno di dimostrazione; e dippiù che non abbiano interesse ad alterarla o cangiarla: rischiariamo quest'ultimo punto.

L'interesse, di cui favelliamo, è quello che si riflette al fine della costituzione, ed è poco agevole ch'esso si annidi nell'uomo rivestito di auto-

---

essere preparata da una Commissione un po' più libera ne' suoi movimenti di quella di non bella memoria nominata per quest'oggetto nei primi anni del regno di Carlo Alberto, fissare a tutti i claustrali sacerdoti e monache una congrua pensione sia che convivano insieme, sia che n'escano secolarizzati; lasciare a quelli degli ordini autorizzati che vorrebbero convivere insieme l'uso dei locali necessari coi giardini annessi; appoggiare le domande di secolarizzazione che farebbero al Papa i regolari che ne volessero uscire; quota congrua per i pesi se ve n'ha, e mantenimento delle chiese riputate necessarie, la quale verrebbe pagata o ai claustrali medesimi, se conviventi, o al parroco viciniore coll'obbligo di adempierli.

Alla quarta categoria ci si presentano i beni dei capitoli e collegiate, puro lusso delle chiese, di cui non vi è ombra di dubbio potersene far a meno; se hanno pesi utili si addossino alla parrocchia assegnandole perciò una competente retribuzione; e in quanto alla pensione da assegnarsi ai canonici dichiarati sciolti da ogni dovere di coro, gioverebbe distinguere quelli che avessero guadagnato il canonicato al concorso, pei quali dovrebbe essere maggiore, da quelli che l'avessero avuto regalato per nomina; poi

rità. I movimenti ordinari di lui sono l'amore del potere, delle ricchezze e della gloria; affetti molto espansivi e tendenti indefinitamente ad usurpare. Per contenerli entro certi limiti, avvi bisogno di una forza coercitiva, la quale tanto meglio adempirà al suo ufficio, quando più sarà temuta e riputata invincibile. Quale può essere questa forza, se non la pubblica opinione? Un generale o un Ministro potentissimi, che non osano strappare al loro principe la corona dal capo, non si arrestano se non innanzi alla certezza che la loro temerità non sarebbe appoggiata dal pubblico favore. Nel modo stesso avvi mestieri di opporre questa pubblica opinione contro ogni usurpazione di qualcuno dei poteri dello Stato. Essa deve offrire una barriera insormontabile, e pronta sempre a resistere, quanto è ottima a prevenire. Ecco la forza vera, che costituisce la potenza degli Stati, ed assicura la stabilità delle loro costituzioni. La buona divisione dei poteri concorre a produrre questo effetto; ma a nulla condurrebbe per sè sola, quando la moralità politica della nazione non cooperasse a mantenere l'interesse dei governanti su quella linea che direttamente conduce al fine della costituzione.

Volgiamo i nostri sguardi all'Inghilterra. Ove bene si consideri la costituzione inglese, si trova che non conosce se non due poteri effettivi, in luogo di tre: uno di essi dispone di tutta la forza pubblica dello Stato, ma non gode quasi affatto il favore della opinione; l'altro, al contrario, gode questo moltissimo e non possiede alcuna forza; ecco di quale maniera essi possono bilanciarsi e sussistono l'uno a fronte dell'altro. Ove questi poteri si riunissero, potrebbero mutare tutte le leggi stabilite, ed anche quelle che determinano le loro relazioni, dappoichè non avvi statuto che loro si opponga; e diffatti hanno più volte eseguito un tale esperimento. Niuno Inglese pone in dubbio che il re possa far tutto, quando sia di accordo col Parlamento. Come si vede adunque, la libertà non è stabilita dalle leggi politiche; e se vi si gode fino a un certo punto, ciò deriva, come abbiamo altrove detto, dalla ferma volontà della nazione di mantenersi libera, e dalla sua saviezza di stare estremamente attaccata alla conservazione della libertà individuale e della libertà della stampa, per cui conserva sempre la facoltà di far conoscere altamente l'opinione pubblica. In conseguenza, come osserva il più volte citato Tracy: « Quando il re abusa troppo del potere, di cui è » realmente in posesso, egli è subito rovesciato » da un commovimento generale che si fa in fa» vore di coloro che gli resistono, come è acca» duto due volte nel secolo decimosettimo, e co» me è sempre agevolissimo in un'isola, ove non » esiste ragione alcuna di avere sull'armi un e» sercito molto forte. È questo il solo vero *veto*, » dopo del quale tutti gli altri sono niente. Il » gran punto della costituzione d'Inghilterra è, » che la nazione ha deposto sei o sette volte il » suo re ».

Se la moralità politica della nazione è la principale garantia della stabilità della costituzione, potrebbesi opporre la difficoltà ed anche la impossibilità di farla nascere. Potrebbesi dire, che tutto un popolo, anche nello Stato di più raffinata civiltà, non può possedere la scienza dei

---

come abbiamo già accennato, tener conto della entità della prebenda in comune, e dei benefizi rispettivi, onde regolar la pensione in equa misura.

In quinto luogo sono annoverati anche fra i beni ecclesiastici quelli dei seminari inservienti a posti gratuiti, e quelli delle associazioni laicali inservienti al culto o servizio religioso, cioè delle congregazioni pie, confraternite, oratorii ecc., quando non abbiano altro proposito che le processioni, l'accompagnamento alle sepolture, la festa del santo Patrono, 40 ore ecc., tutte le cose di pompe esterne di cui il culto può farne a meno; ed è ciò così vero che si ponno fin d'ora siffatti beni alienare senza la dipendenza dalla Curia, e le commutazioni delle pie volontà si concedono dal Re e non dal Papa. Questi beni che conservano intiera la loro natura laicale sono posti fra gli ecclesiastici unicamente per gli usi a cui servono più o meno attinenti a pompe di religione, e si ponno quindi incamerare come gli altri revocando semplicemente alle corporazioni a cui appartengono l'ente morale e il diritto di possedere senza che occorrano pensioni, fuochè per adempire i pesi di cui siano gravate. Che se alcune avessero uno speciale intento di utilità

governi, nè le basse classi di quello intendersi di legislazione, di amministrazione e di politica. Ma non si voglia ricorrere a sofismi per dimostrare ineseguibile tutto ciò che torna a vantaggio delle società. Noi non abbiamo in animo di aspettare l'avveramento di prodigi per tutelarle. Le cognizioni, le quali occorrono a spandere e consolidare una giusta opinione nei popoli, non sono già quelle medesime che abbisognano per creare una costituzione. Non si tratta di crearla, ma di proteggerla. Si può essere privo della dottrina necessaria per dettar leggi sulla proprietà; ma ben si possono avere ragionati motivi per difendere ciò che si possiede. I lumi, che fanno conoscere i giusti limiti e le attribuzioni proprie delle autorità costituite, non sono speculativi e difficili ad acquistarsi; al contrario, sono adattatissimi alla intelligenza comune. Perchè non propagarli, come si fa di quelli risguardanti la religione? Perchè anzi non servirsi della religione istessa a questo ufficio? Ogni ambizioso ha bisogno delle tenebre della ignoranza per nascondere e favorire le sue usurpazioni. Si dissipino queste tenebre, e mille occhi si apriranno, mille voci si eleveranno per denunziare la offesa fatta alla maestà nazionale, mille braccia si muoveranno per reagire.

L'intelligenza, che crea le costituzioni, è indispensabile per conservarla. L'una ha gradi diversi dall'altra, ma debbono coesistere. Un legislatore si affatichi pure a sua posta per dettare la migliore costituzione; senza moralità politica nel corpo delle nazioni, tutto il suo edificio non ha base, o ai primi colpi di un uomo audace crolla.

Capitolo VII.

Varie competenze che derivano dal fine dei Governi

Parte prima

Classificazione degli ordini sociali.

Noi non intendiamo spartire in classi l'ordine sociale, in che consiste la società, come altrove dicemmo: esso non è che uno. Bensì vogliamo le varie funzioni, a cui la necessità dell'umano consorzio danno luogo, dividere in classi, le quali si costuma chiamare ordini.

Tutti i vari movimenti della macchina sociale si riducono a tre specie: essi sono civili, militari, municipali; per cui tre sono le classi o gli ordini sociali.

L'ordine civile comprende tutte quelle funzioni, le quali costituiscono la vita civile. Esse sono molte, ed eccole: la riproduzione della specie, il sistema famigliare, il sistema economico, quello dei costumi, delle cognizioni, delle buone leggi ecc. ecc. Siccome di questi argomenti dovremo in appresso occuparci, a misura che formano parte delle varie serie, nelle quali dividemmo i diritti e doveri della individua personalità sociale, e che si riferiscono alle varie necessità di formazione, di conservazione, di economia, di moralità, di tutela e d'innovazione dei corpi politici, così noi non potendo anticipare ciò che sarà detto a miglior luogo, e secondo la migliore classificazione delle materie, non ci occupiamo per ora dell'ordine civile, e passiamo a discorrere in due successivi paragrafi dell'ordine militare e di quello municipale.

---

pubblica e beneficenza, come sarebbero appunto le amministrazioni dei seminari per i beni gravati delle accennate pensioni gratuite e quell'altre che in qualunque modo sovvenissero i poveri e gl'infermi ecc., in tal caso vorrebbero essere rispettate; e queste diffatti già sono sorvegliate e dipendenti dal Governo in forza del R Editto 24 decembre 1836, opportunamente emendato dalla recente legge colà dove esimeva da questa dipendenza le opere pie amministrate da corpi religiosi, e tutte quelle di Torino, Genova Chambery e quelle poste sotto l'immediata protezione del Re. Tanto più poi dovrebbero essere rispettate le pie fondazioni di amministrazione meramente privata, le quali non sono nemmeno soggette alle disposizioni della citata legge.

Tutti questi beni non sono beni del Clero, ma dei poveri.

Vengono in sesto luogo i beni dei benefizi semplici e cappellanie di patronato laicale senza cura d'anime lasciati solo per messe, anniversari e cose simili, benefizi che hanno molta analogia coi fidecommissi già prima d'ora da nostre leggi giustamente aboliti; per questi beni ritenuta la loro origine come quelli che per lo più provengono dagli ascendenti dei titolari medesimi,

§ 1.

Dell'ordine militare.

Ci riserbiamo far ampia spiegazione di questo ordine, allorchè perverremo alla serie dei diritti e doveri della società relativi alla tutela di lei. Limitiamoci al momento a presentare poche generali osservazioni.

Un tempo la professione delle armi era comune a tutte le classi distinte della società; per cui allora non era separata da quella delle arti, delle scienze e delle leggi. Soprattutto ebbe ciò effetto nell' epoca della feudale servitù. Ma siccome la civiltà fece progressi, così le armi cominciarono a formare un ordine disgiunto da tutti gli ordini civili. Le cagioni che principalmente promossero la nostra civiltà e che dettero i primi scrolli all' edifizio feudale, furono gli avanzamenti della filosofia, quelli del commercio e della proprietà agricola. Si conobbero allora altre fonti di godimenti e di sussistenza. Si amò una vita tranquilla e sedentaria. Si costumò di far la guerra per mandato.

Altre cagioni possiamo assegnare alla separazione dell'ordine militare da quello civile, ed eccole. Coi lumi, con le arti, con l' agricoltura e col commercio, il popolo diventò una potenza operosa e formidabile, della quale ebbe gelosia e timore l' aristocrazia prepotente. Laonde questa, paventando la propria rovina, se alle altre sue forze il popolo avesse unita quella delle armi, scelse di circondarsi di milizie straniere e mercenarie; e le classi cittadinesche a ciò si accomodarono di buon grado, imperocchè niente meglio desideravano quanto di occuparsi quetamente dei loro studi e guadagni: ecco sempre più diviso il cittadino dall'uomo d'armi.

I principati assoluti ereditarono le spoglie dell'abbattuta aristocrazia, ed essi per non trovarsi a discrezione dei proprii soggetti o di stranieri arroganti, sentirono la necessità di munirsi d'armi proprie. Ebbero allora origine gli eserciti stanziali; e ben presto l'uso degli esercizi, e i progressi della tattica militare suggellarono la divisione della vita militare dalla cittadinesca.

Questa vita, che al principio apportò vari benefizi, non tardò a produrre i massimi danni, fra cui la servitù civile dei cittadini. Dopo che costoro, dimesse le armi, perderono fin l'esercizio di esse, trovaronsi esposti come prede indifese all'ingorda ambizione dei principi. È legge di natura che la forza maggiore vinca la minore. Così i popoli disarmati furono oppressi e schiavi. Nè a questa condizione si esentarono dalle esazioni fiscali, le quali al contrario si accrebbero per le immense spese che occorsero alla formazione e conservazione degli eserciti, nè a patto di pagare vistosi tributi si riscattarono dai disagi personali della guerra, i quali si aggravarono sempre più per forza dell'enorme aumento degli eserciti. Così le cose si ridussero al punto che i popoli soffrirono servaggio civile, economico e militare, e patirono, anche nel seno della pace, tutti i danni, gl'incomodi e i pericoli della guerra.

Coi lumi sparsi nelle nazioni si svilupparono nuovi bisogni: si presentarono nuove circostanze di fatto, le quali diedero origine a diritti che non

---

converrebbe adottare un tutt'altro sistema, quello cioè di secolarizzarli e renderli liberi nelle mani di coloro che li possedono in titolo, cioè quanto all'usufrutto lasciandolo all'investito, e quanto alla proprietà, dividendola tra il patrono attivo e il passivo se sono distinti, o per metà o in quella proporzione che le circostanze consiglieranno più equa al legislatore, e ciò mediante il pagamento all'erario, p. e., di un quinto o un quarto del loro valore secondo la gravità dei pesi annessi che dovrebbero adempiere se utili, riducendo o commutando quelli che tali non siano coll' intervento dell'autorità competente, e bene inteso, lasciando per effettuare un tal pagamento una discreta mora. Insomma con poche eccezioni consigliate dalla diversità dei tempi richiamare in vigore la legge 8 germile, anno IX (29 marzo 1801).

La settima ed ultima categoria dei beni ecclesiastici, la prima per importanza, è quella dei vescovadi e delle parrocchie. Qui prima di tutto converrebbe rivenire sul concordato del 17 luglio 1817, col quale si ripristinarono nove vescovadi e si creò quel di Cuneo, cioè ridurre il numero delle diocesi con esso moltiplicate a quello che esisteva sotto l'Impero o a un dipresso, essendo evidentemente in troppo numero 30 arcivescovi

si erano sentiti e conosciuti per lo innanzi. I popoli elevarono una voce che andò man mano invigorendosi, finchè fatta generale, e incuorata dall'energia di mille e mille braccia pronte a sostenerla, pervenne a farsi ascoltare. Si cominciò allora a tentare delle prove dirette al fine di organizzare i governi secondo il sistema voluto dalla natura. Il fine sociale si conobbe e si volle che i movimenti della macchina sociale a quello direttamente tendessero. Le prime prove fatte e contraddette con impeto di passione, di troppo trascorsero oltre il segno, o non lo raggiunsero, o furono con malizia e tradimento eluse. Intanto fra queste lotte e rovesci la ragione sociale andò formandosi e spandendosi. Essa infine fu al caso di dettare regole, desunte da principii naturali, le quali erano destinate a servire di base e di norma alla riforma organica della società. Allora il primo desiderio di tutti i buoni cittadini si fu quello che gli armati fossero i difensori e non gli oppressori della libertà nazionale. Con quali mezzi si potea riuscire in questo intento?

I mezzi per avere negli armati li difensori della nazione sono gli opposti di quelli che si usarono per renderli gli oppressori di quella. Tutto il male provenne dal disarmo delle popolazioni; il bene sta nel dar loro un'attitudine militare.

Abbiamo nell' antecedente capitolo dimostrato che la moralità politica delle nazioni, assai più che quella dei governanti, assicura la stabilità delle costituzioni. Non basta. Il potere, lo ripetiamo, è espansivo e tende ad usurpare. Non i giuramenti prestati, non il sentimento dei proprii doveri, non le inermi popolazioni e magistrature ond' è circondato, possono porre freno alle sue volontà, quando esso, in possesso di tesori, di armi e di mille subalterni satelliti, può lusingarsi d' impaurire, di atterrare ogni opposizione, di corrompere. Tutte le storie provano che le costituzioni, non protette dalla opinione pubblica e dalle pubbliche armi, giacciono sull' arena. Tutto mostra la necessità di armare la nazione, o almeno di metterla in istato che al primo grido di allarme possa presentare un aspetto guerriero, capace di fare impallidire i suoi nemici interni e gli esterni.

Non è questo il luogo di svolgere tutto il sistema della forza armata conveniente a una libera nazione: per ora dobbiamo limitarci ad osservazioni generali, tra le quali avvi anche quella di non doversi istituire una milizia servile, pronta a vendersi a qualunque ambizioso le offra l'esca di un bottino; bensì una milizia, che sia vera istituzione popolare, vera difesa della patria. A tal uopo ha bisogno di essere animata da affetti generosi e patriottici, i quali la rendano egualmente avversa alle mire degli usurpatori ed a quelle degli anarchici. Non bastano l'ardimento e la perizia militare. Bisogna che sia parata e forte contro le insidie del tradimento e le seduzioni delle passioni private. In conseguenza, siccome vedemmo che la moralità politica della nazione è la prima salvaguardia della costituzione, così la detta moralità dev' essere introdotta e fomentata nella milizia nazionale, imperocchè per essa può questa associarsi con la costituzione dello Stato, amarla fino al punto d' irritarsi contro chiunque voglia attentarvi o nell' interno o nell' esterno, ed avere

---

e vescovi per un quattro milioni circa che dà la popolazione di Terraferma, e vieppiù sproporzionato quello di undici vescovi in Sardegna, la quale non ha che un mezzo milione di abitanti; e in tal occasione ripartire le diocesi secondo le divisioni amministrative delle provincie, assegnando p. e. un due o più provincie, per diocesi, ad eccezione di Torino e Genova, il qual riparto porterebbe il numero dei vescovi di Terraferma a 20 o 21, e nella Sardegna, a 3 o 4, che è anche il voto espresso da tutti i consigli generali di quell' Isola. E ne avressimo al di là del bisogno.

Quanto ai beni l'autore accenna a tre differenti sistemi.

Il primo rilascierebbe l'amministrazione ai vescovi ed ai parrochi coll' obbligo di versare nella Cassa del Governo la rendita eccedente i bisogni del Vescovado o della Parrocchia, i quali verrebbero determinati in una somma proporzionata alla popolazione rispettiva.

L'altro sarebbe quello di stralciare dalle sostanze dei vescovadi e parrocchie quanto basta pei rispettivi bisogni degli uni e delle altre, lasciandone l' amministrazione agl' investiti, ed il resto incamerarlo.

l'orgoglio di difenderla come una preziosa ed illustre proprietà.

L'ufficio dei popoli, i quali prendono le armi in difesa dell'ordine sociale, viene comunemente risguardato come un dovere a cui quelli adempiscono verso la patria. Questo è un capitale errore, nel quale si cade per la ignoranza dei veri principii della scienza sociale. Tutti gli uomini hanno diritti naturali, dei quali cercano la garantia nell'ordine costituente la società: dimostrammo altrove, che siffatta garantia si ottiene mediante l'esercizio della potestà politica, la quale è disposta come mezzo necessario ad assicurare i cittadini che il fine sociale non sia defraudato: per cui conchiudemmo che tutti i cittadini debbano aver parte alla detta potestà. Ora noi aggiungiamo che un altro mezzo disposto dalla natura a renderli sicuri del conseguimento di quel fine, ossia a procurare loro la desiata garantia dei diritti naturali, è la forza armata: laonde conchiudiamo che tutti i cittadini abbiano il diritto di armarsi, imperciocchè esso sia una efficace malleveria di tutti i diritti. Esso formò la vera garantia dei popoli liberi dell'antichità e degl'Italiani nelle repubbliche dei mezzi tempi. È ben difficile che si conservi in libertà una nazione, i cui cittadini non sieno tutti armati e uniti insieme non formino la forza pubblica.

Qualcuno potrebbe opporre, che armando tutti i cittadini, non si avrebbe niuna garantia contro il dispotismo del popolo. S'ignora che i più sono uomini, i quali vivono negli stenti, nel continuo lavoro, nella povertà, nell'ignoranza? Quando fossero armati, chi potrebbe contenerli?

Rispondiamo, che i diritti si sviluppano con le posizioni di fatto onde hanno nascimento; che le posizioni, le quali danno origine, tanto all'esercizio della potestà politica quanto a quello della civica milizia, sono la civiltà e la istruzione del popolo, con le quali va congiunto un certo agio più generalmente sparso; che pervenuto un popolo a questa condizione e armatosi tutto, i malvagi saranno sempre i pochi, cui sarà agevolissima cosa contenere e reprimere. Altronde osserviamo che l'anarchia si evita mediante la esatta disciplina e la conservazione delle militari abitudini. La milizia, che rappresenta la forza, adduce l'assuefazione a misurarla secondo il dovere: non avvi scuola di obbedienza che agguagli quella militare. Chi può tutto, conosce di non dovere far tutto, e si avvezza all'odio per ogni confusione o violenza. L'unico preservativo efficace contro il pericolo che può derivare dalla potestà militare posta in mano delle infime classi del popolo, è dunque la disciplina.

Conchiudiamo con le parole di un pubblicista (1), col quale questa volta abbiamo la fortuna di incontrarci nella medesima opinione. « Ai dì nostri tutta quanta la popolazione è armata in Isvizzera, ed anzi è descritta in reggimenti; e nei cinque ultimi anni ora scorsi, in questi anni così fecondi di ravvolgimenti e di trambusti politici, il frutto di una tale istituzione ha superato le speranze. La milizia è stata il freno di democrazie, che bene spesso erano disciolte di ogni altro freno. Ella si è mostrata pronta,

(1) Sismondi.

Il terzo, che a noi pare il migliore di tutti, consiste dell'incameramento di tutti i beni, col conseguente carico del governo della congrua pensione ai vescovi ed ai curati.

La monografia dell'avvocato Roffi passa anche in rassegna i vari usi che si potrebbero fare dei beni detti ecclesiastici, quando fossero incamerati, e finisce mostrando qualche preferenza per il noto progetto di farne delle piccole lotterie con tenui poste per renderli così accessibili a tutte le classi.

Noi ci asteniamo dall'avventurare alcun giudizio su questa difficilissima tra le operazioni a cui darebbe luogo l'incameramento dei beni posseduti dal clero, sulla quale la situazione politica ed economica del paese al momento in cui avesse a verificarsi, eserciterebbe, a nostro credere, quella decisiva influenza che mal potrebbesi senza avventatezza preconizzare, e che sola potrebbe determinare il governo intorno ai modi di trar profitto da una sì ingente massa di possedimenti. Pare però si possa fin d'ora avvertire che l'attenersi in proposito ad un solo sistema sarebbe il più rovinoso dei partiti, siccome quello che determinando una concorrenza di gran lunga inferiore all'offerta, produrrebbe immancabilmente uno sca-

» obbediente, gagliarda nel reprimere passioni
» popolari che in essa pure germogliavano. Ella
» si mosse, senza distinzione di partiti, contro i
» perturbatori, contro chiunque dava principio
» alla guerra civile. In Inghilterra all'incontro
» dove gli ordini poveri della società godono di
» tanti diritti che altrove sono loro negati, la forza
» pubblica è tolta loro gelosamente dalle mani:
» i corpi di milizia, chiamati Yeomanry, non sono
» altro che compagnie scelte, le quali con gran-
» dissima cura vengono reclutate di persone af-
» fezionate al governo: il grosso della nazione si
» è lasciato disarmare, e tutta quanta l'isola
» parve costernata nell'udire che alcuni operai
» addetti alle officine tentavano di addestrarsi con
» bastoni al maneggio delle armi. In Francia la
» legge ammette e chiama anzi a far parte della
» guardia nazionale tutti i cittadini; ma in fatto
» si trae profitto dalla ripugnanza dei poveri a
» perdere il tempo, e spendere senza ricompensa,
» per escluderli. Questa politica può avere gravi
» conseguenze; perciocchè, ove si riesca nell'in-
» tento di escludere per sempre gli ordini poveri
» dalla milizia cittadina, ei correranno pericolo di
» essere oppressi; e quando essi ricusino di rasse-
» gnarvisi, saravvi grave pericolo di un sovverti-
» timento sociale ».

Ove fermiamo in ultimo lo sguardo sul Piemonte, non troviamo nè per disciplina, nè per comando, nè per organizzazione la guardia nazionale costituita a quell'altezza, a cui ha bisogno di pervenire per corrispondere alle mire di sopra stabilite. Essa non è nulla meglio che gli Yeomanry d'Inghilterra. In sostanza, è una milizia puramente civica; ma molto occorre prima che diventi una istituzione politica, e si possa dire veramente nazionale. Bisognerebbe lavorarvi sopra con idee più larghe e con maggior confidenza nei popoli di quanta appare che il governo ne dimostri. E non esitiamo ad esortarlo che tosto vi ponga mano, imperocchè niun popolo è meglio di questo naturalmente fatto alle armi, nè meglio disposto alle idee di ordine sociale: in guisa che il governo può confidentemente circondarsi con un esercito cittadino, costituito e organizzato in modo che offra un solido ed efficace sostegno alle istituzioni politiche di cui si gode. Finchè non avremo che una civica polizia armata, questo popolo, che non si vede chiamato a troppo elevate funzioni, andrà sempre più di giorno in giorno, come avviene, disgustandosi e dipartendosi da una istituzione, la quale non ha altro di nazionale che il nome.

§ 2.

Dell'ordine municipale.

Abbiamo altrove fatto cenno dei vantaggi che si ricavano da un governo di Comuni (1). Giova che il lettore richiami a sè le idee, che in altra parte di questa Opera esponemmo. Poche cose rimangono ad aggiungervi.

Un errore generale è quello di considerare i Comuni come minori, i quali abbiano bisogno di rimanere sotto la tutela del governo: la ragione non può giustificare una finzione tanto ingiuriosa e no-

(1) Capit. LXII, pag. 218.

---

pito enorme nel valore dei beni. Il fare invece appello sotto forme diverse a tutte le classi agiate, il mettere in moto con ingegnoso e moltiplice allettamento tutti gl'interessi del paese, otterrebbe probabilmente una concorrenza non disproporzionata alla grande entità dell'offerta, e sosterrebbe al massimo possibile il prezzo dei beni di cui tratterebbesi l'alienazione-

Un ultimo fatto importa qui registrare, ed è che la domanda d'incameramento dei beni conosciuti sotto il nome d'ecclesiastici venne ripetuta da parecchi consigli tanto provinciali che divisionali. Noi non entreremo ad esaminare se sia o no di loro politica competenza l'agitare una tale quistione, osserviamo soltanto che i membri componenti tali consigli sono quasi tutti in grado di giudicarla con conoscenza di causa, e che quando appunto la maggior parte di essi si trova d'accordo in un medesimo voto, questo non può essere gran fatto diverso dal voto della nazione.

§ 9.

I beni dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro.

La mancanza di un resoconto dei capitali impiegati al mantenimento del culto non è la sola che si

civa, nè è mai lecito farne nelle materie politiche. Conosciuta la utilità, che i Comuni arrecanò alla cittadinanza come scuola di patriottismo, intendiamo dimostrare che di molto occorre allargare la sfera delle loro attribuzioni, e in luogo di averli in una servile dipendenza dal governo centrale, scioglierli da questa in tutto ciò che risguarda gli affari locali. Insomma, bisogna elevarli a tal grado che formino un ordine, il quale insieme con quello civile e militare, adempisca a funzioni vitali di una bene regolata società.

Il Comune è il consorzio primitivo. Esso in origine riunì in sè tutti i diritti della sovranità, ed esercitò di conserva i poteri legislativo, esecutivo e giudiziario. Siccome il potere centrale andò man mano rinvigorendosi, così i Comuni furono spogliati della maggior parte della loro potenza, finchè in ultimo non si pervenne a ingiuriarli riguardandoli come pupilli sottoposti alla tutela del governo. Sperimentati i danni provenienti dal sistema di un estremo concentramento di poteri praticato sin'ora, si è cominciato a sentire la necessità di rilevare i Comuni dalla piena servitù in cui sono; si è detto che i due sistemi di governo centrale, e di governo municipale, debbano essere combinati con intelligente proporzione, e non ripudiar del tutto l'uno per abbracciare esclusivamente l'altro. Ora noi aggiungiamo, che una bene regolata società esige, che i Comuni sieno sovrani in tutti gli affari locali, e dipendenti dal governo in ogni cosa di pubblico interesse. In sostanza bisogna portare le società al punto, che si reggano mediante una federazione di Comuni, sottoposti ad una Dieta, che è il governo centrale.

Non intendiamo per questo accostarci alla opinione di coloro, i quali mossi da tutti i falli e da tutti gl'infrenamenti alla libertà che un governo ristretto in un centro solo cagiona, vorrebbero con opposto eccesso che l'autorità non debba fare cosa alcuna, affidando le cose ai sempre vigilanti interessi privati. Questo sistema di noncuranza è falso e dannoso, nè riputiamo conveniente che dalla smania di regolar tutto debbasi far passaggio a quella di nulla regolare. Vi sono patimenti, pericoli che minacciano la intera società; vi sono regole generali con cui fa d'uopo dirigere il traffico e le industrie di una nazione; vi sono sterilità di ricolte, cagioni pubbliche di miseria, stenti generali degli operai, disordini in somma che minacciano l'ordine sociale. Si vorrebbe, che l'autorità non dovesse provvedervi? Questo significherebbe lo stesso che togliere di mezzo alla società il fine per lo quale si forma e si conserva. La parte di potere che reclamiamo a pro dei Comuni è quella soltanto che possa renderli sovrani negli affari locali; e che inoltre dia loro facoltà di essere consultati in quei pubblici affari, ai quali debbono concorrere con qualche loro sacrifizio.

Dimostriamo col fatto i danni che alle società derivano dalla troppa soggezione dei Comuni al governo centrale, e i benefizi ch'essi ricavano dai privilegi i quali li rendono padroni di sè in tutte quelle cose che non escono dalla sfera degl'interessi municipali: questi interessi non possono mai essere regolati con discernimento, con isparagno, con amore, se non dai cittadini medesimi nella loro terra nativa.

---

osservi nel bilancio piemontese. In esso un'altra categoria di rendite e di spese dovrebbe logicamente trovarsi, ma per un'analoga ragione non vi si trova. È questa l'amministrazione dell'ordine cavalleresco dei Santi Maurizio e Lazzaro, la quale possiede per molti milioni di beni, se una parte di essi ha bastato per dare cauzione agli acquirenti delle pubbliche cartelle di credito nel 1848.

Un Ordine cavalleresco nella condizione presente dell'Europa incivilita non può avere altro significato tollerabile, fuorchè quello di ricompensa onorifica ai cittadini benemeriti, ricompensa la cui distribuzione è affidata al capo del potere esecutivo. Prescindasi pure dall'esame se sia opportuno che a simili ricompense onorifiche, delle quali il principe può disporre, vadano annesse delle pensioni, delle così dette Commende; accettiamo, se così si vuole, l'affermativa come istituzione sussistente e rispettata. Ma sempre resta l'assunto che il fondo assegnato a siffatte pensioni è parte della ricchezza pubblica, e che tocca ai rappresentanti della nazione il vedere che un tal fondo non si accresca fuor di proporzione, e che non divenga un corpo parassito, un disutile serbatoio di rendite e di capitali prezio-

Una terra non è mai ben governata e difesa, se non dai suoi figli. Coloro, i quali veggono da vicino gli oggetti su cui debbono deliberare, sono in istato di amministrarli con maggiore saviezza e prontezza di chi sta lontano. Un amministratore locale non può sottrarsi alla risponsabilità de' suoi atti (1). Quanto più si aumentano le ruote e gli ordigni della macchina amministrativa; quanto più un affare dev' essere triturato da molte autorità successivamente, tanto più si perde di tempo e più s'incorre nel rischio di snaturare l'affare. Non calcoliamo il caso, in cui gli amministratori siano perversi o malversatori: al contrario, supponiamoli tutti istruiti, integerrimi, e chiusi di animo contro ogni seduzione di paura o di favore. Ciò nondimeno, gli affari pubblici sono male regolati, imperciocchè il danno provenga non da quelli, ma dalla pessima organizazzione. Ogni autorità, sotto i cui occhi passa successivamente un affare, crede far prova di sua onestà ed abilità col bene esaminarlo, col discoprirvi nuovi vizi, col domandare nuove spiegazioni: e in tutte queste operazioni mette per l'ordinario una lentezza, che senza essere delitto, nuoce, col fine che meglio il pubblico assapori la sua autorità e più alta idea concepisca del suo zelo e della utilità dei suoi servigi. Ciò che l' una ha fatto, viene poi contraddetto o modificato da un' altra autorità. E così di mano in mano progredendo, e consumando un tempo prezioso, la cosa non è infine quella che il bisogno reclamava, o tardi è deliberata e inopportuna giunge a soddisfarlo. Nè vogliamo comprendere nella serie di questi danni quello non meno grave delle immense spese che un'amministrazione tanto complicata arreca; spese che meglio potrebbero dedicarsi per altri oggetti di pubblica utilità.

Che cosa vediamo noi tutti i giorni nelle contrade, dove i Comuni vivono in tale dipendenza dal governo centrale, che senza l'approvazione di questo, nè pure un argine possono costruire per impedire le inondazioni di un vicino torrente? Un edifizio pubblico è in grande deterioramento, nè più corrisponde al fine per cui deve servire. Vi bisognano delle spese, alle quali il Comune non può provvedere senza l'autorizzazione del governo. Gliela dimanda, ma essa ritarda a giungere, e l'edifizio crolla. Si può profittare di quei materiali per costruire un nuovo edifizio; bisogna raccoglierli, venderli; ecco la necessità di una nuova autorizzazione, la quale non viene in tempo, e quei materiali marciscono. Quell' edifizio era un ospidale: è indispensabile tosto ricostruirlo, perchè gl' infermi soffrono. Ma come farlo, senza una permissione del governo? Tosto dunque se ne fa la domanda. E siccome per quell' opera necessitano delle spese, il Comune si avvisa d'imporre un tributo ai concittadini; ma anche per questo è mestieri essere facoltato ed

(1) La storia d' Italia offre mille pruove degli inconvenienti che nelle repubbliche italiane dei secoli di mezzo si verificavano dietro il costume invalso di chiamare degli stranieri ad amministrarle, e ciò per diffidenza verso i loro concittadini e ripugnanza di sottoporvisi. Gioia (Nuovo prospetto delle scienze economiche, tom. I, pag. 388) riferisce che la città di Agudio erasi fatto un nome pei buoni funzionari che mandava ad amministrare le altre città.

---

si, mentre lo Stato ha urgenti necessità da soddisfare.

È facile il prevedere che se l'amministrazione dell'Ordine Mauriziano facesse parte del bilancio presentato alle Camere e discusso dalla pubblica opinione, si troverebbe assai probabilmente una fonte novella di vantaggio per le finanze Piemontesi.

Nè a ciò s'oppone, come altri mostra di credere, l'articolo 78 dello Statuto, il quale stabilisce che *gli Ordini Cavallereschi ora esistenti sono mantenuti colle loro dotazioni, e che queste non possono essere impiegate in altro fuorchè in quello prefisso dalle proprie istituzioni.*

È un fatto innegabile, che le insegne dell' Ordine Mauriziano e le pensioni annesse sono state veramente prodigate al punto d'avvilirle, stantechè Carlo Alberto in 18 anni ne regalava 1210 e Vittorio Emanuele più di 400 in un solo. Eppure nessuno s'è avvisato ritenere un tale abuso lesivo dello Statuto. Quindi facilissimo sarebbe impiegare i cospiscui redditi di quell'Ordine (credonsi 80 mila lire all'anno) in ricompense al vero merito, e in quelle opere di carità che sono indicate dalla sua istituzione, procurando però di surrogare opportunamente con tali redditi una porzione almeno di quelle somme che vengono

ecco una seconda permissione implorata dal governo, Queste domande debbono passare per le mani di varie autorità subalterne, le quali l'una all'altra hanno l'incumbenza di tramandare il proprio parere, prima che pervengano in quelle del ministro; questi ne è fatto consapevole dopo un anno: e intanto gl'infermi soffrono. Il Ministro ha bisogno di consultare il corpo degli ingegneri civili, e ad ogni minima difficoltà intorno al prezzo dei materiali o della mano d'opera, rinvia le domande al Comune per rettificazioni, quasi che elle fossero cose che intorno al ministero si conoscano meglio che sopra luogo. Ma è mestieri che tanti impiegati abbiano sembianza di fare qualche cosa e guadagnino il loro salario; intanto gl'infermi soffrono. Infine è consentito che l'ospedale si ricostruisca, ma si nega al Comune imporre un nuovo tributo ai cittadini già di molto gravati. Il Comune delibera allora di dedicare a quell'opera altri fondi, dei quali può disporre; ed ecco il bisogno di una nuova autorizzazione, la quale adduce di bel nuovo un lunghissimo giro di competenze ed una immensa perdita di tempo, nel quale intervallo il Comune, per non avere presso di sè un numerario inoperoso, lo deposita in una cassa pubblica. Finalmente si verifica un bisogno urgente dello Stato, o il disegno d'innalzare nella capitale un monumento ad un Sovrano, al quale oggetto spiccasi un ordine che quel numerario debba essere applicato: intanto gl'infermi muoiono.

Ma noi domandiamo: Chi per altro ci assicura che fra tante autorità amministrative non ve ne sia una sostenuta da un uomo insufficiente a fare buon uso del potere? Chi ci assicura che niuna di esse voglia seguire un sistema d'idee proprie delle piccole menti, od essere trascinata da affetti di parte, o cedere alle intimidazioni, corruzioni o preghiere di uomini o di classi potenti?

Vent'anni circa a dietro in Trani, città del reame di Napoli, sita sul litorale bagnato dall'Adriatico, dove pel difetto di acque sorgenti, e per la scarsezza naturale della pioggia, manca spesso da bere anche d'inverno, o si beve acqua putrida e verminosa, o anche salmastra, e fino quella del mare, o in fine gli abitanti più ricchi si procurano acqua in barili o in bottiglie da luoghi distanti trenta miglia, il Comune, accortosi che non più lungi di cinque miglia dalla terra trovavasi una sorgente di acqua dolce, chiese al Governo la permissione di scavare un canale che la trasportasse fino in città, dove sarebbe servita non solo per sollievo dei cittadini, ma anche per abbellire le piazze con quattro fontane. Si deliberò imporre un dazio sul vino, che procurava circa 30,000 fr. in ogni anno. Dopo lungo aspettare, e dopo larghi donativi fatti ai ministri per ottenere la desiderata licenza, com'è costume in una contrada dove il danaro è sola ragione, e dove dall'infimo usciere fino al re non avvi che una catena di brigantaggio, si ebbe licenza di scavare il canale e d'imporre il tributo. Scorsero vari anni prima che gl'ingegneri del Comune s'intendessero con quelli speditì dal Governo intorno al luogo dove bisognava tracciare la linea del canale: gli ultimi avevano avuto donativi dai proprietari delle terre per le quali esso passare doveva, secondo il progetto del Comune; per cui, desiderosi di tracciarlo sopra

---

altrimenti spese dall'Erario pubblico in pensioni onorifiche ed in opere di pubblica beneficenza, e che potrebbero invece destinarsi alla diminuzione del debito, od altra necessità finanziaria.

§ 10.

I beni demaniali.

« Il demanio piemontese possiede parecchi milioni in fondi e case alienabili, dalle quali ritrae sei in settecento mila lire di fitti e pigioni. Di questi qualunque buono finanziere domanderebbe immediatamente la vendita, chè non v'ha proprio motivo che lo Stato usurpi la parte che tocca ai privati. Un Governo che ha debiti, sui quali paga un interesse del cinque per cento, fa un solenne sproposito conservando dei capitali in beni immobili, dai quali non ritrae sicuramente meglio del quattro; ci perde nella differenza, perde nella semplicità dell'amministrazione, perde nel mantenimento dei funzionari indispensabili all'azienda del debito e all'azienda del possesso. Quei beni venduti entrerebbero nella circolazione della nazionale ricchezza, sarebbero meglio coltivati, meglio amministrati, e con dispendio minore produrrebbero di più, e spar-

altra linea, rinvennero in diverso punto e più presso al mare un'altra fonte d'acqua, che dissero preferibile alla prima. Ecco una lunga contesa, non mai definita da successive perizie sulle qualità delle due acque, per cui fisici, chimici e nuovi ingegneri furono adoperati. Erano trascorsi otto anni, e nulla si era ancora deliberato, ed intanto i cittadini pagavano sempre il tributo, e siccome prima i più poveri, in difetto d'acqua, avevano costumato di dissetarsi col vino, allora renduto questo carissimo a motivo del grosso dazio, non avevano a bere nè acqua nè vino. Finalmente gli ingegneri del Governo ebbero il di sopra, e la fonte fu scavata nel secondo posto più presso al mare; in quel tratto si elevò una nuova contesa, imperocchè i cittadini opposero di non essere possibile che avessero fontane nelle piazze, pel fondato motivo che la città trovandosi a livello della fonte, anzi alquanto più elevata, non potevasi dare alle acque il pendio indispensabile a quello scopo. Seguirono nuove perizie, scorsero altri quattro anni, fintantochè la cittadinanza, insospettita dal vedere gl'ingegneri, il sindaco, il segretario, l'intendente della provincia ed altri amministratori pervenuti ad insolita ricchezza, tempestarono in guisa, che fu proceduto ad un improvvisa verificazione, della cassa comunale. Ebbene? Nella cassa non si trovò un soldo, e gli abitanti di Trani bevono ancora le acque salmastre.

Non avvi città d'Italia, dove non si possano addurre simili esempi.

Il male sta nella smania di governare troppo e di voler dirigere dall'alto alcuni affari, i quali meglio camminano abbandonati a sè stessi. Un Comune vuole ristorare il suo ospedale? lo faccia. Esso è crollato, e il Comune vuole raccogliere e vendere i materiali caduti, e costruirsi un nuovo ospedale? lo faccia. Le ristorazioni, la vendita, la ricostruzione possono essere accompagnate da inconvenienti; ma quale affare ne va mai esente? Per altro essi sono sempre minori là dove gli uomini hanno facoltà di provvedere da sè a ciò che li riguarda personalmente. Gl'interessi comunali debbono essere dunque affidati a persone liberamente scelte dagli stessi amministrati: il pubblico giudizio dei cittadini è il più competente a conoscere le operazioni dei funzionari locali. È questo il solo modo di garantire per quanto è meglio possibile gl'interessi dei Comuni.

Nè ciò basta. Abbiamo detto poco innanzi, che i Comuni, oltre la potestà di deliberare intorno ai proprii affari, debbono essere consigliati nelle occasioni di opere pubbliche, alle quali fossero chiamati a concorrere con qualche loro sacrifizio. Svolgiamo questa nostra seconda proposizione. Un principio generale presiede e dirige questa nuova relazione sociale. Acciò ogni pubblica opera da eseguirsi a pubbliche spese, si possa approvare, occorre che la nazione ne ricavi un benefizio equivalente ai sacrifizi che le si domandano per tale oggetto. Ciò che si dà per opere pubbliche da un popolo, dev'essere meno una spesa che un impiego di capitale, imperocchè da quelle è mestieri che il popolo ricavi un vantaggio eguale, se non superiore a quello che otterrebbe, se altrimenti impiegasse il detto capitale. Tutto ciò che si fa allontanandosi da questo principio generale, è una prepotenza di governo dispotico, e non

---

gerebbero l'agiatezza in parecchie famiglie d'agricoltori.

« Tanto più è censurabile questo possesso di beni stabili e di case nel governo piemontese, in quanto che lo Stato paga molti fitti per molte case qua e là necessarie ai pubblici stabilimenti, fitti, che, appunto per la necessità in cui si trova l'amministrazione di collocare i proprii uffizi in luoghi determinati, saranno assai probabilmente gravosi e superiori all'interesse ordinario del capitale rappresentato da quelle fabbriche.

Quanto ai diritti d'acqua e pesca, canali, pedaggi, censi, canoni, livelli, quantunque dalla statistica finanziaria degli ultimi due decennii apparisca che danno un reddito sempre crescente, sarebbe però conforme ai più ricevuti canoni della scienza economica, che il Governo in parte li sopprimesse, ed in parte anche li alienasse; dalla quale ultima misura l'accennato aumento delle loro rendite non può, come altri pretende, ragionevolmente distorre, giacchè anche questa progressione di utili, evidentemente constatata, entrerebbe come elemento efficacissimo a rialzare il prezzo d'acquisto dei demaniali diritti, e le somme provenienti da tali alienazioni, impiegate, ripetiamolo pure, alla diminuzione del debito pubblico, sol-

procedimento di ben regolata società. S' immagini che nella capitale di uno Stato si voglia costruire un edifizio, o un monumento qualunque di lusso, che niun vantaggio arrechi al pubblico; i Comuni ne debbono sopportare le spese non solo di costruzione, ma anche di mantenimento: noi domandiamo, è giusto che i Comuni sieno consultati? Invano si dirà che quell'edifizio o monumento, comechè inutile al pubblico, servirà ad abbellire la capitale, e che l'abbellimento di questa non è vero lusso, ma bisogno convenzionale di ogni civile nazione. Questa ragione in sè rispettabile, non si adatta al caso, imperocchè il pubblico avrebbe diritto a chiedere che si costruissero invece condotti sotterranei pel passaggio delle acque immonde, o si livellassero e s'insiniciassero le strade della capitale, il che non influirebbe meno a renderla gentile e bella. Lo stesso principio può applicarsi al caso in cui costruendosi un edifizio di pubblica utilità, gli si volessero dare proporzioni e fare abbellimenti fastosi più di quanto è richiesto dallo scopo a cui serve.

Taluni vorrebbero ai Comuni concedere il diritto di discutere, ma non quello di decidere; vorrebbero che le loro determinazioni non fossero definitive; e consigliano che ad ognuno di essi assista sempre il rappresentante della autorità nazionale, acciò l'interesse del tutto non sia sacrificato a quello delle singole parti. Diffatti Sismondi fra gli altri dice, che gli agenti del governo preposti ai Comuni possono non essere gli agenti del popolo; ma che la loro presenza, la loro autorità ed il continuo intervenire dell'autorità centrale negli atti della potestà comunale sono cose affatto necessarie, a ciò che sia rappresentata la forza e la ragione dello Stato intero, raffrenato l'impeto degli affetti e dei pregiudizi locali, mantenuta la unità dell'imperio, l'uniformità delle sue leggi, il concorso di ogni parte al pro del tutto, e la subordinazione dei diritti municipali agli altri diritti del cittadino. Egli conchiude: « Di questa » maniera si ottiene la identità di legislazione, di » amministrazione e di diritti da un capo all'altro » dell'impero; e tutti i membri della grande fami- » glia sono trattati dovunque da concittadini e » non da stranieri; e si ha nazione, e non sem- » plice lega o confederazione fra vari comuni in- » dipendenti ».

Noi osserviamo, che quando nei consorzi municipali si abbia la sola facoltà di discutere, e non quella di decidere, nulla si fa per distruggere la servile dipendenza dei Comuni dal potere centrale, quale fu introdotta nei tempi in cui il principato a sè aggiungendo tutte le forze divise prima tra molti, si fece centro unico di potere, e quale si mantiene, in onta alla ragione e alla esperienza dei danni che produce, solo in virtù delle nostre invecchiate abitudini monarchiche assolute, che niente abbiamo dismesse; in guisa che meglio, per effetto dei nostri lumi, riusciamo in ogni cosa a proclamare principii liberali, di quanto sappiamo praticarli. Osserviamo che preporre ai consigli comunali un preside eletto dal governo sia lo stesso che stringere vieppiù i lacci dell'anzidetta servile dipendenza. Che cosa rimane dell'autorità municipale? Nulla: i Comuni non solo sono minori cui si concede parlare ma non agire se non dietro le determinazioni del loro superiore, ma sono

---

leverebbero lo Stato di tale un peso, che i più lauti proventi sperabili dai suddetti possessi non basterebbero certamente a sostenere.

§ 11.

Osservazioni sul Bilancio attivo (*).

Chiunque si faccia ad esaminare diligentemente il bilancio piemontese, indarno vi cercherebbe una norma fondamentale, un ragionato sistema d'imposte consentaneo alla qualità delle ricchezze nazionali del paese, ai progressi della scienza economica, ai principii politici attualmente dominanti. Ei non troverebbe che un'accozzaglia affatto casuale di pubblici pesi, in cui si perpetua ancora la massima parte delle viete ed assurde pratiche dei tempi dispotici. — « Vedrebbe una imposta che ripugna alla pubblica moralità, quella, cioè, del lotto, che è una tassa sulla miseria, un alimento al pregiudizio e all'errore, un incoraggiamento all'imprevidenza ed al vizio. — Vedrebbe imposte che ripugnano alla giusti-

(*) La maggiore e miglior parte delle osservazioni contenute in questo e nel susseguente paragrafo, non che parecchie inserite nei tre precedenti, furono tratte da un egregio lavoro del distinto pubblicista italiano G. B. Varé.

bambini i cui vagiti sono promossi o repressi dalla persona preposta a condurli. Siffatta subordinazione si appoggia alla presunzione che la potestà centrale superi per cognizioni, per giustizia, per patriottismo, la potestà dei consorzi parziali: superiorità bugiarda, come risulta da quanto abbiamo detto dinanzi. I cittadini, che amministrano gli affari della loro terra nativa, sanno farlo sempre meglio, e con maggiore amore, celerità, risparmio e intelligenza delle cose, che non i rappresentanti lontani del governo. Dippiù non si mette fede e obbedienza se non a capi eletti di propria volontà; per cui spetta al voto della pluralità dei cittadini pronunziare quale di loro meriti essere direttore della pubblica bisogna. La mano del governo centrale non può toccare queste cose, senza guastarle. Nè l'ignoranza di coloro, nè alcuno errore che commettessero deve far deporre il pensiero di metterli in azione; per un errore, in cui possono cadere, ve ne ha mille in cui cadono i governi, imperocchè l'amore di sè è giudice negli affari privati di quelli più competente e giusto dell' affetto che questi ultimi possono avere al bene generale della nazione.

Nè meglio vale quanto asserisce Sismondi intorno alla identità di legislazione e di amministrazione, all'unità dell' imperio, alla subordinazione dei diritti municipali agli altri diritti del cittadino, che, secondo lui, svanirebbero, se i Comuni avessero facoltà di prendere determinazioni definitive, e non fossero preseduti da un agente del governo. Non si tratta qui di stabilire che i Comuni vivano sotto le leggi, che loro piace di darsi. Noi supponiamo l' esistenza di un codice amministrativo che sia generalmente applicato a tutte le singole parti dello Stato: ciò che domandiamo, egli è che dietro quelle norme, i Comuni sieno pieni padroni di regolare la loro amministrazione. Essi di questo modo, nè fanno le loro leggi, nè si dipartono da quelle generali dello Stato: non avvi dunque pericolo che la identità di legislazione manchi. Neppure avvene, che i diritti dei cittadini sieno conculcati dai diritti che i municipii volessero attribuirsi, attesochè quando un cittadino o molti di loro si vedessero conculcati dagli amministratori municipali, i quali non eseguissero le leggi, o ne abusassero, potrebbero ricorrere al potere centrale, presso cui dovrebbe trovarsi un corpo incaricato d' invigilare sull' esatto adempimento delle leggi amministrative, il quale corpo potrebbe essere quello stesso, la cui creazione dimostreremo utilissima a miglior luogo, ed egualmente incaricato d' invigilare sull' esatto adempimento delle leggi politiche, ossia delle funzioni affidate ai vari poteri dello Stato. Nè con ciò intendiamo stabilire che i Comuni si reggano in ogni cosa indipendentemente dal potere centrale, ma solo in quelli affari che sono puramente municipali e che non hanno relazione diretta con l'interesse pubblico; mentre, quando si tratti di ciò che si riferisce alla pubblica bisogna e che lega gl'interessi di una terra a quelli di una intera contrada o di tutta la nazione, consentiamo benissimo che i Comuni non possano provvedere senza l'autorizzazione del Governo.

Dietro le cose fin qui dette, ricavasi che la federazione dei Comuni sotto la supremazia di un potere centrale, in che facciamo consistere il

---

zia, come quelle che, sotto il nome di emolumenti sulle sentenze e di diritti sugli atti giudiziari, fanno pagare ai litiganti assai cara l' opera del giudice, che decide le sue cause, e spaventano in conseguenza l'onesto e tranquillo cittadino, il quale si rassegna a tollerare una usurpazione o un sopruso, piuttostochè far valere i proprii diritti, con pericolo di un forte dispendio. Assicurare la civile giustizia è dovere principale ed incontestabile dello Stato verso tutti i suoi membri; la esecuzione di questo dovere è di sua natura gratuita. — Vedrebbe imposte, che inceppano la proprietà, che difficultano le contrattazioni, che impediscono la feconda circolazione delle nazionali ricchezze, come quella che chiamasi *insinuazione* e *tabellione*, di cui è gravato, sotto pena di invalidità, ogni atto notarile, secondo la quale sulle cose e sui diritti venduti od altrimenti permutati od obbligati deve pagarsi una quota all'erario. Questa tassa altera intollerabilmente il prezzo venale delle cose: per esempio essa esige il 3 per cento quando trattasi di traslazione di dominio sopra uno stabile; uno stabile adunque, che vale cento, deve essere necessariamente venduto per *cento e tre*, acciò il venditore non perda: e il compratore, se vuol rivenderlo senza per-

migliore ordinamento sociale, non importa infrazione dell' unità dell' impero. Questo avverrebbe, alloraquando i Comuni avessero leggi proprie, e in tutto si governassero da sè: in questo caso, essi sarebbero tanti piccoli Stati indipendenti, coi quali sarebbe impossibile comporre una nazione. Ma se, subordinati alle leggi generali dello Stato, su quelle norme amministrano gli affari particolari e rispettivi di ciascuna terra, e sono responsali di ogni trasgressione al potere centrale, e infine da questo dipendono in ogni loro operazione che abbia rapporto coi pubblici interessi, l' unità dell' impero esiste, nel modo stesso che esiste, non ostante che uno Stato sia diviso in milioni di famiglie, ciascuna delle quali, subordinatamente alle leggi civili e politiche della nazione, è pienamente padrone di dirigere i propri affari nelle mura familiari, di comprare e vendere mobili, di far provviste di viveri, ed altro, senza dipendere dall' autorizzazione del governo. I Comuni, stabiliti nella condizione che noi consigliamo, non sarebbero altro che tante famiglie municipali.

In sostanza, il nostro sistema d' idee tende a correggere i difetti dell' estremo accentramento di poteri, a cui le società pervennero dietro lo stabilimento delle monarchie assolute. Bisogna tornare alquanto a dietro, e ridonare ai Comuni molti privilegi, che prima godevano. Abbiamo altrove dimostrato ch' essi sono la scuola della scienza sociale, la fonte del patriottismo: dovunque, lo ripetiamo, rinvengonsi uomini che non si brigano delle cose prossime a loro e degl' interessi che li toccano quasi materialmente, si può essere certo ch' essi non hanno cuore capace di affezionarsi a ciò che si opera in lontananza, nè mente adulta per concorrervi profittevolmente.

Non possiamo abbandonare questo argomento, senza volgere il pensiero al Piemonte, ed osservare che molto male si sono regolati i rappresentanti della nazione lasciando finora l' amministrazione dei Comuni quale fu stabilita dalla legge provvisoria che abbiamo. Questa legge non fece altro che tirarli fuori da una condizione di barbarie in cui erano, e metterli a livello di ciò che da cento anni si pratica, per esempio, nel reame di Napoli sotto il più assoluto dei governi. Nulla ancora si è fatto per costituirli in modo che corrispondano alla nostra civiltà, alle libere istituzioni che godiamo, e ai precetti della sana scienza politica. Nè si opponga, che in una contrada, dove tutto è a riformare, non è colpa non potere tutto eseguire ad un tratto. Noi rispondiamo, che i primi provvedimenti definitivi doveano essere quelli, i quali rendessero ottima e perfetta l' amministrazione municipale. Si potea differire la riforma dell' insegnamento pubblico, la quale è mostruosa, come dimostreremo a suo luogo. Si poteano differire cento altre riforme, comechè utili. Ma bisognava incominciare dai Comuni. Essi sono la base della società. La loro libertà particolare è la migliore garantia della libertà pubblica, imperocchè il governo domestico del luogo nativo è il primo consorzio che devesi additare ai riguardi ed alle affezioni di quei popoli, in cui le idee sociali non sono ancora sviluppate. Si volea che lo Statuto si facesse conoscere in Piemonte pei suoi benefizi? Questi benefizi in ogni altra cosa

---

dita, deve esigere *cento e sei*. Così molte oneste speculazioni divengono assolutamente impossibili.

Le imposte lungi dall'avere per base la scala delle private fortune, secondo i dettami della giustizia distributiva, sono invece regolate con quella assoluta eguaglianza che gravita assai meno del dovere sulle grandi fortune, e sulle meschine assai più.

« La tassa prediale moderatissima per tutti (minore della metà della prediale lombardo-veneta sotto l' Austria) non fa altre distinzioni, che qualche esenzione per sommità privilegiate. — La tassa personale e mobiliare, che è tanto tenue da dare un prodotto piccolissimo, eguaglia anch'essa nei pesi il dovizioso e il tapino. — La tassa sulle eredità, chiamata *diritto di successione*, ha una scala imperfetta per i gradi di parentela fra il defunto e l' erede, ma non distingue la importanza dei patrimoni; è quindi gravosa per le mediocri fortune, quasi insensibile per le ricchissime. Essa poi esime da qualunque aggravio molte specie di capitali produttivi, non calcolando nell' importo delle eredità altro che gli stabili e le metà dei crediti. — Ma non da questa soltanto, bensì da tutte le imposte dirette

non si poteano manifestare ad un tratto, meno nelle libertà municipali. Queste sono quelle, che le bassi classi del popolo assaporano, meglio e tosto, e da queste col tempo si elevano all'affetto per la libertà pubblica. Ed era appunto in sul primo stabilire tra noi di un nuovo ordine di cose, che bisognava circondarlo dell'amore delle moltitudini; era allora, è adesso tuttavia, che si hanno molti ostacoli a rimuovere, molti nemici a combattere. I primordi del nostro mutamento governativo non erano e non sono felici. Le gravezze pubbliche e cento altri malanni non solo hanno continuato, ma in tempi difficili si sono fatti più gravi. Quando i materiali vantaggi, da cui l'universale giudica delle istituzioni sociali, mancavano, un popolo bambino nella vita politica non poteva avvertire delle novità che le ingiurie. Del diritto di rappresentazione, della franchezza della stampa e di molte teorie poteva essere indifferente, ed anche aver noia e molestia. Ma le libertà municipali erano ciò ch'esso avrebbe toccato con mano, ed imparato subito ad amare. Era agevole allora guadagnarne gli animi, e fargli sentire che buona doveva essere la libertà pubblica, che libero lo rendeva nelle proprie case.

Parte seconda.

Necessità che niuno degli ordini sociali preponderi sull'altro.

Abbiamo veduto di sopra che la vita civile si costituisce di vari ordini, civile, militare e municipale. Questi ordini sono subordinati al fine sociale. Essi coesistono, imperocchè sono tutti egualmente necessari a soddisfarlo; ma acciò l'effetto finale, che dalla società si aspetta, ottengasi, è indispensabile ch'essi sieno in giusta proporzione combinati. Siffatta proporzione è giusta, allorchè essi operano ciascuno dal suo canto in guisa che il movimento del loro insieme conduca a conseguire il sopraddetto fine. In conseguenza l'estensione di forza, che loro si compete, non è indeterminata in ognuno; nè sono indipendenti tra loro, dappoichè tutti debbono concorrere ad uno scopo: per cui è mestieri che l'uno sia temperato dall'altro. S'immagini una macchina qualunque, composta di vari ordigni; ciascuno di essi è destinato ad una particolare azione; l'insieme dei loro movimenti produce un effetto finale, che è lo scopo a cui serve la macchina. Potrebbe questo ottenersi, se quelli per mole, per situazione, per forza non fossero corretti con tal proporzione, quale corrisponde al fine? Lo stesso succede nella macchina sociale.

Ciò posto, la politica non deve dunque accordare a un ordine particolare una soverchia preponderanza, ossia attribuirgli una importanza al di là di quel grado di reale utilità che il detto ordine naturalmente sostiene nel sistema della pubblica sicurezza e conservazione.

Ove l'ordine municipale sia preferito agli altri, e promosso anche oltre le norme che poco innanzi abbiamo stabilite, si cimenta di distaccare i Comuni totalmente dalla dipendenza giusta verso il potere centrale: in questo caso vien rotta l'unità dell'imperio.

Ma gli ordini, che ordinariamente si costuma coltivare più di quanto è la utilità loro reale, sono

---

sono esenti i capitali produttivi diversi dalla proprietà territoriale. Se questa paga una contribuzione moderata, quelli pagano niente. — I notai, i misuratori, i sensali corrispondono un pubblico tributo; le vetture pubbliche sono tassate; gli operai e le persone di servizio pagano pure qualche cosa per il loro libretto; perfino gli studenti sono costretti nelle università a rimborsare lo Stato di una parte di quella somma modicissima, che è da lui destinata alla pubblica istruzione; ma i grandi capitali impiegati nella industria e nel commercio, i grandi profitti che da codesti capitali ritraggonsi, scappano intieramente alla regola comune, la quale vorrebbe sostenuti, da quanti ne approfittano, i pesi della pubblica azienda.

« Le esenzioni ingiuste a chi dovrebbe pagare e non poco, sono pur troppo accompagnate da carichi ingiusti alle povere classi, perchè su queste cadono specialmente gli aggravi posti agli oggetti di prima necessità: il sale per esempio. Questo genere d'imposte, per le quali ciaschedun cittadino a parità di circostanze e di beni paga tanto più, quanto più è carico di famiglia, vale a dire, tanto più, quanto più è povero, occupa un gran posto nel Bilancio piemontese. — Eccetto il Lombar-

quello militare, e quello economico, che fa parte del civile: per cui di essi intendiamo specialmente far parola nei due seguenti paragrafi.

§ 1.

Estremi viziosi dell'ordine militare.

Dappoichè la difesa delle nazioni così contro i nemici esterni che gl'interni è di diritto naturale, altrettanto che la difesa dell'individuo; e dappoichè il contrasto delle passioni e degl'interessi, che si avverò fin dall'origine degli uomini, e che continuerà finchè la specie umana avrà esistenza, ha dato e darà sempre occasioni alla guerra, è indubitato che l'ordine militare sia indispensabile a conservare la vita dei corpi politici. Non per tanto uno Stato deve mantenere quel numero di difensori, che i suoi bisogni esigono, imperocchè l'eccesso nuoce, ed avvi eccesso ogniqualvolta le armi sono inutili.

Federico II di Prussia fu il primo, che per necessità di conquista, portò i suoi eserciti a un numero, che non si era mai più veduto in Europa. Immediatamente tutti gli altri Stati furono costretti ad imitarlo per bilanciare tra loro le forze. Successe Napoleone, il quale si fece seguire sui campi di battaglia da una nazione di armati; al quale esempio in ogni parte fu corrisposto, e fino i piccoli reami doverono gravarsi in proporzione di un numero di schiere strabocchevole relativamente al numero dei loro abitanti. Ecco in qual modo invalse tra noi il disastroso costume di avere tanta moltitudine di armati, che lo stato di guerra è fatto permanente anche in seno alla pace.

Intanto noi domandiamo a che giovano gli eserciti così numerosi? Non bisogna chiedere a che giovano, ma a che nuocciono; ed è questa la domanda che bisogna ordinariamente fare, quando si voglia aver spiegazione di tutto ciò che si pratica dai governi dispotici. Essi nuocciono a tutti gli altri ordini della società. Tutti, essendo parti della macchina sociale, e la loro simultanea azione producendo la vita di questa, hanno bisogno di essere parimenti sviluppati e fino al punto indicato da cotesto effetto finale. Se alcuni di essi eccedono, viene ad essere impedita e guasta l'azione degli altri: la macchina si arresta, e più non adempisce il suo uffizio. Lo stesso avviene nel corpo umano. Potrebbe un uomo vivere, se ogni cura mettesse ad allungare le braccia, senza dare alimenti al ventre, nè idee alla mente, nè affetti al cuore?

Nuoce il grosso armamento allo stesso ordine militare. E ciò facilmente si spiega, riflettendo che non dagli armamenti risulta la potenza, ma dalla loro forza relativa tra i vari Stati. La Francia manda in campo mezzo milione di soldati; ma che produce tutto questo sforzo, se l'Austria, la Prussia, la Russia possono ciascuna opporne altrettanti? Produce un solo effetto, ed è quello di rendere più micidiali le guerre. Ed ecco come l'eccesso dell'ordine militare nuoce a sè stesso. Forse i numerosi eserciti sono più spediti e decisivi dei piccoli? No: Cesare guadagnò a Farsaglia l'impero del mondo con soli ventidue mila uomini. I numerosi eserciti influiscono a prolun-

---

do-Veneto, nel quale la gabella del sale era una delle più atroci ingiustizie dell'Austria, non conosciamo altro Stato in Europa, nel quale codesta gabella sia tanto gravosa, quanto in Piemonte. Essa produce più che undici milioni di rendita brutta e quasi otto di rendita netta, quasi due terzi della contribuzione prediale: questo ragguaglio è unico.

« Oltre la consumazione del sale, ci sono altre consumazioni fortemente tassate; nessuna di oggetti di lusso, ma tutte di cose più o meno necessarie alla vita. A tutte queste tasse si dirige il rimprovero stesso della iniqua e crudele eguaglianza, che opprime il povero popolo a profitto dei privilegiati della fortuna. Esse sono moltissimo estese; perchè, oltre i sei milioni e mezzo che figurano nel Bilancio, i dazi di consumo sono per altre fortissime somme assegnati ai Comuni, affinchè suppliscano ai loro parziali dispendi.

« Una delle più odiose imposte è quella che si chiama *dogana*. Con un commercio e un'industria molto minore lo Stato Sardo paga per le dogane più di quel che paga il Belgio. Vedendo sussistere tante invecchiate tariffe, parrebbe che Peel e Cobden non fossero ancora venuti al mondo; parrebbe che l'Italia non avesse francamente ap-

gare le battaglie, a renderle cruente, ed a farle dipendere spesso dal caso, anzi che dal talento, non potendosi tutti avere sotto occhio i combattenti, nè tutti prevedere e dirigere i movimenti. Essi influiscono a esterminare l'umanità, e a ruinare gli Stati, senza meglio difenderli di quanto potrebbero fare ed hanno fatto in altri tempi schiere meno copiose.

Nuoce il grosso armamento all'ordine civile e politico. Quale spinta esso non dà al dispotismo? Un re, un senato, che si veggono in istato di disporre di tante armi, tosto si sentono capaci a non rispettare e temere nulla. Nè questo si ottiene soltanto in virtù del potere effettivo, ch'esse mettono in mano di quelli; ma ancora per effetto dello stato militare medesimo. Un tale stato inchiude una passiva obbedienza al capo; per cui esso è favorevolissimo al dispotismo, e diffatti i despoti non reggono altrimenti che pei loro eserciti stanziali. Il soldato non è giudice dell'ordine che riceve. Egli è abituato a non deliberare, prima di eseguire: non era diversa la condizione degli schiavi, come Alì Tebelen di Jannina desiderava i suoi popoli. Il costume, che colui praticò su tutta la nazione Epirota, si pratica negli Stati di Europa sopra una parte dei cittadini aggregati nelle schiere permanenti. Si vuole distaccarli dai loro fratelli, e formarne delle forze cieche, le quali, ad una spinta, sieno proprie a schiacciare amici e nemici. Ecco come i soldati, chiamati a difendere la patria e la libertà, spesso vediamo difendere i tiranni contro la prima, e tra le fiamme e il fumo dei loro cannoni consumare i funerali della seconda. Estendere le proporzioni di cotesto ordine passivo della società non è dunque lo stesso che diminuire i sostegni dell'ordine civile, e dare al dispotismo una forza prevalente e incontrastabile?

Arroge, che i poderosi eserciti aiutano i principi e le nazioni a spiegare, senza molto ritegno, quello spirito intraprendente, che mira ad usurpare: spirito che ha cagionato in tutti i secoli la maggior parte delle guerre. Federico di Prussia ha consegnato nelle sue memorie ch'egli si decise a muovere guerra a Maria Teresa, in vista delle sue belle schiere, e dietro il desiderio di metterle alla pruova.

Finalmente il grosso armamento nuoce all'ordine economico. Quanto non costa a mantenerlo? Esso ruina le finanze degli Stati, imperocchè nello stato in cui si trova attualmente in Europa, assorbisce quasi la metà delle rendite. Si vive in pace? Non giova: bisogna sempre prevedere la guerra, sostenere l'esercito, e continuare le pubbliche imposte gravosissime. Scoppia la guerra? bisogna duplicarle. E quando questa vena di estorte ricchezze è esausta, è necessità ricorrere ai prestiti. Ecco un nuovo flagello. Ecco i governi spogliati della loro indipendenza. Chi ha bisogno e chiede, e ha debiti a soddisfare e nol può, è sempre schiavo: laonde i governi, dopo avere dissipata la loro fortuna, finiscono con l'essere schiavi dei loro sudditi, od anche di stranieri ricchissimi. Non è questa la loro attuale condizione in Europa? Quale di essi può sostentarsi, senza il beneplacito di alcuni banchieri? Non sono forse nelle catene di costoro? Nondimeno, ambiziosi di servitù, in luogo di spezzarle, non aspirano se non

---

plaudito alle dottrine della libertà commerciale, dottrine che sono pur quelle dei nostri maestri più illustri di economia; parrebbe che si credesse ancora di aumentare la prosperità di un popolo, obbligandolo a mangiare e vestirsi a più caro prezzo ».

§ 12.

Osservazioni sul Bilancio passivo.

« Ad un Bilancio finanziario va fatto rimprovero tanto degli eccessivi dispendi dove sono, quanto, dove sono, degli eccessivi risparmi.

« Per esempio la cifra destinata nel Bilancio piemontese all'educazione primaria è spropositatamente piccola. Scorgendo quanto meschina parte fu fatta a tale precipuo bisogno di un popolo che vuole essere civile, desta meraviglia che siasi pensato di fondare un apposito ministero che ne abbia la direzione. Con la ottantesima frazione del reddito pubblico si provvede assai grettamente all'insegnamento universitario e scientifico, si provvede in modo insufficiente all'istruzione media, si provvede per nulla affatto all'istruzione tecnica, e ciò che più monta si provvede per nulla affatto all'istruzione elementare.

« Altra serie di spese per la quale nessun

a raddoppiarne le anella. I prestiti enormi e crescenti adducono enormi interessi. Come sopperirvi? Si crescono i tributi. Ed i popoli in ultimo sono sempre gli oppressi. Nè solo si divorano le generazioni viventi, ma si perviene ad ipotecare anche le fortune delle venture generazioni ed a distruggere ogni risorsa, acciò, quelle nascendo, non abbiano nè pane nè vesti, ed altro retaggio dei padri loro non trovino che la nudità e la miseria.

Ecco lo stato in cui si vive in Europa, dove, come dice uno scrittore francese, ogni anno deve esservi una ricolta di soldati, nello stesso modo che ve n'è una di frutta; si dorme a cavallo. A ciò ha colpa la pessima costituzione degli Stati nel congresso di Vienna stabilita. Divisa la Prussia in porzioni, e innoltrata la Russia fino a toccare la Germania, così la Prussia che l'Austria hanno uopo di stare fortemente sulle armi. Queste sono le loro frontiere. Gli altri Stati sono costretti a fare altrettanto.

Si potrebbe domandare, perchè non si sono finora avvisati i governi d'Europa di disarmare tutti ad un tratto? Un disarmo generale poteva essere fatto con tale proporzione, che si mantenesse intatta la potenza relativa degli Stati. Questa domanda non si farà più, non appena si sarà riflettuto che i governi d'Europa, quasi tutti, anzi tutti in lotta coi proprii popoli, diminuendo le loro armi, si sarebbero contro costoro trovati troppo deboli. Dal che conchiudiamo, che i grossi armamenti tra noi si sostengono meno per cagioni internazionali, che per cagioni nazionali, contribuendo essi più a tenere i governi poderosi per soffocare le pullulanti libertà popolari, che per essere tra loro in una eguale forza relativa.

§ 2.

Estremi viziosi dell'ordine economico.

Ecco un ordine, che fra molti altri i quali compongono l'ordine civile, è quello che ordinariamente perviene ad un eccesso vizioso. L'ingordigia del danaro è la spinta a questo malanno. I Governi pongono ogni loro cura a raffinare e spingere innanzi il loro sistema economico, costituendolo come loro oggetto precipuo e quasi unico. Per cui promuovono senza misura le arti, premiano le invenzioni, proteggono le industrie, accrescono quanto meglio possono la loro potenza commerciale. La perfezione somma introdotta in queste vene principali di ricchezza, nel tempo stesso in cui gli altri ordini costituenti la vita sociale languiscono, non produce altri effetti, se non i seguenti: un comodo eccessivo in alcuni; un circolo penoso di cure, una fermentazione di bisogni fittizi in milioni di uomini; uno splendore artifiziale che abbaglia ed una miseria effettiva. I despoti possono non darsi pena di tutto ciò; nulla ad essi importa il preferire l'agiatezza dei pochi all'equa conservazione dei più, quando abbiano oro a ingoiare. Ma i Governi fondati conformemente all'ordine di natura debbono essere convinti, che il raffinamento delle arti, delle industrie e del commercio, spinto oltre un certo segno, invece di essere eccellente e commendevole è oltremodo disastroso. Esso offende la dignità del-

---

economista può desiderare grandi risparmi, è quella dei lavori pubblici. La somma che d'ordinario si destina ogni anno in Piemonte a questa parte del pubblico servizio è veramente moderata; nè può dirsi che dalla medesima il popolo sia gravato. Purchè sia saggiamente impiegata; purchè non si veggano ripetere delle inutilità simili al monumento del Conte Verde che figura nel bilancio del 1846; purchè non succedano sprechi ed errori nei piani e negli appalti; purchè un'imparziale ed illuminata distribuzione pareggi la utilità fra tutte le provincie, le quali concorrono tutte a sostenere i dispendi, è certo che il Piemonte potrebbe essere contentissimo che tre o quattro milioni all'anno fossero collocati nella costruzione o nel mantenimento delle vie di comunicazione e delle altre opere di nazionale utilità che giovano all'agricoltura, all'industria, al commercio, che favoriscono lo sviluppo della civiltà, e ne sono uno dei segni meno equivoci.

« Nè parci ammissibile l'opinione di coloro che sostengono rovinoso per le Finanze del Piemonte l'avere assunto l'eseguimento delle strade ferrate a carico dello Stato. Fu senza dubbio assai male che contemporaneamente a tale proposito del Governo non sia stata qualche opportuna provvidenza

l'uomo, e conculca il buon sistema della sociale moralità.

Non mancano coloro, pei quali è società e Dio il danaro, e che sostengono essere lecito, in onta ai maggiori mali, procurarsi i beni risultanti dalla industria e dal commercio oltre misura. Eglino passano di sopra a molte considerazioni, poco curando, per esempio che le società sieno guidate ad un travaglio assorbente tutto il tempo e tutte le forze degl'individui; che in conseguenza la pena di questo travaglio sorpassi per tempo e per peso il termine prefisso al lavoro e al godimento dalla natura delle cose; che la creazione di mille bisogni fittizi da soddisfare tolga l'agio di appagare convenientemente i bisogni effettivi dell'uomo; che un'apparenza brillante copra una reale miseria e vesta d'oro gli schiavi dei proprii vizi; che la moralità pubblica si corrompa; che le nazioni sieno condannate alle agitazioni delle gelosie mercantili e a una rabbiosa guerra d'interesse pecuniario. Eglino in mezzo all'edifizio sociale rassembrano pari a colui, il quale entrato in un maestoso tempio, poco badi a quanto può esservi di bello e di divino, alle marmoree colonne, ai bene intagliati capitelli, alla splendida architettura, ai magnifici quadri, ai Santi e a Dio stesso che vi preseggono, ed abbia gli occhi e l'animo intenti immobilmente ad ammirare la ricca vôlta vestita di lamine d'oro.

S'immagini un uomo, il quale conduca una vita irregolare e contrastante col naturale regime dell'arte salutare, onde venga nella sua macchina uno squilibrio morboso. Egli invoca allora la medicina, che con studiati rimedi s'ingegna di riparare ora in una ed ora in un'altra parte del suo corpo quello squilibrio; ecco la macchina sociale, inferma nei vari ordini che ne costituiscono la vita, ed ai cui disordini si cerca dare rimedio col sistema economico. Indarno con questa medela si pretende guarirla, allorchè si sono lasciati deperire gli altri suoi organi essenziali: l'oro non è medicina che sana tutti i mali della società. È mestieri invece bene custodirla in tutte le sue parti, e dare a ciascuna quello sviluppamento necessario a mantenere la sua buona sanità; nel numero delle sue parti avvi anche l'ordine economico, il quale non può in conseguenza eccedere la misura indicata dal fine della più felice conservazione dell'insieme.

Se taluni sono propensi all'eccessivo e non necessario sviluppamento dell'ordine economico, altri vi sono i quali cadono nell'eccesso opposto, e vorrebbero di troppo trascurarlo. Eglino dicono che gli uomini hanno bisogno di poco, e intendono ridurre le società civili allo stato di semplicità e frugalità in cui si pretende che sieno le società monastiche. Noi non possiamo approvare che gli uomini per effetto della colleganza debbano essere violentati e snaturati. Essi non cercano in quella semplicemente di vivere, ma anche di godere fino a un certo punto. Per cui una società dove le arti, le industrie, il commercio, fossero non curati ed ancora depressi, non sarebbe conforme alle leggi d'ordine naturale, che le assegnano per scopo la più felice conservazione combinata col più squisito perfezionamento della specie; sarebbe invece un consorzio fondato su leggi che il tetro entusiasmo di alcuni fanatici avessero fatte. Sarebbe Sparta, Creta, o il cenobio della Trappa.

---

perchè i fondi speciali non mancassero all'opera; ma quanto al sistema, crediamo l'esempio del Belgio sia molto concludente. Per le intraprese d'importanza somma per tutto lo Stato non conviene che tutto s'abbandoni agl'interessi privati, i quali per alcun tratto di tempo possono essere diretti ad altra via, o servire a fini contrari al pubblico bene. Una strada può essere utilissima al paese in cui è fatta, può anche essere necessaria per sostenere la concorrenza con paesi vicini e rivali d'industria, senza che per questo sia sempre vero che si offrano privati speculatori ad assumerla, ed offrano garantie sufficienti per eseguirla nel tempo e nel modo più conformi al vantaggio generale. E come della costruzione, così è a dirsi dell'esercizio delle strade già fatte: il privato speculatore è costretto a misurare le tariffe dei viaggi e trasporti sulla probabilità della rendita più abbondante; il governo all'incontro può e deve sacrificare codesto riguardo, se uno scopo più alto il richieda, se giovi al popolo che sia promosso con la facilità e con la mitezza del prezzo un movimento maggiore di uomini e di cose, da cui abbia a sorgere, come dall'attrito la fiamma, una vita novella ed energica in certe classi o in certe provincie.

Quei buoni sognatori, i quali consigliano di ridurre le società ad uno stato di compiuta privazione, sono conseguenti al loro principio, allora quando approvano come modello di condotta governativa le regole monastiche più austere e più atte a sradicare negli uomini ogni sentimento naturale. Per giungere allo scopo di riformare il mondo e di correggere l'avarizia e l'ambizione, propongono le misure più violente. Montesquieu, il quale pretende che in siffatta condizione debbano trovarsi le repubbliche, e stabilisce per principio e virtù di questa forma di governo la rinunzia a sè stesso, cioè l'annegazione di ogni affetto umano, non esita a dire che occorra dividere tutte le terre ugualmente, non permettere giammai ad un sol uomo di riunirne due porzioni, obbligare il padre a lasciare i proprii beni ad uno dei suoi figli ed a fare adottare gli altri dai cittadini senza figliuoli, imporre ancora al padre di non concedere che tenui doti alle figlie, e quando esse sieno ereditiere, costringerle a sposare il loro più vicino parente, od anche sforzare i ricchi a prendere in mogli e senza dote le figlie dei cittadini poveri, e a dare ricca dote alle loro per isposarle a cittadini poveri ecc. Lo stesso pubblicista approva la creazione di un'autorità coattiva, la quale con pene e leggi sontuarie, con inquisizioni domestiche e distribuzioni economiche come quelle che si suppongono usate dai Frati mendicanti, combattano e correggano i vizi della molta ricchezza. Si giunge fino a volere incaricare i magistrati della direzione speciale delle speculazioni commerciali, e a consigliare che l'azione del governo s'intrometta generalmente in tutte quelle faccende, le quali per diritto e per necessità debbono naturalmente essere lasciate in libertà ad ognuno.

Non ripetiamo qui che le leggi sontuarie sono un abuso di autorità, un attentato alla proprietà, e che non raggiungono mai il loro scopo. Domandiamo soltanto a qual pro tutta cotesta violenza che si vuol fare ai diritti dell'ordine pubblico naturale? Per salvare le società dai vizi dell'opulenza, si vuole sacrificare la loro libertà pubblica? Non s'invochi sempre la grande libertà di Sparta per confutarci: lo abbiamo altrove detto: colà il cittadino era confuso nello Stato, e la libertà pubblica si componeva dei sacrifizi di tutti i diritti individuali. Nella condizione delle odierne società, al contrario, il cittadino gode i privilegi della sua individualità, e la somma di tutte le libertà personali compone la libertà pubblica. Giammai potremo noi ridurci allo stato dei cittadini Spartani, imperocchè giammai consentiremo ad annegare tutti i diritti naturali dell'uomo e perdere libertà di persona, di coscienza, di pensiero, di proprietà ecc. per costruire sulle loro ruine una repubblica, la quale apporterebbe a noi un dispotismo più fiero di quello che si aggrava sull'Oriente Asiatico. In conseguenza, stranamente Montesquieu consiglia la rinunzia all'amministrazione economica; il che a noi non produrebbe frutti di libertà, ma di tirannide.

Altronde, per violentare la massa dei cittadini è uopo rinforzare la potenza delle autorità costituite; di maniera che si viene a condensare in costoro la libertà che si toglie a quelli. Ma i governanti sono forse di una specie differente dai

---

Per queste ragioni ci sembra commendevole il metodo di riserbare allo Stato la costruzione delle linee principali; lasciando alla privata speculazione le secondarie, le quali col progresso si vedranno moltiplicarsi fra noi come sono moltiplicate negli Stati Uniti d'America.

« In ogni modo però un governo costituzionale avrebbe dovuto, prima di pregiudicare la questione col fatto, agitarla davanti ai rappresentanti del popolo, interrogare la pubblica opinione, illuminare al più possibile la discussione e decidere in via di legge.

« Una categoria di spese per la quale il bilancio piemontese merita tutt'altro rimprovero che quello di un soverchio dispendio complessivo, è quella della pubblica assistenza. Le varie somme che a questo scopo si trovano destinate, non giungono insieme unite a 1,200,000 lire. Sono disperse fra il bilancio del Ministero dell'interno e quello della così detta *ispezione generale del regio erario*. Quelle impiegate negli ospizi dei trovatelli sono le più equamente distribuite nelle provincie. Le altre servono a sussidiare stabilimenti di poca importanza, o ad istituzioni cortigianesche in favore dei nobili, o in vantaggio della sola capitale come due istituti per le penitenti e per le povere partorienti; agli

governati, e quando nello Stato vi sieno vizi, non è naturale che quelli e questi ne partecipino ugualmente? Che si fa dunque con l'accrescere il potere dei primi, se non esporli alle tentazioni dispotiche, diminuire gli ostacoli che possono temere da chi ubbidisce, e spingerli a fare uso del comando con danno e scandalo universale? Chi ci assicura, dopo tutto questo, che un popolo, costretto a subire restrizioni e mortificazioni monastiche, voglia starsene docile come gregge, e pronto al tempo stesso a sostenere con energia il governo contro le ambiziose pretensioni dello straniero? Non è più regolare ammettere ch'esso rivolgasi contro la mano del governo che lo stringe e scrolla pei capelli: che invochi, anzi che respinga, l'ambizione straniera; che cada invece in quel languore e quella inerzia, le quali nascono sempre che niuna speranza sostiene, niun desiderio eccita gli animi? Ecco dunque, in seguito alla prostrazione dell'ordine economico, compromesse la pace e la sicurezza degli Stati, i quali o sono vittime di un dispotismo interno, o preda di un conquistatore straniero.

Gli eccessi, a cui naturalmente tende l'ordine economico, allorchè è protetto, ancorchè lo sia nella giusta proporzione indicata dal fine della migliore conservazione sociale, sono incontrastabili. Essi debbono essere impediti; ma per fare ciò non bisogna praticare un rimedio eroico, quale è quello di cassare interamente il sistema economico dal novero degli ordini necessari alla vita delle società. Con ben altri modi si può impedirli o reprimerli, che con una violenza dispotica. Bastano tre cose per allontanare i pericoli, che si paventano dallo spirito economico delle nazioni oltre misura trasceso: una buona legge intorno alle successioni, che al passaggio da una generazione all'altra sfasci le accumulate fortune colossali, e diminuendo almeno la classe dei troppo miseri, scemi la stupida ammirazione che sogliono essi avere pel fasto dei troppo ricchi: il principio della uguaglianza di diritto osservato esattamente, di modo che non conoscendosi privilegi, privative ed immunità, si rendano rari i mezzi di formare fortune rapide ed eccedenti; la moralità pubblica diffusa generalmente, in guisa che la vanità non abbia incitamenti dalle istituzioni sociali, e gli spiriti ricevendo una utile direzione, si concepisca comunemente il gusto dei reali e legittimi godimenti. Si pratichino questi tre mezzi, i quali infine si riducono a una cosa sola, giacchè non significano altro, se non che la società sia bene ordinata, ed allora si vedrà se avvi pericolo a temere dall'incoraggito sistema economico.

Conchiudiamo, che coloro, i quali nel governare le società concedonò di troppo all'ordine economico, e lo coltivano quasi esclusivamente, somigliano a colui che cura solo il ventre e nega quasi tutto alla testa, alle braccia, al cuore. Un re d'Oriente, narra Erodoto, non voleva sapere d'altro che di arti, d'industrie e di commercio: non ordine di famiglie, non lumi, non morale, non armi, nulla egli voleva, ma soltanto ricchezze. La moglie di lui per correggerlo, gli fece imbandire un giorno al pranzo tutte le vivande e le frutta e il pane di oro massiccio, così ben colorato, che quelle cose sembravano naturali ed ingannavano lo sguardo. Non appena il re volle met-

---

altri bisogni eventuali del popolo indigente lo Stato non pensa; gli stabilimenti per l'infanzia derelitta, per la derelitta vecchiaia, pei ciechi; gli ospedali di tutte le qualità o si mantengono coi fondi proprii, oppure sono abbandonati alla beneficenza privata. È certamente una grave negligenza quella di lasciare che l'ospedale di una città faccia risparmi per rendite sovrabbandonati, mentre un'altra città è priva di uno istituto simile e lo vede reggersi a stento. Ciò che viene considerato da tutti quale una pubblica necessità, quale un pubblico dovere, come il ricovero della vecchiaia, e l'assistenza nelle malattie a chi non può altrimenti curarsi; ciò deve essere prestato ed offerto appunto come una necessità e come un dovere, vale a dire con eguali norme, con eguale larghezza in tutte le parti dello Stato. Sia concentrata dunque l'amministrazione degli spedali, degli orfanatrofi, dei ricoveri, e sia assegnata ad ogni provincia, ad ogni distretto la giusta sua quota. Soltanto dopo avere distribuiti secondo un criterio di proporzione i soccorsi derivanti dagl'istituti che esistono, si potrà distribuire logicamente la somma che l'erario a questo sant'uopo destina, e si potrà conoscere se, ed in quanto abbia ad essere aumentata.

tersi alla bocca il cibo, si accorse di non poterlo masticare. Pose le mani su tutte le altre vivande, e gli avvenne lo stesso. Egli avea fame, ma bisognava che languisse, perchè non potea soddisfarla. Si dolse di ciò con la moglie, e costei gli rispose di non potergli apprestare altri cibi, imperocchè ne' suoi stati non trovavasi altro che oro. Quale sublime lezione di economia sociale!

Coloro, al contrario, i quali nulla vogliono concedere all'ordine economico, somigliano a colui, che per avere mansueto un cavallo, gli cava il sangue in gran copia.

Ecco a quali estremi si perviene, allorchè si vuole considerare il sopraddetto ordine isolatamente, cioè separato dagli altri ordini, i quali sono tutti ordigni la cui simultanea e combinata azione produce l'intento a cui serve la macchina sociale.

Se dopo avere parlato degli estremi egualmente viziosi del sistema economico delle nazioni, si vorranno conoscere le vere regole a cui è mestieri adattarlo, noi diremo che queste regole consistono nei tre principii di necessità, di utilità e di uguaglianza, secondo i quali reggonsi tutte le verità di diritto. Le operazioni economiche presso qualunque nazione debbono essere tali, giusta le circostanze reali di fatto che in quella si verificano e le leggi imperiose della natura, quali sono richieste dalla necessità, quali in fatti producono vantaggio, quali rendono questo vantaggio comune all'universale. Posto per centro il fine della socialità, bisogna tirarne, come tanti raggi, i rapporti ch'esso può avere con la necessità, l'utilità e la uguaglianza delle operazioni economiche: queste debbono tendere verso di quello. Ove prendano altra direzione, non possono essere nè buone, nè giuste, nè durevoli. In conseguenza non è lecito spingere l'attività umana a invenzioni, a raffinamenti nelle arti, nelle industrie, nel commercio indefinitamente e senza vero e naturale bisogno; ma solo eccitarla fino a quel segno che il fine della socialità esige, giusta i rapporti inevitabili delle cose diretti al fine, nonchè giusta la posizione necessaria di fatto di una data nazione e la vista generale del ben essere dei più.

Da quanto abbiamo detto sinora, è agevole ricavare che la teoria da noi fondata non è che generale, e che quindi è mestieri modificarla quando si tratta della sua applicazione alle singole nazioni. Queste non si trovano nelle identiche posizioni di fatto; in conseguenza la politica non può adottare con esse la uniformità in veruno principio pratico. È mestieri dunque consultare quello che specialmente presso ciascun popolo sieno i rapporti naturali delle cose conducenti al fine della sua maggiore prosperità, e quindi sapere in qual modo differente l'arte pubblica debbe, secondo i luoghi e i tempi, regolare le sue provvidenze economiche.

Parte terza

Degli elementi naturali dell'ordine sociale.

Così nell'ordine sociale, che in ogni altro sistema di ordine naturale, noi abbiamo tre elementi fra loro combinati: abbiamo molecole primitive, globetti formati di molecole omogenee, i quali compongono corpi interi: abbiamo corpi isolati, fami-

---

« Il Piemonte è gravato da una somma relativamente fortissima per le cose militari; ma nessuno che ami sicuramente la patria avrebbe coraggio di dimandare riduzioni in tale partita. Il Piemonte in fatti si trova sotto questo aspetto in condizioni del tutto speciali: da una parte vi si potrebbero seguitare le teorie degli economisti filosofi chiedenti una mutazione radicale nel sistema, giacchè, potenza secondaria, quel regno vedesi necessitato a tenere sempre pronta una forza difensiva sin tanto che i suoi poderosi vicini mantengono armate minaccievoli; e dall'altra parte il Piemonte ha e sa d'avere una grande, una nobile missione, quella di cooperare energicamente alla liberazione d'Italia, e quella di coprire col sangue e colla vittoria la funesta ricordanza dei tristissimi fatti di Milano e di Novara. Dunque fintantochè durano le condizioni presenti, fino a che la guerra contro l'Austriaco e i confederati di lui, è per il popolo italiano la prospettiva più vicina e più bella, i finanzieri patriotti devono trovare giusto ed utile che il Piemonte mantenga e prepari un esercito proporzionato alla grande intrapresa. Eglino raccomanderanno soltanto agli esperti che le migliori garantie vengano domandate al governo, affinchè i danari ed il sangue del generoso popolo piemon-

glie di corpi simili o specie, insieme delle specie o corpi in genere: abbiamo pianeti, sistemi planetari, emisfero; abbiamo individui umani, corpi morali, totalità dell'uman genere.

Tre sono dunque gli elementi dell'ordine sociale, quello di unità, l'altro di corporalità, e l'altro di totalità.

Noi vogliamo in tre successivi paragrafi conoscere: 1. Come il caso o la fortuna abbia condotti gli uomini ad usare di questi elementi nelle istituzioni sociali che si sono date: 2. Posto il fatto che male ne usarono, per cui diedero origine ad abusive istituzioni, quale base abbiano queste in natura, o pure quali sieno i loro principii naturali che è necessità conservare: 3. Quale sia la maniera di fare passaggio dallo stato di fatto delle cose allo stato appoggiato sul diritto ossia conforme alle regole di natura.

§. 1.

Maniera con cui gli uomini usarono dei tre elementi costitutivi dell'ordine.

Per ispiegare la vegetazione di una pianta, è mestieri disaminarne le radici. Così per spiegare le istituzioni sociali che gli uomini si sono date, è mestieri rimontare alla origine di esse. Ciò ne costringe a discorrere la storia dello stabilimento degli ordini civili. Noi troveremo la ragione per la quale in tutti i tempi e in tutti i luoghi, un tale stabilimento non ha preso che tre forme, poche volte isolate, assai più spesso fra loro variamente commiste. Non poteva farsi altrimenti, imperocchè ciascuna di quelle forme per legge necessaria consacrava uno degli elementi costitutivi dell'ordine sociale, la monarchia quello di unità, l'aristocrazia quello di corporalità, la democrazia quello di totalità. Ciò che i barbari fecero per sentimento di bisogno o per istinto, le colte nazioni praticarono per ragione o per idee. Ma ad ogni modo, gli uomini si avvolsero sempre nei vortici medesimi, e comechè male usassero di quelli elementi, e peggio ancora li combinassero, pure non poterono mai uscire dalle linee tracciate dalla natura.

Vediamo dunque come la fortuna, o per dire meglio il naturale sentimento di bisogno condusse gli uomini ad usare dei tre elementi sopraddetti.

L'impero primitivo che la natura fe' sentire alla umana specie fu quello della fisica forza. Questa fu isolatamente e originalmente praticata, prima che la ragione, sviluppando il suo impero, avesse manifestato alla specie il possesso di nuove forze, ora soccorritrici ed ora moderatrici della prima.

La forza fisica, primitiva legge naturale, non era eguale in tutti gli uomini: essa li divise in due sezioni. I più robusti selvaggi rapirono le donne più belle, perchè più dei deboli sentirono i pungenti stimoli dell'amore. Essi, più ardenti e impetuosi di costoro, più fervido e veemente ebbero l'appetito di possedere gli amati oggetti ad esclusione di ogni altro; per cui si affrettarono a trasportarli e custodirli nei nascondigli, e primi furono a costituire l'impero domestico. Essi quei nascondigli afforzarono con siepi e macie, e primi ebbero difesi asili e rôcche. Ma più di ciò rese sicure quelle case la gagliardia dei padri di famiglia. Infine la loro maggior forza spiegarono ancora nell'occupare più

---

tese non abbiano ad essere ancora per difetto dei capi, per insufficienza di norme, per ossequio all'aristocrazia, per cattiva amministrazione, per servitù ad interessi non italiani, compromessi come altre volte, affinchè l'esercito sia veramente popolare e nazionale, sia ordinato e istruito, sia provveduto di mezzi materiali, sia informato di vero spirito patrio, sia condotto da chi sappia e possa e voglia la libertà e la indipendenza italiana. — Ove si abbia codesta fiducia, i milioni che il Ministero della guerra domanda, si vedranno pagati senza alcun dispiacere, mentre costano lacrime amare e saranno per lungo tempo lamentate le lire 5,224, 573,96 che hanno rappresentato nel bilancio 1349 la occupazione del territorio piemontese dalle truppe austriache mantenute a spese dei vinti

« Analogo sarebbe il discorso da farsi sulla spesa proposta per la marina militare. Anche questo è affare di somma importanza, anzi di somma urgenza, perchè nella desiderata guerra nazionale la marina italiana dovrà prendere una parte attiva, ciò che pur troppo non fece nei due anni trascorsi. È desiderabile adunque che piuttosto di pensare a risparmi in siffatta materia, il Piemonte procuri di accrescere le forze della

campi e selve intorno alla propria magione, nel raccogliere maggior copia di viveri, nel soddisfare meglio i proprii bisogni di quanto facessero i meno forti di loro. I figli che ne nacquero, provenienti da razza vigorosa, e meglio alimentati, sortirono di grande spirito e di molta forza, come doveva succedere per legge naturale, sulla quale è fondata l'opinione che i forti sono creati dai forti. Eglino si sollevarono sulla comune condizione degli altri che nella massa della plebe rimanevano confusi, e furono i ceppi delle prime nobili famiglie.

I più deboli selvaggi, impediti dal timore e meno punti dagli stimoli di amore si attaccarono alle donne più brutte, rifiuto dei gagliardi. Meno gelosi, perchè meno fervidi, non fecero delle loro donne un godimento esclusivo, nè le custodirono in luoghi difesi; per cui nè ròcche nè famiglie conobbero, ma giacquero in una brutale comunione. Essi infine nè selve nè campi occuparono, nè viveri accumularono, o non furono sicuri di conservarli a lungo. Da questa razza impotente ed abbrutita nacquero uomini, che composero la sozza plebe.

Ecco l'umano genere diviso in due razze, una nobile e l'altra plebea; niun legislatore le distinse, ma la natura. Perlochè è uopo conchiudere che la nobiltà ha una origine tanto antica quanto le prime famigliari società.

Il diritto della forza imperava. Mancando il freno delle leggi civili, la licenza armava il braccio privato. Si viveva di preda; per cui era sempre mestieri assaltare o difendersi. La guerra formava una generale e continua occupazione. Il valore personale era tutto, e farsi temere era l'espediente unico di conservarsi. In conseguenza il meno forte bagnava del suo sangue la terra sotto la mano del violento e vendicativo uomo robusto. Era naturale che quello sentisse bisogno di un potente protettore, e un tale bisogno stringeva la società dei potenti e dei rifuggiti. I primi ricevevano i secondi sotto la loro protezione, ed in ricompensa chiedevano una specie di servitù, di subordinazione, di omaggio, per effetto di che dovevano questi seguire quelli alla pugna, aiutarli alle rapine, e addirsi ad altre basse cure che loro venivano imposte. La schiera dei vassalli, il cui numero differente formava la potenza relativa dei capi, ben tosto si accresceva per opera della guerra stessa. Il sentimento della vendetta, potentissimo nei selvaggi, aveva spinto dapprima a esterminare i vinti caduti in mano al vincitore. In seguito si passava per varie cagioni a contentarsi di minor castigo, e senza spargere il sangue dell'oppositore, placavasi il proprio sdegno col metterlo in catene e condannarlo alla deplorabile condizione di servo. Gli schiavi, riserbati ad un vivere più infelice della morte stessa, si avvezzavano alle catene; per cui, rimanendo sciolti e tranquilli presso i loro padroni, e impiegandosi nelle opere più vili e faticose, aumentavano il numero dei famigliari di quelli.

Ecco le plebi di certe repubbliche antiche, o pure i clienti o vassalli che si conobbero in altri tempi e presso altri popoli, o infine i compagnoni di cui parla Omero ai tempi suoi e Tacito presso i Germani.

Ma non tutti formavano un ordine. Gli ordini erano differenti, secondo le qualità delle persone che

---

propria flotta militare, le quali sono troppo al disotto del bisogno, troppo sproporzionate all'importanza che Genova aveva altre volte sul Mediterraneo, ed alle gloriose memorie della città che fu culla a Colombo. Al quale aumento di forza non sarà recato un aumento di spesa in esatta proporzione con quella che adesso si fa; e che presenta a dire vero l'aspetto di un'inutile profusione. Uno Stato che tiene sul mare nessun vascello, e due od al più tre fregate, perchè mai deve avere mezza dozzina di generali ed una dozzina di capitani di vascello che comandino la sua flotta? Il lusso degli Stati maggiori è superfluità dispendiosa: l'ammiragliato inglese mantiene appena il decimo degli ufficiali superiori, che corrisponderebbero al numero delle navi brittaniche confrontate con quelle del Piemonte.

« Sarebbe poi desiderabile che la scuola di marina di Genova fosse migliorata e ampliata in modo da somministrare anche ai giovani iniziati nella navigazione mercantile una buona e compiuta istruzione, la quale in una città marittima considerevole è vergogna che manchi.

« Per queste e per tutte le altre categorie di spese che pagano servizi veri allo Stato, le osservazioni e le censure hanno più a riferirsi al come

avevano domandato protezione. Eranvi dei selvaggi i quali animati da spirito alquanto bellicoso, non chiedevano ricovero nelle case dei più valorosi, ma si stabilivano le proprie, però a fianco a quelle di costoro per essere protetti dai medesimi. Eglino costituivano un ordine superiore ai servi, ed erano semplicemente ligi dei più potenti, ai quali prestavano piccola sommissione, e talvolta gareggiavano con essi. Non si chiamavano servi, nè vassalli, ma soci.

Un giurato legame univa i vassalli e i soci ai loro duci e padroni. I primi si obbligavano di mantenere fede perpetua a costoro, e di affrontare con essi i pericoli delle battaglie, e di non essere mai avari del loro sangue quando si trattava di adempiere ai loro sacri doveri. I duci ricavavano fregio nella pace, soccorso nella guerra dai numerosi loro seguaci; dividevano con essi i meritati allori, e le spoglie de' vinti; assumevano l'incarico di difenderli nelle occasioni in cui fossero direttamente compromessi o per litigi guerreschi o civili, sia con la propria spada, sia colla lingua e con la potenza dei loro nomi. Nè solo di questo modo, ma ancora con larghe donazioni li compensavano; e come quelli che possedevano i più vasti campi, sovente ai loro soci ne concedevano parte a titolo precario, e col carico di leggiere prestazioni; onde ebbero origine i feudi. E quando le società prendevano aspetto più civile, il servigio dei soci si cangiava da personale qual'era stato in pecuniario tributo.

I servi, che componevano la vile plebe riputata inetta alle armi, ciò che non potevano col lavoro prestavano lavorando i campi, pagando delle taglie, pascolando gli armenti o in cento altre guise curando i bassi uffizi della vita.

Siccome le società si facevano più côlte, cominciavasi a conoscere il valore delle morali virtù, oltre quelle del corpo. Allora la nobiltà distinguevasi per tutti i segni esterni di un merito morale, come per le eminenti cariche, per coraggio con cui si rischiava la propria vita o la fortuna nei rivolgimenti politici che minacciavano lo Stato, per l'altezza del carattere, per l'ornamento dei lumi. Allora nobile mestiere riputavasi quello del comando nell'ordine civile e politico, come arte plebea dichiaravasi qualunque ufficio si esercitasse subordinato all'altrui volere. Senza che per questo l'opinione della nobiltà si disgiungesse da quella della forza, e non cessandosi di avere in sommo pregio il trattare l'armi, in grandissima disistima si avessero, e abborrite quanto delitto, la codardia e la viltà.

Le cose avvennero conformemente al modello che abbiamo esposto, in tutte le contrade del mondo, dove i popoli si trovarono nei medesimi punti del loro politico corso.

Aggiungiamo, che quando i nobili o duci di cui parliamo si strinsero e si ordinarono in società, e dei loro privati poteri formarono il pubblico imperio, essi soltanto vi prendevano parte. L'umile plebe non interveniva nelle adunanze, e gemendo nella servitù, ubbidiva ciecamente ai decreti dei suoi padroni. Nè tampoco i soci, comechè fossero semplicemente ligi dei duci, avevano voce nell'assemblea, imperocchè la potestà di questi ultimi si spandeva su tutta la loro clientela e dipendenza, e amministrativa loro giustizia.

---

che al quanto. Ma vi sono altre parti del bilancio, in cui qualunque spassionato economista deve ravvisare uno spreco, chè è vera anomalia in un paese costituzionale, spiegabile soltanto colla considerazione che i rappresentanti del popolo non poterono ancora esercitare in tempo utile la dovuta controlleria del pubblico patrimonio. I bilanci non furono preventivi che di nome. Erano in via d'esecuzione anche prima di essere votati. La quetione così pregiudicata dal fatto, ogni discussione, ogni deliberazione riducevasi ad una semplice formalità.

Prima fra le spese eccessive si presenta la lista civile. Esaminando nel bilancio piemontese quelle partite che la *ispezione generale dell'erario* assunse e paga per seguitare gli antichi costumi, e per adempiere alle promesse della real casa, e trovando fra queste molte pensioni, indagheremmo indarno quale sia la nazione per cui tocca al popolo mantenere simili avanzi del medio evo. Scorgendo accennati i titoli dei pensionati, e leggendo che vi sono grandi di corte, dame di palazzo, cavalieri d'onore, confessori, nutrici di principi, applicati al servizio di principesse; *famme* (sic) sarte, modiste, *lingere et frisottine* di principesse; uscieri di sala, uscieri di anticamera, uscieri di cucina;

Era questo un governo puramente aristocratico, la cui origine abbiamo provata essere l'uso della forza fisica disugualmente ripartita dalla natura fra gli uomini. Siffatta forma di ordinamento sociale fu in poi modificata in modi vari, e gli ottimati si attribuirono privilegi e diritti straordinari, nonchè piegandosi alle circostanze di fatto, spesse volte si combinarono con altri elementi sociali e fecero con essi un' infinità di transazioni differenti. Non è nostro scopo tessere qui la storia dei vari aspetti che il governo aristocratico prese col mutare dei tempi e con la varietà dei luoghi. Abbiamo soltanto voluto dimostrare, che gli uomini sentirono per istinto la preminenza degli uni sugli altri; per cui i più eminenti furono distinti da' più bassi, e tutto ciò per un risultamento dell'ordine naturale delle cose. Questo è l'elemento di corporalità, a cui accenniamo. Esso ha base in natura; ma gli uomini ne usarono male, e coltivandolo ad esclusione degli altri elementi indispensabili all'ordine sociale, pervennero a fondare le istituzioni pure aristocratiche, le quali molto si discostano dal modello assegnato al regime sociale delle leggi dell'ordine morale di natura.

Passiamo ora a dinotare che l'elemento dell'unità ha ugualmente base in natura, e che gli uomini parimenti ne abusarono per fondare monarchie assolute.

Nel primo e barbaro periodo delle società ogni padre conduceva alla guerra la sua famiglia, ogni duce la sua clientela. Omero chiama pastori dei popoli cotesti capi, imperocchè diffatti coloro come docile gregge li seguivano. Ma non appena i capi si furono radunati in una selva per deliberare intorno a un affare qualunque; non appena si congiunsero per far guerra a un potente nemico, dovettero sentire la necessità di unire in una tante volontà discordi, e di affidare a un solo di loro la esecuzione di un piano stabilito di guerra. Come gli armenti, così gli uomini sono per istinto condotti a scegliersi un capo in determinate circostanze, nelle quali conoscono per sentimento, se non per ragione, che ciascuno operando da sè, viene a dividersi e si fa debole. Ecco la base naturale dell'elemento di unità, che non tardò a svilupparsi tra gli uomini. Ed in fatti nei primordi delle società, comechè si ubbidisse a infiniti duci, tosto che uno di loro si attirò la confidenza generale, tutti gli altri gli andarono dietro nella guerra e in tutti quelli affari nei quali l'unità di comando era una naturale necessità generalmente sentita.

Quel capo, che nella guerra fu da tutti ubbidito, rimase anche in pace rispettato da tutti. Gli uomini non depongono le abitudini di rispetto, non appena le han contratte. In conseguenza colui, che fu vincitore nella pugna, rimase principe o re dei popoli, la cui immaginazione era stata riscaldata dall' entusiasmo della vittoria. Non si estese però di molto la sua potestà, imperocchè s'egli fu il capo dei duci, non fu il loro padrone. Il sommo impero rimase sempre presso costoro; e quegli convocava, scioglieva l'assemblea, era il primo a dare il suo parere, raccoglieva i suffragi, pronunziava il decreto, insomma era il capo dell' aristocratica adunanza, ma tutti gli altri duci non aveano rinunziato in mano di lui il diritto di reggere liberamente la pubblica bisogna. La ragione di tutto questo è evidentissima. Solo nella

---

servienti *concierges*, aiutanti *concierges*, garzoni *concierges*; gran numero di *valets à pieds*, di palafrenieri e di portantini, parecchi guardacaccia, e fagianieri, e uccellatori, e *piqueurs*, e cacciatori da fucile, *valets de chiens* e custodi di canile; mastri di stalla e mastri di scuderia; confettieri e credenzieri; aiutanti di cucina, aiutanti di credenza, aiutanti di frutteria, aiutanti di *vasella*, aiutanti portatavole; scopatori e lavatori; garzoni effettivi, straordinari e soprannumerari di cucina, di carrozza, di frutteria, di *vasella*, di *sommeglieria*, provveditrici di *mascarpini* al servizio della real casa, e molte altre varietà di uffizi; leggendo così belle funzioni e non incontrando mai il nome di uno scienziato o di un artista premiato od incoraggiato, noi domandiamo quale vantaggio o quale decoro abbia mai ritratto il paese da questa farraggine di uffiziali, per cui abbia a pagarne il correspettivo con centinaia di mille lire ogni anno? e se veramente i danari spesi in questa maniera promovano le utili industrie ed accrescano la ricchezza nazionale?

« Ma lasciando da parte questi dettagli e tornando a considerare da qualsiasi punto di vista la cifra ammessa nel bilancio piemontese per la lista civile, risulta sempre che al Re di Sardegna fu

guerra il potere del principe era estesissimo, giacchè quella sola era l'occasione di fatto che faceva agli uomini sentire la necessità naturale dell'elemento di unità; fuori della guerra, cotesta necessità non era avvertita, e quindi moderata era l'autorità del principe nelle civili assemblee.

Non ci occuperemo a dire quali fasi abbia percorse il governo di un solo, e le subite modificazioni in vari tempi e luoghi, e le differenti maniere di transazioni che fece combinandosi con gli altri elementi della vita sociale. In sostanza non tesseremo qui la storia della monarchia, come non abbiamo voluto fare per quella dell'aristocrazia. Molto meno ci arresteremo a discutere la quistione, della quale tanti uomini celebri si sono occupati, se monarchica sia stata la prima forma di governo che gli uomini ebbero, o aristocratica. Sappiamo che molti dotti opinano che prima degli altri governi sia fiorito il regno fondandosi sulla autorità di Aristotile, il quale dice che le città furono prima sotto i re, per la ragione che le famiglie, essendo regiamente governate dal padre, nell'atto che convennero insieme e formarono la città, non poterono fare altro che introdurre in questa il regime medesimo ch'esse avevano; la quale opinione è confermata da quello acutissimo filosofo con quest'altro argomento, che i primi uomini, i quali attribuiscono sempre ai numi le loro maniere e costumi, abbiano dato un re anche a costoro, ciò che dimostra ch'erano essi governati dalla regia potestà. Pausania e Dionigi d'Alicarnasso appoggiano il parere del greco filosofo con la storia dell'antica Grecia, che tutta un tempo ubbidiva ai re. Ma noi, per dir poche cose di volo, osserviamo che in mezzo a barbari, viventi in una selvaggia indipendenza tra loro, non era possibile che un uomo tale si trovasse, che solo si facesse volontariamente riverire da tutti: egli è più giusto credere che la potestà fu dapprima esercitata da tutti quei selvaggi uomini, i quali per coraggio e per forza primeggiavano su gli altri. In conseguenza il governo dei più, se pur questo nome può darsi a quella informe radunanza, fu conosciuto prima che quello di un solo. E d'altronde è uopo credere, che questo non tardò molto a farsi conoscere ed a combinarsi con quello dei più, imperocchè, per le ragioni dianzi esposte, quei feroci ottimati fin nelle loro prime radunanze e nelle prime guerre dovettero sentire la necessità dell'elemento di unità. Peraltro il nome di re, che si legge nella storia primitiva dei popoli, non deve farci illusione: cotesti re non erano che capi delle concioni e duci degli eserciti, e la loro potestà era limitatissima, non avendo altra base che la volontà dei duci a loro soggetti. Diffatti Aristotile conferma che i re di cui parla non erano altro che capitani nelle guerre, giudici nelle controversie, e pontefici nei sacrifizi. Aggiungiamo finalmente che l'elemento di totalità fu l'ultimo di cui si avvertisse il bisogno, come or ora dimostreremo; per cui la democrazia comparve in terzo luogo, e cominciò prima dal combinarsi con gli altri elementi già sviluppati ed esistenti, in seguito passò qualche volta a reggere da sè sola.

Ma tutte queste disamine sono straniere al nostro argomento. Il nostro scopo è omai raggiunto, imperciocchè da noi altro non si volesse che pruovare gli uomini avere sentito per istinto la

---

assegnata una somma annua più forte di quella che basta ad altri Sovrani posti in analoghe circostanze. Fu già osservato nella Camera elettiva come i re del Belgio, di Danimarca, di Annover; di Olanda, di Sassonia, di Svezia e Norvegia, di Wurtemberg abbiano una lista civile minore dei quattro milioni destinati al Re Vittorio Emanuele; fu già osservato come in proporzione dell'importanza dello Stato, del numero della popolazione, e in proporzione anche della totalità dell'annuo dispendio nazionale sarebbe più tenue assai di questa la lista civile di Luigi Filippo, che pure eccitò sempre così energici e così ragionevoli rimproveri dai pubblicisti della opposizione.

« Oltre al lautissimo trattamento assegnato al Sovrano, sono provvisti di appannaggi altri membri della famiglia reale, ciò che non si fa pressochè in nessun paese retto con sistema costituzionale. Così il pubblico erario paga mezzo milione alla regina vedova, un altro mezzo milione tra il duca di Genova e il principe Carignano, alcune migliaia di lire alla principessa vedova di Carignano, alcuni interessi dotali alle figlie del defunto re Vittorio Emanuele I, e le somme sovraindicate che naturalmente graverebbero la casa reale come arretrati di sua spettanza. Questo degli appan-

necessità di un capo unico in determinate circostanze; dimodochè la elezione di questo capo fu un risultamento dell'ordine naturale delle cose. Questo è l'elemento di unità a cui accenniamo. Esso ha dunque base in natura, comechè gli uomini abusandone, e spesso coltivandolo ad esclusione degli altri elementi, più spesso combinandolo assai male con quelli, sieno pervenuti a fondare monarchie assolute o miste, differentissime dal modello che le leggi dell'ordine morale di natura assegnano al sociale regime.

Passiamo finalmente a parlare dell'elemento di totalità.

Noi abbiamo lasciata la primitiva sozza plebe, composta dei deboli, vivente senza case e in una brutale comunione con le donne. Questi esseri degradati andarono a poco a poco riacquistando il vigore del corpo e dello spirito, la salute e la ragione. Le donne si fecero più fresche e belle. La razza migliorò. Cominciarono allora anche costoro, ad imitazione dei più forti, a desiderare il godimento esclusivo dei loro amati oggetti, a convivere con essi, a formarsi un'abitazione chiusa e difesa nelle caverne, ad occupare campi e foreste. Ebbero così principio le plebee famiglie, le quali, quantunque divise nelle clientele diverse dei più potenti e dal volere di costoro guidate, nondimeno formarono una forza effettiva per numero se non altro, la quale non poteva essere più disprezzata. Le pubbliche deliberazioni dei primi barbari governi cadevano ordinariamente sulle guerre che si volevano intraprendere; per cui non fu possibile trascurare la più numerosa parte della popolazione, la quale era quella che doveva combattere. La plebe cominciò allora a intervenire nelle pubbliche concioni, e comechè da prima non avesse diritto di suffragio, non pertanto non trascuravasi d'indagare la sua volontà. Essa diventò in questo modo l'elemento di tutte le prime repubbliche.

Ma le cose non poteano arrestarsi a questo punto. Siccome le società si fecero più cólte, la sviluppata ragione fece conoscere nuove fonti di naturali diritti; questi ebbero nascimento dal verificarsi le circostanze di fatto onde hanno origine. Le plebee famiglie, che divise in tante separate tribù e sottoposte a duci e re, languivano nella estrema debolezza, man mano acquistarono vigoria, coltivarono arti, industrie, commercio, pervennero fino entro al santuario delle scienze, e diventarono la parte più interessante della società. Lo sviluppamento graduato di queste nuove posizioni di fatto diè occasione al nascimento di nuovi diritti. Il popolo cominciò a desiderare che fossero riconosciuti dagli altri ordini privilegiati della società. Stanco di vivere sotto il giogo dei nobili e conoscendo meglio le sue ragioni, si ammutinò, scosse il freno, si unì in corpo, fece fronte agli antichi oppressori, li sforzò ad ammetterlo nelle pubbliche concioni e ad avere in esse un suffragio.

Qui ripetiamo ciò che più volte abbiamo detto. Non è nostro proposito scrivere la storia dei governi democratici, e dire tutte le fasi che subirono, in quali maniere differenti i popoli vennero a transazione con gli altri preesistenti elementi sociali, e come spesse volte pervennero a reggersi da sè, cioè senza mescolanza con altri estranei

---

naggi ai principi secondogeniti è un punto importantissimo e la opposizione francese lo ha sempre combattuto e sempre colla vittoria.

Se in Piemonte avvenisse il contrario, se si avesse cioè ancora a seguire il rovinoso precedente creato dalla Camera coll'adozione di quegli assegni, in pochi anni la famiglia reale moltiplicata, per la celebre fecondità delle principesse austriache e sassoni, assorbirebbe tesori incalcolabili.

« Altra fonte di spese gravissime per le finanze piemontesi, la quale ben lungi dal trovare compenso in servigi realmente prestati al popolo, va anzi congiunta con un disordine assai dannoso, consiste nella soverchia burocrazia, nella macchina complicatissima che dirige la pubblica amministrazione, nella folla di funzionari che basterebbero a governare non che il piccolo reame di Sardegna, ma tutta intiera l'Italia e forse anche più. Questo eccesso ci fa ricordare il noto principio di Metternich, di fare cioè governare una metà dei sudditi dall'altra metà. La sussistenza di molti uffici inutili non fa che ritardare il movimento della pubblica azienda; affari semplicissimi hanno d'uopo di passare per venti mani che tutte pretendono influenza ed esigono tempo; l'industria, il commercio, la giustizia soffrono; ciò che essere

principii. Il nostro scopo è raggiunto, dappoichè non altro abbiamo noi voluto dimostrare se non che la potenza popolare, dietro i progressi della ragione, fu generalmente sentita, in guisa che la partecipazione del popolo alla pubblica autorità fu risultamento dell'ordine naturale delle cose. Ecco l'elemento di totalità, il quale ha dunque fondamento in natura. Gli uomini ne abusarono, come fecero degli altri elementi sociali, e lo coltivarono ad esclusione di questi, o più spesso e variamente ed assai male lo combinarono con l'uno o l'altro di essi, o con entrambi, per cui ebbero democrazie assolute e licenziose, o governi democratici misti, che pieni andarono di tante rivolture e grandi malanni, imperocchè molto si discostarono dal sistema sociale che per la felicità dell'umana specie viene determinato dalle leggi dell'ordine morale di natura. Ma tutto ciò oltrepassa la linea che abbiamo assegnata alle nostre investigazioni, le quali debbono arrestarsi alla dimostrazione del principio che l'elemento di totalità ha base in natura.

§ 2.

Quali sieno nelle abusive istituzioni sociali
che gli uomini si sono date,
i principii naturali, che è necessità conservare.

Abbiamo nel precedente paragrafo annunciato che tre sono gli elementi dell'ordine sociale; che tutti hanno fondamento sulle leggi di natura; che quello di unità deriva dalla necessità, che gli uomini hanno sentita per istinto di un capo unico in determinate circostanze; quello di corporalità proviene egualmente dalla istintiva preminenza che coloro hanno sentito di avere gli uni su gli altri, in seguito all'effettiva disuguaglianza delle loro fisiche forze; quello di totalità, ultimo a svilupparsi, imperocchè il sentimento della morale uguaglianza di diritto non poteva nascere che coi progressi della ragione, discende da questo medesimo sentimento.

Gli uomini, lavorando sopra questi tre elementi, non hanno potuto fare altro che dare tre forme alle loro istituzioni sociali, monarchica, aristocratica e democratica. Più spesso hanno cercato di combinarne variamente due di essi od anche tutti e tre, ed hanno creato governi misti di differenti modi. Eglino si sono sempre ingannati, ed il bene che le società qualche volta hanno goduto, è derivato assai più da fortunosi eventi, che dalla saviezza e bontà assoluta delle istituzioni medesime. Le loro operazioni hanno seguito le posizioni di fatto che si trovavano stabilite, e nella esistenza di popolo, di re, di nobiltà, sono state dirette con l'unica mira di cavare il migliore partito che sapevano e potevano da elementi già esistenti. In conseguenza si può dire, che tutti i legislatori hanno dettato regole per governi di fortuna; e quelli, come Platone nella repubblica e pochi altri, i quali hanno voluto elevarsi dallo stato di fatto a quello di diritto, e stabilire le basi di governi di ragione, non sono stati altro che illustri sognatori, nè potevano essere altro che questo, dappoichè ignorando in tutto o in parte le vere leggi che l'ordine morale di natura assegna al sociale regime, eglino non era possibile che facessero altro che a solide verità sostituire voli di fantasia e progetti di animi unicamente benefici e umanitari.

---

dovrebbe a portata e a cognizione di ciaschedun cittadino diventa laberinto inestricabile da chi non ne possede il secreto; e si forma in mezzo al popolo una classe speciale di uomini che sentono avere interessi diversi e spesso rivali a quelli del popolo, ed operano in conseguenza.

« Come se i ministeri dovessero essere sinecure, o che al disopra delle autorità costituite nelle provincie non bastasse per ogni ramo del potere esecutivo un solo centro comune, presso quasi tutte le segreterie di Stato ci sono degli altri dicasteri centrali che sbocconcellano questo potere, paralizzano la sua energia e costano migliaia e migliaia di lire. Non basta per esempio che ci sia un *ministero delle finanze*, una *tesoreria generale* ed un *controllo generale;* ci ha da essere anche una *ispezione generale del regio erario*, una *azienda generale di finanze*, una *azienda generale delle gabelle*, oltre le direzioni speciali per una quantità di oggetti. E così oltre il *ministero dell'interno* ci ha da essere un'*azienda generale dell'interno;* ed oltre il *ministero dei lavori pubblici*, oltre il *genio civile*, ci ha da essere una *azienda generale per le strade ferrate*. Sarebbe poi troppo lungo l'annoverare tutte le aziende generali, intendenze, ispezioni, commissarie che

I pubblicisti tutti dei nostri tempi non hanno battuta una via diversa da quella che tennero i sopraddetti legislatori. Tutti hanno circoscritto i loro studi nell'esame delle posizioni di fatto, che presso le nazioni trovansi oramai stabilite. Non avendo sott'occhio che monarchie, aristocrazie e democrazie, ne hanno voluto coi lumi della scienza politica conoscere i pregi e i difetti, e si sono elevati a dettare i mezzi di promuovere i primi, e i rimedi per guarire i secondi. Eglino sono stati i medici e chirurghi d'inferme società, e la loro scienza, in luogo di vagare nei campi delle speculazioni è stata tutta positiva.

In cambio di condannarli per questo loro procedere, noi li commendiamo. Ma siccome, prima di mettere le mani sopra una piaga, il chirurgo ha uopo di conoscere le leggi generali di sanità del corpo umano, dietro le quali è meglio abilitato a valutare e curare il morbo che affligge una delle sue parti, crediamo che la scienza politica positiva abbia bisogno di essere preceduta dalla scienza politica astratta, la quale spiega le leggi dell'organismo sociale conforme all'ordine morale di natura. Noi che per virtù sola dei tempi che tanti lumi ci forniscono, e non per alcuna nostra individuale virtù, di queste leggi abbiamo lusinga di essere informati meglio di quanto lo fossero stati alcuni antichi pensatori; noi, che in questa parte della nostra Opera, occupandoci della filosofia del diritto pubblico, siamo in obbligo di vedere la scienza politica nel suo aspetto generale ed astratto, senza avere per ora alcun risguardo a specialità di tempi e di luoghi, vogliamo dunque accingerci a lavoro difficile, ma nuovo e ardito, afferrando, per così dire, la società pei capelli, trasportandola fuori del mondo reale, segregandola da tutti i fatti esistenti, ed esaminando in essa, come se queste indagini fossero da noi fatte su lei in un'admosfera differente da quella in cui ci troviamo, le basi, le proporzioni, i compartimenti ch'è capace di avere giusta le regole desunte dall'ordine morale di natura. Sappiamo che questo è un lavoro interamente speculativo; ma non si stanchi perciò il lettore di prestare tutta la sua attenzione a quel che brevemente diremo, nè creda che interamente a vuoto sieno destinate a tornare le nostre astratte teorie. Le nazioni si agitano sopra un letto di Procuste, che i secoli hanno formato per esse, ed a cui per adattarle è stato mestieri stirare le loro membra o troncare quelle più vitali. Esse sono stanche di rimanere nella stessa posizione, e coloro, i quali accorrono per aitarle, non fanno altro che proporre accomodamenti parziali e riforme applicate a ciò che esiste; il che produce che il vecchio guastando il nuovo, poco o nulla quelle migliorano. Noi intendiamo far brillare ai loro occhi una luce di verità lontana, che potrebbe un giorno attirarle a sè; e in questo caso elle, mandando a rovescio quel male rattoppato letto di tormento, s'incamminerebbero verso seggio che natura aveva loro preparato, ma da cui l'ignoranza e la prepotenza le tenne lungi. Non abbiamo in nostro potere questo evento, ne possiamo a nostro grado schiuderlo alle nazioni. Ma ben possiamo prevederlo e svelarlo ad altrui, lusingandoci che le verità utili non sieno sempre una mera speculazione, ma che possa un giorno goderne i frutti una tarda posterità, ch'è sempre presente ai nostri occhi e stringiamo al cuore coi nostri voti.

---

dipendono dal ministero della guerra ed hanno ciascheduna capi segretari, archivi, cancellerie, protocolli in sì gran numero di far meraviglia, se non riescisse di grande imbarazzo agli affari che spiegano altresì sino a un certo punto molti dei disordini che s'ebbero a deplorare nelle campagne del 1848 e del 1849.

Finalmente al ministero d'*agricoltura e commercio*, creato dopo la promulgazione dello Statuto, si è voluto applicare capi-divisione, segretari, sottosegretari, ufficiali, insomma un piccolo battaglione d'impiegati come a tutti gli altri ministeri, quantunque esso in effetto abbia un così ristretto numero d'affari da far persino dubitare della necessità della sua instituzione.

Riassumendo le varie considerazioni fatte a proposito delle finanze del Piemonte, indicammo come manchi ancora a questo paese la prima ed essenziale condizione del regime rappresentativo, quella cioè che la pubblica opinione a tempo istruita dei pubblici interessi, manifesti con maturità e libertà i bisogni ed i reclami del popolo, e prepari il voto conscienzioso delle assemblee legislative, dalle quali la nazione attende una radicale riforma tanto nelle sorgenti delle imposte e nella loro misura, quanto nell'amministrazione

I tre menzionati elementi di unità, di corporalità e di totalità non sono fatti per esistere separatamente. Siccome essi trovansi coesistenti in qualunque naturale sistema di cose, così debbono coesistere nell'ordine sociale.

Inoltre, se noi ammettiamo la necessità della coesistenza dei tre elementi; e se d'altronde abbiamo detto dinanzi che nelle varie forme che gli uomini diedero ai loro governi è mestieri indagare i principii naturali ch'è uopo conservare, non vogliamo con ciò intendere che le dette varie forme debbano coesistere, e che solo occorra indagare quali cose abbiano di buono che conviene conservare: in questo caso, si ridurrebbe il nostro progetto a stabilire un governo misto di monarchia, di aristocrazia e di democrazia, dando a questa mescolanza una proporzione differente da quella che ha sempre avuta sin'ora; in questo caso il nostro lavoro si applicherebbe sopra i materiali già esistenti, e qua limando, là alcuna cosa troncando, e spesso trasportando alcun'altra cosa da questo punto a quello, ci limiteremmo a proporre una forma di governo, che contenesse quel tanto che secondo noi avvi di meglio nelle tre anzidette costituzioni governative.

Ma nulla avvi di tutto ciò. Quanto esiste nel fatto, non entra nei nostri calcoli; sparisce dinanzi ai nostri occhi. Noi non vogliamo sapere quale uso abbiano fatto gli uomini dei tre menzionati elementi dell'ordine sociale, ed a quali risultamenti si sieno condotti. Non cerchiamo conoscere quelli elementi nella storia delle umane vicende; nè attraverso le aberrazioni delle società, vogliamo indicare le correzioni e i mutamenti che bisogna introdurvi. Noi vogliamo conoscerli nella loro fonte, ossia afferrarli nell'atto ch'escono fuori dalle mani della natura. Egli è in quell'atto che ne è d'uopo sapere che cosa sono questi elementi di unità, di corporalità e di totalità. Allorchè noi ci applicheremo a studiarli, non ancora hanno gli uomini fatto uso di essi. I nostri studi e le verità che potremo dedurre, serviranno di scorta alle venture generazioni nel rifare il mal fatto sin'ora, e nello stabilire entro l'ordine sociale i detti elementi, non come esistono per effetto degli umani abusi, ma quali sono per legge anteriore di natura.

Cominciamo dall'elemento di unità, e vediamo quale aspetto presenti nello studio puramente speculativo della scienza sociale. La necessità della volontà individuale si fa naturalmente sentire in differenti circostanze: vi sono degli uffizi, i quali senza di quella non possono essere esercitati pel bene di tutti. Tali sono quelli che esigono intensità di attenzione: riunire tutti i dati in un solo pensiero è opera che appartiene solamente a un uomo. Si raduni un'assemblea, e sarà, se non impossibile, difficilissima cosa che ciascuno di coloro, i quali vi hanno voce, spieghi quell'attenzione intensa, quella estimazione adequata delle circostanze diverse di cui sarebbe stato capace esso medesimo, se solo avesse dovuto occuparsi di una tale operazione. Questa verità è tanto comunemente sentita, che nelle stesse assemblee chiamate a deliberare sopra un affare, si costuma delegare a un membro solo di essa l'incarico di studiarlo, di svilupparlo, e di formare una proposta, che sia poi l'oggetto della pubblica discussione.

Siamo anche in dubbio, se dietro la proposta,

---

del pubblico peculio, nella riduzione delle enormi spese di percezione e nella destinazione dei danari del popolo ai veri servigi di esso.

Cronaca del mese di ottobre 1850.

§ 1.

12 *Ottobre.*

In udienza dell'11 corrente, il re ha nominato il conte Camillo Benso di Cavour, ministro di marina, agricoltura e commercio.

giovi almeno sempre la pubblica discussione per meglio rinvenire la verità, o la utilità maggiore del partito da prendersi. Sappiamo che molti lumi diretti tutti sopra un oggetto, lo rischiarano meglio e più ampiamente che non farebbe un sol lume; ma appunto perchè la luce si parte da vari punti e su vari punti si riflette, noi temiamo che da siffata varietà non nasca sovente un conflitto, anzi che un accordo, e che dietro le vicende di questo conflitto, non venga ad assegnarsi a quell'oggetto una figura o forma, sotto la quale non si appresenta ad alcuno di coloro che lo considerano, per cui, approvato con le indagini di tutti, risulti contrario al modo di vedere di ciascuno. Indi avviene ordinariamente, che l'esito di una deliberazione comune riassuma tutt'altro che la somma della prudenza o della virtù di tutti quelli che vi hanno partecipato. Un grande filosofo dice, che considerando nella massima generalità la quistione, se molti in qualunque impresa valgano sempre più di un solo, si trova che essendo spessissimo gli uomini uniti tanto meno giudiziosi di ciascuno di loro preso separatamente, ed i lumi di una unione d'individui tanto inferiori in generale a quelli dei più savi tra essi, e tanto le operazioni dei primi esposte ad essere vacillanti e incoerenti, si ha ragione a conchiudere che queste non saranno sempre le più perfette tra le possibili.

Non è così in natura delle forze intellettuali, come delle forze fisiche. Se dieci uomini stendono in comune e al tempo stesso le loro braccia per tirare un carro, questo non cammina giusta la forza individuale di ciascuno di essi, ma giusta la somma di esse forze cospiranti in una. Così egualmente una nave corre con dieci vele spiegate al vento con una velocità dieci volte più grande di quella che avrebbe per la forza di una sola vela. Ma se dieci individui si uniscono per esaminare un affare, costoro non possono formare una massa delle loro intelligenze particolari, di maniera che possa dirsi quell'affare sia esaminato con un talento dieci volte più grande di quello che ciascuno dei detti individui possiede. Non è possibile cumulare il sapere di tutti e comporne un solo. Ciascuno di essi lavora col proprio ingegno, e tanto merito hanno le sue osservazioni, quanto talento individuale possiede. E se si obbietta, che un uomo anche dottissimo, ridotto a pensare da solo, non possa saper tutto, e che ognuno dei dieci individui facendo uso del miglior talento che ha, e vedendo l'affare sotto un punto di vista differente, avviene che di tante viste si forma una vista completa e di tanti buoni un buonissimo, noi osserveremo che non avvi alcuna sicurezza di accordo tra le varie maniere di vedere; ma che può al contrario succedere, dietro il cozzo delle opinioni, che l'esito della deliberazione dipenda più dall'evento che dalla matura ragione. In egual modo, se i dieci individui impiegati a tirare un carro non dirigono tutti sopra un punto la compulsione, ma ciascuno miri a un punto o diverso o contrario, avviene che il carro non cammina più, o prende una direzione, la quale non è quella, che coloro, presi individualmente, intendevano dargli, e che gli avrebbero dato , se ciascuno lo avesse da solo tirato.

Conchiudiamo non essere possibile che molti

L'entrata al Ministero del conte Cavour fu accolta dal paese con generale favore, manifestato in modo non dubbio dagli uomini di tutti i partiti.

Appartenente al così detto *liberalismo moderato* Cavour è uno dei pochissimi che coll'aiuto di una eletta intelligenza e di una rara abilità sia riuscito a formarsi di quello, non dirò gia un sistema di convinzioni, ma almeno una serie d'opinioni politiche sufficientemente concrete; talchè crediamo egli possa asserire con sincerità di trovarsi in quel partito per effetto de'suoi principii, e non già come quasi tutti quelli che lo compongono, per mancanza assoluta d'ogni principio che quello non sia di scegliersi una posizione politica la più comoda, la più elastica, la più favorevole alle transazioni. La ripugnanza dei liberali moderati per tutte le grandi risoluzioni, per tutte le misure veramente decisive non è un mistero, giacchè essi medesimi ne parlano e ne scrivono continuamente. Noi siamo, dicono, per il giusto mezzo. Nessuno però ignora che la media proporzionale varia al variar degli estremi. Dunque tale partito, non avendo altro criterio di condotta politica che quello di star sempre in mezzo, è inerte, oscillante, senza base fissa, senza iniziativa. Prima di far un passo vuol

sorpassino un sol uomo nella attenzione indispensabile a conoscere un affare e a valutarne adequatamente le differenti circostanze; essere assai dubbio, se quelli sieno sempre meglio atti di questo a esaminare una quistione in modo che dietro il contrasto delle vedute e delle opinioni modificatesi l'una per l'altra, risulti un effetto finale coerente al giusto..

Ma passiamo oltre; noi ritroviamo che la piena garantia e la risponsabilità morale non s'incontrano, se non in quell'uno che si determina da solo. Laonde qualunque radunanza di uomini si faccia per trattare un affare, non possiede quel sentimento profondo della propria risponsabilità, con cui ciascuno dei membri di essa si sarebbe apparecchiato a definirlo, se avesse dovuto decidersi da solo. S'immagini un uffizio, che abbia da essere esercitato col sopraddetto sentimento, acciò produca il pubblico vantaggio, e noi abbiamo una seconda circostanza in cui l'elemento di unità è naturalmente preferibile a quello della pluralità. Certamente allora che un negoziante adopera più impiegati a custodire la sua cassa di ferro, diminuisce per lui la garantia, e la risponsabilità dei custodi del danaro, col raddoppiarsi, si scema.

Non spenderemo molte parole a provare ciò che da niuno viene contraddetto, cioè che l'assoluta segretezza non è che il privilegio di un uomo solo. Per cui, sempre che avvi uopo di ciò per ben condurre un ufficio, risulta naturalmente necessario l'elemento di unità.

Questo è egualmente disposto dalla natura come mezzo indispensabile ad ottenere l'intensità del proponimento. Mutabile è ancora il partito che dipende dal volere di un uomo solo; ma mutabilissimo è sempre quello che da molti voleri deriva ed ai quali è sottoposto.

Chi può rivocare in dubbio che la necessità dell'elemento unico risulti più che da ogni altro bisogno, da quello di una pronta decisione? Sempre che giova la prontezza di risolvimenti, questa è indubitatamente qualità meglio propria a un uomo solo, che a molti insieme uniti.

Il fino accorgimento, ossia quel colpo d'occhio pronto e sicuro, con cui si perviene a scorgere in altri uomini le varie attitudini, le virtù e i difetti, per certi segni che non si possono descrivere, e di cui avvi bisogno per rinvenire la persona acconcia ad ogni incombenza e per rendere avvedute le scelte, è attributo naturale di un uomo solo: quei dati segni non potrebbero essere giustamente estimati da un consiglio o un collegio.

Ed ecco una circostanza, nella quale per far fronte a un urgente pericolo, è mestieri infiammare le moltitudini, trarle incontro ai più gravi rischi e indurle a sopportare i più gravosi sacrifizi: l'entusiasmo di cui avvi bisogno, può soltanto da un individuo con le sue personali qualità essere destato: per cui si può dire che non nasce entusiasmo laddove non v'è personificazione. Avviene sul gran teatro del mondo lo stesso che nei nostri artifiziali teatri: l'interesse drammatico non proviene che da una unica posizione; raddopiate le posizioni, e voi vedrete scemar l'interesse. Così sulla scena delle società parli alle moltitudini un uomo di gran credito, e tosto tutte le menti sono indirizzate ad accoglierne le sentenze, tutti i

---

vedere cosa faccia da un canto la reazione, cosa tenti dall'altro la libertà. Indi con peritose orme avanza o retrocede a seconda dei moti progredienti o regredienti dall'una o dall'altra. È una assidua artifiziosa vicenda di attrazioni e repulsioni, è una specie di danza politica, in cui non occorre che per noi si dica qual razza d'uomini rappresenti la più brutta parte.

Codesti moderatori della libertà sostengono di esserlo per paura della reazione. Che la paura entri in una proporzione fortissima negli elementi costitutivi di quel partito è facile il credere. Ma che sia proprio paura della reazione è lecito dubitare. Fatto sta, che se per lo contrario essi temono la libertà, non sono meno temuti da essa.

Abbiamo però detto che il conte Cavour era un'eccezione del suo partito. Egli soprattutto professa grande simpatia alle teorie del libero cambio; ed ecco perchè la libertà lungi d'allarmarsi quando è salito al potere ha potuto concepire sul di lui conto qualche buona speranza.

Nella scienza della pubblica economia il conte Cavour ha una vera specialità. — Negli affari del proprio paese, segnatamente dopo la promulgazione dello Statuto, egli ha esercitato una grande e talvolta salutare influenza, per cui gli si attri-

cuori disposti a riscaldarsi nel fuoco delle parole di lui: al contrario parlino più uomini al tempo stesso, e l'attenzione delle moltitudini divisa si fa meno intensa, e l'entusiasmo, non chiamato sopra unico fuoco, si spande e languisce. Egli è impossibile negare che l'elemento di unità sia indicato dalla natura come forza potentissima a richiamare l'attenzione e ad infiammare gli animi delle moltitudini.

Ecco indicati un certo numero di casi, nei quali è per legge naturale determinata la necessità dell'elemento unico. Noi non faremo al presente un'applicazione dei nostri principii alle pratiche esigenze delle società, precisando tra i vari uffizi, il cui esercizio costituisce la complessa azione della loro vita, quelli che per necessaria legge di natura debbono essere affidati a un sol uomo; è questo un lavoro, a cui ci applicheremo in quella parte della nostra Opera, in cui, dell'Analisi dei Governi dovremo trattare. Ma per non lasciare i nostri lettori senza alcuna nozione pratica della teoria astratta che abbiamo fondata, ci limitiamo per ora a dire che trattandosi del più rilevante e più scabroso ufficio dei governi, cioè della condotta degli eserciti in guerra, ove la salvezza delle nazioni può dipendere da un colpo d'occhio del principe, dalla prontezza e segretezza dei suoi divisamenti; ove tutta la vigoria dei popoli deve spiegarsi, e i cittadini debbono fare i massimi sacrifizi, esporre senza titubanza le sostanze, la libertà, la vita, e lasciare in balìa e discrezione di chi regge tutti quanti i beni che l'ordine sociale è destinato a garantire; ove tremende possono riuscire le conseguenze dei fatti di chi impera, si riconosce universalmente la necessità di ricorrere alla podestà di un solo: diffatti, le nazioni più libere ubbidirono al bisogno di dar bando a tutti i sospetti, di assoggettarsi senza eccezione all'imperio di un solo, e di aggravare il rigore della disciplina, acciò il vezzo delle discussioni e della disobbedienza non si propagasse dalla piazza pubblica negli accampamenti.

Possiamo anche aggiungere che l'egual bisogno naturalmente si avverte nei casi di negoziazioni con gli Stati stranieri: anche allora occorrono necessariamente un'assoluta segretezza, una grande prontezza di risolvimento, e la riunione in un solo spirito e sotto un unico punto di vista di tutte le quistioni e di tutti gl'interessi pendenti.

Non vogliamo qui più a lungo intrattenerci a indicare tutti i casi, in cui essendovi bisogno di pronta determinazione, d'instantanei provvedimenti relativi alla pubblica salvezza, non si possano procurare ad una nazione grandi vantaggi, se non affidandosi al colpo d'occhio comprensivo, alla prontezza ed alla gagliardia di un sol uomo. Sopra questa necessità si è voluto fondare la legittimità dell'imperio monarchico; ma questo è un sistema adottato dagli uomini, o fatto su di loro prevalere con la forza, coi pregiudizi o altrimenti; ed ogni sistema non è mai sempre conforme alle leggi di natura, le quali creando tra le cose una infinità di relazioni differenti, danno agli umani consorzi il dovere di accomodare su quelle i loro provvedimenti, e negano loro la facoltà di astrarsi dalle circostanze reali delle cose e di provvedere con un piano preconcetto, ossia con sistema. L'imperio di un solo, ch'è propria-

---

buisce generalmente una distinta capacità governativa. A queste egregie doti egli unisce una somma facilità e prontezza nel concepire ed associare le idee, e non comune facondia nel manifestarle.

Poche settimane prima della sua nomina il conte Cavour, nella discussione del progetto di legge per l'alienazione di sei milioni di rendita, profferiva alla Camera dei Deputati un discorso, il quale e per la moltiplicità ed importanza delle cose in esso trattate, e per il linguaggio esplicito ond'è formulato, può e deve considerarsi come un vero programma politico tanto del nuovo ministro, che degli altri membri del Governo. Imperciocchè senza fare adesione ai principii in esso professati, senza assumere gl'impegni che il deputato Cavour assumeva il 3 luglio in faccia alla Rappresentanza nazionale ed al paese nelle gravissime questioni agitate in quella seduta, i governanti non l'avrebbero certamente chiamato a dividere con essi il potere. Grande è pertanto la risponsabilità che pesa sul Governo, e per questa nomina e per quel discorso, del quale crediamo quindi opportuno di qui riferire i brani che contengono le più solenni dichiarazioni, che tracciano più nettamente la linea di condotta politica.

mente il senso vero ed etimologico della parola monarchia, è realmente fondato sopra leggi di natura; ma è mestieri metterlo là dove la natura ne ha creato la necessità, ossia fare che monarchi siano tutti coloro, i quali sostengono un uffizio, che per essere bene esercitato, deve necessariamente essere affidato a un sol uomo. Questo è quel che noi chiamiamo un procedere secondo le leggi di natura, e non per sistema introdotto nelle cose sociali per opera dell'uomo.

Crediamo dunque aver pienamente dimostrato con ragioni affatto teoriche e indipendenti dalle circostanze particolari che l'interesse di tutti richiede che nei governi abbia parte l'elemento monarchico, nel senso da noi poco innanzi spiegato: la scienza sociale ne ammette la necessità, o almeno il grande utile. Per cotesto elemento non devesi intendere altro, se non l'attribuzione ad un solo individuo, anzichè ad un consiglio o ad un collegio, di una potestà con niun altro divisa, entro però certi detrminati confini, ed in quelle circostanze in cui diviene necessaria per legge di natura.

Passiamo a favellare dell'elemento di corporalità: esso si appresenta naturalmente necessario in varie circostanze. È noto per la scienza sociale quanta sia la possanza e l'efficacia dello spirito di corpo: esso è soprattutto potentissimo in rapporto all'ordine di conservazione della società, e sempre che avvi un ufficio, il cui scopo non sia altro che questo, non può meglio affidarsi che ad un'assemblea o consiglio. La radunanza qualunque di molti uomini è un ente morale, che meno è soggetto a timore e sgomento di quanto l'è un uomo solo. Ciascuno dei membri di essa, preso isolatamente, potrebbe smarrirsi di animo in una pubblica avversità; ma confondetelo nella massa e voi troverete questa fornita di un'ammirabile costanza. Egualmente grandissime sono nei consessi umani la perseveranza in uno stesso intento, la prudenza e la parsimonia.

Noi non diremo come in atto pratico debbasi e in quali uffici adoperare il sopraddetto elemento: di ciò in altro luogo ci occuperemo (1).

(1) Solo possiamo anticipatamente fare la seguente applicazione dei nostri principii. Generalmente si addossa alla corporalità l'ufficio di giudicare: noi opiniamo che convenga fare il contrario, imperocchè per ben giudicare non vi è uopo affatto di alcuna delle qualità che abbiamo trovato inerenti alle corporalità; piuttosto crediamo che vi sia necessità degli attributi inerenti all'elemento di unità. E infatti nelle decisioni giudiziarie richiedesi quell'unità di estimativa e quella indivisa risponsabilità che non si rinviene nei collegi, ma sì soltanto nell'individuo. Bentham è di avviso che non altrimenti si possa conseguire la malleveria piena ed intera delle debite cognizioni, della scrupolosa attenzione e del coscienzioso procedere del giudice, se non in quanto egli sieda solo nel tribunale. A suo parere, la società ha bisogno e dell'assoluta indipendenza del giudice a fronte del popolo sovrano come di ogni altro sovrano, e di una sconfinata fiducia nella sua individuale coscienza, per trovare nei suoi giudizi la garantia del suo carattere, della sua convinzione, della sua risponsabilità morale. Questo ricorrere delle nazioni alle cognizioni ed alla coscienza dell'individuo, ossia all'elemento di unità, per l'uopo dei giudizi, si ravvisa nella istituzione che la pluralità dei voti vinca il partito; tanto è vero che non si ha fiducia, se non nell'accostarsi almeno all'unità di volere. E gl'Inglesi, che compongono il loro giurì di dodici persone, vogliono ch'esse sieno unanimi nel dichiarato, cioè non si fidano che della coscienza dell'individuo, e nella esistenza di molte persone riunite

---

La sinistra rimproverava al ministro delle finanze il cattivo piano da lui adottato, e riconoscendo tuttavia la necessità della domandata alienazione di sei milioni di rendita, non voleva accordarle il proprio voto che sotto condizione che il governo prometesse d'introdurre, tanto nel ramo amministrativo, che nel finanziario, notevoli mutamenti.

Passate rapidamente in rivisita le varie accuse, il deputato Cavour in parte confermavale, studiandosi però di attenuarle, ed in parte difendeva la condotta del ministero. Venendo poi all'imposta sulla rendita sinora indarno predicata dai membri dell'opposizione, così si espresse:

« Io dichiaro altamente, senza reticenze ed esitazioni che credo l'imposta della rendita in teoria la migliore di tutte le imposte; e m'affretto ad aggiungere che io non credo che in pratica essa debba sempre incontrare insormontabili difficoltà. Coloro che sanno qual sia la mia tenerezza per le dottrine della scuola inglese, non avranno difficoltà di credere a questa mia asserzione.

« I buoni risultati ottenuti in Inghilterra sull'imposta della rendita, basterebbero a convincermi della sua utilità e della sua possibilità in tante circostanze. Ma nello stesso modo che ho fatta questa aperta dichiarazione, dirò altresì, che

Come si vede, sulla necessità che per ben condurre alcuni affari delle società avvi dello spirito di corpo, si è voluto fondare la legittimità dei senati aristocratici; ma noi ripetiamo lo stesso che dinanzi abbiamo detto in ordine alle monarchie; l'aristocrazia è un sistema invalso per forza, per pregiudizi, o altrimenti. Gli uomini, per agire conformemente alle leggi di natura, non possono mettere da banda le relazioni esistenti realmente tra le cose e provvedere con un piano preconcetto, ma debbono a quelle adattare i loro provvedimenti. Per cui l'utilità dei corpi morali è ben fondata in natura; però è mestieri comporre dei corpi tali e destinarli a quelli uffizi, pei quali sono essi di una utilità e necessità naturale, nè la loro potestà deve versarsi in altro, in guisa che gli uomini obbedendo a consigli, senati ecc. non vengano ad obbedire ad altri uomini, ma solo alla natura, la quale ha definita e prescritta la necessità di quei corpi in alcune circostanze e tra certi confini.

Finalmente la necessità naturale dell'elemento di totalità risulta dalla influenza che l'esercizio della potestà produce sulla educazione della intera massa della nazione. Gli effetti di quello esercizio sono felicissimi sopra coloro che lo praticano, ossia che sono della potestà investiti; essi producono i massimi vantaggi alle società, e questi vantaggi risultano direttamente dalle leggi dell'ordine di natura, le quali, noi ripetiamo, stabiliscono una decisa influenza benefica dell'esercizio della potestà sulla educazione dei popoli. Si rilegga ciò che abbiamo detto relativamente ai diritti politici (1), e si vedrà che la loro pratica è un mezzo naturalmente disposto a promuovere con efficacia il perfezionamento dei membri di un civile consorzio, il che è uno degli scopi che questo si propone; che la partecipazione del cittadino alla pubblica potestà giova eminentemente a sviluppare la sua intelligenza pel bisogno di cognizioni che comincia a sentire, a sublimarne il carattere per quel sentimento di dignità che accompagna il possesso di un potere sovrano, a farlo uscire dal cerchio stretto dell'egoismo e concepire pensieri i quali non si chiudono nel pensiero unico di sè stesso, ad avvezzarlo a sentire da presso gl'interessi della società e scorgerne i rapporti col suo particolare interesse, a sollevarsi dalla cura di sè alla cura del consorzio sociale, ad abituarsi al rispetto per le leggi.

Dimostrata la necessità dell'elemento popolare, dobbiamo soggiungere che neppur esso dev'essere ritenuto con spirito di sistema, come fanno coloro, i quali proclamando sovrano il popolo, intendono escludere dalla società ogni altro elemento estraneo, sia di unità che di corpo. Anche l'elemento popolare ha bisogno di essere circoscritto tra certi confini e praticato in determinate circostanze: le circostanze sono quelle, nelle quali la sua necessità per produrre il bene sociale de-

in consesso, esigono che questo individuale giudizio sia replicato ben dodici volte. Ma sopra questo argomento dovremo trattenerci alla distesa in altra parte della presente Opera.

(1) CAPIT. LIII. e seguenti, pag. 209.

---

riconosco essere la sua introduzione negli Stati, in cui non fu mai applicata, circondata da numerosissime difficoltà pratiche; difficoltà tali, che non si può nè si deve andare ad incontrare, senza avere profondamente studiata la questione, senza avere concertato il mezzo di vincerle.

. . . .

« Io adunque, senza censurare il ministero per non avere egli avuto il coraggio di presentare un progetto di legge per tale imposta, prendo il solenne impegno verso gli onorevoli membri che seggono alla sinistra (ove nell'anno venturo si presenti al Parlamento un piano pratico, o almeno che non offra difficoltà insuperabili), e li assicuro che, quando questo piano sarà presentato al Parlamento, mi accosterò a loro, per quanto sarà possibile, onde si esperimenti nel nostro paese l'imposta sulle rendite; ma devo sin d'ora avvertire, che i membri della sinistra cadono, a mio parere, relativamente a questo sistema d'imposte sulle rendite, in un errore gravissimo, quando mostrano credere, che con questa nuova gravezza si potrebbe non solo sopperire ai bisogni del tesoro, ma bensì a molte delle antiche fonti della ricchezza pubblica. Io credo che in quanto fu detto in molti dei discorsi pronunciati in que-

riva dalle leggi della natura; i confini sono quelli, che queste leggi prescrivono, oltre i quali cessa la sua necessità.

Conchiudiamo che in una bene ordinata società debbono coesistere i tre elementi di unità, di corporalità e di totalità, imperocchè tutti e tre sono egualmente fondati su leggi di natura; ma è mestieri che non si trovino distribuiti nel modo in cui gli uomini hanno fatto per la forza e per altri mezzi, e dietro un piano preconcetto e sistematico. Bisogna che ciascuno di essi mettasi là dove, pel maggior vantaggio della colleganza, è naturalmente necessario che si trovi; e che abbia il grado di potestà, si eserciti in quelle circostanze, e si mantenga nei confini, che la natura ha stabiliti, acciò esso non perda il titolo di necessità che lo legittima e si faccia abusivo.

§ 3.

Maniera di far passaggio dallo stato di fatto delle cose allo stato conforme alle regole di diritto naturale.

Noi abbiamo uno stato di fatto ed uno stato di diritto: il primo è quello che troviamo stabilito intorno a noi; il secondo lo concepiamo dietro le regole di diritto naturale e lo affrettiamo coi nostri voti. Quest'ultimo tende a conformare l'ordine sociale alle leggi superiori dell'ordine universale. Affinchè le società sieno ben regolate, e che il comandare non meno che l'obbedire non sieno imperio e servitù dagli uomini stabiliti negli uni di loro verso gli altri, ma provengano da natura e non si comandi nè si obbedisca che per di lei superiore determinazione, occorre che si distribuisca l'autorità pubblica secondo la necessità che pel maggior vantaggio sociale si sperimenta di avere in azione o l'uno o l'altro dei tre su menzionati elementi, ognuno dei quali viene così a dispiegare i pregi e le benefiche virtù di cui è capace, e gli interessi della colleganza non sono guasti per effetto di sistemi introdotti e sostenuti con la forza, coi pregiudizi, o altrimenti, nè sono dimenticati a motivo degli opposti interessi di mestiere o di corporazione.

Ma quando volgiamo lo sguardo intorno a noi e lo spingiamo in dentro ai secoli trascorsi per vedere tutte le condizioni in cui i popoli hanno esistito, noi non troviamo che monarchie, dove ogni potestà è ristretta in un solo; aristocrazia, dove la potestà è devoluta a un piccolo numero di persone: democrazia, ove il popolo impera; e costituzioni miste, le quali comprendono tutte le varie combinazioni dei tre primi elementi, o di due di essi.

Non parliamo delle costituzioni miste, ma limitiamoci a considerare quelle in cui impera uno dei detti tre elementi isolatamente, per cui si chiamano pure. Chi può asserire che in cotesta sistematica assegnazione dell'autorità pubblica, derivante da accidenti occorsi nella vita delle nazioni e sostenuta per via di forza, d'ignoranza, d'impero che le tradizioni e le abitudini esercitano su gli uomini, chi può asserire, ripetiamo, che l'autorità sia collocata secondo le regole che le leggi naturali prescrivono a questo collocamento, acciò si trovi necessariamente disposta a produrre il maggior bene degli umani consorzi? Chi può as-

---

st'aula quando si discuteva la legge del bollo, ci siano errori gravissimi, e mi basteranno poche parole per provarlo. Il solo paese del mondo, in cui l'imposta sulla rendita sia stabilita da molti anni, e dia risultati soddisfacenti e larghi, è l'Inghilterra. In Inghilterra dal 1840 o 1841 esiste l'imposta sulla rendita ragguagliata al tre per cento; ebbene questa imposta sulle rendite fornisce all'erario inglese soli 5 milioni, e qualche centinaia di mille lire sterline, cioè 130 o 135 milioni di franchi all'anno; ora ragguagliate, o signori, la ricchezza in Inghilterra con quella del nostro paese, e vedete se essa non sia almeno di 20 volte maggiore della nostra. Riflettete solo a quello che può rendere questo sistema d'imposte in un paese, ove egli cade sui fondi pubblici, sui prodotti delle strade ferrate, sulle infinite società industriali, le quali non esistono da noi, e vi convincerete agevolmente che l'imposta sulla rendita non renderebbe da noi la ventesima parte di quanto rende in Inghilterra. In questo caso, l'imposta sulla rendita applicata presso di noi sulle basi inglesi, renderebbe 7 milioni, somma di cui certamente si dovrebbe tenere molto conto, ma che sicuramente non basterebbe ad introdurre una riforma radicale del nostro sistema finanziario, e

sicurarci che l'uomo solo, il quale impera, non abbia se non quella parte di potestà, che per essere bene esercitata ha bisogno dello elemento di unità; e che gli elementi di corporalità o di totalità, allorchè ciascuno di essi isolatamente impera, non abbiano egualmente se non quella porzione di potestá all'uno di essi spettante e inerente per natura, acciò sia con generale vantaggio praticata? Chi può dirci, che l'uomo solo non si attribuisca uffizi, che convengono unicamente a corpi morali o a tutta la nazione; che i corpi morali non facciano lo stesso, assumendo attribuzioni inerenti all'unità o alla totalità; che infine la intera nazione, quando giunge a impadronirsi del potere, non ne usi a stravizzo, quasi per rivalersi con un eccesso di licenza del contrario eccesso d'impotenza a cui soggiacque per lungo tempo, e non metta le mani anche su quelle cose le quali non possono essere ben condotte se non dall'azione di un capo unico o di una corporazione qualunque di cittadini? Chi insomma riuscire puote a persuaderci, che l'imperio di un solo possegga la costanza nel medesimo intento, la parsimonia, il coraggio morale, che sono attributi delle corporazioni imperanti; o che queste abbiano la segretezza, la celere azione e tutto quanto altro costituisce gli attributi dell'unità; o che l'uno o le altre bastino a produrre la moralità politica, senza della quale le società non si mantengono nè prosperano, e che è un risultamento dell'autorità esercitata dalle moltitudini; o che infine le moltitudini sieno adorne di tutte le qualità proprie dei due primi elementi? Tutto ciò non è dimostrato nè dalla esperienza ossia dalla osservazione dei fatti, nè consentita dalla teoria: questa, al contrario, disvela che ciascuno dei tre elementi dell'ordine sociale ha virtù proprie e necessariamente disposte dalla natura a produrre il bene della società, virtù che non possono appartenere agli altri elementi; ogni pagina della storia attesta i pregiudizi, l'instabilità, la temerità, la versatilità, la tenacità, l'imprudenza, la prodigalità e la spilorceria inerenti o all'uno o all'altro dei detti tre elementi, presi separatamente.

Sismondi, che ne giova in questa occasione chiamare in nostro aiuto, dice saviamente che la potestà, ed in particolare quella asssoluta, corrompe tutti quelli che ne sono investiti; che i re, ove sieno di tempra gagliarda, diventano per essa burbanzosi, prosuntuosi e crudeli; se neghittosi si danno in braccio alle voluttà; che le aristocrazie tralignano anch'esse, e diventano diffidenti, ombrose ed implacabili; che i popoli non scampano meglio da questa corruttela, imperocchè quando loro si devolve la sovrana potestà, non riescono essi meno vanitosi nè burbanzosi di quello che siano gli altri sovrani, nè meno avidi di adulazione, nè meno impetuosi nell'ira, temerari nelle aggressioni, implacabili nella vendetta; che il carattere di ciascun cittadino in una democrazia si guasta anch'esso a causa di questo abuso continuo della potestà, di questa ebbrezza dell'adulazione, di questi impeti di collera e di altre passioni che gl'intrigatori pongono cura ad aizzare continuamente.

In vista di questi vantaggi risultanti alle società dall'imperio isolato di uno dei tre menzionati elementi, i più prudenti pubblicisti odierni, e lo stesso Sismondi, sono di parere, come quest'ultimo si esprime, che non si può dire un popolo

---

che ci costringerebbe a mantenere tutte le attuali gravezze, salve che ne trovassero alcune altre da sostituirsi in loro luogo ».

Indi, sulla necessità di centralizzare l'amministrazione dello Stato, parlò in questi termini:

« La centralizzazione amministrativa è, a mio avviso, una delle più funeste istituzioni dell'età moderna, ed ho la profonda convinzione che all'epoca, in cui questa questione sarà sottoposta al Parlamento, si potrà facilmente dimostrare, che dalla centralizzazione amministrativa nascono quasi tutti i mali della società moderna. Io sono intimamente convinto, che la centralizzazione amministrativa è la madre del socialismo (*); io sono intimamente convinto, che non si può edificare sopra salde basi un edifizio veramente liberale, se non si eccita in tutto il paese la vita politica, se la vita politica non cessa di essere concentrata nel cuore dello Stato, nelle capitali. Si, o signori, lo dico francamente, finchè non vi saranno istituzioni liberali e vitali animate da una vera vita politica in tutte le località dello Stato, tanto nei piccoli comuni come nelle città più cospicue, noi non avremo mai un vero sistema liberale, noi saremo sempre spinti dall'anarchia al dispotismo: e della verità di quanto io

goda dei pregi di una costituzione, la quale comprenda gli ordinamenti consentanei alla scienza sociale, se non quando esso sia preservato dal dispotismo, cioè che non sia in balia di un'autorità sconfinata e a niun sindacato soggetta; per cui l'esperienza insegna che ogni governo di forma semplice dipendendo in effetto e senza verun sindacato dall'assoluto volere del monarca, o dei magnati, o della moltitudine, ed essendo in conseguenza dispotico, sia sempre da preferirsi una costituzione mista di tutti i tre sopraddetti elementi; che molti governi di forma mista possono anche essere collocati nella classe dei dispotici, quando una parte della popolazione vi si trova esclusa da ogni partecipazione nella sovranità, e quando le prerogative di ciascuno degli elementi vi sono stati mal combinati, per modo che l'opposizione di un interesse conculcato non basta a mettere freno alla collera od alle capresterie degli altri.

Ma tutto ciò non offre alcun rimedio al male, anzi spesse volte lo accresce. Ravvicinare quei tre elementi costituiti in monarchia, aristocrazia, e democrazia, con tutte le facoltà ch'essi si sono attribuite abusivamente, egli è quanto chiudere in una stanza tre nemici, i quali combatteranno a porte chiuse, e ciascuno di essi, mirando alla sua individuale esistenza, non metterà la sua salvezza se non nel danno che potrà riuscirgli di fare ai propri avversari. Qualunque accomodamento si voglia introdurre fra loro, non procurerà altro che un mascheramento o differimento della pugna. Qualunque equilibrio si pensi di stabilire tra le loro forze, acciò non possano nuocersi scambievolmente, non produrrà mai che formino una sola forza operante con unità di principio, d'interesse e di scopo. Se l'espediente, che Sismondi e gli altri pubblicisti consigliano, si vuol riputarlo migliore in vista dello stato di fatto delle cose del mondo, noi siamo del loro parere; ma non possiamo approvare ch'essi chiamino quell'espediente consentaneo ai principii della scienza sociale. La scienza sociale bene intesa non consente altro espediente, se non quello di limitare le prerogative di ciascuno dei tre elementi dell'ordine entro il cerchio descritto dalle leggi di natura, e nel quale essi diventano mezzo necessariamente disposto al maturamento e conseguimento del massimo bene sociale. In conseguenza di che tutti coloro, i quali rappresentano quelli elementi, debbono riputarsi come privi di ogni forza per resistere, allorchè la natura ha proferito il suo giudizio; e le conquiste da essi fatte in vari tempi non possono essere tutte conservate, per quanto in ciò si ostinassero i corpi separati della nazione,. ma debbono essere qua e là limitate o scambiate in guisa che si trovino conformi alle naturali e superiori prescrizioni, e sieno quali è necessità che sussistano, acciò non eccedano il fine del comune vantaggio a cui debbono servire, e non rinunzino al titolo che unicamente le legittima.

Questa opera non può essere compiuta in un momento solo, come dimostreremo poco appresso; nè può essere tampoco cominciata, ove prima non si supponga la esistenza di un governo tale, che in esso gl'interessi nazionali siano consultati innanzi a tutti gli altri, ed anzi esclusivamente. Una nazione può essere ignorante, e perchè poco

---

qui asserisco, io ne appello ad un paese a noi vicino, il quale ora ce ne dà pur troppo le più luminose prove ».

Dimostrò poscia che la natura e la moltiplicità delle esigenze, che tanto il Parlamento, quanto i giornali hanno sinora usato manifestare verso il governo, tendono a mantenerlo nella via giustamente riprovata della centralizzazione; rivoltosi ciò non ostante al ministro dell'interno lo rimproverò di essersi mostrato troppo tenero di codesto sistema centralizzatore; però affrettossi a soggiungere, che nessuna proposta pratica fu ancora presentata nel senso del sistema contrario, e che, se volessse far prevalere questo a quello, il ministro si troverebbe costretto « a lottare con » una falange amministrativa, a cominciare dal » primo ufficiale sino all'ultimo de' suoi impie- » gati, i quali sono tutti tenerissimi della centra- » lizzazione, e la difendono quasi come una loro » proprietà . . . .

« Però è debito mio di dichiarare, che io mi unirò sempre agli sforzi di tutti coloro, i quali tentarono combattere questa centralizzazione dell'amministrazione, questa che io dirò inerzia del Ministero per ciò che risguarda una così importante riforma ».

istrutta, può lasciarsi dominare dalle passioni; ma essa vuole sempre di buona fede il bene pubblico; in conseguenza ha grande interesse a procurare che le funzioni pubbliche sieno classificate severamente e distribuite nel modo che meglio è richiesto dal comune vantaggio. Ma quando avvi un governo di tale forma che la ragione non giustifica sempre, vi sono certamente individui, caste o corpi privilegiati che quello ha bisogno di sostenere a discapito dell'universale.

Abbiamo anche accennato che l'opera sopraddetta non possa compiersi in un momento solo. Le società esistono e si costituiscono in un modo o nell'altro dietro una infinita complicanza di eventi. I legislatori non le creano, ma le trovano già fatte. Eglino non possono vedere le cose che sono, come se non fossero; nè abbandonarsi al loro genio, organizzare una società a proprio senno, e vedere le cose che non sono, come se fossero. Ei debbono lavorare sopra un dato corpo politico; per cui la loro scienza ha uòpo più di qualunque altra di piegarsi e modificarsi a seconda delle circostanze. Quel corpo da secoli costituito, più o meno bene o male, vuole essere corretto in guisa che meglio corrisponda al fine della conservazione e perfezionamento degli uomini. I legislatori sono di ciò incaricati, e il loro ufficio è quello di riformare. Ma le riforme vogliono essere condotte così, che non tocchino uno di quegli organi, ai quali è spesse volte attaccata la vita dei popoli, vita che loro viene da Dio e che niun uomo può dare, ma bensì può togliere.

Leggiamo in Sismondi alcune riflessioni sì savie intorno all'argomento, del quale siamo occupati, che noi crediamo pregio dell'opera riportarle testualmente. Egli dice: « Presso una nazione avvi » per avventura una famiglia che ha conseguita » la potestà suprema. Questa grandezza ella forse » la deve ai servizi prestati ai proprii concittadini, » o forse all'opposto a rei artifizi, o ad una » violenta usurpazione. L'istoria ne spiegherà l'e» saltazione, e saprà dire se il popolo sia più o » meno affezionato alla schiatta regnante. Ma in » generale, quando anche all'ingiustizia o al de» litto si voglia attribuire l'origine sua, dacchè la » sua potestà ha ottenuta la sanzione del tempo, » il popolo ne ha confusi ed uniti gl'interessi con » quelli dello Stato. Il principe nei tempi trascorsi » è stato pei sudditi la personificazione in certo » qual modo della nazione; le idee di durata e di » gloria si sono identificate con la schiatta re» gnante; migliaia di persone vi si attengono, e » credono essere a lei debitori del loro sostenta» mento. Se la vedessero pericolante, tutti i suoi » aderenti, per gratitudine, per affezione, per po» tenza delle memorie sopra la loro immagina» zione, accorrerebbero alla sua chiamata e si sol» leverebbero alla sua voce. In questa nazione vi » è pertanto un possente interesse monarchico. » Prima di quistionare se i fatti siano giovevoli o » dannosi, è d'uopo riconoscerli; è d'uopo confes» sare che l'interesse monarchico è una delle parti » vive della costituzione di questo popolo, e che » è almeno dubbioso se altri possa estirparlo, senza » che il popolo perisca. »

« Presso quasi tutti i popoli trova l'osservatore » una nobiltà, od un patriziato col suo splendore » storico, il suo punto d'onore, le sue massime

---

Trattando successivamente della mozione del deputato di Mortara di sostituire il sistema delle milizie a quello degli eserciti stanziali, si pronunziò energicamente in favore di quest'ultimo, indicando invece al sig. ministro della guerra un'altra riforma di non lieve momento.

« Io non vedo, egli disse, il perchè si conservi l'antico stato maggiore nelle piazze, perchè si mantenga tanto lusso di comandanti, di guard'armi, di guarda-portoni, ora che, grazie a Dio, questi comandanti, guard'armi e guarda-portoni non hanno più nulla che fare colla polizia. Ed invero, perchè si lascia un comandante a Chieri, un comandante a Chivasso, ed un luogotenente generale comandante a Casale?

« Io credo che il ministero potrebbe qui operare una larga riforma, la quale, se non ora, almeno per l'avvenire potrebbe recare molta utilità alle nostre finanze, e produrrebbe un ottimo effetto nell'opinione pubblica, perchè, conviene pur dirlo, la memoria dei comandanti non è rimasta gran fatto popolare. »

Incitò poi il ministro dei lavori pubblici ad esaminare se per avventura non sarebbe possibile di arrecare qualche riforma e perfezionamento nel sistema d'amministrazione delle strade ferrate, poi-

» esclusive, tramandate di generazione in generazione, la sua educazione più accurata, e il suo talora lievissimo, talora grandissimo credito presso del popolo; gli è questo l'interesse aristocratico, interesse preesistente in fatto, e al quale è mestieri avere riguardo. »

« L'interesse ed il principio democratico finalmente s'incontrano e in fatto e nelle idee con la stessa opposizione e la medesima necessità di conciliarli. La parte ottenuta dal popolo nella potestà sociale è sempre quella in cui si osserva più irregolarità ed incostanza. E in fatti vedesi il popolo, senza che ne avvenga quasi veruna alterazione delle forme o delle leggi, afferrare a vicenda l'autorità con ardore, od abbandonarla per lassezza; vedesi la potestà sua, senza diversità di mezzi, taluna volta angustissima e tal' altra amplissima. La moltitudine del popolo, al cui pro dovrebbero tutti concorrere, ed il cui perfezionamento e felicitamento debbe essere lo scopo della legislazione, si è quasi sempre nei sociali primordi riserbata una ragguardevole partecipazione nel governo dei propri destini; ma quasi da per tutto altresì se n'è lasciata in appresso quà più, là meno spogliare; conciossiachè di tutte le potestà politiche sia il popolo la meno vigilante o la meno ombrosa e tenera delle sue prerogative. Però questi organi della volontà popolare, per quanto sieno obliterati, potranno quasi sempre ricuperare la vita, purchè e fintanto che il corpo intiero la serba. Avvi nelle memorie delle nazioni, nell'idea di un diritto antico una possanza straordinaria, che non vuole essere negletta, perciocchè essa sola può fare che si serbi ordine e moderazione nelle innovazioni. Le vestigia di questa potestà popolare talora si rinvengono in certe assemblee nazionali, a cui erano chiamati tutti i cittadini, e cui in processo di tempo, essendosi dilatata la nazione, trascurarono di accorrere; ora in assemblee di municipio o di Comune, tra cui il popolo non opera se non come membro di un particolare consorzio, ma tuttavia vi dispone da padrone intorno ad ogni suo più immediato interesse; ora in assemblee elettorali, in cui nomina i suoi rappresentanti, o gl'investisce della sua potestà. Qualunque sia la forma popolare esistente, essa è buona e degna di rispetto, quando sia tuttora dotata di vita. E quando ancora non altro ne rimanesse che la memoria, od una vana immagine, basterà questa per attestare che ciò che è stato può essere di bel nuovo. Probabilmente essa può ancora rianimarsi, probabilmente in essa appunto contengonsi tutti gli elementi del progresso nazionale. Si percorra l'Europa, vi si osservino accuratamente tutti gli Stati, ed anche i più dispotici; vi si scrutini quale sia stata altre volte l'esistenza attiva dei Comuni e dei municipi, quale sia pur ora la loro esistenza legale; e si rimarrà sorpreso della loro liberale costituzione, dell'ampiezza dei loro diritti e delle loro prerogative, del pro che recarono un tempo alla società. Quasi da per tutto, a dir vero, i monarchi, poichè ebbero smisuratamente accresciuto i prodotti delle loro finanze e gli eserciti, sceverati trovandosi dal bisogno di giovarsi dello zelo e della

---

chè finora noi siamo stati nel primo stadio della costruzione della strada; ora passiamo al secondo stadio, quello del suo pieno esercizio, e forse in quella macchina che sarà stata ottima nel primo stadio, ora per l'esercizio non vi sarà tutta la perfezione possibile. »

Entrando finalmente in quella parte di discussione che rifletteva la futura condizione finanziaria, Cavour dichiarò in suo nome e in quello di molti suoi amici politici, che egli pure metteva al voto che stava per dare la condizione proposta dai deputati della sinistra, che cioè il ministro delle Finanze si assumesse l'obbligo di provvedere nella ventura sessione ai bisogni finanziari dello Stato.

« Sicuramente, ei proseguiva, se nella ventura sessione il ministero non si presentasse fino dall'esordire col bilancio del 1851, se questo bilancio fosse compilato sulle medesime basi del bilancio del 1850, se non si mandassero ad effetto tutti i principii già sanzionati da questa Camera, se vedessimo ancora comparire, ed i maggiori assegnamenti, ed i trattenimenti, e le pensioni che non sono pensioni di riposo, questo sarebbe già per noi una spinta per allontanarci dal ministero. Se poi nel principiare della nuova sessione il ministero non si presentasse coll' intero suo piano

» devozione dei cittadini, che all'uopo trattavano
» l'armi senza paghe nè altro, gli hanno assoggettati
» all'oppressione, a quotidiani soprusi, e sono
» in tal modo venuti a capo di disanimarli e disgustarli.
» Persino in quelle contrade, ove l'oppressione
» del popolo è somma, persino in Turchia,
» in Persia, nelle Indie, ove chi governa
» credesi nato solo per arraffiare, dove tutte le
» imposte sono riscosse a forza, e dove la vita
» degli uomini è in sì vil pregio che il governo
» non pensa nè anco il più delle volte a punire gli
» omicidi, trovansi nelle leggi, o nelle memorie
» del popolo istituzioni municipali che fanno maraviglia
» tutt'ora, e che spiegano la causa di
» quell'antica prosperità, di cui non si vedono più
» all'intorno che le rovine. Non v'ha forse sulla
» terra alcun popolo sì tralignato, nelle cui
» memorie od istituzioni non si possa trovare il
» seme soffocato di una nuova grandezza popolare.
» Tali sono i fatti quanto all'interesse democratico,
» e questi fatti importa sommamente di studiarli
» in ciascun luogo prima di metter mano al-
» l'opera ».

Queste osservazioni in sè giustissime non conducono intanto alla conseguenza che reale dignità, patriziato, clero, popolari assemblee, caste e città privilegiate debbano essere egualmente rispettate nello stato in cui si trovano stabilite, e avere luogo nella costituzione di un popolo per lo motivo che l'anteriore loro esistenza dia il diritto che si perpetuino, nè possa il legislatore mettervi mano a negare a ciascuna di quelle parti dello Stato, a ciascuno di quelli interessi che è costretto a conservare, voce per parlare e braccia per difendersi. Se così fosse, nulla sarebbe mai lecito d'innovare, nè le costituzioni si potrebbero migliorare, ed il male acquisterebbe una eterna legittimità solo perchè ha avuto una origine e durata. Si deve soltanto da ciò che precede conchiudere che il legislatore abbia il dovere di regolarsi con prudenza e di avere sempre in vista ch'ei può migliorare la condizione di un popolo, ma non crearla giammai. Certo è di assoluta necessità che delle parti tutte dell'ordine sociale, della real dignità, del patriziato, del clero, delle popolari assemblee, delle caste e città privilegiate abbia una nozione astratta e il vero concetto dell'utile o del danno che arrecano, quindi della urgenza di conservarle o di eliminarle dalla costituzione di uno Stato e fino a qual segno. In seguito ha il dovere di consultare i fatti esistenti intorno a lui, e conoscere in quale particolare condizione si presentano presso una data nazione e quale grado di vitalità essi abbiano, di modo che mettendovi sopra le mani, sia sicuro di non correre il rischio con le sue operazioni di troncar cose, alle quali forse si attiene la vita del corpo politico. Insomma, dopo aver giudicato del valore delle cose con viste generali, è mestieri che ne giudichi colla norma dell'interesse reale positivo della società; e non potendo a un sol tratto distruggere ciò che esiste, nè dovendo mai perdere di mira ciò che deve esistere giusta le vere e progressive nozioni della scienza sociale, ha obbligo di porre tale ordine nelle cose che mallevando l'antico, questo egli faccia in modo che agevoli al nuovo i mezzi di spuntare e di crescere. S'immagini un chirurgo, il quale voglia aggiustare un corpo umano vivente,

---

finanziario, se egli non ci dicesse in modo preciso come egli intenda di ristabilire l'equilibrio nelle finanze dello Stato, se non immediatamente, almeno in breve spazio di tempo, se egli non c'indicasse il mezzo per giungere a questo scopo, questo sarebbe un motivo per noi per allontanarci da lui. E per addentrarmi maggiormente nella materia, onde non mi si opponga che queste dichiarazioni che io faccio, tanto in mio nome, che in nome dei miei amici politici, sono di quelle dichiarazioni vaghe che si fanno ogni qualvolta si vuole ottenere denaro dal Parlamento, dirò ancora alcuni particolari sui quali io insisto presso al ministero. Se egli prima che finisca l'anno non presentasse al Parlamento un progetto di riforma daziaria sulle larghe basi dei principii liberali, questo basterebbe onde io mi unissi a coloro che promuoverebbero contro il ministero un voto di censura; e qui vorrei fare un osservazione all'onorevole mio amico il ministro di agricoltura e commercio, ma sgraziatamente non lo veggo sul suo banco. Il signor ministro ha parlato ieri della riforma, del diritto di navigazione. Io faccio plauso a questa riforma, io la riconosco di una massima importanza, ma non posso nascondere al Ministero ed alla Camera che essa, in-

ma scontraffatto e mostruoso, e ridurlo conforme al modello che le teorie anatomiche e biologiche imparate nelle scuole gli suggeriscono. Egli taglia tumori, sottopone a violenta compressione la incurvata spina dorsale; e così facendo, uccide quel corpo che intende meglio ordinare. Ecco ciò che il legislatore deve astenersi dal fare con le società. Egli non può procedere con norme assolute. La scienza sociale è ancor molta disgiunta da quella precisione e certezza che si richiede per sapere in modo decisivo quanto sieno necessarie o superflue le potestà che in uno Stato vediamo esistere. Per cui è prudenza aver riguardo fino a un certo punto agli affetti e alle consuetudini di un popolo, e non eliminando ruvidamente e con un subito colpo di sciabola gli elementi monarchico, aristocratico e democratico, quali si possono trovare preesistenti in fatto presso una nazione, ravvicinarli e combinarli destramente e gradatamente agli elementi di unità, di corporalità e di totalità, quali sono suggeriti dalla scienza, e quali debbono essere in una costituzione, acciò questa sia ragionevole e consentanea alle leggi dell'ordine morale di natura. È prudenza e vera arte sociale conservando il monarca, dove esiste, delegargli quelli uffici, che per la maggiore felicità della nazione debbono essere affidati a un sol uomo; e conservando il patriziato, dove esiste, nonchè dove non esiste popolare potestà, promovendola, fare in modo che le incumbenze sieno distribuite così, che i molti abbiano le attribuzioni convenienti all'elemento di corporalità, e le masse abbiano quelle spettanti all'elemento di totalità, affinchè ogni parte dello Stato si trovi investita delle facoltà che per natura le competono e possa operare entro quella sfera dove riesce di effettivo vantaggio allo Stato medesimo. Ecco la maniera di far passaggio, senza violente operazioni le quali mai raggiungono lo scopo, dallo stato di fatto delle cose allo stato di diritto, ossia conforme alle leggi di natura.

Capitolo VIII.

Doveri e diritti relativi alla tutela dell'ordine sociale.

I doveri e diritti relativi alla tutela dell'ordine sociale, dei quali intendiamo qui discorrere, non son quelli che alla società competono per difendersi contro qualunque nemico esterno o interno che la minacci: questa è una materia che tratteremo in altro luogo. Qui parliamo di una tutela inerente al corpo politico per sè, cioè senza considerarlo in relazione con altri che con sè stesso. Questo corpo, prima di provvedere che altri non lo offenda e lo distrugga, ha necessità di procurare che sia costituito in modo ch'ei primo non offenda e non distrugga la propria esistenza.

Tutte le teorie che abbiamo esposte sin'ora intorno all'indole, al carattere, alle funzioni, alle parti, agli ordini indispensabili per una bene ordinata società sono tanti raggi i quali debbono riunirsi in un centro, e niuno di essi deve arrestarsi a mezzo o deviare; allorchè tutti vi sono riuniti, quel centro è una società che possiede un titolo che le assicura l'esistenza, una società in sè medesima tutelata. In conseguenza l'argomento

---

vece di aumentare le risorse del tesoro, lo scema. Se non vado errato, il progetto di legge che fu compilato su questa materia sanziona alcune diminuzioni in questi diritti di navigazione; e quantunque io creda che queste diminuzioni siano giustificate da argomenti tali da far passare sopra alle considerazioni finanziarie, debbo però porre in avvertenza che queste riforme scemano d'alquanto le risorse del tesoro. E poi, i diritti di navigazione non hanno che una influenza secondaria sul commercio, poichè il complesso di tutti questi diritti, sia quelli che si pagano alle finanze, sia quelli che si pagano a varie altre casse, come per esempio alla cassa degl'invalidi, della sanità ecc., sommano appena a qualche centinaia di mille lire, e non sono tali da avere un influenza radicale sul commercio. I pesi che hanno una vera e reale influenza sullo sviluppo del commercio sono i dazi. I diritti di navigazione sono di 40, 45 e tutto al più di 70 centesimi per tonnellata; invece i diritti di dogana sono talvolta sino a 300 franchi per tonnellata, per esempio sui panni. Perciò la riforma importante non è tanto la riforma dei diritti di navigazione, ma la riforma daziaria.

« Quindi io invito il ministro delle finanze a volersi occupare di questa riforma, e lo dichiaro

che ora abbiamo in esame, non è che il riassunto di tutte le teorie finora svolte in ordine alla società.

Abbiamo detto ch' essa debbe essere costituita in modo che non offenda e non distrugga la propria esistenza. La bontà della costituzione è dunque assolutamente necessaria. Come ogni governo sarebbe inutile e gravoso, se i cittadini fossero naturalmente morali, così inutile e ingiuriosa sarebbe la cura di ben ordinare il governo, se esso fosse in mano ad esseri di natura superiore alla umana, naturalmente illuminati, benefici, fedeli all'ordine: se potessimo trovarci in questa condizione, la potestà assoluta di quelli angeli investiti dell'imperio sarebbe il migliore dei governi, nè sarebbe mestieri applicarsi a definirne le forme, imperocchè avremmo sicuramente forza, rapidità, e soprattutto unità di mire, d'interessi e di azione fra chi comanda e chi serve.

Ma dappoichè per lo stato di fatto delle cose della terra le redini degli umani consorzi si trovano necessariamente affidate ad uomini, è indispensabile procurarsi con le forme della costituzione la garantia che non possiamo aspettarci dagli individui che ne sono gli amministratori. La maniera di regolare questa forma costituisce la sapienza ordinatrice dei governi.

Questa sapienza è completa, allorchè perviene a stabilire le cose in modo che la dipendenza sociale sia quale i principii di diritto la definiscono (1). Le forze individuali compongono una sola forza prevalente: ecco l'atto della coesistenza. Il fine, che gli uomini si propongono, è che la pubblica forza non solo rimuova o diminuisca gli ostacoli capaci d' impedire o attraversare l'opera della comune conservazione e perfezionamento, ma anche crei nuovi mezzi di promuoverla e invigorirla. Cotesto fine determina i diritti e i doveri del sommo imperio, e ne stabilisce i limiti. Esso esiste soltanto per procurare il maggior vantaggio di tutti. E gli uomini, mettendo in comune le loro forze e i beni, nulla detraggono al loro possibile diritto; anzi lo aumentano e lo assicurano. Per cui, creando la potenza sociale, essi non obbediscono che ad una necessità naturale, e non servono che al proprio meglio. Ecco l'effetto finale, ch'è uopo aspettarsi da una costituzione, la quale, allorchè lo produce, può dirsi ragionevole, legittima e duratura. Ecco lo spirito con cui è lecito organizzarla.

L'organizzazione di una società non deve discostarsi dalle regole superiori di diritto naturale. E siccome nei corpi morali, come nei fisici, avviene col variar degli anni un graduale sviluppamento accompagnato da sempre nuove varietà, così quella non deve trascurare la cognizione dello sviluppamento morale delle nazioni e degli effetti sociali che ne procedono. Così facendo, essa risulta conforme alla verità, segue i dettami della giustizia, produce il ben essere sociale. Così facendo, essa non sanziona coi suoi ordinamenti se non necessità effettive e naturali, non maneggia gl'interessi sociali con l'energia dell'arbitrio, e gli uomini non obbediscono all'uomo, ma alle leggi necessarie della natura in generale ed a quelle particolari della relativa loro condizione.

(1) Vedi Capit. LXVIII, pag. 293.

---

colla solita mia schiettezza, la quale certamente non l'offenderà che, ove nel principio della prossima sessione egli non presentasse un piano di riforma daziaria, io, con molto rincrescimento mi vedrei costretto a votare contro di lui; così pure, per ciò che riflette le gabelle accensate, io dichiaro altamente che io credo dovere del Ministero e del Parlamento di far cessare questa gravezza, anche a costo di sostituirne un'altra a quella, sia perchè essa è contraria ai principii di giustiziv e di moralità, e sia perchè pesa (si permetta il dirlo ad un uomo che non è solito a pronunciar parole violenti o drammatiche), perchè pesa unicamente sulla classe povera, che fa pagare il povero e non il ricco, sanzionando così un'ingiustizia contraria allo spirito ed alla lettera dello Statuto. Credo quindi che sia primo dovere del Ministero che sin dal principio della prossima sessione egli ci presenti un piano di riforma daziaria. Finalmente credo pure che sia preciso dovere del Ministero di presentarci sin dal principio della prossima sessione un piano, una legge, anche provvisoria se si vuole, la quale faccia contribuire al pari delle proprietà fondiarie, le proprietà fabbricate che non pagano che poco a Torino, e meno ancora a Genova, e in alcune città non pagano

Al contrario, allorchè il potere umano, che detta gli articoli di una costituzione, o mal conosce le cagioni delle cose, o ha interesse a violarle, esso sanziona coi suoi ordinamenti delle necessità fittizie che si è compiaciuto di creare e introdurre in mezzo alla società. Coteste fittizie necessità definiscono l'esercizio dei diritti sociali in un modo arbitrario; per cui riescono a togliere o a ritardare il maggior ben essere della più gran parte degli uomini. La natura e le leggi della giustizia le proscrivono. L'ignoranza o la cupidigia di chi regge stabilisce uno stato di cose a cui è necessità sottostare, per effetto del quale nasce un procurato conflitto tra il ben essere che risulta dai rapporti privati con quello che deriva dai pubblici, ossia una procurata dissociazione d'interessi; un uomo, una classe si trovano in conseguenza di questa necessità, arbitrariamente creata, nella condizione di opprimere la intera società; altre classi si veggono in effettivo frangente di sacrificare la loro libertà, i diritti, il ben essere. Non è egli vero in questo modo, che l'uomo serve all'uomo? Ecco violata la legge fondamentale della giustizia comune. A chi bisogna ascriverne la colpa, se non all'autore di quell'ordine fittizio nella società introdotto? Le funeste conseguenze, che dal suo errore o dalla malignità provengono, non sono tante vere ingiurie alla umanità fatte in nome del ben pubblico?

Solo un despota, o un vile satellite di dispotismo può sostenere che il diritto sociale sia illimitato, e che consista nella facoltà di disporre in qualunque guisa piaccia delle cose e delle persone dei soci. Lo abbiamo già detto altrove: « I limiti delle » obbligazioni reali o personali, che i membri » della colleganza contraggono, sono fissati dietro il principio che ciascuno di loro mette in » comune le sue forze e i suoi beni secondo il bi- » sogno del proprio vantaggio e dentro la sfera » di questo; ma non mai mette in comune ve- » runo dei suoi diritti ». In conseguenza la sociale potestà non deve mai fare atto che tenda ad usurpare o ledere i diritti che da ciascun cittadino si suppone che non furono posti in balia di tutto il consorzio, imperocchè ciò non era un mezzo necessario dalla natura disposto pel conseguimento del fine sociale: può quella nei casi più gravi e solenni disporre fin della felicità e della vita di lui, per esempio; ma non mai della di lui coscienza e virtù. Qualunque sia il prezzo della vita di un uomo, la vita dello Stato è sempre più preziosa; quindi il civile consorzio ha diritto di sacrificare la parte al tutto, di far perire il colpevole sotto la scure affilata dalle leggi, di esigere dal cittadino che coi proprii averi e col sangue difenda la patria contro il nemico che la minaccia; ma non può imporgli di sacrificare l'onore, non può condannare un innocente, non può tampoco irrogargli l'infamia o il biasimo ingiustamente, imperocchè ogni potestà non ha titolo di ragione per farsi obbedire, quando avvi ingiustizia. Sismondi dice: « Nell'ordine morale, e sotto » il punto di vista del perfezionamento, l'onore e » la virtù dell'individuo sono desse il tutto, con » ciò che sieno l'eternità opposta al tempo; e il » tutto sta pure in questo che l'ingiustizia pubblica » e l'autorità di tutti si arretri a fronte della co- » scienza di ciascuno ».

---

niente affatto; la qual cosa non essendo giusta, il Ministero deve farla cessare al più presto possibile; ed ove il Ministero non presentasse una legge che tendesse a far pagare le proprietà fabbricate, io pure in questa circostanza dovrei unirmi a quelli che movessero verso di lui un voto di censura. Io ho enumerate le ragioni del voto che io e molti de' miei amici politici siamo per dare: e nello stesso modo che l'onorevole deputato dottore Jacquemoud ci diceva, che egli si univa a noi in questa solenne circostanza per provvedere ai bisogni dello Stato, io dichiaro che ove il Ministro non s'attenesse alle condizioni, che ho testè enumerate, io mi unirei a lui per votare un voto di censura ». Ed a proposito di tristi pronostici sull'avvenire finanziario del Piemonte. « Lungi da me, egli disse, il negare che noi siamo in condizioni difficilissime, lungi da me il disconoscere i pericoli che ci sovrastano; io conosco quant'altri in quale condizione ci troviamo, a quali estremi potremmo essere condotti, se nella futura sessione e Ministero e Parlamento non si adoperassero a tutta forza per sciogliere la gran quistione finanziaria, per stabilire in tutto, o almeno in gran parte, l'equilibrio finanziario. Io so quanti altri che, continuando nella via che abbiamo seguito da due

Dappoichè chiunque esercita una potestà politica, come l'esperienza di tutti i tempi e di tutti i popoli dimostra, è disposto ad abusarne; e dappoichè chiunque è privo di ogni diritto e di ogni potestà politica facilmente è oppresso, segue la necessità di dare a quello un freno, a questa una garantia, e di compartire così l'autorità e disporre l'ordine degli Stati, che tutti sieno sicuri contro ogni imprudenza o soverchieria: è questa la necessità di una ben regolata costituzione.

L'assurdo diritto del più forte, l'emanazione delle volontà di frodi, di violenze, di eccidio dell'umano genere, la limitazione dei diritti dei cittadini oltre di ciò che la pubblica conservazione richiede, la oppressione di una parte di loro a vantaggio della preminenza di un'altra parte, la classificazione delle azioni innocenti tra i delitti, il libero freno rimasto alla vendetta privata e agli abusi della pubblica autorità, tutta la pompa della potenza arbitraria, l'apparecchio delle armi o delle catene, il sistema proprio dei selvaggi della Luigiana di tagliare l'albero per mangiare il frutto, e quello più feroce di popolare i sepolcri per diradare di viventi la terra, chiamando pace e tranquillità pubblica l'inerzia dello sgomento e la morte civile dei popoli, non sono mezzi pei quali una costituzione si mantiene, ma tali che la libertà civile uccidono e con la violenza lasciano regnare la servitù.

Al contrario, si osservino i dommi della giustizia comune, si ubbidisca ai principii della necessità e della eguaglianza di diritto, si ripartiscano giustamente i diritti, si proteggano e difendano, si sappia che tagliando l'albero, si distrugge la fonte delle frutta a venire e si muore di fame, s'intenda che popolati i sepolcri, si diventerà imbelle preda della conquista e vittima delle minacce del forte, e si fa cosa agevole comporre e ordinare una costituzione tale, che abbia con sè la tutela di cui ha bisogno per sussistere.

Ciò che diciamo, non è una declamazione da scena; non adduciamo al lettore delle teorie speculative, ma fatti positivi, luminosi e perpetuamente proclamati dall'esperienza di tutti i popoli e di tutti i secoli. Invano l'ebbrezza del comando seduce i capi delle nazioni, e li sospinge a declinare dalle regole di sopra stabilite. Invano la bassezza che si vende e adula, vuole persuaderli della loro onnipotenza. I loro sforzi sono impotenti contro le leggi della natura scritte nel bronzo. Queste li sentenziano come tiranni, assassini e schiavi. Non hanno essi ragione a dolersi, se l'edificio elevato dalle loro malevoli passioni, ad un solo soffio crolla; nè di ciò debbono addebitar l'ambizione dell'esterno nemico che usurpa, o la violenza del popolo medesimo, che irrompe contro di loro. Debbono invece addebitarne loro medesimi, imperocchè un edificio, che manca delle proporzioni necessarie per reggersi, cade per proprio difetto; e chi ne dà la spinta, non offre altro, che la occasione, e non la cagione della ruina.

Conchiudiamo, che una costituzione bene ordinata ha seco le cagioni di durata ed i titoli che ne tutelano l'esistenza; e ch'è questa la tutela, a cui essa deve aspirare, prima che si armi di quella con cui valga a resistere contro qualunque esterno o interno nemico.

---

anni, noi andremmo difilati al fallimento, e che continuando ad aumentare le gravezze, dopo pochissimi anni saremmo nell'impossibilità di contrarre nuovi prestiti, e di soddisfare agli antichi; ma però dalla condizione nostra alla sfiducia completa vi ha una gran differenza, ed io dichiaro che sono lungi dal credere la condizione attuale disperata . . . . »

E nell'atto di esortare il deputato Jacquemond a rinunziare ad un ordine del giorno che conteneva le condizioni summentovate, e che avrebbe potuto nuocere al risultato delle operazioni che il ministro delle finanze doveva compiere, « io prego, » diss'egli, l'onorevole deputato di contentarsi della » dichiarazione che facciamo da questo lato della » Camera in cui seggo, giacchè le nostre parole sono » registrate nel foglio ufficiale, e se ad esse falliamo, sarà sempre libero a lui di riprodurle . . . . .

Ed ecco che noi abbiamo riprodotte quelle parole non perchè egli vi abbia mancato; ma perchè dalla sua nomina a ministro ne fu grandemente accresciuta l'importanza, e sorse anzi nella generalità dei cittadini ferma lusinga di vedere finalmente poste in atto quelle riforme che nel citato discorso sono con tanta franchezza commendate e con tanta asseveranza promesse.

Capitolo IX.

Della società considerata relativamente all'ordine della cittadinanza.

È noto (1), che la scienza dell'ordine essenziale alla società abbraccia tutti i fenomeni costanti dell'organismo sociale, e che forma un solo lato del Diritto pubblico generale: l'altro suo lato abbraccia i rapporti della intera società coi cittadini.

Abbiamo altrove chiarita la necessità di trattare separatamente dei due differenti aspetti, sotto i quali può essere considerato il Diritto pubblico, prima nei suoi rapporti con la ragione di Stato, e poi nei suoi rapporti con la cittadinanza. Ora avendo sin qui sufficientemente svolte tutte le materie che si riferiscono alla scienza dell'ordine essenziale alla società, ed esaminati i diritti e i doveri inerenti alla individua personalità sociale, in quanto concernono la prima parte dell'ordine summenzionato, cioè la necessità della formazione della società, innanzi di passare oltre, arrestiamoci a svolgere relativamente a questa medesima necessità le materie di Diritto pubblico, risultanti dal suo secondo aspetto, sotto il quale può essere considerato, cioè dei rapporti esistenti tra la società e la cittadinanza. Di questo modo avremo intorno allo stesso argomento una compiuta scienza dei diritti e doveri del corpo sociale.

Nelle nostre antecedenti ricerche abbiamo contemplata la società in sè stessa, e come un corpo morale in rapporto all' intento della sua formazione. Ivi non si è fatto differenza tra società e cittadino, nè considerata alcuna relazione interna. Al contrario, nelle ricerche, che ora proponiamo, noi prendiamo di mira questa relazione per necessità esistente in ogni unione di uomini, vale a dire, quella di tutta la comunanza con ogni singolare. La questione è differente; per cui, se ottengonsi nuovi risultamenti, essi non debbono riputarsi una limitazione alle regole di sopra stabilite, ma un'aggiunta fatta alle medesime, la quale giova a completarle e ad approssimarle allo stato pratico delle cose.

Nel definire i diritti e i doveri della società in vista della necessità di conseguire il fine della sua formazione, non abbiamo tampoco tenuto conto di alcuna differenza di fatto, che può veramente e necessariamente esistere fra gli uomini riuniti. Abbiamo detto che la società consiste nell' ordine sociale; che quest'ordine si mantiene mediante la creazione della pubblica autorità; che la dipendenza da questa autorità non proviene che da due vincoli, cioè dalla necessità dell'ordine naturale, e da quella dell' interesse personale degli uomini; che costoro, obbedendo all' imperio sociale, non servono che al proprio vantaggio; che il maggior bene di tutti è lo scopo prefisso dalla natura a cotesto imperio, ed il titolo che lo legittima; che esso non può esigere dai membri della comunanza se non quel tanto ch' è puramente necessario al conseguimento del divisato scopo. Tutte queste ricerche formano una teoria di diritti e doveri unicamente diretta al conseguimento del fine sociale. Ma i membri della comunanza, che fin qui sono stati contemplati in una condizione identica

(1) Capit. LXXI e LXXII, pag. 300 e seguenti.

(*) Al pari dell'eloquente oratore anche noi siamo convinti che dalla centralizzazione amministrativa nascono quasi tutti i mali della società moderna; noi crediamo inoltre che nel soggiungere la centralizzazione è la madre del socialismo, egli abbia voluto dire che il sistema centralizzatore ha appunto prodotto quei gravi disordini nella distribuzione del lavoro e delle ricchezze, ai quali le dottrine dei socialisti s' ingegnano di porre rimedio. Noi avremmo creduto far torto allo svegliato ingegno del conte Cavour, se avessimo data a quelle sue parole una diversa interpretazione.

Egli sa che dopo i recenti prodigiosi progressi nella fisica e nella meccanica, e soprattutto dopo l' applicazione del vapore alla locomozione e all' industria, un numero rilevante di operai si è trovato privo di occupazione: egli sa che queste masse di gente bisognosa furono attratte nei grandi centri industriali ed amministrativi dalla pur troppo fallace speranza di trovarvi quelle risorse che mancavano al loro paese.

Quanto sia cotesta loro condizione infelice e perciò degna delle più serie preoccupazioni dei governi e dei pubblicisti, nessuno può al giorno d'oggi ignorare.

La miseria delle classi laboriose non è dunque una chimera dei socialisti od un' invenzione degli agitatori politici.

La di lei realtà in alcuni paesi e specialmente in Francia non ha bisogno di essere dimostrata. A riparare questo male che è nuovo, le istituzioni della vecchia società sono insufficienti.

I filosofi chiedono e suggeriscono provvedimenti, i governi negano secondo il solito l' esistenza del male, proscrivono i filosofi e tirano innanzi.

per tutti, sono nel fatto differenti tra loro per fortuna o potere, possono avere urgenze particolari e maggiori, e diritti da porre in giusto conflitto coi diritti della società. Ecco come sorge la necessità di svolgere un altro ordine di teorie, risguardanti la stessa formazione della società, e relative alle diverse contingenze degli uomini che la compongono.

Le regole generali fin qui da noi stabilite non possono soffrire mai eccezioni. Nondimeno, volendole ridurre alla pratica, è uopo considerare, che poste le varie contingenze le quali possono avvenire tra i membri della società, costoro, ai quali per un risultato necessario e indeclinabile della loro natura, non è possibile uscire da sè medesimi nell'atto di operare, ed agire in vista di altro che della propria utilità, sperimentano in forza di certe posizioni singolari dei singolari rapporti di collisione coi diritti generali della società. Urge quindi prendere in considerazione cotesti singolari rapporti di collisione, ed aggiungere qualche cosa alle regole generali sopraddette, acciò, poste in pratica, non sieno eseguite con un rigore ingiusto e lesivo della libertà comune.

La formazione della società è un'opera necessaria da compirsi. La misura della umana libertà, la quale, in vista del fine proposto, può essere vincolata, dev'essere quale e quanta risulta assolutamente necessaria per compiere l'opera sopraddetta. Ciò ritenuto, noi vogliamo sapere quali sieno le regole di giustizia, con cui si debbe determinare cotesta misura, in vista delle diverse posizioni necessarie, nelle quali uno o più membri della colleganza si possono ritrovare. Come si vede, un tal problema è assai complicato e vasto; e qualunque soluzione generale se ne potesse dare, avrebbe sempre bisogno di una lunga serie di deduzioni, affinchè fosse applicata ai moltiplici casi pratici. Avvertiamo quindi la necessità di suddividere questo Capitolo in vari paragrafi, acciò classificando le idee, si rendano più chiare.

§ 1.

Nozioni preliminari.

È mestieri richiamare alcuni principii sparsi in varie parti di questa Opera, i quali debbono indirizzarci allo scioglimento del proposto problema.

Gli uomini sono esseri sensibili, i quali non possono agire se non in vista della propria felicità. La potenza che li decide ad agire, è dunque una generale volontà di godere quanto più a lungo e più intensamente è possibile.

Altronde, essi sono enti limitati, dappoichè dipendono dalle leggi necessarie dell'ordine morale di natura; di maniera che le loro azioni libere sono necessariamente subordinate alla sopraddetta volontà generale di godere. Non sono i padroni di agire diversamente, nè dal loro capriccio dipende il determinarsi a procedere in un modo piuttosto che in un altro: l'ordine con cui debbono procedere è determinato dalla natura, e questa lo ha disposto in modo, che altro non sia se non un complesso di mezzi necessariamente diretti all'adempimento della su menzionata volontà. Le azioni libere, di cui favelliamo, non sono

---

I begli spiriti confondono nel loro epigrammi colle dottrine dei socialisti la fantasima del comunismo, che è una vera befana per i conigli politici dei giorni nostri.

§ 2.

15 *ottobre*.

In questo giorno si pubblica un reale decreto in data dell'11 corrente, in forza del quale gli affari della marina mercantile sono staccati dal ministero di guerra ed attribuiti al ministero di agricoltura e commercio.

Sarebbe stato più conforme all'ordine logico delle cose che la pubblicazione di questo decreto avesse preceduto od almeno accompagnato l'annunzio della nomina del conte Cavour a ministro della marina, agricoltura e commercio. L'inconveniente non ebbe luogo, ripetiamo, che nella pubblicazione, giacchè tanto la disposizione di massima, quanto l'applicazione della stessa alla persona del conte Cavour ebbero luogo nel giorno stesso.

Il decreto è susseguito da un avviso al pubblico di rivolgere d'ora in poi al ministro della marina, agricoltura e commercio, e non a quello

altro che il sistema dei diritti e doveri: dunque questo sistema è alla medesima volontà subordinato. In conseguenza di tutto ciò, bisogna ritenere che non esiste dovere morale laddove si tratta di cosa che torna a svantaggio dell' uomo; e che non può nella società esistere un vero diritto, quand' esso leda il reale e maggiore interesse di un cittadino. Se mai qualche fatto sociale contravviene a questa legge, devesi francamente asserire che un tal fatto non produce diritto alcuno.

§ 2.

Prime supposizioni di fatto relative al proposto problema.

Per determinare regole di giustizia tra la società e i cittadini posti in varie contingenze, è uopo premettere alcune supposizioni di fatto, le quali conducono a risultati differenti di diritto.

L'opera che la società esige dal cittadino, è resa necessaria al bene umano per fatto della natura, o da questa è lasciata puramente ad arbitrio dell'uomo?

Se l'opera è posta dalla natura come mezzo necessario alla felicità dell' essere umano, è manifesto che, dietro l'ordine reale e irrefragabile delle cose, l'uomo non può essere felice, senza averla compiuta. Supponiamo ancora, che per compire quest' opera sia necessaria la società. In tal caso è fuori di dubbio che l' ordine di fatto della natura ha posta la società come mezzo necessario all'adempimento di quell'opera, la cui importanza si connette con quella della società medesima. E la forza imperiosa del dovere e del diritto, che sospinge l' uomo verso quell'intento, si estende ancora alla società in modo che questa è assolutamente obbligata ad esigere ed ha il diritto di fare che l'intento sia dal cittadino conseguito. Quel che diciamo di un cittadino, si può ammettere in vista universale e perpetua per tutti, imperocchè la costituzione fisica delle umane facoltà e l'ordine morale di natura sono sempre i medesimi in tutta la specie degli uomini.

Se l' opera da compirsi sia per sua natura necessaria al ben essere umano, ma non porti seco la necessità dell'unione sociale, dappoichè l' uomo anche senza di lei e da sè solo possa effettuarla, la quistione muta aspetto. In questo caso la società non è posta dall'ordine di fatto della natura come mezzo necessario all' adempimento di quell'opera, la cui importanza è relativa all' individuo isolato, e non si connette con l'esistenza sociale. Per cui la forza imperiosa, che sospinge l'uomo a soddisfare quell' intento, non si estende alla società, e questa non ha dovere di procurare nè diritto di esigere che il cittadino vi soddisfi.

Se finalmente l' opera da compirsi porta seco la necessità dell'unione sociale, ma non è per sè medesima necessaria alla felicità dell'uomo, è manifesto ch'essa non può formare oggetto di dovere e di diritto pel cittadino, e la società non ha obbligo di procurare nè potestà di esigere che costui la mandi ad effetto.

Queste supposizioni, come si vede, non sono puramente speculative, ma assolutamente pratiche e tutte decisive per una soluzione di diritto.

---

di guerra le dimande o richiami concernenti sia la marina militare che mercantile. Noi troviamo tale avviso affatto superfluo. Noi siamo convinti che il pubblico non aveva bisogno alcuno di spiegazioni per intendere il significato d'altronde semplicissimo del decreto 11 ottobre.

Fu ottima cosa il sollevare il ministro della guerra dalla cura della marina. Troppo grave e difficile è la missione di chi sta a capo della forza militare terrestre, perchè egli possa essere distratto da altre importanti incumbenze. Al ministro della guerra tocca ristorare la disciplina; dare ai vari corpi militari una organizzazione forte e compatta; imprimere al servizio sanitario e a quello delle sussistenze un andamento regolare e capace di servire efficacemente al loro scopo in tutte le situazioni in cui un' armata può da un momento all' altro trovarsi; sceverare dai combattenti di Custoza e Sommacampagna i subornatori, i fuggiaschi e i predoni di Novara: fare insomma dell' esercito piemontese qualche cosa di più grande e di più nobile che un cieco strumento di repressione in mano dell' autorità politica; affidarne soprattutto il comando a duci patrioti ed intelligenti, i quali sappiano che le provincie più generose dello Stato gli si mantengono assai più

§ 3.

Posizioni differenti e necessarie, nelle quali i cittadini si possono ritrovare.

Noi ammettiamo che in riguardo al compimento di un' opera non basti esaminare assolutamente i doveri e i diritti della società verso i cittadini, ma sia uopo tenere conto delle posizioni differenti e necessarie, in cui costoro si possono ritrovare. Quali sono quelle, delle quali dobbiamo noi occuparci, e che conducono alla ricercata soluzione del problema?

Ove la posizione necessaria, in cui un uomo si trova, sia tale che non richiegga la pratica di alcun atto libero di lui, in questo caso è vano esaminarla, imperocchè non avvi fondamento a ricavarne regole di giustizia che definiscano la condotta della società verso di lui. Non abbiamo dunque bisogno di prenderla in considerazione.

Egualmente non abbiamo bisogno di tenere in conto quella posizione, nella quale può un cittadino trovarsi, allorchè dopo avere praticati alcuni atti per compire un'opera necessaria e interessante la sua felicità, come, per esempio, dopo aver mangiato e dormito, passi ad effettuare un' opera altronde lecita che interessa la società e che quegli possa compire senza collisione.

In questo caso il bisogno e il dovere naturale del sonno e del nutrimento non fanno contrasto con l' opera sociale; e non esistendovi conflitto tra l' interesse particolare del cittadino con l' interesse pubblico della società, manca ogni fondamento per elevare regole di giustizia, le quali mettano di accordo il diritto privato col diritto sociale.

Finalmente può verificarsi un tale concorso di circostanze di fatto, per forza delle quali un cittadino, occupato ad operare per sè medesimo, non possa attendere al compimento di un' opera sociale, senza proprio discapito. La società esige che un cittadino si armi per respingere il nemico che si presenta sotto le mura della sua nativa città; ma in quell' atto si è appiccato il fuoco alla casa di lui: per quest'oggetto è mestieri che rimanga; per quello è mestieri che parta. Ecco un conflitto. Ecco dunque la sola e vera posizione della quale dobbiamo avere considerazione per stabilire regole di giustizia ai diritti e ai doveri rispettivi della società e del cittadino.

§ 4.

Aspetto preciso del problema.

Due sono le circostanze di fatto, che ci è d' uopo esaminare: un' opera che interessa la felicità di più uomini, e della quale la società ha il dovere di procurare e il diritto di esigere l' adempimento; una posizione necessaria ed importante di un cittadino, per forza della quale costui non possa a un tempo stesso soddisfare il suo privato interesse e quello del pubblico, ma debba assolutamente sacrificare l' uno di essi per adempirne l'altro. Poste queste due circostanze di fatto, si vuole sapere quali sieno i principii di diritto, coi quali bisogna dirigere conformemente alle regole della comune giustizia le azioni degli uomini

---

volentieri unite e assai più sinceramente fide al governo, lanciando risolutamente le patrie legioni contro dello straniero; anzichè trascinandole al fratricidio.

L'uomo da cui la nazione ha diritto di attendere si grandi servigi non può certamente dedicare alla marina le cure ed il tempo di cui abbisogna quella importantissima istituzione in uno Stato che possiede una così estesa spiaggia continentale e l'isola di Sardegna in mezzo a quel mare che fu e sarà ancora campo di lotte gigantesche, dalle quali possono dipendere la gloria o la rovina dei popoli che saranno costretti a prendervi parte.

Tolti gli affari della marina al ministro di guerra, sorge naturale il pensiero che vengano trasmessi ad uomo non estraneo al servizio militare marittimo. Le cognizioni speciali, la personale esperienza tanto della navigazione che delle cose strategiche non possono non essere di grandissimo soccorso per un ministro della marina.

Certamente che tale gestione esige altresì una distinta capacità amministrativa e politica, un dovizioso corredo di nozioni di pubblica economia, un sottile discernimento dell'opportunità ed inopportunità di costruzioni navali, porti e stazioni, e parecchie altre doti che difficilmente noi cre-

in rispetto alla società nei casi in cui il giusto interesse degli uni si trova in opposizione con quello dell'altra.

Nell' accingerci a risolvere questo problema, noi non facciamo attenzione allo stato e alla posizione speciale di alcuna determinata società civile; ma trattiamo il nostro argomento con viste puramente generali e secondo l'ordine di ragione per ricavarne regole di diritto solide e indeclinabili.

§ 5.

Soluzione del problema.

È agevole dare la chiesta soluzione, solo che si richiamino alcuni principii sparsi in tutto il corso di quest' Opera sin' ora. La società esiste ed ha diritti in faccia all'individuo per un titolo di natura, secondo il quale essa è costituita come solo mezzo necessario alla maggiore felicità di lui. In sostanza, la società, sola valutabile in fatto e in diritto, è una comunanza di bene; quando essa fosse una comunanza di male, si distaccherebbe dall'individuo, il quale avendo il bisogno e il dovere di provvedere al proprio migliore essere, avrebbe diritto in questo caso di provvedervi da sè, cioè senza dipendere da quella. Ecco la natura delle cose, ed ecco la fonte della obbligazione morale nell'uomo rimpetto alla società In conseguenza di che, è evidente che l'uomo non possa avere come doveroso alcun suo sacrifizio personale, se non in vista di un maggior vantaggio, o presente o futuro, o positivo se trattisi di acquistare un utile, o negativo se trattisi di evitare un danno. Dietro questo principio, ecco sciolto il problema: nel caso di una necessaria posizione di fatto, la quale metta in opposizione l'interesse dell'individuo con quello della società, se la posizione fosse tale, che il primo, non già per capriccio o per suo particolare modo di vedere, ma per la natura stessa delle cose, non trovasse il maggiore vantaggio nell'immolare il suo privato interesse a quello della società, sarebbe autorizzato di non concorrere nè prestarsi a questo.

La teoria, che diamo, non è punto contraria al noto principio che il bene comune è il massimo bene ed il massimo dovere sociale. Questo principio è sacro; ma acciò una società possa invocarlo a suo favore, ha bisogno prima di costituirsi in modo che si renda necessaria agli uomini per la felice conservazione richiesta dalla loro natura, ossia ha uopo di organizzarsi a dovere. Solo allora si può considerarla come la massa intera dei mezzi, pei quali gli uomini ottengono la felicità che desiderano. Costoro non hanno doveri, se non in vista del proprio bene reale, ossia dell'amore proprio ben inteso; le loro azioni sono conformi all'ordine morale di giustizia, sempre che questo si conserva qual'è per diritto, cioè sempre che non è altro chè quello della massima utilità derivante dai rapporti necessari delle cose; per cui, alloraquando la comunanza, perchè bene organizzata, racchiude cotest'ordine di massima utilità, è evidente che il massimo dovere degli uomini sia quello di cooperare al bene comune, cooperazione senza di cui la società non potrebbe produrre simile utilità massima in ciascuno di loro.

---

diamo si possano in alto grado trovar riunite in una sola persona. Che per altro sia possibile dirigere molto lodevolmente gli affari della marina anche senza essere uomo di mare, la storia ci offre luminosissimi esempi, quali sarebbero Richelieu, Colbert in Francia; Spencer, Auckland, Graham, Minto nella Gran Bretagna.

Il Gabinetto in questa circostanza avea da raggiungere un duplice scopo: nominare un successore a Santarosa; e porre la marina nelle mani di un uomo che potesse dedicarle il massimo della propria intelligenza e le sue più assidue sollecitudini.

Creare perciò un nuovo ministero non pareva cosa adattata alla situazione economica del paese; quello dell' agricoltura e commercio, essendo d' altronde meno aggravato di occupazioni, non era fuori di ragione si assumesse il carico della marina, il quale non può non essere il primo e più rilevante affare del nuovo ministro.

Infatti gli agricoltori ed i commercianti nulla altro domandano al governo se non che si lascino ad essi cogliere le risorse dell' arte loro dove si trovano. Tolti una volta i privilegi e gli ostacoli che pur troppo tuttavia ne inceppano l'attività; il protettorato che il governo avrà da esercitare sull'in-

Al contrario, alloraquando la società non è costituita a dovere, più non rappresenta la massima utilità, ch'è il titolo legittimo della sua esistenza, A misura che da questo titolo si discosta, scema in proporzione negli uomini il dovere della socialità, e subentra e prevale quello personale ed esclusivo. Per cui, se in questo caso avviene che un individuo, per forza della sua posizione di fatto, si trovi in necessario conflitto con l'interesse pubblico, e non vegga in esso alcun compenso maggiore o presente o futuro del sacrifizio che gli viene richiesto, non è obbligato a farlo. Unicamente con la violenza bisognerà allora costringerlo ad immolare il proprio particolar bene ad un preteso bene pubblico; ed ecco una società tirannamente ordinata, la quale ha tanto diritto ai sacrifizi dell'interesse privato dei suoi membri, quanto ne ha un masnadiere alla roba e alla vita dell'infelice che spoglia ed assassina.

La vita dei corpi morali non segue leggi differenti da quelle, a cui ubbidisce la vita dei fisici corpi umani. Quando questi ultimi sono nello stato di sanità ordinario, la vita dell'insieme è il massimo bene, di cui godono tutte le membra, e per conservarlo, hanno queste il dovere di concorrere anche con qualche loro particolare e minore sacrifizio: si tratta allora di cedere il poco per acquistare il tutto. Ma se il corpo umano è ribelle alle leggi di sanità, ognuno delle sue membra sofferenti provvede ai proprii malanni, e se distaccato da quello, potesse mai esistere, non riconoscerebbe altro che il dovere di sovvenire al particolare suo bene, che in uno stato di dissoluzione sarebbe il tutto per esso.

In seguito delle cose dette sin'ora, conchiudiamo che non avviene, nè mai può avvenire, finchè i principii della giustizia comune sono osservati, un vero sacrifizio del bene privato a quello del pubblico: ed è falsa ed erronea la troppo comune espressione che quello *debba cedere* a questo. Non si tratta di altro che di posporre un minor bisogno degl'individui a un loro bisogno maggiore, imperocchè la società non ha diritto a chiedere a costoro alcuna parte del loro privato bene, se non in vista di una utilità massima che offre loro, ed eglino così vengono ad acquistare più di quanto cedono; trovare preferibile il bene derivante dai rapporti pubblici al bene derivante dai rapporti privati, non significa certamente fare un sacrifizio (1).

(1) Può nascere un tale conflitto tra la società ed uno o pochi individui, che la conservazione del bene di costoro sia assolutamente incompatibile con quello della prima. In questo caso se gli uni cedono all'altra, ciò non avviene per effetto di dovere. Non è affatto quistione di sapere se per diritto debbano quelli cedere a questa; anzi il contrasto, perchè tra due diritti uguali, è lecito, e per diritto gli uni non debbono cedere all'altra. Se la società distrugge gl'individui, ciò fa per irresistibile necessità di difesa. Sono due corpi, l'uno morale e l'altro fisico, i quali hanno per sè stessi uguale diritto alla propria conservazione; ma dappoichè la conservazione dell'uno non può ottenersi senza l'immolamento dell'altro, il contrasto è stabilito sul diritto rispettivo della propria difesa, e il più forte distrugge il più debole. Così tra due corpi che si urtano in senso contrario, l'uno non ha dovere di cedere all'altro; ma ciascuno avendo diritto di andare innanzi, quello che ha maggiore massa e velocità procede oltre con la distruzione del corpo minore.

---

dustria, sull'agricoltura, sul commercio, si ridurrà alla sorveglianza di qualche scuola e di qualche miniera.

Ma la marina di guerra non è cosa che possa andare da sè per cura ed interesse dei privati, come le industrie summentovate. La di lei prosperità, la di lei grandezza dipendono quasi interamente dall'intelligenza e dal buon volere dell'uomo che la dirige.

Un sistema completo di fortificazione e difesa delle coste liguri-piemontesi e dell'isola di Sardegna; — l'arsenale della Spezia; — lo stabilimento di nuovi porti di rifugio o di commercio; — l'erezione di un inventario dei tesori navali che lo Stato possiede; — la troppo sinora trascurata applicazione del vapore ai legni da guerra; — l'aumento della forza marittima in proporzione alla già accennata situazione geografica del regno Sardo, sono imprese di non lieve momento, e che eseguite con ardimentosa saggezza possono rendere la marina sarda capace un giorno di gloriosi fatti militari, anzichè di semplici missioni diplomatiche come nello scorso biennio.

Da quanto precede si può conchiudere che in una ben ordinata società, sempre che l'utile privato giustamente cede al pubblico, non avvi sacrifizio del primo: l'individuo, su cui cade il preteso sacrifizio, non fa altro che posporre un suo minore bisogno ad un bisogno maggiore. Due beni, entrambi personali a colui, vengono in contrasto: l'uno deriva dai rapporti privati e l'altro dai rapporti pubblici; questi ultimi sono sempre preferibili in una società civile, retta conformemente alle leggi morali di natura, imperciocchè sieno quelli che arrecano il maggiore vantaggio. Ma, supposto che una tale posizione di cose non si verifichi, e che al contrario l'individuo si trovi in tale necessaria condizione, che rinunziando all'utile privato, non abbia dai rapporti pubblici quel maggior vantaggio che deve derivarne, in questo caso la società non ha diritto alcuno di limitare la libertà di lui ad agire giusta le esigenze del suo bene privato, e di costringerlo con offesa di questo ad operare pei pubblici rapporti. E se la società sia spinta da una necessità veramente comune a limitargli la libertà e a costringerlo a un reale sacrifizio, ciò non può fare se non compensandolo altrimenti del danno che gli cagiona.

Capitolo X.

Continuazione. L'obbligazione morale della cittadinanza è conseguenza del principio di socialità.

La obbligazione morale della cittadinanza non è che il dovere di operare in comune qualche cosa in vista della propria felicità. Non avvi dovere di operare, se non avvi necessità di farlo. Bisogna che esista un fine determinato irrefragabilmente dalla natura, ed un ordine di azioni necessariamente disposto al conseguimento di quel fine. Il fine è la convivenza sociale: per raggiungerlo, gli uomini hanno indeclinabile necessità di praticare o di omettere qualche cosa; se avviene che raggiungerlo alcuna volta non possono senza qualche lieve loro danno, eglino non possano dispensarsi di sottoporvisi: ecco dunque la obbligazione morale, la quale, come ognuno vede, esiste solo in conseguenza del principio di socialità, ossia del principio che fa della società una condizione necessaria alla esistenza dell'umana specie. Affinchè si potesse negare l'assioma universale di ragione che rende obbligative le azioni degli uomini con qualche proprio danno, bisognerebbe ammettere che la convivenza sociale non fosse un fine naturale, ma una cosa di puro fatto consentita dai soci ed a loro grado rivocabile: mancando la necessità di operare in comune, le relazioni sociali sarebbero meramente arbitrarie, e più non si avrebbe idea di obbligazione morale.

L'uomo agisce in vista della propria felicità. Suppongasi ch'egli possa ottenere il suo naturale ben essere senza operare in comune, e tosto la società cessa di essere necessaria al suo intento. Egli, a guisa di un leone, provvede al suo bisognevole e basta a sè medesimo. Il ben essere, che si procura da sè solo, è proporzionato alla estensione delle sue naturali facoltà; queste si sviluppano senza l'aiuto di altri uomini, e spinte dai bisogni proprii della sua costituzione, lo mantengono nella condizione assegnatagli dal grande ordine dell'universo.

---

§ 3.

Il 13 ottobre giungeva in Torino, reduce da Roma, l'inviato straordinario del governo Sardo, Pierdionigi Pinelli.

Nella nostra Cronaca del mese d'agosto, al § 49 dicemmo che l'*intento di quella missione non poteva essere che una cerimonia senz'altro frutto, che quello* di fornire al governo un nuovo saggio *della pertinacia della Corte Romana.*

Ed ora l'esito non ha che troppo esattamente giustificate le nostre previsioni. La Corte Romana metteva ad aprire le trattative una condizione che le rese impossibili; cioè l'abolizione delle leggi Siccardi.

Prescindendo dall'assurdità di tale esigenza, cosa sarebbe avvenuto se il governo, oltrepassando la sfera dei proprii poteri, fosse riuscito a rimettere in vigore il foro ecclesiastico e le immunità locali?... Saremmo tornati ai tentativi infruttuosi di Balbo, di Montezemolo, di Siccardi per ottenere il non necessario, ma pur utile e desiderevole consenso della Corte Romana all'abolizione di tali privilegi, contrari allo spirito dello Statuto e repugnanti all'attuale stato della civilizzazione. Secondo noi, iniziare trattative colla Corte Pontificia è sem-

In tale stato di cose, che sono gli altri uomini per lui? Tanti esseri, ai quali può avvicinarsi per qualche impresa, sempre che ciò gli talenti, ma della cui unione non ha bisogno per secondare l'andamento irresistibile dell'ordine universale di natura. Egli non deve invocare, come necessario a sè, il loro aiuto, nè per fare il proprio bene sente il bisogno di essere utile a quelli. In sostanza, non avvi principio generale di ragione, per cui egli sia moralmente obbligato a conferire e mantenere in commercio coi suoi simili la propria libertà. Tutto al più, deve guardarsi dal nuocere ad altrui, affinchè non venga nociuto a lui stesso; laonde non si conoscono che reciprochi doveri e diritti rigorosamente negativi, e questi compongono tutti i rapporti della giustizia comune.

Continuiamo a svolgere l'ipotesi dell'uomo individuo bastante a sè medesimo. Noi ammettiamo ciò nullameno ch'egli possa formare una società, ossia unirsi coi suoi simili per compiere qualche impresa; cotesta unione è un fatto puramente arbitrario; occasionato da un interesse passeggiero, col cessare di questo, si scioglie. S'egli non può, come a ogni uomo è negato, creare i beni ed i mali ad arbitrio, può impedire che il proprio interesse non venga presto o tardi a mutarsi? E quando sia mutato, e che nella capricciosa colleganza da lui formata venga a svilupparsi un conflitto tra i soci, chi gl'impedisce di sciogliersi da quella? Senza una naturale e generale necessità del vivere sociale, senza un principio universale di ragione che moralmente l'obbliga a conservarne i vincoli, in qual modo si può riuscire à farlo operare in comune in tutti i casi nei quali vien chiesto il sacrifizio di un suo particolare e attuale interesse?

Indarno vorrà qualcuno opporre che, comunque sia arbitraria quella società d'individui bastanti a sè stessi, pure una convenzione esista, e la promessa fatta e la data fede sieno sufficienti ad obbligare i soci a mantenere i patti. Noi rispondiamo, che supposti i soci bastanti a sè stessi, la cosa che si vuole operare in comune non è di una vera e comune necessità pel loro ben essere naturale. Piace ad essi di conseguirla con opera comune; ma ciascuno di loro potrebbe fare altrettanto da sè solo. Or dunque, allora che in uno dei soci si verifichi una tale posizione in cui il proprio interesse si opponga alla esecuzione dell'opera comune, chi può sostenere ch'egli sia moralmente obbligato a mantenere la fatta promessa? Ricordiamoci, che la nostra ipotesi considera gli uomini sottratti all'impero di un principio generale di diritto che comandi la loro unione. Se la obbligazione morale non è che la necessità di fare o di omettere qualche cosa in vista del proprio miglior essere; se per conseguire questo miglior essere proprio non avvi veramente bisogno dell'altrui unione, come si può dire che a fronte di un reale interesse personale si sia moralmente obbligato a farne il sacrifizio per adempire alla data parola ed ottenere un bene che dall'unione potrebbe risultare, ed a cui si trova preferibile il rinunziare? L'uomo tende essenzialmente al proprio vantaggio, nè il capriccio altrui può oppugnare questa sua tendenza e costringerlo ad agire in proprio danno; sottraetelo dal giogo necessario della società, supponetelo bastante a sè stesso e conve-

---

pre un errore per parte di qualsiasi governo, in qualsiasi rapporto si trovi colla medesima; mentre invece l'accoglierle quando siano da lei iniziate su oneste basi, può tornare giovevole tanto allo stato che alla religione.

Il governo piemontese ha creduto di dover dare alla Corte Romana, anche a pericolo della propria dignità, un nuovo segno di deferenza; e non ha fatto che esporsi a dare e a ricevere un novello rifiuto. La missione del Commendatore Pinelli coll'obbligo di mantenere impregiudicati i diritti della società civile del proprio paese ha fornito un nuovo argomento alle ire del cardinale Antonelli, senza punto menomare la possibilità di ulteriori provocazioni al disordine per parte del partito clericale in Piemonte.

Le comunicazioni che il governo dovrà fare o tosto o tardi al nazionale Parlamento intorno a questa nonchè alle anteriori pratiche intavolate colla Santa Sede tanto relativamente alle leggi sovraccitate, che alla condotta di monsignor Fransoni, metteranno in piena luce la necessità di procedere ad una assoluta separazione fra l'autorità politica e religiosa; onde togliere una volta ogni occasione a codesto scandaloso anacronismo di dispute religiose a proposito d'interessi che non hanno

nuto per puro arbitrio in un unione con altri uomini, e siano pure espressi o taciti i patti di una tale convenzione, non avvi principio di ragione universale che l'obblighi ad operare in comune nel conflitto con un suo privato e stringente bisogno.

Ma vi è per noi a rispondere con nuovo argomento all'anzidetta opposizione; noi possiamo dimostrare che anche fuori del caso di questa concorrenza di due interessi contrari, la promessa fatta e la data fede non sono per sè sufficienti a rendere obbligatorie le convenzioni che facessero più uomini bastanti a sè stessi. Che giova avere con promessa legata la propria libertà ad altrui per l'adempimento di un'opera anche lecita, se tra esseri uguali e indipendenti non ci è altro che il dovere negativo di non nuocersi scambievolmente, e se l'uno non abbisognando dell'altro, non avvi la necessità di utilità ad operare in comune, epperciò non avvi obbligazione alcuna veramente morale? Come impedire, trattandosi di un impegno contratto gratuitamente tra più uomini a reciproco od a particolare vantaggio di uno d'essi, impegno che poggia sopra un titolo puramente facoltativo delle parti contraenti, e che racchiude sempre una condizione potestativa, come impedire che una delle parti se ne prosciolga a suo grado, e come attribuire contro di lei un perfetto diritto alle altre parti, ossia una potestà coattiva ad effettuare quanto fu convenuto? La promessa non fa altro che esprimere, e la data fede non fa altro che avvalorare un'obbligazione la quale sia indotta da un principio generale di natura: egli è questo principio che crea le obbligazioni e induce i perfetti diritti. Tolgasi la base di un tale principio, e negli uomini rimane una facoltà interamente potestativa, la quale non può essere allacciata per alcun titolo di ragione. Insomma, abbisogna che il dovere di operare provenga direttamente dall'oggetto della convenzione; se l'oggetto non è tale che obbliga per sè, in niun modo la libertà può essere ligata. Abbisogna che la convenzione abbia una cagione movente la quale imponga la morale necessità di adempierla; in diverso caso non avvi vero diritto, nè dovere correlativo. Abbisogna produrre un titolo per la validità delle convenzioni; esso è la causa di quelle: in difetto di lui non si può allegare il legame contratto per promessa o per fede data, il quale legame è l'effetto e non la causa delle obbligazioni.

Nè giova il dire che anche quando si tratti di atti puramente facoltativi, comechè in onta alla data parola non si sia moralmente tenuto a compirli, nè altri abbia un vero diritto coattivo per ottenerne l'adempimento, pure col ritirare la parola si viene a recare danno a coloro ai quali fu data; e che siccome le leggi dell'uguaglianza, valide anche tra esseri indipendenti e bastanti a sè stessi, vietano che si nuoccia ad altrui, così devesi ritenere che una convenzione in cui si tratti di cosa comune, sebbene l'origine ne sia facoltativa, si debba sempre eseguire. Se il danno che col ritirare l'opera propria può cagionarsi ad altrui, fosse sufficiente a mantenere l'osservanza di quanto si promise, non sarebbe lecito tralasciare un atto puramente facoltativo che reca vantaggio ad un terzo. Così nelle stesse civili so-

---

di religioso che il nome. Il governo ed il paese per avanzare rapidamente nella carriera della civilizzazione hanno bisogno di non essere più distratti dalle ciancie dello stupido bigottismo e dalle mene di ciarlatani di sagrestia.

§ 4.

22 *Ottobre*.

Il primo atto del nuovo ministro d'agricoltura e commercio corrisponde esuberantemente alle più lusinghiere aspettazioni che il paese ha manifestate in occasione della sua nomina. È una circolare a Sindaci, in data 19 corrente, sulla convenienza di rendere libero il commercio del pane. Quest'importante documento costituisce un vero programma di libertà politica ed economica, tanto più autorevole in quanto che emana da uomo già compartecipe dei poteri governativi.

Oltre l'applicazione del sistema di libertà commerciale che costituisce il principal merito di quella circolare, brillano in essa ad ogni passo i seguenti principii: — che non v'ha libertà vera senza il concorso della pubblica opinione: — che le idee e gli usi della libertà non si comandano, ma s'inse-

cietà un uomo benefico, il quale soccorre col proprio denaro i poveri di un villaggio, non potrebbe mai desistere dal far limosine in vista del bene ch'esse arrecano, ed i poveri avrebbero il diritto di costringerlo. Le leggi dell'uguaglianza vietano soltanto che si faccia danno ad altri. Ma tra uomini, che si suppongono nati per vivere disgiunti, ogni convenzione è sempre facoltativa, e non ha altra forza che quella degli atti puramente facoltativi. L'uno non ha una formale obbligazione di conservarla; l'altro non ha diritto di esigerne l'adempimento. Anzi, ove questo diritto coattivo esistesse, si verrebbero apertamente a violare le leggi dell'uguaglianza.

Altronde si osservi, che non mai la promessa e la data fede sono per sè medesime obbliganti, ossia atte a partorire diritti effettivi negli uni, ed obbligazioni morali negli altri. Se un uomo si compromette verso un altro di rubare o di assassinare un terzo, noi domandiamo: cotesta promessa sarebbe obbligante? No, ci si risponde, pel motivo che l'oggetto della convenzione è un danno che si vuole arrecare al terzo, ed a niuno è mai lecito nuocere senza evidente necessità al suo simile. Quel che si dice del furto e dell'assassinio si può ripetere per tutti gli atti ingiusti, cioè lesivi dei rapporti di natura. Laonde è chiaro che non la promessa, nè la data fede renda valida la convenzione, ma a tale fine si richiegga la bontà dell'oggetto, per cui non quelle, ma un principio naturale moralmente obbligante costituisca il necessario e generale fondamento delle convenzioni.

Conchiudiamo che, se la società fosse un patto ad arbitrio formato tra gli uomini; se, come dice Rousseau, l'ordine sociale fosse un diritto fondato sopra convenzioni, niuno rimarrebbe durevolmente vincolato, nè col proprio danno sarebbe tenuto a rispettarlo. Avvi bisogno che la società sia uno stato necessario, perchè poggiato a rapporti di natura, affinchè si possa dire che gli uomini non abbiano facoltà di slacciarsi da quella a loro grado, affinchè si abbia un titolo universale di ragione, un fondamento primitivo di obbligazione morale di natura, che renda le convenzioni produttrici di doveri e di diritti, ed affinchè gli uomini sieno tenuti a rispettarli e ad operare in comune anche con qualche proprio loro danno. Distrutto il principio della socialità, non avvi più morale obbligazione della cittadinanza.

Capitolo XI.

Necessità naturale della legge.

Richiami alla sua mente il lettore ciò che abbiamo detto intorno alla necessità naturale dei Governi per ottenere l'ordine sociale (1): costituito il Governo, ecco nata la legge. L'autorità pubblica ha bisogno di seguire certe regole, esiste a certe condizioni, deve non discostarsi da certe norme in quanto riguardano la sua formazione: ecco le leggi politiche, le quali abbiamo ampiamente sviluppate per lo innanzi sotto un punto di vista generale. La stessa autorità mettesi

(1) Capit. I, pag. 309.

---

gnano e si persuadono; — che l'iniziativa delle riforme può e dovrebbe il più delle volte partire dai governi; ma la loro attuazione per essere durevole vuol essere consentita dai popoli; — che il passato non si distrugge con un tratto di penna; — che il primo dovere di un governo è quello di essere educatore; non essendo alla prosperità della nazione meno funesta l'ignoranza che la malvagità.

La quistione dell'industria del pane vi è poi trattata dal lato dei fatti con sì estesa erudizione, dal lato della scienza con tanta luce di argomenti e di prove da non lasciare cosa alcuna a desiderare ai lettori più esigenti e più interessati.

Dopo di avere accennato ad una abolizione provvisoria delle tasse ed obblighi ond'è inceppato il commercio pel pane, tentata nello Stato Sardo in via di esperimento dopo il 1853; e della quale rimane ancora vestigio in alcune delle divisioni di Nizza, di Savona e di Genova; la Circolare viene ad esporre come l'attuale organizzazione di quel commercio consti delle seguenti principali prescrizioni:

« 1. La tassa, ossia la limitazione del prezzo del pane, che viene stabilita in ciascun comune dalla autorità municipale.

« 2. L'obbligo a chi vuole aprire bottega da

in rapporto con la cittadinanza, agisce su questa, ha uopo di prescrivere delle norme alle azioni degli uomini: ecco le leggi positive. Siccome una società non potrebbe sussistere senza Governo, così non appena questo si mette in movimento, nascono le ultime qui menzionate leggi.

Non intendiamo fare parola della legge in rapporto alla natura del Governo. In questa parte dell'opera noi non usciamo dalla cerchia delle idee puramente generali. In conseguenza non ci occupiamo della legge quale dev'essere, acciò corrisponda allo spirito delle repubbliche, delle monarchie assolute e costituzionali, e delle varie aristocrazie. Noi consideriamo la legge come l'atto dell'autorità pubblica, ossia di un'autorità potente, la quale comanda ad altrui e reclama l'altrui obbedienza; di una volontà, che, come si esprime un pubblicista. ha il terribile privilegio di farsi obbedire anche ne' suoi eccessi, e di comunicare la sua stabilità ai proprii falli. Veggasi quanto sia necessario di conoscerne bene l'oggetto, i caratteri, i limiti, gli effetti, ossia di averne una nozione completa ed esatta.

Dimostrammo altrove quanto sieno difettive le disposizioni naturali degli uomini relativamente al fine vero della società. Dicemmo quanto essi sieno meno fortunati dei bruti, i quali mediante gl'impulsi dell'istinto sono condotti con piena sicurezza al fine assegnato loro dalla natura; mentre gli uomini, comechè egualmente spinti a cercare i naturali scopi, possono ingannarsi nella scelta dei mezzi efficaci a guidarli alla desiata meta. Il mondo fisico, dice Montesquieu, è meglio governato del mondo intelligente; verità che fu da noi altrove sviluppata. L'uno e l'altro hanno leggi invariabili; ma quello ubbidisce costantemente alle leggi della sua natura; questo sovente le viola, imperocchè per agire ha bisogno di conoscere, e la sua intelligenza può essere oscurata dall'ignoranza, affascinata dalle passioni, traviata dall'errore, soffocata dalla violenza. Laonde in vista della difficoltà in cui l'umana specie rattrovasi, che limpide e complete cognizioni ne rischiarino infallantemente l'intelligenza, che un efficace motivo e l'interesse del giusto ne dirigano costantemente la volontà, e che la esenzione di ogni ostacolo accompagni irrevocabilmente l'esercizio delle potenze esecutrici, è uopo conchiudere che l'affetto generale e irrevocabile ch'essa nudre pel proprio ben essere, non basta per dare al dovere morale pratico la efficacia attiva, di cui abbisogna, acciò l'ordine sociale si stabilisca e immutabile si mantenga. Queste ragioni, le quali invocammo a sostegno del principio che il governo sia di naturale necessità per gli umani consorzi, dimostrano parimente la necessità naturale della legge, imperciocchè questa non sia altro che un risultamento dell'azione del governo in rapporto alla cittadinanza.

Dalle quali cose non si può dedurre che la legge sia, come viene da Montesquieu definita, il rapporto necessario che deriva dalla natura delle cose. Codesti naturali e necessari rapporti, che noi troviamo stabiliti tra le cose, sono bensì il principio e la sorgente delle leggi, e non le leggi stesse. Queste sono destinate a sanzionarli; ma esse non sono rapporti, nè i rapporti sono leggi. Esse, nel loro significato specifico e particolare, non

---

panattiere di prestare una cauzione più o meno elevata.

« 3. L'obbligo parimenti imposto al panattiere di tenere in serbo continuamente una data quantità di grano o di farina.

« Ora, prosegue la Circolare, tale sistema è ben lungi dall'essere atto a raggiungere lo scopo a cui è diretto. Gravi anzi sono gl'inconvenienti che ne derivano, dei quali è urgente che si vada al riparo con una appropriata riforma.

« La tassa non solo non è il migliore mezzo per mantenere il pane al prezzo più basso possibile, ma essa produce anzi l'effetto opposto, collo impedire la concorrenza.

« Non è più mestieri spendere molte parole per chiarire la verità di questa asserzione. Parecchi scrittori patrii, e segnatamente il cav. Giovanetti ed il senatore Giulio, hanno posti in chiara luce i *cattivi effetti* della tassa del pane.

« Quest'egregio statista, in un aureo libro, non abbastanza conosciuto e studiato, ha dimostrato con un lusso di prove veramente mirabile, non esistervi *formula* che possa stabilire in modo costante il rapporto del prezzo del grano colle

sono altro che regole prescritte alle azioni umane da un'autorità che si riguarda come avente il diritto di prescriverle; la quale ultima circostanza è indispensabile, giacchè quando mancasse, le regole prescritte più non sarebbero che ordini arbitrari ed atti di violenza e di oppressione.

Definita la legge, passiamo a indicarne le classificazioni, l'oggetto e le qualità, consegnando ciascuno di questi argomenti a distinti e successivi paragrafi.

§ 1.

Classificazione della legge.

Il globo, in cui Dio ci ha collocati, è troppo vasto. Le sue varie contrade, partite da fiumi, da boschi, da catene di monti e da mari, e sulle prime parzialmente abitate, non hanno potuto contenere un'unica famiglia. Comechè una sia l'umana specie, pur tuttavia non era possibile evitar la necessità che i popoli fossero differenti. Le leggi, che sono relative agl'interessi dei vari popoli tra loro, compongono il diritto delle genti.

Ciascun popolo o nazione può essere considerato separatamente dall'altro. Esso forma una società particolare, che dev'essere mantenuta. Le leggi, che si riferiscono alla costituzione di essa, ossia all'ordine pubblico, compongono il diritto politico e fondamentale. A quest'ordine appartengono ancora le leggi criminali, che sono custodi e vindici dei diritti dei cittadini, imperciocchè il prefinire e stabilire codesti diritti, le funzioni dei magistrati che debbono difenderli, e l'ordine dei pubblici giudizi per cui mezzo sono vendicati, si appartiene al diritto politico.

Ogni società è composta d'individui, ciascuno dei quali ha diritti personali, e tutti essendo in continuo contatto fra loro, hanno diritti e doveri scambievoli provenienti dall'azione e reazione degli uni sugli altri. Le leggi, le quali regolano l'esercizio di siffatti diritti e doveri, compongono il diritto civile.

Ecco la più ampia classificazione della legge, cioè internazionale, politica e civile.

Può altrimenti essere classificata la legge in personale, reale e mista.

La prima concerne la persona, e ad essa appartengono l'uguaglianza al cospetto della legge, la quale comprende la proporzionale ripartizione dei tributi e l'ammissibilità alle cariche; lo stato civile, che riguarda la capacità delle persone per tutti gli atti di privato diritto; lo stato politico, che riflette alla capacità delle persone per l'esercizio del diritto di cittadinanza; la libertà individuale che abbraccia l'uso di tutte le nostre facoltà, tra cui la libertà dell'industria; la libertà di coscienza; la libertà della stampa; il servigio militare.

La seconda concerne l'inviolabilità delle proprietà; il debito pubblico, che suppone un contratto tra lo Stato e i cittadini; e in generale tutti i regolamenti sulla natura dei beni, le loro modificazioni e la maniera di acquistarli o di perderli.

La terza ed ultima, che al tempo stesso si riferisce ai beni e alle persone, concerne il diritto di giurisdizione; la legge penale; l'organizzazione giudiziaria.

---

spese di fabbricazione del pane, epperciò essere matematicamente impossibile lo adottare un sistema di tasse che non sia più o meno lesivo, degl'interessi del produttore, o di quelli del consumatore. E siccome è pur forza concedere al panattiere un lucro qualunque, ne consegue che le inesattezze inevitabili della tassa sempre ricadono a carico del pubblico, a danno del quale restano pure tutte le frodi, colle quali si elevano ad arte i prezzi medii, tutti gli errori che possono commettere gli amministratori nei calcoli, tutte le negligenze delle persone a ciò preposte, ed ogni malversazione degli agenti subalterni. Deve quindi riputarsi erronea l'opinione da molti professata che la tassa produca il buon mercato nel commercio del pane.

« In secondo luogo la tassa accompagnata com'è dalle altre suaccennate prescrizioni, stabilisce un vero monopolio a favore dei panattieri, i quali sicuri di vendere sempre il pane ad un prezzo che accorda loro un considerevole guadagno, non trovansi stimolati a gareggiare fra loro vendendo l'uno a miglior mercato dell'altro per guadagnare coll'aumento dello smercio, nè a perfezionare l'arte loro fabbricando pane di miglior qualità. In una parola la tassa permanente

§ 2

Oggetto della legge.

Dopo aver definita e classificata la legge, passiamo a determinarne l'oggetto: egli è così che può aversi di lei una idea giusta. Ciò fatto, completeremo questa idea deducendo dall'oggetto medesimo della legge le qualità che debbono accompagnarla, e i limiti oltre i quali non può trascorrere.

La legge ha lo stesso oggetto del governo, dappoichè quella nasce dal movimento di questo. Il governo è instituito per garantire tutti i diritti naturali dell'uomo; ogni sua azione deve dunque cospirare a questo fine. In conseguenza, l'oggetto della legge è la garantìa dei menzionati diritti.

Troppo siamo abituati per effetto dei governi assoluti, sotto i quali abbiamo gemuto per secoli, a risguardar la legge come l'espressione della volontà del legislatore; per cui troviamo ch'essa può rispettare i diritti dell'uomo, e può anche procurarne il godimento, ma niuna cosa garantisce. Però, nel modo che per conoscere le leggi organiche del corpo umano non ci applichiamo a studiarle in un corpo infermo, così per conoscere l'oggetto, le qualità e i limiti delle leggi del corpo sociale non prendiamo in considerazione una società corrotta. I principii generali non si ricavano, se non dall'esame delle cose quali sono per loro natura, e non quali vengono ad essere dietro i guasti che la mala opera degli uomini v'introduce.

Quali sono i diritti, che la legge deve garantire? Tutti quelli, che abbiamo indicati nel precedente paragrafo. Non ci affidiamo di averne fatta una compiuta enumerazione, e di non averne omesso alcuno. Abbiamo soltanto voluto stabilire un principio, cioè che spetta alla legge dichiarare ciò che l'ordine sociale esige dai cittadini, sempre che bisognerà regolar l'esercizio delle loro facoltà personali, o dei loro diritti reali.

In qual modo si può ottenere che la legge procuri la desiata garantìa? Come tutte le altre facoltà, dice Filangieri, la legislazione deve aver le sue regole; la geometria insegna che sia una linea retta, e che una perpendicolare, ma i pittori e gli architetti, senza le regole che additano le proporzioni che debbono aver le parti col tutto, non designerebbero che mostri e non costruirebbero che edifizi privi di solidità e di vaghezza. Può la legislazione costituire un'eccezione di un principio così universale e costante, e procedere senza regole fisse, determinate ed immutabili? Vero è che complicata è la macchina sociale; che varia è l'indole delle parti che la compongono e modificabile infinitamente a seconda dei tempi e dei luoghi; che varie sono le passioni, le abitudini e tutte le altre forze che fanno agire gli uomini; ma i principii, secondo i quali possiamo conoscere questa varia indole, queste varie forze, e la maniera di maneggiarle, sono sempre fissi e costanti. Anzi appunto per effetto di cosiffatte varietà, e del modo di pensare differente degli uomini, delle oscure o false, e sempre infinite combinazioni delle loro idee, risulta evidente la necessità d'una guida per non traviare nei campi

---

impedisce i vantaggiosi effetti della concorrenza, che sono il buon prezzo e la buona qualità dei prodotti, e produce per conseguenza risultati opposti a quelli che si volevano conseguire nello stabilirla.

« Venendo ora all'obbligo imposto ai panattieri nella massima parte dei comuni del Regno, di tenere in serbo continuamente una quantità di grano o di farina, onde ovviare al pericolo d'una improvvisa mancanza di queste derrate: giova riflettere che nei tempi addietro, quando le scarsezze e la cattiva condizione delle strade rendevano lunghe, penose e difficili le comunicazioni tra un punto e l'altro anche non remoto dello Stato; quando minori in numero ed assai meno celeri erano i mezzi di trasporto, quando la navigazione mercantile non aveva ancora raggiunto lo sviluppo di cui può vantarsi al presente, e meno estese ed ardite erano le speculazioni, quest'obbligo potea forse considerarsi come un saggio provvedimento.

« Ma ora, grazie alle mutate condizioni economiche del paese, il pericolo al quale si voleva andare al riparo può dirsi affatto imaginario.

« Ed invero oltrechè lo Stato è paese assai fertile e produttivo di frumento, di cui rado av-

immensi della legislazione, dove ogni piccolo errore è tanto fatale alle nazioni.

Questa guida è trovata; essa è l' ordine morale di natura, il quale esiste anteriormente all' opera dei legislatori. Montesquieu dice: « Gli esseri in» telligenti possono avere leggi ch'essi hanno fatte, » ma ne hanno ancora di quelle che non hanno » fatte. Prima che vi fossero esseri intelligenti, » erano possibili; essi aveano dunque rapporti pos» sibili, e in conseguenza leggi possibili. Prima » che si facessero leggi, vi erano rapporti di giu» stizia possibili. Dire che giusto o ingiusto sia » tutto ciò che le leggi positive ordinano o vieta» no, egli è quanto dire che prima di delineare » un cerchio tutti i raggi non sieno eguali. Bi» sogna dunque confessare rapporti di equità an» teriori alla legge positiva che li sanziona, come » per esempio, che, supposta l' esistenza di una » società umana, sia giusto conformarsi alle sue » leggi; che, supposto esseri intelligenti i quali » hanno ricevuto benefizi da qualcuno, debbano es» serne riconoscenti; che se un essere intelligente » ne ha creato un altro, questo debba rimanere » dipendente da colui che gli ha dato origine; che » un essere intelligente il quale ha arrecato danno » ad un altro, meriti di ricevere lo stesso male » che ha fatto ecc. ecc. ».

Vi sono dunque leggi naturali, che noi non possiamo mutare, e alle quali non possiamo impunemente disobbedire, imperocchè noi non abbiamo creato noi stessi, nè fatta alcuna delle cose onde siamo circondati. La loro autorità, come si esprime Tracy, è suprema, il tribunale è infallibile, la forza è insormontabile, la punizione è certa, o almeno tutto accade come se tutto fosse così, nè potesse altrimenti essere.

Nel codice di quelle leggi si trovano i principii immutabili di ciò che è giusto ed equo in tutti i casi. L'uomo non ha uopo di conoscerle nei libri dei moralisti e dei filosofi. Costoro possono ingannarsi nel ritrarle ad altrui; ma esse stanno impresse nel cuore di tutti gl' individui della umana specie, e si rivelano per quel senso morale, che indipendentemente dalla natura degli esseri che pensano, sussiste sempre a malgrado le passioni che lo combattono, l' impostura che lo offusca e la tirannide che pretende conculcarlo. Conchiudiamo con Filangieri: « Il Taita sente così bene, » che Locke, che una fiera uccisa da un altro non » può essere sua, che i prodotti del suolo colti» vato da un altro non gli possono appartenere » senza il consenso del proprietario, e che la sola » difesa può dare ad un uomo il diritto sulla vita » di un altro uomo. Ecco come la morale decide; » ecco il diritto della natura; ecco la prima norma » delle leggi ».

Alloraquando gli uomini con la loro autorità, coi loro tribunali, con le loro forze fattizie si accingono a formare ciò che chiamiamo leggi positive, hanno bisogno di renderle uniformi a quelle della nostra natura, ed a farnele derivare come legittime conseguenze: ecco ciò che le rende buone o cattive, giuste o ingiuste. Se coloro si regolassero altrimenti, e si ponessero in opposizione coi dettami di natura, eglino perverrebbero ad essere infelici, perchè tutti i loro sforzi si troverebbero impotenti a vincere un ordine superiore di cose, a cui è necessità che pel loro mi-

---

viene che vi sia penuria, deve ritenersi che di questa derrata v'ha continuamente un deposito in Genova rade volte minore di 200[m] ettolitri.

« Tale deposito è più che sufficiente per supplire ad urgenti e momentanei bisogni che si manifestassero in seguito ad un cattivo raccolto. Ma v'ha di più: un altro non meno ingente deposito di frumento trovasi pure in Livorno. Ora la vicinanza fra questa città, il comodo della navigazione, e la continua frequenza dei bastimenti che fanno quel tragitto, dimostrano, che anche una deficienza nel deposito di Genova sarebbe in ogni caso insignificante.

« D' altronde questo deposito sta piuttosto per aumentarsi considerevolmente che per decrescere.

« Ciò non può a meno di avere luogo grazie all' abolizione testè seguita dei diritti differenziali che gravitavano sulle estere bandiere; alle riforme che si stanno maturando intorno alle tasse di navigazione, ed alla non dubbiosa diminuzione, in un prossimo avvenire, delle spese di sbarco e di deposito.

« Mercè queste misure è sperabile che il porto di Genova, collocato in sì vantaggiosa posizione geografica, sia per diventare uno dei principali

glior essere si mantengano subordinati. L'armonia delle leggi artifiziali o convenzionali o positive degli uomini coi principii universali della natura costituisce la loro bontà assoluta. La necessità di siffatta armonia fu da noi altrove dimostrata (1), allorchè dicemmo: « Limitata è la potenza umana, e quando si volge contro la forza superiore » della natura, o riesce inefficace a contrastarla » o ritorce quella a suo danno. S'è impossibile » che un oggetto abbia attributi indeterminati; » se data la natura di un oggetto, è impossibile » che produca effetti contraddittorii, segue che, » ammesso un determinato ordine di natura producente il ben essere umano, non può stare » nè che questo medesimo ordine possa anche » produrre il mal essere, nè che il ben essere si » possa produrre per una contraria o diversa disposizione. Siffatta disposizione non avrà effetto, » o avrà un effetto opposto a quello desiderato. » Laonde quando l'arte direttrice della società si » allontana dalle regole ricavate dall'ordine naturale delle cose, la natura emana la sua sentenza » di condanna, e le pene sono i mali che gli uomini veggonsi costretti a soffrire. Questo salutare » rigore richiama le società all'ordine, e dove, » continuando a resistere, si ostinano nell'abuso, » la loro pena è la morte ».

I principii generali fondati nella natura delle cose, dicemmo che non ricevono alterazione nè per volgere di secoli nè per diversità di popoli o governi, ma eterni ed immutabili si rivelano in tutti i tempi, e sono applicabili in tutti i casi. È mestieri conoscerli bene per servirsene con vantaggio. Essi formano un sistema, da cui gli uomini debbono necessariamente dipendere; ove se ne discostino, agiranno indarno o contro il fine della loro felicità. Laonde cosiffatto sistema può riguardarsi come un modello o una norma di ciò che è necessario di praticare in ogni caso possibile, in cui si voglia ottenere il detto fine. Tutti i patti che gli uomini sanzionano uniformemente alla detta norma, acquistano il carattere di giustizia. Siccome eglino non creano le leggi componenti il detto sistema, così non possono ad arbitrio creare le idee di giusto ed ingiusto. « Taluna » volta possono ingannarsi nel vederle e nel dichiararle. In questo caso proclamano come giusta » la vendita di un figlio, ma non è in loro potere di renderla giusta, imperocchè la verità che » vi sta contro è indeclinabile ed eterna. Possono » infine avvalorare il loro atto con quel grado di » forza di cui dispongono. Essi cagionano una certa » quantità di male, ma non mutano l'essenza delle » cose (1) ».

Quanti errori non hanno commesso i legislatori delle umane società, ed in quale amara guisa quegli errori non sono stati scontati dalle nazioni? Tutti i mali che per la natura delle cose gli uomini necessariamente risentono, sono un nulla a fronte di quelli onde sono colpiti, non appena che vogliono contrastarla. Pochi anni bastano per rimettere la popolazione di uno Stato da lunga e micidiale guerra scemata, o dal flagello della peste ridotta a metà. Ma una sola legge

(1) Capit. II, pag. 36, col. 2.

(1) Capit. II, pag. 38.

---

emporii del commercio dei grani, non solo per ciò che riflette le interne consumazioni, ma più ancora i bisogni delle estere nazioni. Ciò che cagionerebbe nel deposito sovraccennato un aumento di cui è difficile esagerare l'importanza.

« E per verità se al dì d'oggi un'abbondante provvista di tale derrata si trova nei depositi di Genova, bene si può dire, che è per ciò solo guarentita la sussistenza di ogni punto dello Stato; poichè la strada ferrata tra breve congiungerà i principali mercati del Regno, e porgerà i mezzi di trasportare in brevissimo tempo quella quantità di frumento che si voglia dal mare al centro del paese, il quale d'altronde già trovasi solcato in ogni senso da numerose strade, che assicurano la facilità e la prestezza delle comunicazioni e dei trasporti.

« Non merita pure di venire confutata l'obbiezione che taluno potrebbe muovere, che cioè l'interno in caso di carestia andrebbe soverchiamente soggetto all'eventualità delle spedizioni dall'estero.

« Ed invero ognuno sa che il commerciante veglia attento ad inviare la sua merce là dove sperare possa di esitarla con maggiore lucro. Ora questo lucro maggiore si verifica appunto in quei

mal calcolata può rendere sterili le più fertili campagne, rovinare le industrie di una nazione, sforzare gli abitanti ad emigrare in gran numero, chiuderne i porti al commercio straniero, ed arrecare tali mali, di cui debbono risentire gli effetti le più lontane generazioni, e tali, che quando poi si voglia ripararli, ciò non si possa effettuare se non con gravi difficoltà e con l' opera indefessa di moltissimi anni. Due leggi, con una delle quali furono espulsi dalla Spagna gl' industriosi Mori, e con l'altra fu impedito che l'oro e l'argento uscissero dallo Stato, hanno fatto perdere a quel paese tutti i vantaggi di cui godeva ai tempi di Carlo V, ed hanno ridotta a stato deplorabile la sua agricoltura, diminuito di una metà la sua popolazione, distrutto il suo commercio e le industrie. Quelle leggi furono l' atto di un istante: quanto non dovrà in quella contrada lavorarvi con mire benefiche il Governo, prima che ritorni nell'antico splendore? Lo stesso possiamo osservare nella Francia. Un solo editto di un re imbecille e fanatico, esigliando dalla patria una porzione de' suoi cittadini, privò lo Stato del tesoro delle arti, onde gli esuli arricchirono le altre nazioni; e un solo editto di Colbert sostituendo le industrie manufatturiere a quella agricola, coprì le fertili campagne di boschi ed empì le città di fabbriche di stoffe e di mode, togliendo al paese una solida e durevole prosperità per darle una prosperità fallace e passeggiera, la quale sparita per effetto dei progressi delle industrie presso le altre nazioni, lasciò in fondo la miseria in cui ora geme una metà della popolazione della Francia: quanto non sarebbe ora difficile rimutare il sistema economico di quella nazione, e non bisognerebbe affaticarsi prima di riuscirvi?

Conchiudiamo che l'oggetto della legge è la garantia dei diritti naturali dell' uomo; che per offrire la desiata garantia ed evitare i funesti effetti che risultano dagli errori in cui i legislatori possono cadere, occorre ch'essi seguano una regola; che tutte le regole generali della scienza della legislazione, si contengono nel sistema superiore dell'ordine morale di natura; che le leggi positive sono buone e giuste, solo quando si uniformano alle leggi immutabili e necessarie del detto ordine e ne provengono come legittime conseguenze: ecco ciò che costituisce la loro bontà assoluta. In sostanza, la legge naturale, che si rivela per la ragione umana, governa tutti i popoli della terra; e le leggi politiche e civili di costoro non debbono essere che un'applicazione di quella ai casi particolari di ciascuna nazione.

§ 3.

Continuazione. Bontà relativa della legge.

Siccome si manifestano i progressi di cui le facoltà umane sono capaci, successivamente si sviluppano le forze della loro natura. Egli è dunque mestieri che la legge sia in armonia col grado attuale dello sviluppamento umano, ottenuto in forza della perfettibilità morale: ecco un altro oggetto della legge, ed ecco ciò che ne costituisce la bontà relativa.

I costumi, che si alterano col procedere dei

---

mercati dove la merce scarseggia. Se pertanto una deficienza succedesse nell'interno, si può ben essere sicuri che tosto gli speculatori gareggierebbero nel fare spedizioni di frumento, che sarebbero certi di vendere con profitto.

« Finalmente, come si è notato, l' interesse del panattiere medesimo esige che egli sia provvisto della derrata di cui esercita il commercio, ed è un fatto ormai reso certo dall'esperienza, che ove può trovare alimento la speculazione, l' interesse individuale è garantia più solida e sicura di qualunque misura preventiva.

« Dal sin qui detto potrebbe quindi dedursi, senza tema di errare, che al dì d'oggi la disposizione che obbliga i panattieri a tenere in serbo un approvigionamento di grano o di farina è affatto *superflua*.

« Resta a dimostrare ch' essa nuoce al buon mercato del pane, ed a tale uopo basta il riflettere primieramente che il prezzo del pane deve necessariamente aumentarsi degl' interessi del capitale in frumento o farina, che il panattiere è costretto a tenere in serbo, e che non gli frutta; in secondo luogo, che l' obbligazione suaccennata ha per effetto di limitare d'assai la classe delle persone che possono aprire panatteria, e di porre

secoli presso ciascun popolo e che sono differenti tra questa e quella nazione; gl' interessi delle nazioni, che si mutano con le generazioni in guisa che può essere qui ed oggi utile ciò che altrove e in altro tempo era pernicioso; le frequenti modificazioni nella costituzione dei governi, che ne produce altre eguali nel carattere delle nazioni; la diversità dei caratteri, del genio, dell' indole degli uomini, che si comunica ai corpi politici; la varietà dei climi, della situazione e della estensione degli Stati, della qualità del terreno, del genere di vita dei popoli, del grado di libertà che godono, delle loro religioni, inclinazioni, ricchezze, numero e commercio; tutto fa sì che le nazioni non si rassomiglino alle nazioni, nè i governi ai governi.

È egli necessario che la legge si proponga per oggetto di mettersi in armonia con tutte le sopraddette circostanze?

Arroge che la legge ha rapporti con la sua origine, cioè col fine del legislatore e l'ordine delle cose che questi ha voluto stabilire. Ogni governo ha il suo principio motore che lo fa agire, e quello che oggi lo muove, può domani riuscire inefficace. È egli necessario che la legge sia conforme a cotesto mutabile principio dei governi, o che li formi, quando è politica, o che li mantenga, quando è civile?

Sparta, Atene, Roma, Venezia, ecc., con opposti sistemi di legislazione pervennero ad immensa potenza, diventarono l'ammirazione dell'universo, e conservarono la loro felicità e la forza per secoli. Si vuol sapere quale sia stata la migliore di quelle legislazioni? Noi rispondiamo, che malgrado l'opposizione e la diversità delle cause, ciascuno dei detti popoli ebbe quella che meglio era opportuna al suo stato: cotesta opportunità delle leggi, giusta lo stato delle nazioni, si chiama bontà relativa.

Passiamo ora a vedere quali e quanti sieno i rapporti tra le leggi e lo stato delle nazioni, rapporti compresi nel principio della opportunità, ossia nel secondo oggetto che debbono avere le leggi. Varie cose compongono questo stato, e pria di tutto, la natura del governo. Non è questo il luogo di enumerare e definire le varie specie di governo. Chi legge, sa più o meno bene che molti se ne conoscono d'indole differente. Ciò che ora importa stabilire, egli è che le leggi proprie di un governo non possono convenire ad un altro. Qui il popolo è sovrano, là non è che suddito, e altrove la sua sovranità è divisa con altri corpi costituiti nello Stato. Spesso l'autorità suprema trovasi nelle mani di un certo numero di ottimati, e spesso in quelle di un solo uomo: tutto il rimanente della nazione è un nulla. È indubitato che la varia indole di questi governi determina variamente il principio, col quale è mestieri che le leggi sieno ideate e promulgate.

Dimostreremo altrove che il principio, il quale fa agire gli uomini nei differenti governi, è sempre uno. Al momento non occorre occuparci a svolgere questo argomento. Solo prendiamo per dato che unica e comune è la causa di attività degli uomini in tutti i governi, comechè varia si faccia nelle sue applicazioni, ossia vari ne sieno gli effetti a misura della varia indole dei governi. Conformemente a questa varietà d'indole,

---

così un ostacolo alla concorrenza, vale quanto dire al buon mercato.

« Appena occorre l'avvertire da ultimo che quest'obbligo viene facilmente e nel più dei casi eluso, cosicchè il medesimo più non serve ordinariamente che di pretesto al panattiere per chiedere una tassa più elevata.

« Fra le condizioni richieste per aprire uno stabilimento di panattiere, avvi quella eziandio di prestare una cauzione o malleveria.

« Questo carico venne imposto ai panattieri coll' intento di tenerli per tal modo vincolati all'osservanza della tassa, non che degli altri ordinamenti municipali che si riferiscono allo smercio del pane, tanto in ordine al prezzo, che alla buona condizione e qualità del medesimo.

« Essendo il pane uno dei più comuni, e ad un tempo essenziali alimenti, importa sicuramente che l'autorità, nell'interesse soprattutto dell'igiene pubblica, e per tutelare la sussistenza del povero, vegli attentamente alla buona confezione, alla salubrità di quella derrata, ed allontani al possibile le frodi che commettere si possono da chi si applica a tale commercio.

« L'obbligo però di cui è discorso non solo si può considerare anch' esso come una precauzione

le leggi debbono dunque dirigere differentemente quel principio unico ed universale di azione per renderlo utile. A migliore luogo esamineremo il carattere del rapporto che le leggi debbono avere col principio motore degli uomini nei vari governi, e le regole che ne derivano: per ora è sufficiente avere accennata la necessità del sopraddetto rapporto, acciò le leggi non offendano il principio della opportunità e non manchino all'oggetto che debbonsi proporre.

Inoltre una grande varietà si osserva nel genio e nell'indole dei popoli in epoche e luoghi differenti: può la legislazione trascurarla? Siffatta varietà ora è generale e consiste in uno spirito che in una data età anima la maggior parte delle nazioni; ora è particolare ad un popolo, e consiste nella inclinazione o nell'indole sua propria. Le leggi debbono mettersi in relazione con essa tanto sotto l'uno, quanto sotto l'altro dei due aspetti che presenta. Quali prodigiose rivoluzioni non avvengono col volgere dei secoli nello spirito dei popoli in generale, o in quello di ciascuna nazione, dietro il cambiamento delle circostanze che concorrono a formarlo, e dietro le vicende fisiche che immensamente influiscono a mutare lo stato morale e politico degli umani consorzi? Chi non vede quale diversità di principii non deve tutto ciò produrre nel sistema della legislazione? Nel medio evo il genio belligerante invasava tutti gli spiriti; tutti gli uomini erano armati; immenso era il trasporto per la guerra e per le conquiste; la guerra istessa era una pugna d'uomo contro uomo, dove la forza e la destrezza personale decidevano della vittoria. Il suo oggetto era quello di usurpare contrade, di fondare regni, di distruggersi. Niente si curavano gl'interessi personali; i sentimenti più cari della natura tacevano; poco si amava la vita e poco si temeva la morte. Ora gli uomini si uccidono nelle battaglie senza toccarsi: il genio di un uomo inutilizza centomila braccia. L'oggetto delle guerre è mutato: si combatte per un commercio, per un principio politico. Le guerre sono fatte più rare, e lo spirito dei popoli è tutto dedito a godere sotto l'ombra della pace i frutti delle industrie. Molte grandi nazioni dell'antichità si sono conservate frugali con la povertà, forti e coraggiose con la rigidezza dei costumi. Ora le arti, le industrie, i commerci sono coltivati come fonti di ricchezze, ed i popoli e gli stati misurano dalle loro ricchezze il grado di forza e di potenza che godono. Perchè questa diversità nello spirito delle nazioni in epoche differenti? Quale di esse fu od è in inganno? Niuna. Le cose furono e sono quali doveano e debbono essere; e la legislazione è savia, semprechè si uniforma all'indole e al genio dominante dei tempi: ecco uno degli aspetti ed il più generale. L'altro è particolare all'indole e al genio di ciascun popolo. I progressi della civiltà, le facili comunicazioni, la natura quasi simile dei governi, i principii, i pregiudizi medesimi, e l'armonia delle massime di una morale derivata da una comune religione, sono tante cagioni, le quali hanno tra noi scemata, se non distrutta, la differenza nel carattere rispettivo delle nazioni; ciò non ostante, se più non si osserva tra esse quella grande diversità d'indole e di genio che nel medio evo trovavasi, avvene tanta, che impone al legislatore l'obbligo di prenderla in considerazione.

---

soverchia, alla quale si potrebbe con egual frutto supplire con altre discipline, ma presenta eziandio il grave inconveniente di contribuire al rincarimento del pane, e ciò per le stesse ragioni addotte al riguardo dell'obbligo d'approvvigionamento; in prima cioè, perchè incaglia la concorrenza: in secondo luogo, perchè aggiunge un elemento di più ai tanti che compongono il prezzo del pane.

« Incaglia la concorrenza, perchè ha per effetto di restringere d'assai la classe dei cittadini che abbracciare possono tale ramo d'industria, non essendo certo in gran numero quelli che possano prestare una cauzione, che sovente è di 2,000, talvolta fin di 3,000 lire, per aprire una bottega da panattiere; accresce di nuovo elemento il prezzo del pane, perchè il panattiere che deve corrispondere una mercede al suo fideiussore, bisogna che ricavi dallo smercio della sua derrata anche il rimborso di questa spesa, e di essa perciò conviene tener conto nel fissare la tassa.

« Svincolando i panattieri dall'obbligo della cauzione non è poi a credere che si vada incontro a pericoli di frodi ed abusi: per convincersi del contrario basta il rammentare che in Toscana, da poco meno d'un secolo, regna nel commercio della

Qui esiste un popolo vivace, attivo, pieno di gusto, disposto alle invenzioni e propenso per vanità propria alla coltura delle arti e manifatture. Le leggi debbono favorire queste disposizioni, e combinarne in pari tempo i vantaggi con quelli che possono ottenersi incoraggiando ciò che manca per la prosperità del detto popolo, come per esempio, l'agricoltura, la quale, senza di ciò, potrebbe essere trascurata ed anche abborrita con danno dello Stato. Altrove esiste un popolo pieno di onestà e di buona fede: le leggi profittano di queste disposizioni per promuovere il commercio interno ed esterno; di ruvide maniere e di forte attaccamento agli usi antichi: le leggi profittano di quelle per la conservazione dei costumi, e di questo per guardarsi dall'introdurre anche le più utili novità, senza averle prima bene preparate e per gradi; di superstizione e di orgoglio: le leggi profittano della prima per disporre le cose in tal modo che meno concorrano alla osservanza della religione, quanto alla distribuzione mediante i lumi della soverchia credulità, e del secondo per promuovere la fatica non solo col renderla utile, ma anche col nobilitarla. Questi brevi cenni sono sufficienti a provare in qual modo il genio, l'indole e il carattere particolare dei popoli debbono influire sul sistema di legislazione.

L'opportunità delle leggi si misura ancora dalla loro armonia con la natura del clima. I filosofi ed i politici sono molto controversi intorno a questo argomento, chi troppa e chi poca o niuna importanza attribuendo al clima. Noi tratteremo a distesa di ciò in altro luogo. Per ora, qualunque sia il grado di cotesta importanza, non potendosi negare che il clima ne abbia una, prendiamo questa verità per un dato onde vogliamo desumere il principio, che le leggi hanno bisogno di modificarsi a norma della varia natura di quello. L'influenza del clima non si estende tanto oltre, come Montesquieu pretende, che sia la causa universale di tutti i fenomeni morali e politici; ma è indubitato che esso nei gradi estremi o di sommo caldo o di sommo freddo agisce sul fisico e sul morale degli uomini non assolutamente, ma come causa concorrente con molte altre. Vero è che l'uomo, come essere intelligente, meno dei bruti ne risente l'azione; ma se può scemarla, non può certamente distruggerla. Laonde il legislatore non può trascurarlo, ma deve rispettarlo, se è indifferente, ripararne gli effetti, se sono perniciosi, profittarne, se utili.

Le leggi debbono ancora trovarsi in armonia con la natura del suolo, non che con la situazione locale e con l'estensione del paese. Il suolo può essere fertilissimo e richiedere piccolo soccorso dell'uomo, od esserlo egualmente, ma con molta industria di coloro che lo coltivano; può essere ancora così sterile, che niuna opera umana giovi a cavarne profitto. Questi sono tre dati, ai quali il legislatore deve mirare affine di disporre ove l'agricoltura debba essere preferita alle arti e alle manifatture, e dove questa a quelle; o pure a definire dove l'una possa coltivarsi unitamente alle altre, senza che questi vari rami della umana industria si rechino scambievole danno. Inoltre, la situazione locale e l'estensione di un paese influiscono moltissimo nel determinare il genere d'industria che meglio si conviene al popolo che l'a-

---

panatteria una libertà illimitata, per cui ciascuno può vendere pane dove, come e quando gli piaccia, senza sottostare a veruna condizione: e non solo non s'ebbero a lamentare inconvenienti, ma se ne provarono anzi immensi vantaggi. — E senza uscire dallo Stato (a tacere della Liguria, dove, come già s'è detto, prevale il sistema della libertà), in parecchie città del Piemonte, quali sono Fossano, Ceva ed altre, che contano una popolazione discretamente numerosa, i panattieri non sono sottoposti alla condizione di cui si tratta, nè a quella pure dell'approvvigionamento, ed in esse il commercio della panatteria non procedette per questo con minore regolarità che altrove, nè diede mai luogo a lagnanze.

« Nè si creda che la libertà assoluta nella fabbricazione e smercio del pane presenti vantaggi di poca considerazione per il paese, che anzi, se vorremo un istante addentrarci nell' esame dei medesimi, ci dovremo convincere, essere questi assai maggiori di quanto non appaiano a prima vista.

« Sarebbe infatti un errore il credere che la perdita cagionata al pubblico dagli sbagli inevitabili dell'attuale sistema di tassa permanente, siano tenui o di poco momento. Tre o quattro mi-

bita. Se una nazione è situata sui mari, ha porti, canali navigabili, terreno ristretto o poco fertile, nazioni vicine e prive di arti e mestieri, è egli dubbio che le leggi debbano eccitarla ad essere manifatturiera e commerciale? Se una nazione vive in piccolo numero sopra vastissima estensione di fertile terreno; se non ha coste o poche; se non sono abitate; se non ha porti, nè fiumi navigabili; se ha vicini idustriosi ed egregiamente commercianti, possono le leggi, senza ruina di lei, spingerla a coltivare le arti, le manifatture e il commercio, adoperando in questo le poche braccia, che meglio sarebbero applicate all'agricoltura? Le accennate differenze, come cento altre che ne potremmo addurre, fanno grandemente differire gl'interessi delle nazioni. Possono le leggi contrastare coi disegni della natura, o piuttosto non bisogna ammettere ch'esse debbano combinarsi con quelli e favorirli?

Il sistema legislativo di una nazione deve ancora essere armonizzato con la religione che vi domina. Dove la religione non è altro che un culto, come tra popoli barbari; dove la violenza, il furto, il ratto, lo stupro, la lascivia e l'ebrietà sono deificati, la morale è una forza distinta, la quale trovasi in perenni contrasti con la religione: non è ivi indispensabile che le leggi intervengano per rimettere da un canto ciò che si rovescia dall'altro? Dove si ha, come tra noi, una religione ch'è un aggregato di dogmi, i quali perfezionano la morale e garantiscono l'ordine pubblico, le leggi non hanno alcun danno a riparare; ma possono mettersi in opposizione con quei dogmi? Possono trascurarli, innanzi che garantirli contro gli estremi della miscredenza e dell'impostura, sia dal canto dei popoli, che da quello dei ministri dell'altare? Ecco i modi differenti, con cui il sistema di legislazione deve corrispondere allo spirito delle pessime o delle buone religioni: nel primo caso è loro dovere di correggere; nel secondo debbono semplicemente proteggere.

Finalmente le leggi debbono essere in armonia col grado di civiltà del popolo. E su ciò non facciamo parola, imperocchè sarà sufficiente al lettore richiamare quanto abbiamo altrove eposto intorno allo stesso argomento (1).

Conchiudiamo dicendo che l'oggetto, che le leggi debbono proporsi, è doppio: quello di uniformarsi alle leggi dell'ordine morale di natura, il che le costituisce assolutamente buone; quello di combinarsi collo spirito generale dei tempi e con lo stato particolare delle nazioni sotto i vari rapporti che abbiamo indicati, il che le rende buone relativamente.

§ 4.

Continuazione. — Maniera di mutare la legislazione di uno Stato.

Avendo dimostrato che la bontà relativa delle leggi consiste nella loro armonia con lo stato della nazione per la quale si emanano, e potendosi questo stato mutare col mutarsi delle circostanze che lo compongono, segue che due legislazioni opposte possano entrambe essere utili a due nazioni diverse, e quella che oggi per un popolo è la più

(1) Capit. I, pag. 36.

---

lioni di mezzi centesimi, che i consumatori paghino ogni giorno indebitamente e per vizio irrimediabile della tassa, già formano una notevole somma, che viene sottratta al capitale particolare, e che in luogo d'impinguare la borsa di pochi individui, potrebbe applicarsi a destinazioni produttive, e concorrere ad aumentare la pubblica ricchezza ».

Indi la circolare passa in accurata rassegna quanto si è praticato e si pratica relativamente alla fabbricazione ed al commercio del pane presso le nazioni più colte, dimostrando con una copiosa serie d'esempi come il sistema di libertà sia riuscito ovunque di notevole vantaggio ai consumatori.

« Vari sono, narra la circolare, i sistemi praticati in Italia: nello Stato Pontificio il commercio del pane non è regolato dovunque dalle stesse norme, vi si trova anzi, se così lice esprimersi, la stessa screziatura che presso di noi. In alcune città di quello Stato la professione di panattiere è affatto libera: in altre invece è in vigore la tassa con o senza l'accompagnamento di altre condizioni restrittive, quali sono quelle del fondo di riserva e della cauzione.

« Quest'ultimo sistema s'incontra stabilito per

utile o la più perniciosa, possa domani produrre effetti contrari a quelli di prima. Inoltre avviene che una legislazione, la quale ha potuto essere proficua a far sorgere una nazione a somma grandezza, sia inefficace poi a conservarla in quella. E il difetto taluna volta è nelle parti, altre volte nel tutto; dimanierachè, ora basta modificarla, ed ora è indispensabile interamente mutarla.

Ciò posto, quanto non è difficile eseguire questa seconda operazione?

L'ignoranza sospetta di tutto, fin del buono e dell'onesto; gl'interessi privati contrastano con quelli del pubblico e fanno più grido; l'invidia congiura contro tutto ciò che giova; i pregiudizi combattono a pro dell'errore e contro la ragione; il cieco rispetto delle moltitudini per gli usi inveterati s'irrita pel bene che ha il demerito di non essere stato mai operato. Veggasi quali ostacoli bisogna superare per mutare la legislazione di uno Stato. Intanto la legge non ha vigore, se non quando gli spiriti sono convinti della sua utilità, e siffatta convinzione non può essere disprezzata da chi reggendo una nazione, desidera l'obbedienza spontanea e generale. Egli è quindi mestieri che prima di apportare alcun montamento nella legislazione, esso sia desiderato. Non basta operare il ben pubblico; occorre ancora che sia conosciuto per tale ed acclamato dal voto generale. Un tale effetto non può ottenersi in un istante, e il solo mezzo di conseguirlo viene fornito dalla diffusione dei lumi. Siccome questi si spandono in una nazione, così i disordini delle antiche leggi si conoscono; così s'impara di riferire ad essi i mali che si soffrono; così cominciano gli animi a disporsi a un mutamento di cose. Laonde è troppo vero ciò che altrove, favellando delle istituzioni sociali, dicemmo, cioè che le migliori sono sempre quelle che meglio si adattano al grado attuale di civiltà di un popolo, e ch'esse non possono migliorare, se non in proporzione dell'avanzamento di questa.

Nè basta fare avvertire ai popoli i difetti delle antiche leggi; occorre ancora ch'essi amino le nuove che vogliionsi dar loro. Niun savio legislatore ha trascurato questo accorgimento. Nei secoli d'ignoranza eglino hanno fatto uso di solennità misteriose per guadagnare l'opinione pubblica. E siccome in simili tempi sono gli uomini avvezzi a riferire tutto all'intervento immediato degli Dei nelle cose della terra, sono stati sempre gli Dei i primi legislatori delle nazioni. Così Minosse riceveva da Giove le leggi ch'egli dava ai Cretesi; Licurgo le riceveva da Apollo; Numa dalla Dea Egeria, ecc. Nel secolo di civiltà in cui siamo, non è possibile far valere una moneta così bugiarda. Per cui unico modo di richiamare intorno alle nuove leggi il favore della opinione è quello di lasciare ai popoli la scelta dei loro legislatori, acciò la nuova legislazione sia opera delle persone che godono gran credito presso le moltitudini.

Tutto ciò impone la necessità di procedere per gradi e non a salti nelle riforme legislative. E comechè si possa opporre, che sia sempre ottima e lecita cosa far quel ch'è in sè buono ed onesto, imperocchè se oggi le nazioni se ne sdegnano, non tarderanno un giorno ad avvertirne i benefizi, egli è però indubitato che, fintantochè questo giorno non giunga, non è possibile introdurre nè mantenere il nuovo ordine di cose se non con la forza,

---

esempio in Pesaro e Ferrara; in Sinigaglia e Porto di Fermo viene tassato il prezzo del pane dall'autorità municipale, ma i panattieri non sono tenuti ad avere un approvvigionamento i nè a prestare cauzione, ed il loro numero non è limitato.

« Una libertà pressochè illimitata di fabbricare e vendere pane esiste in Ancona. Ivi non altro si esige dai panattieri, se non che con apposito cartello se ne indichi da loro il peso, la quantità ed il prezzo.

« In Roma fu peraltro di recente ristabilita la tassa che il senato con notificazione del 17 agosto 1848 aveva abolita, rendendo affatto libero il commercio del pane.

« Quanto al regno delle due Sicilie, sebbene scarse sieno le notizie pervenute al governo, si può tuttavia asserire che in Napoli, quanto ai dominii al di qua dal Faro, ed in Sicilia, nella città di Messina ricca pur essa di abitanti, non è limitato nè il prezzo del pane, nè il numero dei panattieri, ed ivi quest'industria è libera. Ma la provincia italiana che presenta il più luminoso esempio della libertà applicata al traffico dei cereali e del pane, è la Toscana.

« Ivi un illustre principe riformatore, il granduca Pietro-Leopoldo nell'anno 1766 riparò ai mali d'una sopravvenuta carestia, togliendo i vincoli

e sacrificando spesso quattro quinte parti di una nazione alla rimanente parte, od anche una o più intere generazioni alla felicità di quelle che verranno: il quale partito noi non possiamo approvare, giacchè ogni individuo ed ogni generazione ha una vita che l'è propria e un diritto proprio al miglior essere, che non può essere immolato a quello d'altrui. Non diciamo poi che ovunque avvi uopo di usare la forza e di fare violenza per progredire, nulla si fa che sia stabile e durevole.

§ 5.

La legge dev'essere generale e non particolare.

Dopo avere chiarito quale sia l'oggetto della legge, passiamo a vedere di quali caratteri deve essere fornita acciò lo raggiunga, ossia acciò offra una compiuta garantia ai diritti naturali dell'uomo. Sarà per noi facile dedurre le sue qualità dall' incumbenza che deve adempire, e conoscere da ciò che deve fare ciò che dev'essere.

Il primo carattere della legge è che sia generale. Essa è tale, sempre che contempla le relazioni di diritto al disopra dell' atmosfera delle private passioni. La legge è la espressione della intelligenza governativa; dev' essere dunque calma ed imparziale come la ragione. Allorquando da quest' altezza scende per arrivare fino alle persone ed immischiarsi nelle cose particolari a quelle, essa a quel contatto si rende appassionata e partigiana. Perde la sua dignità e soprattutto la imparzialità di cui ha bisogno. La cura di applicarla alle speciali esigenze degl' individui appartiensi ad una autorità diversa da quella che ha l'incarico di promulgarla. La separazione di queste due autorità costituisce la libertà politica delle nazioni.

Questo carattere di generalità è stato sempre annesso alla legge laddove essa è stata sanamente concepita. Il diritto romano si esprime così: *Jura non in singulas personas, sed generaliter constituuntur.*

La legge non viene fatta per un determinato caso o individuo, ma proviene da un principio generale, ed è applicabile a tutte le circostanze simili ch' essa contempla. Se il legislatore mette a calcolo i casi particolari, egli non è più disinteressato, come avviene sempre che colui fa la regola, il quale ha in pari tempo l' ufficio di applicarla.

S'immagini un debitore perseguito dai suoi creditori, il quale domanda un respitto ai pagamenti: non si addice alla legge concederlo, ma al magistrato. Si tratta di una classe di persone, o di una data specie di debiti, ai quali un grande interesse di giustizia o di politica prescrive di concedere dilazione? Spetta alla legge provvedervi, imperocchè essa sola può accordare compiutamente una dilazione generale, ch'è una sospensione della sua autorità.

Se nei governi costituzionali la legge dispone che coloro, i quali per cariche o per altri motivi dipendono dal potere esecutivo, come persone la cui volontà si suppone subordinata ai voleri di questa autorità, siano esclusi in tutto dall' assemblea legislativa, o vi sieno ammessi in picciolo e determinato numero, non si può dire che questa legge abbia in vista le individualità e si faccia par-

---

alla libera circolazione dei grani nell' interno, ed accordando a tutti la facoltà di fare e vendere il pane, con divieto agli *abbondanzieri* d'ingerirsi nel fissare i prezzi sui pubblici mercati od in qualunque altra maniera. I risultamenti di questa misura furono ottimi. In breve si ebbe grano in abbondanza, ed a buon mercato: il numero dei fornai aumentò, e si trovò dunque pane da comprare di qualità buona e salubre.

« Niun obbligo pertanto, niuna speciale condizione è imposta in Toscana al panattiere, il quale nell'esercizio della sua professione non è soggetto che alle leggi di polizia municipale.

« Veglia questa sulla scelta della località, sulla posizione e salubrità della medesima, e si limita a reprimere quegl' inconvenienti che raramente ed in circostanze straordinarie potrebbero derivare dalle coalizioni dei panattieri.

« Da questo sistema mai non risultarono cattive conseguenze (neppure nei comuni situati in mezzo alle montagne, lontani dal mare ed i meno fertili), anzi l'esperienza di quasi un secolo lo ha sempre chiarito confacente ai bisogni delle popolazioni.

« Ciò tanto è vero che nel 1811 un decreto dell' imperatore Napoleone avendo anche colà sop-

ticolare; al contrario si riferisce a persone, le quali costituiscono una classe così nell'ordine legale, che nell'ordine sociale. Una tale legge non perde affatto il suo carattere di generalità. Nel modo stesso è generale la legge che, per esempio, proscrive dallo Stato un individuo o alcune famiglie, le quali erano a capo d'un governo ch'è stato rovesciato: in questo caso essa fa ciò che soltanto una legge può fare, ossia provvede in grande e senza considerazione di specialità alcuna: quell'individuo o quelle famiglie non sono considerate per loro stesse, ma come rappresentanti un principio governativo ch'è stato rovesciato; egli è il principio, e non la persona per sè medesima, che viene proscritto.

§ 6.

Necessità di particolarizzare la legge.

La legge deve sanzionare un principio di diritto applicabile a tutti i casi e a tutte le persone, e non provvedere alle esigenze particolari di una o più persone considerate individualmente. Questo è già noto. Ciò che ora vogliamo dimostrare, sembra a prima vista una teoria opposta a quella nel precedente paragrafo stabilita; pure non è così. La legge, è vero, deve esprimere un principio di diritto generale; ma deve ancora procurare che un tale principio non sia così astratto, che nulla essa disponga intorno al modo di metterlo in esecuzione. In sostanza ha bisogno di particolarizzare le sue regole, acciò servano a dirittura di norma agli affari pratici. Quando lo facesse di troppo, si attribuirebbe le facoltà di quel potere dello Stato a cui si appartiene di eseguirla, lo incepperebbe nell'azione governativa, ne farebbe uno strumento passivo delle sue volontà, diverrebbe troppo dispotica. Ma se, al contrario, si limitasse a enunciare il principio e niente provvedesse intorno alla maniera di praticarlo, essa cimenterebbe di compromettere il principio stesso, si alienerebbe in beneficio del potere che deve eseguirla e che può nell'applicazione snaturarla, gli aprirebbe la via di esercitare un dispotismo legale ch'è il più fiero di tutti. Ecco due eccessi, quello di dire troppo e quello di nulla dire: la legge deve egualmente evitarli.

Non basta che la legge, norma direttrice delle cose pubbliche, sia ricavata dai rapporti reali dell'ordine morale di natura; essa dev'essere bastantemente particolarizzata, acciò nella pratica riesca una norma sicura. Quali inconvenienti non sorgono dall'usare il contrario? Si limiti pure un legislatore a sanzionare un principio astratto e generale, comechè verissimo, con l'intento che servire debba di guida agli affari pratici. Quanto più un principio è generale, tanto più si discosta dalle circostanze concrete e reali, con le quali le cose veramente esistono, avvengono o si praticano nel mondo. Quanto più si è lontano dalla realtà delle cose, tanto più manca la scienza di dirigerle. La legge non è una dottrina che si vuole insegnare; ma una dottrina che dev'essere applicata alle esigenze pratiche, le quali hanno bisogno di operazioni concrete. Allorchè essa viene concepita con una vista generale e non stabilisce che una verità astratta, riesce insufficiente a dirigere le

---

presso il regime della libera vendita, ne nacquero sì gravi disordini, che fu forza eliminare prontamente tutte le restrizioni prescritte da quel decreto.

« Dall'Italia facendo passo ad una nazione a noi vicina ed altamente incivilita, la Francia, d'uopo è premettere che presso la medesima vano sarebbe il cercare splendidi esempi di libertà commerciale.

« I molti ed insigni scrittori di economia politica, che può vantare quella contrada, non valsero ancora coi loro insegnamenti a fare prevalere nel sistema amministrativo il principio di questa libertà.

« In Francia quindi noi troviamo stabilita la tassa sul pane: il numero dei panattieri è limitato a Parigi ed anche in altre città come Nantes e Lione, dove il municipio non permette che s'accresca il numero dei forni.

« Quanto alle condizioni che si richiedono per aprire panatteria, ed agli obblighi imposti ai panattieri, è da notarsi una discrepanza tra la legislazione generale e gli ordinamenti dei vari municipii sulla materia.

« Atti dal Governo pubblicati dal 1802 al 1827 esigevano, in 165 città della Francia, da chi volesse abbracciare la professione di panattiere, un

contingenze giornaliere degl'individui e degli Stati, e perde il carattere essenziale di regola applicabile al fatto. Ristretta è molto la comprensione dello spirito umano; ed ove gli si lasci la cura d'interpretare la parte esecutiva della legge, può facilmente avvenire che ciascun uomo diversamente la interpreti e l'applichi. Grande è l'impero delle passioni, e queste possono per malignità snaturare il principio santissimo di diritto consegnato nella legge, facendone ad arbitrio un'applicazione contraria al vero spirito di essa. Sia dunque per ignoranza o per malignità, a proporzione che la legge è più generale ed abbraccia estremi più lontani, rende necessaria una più lunga serie di ragionamenti e di aggiunte speciali di fatto per essere avvicinata allo stato reale e pratico delle cose e degli affari, ragionamenti i quali possono essere inesatti o ad arte o a caso, e nell'uno e nell'altro modo tali da fare riuscire quella o inutile, o violenta all'ordine necessario delle cose pubbliche, renderla nociva o fuori dell'uso comune dei governi e dei privati, e produrre inconvenienti gravissimi.

La legge troppo astratta e contenente una nozione troppo generale è per sè medesima imperfetta. È dunque mestieri che sia fino a un certo punto particolarizzata, ossia che sia accompagnata dalle considerazioni più vicine allo stato concreto delle cose, ch'è lo stato in cui esse esistono in natura. Allora acquista il carattere necessario a dirigerle con sicurezza, e toglie altrui l'arbitrio di eluderla. Il punto fino a cui deve spingersi e oltre il quale non deve passare per non divenire essa stessa arbitraria e dispotica, non può con precisione da noi essere assegnato, meglio esso viene a conoscersi dietro una profonda esperienza degli affari.

Aggiungiamo un'altra osservazione. Il legislatore, che troppo rigorosamente si attiene ai rapporti astratti ed assoluti inchiusi in una nozione generale, cimenta di errare grandemente. Potrebbe un uomo, il quale non avesse mai veduto il mare nè navigato, scrivere un trattato di nautica? A quali errori non si esporrebbe abbandonandosi a viste puramente generali? Queste si concepiscono astraendo dai particolari concetti tutte le differenze che nel fatto esistono, per non ritenere se non i caratteri comuni alla intera loro collezione. Quanto più si astrae un principio, tanto più si vedono dall'alto gl'individui e le cose, tanto più si viene a perdere di vista lo stato concreto degli uni e delle altre. Ora gli effetti reali della natura e quelli delle azioni umane risultano appunto da quello stato concreto. Chi lo ignora o lo trascura e non lo pone a calcolo, viene adunque a creare una nozione ideale, la quale può in niun modo essere conveniente agli affari e attuabile. Tali viste generali sono utili al legislatore per vedere in grande tutte le parti dell'opera a cui si accinge e per ridurle ad unità. Di questo modo egli si forma dei principii, e impara ad adattare ad essi le regole della condotta umana. Ma allorchè poi scende all'esecuzione della sua opera, egli non può arrestarsi a quelle nozioni astratte e limitarsi a sanzionarle, e farle esistere sole; bensì ha obbligo di scendere dall'altezza delle astrazioni per immischiarsi in mezzo ai fatti; ha obbligo di riconoscerli, di riferirli ai principii generali, acciò le

---

permesso del *Maire* e certificati di capacità e moralità. Ma queste disposizioni d'una utilità molto dubbia cessarono, generalmente, di essere applicate. I panattieri di dette città non erano tenuti a prestare cauzione, ma dovevano bensì avere un approvvigionamento maggiore o minore in ragione del loro smercio: e sebbene quest'ultima obbligazione non siasi in ogni luogo mantenuta, essa dura tuttora in vigore a Parigi, a Lione, a Nantes, a Marsiglia ed in altre città, nelle quali si esige pure che il panattiere fornisca una cauzione, benchè non richiesta dalle leggi.

« Ma i vantaggi della libertà nell'industria della fabbricazione e smercio del pane sono vivamente sentiti anche in Francia, ove per lungo tempo poterono esperimentarsi gl'inconvenienti del sistema restrittivo. I giornali di questa nazione ci fanno fede che nello scorso anno il municipio di Dunkerque prese ad esaminare la convenienza di abolire la tassa del pane, e dopo molte considerazioni deliberò di sopprimerla assolutamente, lasciando ai panattieri la facoltà di vendere i loro prodotti al prezzo che avrebbero giudicato più conveniente.

« Questo primo esempio non sarà certamente senza effetti, poichè non mancano in Francia no-

regole con le quali intende dirigere le cose pubbliche, siano ricavate dai rapporti reali delle cose, e di particolarizzare queste regole in modo, che servano a dirittura alla pratica degli affari.

Conchiudiamo che la scienza legislativa, la quale con mere generalità vuole governare gli uomini, può cagionare anche con la miglior fede gravissimi danni; mentre, al contrario, le leggi che tolgono ogni pretesto di contrasto e promuovono validamente la forza e la felicità degli Stati, sono quelle che sanzionano nozioni attinte dallo stato più speciale e pratico delle cose, e somministrano quelle aggiunte e limitazioni le quali mettono di accordo quello stato di fatto con la verità generale ed astratta.

Prima di lasciare questo argomento, adduciamo qualche esempio che meglio rischiari la teorla sopra esposta. S'immagini una legge elettorale in un governo costituzionale, che si limita nudamente a prescrivere che l'elettore debba votare secretamente. Il magistrato che ha l'incarico di eseguirla, non avendo alcuna norma legale intorno al luogo dove gli elettori debbonsi riunire, intorno al modo di scrivere il voto e di eseguire lo scrutinio, può dare effetto a suo arbitrio a tutte queste cose, e in sostanza eludere lo spirito della legge. Questa si è circoscritta ad enunciare un principio e si è astenuta assolutamente dal regolarne l'applicazione; quello s'impadronisce dell'autorità di cui l'altra si è voluto spogliare, e allargando la sua competenza su cose che non gli appartengono, può farsi dispotico, e minacciare la costituzione, senza che si possa accusarlo d'illegalità. Avvi a paventare il pericolo opposto, e la legge stessa si può fare dispotica, ove estenda le sue regole fino sui particolari della esecuzione, realmente appartenenti all'autorità amministrativa.

S'immagini una legge, la quale sanziona la libertà del lavoro, una delle prime facoltà dell'uomo e la più personale, soggiungendo che con regolamenti amministrativi sarà provveduto alla sua esecuzione, soprattutto in ciò che concerne la concessione dei brevetti per l'esercizio di ciascuna professione o mestiere. S'immagini una legge, la quale provvede all'instituzione di una o più università incaricate esclusivamente dell'insegnamento e dell'educazione pubblica nello Stato, e che sottopone i membri del corpo insegnante a taluni obblighi speciali, ma conchiude col dire che l'organizzazione di questo corpo sarà fatta con regolamenti amministrativi. Ecco due casi, in cui la legge abdica la sua potestà, e tutto cede all'arbitrio del magistrato incaricato di eseguirla.

§ 7.

La legge dev'essere semplice, chiara, precisa.

I popoli ebbero usi e costumi, prima che avessero leggi scritte, le quali non fecero altro che dare una sanzione a quelli. L'epoca del diritto in tavole scritto segnò il cominciamento della coltura e lo stabilimento dei regolari governi. Ma gli antichi costumi ed usi ridotti nella scrittura ebbero ben tosto bisogno di essere corretti ed ampliati. Coi progressi della coltura, con l'accrescimento dei bisogni nacquero nuove circostanze da cui ebbero origine nuovi diritti. Gli ordini e le funzioni del

---

mini illuminati, i quali già domandarono e tuttavia insistono perchè una maggiore libertà sia accordata al commercio del pane.

« Un regime opposto a quello generalmente osservato in Francia trovasi in vigore a Ginevra; ivi questo commercio è affatto esente da restrizioni; il numero dei panattieri è illimitato, ed apre stabilimento chiunque voglia, senz'altra condizione che quella di pagare per diritto d'iscrizione una tassa annua di 2 fr. e 50 centesimi.

« Ma ciò che v'ha di più rimarchevole si è, che quantunque il suolo poco fertile della Svizzera non produca una quantità di grano sufficiente alla consumazione interna, e Ginevra sia una città mediterranea lontana dai grandi depositi degli scali marittimi, i panattieri non sono ivi tenuti ad avere un approvigionamento di riserva, ed il pane non viene tassato.

« Allo scopo però d'impedire che il prezzo di questa merce si elevi oltre il giusto per effetto di coalizioni fra i panattieri, venne fondata a Ginevra un'ottima instituzione, della quale non sembrerà fuori di proposito di dare qui un breve cenno.

corpo sociale si estesero e modificarono a misura, che questo diventò più composto ed ampio. Fu mestieri sopperire alle nuove esigenze della società con nuove leggi. Non si volle, o seppe, od osò rovesciare l'edificio delle antiche leggi; per cui a queste non si fece se non aggiungerne altre, le quali spesso trovaronsi in opposizione colle prime. In tale stato di cose, il progresso delle nazioni allentossi di molto, imperocchè le fresche aggiunzioni fatte all'antico e irregolare edificio legislativo, in luogo di renderlo solido e semplice, ne accrebbero la irregolarità, e ne affrettarono la ruina. Ed i popoli, oppressi sotto quelle macerie, non poterono mai rilevarsi nè pervenire all'apice dello stato sociale. Ecco di quale maniera tutti i popoli corrotti ebbero molte e contraddittorie leggi; per cui la giurisprudenza loro fu un laberinto, pieno di reti e lacci, in cui i più sottili ingegni si smarrirono, e le sostanze, la libertà, la vita dei cittadini rimasero prese.

Conchiudiamo che i popoli colti hanno uopo di avere leggi non molte, semplici, chiare, precise, e tutte ad uno scopo cospiranti.

§ 8.

La legge dev'essere certa.

La legge è certa, sempre che non è varia, nè dubbia, nè oscura. Un principio può essere discusso; rivocato un regolamento; quistionabile un costume; supposto un volere arbitrario: la legge non deve formare argomento di discussione, nè essere rivocata che con una nuova legge, nè trovarsi esposta a quistioni, nè essere supposta. Allorchè un'autorità prepotente dà il suo mutabile capriccio per norma alle azioni dei popoli, o emana oggi un comando che domani revoca, o ravvolge le sue ordinanze fra tali ombre, che non sia facile a tutti penetrarvi e vederle quali effettivamente sono, in tutti questi casi avvi una forza che si fa obbedire, ma non avvi legge.

Questa teoria tanto semplice guida a vari corollari, che successivamente ci accingiamo con brevità a svolgere.

Corollario I.

Dopo avere accennato quali siano i caratteri della certezza della legge, segue che essa non è certa se non è uniforme. Se uno Stato diviso in provincie ha tante legislazioni quante sono le circoscrizioni politiche del suo territorio; se ciascun contado o città ha le sue leggi particolari, egli è evidente che la legge valida in un luogo non ha alcun valore altrove, ossia per ogni dove è incerta. Siffatte provincie, contadi e città possono riconoscere ed essere sottoposte ad un solo governo; può esistervi insomma unità nazionale senza che la uniformità della legislazione ne derivi come diretta ed immediata conseguenza. Ricordiamoci di quei tempi in cui l'imperio civile era spartito con l'aristocrazia feudale, che simile ad un'idra con mille e mille teste, copriva tutti i cantoni di uno Stato, vi elevava migliaia di seggi, e vi emanava leggi con indipendenza, con franchigia, e con privilegio. Ricordiamoci di quei tempi in cui il clero era costituito come potestà disgiunta dalla civile po-

---

« È dessa una società anonima approvata dal governo, e denominata *Boulangerie mutuelle*, che ha per oggetto di fabbricare il pane coi mezzi i più economici, e di venderlo per quanto è possibile al prezzo di costo. Diede origine a questa associazione un fatto assai grave che si era verificato in questa città.

« I grandi ed i piccoli stabilimenti di panatteria per assicurarsi continui e vistosi lucri, procedettero ad una intelligenza fra loro, mediante la quale il prezzo del pane veniva fissato di comune accordo ad un medesimo livello per tutta la città. La qual cosa produsse un grande rincarimento nel commercio del medesimo, che avrebbe potuto coll'andare del tempo essere cagione di funesti risultati.

« Per ovviare a così fatto inconveniente, uomini illuminati proposero nel municipio l'instituzione della *Boulangerie mutuelle*, col pensiero che essa servisse di *moderatore*, e si ebbe in realtà per effetto un notevole ribasso nel prezzo del pane.

Questa società consta di 700 azionisti, e le azioni

testà, e aveva proprio foro, e giudici ed esecutori, e propria legislazione. Dicasi se allora potevasi muovere passo per l'Europa, senza dover ubbidire ad un nuovo codice di leggi, e senza paventare un castigo non meritato per un'azione commessa, o per un diritto esercitato in maniera contraria alle leggi locali che s'ignoravano. Bisognava che tanti sparsi elementi si raccogliessero per ricostruire un unico imperio civile; e un tale effetto, la cui necessità era consentita e consigliata da tanti filosofi e pubblicisti, non dovevasi ottenere se non dietro una rivoluzione sociale. Questa eseguì ciò che la scienza e il genio di alcuni grandi uomini avevano accennato. Conchiudiamo che l'unità della legislazione non venne che dopo quella della popolazione e del territorio degli Stati. Allora essa cominciò ad essere certa, imperocchè fu uniforme.

Corollario II.

Affinchè la legge sia certa, è mestieri che nel periodo delle colte società sia scritta in un codice immutabile, e non già compresa soltanto negli usi e costumi sempre incerti e di arbitraria interpretazione. Un diritto incerto, oscuro e dubbio equivale ad un diritto arbitrario e capriccioso, ossia alla mancanza delle leggi.

Era naturale che un tempo gli usi ed i costumi formassero una teoria e servissero di regola. La legge ebbe da essi la sua origine e la prima sua forma; non pertanto è mestieri fare un volo di fantasia per ammettere ciò che alcuni scrittori asseriscono, cioè che presso qualunque nazione gli usi e i costumi lascino supporre una legge generale, di cui sono superstiti frammenti, una unità primitiva che fu distrutta. Non è nostro intento dare qui la storia degli usi e costumi, che furono la prima legislazione di tutti i popoli; noi potremmo dimostrare che essi formaronsi in virtù di circostanze locali. Ma tutto questo è estraneo all'argomento di cui siamo occupati. Ci basta dire che per ogni dove quelli non hanno fra loro alcun legame comune, e che se il bisogno naturale dell'unità fa sentire ai popoli, che si reggono con essi, la necessità di ricorrere in certi casi all'autorità di un magistrato supremo, un tale ricorso è effetto più di dottrina che di obbligazione.

Laddove gli usi e i costumi non sono passati in legge scritta e generalmente riconosciuta, non si può dire che esista certa legislazione. Nè basta che la legge sia fatta; ma occorre che il suo impero si consolidi e si estenda fino al punto di cancellare la causa onde ha origine; ossia occorre che il costume scritto e da tutti ammesso faccia tacere la voce del costume orale, il quale anche dopo la sua caduta, fa ogni sforzo per risorgere, e lotta per perpetuarsi. Chi ignora di quanto tempo e fatica avvi bisogno, prima che il potere competente non umilii tutte le antiche pretensioni degli usi e costumi? Quanti magistrati incaricati di applicare ai casi particolari una legge scritta, non l'hanno trascurata o sprezzata per giudicare secondo le consuetudini? Una verità può farsi evidente, ed essere comunemente riconosciuta; non di meno le abitudini inveterate sussistono, si fanno strada, e le conseguenze più chiare di quella riescono con grande stento a penetrare nell'applicazione. La legge viene certa sol quando perviene ad impe-

---

sono di 20 franchi caduna. Lo stabilimento sociale smercia approssimativamente la 17.ma parte del pane che si consuma nella città. Tanto basta perchè desso serva di regolatore, senza fare una concorrenza rovinosa agli altri panattieri, di cui solo i più meschini dovettero chiudere bottega dopo istituita la panatteria mutua; per altra parte le spese di fabbricazione sono alquanto più gravi per la società che non pei panattieri, ai quali rimane così un margine pel loro guadagno.

« La società non ha per iscopo il lucro; essa non fa speculazioni di sorta, e vende il pane allo stesso prezzo a tutti, siano o non azionisti.

« Questi ultimi non ne risentono un vantaggio che come consumatori, essendo sicuri di comprare il pane a prezzo di costo, in qualsiasi crisi del commercio frumentario.

« Si è voluto dare qui un cenno di questa istituzione, perchè il migliore prezzo con cui si possano in ogni tempo paralizzare le coalizioni dei panattieri, e se occorresse il bisogno di porre un freno a questi ultimi, si potrebbe senza gran difficoltà e con vantaggio attuare anche nel nostro paese, a preferenza di altri mezzi già posti in opera, come sarebbero le panatterie normali esercitate per conto dei comuni.

rar sola, e tale vigore acquista, che più non si trova a discrezione delle pratiche popolari; allora gli usi e i costumi, anche più giusti e più bene intesi, non possono far sì che la legge non sia sempre tale. In questa condizione di cose non devesi credere che quelli debbano interamente sparire dall'arena legislativa; bensì devesi ritenere ch'essi non vi debbano comparire, se non quando questa non sia occupata dalla legge. E per spiegarci più chiaramente, diciamo che si possa ricorrere agli usi e costumi in quei soli casi non preveduti dalla legge, e nei quali questa si rimette ad essi: in tale guisa, seguendo gli usi, non si viene la legge a violare, ma anzi ad obbedirle.

Ciò posto, è agevol cosa rilevare quanto sieno in inganno coloro, i quali si gloriano di farsi propugnatori degli usi e costumi contro la legge scritta e generale. Eglino dicono che quelli sieno la manifestazione più sicura dei bisogni del popolo, ne spiegano i caratteri, ne stabiliscono ad arbitrio la generalità, ne vantano l'antichità, ed indicano la maniera di riconoscerli e di constatarli. Pervengono così a far di essi la legislazione meglio conveniente ai governi democratici, mentre nei governi monarchici assoluti, dove ogni potere è concentrato in un sol uomo, sostengono di esservi reale bisogno di una legislazione unica. Si possono accumulare maggiori sofismi? Si lasci alla consuetudine far la legge e alla disusanza disfarla, e in quale labirinto, in quale caos d'incertezza non si rimane intricato?

Corollario III.

Il principio che niuno debbe supporsi ignorante la legge, non può esser giusto, se la legge non è uniforme e certa. Si pensi che nientemeno si esige da qualunque uomo del volgo di quanto niuno mai perviene a conoscere, se non dopo uno studio profondo di molti anni. Sappiamo che siffatta supposizione è un bisogno dell'ordine sociale, il quale la legittima, come fa con tutti gli atti della nostra giustizia. Ma codesta legittimità non si ottiene che ad una condizione, cioè che la legge sia uniforme e certa. Quando l'autorità pubblica muta leggi ogni giorno, o ne fa delle contraddittorie o locali, dimanierachè è ingiunto in un luogo ciò che in un altro non è obbligatorio, od è vietato; quando l'autorità pubblica può variare volontà a capriccio, ed essa medesima non sa ciò che vuole; quando la raccolta delle leggi è un laberinto o un mistero impenetrabile, diviene cosa violenta, iniqua ed assurda il supporre che ogni individuo sappia la legge. Così si esprime un pubblicista francese: I governi assoluti, i quali comandano l'osservanza del suddetto principio, somigliano a Caligola, che aveva fatto scrivere una legge in caratteri tanto piccoli, e l'aveva fatta affiggere a tale altezza, ch'era impossibile di leggerla. Laonde diciamo, che la enunciata supposizione non può farsi valere con giustizia, se non nei governi ragionevoli, i quali soltanto fanno ciò che conviene per legittimarla.

§ 9.

La legge deve essere obbligatoria.

A primo aspetto sembra che con queste parole veniamo a pronunciare una verità triviale. chi

---

« L'esempio di Ginevra fu anzi di già imitato in una città della Savoia, a Thonon, dove esisteva non ha guari un'associazione identica sotto il nome di *boulangerie normale.*

« In Inghilterra la città di Londra conta circa due milioni di popolazione ed ivi da 40 anni a questa parte fu abolita la tassa del pane, nè i panattieri hanno obbligo di prestar cauzione e di tenere verun fondo di riserva, e l'unica cautela, l'unica garantia contro le coalizioni dei panattieri sta nella concorrenza che ferve tra loro.

« Questa industria non è affatto libera nell'Olanda e nel Belgio, ivi è però molto meno inceppata che presso di noi od anche in Francia.

In fatti nella città di Amsterdam, Brusselles, ed Anversa il numero dei panattieri è illimitato: chiunque può aprire panatteria senz'obbligo di prestare una cauzione, e di tenere un determinato fondo di approvigionamento. — Il prezzo del pane è però tassato periodicamente dall'autorità.

» Venendo finalmente alla Spagna, troviamo

può mettere in dubbio se le popolazioni debbano obbedire alle leggi della lor patria? Ma noi intendiamo esprimere tutt'altro pensiero; vogliamo, cioè, dichiarare obbligatoria la legge non a chi la riceve, ma a chi la fa. È mestieri legare di questo modo l'autorità pubblica, e vietarle di sospendere la legge, senza che possa allegare il pretesto di una necessità estrema di farlo. Essa emana i regolamenti e gli ordini necessari per l'esecuzione di quella, ma non deve poterla sospendere, nè dispensare dall' eseguirla. La legge ha diritto di essere assoluta e inesorabile verso tutti. Chi ha potestà legittima di farla, non è più il signore, ma lo schiavo di lei, dopo che l'ha fatta.

Questa verità non può essere conosciuta nei governi assoluti. Là dove la formazione della legge è un arbitrio, l'obbligo di eseguirla è una facoltà. L'assoluto potere ha la pretensione di attribuirsi un diritto supremo indipendente dalla legge, ossia quello di mettersi in suo luogo, sempre che la giudica impotente, o che incontra degli ostacoli: pretensione, la quale ha dato la spinta a cento e cento fatali rivolgimenti sociali.

La verità istessa non è riconosciuta egualmente da tutti i rami del potere componenti l'albero degli attuali governi costituzionali. Il male proviene dalla necessità dei tempi, che introduce nelle società una forma di regime che racchiude elementi di natura eterogenea: il quale regime, s'è buono relativamente all'epoca in cui si vive e alle condizioni morali e politiche delle attuali nazioni, non può dirsi fornito delle qualità che si richiedono per la bontà assoluta delle costituzioni sociali. È mestieri sottostare a questo male, che dove più dove meno si sperimenta, fintantochè col tempo non scemi l'opposizione dei sopraddetti elementi, i quali quanto più si allontaneranno dalla loro origine diversa, tanto meglio si andranno ad avvicinare, accumunare e confondere. Allora il rimedio sarà bello e trovato nello stesso progresso della educazione politica dei governati e dei governanti.

Nell'attuale stato delle cose, il principio che fatta la legge, niuno più n'è signore, ma tutti le sono schiavi, non è inteso nella medesima maniera dai vari poteri, legislativo, giudiziario ed esecutivo. Avvi una differenza notabile fra lo spirito degli uni e quello degli altri; il che esige per parte nostra una spiegazione.

Il potere legislativo, animato dello spirito liberale, tende a mantenere altrui e sè stesso nel diritto comune.

Il potere giudiziario, informato di quel medesimo spirito, accetta ciecamente e senza condizioni l'obbligo di eseguire la legge. E in questo ufficio tanto più si crede onorato, quanto più si circoscrive nella sfera legale, e vi è subordinato.

Ma il potere esecutivo, memore dell'antica sua origine, attaccato a vecchie abitudini, può difficilmente dismetterle a un tratto, e nel nuovo organismo della macchina costituzionale sembra una ruota che a stento vi si adatta. Esso, che fu per lungo tempo unica fonte della legge, e che l'obbligo di eseguire l'opera del proprio volere e concepimento riguardò come una facoltà e non come un dovere, non considera ancora strettamente rigorosa dal suo canto la esecuzione della legge, comechè questa più non sia un atto volon-

---

che anche in questa penisola variano i sistemi da città a città.

« Così a Barcellona l'industria del pane è affatto libera, senza privilegio nè restrizione qualsiasi, e ciascuno è padrone di stabilire panatterie quante e dove gli piaccia, e di venderne il prodotto al prezzo che gli conviene, senza che l'autorità pubblica gli imponga la menoma condizione per la garantia di questo commercio, tranne l'obbligo di presentare una dichiarazione del suo stabilimento all'Intendente del tesoro pubblico della provincia per venire compreso nella lista dei contribuenti.

« A Malaga la professione è bensì esente da ogni vincolo o restrizione, ma il prezzo del pane viene tassato dall'autorità pubblica; e per lo contrario a Gibilterra non vi è tassa sul pane, ma i panattieri debbono sotto pena di multa tenere in serbo presso di sè una data quantità di frumento ».

Il Ministro dichiara di dirigere queste riflessioni e questi ragguagli ai singoli municipii non per tracciare alcune norme positive ai Consigli delegati incaricati di preparare i regolamenti di polizia, ma soltanto per illuminare su questo importantissimo argomento le autorità municipali,

tario della sua autorità. In mezzo al movimento degli affari, dove sovente la regola appare in contraddizione coi fatti, e dove in ogni istante sembra che vi sia necessità di modificare quella per questi, di transigere, di comporre, non manca mai di manifestarsi, coonestata coi nomi di ragion di Stato, di urgenza politica, d'interesse del governo, una amministrazione che si tiene abile e savia perchè è illegale, e che, secondo noi, non è che un braccio dell'antico potere assoluto, il quale continua ad agitarsi e sotto mutata sembianza cerca di maneggiare gli affari secondo le vecchie sue abitudini. Le necessità così dette politiche pervengono sovente di questo modo ad essere un pretesto, col quale l'autorità esecutiva viene a costituirsi come un potere particolare, distinto da quelli che conosciamo nell'attuale ordine costituzionale, e che vi esercita una influenza preponderante senza riconoscere alcuna regola precisa: è questo l'abisso, che spesso divora l'edificio costituzionale (1). Si è creduto far molto, decretando la risponsabilità del sopraddetto potere. Ma non troviamo in alcun luogo, che codesta risponsabilità sia organizzata ed esca dalla linea delle astrazioni: le cose essendo così, troviamo al contrario che quella, priva di disciplina, è piuttosto un inconveniente, che un freno, ed invece di trattenere non fa altro che spingere, col pretestarla, a sempre nuove e ardite illegalità.

Corollario.

Noi vogliamo che l'ordine legale si mantenga ad ogni costo. Pure vi sono molti i quali asseriscono che le circostanze e la politica abbiano spesse volte la potestà di romperlo. Ecco ciò che neghiamo. Quel che segue non è che una più ampia spiegazione del principio esposto nell'antecedente paragrafo.

Noi non neghiamo che il dispotismo rompa ogni legge, nè che la mala fede la eluda: sarebbe lo stesso che disconoscere il fatto, e dire che dispotismo e mala fede non possano esistere nel mondo. Ma le violazioni, ch'essi fanno della legge, non entrano nel dominio della scienza, e non conoscono regole di diritto. Al contrario, essi sono infrangimenti di ogni regola, e bisogna classificarli nell'ordine degli avvenimenti funesti alla umana specie, ma indisciplinabili.

Un'altra restrizione mettiamo al sopra esposto principio; non avvi legge umana che possa dirsi esente dalla necessità di subirne. Esso non è applicabile alle rivoluzioni, le quali sono movimenti eccentrici e disordinati, che non conoscono leggi; ove ne conoscessero, non sarebbero rivoluzioni.

Le teorie, che vogliamo stabilire, non considerano dunque che la politica ragionevole, le cui leggi, logicamente calcolate, possono essere consegnate in un codice. Entro questa sfera, dove l'u-

(1) Non possiamo abbastanza ripetere che per grande ventura non siamo in questo caso nel Piemonte, dove la buona fede del Principe, e la savièzza e moderazione delle popolazioni han posto e mantengono tale accordo nei poteri, che il loro accomunamento sembra già eseguito, l'edificio costituzionale fin dal suo nascere fatto perfetto, ed evitato il male sopra esposto in virtù di una precoce educazione politica, che ha sopravanzata la lenta opera degli anni.

---

eccitandole a prendere l'iniziativa di una riforma dalla quale il paese può ripromettersi non lievi benefizi.

E sull'opportunità dell'epoca attuale al compimento della proposta riforma così si esprime;

« In fatti, mercè l'abbondanza del raccolto degli ultimi due anni, il prezzo dei cereali corre mitissimo su tutti i mercati del paese, senza che si abbia a prevedere, per qualche mese almeno, verun notevole aumento. Il pane è a buon mercato, e continuerà ad esserlo per lungo tempo. Puossi quindi passare dal sistema di monopolio e di vincoli a quello di libertà, senza che s'abbiano ad incontrare seri ostacoli nei pregiudizi popolari, i quali non sono a temere, per ciò che riflette il commercio annonario, se non nei tempi di carestia.

« Egli è inoltre assai da desiderarsi che l'idea di libertà non rimanga associata nelle menti delle classi meno illuminate a quella di caro prezzo, come potrebbe accadere se si aspettasse per abolire la tassa a un'epoca in cui il grano fosse risalito oltre il suo prezzo medio ».

La circolare raccomanda caldamente la libera discussione locale di questo importantissimo affare della panatteria, ed invita in pari tempo i muni-

mana prudenza può esercitare un qualche impero, vogliamo ragionare, e determinare le regole di condotta in tutti quei casi, in cui le circostanze e la politica possono venire in contrasto con l'ordine legale.

Mille volte al giorno i governi assoluti infrangono la legge, o la sospendono, o si dispensano dall'eseguirla. Le illegalità non sono che la conseguenza del falso principio, in virtù del quale i detti governi si credono esistenti per sè, e per sè credono nati i loro soggetti. Ciò posto, è naturale che presumano di essere superiori alle leggi, come è naturale che per crederlo cadano tosto o tardi in ruina. Ma dove si consideri l'esistenza dei governi ragionevoli, è uopo ammettere che l'ordine legale imperar debba esclusivamente, e che niuno attentato possa arrecarvi l'ordine politico, qualunque sia tra loro il conflitto, e qualunque la lotta tra la legge imperiosa ed una necessità di circostanze. E ciò dicendo, intendiamo parlare di quei conflitti e di quelle lotte tra il principio e le circostanze, in cui si può avere qualche dubbio fondato ed esitare di buona fede: solo in questi casi può la dottrina esercitarsi. Ma nelle gratuite violazioni della legge, nulla abbiamo a dire: esse fanno parte di quegli atti di dispotismo, i quali non sono calcolabili colla scienza. S'immagini un fatto sociale qualunque (e per sventura dell'umanità infiniti n'avvengono tutti i giorni), nel quale l'autorità pubblica per un capriccio, e senza che la ragione politica lo consigli o lo comandi, fa il contrario di ciò che una legge prescrive, o la sospende, o si dispensa dall'eseguirla; non è di un fatto cotale che noi ci occupiamo; bensì ci attacchiamo a quegli atti soli, in cui può assegnarsi un fondamento qualunque al dubbio tra il pronunciarsi per la legge o per la necessità eventuale: in essi appunto noi vogliamo che quella esclusivamente e costantemente preponderi.

Chi desidera conoscere fino a qual punto la giustizia possa essere conculcata dalla pretestata imperiosità delle circostanze e necessità politica, legga il seguente discorso pronunciato nella Convenzione nazionale di Francia da Robespierre, allorquando, proposta la mozione di accusa contro Luigi XVI, colui, per impedire che l'assemblea la decretasse, sosteneva, che il processo contro il re essendo stato fatto e compiuto dal popolo, non rimaneva altro che a pronunziare la pena: « Qui » non avete a fare un processo. Luigi non è un ac» cusato. Voi non siete giudici. Non si tratta che » pronunziate una sentenza pro o contro un uo» mo, ma che, nella qualità di rappresentanti della » nazione, prendiate una risoluzione per salvare » la Francia. Che esige la politica, e quale appog» gio essa offre alla nascente repubblica? Essa » esige che in tutti i cuori si addoppi il disprezzo » per la monarchia e pei suoi partigiani. Presen» tare all'universo i delitti del re come un proble» ma e discuterli religiosamente, egli è appunto » avere trovato il segreto di renderlo ancora peri» coloso alla libertà. Luigi fu re; la repubblica è » fondata! La questione che vi occupa, è decisa » da queste parole. La vittoria ed il popolo hanno » chiarito che Luigi solo è colpevole: non può es» sere dunque giudicato. Egli è già condannato, » oppure è mestieri condannare la repubblica. Fare » il processo a Luigi non è altro che retrocedere

---

cipii a svincolare fin d'ora dalle tasse e restrizioni che lo inceppano il suddetto commercio, affine di non ritardare alle popolazioni il godimento di un tale benefizio fino all'epoca in cui i Municipii medesimi saranno in grado di presentare alla sanzione del re i loro regolamenti di polizia urbana.

« Io porto ferma fiducia, soggiunse nella sua conclusione la circolare, che, mediante l'introduzione del sistema libero sulla fabbricazione del pane, una viva gara, una vera concorrenza si aprirà fra i panattieri, quando resa accessibile questa professione anche ai più meschinamente provvisti di capitali, anche agli abitanti delle campagne, l'unico mezzo per attirare molti accorrenti sarà riposto nel fabbricare buon pane, e nel venderlo a buon prezzo ».

§ 3.

23 *Ottobre*.

La *Gazzetta Piemontese* pubblica in data d'oggi una lettera colla quale il Ministero dell'Interno comunica all'emigrato lombardo duca Antonio Litta, l'approvazione data dal re in udienza dell'11 corrente del piano di un *opifizio nazionale per gli*

» verso il dispotismo monarchico. Siffatto dise-
» gno è contro-rivoluzionario, dappoichè pone la
» rivoluzione in accusa. Se Luigi offre ancora ar-
» gomento alla formazione di un processo, si viene
» a supporre ch'ei possa essere innocente ed anche
» assolto. Che dico? Troppo è gia presunto inno-
» cente, dappoichè si vuol giudicarlo. Ma se può pre-
» sumersi innocente, ditemi, che mai diviene la ri-
» voluzione? I difensori della libertà sono calunnia-
» tori e ribelli, tutti i patriotti colpevoli, la prigionia
» di Luigi è un attentato. Quando una nazione è
» costretta a ricorrere ai diritti della sollevazione,
» rientra nello stato di natura in rapporto al tiran-
» no. I tribunali non sono fatti pei cittadini. Sup-
» porre altronde che la costituzione distrutta pos-
» sa dirigere il nuovo ordine di cose, egli è
» cadere in una strana contraddizione. La costi-
» tuzione non ha potuto sopravvivere a sè stessa.
» Quali sono le leggi che la rimpiazzano? Quelle
» della natura; quelle che formano il fine della
» società: la salute del popolo. Il diritto di pu-
» nire il tiranno è tutt'uno con quello di detro-
» nizzarlo. La sollevazione è il processo di un
» tiranno; la caduta della sua potenza è il giudi-
» zio di lui; la sua pena è quella che la libertà
» del popolo esige. I popoli non sentenziano come
» fanno i tribunali: questi deliberano o giudicano,
» quelli slanciano il fulmine. Noi siamo stanchi di
» esempi stranieri, che non hanno cosa comune con
» noi. Abbia pure Cromwel fatto giudicare Carlo I
» da una Commissione giudiziaria di cui dispo-
» neva: è naturale che i tiranni, i quali immo-
» lano i loro pari, non al popolo, ma alla loro
» ambizione, cerchino d'illudere con forme bu-
» giarde. Ma il popolo a quali altre leggi può ob-
» bedire, se non a quelle della giustizia e della
» ragione? In quale repubblica fu quistionabile il
» diritto di punire i tiranni? Noi cerchiamo av-
» vocati per difendere Luigi, ed osiamo parlare di
» repubblica? Quale repubblica è la nostra, i cui
» fondatori le suscitano contro avversari da ogni
» banda per strozzarla nella culla? Noi invochiamo
» formalità, perchè più non abbiamo principii;
» ci picchiamo di delicatezza, perchè siamo privi
» di energia; manifestiamo una falsa umanità,
» perchè il sentimento della vera è a noi stranie-
» ro; riveriamo il fantasima di un re, perchè più
» non sappiamo rispettare il popolo: siamo teneri
» per gli oppressori, perchè i nostri cuori sono
» chiusi ai gemiti degli oppressi. O delitto! Sulla
» tribuna del popolo francese si sono udite le
» lodi di Luigi XVI! Abbiamo udito vantare i be-
» nefizi del tiranno! . . . Luigi combatte ancora
» contro di noi dal fondo della sua carcere, e qui
» si dubita se sia colpevole! Si chieggono leggi
» che lo condannino! S'invoca la costituzione! La
» costituzione vi proibiva tutto quello che avete
» fatto contro di lui; se non poteva essere punito
» che con la decadenza dal trono, non potevate
» pronunziarla senza avere prima compilato e for-
» nito il suo processo; non avevate il diritto di
» tenerlo in prigione; la costituzione vi condanna.
» Andate dunque ai piedi di Luigi ed implorate
» la sua clemenza. Si farebbe un problema di ciò
» che la felicità del popolo richiede? Abbiamo noi
» il diritto di avere una volontà contraria alla
» volontà generale? La punizione di Luigi non è
» giusta, se non quando abbia il carattere di una

---

emigrati, presentato al governo da una deputazione composta di cittadini e di emigrati.

In quel documento sono nominate le persone chiamate a formare la Commissione fondatrice, la quale è autorizzata ad addivenire a tutti quegli atti che sono richiesti per l'attuazione del progetto d'istituzione del citato stabilimento.

Due sono i vantaggi che dal progettato opifizio attendono i proponenti ed il governo che li favorisce: — *aprire uno stabilimento non ancora esistente in Piemonte; — occupare in esso la massa dell'emigrazione.*

Quanto al primo, esso dipende soltanto dalla possibilità di raccogliere i capitali occorrenti per la primitiva fondazione. Noi non sappiamo imaginare che in paese ricco ed intelligente possano mancare soci ad una tanto lodevole impresa. Fondato una volta, l'opifizio camminerebbe da sè, e la di lui continuata esistenza costituirebbe appunto il vantaggio di cui si tratta.

Quanto all'impiegarvi la massa dell'emigrazione, che sembra lo scopo principale di questo progetto, noi crediamo che non sia altrettanto facile il raggiungerlo.

In primo luogo la massa dell'emigrazione è composta di tutt'altro che di operai. Per quanto sia

» vendetta pubblica. Che importa al popolo lo
» spregievole individuo dell'ultimo dei re? Voi te-
» mete offendere l'opinione popolare, quasi che
» il popolo temesse di altro che della debolezza
» e ambizione dei suoi mandatari. Quale pena è
» dovuta a Luigi? La pena di morte è troppo cru-
» dele, si dice; altri dice, la vita è più crudele:
» ch'ei viva. Difensori del re! Volete per pietà o
» per ferocia vostra sottrarlo alla pena dei suoi
» delitti? Voi domandate una eccezione alla pena
» di morte pel solo motivo che può legittimarla.
» La sicurezza pubblica non l'esige mai contro de-
» litti ordinari. Ma un re detronizzato nel mezzo
» di una rivoluzione! Un re, il cui solo nome
» attira sopra la nazione il flagello della guerra!
» Luigi deve perire, innanzichè perano centomila
» cittadini. Egli deve morire, perchè bisogna che
» la patria viva. Ch'ei muoia nel luogo stesso, dove
» sono morti nel 10 agosto i generosi martiri della
» libertà (1) ».

Il conflitto tra l'ordine legale e quello politico non è sempre vero, o non esiste là dove si crede vederlo, o anche esistendovi, è ben raro che quello non abbia potestà di scioglierlo e farlo svanire. Quando l'ordine legale potesse trovarsi insufficiente, e non vi avesse una legge già fatta o una legge da fare con cui sopperire al bisogno sociale, il quale per tal motivo rimanesse privo di ogni soddisfazione possibile, solo allora potrebbesi asserire grave, e reale il conflitto; ma se quello potesse sopperirvi da sè, troppo prontamente si vorrebbe dichiararlo impotente. Ordinariamente l'impeto delle passioni trascina tutto innanzi a sè; ecco l'unica cagione del male. Si preferisce ricorrere ad una risoluzione personale, come quella che meglio appaga la volontà di chi regge, innanzi che alle fonti inesauribili dell'ordine legale che ha facoltà di modificare sè stesso. In una città, dietro una repressa sollevazione, viene disciolta la guardia nazionale: scorre un anno, e si trascura di rimet-

(1) Nella Storia dei Girondini di Lamartine leggiamo il seguente dialogo, che riproduce i sentimenti di Robespierre sotto i più vivi colori. Facevasi il processo a Danton, ed i giurati deliberavano. Souberbielle, uno di quelli, esitava agitato da contrari pensieri; ei percorreva con passi concitati e ineguali un corridoio che precedeva la sala delle deliberazioni. Gli si accostava uno dei suoi colleghi, Topino Lebrun; — Ebbene, Souberbielle, che fai tu qui? — Medito sull'atto terribile che si vuole ottenere da noi — Ed io ho già meditato — Che hai tu deciso? — Ho detto a me stesso: questo non è un processo da farsi, ma una risoluzione da prendersi. Le circostanze ci hanno condotti in uno di quei punti, dove la giustizia più non si trova, e dove soltanto la politica impera. Noi più non siamo giurati, ma uomini di stato. — Ma vi sono forse due maniere di ministrar giustizia, una per gli uomini volgari, ed una per quelli di un ordine superiore? E l'innocenza nell'umiltà sarebbe delitto nella grandezza? — Bah! non si tratta di queste arguzie, ma di buon senso e di patriottismo. Noi siamo là dove ci troviamo. La repubblica è una di quelle estremità, in cui il giudicare e sentenziare non è un atto di giustizia, ma una scelta. Danton e Robespierre non possono insieme conciliarsi, nè coesistere. Per salvar la patria è forza che uno di loro muoia. Ebbene! interroga te stesso da buon patriotta e rispondi alla tua coscienza: quale di essi, Robespierre o Danton, credi tu in questo momento più indispensabile alla salute della repubblica? — Robespierre senza alcun dubbio. — Ebbene tu hai giudicato! — rispose Topino Lebrun e allontanossi.

---

viva ed efficace ed onorevole la parte che essi sogliono prendere ai commovimenti politici del loro paese, rare volte accade che alcuno di loro si vegga nominato nelle liste di proscrizione; e non è mai grande fra i medesimi il numero di quelli che emigrano volontariamente.

Ognuno sa che la massa dell'emigrazione è composta di militari, i quali per amore di patria disertarono le bandiere del dispotismo, o di giovani che hanno lasciato i licei e le università per accorrere alla difesa del proprio paese. Il resto si riduce a qualche decina di avvocati, di giornalisti, d'uomini di lettere e di magistrati.

Inoltre gli uomini esperti nell'esercizio di una arte, quanto è più forte ed universale il bisogno cui essa adempie, tanto più agevolmente incontrano, anche fuori del proprio paese, un lucroso impiego della loro capacità. Per la qual cosa nei casi di emigrazione gli operai sono il più delle volte giustamente invidiati dai loro amici politici, ed è tanto notorio ed apprezzato questo loro privilegio, che famiglie doviziosissime, talvolta anche principesche, hanno adottato nella educazione dei loro figliuoli la savia misura di apprendere ai medesimi l'esercizio di un'arte, come il fabbro, il falegname e simili, appunto perchè nei rivolgimenti

terla in attività e riorganizzarla per la ragione politica che si paventa rianimare la sollevazione concedendo il possesso delle armi. Non si può negare che siffatta ragione è grave e fondata; ma dal l'altro lato è impossibile negare che la legge sia stata sospesa. Perchè, noi domandiamo, non correggere la legge con un'altra legge la quale prorogasse la riorganizzazione di quella? Si potrà obbiettarci che la discussione pubblica sarebbe un male peggiore di quello a cui si vuole porre riparo; non è vero: i motivi espliciti dichiarati alla tribuna avrebbero detto meno di quanto il silenzio lascia supporre. Conchiudiamo dunque che la ragione legale sia sempre la migliore, e che un effettivo conflitto raramente esista.

A queste regole generali bisogna fare una eccezione in favore di tutte quelle materie, nelle quali, comechè sieno sotto il dominio della legge, si fa estremamente sentire l'impero delle circostanze. In questi casi avvi uopo di un'autorità sempre desta e sempre presente, che provvegga immediatamente alle giornaliere e multipli esigenze. Tali sono le dogane, dove mille istantanee vicende, le quali influiscono sui diritti di entrata e di uscita, debbono essere calcolate sul momento. Tale la tariffa dei prezzi, che vuole essere elevata o abbassata provvisoriamente e istantaneamente. Tali le finanze, il cui ministero è necessità che abbia facoltà nei casi straordinari di eccedere le spese consentite dall'autorità legislativa. Tali i crediti suppletorii. In tutti questi casi si suppone che la legge, la quale non procede soltanto direttamente, il che la renderebbe insufficiente a provvedere agl' innumerevoli bisogni a cui deve sopperire, ma spesso ancora per delegazione, incarichi il potere esecutivo d'invigilare per lei sopra una infinità di eventi ch'essa non può tutti prevedere nè discutere immediatamente, a condizione di renderle conto del suo operato, presentando all'autorità legislativa quanto più presto le modificazioni da lui fatte in forma di proposte di leggi, acciò che in leggi sieno tosto convertite. Ogni cosa si concilia in questo modo, ed il principio è salvo. Un potere fa mandato ad un altro potere, il quale è risponsale delle sue operazioni. Il movimento ha origine dalla legge, ed alla legge fa ritorno. L'autorità pubblica trovasi in tempo abilitata a provvedere alle esigenze momentanee, senza che l'ordine legale sia violato. Tutto insomma procede regolarmente.

Prima di lasciare questo argomento, occupiamoci di una quistione intorno alla quale i pareri dei pubblicisti sono opposti. Si tratta del diritto di amnistiare i delitti. Alcuni sostengono che ciò appartenga al dominio esclusivo della legge; altri pretendono che si confonda col diritto di fare grazia, che non sia altro che una maniera di esercitare la clemenza del principe, e che sia atto corrispondente ai bisogni della politica. A prima giunta sono pochi coloro, i quali non si accostano a quest'ultima opinione, e ciò noi crediamo per effetto di abitudine, e per l'unico motivo che le cose sono sempre avvenute così. Ma dove meglio si consideri, non è possibile disconoscere che il diritto di amnistiare non ha cosa comune con quello di fare grazia.

Premettiamo che l'enunciata quistione non è tale sotto un governo assoluto, dove non è dubbio

---

della fortuna, dai quali nessuno può tenersi esente, essi abbiano un mezzo sicuro di provvedere alla propria sussistenza.

Se scarsissimo è pertanto il numero degli operai emigrati, l'esempio di qualche operaio che dopo tanti mesi d'emigrazione non abbia ancora trovato un collocamento, deve essere assolutamente raro.

Perchè nell'ideato opifizio fosse effettivamente impiegata la massa dell'emigrazione, converrebbe che gli emigrati bisognosi che non sono operai, (cioè quasi tutti) si assoggettassero ad un tirocinio per divenirlo; nel qual caso instituito l'opifizio per gli emigrati, resterebbero ad instituire degli emigrati per l'opifizio!

La Commissione è composta di nove membri, fra i quali nessun operaio emigrato; la quale mancanza se può in qualche modo venire a conferma di quanto abbiamo accennato sul piccol numero d'operai emigrati; dimostra altresì poca accuratezza nella scelta delle persone, imperocchè mancanza assoluta non v'è; e se non operai nello stretto senso della parola, certamente dal seno dell'emigrazione si poteva trarre qualche distinto meccanico, qualche dotto ingegnere degni per ogni verso di formar parte dell'illustrissima Commissione.

che chi fa la legge, essendo sempre il padrone di disfarla, di sospenderla, o di non farla eseguire, può amnistiare come proscrivere ad arbitrio. Noi mettiamo la questione sopra un diverso terreno, cioè su quello costituzionale, dove si conosce divisione di poteri, e dove è negata al principe la facoltà di dispensare dalla esecuzione delle leggi. Facendo dunque dell'amnistia una questione costituzionale, si vuole sapere se con essa mai si viene a dispensare dalla esecuzione delle leggi. Rispondiamo che non solo vi dispensa, ma vi si oppone; dimodochè non può essere più evidente nell'ordine legale l'eccesso del potere. In conseguenza, si vuole farla derivare dal diritto di fare grazia affinchè si possa dichiararla legittima. Ma codesta derivazione non è logica, imperocchè l'amnistia è cosa opposta alla grazia, e da un principio non si può far derivare una conseguenza che lo contraddice. La grazia viene dopo la condanna, e dopo che il giudice avendo pronunciato, nè più essendovi appello contro il suo giudizio, la legge è stata soddisfatta. Da un altro canto, il condannato che accetta la grazia, si dichiara colpevole; per cui questa non è che una conferma della condanna. Ma l'amnistia non è stata preceduta da condanna. Nella reale esistenza di un delitto, se vi è intervenuto processo e condanna, noi abbiamo a subire una pena, la cui cessazione non è altro che atto di grazia. L'amnistia non prende questo nome, se non quando al delitto non è seguitato un giudizio; in tale caso si soffre non già una pena, ma una persecuzione, sia pure giustissima, la cui cessazione fa ostacolo all'ufficio del giudice. Per cui l'amnistia si pone in luogo della legge, ne impedisce l'esecuzione, e toglie che quella sia soddisfatta.

Tutta la quistione si riduce dunque a sapere, se l'atto con cui si perdona qualcuno, preceda o segua il giudizio: nel primo caso rimette il delitto ed è amnistia, la quale supplisce all'incumbenza della legge; nel secondo rimette la pena ed è grazia. Il diritto di rimettere in taluni casi la pena può essere legittimamente ammesso; ma non mai quello d'impedire che la pena sia pronunziata: quello si esercita dopo che l'ordine legale ha avuto il suo corso; questo lo previene e vieta ch'esso sia soddisfatto. L'uno è interamente diverso dall'altro, nè è possibile ammettere che quello di amnistiare sia contenuto in quello di aggraziare, o che ne sia una derivazione. Sarebbe meno ripugnante alla ragione il dire che il diritto di grazia si contenga in quello di amnistia, attesochè chi ha podestà d'impedire il giudizio può avere anche quello di rimettere la pena: il più contiene il meno. Rimane in conseguenza dimostrato che l'amnistia non solo è cosa differente dalla grazia, ma lo è di molto superiore. Per esercitare l'una avvi dunque bisogno di un potere maggiore di quanto ne esige l'esercizio dell'altra: avvi bisogno di un potere espresso.

L'amnistia offende l'ordine legale. Ma dall'altro canto si obbietta che la politica ha pure i suoi bisogni e i suoi diritti; che solo il principe può conoscerla, e calcolare secondo quella l'opportunità dell'amnistia; nè diamo noi torto alla politica: ecco il conflitto. Intanto, non si potrebbe evitarlo, esercitando l'amnistia senza ledere le attribuzioni della legge? Non potrebbe la legge re-

---

La classe operaia vi è dunque rappresentata da cinque membri; un direttore di stabilimento d'ebanisteria, un incisore della R. Zecca, un argentiere, un fonditore di bronzi ed uno di ghisa; tutti di Torino. Forma altresì parte della Commissione un abate di Genova. Quanto poi all'emigrazione, essa vi è rappresentata da tre soli membri: due ricchissimi possidenti, ed un dottore in legge.

Noi augnriamo felice esito alle fatiche della Commissione, imperocchè un opifizio nazionale in un paese naturalmente industrioso, è sempre cosa utilissima a tutti i cittadini e indirettamente anche all'emigrazione; ma che questa abbia a trovarvi un rilevante impiego delle proprie attitudini, dopo le fatte considerazioni, ci sarà lecito dubitare.

Per *occupare,* come dice la *Gazzetta, la massa dell'emigrazione,* conviene indirizzarsi alle capacità di cui è fornito il numero maggiore degli emigrati; quali esse siano l'abbiamo già detto; talchè se il Governo volesse adottare a tal uopo un serio provvedimento, esso dovrebbe partire non già dal Ministro dell'interno, ma bensì da quelli della guerra e della marina.

golare, sia assolutamente, sia ristrettamente, il diritto di amnistiare, come fa con quello di aggraziare? Sarebbe forse questo un modo di favorire troppo un principio, per il quale si sono fatti tanti sociali rivolgimenti e sparso tanto sangue di popoli ed anche di re?

Dall'insieme delle osservazioni fatte finora conchiudiamo, che se troppo sarebbe il presumere che la legge servisse di scorta universale, pochissimi sono altronde i casi in cui essa non provvede o non può essere buona a provvedere. Conchiudiamo ancora, che non mai e di nessun modo è lecito elevare a principio la ragione politica. Miseri quei popoli, dove questa ha facoltà di conculcare la legge! Tristo quell'uomo di Stato, che si mostra insensibile ai danni che da quel principio derivano! Sciagura al magistrato, che lo toglie per regola della sua condotta, e che per soddisfarlo, soffoca le grida della sua coscienza!

SERIE II

CONSERVAZIONE DELLE SOCIETÀ

INTRODUZIONE.

Soggetto di questa Serie.

Ecco formata la società. L'ordine pubblico della ragione di Stato esige che si conservi. La conservazione dei corpi politici è una necessità, ossia un dovere a cui si deve adempire per decreto della natura; ed a questo fine sono vari i mezzi naturalmente disposti e tendenti a conseguirlo: siffatti mezzi sono diritti inerenti alla individua personalità sociale, il cui esercizio non può essere trascurato, nè abbandonato, imperocchè così facendo, si verrebbe a non adempire o solo ad adempire in parte il dovere, e le società ne avrebbero ruina o danno.

Lo scopo di conservazione è per le società lo stesso che per gl'individui. Altrove dicemmo (1) che per costoro conservarsi non sia altro che esistere; nel modo stesso le prime si conservano, sempre che mantengono la loro esistenza. I mezzi di conservarsi sono per gli uni tutti quelli che aiutano l'esistenza, cioè che tendono al soddisfacimento dei proprii bisogni. I mezzi di conservare le altre sono i seguenti: la riproduzione della specie, che può essere considerata sotto doppio aspetto politico ed economico, ed a cui sono subordinati come mezzi di favorirla l'ordine dei matrimoni, l'ordine della podestà domestica, e l'ordine della educazione giusta il fine della cosa pubblica: la distribuzione della popolazione giusta l'estensione e la natura del territorio, a cui sono sottoposti l'ordine delle colonie e quello delle emigrazioni nei casi autorizzati dal pubblico diritto.

Noi divideremo questa Serie in due parti, nella prima delle quali parleremo della produzione della specie, e nella seconda della distribuzione della popolazione.

Nè si creda che con ciò avremo interamente svolto l'ordine di ragione pubblica della riproduzione e conservazione della specie umana. Tutto in natura è connesso; per cui non è possibile

(1) Capit. II, pag. 52, col. 1.

---

§ 6.

25 *Ottobre.*

La *Gazzetta Piemontese* pubblica nel suo foglio del 25 corrente una Circolare del presidente del Comitato di direzione di una società patria promotrice la fondazione di un instituto nazionale di pubblica beneficenza, qual monumento al re Carlo Alberto. Questa circolare si dirige alle popolazioni degli Stati Sardi, ed apporta alcune modificazioni e variazioni al programma primitivo.

Questo importante quanto gigantesco progetto merita di essere preso in attenta considerazione. Esso si propone il duplice scopo di erigere un monumento a Carlo Alberto, e di fondare un grandioso instituto di pubblica beneficenza.

Egli è soltanto sotto questo secondo aspetto, che ci sembra il più serio ed il più importante, che noi prendiamo ad esaminarlo.

Nel piano primitivo quale fu emesso dal cavaliere Giuseppe Pomba, coraggioso e indefesso promotore di questo filantropico progetto, viene proposta l'erezione in Torino ed in sito salubre di un vasto edifizio di forma quadrata avente nel mezzo

conoscere da tutti i lati l'ordine sopraddetto, ove non sia posto in relazione con l'insieme dei doveri e diritti della società, e quindi subordinato agli ordini della sussistenza, della tutela, della costituzione politica delle nazioni, del grado di civiltà, delle opinioni, della natura dei costumi, delle varie circostanze di luoghi e di genere di vita, cose tutte che necessariamente e direttamente influiscono sul fine della riproduzione e conservazione della specie. L'argomento, del quale ora trattiamo, ha dunque bisogno d'essere sviluppato subordinatamente alla teoria di tutti gli altri diritti pubblici, i quali hanno in mira la maggiore potenza degli Stati e il migliore essere degl'individui: laonde esso è in relazione e subisce la influenza delle circostanze tutte discorse nella precedente serie e di quelle che saranno svolte nelle serie seguenti. E siccome, parlando dell'uomo, dicemmo che sono per lui mezzi di conservarsi tutti quelli tendenti al soddisfacimento dei suoi bisogni, i quali sono o naturali, o provengono da circostanze speciali e da abitudini che non si può disprezzare, così ora parlando della società diciamo che i mezzi di conservarsi sono tutti quelli che sopperiscono ai suoi bisogni, i quali o direttamente vengono da natura, e consistono nella riproduzione della specie e nella distribuzione della popolazione, o indirettamente nascono dalle circostanze relative agli ordini della sussistenza, della tutela, della costituzione politica delle nazioni, del grado di civiltà, delle opinioni, della natura dei costumi, del genere di vita e della posizione dei luoghi. In questa serie noi ci occuperemo a conoscere i primi mezzi, ossia quelli che direttamente la natura dispose alla conservazione delle società. Con lo studio delle altre serie si perviene a conoscere la seconda catena di mezzi indiretti, e si supplisce a ciò che qui manca per la piena scienza dell'ordine di ragione pubblica della riproduzione e conservazione della specie umana.

Parte prima.

Della riproduzione della umana specie.

Capitolo I.

Necessità e scopo della generazione.

La specie umana ha uopo, per conservarsi, di riprodursi. Lo studio della teoria generale della riproduzione in rapporto al sistema dell'universo conduce a grandi osservazioni filosofiche. Noi troviamo con quale provvida energia la natura abbia soddisfatto al fine della conservazione della umana specie infondendole un imperioso bisogno di riprodursi, un affetto istintivo fra i due sessi, un amore grandissimo per la prole. Noi non abbiamo lo spazio occorrente a percorrere intero questo vasto campo di ricerche intorno alle leggi fisico-morali della natura. Ci basta ritenere queste leggi come fatti, ai quali vogliamo riferire il fine delle società, considerarne i rapporti, e vedere in qual modo è mestieri disporre le cose, acciò la forza riproduttiva cospiri alla migliore conservazione e alla maggiore potenza degli Stati.

Se poco ci fermiamo a dimostrare cosa già nota, ossia la necessità della generazione, poche

---

di ampio cortile interno un maestoso tempio a quattro entrate dedicato al Salvatore. Questo fabbricato sarà diviso in quattro sezioni, una destinata ad ampio asilo infantile; un'altra per la scuola degli adolescenti sino all'età in cui possano apprendere un'arte od un mestiere; la terza per quelli che sono annessi all'insegnamento d'arti e mestieri; la quarta infine pei vecchi ed invalidi inabili a guadagnarsi la sussistenza.

Per conseguire i fondi occorrenti alla costruzione del grande fabbricato, a provvederlo degli arredi necessari ed a costituire un'annua rendita sul suo mantenimento viene formata una società per azioni di lire due e centesimi cinquanta all'anno, corrispondendo a circa un soldo per settimana, per sei anni.

Tutte le classi sono invitate a concorrervi, e tutte lo possono, tranne quelle che versano nell'assoluta indigenza.

Il programma dimostra la probabilità del successo della benefica intrapresa coi seguenti calcoli.

Da una popolazione di quattro milioni animata di spiriti generosi si può senza esagerazione sperare un milione di azioni, cifra più che sufficiente ad assicurare la fondazione e la durata dell'istituto.

cose ancora diremo intorno allo scopo di lei, sul quale argomento riproduciamo le seguenti e molto savie riflessioni di Ocello Lucano (1), a cui faremo breve comento.

« Egli è duopo a prima giunta di concedere che » non dobbiamo avvicinarci alle donne prendendo » per iscopo il piacere, ma bensì la generazione » dei figli. Egli è certo che le potenze, gli organi » ed i desideri che furono dati agli uomini dalla » Divinità non furono loro accordati per il piacere, » ma per la durevole conservazione della stirpe u- » mana e per perpetuarla indefinitamente. Siccome » era impossibile che l'uomo nato mortale avesse » parte ad una vita divina, perchè l'immortalità » non poteva essere il retaggio della umanità, così » Dio ha stabilita questa immortalità rendendo » continua e perenne la generazione. È dunque » uopo fissare da principio, che la propagazione » non è stata stabilita per il piacere. »

Noi possiamo dedurre da quanto precede, che il bisogno ed il piacere dell'amore in luogo di essere lo scopo della generazione ne sono il mezzo, imperocchè con esso la natura spinge l'umano genere alla conservazione della specie. Nello stesso modo il mangiare ed il dormire non sono un fine, ma un mezzo per cui l'individuo è naturalmente spinto a conservarsi la vita. Inoltre deduciamo che un nuovo movente alla generazione abbiamo nel tenace attaccamento dell'uomo alla vita; per cui costretto ad abbandonarla, si appiglia avidamente a tutte quelle cose le quali hanno sembianza di protrarla e di renderla immortale. Essere ambizioso e debole, mescuglio d'imperfezione e di grandezza, capace di concepire il desiderio della immortalità e sforzato ben presto a ritornare nel nulla ond'è uscito, egli ama i poderi, i palagi, i ricchi arredi, ma vede che tutte queste cose non gli appartengono se non finchè ei vive. Lo seguono presso all'orlo della tomba; poi tutto gli sfugge. Egli si attiene dunque fortemente a ciò che a lui sopravvive, e che può interessarlo anche quando ei non sia altro che polvere sotterra. Sacrifica ogni bene materiale all'idea di gloria. Questa idea lo precipita fuori di lui, lo invola a ciò che lo circonda ed a sè stesso. Ed egli, dietro quella impulsione, vola innanzi al tempo e si fa contemporaneo dei secoli a venire e dei posteri più lontani. Ma il migliore mezzo, che egli possiede a figurare sulla scena del mondo anche allora che ne sia sparito, è quello dei figli. Egli vede che i figli rimangono ad occupare il suo posto, quando ei l'abbia abbandonato, e portano da una generazione all'altra la fama del suo nome.

Si è molto declamato contro la natura, rimproverandola di avere infuso agli uomini dei vaghi desideri, che non voleva fossero soddisfatti. Ma egli è molto più agevole il dirne male, che conoscerne le provvide leggi. Senza il vago desio di sopravvivere a sè stesso, senza tanti splendidi fantasmi, l'uomo, ristretto nella vita positiva, sarebbe stato un egoista, un misantropo, un mostro, e non mai avrebbe preferito agl'interessi immediati e personali quelle generose aspirazioni, che sono le virtù, e che costano sacrifizi. Senza quei sentimenti che lo spingono a vivere fuori la ristretta cerchia della sua attuale esistenza, è probabile che niente o poco

(1) Libro intitolato Dell'universo, cap. IV.

Di fatti un milione d'azioni produrrebbe due milioni e mezzo di lire all'anno, vale a dire quindici milioni in sei anni, tre dei quali sarebbero destinati alla costruzione dell'edifizio; gli altri dodici, convenientemente impiegati, produrrebbero l'annua rendita di lire seicentomila, le quali unite al prodotto delle associazioni progressive ed a quello delle pensioni e mezze pensioni che sarebbero istituite per coloro che, approfittando della quarta sezione, fossero in caso di contribuirle, basterebbero a mantenere più di due mila individui.

Le variazioni a codesto piano, che per essere inserte nella parte più cospicua del foglio uffiziale, hanno sopra di esso richiamata la nostra attenzione, non riflettono che la prima delle quattro sezioni. Questa non sarebbe più destinata ad un grande asilo infantile, o lo sarebbe soltanto in minima parte, per la ragione che non potrebbe riescire utile a tutte le provincie dello Stato, le quali pure concorrono alla fondazione dell'Instituto. Quindi la parte del fabbricato che era assegnata all'asilo infantile lo sarebbe invece a due scuole pei sordo-muti e pei cicchi; e s'introdurrebbe altresì in luogo opportuno un asilo pei cretini, od imbecilli vagabondi, istituzioni queste che non possono aversi in ogni provincia, e delle quali

o male avrebbe soddisfatto ai suoi debiti verso la virtù ed il genio e la conservazione della specie.

Ocello segue così: « Oltracciò è necessario con-
» siderare che l'uomo nell'ordine delle cose che
» lo riguardano ha un rapporto diretto con l'or-
» dine dell'universo, e però formando parte di
» una famiglia, di una città, egli deve supplire a
» quello che ivi va mancando, s'egli non vuole
» operare contro la società, la politica, la divinità...
» La gente dabbene crede essere buona cosa che
» non solamente le famiglie, ma eziandio le più
» grandi città della terra sieno popolate, special-
» mente di ottimi cittadini, perchè l'uomo è l'ani-
» male più dolce e migliore di tutti. » Ecco l'ordine della riproduzione della specie messo in relazione col sistema delle leggi universali della natura.

In seguito lo stesso autore parla come segue dell'influenza che sul menzionato ordine esercitano i buoni costumi: « Coll'osservare la modestia e la
» pietà nella generazione, gli uomini abiteranno
» città bene regolate; essi non faranno stolte spese;
» essi assisteranno i loro concittadini e i loro amici
» nel governo dello Stato e in tutti gli affari poli-
» tici. E non solamente somministreranno una grande
» moltitudine di abitanti, ma contribuiranno eziandio
» alla loro perfezione. »

Lo scopo dell'avvicinamento dei due sessi è siffattamente la generazione, innanzichè il piacere, che nel combinarlo non debbonsi ricercare altre condizioni se non quelle necessarie a farlo meglio e più direttamente corrispondere al sopraddetto scopo: ogni altra mira estranea a questa abbiasi in vista, o d'interesse, o di pregiudizio, o di vanità, merita essere riprovata come quella che diverge l'unione dei sessi dall'unico fine assegnato dalla natura. Ecco le parole di Ocello: « Parecchi
» fanno matrimoni senza avere riguardo alla gloria
» e alla utilità pubblica. Essi non considerano che
» le richezze e la nobiltà della stirpe. Invece di
» prendere una giovane e bella moglie, ne pren-
» dono una attempata; o invece di sposare una
» persona, il carattere della quale si rassomigli al
» loro, essi si uniscono ad una donna illustre per
» la sua nascita e ricca d'assai; ma indi ben pre-
» sto disputando sulla preminenza della loro no-
» biltà, invece di vivere in concordia ed unione,
» vivono nella discordia e nella disunione. La mo-
» glie avendo più ricchezza, nobiltà ed amici, pre-
» tende di comandare a suo marito contro la legge
» di natura; ed il marito giustamente combattendo
» e volendo essere in casa sua non il secondo ma
» il primo, non può ottenere il primato. Da tutte
» queste dispute segue che non solamente le fami-
» glie particolari, ma le città sono rendute infelici,
» perciocchè le famiglie formano parte delle città,
» e queste medesime parti entrano nella composi-
» zione del tutto, ossia del mondo: ora è troppo
» naturale che un tutto composto di parti riesca
» tale, quale sono le sue parti. »

Finalmente Ocello dimostra il rapporto tra la ottima economia delle famiglie e il buono ordinamento politico delle società con queste parole: « Nella stessa guisa che la costruzione delle prime
» parti contribuisce assaissimo alla perfezione o al
» difetto di un'opera, e così, per esempio, la posi-
» zione del fondamento di un edifizio, la chiglia

---

essendo sprovveduto il paese si fa grandemente sentire il bisogno.

Noi troviamo altamente commendevole l'ardimentosa e filantropica idea di questo instituto, e degna di ammirazione la indefessa costanza dell'uomo che con ogni sua possa ne promuove l'attuazione.

Il deciso favore che saggiamente porge il Governo a questa intrapresa ne facilita in mille modi l'esecuzione.

Il Re considerandola anch'egli dal solo punto di vista sotto il quale noi l'abbiamo considerata, cioè come semplice *stabilimento di beneficenza*, ne fece scrivere al Cavaliere Pomba le più giuste e lusinghiere espressioni di encomio e d'incoraggiamento.

Il ministro dell'interno ha aderito alla fattagli istanza di raccomandare con sua lettera agl'intendenti delle provincie la diramazione del programma nei rispettivi comuni.

Il ministro delle finanze ha acconsentito, per facilitare l'esazione delle azioni, di far ordinare ai percettori delle contribuzioni di ricevere il danaro che dai sindaci loro sarebbe stato consegnato per trasmetterlo, a mezzo delle tesorerie provinciali, in Torino.

» nella costruzione di un vascello, il rilasciamento
» della voce nell'armonia e nella melodia, così
» pure la disposizione e l'ordine delle famiglie,
» contribuiscono assaissimo a rendere un governo
» bene regolato o male organizzato. »

Conchiudiamo che oltre la necessità in cui per conservarsi trovasi la specie umana di riprodursi, la riproduzione è un atto doveroso in rapporto all'ordine delle cose universali, e un debito da soddisfarsi all'autore di esse, cui piacque così stabilirle; che il bisogno ed il piacere dell'amore non sono lo scopo della generazione, ma bensì sono il mezzo con cui gli uomini veggonsi imperiosamente spinti dalla natura all'adempimento del loro dovere di conservarsi; che al fine stesso trovasi disposto un altro naturale movente nello affetto che coloro hanno grandissimo alla indefinita continuazione della propria esistenza; che conosciuto lo scopo dell'unione dei due sessi, ogni straniera cagione del loro avvicinamento che da quello li allontani, è illegittimo e contro natura; che la costituzione dell'ordine famigliare, giusta l'ordine fisico-morale della natura è il principale fondamento della buona costituzione politica delle società.

Ed eccoci pervenuti alla necessità di svolgere cotesto ordine delle famiglie sotto due aspetti, prima considerando l'atto dell'unione, poi gli effetti che ne derivano.

Capitolo II.

Osservazioni preliminari. Maniere di favorire la generazione.

Seguitiamo a trascrivere un brano di Ocello Lucano, il quale riassume i più sani principii di morale e d'igiene, atti a dirigere efficacemente l'adempimento del dovere che gli uomini hanno di conservarsi mediante la generazione.

« Coloro, che pensano ad avere figli, debbono
» praticare questi precetti. È di mestieri che essi
» schivino accuratamente tutto quello che è im-
» perfetto, perchè fra le piante e gli animali le
» cose imperfette non sono feconde. Avvi un certo
» tempo fissato dalla natura alla produzione dei
» frutti, affinchè questi frutti e i loro semi sieno
» prodotti da corpi fortificati e perfezionati. Per
» questa ragione è necessario allevare i fanciulli e
» le fanciulle in esercizi adattati e continui, e dare
» loro un'educazione conveniente ad una vita la-
» boriosa, savia e costante nella virtù. »

« Parecchie cose vi sono nella vita umana, in-
» torno alle quali una tarda cognizione è la mi-
» gliore. Conviene allevare la gioventù a non ri-
» cercare l'uso dei piaceri amorosi prima di venti
» anni, e fa d'uopo avvezzarli allorchè ne fanno
» uso, a servirsene di rado. S'eglino seguiranno
» queste massime, ed osserveranno una lodevole
» continenza, si formeranno un eccellente tempe-
» ramento. »

« Mediante i precetti che si danno alla gioventù
» nella sua infanzia, debb'essere proibito nelle città
» greche di giacere colla propria madre, con la

E così sostenuto dalla cooperazione tanto dei pubblici funzionari che delle autorità ecclesiastiche, a ciò personalmente invitate, il Comitato promuove alacremente ed efficacemente le sottoscrizioni per la fondazione dell'ideato stabilimento.

Le modificazioni già introdotte dietro consiglio di alcuni prelati al primitivo programma dimostrano nel Comitato medesimo l'assenza assoluta di ogni pretesa all'infallibilità, la disposizione a valersi, per la buona riuscita di un'opera così importante, dei suggerimenti e dei voti che gli verranno indirizzati.

E diffatti qualunque autorità od influenza esclusiva esercitata od ammessa per parte del Comitato sarebbe una vera usurpazione, trattandosi di un istituto alla cui erezione concorrono tutte le classi di cittadini, tutte le provincie dello Stato.

Da tutti gli atti del Comitato appare invece che egli si considera un potere provvisorio, creato dalla necessità d'iniziare la grande intrapresa, e desideroso di lasciare, per quanto è possibile, impregiudicate le più vitali questioni che la concernono, le quali non potranno essere definitivamente risolte che da una commissione permanente da eleggersi dai vari delegati delle provincie.

» propria figlia e con la propria sorella. È d'uopo
» inoltre che non sia permesso di usare nelle pub-
» bliche piazze, perchè egli è bello ed utile che gli
» ostacoli a questo piacere sieno in grandissimo
» numero. »

« Coloro che vogliono procreare la prole, deb-
» bono avere dell'antivedenza su questo punto.
» La precauzione più necessaria a colui che in-
» tenda dar l'essere ad un figlio è un regime ca-
» sto e sano, ed una savia ritenutezza nella quan-
» tità degli alimenti, ed un'attenzione intorno al
» tempo nel quale questi alimenti debbono essere
» presi. È d'uopo puranche di schivare l'ubbria-
» chezza, e tutti i turbamenti dai quali le abitudini
» del corpo ne riportano detrimento. Ma quello
» che sovrattutto è necessario di osservare, è di
» porre mente che nell'istante della genera-
» zione abbiasi lo spirito tranquillo, perciocchè i
» principii generanti sono resi cattivi dalle affe-
» zioni sregolate, incostanti e soverchiamente fo-
» cose. »

« Non saprebbesi pertanto impiegare abbastante
» intelligenza ed applicazione ad oggetto di avere
» figli ben nati e quindi bene allevati. Se quelli
» che amano i cavalli, i cani, gli uccelli, hanno
» cura della generazione di questi animali, ed os-
» servano come, in qual tempo, e per quale ani-
» male convenga farli procreare, affinchè la razza
» non venga a deteriorare, non è ella forse cosa
» vergognosa che gli uomini non facciano alcun
» conto dei loro figli, che li generino a caso, e
» che abbiano pochissima cura del nutrimento loro
» e della loro educazione? La negligenza intorno
» a queste cose è cagione della malizia e della
» malvagità umana; e col finire nel far degenerare
» la specie degli uomini, la si rende simile a quella
» delle bestie. »

Capitolo III.

Primo mezzo di favorire la generazione: i Matrimoni.

La stabile unione di due individui di vario sesso è pienamente di diritto naturale. Siccome nell'uomo si genera l'idea del proprio *io*, ossia della signoria di sè stesso e di tutte le proprie facoltà, così questa potenza estendendosi sugli oggetti esterni, fa proprie tutte quelle cose che tocca. Padroni delle nostre mani, noi sentiamo essere padroni del bastone a cui ci appoggiamo, del pezzo di terra che con le nostre braccia coltiviamo, della donna alla quale doniamo i nostri affetti, della famiglia che da noi nasce. La donna che amiamo, i figli che nascono da noi fanno dunque parte del nostro *io;* sono una specie di proprietà naturale. Se questo sentimento di proprietà è tanto fondato sulla nostra natura, tanto innato nel cuore umano, che scalda i nostri petti in qualunque stadio sociale potessimo trovarci, segue che per non sentirlo, bisogna costituirci in uno stato contro natura, il che in due modi può avvenire, o per estrema salvatichezza, allorchè i germi del nostro essere non sono ancora sviluppati, o per estrema corruttela, quando essi sono guasti. Affinchè si avvicini una donna per il solo istante del piacere, e poi si abbandoni, affinchè non si abbia cura della propria prole e s'ignori perfino

---

Non solo tutto il paese godrà in equa proporzione dei vantaggi di questo instituto, ma le norme educatrici che si andranno in esso adottando dovranno necessariamente informarsi ai bisogni dei tempi, alle giuste esigenze dell'opinione publica, in modo da riuscire di generale soddisfazione.

§ 7.

28 ***ottobre.***

Con decreto reale del 21 corrente venne ordinata l'apertura in Chambéry di due pubbliche scuole, l'una di chimica e l'altra di meccanica applicata alle arti.

Uno dei principali vantaggi di questo provvedimento è quello di favorire i progressi dell'industria in un paese tanto vicino alla Francia, e troppo avverso a subirne le influenze e a preferirne i prodotti.

§ 8.

30 ***ottobre.***

Un altro reale decreto del 21 corrente approva

che ci appartenga, come fanno le bestie, bisogna che l'uomo sia degradato del proprio essere. Se facciamo nostro il frutto che abbiamo nelle mani, e lo difendiamo contro chi voglia rapircelo, molto più siamo disposti a fare valere i nostri diritti di appartenenza sopra un oggetto a cui ci lega l'affetto più caldo e violento che si conosca. L'unione stabile dei due sessi è dunque di diritto naturale. Presso i popoli selvaggi si è potuto non trovare campi ricinti da siepi, o gregge mantenute in un chiuso, o praticata la proprietà esclusiva di alcuna altra cosa: ma il possesso esclusivo di una donna è stato sempre il primo a conoscersi, e la società di famiglia la prima a praticarsi (1).

Si penetri bene in dentro al cuore umano, e varie cose le quali comunemente sono attribuite ad abitudini, a usi, a convenzioni, trovansi di avere un fondamento sopra leggi di natura, che quelle non hanno fatto altro che sanzionare. Perchè dai più remoti tempi fin'oggi e in tutti i luoghi si è fatto uso di nomi coi quali distinguonsi le famiglie? Perchè se grande è sempre il piacere di avere alcun essere che sia carne della nostra carne e sangue del nostro sangue, grandissimo è il dispiacere che si prova quando tra molti figli alcuno non v'ha del sesso più forte? Credesi che ciò succeda in virtù di costumanze o di pregiudizi? No. Ciò succede perchè l'uomo vede soddisfatto col nascimento del sesso più forte il naturale desiderio di perpetuarsi, e perchè ai nomi è congiunta l'idea di una cosa che sembra non doverci fare perire.

Facciamo ancora un'altra osservazione. Le bestie che conoscono la sola parte materiale della vita, sentono unicamente il bisogno di alimentare i loro figli. A questo uffizio ordinariamente adempisce la madre, e basta; per cui quelle non hanno stabile unione che tra la madre e i figli, sostenuta dalla necessità di alimentare la prole, e durevole quanto questa necessità. In ogni ordine di cose noi vediamo la natura provvida nel disporre i mezzi a seconda ed a misura del fine. Nella specie umana questo fine è più esteso; bisogna dunque ammettere che per adempirlo abbia la natura assegnata una più larga tela di mezzi. L'uomo è un composto di corpo e di spirito; non basta alimentare quello, ma occorre ancora sviluppare e dirigere questo. Lo spirito non si sviluppa che per gradi. Il fanciullo perviene a un punto, in cui può nutrirsi da sè, ma anche allora non è in istato di governare sè stesso. Egli ha uopo di chi coltivi la sua ragione. Può la sola madre sopperire a questo bisogno? Non lo crediamo, e ciò non per il motivo addotto da Montesquieu, cioè perchè la madre incontra nella cura di alimentare ed educare i figli mille ostacoli nella vergogna di uscire al pubblico, nei rimorsi, nella ritenutezza del proprio sesso, nel rigore delle leggi: male si studia la ragione naturale nelle abitudini sociali e nelle convenzioni invalse tra gli uomini, le quali non sono per tutto uniformi, nè hanno seco il carattere di necessità che accompagna le leggi di natura; quelle abitudini e convenzioni potrebbero

(1) Questo sentimento è comune a entrambi i sessi. E se gli uomini si sono arrogati soli il privilegio di esercitarlo verso le donne, ciò è avvenuto per un abuso di forza, che in questo, come in molte altre cose, disturba l'ordine delle leggi naturali.

Cronaca del mese di novembre 1850.

ATTI DEL GOVERNO

PRIMA QUINDICINA.

§ 1.

7 *novembre*.

Il Ministro dei lavori pubblici ha indirizzato ai signori ingegneri capi ed ingegneri provinciali, un regolamento provvisorio per i corsi e gli esami della facoltà medico-chirurgica nella Università di Torino.

Altre volte avemmo occasione di accennare in queste pagine al bisogno di adottare regolamenti uniformi per tutti gl'instituti scientifici dello Stato, non solo per escludere ogni idea di privilegio, ma anche per facilitare al potere legislativo l'introduzione di ulteriori riforme nel sistema della pubblica istruzione, e semplificare sotto ogni rapporto l'opera del potere esecutivo.

essere differenti, ed allora la madre sola sarebbe sufficiente a soddisfare le cure del nutrimento ed allevamento della prole. Ma queste cure sono moltiplici, varie, ed esigono vario ingegno ed attitudine; esigono una quantità di mezzi ed una estensione di tempo ben grande: cose tutte, le quali creano la necessaria cooperazione di entrambi i genitori. La necessità di agire insieme per provvedere alle diverse e infinite incumbenze relative allo sviluppamento fisico e morale dei figli, è legge di natura, e questa prescrive che il padre e la madre sieno in società coi figli per lunghissimo tempo in rapporto alla durata della vita umana. Non è questa un'altra ragione naturale che dichiara stabile l'unione di due individui di vario sesso ed annoda la società di famiglia?

Ecco su quali basi poggia l'unione dei due sessi. La stabilità della unione risulta evidente così pel naturale sentimento di proprietà, che pel naturale desio che l'uomo ha di estendere e perpetuare la durata della sua esistenza, non che finalmente per l'obbligazione particolare alla specie umana di alimentare e governare i propri figli.

Ciò dimostrato, passiamo a dire che la stabile unione dei due sessi è il principale mezzo di favorire la generazione non solo, ma è ancora il più sicuro mezzo di adempiere gli altri fini del coniugio, il nutrimento fisico e lo sviluppamento morale della prole. Giammai la specie umana potrà essere accomunata alla condizione delle bestie. Ove quella conoscesse come fanno queste un furtivo e mutabile congiungimento dei sessi, tutte le leggi naturali, che si riflettono al fine della riproduzione della specie, sarebbero infrante.

Le congiunzioni fortuite, e nelle cólte società chiamate illecite, dei due sessi sono poco favorevoli alla propagazione della specie. Varie ne sono le ragioni, e in prima la confusione dei semi. Oltre a ciò, ignoto o lontano il padre, e la madre troppo occupata a curare i bisogni fisici dei figli, manca chi agisce fuori della famiglia per rintracciare i mezzi di sostentarla. Quando le madri vogliano, come fanno gli uccelli, uscire dal nido per procurare alimento ai loro nati, manca chi scevro di questa cura incompatibile con quella che lo sviluppamento dello spirito esige, provveda a questa seconda serie di bisogni. Nè le donne, sottomesse a pubblica prostituzione, possono avere abilità a bene dirigere la educazione della prole. In conseguenza delle quali cose, il disordinato accoppiamento dei sessi o impedisce la generazione dei figli, o li distrugge per difetto di alimento, o li corrompe per influenza di mali costumi, e in tutti i modi inceppa la propagazione delle specie. Cagioni fisiche e morali si accoppiano per rinforzare la necessità della stabile unione dei coniugi, come quella che è unicamente favorevole alla generazione. Ecco i motivi, pei quali i progressi della popolazione sono dai moralisti e dai politici appoggiati alla continenza pubblica. Da questa gli uomini si distolgono per difetto di giusti legami matrimoniali, da cui sono per miseria, o pubblica corruzione, o violento celibato di alcune classi di cittadini allontanati. Essi soddisfano il senso; ma si abbandonano in preda a un disordine che fa la ruina della popolazione.

---

cui è affidata la costruzione e la conservazione delle opere pubbliche una circolare contenente le più sensate norme sul modo di conciliare nei relativi progetti la massima economia col conseguimento della maggiore possibile utilità delle popolazioni.

La lettera ministeriale si occupa esclusivamente delle opere di pubblica utilità, come le stradali e le idrauliche, il di cui carattere non richiede come quello degli edifizi monumentali vastità o magnificenza di concetto.

Il ministero raccomanda soprattutto agl' ingegneri di ristringere i loro piani alle facoltà di chi deve sostenere la spesa dell'esecuzione; senza perciò escludere la solidità, la quale è altamente economica perchè risparmia le spese di manutenzione; e quell'eleganza di forma che è un carattere distintivo delle opere italiane e che opportunamente s'accoppia colla solidità, arrecando poco o nessun aumento di spesa.

Il non sacrificare il bene possibile all' amore dell'ottimo, mentre questo non può conseguirsi, è il principio che informando tutta la circolare, trova in essa il più ampio sviluppo, la più evidente dimostrazione.

« Non di rado le costosissime condizioni di sim-

Capitolo IV.

Della Poligamia e del Divorzio in rapporto al Diritto di natura

Brevemente ci occuperemo di questo argomento: i principii di sopra stabiliti lo rischiarano siffattamente, che non è difficile vederlo da tutti i lati.

Non è nostro proponimento tessere la storia della poligamia e indicare le cagioni speciali per cui è ammessa appo taluni popoli. Noi vogliamo semplicemente sapere se le leggi naturali legittimano quest'istituzione.

Indaghino i fisiologi se la formazione dei sessi provenga dall'essenza dei germi posti nel seno della donna, o se dalle disposizioni fisico-morali di costei nel concepire. Di qualunque maniera ciò avvenga, noi ci arrestiamo a un fatto costante, generale, verificato presso tutti i popoli e in tutti i tempi: la specie umana si è riprodotta e si riproduce in ogni luogo divisa in proporzioni presso a poco uguali tra i due sessi (1). Piace attribuire questo fatto al caso? Noi avremo maraviglia che il caso non abbia mai dato sulla popolazione di una contrada nove decimi di soli uomini o di sole donne. Se poi vuolsi ciò attribuire a quella invisibile catena di cagioni e di effetti, che costituisce l'ordine naturale delle cose; se vuolsi attribuirlo alle provvide leggi di quest'ordine il quale, dietro la creazione dell'umana specie, ha disposto il sistema della sua riproduzione, dobbiamo convenire che la natura crea una donna per un uomo, e che la poligamia non è altro che un abuso contro il diritto naturale, e cui la sola forza sostiene: diffatti, solo il sesso più forte si è arrogato il privilegio di possedere più donne.

Ma passiamo oltre. Qual è il fine dell'accoppiamento dei sessi? In primo luogo la procreazione della prole. La poligamia frustra questo fine, e vi sostituisce quello di un vago piacere, o che sia stabilita a pro delle donne, le quali sono per essa condannate alla sterilità, o che sia stabilita a pro degli uomini, ciascuno dei quali, quantunque possa fecondare molte donne, fa per lo meno un atto a sè nocivo, ed inutile rimpetto alla riproduzione della specie, imperocchè, posto il fatto della quasi uguale proporzione di numero tra i due sessi, egli non produce con le sue molte donne più di quanto costoro farebbero con altrettanti uomini.

La poligamia contrasta ancora l'altro fine naturale dell'unione dei sessi, che è la cura dello sviluppamento fisico-morale della prole. Indarno si spera introdurre regola e ordine nei mezzi di favorirlo là dove molte famiglie sono riunite in una sola. La sopraddetta cura, acciò sia provvida, esige intensità di affetto, e gli affetti umani sono tali, che scemano d'energia, siccome si espandono

(1) Non si opponga, che in Oriente le donne sono più numerose degli uomini; la disproporzione non è contestata in paesi dove non si conosce statistica. Ma esista pure effettivamente; noi diciamo, se colà un uomo può aver cinque mogli e dieci, cento, mille concubine, chi ci dimostra che le donne sieno cinque, dieci, cento, mille volte più numerose degli uomini? Si confessi che in quelle contrade per un Bassà che ha mille donne, vi sono mille uomini che ne stanno senza.

---

metria, o di regolarità nei tracciati, sono cosa così nelle opere di strade, come nella regolazione di fiumi-torrenti, più appariscenti e soddisfacenti nei disegni e nei progetti, che utili sul terreno ed in atto: giova ripetere, che quando pure fossero ottima cosa, bisogna spesso sapere rinunciarvi, ed accomodarsi ad ottenere quel che si possa di meglio. È lodevolissimo il proponimento di fare conoscere quanto possa l'arte, e come si sappia egregiamente applicarne i precetti. Ma pure bisogna che i signori Ingegneri, e quelli che più dell'arte loro sono appassionati, e specialmente i più giovani, si persuadano che i vasti piani sistematici che più appagano, e più colpiscono gl'inesperti, sono assai spesso i più facili e domandano meno studio e meno ingegno, che piani più limitati, ma giustamente appropriati al bisogno, e alla misura dei fondi di cui può disporsi. E questi più moderati piani sono quelli appunto che vengono maggiormente apprezzati da giudici competenti, e che maggiore onore fanno al loro autore; tanto più che si mettono ad atto, e che nell'arte dell'ingegnere meglio ancora che in altri negozi, il vero merito sta nell'operare utilmente, non nel disertare luminosamente ».

E scendendo ai particolari sia della regolazione

sopra un maggiore numero di oggetti: essi hanno uopo di concentrarsi sopra un solo oggetto per avere vigoria.

Inoltre abbiamo veduto che l'amore è un affetto esclusivo, la famiglia è una specie di proprietà: ecco quello che sta per legge di natura. La poligamia si oppone a quest' altro voto naturale; per cui non può essere introdotta che per abuso di forza, nè mantenuta che con la violenza. A pro di qualunque dei due sessi sia permessa, non si ha altro che il servaggio di molti al bestiale piacere di un solo.

Finalmente astenendoci dal considerare la poligamia in rapporto all'economia della società, il che ci condurrebbe fuori del nostro argomento, il quale si limita soltanto a metterla in rapporto al diritto di natura, noi diciamo che il buon ordine sociale è tanto un naturale mezzo disposto alla conservazione degli umani consorzi, che anzi questi non consistono che in quello. Base dell' ordine sociale è quello delle famiglie. Laonde la poligamia che distrugge l'uno, offende anche l'altro, e con ciò viola un altro voto naturale.

Ed eccoci ora a parlare del divorzio. Dopo quel tanto che si è scritto intorno a quest' argomento, sembra che nulla si possa avere ad aggiungere. Noi ci lusinghiamo metterlo sotto un nuovo aspetto.

Abbiamo detto altrove (1), che i diriti chiamati facoltativi, perchè l' adempimento loro o l' omissione è rimasta ad arbitrio dell'uomo, sono anche essi un risultato dei rapporti reali delle cose; per cui questi diritti, quando l'uomo si risolve ad esercitarli, non derivano soltanto dal suo fatto, ma traggono origine dal suo fatto unito a quello della natura. Egli può praticarli od ometterli: ecco il suo arbitrio. Ma quando liberamente li pratica, non sono più diritti puramente facoltativi. In questo caso il fatto dell'uomo è una necessaria conseguenza di un ordine di dovere. Il suo fatto ha creato un ordine di rapporti reali, i quali, sebbene non sembrano opera immediata della natura, pure sono un adempimento de' suoi comandi. Per cui le facoltà, ossia i diritti che ne nascono, quantunque emanati da un fatto libero di lui, non sono alienabili. Per esempio: l' uomo può e non può unirsi stabilmente con una donna. Questo è un fatto per lui facoltativo, che però cessa di esserlo, non appena che egli è venuto liberamente a praticarlo. In questo caso la sua attuale posizione è una necessaria conseguenza di un ordine di dovere. Egli, agendo in quel modo, ha creato un ordine di rapporti reali, i quali non sembrano opera immediata della natura, ma sono un adempimento de' suoi comandi. Le facoltà che ne nascono, comechè derivanti da un fatto libero dell' uomo, più non sono in suo arbitrio. Onde segue, che i diritti provenienti dall'unione stabile con una donna, che la società veste con le forme e il nome di matrimonio, non sono alienabili.

Premessi questi principii, risulta evidente che l'uomo non possa *ad arbitrio* rompere i legami con cui si è unito ad una donna. Può non contrarli, ma fatto ch'ei l'abbia, la catena dei diritti e doveri che ne nascono non è frangibile.

Niuno vorrà mettere in dubbio quanto diciamo.

(1) Capit IV, § 4, pag. 58 e seguente.

---

dei torrenti che del tracciamento di strade consiglia d' attenersi di preferenza a quei progetti, la di cui attuazione può essere dal territorio sopportata e condotta con quella sollecitudine che la rende veramente utile; prefiggendosi di riparare, se non si può a tutti, almeno ai danni maggiori; contentandosi di una strada un poco erta, o curva, o stretta, quando non sia tosto fattibile il costruirne una larga, affatto rettilinea e di più lieve pendenza.

Biasimando poscia quella specie di bando che sembra essersi voluto dare ai ponti di legno, anche in circostanze in cui è pur grande l'economia e la prontezza con cui possono essere messi ad esecuzione, così prosegue:

« Certo non è alcuno che voglia movere dubbio sulla preferenza di un ponte di pietra costrutto che sia; ma quando si guardi all' ingenza della spesa, specialmente ove s' incontrano gravi difficoltà di fondazione, si vedrà di leggieri che sbandire i ponti di legno equivale in moltissimi casi a dovere tollerare ancora per una lunga serie d'anni, o un guado pericoloso ed incerto, od un incomodissimo e non sicuro passaggio a barca, a cui potrebbe essere prestamente sostituito un buon ponte tutto in legname, o colle testate di pietra, che non la cede

Ma perchè il vincolo matrimoniale lega? perchè è un adempimento dei comandi della natura, e perchè crea un ordine di rapporti reali, a cui l'uomo non può per *suo capriccio* sottrarsi. Ma quali sono i comandi della natura, e quali i rapporti reali che la stabile unione dei coniugi crea? Eccoli: la procreazione delle parole, il nutrimento e l'allevamento di essa. Ora quando dal lungo e costante accoppiamento di due individui di vario sesso alcuna prole non si ottenga; quando dall'inettezza, dalla demenza, dalla balordaggine di uno di essi al nutrimento dei figli non si provvegga; quando dal mal costume dell'uno o dell'altro, non solo ai figli non deriva sviluppamento dello spirito, ma quel che è peggio, ne deriva uno perverso, chi può dire, mancato il fine, che debbasi mantenere l'osservanza dei mezzi che a quello non conducono? L'unione dei coniugi, che contrasta al voto di natura, è più di diritto naturale? Adempisce ai comandi di questa? E i rapporti reali che da un'unione siffatta nascono, sono una conseguenza dei detti comandi, o piuttosto non li contrariano? E se trovansi in opposizione col voto della natura, sono inviolabili?

Serbiamo in quella parte della presente opera, nella quale tratteremo del diritto positivo delle nazioni, la cura di esporre in qual modo le società abbiano provveduto alla quistione della quale siamo occupati, e che cosa convenga provvedere acciò rimangano sempre osservate le prescrizioni superiori del diritto naturale.

Lasciamo alla religione, della quale siamo umili servi e non giudici, l'uffizio di rinforzare i nodi coniugali, facendo di un legame politico un legame sacro, e mettendo i contratti matrimoniali tra gli altari e i tribunali sotto l'occhio di Dio. Noi non osiamo rimuovere un velo e vedere quanto siano sanzionate dal precetto religioso le leggi di natura.

Questo noi sappiamo, che il fine dell'accoppiamento dei due sessi fu assegnato dalla natura; e che quando il fine non è raggiunto, la sforzata continuazione del detto accoppiamento non mai può avvalorarsi con l'egida del diritto naturale, a meno che non si vogliano cancellare o ignorare i caratteri del codice della natura.

Capitolo V.

Dei matrimoni in rapporto agl'interessi politici degli Stati.

Non possiamo sopra quest'argomento essere di accordo con molti chiari pubblicisti. Alcuni di essi, e quelli soprattutto i quali riguardano una numerosa popolazione come una ricchezza per gli Stati, opinano che i governi, senza avere alcun riguardo alla produzione, debbano a tutta possa promuovere i matrimoni. Con l'aumento del numero dei viventi oltre la quantità dei mezzi di sostentamento che il paese fornisce, non si fa altro che aumentare il numero dei miseri. Ed ecco a un male apporre per rimedio un altro male, imperocchè i sopraddetti politici consigliano i governi di moltiplicare gli stabilimenti di beneficenza, e spesso ne fanno loro un preciso dovere. Allorchè di questi stabilimenti dovremo far parola, dimostreremo ciò che ora ci limitiamo ad accennare, cioè che i governi hanno il dovere di non

---

punto in comodità e sicurezza di transito ad un ponte di pietra. La quale avvertenza acquista molto maggiore importanza nei casi in cui il ponte di struttura murale esiga una regolazione del fiume che consenta di stringere l'alveo a quella molto minore sezione che da un edificio di simile natura è domandato. Questa regolazione per sè stessa dispendiosissima, se le circostanze e le condizioni dell'alveo domandino che sia premessa, farà lungamente procrastinare la costruzione del ponte, ed il conseguimento di quel miglioramento nelle comunicazioni, a cui principalmente miravasi ».

Venendo in seguito a parlare delle sistemazioni e dei riattamenti di strade, prescrive di non abbandonare inconsideratamente opere d'arte od antiche linee di cui potrebbesi trarre profitto, tenendo sempre di mira non già un ideale di perfezione, ma soltanto quei miglioramenti che sono di vero vantaggio alla generalità del paese.

« E quand'anche, soggiunge, la preferenza data a lavori meno perfetti, per accomodarsi alle forze economiche dei territorii e per procurare loro più pronti vantaggi, si dovesse riguardare come un provvedimento provvisionale, non verrebbe per questo menomata la opportunità di tali lavori. Ben dovrebbero i signori Ingegneri cercar

porre illeciti ostacoli alla libera azione delle facoltà naturali con cui l'uomo lavora a procacciarsi il proprio miglior essere; adempiuto ciò, se vi sono dei miseri, l'umanità e la carità esortano i governi a soccorrere la debolezza e l'innocenza, ma l'equità sociale non lo prescrive. Altronde, quali effetti producono gli stabilimenti di beneficenza? Fondati per alleviare i mali della umanità, indirettamente gli accrescono (1). Così quelli, dove la incolpabile miseria trova ristoro, pane e vesti, rincuorono gl'infelici, i quali più non sono in ambascia per la sussistenza loro e dei proprii figli, a procurarne in abbondanza. Ecco a dismisura cresciuto il numero dei miserabili. L'umanità gode per gli aiuti che loro si prestano; ma lo Stato può consentire ch'esso sia abitato da una popolazione nella massima parte coperta di cenci? I pubblicisti conoscono essere questi i risultamenti che si ottengono dalla moltiplicazione degli ospizi di beneficenza: conoscono. che soccorrendo i miseri, se ne accresce il numero. In questo stato di cose, consentono che il fatto sussista e che il male si accresca in virtù del mezzo con cui si cerca di alleviarlo. Non si atterriscono dal progressivo aumento delle classi povere, ed avvisano ad altri rimedi, tra cui quello di costringere i capi d'industria a prendere cura degli operai, con le rispettive famiglie, che lavorano od hanno lavorato per essi, sieno costoro per malattie ed età validi o no al lavoro, e quelli facciano o no guadagni nelle loro industrie, continuino a coltivarle o le tralascino. Si crede che i governi possano imporre tutto ciò equamente, nè si riflette che di questo modo la legislazione distrugge i diritti della proprietà i quali ha incarico di difendere; sforza i produttori ad accrescere il prezzo dei prodotti di quanto pagano agli operai vecchi od infermi che più non lavorano, il quale accrescimento di prezzo va a carico dei consumatori ossia del grosso della nazione; conculca il principio della uguaglianza di diritto, secondo il quale niun uomo può vivere sul prodotto delle fatiche altrui, senza il libero assenso dell'altro. Queste verità si fanno strada fino al cospetto dei sopraddetti pubblicisti, i quali finalmente spaventati dalla idea che niun loro espediente giova ad arrestare il progressivo aumento di numero delle classi povere, si appigliano a un ultimo partito, e dicono ai governi: Ordinate che niuno operaio si possa maritare senza il consenso dei capi della Comune a cui appartiene. Ma questa forse non è una violazione della proprietà più sacra, qual'è quella personale?

Non è con questi mezzi violenti e diretti che un savio legislatore deve dare riparo al male, che oramai divora le società, il pauperismo. Meglio farebbero i pubblicisti, se consigliassero i governi a diminuire indirettamente il numero dei miseri, facilitando coi progressi delle arti, delle industrie, dei mestieri, delle professioni, dei commerci i mezzi di sussistenza.

Ma dappoichè questo male non potrà mai essere intieramente sradicato dal seno delle società, noi domandiamo a noi stessi, quale rimedio ragionevole possa apporvi la legislazione. Crediamo che possa almeno nella massima parte mettervi riparo

(1) Ve n'ha di quelli che meritano essere eccettuati da questa regola, come a miglior tempo vedremo.

---

modo che quelle opere le quali attualmente si eseguiscono con un piano più limitato, non andassero poi affatto perdute quando le forze economiche delle provincie o delle comunità che l'intraprendono, fatte più floride, o i fondi preparatorii che vanno mano a mano aumentandosi, consentissero d'intraprendere costruzioni di maggiore dispendio.

« Ma quando anche avesse a venir tempo in cui volendo e potendo far opere più perfette o più grandiose, si dovesse perdere in parte od in tutto quelle fatte prima con più economia, non sarà però perduta l'utilità che queste hanno nell'antecedente periodo arrecata. Un ponte di legno per esempio, che con un'accurata manutenzione può durare lunghi anni, se poi si abbandonerà per surrogarvene uno di pietra, avrà nel frattempo bene compensato della spesa: ed alla sua anticipata costruzione sarà forse, almeno in parte, dovuto quello incremento di ricchezza che metterà poi in grado il paese d'intraprendere l'opera più perfetta e più dispendiosa.

« Ove i signori ingegneri ne' loro studii, e nei loro consigli abbiano presenti queste considerazioni, lungi dal raffreddare quel fervore che anima le provincie in favore delle opere di pubblica uti-

regolando i matrimoni. Non approviamo il parere di coloro, i quali dicono doversi vietare i matrimoni precoci, imperocchè da quelli tardivi risulta il doppio vantaggio, che l'operaio prima di formarsi una famiglia ha il tempo di ammassare un capitale, e che le famiglie producousi meno numerose. Tutto questo è impraticabile. È giusto fare una legge speciale pei matrimoni degl' indigenti? Ma si faccia pure: in questo caso, chi è giudice della misura d'indigenza calcolata dalla legge? Non si viene così a vincolare la libertà personale con un'aggiunta di eccezione dolorosa a riguardo dei miseri? Se poi vuolsi supporre che la legge sia generale e che fissi l'età di 30 anni per essere lecito contrarre gli sponsali, chi può dire che sia giusto sacrificare le moltitudini agiate in vista del minor numero degl' indigenti? E per impedire il troppo largo accrescimento delle classi povere, non si viene così ad impedire il progresso generale della popolazione? In ultimo, quando i matrimoni siano fino a quella età vietati, chi toglie che numerosissime si facciano le congiunzioni illecite con danno della moralità pubblica e della stessa popolazione, la quale si aumenterà per forza dell espediente medesimo adoperato per restringerla.

Piuttosto noi ci accostiamo all'accennato ultimo partito dei pubblicisti, che è quello di disporre che niun operaio possa maritarsi senza il consenso dei capi del Comune a cui appartiene. I capi del Comune sono sempre competenti a giudicare se un cittadino abbia mezzi sufficienti relativamente alla sua condizione per mantenere la famiglia che vuole formarsi. E per evitare gli arbitrii possibili, si può concedere al cittadino di appellarsi ai tribunali dalla sentenza ricevuta. Di questo modo la legge non colpisce alla cieca, ma va scientemente a riflettersi su quei soli, la cui indigenza è dimostrata.

Si obbietterà che l'indigente, cui è vietato il matrimonio, si appiglierà ad un congiunzione clandestina; ma noi osserviamo che avvi poco a temere di questo, imperciocchè le classi povere abbiano poca voglia, agio ed occasione di sedurre e mantenere illeciti rapporti.

Si obbietterà ancora, che noi vogliamo punire l'indigenza come un delitto, e violare la sacra libertà della persona. Ma quanti altri vincoli la libertà personale non riceve in vista della ragione pubblica di Stato? Se l'indigenza merita riguardi, non ne meritano al doppio gl'interessi dell'umanità e quelli delle nazioni? A questi generali riflessi non sono forse subordinati i diritti individuali, e quante modificazioni e restringimenti non subiscono questi per quelli? Si vuole che l'indigente non patisca la privazione d'una moglie: è giusto. Ma quanto non è giusto e superiormente desiderabile, che da coniugi, i quali nel dì delle nozze mangiano quel poco che posseggono, non nascono figli i quali sono destinati a morire negli ospedali? Per rispettare la libertá individuale, permetteremo che si moltiplichi la schiera dei miseri, e che l'umanità sia costretta continuamente a spingere dei gemiti? Permetteremo che le nazioni si popolino d'infelici, e sieno ora occupate ad erigere più stabilimenti di beneficenza per soccorrerli, che officine e fabbriche per la coltivazione delle industrie: ora sieno intimidite dagli

---

lità, riusciranno ad incoraggiarnele sempre di più, mostrando loro che gli sforzi che fanno possono pur sempre condurre ad un sollecito progressivo miglioramento; ed evitando quello sconforto a cui le provincie medesime potrebbero essere condotte dal sentirsi rappresentare, che per conseguire i beneficii cui aspirano, si esigono dispendi ingenti, insopportabili, ed un troppo lungo periodo d'anni ».

§ 2.

Nello stesso giorno il ministro d'agricoltura e commercio diresse alle camere di commercio una circolare nella quale il termine utile per la presentazione alle camere stesse dei prodotti da trasmettersi all'esposizione di Londra, che il Ministero stesso aveva protratto fino al 15 gennaio, viene ora ristretto fino al 31 dicembre p. v.

Il termine a quest'uopo fissato dalla commissione creata dal re per l'esame di tali oggetti era dal 1 al 30 novembre, brevità eccessiva, ed in niun modo giustificabile; trattandosi di cose il di cui invio a tenore delle istruzioni della Commissione inglese basta che sia effettuato avanti il primo di marzo. In tante angustie di tempo parecchi dei nostri manifatturieri impiegando anche

sconvolgimenti sociali, a cui il troppo esteso pauperismo accenna?

Altronde, sopra questo argomento i migliori ingegni si sono smarriti, e noi crediamo che tutti gli sforzi della scienza e dell'arte governativa possono ragionevolmente pretendere a minorare il male, o non mai ad estirparlo. In altra parte di quest'Opera avremo occasione di occuparci alla distesa di questa materia; per cui ci riserbiamo allora di svilupparla sotto tutti gli aspetti, e di applicarvi alcune osservazioni, che noi crediamo non ancor fatte da altrui.

Capitolo VI.

Secondo mezzo di favorire i matrimoni: la potestà domestica.

La famiglia, come la società civile, ha uopo di ordine. Non già nel semplice, ma nell'ordinato assembramento di più individui essa consiste. E le leggi di un tale ordine non provengono dall'arbitrio umano, ma sono superiormente prescritte dalla natura. L'uomo può per poca o niuna o falsa cognizione delle leggi naturali stabilire il sistema famigliare diversamente od oppostamente a ciò ch'esse prescrivono. La storia dell'umanità è per lo più non altro che la storia de'suoi errori, e dei mali che ha fatti ed ha patiti per la ignoranza o poca o niuna osservanza delle leggi di natura. Noi percorreremo brevemente cotesta storia per vedere in qual modo le nazioni dai più remoti tempi fin oggi regolarono l'ordine delle famiglie; indi in questo cercheremo scoprire il fondamento naturale e dimostrare che nulla può l'uomo ad arbitrio mutarvi e aggiungervi, senza che ne risulti un danno per lui.

Laonde il presente capitolo dividiamo in tre paragrafi, ciascuno dei quali tratterà i seguenti argomenti: 1 Necessità naturale dell'ordine famigliare. 2. Storia dell'ordine sopraddetto. 3. Fondamento naturale del medesimo ordine.

§ 1.

Necessità naturale dell'ordine famigliare.

Ammesso che per le leggi supreme della natura l'uomo fu necessariamente spinto, fin dal primo suo nascere, a comporsi nella società di famiglia, la quale fu in prosieguo l'elemento della società civile, noi domandiamo: i membri di cotesta primitiva famiglia, i quali erano esseri animati, potenze viventi, forze attive, vogliamo supporli scevri di qualunque impedimento e sciolti dal freno di una regola qualunque? In questo caso dobbiamo convenire, che coteste potenze sempre attive, abbandonate a sè stesse, moventisi senza precisa e comune direzione, senza prefisso e comune scopo, senza certi limiti e confini, e tendenti indeterminatamente ed estendere la loro attività, non devono tardare ad urtarsi con disordinato tumulto, e consumarsi in una vicendevole e continua guerra, ed a pervenire, per poco che durasse uno stato così violento, alla loro totale distruzione.

Siffatta tendenza alla propria distruzione non possiamo ammetterla in esseri tanto amanti di sè

---

la massima sollecitudine ed attività, non avrebbero potuto portare a compimento i loro lavori con quella perfezione ed accuratezza che sono desiderabili per rappresentare convenientemente l'industria nazionale.

Quanto alla restrizione adottata dal Ministero essa è fondata sul calcolo del tempo che dovrassi dalle camere impiegare per l'esame degli oggetti ricevuti, onde dichiararli ammessi all'esposizione; quello che loro rendesi necessario per trasmettere al Ministero una nota circostanziata della natura, del volume e del peso dei prodotti, affine di regolarne la spedizione; quello finalmente che richiedesi per preparare la spedizione collettiva e tener conto delle avarie che possono succedere nel tragitto e ritardarne l'arrivo.

Altre dettagliate norme su questo proposito contiene la lettera Ministeriale, che soverchio sarebbe qui riferire.

« Il trasporto dei prodotti in Londra, meno per quelli che vorranno trasmetterli privatamente, seguirà a spese del governo, il quale proponsi parimenti di nominarvi un agente incaricato di riceverli, di presentarli alla Commissione inglese, di assistere al loro collocamento e di tutelare gl'interessi degli esponenti ».

e tanto curanti della propria conservazione. Altronde osta il fatto, imperocchè di fatto le famiglie non si sono distrutte, ma conservate, perpetuate, e congiunte nella grande società civile. Dunque è necessità convenire che per conservarsi, i membri di esse non furono mai scevri di qualunque impedimento, che anzi alla loro attività ebbero limiti e confini; non mai si mossero senza precisa direzione, che anzi mirarono tutti ad un prefisso e comune scopo; non mai furono sciolti da qualunque freno, che anzi ubbidirono ad una regola superiormente prescritta.

La necessità dell'ordine prima dunque che fosse sentita nella società civile, lo fu nella società famigliare, attesochè quella fu posteriore a questa. Siffatta necessità fu rivelata da quell'istinto di conservazione, che negli esseri animati e nel mondo morale chiamasi amor proprio. I membri delle primitive famiglie sentirono che per provvedere alla propria conservazione, aveano irrefragabile necessità di dirigere con un determinato ordine l'economia famigliare.

Nella proprietà o istinto di conservazione che l'umana specie possiede, consiste dunque la gran legge dell'ordine famigliare, come in essa abbiamo altrove veduto consistere egualmente l'ordine sociale. Tre capi questa gran legge comprende; in virtù del primo è prescritto che ciascun membro di una famiglia volendo conservarsi abbia bisogno di rispettare la conservazione dell'altro, per cui debba restringere le sue azioni nella propria sfera, senza che possa uscirne per invadere le forze e potenze formanti l'esistenza di un altro membro della stessa con cui convive, il quale resistendo e respingendo l'invasione, produrrebbe un danno all'invasore, e se questi persistesse nell'urto, lo distruggerebbe. Dalla resistenza nasce dunque la limitazione o equilibrio di tante potenze; ed ecco come la natura con quel primo capo della sua legge, affine di conseguire la conservazione del tutto, crea la necessità dell'ordine.

Dappoichè ogni essere componente la famiglia non ama che sè, e non può conservarsi se non rispettando l'essenza altrui, la natura dispone col secondo capo della sua gran legge, che quegli debba agire combinatamente a suo ed a comune pro; ecco sorgere sotto altro aspetto e convalidarsi la necessità dell'ordine per la conservazione del tutto.

Finalmente avendo la natura nella specie umana creato esseri difettivi, i quali col rimanere isolati e divisi non possono provvedere alla loro conservazione, ma hanno invece necessità della consociazione, per lo cui mezzo ciascun uomo, aiutato dalle forze degli altri, è più sufficiente a sè stesso, ha prescritto col terzo capo della sua legge, che le azioni di tutti i membri di una famiglia sieno dirette ad un fine comune: l'unità del fine produce che di tante diverse parti si componga un corpo solo. Ed ecco per la conservazione dell'insieme di questo corpo compiuta la necessità dell'ordine.

Queste teorie, che abbiamo in altro luogo applicate alla società delle nazioni, ora sono da noi applicate alla società delle famiglie, le quali precedettero a quella, e conobbero e praticarono la legge dell'ordine nella propria sfera, prima che passassero a conoscerla e praticarla in una sfera

---

Questi savi provvedimenti del governo non hanno bisogno di essere commendati. In grazia loro non v'è nello Stato artefice alcuno, i di cui lavori siano degni di figurare alla grande esposizione di Londra, che trovisi impedito dal farveli effettivamente concorrere per circostanze economiche o per mancanza di un incaricato in quella metropoli.

Altra volta intendevasi promuovere l'industria nazionale coll'evitare ogni incontro dei di lei prodotti coi prodotti stranieri, escludendo affatto quest'ultimi, o caricandone di dosi fortissime l'introduzione; e molte industrie nazionali poltrivano nella primitiva rozzezza all'ombra della protezione governativa; pochissime salivano a perfezione perchè stimolate dalla concorrenza di un estesissimo contrabbando.

Adesso i governanti, fatti meno ciechi dalla lunga esperienza, cominciano dal favorire i confronti tra i prodotti indigeni ed i forestieri, procurando così ai manifatturieri nazionali se non lo sprone efficace e continuo della concorrenza, almeno l'eccitamento morale dell'emulazione.

Dall'avviso agli espositori esteri emanato il 29 luglio del presente anno dalla Commissione inglese rilevasi che quella grande esposizione sarà aperta in Londra il 1. maggio del 1851. L'edifizio viene

più vasta, concorrendo insieme a formare la grande società delle nazioni, e ad adempiere pienamente al fine universale della natura. Lo ripetiamo: di tre elementi si compone l'idea dell'ordine delle famiglie: necessità di limitare le azioni di ciascun membro di esse; necessità di combinarle; necessità di dirigerle ad un fine comune.

Queste teorie che ora applichiamo alle società famigliari, sono universali, appartengono ad ogni specie di esseri, e provengono dall'ordine fisico della natura. Ma la necessità dell'ordine proprio delle anzidette società poggia inoltre sopra altre leggi, le quali dal sistema morale delle cose naturali derivano. Occupiamoci a spiegarle.

L'uomo è fornito di forze, mediante il cui esercizio si conserva e si perfeziona. Il diritto di esercitarle non è altro fin qui che un diritto puramente astratto. Acciò l'esercizio avvenga di fatto, ossia acciò il diritto si faccia pratico, è assolutamente indispensabile che l'uomo possegga il potere reale di servirsi utilmente delle dette forze. Ciò posto, in vari punti di quest'Opera abbiamo dimostrato che un siffatto potere reale, un potere attivo a soddisfare le umane esigenze, non si acquista senza il concorso della colleganza. E la colleganza non consiste nel semplice ravvicinamento degli esseri, ma nell'ordine con cui coesistono. L'ordine famigliare è dunque il fondamento dell'esercizio pratico di tutti i diritti: onde risulta evidente la necessità morale del detto ordine. La coesistenza dei membri di una famiglia attribuisce un valore intrinseco e pratico ai diritti loro, il quale a norma del perfetto o imperfetto ordine che quella prende, si accresce o si diminuisce, e quindi si fa maggiore o minore la potenza degl'individui a conservarsi.

Dietro ciò che abbiamo detto finora, altro non rimane ad aggiungere per provare la necessita dell'ordine nelle famiglie; bensì occorre omai sapere quale debba essere quest'ordine, giusta il sistema delle leggi di natura. Non è difficile additarlo. Certamente la famiglia è un corpo morale che esiste per volere del sommo Fattore, a cui piacque che fosse, come gli piacque che fossero l'uomo e la società civile. La famiglia ha un fine comune a tutti i membri che la compongono; tutti costantemente tendono a quello. Ora per noi non si tratta d'altro che di conoscere quali sieno la natura e l'estensione di cotesto fine; ciò fatto, sapremo quale sia il sistema e l'ordine naturale e necessario dei mezzi disposti a conseguirlo. Sapremo che il detto fine è un dovere, a cui la famiglia deve soddisfare, e che i detti mezzi sono sorgenti di tanti diritti, ossia tante forze che quella possiede e adopra e indirizza al fine suaccennato. Siffatta teoria astratta di doveri e diritti, che nel corso della presente Opera abbiamo prima studiata nell'uomo, poi nella società civile, ora vogliamo noi studiarla nella famigliare società.

§ 2.

Storia dell'ordine famigliare dai primi tempi fin oggi.

Quando i sentimenti dell'uomo erano sepolti nella grossolana macchina di un selvaggio, le scambievoli qualità non erano sviluppate, e la ragione era come germe non ancora fecondato, non si può crede-

---

offerto gratuitamente agli espositori in favore dei quali saranno anche fatte le massime possibili facilitazioni e diligenze per il buon collocamento, per la custodia e conservazione dei loro prodotti, perchè le qualità e l'uso loro siano posti nella più luminosa evidenza; e venga per ultimo sul loro merito pronunziato un giudizio conscienzioso e imparziale.

E tra le accennate facilitazioni è notevole il permesso agli espositori di macchine o apparati meccanici di farli agire, e la prestazione a tale uopo tanto di acqua ad alta pressione, che di una data quantità di vapore per quegli oggetti che richiederanno l'applicazione dell'una o dell'altra di tali forze.

Nella distribuzione dei premi verrà presa in esame non solo l'eccellente qualità dei prodotti di alto prezzo; ma anche la buona qualità congiunta in altri alla mitezza del prezzo, ed anche per avventura alla novità. Affine di togliere ogni sospetto di parzialità nazionale od individuale, i giurati, che a tale distribuzione verranno proposti, saranno in parte inglesi ed in parte stranieri; e nessuno concorrente ad un premio in una data

re che l' unione dei due sessi fosse avvenuta, come succede oggi fra noi, dietro un pronunziato affetto reciproco, e scambievole e libero consenso delle parti. Non si sentiva che un brutale appetito. Non si conosceva altra legge che la forza, e questa veniva adoperata per soddisfar quello. Allora è mestieri ammettere che gli uomini soggiogassero le belle selvagge con la violenza, e che violentemente le trascinassero e chiudessero nelle loro spelonche. Le donne furono una preda. Ben presto l' ira cadde loro dagli animi, siccome assaporarono la dolce compagnia dei mariti. La naturale disposizione alla convivenza, il vicendevole vantaggio di questo stato strinsero i legami delle famiglie, e li rese indissolubili l' amore pei figli che vennero alla vita. Quest' amore è ingenito ad ogni animale: esso proviene dal desio di propagare e perpetuare il proprio essere. L' uomo, siccome ha più estesa e vigorosa sensibilità, con forza e violenza di animo maggiore che in ogni altro animale è attaccato alla propria prole; ed essendo fornito di ragione, non perde come i bruti la notizia dei proprii figli quando sono adulti, ma conserva sempre per essi il paterno affetto (1).

Essendo stata questa l' origine delle famiglie, s' intende perchè i capi di esse nei primitivi tempi ne fossero i padroni. Telemaco in più luoghi della Odissea dice ai Proci: *Io son re della mia famiglia.* Ma siffatto impero era barbaramente esercitato, come volevano i tempi. Laonde la patria podestà cominciò dall' essere molto ampia e fiera. Ed i giureconsulti romani la fecero derivare da *jure Quiritum*, imperocchè *quirites* vale forti e signori, e dal diritto di forza discese l' autorità che i primi padri esercitarono. Essi erano legislatori, giudici ed esecutori nella propria famiglia, ed i domestici giudizi severamente ministravano, come si rileva da Gellio intorno agli abitatori dell' antico Lazio, da Dionigi d' Alicarnasso presso i Romani, da Tacito e da Cesare presso i Germani ed i Galli. Le leggi di Romolo attribuirono ai capi di famiglia il diritto di dannare a morte, e di porre colle loro mani ad esecuzione la sentenza di condanna contro le mogli adultere, o bevitrici di vino, o ree di altre scostumatezze. Lo stesso diritto di vita e di morte fu loro conferito verso i proprii figli. Non avevano il dovere di conservar in vita se non la primogenita delle figlie: le altre potevano strozzarle, e lo stesso potevan fare coi maschi che, compiuto il terzo anno, riuscissero scontraffatti. Non diciamo poi che i fi-

(1) Rousseau, a cui piacque escludere la natura dalla formazione delle società civili, piacque egualmente escluderla da quella delle società famigliari. Egli pretende che queste sieno contratti convenzionali, e non già naturali. Per cui dice il contratto sociale lib. 1, c. 1, che: I figli non rimangono uniti al padre che per lo tempo in cui han bisogno di quello per conservarsi. Tosto che cessa tal bisogno, il natural legame vien disciolto. Cotesti vicendevoli bisogni non cessano mai. Quando cessa il figlio di aver bisogno del padre per ricevere il fisico nutrimento, questi comincia ad averlo di quello. Ma vogliamo noi pareggiare la specie umana ai bruti? Se noi non sconosciamo mai chi ci diè la vita, non mai si estingue nei nostri cuori il bisogno morale del figliale amore, nè mai nei padri tace il bisogno di nutrire il sentimento dell'amor della prole. Eterno è dunque il bisogno nelle umane società famigliari, cui la natura stringe, e non già patto o convenzione alcuna.

---

sezione avrà facoltà di essere componente del giurì destinato ed assegnare i premi a quegli oggetti che ad essa appartengono.

Gli espositori debbono dichiarare i nomi di tutti o di parte di coloro che li hanno aiutati alla produzione; talchè i giurati possano in ogni singolo caso riconoscere i diversi elementi del merito, e premiare in conseguenza i più degni.

Quantunque si facciano coniare per i premi delle medaglie, non si escludono però le ricompense in danaro, nella di cui applicazione avrassi riguardo alle speciali condizioni dell' espositore.

Mercè queste misure veramente provvide e generose ed altre molte che lungo sarebbe l' enumerare, la grandiosa esposizione di Londra raggiungerà indubbiamente lo scopo della sua instituzione, mettere cioè in comune nel mondo industriale tutte le scoperte della scienza, tutti i trovati dell' esperienza; incoraggiare ovunque codesti nobili tentativi; ed imprimere un nuovo slancio alle industrie d' ogni paese.

§ 3.

11 *Novembre.*

In questo giorno viene data pubblicazione di un

gli potevano essere venduti, perchè questo era il meno, allorchè si aveva il diritto di ucciderli.

Ignorandosi che l'uomo in quanto alla generazione è agli occhi della natura oggetto e strumento; che quella, volendo la conservazione della specie, lo ha fornito di affetti, di bisogni e di organi, che sono tanti mezzi disposti al conseguimento di quel fine; che i frutti, i quali nascono, sono esseri contemplati da una legge anteriore, a cui soltanto debbono ubbidire, e non appartengono a chi gli ha generati, nè alla società civile in mezzo alla quale vengono alla vita, ma appartengono alla natura che tosto si affretta a comunicar loro il diritto di conservarsi, e li rende padroni di sè; che cotesto diritto e cotesta padronanza non potendo quelli esercitare fin dal primo loro nascere, i padri non sono che i depositari delle loro persone, i custodi e tutori di essi dalla natura instituiti; ignorandosi, ripetiamo, ne' tempi di barbarie siffatti principii, non si pose mente che all'atto materiale della generazione, e i prodotti che da quest'opera si ottenevano, al pari di quelli che si ottengono da qualunque industria umana, si riguardarono appartenenti al produttore. Come del frumento raccolto nei campi, così dei figli creati sul letto nuziale si tenne proprietario il padre di famiglia, il quale potea vendere o distruggere questi come quello, e come gli aveva fatti, così disfarli.

Non seguiremo qui fil filo la storia primitiva di tutti i popoli per dimostrare che quanta maggior perfezione andarono acquistando le società civili, quanto più crebbero le forze della pubblica autorità, altrettanto s'indebolì il domestico impero. I fatti son là; ciascuno può consultarli: noi, che una dissertazione accademica non facciamo, siamo paghi di ritenerli come tanti dati incontrastabili, onde ricavasi il principio che solo abbiam uopo di assodare, cioè che la società fiaccò man mano le forze del domestico impero. Una seconda cagione ben presto concorse a raddolcirlo, e fu il dirozzamento dei costumi. Siccome si presentarono i progressi della civiltà, così gli animi s'ingentilirono e cominciarono a ripugnar dagli atti fieri contro l'innocenza e la debolezza degli esseri umani nella loro età infantile. Prima i padri si disgustarono dal vendere e dall'uccidere i proprii figli, che ne venisse loro tolto il diritto di farlo, imperocchè le antiche leggi sanguinarie rimasero, ma i dolci costumi ebbero più forza di esse. Per cui si cominciò dal non esercitarle; ben tardi si giunse ad abolirle.

Comechè infine i padri più non disposero della vita e libertà dei figli e delle mogli, e con assoluto impero più non esercitando i domestici giudizi, inesorabili giudici non bagnarono i nuziali letti del sangue delle mogli sparso in pena dei loro commessi falli, nè sollevarono la scure sulla cervice dei figli, nondimeno devesi ritenere che per gran tempo ancora la patria potestà serbò smisurato potere nelle famiglie, delle quali i capi continuarono ad essere veri sovrani, anzi despoti. Il detto potere non fu proporzionato alla natura ed estensione del fine. Cotesto fine naturale fu ignorato. Altri secoli trascorsero, moltissimi lumi si acquistarono, grandemente la civiltà dei popoli avanzossi, prima che le pagine del codice della natura si rendessero visibili agli occhi degli uo-

---

reale decreto con cui S. M. riordinando il Corpo Sanitario militare stabilisce una nuova gerarchia, nonchè nuove norme per l'ammessione, l'avanzamento, la paga, l'istruzione e l'amministrazione del corpo. Il decreto è preceduto da analaga relazione ministeriale, che ne spiega i motivi e lo scopo.

Già nel 1843 veniva determinato coi sovrani provvedimenti che dal primo gennaio 1846 nessun Chirurgo Maggiore in secondo potesse essere ammesso agli esami per divenire Chirurgo Maggiore se non fosse addottorato in ambe le facoltà di medicina e chirurgia.

Se non che essendo mantenuta la distinzione del personale in medico-chirurgo stabilita dagli analoghi regolamenti del 1833 l'obbligo della doppia laurea era rimasto finora senza scopo reale; imperciocchè agli uffiziali militari di sanità che l'avevano adempiuto non presentavasi che assai di rado ed eccezionalmente occasione di addestrarsi nell'uno e nell'altro servizio. Per la qual cosa insorgeva freguente il bisogno di ricorrere all'opera dei medici borghesi affine di sostenere il servizio di medicina nei vari presidii. Questa circostanza, oltre ad essere indecorosa per l'uffiziale sanitario militare, tornava di grave peso all'erario e nuo-

mini, prima che costoro imparassero a leggerle, e prima che venisse loro il desiderio e sentissero il dovere di uniformare a quei dettami gli ordini complessi delle società civili e famigliari. Nè in questo si andò per salti, ma per gradi. Molti ostacoli si ebbero a superare, molti pregiudizi, che la barbarie aveva trasmutati in principii, si ebbero a combattere, molte abitudini a sciogliere, infinite altre cognizioni fu mestieri acquistare. Insomma, al punto in cui al presente ci troviamo nelle nostre cólte società, non è possibile negare quanto meglio si sia consultata la natura nel definire i diritti della patria potestà. Ma siamo noi ben lungi dal credere che altro a fare non rimanga, e che cotesta potestà sia modellata precisamente sul fine che la natura le assegna nelle società famigliari. Per ora ci basta avere dimostrato che le forze dell' impero domestico andarono scemando, siccome si accrebbero quelle dell' imperio sociale, e siccome i costumi con la civiltà s' ingentilirono. Ben presto vedremo, che le società civili e l'incivilimento dei popoli sono ancora capaci di maggiore avanzamento: sarà allora conseguente ammettere che sulla misura di questo avanzamento la patria potestà modificandosi, dovrà anch'essa prendere un ordine migliore di quello che ha attualmente fra noi, ed ancora più ravvicinarsi ai dettami di natura. Le famiglie perverranno in questa nuova condizione, quando sarà generalmente ammesso e le leggi sanzioneranno il principio, che i figli non sono nè dei genitori, nè dello Stato, ma di sè: ciò che ampiamente svilupperemo in appresso.

§ 3.

Fondamento naturale dell'ordine famigliare.

Noi vogliamo sapere quale sia l' ordine delle famiglie giusta le leggi superiori della natura. Ma pria di tutto, domandiamo a noi stessi: cotesto ordine è un fine che si deve conseguire? Lo è certamente. Acciò si raggiunga, deve la natura avere disposto un sistema necessario di azioni che a quello conducano? Non si può dubitarne. Chi sono coloro, i quali debbono praticare queste azioni? Tutti i membri della famiglia. Se noi ci arrestiamo qui, non abbiamo che una loro obbligazione teoretica di agire conformemente ad una necessità finale. Ma chi ci assicura che essi lo facciano e che l'effetto inteso si ottenga? Non è forse indispensabile che ad effettuare quel dato sistema di azioni concorrano nei membri della famiglia le convenienti disposizioni? Affinchè dunque la sopraddetta esecuzione sia promossa, agevolata e considerata come certamente contingibile, hanno uopo coloro di possedere, giusta la loro natura, i mezzi efficaci a mandarla ad effetto. Siffatti mezzi non sono che tre, la mente, la volontà e l'attività esecutrice. Premesse nei componenti la famiglia l'esatta cognizione, la giusta volontà e l' esenzione da ogni ostacolo, non si può dubitare che sieno praticamente obbligati ad agire in direzione del fine; il conseguimento di questo fine non può mancare; avvi una specie di necessità che si consegua.

Ma i membri della famiglia sono, oltre i genitori, i figli: questi sono bambini, o fanciulli, o giovanetti. Acciò pratichino un sistema d' azioni, ossia abbiano una condotta uniforme e costante,

---

ceva alla disciplina ed alla regolarità del servizio, specialmente trattandosi di corpi staccati od in marcia e soprattutto in tempo di guerra, nel quale non è sempre possibile e conveniente il soccorso dei medici borghesi.

Il presente decreto toglie questi gravissimi inconvenienti, estendendo a tutti gli uffiziali militari di sanità il requisito della doppia laurea, prescrivendo agli esordienti un anno di tirocinio negli spedali divisionali, e promuovendo con altre disposizioni l'esercizio promiscuo della medicina e della chirurgia.

La accennata distinzione in Medici e Chirurghi costituiva una disparità di carriera fra gli uffiziali sanitari, argomento di continue querele e di mali umori. Tale carriera restava inoltre per la maggior parte di essi limitata al grado di Chirurgo maggiore che veniva assimilato a quello di Capitano, pochissimi essendo, relativamente al ragguardevole numero di uffiziali sanitari subalterni, i posti di uffiziali di sanità in capo equiparati in grado ai Maggiori.

Per offrire dunque ai suddetti uffiziali una soddisfacente prospettiva di carriera, il decreto divide in tre l' unica classe attualmente esistente dei Chirurghi maggiori che nella nuova gerarchia

è mestieri che seguano una norma, la quale non può essere svelata che mediante le cognizioni acquisite. Senza questa precedente cognizione delle verità relative all'atto da eseguire, la loro volontà non può determinarsi o male si determina, nè la forza loro esecutrice può muoversi se non dietro le determinazioni della volontà. Finalmente l'esercizio di questi tre poteri umani dev'essere libero, imperocchè se tutti o alcuni di essi incontrassero ostacoli, non potrebbe nascere l'effetto finale che si cerca produrre.

Ciò posto, se per ottenere l'ordine sociale trovammo sfornito di sicura efficacia attiva il dovere morale pratico negli uomini adulti e formati alla scuola del mondo, si può crederla meglio efficace nei bambini, e nei giovanetti pervenuti ad età in cui più per impeto di affetti che per consiglio di ragione si agisce? Si possono ammettere in costoro sempre limpide, complete, persuasive le cognizioni, sempre dagl'interessi del giusto determinate le volizioni, sempre esente da ogni ostacolo la forza esecutrice, sempre libero l'esercizio di questi tre poteri, anche quando quelli giacciono nella culla? Per credere tutto ciò, bisognerebbe in questo abrogare la legge universale, per la quale tutti gli esseri percorrono i tre periodi d'incremento, di perfezionamento e di deperimento; bisognerebbe che gli uomini sorgessero dal seno delle madri, come Minerva uscì dalla testa di Giove. Dappoichè ciò non si avvera, che anzi avviene il contrario e si osserva che la specie umana è anch'essa sottoposta alla sopraddetta legge, e percorre un primo stadio d'incremento, il quale è in lei più lungo ancora che in tutti gli altri esseri, dobbiamo confessare che durante questo stadio i membri della famiglia non sono forniti di quella potenza di fatto che è efficace a produrre costantemente l'ordine, senza l'aiuto di una intermedia autorità. Tolgasi di mezzo questa autorità, e che avremo? Germogli, i quali crescono dietro la legge della forza individuale di ciascuno, la quale essendo naturalmente disuguale, non avvi chi gl'indirizzi e chi regoli l'esercizio scambievole dei loro diritti giusta il principio naturale della morale uguaglianza. In questo stato le famiglie non possono durare; esse debbono perire o sciogliersi, e nell'uno e nell'altro caso, sparita la società famigliare, non è più possibile comporre quella civile. Se dunque devesi indispensabilmente conseguire l'intento della formazione e conservazione dell'ordine famigliare, emerge in guisa irrefragabile la necessità di un potere superiore alle singole forze dei componenti la famiglia, rappresentante tutte le volontà di costoro, valevole ad illuminare, interessare e rinforzare la libertà loro, ad interpretare e sviluppare fra essi la legge naturale, a regolare l'esercizio scambievole dei diritti e dei doveri, e mantenere un equilibrio tra i bisogni di ciascuno di loro coi mezzi di soddisfarli, ad aggregarli e tenerli in quella maniera unica, universale e costante che l'ordine esige.

Da quanto precede possiamo conchiudere, che siccome la natura fece necessaria la osservanza di un ordine, acciò conformemente alle leggi del superiore sistema morale le famiglie esistessero, così nel modo stesso, affinchè l'ordine famigliare si ottenga, la natura fece necessaria la creazione di

---

corrisponde ai Medici di reggimento. Superiormente a questi hannovi due classi di Medici militari divisionali equiparati al grado di Maggiore; ed inferiormente altre due di Medici di battaglione assimilati per grado ai Luogotenenti.

Il decreto accorda altresì un aumento di stipendio ad alcune categorie degli uffiziali di sanità, e specialmente ai divisionali, cui incombono più difficili mansioni ed una maggiore responsabilità. Tale misura tende a pareggiare per quanto è possibile il trattamento degli uffiziali del corpo sanitario a quello degli altri uffiziali dell'esercito, ed a stabilire nelle paghe una graduazione che valga ad animarli allo studio ed allo zelo nel servizio.

Altre prescrizioni contiene il decreto, intorno alle condizioni d'ammissione e d'avanzamento, al miglioramento del servizio specialmente negli spedali militari, ed all'istruzione che gli uffiziali di sanità vi devono ricevere.

un'autorità suprema. La patria potestà è dunque fondata sopra una legge o necessità di natura.

Dimostrata oramai di diritto naturale la patria potestà, come mezzo necessariamente da Dio disposto al conseguimento dell' ordine famigliare, passiamo a svolgere gli elementi di quest'ordine.

Quest'ordine comprende una serie di fenomeni necessari e costanti: essi sono le leggi naturali della famiglia. Come la società civile, così pure la famigliare ricava dalle sopraddette leggi un sistema di diritti e di doveri, i quali si riferiscono alle varie necessità di formazione, di conservazione, di economia, di moralità, di tutela e d'innovazione della famiglia.

Prima di ogni cosa è mestieri che la famiglia si formi. I fenomeni o le leggi, che si riferiscono al fine della di lei formazione, sono tali che non si può prescindere dai medesimi, senza che quella non si formi o tosto si annienti. Essi sono lo stabilimento di un'autorità suprema, ossia della patria potestà, la cui necessità esiste costantemente e indipendentemente dalla forma qualunque che la società famigliare prenda sotto l' influenza dei locali costumi, delle opinioni, e del grado di civiltà dei popoli. Essi sono egualmente le attribuzioni, le competenze e la rispettiva preponderanza dei vari membri componenti la famiglia, subordinatamente all'azione complessa che bisogna ottenere, acciò l'effetto finale sia conseguito. Coteste attribuzioni, competenze e rispettiva preponderanza sono unicamente relative ai figli. La patria potestà è comune a entrambi i genitori.

In quanto ai figli, essi ottengono la vita in forza di una legge superiore di natura, della quale i genitori non sono che strumenti di esecuzione. Costoro, fino all'atto del concepimento, ubbidiscono ad una necessità di loro natura; il concepimento è un fatto indipendente dalla loro volontà; non essendo volontario, non ha il carattere di beneficenza, e indarno viene posto come base delle obbligazioni tra i figli e i loro autori. Gli uomini, mentre che sono in quel primo periodo, non hanno rapporto che con la natura. Da quel periodo in poi, ossia dall'atto del concepimento fino a quello del compiuto sviluppamento, la libertà morale dei genitori si appalesa, la beneficenza incomincia, tutta la serie dei doveri e diritti reciprochi tra essi e i frutti del loro sangue si sviluppa. Questi doveri e diritti non si ripongono dunque nella circostanza di avere originata la vita; fin qui tutto è lavoro della natura. Ma verificatosi questo fatto, infinite conseguenze ne derivano, infinite circostanze si sviluppano, le quali danno nascimento ai menzionati diritti e doveri reciprochi. Oltracciò diciamo che i figli non appartengono nè ai genitori, nè allo Stato, ma a sè. Eglino sono esseri sensibili, intelligenti e liberi; queste qualità costituiscono la superiorità dell' uomo sopra gli altri oggetti creati, e formano di lui una persona. Come persona, l'uomo ha diritti e doveri; è capace di merito e di demerito, di ricompensa e di pena; è giudicabile e responsabile. Fate che egli appartenga a qualcuno, e la persona è distrutta; l' *io* umano più non esiste; l' uomo diventa una cosa nella creazione. Fintantochè le menzionate qualità non sieno sviluppate, i genitori e lo Stato hanno l'amministrazione dei figli; ne sono i tutori, e non i padroni. E la tutela esercitano in

---

ATTI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

Sessione del 1850

PERIODO SECONDO.

—

§ 1.

5 *e* 6 *novembre.*

Il 5 del corrente novembre fu ripresa la sessione legislativa per l'anno 1850 prorogata addì 15 luglio p. p.

Nelle due prime tornate la Camera dei Deputati si occupò della verifica dei poteri di alcuni suoi nuovi componenti ed elesse il proprio presidente nella persona del Cavaliere Pinelli. L' importanza della quale nomina, come ebbe a dirlo l'eletto medesimo nel ringraziarne i propri colleghi, è riposta nella manifestazione di un pensiero politico. Se infatti dopo questi suffragi della Camera, può da un canto rimanere dubbio il di lei consenso nell'idea che ebbe il Governo di mandare a Roma un inviato straordinario, viene dall' altro espresso abbastanza chiaro il soddisfacimento della medesima per la dignità e fermezza con cui quel-

una sfera diversa, i primi in quella della famiglia, e il secondo in quella della società civile. Ma gli uni e l'altro sono risponsali della loro gestione. Finalmente notiamo essere eguale la rispettiva preponderanza dei figli, qualunque sia il sesso o l'ordine del loro nascimento. Il tempo esiste per noi, che siamo essere finiti; ma innanzi a Dio eterno tutti i secoli si uniscono in un punto; rimpetto a Lui non vi ha nè primo, nè secondo. I pregiudizi umani hanno attaccato un valore diverso al successivo nascimento dei figli; ma costoro sono tutti contemporanei in faccia all' eternità. Dicasi lo stesso per la distinzione dei sessi. Noi possiamo concepire varia importanza della forza e della bellezza, e formarci idee relative al nostro modo di sentire; ma la natura crea i due sessi con uguale necessità, nè fa maggiore sforzo nel creare l'uno che l'altro, come non ne fa nel creare l'uomo o una pulce.

In quanto ai genitori, abbiamo detto che la potestà sia loro comune: comechè le attribuzioni famigliari sieno fra loro ripartite giusta la rispettiva e diversa naturale attitudine, pure il diritto è uguale. La disuguaglianza non vi è stata introdotta e non vi si può mantenere che per abuso di forza; abuso, a cui l'uomo si è abbandonato in tutte le occasioni. Così in ogni secolo e luogo egli è stato in pari tempo il tiranno delle donne e lo schiavo: in conseguenza la potestà famigliare che con esse doveva dividere, a sè soltanto ha attribuita, nè sopra i figli unicamente, ma su quelle medesime. Ecco ciò che dice un grande Oratore (1):

« L'uomo selvaggio, a un tempo stesso feroce » e indolente, attivo per necessità, ma da un » irresistibile istinto portato all'inerzia, non cono» scendo quasi che l'amore fisico, e non avendo » alcuna di quelle idee morali che sole mitigano » il duro impero della forza, abituato pei suoi » costumi a riguardarla come l'unica legge della » natura, comanda dispoticamente a quegli esseri, » che la ragione fa suoi uguali, ma che la debo» lezza gli assoggetta. Le donne sono per gl' In» diani ciò che fra gli Spartani erano gl' Iloti: un » popolo vinto, obbligato a travagliare pel vinci» tore.... Trovasi fra gli Orientali un'altra specie » di dispotismo e d'impero, la clausura e la ser» vitù domestica delle donne autorizzata dai co» stumi e consacrata dalle leggi. Una metà del» l'umano genere vi è oppressa dall' altra. L' ec» cesso dell'oppressione vi nasce dall'eccesso me» desimo dell'amore. L'Asia intera è piena di mille » prigioni, in cui la schiava beltà soggiace ai ca» pricci di un padrone. Ivi moltissime donne » raccolte non hanno sensi e volontà che per un » uomo. I loro trionfi durano un istante; e le » rivalità, gli odii, i furori sono eterni. Ivi elleno » sono costrette a mostrarsi grate della loro istessa » servitù col più tenero amore, e ciò che è più » orribile, con le dimostrazioni di un amore che » non sentono. Ivi il più umiliante dispotismo le » dà in guardia a mostri, che non essendo di al» cun sesso, li disonorano entrambi. Ivi final» mente l'educazione che ricevono, tende unica» mente ad avvilirle; le loro virtù sono comandate; » i loro stessi piaceri sono tristi e involontari; e » dopo un'esistenza di pochi anni, la loro vec-

(1) Thomas.

---

l'ingrata missione fu sostenuta, e soprattutto per avere essa ottenuto il migliore dei risultati, quello cioè di non averne avuto nessuno, come noi stessi avemmo ad augurarlo appena partito il Cavaliere Pinelli.

§ 2.

8 *novembre.*

Fra quanti paesi contava l' Europa prima del 1847 governati con forme dispotiche, in nessuno certamente (eccettuati gli Stati Romani) si riscontravano eccessi di assolutismo così stupidi e vergognosi ed antiquati come nel regno Sardo; talchè il potere popolare vi trovò al suo avvenimento vergine affatto e più vasto che altrove il campo delle riforme.

Già da circa un secolo i monarchi assoluti d'Austria, di Napoli, di Toscana avevano abolito nei loro Stati il foro e le immunità ecclesiastiche, che da pochi mesi soltanto ed in grazia delle franchigie costituzionali scomparvero dal Piemonte.

Ad ogni passo i legislatori piemontesi incontrano taluna di quelle tristi eredità del passato, e per quanto costi poco il ripudiarle, esse formano

» chiezza è lunga e spaventevole.... Le donne non
» furono private della loro libertà nei paesi temperati, il cui clima spirando meno ardore nei
» desideri, permise maggiore confidenza nelle virtù; ma la legislazione severa le sottopose dovunque alla medesima dipendenza. Talora furono condannate al ritiro e disgiunte dai piaceri
» non meno che dagli affari. Tale altra volta una
» lunga tutela fece insulto alla loro ragione. Oltraggiate in un clima dalla poligamia, che le
» costringeva ad avere continuamente al fianco le
» loro rivali; strette in un altro clima da nodi
» insolvibili, che sovente accoppiavano per sempre la dolcezza alla ferocia e l'amore all'odio;
» nelle contrade istesse in cui erano meno infelici, circoscritte da ogni banda, inibite a disporre dei loro beni, private dalle leggi di ogni
» propria volontà, schiave della opinione che su
» loro imperiosamente dominava, e che le apponeva a delitto fino anche l'apparenza; circondate
» da ogni parte da giudici, che erano al tempo
» stesso i loro seduttori e i loro tiranni, e che
» dopo averle spinte a fallire, le punivano col disonore, o usurpavansi il diritto di tormentarle
» per sospetti: questo fu a un dipresso il destino
» delle donne in ogni contrada del mondo. L uomo fu per esse, secondo i climi o l'età, indifferente o oppressore: ma ora furono vittime di
» una oppressione gelida e calma che proveniva
» dall'orgoglio; ora di una oppressione violenta e
» terribile, prodotta dalla gelosia. Quando non erano amate, vedevansi valutate un nulla; quando loro si accordava affetto, non si mancava di
» straziarle. Ebbero a paventare quasi egualmente
» l'indifferenza e l'amore. E in tre quarte parti del
» globo trovaronsi collocate tra lo spregio e la
» sventura».

Se l'uomo, quando opprime il suo simile, si corrompe, egli si perverte più profondamente quando riduce sotto lo giogo l'oggetto dei suoi più vivi desideri. Nel primitivo stato di barbarie la donna fu per lui una preda; era conseguente che ne disponesse come il signore fa di cosa conquistata. Col dirozzamento dei costumi andò scemando la durezza del domestico impero. Indubitatamente questo non può divenire conforme ai precetti dell'ordine naturale, senza che le nozioni della vera moralità sieno generalmente sparse, e l'incivilimento abbia fatto grandi progressi. Finchè le donne hanno poche qualità di cuore e di spirito, avviene conseguentemente che sieno le vittime e il trastullo degli uomini: in questo stato, trovasi la patria potestà ristretta nell'uomo soltanto. Siccome esse progrediranno, ed in condizione perverranno di essere pregiate egualmente per la loro beltà e pel loro merito, così per gradi riusciranno meglio ad essere riguardate come le compagne e le amiche degli uomini ai quali congiunsero la loro vita: allora la patria potestà sarà meglio intesa, e si risguarderà essa come un diritto comune a entrambi i genitori in parti uguali, comechè ciascuno di loro, giusta la particolare e propria attitudine naturale, lo eserciti in una diversa sfera e lo spieghi con attribuzioni diverse nell'ordine famigliare.

Ecco formata la famiglia. Ora ha uopo di conservarsi, ed è questo un bisogno che è assolutamente necessario soddisfare, sotto pena dell'an-

---

sempre inciampo al progresso morale e politico della nazione.

La prima legge discussa e approvata dalla Camera dei Deputati in questo secondo periodo della presente sessione è indirizzata a riparare un torto fatto agli ebrei ed agli acattolici dall'intolleranza religiosa, che dominava essa pure assai più inesorabile nel Piemonte che in ogni altro paese dispotico, eccettuati sempre gli Stati Romani.

Gli ebrei e gli acattolici che anche sotto il governo austriaco erano ammessi alle scuole universitarie, all'onore della laurea ed all'esercizio di qualsiasi nobile professione che uffiziale non fosse; sotto il governo piemontese ne erano severamente esclusi; e dovevano recarsi nelle università estere per ottenere i gradi accademici, dei quali non potevano poi approfittare che rimanendo all'estero; giacchè in patria non sarebbero stati riconosciuti.

Ed è appunto a compenso di quest'antica ingiustizia che tale conferma della laurea ricevuta all'estero dagli ebrei e dagli acattolici, veniva proposta alla Camera con analogo progetto di legge dal ministro della pubblica istruzione.

Il progetto ministeriale ammetteva per requisito a simile abilitazione gli esami col pagamento delle spese relative. Quello della commissione ten-

nientamento di quella. A tal fine la natura ha disposto un sistema di mezzi, che si riducono a due capi, riproduzione della specie e rispetto reciproco alla vita tra i membri della famiglia.

Vedemmo che il fine naturale del congiungimento dei sessi è la riproduzione della specie. Questo è un dovere, a cui i coniugi debbono adempire: rifiutarsi al giusto esercizio dei mezzi che la natura ha forniti per un tale adempimento, egli è mancare al dovere medesimo. Disturbare o distruggere il frutto naturale del sopraddetto esercizio, egli è non solo mancare al dovere, ma contrastarlo e oppugnarlo con tale ordine di azioni che la società punisce come gravissimi delitti. Ecco dimostrata la necessità delle doverose cure che entrambi i genitori debbono prendere per la salute del figlio concepito nel seno dell' uno di essi. Il procurato aborto è dunque un delitto contro l' ordine delle famiglie, imperocchè uno dei capi di quest' ordine, o dei fini ad esso subordinati, è la conservazione delle famiglie che mediante la generazione si ottiene. Pure vi fu un tempo in cui una strana opinione influì tanto sulla giurisprudenza, che generalmente non fu risguardato come delitto il procurato aborto. Gli Stoici aveano detto che i corpi umani non divenissero animati se non col respirare dell'aere nell'atto che uscivano dal ventre delle madri: onde si dedusse che il feto fosse inanimato, e dovesse considerarsi come *pars ventris*, o *portio viscerum*. I giureconsulti applicarono questo principio alla legislazione, e trovando che il feto chiuso nell' utero della madre non era nè figlio nè uomo, conchiusero che il privarlo della sua esistenza non dovesse riputarsi nè parricidio, nè omicidio. Fino a questo punto gli errori umani hanno alterata la morale e guastate le leggi! Altronde, quando il feto o il parto fosse morto, senza colpa della madre, niuna infrazione si farebbe alla legge naturale della generazione ed all'ordine di conservazione delle famiglie a cui quella è fine subordinato: onde si rileva quanto sia contraria ai principii della ragione e della natura la legge, che fu per lo innanzi in vigore presso tutte le nazioni di Europa, e che lo è tuttavia presso alcune di esse, in virtù della quale come rea di parricidio era punita la donna, il cui parto fosse morto senza colpa di lei, quando ella non avesse rivelata la sua gravidanza al magistrato. In questo caso non vi era inosservanza di dovere relativo al fine della conservazione delle famiglie. Che si puniva dunque in una donzella fino con la morte, se non l'avere seguito gl'impulsi del pudore, nascondendo l' effetto di un suo traviamento? Era questo un delitto?

Abbiamo detto di sopra che il secondo capo del sistema di mezzi ordinato dalla natura per la conservazione delle famiglie sia il rispetto reciproco alla vita tra i membri di esse. Non basta il giusto esercizio dei mezzi naturali inservienti alla riproduzione della specie. Non basta il rispetto verso il frutto concepito nel seno delle madri dietro quell' esercizio. Allorchè la generazione ha avuto luogo e la riproduzione della specie è avvenuta, reciderla nel mezzo della sua carriera egli è sempre contrastare al fine della conservazione delle famiglie. L' ordine di queste esige dunque che l'uno dei membri di esse rispetti la vita dell'altro. Quella serie di azioni, che si oppongono

---

deva a sopprimere l'esame, richiedendo la semplice presentazione dei documenti, dai quali risultasse la validità dell'ottenuto diploma.

La Camera adottò invece un' emenda del deputato Franchi, secondo la quale l' esame prescritto dalla proposta del Ministero sarà dato gratuitamente.

Questa è fuori d'ogni dubbio la più saggia determinazione; perchè offre ai cittadini ebrei ed acattolici la più ampia riparazione possibile del torto che loro fecero le antiche leggi, senza pregiudizio di quelle garantie che sono indispensabili nell' interesse della società, quando si tratta di dare esecuzione nello Stato ad atti di autorità straniera. I diplomi di tutte le università non sono egualmente rassicuranti sull'idoneità di un individuo all' esercizio di certe importantissime professioni. L'esame è dunque una buona precauzione contro le usurpazioni del ciarlatanismo.

Temendo però, che questa legge sinistramente interpretata potesse privare alcuno del benefizio dell' editto 2 aprile 1850, il quale concedeva a tutti i cittadini delle provincie congiunte per la legge d'unione al Piemonte, di esercitare liberamente in questo regno la loro professione senza altro esame, il Deputato Demaria propose e la

al compimento di un tale dovere, o che lo infrangono, sono dunque riprovate dalla natura, e dalla società puniti come esecrabili delitti, i quali prendono il nome di parricidio. Il parricidio comprende l'assassinio di tutti coloro, dai quali o coi quali immediatamente o mediatamente si è ricevuta la vita, e di coloro ai quali immediatamente o mediatamente si è data, come il padre, la madre, l'avo, l'ava, il figlio, il nipote, la moglie, il marito, il fratello, ecc.: l'assassinio di qualunque individuo non compreso fra questi stretti vincoli di parentela non è che semplice omicidio, e fa parte dei delitti contro l'ordine sociale, e non già contro quello delle famiglie.

La famiglia ha molti bisogni, il cui soddisfacimento rende necessario un sistema economico. L'economia famigliare ha in molti punti analogia con quella sociale; ma in altri punti se ne discosta e reggesi con diverse e spesso con opposte leggi. Non è questo il luogo opportuno a sviluppare cotesto sistema economico famigliare: ci basta averne annunziata la necessità.

I membri componenti le famiglie sono esseri sensibili e intelligenti: in conseguenza l'ordine che li riguarda non comprende soltanto l'esercizio dei mezzi disposti al conseguimento dei fini della loro formazione, conservazione ed economia. Essi hanno ancora bisogno di principii morali, i quali proveggano alle esigenze dello spirito. Laonde l'ordine famigliare abbraccia anche il sistema naturale dei mezzi diretti a raggiungere il fine della moralità. Abbiamo detto altrove, che principii morali sono tutti quelli che mediante la cognizione delle cose si ricavano dalla conformità delle azioni con le leggi dell'ordine superiore di natura. Queste leggi hanno stretto fra i membri delle famiglie tali legami, che non è possibile sciogliere: bisogna rispettarli. Le azioni che da questo rispetto si allontanano, turbano l'ordine famigliare, e la società le punisce come esecrabili delitti: di tale fatta è la disubbidienza dei figli ai voleri dei loro genitori. Peggio è il lenocinio dei parenti. Peggio è ancora l'incesto. Le leggi naturali vogliono che le famigliarità necessarie tra gl'individui della stessa famiglia non eccedano i confini da lei prescritti. Alcuni pretendono che la niuna attrazione che i due sessi si fanno tra gl'individui della stessa famiglia provenga dall'abitudine della convivenza, e che niuna legge di natura prescriva il loro allontanamento: eglino si poggiano al costume di certi popoli, tra i quali non solo non è vietato ma è ingiunto il congiungimento tra parenti. Non neghiamo che gli uomini possano per qualche tempo violentare la natura. Però sentiamo sdegno e maraviglia che questo tristo privilegio si appartenga soltanto alla specie umana. Essi soli sanno fare tacere le voci della natura, che i bruti non mancano di ascoltare. Costoro, quando sono nella medesima specie, non si divorano tra loro; l'uomo mangia la carne dell'uomo. Questo è un fatto; ma che per ciò? Prenderemo questo fatto eccezionale per fondarvi sopra un principio? Egli è forse nel cannibale che studieremo le leggi naturali dell'uomo? Le bestie stesse finchè serbano conoscenza della loro parentela, rifiutano di congiungersi e di generare tra esse; l'uomo ha spesso osato di farlo. Noi diciamo perciò che egli può trascendere fino ad obliare la natura: ma non possiamo vedere un semplice effetto

---

Camera approvò che per gli ebrei e gli acattolici i quali trovansi nel caso contemplato dal citato decreto, fosse espressa nella presente legge tale dispensa dall'obbligo dell'esame.

§ 3.

Un progetto di legge presentato dal ministro della pubblica istruzione per la creazione di una cattedra di diritto internazionale, già approvata dal Senato, come accennammo a pag. 31 della presente Cronaca, fu soggetto di una discussione nella Camera elettiva.

Il Deputato Pescatore, lamentando il soverchio frazionamento dello studio legale, che pel solo codice civile ha tre cattedre del diritto delle persone, delle proprietà e delle obbligazioni, proponeva si attendesse prima di stanziare una nuova spesa, la presentazione di un completo piano di riforma, del quale il ministro aveva già incaricata una commissione, le di cui opinioni propendono unanimemente alla riduzione del numero dei professori, ed alla instituzione di una cattedra di diritto internazionale.

Malgrado queste osservazioni ed altre non meno sensate sulle materie attribuite nel progetto alla

di abitudine in quell'abborrimento che si sente, e che gli stessi animali provano pel coniugio tra parenti. Per la qual cosa siamo di opinione che l'incesto sia azione contraria alle leggi naturali, e che offenda l'ordine famigliare dal lato della moralità, la cui osservanza è più che altro doverosa tra le domestiche mura, le quali debbono essere, quanto più si può, inaccessibili alla depravazione ed al vizio.

Tutte le condizioni indispensabili per la formazione, conservazione, economia e moralità delle famiglie sarebbero frustrate, quando non fossero tutelate. La tutela famigliare è mezzo necessariamente disposto al mantenimento dell'ordine. Non basta schermire la famiglia dai malori interni che la minacciano; ma occorre ancora fare lo stesso contro qualunque attentato o violenza di esterno nemico. A chi spetta l'ufficio di tutelare la famiglia? Ecco una bella quistione, intorno alla quale abbiamo opinione differente da quella concorde di tutti i pubblicisti. Spieghiamoci.

I pubblicisti convengono nel dire, che la ragione naturale detti il passaggio della donna nella famiglia del marito, non che quello dei figli, esistendovi matrimonio, nella condizione del padre, o sciolto quello, nella condizione della madre. Tutto ciò è quanto esiste nel fatto, e la teoria sopraddetta non concerne che il diritto positivo della più parte delle nazioni. Ma non sappiamo noi vedere in quest'ordine di cose un fondamento di diritto, nè possiamo per la ragione naturale persuaderci che la bisogna debba essere qual'è. Il principio che la donna passi nella famiglia del marito nacque sotto l'influenza di quei tempi, nei quali la donna fu considerata come una preda dell'uomo. Se vogliamo ammettere invece, ed è giusto il farlo, che l'uomo e la donna sono esseri entrambi liberi ed eguali in diritto; se vogliamo dare al loro congiungimento l'origine del reciproco e spontaneo consenso e non quello della violenza; se vogliamo non mutare l'uso della forza in ragione e formare un diritto esclusivo del più forte, non possiamo fare a meno di riconoscere che la moglie non è proprietà del marito, e che col passaggio nella casa comune non rinunzia alla sua individualità. L'una e l'altro sono due potenze indipendenti, le quali si avvicinano per lo scambievole vantaggio; ma l'una non soggioga l'altra. Laonde in luogo di trovare nell'ordine famigliare, come i pubblicisti ed i naturalisti fanno, il modello del Governo monarchico assoluto, nel solo padre concentrato, noi vi troviamo il vero modello del Governo democratico. Secondo noi il padre e la madre rappresentano ugualmente la famiglia, e tutti i diritti famigliari sono loro comuni ed esercitati in parti eguali. Si obbietterà che con questi nostri principii distruggiamo nelle famiglie l'unità d'impero, che vi è mezzo necessariamente disposto al mantenimento dell'ordine, non meno di quanto lo sia nella società civile per lo mantenimento dell'ordine sociale. Non è vero. Comechè comuni siano tra i coniugi tutti i diritti famigliari, ed esercitati in parti eguali, nondimeno un tale esercizio si versa in una sfera di azioni differenti, ed i loro diritti sono sperimentati nella pratica di differenti attribuzioni, le quali ha la natura scompartite fra loro, giusta la varia attitudine di cui gli ha forniti, e

---

nuova cattedra, la Camera, non volendo ritardare agli studenti il beneficio dell'insegnamento di una sì importante materia, ha adottato senza alcuna modificazione il progetto come le venne tramandato dall'altra Camera.

La cattedra di diritto internazionale novellamente instituita presso l'Università torinese va a riempiere una grande lacuna finora esistente nello studio legale di tutte le Università dello Stato. Ebbimo più volte occasione di rimproverare al Governo questa eccessiva parzialità per gli stabilimenti scientifici della Capitale. Dunque tutti quei cittadini che non potranno recarsi a studiare nella Università di Torino saranno privi di un insegnamento, la di cui introduzione negli studi legali fu dalla nazionale rappresentanza giudicata non solo necessaria, ma urgente! Codesto insistere nel mantenere alla capitale privilegi non richiesti dalla necessità delle cose è uno dei tanti modi con cui si favorisce indirettamente la tanto biasimata centralizzazione. Bisogna che *Torino non sia lo Stato Sardo* nè amministrativamente nè scientificamente. Bisogna che i diplomi scientifici di chi ha studiato a Genova od a Cagliari abbiano un valore non solo convenzionale, ma reale ed intrinseco, eguale a quelli rilasciati dall'illustrissima e nobilissima

gli uffici vari a cui debbono adempire. Ciascuno di essi agisce nella propria sfera naturale ed in siffatto esercizio è libero; di questo modo l'unità dell'impero famigliare non viene ad essere distrutta, imperocchè questa unità sta nel fine del miglior essere della famiglia, il quale si conserva uno e intero, quantunque i coniugi battano vie diverse, ma tutte a quello conducenti, ossia quantunque esercitino attribuzioni differenti, ma tutte tendenti ad uno scopo. Così nella società civile la distinzione delle funzioni legislative da quelle esecutive non distrugge l'unità dell'impero civile. E se nel rapporto che le famiglie hanno con la società civile quelle sono considerate come rappresentate dal solo padre, noi facciamo osservare che questo non avviene in tutti i casi, ed anche in quelli nei quali ciò avviene, tutto procede dal perchè la sfera di attribuzioni naturali proprie del marito è appunto quella che mette la famiglia in rapporto con la società civile. Siffatto potere del capo della famiglia è una considerazione di ordine sociale e non altro. Ma distinguiamo l'ordine sociale dall'ordine delle famiglie, e consideriamo quest'ultimo per sè solo. Restringendoci nelle mura domestiche, noi non troviamo che diversità naturale di attribuzioni famigliari, ma nell'esercizio di esse vediamo l'uguaglianza di diritto. Conchiudiamo non sia vero che il marito assorbisca la moglie; eglino rappresentano in comune l'impero famigliare. E se quell'assorbimento è avvenuto, bisogna attribuirlo ai vizi delle società civili, quando queste in luogo di essere ordinate secondo i precetti della natura, erano deformate dalle enormezze della forza. Ciò è tanto vero, che in talune contrade, come nell'antica repubblica di Locri e nell'isola Formosa, si vide ammesso che i mariti passassero nelle famiglie delle mogli. La ragione naturale condanna cotesti reciprochi soggiogamenti, e nella società famigliare riconosce un potere uguale nei coniugi, comechè esercitato in diversa sfera di attribuzioni.

Premesse queste nozioni di diritto, è agevole risolvere la seconda parte della quistione. Nella esistenza o inesistenza di matrimonio, è regolare che la società civile consideri i figli come esseri che seguono la condizione del padre o quella del coniuge che rimane, imperocchè ha bisogno di legarli alla condizione di quello tra i coniugi, che in virtù delle proprie attribuzioni famigliari trovasi in rapporto con l'ordine sociale. Ma nel recinto delle mura domestiche i figli appartengono in comune ad entrambi i genitori. Ed è così e per tal fondamento di ragion naturale, che nelle società civili meglio accomodate al sistema di natura vediamo stabilita la necessità del concorso dell'opera e della autorità di entrambi i genitori in tutte quelle operazioni tendenti a definire in qualunque modo il destino, la condizione, la fortuna dei figli. Dovunque si trova stabilito il contrario, è mestieri conchiudere che l'ordinamento sociale vi è ancor molto discosto dal superiore sistema dell'ordine morale di natura.

Qui ci arrestiamo, paghi di aver posti i nostri principii, che riceveranno sviluppamento ed applicazione, e diverranno più chiari e pratichi, allorquando occupandoci del diritto pubblico positivo, dovremo dettar le regole del buono ordinamento domestico.

Università di Torino. Altrimenti si andrebbe a creare un'aristocrazia di studenti, ed un'aristocrazia di dottori in paese nel quale delle aristocrazie ce ne sono anche troppe. Se entro il raggio descritto dall'ombra del medesimo campanile, trovasi la residenza del Governo ed uno stabilimento universitario, questa non ci sembra una ragione sufficiente a giustificare la predilezione ministeriale. Ma se ciò non pertanto siffatta predilezione sussiste, il Governo potrebbe tenersi pago dei numerosi allettamenti che attraggono a tener scuola nell'Ateneo torinese le più distinte capacità scientifiche di tutto lo stato; senza curarsi di accrescere quasi a bello studio una disuguaglianza che è già tutta in favore di quell'istituto il quale gode a preferenza di ogni altro le simpatie del regio governo.

§ 4.

11 *Novembre*.

La città d'Albertville sollecitava da molto tempo l'autorizzazione di disporre per la costruzione di un ponte permanente sull'Isère di un fondo di lire 31,923 che sono il provento del fitto di un porto e ponte provvisorio già stabilito dalla stessa città sovra di esso fiume.

Dopo aver dimostrato che l'ufficio di tutelare la famiglia spetta egualmente ad entrambi i genitori, vediamo in che si versa questo alterno diritto e dovere di tutela. Le domestiche mura furono dagli antichi con ragione chiamate il santuario della sicurezza del cittadino. Un tempo la religione le consacrava, attesochè siccome in esse custodivansi i Dei Penati, ogni violenza che contro di quelle si commettesse, era punita quale sacrilegio con la massima severità. Ora esse sono consacrate dal diritto naturale, e siccome assicurando la privata tranquillità grandemente influiscono sull'interesse pubblico, è giusto che richiamino i più rispettosi riguardi. In varie maniere si può violarle.

Un uomo violento, il quale ardito estrae con violenza una fanciulla dal paterno tetto; che, violando i doveri della natura e quelli della società, rapisce con violenza la moglie allo sposo, viene con ciò a contaminare le domestiche mura, a portar la desolazione e l'obbrobrio nelle famiglie che le abitano, ad oltraggiare la donna, la famiglia, la società intera: è giusto che egli sia immolato alla domestica tranquilità e al decoro dei costumi, che sono due elementi della sicurezza pubblica. Il ratto violento infrange dunque l'ordine famigliare. Si badi però che se trattasi di fuga intrapresa di comune consenso; se la fuga è intrapresa con una donzella, la quale non ha contratto ancora vincoli che la sottopongano ad una serie di doveri naturali; se due trasportati amanti non hanno altro oggetto nella fuga che quello di rendere legittima la loro unione, in questi casi abbiamo un atto, che la società può aver ragione a condannare, ma che la natura permette. E se offende l'ordine famigliare, ciò fa contro il fine piuttosto della moralità, che contro quello della tutela. Ad ogni modo fa orrore la legislazione, la quale per secoli ha imperato in Europa, e che con ferocia e imbecillità grandissime condannava alle fiamme o alle fiere il rapitore felice, e la vergine stessa la quale avesse dichiarato di aver prestato il suo consenso al ratto, come pure costringeva i genitori a denunziarli, e se cedendo ai moti della natura avessero cercato di coprir l'insulto con una legittima unione, li dannava egualmente all'esilio ed alla perdita dei beni, non che infine bruciava vivi i servi convinti di aver favorito il ratto, ed estendeva i suoi spietati furori fino ai frutti innocenti della illegittima unione. Questa fu legge dell'imperator Costantino, il quale, come dice Filangieri, sarebbe scritto nella serie dei tiranni, se non avesse protetta una religione, la quale riprovando i suoi delitti, non poteva mostrarsi ingrata ai suoi favori.

Una specie di ratto è la seduzione, mediante la quale si cerca indurre un membro della famiglia ad abbandonare il tetto paterno o la vigilanza delle persone incaricate dalla natura o dalle leggi di custodirlo. Questo è del pari un delitto contro l'ordine delle famiglie, dappoichè fa opposizione al fine della tutela di esse.

Lo stupro che si commette contro la donzella onesta o contro la vedova è atto che parimenti turba l'ordine delle famiglie relativo alla tutela di esse, dappoichè con quell'atto si priva la donna della integrità del suo stato, si offende il suo pudore, si prepara la sua posteriore sciagura, si calpesta il rispetto dovuto alle mura domestiche. Si

---

Il ministero presentava analogo progetto alla Camera. La commissione incaricata di esaminarlo trovò che il fondo attualmente disponibile è di lire 33,497 50 e non di sole lire 31,925; soppresse l'indicazione del disegno secondo il quale sarebbe da costruirsi il ponte, inopportuna e soverchia in una disposizione legislativa; e ridusse in termini più espliciti di quelli usati nel progetto ministeriale, la facoltà data al governo di rinunziare all'annuo canone di lire sessanta che la città d'Albertville era soggetta a pagare in compenso di quella cessione.

Una breve discussione riescì a chiaramente constatare il diritto di proprietà spettante allo Stato sopra i fondi di cui si tratta, e sulle acque ove era stabilito il ponte provvisorio, e quindi dimostrare la necessità che intervenga il Parlamento a fissare la destinazione dei primi, e permettere la rinunzia del canone che l'erario pubblico percepiva dalla città di Albertville come riconoscimento del proprio diritto eminente sulle seconde.

La Camera adottò il progetto con tutte le emende introdottevi dalla commissione.

badi però che se l'atto si commettesse contro la meretrice, non violerebbe altro che i diritti della personale proprietà. Il delitto, di cui parliamo, prende varie qualità secondo ch' è accompagnato dalla violenza, o commesso con frode e con seduzione, o eseguito di comune consenso. In questi tre casi si viene ad offendere l'ordine famigliare con differente gradazione di dolo: al primo caso appartiene lo stupro consumato contro una fanciulla non ancora uscita dalla infanzia; al secondo quello compiuto contro una donzella che non ha ancora oltrepassato il dodicesimo anno di sua vita, ancorchè vi sia stato il suo consenso; nella posteriore età, quando non vi sia stata violenza nè frode, lo stupro devesi supporre sempre volontario per tutte e due le parti, ed appartiene al terzo caso. In quest'ultima supposizione, lo stupro non sturba il fine della tutela inerente all'ordine famigliare, imperocchè il diritto di tutelare le famiglie cessa allorquando i membri di esse, capaci di sagaci deliberazioni, volontariamente vi rinunziano.

L'adulterio è il più grave dei delitti contro l'ordine delle famiglie. Se fossimo nei tempi, in cui la moglie entrava nella classe dei beni che si possedevano e si compravano; nei tempi, in cui il sesso più debole, degradato ed oppresso dall'altro, languiva sotto il terribile giogo che la violenza gli aveva imposto, e le leggi davano all'uomo sulla donna piuttosto che i diritti di marito, quelli di padrone e di despota, diremmo che l'adulterio offende l'ordine delle famiglie contrastando il diritto di proprietà dell'uno coniuge sull'altro. Ma dappoichè la ragione naturale ne ha fatto vedere nel coniugio l'accoppiamento spontaneo di due esseri liberi, i quali contraggono una serie di scambievoli doveri in vista del vantaggio scambievole, dobbiamo dire che il sopraddetto delitto contrasta tutti i fini subordinati a quello massimo dell'ordine famigliare, cioè quello della formazione della famiglia, quello della moralità, quello della tutela ecc. E parliamo anche del fine della tutela per lo motivo che i coniugi stretti fra loro da reciprochi diritti e doveri, sono in facoltà di tutelarsi a vicenda acciò i primi sieno liberamente esercitati e i secondi esattamente compiuti. È questo il principio di diritto, per lo quale l'adulterio è un delitto contro l'ordine famigliare. Per stabilirlo, non abbiamo fatto ricorso alla vaga frase che quell'atto infrange la fedeltà coniugale. Rimane, dietro questa frase, sempre quistionabile se e perchè cotesta fedeltà sia un dovere; la quale cosa non potrebbe essere dimostrata, se non spiegando ciò che noi abbiamo fatto, cioè ch'essa corrisponde ai fini di formazione, di conservazione, di moralità, di tutela delle famiglie, tutti compresi nel fine complesso dell'ordine famigliare. Neppure abbiamo avuto bisogno di ricorrere, come fanno moltissimi, a considerazioni estranee all'argomento, quali sono quelle che l'adulterio copre d'ignominia il coniuge offeso, spande sulla famiglia una indelebile macchia, priva d'infiniti vantaggi la innocente posterità. Queste considerazioni sono relative alla bizzarria delle opinioni, le quali sopra un tale oggetto sono stranissime. Se l'adulterio fosse delitto soltanto per simili motivi, noi diremmo che si riformi e si corregga l'opinione, la quale costituisce colposo un atto, che potrebbe essere innocente con una opinione opposta. Ma non è così: sia pure opposta

---

§. 6.

Nello stesso giorno, 11 novembre, fu discussa ed approvata partitamente la legge della riforma postale; ma l'adozione del complesso, per la mancanza in fine di quella tornata del numero legale di deputati, non potè avere luogo che nella successiva.

L'analogo progetto di legge presentato in principio della presente sessione, era stato approvato dalla Camera elettiva dopo matura discussione, nell'adunanza del 3 marzo. Trasmesso al Senato gli venivano arrecate parecchie modificazioni, delle quali non che dell'importanza della riforma in generale abbiamo fatto qualche cenno a pag. 53 e seg. di questa Cronaca. Ora però che quelle modificazioni ricevettero la sanzione di entrambi i consessi legislativi, giova darne una più esatta idea. Le più rilevanti riduconsi a questi sei capi:

« 1. Mentre nel progetto votato dalla Camera si stabiliva la tassa unica di 20 cent., derogavasi al principio coll'indurre una eccezione, fissandola a soli 10 per le lettere spedite entro un raggio non maggiore di 25 chilometri; il Senato cassava questa eccezione, mantenendo l'uniformità della tassa, e solo ammettendone una minore di soli 4

l'opinione, come in molti luoghi e tempi lo è stata, quando e dove i mariti si sono fatto un pregio di offerire le proprie mogli all'ospite che albergavano nelle loro case, tutto ciò non toglie che l'adulterio sia delitto contro le leggi di natura. Quale che sia il modo di pensare degli uomini, rimane sempre vero che la natura ha assegnato vari fini al congiungimento dei sessi, e ogni atto, il quale ne contrasta uno o più, è colposo. Ed ecco in quale modo dalla giusta posizione dei principii provengono le giuste conseguenze, e si ottiene il vantaggio di non traviare nella ricerca delle verità sociali.

Passiamo ora a un importantissimo argomento relativo all' ordine famigliare. Niuno dubita che faccia parte di quest'ordine il diritto dei genitori di disporre della sorte futura e del collocamento dei figli, sia col monacato, sia con le professioni e i mestieri, sia col matrimonio. Un diritto siffatto viene dai pubblicisti fondato sulla podestà patria, o per dire tutto, nella proprietà che i genitori posseggono dei loro figli. Ecco il più strano, il più falso principio, dal quale mille disordini provengono; un principio che della prole fa un podere, e che riduce gli esseri sensibili e viventi nella condizione delle cose. Lo ripetiamo: i diritti naturali vengono conferiti all' uomo fin dall'atto del suo concepimento. Egli non ha uopo di raggiungere l'età di venti o trent'anni per divenire un ente fisico morale dalla natura contemplato. Munito di quei diritti fin nel ventre della madre, fin la possiede uguaglianza di diritto, libertà personale, libertà morale ecc. ecc. Se l'età gli impedisce di esercitarli, non è perciò ch'ei non li abbia. Egli ha uopo di conoscere per determinarsi a volere e risolversi ad agire. A tale fine la natura ha disposta l'opera dei genitori. Quest'opera dunque è di semplice tutela. I genitori prendono cura di oggetti che appartengono a sè medesimi, ed amministrano corpi e spiriti appartenenti a chi li possiede ed a cui debbono rendere conto della loro gestione. Definito così il vero carattere della patria potestà, rimane a risolversi la questione, se essa possa a capriccio disporre della sorte futura della prole, e determinare la condizione a venire di esseri, i quali per essa si troveranno legati anche nella età in cui saranno padroni di sè. Può un tutore vincolare i beni di un pupillo con tale assoluto imperio e talmente, che questi, divenuto maggiore, non si trovi padrone di godere dei proprii averi sotto altra forma e condizione che quelle imposte dal suo temporaneo amministratore? Ecco la medesima quistione presentata in un altro ordine di cose. Noi ci riserbiamo altrove di sviluppare adequatamente questo grandissimo argomento, e precisamente allora che dovremo dare le norme regolatrici della educazione dei figli. Per ora ci limitiamo anticipatamente ad annunziare che il nostro sentimento in questo affare si accosta a quello di Platone, il quale non fidandosi ciecamente sulla prudenza e sull'affetto dei genitori, che sono trascendenti per difetto o per eccesso, e nell'uno e nell'altro caso cospiranti al medesimo danno, consighava l'intervento dei magistrati nell'opera complessa della educazione. Al momento, conchiudiamo, che il fine dell'ordine famigliare non comprende il diritto assoluto di disporre della sorte futura

---

cent. per quelle lettere esclusivamente che si distribuissero dall'ufficio stesso nel quale fossero impostate.

« 2. L'affrancamento delle lettere assicurate era facoltativo; il Senato lo rese obbligatorio.

« 3. Fra i casi di forza maggiore, nei quali il Governo non avesse ad essere responsale degli oggetti assicurati, si era voluto comprendere quello di grassazione; e il Senato lo cancellava.

« 4. La dimensione dei fogli di stampa soggetti a 2 cent. era stata fissata in 60 centimetri quadrati; il Senato la riduceva a 40, anche sul riflesso che il foglio di maggiore formato in Piemonte non eccede questa misura; e così riduceva pure a soli 20 decimetri la dimensione dei mezzi fogli, tassati solo nella metà, e restringeva a un foglio solo il trasporto gratuito di supplementi, eccetto contenessero gli Atti del Parlamento o del Governo.

« 5. Abolivasi il favore nel primo progetto proposto per gli operai di autorizzare gli officiali postali a rilasciare loro gratuitamente dei vaglia di lire 20 o meno.

« 6. Anche il diritto di provvisione di questi officiali per l'abbuonamento a giornali esteri, proposto prima a lire 1, veniva portato a lire 2.

dei figli, ma solo quello di vigilare sovra di essi e dirigerli.

Finalmente, e quasi per appendice delle cose qui innanzi discorse, diciamo che uno dei fini a cui devesi portar riguardo, come quello che interessa l'ordine delle famiglie, è il fine d'innovazione delle medesime. Le famiglie, come le società civili, perchè composte di esseri sensibili e intelligenti, non hanno uno stato permanente e invariabile, ma sono naturalmente progressive. Siffatta necessità d'innovazione ha i suoi principii certi, che ricava dall'andamento necessario delle cose, e si appoggia allo sviluppamento morale e politico delle generazioni umane. A misura di questo sviluppamento, subordinatamente si modificano tutti gli ordini indispensabili per la formazione, conservazione, economia, moralità e tutela delle famiglie. Ciò che le conserva in un secolo, le ruina in un altro. I mezzi di moralizzarle, di amministrarle, di tutelarle differiscono secondo l'età e i luoghi. Non avviene che per tali modificazioni sparisca il fondamento naturale dell'ordine famigliare; ma siccome la natura degli esseri si sviluppa, così cambiansi i mezzi di conseguire il fine complesso dell'ordine sopraddetto. Conchiudiamo che l'ordine famigliare, per conservarsi, ha uopo d'innovazioni e di modificazioni.

PARTE SECONDA.

Della popolazione.

Intorno a questo interessante argomento riproduciamo un nostro lavoro inserito in altra opera (1) con alcune aggiunte, il quale in sè contiene le più sane dottrine raccolte dai migliori pubblicisti ed economisti. Quando, venuti tardi alla scienza, non abbiamo teorie nuove da aggiungere, o teorie da sviluppare meglio o da modificare, rimane l'uffizio interessantissimo di scegliere tra i molti che hanno trattato di una materia ciò che meglio giova a rappresentarla nel suo ultimo e attuale grado di scientifico perfezionamento, sceverandola dai sofismi, dagli errori, dalle inesattezze, dalle opinioni poco fondate con cui spesso trovansi le verità mescolate.

CAPITOLO I.

Stato della popolazione negli antichi tempi.

Primo oggetto delle leggi politiche ed economiche è la popolazione, perchè senza uomini non vi è società. Incominciamo dal vedere che si è pensato dagli antichi legislatori per la moltiplicazione della specie.

Presso tutte le nazioni, in tutte l'età, in ogni specie di governo si è veduto nella moltiplicità degli uomini un bisogno di prima necessità. È noto in quale abbominio avessero gli Ebrei il celibato e

(1) Enciclopedia popolare, ediz. di Torino. — Articolo Popolazione, compilato dallo stesso autore.

« La Commissione dei deputati incaricata dell'esame di queste modificazioni variamente giudicavale; e mentre accettavane volentieri alcune, dolevasi che si fosse esonerato il governo nei casi di grassazione, diminuite le agevolezze a'giornali, e tolto il favore agli operai, e cresciuta la provvigione agli ufficiali delle poste: ma ciò nulla manco conchiudeva per l'adozione pura e semplice del progetto emendato, sul riflesso che quando pure non offrisse tutti i vantaggi del primo, ne assicurasse almeno tanti da far desiderabile l'attuazione la più prontamente possibile della riforma postale, la quale invece sarebbe di bel nuovo e chi sa per quanto tempo procrastinata, se il presente progetto non si approvasse ».

Malgrado ciò, il deputato Ricotti tentò d'indurre la Camera a differire tale deliberamento fin dopo discusso il bilancio adducendo la perdita che essa recherebbe all'erario, e citando l'esempio dell'Inghilterra, dove il disavanzo prodotto dalla diminuzione della tassa non fu ancora, in dodici anni di esercizio, potuto togliere.

Ma replicava egregiamente il Ministro del commercio, opponendo fatti e cifre alle allegazioni del preopinante. Avvertendo come la media della tassa delle lettere sia sin qui stata appo noi di

la sterilità. Il rispetto per l'opinione pubblica e il timore dell'infamia costringevano l'Ebreo a secondare il voto della natura, ed è noto per le sacre Carte il rapido progresso della popolazione fra quel popolo. I re di Persia proponevano premi a quei cittadini che davano più figli allo Stato. La religione, quanto la morale, era chiamata in soccorso per animare la popolazione; ed un articolo del Sadder diceva: « Prendi una moglie nella tua gioventù; » questo mondo non è che un passaggio; bisogna » che tuo figlio ti segua e che la catena degli es» seri non sia interrotta ».

In tutte le repubbliche greche non si poteva essere celibe impunemente. Siccome era delitto disporre della sua vita, l'era egualmente disporre della sua posterità, e le leggi vedevano nel suicida e nel celibe un uomo che abusava de' suoi diritti, un cattivo cittadino, un distruttore della società. Si conducevano premi ai padri di famiglia; si puniva la sterilità nell'uno e nell'altro sesso. In Atene niuno poteva essere ammesso al governo della repubblica, senza aver figli. In Sparta bastava aver tre figli per essere esente dall'obbligo di fare la guardia, e cinque per essere libero da tutti i pesi della repubblica. L'unione legittima dei due sessi era dunque un dovere che non bastava solo soddisfare, ma bisognava soddisfarlo bene ed in tempo opportuno. Ma quali erano le pene per coloro che trasgredissero le leggi? L'infamia, rimedio il più opportuno per prevenire i delitti in quelle contrade dove i cittadini non hanno ancora imparato a disprezzare l'opinione pubblica.

Aumentatosi il numero dei cittadini fino a un punto che fu di aggravio delle repubbliche fondate sopra ristretto territorio, e dove i cittadini dovendo sussistere con le fatiche degli schiavi, si vide la necessità di restringere il numero dei primi, acciò i secondi non fossero oppressi dalla cura di alimentarli, si cominciò a fondare colonie sopra terre lontane, sbarazzandosi così di una superflua popolazione, ed i politici consigliarono di diminuire i matrimoni per arrestare la propagazione e regolarli in modo che le popolazioni si riparassero senza che le repubbliche fossero sopraccaricate di abitanti. Aristotile si avanzò fino a dire che, dappoichè la legge vietava di esporre i bambini, bisognava almeno limitare il numero di quelli che era permesso generare, e che i figli concepiti oltre il numero definito dalla legge dovevasi farli morire nel seno della madre.

È noto quanto sia stata grande la popolazione della Italia, della Sicilia, dell'Asia minore, della Gallia, della Germania negli antichi tempi, comechè noi riputiamo falso il calcolo degli abitanti delle dette contrade ricavato unicamente dalle relazioni storiche intorno ai numerosi eserciti che quei popoli adoperarono nelle guerre, non mai scemati dalle grandissime stragi: in epoche di barbarie tutti i viventi erano soldati, anche le donne; per cui costoro non trovavansi in rapporto alla popolazione intera nella stessa proporzione in cui ora sono nelle nostre cólte società.

I Romani ebbero da prima una repubblica guerriera: era naturale che misurassero la forza dal numero delle braccia armate per difenderla. In conseguenza le antiche leggi di Roma incoraggiarono la popolazione coi costumi e con l'amore del

---

30 cen., dimostrava che la riduzione, adottandosi la tassa unica di 20 cent., sarebbe del 33, e non del 50 per cento, siccome quegli pretendeva; e però il disavanzo dell'entrata, posto che non crescesse il numero delle lettere, corrisponderebbe al terzo e non alla metà dell'introito totale; esservi inoltre ogni ragione di credere che questo stesso disavanzo venga prontamente compensato dal maggiore sviluppo delle corrispondenze postali, che non ponno non farsi maggiori e più estese colla tassa unica e discretissima di 20 cent.; altri vantaggi indiretti doverne pure derivare, sì per le moltiplicate transazioni commerciali, sì per i nuovi incitamenti alla diffusione dell'istruzione nelle classi meno colte; cause speciali avere mantenuto il disavanzo in Inghilterra, e anzitutto l'eccesso della riduzione che fu dei 2|8 ad un sol tratto; poi la imprevidenza del governo che non istipulando o gratuito o a buoni patti il trasporto delle lettere sulle vie ferrate, doveva poi subire gravissime condizioni; per ultimo i sussidi ingenti corrisposti alle compagnie marittime pel servizio postale: conchiudeva essersi ormai in quasi tutta Europa introdotto il sistema della tassa unica,

potere, che è il gran principio di attività in tutti gli uomini. Ma siccome Roma estese le sue conquiste, insensibilmente le soggette contrade si spopolarono. Strabone dice dell' Epiro che i soldati Romani erano accampati nelle case abbandonate. Siccome le discordie civili, i triumvirati, le proscrizioni indebolirono la repubblica e corruppero i costumi, così i cittadini si disgustarono della unione coniugale. La censura, stabilita per distruggere la corruzione dei costumi, si trovò impotente allorchè quella si fece generale. In quel tempo gl' Imperatori fecero continui regolamenti per determinare i cittadini al matrimonio e allontanarli dalla prostituzione. Ristabilirono la censura, la quale si scagliava di continuo contro il celibato, accordarono mille premi a coloro che somministrassero molti figli alla repubblica; inflissero pene ai cittadini non coniugati, e attaccando il celibato per la vanità, vietarono alle giovani donne, le quali non avessero nè mariti nè figli, di portare pietre preziose; conferirono privilegi, onori e cariche, le quali un tempo erano motivate dall' età e dal merito, unicamente in vista del maggior numero dei figli; proibirono ai celibi di ricevere donazioni per testamento dagli stranieri, il che fece dire a Plutarco che i Romani maritavansi per essere eredi e non per avere eredi; limitarono i vantaggi tra i coniugi in ordine alle scambievoli donazioni, quando non avessero figli, o l'uno si assentasse dall'altro; punirono i padri che non volessero maritare o dotare le figlie; proibirono i matrimoni inutili, quando uno dei coniugi fosse in tale età che non davagli speranza di aver figli; corruppero fino i costumi dei tempi per aver popolazione, permettendo che gl' ingenui si maritassero colle donne della classe dei liberti, e con quelle di pessima vita o condannate per pubblico delitto. Ma, come dice Montesquieu, non era possibile che queste leggi ristabilissero ciò che una moribonda repubblica, una generale anarchia, un governo militare, un duro impero, un superbo dispotismo, una debole monarchia, una corte stupida e superstiziosa aveano successivamente abbattuto. Arroge che le dette leggi erano frustrate dallo spirito religioso dei tempi, e censurate dai padri della chiesa, certamente con lodevole zelo per gli affari dell'altra vita, ma con poca cognizione di quelli della vita mondana. La fisolofia cristiana aveva introdotto negli spiriti un allontanamento dalle cose terrestri, creato un' idea di perfezione congiunta a tutto ciò che guida ad una vita speculativa. Essa avea influito sulla giurisprudenza, ed ecco le parole di uno scrittore ecclesiastico di quei tempi: « Furono » fatte tante leggi, come se la moltiplicazione » della specie umana potesse mai essere un effetto » delle nostre cure, mentre al contrario il suo nu» mero cresce o scema secondo gli ordini della » Provvidenza.

L'abborrimento dei Romani pel matrimonio, in seguito delle sopra esposte cagioni civili e religiose, si mantenne in onta alle tante leggi che lo proteggevano. A che servono le leggi quando i cittadini non sono in istato di profittarne?

Esamineremo in appresso quanto stolte e inefficaci sieno sempre le leggi che direttamente vogliono favorire la popolazione, e discuteremo se sia giusto desiderare che gli uomini crescano di numero, innanzi che lavorare a renderli felici.

---

onde l'imperioso bisogno di questa presso di noi, se pur si vogliono stringere convenzioni cogli altri Stati.

Ad un'aggiunta proposta dal deputato Lanza, all'uopo di rendere obbligatorio pei privati l'uso dei franco-bolli, venne il proponente persuaso di rinunziare, per non ritardare soverchiamente i benefizi della riforma, e di riserbarsene la riproduzione all' epoca della discussione dei bilanci.

In Inghilterra l'uso dei franco-bolli è favorito per modo che si fa pagare il doppio alle lettere che non ne sono munite. Così rimane grandemente semplificata l' amministrazione; non essendo più necessario un controllo tra l'ufficio da dove partono le lettere da affrancarsi e l'ufficio che le distribuisce, e riesce assai più facile e spedita tanto la trasmissione che la distribuzione delle corrispondenze.

Già la nuova legge introducendo l'uso benchè puramente facoltativo dei franco-bolli ne ammette il principio. E coloro medesimi ai quali sembra che non si vada mai abbastanza a rilento nelle riforme, quando verrà riproposta la mozione del deputato Lanza, troveranno una difficoltà di meno da opporle; imperciocchè il paese avrà cominciato a fare conoscenza dei franco-bolli; nè l'impopola-

I Romani avevano conquistato il mondo per indebolirlo e darlo in preda a cento orde di barbari, i quali scesero a compire in Europa la distruzione della fiorente popolazione antica. Col volgere dei secoli e collo stabilimento dell'aristocrazia feudale lo stato della popolazione andò migliorando, in onta alle irregolarità de' governi, al difetto dei lumi ed alle continue guerre e querele, imperocchè l'infinito numero dei piccoli Sovrani, ciascuno dei quali non poteva essere sicuro se non pel numero de' suoi soggetti, si applicarono con grande attenzione a moltiplicarlo. Ma le arti, le industrie, i commerci e tutte le fonti di sostentamento della vita erano nello stato d'infanzia. L'Europa era ben lontana dal possedere la popolazione che ebbe e che le viene attribuita negli antichi tempi. Allora i politici ed i filosofi non si occuparono di altro che di rintracciare i mezzi atti a promuovere efficacemente la propagazione della specie.

Capitolo II.

Della popolazione dei tempi attuali.

Dopo avere esposto ciò che pensarono gli antichi legislatori per animare la popolazione, esaminiamo quale sia lo stato attuale della popolazione in Europa. Non vogliamo discutere se questa parte del mondo fu in altri tempi più popolata di quel che oggi lo è. Ma lo è attualmente quanto dovrebbe esserlo? L'indizio più sicuro dello stato della popolazione di un paese è lo stato della sua agricoltura. Se presso tutte le nazioni europee, ove se ne eccettui qualche piccolo Stato d'Italia, l'agricoltura è molto lontana da quel grado di perfezione al quale potrebbe pervenire; se una parte del territorio non è coltivata, e l'altra per difetto di coltura, non produce quello che protrebbe produrre: se maremme micidiali, che si potrebbero disseccare, nascondono una parte del suolo; se molti boschi inutili non si sono recisi; se terreni ubertosi, che potrebbero essere coperti di spighe, sono condannati ad offrire ad una languida pastura le loro erbe selvagge, si può asserire con certezza che lo stato della popolazione è molto indietro. Quale conseguenza se ne può dedurre? Dobbiamo dedurre che la legislazione è difettosa. Nel corso ordinario delle cose, la natura umana tende a moltiplicarsi. Sempre che un uomo ha di che alimentare senza stento una famiglia, egli seconda il voto della natura. In ogni Stato dunque ove la popolazione non si aumenta, conviene dire che vi sia difetto di politica. Si sono dai nostri legislatori stabiliti premi al matrimonio ed alle paternità, ed hanno intanto lasciato sussistere gli ostacoli che impediscono alla maggior parte degli uomini di prendere una moglie e divenire padri. Tolgansi gli ostacoli, e non si abbia cura dei premi; la natura ha dato un sufficiente premio al matrimonio. Che il principe, dice Plinio, non dia niente, ma non tolga niente, che non nudrisca. ma che non uccida; ed i figli nasceranno da per tutto.

Secondo l'ordine teoretico delle cose, la forza riproduttiva è convenientemente disposta alla conservazione della specie; occorre solo che l'uomo abbia la possibiltà di uniformarvisi, ossia oc-

---

rità che potrebbero per avventura incontrare le recenti innovazioni negli ordinamenti postali, potrassi attribuire a qualche vantaggio fatto agli acquirenti dei franco-bolli; ma bensì e molto più ragionevolmente alla negazione di ogni favore alle classi povere ed al giornalismo per effetto delle illiberali modificazioni del Senato al progetto anteriormente votato dalla Camera elettiva.

§ 6.

12—13 *Novembre.*

Il 29 aprile del corrente anno fu autorizzato il governo alla riscossione provvisoria delle imposte sino a tutto il mese di novembre. Appressandosi l'estremo termine della concessione, il Ministero riproponeva un simile progetto di legge, chiedendo la proroga a tutto gennaio 1851.

La maggioranza della Commissione aderiva in massima a questa dimanda; ma faceva due emende al testo governativo creando con esse una duplice limitazione della facoltà di riscuotere e di spendere, col sancire cioè le sole spese ordinarie e col restringerle entro i confini segnati dai bilanci del 1850.

Se non che l'autorizzazione di pagare le spese

corre che quegli nell'ordine pratico delle cose sia sciolto da ogni ostacolo. Non abbisognano impulsi per muoverlo a soddisfare le intenzioni della natura e dell'ordine sociale; abbisognano unicamente mezzi ordinati talmente, che tolgano gli ostacoli i quali dall'ordine prepotente superiore della sussistenza personale della generazione vivente possono essere frapposti alla riproduzione. Si prevengano quei traviamenti licenziosi e contrari all'ordine sociale, i quali si oppongono del pari all'ordine delle famiglie ed a quello della migliore riproduzione ed allevamento della prole; ecco mantenuto il buon sistema della socialità, ed assicurata la felicità pubblica della medesima generazione vivente.

Si desidera partitamente conoscere quali sieno gl'impedimenti che si oppongono ai progressi della popolazione? Premettasi un principio generale; tutto quello che tende a rendere difficile la sussistenza, tende a diminuire la popolazione. Dietro questo assioma, noteremo che il primo degl'impedimenti suddetti è il piccolo numero di proprietari. La proprietà è quella che genera il cittadino, ed il suolo è quello che lo unisce alla patria; un cittadino che vive alla giornata, abborrisce il matrimonio, perchè teme i figli. Un proprietario desidera l'uno e gli altri: ogni nuovo braccio è per lui un benefizio della provvidenza, e la dolce speranza di acquistare un soccorso per la sua vecchiezza ed un erede della sua proprietà, eccita in lui un vivo desiderio di procurare una robusta prole. Ma per disgrazia comune dell'Europa, la classe dei non proprietari è la più numerosa. Ora da questo deriva il difetto della sussistenza nella maggior parte dei cittadini. La concorrenza che nasce dalla loro moltitudine, deve necessariamente avvilire il prezzo delle loro opere. Come possono con pochi soldi al giorno supplire ai bisogni di una famiglia? Ecco quello che toglie alla maggior parte dei cittadini il desiderio, la speranza ed i mezzi di riprodursi. Non si opponga che coloro i quali non hanno assolutamente niente, come i mendicanti, hanno molti figli. Questo è vero: ma deriva perchè non costa niente al padre insegnare ai figli la sua arte, i quali, nascendo, sono gli strumenti del suo stesso mestiere. Questa classe di gente si moltiplica perchè non sopporta alcun peso sociale, ma essa è per sè stessa di peso alla società. Coloro poi i quali sono poveri perchè privi di proprietà e privi anche di sostentamento se con l'opera delle loro mani non se lo procurano; coloro i quali gementi sotto un governo dispotico, riguardano i loro campi meno come una fonte di sussistenza, che come un pretesto di vessazione; coloro i quali non hanno mezzi di nutrire sè stessi, e di curare le proprie infermità, in quale modo possono dare molti figli allo Stato, e addossarsi l'obbligo di alimentarli e di curarli nella lunga malattia dell'infanzia? Solo il sofisma di un despota o la servilità di un satellite del dispotismo può dire che le famiglie sieno tanto più numerose quanto più i sudditi sono poveri, e che con l'accrescere i tributi cresca la facoltà di pagarli.

Neppure si opponga, che nei piccoli villaggi si vedrà l'indigenza dipinta nei pallidi volti dei più, e nondimeno si troveranno rade volte i letti di quei miserabili riscaldati da un solo. Ciascuno di essi vuole avere una compagna delle sue pene. Ma

---

per il mese di dicembre veniva nel progetto determinata in conformità delle analoghe leggi 29 gennaio e 29 aprile 1850, le quali avevano per norma le cifre dei bilanci come furono proposte dal Ministero. Ma la Camera dopo quell'epoca avea pure discussi i bilanci, e vi aveva introdotte notabili economie.

Dunque non solo non era necessario, ma era altresì assurdo ed incostituzionale che la Camera, nel fare la presente legge si riportasse nuovamente ad un progetto ministeriale; anzichè alle proprie deliberazioni che lo avevano modificato. Molti deputati, fra i quali Paolo Farina, Pinelli, Valerio, dimostrarono l'incoerenza che si chiedeva alla Camera con quel progetto, e s'accordarono nel proporre che fossero escluse dall'autorizzazione che si stava per accordare, le spese che la Camera aveva rifiutato di approvare.

Il Ministero si affrettò a dichiarare quest'emenda inutile, perniciosa, di mal esempio, e la respinse unanimemente. E perseverando a sostenerla i proponenti, il ministero aggiunse che la Camera dovea starsene contenta alla di lui promessa di operare nelle spese tutte le riduzioni possibili, e protestò di fare della reiezione di quell'emenda una quistione di fiducia. Strana pretesa in vero, e strana

da che deriva che la popolazione in luogo di crescere in quei villaggi, sensibilmente diminuisce? Sono davvero frequenti i matrimoni? O il fatto non è vero, o i figli che nascono da quei coniugi infelici, periscono all'aurora stessa dei loro giorni. Inoltre i grandi proprietari ritardano i progressi della popolazione con l'abuso che fanno dei terreni. Se la popolazione cresce a misura che si aumenta la sussistenza; se due moggia di terra tolte alla coltura tolgono forse una famiglia allo Stato, quale vuoto non debbono lasciare nella generazione tutti quei boschi immensi sacrificati alla caccia, tutte le ville superbe destinate a sollevare il proprietario ozioso? Ma avvi una seconda causa, che diminuisce il numero degli uomini, le ricchezze esorbitanti degli ecclesiastici. Come che attualmente questo male sia di molto scemato, nondimeno si mantiene quasi intatto in alcune contrade di Europa. I primi sacrifizi degli uomini non furono che di erba. Non vi erano tempii nè altari. L'aperta campagna era il tempio; poche zolle ammucchiate l'ara; poche spighe o frutta l'olocausto. Ciaschedıno poteva essere pontefice nella sua famiglia. Moltiplicate le cerimonie per desiderio di piacere alla Divinità, l'agricoltore non potè più essere sacerdote. Si consacrarono al culto dei luoghi particolari, ed alcuni ministri furono destinati a prenderne cura. I primi popoli assegnarono delle rendite ai sacerdoti, perchè alieni da tutte le occupazioni domestiche, era giusto che vivessero a spese della società. L'obbligazione di alimentare i ministri dell'altare fu tanto più riconosciuta dai cristiani, quanto più la nostra religione era nemica dell'avidità e dell'interesse. La devozione diede il primo passo, e il fanatismo lo distese quindi a dismisura. I sacerdoti cominciarono a predicare, che la religione, la quale viveva di sacrifizi, esigeva in primo quello della ricchezza.

Questa massima proferita in mezzo all'ignoranza fe' divenire i preti i proprietari più ricchi. Squarciato finalmente il velo della superstizione molti passi si sono dati per scemare le ricchezze del clero. Però non si può negare che soprattutto in alcuni luoghi d'Europa gli ecclesiastici si conservino la maggior parte delle proprietà. In questo stato di cose, là dove sussiste, come mai potrà fiorire la popolazione? Se i progressi della popolazione sono relativi ai progressi dell'agricoltura, come potrà questa prosperare nelle mani di un *beneficiato*, il quale in luogo di avere interesse a migliorare un fondo che non può trasmettere ad alcuno, ha quello al contrario di lasciarlo deperire, purchè esiga le sue rendite che sono per lui passeggere?

Passiamo a fare parola di un terzo impedimento ai progressi della popolazione; i tributi eccessivi e la maniera violenta di esigerli. Siccome la società ha i suoi vantaggi, ai quali ciascuno dei suoi membri deve partecipare, così ha i suoi pesi, ai quali è giusto che ciascuno abbia parte. Questo compenso però dev'essere proporzionato al benefizio che ogni individuo riceve dalla società ed alle sue forze. Secondo questi principii, che cosa dire dello stato presente dei dazi e dei tributi della maggior parte delle nazioni d'Europa? Dov'è la proporzione così necessaria tra quello che si dà o quello che si riceve, fra il tributo che si esige e la fortuna di chi lo paga? Vi è stato mai

---

protesta! Domandare ad un consesso legislativo che distrugga con una votazione posteriore quello che ha deliberato con una votazione anteriore, e poi minacciarlo con una crisi ministeriale qualora non aderisca a tale esigenza, non solo dimostra una segreta suscettibilità, ma costituisce un singolare abuso della propria situazione dalla parte di un governo che ha già pregiudicate tutte le questioni finanziarie, presentando i bilanci fuori di tempo, e costringendo tre o quattro volte all'anno il Parlamento a sancire a titolo provvisorio tutti gl'inconvenienti dell'antica amministrazione.

La Camera ha dunque votato la legge tale quale fu presentata dalla Commissione, registrando però in due modesti ordini del giorno le proprie riserve per i voti emessi nella discussione del bilancio 1850, e la dichiarazione del ministero di non proporre le spese pel 1851 sopra una base eccedente i limiti fissati da quelle deliberazioni.

§ 7.

15 *novembre*.

La Camera approvò in questo giorno la legge

tempo, nel quale gli uomini hanno pagato più, e forse meno ottenuto dalla società? Ce lo attestano i clamori dei popoli, la miseria delle provincie, le violenze delle esazioni, e soprattutto la moltiplicità delle contribuzioni. Se la misura della sussistenza è la misura della popolazione, come mai questa potrà fare progressi, quando il cittadino dee togliere alla propria sussistenza ciò che lo Stato esige da lui? Quante volte si lasciano i terreni in ozio, perchè il frumento serbato a stento per la riproduzione viene occupato dall' esattore del fisco? Se l'infelice agricoltore non ha come pagare, invano oppone l'eccezione della necessità, la moltiplicità dei figli, l'accrescimento dei bisogni, la diminuzione delle forze. I vili mobili, il letto nel quale pochi giorni innanzi è nato un cittadino allo Stato, le ruvide vesti e fino gli strumenti del lavoro sono venduti per soddisfare i pesi fiscali. Finchè i dazi saranno eccessivi, finchè quello che i cittadini sono obbligati a dare, assorbirà il prodotto delle terre e quello del lavoro, finchè quella parte che ne rimane dopo la contribuzione non basterà per assicurare la sussistenza dell'agricoltore e dell'artiere, la popolazione andrà indietro, perchè essa è costantemente subordinata ai mezzi di sussistere. La natura e il ben essere sono due forze che spingono gli uomini a riprodursi con quella stessa energia, colla quale la miseria e l'oppressione gl'inducono a distruggersi. Quelle rendono popolate le lagune dell'Olanda; queste indussero alcuni popoli dell'America a fare l'esecrabile voto di non avere alcun commercio con le loro mogli per non moltiplicare le vittime dell'avidità del conquistatore.

Altro ostacolo alla popolazione è lo stato presente delle truppe d'Europa. Avvi in Europa milioni di soldati stanziali, i quali fanno vedere gli orrori della guerra anche in seno della pace, e che invece di difendere le nazioni, le spopolano col loro celibato e coi vizi, con quello che consumano senza riprodurre, e colla miseria alla quale sono condannati i popoli per provvedere al loro mantenimento. Tanti soldati sono poveri ed impoveriscono lo Stato; non difendono le nazioni al di fuori, e le opprimono nell'interno. Si mantengono ora più truppe nel tempo di pace, che non ne mantenevano i più grandi conquistatori quando facevano guerra a tutte le nazioni del mondo. I popoli sono per questo più sicuri? No. Ogni principe ha accresciute le sue truppe in proporzione di quello che hanno fatto i suoi vicini, e le forze si sono equilibrate come prima. I vantaggi della maggiore sicurezza non esistono: l'eccesso non si ritrova che nelle spese e nella spopolazione. Per mantenere immense armate i popoli sono oppressi, la popolazione languisce. Si consumano le sostanze dei popoli per alimentare milioni di celibi, i quali non si riproducono, e che bisogna rinnovare di continuo con altri celibi che si tolgono alla propagazione. Non è questa un'antropofagia mostruosa, che divora in ogni generazione una porzione della specie umana? Si declama tanto contro il celibato dei preti, e pure tra i preti v'ha gl'impotenti e i vecchi; e si soffre poi con indifferenza il celibato di milioni di uomini nel fiore della gioventù e della robustezza.

Ultimo ostacolo alla popolazione è l'incontinenza pubblica. I vizi e i disordini hanno, per così dire,

---

proposta quattro giorni prima dal ministro degli esteri, e dichiarata d'urgenza per la proroga del trattato di commercio 28 agosto 1843 colla Francia sino al 5 gennaio 1851.

Dell'anteriore convenzione con cui il trattato medesimo fu prorogato, abbiamo fatto cenno nella *Cronaca del mese di maggio*, pagina 27, colonna seconda.

Un nuovo trattato commerciale fu stipulato, non ha guari, col Governo francese, fissando l'ultimo termine alle ratifiche pel 5 gennaio 1851. Le sue clausule, a termini dello Statuto, debbono essere consentite dal Parlamento. Per dare tempo a questo esame, e giungere senza inconveniente dal 20 corrente, giorno in cui spira il trattato del 1843, fino al dì della ratifica del trattato che andrà a surrogarlo, era evidentemente necessaria la proroga summentovata; per la quale cosa fu consentito dalla Camera senza alcuna difficoltà.

Il deputato Sella colse quest' occasione per interpellare il ministro del commercio sulla voce corsa di un trattato commerciale coll' Inghilterra.

Le ragioni che il ministro addusse nella sua risposta, dimostrano col fatto i buoni effetti della

vera figliazione reciproca tra loro. Così la miseria e il celibato violento di alcune classi di cittadini, impedendo i matrimoni, cagionano l'incontinenza pubblica, e questa diminuisce il numero dei matrimoni. Dove vi è corruzione, l'uomo sdegna una moglie, e dove vi è povertà, dove vi sono molti celibi per forza, ivi deve esservi corruzione. La natura vuol essere soddisfatta: bisogna dunque ricorrere ad una moglie o ad una concubina. La morale ci offre la prima; la povertà e il celibato violento ci condannano alla seconda. Con la vaga venere il senso è soddisfatto, ma la generazione resta in ozio. Questa malattia che da principio infetta coloro, i quali da povertà o dal governo o dalle leggi sono condannati al celibato, allorchè il numero di questi è cresciuto, diviene contagiosa e si comunica in tutte le classi. La corruzione si fa allora generale, e generale l'odio pel più dolce dei legami. Il ricco abborrisce il coniugio per voluttà, come l'abborrisce il povero per miseria. Si trova più conto a dividere il frutto del proprio lavoro con una concubina che si può abbandonare, innanzi che con una moglie, la quale subito diviene noiosa, quando si è perduto il gusto ai piaceri dell'innocenza. Questi piaceri sono troppo semplici, delicati, e conformi per l'uomo corrotto. Le sole voluttà grossolane e mutabili possono commuovere i cuori senza onestà.

Questi sono i principali ostacoli, che si oppongono ai progressi della popolazione. Si può conchiudere che una irresistibile inclinazione spinge gli esseri animati a riprodursi; la quale riproduzione nella specie umana è così feconda, che un uomo ed una donna dovrebbero al termine della loro carriera lasciare una posterità più che sufficiente a rimpiazzarli. Se la popolazione non vedesi sempre e dovunque crescere; se al contrario presso i popoli selvaggi è rara, bisogna cercarne la ragione nelle carestie, nelle intemperie, nelle epidemie, che mietono una parte degli adulti ed alterano le sorgenti della riproduzione in chi rimane, come ancora nella nudità, nella mancanza d'intelligenza e di affezione che fanno perire la maggior parte dei fanciulli. I popoli civili posseggono dei vantaggi; nondimeno allora che questi sono troppo male ripartiti, la popolazione si arresta o scema. Un picciolo numero di uomini di classi comode e privilegiate divorano la sussistenza delle moltitudini: quelli, snervati dagli eccessi, dall'indolenza, e dalle passioni, poco moltiplicano; questi, cui si strappa giornalmente il frutto delle loro fatiche, indeboliti dalla miseria e invecchiati pria del tempo procreano bensì molti figli, ma deboli in guisa, che poco curati nelle loro infermità, nel maggior numero periscono. Laonde possiamo dire, che presso le nazioni civili esistono tanti uomini, per quanto ed in proporzione che i governatori, i grandi, i ricchi e in generale tutti gli oziosi lasciano mezzi di sussistenza alla classe laboriosa e povera, che produce più di quello che consuma. Quindi dal momento in cui il governo diviene più dolce e meno rapace, riforma taluni abusi, raffrena talune oppressioni, e tosto che finalmente taluni fondi o talune rendite ritornano dalla mano degli oziosi in quelle dei laboriosi, tutto a un tratto si vede crescere la popolazione. Ciò è tanto vero, che negli Stati Uniti d'America, ove si hanno tutti i vantaggi della

---

libertà commerciale, e le parole aggiunte sull'alleanza del Piemonte colla Gran Bretagna, meritano di essere ricordate siccome quelle che illustrano in modo non dubbio l'attuale situazione politica di questo paese.

«Per ora, egli disse, non vi sono negoziazioni per trattati di commercio coll'Inghilterra, per un motivo semplicissimo. L'Inghilterra, in virtù delle ultime sue riforme, ha accordato al nostro commercio quanto era possibile accordare. Non esiste più in quella nazione alcuno diritto differenziale di navigazione, o doganale; la nostra bandiera è ricevuta nei porti inglesi alle medesime condizioni della bandiera inglese, salvo pel commercio di cabotaggio; il commercio sì interno che coloniale non è più soggetto ad alcun diritto, talchè i principali nostri prodotti vi sono importati senza pagamento di verun dazio; l'olio non paga, la seta greggia e lavorata non paga, il riso sottostà ad un lievissimo dazio; talchè il solo fra i prodotti del nostro suolo, colpito da un dazio alquanto grave, si è il vino; ma sinora noi non siamo esportatori di vino, ma piuttosto importatori, quindi una riduzione sul dazio del vino non ci sarebbe di molto vantaggio.

«Per questi motivi non può essere il caso di

civiltà senza averne gl'inconvenienti, ove il popolo è istruito e in conseguenza fa un lavoro assai produttivo, ov' egli gode pienamente del frutto delle sue fatiche, ove non deve pagare nè decime, nè diritti signorili, e neppure estaglio, perchè ordinariamente è suo il terreno che coltiva, nè imposte molto gravose, nè l' imposta più gravosa, quella dell' inerzia e dell' ignoranza, effetto della miseria e dello scoraggiamento, la popolazione si addoppia ogni venti anni. Egli è ben vero, che quando nella nostra vecchia Europa non vi saranno più terre ad occupare, gli uomini s' imbarazzeranno un poco più gli uni cogli altri, e l'aumento del loro numero si potrà rallentare; ma finchè ciascuno faticherà con intelligenza e liberamente, e raccoglierà per sè solo il frutto di questi lavori, non vi sarà maraviglia alcuna che non lasci figliuoli più che non ne bisognano per rimpiazzarla. In tesi generale si può dire, che nella nostra specie la fecondità naturale essendo grandissima, ed aumentandlo anche col buono stato degl' individui, esistono sempre uomini in un paese per quanto ed in proporzione ch' essi hanno e possono procurare i mezzi di loro sussistenza. Intanto, affinchè questa massima sia interamente giusta, non bisogna intendere per mezzi di sussistenza soltanto gli alimenti, ma tutte le conoscenze e tutti i soccorsi, per mezzo dei quali noi possiamo preservarci da tutte le miserie e le infelicità cui andiamo soggetti. È questo ciò che concerne la possibilità della popolazione, e questa maniera di guardarla fa molto chiaramente vedere quale sia la maniera di accrescerla. Comodità, libertà, uguaglianza, lumi, sono questi i principali mezzi; e tutte le ordinanze di Augusto e di Luigi XIV sopra i matrimoni sono tanti espedienti miserabili.

Capitolo III.

Della popolazione considerata sotto l'aspetto economico

Passiamo ora a considerare la popolazione sotto l'aspetto economico. Gli uomini sono felici quando godono di taluni beni. L' igiene e la medicina insegnano loro a conservare la sanità dei corpi; la morale fa loro conoscere i mezzi di conciliarsi la stima e l'affetto dei loro simili; la filosofia gli preserva dai desideri smodati, dalle passioni funeste, dai terrori religiosi; la politica insegna loro la maniera di procurarsi sicurezza e libero sviluppamento delle loro facoltà. Ma per godere di questi beni, a cui non possono pervenire senza il perfezionamento della loro intelligenza e delle loro abitudini, occorre che esistano, ed anche con un certo grado d'agiatezza: ora questo punto fondamentale è quello, di cui si occupa l' economia politica.

Tra tutte le precauzioni prese dalla natura per conservare l' umana specie primeggia l' estrema profusione dei germi; di maniera che, qualunque sia la quantità che se ne perde, ne rimane sempre tanta che non solo basta a conservare la specie, ma la moltiplica. Che cosa dunque manca agli esseri organizzati per moltiplicarsi all' infinito? Lo spazio e l'alimento. Quale influenza hanno sulla popolazione le guerre, le epidemie, la

---

alcun trattato di commercio coll' Inghilterra. Bensì godo nel potere assicurare che lo stato delle reciproche nostre relazioni politiche con quello Stato è soddisfacentissimo, ed il governo crede di favorire i veri interessi del Piemonte confermando e stringendo sempre più i nodi che ci uniscono a quella potente nazione».

Nello stesso giorno 15 novembre la Camera ha addottato un' altra legge presentata dal ministro dei lavori pubblici, la quale è d'interesse puramente locale. Con essa viene stanziata la spesa di lire 320,000 per l'incanalamento del torrente Gélon in Savoia.

§ 8.

16 e 18 *novembre.*

La Camera dei deputati discuteva nella seduta del 16 corrente i trenta articoli del progetto per la costruzione definitiva della cassa dei depositi e prestiti, e dovette, per la solita mancanza del numero dei votanti, rimettere all' adunanza successiva l' approvazione della legge nel suo complesso.

« Lo scopo di questa istituzione consiste nella somministranza di fondi alle divisioni, alle pro-

fame? Poca, o niuna, perchè essendo l'uomo fornito di una grande potenza prolifica, i danni causati dagli anzidetti flagelli passaggieri, si trovano riparati in poco tempo. Difatti, le lunghe e micidiali guerre di Napoleone non hanno scemata la popolazione della Francia, che al contrario si è accresciuta. La peste è fortunatamente molto rara nei nostri climi, e non fa stragi che sopra una limitata estensione di terreno. Lo stesso può dirsi della fame, che di tratto in tratto desola le nazioni. Qualunque sia il numero degli uomini che essa miete, gli anni seguenti sono sufficienti a tosto rimettere nel primo stato la popolazione. Nullameno l'accrescimento di questa è costantemente frenato, poichè negli Stati più floridi è perpetuamente racchiusa in taluni confini, che si stringono o si estendono di poco. Quali sono questi confini? I limitati mezzi di sussistenza. La potenza e il desio degli uomini di riprodursi sono grandissimi e infiniti, ma i loro mezzi di sussistere sono finiti. In che consistono i mezzi di sussistere? In tutte le cose, niuna eccettuata, capaci di soddisfare gli umani bisogni. Ora gli umani bisogni variano secondo i climi e le abitudini, sia nella intera nazione, sia in talune classi. Mezzi di sussistere della popolazione sono dunque tutto ciò che vediamo indispensabile alla vita nelle diverse nazioni e nelle diverse classi. Essa mantiensi, si accresce, o scema in proporzione della quantità dei detti mezzi.

Nei paesi marittimi, dove abbonda la pesca ed è facile la sussistenza, nascono più fanciulli che altrove. Lo stesso avviene nelle terre coltivate a grano, ed assai più in quelle piantate a vigna. Al contrario, nelle contrade dedicate ai pascoli la popolazione è poca perchè poca gente vi trova occupazione e sussistenza. Là dove trovansi cave di carbone fossile la popolazione è frequente, imperocchè ardendovisi molta quantità di legna, vi si distruggono i boschi, e tutte le terre possono essere coltivate. Sembra che debba avvenire lo stesso nelle pianure, dove si raccoglie il riso, che richiama l'occupazione di molta gente e fornisce copiosi mezzi di sostentamento; ma non è così, imperciocchè ordinariamente quivi le proprietà sono riunite nelle mani di pochi, i quali si arricchiscono, e le moltitudini tra gli stenti, le penose fatiche e l'aria mefitica miseramente periscono.

Dai due principii, che la popolazione tende ad accrescersi progressivamente, e che non può oltrepassare i mezzi di sussistenza, segue ch' essa in ogni luogo non abbia altri confini che i prodotti. La produzione è dunque la misura della popolazione. Quando la fecondità della specie moltiplica gli uomini al di là di questo confine, vi sono ricondotti da distruzioni violente, dalle angoscie della fame, dalla morte dei fanciulli per difetto di vesti o di medicine o di altri necessari aiuti, da molte altre cagioni che gli uomini, esseri sensibili, definiscono sciagure, ma che sono necessità comandate dall' ordine naturale delle cose, e infine dalla previdenza dell'uomo, il quale previene la sconsigliata moltiplicazione della sua famiglia e vi mette limiti con l' abbandonarsi meno alle impulsioni della natura, per cui i matrimoni sono più rari, in ragione che la popolazione si fa più numerosa.

---

vincie, ai comuni ed agli istituti di carità e beneficenza per agevolare loro l'eseguimento di opere pubbliche debitamente autorizzate, e l'estinzione dei debiti. — A tal fine essa riceve *in deposito* (di qui il primo suo appellativo); 1. le somme o in numerario, o rappresentate da effetti del debito pubblico che l'autorità giudiziaria mandi depositare nei casi previsti dalle leggi. 2. Le somme delle indennità fissate dalle competenti autorità amministrative, nei casi d'espropriazione forzata per causa d'utilità pubblica, se gl' interessati non vogliano o non possano ritirarle. 3. Le somme dovute da divisioni, provincie, comuni, istituti pii, e che non vogliono o non possono essere ricevute dai rispettivi creditori. 4. Quelle provenienti dalle successioni di regnicoli deceduti all'estero, finchè gli aventi diritto ne possano assumere il possesso. 5. Le somme delle malleverie che i tesorieri ed altri contabili saranno autorizzati a prestare in numerario dopo pubblicata la presente legge. 6. I fondi disponibili delle divisioni, provincie, comuni, istituti pii. 7. E per ultimo le somme che i privati, od altri stabilimenti che quelli sovraindicati volessero depositarvi.

« Per le somme che la cassa riceve, essa corri-

Nel 1760 la sola Inghilterra aveva 6,736,000 abitanti e vi furono 57,848 matrimoni, ossia uno sopra 116 individui. Nel 1821 l' Inghilterra contò 12 milioni di abitanti, ed allora in poi i matrimoni sono andati costantemente diminuendo.

Da quanto abbiamo detto sinora si ricava che gli ostacoli, che incontra l' accrescimento naturale della popolazione, sono di due specie. Gli uni le impediscono di passare i confini assegnati dalla produzione, e si possono chiamare ostacoli preventivi. Gli altri la riconducono violentemente al suo necessario livello, sempre che la poca previdenza, l' errore, o gl' incoraggiamenti male intesi dei governi ne favoriscono lo sviluppamento al di là di quanto la produzione il consenta, e si possono chiamare restrittivi o repressivi.

Malgrado le ragioni che v' ha di credere, che tutti gli esseri organici abbiano una tendenza a moltiplicare la loro specie molto superiore ai loro mezzi di mantenerla, questo principio è stato vivamente oppugnato. Niuno ha preteso che gli uomini possano sussistere là dove non trovino sussistenza; ma si è detto che l' umano genere non sia mai giunto al punto di consumare tutte le sussistenze che la terra può produrre. Si è aggiunto, che se non desidera se non di moltiplicarsi, la popolazione avrebbe dovuto spandersi dovunque poteva alimentarsi, ed un' immensità di regioni fertili e spopolate avrebbero dovuto coprirsi di abitanti. Quest' obbiezione viene da un' idea falsa della produzione. Acciò abbia effetto la produzione agricola occorrono in verità dei terreni suscettivi di coltura; ma le terre coltivabili non bastano; vi abbisogna inoltre un' industria agricola e dei capitali per sovvenire alle anticipazioni che la coltura richiede. E acciò l' industria agricola possa svilupparsi, acciò i capitali possano accumularsi e mettersi in corso, abbisognano istituzioni protettrici. S'immagini un terreno fertilissimo abitato da genti selvagge o sottoposte ad un governo anarchico o dispotico, niente affatto proprio all' accumulazione delle proprietà ed alla moltiplicazione dei prodotti; s'immagini il difetto di quelle istituzioni, che favoriscono lo sviluppamento dell' industria, e soprattutto dell' industria agricola, e si troverà vero che una popolazione numerosa non potrà sussistere. Qualunque causa impedisca la produzione, mette freno alla popolazione. Si noti per altro che la possibilità dei cambi rende presso a poco indifferente la natura dei prodotti, e che tutte le specie di produzioni sviluppano egualmente la popolazione, purchè siano produttive di valore. In conseguenza tutti i rami d'industria, compreso il commercio, sono elementi di popolazione. Questi principii spiegano come in circostanze apparentemente sfavorevoli la popolazione ha potuto accrescersi; perchè non ha declinata durante la rivoluzione francese, epoca in cui la Francia ha perduto le sue colonie, il suo commercio esterno e consumato un' enorme quantità di uomini? perchè le produzioni interne, che sono le più importanti, sono state favorite dalla libertà d' industria e dall' attività che il bollore degli animi ha sviluppata. Le classi oziose si sono allontanate; le classi laboriose hanno fatto

---

sponde un interesse che varia dal 2 al 4 per 0|0 — ed impiega i capitali sia in prestiti alle divisioni, provincie, ecc., come sopra accennammo, sia, quando essi sovrabbondino, in acquisto di rendite ed effetti del debito pubblico.

« L'origine prima di questa istituzione risale a dieci anni addietro; cominciavasi ad esperimentarla nel 1840, nè tardavasi a sentirne i benefici effetti, perchè bene spesso opere di molto rilievo non si sarebbero potute o intraprendere o compiere, se non fossero stati i sussidi somministrati da questa cassa alle amministrazioni che ne abbisognavano.

« Essa risolve il problema di procurare la custodia sicura, e ad un tempo fruttifera di capitali che, per la loro destinazione, non porterebbero frutti; e inoltre di fare concorrere ad opere di pubblica utilità questi stessi capitali, che senza ciò dimorerebbero inerti e improduttivi.

« Le ultime vicende aveano impediti i progressi, e sospesi i beneficii di questa istituzione. Tornato in condizioni normali lo Stato, affrettavasi il governo a proporre una legge sopra questa materia, la quale rendesse definitivo e permanente quell'esperimento che era stato tentato solo in via provvisoria, e la aiutasse, autorizzando l' erario,

nuovi sforzi; la produzione si è accresciuta; e le perdite di uomini hanno potuto costare delle lagrime all'umanità, ma non hanno potuto mai assorbire gli aumenti di cui tutte le popolazioni sono suscettive, quando la produzione è favorita.

Qual' influenza la produzione alimentaria ha sulla popolazione? La facilità dei cambi accomoda la specie dei prodotti ai bisogni della società; ma quando questa facilità non esiste o diviene onerosa, non è più permesso fare astrazione dalla specie dei prodotti. Fra i bisogni umani il nutrimento è quello che si fa sentire più costantemente e da tutti; e dopo essere stato soddisfatto, è quello che più presto si rinnova. Quantunque i ricchi spendano per lusso molto più che per vitto, nondimeno, considerati i popoli in massa, si trova che consumano un maggiore valore di derrate alimentarie, che di tutte le altre unitamente. Nè si può disconvenire che il bisogno di nutrimento sia di tutti il più imperioso e meno soffra indugio; lo che stabilisce per le derrate alimentarie una domanda costante più che per le altre. Altronde i mezzi di moltiplicare le derrate alimentarie sono più ristretti di quelli, che si hanno per ottenere gli altri prodotti. Sopra un territorio, come quello della Francia, si fabbricano agevolmente delle stoffe per vestire cento milioni di abitanti. Certo è che, malgrado tutti gl' immaginabili perfezionamenti dell' agricoltura, non vi si potrebbero fabbricare alimenti sufficienti per una popolazione sì numerosa. Si è preteso che quando la terra fosse coltivata come un giardino, potrebbe fornire sussistenza ad una esuberante popolazione; ma non si è osservato, che il prezzo al quale si possono acquistare gli alimenti non merita essere posto a calcolo meno degli alimenti stessi. Se bisogna sacrificare due giorni di lavoro per ottenere il nutrimento per un uomo di un giorno solo, è impossibile ricorrere a un tale alimento, perchè non manterrebbe l'esistenza se non per la metà del tempo necessario a procurarselo. Ecco perchè gli uomini, i quali lavorano per vivere, non possono vivere quando gli alimenti sono cari; una grande carestia equivale ad una fame micidiale. Si dice che il commercio può condurre da lungi e con poca spesa gli alimenti necessari. Questo è parlare assai vagamente, dappoichè bisognerebbe calcolare l'ammontare di queste spese, e forse troverebbesi che le merci trasportate dalle contrade più fertili costerebbero tanto da non poter essere comperate dalla classe laboriosa. Sappiamo che taluni perfezionamenti meccanici equivalgono ad una produzione alimentaria, come la macchina a vapore e l'uso dei molini ad acqua o a vento, i quali hanno dovuto moltiplicare le popolazioni, perchè hanno permesso che si avessero delle derrate a più buon mercato. Dalle enunciate circostanze, cioè che il nutrimento è di tutti i nostri bisogni quello che meno soffre indugi, e che le derrate alimentarie rincariscono, a preferenza delle altre, a misura che cresce la popolazione, risulta che l' alto prezzo di queste derrate limita effettivamente la popolazione. Siccome il prezzo si eleva, eccede le facoltà di talune famiglie, a cominciare dalle più indigenti, le quali, obbligate a consacrare a preferenza i loro profitti nel soddisfare il più imperioso dei bisogni, gli altri bisogni, che senza essere tanto premurosi non cessano di essere necessari, trascurano. Quando i viveri

---

sempre quando ne appaia il bisogno, a sussidiare la cassa sino ad una certa somma determinata.

« Presentata anzi tutto in Senato, questa legge veniva accolta con poche modificazioni; recata poscia alla Camera nell'adunanza del 3 luglio 1850, la commissione avendo speciale riguardo all'urgenza di misure definitive in proposito conchiudeva per l'adozione pura e semplice del progetto quale emandavala il Senato.

E la Camera aderiva a queste conclusioni, non ostante la viziosa forma di alcuni articoli per non ritardare soverchiamente i benefizi della legge, la quale se si fosse rimandata al Senato, non avrebbe avuto il tempo di essere discussa e approvata durante la presente sessione, di cui era imminente la chiusura, e quindi sarebbe stato necessario riportarla a quella del 1851.

Per quanto fosse importante e lodevole la sollecitudine nel procurare al paese il godimento dei vantaggi che giustamente si attendono dalla nuova legge, pare a noi, che per una tale sollecitudine non dovevasi rinunziare alla maggiore precisione e bontà delle disposizioni legislative, giacchè le imperfezioni votate nella presente circostanza non mancheranno di produrre in progresso di tempo l'effetto loro, e rendere necessaria l' a-

sono cari, non solo gl' indigenti non ne hanno in quella quantità indispensabile a mantenersi in buona salute, ma eglino si rifiniscono con un lavoro eccedente, si ammucchiano in abituri sucidi ed umidi, soffrono il freddo, le malattie, le privazioni di ogni sorta, e tutti i mali, aggiunti a quello della fame, scemano perpetuamente il loro numero.

I progressi che l'industria ha fatti per ogni dove in questi ultimi tempi hanno senza dubbio contribuito ad accrescere il numero degli uomini nella maniera che si osserva in ogni contrada d'Europa. Nè questo aumento di popolazione devesi attribuirlo ai soli avanzamenti dell' industria agricola: le terre producono maggiore copia di frutti, che non possono consumarne coloro, i quali le coltivano; il superfluo che essi hanno li disimpegnerebbe dalla pena di tornare a coltivarle nell'anno seguente, se le arti e commerci non venissero in aiuto per consumare e trasportare altrove quel superfluo di frutti.

Ma da ciò segue egli che un tale progressivo accrescimento di popolazione debba durare eternamente? No. Quanto più le parti utili si perfezionano, tanto più i nuovi perfezionamenti diventano difficili, e allorchè questo progresso si rallenta, scemasi in proporzione quello della popolazione. Qui giova osservare che la fame è più funesta nelle contrade, dove i costumi, la religione e le leggi riducono il popolo ad una estrema frugalità. Siccome il popolo vive allora di poche sostanze alimentarie, la minima diminuzione di una tale quantità è un decreto di morte; mentre in Europa, eccetto la classe eccessivamente povera, la quale fortunatamente non è la più numerosa, le famiglie indigenti possono nelle estremità della fame imporsi alcune privazioni, le quali non cagionano la morte.

Taluni filosofi hanno detto, che l'uomo era tanto più felice, quanto si contentava di meno. Questa è una esagerazione, e il loro precetto, per essere giusto, insegna soltanto a sopportare la privazione di quei beni, che non sarebbe possibile conseguire, o che bisognerebbe conseguire mediante grandi sacrifici. Ora, la contrada dove possono essere soddisfatti più gran numero di bisogni, è quella dove si trova non già maggiore popolazione in proporzione all'estensione del territorio, ma maggiore quantità di prodotti in proporzione al numero degli uomini, acciò quelli che rimangono, vivano più agiati. L'agiatezza non si acquista mediante la guerra ed i massacri; distruggendo gli uomini, si distruggono i produttori non meno che i consumatori. Non si tratta di ridurre la popolazione, ma di accrescere la produzione.

Sarebbe egualmente un grave errore, per serbare ai popoli maggiori mezzi di sussistenza, ripudiare le macchine, il potere dei capitali e in generale tutti i mezzi speditivi. Si aumenterebbe il numero degli uomini, ma non la quantità dei prodotti sui quali essi possono vivere.

Nella China si trasportano a forza di braccia immensi pesi, si stritola il riso, si pesta la canna da zucchero. Che ne avviene? il valore del prodotto non è più grande; solamente si distribuisce tra un maggiore numero di lavoratori, e la porzione che ciascuno ne ottiene, è troppo tenue per farlo vivere con agio. I poveri Chinesi mancano del necessario precisa-

---

dozione in proposito di quei novelli provvedimenti, la di cui moltiplicità è sempre contraria alla chiarezza delle leggi, e ne difficulta sensibilmente la retta esecuzione.

Si è proceduto ad un nuovo scrutinio segreto sul complesso della legge riguardante la cassa di depositi e prestiti, perchè lo scrutinio eseguito nella tornata del 16 andante non aveva ottenuto il numero legale di suffragi, ed il risultato si fu che la legge è stata adottata ad una grande maggioranza di 111 voti contro solo 5 dissenzienti.

§ 9.

Uno dei deputati della Camera mosse interpellanza al Ministro dell' interno pel seguente caso avvenuto in Crescentino. Dovendo colà in esecuzione della legge rinnovarsi il quinto dei membri componenti il Consiglio Municipale, nel dì 23 maggio ultimo si devenne all'estrazione a sorte de' nomi di coloro che dovevano cessare di farne parte per essere surrogati da altri novelli. Tra i nomi che uscirono dall'urna vi fu quello del Sindaco, il quale non avrebbe dovuto per legge essere sorteggiato se non dopo due anni. Fu per ciò che l Intendente

mente a motivo delle istituzioni fatte per loro assicurarlo. Così in Europa si fanno leggi proibitive dei prodotti stranieri per favorire la popolazione indigena, e si fanno vivere dodici uomini nella miseria in luogo di averne sei nell'abbondanza. In Europa un uomo, che possiede una carretta ed un cavallo, possiede un capitale. Oltre il salario ch'egli guadagna conducendo la carretta, egli ha il profitto che gli viene dal suo capitale. Nella China quattro uomini si affaticheranno a trascinare una carretta, e ciascuno di essi, non aiutato da alcun capitale, non ricava dal suo lavoro che il semplice salario della sua pena ridotto al minimo della concorrenza. Le istituzioni più favorevoli alla felicità dell'umano genere sono quelle che tendono dunque a moltiplicare i capitali. Un nuovo capitale messo in azione aumenta direttamente la quantità dei prodotti e non aumenta che indirettamente il numero dei consumatori. Le migliorie fatte a un terreno ne addoppieranno il prodotto, e non vi sarà a consumare questo doppio prodotto che lo stesso numero di proprietari e di coltivatori. Conviene dunque incuorare gli uomini a fare risparmi, piuttosto che figli; i risparmi impiegati riprodottivamente procurano l'abbondanza delle cose consumabili che soddisfano i bisogni della vita; questi risparmi permettono alle famiglie di consumare, oltre la rendita della loro industria, dei lavori o dei talenti loro, una rendita nuova, ossia quella del loro capitale. Quanto più una nazione avrà di queste famiglie, le quali vivono di molte rendite differenti, tanto meglio sarà la nazione provveduta: questo fa differire i popoli agiati dai popoli miseri. E ritornando alle macchine, aggiungiamo che tutta l'economia, che si perviene a fare sulle spese di produzione, essendo equivalente ad un aumento di rendita, dovunque si è potuto sostituire con vantaggio l'azione delle macchine a vapore, all'azione degli uomini, le rendite del cantone si sono aumentate, e per conseguenza la popolazione. Donde è risultato questo strano effetto, che gli uomini si sono moltiplicati principalmente nei luoghi dove si è pervenuto a fare a meno del loro lavoro. Dove travagliavano dieci uomini, si è stabilita una macchina che fa il lavoro di cento uomini; si è potuto dunque nudrire cento uomini in luogo di dieci. Così le cave di carbone risparmiando la mano d'opera hanno renduta quadrupla in pochi anni la popolazione della città di Birmingham, Sefield, Manchester, Newcastle e Glascow. Le loro capanne non si sono trasmutate in palagi al suono della lira d'Anfione, ma al fumo del carbone fossile.

Si noti in ultimo, che a diritto si è gridato contro il torto che i monaci recano alla popolazione; ma se ne sono ignorate le cagioni, perchè ciò non avviene a motivo del loro celibato, ma del loro ozio che nuoce all'industria. Si dice, ch'eglino fanno lavorare le loro terre. Ma queste rimarrebbero forse incolte, se i monaci sparissero? Al contrario: dovunque i conventi sono stati mutati in fabbriche d'industria, il paese ha guadagnato gli stessi prodotti agricoli, e di più, quelli della sua industria manifatturiera; e il totale dei valori prodotti essendo divenuto più considerevole, la popolazione si è accresciuta.

---

di Vercelli, alla cui provincia appartiene il menzionato comune, in vista del verbale che gli fu trasmesso, dichiarò illegale, e quindi come non avvenuta l'intera operazione per essere stato incluso nel sorteggio un nome che non vi si dovea comprendere, ed ordinò devenirsi ad un secondo sorteggio, e poscia all'elezione di nuovi consiglieri in rimpiazzo di quei che ne sarebbero usciti. Eseguite queste disposizioni, ed approvate dall'intendente, il Sindaco convocò pel dì 12 novembre tanto i nuovi quanto gli antichi consiglieri affine di aprirsi la tornata autunnale.

Ma pria che ciò avvenisse, il Ministro dell'interno riprovò il fatto dell'Intendente di Vercelli, dichiarò nulla la seconda estrazione e la successiva elezione di nuovi membri del Consiglio Comunale di Crescentino, confermò per contrario la primitiva estrazione del 25 maggio per quanto riguardava i soli consiglieri usciti dall'urna, e nel tempo stesso, l'annullò per la parte che si riferiva al Sindaco. E l'Intendente, a cui il Ministro comunicò siffatta risoluzione, con ordinanza del 5 novembre rivocò le disposizioni da lui medesimo date prudentemente, ed ingiunse al Sindaco di eseguire le determinazioni ministeriali.

Esposto in questi termini il fatto, l'interpel-

Capitolo IV.

Influenza della civiltà sulla popolazione.

Esaminiamo ora quale influenza abbia la civiltà sulla popolazione. La produzione è sempre proporzionata ai gradi di civiltà ed ai lumi delle nazioni. E siccome è provato che la popolazione sta in ragion diretta della produzione, segue che gli uomini sono tanto più numerosi, quanto più sono civili ed istruiti. Le varie contrade di America, nel tempo della scoperta occupate da pochi selvaggi, ed ora divenute popolose, dimostrano che la popolazione si estende a misura della produzione, e questa in ragione della civiltà. La popolazione ha seguito in Inghilterra i progressi delle arti industriali. La Spagna, benchè più debolmente ha ancora partecipato ai progressi dell'industria fatti negli ultimi quarant'anni; nel 1768 la sua popolazione ascendeva a 9,300,300, e nel 1817 a 11,100,000 abitanti. La decadenza della civiltà produce gli effetti contrari. L'Egitto era ai tempi di Omero il paese più incivilito della terra. Quando si voglia avere il poeta come esageratore, allorchè parla di Tebe dalle cento porte, da ciascuna delle quali potevano uscire diecimila combattenti, ciò dà sempre un'alta idea della popolazione in Egitto. Ora questa nazione invilita sotto il giogo ottomano non ha forse una popolazione eguale a quella, che un tempo ebbe la sola città di Tebe. La Siria, la Grecia, gli Stati del Papa forniscono eguali osservazioni e per eguali ragioni.

La popolazione segue sempre i prodotti, e i prodotti seguono i progressi o la decadenza della civiltà. Quando le cagioni di decadenza sono durevoli, la popolazione va costantemente diminuendo; ma quando sono passaggiere, quando la civiltà e l'industria sono conservate, la popolazione, mercè la forza procreatrice, sempre superiore ai mezzi di esistere, si rimette al suo livello.

Dai principii finora esposti derivano varie conseguenze. E pria di tutto rilevasi l'inutilità degli spedienti adoperati per moltiplicare la popolazione degli Stati. Un paese non avrà altro che il numero degli abitanti che potrà nutrire, e questo numero che che si faccia, sarà sempre compiuto. Non è possibile moltiplicare gli uomini altrimenti che per gli atti favorevoli alla moltiplicazione dei prodotti; e viceversa, ogni atto a questa moltiplicazione nocivo, si oppone inevitabilmente a quella degli uomini. I governi vanno superbi di poter mostrare i quadri di popolazione coperti di cifre; ed hanno ragione, poichè nulla meglio dinota una buona amministrazione. Ma a tal fine essi hanno cercato di moltiplicare il numero delle nascite, ed hanno avuto torto, perchè, qualunque sia il numero delle nascite, nulla influisce sulla popolazione degli Stati. Quando un vaso è pieno, non si fa più capace aggiungendovi nuovo liquido; non v'ha altro mezzo che quello d'ingrandire la capacità del vaso. Young dice: La cura di moltiplicare la popolazione, non deve fissare affatto l'attenzione del governo. Se è oziosa, o se eccede il numero degli uomini che possono trovare impiego, non si fa altro che moltiplicare la miseria, la malattia e il delitto. La popolazione diviene utile, quando è occupata. Datele occupazione,

---

lanza fu doppia: 1. se possa il Ministro dell'interno annullare una determinazione presa dall'intendente della provincia in un affare amministrativo devoluto pienamente alla sua giurisdizione: 2. che avendo il Ministro conosciuto nullo l'operato del 23 Maggio per la parte risguardante la persona del sindaco, doveva dichiarare del pari nullo l'intero verbale anche per ciò che appateneva ai consiglieri. A comprovare come tutto il sorteggio e non una sola parte fosse colpita di nullità l'interpellante adduceva un argomento matematico facendo rilevare che 14 essere doveano per legge i nomi dei consiglieri a sorteggiarsi, ai quali essendosi aggiunto il decimoquinto, che fu appunto il nome del sindaco, ne risultarono più svariate e moltiplici le combinazioni dell'urna, ed il sorteggio ebbe un successo diverso da quello che avrebbe probabilmente ottenuto senza questo elemento di più.

Alla prima osservazione rispose il Ministro, che l'azione ministeriale si estende sino a quel punto dove giunge la sua responsabilità; ond'è che se gl'intendenti mancano, spetta al ministero di richiamarli al dovere.

Riguardo al secondo capo dell'interpellanza dichiarò lui, non dover giudicare secondo le pro-

stenga; ma se questa va declinando, mille Boerhaave, compartendo gratuitamente i soccorsi della loro arte, non riuscirebbero a mantenere la popolazione.

Si dee per questo conchiudere che i progressi dell'arte di guarire sieno assolutamente indifferenti? No; quest'arte, e in generale ogni regime dietetico conservatore della vita degli uomini, se non influisce sul loro numero, influisce molto sulla loro condizione. Ed è noto, che la popolazione di un paese può mantenersi nel numero in cui la somma dei prodotti le permette di ascendere di due maniere o per una più lunga durata degl'individui, o per via di rinnovamenti più frequenti. È provato che siccome la sanità della specie umana, è andata migliorando, il numero delle nascite è stato minore. Oggidì si può affermare che sopra uno stesso numero di persone, nei paesi che godono dei progressi dello incivilimento, avvi un maggior numero d'individui virili che posseggono la pienezza delle loro facoltà ed un migliore stato di salute di quanto si vide mai in altri tempi, e che per tenere compiuto il numero della popolazione che ciascun paese può nudrire, vi occorrono minori nascite di quante ne siano occorse in altri tempi. Nè si vuole dire, che oggi vi sieno meno nascite che prima, ma che ve ne sono meno per rapporto alla popolazione, la quale è mantenuta con un numero assai minore di nascite e di morti.

Capitolo VI.

Della popolazione relativamente allo scopo sociale.

Consideriamo ora quest' argomento sotto altro aspetto. È egli forse tanto da desiderarsi, che gli uomini si moltiplichino in un paese quanto i conigli nel conigliere? Nessun politico ha mai imaginato che ciò possa formare questione, e nessun despota esiterebbe nella risposta. Uno dei più grandi uomini che abbia giammai regnato, Federico II, ha sporcato una delle sue lettere a Voltaire con la seguente frase: Io considero gli uomini quale orda di cervi in un parco di un gran signore, e che non hanno altra funzione se non di popolare e riempiere una chiusa. Egli è vero che Voltaire lo rimprovera severamente di una tale massima, e gli cita un pensiero di Milton che racchiude una verità molto terribile per gli oppressori; tra esseri ineguali non avvi società. Tuttavia era quello il pensiero di un re ancora giovine, che aveva passata la vita tra le disgrazie e che regnava da un solo anno; e questo re è uno dei migliori ch'abbia mai esistito. Si giudichi, che cosa possono pensare principi senza lumi, e che abbiano goduto di una lunga prosperità. Partendo da questo principio, chiaramente si vede che bisogna moltiplicare la cacciagione, perchè più ve n'ha, più se ne uccide; più se ne fa uccidere, più se ne mangia. Ma noi che abbiamo in vista la felicità di questi poveri animali, e non già il soddisfacimento vero o falso dei loro nobili padroni, ci sembra chiaro che trattasi di renderli felici e non già di ucciderli

---

comunità: spetta a lui di vigilarne l'andamento, imprimerle un impulso operoso e fecondo di utili risultati, e ritirare le cose a' principii generali ove se ne fossero allontanate: sua inoltre è la responsabilità per gli atti degl'intendenti qualora, in opposizione alla legge, ei li avesse approvati, ed anche semplicemente tollerati. Di qui conseguita che il ministro ha la facoltà di rivocare le disposizioni di questi alti funzionari, e richiamarli alla stretta osservanza del diritto, quando creda che se ne siano dipartiti.

Non disconveniamo dunque in quanto alla massima generale, ossia in quanto alle attribuzioni del ministro di rivocare le risoluzioni illegali degl'intendenti, ma opiniamo di essersene fatta erronea applicazione al caso di Crescentino. Prescindendo da calcoli matematici del deputato interpellante circa la probabilità, non male fondata, di un esito diverso che avrebbe avuto il sorteggio, laddove non vi fosse stato imborsato il nome del sindaco, e riguardando la questione unicamente dall'aspetto legale, siamo di avviso non essere adattabile alla specie in disamina l'allegato principio, che non possono le cose utili essere viziate dalle inutili. Questo canone di giurisprudenza milita quando due atti, dei quali uno utile e l'altro

numerosi. È noto, che quando venti uomini faticano senz'arte e senza strumenti, si procurano godimenti come venti, e ciascuno gode come uno, e quando col mettere maggiore intelligenza nei loro lavori, li rendono più produttivi, possono giungere a procurarsi fino cento volte di più i mezzi di godimento, ed a godere ciascuno cento volte di vantaggio, se rimangono nello stesso numero, ma che ciascuno di essi gode come dieci, se durante questo tempo diventano dieci volte più numerosi. Questo calcolo è semplice. Egli è vero intanto che divenuti dieci volte più numerosi, fanno dieci volte di più di lavoro, e che in tale guisa la loro moltiplicazione non è in detrimento della loro comodità, o almeno non vi è che per la somma dei sacrifizi che ha costato loro l'educazione dei figli, dei quali il loro numero è stato accresciuto, e non diviene veramente un male che quando gli uomini sono talmente numerosi, che s'impediscono reciprocamente ad impiegare le loro facoltà tanto utilmente per loro, quanto potrebbero fare se fossero meno ravvicinati.

Comunque sia, certo la felicità loro è l'unico scopo della società e la loro moltiplicazione ne è soltanto l'accessorio, spesso poco da desiderarsi. Quando anche ne fosse il principale, abbiamo detto quali sarebbero i mezzi soli efficaci a produrre una moltiplicazione si stoltamente desiderata. Tutti quelli che feriscono la naturale libertà, che conculcano i sentimenti che sono in tutti i cuori, che strappano a ciascuno tutto o parte della libera disposizione della sua persona, che esigono l'azione violenta dell'autorità a cui niuno ha mai potuto sottoporsi, non otterranno punto il loro scopo.

L'aumento della popolazione non può desiderarsi in qualunque contrada che sotto il rapporto della sua potenza, e della felicità dei suoi abitanti. Con una popolazione più numerosa sarebbe quella contrada più potente e felice? Ecco le questioni che bisogna sciogliere.

È evidente che la potenza e la felicità non sono in ragione diretta della popolazione, perchè se fosse altrimenti la Cina soprasterebbe di molto all'Inghilterra. Occorre mettere a calcolo non solo il numero, ma la qualità degli uomini, e la loro qualità dipende principalmente da ciò che essi hanno a consumare. L'istruzione fa parte della loro consumazione perchè il nutrimento dell'anima costa quanto quello del corpo. Lasciando da banda la quistione se a un popolo convenga essere potente al di là di quanto è necessario alla sicurezza ed all'indipendenza dei cittadini, tutti converranno essere cosa desiderabile che la potenza di una nazione si estenda fino al punto che non possa facilmente essere invasa o che possa con efficacia proteggere i suoi cittadini. Ora, questa potenza, almeno nei tempi moderni, dipende principalmente dalla produzione delle ricchezze, perchè le armate stesse, numerose e prodi non sarebbero sufficienti a stendere l'influenza di una nazione, se non fossero provvedute a sufficienza dell'occorrente. In quanto poi alla condizione degli uomini, è evidente che ciascun uomo in particolare non ricava alcun vantaggio dal numero dei suoi concittadini, bensì dalla sua personale agiatezza e da quella di tutta la nazione. Ora una nazione non è bene provveduta, se non mediante una sufficiente quantità di prodotti. Non si adduca

---

inutile, siano distaccati ed indipendenti tra essi in guisa che ciascuno possa stare da sè. In giudizio, per esempio, un documento od un testimonio inutile non vizia, nè toglie fede al documento od al testimonio utile, che la stessa parte o l'avversario abbia prodotto. Bene altrimenti deve intendersi quando il fatto sia essenzialmente unico, indivisibile, continuo; perciocchè allora un elemento illegale che vi entri a farne parte vizia l'intero procedimento, lo annulla, e lo fa crollare dalle basi.

Nel fatto di cui trattasi, l'operazione da eseguirsi era il sorteggio dei consiglieri municipali ond'estrarne il quinto che dovrà cessare di appartenere a quel corpo. La legge vietava di comprendersi in quel sorteggio il nome del sindaco: ciò non ostante vi fu imborsato, ed esso fu uno di quei che per sorte vennero estratti. Fu introdotto dunque nell'urna il nome di un estraneo, che non aveva titoli nè qualità per esservi ammesso, perocchè tanto era l'includervi il nome del sindaco escluso dalla legge quanto quello di qualunque altro individuo del popolo.

Questa trasgressione non è solo una superfluità o inutilità, ma è una illegalità, un vizio che non colpisce di nullità l'estrazione del nome del

e si moltiplicherà da sè, a dispetto di tutti gli ostacoli.

Taluni scrittori hanno preteso che il mondo era un dì più popolato di quanto lo sia attualmente, e che l'uman genere va sempre scemando di numero. Eglino accolgono come verità le esagerazioni dei poeti e degli antichi storici, esagerazioni tanto più facili allora, in quanto si avevano dati per siffatte valutazioni men certi di quelli ch'ora abbiamo, e che pure valgono ben poco. Alla quistione se il mondo fosse stato un dì più popolato di quanto lo sia oggi, si può rispondere con quest'altra, cioè; se il mondo sia stato un dì più industrioso di quanto attualmente lo è. Se l'industria è la sorgente unica della produzione, e se la produzione è la condizione necessaria della popolazione, essendo provato che il mondo è oggi generalmente più industrioso, più produttivo, si può arditamente asserire che è generalmente più popoloso. Se l'Egitto, la Siria, l'Asia minore, la Grecia ed altre contrade non producono quanto producevano in tempi di loro prosperità, la loro perdita è assai compensata dai vantaggi presenti di altre contrade e dagli immensi progressi che si sono fatti quasi per ogni dove. Quando si voglia sapere il maggior numero di abitanti che una contrada può contenere, la risposta non può essere che estremamente vaga, perchè quel numero di abitanti non proviene soltanto dalla fertilità del paese, ma ancora dalla sua produzione totale che abbraccia le sue manifatture, il suo commercio, le sue pescherie; proviene ancora dalle sue comunicazioni interne, e dai bisogni a cui l'uso vuole che si soddisfaccia.

Capitolo V.

Influenza dell'arte di guarire sulla popolazione.

Dai principii relativi alla popolazione si potrebbe inferire che i progressi o la decadenza dell'arte di guarire non abbiano alcuna importanza, perchè se la popolazione è necessariamente e in tutti i casi ridotta al numero di persone che il paese può nudrire, quelle che sono salvate dall'arte di guarire condannano un egual numero di persone a perire per altre cagioni. Watt ha esaminati i registri mortuarii della citta di Glascow dal 1783 al 1813, ossia durante quasi i quindici anni che hanno preceduto ed i quindici anni che hanno seguito la scoperta del vaccino, è si è convinto che quantunque dietro siffatta scoperta il numero dei fanciulli sino ai dieci anni, morti di vajuolo, sia stato moltissimo ridotto, nullameno il numero dei morti tra i fanciulli di quella età è rimasto presso a poco lo stesso. Il vajuolo ha fatto meno strage, ma altre malattie proprie dell'infanzia han fatto strage più grande. Eguale osservazione si fece da Rusconi a Pavia. Malthus, riferendo osservazioni analoghe del dottore Heberdeen, aggiunge: Sembra che la mortalità debba sempre avere il suo corso; se voi chiudete alcuni canali, pei quali essa trascina l'umana specie, bisogna che vada via per altri canali.

I progressi della medicina, i mezzi preservativi o curativi già noti, o che si potranno scoprire, non avranno mai influenza sulla popolazione degli Stati, nella stessa maniera che niun contagio potrà farle danno, quando la produzione si so-

---

babilità matematiche, ma aver fondato la sua disposizione sul principio legale: *utile per inutile non vitiatur;* essere stata inutile l'estrazione del nome del sindaco nell'operazione del 23 maggio, e perciò averla egli annullata, ma poichè cotesta inutilità non toglieva vigore al sorteggio ed all'estrazione de'consiglieri che doveano uscire dal corpo municipale, erasi avvisato di confermare l'atto per questa parte; del resto, conchiuse, aver disposto che l'intendente richiamasse i documenti opportuni affine di esaminare più accuratamente l'affare per essere dipoi presentato al Consiglio di Stato. Chiese pertanto che la Camera passasse all'ordine del giorno puro e semplice.

Questa breve discussione parlamentare, benchè si riferisca alla singola amministrazione municipale di un solo Comune, eleva nondimeno una quistione di diritto amministrativo, intorno alla quale ci sia lecito di fare poche riflessioni.

Non vi ha chi possa contrastare al Ministro dell'interno la direzione eminente dell'amministrazione provinciale e comunale in tutta l'ampiezza del reame: a lui appartiene di dare all'azione amministrattiva l'indirizzo conseatâneo alle leggi, a'regolamenti, ed a'bisogui delle differenti

il principio stabilito di sopra, che una popolazione numerosa addita una produzione abbondante. Con un clima e con abitudini simili, senza dubbio il paese più produttivo sarà il più popolato; ma con bisogni circoscritti potrà essere più popoloso, quantunque meno produttivo. Da settant' anni in qua la popolazione dell' Irlanda si è accresciuta quasi come quella degli Stati Uniti, dove è stata progressivamente prospera, ed in Irlanda progressivamente miserabile, perchè gli abitanti si sono moltiplicati assai più dei prodotti. Relativamente alla condizione degli uomini, bisogna dunque necessariamente mettere sempre in rapporto il numero degli uomini con la somma dei prodotti; e quando si parla della popolazione di uno Stato, si ha sempre il diritto di domandare: come si vive? I prodotti servono a soddisfare i bisogni nostri, e la natura avendo legato un sentimento di piacere a un tale soddisfacimento, la felicità degl' individui è proporzionata alla quantità dei bisogni ch' essi possono soddisfare, e quindi alla quantità dei prodotti di cui possono disporre.

Capitolo VII.

Delle emigrazioni.

Questo argomento può essere considerato sotto due aspetti, quello del diritto naturale e quello del diritto sociale: e quest' ultimo aspetto può suddividersi in ordine politico ed in ordine economico.

Se noi giudichiamo delle emigrazioni relativamente al diritto naturale, non è dubbio che gli uomini abbiano la facoltà di cambiare luogo a loro piacere. Essi sono macchine organizzate, le quali per muoversi non ubbidiscono ad alcuna forza estranea: in conseguenza non dipendono in ciò da altrui. Il principio del loro movimento portano in sè medesimi, ed è la loro volontà; eglino sono i proprietari di questa, come di ogni altra loro facoltà naturale: da lei ricevendo la impulsione, sono i padroni di trasportare dove loro aggrada il sistema intero del proprio essere. Altronde, nascendo, essi avvertono dei bisogni, il cui soddisfacimento non richiede necessariamente l' uso dei prodotti di quel dato luogo, dove hanno avuto la culla: i prodotti di ogni contrada del globo sono buoni a soddisfarli. Laonde coloro non sono pei loro bisogni legati al suolo, dove sono nati. Di niuna maniera dunque la natura ha circoscritta la dimora degli uomini: e se essi ricevono la vita in un determinato angolo della terra, non vi nascono piantati. Ma per la libera volontà, e per la facoltà di muoversi dietro la impulsione di quella, possegono natural diritto di trasferirsi dove meglio loro piaccia col fardello dei proprii bisogni, a cui possono per ogni dove sopperire (1).

(1) Non si dica che dietro questi principii possa l'uomo recarsi nelle contrade già occupate da altri uomini, e dappoichè i prodotti di tutti gli angioli della terra sono buoni a soddisfare i bisogni di lui, possa a tal uopo far servire i prodotti dell' industria altrui. Noi abbiamo considerato il diritto naturale di mutar luogo sotto un punto di vista astratto; e da questo lato non può essere definito diversamente da quello che noi abbiamo fatto. Quando poi cotesto diritto naturale si voglia considerarlo sotto un punto di vista pratico, è noto che il suo esercizio è limitato, in

---

sindaco soltanto, ma affetta tutto l'atto di cui essa forma parte integrale. Sarebbe di fatti assurdo e concontraddittorio supporre un atto medesimo formato in continuazione, nullo ed illegale per un lato, legale e valido per tutto il resto.

Oltrecchè se quel nome estraneo non avesse fatto parte del sorteggio, dee supporsi con grande fondamento di probabilità che le schede ov' erano iscritti gli altri nomi avrebbero preso altro andamento, si sarebbero diversamente frammischiate, ed invece del nome *A*, sarebbe uscito il nome *B*, e così di seguito.

Conchiudiamo adunque essere nostro parere che la prima risoluzione dell' Intendente di Vercelli sia stata conforme alla giustizia ed alle regole legali.

In quanto all'aspetto politico, sotto cui può essere considerato il diritto di emigrare, noi opiniamo che la società abbia facoltà d'imporre le condizioni che le piace (le quali non pertanto non sono mai giuste nè obbligative, se non riescono uniformi alle leggi dell'ordine morale di natura) ai soci che a lei vengono ad unirsi, o a quelli che consentono a vivere nel suo seno; ma che non abbia alcun diritto sopra coloro i quali volessero abbandonarla.

In vari luoghi della presente Opera, dove abbiamo cercato definire i diritti e i doveri della società per sè medesima o relativamente all'ordine della cittadinanza, trovansi sparse delle teorie, le quali è mestieri richiamare in appoggio della sopra enunciata nostra opinione: esse possono compendiarsi in ciò che segue. Primieramente bisogna sovvenirsi che non necessaria, e ripugnante alla ragione, alla vera libertà e al principio della sovranità nazionale riputammo la pretesa dedizione di tutto l'uomo alla società. Vedemmo che gli uomini cercano l'associazione per conseguire uno scopo intrinseco, proprio e personale ad essi medesimi, cioè il loro ben essere; e che per ritenere come vera l'anzidetta dedizione, bisognerebbe dimostrare che lo scopo dell'associazione sia talmente estrinseco all'individuo, che questi, acciò lo consegua, debba rinunziare al suo personale interesse, al suo particolare vantaggio, ai suoi diritti. Altronde, dicemmo che la società consiste nell'ordine sociale; che quest'ordine si mantiene mediante la creazione della pubblica autorità; che la dipendenza da questa autorità non proviene che da due vincoli, cioè dalla necessità dell'ordine naturale e da quella dell'interesse personale degli uomini; che costoro obbedendo all'imperio sociale, non servono che al proprio vantaggio.

Premessi questi principii, allorquando abbiamo voluto discorrere dei diritti e doveri della società relativamente alla cittadinanza in tutti quei casi, nei quali nasce un giusto conflitto tra i pubblici ed i privati interessi, ossia nei casi in cui per forza della necessaria e importante posizione di un cittadino, questi non può al tempo stesso soddisfare all'utile suo privato ed a quello del pubblico, ma deve assolutamente sacrificare l'uno di essi per adempire l'altro, abbiamo dimostrato che la società esiste ed ha diritti in faccia all'individuo per un titolo di natura, secondo il quale essa è costituita come solo mezzo necessario alla maggiore felicità di lui; che la società sola valutabile in fatto e in diritto, è una comunanza di bene; che se essa fosse una comunanza di male, si distaccherebbe dall'individuo, il quale avendo il bisogno e il dovere di provvedere al proprio miglior essere, avrebbe diritto in questo caso di provvedervi da sè, cioè senza dipendere da quella; che non altra è la natura delle cose, nè differente è la fonte della obbligazione morale nell'uomo rimpetto alla società; che in conseguenza l'individuo non può avere come doveroso alcun suo sacrifizio personale, se non in vista di un maggior vantaggio, o presente, o futuro, o positivo se trat-

virtù del principio della uguaglianza morale, dal diritto naturale che assiste gli altri uomini di occupare un pezzo di terra e di far proprii i prodotti che ne ricava coltivandolo.

ATTI DEL SENATO

§ 1.

15 e 16 *Novembre*.

Il Senato ha approvato senza discussione:

Nella tornata del 15 corrente il progetto di legge per l'esercizio provvisorio dei bilanci; nella tornata del 16 corrente la proposta di legge per la proroga del trattato di commercio colla Francia.

§ 2.

Nella tornata del 16 il Senato dovette approvare senza alcuna modificazione il progetto di legge sul bilancio passivo degli affari esteri. Diciamo dovette approvare; giacchè, come osservò egregiamente il senatore Colla, allorchè sviluppò i motivi pei i quali la Commissione esaminatrice si astenne dal proporre alcun emendamento « oggimai si tratta, non di autorizzare cosa da farsi, ma sì piuttosto di confermare con una autorizzazione definitiva, ed in complesso, le parziali, e provvisorie autorizzazioni ripetutamente conce-

tasi di acquistare un utile, o negativo se trattasi di evitare un danno.

Ciò posto, se allora abbiamo noi conchiuso che nel caso di una necessaria posizione di fatto, la quale mette in opposizione l'interesse dell'individuo con quello della soc età, ed è tale, che il primo, non già per capriccio o per suo particolare modo di vedere, ma per la natura stessa delle cose, non trova il suo maggiore vantaggio nell'immolare il suo privato interesse a quello della società, è autorizzato di non concorrere nè prestarsi a questo; con eguale e forse con maggiore ragione possiamo dire che, data una simile posizione di fatto, l'individuo possa rinunziare a fare parte della società, e passare a farsi membro di un'altra. Ogni individuo, la cui totale dedizione al corpo sociale è una chimera, allora che non vede adempito a suo riguardo il fine dell'associazione, che è il proprio miglior essere, è disciolto dai vincoli che alla colleganza lo univano; e se in questa circostanza può non obbedire alle leggi di lei, meglio può da lei distaccarsi, ed entrare a parte di un'altra colleganza, che del fine sociale a suo riguardo più esatto gli promette l'adempimento. Il diritto politico non lega dunque incondizionatamente e indefinitivamente l'individuo. Esso non osta al movimento col quale costui emigrando si distacca da una società, divenuta per lui una comunanza di male. L'autorità pubblica che volesse tenervelo unito ad ogni costo, ciò farebbe illegittimamente e solo per atto di violenza, e non per alcun principio di diritto. Così regolandosi, la detta autorità verrebbe a dire all'individuo: Io ti rendo infelice; io non ho senno, o volontà, o potenza di provvedere al tuo miglior essere, per lo quale hai invocato la mia mano; ma ciò nullameno ho armi e catene, e intendo per forza essere da te riconosciuta; intendo essere obbedita, ancorchè io confessi di adoperarmi a tuo danno.

Ripetiamo dunque, che la società non ha alcuno diritto su coloro che vogliono abbandonarla. La sua opposizione contro chi vuole emigrare, è non solo stravagante, ma barbara. Ecco ciò che Bentham (1) dice su questo riguardo: « Opporsi » alle emigrazioni vale quanto mutare lo Stato in » carcere; quanto pubblicare in nome del governo » ch'esso male provvede ai bisogni dei popoli. Un » editto di questa fatta dovrebbe sempre cominciare » così: *Noi ecc., ignorando l'arte di rendere fe-* » *lici i nostri soggetti; e sicuri che, lasciando loro* » *la libertà di fuggire, andranno ad abitare in* » *contrade meno oppresse, ecc.* »

Ma egli è principalmente sotto l'aspetto economico, che il diritto di emigrare esige la massima considerazione del pubblicista. Per ora limitiamoci a presentare poche idee generali, riserbandoci di meglio sviluppare questo argomento nel Trattato di Economia sociale, che formerà la parte seconda del nostro lavoro.

La questione economica è la seguente: Il diritto di proprietà si estende fino a riconoscere in ogni individuo la facoltà di trasportare seco ciò che gli appartiene in contrada straniera, dove giudica a proposito di trasferire la sua persona e risedere? E la società, la quale riconosce il diritto di proprietà per suo proprio vantaggio, ha potestà di

(2) Teoria delle pene e delle ricompense. Tom. II.

---

dute nel corso del biennio. Per la qual cosa le deliberazioni nostre cadendo sopra fatti compiuti ed irrevocabili, qualunque censura che occorresse vuol essere riservata all'esame dei conti, e non altro utile effetto si può sperare dalla presente discussione, che quello di avvertire con opportune osservazioni i ministri intorno ai miglioramenti che si vorrebbero introdotti nei futuri bilanci ».

La quale osservazione conferma coll'evidenza del fatto quanto avemmo più volte occasione di lamentare, sull'impossibilità in cui fu tenuto finora il nazionale parlamento di conoscere e discutere seriamente le pubbliche spese, attesa la tardanza usata dal Governo nella presentazione dei bilanci. Sinora può dirsi che su questo importantissimo argomento le Camere non ebbero alcun voto deliberativo, ma soltanto il meschino conforto di emettere dei vaghi desiderii per l'avvenire.

La maggior parte delle categorie fu approvata senza osservazioni. Il Senatore Stara consigliò che quella delle spese segrete, la quale ammonta a lire cento e venti mila, fosse eliminata dai futuri bilanci, od almeno assoggettata al controllo di un comitato segreto composto di membri delle due Camere. Il ministro degli esteri accennò alla necessità che sia mantenuta quella categoria, e dichia-

violarlo, quando esso viene esercitato di una maniera che le nuoce? Prima di esaminare la quistione di diritto, vediamo, posta la emigrazione come un fatto, quali ne sieno le conseguenze economiche.

L'individuo che emigra, può portare seco mobili, o prezzo di fondi venduti, o capitali, o rendite.

Un immobile non può trasportarsi altrove; bensì può essere venduto nel paese dov'è collocato, e si può recare all'estero il prezzo che se ne è ricavato. Questo prezzo è un capitale sottratto a quel paese, per lo quale più non produce ritorni: in conseguenza è un valore perduto. Trattisi dunque di capitale in origine, o di prezzo dei fondi venduti, è tutt'una cosa. La loro esportazione equivale alla dissipazione dei medesimi. Gli effetti ne sono identici. Si trasporti all'estero, o nell'interno del paese si dissipi in spese improduttive un capitale, noi abbiamo sempre una perdita della ricchezza nazionale, una diminuzione della rendita del paese. Quel capitale, impiegato utilmente nel paese, dava un profitto alla nazione ed un profitto forse a dieci individui, i quali si adoperavano per quell'impiego. Ora tutto è perduto per la terra nativa dell'emigrante, alla quale nulla giova che costui impieghi produttivamente il suo danaro altrove: per essa tanto vale un capitale sottratto, quanto un capitale dissipato,

A prima vista sembra che meno perniciosa sia l'esportazione di una rendita, imperocchè comunque un individuo, il quale ricava una rendita nel Piemonte, vada a consumarla in Parigi, cotesta rendita provoca la riproduzione nello stesso modo che farebbe, se fosse nel Piemonte stesso consumata. Difatti, o la rendita viene spedita all'estero in prodotti del paese, e questo profitta nel cambio, o vi è spedita in danaro, e siffatta spedizione equivale a quella che si facesse in prodotti del paese, per lo motivo che un tale danaro dev'essere rimpiazzato, e non può esserlo se non mediante gli altri prodotti che si forniscono in cambio. Malgrado però queste speciose ragioni, intercede grande differenza tra l'esportazione di cui parliamo e la consumazione sopra luogo. Quella è necessariamente improduttiva, dappoichè non adduce ritorni. Quando l'individuo sopraddetto consumasse la sua rendita sopra luogo dissipandola in spese improduttive, nondimeno darebbe occasione a spese produttive per parte dei suoi concittadini; costoro si arricchirebbero, i fondi produttivi del paese migliorerebbero, mentre quegli non avrebbe nello spendere la sua rendita altro oggetto che quello di procurarsi una passaggiera soddisfazione.

Se poi l'emigrazione ravvisiamo da un altro lato, noi troviamo che un cittadino, il quale si allontana dal suo paese, si sottrae ai tributi che l'autorità pubblica ha imposti sulle di lui consumazioni, e che questa parte dei sociali gravami ricade sopra i suoi concittadini. Oltracciò si consideri che un uomo, il quale dimora nella sua terra nativa, anche quando non dirige alcuna industria, non è mai ozioso. Egli amministra una parte della sua fortuna, ed è noto quanto la presenza soltanto dei proprietari giovi al miglioramento dei fondi. Egli educa i proprii figli e prepara ottimi cittadini allo Stato; esercita con vantaggio di tutti

---

rò di non potere accettare il controllo, perchè gli pareva un atto di sfiducia verso il Ministero.

Altre osservazioni vennero fatte intorno all'amministrazione delle poste ed intorno al trasporto dei dispacci, tutte però in via accademica, e senza alcuna conseguenza sulle deliberazioni del Senato.

§ 3.

18 e 19 *Novembre.*

Il Senato ha approvato senza modificazioni e dopo breve discussione, nella tornata 18 corrente il progetto di legge per lo incanalamento del torrente Gèlon; nella tornata del 19 corrente la proposta per la conferma di laurea agli acattolici ed ebrei. — Al Senatore di Collegno pareva insufficiente un solo esame a stabilire l'idoneità alla laurea degli ebrei e degli acattolici; ed al senatore di Castagneto pareva contrario all'eguaglianza il concederla gratuitamente; odiose emende facilmente combattute dal Ministro della pubblica istruzione e da parecchi Senatori, per cui vennero rigettate da una grande maggioranza.

qualche pubblico ufficio; coltiva qualche scienza; tratta le armi; e difende la sua patria, sia coi proprii lumi, sia con le braccia.

Da qualunque lato dunque si riguardi la emigrazione, è sempre perniciosa al paese. Nullameno, ripigliando la quistione di diritto, noi insistiamo nel dire che non havvi titolo di ragione per impedire agli uomini di recarsi dovunque credano poter meglio provvedere al loro ben essere. Opiniamo ancora, che se la società riconosce e garantisce il diritto di proprietà per suo proprio vantaggio, non per questo essa lo crea nè può disporne a suo talento, concederlo, o toglierlo. Il proprietario è sempre libero nel disporre della sua fortuna. Chi gli vieta all'uopo di annientarla? Il diritto di disporne nel proprio paese comprende nel fatto la facoltà di trasportarla all'estero. Niuno mette in dubbio che possa farlo, quando cotesta fortuna consiste in beni mobili. Se così è pei mobili, lo stesso è pei beni stabili. Quando un individuo non avesse facoltà di vendere i suoi fondi, egli più non sarebbe il padrone di ciò che gli appartiene. Se dunque ha facoltà di venderli, eccoli dunque trasformati in valori mobili di qualunque natura, la cui esportazione non solo è permessa, ma facilissima.

Le leggi coercitive contro l'emigrazione sono dunque inique ed insensate: inique, perchè ciascun uomo ha il diritto di recarsi dove può sussistere più facilmente o vivere più liberamente; insensate, perchè non hanno maggiore efficacia di quelle, con le quali alcuni legislatori hanno creduto di promuovere la popolazione. Ogni contrada avrà sempre quel numero di abitanti, ch'essa può nutrire; e non è maggiore stoltezza il volerv trattenere gli uomini per forza, che il volere farveli nascere per forza. Tutti i premi possibili al matrimonio non aumentano la popolazione degli Stati oltre la misura dei mezzi di sussistenza che vi sono: ove quella cresca oltre questa misura, tosto vi è ristabilita dai disagi e dalle morti. Tutte le possibili severità contro l'emigrazione non fanno che un paese abbia abitanti di più di quanti ne può nutrire: ove ne abbia di più, e loro si vieti uscire dalla frontiera, tosto scemano coi disagi e con le morti. Il rimedio contro l'emigrazione è dunque facile: si favorisca la produzione, si migliori la costituzione politica di uno Stato; ed esso avrà abitanti quanti ne può sopportare. Tutto ciò ne dà ragione di un fatto osservato più volte nella vita delle nazioni: spesso la popolazione si è accresciuta di gran lunga, malgrado le lunghe emigrazioni e le stragi cagionate dalle rivoluzioni e dalle guerre. Ecco ciò che si è avverato in Francia dopo l'epoca del 1789. È agevole intendere come ciò succeda. Moltissimi hanno emigrato, ma nobili erano, o sacerdoti, o altre genti oziose; gli uomini laboriosi sono rimasti, e concitati da bollenti passioni, e favoriti dalla libertà delle industrie, hanno raddoppiato i loro sforzi, e dando ai prodotti interni un immenso sviluppo, hanno occasionato un aumento di popolazione, a cui le guerre, comechè abbiano fatto gemere l'umanità, nulla hanno detratto.

Allorchè dunque la popolazione di uno Stato decresce, non si voglia accusare di ciò la frequenza delle emigrazioni, o le stragi guerresche. Meglio se ne trova la cagione nelle pessime leggi e nella pessima amministrazione.

CHIUSURA DELLA SESSIONE DEL 1850.

Nella tornata parlamentare delli 19 del corrente novembre, il guardasigilli ed il ministro dell'interno, l'uno nella Camera del Senato, l'altro in quella dei Deputati, lessero il regio decreto del giorno precedente che chiuse la sessione del 1850, e convocò le Camere pel dì 23 di questo stesso mese affine di aprirsi la sessione del 1851.

È questo al certo un avvenimento solenne nella nuova vita politica del popolo subalpino, perocchè nel corso di un triennio da che esso gode le franchigie costituzionali, è pur questa la prima volta che il suo nazional Parlamento ha la buona ventura di toccare al termine ne'modi ordinari, e di compiere il suo normale periodo. Le altre quattro precedenti legislature soggiacquero alle fasi calamitose dei tempi tristissimi ne'quali furono convocate; ebbero vita breve, instabile, precaria; si ressero ondeggiando in mezzo a'pericoli, fra i turbini e le tempeste che mugghiavano d'intorno; e lo stesso Statuto pareva un fatto incerto e di dubbia esistenza. Insidiato nell'interno da molti e poderosi avversari,

Non vogliamo negare la possibilità di una emigrazione di adulti, laboriosi, sapienti ed utili cittadini. Molte cagioni straordinarie possono farla avvenire, comechè il paese possegga mezzi sufficienti a nudrirli. Siffatta emigrazione è un male positivo, E quantunque non altererebbe per lungo tempo il numero degli abitanti, imperocchè, posta la soprabbondanza della produzione nazionale, gli emigrati sarebbero ben presto rimpiazzati, nullameno nell'intervallo si soffrirebbe pel difetto di quelli, nel luogo dei quali si avrebbero fanciulli, o uomini inerti o dappoco, e di peso, anzi che di utile, alle loro famiglie ed al paese. Ma qualunque sia il danno che per ciò si sperimenta, ripetiamo che le leggi coercitive sono sempre un rimedio iniquo e inefficace contro le emigrazioni. A che servono i furori di Luigi XIV contro i protestanti che fuggivano innanzi alle sue persecuzioni, e quelli della Convenzione francese contro gli avversatori della rivoluzione? A niente altro che a fare delle vittime. Ma essi non tolsero che l'emigrazione avvenisse abbondante, e che gli emigrati recassero in straniere contrade i loro risentimenti e la loro industria.

A che valsero le molestie arrecate da Napoleone al commercio olandese, se non a far rifugiare in Inghilterra le principali famiglie, ed i piu grossi capitali di quella industriosa nazione? E gl'intollerabili tributi, onde l'Inghilterra aggrava i suoi abitanti, non sono forse cagione della frequente emigrazione di costoro in Francia, in Italia, in Russia, in America, e dovunque coi capitali, che seco loro trasportano, possono fondare stabilimenti e trovar condizioni più favorevoli d'esistenza?

Conchiudiamo che non le carceri nè altra pena costringeranno mai gli uomini a rimanere in una terra, dove sono infelici. L'affetto al suolo nativo è per sè stesso sufficiente a procurare che essi rimangono là ove hanno schiusi gli occhi alla vita. I governi debbono far sì, che con pessime leggi e pessima amministrazione non riescano a contrastare e distruggere un tale affetto, ed a costringere gli uomini, sempre desiderosi del miglior essere proprio, a cercarlo sopra terre straniere. Si dirigano dunque gli affari pubblici con prudenza, abilità ed economia. Si governi non a benefizio esclusivo dei reggitori, ma a benefizio degli amministrati. E questi avvertimenti calzano ai tempi in cui viviamo, meglio di quanto poteano convenire ai secoli trascorsi, imperocchè oggi le emigrazioni sono fatte più facili di prima, tanto a motivo dell'incivilimento sparso quasi dappertutto, dietro le frequenti relazioni delle nazioni, quanto per la similitudine dei costumi, onde i legami di patria, le abitudini e i pregiudizi nazionali hanno minore potenza, per la frequenza dei rapporti commerciali e per la facilità delle comunicazioni.

Capitolo VIII.

Delle colonie.

Posta la legge naturale per la quale un paese non può contenere una popolazione superiore ai mezzi che possiede di sostentarla; posta la tendenza che tutte le popolazioni hanno a sorpassare la misura dei detti mezzi; posto i mali che esse

---

minacciato al di fuori da numerose falangi di formidabili nemici, era pari ad un naviglio che in mar procelloso lotta contro l'infuriar degli aquiloni, e si sostiene appena sui flutti spumanti e fieramente agitati che da un istante all'altro minacciano di travolgerlo ed ingoiarlo.

La guerra infelicemente combattuta in Lombardia; le interne dissensioni che lacerarono il seno della sventurata nostra patria; la caduta della bellicosa Ungheria, di Roma, di Venezia, di Brescia, di Bologna, e di altre città italiane che mostrarono ardito il viso contro i loro oppressori stranieri; i successi della reazione che dappertutto in Europa spiegò trionfante il suo vessillo, e sottopose i popoli a nuovo e più duro servaggio; i disastri di Novara, ed altre pubbliche calamità che lungo e doloroso sarebbe il rammemorare, non potevano non esercitare un funesto influsso sul Regno Sardo, e sulle novelle sue liberali istituzioni. In mezzo a tante agitazioni politiche, a tanto sconvolgimento europeo, fra si grande incertezza di casi e tanto dubbiar di fortuna e di vicende, le due Camere legislative furono ben quattro volte prorogate e immaturamente disciolte pria che avessero avuto agio di compiere i loro lavori, di dare al popolo prove durevoli del loro patriottismo.

soffrono per l'eccesso del loro numero, e le mortalità per cui vengono perpetuamente ricondotte nei limiti prescritti da una dura necessità, segue che le società civili abbiano diritto per la loro conservazione di provvedere che sopra un dato spazio di terreno non si addensi che una determinata quantità di abitanti; e se questi eccedono di molto, abbiano diritto di trasferirli sopra altri terreni disoccupati, dove trovando nuovi mezzi di esistenza, possano sopperire ai loro bisogni, senza essere di aggravio, rimanendo nella terra nativa, a sè medesimi ed allo Stato. Ecco in qual modo l'ordine delle colonie entra a far parte del diritto pubblico ed interessa l'ordine sociale. Sia che l'autorità pubblica dello Stato lo faccia per proprio consiglio, sia che ciò avvenga per consiglio spontaneo delle popolazioni che troppo ristrette sopra il suolo nativo patiscono, certo e incontrastabile è il diritto di mandare l'eccedente popolazione, o in questa il diritto di andare fuori lo Stato per stabilire lontane colonie.

Vietare alla parte superflua della popolazione la facoltà di uscire dalle frontiere non è il modo di mantenere popolati gli Stati, ma bensì i sepolcri. Non basta l'affetto proprio del cuore umano per la terra, dove si sono sortiti i natali? Molto gli uomini indugiano e soffrono, prima che si risolvano a sacrificarlo per ire in terre straniere. Egli è appunto, perchè consentono con grande ripugnanza a dare un tal passo, che innanzi tentano tutti i mezzi possibili di procacciarsi il loro sostentamento; educano con molti sforzi i loro figli, acciò sieno in istato di sostenere degli uffici nel proprio paese; gl'indirizzano allo studio di quelle scienze, che più direttamente gli abilitano ad assumere o pubbliche funzioni o professioni lucrose, e tanta ansia mettono in questo, che le scuole veggonsi frequentate da un numero di concorrenti più grande di quanto occorra al proprio loro ben esssere o ai bisogni della nazione; giungono spesso fino all'ingiustizia, facendo delle arti, dei mestieri, delle cariche un monopolio a pro dei nazionali, ed escludendone gelosamente gli stranieri. Eglino hanno bisogno di veder frustrata ogni loro speranza; hanno bisogno di trovarsi in angustie gravissime, e la idea di una lontana terra da occupare ha uopo di presentarsi alle loro menti circondata di lusinghe ampissime, perchè soffocando nei petti l'amore pel suol nativo, si risolvano di abbandonarlo. Se, ridotti in questa condizione, è atto dispotico l'impedire la loro semplice emigrazione, peggio l'è quando l'emigrazione ha uno scopo, come quello di fondare in straniera contrada una colonia. Nell'uno e nell'altro caso si ha un fatto identico: l'abbandono della propria patria. Questo fatto è in entrambi i casi autorizzato e reso legittimo dal diritto inerente a ciascun membro della specie umana di provvedere alla meglio che può al proprio ben essere; diritto superiore a quello che la società vanta su di lui, imperocchè il primo dura eterno, mentre il diritto della società non lega il cittadino se non condizionatamente, cioè a patto ch'essa riesca per lui una comunanza di bene. Senza offendere la libertà della persona, il cittadino non può incontrare ostacoli alla sua uscita dal proprio paese, sia che si proponga un fine indeterminato di andare a stabilirsi dovunque gli verrà fatto di trovare

---

Noi vorremmo ricoprire quei tristi giorni col velo dell'obblio: ma pure giova rammentarli per allietarci colla patria vedendo come ora il Parlamento Ligure-Subalpino procede tranquillo e maestoso nella via delle utili riforme; come le istituzioni reclamate da'lumi progredienti del secolo si vanno ognor più consolidando; come lo Statuto comincia a divenire un fatto e non un vano nome: e come in fine il popolo si educa man mano a questa forma politico-governativa, e ch'è omai divenuta sua intangibile proprietà, suo inalienabile patrimonio.

Molte leggi fece il Parlamento nel corso del primo periodo di questa sessione che durò sette mesi incirca, e noi ne abbiamo fatto cenno alla pap. 181 § 24 della presente Appendice. Dopo sì lungo lavoro essendo stato prorogato per concedere qualche riposo a'componenti le Camere e dare agio a'medesimi di attendere alle domestiche cure, fu riconvocato nel dì 5 novembre, e da quel giorno sino ai 18 in cui si chiuse il secondo breve periodo, non mancarono le Camere di operosità, e non poche furono le leggi che discussero.

Il Senato in nove adunanze mise in discussione e votò sette leggi, cinque delle quali gli furono trasmesse dalla Camera elettiva durante il secondo

migliori condizioni di esistenza, sia che abbia in vista un fine determinato di recarsi sopra un dato luogo per fondarvi insieme con altri una società novella. Ecco la potestà del cittadino. In quanto poi alla società, non mai ella può lasciare inadempiuto il dovere di sovvenire al miglior essere dei soggetti che la compongono. Ogni sofferenza di costoro accusa un fallo della sua amministrazione. S'eglino si sono moltiplicati in numero eccedente i mezzi di esistenza che il paese offre, la società è colpevole del fatto o per non aver saputo con apposite leggi limitare quel numero, o per non avere lavorato efficacemente allo sviluppo proporzionato dei detti mezzi. I suoi soggetti soffrono; ed ella che ha già il torto di non avere compiuto il suo dovere, non può senza grave e doppia ingiustizia ricorrere all'espediente di comandare una sforzata emigrazione; bensì ha piena facoltà di comandarla col fine di trasferire l'eccedente popolazione sopra terra diversa da quella nativa, o appartenente allo Stato medesimo, o straniera, dove meglio possa sussistere. Un tale espediente è della natura di quelli, ai quali la società ha potestà di ricorrere, e che consistono in uno sviluppamento di nuovi mezzi di esistenza. In conseguenza, diciamo ch'ella non possa discacciare dal suo seno i figli, che non ha saputo o voluto rendere felici; bensì, quando la loro felicità è fatta impossibile sopra quel dato spazio di terreno dov'eglino si sono riprodotti in numero eccedente i mezzi possibili di esistenza, possa obbligarli a traslocarsi in altro terreno o proprio o straniero, dove le braccia mancando e le arti e le industrie, le genti, che vi si trasferiscono, e che nel proprio paese perirebbero, sono sicure di trovarvi comoda vita.

Nelle semplici emigrazioni adunque l'autorità pubblica è passiva; nell'ordinamento delle colonie può con giustizia rendersi attiva. Però, quando lo faccia, le sue obbligazioni verso i soggetti che manda ad abitare altrove, non cessano. Ed ecco come tutti gli aiuti, che la madre patria usa alle colonie, sono di puro dovere; ecco come l'ordine delle colonie si riferisce alla ragione pubblica di Stato.

Noi non spiegheremo qui quali debbano essere questi aiuti e fin quando conviene che durino. Neppure ci affaticheremo a svolgere l'ordine delle colonie. Tutto ciò meglio si riporta alla teoria economica degli Stati, della quale dovendo noi in appresso occuparci, ci serbiamo in luogo opportuno ritornare sopra questo argomento. Ora, trattando noi la Filosofia del Diritto pubblico, vediamo le colonie da quel lato unicamente ond esse hanno rapporto con la sopraddetta ragione pubblica di Stato, e vogliamo solo definire quali sieno i diritti di questa in riguardo a quelle.

Prima di passare oltre, volendo noi dichiarare l'influenza che le colonie hanno sulla popolazione degli Stati, ci arresteremo alcun poco a parlare di ciò.

Allorquando le emigrazioni per fine di fondare colonie scemano la popolazione degli Stati, ciò non avviene pel fatto stesso delle emigrazioni, ma pei vizi interni degli Stati. Date il caso di una infinita gente che si allontana dal paese nativo per sottrarsi alla rapacità e ai rigori di un governo dispotico, ed è naturale che quel paese

---

periodo della sessione, e due altre erano state approvate precedentemente dalla stessa Camera; cioè la legge sul bilancio dell'azienda generale dell'estero, e l'altra per lo spoglio de'censi dei 1847.

La Camera de' Deputati d'altra parte in tredici tornate sciolse alcune quistioni di giurisprudenza parlamentare riguardante la materia elettorale; come quella degli effetti di trapasso da una sessione all'altra; quella dell'età considerata come condizione di eligibilità; l'altra della necessità di rielezione ne'casi di cangiamento di cattedra senza aumento di stipendio, e di passaggio da un impiego ad un altro meno elevato e meno retribuito. Discusse poi e votò otto leggi, tra le quali meritano special menzione: — 1. quella sulla riforma postale; — 2. per la costituzione definitiva della cassa dei depositi e de'prestiti; — 3. altra con cui si accorda gratuita conferma della laurea agli acattolici ed agli ebrei addottorati in paese straniero in quei tempi ne'quali negavasi loro di frequentare le scuole patrie; — 4. finalmente quella che crea nell'università torinese una cattedra di diritto internazionale.

Se dal passato lice talvolta fare pronostici sull'avvenire, noi abbiamo ben ragione di augurarci

rimanga deserto. Date una gente, che aiutata da un provvido e savio governo si recano altrove a fondare stabilimenti di industria; concedete il patto ch' essi sieno bene condotti, e la floridità loro si rifletterà sulla madre patria, e per l' aumento che in questa verrà dei mezzi di esistenza, crescerà la sua popolazione. Conchiudasi che gli Stati non si ruinano e si spopolano, se non pei proprii vizi. La storia di tutte le nazioni viene in appoggio di questa verità. Tiro, Atene, Corinto non pervennero a grande potenza, se non quando diedero origine a molte fiorenti colonie. Le provincie della Spagna, onde uscirono i conquistatori del Messico e del Perù, si conservarono per lungo tempo le più popolose; e se per le colonie quella contrada diventò in seguito spopolata e perdè le sue arti e le industrie, ciò non provenne direttamente dallo stabilimento di quelle, ma dai falli politici ed economici del proprio governo e dagli errori che si commisero nel condurle. L'Inghilterra ha addoppiato il numero dei suoi abitanti, dopo che fondò colonie nell'America settentrionale e nelle Indie orientali.

Lo ripetiamo: noi non dobbiamo in questo luogo spiegare quali sieno i modi di bene condurre le colonie, il che ci condurrebbe fuori dell'attuale nostro argomento. Le colonie riguardiamo sotto l' aspetto politico, e per ora è sufficiente avere detto, che esse influiscono all' aumento della popolazione della madre patria, quando sieno regolate convenientemente; e che se producono l' effetto contrario, bisogna addossarne la colpa unicamente alla inosservanza delle giuste regole, ch' è mestieri praticare con esse; ciò che costituisce un fallo, un vizio del governo degli Stati onde partono le colonie.

Quando dovremo sotto l'aspetto economico considerare le colonie, non mancheremo di dire, acciò esse si fondino utilmente, quali capitali occorre che i coloni posseggano; quali sieno le qualità, delle quali costoro debbono essere forniti, e che assicurano la fortuna di siffatti lontani stabilimenti. Diremo che essi vogliono essere formati in contrade deserte, o popolate da pochi selvaggi; che il governo della metropoli deve favorirli con discernimento, non eccitare la gelosia delle vicine nazioni, ed istruire i coloni a fare a meno di lei, innanzi che pensare a conservare su di essi un opprimente dominio. Dimostreremo, che una sforzata preponderanza non giova ad alcuno, neppure a chi l' esercita; che insensate sono le guerre fatte per ritenere le colonie sotto il giogo; che esse sono feconde di sciagure, senza alcun compenso, se non è quello di una gloria vana e stolta di dominio; che la potestà di carpire delle spoglie non merita essere preferita al vantaggio di godere i frutti legittimi della produzione di un popolo; che meno giova alla madre patria il monopolio dei suoi stabilimenti coloniali, che il libero commercio e le comunicazioni amichevoli con essi; che i popoli ricavano vantaggi o disvantaggi dalla natura delle cose, dalla loro situazione, dal clima, dalla qualità delle terre, dal genere delle industrie, dalla perfezione con cui le coltivano, dai capitali che posseggono; che di siffatti vantaggi non può essere diretto autore il governo, la cui opera è tutta negativa, e consiste più nel togliere gli ostacoli, che nel

---

che la prossima sessione del 1851 sarà feconda di più utili e più copiosi risultamenti in ogni ramo di pubblica amministrazione.

ATTI DEL GOVERNO

§ 1.

Con reale decreto del 14 novembre, pubblicato il 21, è stata instituita nella regia università degli studi di Torino una cattedra d'insegnamento speciale di diritto pubblico esterno ed internazionale privato, coll'annuo stipendio di lire duemila al professore, e coll'obbligo al medesimo di

creare i beneficii; che le colonie non possono essere riguardate se non come provincie del medesimo Stato, e che o lontane o vicine sieno queste provincie, la giustizia distributiva esige che non si possa alle une imporre condizioni di esistenza più gravose che alle altre; che non si può dare a quelle un vantaggio, senza rapire a queste sotto altra forma un vantaggio equivalente; che stabilire con le colonie dei monopolii contrari ai loro interessi, e favorevoli a quelli della metropoli è atto non di giustizia, ma di forza maggiore, simile a quella che dal padrone si adopera sopra schiavo; che acciò un popolo prosperi, è mestieri che s' identifichi col suolo che occupa, che lo consideri come un suolo dove esso e i suoi posteri debbono continuare a vivere; che a tal uopo è indispensabile amministrare le colonie nell'interesse della località, nell'interesse di chi l'abita, il che in altri termini significa ch'esse debbono essere indipendenti; che finalmente i profitti scambievoli tra quelle e la metropoli dipendono unicamente dalla natura delle cose, e non già dai rapporti politici e di dipendenza reciproca, e che in conseguenza, si hanno senza che le une dipendano affatto dall' altra; i medesimi ed anche maggiori profitti si possono ottenere mediante le relazioni commerciali. Questi fatti appoggieremo alla storia, provando che la Spagna non è vero sia stata ruinata dalla perdita delle sue possessioni americane, ma bensì dalle pessime istituzioni interne dello Stato; e che l'Inghilterra non ha mai avuto un commercio più florido di allora che lo ha coltivato con le antiche sue colonie divenute indipendenti.

Questa ed altre cose spiegheremo altrove diffusamente. Ora qui arrestiamoci, paghi di avere stabilito che l' ordine delle colonie ha rapporti con la ragione publlica di Stato, e che esercita una decisa influenza sull' aumento della popolazione, quando sieno bene condotte.

SERIE III.

ECONOMIA DELLE SOCIETÀ.

INTRODUZIONE.

Soggetto di questa Serie.

Vedemmo nella precedente Serie quali sieno i mezzi disposti dalla natura a conseguire la conservazione delle società, necessariamente richiesta dall' ordine pubblico della ragione di Stato: i detti mezzi sono diritti inerenti alla individua personalità sociale, il cui esercizio non può essere trascurato, quando non si voglia inadempire il dovere che avvi di conservarla. Non si creda che le nozioni fondamentali da noi date sopra questo argomento contengano i titoli unici, su cui poggia la dottrina della conservazione dei corpi politici. Giova rammentare ciò che fu da noi altrove osservato (1) che siffatta dottrina è molto generale, e che deriva dall'esame unito di molte e svariate circostanze, le quali concorrono a produrre nel corso della vita fisico-morale delle società un solo e identico stato, a cui si dà il nome di con-

(1) Introduzione: pag. 431 e seguente.

---

compiere il corso entro un biennio. Un apposito regolamento determinerà le condizioni di ammissibilità ai corsi, il programma delle materie d'insegnamento, il numero e la forma degli esami, ed i proventi del professore.

In un'epoca in cui tanto si parla di politica internazionale, di equilibrio europeo, d' intervento negli affari interni degli altrui Stati, e di altre simili ardue quistioni, questa cattedra, nuova affatto nel Piemonte, è destinata a svolgere i trattati tra il regno Sardo e le altre potenze, a stabilire le vere norme che regolano i rapporti vicendevoli tra le nazioni, desumendole dai principii naturali del diritto delle genti, anzichè dalle convenzioni fittizie imposte dalla conquista, o dettate dall'egoismo, dall' ambizione smodata ed insaziabile di estendere i proprii dominii, o stipulate sotto l'impero della forza, o di circostanze straordinarie; a diffondere insomma nuova luce su di una scienza politica, se non generalmente ignorata finora, al certo negletta. Ampio sarà dunque il campo che il professore potrà percorrere, ricca e copiosa la messe che per avventura gli è dato di raccorre, gravi e numerose le quistioni che gli è riserbato di risolvere; epperò noi facciamo voti che la scelta cada su di un soggetto, che colla

servazione. La riproduzione della specie forma parte essenziale della conservazione del genere umano e quindi delle società; ma non basta: senza morale, senza tutela, senza costituzione politica, senza sussistenza, niuna società può conservarsi. Laonde l'ordine della riproduzione della specie noi dicemmo non potersi da tutti i lati conoscere, ove non si ponga in relazione con l'insieme dei doveri e diritti delle società, e quindi si consideri subordinatamente agli ordini della sussistenza, della tutela, della moralità, della costituzione politica, della innovazione dei corpi sociali e di tutti gli altri diritti pubblici, i quali hanno in mira il miglior essere delle nazioni. Conchiudiamo, che il fine della conservazione delle società è moltiforme e composto, ed abbraccia un insieme di effetti utili alla loro esistenza sulla terra. Per servire alla chiarezza delle idee, noi le andiamo separando, e dopo avere favellato della riproduzione della specie, volgiamo ora la nostra attenzione sopra un altro mezzo diretto della conservazione della individua personalità sociale, ch'è la migliore sussistenza possibile della generazione vivente.

Si richiami alla memoria, che le azioni libere degli uomini non possono seguire altra norma, se non quella ricavata dal sistema della massima utilità ch'è loro possibile ottenere giusta la propria loro natura, la posizione che occupano nell' universo, e le relazioni in cui si trovano con tutte le parti di questo: onde segue che cotesto sistema della massima utilità ottenibile costituisce l'ordine morale di ragione proprio della specie umana. Si rifletta, che la utilità per l'essere umano è essenzialmente annessa alla sua esistenza; e che il principale mezzo di esistere è quello di usare liberamente delle cose confacenti all'uopo della sussistenza. Ciò posto, è facile arguire che l'ordine della sussistenza è il primo e fondamentale ordine particolare in tutto il sistema morale di ragione dell'uman genere.

Dimostrato negl'individui il diritto di occupare e di usare degli oggetti valevoli a nutrire, vestire, ricovrare, con evidenza risulta nella individua personalità sociale, la cui esistenza è originata dalla necessità di tutelare tutti i diritti umani, il dovere di procacciare i predetti oggetti indispensabili ed utili alla sussistenza, e di evitare e respingere l'azione di quelli altri, sì animati che inanimati, dai quali viene agli uomini nocumento, disagio, impedimento, o violenza. Per l'adempimento di questo dovere è al certo disposta naturalmente una serie di mezzi, dei quali la società ha facoltà di avvalersi senza ostacoli: ecco i suoi diritti.

L'uso delle cose godevoli in società corrisponde ad una nuova esigenza dell'ordine pubblico della ragione di stato: cotesto ordine esige che i corpi politici, affinchè si conservino, esercitino liberamente i mezzi tendenti all'adempimento del fine della sussistenza dei membri che la compongono. Occupiamoci dunque a svolgere la serie dei doveri e dei diritti della società relativi alla necessità della economia pubblica.

Non abbiamo in animo di trattare qui della scienza economica con quella abbondanza, che è indispensabile alloraquando si voglia risguardarla sotto tutte le sue relazioni; ci riserbiamo di fare

---

vastità della sua dottrina risponda all' importanza della materia di cui dovrà occuparsi, ed alla pubblica aspettazione.

Ma mentre applaudiamo alla fondazione di questa nuova facoltà introdotta nell'università torinese, non possiamo tralasciare di osservare che inutile se ne renderebbe l'insegnamento laddove il professore fosse limitato a tessere la semplice storia dei trattati che ora regolano il diritto pubblico europeo, e non avesse piena ed ampia libertà di esporre le dottrine secondo i principii fondamentali della scienza, e di considerare lo stato sociale non già qual esso è nel fatto, ma quale essere dovrebbe secondo la norma sacrosanta del diritto. Allora soltanto potrà la nuova cattedra divenire profittevole alla gioventù studiosa, e sollevare un velo che ricopre molte solenni verità, le quali non possono proclamarsi se non in quella rara felicità di tempi, quando, al dire di Tacito; *Sentire quae velis, et quae sentias dicere licet.*

§ 2.

Il ministro d'agricoltura e commercio e della marina con apposita istruzione raccomanda agli

ciò nella seconda parte di questo nostro lavoro. Al presente noi vogliamo soltanto considerarla sotto un aspetto generale, e fare uso di quella sobrietà ch'è giusto osservare alloraquando si tratta unicamente di fondare i principii, dei quali dobbiamo avvalerci nella successiva dottrina delle cose pubbliche economiche. Si può quistionare sopra le basi della scienza politica; ma niun dubbio, niuno arbitrio avvi intorno a quelle della scienza economica. Esse consistono in fatti assicurati, che è sufficiente vedere in quale modo succedono e come gli uni influiscono su gli altri. Dopo che ci avremo procurata una netta e compiuta idea degl'interessi sociali, sarà facile in seguito conoscere quale legislazione sia loro favorevole, e quali danni sieno derivati alle società in varie epoche e contrade dai sistemi fondati sopra falsa e inesatta cognizione delle cose. Noi invitiamo dunque il lettore a seguirci attentamente nello esame e svolgimento delle teorie economiche, a cui siamo accinti. Queste teorie stabiliremo sotto due aspetti differenti: il primo essenzialmente astratto, e che ammettendo la persona individuale della società, abbraccia i rapporti di tutto il corpo sociale con sè medesimo, e forma la scienza dell'ordine *economico* necessario alla sua conservazione; il secondo interamente relativo ai rapporti della società coi cittadini, il che costituisce precisamente la scienza della economia sociale: al primo, per esempio, si appartiene il diritto d'imporre tributi; al secondo si appartiene il dovere d'imporli con tale equa proporzione, che si conservi la parità di libertà fra i cittadini nel possesso e nell'uso dei proprii beni. Entrambi gli aspetti compongono il diritto pubblico economico. Dappoichè giova sempre classificare le idee per renderle più chiare, noi tratteremo separatamente dell'uno e dell'altro aspetto in due parti, nelle quali divideremo questa serie, nel primo assodando le teorie economiche relative alla ragione di Stato, e nel secondo quelle relative alla ragione di Stato ravvicinata all'ordine della cittadinanza.

Parte prima.

Teorie economiche relative alla ragion di Stato.

Capitolo I.

Doveri della societa in rapporto alla necessità della economia pubblica.

L'esistenza del corpo umano esige necessariamente alcune consumazioni proprie della sua natura; nel modo stesso e con pari necessità abbisognano per l'esistenza del corpo sociale, giusta la propria natura, alcune date consumazioni. Senza di esse, la vita delle nazioni non potrebbesi conservare. E quantunque non tutte le consumazioni, di cui intendiamo favellare, sieno assolutamente indispensabili; quantunque si veggano sussistere molte nazioni, i cui bisogni sono imperfettamente soddisfatti, nondimeno è certo che in questa condizione esse soffrono, e che per la loro floridezza si richiede che godano alla meglio di ciò ch'è loro necessario. La buona economia pubblica consiste nel procurare e facilitare ai corpi sociali col loro

---

intendenti generali di dare opera acciò la legge ed i regolamenti sui pesi e misure abbiano immediata e scrupolosa esecuzione, essendo dispiacevole che in talune comunità sieno ancora in uso gli stromenti dell'antico sistema, e che i sindaci e gli agenti di pubblica sicurezza trascurino in molti luoghi il loro dovere, permettano apertamente l'uso dei pesi e delle misure abolite tanto nei negozi privati, che nei mercati pubblici, e talvolta diano essi medesimi il tristo esempio della violazione delle leggi col pubblicare le tasse del pane, fondate su quei pesi che non debbono più usarsi. Insiste pertanto il ministro acciò il nuovo sistema metrico sia posto in piena osservanza, e fra le misure che prescrive per riuscirvi, la più efficace si è quella della continuazione delle scuole serali e dei giorni festivi a benefizio delle classi povere affine d'istruire tutti i cittadini nel nuovo sistema, ed abilitarli a metterlo in pratica senza difficoltà.

Sono da lodarsi queste premure del ministro; perocchè il sistema metrico decimale, fondato sulle leggi eterne ed immutabili della natura, è al certo un gran passo verso il progresso sociale; e quando sarà universalmente adottato dalle nazioni civili, è destinato, al pari della maravigliosa

minore sacrifizio possibile tutte le consumazioni necessarie così alla esistenza che alla loro prosperità. Vediamo quali esse sieno.

Due specie di consumazioni si conoscono. Esse servono a soddisfare dei bisogni; e siccome i bisogni sociali sono individuali o collettivi, così le consumazioni o sono private, quando sopperiscono ai bisogni degl'individui e delle famiglie, o sono collettive, quando sopperiscono a quelli che gli uomini in società sentono in comune, e che non possono essere soddisfatti se non mediante l'associazione delle forze di molti e spesso di tutti gl'individui componenti la società. Le prime consumazioni sono fatte nell'interesse particolare; le seconde nell'interesse collettivo o comune. Quelle, che ora ne occorre conoscere, sono queste ultime.

Il corpo sociale ha uopo di proteggere la sua esistenza contro gli attacchi o le violenze delle altre nazioni indipendenti; ha uopo di mantenere l'integrità del suo essere, garantendo ciascuno de'suoi membri contro gli effetti della malvagità e della ingiustizia degli altri, nonchè esigendo certi stabilimenti utili al pubblico, che uno o più individui non avrebbero interesse a creare e sostenere a proprie spese, imperocchè i vantaggi che ne ricaverebbero, non sarebbero proporzionati alla spesa che la creazione e la manutenzione di essi richieggono. A tutti questi bisogni non è possibile sopperire senza spese, alle quali è giusto che la società provvegga.

E primieramente è noto che società non esiste senza ordine; l'ordine ha le sue regole; queste regole debbono essere conosciute, affinchè si possa obbedirle: ecco la necessità della formazione delle leggi. Una nazione non può farle da sè. Le cure individuali e famigliari richiamano tutte le attenzioni della maggior parte dei cittadini, ai quali mancano inoltre nei più le svariate e numerose cognizioni indispensabili alla formazione delle leggi. È forza dunque commettere questo incarico ad alcuni speciali funzionari. Quali essi sieno, è giusto offrire loro un compenso delle pene che si prendono pel pubblico. Non parliamo delle monarchie assolute, dove il principe fa le leggi; è noto che, anche quando egli le fa ottime, non riescono gratuite, dappoichè quegli non oblia giammai i suoi interessi, e i cortigiani suoi obliano ancor meno i loro. Fuori di questo caso, una nazione non ha che due partiti a prendere nel commettere le funzioni legislative: o si affida a un legislatore unico, come fecero varie popolazioni dell'antichità, ed è difficile trovare un uomo compiutamente disinteressato; o, sul riflesso che un legislatore unico può, suo malgrado, abbandonarsi ai proprii pregiudizi, a un sistema, al carattere che lo domina, e d'altronde, moltiplicatesi all'infinito nelle moderne società le relazioni, è impossibile che quegli possegga la capacità bastante a bene adempire da sè solo alle ampie esigenze legislative, ne commette la cura, come si costuma negli odierni Stati rappresentativi, a un consesso di deputati eletti dal suo seno, ed è giusto che costoro ricevano un premio del tempo che consumano pel vantaggio di tutti (1).

(1) Allorchè dovremo far parola dei governi rappresentativi, esamineremo di proposito la quistione se i deputati

---

invenzione de'vapori marittimi, delle rotaie ferrate e de'telegrafi magnetici, ad agevolare le relazioni commerciali tra popoli più lontani, a rompere gli argini che ora li separano per le difformità metriche e monetarie, a fare sparire o rendere meno sensibili le differenze negli usi e nei costumi delle genti, a ravvicinarle tra esse, e stringere in guisa i loro rapporti da formarne quasi un popolo solo. Abbia dunque il Piemonte il nobile vanto di essere concorso volonteroso e tra' primi al compimento di questo grande successo umanitario.

§ 3.

In questa seconda quindicina di novembre è stato pubblicato un regio decreto del 30 dello scorso ottobre a proposta del ministro della guerra, con cui si regola il servizio militare-sanitario de' vari corpi dell'armata e degli ospedali: viene dichiarato ospitale militare-divisionario di seconda classe l'attuale infermeria militare di Novara, dalla quale dipendono le succursali di Vercelli e di Vigevano: si ripartisce in tre classi la gerarchia degli uffiziali militari di sanità, cioè in medici militari divisionari, di reggimento e di battaglio-

Ad ogni modo, la formazione delle leggi è assolutamente necessaria per l'osservanza dell'ordine sociale; e la società per adempiere un tale dovere, ha uopo di fare delle consumazioni.

Le leggi non hanno il carattere che loro è proprio, se non sono obbligatorie e non si risguardano come regole viventi. Per cui non basta averle formate, ma occorre ancora che sieno eseguite. Chi le esegue? A questo ufficio bisogna addire un certo numero di uomini; si concedano loro differenti titoli secondo le varie funzioni che adempiscono, e si stabilisca fra essi una subordinazione graduata giusta la natura delle cose, è sempre certo che per la esecuzione delle leggi bisogna avere dei magistrati. Noi. che questo argomento ci riserbiamo trattare alla distesa nella

della nazione debbano o no ricevere un onorario. Per ora ci limitiamo ad accennare la nostra opinione per l'affermativa. Il sistema contrario espone troppo coloro alle seduzioni del potere: l'esperienza delle moderne nazioni, dove cotesto sistema si pratica, ha chiarito che i deputati fedeli al loro mandato sieno i soli che ne ricevono ricompense. Indarno si fa valere il principio che un cittadino debba dedicare tutto sè stesso e gratuitamente alla salute della patria. Questo principio, in luogo di essere favorevole, è contrario alla società. Persuadiamoci che le condizioni di esistenza delle umane società sono progressive, e che difatti sono ora differenti da quelle che erano un tempo. Ciò che giovò a Sparta ed a Roma, non può applicarsi a noi senza nocumento. Non possiamo che con grandi riguardi imitare gli antichi, imperocchè quando noi crediamo, dietro la loro esperienza, attingere da essi delle utili verità, noi invece ne otteniamo errori a noi fatali, applicando alla nostra mutata condizione dei rimedi niente affatto convenienti. Nelle antiche società, lo abbiamo detto più fiate, le esistenze individuali scomparivano trasfondendosi nella esistenza collettiva del corpo sociale. Dominava allora un fanatismo politico, in forza del quale i sacrifizi dei cittadini erano valutati un nulla, e la patria al contrario era tutto. Oggidì la bisogna è differente. La esistenza individuale è tutto. La società ha il suo titolo originante nella garantia che è obbligata di assicurare ai diritti, alla persona, alla coscienza, alla proprietà di ciascun cittadino. Quando a ciò non adempisca, essa perde il titolo che le dà origine e la legittima; ed i cittadini sono sciolti dal dovere di obbedirla. Se è dunque obbligata a garantire i diritti individuali, è falso che possa esigerne il sacrifizio. Tutte le volte che siffatto sacrifizio diviene indispensabile, incumbe a lei il dovere di offrire un risarcimento. Nè il sacrifizio è effettivo se non in pochissimi casi, imperocchè il più delle volte, in una bene ordinata società, quei cittadini i quali al pubblico vantaggio immolano alcun loro bene personale, non fanno altro che posporre un minor loro profitto ad un profitto maggiore.

Molto meno vale il principio, che ai deputati della nazione bastino l'onore e la gratitudine che a ciascuno di loro derivano dall'esatto adempimento del proprio mandato. Si ammetta per massima, che le virtù esistono benissimo nei petti umani, ma che nel regolare le esigenze sociali, male farebbe colui che su di quelle, come base certa ed inconcussa, volesse costruire il suo edifizio governativo. Bisogna calcolare sopra gli uomini che vediamo sulla scena del mondo, e non sopra quelli che figurano nei romanzi: i primi sono naturalmente un mescuglio di forza e di debolezza, di virtù e di difetti. L'onore e la compiacenza per l'altrui gratitudine sono affetti nobilissimi, che un abile legislatore deve mettere in giuoco; ma non deve interamente riposare su di essi, nè disconoscere che la loro efficacia non è sempre attiva: per cui ha obbligo di prevedere che qualche fiata non agiscano su taluni individui, e di disporre che a chiunque lavora pel pubblico sia retribuito un compenso, la cui efficacia è più generale ed ha impero su gli animi di tutti.

---

ne, e se ne assegnano i soldi ed i gradi rispettivi: abolita nel corpo militare sanitario ogni distinzione di personale medico e chirurgico, si stabilisce in massima che nessuno possa far parte di un tale corpo se non è munito della doppia laurea in medicina e in chirurgia, e se non ha sostenuto con successo l'esame di ammessione prescritto dalle disposizioni vigenti: si ordina ai medici divisionali di dare nell'inverno di ciascun anno un doppio corso di esercitazioni anotomiche e di operazioni cerusiche sul cadavere, spiegando come debbano trattarsi le ferite prodotte dalle armi di guerra, e le varie maniere di operazioni che si richieggono per curarle: s'impone altresì agli stessi medici divisionali l'obbligo d'insegnare annualmente in una serie di lezioni i principii e le particolarità del servizio militare negli ospedali e nei corpi, tanto in pace, quanto in guerra e nei campi, ed a' medici militari addetti all'ospedale ed ai corpi della guarnigione s'impone il dovere d'intervenire a coteste lezioni, affine di istruirsi di ciò che debbono praticare nelle svariate posizioni e nelle divesse occorrenze in cui avverrà loro di trovarsi: a' medici incaricati del servizio di una sezione d'infermi presso un qualche ospedale militare divisionale, succursale ed

Seconda Parte del nostro lavoro, dove della Economia sociale ci occuperemo, facciamo a meno di esaminare qui se il lavoro dei magistrati sia o no produttivo, se cagioni alcun lavoro capace di accumulazione e di aumenti nei capitali della nazione, quali sieno le magistrature veramente improduttive ed anche nocive, e fino a qual punto l'amministrazione, sia pure ottima, possa riguardarsi come necessaria alla esistenza della società. Al momento non abbiamo uopo di stabilire altro che questo; per l'esecuzione delle leggi è indispensabile la creazione di un ordine di magistrati, il cui mantenimento obbliga la società a fare delle consumazioni.

Per quale oggetto la società esiste? Per venire in soccorso del diritto. Nello stato selvaggio la sola forza è rispettata, e la forza è un fatto, il quale, anche quando è mestieri sottostarvi, non costituisce un diritto. La buona organizzazione sociale fa prevalere nell'interesse di tutti l'equità naturale contro la cupidigia, la mala fede, le passioni ingiuste di taluni. L'equità naturale ha le sue regole attinte dall'ordine morale; queste regole sono sanzionate dalle leggi: non basta. Le regole di diritto, i principii della equità debbono essere applicati. Acciò sieno bene applicati, occorre che bene si conoscano; occorre che i fatti sieno profondamente studiati, affinchè si sappia da quale parte esistano le violazioni, da qual parte si trovi il buon diritto. Ecco l'oggetto dell'amministrazione giudiziaria, alla quale chiunque voglia negare alla società il dovere di provvedere, ha prima uopo di dimostrare che la vita di lei possa conservarsi senza mantenere la giustizia. Il diritto può essere oppugnato secondo la legge, o contro di essa; nel primo caso la violazione è legale; nel secondo è illegale. È legale, quando qualcuno contrasti a noi lo stato che godiamo nel mondo o un possesso che abbiamo; è illegale, quando colui, con un attentato punito dalle leggi, rapisce i nostri beni e sacrifica la nostra vita. Quella violazione è civile: questa è criminale. Per cui l'amministrazione giudiziaria in civile e in criminale si divide. Non ci arresteremo qui a discutere in qual modo l'una e l'altra debbano essere organizzate, quanto nuoccia alla prima una complicata orditura, quanto alla seconda giovi restringere le regole e lasciare poca latitudine all'arbitrio della volontà dei giudici, quali sieno le forme che meglio proteggano la innocenza, e cento altre cose delle quali a tempo opportuno faremo parola. È sufficiente al nostro scopo avere dimostrato, che per l'applicazione delle leggi è assolutamente necessaria l'amministrazione giudiziaria, e che per essa la società è sforzata a fare delle consumazioni.

Il corpo umano per conservarsi ha necessità di mantenersi in uno stato normale. Lo stesso possiamo dire del corpo sociale; ciò che le malattie sono per quello, le guerre sono per questo. Si può dunque ritenere che l'interesse bene inteso delle nazioni esige che esse perdurino nello stato di pace, il quale è necessario allo sviluppamento delle facoltà utili dell'uomo. (1) Non pertanto la

(1) Parliamo delle nazioni, le quali godono i vantaggi di una bene ordinata società. Al contrario, presso quelle gementi nella oppressione la pace è utile unicamente ai despoti. Costoro di fatti la invocano sempre, e vogliono

---

infermeria s'ingiunge l'obbligo di scrivere la storia delle malattie più complicate, e particolari che avranno occasione di curare, e queste relazioni dovranno poi essere pubblicamente lette nel consiglio sanitario che almeno due volte al mese si radunerà sotto la presidenza del medico divisionale per trattare degli affari del servizio militare sanitario, specialmente in ciò che concerne la scienza; e si danno infine altre disposizioni regolamentarie, dirette a migliorare la condizione sanitaria del soldato nei campi e negli ospedali.

APERTURA DELLA SESSIONE DEL 1851.

§ I.

Facemmo altra volta menzione della chiusura della sessione parlamentare del 1850, ed ora ci gode l'animo di poterci intrattenere alquanto intorno all'apertura della nuova sessione del 1851. Questo avvenimento è stato inaugurato dal re nel dì 23 novembre col discorso della Corona, da lui

umana cupidigia vieta che le nazioni conseguano costantemente il fine richiesto dal sopraddetto loro ben inteso interesse. La guerra è inevitabile. Non parliamo di quella per conquista o per motivi politici, che costituisce un vero delitto contro i popoli commesso dal governo che la provoca o la comanda. Parliamo bensì della guerra legittima, qual è quella che si fa per liberarsi da un giogo ingiusto e mantenuto con la forza, o anche per assicurare la nazionale indipendenza contro il nemico che la minaccia. E notiamo ch'egli è indifferente, cotesto nemico si trovi nell'interno della nazione o venga dall'esterno. Quando dunque si tratta di legittima difesa, la guerra può risguardarsi come un espediente doloroso ma inevitabile. La società deve trovarsi preparata a sostenerla; il che può giovare a prevenirla ed a conservarsi in pace; e quando ciò non si ottenga, giova a respingere un aggressore che insidia la di lei esistenza. Altrove diremo quanto le guerre mettano in pericolo lo stato politico delle nazioni, quanto nuocciano ad una buona amministrazione, in quali casi sieno illegittime, in quali modi l'arte di condurle interessi l'economia dei popoli e la natura dei mezzi che impiegano influisca sopra il successo, fino a qual punto lo stato morale dei popoli e la natura dei governi servano a modificare il sistema militare conveniente ad una nazione. Qui siamo paghi di avere dimostrato che pel necessario mantenimento delle forze militari e per le esigenze delle guerre deve la società indispensabilmente sostenere delle consumazioni.

Taluni mettono in dubbio se una marina militare sia di assoluta necessità per la conservazione sociale. Ove si ponga mente alla situazione dei popoli della Europa moderna; ove si rifletta che meglio conosciute le contrade lontane che i mari dividono le une dalle altre, e i progressi della navigazione mettono in comunicazione fra esse, tutti gli Oceani sono stati e sono solcati da migliaia di navi mercantili; ove si consideri che la società ha il dovere di proteggere i suoi cittadini, si è costretto a confessare che un'armata navale non è necessaria meno di un esercito alla conservazione e prosperità delle nazioni, e che la società deve essere in istato d'inviare forze in appoggio dei suoi legni mercantili dovunque questi possano andare; di modo che per sostenerne le spese, ella ha stretto dovere di fare delle consumazioni. Però siffatto dovere è limitato in prima dalla situazione geografica del paese e dalla natura delle sue relazioni; in secondo luogo, esso non si estende più in là di quanto esige la difesa dei cittadini contro le violazioni del diritto delle genti o di quello della umanità. Contro ogni altro rischio spetta a costoro premunirsi, o risolversi ad affrontarlo, se

con essa coonestare la propria condotta; ma non la riguardano già come una madre benefica dei popoli, bensì come una meretrice che ne prostituisce la libertà. In questo caso la loro pace è la guerra, imperciocchè sieno sempre in istato di guerra contro gli uomini coloro che li opprimono. Trentacinque anni di pace in Europa sono serviti a ribadire le catene del dispotismo, ed a rendere omai, se non impossibile, almeno difficile la liberazione degli oppressi. E ben vigili mantengonsi i padroni ad impedire che alcun rumore di guerra si oda tra i loro servi, ben convinti che ogni propria contesa non può fruttare vantaggio che a costoro, il cui grido di libertà si confonderebbe col tuono dei cannoni.

---

medesimo pronunziato innanzi alle due Camere legislative riunite nella sala del Senato, ed accolto con trasporti di vivo entusiasmo dall'affollatissimo uditorio fra i più strepitosi, reiterati ed unanimi applausi.

E per verità si aveva ben donde trarre argomento di pubblica letizia, di generale esultanza e di concorde soddisfazione. Mentre quasi tutti gli altri Stati continentali d'Europa, tranne il Belgio e la Repubblica Elvetica, porgono attualmente il tristo spettacolo di popoli vilmente illusi ed oppressi da principi fedifraghi, che si sono fatti giuoco della religione dei giuramenti, hanno mancato alle più solenni promesse, e calpestati i più sacrosanti diritti, solo il Regno Sardo offre la più evidente antitesi di cotanta slealtà; perocchè qui si conserva fedelmente lo Statuto di Carlo Alberto; qui sventola il vessillo tricolore, alimento alle speranze d'Italia e simbolo della futura sua indipendenza; qui infine si procede tranquillamente nella via parlamentare, e si dà incominciamento alla nuova sessione delle Camere legislative. A questo felice stato di cose accennava appunto quel passaggio del discorso reale, dove il Re esortando il Parlamento a progredire nella grande opera così felicemente intrapresa, veniva poi con assai acconcie e

ne hanno sufficiente motivo; ma la società non è obbligata ad arrecare loro soccorso dovunque allo spirito di traffico piaccia di avventurarsi.

Altre consumazioni occorrono indispensabilmente affine di costruire e mantenere gli stabilimenti utili al pubblico. Sono di questa natura tutte quelle opere, le quali richieggono dal canto del pubblico l'anticipazione di un capitale, la cui rendita è consumata a profitto di tutti i cittadini. Siffatta anticipazione non è precisamente una spesa, ma un impiego del capitale, imperocchè la formazione dei pubblici stabilimenti è legittima solo quando la nazione ne ricava un benefizio equivalente ai sacrifizi che le si domandano per tale oggetto, ed eguale, se non superiore, al profitto che quella otterrebbe se altrimenti impiegasse il suo capitale. Laonde ciò che si spende per costruire un ponte è un'accumulazione, e non già una consumazione, attesochè si tiene per vero che il godimento, il quale risulta da quel ponte, sia un profitto sufficiente del capitale impiegato. Le sole spese di manutenzione bisogna dunque classificare tra quelle che mettono la società nella necessità di fare delle consumazioni.

Se gli uomini non avessero la facoltà di comunicare tra loro l'opera ed i pensieri, il mondo non sarebbe abitato che da esseri isolati, e la società sarebbe impossibile. Laonde è forza convenire che la detta facoltà sia il primo fondamento dello stato sociale, o per dire meglio, è certo che la sociabilità non sia altro che la facoltà di comunicare. S'immagini che ostacoli insuperabili dividano ciascun uomo dall'altro, ed ecco perduti tutti i vantaggi della convivenza, ecco avverati tutti i danni dell'isolamento. In qual modo gli uomini soddisfarebbero i loro bisogni e fruirebbero i godimenti della vita? Eglino sarebbero al di sotto delle scimmie, e molto al di sotto di quelle popolazioni selvatiche, che pure hanno un linguaggio, mettono qualche loro opera in comune, e godono di un incipiente stato sociale. Altronde, gli uomini, che che facciano, sono i soli esseri animati, i quali producono di più di quanto personalmente consumano, ed i soli che tanto moltiplici bisogni avvertono, che a soddisfarli non basta ciò che ciascuno di essi può per sè solo produrre: ecco dunque indispensabile per la loro felice esistenza un cambio continuo dei prodotti della loro industria. Ch'è mai la società, se non lo stato di reciproci cambi tra gli esseri umani? E come praticare i cambi, se quelli non comunicano fra loro? Da qualunque lato la cosa si guardi, egli è dunque evidente che la società consiste essenzialmente nella facoltà che gli uomini posseggono di comunicare tra loro, e che la società, la quale non provvede all'adempimento di questo principalissimo dovere di agevolare le comunicazioni, distrugge il suo principio vitale, e si uccide. I mezzi di comunicazione sono la parola, che trasmette i pensieri di un uomo all'altro quando sono vicini, e la scrittura che li trasmette quando essi sono lontani. Ecco perchè della parola e della scrittura abbiamo fatto un diritto naturale dell'uomo, del quale abbiamo altrove favellato. (1) Ma si osservi che indarno gli uo-

(1) Capit. XLII e seguenti, pag. 179. Della libertà di pensare.

---

confortanti parole a fare lieti augurî, che dal suolo italiano sorga un popolo, che fra tanto lavorio di distruzione sappia trovare animo e senno ad edificare.

E questo popolo già sorge dignitoso e tranquillo in questa estrema settentrionale parte della penisola, ed intende alacremente alla costruzione del grandioso edifizio, cui sembra averlo riserbato una stella benigna. Le franchigie costituzionali che da un triennio esso possiede, all'ombra della lealtà del suo giovane Re, vi gittano profonde radici, vi prosperano, si rafforzano, s'identificano con esso, s'impiantano negli usi e nelle abitudini sue, e dopo altro breve volgere di tempo si convertiranno per dire così, in sua seconda natura. Ciò prova quanto sia mendace l'asserzione del ministro dell'ultimo Re dei Francesi, il quale nemico al progresso d'Italia, come lo sono tutti gli stranieri, malignamente diceva non essere gl'Italiani atti alle istituzioni liberali. Ignorava egli forse o dimenticava che nelle buone opere è spettato sempre all'Italia il vanto di essere *insegnatrice d'ogni cosa altrui*. I fatti che oggi sotto i nostri occhi si compiono nel Piemonte mostrano non essere già gl'Italiani disadatti al benefizio di un libero reggimento, ma essere bensì i principi che

mini avrebbero la facoltà d'intendersi coi sopraddetti due mezzi, se fossero privi di quella di muoversi gli uni verso gli altri. Senza alcun dubbio è mestieri potersi riunire per parlarsi, ed inviare persona da questo a quel luogo per recarvi le nostre lettere o libri. Per cui si dee conchiudere che la facoltà di muoversi sia il principale mezzo di comunicazione. Quali e quanti ostacoli non ha posti la natura all'esercizio di questa preziosa facoltà? Qua immense selve che arrestano i nostri passi; là deserti di sabbia ove mancano viveri e ruscelli per dissetarsi; in ogni parte catene insuperabili di monti, maremme micidiali ed impenetrabili, fiumi larghissimi e di impossibile guado, sterminati e continui mari. Bisogna che l'arte diradi le selve, prepari viveri e bevande nei deserti, tagli le catene dei monti con le strade, prosciughi le maremme, costruisca ponti sui fiumi, faccia dei mari il più utile mezzo di trasporto. La società ha il dovere di eseguire tutto ciò, se vuole esistere e prosperare; ed i gradi della sua felice esistenza possono misurarsi dai progressi che fa in queste opere. Lo adempimento di questo sacro dovere la costringe a fare delle consumazioni. Ecco quello che siamo contenti di stabilire per ora. In appresso esamineremo sotto tutti gli aspetti economici i vari mezzi di comunicazione, e vedremo la influenza che esercitano sulle spese di produzione, sul valore dei prodotti e sulla ricchezza delle nazioni: diremo a carico di chi debbono andare le spese di loro costruzione, e quelle di manutenzione; spiegheremo la polizia amministrativa con cui conviene accompagnarne e dirigerne l'esercizio. Per ora non trattiamo della economia sociale nelle sue parti, bensì la vediamo sotto un aspetto generale. e non occorre altro aggiungere a quanto abbiamo fin qui detto per dimostrare la necessità sociale dei mezzi di comunicazione, ed il dovere pubblico di fare delle consumazioni per sopperire alle spese occorrenti per tale oggetto. Ciò posto, si può anticipatamente prevedere che se al momento facciamo un obbligo alla società di facilitare i detti mezzi col vincere gli ostacoli naturali che vi si oppongono, non potremo in appresso approvare gli ostacoli artificiali che una falsa politica vi mette, proibendo l'immissione delle merci straniere, e spesse volte ancora difficoltando la circolazione dei prodotti interni coi dazi all'entrata nelle città, coi pedaggi, coi passaporti, con le avarie e con tutti gli altri inconvenienti che risultano da una troppo estesa o troppo monca polizia amministrativa.

L'utilità generale reclama molti altri stabilimenti pubblici, i quali procurano vantaggi troppo divisi, di maniera che ciascun consumatore non può facilmente valutarli e pagarli, mentre dall'altro canto sono così moltiplici, che la possibilità di goderne è nel totale un grandissimo benefizio pel pubblico: laonde è giusto che la società intera ne faccia le spese, e per tale uopo si esponga al bisogno di fare delle consumazioni. Ci riserbiamo a migliore luogo di discutere quale sia la migliore maniera di procurarne al pubblico il godimento, quando alla società convenga di commetterne la esecuzione a intraprenditori risponsali, quando competa addossarne la spesa alle persone che ne fanno uso. Al momento ci basta averne pruovata la necessità sociale, ed avere scoperta una nuova

---

vi si oppongono, che lo attraversano, che cedono talvolta per breve ora alle necessità dei tempi, e poscia per vie subdole ripigliano ciò che di malincuore hanno conceduto, e ritornano in loro possanza più fieri di prima e spiranti vendetta; e per contrario, dove i principi sono generosi e leali come il Figlio del Magnanimo Carlo Alberto, ivi la libertà non è una pianta esotica, ed il popolo sa farne buon uso, e raccoglierne frutti copiosi.

Ma questa libertà di cui ora gode il popolo Subalpino lotta fra interessi opposti. Favorita e desiata dagli altri popoli che ne sono privi, è osteggiata da' governi retrogradi; quelli vi anelano coll'ansia di chi aspira a riconquistare un gran bene perduto dopo breve e contrastato godimento, questi mirano a distruggerla perchè veggono in essa la più evidente censura della loro mala fede; i primi verserebbero il loro sangue per possederla, i secondi si studiano ad ogni modo di tenderle insidie, crearle nemici, promuovere discordie, eccitare diffidenze, far sorgere partiti, e scalzarne le basi per rovesciarla; i popoli bramerebbero che la libertà, progredendo, si distendesse come il sole su tutta la terra, i governi retrogradi per contrario vorrebbero estinguere anche questa scintilla che

fonte di pubbliche consumazioni. Nel numero di siffatti stabilimenti si possono mettere, per esempio, i fari indispensabili per guidare i vascelli nei passi pericolosi; i lavori utili che occorrono nei porti di commercio affine di renderli vantaggiosi a chi li frequenta.

Si può quistionare se la società sia facoltata a fare delle consumazioni per animare e condurre a suo conto le intraprese industriali. La bisogna è differente, noi rispondiamo, secondo la natura di queste intraprese. Ricordiamoci di ciò che abbiamo esposto intorno ai sacrifizi che l'autorità pubblica può legittimamente imporre sul modo di godere e di esercitare il diritto di proprietà (1). Noi abbiamo altrove dimostrato che siffatto diritto può essere limitato in vista della utilità pubblica sol quando la proprietà individuale sia per sè sola impotente a produrre quelli effetti che la detta utilità reclama. Non altrimenti è lecito alla società d'immischiarsi nei privati interessi. In molte cose, le quali formano una necessità pubblica, la proprietà individuale è di sua natura inabile, senza l'aiuto e la direzione del governo, a raggiugere il desiato scopo. È giusto in questi casi che il governo intervenga, e limiti il diritto privato così che il vantaggio generale non ne venga offeso. Di questa natura sono le intraprese industriali relative alla fabbricazione delle monete, al trasporto delle lettere, alla conservazione dei boschi, al prosciugamento delle maremme, allo scavo delle miniere, ecc. Conchiudiamo che per questa ed altre simili intraprese avvi assoluta necessità che siano condotte a spese pubbliche, e che quindi la società debba, per sostenerle, fare delle consumazioni. Ma non è lo stesso per tutte quelle intraprese, alle quali la industria privata non solo basta a condurle, ma è la sola che può ben farlo. Quando la società vuole assumerle a suo carico, si arroga un potere illegittimo, imperocchè essa non è facoltata a vincolare la libertà degli uomini oltre quanto le circostanze reali delle cose rendono puramente necessario al conseguimento del vero scopo sociale. Replichiamo un principio, che abbiamo altrove fondato, e del quale ora ne occorre fare una utile applicazione: il titolo di ragione, su cui si fonda la creazione e conservazione dell'autorità imperante, è la necessità di ovviare alle aberrazioni, di reprimere gli attentati, di ricondurre all'ordine i poteri particolari degl'individui. Ora la prima condizione, che la natura stessa delle cose le impone, è ch'essa supplisca in quei casi nei quali l'andamento naturale delle azioni umane non procede rettamente da sè; solo in questi casi ha facoltà di vincolare la libertà di chi agisce, e può farlo fino a quella misura ch'è necessaria per rimettere la rettitudine dell'azione; ma ogni qual volta è questa retta da per sè, non avvi bisogno di reprimere alcuno attentato, di ovviare ad alcuna aberrazione, di ricondurre cosa alcuna all'ordine, e cessa la necessità che determina e legittima l'intervento e le attribuzioni dell'autorità pubblica. Ciò posto, l'affetto innato negli uomini pel loro miglior essere non basta a farli procedere da sè soli in tutte quelle industriali intraprese, che loro ripromettono un vantaggio? Qual'uopo ha la società d'intervenire in affari, dove già esiste un movente

(1) Articolo II Condizione seconda, pag. 178.

---

splende a piè del Cenisio, ed intendono senza posa a quel lavoro di distruzione di cui con elegante breviloquenza si fa cenno nel discorso reale.

Noi però abbiamo fede che queste trame insidiose non sortiranno alcun effetto: confidiamo che il nazionale Parlamento attenderà con civile sapienza a dare svolgimento allo Statuto, promuovendo in ogni ramo di pubblica amministrazione utili riforme che vadano in armonia col nuovo regime politico: non dubitiamo che il paese vorrà pienamente emanciparsi da un potere estraneo ed intruso, che sotto pretesto di religione non mira che a' suoi materiali vantaggi: abbiamo fidanza inoltre che la libertà protetta dall'unione de' poteri dello Stato, si andrà rafforzando ed ampliando a dispetto de' suoi palesi ed occulti avversari; e così avverrà, che passando fra tante sirti e tanti scogli ove ora sembra di potere rimanere sommersa, trionferà di tutti gli ostacoli, ed arriverrà *incolume* alla sospirata meta. Allora le sorti della patria saranno compiute, e la sua felicità certa e duratura.

§ 2.

Con decreto di 18 novembre è stata autorizzata

naturale che è sufficiente a condurli, e dove nulla mancando, a nulla essa deve supplire? Conchiudiamo che tutte le industrie nelle quali l'autorità pubblica non si riserba un privilegio, ma subisce concorrenza di tutti gl'industriosi che vogliono egualmente esercitarla, non sono che sorgenti di abusi, i quali si sostengono perchè l'interesse pubblico, che li condanna, è vago e poco concentrato, mentre l'interesse di quei pochi, che ne profittano, è personale ed attivo. Ma avvi di più: la società non può condurre le industrie, di cui favelliamo, con quel discernimento, amore e risparmio che possono impiegarvi i privati cittadini; per cui gli stabilimenti di questa natura sono contrari all'interesse pubblico; imperciocchè, in luogo di essere fonti di profitto per la società, le sono di aggravio e le cagionano perdita. Lo dicano tutti coloro, i quali da vicino conoscono gli affari di simili stabilimenti condotti per conto dello Stato, sieno fabbriche di seterie o di panni o di porcellana, o stamperie reali ecc. Aggiungiamo un'ultima riflessione. Su chi ricadono le perdite che la società soffre, alloraquando vuole ingerirsi nelle industrie, che meglio riescono profittevoli nelle mani dei privati? Sulla intera nazione. Se un particolare intraprenditore patisce costantemente delle perdite nella sua industria, egli si arresta; o quando si ostina a continuarla, il danno ha pure un termine con la perdita dell'intero suo capitale. Ma il manufatturiere per conto della società non si arresta mai. Se in un anno ha perduto centomila franchi, può perderne altrettanti negli anni seguenti, attesochè l'amministrazione sa riparare queste perdite coi sempre nuovi mezzi che attinge dalla fonte inesauribile delle imposizioni. E di questo modo la produzione dei particolari supplisce alla distruzione operata in nome della società.

Passiamo a fare parola di una fra le più legittime cagioni per la società di sottoporsi a consumazioni. Essa è sommamente obbligata a favorire la istruzione generale, dalla quale ricava immensi vantaggi. Non esamineremo quanta parte abbia la educazione nella formazione dell'uomo. Certamente bisogna concedere alla natura l'iniziativa. Essa dispone l'organismo umano al bene, al male, al talento, alla stupidità. Ma l'educazione sviluppa i germi, li raddrizza, li reprime, ed è come la mano del giardiniere occupata intorno al fiore che spunta. Se è una stravaganza lo asserire che un selvaggio della Negrizia, allevato tra le posizioni, le circostanze, i principii, gli studi, gli accidenti identici a quelli, tra cui fu in Italia allevato Macchiavelli, diverrebbe anch'egli un Macchiavelli, non si può pertanto negare che l'educazione sia quella che forma l'insieme delle abitudini buone o cattive, onde risultano le opinioni e le azioni degli uomini. Principal parte della educazione è l'insegnamento; anzi può dirsi che quella dipenda da questo, imperocchè essa nasce dalle istituzioni, che sono opera degli uomini, i quali se hanno lumi, le formano ottime, e pessime, se sono inculti e barbari. La prosperità delle nazioni può misurarsi sopra i gradi della loro istruzione. Indarno alcuni uomini per altro insigni, tra cui Rousseau, male calcolando l'importanza delle nostre cognizioni, hanno dato il nome di civiltà al possesso delle sole virtù morali, per

---

la spesa, già approvata dalle Camere legislative, di lire 257,470.57, che congiunta alla somma di lire 67,539.43 ancora disponibili nello spoglio dell'anno 1847 forma il compimento di quella di lire 320,000 richiesta per l'incanalamento del torrente Gélon, e pel suo sbocco nel fiume Isère mediante una galleria attraverso il colle di Chamousset.

§ 3.

Con altro decreto dello stesso giorno 18, sanzionandosi ciò che le due Camere legislative avevano deliberato, si dichiara definitivamente stabilita la cassa de' depositi e de' prestiti che a titolo di esperimento fu con regio brevetto dell'11 aprile 1840 instituita presso la direzione generale del debito pubblico, e continuerà ad essere affidata alla stessa amministrazione. Si determinano quindi le somme che dovranno depositarsi in detta cassa, e l'interesse da corrispondersi a contare dal sessantunesimo giorno dopo l'eseguito versamento; si ordina che la cassa debba continuare ad essere compresa nelle attribuzioni del Ministero de' lavori pubblici, ed affidata alla direzione generale del debito pubblico, e si danno altre par-

le quali hanno asserito che i lumi sieno indifferenti. Eglino hanno calunuiato le lettere e le scienze. Meglio avrebbero dovuto dolersi di ciò che gli uomini ignorano, che di ciò ch'essi sanno, imperocchè tanta è l'influenza dei lumi sulle qualità morali, che l'esperienza dimostra il numero dei delitti presso qualunque popolo essere sempre in ragion diretta della sua ignoranza. Se l'istruzione è tanto favorevole all'individuo, bisogna dire che non possa essere indifferente al corpo sociale. In conseguenza conviene, anzi è debito alla società il fare dei sacrifizi per l'insegnamento dei suoi membri, dappoichè essa è incaricata di promuovere gl'interessi di tutti coloro che la compongono. Ma quali sono le cognizioni, che alla società conviene di diffondere? Quali sono i migliori metodi di riuscire nell'intento? Deve salariare, dirigere, vincolare la istruzione col fondare delle scuole esclusive, con lo scegliere i maestri, col fare comporre i libri elementari? Deve permettere il libero insegnamento e lasciare le scuole ad arbitrio della concorrenza, la quale, in questa, come in altre cose, mantiene l'uguaglianza di diritto fra gli uomini facoltando ciascuno a farlo valere secondo la sua naturale estensione ed energia? Deve limitare l'insegnamento a talune classi dello Stato, o estenderlo fino alle classi povere? L'istruzione religiosa dev'essere salariata dallo Stato? Queste sono domande, alle quali risponderemo allorquando della educazione, di cui l'insegnamento è principalissima parte, dovremo a lungo occuparci. Per ora ci basta avere chiarito che per l'esistenza felice della umana società è di assoluta necessità l'istruzione generale, per favorire la quale è indispensabile consacrare una parte delle spese pubbliche.

Si può dubitare che le accademie non sieno altro, diremo così, che un lusso scientifico, il quale serve unicamente ad ornare la società senza ch'esse le siano strettamente necessarie. Il poco o niun frutto, che se n'è finora ricavato per colpa speciale dei governi o dei tempi e per la pessima loro organizzazione, dà piena ragione a questo dubbio. Ma noi opiniamo che se la istruzione generale è assolutamente necessaria alla felice conservazione della società, il principal mezzo di favorirla sia l'accademia. In qual modo essa debba essere regolata, acciò consegua il fine della sua istituzione, diremo a miglior luogo; per ora intendiamo soltanto di mostrare l'utilità e la necessità di questo fine. Isolate gli uomini, i quali coltivano le scienze, e voi troverete i loro studi poco utili al pubblico. Eglino avranno bisogno di concentrare nei loro individui tutta la propria esistenza. Ritirati dal mondo intellettuale, abiteranno nella loro intelligenza. In tale stato, prima di combattere gli errori che vedranno dominare sulla terra, chi li assicurerà di non averne essi stessi? Ed avendoli e ignorandoli, come sfuggirli? Come annientare sistemi d'idee, risultamenti involontari di mille combinazioni, che ammessi una volta nelle loro menti, neppure avranno il dubbio che sia indispensabile discuterli? Avranno essi la forza di disfare la loro anima e di rifarla? Lotteranno contro di sè per rinnovare tutte le false loro opinioni? Domanderanno conto ai loro sensi di tutte le impressioni che hanno trasmesse alle loro anime? Esamineranno tutti i quadri della loro immaginazione

---

ticolari e circostanziate disposizioni circa il modo e le regole onde amministrarsi la cassa.

§ 4.

Altro decreto di 23 novembre emanato in conformità di ciò che le due Camere aveano precedentemente adottato, statuisce che le contribuzioni dirette destinate all'erario dello Stato in principale e centesimi addizionali, sono definitivamente stabilite per l'annata del 1850 nella misura in cui trovansi proposte nel bilancio del corrente esercizio: accorda al Governo la facoltà di riscuotere le tasse e le imposte dirette ed indirette, di smaltire i generi di privativa demaniale secondo le vigenti tariffe, e di pagare le spese dello Stato relative al mese di dicembre del corrente anno in conformità delle leggi del 29 gennaio e 29 aprile di questo anno medesimo; operandosi però la riscossione delle contribuzioni dirette sui ruoli del precedente anno: la stessa facoltà infine si accorda al Governo pel primo mese del venturo esercizio 1851 relativamente alle tasse, alle imposte, ai generi di privativa demaniale, ed alle spese ordinarie riguardanti il detto mese, e sulla base del bilancio 1850.

e li paragoneranno di nuovo con gli oggetti effettivi? Percorreranno il deposito della loro memoria e giudicheranno tutto quello che vi è raccolto? Scopriranno, inseguiranno per ogni dove l'errore, e le loro menti, dianzi forse popolate di larve, muteranno essi in deserti dove la sola verità si mostri? Per eseguire tutto ciò, bisognerà ch'essi siano uomini capaci di supplire al difetto degli esterni aiuti con la sola attività del proprio pensiero. Bisognerà che abbiano audacia per abbattere, genio per ricostruire, perspicacia per non smarrirsi nel poggiare le basi, fermezza per resistere alle seduzioni dell'errore, estensione di vedute per non lasciarsi nulla sfuggire. Bisognerà in sostanza che posseggano un genio attivo, intraprendente, libero, esteso, profondo; e che soli e senza guida, pongano lo sguardo dove l'altrui non è giunto, veggano la meta, schiudano la via, percorrano tra precipizi un lunghissimo spazio, e secoloro si trascinino l'uman genere abbagliato. È questo il quadro di quei rari ingegni, dei quali è benefica la natura quando ne dispensa uno per secolo. Ma non è già sopra di loro che bisogna calcolare la civiltà e la felice conservazione del corpo sociale. Come altrove dicemmo, i pochi eccellenti ingegni agevolano il progresso della umanità, ma non rappresentano l'eccellenza del viver civile, per lo quale si richiede la diffusione dei lumi. Alla perfezione, alla diffusione dei lumi, ed alla loro applicazione alle cose utili al pubblico giova eminentemente il consorzio dei sapienti, giovano le accademie. Solo per queste gli uomini studiosi riescono ad avere quelli aiuti di cui, isolati, sarebbero privi: grandi biblioteche, gabinetti letterari e scientifici ecc. Solo per esse le idee comunicandosi, si perfezionano, si estendono e si applicano. Niuno si creda che colui, il quale coltiva una scienza, possa concentrarsi particolarmente su l'oggetto che richiama la sua attenzione. Tutte le scienze, moltiplicando le relazioni fra le teorie delle une con quelle delle altre, contribuiscono ad estendere le sue idee. E perchè tutte ei non può per sè solo abbracciarle, gli è mestieri trovarsi nella società di quelli che le coltivano, e profittare del commercio delle idee, il quale, come quello di ogni altra merce, arricchisce per la facilità di procurarsi ciò di cui si abbisogna, e che l'opera di molti riunisce per suo vantaggio in un punto. Quando non si tratta di altro che di esprimere sentimenti, quando si lavora per entusiasmo di genio, che come fiamma, più in sè ristretto, più arde, un uomo solo può benissimo attenersi ad un piano e seguirlo senza cagioni esterne di svagamento. Ma quando si tratta di scienze, le quali sono sempre inceppate da molte questioni particolari; quando si tratta di argomenti, che cadendo sotto l'esame della ragione, meritano essere discussi, e in cui avvi più a definire che a sentire, bisogna che sopra vi si esercitino molte menti, imperocchè il contrasto delle opinioni è utilissimo per trovare fra esse la più giusta, e gli spiriti umani, quanto più si avvicinano e si mescolano, tanto meglio si temprano, si bilanciano e a vicenda si purificano. Insomma le intelligenze formano un mondo a sè, e le idee, come gli esseri che compongono il mondo fisico, hanno uopo di vivere in società fra loro per conseguire il fine doppio della felice loro conservazione e del compiuto

---

SESSIONE DEL 1851.

ATTI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI.

§ 1.

29 Novembre.

Inaugurata oggi dal re la nuova sessione col discorso della Corona, la Camera de' Deputati si è immediatamente trasferita nella sala delle sue ordinarie adunanze per procedere alla costituzione del suo uffizio, e sotto la precedenza del Deputato Bertini come il più anziano dell'assemblea, ha con maggioranza di 72 voti rieletto a presidente titolare il Deputato Pinelli, quello appunto che ottenne lo stesso onore nella precedente sessione: ha nominato vice presidenti i Deputati Demarchi e Boncompagni: agli uffizi del segretariato i Deputati Cavallini, Airenti, Farina Paolo, ed Arnulfi, ed ha conferito le funzioni di questori ai Deputati Valvassori e Franchi. Questa premura della Camera elettiva a costituirsi offre una guarentigia della sollecitudine e dello zelo con cui si propone occuparsi de' molti e gravi lavori che

perfezionamento. Tutte le scienze sono rami di un solo albero. Tutte le verità si toccano; e le verità universali non sono che i centri di tutte le relazioni. Dietro queste osservazioni, possiamo conchiudere che la società sia obbligata di favorire la comunicazione delle idee: onde si deduce la necessità delle accademie e quella di fare delle consumazioni per mantenerle.

Le scienze provengono dalle osservazioni e dalle esperienze dei sapienti; ma per fare di esse le utili applicazioni alle arti e alle industrie, bisognano altre osservazioni ed altre esperienze. Lunghe meditazioni occorrono per scrivere un trattato di fisica; ma ben diverse ne occorrono per scrivere un trattato di meccanica. In principio le arti nascono dalla necessità di agire per soddisfare i nostri bisogni. Spinti da questo movente, gli uomini fanno delle scoperte, le quali o si perdono nello scorrere dei tempi, o si trasmettono di generazione in generazione accompagnate da molti pregiudizi, pratiche oziose ed anche nocive. I nipoti ereditano le verità e gli errori dei loro avi. Col crescere dei lumi, e soprattutto col consolidamento delle scienze fatte più sicure dalle accurate esperienze sulle quali si comincia a fondarle, le teorie scendono nel campo della pratica, si applicano ai fatti che sono stati per lungo tempo empiricamente operati, ed allora i progressi delle arti sono grandissimi; allora le invenzioni e i perfezionamenti arricchiscono le industrie, i cui successi maravigliano coloro che hanno occasione di osservarle e che ne avvertono i benefizi. Cotesti perfezionamenti spesso provengono dal caso, e spesso dalle esperienze e dai saggi degli artisti. Alcuni saggi sono facili, poco faticosi e si rinnovano tutti i giorni, accrescendo progressivamente il dominio delle arti: essi riescono di sollievo, anzi che di stento all'artista, il quale desideroso sovente di preservarsi da un inconveniente nel corso di un lavoro, si avvisa di praticare un nuovo metodo o di fare un nuovo esperimento che gli succedono felicissimi: il nuovo trovato si propaga e l'arte si arricchisce senza nuovi studi e fatiche dell'inventore. Ma v'ha dei saggi, onde se ne aspettano importantissimi vantaggi, e che richieggono lunghe e difficili ricerche, gran perdita di tempo e consumo di materie prime, spessissimo senza alcun prospero risultamento. Quando siffatti saggi falliscono, niuno ne parla, mentre che l'industrioso, che vi si è applicato, è andato forse in ruina. Quando essi riescono, immediatamente si propagano, e l'inventore frustrato nelle sue speranze dalla concorrenza altrui, non guadagna più degli altri manifatturieri i quali non hanno faticato nè speso nulla in ricerche. Intanto i prodotti, favoriti dalla pratica dei nuovi e felicissimi trovati, abbassano di prezzo. Chi dunque definitivamente profitta delle nuove scoperte? Il pubblico. Prima di dedurre da questo fatto il principio di diritto che ne emerge, esaminiamo meglio la natura dei saggi che possono essere fatti nei vari rami d'industria. Tutti i progressi dell'agricoltura si ripetono da saggi diretti a introdurre nuove pratiche di coltivazione, o metodi nuovi, o nuove piante. La lunghezza delle esperienze costituisce la principale difficoltà dei saggi agricoli, ciascuno dei quali abbraccia il corso di un anno; di maniera che, supposto che non rie-

---

dovranno formare oggetto delle sue cure nel corso della presente sessione, e noi ci auguriamo che le importanti riforme di cui abbisognano tutti i rami di pubblica amministrazione, saranno consentanee allo spirito dello Statuto, risponderanno alle esigenze del paese, e mireranno a sollevare il popolo, ed a consolidare la sua politica e civile libertà.

§ 2.

25 *Novembre*.

Installato il nuovo officio della presidenza, il ministro delle finanze sale alla tribuna, e presenta il bilancio generale dello Stato per l'anno 1851, e la proposta di legge per la relativa approvazione nella somma ivi esposta, od in quella che verrà ammessa dal Parlamento. Risulta da un tal bilancio che l'attivo per l'anno 1851 ascende in totale a lire 88,522,206: 81 tra rendite ordinarie e straordinarie, ed il passivo ammonta in complesso a lire 181,936,453: 20 tra spese ordinarie e straordinarie: le ordinarie formano il totale di lire 124,518,970; 88 e le straordinarie sommano a lire 57,417,482: 32; in queste ultime sono comprese le opere di costruzione delle strade ferrate

scano, l'industrioso agricoltore deve aspettare l'anno seguente per rinnovarli, e intanto egli ha perduto tempo, capitale e rendita di un anno. Aggiungasi che i saggi debbono essere favoriti dalla natura del suolo e da quella della esposizione del terreno; in difetto delle quali circostanze, un uomo privato non può farli, o non gli riescono a bene. Passiamo ai saggi nelle manifatture. In queste non sono essi tanto lunghi, quanto nell'agricoltura; ve ne ha di quelli che possono essere fatti in piccolo e rinnovati con poca spesa; e sono questi i motivi, pei quali le manifatture progrediscono più rapidamente dell'agricoltura. Ciò nondimeno, vi è gran differenza tra un saggio in piccolo e un altro in grande; il primo ha potuto forse riuscire favorevole; ma non è sempre certo il calcolo che si fa sopra gli effetti che una macchina, costruita esattamente sullo stesso piano della piccola, produrrà. Per assicurarsene, richieggonsi lunghe esperienze, le quali non sono sempre felici. Ed il fatto ha mille volte dimostrato che per questi falliti tentativi, sono stati spesso abbandonati come inutili, dopo gravi dispendi e fatiche, grandi edifizi, macchine complicate, fornelli e utensili di molto valore. In quanto finalmente ai saggi commerciali, essi sono egualmente ruinosi pei particolari. Un negoziante ha l'audacia di trasportare per la prima volta sopra una terra lontana un genere di prodotti nuovo; l'esperienza in questo affare gli manca, ed egli è guidato dalla presunzione della utilità che i suoi prodotti potranno avere colà; ma il successo manda a vuoto i suoi calcoli. I saggi di questa fatta sono sempre di dispendii e incerti. Si attende che un uomo privato armi una nave e intraprenda un lungo viaggio unicamente per tentare nuovi commerci, per stringere relazioni con popoli lontani, per conoscere i loro bisogni, i loro prodotti e stabilire dei cambi? Quando ei l'abbia fatto e le relazioni abbia stabilite, tutti i negozianti del mondo profitteranno della sua opera. Egli solo avrà sopportato tutte le spese, affrontati tutti i rischi, e non raccoglierà che una debole porzione dei vantaggi. Ecco la natura dei saggi agricoli, manufatturieri e commerciali. In nessun modo essi convengono all'uomo privato, imperocchè, infelici, lo ruinano, e felici, sono di pubblico profitto. Tornando ora a dietro, e ripigliando il fatto che sia il pubblico quello che definitivamente si vantaggia delle felici scoperte, ne emerge il principio di diritto ch'esso debba sopportare le spese dei tentativi nelle arti e nelle industrie. E siccome la società rappresenta la fortuna pubblica, è giusto ch'essa li promuova, e che per tale uopo faccia delle consumazioni. In conseguenza è debito della società di stabilire dei terreni, soprattutto nei luoghi suscettivi di bonificazione, addetti a esperimenti agricoli; terreni sperimentali, non come quelli che spesso si sono veduti in alcuni Stati, dove si è voluto ottenerne prodotti, invece di farli servire alla istruzione, ma tali che in essi facciasi pruova dei metodi di coltivazione più conformi alle nozioni scientifiche, la quale pruova, riuscita felice, possa poi essere imitata da tutti i particolari agricoltori, sieno ricchi o poveri. La società ha obbligo parimenti di fare eseguire a sue spese degli esperimenti manifatturieri, i quali non sono che un'appendice di quelli che tutti i giorni si fanno

---

in lire 27,957,293: 13 ed il debito d'indennità di guerra che ancora rimane a soddisfarsi in lire 19,500,000.

Affine di portare un equilibrio tra gl'introiti e le spese, dopo lunga e circostanziata esposizione dello stato finanziero del paese, il ministro viene a dichiarare che è intenzione del Governo di proporre diversi progetti di legge per l'introduzione di nuove imposte, o per aumentare e migliorare le attuali. Dessi riguardano i seguenti oggetti:

1. Il riordinamento della tassa sulle successioni. Avendo il Governo ritirato la legge analoga proposta nella precedente sessione, intende ora riprodurla nella sessione attuale con notevoli modificazioni —

2. La riattivazione della tassa patente e commercio, e l'ampliazione di quella sulle professioni liberali —

3. Una totale riforma della tassa personale e mobiliare, o se vuolsi altrimenti, una tassa sugli affitti —

4. Una legge d'imposta sui capitali ipotecari —

5. Un aumento sull'imposta prediale in genere —

6. Un'imposta speciale sui fabbricati —

7. Il riordinamento delle gabelle accensate o dazio di consumo da estendersi a tutto lo Stato.

per l'avanzamento delle scienze. Finalmente è obbligata di fare intraprendere a sue spese dei viaggi di scoperta, la quale operazione non è altro che un capitale anticipato, da cui i cittadini ricavano utilissimi frutti, e giova insiememente a fare progredire le scienze, l'agricoltura e il commercio. Queste verità sono ora da noi semplicemente accennate, riserbandoci altrove di tornarvi sopra e di svolgerle con maggiore ampiezza. Rimane al momento dimostrato che per la felice conservazione della società sono per certo necessarie le arti e le industrie, i cui progressi dipendono da tentativi che l'uomo privato non può fare senza grave suo rischio; per cui, o debbono tralasciarsi, e il corpo sociale ne soffre, o debbono promuoversi, e spetta alla società intera il farlo, addossandosi per tale oggetto il dovere di fare delle consumazioni. Non può essa dispensarsi da quest'obbligo e affidare la cosa all'attività della industria privata, senza commettere un'ingiustizia, e mancare alle condizioni indispensabili per la sua felice conservazione. Tutto quello a cui deve attentamente badare egli è che non si abbandoni a spese senza oggetto, ed a perdite puramente gratuite, favorendo scoperte inutili o poco rilevanti, o esperimenti inetti e fantastici. In conseguenza di che deve affidare questo ramo di amministrazione ad uomini probi e forniti di esatte e molte cognizioni generali e speciali. Nè si opponga a noi in questo affare il principio che noi stessi abbiamo più volte propugnato, cioè che la società non possa con vantaggio e non debba immischiarsi nelle cose risguardanti la produzione. Nei saggi non si tratta di avere ciò che noi chiamiamo prodotti; bensì trattasi solo di moltiplicare, semplificare, migliorare i mezzi di produzione, e di spandere l'istruzione. Conchiudiamo con le parole di Bacone: « Quando abbiamo interesse di scoprire i » segreti di una corte straniera o di un esercito » nemico, manca forse danaro per inviare amba» sciatori o spie? Perchè dunque esitare a spendere » per esperienze, quando si tratta di scoprire i » misteri della natura, i quali sono infinitamente » più vantaggiosi agli Stati? ».

Che cosa dobbiamo noi pensare delle pubbliche ricompense, che la società concede per grandi gesta, o nobili sacrifizi, o utili servigi a lei prestati? Giustamente si può osservare che i profitti ordinari del lavoro e dell'industria sono la più naturale e utile ricompensa; e che in quanto alle gesta operate e ai sacrifizi fatti, soltanto la pubblica opinione è giudice competente del merito che loro si deve attribuire, e cotesta opinione pubblica è per sè stessa una ricompensa: è la gloria. Non neghiamo tutto ciò. Vi sono azioni, le quali non possono essere altrimenti compensate che con la gloria; e quando si voglia farlo con l'oro, noi domandiamo che cosa è più la virtù, dove l'oro è la misura di tutto? Ma ricordiamoci che lo stesso nobile sentimento della gloria ha bisogno di essere incitato, e che i primi ch'essa dispensa, si ottengono sovente ben tardi. Altronde v'ha degli animi, i quali non spingono la loro ambizione fino al desio di vivere nella memoria dei posteri; e ciò nullameno essi possono essere eccitati da alcun altro principio, e determinarsi ad utili azioni. Coteste azioni sovente sono tali che niun individuo ha particolare interesse di ricom-

---

8. Una larga riforma delle tariffe doganali —

A queste leggi che sono propriamente d'imposte se ne debbono aggiungere le seguenti altre:

1. Una sulle pensioni degl' impiegati e sulla ritenuta di una quota sopra i rispettivi soldi come fondo per le medesime.

2. L'alienazione di tanta quantità di beni demaniali che equivalga alla somma di quattro milioni.

Qualunque sia l'impressione che queste nuove leggi d'imposte potranno produrre nelle varie classi di cittadini, egli è da considerare che profonde essendo ed ancora sanguinanti le piaghe fatte al paese dalle passate sventure, evvi duopo di sacrifizi per curarle; senza di che aumentandosi di anno in anno il debito, e disquilibrandosi ognora più le finanze, avverrebbe dello Stato ciò che avviene delle private famiglie ogni qual volta, per non sapere in tempo riparare alla disordinata loro economia, veggono ad un tratto andare in rovina tutta la loro fortuna.

Dovendo intanto discutersi il presentato bilancio, argomento gravissimo che s'innesta a tutti i rami della cosa pubblica, la Camera dopo lungo disceltare ha finalmente deciso di nominarsi nel seno di essa una commissione composta di ventotto

pensare, nel mentre che il pubblico in generale ne ricava vantaggio. Il pubblico dunque è interessato a provocarle e moltiplicarle con premi nazionali. I beni, i quali possono servire di premio, non sono che quattro, secondo Bentham: il danaro, l'onore, il potere, le immunità. Noi esamineremo a miglior luogo la natura e l'efficacia di ciascuno di questi mezzi di ricompensa. Vedremo quale sia la maniera di distribuirli che meglio risponda allo scopo. Noteremo i vantaggi e gl'inconvenienti annessi all'uno e all'altro di loro. Diremo a chi spetti concederli. Per ora conchiudiamo che la società intera raccogliendo il frutto di molte gesta, servigi e sacrifizi, essa debbe premiarli; che il farlo è una necessità relativa al fine della sua migliore esistenza; che per adempire un tale dovere, è obbligata a fare delle consumazioni.

Finalmente vi sono altre consumazioni, alle quali la società è obbligata di sottoporsi per fare fronte ai pubblici soccorsi, i quali venendo in aiuto degl'individui e delle classi sofferenti, procurano ch'essa nel totale si conservi il meglio che può felice. I pubblicisti fanno grande quistione se la società sia tenuta di soccorrere i suoi membri. Considerando la cosa nella sua massima generalità, non v'ha dubbio che tra quella e questi vi sia una reciprocanza di doveri e di diritti, di maniera che gli uni non possono ripetere dall'altra gli aiuti ai quali è obbligata, se non quando essi in pari tempo adempiscono agli uffici a cui sono obbligati verso quella; in conseguenza di che nulla deve la società a chi nulla fa per lei. Altronde, ch'è mai la società? Un ente morale che comprende la totalità de' cittadini. Per cui ella non può avere obblighi, che niuno di costoro ha personalmente. Abbiamo veduto che in virtù della eguaglianza di diritto niun uomo abbia facoltà di vivere sul prodotto delle fatiche di un altro uomo senza l'assenso di costui. Ora se un individuo, privo di ogni mezzo di sussistenza, si presenta a un altro individuo e reclama un aiuto, non ha alcun titolo di diritto sul quale possa appoggiare la sua domanda; e l'altro può per sentimento di umanità prestargli il chiesto aiuto, ma non mai deve farlo per dovere sociale. Quello che non è dovere per un solo individuo, non lo è certamente per due, per tre, per dieci, per tutti: ecco sciolta la società dall'obbligo di concedere pubblici soccorsi. Ciò che diciamo, viene a stabilire la regola di stretto e rigoroso diritto. Non pertanto il sentimento di umanità è qualche cosa; e noi aggiungiamo ch'esso fa parte dei doveri puramente sociali. Quella simpatia, quella carità che stringe l'uomo onesto agl'infelici, e che gli fanno compatire i loro mali, sono affetti che lo rendono superiore ai bruti, gli danno un'idea di dignità di sè, l'onorano ai propri occhi, gli procurano le più pure e deliziose sensazioni, gli danno diritto in eguale circostanza alla benevolenza altrui. Dare ascolto a questi affetti e coltivarli è un obbligo dell'uomo verso di sè, imperciocchè egli sia tenuto a fare tutto ciò che concorre al suo perfezionamento, il quale, non devesi dimenticarlo, è un fine naturale della sua esistenza non meno sacro di quanto sia quello della sua conservazione. Laonde i soccorsi che offre ad altrui, non provenienti da dovere verso dell'altro, provengono da dovere verso di lui. Ciò che incumbe a

---

membri coll'incarico di esaminare il progetto ministeriale e riferirne alla Camera per passarsi di poi alla conveniente discussione.

§ 3.

26 *Novembre.*

1. Nella precedente sessione parlamentare alcuni progetti di legge erano stati presentati alla Camera, trasmessi agli uffici, e presi anche in considerazione dall'assemblea, ma trovavansi tuttavia indiscussi quando sopravvenne il decreto di chiusura. Ve n'era uno tra gli altri proposto dal Deputato Bertini riguardante la condizione dei mentecatti, e questo era stato già esaminato dalla commissione, preso in considerazione, ed anche impresso a stampa. Aperta ora la nuova sessione, il Deputato Rosellini riportandosi a quella legge non discussa, e rammentando la somma sua utilità e l'alto interesse che inspira, perchè diretta a sollievo di una classe infelicissima di uomini, i quali privi del lume della ragione meritano tutti i riguardi dell'umanità, chiedeva che il progetto venisse dispensato dalle consuete formalità prescritte dal regolamento per la proposta di prima

un solo, incumbe a dieci, a mille, a tutti. E la società, che ha egualmente il doppio fine di conservarsi e di perfezionarsi, e che non può discompagnare l'uno dall'altro, attesochè essi vanno d'accordo, e sempre male si conserva l'ente morale che non provvede alla sua perfezione, la società, noi diciamo, è obbligata ad aiutare i suoi membri infelici, rinunziando alla pratica dello stretto e rigoroso diritto, e consultando non ciò che deve a coloro, ma ciò che deve a sè stessa. I mali che gli uomini possono patire, derivano da tre fonti, cioè dalla natura, dai proprii fatti, o dai fatti della società medesima. Derivano dalla natura la cecità, la sordità, la demenza ecc. Qual dubbio avvi che la società sia obbligata ad alleviarli coi proprii mezzi? Vero è che nulla essa deve a chi nulla fa per lei; ma il difetto nella reciprocanza dei doveri e diritti che esiste fra lei e la cittadinanza, è mestieri che sia volontario e colposo per parte di questa; allorchè è involontario ed incolpabile, può la società sciogliersi dagl'impegni contratti con quei suoi membri, i quali sono nella impossibilità di prestarle i loro uffizi? Può ella giovarsi dell'opera e delle forze loro, quando sono attive, e abbandonarli nella sventura? Ciò che sarebbe colpa in un privato cittadino, può essere lecito alla società? Altri mali si patiscono dagli uomini per proprio fallo: questo avviene, sempre che in opposizione al buono ordinamento sociale, essi commettono azioni onde ricavano la propria rovina: in luogo d'incoraggirli a nuovi traviamenti col prestare loro dei soccorsi, e in luogo di premiarli con questo mezzo dei fatti giá consumati, la società è in questo caso obbligata a reprimere, a punire siffatti disordini. Ma che dobbiamo dire, se la società potrà prevenirli e non lo ha fatto? Che dire, se ella stessa coi suoi pessimi ordinamenti ha dato origine ai danni che sopra i suoi membri si aggravano? Non è ella autrice e complice di questi danni? Può esimersi dal dovere di ammendarsi, e di sovvenire le vittime dei proprii errori? Si sappia intanto che alla maggior parte dei dolori che affliggono l'umana specie nei consorzi civili, sono le male opere di costoro le sole fonti. La popolazione tende sempre a oltrepassare la misusa dei mezzi di esistenza e la società nulla ha fatto per ben regolare l'ordine dei matrimoni. Nascono un'infinità di fanciulli, i quali non possono essere allevati nè alimentati dai loro genitori, e la società inerte non cerca di accrescere con le industrie, coi commerci, colle colonie ecc., le risorse indispensabili al sostentamento della eccessiva popolazione. Lo Stato si riempie di accattoni, di ladri, di vizi e di delitti d'ogni genere. La morte esercita giornalmente le sue stragi sopra le classi ultime nell'ordine delle ricchezze. Molti sono gl'infelici; si può dire che la società non abbia cagionato le loro miserie, e non sia obbligata a soccorrerli? Si può dire che a nulla sia obbligata, allorchè per effetto delle sue pessime istituzioni i commerci decadono, le industrie illanguidiscono, le arti, i mestieri e le scienze impoveriscono, e migliaia di braccia che potrebbero lavorare utilmente si stendono dolorosamente per accattare l'elemosina? Una perfida costituzione politica mette in movimento un'amministrazione ladra e dispendiosa,

---

presentazione, tanto più che l'autore di esso lo aveva così bene elaborato da riscuotere gli encomii di tutti coloro che si erano occupati ad esaminarlo; conchiudeva pertanto che il nuovo lavoro della Camera si ripigliasse dal punto in cui trovavansi le cose nella sessione precedente. Rifletteva d'altra parte il presidente, che per conciliarsi l'osservanza del regolamento col risparmio del tempo, potrebbe ora rimandarsi il progetto agli uffizi per esaminarlo, ed indi venire ad autorizzarne la lettura alla Camera, e questa poi invece di occuparsi a discutere se dovesse o no essere preso in considerazione, potrebbe dichiarare validi i lavori già fatti nell'altra sessione. Dopo varie repliche e controsservazioni dei Deputati Michelini, Rosellini e Pescatore, essendosi così dilucidata la quistione, la Camera ha finalmente deciso, che i progetti rimasti pendenti nella scorsa sessione, quando uno dei Deputati viene a riproporli, saranno rinviati agli uffizi per decidere se sia o no opportuno di discuterli, ed in caso di avviso favorevole, si tralascierà di deliberare sulla presa in considerazione, ma si voterà adirittura per la conferma delle operazioni anteriormente compiute, e per riprendersi i lavori da quel punto a cui trovavansi recati nella sessione precedente.

che coi grossi tributi e con gli ostacoli posti al libero esercizio di tutte le industrie, non solo non procura ai cittadini i mezzi di sussistenza, ma raddoppia loro gl' impedimenti a procurarseli; essa alimenta l'ozio d'individui e di classi create per abuso, le quali non trovando in sè le risorse di cui abbisognano per sussistere, le rapiscono al corpo sociale: non deve la società far riparazione dei proprii torti, e sopperire da sè ai bisogni di coloro, ai quali toglie ella stessa i mezzi di provvedervi direttamente? In altra parte della presente Opera, faremo analisi distinta dei vari soccorsi che la società può offrire, secondo che si riferiscono a' mali cagionati dalla natura, o dalla società stessa, o dalla colpa degl'individui che soffrono. Allora ne conosceremo la utilità o gl'inconvenienti, e vedremo quali sia la società obbligata di prestare, e quali no. Per ora ciò che precede basta a stabilire che uno stretto e rigoroso diritto non abbiano i cittadini infelici a chiedere soccorsi dal corpo sociale; ma che questo non possa pertanto attenersi al rigore di un tale diritto, imperocchè ciò che non fa per debito verso la cittadinanza, deve sempre fare per debito verso di sè. Deduciamo ancora da quanto si espose fin qui, che il corpo sociale, il quale vuole invocare l'austerità di quel diritto per astenersi dai pubblici soccorsi, deve prima interrogare sè stesso e sapere se per le sue instituzioni niun male derivi alla cittadinanza; deve assicurarsi che non solo alcun impedimento non cagioni alla libertà individuale e a tutti i diritti naturali dell'uomo, ma anzi con tutti i mezzi ne favorisca lo sviluppo. Quando esso ciò non faccia, quando per sua colpa vengano i mali che affliggono l'umanità, con quale arroganza si vuole pretendere che niun dovere abbia di sanare le ferite che esso cagiona?

Ecco esposta e spiegata tutta la tela delle consumazioni, alle quali il corpo sociale è obbligato affine di conseguire il fine della sua felice conservazione. Questi sono i doveri che lo stringono. Passiamo ora a vedere quali mezzi possegga per soddisfarli, ossia quali siano i suoi diritti.

Capitolo II.

Diritti della individua personalità sociale risguardante il fine della sua economia.

I mezzi economici, che la società possiede per soddisfare i moltiplici bisogni i quali la costringono a fare delle consumazioni, sono il dominio eminente; l'amministrazione dei beni pubblici ossia dei *demanii*, giusta il fine del miglior essere di tutti; l'ordine di ragione che non solo autorizza le pubbliche imposizioni, ma ne definisce la specie e la quantità, le ripartisce sopra gl'individui e le classi dello Stato e precisa il modo più equo di percepirle; l'ordine che dirige l'amministrazione e la versione delle rendite pubbliche; il credito pubblico. Di ciascuno di questi mezzi parleremo separatamente, e con la minore ampiezza che si potrà serbare, senza tradire l'importanza grandissima dell'argomento.

Dopo questa deliberazione della Camera parecchi Deputati riproposero, oltre del progetto per la cura e custodia dei mentecatti, vari altri ancora, cioè a dire quello risguardante la privativa postale, uno per la riforma prediale in Sardegna, quello che concerne le spese occorrenti gli ospizi dei projetti, ed un altro per la pubblicità delle tornate comunali.

2. Il Ministro delle finanze presenta due propòste di legge, delle quali dà lettura; e noi intorno ad esse c'intratteremo alquanto, esponendone i capi principali per intelligenza dei nostri lettori.

La prima legge verrebbe ad imporre dal primo gennaio 1851 un nuovo tributo sopra i crediti fruttiferi, i censi e le altre rendite in danaro sì perpetue che vitalizie, ragguagliandolo alla ragione di un quarto per cento sul valore capitale. Nel proporre questa nuova imposta, il ministro si fonda sul principio generale di giustizia, che tutte le fortune godendo della protezione della società, tutte ancora debbono concorrere a sopportare la loro parte dei pubblici pesi. Limita però il tributo ai soli crediti ipotecari ed alle rendite ipotecariamente assicurate nel territorio dello Stato, e n'esclude i crediti chirografari affine di non

§ 1.

Dominio eminente della società.

Questo diritto della società sopra tutte le cose godibili, che dicesi eminente, imperocchè soprasta al diritto che ciascuno individuo può vantare su quelle, non sarebbe facile concepire, ove non si ammettesse la individua personalità sociale. Bisogna considerare la società come il complesso unito di una persona, affinchè le si possa attribuire un diritto siffatto. Ma in ciò avvi un abuso di parole ed una falsità d' idee, che noi ci affrettiamo a dissipare, raccomandando ai nostri lettori di seguirci con attenzione, giacchè sopra questo, come sopra vari altri argomenti già trattati, siamo costretti a dilungarci dalla opinione di molti chiari filosofi e pubblicisti.

È vero che la società può essere considerata come persona individuale, e che come tale, ha molti diritti proprii e distinti e spesso opposti a quelli dei cittadini presi separatamente. Ma questa idea non deve farci illusione fino al punto di separare l'esistenza della personalità sociale dalla esistenza individuale dei membri che la compongono. Quella è sempre relativa a questa, o per meglio dire, la società non esiste che per coloro, i quali ne fanno parte. Tutti i doveri di lei non sono altro che fini da conseguirsi pel migliore essere dei cittadini. Tutti li di lei diritti non sono che mezzi di cui essa può disporre per soddisfare cotesti fini proprii della cittadinanza. La società insomma non ha interessi, i quali non siano gli interessi dei suoi membri. Ed anche nei casi in cui gli vediamo differire e contrastare fra loro, ciò non significa che quella abbia una vita propria e distinta, che nei detti casi non si riferisca alla vita dei cittadini; bensì la differenza o il contrasto esiste tra gl'interessi di un solo o di pochi cittadini contro quelli dei molti, rappresentati e sostenuti dalla società. Così, quando per motivo di utilità pubblica è obbligato un particolare, previo compenso, a cedere la proprietà di un suo palagio, ciò non vuol dire che questi lo ceda pei bisogni della personalità sociale considerata in sè stessa, ma pei bisogni della maggioranza dei cittadini dalla società rappresentati. Non possiamo abbastanza ripeterlo: la società, anche considerata come ente morale, non ha diritti e doveri per sè, perchè non ha esistenza propria; la sua esistenza è relativa a quella dei membri che la compongono, e tutti i suoi diritti e doveri al miglior essere di costoro si riferiscono.

Allorquando diciamo che la società ha diritto di conservarsi, la idea della sua conservazione non è che la idea complessa della conservazione della totalità dei cittadini. Allorquando aggiungiamo che a conservare la società è indispensabile l'ordine economico, non intendiamo favellare di una economia che la società deve necessariamente fare per soddisfare i proprii bisogni personali, ma di quella che le è mestieri avere per soddisfare i bisogni dei cittadini. La società non ne conosce per sè, ove si voglia considerarla disgiunta dall'ordine della cittadinanza. Costoro soltanto hanno vita, che loro appartiene individualmente, e per sostentarla, hanno uopo di occupare e di usare delle cose godevoli. Il possesso di queste spetta unica-

---

investigare i segreti delle famiglie, evitare indagini troppo fiscali, o sottoporre a forme e pubblicità inusitate ogni scrittura di credito. Malgrado questa limitazione, calcola il Ministro che la nuova imposta potrà annualmente fruttare all' erario la somma di un milione e dugentomila lire. Viene poi esponendo le singole disposizioni della legge, le quali riduconsi alle seguenti —

L'imposta dovrà essere pagata dal creditore della rendita all'esattore del distretto in cui il creditore avrà eletto il domicilio nell' iscrizione ipotecaria, e quando il creditore non abbia nel regno un domicilio conosciuto sia elettivo, sia reale, sarà per gli effetti della legge considerato come suo il domicilio del debitore — Le rendite perpetue saranno ridotte a capitale col moltiplicarsi venti volte il loro ammontare, e le vitalizie col moltiplicarsi al decuplo — Sono eccettuate dalla categoria delle rendite imponibili quelle che per destinazione risultante da atto autentico debbono erogarsi in usi determinati che non sieno in vantaggio del creditore, e fino alla concorrenza dell'importare degli stessi usi: e sono altresì eccettuati durante il matrimonio i crediti della moglie verso il marito per crediti o per assegnamenti nuziali risultanti dal contratto di nozze — Riguardo ai

mente ad essi; per cui la proprietà è diritto inerente all'individuo umano. La società non esiste per possedere, ma solo per proteggere i possessi individuali.

Che cosa è dunque cotesto diritto sociale alle cose godevoli? È una chimera con cui erroneamente vengonsi a distinguere due dominii, all'uno dei quali si concede la preminenza sull'altro; il che vuol dire che quello predominando su questo, lo assoggetta, lo umilia, e all'uopo può anche distruggerlo. Onde è agevole conchiudere che il dominio eminente della società sia una negazione della proprietà individuale.

Noi non ammettiamo altra proprietà che quella individuale. La società nulla possiede per sè; in conseguenza è un errore lo stabilire la superiorità gerarchica della società sulla cittadinanza nell'ordine dei dominii. La prima esiste per proteggere la proprietà spettante alla seconda, e non per attribuirla a sè superiormente al diritto individuale. Cotesto diritto, in luogo di essere subordinato, è esso invece superiore alla potestà sociale, la quale diffatti non può limitarlo a capriccio, nè imporgli un sacrifizio ingiusto, dappoichè il principio del giusto non si trova nel seno della società, ma questa ha uopo di attingerlo dall'ordine morale di natura. Alle regole di siffatto ordine ubbidisce l'autorità sociale nel prescrivere le sue norme al diritto individuale. Questo è dunque indipendente da quella: in qual modo adunque si vuole subordinarlo al dominio eminente della società?

Seneca lasciò scritto: *Omnia rex imperio possidet, singuli dominio.* Distinguendo egli con queste parole il dominio dall'imperio, venne a riconoscere l'indipendenza del diritto; ma s'ingannò nel credere che l'imperio, comechè per altro titolo, possa possedere egualmente che l'individuo. In seguito gl'imperanti trovarono acconcia alle loro ingiuste pretensioni la idea del loro eminente dominio sui possessi, l'accreditarono, e qual uso ne facessero, vedremo.

Non si può meglio formarsi idea della teoria, a cui in tempi di servaggio si erano elevate le violenze dispotiche in materia di proprietà, nè meglio conoscere come i despoti intendessero il principio del dominio eminente, se non richiamando ciò che abbiamo trascritto altrove. Trattasi di un brano storico dell'antica giurisprudenza, conservato da Merlin, e così concepito: « Fra tutte le leggi penali fatte per impedire le emigrazioni le *sole giuste* sono indubitatamente quelle, che vietano ai fuggitivi di portare con loro le ricchezze ereditate dagli avi, o acquistate nel regno con la propria industria. I legami tra l'individuo e la società sono necessariamente subordinati alla condizione che il primo dimori nello Stato; non sarebbe possibile altrimenti incatenare la volontà dell'uomo, e privarlo del diritto naturale di soggiornare dovunque più gli piace. Occorrerebbe almeno per questo un patto espresso tra la società e ciascuno degl'individui che la compongono. Ma, *per un giusto cambio*, la società facendo cessare la comunione di tutti i beni, di tutte le ricchezze sparse sopra il suo territorio, non le ha scompartite tra i suoi membri, non ha conceduto ad essi il diritto di accrescerle, se non a patto che perdurino ad essere cittadini: essa ne ha

---

modi di riscossione, alle spese ed all'aggio, l'imposta di cui si tratta è pareggiata alla contribuzione prediale, e dovrà soddisfarsi in rate semestrali a contare dal primo gennaio di ciascun anno. Per la riscossione del tributo il fisco eserciterà un privilegio sui beni mobili del creditore della rendita ai termini del N. 1 dell'art. 2195 del codice civile — Colui che cessò di essere creditore nel corso del trimestre, sarà ciò non ostante tenuto all'imposta per l'intero trimestre: e per contrario sorgendo crediti durante un trimestre, l'imposta comincierà dal primo mese del trimestre successivo — Ai conservatori delle ipoteche s'impone l'obbligo di fornire gli elementi per la formazione dei ruoli e delle matricole a norma di appositi regolamenti che saranno approvati con reale decreto — I ruoli di esazione saranno depositati per dieci giorni nella sala del comune in cui hanno il domicilio effettivo e di elezione i creditori delle rendite, e questi saranno informati dell'eseguito deposito mediante avviso del sindaco: scorsa la decade, i ruoli saranno resi esecutori dall'intendente della provincia — Avverso i ruoli, potrà fra tre mesi prodursi reclamo all'intendente, tanto nel caso che l'imposta appaia originariamente indebita, quanto allorchè il reclamante di-

conservato per sè *il dominio eminente;* dimanierachè un fuggitivo non può portar seco nè conservare nella sua fuga la propria fortuna, nel modo stesso che il vassallo perde il suo feudo, appena che non è più in istato di adempire ai doveri di vassallaggio, ed alle clausole della investitura e del dominio diretto che il padrone si ha conservato ».

Secondo questa teoria, la proprietà individuale non è più di diritto naturale. La natura ha creato tutti i beni della terra per l'individua personalità sociale, e quindi per colui che ne sostiene la pubblica autorità. Gli uomini occupano la terra per commessione di cotesta autorità, la quale se ne conserva il dominio eminente, in virtù del quale ne possono coloro essere spogliati a piacere del padrone, come vassalli che occupano un feudo. Il mondo intero è dunque un feudo dei pochi che dispongono della potestà sociale, e la specie umana, diseredata di ogni bene proprio, costituita da Dio in un istato perenne di vassallaggio.

Ecco una teoria generale buonissima pel potere assoluto; una teoria, che nelle occasioni propizie i despoti non hanno trascurato di rendere pratica. Eglino hanno rispettato la proprietà individuale, quando hanno avuto interesse a farlo; divenuto opposto il loro interesse, soprattutto nelle vicende politiche, hanno proclamato il principio del dominio eminente per espellere dai loro Stati quei sudditi, i quali odiavano per motivi religiosi o politici, e per appropriarsi i loro beni. Ne hanno fatto egualmente uso per confiscare e dichiarar devoluti all'imperio i beni di quelli altri infelici, che si erano con la fuga sottratti alle persecuzioni ond'erano minacciati. Ma il sopraddetto principio è venuto più freguentemente in loro aiuto nelle operazioni finanziere, ossia quando si è trattato di sopraccaricare i sudditi con nuovi e straordinari tributi: in questi casi la classe dei vili sgherri della tirannide, sempre disposti a vendersi a coloro dai quali con la loro servitù acquistano la potestà di opprimere chi giace in basso ai troni, hanno parlato nella sentenza di Alì Tebelen: « Tutto ciò che esiste e vive nei cieli, nel mare, nel mondo, tutto ha Dio formato per me, e la vita dei miei soggetti, e il loro sangue, i palagi, le dovizie, ed i campi e le piante e l'oro che sorge dalla terra. Sacrificando tutto ciò che posseggono, fanno il loro dovere, e nulla mi danno, imperocchè tutto è mio. Tanto per divina mercède è sovrano il mio potere ».

Conchiudiamo col ripetere che la sola proprietà individuale è di diritto naturale. La società non può mettersi a livello dell'individuo, nè attribuirsi che per opera propria ossia per origine umana, e non mai per disposizione di natura, un diritto ai possessi, diritto eminente, cioè stabilito sui rapporti di una superiorità gerarchica sui possessi individuali, coi quali non è chiamata a concorrere nè deve superarli; bensì è chiamata a garantirli, e non esiste per altro fine che per questo. Allora quando il diritto individuale nei possessi deve soccombere sotto le superiori esigenze della società, ciò non avviene in virtù del dominio eminente di costei sopra tutte le cose godibili, ma in virtù della utilità pubblica, ossia della preminenza dell'interesse di tutti sopra quello di ciascuno, legge necessaria degli umani consorzi. In questo

---

mostri di aver nel corso dell'anno cessato in tutto o in parte di essere creditore. Il trimestre si computerà a norma dei casi, o dal giorno in cui i ruoli saranno divenuti esecutorii, o da quello in cui sarà cessato il debito, e l'intendente pronunzierà sul reclamo in via economica, udito l'uffizio che avrà formato il ruolo, e salvo al reclamante il ricorso in via contenziosa — Quando per fallimento dichiarato, per giudizio di graduazione, o cessione giuridica di beni venga sospeso il pagamento degl'interessi, sarà pure sospesa, al principio del trimestre successivo a quell'epoca, la riscossione delle rispettive imposte; salvo poi a ripigliarsi per gli arretrati e per l'avvenire in proporzione del credito, o di quella parte di esso che in definitiva risulterà salva.

Colla seconda proposta di legge il Ministro promuove la vendita di tanti beni demaniali, che corrispondano al valore di quattro milioni. Nel premettere i motivi della legge egli osserva che sebbene le antiche leggi dello Stato, e poscia l'art. 435 del vigente Codice civile consacrino l'inalienabilità de'dritti e beni demaniali, nondimeno le stringenti necessità in cui versa l'erario offrono una grave ragione per declinare da questo principio. Oltre a ciò, i beni da alienarsi,

caso la società non fa altro che *espropriare* in vista del pubblico vantaggio; il che significa che essa non ripiglia ciò che le appartiene, ma occupa l'altrui. Ben presto vedremo da questo nostro principio quali grandi e nuovi risultamenti emergono nell'ordine sociale.

§ II.

Occupazione, possesso e amministrazione dei demanii.

Nel precedente paragrafo abbiamo combattuto il principio dell'eminente dominio attribuito alla società. Le medesime ragioni, che furono di sopra esposte, dimostrano egualmente l'incompetenza della società nell'occupare, possedere e amministrare alcuna proprietà. Noi entriamo in un arringo interamente nuovo, e intendiamo svolgere una teoria del tutto opposta al costume che è in pratica e alle opinioni comuni. Preghiamo il lettore di non giudicarci prima che non abbia interamente letto il presente paragrafo, che per meglio classificare le materie, divideremo in vari Articoli.

Articolo I.

La società non ha diritto naturale ai possessi.

Il nostro assunto, che vogliamo dimostrare, è questo: la società non può, come l'individuo, vantare un diritto naturale ai possessi.

Si richiamino le teòrie da noi esposte intorno al dominio reale. Per ricavare profitto dalle cose godevoli è necessario praticare un'infinità di atti particolari, senza dei quali è impossibile concepire in fatto l'esistenza del dominio. Occorre occupare gli oggetti utili: occorre usarne per ridurli in quella forma che li rende più soddisfacenti ai proprii bisogni; occorre goderli, ossia possederli stabilmente. Differenti sono queste azioni, ma tutte necessarie a produrre l'effetto della più felice conservazione. Quante sono queste giuste azioni, o facoltà legittime, mediante le quali l'ente che possiede, provvede alla sua diretta conservazione, tanti sono i diritti particolari compendiati e compresi in quello astratto di dominio.

Dalle quali cose emerge che le azioni sopraddette, con le quali si effettua il dominio, sono tanti atti fisici, che si esercitano sopra oggetti fisici. Occorre dunque essere un ente fisico per eseguirli. L'universo, che ci circonda, e i beni che ci offre, sono cose effettive, con le quali gli esseri effettivi possono soltanto aver rapporto. Ma la società è un ente morale, la cui esistenza non è che un idea. L'uomo riceve e trasmette azione per mezzo della propria macchina, e degli esseri che la muovono e ch'essa muove; per cui tra lui e tutti gli oggetti godibili creati dalla natura è interamente fisico il commercio. Gli spiriti non possono aver contatto e commercio immediato fra loro; e meno possono averne con gli oggetti materiali. In conseguenza la società, persona morale, non ha rapporto attivo con le cose godibili. Non può occuparle, nè usarle nè goderle. Il concetto dunque di dominio reale, tanto per i suoi materiali di rapporto quanto per il suo esercizio, essendo interamente fondato sopra l'ordine fisico, non può essere attribuito a lei. Nell'uomo i di-

---

secondo i calcoli istituiti dall'amministrazione delle finanze, ammontando al solo valore di quattro milioni di lire, e quei beni essendo inoltre frazionati e posti in varie provincie di terraferma, la loro vendita, lungi di produrre un deprezziamento al valore delle private proprietà, dovrà piuttosto tornare vantaggiosa all'interesse generale dell'agricoltura per la ragione che la industria e la diligenza de'privati è senza alcun confronto maggiore di quella delle pubbliche amministrazioni.

Dopo queste ed altre brevi considerazioni viene a dar lettura del progetto, con cui dopo essersi proposta l'enunciata vendita per mezzo dell'asta pubblica, eccetto pe'beni non eccedenti il valore di ll. 500 pei quali potrà devenirsi all'alienazione mediante trattativa privata, si dichiara che la vendita si farà senza il benefizio del riscatto riservato al demanio dello Stato dall'articolo 427 del Codice civile. Quest'ultima clausola è stata introdotta nella legge per aumentare il concorso degli aspiranti, ed accrescere largamente la misura delle offerte, essendo troppo noto che una proprietà sottoposta a un dritto di riscatto, può appena dirsi vera proprietà, e ben pochi vorrebbero impiegarvi una parte della loro fortuna.

ritti al possesso dei beni della terra sono propriamente la fisica delle sue azioni libere, diretta alla di lui più semplice conservazione. La società, priva di parte fisica e quindi incapace di azione, non ha potenza o diritto al possesso dei sopraddetti beni. Questa sua incapacità di possedere proviene direttamente dalla sua maniera di essere, cioè dalla sua natura.

Svolgiamo più chiaramente questa teoria, passando in esame ciascuno degli atti indispensabili ad effettuare il dominio reale.

In quanto alla occupazione, originario e solo titolo di ogni proprietà, abbiamo altrove dimostrato che il diritto di dominio è inseparabile dall'oggetto su cui versa. L'uomo è un essere effettivo, e può usare per proprio vantaggio delle cose godevoli, solo perchè ha podestà di connetterle alla sua persona e di stringere un'intima relazione tra quelle e il libero potere fisico di lui. L'occupazione è dunque il mezzo, con cui i suoi personali diritti passano nella terra, in guisa che questa si fa parte di lui. Se al concetto di dominio è necessaria la connessione dell'oggetto con la forza attiva del soggetto; se la società, ente morale, è incapace ad eseguire il fatto materiale della occupazione, il possesso non è per lei investito delle relazioni di ordine morale che costituiscono il diritto in astratto. Inabile a connettere alla sua persona ideale la cosa padroneggiata, o devesi conchiudere che il diritto di dominio reale non le appartiene, o che la nozione del detto dominio sia differente da quella che noi concepiamo.

Lo stesso si può dire dell'uso e del godimento della cosa occupata. È noto che quando non se ne usi nè goda, la proprietà non è giovevole, ossia non è un diritto utile. Usarne significa ottenerne il frutto; goderne significa essere sicuro che niuno possa disturbarne impunemente il possesso. Il frutto di cui si vuol far uso ed avere godimento, deve nascere, crescere, maturare; dev'essere raccolto, cumulato, consumato. Ecco una infinità di stati puramente fisici, pei quali esso deve passare. Quale rapporto può avere la società, ente morale, con ciascuno di questi stati?

Insomma tutti i caratteri del diritto di dominio sono atteggiati sopra l'ordine fisico, e suppongono una relazione tra la cosa padroneggiata e l'ente che di varie guise vi agisce sopra, sia per occuparla, che per usarla e goderla. Siffatta relazione non può esistere tra la persona morale, figurata nel concetto della società, e le cose materiali e godibili dell'universo. La società non fa parte dell'ordine fisico; bensì di quello dell'ordine morale, sopra il quale non possono atteggiarsi i caratteri del diritto di dominio: dunque questo diritto non può esserle attribuito.

Oltre che la società non ha forza di attribuirsi il diritto naturale ai possessi, dimostreremo ancora che non possiede il titolo unico che dà origine a questo diritto. L'uomo ha una esistenza che direttamente gli appartiene. Essa gli genera dei bisogni che sono proprii di lui. Egli deve soddisfarli per conservarsi. I bisogni di un'essere effettivo sono effettivi, e non possono essere certamente sopperiti con semplici pretensioni di diritto alle cose utili: le astrazioni non soddisfano le fisiche necessità della vita; bensì avvi necessità dell'uso e del godimento delle cose medesime.

---

3. Il Ministro dei lavori pubblici depone un progetto di legge riguardante il tronco di strada ferrata tra Pontedecimo e San Pier d'Arena, e perciò chiede l'anticipazione di cinquecentomila franchi. Accenna a gravi quistioni che insorsero per cagione di quel tronco di strada, pel quale erano stati fatti due progetti, e fa menzione dell'arginamento e rettificazione del torrente cui quella strada deve costeggiare.

§ 4.

28 *novembre.*

1. Al discorso del Trono pronunziato dal Re nel dì 23 novembre quando aprì la nuova sessione, dovendo, secondo il costume, farsi l'indirizzo di risposta, era stato questo lavoro affidato ad uno degli onorevoli deputati il quale lo aveva presentato e letto nella tornata del 26. Quell'indirizzo però diè luogo nella Camera a varie osservazioni, perocchè si credè da taluni di scorgervi sentimenti politici nei quali non tutti i compo-

Per usarle e goderle è prima mestieri occuparle, ossia possederle. Laonde l'uomo, che ha diritto di esistere, ha diretta potestà dalla natura di occupare la terra e di coglierne i frutti per nutrirsi. La società può dire lo stesso di sè? Essa ha una esistenza, che non le appartiene direttamente, ma che si riferisce al fine del miglior essere dei membri che la compongono. I bisogni, ch'ella prova non sono proprii di lei, imperocchè non deve nutrire sè stessa, nè vestirsi, nè ricoverarsi: i bisogni che le si attribuiscono, sono tutti quelli dei cittadini che ella comprende. La sua conservazione non è altro che la conservazione di costoro, ed essa la consegue, sempre che ai bisogni di costoro soddisfa. In conseguenza non ha dalla natura alcuna diretta potestà di occupare la terra e di coglierne i frutti; bensì è chiamata a garantire la potestà che in far tutto questo compete unicamente ai suoi membri. In luogo di un diritto naturale a possedere, noi troviamo in lei un naturale dovere a proteggere i possessi individuali. Dalle quali cose deduciamo, che la società, sfornita di bisogni diretti, non trovasi in quelle circostanze che sole danno origine ai diritti, ossia che ne sono cagioni legittime. Ecco perchè abbiamo detto che le manca il titolo a possedere. Non bastano per l'esistenza del diritto la occupazione e l'uso; ma si richiede la ragione morale che giustifica tutto ciò, cioè la necessità di far servire gli oggetti posseduti come mezzo diretto all'adempimento del fine della conservazione. Nell'uomo esiste benissimo questo fine, ed esiste la cagione morale o il titolo che dà origine al diritto e lo legittima; per cui alla sua esistenza e legittimità non è indispensabile l'attuale e non interrotta occupazione della cosa. Finchè dura il bisogno umano, durano la cagione morale, la necessità, il titolo del diritto, in onta che manchi la visibile e incessante connessione della cosa col braccio dell'uomo. Una capanna è necessaria a costui per ricoverarsi; finchè in lui ne continua il bisogno, il diritto di dominio su quella non s'interrompe, quantunque non sieno incessanti l'occupazione e l'uso della stessa. Non può dirsi lo stesso della società, alla quale indipendentemente dalla considerazione che manca l'abilità fisica di occupare e di usare gli oggetti godibili, manca inoltre il titolo giustificante la detta occupazione e l'uso, dappoichè non ha proprii bisogni a cui deve soddisfare.

Crediamo aver fin qui pienamente dimostrato che l'individuo sociale, ente morale e fittizio, non può mettersi a paro dell'individuo umano, ente fisico ed effettivo. L'uno non ha come l'altro, potenza di effettuare l'occupazione degli oggetti utili, e quindi l'uso e il godimento di essi. E il primo non ha, come il secondo, bisogni proprii e diretti, la cui permanenza costituisce la necessità che dà nascimento al diritto. In conseguenza non esiste per la società alcun diritto naturale ai possessi; e s'ella possiede, ciò avviene per opera propria; la proprietà collettiva, a qualunque corpo morale apartenga, è sempre di creazione umana.

Articolo II.

I possessi individuali non provengono dalla società.

Abbiamo nel precedente paragrafo addotta l'opinione di coloro, i quali vogliono che la società

---

nenti l'assemblea erano d'accordo; si chiedeva perciò di passarsi alla formale discussione dei singoli paragrafi, ma poichè l'autore di esso non assentì di sottoporlo ad una specie di pub blica censura non ammessa dagli usi parlamentari, prese il partito di ritirarlo, ed il presidente, autorizzato in ciò dalla Camera, commise l'estensione di un altro indirizzo al deputato di Caraglio sig. Brofferio.

Nella tornata odierna ha questi presentato e letto la sua proposta d'indirizzo, che è stata grandemente applaudita dagli uditori affollati nelle tribune, ed accettata con segni di unanime adesione da tutte le parti della Camera. Il linguaggio di quel documento è gentile nella sua brevità, dignitoso e grave. Contiene una vera parafrasi del discorso reale; tocca di volo le più importanti quistioni che tengono attualmente agitati i popoli ed i governi, ma non si addentra in alcuna, non discende a particolarità, non manifesta alcun principio politico che possa destare le differenti suscettibilità; loda meritamente il principe perchè ha mantenuto le istituzioni paterne, e perchè intende a promuoverle, e promette l'efficace concorso della Camera elettiva in questo grandioso lavoro di edificazione fra le lotte e le rovine che

faccia cessare la comunione di tutti i beni, di tutte le ricchezze sparse nel suo territorio, e le ripartisca tra i suoi membri sotto date condizioni. Egli è dietro questo principio, che si è attribuito alla società il diritto da lei serbatosi sopra tutti i possessi, detto *dominio eminente*. Per abbattere cotesto diritto abbiamo altrove provata la falsità di quel principio. Ora ne occorre oppugnarlo da un altro lato, imperocchè, se mai esso fosse vero, potrebbesi dedurne che, come la società dispensa i possessi, così abbia il diritto di serbarne per sè in una certa quantità.

Vedemmo in altro luogo (1) che i comunisti assegnano per titolo originario delle proprietà stabili il parteggiamento delle terre fatto e riconosciuto dagli uomini associati: onde Montesquieu conchiude, che la proprietà proviene dalle leggi civili ed è una creazione sociale. Vedemmo che Mirabeau sostiene l'uomo, nel suo stato originario e senza alcuna regolata società coi suoi simili, non avere diritto alcuno esclusivo sopra verun oggetto della natura, imperocchè quello che appartiene ugualmente a tutti, non appartiene individualmente ad alcuno; ed essere unica origine della vera proprietà il sopraddetto parteggiamento, che suppone una società nascente, una convenzione primitiva, una legge reale. Dalle quali cose deduccsi che le leggi non proteggano soltanto e mantengano la proprietà, ma la facciano nascere, la determinino, le attribuiscano il posto e l'estensione che la medesima occupa nei diritti del cittadino.

Noi non ripeteremo quanto si legge in quella parte della presente Opera, dove al sistema del comunismo opponemmo il diritto naturale all'individuale e stabile possesso. È noto che indipendentemente dal preteso parteggiamento eseguito dagli uomini uniti in colleganza sociale, l'occupatore di un fondo, il quale manifesta la volontà di rimanere nel possesso, abbia per legge di natura il diritto di conservarlo. È nota la falsità del principio, che il primo occupatore, dopo avere raccolto i frutti ottenuti col suo lavoro da quel fondo, debba rinunziare al possesso esclusivo di esso, comechè non ne abbia la volontà, e il fondo torni per legge naturale ad essere comune a tutti gli uomini. Tutti, è vero, hanno uguale diritto a giovarsi delle cose godevoli, in quanto sono necessarie al fine comune della conservazione: il che non esprime altro che una relazione astratta, cioè la possibilità comune a tutti gli uomini di possedere qualunque bene creato dalla natura. Laonde la comunione non sta nel possesso, ma nella potenza o suscettività a possedere, in seguito della quale è comune agli uomini la facoltà di ottenere in qualunque maniera i mezzi necessari a provvedere alla conservazione loro. Ma il principio del diritto di tutti su tutte le cose svanisce, tosto che viene tratto fuori dall'atmosfera delle astrazioni. Di maniera che, se allora che le cose non sono occupate, è giusto ammettere negli uomini la capacità comune di possedere, quando poi dalla capacità a possedere si passa all'atto del possesso e che le cose sono occupate, non possono più essere comuni. Il diritto uguale in tutti a conservarsi e quindi a usare di quelle cose che a tal fine sono necessarie, non toglie che il

(1) Capit. XXVI e XXXI, pag. 128 e 136.

---

circondano questo popolo italiano; applaudisce con dignitosi detti al nobile disinteresse de' principi della Casa di Savoia, i quali non volsero l'animo ad accumulare tesori, paghi del tesoro inestimabile dell'amore e della fiducia de' popoli, ed acconciamente soggiunge non essere maraviglia che sia tributo la fiducia quand' è specchio la lealtà; conchiude infine che se gravi sono le condizioni presenti, l'Europa ha pure fede nell'avvenire, e che sui destini del Piemonte Dio pose custode la virtù del principe e la costanza della nazione. È tale insomma il tenore dell'indirizzo che ha soddisfatto tutti i desiderii, ha appagato le diverse opinioni, e con rara felicità ha incontrato il gradimento degli uomini de' vari colori e dei differenti partiti parlamentari.

Essendo stato perciò dalla Camera accolto senza alcuna discussione, si è passato ad estrarre a sorte i nomi de' sette deputati, oltre a due supplenti, i quali debbono formare la commissione incaricata di leggere al re l'indirizzo di cui si è fatta parola.

2. La Camera quasi all'unanimità, discrepando solo cinque fra centotredici deputati, ha votato la legge discussa nella precedente sessione per la riunione de' prestiti del 1849 e 1850; ed ha com-

frutto raccolto da un' uomo e chiuso nelle sue mani, non gli appartenga esclusivamente; non toglie che suoi sieno lo spazio ch'egli occupa nell'universo, la caverna che si è scavata, la porzione di terra che preme col piede e coltiva con le sue braccia, i prodotti che ne ottiene per sostentamento della sua vita. Il diritto dominicale è intrinseco all' uomo. Niuno vorrà negargli il dominio personale, ossia il possedimento delle sue potenze fisiche e morali, che noi chiamammo *nostreità*. Gli estrinseci diritti di dominio sono effetti, emanazioni e propagamenti degl' intrinseci diritti personali. Siccome le facoltà e potenze fisiche nostre passano al di fuori per mezzo delle azioni, così il dominio su gli oggetti esterni si stabilisce per quella legge naturale, che ci fa sentire e riguardare come immedesimate al nostro *io* tutte le cose, sulle quali le nostre potenze si esercitano. Lo stabilimento primitivo del possesso delle cose ebbe luogo adunque in conseguenza della sopraddetta legge. Come la specie umana comparve sulla terra, sentì dei bisogni e quindi la necessità ossia il dovere di soddisfarli; vide che la natura avea per ogni dove creato dei mezzi utili a cotesto soddisfacimento; onde sentì in sè il diritto di servirsene. Tosto che a tale opera ebbe posto in azione le sue potenze fisiche e morali, ciascun uomo per sentimento conobbe appartenere a lui esclusivamente quelle cose godevoli, ch'erano necessarie a conservarlo, e ch'egli occupandole, aveva immedesimate alla sua persona. Egli, nascendo, si trovò situato in un dato punto della terra; e comechè, in astratto, non neghiamo la sua suscettività a procurarsi il sostentamento con gli oggetti qualunque in qualunque punto della superficie terrestre collocati, nondimeno nel fatto dobbiamo convenire, ch' egli non potendo al tempo stesso occupare tutti i punti di questa superficie, avvertì la necessità di procacciarsi la sussistenza là dove poteva averla più pronta, cioè di occupare le cose godevoli che trovò a sè più vicine. Occupate ch'ei l'ebbe, sentì che quelle cose non potevano a buon diritto divenire comuni agli altri uomini sopravvegnenti. Costoro doverono occupare differenti oggetti utili. E così di mano in mano procedendo le occupazioni, sia dei terreni, sia dei frutti, sia degli animali, si estesero. Ed ecco per quale legge nacquero i primitivi possessi individuali, e come ebbero luogo ne' punti determinati della terra, in cui gli uomini si trovarono collocati nascendo, o almeno in quelli ch'erano più prossimi.

La terra si trovò scompartita ed occupata dagli uomini, prima che costoro si fossero stretti con legami di società civile. I possessi individuali erano nati per opera della natura, ed ecco perchè essi soli sono di diritto naturale. Se la società, formandosi, avesse allora eseguito tra i suoi soci un parteggiamento a suo arbitrio dei beni terrestri, ciò non avrebbe fatto se non violentando gl' individuali già stabiliti diritti dominicali. Ma non mai la società ebbe nascimento per operare questo effetto: anzi la bisogna fu precisamente l'opposta. I primitivi possessi non erano garantiti che dalla forza personale di ciascun uomo, la quale non essendo uguale in tutti, avveniva che la misura di giustizia comune, che il principio naturale della morale uguaglianza mette

---

pletato la commissione del bilancio eleggendo per ballottaggio i nove membri tuttavia mancanti.

3. Ha pure udito la lettura di vari progetti di legge ch'erano già in corso nella passata sessione, ed ha deciso di riprenderli al punto in cui si trovavano all'epoca della sua chiusura.

4. Accettata la rinunzia del deputato Demarchi, all' uffizio di vice-presidente, la Camera si è riserbata nella vegnente tornata di eleggere il successore.

§ 5.

29 *novembre*.

1. Si compie l'elezione a sorte di ventotto deputati che debbono comporre la commissione permanente di finanze.

2. L'attenzione della Camera è richiamata da un' interpellanza fatta al ministero da due deputati della Sardegna. Uno di essi specialmente, il signor Siotto-Pintor, fa una descrizione orribile dello stato lagrimevole in cui trovasi quell' isola. A suo dire, quivi non si ha più idea di governo,

nell'esercizio scambievole di tutti i diritti degli uomini, fosse disquilibrata dalla fisica disuguaglianza. In conseguenza la libertà dei dominii non era sicura contro la preponderanza della forza congiunta in alcuni alla cupidigia e alla malvagità. Si vivea in uno stato d'incertezza, di diffidenza e di timore, nel quale le primitive società non avrebbero potuto a lungo durare, se gli uomini non avessero creata una forza pubblica superiore a tutte le forze private, e valevole a rinforzare la libertà loro, aggregandoli in quella maniera unica, universale e costante che l'ordine essenziale della socialità prescriveva. La società dunque non fece parteggiamenti, perchè i possessi individuali preesistevano. La legge non creò la proprietà, ma la garantì. Non si ebbe il bisogno dell'associazione per possedere; bensì per possedere con tranquillità e sicurezza.

Conchiudiamo che nel fatto dei dominii, la società abbia potestà protettrice, e non creatrice. Coloro, i quali volessero ostinarsi a sostenere che la proprietà non debba aversi come un diritto naturale, ma come un diritto positivo stabilito dalle leggi, dovrebbero dimostrarci che l'industria umana, questa potenza che crea le fortune individuali, solo perchè ha uopo di essere garantita dalle leggi, proviene da queste. Non vi può essere stranezza maggiore. Le leggi regolano, restringono, assicurano l'esercizio delle nostre facoltà; ma che perciò? Dobbiamo noi credere che queste facoltà le abbiamo per fatto positivo delle leggi, e non per opera della natura? Le leggi garantiscono a tutti noi la pratica delle nostre fisiche potenze, entro i limiti della uguaglianza, affine di provvedere col loro lavoro al nostro miglior essere: dobbiamo dunque dire per ciò che le nostre mani noi le abbiamo per opera delle leggi? E oltracciò domandiamo ai nostri oppositori: in che voi, posti i vostri principii, in che fate consistere la inviolabilità che pure concedete alla proprietà? Se questa deriva da un parteggiamento eseguito dalla società; se è creata dalla legge, come dunque è inviolabile? O bisognerà ammettere che sia per tutti inviolabile, fuorchè per la legge?

Dimostrato falso il suddetto parteggiamento, risulta ad evidenza che la società non essendo, come di cose proprie, dispensiera delle cose godevoli sparse dalla natura nell'universo, non abbia facoltà di serbarne per sè quella parte ch'essa vuole. Gli uomini si appropriano tutto ciò che giova a conservarli, dietro la necessità naturale che sentono di giovarsi di quelle cose per la loro conservazione. E la società civile non si forma e s'introduce fra essi per altro che per garantire i loro possessi, e non già per possedere ella medesima.

Articolo III.

La proprietà collettiva di qualunque natura è sempre una creazione sociale.

Abbiamo di sopra stabilito il principio che gli atti tutti delle umane industrie, se hanno uopo di essere protetti dalle leggi, non per ciò provengono da queste. La società o il legislatore può avere ordinato molte cose, ma non si può dire

---

perchè non vi si riconosce più nè proprietà, nè giustizia. Scassinate e portate via le porte delle case rurali: costretti i coloni con intimazioni minacciose ad abbandonare i proprii abituri per lasciare libero il campo ai saccheggiatori de' loro averi: frequentissime le aggressioni personali non solo nelle campagne, ma anche nelle borgate: oltre a ogni credere frequenti gli omicidii consumati, i tentati a colpi d'arma da fuoco, e le ferite, talchè dal primo gennaio a tutto settembre del corrente anno la totalità di questi reati, tra i quali figura l'enorme cifra di 194 omicidii compiuti, ascende al numero di 573, e poichè tutta l'isola non contiene che una popolazione di 544 mila abitanti, ne conseguita che in un nonimestre si ebbe colà per ogni migliaio di persone più di un grave reato di sangue. Si uccide nelle case, si uccide nelle strade, e perfino nelle chiese: si uccidono uomini, donne, fanciulli di 12 e 13 anni. A tanta sete di sangue si accoppia la ferocia e l'avidità; si recidono orecchie, si tagliano dita per istrappare orecchini o anella. Nessuno è più sicuro della vita: tremano i privati, incerti la sera pel dimani; paventano gl'impiegati, sono atterriti i magistrati: un intendente spaventato per essere stato esploso un colpo d'archibugio ad una fine-

che l' abbia create. Molte ancora egli può averne create. Le une e le altre emanano da lui. Ma l'identità della loro origine non deve farle confondere. Bisogna sempre e accuratamente distinguere quelle che provengono direttamente dal diritto naturale da quelle che direttamente dalla società ossia dal legislatore provengono. Le prime sono semplicemente garantite dalle leggi; le seconde sono pienamente create da queste. Spieghiamo tutto ciò con un esempio. La legge favorisce la libertà del pensiero, vieta la ristampa clandestina di un libro, impedisce l'importazione di una straniera edizione dello stesso, assicura all' autore la proprietà del suo lavoro per sempre o per un determinato numero di anni. Si può dire che abbia con ciò costituita la proprietà letteraria? Mai no. Questa deriva dal diritto naturale. Nella produzione di un' opera intellettuale l'uomo distacca dal proprio essere una parte intima e la più eccellente; ne la distacca per produrla al di fuori ed esporla al pubblico. La legge forse ha dato vita e intelletto a colui? No. Dunque, vietando la ristampa e facendo quanto è detto di sopra, la legge agisce con titolo di protezione e di garantia, non già di creazione. Essa non fa per la proprietà letteraria più di quanto pratica per tutte le altre specie di proprietà, le quali, senza di lei, sarebbero esposte alle usurpazioni del malvagio. Vieta la ristampa del libro, nel modo stesso che vieta il furto, dappoichè ristampare quello senza il consenso dell'autore vale quanto rubare la proprietà letteraria. Ma proteggendola, essa non la snatura, nè le fa perdere la sua origine, ch' è puramente di diritto naturale.

All'opposto, molte cose vi sono, la cui proprietà è del tutto creata dalla legge, come quella sugli schiavi, quella sulle cariche, quella sui possessi dei corpi morali da lei costituiti.

Si distingua, dietro quanto precede, la proprietà naturale da quella legale; e siccome è molto facile confonderle, grandissima attenzione si metta nel bene distinguerle, imperocchè esse sono regolate da principii differenti e partoriscono differenti effetti. E primieramente il principio della inviolabilità, applicabile alla prima, non l' è alla seconda, come vedemmo altrove e meglio conosceremo qui appresso. In conseguenza di che, grande differenza avvi tra ciò ch' è legittimo e ciò ch'è legale, potendo una cosa essere ordinata dalla legge, ma priva del carattere di legittimità, quando sia contraria ai dettami dell' ordine naturale.

Non rifiutiamo alla società il diritto di creare delle persone e di attribuire loro dei possessi. Ma coteste persone non possono essere altrimenti che fittizie. Quella può creare ordini cavallereschi o religiosi, corpi morali, comuni, ma non già individui. I possessi, che loro attribuisce, non sono beni da lei creati, perchè essa niente può edurre dal nulla, e quanto dona, è sottratto al patrimonio creato dalla natura e per diritto destinato ai possessi individuali. I sopraddetti corpi morali non esistono anteriormente alla legge, ma emanano da questa; per cui rimangono nella sua dipendenza. E i loro possessi dalla legge conceduti, possono da questa essere tolti, senza spoglio; per cui non sono inviolabili. Fra i corpi morali possiamo annoverare i comuni, la cui esistenza è

---

stra della sua abitazione, abbandonò la sua residenza, e si rifuggì in Sassari: sperarsi invano che i testimoni sciolgano libera la voce per isvelare i colpevoli finchè questi rimangono liberi ed impuniti. Autori di tante scelleratezze essere i malvagi armati, i pastori vaganti, la guardia di sicurezza. Fu arrestato in Sassari nella flagranza l'autore di un furto di quattro buoi, e questi era non meno che un tenente di guardia nazionale! — Dopo queste ed altre particolarità, il deputato interpellante fa istanza che si adottino dal governo provvedimenti energici per imporre fine a tanto disordine, restituire la pace alla Sardegna, ridonare ai suoi abitanti quella sicurezza, cui hanno diritto sì nelle vite, che nelle proprietà.

A questa interpellanza risponde il Ministro di agricoltura e commercio e della marina invece di quello dell' interno intervenuto nel Senato per assistere alla discussione del progetto di legge sulla pubblica sicurezza: non essere così gravi le condizioni dell'isola quali si esponevano dall'interpellante, nè la partenza dell' intendente essere avvenuta per timore, ma d' ordine del governo che lo destinò in altra provincia: non ignorare per altro il governo lo stato in cui trovasi la Sarde-

legale certamente e non di diritto naturale. I loro possessi, formati da occupazioni eseguite in nome del pubblico, da usurpazioni compiute sotto il medesimo nome, da private donazioni, e da largizioni dell'autorità pubblica dello Stato, non sono accompagnate dalla inviolabilità propria dei possessi formati per diritto naturale: la legge, che li ha formati e che li garantisce, può all'uopo modificarli, alterarli, distruggerli. Ciò che diciamo dei possessi comunali, può anche applicarsi a quelli provinciali, ed a quelli sociali. La società stessa non è persona anteriore alla legge; ma l'è contemporanea: anzi è la legge istessa. Tutti i possessi sociali dunque non possono essere opera che della legge, ed accusano un padrone di creazione umana. Comechè la società esiste per diritto naturale, pure in virtù di questo diritto la di lei esistenza è unicamente diretta al fine di proteggere e garantire i possessi individuali. Ma se la società applica a sè stessa taluni beni, non solo in questo fa cosa che da lei proviene e non dal natural diritto, ma come meglio qui appresso dimostreremo, agisce in opposizione al voto di natura e al titolo che le dà origine e la legittima. Laonde i possessi sociali non sono inviolabili: la legge può modificare o abrogare la legge, e quindi alterare o distruggere i possessi da lei creati.

Articolo IV.

Danni che risultano dalla proprietà collettiva.

Abbiamo altrove veduto (1) per quali motivi Ligurgo e Platone tra i molti legislatori antichi riguardarono la proprietà collettiva come la più alta perfezione politica: la società di quei tempi era una unità potente e gelosa che assorbiva imperiosamente l'individuo. Con un siffatto sistema politico adattavasi benissimo la comunione dei beni. Lo stesso fecero i Cristiani nei primi tempi del loro fervore religioso, quando l'individuo, schivo delle cure terrene e intento solo a quelle del cielo, era assorbito dalla religione, come a Sparta l'era stato dalla patria. Il comunismo dominicale fu allora non solo praticabile, ma l'unico sistema corrispondente al principio che le società animava. In seguito la persona cominciò a distaccarsi dallo Stato, ed allora la proprietà collettiva non fu una regola, ma una eccezione: vi fu bisogno di un atto particolare della volontà per rinunziare alla già avvenuta ristaurazione dell'individuo, sottrarsi alla vita civile ed entrare a far parte di una società particolare riconosciuta dalle lggi dello Stato, dove la comunione dei beni si praticasse.

Siccome i diritti naturali degli uomini sono stati meglio conosciuti e rispettati, così le condizioni della proprietà individuale sono andate migliorando; così i savi legislatori hanno progredito nell'opera di abbattere successivamente la più parte delle proprietà collettive. Questo hanno fatto abolendo la feudalità e i fedecommessi. Questo hanno fatto in vari luoghi appropriando allo Stato e vendendo i beni ecclesiastici. Pure l'Europa in questo arringo non ha segnato sin oggi che i primi passi. Rimangono ancora in vigore in moltissime contrade i vincoli feudali. Rimangono, difesi dalla

(1) Capit. XXXVIII, pag. 186.

---

gna, ed avere perciò provveduto a mezzi efficaci per ripristinarvi la tranquillità: aumentata colà sino a quattro mila uomini la forza pubblica che dapprima riducevasi alla metà: mandate istruzioni agli avvocati generali di far istanza presso il magistrato d'appello di Cagliari per avocare tosto a sè i processi: spediti, oltre dell'alto commissario militare con pieni poteri, venti commissari di polizia straordinari per esercitarvi la polizia preventiva, che in simili contingenze è più valevole della repressiva, e sperarsi molto dall'opera di questi funzionari: lavorarsi con attività alla formazione de'cavalleggieri per essere inviati nella Sardegna a coadiuvare le autorità per la persecuzione ed arresto de'malfattori: augurarsi il ministero di poter bastare questi espedienti ordinari, ma ove si rendessero insufficienti al bisogno, si presenterebbe alla Camera a chiedere l'autorizzazione di misure eccezionali e temporanee, che anche i ministri più liberali di altri paesi non hanno avuto ripugnanza di adoperare in tali circostanze; poter del resto assicurare la Camera che le ultime notizie recavano di essersi in Sardegna ristabilito perfettamente l'ordine, ed aversi perciò speranza che il commissario militare non abbia a

potenza sacerdotale che si sforza di coprirli col manto di religione, gl' immensi benefizi ecclesiastici, quasi che il reddito che se ne ottiene, sia tutt' una cosa con Dio. Rimangono i beni addetti a moltissimi corpi morali, o cavallereschi, o di beneficenza. Rimangono infine le proprietà nazionali, o provinciali, o comunali. Di queste ultime intendiamo qui occuparci, mentre dei primi verrà tempo in cui partitamente dovremo fare parola.

Che cosa sono i possessi attribuiti alla società in massa, o alle frazioni di essa, come sono le provincie e i comuni? Null' altro che un avanzo di comunione di beni riconosciuto dalle nostre leggi. La società, che combatte la comunione a cui aspirano i suoi membri, la ritiene per sè e dà l esempio di praticarla. Si ammette il principio della proprietà individuale, e lo si riguarda inviolabile, perchè di diritto naturale: soltanto le società e le grosse frazioni di essa escono fuori di cotesta legge, disconoscono il sopraddetto principio, e perchè la forza pubblica è nelle loro mani, rivestono col carattere d' inviolabilità quella proprietà che si attribuiscono e ch' è pura creazione umana. Si estenda pure ciò ch' esse praticano per sè sopra tutta la nazione, e quello ch' è dei beni nazionali, provinciali, o comunali, facciasi che sia di tutt' i beni dello Stato, ed ecco avverato il caso di Sparta e dei primitivi Cristiani: una nazione che vive nella comunione dei beni. Lo ripetiamo, imperocchè siamo il primo a dirlo: i governi di Europa si allarmano terribilmente al solo udire le cospirazioni dei comunisti, e veggasi quale inconseguenza, lasciano tranquillamente eseguire il sistema di costoro dalle provincie e dai comuni, ed essi i primi lo praticano.

Si allontani ogni privilegio a pro di chiunque. Se il comunismo conculca il diritto naturale ai possessi, ch' è strettamente individuale; se il comunismo arreca mille danni e disordini, e merita di essere proscritto, esso non deve esistere come pei membri di una società, così per questa e per le frazioni di lei. Non si ha il diritto di vietare altrui ciò che si fa per sè. Se la comunione dei beni giova al corpo sociale, perchè vietarla a' cittadini? E se gli nuoce, perchè praticarla? Ed eccoci impegnati a dimostrare che non può arrecar altro che nocumento, come a' cittadini, così al corpo sociale.

I così detti *demanii*, sieno nazionali, o provinciali, o comunali, offendono due diritti naturali dell' uomo, la libertà e l' eguaglianza. Chi poco addentro considera la cosa, crede che noi asseriamo l' opposto di quello ch' è di fatti; crede che tutti i cittadini indistintamente potendo usufruire i demanii, non mai si possano meglio tra loro rispettare i sopraddetti due diritti, ossia non mai essi trovino di esser meglio liberi ed eguali. Ma tutto ciò rivela una grande confusione d' idee, o ignoranza di principii. La libertà non può concepirsi impersonale; giammai niuno uomo è libero di fare ciò ch' è lecito di fare a tutti. L' uomo è veramente libero, quando altri non può mettergli ostacolo al giusto esercizio delle sue facoltà; ma quando chiunque altro ha diritto di piantarsi là dove colui si avvisa di agire per sè, non avvi che un diritto impedito, cioè una violenza, la quale può essere dall' un uomo praticata all' altro, e così

---

far uso di alcun potere straordinario, nè di proclamarvi lo stato d' assedio, al che era stato autorizzato dal governo nel solo caso di assoluta ed inevitabile necessità.

Anche il Ministro della guerra facendo eco al suo collega dell' agricoltura e commercio ha preso la parola per ismentire la voce di aver egli ordinato che i cavalleggieri si reclutassero nel corpo franco; loda i vantaggi di questo corpo, e dice non essere vero che vi si mandino i rifiuti delle compagnie. Rispondendo poi ai Deputati sardi, i quali vorrebbero mandato nell' Isola il fiore dell' armata, osserva il Ministro non essere nè conveniente, nè giusto di sorganizzare la Terraferma per organizzare la Sardegna, ed oltre a ciò non potersi colà spedire molta soldatesca per difetto di caserme, la qual cosa fa sì che il soldato essendo mal riparato, e patendo ogni maniera di disagi, contrae malattie letali e vi soccombe, come avvenne in Macomer dove cento soldati per mancanza appunto di caserma, nel breve spazio di due mesi quasi tutti morirono.

Essendosi perciò impegnata una viva discussione, in cui hanno presa parte molti Deputati sardi il presidente ha insistito di passarsi all' ordine del giorno abbandonandosi questo spiacevole argomento, e la Camera vi ha aderito.

di seguito. Insomma, i beni comuni non sono di alcuno; ed è dietro questo canone, che le leggi civili dispongono, niun cittadino essere obbligato a rimanere indiviso di beni con altri cittadini. Tanto egli è vero che la proprietà per essere libera ha uopo di essere personale ed esclusiva, come al contrario quella collettiva è allacciata e conculca il principio di libertà.

Se la proprietà collettiva è una violenza alla libertà dell'uomo, segue che per tal motivo a lui nuocendo, nuoce ancora infinitamente alla società, quando avviene che se l'attribuisca. La proprietà non è che un risultamento dell'esercizio delle facoltà umane; vincolate questo esercizio, e voi nuocerete a quella; non gli ponete alcun impedimento e assicuratelo, e la proprietà produrrà buoni frutti. In sostanza la proprietà, figlia della libertà, non è utile che per essa; e l'una e l'altra non sono attive che nell'individuo.

La proprietà collettiva, sia nazionale o altrimenti, mette grandi ostacoli alla produzione delle ricchezze. Abbiamo altrove dimostrato a sufficienza quanto relativamente alla detta produzione giovino i possessi permanenti ed esclusivi; ed ecco le nostre parole: « Si riconosca il diritto esclusivo » di un uomo sui prodotti della sua industria, ma » gli si nieghi la sicurtà di possedere stabilmente » il fondo dal quale li ricava......, cotesto uomo » non ha alcuno interesse di comunicare col suo » lavoro a quel fondo un valore sempre crescente, » nè di anticipare le spese indispensabili a tal » uopo, nè di darsi pure la molestia del pensiero » che deve dirigere le sue operazioni. A qual fine » migliorare una terra, o aumentare un capitale, » che possono essergli tolti ad ogni istante?... Le » ricchezze si accrescono per via d'accumulamento, » ed ogni accumulamento è impossibile, se ciò che » si mette in serbo, mediante il miglioramento dei » fondi, non appartiene esclusivamente allo accumulatore ».

La proprietà collettiva di qualunque natura nuoce ancora alla condizione fisica degli uomini, imperocchè costoro usufruendo precariamente un demanio, che inabilitati a conservare in perpetuo, non si danno la pena di migliorare con un assiduo lavoro, trascurano e sono impediti dal prosciugare paludi, dall'agevolare e raddrizzare il corso dei fiumi, dal diradare le immense foreste, dal far larghe piantagioni, dal vestire la terra di una splendida amenità, e dall'eseguire tutte le altre operazioni che bonificano i climi, meglio provvedono alla sussistenza e giovano alla salute umana.

Se poi dalle considerazioni economiche passiamo a quelle politiche, noi troviamo non meno nociva la proprietà collettiva. L'uomo non mette affetto che alle cose, le quali gli appartengono personalmente ed esclusivamente; esse allora fanno parte, anzi s'immedesimano con lui: fate che appartengano in comune a tutti od a molti, e tosto manca il legame che stringe l'uomo ai beni della terra. Ecco il fondamento di ragione, su cui poggiamo, allorchè ne fu mestieri discorrere i vantaggi della proprietà permanente ed esclusiva, le seguenti parole: « Essa lega gli uomini alla terra, » dove sono nati. Di questo modo formansi le na- » zioni e si sviluppa lo spirito di esse. Di questo » modo la società è imperiosamente spinta al suo

---

3. Procedutosi quindi a squittinio per la nomina del nuovo vice-presidente in rimpiazzo del Deputato Demarchi che vi ha rinunziato, e non essendosi ottenuta la maggioranza assoluta dei suffragi si è divenuto ad un secondo squittinio, in esito del quale con maggioranza di 57 fra 113 votanti, la scelta è caduta sul Deputato Gaspare Benso.

§ 6.

30 *novembre*.

1. La Camera sulla proposta del Presidente, e dietro osservazioni del Deputato Michelini, approva per economia di spese, di stamparsi, non a disteso, ma per sunto il quadro annesso alla relazione della proposta di legge per alienazione di quattro milioni di beni demaniali.

2. Si dichiara cessato dalle funzioni di Deputato il Cavaliere Novelli per essere stato nominato a direttore del collegio delle provincie.

3. I Deputati Revel e Brignone, l'uno con 69, l'altro con 60 voti favorevoli tra 119 votanti, sono stati nominati membri della commissione di sorveglianza della cassa dei depositi e prestiti in conformità dell'art. 23 dell'analoga legge.

» compimento. L'idea astratta di patria compren-
» de tra i suoi elementi l'idea speciale dei beni di
» qualunque natura che si posseggono. Molti altri
» elementi compongono quell'idea; ma là dove
» non avvi proprietà stabile, manca la principale
» cagione, per la quale gli uomini adorano la terra
» che li sostiene ».

Come poc'anzi dicemmo, i demanii offendono, non meno che la libertà, l'uguaglianza. Stranamente s'ingannano coloro, i quali asseriscono che la proprietà debba seguire la norma di una uguaglianza assoluta tra gli uomini, e che per raggiungere questo fine, abbia uopo di essere collettiva. Nulla avremmo ad opporre a questa conchiusione, se noi potessimo ammettere nella specie umana il principio di una uguaglianza assoluta. Ma noi prendiamo le mosse da un principio differente. La proprietà è risultamento dell'esercizio delle potenze o facoltà fisiche e morali dell'uomo, le quali essendo disuguali nel fatto, debbono necessariamente produrre disuguali effetti. Siffatta disuguaglianza si riferisce ai mezzi, che con varia proporzione la natura agli uomini dispensa, ed essa, come è noto, non contrasta il principio della uguaglianza di diritto, anzi con questo si innesta e si combina. La proprietà deve dunque necessariamente seguire le verità infinite della persona umana, e proporzionarsi alla varia estensione dei mezzi, che gli uomini posseggono per la pratica del loro diritto. E l'eguaglianza è allora rispettata e conservata fra essi, quando ciascuno è libero di far valere il proprio diritto a misura della sua naturale capacità, purchè lo faccia senza offesa del diritto altrui. In conseguenza la proprietà deve piegarsi alle leggi della sola vera uguaglianza che esiste tra gli uomini, la quale non è mai assoluta, e per raggiungere questo fine, ha uopo di essere individuale. Come si osa dire che gli uomini si conservino uguali col possedere collettivamente? Che cosa è un individuo in una società retta in comunione di beni? Una frazione di essa. Suppongasi la società composta di un milione di cittadini: colui non rappresenta che una milionesima parte della massa; in conseguenza prende una milionesima porzione dei beni comuni. Quando la popolazione aumentasse o diminuisse, quegli vedrebbe la sua proprietà in proporzione accrescere o scemare. La statistica degli abitanti deciderebbe della proprietà, nè il merito o il demerito dell'individuo entrerebbe mai nel calcolo. Diffatti sia il più pigro dei cittadini, sia il più laborioso di essi troverebbero già fatta e determinata la loro tangente di beni, e dovrebbero lasciarla come l'hanno avuta senza alcuna modificazione in bene o in male da essi fatta: il primo avrebbe un di più di quanto comporta l'operosità naturale dei mezzi che possiede, e il secondo un di meno di quello che corrisponde alla squisitezza della sua intelligenza e attuosità fisica. Dove sarebbe in questo caso l'uguaglianza? Conchiudiamo dunque che la comunione dei beni conculca l'uguaglianza di diritto, e che acciò gli uomini siano uguali nei possessi, è mestieri che questi seguano le varietà della persona, cioè siano individuali.

Noi non possiamo approvare un sistema qualunque dagli uomini formato in opposizione alle leggi di natura. O che si parli di comunione

---

4. Sono stati poscia approvati dalla Camera i lavori già fatti nella precedente sessione intorno al progetto della legge Bertini riguardante i mentecatti, ma parecchi Deputati desiderando studiarlo attentamente, il seguito della discussione è stato differito pel dì 10 del venturo dicembre.

5. Dovendo poi discutersi la presa in considerazione del progetto di legge presentato dal Deputato Lions riguardante le indennità di vestiario dovute ai bass'uffiziali e soldati, ha egli incominciato dal dichiarare che da questo progetto potrebbe la Camera venire a conoscere e giudicare quale sia stata l'amministrazione durante la guerra, ma che se ne asteneva per non essere questo il tempo opportuno: che non aveva neppure intenzione di entrare nella discussione generale della legge, ma restringevasi solo a dire ch'ei non domandava un atto di benevolenza o di favore per l'esercito, bensì un atto di riparazione comandato dalla giustizia; e in nome di essa ei veniva a chiedere alla Camera che volesse prendere in considerazione il suo progetto.

Questa domanda è stata appogiata dal Deputato Quaglia, il quale facendo eco alla proposta Lions, ha osservato, non doversi arrestare la Camera dal prenderla in considerazione sul ri-

generale di beni presso tutta la massa di una nazione, o che la comunione si pratichi parzialmente col riconoscere beni nazionali, o provinciali, o comunali, noi abbiamo sempre un sistema opposto a quello che l'autore dell'universo ha assegnato a tutte le cose godevoli che volle crearvi. Dio creò delle cose di cui volle l'uomo gratuitamente si approfitasse per soddisfare i suoi bisogni. Ei le creò con tanta profusione, che per quanto gli uomini ne consumino, non avvi timore che manchino giammai per tutti; tali sono l'aria, la luce ecc. Queste ed infinite altre cose, di cui tanto ci è divenuto abituale l'uso, che ne godiamo senza pensarci, non sono capaci di appropriazione, ossia non è possibile che alcuno faccia di quelle una proprietà esclusiva per sè. Tanto è vero che furono formate, acciò servissero come di patrimonio comune per tutti gli uomini. Ecco i beni, la cui comunione è unicamente naturale. Fuori di queste cose, tutti i beni, che la natura non dà gratuitamente, ma che bisogna acquistare col lavoro, con l'economie, con le privazioni, insomma con un concorso di mezzi che sono un vero sacrifizio, non sono fatti per essere comuni. Per goderne avvi necessità di crearli, o di procurarseli mediante un cambio tra uomo ed uomo. Essi sono appropriabili, imperocchè un individuo può possederli ad esclusione di un altro, anzi non sono utili, o per meglio dire, non sono veramente beni, se non sono appropriati, e se la proprietà esclusiva di colui che gli ha creati o acquistati mercè un cambio, non è assicurata. Laonde essi sono destinati dalla natura a formare delle proprietà individuali. Non si può renderli comuni se non violentando la legge naturale che presiede alla loro destinazione. Per cui la comunione di cosiffatti beni non può stabilirsi che per opera umana, determinata per libero consenso delle parti; e noi aggiungiamo che cotesto consenso non può mai essere libero dappoichè non mai l'uomo usa della sua libertà quando contrasta con la natura; bensì ne abusa. Il consenso per lo quale viene a fondarsi una società qualunque, vivente in comunione di beni, non può provenire che da fanatismo religioso, o politico, ossia da uno stato morale in cui la libertà umana è soffocata.

Siffatti beni, comecchè appropriabili e destinati a formare possessi individuali, possono per un intervallo di tempo rimanere in comune. E ciò avviene sempre che gli uomini, sia per loro deficienza di numero, sia per loro trascuraggine, non possono o tralasciano di praticare quelle azioni mediante le quali i beni della terra si convertono in loro proprietà; la prima di coteste azioni è l'occupazione. L'occupazione può non essere ancora avvenuta, o per cagioni naturali o civili può essere interrotta. In questi casi i detti beni, quantunque destinati a formare proprietà individuali, possono risguardarsi come comuni, e la società e le frazioni di essa hanno diritto di accollarli a sè. Ma non per altro sono comuni se non perchè sono vacanti, il che produce che non appena si presenta l'opportunità di concederli in proprietà a coloro che ne hanno bisogno, egli è un dovere il farlo e una ingiustizia rovinosa il trascurarlo. La società dunque può possedere per supplire all'individuo e non per escluderlo.

---

flesso dello stato povero delle finanze; perciocchè a prescindere che questa ragione sarebbe per sè stessa troppo debole quando deve rendersi un atto di giustizia, egli era da considerare che non trattavasi ora di chiedere alle finanze lo sborso di una somma qualunque, ma la semplice cessione od abbandono di un credito esigibile nell'avvenire; essere stata la giustizia di tale misura riconosciuta dallo stesso ministero, tanto è vero che negli ulimi mesi del 1848 presentò un analogo progetto, il quale fu passato ad apposita commissione, e venne riferito dal signor Dabormida, ma poi per circostanze accidentali non ottenne la discussione.

Uniforme a questo è stato l'avviso del Deputato Depretis, il quale tenendo conto del principio di giustizia su cui è fondata la proposta Lions, ha conchiuso non esservi ragione di rifiutarsi a prenderla in considerazione.

All'incontro, il ministro della guerra, opponendovisi, tra le molte cose da lui dette, ha fatto principalmente riflettere: che a termini del progetto di legge di cui si tratta, se si calcolano non solo i militari che presero parte ad una delle due campagne, ma quelli altresì che per vario scopo, ed in diversi tempi varcarono le frontiere dello Stato Sardo, o si trovarono a bordo della squadra del-

Questi sono i canoni naturali, che bisogna consultare, ed a seconda dei quali la proprietà collettiva di qualunque specie non può mai ritenersi come legittima, quando trattasi di cose destinate ai possessi indiduali. Distraendole da questa destinazione, e formando di esse una comunione più o meno ampia, si è veduto quanti danni si viene a cagionare, tra cui quello di fare loro perdere il carattere vero di beni, attesochè assai dubbia è l'utilità dei demanii, sia per l'amministrazione molto dispendiosa, sia per gli abusi che facilmente s'insinuano in essa. La proprietà, lo ripetiamo, non è proficua se non quando è personale.

Indarno si opporrà che i possessi nazionali, provinciali e comunali, aperti a tutti, vengono a migliorare la condizione dei poveri rimpetto ai ricchi, dando ai primi il godimento dei beni che altrimenti non avrebbero, e mediante il quale in qualche modo pareggiano la condizione più favorevole dei secondi. Appunto perchè sono aperti a tutti, essi accrescono la disproporzione delle fortune. Chi più possiede, non trova nei demanii che un superfluo; chi non possiede che poco o nulla individualmente, ed approfitta dei demanii, vi trova sempre meno in proporzione dei primi, e meno assai di quanto avrebbe, se una parte di quei demanii possedesse esclusivamente da ogni altro cittadino. In conseguenza non sappiamo abbastanza inculcare la divisione dei beni nazionali, provinciali o comunali tra le classi più povere della società. Migliaia di famiglie passerebbero dall'indigenza alla comodità, e sarebbe questo il rimedio più efficace contro il male del pauperismo, che i pubblicisti stimano incurabile, e intorno a cui si affaticano con espedienti violenti o strani, o lesivi dei diritti personali, e sempre inefficaci a produrre buoni effetti. Non è sapienza curare una ferita facendone un'altra peggiore. In Francia la sopraddetta divisione fu ordinata nel 1793, e cotesta deliberazione fu risguardata dall'universale come un grande benefizio fatto alla società.

Finalmente i beni collettivi, soprattutto allorchè sono nazionali, producono un danno gravissimo, sotto l'aspetto politico, ed è quello di sottrarre i governi dalla salutare necessità di ricorrere al popolo per sopperire ai loro bisogni: è questo il principale freno al dispotismo dei reggitori degli Stati. Quando in fatto di finanza si è indipendente dallo scrutinio e dal voto popolare, i bisogni non sono discussi nè valutati, e in luogo di essi è facile soddisfare dei capricci.

Articolo V.

Le imposizioni sono l'unica rendita sociale.

Nell'antecedente capitolo abbiamo veduto quali sieno i principali bisogni della società, e quanta sia la necessità di soddisfarli per conseguire il fine della felice conservazione di lei. Noi cerchiamo sapere al presente quali mezzi la società possegga per sopperire ai suoi bisogni, e nell'esame di siffatti mezzi vogliamo distinguere quali siano di creazione umana, e quali di diritto naturale.

La società non può empire le casse della pubblica finanza che con danaro proveniente o dalle proprie rendite, o dalle rendite cioè dal prodotto dei fondi produttivi, quali sono le terre, i capi-

---

l'Adriatico, gl'individui che avrebbero diritto alla proposta indennità ascenderebbero non meno che a centomila, e quindi lo Stato verrebbe per effetto di questa legge a sopraccaricarsi di un esito non minore di quattro milioni di lire; somma ingente di per sè stessa, ma oltre modo gravosa nelle angustie in cui attualmente versa l'erario; che del rimanente se questa somma od altra fosse veramente dovuta, lo stesso ministro non avrebbe difficoltà di consigliare il Parlamento a pagarla, ma nello stato attuale nulla può statuirsi di certo per non essere stata finora liquidata la contabilità, per la qual cosa mancando dati sicuri, accaderebbe assai facilmente che a taluni soldati si darebbe più, ad altri meno di quello che loro spetterebbe pei danni sofferti: che è necessario perciò attendersi il compimento della contabilità per aversi una giusta misura della cifra dovuta a ciascuno, e bonificarsi il soldato di quanto fu veramente danneggiato: che la contabilità del 1848, tuttochè fosse la più complicata, trovasi già intieramente stabilita, e si spera che fra pochi altri mesi potrà toccare al suo termine anche quella del 1849; che allora il ministro si riserbava di presentare una proposta di legge su quest'oggetto, e ne assumeva sin da ora l'impegno.

tali, e l'industria dei cittadini. Ora avendo noi dimostrato che i corpi morali non possono, come gl' individui, essere proprietari di diritto naturale, segue che la fortuna propria della società accusa sempre l'opera umana, e che per voto di natura ai bisogni sociali non si ha altro mezzo legittimo di sopperire, tranne quello delle imposizioni sulle rendite dei particolari, ai quali unicamente si appartiene la proprietà delle cose godevoli esistenti nell'universo e capaci di appropriazione.

Fra i mezzi ricavati dalle rendite proprie della società, e quelli che si ottengono dalle imposizioni sulle rendite dei cittadini intercede grandissima differenza. Le imposizioni intaccano le proprietà individuali: esse equivalgono ad una espropriazione, imperocchè prelevare dalla rendita di un particolare una data somma di danaro qualunque per uso pubblico della società, vale quanto diminuire la proprietà di quello individuo di una parte corrispondente alla rendita che deve cedere per le imposizioni. Per altro cotesta espropriazione, praticata dalla società, scema ai cittadini una parte dei loro fondi produttivi per applicarne le rendite ad una nuova destinazione. In questo caso, quando la destinazione a cui si applicano, è necessaria per la felice conservazione della società, ciò basta per rendere legittima quella specie di espropriazione che coi tributi si pratica. Insomma, per giustificare questa, è sufficiente la semplice utilità pubblica e diretta bene intesa. I possessi individuali sono, è vero, di diritto naturale; ma essi non producono benefizio, ossia non sono utili possessi, se l'autorità pubblica non li garantisce. La conservazione del corpo sociale è dunque necessaria alla tranquilla conservazione dei possessi individuali. E se per ottenere quella, è indispensabile che i cittadini facciano dei sacrifizi, è giusto che essi li facciano, e che contribuiscano una parte dei loro beni per assicurarsi la conservazione dei rimanenti.

Non può dirsi lo stesso allorquando la società ricava i mezzi che le occorrono per sopperire ai suoi bisogni, dalle rendite proprie. In questo caso, ella toglie collettivamente alla massa dei cittadini una delle loro facoltà per esercitarla in loro vece. I soli individui hanno diritto naturale a possedere i beni della terra da Dio creati per loro e a tal uopo fatti capaci di appropriazione: la società li rimpiazza, li sostituisce nell'esercizio del loro diritto, e fa da sè quello che spetta solamente fare a coloro. Noi abbiamo dunque un monopolio, che il corpo sociale pratica, non diverso dagli altri monopoli che sovente si attribuisce, allorchè coltiva industrie e commerci, dai quali esclude l'ordine della cittadinanza, a cui naturalmente si appartengono. Il monopolio demaniale che la società esercita, non è altro che uno spoglio di beni fatto ai cittadini. Non basta l'utilità pubblica per legittimarlo. Si potrà dimostrarci che la società faccia il miglior uso delle rendite ricavate dai proprii possessi; e che di questo modo abbia minore necessità di gravare con imposizioni le proprietà individuali. Noi riconosceremo vero tutto ciò, ma non potremo mai dichiarare legittimo il monopolio dominicale della società. Lo ripetiamo, per giustificarlo non basta ch'esso sia praticato per pubblico buon fine. Occorre che si dimostri essere assai più

Nello stesso senso del Ministro ha parlato il Sig. Dabormida e successivamente il Sig. Menabrea: il primo di questi ha conchiuso insistendo di prendersi atto delle dichiarazioni del Ministro, colle quali s'impegnava di presentare un analogo progetto quando sarà sistemata la contabilità. A quest'avviso essendosi accostato anche il Deputato Cornero, messa ai voti la proposta Dabormida, la Camera l'ha adottata, e si è passato all'ordine del giorno.

ATTI DEL SENATO.

§ 1.

26 *Novembre.*

Riunito oggi il Senato del Regno dopo l'apertura della nuova sessione parlamentare del 1851, si è dapprima data lettura dei reali decreti che nominano presidente per la durata della stessa sessione il barone Giuseppe Manno, e vive-presi-

che utile, necessario; in altri termini occorre che la facoltà, di cui il corpo sociale s'impadronisce, non possa essere esercitata che da lui soltanto. Neppure giova ch'esso la eserciti meglio di qualunque altro; ma bisogna che l'esercizio di quella non sia altrimenti possibile che per esso. Solo allora il monopolio sociale non è uno spoglio. Ciò posto, chi vorrà sostenere che l'esercizio del diritto demaniale non sia possibile che per la società? Non avviene anzi il contrario, cioè che i possessi non sono veramente utili che per l'individuo? Che vale il dire che la società possegga proficuamente e spenda le proprie rendite per pubblico benefizio? L'utilità generale meglio intesa non basta a giustificare l'atto con cui il corpo sociale rimpiazza l'ordine della cittadinanza nella pratica del diritto a possedere le cose godevoli da Dio create. Questo atto è sempre uno spoglio.

Conchiudiamo che le imposizioni sulle rendite dei particolari sieno l'unico mezzo di diritto naturale che la società possegga per soddisfare i proprii bisogni.

§ 3.

Ordine di ragione che autorizza le pubbliche imposizioni.

I mezzi che la società possiede per sopperire ai suoi bisogni non possono essere ricavati che dalle proprie rendite, o dalle imposizioni sul prodotto dei fondi produttivi, siano terre, capitali, o industria dei cittadini.

La finanza pubblica, divenuta oramai un'arte importantissima nelle nostre società moderne, fu ignorata da molte nazioni. Non può negarsi questo fatto. Vi è stato un tempo primitivo in cui tutti i popoli hanno consumato per così dire dei beni e dei servigi in *natura*, senza che l'autorità pubblica li avesse dispensati. I loro capi facevano la guerra a proprie spese, ed essi, che li seguivano, non ricevevano soldo. Ciascun cittadino adempiva agli uffici pubblici senza essere a carico dello Stato. In breve, non vi era pubblica finanza; bensì vi erano rendite privatamente amministrate, e fornite al pubblico a misura che il bisogno lo esigeva.

Tuttociò potrebbe far credere che l'ordine della pubblica finanza non sia fondamentale nel meccanismo della società, cioè non sia di diritto naturale, ma piuttosto un risultamento dei bisogni fittizi che gli uomini hanno introdotto fra loro, ossia una creazione umana. Giova disingannare coloro, i quali volessero abbracciare questa erronea opinione.

Basta ricordare che nell'ordine teoretico delle cose trovansi scritti i diritti di natura: essi vi stanno come germi non ancora fecondati. Acciò si rendano pratici, occorre che si verifichino quelle date circostanze e posizioni sociali le quali danno origine all'esercizio di essi. Ciò posto, se nelle primitive e informi società la finanza pubblica fu ignorata, devesi attribuirlo al non seguito avveramento delle circostanze, le quali a questo diritto naturale delle società danno nascimento. Le circostanze, di cui intendiamo favellare, sono le seguenti: la formazione e il consolidamento della autorità pubblica dello Stato; l'incremento di numero e di ricchezza delle popolazioni; i progressi

---

denti il marchese Alfieri di Sostegno e l'avvocato Girolamo Plezza. Essendosi quindi proceduto all'elezione dei segretari per mezzo di squittinio segreto, la scelta è caduta sopra i senatori Maestri, Querelli, Giulio e Cibrario. In qualità di questori poi sono stati eletti anche a sorte e per squittinio segreto i senatori D'Azeglio e Mosca. Dopo ciò il presidente ha dichiarato costituito legalmente l'uffizio del Senato del Regno, e non potendo, per diffetto del numero legale di votanti, devenirsi alla discussione di una proposta di legge presentata dal guardasigilli per l'assoluta abolizione delle bannalità, la seduta è levata.

§ 2.

27 Novembre.

Nella precedente sessione erano state nel Senato iniziate parecchie leggi, ed aveano già raggiunto il grado di pubblica relazione, ma rimasero incompiute perchè sopravvenne il decreto che dichiarò chiusa la sessione. Ora il presidente nell'apertura della tornata ha chiesto se il Senato intenda sottoporre a discussione quelle leggi, e malgrado le osservazioni in contrario di alcuni senatori i quali facevano riflettere di opporsi a

dell'arte sociale, dietro i quali si avvertì il bisogno di una schiera più numerosa di funzionari pubblici; la guerra divenuta un'arte più complicata; gli sviluppamenti dell'industria, che hanno resi più considerevoli i lavori pubblici, le strade, i porti. Tutta questa serie di nuovi bisogni sviluppati col tempo e in virtù della legge di perfezionamento, a cui gli uomini e le società sono sottoposti, dettero origine alla pratica di quei diritti sociali, che prima trovavansi sterilmente scritti nel codice dell'ordine teoretico delle cose. Conchiudiamo che la pubblica finanza sia per le società moderne, nelle posizioni a cui esse sono pervenute, di stretto diritto naturale.

In questa parte del nostro lavoro noi non daremo un trattato di finanza sociale, che meglio avrà posto altrove. Per ora vogliamo stabilirne i principii generali, e indicarne la natura, la legittimità, gli effetti, i confini. Dietro i principii che noi fonderemo, sarà agevole distinguere i veri caratteri della pubblica finanza, quali sono definiti dalla legge di natura, sceverandoli da quelli esagerati ed abusivi che i vizi degli uomini rivestiti di potere hanno voluto in ogni tempo e vogliono attribuirle. Gli uomini hanno abusato di tutto, e specialmente delle sostanze dei popoli, quando hanno avuto sopra di loro un assoluto dominio. Ogni barriera di giustizia fu sormontata; ignorato o conculcato ogni principio. I popoli hanno considerato i tributi che pagavano come un debito di vassallaggio, o come una violenza a cui bisognava sottostare. I reggitori degli Stati hanno considerato l'oro che esigevano, come un mezzo di soddisfare i loro personali desiderii, le loro ambizioni, la loro vanità, in che hanno fatto consistere il bene dello Stato. Il più gran Ministro di finanza è stato quello, che ha saputo carpire maggior quantità di danaro ai popoli con qualunque natura di mezzi. I diritti dei troni, le ragioni di Stato, la sicurezza e la dignità della nazione, le difficoltà diplomatiche, i matrimoni, le nascite, le incoronazioni, le morti dei principi, i sistemi, i vizi di costoro sono stati dichiarati necessità politiche, le quali hanno giustificato l'enormezza delle imposizioni. I reggitori hanno parlato nei loro editti dei proprii bisogni, e non mai di quelli dei popoli, e si è pervenuto a formare per costoro un principio di dovere il sottoporsi a qualunque sacrifizio, e il patire senza aver l'audacia di discutere.

Siccome da un lato crebbero a dismisura le estorsioni dei governi, e dall'altro si elevò per gradi l'importanza dell'ordine della cittadinanza, fu necessità usare arti più moderate per impinguare i pubblici tesori, e parlare alla ragione dei popoli per indurli ad un tacito assenso ai tributi che venivano imposti. Si costumò allora nelle contrade governate da un potere arbitrario far precedere le leggi finanziarie da proclami, da preamboli e da rendiconti delle pubbliche spese. Non di meno si può francamente asserire che tutti i rivolgimenti dei governi, e le pretensioni dei popoli a prendere parte nella gestione dei pubblici affari siano state principalmente occasionate dagli abusi e dalle enormezze della pubblica finanza. Non appena furono introdotte le forme rappresentative di governo, e diventò di pubblica ragione la proposta delle spese dello Stato, il giudizio intorno all'importanza dei veri bisogni di questo,

---

ciò il regolamento, l'assemblea in conformità dell'avviso del Ministro dell'interno ha dichiarato che s'intendono come riprodotte quelle sulla pubblica sicurezza e sulla guardia nazionale. Essendosi pertanto intrapresa la discussione della prima di queste due leggi, sono stati approvati con alcune modificazioni i primi quattro articoli, tre altri proposti dal Ministro dell'interno si mandano alla Commissione pel conveniente esame, ed indi si scioglie la seduta.

§ 3.

27 Novembre.

In questa tornata si è continuata la discussione della legge intorno alla pubblica sicurezza, e sono stati adottati gli articoli dal 7 al 19 con alcuni emendamenti proposti da differenti senatori. Noi ci riserbiamo di dar conto di questa legge nel corso delle prossime appendici dopo che essa sarà stata pienamente votata.

e la scelta di quei bisogni a cui conveniva unicamente assentire, da quel punto l'amministrazione della finanza pubblica occupò un posto rilevante nel meccanismo delle società.

Ammesso lo sconfinato potere dei governi arbitrari e la impunità degli abusi che commettono, si può credere che in essi le imposizioni siano più gravi che nei governi amici di libertà, e più facile sia il modo di estorquere danaro dai popoli. Non di meno l'istoria dimostra il contrario. I despoti hanno dovuto esaurire tutte le invenzioni fiscali per imporre tributi sempre inferiori ai loro bisogni, e spesso scendere ad espedienti umilianti, come quelli di prendere a prestito dai loro cortigiani, d'implorare gli aiuti dei banchieri, di spogliare le casse pubbliche, di scendere fino alle preghiere. All'opposto, l'esperienza rivela che le nazioni, le quali godono d'un libero regime, sono oltremodo gravate dai pubblici pesi. Questo fatto innegabile è stato dai pubblicisti variamente spiegato. Alcuni dicono che un governo libero salvi una nazione dai danni d'una pessima amministrazione finanziaria; noi non siamo di questa opinione, imperocchè il solo vantaggio che in quel governo i popoli ottengono, consiste nel prevenire un certo numero di abusi mediante la pubblica discussione. D'altronde, allorchè avvi un potere, il quale è disposto a malversare le sostanze dei popoli, la rappresentanza nazionale offre un debolissimo ostacolo, essendo mille i modi di renderla compiacente o d'ingannarla. Diffatti, se un Ministero, non sostenuto da inflessibile probità, crea la necessità di una spesa, può la rappresentanza nazionale dispensarsi dal sovvenirvi senza pericolo dello Stato? Non parliamo dei mezzi di corruzione, delle blandizie, delle cariche, dei favori, degli onori, del danaro stesso, con cui l'autorità si guadagna la maggioranza dei voti, di maniera che come dice un grande Economista, se un tempo si procuravano danari per mezzo dei soldati, e soldati per mezzo dei danari, ora si possono procurare imposizioni per mezzo dei legislatori, e docili legislatori per mezzo delle imposizioni. Ma togliamo da Geremia Bentham, che se il pubblico non può essere comprato, e se la sua opinione ha sempre un certo valore, sono innegabili i sofismi politici con cui l'autorità raggira le assemblee legislative, ora facendo uso di una certa arte nella scelta delle quistioni che a quelle si sottomettono, e nella maniera di presentarle e di sostenerle, ora allarmando gli spiriti deboli col timore di rivolgimenti che possono compromettere le persone e le proprietà; ora persuadendo altrui che l'unico mezzo di conservare la tranquillità pubblica sia quello di rafforzare l'autorità, la quale è impossibile che sia forte senza certi abusi di cui si ha cura di dissimulare l'estensione e i pericoli: e gli uomini, che veggono poco lungi nell'atmosfera politica, non si accorgono che un abuso è un vizio interno che rode lentamente il corpo della nazione, e tosto o tardi adduce i disordini che si vuole evitare. Tuttociò è così vero, che i governi meno amici di libertà si sono trovati spesso contenti di avere al loro fianco le assemblee legislative, mediante le quali si affrancavano di tutta l'odiosità annessa all'aumento delle imposizioni, serbandosi la dolce cura di spendere il pubblico danaro. Non basta insomma un'apparenza

---

§ 4.

29 *Novembre.*

1. Continuata la discussione della legge sulla pubblica sicurezza, sono stati approvati gli art. dal 20 al 48, e dal 50 al 53, essendo stato, sulla proposta del senatore Cibrario, rimandato l'articolo 49 alla Commissione per occuparsi a distenderlo in modo più chiaro.

2. Il senatore Sclopis legge l'indirizzo di risposta al discorso della Corona, compilato dalla Commissione presieduta dal senatore Di Collegno. Questo indirizzo approvato dal Senato colla discrepanza di soli due fra 33 votanti, dimostra come questa ragguardevole assemblea gareggi colla Camera dei deputati ne' sentimenti di riconoscenza al Principe, di attaccamento alle istituzioni liberali, di concorso pel riordinamento delle finanze, e di fiducia che si uscirà incolumi dalle gravi condizioni presenti, mercè l'accordo de' poteri dello Stato, e l'armonia di tutti i cittadini che sanno apprezzare la saviezza degli attuali ordini costituzionali, la probità del governo, la fede ed il valore del re. È notevole specialmente il paragrafo quarto, in cui facendosi

di legalità, acciò la pubblica finanza sia bene amministrata.

Montesquieu ha anch'egli riconosciuto il fatto sovra esposto dicendo; « Negli Stati moderati avvi » un compenso alla gravezza dei tributi, ed è » la libertà. Negli stati dispotici avvi un com- » penso per la libertà, ed è la tenuità dei tri- » buti. » Onde egli conchiude, che quanto più di libertà vi esiste in un paese, tanto più possa essere gravato d'imposizioni, e si possano rendere severe le pene fiscali. Ma non è già direttamente dalla libertà che proviene la gravezza dei tributi, imperocchè non per lo motivo che un popolo paga sussidio, è libero e ricco: al contrario, perchè è libero, esso è nello stato di pagare grandi sussidii. In conseguenza di che noi possiamo dare la spiegazione del fatto sopraccennato, dicendo che la libertà suppone un grande sviluppamento d'industria, e che una grande industria suppone capitali considerevoli, una istruzione progressiva, e molta attività nelle facoltà dello spirito. Possiamo anche dire che un popolo si sottopone più volentieri ad enormi sacrifizi, e paga con minore ripugnanza, quando crede che le imposizioni sono consentite dai suoi rappresentanti, in cui ammette interessi identici ai proprii. Ecco le ragioni, per le quali gli stati liberi sopportano infinite gravezze, che di gran lunga sorpassano quelle, a cui sono ordinariamente sottoposti gli Stati governati arbitrariamente. In primo luogo, un governo nazionale è più generalmente amato, e quanto più amato, tanto meglio può riscuotere: un governo dispotico non può adoperare che la forza brutale, e questa esaurisce la sorgente dei tributi. In secondo luogo, la libertà lasciando agire l'attività e l'industria aumenta i mezzi e quindi la capacità di sopportare estese gravezze: dove la libertà e la sicurezza mancano, avvi una debole produzione, e per conseguenza si può meno prendere, o quello che si prende, comechè in proporzione a quello che paga un popolo libero sia come a uno a due, è al doppio più gravoso.

Nel definire i principii generali della finanza pubblica non faremo considerazione di veruna forma di governo, dappoichè essi non ne dipendono affatto. Sia che un imposizione sia comandata da un despota o da magistrati popolari; sia che la forza brutale od una vernice di legalità la ricopra, tuttociò non influisce per nulla sulla sua giustizia o ingiustizia, e sugli effetti economici buoni o cattivi che produce. I sopraddetti principii che noi dobbiamo stabilire si riducono a questi due: le imposizioni non debbono eccedere i bisogni effettivi dello Stato; ogni cittadino dev'essere convinto della fedeltà con cui si spende il pubblico denaro. Quali siano questi effettivi bisogni della società, abbiamo dimostrato nell'antecedente capitolo. Alloraquando l'economia delle pubbliche consumazioni segue le norme colà indicate, l'arte della finanza è semplicissima e facile. Se oltrepassa quelle norme; se le consumazioni sono abusive e capricciose, la finanza è tosto dispotica, e consiste in invenzioni fiscali che stancano, spogliano, e muovono a rumore i popoli; siffatti abusi non possono sostenersi altrimenti che con una grande corruzione politica; e siccome bisogna soffocare le doglianze che un sistema vizioso non manca di eccitare, ecco tosto sorgere il corteggio delle leggi oppressive, delle

---

allusione alle libere istituzioni di Carlo Alberto, accennate nel paragrafo precedente, si dice: « Così sul suolo italiano, ricco di tante memorie, sacro per tante sventure, la virtù dell'opera si eguaglierà all'altezza del concetto ispirato dalla ragione de'tempi e dal dettame della sapienza civile. »

Non intendiamo istituire paragone tra questo indirizzo e l'altro della Camera elettiva, ma nessuno vorrà al certo contrastarci che questo merita lode per la gravità della sua locuzione, pel suo tranquillo e dignitoso carattere, e per quella pacatezza e senno civile di cui deve essere adorno un consesso di senatori.

---

§ 3.

30 *novembre.*

Dopo essere stati estratti a sorte i nomi di sei membri e di due supplimentari che devono presentare al Re l'indirizzo, essendosi continuata la discussione della legge di pubblica sicurezza, ne sono stati approvati altri ventuno articoli, dal 56 al 76.

spie, dei delatori, che accompagnano i disordini della finanza.

Le consumazioni pubbliche siano quali vengono richieste dai bisogni effettivi della società, e le imposizioni, necessario mezzo per sopperirvi, o che le comandi il ministro di un governo assoluto, o un'assemblea di rappresentanti nazionali, saranno giuste; esse saranno rivestite del carattere di diritto naturale inerente all' individual personalità sociale. Vi sono stati ministri di re assoluti i quali ancorchè costretti a sovvenire alle dissipazioni di principi guerrieri o corrotti, trovarono il mezzo di esercitare una savia economia nelle spese, la cui necessità non era dimostrata, e furono di poco aggravio ai popoli. Questa fu una virtù personale, ed è giusto che le nazioni non affidino ad essa la loro fortuna. Meglio che la virtù personale, può assicurarle la bontà delle instituzioni sociali, ed una legale vigilanza sulle pubbliche spese, la quale nei governi liberi viene esercitata dai rappresentanti del popolo. Se in costoro che sostengono gl' interessi generali, non trovasi uno spirito di economia bene inteso; se le pubbliche consumazioni non sono quali corrispondono ai bisogni strettamente necessari per la migliore conservazione della società, le imposizioui non potranno mantenersi nei limiti del diritto naturale, imperocchè, giova ripeterlo, esse sono indipendenti dalla forma dei governi, e semprechè eccedono la misura degli effettivi bisogni sociali, producono costantemente gli stessi effetti economici, da qualunque autorità sieno comandate. Conchiudiamo con le parole di Verri: « Souo convinto che se il prodotto delle imposizioni fosse » sempre stato speso saviamente, il pubblico riguarderebbe questo carico come un debito sacro; » chiunque cercherebbe di sottrarvisi, si coprirebbe » di onta come un uomo il quale essendosi unito » volontariamente ad una particolare società, rifiutasse di sopportare la sua parte delle spese fatte » per questa, dopo avere partecipato ai vantaggi di » essa. »

Arlicolo I.

Legittimità delle imposizioni.

Le imposizoni, qualunque nome esse prendano, contribuzione, tassa, dazio, sussidio, dono gratuito, sono sempre una porzione di beni sottratti ai cittadini, che il governo consacra al soddisfacimento dei bisogni del corpo sociale.

Taluni hanno sostenuto che la società cooperi alla formazione della proprietà e al lavoro necessario per la produzione. In conseguenza di questo principio mettono il corpo sociale in uno stato di comunione coi produttori, e sostengono che abbia diritto a partecipare ai prodotti: le imposizioni non sarebbero altro dunque che la parte dei prodotti spettante alla società. Ma tutto questo è un sofisma. La società colla protezione che accorda a ciascuno dei suoi membri, rende loro un utile servigio, garantisce la produzione ed accessoriamente la favorisce; non mai forma la proprietà, nè coopera direttamente al lavoro della produzione, imperocchè non esegue direttamente alcuna operazione produttiva. La protezione sociale è dunque produttiva di un bene ai produt-

---

Cronaca del mese di dicembre 1850.

PRIMA QUINDICINA — *Serie I.*

ATTI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI.

§ 1.

2 *dicembre.*

La prima occupazione della Camera, secondo l'ordine del giorno, riguardava la deliberazione da prendersi intorno al punto da cui doveva ripigliarsi la discussione della proposta di legge relativa alle spese occorrenti per gli ospizi dei trovatelli.

Sino dall' altr' anno il Governo sulla considerazione che i fondi assegnati in soccorso di queste disgraziate ed innocenti vittime della corruzione o della miseria dei genitori, non erano sufficienti a provvedere al bisogno, e male rispondevano al nobile scopo cui erano addetti, propose una legge, con cui chiedeva si stabilisse, che dal 1. susseguente gennaio la spesa necessaria al mantenimento dei fanciulli esposti, esaurite le rendite degli

lori, e non mai di un prodotto. I frutti che raccogliamo nel nostro podere, ci appartengono sicuramente, dappoichè la società ne garantisce a noi la proprietà, ma non mai perchè essa coopera con noi a produrli, nè perchè quei frutti nudriscono in virtù della protezione sociale. Un medico, il quale ci guarisce di una malattia, è a noi utile, perchè ci pone nello stato di esercitare il nostro mestiere; ma egli non lavora con noi a produrre i frutti di questo nostro mestiere. È falso dunque che la società sia in comunione coi produttori, e che il suo diritto di porre tasse non sia altro che quello che essa vanta su una parte dei prodotti. Bisogna ripetere cotesto diritto da altra sorgente.

Poche parole bastano per dimostrare la legittimità delle imposizioni. Se la formazione della società civile e la creazione dell'autorità pubblica sono mezzi necessariamente disposti per la garantia dei diritti naturali dell'uomo; se per adempire a questo uffizio, mantenere l'ordine sociale e provvedere alla migliore conservazione degli umani consorzi, l'autorità pubblica ha uopo di fare delle consumazioni; se per soddisfare a questo dovere naturale è giusto che abbia un mezzo ossia un diritto; se questo mezzo non puó ricavare dalle rendite stesse della società, che noi le abbiamo negate con avere dinnanzi dimostrato che non sono di diritto naturale, è giusto che essa lo ricavi dalle rendite dei cittadini: ecco il diritto d' imposizione. Ed i cittadini i quali, mediante la protezione sociale, sono garantiti in tutti i loro diritti naturali, è giusto che quella protezione acquistino con qualche loro sacrifizio.

Noi abbiamo dunque un parallelo tra i vantaggi che i cittadini ricavano dall'ordine sociale e i sacrifizi a cui debbono sottoporsi per conseguire quei vantaggi. Sembra strano che si voglia fare paragone tra due cose di natura differente, uno soddisfacimento ed un valore; nondimeno, egli è quanto si pratica in tutta la serie delle produzioni. Se un uomo dovesse impiegare tre giorni di lavoro, come per esempio tre giorni di cammino, per procurarsi un prodotto, il quale non bastasse a farlo sussistere che per un giorno solo, egli non sarebbe rifatto della sua fatica dal soddisfacimento procuratosi. La società non può risguardarsi altrimenti che come produttiva dei vantaggi sociali, che i cittadini consumano. Se costoro per ottenere il soddisfacimento di quella consumazione debbono sottoporsi a sacrifizi che la sorpassano, ugualmente non sono rifatti di ciò che spendono per procurarselo. Dal principio che il diritto delle imposizioni proviene dai vantaggi che la società procura all'ordine della cittadinanza, si ricava adunque la conseguenza che quelle debbono essere proporzionate a questi. Avvi iniquità, sempre che i sacrifizi, a cui i cittadini si sottopongono, non sono bilanciati dai vantaggi ch' essi ricavano dalla società; o piuttosto in questo caso, avvi un furto, imperocchè i beni ch'essi offrono sotto il nome d'imposizioni, sono beni proprii, i quali non possono cedere senza un equivalente compenso, ed avvi un furto semprechè la società dà loro in cambio un bene di minore lavoro.

---

ospizi a ciò destinate, sarebbe a carico dello Stato, de' luoghi pii e delle provincie; e che per questo articolo di esito si statuissero sul bilancio dell'interno annue 600 mila lire da ripartirsi fra gli ospizi de' trovatelli, a favore de' quali applicavasi ancora il prodotto delle multe devolute alle opere pie; si designavano quindi le norme secondo le quali gl' istituti di carità e le divisioni dovevano concorrere a questa spesa.

La commissione scelta nella Camera per l' esame della proposta, ne approvava sostanzialmente il tenore, anzi aumentava ad 800 mila lire l' annua cifra richiesta dal ministero, ma in quanto alla ripartizione sorgevano tra i membri di essa gravi discettazioni, perciocchè alcuni che ne formavano la minoranza ne riputavano più acconcia la ripartizione delle spese per provincie, anzichè per divisioni; ed eravi anche chi non credeva nè opportuno nè giusto di rivolgere a benefizio dei proietti le rendite assegnate ad altri stabilimenti di pubblica beneficenza aventi una destinazione diversa.

Riprodotta ora dopo l'apertura della nuova sessione questa proposta di legge, la cui lettura è stata già approvata dagli uffizi, e venuta in campo la quistione circa il punto da cui se ne dovesse

ARTICOLO II.

Effetti delle imposizioni sulla consumazione.

Tutte le ricchezze dei popoli si compongono delle rendite ricavate dai loro fondi produttivi, ossia dal profitto o beneficio che ricavano dall'impiego dei loro fondi, sieno terre, capitali o industria. Coloro, i quali nulla producono, fondano le loro ricchezze sulle produzioni altrui: così fanno. per esempio, quelli che hanno pensioni dai governi. Di maniera che, si può ritenere che la massa intera della popolazione di uno Stato non vive che sul profitto che danno i fondi produttivi, o proprii, o altrui.

Da qualunque specie di fondo, sia terra, o capitale, o industria, venga fuori la produzione, certo è che appena una imposizione la colpisce, il produttore ha un nuovo ostacolo a sormontare per riuscire con profitto nel suo lavoro, una nuova spesa ad aggiungere alle spese della sua produzione, ed è quella dell'intero valore della imposizione. S'egli non si vedesse rimborsato di tutte queste spese, compreso il benefizio dovuto al suo lavoro personale, è indubitato che non potrebbe continuare a produrre. Per continuare a farlo, dietro l'aumento della imposizione, ha dunque necessità di accrescere il prezzo del suo prodotto. Il che dimostra che il valore della imposizione viene definitivamente ad essere pagato in tutto o in parte dai consumatori. L'effetto delle imposizioni sulla consumazione è perciò quello di renderla più cara. Divenuta più cara la consumazione si fa più scarsa, e la ragione ne è evidente. La imposizione che costringe il produttore a rincarire il suo prodotto non aumenta in eguale proporzione le rendite dei consumatori. Queste rimangono quali erano dapprima, e se un tempo bastavano ad acquistare una maggiore quantità di quel prodotto, presentemente bastano ad acquistare una quantità minore. Il rincarimento produce dunque una diminuzione di domanda e di consumazione. Su questa la imposizione non agisce diversamente da quel che fanno una pessima ricolta, le devastazioni di una guerra, o qualunque altro flagello che cagiona rincarimento.

S'immagini la famiglia di un operaio, la quale ha venti soldi al giorno a spendere pel suo sostentamento. Tosto che una imposizione si aggrava sopra gli oggetti che consuma, essa è obbligata con quei venti soldi a diminuire la sua consumazione, a privarsi di qualche comodità, e a rimpiazzare una consumazione necessaria, ma divenuta dispendiosa, con qualche altra che lo sia meno. Nè si creda che ciò si avveri soltanto a danno dei poveri. Suppongasi invece una famiglia, la quale ha una rendita di molto superiore alla ordinaria sua lussuosa consumazione. Il rincarimento dei prodotti non scema, è vero, cotesta sua consumazione ordinaria; ma per farla, è indubitato che minore diventa la quantità della rendita che prima rimaneva superflua. Per cui, se prima con questo soprappiù formava dei capitali, al presente non può farlo. Ecco dunque diminuite le consumazioni in opere, in fabbriche, in acquisto di materie prime ecc., secondo i lavori produttivi a cui un tempo impiegava il superfluo delle sue rendite o da sè o per mezzo delle persone a cui le prestava.

---

riprendere la discussione, diversi membri della Camera hanno fatto le seguenti riflessioni:

1. Che dei sette deputati componenti la commissione da cui fu esaminata la proposta di legge, tre hanno cessato d'appartenere alla Camera, l'uno per dimissione chiesta ed ottenuta, i due altri per avere conseguito cariche del potere esecutivo.

2. Che la stessa commissione non fu concorde nell'approvare la proposta, perocchè taluni dei suoi componenti erano di parere che il riparto della spesa si facesse per provincie e non per divisioni come opinava la maggioranza, e vi era pure chi non assentiva che gli altri luoghi di pubblica beneficenza concorressero colle loro rendite a sussidiare gli ospizi de' trovatelli.

3. Correre voce che il governo sia prossimo a presentare alla Camera una legge che riformerebbe il riparto amministrativo sopprimendo di nuovo le divisioni, la quale legge non mancherebbe di esercitare influenza su quella che ora si discute, soprattutto perchè verrebbe a rimuovere le cagioni delle divergenze insorte nella commissione circa la ripartizione del contributo tra divisioni e provincie.

Tenute presenti queste osservazioni, la Camera

Dappoichè le imposizioni rincariscono i prodotti, e dappoichè il prezzo dei prodotti è di una importanza fondamentale per le popolazioni, le quali sono più ricche e più povere, secondo che possono acquistare maggiore o minore quantità dei prodotti che hanno bisogno di consumare, segue che le imposizioni scemano le rendite di queste. Diffatti, il valore delle rendite è sempre relativo, e quando pel rincarimento dei prodotti esse sono sufficienti ad acquistarne meno di prima, devesi considerarle come prive di una parte di quel valore che un tempo esse avevano. Le terre, i capitali, le industrie sono i nostri fondi produttivi. Essi producono le nostre rendite e costituiscono le nostre ricchezze. Essi ci forniscono i mezzi di acquistare le cose che noi vogliamo consumare. Quale che sia il loro prezzo nominale e quale il prezzo dei prodotti che ne vengono fuori, sempre che non possiamo con essi acquistare che una minore quantità di cose, essi diminuiscono per noi di valore relativo, il quale consiste costantemente nella proporzione dei prodotti consumabili che si può ottenere in cambio delle nostre rendite. Diminuito il valore di ciò che possediamo, è quindi diminuita la nostra ricchezza. In conseguenza di che si può stabilire il principio che le imposizioni alleggeriscono le ricchezze dei popoli di tanto, quanto è il loro peso.

Chiunque percorre l'Inghilterra rimane sorpreso dal vedere una nazione, che meglio di qualunque altra è provveduta di materie prime, di macchine, di utensili, di abitazioni e di derrate; una nazione che abbonda di produttori attivi e intelligenti, e che sembra in possesso di tutti i mezzi di felicità, ed intanto, almeno pel maggiore numero de' suoi abitanti, è esposta a privazioni, le quali s'ignorano da altre nazioni meno opulenti in apparenza. In quale modo sono agl'Inglesi rapiti, senza disastri naturali o politici, e senza loro colpa, i frutti del lavoro ostinato e proficuo a cui sono dediti? Non manca loro l'amore per la fatica, nè lo spirito intraprendente, nè le cognizioni necessarie per riuscire nelle intraprese; come avviene dunque ch'essi nel maggiore numero sieno privi di tutto? Tutto finalmente si spiega. I prodotti abbondano; ma le imposizioni sono gravissime, ed esse hanno alzato enormemente il prezzo di quelli. Per cui le rendite, e non parliamo di quelle ingenti dei pochi che le ricavano dai vasti possedimenti, dai grossi capitali, o dai favori della corte, ma di quelle che spettano alla maggioranza della popolazione, e che si ricavano dall'esercizio assiduo delle facoltà personali e dai capitali produttivamente impiegati, non sono sufficienti ad acquistare gli oggetti che si ha bisogno di consumare. Le enormi imposizioni hanno dunque diminuite le consumazioni: il che significa che la massima parte degli abitanti sia costretta a privarsi di ciò che le abbisogna ed a languire nella miseria.

Ecco gli effetti generali delle imposizioni sulla consumazione. Ciò che abbiamo detto, è sufficiente a stabilire i principii della scienza economica sopra questo argomento. Noi, che per ora non dobbiamo oltrepassare la linea che ci siamo prescritta, riserbiamo a migliore luogo di passare a rassegna le circostanze generali e particolari, le quali fanno

---

seguendo l'avviso de' deputati Elena, Pallieri e Sulis, ha deliberato che la proposta della legge di cui si tratta sia presa in considerazione, e mandata agli uffizi per nominare una nuova commissione.

§ 2.

Si è poscia agitata la questione da qual punto dovesse riprendersi la discussione della proposta di legge riguardante la privativa delle poste stata già presentata dal Ministro degli affari esteri, esaminata dalla commissione, ed ora riprodotta da' deputati Sulis e Decastro. Ma anche qui si è rinnovata la stessa difficoltà che si è incontrata nel caso precedente, cioè la mancanza di tre dei membri componenti la commissione, due de' quali sono queglino stessi che per avere accettato impieghi regii hanno cessato di appartenere alla Camera, ed il terzo era il Savoiardo Brunier di cui attendevasi tuttora il ritorno dalla sua patria; quest'ultimo specialmente potrebbe essere di sommo giovamento nel discutersi la materia, come quegli che alla commissione somministrò moltissimi lumi intorno a difficoltà insorte nell'esame del progetto per quanto concerne gli interessi

variare all' infinito la influenza delle diverse specie d' imposizioni sulla consumazione, come anche a migliore luogo esamineremo le divergenti opinioni degli economisti migliori sopra questa materia, alcuni de' quali affermano che tutte le imposizioni ricadano sulle terre, altri sulle industrie, ed altri sopra altri oggetti. Per ora non possiamo dire tutto. Discorrendo della filosofia del Diritto pubblico, non abbiamo altro dovere che quello di gittare le basi della economia sociale: verrà tempo che su di esse eleveremo l' edifizio della scienza economica.

Premesse le teorie finora stabilite, è agevole confutare l'opinione di coloro, i quali, dietro Ricardo, sostengono che le imposizioni nulla detraggano alla nazione, imperocchè quanto per esse si paga dai cittadini, forma una massa di valori che la società possiede e che spende in luogo di quelli. Che vuole dire tutto ciò? Indubitatamente le imposizioni non adducono distruzione nella somma totale delle ricchezze sociali. Ma quando una parte di queste sono tolte dalle mani dei cittadini, costoro, considerati per sè stessi, sono conseguentemente meno ricchi, imperocchè aumentato il prezzo dei prodotti e scemate le loro rendite, essi non possono con queste acquistare le stesse quantità di quelli, e debbono diminuire le loro consumazioni, e quindi gli agi e la felicità loro.

Meno vale ciò che lo stesso Ricardo sostiene, cioè che l' abbassamento delle imposizioni sopra alcuni prodotti, diminuendone il prezzo e per ciò accrescendone la consumazione, a nulla giovi, quando i capitali della nazione sieno i medesimi ch' erano per lo innanzi, dappoichè i capitali che s'impiegano di più per l'accresciuta consumazione di quei prodotti, debbono essere necessariamente ritirati da un'altra consumazione. Chi lo assicura di questo? Chi gli dice che le consumazioni di una nazione sieno sempre proporzionate alla quantità dei capitali, e che invece mille porzioni di capitali, che potrebbero essere produttivamente impiegati, non rimangono spesso inattivi?

Articolo III.

Effetti delle imposizioni sulla produzione.

Vi sono economisti, i quali asseriscono che giovi aggravare d'imposizioni i popoli, acciò i governi possano meglio difendersi, meglio fare progredire le istituzioni, ricompensare i servigi, promuovere le scienze e le arti, senza che per ciò si rechi danno ai popoli stessi, i quali costretti a pagare grossi carichi, veggonsi stimolati ad accrescere le loro produzioni. Per ammettere questo sistema d'idee, bisogna cominciare dal ritenere come vero che i governi vogliano fare il migliore uso possibile delle rendite ricavate dalle enormi imposizioni; e che al contrario non mai avvenga ch'essi lo adoperino per compensare uomini inutili o malefici, per usare corruzione od oppressione, per alterare le istituzioni, per ruinare le nazioni. Ammesso per vero ciò ch' è un problema, che merita essere prima sciolto, vediamo se le enormi imposizioni sieno uno sprone all'aumento della produzione.

Senza alcun dubbio un popolo, oppresso da mille gravezze, non consente a perire; dalla sua

---

della Savoia. Ciò non ostante il signor Despine che in qualità di commissario regio presentò questa legge, ha insistito in nome del governo ch' essa fosse al più presto votata per potere essere posta in esecuzione dal dì 1 del prossimo gennaio unitamente alle altre riforme postali; ed affine d' indurre la Camera a sollecitarne la votazione, ha dichiarato che il ministero accettava il progetto della commissione, approvava molte delle sue modificazioni, e solo per alcune di esse che non potrebbe adottare, si riservava di fare qualche osservazione nel corso della discussione.

Veduta pertanto l' urgenza della legge, la Camera ha confermato i lavori già fatti, ma in quanto al determinare il giorno della discussione, dietro istanza del deputato Demaria, si è adottato il partito di differirla dopo il ritorno del signor Brunier che si spera imminente.

L'esposizione de' fatti riferiti ne' due precedenti paragrafi dimostra che la Camera nel corso della medesima tornata prese due deliberazioni contrarie, o almeno diverse per due casi che avevano le apparenze dell' uniformità, rinviando per l' uno il progetto di legge agli uffizi affine di nominare una nuova commissione senza tenere conto dei lavori fatti dall' antica, ed all' opposito approvan-

dura condizione deve risultare alcun progresso in tutte le industrie. Quando sia per sè stesso attivo, intelligente ed industrioso, ove si aggiunga lo stimolo del bisogno, e si trovi perennemente inseguito da esso, mette a tortura il suo spirito per cavare partito da tutti i mezzi di produrre, per scuoprire nuovi e più efficaci metodi, per impiegare tutti i capitali che possiede. Ove non sappia da un jugero di terreno ricavare un prodotto doppio di quello che avrebbe un altro popolo meno stimolato dal bisogno, gli sgherri del fisco si presentano alle porte delle sue case, e le carceri si dischiudono per lui. Tutto ciò costituisce una felicità pei produttori? Niente affatto. In primo luogo, i progressi delle industrie non sono un bene, se non quando ne risulta un accrescimento di ben essere per coloro che producono: con gli sgherri al fianco e con le carceri alle spalle, niun popolo gode dei prodotti delle sue pesanti fatiche. In secondo luogo questi progressi delle industrie, motivati dall'eccesso delle imposizioni, non sottraggono i produttori, almeno nel maggior numero di essi, dalla miseria, ossia dall'impotenza di acquistare con la parte delle rendite, che l'avidità del fisco loro rimane, gli oggetti divenuti carissimi e necessari alla loro consumazione. Ecco la condizione, in cui trovansi gl'Inglesi: enormi gravezze, squisite industrie, immenso lavoro, e poi l'indigenza e le prigioni. Di modo che uno scrittore Americano ha ben detto: « Col sistema delle contribuzioni, pare » che gl'Inglesi abbiano voluto sciogliere il seguente » problema: Come si possa ai produttori addossare » la maggior pena col minore godimento che sia » possibile? »

Non potendo contrastare questi fatti, gli economisti vampiri, perchè avidi del sangue dei popoli soggiungono: Non importa che soffrano e sieno miseri; se non lo fossero mancherebbe l'unico mezzo che li rende industriosi. Ma perchè questo? L'affetto al proprio miglior essere non basta a sciogierli dal letargo della inerzia? E che giova la la loro attività, quando essi non sono padroni dei loro sudori e non godono delle loro fatiche? Ed è sempre certo che hanno uopo di essere miseri per divenire industriosi? Non avviene più frequentemente il contrario, che quando non possono fruire dei loro prodotti, dei loro bestiami, delle loro terre, delle loro case, perchè ogniqualvolta accrescono la quantita dei primi, o il numero dei secondi, o migliorano le terre, o abbelliscono le case, sono puniti della loro operosità con un aumento d'imposizioni, cadono nello sgomento e nella inerzia, perdono ogni emulazione, trascurano di ammassare alcun capitale, diventano indifferenti ai gusti dell'uomo civile, e si abituano alla vita dei bruti? Nè qui mettiamo a calcolo i danni che le pesanti imposizioni arrecano alla moralità delle nazioni, e l'inceppamento che la depravazione mette ai progressi delle loro facoltà, dappoichè per scansare almeno in parte l'enormezza di quei carichi, sono costrette ad immaginare stratagemmi, arti fraudolenti ed inganni.

Conchiudiamo che non si possono paragonare le nazioni agl'infelici schiavi dell'Africa che s'impiegano a coltivare le terre delle colonie, o almeno non bisogna trattarle come si fa iniquamente con questi. S'è delitto adoperare gli schiavi all'aumento delle produzioni coloniali sotto i colpi delle fruste,

---

doli in quanto all'altro progetto, ed ordinando di passarsi oltre alla discussione appena uno dei membri della Commissione, ritornerebbe in seno dell'Assemblea. Questa disparità di deliberazioni in due questioni identiche o almeno consimili, potrebbe per avventura a qualche severo Aristarco porgere occasione o pretesto a tacciare la Camera di avere avuto due pesi e due misure; di osservare altresì che se dalla Commissione incaricata del progetto di legge pei trovatelli mancavano tre membri, altrettanti pure ne mancavano dall'altra che aveva esaminato il progetto della privativa postale; che considerate le due proposte dal lato dell'urgenza, era forse più imperiosa, e meritava la preferenza quella relativa ai trovatelli, perocchè si occupava di una numerosa classe di sventurati pargoletti, i quali abbandonati alla ventura, privi di genitori, mancanti di ogni umano soccorso, si raccomandano colle grazie dell'età infantile e coi vezzi dell'innocenza alle cure dei mandatari del popolo, laddove la proposta della privativa postale toccava gl'interessi d'una pubblica amministrazione, cui non mancano d'altronde abbondevoli mezzi per continuare, almeno per altro breve tempo, il pubblico servizio anche senza l'aiuto di questa legge di privativa.

delitto è sospingere le nazioni ad accrescere le loro produzioni sotto i colpi del bisogno in cui si trovano di soddisfare le tante imposizioni per avidità fiscale create. Ciò ch'è infamia per un intraprenditore d'industria delle colonie Americane non può elevarsi a principio di diritto pei reggitori dei popoli. In generale l'unica ed inevitabile conseguenza delle imposizioni è di aumentare le spese di produzione: il che cagionando un aumento di prezzi dei prodotti, ed un abbassamento nella domanda di essi, adduce una diminuzione della quantità prodotta.

Indarno si vorrà opporre che l'aumento delle spese di produzione sono rimborsate dai consumatori, il cui numero non viene diminuito dalle ingenti imposizioni, dappoichè la consumazione di quelli che traggono profitto dalle dette imposizioni rimpiazza la consumazione di chi è costretto a scemarla od a rinunziarvi. Tutto ciò non è che un giuoco di sofismi. Si aumenta forse con le imposizioni la somma totale delle rendite della nazione? No. Esse non fanno altro che trasferire le rendite da certe classi della popolazione a certe altre. Non abbiamo altro dunque che una serie di consumatori sostituita ad un altra. In conseguenza, in mano di chiunque si trovino siffatte rendite, dappoichè esse rimangono quali erano dapprima, egli è impossibile acquistare la medesima quantità di prodotti, allorchè il prezzo di questi è necessariamente aumentato. Di qualunque modo emerge sempre il principio che l'influenza delle imposizioni sulla produzione è fatale: esse tendono a scemarla.

Articolo IV.

Le imposizioni non restituiscono mediante le consumazioni ciò che tolgono alla nazione.

Fino a pochi anni addietro si è creduto, e molti credono tuttavia che le imposizioni nulla tolgano alla nazione, imperocchè i governi restituiscono mediante le pubbliche consumazioni ciò che prendono per via di quelle. In conseguenza ammettendo che le imposizioni non distruggano i valori che assorbiscono, ma li rinversino nella società, la quale viene tanto a possedere dopo di esse quanto possedeva prima, si è conchiuso che esse non arrechino perdita alcuna alla nazione. Questo errore, a cui hanno partecipato molti uomini insigni, e che anche oggidì si ode sostenere da molti non può essere dissipato che con una severa analisi. Per cui essendo gravi i disordini che ne conseguono, non possiamo fare a meno d'intrattenerci sopra questo interessante argomento più a lungo di quello ch'è nostro ordinario stile.

Che mai sono le contribuzioni? La cessione gratuita che si fa nelle mani del governo di una cosa, sia danaro o merci, fornita di valore. Il governo, è vero, rinversa nella società ciò che prende, mediante gli acquisti che fa o i servizi che paga; ma gli acquisti ed i servizi, ai quali impiega i valori che toglie alla nazione, non sono effettivamente una restituzione che le fa di quei valori; sono bensì un cambio che esegue dei detti valori con le merci acquistate e coi servizi. Siffatte merci e servizi non possono risguardarsi come un rinversamento fatto alla società dei valori coi quali

---

Facile però sarebbe ribattere queste tacce immeritate, e rispondere a cosiffatte obbiezioni, le quali sono più speciose che solide. Prescindendo dall'essere la sola Camera giudice delle proprie deliberazioni, e di potere far uso discrezionale del suo prudente arbitrio, come reputa più conducente all'utilità pubblica nell'esercizio della sua alta missione, vuolsi riflettere dapprima in quanto alle due commissioni: che quella pei trovatelli erasi definitivamente ridotta a quattro soli dei suoi componenti, laddove l'altra per la privativa postale ne riteneva uno di più, il quale non era che momentaneamente assente dalla Camera; e quindi sotto un tale rapporto variavano notabilmente le rispettive condizioni: che i membri della prima Commissione erano stati difformi nell'opinare su parecchi importanti articoli del progetto, e fors'anco tra'quattro che erano rimasti a rappresentarla potevano esservi divergenze e dispareri tali che nella discussione generale avrebbero cagionato oscurità invece di apportarvi luce e chiarezza; cosa che non era avvenuta nell'altra Commissione, dove tutti i suoi componenti erano stati concordi, epperò i cinque che tuttora continuavano a farne parte erano più che sufficienti a dare all'Assemblea tutti quegli schiarimenti che

furono acquistate o pagati, dappoichè le une e gli altri sono interamente consumati non appena ottenuti. Insomma il governo è un gran consumatore, che distrugge, sia che consumi merci o servigi, i valori che ha presi alla nazione con le imposizioni.

Queste verità, che brevemente accennate possono riuscire oscure, meritano essere meglio rivestite di luce.

Le consumazioni, che i governi fanno, sono della stessa natura di quelle che si praticano dai privati cittadini. Le une e le altre, sia che consistano in prodotti o in servigi, hanno fra loro una perfetta analogia, attesochè in entrambi i casi quei prodotti e quei servigi sono interamente distrutti non appena hanno adempito al loro ufficio. L'economia politica ha le sue leggi, fondate sulla natura delle cose, ed esse leggi sono le medesime per tutti. Siccome un individuo, il quale spende venti soldi per nutrirsi, consuma irreparabilmente questo valore, non sappiamo perchè quello che è vero per un solo, non debba essere vero per dieci individui, per mille, per tutta una nazione intiera. Se cotesta irreparabile consumazione non fosse effettiva per l'individuo; se al contrario si potesse dimostrare che i venti soldi da lui spesi per nutrirsi sieno stati produttivamente impiegati, dovrebbesi conchiudere che s'egli spendesse per lo medesimo oggetto tutto ciò che possiede, maggiore sarebbe la produzione a lui risultante: però avviene l'opposto, ed un tale impiego dei suoi valori è tanto improduttivo, che s'egli v'impiegasse quanto possiede, andrebbe a certa ruina (1). Lo stesso può dirsi del governo: se ciò che questo spende per merci o per servigi fosse un impiego produttivo, risulterebbe la conseguenza che la sua produzione sarebbe più grande a misura che allo stesso genere di consumazioni produttive si risolvesse ad impiegare una somma maggiore di valore: il che trarrebbe seco l'altra conseguenza che questi maggiori valori non potendosi ricavare che dalle più larghe imposizioni, l'enormezza di queste deciderebbe della maggiore quantità della produzione.

In sostanza, ogni qual volta la società, sotto un nome qualunque, domanda un sacrifizio ai cittadini, si appropria una massa di mezzi, che toglie a costoro, e di cui si riserba disporre pei suoi bisogni. Per decidere di ciò che ne risulta, trattasi dunque unicamente di sapere quale uso essa faccia di quei mezzi. Essa può impiegarli e spenderli in due modi, l'uno produttivo e l'altro improduttivo. Il concetto di produzione per la società non è differente da quello che è per l'individuo umano. È noto, come Smith, Tracy, ed altri illustri pubblicisti dimostrano, che il solo tesoro dell'uomo è la fatica; che tutto il bene delle umane società risiede nella buona applicazione della fatica, e tutto il male nella sua dispersione; che la sola fatica, la quale produce accrescimento del ben essere, produce ricchezze superiori a quelle che

(1) L'individuo, è vero, ricava la conservazione della sua vita; ma questo è un soddisfacimento, un benefizio, un vantaggio grandissimo, per lo quale ben vale la pena per lui di sottoporsi alla consumazione dei venti soldi, ma non già una produzione, attesochè il valore dei venti soldi è interamente distrutto, e consumato oggi, non può certamente rinnovarsi domani.

---

sarebbero stati richiesti per decidersi l'affare con piena cognizione.

Queste sole ragioni sarebbero state più che bastevoli per muovere la Camera a rimandare agli uffizi il progetto di legge intorno all'aumento dei fondi pel mantenimento de' proietti, affine di nominare una nuova commissione che più ponderatamente si occupasse ad esaminare la quistione, e di ritenere all'opposto come validi i lavori fatti rispetto alla privativa postale, ordinando che si devenisse alla discussione del progetto. Ma ciò che dovè in preferenza determinare la Camera ad adottare siffatto partito per quest'ultimo progetto, fu probabilmente una considerazione d'ordine generale diretta all'uniformità del sistema postale. Dal dì 1.o gennaio dovrà mettersi in esecuzione la nuova legge che ha diminuito il dazio della posta, ed introdotte molte novità e riforme in questa parte dell'amministrazione. Rendevasi dunque indispensabile che dalla stessa epoca incominciassero ad avere vigore anche le disposizioni concernenti la privativa postale, perciocchè la regolarità del pubblico servizio non potrebbe andare disgiunta dall'unità dell'ordinamento amministrativo. Ecco perchè la Camera nel fine di guadagnare tempo s'indusse a ritenere come

sono consumate da coloro che vi si consacrano, e che al contrario ogni fatica, la quale nulla produce, è cagione d impoverimento, imperocchè tutto ciò che consumano coloro i quali la esercitano, è il risultamento delle fatiche produttive anteriori, ed è perduto interamente e senza ritorno. Ciò posto, è facile decidere quale idea convenga formarsi delle spese della società.

Si scava un canale per mettere in comunicazione varie provincie e agevolare il commercio, o per condurre un rivo d'acqua in un cantone arido e fertilizzarlo; si prosciugano maremme, e si cuoprono le terre, prima occupate da canneti palustri, di alberi fruttiferi, di seminagioni, di case, di fabbriche per industrie. S'impiegano fondi più o meno considerevoli per costruire ponti e strade ed altre opere che aumentano il prodotto della terra, facilitano la circolazione delle derrate, ed accelerano lo sviluppo della industria. Egli è certo che siffatte spese accrescono direttamente la ricchezza nazionale e sono realmente produttive. Il valore delle indicate opere non è consumato nell'istante medesimo in cui esse sono costrutte; anzi cominciano ad averne uno dal momento in cui n'è compiuta la costruzione. Esse costituiscono dei veri capitali, la cui rendita sono il servigio e il godimento che procurano al pubblico. Anche le spese occorrenti per mantenerle in buono stato e ripararle non sono improduttive, attesochè con esse si conserva nella sua integrità questa porzione del capitale nazionale. Nondimeno si può osservare, che se, come frequentemente accade, la società, la quale ha speso per tali opere un danaro ricavato dai cittadini, dopo averle compiute, ne profitta col dichiararle nazionali ed attribuirne a sè la proprietà, in conseguenza di che stabilisce imposizioni sul corso dei canali, impone pagamenti sul passaggio dei ponti, si fa pagare con dazi le acque che conduce nelle contrade aride dagli abitanti di esse, concede per suo conto in enfiteusi le terre sottratte alle maremme prosciugate; se insomma la società, come ogni dì vediamo praticare, fa tutte queste cose, per effetto delle quali, oltre le spese del mantenimento, ricava da quelle opere un interesse delle anticipazioni fatte col danaro dei cittadini, in questo caso, tutte le spese di costruzione e di mantenimento sono improduttive per costoro, i quali dopo avere speso per quelle costruzioni e manutenzioni, sono costretti a spendere di nuovo e ad acquistare con nuovo danaro il servigio e il godimento delle dette opere. E la società viene ad attribuirsi quella produzione che i cittadini attendevano per essi, e in vista della quale si erano sottoposti a un sacrifizio di mezzi proprii. Poste così le cose, null'altro ha fatto la società con quelle opere, se non lo stesso che i cittadini medesimi avrebbero potuto eseguire con le eguali condizioni e con gli eguali fondi ove si fossero rilasciati a loro; e bisogna inoltre aggiungere che eglino avrebbero ottenuto lo stesso intento con minori spese.

Finalmente notiamo che tutte le società più o meno consacrano alcune somme a provocare e ricompensare i felici successi nelle arti, nelle scienze e in differenti rami d'industria; le quali spese possono essere anche considerate come mezzi indiretti per aumentare la ricchezza della nazione. Ma esse sono tenui, e dippiù è assai dubbio se

---

utili i lavori preparati dalla commissione, e sollecitare la discussione del progetto.

Le medesime considerazioni applicate a circostanze diverse la fecero piegare ad una determinazione anche diversa rispetto all'altra proposta per le spese occorrenti a' trovatelli. Questa legge andava coordinata coll'altra della nuova circoscrizione amministrativa delle provincie, che il governo per mezzo del Ministro dell'interno si propone di presentare alle Camere legislative. Conveniva pertanto attendere la novella legge, la quale riformando l'attuale ripartizione provinciale, poteva probabilmente rimuovere parecchie difficoltà insorte alla commissione nell'esame del progetto, e mettere d'accordo tutti i componenti la commissione novella. La Camera adunque fece opera lodevole nel riserbare a tempo più opportuno l'esame della nuova legge pe' proietti, e nell'ordinare che frattanto il progetto venisse esaminato da una nuova commissione, non potendo ragionevolmente tenere conto dei lavori fatti dall'antica, i cui componenti erano stati mossi da pareri discordi.

Dopo queste riflessioni che sorgono dalla natura stessa de'fatti esposti, vedrà ognuno con quanta giustezza di consiglio abbia la Camera adottato

non avrebbbero il più sovente prodotto ed anche meglio l'effetto desiderato, ove fossero state eseguite a discrezione dei consumatori e degli amatori, i quali hanno un interesse più diretto al felice successo delle arti, delle scienze e delle industrie, e ne sono in generale i migliori giudici.

Da quanto precede, emerge il principio che le spese pubbliche, quando sono riproduttive, si risolvono tutte in una accumulazione di una parte delle rendite per formarne un capitale utile al pubblico, o per mantenere questo capitale nella sua integrità.

Passiamo a parlare delle spese sociali improduttive, delle quali principalmente conviene occuparci, imperciocchè esse costituiscano la quasi totalità delle spese pubbliche. Tali sono quelle impiegate a pagare soldati, marinari, giudici, amministratori, preti, Ministri, e soprattutto ad alimentare il lusso dei possidenti e dei favoriti del potere. A prima vista sembrerà una stranezza quel che annunziamo; Ma preghiamo il nostro Lettore di assisterci con attenzione sino al termine di questo Articolo. Noi abbiamo fidanza di dimostrargli che tutte le spese, che la società impiega ai fini sopra esposti, sono assolutamente perdute, cioè non seguite da alcun rimborso, attesochè nè i soldati, nè i giudici, nè gli amministratori, nè i preti, nè i Ministri, nè i favoriti non producono cosa alcuna, la quale possa rimpiazzare ciò che essi consumano.

Se in una memorabile solennità si danno al pubblico e spettacoli e fuochi, che abbiano costato una somma di danaro qualunque, indubitatamente il pubblico ne avrà ricavato solazzo e niente altro; non spenderemo parola a chiarire ciò che è per sè evidente, ossia che quel danaro è stato speso improduttivamente.

Sono egualmente delle spese improduttive tutte quelle destinate a soddisfare uno dei bisogni ordinari del corpo sociale, dove il valore impiegato non serve che una volta; l'impiego, che se n'é fatto, lo ha rapito per sempre alla nazione. Passiamo agli esempi, sull'orme dei quali meglio si rilevano le teorie. I cittadini possono pagar le loro contribuzioni in prodotti, o in danaro, e la società può adoperar gli uni o l'altro al mantenimento di un esercito Quando i soldati avranno consumato quei prodotti, ei non li avranno certamente rinversati nella nazione; i soldati, consumandoli, gli avranno distrutti. Diffatti, i prodotti che loro sono oggi dati a consumare, non possono domani nè mai più essere loro ridati per lo stesso fine: bisognerà domani darne degli altri, i quali avranno lo stesso destino dei primi, tanto è vero che la consumazione fatta dalle milizie sia distruzione di valori, e quindi improduttiva. Vero è che i soldati difendono la nazione, e la sicurezza che questa ottiene mercè i servigi di quelli, è un bene; ma siffatto bene se è un godimento, non è però un prodotto, imperocchè non risulta direttamente dalla consumazione dei prodotti che l'esercito fa, bensì è un effetto dei servigi ch'esso rende alla nazione. Come benissimo si esprime l'insigne Say: » La società ha consumato per la sua sicurezza » il servigio dei soldati; i soldati hanno consumato » pel loro sostentamento le munizioni fornite dalla » società; e dopo che lo scopo di queste due con-

---

due diverse determinazioni per casi consimili che si presentarono nella stessa tornata, e che perciò lungi di poterlesi apporre biasimo di contraddizione, le si deve meritamente lode di prudenza e di saviezza.

§ 3.

Nel corso della precedente sessione, e propriamente nella tornata del 28 giugno 1850 era stato adottato dalla Camera dopo ponderata discussione il progetto di legge pel riordinamento delle contribuzioni prediali della Sardegna. Fu di poi riprodotto in questa nuova sessione il di 30 novembre, ed ora nella tornata del 2 dicembre essendo stato dal presidente proposto alla Camera se voglia considerar valida quella discussione, ovvero ricominciarla da capo; il deputato Sulis è stato il primo a far osservare che gli abitanti dell'isola sono rimasti oltre modo dolenti nel veder prorogata e poi chiusa la sessione del 1850 senza terminarsi la legge sull'organizzazione delle contribuzioni prediali di Sardegna; ha perciò insistito vivamente di non differirsi più oltre per qualsivoglia cagione il finale compimento di siffatta legge. Il Ministro dell'interno all'incontro chiede

« sumazioni è stato conseguito, nulla è rimasto e « dell'una e dell'altra ».

È più complicata la quistione, se pel mantenimento dell'esercito impiegasi il danaro raccolto con le imposizioni; pure vedremo che i risultamenti sono identici a quelli sopra esposti. Si può obbiettare che quel danaro spendendosi per acquistar viveri e vesti per le milizie, sia rinversato nella nazione. Ma è un errore. Il danaro è bensì rinversato, non il valore tolto ai cittadini con le imposizioni Quel danaro si è dato ai negozianti in cambio dei viveri e dei panni che hanno venduti per uso dei soldati, i quali viveri e panni ben hanno l'equivalente valore del danaro ch'è servito a pagarli. Supposto il caso che siffatta equivalenza non si trovi, e che quei prodotti valevano meno del danaro che si è speso per comprarli, in questa circostanza devesi ritenere che la consumazione fatta dai soldati non equivalga a quella fatta dalla nazione per mantenerli; il dippiù della spesa fatta dalla nazione è stato assorbito dai guadagni e dalle rapine dei fornitori o degli altri agenti del governo. Bisogna adunque ammettere per regola che il danaro speso per l'acquisto dei prodotti sia un valore dato in cambio dell'eguale valore di questi prodotti; laonde quella spesa non è una gratuita restituzione fatta alla nazione del danaro che ha pagato. E ad ogni modo anche spendendo danaro, le milizie non hanno consumato che prodotti; per cui a questo come al caso poco innanzi addotto, calza la medesima osservazione, cioè che la nazione ha bensì ottenuta una sicurezza preziosa, ma che dei valori a lei tolti con le imposizioni e dedicati a quel fine, nulla è rimasto. I cittadini hanno fatto un cambio del loro danaro con la sicurezza, di cui hanno bisogno, e per ottenere questo bene, hanno consentito che quel valore si distruggesse; di maniera che, relativamente alla loro fortuna, eglino vi hanno fatto un vuoto col toglervi e consacrare ciò che vi hanno tolto alla distruzione fattane dalle milizie. Nel modo stesso, per conservare la vita, noi spendiamo per nutrimento giornaliero un danaro che è irreparabilmente consumato; abbiamo il soddisfacimento di conservare le nostre forze, ma dopo il pasto, nulla più rimane di ciò che abbiamo speso per esso; noi abbiamo a quel fine sottratto per sempre alla nostra particolare fortuna un valore, che impiegato una volta, non si produce per noi, così che domani potessimo una seconda volta impiegarlo allo stesso fine. Supposto che a procurarci un tale soddisfacimento di un giorno o di un mese dovessimo consumare tutta la nostra fortuna, saremmo certi che nulla più avremmo nel dì o nel mese appresso a dedicare allo stesso oggetto, tanto egli è vero che siffatta consumazione nostra sia una irreparabile distruzione di valori.

Allorchè il danaro raccolto con le imposizioni viene speso per soldare giudici o altri pubblici funzionari, avviene lo stesso di allora che si spende per mantenere milizie. La nazione da un lato consuma irreparabilmente i servigi che da coloro ottiene. Diffatti il servigio che un giudice o un ministro le hanno prestato nell'anno scorso non la dispensa certamente dalla necessità di consumarne un altro uguale in quest'anno e in quello venturo. Dall'altro lato, i giudici, o qualunque altro funzionario pubblico distruggono improduttivamente

---

di sospendersi di due soli giorni ogni deliberazione sul proposito, e ciò per la ragione che in quella legge veggonsi determinate anco le contribuzioni su'fabbricati; e poichè il Ministro delle finanze dovrà nella tornata vegnente presentare una legge generale d'imposte su'fabbricati, dalla quale potrebbe risultare il bisogno di qualche modificazione alla legge di cui si tratta, perciò reputava opportuno differirsi la votazione sino alla tornata susseguente. Questa proposta del Ministro è stata combattuta da'deputati Sulis, Siotto-Pintor, Pescatore e Spano, i quali nel complesso hanno osservato; che qualunque esser possa la sovratassa sui fabbricati che il Ministro delle finanze vorrebbe proporre, non potrebbe mai trovar luogo in quella legge d'organizzazione, ma bensì nella nuova legge che sarebbe presentata; che per potere i deputati sardi consentire alla sanzione di nuove imposte sulla Sardegna, è mestieri che essi conoscano quali sieno le esistenti onde vedere se possano o no tollerarsi nuove gravezze; che per aversi tale cognizione, uopo è che la legge sull'organizzazione delle contribuzioni prediali sia approvata dal Senato, e non esservi perciò ragione a rimandarla ad altra tornata, ma piuttosto esservi bisogno di accelerare l'attuazione della leg-

il danaro con cui si compra il loro servigio, e col trascorrere del tempo eglino hanno sempre necessità di consumare i nuovi fondi che debbono essergli somministrati, imperocchè quelli che hanno spesi una volta, non si riproducono mai più per servire allo stesso fine. Vero è, che un magistrato spende il suo onorario pel suo mantenimento, e sembra che di questo modo venga a riversarlo nella nazione; ma si rifletta che una tale spesa non è un bene per la nazione, bensì un bene unicamente pel magistrato medesimo. Gli acquisti ch'egli fa, sono un cambio del danaro che ha guadagnato coi prodotti di cui ha bisogno: l'un valore equivale l'altro; avvi dunque riversamento di danaro, ma non gratuito, ossia non avvi un riversamento di valore. Si tratta soltanto di un cambio, il quale se non fosse fatto dal magistrato, sarebbe invece eseguito dai cittadini che hanno fornito il danaro con cui si è pagato a quello il dovutogli onorario. La nazione ricava vantaggio dai servigi del magistrato, e perchè ne ha bisogno, volentieri subisce la necessità di comprarli consacrando a distruzione un valore che fa parte della propria fortuna, ma essa non ricava profitto dalla consumazione che fa colui, la quale non contribuisce alla di lei felicità meglio di quanto il pane che mangia un operaio non contribuisce al ben essere dell'intrapreditore presso cui egli lavora. Ogni consumazione di questa fatta è per la società improduttiva, attesochè adduce una distruzione di valori.

Lo stesso può dirsi, senza esservi bisogno di ripetere i medesimi ragionamenti, delle consumazioni fatte dai preti. Costoro propagano i principii di religione, che sono la base fondamentale di ogni virtù o ben essere sociale, predicano la pace, spandono consolazioni; la nazione ne ricava un benefizio immenso, qual è la moralità religiosa, che non alterata da malizia o da ignoranza umana, è per l'Evangelo perfettamente d'accordo con la moralità civile, prova che più di qualunque altra ci convince di esservi in quello contenute le leggi della sola religione veramente utile agli uomini. Tutto si riduce a questo, ed è moltissimo. Ma oltre il sopra addotto benefizio, la nazione non ottiene alcun profitto dalla consumazione che i preti fanno per loro pro; ed è un buon affare, quando essa acquista quel bene con un sacrifizio equivalente, in luogo di consacrarvi una parte eccedente della propria fortuna.

Da quanto abbiamo fin qui detto risulta che le spese occorrenti al soddisfacimento dei bisogni del corpo sociale possono dividersi in produttive, o in sterili e improduttive. Ove sieno impiegate in un modo che si possa dire profittevole, il che avviene allora che col loro impiego si viene a creare un capitale di qualunque natura il quale produca un interesse, solo in questo caso si può asserire che il valore raccolto mediante le imposizioni si riversi nella nazione, dappoichè vale altrettanto che la nazione avesse da sè accumulato e impiegato un capitale per goderne la rendita. Ma se all'opposto, le spese sociali sieno impiegate in modo che non ne risulti un aumento nella massa delle ricchezze nazionali, comechè abbiano procurato un benefizio necessario, debbonsi riguardare come impiegate improduttivamente; ed in questo caso non è mai vero che il valore tolto con

---

ge; ed infine ch'essendo in questa legge medesima consacrato il principio dell'abolizione delle decime, era questa una ragione che doveva affrettarne il compimento affine di non potersi asserire che la Camera vada a rilento nel togliere le decime.

Dopo queste osservazioni avendo il Ministro ritirato la sua proposta di rimando, la Camera è passata tosto a prendere in considerazione e votare la legge, e dal risultamento dello squittinio segreto se n'è ottenuta l'approvazione sì nel complesso, che ne' singoli articoli con 108 fra 118 votanti: in conseguenza la discrepanza non è stata che di soli dieci voti.

§ 4.

3 *Dicembre.*

Benchè la Camera non fosse in numero legale, pure il Ministro delle finanze ha presentato quattro proposte di nuove leggi d'imposta. Esse colpiscono: 1. I corpi morali e le così dette manimorte. 2. Le professioni ed arti liberali. 3. I fabbricati. 4. Le successioni.

Tra queste quattro proposte di pubbliche gravezze, reputate necessarie per equilibrarsi lo stato attivo col passivo del bilancio, l'ultima specialmente

le imposizioni alla nazione le ritorni per via delle consumazioni sociali.

Quale ultima sentenza deve prevalere sulla prima, imperocchè tenuissime sono ordinariamente le spese sociali produttive: la quasi totalità di esse vengono impiegate ad oggetti che distruggono i valori che vi si consacrano; per cui tutto ciò che per detti oggetti si paga al governo, sia a titolo d imposizione, sia a titolo di prestito, è un risultato delle fatiche produttive anteriormente fatte, e deve essere considerato come interamente consumato ed annientato nel giorno in cui entra nel tesoro nazionale.

Del rimanente poi, ciò non vuol dire che tale sacrifizio non sia necessario, e che i cittadini possano farne a meno o rifiutarvisi. Si tratta di una distruzione di valori componenti la loro fortuna, a cui è indispensabile sottostare per procurarsi dei servigi di cui hanno bisogno, e ch'eglino egualmente consumano tutti i giorni sterilmente. Le spese pubbliche consacrate a pagare servigi immediatamente consumati, come quelli delle milizie, dei funzionari amministrativi, dei giudici, dei preti ecc., quantunque improduttive, sono ragionevoli e possono essere giudiziosamente fatte. In guisa che, chiamandole improduttive, non vogliamo noi dire che sieno vane. Senza dubbio bisogna farle, attesochè bisogna essere ben difeso, governato, giudicato, amministrato, moralizzato. Senza dubbio è indispensabile che ciascun cittadino sopra il prodotto della sua fatica attuale, o sovra le rendite de' suoi capitali, che sono il prodotto di una fatica più antica, ne levi prima ciò che necessita allo Stato, siccome è parimenti indispensabile che egli mantenga e ripari la sua casa per abitarvi con sicurezza.

Coi nostri ragionamenti abbiamo voluto assodare che la più parte delle spese sociali sono improduttive, dappoichè fatte una volta, non possono essere buone per una seconda volta, non potendosi lo stesso valore consacrare all'acquisto di un altro prodotto, di un altro servigio. Ciò ch'esse hanno procurato, poteva essere desiderabile, necessario; forse ha recato un gran vantaggio, ma non può recarne un altro; a tal fine è uopo consacrare una nuova spesa. Dalle quali teorie si ricava che le imposizioni sono un vero sacrifizio; che ciò che la nazione dà, è irreparabilmente perduto per la ricchezza pubblica, come per quella propria di ciascun cittadino; che insomma è una spesa e non già un impiego. Laonde nessuno dev'essere cieco fino al punto di credere che una spesa qualunque sia una cagione diretta d'aumento di fortuna; ed all'opposto, tutti debbono essere convinti che per le società civili, al pari che per gli individui, un'amministrazione dispendiosa produce ruina, e che la migliore è la più economica con saviezza. Tutto cio è innegabile. Eppure vi sono stati e vi sono economisti e uomini di Stato, i quali hanno sostenuto e sostengono che l'enormezza delle imposizioni influisca favorevolmente sulla ricchezza delle nazioni, fondandosi sul falso principio che le somme assorbite dalle spese degli Stati facciano ritorno produttivamente ai cittadini.

Ora s'è evidente che la grandezza delle imposizioni nuoce alla ricchezza nazionale, non è meno manifesto, ch'essa è ancora più funesta alla libertà

---

ha richiamato la nostra attenzione come quella che a noi sembra ingiusta e vessatoria.

È ingiusta perchè lo Stato, arrogandosi un diritto di condominio diretto su tutte le proprietà dei cittadini, si dichiara loro successore, ed alla morte di ciascuno di essi ne adisce la eredità, e ne preleva una porzione maggiore o minore secondo i gradi più o meno larghi di parentela degli altri successibili, non risparmiando se non quelle sole eredità che non oltrepassano la tenue somma di lire due mila. Per effetto di questo sistema, a capo di dieci successioni, ciascuna delle quali abbia rilasciato il decimo del capitale redato, avrà lo Stato assorbito la totalità del valore de' beni che in origine formava il patrimonio di una famiglia.

Ingiusta altresì, perchè se questa imposta è tollerabile per le donazioni a favor di estranei, e per le successioni inaspettate che piovono come doni dal cielo a persone che non vi vantavano alcun diritto, oppure ne vantavano di assai lontani, eventuali ed incerti; essa viola certamente le più sacrosante leggi della natura quando colpisce anche le successioni tra' più stretti congiunti, e specialmente tra' discendenti e gli ascendenti. Un padre acquista pe' figli, lavora per essi, si circonda di privazioni per lasciar loro un'agiata fortuna, e quando poi

politica, dappoichè mette nelle mani dei governanti grandi mezzi di corruzione e di oppressione. Ecco ciò che a tal riguardo il gran Tracy dice con molta verità degl'Inglesi: « Non già perchè » pagano enormi sussidii, essi sono liberi e ricchi; bensì perchè sono liberi fino a un certo » punto, essi sono ricchi: perchè sono ricchi, pagano enormi sussidii; perchè non sono bastantemente liberi, ne pagano degli enormi; e perchè » ne pagano degli enormi, non saranno ben tosto » nè liberi, nè ricchi ».

Prima di lasciare questo argomento, vogliamo notare che coloro, i quali sostenendo che le cause della fortuna pubblica sono di molto differenti dalle cause della fortuna dei particolari, dicono che la gravezza delle imposte sia una cosa buona in sè stessa, imperocchè eccita e favorisce la industria, non retrocedono dal loro errore, nè pure a fronte delle dimostrazioni più evidenti intorno alla natura improduttiva della quasi totalità delle spese sociali. Quando essi riconoscono di non poterli confutare, obbiettano nondimeno che le spese anche improduttive debbonsi riguardare come legittime per uno Stato ricco. In conseguenza eglino vengono a sostenere un principio, che a noi conviene discutere pria di chiudere questo articolo: esso è che il lusso per gli Stati ricchi sia legittima cosa. Uno dei principali loro argomenti è il seguente: siccome a un privato cittadino è lecito dedicare alle spese di lusso tutto ciò che sopravanza dalle sue rendite, detratto quello che ai suoi bisogni occorre, perchè non sarebbe lecito alla società di fare lo stesso, eseguendo opere improduttive, alloraquando ne può sopportare le spese? Ma in primo luogo osserviamo che nè anche al privato cittadino e sotto l'aspetto morale e sotto quello economico si può dire che le spese di lusso sieno lecite. Se un uomo, soddisfatti tutti i bisogni suoi, possiede ancora in ogni anno diecimila franchi di rendita che rimangono oziosi, con quale saviezza vorrà spenderli in opere di lusso, innanzi che impiegarle in opere produttive? La scienza deve fondar principii, in virtù dei quali gli uomini sieno incuorati a divenir stolti dissipatori della propria fortuna? La osservazione che facciamo in ordine al privato cittadino, calza egualmente alla intera società. Che importa che sia ricca? S'ella ha del superfluo, può spenderlo in due modi, produttivamente o improduttivamente. Perchè non dire che le sia lecito farlo nel primo, anzi che nel secondo modo? Oltracciò si badi che il paragone tra l'individuo e la società non regge. Quello dispone di ciò che gli appartiene, e quando ha adempito ai doveri che lo costringno a sè e alla sua famiglia, può, senza offesa della giustizia, spendere a cose vane il superfluo: egli non è altro che un folle. Ma per la società è delitto una uguale condotta, imperocchè essa non dispone di ciò che le appartiene, ma di ciò che ha tolto ai contribuenti, la maggior parte dei quali sono miseri e non permetterebbero a loro stessi un oggetto di lusso. Una spesa di tal natura, quando la società si risolva di farla, dovrebbe almeno essere a carico di quelle classi soltanto, le quali sono in istato di praticare il lusso per sè. O tutto al più, il lusso nazionale sarebbe condonabile ad uno Stato e produrrebbe lievi inconvenienti, allorchè lievi ed e-

---

arriva il doloroso momento in cui quei figli, pel vantaggio de' quali egli si è cotanto logorato, dovrebbero raccòrre tutto il frutto de'sudori e de'risparmi paterni, allora si presenta lo Stato, ed invece di sollevare quegli orfani, che non di rado sono anche fanciulli, pretende aver parte nella loro eredità.

Ingiusta infine, perchè se la legittima è garantita intatta a' figli sui beni paterni, non può una legge eccezionale, dettata da vedute finanziere, venire indirettamente a derogare in minima parte a quel diritto che il codice fondamentale dello Stato ha riconosciuto a benefizio de' discendenti: altrimenti vi è manifesta antinomia tra l'una e l'altra disposizione legislativa.

Nell'esecuzione poi la legge dovrà necessariamente rendersi odiosa e vessatoria. Ne' momenti in cui le famiglie stanno immerse nel lutto e nel cordoglio per la perdita di qualche caro congiunto, e quando avrebbero d'uopo di consolazioni e di conforti, ecco farsi innanzi duro ed inflessibile l'esattore del fisco, e senza commuoversi alle lagrime ed ai gemiti di quegli afflitti, impassibile come la legge di cui è ministro, chiede di liquidare l'ammontare della massa ereditaria, fruga, investiga, consulta registri di famiglia e pubblici,

quamente vi fossero ripartiti i pubblici pesi, attesochè in tal caso ciascun cittadino vi contribuirebbe per una minima parte, la quale poco aggiungerebbe alle sue privazioni. Ma che bisognerà pensare, se uno Stato, ancorchè ricco, per dar effetto ad opere gigantesche ed improduttive, sopraccaricasse di tributi straordinari l'ordine della cittadinanza? Per un arco di trionfo che fosse elevato in una delle piazze della capitale città dello Stato, quante povere famiglie non dovrebbero privarsi di pane e di vesti? È assai trista cosa un lusso, che costa lagrime.

ARTICOLO V.

Principii direttivi la ripartizione delle imposizioni.

I principii, che dirigono la ripartizione delle imposizioni, sono differenti secondo la differente natura di queste. Per cui abbiamo la necessità di far precedere un breve cenno delle due distinte maniere cui le imposizioni possono essere applicate.

Si può direttamente chiedere al cittadino una somma, la quale si suppone egli possa pagare dietro un calcolo fatto sopra ciò che possiede. Questo calcolo si versa o sulle terre di cui è possessore, o sulla casa che abita, o sul numero dei domestici che lo servono, o sopra qualunque altro segno rappresentativo la proprietà di lui. Le imposizioni di tale natura sono quelle che costumiamo chiamare *dirette*. Si può inoltre tassare un cittadino sulla quantità delle merci che formano oggetto del suo lavoro, o che consuma o che immette dalle straniere contrade, o che fa trasportare da un luogo all'altro, come dalla campagna alla città. Queste seconde imposizioni sogliamo noi chiamare *indirette*. La ripartizione delle prime segue principii differenti da quella delle seconde. Noi ne parleremo distintamente.

Il canone di giustizia naturale è indubitatamente che ciascun cittadino debba contribuire alle legittime spese pubbliche dello Stato in proporzione della sua fortuna. Ma nulla si è detto con questo, imperciocchè, allorquando si vuole stabilire siffatta proporzione, si avverte tosto il bisogno d'invocare un principio regolare, che la sola scienza può fornire.

I fondi produttivi di qualunque natura sono i veri beni capaci di sopportare imposizioni. Essi producono rendite, e le rendite, qualunque ne sia la sorgente, debbonsi riguardare come la vera materia imponibile, appunto perchè esse sono rinascenti. Tutti coloro, i quali vivono di rendite, debbono considerare come utilmente consumata quella porzione di esse, che in una società ben regolata sacrificano per acquistare dal governo la protezione di cui hanno bisogno. Solo occorre che la protezione sia fedele e non si faccia pagare al di là di quanto vale: ciò posto, le imposizioni sono legittime. In conseguenza, sembra equo che chi possiede maggiore rendita, ricavando dalla protezione sociale un servigio maggiore, paghi di più di colui, il quale possedendo meno rendita, meno profitta di quel servigio. Facilmente chi legge, si persuaderà di questo principio; nondimeno siamo costretti a dichiarargli che s'inganna; che

---

usa insomma tutte quelle diligenze che reputa opportune per arrivare finalmente a determinare l'effettivo dell'asse; viene poi ad enumerare gli eredi e classificare i differenti gradi di agnazione e di cognazione tra essi e l'estinto, le quote ereditarie che possono loro rispettivamente spettare, e quindi stabilire la somma ch'ei deve riscuotre. Tutte queste ed altre simili operazioni, le quali non sempre possono compiersi con perfetta tranquillità e con pacatezza di animo, non sono fatte al certo per conciliare alla legge il suffragio pubblico, e quel rispetto senza di cui è vano sperarne l'esatta e volonterosa osservanza.

Eppure sarebbe minore il danno se queste molestie cessassero, avvenute che siano una volta, ma esse si rinnovano tutte le volte che una persona qualunque ceda al comun fato; talchè può accadere, e non sono infrequenti i casi, che in una stessa famiglia oggi muoia il padre, dopo qualche giorno la vedova di lui, poscia in breve tempo uno degli zii, in seguito un altro zio o fratello, ecc., e sempre che si verifica uno di questi casi luttuosi, si dà luogo a nuove inchieste finanziere, a nuove tasse, a nuovi pagamenti che ravvivano ne' superstiti i freschi dolori della perdita successiva de' congiunti, e riaprono nel loro cuore san-

l'enunciata equità non esiste; e che il sopra esposto principio conduce ad un risultamento opposto, cioè che la imposizione proporzionata alla grandezza della possessione è ingiusta.

Primieramente osserviamo essere falso che chi più possiede, profitta della protezione sociale più di chi possiede meno. La proprietà di ciascun cittadino è sempre il tutto per lui, e l'idea del tutto, come altrove dicemmo, non sopporta quella del più o del meno. Poco importa che l'esistenza degli uni sia più preziosa o più comoda di quella degli altri. Poco importa che Tizio possegga mille, e Mario un milione: i mille per Tizio sono ciò che il milione è per Mario; ciò che ciascuno di essi possiede è sempre il tutto per lui, e rappresenta tutta l'esistenza di lui. La società, che protegge i possessi, protegge i piccoli come i grandi; e garantendo i mille a Tizio e il milione a Mario, presta relativamente a ciascun di loro un eguale servigio.

Ciò posto, noi domandiamo quali siano le conseguenze della imposizione proporzionata alla estensione della fortuna? Esse sono tali, che rendono la condizione del povero più misera a fronte di quella del ricco. Ripigliamo il nostro antecedente esempio. Tizio ha mille, e Mario un milione. Supposto che la imposizione si stabilisca nella proporzione del venti sopra ogni cento, il primo dovrebbe pagare duecento, il secondo duecento mila. Intanto Tizio con l'intera sua possessione ha appena i mezzi di sopperire ai primi bisogni della sua famiglia. Voi togliete a lui duecento: in conseguenza egli è costretto a privarsi di molte cose indispensabili, a strappare dalla bocca dei suoi figli la quinta parte di un pane, che intero basta appena a nutrirli. Mario con la sua smisurata fortuna provvede non solo ai comodi ed ai capricci di una lussuosa esistenza: ma gli sopravanza un superfluo di cui può disporre a talento. Voi togliete a lui duecento mila, e con questo non fate altro che sottrargli una porzione forse di quel superfluo, senza sottoporlo ad alcuna privazione anche in rapporto ai suoi capricci ed ai suoi vizi. Dite dunque, non avvi in questi due casi qualche cosa che offende l'equità? Si può approvare che l'uomo, il quale non produce se non la quantità di mezzi necessari a nutrirsi, contribuisca esattamente nella stessa proporzione di colui, che, mercè i suoi distinti talenti, i suoi immensi poderi, i suoi considerevoli capitali, non solo gode e si procura i sollazzi più sontuosi, ma in ogni anno accresce il suo patrimonio?

In riguardo alla imposizione fondiaria, ch'è quella di cui comunemente si fa maggior uso tra le imposizioni dirette, essa è esatta in proporzione del valore delle proprietà immobili che si posseggono; per cui è difficilissimo ripartirla con uguaglianza e con equità. Certamente una proprietà non deve essere tassata in ragione della sua dimensione, nè di alcuna altra sua qualità sensibile, ma in ragione del suo valore, che è una qualità morale mutabile e poco capace di giusti calcoli. Si è creduto riparare a questo inconveniente col fare un quadro comparativo di tutte le proprietà e dei loro graduati valori; ma i loro valori variano di anno in anno, e dippiù il valore di un fondo là dov'è situato non è lo stesso che là dove l'imposizione è ripartita; e aggiungasi ancora che per forza

---

guinose ferite. Lo Stato d'altra parte dee stare sempre all'erta per sapere chi passa di questa vita, quanti beni lascia, quali eredi, e presentarsi tosto per ghermire la parte della sua preda.

Senza diffonderci di più su questo argomento, a noi sembra che la legge proposta contenga molte imperfezioni, e vada incontro a gravi inconvenienti. Facciamo voti perciò che il Parlamento non l'accolga, o la modifichi, ed in ogni caso la dichiari temporanea per un certo numero di anni, quanto prudenzialmente si crede che possano durare le urgenze dello stato finanziero del regno. Così, una legge inquisitoria delle fortune delle famiglie, non diverrebbe per lo Stato una piaga perpetua e cancerosa. Ma quando una legge duratura di tassa sulle successioni si reputasse indispensablle a somiglianza di ciò che si pratica in Francia ed in Inghilterra, potrebbe limitarsi alle sole tra parenti lontani, ed anche meglio tra non congiunti, ma chiamati in virtù di testamento, o di altra disposizione; ed in questi casi la misura della tassa potrebbe accrescersi in ragione della fortuna che si verrebbe ad ereditare.

della situazione dei fondi non sempre la rendita corrisponde al valore delle proprietà, potendo un fondo di centomila franchi rendere tre mila o sei mila secondo le circostanze, per cui il valore venale di esso fondo non è indizio del valore locativo; e infine si noti che il valore della moneta, la quale serve alle valutazioni, è ugualmente variabile. Dietro le quali cose, si scorge quanto sia difficile ripartire le imposizioni fondiarie con equità e formare con esattezza i detti quadri comparativi delle proprietà.

Conchiudiamo che le imposizioni così dette proporzionali conculcano l'equità ed il principio della giustizia distributiva. Noi non non possiamo approvarle, ed a preferenza raccomandiamo le imposizioni progressive.

Tutti gli uomini hanno certi bisogni, i quali con piccole differenze gli obbligano ad un uguale soddisfacimento. Ciò che occorre per tal fine, non può nè deve essere tassato, imperocchè la tassa verrebbe a togliere una parte di quello che è indispensabile a ciascuno. La tassa non può colpire che la parte dell'utile in chi la possiede; e molto più deve colpire il superfluo in chi lo ha. Dietro questo sacro principio di giustizia, si vede che le imposizioni, le quali fossero proporzionate alle proprietà, sarebbero tiranniche, attesochè vi sono proprietà di ogni maniera, le une appena bastanti a sovvenire al bisogno, e le altre che non solo vi sovvengono, ma danno ancora dell'utile ed anche del superfluo. La imposizione, comechè proporzionata alla estensione dei possessi, toglierebbe ai possessori delle prime una parte del bisognevole, ed ai possessori delle seconde toglierebbe una parte dell'utile o del superfluo. Non bisogna dunque calcolare l'estensione delle proprietà, ma quella dei bisogni; e quindi è giusto tassare in proporzione di questi. Prendendo un termine medio dell'occorrente al soddisfacimento dei necessari bisogni a tutti gli uomini comune, devesi lasciare incolume chi ha mezzi appena a livello del detto termine, e gravare coloro cui rimane alcuna cosa oltre esso termine ed in proporzione di ciò che rimane.

I cittadini furono in Atene divisi in quattro classi. Quelli, che ritiravano dai loro fondi cinquecento misure di frutti liquidi o secchi, pagavano un talento; quelli che ne ritiravano trecento misure, dovevano pagare mezzo talento; quelli che avevano dugento misure, pagavano due mine o la sesta parte di un talento; quelli della quarta classe, che erano i più piccoli proprietari, non pagavano nulla. La tassa era giusta, imperocchè, se non seguiva la proporzione dei beni, seguiva quella dei bisogni.

Varie opposizioni si fanno al sistema delle imposizioni progressive, che noi ci affrettiamo a confutare. E primieramente si è detto che con questo sistema si progredirebbe fino al punto che le più grosse proprietà dovrebbero pagare per tassa l'intero loro valore. Diffatti suppongasi che una proprietà di 200 franchi di rendita paghi il 10 per cento di tassa, l'11 quella di 300, il 12 quella di 400, il 13 quella di 500, e così di seguito, una proprietà di 9200 franchi di rendita dovrebbe pagare il 100 per 100, ossia cedere tutta intiera per tassa. Non neghiamo i risultamenti di questo calcolo. Ma facciamo riflettere che noi

---

Serie II.

—

ATTI DEL SENATO.

§ 1.

3 Dicembre.

In questa tornata gli onorevoli senatori Della-Torre e Luigi di Collegno hanno mossa al Ministro di Grazia e Giustizia una interpellanza del tenore seguente; essere doloroso che tra la santa Sede ed il Piemonte regni una lotta, la quale per altro sarebbe cessata, e le cose non avrebbero toccato il punto ove al presente si trovano, se si fosse proceduto con maggiore prudenza: avere lo stesso nunzio pontificio dichiarato, che la legge del 9 aprile 1850, qualora se ne fosse sospesa l'esecuzione, sarebbe stata poi approvata dalla santa Sede, *salvo qualche modificazione ne' suoi principali articoli:* essere indispensabile di mantenere la grande unità cattolica mediante l'accordo colla sede pontificia, e se a

non intendiamo favellare di una progressione di questa fatta. La progressione non deve regolarsi sopra la rendita totale, ma soltanto sopra l' aumento della rendita. La tassa colpisce una porzione di questo aumento, e non già tutta intera la rendita; per cui dalla rendita totale non toglie che una minima parte di più. Se chi ha 200 di rendita, paga dieci per tassa, chi poi ne ha 300, non paga l' 11 che sopra i 100 di più, e così di seguito. Si calcoli con questa progressione, e si perverrà in ultimo al punto che le grosse proprietà sacrificheranno un dippiù molto lieve, e solo in proporzione dell' utile o del superfluo che procurano.

Si è detto inoltre che le imposizioni progressive hanno il risultamento di scoraggiare la umana attività e d' impedire ogni aumento di fortuna. Esse tendono a punirlo con un aumento di tassa. Si oppongono ancora ad ogni specie di perfezionamento, imperocchè sono dirette a colpire i frutti del successo in qualunque cosa. Per cui esse non sono buone ad altro che a premiare l' ignoranza e l' infingardaggine. Ma tutti questi timori sono vani. Ben altro che questo occorre per arrestare lo slancio dell'attività umana, la quale ha un movente impetuoso nell' affetto dell' uomo al proprio miglior essere. Non mai chi possiede 10000 si rifiuterà di agire nella speranza di guadagnare altrettanto, solo perchè col primo suo possesso egli paga il dieci per cento di tassa, e col secondo, allorchè lo avrà guadagnato, dovrà sopportare l'1 per 100 di soprappiù per tassa. Si domandi ai despoti di Europa, s' eglino riescono a rendere infingardi i loro popoli, in onta che con mille balzelli stranamente ripartiti gli spogliano di una buona porzione dei loro profitti. Si abbia in questo una pruova dell'efficacia che ha nei patti umani l'amore del proprio meglio. Noi non approviamo che ciò si faccia, nè crediamo che con le imposizioni progressive saviamente regolate si possa mai pervenire ad opprimere i cittadini nel modo che l'ultimo dei despotelli Europei, nel modo che il re di Napoli e l'Austria fanno con gl'infelici costretti a farsi tosare sino a che sgorghi loro il sangue. Le imposizioni debbono prendere le mosse da un principio equo, e progredendo come noi consigliamo, toglieranno a molti una minima parte del superfluo, ma lasceranno a tutti di che vivere: il che non si ottiene con quelle semplicemente proporzionali, le quali, se poco toccano i ricchi, strappano ai miseri il pane.

Finalmente si è detto, che ove la tassa fosse maggiore in ragione che la proprietà fosse più grande, verrebbesi a risolvere i cittadini al partito di smozzicare, di disperdere, di nascondere i loro possessi. Ma anche questi timori sono vani, allorquando la progressione è moderata. Si rifletta che immensi sono i vantaggi delle grandi proprietà. Per esse soltanto è possibile avere solidi locatari. In esse unicamente possono impiegarsi certi trovati speditivi e le macchine e altro. Le grandi speculazioni agricole e i grossi bestiami non possono sostenersi che per esse. Laonde non è temibile in pratica lo sminuzzamento delle estese proprietà, solo in vista dell'aumento di tassa. In quanto poi al motivo che cittadini possono avere di mascherare ciò che posseggono, osserviamo ch'esso sussiste sempre, o che le imposizioni siano proporzionali o progressive.

---

qualcuno degli stati cattolici venisse talento di modificare le leggi della disciplina ecclesiastica, sarebbe infranta cotesta unità, e tutto cadrebbe nel caos: doversi venire a pronta riuscita colla santa Sede per fare rivivere quella pace religiosa ch' è il primo bisogno di uno Stato, e senza la quale le coscienze timorate de' cattolici sarebbero di continuo agitate: non potersi violare i concordati: le guerre di religione essere state le più spaventevoli e sanguinose, e dipendere dalla propria prudenza l'allontanare questi pericoli ed evitare uno scisma: sebbene la legge del 9 aprile sia stata approvata e sanzionata, pure essendo nociva, nulla opporsi che si ritorni sovr' essa, e vi si facciano quelle modificazioni che sono necessarie al bene del paese.

A queste interpellanze il rispettabile sig. conte Siccardi guardasigilli rispose, *come per lui si suole, liberi sensi in semplici parole:* non potere il ministero accettare le censure che riguardano la linea di condotta da esso tenuta negli ultimi negoziati colla santa Sede: essere le leggi approvate dal Parlamento e sancite dal Potere esecutivo non solo un fatto compiuto, ma ben anco un diritto che l'autorità civile del Piemonte ha rivendicato al pari di quasi tutto il mondo cattolico: non

Ed ecco quello che avevamo in animo di dire intorno al modo di ripartire quelle imposizioni che si chiamano dirette. Passando ora a favellare di quelle indirette, osserviamo che esse, come gli Economisti insegnano, recano meno molestia ai cittadini, sono meno penose a soddisfarsi, e soddisfansi quasi senza che il contribuente se ne accorga, imperocchè egli si abitua a confonderle col prezzo delle merci su cui cadono, per lo quale è contento di fare un sacrifizio in vista del piacere che gli riviene dalla consumazione di quelle. Si è anche detto ch' egli sia libero soddisfarle o no, acquistando o rifiutando a piacere le merci gravate dalla tassa. Però noi troviamo che siffatto piacere non è quale si vuole descrivere, giacchè non è indifferente cosa privarsi d' oggetti, il cui uso è divenuto abituale, o che talune volte sono necessari per avere dei prodotti che col mezzo di quelli possono acquistarsi. Il carattere proprio delle imposizioni indirette, escludendo ogni reclamo personale col motivo che ciascuno possa scansarle privandosi della consumazione delle merci imposte, è servito per ogni dove al fisco di base a infiniti abusi, in forza dei quali ha elevate a capriccio le dette imposizioni, e spintele a quel punto deplorabile in cui le troviamo presso di noi e della più parte delle nazioni di Europa. Esaminiamone la natura.

Riflettendosi le dette imposizioni alla quantità dei prodotti consumati, agevolmente si riconosce che sono proporzionate al numero dei consumatori, innanzi che alla estensione dei loro mezzi. In conseguenza non è possibile che sieno progressive come le imposizioni dirette. Allorchè si tassa non ciò che si possiede, ma ciò che si consuma, la tassa è maggiore per chi più consuma. Ma la consumazione non è in ragione diretta della fortuna, imperocchè al contrario gli uomini con poca o niuna fortuna formano costantemente il numero più grande, e quindi sono i maggiori consumatori. Laonde da tutto ciò emerge che le imposizioni indirette, le quali oramai occupano tanta parte della pubblica finanza, tanto più si aggravano sui cittadini, quanto essi sono meno ricchi. Infatti, un uomo, che gode un patrimonio di un milione, non consuma maggiore quantità di sale e di vino, che un altro uomo fornito di una modica fortuna, o almeno la differenza della loro consumazione di quelli oggetti non può mai essere in ragione di quella che trovasi stabilita tra le loro fortune. Il ricco e il povero bevono del vino, e comechè quello possegga diecimila volte più di questo, non perciò beve a fronte di costui una quantità di vino diecimila volte più grande. Arroge che siffatte consumazioni, essendo di prima necessità, sono nella maggior parte fatte dalle classi misere, mentre quelle agiate possono supplirvi con altre consumazioni di lusso. Ciò posto, rilevasi quanto male le imposizioni indirette si ripartiscano, dappoichè tendono a permettere ad alcuni l'uso di un prodotto che interdicono ad altri. Non diciamo poi che, oltre il non trovarsi distribuite nella ragione delle fortune, non possono prendere norma dai prezzi delle cose, quali sono determinati dalle qualità di esse o dalla loro quantità secondo la ricolta. Un dazio di 10 franchi sopra una botte di vino di una data dimensione è sempre lo stesso e

---

potersi più riprodurre nell'arena politica leggi già costituzionalmente sanzionate, nè meritare la taccia di oppressore chi le fa religiosamente eseguire: non ammettere scusa di coscienza chi attenta contro le leggi, nè temersi le calamità di una guerra di religione da un governo che fa eseguire leggi così temperate e giuste: essere stato nondimeno spedito in Roma un rappresentante per trovare modo di venire ad un accordo affine di acquietare le coscienze schiette, ed avere il ministero operato in guisa da conciliare i riguardi dovuti alla santa Sede colla indipendenza e dignità del paese; la quale dignità disse egregiamente il Ministro, *si sente, e non si discute:* vani però essere tornati questi tentativi, nè avere potuto l'inviato intavolare trattati di sorte alcuna, perchè le sue credenziali non furono riconosciute, e gli venne risposto con un formale rifiuto; per la quale cosa alla quistione delle pratiche diplomatiche essendo in lui subentrato il sentimento assai delicato della dignità nazionale, non mancò a sè stesso, si arrestò innanzi a quei limiti, e n'ebbe lode dal ministero.

Dopo coteste dilucidazioni del Ministro, il senatore Montezemolo propose un ordine del giorno motivato, ma sull'avviso del senatore Doria cui aderì lo stesso interpellante Della Torre, il se-

quando il successo della vendemmia ha fatto si che la quantità di vino contenuto in quella botte abbia il prezzo venale di 100, e quando abbia quello di 150 fr.; ed è sempre lo stesso allora che, giusta la sua qualità, quella dose di vino costi 200, o costi 500 fr.: in seguito di che, si vede che i vini peggiori sono sempre in condizione più trista dei vini migliori, poichè ad uguale quantità pagano lo stesso. E siccome i peggiori vini sono la bevanda delle classi povere, risulta sempre che la più forte tassa indiretta sia pagata dall' indigente, e la più lieve dal ricco.

Possiamo dunque conchiudere che le imposizioni indirette sono sempre malissimo ripartite. Esse non sono progressive che in rapporto alla miseria, innanzi che di esserlo in rapporto alla fortuna, imperocchè sono più gravose in proporzione che sono minori le facoltà del contribuente. Per cui negli Stati, ove siffatte imposizioni sono dominanti, le famiglie indigenti vengono ad essere sacrificate.

Ecco una imperfezione grandissima inerente a queste imposizioni: laonde una crescente progressione delle tasse dirette può riguardarsi come un compenso dell'imperfezione propria delle indirette.

Non si dica finalmente che sia facile esigere le imposizioni indirette, e che i contribuenti le paghino senza accorgersene. Al contrario, comechè si esigano per piccole frazioni e quindi facilmente, nondimeno le spese di questa amministrazione sono grandissime; il che aggiunge un nuovo peso al peso già enorme delle imposizioni stesse. Senza che poi vi uniamo il peso dell'odio, promosso dalle cure e dalle forme vessatorie con cui bisogna procurarne l'esazione.

Articolo VI.

Ordine di ragione relativo alla percezione delle imposizioni.

La società può esigere le imposizioni direttamente o indirettamente: nel primo modo fa, alloraquando nomina varie serie di amministratori con incarico di esigere per suo conto; nel secondo modo si regola, allorchè cede altrui per un prezzo stabilito il diritto di percepire le imposizioni.

Se lo stato esige per mezzo dei suoi amministratori, non avvi altro male a deplorare, se non quello delle immense spese che occorrono pel mantenimento di costoro. Le spese di percezione sono un carico pei popoli, senza essere un guadaguo pel pubblico tesoro; anzi bisogna classificarle tra le imposizioni stesse, imperocchè sono una giunta fatta a queste, ed i contribuenti sono costretti a pagare non meno le une che le altre. Vero è che l'arte di amministrare la pubblica finanza, al pari di tutte le altre arti, ha fatto dei progressi, dietro i quali le spese di percezione non ascendono presso le moderne nazioni alla metà di quello ch' erano un tempo; ma i popoli non vi hanno guadagnato cosa alcuna, imperocchè le economie introdottevi sono state unicamente profittevoli ai governi, i quali hanno aggiunto i risparmi alle loro spese, ed hanno continuato a fare dai popoli pagare tutto il meglio che potevano.

Sovente i popoli sono trattati dai loro governi come gente conquistata, sulla quale ogni spoglio che si ha la forza di compire, viene riputato legittimo. Questo avviene allora che si creano le così

---

nato adotto all'unanimità l'ordine del giorno puro e semplice.

Questa discussione porge intanto a noi argomento a fare le seguenti riflessioni circa il merito delle cose trattate.

E dapprima, non possiamo dissimulare che duriamo fatica a comprendere come una disputa di giurisdizione puramente civile abbia potuto in questa bella parte d' Italia destare tanti clamori, agitare molte coscienze timide o interessate, e porgere a taluni l' occasione o il pretesto di magnificarla sino a fare supporre che in ciò fosse compromessa non meno che la dignità della religione. Noi però non veggiamo come possa la religione scapitare, o essere in qualsivoglia guisa intaccata la purità del dogma e la santità della fede, se un ecclesiastico anzichè essere giudicato da giudici dello stesso suo ceto, e con leggi emanate da un potere estraneo, sia invece sottoposto alle leggi comuni del regno di cui fa parte, e tratto innanzi a' magistrati laici al pari di tutti gli altri cittadini. Cessa egli forse di essere cittadino dal momento in cui si è incardinato allo stato chiesastico? Ha cessato perciò di appartenere all' intero corpo sociale ove nacque, crebbe e si educò? Di essere figlio della stessa patria, membro della me-

dette *regie interessate*, con le quali, volendo impegnare i percettori delle imposizioni non solo a bene adempire il proprio dovere, ma ad usare tutti gli espedienti capaci di estorquere le maggiori somme possibili, sono dai governi ammessi a parte dei frutti delle loro estorsioni. Che importa che i governanti siano soci dei loro esattori nell'odio che li circonda? Non si calcola sull'amore dei popoli, ma sul loro timore.

Altra volta, come abbiamo detto, i governi cedono per una somma stabilita il diritto di percepire le imposizioni conformemente alle leggi dello Stato. Essi formano ciò che sogliamo chiamare *appalti*. Questo sistema è iniquissimo e, meno in pochi casi, del tutto conveniente a Stati dispoticamente retti. In un affare di pubblica ragione, già per sè stesso gravoso e dispiacevole, non si fa altro che accrescere l'aggravio e l'odio, introducendovi la severità e lo spirito fiscale dell'interesse privato. La società toglie alle imposizioni il carattere di pagamenti ch'ella esige per sopperire ai pubblici bisogni, il quale carattere non si conserva, che quando tutti i cittadini sono in uguale condizione e tutti proporzionalmente contribuiscono alla società che volge loro la parola, espone i carichi a cui deve soddisfare, e prende le loro contribuzioni per impiegarle a quel fine. Al contrario, con gli appalti i cittadini sono divisi in due classi, e opposti si fanno i loro interessi. Le imposizioni non sono un debito che si soddisfa e giova alla società; sono bensì un debito soddisfatto e profittevole in primo luogo a quella classe di genti che imprendono a speculare sopra i pubblici affari ed ai bisogni dello Stato aggiungono e fanno precedere i proprii. La finanza è un mercato del governo, ed è una lizza dove l'ordine della cittadinanza scende a lottare contro sè stessa. I despoti, che per regnare hanno uopo di disunire gli animi dei popoli, non possono adottare un sistema meglio conducente al loro perfido scopo.

Montesquieu, che scrisse in un tempo in cui i diritti della umanità non erano molto rispettati, ha sporcato una pagina della sua opera col suggerire l'utilità di dare in appalto le imposizioni recentemente stabilite, imperocchè mancando l'esperienza di esse, giova secondo lui creare l'interesse degli appaltatori a spiare le nuove frodi ed a trovare i mezzi di prevenirle, che i regissori non si curerebbero d'immaginare e di suggerire. Ei soggiunge che lo Stato possa direttamente esigerle solo quando gli appaltatori ne abbiano fatta sicura la percezione. Ma la scienza sociale non dà precetti per mantenere il male: bensì per evitarlo. Il mondo avrà più o meno sempre oppressioni, ingiustizie, tirannidi. Ma il pubblicista, che insegna come debbano esercitarsi per riuscire nel loro intento, tradisce la nobile e sacra sua missione. Egli deve insegnare ad allontanarle; insegnare ad eliminare dalla società tutte le pesti che possono affliggerla. Così tra esattori e contribuenti dei pubblici pesi non è opera della scienza somministrare armi per combattere fra loro. Se queste armi si trovano nelle loro mani, la scienza deve intervenire per pacificarli e persuaderli a scambievole amicizia. Un governo opprime i popoli con sempre nuove e gravose imposizioni: ecco un male, che ne genera un altro, ed è quello che i cittadini per evitare lo spoglio,

---

desima famiglia, e di goderne i vantaggi? O pretende egli di rimanere come straniero in mezzo ai suoi connazionali, e riguardarsi come membro scisso da questo corpo da cui trae le ricchezze che gode, lo splendore, le dignità, gli onori che lo circondano?

A noi sembra che la quistione semplificata nei suoi primitivi elementi si riduca a' seguenti minimi termini: un ecclesiastico che violi le leggi del proprio paese, o che sia chiamato o debba chiamare altri in giudizio, ha dritto di farsi fare ragione da tribunali diversi da quelli che ricevono il mandato dal potere che impera nello Stato? In altri termini: può in uno Stato esservi un altro Stato, che faccia leggi ed impartisca giustizia ad una classe privilegiata di persone, la quale emancipandosi dalle leggi comuni agli altri nazionali, ubbidisca ad altra sovranità? Possono sussistere in uno stesso popolo due differenti ordinamenti giudiziarii, due giustizie, due codici, l'uno de' quali sancito dal sovrano dello stesso paese per la grande universalità de' cittadini, l'altro sanzionato da un sovrano di altro popolo che detta leggi solo per questa classe privilegiata? E per farci più d'appresso alla quistione che ci occupa: possono negli stati Sardi coesistere due giurisdizioni, due

debbono ricorrere alle frodi. In questo caso, vuole Montesquieu indicare al governo l'arte di vincere nella pugna dei disordini, ribattendo una frode con un'altra, disciplinando il male e assicurandone il successo? Perchè invece non dire quali limiti debbono avere le imposizioni, acciò i popoli moralizzati a tale riguardo, le considerino come un debito sacro e le soddisfino di buon grado?

Noi riflettiamo che gli appalti possono essere espediente necessario ai pessimi e corrotti governi; ma che il pubblicista manca al suo dovere, se in luogo di proscriverli, gli approva. Gli appaltatori non si limitano a prevenire le frodi, come asserisce Montesquieu; ma si applicano a dare alla imposizione la maggiore estensione possibile. Altronde, non si creda che si colgano le imposizioni, come si colgono i frutti spontanei della terra, e come si respira l'aria: questi sono doni gratuiti della natura; quelle sono prodotti che costano pene, fatiche, privazioni, sudori agli uomini. Non avvi un obolo di più, che i governi illegittimamente possono guadagnare con imposizioni, che non sia perduto pel contribuente e ingiustamente a lui sottratto.

Non parliamo poi della infamia di quei governi, i quali pattuiscono coi loro appaltatori e si riserbano una porzione dei profitti particolari che gli ultimi sanno fare. Quest'è calcolare sulla malvagità e partecipare ai benefizi che produce: perfido calcolo e vile, dappoichè si vuole così addossare altrui tutto l'odio delle spogliazioni finanziarie, e nascostamente dividersi le spoglie dei popoli. Che monta, ripetiamo, l'odio degli oppressi? V'ha dei governi stupidamente tiranni, i quali fanno di esso il principio di loro azione, e che meglio credono provvedere alla loro conservazione, quanto meglio sono abborriti. Chi dubita di ciò che diciamo, volga il pensiero all'attuale governo di Napoli.

In onta a quello che abbiamo esposto fin'ora, confessiamo che v'ha dei casi in cui gli appalti possono essere utili, e soprattutto in quei rami delle imposizioni, dove i governi possono avere per altro loro fine un interesse di commettere abusi, ed anche allora che si tratta di cose, le quali dirette da particolari cittadini, diventano economiche. All'arte di amministrare, quando sia condotta con saviezza, spetta distinguere questi casi speciali. Noi per ora possiamo indicarne uno, ed è quello delle lettere. I governi, allorchè la direzione delle poste da lettere fosse data in appalto, non potrebbero per fini politici spiare e intercettare la corrispondenza. Gli appaltatori troverebbero nella tariffa una legge che vieta le loro estorsioni. E i cittadini potrebbero al bisogno tradurli innanzi ai tribunali; il che non può farsi contro i pubblici funzionari.

Articolo VII.

Limiti naturali delle imposizioni.

Noi non trattiamo la scienza economica particolare di alcuna nazione: in conseguenza non vogliamo definire i limiti che le imposizioni debbono avere, giusta la posizione speciale, le esigenze, i mezzi, i bisogni di alcun popolo. I limiti, dei quali favelleremo, sono posti dalla natura; essi sono ge-

---

magistrature, l'una pel popolo, l'altra pel clero; l'una che riceva il mandato dal Re, l'altra che lo riceva da una potenza straniera?

Ogni uomo di buon senso cui si proponessero questi semplicissimi quesiti, purchè fosse scevro di preoccupazioni, ed avesse la mente sgombra da pregiudizi ed errori, non tarderebbe a rispondere che cotesta suprema potestà bicipite in uno stesso paese è una mostruosità peggiore del mostro oraziano; che non può nè deve esservi dualità di poteri, perchè si contrastano, si collidono, si cozzano a vicenda; che la potestà giurisdizionale risiede tutta intera ed eminentemente nel supremo potere dello Stato, e si esercita da' suoi mandatari ne' limiti del mandato che ne ricevono; che nelle monarchie costituzionali come la nostra è principio inconcusso che il Re è l'unico fonte della giustizia, e da esso emanano le svariate giurisdizioni delle differenti magistrature, che ne' rispettivi confini segnati dalle leggi rendono ragione a tutti i cittadini senza distinzione di condizioni, di classi, di ceti o di persone; e che sarebbe pretensione strana ed assurda se i soli ecclesiastici volessero sottrarsi a questo cardine fondamentale del dritto pubblico del reame.

Si oppone però in contrario, non essere cotéste

nerali e quindi applicabili a tutti i popoli della terra presenti e venturi, senza tenere conto delle modificazioni che le circostanze particolari possono a ragione portare ai nostri principii.

Abbiamo veduto che gli effetti economici delle imposizioni sono sempre i medesimi, qualunque sia l'autorità pubblica che le comandi. Oltre i sopraddetti effetti generali, ciascuna imposizione ne produce degli altri speciali, i quali si riferiscono alla di lei indole propria; di essi ci occuperemo in altra parte del nostro lavoro, quando nei particolari della finanza pubblica più segreti dovremo penetrare. Al momento non possiamo in nulla discostarci dalle vedute generali, proprie della Filosofia del Diritto, sopra tutte le materie politiche, come facciamo ora sopra quella della economia sociale.

Si è detto che il diritto d' imporre tributi, sia sulle terre o sulla industria, sia sopra i capitali o sopra le rendite dei cittadini, deriva dal vantaggio che costoro ricavano dalla protezione sociale, vantaggio ch'è giusto essi acquistino con qualche lieve loro sacrifizio. Sempre che il vantaggio non è proporzionato al sacrifizio, avvi iniquità, imperocchè ciò che un contribuente dà, è cosa che a lui appartiene, e quando gli sia tolta senza debito compenso, si viola il diritto di proprietà.

Le spese private si trovano garantite dall'affetto naturale dell'uomo al proprio miglior essere. Colui, che deve farle, è quello stesso che deve fornirle; in guisa che, quando non sia demente, si può essere certo che egli non consentirà al sacrifizio della spesa, se pure non sia indennizzato dal soddisfacimento che ne consegue. Ma nelle spese pubbliche è tutt' altra la bisogna. Gli uomini hanno bastantemente pensieri e cure proprie, alle quali debbono consacrare tutto il loro tempo e le facoltà. Gli affari di Stato, divenuti complicatissimi, formano l'occupazione esclusiva di una data classe di cittadini; diffatti i governi rappresentativi, che ora abbiamo, possono risguardarsi come il frutto dei progressi economici delle società moderne. Nell' attuale stato delle cose adunque il contribuente, che sopporta le spese pubbliche, non è chiamato a giudicare quali siano quelle, delle quali sarà sufficientemente indennizzato. Egli deve affidarsi ai suoi rappresentanti. E costoro hanno uopo di studi speciali; hanno uopo di conoscere tutti i bisogni del corpo politico, i migliori mezzi di soddisfarli, quanto ciascuno di questi mezzi costi al pubblico, quali siano i vantaggi che l'universale può ricavarne; infine hanno uopo non solo di conoscere le vere fonti del pubblico bene, ma quel ch'è più, di volerlo operare. Chi ci assicura che eglino riuniscano squisiti lumi e retto volere? Dappoichè è mestieri che incomincino dal conoscere, vediamo dunque quali siano i canoni di giustizia che la scienza può loro fornire in riguardo ai limiti tra cui le imposizioni debbono mantenersi.

L' economia delle pubbliche spese non consiste in fare sì ch'esse sieno poche, ma in procurare che non oltrepassino il vero bisogno e che per esse non sieno le cose pagate al di là del loro valore. È agevole convincersi di queste due verità, ma non è agevole applicarle, nè calcolarne le conseguenze.

E primieramente diciamo essere verissimo che

---

teoriche applicabili al nostro caso, perocchè la giurisdizione del foro a pro degli ecclesiastici non emana da un principe secolare, il quale fuori del proprio Stato non può vantare impero, nè potestà, ma proviene bensì dal Supremo Gerarca della Chiesa, il quale per l'eminenza del potere concessogli da Dio, come capo de' fedeli impera su tutta la cristianità, e specialmente sul clero ch' è posto sotto la sua immediata dipendenza; e che il disconoscere questa supremazia, tende a disgregare l'unità cattolica, genera scismi, produce la rovina degl' imperi, e fa che tutto cada nel caos, come uno degli onorevoli interpellanti ha asserito. Ma dopo tanta luce di dottrina sparsa intorno a questo argomento da antichi e da moderni scrittori, e dopo la gravità con cui tale materia è stata sviluppata nelle discussioni parlamentari, è omai vano il ricordare: che la potestà della Santa Sede negli altri Stati cristiani è tutta spirituale, e si limita alle sole materie religiose, e di mera disciplina ecclesiastica, senza potersi ingerire nelle faccende temporali, negli ordinamenti politici e governativi degli altri popoli, nella loro giurisdizione civile, essendo questo un attributo de' soli supremi reggitori degli Stati a norma delle rispettive costituzioni e delle varie forme di governo di

l' imposizione viene legittimata dal vantaggio immenso, indispensabile, che la protezione sociale procura ai cittadini; ma la società non può a capriccio stabilire il valore di siffatto vantaggio. Esso non è altro che una produzione sociale; al pari dunque di tutte le possibili produzioni, non può avere altro vero valore, che quello fondato sopra una utilità, che i cittadini non possono in altro modo procurarsi a migliore mercato. Eglino hanno diritto naturale ad acquistare dalla società la sicurezza, di cui sentono bisogno, al prezzo più basso che sia possibile: la detta sicurezza ha in questo modo il carattere, ch'è comune a qualunque altra produzione. Se un uomo può acquistare un prodotto per un determinato prezzo, non è lecito costringerlo a pagarlo di più. Così, dov'egli potesse godere di tutta la sicurezza desiderabile con minori imposizioni, non sarebbe lecito fargliela pagare più cara; il di più, che si volesse esigere, sarebbe un prezzo esagerato, ingiusto, illegittimo dato alla protezione sociale; sarebbe uno spoglio. Se la società facesse pagare ai cittadini l'aria che respirano, commetterebbe atto tirannico, attesochè costoro dovrebbero da quella acquistare una cosa ch'eglino possono gratuitamente godere. Se la società facesse loro pagare l'acqua corrente, che ristretta in un canale, vien condotta in una contrada arida, più di quanto è il suo prezzo naturale, calcolate le spese di produzione, commetterebbe atto riprovevole e indegno quanto monopolio. Se facesse loro pagare imposizioni superiori alle spese necessarie per procurare ai medesimi la sicurezza di cui hanno bisogno, commetterebbe un attentato contro la loro proprietà.

La porzione di beni che il cittadino a titolo di imposizione sacrifica allo Stato per godere la sicurezza dei rimanenti suoi beni, dev'essere dunque la più piccola possibile. Non si tratta di togliere agli uomini tutto quello a cui possono rinunziare, o tutto quello che può loro essere strappato colla violenza, ma soltanto ciò che è indispensabile pei bisogni dello Stato. Quando pure per urgenti necessità legittime di questo sia mestieri spingere i cittadini a usare di tutta la possibilità in cui sono di far sacrifizi, essi non debbono mai essere tali, che alterino talmente la riproduzione, che più non si possa annualmente ripeterla.

La saviezza di questo principio è innegabile; ma quanto non è difficile che la pratica vi si uniformi! I principali abusi, che nelle società si deplorano, provengono da siffatta difficoltà. Nelle consumazioni private non mai avviene che le cose siano pagate oltre il loro effettivo valore; il prezzo di esse trovasi sempre determinato dalle spese di produzione; e se qualcuno volesse ricavarne un maggior profitto, incontrerebbe tosto un freno nella concorrenza, la quale facendo sorgere nuovi produttori per tutti i prodotti che dessero profitti superiori alle spese occorrenti per produrli, rimette immediatamente il prezzo a livello di queste. Ma gli uomini che decidono delle spese pubbliche non hanno eguale interesse a procurare che i cittadini acquistino le cose destinate alla pubblica consumazione pel giusto loro valore; al contrario, i loro personali profitti trovano nel procurare l'opposto. I cittadini hanno bisogno di sale: le miniere, le acque marine possono loro procurarne a buon mercato; ma lo Stato preferisce il fare un monopolio di quel

---

ciascuno di essi: che la chiesa nacque nell'impero, e non l'impero nella chiesa, e che perciò ne' primi secoli del cristianesimo i sacerdoti non erano altrimenti riguardati, ed essi medesimi non si consideravano altrimenti se non come membri e parti della repubblica, soggetti alle stesse leggi che regolavano i rapporti di tutti gli altri cittadini, nè mai sorse loro in mente di sottrarsene o declinare il foro civile, fermi nel principio inculcato dal Redentore di dare a Cesare ciò che a Cesare appartiene, ed a Dio ciò ch'è di Dio: che gli apostoli, i discepoli, i primi padri della chiesa rispettarono le leggi del principe, nè si legge di essersi mai immischiati nel governo civile: che per molti secoli i papi medesimi non si reputavano legittimamente collocati nella eminente loro sede e nell'alta loro dignità se non erano confermati dagl' imperatori: che il potere temporale chiesastico debbe la prima origine alle virtù de' primitivi sacerdoti, e specialmente de' prelati, alla santità de' loro costumi, alla loro dottrina; poi crebbe in mezzo alle tenebre dell'ignoranza e della superstizione che ricoprirono l'Europa; indi grandeggiò in modo che i pontefici disponevano degli scettri e delle corone, scomunicavano e detronizzavano i monarchi, scioglievano i sudditi dall'ubbidienza loro dovuta; tal-

prodotto. Nomina direttori, ispettori e infiniti altri agenti. Si circonda di un numero grande di sgherri. E il sale vien pagato cinque volte più caro di quanto sarebbe il giusto suo prezzo.

Sempre che la sicurezza sociale viene pagata al di là del suo valore effettivo, bisogna darne la colpa ai falli dei governi. Quante folli spese non costringono ad aggravare la condizione dei cittadini con enormi balzelli! In Egitto doveansi un tempo, come ai dì nostri in Spagna e tra noi, mantenere ricchissimi un infinito numero di sacerdoti, i quali erano di aggravio alla popolazione, in luogo di promuoverla; dovevansi a forza di braccia elevar mostruose piramidi, costruire enormi templi, preparare, innanzi che palagi, città per albergare i sovrani: gli Egiziani, come gli Spagnuoli e gl' Italiani, vivendo in contrade le più fertili dell' universo, erano sforzati a nutrirsi di scarso e rozzo alimento per servire alla imbecillità dei reggitori ed alla vanità dei cortigiani. Quanto le nazioni non pagano a caro prezzo la loro vanità! Si conservano colonie lontane per semplice apparato di potenza, in onta che sia dimostrato esse costino più di ciò che rendono. Perchè non consacrare invece l'oro dei popoli a spese favorevoli alla produzione? Non sarebbe questo il mezzo diretto di meglio provvedere al loro ben essere? Si accordano vistose pensioni a personaggi per loro stessi ricchissimi. Si obbietta che ciò si faccia per premiarli dei grandi servigi prestati alla patria e per incuorar altri ad imitarli. Ma chi dice che l'oro sia l'unico mezzo, con cui si possano premiare i grandi uomini? E mancheranno mai abili generali, ministri, letterati, artisti a quel paese, dove in mille altre guise possibili si voglia onorarli? Egli è indubitato: prima che i popoli non acquistino idea precisa e compiuta dei loro veri interessi, è vano sperare che i reggitori degli Stati sieno posti in grado di non conculcarli. Come raffrenar costoro, se quelli non pervengono a sapere quali sieno le spese effettive che occorrono a mantener dentro e fuori la pace, a procurar buone leggi e fedele esecuzione di esse, ad aprire comunicazioni utili alle loro esportazioni e consumazioni, ad avere milizie che li difendano e non li opprimano, ed istitutori che gl' illuminino e non gl' istupidiscano? Per far ciò, non debbono saper distinguere al contrario le spese destinate al soddisfacimento di bisogni fittizi, dai quali non ricavano che dolori, come al mantenimento di numerosi impiegati inutili o nocivi, di una corte che umilia il merito e corrompe il talento, di milizie che si prestano, come schiere di sgherri agli oppressori, di sacerdoti avidi e ambiziosi che disuniscono le famiglie, ne prendono le sostanze, proteggono tutti gli abusi, perseguitano tutte le verità, deificano ogni loro vizio? Sia conto alle nazioni: l'ignoranza tradisce la loro libertà; i lumi l'assicurano.

Vero è che le spese pubbliche non potrebbero essere per noi quali erano pei nostri antenati. I progressi delle moderne società hanno creato la necessità di un maggior numero di consumazioni: gli eserciti più grossi, le popolazioni più compatte, le frontiere più estese, gl' interessi più complicati, le scienze, le arti, i commerci, le manifatture, gli usi infiniti del nostro vivere civile, tutto comanda imposizioni più gravi di quelle che si co-

---

volta videro inchinarsi davanti al loro orgoglio, umili e dimessi principi ed imperatori; e finalmente estesero tant' oltre la loro possanza che sconvolsero quasi l'Europa: e che quando queste ed altre esorbitanze si resero insopportabili, allora si riscossero i popoli ed i governi, nacquero gli scismi, e gran parte del mondo cattolico si separò dall' unità romana senza cessare di professare il cristianesimo.

Ma mettendo da banda queste ed altre disceltazioni che ci porterebbero troppo lungi dai termini che ci siamo prefissi negli angusti confini della presente appendice, non possiamo tralasciare di osservare, che l'unità cattolica non può correre alcun pericolo dal disconoscersi un foro privilegiato e speciale per gli ecclesiastici. Non si turba al certo il cattolicismo se un prete, un frate, un abate e simili siano giudicati da' tribunali ordinari del regno, anzichè dal vescovo e dal suo vicario; se sia fatta loro giustizia secondo le leggi statuite da' poteri dello Stato per tutte le altre classi di cittadini, e non colle forme delle false decretali d' Isidoro. Non ha cessato al certo di essere cattolica la Sicilia, dove un tribunale così detto di monarchia resiste a tutte le invasioni del potere clericale sulla suprema potestà dello Stato, e dove

noscevano un tempo. Non di meno la necessità non è così estesa, quanto l'errore e la ingorda malvagità umana la rendono. Si combattano le suggestioni dell'interesse privato, si prevengano i falli dei governi, si rischiarino le menti di coloro i quali ordinano le spese pubbliche, e si eviterà una buona metà dei mali, che ora i popoli soffrono. Egli è mestieri che un profondo sentimento dei proprii doveri scenda negli animi di quelli che amministrano la pubblica finanza. È mestieri che nelle loro menti si scolpisca la gran legge la quale impone, il danaro dei popoli non sia speso che pei popoli. Se per un particolare cittadino è colpa disperdere le proprie sostanze in folli spese, quanto non è colpa, anzi delitto pei reggitori delle nazioni il disperdere le sostanze di queste?

Articolo VIII.

Amministrazione, ossia diritto di vigilare sulla versione delle rendite pubbliche.

Non spiegheremo qui le parti dell'amministrazione e il modo di organizzarle: altrove ci occuperemo di ciò. Al momento vogliamo solo stabilire i principii dell'amministrazione delle rendite pubbliche giusta il fine della salute e del miglior essere sociale.

Egli è mestieri quí dare una idea giusta dell'amministrazione, che, dietro la pratica dei pessimi governi sotto cui abbiamo gemuto per secoli, siamo abituati a riguardare come una scienza, mentre non è altro che un arte, ed a confonderla con la scienza della economia politica.

L'amministrazione viene definita comunemente la scienza che insegna ai governi il vero sistema di amministrare la ricchezza nazionale. Questo è un deplorabile errore, che noi dissiperemo, e togliendo all'amministrazione la influenza e l'importanza che le si attribuiscono, cercheremo assegnarle il suo vero carattere.

La ricchezza nazionale non è che la somma delle ricchezze particolari dei cittadini. Quando queste ultime sieno maggiori o minori, quella si fa più grande o più piccola. Quando esse sieno bene o male amministrate dai cittadini medesimi che le posseggono, quella risulta florida o meschina. La ricchezza nazionale è dunque un risultamento della buona amministrazione speciale della cittadinanza, e non di quella dei governi, i quali fortunatamente non amministrano mai le fortune particolari, delle quali si compone la fortuna pubblica. Diciamo fortunatamente, imperocchè senza alcun dubbio la felicità della specie umana sarebbe crudelmente compromessa, se in luogo di riposare sulla intelligenza, sul buon volere e sulla fatica degli amministrati, dipendesse dai governi.

Posto il principio che la ricchezza nazionale dipenda dalla buona amministrazione delle fortune particolari, noi domandiamo quale parte prenda in ciò il governo? Eccola. Questo agisce assai meno che lascia agire: e tanto meglio fa, quanto mette minori ostacoli all'attività della privata industria. L'amministrazione governativa non è una scienza: i principii della scienza sono più direttamente necessari ai cittadini, i quali debbono realmente agire per procurarsi ricchezze, il complesso delle quali

---

da sette secoli Urbano II. con bolla di luglio del 1098 dichiarò Ruggiero conte di quell'Isola, Legato apostolico per sè e pe'suoi successori in perpetuo, talchè per effetto di questa concessione essendo il re in quella estrema meridionale parte d' Italia rivestito quasi delle stesse facoltà che ha il pontefice per tutto l'orbe cattolico, la Sicilia è poco men che sottratta alla dipendenza della Santa Sede. Non è forse cattolico il regno di Napoli dove da circa un secolo fu abolito il foro ecclesiastico, e poscia il re si ricusò di corrispondere al papa l'annuo tributo della chinea, simbolo del suo vassallaggio e ligio omaggio alla Sede pontificia? È divenuta forse acattolica la Toscana, dove il gran duca Pietro Leopoldo da oltre un secolo emancipò il suo popolo dalla sudditanza della curia romana? È forse scismatica la Francia, l'Austria, la Venezia, la Lombardia, la Spagna, il Belgio ed altre nazioni di Europa, presso le quali non esiste alcun privilegio di foro a pro del clero? E perche dunque dovrebbe temersi uno scisma nel solo Piemonte, che ultimo fra gli Stati europei si è riscosso, ed ha rivendicato un diritto imprescrittibile ed insito essenzialmente alla propria autonomia? Il popolo subalpino è, la Dio mercè, eminentemente cattolico, e serba inviolata la fede de'padri

deve comporre la ricchezza nazionale. L'amministrazione governativa è un'arte, la quale a differenza di tutte le altre arti, è tanto più perfetta, quanto opera il meno che sia possibile. La sua azione è tutta negativa, e consiste, lo ripetiamo, meno in ciò che fa, che in ciò che lascia fare; ed una tale condotta è obbligata a tenere dietro la persuasione ch'essa non creerà mai la fortuna nazionale, quando i cittadini non sappiano creare la loro fortuna particolare, e che per la creazione di questa occorrono lumi, buon volere e fatica dei cittadini medesimi, e i governi debbono limitarsi a non mettervi impedimenti, anzi che occuparsi a dirigerli ed amministrarli. Ecco il vero carattere della pubblica amministrazione.

Questa è dunque un'arte, la quale agisce in linea di protezione. Ma anche negli atti, con cui protegge ciò che i cittadini fanno, non può procedere alla cieca. Tutte le pratiche non sono indifferenti; alcune di esse conducono più delle altre a felici risultamenti. Per cui, in onta che l'amministrazione pubblica sia un'arte, ha uopo di essere diretta dai lumi della scienza, senza che perciò si possa confonderla con questa.

L'economia politica è in conseguenza una cosa ben diversa dall'amministrazione. Non si può, come ha fatto Sismondi, definirla la scienza che s'incarica di vegliare sulla felicità della umana specie; bensì può essere definita la scienza che dovrebbero possedere coloro, i quali s'incaricano di vegliare sulla felicità della umana specie. Indarno essi promulgherebbero leggi e regolamenti amministrativi, quando ignorassero i principii della economia delle nazioni. Tanto meglio riusciranno nella loro azione, quanto più saranno illuminati da questi principii. Essi ne dipendono, ma non possono governarli e padroneggiarli, nel modo stesso che un macchinista si approfitta delle leggi della meccanica, le studia e ne dipende, ma non le governa e ne dispone.

Qualunque cosa si voglia conoscere, è uopo studiarne la natura; è uopo fare delle savie osservazioni e delle accurate esperienze. Allorchè queste nozioni si posseggono, si può applicarle a un'arte qualunque. L'una operazione non si può confondere con l'altra. La fisica vegetale è una scienza, che si acquista consultando la natura; le pratiche dell'agricoltore, dirette e illuminate dalle leggi di quella, formano un'arte. Ciò che diciamo di una cosa, si può dire di tutte le altre; ed il metodo Baconiano, utilissimo per le scienze filosofiche, è applicabile ugualmente alle scienze morali e politiche. I governi, ripetiamo, trattano un'arte; ma se vogliono degnamente adempire le loro funzioni, debbono essere istrutti in economia politica.

L'amministrazione emana una legge con la quale stabilisce il prezzo di taluni prodotti della industria agricola o munufatturiera, o l'interesse dei capitali impiegati; emana regolamenti con cui prefinisce il salario dovuto agli operai: può fare tutto ciò con successo, e senza arrecare ostacoli alle industrie e ai commerci, se non ne consulta la natura, prima di emettere le sue leggi e i regolamenti? Può, senza avere le istesse cognizioni, comandare le matricole e sottoporvi, come spesso è avvenuto, non solo i negozianti, ma fin gli artisti? Quante volte, per ignoranza della scienza

---

suoi; nè per la frivola cagione che tiene ora cotanto agitato il clero ed i suoi partigiani vorrà rimuoversi dalle sue credenze che gli stanno profondamente impresse nell'animo, e da secoli radicate ne' suoi costumi. I pericoli adunque che si predicono sono vani, i timori di uno scisma immaginari, gli altri supposti rovesci di religione chimerici. La nostra sacrosanta religione non abbisogna del meschino presidio della giurisdizione chiesastica, che taluni del clero con tanto impegno contrastano al potere civile: essa si sostiene da sè perchè fondata dalla divina sapienza, e pari alla navicella di Piero, galleggia su'flutti agitati, non paventa i marosi, e sfida le procelle.

Non rimanendo dunque in alcun modo offese o scosse le credenze popolari, nè alterata la santità della fede ortodossa, ma trattandosi unicamente degl'interessi di un ceto di persone, noi non comprendiamo come possano per avventura da sì lieve cagione sorgere timori di una guerra religiosa. Sappiamo pur troppo che le controversie di religione hanno acceso fra popoli la face della discordia, perturbato gli Stati, sconvolte le nazioni. La storia ci attesta che gli Ariani, gli Unitari, i

economica, i governi meglio intenzionati hanno nociuto ai popoli, mentre credevano lavorare pel loro miglior essere? Noi leggiamo in Rosseau, uno dei più caldi difensori delle libertà pubbliche, il seguente brano: « Fra i più rilevanti affari del go- » verno notiamo quello di prevenire l'estrema di- » suguaglianza delle fortune, non già col togliere » violentemente le sostanze a chi le possiede, ma » col rifiutare a tutti i mezzi di accumularle. » Se Rosseau avesse avuto esatta nozione dei principii economici, avrebbe consigliato all'amministrazione di togliere ai cittadini i mezzi d'accumulare, mentre unicamente per via delle accumulazioni può l'indigente evitare di essere proletario e divenire un membro utile e felice della società?

Nè si creda che l'amministrazione abbia uopo soltanto d'illuminarsi con lo studio della economia politica, affine di bene dirigere la sua azione; ella ha bisogno dei lumi di quasi tutte le scienze. Niuno avvene, che non le possa dare utili consigli. Ed ecco un esempio. Indubitatamente gli amministratori di una nazione, i quali fossero impegnati ad aprire delle strade, senza che avessero lumi della scienza economica, sarebbero al cimento di non distinguere quali strade sieno più rilevanti per le industrie e di trascurare forse quelle che diffatti procurerebbero maggiori vantaggi; eglino, oltracciò, nella costruzione delle strade farebbero delle spese poco calcolate sui vantaggi, e tali che sorpasserebbero questi ultimi; infine stabilirebbero sulle strade dei dazi di passaggio, che ne distruggerebbero il benefizio, ignorando che un'opera pubblica, eseguita a spese dell'ordine della cittadinanza, non è produttiva di utilità, se la spesa fatta non costituisce per la cittadinanza un capitale impiegato, dal quale a titolo d'interesse ricava comodità, sicurezza e agevolezza nei proprii commerci. Ma quanto in pari tempo quelli amministratori non dovrebbero consultare le leggi fisiche per bene dirigere la loro azione? Non potrebbero eglino, stranieri alle fisiche scienze, far costruire con grandi spese delle strade, le quali poi si troverebbero impraticabili? Non potrebbero far tagliare dei canali, con direzione o profondità sì male calcolata, che le acque non vi entrerebbero, ed essi rimarrebbero a secco? Dicasi altrettanto per tutte le scienze, le quali offrono egualmente utili lumi all'amministrazione pubblica degli Stati.

Conchiudiamo che l'amministrazione ricava profitto da tutte le scienze fisiche, morali, politiche, economiche, ecc., senza che per ciò si possa confonderla con esse e dire che essa sia la scienza economica, meglio di quanto non è la scienza fisica. Ella è un'arte la quale ha bisogno di consultare una infinità di principii scientifici per bene dirigere la sua azione. Dippiù la sua azione si limita a proteggere quella dei cittadini, e sono più le cose dalle quali deve astenersi che quelle che essa deve fare; imperocchè la ricchezza nazionale è un risultamento delle ricchezze individuali, alla cui prosperità provvedono i cittadini medesimi, quando non sieno impediti.

Millenarii, i Sociniani, gli Armeniani, i Giansenisti, i Molinisti ed altre sette religiose cagionarono discordie infinite, guerre struggitrici. Un ridicolo interesse dei monaci Domenicani ed Agostiniani produsse nella Sassonia dugento anni di furori civili, ed una lunga serie di sventure e di supplizi. L'assurdo principio delle due potestà convertì gli uomini in belve feroci, suscitò sedizioni, produsse carnificine e la distruzione d'innumerabili famiglie innocenti. Per la quistione teologica dell'*omoision* o dell'*omousion*, *æqualem aut consubstantialem*, si venne alle armi tra partiti dissidenti, ed in nome di un Dio di pace e di carità si sparsero rivi di sangue per l'onore di un *Jota*, o di un *Omicron-Ipsilon*. Chi è che ignora le calamità e le stragi degl'infelici Albigesi? Sappiamo che settanta teologi della Sorbona dichiararono Enrico III decaduto dal trono di Francia, i sudditi sciolti dal giuramento di fedeltà, e giunsero sino a negare l'assoluzione a coloro tra essi che lo riconoscevano nella qualità di re. I monaci, la Sorbona, ed alcuni vescovi della Francia, per favorire le opinioni della Curia romana, dichiararono incapace di regnare Enrico IV, il migliore forse di quanti re abbia avuti la Francia, ed al certo uno dei migliori principi che abbiano mai regnato sulla terra.

§ 4.

Ordine di ragione relativo al credito pubblico.

Il credito può annoverarsi tra i mezzi che la società possiede per sopperire ai pubblici bisogni. Esso non è un capitale; ma la società, che gode di quello, può all'uopo disporre dei capitali di cui ha bisogno.

Il credito pubblico si stabilisce al modo stesso che quello particolare. È mestieri che la società inspiri il fermo convincimento in coloro, i quali trattano con lei che non mancherà di soddisfare agl'impieghi contratti con ogni fedeltà. In questo caso l'uomo privato consente volentieri a mettere a disposizione del corpo sociale i suoi capitali, che è sicuro di riavere a tempo debito, e si accontenta di un modico interesse, imperocchè non avendo il rischio di perdere tutto, non vede la necessità di aggiungere a quell'interesse un dippiù a titolo di premio per le eventualità.

ARTICOLO I.

Natura del credito pubblico.

Per definire la natura del credito pubblico è mestieri conoscere bene quella dei capitali. Noi non possiamo al momento occuparci dei capitali, e anticipare quelle teorie, che a miglior tempo svilupperemo. Non pertanto sentiamo il bisogno di darne un idea sommaria, acciocchè chi legge, possa avere una esatta nozione del credito pubblico.

I capitali sono tutto ciò che gli uomini posseggono e possono consacrare alla produzione. Le cose che gli uomini posseggono, sono tutte materiali. In conseguenza si può dire che i capitali produttivi non consistono che in oggetti materiali provveduti di valore. Vero è che il valore sia una qualità morale; ma esso non è effettivo, se non è intrinseco ad un oggetto materiale qualunque. I capitali sono valori accumulati, ma valori sempre incorporati a cose materiali; non sarebbe altrimenti possibile di accumularli e di trasmetterli da individuo ad individuo. Quando si comprano servizi produttivi di qualunque specie, essi sono sempre acquistati mediante un cambio con oggetti materiali provveduti di valore intrinseco. Dietro questi principii si può essere convinto che i valori fittizi e di semplice convenzione non debbono annoverarsi tra i capitali produttivi, che i loro possessori possono consacrare alla produzione; essi sono capitali immaginari e insussistenti che nulla producono, a meno che non siano sostenuti da oggetti forniti di valore intrinseco, che essi rappresentano; e in questo caso sono segni rappresentativi un valore effettivo e non già capitali puramente fittizi. Allorchè si toglie a prestito un capitale o si acquistano servizi produttivi dando in cambio delle cedole bancarie dello Stato, o delle cambiali con firma privata, coteste cedole o cambiali sono un'effettiva proprietà attesochè non è stato possibile averle, se non depositando nei banchi del governo o del privato negoziante o danaro o merci, e sempre degli oggetti materiali forniti d'intrinseco valore, che quelle carte rappresentano, e coi quali possono essere cambiate a volontà di chi le ha ottenute in

---

E questo grande e sventurato Monarca fu tratto a morte da un allievo del collegio dei Gesuiti! Era Domenicano colui che, munitosi prima dei Sacramenti, e sulla fiducia di acquistare il paradiso, animato dal suo priore, trafisse Enrico III; e Domenicano era altresì quell'empio che ardì avvalersi del Sacramento dell'Eucarestia per avvelenare l'imperatore Enrico VII. La deposizione dell'imperatore Enrico IV, le traversie degl'imperatori Federico Barbarossa, e del grande Federico II di Svevia, le sventure di Manfredi, l'immeritato destino di Corradino, la distruzione insomma dell'intera illustre famiglia Sveva, non furono al certo opera di opinioni filosofiche, ma di odii clericali coverti sotto il manto della religione.

Tutte queste ed altre grandi calamità prodotte dalle dissensioni religiose sono pur troppo a tutti note, ond'ebbe a dirsi: *Quantum religio potuit suadere malorum*! Ma quei tempi di furori sono passati per sempre, nè per quanto si vogliano evocare dalle tenebre dell'obblio ritorneranno più a funestare la terra; ed assai meno riviveranno nel Piemonte, i cui abitanti civili e dediti agli studi di pace, non vorranno al certo brandire le armi e turbare la felice tranquillità di cui godono, per sostenere come cardine di religione che un

pagamento. Ma se trattasi di carte monetate, le quali niun intrinseco valore posseggono, nè lo rappresentano, dappoichè non vi sono danari o merci che le sostengono, e colle quali possono all'uopo essere cambiate, esse carte hanno un valore fittizio, nè si può annoverarle tra i capitali produttivi.

Da questa legge generale meritano di essere eccettuati i valori immateriali, i quali non cessano di essere effettivi, comechè non si trovino immedesimati con oggetti materiali: ciò non ostante, essi hanno il carattere di capitali; tali sono la clientela di un avvocato, la frequenza di vendita di un magazzino, ecc. Queste cose non sono semplici segni rappresentativi di valore: ma sono un valore oltremodo effettivo quantunque morale, che costituisce un effettivo capitale: tanto è ciò vero, che esso può essere alienato o ceduto ad un altro individuo da colui che lo possiede.

Premesse queste nozioni, risulta evidente il principio che il credito pubblico non sia un capitale. Esso non può essere paragonato alla clientela di un avvocato; ed in conseguenza non si può dire che sia un valore immateriale. La clientela dell'avvocato è per sè medesima produttiva, ossia creatrice di prodotti utili; ma il credito pubblico non produce nè crea nulla per sè, imperocchè i capitali che ne seguitano non sono da lui prodotti, ma tolti a prestito dalla produzione altrui. È falso dunque ciò che vari Economisti asseriscono, cioè che il credito moltiplichi i capitali. Affinchè questo avvenisse, bisognerebbe che il credito moltiplicasse gli oggetti effettivi e materiali, che forniti di valore intrinseco, costituiscono i capitali. Però esso non ha questa virtù di moltiplicazione. Così la società, come l'individuo, possono col loro credito disporre di un valore materiale, che un capitalista aveva in serbo, ma quando costui lo ha prestato o ceduto, egli è venuto a privarsene per sè, in guisa che non è più nella possibilità di prestarlo una seconda volta ad altrui; e la società o l'individuo che lo hanno tolto a prestito, non lo hanno prodotto nè creato, ma non fanno altro che amministrarlo in luogo del primo possessore. Uno è sempre il capitale, e col passaggio dalle mani dell'uno a quelle dell'altro, non viene a moltiplicarsi. Lo stesso valore non può servire due volte al tempo medesimo. La società o l'uomo privato, che impiegano questo valore e lo consumano per dare opera e vita alle loro operazioni produttive, vengono ad impedire che altri ne facciano uso in pari tempo. Il prestito fatto è sempre esclusivo, ossia è fatto sempre ad un individuo ad esclusione di tutti gli altri. Onde segue che il credito pubblico, ossia la possibilità di dare o di ricevere a prestito, non moltiplica i capitali.

Tolto al credito degli Stati il prestigio, con cui si è voluto circondarlo e sublimarlo, e definito il vero suo carattere, il quale è quello di facilitare il passaggio dei capitali e non di accrescerli, ben presto avremo occasione di esaminare in che ciò non ostante possa essere utile, e in che a preferenza rechi disvantaggio.

---

sacerdote debitore o imputato di delitti fosse tratto innanzi al tribunale ecclesiastico, anzichè al cospetto dei magistrati, che compartiscono giustizia a tutto il popolo. Le generazioni presenti, illuminate sui veri loro bisogni, sanno bene discernere la religione dal sacerdote, la santità dell'una dagli interessi personali dell'altro; adorano la prima come emanazione celeste, come fonte di carità, di mansuetudine, e di civiltà, come dolce legame di fratellanza fra gli uomini, e come prima base della pubblica morale; rispettano il secondo quando agli altri è specchio di purità, quando le sue azioni si conformano ai dettami del Vangelo, quando i suoi costumi brillano di vivida luce, e servono altrui di guida alla comune salvezza più colla forza dell'esempio che con l'opra della parola. Ma per quanto sia grande il rispetto che potrebbero meritare questi sacerdoti esemplari, siamo certi che la presente età non riguarderà come oltraggio alla religione, e come caso di guerra religiosa una meschina controversia di giurisdizione, che tocca non il dogma o la fede, ma i puri interessi, le preminenze, i privilegi personali degli ecclesiastici. Possiamo anzi essere in grado di affermare che il popolo generalmente male soffriva questa competenza eccezionale a favore di

ARTICOLO II.

Storia del credito pubblico.

I capitali trovansi nelle mani dei cittadini, i quali, acciò li prestino alla società, o al governo, che figura per essa, hanno bisogno di essere pienamente convinti che si abbiano i mezzi ed anche la volontà di mantenere con loro le promesse stipulate. Non pertanto vi è stato un tempo in cui il diritto di violare queste promesse fu riguardato come inerente alla natura del supremo potere. Coloro che lo sostenevano, tennero quale atto di grazia e non di dovere la restituzione di ciò che avevano tolto a prestito: ed i cittadini, che aveano dato i loro capitali, impallidirono sempre che si trattò di riaverli. Se qualche volta osarono gemere della infedeltà dei governi, bisognò guardarsi, come di delitto dall'audacia di dolersene. Meglio che il diritto, i reggitori consultarono sovente una certa probità che era in essi, e fecero per questa ciò che non avrebbero fatto per quello. Vi furono Sovrani, i quali si fecero scrupolo di coscienza di non mancare ai pagamenti dovuti ai creditori dello Stato; ma la filosofia delle Corti, venne a tirarli d'impaccio, e l'efficace opera di alcuni pessimi ministri dell'altare pose allo spoglio un sacro ed ultimo suggello, l'una e l'altra dicendo che i beni dei sudditi si appartenessero ai loro coronati padroni, e che costoro ritenendoli, non facessero altro che usare di cose proprie. Di questo modo procedendo, allorchè straordinari bisogni dello Stato si verificarono, i Sovrani trovarono il loro credito distrutto e si videro nella impotenza di ottenere bonariamente ciò di cui abbisognavano: il che produsse poi l'effetto funesto di renderli tiranni, dappoichè, mancate le buone vie, furono costretti a battere le cattive ricorrendo alle violenti estorsioni. Tutto dimostra che la generazione dei mali è progressiva.

Col correre dei tempi la condotta dei governi mutò, ed oramai si può dire che a riguardo del credito pubblico l'Europa abbia una tirannide disciplinata. Si è compreso quello che nei precedenti secoli erasi ignorato o trascurato per impeto sfrenato d'imperio; si è compreso che non è possibile avere altro danaro e fare nuovi prestiti, quando si manca al pagamento dei debiti antecedenti. Per cui oggidì anche i più dispotici governi mettono tra le loro spese in primo luogo il pagamento del debito pubblico e degl'interessi corrispondenti. E questa esattezza è tant'oltre spinta, che si rispetta fino quando vi sieno mutamenti di persone o di principii nei governi. Gli usurpatori pagano i debiti fatti dagli espulsi reggitori legittimi degli Stati, i quali, ritornati ai loro seggi, pagano i debiti fatti dai primi. Le nazioni si commuovono: succedono repubbliche popolari a tiranni che chiamavansi legittimi padroni dei popoli, e nuovi tiranni alle cadute repubbliche. I principii si escludono; le reazioni mandano all'esilio od alle forche una infinità di cittadini; i debiti reciprocamente fatti si rispettano, e tiranni e repubbliche pagano gli uni per le altre. Perchè questo? Perchè non si bada all'uomo ed al principio caduto, ma al bisogno avvenire, che può verificarsi di danaro; e colui, che trovasi al potere, intende che il suo credito più non esiste, se viene meno alle promesse anteriormente fatte da altrui. E poi, tutta questa ge-

---

essi; che non era soddisfatto della giustizia parziale che i vescovi impartivano sempre a pro dei loro dipendenti quando per debiti o per altre obbligazioni venivano chiamati in giudizio da' laici, e che ha perciò applaudito alla tanto desiderata legge che ha accomunato ne' giudizi anche le persone del clero a tutto il resto dei cittadini. Non si vadano adunque fantasticando timori di conflitti di religione che si travedevano da uno degli onorevoli interpellanti, e si viva pure sicuro che per sì frivola cagione non sorgerà il popolo subalpino a combattere *pro aris*.

Nè veggiamo quali mezzi di prudenza avrebbero potuto adoperarsi per venire ad una conciliazione con la Sede pontificia. Quando milita per noi il buon diritto, la pusillanimità che spesso si qualifica prudenza offre indizio di coscienza mal ferma nella giustizia della propria causa, e la circospezione può essere riputata debolezza; ond'è che se nell'affare di cui trattasi vi ha osservazione sfavorevole pel governo, si è appunto l'invio di un delegato a Roma per intavolare negoziazioni con quella Corte dopo che le leggi erano state solennemente discusse, approvate dal Parlamento, e sancite dal potere esecutivo. Quale frutto poteva sperarsi da cosiffatte negoziazioni? Qual bene si

nerosità nulla costa a chi l'adopera. Un uomo privato, che sia colpito dalla sventura, non avendo danari nella sua borsa, non può far altro che toglierlo dalla borsa altrui, e per questo viene appiccato. Ma un governo ha ben altri mezzi, e sono quelli di vuotare le borse dei popoli, senza che perciò, almeno per lungo tempo, sieno appiccati.

Nè solo con l'esattezza nei pagamenti, ma con vari altri espedienti ancora gli attuali governi hanno assodato il loro credito. In onta che ciascuno senta un governo essere un debitore troppo pericoloso, perchè troppo potente; in onta che si sappia ricorrendo contro di essi ai tribunali, che la legge, è vero, pronunzia, ma la legge è fatta dai governi; in onta che si conosca costoro nei contratti che fanno coi cittadini essere in pari tempo parti contraenti e giudici, e come depositari del supremo potere, avere abilità di determinare a talento non solo l'epoca, ma anche la maniera dei pagamenti, nondimeno hanno circondato di tali privilegi i crediti verso lo Stato, che, nulla ostando i sopra esposti pericoli, ogni ordine di cittadini corre ad impiegare i loro capitali con quelli. I privilegi sono i seguenti. Le rendite che si godono sullo Stato, sono esenti da contribuzioni; il genio fiscale che invade tutte le altre rendite di differente natura dei cittadini, si arretra innanzi a quelle. Nè i soli capitali sono intangibili, ma fino gl'interessi, di modo che un ricchissimo creditore dello Stato può fruire delle sue rendite a dispetto di coloro, verso cui ha una infinità di debiti. La trasmessione di siffatta proprietà è facilissima e scevra di quelle forme e pagamenti che accompagnano la trasmissione di qualunque altra proprietà. Essa può eseguirsi a piacere in un mercato pubblico, chiamato *la Borsa*, dove non mancano mai compratori, a qualunque prezzo sia; e cotesta sicurezza di vendere fa si che non si faccia conto del pericolo di conservare le cedole, il cui prezzo può sempre alterarsi in più o in meno. Niun talento abbisogna per maneggiare questi negozi; nulla avvi a temere dall'altrui mala fede; tutte le persone di qualunque condizione possono trattarli; tutte le somme, piccole o grandi, possono esservi impiegate; il più gran secreto li copre, in guisa che non avvi miglior modo di mettere a profitto un danaro male guadagnato e che si vuole nascondere agli occhi del mondo. Questi sono vantaggi grandissimi, i quali possono bene essere desiderati in onta a un piccolo ribasso nell'interesse che danno i capitali di questa maniera impiegati; ma quando poi siffatto interesse agguaglia quello che può ottenersi dai capitali impiegati in qualunque altro più solido modo, si dice allora che il credito fiorisca.

Ecco quale fu la condizione del credito pubblico negli scorsi secoli, e quale diventò in appresso. Siccome da quanto precede, è facile ricavare che due cose richieggonsi per stabilirlo solidamente, e sono: 1 Le ricchezze dei cittadini, e queste sono così moltiplici e provengono da tante fonti differenti, ch'egli è impossibile, dietro qualunque particolare accidente, vengano tutte a mancare e a distruggersi; 2 La potestà dei governi di disporne, imperocchè essi non troverebbero chi volesse prestar loro del danaro, se per la sicurezza del pagamento degl'interessi non avessero

---

conseguì? Non altro che l'umiliazione di un solenne rifiuto; per la qual cosa ben si avvisò l'inviato di ritirarsi, ed assai meglio si sarebbe adoperato se non fosse stato spedito.

Ma, si soggiunge, se in tutta questa controversia si fosse proceduto con prudenza, la santa Sede avrebbe, a detta del Nunzio, approvata la legge salva qualche modificazione nelle principali disposizioni di essa. Questo però era precisamente lo scoglio da evitarsi. Sottoponendosi la legge all'approvazione della corte romana, avrebbe questa guadagnato il punto cardinale della quistione, ch'era quello della sua supremazia, e per contrario la piena e libera autonomia nazionale ne avrebbe enormemente scapitato e riportata profonda ferita. E poi, quali sarebbero state le modificazioni da apportarsi alla legge? Quali gli articoli modificabili? Era questo uno scoglio più periglioso forse del precedente, ed in ultimo risultamento non altro ne sarebbe riuscito se non l'abolizione totale della legge, o tali cambiamenti ed innovazioni da non riconoscersi più la sostanza di essa. Fu saggio adunque e lodevole il divisamento di riguardare la legge come intangibile ed incapace di essere più riportata nell'arena delle discussioni politiche, e ben fece il senato a non

potestà di mettere imposizioni; siccome dunque richieggonsi queste due cose per stabilire un solido credito, egli è evidente che con le forme rappresentative oramai introdotte in alcuni governi si è pervenuto a rialzare il loro credito; imperciocchè i creditori dello Stato non sieno più inquieti in riguardo ai loro diritti garantiti dalla autorità delle leggi; mentre al contrario, quando questi diritti poggiavano sulle promesse di un principe assoluto, il quale poteva impunemente violarle, il credito era minore. Aggiungasi che il pagamento degl'interessi dipendeva dalla volontà di un solo uomo, il quale potea morire, tradire la fede pubblica, o impegnarsi in guerre o altre folli intraprese che ruinassero lo Stato e lo costringessero a mancare coi suoi creditori; circostanze sinistre, le quali non si hanno a temere negli attuali governi rappresentativi.

Articolo III.

Vantaggi e danni che risultano dal credito pubblico.

Il credito non moltiplica i capitali, ma ne dispone; in guisa che lo Stato, che gode di quello, può al bisogno procurarsi quel danaro che altrimenti non avrebbe, e dippiù procurarselo a più mite interesse. Questo è un vantaggio grandissimo. I governi sono in ciò nella situazione identica di privati individui. Quale utilità reca a costoro il credito? Esso mette a disposizione di chi non ha capitali proprii i capitali di coloro, i quali non vogliono o non possono per loro stessi impiegarli; di questo modo s'impedisce che i valori capitali rimangano oziosi. Un fabbricante di carta vende a credito il suo prodotto allo stampatore; se non lo facesse, la sua carta rimarrebbe forse per lungo tempo in deposito nella sua fabbrica, ed egli avrebbe un capitale inoperoso. La fiducia da lui posta nello stampatore fa sì che più presto quella carta si trovi impiegata in libri nelle mani del pubblico, che è il consumatore il quale deve pagarla. Tolgasi di mezzo cotesta fiducia, e noi avremo un fabbricante ed uno stampatore, i quali ciascuno dal suo canto saranno costretti a sospendere le loro operazioni produttive ed a far marcire o rimanere oziosi quei capitali che in materie prime, in macchine, in oggetti manufatturati e in altro posseggono. Non parliamo della perdita del tempo, che col credito si evita, ed il tempo è il principalissimo capitale degli uomini. Lo stesso possiamo dire dei governi: privi di credito, i cittadini rifiutano di prestare i loro capitali, che sovente non avendo ove altro impiegarli, rimangono sterili; e i governi sono per tal motivo costretti a sospendere le loro operazioni produttive di beni per la società.

Come ognun vede, in tutto questo non avvi che un'anticipazione di oggetti materiali, i quali passati dalle mani dell'uno in quelle dell'altro, sono dall'ultimo posseduti ad esclusione di tutti: laonde sempre più insistiamo nel principio di sopra fondato, cioè che il credito non adduce moltiplicazione di capitali, ma un impiego più costante di quei capitali che esistono.

Ciò posto, entriamo più addentro nel nostro argomento per meglio calcolare i vantaggi e i danni inerenti al credito pubblico.

---

tener conto delle interpellanze, e passare all'ordine del giorno.

Noi ci saremmo dispensati di esporre i nostri pensamenti intorno ad un soggetto a cui da qualche tempo sono rivolti gli studi degli uomini politici e de'giurisperiti, se non vi fossimo stati particolarmente richiamati dalle osservazioni di due onorevoli senatori, e se non reputassimo questo argomento degno di occupar posto nelle appendici al Corso di diritto pubblico, de'cui principii e dottrine generali formano esse l'applicazione pratica al diritto nazionale piemontese.

Serie III.

ATTI DEL GOVERNO

§ 1.

Il ministero dell'interno con circolare del 3 dicembre diretta agli intendenti generali delle divisioni amministsative partecipa loro: « essere intenzione formale del governo di S. M. che con

Ogni Stato ha, oltre i proprii possessi, le rendite che raccoglie dalle contribuzioni annue dei cittadini. Occorre che gli uni e le altre non si trovino sufficienti a sopperire ai pubblici bisogni, e che gli Stati abbiano uopo di anticipazioni. Se i primi mezzi bastassero, non si avrebbe la necessità di ricorrere ai prestiti. Il credito giova dunque ai governi per ottenere delle anticipazioni, e queste non sono altro che una consumazione anticipatamente fatta delle rendite future dei governi, i quali progredendo in questa carriera, possono far sì che in una generazione si divorino le sostanze di dieci, di cento venture generazioni. Premesse queste considerazioni, noi domandiamo: è buona cosa per una nazione possedere la potestà di consacrare alle spese di un anno una porzione delle sue rendite future, e di alienarle sia per un dato tempo, sia in perpetuo? Non è possibile che giovi ai popoli ciò che nuoce agl'individui; e se costoro alienando pel soddisfacimento dei loro presenti bisogni le rendite future, che dovrebbero essere impiegate a soddisfare gli stessi bisogni che in appresso immancabilmente rinasceranno, si espongono al certo pericolo di subire in prosieguo le più dolorose privazioni, e perdere anche la vita, egli è certo egualmente che avendo i popoli dei bisogni sempre rinascenti, quando abbiano per sostenersi oggi consumato anche i mezzi che dovrebbero servire al loro sostentamento di domani, incorrono il rischio nel domani di perire.

Conosciuta bene la natura del credito, si ravvisa dunque ch'esso tende ad ottenere anticipazioni, le quali adducendo una prematura consumazione di mezzi e quindi una ventura privazione di essi, non possono affatto giovare nè agl'individui, nè ai governi.

Si obbietta che se è dannoso agli Stati il fatto di consumare anticipatamente la loro rendita futura, è sempre utile avere, in caso di necessità, la potestà di farlo. Non lo neghiamo. Ristretta la menzionata potestà ai soli casi di necessità, è certamente buona cosa. Ma ecco mutata la quistione, la quale, in seguito di ciò, si limita a sapere chi sarà il giudice di questo caso di necessità. Niun altro può giudicarne che lo stesso governo. Ma si è sempre certo che il governo abbia un interesse identico a quello delle popolazioni, che debbono pagare gl'interessi del debito? Una delle occasioni più frequenti pei governi di fare uso del loro credito sono le guerre. Ora è noto, che le guerre più felici sono sempre disastrose nell'interesse dei popoli. I governi possono crearne la necessità, e tanto più facilmente lo fanno, quanto è maggiore in essi la possibilità di togliere a prestito ingenti somme. Il credito, mediante il quale sono pervenuti ad ottenerle, è stato in Europa la cagione di cento anni di guerre; esso, tendendo a facilitarle e a prolungarle, ha sommerso le nazioni in un baratro di affanni. Tutti gli altri danni delle guerre, le devastazioni, le perdite degli uomini ecc. sono in pochi anni riparabili; ma i debiti, che lasciano dietro di esse, sono una durevole sciagura che, in luogo di scemare, può accrescersi con gli anni. Viene la pace? A nulla giova. I governi non sanno diminuire le loro spese, nè possono farlo, attesochè l'interesse dei debiti già contratti è enorme, e le tasse di

---

assoluta imparzialità, e senza riguardo veruno alla maggiore o minore importanza degli esercizi, venga ricusata la rinnovazione della licenza per tenere albergo, osteria, caffè, birreria, sale di bigliardo, ecc. a tutti coloro che sono pubblicamente conosciuti come conniventi ad abituale tenuta di giuochi proibiti ne' locali del loro esercizio, od in quelli contigui di loro abitazione o spettanza; ed a tutti coloro eziandio, ne' cui locali, a malgrado degli avvisi loro dati, i giuochi ancorchè non espressamente proibiti, hanno però preso un' importanza tale da trascinare alla rovina le famiglie, e porgere un tristo e continuato esempio di mal costume ».

Se da un lato è lodevole il divisamento del Ministro perchè mira alla pubblica morale, dall'altro l'esecuzione lascia a nostro avviso troppo largo campo all'arbitrio degli esecutori, i quali nella locuzione generica della circolare potrebbero trovare soverchia elasticità per estenderla o restringerla a loro piacimento, e convertirla in istrumento di favore per alcuni, d'impedimento per altri al libero esercizio di un'industria, forse abituale per essi, e fors'anche sola onde traggono i mezzi pel sostentamento proprio e delle famiglie. E quale poi sarebbe la misura *della pubblicità* per conoscersi se un caffettiere, albergatore e simili

guerra, che doveano cessare con quella, necessariamente continuano, finchè una nuova guerra non costringe ad accrescerle. Così la pace non apporta sollievo nella finanza dei popoli, e le guerre la ruinano. Queste sono più disastrose per le lontane loro conseguenze, che per sè stesse. Dieci, ventimila uomini sono periti per sostenerle; ma dopo che cessarono, milioni di uomini oppressi da un debito pubblico spaventevole, sono sopraccarichi d'imposizioni, e costretti ad acquistare le cose godevoli ad alto prezzo; per cui debbono rinunziare alla dolcezza di quella abbondante consumazione, alla quale erano prima abituati, e che si gode da altri popoli in contrade meno felici, ma meno afflitti dai danni che adduce il solido credito del governo. Conchiudiamo che il credito, dando la disposizione dei capitali altrui a chi per sè n'è privo, è utile cosa nelle grandi necessità; ma che di queste necessità dovendo essere giudici gli uomini che reggono gli Stati, e costoro non avendo sempre interessi identici a quelli delle popolazioni, avviene che le occasioni di fare pessimo uso del credito sieno più frequenti di quelle in cui bene se ne usa, e che nell'interesse dei popoli rade volte sia vantaggioso l'avere un governo che spira grande fiducia ai capitalisti.

Non escludiamo, come ognuno vede, la possibilità che dal credito si tragga un partito utile alle nazioni. Queste possono essere ingiustamente aggredite. La loro indipendenza può trovarsi in pericolo. Ma facciamo notare quanto più favorevole sia la condizione della cattiva causa rimpetto alla buona. Ordinariamente la causa più giusta è quella del debole oppresso, e la più ingiusta è quella del forte che dispone di tutta la potenza materiale delle nazioni. La prima, non sostenuta dalla forza, non può far altro di meglio, che invocare la giustizia e il diritto naturale; la seconda è circondata da buoni soldati e da cannoni. Coloro, i quali debbono prestar danaro, non consultano la giustizia della causa; eglino non si curano di esaminare chi abbia torto e chi ragione: bensì indagano chi meglio li assicura del rimborso del capitale e del pagamento degli interessi, e il migliore pagatore è sempre colui che più è temuto dai popoli, che più impunemente può gravarli con imposizioni, che ha un ministro di finanza abilissimo a prendere le altrui sostanze con un apparato di legittimità, che ha sgherri per fare eseguire tutto questo impunemente, insomma è colui che dispone delle forze materiali. La storia intera viene in appoggio di ciò che asseriamo, e in ogni tempo si è veduto che il credito pubblico ha fiorito in ragione inversa della causa, alla quale ha bisognato invocarlo: il potente, che ha voluto sostenere un ingiusto monopolio, è stato aiutato da tutti i banchieri del mondo; il debole, che ha cercato rivendicare la sua indipendenza, ha trovato chiuse tutte le borse. E la nazione stessa, che quando ha voluto difendere le sue libere istituzioni frescamente acquistate, non ha trovato credito presso di alcuno, lo ha poi trovato presso tutti, quando colui che la reggeva, ha voluto spogliarla di quelle istituzioni. Queste lezioni, che l'esperienza ci offre, convalidano il principio che le occasioni di fare pessimo uso del credito sieno molto più frequenti di quelle in cui se ne usa ad effettivo pro delle nazioni. E questo è tanto

---

sia connivente ne' giuochi proibiti? Bastano tre o quattro testimoni per determinare cotesta pubblicità, o fa d'uopo di un numero maggiore, o vuolsi infine l'attestato dell'autorità pubblica per comprovarla? Quali sono i giuochi proibiti che non possono tenersi, ed in che dee consistere la connivenza dell'oste, del bigliardiere per applicarsi loro la circolare? È sufficiente ch'ei non disturbi i giuochi e serbi il silenzio, talvolta per debolezza, tal'altra per noncuranza, lasciando che gli avventori giuochino a loro talento, oppure è necessario che vi annuisca espressamente, e riceva anche il prezzo della sua condiscendenza? Tutte queste ed altre quistioni, necessarie alla retta intelligenza della circolare, sono lasciate nel vago e nell'indeterminato, per la qual cosa l'esecuzione se ne rende difficile, e può anche divenire ingiusta, capricciosa, ed oppressiva del libero esercizio di un' industria, autorizzata o almeno non proibita dalle leggi, consentita o piuttosto richiesta dalle usanze e dai bisogni pubblici.

Invece di cosiffatte misure di coercizione, le quali, essendo affidate alla prudenza discrezionale di un solo funzionario che procede in via economica, inclinano il più delle volte a degenerare

vero, che anche nei pochi casi in cui si è dato mano ad opere di pubblica utilità, il credito non ha arrecato i vantaggi che se ne aspettavano. I governi si sono fatto prestar del danaro per fondare stabilimenti immensamente giovevoli all'universale, che a spese dei privati cittadini non sarebbe convenuto fondare, come per aprir nuove strade, forare colline, scavare canali navigabili, aprire porti comodi e sicuri, distruggere scogli pericolosi pei naviganti ecc. Tutte queste opere avrebbero dovuto accrescere le rendite generali della nazione; ma sia per colpa dell'amministrazione, sia per la prevalenza degl'interessi privati, si sono consumati immensi capitali, senza che quelle abbiano prodotto i desiderati vantaggi, o tardi lo hanno fatto. Il danaro, che i governi tolgono a prestito, favorisce dunque le cattive operazioni, e poco aiuta le buone.

Oltre che il credito pubblico è ordinariamente favorevole alla pessima causa, esso tende ancora a corrompere le popolazioni, inspirando loro delle abitudini immorali e contrarie alla industria. L'industria esige lavoro e dà lenti prodotti. I consigli della moderazione e l'impiego dei mezzi lenti di fare fortuna sono intanto i soli che non tornino a pregiudizio dei popoli. La facilità di contrattare coi governi accoppia al contrario il piacere di rimanere inerte a quello di ammassare ben presto una prodigiosa fortuna. Eccitando una generale cupidigia di ricchezze, vengonsi a distrarre gli uomini dalle abitudini della fatica, e tutte le astuzie, le frodi, le arti infingarde, che ne sono conseguenza, guastano la moralità pubblica.

Coloro, i quali non possono rifiutare le verità che noi svolgiamo, si appigliano ad un'ultima obbiezione dicendo che il male non abbia rimedio, imperocchè il credito, dal momento che una nazione lo adopera, diventa una necessità per tutte le altre; e quella, che volesse rinunziarvi, sarebbe oppressa dalle altre che avessero meno scrupoli. Ma tutto ciò è un errore. S'impediscano le prodigalità dei governi, limitandoli a fare quelle spese che sieno proporzionate ai loro mezzi ordinari, e le nazioni, che sieno da questo lato efficacemente garantite, non si lascieranno per certo opprimere. Quando sopraggiunga il pericolo, in luogo di soggiacervi, si risolveranno ad autorizzare i governi a prendere danaro a prestito con tutte quelle sicurezze che si possono attendere migliori; e igoverni, che sieno degni della confidenza delle nazioni, potranno all'uopo disporre di tutti i mezzi ch'esse posseggono; ed anzi questi mezzi saranno maggiori, quanto meno si sarà oppresso di debiti. In questo stato di cose, niuno rifiuterà di prestare i suoi capitali, che non potrebbero essere impiegati con più solida garantia. In sostanza, il credito non si distrugge, perchè non se ne fa uso: al contrario, possiamo assicurare ch'esso è più stabile ed esteso, quanto meno viene esercitato. Non è già col fare debiti che si acquista la potestà di farne degli altri: cotesta potestà è maggiore, quanto meno se ne fanno. Nella occasione opportuna il credito, che non ha esaurito le sue forze, può tutte spiegarle con doppia validità a pro del pubblico.

Dietro le osservazioni da noi fatte fin'ora, sembra che qualcuno possa elevarsi ad una osserva-

---

in arbitrarie, noi commenderemmo piuttosto una legge repressiva la quale, chiarite le contravvenzioni colle consuete forme giuridiche, sottoponesse ad ammende o ad altre pene pecuniarie gli osti, i bigliardieri, i caffettieri, ed altri di simile fatta, quando mossi da avidità di turpe profitto, permettessero o favorissero scientemente ed abitualmente nelle loro botteghe, officine, o nelle dipendenze di esse, giuochi di azzardo, od altri giuochi che la pubblica opinione riguarda come vietati. E qui dovrebbe farsene una enumerazione piuttosto tassativa che esemplificativa, acciò nell'applicarsi la legge si avesse una norma sicura ed inalterabile. In tale guisa si serberebbero le solennità legali di giudizi, che costituiscono la più forte e più sicura guarentigia dei diritti de' cittadini; la legge venendo discussa ed approvata dai poteri dello Stato sarebbe nota a tutti, e non si ridurrebbe ad una semplice circolare che non può al certo avere forza legislativa; ed essendo applicata dai magistrati si precluderebbe l'adito agli arbitrii delle autorità amministrative. Per questa via legale si conseguirebbe indirettamente il fine cui vorrebbe giungere il Ministro per via brusca ed illegale; vale a dire che i trasgressori essendo costretti in virtù della legge a pagare forti am-

zione più generale ed opporci che tutti i nostri ragionamenti, comechè giustissimi, tendono a provare i danni che sono risultati dagli abusi del credito pubblico; il che non toglie che esso possa arrecare segnalati vantaggi. È vero. Considerato in sè stesso, non abbiamo potuto nè possiamo approvarlo, attesochè non è altro che un'anticipata consumazione di rendite, le quali sono sottratte alla naturale loro destinazione, cioè al soddisfacimento dei rinascenti e venturi bisogni sociali. Ma avuto riguardo ai casi speciali, nei quali può farsi necessità il ricorrere a un tale estremo espediente, noi non possiamo proscrivere dai governi il credito; però, considerando la pessima influenza che esercita la facilità di togliere a prestito, vorremmo trovar modo di fortificare il credito capace di dare compimento a lodevoli disegni, e di snervare quello di cui l'errore e le passioni politiche si servono per rendere infelice l'umanità. Vorremmo a preferenza che una nazione non avesse bisogno di credito, e che limitando al giusto le sue spese, possedesse una proporzionata misura di capitali proprii e legittimi per sopperirvi. Cotesta situazione è la più favorevole di tutte, imperciocchè sia sempre meglio lavorare coi proprii capitali, innanzi che prenderli a prestito. Ma se ciò non può sempre conseguirsi auguriamo ai popoli di pervenire tutti quanto prima a possedere governi ragionevoli e liberi, i quali non abbiano interessi distinti dai loro. Solo di questo modo le nazioni, giudicando delle spese che loro occorre di fare, sono padrone di proporzionarvi i mezzi: ed il credito pubblico viene usato a misura dei veri bisogni e delle vere necessità sociali. Ed anche in questa felice posizione, noi consigliamo alle camere legislative di restringere gli effetti del credito tra i confini dell'utile pubblico, non consentendo che a prestiti speciali, ossia consacrati ad un fine noto e speciale. Quando il fine sia noto, avviene che, se è buono, il prestito si combina facilmente; se è cattivo, è facile che si arretrino i capitalisti dal cooperarvi col loro danaro, imperocchè l'atto sanzionato dall'autorità legislativa o per frode, o per seduzione, o per violenza, o per semplice errore, e lesivo degl'interessi nazionali, potrà essere rivocato da una susseguente legislatura, e non inspirerà tale fiducia da impegnare i capitalisti a coadiuvarlo. Questo salutare timore, ruinando il credito per le cattive operazioni, non impedirà che le buone trovino quelli aiuti che meritano.

Articolo IV.

Paralello tra il credito pubblico e le pubbliche imposizioni.

Attesochè, come dinanzi osservammo, non è sempre possibile che una nazione limitando al giusto le sue spese, e possedendo una misura di capitali proprii e proporzionati ai suoi bisogni, lavori coi mezzi che possiede, e senza che abbia bisogno di prenderli a prestito; attesochè possono aver luogo circostanze eccezionali, come una guerra, le quali facciano sorgere la necessità di spendere più di quanto compone le rendite ordinarie dello Stato, giova esaminare la quistione se in tale

---

mende, le quali potrebbero anche aumentarsi gradatamente in caso di recidiva, o si distoglierebbero ben tosto dal tenere e favorire giuochi di azzardo nelle loro botteghe o alberghi, ed in siffatto modo si otterrebbe l'intento; o se persistessero ad essere pervivaci ed ostinati nel delinquere, col riportare nuove condanne diverrebbero, per effetto delle reiterate multe, inabili a proseguire l'esercizio della loro industria, e si vedrebbero costretti a chiudere i loro ridotti per una conseguenza necessaria della legge, e non per opera della volontà dell'uomo.

Tuttociò non riguarda che gli albergatori, birrai ecc., che favorissero i soli giuochi vietati, perciocchè in quanto a' non vietati, non potremmo giammai convenire colle idee del Ministro. Se questi giuochi non sono in sè stessi proibiti per chi li esercita, come possono costituire materia punibile contro chi si limita a concedere ai giuocatori un'officina non riserbata a quell'uso soltanto, ma aperta per oggetti diversi a qualsivoglia ceto di persone? E se il birraio interdicesse loro la sua birreria, il caffettiere la sua bottega, l'oste la sua osteria, non troverebbero forse i giuocatori altro luogo per coltivare un tale vizio con tuto agio, con la massima libertà, e senza

cesso convenga meglio ricorrere ai prestiti o alle contribuzioni. E siccome i prestiti partoriscono interessi, per lo pagamento dei quali congiuntamente a quello del capitale è indispensabile per lunghi anni accrescere la massa delle rendite pubbliche con nuove contribuzioni, si ravvisa che la quistione sopraddetta può presentarsi sotto altro aspetto, cioè se meglio convenga fare uso di contribuzioni poste nell'atto che si avvera una circostanza eccezionale e che cessano al cessare di questa, oppure di contribuzioni più leggiere, ma durevoli e progressive, destinate a pagare gli interessi annui dei capitali prestati ed i capitali medesimi.

Si osserva che le spese occorrenti per una guerra o per qualunque altra grave ed eccezionale circostanza sorpassano ordinariamente le annuali rendite di una nazione; per cui, se per sopperirvi si voglia fare uso di contribuzioni, queste debbono assorbire non solo tutto ciò che i popoli durante quel periodo ricavano dai loro fondi produttivi, ma eziandio costringerli a straordinari sacrifizi. Dalle quali osservazioni si vuole dedurre la necessità che i capitalisti vengano in aiuto dello Stato. Più facile, speditivo e pieno è lo spediente di un prestito. La nazione spende il capitale tolto a prestito, e l'ordine della cittadinanza è lievemente ed a larghi intervalli sopraccaricato del peso di un interesse a pagare. Questo sembra il partito migliore; ma noi verremo a provare ch'esso è oltremodo funesto.

Premettiamo di non mettere a calcolo nei nostri ragionamenti le profusioni e le dilapidazioni, a cui ordinariamente i prestiti danno occasione propizia. Facciamo astrazione di ciò che tutta la storia ne dimostra, cioè della verità ricavata dalla costante esperienza che la facilità posseduta dai governi di spendere capitali che ad essi non appartengono, innanzi che ricorrere alle proprie rendite, favorisce singolarmente la leggerezza e le passioni ambiziose dei governanti. Vogliamo non tenere conto delle seguenti parole di Roberto Hamilton: « Bisogna confessare che noi abbiamo » fatto spesso la guerra per motivi frivoli e con » uno scopo che non era possibile conseguire » e che diffatti non fu conseguito; che col pre» testo di evitare dubbi e lontani pericoli, ci siamo » gittati in mezzo a imbarazzi presenti ed effet» tivi; che la collera e la vanità nazionale, anzi » che un fine ragionevole e moderato, sono » servite di regola alla nostra politica; che dopo » esserci impegnati nelle guerre con imprudenza, » vi abbiamo persistito per ostinazione, rifiu» tando accordi migliori di quelli che in seguito » siamo stati obbligati di accettare per forza ». Insomma, noi ammettiamo per certo un supposto assai dubbio, cioè che i capitali tolti a prestito dai governanti siano spesi con paterna economia e per cagione giustissima e di pubblica utilità. Ciò posto, calcoliamo le conseguenze che risultano da un nuovo capitale speso in ogni anno, durante l'eccezionale bisogno, e i cui interessi lasciano, al cessare di questo, un carico ad una nazione durevole per lunghissimi anni. Noi troveremo che un tale carico adduce una spesa annuale superiore a quella che nel primo anno si riputò eccedente le forze della nazione.

Meglio che con teorie, possiamo con calcoli di-

---

timore di essere disturbati e neppure veduti? Questi giuochi però, dice la circolare, possono rovinare le famiglie allorchè acquistano *importanza*; ma a prescindere che quando i giuochi non sono di azzardo rare volte producono gravi danni, vuolsi avvertire che chi si espone a perdere nel giuoco la sua fortuna, troverà la pena nel proprio fatto, resterà punito dallo stesso vizio, e non dovrà che incolparne sè stesso. Se cadrà in miseria, tanto peggio per lui; suo danno; ma lo Stato non perderà nulla, perchè il danaro, le proprietà da una mano passano in un'altra, e si pongono in circolazione. E siccome i governanti non potrebbero legittimamente vietare ad un goloso di abbandonarsi alla ghiottoneria anche con danno della propria salute, e ad un uomo di costumi rilasciati di seguire il pendio delle proprie passioni, purchè non vi fosse offesa della società o dei dritti altrui, ma il solo detrimento di sè medesimo, così non potrebbero del pari vietare ad alcuno di usare ed abusare della sua proprietà, ed anche di barattarla come più gli aggrada, e come meglio gli pare e piace.

Poi dimanderemmo; quali sono le regole per determinare che i giuochi non vietati abbiano acquistato *importanza?* Qual è il significato preciso

mostrare il nostro assunto; e ripuliamo sufficiente qui riportare quelli fatti da Maculloch intorno alle contribuzioni che il popolo inglese ha pagate in ventiquattro anni di guerra, cioè dal 1793 al 1816. Egli ha provato che la spesa ha ecceduto in quelli ventiquattro anni la rendita fornita dalle imposizioni effettivamente pagate di 114 milioni di sterline: il che ha prodotto per ciascun anno di guerra un carico di quattro milioni e mezzo, a cui è stato mestieri dare provvedimento con prestiti. Ora quali erano in sul cominciare della guerra le spese annue della intera Inghilterra? Ventotto milioni di sterline. Quali esse erano nel 1816? Centuno milione. Non è naturale supporre che la nazione, la quale ha potuto sopportare dei pesi di anno in anno crescenti, fino al punto di pervenire nel 1816 a sopportare quello di cento ed un milione, avrebbe potuto pagare fino dal 1793 in poi, oltre gli ordinari ventotto milioni, altri quattro milioni e mezzo, ossia in tutto trentatre milioni? Vero è che, giunta la pace, la spesa dei cento ed un milione scemò; ma nondimeno undici anni dopo, nel 1827, si pagarono cinquantaquattro milioni, compresi gl' interessi del debito. Al contrario se ogni anno di guerra avesse sopportato la sua rata di spesa, la nazione non avrebbe pagato in ciascuno dei ventiquattro anni che soli 33 milioni.

Si ripetano questi calcoli sopra tutte le nazioni, le quali hanno fatto uso di prestiti nelle straordinarie occorrenze; si facciano pure tutte le correzioni ai nostri dati, e si troverà sempre che per fare un poco meno di spesa nel primo anno, per esempio di una guerra, si perviene a farne una grandissima nel complesso di molti anni, e che per risparmiare ad una nazione un subito ed unico sacrifizio, si riesce a sottoporla a continui ed enormi sacrifizi, durevoli anche quando la circostanza dello straordinario bisogno è cessata.

Comechè non manchino Economisti, i quali hanno l'audacia di sostenere che i prestiti contratti per virtù del credito pubblico facciano più ricca una nazione, pur tuttavia coloro, che questa strana opinione non dividono coi primi, errano egualmente nello esagerare la comodità che i prestiti procurano per fare fronte alle spese che definiscono indispensabili. Sieno pur tali: noi domandiamo se meglio convenga pagare la sopraddetta comodità ad alto prezzo mediante i prestiti, innanzi che ricorrere direttamente alle contribuzioni, le quali impongono un carico momentaneo, che comunque gravoso, non lascia conseguenze. L'economia delle società civili non è differente in questo riguardo da quella dei particolari individui. S'immagini un venditore di carbone, il quale privo di grossi capitali, è costretto a comprare al minuto il carbone che poi rivende. Egli è per siffatta circostanza esposto a pagare la sua provvisione il doppio di quanto costa; e in onta il carico che sopporta sia tenue, perchè soddisfatto giorno per giorno, nondimeno è continuo, e in fine dell'anno egli è al caso di verificare che non ha fatto i profitti che dalla vendita aveva ragione di aspettarsi. Quando egli fino dapprima si sottoponesse a qualche penosa privazione per riunire un capitale, col quale acquistasse in grosso il carbone, i profitti nel corso dell'anno sarebbero tali, che certamente verrebbero a indennizzarlo della primitiva privazione.

---

e legale di questa voce? In quale modo e con quali norme può essa stabilirsi? Che s'intende per *rovina di famiglie?* Quali condizioni si richieggono per avverarsi? È necessario che nel giuoco si perda la totalità de' beni, o basta che se ne perda la metà, o il terzo, il quarto, il quinto e via scorrendo? Per verificarsi il caso di cotesta *rovina* debbono i perdenti nel giuoco essere necessariamente capi di famiglia, o è sufficiente che siano figli non ancora emancipati, e viventi sotto la patria potestà? Quando ci viene a tutta questa enumerazione di parti, e si parano innanzi tutte le difficoltà che possono incontrarsi per la retta intelligenza della legge, si scorge agevolmente che essa non potrebbe applicarsi senza divenire vessatoria.

In generale poi ove trattasi di giuochi noi siamo di avviso che si perde più investigando, che non curando. Il giuoco è un' inclinazione così potente per l'uomo che sembra essergli quasi connaturale. Non potendo tenere di continuo rivolti i pensieri a cure gravi e severe, egli ha bisogno di riempiere le sue ore di ozio e di noia co' trastulli e co' giuochi. Quindi non solo i fanciulli pe' quali questa esercitazione è un vero bisogno, ma giuocano altresì i giovani, gli uomini di età matura,

Facciamo ancora un' altra osservazione. Allorquando per un grave accidente qualunque i governi si risolvono a prendere a prestito, ciò praticano in un' epoca assai sfavorevole per loro; in un'epoca, in cui il loro credito è molto basso, e col mettere ogni anno nuove rendite in corso, le quali fanno concorrenza alle antiche, essi cagionano il ribasso delle une e delle altre. Allorquando rimborsano i prestiti, lo fanno anche in un'epoca assai sfavorevole, cioè allora che cessato l'eccezionale bisogno straordinario e tornata la pace, il loro credito è solidissimo e il prezzo delle rendite pubbliche ascende al colmo. Insomma i governi prendono a prestito e pagano sempre a caro prezzo, imperocchè l'una e l'altra cosa fanno sotto la influenza perniciosa delle mutate circostanze. E le duplici loro perdite non recano profitto che ai possessori delle rendite.

Si può opporre a noi, che non è facile, dietro un subitaneo bisogno dello Stato, aumentare straordinariamente le contribuzioni; e che moltissimi contribuenti, soprattutto i proprietari dei fondi rustici, non potrebbero sopportare il subito aumento delle imposizioni. Non neghiamo tutto ciò. Per altro facciamo notare che coloro, i quali sarebbero disposti a prestare ai governi, potrebbero invece farlo ai contribuenti affine di aiutarli a pagare le imposizioni. I loro fondi potrebbero essere sufficientemente garantiti mercè una buona legge ipotecaria. E i particolari cittadini soddisfarebbero i loro debiti a migliore condizione di quello che possano fare i governi, imperocchè l' importare dei debiti privati non è soggetto alle alterazioni del mercato, ed i cittadini pagano sempre nè più nè meno di quanto hanno ricevuto.

Conchiudiamo dunque che il sistema delle imposizioni è sempre preferibile a quello dei prestiti. A questo sentimento si accostano i buoni Economisti. E Ricardo fra gli altri non esita a dire: « Da qualuuque lato si consideri la quistione, si » perviene sempre alla medesima sentenza: è » necessario allontanare dalla nostra politica il » sistema dei prestiti. Superiamo le difficoltà a » misura che si presentano; e saremo libe- » rati di tutte le antiche spese, il peso delle » quali non avvertiamo che quando è fatto intolle- » rabile ».

Parte seconda.

Teorie economiche relative alla ragion di Stato ravvicinata all'ordine della cittadinanza.

Capitolo I.

Necessità di ravvicinare l'ordine teorico all'ordine pratico economico.

Dopo avere favellato nella parte prima dell'ordine economico necessario alla conservazione del corpo sociale, e distinto quali sieno i doveri a cui bisogna adempire e quali i mezzi di cui si può disporre, ravviciniamo ora la società ai cittadini, e nell'occuparci dell'ordine economico in rapporto alla cittadinanza, non ci discostiamo dalle vedute puramente astratte e generali, le quali sono proprie della Filosofia del Diritto.

Con questo, come è agevole rimanere convinto,

---

i vecchi financo, ed i personaggi autorevoli e solenni. Giuoca il selvaggio, il barbaro, e l' uomo civile; e quando mancano loro altri mezzi per coltivare questo passatempo, adoperano le pietre lisce o le rotonde, le palle, e perfino le dita della mano. A fronte di questa invincibile tendenza universale pel giuoco, è infruttuoso opporre sanzioni legislative, e disposizioni governative per impedirlo, e torna vano il chiudere questo o quel caffè, questo o quel bigliardo: i giuocatori si radunano altrove, e trovano il modo di eludere la legge. A Giustiniano venne il desio di opporsi direttamente a questa inclinazione universale mediante la legge 1 e 2 Cod. *de aleat.*, con la quale dispensò il perditore dall' obbligo di pagare le somme perdute nel giuoco, e gli accordò altresì il dritto di ripetere le somme da lui pagate al vincitore, estendendo per quest'azione il beneficio della prescrizione per la durata di cinquant'anni: legge stolta ed ingiusta, perchè dava luogo a mille frodi da parte del debitore per dimostrare di avere fatto una perdita maggiore della vera, e perchè se il giuoco era pel vincitore un vizio, lo era del pari pel perdente, e non si comprende per quale ragione quest' ultimo, solo per non essere stato favorito dalla fortuna, dovea meritare dalla legge mag-

noi non facciamo altro che ravvicinare i due ordini, che si contengono nella scienza economica, ossia quello di ragione teoretico a quello pratico: il primo dimostra con quale equilibrio di bisogni e di mezzi le umane società si conservino. La conservazione è il centro dell'ordine teoretico; essa è ugualmente lo scopo dell'ordine pratico. Unico è il fine dell'uno e dell'altro. E non fa di mestieri provare che quest'ultimo ordine dipenda dal primo e vi sia interamente subordinato. Ma non basta conoscere la regola di mantenere in equilibrio l'economia delle nazioni; occorre ancora sapere fino a qual punto gli uomini sieno interessati ad obbedirle, e come debbano essere aiutati o ritenuti se non possano eseguirle o vogliano oltrepassarle e infrangerle. Così l'architettura insegna le regole da osservarsi per ottenere la comodità e la conservazione degli edifizi; ma, comechè subordinata alla scienza teorica, distinta è la pratica scienza che il muratore ha uopo di possedere per mettere in piedi un edifizio.

Oramai conosciamo le teorie astratte che si riferiscono all'economia, di cui le società hanno principalissimo bisogno per conservarsi. Ma conosciamo noi quali sieno le forze, quali le disposizioni, quali gl'impulsi naturali degli uomini in rapporto all'ordine economico? Le ordinarie loro forze possono talvolta trovarsi insufficienti; sappiamo noi in qual modo convenga aiutarli? Quelle forze possono andare a rilento; chi ne spiega come si riesca ad affrettarne lo sviluppo? Possono rimanere inerti, perchè impedite da grandi ostacoli che le attraversano; qual'è mai l'arte di rimuoverli? Possono infine seguire un corso naturale e naturalmente procedere al retto; qual'è in questo caso la maniera di comportarsi con esse, e fa mestieri imprendere a dirigerle, o pure è sufficiente secondarle? Ecco le ricerche speciali e proprie dell'ordine pratico economico: ecco quello di cui vogliamo al momento occuparci.

Le faccende economiche fra gli uomini ubbidiscono a leggi naturali, ossia presentano fenomeni costanti. Senza lo studio di questi fenomeni, o leggi naturali di fatto, riesce malagevole distinguere quello che v'ha naturalmente di favorevole o di contrario al conseguimento del fine della conservazione. Sommamente giova disingannare coloro, i quali credono che l'ordine economico non sia che l'effetto dell'arte; e che ogni qual volta è in tutto o in parte imperfetto, debbasi incolpare o la poca preveggenza del legislatore, o la negligenza del magistrato incaricato dell'esecuzione. In seguito di questa opinione, molti si sono lusingati di comporre sistemi economici a proprio talento, destinati a rimpiazzare altri sistemi che si sperimentavano perniciosi. Eglino hanno lavorato sopra supposti, e non hanno avvertito che dovevano lavorare invece sopra i dati di fatto che l'ordine delle cose economiche naturalmente presenta, e dai quali non è possibile che l'uomo si discosti. Cotesti dati di fatto non dipendono in nulla dalla umana volontà, nè alcuno può lusingarsi di regolarli a proprio arbitrio. La scienza politica è piena egualmente di fatti, fra loro connessi, che esercitano influenza gli uni sugli altri; ma essi dipendono in buona parte da circostanze fortuite e dai capricci della volontà umana. Per cui i fenomeni della politica speculativa non sono costanti e si-

---

giori riguardi dell'altro cui la sorte erasi mostrata propizia. Luigi XIII di Francia andò assai più oltre: egli dichiarò infami, incapaci di ottenere impieghi regi, e di testare coloro che avrebbero giuocato a giuochi di azzardo; ma la nazione irritata per l'abuso dell'autorità del re nel promulgare quella legge, e per la ferocia della pena, non ne tenne alcun conto; si chiusero le porte e si continuò a giuocare come prima. La polizia di Napoli prima della rivoluzione francese del 1789 avea del pari proibito sotto pene severe i giuochi di azzardo, ma avvenne un giorno che il direttore della polizia, ed autore della legge, essendo per avventura capitato inaspettatamente in casa di un suo stretto congiunto che apparteneva alla più cospicua nobiltà napolitana, trovò ivi una eletta compagnia di titolati di ambo i sessi che giuocavano somme vistose al giuoco di azzardo denominato il Faraone. Sorrise il direttore a quella sorpresa, e conoscendo forse il suo potere insufficiente contro quell'adunanza, invece di assumere tuono d'autorità, assistè tranquillamente al giuoco e vi prese ancora egli parte. Al presente nello stesso reame di Napoli, comecchè i giuochi di azzardo siano puniti con la severa pena della reclusione la cui durata non può essere più corta

curi. Non è lo stesso nella scienza economica, la quale ha fondamenti più solidi, imperocchè poggia quasi interamente sulla natura delle cose.

Non per questo intendiamo sostenere che la volontà dell' uomo non abbia influenza alcuna sull' accomodamento delle faccende economiche. È indubitato che l'arbitrio di un legislatore, il capriccio degli amministratori, la condotta di un conquistatore, ed infinite circostanze sociali o fenomeni naturali possono decidere della maniera di esistere di una nazione, e renderne comoda o misera la conservazione. Possiamo paragonare la economica società ad un corpo animato o vegetale: i cibi, l'aria, il clima, l'educazione fisica e morale influiscono moltissimo sulla vivente macchina umana, come l' arte dell' agricoltore influisce sulla condizione meschina o prospera di una pianta. Ma le leggi, per cui l' uomo o la pianta vivono, le parti di cui si compongono, e l'azione a cui sono destinate, non dipendono affatto dall' arte e dal potere umano, ma dalle leggi della fisica animale o vegetale. Nel modo stesso il legislatore, l'amministratore, il conquistatore possono disporre le cose economiche di una società in varie guise giovevoli più o meno, o nocive; ma la società vive e produce per virtù del suo naturale organismo. In sostanza, coloro possono renderne felice o infelice la esistenza; ma non è dato ad essi di farla esistere: l' esistenza della società proviene da leggi superiori ad ogni umano arbitrio. Arroge che l' opera artifiziale sulla organizzazione economica delle nazioni varia secondo i tempi ed i luoghi; ma le leggi naturali, che presiedono al sostentamento di quelle e che le conservano, sono sempre le medesime in tutte le contrade e in tutte le epoche. Fa mestieri dunque conoscerle; non altrimenti si può sapere quale sia la maniera di profittarne utilmente e di pervenire al conseguimento del fine economico di ogni umana società. Quando esse sieno ben note, è agevole ravvicinare all' ordine teoretico il pratico ordine economico.

La conoscenza delle leggi naturali di fatto delle faccende economiche è necessaria ed efficace a fare partecipare agli uomini i benefizi della natura, e ad evitare le pene annesse ai disordini e all' ingiustizia. Ogni male proviene da un errore, nè la pratica delle cose può essere guidata con senno e prudenza, se non dietro le regole che la teoria economica somministra. Noi domandiamo: onde emerge la necessità, e quindi il diritto e il dovere pubblico di usare rimedi o coattivi, o direttivi, o tutelari? Non è egli vero che tutti hanno diritto alla sussistenza, e che tutti ricavano utilità dalle cose godevoli? Non è egli vero, che in onta a questa uguaglianza di diritto, l' azione e i progressi della industria umana, e infinite circostanze fisiche, morali e politiche operanti su gli uomini e sulle società producono l' effetto inevitabile di una disuguaglianza nelle fortune? Non è egli vero che cotesta disuguaglianza è sempre legittima ed inviolabile nel suo possessore, quando venga procurata senza offesa del diritto altrui? Finalmente non è egli vero del pari che col crescere e col succedersi delle generazioni, cento necessità fittizie vengono a crearsi, tutte le tentazioni della cupidigia si moltiplicano, e le fonti originarie della sussistenza

---

di sei anni, nè oltrepassare i dieci, pure l'uso di essi è generale e pubblico, ed ha talmente vinto la legge che non hanno ripugnanza d'infrangerla quei medesimi che dovrebbero applicarla, o vigilarne l'osservanza.

Da tuttociò possiamo trarre una conclusione finale. Quando i vizi sono generali ed irrimediabili, quando si sono convertiti in pubblico costume, o sono insiti, come il giuoco, alla natura stessa dell' uomo, vale meglio lasciarli passare inosservati. Una legge che vi si volesse opporre, lungi di raggiungere lo scopo, farebbe scapitare il legislatore nel concetto de' popoli mettendo allo scoperto la sua debolezza. Possono forse proscriversi i pubblici lupanari? Se qualche governo si attentasse di farlo, ei vedrebbe la pubblica opinione sollevarsi contro di lui, la legge resterebbe ineseguita, ed invece di favorire la pubblica morale, farebbe convertire le case private in luoghi di prostituzione. Saggia perciò e profonda è la sentenza di Tacito, il quale in simili casi mostrasi inchinevole a consigliare piuttosto il non tenersi conto de' vizi quando non sono irrefrenabili, anzichè esporre la legge al pubblico disdoro di mostrarsi insufficiente a reprimerli. *Nescio si suasurus fuerim omittere potius præva-*

sono interamente assorbite da pochi? Ciò posto, non è indispensabile esaminare l'indole e l'andamento puramente naturale degli affari economici in società, affine di determinare in modo positivo quale sia il vero sistema della necessità reale? Senza queste cognizioni, come l'arte sociale, ossia l'ordine pratico economico stabilirà sussidiariamente le provvidenze acconce a proteggere nelle cose economiche l'impero della necessità, utilità ed uguaglianza di diritto conforme alla giustizia comune? Come procurare che il possesso delle cose godevoli sia distribuito in una quantità proporzionata ai bisogni ed ai piaceri della vita, in guisa ch' esse vengano diffuse per quanto si può equabilmente e facilmente sul massimo numero degl' individui sociali?

Occupiamoci dunque dello esame generale dello stato naturale di fatto delle cose economiche; cerchiamo sapere in quanto le leggi della natura risguardanti l'ordine economico spontaneamente agevolano, e in quanto danno almeno potenza e campo di ridurre ad esecuzione le regole della giustizia: sarà facile così dedurre i rapporti di necessità, e quindi regolare la coincidenza dell' ordine pratico col teoretico.

Capitolo II.

Leggi naturali di fatto dell' ordine economico ravvicinato alla cittadinanza.

Prima d' impegnarci nella ricerca delle leggi naturali di fatto dell' ordine economico, arrestiamoci a considerare un fenomeno, sul quale non sappiamo che altri abbia fermato lo sguardo. Per quale modo moltissime nazioni, malgrado che di scienza economica nulla sapessero, e soprattutto malgrado i grandissimi falli commessi nei loro economici affari, che avrebbero dovuto ruinarle e distruggerle, hanno continuato nondimeno ad esistere; e quello che più monta, spesse volte hanno prosperato? Sarebbe vero ciò che da non pochi si sostiene, cioè che la scienza economica non sia necessaria all' uman genere, e che esso possa farne a meno, come ha fatto per tanti secoli?

Penetrando nel fondo di questo fatto innegabile che i popoli hanno esistito ed anche prosperato in onta alla barbarie loro, alla ignoranza ed a grandissimi errori commessi nelle loro economiche faccende, noi troviamo che la vita delle nazioni deve avere un principio saldissimo; troviamo che i corpi sociali, come il corpo umano, debbono avere una forza vitale che sormonta i perniciosi effetti della barbarie e delle passioni. Innanzi di ricercare quale sia cotesta forza vitale, o principio di vita, cerchiamo di dimostrare l'assoluta necessità di ammetterne l'esistenza.

Tutti i popoli hanno avuto un' epoca primitiva di barbarie, nella quale non vivevano che di prede, e dopo avere predato, si battevano fra loro per appropriarsi ciascuno la parte migliore delle spoglie. Poi ricominciavano nuove violenze per soddisfare nuovi bisogni e tornare a nuove gare e lotte reciproche. Quale dolente spettacolo! Popoli privi d' industria e sforniti di tutto, i quali erano dal bisogno sospinti alla guerra, e che scambievolmente si trucidavano per vivere. Poteva

---

lida, et adulta vitia, quam hoc adsequi, ut palam fieret, quibus flagitiis impares essemus.

§ 2.

Un decreto del 30 novembre, pubblicato nei primi di dicembre, ha convocato pel dì 1. gennaio prossimo i consigli provinciali della Sardegna con facoltà di continuare le loro adunanze sino agli 8 dello stesso mese, ed i consigli divisionali dell' isola medesima pel dì 20 gennaio con facoltà di proseguire le loro tornate sino a' 3 del successivo febbraio. Questa convocazione ha per iscopo di procedere alla discussione e formazione del bilancio pel 1851.

§ 3.

Dobbiamo fare menzione di due trattati conchiusi tra il governo Sardo e quello della repubblica francese. L'uno riguarda il commercio e la navigazione, ed accorda intiera libertà agli abitanti dei due paesi di trafficare ne' porti, e nelle città dell'altro, di esercitarvi le loro industrie senza essere sottoposti a tasse maggiori di quelle che pagano i nazionali. L'altro è una convenzione, la quale accorda protezione reciproca della proprietà letteraria e

la società in quei tempi reggersi con economia più trista? Perchè essa non si disciolse? Perchè la natura avea provveduto alla di lei conservazione. Diffatti ecco interposto fra quei selvaggi predoni l'interesse personale. Quest'interesse nell'uno di loro pose una barriera all'interesse dell'altro. In breve non fu possibile, che con grave rischio e in pochi casi, involare ricchezze: quando non fu agevole predarle, si avvertì il bisogno di produrle, e nacquero le industrie. In onta ai vizi e alla ignoranza degli uomini, la società si conserva e migliora per provvedimento della natura: la sua vita ha dunque un principio, ch'è indipendente dalla mala opera di coloro. Eglino possono coi loro errori renderla dolorosa e misera, ma non distruggerla.

Ecco nate le industrie; ma quanti mali non affliggono l'umana specie? Qui abbiamo una nazione che coltiva le arti e in qualche modo le scienze, la quale diviene preda di un orda di barbari che sanno unicamente trattare le armi: altrove e per ogni parte non scopriamo che quadri poco svariati, in cui la forza costantemente predomina, e tosto o tardi sotto altra forza soggiacendo, è vittima di sè stessa. Questo stato di continua violenza, che tiene gli uomini e le nazioni in una rivalità permanente, ed è feconda di odii e di guerre private e pubbliche, perchè non distrugge gl'imperfetti consorzi sociali? Noi gli vediamo al contrario conservarsi, comechè laceri e sanguinosi. Quei barbari fanno delle leggi, stipulano trattati e fermano tregue di famiglia a famiglia, di nazione a nazione. Sono pessime le leggi, e coloro le infrangono? Non rispettano sempre i trattati e le tregue? È verissimo. Essi appongono ai loro mali insufficienti rimedi, ma ve ne appongono pur tanti, che ad ogni modo provvedono, comechè imperfettamente, alla loro conservazione. Mentre la barbarie e l'ignoranza tentano disciogliere le umane società, come possiamo negare che avvi un principio naturale, il quale mantiene la loro esistenza?

Noi passiamo oltre sino ai tempi di mezzo, in cui l'Europa soggiacque alla barbarie della feudale anarchia. Allora il vinto fu schiavo del vincitore. Purchè i pochi fossero pingui e fastosi, nulla si riputò che i molti languissero nella miseria. Infuriarono le persecuzioni religiose, e la parte più industriosa delle popolazioni fu sovente proscritta dal paese nativo. Quante cagioni non si ebbero di esaurimento nelle fonti originarie delle ricchezze?

Ma che troviamo noi nei tempi, che si chiamarono più civili? Governi e popoli che ignorarono i loro veri interessi, spietate proscrizioni per principii religiosi o politici, ch'erano il più delle volte insignificanti o assurdi; guerre interminabili per unico motivo di gelosia industriale o commerciale. La fortuna di una nazione fu immolata a quella dell'altra; dietro la falsa persuasione che un popolo non potesse prosperare, se non distruggendo la prosperità altrui. Una città, una provincia, un arido scoglio, un ramo di commercio, il possesso di una colonia furono occasioni di grandi stragi e di ruine finanziarie. Infine gemendo gli uomini sotto l'incarico di pessimi governi, invalse l'opinione che essi non potessero sotto quelli in modo alcuno prosperare, imperciocchè la miseria sia di-

---

delle opere di arte provenienti dalle due contrade, e vieta le contraffazioni. Senza diffonderci ad esaminare minutamente questi due atti diplomatici, osserviamo solo che potrà giovare al Piemonte il primo trattato, perchè nelle relazioni commerciali equipara i suoi abitatori ai cittadini francesi. Non può dirsi altrettanto della convenzione: a prescindere che ogni protezione alle opere del genio impone servaggio, è tale la colluvie degli scritti di ogni maniera procedenti dalla Francia, che non può esservi paragone con quelli che colà manda il Piemonte, e quindi verrà a stabilirsi una specie di monopolio letterario a pro della nazione francese.

§ 4.

Un altro decreto del 3 dicembre sulla proposta del Ministro di pubblica istruzione ordina che nell'avvenire professori di chimica e di botanica nelle scuole universitarie d'oltremonti e colli dovranno insegnare non solo la chimica e la botanica, ma ben-anco la farmacia teorico-pratica ripartendo il corso delle lezioni fra due anni scolastici, e con questa norma che ne' primi sei mesi di ciascun anno i professori alterneranno le lezioni di chimica con quelle di farmacia, dando in ogni settimana tre lezioni di chimica e due di farmacia,

retta conseguenza di un arbitrario regime, e che rimanendo servi dovessero rassegnarsi ad essere poveri: opinione concepita per l'ignoranza dei tempi, attesochè meglio avrebbero fatto a credere ch'essi erano poveri, non perchè servi, ma perchè governati e governanti erano scemi di sapienza economica, la quale, se fosse stata generalmente sparsa, avrebbe agli uni e agli altri insegnato in che consistessero i loro interessi, ed ammaestrato che per la prosperità economica è indifferente la forma del governo, avendo anche un despota interesse a procurare che i suoi servi sieno agiati (1). Dei mali, che le società patirono, si dia la colpa dunque alla ignoranza dei tempi. Gli uomini furono le vittime dei loro pregiudizi. E quanti ne abbiamo noi stessi avuti fin ieri, e non ne abbiamo al presente? Non è forse una teoria ancora disputata in alcune scuole la bilancia del commercio, ossia la teoria che una nazione non possa essere felice che mediante la ruina delle altre nazioni? Non ci mostriamo noi persuasi che tutta la parte intelligente, attiva e industriosa delle popolazioni non abbia altro scopo che quello di far male; per cui ci circondiamo di eserciti, di doganieri e di agenti di polizia? Eppure senza che le nazioni abbiano conosciuto l'organismo della società, o in onta ai gravi disordini delle loro economiche faccende, Venezia e Genova, per restringerci alla Italia soltanto, e cento altri Stati e città hanno coltivato con successo arti, industrie, commerci; hanno prosperato grandemente; hanno nuotato nelle ricchezze; hanno conservata e illustrata la loro esistenza. Gli errori degli uomini affliggono dunque, ma non uccidono le società. Dunque esse ripetono altronde il loro principio vitale.

Da quanto precede, ricavasi che le società, affinchè non sieno sacrificate dagl'interessi privati, hanno uopo di lumi che rischiarino gli effettivi interessi generali. Occorre essere istruito, e soprattutto conoscere l'arte sociale. Stolta cosa è riguardare i mali, che gli uomini soffrono, come una necessità di destino a cui è forza sottomettersi. Senza dubbio una parte di questi mali è inevitabile, attesochè proviene dalla nostra condizione e dalla natura delle cose; ma nella massima parte sono opera umana. Le società, in generale, non sono il risultato di un piano combinato con saviezza, bensì si sono formate a caso ed a seconda degli eventi e delle passioni; per cui

(1) Non vogliamo negare che la libertà politica sia favorevolissima alla prosperità delle nàzioni, nè osiamo sostenere che il dispotismo possa farle fiorire quanto quella. Un regime governativo, in cui gli stessi nazionali sono consultati a preferenza di tutto, e indubitatamente produttivo di felicità più sicura di quella che può ottenersi da un diverso regime, in cui un'autorità sconfinata e arbitraria può soffocar la ragione e la giustizia con l'impeto sfrenato delle passioni malvage. Ma ciò non vuol dire che un dispotismo illuminato non possa trovare il suo interesse nella prosperità economica di un popolo; nè sembra che la ragione ne autorizzi a buttare nella disperazione quelle genti che vivono oppresse dal giogo politico, insegnando loro che alla sventura di essere serve debbano necessariamente aggiungere quella di essere misere. Ne perdoni il lettore se l'amore della verità ne costringe questa volta, la prima in nostra vita, a prendere, sotto l'aspetto economico, le difese del dispotismo, che non abbiamo mai cessato di combattere con le azioni e con le idee, e di cui miseranda vittima, riusciamo sempre con maggior impeto e fremito di rabbia ad essere avversario.

---

ed insegnando la botanica ne' singoli giorni non feriali degli ultimi due mesi dell'anno scolastico. Si prescrive altresì che gli studenti di medicina, chirurgia e farmacia dovranno in amendue gli anni di corso frequentare le lezioni di chimica e farmacia, e darne saggio ne' rispettivi esami.

Quest'ultima disposizione specialmente è degna di molta lode, perocchè essendo le scienze fisiche tutte coordinate tra loro, e prestandosi a vicenda la mano, è indispensabile che chi intende professare la medicina e la chirurgia, sia versato anche nella chimica e nella farmaceutica affine di conoscere gli elementi delle sostanze che giovano o minacciono all'economia animale; penetrare più addentro nello studio della natura di essi e delle loro qualità medicinali o deleterie, e giovarsene o fuggirle secondo i casi; saperle decomporre e ricomporre nelle occorrenze usando in tal modo l'analisi e la sintesi con vantaggio della scienza e dell'umanità; ed arricchire vie più la materia medica con nuovi trovati o con novelle composizioni, le quali rendano più efficace, più pronto e meno disgustoso l'uso dei farmachi.

non è facile maneggiarle, ma vi bisogna l'arte, e l'arte a nulla giova senza la scienza. La scienza economica aiuta gli umani consorzi a progredire nella via della felicità. Peraltro, anche senza di essa, le nazioni hanno conservata la loro esistenza, imperocchè esse hanno una naturale forza vitale, che gli uomini possono contrastare, e non distruggere. Così un giardiniere può con la sua arte agevolare lo sviluppamento prospero di una pianta; ma questa, quantunque abbandonata a sè stessa o anche contrariata dall'opera umana, pur vive obbedendo alle leggi della fisica vegetale.

Quanto più le cognizioni economiche si fanno generali, tanto più si consegue la prosperità pubblica, la quale rinunziando per suo fondamento all'esercizio della forza brutale, si mette sopra quello dell'interesse degli uomini. Costoro cercano la loro felicità là dove n'è la vera fonte, e non dove non riuscendo mai a rintracciarla, invece raccolgono dolori e pentimenti. Ciascuno sa di potere da sè produrre i mezzi di esistenza, senza aver uopo di rapirli ad altrui; sa quali sieno i modi di operare siffatta produzione; sa che i progressi di una nazione, innanzi che essere di ostacolo a quelli dell'altra, gli sono favorevoli, imperocchè ciascuna di esse può prosperare senza essere di peso all'altra. Così le vie, che conducono alla maggiore felicità possibile, si fanno più agevoli, più feconde di beni e meno pericolose. Nè solo i passati mali si guariscono, e i presenti beni si godono; ma si manifestano di lontano nuovi beni, ch'è facile acquistare e che un tempo non erano conosciuti.

Insomma, l'ignoranza benda gli occhi agli uomini: la scienza economica strappa loro la benda e gl'illumina. E gli orbi e i veggenti ugualmente hanno bisogno delle cose godevoli; ugualmente hanno il desiderio di possederle e vanno in traccia di esse; ma gli uni non le veggono, non sanno trovarle, vi passano da canto senza distinguerle o le calpestano coi loro piedi; nella oscurità, in cui giacciano, non è possibile mettersi fra loro di accordo, e quelli preferiscono strappare a questi gli oggetti che sono pervenuti a caso nelle loro mani e lacerarli, e poi azzuffarsi e cagionare confusione, guasti e ruine grandissime: gli altri ridono del male che i primi si fanno, conoscono che può ciascuno di essi procurarsi ciò che desidera, e che tanto meglio vi riescono, quanto più tra compagni si prestano scambievoli aiuti, si amano, e trovano mille mezzi di godere in comune. La differenza si rinviene tra l'adempire bene o male al fine della conservazione; ma questo fine esiste per tutti, e tutti bene o male si conservano.

Qual'è dunque il principio, o la forza vitale che provvede alla conservazione delle società, e ch'è indipendente dall'opera umana nel senso che gli uomini possono contrastarla, ma non distruggerla? Ecco il problema, che noi abbiamo il proponimento di sciogliere; ma siccome, per farlo, è mestieri esporre una catena di teorie, le quali si deducono le une dalle altre, noi divideremo il presente Capitolo in vari paragrafi, svolgendo in ciascuno di essi una idea elementare della grande verità che vogliamo dimostrare.

---

§ 5.

Un antico regolamento del 25 febbraio 1841 dettava le norme e stabiliva le condizioni opportune per essere ammessi nella regia scuola di marina gli allievi, che desideravano intraprendere la carriera della marina militare. Esso però si risentiva de'difetti governativi dell'epoca in cui fu emanato; perciocchè togliendo il beneficio della libera concorrenza tanto pe'casi di posti vacanti, quanto per le pensioni e mezze pensioni gratuite, ne faceva un privilegio esclusivo a profitto di una limitata classe di giovanetti appartenenti a distinte condizioni sociali, ovvero, a famiglie di uffiziali o d'impiegati di marina. Questa odiosa disuguaglianza che restringeva il favore tra pochi privandone il maggior numero, e sovente precludeva al vero merito ed a talenti eminenti l'adito nel collegio militare di marina, non era più consentanea ai principii liberali e di perfetta uguaglianza civile consacrati nel nuovo sistema politico che avventurosamente regge i destini di questa parte d'Italia. Faceva pertanto mestieri che siffatta istituzione venisse riformata secondo lo spirito dello Statuto, ed a ciò appunto ha mirato il real decreto del 3 dello scorso novembre, pubblicato ne'primi giorni del corrente

§ 1.

Spirito naturale delle cose economiche in società.

Il principio dell'amore del ben essere è l'unica molla delle azioni umane.

L'amore di sè, che sotto infinite e svariate forme si riproduce, che tanto è stato calunniato, ed a cui niuno ha mai potuto rinunziare, è una legge universale della natura. Essa è comune così all'ordine delle cose morali, che a quello delle fisiche cose. Ciò che i fisici chiamano resistenza ed inerzia non è che la forza, con cui ogni corpo tende a conservarsi, per lo che respinge l'invasione di altri esseri i quali vogliono occupare ciò che ad esso appartiene, cioè lo spazio, le forze e le potenze che formano la esistenza di lui. Così la forza concentriva di ogni essere si oppone e resiste a quella degli altri, i quali nel vortice loro tentano di ridurre le altre sostanze. Cotesta forza concentriva chiamasi nell'uomo amor proprio, amore della esistenza.

Abbiamo spesse volte letto nei libri dei moralisti, ch'eglino condannano l'amor proprio come fonte di passioni egoiste, e raccomandano di sacrificarlo in vista delle generose e benefiche azioni. Non è maniera di educare l'uomo quella con cui si vuol tirarlo fuori le leggi della propria natura. Egli è su queste leggi appunto che bisogna lavorare, dappoichè non è possibile sottrarsi dal loro impero; e in cambio di calunniarle, meglio è imparare l'arte di profittarne pel vantaggio della umana specie. Dire ad un uomo che per essere virtuoso ha bisogno d'immolare l'affetto che porta a sè stesso, vale quanto rendergli impossibile la virtù, imperciocchè non è certamente sperabile che egli vinca le leggi superiori della natura, che quell'affetto ha in lui indeclinabilmente infuso; in secondo luogo, fargli rinunziare all'amor proprio, è lo stesso che privarlo dell'unico movente di ogni sua azione e condannarlo ad una quiete assoluta. Si vuol sapere che mai puote l'amor di sè? Facciasi in modo che si dilegui dai petti umani: tutto cambia. L'uomo non è più animato a far cosa alcuna per sè, cosa alcuna per altrui; egli è solo ed immobile in mezzo alla moltitudine degli esseri a lui simili; il passato più non esiste; l'avvenire si dilegua; l'istante che scorre, gelido scorre e perisce in eterno, nè alcun utile arreca a sè e all'istante che succede. Giova piuttosto abituare l'uomo ad amare le cose oneste e giuste, e ad abborrire le disoneste e ingiuste. Di questo modo, sempre che praticherà la virtù, sempre che rifuggirà dal vizio, egli non farà altro che ciò che pensa, ciò che vuole, ed eseguendo la propria volontà, soddisferà il suo amor proprio. Ecco come gli uomini possono pervenire fino al sacrifizio di sè medesimi per amore di sè. Sembra strano ciò che diciamo? Per discredere è mestieri non essere capace di azioni generose, non averle mai praticate, e non sapere quale interno soddisfacimento si prova nel compirle. Tizio mette ogni sua brama nell'ammassare tesori, di cui non fa uso; Mario fa consistere i suoi desiderii nel vedersi circondato d'infelici ch'egli soccorre, nell'asciugare le loro lacrime, nel ricevere le loro benedizioni. L'uno con essere avaro, e l'altro con essere benefico non appagano ciò che sono abi-

---

dicembre, da aver vigore dal dì primo novembre 1851.

Con questo decreto, la cui proposta è dovuta al Ministro per gli affari di marina, di agricoltura e commercio, si stabilisce principalmente: che la regia scuola di marina continuerà ad essere sotto la direzione superiore del comandante generale della regia marina, e nella dipendenza del ministero dello stesso ramo; che il numero degli alunni sarà di quaranta, tutti di regia nomina, quindici dei quali saranno guardie marine di 2.a classe, e gli altri allievi: che le domande di ammissione per posti di allievo, accompagnate dai documenti necessari di ammessibilità, dovranno dirigersi al comandante della scuola, e tutti coloro che avranno fatte tali domande dovranno il primo di novembre essere presentati per subire unitamente l'esame d'ingresso: che le condizioni di ammessibilità alla scuola sono: 1. L'età dagli anni undici compiuti ai quindici non compiti. 2. Buona conformazione di corpo, e complessione sufficientemente robusta, e capace di resistere ai travagli del mare, rimanendo esclusi i miopi, i sordi, coloro che soffrissero qualunque infermità cronica, e che non avessero ancora subito il vaiuolo naturale o vaccino. 3. Obbligo a' parenti dell'allievo di prov-

tuati a volere di meglio? E che cosa è la propria volontà appagata se non un godimento? E procurarsi un godimento non è forse soddisfare l'affetto per la propria persona e provvedere al proprio ben essere? Ma si obbietta che Mario per le sue largizioni si condanna a penose privazioni. Chi ha detto che gli sieno penose, e che egli invece pensando di soffrirle per beneficare altrui, non trovi in quelle una grande dolcezza, o che almeno l'amarezza che gli cagionano, non cede a quella che avrebbe, se cessasse dal soccorrere le altrui miserie? Lo stesso diciamo di colui, il quale sacrifica la sua vita per la patria; e in questo caso non mettiamo a calcolo l'amor della gloria, ch'è un movente potentissimo, ma diverso dall'amor proprio. Mettiamo un uomo, il quale ama ardentemente la patria, nella posizione di mancare a ciò che le deve, o d'immolare sè stesso, e comechè non vi sia alcuno spettatore, s'egli prescieglie di dare per quella il suo sangue, credesi ch'ei ciò non faccia preferendo al pentimento che avrebbe di salvarsi con onta la dolcezza che prova nell'immolarsi per ciò che forma l'oggetto più caro dei suoi desiderii? Altri, che reputa la vita, a qualunque costo conservata, il massimo dei beni, può credere che colui abbia fatto alla patria un sacrifizio doloroso dell'affetto che portava a sè stesso; ma egli s'inganna, ammettendo in colui i proprii desiderii e voleri, e giudicando che quegli abbia fatto un sacrifizio doloroso, perchè tale sarebbe stato per lui. Niun uomo gode con la volontà altrui, ma con la propria. Si rimanga convinto della gran verità che l'amor di sè è proteiforme. L'uomo gode nel soddisfare i proprii desiderii, ossia nel compire la propria volontà. Tutto sta a sapere in che egli metta cotesti suoi desiderii o voleri, l'indole dei quali trista o virtuosa, e egoista o benefica, decide s'egli deve far consistere il proprio ben essere nel praticare le prave o le generose azioni. Offrire alla volontà e abituarla a preferire piuttosto questi che quelli motivi determinanti, ecco la grande arte della educazione, la quale non ha uopo di proscrivere l'amor proprio, nè fare il potrebbe, se anche il volesse, ma appunto su quello deve lavorare, ed ogni sua destrezza sta nel bene indirizzarlo. Esso non è, nè può essere un affetto, che l'opera umana abbia facoltà di proscrivere; è colpa il trascurare di disciplinarlo, imperciocchè sia tale, che può mostrarsi ora sotto il più nobile ed ora sotto il più vile aspetto possibile. I vizi che i moralisti attribuiscono all'amor proprio, sono risultamenti di questo affetto in quei casi ch'è assai mal regolato. Si è molto declamato contro di esso; non bisogna averne meraviglia, giacchè sia stato sempre e sia più agevole cosa dirne male, che saperlo educare. Vi sono alcuni uomini, i quali si vantano di spregiarlo: abbiamo mille ragioni per non crederli. Ciascuno nell'intimo del cuore lo nutrisce: l'uno lo spiega nella vanità delle piccole o nella bassezza delle prave cose; l'altro lo ripone nell'orgoglio delle grandi o nella nobiltà delle magnifiche gesta. Si procuri che gli uomini abbiano un amor proprio ben inteso, ed essi saranno virtuosi ed anche eroi.

L'uomo ama sè stesso; questo affetto è un fenomeno costante che si osserva in lui, come in ogni essere senziente, ossia è una gran legge di

---

vederlo del suo corredo a tenore de'regolamenti; di assicurare mercè l'esibizione di atti legalmente formati o da essi medesimi, o da persona debitamente autorizzata e solvibile, il pagamento a quartieri anticipati della pensione intera, o di quella parte di essa che fosse per rimanere a loro carico; e di garantire inoltre una pensione annua di lire quattrocento all'alunno promosso a guardia marina di prima classe, o a sottotenente in un corpo dell'esercito, e ciò fino a che non avrà raggiunto il grado effettivo di luogotenente di vascello o di capitano nell'armata: che per potere gli aspiranti essere ammessi alla regia scuola dovranno subire un esame preliminare innanzi ad una commissione presieduta dal comandante della stessa scuola, e dar pruova di aver fatto l'intero corso dell'aritmetica ragionata e di conoscere il sistema metrico attualmente in uso in questi Stati, di comporre correttamente in italiano, ed aver appreso gli elementi della lingua francese, e finalmente di sapere i principali fatti della storia antica, non meno sacra che profana. I giovanetti che dopo il riferito esame riporteranno il numero prescritto di punti di merito saranno ammessi nella scuola, e qualora i candidati da ammettersi in virtù di questo sperimento fossero in numero maggiore

natura, la quale impone che si cerchi e si segua sempre il piacere, si fugga e si allontani sempre il dolore. Giusta questa grande legge l'umana volontà si fa operante. L'azione dell'umana volontà e i diversi effetti che produce sono subordinati a due serie lunghe di cagioni: la prima serie si compone delle cagioni risultanti dall'ordine delle umane facoltà interne; la seconda serie si compone di quelle risultanti dai rapporti dell'uomo, e sotto l'aspetto fisico e sotto l'aspetto morale, colla natura universale. Noi non possiamo mutare noi stessi, nè mutare le cose dell'universo, dalle quali siamo circondati. In conseguenza non abbiamo impero assoluto nè sulle interne, nè sulle esterne cagioni determinanti la nostra volontà. Nondimeno possiamo studiare noi stessi; studiare le cose che ci circondano. Possiamo conoscere le leggi della propria natura e della natura universale. Possiamo profittare dei nostri studi, combinando e modificando ciò che non abbiamo potenza di cambiare. Siffatte combinazioni e modificazioni possiamo eseguire in vista del nostro miglior essere possibile. Ecco, ripetiamo, in che consiste la magnifica arte della educazione, la quale ha uopo di essere guidata dai lumi di tutte le scienze naturali. Ecco in qual modo e fino a qual punto possiamo influire sulla nostra volontà, e determinarla ad operare in un senso piuttosto che in un altro.

L'umana volontà ha bisogno di un movente, imperocchè è impossibile che un essere senziente qualunque, e molto più l'uomo, faccia alcun atto spontaneo, se non si muove il principio suo interno di azione. Muovere la volontà non si può, se non colle due impressioni del piacere e del dolore sull'anima umana. Per cui si conchiude che l'amor proprio sia l'unica molla dell'uomo. Quest'unica molla, od unico principio energico di azione, è tutto ciò che la scienza del Diritto universale si propone di contemplare, attesochè le leggi umane non possono avere altro scopo che quello di eccitare e spingere il sopraddetto principio giusta la direzione atta ad ottenere il fine della più felice conservazione, combinata col più rapido e completo perfezionamento del genere umano.

Ecco spiegato lo spirito naturale dell'ordine di fatto delle cose economiche in società.

§ II.

L'amor proprio opera con leggi costanti e invariabili.

Non siamo così folli da pretendere che l'amor proprio comprenda i mezzi dell'essere morale proprii per sè stessi a produrre l'esecuzione del fine della più felice conservazione combinata col più rapido e completo perfezionamento. Esso comprende unicamente le disposizioni di quell'essere a raggiungere il detto fine; ma in quanto ai mezzi, bisogna sempre avere presente la gran teoria, che l'uomo dipende dallo stato reale delle cose. Egli non può padroneggiarle; può bensì profittarne, cercando quelle che gli giovano ed evitando quelle che gli nuocciono; ma, acciò proceda con sicurezza in questa operazione, è assolutamente necessario ch'ei le conosca perfettamente.

---

de' posti vacanti, verranno preferiti coloro che si saranno distinti. Il candidato che nel sostenuto esame avrà riportato maggior numero di punti, o maggior lode in circostanze uguali di merito, avrà per tutta la durata del corso della scuola il beneficio dell'intera pensione se sarà figlio di uffiziale o d'impiegato di marina, e della metà se in lui non concorreranno siffatti requisiti; ma potrà nel decorso del tempo decadere da questo favore quel beneficiato che per incapacità, per negligenza, o per altro fatto riprovevole dipendente da lui medesimo, non venisse promosso alla classe superiore in seguito di esami pel progredimento della carriera.

Sono queste le principali disposizioni contenute nell'enunciato reale decreto. Da esse potrà scorgersi di leggieri, che da ogginnanzi sarà aperta indistintamente a tutte le classi della società la nobile carriera della marina militare, e se qualche leggiero favore è stato accordato per le pensioni gratuite a' figli degli uffiziali ed impiegati di marina, era questo a nostro avviso un riguardo di giustizia ben dovuto ad uomini che si sono per lungo corso di anni dedicati a questo pubblico servizio; un riguardo però non assoluto, nè esclusivo, ma pur sempre sottoposto all'esperimento dell'esame, talchè mancando il re

Acciò dunque nei casi concreti si verifichi costantemente l'esecuzione del menzionato fine consegnato nell'ordine morale, occorre che la cognizione della regola sia in caso pratico limpida, completa, persuasiva. Certo è che supposta una cognizione di questa natura, la volontà non può fare altro che determinarsi a seconda di quella, e l'interesse del giusto non viene mai meno. Ma ciò non è possibile che avvenga generalmente negli uomini abbandonati a sè soli. Eglino sono soggetti agli ostacoli e alle deviazioni della intemperanza morale, oltre a quelle che possono derivare dall'errore e dalla ignoranza. Dalle quali considerazioni si deduce che i mezzi posseduti dall'essere morale non sono proprii per sè stessi, a produrre l'esecuzione del fine su indicato; ma che molti ostacoli contrari, e superiori nemici incontrandosi nella mente e nel cuore umano, avvi la necessità dello stabilimento dei governi civili, i quali tendono col braccio delle leggi a rimuovere i detti ostacoli, ed a promuovere l'esecuzione del fine indicato dall'ordine morale mediante i lumi, con cui si rischiarano le menti e l'interesse del giusto che inspirano nei cuori.

Tutto ciò per altro non toglie che l'amore proprio operi con leggi costanti ed invariabili, ossia non toglie che sempre eguali ed immutabili siano le disposizioni dell'essere morale a raggiungere il fine di sopra enunciato. Tosto che sieno verificate le condizioni contemplate nel dovere morale pratico, vale a dire tosto che si posseggano tutti quei requisiti che sono valevoli ad ottenere l'effetto dell'esecuzione dell'ordine di ragione teoretico, la piena cognizione del fine che esclude ogni traviamento per errore o per ignoranza, ossia per impotenza di spirito, il libero esercizio degli umani poteri che allontana ogni inceppamento o violenza nelle determinazioni dell'animo o nei movimenti delle facoltà esecutrici, un motivo in sè stesso superiore ad impiegare questi mezzi, i quali esprimono il migliore modo di essere, non si smentisce mai che il sopraddetto dovere morale pratico non riesca effettivamente tale, cioè che non sia lo scopo unico di tutti gli sforzi umani. Le leggi del cuore umano sono infallibili: esse lo muovono costantemente in vista del maggiore utile sentito. L'uomo non manca mai di desiderarlo, comechè possa errare nel definirlo ed avere male colà dove il bene ricerca: ecco perchè le sopraddette leggi, quantunque costanti ed invariabili, sono subordinate alla cognizione del vero. Ma ammessa siffatta cognizione, combinata col sentimento dell'utile, certo è l'effetto della esecuzione che ne deriva.

§ 3.

Le leggi dell'amore proprio sono indeclinabili per l'arte politica.

Poco abbiamo ad aggiungere a quello che altrove dicemmo sopra questo argomento. (1) L'effetto che dall'arte politica deve risultare, egli è il ben essere dell'individuo prodotto col concorso delle forze e delle azioni di tutti membri della società. Ma come fare questo senza fare uso di

(1) Cap. LXXIII, pag. 304.

---

quisito dell'idoneità solennemente riconosciuto, anche i figli degli antichi marini verranno nelle pensioni beneficiarie posposti a' giovani che dieno saggio di maggiore grado di merito e di sapere. Così la marina militare Sarda accogliendo nel suo seno allievi d'ingegno elevato, potrà un giorno gareggiare colle più distinte marine d'Europa, fare alteramente sventolare per tutti i mari il vessillo nazionale, e conciliare maggiore rispetto alla marina mercantile che tanto influisce all'incremento della pubblica prosperità. Sia lode adunque all'eccelso autore del decreto ed al ministro che lo ha proposto.

2.a QUINDICINA DI DICEMBRE 1850.

ATTI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI.

§ 1.

Accennammo nella pagina 504 di avere il deputato signor Rosellini, nella seconda quindicina di novembre, riproposto alla Camera elettiva il progetto di legge stato già presentato nella prece-

quelle spinte che ciascuno individuo indirizzano verso lo scopo comune? Si ricordi quale è mai sempre la possibilità pratica a produrre qualsiasi effetto con le azioni libere degli uomini; queste non si determinano che dietro le leggi naturali di fatto, le quali portano coloro ad essere più che possono felici. Giova ripetere ciò che in altro luogo abbiamo detto: « L'uomo non può amare altra cosa » che la propria felicità; non può dunque amare » gli altri, agire a loro pro, fare loro qualche » sacrifizio, se non in vista di quella. Omesso o » deteriorato il proprio ben essere, non avvi per » lui dovere veramente pratico. »

Il proprio ben essere è legge fondamentale e prepotente del mondo morale; l'arte politica non ha potenza di contravvertirla, ma l'è forza seguirla. Essa è propria ed indeclinabile agli esseri senzienti ed intelligenti. E siccome dovunque esiste una imperiosa necessità di natura, ogni arbitrio umano non ha loco, così la sapienza dei legislatori consiste e consisterà eternamente nel secondarla e farne uso.

§ 4.

Effetti economici risultanti dal bisogno di ciascuno individuo.

Conosciuti i motivi che determinano l'umana attività, possiamo dire che la direzione e l'energia di essi decidono degli effetti economici risultanti dall'azione di ciascun individuo per sè. Solo abbiamo ad aggiungere che questo principio è subordinato ad una seconda legge naturale di fatto, la quale prescrive che l'amore del ben essere comporti di godere più che si può col minore incomodo possibile. In sostanza, l'uomo provvede alla sua economia per affetto alla propria persona, e, per quanto può, vuole farlo con la minor pena possibile: nel principio di quell'affetto è compreso cotesto risparmio di pena, imperocchè se l'uomo nel produrre effetti economici a sè utili non desiderasse di evitare ogni sofferenza, non amerebbe sè stesso che a metà.

§ 5.

Rapporti economici scambievoli tra uomo ad uomo.

Noi non facciamo altro che richiamare principii che abbiamo altrove stabiliti per farne una utile applicazione all'ordine economico. Sempre più si avverte, come più oltre ci avanziamo, il sommo vantaggio pratico che oramai si ricava dalle premesse teorie, le quali per avventura poterono a qualcuno sembrare oziose e puramente speculative.

Sappiamo che l'uomo non basta a sè stesso. Ed in questo troviamo una pruova della sapienza dell'eterno Fattore delle cose, il quale avendo assegnato all'uomo lo stato di società come il suo stato naturale, provvide al collegamento dei veri vincoli degli uffizi sociali col rendere colui bisognoso pel proprio bene dell'aiuto altrui. Egli è certo che se l'assoluta sufficienza dell'uomo si verificasse, le società non sarebbero necessarie, e non si sarebbero formate, o non sussisterebbero generalmente sulla terra.

---

dente sessione del 1850 dall'altro deputato Bertini intorno alla cura e custodia dei mentecatti. Quel progetto fu allora inviato all'esame di una Commissione, la quale avendovi fatto i convenienti studi, è venuta ora nei primi giorni della presente quindicina di dicembre a sottoporlo alla discussione della Camera per essere convertito in legge. Questa discussione interessa al più alto grado l'umanità, perchè mira a ridonare il bene dell'intelletto ad una classe infelicissima d'uomini, i quali orbati di ragione, e ridotti perciò ad una condizione inferiore a quella dei bruti, richiamano a giusto titolo l'attenzione dei governi, e le cure particolari dei legislatori. Reputiamo pertanto non inopportuno, nè disgradevole forse ai nostri lettori fare qualche osservazione su questo grave argomento, precedute da alcune nozioni generali intorno alla follia.

Egli è indubitato che la prerogativa più eminente, il dono più prezioso, il privilegio più speciale dell'uomo si è la ragione; facoltà sopra ogni altra nobilissima ed insigne, mediante la quale egli associa e combina le idee in lui prodotte dagli oggetti esteriori, o dalle proprie impressioni interne, e ne crea nuove, più svariate e moltiplici combinazioni; le paragona tra loro, ne vede i

L'uomo è subordinato nelle sue azioni alla propria intelligenza. Egli si muove in conseguenza delle cognizioni acquistate sulle qualità e sui rapporti delle cose, in quanto si trovano a misura dalla sua comprensione ed attività. La capacità di possedere idee d'ogni genere degli oggetti, di combinarle, di rettificarle, di estenderle, costituisce in ultima analisi il potere attivo della perfettibilità, per cui egli si distingue dai bruti. Ma siffatto potere non si sviluppa che col mezzo della società e nella società medesima. La ragione ci assicura che non c'inganniamo nel dire questo, e l'esperienza viene in nostro appoggio. Le idee non sono fatte per vivere isolate, ma per essere in un continuo commercio fra loro. Egli è di questo modo che si sviluppano, si modificano, si purificano. I segni che le rappresentano, e che tanto aiutano a crearle, accrescerle e perpetuarle, sono instituzione convenzionale che suppone società. È dunque evidente che dallo stato sociale e nella società medesima viene posto in esercizio il dono della perfettibilità, ossia la ragionevolezza, onde provengono i moltiplici poteri e quindi l'estensione della libertà dell'uomo, e tutti i doveri proprii della umanità.

Se le idee sono le cagioni più vicine, le quali nel sistema economico sono valevoli a produrre il ben essere progressivo degli uomini, e se le idee non si sviluppano, si estendono e si purificano, che nella società e per la società, egli è evidente che un individuo umano, preso singolarmente, non possa con le isolate e particolari sue forze pervenire ad un certo punto di comodità. Aggiungiamo, che senza il soccorso dei suoi simili, non possa difendere generalmente e costantemente i suoi possessi, ed avere aiuto nei suoi disastri. Non sappiamo in quale più basso grado di salvatichezza dovremmo supporre l'umana specie per ammettere che la moralità, il dovere, il diritto e la libertà razionale non si presentino che sotto relazioni proprie della personalità individuale dell'uomo privato. Per poco che gli uomini sieno fuori questo stato di salvatichezza estrema, per poco che l'incivilimento si affacci, la moralità, il dovere, il diritto e la libertà razionale si mostrano sotto relazioni proprie della personalità complessa del corpo intero della società. Comincia l'uomo nell'epoca della più grossolana rozzezza, a ricavare la più parte delle cose dal proprio fondo; ma anche allora non può tutte averle, senza un tenue soccorso dei suoi simili: siccome egli si dirozza, ossia a misura che si moltiplicano e si estendono le cognizioni dei rapporti delle cose, i rami delle verità, delle regole, delle invenzioni, delle fatiche si distinguono in proporzione, e l'individuo rimane possessore di tale frazione di cognizioni e d'industria, che al suo ben essere non potrebbe provvedere, se tutto ciò che gli manca, non ritraesse dal corpo intero a cui appartiene. Egli diviene un elemento della società, alla quale è di questo modo intimamente legato. Tutti cotesti elementi si trovano unificati nel corpo sociale e trasfondono nella unità del complesso le loro parziali qualità. La massa della società possiede il massimo bene, la massima forza, la massima perfezione, ed a ciascun cittadino non rimane che quella quantità di forza determinata dal piano immenso e complicatissimo del raffinamento so-

---

più lontani rapporti, e ne forma giudizi; i quali poi gli servono di fondamento a più esteso processo ideologico: guidato da questa sublime facoltà, egli nei suoi vasti concepimenti abbraccia il presente ed il passato, e raffrontandoli a vicenda, giunge per una serie strettamente concatenata di meditazioni e di raziocinii a farne scaturire congetture probabili anche pel tempo avvenire: a questa singolare facoltà infine egli deve la maravigliosa scienza del calcolo, i progressi che tuttogiorno fa nelle arti e nelle scienze, e l'essere pervenuto, dopo lunghi e costanti sforzi, e sovente anche a traverso di molti errori, a strappare alla natura non poche delle sue più recondite verità, ed a sollevare un lembo di quel fitto velo sotto cui essa le ricopriva.

Se ci facciamo a considerare l'uomo in rapporto co'bruti, noi lo troveremo inferiore a molti di essi in alcune qualità fisiche. Così il leone, l'elefante, il rinoceronte, l'orso, la tigre, la jena, il toro, il cavallo ed altri animali siffatti sono di grande lunga più forti di lui; ed inoltre, alla prepotente forza fisica congiungendo essi, per la maggior parte, gli artigli od altre armi di cui gli ha forniti la natura, rendonsi all'uomo non solo molesti, ma formidabili ancora, e spesso micidiali. Il cane

ciale, le quali forze per sè sole non sarebbero affatto sufficienti a procurargli la misura del ben essere a cui naturalmente aspira.

Da quanto precede possiamo ricavare il principio generale che lo stato, le funzioni, i beni ed i mali delle popolazioni della terra sieno effetti misti di più ordini che operano contemporaneamente su di un medesimo fondo; e primieramente risultano dall'azione e reazione dei poteri sì della natura, che dell' arte umana. In secondo luogo quest' ultima in due modi si spiega, cioè mediante gli sforzi degli uomini singolari, e mediante quelli della unione loro in società. Il primo di questi ordini può chiamarsi personale, e il secondo comune; entrambi operano simultaneamente con la natura per lo medesimo intento. E per spiegarci più chiaramente, diciamo che qualunque effetto si voglia produrre, la natura lavora con l'uomo, e questi vi coopera in primo luogo con le sue forze individuali, e sussidiariamente con le forze comuni dei soci, coi quali è unito. Dappoichè l' uomo non ha che una certa misura di cognizioni e di forze, avvi necessità che dove egli non può giugnere da sè, gli altri subentrino, e in pari tempo dove gli altri non possono, egli dal suo canto concorra all' utile loro. Dappoichè inoltre l' uomo non deve mai servire senza titolo all' altro uomo, ma unicamente a sè medesimo ed alla necessità dell'ordine naturale, è indubitato che fin dove l'individuo è sufficiente a sè stesso, debba lavorare al proprio ben essere con l' opera personale di lui, ed il concorso della comunanza non si possa veramente considerare che come sussidiario. Queste sono le leggi della giustizia comune, in seguito delle quali le società sono un composto di individui singolari, di cui ciascuno opera per sè, ed operando per sè con una vicendevolezza di soccorsi e di soddisfazioni ricambiate, produce il proprio e l'altrui bene.

Trattandosi di un argomento difficile e di tanta rilevanza, ci si perdonerà se le cose già dette sin qui ripetiamo con più chiare parole. Noi conosciamo lo scopo finale, che debbesi ottenere: esso è la conservazione ed il perfezionamento individuale dell'uomo. Ora, siccome il fatto ci dimostra la naturale e necessaria impotenza dell' individuo umano abbandonato a sè solo in uno stato di selvaggia solitudine sì a sviluppare i suoi poteri morali, e quindi a dirigere le forze fisiche, onde procacciarsi il ben vivere proprio di un essere intelligente e passibile, e sì ancora per tutelarsi contro gli attentati di uno o più simili superiori a lui di potenza fisica e morale, egli è evidente che la colleganza, o la convivenza sociale gli sia necessaria. È facile in conseguenza determinare la serie delle azioni valevoli ad ottenere il su indicato scopo. E primieramente, in quanto all' individuo, è indispensabile somministrargli tali sussidi atti a sviluppare il potere pensante in relazione alla sua più felice conservazione, quali, abbandonato a sè solo, non conseguirebbe giammai; ed in pari tempo, togliere al suo braccio, ossia al suo potere esecutivo, per quanto dalla forza dell' arte sociale si può, gli ostacoli ad effettuarne l' esercizio giusto ed utile. Secondariamente in quanto ai necessari aiuti della colleganza o convivenza sociale, è evidente che non si potrebbero mai legittimamente ottenere, se

---

lo supera nella squisitezza dell' odorato; la lince nell' acutezza della vista; il daino, il cervo, la lepre nell' agilità e sveltezza delle membra, talchè potrebbe dirsi che la natura negando a questi timidi animali il coraggio della difesa e le armi dell' offesa, abbia voluto in certa guisa compensarli concedendo loro lunghe e sottili gambe, ed una particolare rapidità nella corsa, affine di potersi più agevolmente salvare con pronta fuga dalle insidie dell' uomo e degli animali voraci. Anche le opere ed i lavori di alcune specie di animali appaiono superiori alla umana industria. Riuscirebbe infatti assai malagevole all' uomo imitare a perfezione l' ingegnoso lavorio delle dighe del castoro; o fabbricare un nido simile a quello della rondine; o intessere con seta o con qualunque altra materia un bozzolo eguale a quello dove il bigatto volontariamente si avvolge e si seppellisce, per indi riapparire sotto nuove forme sulla scena del creato, ed intraprendere altra serie di novella esistenza; e più di ogni altro infine riuscirebbe all' uomo difficile o piuttosto impossibile formare un favo di mele colle sue numerose ben disposte cellette, dove soggiornano e vi lavorano le industriosissime pecchie. La società di questi insetti prodigiosi, non meno che l'altra delle pazienti in-

ogni altro membro della società, il quale è costantemente animato dal medesimo interesse per sè, non trovasse il suo pro nel prestarli. Laonde conviene necessariamente stringere un legame interessante di vicendevoli soccorsi e lavori, in forza del quale ognuno operando per sè, produca il vantaggio altrui. La costituzione, che deve unire e conservare gli uomini in società, deve dunque poggiare sopra bisogni e vantaggi scambievoli fra le parti aggregate. E dappoichè le forze di ognuno debbono essere aiutate da quelle di tutti per produrre la felicità personale di ciascheduno, è mestieri che l' interesse di tutti cospiri con quello di ognuno a produrre lo stesso ordine di azioni.

Conchiudiamo che l'aumento dello stato economico di ogni uomo privato debbasi riguardare come l' opera cumulativa della industria personale di lui e del concorso di tutta la comunanza. Ecco la legge universale di fatto, che anima e dirige tutti i rapporti scambievoli economici tra uomo ed uomo.

§. 6.

Rapporti scambievoli economici tra uomo ed uomo risultanti dalla loro disuguale posizione.

Sappiamo che la natura ha posta una disparità di mezzi, ossia di forze e d' ingegno, tra gli uomini; sappiamo che ciò produce fra loro una disuguaglianza di fatto, sia nei possessi, sia in qualunque rapporto compreso in ciò che si chiama posizione sociale, la quale disuguaglianza non offende il principio della uguaglianza di diritto. Ciò posto, ossia premessa la naturale disparità di beni, di forze, d' ingegno, di posizione fra i membri di una società (1), noi domandiamo: quali sono i rapporti scambievoli economici che ne risultano tra uomo ed uomo? Accingiamoci a dedurli dalle leggi cognite e irreformabili dell'amor proprio.

Prima di fissare il canone di diritto, cerchiamo quale sia la posizione di fatto. È legge di fatto che ogni grado di ben essere ottenuto schiude negli uomini nuovi desiderii di conseguire un maggior bene. Per ogni grado di ben essere che si ottiene, si viene ad acquistare un nuovo grado di potenza valevole a soddisfare ai nuovi disegni. Per altro l' amor proprio, che spinge l' uomo a migliorare costantemente la sua condizione, gli fa in pari tempo desiderare ch'egli consegua il meglio con la minore fatica possibile. In conseguenza, cresciuto in lui il grado del ben essere e quindi quello della potenza valevole a soddisfare i nuovi desiderii di un maggior bene, è naturalissimo ch' ei voglia conseguirlo sempre col minore incomodo e rischio possibile, e quindi, per quanto egli può, con l' opera altrui e col proprio riposo. Da un altro canto, tutti coloro, dai quali ei può sperare o bramare quest' opera, a meno che non sieno sforzati, non la presteranno certamente se non mediante un ricambio di utilità, e con le medesime condizioni che quegli brama per sè,

(1) Ciò che diciamo intorno ai rapporti scambievoli economici tra membri di una società, calza egualmente intorno a quelli tra nazione e nazione.

---

faticabili formiche, l' ordine maraviglioso che vi regna, le leggi che lo regolano, l'esattezza costante ed uniforme con cui queste si osservano, sono tali da umiliare l' orgoglio de' più sapienti legislatori, e disgradare le più perfette operazioni dei popoli civili. Una grata emozione di compiacenza, e di stupore insieme ci si desta nell' animo allorchè volgiamo lo sguardo al nautilo, grazioso crostaceo di mezzana grandezza, il quale ne' giorni di serenità, quando il mare tranquillo viene leggermente increspato da soave venticello, esso emerge sulla superficie delle onde, ed aprendo il suo guscio formato alla foggia di un picciolo naviglio con la sua poppa e la sua prora, solleva in alto una membrana a guisa di candida vela, e solca le acque a seconda dell'aura; ma non appena il vento diviene gagliardo, ed i flutti più del dovere si agitano, tosto il prudente nocchiero ammaina la sua bianca vela, e chiuso insieme con essa nel suo piccolo palischermo, si tuffa nelle onde, e dispare dagli occhi degli attoniti riguardanti. Chi sa se da questo archetipo della natura non abbia l'uomo tolto il primo modello dei suoi superbi navigli, coi quali ora percorre l' immensità de' mari, dilata il suo commercio, si

in quanto le circostanze necessarie di fatto lo permettono. Ecco spiegata appieno la posizione di fatto. Su questi fondamenti poggiamo ora il canone di diritto.

Rifiutando ogni atto di violenza, imperciocchè la violenza sia infrangimento e non base e principio di diritti, ed ammettendo che i dettami della giustizia comune, ossia le leggi della necessità, utilità ed uguaglianza sieno rispettati fra gli uomini, noi possiamo dire che nel conflitto di bisogni e di voleri esistenti fra loro, gli effetti economici legittimi sieno costantemente in rapporto dei desiderii e delle speranze, e che a misura della estensione di queste cagioni si facciano maggiori o minori. Coloro, i quali più desiderano e insieme più sperano, si fanno più operosi. I desiderii sono affetto naturale dell' animo umano, il quale affetto è più ardente in colui il quale da più vivo o più urgente bisogno viene punto e predominato; ma esso soltanto non è valevole a produrre alcuno effetto economico, quando non sia congiunto alla speranza. Questa poi non è un semplice affetto dell' animo, ma un calcolo della mente, e consiste nel vedere il modo di ottenere guadagno nel desiderio altrui, ossia nelle ricerche esprimenti il desiderio altrui accoppiato o all' impotenza relativa ad operare, o alla inerzia abituale. Un calcolo siffatto suppone intelligenza, può essere bene o male fondato, ed è subordinato ad infinite circostanze eventuali, cose tutte che non si presentano ugualmente a ciascun uomo. Aggiungasi il desiderio alla speranza, e secondo i gradi dell'uno e dell'altra si avranno effetti economici proporzionati. Si avrà indubitatamente che chi più desidera e insieme più spera, opererà di più; e chi meglio al giusto porrà le cagioni delle sue operazioni, ossia chi desidererà e spererà con più ragionevole fondamento, meglio avrà sicurezza delle aspettative, vale a dire sicurezza di conseguire un maggior bene.

Ecco le leggi naturali, dedotte da quelle irreformabili dell'amor proprio, sulle quali, rispettando i principii della giustizia comune tra gli uomini, si fondano i rapporti scambievoli economici tra loro, risultanti dalla disparità di beni, di forze, d'ingegno e di posizione in cui necessariamente si rattrovano.

Tutto si spiega coi principii da noi stabiliti. Essi ci additano le moltiplici e sufficienti cagioni del complicato movimento degli affari economici, che in ogni società naturalmente e costantemente si presenta. Acciò meglio si conoscano le proporzioni ch' essi prendono sotto l' aspetto paragonato della rispettiva quantità di beni posseduta da più uomini o nazioni, giova esporre prima il fondamento delle proporzioni ch'essi prendono in forza dello stato e della natura dei bisogni personali di ciascuno individuo. Per istabilire queste ultime proporzioni, abbiamo uopo di considerare l'uomo individuo, senza pensare agli altri suoi simili, coi quali coesiste.

L' uomo individuo è un ente finito, in cui la forza della sensibilità, la misura dei bisogni reali, ogni piacere o dolore sono cose egualmente finite. In conseguenza è finito il termine di proporzione della quantità dei beni che debbono servirgli; siffatto termine addita ove sia il difetto, ove cominci l' eccesso, in che consista l' uguaglianza.

---

arricchisce di nuovi tesori, scuopre nuovi popoli ed ignote regioni, e spesso ancora turba la pace delle nazioni più rimote?

Contemplando questi ed altri portentosi fenomeni del regno animale che di continuo si svolgono sotto i nostri sensi, è impossibile non rimanere compresi da profonda maraviglia, e non annichilirsi innanzi alla immensa possanza del Sommo Fattore dell' universo, che in tutte le opere della creazione spiega tanta dovizia di sapienza, e che per abbassare quasi la superbia dell'uomo sembra avere voluto imprimere la forza del genio ad alcuni bruti, e financo agl' insetti. Ma da ciò siamo ben lungi di volere inferire che essi abbiano per qualsivoglia titolo la preferenza sull' uomo nell' ordine delle cose create. Vogliamo anzi fare espressamente osservare che tuttociò che ha le apparenze del senno individuale o complessivo de' bruti, non è che l'effetto dell'ordine eterno statuito da' sapienti disegni del Creatore. Egli è che ha imposto loro leggi immutabili, a seconda delle quali essi invariabilmente agiscono, e siffattamente ne dipendono, che anche volendo dipartirsene nol potrebbero: egli ha inspirato loro quelle date inclinazioni, quelle tendenze, que' bisogni, e diciamolo pure, quel prepotente istinto, per effetto di cui

Lunghissima è la scala, che partendo dalla mancanza assoluta perviene alla indefinita opulenza: noi ne possiamo rilevare i principali intervalli. Il più basso grado è il nulla, ossia l'assoluta deficienza di tutto il necessario per vivere: questa è la mendicità. Viene appresso l'indigenza, la quale esprime il meno, vale a dire la mancanza di una parte del necessario. Quando non si ha che il puro necessario per la sussistenza, si ottiene la povertà, che esprime l'uguaglianza o il pareggiamento tra i mezzi e i bisogni assoluti. Seguita l'agiatezza, vale a dire il possedimento di quanto, oltre il necessario, fa d'uopo per godere gli agi della vita; essa esprime un di più dei bisogni di necessità. In fine abbiamo la ricchezza che esprime il di più assoluto, e consiste nel godimento del superfluo. In ultimo mettiamo l'opulenza, la quale è indefinita, perchè cominciando dalla ricchezza, può essere spinta ad arbitrio a qualunque misura. Ecco la gradazione che gli affari economici seguono dietro lo stato e la natura dei bisogni personali, senza mettere a calcolo gli altri uomini coesistenti.

Quando poi, ciò posto, si voglia avere idea del rapporto di proporzione costituito dal paragone della quantità rispettiva dei beni posseduti da più uomini, o classi, o nazioni, è troppo agevole prevedere, che formata la scala delle proporzioni personali dei beni e stabilite le classi corrispondenti dei possessori, si possono stabilire tante proporzioni tra uomo e uomo, classe e classe, nazione e nazione, quanti dei detti gradi e stati assoluti e personali vi sono.

Le anzidette proporzioni, sia che si considerino sotto l'aspetto assoluto e personale, cioè rispettivamente ai bisogni di ogni uomo, sia che si considerino sotto l'aspetto relativo dei bisogni di un uomo in rapporto a quelli di un altro, sono soggette a continue variazioni: onde emerge il complicato movimento degli affari economici. Siffatte variazioni provengono da differenti cagioni, e primieramente dalla naturale disparità di forze fisiche e intellettuali degli uomini; in secondo luogo dalla varia posizione fisica e politica di ogni uomo nella società; in ultimo dal diverso stato economico di ognuno, per cui nei peggio provveduti crescendo i bisogni e illuminandosi le menti, i desiderii si fanno più vivi e più fondate le speranze, onde più laboriosa diviene la loro industria e maggiore la sicurezza nelle aspettative; come al contrario nei meglio agiati, i bisogni decrescendo e oscurandosi le menti, con desiderii più fiacchi e con più folli speranze, scema la necessità di una improba industria, a grado a grado l'inerzia naturale prende il di sopra, e si cade nel letargo ossia in uno stato di godimento spensierato e abituale, i cui effetti economici sono tristissimi. Ecco le cagioni di quel circolo perpetuo di vicissitudini, con le quali per gradi e stati diversi la situazione di ognuno si varia, e si viene a passare pei successivi gradi della povertà, agiatezza, ricchezza, e tornasi a dietro, e si promuove incessantemente il perfezionamento degli uomini e la prosperità delle nazioni.

Mettiamo qui termine al presente Capitolo, nel quale ci lusinghiamo avere succintamente spiegata la legge universale di fatto che anima e dirige tutti gli effetti economici, sia in rapporto al bi-

---

operano sempre in quel senso, e non altrimenti: essi ubbidiscono ciecamente alle leggi della Provvidenza; sono macchine viventi destinate a muoversi in quella data guisa e non in altro modo; a fare quelle sole operazioni, quei lavori e non altri; sono esseri che servono ai grandi fini dell'Onnipotente, che occupano alcuni anelli della maravigliosa catena delle creature terrestri, ma sono destinati a rimanere per sempre stazionari nel posto assegnato loro sino dal principio della creazione, senza poter progredire, nè indietreggiare, nè migliorare giammai. Quindi il nido che ora formano le rondini non differisce nè punto, nè poco da quello che servì di riparo alle rondini primitive uscite dalle mani della natura: la diga attuale del castoro, il bozzolo del baco da seta, i favi delle api presenti, la loro società, quella delle formiche e di altri animali che vivono in comunanza, non hanno punto variato dallo stato in cui erano nella prima età del mondo: tutto è in essi costanza ed uniformità, perchè costanti, uniformi, inalterabili sono le leggi in virtù delle quali essi muovonsi, agiscono, lavorano e si riproducono. E quando i bruti hanno soddisfatto a queste leggi, quando hanno appagato i loro appetiti della conservazione e riproduzione, si

sogno di ognuno, sia in rapporto ai bisogni scambievoli di più uomini, non che le cagioni del movimento che si osserva negli economici affari, risultanti dalla naturale disparità di beni, di forze, d' ingegno e di posizione esistente fra i membri di una società, o tra nazione e nazione. Ogni nostra teoria è ricavata dalla gran legge dell'amor proprio.

Capitolo III.

In quante parti si divida il Diritto economico in rapporto alla cittadinanza.

Dopo avere conosciuto quale sia lo spirito naturale ed unito dell'ordine economico, noi troviamo, che contemplandolo in rapporto alla cittadinanza, esso si divide in due grandi parti.

La prima parte comprende le leggi fondamentali e i dettami di diritto che statuiscono i possessi originari del cittadino in ogni momento della vita del corpo sociale, non che il corso delle proprietà di generazione in generazione. A questa parte dell'ordine economico si riferiscono tutti quei fatti economici, coi quali gli uomini, senza tentare un conflitto di contrari interessi, cercano equilibrare la particolare loro utilità con l'inviolato esercizio della libertà rispettiva.

Divenuti gli uomini possessori legittimi, si vuole sapere quali sieno le regole di diritto che dirigono la loro libertà nell' esercizio dei proprii diritti e nell' incremento dei proprii beni di qualunque natura: ecco il soggetto fondamentale della seconda parte dell'ordine economico. In essa, senza mettere a calcolo le cagioni originarie del dominio, si vogliono conoscere i principii che servono di base all'ordine del commercio, che gli uomini fanno dei loro possessi di qualunque natura, vicendevolmente ricambiato ed equilibrato.

Ciò posto, se alcuno desidera sapere quale sia l'ordine morale di ragione, per cui i possessi privati originari si statuiscano in ogni momento della vita delle società, senza inconvenienti e contrasti, in un modo efficace, durevole e produttivo di vantaggiosi effetti; quale sia l' ordine, per cui, senza violare nè il diritto di proprietà di ogni attuale possessore nel suo titolo e nel suo esercizio, nè la legittima libertà del commercio, nè alcun altro naturale diritto dell' uomo in società, si lasci e rispettivamente si conceda alla proprietà il più conveniente corso, e la più legittima ed utile distribuzione, che tolga o prevenga in futuro l'eccesso vizioso della loro disuguaglianza; se alcuno desidera sapere tutto ciò, e insieme vuole conoscere in quale maniera un ordine siffatto, tanto nella sua teoria, quanto nella sua pratica esecuzione, possa essere appoggiato ai principii di pubblico naturale diritto, e raccomandato sommamente pei suoi effetti al tempo stesso necessari ed utili moltissimo alla potenza, alla concordia e alla libertà degli Stati, non meno che al ben essere e al perfezionamento degl'individui, non possiamo fare altro che raccomandargli la lettura di quanto ci troviamo di avere già detto intorno all'argomento della proprietà (1).

Per ciò che poi riguarda la seconda parte del-

(1) Capit. XVIII fino a Capit XLI, pag. 115 e seguenti.

---

sono già sdebitati del loro officio, i loro desiderii non vanno più oltre, e tranquillamente si riposano nelle tane, o ne' nidi, o ne' covili.

Affatto diversa è per contrario la condizione dell'uomo. Nasce egli debole, ignorante, senza coscienza di sè medesimo, senza unghie, senza artigli, senza sanne, senza veruna insomma delle armi naturali dei forti bruti. Ma quando col progredire degli anni si sviluppa mano mano la sua macchina e si consolida, allora si sviluppa altresì in tutta la forza il suo intendimento; ed oltre del bisogno che ha comune co' bruti di conservarsi e riprodursi, sorge in lui eziandio una tendenza che gli è ingenita ed affatto peculiare, quella cioè che potentemente lo spinge verso il miglioramento e la perfezione di sè stesso e de' simili suoi. Pressato da questo bisogno morale, pone in opera la sua ragione, e procede per la via del perfezionamento ch' è indefinita, e non ha altri termini se non la durata del globo ove la Provvidenza lo ha collocato. Egli infatti, vinta la naturale rozzezza delle primitive società, renduta stabile la sua dimora mercè i beneficii dell' agricoltura, mansuefatti e sottoposti al suo dominio alcuni animali che meglio giovavano a' suoi disegni, si abbandonò interamente alla prodigiosa attività del suo spi-

l' ordine economico, nella quale, ammessi gli uomini e le nazioni già possidenti, si vuole sapere quali sieno i principii direttivi le loro comunicazioni e il concorso scambievole, se alcuno desidera conoscere l' ordine morale di ragione, il quale devê dirigere la politica nell' agire sulla condotta delle nazioni e dei privati rivolti a ricambiarsi e procacciarsi le cose godevoli, noi non esitiamo a soddisfarlo, ed a trattare questo nuovo argomento nei seguenti capitoli.

Capitolo IV.

Scopo che in vista dell'ordine economico utile agl'individui e alle nazioni deve la politica proporsi.

Il trattare dell'ordine morale di ragione, che deve dirigere la politica nell'agire sulla condotta dei cittadini e delle nazioni rivolte a procacciarsi il loro ben essere e perfezionamento mediante le loro comunicazioni e il concorso scambievóle, ci slancia in mezzo ad una estesissima e complicata tela di soggetti e di rapporti, dove nulla potrà il Lettore discernere, se prima non sia fornito di alcune nozioni naturalmente dedotte da quelle altrove esposte. E innanzi a tutto, bisogna ch' ei si risovvenga del principio che l' opera del ben essere e del perfezionamento forma parte integrante e necessaria dell' ordine morale di ragione del genere umano. In seguito è mestieri che sappia non essere possibile elevare a rigoroso naturale dovere l'ordine pratico di pubblica economia, che la politica deve seguire, se prima non si ammetta come rigoroso e naturale dovere la detta opera del ben essere e perfezionamento dell'uman genere. Ove questo dovere non si riconosca, come si potrà prescrivere alla politica un sistema obbligatorio e naturale di azioni relative alla pubblica economia? Ma per l'adempimento di un tale dovere è indispensabile supporre la costituzione e le funzioni di un governo, ossia la formazione di un sistema di operazioni direttrici dei pubblici interessi e delle forze comuni. Il sistema generale della pubblica amministrazione può fare necessariamente contrarre una buona o una mala direzione al sistema economico assoggettato all' azione del pubblico potere, e dipendente da un complesso di cagioni, le quali in natura non esistono nè agiscono mai isolate. Quali leggi deve dunque avere questa amministrazione? Si può credere che non debba averne affatto? E se debbe averne, siffatte leggi debbono o no coincidere con l' ordine naturale economico? In sostanza, qual' è lo scopo che, dietro i rapporti necessari di ordine, deve un governo proporsi, e qual' è lo spirito che in coerenza al detto scopo deve infondere a tutte le sue operazioni amministrative? Ecco le ricerche, alle quali conviene soddisfare almeno in generale per rinvenire la norma assoluta e indeclinabile a cui fa d'uopo adattare l'ordine pubblico economico.

Fin qui non abbiamo fatto parola che di una teoria, la quale noi vogliamo scoprire. Noi abbiamo il ben essere e il perfezionamento degli uomini come un effetto da produrre mediante molte opere che costoro debbono praticare in società. L' esistenza del fine indica la necessità di un correspettivo ordine di libere azioni umane.

---

rito, e studiando come procacciarsi maggiori agi e comodità, coprì i campi di messi, le valli di armenti e di greggi, le colline di frutta, innalzò capanne, costruì villaggi, edificò città, ed in tale guisa ai doni della natura aggiunse le bellezze delle arti. Così cresciuto coi nuovi bisogni e colle nuove idee anche il linguaggio, che dapprima era rozzo ed informe, volse l'animo a trovare modo come dar corpo al pensiero fugace; ed avendo dopo lunghe meditazioni osservato, altro non essere tutte le parole di uno stesso idioma che combinazioni di un numero limitatissimo di articolazioni elementari svariatamente unite tra loro ed intrecciate, diè figura concreta a cotesti elementi primitivi, e ne formò l'alfabeto e la scrittura. Fu questo il gran passo che assicurò per sempre i progressi dello spirito umano. Moltiplicata intanto soprammodo l' umana razza, e sparsasi per tutta la superficie della terra, l'uomo agitato di continuo dall'ardente brama di estendere la sera delle sue conoscenze, trovò la bussola di cui più tardi si giovò per solcar mari fino allora ignoti, e scoprire nuove regioni, che la sapienza degli antichi aveva già da gran tempo congetturato di esistere (*). Questa stessa brama perenne ed incessante lo spinse a nuovi e

Conoscere la natura di quello e definire l'indole che queste debbono avere, acciò vi corrispondano e sieno valevoli a produrlo, sono ricerche appartenenti all'ordine teoretico dell'uomo e delle società, e per ciò stesso anche dei governi. Ma questo non basta. Noi non andiamo in traccia di una teoria economica; bensì di un ordine pratico di economia pubblica. Comechè questo debba essere interamente subordinato e connesso a quella, nondimeno la cognizione dell'intento e dei mezzi, che la teorìa ci esibisce, non basta per determinare i doveri dell'arte sociale, ma è d'uopo aggiungere la cognizione di ciò che, dietro lo stato di fatto delle cose e degli uomini, si rende necessario per ridurre ad esecuzione le azioni indicate dal sistema teoretico. L'intento pratico è dunque distinto dall'intento teoretico. Il primo è più vicino a noi; il secondo è rimoto. L'uno è subordinato all'altro, ed è indispensabile dare esecuzione a quello per conseguire questo. Ora ciò che noi cerchiamo è appunto cotesto ordine pratico di pubblica economia, il quale deve insomma, conosciuto il fine, rivelarci un sistema necessario, complesso, unito di mezzi di fatto e bene armonizzati, i quali sieno diretti e valevoli ad effettuarne il conseguimento.

Ciò premesso, passiamo ad occuparci del nostro argomento.

L'amor proprio attrae a sè tutte le cose giudicate godevoli. Per esso è l'uomo spinto ad impossessarsi di queste il più che sia possibile, e col massimo risparmio della sua pena, ossia per quanto può mediante l'opera e i soccorsi altrui. Quel che diciamo di un uomo può a tutti applicarsi; in conseguenza, tosto che gli uomini sieno ravvicinati e posti in una scambievole comunicazione, avviene necessariamente tra loro una azione e reazione continua, una simultanea concorrenza sopra qualsiasi oggetto utile da loro non posseduto e bramato, ed un conflitto proporzionale alle loro forze. Questa è una legge fondamentale, che si è verificata in tutti i tempi e in tutti i luoghi e in variatissime maniere; dietro di essa legge, viene consacrata la soggezione civile, ossia la creazione del civile imperio, come un domma naturale. I risultamenti, che da quella si ottengono, sono la vita o la morte della società, secondo che l'opera della costituzione politica degli Stati bene o male distribuisce e regola le parti dell'anzidetto inevitabile conflitto. Esse sono ben regolate allora che si trovano conformi alla norma della bene intesa uguaglianza, e male, quando a questa norma sono contrarie. Nel primo caso, le società hanno vita ed energia; nel secondo esse indebolisconsi e cadono in rovina.

Questo è lo stato di fatto delle cose e degli uomini. Prima di fondarvi sopra l'edifizio dell'ordine pratico economico, che vogliamo elevare, vediamo quali sieno le prescrizioni dell'ordine morale teoretico, al quale deve quello essere subordinato e connesso.

Il libero possesso inchiude il diritto d'interdire altrui l'esercizio di qualunque atto di dominio sulle cose nostre, e di non soffrire che alcuno metta a noi vincoli od ostacoli che non sieno autorizzati dalla uguaglianza di diritto; inchiude ancora la podestà di fare delle cose nostre tutto quello che non nuoce alla detta scambievole uguaglianza. Queste

---

maravigliosi trovati. Inventò la stampa, mediante la quale l'umano pensiero più rapidamente si diffonde, nè rimane circoscritto tra gli angusti confini di una contrada, ma tosto si spande per tutto, e diviene cosmopolita: perforò la terra, e sprofondatosi nelle viscere di essa, ne riportò occulti tesori, e n'estrasse l'oro, l'argento ed altri metalli, tra' quali principalmente il ferro, che, mentre giova a tanti usi della vita, viene sovente per isventura dell'umanità convertito dalla stessa mano dell'uomo in istrumento di distruzione della propria specie: inventò la polvere da sparo che cangiò ad un tratto i metodi strategici, e rese le guerre, se non meno nocive, al certo assai più brevi di quelle de' popoli dell'antichità: scoprì le leggi generali di attrazione e quelle del moto, calcolò esattamente i rivolgimenti degli astri, i loro rapporti colla terra, le diverse loro fasi, e giunse a determinare financo il tempo del riapparire delle comete, di questi erranti corpi celesti, che sembravano muoversi nell'immensità dello spazio senza leggi stabili e certe: inventò il telegrafo aereo, e poscia l'altro assai più sorprendente telegrafo elettro-magnetico, che trasmette colla rapidità del baleno gli umani divisamenti in lontane contrade, e ravvicina tra loro sempre più le nazioni: giovandosi

sono facoltà essenzialmente connesse l'una con l'altra. Ogniqualvolta si voglia aggravare o legare i nostri possessi, sia diminuendo gli oggetti del nostro diritto, sia limitando la facoltà di esercitarlo, non può ciò farsi legittimamente se non col nostro consenso e dietro un fatto positivo conforme alla giustizia comune. Niuno può padroneggiare l'altrui contro voglia del proprietario, imperocchè niun uomo ha naturale impero sul suo simile: laonde ogni privazione di diritto sui beni o deve essere interamente potestativa del padrone della cosa, o derivare da un titolo autorizzato dall'ordine morale che induca la necessità del sacrifizio in tutto o in parte del diritto. Se l'alienazione, ossia il fatto con cui si deroga all'indipendenza dei possessi, dev'essere potestativo, risulta che non può aversi come legittimo e valido, quando non sia eseguito con piena cognizione e assoluta libertà del proprietario del diritto medesimo. È noto pertanto che l'assoluta libertà suppone la piena cognizione, e in conseguenza esclude l'ignoranza, l'errore e la coazione. Laonde la libera padronanza esige nel suo esercizio la intelligenza, e acciò la prima sia uguale in tutti gli uomini, è necessario che uguale sia in loro l'intelligenza. Dalle quali cose possiamo conchiudere che siffatta parità dell'una e dell'altra facoltà sia tutto ciò che l'ordine morale teoretico di ragione prescrive nel commercio scambievole degli uomini, a fine che gli uni non servano agli altri nè per inganno, nè per violenza.

Conosciute oramai le prescrizioni dell'ordine teoretico, possiamo con sicurezza stabilire il primo principio, ossia la prima legge dell'ordine pratico economico, la quale serve di guida e di criterio all'arte sociale nell'intricato labirinto degli economici affari e in tutti quei casi in cui gli uomini operano in comune per una qualche cosa di scambievole utilità derivante dal loro consenso. Questa legge impone alla politica di far sì che ogni effetto interessante l'utilità comune di più individui, l'immediata produzione del quale dipende dal concorso simultaneo di questi medesimi individui, venga prodotto con pari intelligenza e libertà, acciò riesca al tempo stesso il più che sia possibile vantaggioso alla società e il più conforme alla uguaglianza scambievole dei privati e delle nazioni.

Applichiamo questa legge desunta dalle superiori prescrizioni dell'ordine teoretico allo stato di fatto delle cose degli uomini dinanzi esposto. L'amor proprio di ognuno in società è un centro di attrazione, il quale tende a impossessarsi il più che sia possibile delle cose giudicate godevoli. Si ammetta che questo principio concentrante in tutti gli uomini esistente, operi con pari forze interne ed esterne su di una base comune, e noi avremo un conflitto uguale, il cui effetto deve necessariamente essere medio, ossia non favorire alcuna delle parti più del dovere. Si ripeta questa legge in ogni tempo ed in ogni luogo, e ne deriverà sicuramente che la giustizia e la utilità nel commercio scambievole degli uomini si estendano sul maggior numero possibile di loro. Ecco svolta una parte essenzialissima del ricercato ordine pratico economico. Si vuol conseguire lo scopo del maggior possibile ben essere e perfezionamento della specie umana? Si vuole che questo beneficio, acciò sia conforme

---

infine della forza irresistibile del fuoco, ricorse all'azione del vapore per aprire nuovi rapidissimi veicoli al suo commercio terrestre, ed imprimere più celere moto al commercio marittimo col mezzo dei navigli, che spinti dal vapore, solcano le onde a dispetto dei venti e delle tempeste, domando così l'instabilità dell'elemento infido colla potenza del primo agente della natura. Nè pago di signoreggiare la terra e i mari, ed aspirando a più vasto dominio, novello Icaro tenta ardito il volo nelle regioni aeree, e per mezzo dei palloni « *Fende i venti e le nubi, e va sublime Sovra la terra, e sovra il mar con questi* » sdegnoso quasi di non poter poggiare sino all'altezza degli astri. Ma se l'uomo non potrà mai lusingarsi di giungere lassù materialmente, egli vi è però pervenuto di già mercè gl'istrumenti del suo ingegno. Col mezzo de' telescopii ha contemplato il numero oltre ogni dire prodigioso delle stelle che tempestano il firmamento, ne ha vagheggiato la sorprendente bellezza e lo splendore, ha ammirato l'armonia delle sfere, e l'animo suo si è colmato di gioia e di meraviglia ineffabile. Mediante la precisione de' suoi calcoli, ha saputo determinare la grandezza, non già di tutti gli astri, che ciò sarebbe impossibile all'umana mente, ma di quelli almeno che sono

alla giustizia comune, si spanda quanto meglio si puote, se non su tutti, almeno sul maggior numero degli uomini? Ebbene, si adoperi l'arte sociale a favorire in essi la parità di libertà e d'intelligenza.

Si faccia al contrario nascere una disuguaglianza di libertà e d'intelligenza, di modo che coloro si trovino gli uni in una posizione ingiuriosa rimpetto a quella degli altri, e quale effetto inevitabile si otterrà? Si vedrà proporzionatamente il principio concentrante di un sol uomo, o di una classe sola della società, attribuirsi un'attiva preponderanza fattizia e costringente. In questo caso gli uni serviranno agli altri. E come dice l'immortale Romagnosi: « Più non esiste la giu- » stizia comune; ma nello stesso tempo più non » si verifica il ben essere del maggior numero. In » questo caso il principio fondamentale sì di fatto » che di ragione dell'ordine sociale è violato. In » questo caso la società sente direzioni rovinose » e scosse violenti; epperò per sostenere l'ingiu- » stizia e l'ingiuria convien ricorrere a nuove in- » giustizie e a nuove ingiurie: insomma la violenza » deve sostenere la violenza. Ecco la prima e più » possente cagione interna della debolezza e della » ruina degli Stati ».

Capitolo V.

Fondamento della libertà pubblica economica in rapporto al cittadino.

Abbiamo dimostrato che in tutti quelli oggetti, nei quali deve immediatamente nascere un effetto utile dal simultaneo concorso di più individui uniti, sia dovere della politica, ossia dell'autorità sociale di lasciare e proteggere la intera libertà, e di procurare al tempo stesso in tutti la parità d'intelligenza. È questo il modo di procurare che la giustizia sia rispettata, e che il maggior utile venga con equità distribuito nel maggior numero. Si ammetta come posizione di fatto presso una nazione qualunque una uguale diffusione d'intelligenza, indispensabile a mantenere la parità di libertà morale fra i cittadini, e inoltre una piena libertà legale in cui sia solamente vietato di offendere l'uguaglianza di diritto fra uomo ed uomo, ed in questa situazione il fatto si troverà certamente unificato col diritto; la giustizia formerà un sol tutto con la utilità; e l'ordine economico si troverà praticato conformemente alle condizioni legittime per cui le società umane si conservano e fioriscono.

Dalle antecedenti considerazioni è agevole ricavare il luminoso principio, che la forza dell'autorità sociale debba negli affari economici restringersi ad una semplice tutela.

Noi abbiamo uno scopo economico, indicato dall'ordine teoretico, che vogliamo conseguire: esso è il ben essere ugualmente diffuso nel maggior numero degli uomini. La legge di necessità, che è propria di ogni prescrizione dell'ordine teoretico, accompagna il conseguimento dello scopo da esso indicato. Tutto ciò non ammette dubbio. In seguito vogliamo determinare un ordine pratico di economia, che l'arte sociale possa prendere per norma affine di raggiungere il detto scopo. Ebbene, quest'ordine pratico non è meno del teoretico accom-

---

in maggiori relazioni col nostro globo; ha misurato le loro distanze da noi; ha stabilito il tempo che i pianeti del nostro sistema impiegano nelle loro periodiche evoluzioni intorno al sole; ha potuto rendersi ragione degli eclissi solari e lunari, prevederli, e spiegare eziandio molti altri fenomeni celesti, dei quali non accade qui di ragionare.

Tutti questi ed altri infiniti progressi dell'umanità dimostrano, che l'uomo come essere privilegiato dalla Provvidenza occupa il più alto rango della creazione terrestre; e dimostrano altresì quanto sia egli superiore a' bruti. Se alcuni di questi lo sorpassano nelle forze fisiche, egli per converso ha trovato nelle risorse del suo genio i mezzi come domarli, o distruggerli, o scacciarli dalle loro foreste per istabilirvi la propria sede. Se non giunge ad intessere un bozzolo simile a quello del baco da seta, forma invece i molli tessuti di Chachemire, la porpora di Tiro e di Taranto, e adopera i sottilissimi fili dello stesso industre bigatto per convertirli nelle delicate stoffe della moderna civiltà. Se non fabbrica un meschino nido pari a quello della rondine, fonda città popolose, erge maestosi templi, estolle edifizi superbi, piramidi sterminate, colossi mo-

pagnato dalla legge di necessità (1), in forza della quale esso non ha che una determinata energia su gl' interessi sociali. Siffatta energia segue i gradi della necessità reale là dove ella interviene, e si arresta fino alla reale misura di azione che ella esercita. In conseguenza di che, il sopraddetto ordine pratico economico ha uopo di consultare l'andamento naturale delle azioni umane relativamente al conseguimento dello scopo prescritto dall'ordine teoretico, e di non usare mezzi artificiali limitanti la libertà, se non che là dove esiste il reale bisogno, ossia là dove si manifesta una vera necessità pratica d'indirizzare con poteri artificiali il corso naturale della umana condotta verso l'anzidetto scopo.

L'utile è naturalmente congiunto al giusto. Per effetto della perpetua connessione che avvi tra questo e quello, avviene costantemente che dove manca l'uno di essi, non vi possa esser l'altro. Così, ove nell' esecuzione del sistema economico accadano abusi prodotti dall'opera degli uomini, e non v'intervengano i fini più legittimi e i più giusti umani appetiti, indarno si spera che l'utilità si consegua. È tale la forza imperiosa dei rapporti reali delle cose operanti, giusta la grande spinta dell'ordine universale, che inevitabilmente colpisce quelli abusi e produce la miseria privata, la pubblica debolezza, e la ruina degli Stati. In questo caso avvi una necessità vera per l'arte sociale di indirizzare l'umana condotta con poteri artificiali e d'impedire che si allontani dallo scopo prescritto dall'ordine teoretico. Ma se, al contrario, il reale bisogno non esiste; se la necessità cessa, se le cose tutte camminano bene da per sè, e l'ignoranza e l'interesse male inteso sono corretti o frenati, non è lecito all'autorità sociale impiegare l'azione inquisitoria o coattiva della sua potenza contro la libertà sì privata che pubblica. Noi verremo a dimostrare che permettendosi una tale licenza, non solo lederebbe criminosamente i rapporti della giustizia comune, ma commetterebbe un formale atto tirannico.

L'autorità sociale non possiede in diritto, nè può in pratica esercitare altra misura di potere che quella puramente necessaria in ogni epoca dello stato di un popolo ad ottenere lo scopo delle società stabilito dall'ordine morale di natura. Siffatta necessità è indicata dal fatto irreformabile delle circostanze e rapporti reali delle cose; dietro il quale fatto è mestieri assegnare il termine necessario, oltre il quale non è lecito all'anzidetta autorità, quando voglia agire conformemente alla giustizia comune, praticare alcuna coazione o sottomettere a vincolo le azioni, i diritti alienabili, o i beni dei cittadini. Tanto è ciò vero, che una nazione facendosi sia per arte o per fortuna meno ignorante circa i pubblici interessi o meno intemperante nelle sue voglie, scema proporzionatamente la necessità di pesare sulla libertà dei cittadini, e quindi il titolo onde l'autorità pubblica ricava il suo potere attivo. In appoggio dei quali canoni possiamo aggiungere l'altro principio che

(1) Parliamo sempre di necessità reale, comandata dalla natura e dalle leggi della giustizia: e non già di quella fattizia e abusiva, ch'è una conseguenza della mala opera dell'ignoranza, o della cupidigia, e che crea una dissociazione del ben essere che risulta dai rapporti privati con quello che deriva dai pubblici.

---

struosi, impiega lo scalpello per dare vita ai rozzi marmi, ed i colori per animare le tele, trasporta da rimote contrade massi enormi, e simile a' Titani li addossa gli uni sugli altri, dappertutto innalza monumenti durevoli della sua possente intelligenza e vuol quasi disputare alla natura l'impero della terra. Se non forma un picciolo guscio come il nautilo, costruisce invece grandi vascelli quasi città galleggianti, e con essi, non pavido nocchiero come questo timido crostaceo, visita l'intero globo, e porta ai popoli lontani il suo commercio, le sue leggi, i suoi costumi, la sua civiltà, e spesso ancora la desolazione e la strage. Se non istituisce società somiglianti a quelle delle pecchie e delle formiche, ne crea più grandiose e mirabili, fondando repubbliche, imperi e monarchie, e sottoponendoli a leggi e ad istituti non dettati da un istinto comune come a cotesti insetti, ma vari e diversi secondo il variar de' climi, de' luoghi dei tempi, de' bisogni e delle volontà sempre instabili, e spesso capricciose de' popoli o dei loro reggitori. L'uomo infine non forma, come il castoro, un piccolo argine in mezzo al fiume per allogarvi la sua capanna, ma osa con gigantesche dighe resistere all'escrescente marea dell'oceano, e lo costringe ad arretrarsi per abitare egli i luoghi già

nelle società civili e in qualunque ramo di amministrazione non possa mai avvenire che il bene privato debba realmente e con giustizia cedere al pubblico, imperocchè un tale sacrifizio per essere giusto deve consistere nell'atto di posporre un minore bisogno degl'individui ad un loro maggiore bisogno, per lo cui soddisfacimento sono necessari i rapporti pubblici. Dalle quali cose risulta che il caso di anteporre il bene personale derivante dalla comunanza al bene personale derivante dai puri rapporti privati non si verifica che per vera necessità, la quale mancando, o pure effettuandosi una tale posizione che la perdita del privato vantaggio non lasci luogo al maggior vantaggio pubblico, non può l'autorità sociale vincolare la libertà dei cittadini ed impedire loro di agire giusta i rapporti puramente privati. Sono questi i confini del potere sociale. Esso è obbligato a rispettare e proteggere la libertà degli uomini, e non può vincolare se non quel preciso numero di loro azioni e diritti, che in forza dei rapporti reali e indeclinabili delle cose risulta puramente necessario ad ottenere il legittimo scopo delle società umane. Applichiamo queste teorie, che altrove abbiamo ampiamente sviluppate, all'attuale argomento che trattiamo.

Allora quando la legge si arroga un impero non necessario sul sistema economico, viene senza titolo a vessare la libertà dei cittadini: il che, come abbiamo veduto, è vietato dai più solenni e inviolabili principii della giustizia comune. Egli è evidente che ciò non possa farsi, senza commettere un atto tirannico. Si vuole col mezzo di spinte artificiali ottenere l'intento della più equa sussistenza estesa al maggior numero dei membri di una società; in questo caso chi governa, ha uopo di occuparsi di una minuta serie di direzioni e di regole positive: egli deve aggravarsi di cure spesso fastidiosissime e intralciate, alle quali non può soddisfare che con detrimento delle altri parti veramente necessarie della pubblica amministrazione, e con dispendio dei popoli non necessario, eccessivo ed ingiusto. L'autorità sociale, che di questa maniera eccede i confini naturali del suo potere, perde il titolo che legittima la sua esistenza. Ella esiste per sollievo e non per aggravio degli uomini. Al contrario, ristretta fra quei confini, si ritrova che l'ordine naturale ha provveduto che il peso delle pubbliche cure sia lieve più di quanto si crede, e che lieve e dolce sia la dipendenza di chi obbedisce. Siccome più efficacemente, spontaneamente e senza migliaia di cautele e di forzati puntelli si riesce a produrre qualsiasi effetto politico, così meglio l'arte sociale si accosta alla perfezione ed agisce uniformemente alle leggi dell'ordine morale di natura. E non manca mai di avverarsi che il sopraddetto effetto sia più durevole, pieno e legittimo, a misura che costa meno sforzi diretti all'autorità pubblica. Infiniti vantaggi importantissimi per la cosa pubblica risultano dalla osservanza di questa regola. Il primo è certamente quello di rendere facile il regime delle società, e la facilità di regime corrisponde precisamente all'ordine della libertà sociale. Essa deve formare uno dei principali intenti dell'arte di governare, anzi diciamo che tutto quello, il quale è necessario a produrre questo effetto, sia di rigoroso dovere pubblico, attesochè il punto supremo

---

coverti dalle acque, edifica incantevoli città in mezzo ai mari, forma nuovi porti per la sicurezza delle sue navi, e per la prosperità del suo commercio, apre canali, prosciuga paludi, devia il corso de' fiumi, o ne stringe le acque entro limiti angusti, o vi sovrappone solidi ponti, o vi scava, mirabile a dirsi! sotterranei trafori.

Tante maraviglie dell'uomo sono tutte dovute alla sua ragione, a quel raggio di celeste intelligenza di cui il più delle volte ci fa buon uso, ma spesso ancora abusa a danno proprio e di altrui; onde l'illustre Pope tolse argomento a chiamarlo: *l'onore, ed il disonor della natura.* Ma questa face divina, questo eminente attributo che nobilita l'uomo, e lo rende superiore a tutti gli esseri che lo circondano, talvolta in lui si ecclissa, o dell'intutto si spegne. Allora ei diviene folle, decade dall'alta sua dignità, dall'elevato suo rango, e discende al di sotto de' bruti. Il bruto non essendo fornito di ragione, e però non potendo perdere un bene che non ha mai posseduto, rimane sempre nel suo originario stato brutale, ossia non cessa mai di essere irragionevole. Ma l'uomo che si distingue dagli animali inferiori per la elevatezza della sua mente, se viene per isventura a mancargli questo pregio, perde la principale prero-

di ragione, a cui ogni buon governo è obbligato a tendere, egli è di far sì che abbia sulle braccia il minimo numero possibile di faccende, senza cessar di vegliare a quello che si fa, e che gli uomini vengano diretti al maggior segno possibile di felicità con la forza della sana opinion pubblica, ossia con la massima possibile libertà. Per lo adempimento di un tal dovere è necessariamente disposto l'esercizio di vari mezzi. Uno di essi è quello di promuovere il bene inteso incivilimento, cioè il progresso dei buoni costumi: il che combina con uno dei principali scopi degli umani consorzi, il perfezionamento degl' individui. Il secondo mezzo è quello di collegare i particolari interessi, e di temperarli ed appagarli, gli uni cogli altri: il che coincide col modello perfetto di società, che la ragione consacra; modello, ch'è unica fonte di tutti i diritti e doveri legittimi; modello, ch'è solo produttivo di utilità, dappoichè ha per fondamento la necessaria legge generale dell'amor proprio umano; modello, dal quale discostandosi, non può esistere nè bene, nè giusto, nè prosperità, nè virtù, nè forza per qualsiasi società.

La soverchia e non necessaria ingerenza dell'autorità sociale nel sistema economico delle nazioni, oltre che riesce tirannica per la oppressione della libertà umana che cagiona, lede inoltre, come poco innanzi abbiamo annunziato, i rapporti della giustizia comune: ed eccoci pronti a dimostrare questa seconda tesi.

Macchiavelli lasciò scritto che: « dove una cosa « senza la legge opera bene, non è necessaria la « legge ». Ma avvi assai più; imperocchè si può aggiungere che dove una cosa senza la legge opera bene, la legge assumendo la cura di dirigerla produce effetti offensivi della giustizia comune e quindi perniciosi. Il sistema economico pratico dipende da una moltitudine complicatissima di cagioni e di rapporti reali; egli è difficilissimo che sieno tutti e bene disceverati. Molte parti inoltre di quel sistema cangiano assai spesso nei loro rapporti reali e concreti; di maniera che quel soggetto, il quale in fatto pratico produceva prima un effetto utile e giusto, può dappoi, dietro le subite mutazioni, produrre un effetto opposto. Il governo non può intromettersi in questi affari che con vedute imperfette, e dippiù i suoi comandi sono durevoli, mentrechè le cose cangiano momentaneamente. Che deve adunque risultarne? Un pericolo evidente di arrestare il movimento della macchina economica, o, quello che è peggio, di urtare e sconvolgere l'ordine vantaggioso e giusto delle cose e degli uomini, di sacrificare la fortuna di migliaia d'individui, e forse quella dell'intera nazione.

I principii da noi fino qui sviluppati somministrano un criterio pratico, che deve servire di norma alla politica nelle sue relazioni con l'ordine pubblico economico. Si tratta di esaminare prima bene, se il soggetto intorno al quale si vuole statuire una legge, sia uno di quelli che sono, o possono essere di loro natura prodotti immediatamente dal semplice concorso simultaneo di due o più persone abbandonate a sè stesse, ed operanti per lo stesso intento. In questo caso l'autorità sociale deve desistere dal provvedere direttamente su di esso, e limitarsi a lasciare e proteggere la pa-

---

gativa dell'umanità, e non è più, moralmente parlando, nè uomo, nè bruto: non uomo, perciocchè sebbene serbi le sue antiche sembianze, nondimeno essendo privo della luce dell'intelletto, non può riguardarsi come creatura ragionevole, e scade dall'alto seggio in cui fu collocata l'umana progenie: non bruto, perchè non ha nè anche quella limitata, ma retta intelligenza, sia istintiva, sia acquisita, che la natura ha conceduto a questi animali. Egli agisce automaticamente come una macchina che si muove e parla senza sapere ciò che faccia, e ciò che dica. Nello stato di follìa l'uomo per lo più perde la coscienza di sè medesimo, e la rimembranza del passato, nè nutre speranze per l'avvenire; in lui le idee, o più non esistono, o sono alterate, contorte, trasformate; talvolta odia ed abborrisce gli oggetti, o le persone che gli erano maggiormente care, o prende ad amare cose per lo innanzi a lui odiose; spesso è privo delle determinazioni del naturale istinto, e non sapendo nè potendo provvedere alla propria sussistenza, diviene incapace financo di appressare alle labbra gli alimenti che la tenerezza o l'amicizia gli presentano. Ingannato dalle sue illusioni, crede talora che regnino tenebre dove sfolgora la più fulgida luce, o che sia incalzato dagli spettri, o in-

rità di libertà, non che a promuovere quella d'intelligenza: nulla più l'è permesso, senza guastare tutto. Quando il soggetto non sia di questa specie, e le forze individuali semplicemente protette dalla legge nella loro libera azione non bastino a bene condurlo, allora bisogna studiarne tutti i rapporti, ed ordinare le cose in modo che intervenga più che si può il concorso dello interesse, il quale naturalmente interviene negli altri. Ecco il capo d'opera dell'arte sociale.

Capitolo VI.

Applicazione dei sopra esposti principii alle arti ed al commercio.

Troppo a lungo i governi hanno creduto di potere dirigere favorevolmente la umana industria. Essi hanno fatto leggi e regolamenti infiniti a quest'oggetto, ed hanno conceduto privative e premi per incoraggimento, temendo che senza questi mezzi la società avrebbe patito il difetto di molte cose necessarie. Tutto è stato errore quanto essi hanno fatto, e vi sono più facilmente caduti a misura che erano più ignoranti. Bisogna avere lumi per distinguere quali sieno le vere fonti della ricchezza privata e pubblica. Le leggi ed i regolamenti possono bensì togliere i beni ad un uomo per concederli ad un altro; ma non mai possono crearli. La produzione della ricchezza non ha altra sorgente che nella azione industriale degli uomini, di cui le terre ed i capitali sono gli strumenti. Vero è che le tali leggi possono più che le tali altre essere propizie al facile sviluppo dell'azione industriale; ma dappoichè cotesta azione è la sola forza che tutto produce, chiaramente si scorge che la legislazione migliore è sempre quella che mette meno ostacoli all'esercizio delle facoltà umane. Un premio offre senza dubbio un incoraggimento; ma se un prodotto incoraggito si sviluppa a spese di un altro che decade, nulla la società vi guadagna; e se discuora da un lato più che non incuora da un altro lato, la società vi perde, imperocchè la ricchezza di essa è la somma di tutte le ricchezze, la quale somma non si accresce per il semplice passaggio che queste fanno dall'una mano all'altra. Altronde il premio, che più veramente incoraggia la umana industria, è il frutto che ciascuno raccoglie dal proprio lavoro; esso è un premio che nulla costa ai governi, e che non manca di essere raccolto proporzionatamente al merito di ogni individuo. Ed acciò sia assicurato, i governi non debbono fare altro che proteggere costantemente, e non dirigere, la persona e la proprietà di ciascun cittadino. Onde emerge che la legislazione più favorevole alla industria è quella che meglio procura e diffonde sul maggior numero possibile la parità d'intelligenza e di libertà personale e reale. Si procuri che l'interesse degli uni non apporti pregiudizio ai diritti degli altri e del pubblico: ecco la sola vera missione della legge: ma fintantochè l'interesse privato cammina bene da per sè, gli si lasci la cura di fare tutto ciò ch'è opportuno, e non si abbia il timore che la società possa mancare di alcuna cosa necessaria.

Se i governi hanno creduto di fare una favorevole direzione ai lavori della industria, si sono ingannati. Assai più spesso nel farlo sono stati ingan-

---

sidiato da' nemici, o in preda a tutti i tormenti dell'inferno. Alre volte meno infelice nello stesso suo infortunio, si lusinga di essere già divenuto dovizioso, di comandare a numerosi eserciti, di dettare leggi all'universo, e di essere ispirato da Dio e godere di una beatitudine celeste.

Se ci appressiamo ad una casa di alienati, quale affliggente spettacolo ci si para dinnanzi! Qua un uomo che pochi giorni prima era immerso in profonde meditazioni filosofiche, e ne'più severi studi, oggi, perduta la memoria di sè, ed il sentimento della personale dignità, si avvolge nelle proprie immondezze, più non avverte gli oggetti circostanti, e non sa neppure accozzare insieme le lettere dell'alfabeto e formarne le sillabe, perchè gli sembra che stiano cavalcioni le une sulle altre. Là una donna che fu già pudibonda donzella, ottima sposa, tenera madre di famiglia, ed il cui labbro non sapeva schiudersi che ad un dolce sorriso ed alle benedizioni dei suoi figliuoli, al presente non fa che maledire essi e lo sposo, e perduto ogni pudore, lacera le vesti, si denuda, profferisce ingiurie ed oscenità, e tiene propositi sconcertati e dissoluti. In quel cantuccio si vede un uomo immobile come una statua, che teme di frangersi se dà un passo; in quell'altro per contrario un furibondo si muove,

natori, imperocchè le loro leggi, i regolamenti, i dazi d'ammessione e di estrazione ecc. hanno riguardato non solo come occasione di esercitare la loro autorità, ma anche come mezzi fiscali valevoli a sostenere le loro immense spese: l'interesse pubblico non è stato consultato. Ecco' la effettiva cagione delle infinite disposizioni legislative, le quali non hanno preceduto nè prodotto in varie contrade del mondo i brillanti successi delle arti e del commercio, che provenivano da ben altre fonti (1); bensì hanno susseguito a quelli e spesso li hanno impediti e troncati.

Le Comte ha detto: « Non avvi essere animato, » il quale possa più dell'uomo influire sul proprio » destino: non avvene alcuno, che possegga maggior numero di mezzi a fine di allontanare le » ragioni onde può derivargli un danno, o di secondare quelle che possono essergli favorevoli; » ma per far l'una o l'altra cosa, egli ha bisogno » di conoscere distintamente quali sieno le dette » cagioni. Se le ignora, ei rimane inoperoso; se le » conosce male, egli agisce contro i proprii interessi ». In questo stato di cose, qual'è il dovere dell'autorità pubblica? Promuovere e diffondere quanto è più possibile nel maggior numero degl'individui la intelligenza e la libertà.

(1) Alcuni partigiani delle vecchie teorie pretendono che i successi delle arti e dei commerci sieno derivati appunto dalle leggi e dai regolamenti con cui i governi hanno avuto cura di dirigerli. Ma noi riputiamo una stoltezza attribuire un effetto a cagioni che gli sono contrarie. Quei felici risultamenti provenivano da altre cagioni, che si trovavano efficaci a produrli anche in onta alla mala opera dei governi.

Dietro queste osservazioni generali, diciamo che circa le arti e i commerci l'autorità pubblica non possa nè debba estendere il suo impero da per tutto dove si estende il sistema delle azioni di commercio e di arti degli uomini e delle società, ma solamente là dove in primo luogo il dovere e il diritto importano di proteggere la scambievole uguaglianza di diritto. Proteggere l'uguaglianza di diritto nelle arti e nel commercio non significa altro che proteggere la libertà. Diffatti sintantochè un cittadino coltiva le une e l'altro a misura della estensione naturale dei mezzi che possiede nell'esercizio del suo diritto, senza offesa del diritto altrui, ha ragione di essere rispettato; rispettarlo in quello esercizio significa per lui essere libero. Se egli rimanendo tra questi confini, l'autorità pubblica si ostinasse a spiegare verso lui una potestà direttrice o coattiva, verrebbe a limitargli la libertà. Piuttosto, acciò cotesta libertà si estenda sul maggior numero dei cittadini, ossia acciò la disuguaglianza naturale dei mezzi si faccia alquanto meno sensibile, l'autorità pubblica ha il dovere di agguagliare quanto meglio è possibile la condizione degli uomini procurando fra loro la parità d'intelligenza. Ma la sua potestà direttrice e coattiva non può dispiegare, se non in quei soli fatti e in quei rapporti, nei quali, rotta la scambievole uguaglianza di diritto, abbia necessità di ripararla e di proteggerla.

Può inoltre la pubblica autorità fare uso di espedienti valevoli a dirigere o costringere là dove le azioni divise dei singolari individui non sono efficaci, o non sono autorizzate ad ottenere un dato effetto di comune necessità ed utilità. Co-

---

e si agita di continuo, minaccia, rumoreggia, distrugge quanto gli cade per le mani; altrove si scorge un folle che per la sua inalterabile taciturnità sembra essere interamente muto, mentre accanto a lui un altro loquacissimo stanca tutti colla sua ristucchevole verbosità. Vi è chi ride di tutto, e chi piange incessantemente; chi si rallegra, e chi sospira; chi si reputa felice, e chi il più sventurato degli uomini.

Se così proteiforme è questa malattia che degrada l'umanità, altrettanto sono moltiplici e svariate le cagioni che possono produrla. Un causa traumatica che agendo direttamente o simpaticamente sul cerebro, lo sconvolga, e turbi l'ordine naturale di quell'organo nobilissimo, ov'è la sede del pensiero ed il centro comune delle sensazioni; un amore tradito, una speranza delusa, una grande intrapresa mal riuscita, l'amor proprio oltraggiato, la perdita di qualche caro congiunto o di un amico fedele, un eccessivo dolore, i trasporti smodati d'istantanea gioia, i rovesci o gl'inattesi prosperi cangiamenti di fortuna, gli stravizzi, le crapule, le prigionie, gli esilii, le sofferenze di ogni maniera, le passioni ardenti e contrastate, queste e molte altre cagioni sì fisiche che morali possono sconcertare il cervello, e privare l'uomo di ragione.

minciamo ad esaminare il caso in cui esse non sono efficaci.

È noto che dato un effetto o un'opera finale da produrre con una serie di azioni, s'induce essenzialmente un ordine di queste azioni medesime. Quando queste non si possono praticare, è impossibile produrre quell'effetto o opera finale. Ora se negli uomini talvolta si verifica cotale incapacità, non è dovere dell'autorità sociale di supplirvi? A qual fine, se non a questo, ricercano coloro lo stato sociale? Quale valore rappresenterebbe la società, e quali beni in effetto produrrebbe, se non venisse in aiuto degli uomini per fare che con le loro forze riunite raggiungessero quello scopo, il quale non potrebbe essere conseguito con le forze isolate di ciascuno di essi? E se la società a questo ufficio non adempisce, quale titolo possiede che ne legittima l'esistenza e che induce veramente tutti i doveri sociali? Se dunque il titolo fondamentale della socialità esige che la forza comune intervenga a comune utilità là dove le forze singolari e divise sono per sè incapaci a produrre l'intento, egli è manifesto che in tutti quei casi del sistema economico, nei quali le azioni divise dei singolari individui non sono efficaci ad ottenere un dato effetto di comune necessità ed utilità, l'autorità pubblica abbia diritto ed obbligo d'interporre il suo aiuto e di agire su quel sistema. Quali sono i casi che noi qui contempliamo? Eccone alcuni: mille disastri, opera degli uomini o della natura, possono offendere i mezzi di sussistenza; mille soccorsi e utilità non possono altrimenti provenire che dal comune consenso e dalla cooperazione di tutti o di molti membri della società, e tali sono, per esempio, il sistema delle monete, dei cambi, le corrispondenze commerciali, i banchi di assicurazione ecc. Chi può dire che in queste ed altrettali cose l'autorità pubblica non abbia il dovere di supplire alla incapacità dei singolari individui?

Le azioni divise dei singolari individui possono talvolta non essere autorizzate a produrre o ad ottenere un qualunque effetto economico. Essere autorizzato indica avere un diritto proprio. Allora quando si considera l'autorità come cosa di diritto, essa non è altro che la podestà giusta ed irrefragabile di praticare una data azione e di produrre un determinato effetto, in quanto deve per giustizia appartenere a un dato uomo, o corpo ad esclusione di altri. Ciò posto, vi sono affari economici, i quali sono esclusivamente di diritto pubblico. Se l'autorità sociale non agisce direttamente su di essi; se li lasciasse in balia delle forze individuali, allora i privati verrebbero a dirigere a piacer loro le faccende pubbliche, ed eglino usurperebbero l'autorità pubblica; il che non solo sarebbe ingiusto e nocivo, ma violerebbe tutte le leggi di ragione. Peggio sarebbe se coloro, i quali amministrano una tale autorità, la concedessero ai privati; eglino praticherebbero un atto assolutamente nullo. Il titolo e il valore dei diritti pubblici esigono che i cittadini servano ai rapporti della comunanza ed agl'interessi di tutto il corpo sociale preso in solido. Al contrario, cedendosene l'esercizio ad uno o più privati, si viene a far sì che i molti servono al capriccio, all'ignoranza, alla cupidigia, alle mire ed interessi privati di quell'uno o più individui; il che produce una intera sovversione dell'ordine e del ben essere comune

---

Da esse nascono divese specie di follia, che giusta il sistema di Equirol, possono ridursi alle seguenti principali classi. Evvi la *mania*, ossia il delirio accompagnato da eccitazione, ed esteso ad ogni sorta di oggetti; la *monomania*, in cui il delirio è limitato ad un solo oggetto, o ad un piccolo numero di oggetti con eccitazione, e con predominio di una passione gaia ed espansiva; la *lypomania*, o la malanconia degli antichi, con delirio limitato ad un solo o a pochi oggetti, e con predominio di una passione trista e deprimente; ed infine la *demenza*, ossia lo stato in cui gl'insensati sragionano, perchè gli organi del pensiero hanno perduto la loro energia e la forza necessaria per concatenare le idee. Evvi inoltre la imbecillità o l'*idiotia*, ossia lo stato in cui gli organi encefalici non sono mai stati abbastanza ben conformati per un ragionamento giusto ed esatto.

Egli è impossibile contemplare la condizione degli alienati senza commuoversi alla loro sventura, e senza destarsi in noi un sentimento di cupa tristezza considerando quanto sia debole l'umana mente, e quanto frequenti e facili siano le cagioni che possono farla aberrare. Questo generoso sentimento di benevola commiserazione verso l'umanità languente, suggerì sin da' tempi

Finalmente può qualche fiata avvenire che un dato effetto di comune necessità ed utilità possa benissimo ottenersi dai privati individui senza nuocere ai diritti del pubblico, ma che, ciò non ostante, non sia giusto esigerlo da uno più che da un altro di essi. Così per esempio, un individuo piuttosto che un altro, senza offendere le facoltà pubbliche può costruire ponti, aprire strade, scavare canali pubblici per agevolare le comunicazioni commerciali si per l'interno che per l'esterno di uno Stato, e le operazioni di lui possono riuscire di comune utilità; ma, ripetiamo, non è consentito dalle regole della comune giustizia che queste opere si esigono dall'uno specialmente e non dall'altro cittadino. E si badi che noi parliamo di esigerle, chè in quanto poi al caso in cui un particolare accetti o offra di compirle mediante un pubblico compenso, questo caso esce fuori della nostra ipotesi, e si riduce ad un affare convenzionale e libero, il quale può essere legittimo, sempre che sia rivestito delle condizioni a ciò necessarie. Noi non supponiamo un atto spontaneo, o convenzionale; bensì un atto obbligatorio imposto dall autorità pubblica a un qualche membro speciale della società. Ora è manifesto che anche con l'offerta di un equo risarcimento non è giusto di vincolare la libertà di un privato più che di un altro ad assumere il peso delle anzidette opere, a meno che una vera necessità pubblica a far ciò non astringesse. In conseguenza possiamo conchiudere che in simili affari economici l'autorità sociale abbia diritto ed obbligo di estendere il suo impero.

I principii finora esposti sono applicabili a tutto il pubblico regime economico di uno Stato. Essi non fanno altro che sanzionare tra l'autorità sociale e l'ordine della cittadinanza il dogma politico della rispettiva libertà e dipendenza. Essi aiutano a discernere i casi, nei quali la detta autorità può legittimamente esercitare un' azione diretta su gli economici affari, ed i casi nei quali non può farlo che indirettamente, non che quelli finalmente nei quali l'autorità summenzionata deve assumere interamente in sè medesima certe cure pubbliche che sono proprie di lei. Ecco i fondamenti della libertà pubblica economica nei suoi rapporti al cittadino, o nei suoi rapporti alla ragione di Stato.

Capitolo VII.

Riflessioni sulle cose sopra esposte intorno alla libertà delle arti e del commercio.

Abbiamo veduto come le leggi dell'amor proprio degli uomini sieno necessarie e perpetue. Non avvi uopo di spingerli ad agire a loro pro; basta non porre ostacoli alla loro azione, e illuminarli intorno alla scelta di ciò che loro giova realmente. Da una parte dunque il fatto ci ha mostrato non essere necessario altro regime diretto, che quello di procurare la parità d'intelligenza e di libertà. Da un'altra parte l'ordine necessario di giustizia impone a qualunqne autorità di non eccedere i limiti di queste necessità per non recare ingiuria o danno agli uomini. Sono queste le basi, sulle quali abbiamo poggiato il principio della libertà delle

---

più remoti a filosofi filantropi, metodi terapeutici, e farmaci acconci a curare la follia, ridonare la luce dell'intelletto a coloro che l'aveano perduta, e ricondurre alla ragione coteste intelligenze traviate. Melampo che fiorì centotrent' anni avanti Esculapio, e dopo di lui il vecchio di Coo, fornirono le prime, benchè imperfette, nozioni intorno alle malattie mentali. Poscia Erasistrato e Galeno diedero precetti salutari, e svolsero la materia con tanta dottrina che anche i più celebrati medici dell'età nostra non isdegnano di consultarli. Celio Aureliano, Anteo di Cappadocia, Oribazo, Paolo di Egina, Avicenna, Celso offrono a' medici un fondo di cognizioni precise. Nè dobbiamo preterire Boerhave, Federico Hoffman, Van Zwieten, Cullen, Lemnio, Iulp i quali hanno fatto eccellenti trattati intorno a' disordini della mente umana. L'Inghilterra, l'Italia, la Francia, l'Alemagna videro nascere nel loro seno fiilosofi illuminati e filantropi, i quali seppero richiamare l'attenzione degli uomini sensibili sulla sorte dei mentecatti.

Nell'antico Egitto vi erano templi dedicati a Saturno, dove i monomaniaci correvano in folla, ed ivi i sacerdoti promuovevano la guarigione di questi infermi con tutti i mezzi che l'arte poteva

arti e del commercio; principio, che di questa maniera entra nel numero di quelli, come la vita e la proprietà personale, che fanno parte de' diritti naturali, necessari ed inviolabili dell'uomo. Eccolo rivestito di un carattere di sovranità, che l'eterna e indeclinabile giustizia consacra; eccolo divenuto una verità naturale, poichè sostenuto dalla legge della necessità che distingue ogni legge di natura. Esso, elevato a questo punto, comunica la impronta inviolabile di diritto rigoroso ad una moltitudine di altri principii e di altre provvidenze, delle quali nel fatto si sperimenta l'utilità, ma di cui la mente non vede, senza di quello, nè il centro a cui si riferiscono, nè il titolo che le giustifica. Veduto nel suo originale aspetto e nella sua forza primitiva, è agevole con esso difendere con felice successo il diritto e il ben essere dei popoli contro gli attentati del monopolio e della dispotica autorità.

Si può osservare contro di noi che la società sia obbligata a diffondere i vantaggi economici sul maggior numero possibile degli uomini; il che equivale all'obbligo di procurare, per quanto si può, e salva la comune giustizia, che la disuguaglianza di fatto sia meno che si può sensibile fra coloro. Ciò posto, non contrasta all'adempimento di questo dovere sociale il principio della libertà delle arti e del commercio? Cotesta libertà anche legittima non produce forse per sè sola la disuguaglianza dei patrimoni, e quindi tutti gli effetti che dalla disuguaglianza di fatto derivano? Quando l'autorità pubblica non vincoli in qualche modo la sopraddetta libertà con espedienti direttivi o coercitivi, in qual modo lice sperare che la disuguaglianza di fatto sia meno che si può sensibile tra gli uomini? Ecco ciò che a noi si può obbiettare.

Noi rispondiamo che la libertà degli atti del commercio e delle arti, nonchè di ogni altra concorrenza degli uomini per avere utilità, non adduce uguaglianza che nell'esercizio degli stessi mezzi e nel successo degli stessi sforzi, coi quali ognuno particolarmente tenta e riesce per un istante a produrre utilità. S'intende bene, che se i mezzi o gli sforzi fossero in chi più ed in chi meno, non sarebbe possibile ottenere uguaglianza nei risultamenti: anzi aggiungiamo che non sarebbe giusto volervela introdurre, imperocchè ciò facendo, si offenderebbe la uguaglianza di diritto. Ove si allacciasse l'operosità o l'ingegno con cui un individuo progredisce nella carriera delle arti o del commercio, a fine di non rendere di fatto la posizione di lui superiore di molto a quella di un altro individuo, il quale fosse pigro e imbecille, l'uguaglianza di diritto sarebbe distrutta fra loro; l'un uomo servirebbe all'altro. Per ottenere dunque che la disuguaglianza di fatto sia meno che si può sensibile, non lice vincolare la libertà. È giusto che la libertà sia rispettata, e lo è diffatti ogni qual volta mercè gli stessi mezzi e mercè gli stessi forzi si può pervenire a produrre una uguale utilità. I privilegi, i monopolii ecc. offendono la libertà appunto perchè distruggono ogni equilibro nei mezzi e negli sforzi, e permettono ad alcuni privilegiati il conseguimento di utilità che sono rifiutate ad altri individui, i quali posseggono mezzi e fanno sforzi uguali e anche superiori a quelli del primo individuo. Sappiamo che la libertà

---

suggerire. Al dire di Pinel; non furono mai adoperate per uno scopo più lodevole tutte le risorse industriose delle arti, gli oggetti di pompa e di magnificenza, i piaceri de' sensi, l'ascendente potente del culto ed il suo apparato esteriore. I Greci ed i Romani ebbero anch'essi le loro cerimonie religiose per combattere la follìa. Nel presente secolo di lumi e di sapere non si ricorre più a siffatti prestigi immaginati dagli antichi, perciocchè essi credevano, non escluso il sommo Platone, che la follia venisse talvolta dagli Dei. La scienza medica illuminata oggidì intorno alla vera natura di cotesta infermità che è tutta naturale, usa per debellarla, come per ogni altra malattia, rimedi puramente naturali. Si tien conto specialmente delle cause che hanno preparato e provocato la follia, non si perdono di vista le abitudini del paziente, le sue passioni, la sua educazione, le malattie da lui sofferte prima dell'alienazione mentale, e quelle che fossero cessate poco tempo innanzi o nel momento in cui è scoppiato il delirio; ed a seconda de' casi si adatta il trattamento terapeutico, che è sempre vario secondo le differenze dello stato patologico de' mentecatti. Coll'uno giova maneggiare abilmente le passioni, toccare all'altro le fibre del cuore; questi deve

delle arti e del commercio dà origine ad una disuguaglianza o squilibrio di patrimoni; ma facciamo osservare che siffatta disuguaglianza è legittima, imperocchè corrisponde alla uguaglianza di diritto. Dippiù essa non dura che per un istante, come qui appresso dimostreremo, sempre che le pessime leggi non si adoperano a renderla durevole e sistematica. Finalmente cotesta lecita e momentanea disuguaglianza di fortuna apporta il maggior bene universale delle società, e ne costituisce il movimento e la vita, così pei singolari individui, che relativamente alla potenza rispettiva ed esterna delle nazioni.

Abbiamo detto che la su menzionata disuguaglianza non dura che per un istante, sempre che le pessime leggi non si adoperano a renderla durevole e sistematica. Limitate sono le forze e la vita degli uomini; la limitazione delle forze produce che l' ingrandimento di un patrimonio non possa farsi che con l'opera e quindi con l'utilità di molti; la limitazione della vita produce che l'opera non sia indefinita, e che giunta ad un certo punto, sia diviso l'accumulamento tra coloro che succedono. Inoltre costanti sono le leggi dell'interesse successivo che in generale anima gli uomini negli affari economici, per cui siccome essi travagliano col fine di stare meglio, non appena crescono le loro facoltà di godere col minore incomodo possibile, vogliono riposarsi, e passano gradatamente dallo stato di pena e di travaglio a quello di riposo e di godimento; in quel mentre sorgono altri, i quali costantemente desiderosi di meglio, occupano il posto inferiore lasciato vuoto dai primi che salirono a grado maggiore di ricchezza, e si affaticano a sollevarsi per dare luogo ad altri che percorreranno in seguito l'orbita istessa. Questa è la naturale vicissitudine delle cose economiche fra gli uomini. Basta lasciarla correre da per sè, e da per sè produrrà che la disuguaglianza di fatto sia, senza offesa della uguaglianza di diritto e della comune giustizia, meno che si può sensibile. Basta insomma che le leggi non rendano cotesta disuguaglianza durevole e sistematica, annodandola a talune classi e impedendo l'azione dissolvente delle generazioni successive. Ogni qual volta le basi fondamentali delle proprietà, le quali sono totalmente di pubblico diritto, vengano bene ordinate, non avvi affatto a temere che il progresso lecito delle fortune sia indefinito presso di un privato.

Ecco dissipate le ultime obbiezioni che potevamo temere contro il sacro principio della libertà delle arti e del commercio.

Capitolo VIII.

Impero dell'autorità pubblica sull'ordine economico in rapporto alla cittadinanza, considerato sotto l'aspetto della giustizia assoluta.

Finora non abbiamo considerato i rapporti economici tra l'autorità pubblica e l'ordine della cittadinanza che sotto l'aspetto della giustizia comune. Questa giustizia propriamente consiste nella conformità delle azioni umane con l'ordine, ossia coi rapporti della uguaglianza di diritto tra uomo ed uomo. Gli uomini sono diretti per cagione della loro comune natura ad uno scopo comune stabilito dalle leggi indeclinabili dell'universo, le quali hanno prescritto un ordine, con cui si può unicamente

---

essere raddrizzato e corretto, quegli animato e sostenuto; taluno dee condursi con la dolcezza, altri col timore, tutti debbono sorreggersi con la speranza. Quanti ripiegli può dettare la scienza e suggerire l'esperienza propria o d'altrui, tutti vogliono si mettere in opera con zelo, con sacrifizi personali, e talvolta anche con la propria abnegazione per giovare a cotesti esseri sventurati, ricondurli alla ragione, rendere in una parola l' uomo a sè stesso.

A raggiungere questo lodevole scopo furono nelle principali città della moderna Europa fondati particolari nosocomii, ossia ospedali, addetti specialmente alla cura della mania, epperò denominati manicomii; ed i rispettivi governi se ne assunsero la suprema direzione e vigilanza. Ma, strana e bizzarra contraddizione dello spirito umano! Per ridonarsi la *ragione* a' maniaci, sono stati adoperati metodi *irragionevoli* che andavano contro al fine, e doveano per necessità partorire effetti diametralmente opposti. Invece di trattarli con pazienza e dolcezza, si è ricorso all' eccessivo rigore, e spesso alla crudeltà ed alle sevizie: invece di esercitare in essi il benefico influsso di lenta e graduale azione sul sistema nervoso affine di ripristinare le sconcertate sensazioni, raddriz-

giungere a quello scopo. Le relazioni tra uomo ed uomo sono fondate sopra quest'ordine, ed allora quando vi si conformano, si consegue la giustizia comune. Da questo principio emerge che qualunque individuo impiega il potere della perfettibilità attribuitagli dalla natura nel fare acquisto di un maggiore grado di felicità, senza ledere la legittima libertà del suo simile, abbia diritto di essere rispettato: la comune giustizia lo impone. Onde risulta ancora che la disuguaglianza relativa di fatto acquistata dagli uomini possa essere legittima quando provenga dalla osservanza della legge della uguaglianza di diritto. La legittima disuguaglianza di fatto è dunque protetta dal principio della giustizia comune. Vediamo quale conseguenza si può ricavare da questa teoria.

La conseguenza, che possiamo dedurre, è la seguente. L'effetto della utilità personale non è inchiuso necessariamente nel concetto della giustizia comune. Questa impone soltanto che niun uomo violi l'uguaglianza comune; per cui l'utile che ciascun individuo ne ricava, si restringe alla libertà e alla indipendenza del proprio diritto. Ma cotesta specie di utilità è piuttosto indiretta che diretta, piuttosto negativa che positiva, e si limita al vantaggio che l'un uomo non possa criminosamente essere offeso dall'altro, o pure a quello di un ricambio di utilità che non ecceda i limiti della uguaglianza. Tanto egli è vero che l'effetto della utilità personale non è inchiuso necessariamente nel concetto della giustizia comune, che questa come abbiamo di sopra dimostrato, non si oppone alla disuguaglianza di fatto acquistata senza offendere il diritto altrui; il che vuole dire che la giustizia comune non esclude l'indigenza dell'un individuo e la ricchezza dell'altro: il povero e il ricco possono essere in commercio tra loro, senza che sia leso il principio della comune giustizia. In questa dunque, ripetiamolo per maggiore chiarezza, non è inchiuso necessariamente il fatto della utilità personale di ciascun individuo.

Sopra queste basi noi abbiamo lavorato sin' ora, e l'ordine economico, sia fra privato e privato, sia fra il cittadino e la società, abbiamo riguardato dal solo canto della giustizia comune. Considerando le cose sotto questo aspetto, si è veduto sorgere il principio della libertà delle arti e del commercio. Ma questo però non basta, ed avvertiamo ora il bisogno di vedere l'ordine economico in rapporto alla cittadinanza sotto un aspetto più astratto ossia sotto quello della giustizia assoluta.

La giustizia assoluta consiste nella conformità delle azioni umane al sistema della massima utilità. Proposto uno scopo od un effetto qualunque come centro di tendenza delle azioni di uno o più esseri, tutte quelle azioni, le quali risultano necessarie ed efficaci a produrre il fine proposto, costituiscono un ordine, un sistema di mezzi. Questi mezzi risultano necessariamente dallo stato reale degli esseri; laonde il loro ordine o sistema è naturale e necessario. Esso può riguardarsi come un modello di ciò ch'è necessario praticare in fatto in ogni caso possibile, in cui si voglia ottenere un fine qualunque. La conformità delle azioni a siffatto modello fa nascere l'idea della giustizia di esse; di maniera che in tale guisa la giustizia è congiunta con la necessità, ossia la pratica del sopraddetto ordine o sistema di mezzi è

---

zarle e ridurle allo stato normale, facevasi uso del bastone e di ogni maniera di aspri trattamenti. Lo stolto sistema non mancò di produrre frutti conformi; gl'insensati, lungi di riacquistare la ragione, divenivano più folli, donde avvenne che in una delle più cospicue città d'Italia l'ospedale dei maniaci fu per antonomasia denominato ospedale degl'incurabili.

Sembra destino dell'uomo che ei non possa per ordinario conoscere il vero se non a traverso di lunga serie di errori e di traviamenti, simile al fanciullo che non apprende a sorreggersi e camminare se non dopo iterate cadute. Dopo quei metodi viziosi, lo studio profondo della scienza frenologica, le dottrine di Pinel e di altri chiari scrittori, hanno cangiato, come elegantemente dice Esquirol, la sorte degli alienati. « Le catene si spezzarono; i folli si curarono con maggiore umanità; la speranza guadagnò i cuori, ed una terapeutica più razionale diresse il trattamento ». Sono perciò da commendare quei legislatori che con opportuni regolamenti provveggono al perfezionamento di una istituzione cotanto benefica all'umanità, e quindi merita lode il divisamento di quei membri della camera elettiva che hanno proposto la legge di cui verremo ora ad analizzare

in pari tempo necessaria e giusta. Nè basta tutto ciò. L'uomo non si muove che in vista del proprio ben essere, senza del quale sarebbe impossibile ottenere da lui l'esecuzione di alcun atto libero. È indispensabile dunque che ciò ch'è necessario e giusto praticare, sia in pari tempo utile. Dalle quali considerazioni emerge che il su menzionato ordine o sistema direttivo delle azioni libere degli uomini è forza che non sia altro, se non il sistema della massima utilità ottenibile. Il conseguimento di cotesta utilità corrisponde al concetto della giustizia assoluta, ed essa è interamente diretta, positiva e personale. Ciascun individuo ha il diritto di prendervi parte.

Egli è dunque sotto questo nuovo aspetto che dobbiamo oramai considerare l'ordine economico, il quale non corrisponde interamente all'ordine morale, se non è basato non solo sulle leggi della giustizia comune tra uomo ed uomo, temperate e dirette dai rapporti della uguaglianza di diritto, ma anche sulle leggi della giustizia assoluta, e non produce eziandio un sistema reale ed efficace di utilità diretta e personale, la quale in tutti gli affari economici è l'unico movente di fatto e l'unico fine.

A prima vista considerando sotto questo nuovo aspetto l'ordine economico nei suoi rapporti tra la società e la cittadinanza, sembra che siccome alla società, ossia all'autorità pubblica che la rappresenta, non è permesso intromettersi negli affari economici se non per quei rapporti che possono interessare la giustizia comune, sembra, diciamo, che il pubblico diritto non abbia alcuna ingerenza sul sistema economico, riguardato dal canto della giustizia assoluta: in conseguenza di che, pare l'autorità pubblica debba interamente lasciare al privato arbitrio il pensare a provvedere al proprio interesse come ad ognuno si affaccia meglio, senza che abbia il bisogno di studiare il sistema di fatto di utilità, che meglio convenga a ciascuno individuo: questi deve calcolarlo da sè. Insomma, si può credere che in tutti gli affari economici, i quali interessano gli individui presi singolarmente, costoro siano pieni padroni di regolarli a loro talento, e che l'autorità pubblica non possa esercitarli sopra alcuno impero. Ma tutto questo è un errore, come si vedrà qui appresso.

Il sistema economico non può essere considerato sotto una sola relazione, cioè quella unicamente verso il cittadino, ma è uopo ancora vederlo in rapporto al pubblico diritto. Sappiamo che ogni uomo, posto in rapporto ad un altro uomo, o riguardato per sè stesso, ha molti arbitri nel disporre delle cose che gli appartengono. Purchè non offenda alcun dovere sociale, egli può alienarle, migliorarle, peggiorarle, avventurarle in commerciali speculazioni, ed anche distruggerle. Ma la società non può essere indifferente a molte di queste operazioni. Alla pur fine la fortuna pubblica si compone della massa delle particolari fortune: e quando al privato cittadino fosse conceduto piena e illimitata libertà di disporre delle cose proprie, egli avrebbe facoltà di decidere e disporre della pubblica fortuna almeno per quella parte con cui egli concorre a formarla. Oltre di che, si consideri che il sistema delle imposizioni, per esempio, e quello delle relazioni commerciali con

---

brevemente le principali disposizioni. E dapprima ci sembra esorbitante il dovere assoluto da essa imposto, che tutti i folli siano indistintamente rinchiusi ne' manicomi. Conveniamo che in questi stabilimenti, trovandosi addetti uomini esercitati nell'arte di curare la follia, ne riesce meno difficile la guarigione, e non ignoriamo che talvolta i mentecatti giungono ad odiare financo le mura domestiche, e gli oggetti ch'erano abituati a vedere dall'infanzia, riguardandoli stoltamente come dotati di una certa potenza malefica, ed attribuendo ad essi le cagioni de' mali cui soggiacciono. Ma nessuno dall'altra banda vorrà disconoscere, che le cure affettuose di una sposa, le tenere carezze di una madre, la voce de' figli che suona sì dolce e melodiosa alle orecchie di un padre, e ne tempra gli affanni, valgono il più delle volte a calmare la sua irritazione e ridonargli la serenità, assai meglio che le mani ed i modi non sempre pietosi di un servente di manicomio. La legge dunque sarebbe, a nostro avviso, più saviamente dettata, se prescrivesse, dover essere i maniaci trasferiti negli spedali quando co' loro furori si rendessero pericolosi alla sicurezza della vita o delle proprietà de' cittadini, e quando le loro famiglie non volessero, o non potessero, o non sa-

l'estero fanno parte della ragione di Stato, e che i sopraddetti sistemi sono basati sulla posizione di fatto delle particolari fortune, la cui sorte, ripetiamo, non può in alcun modo essere indifferente alla società in generale. Il sistema economico veste dunque molte relazioni che riguardano la ragion di Stato, e può divenire oggetto di rigoroso diritto pubblico. La teoria della utilità diretta di un individuo non esclude quella anche diretta della società; se quello vuole attribuirsi la facoltà di trascurare i proprii interessi o mandarli a ruina, non conviene a questa permettergli che nuocendo a sè, nuoccia in pari tempo a lei. Il maggior utile pubblico è un dovere per l'autorità sociale. È però suo dovere il dirigere le forze fisico-morali della nazione in guisa che si ottenga la più abbondante e più estesa distribuzione delle cose godevoli col minore sacrifizio possibile della libertà di ogni cittadino, ossia col massimo di libertà.

Non potendosi rivocare in dubbio che l'autorità pubblica debba esercitare un impero su gli affari economici riguardati sotto l'aspetto della giustizia assoluta, cioè della utilità diretta e personale di ogni cittadino, rimane solo a conoscere quale e quanto conviene che sia un tale impero. Insomma, noi vogliamo sapere distintamente quale essere possa l'intento proprio delle operazioni dell'autorità pubblica rivolta a procacciare con le forze comuni e con l'arte politica l'utilità universale, a fine poi di stabilire i fondamenti economici della più diretta utilità. Per giungere allo scoprimento della verità che cerchiamo, abbiamo uopo di consultare alcuni fatti naturali e di riportarli alla fine della utilità.

La vita delle società si estende per molti secoli. In questo lungo intervallo di tempo si sviluppano varie ed imperiose circostanze, le quali inducono sempre nuovi interessi; gl'intenti, che le società si propongono, mai riposandosi finchè non li abbiano conseguiti, variano secondo le circostanze e gl'interessi; ed in siffatto continuo e variabile movimento le espansioni dell'amor proprio sono indefinite. Siccome i lumi progrediscono, maggiori si fanno i mezzi, le invenzioni, le forze; e siccome cresce il potere umano, la cupidigia si spinge più innanzi e si rinversa naturalmente sopra l'inferiore di forza. L'urto si fa più prepotente a misura che la resistenza è minore, e non s'arresta che là dove infine ritrova un insormontabile ostacolo, o quando ha esaurita la propria energia. Ecco ciò che la ragione ne rivela, e la storia ne conferma. Sì nell'interno che nell'esterno delle società l'impero espansivo dell'amor proprio riesce mai sempre nocivo ai privati e ad altre nazioni, quando non venga rattenuto dalla reazione di contrari interessi, e quando non esista un potere bastevole a raffrenarlo. La grande arte politica consiste appunto nel definire, introdurre e sostenere cotesti interessi e cotesto potere raffrenante nella misura più giusta. Ma non era possibile che l'arte politica pervenisse a un certo grado di perfezionamento prima che le società non fossero passate per un lungo e doloroso tirocinio di disordini e di sciagure. Le società nascono ignoranti, e l'ignoranza le spinge a commettere molti errori ed a fare molti esperimenti nocivi, durante i quali la cupidigia, sempre espansiva, si aggrava sopra altrui. Vero è che anche in questo

---

pessero garantirne la custodia, come opinavano gli onorevoli deputati Franchi e Siotto-Pintor. In tale guisa si concilierebbe il rispetto dovuto alla libertà domestica colla temperata facoltà che debbe avere lo Stato d'ingerirsi in questa sventura famigliare allora soltanto che l'aberrazione può divenire funesta alla società.

Nè potremmo in quanto a noi approvare l'altro obbligo che si vorrebbe ingiungere alla famiglia dell'alienato, di renderne cioè senza dilazione consapevole il Sindaco del luogo. Così si pretenderebbe che gli stessi congiunti del mentecatto denunziassero all'autorità pubblica un fatto doloroso, il quale sebbene non apporti disonore, anzi meriti compianto, nondimeno attira sempre il discredito e la derisione pubblica a danno del folle, essendo l'uomo naturalmente inclinato, non a commiserare, ma piuttosto a beffarsi de' simili suoi, quando privi del lume dell'intelletto, li vede commettere azioni, o li ode profferire parole disordinate e stravaganti. Quest'obbligo sarebbe giustamente imposto a' parenti del maniaco quando la sua irritazione lo spingesse agli eccessi, perciocchè in questo caso sorge l'interesse pubblico, innanzi a cui conviene che ceda qualunque riguardo privato. Ma quando i mali non offendono la legge,

periodo della vita sociale degli uomini, in virtù dell'ordine di fatto delle cose naturali, sono condotti a conseguire più o meno lo scopo delle società, ossia il ben essere; e ciò avviene perchè, come abbiamo altrove dimostrato, le società hanno un principio vitale, che le conserva e talvolta anche le migliora, indipendentemente dall'opera umana; siffatto principio è una spinta superiore, per la quale gli uomini sono condotti ad effettuare, comechè imperfettamente, l'ordine teoretico della utilità. Anzi qui aggiungiamo, che senza cotesta spinta superiore, vale a dire, se gli uomini non avessero un andamento naturale verso il loro meglio, giammai l'opera o l'arte umana potrebbe giungere ad effettuare il sopraddetto ordine. Ma basta forse trovarsi avviato per istinto naturale sul sentiero che conduce verso la meta proposta, alloraquando si procede ad occhi bendati? Non è facile deviare? E se ciò non succede, a quanti cespugli o macigni non avviene che s'inciampi, contro quanti tronchi d'alberi non si urti, quante volte non si cade nei fossi, prima che alla meta non si giunga? La natura dunque dispone gli uomini all'esecuzione dell'ordine teoretico di utilità; ed è provvida cosa che lo faccia, imperocchè altrimenti coloro non sarebbero che per caso determinati ad eseguirlo; ma quanto più facilmente non operano, e quanti errori e pericoli ed esperimenti nocivi non evitano, ed anche non prevengono, allorchè procedono con la scorta dei lumi e sono avvalorati dalla forza pubblica?

Da quanto precede ricaviamo due grandi verità, che per l'esecuzione dell'ordine teoretico di utilità è indispensabile opporre alle nocive espansioni dell'amore proprio un insormontabile ostacolo con la reazione dei contrari interessi e con la creazione di una determinata misura di potere nell'autorità pubblica; e che siffatte operazioni non possono compiersi con facile e sicuro successo, senza essere guidato dai lumi.

Ciò premesso, agevole riesce definire quale esser debba l'impero dell'autorità sociale sull'ordine economico in rapporto alla cittadinanza, considerato sotto l'aspetto della giustizia assoluta. La detta autorità deve in ogni sua operazione proporsi un intento, ed è quello di elevare, mediante l'azione di tutte le forze sociali, e subordinatamente ai progressi dell'incivilimento delle società, i poteri di un popolo fino al punto, in cui l'uso dei mezzi ad essere sicuro e felice, nel modo più grande e più durevole, così nell'interno che nell'esterno, si trovi a livello di tutta la potenza fisico-morale accordatagli a tale oggetto dalla natura.

Questo è quanto occorre per procurare una diretta utilità, qual'è richiesta dalla giustizia assoluta, ad esseri sensibili, e quindi capaci di perfezione, d'innovazione e di traviamento; ad esseri, che perciò sono costretti a soggiacere a tutte le sciagure derivanti dalla poca cognizione dei beni e dei mali, nonchè dei mezzi valevoli a procacciare gli uni e ad evitare gli altri; ad esseri infine che non altrimenti potrebbero efficacemente tutelarsi contro le enormezze della cupidigia dei loro soci o di altre nazioni.

Questo è quanto incombe ai governi di compiere, ossia è l'intento pratico che debbono proporsi per una necessità determinata dai rapporti reali ed inevitabili delle cose, affine di procurare

---

e non nuocciono ai cittadini, quando restano circoscritti tra le pareti domestiche, e lo svelarli inopportunamente reca disdoro o rammarico a chi n'è l'oggetto, sarebbe per lo meno indiscretezza obbligare i sofferenti a sollevare un velo che la pubblica opinione, o altri riguardi sociali, consigliano di non rimuovere.

La legge poi non si preserva abbastanza dalle sorprese contro la libertà personale quando permette di mandarsi alla casa dei matti un uomo che il sindaco, l'intendente generale e l'intendente della provincia abbiano giudicato maniaco. Questo potere ci sembra eccessivo nelle mani delle autorità amministrative, e non mancano casi di uomini mandati ai manicomii col pretesto di essere affetti di follia, mentre nel fatto godevano di tutte le facoltà della ragione. Invece di far dipendere questo grave giudizio da uomini che potrebbero forse avere interesse di abusare del loro potere a danno di qualche occulto o palese nemico, converrebbe piuttosto che fosse affidato a' periti nell'arte salutare, quando non si volesse imitare il lodevole esempio d'Inghilterra, dove un giurì di pari del supposto maniaco, presieduto dal *Coroner* visita l'infermo, e giudica se ei soffre o no alienazione mentale. Con queste precauzioni si eviterebbero i

la massima utilità diretta e personale di ciascun cittadino. Come si vede, i doveri e le cure che noi addossiamo all'autorità sociale, sono tali che invariabilmente si applicano a tutti i momenti della vita delle società, imperocchè corrispondono a tutti i gradi del naturale ed irresistibile progresso dell'incivilimento, e sono sempre le medesime a cominciare dallo stato di società incipiente, fino all'ultimo termine della possibile perfezione degli uomini.

I predetti doveri dell'autorità pubblica hanno comune, anzi identico lo spirito e la tendenza con l'ordine morale di ragione, attesochè essi, al pari di questo, hanno per fine la maggiore sicurezza e il ben essere pubblico di una popolazione. Siffatta identità di fine tra i doveri pratici dell'autorità pubblica e le prescrizioni dell'ordine morale, addita che la politica sia una identica cosa col diritto. Quella appartiene all'ordine pratico e questa all'ordine teoretico delle cose: chi può dubitare che cotesti due ordini debbano essere insieme combinati, come in qualsiasi arte, così in quella di governare gli uomini in società per renderli più che si può felici? Dunque la politica non può avere altro sistema di azioni, se non quello stesso che forma l'ordine morale, fonte vera di tutti i diritti e doveri. Con questo ragionamento noi veniamo a sottomettere intieramente la politica di ogni governo, così per la natura dei suoi fini, che per l'ordine dei suoi mezzi, ai principii necessari di ragione; ossia ai doveri ed alle cure, che abbiamo attribuite ai governi, veniamo a dare la dignità ed il carattere imperioso di dovere di giustizia per chi governa, e di sacro ed inviolabile diritto di natura per tutti i popoli della terra. E dappoichè molti, o stolti o perversi, tuttodì si ostinano a dire che la politica non possa sempre od il più delle volte combinarsi con le severe prescrizioni del diritto, ossia dell'ordine, ci si permetta con più ampie parole dare più chiara spiegazione del nostro ragionamento.

La maggiore felicità ottenibile è il fine del dovere; questo fine è costante ed inseparabile dalla natura umana; l'uomo non potendo volere che con la volontà propria, e non potendo godere che pel piacere sentito da lui, non può volere che per sè e non amare che il proprio meglio. Ecco una legge, che proviene dalla natura delle cose, e quanto questa, indeclinabile. Voglia o no, sappia o no, l'arte politica è costretta ad uniformarsi a siffatta legge, se intende produrre il fine, ossia adempire il dovere della maggiore felicità ottenibile con le azioni libere degli uomini. Se dunque le azioni contemplate nel dovere morale sono presentate quali mezzi necessari ad ottenere l'intento del ben essere, non è in balìa di alcuno scegliere a capriccio altra via di felicità, imperocchè, alloraquando con altri mezzi si potesse conseguire il medesimo intento, essi non sarebbero necessari, e quando lo sono, ciò vuol dire che senza di loro sia impossibile verificare il detto intento. È quindi manifesto che anche la politica non può declinare dal loro esercizio. Quei mezzi, che sono necessari pel diritto, lo sono per ciò medesimo anche per la politica. Se il diritto è un risultato dei rapporti reali delle cose, la politica è anch'essa un pari risultato necessario. Se quello non ha nulla di arbitrario, nulla pure di arbitrario può avere

---

giudizi o avventati o suggeriti da vedute parziali, i manicomii non si popolerebbero di persone che talvolta hanno soltanto le apparenze della follia, e non si sottoporrebbero alla severità del regime riserbato ai soli maniaci, anche uomini di sano intendimento.

Due disposizioni di questa legge meritano di essere ricordate con plauso. Con la prima si ordina il censimento generale dei mentecatti sparsi per tutto lo Stato, e si soggiunge che se da questa indagine risulterà di essere insufficienti al bisogno i manicomii che ora esistono, sarà a cura del governo presentata una legge, affine di provvedersi che si costruiscano nuovi stabilimenti di tale fatta, o che gli attuali si rendano più spaziosi. Ciò attesta quanta particolare cura prende la Camera per la sorte di tutti questi esseri disgraziati, nei quali la luce delll'intelletto *è muta*. L'altra disposizione è ancora più saggia, perciocchè vieta che siano i mentecatti anche momentaneamente rinchiusi nelle prigioni: misura per quanto delicata, altrettanto giusta, perchè mira a non confondere la sventura col delitto, e serba il rispetto dovuto alla dignità dell'uomo, benchè orbato di ragione, non permettendo ch'ei respirasse neppure per poco l'aere di un luogo destinato

questa. L'uno e l'altra hanno un medesimo modello teorico, per cui il sistema della politica è unificato con quello del diritto.

Assodato che le tali azioni sono per l'arte politica tanti mezzi necessari a praticare per conseguire l'intento della massima felicità, è agevole stabilire le regole con cui è indispensabile eseguire le dette azioni. Si abbia innanzi agli occhi lo stato reale delle cose; si consultino i fatti naturali che si verificano intorno a noi: in seguito di ciò, col lume della ragione si distinguano quali sieno le cagioni valevoli, e quali le contrarie a produrre con la minor pena possibile il fine del dovere, ch'è il maggiore ben essere. E quando si presenta una serie più o meno lunga di cagioni, le une alle altre subordinate, si dispongano e si ordinino giusta il sopraddetto modello teorico, collocando prima le più prossime al fine, ma le più difficili e remote dall'uomo, in appresso quelle più rimote dal fine, ma le più facili e prossime all'uomo, e così si proceda sempre dal semplice al composto, fin tanto che si giunga a dare agli uomini tutte le istruzioni pratiche e complete di ciò che operar debbono, in quanto dipende dalle loro forze, per raggiungere lo scopo della loro diretta e personale felicità in ogni luogo e tempo e circostanza.

Conchiudiamo, che la politica e il diritto adempiscono il medesimo ufficio. Questo è la scienza, quella è l'arte di governare gli uomini in società per renderli felici. Se vuolsi disgiungere o rendere indipendente l'una dall'altra, o l'una o l'altra più non esiste. Il diritto, separato dall'arte politica, è una pura astrazione che si concepisce, e non un bene che si gode. L'arte politica, separata dal diritto, è pura fatica improduttiva, e quando gli sia opposta e che si proponga altro intento, allora è fatica perniciosa e fatale, la quale tosto o tardi opprime chi ne è l'autore, imperciocchè la natura non possa oltraggiarsi impunemente mai.

Finalmente, ove si voglia, dietro le teorie sopra esposte, considerare sotto un punto di vista generalissimo l'indole dell'impero che all'autorità pubblica conviene esercitare sopra l'ordine economico in rapporto alla cittadinanza e alla giustizia assoluta, è agevole accorgersi che si riduce ad una grande tutela accoppiata ad una grande educazione.

E qui mettiamo termine alle nostre considerazioni sopra l'ordine economico delle società; considerazioni puramente astratte e generali, quali convengono alla filosofia del diritto, ma che esigono profondo studio, acciò nella mente del lettore si pongano come basi, sulle quali sarà in appresso un'opera da fanciullo elevare l'edificio della economia positiva delle nazioni. Questa parte del nostro lavoro, dove forse alcuno poco accorto lettore non ricava che tedio, è la chiave di cui bisogna essere munito, imperocchè essa apre tutti gli usci dell'anzidetto edifizio e v'introduce coloro, i quali hanno vaghezza di visitarlo ed ammirarlo per ogni lato, nonchè di rimanervi dentro insegnatori altrui di ciò che vi si contiene.

---

solo a'delinquenti, o a coloro che sono colpiti da gravi presunzioni di reità.

Ammesso il folle nel manicomio, e riconosciuta reale la sua alienazione mentale, dovrebbe aversi cura de'suoi beni. Egli potrebbe essere un padre di famigla, un commerciante, un agiato possidente: se il suo patrimonio si lascia a discrezione altrui durante il tempo della follia, i suoi affari andranno in rovina, e se avrà poi la buona ventura di rinsavire, ritornerà ad essere folle, veggendo il deperimento della sua fortuna. Dovrebbe perciò la legge provvedere all'amministrazione de'beni degli alienati, ingiungendo, per esempio, al capo del manicomio l'obbligo d'informare tra un determinato numero di giorni il magistrato cui è affidato l'esercizio del ministero pubblico nella provincia, di essere stato condotto il folle nello stabilimento da lui diretto; ed i magistrati dovrebbero, dopo l'avviso ricevuto dal direttore del manicomio, nominare un amministratore provvisorio de'beni del demente; salvo a procedersi ad un giudizio d'interdizione secondo le forme prescritte dalle leggi. In tal guisa, mentre da un canto co'mezzi terapeutici ed igienici si curerebbe la follia dell'uomo che ha smarrita la ragione, il legislatore, facendola da buon padre di famiglia,

SERIE IV.

MORALITA' DELLE SOCIETA'.

INTRODUZIONE.

Soggetto di questa Serie.

Nelle tre precedenti serie abbiamo favellato dei mezzi disposti dalla natura pel soddisfacimento delle varie necessità di formazione, di conservazione e di economia dei corpi politici. Indubitatamente questi corpi hanno d'uopo di formarsi, di conservarsi e di sussistere; a questi tre fini corrispondono naturalmente tre ordini di mezzi tendenti a conseguirli; siffatti mezzi sono diritti inerenti all'individua personalità sociale, la quale non può trascurarne o abbandonarne l'esercizio, senza che essa venga a non adempire o solo ad adempire in parte il proprio dovere. Ma tutto ciò non basta.

Si rifletta che la società umana è una macchina composta di elementi non già unicamente corporei, ma forniti ancora di sensibilità e d'intelligenza; che il fine proposto dalla natura ai corpi sociali non deve essere raggiunto da forze cieche, diciamo così, le quali vi tendono per legge unicamente fisica, come, per esempio, fanno i vari pianeti nel tendere al centro del loro sistema; che gli elementi del sistema sociale sono uomini i quali agiscono, intendono, vogliono. Ciò posto, si richiami alla memoria che le umane azioni debbono conformarsi ad una norma superiore, che loro ha prescritta la natura, ossia conformarsi alle leggi dell'ordine morale; conformità, la quale non può aver luogo, se non mediante una esatta e compiuta cognizione delle cose, e mediante l'esistenza di motivi che determinino ad agire nel senso indicato dall'ordine. Alla miglior conservazione della società non sono dunque sufficienti la costituzione politica, la riproduzione della specie, il prodotto economico; bensì occorrono ancora i principii morali, i quali provvedendo alla spirituale esistenza aggiunta a quella materiale, compiscono il soddisfacimento delle varie esigenze che la doppia natura umana presenta. Se dunque l'uomo ha bisogno di conoscere, ossia di possedere tal numero e qualità d'idee, che si facciano per lui principii d'azione, cioè motivi che lo determinino a volere e quindi ad agire conformemente alle superiori prescrizioni dell'ordine morale, con evidenza risulta che senza l'esistenza e la pratica di siffatti principii o motivi, egli non possa felicemente conservarsi e perfezionarsi. Dimostrata negli individui la necessità di possedere cotesti principii o motivi che li determinino ad agire conformemente all'ordine, il procurarseli è uno dei fini contenuti nel sistema morale di ragione dell'uman genere; tutti gli uomini hanno il dovere di raggiungere questo fine, e quindi il diritto di servirsi dei mezzi che naturalmente sono dichiarati necessari per conseguirlo. E la individua personalità sociale, la cui esistenza è originata e legittimata dalla necessità di tutelare tutti i diritti umani, ha egualmente il dovere di procacciare i predetti principii o motivi indispensabili ed utili alla migliore conservazione delle società, e di evitare e respingere l'azione di quelli altri,

---

non obblierebbe dall'altra banda l'economia del regime domestico dell'alienato, e con prudente antiveggenza non farebbe andare in perdizione le sue sostanze, togliendo così una sorgente non lieve, nè straordinaria di lievi aberrazioni mentali.

La quistione poi dell'interna amministrazione dei manicomii ha sollevato tante discettazioni nella Camera, che non potendo convergere ad un punto solo le diverse opinioni, si è pensato di rinviare la legge alla Commissione per occuparsi di un progetto che meglio soddisfacesse ai pareri dei singoli componenti dell'assemblea. Dovendo stabilirsi un consiglio amministrativo, l'autore del progetto opinava d'essere sufficienti sette membri a comporlo; la Commissione eletta dalla Camera si avvisò di stenderne il numero a nove; alcuni onorevoli deputati lo volevano accresciuto sino a quindici. Noi opiniamo che le amministrazioni degli stabilimenti in generale debbono essere semplici ed affidate a poche mani; la vigilanza estesa a molti. La responsabilità divisa e suddivisa tra una moltitudine di funzionari, non ricade su di alcuno, ed avvenendo disordini nel regime sia economico, sia morale, ciascuno è disposto a rovesciare la colpa sull'altro, e declinarla da sè medesimo. Oltre a ciò, quando un'opera complicata

dai quali viene alle società nocumento. Per adempire questo dovere, è necessario avvalersi senza ostacolo di una serie di mezzi che la natura ha disposti in corrispondenza al fine: l'uso di tali mezzi costituisce una esigenza dell'ordine pubblico della ragion di Stato, ossia un diritto della individua personalità sociale.

Occupiamoci or dunque a svolgere la serie dei doveri e diritti della società, tanto considerata in sè stessa, quanto in rapporto all'ordine della cittadinanza, relativi alla necessità della moralità pubblica.

Prima di procedere innanzi, giova rammentare che noi dichiarammo moltiforme e composto il fine della conservazione della società, imperocchè esso abbraccia un insieme di effetti utili alla loro esistenza sulla terra. Noi andiamo man mano spiegando la tela di questi effetti, e dopo aver favellato della costituzione politica, della riproduzione della specie, e dell'ordine della sussistenza, ora aggiungiamo l'esame di una nuova circostanza, ch'è la moralità pubblica, a quello già fatto delle altre circostanze, che tutte unitamente concorrono a produrre nel corso della vita fisico-morale delle società un solo e identico stato a cui si dà il nome di conservazione.

Capitolo 1.

Definizione della moralità pubblica

Non si creda che abbiamo in animo di dare qui un trattato di morale propriamente detta, ossia di fare una sposizione di principii morali valevoli a dirigere la condotta dell'uomo in rapporto a sè stesso o al suo simile. L'uomo noi consideriamo come un membro della società, e la morale, che vogliamo attribuirgli, è pubblica o politica, cioè quella di cui ha bisogno per concorrere all'adempimento dei fini massimi della società. Siccome distinguesi l'uomo dal cittadino, così noi distinguiamo la moralità naturale da quella pubblica. Sappiamo che la prima è base della seconda, e che falso è il principio di coloro i quali sostengono di esservi due morali differenti, l'una per l'uomo e l'altra pel cittadino. Entrambe hanno unico fondamento e partono da identici principii; e la loro differenza consiste dal punto di vista onde siffatti principii si vogliono considerare. Noi qui li guardiamo dal lato in cui corrispondono alle esigenze pubbliche della ragione di Stato; per cui intendiamo occuparci della moralità conveniente al cittadino.

L'uomo è felice sempre che alle sue voglie soddisfa; per cui la felicità e la libertà sono una sola e medesima cosa. Ma la facoltà di soddisfare le proprie voglie non può essere assoluta, imperocchè l'uomo è destinato a convivere coi suoi simili, e la necessità della convivenza dà origine all'altra necessità di crear governo e leggi, il che sottopone l'uomo ad uno stato di dipendenza ossia di limitazione della sua libertà. Per effetto di questa necessaria dipendenza, niuno può dire che gli sia lecito fare tutto ciò ch'ei vuole, ma solo ciò ch'ei deve fare; in conseguenza niuno può alla libertà assoluta aspirare, bensì a quella civile. Altronde, non è vero nel fatto che l'uomo, possedendo la potenza illuminata di soddisfare tutte

---

vien diretta da più persone rivestite a un dispresso degli stessi poteri, non essendo possibile che gli uomini si accordino nel pensare, ne avviene che in mezzo alle divergenze de' pareri e delle vedute, ne risente l'andamento del pubblico servizio. Sono ruote che spesso aggirandosi in controsenso l'una dell'altra, inceppano o del tutto arrestano il cammino della macchina comune, al cui movimento erano state destinate dall'ingegno dell'artefice. Si semplifichi il meccanismo, e la macchina progredirà spedita verso il suo scopo. L'amministrazione de' manicomii dovrebbe, a nostro parere, riconcentrarsi nelle mani del solo direttore, ed a lui addossarsene l'intera responsabilità: un Consiglio poi di vigilanza dovrebbe sopraintendere alla gestione economica, esaminare alla fine di ciascun mese la contabilità, informarsi della vittitazione quotidiana de' dementi, del modo come è diretto il loro regime igienico e morale, come i diversi impiegati dello stabilimento adempiono a' loro doveri, e come, in una parola procede l'intera macchina di queste opere filantropiche. Ciascuno de' consiglieri, o l'intero consiglio dovrebbe avere facoltà di visitare lo stabilimento in qualunque ora sì del giorno, come della notte. I componenti di esso dovrebbero essere numerosi, per

le proprie voglie, provvegga con sicurezza alla sua piena felicità, attesochè se ciò che per uno si ammette, viensi ad ammettere, com'è giusto, per tutti gli uomini, noi ricaviamo dal comune esercizio della libertà assoluta uno stato di conflitto, in cui ciascun individuo più non si trova nè libero nè felice. La sola e vera felicità ottenibile è quella dunque che si ricava dal godimento della libertà civile. La dipendenza, che esclude la libertà assoluta, non esclude quella civile, ch'è la sola di cui gli uomini hanno bisogno, perchè sola è fonte di felicità per loro.

Ciò posto, rilevasi facilmente la necessità di stabilire un nesso tra la libertà e la dipendenza, ossia di avvicinare e conciliare due stati che sembrano estremi ed opposti. L'uomo, che sia obbligato a far ciò che non vuole certamente non è libero. L'uomo, che voglia fare ciò che non deve, certamente non è dipendente. Quando ei far voglia appunto ciò che deve, è in pari tempo dipendente e libero. Ecco dunque trovato il nesso tra i due stati apparentemente opposti. Il cittadino desidera ciò che la legge prescrive, e la sua volontà lo spinge là dove le leggi lo chiamano; egli è dunque dipendente, perchè vive sotto le leggi, ed è libero; perchè seconda la sua volontà, di modo che farebbe ciò ch'esse prescrivono, anche quando esse non lo prescrivessero. In tal guisa la libertà si conserva; la dipendenza non si distrugge; ma l'una si combina con l'altra, tosto che si possiede la volontà di fare ciò che si deve. Ora chi mai somministra il mezzo di stringere un tale desiderato nesso? la moralità pubblica. Dimostriamolo.

Qual'è il fine proprio, scritto nell'ordine teoretico, del perfezionamento politico delle nazioni? Ottenere in società e per mezzo della società la più felice, estesa e durevole conservazione del genere umano. Premessi i rapporti naturali ed assoluti che passano fra la natura umana e le circostanze tutte naturali del mondo fisico e morale, come si può ottenere il detto fine? Lo abbiamo veduto altrove; il mezzo di ottenere quel fine è di elevare mediante l'azione di tutte le forze sociali riunite nel modo più breve e più efficace possibile, e subordinatamente ai progressi dello incivilimento, i poteri di un popolo fino al punto, in cui l'uso dei mezzi ad essere sicuro e felice nella guisa più grande e più durevole, così nell'interno che nell'esterno, si trovi in corrispondenza alle urgenze indotte dall'ordine veramente necessario delle cose. Ma che cosa si ricerca per elevare in questa guisa i poteri di un popolo? Si ricerca l'acquisto a farsi in società e per mezzo della società della moralità pubblica, la quale comprende tanto le idee che bisogna conoscere, quanto gl'interessi che bisogna sentire. La moralità pubblica è dunque sì di cognizione che d'interesse, ed è mestieri che sia atta a soddisfare alle urgenze veramente necessarie della più felice conservazione di tutti.

I principii di moralità pubblica, di cui così la individua personalità sociale che i cittadini hanno bisogno, son quelli, che ricavati mediante la cognizione delle cose, riescono valevoli a determinar le azioni dei corpi sociali o dei privati uomini conformemente alle leggi dell'ordine superiore di natura. I corpi sociali posseggono la moralità pubblica, semprechè sono forniti delle cognizioni

---

la ragione che quanto maggiore è il numero di coloro che sorvegliano, altrettanto è più assidua e quasi perenne la vigilanza, minori per l'amministratore le opportunità degli abusi, più facili i mezzi per discoprirli ove ne avvenissero. Tra gli invigilatori dovrebbe essere compreso il sindaco come capo dell'amministrazione locale, il medico del manicomio, e cittadini reputati per virtù e sapere, e per amore verso l'umanità. Con questi o con altri metodi di simil fatta che si proponessero la semplicità nell'amministrazione non disgiunta da una continua vigilanza, noi crediamo che i manicomii procederebbero felicemente al fine in cui sono indirizzati, e le filantropiche mire degli autori della legge non andrebbero fallite. Siano ad essi intanto tributati i meritati encomii, perchè in mezzo alle gravi cure del Parlamento hanno rivolto la loro speciale attenzione ad una legge di sì grande interesse per l'umanità, legge che onora il cuore e la mente di chi l'ha proposta, e di tutti i membri della Camera che con tanto zelo ed intelligenza l'hanno discussa; e se noi in alcune parti di essa abbiamo disconvenuto, non è già che con ciò intendiamo riprovare il fine ch'è rettissimo e degno di lode, ma unicamente abbiamo avuto in animo di suggerire mezzi più

e dei motivi di quelle azioni che appartengono al ben essere della intera personalità sociale; la posseggono i privati uomini, semprechè sono forniti delle cognizioni pubbliche scambievoli che gl'interessano.

L'ordine delle su menzionate cognizioni comprende la teoria della buona o mala influenza delle passioni naturali o fattizie degli uomini, secondo le varietà, circostanze e gradi d'incivilimento; la teoria delle virtù dello Stato, quali sono l'amore di patria, l'amore di gloria, l'onore; la teoria delle leggi naturali della opinione pubblica interessante lo Stato, ossia patriottica; la teoria dei modi con cui si possono far servire tutte le anzidette molle al soddisfacimento del fine unico e necessario dei corpi politici.

L'intero argomento, che siamo accinti a trattare, divideremo nel modo seguente: faremo precedere una nozione generale del fondamento della moralità pubblica e delle condizioni necessarie per la sua esistenza; in seguito svolgeremo ciascuna delle quattro su accennate teorie in altrettante sezioni. Richiamiamo l'attenzione del Lettore, come abbiamo fatto sulle altre, principalmente su la materia interessante della moralità pubblica, intorno alla quale non poche nuove verità avremo occasione di presentargli.

Capitolo II.

Fondamento della moralità pubblica.

Abbiamo detto di sopra che la moralità pubblica comprende tanto le idee che bisogna conoscere, quanto gl'interessi che bisogna sentire. In conseguenza il fondamento di quella è doppio. Esaminiamo prima il fondamento della moralità di cognizione; favelleremo in seguito di quello della moralità d'interesse.

L'intelligenza distingue l'uomo dai bruti. Mercè questo dono speciale a lui fatto da Dio, la sua facoltà di sentire non è interamente sottoposta all'impero fortuito degli esterni oggetti, ossia egli non è in uno stato puramente sensuale; emancipato dal detto impero, e sottomesso fino a un certo punto a quello dell'attenzione, il suo spirito si riempie d'idee intellettuali, alle quali può dare determinazioni infinitamente libere e varie. La moltiplicità delle idee offre occasione a fare di esse un gran numero di combinazioni differenti, onde le verità e gli errori, le virtù e i vizi, la immensa varietà degl'interessi e i particolari mezzi incalcolabili di provvedervi, derivano.

L'intelletto umano è dunque capace non solo di dirigersi con antivedimento, ma anche contro le sensazioni puramente fortuite che dagli esterni oggetti riceve. Laonde la sua attività, in quanto nei suoi atti si considera sgombra di ostacoli, merita il nome di libertà razionale.

Il principio costitutivo della libertà razionale, come risulta dalle cose anzidette, è la ragione sviluppata, la quale sparge la sua luce sulla volontà, che dal suo canto agisce sulla forza esecutrice. Per cui l'uomo, fornito di libera e attiva facoltà di pensare, può dare un gran numero di direzioni differenti alle sue volizioni ed alle sue azioni. In conseguenza tutte le produzioni ed i fenomeni del mondo morale, sieno buoni o cattivi,

---

acconci secondo il nostro modo di vedere: felici se alla costruzione del grande edifizio potessimo ancor noi in qualche modo concorrere.

(*) Per convincersi di ciò basterebbe leggere la divinazione di Seneca nella Medea. Eccone le precise parole:

. . . venient annis
Sæcula seris, quibus Oceanus
Vincula rerum laxet, et ingens
Pateat tellus, Typhisque novos
Detegat orbes, nec sit terris
Ultima Thule.

Quando Seneca dettava questi versi, parea che davvero pronosticasse le scoperte fatte da Colombo dopo quattordici secoli.

§ 2.

Dopo lunghe ed animate discussioni, che sono state sostenute in sei successive tornate, finalmente in quella del 23 dicembre la Camera elettiva a maggioranza di cento contro trentatre voti ha approvato la legge riguardante le imposte sui fabbricati. Proposta già questa legge dal ministero, e passato l'analogo progetto ad una Commissione, di cui fu relatore l'onorevole deputato Ravina, questi nella tornata del 13 dicembre lesse il suo rapporto, con cui esordì dicendo: dover tornare mal sonanti alle orecchie della Camera, come poco

giovino o nuocciano, si chiamino virtù o vizi, hanno la loro sorgente nella sviluppata ragione umana; questa insomma è il soggetto, sul quale si concentra ogni arte morale. Se la moralità, che all'uomo si attribuisce, viene negata ai bruti; se la virtù e il vizio, il merito e il demerito, la moderazione e l'intemperanza sono imputate al primo, e non possono imputarsi ai secondi, nè all'uomo stupido o demente, tutto ciò avviene perchè esse suppongono sempre la ragionevolezza attuale dell'essere a cui si vogliono addossare.

Conchiudiamo che la ragione sviluppata, ossia il potere della mente umana posto in vigore dall'acquisto delle idee intellettuali, e senza porre mente alla sua direzione buona o cattiva, è l'unico fondamento della moralità pubblica. La quale moralità è quale appunto deve essere, vale a dire, riesce esattamente conforme all'ordine naturale delle cose, quando la ragione, su cui poggia, non è semplicemente sviluppata, ma anche regolata, ossia esercitata conformemente al sopraddetto ordine di natura. Le verità morali sono tutte quelle che l'ordine necessario e reale delle cose esprime; esse sono l'unica guida pratica alle azioni libere degli uomini. Esse rivelansi mediante la ragione. Questa dunque, lo ripetiamo, è la base della umana moralità. E da quanto precede, è facile ricavare lumi sufficienti a rischiarare il grande assioma profferito da Bacone, che l'uomo tanto può, quanto sa.

Passiamo ora a stabilire il fondamento della moralità d'interesse.

L'ordine teoretico dice che per ottenere il fine della moralità, bisogna fare tali azioni che sieno conformi all'ordine naturale delle cose. L'ordine pratico dice che per ottenese le tali azioni, bisogna che nell'agente morale si verifichino le tali disposizioni; quando esse esistano, e l'agente abbia tutta la naturale inclinazione a produrre l'effetto divisato, si tiene per fermo che l'effetto debbasi necessariamente ottenere, e che l'agente sia assolutamente e praticamente obbligato a produrlo. Ciò posto, noi domandiamo: quali sono le disposizioni, che nell'uomo debbono trovarsi, affinchè egli agisca conformemente all'ordine morale. La esecuzione pratica di cotest'ordine esige indispensabilmente che l'amor proprio sia interessato a produrre azioni che sieno a quello conformi. L'uomo ama sè stesso, ed è noto che, senza la vista della sua felicità, indarno si spera ch'ei liberamente pratichi alcun atto morale. Ma per somma provvidenza di Dio, il sistema dell'utilità, unica norma delle azioni libere umane, e tanto essenziale alla obbligazione morale pratica, altro non è che lo stesso ordine morale di natura. Di maniera che, supposto che da siffatto ordine possa andare disgiunto il sopraddetto sistema di utilità, noi saremmo facoltati a conchiudere che le azioni libere umane non abbiano alcun ordine direttivo, e quindi non esista alcuna obbligazione; ammesso, al contrario, che avvi un ordine direttivo e che una obbligazione esiste, dobbiamo tener per vero che l'ordine morale e il sistema di utilità coincidano nel prescrivere all'uomo i medesimi atti.

L'uomo non può mutare lo stato di fatto in cui la natura compose gli oggetti, dai quali è circondato; tampoco egli può alterare i rapporti essen-

---

grata all'animo suo, una relazione che si aggirava sopra una nuova gravezza da imporsi sugli edifizi fra tanta mole d'imposte che già pesavano su' cittadini; ma quando poneasi mente esser impossil cosa il supplire agli urgenti bisogni dello Stato co' soli tributi e balzelli ora esistenti, e l'attivo delle finanze non adeguare di gran lunga il passivo, essere pur forza il riconoscere la necessità di questa nuova imposizione, e dimostrata la necessità, cui gli antichi per indicarne l'ineluttabile forza assoggettavano gli stessi Dei, rendersi soverchio il disputare se l'imposta fosse o no spediente, e non rimanere altro che ad esaminare le basi e la proporzione, e vedere se queste siano le più giuste possibili, le più convenienti, le più consentanee colle teorie economiche e sociali.

Passando poi ad esporre i motivi sui quali fondavansi i singoli articoli della proposta, osservava sull'articolo secondo, che la rendita lorda o impura delle case, volgarmente denominata prodotto brutto, riducesi a prodotto netto deducendo il terzo per gli opifizi, ed il quarto per ogni altro edifizio qualunque, e la ragione di tale differenza essere fondata sul perchè negli opifizi, oltre le riparazioni comuni a tutte le case, occorrono altresì quelle di cui abbisognano le grandi macchine che fanno

ziali esistenti tra questi oggetti; infine è impossibile che ci declini dalla tendenza alla felicità. Premesse queste tre necessità, si rende inevitabile che in conseguenza di certe azioni libere umane si consegua il ben essere, e che in conseguenza di certe altre si ottenga il mal essere. Egualmente è inevitabile che l'uomo tenda sempre al primo, ed eviti con ogni suo sforzo il secondo. Non è dunque in sua balia la scelta degli atti, coi quali intende raggiungere lo scopo del suo ben essere; invece essi sono a lui irrevocabilmente prescritti, e quelli efficaci a conseguire il desiato intento sono appunto gli atti conformi all'ordine morale. La moralità d'interesse ha dunque per suo fondamento l'amore proprio, e l'obbligo di praticarla incumbe all'uomo solo in quanto essa inchiude il sistema della utilità.

Conchiudiamo che i principii morali, dei quali la società e gli uomini hanno bisogno, per ciò che occorre conoscerli, poggiano sulla umana ragione sviluppata, e per ciò che occorre praticarli, poggiano sull'amore proprio dell'uomo.

Capitolo III.

Generazione dei fenomeni morali buoni o cattivi.

Noi ci siamo proposto il conseguimento di un fine. Qualunque sia questo fine, egli è un effetto che si deve produrre. Coloro, che debbono produrlo, sono uomini, ed i mezzi ch'eglino possono impiegare a tale oggetto, e che noi vogliamo dirigere sono le loro azioni, ossia i loro poteri attivi. Questi poteri debbono essere posti in movimento, armonizzati e diretti; e tutto ciò non deve avere luogo meccanicamente o violentemente; l'effetto che vogliamo ottenere deve essere libero e conforme alla natura dell'essere umano. Ora è noto che le azioni libere dell'uomo non si eseguiscono che col mezzo degl'impulsi della volontà. Questa è dunque la forza interna, che posta in movimento, forma il principio attivo e vitale del sistema morale-politico che noi vogliamo creare.

Ma per eccitare e dirigere la volontà, e quindi le azioni umane, si richieggono motivi: ecco il potere stimolante, che deve dare impulso e direzione al sopraddetto principio energico e vitale del mondo morale. Cotesto potere si compone delle due impressioni del piacere e del dolore, e risiede in tutto quello che agisce e può agire sull'uomo in tutto il complesso delle cose che lo circondano. La umana volontà, in quanto si contempla operante giusta la gran legge di seguire e cercare sempre il piacere, di fuggire e di allontanare sempre il dolore, si chiama amore proprio. In ultimo dunque si scorge che l'amore proprio è la molla, ossia il principio energico e vitale, che la scienza morale-politica prende in esame e cerca muovere giusta la direzione atta ad ottenere il fine proposto della più felice conservazione combinata col più rapido e compiuto perfezionamento dell'uman gen re: siffatto principio, inerente così alla natura dell'uomo, che non si potrebbe estirparglielo senza distruggere la essenza di lui, è un fondamento immutabile e perpetuo del sistema morale-politico.

Ciò premesso, fermiamoci a considerare un po'

---

parte dell'opifizio stesso, e vi è di più l'inconvenienza dello scioperìo; il che non avviene, o avviene in proporzione di gran lunga minore negli edifizi di altra natura. « Un'altra disposizione importante, soggiunse il relatore, contengono le ultime parole dell'articolo 2, cioè che niun riguardo si avrà agli oneri o debiti onde fossero gravati gli edifizi. E qui sorse, non senza alcuna apparenza di ragione, alcuno dei membri della Commissione, osservando che in parecchi casi una siffatta disposizione potrebbe condurre all'ingiustizia. Suppongasi diffatti che un edificatore di case abbia condotto a termine un edifizio con danaro o in tutto o in gran parte tolto a prestanza. Costui dovrà primieramente pagare al prestatore l'usura dell'accattato danaro al cinque od al sei per cento, e di più per far passare alle casse dell'erario il decimo della pigione, non altrimenti che colui il quale edificato avesse con danaro proprio. Ei pare a prima fonte che nel primo caso dedurre si dovrebbe dall'entrata netta quel tanto che il proprietario dell'edifizio è tenuto di pagare al mutuante per l'interesse del capitale per cui si sarebbe presa ipoteca sopra la casa. »

« Ma primieramente conviene avvertire essere verissimo ciò che fu con sommo giudizio osservato da uno dei più savi politici dell'antichità, non essere

questo principio dell'amore proprio sotto un punto di vista generale ed astratto; vediamo se, indipendentemente dalle particolari circostanze di fatto che possono avere luogo tra gli uomini, esso sia tale per sè stesso che possa dare all'uomo una direzione o buona o rea verso i suoi simili.

L'amore proprio può essere contemplato in un uomo relativamente a sè stesso o agli altri uomini. Sotto il primo aspetto, che cosa vediamo noi? L'uomo ama sè stesso: egli nasce con la sola tendenza ad essere felice. Questa sua tendenza si determina a norma delle più speciali circostanze esterne e degl'interessi che esse gl'inspirano; onde risultano le abituali cagioni esterne, in forza delle quali egli contrae malvagità o bontà verso di sè medesimo. Ma, considerando in astratto il cuore umano, non si può dire che sia naturalmente buono o cattivo.

Contempliamo ora l'amore proprio dell'uomo rispettivamente agli altri uomini. E prima di procedere a questo esame, invitiamo il Lettore a seguirci nell'atmosfera, onde noi vediamo le cose nella loro massima generalità, perdendo di vista ed astraendo le minute varietà ed i casi speciali che intervenire possono nelle relazioni umane. Le vedute generali, che noi cerchiamo, sono le sole costanti, ed in conseguenza le sole che possono servire di fondamento alla scienza pubblica. Noi dunque non fermiamo il nostro sguardo, e non mettiamo ad esame che le circostanze naturali e necessarie, e scoprire vogliamo, se in forza di esse, l'uomo, posto in movimento dall'amore proprio, sia portato ad amare il suo simile, oppure ad odiarlo, o infine ad essergli indifferente, e fino a quale segno, per quali oggetti e dentro a quali circostanze sia condotto a concepire a vicenda o in parte l'uno o l'altro sentimento.

Cominciamo dall'indagare quali sieno i primi appetiti naturali e puramente personali dell'uomo; in appresso vedremo quali relazioni amiche o nemiche essi stabiliscano tra gli uomini.

Gli appetiti, che noi vogliamo indagare, risultano dalla costituzione fisico-morale dell'essere umano. L'uomo nasce con la sola tendenza ad essere felice; è dunque manifesto ch'ei sia naturalmente condotto a respingere tutto ciò che può recargli nocumento.

L'amore della conservazione si manifesta nella ricerca di tutti i piaceri, nel soddisfacimento di tutti i bisogni naturali, nell'allontanamento di tutti i dolori. Si manifesta nella passione dell'ira, di cui l'uomo si arma per serbarsi incolume contro l'ingiuria o l'offesa: l'ira è dunque passione necessaria e legittima quanto il suo oggetto. Si manifesta nel bisogno della fame ed in quello di garantirsi dalle moleste sensazioni dell'atmosfera: onde nasce il desiderio di possedere gli oggetti atti ad alimentare ed a ricoverare: la brama del dominio delle cose godevoli è dunque legittima, e non può essere ingiusta, se non quando esca dai confini della necessità. Si manifesta nell'amore tra i sessi, sempre possente e vittorioso in tutti i tempi e luoghi; questa brama è ugualmente necessaria e legittima, e bastano a giustificarla il fine della riproduzione della specie e quello della conservazione della stirpe umana. Finalmente si manifesta nel bisogno del riposo ed in quello dell'azione; il primo nasce dal senso penoso della sover-

---

possibile fare una legge che l'universale riguardi, la quale facendone applicazione ai singoli casi, non contenga alcun che di non equo. »

« Secondariamente, qualora si facesse luogo alla detrazione degli oneri, si aprirebbe la porta alle frodi, perocchè si potrebbero per collusione gravare le case di crediti e d'ipoteche fittizie, per ottenere uno sgravo d'imposta. Finalmente conviene osservare, che se una tale deduzione si facesse per le case, ragione vorrebbe che si facesse eziandio per i terreni, la qual cosa è contraria a quanto universalmente si pratica. »

A queste giuste osservazioni della Commissione potrebbe aggiungersi, che chi non ha danaro proprio, male si avvisa fabbricare case, e se con pecunia tolta a prestanza si accinse a queste intraprese, è giusto che soggiaccia al fio della sua falsa economia, sopportando al tempo stesso ed il pagamento del mutuo del danaro avuto ad usura, e l'altro dell'imposta sulla casa da lui sconsigliatamente costruita.

Dichiarava in seguito il relatore di essersi portate eccezioni alla legge, a favore dei cimiteri, degli oratorii, e delle chiese destinate al culto, perchè essendo esse fuori di commercio, debbono come cose sacre andare esenti da gravezze. Altra

chia atica, la quale con un esercizio oltre un certo segno protratto stanca le limitate forze umane; il secondo nasce dal senso fastidioso della noia, la quale, col rendere inerti le umane forze, le priva di quell'eccitamento con cui possono servire a recar piacere: il desiderio, ossia la tendenza in certi tempi a riposare, e in certi altri ad agire è dunque necessaria del pari e legittima. Fin qui non abbiamo che appetiti determinati dalla naturale costituzione dell'essere umano. Essi sono tanto lontani dal caso di nuocere all'uomo, che anzi sono per sè medesimi conformi ai rapporti dell'ordine di natura puramente necessario alla conservazione individuale dell'uomo, e per tale motivo essi sono altrettanti diritti. Noi gli abbiamo, è vero, contemplati nella relazione personale ch'essi hanno con ciascuno individuo, e non sappiamo in che, in qual modo e fino a qual segno possano stringere relazioni amichevoli, nimichevoli, o indifferenti fra più uomini. Occupiamoci di questa seconda ricerca.

L'uomo non ama che sè stesso e non può amare gli altri che per sè. Amare o odiare sono due affezioni della volontà che si determina al bene o al male altrui. La volontà non può determinarsi che in conseguenza della spinta dei motivi, ossia delle cagioni di piacere o di dolore. Ciò posto, suppongasi che l'uomo abbia in proprio potere tutti i mezzi di soddisfare i suoi desiderii, di procurarsi ogni piacere, di essere sgombro di ogni pena o dolore, senza che nei suoi affari venga a mescolarsi alcun suo simile, egli è troppo chiaro che in questo caso non avrebbe alcun motivo nè di amare, nè di odiare un suo simile; il sentimento della indifferenza esisterebbe in tutti gli animi umani. Ma un tale supposto è falso, perchè opposto al fatto naturale e permanente che ne dimostra l'uomo bisognoso del suo simile, e le soddisfazioni e i bisogni umani a vicenda collegati. Se l'uomo dunque ha bisogno dell'uomo, è indispensabile una delle due cose: o che alcuni uomini sieno in tutti i tempi e luoghi costantemente così forti, che facciano a loro servire con la violenza i proprii simili, il che non è vero (1); o che ciascun uomo, prescindendo da un positivo affetto di amicizia, si procacci la benevolenza dell'altro per farlo concorrere al proprio bene. L'interesse umano, totalmente personale, annoda dunque un primo vincolo tra uomo ed uomo non per nuocere, ma per giovare, vincolo che la forza dell'abitudine potentemente rinforza.

Ma non si creda che abbiamo già detto il tutto. I sopraddetti appetiti personali dell'uomo sono veramente imperiosi; e prima ch'ei non li abbia soddisfatti, non possiamo sperare ch'egli si acqueti, si diparta da questi intenti, e si occupi di altro. Ma dobbiamo pure concedere ch'essi sono limitati, e che per soddisfarli non occorre spendere tutte le cure e gl'istanti della vita, specialmente allora che un certo grado d'incivilimento abbia preparato e agevolato l'uso degli oggetti

(1) Neppure gli animali bruti, che l'uomo sottomette al proprio dominio, si può dire che in ogni tempo e luogo servano a lui costantemente per forza. Cotesta forza non è sempre costante, e spesse volte non ne esiste alcuna nell'uomo, il quale se il proprio dominio su quelli estende, è costretto principalmente a far uso e trarre profitto dall'impero dell'abitudine.

---

più importante eccezione si è introdotta a benefizio delle case rurali per doppia ragione; la prima perchè essendo queste abitazioni inerenti al suolo, e pagandosi già sovra questo l'imposta prediale, non è giusto che chi adempie ad un tributo pel podere, ne paghi un secondo per gl'istrumenti che servono a coltivarlo; e tali possono ben riputarsi le case campestri destinate all'abitazione dei villici, ed ai ricoveri pe' buoi e giumenti, senza de' quali non può coltivarsi il terreno. L'altra ragione mira all'utile generale, perciocchè essendo l'agricoltura la principalissima sorgente della pubblica prosperità, soprattutto in un paese essenzialmente agricola come il nostro, conviene che il legislatore si guardi da tuttociò che potrebbe impedirne il progresso: anzi debbe ingegnarsi di farla prosperare e fiorire con ogni possibile spediente, al quale principio consuona appunto l'eccezione che si fa delle case rurali, perchè esse agevolano maravigliosamente la coltura de' campi e la vigilanza necessaria alla conservazione de' frutti. Questa eccezione abbraccia tutte le case campestri, *siano o no aderenti* a' poderi, purchè fossero *esclusivamente* abitate dagli agricoltori; perocchè una casa può essere destinata alla coltura delle terre senza che si trovi situata dentro di quelle.

indispensabili a quei soddisfacimenti. Rimane allora un intervallo di ozio, del quale può l'uomo profittare per agire a pro del suo simile. I bisogni puramente materiali sono cessati; che altro mai vi sottentra? Vi sottentrano altri bisogni, egualmente inerenti alla umana costituzione, fondati egualmente sul principio dell'amor proprio, la cui unità non viene per tal modo ad essere smentita: noi parliamo dei morali bisogni, più o meno attivi secondo le circostanze, e di una utilità veramente comune fra gli uomini. Quanto non è ammirabile la provvidenza della natura! mettendo nel cuore umano un unico affetto, l'amor proprio, ne ha fatto scaturire gl'impulsi che spingono al soddisfacimento non meno dei materiali appetiti, che delle virtuose affezioni. Vediamo quali sieno quest'ultime.

Lo spettacolo o la narrazione delle sventure, dei dolori e delle privazioni altrui cagiona in chi vede o ascolta per un'associazione d'idee analoghe un senso di pena. Il desiderio di sollevarsi dall'ambascia che si prova, spinge l'uomo a soccorrere l'afflitto, il bisognoso, l'oppresso: ecco il sentimento della compassione.

L'aspetto o la rimembranza dell'ingiuria patita da altrui eccita quel senso medesimo d'ira che naturalmente la idea d'ingiuria e quella d'uguaglianza ingiustamente violata inspirano per sè; cotesto senso penoso d'ira eccita a praticare un mezzo di sfogarla accorrendo in soccorso di chi soffre; ecco una infinità di sentimenti generosi che prendono vari nomi.

La vista, il racconto o la rimembranza di un atto benefico a noi praticato o ad altrui desta un senso aggradevole, presente o ricordato, il quale è da noi sentito o direttamente, o per riflesso e in forza di una associazione naturale d'idee; cotesto senso gradevole, contemplato nell'autore del beneficio, è un titolo di benevolenza, e considerato in noi stessi, è ciò che chiamiamo sentimento di gratitudine.

Gli annoverati sentimenti, e molti altri ancora che da quelli derivano, illuminati e diretti dalla cognizione delle persone a cui si debbono riferire, eccitati giusta l'importanza dei casi, moderati entro ai confini che debbono avere, acciò sieno per quanto è possibile utili ai più, costituiscono tutti i fenomeni della virtuosa sensibilità, e per una naturale e felice reazione si riproducono, si variano e si accoppiano in mille guise. Essi prendono origine dal principio dell'amor proprio e riempiscono tutti i vuoti che rimangono all'uomo, dopo che ha soddisfatto ai suoi materiali e personali bisogni.

I fondamenti delle affezioni virtuose stanno nella costituzione naturale dell'uomo. Esse non sono altro che bisogni morali di lui, la misura dei quali segue il naturale sviluppamento delle facoltà umane. Per cui nelle diverse età delle società si fanno più o meno attivi e durevoli a proporzione che le cagioni loro sono più o meno forti e durevoli. Quando le società sono rozze, esse sono più lontane dalla norma dell'ordine e più ignoranti dei mezzi onde arrivarvi. Allora le affezioni virtuose operano per un puro senso sperimentale ed abituale, il quale può trovarsi ora troppo energico, ed ora troppo pigro, e spesso anche traviare; ma per altro non cessa di operare e di costituire

---

Ciò è tanto vero, che vi hanno interi villaggi abitati da contadini ed agricoltori, i quali vivono quivi raccolti o per maggiore sicurtà, ovvero per godere altri vantaggi delle umane aggregazioni, e ciò non ostante altra casa rurale non hanno, ma quindi partono di buon mattino per recarsi al lavoro nelle circostanti campagne, e quindi ritornano a' loro focolari allo scendere della notte. Ognuno vede quanto siano giuste, economiche e filantropiche le vedute che hanno dettato questa disposizione; essendo riconosciuto generalmente che ne' casi di nuove imposte, come quella di cui si tratta, è principio di stretta giustizia e di economia pubblica il preservarne quanto più sia possibile le classi meno agiate della società, e specialmente gli uomini e le cose addette alla coltura dei campi, la quale dev'essere incoraggiata e soprammodo protetta, come quella che è vera ed inesauribile sorgente di generale ricchezza.

E così proseguendo l'onorevole relatore con molto ordine e senno, e con assai adorne e giudiziose parole, ad assegnare i motivi de' singoli articoli componenti questo progetto di legge, che secondo la proposta ministeriale ne contiene sedici, accresciuti a diciotto dalla Commissione per modificazioni che vi ha apportate, conchiudeva

ora bene ora male tutta la scienza della giustizia pubblica e privata anche prima che la ragione, illuminata dalla cognizione dei principii, sia in grado di condurla a norma dell'ordine. Tutto questo vuole dire che la moralità, proveniente dalla costituzione dell' uomo, e operante dietro le leggi dei suoi bisogni, è naturale, e trovasi scritta nei cuori, innanzi che divenga un principio di ragione. Ecco perchè la più parte dei dommi morali si trovano ricevuti presso barbare nazioni, le quali sono ignare di ogni altro ramo delle umane cognizioni. Insomma, l'uomo pratica la morale anche quando non è in istato di ragionare su di essa. Ed è grandemente provvida la natura che le ha dati questi fondamenti e questi impulsi puramente naturali, in virtù dei quali le nazioni sono spinte man mano alla vera vita civile, e senza di cui, non possiamo comprendere come avrebbero mai potuto pervenirvi.

Dopo avere succintamente esposto le teorie, di cui avevamo bisogno per risolvere il problema morale, di cui siamo occupati, ricaviamone ora le conseguenze e facciamone le applicazioni convenienti.

Se in forza dei suoi bisogni e dei suoi limitati poteri l'uomo ha uopo di convivere col suo simile; e se nella costituzione naturale delle sue facoltà trovansi predisposte le affezioni virtuose, delle quali abbiamo fatto parola più innanzi, egli è dunque manifesto che nell' ordine delle cose e nella economia della umana natura, lungi che esistano cagioni originarie e primitive, per le quali l'uomo è spinto a nuocere all' altro uomo, vi esistono per lo contrario cagioni effettive, per le quali egli è spinto a giovare e trattenuto dal nuocere senza necessità. Si può dunque affermare, che l'uomo è naturalmente amico, e non già nemico del suo simile. E quando gli diviene nemico, ciò avviene per cagioni non originariamente disposte nella costituzione e nella economia delle naturali facoltà di lui, ma puramente esterne, avventizie, condotte dal caso o da combinazioni male avvedute, e tali insomma che debbono superare gli ostacoli naturali che la natura e le circostanze oppongono alla offesa del nostro simile.

Con questi principii è agevole dare spiegazione di molti fenomeni morali. Dappoichè la morale ha basi nella natura umana, e fa d'uopo, spinti da cagione esterna, superare un naturale ostacolo per nuocere al nostro simile, noi possiamo dare cagione dei rimorsi e dire ch'essi sono un contrasto fra due principii, l'uno avventizio e l'altro naturale. Egualmente possiamo dare una esatta nozione della dottrina sul senso morale, e definire questo una coscienza dei sentimenti che la natura ha collocati nei nostri cuori. Possiamo intendere, perchè Macchiavelli lasciò scritto con ragione, non sapere gli uomini per lo più essere nè del tutto buoni, nè del tutto cattivi; e perchè Giovenale disse: *nemo repente fit turpissimus*.

Si può osservare contro di noi che l'indole generale e costante dell'amor proprio umano è tale, che oltre la misura delle indispensabili cose, aspira senza eccezione ad ogni genere di utilità. Le sue brame sono indefinite, e intendono a procacciare vantaggi senza arrestarsi a una determinata misura, e quindi senza avere riguardo al danno altrui. Se questa è dunque la naturale suscettività

---

infine il suo rapporto co' seguenti nobili concetti, degni di un buon cittadino animato da sincero desiderio di vedere la patria sorgere a futura grandezza. «Con le accennate modificazioni acconsentiva la commissione a questa nuova gravezza. Sarebbe senza dubbio a desiderarsi che questo incremento di contributo non fosse imperiosamente richiesto da' bisogni dello Stato. Ma tale non essendo la condizione de' tempi, un conforto rimane, e questo grandissimo, cioè che questa condizione ebbe origine da generosi sentimenti di magnanima impresa, il solo pensiero della quale debbe ingrandire l'animo di ciascun cittadino a virili e sublimi concetti: e se inutili riuscirono i conati del passato, non mancano questi di lasciare un addentellato di non assurde speranze. Le nazioni, o signori, come le persone di tempra forte si mostrano più grandi nelle sventure, che quando prospera arrida la sorte, e durando nei forti e tetragoni a' colpi dell'avversità, potremo rammarginare le passate ferite con incremento di vigoria, ed otterremo ad un tempo la stima e l'ammirazione di tutta Europa».

La proposta di questa legge sollevò nella Camera da parte dell' opposizione gravi quistioni, delle quali la prima e la maggiore fu quella del-

dell' amor proprio, non è giusto conchiudere che l'uomo sia naturalmente intemperante? E la intemperanza non lo costituisce naturalmente malvagio in generale, e portato a nuocere all'altro uomo ingiustamente, ossia senza una prepotente e inevitabile necessità? La risposta che vogliamo dare a questa obbiezione, c' impegna in altre quistioni, che bisogna prima risolvere.

L'amor proprio umano ha per certo una indefinita elasticità, dalla quale i nostri oppositori fanno naturalmente provenire la intemperanza morale. Questa dunque sarebbe un risultamento della immensa forza racchiusa nell' amor proprio. Ciò posto, si tratta ora di sapere: le passioni morali sono nocive appunto per la loro forza? E più specialmente parlando, l' uso dell' amor proprio si rende vizioso per la grande elasticità naturale di questa passione? Se la bisogna è questa, non potendo noi asserire che l' indole dell' amor proprio non sia naturalmente quale i nostri oppositori la dichiarano, confesseremo che di sua natura l'uomo sia intemperante e quindi portato a nuocere ingiustamente ad altrui. Ma se per avventura potremo dimostrare che l'amor proprio, non per la sua indefinita suscettività, ma per la sua storta direzione si faccia intemperante, allora avremo diritto a conchiudere che l' uomo non sia naturalmente malvagio e nocivo, ma che lo si renda tale per forza di esterne ed avventizie cagioni. Grande è la quistione che abbiamo a discutere, e poggia su di essa tutta la scienza della moralità pubblica e privata.

Esaminiamo quale sia l'economia delle passioni, e soprattutto di quella dell'amor proprio, nell'ordine pubblico delle civili società. E pria di ogni altro, eccoci ricondotti ad ammirare sempre la provvidenza della natura, la quale accordando all' amor proprio una indefinita energia, ha fatto sì che l' uomo potesse giungere a quello stato che il ben essere di lui nel vario e progressivo ordine delle cose, e specialmente delle società, richiede. Si pensi quante sieno le diverse contingenze in cui le umane società in vari luoghi e in vari tempi esistono. Si pensi quanto nel corso del loro incivilimento e dei progressi loro, che tutte debbono egualmente percorrere, varie sieno le circostanze nelle quali debbono trovarsi, varie le urgenze alle quali necessariamente debbono andare soggette, differenti i periodi della loro moralità ossia della loro capacità ad agire a norma delle cognizioni dell' ordine di ragione, infinite le difficoltà che dal concorso delle circostanze debbono incontrare per effettuare l' opera del proprio incivilimento e della felice loro conservazione. Queste difficoltà si rendono assai più gravi nei primi periodi della vita civile delle nazioni; ed oltracciò non sono mai le medesime per le varie nazioni, che in diversi tempi e luoghi e in diverse contingenze esistono e debbono esistere. Dalla varietà delle circostanze in rapporto alle varie nazioni si ricava che le urgenze interessanti ciascuna di esse non hanno potuto essere, nè sono mai state identiche in tutte; per cui non è possibile assegnare loro un determinato confine, e quindi non è possibile fissare una determinata misura di energia operante nell' uomo, onde porsi ad un utile equilibrio con le differenti circostanze. Egli è dunque evidente che la natura non poteva de-

---

l' onorevole deputato Martelli, il quale pose innanzi una eccezione pregiudiziale, che tradotta in linguaggio legale potrebbe dirsi *fine di non ricevere.* Egli osservò essere dovere di ciascun deputato, prima di votare leggi d'imposte, di ben esaminare se realmente ve ne sia bisogno, e fin dove questo bisogno possa estendersi: doversi prima esaminare il bilancio del 1851 già presentato dal ministero sulla base degli antecedenti, affine di operarvisi tutte le possibili riduzioni nelle spese; e quando ciò siasi fatto, allora potrebbe vedersi in che possa consistere la vera differenza del passivo sull'attivo: che se prima di acquistarsi tali cognizioni di fatto volesse il Parlamento procedere alla cieca nello stabilire imposte, non potrebbe prevedere il punto ove si giungerebbe, verrebbe ad invertire l'ordine logico delle cose, e prenderebbe deliberazioni senza conoscere le ragioni e la misura: non potersi i deputati contentare della semplice asserzione generale, di esservi disavanzo finanziario, ma essere loro dovere, trattandosi d' imporre tali sacrifizi alla nazione, procedere con piena cognizione di causa, cercando ed investigando quale sia ed in quali cifre il disavanzo; la quale cosa non potrà ottenersi finchè il Parlamento ed il Re non abbiano sancito un bilancio regolare, non

terminare un limite certo, costante ed universale all' amor proprio dell' uman genere in relazione alla sua giusta felicità. S' immagini che tra due nazioni, per effetto dei luoghi, dei tempi e delle contingenze diverse, diverse sieno le urgenze interessanti; e dall' altro canto s' immagini che la natura abbia a quelle nazioni, come a tutte le altre, compartita una uguale misura di energia operante: in questo caso con forze uguali lottando contro disuguali bisogni, come esse perverrebbero a mettersi in un utile equilibrio; come provvederebbero alla rispettiva loro felice conservazione? Si conchiuda che, quantunque una sola specie d' individui umani si conosca nell' orbe, nondimeno varie sono le società, varie le loro posizioni e urgenze, e tutte avendo diritto di trovarsi a un solo livello di giusta felicità, non poteva la natura assegnare una determinata e universale misura di energia nell'amor proprio di tutte le famiglie umane.

In quanto poi alle difficoltà delle circostanze nelle quali le nazioni debbonsi trovare in questa terra per effettuare l' opera del proprio incivilimento, difficoltà che spesso si moltiplicano e si rendono più gravi, egli è evidente che per superarle vi occorre una proporzionale energia e costanza di sforzi; non sarebbe altrimenti possibile ottenere che le società si conservassero e s' innoltrassero nel cammino dell'ordine voluto dalla natura. Ora, che sarebbe del genere umano, se la natura non lo avesse renduto capace che di quella sola misura di forza morale, ossia di amor proprio, la quale in uno stato più sviluppato ed equilibrato di più basta per effettuare l' ordine della pubblica felicità? Vittima della mala fortuna, non avrebbe potuto mai innoltrarsi nell'ordine della moralità e del ben essere; e la natura inconseguente nel suo ordine avrebbe sacrificato per sempre la sorte del genere umano al disordine, compagno inseparabile di uno stato in cui le cose non si trovino equilibrate. Per provvedere dunque convenientemente alla situazione in cui l' uomo è posto nel sistema dell'universo, era necessario che la natura nello stabilire la potenza fondamentale dell' amor proprio umano largheggiasse al di là della misura necessaria per avere atti di una moderazione puramente spontanea, cosicchè lo stesso uomo potesse ora reagire con una sorprendente energia, ed ora fare uso di una instancabile pertinacia, la quale di confine in confine tendesse ad allargare la sua potenza e i suoi godimenti.

Ecco dimostrato che un certo eccesso di energia nella potenza delle passioni è necessario per dare vita e movimento all'ordine progressivo e variato del mondo morale. Ma tutto ciò non basta. Si può sempre domandarci in qual modo cotesto eccesso di energia, comechè si riconosca necessario, non debba riuscire nocivo ad una parte della umanità?

Noi rispondiamo che limitati sono i poteri esecutivi dell' uomo, e che inoltre egli opera in mezzo ad altri uomini, i quali hanno una uguale espansione di amor proprio: essendo questa in tutti simultanea, deve risultare una compressione armonica per ognuno. Il desiderio continuamente stimolando il potere per giungere alla sua soddisfazione, produce l'azione; il potere, per effetto della reazione, riesce inferiore alla misura del de-

---

abbiano introdotto una nuova amministrazione, e sostituito ruote costituzionali alle ruote dell' assolutismo.

Osservava inoltre l'onorevole opponente, di avere dichiarato il signor Ministro delle finanze allorquando presentava la proposta di legge per l' alienazione di sei milioni di rendita, che le casse dello Stato trovavansi provviste per oltre la metà dell' esercizio 1851, donde si desume chiaramente che l'allegata urgenza non sussiste. E dopo queste ed altre osservazioni dava lettura di un atto sottoscritto da trentotto onorevoli deputati, lui compreso, col quale si proponeva, che la Camera, sospesa ogni altra occupazione, e specialmente la discussione della proposta legge, si radunerebbe negli uffizi od in commissioni per esaminare ed uniformare i vari progetti di finanze, ricevere ed esaminare i conti, discutere e stanziare i bilanci, promuovere le più urgenti riforme organiche, ed in ultimo luogo votare le necessarie imposte. Considerava sul proposito che se la Camera consentisse di ritirarsi negli ufficii e nelle commissioni per attendere coll' incessante concorso di tutti i suoi membri agl' indicati lavori, farebbe opera degna di sè e del paese che rappresenta, senza punto mancare alle necessità del Governo: che

siderio: di tale modo l'umano genere è costretto a camminare per mezzo a continue transazioni, ossia giusta quella media direzione, in che sta l'ordine e il ben essere dei più.

La moderazione, ossia la temperanza morale, tanto necessaria in tutte le umane faccende per operare il giusto e il bene comune, non consiste nella limitazione delle affezioni interne, cioè nell'avere quel solo grado di passione che basta per contenersi nei limiti della probità; bensì consiste in quell'equa compressione di potere, la quale non proviene da poca energia interna di forze morali, ma dal collegamento dell'interesse particolare col generale: essa importa che del potere si usi entro i limiti delle armoniche transazioni dell'ordine morale; essa produce nell'universale degli stati politici quell'equilibrio vivificante, in cui i desiderii alternativamente provocati e soddisfatti prevengono da un lato l'accidia, l'inerzia, l'indifferenza, rovinose agli Stati, e dall'altro la sfrenata espansione del potere dei pochi a danno dei molti, dalla cui sofferenza deriva una sorda e perpetua guerra ed un contrasto di corruzione e di miseria, onde agli Stati vengono poi disastri e sanguinosi rivolgimenti. Conchiudiamo che la temperanza morale non sia fiacchezza di passioni, ma un equilibrio proveniente dal movimento alternativo e composto dei desiderii eccitati e della moderata soddisfazione: ognuno tentando di allargare la sfera rispettiva di azione, e trovando di non poterlo fare fino al segno dell'assoluta soddisfazione e quiete del suo amor proprio, si verifica in tutti una moderata compressione, ch'è la base della politica.

Non si confonda dunque la forza indefinita e progressiva dell'amor proprio umano con l'intemperanza morale, ossia con la nociva e criminosa cupidigia. Questa nell'ordine sociale non è precisamente la capacità indefinita dell'amor proprio, ma bensì l'abuso, la cattiva direzione di cotesta capacità. Questo abuso e questa cattiva direzione risultano non dal desiderio indefinito ma dall'opera di fatto indefinita, con cui si fa ingiuria ad altrui: laonde può la intemperanza essere definita l'esercizio pratico del potere indefinito dell'amor proprio, eseguito in modo che offende i diritti altrui, ingiuria e viola la comune giustizia.

L'illimitata capacità dell'amor proprio può tutta in mille e mille casi spiegarsi, senza recare nocumento ad alcuno. Un uomo, che ha svelto ingegno, grande disposizione al lavoro, provvida economia, dichiarata onestà e credito commerciale, può con le sue industrie cumulare ricchezze che sorpassino i bisogni reali della sua sussistenza. S'egli progredisce indefinitamente, in che reca ingiuria ad altrui? Che sarebbe del mondo, se l'amor proprio umano avesse un limite dalla natura determinato? Il mondo sarebbe interamente coperto di bestie, sulle quali gli uomini non si eleverebbero di un pollice; imperocchè come quelle, pervenuti a un certo punto, si arresterebbero, nè mai, perchè sforniti di una indefinita energia di amor proprio, perverrebbero a quello stato che il loro ben essere richiede. Ripetiamo dunque che non conviene confondere l'illimitata capacità dell'amor proprio dell'uomo con la ingiuriosa cupidigia: questa non è che una storta direzione di quello.

---

all'incontro lanciando nuove tasse senza predisporvi il paese, il quale giudica dal fatto, e non conosce ancora dal fatto i beneficii dello Statuto, essa si esporrebbe all'evidente pericolo di generare nell'animo de' popoli un fatale sconforto, e porgere la più terribile arma a' nemici delle nostre liberali istituzioni, i quali ci aspettano a questo passo. Che non intende il Parlamento ricusare alcuna imposta o sussidio, ma non vuole andare a tentoni, e poscia proporsi nuovi debiti e nuove alienazioni: che, sebbene siasi detto esservi urgenza, pure questa non fu dimostrata. Che è bene noto di essere lo Stato aggravato di molti debiti, ma non si sa in quale modo ottenere si possa l'equilibrio, il quale per altro potrebbe raggiungersi non già con nuove tasse soltanto, ma colle economie, e dopo potranno imporsi nuove gravezze. Che infine il ministero nelle diverse leggi da esso proposte volle soddisfare a' diversi desiderii espressi nella Camera: ora una commissione potrebbe collegare tutte coteste leggi, e vedere se potesse ottenersi una tassa unica, ovvero un sistema d'imposte, senza di che la Camera non avrà mai una norma sicura, e non saprà quale sia la vera condizione del paese in fatto di finanze.

Questa opposizione alla nuova legge d'imposta

Ma già sembra che udiamo intorno gridare contro di noi: che fin qui non abbiamo fatto che una bella e buona metafisica, e definito logicamente gli attributi dell'amor proprio. Ma veniamo al fatto, ci si dice; vediamo se nella pratica delle cose l'illimitata capacità di questo affetto non debba naturalmente andare congiunta ad una ingiuriosa avidità. La natura stessa delle cose conduce a confessare che nel fatto la morale intemperanza non è altro che la forza indefinita dell'amor proprio. Gli oggetti dei desiderii sono anch'essi indefiniti, poichè sono tutte quelle cose che si conoscono utili, e unicamente per lo motivo che sono utili; laonde i desiderii si estendono su tutti i beni materiali della terra ed anche sulle persone ed i servigi che si può da loro ottenere. Altronde le passioni puramente personali occupano principalissimamente l'uomo, e prima ch'ei non le abbia soddisfatte, non è sperabile che si occupi di altrui. Le affezioni virtuose esigono dunque nel cuore umano un certo intervallo di tranquillità, che succede al soddisfacimento delle più forti passioni dirette al proprio bene esclusivo. Le dette affezioni virtuose sono una porzione di sentimento che sopravanza, dopo che l'uomo ha provveduto a sè medesimo. Ma questa porzione sopravanzante di sentimento vien tosto assorbita dalle affezioni fattizie; di modo che poco o nulla ne rimane, che possa impiegarsi a pro di altrui. Così l'uomo comincia dall'esser gelido egoista, e termina poi con essere ingiusto e scellerato. Ecco l'origine, i progressi e i gradi della corruzione sociale. Ora le passioni fattizie che altro mai sono, se non la medesima capacità dei desiderii umani spinta al di là della reale necessità della natura e dei bisogni degli uomini e delle società? E questo non è forse un modo essenziale di essere della smisurata capacità dell'amor proprio? Dunque l'intemperanza morale, in senso di vero vizio sociale viene in pratica naturalmente immedesimata con l'indefinita energia dell' amor proprio.

A fine di rispondere alla qui addotta obbiezione, noi mettiamo per vero, e niuno vorrà certamente rivocarlo in dubbio, che se i beni o i servigi altrui non fossero utili a un dato uomo, o non fossero da lui stimati come utili, essi non formerebbero oggetto dei suoi desiderii. Da questa premessa deriva dunque che l'intemperanza sociale non inchiude di sua natura un animo malvagio, una formale inimicizia, una brama naturale all'uomo di nuocere all'altro uomo per il diretto piacere di nuocere; ma che per sua natura ed essenza involge il desiderio di godere l'utilità derivante dai beni e dai servigi altrui; e per una maniera solamente indiretta ricerca il nocumento e l'ingiuria. Non si deve dunque per principio confondere l'intemperanza con la malvagità propriamente detta, quando anche confondersi volesse l'intemperanza con la forza indefinita dell'amor proprio. Per la teoria della sicurezza e per tutti i rapporti della cosa pubblica questa distinzione è infinitamente interessante, ed anzi assolutamente decisiva.

In secondo luogo, noi mettiamo anche per vero, e niuno vorrà certamente rivocare pur questo in dubbio, che, anche quando i beni e i servigi altrui fossero in sè stessi o da un dato uomo venissero giudicati come utili, se quest'uomo ve-

---

destò nella Camera vivi dibattimenti, ne' quali presero parte non pochi oratori, alcuni propugnando, altri combattendo la proposta sospensione. Furono tra'primi gli onorevoli Valerio, Josti, Jacquier e Pescatore, i quali tutti concordavano presso a poco nell'insistere che il ministero presentasse le nuove leggi organiche e le riforme amministrative, senza delle quali sarebbe impossibile aversi un bilancio regolare. Il signor Josti specialmente le chiedeva in nome di Carlo Alberto, nell'interesse della Corona e del popolo. Pescatore poi osservava non esservi per ora urgenza di questa nuova gravezza, stante che lo stesso ministero aveva dichiarato di aver fondi bastevoli come sopperire alle pubbliche spese per altri tredici mesi, e perciò potersi per altri due o tre mesi sospendere la discussione della legge senza danno, anzi con vantaggio. Così facendo, si uscirebbe dal provvisorio, si assicurerebbe l'indipendenza della Camera, si discuterebbero leggi organiche, si disarmerebbero i nemici dello Statuto, i quali dicono non produrre esso altro che nuove gravezze, e si preparerebbe lo spirito delle popolazioni, le quali, persuase, sarebbero più volenterose a pagare, il che è un elemento di successo in materia d'imposta.

desse di essergli impossibile il conseguirli, o di dovere incontrar tali difficoltà e pene per ottenerli, che l'interesse a desistere dal ricercarli prevalesse in lui all'interesse di tentare di procacciarseli, egli non rivolgerebbe mai ad essi le proprie cure. Da quest'altra premessa deriva che, posto un determinato ordine di cose, nel quale l'usurpazione dei beni e della libertà altrui sia renduta impossibile o di tale condizione, che l'interesse a rispettare prevalga sull'interesse ad offendere, ne verrà necessariamente che l'intemperanza, supposta anche come naturale al cuore umano, si renderà senza effetto, e rimarrà anzi prevenuta nelle sue medesime sorgenti. Per lo che, concedendo anche per falsa ipotesi, che la forza indefinita dell'amor proprio si dovesse confondere con l'intemperanza, tuttavia non ne deriverebbe come necessaria conseguenza, che nelle civili società si debba stabilire, come principio fondamentale pratico, che gli uomini, in ogni specie di governo e in ogni tempo, sieno naturalmente cattivi ed usurpatori; ma che potendo desiderare tutto, e lasciandone loro la forza, usurperanno quello d'altrui e faranno servire gli altri a sè. Ma chi dice, che debbasi lasciar loro questa forza? Data poi questa forza, dovrebbesi ammettere che gli uomini sono esseri, i quali quando dall'ordine delle cose stabilite venga dato di provvedere al proprio utile con l'usurpare i diritti altrui, non avranno scrupolo di tentarlo. Ora l'ordine delle cose può esser tale che operando anticipatamente su gl'interessi, si prevenga lo scoppio della intemperanza. Allora l'amministrazione di uno Stato non ha bisogno di vie dirette; ma solo ha bisogno di conservar le basi fondamentali dell'ordine stabilito, e di piegarne le forme a norma dei dettami della superiore necessità della natura.

Ma noi possiamo più direttamente rispondere alla obbiezione sopra esposta.

È vero che la libertà e i beni altrui sono cose che possono divenir utili ad un terzo, e però sono in astratto compresi fra gli oggetti che possono muovere la cupidigia di ogni uomo. Ma l'ordine pratico della pubblica tutela deve forse contentarsi di considerare il mondo morale in una nuda astrazione, e limitare le sue considerazioni ad un aspetto solo dello stato delle cose, o pure deve abbracciar tutte le circostanze di fatto inseparabili in pratica da questo stato medesimo?

Qui dobbiamo separare le relazioni interne della società dalle esterne. Parlando delle prime, o s'intende parlar di uno stato di società costituito secondo l'ordine di ragione, o di una società disordinata. Nel primo caso, tutto esaminato, osserviamo che non può generalmente esistere la tentazione di usurpare la libertà e i beni altrui, non tanto perchè la forza tutelare della nazione è bene costituita, quanto perchè in generale vi manca veramente un reale interesse a farlo, come risulta dalle condizioni che un tale stato ricerca. Nel secondo caso poi concediamo che avrà luogo l'interesse ad usurpare, e quindi esisterà una funesta e viziosa espansione delle passioni, che sarà tanto più viziosa e funesta, quanto più la dissociazione degl'interessi, prodotta dalla cattiva organizzazione dei poteri e dalla pessima legislazione, influirà sopra un numero più grande di membri del corpo sociale. Per simile ragione, sempre che in una

---

Sostennero poi doversi discutere la legge, e quindi ne oppugnarono la proposta sospensione, oltre de' ministri delle finanze, dell'interno, della guerra, e specialmente quello di agricoltura e commercio con lunghi, facondi ed iterati discorsi, ed oltre ancora del commisario regio signor Arnulfi, gli onorevoli deputati Chiò, Revel, Avigdor e Buoncompagni. Quest'ultimo soprattutto fece osservare tra le altre cose; che le necessità più urgenti dello Stato sono quelle di riparare al credito politico, economico e morale, acciò non possa dirsi che non si ha forza sufficiente a reggere a' pubblici pesi: altrimenti vacillerebbero le nostre liberali istituzioni, essere suo desiderio, che siccome furono tutti unanimi nel volere la guerra dell'indipendenza italiana, tutti ancora concordemente ne sopportassero le conseguenze; e che perciò il Parlamento dovrebbe senza indugio adoperarsi a mettere il paese in condizione normale senza esaminare tutti i mezzi di che esso può disporre. Ed il deputato Avigdor nel manifestare la sua opinione favorevole per la discussione della proposta legge, dichiarò formalmente che egli esprimeva un voto di coscienza, e non di compiacenza; che con questo voto però intendeva conservarsi liberissimo per la discussione dei

vôlta le pietre sieno mal cementate e debolmente fiancheggiate, prevale la forza singolare della gravità delle parti; e quindi invece di cospirare al comune effetto della solidità, recano la dissoluzione e la ruina. Ivi appunto si verifica e devesi verificare che i bisogni oltre le naturali necessità diventano a rigore di termine fattizi, perchè niuna necessità neppure estrinseca concorre a legittimarli, come può avvenire in una ben costituita società. Ivi per conseguenza riescono fomento e principio di egoismo, di corruzione, e quindi di malvagità, a cui viene dietro anche la fiacchezza.

Ma quale illazione può da questo derivare nell'ordine di ragione delle cose e degli uomini? In uno stato di disordine tutti gli appetiti, per sè medesimi conosciuti come necessari alla conservazione umana, possono essere deviati dal retto loro corso: si dirà per ciò che l'uomo sia per essi naturalmente ingiurioso al suo simile? Si dirà mai che, posto uno stato, in cui nasce il loro abuso, si debbano stabilire precetti di diritto? Chi ha mai detto che lo stato di disordine sia il soggetto che si debba o possa scegliere per fabbricarvi sopra la felicità di una nazione? Non è egli piuttosto il soggetto che con tutte le forze è necessario di escludere e di prevenire? Molto bisognerebbe dire ancora per dimostrare partitamente la verità di questi pensieri; ma noi siamo costretti ad accennare solo il concetto, che il Lettore potrà, meditandovi sopra, sviluppare.

Parlando poi delle relazioni esterne, sarebbe più difficile far qui sentire come la moderazione, non scompagnata peraltro dalla vera potenza, sia in uno Stato la cagione di una solida e massima felicità: e che perciò la forza comunque indefinita dell'amor proprio, illuminata sopra i suoi veri interessi, possa essere contenuta dentro i confini della giustizia comune. Ma, come ognun vede, questo essendo piuttosto un risultato, che un principio della scienza politica, non rimane altro carattere alla nostra sentenza, che quello di una pura asserzione.

Dopo tutto questo, dobbiamo nondimeno confessare che fintanto gli uomini e le nazioni non sieno giunte a vivere sotto l'impero della vera moralità, ossia fintanto i lumi non si sieno ampliati a quel segno, in cui si comprende chiaramente e dettagliatamente come i corpi sociali debbano essere organizzati, mossi e fatti progredire, e però la scienza insegni ad ordinare i poteri, e dai poteri ordinati nascano i desiderii unificati, e dagli uni e dagli altri si propaghino nei più le cognizioni e gl'impulsi coi quali accordare la testa, il cuore e il braccio con l'ordine eterno di natura, l'intemperanza avrà un predominio più o meno potente ed esteso sul cuore degli uomini e delle nazioni: e quindi nelle relazioni interne il potere del governo, le leggi e le pene dovranno sostenere più o meno il peso dell'amor proprio non istruito dei suoi veri interessi per tutelare la società; e nelle relazioni esterne dovranno più o meno validamente costituire e rinforzare i vari elementi della potenza tutelare comune, onde scoraggiare le altre società e ritrarle dall'impegno di attentare alla propria pace e sicurezza.

Conchiudiamo che la volontà generale e costante

---

bilanci, riserbandosi di esaminarli linea per linea, centesimo per centesimo, senza fare menoma grazia al ministero, giacchè i voti di compiacenza cagionarono la ruina del Ministro Guizot, e con esso del trono di Francia, e che egli non intendeva tradire il ministero.

Similmente l'onorevole deputato Rattazzi, mentre conveniva in alcune delle osservazioni fatte dal signor Mantelli; mentre chiedeva al ministero di presentare una riforma amministrativa in armonia colle attuali istituzioni, non che altre leggi organiche delle quali si ha bisogno; di presentare un quadro dello stato finanziero degli esercizi 1848 e 49, il rendiconto della fatta alienazione de' sei milioni di rendita, e di vari dati statistici sui quali formolò queste varie leggi di finanza, non conveniva poi col medesimo in ordine al sospendersi la discussione della progettata legge. A giustificare il suo modo di vedere faceva osservare, d'essere questa una legge di riparazione ad una ingiustizia finora commessa, epperò doversi considerare come una vera riforma, non essendo giusto che le case vadano esenti dai tributi imposti a tutti gli altri predii; tali doversi riputare altresì le leggi d'imposta sulle successioni, sulle manimorte, sulle professioni. arti e mestieri, per le quali non avrebbe

degli uomini essendo quella di godere il miglior essere proprio, coincide precisamente con l'ordine universale di natura, il quale non è altro che il sistema della massima utilità ottenibile. Ciò posto, è chiaro che la natura non può avere annessa la comune resistenza contro un ordine di cose chiaramente riconosciuto come utile. Essa, legando al d sordine la dissociazione degl'interessi e delle forze, e quindi il contrasto del potere attivo dei pochi contro la potenza dei molti, ed all'ordine legando mille benefizi e utilità, raccomanda la causa eterna del giusto e sottomette l'uomo al suo impero. I disordini dunque morali e politici dipendenti dalle azioni libere degli uomini e dei governi, sono per tutte le società non altro che vere aberrazioni non volute espressamente, ma solo accordate sotto specie di quel meglio, che generalmente si brama, e che si crede, sebbene falsamente, di conseguire. Tutto il male insomma, le pessime abitudini, le collisioni d'interesse derivano dalla ignoranza dell'ordine direttivo e dei mezzi onde effettuarlo praticamente. Ecco la fonte naturale delle virtù e dei vizi.

La natura non determina al vizio; ma vi occorre nell'uomo un'aberrazione, la quale in ultima analisi riducesi sempre ad ignoranza. Se gli uomini potessero costantemente conoscere le cose a dovere, sarebbero sempre virtuosi.

Mediante la cognizione delle verità, lo spirito umano vede la convenienza o la disconvenienza reale delle azioni con l'effetto, dei mezzi col fine; vede del pari le ulteriori conseguenze o buone o ree che ne derivano. Quindi passando alle volizioni, si può dire che anche prima della esecuzione esterna, l'uomo decreta in suo cuore l'atto buono o reo, cui poscia manda o non manda ad effetto.

Tutto è fondato su la subordinazione naturale degli atti esecutivi alle volizioni, e delle volizioni ai pensieri; onde si rileva quanto i pensieri e le volizioni, perchè cagioni uniche dell'esecuzione, sieno importanti nell'ordine. Dappoichè è necessario che il principio energico delle azioni umane sia diretto, giusta l'ordine di ragione, nello scegliere quelle che sono prescritte, e nel rigettare quelle che sono vietate, egli è evidente che la tendenza o la divergenza delle interne determinazioni o inclinazioni, preceduta e accompagnata dalla cognizione di cui parliamo, a produrre azioni conformi o difformi alle leggi dell'ordine, costituisca la giustizia o l'ingiustizia, la bontà o la malvagità morale delle affezioni interne e delle cagioni di queste affezioni, e così del carattere morale dell'uomo individuo e della società.

Capitolo IV.

Del vero e del falso morale.

Dappoichè se gli uomini costantemente conoscessero le cose a dovere, sarebbero sempre virtuosi; è chiaro che tutto l'edifizio della moralità pubblica poggia sulla cognizione della verità. Importando che i principii della detta moralità, e quindi della felicità pubblica sieno inconcussi e irrefragabili quanto più si può, crediamo nostro imponente dovere di ben definire il concetto del vero e del falso morale, intorno al quale argomento non possiamo far altro di meglio che riprodurre le osservazioni

---

difficoltà di venire tosto alla discussione; epperò conchiudeva doversi discutere la legge che cadeva in disamina.

Alla stessa conclusione veniva pure finalmente il ragguardevole deputato Brofferio, comunque nell'esordire e nella continuazione del suo discorso avesse manifestato alcune idee, le quali sembravano accennare ad un avviso contrario. Di fatti incominciò per dire che in alcune cose si accordava egli col signor Mantelli, ed in altre col signor Rattazzi, ma che non votava con alcuno; essere suo desiderio che si facessero larghe riforme per potere almeno compensare il paese de' nuovi pesi; avere egli proposto l'economia di un milione e mezzo nella diplomazia, senza che vi si fosse fatta attenzione, come non si curarono altre rilevanti economie proposte dal deputato Josti e da altri onorevoli membri della Camera, donde è da conchiudersi che le vere riforme non si faranno giammai, perchè nessuno ha il coraggio delle innovazioni, ed in questo modo non si arriverà mai a ripianare lo stato passivo della pubblica azienda; non credere necessario l'esercito, perchè essendo composto di cinquanta o sessanta mila soldati, questi soli, benchè valorosi, non potrebbero bastare alle forze preponderanti di Prussia e Russia, ed a quelle ancora

filosofiche dell'immortale Romagnosi, ascrivendo a noi il solo pregio di aver saputo in altrui scegliere il buono, quando non abbiamo avuto opportunità di dirlo noi stessi.

Prima di ricercare che sia la verità morale, si osservi che il vero ed il falso sono due idee correlative, le quali traggono la loro essenziale qualità dalla medesima sorgente, sebbene in senso contrario. L'esistente è ciò che esiste, e che è qual'è, nè può essere altrimenti. In conseguenza è assurdo chiedere se una cosa esistente sia vera o falsa. Per cosa esistente intendesi non solo qualunque essere, ma qualunque altra affezione a cui si possa attribuire il concetto che è, od esiste. Può l'uomo opinare falsamente che esiste una cosa; ma questo è un giudizio di lui, e mai non cade, nè può cadere su lo stato della cosa medesima. È dunque evidente che la verità o la falsità non può avere luogo che sul giudizio dell'uomo. Cercare dunque che cosa è verità, egli è lo stesso che cercare che sia un giudizio vero dell'essere senziente o intelligente. Questo si verifica tanto nelle cose di fatto, quanto in quelle di deduzione; tanto nelle cose che riguardano la realità, quanto in quelle che risultano della riflessione dell'uomo o su di questa realità, o su le combinazioni interne delle idee e dei sentimenti umani.

La verità o la falsità cade sul giudizio, vale a dire sulla opinione dell'uomo. Giudicare è un atto della nostra intelligenza, il quale consiste nel sentire che un'idea ne comprende un'altra. Quando noi giudichiamo che l'uomo è felice allorchè è libero, noi sentiamo che tra gli elementi inchiusi nella idea complessa di felicità è compresa l'idea elementare di libertà. Giudicar bene o male dipende dunque dal conoscere più o meno perfettamente ed ampiamente gli elementi componenti le idee che formano i termini del giudizio. Ma noi non ci occupiamo di questo: invece vogliamo sapere, dopo che abbiamo giudicato, quale garantia abbiamo di averlo bene o mal fatto? Insomma, con qual regola possiamo noi assicurarci di possedere la verità o di essere incorsi nella falsità?

Cominciamo dal distinguere la verità o falsità dal vero o falso. Comechè nell'uso ordinario il significato di queste parole si scambia, purtuttavia le due prime esprimono una relazione astratta, e le seconde una relazione concreta. Abbiamo il vero e il falso per sè medesimi; abbiamo il vero e il falso annessi alla opinione di chi pensa. Vero è che il vero ed il falso non cadono che sulla opinione, come dicemmo; ma allorquando l'attenzione si concentra sulla sola qualità della verità o falsità, non tiene conto che di quelle circostanze e di quei rapporti che inducono questi caratteri. All'opposto, quando si chiede della verità o dell'errore, significando la sentenza stessa della mente, non solo si chiede del vero e del falso astratto, ma bensì di uno stato concreto della opinione medesima; il vero o il falso è unito al suo soggetto. Siffatta maniera di sentire distinguesi nel comune linguaggio, dicendo, per esempio, rotondità astratta, e dicendo rotondo in concreto. In breve, nell'un caso si astrae la qualità dal suo soggetto, e nel secondo si considera unita al medesimo. Per ora noi intendiamo favellare del vero e del falso primitivi in sè medesimi, ossia della idea considerata per sè stessa e separatamente dal soggetto.

---

della Francia e di tutte le nazioni le quali attendono ch'ella insorga; potersi perciò fare su questo ramo un'economia di 47 milioni; non essere parimente necessari i comandanti militari; ma ciò non ostante, poichè non trovava fondamento a credere che giovasse la sospensione della legge, e che potessero ottenersi le riforme, egli credeva far atto di ragionevole opposizione addebitandone le colpa al ministero, epperò votava pel progetto, intendendo nondimeno di mantenere intera la dimanda delle riforme.

Così divisi in opposte sentenze gli animi degli onorevoli rappresentanti, come avviene naturalmente ogniqualvolta si agitano quistioni rilevanti e vitali, dopo lungo discettare, la Camera respinse la proposta Mantelli. Sorse allora un ordine del giorno del deputato signor Miglietti concepito nei seguenti termini: « Ritenuto che l'imposta sui fabbricati è una di quelle che mirando a perequare i tributi presenta un carattere di giustizia ed un bisogno di applicazione indipendente dallo stato del bilancio e delle economie che si potranno sul medesimo operare, la Camera passa alla discussione del relativo progetto di legge ». Ma questo ordine del giorno, diretto a separare la quistione dell'imposta presente da quelle che potrebbero

Ciò premesso, procediamo oltre. L'opinione vera od erronea, che chiamansi verità o errore, non sono che affezioni della mente umana, determinate dall'aspetto delle idee presentate allo spirito; e queste affezioni, stando gli aspetti in quella guisa, sono un effetto necessario; in ambedue finalmente il sentimento dell'assenso è pari, anzi identico. Voi state attaccato al vostro sentimento finchè non veniate disingannato. In forza di quest' ultima osservazione nasce la distinzione del vero e del falso di pura opinione, del vero e del falso reale. Ma è noto che l'opinione realmente vera deve rimanere com'è a fronte della evidenza. Dunque non vi ha, nè vi può essere altra differenza tra la verità reale e l'errore reale, ossia tra il vero ed il falso, che la possibilità di far cangiare il sentimento. Questo appunto avviene col mezzo della completa cognizione degli aspetti delle idee, in cui l'opinione vera rimane la medesima, e la falsa viene cangiata o piuttosto annullata. Dunque la possibilità di simile cangiamento o della rivocazione del giudizio in ultima analisi determina il carattere distintivo della verità reale ed assoluta dall'errore reale ed assoluto. Per questa ragione si può dire che la verità assoluta e reale è una logica immutabile, nel senso ch'è un giudizio o un complesso di giudizi qualunque sopra qualsiasi cosa, che non può essere di sua natura cangiato o rivocato; l'errore poi reale ed assoluto è una logica mutabile.

Sappiamo che piacque ad alcuni chiamare *verità* qualunque giudicio in quanto è conforme ai rapporti reali delle cose, alle quali egli si riferisce; e sappiamo del pari, che questa espressione di confronto, che nasce dalla similitudine di una copia col suo originale, viene facilmente applaudita dal modo comune di sentire: ma ponderando la cosa a dovere, si trova che questa volgare definizione, riportata al vero primitivo, racchiude un assurdo, e per quell'aspetto in cui può essere vera, ella coincide colla nozione da noi sopra recata. Abbiamo detto che da un canto racchiude un assurdo. Parlando delle verità relative alle cose esterne, lo stato loro è veramente nullo per l'uomo, se non è a cognizione di lui. Ma essere a cognizione di lui, è in sostanza averne un'idea, a cui si giudica corrispondere la cosa medesima. L'uomo può egli uscir mai da sè medesimo? Lo stato dunque di cui parliamo, non può mai essere altro che un complesso ideale, comunque determinato dall'azione degli oggetti esistenti fuori di noi.

Ma per ciò stesso che parlasi di un'idea, di un concetto della mente, si parla di un puro effetto nato nell'interno dell'uomo dall'azione esterna degli oggetti medesimi. Questo effetto sta in ragion composta dei rapporti che passano fra l'anima umana, e le cose medesime, e viceversa. Siccome dunque è impossibile, che questo effetto così eccitato nell'anima costituisca la stessa cagione eccitante; e siccome altro non è che una pura affezione di necessaria corrispondenza dell'anima, la quale non può render conto di altro fuori di quello che sente in sè medesima e nulla più: così è assurdo il dire che l'idea sia realmente l'immagine delle cose esterne, quando non è altro che un effetto misto di necessaria corrispondenza. Ad ogni modo poi qualora si volesse

---

elevarsi nell'esame futuro de' bilanci, e propugnato da' deputati Lanza, Cadorna e Gastinelli, messo a' voti, dopo pruova e contropruova fu dalla Camera reietto. Passatosi pertanto alla discussione de' singoli articoli della proposta legge, e scrupolosamente analizzati l'un dopo l'altro, fu approvato l'intero tenore di essa da una maggioranza di 100 voti, discrepandone soli 33, come sin dall'esordire del presente paragrafo si è fatto osservare.

Così, frammezzo a numerose opposizioni, fu vinta nell'assemblea degli eletti del popolo questa nuova legge d'imposta sui fabbricati. Non è dato a noi muovere parola intorno all'opportunità o inopportunità di essa; ed inoltre temeremmo di incorrere nella traccia di soverchia presunzione, se fra tanto senno parlamentare volessimo avventurare un'opinione qualunque circa il merito delle cose ventilate dall'una e dall'altra banda, e dire quale de' due contrari pareri fosse da preferirsi, se cioè quello che concorse ad approvare la legge, ovvero l'altro che ne proponeva la sospensione per potersi frattanto presentare dal ministero le desiderate riforme, discutere negli uffici complessivamente l'intero bilancio dello Stato, fare le necessarie riduzioni negli esiti, e quindi, ove

anche impropriamente chiamare come immagine reale quello che è soltanto un puro segno naturale, sarebbe sempre strano il volerne fare norma di confronto del vero e del falso. Posto che la verità e l'errore sono due giudizi realmente esistenti nell'anima, è sempre necessario di aggiungere una circostanza, che ci possa far distinguere in atto pratico l'uno dall'altro.

Sappiamo benissimo che la completa cognizione è vera, perchè esprime tutti i segni naturali derivanti dai rapporti reali delle cose; ma questa è una supposizione, la quale non realizza nulla. In atto pratico, prima di avere ottenuta questa cognizione, quale sarà il modello speciale della tale verità, e del tale errore? Quando si potrà dire che tale modello fu raggiunto dalla mente? Ecco quello che importa di sapere e di verificare. Ma ciò appartiene ad un'altra ricerca. Ora atteniamoci ai rapporti della nozione considerata in sè medesima. Quello che v'ha di vero in questa opinione si è, che la verità esiste ogni qualvolta si possiede la cognizione adeguata di tutti i segni naturali delle cose, ed in questo coincide colla nozione da noi sovra recata. Diffatti, come nasce egli il concetto della verità, e della falsità nello spirito umano? Egli nasce mercè il paragone che fassi infra il tenore di fatto dell'opinione che si esamina, e quel tenore che ne può risultare dopo tutte le possibili maniere di dimostrazione. Quando da questo paragone risulta la coincidenza delle due posizioni, dicesi che si effettua l'opinione vera; dicesi che si effettua l'opinione falsa quando dal paragone la discrepanza risulta. Quando il si ed il no di fatto, o che noi fingiamo di fatto, coincidono col si e col no assoluto possibile, ancorchè a noi incognito, e non definito, noi pronunciamo verità assoluta, possibile, immutabile, eterna. Finalmente quando essi non coincidono, e che invece consideriamo che il si di fatto può divenire un no assoluto e viceversa, noi pronunciamo allora falsità assoluta.

La verità dunque e l'errore cosa altro racchiudono, che un si ed un no applicati or ad uno, ora ad un altro dei casi speciali?

Ma se uno dei termini del paragone non fosse fisso ed immutabile, è evidente che questo paragone non si potrebbe mai fare; e per un circolo perpetuo di vicissitudini non vi sarebbero mai nè errori, nè verità. È dunque essenziale che il termine di paragone sia immutabile. Anzi, nel concetto stesso del vero si suppone essenzialmente questa immutabilità. Giunta di fatti la mente al termine ultimo della evidenza, cosa fa altro che acquietarsi necessariamente? Allora esiste essa la verità, o no? Ma allora cos'è propriamente la verità, se non una logica immutabile? Volete voi paragonarla con lo stato delle cose? Altro voi non farete che un ritorno dell'attenzione su di voi stesso, o sia su l'idea medesima, associandole un giudizio di corrispondenza, ma nulla le aggiungerete mai d'intrinseco, nè di più sicuro per creare il vero o il falso.

La comune definizione della verità, come si vede, suppone già cognita la verità stessa primitiva, come termine fisso del paragone. Ma noi dobbiamo chiedere che cosa sia verità in genere. Col definirla una logica immutabile, noi abbiamo designato il carattere fondamentale, e comune ad

---

ne fosse d'uopo, sopraccaricare il popolo di nuove gravezze. E veramente questa appunto suol essere la prudente condotta de' buoni padri di famiglia, allorchè veggendo disordinata la loro fortuna, pria di risolversi a contrarre nuovi debiti o sottoporsi a novelle obbligazioni, scemano dalle spese il ridondante ed il superfluo, introducono nella loro azienda domestica un sistema di ben intesa economia, ed in tale guisa procurano raddrizzare il loro bilancio. Ma non sempre le lodevoli pratiche che si seguono nelle private famiglie possono del pari adottarsi nel regime delle pubbliche faccende; perocchè si danno talvolta condizioni cotanto malagevoli, che assai arduo riesce imprendere una via sicura. In somiglianti casi di difficile soluzione non vuolsi tanto riguardare la strada cui taluno si appiglia, quanto lo scopo cui egli è inteso; e se le intenzioni sono pure, il fine retto, le mire vôlte al pubblico bene, potrà più o meno disputarsi circa la convenienza de' mezzi che sono stati prescelti, ma chi è mai che abbia dritto di sedere in iscranna, ed elevarsi a censore di alcuno per aver abbracciato questo e non quell'altro parere, per essersi attenuto ad un partito piuttosto che ad un altro? Potrebbe in questi casi un'assemblea deliberante paragonarsi ad una schiera

ogni specie di verità, e verificabile in qualsiasi sistema filosofico delle cognizioni umane.

Ma dove si fonda l'immutabilità delle verità tutte, e specialmente quelle dell'ordine morale?

Noi abbiamo bisogno di comporre con le verità originarie, e primarie le dottrine fondamentali del giusto, e dell'utile degli uomini e delle società. E sebbene esse versino sugli oggetti posti fuori di noi, e che non si ragioni che per una specie di segni di corrispondenza naturale, tuttavia tali verità sono immutabili, e si dimostra che il sono, e il debbono essere. E qui è chiaro che quest'attributo della immutabilità, supposto ma non provato nelle cose sopra discorse, ha la sua ragione e fondamento nella natura degli esseri e dell'uomo, qualunque sieno le loro qualità occulte. È troppo certo che questi esseri hanno un'essenza determinata per ciò stesso che esistono in una certa maniera, e non altrimenti. Ma i rapporti sono necessariamente fondati in queste essenze. Anzi, quando gli esseri sono posti in un reciproco commercio, si può dire ch'essi sono fondamentalmente le stesse qualità delle cose, in quanto scambievolmente agiscono, o sono atte a produrre un dato fine ed effetto. I rapporti adunque sono determinati, e determinati necessariamente. I risultati adunque di tali rapporti reali saranno necessariamente determinati, e quindi immutabili. Si potranno avere milioni di risultati variati, ma non mai due diversi cogli stessi rapporti precisamente. Ciò risulta dal principio stesso di contraddizione. Questi risultati, se tendono a produrre un effetto, sono leggi reali. Le verità dunque di fatto, o sia la cognizione, che va acquistando l'uomo per un reciproco commercio con la natura, sono anch'esse altrettante leggi naturali: esse dunque sono immutabili.

Fino a che si contemplano come semplici fenomeni naturali, e che non si vogliono far servire a produrre effetto alcuno, è cosa pressochè indifferente che vengano sottomesse ad esame, o sia che l'attenzione s'impieghi partitamente su di loro. Ma all'istante che trattasi di muovere una sola paglia, egli è d'uopo di studiare come la cosa stia. Questo è un risultato della necessità medesima delle cose. L'adeguata cognizione della verità diviene adunque di necessità assoluta. La verità adunque dell'ordine morale pratico, dove appunto trattasi di agire e di produrre effetto, oltre di essere la sola espressione della natura nella mente umana, è anche la sola guida per reagire su la natura, onde produrre un qualunque effetto possibile senza tema di contraddizione. Contemplando nella verità, o in certe verità la capacità a dirigere l'uomo nel produrre un dato effetto, esse divengono del pari interessanti e tecniche: esse divengono dogmi pratici e fondamenti di regole.

Restringendoci alle cose di diritto naturale, e contemplandole come dedotte a notizia dell'uomo, ne nasce la scienza stessa dell'ordine e del dovere. Essa quindi sarà in generale: « La notizia com-
» pleta di quelle verità, le quali servono a diri-
» gere quelle azioni libere degli uomini, che
» possono influire a procacciar loro il maggiore
» ben essere, specialmente per gli uffici loro
» scambievoli o utili o nocivi, e per l'ordine di
» coesistere.

La prima parte di questa scienza è di puro fatto

---

di viaggiatori, i quali dispersi in buia notte entro cupa ed intrigata foresta, o caduti in grande e folto ginepraio, mentre tutti con ogni sforzo intendono a gara all'unico fine di trarsi d'impaccio e distrigarsi da quel laberinto, non tutti però si indirizzano per lo stesso calle, ma seguono invece sentieri diversi e talvolta opposti, senza che l'uno possa ciò non ostante redarguire il compagno di avere preferito altro cammino a quello scelto da lui.

Del rimanente, per ben giudicare di questa legge, conviene riflettere: 1. Che se è giusto che tutti i fondi privati contribuiscano all'erario una porzione di rendita che il proprietario ne percepisce, non vi è ragione che possa dispensarne le case, come non lo sono presso altre nazioni di Europa, ed anche in alcune provincie d'Italia, con questa differenza che ivi soggiacciono al tributo anche le abitazioni rurali, mentre la legge ora approvata, mirando ai vantaggi dell'agricoltura, ne esenta con molta equità le case destinate agli usi colonici: 2. Che non potendo negarsi di esistere nelle finanze dello Stato un gran disavanzo, fa d'uopo di sforzi e di sacrifici grandissimi per riempiere il vôto, e restituire in breve tempo la pubblica azienda in condizione normale; e che quando la spada del vincitore viene a gettarsi

naturale, cioè quella del sistema fisico-morale dell' universo; e lo studio che se ne fa, somministra leggi così certe come quelle del corso dei pianeti e delle vicende delle stagioni. La notizia delle leggi del bene e del male, risulta dai rapporti indeclinabili di questo sistema. Da questa notizia lo spirito umano crea la seconda parte della scienza, ove si studiano i mezzi necessari a prevenire, e ad allontanare le leggi del male, o almeno a ripararne il danno. L' unione di tutti questi studi, ed i risultati che ne emergono, costituiscono quello che noi nominiamo ordine morale di ragione degli uomini individui e delle nazioni. Siccome questo, quando sia completo, esprime il complesso delle verità interessanti, o sia dei dogmi morali; così considerato dal canto dei suoi fondamenti e dal suo soggetto, costituisce in certa guisa la formola della natura, come la chiamò Varrone.

Prima di chiudere questo argomento, sentiamo la necessità di opporci a coloro i quali pretendono assegnare per fondamento della verità la ragione naturale.

Sopra l'ordine artificiale, di cui abbiamo favellato di sopra, sogliono gli uomini giudicare della condotta, della bontà o perfezione, e rispettivamente della malvagità o imperfezione di tutte le cose morali. Per lo stesso principio adunque, che la ragione naturale non è la regola della verità, ma solamente il mezzo col quale si conosce, essa non è, nè può essere nè meno la regola del giusto e dell'utile massimo; ma solamente il mezzo di scoprirlo, e di potere agire in conseguenza della cognizione acquistatane. La regola, noi lo ripetiamo, è un risultato adeguato della logica immutabile, che per necessaria legge di fatto risulta dai completi e interessanti rapporti che passano fra lo stato reale delle cose e la natura delle azioni libere degli uomini, e questo risultato si fa per sè stesso inevitabilmente sentire in forza degli essenziali rapporti dello spirito umano indipendente dall' arte umana; nella stessa guisa che l'uomo accostando la mano al fuoco sente calore, ed aprendo gli occhi sopra di un piano illuminato ne vede gli oggetti. L' accostare la mano, o l' aprire gli occhi può essere opera della libera volontà umana, come opera della ragione, presa come facoltà, è l'indagare, il combinare, il dedurre, lo scoprire; ma l'effetto che nasce, è tutto della natura sola, come quello del calore e della luce. Ora in questo pieno effetto solamente sta la verità; ed in questa riposa tutta la regola.

Capitolo V.

Condizioni necessarie per l'esistenza della moralità pubblica.

Abbiamo veduto che la moralità pubblica fornisce il mezzo di combinare la libertà con la dipendenza, ossia la volontà col dovere, in conseguenza di che il cittadino perviene a desiderare quello appunto che la legge prescrive. Ma tutto ciò non basta: ora trattasi di sapere ove mai si ritrovi cotesta moralità pubblica, e quali condizioni si richieggano per la sua esistenza. Questa seconda ricerca non è meno interessante, comechè più facile della prima.

---

sulla bilancia in cui libransi i destini delle nazioni, non vi è altro scampo che rassegnarsi alla necessità, e rammentarsi del detto feroce, ma sventuratamente vero, di Brenno: Guai ai vinti.

§ 3.

La discussione dell' imposta su' fabbricati di cui abbiamo finora ragionato, ha dato luogo ad alcune osservazioni del deputato signor Menabrea concernenti la Savoia, e ad importanti dichiarazioni del Ministero fatte per mezzo del Ministro di agricoltura e commercio intorno ad un grave argomento d' interesse generale, quale si è quello del pubblico insegnamento. Il primo, cioè il signor Menabrea, nella seduta del 19 dicembre rammentando i sacrifici fatti dalla Savoia per la causa della indipendenza italiana, il valore de' suoi soldati, ed una promessa fatta nel 1848 dal Ministro Ricci, che la Savoia non avrebbe avuto a sopportare gravami resi necessari dalla guerra; rammentando altresì che quella parte del reame sostiene le spese del suo culto, perchè il governo francese vendette i beni appartenenti al clero, nè la restaurazione curò poi d' indennizzarne in altro modo quella provincia; accennando al bisogno che

Sappiamo che la moralità sopraddetta non sia altro che la conformità delle azioni libere dell'uomo con l'ordine morale di giustizia; ma la teoria, che ora ne incumbe sviluppare, è ch'essa moralità non può essere un effetto, che a produrlo basti l'opera dell'uomo individuo, preso singolarmente.

È noto, che, affinchè l'uomo pratichi ciò che l'ordine morale prescrive, ha uopo di possedere tutti quei requisiti valevoli ad ottenere l'effetto della esecuzione sovr'allegata, ossia ha uopo di una completa cognizione del tenore, del fine e della capacità attiva dei mezzi del suo ben essere, onde non possa essere traviato, nè fare male per errore, per ignoranza; di una piena libertà nell'esercizio dei suoi poteri, onde nelle determinazioni del suo animo e della sua facoltà esecutrice non possa essere arrestato o violentato; di un motivo in sè stesso superiore a impiegare questi mezzi, perchè esprimono il migliore modo di essere, sebbene nei casi particolari sia possibile che venga affievolito in forza dei difetti degli uomini e delle circostanze. Poste coteste circostanze di fatto, nulla manca per produrre infallibilmente l'effetto.

Dalle precedenti osservazioni emerge che i mezzi di procurarsi i sopra esposti requisiti valevoli ad ottenere l'effetto della esecuzione dell'ordine morale di giustizia, sono appunto i mezzi atti a procurarsi la perfetta moralità pubblica. A che si riducono siffatti mezzi? Essi sono tutti quelli che aiutano a sviluppare la ragione ed il cuore; ad illuminare insomma la comune libertà, acquistando la cognizione completa, e in guisa da poterne fare uso in pratica, degli oggetti tutti sì fisici che morali, interessanti la più felice conservazione dell'universale delle società, e contraendo desiderii ed abitudini conformi all'ordine della conservazione suddetta. Ma come siffatto intento può mai effettuarsi dagli uomini abbandonati a sè soli, dagli uomini che nascono ignoranti e che hanno bisogno di cognizioni acquisite per agire con ordine e con costanza: dagli uomini a cui è necessario sviluppare i loro poteri morali, e che per svilupparli hanno bisogno dell'opera delle società e fare nol possono che nel seno delle società medesime? Non è forse per la sua perfettibilità, che l'uomo si distingue dai bruti? E il potere della perfettibilità non è posto in esercizio dallo stato sociale; e non è tale, quale viene esercitato nella società medesima? Non proviene da ciò la moltiplicità degli umani poteri, e quindi l'estensione della libertà umana, ossia la libertà razionale dell'uomo? E senza libertà razionale, può esistere la moralità, ossia la massa di tutti i doveri proprii della umanità? Dunque la moralità, e le obbligazioni, i doveri e i diritti morali essenzialmente annessi alla moralità medesima, sono totalmente opera della sola società.

Se è vero che la natura rese necessaria la società per sviluppare l'intelligenza umana, è dunque evidente che la moralità non possa essere il frutto delle fatiche di un solo individuo preso singolarmente; ma bensì debba risultare dalla pratica della colleganza presa in complesso, per tale maniera cioè, che ognuno agisca a norma dell'ordine. Si procuri che il sistema dell'ordine morale di ragione sia effettuato nella sua integrità da tutti, cioè in tutto il corpo della società, e si

---

colà vi è di strade ferrate; e descrivendo in fine lo stato dell'istruzione pubblica tanto elementare, che secondaria nella Savoia, dopo averne additato i bisogni, ed insistito per l'assoluta libertà d'insegnamento, conchiude con un ordine del giorno diretto a raccomandare al Ministero «di prendere in considerazione le osservazioni presentate in favore della Savoia, tanto per le cose del culto, che per l'attivazione de' lavori della strada ferrata, e per l'istruzione pubblica».

Fra coloro che sorsero a parlare per discutere questo incidente fuvvi il Ministro di agricoltura e commercio, signor Cavour, il quale dopo avere favellato delle spese del culto ond'è gravata la Savoia, degl'impieghi ai Savoiardi, delle strade ferrate che il Governo intende fare colà costruire per collegarsi colla grande rete delle rotaie di ferro della Francia, venendo poi al proposito dell'istruzione dichiarò «essere la libertà dell'insegnamento la meta cui, a suo credere, dee tendere ogni nazione libera. Però, quando d'improvviso si passa dall'assolutismo a libertà; quando un popolo è appena uscito dal sistema che per lungo intervallo di tempo ha fatto dell'istruzione un privilegio e un monopolio, esso non dee di un balzo precipitarsi all'estremo contrario, ma è a

otterrà una compiuta moralità pubblica, alla quale va connessa la pubblica felicità in conseguenza della identità dell'utile col giusto. Supposta al contrario una posizione di fatto, nella quale l'ordine morale di ragione non sia nella sua integrità effettuato, la moralità pubblica non avrà base nè esistenza. Non possiamo fare altro di meglio, in riguardo alla detta moralità, che applicarle l'esempio stesso con cui Romagnosi assomiglia la felicità dell'uomo alla solidità di un edifizio. « Se le parti, » egli dice, vengano disposte giusta le leggi architettoniche, ne deriva solidità, armonia, comodità, » ed ogni parte non gravita sull'altra più del dovere. Ma se, all'opposto, non venga osservata la » gran legge dell'unità sistematica, nè che la gravitazione delle parti tutte venga diretta giusta il » tipo normale architettonico, ossia giusta l'ordine » naturale delle forze di coazione e di gravità, invece della solidità si ha la labilità, invece dell'armonia la difformità, invece della comodità il » disagio, invece della distribuzione equabile del » peso la tendenza rovinosa ».

Finora abbiamo dimostrato che la moralità non possa esistere che per la società e nel seno della società medesima; per cui non possa mai essere il prodotto dell'opera dell'uomo individuo, ma vi occorre l'opera complessa della colleganza sociale. Con ciò peraltro non abbiamo fatto altro che meglio spiegare l'intento della nostra ricerca; ma quello che vogliamo sapere, egli è il mezzo di ottenere cotesto intento, ossia il mezzo di procurare che tutto il corpo sociale agisca a norma dell'ordine.

Sembra disperato il nostro consiglio di rinvenire e additare il sopraddetto mezzo. Ciascun individuo deve nel seno della società agire a norma dell'ordine, e intanto egli non ha che un solo movente naturale di ogni sua libera azione, l'amor proprio. Noi siamo portati a credere che la natura, sapiente e provvida principalmente nello stabilire e proporzionare i mezzi e le forze coi fini, abbia stretto un rapporto tra le proprietà dell'essere e la sua destinazione, tra l'amor proprio e l'esecuzione dell'ordine morale di ragione. Ma per quale motivo l'esperienza ci dimostra piuttosto negativo, che positivo, siffatto rapporto? Per quale motivo (1) troviamo noi più frequentemente nell'amor proprio le cause della distruzione, che non vi troviamo quelle del sostegno e del vigore delle società? La natura così armonica e conseguente in tutte le sue produzioni, avrà forse lasciato di esserlo soltanto nella più bella e nella più augusta di esse? Avrà essa posta nell'uomo una forza che lo spinge verso la società, e un'altra che lo induce a distruggerla? Se essa meritasse questa imputazione, gli effetti di questa sua inconseguenza non si dovrebbero forse trovare presso tutti i popoli ed in tutti i tempi? La natura non è forse l'istessa in tutti i luoghi e in tutte le età? E gli effetti, che dalla natura delle cose procedono, non sono forse così universali e costanti, come lo sono le cause che li producono? Se in una sola società, presso un solo popolo, in un solo tempo si trovasse una sola eccezione contro questa esperienza, non dovrebbe forse questa bastare per giustificare la natura contro l'ingiustizia di questa imputazione?

(1) Parole del nostro gran Filangieri.

---

poco a poco, e per gradi che noi dobbiamo giungere alla libertà d'insegnamento ». E continuando soggiunse: « è nostra ferma convinzione che allora veramente un popolo si debba dire giunto al più alto grado della civiltà, quando si possa in esso emancipare affatto l'insegnamento, senza pericolo per la religione, per la morale, e per la libertà ». Questa dichiarazione riscosse vivi segni di approvazione nella Camera, cui assai di buon animo ancora noi ci associamo, persuasi di un vero che ci sembra incontrastabile e solenne; che cioè, dove libera è a tutti la facoltà d'insegnare, salvo sempre il preservarsi da' pericoli contro alla libertà, ed alla morale sociale e religiosa, ivi gli ingegni emulandosi a vicenda, gareggiano per superarsi, e nella gara riescono più profittevoli alla gioventù studiosa, come avviene delle merci che più si perfezionano a misura che se ne rende più libera la concorrenza; e che se Atene levò tant'alto il grido nelle lettere, nelle scienze, e particolarmente nella filosofia, deve ciò in gran parte ripetersi dalla piena libertà che aveano i suoi filosofi d'insegnare le loro dottrine nel Peripato, nella Stoa e dovunque, senza soggiacere ad alcuna sorta di restrizione, mentre nella vicina Sparta ove tutto era uniformità e vita comune,

Ora l'esperienza istessa non è forse quella che ci fa vedere, non in un solo popolo, ma in vari popoli, non in un solo tempo, ma per più secoli, la società trovare nell'amor proprio il più esaltato, ma bene diretto, dei suoi individui un sostegno ed un vigore, che non avrebbe potuto da verun altro principio sperare e conseguire? Se l'amor proprio, come non vi è oggi chi più ne dubiti, è la fonte unica di tutte le passioni; e se le azioni più grandi, così nel vizio come nella virtù, suppongono le più forti passioni, chi più di Scevola, chi più di Attilio, chi più di Curzio e dei Decii, fu agitato da una più forte passione; chi più di loro amò per conseguenza sè stesso, e chi più di loro servì la società e la patria?

Subito che gli uomini vivono in società, la natura di questa unione è tale, che ciascuno operando per sè, il prodotto delle sue azioni si riferisce necessariamente all'utile o allo svantaggio degli altri. Se si riflette profondamente su questa verità, si troverà che le azioni stesse che sembrano le più indifferenti, non sono escluse da questa legge. Il necessario legame, che ciascheduna parte ha con le altre parti e col tutto, è la ragione che rende più che evidente questa verità. Il più mirabile e nel tempo stesso il più contrastabile effetto della società è dunque questo: senza distoglierci dall'operare per noi, essa ci trasporta sempre fuori di noi; senza distruggere quel primo principio unico di attività e di moto ch'è dentro di noi, e che tende ad indurci a non occuparci che di noi stessi; senza, noi diciamo, distruggerlo, anzi rendendolo più attivo e più energico coi bisogni che ci suscita e con le occasioni di agire che ci moltiplica, ci costringe nel tempo stesso ad operare fuori di noi in modo, che spesso il nostro proprio interesse sparisce per volerlo troppo secondare. Muzio fa bruciare intrepido la sua mano, Attilio abbandona una patria che l'adora per ritornare tra le catene di un inimico, che gli ha preparato la morte; Curzio si gitta nella voragine; i tre Decii si consacrano alla patria e comprano colla loro morte sicura la sua salute. Quanti bisogni, quale passione bisogna supporre in ciascheduno di questi eroi, per determinarlo a ciascheduna di queste azioni! Questi bisogni, questa passione avevano sicuramente la loro radice in quello stesso principio, che fece sottoscrivere tante proscrizioni a Silla, che fece commettere tanti attentati a Catilina, che fece abbassare fino al tradimento l'anima di Cesare; ma le diramazioni erano nei primi così lontane dal tronco, dal quale partivano, che avevano loro fatto perdere di vista il proprio interesse, per cui operavano. Ecco perchè il carattere più comune delle grandi passioni è appunto quello di nascondere la consonanza del loro oggetto con la principale cagione che le ha suscitate; ed ecco perchè agli occhi dell'osservatore poco avveduto pare che abbiano un carattere da per loro esistente, ed interamente staccato da quell'amor proprio che ne è l'unica, la vera, l'universale origine, più o meno remota, più o meno nascosta, più o meno eccentrica, a misura che dalle sociali circostanze viene bene o male regolata e diretta.

Se l'amor proprio può dunque restringere ed invigorire i sociali nodi, della maniera istessa che può indebolirli e disciogllerli; se per una neces-

---

nessuno, quasi, filosofo insigne fiorì dopo Licurgo che fu il fondatore di quella singolare repubblica, e pareva che tutti i cittadini fossero formati alla medesima stampa. Facciamo voti pertanto che in questa beata contrada d'Italia, dove prospera e si consolida la libertà politica, possa eziandio e al più presto godersi anche la piena libertà d'insegnamento, senza perdere però mai di vista coloro che potrebbero deviare la gioventù dal cammino di progresso ove lo spingono i lumi ed i bisogni della presente età, e le attuali libere istituzioni.

§ 4.

Dalla stessa discussione della legge d'imposta sui fabbricati trasse origine un altro incidente che, sebbene individuale, suscitò nondimeno nella Camera una quistione di ordine e di regolamento. Nella tornata del 20 dicembre l'onorevole deputato signor Beccaria-Incisa, uno de' trentotto che soscrissero l'atto sospensivo del signor Mantelli, diede, per mezzo di lettera diretta al signor presidente, la sua dimissione fondata sulla considerazione « ch'egli non crede che si debbano votare leggi di finanze prima che il deficit sia pubbli-

saria conseguenza dell'unione sociale, l'uomo operando per sè, il prodotto delle sue azioni dee necessariamente riferirsi o all'utile o allo svantaggio della società; e se, come si è veduto, può produrre così l'uno come l'altro effetto, così l'utile come lo svantaggio di essa, il proposto scopo non è dunque chimerico: non è dunque nè nella natura dell'uomo, nè in quella della società l'ostacolo che si dee superare; e se non è nella natura delle cose, il conseguimento di esso non sarà mai impossibile.

Lasciamo dunque al volgare moralista le sue invettive contro a questo primo principio comune di attività e di moto. Lasciamo a lui la cura insana e sterile di opprimere e di distruggere questa forza che può condurre l'uomo alle più grandi virtù, come infelicemente lo conduce spesso ai più neri delitti. Più rispettosi verso la natura, e meno arroganti di lui, scagliamoci dunque contro le cause che rendono perniciosa questa forza; scagliamoci contro il governo e le leggi che non sanno dirigerla.

Se tutta la teoria della esecuzione dell'ordine, e quindi della moralità pubblica riposa sopra le leggi infallibili del cuore umano subordinato alla cognizione del vero, e del maggiore utile sentito dagli uomini senza ostacoli; s'egli è impossibile che gli uomini abbandonati a sè soli, abbiano in caso pratico sempre limpida, completa e persuasiva la cognizione delle cose, e sempre l'interesse del giusto congiunto a quello del maggiore utile; se in conseguenza nella mente e nel cuore umano vi esistono sempre superiori ostacoli contrari alla sopraddetta esecuzione, evidentemente si ravvisa la necessità delle leggi civili e di una autorità coattiva in società.

Siccome lo stato di società è un fenomeno prodotto dalla natura medesima ed ebbe principio con l'uomo, così la creazione di un'autorità sociale, e la formazione delle leggi furono egualmente risultamenti dell'ordine naturale delle cose; bene o male si sia agito in sulle prime nel creare l'una e nel formare le altre, fu certo una naturale necessità lo agire. L'arte, come nel mondo fisico, così nel mondo morale reagisce sulla natura; per cui dopo avere avuto società raffazzonate con leggi civili più o meno cattive, si cominciò ad averne di quelle alquanto meglio dirette. Di maniera che, non potendosi dubitare che l'uomo sia nato per la società, tutta la quistione si riduce a sapere quale sia la forma di società meglio conveniente all'uomo, ossia quella veramente naturale. S'intende bene, che determinare cotesta forma, significa stabilire quale sia l'organizzazione da darsi all'autorità sociale e lo spirito da infondersi alle leggi, che meglio si uniformino all'ordine di natura. Ciò fatto noi avremo la teoria del governo, che meglio adempisce alle condizioni necessarie per l'esistenza della moralità pubblica. Ecco oramai a che si riduce l'oggetto finale della ricerca che in questo Capitolo ci siamo proposta.

Di più, nel determinare la forma veramente naturale di società, è mestieri avere riguardo non solo alla maniera primitiva e brutale di vivere dell'uomo, ed alle circostanze colle quali le società ebbero principio, ma ancora a quella che i rapporti essenziali e successivi dell'uomo esigono nel progressivo irresistibile sviluppamento delle

---

camente dimostrato colla discussione dei bilanci, e per altra parte temendo che più tardi si conosca il vero bisogno di siffatte leggi, per sottrarsi alla difficile posizione che le circostanze e l'opinione gli creano, presenta le sue dimissioni, onde il collegio di Cortemiglia possa scegliere un Deputato conforme alla sua opinione, e che meglio di lui sappia quale condotta tenere in sì difficile condizione. » Data lettura di questa lettera nel principio della tornata, vennero innanzi tre differenti pareri: 1. Accettarsi la rinunzia senza alcuna discussione sul riflesso che il deputato esercita liberamente e per proprio arbitrio le sue funzioni, e basta un atto della sua volontà per esonerarnelo: tale era il divisamento del signor Revel, contrastato in ciò dal presidente e dal signor Pescatore sull'appoggio del regolamento e dell'articolo 102 della legge elettorale, i quali prescrivono che la sola Camera può concedere al deputato le dimissioni dal suo mandato. 2. Sospendersi per quindici giorni qualunque deliberazione, e lasciare campo al demissionario di ponderare meglio la sua decisione: al quale avviso inclinavano i signori Mantelli, Michelini e Jacquier contro l'opinione del signor ministro di agricoltura e commercio, il quale osservava che avendo il signor Incisa rinun-

proprie facoltà. Non basta contemplare solamente la maniera di essere delle società nel tempo del loro nascimento; la natura sola non fa tutto nello svilupparle e nel farle crescere. Bisogna ancora avere in considerazione il maggiore sviluppamento e prosperità che il sistema graduale della umana perfettibilità può permettere nei diversi periodi della vita delle società. Laonde la società ha uopo di prendere tale organizzazione, per la quale possa in pari tempo soddisfare due scopi, l'uno all'altro subordinati; il primo cioè di condurre gli uomini a quello stato di compita moralità e libertà, a cui è annesso il maggiore ben essere e la perfezione umana ottenibile sulla terra; il secondo di fare che in ogni periodo si ottenga quel maggiore grado di prosperità e di buon temperamento, che viene concesso dal grado attuale ed insormontabile dello sviluppamento della persona.

Pervenuti a questo punto, possiamo finalmente dare alla proposta ricerca una soluzione definitiva, nè crediamo di poterlo fare meglio che col riprodurre ciò che altrove abbiamo avuto occasione di dire. (1)

« Dappoichè non basta il dovere teoretico, ma nell'uomo occorre la possibilità di adempirlo, ossia il dovere pratico; dappoichè l'uomo non possiede per l'esecuzione di questo dovere che tre forze le quali sono subordinate alla legge dell'amore pel ben essere proprio; dappoichè queste forze sono impotenti, finch'egli rimanga in uno stato insociale; dappoichè le esposte condizioni, necessarie alla esecuzione di qualunque opera, non possono tutte egualmente verificarsi senza l'aiuto di più cagioni contingenti, la prima delle quali è appunto lo stato di società, segue che una determinata forma di società è indispensabile, acciò l'agente morale adempisca le funzioni a cui è chiamato: la forma di società, che pienamente lo mette al caso di adempirle, è quella appunto che si uniforma all'ordine morale di ragione, e quella sulla quale soltanto noi possiamo studiare le leggi che le competono nella sua individua personalità, o nei suoi rapporti coi membri che la compongono. »

« Cochiudiamo che la forma di società, che noi abbiamo bisogno di contemplare, deve favorire la possibilità pratica negli uomini a produrre qualsiasi effetto con le loro azioni libere. »

« La società, che unisce e conserva gli uomini, e che ha bisogno delle forze di costoro per conseguire un fine comune; la società, che vuole avere diritti e doveri come individuo morale, e che vuole esercitarne sui membri che la compongono; la società insomma, che noi possiamo fare oggetto dei nostri studi, non può essere una società qualunque, bensì dev'essere tale che si verifichino e concorrano in essa le condizioni necessarie a rendere le umane azioni conformi ai precetti teorici dell'ordine morale. Essa ha uopo di modellare la sua costituzione sopra i bisogni ed i maggiori possibili vantaggi scambievoli delle parti aggregate, e di procurare che l'interesse di ciascuno cospiri col proprio interesse a produrre lo stesso ordine di azioni. »

Ritroviamo dunque una società, dove l'interesse e le passioni dell'individuo sieno così bene

(1) Cap. LXXIII, pag. 304 e seguenti.

---

ziato all'officio di deputato non per impedimento personale, ma per un motivo politico, ossia per avere la Camera emesso un voto disapprovato da lui, non fosse più in facoltà sua di ritirarla. 3. Senza tenersi conto delle preallegate osservazioni, proporsi alla Camera la quistione nuda e semplice, se voglia o no accogliere la prodotta rinunzia. Discussi questi diversi pareri, senza tenersi conto della sospensione che venne ritirata da' tre deputati che l'aveano proposta, l'assemblea respinse la chiesta dimissione.

Per quanto merita lode tale risoluzione, altrettanto non potrebbe farsi plauso al timido consiglio dell'onorevole dimissionario; e la stessa Camera, col non averne accolta la rinunzia, l'ha implicitamente disapprovata. Se tutti gli uomini rivestiti di pubblico potere volessero arrestarsi innanzi a qualunque difficoltà che incontrano nell'adempimento della loro missione, ben pochi durerebbero lungamente in officio; perciocchè non avvi carica pubblica che non presenti dumi e spine, più o meno pungenti a seconda dell'importanza maggiore o minore che vi è annessa. Ma quanto più erto e disastroso è il cammino, quanto maggiori sono i triboli che s'incontrano nel percorrerlo, tanto è più lodevole chi sa con invitta

combinate con l'interesse della società istessa, che l'una non possa cercare la sua felicità senza contribuire a quella dell'altra, e noi avremo in essa verificate le condizioni necessarie per l'esistenza della moralità pubblica. Noi avremo in essa la maggior parte degl'individui determinati a volere ciò che debbono, e non troveremo privi di questa volontà che gli stupidi o i matti, o coloro che da straordinarie circostanze sono stati condotti alla depravazione o al delitto.

Ecco inevitabilmente e precisamente determinati i requisiti della organizzazione sociale, la quale meglio posta in rapporto col fine dell'ordine morale; è la sola valevole a produrre una compiuta moralità pubblica. L'arte sociale non può affatto prescindere dalle leggi proprie e indeclinabili degli esseri senzienti e intelligenti. Non è lecito ai rettori delle società commettere su di esse alcuno arbitrio. Non sanno essi, o non vogliono farlo? Sappiano ch'essi vengono a distruggere i fondamenti della pubblica moralità, e quindi a introdurre rapporti sociali fittizi e differenti dalla serie delle obbligazioni e diritti naturali. Sappiano ancora che, come dice Romagnosi, la forza irresistibile e innovatrice del tempo, contro della quale contrastando, essi non fanno altro che condensare una forza spaventevole, produrrà loro malgrado l'effetto, ma si ricordino che la forza di questo tempo è la forza della natura stessa, cioè inesorabile, la quale opera in grande, e che va ai suoi fini anche con le ruine.

SEZIONE I.

Teoria delle passioni giusta le circostanze diverse, in quanto possono giovare o nuocere agli Stati.

Capitolo I.

Carattere delle passioni.

L'uomo dietro la spinta degl'interni bisogni e dietro l'azione di mille oggetti esterni su lui, è capace di concepire un infinità di desiderii differenti, comechè tutti relativi al conseguimento del fine del suo miglior essere. Cotesti desiderii si succedono rapidamente gli uni agli altri, si avvicendano, si contraddicono, si escludono. Essi vengono e partono da noi senza neppure lasciar le tracce del loro rapido e quasi impercettibile passaggio. Tutti essi non sono altro che diramazioni del nostro amor proprio; ma in seguito del loro rapido succedersi e del loro facile escludersi, dissipano, dividono, distraggono in tante direzioni diverse la forza del nostro amor proprio; per cui questa, seguendo la legge universale di qualunque forza, a misura che perde la sua unità, si fa meno energica ed efficace. Sempre uniforme è il sistema della natura così nell'ordine fisico che nel morale. I moltiplici desiderii sono tanti rivoli d'acqua che distraggono, dividono, dissipano in direzioni diverse un'abbondante sorgente, e che quanto più si allontanano da questa, tanto scemano di forza fino al punto che fiacchi e lenti serpeggiano il terreno e si perdono di vista.

L'uomo, il quale non viene agitato che dalle

---

costanza d'animo superarli. Il buon nocchiero si conosce nel mar tempestoso, ed il prode soldato non mostra il suo valore nell'ozio delle guarnigioni, o tra le tazze spumanti, o bravando il nemico lontano, ma lo mostra ne'faticosi ludi di Marte, a fronte dell'oste nemica, tra'pericoli delle battaglie, e quando più fiera e sanguinosa ferve la mischia.

Con ciò non intendiamo istituir paragone tra l'intrepidezza del soldato che impavido incontra la morte, ed il coraggio civile dell'uomo politico, che fidente nella giustizia della causa di cui si è fatto difensore, saldo ed inconcusso nella verità de'principii che propugna; sfida altra maniera di pericoli, sostiene la propria opinione anche a costo di spiacere a'potenti o alle moltitudini, ed al sorriso beffardo della malignità risponde col sorriso della noncuranza e del disprezzo. Nè vogliamo qui farci a sostenere che il coraggio del guerriero può talvolta dipendere da impeto di temeraria bravura, e spesso ancora da momentanea inconsideratezza; laddove il coraggio civile dell'uomo che siede ne'pubblici consessi, o al regime della cosa pubblica, non è mai opera di mal regolato trasporto di bollenti affetti, o di passeggiero entusiasmo, ma è sempre il risultato dei

deboli, varie o moltiplici forze dei desiderii, non è capace di azioni che non si risentano della debolezza e della incostanza delle cause che le producono. Non giungendo a sentire il vigore delle passioni, egli non ne proverà e non ne dimostrerà gli effetti.

Bisogna dunque che la vigorìa dell'amor proprio non sia dissipata, divisa, distratta, diramandosi in cento deboli ed effimeri desiderii; bisogna che esso conservi la sua unità di tendenza: allora esso spiega l'efficacia delle passioni. La passione dunque non è costituita da altro che dalla preminenza di un desiderio sopra tutti gli altri. Per essa è prevenuta ogni divergenza dell'amor proprio; questo vien riconcentrato sopra pochi oggetti almeno, se non sopra unico oggetto: tanto è più efficace la passione, quanto meno distrae l'amor proprio da un unica tendenza. Essa esclude la varietà dei desiderii; o per lo meno facendo sì che non sieno tutti uguali tra loro, procura che pochi di essi primeggino su gli altri: essa insomma proscrive i desiderii: che escono fuori della sua cerchia, o almeno li domina in guisa che, anche quando venissero a collidersi con lei, tutti dovrebbero cedere alla sua forza. Ecco la natura ed il carattere della passione, la quale o è dominante, o non esiste. Noi possiamo definirla la vigoria dell'amor proprio ristretta nella unità di un desiderio. o appena appena allargata in pochi desiderii preminenti sopra tutti gli altri.

Omar diceva: « Chiunque tu sei, che amante » della libertà, vuoi essere ricco senza beni, po- » tente senza sudditi, suddito senza padrone, sappi » disprezzare la morte. I re tremeranno innanzi a » te: tu solo non temerai alcuno ». Come si può meglio definire il carattere vero della passione?

Dopo aver conosciuto che dobbiamo intendere per passione, andiamo oltre, e cerchiamo sapere quale sia la generazione delle passioni. Moltissime gli uomini ne sentono; ma noi avremo fondate ragioni a conchiudere che esse tutte confondonsi in un affetto solo.

Capitolo II.

Generazione di tutte le passioni

Noi siamo nel caso di spiegare un fenomeno morale, che ha richiamato l'attenzione di molti filosofi. Perchè tutte le passioni, di cui oramai conosciamo essere capace la umana natura, non sono tutte egualmente esistite presso tutti i popoli e in tutti i tempi? Perchè nelle epoche primitive delle società, ancora rozze e barbare, non si sono sentite quelle passioni, che hanno poi infiammato gli animi delle nazioni pervenute a grande civiltà? Dobbiamo credere che le circostanze, gli eventi, i governi, le leggi facciano nascere gli affetti nei cuori umani, o piuttosto che il germe di essi esista negli uomini, e che le sopraddette posizioni di fatto non facciano altro che svilupparli? Molti si affrettano ad accostarsi a quest'ultima sentenza. Ma in tale caso, vogliamo sapere quante passioni dobbiamo numerare nell'uomo? Ciascuna di esse è per così dire originaria nella natura, ossia ha un tipo, un germe tutto proprio? A un tale quesito rispondiamo negativamente.

---

freddi calcoli della sua pacata ragione, dei maturi consigli della prudenza, de' suggerimenti della propria coscienza illuminata o tranquilla, delle ispirazioni infine di una virtù maschia ed incrollabile. Ma qualunque sia la differenza tra queste due specie di coraggio, ciascuna delle quali merita lode e riscuote la generale ammirazione, vogliamo solo far osservare, che se è codardia pel soldato disertare la propria bandiera a vista del nemico, e deposte le armi darsi a precipitosa fuga, maggior onta è per l'uomo politico, che scoraggiato *dalla difficoltà della posizione* in cui trovasi per effetto *delle circostanze e della pubblica opinione*, si appiglia al circospetto partito di abbandonare il posto assegnatogli dalla libera elezione de' proprii concittadini, mal così rispondendo alla fidanza che in lui aveano essi risposta. Chi è prescelto a queste nobili funzioni, deve impiegare tutti gli sforzi perchè trionfino i principii ch'egli crede ragionevoli, giusti, ed utili alla causa pubblica; ma se per avventura i suoi disegni falliscono, se la sua opinione non prevale, allora pago di aver soddisfatto al proprio debito coscienziosamente, e col coraggio che inspira la profonda convinzione delle verità ch'ei sostiene, scevro di rimorsi, cede alla necessità delle umane vicissi-

L'uomo non ha che una sola passione. Egli ama sè stesso; ecco tutto. Questo amore è insito alla natura di lui; è inseparabile da essa. Nell'epoche primitive delle rozze e barbare società, come in quelle delle società colte e civili; ai tempi descritti da Erodoto, come adesso; sotto la zona torrida, come nei climi temperati, o tra gli eterni ghiacci del nord; nella capanna del pastore, sotto la tenda dell'Arabo, nei dorati palagi dei monarchi; là dove un solo uomo governa con saviezza un popolo felice, come là dove un despota, circondato di carnefici, calpesta l'umanità e la copre di sangue; sia che una casta in sè riunisca la somma dei poteri e dei vantaggi sociali, e tutto il rimanente popolo sia condannato a servirla, adularla e temerla; sia che un popolo libero e degno di esserlo viva senza schiavi e senza padroni sottomesso unicamente alle leggi; insomma in tutti i tempi e luoghi e climi, e sotto tutti i governi l'uomo ha amato ed ama sè stesso. L'amore di sè è la sola passione originaria nella natura, ossia la sola che ha un tipo, un germe nella umana costituzione.

Siccome le esterne cause agiscono sull'amor proprio dell'uomo, così questo affetto subisce varie modificazioni. Quelle cause non agiscono tutte costantemente per ogni dove, nè tutte al tempo stesso, nè con pari energia, laonde le modificazioni, che esse apportano all'amor proprio umano, dove sì, dove no si verificano in maggiore o minore numero, e successivamente si sviluppano, e tutte non hanno sempre la stessa energia. L'uomo in ogni tempo, luogo e circostanza ama ed ha amato sè stesso; ma non ama nè ha amato in tutti i tempi, in tutti i luoghi e in tutte le circostanze le ricchezze, per esempio, o la gloria. Ecco il meccanismo delle nostre moltiplici passioni. Esse sono tutte derivative dall'amor proprio; non hanno un germe particolare nella umana costituzione, ma sono fittizie, attesochè sono diramazioni o modificazioni dell'unico affetto originario nella natura dell'uomo, l'amore di sè.

S'immagini un'orda di selvaggi, i quali o isolati, o al più aggruppati in piccole tribù, errano nei boschi e si ricoverano nelle spelonche. Ciascuno di essi è amante di sè; ma molte circostanze non si sono ancora presentate, e quindi molte cagioni non si sono sviluppate, le quali agendo sull'amor proprio di coloro, lo abbiano variamente modificato, e costretto, metamorfosi morale, a riprodursi sotto differenti forme. Così, non conoscendosi possessi stabili, l'amor proprio di coloro non si manifesta con lo spirito di previdenza, cioè con l'avarizia. Niuna autorità pubblica esistendo, e vivendo essi in un pieno stato di selvaggia indipendenza, manca la cagione per cui l'amore di sè si mostri fra loro sotto le vesti dell'amor del potere. Non hanno terre, nè case, nè alcun frutto delle loro fatiche comuni, nè colleganze civili, nè memorie di comuni gioie, afflizioni, pericoli, glorie: niuna esterna cagione ha sottoposto il loro amor proprio a quella modificazione che si chiama amor della patria. I loro bisogni sono pochi, facili i mezzi di soddisfarli: l'amor di sè riproducesi nell'amor dell'ozio e del riposo. Senza forza sociale che li garantisca nell'esercizio legittimo dei loro diritti, e li freni nelle loro intemperanze, fre-

---

tudini senza mai indietreggiare, nè sconfidarsi a vista delle difficoltà che si vede sorgere incontro. La storia ha registrato nelle sue pagine come indecoroso al gran nome di Demostene l'esser egli fuggito avanti al nemico gettando via lo scudo, ma ignominia infinitamente maggiore glie ne sarebbe venuta, se per tema di offendere Filippo o il suo partito avesse tralasciato di propugnare nelle pubbliche concioni di Atene la causa della sua patria con quella forte ed irresistibile eloquenza, che tutta da capo a fondo sconvolgeva la Grecia. È nelle contingenze difficili che appare l'imperturbabilità dell'animo; e l'uomo forte che può avere diritto alla pubblica benemerenza è quegli « *cui*, secondo l'elegante descrizione che ne fa il sommo lirico venosino, *nec ardor civium prava iubentium, nec vultus instantis tyranni mente quatit solida* ».

---

quentissime sono le cagioni per le quali l'amor proprio si ramifica nell'amore della vendetta. Poco o niente essendo sviluppata fra loro la sociabilità, mancano assolutamente le cagioni che producono quello svilupparmento dell'amor di sè chiamato desiderio di distinguersi, o altrimenti bisogno del suffragio altrui, onde due passioni derivano, secondo ch'è bene o male maneggiato e diretto, l'amor della gloria e la vanità; l'una grande, utile, accoppiata alla grandezza d'animo, l'altra piccola, perniciosa e vile.

Quell'orda di selvaggi comincia a dirozzarsi; man mano progredisce nel viver civile; man mano si presentano le sovra esposte circostanze, le quali adducono le cagioni onde l'amor proprio dell'uomo variamente si modifica: man mano i possessi stabili si conoscono, la selvaggia indipendenza sparisce sotto il peso dell'ordine sociale, cominciasi ad avere una patria, i bisogni si moltiplicano, più difficili si fanno i mezzi di soddisfarli, con la creazione della forza sociale diventano maggiori i freni alla offesa di altrui e minori gl'incentivi ad offendere, e con la formazione delle classi sociali spunta il desiderio di distinguersi. Man mano dunque l'amor di sè va modificandosi e riproducendosi sotto le sembianze dell'amor delle ricchezze, del potere, del lavoro, della patria, dell'ordine sociale, della gloria. Siffatti sviluppamenti non avvengono tutti simultaneamente, ma successivamente, ossia a misura che le cagioni loro si presentano. Essi non hanno in ogni tempo e luogo costantemente la medesima energia, ma questa è varia a seconda della varia efficacia delle cause che li producono.

Ecco spiegata la generazione delle passioni umane: esse partono tutte da un tronco e sono ramificazioni dell'amor proprio, prodotte dall'azione delle cagioni esterne su quelle, e varie di età e di forza, secondo l'età stessa e l'efficacia delle cagioni onde hanno origine.

Capitolo III.

Efficacia delle passioni in rapporto al conseguimento o smarrimento del fine sociale.

Quale sia il fine delle società conosciamo abbastanza. Sappiamo ancora che, per conseguirlo, occorre di unire e far coincidere nei cittadini la volontà col dovere. Ma la volontà si determina dietro l'azione dei motivi, i quali non sono altro che affetti dell'animo. Possiamo dunque conchiudere che pel conseguimento del fine sociale sia indispensabile far concorrere gli affetti o le passioni alla esecuzione del dovere.

Supponiamo che di passioni non fosse capace la umana natura, o che l'opera degli uomini potesse aver tale efficacia su loro stessi, che pervenisse a snaturarli privandoli di ogni forza energica di passione, e snervandoli fino al punto di lasciar loro la fiacchezza dei semplici desiderii. In questo caso, quale sarebbe la società fra loro? Noi avremmo uomini fluttuanti in una varietà di desiderii, e inabili a discernere essi medesimi da quale di quelli fossero dominati, attesochè di fatto niun desiderio sarebbe dominante in loro. E quando pure ve ne fosse uno, che con maggiore frequenza li agitasse, questo non sarebbe bastantemente forte per supe-

---

Serie II.

ATTI DEL SENATO DEL REGNO.

§ 1.

Dopo tre giorni di discussione, il Senato nella tornata de' 16 dicembre, alla maggioranza di trentaquattro voti sopra dicianove, approvò la legge con cui viene proibita la creazione de' fedecommessi, primogeniture e maggioraschi, intendendosi risoluti nell'attuale possessore quelli che ora esistono, ed applicandosi siffatte disposizioni anche alle commende di padronato famigliare dell'ordine de' ss. Maurizio e Lazzaro, esistenti nello Stato. L'istituzione de' fedecommessi, fondata quando valevano le massime governative de' privilegi a favore di pochi in pregiudizio de' diritti del maggior numero de' cittadini, mal consuonava co' principii di uguaglianza civile consacrati dallo Statuto; epperò era un vero anacronismo coll'epoca pre-

rare nella collisione l'opposizione di tutti gli altri. Così costituiti i nostri uomini, lasciamoli ora agire. Le loro volontà, deboli ed incostanti come i loro desiderii, cambiano continuamente direzione, come cambiano le cause che le determinano. In qual modo conseguiranno essi lo scopo sociale? Senza un volere vigoroso e costante, come agiranno con la vigoria e costanza indispensabili a coloro, i quali tendono al conseguimento di un fine comune?

Vogliamo che questo fine si consegua? È necessario che gli uomini cospirino verso questo grande oggetto con azioni uniformi, energiche, costanti. Eglino non possono agire di tal modo, se da forti e vere passioni non sono agitati: le volontà, dominate da queste passioni, saranno forti come queste. L'unità o la preminenza del desiderio le renderà attive ed uniformi, come la forza che le determina, senza altri desiderii, o con altri desiderii, ma tutti inferiori a quello che forma la loro dominante passione; eglino, o non troveranno alcun ostacolo da superare, o ritrovandone, questi saranno troppo deboli per far traviare la loro volontà dalla direzione, verso la quale la loro dominante passione la spinge e determina.

Lo scopo sociale non si raggiunge dunque coi semplici desiderii, ma con la spinta energica delle passioni. Unicamente occorre che queste debbano combinarsi col dovere, ossia occorre che gli uomini vogliano vigorosamente e costantemente ciò che necessariamente sono obbligati a fare. Tutto questo significa che le passioni debbono essere disciplinate e dirette al bene. Ma quanto non è folle, perniciosa e detestabile la dottrina di quei pii moralisti, i quali sostengono che per assicurare il destino dei popoli e lo stato dei loro costumi, sia necessario infiacchire gli animi e moderare ossia togliere forza alle passioni? Dirigerne l'impeto è ben altra cosa che arrestarlo: da quello il movimento, da questo il torpore deriva. Si procede meglio, alloraquando per assicurarsi di un cavallo, gli si tagliano i garretti?

Nello stato civile dei popoli infinite sono le circostanze, che successivamente sono andate presentandosi, e che hanno dato origine alle cagioni attive onde in modi svariati l'amor proprio modificandosi, infinite passioni si sentono. I materiali di queste passioni possono essere dissipati, o indeboliti: altri possono essere promossi, introdotti, stabiliti, estesi e invigoriti. Da cotesta operazione, più che da ogni altra cosa, dipende il destino dei popoli e lo stato dei loro costumi. Prosperano essi, fioriscono i loro costumi, ogniqualvolta le passioni promosse, introdotte, stabilite, estese, invigorite sono quelle che hanno il più intimo rapporto col grande scopo delle società, ossia quando la loro forza tende a combinare la volontà col dovere. Periscono essi, si corrompono i costumi, quando il sopraddetto rapporto si smarrisce, quando le passioni alimentate non favoriscono la enunciata combinazione salutare, quando spingono la volontà dalla parte opposta a quella, ove la chiama il dovere.

L'uomo si rende attivo per le passioni; senza di esse, smarrisce il fine che la natura assegnò allo stato sociale. Ma esse hanno bisogno di essere disciplinate, ossia poste in accordo col dovere:

---

sente e cogli attuali costumi. Egli è anzi degno di osservazione, che la legge del 1837 da cui fu conceduta la facoltà di creare maggioraschi, venne introdotta quasi di furto nella legislazione piemontese, nè fu sottoscritta dal guardasigilli che allora reggeva il ministero di giustizia, ma dal suo primo uffiziale, ed assai pochi furono coloro che se ne giovarono: tanto l'opinione pubblica e gli stessi ministri della Corona avversavano questo privilegio, anche sotto quel regime di assolutismo che procurava riedificare il passato. La sua abolizione adunque era una necessaria conseguenza legale della rigenerazione politica proclamata da Carlo Alberto nel 1848, e quindi giunse opportuno e sommamente lodato il progetto presentato dal Governo nella Camera del Senato, con cui si propose dichiararsi risoluti gli attuali fedecommessi e maggioraschi, vietarsene la creazione nell'avvenire.

Questo progetto, com'era da attendersi, sollevò qualche opposizione da parte di coloro che sono tenaci degli antichi istituti, e temono che il mondo ruini ad ogni novità, ad ogni piè sospinto verso il progresso. L'onorevole senatore Della Torre prese principalmente a combatterlo sostenendo, non potere senza fedecommessi esistere

quelle, che gli sono opposte, sono le sole che meritano essere infiacchite, dissipate o proscritte.

Capitolo IV.

Cagioni fisiche, morali, politiche, le quali modificano le umane passioni.

Abbiamo veduto negli antecedenti Capitoli che l'uomo non può essere felice, se non perviene ad uno stato in cui la sua libertà sia combinata con la dipendenza, al quale uopo è mestieri che la sua volontà sia combinata col dovere. In questo caso si ottiene la moralità pubblica, la quale non è altra cosa che la conformità delle azioni libere degli uomini con le prescrizioni dell'ordine morale di giustizia. In seguito abbiamo esaminato se cotesta desiata e utile combinazione della volontà col dovere sia conseguibile o pur no naturalmente, vale a dire se sia pro o contro la natura dell'uomo e quella della società, e i risultamenti del nostro esame ci hanno portati a conchiudere che sia benissimo ottenibile: l'esperienza è venuta in nostro appoggio e ci ha mostrato che più volte si sia ottenuta. Si tratta dunque di muovere la volontà nel senso del dovere. Ma la volontà non è determinata che dall'amor di noi stessi: in conseguenza tutto si riduce a illuminare, dirigere, disciplinare l'amor di noi stessi. Quest'amore è l'unica nostra passione originaria, inseparabile dalla nostra natura e quindi universale e costante. Tutte le altre passioni non sono che diramazioni della prima, e consistono nelle modificazioni che la prima subisce dietro l'azione di varie esterne cagioni: laonde esse possono chiamarsi naturali, solo in quanto si considerano come modificazioni della unica nostra passione originaria in natura; ma del resto sono fattizie, e non sono nè universali, nè costanti, perchè non in tutti i tempi, in tutti i luoghi, in tutte le circostanze sono state conosciute, nè ovunque sono state sentite, hanno avuto sempre uguale vigore. Pervenuti a questo punto, e dopo avere accennato che nello stato civile dei popoli, moltiplicatesi all'infinito le cagioni modificatrici dell'amor proprio, si sono fatti infiniti i materiali delle fattizie passioni, abbiamo avvertito che i detti materiali possono essere dissipati o indeboliti, ed altri promossi, introdotti, stabiliti, estesi, invigoriti, e che da questa operazione, più che da ogni altra, dipende il destino dei popoli e lo stato dei loro costumi.

Arrestiamoci ora per un istante, e facciamo notare che per materiali delle passioni fattizie noi intendiamo significare appunto le cagioni esterne che vanno elaborandole sul fondo comune dell'amor proprio umano. L'operazione da noi sopra accennata sì utile alla felicità e alla moralità dei popoli, dovendo consistere nel dissipare o indebolire, o pure nel promuovere, introdurre, stabilire, estendere, invigorire i sopraddetti materiali, si raggira dunque intorno all'esterne cagioni modificatrici dell'amor proprio. Siffatte cagioni debbono essere dissipate o indebolite, o invece promosse, introdotte, stabilite, estese, invigorite. Quali sono le forze, che agiscono su queste cagioni ed hanno potenza di ammetterle o di proscriverle, d'infiacchirle o di corroborarle? Ecco la ricerca, che presentemente proponiamo a noi stessi.

---

nobiltà, e questa non essere mai mancata in veruna monarchia, in nessuna costituzione: essere stata questa verità riconosciuta dalla stessa repubblica così detta democratica di Francia, che lasciò esistere i maggioraschi: non essere questa abolizione nè opportuna, nè necessaria nei presenti ordini politici, perocchè mentre tutta Europa è intenta a ricostruire, non deve il Piemonte dare opera a distruggere: doversi attendere gli avvenimenti, e se da essi sorgerà una repubblica democratica universale, tutti allora saranno aboliti i privilegi delle passate generazioni, ed andranno in dileguo; ma poichè pare assai più probabile che il tutto ritorni alle antiche forme monarchiche, non sarebbe opportuno sopprimere oggi i fedecommessi, per restaurarli domani: non doversi di continuo predicare l'uguaglianza civile innanzi alla legge, perocchè in Inghilterra dove da seicento anni si gode questa uguaglianza, sono tuttavia in vigore i fedecommessi, e non pertanto è quello il paese più libero, più ricco e più potente del mondo: non essere prudenza che un così piccolo Stato qual è il Piemonte distrugga ciò che altrove si ristabilisce, come avviene in Alemagna, dove si ripristinano ora i fedecommessi ch'erano di già stati aboliti.

Le ricercate forze sono tre, siccome provengono da tre circostanze di differente natura: esse sono fisiche, morali o politiche. Noi vedremo che queste forze, alcune volte isolatamente, ed altre volte combinatamente, indebolendo o proscrivendo i materiali ossia le cagioni di alcune passioni, ed invigorendo e moltiplicando quelli di alcune altre, indeboliscono, restringono o proscrivono con questo mezzo alcune passioni, e ne introducono, estendono, invigoriscono delle altre, onde la felicità e la moralità dei popoli dipendono.

Prima d' innoltrarci nell' argomento, premettiamo alcune osservazioni generali. Parlando delle forze fisiche, morali, politiche, le quali concorrono a formare le passioni dominanti dei popoli, niuno si aspetti sapere da noi il grado preciso di efficacia col quale ciascheduna delle enunciate forze influisce sulla indicata operazione: se avessimo la pretensione di spiegare minutamente l' artifizio con cui svariate cagioni si combinano per produrre un effetto, e la parte che ciascuna di esse vi prende, noi prometteremmo più di quello che possiamo attenere, e saremmo certi di fare sforzi inutili, il cui risultamento sarebbe il nostro inganno o l' errore. Quando un effetto proviene da causa semplice e costante, agevole riesce calcolare la forza con cui essa agisce. Si può anche calcolare la forza di una cagione composta, e dividendola, misurare quella particolare di ciascedun componente: ma malgrado ciò, non è certamente possibile determinare l' efficacia con cui ciascuno dei componenti concorre con gli altri nel composto dell' azione. Possono i chimici attestare la verità delle nostre parole; ed i filosofi ci faranno anch' essi giustizia, riconoscendo essere impossibile a non smarrire il filo del ragionamento ed a non vagare nell' incertezza, ogni qualvolta vuolsi misurare il valore di una causa composta, la cui azione non sia costante, o la cui variabilità non sia sottoposta ad una certa regola da noi perfettamente conosciuta. Passando dalla generalità delle cose al fatto speciale di cui siamo occupati, noi troviamo presso un popolo alcune passioni private di vigore, ed altre promosse ed estese; vediamo che i materiali e le cagioni delle prime sono indebolite o proscritte, e quelle delle seconde moltiplicate e rafforzate; discopriamo che un tale effetto deriva da varie circostanze particolari a quel popolo, in guisa che non verificandosi presso altri popoli, costoro non ottengono un identico effetto; indaghiamo quali possono essere le anzidette circostanze, e dopo un maturo esame, giungiamo a rinvenirlo nel fisico, nel morale e nel politico di quel popolo; vediamo l' effetto provenire dalla loro azione combinata; ma non mai perveghiamo a determinare la vigoria particolare con cui ciascheduna delle dette cause opera nel concorso dell' azione delle altre cospiranti a produrre un unico effetto. Tutto al più, è possibile che alcuna delle dette cause primeggi evidentemente sulle altre fino al punto che riesca ad unirle e combinarle per farle insieme concorrere; in questo caso, noi chiamiamo principale la detta causa. Ma qui si arresta tutto il nostro sapere, ed ecco quanto il Lettore deve tutto al più aspettarsi da noi, quando non voglia essere ingannato, in ordine alle ricerche che faremo intorno alla influenza delle circostanze fi-

---

Osservava per contrario il ragguardevole guardasigilli ministro di grazia e di giustizia, che la legge abolitiva dei fedecommessi è non solo opportuna, ma dettata altresì da una necessità costituzionale, perocchè cotesti privilegi contengono vincoli che direttamente si oppongono allo Statuto; che non sono mica i fedecommessi quelli che guarentiscono l' esistenza della nobiltà; ed invero se così fosse, trovandosi ora questi ridotti ad assai deboli proporzioni, la nobiltà avrebbe già perduto il preteso suo fondamento: che per contrario la nobiltà riconosce il suo appoggio nello Statuto; che sino dal 1837 fu assai male accolta nel Piemonte la legge che autorizzò la fondazione dei maggioraschi, talchè appena tre o quattro sono quelli che naturalmente n'esistono; che quanto più si moltiplicano i proprietari degl' immobili, altrettanto rendonsi più salde le basi dell' ordine e della libertà: che tra le più cospicue verità che sopravvissero alle più lunghe e dure lotte, vuolsi annoverare quella che riguarda la soppressione dei vincoli fedecommessari, e ciò perchè essi inducono una estensione di beni troppo pregiudicativa del diritto di proprietà, si oppongono all'uguaglianza civile proclamata dalla legge fondamentale dello Stato, fomentano accanniti odii domestici,

siche, morali, e politiche sui materiali o cagioni delle umane passioni.

Nè ciò basta. Prima di entrare in materia, ancora sentiamo il bisogno di premettere un'altra vista generale. Abbiamo detto, che tra le cagioni ricavate dalle circostanze fisiche, morali, e politiche di un popolo, le quali esercitano influenza sulle umane passioni, alcuna può esservene che primeggi sulle altre. Di fatti una ve n' ha, che in ogni tempo e luogo positivamente e decisivamente primeggia; essa è la legge. Essa occupa sempre il primo luogo tra le forze, onde effettivamente procede la formazione delle dominanti passioni di un popolo. Doppia è la sua azione, l'una diretta, l'altra indiretta; la prima consiste nella parte diretta che prende nel concorso dell'azione con le altre forze: la seconda consiste nella influenza che sulle altre forze può avere, combinandole, componendole, dirigendole, modificandole, la vigoria accrescendo di quelle favorevoli, l'opposizione di quelle contrarie indebolendo, o distruggendo, rendendo le une atte a produrre, e le altre inabili ad impedire il desiderato effetto. In conseguenza di tutto ciò, nel mentre ci occuperemo a svolgere le fisiche, le morali e le politiche circostanze di un popolo, efficaci o sole o combinatamente ad indebolire o proscrivere alcune passioni, ed a stabilirne e a invigorirne delle altre, sarà nostro dovere lo indagare quale sia contemporaneamente l'azione indiretta che la legge esercita, ossia quale la influenza che avere può sulle precedenti circostanze per rendere le une atte a produrre, e le altre inabili ad impedire il desiderato effetto.

In tutta questa ricerca non faremo altro che seguire le orme del nostro gran Filangieri, non senza ordinare le sue idee sopra un nuovo piano, spesso meglio svilupparle, alcuna fiata modificarle, ed ogni sforzo impiegando per spingerci fino a più lontani e generali risultamenti.

Filangieri prende per modello il popolo Spartano, presso cui vede proscritti o indeboliti tutti i materiali della cupidigia, della vanità e del timore; moltiplicati ed invigoriti tutti i materiali dell'amore della gloria, della patria e della libertà; per effetto di che, nel corso di molti secoli l'avarizia vi rimane sconosciuta, indebolita la vanità, distrutta la passione del timore, e quelle della gloria, della patria, e della libertà vi agiscono con incredibile vigore. Egli cerca le cause di questo effetto, e ne trova molte e di varia natura. Contemporaneamente osserva le leggi di quel popolo, e vi esamina non solo la parte immediata e diretta che prendono parte in questa operazione, ma distingue ancora la loro azione nel concorso delle altre forze, ossia l'azione loro indiretta con cui uniscono e combinano tutte le altre favorevoli circostanze, riparano a quelle contrarie, e le dirigono tutte al desiderato scopo. (1)

(1) Noi contrastiamo a Filangieri la legittimità dello scopo che alla società Spartana fu proposto. Noi non possiamo come lui avere una cieca ammirazione per Sparta. In conseguenza tutto il sistema delle sue idee rifiutiamo. E comechè in apparenza può credersi che noi andiamo in questa parte copiandolo, pure ogni accorto Lettore è in istato di accorgersi che diamo ai nostri ragionamenti uno spirito diverso, e che prendendo le mosse da lui, e percorrendo lo stesso sentiero, proclamiamo prin-

---

domestici introducendo una forzata disuguaglianza di fortuna tra' figliuoli dello stesso padre, e sottraggono i beni territoriali alla libera contrattazione con grave pregiudizio del commercio e dell'industria; che in Inghilterra tutti i beni del patrimonio paterno passano al primogenito, ma ciò è per effetto di legge di successione; e sebbene che vi esistano anche i fedecommessi, pure questi vincoli sono riguardati come un male che si aggrava su tutto quel regno, como ne fa fede Blakston scrittore del secolo passato: che infine la proprietà raccolta nuoce alla produzione della medesima, ed una pruova se ne ha nei beni delle *mani-morte*.

I giudiziosi e liberali principii del guardasigilli furono rincalzati dalle dottrine facondamente svolte da parecchi onorevoli senatori, e tra gli altri dai signori Stara, Maestri e Sclopis. Quest'ultimo invocando l'autorità dell'italiano pubblicista Pellegrino Rossi, disse che il buon senso avrebbe sempre avversato quelle leggi che tolgono ai proprietari dei beni la volontà di migliorarli: che la istituzione dei fedecommessi aveva precisamente questo difetto: e che, coll'abolirla, si svinco-

La fertilità delle terre intorno Sparta è una delle fisiche circostanze, che noi dobbiamo contemplare. In essa noi vediamo la possibilità di favorire l'industria agricola, e di proteggere il commercio esterno, Ma all'opposto Filangieri vi ravvisa la possibilità di proibire l'una e l'altra. Meglio sarebbe il dire che Licurgo, il quale vuole formare un popolo povero, profitta di quella fisica circostanza per chiudere ogni varco, onde ai suoi uomini possano pervenire ricchezze. La povertà dunque degli Spartani non riguardiamo noi come un effetto della fertilità dei loro terreni, bensì come il risultamento della loro legislazione. Vediamo che prescrivono le leggi a tale riguardo. Esse regolano la ripartizione delle terre e l'uguaglianza delle proprietà (1); proporzionano il numero delle sorti a quello dei cittadini, e quando costoro oltrepassano il numero di quelle, ordinano la missione nelle colonie (2); concedono i beni di chi muore senza figli a colui che ne ha più (3); proibiscono di dotare le figlie; bandiscono l'oro e l'argento e ne puniscono di morte i detentori; interdicono l'esercizio di qualunque arte meccanica al cittadino, ed annoverano l'agricoltura fra le arti proibite; vietano qualunque traffico o mercenario ministero (4).

cipii differenti. Egli vuole persuaderci che il popolo Spartano fu quale di fatto si fece per vari secoli conoscere nel mondo antico, per effetto delle circostanze fisiche, morali, politiche in cui si trovò, circostanze delle quali abilmente la legislazione profittò per invigorire le favorevoli ed eliminare le contrarie al proposto scopo. Noi, al contrario, cominciamo dal non ammettere che lo scopo assegnato alla società Spartana sia stato quello che l'ordine morale di natura assegna alla umana società. Esso fu uno scopo, il quale non poteva conseguirsi che col sacrifizio dei più vivi affetti naturali. Esso fu concepito in una mente fanatica, proposto e conseguito per virtù di quella violenza che il fanatismo esercita sulla umana natura. Le circostanze fisiche, morali, politiche, tra cui il popolo Spartano trovossi, non influirono gran fatto sulle passioni da cui esso fu dominato; queste passioni esagerate e conculcatrici della natura, non potevano provenire da cagioni naturali di qualunque specie. Le sopraddette circostanze ebbero piccolissima parte nella produzione dell'effetto; ma questo fu principalmente e quasi unicamente il risultamento della legislazione; essa fu l'opera quasi esclusiva del legislatore. Nelle identiche circostanze ogni altro popolo sarebbe stato, con differenti leggi, differente da quello che fu il popolo di Sparta. In quelle circostanze medesime, ma con altre leggi, gli Spartani avrebbero potuto essere altrimenti da quello che furono. E nelle istesse circostanze e con le leggi stesse, essi a capo di alquanti secoli furono differenti da quel di prima, non appena che la violenza del fanatismo andò scemando, com'era naturale che avvenisse, per lo motivo che durevole e costante è unicamente ogni sistema che sia conforme all'ordine morale di ragione: lo stato di violenza logora sè stesso e poco dura. In conseguenza di ciò, premesso che lo scopo assegnato alla società Spartana fu un consiglio del legislatore e non della natura: premesso che le leggi quasi esclusivamente fecero degli Spartani quello che furono, non esamineremo le circostanze fisiche, morali e politiche in cui essi trovaronsi, che come tenui e quasi insensibili forze le quali poco contribuirono alla produzione dell'effetto: e meglio rileveremo l'abilità con cui il legislatore seppe spesso combatterle per riuscire nel suo intento.

(1) Il sacro principio della uguaglianza di diritto e quello della giustizia distributiva sono dunque conculcati.

(2) Dov'è la libertà individuale?

(3) Magnifica libertà dei possessi!

(4) L'esercizio delle facoltà fisiche e morali, la prima libertà che l'uomo tiene dalla natura, è impedito.

---

lavano le proprietà immobiliari, e si apriva la via al miglioramento di esse, ad una più ben intesa coltura: e che una nobiltà privilegiata sarebbe un anacronismo, ma sarà sempre ben accetta una nobiltà che dalle proprie tradizioni attinga stimolo ed incentivo ad opere generose.

Queste solenni verità, annunziate con la calma e dignità conveniente ad un grave consesso di senatori, e più di ogni altro, il buon senso, la dottrina, la ragionevolezza dell'assemblea, fecero sì che la legge proposta dal guardasigilli fosse stata approvata ad una considerevole maggioranza. Noi dunque ci felicitiamo con quella parte del Senato che ha dato in questo rincontro una sì bella pruova di saviezza, e togliamo da ciò argomento a riguardarla come un forte propugnacolo delle libere istituzioni che reggono questa italiana contrada. Nè ci sconforta il vedere in mezzo ad esso manifestarsi aspirazioni verso un passato, il cui ritorno ci sembra impossibile ad onta de' sinistri vaticinii pubblicamente espressi dalla tribuna. Cotesti desiderii di regresso vanno a ritroso della corrente irresistibile dell'unanime tendenza dell'umanità, che presto o tardi trionferà di qualunque ostacolo: essi non ispirano che assai languide simpatie; sono voci quasi senza eco; sono leggiera nebbia

La seconda delle circostanze fisiche, che dobbiamo contemplare, è la dolcezza e la salubrità del clima. Essa è favorevole alla produzione della specie; e presso un popolo, che fosse agricolo e commerciante, la grande popolazione proporzionata all'abbondanza dei mezzi sarebbe un benefizio. Ma Licurgo ha ragione a temerla presso un popolo misero. Laonde egli ha bisogno di combattere gli effetti di un clima che invita troppo agli amori. Quali sono le sue leggi? Proibisce allo sposo di coabitare con la sposa; non gli permette di condurla in sua casa che di nascosto e per brevi momenti; fa ballare e danzare nude le donzelle coi giovanetti (1). Con queste ed altre leggi rende la circostanza fisica del clima impotente a nuocere al suo disegno. La continenza Spartana è dunque un effetto della severità delle leggi contro la natura.

Passiamo a considerare una circostanza morale: essa consiste nell'originario carattere del popolo Spartano, in cui si scorge una certa fierezza che dispone alle passioni forti e grandi, e male si combina con le deboli e vili. La legislazione ne approfitta abilmente. Le leggi proibiscono il fasto ed il pianto nei funerali; stabiliscono il culto degli Dei armati, ed innalzando nel cielo la gloria bellica per farla più facilmente discendere sulla terra, vogliono che nè pure il simulacro di Venere comparisca inerme; negano l'onore della sepolcrale iscrizione a chiunque non sia morto in difesa della patria; prescrivono l'uguaglianza e la semplicità nelle vesti per distruggere i motivi dell'avidità, nonchè la massima rozzezza nei mobili che non possono essere lavorati se non con la scure e la sega; stabiliscono le pubbliche mense e la qualità dei cibi che si debbono in quelle apprestare, la quale istituzione viene considerata da Senofonte come una scuola di sobrietà, come il vincolo del civile amore, come un potentissimo istrumento del patriottismo; puniscono la pinguedine; prescrivono che i fanciulli sieno allevati a spese del pubblico, per cui tolti appena nati dal paterno tetto ed avvezzati fin dalla prima infanzia a tollerare il dolore, la fame, le tenebre; ordinano, affine di sperimentare la loro costanza nel soffrire il dolore, che le loro balie vadano a flagellarli sull'ara di Diana; privano delle prerogative della cittadinanza colui che non ha potuto reggere alla pubblica istituzione; stabilendo la dipendenza del più giovine verso il più vecchio, fanno che ogni Spartano vegga nella patria la sua famiglia, e nel concittadino il suo padre, il figlio, o il fratello. Di questo modo la legislazione estende ed invigorisce la fierezza originaria e naturale del popolo Spartano.

Vengono ora le circostanze politiche. Quali esse sono? Lo stato è situato in mezzo a popoli belligeranti, e vicino alla spaventevole potenza di un gran re. Siffatta circostanza induce la necessità di dedicare il popolo Spartano interamente alla guerra, d'imbeverlo di grande affetto per la gloria guerriera e per la libertà, di renderlo inaccessibile al timore, di avvezzare il corpo e lo spirito di esso alle fatiche, ai rischi ed ai patimenti che porta seco la guerra. Il legislatore figge lo sguardo

(1) Occorre al legislatore privare la specie umana del sentimento naturale di pudore per conseguire il suo scopo.

che si dissipa allo spirare del vento; sono nubecole che passano rapidamente dinanzi al sole quasi temendone la luce, ma non giungono a turbarne lo splendore. Nondimeno l'opposizione costituzionale incontrata dalla legge ha giovato a farla meglio discutere, a mostrare la maggiore sua utilità, a renderla più popolare, ed a testificare infine a chiunque affettasse dubitarne, che pienamente libera è la tribuna subalpina; che su di essa non prevale influenza di alcuna sorta; e che quanti seggono nelle assemblee parlamentari hanno ampia facoltà di manifestare e sostenere la propria opinione, fosse anche avversa alle leggi che tendono a dare vita allo Statuto fondamentale dello Stato.

Nè qui si arrestano i beneficii di questa legge, ma si estendono ancora alle commende di patronato famigliare dell'ordine cavalleresco de' Ss. Maurizio e Lazzaro esistenti nel reame, i cui beni restano liberi dai vincoli onde ora sono affetti, ed invece s'ingiunge ai possessori delle commende soppresse di pagare al tesoro dell'ordine, nel termine di tre anni e in tre rate uguali di anno in anno, un capitale corrispondente al dieci per cento. Anche questa parte della legge trovò oppositori, specialmente nell'onorevole senatore signor

a cotesta necessità indotta da una circostanza politica, e tosto prepara e vi dispone i suoi mezzi. E dopo avere profittato della naturale fierezza del popolo per renderlo moralmente forte, ordina allo stesso fine il suo sistema politico. Egli vede negl' Iloti una sorgente di materiali atti a favorire le sue mire; con essi dispensa dall' esercizio dell' agricoltura e delle arti i cittadini, che debbono essere unicamente occupati di ciò che ha rapporto alla guerra; con essi allontana gli uomini liberi dall'amore del guadagno, che l'esercizio di un'arte dee necessariamente ispirare; con essi facilita lo stabilimento di quelle pubbliche mense, che sono la scuola della sobrietà e del patriottismo; con essi finalmente tiene sempre viva innanzi agli occhi l'immagine della servitù, e risveglia con lo spettacolo dei mali che questa produce, l'idea dei vantaggi inestimabili e preziosi che vanno uniti alla libertà. In seguito, egli dà al governo una forma la più favorevole ad invigorire e moltiplicare i materiali della passione della patria, ed a rendere questa comune a tutti i cittadini, partecipi tutti della sovrana autorità nelle concioni, ammessi tutti alla speranza di potere un giorno avere parte al senato, capaci tutti, meno gl' immeritevoli, ad aspirare alle magistrature ed alle cariche. Egli promulga varie leggi, che fin dall' aurora dei suoi giorni gittano nel cuore del cittadino i germi di quelle passioni che debbono un giorno dominarlo; proibisce d'innalzare mura intorno alla città (1); dà a ciascun soldato una corona prima di andare alla pugna; priva il fuggitivo, il vile ed il timido dell' altrui consorzio; promette le più grandi distinzioni al più coraggioso ed al più intrepido; rende più felice la condizione del guerriero nel campo, che nella città.

Ecco quali fossero le circostanze fisiche, morali e politiche per gli abitanti dell' antica Laconia, e come influissero a modificare le loro passioni. Ecco principalmente in quale modo la legislazione si adoperasse a costituirle quali esse furono, distruggendo o indebolendo i materiali delle passioni vili, e moltiplicando e invigorendo quelli delle passioni che si vollero stabilire. Egli è evidentemente impossibile valutare il grado di forza, col quale ciascheduna di queste circostanze agisse nel concorso delle altre; ma è poi indubitato che dobbiamo concedere alle leggi il primo luogo, dappoichè il fine propostosi dal legislatore spartano non corrispondendo a quello naturale delle società, ma essendo tutto quasi di sua creazione, egli fu indotto per ottenerlo a discostarsi dalle severe regole di ragione naturale, le quali prescrivono di scegliere tra le circostanze fisiche, morali, o politiche di un popolo quelle veramente favorevoli alla moralità pubblica predicata dalla ragione, ossia conforme all' ordine di natura, e di profittarne per introdurre, estendere e invigorire le passioni necessarie alla felicità bene intesa degli uomini, limitandosi a indebolire

(1) Alcuni Spartani, leggiamo in Plutarco, passando sotto le mura di Corinto, domandarono: « Quali donne abitano questa città? » E udendo che erano Corinti, ripigliarono: « Uomini timidi e vili, non sanno essi che le sole mura inespugnabili di una città sono i cittadini determinati a morire? »

Alessandro di Saluzzo, il quale fondavasi sull'art. 78 dello Statuto, dove pare che il Re abbia riserbato a sè medesimo la legislazione relativa agli ordini cavallereschi. Ma riuscì agevole al guardasigilli combattere questa opposizione facendo osservare: che sebbene lo Statuto abbia guarentito l' esistenza degli ordini cavallereschi, tuttavia da ciò non deve riferirsi che i beni di tali ordini abbiano ad essere sottratti all' azione della legge: che prima delle attuali istituzioni politiche, il Re nella cui persona era raffigurata l' intera rappresentanza nazionale, promulgava le leggi riguardanti l' ordine de' Ss. Maurizio e Lazzaro di cui era gran maestro, ma ora che il potere legislativo invece di essere riconcentrato nella sola persona del Re, è diviso tra lui ed il Parlamento, non può quest' ordine sottrarsi all' impero della sovranità come trovasi stabilita, e quindi tutte le disposizioni che riflettono i suoi beni spettano ai tre grandi poteri riuniti. Fu dichiarato inoltre dallo stesso Ministro di grazia e giustizia dietro interpellanza dell'onorevole senatore De Cardenas; che per effetto di questa legge non rimangono soppressi pe' successori quei titoli che furono acquistati dall'attuale possessore vincolando un decimo de' proprii beni; che i chiamati alle commende

o distruggere la influenza di quelle sole circostanze, le quali fossero contrarie alla sopraddetta moralità pubblica. Il fine di Licurgo fu, lo ripetiamo, una sua creazione, e il suo sistema, per tendere a quello, dovè spesso ricavare dalle circostanze più favorevoli alla effettiva felicità umana l' efficacia di distruggerla. Tutto fu in lui opera di fanatismo e di violenza, e la moralità da lui stabilita, non resse che su queste basi. Di maniera che Filangieri, meglio che riuscire a dimostrare come le condizioni fisiche, morali e politiche di un popolo concorrano a formare le sue passioni dominanti, non ha dimostrato altro che fino a qual punto la legislazione possa dominare la natura e creare quelle passioni che vuole inspirare negli uomini.

Capitolo V.

Continuazione dello stesso argomento.

Nel precedente capitolo non abbiamo fatto altro che spiegare sommariamente l'influenza delle circostanze fisiche, morali e politiche, non che quella delle leggi, così diretta che indiretta, sulle dominanti passioni dei popoli. Ma noi abbiamo bisogno di sviluppare meglio questo importante argomento e classificare le idee in guisa che distintamente si sappia sulla formazione delle umane passioni in qual modo, nel concorso delle varie cagioni, ciascheduna di esse vi abbia parte.

§ 1.

Delle fisiche circostanze.

Molti grandi scrittori dai quali siamo stati preceduti, hanno rischiarata per ogni lato questa parte delle nostre ricerche, ma ciascuno non ha tutto veduto, per cui chi più chi meno si sono abbandonati ad uno spirito di sistema, che sempre nuoce alla verità. Le fisiche circostanze, che noi vogliamo contemplare, si restringono alle condizioni del clima. Ma la più parte di coloro, i quali del clima hanno favellato, non hanno posto mente ad altro, dietro l'orme di Montesquieu, che al grado di latitudine ed a quello di calore, mentre che la differenza dei climi non in ciò soltanto consiste. In seguito, hanno conceduto al clima una influenza sul morale di gran lunga maggiore a quella che possiede, fino a farne derivare gli usi civili ed anche la libertà o la schiavitù domestica o politica. Altri poi, con contrario eccesso, gli hanno rifiutato ogni influenza qualunque, sostenendo che in tutti i climi gli uomini sieno tutti uguali, e che dalla sola educazione ricevano vario e distinto carattere (1). Ninno potrà mai farsi persuaso che un Lapponese ed un Siciliano, come osserva un illustre scrittore, posseggano talenti uguali ad essere poeti, a divenire pittori; che la gelata e torpida fibra, il denso e freddo

(1) Elvezio nel suo libro dell'Uomo: chiaro filosofo e profondo analista del cuore umano, a cui un paradosso, che ha voluto sostenere, nulla scema della giusta lode che gli è dovuta.

---

non saranno per nulla pregiudicati; e che lo scopo della legge non è certo quello di offendere le ragioni de' privati.

La legge insomma fu vinta anche per questo lato, non ostante che toccasse i privilegi di un grande numero degli stessi onorevoli senatori, i quali sono decorati di quel medesimo ordine dei cui beni ora trattavasi, dando così una pruova evidente di personale abnegazione, e preferendo ai proprii vantaggi individuali la pubblica utilità. Dove fioriscono queste virtù cittadine, non è possibile che crolli la libertà; ed a coloro che osteggiano le istituzioni piemontesi concedute dalla magnanimità di Carlo Alberto, e sostenute dalla lealtà dell'inclito suo figlio Vittorio Emmanuele; a coloro che calunniano questo popolo generoso, e fanno le viste di crederlo incapace di progredire nel suo nuovo sentiero di civiltà, verso il quale così mirabilmente procede, noi non risponderemo altrimenti che co' fatti, imitando l'esempio di quel greco filosofo il quale volendo smentire un pirronista che sfrontatamente gli negava l'esistenza del moto, si mise avanti di lui a passeggiare.

sangue del primo sia capace di quella celerità di oscillazioni, di moti, onde nasce la prontezza di percepire e di rapportare le più disparate idee, della quale è capace un Italiano, un Greco; che la grossolana fibra dell'abitatore del nord sia suscettiva di quelle insensibili modificazioni, di quei leggieri e piccioli movimenti che generano il delicato e tenero gusto di Anacreonte, di Catullo, di Guido Reni.

Noi profittando dei lumi di tanti sommi scrittori, non possiamo seguire alcuno di loro; faremo bensì capitale di tutti affine di sviluppare i caratteri effettivi del clima e di descrivere i confini della sua influenza legittima.

Per formarsi una idea adequata della influenza del clima, bisogna intendere con questa parola la riunione di tutte le circostanze, che formano la costituzione fisica di un paese.

L'illustre scrittore di cui abbiamo parlato poc'anzi, è il nostro Mario Pagano, che dopo avere fatto onore all'Italia coi sommi suoi lumi, diè per la libertà di lei il proprio sangue: ei chiuse con la morte di un eroe la vita di un filosofo. Niuno meglio di lui svolse gli elementi onde si compone la idea complessa del clima. Seguendo le idee sviluppate da Ippocrate nel suo gran trattato *dell'Aria, delle Acque e dei siti*, ci dice che tutte le cose, che la terra produce, seguono la natura della medesima. Gli uomini, gli animali, i vegetabili e tutto ciò che vive, posti nella regione medesima, sono assai simili tra loro. La prima materia, che l'uomo ne porta seco dal seno materno, cangiasi tutta pei continui effluvi dei corpi che nel nutrimento sono poi rifatti. Sono dunque le nostre membra le parti di quel suolo che abitiamo. La tessitura, la forma nel primogenito nostro corpo vengono cangiate così dall' intensità del freddo e del caldo che si soffre, dall'aria che ci circonda e preme, dalle sostanze delle quali è pregna, che la nostra macchina diviene tale, quale appunto la rende la costituzione del clima. Le sembianze e i volti, i temperamenti delle nazioni diverse, sono così distinti tra loro come i caratteri morali. Se i temperamenti diversi, ossia le varie configurazioni e meccanismi dei corpi, vengono prodotti dalla lunghezza delle fibre, dalla loro mole e densità, dal grado della tensione, dal diametro dei vasi, dalla quantità o qualità del sangue o denso o diluto o di parti ignee o terree ed umide ripieno, dalla varia combinazione loro, egli è palese che le anzidette cagioni del calore, dell'aria ed altre, le quali hanno influenza grandissima sullo sviluppo delle fibre, sulla tensione loro ed irritabilità, sulla grandezza dei canali e sulla qualità del sangue formano i temperamenti diversi.

Quindi ciò, che noi diciamo clima non solo viene determinato dal grado del calore, come si crede da coloro che hanno grossolanamente considerata cotale materia, ma ben da molte cagioni viene stabilito, delle quali sono precipue la qualità del terreno, delle acque e dell'aria, il sito ossia posizione del luogo il quale si abita, finalmente il grado di calore.

E cominciando dalla qualità del terreno, coloro che abitano sui monti e in una terra petrosa, hanno le fibre molto aspre e dure, imperciocchè i vegetabili, dei quali essi si nudriscono, sieno

---

§ 2.

Approvata la legge eversiva de' fedecommessi, primogeniture e maggioraschi, il Senato passò a discutere un'altra non meno importante legge, proposta dal Governo per l'organo dell' egregio guardasigilli Ministro di grazia e giustizia, e diretta all'abolizione delle così dette *bannalità*. Consistono queste in privilegi, che accordano dritti di preferenza esclusiva negli usi di alcuni stabilimenti, di macchine, opificii e simili, togliendo ai cittadini la facoltà di formare altre opere di uguale natura, e venire così in concorrenza coi proprietari delle medesime. Queste opere privilegiate traggono il titolo di *bannali* dalla denominazione del favore che godono. Così, per addurne alcuni esempi, dicesi *bannale* il molino dove i cittadini di una comunità debbono fare macinare i loro cereali senza avere dritto di costruire altri molini; è *bannale* il forno dove tutti, o un gran numero degli abitanti di un comune debbono fare esclusivamente cuocere il loro pane; *bannale* il palmento, o lo strettoio dove i proprietari de' vigneti, o degli oliveti di una determinata contrada debbono fare pigiare le uve, o stritolare le olive, senza potersi avvalere di altri uguali o migliori palmenti

abbondanti di queste due parti. Ed al contrario, gli abitatori di terre grasse, oleose, sulfuree, hanno un sangue caldo e grossolano. Nella terra piena di paludi e di acque stagnanti gli animali sono di un sangue sieroso e di una molle fibra, ricevendo un nutrimento assai debole dalle piante che ivi allignano. Ma quei terreni che hanno una tale temperanza di parti sulfuree, petrose ed acquee, germogliano dei corpi sani e bene temperati.

L' aria non meno che la qualità del terreno fa molta parte del clima e più di ogni cosa conferisce alla formazione dei corpi. Quell' aria, la quale è più atta alla respirazione, comunicando un urto maggiore ai polmoni, infonde un movimento più energico al sangue ed una elasticità maggiore a tutti i muscoli. Quindi più puro e più attivo ha quel fluido animatore dei nervi, il quale si separa dal sangue. Le funzioni tutte animali e spirituali si fanno meglio e con più attività in un' aria pura. E ciò addiviene ove l' aria elementare è mescolata con una mediocre lega di materie eterogenee. Ma quando vi sieno miste più del convenevole sì fatte materie eterogenee, come assai umido, oppure ciò ch' è peggiore dei differenti gassi che la fanno pesante, grossolana, poco elastica e poco respirabile, ivi addiviene il contrario. Torpide, lente e tarde sono le funzioni animali, e sì fatte eziandio quelle dello spirito. I vegetabili, il mare depurano l'aria. L'alte montagne spogliate dei vegetabili, le paludi, i luoghi vicini ai vulcani rendono le acque malsane ed impure. Non hanno le acque meno di valore nell' alterazione del corpo umano. Su di ciò si consulti Ippocrate nel lodato luogo, ove le acque molli, dure, salse, dolci e il loro vario effetto minutamente viene disaminato.

Il sito dipende dalla posizione del luogo, la quale opera sì che tale vento più che un altro abbiavi potere. I venti che in una regione hanno dominio, l'ottengono altresì sui nostri corpi. Le città esposte a tutti i venti ne soffrono la varietà e la incostanza. Gli umori degli animali continuamente sbattuti prendono un corso vario ed incostante e modificabile assai.

Ove poi sono regnanti i venti boreali, le fibre sono più dure e forti. I paesi soggetti ai fiati australi, soprattutto se questi vi restino incarcerati, come addiviene in quelle città che tengono un lato aperto a sì fatti venti, e dall'opposto sono chiuse dalle colline che le rinfrancano e gliele rimandano addietro, in tali città gli abitanti hanno le fibre flaccide e molli e un lento girare di umori. Benigni sono i venti orientali, che spirando rendono asciutta quella tale regione, l' aria e l' acqua vivificano col loro calore. Ma quando il paese è chiuso dalla parte d'oriente, ed aperto nella spiaggia occidentale, l' aere è sempre mal sano. Il sole non la scalda e depura che quando si ritrova sul meriggio. Le acque, secondo Ippocrate, non purificate sul mattino dal sole sono torbide e gravi. Eccessivo è quivi in sul mattino il freddo, e il caldo dopo il mezzodì; onde provasi una grande intemperie dagli abitanti. I venti poi che spirano da occidente sono simili agli australi e arrecano umidità e languore.

Intorno all'influenza dei gradi del calore e del freddo si è parlato dagli autori tutti, che hanno ragionato del clima. Egli è però da avvertire prin-

---

o strettoi proprii, o di altrui: sarebbe *bannale* l'opificio dove tutti dovessero fare lavorare i loro tessuti di lane; *bannale* infine un filatoio di seta o di lino dove i cittadini per necessità di legge dovessero trasportare i loro bozzoli per farne estrarre la seta, o i loro lini grezzi per farli filare. Queste prerogative eccezionali che rammentano le signorie feudali, sono vere servitù che pesano sulla universalità per giovare al minore numero; sono odiose privative, e manifesti monopolii di diritti accordati a pochi, e di doveri imposti a molti; sono restrizioni al libero sviluppamento dell'industria privata, vincoli all'agricoltura ed al commercio, evidenti disuguaglianze civili. Esse dunque non potevano sussistere sotto un regime costituzionale, fondato sul cardine inconcusso della perfetta civile uguaglianza avanti alla legge. Se tutti i cittadini debbono essere uguali nel godimento de' loro dritti, ogni dritto di più che si accorda all'uno, è un' usurpazione su quello degli altri; è un grave contrappeso che si gitta in una delle coppe della bilancia sociale per farla traboccare a pro di uno, ed in danno di tutti; è un mezzo come rendere disuguali le condizioni dei membri della società. Questa disparità che s' inducеva per opera delle bannalità, non andava in

cipalmente che l'estremo caldo e il freddo eccessivo operano i medesimi effetti. Il gran freddo indurendo oltremodo le fibre, le rende immobili e poco irritabili. Quindi tardo e lento è il movimento degli umori, che per ciò sono crassi e densi, come quelli che non vengono raffinati dal moto. Il soverchio calore rilasciando ed isnervando le fibre, rendendo diluto assai un sangue svaporato, produce eziandio una lenta circolazione. Per la qual cosa le sensazioni in sì fatti temperamenti si fanno lente e tarde; niuna fantasia, deboli passioni, poca ragione vi alligna. Un abitatore del gelato polo ed uno che arda sotto la infuocata linea ebbero del pari madrigna la natura, e dissimili tanto per la posizione del clima, simigliantissimi sono nella inerzia e stupidità.

Ma nei climi di mezzo addiviene tutto il contrario. Le fibre non rilasciate assai, non molto addensate, sono in quella tale posizione, la quale riesce attissima alle sensazioni. Ma fa d'uopo di avvertire che in doppio senso si adopera la voce di clima temperato. S'intende per questa talora la posizione dei luoghi posti nelle zone temperate, nei quali non si soffre nè l'estremo caldo nè l'eccessivo freddo; ma ben anche s'intende per clima temperato talora quel cielo dolce e temperato ove un giusto e moderato calore nutre ed avviva con certa uniforme equabilità quel felice suolo, ove non sono molto grandi e sensibili i cangiamenti delle contrarie stagioni dell'inverno e della estate; quali climi appunto si ritrovano nell'Asia più meridionale. Ma però non giudichiamo essere punto necessario il ricordare che il calore e il freddo di un clima non dipendono solamente dai gradi di latitudine di quella tale regione, ma ben anche da diverse altre cagioni, le quali hanno la sorgente nel sito del paese, nelle vicine montagne, nei venti quivi dominanti. Ecco fin qui divisate le principali cagioni, dalle quali viene formato il diverso clima. E ben anche di passaggio si è detto in quale guisa influiscono nella formazione dei corpi. Vediamo ora in quale guisa le esposte circostanze fisiche agiscono sulla formazione dei caratteri morali.

§ 2.

Influenza delle circostanze fisiche sui caratteri morali.

Mario Pagano seguita a rilevare come dalla varia modificazione della macchina sorgano le forze ed operazioni morali. Ecco le sue considerazioni.

Siccome i temperamenti vengono ognora formati dal suolo che si abita e dal cielo che ne circonda, così lo spirito riceve ampia modificazione dalla macchina, e le sue idee sono come riflessioni dei moti di essa macchina riuniti in un solo fuoco o centro. Gli esterni moti facendo sulla macchina varie impressioni, dir si può che v'imprimano tante immagini e figure, le quali vengono di poi rappresentate dalle nostre sensazioni. E coteste immagini e figure impresse divengono tali, qual'è la materia sulla quale esse vengono scolpite. Per la qual cosa la ragione, che sorge dalle sensazioni, viene modificata dalla macchina. Le nostre passioni, essendo il prodotto delle diverse sensazioni variamente concatenate

---

armonia con lo Statuto, e sarebbe stato un vero anacronismo se avesse continuato a sussistere. Lodevole adunque fu il divisamento del Ministro che ne propose solennemente l'abolizione.

Malgrado però l'evidente utilità di questa legge, ed i suoi benefici effetti a pro della immensa maggioranza del popolo, pure incontrò nell'assemblea qualche opposizione, la quale se non fu così numerosa come quella riguardante i fedecommessi, valse nondimeno a dimostrare, che anche le cattive leggi ed i falsi sistemi, quando ottengono la sanzione del tempo, non mancano di avere i loro fautori ed encomiatori. Primo a contrastarla sorse l'onorevole senatore Sauli, il quale lamentando che l'ufficio centrale non abbia presentate al Senato tutte le notizie statistiche in ordine alle bannalità, veniva di poi osservando: che la facoltà del governo d'intervenire per la soppressione di una proprietà, chiamasi *dominio eminente*, ma l'esercizio di questo dominio dev'essere santificato dalla necessità dell'interesse comune: che l'odiosità non è titolo sufficiente per la soppressione delle bannalità; che nella Liguria, in Sardegna e nella Savoia non ve ne esistono, ma ch'è necessario conoscere quante attualmente ve ne siano nel Piemonte, ed esaminare se a tutti i comuni giovi

fra loro, segue da ciò che le anzidette affezioni dello spirito sieno pure quali la macchina si è. I costumi, gli abiti, i caratteri morali non sono altro che una costante e stabile maniera di sentire, di pensare, di volere e di operare. Sono dunque sì fatti caratteri tali e non altrimenti che si è la temperatura e il meccanismo del nostro corpo.

E perchè gli uomini non hanno finora, siccome venne eseguito nelle cose fisiche, fatte delle sperienze morali per tutti i secoli reiterate sulle diverse modificazioni degli animali, e formandone delle serie, non hanno indi composta una morale, come la fisica, fondata sulle sperienze? Ma noi siamo fanciulli ancora, e nell'immenso paese del sapere abbiamo appena impressi i primi tremanti passi. Non abbiamo colà cominciato donde pur si conveniva, e divagandoci assai fuori del diritto sentiero, non abbiamo fatto che poco o lento cammino. Stimando diverse le leggi del mondo fisico e del morale, abbiamo separate le scienze e le cognizioni che si doveano insieme trattare; e così entrambe aride ed imperfette sono rimaste, e le più interessanti sono state coltivate meno. Curiosi mortali, scorrete la terra, misurate il cielo. Conoscete appieno le tante e sì diverse razze degli animali, le famiglie dei vegetabili; scavate il suolo, e nelle viscere del pianeta osservate i metalli e le varie sue produzioni; fissate le leggi del corso degli astri; calcolate il ritorno delle comete e i loro eclissi; rinnovate le sperienze dei liquidi, dell'aria e dei corpi che vi circondano, ed ignorate intanto le leggi e il corso delle vostre sensazioni; e per conoscere ciò che vi cinge d'intorno, siete al buio di ciò che dentro di voi si fa: che vi gioveranno mai sì varie e diverse cognizioni dell'universo intero, quando non sieno rapportate a conoscere l'uomo? Quando l'uomo conoscerà sè stesso? Allora sì che la razza umana riceverà una conversione totale, allora potrà essere più felice, e collocata in un piano superiore della natura. Ma ripetiamo di trovarci sul principio del cammino. Consultiamo almeno le poche e scarse sperienze morali che a ciascuno sono note: con la scorta di quelle vediamo come la diversa modificazione del corpo possa diversificare i caratteri morali.

I vecchi, i teneri fanciulli hanno deboli sensazioni e quindi languidi affetti. La gioventù è solo l'età delle vive passioni, di calda fantasia, di una fibra irritabile e sensibile. Da ciò nasce una conseguenza bellissima, che le fibre troppo molli e tenere, come sono nei piccoli fanciulli, e coerenti e dure assai, quali trovansi di essere nei vecchi, sieno del pari inette a quella irritabilità, la quale non si scompagna mai dalle sensazioni, e pare che ne sia l'organo e lo strumento: ma quando sia la fibra nel mezzo tra la durezza e la soverchia fluidità, essa è allora in quello stato proprio alle sensazioni. Quindi è che l'uomo, se giunga ad una estrema decrepitezza, quasi affatto perde ogni qualunque sentimento. E il feto, quando è nell'utero materno un muco appena addensato, da niuno o da picciolissimo sentimento viene scosso. Con l'età, come cresce la macchina e le fibre prendono il convenevole tuono, si migliora così il senso, il quale decresce poi insieme con la macchina.

---

sopprimerle, o per contrario ritenerle: ch'egli propendeva piuttosto pel sistema dell'affrancamento come più consentaneo all'antica sapienza de' nostri maggiori, e qui si fece a rammentare che nel 1731 uno de' nostri sovrani concedè libertà alla Savoia di riscattarsi dal feudalismo, e quell'editto fu cagione che la Savoia si serbasse poi tanto fedele agli ordini del governo.

Queste opposizioni furono virilmente combattute dal rispettabile guardasigilli, il quale replicò: che il diritto del governo d'intervenire per la soppressione delle bannalità, è quello stesso che gli compete per la sospensione de' monopolii, perocchè tali appunto sono le bannalità che vincolano l'agricoltura, il commercio, e l'industria privata: che sebbene non siano esatte le notizie statistiche, nondimeno il governo ha molti elementi dai quali può desumersi, che il numero delle bannalità attualmente esistenti dopo la soppressione di quelle del 1797, non è considerevole, ammontando 180 quelle che appartengono a' comuni, a 227 quelle che spettano a' privati, o a' corpi morali: che non è accettabile la via d'affrancamento, per la ragione che non può darsi luogo a compenso quando trattasi di una gravezza che dev'essere interamente soppressa, e tale si è il voto della pubblica

Le fibre muscolari insomma, che non sono però l'immediato organo delle sensazioni, ma che conferiscono tutto alla produzione di quelle, debbonsi considerare siccome tante corde. E nella guisa che le corde troppo rilasciate e molli, o dense e dure all'eccesso, non producono tuoni, così le sensazioni non vengono generate, o debolmente e con difficoltà lo sono, quando le anzidette fibre sieno durissime o flacide assai. Galeno osservò ben anche ciò nell'aureo suo trattato: *Che i costumi dell'animo seguono le potenze del corpo;* e adduce in compruova l'autorità degli antichi e soprattutto quella di Platone, il quale, secondo la sua dottrina della eternità delle anime e delle loro trasmigrazioni, affermava che le anime umane cadendo ne' corpi ancora fluidi e mobili, rimanevano allora sommerse in quelle onde del primo fluido corpuscolo, le quali erano le vere onde di Lete che recavano nello spirito l'oblìo di tutte le sue passate idee: come poi quest'onde prendevano un moto più equabile e regolare, come induravasi il corpo, si rinnovavano così le quasi sommerse idee.

Ma lasciando da parte la dottrina platonica, l'esperienza ci fa pur certi che la soverchia fluidità del corpo impedisca la sensibilità. I corpi più secchi, gli abitatori dei monti e dei luoghi aridi, secondo il detto di Galeno, sono più riflessivi. Onde Omero, citato in tale proposito da Cicerone, disse che dai monti esca la sapienza, volendosi per tal modo dimostrare che gli abitatori dei monti sono ingegnosi ed acuti, laddove gli uomini, nelle paludi e nei luoghi umidi assai posti, per lo più sono stupidi.

La qualità degli umori non conferisce poco alla formazione dei temperamenti ed alla produzione delle nostre sensazioni. Gli animali, dice Aristotile (1), che hanno un sangue denso e caldo e in copia grande, come sono appunto i leoni, i tori, hanno molta forza e gran coraggio, ma sono per lo contrario senza mente e non poco stupidi. Coloro poi che hanno il sangue sieroso assai e terreo con una picciola parte di fuoco, sono stupidi e vili. Poco sangue e caldo produce ingegno, ma non coraggio. Una convenevole e giusta quantità di un sangue igneo rende l'animale di mente e di valore.

Venendo i solidi formati dai liquidi, un sangue assai crasso e pieno di parti flogistiche dee generare le fibre dure e forti, quindi poco irritabili e poco sensibili. Il fluido animatore dei nervi è denso e tardo al moto, ed abbisogna di scotimenti forti e gagliardi. La fortezza degli organi non dà luogo alle impressioni del timore. Per l'opposto, le fibre flacide, formate da un sangue molto sieroso, come altresì irritabili poco, sono capaci di scarse e deboli sensazioni. Il valore, che nasce dal vigore degli organi e dall'attività del fluido, non annidera mai in così fatti temperamenti. Poco e vivo sangue rende irritabile e sensibile la fibra, onde si fanno pronte e celeri le sensazioni; quindi nasce uno spirito vivo e brillante. Ma la poca quantità dei fluidi nervei non può comunicare agli organi molta forza e vigore. Quando il sangue sia convenevolmente pieno di fuoco ed in giusta quantità, il cerebro ed il cuore vengono animati da

(1) Storia degli animali.

---

opinione largamente manifestato con numerose petizioni presentate al ministero; e quando in un governo costituzionale l'opinione è universale e perseverante, diviene un elemento che grandemente deve influire ne' consigli del legislatore. Molti senatori fecero eco all'avviso del ministro, e tra gli altri l'onorevole Colli che votò per la soppressione immediata delle bannalità, dolendosi soltanto che si sprecasse un tempo prezioso in cose di sì lieve importanza, mentre in tre anni di libertà non era stato ancora discusso un solo bilancio, non sancita veruna delle leggi più necessarie, nulla fatto pe' soldati, nulla pe' contribuenti.

Dello stesso parere fu altresì l'onorevole senatore Sclopis, lamentando di volersi ingrossare con tanto apparato d'importanza una quistione, diretta a null'altro che all'abolizione di un monopolio. Conchiudeva pertanto di sopprimersi le bannalità; se non che concorrendo nell'opinione de' signori Jacquemoud e Maestri, si avvisava che la indennità da darsi agli attuali possessori, si accertasse oltre i trent'anni.

Così dopo tre giorni di discussione, nella tornata dei 21 dicembre fu vinta la legge quasi nei termini del progetto presentato dal Ministro, e ad una maggioranza di cinquantun voti contro

spiriti animali a sufficienza, le fibre sono vigorose e sensibili del pari, ed il coraggio si accoppia alla finezza dello spirito.

Non solo la qualità del sangue influisce sullo spirito per ciò che essa serve alla formazione dei solidi, ma ben anche per ciò che secondo la qualità del sangue vengono generati gli spiriti nervei animatori delle fibre, o più crassi o più puri o più lenti ovvero più attivi. Onde alle fibre ed agli organi della macchina infondono un maggiore o minor moto.

Noi abbiamo fin qui additati gli estremi, nei quali le nostre sensazioni o mancano affatto, o sono languide e deboli, ed il mezzo nel quale si trovano esse nel più felice punto, quando le fibre sieno forti ed irritabili. Ma da questo tale stato di mezzo fino agli estremi vi sono tanti altri gradi, e come mezze tinte che fanno la varietà dei sì diversi temperamenti. Come le fibre sono più forti del grado designato, così gli uomini sono più feroci e robusti e meno sensibili, finchè si giunga alla totale insensibilità. E come le fibre sono meno forti del giusto grado, e quindi più facili ad irritarsi, nascono i delicati, volubili temperamenti, quali appunto sono quelli delle donne e dei fanciulli. E tale debolezza e snervamento della fibra fa i varii gradi di sensibilità e delicatezza, finchè giungasi all'estremo, ove la sensibilità per soverchia rilassatezza si perde.

Vediamo al presente in quale dei climi sopra divisati si formino i più felici temperamenti e le passioni più conducenti.

In tutti i climi, ove si trovino gli eccessi o del caldo ovvero del freddo, o della asprezza del suolo o della umidità o soverchia aridità, ivi la temperie è poco favorevole allo spirito. Le fibre o dure o molli o secche o umide all'eccesso sono capaci di poca sensibilità. E uomini sì fatti vengono solo scossi ed animati da gravi urti e da terribili impressioni.

Sembra dunque a primo aspetto che nei dolci e temperati climi, nel felice cielo dell'India e dell'Asia minore si producano tali fortunate piante dei vivaci talenti; e pure ciò non si avvera. Ivi gli uomini sono da poco e per l'ingegno e pel coraggio. Ippocrate, che devesi annoverare tra i più grandi pensatori, nel libro più volte citato acutamente si avvisò che in tai climi gli uomini non hanno molto valore nè di cuore nè d'ingegno. Ovunque regna un'equalità di stagione, ovunque non vi sieno grandi mutazioni e vicende di caldo e freddo e di varii venti, ivi gli uomini hanno poco valore. Ed al contrario, ove il clima è soggetto a grandi ineguaglianze e cangiamenti, quel suolo è ferace di uomini grandi. Ed a tale cagione, cioè dalla uniformità e varietà del clima (1), cotesto sublime pensatore rapporta il vantaggio degl'ingegni e della fortezza degli Europei su gli Asiatici tutti. I paesi dell'Europa generalmente, ei dice, sono soggetti a grandi mutazioni e vicende di caldo e di freddo, laddove in Asia (2) avvi una certa costante uniformità di stagione. Quindi è che nell'Asia nascono gli uomini belli e sani, nell'Europa ingegnosi e forti.

Di ciò non è malagevole sviluppare le ragioni.

(1) Senza porre da banda le altre morali cagioni, che Ippocrate ben anche accenna.

(2) Ei favella della più meridionale, e nell'Asia comprende ben anche l'Egitto e la Libia.

---

soli sette discrepanti. È questo un nuovo trionfo riportato dall'uguaglianza sul privilegio, e dalle riforme liberali sugli inveterati abusi del despotismo.

§ 3.

Nella tornata del 23 dicembre il Senato senza discussione adottò con cinquantadue voti i singoli articoli della legge che prescrive erigersi un monumento nazionale in onore del re Carlo Alberto, magnanimo datore dello Statuto. Un attestato di doverosa riconoscenza per così insigne beneficio non avrebbe dovuto ammettere disparità tra i membri di questa grave assemblea, ma pure tra cinquantaquattro votanti ve n'ebbero due che dissentirono, dimostrandosi così avversi alle libere istituzioni che ci reggono, e sconoscenti ad un Principe che ha elevato il Piemonte al rango di una delle più civili nazioni di Europa, ed ha immolato regno, patria e vita alla prosperità del suo popolo. Per quanto rattristino questi esempi d'ingratitudine e di avversione alle pubbliche libertà, altrettanto ci conforta l'animo il vedere che il loro numero è per buona ventura assai limitato, e gli autori di questi scandali sono dalla

Nei paesi soggetti a grandi mutazioni sono assai i bisogni della vita, laddove o pochi ovvero niuno ve n'ha dove siano di un tenore costante il freddo e il caldo.

La mente si sviluppò dapprima nell'uomo dai bisogni. Il bisogno sviluppando l'ingegno è il creatore e padre delle arti e delle scienze, della coltura e dell'ingrandimento dello spirito umano.

Inoltre quanti scuotimenti, urti ed impressioni diverse riceve la nostra macchina, tante idee di più acquista lo spirito, e quindi passioni e vari pensieri, che nascono tutti dalle sensazioni prime. Onde a ragione delle mutazioni del clima crescono le notizie ed affezioni nell'animo. L'equabilità di un cielo sempre uniforme, non alterando il corpo, non somministra allo spirito occasione nè di sentire nè di pensare nè di essere agitato da passioni. Quando la tenera nostra macchina si ritrova rinchiusa e nuotante nell'utero materno, circondata da un fluido e molle umore, il corpo non prova impressioni, lo spirito non riceve sensazioni. Dorme la mente, mentre il corpo nella placidezza riposa. Non altrimenti addiviene nella uniformità del clima. La macchina non viene scossa, la mente non si desta, gli uomini sono stupidi e senza ingegno.

Anche il valore si eccita e desta nel clima vario ed incostante. Se il valore è prodotto dalle forti passioni, se non è altro che una energia del cuore, una forza di resistenza dello spirito ai mali che lo minacciano, ove sieno esaltate le passioni, ove i continui urti e scosse della macchina e dolorose sensazioni danno vigore e fermezza al cuore, ivi gli uomini ritrovansi valorosi e forti. Come s'incallisce un corpo alle continue impressioni e travagli, così l'animo eziandio s'indura e invigorisce col continuo uso al dolore e alle moleste sensazioni.

La natura insomma ha destinata ad un continuo sonno, ad un grave letargo gl'infelici mortali che vivono sotto l'agghiacciato cielo e nelle aduste contrade. E dove sembra che benigna versò i suoi favori a larga mano agli uomini, dove un'aria sempre dolce e soave, un caldo temperato da un grato fresco, un cielo sereno e ridente inspirano il piacere e la gioia, ove facile è il vitto che non costa fatica e travaglio, ivi ella si dimostrò più avara dei più divini doni. In sì fatti paesi gli uomini, privi di spirito e di coraggio, vegetano e non pensano.

Ma di tutti i paesi posti nelle medie e temperate zone, non ve n'ha forse quale sia più dell'Italia soggetto all'estreme vicissitudini. La sua naturale situazione, ch'è simile ad una spina di pesce fatta dalla continuazione dell'Appennino, la quale viene circondata da basse colline e pianure, e dall'una all'altra parte bagnata dal mare, tale situazione, diciamo, produce la maggiore varietà del clima. Ai più rigidi freddi settentrionali succedono quivi sovente i più cocenti africani calori. Cotesta situazione opera sì che alcuni suoi paesi abbiano avuto in sorte il più felice clima e accoppino l'asprezza dei monti alla mollezza delle pianure e alla dolcezza del mare, onde gli abitatori sieno partecipi del vigore delle fibre e della mobilità e dolcezza che hanno i climi posti sulle marine. Fortunata e felice situazione, che altre volte fece tra noi fiorire i maravigliosi ingegni e tanti famosi eroi! Ma il clima può molto: senza l'educazione, è però simile

---

pubblica opinione generalmente disapprovati e non curati.

§ 4.

Nella stessa tornata del 23 dicembre il Senato adottò all'unanimità il progetto di legge intorno alla regolazione del torrente Polcevera per la costruzione della strada ferrata lungo quella valle. Avendo il presidente elevato il dubbio se per ragione dell'urgenza dimandata dal ministero si dovesse procedere alla discussione immediata della legge, sorse l'onorevole senatore Vesme dicendo che il rapporto della legge avea fatte in lui nascere molte dubbiezze, le quali consigliavano di prender tempo affine di meditar meglio se fosse conveniente adottare la proposta linea. Ma il Ministro dei lavori pubblici fece osservare, che il giudizio degli uomini più autorevoli su tale materia, ed in particolare dell'ingegnere Stephenson, fu favorevole allo adottato sistema, e tutti furono di accordo doversi stare nel fondo delle valli: che questo tronco di strada ferrata fu studiato in preferenza degli altri, e meditato; e sarebbe ora impossibile abbandonarlo dopo le gravi spese che vi sono state fatte. Dopo nuove osservazioni dello stesso sena-

all'intutto a quella terra che produce le belle piante, le quali restano selvagge, se non sentono le cure di una provvida mano.

§ 3.

Circostanze politiche.

Una esterna cagione modificatrice delle passioni di un popolo sono le circostanze politiche in cui si rattrova; non parliamo di quelle interne, ossia dipendenti dalla politica costituzione propria di quel popolo, ma di quelle consistenti nei rapporti di esso con le straniere potenze.

Sì fatti rapporti posssono essere assolutamente politici, o commerciali; la sola cagione di confine tra un popolo e l'altro fa sì che mediante la loro comunicazione le passioni dall'uno di essi, come gli usi e i costumi, passino nell'altro e si modifichino a vicenda. Si può stare al fianco di nazioni guerriere, o pacifiche, o dedite alle industrie, o civili, o barbare. Le idee per la frequente mescolanza degl'individui si propagano dall'uno nell'altro, e con esse modificansi i materiali delle passioni. Più facili si fanno le comunicazioni per effetto dei commerci, ed ecco come questi più delle altre cagioni valgono a produrre un cambio di lumi, di opinioni, di usi, dietro il quale le passioni dominanti presso le varie nazioni si forbiscono le une sulle altre.

Inoltre, sia per effetto della semplice prossimità dei popoli, sia per effetto degl' interessi scambievoli o simili o discordi, e quindi delle alleanze dei trattati di pace e delle guerre, è noto quanto la costituzione politica vigente presso alcuni di essi influisca a stabilire quella degli altri. I principii politici si comunicano facilmente e con essi le passioni si modificano. Le straniere potenze, le quali sostengono o le parti del popolo, o quelle dei nobili, ovvero quelle di un solo, direttamente concorrono a stabilire presso noi lo stato popolare, o l'aristocrazia, o il principato. La Grecia, feconda di politici esempi per le continue rivoluzioni alle quali fu soggetta, ci somministra più che altra nazione le prouve di tale verità. Le città che avevano confederazione cogli Spartani, venivano rette dai nobili, perciocchè i nobili di quelle città erano sostenuti dai nobili Spartani che disponevano della repubblica. E per contrario, quando un popolo veniva fiancheggiato dagli Ateniesi, amanti della democrazia, vi si stabiliva il governo di molti. Nè solo l'antica storia, ma quella di tutte le età ci dimostra la verità di codesta proposizione, che nello stabilimento di governo più che altro possa il rapporto della società con l'esterne potenze. Sì fatto rapporto influisce dunque grandemente sulle passioni dominanti dei popoli.

§ 4.

Influenza delle leggi sopra le anzidette circostanze.

Le circostanze fisiche, morali, politiche possono molto; ma come poco innanzi dicemmo, senza l'educazione, esse sono simili a quella terra che produce le belle piante, le quali restano selvagge, se non sentono le cure di una provvida mano. Insomma, le anzidette circostanze inducono disposizioni favorevoli o contrarie; ma col metterle

---

tore Vesme, combattuto dal cennato Ministro, e dai senatori Mosca e Giacinto di Collegno, letti i singoli articoli del progetto, furono adottati senza altra osservazione, e la legge fu vinta senza discrepanze.

Serie III.

—

ATTI DEL GOVERNO

§ 1.

Con reale decreto de' 13 dicembre, pubblicato nel corso della seconda quindicina dello stesso mese, S. M. approvando ciò che aveano adottato

a profitto o trascurarle, con lo svilupparle o soffocarle spetta sempre alla educazione formare il carattere delle passioni. I rapporti politici di un popolo con l'esterne nazioni non influiscono sì necessariamente sullo stato morale di quello, che sì fatto stato per opera della interna educazione pubblica non possa essere altrimenti. E in quanto alle circostanze fisiche, se non v'ha dubbio che esercitano un'azione su tutte le specie viventi, anche sopra le vegetative, e conseguentemente sopra la specie umana, è intanto anche vero ch'esse agiscono meno sopra l'uomo che sopra alcun altro animale. E ciò viene dimostrato dal fatto che l'uomo è il solo che si adatta a tutte le posizioni, a tutte le regioni, a tutti i regimi: e se ne trova la ragione nella estensione delle sue facoltà intellettuali, che dandogli altri bisogni, lo rende meno dipendente dai bisogni fisici, non che nella moltitudine delle arti, per mezzo delle quali egli provvede ai suoi diversi bisogni. Alla qual cosa devesi aggiungere che quanto più tali facoltà sono sviluppate, ossia quanto più l'uomo si avvicina allo stato di civiltà, tanto minore influenza le circostanze fisiche esercitano sopra di lui.

Il fisico influendo sul morale, lo dispone in un modo o nell'altro. La polica dell'esterne potenze esercita un'azione diretta sulla condizione morale di un popolo ad esse confinanti. Tutto ciò non produce che tendenze, ma non decide assolutamente della moralità di quel popolo. Il legislatore vede, esamina ogni cosa; egli emana le sue leggi le quali educano gli uomini e li formano, ossia li costituiscono quali effettivamente sono. Le leggi dunque prendono luogo e principal luogo tra le altre cagioni riformatrici delle passioni: questa è la loro azione diretta. Ma non basta. Il legislatore studia la natura delle circostanze fisiche, morali, politiche del suo popolo, e perviene a secondarle o a combatterle facendo contrarre agli uomini tali abitudini che a quelle siano seconde od opposte: ecco l'azione indiretta che le leggi esercitano sulla moralità pubblica. In cosiffatta operazione il legislatore mette nel centro lo scopo, ch'egli si propone assegnare alla società, ed a quello converge o ne diverge le forze delle circostanze fisiche, morali, politiche, a misura che vi sono propizie o contrarie. Se il suo scopo non è se non quello stesso che l'ordine di natura prefigge alle umane società per la loro reale felicità, in questo caso egli vi dirige sopra, come mezzi tendenti a favorirne lo svolgimento, le forze sopraddette, ovvero da quello le allontana, quando fossero di natura tale a contrastarne il conseguimento: egli fa di esse forze un uso legittimo, ossia conforme all'uso di giustizia. Se poi il suo scopo è fittizio e più o meno discosto da quello assegnato agli umani consorzi dalle leggi dell'ordine; se non è poggiato sulla natura, ma sostenuto dalla poco durevole violenza del fanatismo; se non deve risultarne una reale felicità per gli uomini: se insomma il suo scopo è quello di Licurgo, in questo caso egli deve mettere la educazione pubblica in opposizione con la natura, superare alla meglio che può gli ostacoli che in questa vi trova, usare delle condizioni fisiche, morali, politiche del suo popolo illegittimamente, cioè deviarle dalla loro naturale tendenza, e combattere quelle che dovrebbero essere sviluppate, invigorire le altre che me-

---

le due Camere legislative, ordinò: che il debito redimibile del 5 0|0 della rendita di lire 485075, creata colla legge del 26 marzo 1849, con decorrenza de' semestri dal 1. aprile e dal 1. ottobre, è riunito a contare dal 1. gennaio 1851 a quello della stessa natura per la rendita di lire sette milioni centomila di creazione del dodici, sedici giugno, e tre ottobre detto anno, e del 1. febbraio 1850, colla decorrenza semestrale del 1. gennaio e del 1. luglio. In conseguenza di ciò sono applicate a quel primo debito le stesse norme che regolano il secondo cui è riunito, sia pel pagamento de' semestri e per la estinzione, sia per il *minimum* delle iscrizioni a tenore dell'art. 3 del reale decreto de' 16 giugno 1849. Se non che rispetto alle partite di rendita le quali non raggiungono questo *minimum*, saranno intanto trasportate al debito dodici, 16 giugno 1849 per la rispettiva attuale loro rendita. Seguono poi altre disposizioni che concernono le cedole e la loro forma, nonchè il concambio dei titoli, che sarà gratuito.

Con altro decreto dello stesso giorno S. M. modifica il servizio di amministrazione e contabilità de' corpi di truppa del real esercito. Il decreto è preceduto da un lungo rapporto del signor Ministro

riterebbero essere infiacchite; il suo edifizio, elevato su queste basi, non può reggere a lungo, imperocchè la natura, quando sia respinta, non indugia a ritornare di galoppo.

Ridotte finalmente le cose al loro giusto valore, che ne risulta dunque? Che nel fisico, nel morale e nel politico di un popolo vi sono taluni vantaggi, relativi sempre al fine vero delle società ossia a quello conforme all'ordine; che spesse volte, in luogo di vantaggi, vi sono in quelle condizioni taluni inconvenienti. Ma non devesi ignorare che quando pure vi siano inconvenienti, le conseguenze che sovente ne risultano, sono tutt'altro che inevitabili, imperocchè le istituzioni e le abitudini vi possono rimediare di molto. Per cui, applicando a tutte le altre circostanze ciò che Montesquieu dice in riguardo a quella soltanto del clima, noi conchiudiamo che i pessimi legislatori sono quelli che ne favoriscono i vizi, e che i buoni sono quelli che vi si oppongono.

SEZIONE 2.

Teoria delle virtù dello Stato.

CAPITOLO I.

Dell'amor della patria.

L'amor della patria può essere considerato sotto due aspetti, che non bisogna confondere. Noi non intendiamo con questo sacro nome indicare quell'affezione pel patrio suolo, ch'è generalmente propria dell'uomo in qualunque condizione sociale si ritrovi, perfetta o corrotta, e che anzi è maggiore in colui che più soffre pei mali delle civili unioni, imperciocchè sia naturale che l'uomo stringa tanto più i suoi affetti a quell'angolo di terra dove è nato e che occupa, quanto è più infelice dovunque vi rivolga fuori di esso. Siffatto amore del suol nativo è un prodotto di prime abitudini che non si cancellano mai, e di reminiscenze della età infantile, quando noi pienamente godiamo dei benefizi della natura. A misura che le forze e lo spirito nostro si sviluppano, come osserva Filangieri, perdiamo di veduta il presente per occuparci dell'avvenire. L'età dei piaceri, il tempo sacro che la natura ha destinato al godimento, si passa nelle speculazioni e sovente nelle amarezze. Allora i nostri cuori, agitati da timori e da speranze, dominati da passioni o virtuose o vili si rifiutano ciò che desiderano, si rimproverano ciò che si hanno permesso, e sono ugualmente tormentati dall'uso e dalla privazione dei beni, che eccitano i loro appetiti. Correndo continuamente presso una immaginaria felicità, che abbiamo sempre smarrita, ritorniamo sospirando ai nostri primi anni, che un immenso numero d'oggetti sempre nuovi manteneva in un sentimento continuo di curiosità e frequente di godimento. La rimembranza di questi innocenti piaceri occupa sovente gl'intervalli delle nostre penose cure, e abbellendo l'immagine della nostra culla, ci conserva e ci riconduce nella patria nostra.

Ecco la vera e comune causa dell'affezione del suolo dove si è nato e si è abituato a vivere; ma tutto ciò è ben diverso da quell'amor di patria, del quale noi vogliamo favellare.

Questa passione è, come tutte le altre, una

---

della guerra, il quale dopo l'esposizione de' motivi conchiude col dire, di essere questo il primo passo di una nuova via, in cui si vorrebbe sostituire la semplicità alla complicazione, e la responsabilità del bene o male operato alle sospettose cautele preventive, le quali mostrano una diffidenza penosa verso la persona che n'è colpita, senza che riescano realmente a prevenire il male quando siavi chi il voglia commettere.

Altro real decreto de' 17 dicembre, da aver vigore dal 1. gennaio 1851, approvando ciò che le due assemblee legislative aveano adottato dichiara abrogata la legge del 3 aprile 1848, colla quale fu stabilito temporaneamente un corso di tolleranza per le monete d'oro specificate nella tariffa annessa alla medesima legge.

Con altro decreto de' 21 dicembre, a proposta del signor presidente del consiglio de' ministri, il re approvò un regolamento che determina le attribuzioni de' vari ministeri, i quali mal potrebbero raggiungere lo scopo della loro istituzione ove non venissero esattamente assegnati i confini delle proprie attribuzioni.

modificazione dell'amore per noi medesimi, prodotta dall'azione di varie cagioni esterne su di noi. In conseguenza non è originaria in natura, ossia non ha un germe tutto proprio nella nostra costituzione; bensì è fattizia, attesochè si forma dietro l'impero delle sopraddette cagioni esterne, e queste mancando, non può formarsi; onde risulta che può essere o dominante o ignota: e dippiù le sopraccennate cagioni possono qua e là agire con maggiore o minor vigore, per cui la passione, che lega l'uomo alla patria, ora è onnipotente ed ora fiacca.

L'amore della patria è un sentimento immensamente generoso; esso è quello che ha prodotto tutti i grandi uomini, e quelli antichi eroi, che nella storia colpiscono la nostra immaginazione, e ci rivelano la nostra debolezza. Ma per meglio calcolare quali sieno le cagioni esterne, le quali hanno efficacia di modificare il nostro amore proprio in guisa che un tale affetto si produca, giova prima di esso conoscere perfettamente la natura.

Volendo decomporre questo complesso movente delle nostre azioni, ed esaminare attentamente in che consista e quali ne sieno gli elementi, noi troviamo che l'amore di patria è quasi sempre negli uomini un insieme di orgoglio, d'interesse, di proprietà, di speranza, di memoria delle loro gesta, o dei sacrifizi che hanno fatti pei loro concittadini, e di un certo fattizio entusiasmo, che sembra li faccia uscire fuori della loro propria esistenza, per trasportarli interamente a vivere nel corpo dello Stato. Ora è facile vedere che niuno di questi sentimenti si addice agli uomini esclusi dagli onori, dalle cariche, ed ai quali la forma della costituzione dello Stato dev'essere indifferente, imperocchè hanno poca parte nella proprietà, e sono inceppati dalle leggi in quella stessa che hanno; agli uomini i quali non vantano alcuna lusinghiera memoria che gl'illuda, o d'imprese compiute, o di virtù praticate, perchè non agiscono nè combattono mai per la patria; agli uomini, i quali ristretti nella vita individuale, non prendono parte nelle istituzioni sociali, per cui sono poco o niente suscettivi di quello entusiasmo che faccia loro preferire lo Stato alla propria famiglia, ed i proprii concittadini a loro stessi.

Ciò premesso, è agevole determinare le cagioni esterne, modificatrici dell'amor proprio, le quali nei petti umani sviluppano l'affetto verso la patria. Il fisico ed il morale di un popolo v'influiscono debolmente, imperocchè un tale affetto non essendo originario in natura, ma fattizio, meglio che dalla natura ricava il suo sviluppamento dall'arte umana. Spetta dunque alla sapienza delle leggi e del governo lo introdurlo, lo stabilirlo, lo spanderlo, l'invigorirlo; i vizi dell'uno e delle altre lo indeboliscono, lo escludono, lo proscrivono. Ma in quale modo possono le leggi ed i governi cooperare efficacemente a produrlo?

Le leggi politiche ed economiche di uno Stato sieno sviluppate giusta le norme dell'ordine morale di giustizia; prevenute o distrutte le cause che mettono al fianco dell'eccesso della opulenza il contrario eccesso della miseria; e quindi diffuse le proprietà e moltiplicato il numero dei possidenti. Facilitando i mezzi della sussistenza, si vengano proporzionatamente a facilitare i matri-

---

1.a QUINDICINA DI GENNAIO 1851.

—

Serie I.

ATTI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI.

§ 1.

Dopo breve interruzione delle tornate parlamentari negli ultimi giorni dello scorso dicembre, avendo la Camera ripigliato i suoi lavori nel dì 2 gennaio, il presidente le partecipò di avere il re accolto con gran bontà la Commissione incaricata di presentargli le felicitazioni dell'assemblea nella ricorrenza delle decorse feste natalizie, avendo anche esternato il desiderio che si fosse in tale rincontro fatto a meno di un discorso scritto; ed essersi S. M. intrattenuta con franchezza e cordialità coi membri della deputazione, ai quali espresse la sua fiducia che sempre più si rafforzerebbero le nostre istituzioni.

Passando quindi a trattare degli affari, occupossi principalmente a discutere il progetto di legge stato già presentato dal ministro delle finanze

moni; ed accrescendo la schiera di coloro che hanno beni e famiglia, si diminuisca o rendasi quasi nulla quella di coloro che non hanno patria. Una milizia mercenaria, tenuta sulle armi alle spese e contro del popolo, il quale s'impoverisce per essere da quella spaventato, si sciolga, ed invece le sia sostituita una milizia civile, che rassicura il cittadino contro l'abuso dell'autorità, e l'uso dell'autorità contro l'enormezza del cittadino, di maniera che, per essa meno arbitrario si faccia il governo, più vigorosa la legge, più forte lo Stato, e dall'altro canto meno diffidente il popolo, più libero il cittadino, meno odiosa la dipendenza. Il ben essere del popolo e la pubblica prosperità esigono la libera pratica dell'agricoltura, delle arti e del commercio; le leggi ed i governi dunque dissipino gli ostacoli che a siffatta libertà si oppongono, e soprattutto formino un sistema di dazi, onde sieno impedite le vessazioni, le frodi, le ingiustizie, le miserie, le guerre, le violenze e gli odii tra governanti e governati, tra popolo ed agenti dell'autorità pubblica, tra nazioni e nazioni, e tutti gli altri mali che nello stato presente delle cose dove più dove meno si patiscono. Può dubitarsi che con questi mezzi non si riesca a provvedere sufficientemente alla conservazione degli uomini?

Nondimeno ciò non basta per renderli amanti della loro patria; occorre che all'esercizio dei mezzi acconci a conservarli felici si aggiunga quello dei mezzi che provveggono alla loro tranquillità. La tranquillità del popolo poggia sulla saviezza della legislazione criminale, la quale deve soddisfare a due fini, la massima sicurezza dell'innocente ed il maggiore spavento dei colpevoli; non altrimenti può riuscire a fondare sopra salda base la libertà civile della cittadinanza. La perfezione del codice penale è necessaria, ma assai più quella della penale procedura. Sia dunque questa regolata in guisa che le giudiziarie funzioni vengano ripartite a dovere, e soppressa quella gerarchia, originata dai tempi di barbarie e d'ignoranza, onde l'oppressione, l'avvilimento, e l'ingiustizia si aggravano sopra una parte della nazione, e su l'altra sorridono i privilegi, le immunità, l'indipendenza. Tutti i cittadini, di qualunque ordine o classe, sieno uguali al cospetto delle leggi. Noi avremo così rassicurata l'innocenza, e repressa la reità. Ma più che a punire è mestieri provvedere a prevenire i delitti; ed a quest'ultimo fine, meglio che le pene, sovvengono le cure della pubblica educazione. Si formi adunque e si esegua un piano di educazione perfetta. Alla di lei perfezione molte forze concorrono, le instituzioni, gli esempi, la istruzione, la religione. In quanto alle instituzioni, si procuri che a quelle private subentrino le pubbliche, in guisa che i figli della patria sieno fino dalla loro infanzia educati per cura della loro madre comune e sotto l'unica direzione del magistrato e della legge; onde mille benefici effetti derivano; gli errori prevenuti o distrutti, l'ignoranza diminuita, l'opinione pubblica rettificata, i vincoli della civile unione moltiplicati e fortificati, le varie condizioni approssimate, elevati gli animi delle classi infime, prevenuto l'orgoglio e la vanità delle classi superiori, riparati in gran parte così i tristi risultamenti della loro inevitabile disuguaglianza, sottoposte

---

nella tornata del 26 novembre riguardo all'alienazione di una considerevole quantità di beni demaniali. Di questo progetto noi avemmo occasione di fare parola in due differenti luoghi della presente appendice, e propriamente a pag. 503 e 509.

L'utilità di siffatta legge non era punto problematica. Considerata dal lato finanziero, essa vantaggiava l'erario dello Stato, versandovi la somma di quattro milioni e più, che si sarebbe ricavata dalla vendita dei beni alienabili, e risparmiando così al popolo, fra tanta mole di pubbliche imposte, nuove gravezze per provvedere ai bisogni delle finanze, ed equilibrare il disavanzo degli esiti sugli introiti. Riguardata poi dall'aspetto economico, quella legge andava a ripartire fra tanti piccoli possidenti una grande massa di beni accumulati in potere del demanio, ed in tale guisa giovava evidentemente all'agricoltura, essendo a tutti noto che i latifondi posseduti dallo Stato, al pari di quelli appartenenti ai corpi morali ed alle manimorte, sono poco fruttiferi, a differenza dei poderi più o meno grandi dei privati, i quali impiegano tutta la loro industria per ben coltivarli, onde cavare dalla terra frutto più ubertoso.

Queste considerazioni che non potevano sfuggire alla mente di alcuno degli onorevoli rappresentanti,

le une e le altre all'impero di quelle passioni che si vogliono introdurre, stabilire, spandere e invigorire. In quanto agli esempi, ossia alle istruzioni, ai discorsi dei magistrati, ai mezzi diretti e indiretti dalla legge prescritti, corrispondano pure ai fini indicati dinanzi. Circa poi l'istruzione, procurino le leggi e i governi ch'essa secondi l'impulsione data dalla educazione, e con lo spandimento dei lumi facciasi che il popolo intenda in che consiste la sua effettiva felicità, senta i vantaggi inestimabili che dal possedere una patria emergono, riconosca la necessità di sottostare a un governo, l'utilità di non obbedire che alle leggi. E finalmente circa la religione, onde tanti beni possono derivave alle società e tanti mali ne son provenuti per l'abuso che se n'è fatto, le leggi proteggano questa forza divina e correggano ciò che si è praticato per renderla nociva; al qual uopo è mestieri che ogni distinzione tra sacerdozio ed imperio sparisca, che gl'interessi dell'uno non sieno distinti e contrari a quelli dell'altro, che entrambi parlando un linguaggio tutto proprio convengano nel disseminare le stesse massime, nell'inculcare agli uomini, e come credenti e come cittadini, conformi doveri, e dirigendo ad un fine istesso le differenti loro forze, inspirino le stesse virtù, lo stesso amor per la patria, ed il rispetto medesimo per le sue leggi.

Ciò fatto, si consideri che l'ordine delle proprietà e quello delle famiglie sono essenziali pel buon andamento delle società. Le proprietà sono sovente incerte per opera di leggi oscure, confuse, infinite di numero, contraddittorie: il legislatore infonda dunque in esse chiarezza, uniformità e precisione, in modo che i cittadini godano con sicurezza, concordia e pace dei loro possessi, e sieno prevenuti i rischi, le incertezze, gli odii, i litigi che tanto gli desolano e dividono. Le famiglie sono ciò che più da vicino e più di continuo ci riguarda; il buon ordine domestico è più di ogni altro necessario alla nostra felicità: le leggi dunque ve lo introducano e lo mantengano, regolando la patria potestà e tutti gl'interessi famigliari secondo i voti della natura.

In ultimo, la forma del governo richiama la nostra attenzione. Tutti i diritti naturali dell'uomo, il cui libero esercizio è indispensabile per la loro felicità, non è garantito che dall'esercizio della potestà politica. La sapienza delle leggi ripartisca la pubblica autorità in guisa tale, che niun cittadino trovi chiusa la via a prendervi parte per solo motivo della sua condizione: ne sieno esclusi unicamente gl'immeritevoli. L'amor del potere è un principio di azione inseparabile dall'uomo civile. Le leggi sappiano combinarlo così bene con l'amor della patria, che debba a questo servire, e che aiuti a invigorirlo, a spanderlo ed a conservarlo. Nè bastando le ottime leggi, ma occorrendovi ancora la fedele esecuzione di esse, ottengasi che i governi conservino religiosamente il vigore delle leggi, ne secondino costantemente lo spirito, e facciano alla legislazione servire l'amministrazione, in luogo di separare e mettere in contrasto l'una con l'altra.

Quando tutte le cose fossero condotte al punto di perfezione da noi additato, e niuno vorrà certamente elevare il dubbio se mai sia possibile che vi pervengano, noi vediamo dai tetti famigliari, dal

---

facevano sperare che la legge sarebbe stata approvata senza divergenza alcuna, e quasi anche senza discussione, com'era stata unanimemente adottata dalla commissione incaricata di esaminare il progetto del governo. Ma spesso avviene che nel valutarsi il merito delle umane istituzioni, taluno crede evidente ciò che ad altri sembra dubbioso ed oscuro, e che questi spesso reputa utile ciò che quegli stima dannoso. Da questo diverso, e talvolta contrario modo di vedere e sentire le cose, dipende la diversità degli umani giudizi, e quel perenne avvicendare tra fluttuanti, incerte e sovente contraddittorie sentenze che nelle numerose assemblee deliberanti si pronunziano sul medesimo argomento.

La legge in disamina fu adottata, è vero, dalla Camera, ma non all'unanimità, bensì ad una forte maggioranza di 97 tra 118 votanti, avendo gli altri 21 dissentito. Nella discussione preliminare, l'onorevole deputato Siotto-Pintor mosso da lodevole zelo chiedeva, che o i quattro o i sei milioni provenienti della vendita de'beni venissero destinati, in parte all'armamento della Guardia Nazionale, ed in parte a migliorare la pubblica istruzione che in Sardegna è assai trascurata; tanto vero che ivi mancano Collegi nazionali,

mezzo dei campi, dall'alto dei pergami, dalle scuole, dai tribunali, dai seggi ministeriali, dai troni scendere l'amor di patria e insignorirsi di tutti gli animi, e per ogni parte sostenersi, spandersi, invigorirsi. I cittadini non hanno interessi, non sentono desiderii, non concepiscono speranze, che con questo nobile affetto non si combinino. S'immagini alcun caso, in cui un interesse, un desiderio, una speranza vengano a collidersi con l'amor di patria, sì fatto sentimento è da tante parti sostenuto e da tante forze invigorito, ch'egli è impossibile non debba ogni ostacolo superare e trionfar di ogni nemico. L'ordine della pubblica moralità, quell'ordine che si ottiene ogniqualvolta la volontà degli uomini sia ammirabilmente combinata col dovere, è pienamente effettuato, imperocchè tutte le menti ed i cuori si dirigono là dove le leggi li chiamano. Ed acciò cotesto amor della patria pervenga a investirsi di quell'entusiasmo ch'è l'ultimo grado della passione, altro non si richiede se non che al popolo sieno somministrati gli esempi luminosi di quelle straordinarie virtù, che il legislatore deve cercare in un'altra passione, la quale ha bisogno di essere combinata con la prima, e che le serve di guida e di sprone: essa è l'amor della gloria.

Capitolo II.

Dell'amor della gloria

Niuno ha dell'amor della gloria favellato meglio che un grande Oratore, il cui animo era immensamente riscaldato da questo nobile affetto. Egli è impossibile descrivere la natura e gli effetti di passioni, che non si sentono.

La lode, egli dice, sì ambita e sì prodigata sulla terra, non è e non può essere una cosa indifferente; essa è utile, o funesta: ora è quanto avvi di più nobile, ora quanto avvi di più vile. Sovente in società è un commercio di menzogne, stabilito per convenzione e pel bisogno di piacere ad altrui: allora nuoce agli uomini, perchè li dispensa di avere quelle virtù che forse acquisterebbero, o che dovrebbero almeno acquistare. S'è un mezzo che l'interesse pratica per giungere alla fortuna, bisogna disprezzarla; s'è l'adulazione di uno schiavo che inganna un uomo potente, bisogna temerla. Ma spesse volte essa è l'omaggio che l'ammirazione offre al genio, o la riconoscenza alla virtù; e sotto un tal punto di vista, è una delle più grandi cose che esistano tra gli uomini: mercè la sua autorità richiama il rispetto di tutti sopra colui che la merita, o l'ottiene. La sua giustizia la rende pari alla voce delle nazioni che non può essere comprata, alla opinione dei secoli che indarno si cercherebbe ingannare. La sua indipendenza è tale, che l'autorità prepotente nè può a sè attribuirla per forza, nè toglierla altrui. Infine è sì estesa, che abbraccia tutti i luoghi; sì duratura, che comprende tutti i secoli. Per essa il genio si sviluppa, l'animo si nobilita, l'uomo moltiplica tutte le sue forze: indi le fatiche, le meditazioni, le idee del legislatore, le veglie dell'uom grande; indi il sangue versato per la patria e l'eloquenza dell'oratore in difesa della sua nazione.

Non si deve aver maraviglia, se le anime ar-

Asili infantili, e stabilimenti di educazione femminile. Questa proposizione fu combattuta dal regio commissario signor Arnulfi, il quale fece osservare: non esser questo il momento opportuno per determinarsi l'uso a cui debbono dedicarsi le somme che si ricaveranno dalla vendita de'beni da alienarsi; avere il governo voluto devenire a quest'alienazione perchè mancano i mezzi come supplire alle spese; doversi attendere la discussione del bilancio affine di conoscere quali spese occorrano per la Guardia Nazionale e per l'istruzione pubblica, ed essere quello il tempo di vedere se, dedotte ed esaurite le spese ordinarie, rimanga danaro superfluo per addirlo alle straordinarie; essere intanto utile l'alienazione di tali beni in preferenza delle rendite del debito pubblico, perchè essi producono un interesse notabilmente minore del cinque per cento.

A ciò aggiunse il signor Mameli che il Ministro delle finanze erasi occupato dell'alienazione dei beni gesuitici; ma essendosi elevato il dubbio se a ciò bastasse un semplice real decreto, o se fosse invece necessaria una legge, era stato sull'ogetto consultato il Consiglio di Stato, da cui si attendeva analoga risposta.

Dopo questi ed altri schiarimenti, rimase ap-

denti ed attive furono oltremodo passionate per la gloria. È nota la risposta di Filippo, a cui un feroce cortigiano consigliava di distruggere Atene: *e da chi noi saremo lodati?* Que' medesimi Ateniesi erano i padroni e i tiranni di Alessandro, ch' era il padrone del mondo; per loro ei combatteva, difendeva, o prostrava nella polvere i re. Precipitavasi sui campi di battaglia, acciò i musici, i poeti, gli artigiani di Atene, passeggiando nel foro, dicessero che Alessandro era grande. *O Ateniesi,* egli sclamava, *quanto costa la vostra stima!*

Sì fatto sentimento è uno sprone per alcuni uomini, ed un freno per altri. *Sovvienti,* diceva un filosofo ad un principe, *che ogni giorno della tua vita è una pagina della tua storia.* Bisognerebbe che questo fosse in ogni mattino il primo pensiero che ai principi si affacciasse nell' atto che si destano. L' amore della gloria veglierebbe intorno a loro per respingerne le debolezze e i vizi, imperciocchè il carattere di questo sentimento sia orgoglioso, delicato, severo per sè stesso; sempre che mettesi in azione, si circonda di testimoni: l' universo è il suo censore, la posterità n' è il giudice.

Onde nasce cotesto affetto? Dalla natura stessa dell' uomo. Ambizioso e debole, miscuglio d' imperfezione e di grandezza, la stima altrui può sola giustificare quella che cerca di avere per sè. Essa dà un valore ai suoi travagli, gli fa prestare fede alle sue virtù, lo assicura contro le proprie debolezze. Occupa l'attività inquieta di lui, che ha bisogno di esercitarsi e che cerca di spandersi al di fuori. L'amore della gloria lo urta, e lo precipita fuori di lui. Egli s'invola alla noia ed a sè stesso, vola innanzi al tempo, vive in luoghi ch' egli non occupa. La calunnia sibila in un canto, ma la gloria percorre la terra: ella soddisfa il debito dell'uman genere verso la virtù ed il genio.

Si è molto declamato contro la gloria, ed era naturale cosa che ciò si facesse, imperciocchè sia più agevole dirne male che meritarla. Tacito era più ingenuo; conveniva ch' era la prima passione dell'uomo savio, ed apparentemente la sua. Vi sono alcuni uomini, i quali si vantano di spregiarla, ed a fin che non se ne dubiti, lo ripetono. Questa è una doppia ragione per non crederli. Ciaschedduno in segreto vi aspira; l' uno si mostra, e l' altro si occulta. L' uno ha la vanità delle piccole cose, l'altro ha l'orgoglio delle grandi imprese. Corneille ripóneva la sua gloria nello scrivere il Cinna; un cortigiano del suo secolo nel comparire elegante in una danza.

Si vuole conoscere che mai puote il sentimento della gloria? Si procuri che sparisca dalla terra; tutto si cambia: l'uomo non è più animato da stima per l' uomo, egli vive solo nella moltitudine, il passato non esiste, il presente si restringe, l'avvenire si dilegua; l' istante che scorre, perisce in eterno, senza essere utile affatto all' istante che succede.

Percorrendo la storia degl' imperi e delle arti, noi vediamo alcuni uomini in alto, altri in basso; l'uman genere che, simile ad armenti, seguono a ritroso e lentamente: noi vediamo la gloria guidare i primi, ed eglino guidare l'universo.

Si preferiscono in meccanica le macchine, le quali con minori mezzi producono più grandi

---

provato, colla maggioranza notata di sopra, il complesso della legge, in virtù della quale è autorizzato il governo ad alienare i beni demaniali descritti in uno stato che vi è annesso, rinunciandosi al riscatto riservato al demanio dall'art. 427 del codice civile, e derogandosi per gli effetti di essa legge all' art. 425 ed alla seconda parte del cennato art. 427, non che ad ogni altra disposizione in contrario. L' indicata alienazione dovrà effettuarsi colle formalità dell'asta pubblica, tranne pei beni risultanti da perizia inferiori al valore di lire 500, potendo questi alienarsi per trattativa privata. I contratti saranno approvati col mezzo di regii decreti, previo il parere del Consiglio di Stato; ed in quanto al modo ed alle epoche del pagamento, ed alle altre condizioni della vendita, è autorizzato il ministro delle finanze a stabilire quelle prescrizioni che crederà più opportune nell'interesse dello Stato.

§ 2.

Discussa e votata la legge che ha formato oggetto del precedente paragrafo, l' onorevole deputato Brofferio nel corso della stessa tornata dei 2 gennaio, e poscia anche in quella dei 3 sorse a

effetti. Bisogna fare lo stesso in politica. Di tale natura è la passione della gloria. Sparta ha bisogno di trecento uomini che muoiano; costoro si offrono. Sparta fa incidere alcune lettere sulle pietre tinte del loro sangue; eccone la ricompensa. Forse con due o trecento corone di lauro, Roma ha conquistato tutto il mondo. Ma queste illusioni sublimi non appartengono a tutti gli animi nè a tutti i secoli.

Il sentimento della gloria suppone il silenzio delle passioni comuni; o non esiste, o occupa interamente l'animo. Non si speri trovarlo presso un popolo dominato dall'interesse: la gloria è la moneta degli Stati, ma la gloria rappresenta nulla, dove l'oro rappresenta tutto. Non si speri trovarlo presso un popolo voluttuoso; questo popolo non ha altro che sensi, nè sa rinunziare a cosa alcuna, e meno assai perdere un giorno per guadagnare secoli. Non si speri trovarlo presso un popolo schiavo; la gloria è libera e superba, e lo schiavo corrotto dal suo servaggio non ha bastante virtù per sollevare gli occhi fino a quella. Non si speri trovarlo presso un popolo povero, non già quello che tuttavia vivendo in uno stato di barbarie, limita i suoi desiderii, vive con poco, e pone le sue forze personali in luogo delle ricchezze, ma quello che circondato da grandi ricchezze, alle quali non partecipa, vive tra lo spettacolo del fasto e la miseria, e vede l'estrema povertà degli uni provenire dalla estrema opulenza degli altri; questo popolo occupato e avvilito dai suoi bisogni, non può avere l'idea di un bisogno più nobile. Il sentimento sovra accennato si troverà scarso presso un popolo dedito, come suole dirsi, ai piaceri della società: la moltitudine dei suoi gusti nuoce alle passioni. Allorchè è molto agevole ottenere momentanei successi, non si aspira ai successi più difficili e penosi. Inoltre, gli uomini osservati tanto da vicino inspirano pochissima opinione buona di sè. In generale, il sentimento della gloria ha un carattere si meditativo e profondo, che superiormente nella solitudine si sviluppa. Ivi gli uomini, occupati di grandi cose, avvertono la rapidità della vita, e vogliono sull'avvenire estendere una esistenza tanto breve. La fama, situata a grande lontananza da loro, sembra augusta; di lontano la posterità si appalesa, la gloria colpisce ed agita l'immaginazione. Affinchè imponga, bisogna vederla da lungi, simile a quelle divinità dei nostri antenati, ch'eglino aveano cura di situare nei boschi, o nei luoghi più oscuri: ottenevano più omaggi, quanto erano meno vedute.

Sovente si è dubitato se il solo dovere potesse supplire alla gloria. Sì fatta quistione onora colui che la muove, ma la risposta è semplice. Si procuri che tutti i governi sieno giusti; e che tutti gli uomini sieno grandi; e forse allora sarà ad essi inutile la gloria. Non intendiamo calunniare l'umanità. Vi sono stati indubitatamente alcuni, i quali facendo il bene hanno obbedito al dovere, ed hanno compiuto in silenzio magnifiche imprese. Atene erse un altare al Nume ignoto. Si potrebbe innalzare sulla terra una statua con la seguente iscrizione: *agli uomini virtuosi che s'ignorano.* Non conosciuti in vita, obliati dopo morte, sono stati tanto più grandi, quanto hanno cercato meno di comparirlo. Ma non ci lusin-

---

sostenere la presa in considerazione di una legge da lui proposta per la modificazione dell'art. 189 del codice di procedura criminale, e per l'abolizione degli art. 164 e 165 del codice penale.

Il primo di questi tre articoli prescrive: « che se il titolo del reato per cui fu rilasciato il mandato di cattura non costituisce un crimine, il tribunale in camera di consiglio *potrà* sulla dimanda dell'imputato metterlo in libertà con cauzione ecc. ». La proposta modificazione consisteva nel sostituirsi il verbo *dovrà* all'altro *potrà*, ed il proponente sosteneva il suo assunto con alcune considerazioni generali ricavate dall'antica legislazione romana e dalla presente legislazione inglese, non che con addurre gl'inconvenienti che derivano dall'applicazione pratica del sopraccennato articolo. Faceva egli osservare che presso gli antichi Romani nessuno poteva essere imprigionato se non dopo la condanna, eccetto pochissimi casi; che sotto l'impero i giudizi divennero segreti ed arbitrari, e questo abuso peggiorò nel medio evo; che sola l'Inghilterra colla legge dell'*habeas corpus* mantenne il principio della libertà individuale; che la legislazione piemontese avea sotto un tale rapporto notabilmente progredito, talchè era giunta a sorpassare molte nazioni, compresa

ghiamo: sono ben pochi coloro, i quali bastano a sè stessi, e che marciano con fermo passo sotto l'occhio della ragione che li guida e di Dio che li osserva. La più parte degli uomini, deboli per loro natura, deboli per la poca relazione che esiste tra il loro spirito e il carattere, più deboli ancora per gli esempi che li accerchiano e pel valore che le circostanze danno soventissimo alla bassezza e al delitto, non avendo bastante coraggio per essere costantemente iniqui, nè per durare sempre buoni, seguendo sconsigliatamente ora il bene e ora il male, senza potersi fissare nè all'uno nè all'altro, sentono la virtù per gli stimoli del rimorso, e non hanno il sentimento della loro forza se non pel segreto rimprovero che si fanno della loro debolezza. Il desio della fama, mescendosi al dovere, gl'incatena alla virtù. Oserebbero arrossire ai proprii loro occhi, ma temerebbero di arrossire innanzi agli occhi della loro nazione e del loro secolo. E se a quelli uomini stessi, la cui anima è di una tempra più vigorosa e forte, la gloria non è un sostegno, essa è almeno un compenso. Noi declamiamo contro Atene che proscriveva i suoi grandi uomini. L'ostracismo esiste da per ogni dove. Un mostro percorre la terra per maculare ciò che è onesto, e per umiliare ciò ch'è grande. Esso ha nelle mani la bacchetta di Tarquinio ed abbatte nel suo cammino tutto quanto si eleva. Tosto che il merito si fe' palese, nacque l'invidia, e la persecuzione con lei; ma in quel medesimo istante la natura creò la gloria e le ordinò di equilibrare la sventura.

Sembra infatti che la virtù e il genio, sovente oppressi, si ricoverino lungi dal mondo effettivo, in un mondo ideale dove la giustizia impera. Ivi Socrate è vendicato, Galileo è assolto, Bacone è proclamato un grand' uomo. Ivi Cicerone più non teme il ferro degli assassini, nè Demostene il veleno. Ivi Virgilio è superiore ad Augusto, e Corneille siede al fianco di Condé. L'oro e la vanità non si veggono colà distribuire i gradi ed assegnare gli uffizi. Ciascheduno, seguendo l'impulsione ricevuta dal proprio genio o dalle virtù, ascende ed occupa il posto che gli tocca. Le anime oppresse si rilevano e riacquistano la loro dignità. Quelli che sono stati oltraggiati in vita, trovano almeno la gloria sulla soglia del mausoleo che deve conservare le loro ceneri. L'invidia si dilegua e l'immortalità incomincia.

Capitolo III.

Continuazione dello stesso argomento.

L'amore della gloria, onde sono derivati tanti prodigi di virtù, ha coperto ancora la terra d'illustri misfatti. Spesso fu gloria attentare contro la patria, e fu colmo di potenza farla spirare sotto le sue rovine. Coriolano, nel cui petto si destò troppo tardi la pietà, e che depose l'armi quando il parricidio era stato per metà commesso; Catilina, per lo quale era poco conquistare la patria, s'egli non la distruggeva, se non procurava alle nazioni transalpine una occasione di sfogare l'inveterato loro odio, se col sangue dei generali Romani non offriva alle tombe dei Galli un sacrifizio da lungo tempo agognato; Pompeo, che dopo tre consolati, tre trionfi e gl'infiniti onori da lui sem-

---

la Francia, consacrando nella legge de' 7 settembre 1822 il principio che l'imputato di reati soggetti a pene correzionali potesse, dando cauzione, essere inteso fuori carcere; ma il mal vezzo di volere imitare in tutto la Francia, ed anche nel male, fece sì che nel codice di questa italiana contrada fosse trasportato testualmente l'articolo del francese, dettato a' tempi del despotismo; che un incolpato di delitti non isfugge la presenza del giudice se non quando la pena che lo minaccia sia più grave dell'esilio, ma quando la pena è meno intensa, non è mai presumibile ch'ei voglia darsi alla fuga, e sottrarsi così al giudizio; che l'esperienza dimostra come di tutti gli accusati una buona metà sono assolti, ma dopo avere tollerato molti mesi, e talvolta ancora qualche anno di prigionia, ed in tal caso, come compensarli de' sofferti dolori e delle durate privazioni? e che trattandosi perciò di una legge che interessava la giustizia e faceva la causa dell'umanità, indipendentemente da principii politici o da idee di partito, egli si augurava che sarebbe stata tolta in considerazione.

Questa filantropica e giudiziosa proposta di legge fu appoggiata dagli altri onorevoli deputati Valerio Lorenzo, Mellana e Mantelli. Ma il ragguar-

pre usurpati, si mostrò grato alla republica dividendone il possesso con altri ambiziosi; egli che, a fine di rendere meno odiosa la sua potestà, conferì ai più un diritto che non apparteneva ad alcuno; egli che con ambire titoli straordinari, col rendere elettivo il governo, col dividere la repubblica fra i triumviri, ridusse il popolo Romano a non potersi più conservare che con l'aiuto della servitù; Cesare, che dalle Gallie e dalle Germanie trasportò nella sua patria gli orrori della guerra; egli che, seduttore delle moltitudini, senza dubbio non abusò della vittoria e ne moderò la crudeltà, vantandosi a ragione di non avere fatto perire persona alcuna che con l'armi alla mano, ma che, quando altri, i quali aveano fatto delle guerre più sanguinose, deposero infine la scure per sempre, egli la occultò e non la depose giammai; Napoleone, per tacere d'infiniti altri illustri e famosi colpevoli, che nella ebbrezza delle vittorie fece obliare la patria, e con l'armi della libertà vinse le battaglie di un despota; egli che, figlio del popolo, volle esserne il padrone, e quando avrebbe potuto essere il più grande degli eroi, si abbassò ad ambire il posto del più temuto tra i potenti, si crede che alcuno di costoro, alle sue vendette, alle sue ambizioni soddisfacendo, non abbia pensato di coprirsi di gloria?

Avvi dunque una gloria troppo funesta, la quale costa un oceano di lagrime e di sangue alla umanità. Avvi un solo modo di renderla una passione virtuosa ed utile, ed è quello di infonderla nei petti degl'individui medesimi, nei quali sia già dominante l'amore della patria. Se da questo sentimento non è diretta, se a questo non serve ella di sprone, se l'una e l'altro non conducono gli uomini allo stesso fine, egli è vano sperare che produca quei prodigi di virtù, che noi con sorpresa leggiamo nelle storie di alcuni popoli.

L'amore della patria dà vita a tutte le sociali virtù. Si vuole che queste istesse virtù si elevino fino al prodigio? Facciasi che l'amore della patria sia fecondato da quello della gloria. Egli è mestieri che dal legislatore sieno entrambi ugualmente introdotti, combinati, diffusi, invigoriti.

Quando nella maggior parte degli uomini la passione della patria sia dominante nei loro cuori, pongasi che alcun di loro sia in pari tempo investito della passione della gloria e spinto ad agire, che si vuole ch'ei faccia? Certamente non proporrà ai suoi gloriosi disegni altro scopo che il pubblico bene; non assegnerà loro altra misura se non quella che potrà meglio renderlo degno della pubblica stima. L'anima penetrata da questa sublime passione, come dice Filangieri, persuasa di non poterla soddisfare che coi meriti verso la patria acquistati, non la cercherà che in quei detti, in quei fatti, in quelle azioni, che al gran fine corrispondono; e simili a quelli astri benefici, che spargono il lume e la vita nella sfera della loro attività, dalla quale a vicenda traggono il loro alimento, il suo esempio, i suoi sacrifizi, i suoi allori, i suoi trionfi renderanno dal canto suo più energica e più attiva negli altri la passione della patria con lo spettacolo grandioso che loro offre delle sue virtù, e con la parte che loro somministra della sua gloria.

L'egizia, la persiana, la greca e la romana storia, la storia di tutti i popoli che si sono distinti

---

devole guardasigilli sorse ad oppugnarla, e dopo avere brevemente ricordato alcuni cenni storici di questa parte della legislazione in Francia e nel Piemonte, toccando poi più dappresso la quistione disse: che l'art. 189 del codice d'istruzione criminale francese fu adottato letteralmente nel codice di procedura criminale del Piemonte per la ragione, che se l'incolpato ottiene intiera libertà nel corso del procedimento, potendo egli disporre di mezzi potenti di corruzione, se ne prevale, ed allora la fede delle deposizioni può venire compromessa; che ciò è confermato dall'esperienza nelle provincie di terraferma, ed assai più nella Sardegna, e se ne potrebbero addurre degli esempi; che perciò appunto il legislatore volle lasciare in facoltà del giudice l'accordare all'imputato la libertà provvisoria, od anche negargliela qualora vi fosse pericolo per la giustizia e per la verità; che non può disconvenirsi che nella precedente legislazione piemontese era questo un dovere pel giudice, non già una semplice facoltà, ma sul proposito è da riflettersi che allora la legge puniva con pene criminali molti reati che le nuove leggi più mitemente assoggettano ora a pene correzionali, e quindi se il legislatore è stato indulgente dal lato che riguarda le sanzioni penali, ha

per la virtù e per la vera e solida prosperità, che quella ha loro procurato, non è che una pronva continua di questa verità.

Facciamo parlare l'immortal Filangieri dove noi non potremmo far meglio nè diversamente da lui. Quando con imponente e terribile cerimonia il Romano si consacrava alla salute della patria; quando nelle pubbliche calamità, o negli orrori di una sanguinolenta sconfitta, i creduli figli di Quirino, atterriti dall'indizio dello sdegno degli Dei e della congiura delle infernali divinità, trovavano nel volontario sacrifizio di un solo l'unico rifugio della loro salvezza; quando il cittadino illustre, il guerriero, o il console, assistito dal pontefice, con religioso e solenne rito richiamava sopra di sè tutta l'esecrazione degli Dei, e terminata la cerimonia, eseguiva la terribile promessa; quanto Curzio si gittò nella voragine, e i tre Decii si precipitarono tra le schiere inimiche, era forse l'amor della gloria, piuttosto che quello della patria, la causa immediata di questi prodigi; ma questo stesso amor della gloria, che in Francia indusse Richelieu a mandare nello stesso giorno una offerta a Cornelio per indurlo a cedergli il Cid, ed un ordine ai suoi confessori di pubblicare ch'egli non aveva mai mortalmente peccato per aver la gloria di risplendere ugualmente nella reggia, nel concistoro, sul teatro e sull'ara, questo stesso amor della gloria non produceva in Roma che le azioni necessarie, o utili alla salute della repubblica, perchè non vi erano se non queste, che in un popolo, ove regnava l'amor della patria, richiamar potessero la pubblica stima e l'universale applauso.

Ecco il primo effetto dell'amor della gloria in un popolo, ove regna quello della patria. Da questo primo effetto ne dipende un altro.

La moltitudine sebbene animata presso questo popolo da una forte passione, qual'è quella della patria, ha nulladimeno bisogno di alcune scosse, di alcuni esempi atti a comunicarle quella straordinaria energia, che in alcuni casi è assolutamente necessaria alla salute della repubblica, e che può solo liberarla nei gravi rischi e negli straordinari accidenti. Allorchè, per un effetto del regnante amor della patria, e quello della gloria non può produrre che i prodigi di patriottica virtù, queste scosse, questi esempi, sono ordinariamente somministrati da coloro che la più forte di tutte le passioni, cioè quella della gloria, agita e tormenta. Scevola, Curzio, Attilio, i tre Decii, avidi della gloria, la cercano nei tormenti e nella morte per la pubblica salute. Il popolo non vede la causa, ma osserva gli effetti. La virtù sola apparisce, la passione si nasconde. L'entusiasmo dell'individuo si comunica alla moltitudine; l'energia di una passione si comunica all'altra; il popolo corre ove l'eroe lo chiama; e ciò che l'amor della gloria ha prodotto in un solo, quello della patria lo produce quindi nella moltitudine, che non aveva bisogno di altro che di una scossa, di un esempio, per conoscere fin dove può e deve giungere la virtù. Le pruove, che di questa verità ci somministra la storia, sono presso che infinite.

Ogni pagina di Livio, di Plutarco ecc., n'è un argomento. I prodigii, che presso alcuni popoli sono risultati dalla combinazione delle due so-

---

voluto essere più ritenuto e severo in quanto al rito, rimettendo alla coscienza ed al prudente arbitrio del giudice l'esaminare se giovi o no concedere all'inquisito di delitti la libertà provvisoria senza detrimento della giustizia; e che infine trovandosi attualmente una commissione occupata a riformare parecchi articoli del codice penale per metterli in armonia colle nuove istituzioni, credeva il signor Ministro che anche per questo riflesso non fosse conveniente la proposta Brofferio.

Malgrado questa opposizione ministeriale sostenuta anche da qualcuno degli onorevoli deputati, la Camera decise prendersi in considerazione la proposta. Quanto a noi facciamo plauso a questa determinazione, e non ostante tutta la deferenza ed i riguardi che sentiamo per le virtù del signor conte Siccardi, non possiamo questa volta convenire colle sue teoriche ed abbracciare la sua opinione. La libertà personale è un diritto troppo prezioso, è un bene inestimabile che non lice così facilmente manomettere per lievi falli i quali non turbano l'ordine pubblico. In questi casi il legislatore, anzichè punire, ama piuttosto correggere; egli non assume l'aspetto austero di giudice rigido ed inesorabile, ma esercita quasi il

praccennate passioni, sono e saranno sempre considerati come favolosi, o come inconseguibili da coloro che osservano gli effetti senza esaminare le cause, e che troppo alieni dalle grandi passioni, ignorano fin dove possa giungere negli uomini il fanatismo stesso della virtù. Lasciamone dunque dubitar coloro, che sono o troppo vili, o troppo ignoranti, o troppo corrotti per arrivare ad investirsi di tanto generoso entusiasmo. E noi dichiariamoci paghi di avere indicati i vantaggiosi effetti della passione della gloria in un popolo, ove regna quella della patria; di aver notato la straordinaria energia che questa riceve da quella: di aver mostrata ai legislatori l'importanza di ben condurre queste due regine di tutte le passioni, e di stabilirle unitamente, combinarle, espanderle, invigorirle.

Capitolo IV.

Dell'amor della Libertà.

Non intendiamo favellare della libertà naturale. Questa, come a suo luogo vedemmo (1), non è altro che l'esercizio dell'attività umana, ossia delle facoltà attive dell'uomo, sia interne o esterne, sia fisiche o morali. E quantunque tante sieno le idee che della libertà formasi l'uomo, quanti sono i diversi oggetti sui quali può la sua attività esercitare, il che ne fece altrove conchiudere che la libertà abbia un significato puramente relativo, ossia che ciascuno la concepisca diversamente secondo il diverso punto di vista onde la considera; nondimeno le differenti significazioni che le si possono dare, hanno in comune la qualità di procurare un compiuto esercizio della volontà di ciascuno; di maniera che definimmo la libertà la esenzione di ogni ostacolo alla facoltà di fare ciò che si vuole. E siccome la volontà non si determina se non in vista del nostro ben essere, o di ciò che ne sembra tale, in guisa che siamo felici sempre che le nostre voglie sono soddisfatte, deducemmo che la libertà e la felicità sieno una sola e medesima cosa. Ciò posto, sarebbe strano per noi ascrivere tra i doveri della società quello di promuovere negli uomini l'amore per una libertà, ch'eglino naturalmente sono spinti ad amare quanto il proprio ben essere. Un tale affetto è innato in loro. Possono ingannarsi nella scelta degli oggetti che prendono a desiderare; ma egli è sempre vero che sono felici in proporzione della potenza che possegono di conseguire ciò che desiderano.

Lo stesso diciamo dei diritti ordinariamente chiamati civili. Essi altro non sono che operazioni, le quali risguardano la libertà umana e tendono a regolarne l'esercizio. Poggiati sopra una base saldissima, l'affetto che l'uomo porta al proprio ben essere, essi hanno una garantia naturale. Tutti sono mezzi di conseguire felicità, e quanto noi amiamo il nostro bene, tanto siamo compiaciuti dell'esercizio di quei diritti. Esistono dunque nei nostri cuori dei sentimenti attivi, universali, perenni, che vegliano sulla conservazione di quelli, e ci spingono imperiosamente ad usarne. Acciò cotesti sentimenti non abbiano impero su noi, bisogna

(1) Capit. V, pag. 59.

---

ministero di censura; ed infliggendo leggieri castighi, avverte i cittadini che la legge veglia di continuo su di essi, e che se non perdona loro le più piccole trasgressioni, si riserba di colpirli con severità di gran lunga maggiore se mai incorreranno in malefizi più gravi. Così la giustizia correzionale, mitemente castigando, educa man mano il popolo, ne modifica i costumi, lo distoglie dai maggiori attentati, da'crimini più infesti alla società, e potentemente concorre a migliorare la pubblica morale.

Ma se la legge è benigna nel sancire le pene pe'delitti, ragion vuole che lo stesso principio la guidi parimente nello statuire le norme del procedimento, soprattutto allorchè trattasi di una quistione rilevante e vitale, qual si è quella di determinare il modo di custodia sotto cui dee rimanere l'imputato durante il corso dell'intero giudizio. Sarebbe in verità cosa evidentemente strana e contraddittoria, se mentre la legge è mite nella sostanza, ossia in quanto alla pena, si proponesse poi di essere rigida in una delle forme più essenziali della procedura, in quella parte che riflette la libertà individuale del prevenuto; se con una mano distruggesse ciò che edifica coll'altra; se volesse compensare la moderazione della pena

ammettere o tale grado d'ignoranza che i propri diritti non conosciamo, o tale grado di violenza che ci sia assolutamente impedito di esercitarli. Bisogna insomma snaturarci per ottenere che non ne facessimo uso.

Sì fatta ignoranza devesi appunto dissipare, sì fatta violenza occorre prevenire. Affinchè tutto ciò si faccia, è indispensabile praticare il mezzo dalla natura disposto per tutelare la pratica di tutti i diritti che ha conceduti all'uomo; cotesto mezzo è la potestà politica. Non basta possedere la potestà politica; bensì è mestieri conoscerne ancora l'estensione ed amarla. Ecco l'affetto, che nei cuori umani bisogna inspirare. La libertà, della quale intendiamo far parola, è dunque la libertà politica.

Noi abbiamo veduto che l'amor della patria è una passione fattizia, la quale può essere dominante o ignota, ed ora essere senza alcun vigore in un popolo, ora essere onnipotente in un altro; che spetta alla sapienza delle leggi e del governo introdurla, stabilirla, spanderla e invigorirla; che i vizi delle une e dell'altro la indeboliscono, la escludono, la proscrivono; ch'essa esiste in quella fortunata società, dove la moralità pubblica è perfetta, ossia dove la volontà è sì ammirabilmente combinata col dovere, che verso questo dirigonsi i vari interessi, i vari desiderii e le speranze diverse del cittadino. Abbiamo veduto a quale grado di pefezione occorre che le leggi e tutti gli ordini governativi pervengano, acciò l'amor della patria sussista. La perfezione sovraccennata delle leggi e degli ordini governativi a che mai si risolve, se non al possesso pratico dei vari diritti naturali dell'uomo garantiti dall'esercizio della potestà politica? Possiamo dunque conchiudere che, senza libertà politica, non può nei cuori umani spuntar vero amor di patria. Senza di quella, si può benissimo avere affetto al suol nativo. Ma insistiamo nel ripetere una grande verità, cioè che se l'amor di patria è la regina delle virtù dello Stato, l'unica sua base è la libertà politica: lo schiavo non ha patria.

Inoltre abbiamo veduto che l'amor della gloria può essere e spesse volte è stato una passione fatale all'umanità, quando non sia combinato con l'affetto della patria, che dal suo canto non esiste se non per l'uomo amante della libertà politica. Senza di questa, la gloria istessa non è dunque una utile passione, cioè una virtù. Lo schiavo può sacrificarsi per la maggior potenza del suo padrone; l'uomo libero soltanto sente la gloria patriottica e s'immola per essa.

Veggasi quanto rilevi introdurre, stabilire, diffondere, invigorire l'amor della libertà, dappoichè in difetto suo, le più grandi virtù dello Stato, l'amor della patria e quello della gloria, non potrebbero esistere.

Ciò premesso, si rimembri che la libertà politica è bensì un diritto naturale dell'uomo (1); peraltro non basta che un diritto sia scritto nel codice della natura, acciò si faccia pratico, ma occorre che si sviluppino le occasioni di fatto favorevoli al suo esercizio. Coi progressi della perfettibilità umana manifestandosi una infinità di posizioni differenti, si svolgono nuovi fini, i quali

(1) Vedi Capit. LV, pag. 212.

---

con una mal intesa severità nel dettare le regole della custodia dell'incolpato pria di riportare condanna. Si usi pure quest'asprezza verso coloro che sono accagionati di crimini gravi, si facciano loro attendere, fra' palpiti e le incertezze, e nel fondo di una dura prigione, le varie fasi ed i risultamenti di un lungo e non di rado lento giudizio! Verrà forse tempo in cui le moderne società civili, ritornando alle massime di equità de' bei giorni della repubblica romana, stabiliranno come cardine fondamentale di penal procedura, che anche gl'imputati di misfatto, tranne pochi e rari casi eccezionali, prestata cauzione, possano godere la libertà sino al termine finale della causa, non essendo giusto che soffra la prigionia chi non ancora è stato, con solenne ed irrevocabile sentenza, dichiarato colpevole di un reato pel quale abbia la legge irrogata questa pena. Ma poichè non è possibile tutto ad un tratto emanciparsi dalle usanze, ed anco dagli errori e da'pregiudizi delle legislazioni in vigore presso quasi tutti i popoli europei, forza è rassegnarsi a vedere ristretti in carcere durante il giudizio gl'incolpati dei crimini, fino a che la scienza e l'esperienza non avranno meglio illuminate le menti dei legislatori. Non è così in quanto agl'imputati di semplici de-

danno nascimento e origine alla pratica dei diritti. La posizione di fatto, necessaria ad una nazione, come in altro luogo abbiamo dimostrato, acciò spunti in essa la pianta benefica dei diritti politici, è quella posizione a cui pervenendo, si trova capace di esercitarli. Si tratta dunque di un'opera che richiede molti riguardi e gran tempo; un'opera, la quale è compinta sol quando la più alta ragione, la più alta virtù, le qualità più sublimi in ogni genere hanno presso quella nazione attutate le passioni sfrenate, dissipati i pregiudizi, e posto in chiaro il bene generale, e ammaestrato tutti a far coincidere con esso il bene di ciascuno. .

La compiuta istruzione e la educazione morale e politica del popolo sono dunque le condizioni necessarie alla esistenza dei diritti politici. Senza sviluppata ragione e squisita virtù, è impossibile far concordare le infinite volontà degli uomini in una sola sentenza. In conseguenza di che, un governo fondato sopra principii di ragione deve facilitare ed affrettare lo svolgimento di quelle occasioni di fatto, per cui l'esercizio dei diritti politici nasce; deve diffondere la istruzione e la educazione morale meglio acconce a far con la prima conoscere i vantaggi della libertà politica, e con la seconda a far germogliare nei petti umani il desiderio di conseguirla. Tosto che sia nato l'amore della libertà, devesi adoperare ogni mezzo conveniente a radicarlo profondamente nei cuori, a illuminarlo, a spanderlo, a invigorirlo; imperciocchè esso sia, come base dell'amor della patria e di quello della gloria, la principalissima virtù sociale.

Capitolo V.

Dell' onore.

Niuno scrittore può darci lumi sopra questo argomento. Noi siamo al caso di presentare una genesi di questo affetto interamente nuova, e di mostrarne l'indole e i risultamenti considerandolo sotto un punto di vista, dal quale non sappiamo che altri lo abbia veduto mai. Quando Montesquieu assegnava per principio motore della monarchia l'onore, aveva certamente una veduta pratica delle cose del mondo giustissima, ma egli non seppe, non volle, o non curò di salire alla teoria della sua dottrina e di svolgerla. Tutti i pubblicisti, che gli sono succeduti, lo hanno amaramente criticato, senza forse intenderlo; nè fu colpa non intenderlo, dopo ch'egli non erasi spiegato. Le teorie che noi stabiliremo, ci condurranno a chiarire la ragionevolezza del principio accennato da Montesquieu e serviranno a fecondarlo.

L'onore è ugualmente delle altre passioni una modificazione del nostro amor proprio, avvenuta dietro l'azione che su questo innato affetto dell'uomo esercitarono alcune particolari circostanze. Queste non si avverarono in ogni tempo e luogo; e, per esempio, non si mostrarono in Atene, in Roma antica, in Sparta ecc.; per cui tra quelle popolazioni si senti molto di libertà, di patria, di gloria, ma nulla di onore. Quali furono dunque le sopraddette circostanze, e quando si svilupparono, e come riuscirono a produrre quella modificazione dell'amor proprio, che chiamiamo onore?

Noi dobbiamo retrocedere ai tempi barbari e

---

litti soggetti a pene correzionali. Per questi militano considerazioni di ben diversa natura, e la principale fondasi sulla stessa qualità di cotesti reati, i quali limitano la loro azione contro a'soli privati, e non la estendono se non languidamente sull'ordine generale; offendono leggiermente gl'individui, ed assai poco la società; sono in una parola trasgressioni che la legge reprime con castighi, anzichè con pene severe. Perchè dunque non introdursi nella legislazione il principio, che i prevenuti imprigionati *debbano* nel corso del giudizio essere prosciolti dal carcere con cauzione, o sotto mandato, o sotto altro modo di custodia inferiore? Perchè lasciàrsi questa facoltà all'arbitrio, sempre variabile ed incerto del giudice, e non fargliene anzi un dovere rendendo la sua volontà sottoposta a quella della legge?

Si obbietta però, che lasciato il prevenuto in libertà, *potrebbe* abusare di potenti mezzi per corrompere i testimoni ed ottenebrare la verità, e che non mancano esempi in compruova di cotale abuso. Ma a prescindere dal noto adagio, che coll'addursi inconvenienti non si sciolgono le difficoltà, egli è da considerare che sarebbe per lo meno esorbitante se da un male *possibile* ed incerto si traesse argomento per innestare nella le-

corrotti, che designiamo col nome di medio evo, e fermandoci un momento a considerare l'epoca della invasione delle nordiche popolazioni, vedere quali mutamenti ne risultarono nei costumi. Niun'altra rivoluzione fu più singolare di questa.

Non avendo i barbari del nord fondato in ogni canto dell'Europa che monarchie militari, ed essendosi poco occupati di costumi, tutto fu appoggiato alla forza. La forza è un principio che scioglie l'unità dei consorzi umani, ne spezza i legami, divide gl'interessi e fa di ogni uomo un individuo distinto dall'altro.

I conquistatori, confusi con un popolo corrotto, che aveva tutti i vizi dell'antica prosperità e della presente miseria, demisero alquanto della nativa loro ruvida austerità. Laonde si videro i popoli del nord in climi più dolci accoppiare i vizi dei Romani alla ferocia guerriera dei barbari. Il cristianesimo stesso, modificando il loro carattere, non lo mutò: in guisa che gli usi furono differenti da quelli di prima, ma lo spirito generale degli uomini rimase sempre lo stesso. Indi fu tutto confusione. L'unione del cristianesimo con le antiche abitudini dei barbari produsse un contrasto quasi continuo nei costumi. Eguale contrasto si vide in tutti gli ordini sociali. L'Europa, scossa dalla caduta dell'impero, fu bene presto lacerata dalla invasione delle orde di selvaggi discesi dal settentrione. Essa ebbe il seno trafitto in cento parti e per ogni lato cosperso di sangue. Per cinque secoli niuna cosa ebbe più consistenza; nulla, per così dire, fu in sè raccolto e solido. I diritti del sacerdozio stettero a fronte dei diritti dell'impero, e la politica lottò contro le leggi; i governi ebbero a patire continui sconvolgimenti, per la lotta dei Sovrani contro la nobiltà. Gli Arabi ed i Cristiani posero l'ultima mano al disordine con le feroci guerre di religione che sostennero. Tanti contrasti produssero uno stato di anarchia, al quale niun rimedio trovossi nella religione medesima, imperocchè il cristianesimo, perduto avendo il suo pristino fervore, più non si trovò forte contro le violente passioni; produceva il rimorso, ma non preveniva il delitto; si facevano pellegrinaggi e si rubava; si massacrava e si ordinavano espiazioni; il brigantaggio ed ogni sorta d'immoralità si confondevano con la superstizione. Insomma, nel difetto di guida negli ordini civili e politici, niuna se n'ebbe nella stessa religione.

In quell'epoca dunque la vita civile degli uomini si distaccò da ogni scopo generale o di patria, o di umanità o di altro. Sia per effetto degli svariati elementi ond'erano le popolazioni composte, sia per lo scomponimento compiuto dei pessimi governi, le società rimasero talmente sceverate e smembrate, che ogni virtù fu violentemente ristretta nell'uomo individuo.

Siffatta individualità, proveniente allora dalle politiche vicende, si manifestò nell'ordine della cavalleria, che fu in quel tempo fondato. Alcuni nobili oziosi e guerrieri, animati da un sentimento di equità naturale, di religione, e di eroismo, cominciarono da sè ad eseguire quello che la forza pubblica o niente o male eseguiva. Ora si proposero di combattere contro i Mori in Ispagna, ora contro i Saraceni in Oriente, assalirono i tiranni nelle loro castella; assicurarono i passi del viag-

---

gislazione un vizio *reale* e perenne, e se l'abuso di pochi influire dovesse a danno di tutta la società. Si puniscano i subornatori dei testimonii, si colpiscano con tutta la severità della legge i profanatori del sacro tempio della giustizia, coloro che ardiscono deturparne le immacolate soglie con le sozzure della menzogna; ma se la subornazione non sarà che un timore immaginario, un vano spettro, una supposizione senza fondamento di realità, non si violi, almeno nei giudizi correzionali, il principio sacrosanto della libertà dell'uomo, fino a che non sia legalmente convinto del delitto che gli fa meritare la pena della prigione. Oltrechè, per avvenire le subornazioni non fa d'uopo certamente che l'imputato sia libero; anche stando egli in carcere, possono per lui adoperarsi a tale effetto i suoi congiunti, gli amici, gli aderenti, i complici occulti del suo delitto, coloro infine che per qualsivoglia titolo parteggiano a suò favore. Non sono forse frequenti le subornazioni in cause criminali, mentre l'imputato è profugo, o imprigionato? Mancano adunque i principali motivi che si adducevano per non introdurre nella legge la proposta modificazione.

Vale assai meno l'esempio tratto dal codice francese, dove la libertà provvisoria dell'imputato

giatore; soprattutto difesero l'onore ed i diritti del sesso più debole contro il sesso imperioso, che l'opprimeva ed oltraggiava. Un cavaliere, sottomesso alle leggi della sovrana del suo cuore, affrontò i più ardui perigli. Pugnò, assaltò o difese rócche e città, versò il proprio sangue per la gloria di lei. L'Europa intiera diventò una immensa arena, dove infiniti guerrieri, ornati dei nastri e dei colori delle loro eroine, combatterono in campo chiuso per acquistare il diritto di piacere alla beltà; l'amore fu il premio della gloria.

Nelle guerre di religione, nei tumulti politici, nei tornei, in ogni cosa disvelossi lo spirito d'individualità, che, risultamento degli scomposti ordini sociali fu lo spirito dei tempi.

In un governo bene ordinato non ammettiamo noi la compiuta alienazione dell'individuo nel corpo sociale, in guisa che quegli venga a perdersi in questo come una stilla di acqua nel fiume; i diritti individuali sono di diritto naturale, ed alienarli vale quanto mutilare l'opera di Dio. Bensì ammettiamo che la società assorbisca i diritti naturali dell'individuo, e li protegga senza traslocarli, ossia senza rimuoverli dall'individuo stesso, a cui gli ha Dio indissolubilmente uniti. Ma in uno Stato, ove regna disordine ed anarchia, l'individuo nè si spoglia dei suoi diritti, nè si affida nel corpo sociale, che non ha potenza di proteggerli. Egli ne assume particolarmente la difesa; per cui viene a costituirsi quale persona distinta dalla società. Egli patteggia e disputa con lei; all'uopo solleva contro di lei la fronte: delibera prima di risolversi a prestarle alcun sacrifizio necessario alla salute di lei; è inflessibile sopra tutto che può intaccare la sua persona; della propria vita fa una cinta, e della propria casa una rócca, dove si chiude come in un campo trincerato: colà regna come assoluto sovrano. Non si tratta di riabilitare l'individuo e la vita privata, spezzando le catene di una totale e fanatica dedizione dell'uomo alla società, ma di spezzare bensì ogni sociale legame. Non si tratta di affrancarsi, ma d'isolarsi. La vita privata reagisce contro la vita pubblica fino al punto di distruggerla; l'individuo annienta il cittadino.

Ciascun uomo, isolato di questo modo, ha uopo di trovare in sè un movente di tutte le sue azioni. Nell'adempimento dei suoi doveri, nella pratica delle virtù ha uopo di proporsi uno scopo interamente individuale. Tutti i suoi affetti non possono riferirsi che ad un soddisfacimento personale. L'idea di patria è troppo vasta, troppo rimota da lui. Egli è la sua patria; per sè e per quanto personalmente lo riguarda, egli combatte e vince; la gloria è tutta individuale. Curzio in Roma si precipita nella voragine, ed al suo nobile sacrifizio è sprone l'amore di patria riscaldato da quello della gloria. Un cavaliere del medio evo affronta in un torneo il suo competitore per sostenere i diritti della sua eroina, per far brillare la sua personale bravura, per esercitare una virtù ristretta nel cerchio della sua individualità, per acquistare la gloria e la fama di un uomo valoroso. Il sentimento, che lo anima, è il desio di distinguersi, di estollersi sugli altri; tutti debbono proclamarlo un prode. Cotesto individuale sentimento è appunto quello che noi chiamiamo onore.

L'onore dunque è una modificazione del nostro

---

ristretto in carcere per delitto, non è obbligatoria pel giudice, ma facoltativa. Noi potremmo rispondere, che siccome i magistrati nel rendere giustizia a'privati debbono giudicare *legibus, et non exemplis*, così i legislatori nel formare le leggi debbono consultare la ragione, seguire i dettami della giustizia universale, e non attenersi ciecamente agli esempi delle altre nazioni quando sono contrari ai principii della naturale equità. Che se al proposito giovassero gli esempi, noi invece di ricorrere ad una legislazione straniera, consiglieremmo piuttosto che si attingessero in un codice nostrale, in un corpo di leggi dell'Italia nostra. Nell'articolo 132 delle leggi di procedura nei giudizi penali pel regno di Napoli trovasi consacrato precisamente il principio liberale che noi ora sosteniamo. In esso è stabilito che se l'imputato di delitti domanda la libertà provvisoria, questa *gli sarà* accordata dal giudice sotto cauzione, o col mandato, ovvero sottoponendolo a consegna semplice, la quale è l'infimo dei modi di custodia esteriore permessi da quel codice. Da così fatto beneficio sono unicamente esclusi i prevenuti dei delitti di furto semplice e di asportazione di armi vietate; i primi forse in grazia della frequenza che consiglia maggiore ristrettezza nelle forme giuridiche, ed i se-

amor proprio, avvenuta dietro l'azione di circostanze tendenti a rapportare tutte le forze di questa innata e originaria passione umana al soddisfacimento dell'individuo. Il magistrato, che ha una patria, ministra equamente la giustizia, perchè sa la giustizia essere necessaria alla salute della patria che ama. Catone muore, perché gli è insopportabile una vita sopravvivente alla libertà di Roma. Socrate beve la cicuta per la verità, ch'è un interesse di tutti i luoghi e di tutti i secoli. Trecento Spartani tingono del loro sangue le rupi delle Termopili, perchè questo nobile sacrifizio è richiesto dalla salvezza di Sparta. L'oscuro cittadino di uno Stato libero adempisce compiutamente ai suoi privati doveri, perchè intende, lo Stato, a cui appartiene, non potrebbe conservarsi s'egli facesse altrimenti. I tempi cangiano; queste sublimi immagini non si presentano agli animi. Gli animi si restringono nei corpi, dove abitano. Le azioni umane più non si dirigono a scopi vasti e generali, ma ad un fine interamente personale. L'unico movente, che si conosca, è tutto interno, e spinge ad agire in vista unicamente della opinione che circonderà il nome dell'agente: ecco l'onore. Allora il magistrato ministra equamente la giustizia, perchè si sappia ch'egli è un uomo giusto. Il guerriero muore sul campo di battaglia, perchè alcuno non possa accusarlo di viltà. Un negoziante, ridotto al fallimento, beve il veleno, perchè trova insopportabile una vita che sarà macchiata d'infamia. Il sicario uccide per mandato, perchè il mandante lo ricompensi come uomo destro nel delitto. L'oscuro cittadino adempisce ai suoi sociali doveri, perchè niuno abbia facoltà di sparlare di lui. Tutti, così nel bene che nel male, vogliano mettere in salvo la loro personale riputazione. Tutti tendono a procurarsi un individuale soddisfacimento. Il sentimento, che li guida, è l'onore.

Questo sentimento, secondo la natura degli oggetti sui quali si versa, può essere utile o dannoso. Taluni possono pregiarsi soltanto di ciò ch'è bene, e che li fa esenti da rimprovero; altri possono ricercare soltanto ciò che brilla, e farsi vanto di vizi ed anche di buffonerie, quando sieno alla moda; in conseguenza dobbiamo ammettere nei primi un vero, e nei secondi un falso onore.

Ciò premesso, evidentemente si ravvisa la ragione per la qual piacque a Montesquieu accennare che il principio movente negli stati monarchici sia l'onore. Il principio, che fa agire ogni governo, dev'essere analogo alla natura del governo medesimo, altrimenti esso lo rovescierebbe. Ora la monarchia, nella quale un sol uomo vuol farsi riconoscere padrone di tutti, e vuol farsi centro di tutte le azioni, ha bisogno di dividere; ha quindi bisogno di diffondere lo spirito d'individualità, per lo quale gli uomini nell'agire son distratti da fini molto larghi e generali, e cospirano al sostentamento del loro signore col provvedere al loro meglio individuale, e coll'essere sospinti da una molla interamente personale.

Quali sono le disposizioni che conservano il governo monarchico? L'alterigia del sovrano, l'alta idea ch'egli ha della sua dignità, la preferenza che dimostra a coloro che lo circondano, l'importanza che lega al pregio di avvicinarlo; dall'altra parte l'orgoglio dei corti-

---

condi perchè, giusta i principii politici di quel governo, possono compromettere ciò che ivi si denomina ordine pubblico. Tutti gli altri delitti vanno compresi nella regola generale, che colla voce imperativa *sarà*, non accorda facoltà ma impone al giudice il dovere di accordare all'imputato la libertà provvisoria dal carceere sino a che la sentenza di condanna non divenga esecutiva. Troviamo inoltre nello stesso codice un'altra disposizione, che non vogliamo passare sotto silenzio perchè favorisce la libertà personale; ed è, che quando il reato non è punito almeno col primo grado di prigionia, il quale si estende da un fino a sei mesi, non è lecito al giudice spedire mandato di cattura contro l'incolpato: quindi vanno esenti da questa misura i prevenuti di contravvenzioni di polizia, o di delitti punibili coll'esilio, col confino, colla interdizione temporanea, per la ragione che sarebbe manifesta ingiustizia imprigionare nel corso del giudizio uomini, che anche risultando colpevoli, non meriterebbero la prigione. Nè ciò basta. Anche gl'incolpati di misfatto punibili con pene inferiori al terzo grado di ferri, se durante la parte istruttoria del processo dimandino di presentarsi alla giustizia, *debbono* dalle grandi Corti criminali essere ricevuti sotto

giani, la loro devozione, la loro ambizione, il disprezzo stesso che spiegano verso le classi inferiori; e finalmente il rispetto superstizioso di queste ultime classi per tutte le accennate apparenti grandezze, e il loro desiderio di piacere a coloro che ne sono rivestiti: queste sono appunto le disposizioni che contribuiscono alla stabilità del governo di un solo, senza voler qui esaminare se sieno utili o nocive, e senza porre mente agli effetti ch'esse producono sopra il corpo sociale: noi siam paghi di constatare il fatto. Ora noi domandiamo: quale di esse non rivela lo spirito d'individualità e su questo non poggia? Tutte le parti della macchina sociale si muovono per procurarsi una distinzione, un vantaggio, un soddisfacimento personale; l'unica molla è l'onore. L'educazione prepara il terreno ed aiuta il conseguimento dello scopo. Diffatti il sovrano ha cura di rendere gli animi dei suoi sudditi dolci, superficiali e leggieri. Come mezzi, che potentemente contribuiscono a produrre questo effetto, egli promuove le belle lettere, le belle arti, i lavori d'immaginazione, quelli di puro piacere, il gusto della società e il desio di distinguersi in essa mercè le proprie grazie. Egli non trascura l'erudizione e l'antiquaria. Le scienze positive non gli nuocciono affatto. Non crede mai di fare abbastanza per mettere in pregio gli amabili talenti e le utili cognizioni, onde si ricavano brillanti successi, il cui splendore ridondante su coloro che li posseggono, e la vanità ch'essi ne concepiscono, sono certamente le principali cagioni che gli allontanano dal gusto degli affari e da quello delle ricerche filosofiche e politiche, gusto e ricerche che un principe deve soprattutto cercare di ammorzare e contrariare.

In sostanza, un governo, ove si riconosce come legittima la sorgente qualunque del diritto particolare che prescrive contro il diritto generale e nazionale, non ammette opinioni e sentimenti, che, invece di essere subordinati al rispetto generale pei diritti degli uomini, non possano e debbano unicamente essere arrestati dal rispetto dovuto al diritto qualunque particolare, riconosciuto come legittimo. I diritti generali degli uomini non possono, non debbono figurarvi. Il magistrato, il letterato, il guerriero, il semplice cittadino giudicano, pensano, combattono, agiscono unicamente in vista della maggiore grandezza del loro padrone; il sentimento che li guida, è quello di meritare i favori di lui e di distinguersi; l'unica molla, che li sospinge, è l'onore.

Guai pel monarca, se le cose procedessero differentemente. S'immagini per poco che l'idea generale di patria si affacci alle menti; che i diritti degli uomini prendano il posto di quelli del sovrano padrone; che lo spirito di eguaglianza si diffonda; che i cittadini sieno più occupati a conservare ed a impiegare a loro talento ciò che hanno, che ad acquistare ciò che non posseggono; che non conoscano altro mezzo di avanzamento all'infuora di quello che proviene dallo sviluppo delle loro facoltà personali; che non cerchino ottenere dall'autorità il possesso dei diritti di qualche altro individuo, od una porzione della fortuna pubblica; che sieno tocchi dalla ingiustizia che viene fatta ai loro vicini dalla forza pubblica, come da un pericolo che li minaccia direttamente

---

uno de'tre modi esteriori di custodia cennati di sopra; e quelli già imprigionati in virtù di mandati di cattura de' giudici istruttori, *dovranno* essere dalle stesse gran corti rilasciati fuori carcere fino all'atto di accusa, ogniqualvolta i misfatti loro attribuiti soggiacciono a pena inferiore alla relegazione.

Abbiamo voluto espressamente ricordare questi esempi tratti dal codice napolitano per dimostrare, che non sempre le legislazioni di oltremonti meritano di essere in tutto tolte a modello, e che se disposizioni cotanto liberali e sagge sono racchiuse nelle leggi di un popolo pel quale sventuratamente non spira alcun'aura di libertà, a più forte ragione dovrebbero essere accolte ed anche ampliate nella penal procedura del popolo subalpino, che, all'ombra dello Statuto di Carlo Alberto presenta una perfetta antitesi co' popoli delle due Sicilie, vive libero, felice, e giustamente invidiato da tutto il resto della penisola.

Non fia per avventura inutile un'ultima osservazione. Potrebbe dire taluno, che non valeva la pena sprecare tante parole ad onore di una sola parola, ossia per dimostrare che in un articolo di procedura criminale gioverebbe sostituire al verbo *potrà* che attualmente vi si legge, l'altro

e che non possano essere consolati con qualunque favore che loro sia personale. S'immagini che a tali sentimenti sieno naturalmente disposti mercè la semplicità di costumi, l'amore al travaglio, la sana istruzione, il disprezzo delle vanità di distinguersi con l'altrui sopraffazione, l'amore della indipendenza, sì inerente ad ogni essere dotato di volontà. S'immagini che fra loro sia combattuta e tolta di mezzo la più funesta delle disuguaglianze, quella che trascina seco tutte le altre, l'ineguaglianza dei talenti e dei lumi nelle differenti classi della società; che la classe inferiore sia preservata dai vizi dell'ignoranza e della miseria, la classe ricca da quelli della insolenza e del falso sapere, ed entrambe ravvicinate alla classe di mezzo, ove regna naturalmente lo spirito di ordine, di travaglio, di giustizia e di ragione, imperocchè la sua posizione e il suo interesse fanno sì che debba essere lontana egualmente da tutti gli eccessi. S'immagini dunque che tutte queste disposizioni sieno sviluppate, o comincino a svilupparsi, e noi domandiamo, con l'amore della uguaglianza e con l'affetto di gloria combinato a quello di patria, ed entrambi poggiati sull'affetto per la libertà, come può la monarchia reggere a lungo? Essa deve soffocare, se può, tutte queste disposizioni, o soggiacere sotto il loro peso.

Crediamo avere pienamente giustificata la sentenza colla quale Montesquieu assegna agli Stati monarchici l'onore come principio motore e conservatore. Cotesti Stati hanno uopo dello spirito d'individualità, e l'onore è là virtù dell'individuo disgregato e sceverato dall'insieme della società.

Dietro quanto precede, non possiamo in modo assoluto classificare l'onore tra le virtù pubbliche; bensì relativamente alle posizioni speciali, in cui taluni popoli possono ritrovarsi, conchiudiamo che esso sia l'unica virtù utile, purchè sia bene maneggiata, e diretta sopra oggetti di effettivo bene, quando avvi difetto delle vere virtù sociali, l'amore di libertà e quelli di patria e di gloria.

SEZIONE 3.

Teoria delle leggi naturali della opinione pubblica patriottica.

Capitolo I.

Leggi naturali della opinione pubblica patriottica.

L'opinione pubblica, della quale noi intendiamo favellare, non si riferisce nè alle idee filosofiche generalmente ricevute, nè alle idee morali comunemente ammesse; onde non ha rapporto nè con le scienze, nè con le abitudini che formano i costumi di un popolo. Molto meno per la sopraddetta opinione vogliamo indicare quella generale considerazione che le moltitudini attaccano ai privilegi del talento, della potenza, della ricchezza, delle eroiche gesta. Noi abbiamo il proponimento di spiegare le leggi naturali di quella opinione che tutto un popolo o la maggior parte di esso formasi in rapporto agl'interessi dello Stato. Questa è l'opinione pubblica patriottica.

Essa può essere considerata sotto un doppio aspetto, generale o particolare; il primo è assoluto, ed abbraccia tanto i governati quanto i gover-

---

verbo *dovrà;* e che tanto più rendevasi inopportuna questa diffusa discussione, in quanto che una commissione incaricata di preparare i lavori per la riforma dei codici, non mancherà certamente di proporre sì questa, che altre importanti modificazioni. Al che noi risponderemmo per la prima parte, che tutte le parole della legge vogliono essere attentamente considerate, e scrupolosamente librate, non nella grossolana stadera del mugnaio, ma nella bilancia esattissima dell'orafo, perchè da esse dipendono i diritti ed i doveri reciprochi dei cittadini; che enorme è la differenza tra' due modi di dire pe' quali si disputa, perciocchè l'uno lascia al magistrato interminata facoltà di concedere o negare la libertà all'imputato, laddove l'altra locuzione accorda a costui pieno diritto di ottenerla; e che quando il cambiamento di una sola voce nel linguaggio della legge assicura all'uomo l'esercizio di un diritto cotanto prezioso, quando preclude l'adito all'arbitrio, e sostituisce alla volontà mutabile del magistrato il volere costante e sempre uniforme del legislatore, allora l'introduzione di un nuovo vocabolo più acconcio, che meglio risponda ai bisogni del popolo, equivale quasi ad una compiuta riforma legislativa. Non è dunque controversia sulla maggiore o minore

nanti: il secondo è relativo, e si riferisce specialmente alle varie classi della società verso chi regge.

Non abbiamo bisogno di molto intrattenerci a dimostrare quanto i governanti non debbano trascurare, anzi debbano guadagnarsi l'opinione, che noi diciamo relativa, ossia quella delle moltitudini, affinchè più facile e sicuro si faccia l'imperio e più volenterosa l'obbedienza. Ma questa teoria esce fuori dall'attuale nostro argomento.

Noi ci restringiamo qui alla buona opinione pubblica, considerata sotto un aspetto assoluto, la quale può definirsi, una guisa di pensare uniforme e costante di tutta o della maggior parte di una nazione, mercè la quale ella giudica qual cosa buona o cattiva, e ad un tempo stesso stima o disprezza, loda o biasima, ascrive ad onore o ad infamia tutto quello che è giovevole o contrario alla vera e costante di lei prosperità.

Come si vede, l'opinione pubblica è un fenomeno morale, composto d'intelligenza e d'interesse: bisogna intendere il vero bene o volerlo. Ma di questo ci occuperemo a lungo in appresso; per ora passiamo oltre.

Nei legislatori, nel governo, e soprattutto nei veri filosofi questo modo di pensare è primieramente suggerito dalla cognizione dei principii; nel popolo è determinato dall'autorità o dall'interesse. Siffatto interesse non può nascere che da una legislazione e da una amministrazione, le quali, soddisfacendo agl'interessi particolari, facciano nascere un sentimento patriottico o nazionale. Allorchè infatti le cose sono costituite in guisa che il cittadino, anche senza saperlo, desidera ciò la legge prescrive; quando correndo ove la sua volontà lo spinge, egli va dove le leggi lo chiamano, allora dipendente perchè soddisfatto, libero perchè secondo la sua volontà, unisce la maggiore sudditanza alla maggiore libertà. Egli allora riesce naturalmente virtuoso, amante della patria, retto estimatore di quello che è bene o male pubblico e privato. Allora, amando di essere distinto, stimato, onorato, applaudito, non può scegliere altri modi fuori di quelli che sono pubblicamente utili. Da ciò la libertà civile e politica, l'opinione pubblica, l'amore della gloria, trovandosi incessantemente congiunti, dipendenti ed immedesimati, formano il vero potere predominante di ogni civile società.

Le quistioni relative alla partecipazione dei privati cittadini nella potestà politica, quistioni le più scabrose, oscure e complicate che le scienze sociali ci appresentano, non possono avere alcuna formola di soluzione assoluta che possa ritenersi applicabile a tutte indistintamente le nazioni. Quale è lo scopo che si ha in mira con la menzionata partecipazione? Quello di porre in aperto la vera volontà nazionale. È mestieri dunque che la pubblica opinione sia formata, imperocchè non altrimenti potrebbe far riconoscere la sua autorità. Dalle quali cose risulta che l'interessante pratica dei diritti politici presso le nazioni è subordinata alla formazione di una pubblica opinione patriottica fra esse. (1)

(1) Sappiamo che nel passaggio di un popolo dallo stato di servitù a quello di libertà, l'anzidetta opinione non può esistere compiuta; ma ad ogni modo crediamo ch'ella debba sempre essere preparata e in buona parte formata:

---

proprietà grammaticale e filologica di una sola parola, il che sarebbe officio da pedante, ma trattasi bensì dell'importanza del diritto che quella voce esprime.

Riguardo poi a'nuovi progetti che si attendono dalla Commissione di legislazione, è da riflettersi che questi lavori hanno d'uopo di essere maturamente elaborati, e che dopo l'esame che ne farà la Commissione dovranno subirne altri presso il Consiglio di Stato, e poscia anche presso il ministero pria di sottoporsi all'approvazione delle Camere legislative. Sarà dunque inevitabile che trascorra un periodo di tempo ben lungo, innanzi che possano quei progetti convertirsi in legge, e frattanto tornerebbe sempre a vantaggio della giustizia e dell'umanità che la Camera elettiva troncando gli indugi accogliesse la proposta rettifica, accordasse il benefizio che si reclama, ed in tal modo manifestasse sin d'ora solennemente i principii che intenderà seguire nella futura disamina delle promesse riforme delle leggi per la parte che concerne la procedura penale.

La seconda proposta Brofferio, discussa nella tornata del 3 gennaio, fu assai meno avventurosa della precedente. Progettava egli, come abbiamo detto dapprima, abolirsi dal codice penale gli art.

Un uomo celebre dice che col formarsi e maturarsi della opinione pubblica si viene alle altre leggi ad aggiungerne una nuova, la più importante di tutte, la quale non si inscrive nè nel marmo, nè nel bronzo, ma nei suori dei cittadini, e forma la vera costituzione dello Stato; legge che acquista ogni giorno nuovo vigore; legge, la quale, mentre le altre invecchiano o si spengono, le ravviva o vi supplisce; legge che conserva un popolo nello spirito della sua istituzione, ed insensibilmente sostituisce la forza dell'abitudine a quella dell'autorità. Noi parliamo degli usi, dei costumi soprattutto della opinione, parte sconosciuta alla maggior parte dei nostri politici, dalla quale dipende il successo di tutte le altre, e della quale il legislatore si occupa in segreto, nell'atto che sembra limitarsi ai particolari regolamenti, i quali non sono che il centro della vôlta, di cui i costumi, più lenti a nascere, formano infine la ferma ed inconcussa chiave.

Quando l'uomo di Stato cade in errore; quando il giudice commette una ingiustizia; quando l'usurpatore attenta contro la libertà della patria, in pochi paesi del mondo vi sono magistrati costituiti per sentenziare contro gli eccessi della forza, o non sempre sono sicuri di riuscirvi. L'opinione pubblica è un magistrato, che non può essere sedotto nè intimidito. Ella sentenzia fin nelle catene. La morte istessa non mette una barriera tra l'opinione e l'uomo iniquo, il quale ha qualche cosa a temere fin nel fondo del suo sepolcro. L'opinione rimane inesorabile sulla terra a diffondere la gloria o l'infamia: la posterità ascolta i suoi decreti, e la storia li scrive.

in caso opposto le nuove istituzioni non avrebbero base. Sappiamo ancora che la pratica dei diritti politici influisce moltissimo a compire la formazione ed a maturare l'opinione pubblica, la quale, prima di questo tempo, non è una vera potenza negli Stati. Ecco il dovere principalissimo di coloro, che rappresentano le nazioni. Noi reputiamo utile riportare le osservazioni del Sismondi sopra questo argomento. A nosto avviso, egli dice, i rappresentanti delle nazioni scendono a torto nell'aringo politico divisi in varii drappelli con diverse bandiere; ei debbono scendervi imbevuti delle opinioni e delle volontà virtuose di tutti i luoghi rispettivi, delle corporazioni, delle sette e delle professioni da cui sono inviati; debbono essere apparecchiati non solo a difenderle, ma eziandio a modificarle per metterle in accordo con l'opinione e con la volontà generale. Noi facciamo più gran conto delle consultazioni e dibattiti di questi rappresentanti, che non delle loro votazioni; crediamo, che difendendo gl'interessi dei loro rappresentanti, ponendo il loro vanto nel segnalarsi con lo sviluppamento delle volontà nazionali, essi debbano necessariamente internarsi nelle quistioni astratte, formare sè stessi e illuminare le nazioni. Crediamo che il principio di ogni libertà sia il rispetto per l'indipendenza delle opinioni, la protezione di cui si faccia godere la minoranza, ond'ella possa ogni cosa esaminare a fondo, e reggere alla discussione fino al suo termine. Non sapremmo chi sia più riprovevole tra gli aringatori che vanno in cerca di modi irritanti e che trascorrono alle ingiurie o ai sarcasmi, e le maggioranze, che essendo provocate, chiudono il campo della discussione ed opprimono con la prevalenza dei suffragi coloro cui non hanno saputo convincere. Pochissima stima facciamo di quelle assemblee che decidono invece di consultare; la scienza loro ci sembra più che dubbia, e la loro moderazione è già smentita dal punto che hanno ricusato di dare ascolto. Non tenghiamo infine per definitiva alcuna decisione del legislatore, fintantochè la discussione dura peranco nella opinione pubblica.

---

164 e 165, col primo de' quali è statuito che chiunque attacchi in qualunque modo la religione, potrà essere condannato alla relegazione, e questa può estendersi fino a venti anni. Egli sosteneva il suo avviso con varii argomenti, ma combattuto dal ministro di grazia e giustizia, e da' deputati Siotto-Pintor e Gastinelli, la proposta venne reietta senza neppure prendersi in considerazione.

§ 3.

Nella stessa tornata del tre gennaio l'onorevole deputato Pescatore sviluppò la sua proposta di legge sull'ordinamento giudiziario, le cui principali basi sono le seguenti. La giustizia civile e penale in tutta l'estensione del reame si amministrerebbe da un magistrato di cassazione, da' magistrati di appello, da' tribunali di provincia, dai giudici di distretto. Rimanendo salvi gli odierni rapporti giurisdizionali delle tre prime magistrature, i giudici di distretto, da prescegliersi tra gli attuali giudici de' tribunali di provincia, eserciterebbero giurisdizione in due de' presenti mandamenti, godendo lo stipendio de' giudici di prima classe degli stessi tribunali provinciali, ai quali verrebbero pareggiati anche nel titolo e nel

A misura che le nazioni s'istruiscono, si eleva fra loro il tribunale della opinione, dove siedono giudici e parti i deboli e i forti. Questi ultimi non possono sottrarsi alla potente giurisdizione di quello; non possono impunemente disprezzarne i decreti. Le pene o le ricompense che ne emanano, sono il disprezzo o la stima, l'infamia o l'onore che la maestà del popolo sovranamente comparte. Innanzi al consesso nazionale della opinione si ripetono quei famosi giudizi praticati in Egitto contro i morti, e che in seguito non sono stati da altri popoli imitati. Colà e morti e viventi sono indistintamente costretti a comparire. Una voce si ode, la quale chiede conto dell'uso che ciascuno ha fatto o fa del tempo e della vita. Colà dileguansi i titoli di nobiltà, le insegne del potere, i cenci del misero; l'uomo più negletto siede al fianco dell'uomo più gagliardo. Tutte le illusioni cadono, e ciascuno è unicamente scortato dai proprii vizi o dalle virtù. Colà si svelano gli occulti delitti, e quelli che acquistano onoranza perchè consumati da uomini potenti. Colà chi ha veduto calpestare la propria innocenza, ripiglia l'onore involatogli e calpesta il suo calunniatore; il cittadino, che ha violato le leggi, viene diffamato; il cittadino, che ha ben servito la patria, è rimunerato dei suoi servigi; al vegliardo si tiene conto dei luoghi e dei giorni in cui ha operato magnifiche imprese; ai giovanetti si danno lezioni di virtù col fargli udire le lodi del padre loro. Colà la memoria dell'uomo giusto è richiamata dall'oblio della tomba e celebrata al cospetto del mondo; l'esempio di lui viene proposto a coloro, che hanno ancora a vivere ed a morire. Colà insomma la nazione fa udire la sua voce e pronunzia i solenni sindacati dell'onore e della vergogna, della stima e della infamia, dell' adorazione e della esecrazione. Sicura nella sua sovranità, la nazione fa eseguire i suoi decreti da quella invisibile ed inesorabile potenza, che senza tesori, senza guardie e senza armate si fa ubbidire dai magistrati, dalle città, dalle nazioni, e giunge a comandare perfino nelle reggie. Essa trae dall'esilio e dalle carceri ed innalza all'apoteosi gli eroi della virtù e della libertà, e precipita dal trono ed immerge nel fango gli stupidi e brutali regnanti ed i loro decorati satelliti.

Siccome nella Europa i lumi si sono meglio diffusi, l'opinione pubblica ha cominciato a formarsi. Chi dubita della influenza che da qualche tempo essa ha esercitato su gli affari, può averne le pruove in quello che segue. Un celebre Economista ha bene osservato, che sino dal termine del secolo decimosettimo fino ai giorni nostri, epoca nella quale ha l'Europa goduto del più alto grado di civiltà a cui, per quanto sappiamo, l'umana specie sia mai pervenuta, non si è impegnata una sola guerra, senza che gli oppositori abbiano pubblicato manifesti per esporre i loro gravami e giustificare lo loro risoluzioni.

Ciascuna delle parti belligeranti ha posto fede dal suo canto alla propria preponderanza fisica, come lo pruova il fatto di avere impugnato le armi; ma cotesta preponderanza non è sembrata a niuna di esse sufficiente, se non aggiungendovi una forza morale, risultante da un certo bollore destato nei proprii sudditi col sentimento dei loro diritti violati, o di una ingiuria ricevuta; se non

---

grado, ed avendo sotto la loro dipendenza, oltre di un competente numero di alunni volontari da destinarsi dal ministro, anche due assessori non stipendiati e nominati dal re, previo esame: uno degli assessori dovrebbe risiedere nel luogo medesimo dove risiede il giudice, e l'altro nel capoluogo dell'altro mandamento. Presso i giudici di distretto vi sarebbe altresì un delegato mandamentale di regia nomina per esercitarvi l'officio di pubblico ministero nella parte istruttoria dei processi criminali, la quale sarebbe affidata agli stessi giudici di distretto colle medesime attribuzioni degli attuali giudici istruttori di provincia. Per le contravvenzioni di polizia essi pronunzierebbero al pari degli odierni giudici di mandamento, ed in quanto alla giustizia civile, conoscerebbero illimitatamente di tutte le azioni possessorie, e fino alla somma di lire mille dugento per tutte le azioni personali o miste, e per le petitorie reali; salvo l'appello al tribunale di provincia in tutte le cause il cui oggetto oltrepasserebbe il valore di lire cento, essendo per le cause di somma minore interdetta l'appellazione. Gli assessori de' giudici di distretto dovrebbero tenere le udienze giornaliere, istruire i processi civili sino a che siano assegnati o sentenza, provvedere a tutti i casi di

diffondendo nella nazione nemica un certo tepore, mettendola in dubbio sulla giustizia della propria causa e sopra il successo del conflitto. Siffatto impero della opinione, se non ha diminuito il numero delle guerre, le ha certamente rendute meno crudeli. Mitridate fu obbedito, quando ordinò la strage di centomila Romani nel regno di Ponto. Il governo del terrore in Francia non fu obbedito, quando nel 1793 ordinò che non si facesse salva la vita ad alcun prigioniero inglese. E dopo quell'epoca, l'uomo, ch'era meno contenuto da considerazioni di umanità, Bonaparte ha sempre trattato i vinti con una specie di generosità, e si è dato molta pena per giustificare il sacrifizio della guernigione di Iaffa. Cotesto ascendente della opinione e delle considerazioni morali sopra la forza materiale, è ancora assai tenue a fronte di quello che sarà, non appena gli uomini saranno meglio istruiti intorno ai loro veri interessi ed i governi si faranno sempre più ragionevoli.

Aspettiamo che questo dì giunga; al momento non possiamo dire che l'opinion pubblica patriottica, comechè in vari angoli della moderna Europa sia già formata e spesso adulta, non possiamo dire che per ogni parte i governanti l'ascoltino e la secondino. Siamo avvezzati a governi, i quali non furono fondati con la mira del bene di tutti, a governi patrimoniali, ove i popoli furono risguardati a guisa di poderi più o meno fruttanti, ed i padroni non badarono se non a farli fruttare come meglio poterono, e non a farli progredire verso la prosperità, l'intelligenza e la virtù. Allorchè questi popoli hanno cominciato a ravvisarsi, ad intendersi, a fare udire la loro voce, i padroni, attoniti e spauriti del novello trambusto, non hanno pensato ad altro che a farli tacere. Chi si è giovato della compra opera del sacerdozio, chi delle frivolezze e delle voluttà, chi dell'esca di una falsa gloria, chi del rigore e dei supplizi; ma non si è condisceso ad ascoltarli ed a condursi giusta i loro consigli, se non dietro la violenza. Ecco uno stato di ostilità tra gl'imperanti e l'opinione o la voce pubblica. I primi, conoscendo pur troppo l'impero di questa potenza, hanno tentato sottrarsi alla vista di lei per isfuggirne la giustizia. Il carattere dominante della comune tirannia sta nel nascondere nelle tenebre le sue operazioni, vietando a chicchessia di parlarne, ed invocando dal cielo il più cupo segreto (1). Quando un certo tiranno si augurava che la terra tutta prendesse fuoco e distruggesse lui col rimanente degli uomini, affinchè non rimanesse una posterità che lo condannasse ad una eterna esecrazione, dava a divedere che dal fondo del suo cuore non avea potuto strappare il sentimento della infamia.

Ma può un principe o un governo riuscire a spegnere cotesto sentimento? Può questo accadere abitualmente, cioè senza ostilità o violenza? Rispondiamo di sì, e ciò tutte le volte che il dispotismo è maritato, per via della corruzione, con la libertà delle opinioni. Allora queste non fanno opposizione al dispotico principe o governo, ma lo appoggiano. Allora l'uno o l'altro rassomiglia

(1) Labra movet, metuens audiri: pulchra Laverna.
Da mihi fallere, da iustum sanctumque videri:
Noctem peccatis et fraudibus obiice nubem.
ORAZIO. Epist., lib. I, cap. 16.

---

urgenza, e fare eziandio quegli atti d'istruzione criminale che loro verrebbero delegati, ma le sentenze dovrebbero essere sempre sottoscritte dai giudici titolari. Gli stessi assessori, dopo un certo numero di anni di esercizio pratico della loro carica, e dopo un novello esame che ne mostri la idoneità ad uffici maggiori di magistratura, potrebbero essere assunti a giudici di tribunale di prima cognizione, e man mano proseguire fino al grado di presidente del magistrato d'appello. Similmente gli officiali del pubblico ministero presso i giudici di distretto potrebbero gradatamente ascendere sino a capo del pubblico ministero presso la stessa magistratura di appello. Le carriere dell'ordine giudiziario e del pubblico ministero sarebbero parallele, e costantemente distinte; le cariche rispettive non differirebbero nè in stipendio, nè in grado; e gli stipendi sarebbero distinti per classi anche nello stesso magistrato o tribunale, e nel relativo officio del pubblico ministero.

Ognuno vede che due sono le principali innovazioni che l'esposto progetto introdurrebbe nello attuale ordinamento giudiziario. L'una, ed è la più importante, riflette i giudici di mandamento, il cui numero verrebbe ridotto a metà sotto la

a quei malfattori senza pudore, i quali, esposti alla berlina, si ridono del carnefice ed insultano gli astanti. Incallito nella infamia al di dentro, incallito nella atrocità al di fuori, non ha altra morale che quella di un basso guadagno, ed altro ritegno che quello che frena i ladroni del genere umano.

Buon per noi che siamo molto lungi da una tale condizione. L'opinione pubblica patriottica è in molte contrade ascoltata, e bene o male secondata. E là dove la forza brutale potentemente la contrasta, non riesce, perchè omai salda nelle sue sparse e profonde radici, ad estirparla e annientarla. Consogliamoci dunque del contrasto, dappoichè non possiamo farlo del trionfo; il contrasto vale assai più dell'assoluta inerzia: il primo è vita agitata, la seconda è morte. Il successo è forse lontano, ma non è dubbio per noi.

Capitolo II.

L'opinione pubblica patriottica suppone una compiuta ed estesa educazione politica.

Altrove vedemmo che la natura pose a disegno una forza eccessiva nell'amor proprio dell'individuo, indispensabile per vincere le molte e più forti resistenze delle diverse età sociali e lottare contro le vicende della fortuna. In luogo di deplorare questo eccesso, come con gesuitica morale si fa da taluni, noi siamo disposti a deplorare invece il suo difetto, onde presso varie nazioni è provenuto il poco o niuno progresso fatto nello arringo della civiltà e lo averle dovuto spingere alquanto innanzi a furia di battiture. Cotesto eccessivo appetito dell'uomo ha uopo di essere regolato, e non depresso; per cui il suo effetto moderato può ottenersi mediante la saviezza con cui la società si adopera a produrlo. L'uomo è naturalmente sospinto a richiedere molto per sè col massimo risparmio di pena; dategli la forza nelle mani, ed egli non esiterà ad avvalersi di questo mezzo materiale come del più spedito a procurargli il godimento a cui aspira. Ciò è proprio tanto di chi ubbidisce, quanto e più di chi ha l'opportunità del comando. Avvi dunque bisogno di una potenza esterna, che volga l'impetuosità della passione giusta la direzione voluta dal fine della comunanza. Sì fatta esterna potenza deve agire su governati e governanti, e costringerli a camminare lungo il sentiero segnato dalla giustizia. Tutto ciò non può quella eseguire, se non è agli uomini chiarito il vero fine della comunanza e il giusto sentiero che vi conduce: nè basta; egli è mestieri ancora infondere nei cuori umani il desiderio di conseguire quel fine e di percorrere quel sentiero. L'esterna potenza, della quale favelliamo, agisce dunque mediante il conoscimento e la volontà.

Ma dove potremo noi rinvenire cotesta potenza? Nella opinione pubblica. Ella è una potenza morale, che sola è acconcia a trattenere e governati e governanti dalla impetuosità diretta della passione, ed a guidarli lungo la linea della giustizia. Ella, come si vede, si compone d'intelligenza e d'interesse; prima che l'intelligenza e l'interesse politico sieno formati e sviluppati, non si può dire che l'opinion pubblica patriottica sia matura.

---

denominazione di giudici di distretto, ma la loro giurisdizione territoriale si raddoppierebbe, conferendosi loro il rango di giudici di prima classe di tribunale di provincia, ed avrebbero sotto la loro dipendenza due assessori con un sufficiente numero di volontari, ed alla loro immediazione un uffiziale di pubblico ministero; talchè potrebbe dirsi che in ciascun distretto composto di due de' presenti mandamenti verrebbe a sorgere un piccolo tribunale, le cui sentenze in materia civile, per somma maggiore di lire cento, soggiacerebbero all'appello. L'altra novità considerevole che offre il progetto consiste nella segregazione che verrebbe a farsi tra la carriera di giudice e quella del pubblico ministero, e nella perfetta uguaglianza che tanto nei gradi, quanto nelle retribuzioni si stabilirebbe nelle cariche rispettive. Il deputato proponente adunque mostrando l'utilità del suo progetto, ed osservando come gli attuali giudici di mandamento non possono adempiere bene alla loro missione, perchè mal retribuiti, perchè loro non si offre la prospettiva di migliore avvenire, e perchè infine la classe essendo soverchiamente numerosa, cresce la difficoltà delle buone scelte in ragione del numero sovrabbondante dei posti da provvedersi, conchiudeva insistendo che la

Questo principio ne guida alla verità che per l'esistenza della detta opinione non basta che un popolo goda della libertà. Con molti esempi della storia noi possiamo comprnovare ciò. La ragione direttrice degli uomini e dei governi ha seguito due principali periodi, il primo fortuito ed il secondo pensato. Nel primo periodo le società vanno dove non sanno di andare, e solo per caso e per effetto di circostanze può avvenire talvolta che percorrano precisamente la via della giustizia. In questa posizione, si trovarono tutte le repubbliche dell'antichità, e soprattutto la romana. Esse fiorirono in un epoca, nella quale il sentimento prevaleva sulla ragione. Tutto fu in Roma combattimento di passioni: da un canto una plebe inesperta e sottoposta ai pregiudizi di religione, al bisogno di patrocinio ed alla potenza civile dei suoi ottimati; da un altro canto una nobiltà orgogliosa che non permetteva a quella di progredire di salto, ma le disputava il terreno a palmo a palmo. La durata e la prosperità della romana repubblica, la più gigante e meravigliosa che sia mai stata sulla terra, non provennero da un disegno premeditato di ampliazione di dominio, ma dalla forza sola delle circostanze, che renderono lo sviluppamento del dominio esterno, indispensabile a deviare la lotta delle interne passioni; in guisa che Roma, per conservarsi nel proprio Stato fu mestieri che conquistasse il mondo. Giunto il momento nel quale la plebe tentò d'innoltrarsi soverchiamente, scoppiò una violenta reazione di quella nobiltà che avea fino allora ceduto disputando; e quindi nacque la crisi e poco dopo lo scioglimento del governo repubblicano. Si distingua la politica del senato dallo spirito della nazione; si esamini bene la natura di questo spirito, e poi si dica a' noi in quale atto ci si potrebbe attestare l'esistenza di una opinione pubblica patriottica, composta d'intelligenza e d'interesse. Una innocenza di costumi, una moderazione di cuore propria di genti la cui virtù non fu ancora posta alle prese con le tentazioni di una vita raffinata dall'incivilimento, un amore di libertà generalmente sparso, furono bastanti a formare lo spirito pubblico, che per qualche tempo rese stimabile, equa e potente la dominazione; ma in niun luogo troviamo indizio di quella previdenza, che sola può renderla ferma ed antiveggente; di quella ragione, che nel suo secondo periodo si fa pensatamente direttrice degli uomini. Quando la repubblica romana pericolava, uno dei più illuminati senatori (1) non sapeva consigliare altro rimedio per ristaurarla, che quello di ricondurre i costumi e la sobrietà dei tempi antichi, quasi che si potesse restituire una perduta innocenza. Ecco su quali basi poggiava quella repubblica: lo spirito della nazione non era illuminato. Allorchè Augusto volle nascondere le fondamenta della più assoluta autocrazia, gli fu agevole ingannare il popolo con pane, circensi, ozio, esenzione dalla milizia, ed un esteriore modesto.

Conchiudiamo che non sempre dove regna libertà regna l'opinione pubblica patriottica illuminata, quale esiste in quel secondo periodo delle società, quando esse sono pensatamente dirette in verso la giustizia. Nella epoca prima e di mezzo

(1) Leggasi l'orazione di Sallustio a Cesare.

---

sua proposta venisse dalla Camera presa in considerazione.

Il ragguardevole ministro di grazia e giustizia, nell'assentire a parecchi dei principii esposti dall'onorevole deputato Pescatore, e nel riconoscerli conformi a quelli adottati in un nuovo progetto che stavasi elaborando nel ministero, non credeva potersi accettare la competenza proposta pe' giudici di distretto, e reputava l'appello avverso alle loro sentenze un mezzo come prolungare sempre più i suoi giudizi. Addusse ancora qualche altro inconveniente che a suo avviso risulterebbe dalla proposta legge, ma senza opporsi alla medesima si limitò solo a manifestare il desiderio, che un tale progetto non facesse ostacolo all'altro del ministero, il quale ha principalmente il pregio di contenere un lavoro compiuto. Avendo pertanto la Camera tenuto conto di queste dichiarazioni ministeriali, dopo alcune repliche dello stesso proponente, de'deputati Sineo, Mantelli ed altri, fu presa in considerazione la proposta, raccomandandosi al Ministro la possibile sollecitudine nel presentare il progetto da lui accennato ond'essere discusso insieme con quello di Pescatore.

della repubblica romana si videro fiorire tutte le virtù ed arse un immenso amore di libertà; nondimeno gli uomini vivevano in una età sentimentale assai più che pensante, e si trovavano a percorrere la buona strada, senza avere quella rischiarata previdenza che regola il cammino e sa dove è mestieri che si vada; previdenza che sola rende stabilmente equa e potente la dominazione.

La vera opinione pubblica patriottica è dunque frutto di un tardo incivilimento. Ella esiste solo quando gli uomini ed i governi prima d'innoltrarsi nel cammino ne conoscono le tortuosità ed i precipizi. Ella non è altra cosa che la cognizione di questa direzione accompagnata dal sentimento della di lei importanza. Laonde si compone, lo ripetiamo, d'intelligenza e d'interesse; bisogna intendere il vero scopo sociale, e la via che vi conduce; bisogna concepire un gran desiderio di conseguirlo. Tutto ciò non può avvenire che nella stagione in cui la potenza del pensiero prevale presso una nazione a quella del sentimento, ossia nella stagione di un raffinato incivilimento. Allora tutte le tentazioni di questo raffinamento fanno contrasto alla moderazione del cuore; ma l'educazione sociale, preparata dalla natura ed eseguita dalla industria umana, fa acquistare alle società nuovi mezzi di ben essere mercè le loro scoperte, il loro governo ed il loro equilibrio. Allora si verifica, giusta le espressioni dell'immortale Romagnosi, quella professione ferma dei diritti dei popoli, per cui la morale pubblica diviene una specie di religione nazionale; quel senso delicato che trema e grida sulla usurpazione prima ancora che l'usurpatore colpisca; quel discernimento morale che fa distinguere la diversità di pensare dalla fazione; quella equità che sa perdonare i falli e detestare la nequizia, ed applaude ai talenti nell'atto che riprova le passioni.

Ma tutto ciò non è frutto di una età passionata; bensì di una età pensante. Esso non può sorgere dove soli comandano il cuore e una moderazione fortunata, bensì dove regnano la ragione e la previdenza dello spirito. La vera opinione pubblica patriottica si ottiene con l'alto incivilimento di un popolo, e l'incivilimento non è l'opera dell'individuo ma della specie, non di una sola vita, ma di più generazioni. Come poco innanzi abbiamo detto, la natura la prepara e la industria umana la eseguc; cotesta industria si compone degli aiuti della religione che la buona opinione cementa, del governo che la sviluppa, della libertà che la perfeziona.

Capitolo III.

Del graduale progresso delle costituzioni politiche giusta il graduale impero della opinione pubblica patriottica.

Prima che la potenza morale, chiamata opinione pubblica patriottica, sia formata, diffusa e invigorita, noi opiniamo che non si possa effettuare l'intero disegno di una perfetta costituzione governativa. Pervenuta quella potenza al grado di una piena vigoria, essa è più gagliarda degli eserciti, e meglio di quanto facciano questi, è acconcia a difendere la libertà di un popolo al di dentro, la

---

§ 4.

Fu proposta nella tornata del 4 gennaio la nomina del signor maggiore Rocci, eletto dal collegio di Felizzano a far parte della Camera. Si promosse pertanto dall'onorevole deputato Moja la quistione se fosse compiuto il numero degli stipendiati dal governo, che a termini della legge possono sedere in quest'assemblea e dagli schiarimenti dati dal segretario signor Cavallini, risultò che per compiersi il numero del quarto, a cui la legge restringe l'ammessibilità degli stipendiati, vacavano altri due posti, compreso quello che verrebbe ad essere occupato dal sig.r Rocci. Non essendovi adunque alcun ostacolo legale, venne confermata la elezione del medesimo a deputato, in conformità del preavviso favorevole dell'*uffizio*, di cui fu relatore l'onorevole signor Valerio Gioachino.

§ 5.

In otto successive tornate, dal 4 al 13 gennaio, la Camera è stata unicamente ed indefessamente dedicata ad esaminare il bilancio passivo del ministero della marina.

di lui indipendenza al di fuori. Questa opinione poggia sopra due cardini principali, la completa cognizione della morale pubblica e privata in chi comanda, la completa cognizione dei proprii diritti in chi ubbidisce, ed in entrambi la ferma volontà di fare e di conseguire ciò che il dovere consiglia.

I più grandi mali, che le società abbiano sofferti sono provenuti da una falsata ed illusa opinione pubblica. Quanto i popoli non bruteggiarono sotto la tirannide religiosa e politica, e quanto non servirono di strumento agli ambiziosi di guerre civili e di persecuzioni, allorchè si fu buonamente persuaso che il papa avesse diritto di disporre con l'autorità del cielo dei regni della terra, delle cose e delle persone private, o che il principe fosse padrone della vita e della roba dei suoi sudditi?

L'ottima composizione dei poteri definisce, è vero, la bontà di una costituzione governativa; ma non basta per sè sola a fare che questa si conservi, bensì occorre che la moralità politica della nazione cooperi a mantenere l'interesse dei governanti su quella linea che direttamente conduce al fine della costituzione. Costoro sono ordinariamente mossi dall'amore del potere, delle ricchezze, della gloria, affetti molto espansivi e tendenti indefinitamente ad usurpare. Come contenerli entro certi limiti, senza l'opposizione di una forza coercitiva, temuta, reputata invincibile, qual'è la pubblica opinione, sempre pronta a resistere, quanto ottima a prevenire? Ed all'opposto si annidi pure nell'uomo rivestito di autorità l'interesse più giusto e meglio diretto al fine della costituzione, quanti ostacoli e contrarietà non deve superare, ove abbia a fronte l'ignoranza e le contrarie abitudini dei cittadini che deve far obbedire? I quali ostacoli e contrarietà sono tanto maggiori quanto è meglio perfetta la legislazione, imperocchè in ragione che un sistema di leggi è provvido, meglio è complessivo ed armonico nelle sue vedute, ragionato nelle sue connessioni, e meglio tende all'unità morale e politica; per cui più agevolmente si scompone e sfascia per effetto dell'azione e reazione tra chi regge e chi è retto.

Si vuole fare a meno di questo discernimento, di questa potenza morale? Ebbene, in questo caso noi possiamo dispensarci di poggiare sulla nazione il fondamento e la garantia della costituzione; in questo caso possiamo chiamare in appoggio la forza brutale, buttare i dadi e decidere così quale debba essere il destino di un popolo.

Ma se, come dice Romagnosi, è vero che la testa muove il braccio, e che contro il braccio dei più non v'è che quello della natura, egli è pure vero che la sola potenza, la quale non solo può far sanzionare con persuasione la fondazione del governo, ma può eziandio conservarlo e difenderlo contro gli attentati degli ambiziosi, o contro la mala opera degli inetti e dei prevaricatori, sia la forza nazionale illuminata, ossia la vera e buona opinione pubblica patriottica.

Aggiungiamo a queste osservazioni alcune altre tendenti a pruovare in qual modo l'opinione, chiamata per sostegno dei governi, giovi a rendere più facile l'esercizio dell'autorità, e più volenterosa l'obbedienza. Non è un dubbio, che quando un prudente ordinatore dello Stato abbia a cuore

---

Nei governi costituzionali la discussione dei bilanci dei vari dicasteri dello Stato forma una delle più eminenti attribuzioni delle assemblee legislative, e specialmente della Camera dei deputati. Essendo il popolo quello che paga le imposte per provvedere ai bisogni pubblici, è giusto che esso medesimo per mezzo dei suoi rappresentanti destini l'uso cui dev'essere rivolto il danaro che si emunge dalle borse private; esamini se tutto s'impiega a suo benefizio, a procurargli sicurezza e prosperità nell'interno, grandezza, possanza e riverenza al di fuori, o se per contrario si converte a suo proprio danno, o si profonde in cose inutili o superflue; e vegga infine se vi sia luogo a fare delle riduzioni nelle spese onde scemarsi in proporzione le pubbliche gravezze. È questo lo scopo dei così detti bilanci, altrimenti denominati stati discussi, senza dei quali non vi è grande amministrazione, sia pubblica sia privata che possa rettamente procedere e prosperare. Essi sono la guida di ogni bene regolata famiglia, di ogni saggio ed illuminato governo.

Presso i governi dispotici dove il popolo non ha voce attiva, dov'è quasi equiparato ad una turba d'iloti, dove non ha che doveri ed obblighi ad adempiere verso il Sovrano, e non diritti ad

di preparare a dovere le spinte della opinione e di ordinarne la direzione, possa applicarla con ottimo successo dove non potrebbe saviamente impiegar mezzi coattivi politici. I progressi dell'incivilimento, introducendo una facilità maggiore nel regime delle nazioni, e rendendo assai meno necessario l'esercizio del potere coattivo, sono un mezzo potente di rispettare la comune libertà. Giusta i principii fondamentali della giustizia comune, non è permesso a verun uomo di offendere e vincolare senza ragione la libertà dei suoi simili; la quale ragione diminuisce pei reggitori degli Stati verso chi loro ubbidisce, a misura che costoro vengono diretti allo scopo generale dell'ordine morale di natura con la forza della sana opinione pubblica: allora essi godono il massimo grado possibile di libertà, ed i governanti hanno sulle braccia il minimo numero possibile di faccende, senza cessar di vegliare a quello che si fa.

Ma il creare l'opinione è opera del tempo e della fortuna; l'estenderla ed invigorirla è opera di un savio governo. Non ci si opponga la impossibilità, od anche la sola difficoltà di farla nascere; non ci si dica che un popolo, ancorchè pervenuto al massimo segno dell'incivilimento, non può possedere la scienza dei governi sparsa fino nelle basse sue classi. Altrove vedemmo (1), che noi non abbiamo bisogno di aspettare lo avveramento di prodigi per procurare alle umane società il massimo vantaggio; è facile il giovare loro più di quanto sia il nuocerle. Le cognizioni, noi dicemmo, le quali occorrono a spandere e consolidare una giusta opinione nei popoli, non sono già quelle medesime che abbisognano per creare una costituzione. Non si tratta di crearla, ma di proteggerla, ed ora aggiungiamo, d'intenderla e di amarla. Si può essere privo della dottrina necessaria per dettar leggi sulla proprietà; ma ben si possono avere ragionati motivi per difendere ciò che si possiede. I lumi, che fanno conoscere i giusti limiti e le attribuzioni proprie delle autorità costituite, non sono speculativi e difficili ad acquistarsi; al contrario sono adattatissimi alla intelligenza comune. Perchè la politica e la religione non lavorano per diffonderli con quella stessa energia, che mettono per oscurarli?

Qualche fiata l'opinione pubblica precede la fondazione dei governi; ed in questo caso fortunatissimo l'esecuzione della legge riesce pronta e completa. Ma il più delle volte la fondazione del governo precede la creazione o la maturità della opinione, nel quale caso avvi a temere un grave pericolo, imperocchè l'esecuzione della legge riesce impossibile, o più o meno per un certo tratto di tempo tarda ed incompleta, sia per l'inabilità, sia per la ignoranza maggiore o minore degl'individui che si è costretto di adoperare.

Il Lettore accorto facilmente avrà compreso che noi intendiamo qui accennare all'Italia, dove, secondo il nostro avviso, l'opinione pubblica è ben lungi dall'essere formata, diffusa ed invigorita, così per le cose esterne, che per le interne. Ed a cominciare dalle prime, comecchè sieno generali l'odio contro la dominazione straniera, ed il desio di assicurare l'indipendenza della nostra patria, non possiamo consentire che un tale odio ed un tal

(1) Capitolo VI, Parte IV, pag. 330.

---

esercitare, ivi il despota impone tasse e balzelli a suo talento, e non rende mai conto del danaro scosso: sotto questa forma assoluta il popolo ha soltanto il gran merito di pagare e tacere. Queste genti potrebbero ben dire con Tacito: *nobis tantum obsequii gloria relicta est*. Assai diversa è al contrario la condizione dei popoli liberi, retti col sistema rappresentativo. Le loro nazionali rappresentanze hanno essenzialmente il diritto di accordare di anno in anno al governo il danaro che occorre pei bisogni dello Stato, ed assegnare anche l'impiego da farsene. D'altra parte i ministri che presiedono a' diversi rami, nei quali l'azione governativa è scompartita affine di rendersi più operosa e benefica al popolo, altro non sono che amministratori, come chiaramente suona il letterale significato dello stesso loro titolo: essi amministrano la cosa pubblica, ed impiegano il danaro del popolo pei bisogni e nei modi che la rappresentanza nazionale ha determinato nei bilanci. Da queste semplici nozioni è facile desumersi che i bilanci sono la norma della condotta economica di questi principali amministratori, sono le linee che segnano i confini, al di là dei quali non possono essi trascorrere nell'usare le pubbliche rendite state loro confidate; e se nel

desio trovinsi ugualmente in tutti i cuori Italiani dalle Alpi al capo Lilibeo. Che che si dica, e quantunque dovessimo dispiacere a pochi fanatici o scarsi conoscitori delle disposizioni morali delle varie popolazioni italiane, non ci arretriamo dal dire che alcune di esse sono più occupate dalla particolare loro indipendenza, che non di quella generale della patria comune. In quanto alle cose interne, crediamo che Romagnosi abbia avuto innanzi agli occhi l'attuale nostra posizione quando fece delle osservazioni generali, che noi troviamo a questa applicabilissime. Noi faremo una parafrasi delle sue parole per rinvenire lo spirito dell'applicazione che esse hanno ai casi nostri.

Non era sperabile che sotto l'azione del dispotismo posto in guardia contro i progressi della opinione, questo spirito si diffondesse come conveniva. Egli è vero che il dispotismo appianò la via alla dominazione nazionale mediante la distruzione del potere feudale e clericale, e fece sentire il bisogno di un'altra forma di governo moderato e libero. Ma con ciò forse si è supplito allo spirito pubblico di cui parliamo? Altro è essere disgustati, ed altro è essere disingannati e bene istruiti. Suoni pure l'ultima ora della dispotica dominazione; sorgano pure i trionfi della nazionale libertà; basta forse la distruzione? E non si esige forse anche l'edificazione? Sia pur vero che un valente architetto presenti un buon disegno; dove sono non solamente le braccia per fabbricare, ma i cervelli per giudicare della bontà del disegno presentato?

Moltissimi di questi cervelli esistono in Italia. Egli è dunque giusto ed opportuno di metter mano all'opera, ma non è possibile di eseguirla tutto ad un tratto. Si può, è vero iniziare il bene, ma è necessario di atteggiare la nazione per conservarlo. Conviene distruggere le reliquie della tirannia. Conviene sgombrare le macerie che ingombrano il suolo della libertà. Conviene addestrare le moltitudini a conoscere perfettamente quel sistema tutelare, l'aspetto del quale non si potè appieno ravvisare al languido barlume che penetrava nelle prigioni dei tiranni. Da ciò nasce la necessità di gradualmente effettuare la politica costituzione degli Stati, e di stabilire governi illuminanti e forti, i quali gettino in presente le fondamenta ed assicurino senza intervallo il proseguimento dell'opera. (1) Fra tutte le operazioni, questa è la più difficile e la più decisiva. Molta parte deve prendervi la fortuna, moltissima la fiducia e il patriottismo nazionale. Bisogna essere preparati a sostenere l'urto dei partigiani del dispotismo e la guerra degli esterni tiranni. Tutti gl'Italiani debbono con una mano tenere gli strumenti per fabbricare, e con l'altra le armi per difendersi. Guai a loro se non sanno profittare di questi primi momenti, nei quali è necessario soprattutto comprimere le ambizioni particolari, e diffidare di un esagerato patriottismo, da cui, sciogliendosi l'unità, si scioglie la potenza e soprattutto si soffoca l'opera complicata della loro rigenerazione.

(1) Sappiamo che molti segreti partigiani dell'assolutismo adoperano lo stesso nostro linguaggio per frustrare col pretesto della inopportunità l'attuazione dei provvedimenti meglio utili e richiesti dalle mature condizioni dei popoli. Ma noi non possiamo declinare dai principii solo perchè se ne può da certuni abusare.

---

corso dell'annuo esercizio eventi inaspettati, circostanze imprevedute consigliassero un aumento di esiti, non è loro lecito accrescerli di propria autorità, ma fa d'uopo che si rivolgano al Parlamento, il quale accertatosi del bisogno, verificata l'utilità della nuova spesa, potrà accordare il supplemento delle somme richieste. Quindi è che la formazione dei bilanci non è un lavoro semplicemente numerico, come taluno potrebbe forse avvisarsi, ma è una operazione vitale e profondamente analitica; la quale innestandosi ai singoli rami di pubblica amministrazione, passandoli tutti un dopo l'altro a scrupolosa rassegna, e per ciascuno di essi concedendo a nome della nazione le somme necessarie per potersi reggere la grande macchina dello Stato, può imprimere all'azione del governo un impulso efficace e fecondo di bene, può darle un indirizzo consentaneo alle esigenze, ai bisogni, ed alle tendenze del popolo, può additarle la via che dovrà percorrere se vuole davvero rendersi utile al paese, e per tale modo esprimendo la volontà nazionale può influire potentemente alla prosperità pubblica.

Se tanta è dunque l'importanza ed utilità dei bilanci annuali, non è da maravigliare che la formazione di essi faccia destare molte questioni, e

Ma per mala nostra ventura, questi savi consigli non hanno potuto essere finora ascoltati. Irritati i nostri animi dalle recenti ingiurie del dispotismo, non solo ne abbiamo volute distrutte le radici, ma abbiamo temuto eziandio di dar troppo potere ai nostri nuovi riformatori. Eppure, egli è appunto nel tempo del difficile passaggio dalla servitù alla libertà, che è mestieri deferire con fiducia, eseguire con alacrità, concentrare il potere ed agire di concerto. Ma, rotte appena le nostre catene noi a fronte di un dispotismo unito nel fine e concorde nei mezzi, noi inesperti, da lunghi secoli separati da barriere e divisi di animi, noi siamo rimasti scissi tra noi e diffidenti d'altrui. Ciascuno ha avuto un torto particolare a riparare, ed ha concepito un piano particolare di riparazioni. È mancato a ventiquattro milioni d'uomini un uomo; un uomo, che col prestigio del suo nome ci avesse intorno a sè riannodati, che con la forza della sua voce avesse soffocate le disparate nostre grida, che con la potenza del suo genio avesse dirette le nostre forze al conseguimento di un grande scopo comune. Coloro, nei quali siamo andati riponendo la nostra fiducia, non hanno corrisposto quasi mai coi fatti alla pubblica aspettazione. Abbiamo quindi appreso a diffidare dei nostri liberatori, come apprendemmo a detestare i nostri tiranni. I primi atti male intesi non solamente hanno fatto andare a vuoto l'impresa proposta, ma ne hanno depresso il merito e screditata per certuni perfino la possibilità. Le cieche moltitudini hanno giudicato dall'effetto, e non dalla cattiva disposizione; una impresa non riuscita hanno risguardata come disperata. I patrocinatori del dispotismo hanno ricavato profitto da questa opinione per ripigliare l'antico potere. Ma essi sono così acciecati e ritornano ad imperversare cotanto, che i popoli cominciano a desiderare di rinnovare l'opera della libertà.

Ecco l'odierna nostra situazione. Voglia il cielo, che i nostri falli siano finiti dopo che sì dolorosamente stiamo espiandoli; e che fatti accorti del passato, e ponendo termine a quell'ondeggiamento di opinioni dal quale siamo stati sbattuti, applichiamo l'animo a mezzi meglio concordi di effettuare il nostro risorgimento.

SEZIONE 4.

Teoria dei mezzi per far servire le umane passioni alla prosperità degli Stati giusta il fine unico dei corpi politici.

CAPITOLO I.

Oggetto delle presenti nostre ricerche.

Abbiamo indicato il concetto che bisogna formarsi della moralità politica, mostrato quali ne sieno le fondamenta, quali le condizioni necessarie per la sua esistenza. Abbiamo spiegata l'influenza che le passioni esercitano sul bene o sul male dei popoli, e le modificazioni ch'esse subiscono dietro l'azione delle varie circostanze fisiche, morali, politiche in cui le nazioni rattrovansi. Abbiamo analizzate le virtù degli Stati, l'amore della patria, della gloria, della libertà, l'onore. Infine ci siamo applicati a dare una nozione della opinione pubblica patriottica. Oramai possediamo una infinità

---

presenti talvolta un campo spinoso dove riesce malagevole il cammino. Questa difficoltà deve in ispecial modo sperimentarsi nelle assemblee dei popoli recentemente usciti dalle forme assolute di governo, ancora nuove perciò nella vita politica, e poco esercitate in questa sorta di palestra. Per quanto possano essere sapienti ed illuminati in cognizioni teoriche i componenti di siffatte assemblee, è indubitato che nell'applicazione pratica il sentiero diviene per esse assai più difficoltoso che per le adunanze dei popoli già maturi, e di lunga mano abituate a somiglianti discussioni. In tutte le imprese i primi passi dell'uomo sono vacillanti ed incerti, e le arti non si perfezionano se non mediante lungo esercizio.

Forse per cagione di queste naturali ed inevitabili difficoltà avvenne che nella discussione del bilancio passivo della marina di cui abbiamo tolto a favellare, le tre prime tornate del 4, del 6 e del 7 gennaio furono consacrate ad osservazioni generali: esse potrebbero dirsi i preamboli della discussione parziale dei singoli articoli; furono quasi scaramucce date da lontano pria di tentare il terreno ove dovevano spiegarsi le forze che si accingevano a propugnare o ad oppugnare, almeno in parte, il progetto presentato dal ministero, ed

di mezzi, che possono tendere al vantaggio o alla ruina delle umane società: si tratta dunque di sapere quali principii debbano servire di guida, acciò i detti mezzi sieno maneggiati in guisa che riescano a produrre il primo degl'indicati risultamenti, ossia il vantaggio delle società. Di questo modo riusciremo a conoscere di che si componga la moralità pubblica, sì necessaria alla felice conservazione degli umani consorzi.

Capitolo II.

Della morale naturale

Parlando delle condizioni necessarie per l'esistenza della moralità pubblica (1), noi abbiamo detto ch'essa consiste nella conformità delle azioni libere dell'uomo con l'ordine morale di giustizia; che, affinchè l'uomo pratichi ciò che l'ordine morale prescrive, ha uopo di possedere tutti quei requisiti valevoli ad ottenere gli effetti dell'accennata esecuzione, ossia una completa cognizione del tenore, del fine e della capacità attiva dei mezzi del suo ben essere, una piena libertà nello esercizio dei suoi poteri, un motivo in sè stesso superiore ad impiegare questi mezzi; che i mezzi di procurarsi i sopraddetti requisiti sono tutti quelli che aiutano a sviluppare la ragione e il cuore, ossia a illuminare la comune libertà con l'acquisto della cognizione completa degli oggetti tutti sì fisici che morali, interessanti la più felice conservazione dell'universale delle società, e con la creazione di abitudini e di desiderii conformi all'ordine della conservazione suddetta; che siffatto intento non può mai effettuarsi dagli uomini abbandonati a sè soli, imperocchè nati ignoranti ed avendo bisogno di sviluppare i loro poteri morali per agire con precognizione e senza ostacoli, un tale sviluppamento non possono ottenere che per opera della società e nel seno della società medesima; che in conseguenza la perfetta moralità non può essere il frutto delle fatiche di un solo individuo preso singolarmente, ma deve bensì risultare dalla pratica della colleganza presa in complesso.

Questo nostro ragionamento avrà forse indotto qualcuno a credere che noi facciamo della moralità una produzione sociale. Dilucidiamo meglio le nostre idee, e prepariamoci nel presente Capitolo a dimostrare che la moralità ha base unica sulla natura, le cui regole possono essere più o meno, male o bene conosciute dagli uomini, e perciò costoro vengono di quella a formarsi un concetto più o men falso o giusto; ma che l'opera della società, favorendo lo sviluppo della intelligenza umana, giova a rendere le azioni dell'uomo meglio conformi all'ordine, ossia a migliorare lo Stato della di lui moralità, la cui perfezione è proporzionata ai gradi dell'incivilimento.

Sappiamo che non basta le tali azioni abbiano efficacia a produrre l'effetto finale stabilito dall'ordine teoretico: noi siamo ancor ben lontani dal vederlo effettuato, se non vi concorre l'opera attuale dell'uomo. Bisogna dunque che l'ordine pratico coincida con quello teoretico, ossia che i rapporti dell'uno e dell'altro concorrano così a pro-

(1) Vedi capit. V, pag. 625.

---

esaminato con preavviso favorevole da una commissione della Camera, di cui fu relatore l'onorevole deputato signor Martini. Taluno colse questa opportunità per parlare del sistema generale di amministrazione ch'era in vigore nel Piemonte prima delle presenti istituzioni, e che offriva naturali guarentigie, le quali ora non sono più necessarie, anzi inceppano il corso degli affari: trattò dell'abuso del soverchio concentramento che tuttavia si osserva, della mancanza di grandi statistiche, della confusione nelle attribuzioni degli impieghi, e delle imperfezioni del sistema giudiziario. In queste osservazioni generali che spesso si aggiravano nel vago e nell'indeterminato, e tenevano la camera distolta dal principale suo scopo, vennero in mezzo due principali pareri. Coll'uno si proponeva distinguersi in ciascun bilancio le spese ordinarie dalle straordinarie, e discutersi quelle partitamente, queste complessivamente per tutti i bilanci ne' diversi ministeri. Il secondo suggeriva sanzionarsi tutti i bilanci con una legge generale, e non già farsi tante leggi speciali quanti erano i bilanci dei rispettivi dicasteri.

In quanto alla prima opinione, il Ministro di marina ne dissentiva, e chiedeva espressamente non dividersi le spese ordinarie dalle straordinarie,

durre un identico effetto, che le medesime azioni libere vengano prescritte al fine, ed attivamente predisposte all'azione. S'immagini che siffatta coincidenza non esistesse, e noi avremmo da un lato un ordine teoretico sempre certo e inflessibile; dall'altro avremmo un ordine di fatto delle azioni umane, secondo il quale i fenomeni morali, provenienti dalla subordinazione degli atti della forza esecutrice alla volontà, della volontà alla sensibilità, e di questa all'azione degli oggetti esterni, avrebbero bensì le loro leggi, ma formerebbero un sistema di cose isolato, il quale non avrebbe alcuna connessione con l'ordine teoretico. In questo caso, non sarebbero illusorie ed assurde ogni scienza ed ogni arte morale?

Ponghiamo dunque per assioma che ad ottenere l'effetto divisato si richiede il concorso dei sopraddetti due ordini. Ciò premesso, noi domandiamo: il conseguimento di questo concorso, o per dir meglio di questa unione sta nell'uomo?

L'ordine teorico è costituito da una catena certa e inflessibile di fondamentali rapporti: l'uomo non può padroneggiarla e piegarla a suo talento.

Dall'altro lato, la simultanea necessità di cognizione dell'ordine teoretico, di motivi analoghi ad eccitare armonicamente le volontà umane, e talmente efficaci da spingere ad agire concordemente alle direzioni dell'ordine, rende egualmente certa ed inflessibile la catena dei rapporti fondamentali dell'ordine pratico delle azioni libere dell'uomo: questi non può padroneggiarla, nè fare che le cose procedessero diversamente.

Se dunque per ottenere l'effetto della moralità si richiede la coincidenza dei due ordini teorico e pratico; se l'uomo non è padrone di piegare a suo arbitrio la catena del primo degli ordini sopraddetti; se per effettuare il concorso della sua opera con le prescrizioni di quello, ha uopo di disposizioni e di motivi che alle direzioni di quello sieno concordi; se non istà in sua mano il creare e il raffazzonare a suo modo queste disposizioni e motivi, segue, che, acciò l'accordo sovraccennato si verifichi, in che la moralità consiste, è indispensabile che la natura lo abbia predisposto, ossia ch'esso fino a un certo segno sia opera della natura e dell'ordine necessario di fatto degli esseri coesistenti nell'universo ed operanti su l'uomo individuo e sulle società. Quando la natura non lo avesse predisposto, l'uomo non potrebbe verificarlo giammai: onde emerge che il fondamento della moralità è in natura, ossia nella prestabilita e naturale coincidenza dell'ordine pratico col teorico.

La moralità naturale poggia dunque sul supposto di fatto, che l'indole del sistema necessario ed esistente della natura sia così armonizzato, che le disposizioni e i motivi confacenti alla esecuzione dell'ordine teoretico esistano ed agiscano sull'uomo; il che vuol dire che nell'ordine di fatto naturale si trovi stabilito un sistema di facoltà e di stimoli reali atti a guidare la volontà del genere umano a praticare le azioni determinate dall'ordine teoretico. Bisogna insomma che le cognizioni e l'interesse dell'uomo sieno identificati con le regole dell'ordine medesimo. Ora domandiamo: il nostro supposto è egli vero? Esistono, nel sistema attuale delle cose, disposizioni nell'uomo, in forza della costituzione e delle leggi primitive del suo essere

---

ma esaminarsi complessivamente le une e le altre, perciocchè dalla divisione sarebbero derivati molti gravi inconvenienti pratici per non essere state queste categorie classate chiaramente nel progetto ministeriale. Soggiungeva a conferma di ciò il signor Ministro dei lavori pubblici, che il bilancio attuale non essendo stato compilato sull'avvertenza di una possibile separazione degli esiti ordinari dagli straordinari, non fu per conseguenza fatta con sufficiente attenzione la designazione delle due categorie, e quindi esse non potrebbero attualmente dividersi senza avvenirne grave detrimento alla pubblica amministrazione. Adduceva sul proposito ad esempio i lavori per la manutenzione delle strade ferrate, tra i quali ve ne ha alcuni appaltati ed in corso: se all'epoca assegnata mancasse il danaro, sarebbe necessario interrompere le opere con grave pregiudizio pubblico. Il ritardo adunque dell'esame di alcune spese, che si riportassero tra le straordinarie, la cui discussione dovrebbe essere lungamente protratta, cagionerebbe non lieve imbarazzo.

Riguardo al secondo parere, che suggeriva formarsi una legge sola per tutti i bilanci, lo stesso signor ministro della marina, mentre conveniva essere questo il miglior mezzo teoricamente

fisico-morale, concordi alla esecuzione dell'ordine sopraddetto? Quando noi avessimo verificato che esse esistono, avremmo dimostrato che la moralità ha fondamento sulla natura.

Ma chi può dubitare della loro esistenza, dopo tutto quello che abbiamo esposto in cento luoghi differenti della presente Opera? Non abbiamo noi veduto che l'uomo, come essere ragionevole, fu formato capace di conformare le sue azioni ad una regola, di modo che conoscendola, può quelle dirigere con antivedimento? E dalla mente passando al cuore, non si è detto che nell'indole generale del suo amor proprio noi troviamo una tendenza immutabile ed universale al ben essere? Dunque la natura nel formare l'uomo, anzi che porre in lui una contrarietà di potenza a resistere alla esecuzione dell'ordine teoretico, pose una potenza che può essere guidata alla esecuzione suddetta. Rimane solo ad osservare che questa potenza ha uopo di essere eccitata, diretta e preparata in guisa da esercitare praticamente l'ordine medesimo. Egli è vero, che l'uomo prima di conoscere il modo di reggersi da sè stesso, non può dirigere le sue azioni con regola; prima di sentire un interesse, non può essere spinto ad un determinato oggetto. La prima educazione dunque è quella della natura. L'arte dunque è figlia della natura. Dunque tutto quello che precede le circostanze e le cognizioni, le quali fanno poi nascere l'arte, dev' essere fatto dalla natura sola. L'esistenza, le ragioni e le leggi speciali di questa primitiva educazione naturale non si possono rivocare in dubbio: le circostanze e le cognizioni, siccome si presentano e sviluppano, non fanno altro che meglio prepararla e dirigerla; finchè in ultimo la perfezione dell'arte, congiunta e proporzionáta ai gradi di perfezione dell incivilimento, non pervenga a soddisfare meglio alle esigenze dell'ordine teoretico.

Conchiudiamo che l'intento della moralità si ottiene in origine mediante il ministero della sola natura, fatta unica maestra degli uomini, ed unica autrice delle primitive civili società. Essa crea un ordine pubblico ed educante per lo meno un dato numero di uomini in tale guisa, che vincendo i più gravi ostacoli, gli sospinge nella vera corrente della vita civile. Siccome gli uomini per opera della società e nel seno della società medesima vanno meglio sviluppando i loro poteri morali, così l'arte progredisce ed aiuta la natura, e cooperando con essa, guida la moralità pubblica a successivi gradi di perfezione.

Quali sono i poteri morali, il di cui sviluppamento è opera della società? Lo sappiamo: essi sono la piena cognizione dell'ordine teoretico della massima utilità stabilito dalla natura a pro del genere umano; a misura che questa cognizione si avanza, l'uomo meglio esercita l'attenzione, e rileva e sente distintamente quello che convenga fare, o per eseguire a dirittura la regola, o per preparare le cose ad eseguirla: la libertà delle facoltà esecutrici di lui onde effettuare l'ordine della massima utilità: l'esistenza delle cagioni e degl'interessi i quali pongono in un variato esercizio le dette facoltà. La necessità di queste condizioni risulta essenzialmente dalla natura stessa dell'uomo, il quale non può liberamente e costantemente effettuare un sistema unico di con-

---

parlando, faceva però osservare che nel caso attuale prolungando la discussione de' bilanci, avrebbe arrecato anch'esso inconvenienti pratici.

Furono perciò proposti successivamente i seguenti tre provvedimenti, denominati nel linguaggio parlamentare ordini del giorno.

« 1. La Camera dichiara che nella discussione ed esame de' bilanci parziali dello Stato procederà partitamente all'esame, discussione ed approvazione per legge speciale de' bilanci parziali per la parte soltanto delle spese ordinarie, rimandando dopo l'approvazione di questi bilanci, non che del bilancio attivo, l'esame, discussione ed approvazione delle spese straordinarie espresse ne' bilanci parziali.

« 2. La Camera si riserba di stanziare sulle categorie od articoli di nuove spese proposte nei bilanci speciali dopo la discussione di tutti i bilanci passivi ed attivi.

« 3. La Camera dichiara di voler comprendere l'intero bilancio in una legge generale.

« 4. La Camera, attese le circostanze di urgenza, passa all'ordine del giorno.

« 5. La Camera non intendendo pregiudicare pei bilanci successivi al principio che il bilancio

dotta senza la cognizione del vero, la esenzione di ogni ostacolo, e gli aiuti convenienti onde supplire alla limitazione delle sue forze. Dal concorso di tutti questi requisiti risulta che la moralità propria del genere umano non può eseguirsi che col perfezionamento; e dall'altra parte risulta che il perfezionamento non può effettuarsi che in società e per mezzo delle civili società composte giusta l'ordine. Le cagioni eccitanti e promotrici del perfezionamento sono dunque naturalmente annesse al vivere civile; il che indica che dal vivere civile dipende unicamente la perfetta moralità pubblica. Incivilire una nazione significa ridurla al vivere civile; e il vivere civile poi consiste in un tale stato e genere di vita, a cui un popolo è avviato con l'azione delle circostanze sociali, col quale si effettua quel tal modo di esistere comune, e quel tale ordine di azioni fisico-morali, le quali, giusta i rapporti generali e naturali della umanità, si trovano meglio conformi alle leggi dell'ordine teoretico: la buona moralità pubblica, tanto necessaria alla più felice e comune conservazione dell'umana specie, risiede appunto nella sovraccennata coincidenza.

Capitolo III.

Storia della moralità pubblica della umana specie.

Di sopra dicemmo che non può l'uomo liberamente e costantemecte effettuare un sistema unico di condotta, senza la cognizione del vero, la esenzione di ogni ostacolo, e gli aiuti convenienti onde supplire alla limitazione delle sue forze; inoltre osservammo che dal concorso di tutti questi requisiti risulta che la moralità propria del genere umano non può eseguirsi che col perfezionamento. Ricorriamo ora alla storia della umana specie, e vediamo come in origine, quasi per istinto, ossia per opera soltanto della educazione naturale, gli uomini ebbero quel tanto di moralità, onde vincendo i più gravi ostacoli, furono spinti al viver socievole; come col progresso del loro perfezionamento migliorandosi per gradi le loro cognizioni, la libertà, e le cagioni determinanti le loro volontà, per gradi migliorarono nella capacità di conformare le loro libere azioni all'ordine, e quindi di effettuare un sistema unico di condotta; in che la perfetta moralità consiste.

Alcuni grandi scrittori si sono occupati della storia filosofica dell'uman genere; ma alle loro nobili e luminose ricerche molto manca ancora, perchè esattamente e minutamente si possa spiegare come gli uomini, cominciando dallo stato dei soli bisogni fisici, poco sollevati sopra il livello degli altri esseri puramente senzienti e stretti nella sfera brutale dei sensi, abbiano percorso lentissimamente un lungo intervallo, durante il quale, aiutati dalle occasioni, pervennero man mano a sottrarre la successione delle idee dall'associazione fortuita delle esterne circostanze, e si posero in grado di combinarle con nuovi vincoli. Noi profitteremo dei lumi, onde siamo in possesso, per rischiarare almeno i punti principali del lungo sentiero per secoli battuto dalle umane società.

L'attenzione prima dell'uomo fu richiamata dalle

---

debba approvarsi con una sola legge generale, stante l'urgenza, passa all'ordine del giorno ».

Il primo di questi cinque provvedimenti non fu posto a partito perchè ritirato dall'onorevole Revel che n'era l'autore. Il secondo ed il terzo, uno dei quali proposto dall'onorevole signor Mantelli, e l'altro dall'onorevole deputato Mellana, furono dalla Camera reietti. Altrettanto avvenne del quarto di cui erasi fatto sostenitore il signor Cavallini. L'ultimo finalmente, ch'era stato proposto dal signor Buffa, e che fu sostenuto dai signori Rattazzi, Lanza e Sappa, ad onta dell'opposizione de'signori Moja e Ravina, il primo de'quali lo dichiarò inutile, ed il secondo non solo inutile, ma assurdo e sconvenevole, venne dalla Camera adottato come quello ch'esprimeva l'opinione della maggioranza della medesima, e non si opponeva agli usi parlamentari sì nostri, come stranieri.

Dopo queste e molte altre dicussioni preliminari essendosi impegnato l'esame del bilancio, si procedè man mano all'analisi di tutte le singole categorie nelle quali esso era stato diviso. Sarebbe opera sommamente malagevole, ed anche tediosa pe'nostri Lettori se tutte volessimo esporre le vicissitudini di questa lunga e minuta disamina, ed i discordinati pareri che furono ventilati dalla

rassomiglianze o differenze più vistose e più forti delle cose per la loro energia, e molto più per la loro relazione ai bisogni di lui: egli dunque cominciò dal ravvisarne più specialmente le particolarità, e dallo staccarne il concetto singolare dall'ammasso concreto di tutto il complesso.

In seguito la sua attenzione, aiutata dagli accidenti e meno distornata da una situazione sempre meno indigente, seguì i più segnalati e luminosi avvenimenti o del proprio individuo o delle cose che cadevano sotto i suoi sensi: allora passò a comprendere le più grossolane connessioni dell'ordine di fatto delle cose con lui. Quali avvenimenti ei segnalò? A preferenza degli altri, le necessarie, prepotenti, e talvolta spaventose catastrofi degli elementi. Certi fenomeni della natura ora esistevano ed ora no; ora agivano ed ora desistevano; ora recavano piacere ed ora dolore. Nel silenzio generale della ragione, nella mancanza di ogni teoria, con una fantasia gagliarda, a quali cagioni si vuole che l'uomo avesse attribuito tutti questi effetti?

È nella natura dell'uomo, nelle sue forze e potenze finita, infinita nella percezione delle cose e negli appetiti del bene, ch'ei si stimi capace di conoscere tutto e meritevole di tutto conseguire. Indi per la forza del suo amor proprio, egli giudica sè centro dell'universo, tutto a sè riduce, ogni cosa, essendo il più perfetto essere creato, crede fatta dalla natura per suo riguardo, e le sue affezioni attribuisce al tutto. Per la divisata proprietà la sua mente, il cui nativo istinto è di sapere, cioè di cercare le cagioni degli effetti, vuol rendere ragione di ogni fenomeno; e quando non può fare ciò per la ignoranza delle naturali cagioni, ricorre agli Dei e li fa intervenire sulla scena per isciogliere gl'inestricabili nodi. Ecco in qual modo succede che nei tempi della più folta barbarie tutte le cose sono operate dagli Dei, e le seconde cagioni non sono considerate affatto.

In conseguenza, l'uomo, privo degli aiuti della sviluppata ragione, e colpito dagli straordinari fenomeni della natura, finse da per tutto persone animate come lui e operatori di quelli effetti che lo sbalordivano. Nel tuono, nel fulmine, nella pioggia, nel vento, nelle tempeste, negli astri, nei fiumi, nei boschi, in tutta la natura visibile collocò un qualche vivente con forme fantastiche, il quale era l'immediata cagione di quelli effetti (1). Persuaso di ciò, e dall'altro canto convinto ch'egli fosse lo scopo e il principale oggetto per cui gli Dei operavano tutte le cose, quando queste furono giovevoli, disse che gli Dei lo colmavano di benefizi e lo premiavano delle sue buone opere; quando poi quei fenomeni, necessari nell'ordine dell'universo, gli recarono danno,

(1) Comechè strana sembri l'operazione fantastica di personificare i poteri della natura, comune a tutte le barbare nazioni, pure, come osserva un grande Flosofo, essa ci rivela sotto un grossolano inviluppo la vera teoria dell'origine e della identità della idea la più astratta delle forze e delle cagioni che i filosofi stessi concepiscono esistere nella natura. L'idea di cagione attiva associata alle cose esistenti fuori di noi non può essere altro che l'idea della nostra propria energia trasportata agli esseri della natura. La filosofia, che fa avvertire che l'uomo non esce mai da sè stesso, e che l'universo è propriamente un ideale fenomeno, sa pure scoprire nell'uomo il tipo fondamentale delle varie forze ch'egli applica alla natura.

Camera. Ci restringiamo pertanto ad accennare alcune opinioni principali, perchè spiccano in mezzo alle altre, e mostrano quale sia lo spirito che anima l'assemblea degli eletti del popolo.

Si osservò essere necessario che insieme col bilancio vada unito lo stato nominativo degl'impiegati dipendenti dal dicastero che lo presenta, acciò la Camera nell'assegnare i cespiti pel pagamento, sappia anche l'uso che se ne fa, ed a chi si corrisponde il danaro del pubblico erario. Venne all'oggetto presentata la seguente proposta che dalla Camera fu adottata: « Ritenuto di essere stato depositato al banco della presidenza l'elenco de' nomi di tutti gl'impiegati della marina, passa alla discussione di questo bilancio, invitando la Commissione generale del bilancio a far distribuire a' signori deputati la nota di tutti gl'impiegati che fanno parte degli altri bilanci che devono venire in discussione.

Si domandò che i codici penali militari fossero posti in armonia colle istituzioni liberali che oggi reggono il reame, e colla moderna civiltà. Fu osservato in proposito che il codice della marina merita specialmente di essere riveduto da capo a fondo, perciocchè, oltre a misure assurde, fa pure distinzioni ingiuste e crudeli tra' marinari ed i

ne attribuì la cagione alle proprie colpe e all'ira degli Dei.

Con una fantasia agitata dall'impero di potenze, animate di umane passioni, ora benefiche ed ora malefiche; non sapendo il confine delle loro forze, ed ignorando quali fossero le precise loro inclinazioni, l'uomo si finse fra le tenebre della sua ragione una infinità di pericoli, di spaventose figure e di spettri. Quale maraviglia che un popolo in questa età fosse compreso dal più gagliardo e malinteso spavento? *Primus in orbe Deos fecit timor.* Non ritrovando in sè e neppure negli altri suoi simili alcun soccorso o virtù che potesse aiutarlo nei più gravi mali della natura, e spronandolo d'altra banda il desio di provvedere alla propria conservazione, l'uomo osservò nell'universo quella ignota forza, la quale muoveva gli astri, spandeva torrenti di luce, agitava gli elementi, scuoteva la terra, ed apriva ampie voragini di fuoco, e tosto immaginò che tal forza, superiore alla sua, avesse senso e mente, e per l'anzidetta naturale proprietà di lui di stimarsi l'essere più degno e perfetto della natura e di attribuire le sue proprietà ad ogni altro essere, comechè maggiore di lui, non solo diè agli Dei le proprie umane forme e le sue maniere di vivere, ma fu convinto che quelli fossero interamente occupati a fargli del bene, o a recargli del male (1).

L'idea della superiorità di un essere porta seco quella del culto e dell'onore. La riconoscenza e l'ubbidienza del minore verso il più potente; ecco appunto lo spirito delle religioni. Religione, così detta a *religando*, additò servile legame. Tutte le grandi forze motrici della natura essendo i primi Dei, che gli uomini venerarono, scorgesi che l'idea della divinità fu la stessa che quella della forza. Nella forza videro il principio della vita che anima e muove tutte le parti dell'universo; in essa ebbero il concetto della divinità; in essa riposero la virtù, la giustizia, la felicità medesima: quale maraviglia se pregiarono la forza come il sommo bene? Eglino non s'ingannarono in ciò (1); ma non ebbero l'idea della giusta e

(1) La più celata ragione, per cui l'uomo fu spinto a cercare fuori di sè una superiore ed infinita potenza, fu il sentimento interno della propria debolezza pienamente sviluppato. La debolezza nasce da una terminata e finita natura. Ma ciò ch'è terminato, è una parte, non già il tutto, perciocchè fuori di sè debba esservi altro che lo termini e vi aggiunga quello che manca. Ecco come il sentimento della propria debolezza condusse l'uomo all'idea di una totale ed infinita potenza esistente fuori di lui, la quale potesse riempiere i grandi vuoti dei suoi bisogni.

Ed oltracciò, fra la nuda impressione del dolore e dello spavento, e l'idea di un operatore intelligente non potrebbesi mai dimostrare una giustificata e naturale connessione, se non si ammette nell'uomo quella naturale facoltà che gli fa trasportare le proprie sensazioni fuori di lui, cioè se non si ammette la verità di quella rozza operazione onde personifica i poteri della natura. Senza di ciò, egli avrebbe avuto dei terrori nei spavenosi fenomeni della natura, come tutte le bestie ne hanno, ma non avrebbe immaginata giammai l'esistenza di potenze occulte, dotate di sentimento, di cognizioni, di passioni; e in conseguenza di ciò non avrebbe agito mai verso di loro come verso dei suoi simili, creduti potenti dispensatori di beni e di mali sulla terra.

(1) La natura, che i primi uomini ebbero sola per duce e maestra, non ispira mai fallaci sentimenti. Il bene, come osserva un illustre scrittore, è l'esistenza e l'atti-

---

soldati real navi, in modo che spesso per lo stesso delitto, uno rimane punito, l'altro assoluto.

Si manifestò il bisogno di un inventario generale di tutti i materiali di guerra appartenenti alla marina, facendosi osservare d'essere questo un capitale immenso consistente in navigli, artiglieria, legnami, ed in una infinità di altri oggetti. Fu all'uopo presentata una proposta così concepita: « La Camera ritenendo che deve conservarsi ne' suoi archivi un regolare inventario di tutto ciò che forma il patrimonio dello Stato, fra cui si comprendono i materiali da guerra depositati negli arsenali di terra e di mare, dichiara che le somme che sta per stanziare tanto al dicastero della marina che della guerra per nuovi approvigionamenti di materiali, esse non potranno essere spese se prima non vengono dai signori ministri di guerra e marina depositati negli archivi della Camera gl'inventari di tutti i materiali che si trovano oggidì affidati alla loro amministrazione ». La Camera dopo lunga discettazione adottò la proposta per la parte che riguarda il ministero della marina, riservandosi quanto a quello della guerra di provvedere allorchè il Ministro di tale ramo presenterà il suo bilancio.

Si sostenne non doversi abolire il corpo dei

convenevole forza; l'idea della giustizia non si sviluppò che con le società.

Ecco aperte le fonti del panteismo, ossia deificazione di tutte le naturali potenze, primitiva religione degli uomini, non che del diritto della forza. La ragione dei numi, come quella dei conquistatori, fu fondata sulla loro forza, e sulla debolezza ed il bisogno dei mortali, che loro prestarono ubbidienza e culto.

Abbiamo brevemente delineato un quadro dello stato in cui l'uomo in quest'epoca primitiva si trovò in quanto alle sue cognizioni, alle volizioni e alla libertà delle forze escentrici. Conosciuta la condizione di questi tre requisiti, indispensabili per l'esecuzione dell'ordine, vediamo ora quale potè essere cotesta esecuzione, ossia quale la moralità dell'accennata epoca primitiva dei popoli.

Piena la fantasia delle potenze occulte e della loro varia ed estesa influenza, fantasia gagliardissima, perchè non ancora rattenuta dall'analisi; avvezzo l'animo ad ogni maniera di spettri e di prodigi, ora lieti ed ora spaventosi, ai quali l'uomo legava tutto l'interesse per la relazione ai proprii bisogni; ingombra la mente di venerazione per ogni apparente indizio della loro azione, figurata perfino nei più ordinarii fenomeni; caldo il cuore di passioni veementi e sensuali, era cosa naturale che una rozza popolazione avesse una credulità indefinita, un grande amore del maraviglioso, ed una cieca fede ai sogni, agli oracoli e ad ogni preteso prodigio. Molti individui delle stesse società più colte non seppero in seguito dismettere la loro predilezione per le varie opinioni le quali davano pascolo alla loro fantasia.

vità. Il piacere, cui vanno dietro gli animali tutti, non per altro è bene, se non perchè maggiore rende la nostra vita ad attività. Ogni piacere viene da un movimento che porge novello vigore alla vita, e quindi lo spirito avverte novello modo di esistere, e ne risente quella grata sensazione, la quale non è altro che la coscienza dell'attuale energica esistenza. Il piacere è dunque un effetto della forza e dell'azione, la quale è fonte di ogni bene. La virtù stessa è posta nella energia delle naturali facoltà ed azioni dello spirito, le quali, quando sono vigorore, adempiono bene le proprie funzioni.

Ogni qual volta si verificarono fenomeni straordinari e disastrosi, l'uomo, stretto dal bisogno, e fermamente persuaso che tutto era opera di agenti occulti e superiori, ricorse a prieghi, ai sacrifizi a ad altri espedienti per placare il loro sdegno, procurare la loro misericordia, allettare abitualmente i loro benefizi. Spesso ebbero campo più o meno vasto a svilupparsi i deliri, i capricci e il più ardente e feroce entusiasmo della superstizione.

Per una legge poi troppo naturale al cuore umano, fondata sul fenomeno dell'associazione delle idee, e consistente nello spandere le affezioni nostre dal soggetto principale che ce le inspira sopra tutto ciò che sembra avere relazione con lui, si estese parte di quella venerazione professata per le dette superiori potenze ai sacerdoti ed a tutte le persone, che si supposero avere relazioni con quelle. Furono riguardati come una classe inviolabile di esseri; si ubbidì ai loro comandi; si ricorse ad essi come ad intercessori tra l'uomo e la divinità; si consultarono negli affari; si affidò loro sovente il destino politico delle nazioni.

---

piloti siccome quello che presta importanti servigi alla marina, ed obbligarsi invece gli uffiziali di mare a non apprendere soltanto l'arte della manovra militare marittima, ma dedicarsi ancora allo studio pratico dell'arte del pilotaggio, della quale ora sono quasi digiuni, acciò in caso di tempeste o di battaglia navale, possano da per loro medesimi saper dirigere il naviglio, e non dipendere intieramente dai piloti. In quanto a questi poi si avvisarono alcuni essere necessario d'incoraggiarli colla speranza delle promozioni, anzi che farli rimanere stazionari, costituendo, come ora è, un corpo separato da quello degli uffiziali.

Fu poi quasi concorde ed uniforme il sentimento espresso da tutti i lati della Camera per l'incremento della marina. Taluni proponevano aumentarsi in preferenza la marina a vapore, perchè più utile di quella a vela, giusta l'opinione espressa dal principe di Joinville in un suo opuscolo: altri sostenevano essere d'uopo accrescere l'una e l'altra senza curare sacrificii: allorchè si parla di economie, non s'intende con ciò che si debbano ora diminuire le forze nazionali, essendo anzi necessario sacrificarsi tutto per la nostra marina, perchè da essa dipende pure la libertà nostra: dopo l'infortunio di Novara essersi desiderata la

Quando furono savi, l'umanità ne ricavò giovamento. Quando furono volgari impostori, le popolazioni bamboleggiarono per una lunga serie di secoli nella ignoranza, tremarono tra le angosce della superstizione, e gemerono sotto il peso del dispotismo di gente ch'ebbero il più forte e durevole interesse di perpetuare il proprio impero perpetuando nei popoli quella illusione che ne dava loro il diritto.

La pubblica costituzione della società era allora assai imperfetta: piccolissime le colleganze; moltissimi gl'individui viventi in una salvatica indipendenza, od in corporazioni suggerite da accidentali bisogni; e tutto al più un governo di famiglia fondato sopra usi e vincoli volontari.

Il carattere morale delle popolazioni presentava temperamenti robusti, fantasie gagliarde, passioni veementi e senza egoismo riflettato, ignoranza dei rapporti veri delle cose fisiche e morali, credulità somma, amore del maraviglioso, ferocia senza corruzione.

In questo periodo gli uomini non potevano avere acquistata nozione alcuna dell'ordine morale, e quindi dei diritti, dei doveri, e della giustizia, nozione troppo astratta, e complicata, alla quale non è possibile che si giunga per salto. Vero è che esistevano in natura i fondamenti della socialità, ed esisteva un naturale ordine pubblico, educante almeno un certo numero di uomini, ed efficace a vincere i più gravi ostacoli alla socialità medesima; ma quante deviazioni non incontrava codesto ordine naturale, e quanto mancava perchè fosse bene sviluppato? Una male agiata situazione stimolava con assoluti bisogni la sensibilità degli uomini; il paragone del miglior essere altrui, incominciando a far sentire il pungolo dei bisogni relativi eccitava la cupidigia: niun freno esterno, sostenuto da forza umana superiore, rintuzzava la violenza con la minaccia di una pena; niuna moderata abitudine piegava i costumi uniformemente all'ordine sociale; una gagliarda fantasia, esagerando l'importanza di ogni oggetto utile, faceva si che le passioni operassero con la massima loro impetuosità naturale: come si vuole che le popolazioni, ridotte in questo stato, avessero consultato moderazione ed equità? Era naturale che l'uomo, seguendo il naturale istinto di godere colla minore fatica possibile, non si trovasse disposto a procurarsi con istento la soddisfazione dei suoi bisogni, ma che aspirasse all'acquisto degli oggetti utili posseduti da altrui, invadendoli con la forza. E gli altri seguendo l'ingenita premura di conservarsi, era naturale che non soffrissero in pace di vedersi spogliati. Ecco da un lato la rapina, e dall'altro la resistenza. Ecco la guerra tanto di offesa quanto di difesa. La vendetta nasceva così dalla usurpazione come dalla rivendicazione, e si estendeva e divampava con la massima violenza e ferocia. Nè potevano gli uomini limitarsi al saccheggio reciproco dei viveri, dei bestiami e delle donne, ma per una facile antivedenza di porre l'avversario nell'impotenza di reagire, era conseguente che si introducesse la schiavitù personale.

Quella forza dell'amor proprio, che fa all'uomo giudicare sè centro dell'universo, e tutto a sè ridurre, era in quei tempi il germe di ogni ingiustizia e delitto, imperciocchè colui, il quale quasi un

---

diminuzione delle nostre forze, ma ora in faccia alle condizioni europee doversi fare calde preghiere al governo perchè mantenga tanto le forze di terra, quanto quelle di mare: le conferenze di Dresda ingenerare non lieve timore della unione di tutte le potenze del Nord, e del bisogno in cui potrebbe da un momento all'altro trovarsi il Piemonte di difendersi da invasioni straniere: celarsi misteri in quelle conferenze, e non trattarsi solo dell'ordinamento di una dieta germanica, ma tramarsi anche progetti liberticidi, i quali debbono tenere in sull'avviso ed il Piemonte e la Francia, poichè la restaurazione del conte di Chambord non è al certo l'ultimo dei pensieri di quei consigli, e se ciò avvenisse, tutta l'Europa da Pietroburgo a Lisbona sarebbe posta in istato d'assedio; non potersi pensare alla riduzione della marina, perocchè se con un educazione militare data alla nazione può supplirsi all'esercito terrestre, le armate navali non si improvvisano così facilmente, e perciò dovere il popolo fare sacrifizi per l'ampliamento della marina: ingannarsi chi dice non dovere il Piemonte avere una forte marina, ma esser vero per converso che questo paese sia eminentemente marittimo, ed abbia una marina forte e bene ordinata, perchè ha moltissimi chilometri di costa

Nume si reputa, ed ogni cosa giudica essere stata fatta per lui, tutto riduca a sè, e gli altri procuri di spogliare di ogni vantaggio, e di ogni diritto. La misura della stima delle cose deriva dal sentimento della loro utilità. La forza ed il coraggio, onde potevano acquistarsi beni, potere e comodità, dovevano essere dunque in gran pregio: ecco la opinione pubblica delle società in quei tempi. Codesta opinione pubblica, derivando dalla gente coraggiosa e predominante, reagiva sopra i medesimi soggetti, ed inspirava loro il desiderio di conciliarsi l'universale ammirazione, dando, anche senza reale bisogno, e solo in vista di riscuotere riputazione ed applausi, quell'esterne dimostrazioni, le quali potevano conservare loro l'opinione di coraggiosi. Per lo stesso motivo la circospezione, la prudenza e l'artifizio doveano per quelle menti grossolane apparire timide irresolutezze, e quindi essere neglette, e biasimate; per lo contrario, una aperta manifestazione delle proprie intenzioni dovea essere lodata ed onorata. Ecco l'origine di quella schiettezza, lealtà, franchezza, semplicità e buona fede, che si videro in quei secoli di barbarie; ed ecco come la natura preparava sotto l'inviluppo della rozzezza tutta la composizione di quelle virtù, le quali doveano in seguito formare un vincolo esteso della civile società.

Alle osservazioni fatte sin qui si aggiungano in quelle popolazioni una mobile incostanza, un'arroganza insolente nelle prosperità, un vile abbattimento nei casi avversi, una improvvida condotta, un disordinato regime di passioni, ed infine tutti quei difetti, che derivano tanto da uno spirito non ancora avvezzo a ravvisare le cose nel vero loro aspetto, a connetterle, ed a sistemarle affin di comunicare coerenza e stabilità alla propria condotta, quando da un cuore spinto da tutta la forza delle passioni senza contrapposti interessi e senza forze reali, che lo risospingano all'ordine della giustizia comune.

Che abbiamo noi nel quadro finora delineato? Da un lato tutta la disposizione a servire ad un' autorità sovrumana; dall'altro tutta la tendenza alla ferocia, ad una salvatica indipendenza. In questo stato non era possibile che l'uomo si piegasse al viver civile, ossia ad un genere di vita contrario alle sue passioni ed abitudini, e superiore alla sfera delle sue idee. La superiorità di talenti, di meriti e di lumi doveva essere nulla per chi nulla intendeva. L'uomo doveva nel suo simile vedere un suo pari; come era possibile che si potesse piegare all'autorità di lui, se non costretto dalla forza?

Conosciuta la moralità pubblica in questo primo periodo di barbarie, passiamo ora a vedere quale essa fu nel secondo periodo, a cui le rozze società umane pervennero.

Quei primi feroci selvaggi, che vivevano uniti nelle famiglie qua e là dispersi, venendo offesi da orda di stranieri invasori, o assaltati dai vicini selvaggi, concepirono quel salutare timore, che li ridusse in un più stretto recinto; il timore, figlio del bisogno che sentirono di collegarsi, li spronò a cercare la società. La generazione prese semprepppiù novello vigore, da che le forze degli uomini, divenendo il vivere migliore e più facile, si accrebbero. Cresciute di numero le famiglie, formarono fra esse una vasta cognazione, e strette pei legami del sangue e per la vicinanza

---

con molti porti, tra i quali ve ne ha uno ch'è il primo dopo quello di Costantinopoli, ha un commercio marittimo assai sviluppato che ingrandirà sempre più: e sebbene non abbia colonie propriamente dette, nondimeno un numero assai considerevole di abitanti di queste contrade si recano in America dove si stabiliscono, e la loro condizione richiede dal governo ben maggiore protezione che se fossero vere colonie, onde rendesi necessario di essere assai forti in mare per proteggere quei grandi interessi lontani: non doversi obbliare che i Genovesi sono i migliori marinai, sono i concittadini di Colombo, e se il Piemonte avesse una forte marineria, non vi sarebbe potenza italiana che potrebbe stargli a fronte, e l'Austria stessa nelle ultime guerre non sarebbe riuscita vittoriosa se la marina ligure-subalpina avesse potuto trasportare trenta mila uomini in Venezia: risultare da tutto ciò che fa d'uopo accrescere la nostra marina, ed essere anche prudente cosa il togliere somme da altri bilanci per assegnarle a questo dicastero affine di provvedere a questo grande bisogno. Questi ed altri consimili sentimenti furono manifestati da vari oratori della Camera, non esclusi i ministri della marina e dei lavori pubblici, mostrando tutti il

della dimora si prestarono vicendevoli soccorsi. In tal guisa andarono sviluppandosi ognora le sociali qualità, le quali divennero col tempo le catene che strinsero gli uomini nelle città.

La collisione si aumentò nella ragione della quantità cresciuta degli uomini, imperocchè la violenza si misura col potere. Se le loro potenze e forze fossero state eguali, sarebbe nato un equilibrio universale, una generale inerzia; ma dappoichè di potenze e forze disuguali erano dotati, per serbare l'ordine che nasce dall'uguaglianza delle azioni e reazioni, fu mestieri che le minori potenze si associassero tra loro per formarne una capace di reggere a fronte della maggiore.

Un tale ordine si verificò non solo nelle forze corporali, ma anche nelle politiche. La natura fa operare agli uomini per istinto ciò che ancora non possono per ragione, e nell'uno e nell'altro modo li scorge ai medesimi fini. La necessità, il timore e la natura fecero ai primi barbari sentire il bisogno di quella politica bilancia, che consiste nella confederazione delle più deboli potenze per resistere alla violenza delle maggiori.

In questa prima età sociale i padri di famiglia erano così selvaggi come nelle antiche caverne: l'intestina guerra li distruggeva. Altro legame non li stringeva, che quello della comune difesa ed allora correvano dietro un Capo che mostravasi più audace e robusto. Questi, ubbidito nella guerra, venne benanche rispettato nella pace, senza che per altro la sua autorità fosse stabilmente riconosciuta, attesochè la concione pubblica non cominciò ad introdursi che in un terzo periodo delle barbare società.

Da questo caos sociale andarono a poco a poco sviluppandosi le varie modificazioni, che poi composero la vera e perfetta forma sociale. Lo stabilimento di una concione fu il primo passo. Ogni famiglia era un privato regno; vari erano i costumi, l'educazione, i riti, gli Dei. Non devesi credere, che nel primo parlamento avessero gli uomini formati patti e leggi, e riconosciuto un capo comune; a questo si pervenne per gradi. La guerra esterna produsse in prima la necessità della tolleranza dei costumi e delle religioni; onde dalle tante opinioni diverse, particolari costumi e riti nacque l'universale costume, la pubblica opinione, e la pubblica religione: ecco i primi sociali legami, che si possono chiamare le prime leggi sociali, non dettate, non scritte, ma sviluppate dalla natura delle cose e dalle circostanze dei tempi. Essendo gli Dei e le religioni divenute omai pubbliche, fu di mestieri destinare pubblici luoghi, dove le tribù si adunavano per sacrificare agli Dei e cibarsi di vittime. Niuna cosa più stringe gli uomini tra loro, che il vedersi spesso e convivere insieme. La mensa comune ne è il più potente legame. Si aggiunse ancora la comunione della religione, imperocchè gli uomini che hanno gli stessi protettori, hanno l'istesso interesse: in tal maniera per mezzo della religione si sviluppò lo spirito socievole tra i primi barbari cittadini.

La sperienza insegnò loro, che la comune difesa ricercava si armassero tutti e con ordine, e si consigliassero tra loro. Qual luogo era più proprio a far ciò, che quello ove manifestavasi la presenza dei numi protettori? I primi pubblici consigli si tennero dunque nei tempii, ed ecco formata la

---

desiderio che la marina militare sorgesse a tale stato di possanza e grandezza da gareggiare vantaggiosamente colle altre delle potenze secondarie di Europa, e specialmente con quella di Napoli che ora in Italia occupa un posto distinto.

Per riuscirvi in questo nobile divisamento fu proposto tra l'altro d'istituirsi una scuola pratica sui navilii, ove gli alunni dovrebbero esercitarsi alle manovre marittime, come i soldati e gli uffiziali delle truppe terrestri si esercitano a manovrare nei campi, essendo questo il modo più acconcio e proficuo onde porre in atto gl'insegnamenti teorici, e divenire esperti e valenti marini.

Essendosi pertanto conosciuta l'utilità d'introdurre delle riforme nella real scuola di marina, fu adottato dalla Camera, di accordo col Ministro di questo dicastero, un ordine del giorno, con cui venne invitato il ministero ad occuparsi di tali riforme.

Si discusse lungamente se conveniva sopprimere il reggimento Real-navi come opinava la commissione, ovvero conservarlo interamente giusta l'avviso di taluni degli onorevoli rappresentanti, o se finalmente ridurne il numero conservando il Corpo in grazia dei servizi da esso prestati nelle ultime guerre dell'italiana indipendenza

concione, nella quale risiedeva il sommo impero. La natura di questo governo fu corrispondente a quella degli uomini che lo componevano. Pochi capi v'intervenivano, non solo per le proprie famiglie, ma anche per quelle dei loro clienti, ossia dei minori potenti. In quelle sacre adunanze si ordinavano le cose pubbliche, le quali erano allora soltanto quelle della guerra. Doppia era la facoltà di questi capi, cioè di condurre alla guerra e di amministrare la giustizia: l'umile plebe gemea nella servitù, ed in segno di onori offriva biade ed armenti ai duci. Il capo di costoro, il duce generale era appunto il Re, il cui potere esteso nella guerra, era assai moderato nella pace, e limitavasi a convocare e presedere il parlamento, e ad essere primo nel dire il suo parere.

L'oggetto dei pubblici consigli fu da principio la guerra agli esterni nemici, ed in seguito la punizione dei pubblici delitti: le quali due facoltà, l'una legislativa e l'altra giudiziaria erano riguardate come una facoltà sola, imperocchè l'unica legge fondamentale esprimente il primo tacito atto, con cui erasi il corpo sociale unito, era la conservazione dello stato, ed essa risguardava così gli esterni che gl'interni nemici. I privati delitti erano tuttavia rimessi alla vendetta privata.

Ecco delineata la forma dei primi barbari governi.

Ma i duci, occupati dalle guerre e dai pubblici consigli, non potevano attendere ai sacri affari; ond'è che questi furono commessi ad un ordine particolare, che fu quello dei sacerdoti, il quale in seguito spiegò tanto impero, che dinanzi alle tiare si abbassarono le medesime coronate teste. La forza della religione era oltremodo grande presso uomini, i quali mescolavano la provvidenza degli Dei in ogni cosa ed affare. Siffatte opinioni si estesero non appena fu stabilito il collegio dei Sacerdoti, i quali per conservare ed accrescere il loro impero sopra menti scarse di ragione, e quindi credule ed immaginose, si giovarono dei miracoli, attribuendo tutti i fenomeni straordinari della natura all'opera immediata degli Dei; e quando la natura non forniva fatti acconci alla creazione dei miracoli, coloro ricorsero al fonte della loro impostura. Quale potenza non dovevano avere quei depositari della volontà degli Dei? Essi componevano quel tremendo nodo, che la terra univa al Cielo, ed in nome di questo regnavano su quella. Ecco in qual modo sorse la teocrazia, che nei principii delle barbare società fu nel sommo vigore.

Dopo avere formato un quadro del governo in questo secondo periodo di barbarie, della tutela dei diritti personali affidata al braccio privato, della salvatica indipendenza di ciascun individuo, che colla spada alla mano si sosteneva, e quindi della privata guerra civile, e infine della religione dei primi barbari cittadini, presso cui la spada e la tiara erano i due grandi oggetti che occupavano tutti gli spiriti, decidevano le controversie, dettavano le leggi e formavano il codice della privata e pubblica ragione, vediamo quale poteva essere in quest'epoca la condizione dei costumi e della moralità pubblica.

In quanto ai costumi ed al genio di questa età, le invasioni e le prede formarono i fasti delle barbare famiglie. Le intiere popolazioni si discaccia-

---

quando diede non dubbie prove di sommo valore; e prevalse l'ultimo partito.

Venutosi infine alla votazione delle singole categorie del bilancio, la Camera le approvò con poche riduzioni.

§ 6.

1. Nella tornata dell'11 gennaio fu tra le altre proposta la petizione di un guardacanale della provincia di Vercelli, che dolevasi di essere stato destituito. In sostegno del reclamante sorse l'onorevole deputato Chiò, proponendo rinviarsi la petizione al ministero, per darsi gli schiarimenti convenevoli, non essendo giusto destituirsi un impiegato senza motivo. Al che avendo controreplicato l'altro onorevole deputato Mantelli, la Camera, dietro schiarimenti dati dal deputato Santarosa relatore della Commissione, adottò l'ordine del giorno puro e semplice.

2. Maggiore discussione sollevò un'altra petizione con cui il Consiglio delegato di Candia in Lomellina chiedeva che nella costruzione della strada ferrata da Alessandria al Lago maggiore fosse preferita la galleria di Valenza a qualunque altro lavoro. Questa petizione venne combattuta dall'o-

rono a vicenda; indi le tanto famose trasmigrazioni. Le rapine furono sopra ogni altra cosa acconce al genio feroce dei tempi. Le' rapine formarono i titoli di eroismo, non solo per gli uomini, ma financo per gli Dei. L'oggetto dei viaggi marittimi, e delle tante colonie altro non fu, che quello di predare sopra fertili paesi. I barbari, che avevano a vile acquistare col sudore ciò che poteano conseguire versando del sangue, non conobbero agricoltura, o lasciarono coltivare la terra ai loro servi. In siffatta condizione di cose, quali doveano essere i costumi di tale feroce gente? Non altri che quelli dei superstiziosi, crudeli, ignoranti e sanguinari selvaggi; poco socievoli coi cittadini medesimi, se non per quanto li univa la difesa e la superstizione comune; nemici degli stranieri, coi quali avevano perpetua guerra di offesa o di difesa; occupati principalmente ad esercitare i loro corpi con giuochi violenti e guerrieri; impazienti della fatica e bramosi di una impetuosa agitazione; violenti e liberi, e con naturale impeto amanti di una vita indipendente; sollecitati da pochi bisogni, da poche cure; fieri altrettanto che tetri di umore; ora applicati ad una vita eccessivamente attiva e ad un violento esercizio di armi, ed ora divorati da una noia penosa, per uscire dalla quale si abbandonavano al suono, al vino, alla crapula. Animati da scarsi bisogni, e con poca sperienza delle cose, altre arti non conoscevano che quelle di curare gli armenti, tessere vesti con le lane di quelli, costruire tuguri, scavare il ferro, e fabbricare armi. Al pari delle arti erano scarse le cognizioni; rozze superstizioni; notizia dei luoghi acconci alla caccia, alla pesca, alla pastura; cognizione de' venti, del tempo e dei fenomeni naturali più interessanti, quale e quanta ne fornivano una scarsa esperienza ed una rozza ragione; medicina degli armenti e dei corpi umani: ecco il ristretto complesso del sapere di questa età

La moralità pubblica, che nella identità delle azioni libere umane con l'ordine naturale di ragione consiste, quale poteva essere per codesti barbari? Siffatto ordine era del tutto ignorato. Gli Dei erano operatori immediati di tutti i fenomeni, e prendevano parte in tutti gli affari degli uomini: rintracciare la loro volontà, ed uniformarvi la propria condotta, ecco tutta la moralità dei tempi. Mandare ad effetto la minima cosa pria di averli consultati, od agire contro il divino piacere erano le immoralità maggiori, che si potessero commettere. Bisognava allora placare gli Dei irritati con sacrifizi ed espiazioni. I sacerdoti erano gli interpreti dei Numi; i loro consigli ed oracoli erano i soli dettami che si seguissero, le sole regole di condotta che si conoscessero. Le famiglie private, la gran famiglia della città, le mura di questa, i privati beni, i duci, i re erano sotto la protezione degli Dei. Tutte queste cose o persone erano sacre; ogni attentato contro di loro non era riguardato come una violazione di diritto privato o pubblico, bensì come un offesa contro gli Dei protettori. La cognizione dei rapporti naturali, onde l'idea del diritto e del dovere proviene, non ancora esisteva; altro non conoscevasi che Numi. Ogni privato o pubblico reato era delitto sacro e religioso. Colui che contro la città, il capo della società, il padre di famiglia attentava, offendeva gli Dei, e quindi veniva ai medesimi consacrato, e col proprio

---

norevole signor Bosso, il quale proponeva sostituirsi a quella galleria il passaggio per S. Salvatore nella strada che deve congiungere Alessandria col Po a Valenza. Faceva egli tra l'altro osservare che il nuovo tronco porterebbe una economia di cinque milioni, avrebbe il vantaggio di una stazione a S. Salvatore, o più vicina a Casale, il che aumenterebbe l'introito della strada, e sarebbe inoltre linea strategica riconosciuta per tale dagli ingegneri militari; benefizi grandissimi che largamente compenserebbero le dugento mila lire spese finora nei lavori già fatti lungo la linea che dovrebbe abbandonarsi, e non farebbero avvertire nè il piccolo aumento d'inclinazione di 6,900 che s'incontrerebbe nella nuova direzione, nè il maggiore allungamento di due chilometri, capace di essere percorso nel breve tempo di due soli minuti. Soggiungeva il proponente, aver egli medesimo fatto il relativo progetto in cui erano concorsi altri tre distinti ingegneri; averlo presentato al signor ministro dei lavori pubblici sin da' principii di luglio 1850, impegnandosi a dare tutti gli schiarimenti alla Commissione che sarebbe stata eletta per profferire giudizio; essersi dichiarato dalla Commissione ai 7 di ottobre, che le circostanze spiegate nel progetto erano tanto imponenti da proporne l'at-

sangue espiava il suo delitto. Facendosi ogni cosa con la espressa volontà dei Numi, le guerre e le paci erano in nome loro intimate e fatte. Nè solo le pubbliche cose, ma le private eziandio s'imprendevano tutte colla volontà dei curatori, e perpetui tutori degli uomini: la validità delle promesse, le nozze, ogni impegno sociale, e tutte le più insigni cose della vita non si mandavano ad effetto, se pria non venissero consultati gli Dei, e non legavano gli uomini se non per riguardo di ubbidienza dovuto alla volontà di costoro. Cotanto erano quei barbari ripieni di religione, e non altra moralità conoscevano se non la forza e la religione.

I primi passi all'unione sociale sono lenti; ma se il corpo civile sia cominciato una volta, sono rapidi. Il maggiore ostacolo alla perfezione della società proveniva da quello stato di privata guerra in cui le famiglie vivevano; dove la mano del cittadino era armata contro dell'altro, ivi languente e debole doveva essere la vita del corpo politico. Laonde, se vogliasi vedere per quali mezzi la società corse alla coltura ed alla grandezza, egli è mestieri vedere per quali gradi mancò la forza privata e crebbe la pubblica autorità.

Il bene fu generato dal medesimo eccesso del male; la privata guerra sempre più infuriando, germogliò quel benigno seme che poi la pace e la giustizia produsse. Il debole, per sottrarsi alla vendetta dell'offeso di lui più forte, abbandonò il patrio suolo, e si pose sotto la protezione di un rispettabile potente, o sotto quella degli Dei. Quindi togliendosi dinnanzi all'irritato barbaro la vittima del suo furore, si raffreddò l'ardore della vendetta. Però piegaronsi gli offesi ad accettare l'offerta di coloro i quali vollero comprare coi doni la sicurezza e la pace: ecco l'origine delle multe. Nè già solo il tempo, ma anche la diretta mediazione dei potenti concorse ad estinguere le guerre private ed a stabilire le pene pecuniarie. Formatasi la concione, questo corpo fu il più potente dello Stato. Quindi ad essa, e non più ai privati fecero ricorso i fuggiaschi, ed in questo modo la pubblica autorità estese il suo impero non solo per costringere i renitenti alla pace, ma anche per reprimere coloro che la pace violassero.

La religione distese eziandio la sua benefica mano in favore degli oppressi. Era ben naturale che costoro invocassero la protezione sacerdotale, tanto venerata e predominante. I sacerdoti, dall'altro canto, tanto per un sentimento naturale di compassione e di uguaglianza che si fa sentire nel silenzio delle forti passioni, quanto per un desio di predominare su quelli che la loro protezione invocavano, era troppo naturale che facessero giuocare l'autorità divina per spaventare la violenza, e quindi in nome di quella incominciassero a fare entrare nella mente dei rozzi uomini le più semplici massime di naturale eguaglianza, di giustizia e di unione. Coloro che ardissero porre le mani addosso a chi erasi rifugiato sotto la protezione dei Numi, furono come sacrileghi abborriti e castigati, e la concione fu sempre pronta a far rispettare il diritto e la ragione dei Numi. Le paci si fermarono col giuramento, che era fede a Dio promessa, la cui violazione fu ancora delitto di

---

tuazione, ancorchè se ne ottenesse un'economia minore, ma doversi questa giustificare dal signor Bosso; non aver egli saputo più nulla dopo siffatta relazione, tuttochè avesse offerto di porgere qualunque schiarimento, ed anche di far eseguire il progetto, dando una malleveria di 300 mila lire sui proprii beni; essere stato escluso da ogni discussione, perchè il signor ministro, propenso per l'altro tronco, temè che ei convincesse i giudici della superiorità del suo progetto. Dopo queste ed altre deduzioni conchiudeva proponendo che la Camera, esaminata la supplica riguardante la strada ferrata da Alessandria al Lago maggiore, con un ordine del giorno la trasmettesse al ministro dei lavori pubblici con particolare raccomandazione.

Rispondeva all'opposito il citato signor ministro; che dopo le quistioni sorte sulla preferenza delle due linee di Casale o della Lomellina, dopo le grandi spese fatte, il tempo impiegato a questo oggetto, e la sicurezza data per parecchi anni alla Lomellina, non poteva più supporsi che il Parlamento inclinasse a volere distrutto ciò che si era già costruito per intraprendersi nuovi lavori; che ciò non pertanto egli aderì di radunarsi a questo scopo una Commissione la quale non venne

religione. Ecco come col rifugio nei tempii, con le feste di Dio, o col giuramento la religione arrestò non poco il braccio vindice dei barbari offesi

Finalmente con l'ingrandimento delle società cresciute le pubbliche guerre, si spensero le private. Conobbesi allora la tregua del re, ossia la costumanza che vietava i combattimenti privati, quando la città facesse la guerra.

Di tale maniera il governo estese per successivi gradi il suo potere, e per gradi si elevò l'autorità giudiziaria. Il primo passo della sovranità fu di forzare le parti alla pace; il secondo di farla osservare, dopo che era stata conchiusa: il terzo di spaventare con la pena i violatori di quella; il quarto di stabilire e fissare la quantità delle multe.

I deboli avevano piegata la cervice all'arbitrio della concione; nondimeno i più potenti capi non si spogliarono così per tempo del sovrano diritto, della indipendenza e della vendetta. Ma dovevano pur cessare queste private guerre. Gli animi erano già preparati all'augusta funzione della sovrana potestà; l'opinione del suo potere erasi stabilita; la novità, che irrita gli spiriti era omai cessata. La concione ardì sottomettere al suo giudizio i più restii potenti; ma anche in ciò andò per gradi. In prima si arrogò il diritto di accordare il campo ai combattenti, di dettarne le leggi, di stabilire le armi, di fissare i diritti del vincitore; onde nacque un regolare sistema di militare giurisprudenza. In seguito cominciò man mano a restringere cotesta perniciosa facoltà sinchè interamente le private guerre vietò.

Finalmente osserviamo che in questi tempi i padri di famiglia continuarono ad esercitare e con gran rigore la facoltà dei domestici giudizi. Ma tratto tratto la sovranità a sè ritrasse anche questo ramo di competenza, introducendo prima a sè le appellazioni delle corti famigliari, e poi richiamandosi certe tali cause come proprie, sinchè a sè intieramente innestò l'intiera facoltà di giudicare.

Fattosi poderoso e potente il governo, le possessioni divennero più sicure. L'uomo, mentre con l'una mano raccoglieva la messe, non fu costretto con l'altra a stringere la spada per difendere il frutto delle sue fatiche. Divenuto più sicuro, si animò a meglio lavorare quella terra, ch'estimò porzione di sè stesso; e la terra, bagnata da più copiosi sudori, somministrò migliore e più abbondante sussistenza, e quindi crebbe la popolazione, figlia sempre dell'opulenza.

L'agricoltura, la nuova pace, la moltitudine degli uomini radunati insieme che aumentò il socievole contatto produssero più tranquilli, dolci ed umani costumi, non che un miglioramento notabile dello spirito. Nel sociale contatto le idee, le speranze, le riflessioni si comunicano; crescono i rapporti degli uomini e delle varie classi tra loro. Ed il dolce costume umano non va mai discompagnato dalla riflessione maggiore. Per tutte queste ragioni s'ingrandirono gli spiriti, e si dilatò la ragione.

Continuiamo le nostre indagini sul lento progresso delle umane società verso l'incivilimento, notando in ciascun periodo lo stato della moralità pubblica.

Quale fu in quest'epoca la religione? I primi

---

ad alcuna conclusione; che il progetto del signor Bosso prometteva una immensa economia, non però di cinque milioni, perchè l'intero suo progetto ammontava a lire 3,600,000; ch'egli, il ministro, lo rimise ad una Commissione nominata al fine di procurare maggiore risparmio nella formazione della galleria di Valenza, e questa Commissione disse non avere dati sufficienti per pronunziare un parere sicuro sulla controversia, ma che supposta una economia anche minore di quella promessa dal signor Bosso, il progetto sarebbe stato utile qualora l'economia si fosse avverata; che dopo questo avviso della Commissione, invitato il signor Bosso a darle tutti gli schiarimenti opportuni, invece di lui ch'era infermo si presentò un suo assistente; che i tre membri della Commissione, ai quali si aggiunsero due consiglieri di Stato affatto nuovi nella questione, e quattordici consiglieri speciali, tutti concordemente opinarono doversi alla strada proposta dal signor Bosso preferire l'altra indicata dal signor Rovere; che in quanto alla quistione dell'inclinazione, la Commissione degli ingegneri riferì nuovamente all'unanimità che si tenesse la linea di Valenza senza aversi in alcun conto la proposta Bosso, e si mantenesse il progetto della galleria, salve alcune mo-

cittadini erano stati soltanto guerrieri, e quindi feroci e sanguinari: i presenti furono guerrieri ed agricoltori, pacifici e feroci. Divenuti più miti e civili gli spiriti, la religione, figlia del regnante costume, divenne più dolce e mansueta. Più non si collocarono nel cielo Dei avidi di sangue; bensì più benigni Dei. Costoro, siccome gli uomini più non si occuparono di sole rapine, guerre, e stragi; così deposero anch'essi in parte il gusto fiero di un tempo, e si applicarono a proteggere le arti e le invenzioni utili alla vita. In luogo delle umane vittime si contentarono del sacrifizio degli animali, o dell'offerta delle biade. Ma, benchè la superstizione non più esercitasse sì rigidamente la sua feroce influenza, non gli rimise del tutto; e se tuonava l'imperiosa voce di un fanatico e crudele ministro del cielo, l'atterrito cittadino recava piangendo sull'ara la propria figlia.

La superstizione, che fu ampia sorgente di tanti mali, bagnò l'are del sangue umano, e pose in mano del padre, il quale credeva onorare il cielo, il sacrilego e pio coltello per affondarlo nel seno della sua prole; la superstizione istessa, unica forza che sui barbari avesse estremo potere, fu talora benigna e aprì il sentiero alle virtù più belle. I primi barbari erano stati diffidenti e crudi; quindi isolati, gelosi di comunicare tra loro, chiusi ai sociali affetti, alla pietà, all'amicizia. In seguito l'opinione che gli Dei vestissero umana forma, e si raggirassero tra gli uomini, arrestò quei feroci di oltraggiare i forestieri, che l'accidente spingeva tra loro. Questa è l'origine dell'ospitalità dei popoli barbari. Essa ebbe grande influenza nella loro coltura, imperciocchè gli uomini quando si conoscono e sovente si trattano, meglio si domestichino e si amino fra loro. L'ospitalità aprì il commercio primiero tra popoli di differenti paesi. I costumi, le arti, i lumi, le leggi si comunicano, col paragone si purificano.

Cresciuti i bisogni, ingrandito lo spirito col maggior numero delle idee, nacquero le arti, gli agi e le comodità. Le cognizioni di quest'epoca non furono speculative, ma pratiche ed utili; precetti di agricoltura, di caccia, di pesca, di navigazione, mitologia, liturgia, storia oscura e mista a prodigi, canti eroici. Esse furono la sorgente e la base delle scienze. Finalmente il selvaggio avea potuto essere sufficiente a sè stesso; ma quando coi nuovi bisogni, colle tante arti, col vivere migliore, ciascuno non potè esercitare tutti i mestieri, questi cominciarono a dividersi, e quindi nacque la permutazione, origine e fonte di ogni commercio.

Intanto andò formandosi un sacro e venerando deposito delle più gravi ed interessanti verità politiche, morali, cosmologiche, che sotto le nubi dei misteri e delle allegorie si tramandarono da mano a mano, da nazione a nazione. Nel silenzio di questi misteri e nella sacra solitudine chiusa al profano si preparò la luce della verità, che irraggiando il buio della barbarie, e fiaccando l'idra di un adorato errore, accelerò il periodo della coltura e dell'umanità.

Dalle cose finora esposte risulta, che il progresso della specie umana è dovuto solo al bisogno. Il bisogno di riprodursi fe' nascere la famiglia. Cresciuti gli uomini di numero si azzuffarono; il bisogno di difendersi li unì nelle città. Si moltipli-

---

dificazioni; che relativamente alla quistione delle pendenze, la stessa Commissione, cui si aggiunsero due nuovi ingegneri, si avvisò doversi tenere ferma la pendenza del cinque per cento, il che non deve recare meraviglia, mentre altrove si hanno inclinazioni anche maggiori; che avendo il ministro fatto studiare altre linee, aveva scelto quel progetto che suggeriva potersi andare ad Arona colla pendenza del 3 0[0] o poco più; che infine il commercio di Genova e di Torino avrebbero così un emporio in Alessandria, e che perciò conviene opporvi le minori difficoltà.

Non avendo potuto la Camera per difetto del numero legale di votanti prendere analoga determinazione in proposito nella stessa tornata dell'11 febbraio, fu la discussione rimandata ad altra seduta. Ma riproposta la questione nel dì 30 gennaio, parve l'affare di tanta importanza, che parecchi oratori mostrarono desiderio di prendervi parte, onde convenne prorogarne la disamina nella tornata serale del susseguente giorno 31. Fu allora nuovamente udito il signor Bosso, e poscia anche il sig. Ministro dei lavori pubblici. Quest'ultimo, dopo molte osservazioni conchiuse che se si volessero esaminare da una nuova Commissione i reclami ora prodotti, potrebbero sorgere i Comuni,

carono vieppiù, e le cacce non bastando, divennero pastori. Crebbero d'avvantaggio, e la pastorizia non trovandosi sufficiente, si applicarono all'agricoltura. Una salvatica indipendenza li dava in preda alla guerra privata; il bisogno di sicurezza, di tranquillità, inspirò l'idea della concione. Nulla fin qui fu operato con antivedimento e per cognizioni acquisite; tutto per solo istinto. I principii unici, che si conoscessero, furono la forza e la religione. La moralità pubblica non fu fondata sopra altri rapporti, che sopra quelli derivanti dalle sopraddette due potenze.

Le regole, alle quali gli uomini addattarono le loro libere azioni, non furono gia desunte dall'ordine delle cose, che del tutto ignoravasi, bensì dalle sole leggi note a quei barbari, le leggi della forza e della religione. Nulla meglio dimostra questa verità, quanto la esposizione che faremo dei principii, a cui si adattò la giurisprudenza conosciuta nell'epoca in cui siamo, soprattutto la giurisprudenza criminale, la quale garantisce tutti i diritti naturali dell'uomo.

Quali furono codesti principii? Era natural cosa che il reo negasse il delitto di cui veniva accusato: fu d'uopo sin da principio avvalersi dei testimoni. Ma quando questi mancavano, o come sospetti erano rifiutati, di quali pruove si fece uso? Esse doverono essere ricavate dalle ragioni atte a persuadere spiriti non ancora cólti e sviluppati. Lo ripetiamo; i principii della filosofia, della politica e della giurisprudenza barbarica sono religione e forza. Il più forte fu l'uomo migliore; egli fu virtuoso ed amico degli Dei. Mescolavansi i Numi in tutte le cose dei mortali; testimoni delle azioni loro, le punivano o premiavano; i prosperi o contrari avvenimenti erano certi segni dell'amore o dell'ira celeste. Quella immensa catena di cagioni e di effetti, ogni anello della quale, dopo lunghe esperienze, si conosce appena, e che incominciando dalla Divinità si dirama in altri infiniti anelli a cui sono attaccati innumerevoli effetti naturali, ed i tanti e diversi loro rapporti, era interamente ignota. Quei barbari non conobbero che i due estremi, la Divinità prima cagione e l'immediato effetto, il quale era l'indice della volontà dei cieli e della verità. Indi il ricorso al giuramento, nel difetto di altre pruove; il giuramento era una testimonianza degli Dei. Indi l'affronto dei più terribili elementi, del fuoco, dell'acqua, del ferro nemico; ogni effetto naturale era opera dei Numi; propizi fossero o contrari, gli Dei si manifestavano col loro amore verso chi operava il giusto, o col loro odio verso quei che non serbava loro la promessa fede. Indi il duello, maniera di tentare la volontà dei Numi con più frequenza adoperata; il duello prima usato per naturale impeto e ferocia, fu poi adottato come mezzo legittimo di scoprire la nascosa verità; la vittoria si reputò effetto della protezione degli Dei, più che del proprio valore; il vincitore fu risguardato l'uomo ricolmo d'ogni virtù; il debole ed il vile furono i rei, e se dopo la disfatta sopravvivessero, furono puniti. Indi l'esposizione alla forza del fuoco, l'immersione nell'acqua bollente, e le copiose bevande, mezzi fortemente in uso per scoprire l'occulta verità. Indi finalmente la tortura, ossia il cimento doloroso, al quale si esposero i rei come per una provocazione e un appello al divino

---

che hanno un interesse opposto, a chiedere una terza Commissione, ed in tal guisa si farebbero molte parole e nessuna strada ferrata. Colpita forse da quest'ultima riflessione l'assemblea, non tenendo conto dell'ordine del giorno proposto dal signor Bosso, a grande maggioranza ne adottò un altro puro e semplice.

§ 7.

Il signor Ministro delle Finanze nella tornata del 13 gennaio depose alla presidenza della Camera alcuni progetti di legge per l'approvazione degli spogli amministrativi degli esercizi 1847 e 1848 per le provincie di Terraferma, e 1847 per l'isola di Sardegna, non che un altro per autorizzarsi l'esazione delle imposte sino a tutto aprile 1851. Il ministro poi di agricoltura e commercio presentò un progetto di legge pel riordinamento dei monti di soccorso della Sardegna, e ne chiese la pronta disamina. Il presidente diede ad entrambi i ministri atto della presentazione di coteste proposte di leggi.

§ 8.

1. Tre casi riferibili all'elezione d'impiegati regi

giudizio; colui che non era superato dal dolore, fu giudicato come protetto dalla visibile mano di Dio, che la stendeva in soccorso degl' innocenti; il reo affidato alle robuste sue membra rise della pena.

Ecco in qual modo ragionarono i barbari; quali furono i rapporti che conobbero nella natura; quali le regole cui uniformarono la loro condotta, quale insomma la pubblica moralità dei tempi.

Ma eccoci pervenuti all' epoca dell' incivilimento; questo progredisce col perfezionamento del governo e della legislazione. Quando la dipendenza civile si sia già stabilita, quando i membri del corpo sociale abbiano interamente deposta la nativa indipendenza, e siano tutti subordinati ad una pubblica autorità, comincia allora il fortunato periodo della coltura. Abbiamo lasciate le società soggette ad una concione, che dettava la legge al tempo stesso che proferiva i suoi giudizi sopra ogni individuo della città. Ma perchè la società dir si potesse cólta e civile, bisognava che meglio fosse temperato il governo, meglio accoppiato il potere a sufficienti lumi, più equamente ripartiti i diritti di tutti i cittadini.

I soli capi di famiglia formarono da principio il corpo morale dell' autorità pubblica; le masse popolari disperse per clientele nelle nobili famiglie, furono deboli e serve. Siccome crebbero di numero, si riunirono insieme, sentirono la propria forza, i proprii diritti, l'odio per lo giogo che sopportavano, e che non appena l' occasione se ne offerse, essi spezzarono: nacque così il formidabile corpo del popolo. Non discorreremo le varie e diverse occasioni, e gli accidenti, pei quali si dischiuse l' incendio, che da gran tempo ardeva nel petto degli oppressi. Non faremo parola dei vari modi coi quali il popolo si ridusse in corpo. Solo esamineremo le vicende che seguirono da sì varie e tante cagioni, e quindi le varie specie di governo, che nacquero dallo sfasciamento della imperfetta e primiera costituzione del corpo sociale.

Tre erano gli elementi di ogni società: i potenti per intensità delle forze di spirito, dell'ingegno, del coraggio, per fisica robustezza, per numerosa clientela, attaccata ai medesimi da naturale affezione del sangue e da abito di convivere insieme, per lo possedimento maggiore delle cose tutte necessarie ed utili al vivere; i deboli per difetto di tutti i vantaggi di sopra numerati, difetto che restringeva la libertà, e generava la servitù; il capo unico, che per clientela maggiore, per dovizie più grandi, per mente e per coraggio più splendidi avendosi acquistato il favore universale, era duce dell' armi e della regnante concione. Siccome uno dei tre divisati elementi predominò su gli altri, o alcuni di essi variamente si combinarono insieme, così nacquero differenti forme di governi.

Varie cagioni esercitarono influenza sopra questo risultamento: alcune di esse furono interne ed altre esterne. Incominciamo dalle prime.

Quella parte ebbe il governo del corpo civile, che si trovò più forte e potente. La forza si misurò dal numero; quindi siccome l' ordine dei nobili, o quello del popolo fu più numeroso riguardo all' altro, potè più facilmente tenere l' altro soggetto, e così lo stato ebbe forma aristocratica

---

all' uffizio di deputato vennero in disamina nella tornata del 14 gennaio. Il primo concerneva l' onorevole deputato Fagnani, il quale trovandosi in aspettativa nella qualità d' intendente di provincia e d' ingegnere capo, fu dal signor Ministro del l'interno richiamato in attività come direttore del correzionale dei giovani discoli. Sorse pertanto la quistione se questa nomina ad impiego validasse la sua elezione a deputato. L' onorevole signor Vrlerio sosteneva la negativa sul riflesso che la novella carica conferita al signor Fagnani non gli attribuiva aumento di grado, nè di stipendio. Osservava all' incontro il signor Ministro dell' interno, doversi in questo caso notare una circostanza particolare, cioè che il signor Fagnani come semplice intendente di provincia non avrebbe potuto essere validamente eletto deputato, e che fu la qualità d' ingegnere capo che lo rese eligibile: ora nell' impiego cui di recente fu destinato, verrebbe ad esercitare funzioni inferiori a quelle d' ingegnere capo. Soggiunse del resto il Ministro, che il sig. Fagnani comunque fosse andato a visitare le prigioni, pure correa voce che non accetterebbe la nuova carica. Quindi sulla proposta Valerio, la Camera decise rinviarsi ad altra tornata la decisione intorno a questo affare, onde il sig. Fagnani

o popolare. Una numerosa clientela, poggiata sulla nobiltà, od a preferenza sulle moltitudini, fece talora pervenire all'assoluto potere il capo unico dello Stato, a cui non poche volte giovarono le contese fra i sopraddetti due ordini, imperocchè non solo la nobiltà sollevò i re per resistere alla insolenza d'una temeraria plebe, ma lo stesso fece anche il popolo per avere un protettore contro l'aristocratica burbanza. Nè solo il numero, ma ben anche e forse più l'unione rese vigoroso e potente un ordine. I corpi morali, come i fisici, avendo un centro comune ed operando con una sola direzione, producono quell'effetto, che gl'individui separati non possono sperare: la divisione è madre della debolezza. Per altro fu più facile ai nobili, perchè più pochi, più colti, più esatti conoscitori dei comuni interessi e dei mezzi più efficaci a conseguirli, rimanere uniti, che non al popolo, rozzo ed ignorante, il quale opera per impeto, ed è meglio atto ad un tumulto, che ad una regolare e premeditata esecuzione. Ma più di ogni altro i re hanno vantaggio nel prendere lo Stato, giacchè i loro progetti si fanno con più facilità e si tengono occulti, e le loro operazioni sono più celeri ed attive.

All'interne cagioni che rendono debole, o potente un ordine del corpo civile, debbonsi principalmente rapportare il valore dell'animo, e l'acume dello spirito, qualità comprese sotto il capo dell'educazione.

Non meno che le interne valgono le esterne cagioni nello stabilimento del governo: dobbiamo annoverare tra esse le richezze, il possedimento delle armi, il clima, che tanto influisce sulle forze ed operazioni morali, cose tutte delle quali abbiamo altrove ampiamente favellato.

Finalmente nel determinare la forma dei governi molto bisogna consultare il rapporto della società colle potenze straniere; e di questo ancora abbiamo fatto parola in altra parte della presente Opera.

Per siffatte cagioni ampiamente discorse altrove, dalla prima forma di barbara società nacque il governo aristocratico, o democratico, o monarchico, ovvero una mescolanza di due o di tutti e tre. Fattosi più regolare il governo, spuntò l'epoca della maggior coltura della società, imperocchè una più regolare costituzione porta seco intrinsecamente un più esteso godimento della libertà civile.

In quello stato di vicendevole guerra, di tumulto disordinato, in cui gli uomini selvaggi avevano disparse le loro potenze e forze oltre la propria sfera, ciascuno a sè volendo tutto ritrarre, ed avevano errato senza un prefisso scopo comune, non potevano a lungo rimanere senza distruggersi. L'ordine e la concordia doveano sorgere dalla stessa guerra: la pace e l'armonia erano leggi scritte nell'istinto di ciascun essere per la propria conservazione; onde non poteva tardare a conoscere, che per conservarsi era uopo rispettare la conservazione altrui, e in conseguenza quella del tutto. Il più forte, mentre invadeva il minore, era attaccato anch'esso da altre forze, alle quali resistendo, veniva ad agguagliarsi col più debole. E quindi nacque quella universale catena, per cui le varie potenze bilanciandosi, ciascuna si ritrovò confinata nella propria sfera. Nè questo

---

avesse tempo a deliberare se intendeva o no accettare le nuove funzioni.

Gli altri due casi riguardavano l'elezione fatta dal quarto collegio elettorale di Cagliari in persona del signor colonnello Carlo Decandia, e quella del collegio di Spezia nella persona del sig. Giuseppe Ricci, anch'esso regio impiegato con stipendio. Fu perciò discusso se il numero degli impiegati stipendiati di regia nomina avessero o no nella Camera oltrepassato il quarto, che è l'ultimo termine prefisso delle disposizioni legislative. Secondo gli schiarimenti dati dall'onorevole Cavallini relatore della commissione, questo numero ascendeva già a cinquanta, talchè per compiersi il quarto rimaneva tuttavia un posto vacante, ma poichè queste dilucidazioni non parvero abbastanza soddisfacenti a parecchi membri dell'assemblea, nè si aveva una tabella apposita in cui fossero registrati i nomi di tutti gl'impiegati che sedevano nella Camera, perciò sulla proposta degli onorevoli Sineo, Revel, Bronzini e Michelini, il consesso adottò il partito di ordinare che si nominasse una commissione incaricata di assicurarsi del numero effettivo degl'impiegati rivestiti delle funzioni di deputato, senza che qualche errore, che fosse per avventura corso per lo innanzi

bastando, non si mancò di sentire, che potenze finite, e quindi separatamente insufficienti a sè stesse, non potevano conservarsi senza formare un tutto. Si avvertì il bisogno della unità del fine, ed allora le azioni e le potenze formarono un insieme. Di questo modo si cominciò ad avere un'idea dell'ordine, della legge, della giustizia, voci che valgono tutte la medesima cosa; limitazione degli esseri nella propria linea, necessità di operare a suo ed a comune pro, direzione al comune ed universale fine della natura, che si è la conservazione degl' individui, della specie e del tutto.

La nozione del diritto e del dovere derivò dall'acquistata cognizione dell'ordine naturale delle cose. La pena non fu già una vendetta, ma la ripercossa data dalla società all'essere ardito col fine di farlo tanto ritornare indietro il naturale confine, quanto al di là erasi spinto. Dalla frode nascosa non furono disgiunti il timore della pena, e un doloroso sentimento del male commesso, ossia dell'ordine violato. L'ommessione dei doveri fu seguita dalla perdita del soccorso altrui. I dirittti non furono altro che le naturali facoltà degli esseri contenute nei proprii limiti, e dirette ai veri fini; i doveri, la necessità di operare delle potenze passive; le azioni giuste, gli esercizi dei diritti; le buone, l'adempimento dei doveri; i delitti, le violenze e gli eccessi; i vizi, i difetti dell'esercizio dei diritti o dei doveri. La virtù fu quell'energia dell'anima, la quale come resiste all'esterna forza che ci minaccia ed attacca, così nella linea ritiene gli appetiti e le operazioni da essi eccitate, ed ai convenevoli fini le dirige e scorge.

La città fu un corpo morale composto dall'associazione di molti uomini, ossia dall'unione delle loro private forze e volontà, onde formavasi una forza e volontà pubblica, che era l'imperio civile. L'oggetto dell'associazione fu la felicità degli uomini associati, che non dipendeva da altro se non dal loro operare secondo le naturali facoltà; quindi la conservazione dei diritti naturali formò l'oggetto di ogni società. E siccome non era possibile conservarli senza l'ordine che toglie la collisione, l'ordine fu lo scopo delle società, ossia il mezzo onde ottenere l'ultimo fine. La costituzione andò allora mutandosi e rimutandosi continuamente, ed ogni cangiamento fu motivato dal fine di ritrovar quella forma di essa, la quale meglio stabilisse e garantisse l'ordine, cioè meglio conservasse i diritti di tutti.

L'ordine portò seco l'uguaglianza degli esseri, di maniera che furono tra di loro nella ragione diretta dei diritti. Ciascuno allora occupò una sfera di attività proporzionata alle sue forze ed alle sue facoltà. Quello che oltrepassava la sua linea, e che deteriorava lo stato dell'altro, violava la legge dell'ordine, e distruggeva la naturale eguaglianza. L'offeso, il quale aveva diritto di conservarsi nel rapporto in cui lo avea posto la natura, possedeva in conseguenza il diritto di rimettersi nella anzidetta eguaglianza, se altrimenti non poteva, deteriorando lo stato dell'essere nocivo per quanto n'era stato offeso il suo. Questo diritto della privata vendetta, che nasce dall'ordine universale delle cose, passò nelle mani della società, ossia della forza pubblica, rimanendo soltanto in mano del cittadino, quando questi non potea dalla

---

in siffatta enumerazione, potesse in verun modo infirmare le deliberazioni prese finora dalla Camera. Fu ordinato altresì tenersi una esatta tabella in cui dovessero registrarsi i nomi di tutti gl'impiegati che erano già deputati, e quindi aggiungervisi successivamente tutte le variazioni che potrebbero mano mano verificarsi nell'avvenire.

2. Avendo nella stessa tornata del 24 gennaio l'onorevole Falqui-Pes deposto nel banco della presidenza la relazione della Commissione sul bilancio passivo del dicastero di grazia e giustizia, il signor Valerio ripetè la dimanda già altra volta da lui fatta, di unirsi a questo bilancio quello della religione dei Santi Maurizio e Lazzaro, e dell'Economato. Fu osservato in proposito dall'onorevole presidente anche nella sua qualità di primo segretario di questa religione, che sin dal 27 dello scorso dicembre erano state trasmesse al Ministero quelle categorie del bilancio dell'Ordine, che potevano in qualche modo interessare il bilancio dello Stato. Ma qui replicò l'onorevole Valerio essere necessario di esibirsi non alcune categorie soltanto, ma il bilancio intero, poichè se si volesse porre mente alla storia, si vedrebbe che il patrimonio della religione è composto di danaro nazionale, e quindi il bilancio di essa collegandosi

forza pubblica implorare soccorso per difendere i suoi diritti.

Cominciò allora a godersi la vera libertà, la quale non è altro che la potenza di adoperare le proprie facoltà naturali, e di dirigerle ai proprii fini, trascegliendo i convenevoli mezzi. Siffatte facoltà, lo sappiamo, sono conoscimento, volere, ed azione. Diminuendo le violenze fisiche sui corpi, l'azione fu meno impedita, e meno la libertà attaccata nell'effetto. Diminuendo i timori, le seduzioni ed ogni altro motivo efficace di operare, che la mente non forma da sè ma viene dal di fuori, lo spirito fu meglio padrone di determinar sè stesso, e la libertà meglio rispettata nella sua medesima fonte. Lo stesso avvenne in quanto all'intelletto mercè la diminuzione dell'ignoranza, delle illusioni e degli sconvolgimenti cerebrali occasionati da pessime abitudini.

Coi progressi della libertà civile scemarono le oppressioni, si migliorarono i costumi, fiorirono le scienze e le arti.

Dopochè ciascuno potè senza alcun ostacolo degli altri far uso dei proprii diritti, dopochè i mezzi di esercitarli non essendo eguali negli uomini, ciascuno ebbe abilità di estendere l'attività della sua sfera, quanta si era l'energia delle sue interne potenze, senza offendere però le altre confinanti potenze, si avvertì che l'uguaglianza di tutti doveva consistere nella tutela e libertà dell'uso dei proprii diritti. Codesta uguaglianza fece nascere la libertà politica, per la quale niun cittadino fu di più dell'altro.

In quanto alla proprietà, gli uomini sentirono che la natura aveva loro nella terra conceduto un patrimonio a tutti comune, e che le loro naturali potenze, onde potevano far proprio ciò che alla loro sussistenza era d'uopo, quando fossero racchiuse entro un determinato confine, potevano divenire diritti originati dall'eterna legge dell'ordine. Sentirono che se la natura aveva dato a tutti a possedere la terra, sì non lo aveva fatto che in comune posseduta l'avessero, ma bene acciocchè fra tutti fosse divisa. Sentirono che i limiti delle azioni sono circoscritti dalle reazioni degli altri esseri, e che quel mortale il quale occupava tanto dei prodotti della terra, che gli altri suoi simili ne rimanevano offesi, commetteva una violazione dell'ordine. Laonde il diritto di dominio fu proporzionato al numero degli uomini, ed ai loro bisogni. Il principio dell'uguaglianza di diritto di già si conosceva; e la disuguaglianza di fatto nei possessi si tenne giusta solo in quanto si trovò a quella corrispondente, cioè in quanto fu proporzionata alla rispettiva estensione dei mezzi nell'esercizio del proprio comune diritto. Ogni altra disuguaglianza stabilita per abusi commessi in secoli di barbarie, e fondata sull'ambizione, sulla voracità dei pochi, i quali oltrepassando i prescritti confini, aveano con frode e con violenza spogliati i loro confratelli, fu combattuta. La face luminosa del tempo aveva squarciate le dense tenebre, che ad arte erano state sparse sulla conoscenza dei diritti; gli uomini riprendendo le proprie ragioni, e secondando le voci della natura, diedero principio ad una generale reazione contro i loro oppressori. La natura fece loro sentire, che delle cose proprie potevano fare uso a proprio talento: per cui i diritti proibitivi si trovarono

---

col bilancio dello Stato, spettava ai rappresentanti del popolo di vedere l'uso che se ne faceva; doversi perciò quel bilancio presentare unitamente all'altro del dicastero di grazia e giustizia, ed esaminarsi dalla Camera prima di ogni altro, perchè da questa disamina si sarebbero attinte alcune nozioni che frutterebbero poi economie nella discussione del bilancio generale. Cotesto avviso fu sostenuto dai signori Cadorna e Sineo, i quali facevano riflettere d'essere la sola Camera competente a giudicare di ciò che interessa lo Stato, e di ciò che non lo interessa; che per poter essa dare un tale giudizio, era necessario stamparsi l'intero bilancio dell'Ordine, distribuirsi ai membri dell'assemblea, e discutersi il primo, affinchè le persone che traggono pensioni da quella religione non ne percepiscano altre da altri bilanci; e che siffatta discussione non lede la prerogativa reale riservata collo Statuto a pro del sopraccennato Ordine cavalleresco.

Fu replicato all'incontro dall'onorevole presidente Pinelli, cui si aggiunse il sig. ministro dell'interno: che l'instituzione di cui si tratta essendo un corpo morale, ha un patrimonio tutto suo, sul quale essa medesima stabilisce il bilancio, non altrimenti che tutti gli altri corpi morali, che non

contrari all'idea di vera proprietà; e gli stabilimenti feudali, che davano in proprietà le persone e i diritti personali, si tennero come distruttivi della libertà civile, e delle leggi naturali e sociali.

Se il principale oggetto della società era la conservazione dei naturali diritti degli uomini; se costoro nel venire in società, le private forze aveano collocate in un centro comune; se al mantenimento di esso, delle sue diverse funzioni, e di coloro che lo sostenevano era necessario sovvenire con una porzione delle private ricchezze, imperocchè non avrebbe quello potuto altrimenti difendere i diritti dei socii, il sistema dei tributi fu fondato sui principii di natura. I tributi, che avessero oltrepassato il limite della sovraccennata necessità, si riguardarono come lesivi della proprietà.

Quando il governo ormai reso potente portò la pace nelle private discordie, quando la tranquillità civile produsse l'ozio, ed i bisogni si moltiplicarono insieme co' mezzi di soddisfarli, il cambio, indice della barbarie dei popoli, si fece incomodo, e nacque allora la moneta, segno comune e rappresentante tutti i beni ed i comodi della vita. La moneta moltiplicò i bisogni, somministrando più pronto mezzo di appagarli; quindi diè nuova vita al commercio, all'industria, alle arti, alle scienze, e comunicò una celerità maggiore a tutte le politiche operazioni. Introdottosi il sistema generale delle contribuzioni, fattosi più regolare il governo, costituitosi un esercito, stabilitasi una publica amministrazione, fu uopo introdurre un costante sistema di finanza. Il miglioramento di questo sistema occupò allora tutti gli spiriti, e si avvertì la necessità di renderlo semplice, facile e generale, acciò fosse corrispondente alla migliorata coltura delle popolazioni.

Le funzioni della sovranità ebbero uno scopo, e fu quello di proteggere la libertà civile e la proprietà, ossia la proprietà personale e reale, in che si riducono tutti i diritti naturali degli uomini. Quel governo che male custodiva la doppia proprietà, cioè quello che il privato interesse si proponeva, e non già il pubblico bene fu stimato imperfetto, violento, oppressore. Si lavorò per riformarlo e metterlo in conformità colle leggi dell'ordine. Due furono gli estremi egualmente lontani da queste leggi, l'anarchia ed il dispotismo.

Si desiderò trovarsi nel fortunato mezzo di una temperata costituzione, nella quale un attivo e regolare ordine fosse accoppiato alla libertà civile, ossia la massima dipendenza accoppiata alla massima libertà.

Col progresso generale delle cose politiche e dei lumi, i costumi s'ingentilirono. Si ebbe maggiore confidenza in sè e in altrui. Si cominciò a prestar fede alla virtù. Il sospetto è figlio della diffidenza nel nostro accorgimento e nella fede altrui. Si cominciò a prestar fede alla virtù. Siccome le passioni si fecero più moderate, e il sospetto fu temperato colla prudenza, tutte le relazioni sociali si fecero più confidenziali; l'amicizia, l'amore più non furono diffidenti e gelosi affetti.

All'ombra della pace e dell'abbondanza, e tra l'ozio e la sicurezza germogliarono e crebbero le scienze e le arti. Gli spiriti col corso sociale, colla comunicazione delle idee provarono una schiera di nuovi e più urgenti morali bisogni, come quello

---

trasmettono i loro parziali bilanci all'esame del Parlamento; che allo stesso parere inclinò il Consiglio di Stato, e sebbene questo avviso non potesse costituire legge, nè norme per la Camera, nondimeno egli il presidente nella qualità di primo segretario dell'Ordine, avea stimato estrarre dal bilancio generale del medesimo, tuttochè non ancora interamente approvato dalla religione, quelle sole categorie che direttamente o indirettamente potevano concernere il bilancio dello Stato, e ciò a fine di notare le somme provenienti dal ministero, e mostrare i sussidii che l'Ordine medesimo dà agli istituti di beneficenza, facendo per tal modo economizzare le spese che altrimenti sarebbe tenuto a fare il Governo; che questo metodo dell'estrazione delle sole categorie, potrebbe alla Camera giovare assai più che non la stampa dell'intero bilancio, perchè questo oltre di essere assai volumiooso e non ancora impresso, presenta altresì l'inconveniente di non essere ripartito in categorie, ma formato bensì con altro metodo, ed a norma dei poteri dell'Ordine; che la religione dei Santi Maurizio e Lazzaro è stata posta dallo Statuto fondamentale sotto l'immediata protezione ed ispezione del Re, e violerebbesi perciò la prerogativa reale qualora altro potere ingerir si volesse nella for-

delle cognizioni e delle idee di ordine e di bellezza, le quali diedero vita a tanti nuovi trovati di comodità e di lusso, necessari alle côlte nazioni, le quali non avrebbero potuto senza quelle sussistere.

A misura che la coltura s'innoltrò, e che le società si fecero più perfette, meglio si sviluppò la macchina umana, gli organi e le fibre divennero capaci di una quantità più estesa di delicate impressioni e di movimenti, le sensazioni, le idee e gli affetti si mostrarono più vivi, semplici e costanti, la educazione morale fu più illuminata e regolare. Una più ampia suppellettile d'idee fece sorgere una più estesa ed universale ragione. Giunse l'età della filosofia, il cui lume dissipò le tenebre della superstiziosa ignoranza. Si studiò l'uomo, si conobbe la natura, i diritti dell'uomo si fecero rispettare. Fu mestieri accomodare le leggi all'ordine naturale. La feroce politica dovè cedere il suo luogo alla ragione.

In quest'epoca fortunata, la moralità pubblica fu quale esser debbe, ossia corrispose al vero concetto che noi dobbiamo averne: essa fu la conformità delle azioni libere dell'uomo alle leggi universali della natura.

Capitolo IV.

Influenza della civiltà sulla moralità pubblica.

Dalla storia nell'antecedente Capitolo tessuta della moralità delle società nei varii periodi percorsi dal loro incominciamento fino alla perfezionata coltura, applichiamoci ora a dedurre alcuni principii generali intorno alla influenza della civiltà su quella: in appresso si vedrà di quali e quanti utili risultamenti saranno fonte le nostre indagini.

La maniera graduale, con cui le esigenze diverse della società formano un principio attivo ch'è costretto ad agire onde creare e sviluppare la libertà razionale, è la morale obbligazione, ossia la moralità pubblica, corrisponde alla legge indeclinabile di fatto che costituisce l'uomo un essere misto, il quale nasce ignorante ed acquista intelligenza per opera del tempo e delle circostanze successive.

Si rifletta che la forza della natura promuove nelle società due ordini, cioè quello della perfezione attuale, e quello del progresso alla futura perfezione. È dunque evidente che pel giusto e pel dovere vi sono due termini simultanei; l'uno è quello che li fa procedere conformemente all'attualità, l'altro li costringe a modificare il loro cammino per andare incontro all'avvenire. Tutto questo è effetto della natura e delle leggi della perfettibilità combinata con la società, la quale nell'atto stesso che somministra i fondamenti primitivi più generali e compatti di fatto della moralità, e quindi degli altri enti morali che ne derivano, presenta pure tutte le gradazioni, le forme varie ed i moltiplici rapporti che deve acquistare in conseguenza dell'azione e reazione della natura e dell'arte, senza smentire mai la sua derivazione dalle medesime fonti.

Nel mondo fisico tutte le leggi sono incapaci di modificazioni. Si elevi ai cieli la mente, e tutte le leggi del movimento dei pianeti, sebbene ora più, ora meno accelerate, si troveranno semplici

---

mazione del suo bilancio; ma che del resto quando la stampa si faccia per servire di solo documento all'esame del bilancio della giustizia, senza pregiudicarsi la quistione della prerogativa, in tal caso, tanto il ministro che il segretario dell'Ordine annuivano espressamente di stamparsi le categorie che già furono trasmesse alla Commissione

Dopo ciò avendo il signor Valerio ristretto la sua proposta alla domanda della stampa e distribuzione di quanto fu già presentato alla Commissione, ed aderendovi il signor Cadorna sotto la riserva però che ciò non togliesse alla Camera di domandare in appresso l'intero bilancio ove lo credesse utile, la domanda Valerio fu adottata dalla Camera quasi all'unanimità.

Fu ordinato ancora di mandarsi alle stampe il bilancio dell'Economato, e quello de' Monti di riscatto di Sardegna.

3. Dovendo, secondo l'ordine del giorno, discutersi in questa medesima tornata la legge della tassa annuale sui corpi morali e manimorte, dopo la lettura dell'analogo progetto, l'onorevole deputato Revel osservò che questa imposta era fondata sull'altra a carico delle successioni che stava per essere esaminata. Quindi non potendo a creder suo

ed uniformi anche nelle mutazioni e nei turbamenti loro, perchè i centri di attrazione e gli spazi in cui i globi si muovono, non mutano nè di qualità, nè di poteri. Ma non si può dire lo stesso del mondo morale. Non si può all'uomo, come ai pianeti, assegnare l'orbita che in forza della sua massa o della sua posizione dal centro deve percorrere; non si può dire, ecco come egli possa e debba operare. Bensì, avuto riguardo alla natura e agli attributi generali di lui, si può precisare l'orbita primitiva ch'ei deve percorrere; ma nell'atto che la percorre, nell'atto che si studia l'origine e le cagioni della sua attuale moralità e si discopre il come egli mandi praticamente ad effetto l'ordine morale teoretico, ecco svilupparsi una nuova serie di circostanze di fatto, le quali fanno nascere un nuovo ordine teoretico, al quale egli deve soddisfare. Questo nuovo ordine è derivativo del primo, perchè va connesso necessariamente con lo svilupparsi delle capacità dell'uomo, il quale vi perviene per effetto dello stesso movimento con cui seguiva l'orbita prima indicata. In sostanza, l'uomo, nell'atto che si muove, si sviluppa, e in questo mentre produce effetti reali in compagnia dei suoi simili, i quali effetti sono altrettanti fenomeni di fatto, dai quali derivano nuovi rapporti reali e interessanti, e quindi un nuovo ordine necessario di doveri e di regole.

Senza la cognizione di siffatti nuovi rapporti e di cotesto nuovo ordine, non si può avere la regola vera di quelli atti che sono determinati dall'ordine teoretico morale, cioè dei doveri e dei diritti: essi variano continuamente. Senza porre a calcolo coteste variazioni, manca la nozione veramente propria dell'ordine medesimo adattato all'attuale condizione dell'uomo sulla terra. La scienza e le leggi positive si veggono prive di quella guida che può renderle conformi all'ordine morale di ragione, e far sì che secondino a un tempo stesso l'andamento della natura e le tendenze dell'uomo.

Dalle quali cose deduciamo che in ogni grado diverso dell'incivilimento avvi una proporzionale cognizione di quelle regole, che conviene osservare; regole che variano col variar della posizione della sfera più o meno vasta alla quale le umane società vengono sollevate. Il genere umano devesi conformare ai rapporti reali ed immutabili delle cose; in ciò la moralità consiste. La cognizione di questi rapporti è differente in ciascun grado dell'incivilimento. Laonde nei differenti gradi di questo preso per sè solo si esige necessariamente una proporzionale misura di moralità diversa.

La moralità, adattandosi ai vari gradi dell'incivilimento, subisce inoltre una nuova modificazione. Nell'epoca della più grossolana rozzezza non abbiamo che individui, ciascuno dei quali deve tutto ricavare dal proprio fondo. La società è incipiente: gli elementi sociali sono sceverati; le qualità morali sono tutte proprie dell'individuo. Per cui il dovere, il diritto e la libertà razionale si presentano sotto relazioni proprie della personalità dell'uomo privato: ecco la condizione della moralità. Al contrario, nell'epoca dell'incivilimento, a misura che si moltiplicano e si estendono le cognizioni dei rapporti delle cose, si distinguono, come altrove dicemmo, i rami della verità, delle regole, delle invenzioni, delle fatiche. La società

---

discutersi con giustizia quella senza conoscersi precedentemente le basi di questa, propose sospendersene l'esame finchè non fosse discussa e votata la legge che regolare dovea la tassa sulle successioni.

Fece eco a tal proposta il regio commissario signor Arnulfi, credendo più ragionevole sospendersi la discussione della sopracitata legge, purchè la Camera decidesse procedervi immediatamente dopo quella sulle successioni. Ad entrambi si unì l'onorevole Buoncompagni, il quale disse, la sospensione Revel essere fondata sopra ragioni evidenti, perocchè volendo sottoporsi le manimorte alle stesse tasse cui soggiacciono gli altri contribuenti, è mestieri prima sapere quanto avranno da pagare questi per determinare poscia le imposte che dovranno gravitare su quelle.

Questi pareri trovarono però forte opposizione negli onorevoli deputati Mellana, Rattazzi, Mantelli e Chiò, i quali sorsero l'un dopo l'altro a sostenere, che la nuova legge non tiene solo il luogo di quella delle successioni, ma tende ad applicare il gran principio dell'ugualianza proporzionale nelle imposte; che v'è grande danno nella inoperosità delle manimorte, e che mentre tutti gli altri cittadini hanno già contribuito ai pesi, e pagato l'insinuazione e i diritti di succes-

forma un sol tutto, dove gli elementi si trovano in siffatta maniera unificati, che trasfondono nell'unità del complesso le qualità che un tempo erano tutte proprie dell'individuo. Allora in costui non si trova che una frazione della coltura morale, la cui massa risiede nella collezione sociale presa in solido. La detta frazione corrisponde a quella quantità di cognizioni e d'industria che quegli ritiene per sè nel piano complicato dell'azione generale. Nella massa della società avvi la massima moralità, ossia la più perfetta conformità di tutte le azioni al modello dell'ordine; laonde la moralità si presenta sotto relazioni proprie della personalità complessa dell'intero corpo sociale: nell'individuo avvi quella frazione di moralità ch'è guida delle azioni che ha assunto di sostenere nell'insieme del piano determinato dal raffinamento maggiore.

Dopo avere altrove vedute le fonti attive della moralità, ecco dimostrato che debbono esse produrre per adattarla alle diverse esigenze della società da cui viene sviluppata.

Le leggi della umana perfettibilità, tanto nell'individuo quanto nelle nazioni, progrediscono nel produrre l'intelligenza e la moralità con tale continua e sensibile gradazione, a cominciare dall'epoca della più crassa ignoranza fino a quella della ragionevolezza, ch'egli è impossibile assegnare il punto preciso il quale deve distinguere l'un periodo di moralità dall'altro. Sì fatti periodi si succedono lentamente, e l'uno va a congiungersi ed a perdersi nell'altro in guisa tale, come appunto fa la notte con l'alba, l'alba con l'aurora, e l'aurora col giorno. Solo a grandi intervalli lice segnare le differenze tra i punti principali di questo lungo cammino.

In tutte le epoche l'amor del ben essere si fa sentire; ma quanto non è diversa la facoltà di secondarlo nell'uomo, a seconda il grado del suo incivilimento? In una età tenebrosa, l'uomo, amante di sè, ma privo di un'antecedente cognizione dei mezzi unici che possono guidarlo al miglior essere proprio, guidato da una cieca tendenza al piacere, da macchinali bisogni o da impressioni fortuite ch'eccitano la sua attività, egli va brancolando, erra invano, cade, si rialza, inciampa in mille inconvenienti, e solo a caso può talvolta raggiungere la meta. Vano è dunque in quest'epoca cercare direzione interna ed avvertita, ossia moralità.

L'uomo fa alcun progresso, ma tuttavia non legge chiaro nel codice delle leggi naturali di ordine. Egli non va come prima brancolando, ma non cesserà di traviare, e l'unico suo vantaggio sarà quello di schivare i più grandi precipizi. Mille errori derivanti dalle grossolane e troppo ancora compatte astrazioni, un sentimento mal definito di utilità, poche esperienze che lo istruiscano, una totale mancanza di principii teoretici, pochi sentimenti morali che tengano luogo di principii, sentimenti fallibili a motivo ch'essi ingannano ogni qualvolta vi si associa male un'idea, o vi si mescola un estraneo interesse, ecco i tratti che caratterizzano l'esercizio della moralità in quest'epoca. È dunque follia in questa età pretendere una condotta morale di ragione, e trovare meriti o demeriti, virtù o colpe propriamente tali. La moralità dei tempi è tutta sentimentale.

---

sione, da questi pesi vanno tuttora immuni i corpi morali; che non evvi connessione alcuna tra la legge che ora si propone, e l'altra della tassa sulle successioni, e che tanto ha da dipendere la prima dalla seconda, quanto la seconda dalla prima; e che non dev'essere perciò accolta la proposta sospensione.

Diffatti la Camera decidendo su tal quistione pregiudiziale, rigettò la proposta Revel, ed ordinò passarsi alla discussione della legge. Avendo questa disamina tenuta occupata l'assemblea in parecchie tornate, noi ne daremo il sommario nelle susseguenti appendici.

Serie II.

—

ATTI DEL SENATO DEL REGNO.

---

§ 1.

Nella tornata del 7 gennaio, che fu la prima tenuta dal Senato dopo il ferio di dicembre, oltre le relazioni di un sunto di petizioni, vi si trat-

I suoi fondamenti stanno nella costituzione naturale dell'uomo; le sue leggi sono quelle medesime dei suoi bisogni: la sua misura è quella del naturale sviluppamento delle facoltà di lui. I sentimenti riescono più o meno attivi e durevoli a proporzione che le cagioni loro sono più o meno forti e durevoli. Nell'epoca in esame l'uomo ha fantasia più robusta e passioni più violenti, e però in tutte le affezioni virtuose puramente naturali, ha più energia, e più grandi sono i suoi sforzi, piu risoluti i suoi atti. Gl'impulsi dell'interesse sociale e delle affezioni virtuose, operanti per un puro senso sperimentale ed abituale, tengono luogo per lui di tutta la scienza della giustizia pubblica e privata in una stagione in cui la ragione non lo ha illuminato con la cognizione dei principii.

Senza questi fondamenti e questi impulsi puramente naturali non si potrebbe comprendere come l'uomo, prima della scoperta della scienza e dell'arte, abbia avuto un senso di verità e di bontà onde pervenne ad accostarsi a qualche cosa di buono, di utile, e di veramente morale. Di più, aggiungiamo che per questa via la natura lo spinse alla vera vita civile. Afferratala finalmente, egli seppe, pria di muovere il passo, distintamente quale sentiero gli conveniva battere. Se traviò, lo fece di proposito, e fu colpa. Ecco nata la vera moralità, la quale nell'uomo si verifica cogli anni e nelle nazioni coi secoli.

Capitolo V.

Delle religioni, considerate come cagioni modificatrici della moralità pubblica.

È verità comprovata dalla storia generale della umana specie che la religione preceda l'origine delle civili società, ne prepari ed operi il progresso, ne accompagni e siegua lo sviluppo.

Abbiamo veduto che il selvaggio trema innanzi alla ignota causa dei fenomeni naturali che lo spaventano; la sua religione non è altro che un timido culto che a quella presta a fine di disarmarne la collera e trattenerne la funesta azione.

Non appena dallo stato selvaggio si passa a quello di rozza e barbara società, sappiamo che gli uomini non regolano in altra guisa le loro azioni, che conformemente alla idea che della divinità si sono formata. Questo è l'unico principio della loro moralità, l'unica regola di loro condotta, l'unica potenza che sappiano rispettare: l'autorità, che non si piegherebbero ancora a tollerare nelle mani dei loro simili, volentieri ripongono in quelle dei Numi. La teocrazia dispone di quest'unica molla della intera macchina sociale, e per gradi prepara ed opera il lento, difficile e progressivo passaggio dalla salvatica indipendenza alla dipendenza civile, ossia a quella totale dipendenza che bisogna considerare come l'integrazione della civile società.

Ecco i soccorsi che la religione presta alla moralità presso tutti i popoli nei diversi periodi del loro stato di barbarie. Noi ciò attestiamo dietro la

---

tarono i seguenti affari: 1. Si riferì l'esito della deputazione senatoria inviata nel primo di dell'anno a felicitare il Re, e si fe' rilevare che la M. S. dispensando dalle formalità solite ad usarsi in somiglianti occasioni, si compiacque rendere molte grazie al Senato per la cooperazione energica e leale che prestò sempre al suo governo, ed assicurare che nel 1851 le sorti pubbliche saranno migliorate per lo sviluppo progressivo delle nostre libere istituzioni. Il signor Ministro delle finanze presentò un progetto di legge relativo ad una tassa uniforme sui fabbricati, ed un altro per l'alienazione di diversi beni demaniali. 3. Essendo stata proposta la discussione sul progetto di legge per l'approvazione del conto amministrativo delle entrate e delle spese dello Stato in Terraferma per l'anno 1847 e pei residui del 1846 e di altri anni precedenti, l'onorevole senatore Jacquemoud promosse una questione pregiudiziale, con cui fece osservare che l'iniziativa per l'esame dei conti spetta alla Camera elettiva, e non al Senato, e che per causa della chiusura della passata sessione, deve ora l'indicata legge essere ripresentata ai deputati. Accederono a questo avviso tanto l'onorevole senatore Vesme, quanto il signor Ministro delle finanze, ed il Senato riconoscendo

luminosa esperienza, che si estende sulla origine di tutte le nazioni, ed abbraccia quell'intermedio spazio tra l'incipiente e la cólta società.

Ma noi siamo oramai fuori di questo spazio. È dunque mestieri per noi considerare la società già integrata, ossia già pervenuta a quel termine del suo sviluppo, nel quale la forza pubblica ha pienamente trionfato sulle forze individuali, e libera e palese n'è divenuta l'azione. In questo stato della società che può, che deve fare la religione? Quale parte può avere questa forza nella composizione sociale delle forze? Quale influenza può esercitare questo mezzo sulla combinazione di mezzi che il legislatore deve adoperare e dirigere per conseguire ed eternare il grande effetto della virtù e della prosperità di un popolo? In sostanza, quali sono i soccorsi che la religione presta alla moralità pubblica? Questo è lo scopo delle nostre attuali ricerche.

La moralità non è altro che la conformità delle azioni libere dell'uomo al modello dell'ordine naturale. Acciò questi agisca con la indicata conformità, ha uopo di motivi che determinano la sua volontà in quel senso. Bisogna dunque somministrargli cosiffatti motivi; bisogna influire sopra la sua volontà. Possono farlo per sè sole le leggi? Le leggi, è vero, prescrivono, proibiscono, puniscono, premiano: ma le leggi non possono prescrivere tutto ciò che si vuole ottenere nè proibire tutto ciò che si vuole evitare, nè sempre punire, nè premiar sempre. Sappiamo che vi sono degli atti doverosi e degli atti puramente facoltativi; un uomo può esigere obbligativamente dall'altro l'adempimento dei primi, e non quello dei secondi. Così le leggi possono prescrivere che gli uni sieno adempiuti, ma non possono fare lo stesso per gli altri. Altronde, non quelli soltanto ma questi puranche è necessario ottenere, affinchè le società godano di una perfetta moralità pubblica. Ciascun uomo è padrone di sè, e quando ei goda di una vera libertà, non può essere vincolato nelle sue azioni, se non in vista del rispetto dovuto alla uguaglianza di diritto altrui. In conseguenza di che nasce la distinzione tra il delitto ed il vizio; quello offende il diritto altrui; questo, allorchè non fa altro che deteriorare la condizione dell'individuo che lo pratica, è coperto dal principio della libertà personale. Le leggi possono proibire il primo, ma non possono egualmente ottenere che il secondo si eviti. Esse possono punire il delinquente, ma non il vizioso.

Infine, non tutti i delitti si rendono palesi; non tutte le virtù si manifestano sulla pubblica piazza. Spesso gli uni e le altre sono un segreto riposto nella coscienza dell'uomo. Nondimeno le leggi hanno uopo di punire sempre i primi, e di premiare sempre le seconde.

Se, come si esprime il grande Filangieri, la suprema arte del legislatore è di ottenere più di quello che prescrive, di evitare più di quello che proibisce, di spaventare anche quando non può punire, d'incoraggiare anche quando non può premiare; se dopo avere trovato le leggi che debbono regolare l'educazione, e dopo avere escogitate quelle che debbono introdurre, stabilire, spandere, invigorire l'impero delle principali passioni dello Stato, l'amore di patria, di libertà e di gloria, ha uopo di un'altra forza per riuscire nei suoi profondi disegni,

---

giuste e fondate siffatte osservazioni, senza entrare nell'esame del merito del progetto, e senza prenderlo in considerazione, passò all'ordine del giorno.

§ 2.

Nel dì 14 gennaio si riunì nuovamente il Senato per discutere il progetto di legge riguardante l'alienazione di una quantità di beni demaniali, rapportato dall'onorevole senatore Regis, che conchiuse per adottarsi la legge. Dopo la lettura del rapporto, interrogata l'assemblea se intendeva procedere all'immediata discussione, dopo alcune osservazioni dell'onorevole senatore Vesme, deliberò di differirla pel dì 18 di questo stesso mese, e la seduta fu sciolta.

dove egli può ritrovare questa forza se non nella religione?

Le leggi mettono il primo fondamento della moralità pubblica e ne elevano l'edificio; ma il migliore cemento che forma la solidità di questo, e il migliore costruttore delle sue parti più interne e nascose è lo spirito religioso.

La religione, che nelle società perfezionate viene in soccorso della pubblica autorità e per estendere la sanzione delle leggi, e per ottenere ciò ch'esse non possono prescrivere, e per evitar ciò ch'esse non potrebbero sempre giunger ad impedire, è dunque assolutamente necessaria alla formazione, perfezione e conservazione della moralità pubblica.

Capitolo VI.

Allo scopo della vera moralità pubblica non tutte le religioni sono conducenti.

Nei differenti gradi dell'incivilimento si esige necessariamente una proporzionale misura di moralità diversa. Qualunque sia la condizione della moralità attuale di un popolo, la religione più o meno v'influisce: ecco tutto ciò che si ricava dai due precedenti capitoli. Passiamo ora a trattare un nuovo e più interessante argomento.

Le religioni di tutti i popoli e di tutti i tempi, precipue autrici dei primordii delle società, hanno sempre contenuto e stabilito un certo ordine pubblico ed educante le moltitudini in una guisa che vincendo almeno i più gravi ostacoli, le ha spinte nella corrente della vita civile. Egli è per questo, che tutte le nazioni hanno ricavato dalle differenti loro religioni un qualche vantaggio, onde più o meno bene hanno potuto mantenersi. Ma noi siamo oramai fuori di questa primitiva sfera. Noi siamo pervenuti a quel grado di incivilimento, a cui conviene la perfetta moralità pubblica. Noi sappiamo che questa consiste nell'uniformità delle azioni libere dell'uomo con le leggi dell'ordine naturale. Ciò posto, noi prendendo per iscopo cotesta perfetta moralità, vogliamo sapere in quale modo e fino a qual punto le religioni possano a quello condurci o farci da quello divergere. Ben si può presentire che dietro questo esame, giungeremo a conoscere quale sia la religione che meglio conduca allo scopo della vera moralità pubblica.

Comunemente si distingue la nostra vera religione da tutte le altre false credenze dei popoli antichi e moderni. Siccome noi non scriviamo di teologia, così non porremo qui innanzi i validissimi e troppo noti argomenti, coi quali la verità dell'anzidetta distinzione viene dimostrata fino all'evidenza: è una verità sacrosanta, alla quale pieghiamo riverentemente il capo. Nella qualità di Pubblicista, se pure non è grande presunzione di arrogarcela, noi facciamo una filosofica distinzione tra la nostra religione e le altre; e con nuovo argomento vogliamo dimostrare che la verità dell'una e la falsità delle altre si ricavano ancora dalla considerazione che quella è l'unica realmente conducente allo scopo della perfetta moralità, e che queste più o meno hanno fatto e fanno divergere gli uomini dall'indicato scopo. La scienza sociale darà per noi la mano alla scienza sacra, e l'una avvalorandosi con l'altra, di conserva procederanno.

Serie III.

—

ATTI DEL GOVERNO.

§ 1.

Nel dì 1 gennaio furono pubblicati due reali decreti del 20 del passato dicembre. Il primo mantiene provvisoriamente pe' banchieri del sale, magazzinieri de' tabacchi, e commissari contabili pel regno di Sardegna, stabiliti colla pianta approvata con decreto de' 18 giugno dell'anno decorso, le cauzioni state precedentemente fissate per simili impieghi sotto la denominazione di banchieri maggiori e commissari contabili rispettivamente. In virtù del secondo restano aboliti dal 1 gennaio 1851 gli emolumenti di ogni natura, che per qualsiasi causa o titolo si riscuotevano dagl'impiegati ed agenti delle dogane e gabelle. Dalla stessa epoca cesserà pure la riscossione di ogni indennità per ispese di trasferta, salvo ne' casi o limiti in cui occorresse agl'impiegati ed agenti suddetti di

§ 1.

Divergenza delle false religioni dallo scopo della vera moralità pubblica.

È uopo seguire la storia della origine e progresso delle erronee credenze religiose dei popoli, affine di ravvisare in quale modo e fino a quale punto distolsero gli uomini dall'uniformare le loro azioni alle leggi dell'ordine naturale di ragione.

Noi non possiamo sottomettere ad esame particolare ciascuno dei differenti politeismi che si sono veduti e si vedono sulla terra. Non possiamo fondare principii universali, se non generalizzando il soggetto delle nostre ricerche. È dunque mestieri slanciare sui vari politeismi uno sguardo collettivo e profondo, che faccia discoprire in questo caos di oggetti, apparentemente diversi, le occulte somiglianze e l'uniformità esistente in quelle cose che sembrano più dissimili.

La natura e l'origine del politeismo si ritrovano nella natura invariabile dell'uomo e nelle circostanze universali del genere umano.

Il politeismo è fondato su quel contrasto di finito e d'infinito inerente alla umana natura. Il sentimento della nostra finita e terminata costituzione, ossia della nostra debolezza, ci conduce alla prima idea della divinità. Ma le nostre concezioni ed i nostri appetiti possono elevarsi ad un infinito bene; laonde questo sentimento di perfezione può, in un'epoca nella quale mancano i lumi, ravviluppare negli errori la idea della divinità: l'orgogliosa ignoranza, che pur vuole dare ragione di tutto, crea in questo caso il mostruoso edificio di una insana religione. I terribili fenomeni della natura destano un grande spavento nell'uomo circondato dalle tenebre che precedono e accompagnano la infanzia delle società. Egli sente la impotenza delle sue facoltà per allontanarli da lui. Ei dunque suppone una forza superiore che li cagiona; e quando essa minaccia la di lui rovina, è naturale ch'egli la invochi e la disarmi. Ecco il primo passo che lo spirito umano, abbandonato a sè stesso, fa verso la religione; ma non era possibile che qui si arrestasse. Dopo aver concepito una ignota potenza che agita la natura, l'uomo, ignorante delle leggi naturali, privo di quella cognizione ch'è l'ultimo grado dell'umano sapere, cioè il conoscere che noi non possiamo tutto sapere, spinto da quella orgogliosa mania di volere tutto spiegare che il sentimento della propria perfezione combinato con l'ignoranza inspira, e infine incapace sempre di uscire da sè stesso, personifica quella ignota potenza, le dà forma, maniere di vivere ed affezioni umane, ed in vista dell'apparente guerra che le differenti forze della natura si fanno, suddivide la prima in altre differenti potenze contrastanti, alle quali assegna un capo, nel modo stesso che le umane colleganze praticano sulla terra. Questi sono i primi anelli della teologica catena, intorno alla quale il politeismo di tutti i popoli, in tutti i tempi si aggira.

Avvi una progressione negli errori, come ve ne ha una nelle verità. Diviso il mondo fisico tra varie intelligenze distinte, non s'indugia molto a fare lo stesso nel mondo morale: quindi le forze morali, cioè le passioni, sovente in contrasto fra loro.

---

trasferirsi, sulla richiesta del commercio o di particolari, e dietro autorizzazione de'loro capi, per operazioni relative al loro servizio in sito distante più di due chilometri e mezzo dall'uffizio cui sono addetti.

§ 2.

Un altro real decreto del 31 dicembre, pubblicato il 1 gennaio, ha ordinato, che siano ammessi a patrocinare avanti al magistrato di cassazione gli avvocati patrocinanti presso il magistrato di appello di Piemonte, che nel giorno della pubblicazione dello stesso decreto avessero compiuto un decennio di esercizio della professione di avvocato, purchè fossero residenti in Torino. Gli avvocati patrocinanti presso gli altri magistrati di appello del regno, che avranno come sopra esercitato anche per un decennio la loro professione, sono eletti avvocati onorari presso lo stesso magistrato di cassazione, colle attribuzioni determinate dall'art. 3 del reale brevetto del 27 novembre 1847. Gli avvocati contemplati nelle sovraccennate disposizioni, per essere ammessi nell'esercizio delle rispettive loro attribuzioni, dovranno per declaratoria del magistrato essere iscritti nell'albo sta-

ottengono egualmente particolari e distinte intelligenze, le quali le agitano, le comunicano, le dirigono.

Gli errori dei sensi, favoriti dalle illusioni della lontananza e dalla oscurità delle notti, somministrano la loro parte a sì fatta prodigiosa moltiplicazione di numi: quindi le ombre, i fantasimi, gli spettri, le deità dei boschi, dei fiumi, dei laghi, del mare, le ninfe abitanti i fonti e le marine caverne, i demoni che si manifestano nelle sole notti oscure, gli Dei ch'errano intorno ai sepolcri e ne prendono cura, i giganti che dimorano nell'interno dei monti.

Ma lo spirito umano non sì tosto soffermò il suo corso in questo laberinto di errori. Dopo avere attribuite a distinte intelligenze le umane passioni, non si può esitare a far lo stesso delle virtù e dei talenti: siccome una viziosa passione, così il vizio stesso è sotto la pertinenza di una deità. Ciò fatto, perchè non si estenderebbe l'istessa opinione sui diversi beni e sui diversi mali? Se una deità muove una malvagia passione, perchè l'azione del rimorso, che perseguita il colpevole, non sarebbe opera di un'altra deità? Se coteste deità premiano o puniscono in vita, perchè non lo farebbero dopo morte? Un errore è fonte di un altro. Deificate le potenze attive della natura, si pratica lo stesso con le potenze negative, con la notte, le tenebre, la morte, il sonno. Il sonno adduce la deificazione dei sogni. Quella dei boschi e delle foreste adduce l'altra, quando si comincia a coltivare il terreno, delle vigne e dei campi. Infine creata una divinità per la vegetazione delle piante, perchè non se ne avrebbe una per la fecondazione della donna, un'altra per la prosperità del fanciullo, e un'altra ancora per la sanità dell'uomo?

Alla testa di questo immenso popolo di numi si pone un re, che presiede al tumultuoso senato, i cui membri, spesso in guerra con lui, esercitano da loro stessi diverse e particolari funzioni.

Finalmente cominciano i ratti, gli stupri e tutte le galanterie degli abitanti del cielo con quelli della terra, le quali velano le amorose avventure dei più forti e audaci uomini, a cui il sacerdozio, che dispone della opinione, e che ha interesse di favorirli, dà una vernice celeste, e prepara così la deificazione dei frutti dei loro clandestini piaceri.

Questo cumulo di errori affidati alla tradizione, e trasmessi da un'età all'altra negl'inni, nei cantici, nei riti, nelle feste commemorative, si alterano e si esagerano. Un avvenimento, che si è esteso sopra tutta o una considerabile parte della terra, diventa una guerra che gli Dei si hanno fatta tra loro. Un altro avvenimento, che ha favorito o desolato un uomo, una famiglia, o un popolo, si fa un premio di pietà o un flagello d'ira spiegato verso quelli dagli Dei. Le guerre tra nazione e nazione degenerano in guerre preparate nei cieli e sostenute dagli Dei de' due opposti partiti. I poeti s'impossessano di queste antiche e confuse tradizioni, ed innalzano i loro mitologici edifizi; col bello infiorando l'errore, lo rendono più caro e duraturo, e insiememente più mostruoso.

Dopo avere descritta l'origine e la natura delle varie specie di politeismo in generale, potremmo

---

bilito dall'art. 3 del citato brevetto; e l'iscrizione dovrà essere domandata mediante istanza da dirigersi al primo presidente, corredata da' documenti giustificativi del titolo di ammissione.

Questo provvedimento nobilita sempre più ed onora la già di per sè stessa nobile ed onorata professione forense. Del resto era ben dovuto all'anzianità degli avvocati presso i magistrati di appello il rango di avvocati presso il supremo tribunale di cassazione; e l'illustre guardasigilli che ha renduto loro questo atto di giustizia, ed accordato di pieno diritto cosiffatta distinzione dopo un esercizio bilustre, ha mostrato quanto apprezzi e valuti un ceto ragguardevole, che co' suoi lumi, col discutere le quistioni legali, coll'addurre coscienziosamente e senza versuzie le mutue ragioni delle parti che si affidano al suo patrocinio, riesce talvolta a rischiarare la mente de' magistrati nei casi dubbii e difficili, e così non di rado si rende benemerito della giustizia concorrendo alla retta amministrazione di questo bene prezioso della società, ch'è il primo bisogno de' popoli. Ma oltre di questo merito intrinseco che in sè racchiude l'atto governativo di cui trattasi, non vogliamo tacere di un altro pregio ch'esso contiene, ed è la perfetta uguaglianza in che sono posti gli av-

indicare le universali relazioni che esso deve necessariamente in questo stato delle società avere con la moralità pubblica; ma innanzi di procedere a questa indagine, sentiamo l'urgenza di dare brevemente una idea del culto che ha dovuto accompagnare queste religiose idee. Avremo così la nozione composta delle opinioni e delle pratiche di questa età, ossia la cognizione compiuta della religione, che ci servirà di fondamento alle ultime ricerche.

È agevole concepire quale fu il culto dei primi atterriti mortali. Esso, come osserva Filangieri, fu semplice e indeterminato, come l'oggetto al quale era diretto; arbitrario e vagante, come il selvaggio che lo esercitava; inopinato e interrotto, perchè dettato dallo spavento: quindi non tempii prescritti, non cerimonie stabili, non invocazioni uniformi. Fu meno apparente, ma più intenso.

Siccome si passò alla deificazione di più potenze distinte e simili agli uomini, le pratiche cominciarono ad avere quelle distinzioni che aveano gli oggetti. Quindi, secondo lo stesso Filangieri, gli esercizi furono più frequenti; bisognò procurare il perdono e il soccorso degli Dei, come si procurava quello degli uomini, ricorrere ai doni ed agli omaggi, introdurre i sacrifici e le prostrazioni. Ma in tutti questi cangiamenti dovette universalmente risentirsi la influenza delle circostanze, nelle quali si trovavano gli uomini. Indipendenti ancora e vaganti, poveri e raminghi, meno isolati, ma peranco separati, non potevano avere nè riti nè sacerdozio comune, nè tempii costrutti, nè are fisse. Ciascuna famiglia col ministero del capo offeriva a quella deità che implorava, sopra rozzo altare nell' aperta campagna, un fascio di scelte erbe, e faceva una libazione. Nacque allora la ragione degli augurii e degli auspicii. Abituati gli uomini a spiegare con idee teologiche i vari fenomeni naturali, precursori di avvenimenti vari, e convinti che tutto in natura avveniva per loro, considerarono quei fenomeni come un linguaggio onde i numi annunziavano alla terra i futuri eventi. Indi sentirono la necessità e il dovere di consultarli prima di agire. Ecco venuti in campo gli augurii e gli auspicii, che se all'ignoranza debbono l'origine, furono poi fatti progredire dalla frode.

Il culto, oltre la progressiva estensione che acquistò a misura che crebbe il numero degli Dei, subì ancora progressive alterazioni a misura che le società progredirono. Diffatti formatasi la concione, dove i capi delle famiglie convenivano per alcuni affari risguardanti la comune salvezza, fu mestieri implorare unitamente gli Dei, unitamente consultarli, e quindi ergere un tempio comune, formare un pubblico rito, convenire dei sacrifizi che si doveano offrire, fissare la comune ragione degli augurii e degli auspicii. I capi, ch'erano stati fin allora i soli sacerdoti ed auguri nelle loro famiglie, seguitarono ad esserlo nella città. Ma introdotto il pubblico culto, cresciuto il numero degli Dei, dei sacrifizi, e dall' altro canto divenute più frequenti le interne collisioni e le guerre con lo straniero, furono ben presto i capi costretti a dismettersi dal promiscuo ministero della città e del culto, e ad affidare quest'ultimo ad uno scelto corpo d'individui.

Il pubblico culto prosperò, non appena insti-

---

vocati di Torino con quelli delle città di provincia dove riseggono le altre magistrature di appello del reame. Il decreto informandosi ad un principio di stretta giustizia, non riguarda il luogo dove si esercita l'avvocheria, ma sibbene l'antichità dell'esercizio: e poichè i lontani non potrebbero personalmente venire nella capitale ad occupare il nuovo rango loro assegnato, sono stati essi provvidamente dichiarati avvocati onorarii presso il collegio supremo, e collocati perciò nello stesso posto de' loro confratelli che qui riseggono. Per tale modo, tolta di mezzo ogni differenza tra questi e quelli, ed avendosi per tutti gli stessi riguardi e le medesime considerazioni solo che concorra in essi il requisito del tempo, non potrà sorgere alcuna gara di odiosa preminenza degli uni su gli altri, ma si concedono dovunque ed ugualmente le stesse onorificenze a coloro che esercitano questa splendida professione, la quale ha in ogni epoca brillato per uomini insigni in tutti i rami dell'umano sapere, e specialmente per avere dato facondi oratori, grandi scrittori, profondi giuristi, incorrotti magistrati, ed egregi uomini di Stato.

tuito un ordine distinto di sacerdoti. I templi, gli altari, i sacrifizi, si fecero più numerosi ed augusti. Si introdussero le feste commemorative di sciagure superate, o di benefizi ottenuti. Non fu trascurata alcuna cosa che accrescer potesse la riconoscenza e il timore dei devoti mortali per gli Dei. Il linguaggio stesso, col quale si cominciò a parlare ai numi, diventò più dignitoso, e gl'inni divennero più imponenti. Le enfatiche e ricercate espressioni alterando ed esagerando i fatti che indicavano, li resero oscuri ed arcani. Nella celebrazione dei più solenni riti essendo ammessi i patrizi ed esclusa la plebe, l'inaccessibilità degli uni e l'ammessione degli altri aumentò nella opinione di tutti la venerazione pel culto. Ecco la prima origine dei misteri, che vennero in aiuto di tutti gli altri mezzi adoperati per accrescere ed estendere la dipendenza religiosa dei mortali.

Stabilita cotesta dipendenza, ben presto l'ambizioso avvertì il vantaggio che potea ricavarne adoperandola al successo dei suoi disegni. Di qualunque natura essi fossero, bisognò, affinchè fossero rispettati, che si facessero scendere dal cielo; i violatori si facessero considerar come sacrileghi; per punirli, s'immolassero alla offesa deità che bisognava placare. Il capitano vide che per animare i soldati alla guerra, bisognava farla ordinare dagli Dei, intimarla con sacro rito, e procurare che dal cielo venisse l'odio contro il popolo nemico. Il magistrato si accorse che per raffreddare lo spirito di privata vendetta, e dar luogo alle composizioni, occorreva estendere la santità degli asili e delle tregue religiose; e per far valere i suoi decreti, abbandonare le pruove dell'accusa agli esperimenti religiosi: quell'ordine, che dalla debolezza della forza pubblica non poteasi aspettare, fu mestieri ricavarlo dal potere teocratico. I sacerdoti finalmente profittarono di tutte queste disposizioni per allargare la loro importanza ed autorità, per arricchire il culto d'infinite novità, d'infinite cerimonie il rituale, e d'infiniti errori le moltitudini.

Da questo stato di cose emerse una pratica turpe e funesta per l'umanità. Abituati gli uomini a vedere i Numi compiacersi del sangue dei sacrileghi rei sparso sui loro altari, non tardarono a credere che meglio si sarebbero compiaciuti di un sangue più puro: cominciarono allora ad immolare gl' innocenti. Nei sommi rischi si giudicò non potersi ottenere un maggiore soccorso, se non mediante un'offerta più preziosa. E il sacerdozio, il cui impero si estendeva a misura che più illimitata rendevasi l'umana superstizione, favorì queste abbominazioni e all' uopo le prescrisse in nome degli Dei.

A questi prodigiosi progressi della umana superstizione mancava l'ultimo eccesso. La deificazione degli eroi, figli degli Dei, fece prostrare l'uomo innanzi all'ara di un altro uomo.

Se infine vuolsi sapere in quale stato dovette trovarsi questo culto, non appena i popoli furono usciti dalle barbarie, noi diremo, che, ove se ne eccettuino gli umani sacrifizi ed alcune di quelle pratiche usate per supplire alla debolezza della forza pubblica, per tutto il rimanente non si verificò nel culto che una estensione maggiore: numerosi riti pubblici ed arcani, sa-

---

2.a QUINDICINA DI GENNAIO 1851.

Serie I.

ATTI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI.

—

§ 1.

La Camera in sei consecutive sedute dal dì 14 al 20 gennaio ebbe a discutere la legge d'imposta su' corpi morali e manimorte. Di questo progetto noi facemmo menzione a pag. 704 ed allora esponemmo di aver la Camera rigettato la proposta di sospensione fatta da uno degli onorevoli suoi componenti. Essendo stata pertanto intrapresa la discussione generale al 14 gennaio, il primo a portarvi osservazioni fu l'onorevole signor Brignone, il quale mentre riconosceva conforme alle regole di giustizia che tutti i beni fossero assoggettati all'imposta, ed approvava perciò in massima la legge, veniva nondimeno riflettendo che essa invece di ugualiare i pesi, vi avrebbe indotte maggiore disuguaglianza. Doversi fare differenza

crifici immensi, continue pratiche religiose, frequenti espiazioni, augurii, auspicii, aruspici, oracoli, templi più ricchi, are più numerose, simulacri più perfetti, feste più auguste, sacerdozio più esteso e potente, misteri con maggiore solennità ed arcano celebrati.

Premesso quest'esame, possiamo senza ambiguità e incertezza dedurre le universali relazioni che il politeismo ebbe con lo scopo della perfetta moralità pubblica, ossia scorgere fino a qual punto favorì o contrariò gli uomini nella cognizione dell'ordine teoretico di natura e nella facoltà di uniformare alle leggi di quello le proprie azioni.

Non possiamo sopra queste indagini discostarci da quello che l'immortale Filangieri lasciò scritto. Noi diremo con lui che il politeismo introduce tre religioni nello Stato: quella delle moltitudini, che comprende la teologia originata dall'universale sviluppo delle religiose opinioni, ed i religiosi doveri che da questo teologico sistema dipendono; quella del governo, che riguarda gli augurii, gli auspicii, gli oracoli, le feste, i sacrifizi, i riti e le diverse solennità con cui si consultano, si onorano e si placano gli Dei: quella dei sapienti, ch'è una correzione della volgare religione.

In quanto alle moltitudini, esse hanno piena la mente delle idee di generazione dei loro numi, della loro relazione di superiorità e di dipendenza, di forza e di debolezza, di odio e di amicizia, di gelosia e di amore, di patrocinio e di vendetta, di felicità e d'incostanza, di stupri, di ratti, d'incesti, di frodi, di tradimenti, di ribellioni, di guerre, di alleanze, di sconfitte, di trionfi: il cieco politeista non può fare a meno d'immaginare simile a lui la deità che adora. La sua religione gli parla di un'altra vita, dei premii ai buoni, delle pene ai malvagi. Ma come sperare che le idee del bene e del male religioso corrispondano a quella del vero bene e del vero male morale e civile? Questa religione avrà alcuni rapporti con la perfetta moralità, ma più estesi rapporti avrà con un sistema di condotta che la contraria.

Quando vi sono Numi, i quali presiedono alle passioni e ne dispongono, che giova il domma dell'altra vita per frenare queste passioni e prevenirne gli effetti? Può essere imputabile all'uomo ciò ch'è opera di un Dio? Ecco perchè gli antichi continuamente accusavano gli Dei pei proprii disordini.

Quando i vizi stessi sono sotto la protezione di alcune deità, come sperare che le religiose minacce allontanino gli uomini da quei vizi che sono protetti nel cielo? Il ladro può temere le pene di un'altra vita per un'azione ch'egli commette sotto il patrocinio di una deità?

Quando la dottrina delle espiazioni, così lusinghiera per l'uomo, ha fatto progressi presso le moltitudini, le pratiche espiatorie non debbono eludere ogni religiosa sanzione? Una lavanda nell'acqua del tale fiume purgherà l'omicidio; una quantità di oblazioni equivalenti al peso del proprio corpo, placherà l'ira degli Dei contro un mostro carico di delitti; gli Dei saranno soddisfatti della vendita della moglie per mano del marito, del figlio per mano del padre, purchè la decima

---

tra le prebende e i benefizi ecclesiastici, ed i comuni, gli istituti di beneficenza, le scuole, gli asili ed i ricoveri. Non aver nulla a ridire pei primi due che sono manimorte, riservandosi solo a trattare della quota proporzionale quando essa verrebbe in discussione; ma in quanto a' secondi, non esser giusto che questi corpi morali soggiacessero alle imposte come gli altri possessori, perchè già soffrono un carico gravissimo di carta bollata cui non vanno soggetti i privati, e con ciò compensano i diritti d'insinuazione e di successione; inoltre per gl'incanti ed i contratti pagano molti diritti a' quali non sono sottoposti gli altri; e finalmente pe' comuni milita un'altra ragione di giustizia, ed è che rari sono ed affatto eccezionali i casi de' comuni ricchi per beni patrimoniali, onde avviene il più delle volte che non bastando le proprie rendite a' pubblici bisogni, fa d'uopo per supplemento taglieggiare i privati che sono già imposti. Riguardo agli istituti pii osservò l'oratore, dover i medesimi sopportare spese impreteribili di amministrazione, assottigliarsi colla novella imposta il pane del povero, e sebbene alcuni di essi abbiano grande ricchezza e siano di dubbia utilità, tuttavolta però il governo ed i

sia con fedeltà rimessa al pontefice; Omero dirà: « Allorchè l'orgoglioso mortale è caduto infelicemente nel delitto, non sa egli che gli Dei si fanno placare dagl'incensi, dalle preghiere, dalle vittime? »

In quanto poi al governo, la cui religione non riguarda che feste, sacrifizi, riti, augurii, auspicii, oracoli e modi solenni di consultare e di placare le deità adorate; religione, che dev' essere incatenata con quella delle moltitudini, e dee quindi nelle sue pratiche risentirsi di tutti gli errori dell'altra, potrebbe non avere varie intrinseche relazioni con gli avanzi di quelle antiche pratiche che le circostanze politiche di una società ancora barbara poteano rendere necessarie e in qualche modo utili, ma che si rendono perniciose tosto che, pervenuta allo stato civile, la società non è più nelle stesse circostanze? In conseguenza gli asili, le tregue religiose, le immunità sacre, che più non si sosterranno per un fine politico, si conserveranno nulladimeno per un riguardo religioso. Con Dei suscettivi degli stessi capricci degli uomini, e con uomini presso cui l'attributo della forza prevale di molto sopra quello della giustizia, come non credere che sia delitto estrarre dal tempio il delinquente che vi si trova rifugiato?

In questo stato della società non si trovano i violenti sacrifizi umani dei barbari tempi; ma invece si costumano le volontarie consecrazioni, sia per meritare futuri premii, sia per calmare lo sdegno celeste. Gli Dei, capaci di odio e di furore, sono sempre avidi di stragi e di sangue. Il delinquente, il fanciullo, la vergine, il prigioniero più non sono trascinati sull'ara; ma per altro un devoto corre in un paese per farsi divorare dai coccodrilli sacri; un fanatico si stende sulla strada per ove deve passare il carro dell'idolo e si fa schiacciare sotto le ruote di quello; le madri in un altro paese espongono alle fiere i loro figli nati in giorni infausti; altrove l'infelice moglie, che ha la sventura di sopravvivere al marito, si gitta nel rogo che consuma il cadavere di costui; in Roma Curzio si slancia nella voragine, e in tempo di Caligola si praticano simili consecrazioni per la salute del tiranno, campeggiando gli antichi errori della superstizione tra i prodigii del patriottismo, non meno che in mezzo agli eccessi della servitù.

Se in questo stato della società più non si fanno parlare gli Dei, quando si tratta di dar leggi e di comandare, si continua nondimeno a consultarli, quando si tratta di deliberare. Dov'è l'impero della ragione nelle umane consultazioni?

Se in questo stato della società i sacerdoti più non sono i confidenti degli Dei, proseguono ad essere gl'interpreti del loro linguaggio, e la scienza dell'augure seguita ad essere venerata dalle moltitudini e rispettata dai governi. In conseguenza, un sacerdote divulga che un segno apparso nei cieli minaccia il sovrano, ed il popolo si solleva; un altro dice a un generale che gli Dei non approvano che dia battaglia o che esegua una ritirata, e quegli non combatte e perde un vantaggio, ovvero non si ritira e tosto viene sconfitto; i polli sacri in Roma non mangiano, ed un esercito pronto a respingere l'inimico, non parte; un pretore è pronto oggi a sentenziare, e le sue misure

---

municipii hanno già un'ingerenza nel loro regime amministrativo.

Non molto dissimile dal precedente fu l'avviso dell'onorevole deputato Bellono, il quale dichiarò che la legge in disamina non era fondata sul principio di uguaglianza, ed avea avuto per norma non la giustizia assoluta, ma la giustizia politica. Suggeriva egli ripartirsi i corpi morali in tre differenti classi: comprendersi nella prima quelli che sono amministrati e goduti da persone determinate le quali traggono esse sole tutta la rendita, e su questo imporsi non solo la tassa, ma il massimo della tassa: annoverarsi nella seconda classe i corpi morali amministrati da persone appositamente elette, il frutto de' quali è a vantaggio di una generalità d'individui, come sarebbero i comuni, e questi reputava l'oratore doversi sottoporre alla tassa media sul riflesso d'essere pochissimi i comuni che facciano fronte alle loro spese co' proprii redditi, ed essere d'uopo perciò di ricorrere a balzelli su' cittadini, per la quale cosa una maggiore spesa cui desse cagione la legge che cadeva in discussione, produrrebbe una sovratassa a danno de' contribuenti: riferirsi finalmente alla terza classe gl'istituti di beneficenza, sopra i quali non dovrebbe gravitare tassa alcuna,

rimangono inutili, perchè un pontefice gli fa osservare che questo è un giorno nefasto; il senato è raccolto per deliberare sopra gravissimo affare pubblico, e la concione si scioglie, perchè l'augure ha scoperto un funesto presagio nei cieli. In quale modo gli atti della vita umana possono conformarsi alle leggi di ragione naturale? Dov' è la libertà morale?

Una religione, osserva Filangieri, che esige poco dalla parte della morale, e che in conseguenza bisogna che esiga molto dalla parte del culto; una religione che non può sostenersi coi dommi che contiene, e che per conseguenza bisogna che si sostenga con gli spettacoli che offre; una religione finalmente che fa temere gli Dei più per la loro forza che per la giustizia, che li fa stimare più pei benefizi che recano, o pei mali dei quali dispongono, che per lo bene che prescrivono, dee necessariamente avere relazioni più forti e più intrinseche di qualunque altra con l'errore di riporre nel culto esterno tutto il merito della pietà: indi l'immenso numero delle feste, l'immenso numero e la natura di alcuni sacrifizi, l'ecatombe di cento tori e spesso di cento leoni e di cento aquile, i sacrifizi di cinquecento capre, le primavere sacre nelle quali tutti gli animali nati in quella stagione sono consumati sull'are dei numi, la moltiplicità dei riti, l'importanza attaccata alla esatta osservanza del rituale, le funeste conseguenze della più piccola omissione in queste cose, le libazioni, le purificazioni continue, le espiazioni praticate per calmare gli Dei dopo un delitto, le religiose pratiche che precedono e accompagnano tutte le azioni degli uomini.

Nè basta che il politeismo distolga gli uomini dall'agire conformemente allo scopo della perfetta moralità: sovente li tragge per una via interamente opposta. Il carattere e le funzioni di alcune deità debbono tosto o tardi produrre necessariamente alcune specie di culto che offendono i costumi: in questo caso la vigilanza delle leggi dee far riparo alle insidie della religione. Indi alcune donne, che hanno offeso un tal Nume, debbono prostituirsi in un dato giorno per impiegare nel culto il profitto delle loro religiose dissolutezze; indi le cerimonie instituite corrispondentemente al carattere di Venere la prostituta; indi le feste, ove le donne disputandosi il premio della beltà, si espongono agli esami richiesti da questo concorso: indi le statue e i monumenti collocati in certi tempii, dove non sappiamo come il pudore possa sollevare gli occhi al cielo; indi alcune sacerdotesse si permettono i più osceni atti nell'esercizio del culto, e con questo distruggono il pudore, esigendo dai due sessi una perfetta nudità per tre mesi; indi i Baccanali, ove uomini e donne sono iniziate col rito della loro prostituzione.

Da quanto precede, ricaviamo che il politeismo è una specie di polizia sacra, la quale ha piuttosto cerimonie che precetti. Si onorano gli Dei, come sulla terra si onorano gli uomini potenti: cioè loro si ardono incensi e se ne sperano soccorsi. Eglino sono protettori, e non già legislatori.

Ma non si arrestano qui i danni che alla perfetta moralità arreca cotesta religione. L'irreligione e il fanatismo sono due estremi, i quali per la loro opposizione sembra che non possano contempo-

---

perchè ne risulterebbero gravi danni, tra' quali principalmente questo, che il corso del pubblico servizio verrebbe necessariamente a soffrirne, come accadrebbe, a cagione di esempio, agli ospedali di Torino, da' quali tolti 7000 mila franchi d'imposta, si avrebbero quattordici letti di meno a danno dei poveri infermi.

D'altra parte l'onorevole signor Polliotti, mentre approvò la massima d'imporsi le manimorte e i corpi morali, censurò il sistema adottato dal ministero e dalla Commissione per il calcolo e riparto della nuova tassa: disse non essere equo che la medesima colpisse la rendita, perchè questa consta di elementi spesso incerti e sempre variabili, e quindi proponeva far cadere la tassa non sulla rendita, ma sui capitali, suggerendo anche il metodo che dovrebbe tenersi per determinarsene il valore. Conchiuse rinviarsi il progetto di legge alla commissione affine d'introdurvi queste modificazioni.

Il signor Josti all'incontro sorse a combattere risolutamente il progetto di legge che qualificò come ingiusto ed irragionevole. Disse essere più apparente che reale il vantaggio che da questa legge aveva ragione di sperare l'erario, e potersi dalle mani-morte ritrarre utili assai più considerevoli

raneamente funestare i popoli. Eppure il politeismo offre il mezzo, onde combinare e sviluppare nello stesso tempo le opposte loro forze. La ragione ne viene data dallo stesso Filangieri. Siccome non vi è religione meno unita, più distaccata, meno soddisfacente alla ragione un po' coltivata, così non vi è religione più facile di questa a discreditarsi. Dall'altro canto, essa lusinga molto l'uomo, lo diverte col culto, e non lo molesta con la morale; minaccia delle pene, ma somministra rimedi facili per eluderle; solleva l'uomo dai rimorsi senza strapparlo dalle passioni; esige l'espiazione e non il pentimento, il sacrifizio e non la correzione. Purchè il sangue fumighi sulle are ed i tempii non sieno deserti, i suoi Dei non si offendono per l'assenza della virtù. Questa religione dunque, che alimenta il religioso istinto dell'uomo senza urtare le inclinazioni di lui, nel tempo stesso ch'è la più disposta ad essere discreditata, è anche la più atta ad essere sostenuta e con furore. La tendenza dunque del politeismo è di combinare i mali della irreligione con quelli del fanatismo. Aristofane fa ridere a spese degli Dei, e Socrate è condannato a morire. Euripide slancia sul teatro le più vituperose invettive contro i numi, ed Aristotile accusato e fuggitivo è infine costretto ad avvelenarsi per avere attaccata la deità del Sole. Eschilo fa comparire sulla scena un semideo ubbriaco, e Stilpone viene esiliato per avere detto che la Minerva di Fidia non è una divinità. In Roma i fanciulli ridono dei piaceri e dei tormenti degli Elisi e degl'Inferni; Lucrezio e Giovenale piacciono per la loro mordacità contro gli Dei; Terenzio non è meno ingiurioso verso gli abitatori del cielo: e intanto il sangue dei martiri cola da ogni parte, e i simulacri delle derise deità veggono perire tra i tormenti quei coraggiosi mortali che sdegnano di onorarle.

Quale soccorso si può aspettare dal politeismo a pro della sana moralità pubblica? E invece, quali e quanti ostacoli non pone al conseguimento di questa, alla sua conservazione e progresso? Questa forza, in luogo di determinare le azioni umane giusta le leggi dell'ordine di ragione, non deve spingerla in senso opposto? In che aiuta il conoscimento delle regole di ordine? Quali motivi offre alla volontà per deciderla a seconda di ciò che quelle prescrivono? Quale libertà lascia alle potenze esecutrici dell'uomo? Siffatta religione presenta tutti i mali morali, che per la religione si debbono evitare; diverge da tutti i beni, che per la religione bisogna procurarsi. Essa abbandona interamente alle leggi umane la cura difficile di allontanare i primi e di effettuare i secondi. Tra i popoli, dove essa impera, si richiede diffatti un'arte maggiore nel legislatore ed una sapienza maggiore nella legislazione per profittare dei deboli vantaggi ch'essa offre, e per riparare, prevenire ed ovviare ai maggiori mali ai quali espone.

Aggiungiamo un'ultima osservazione. A misura che più deboli sono i motivi morali per tenere lontani gli uomini dai delitti, più forti debbono essere i motivi sensibili. Quindi col politeismo bisogna o ricorrere ad una severità grandissima di pene, o lasciar correre la immoralità a piene vele. Come altrimenti regolarsi, alloraquando si ha la sventura di possedere una religione, la

---

di quelli che sono stati proposti: aver il Ministero e la commissione progettata questa tassa come contenente in sè un principio di uguaglianza, perchè a loro dire con questo mezzo le proprietà delle manimorte si equiparavano a quelle de' privati, e siccome queste ultime pagano dritti d'insinuazione e di successioni da' quali quelle vanno esenti, così è giusto che in compenso sopportino altra tassa che faccia le veci di tali dritti, ma questo essere un erroneo modo di ragionare, come mal si avviserebbe chi dicesse che essendo gli ecclesiastici dispensati per legge dal servizio della Guardia Nazionale, fossero perciò tenuti a dare pecuniariamente il compenso di questa esenzione: doversi riflettere che le proprietà delle manimorte vanno soggette a carichi speciali ed a particolari vicissitudini, tra le quali è da riguardarsi principalmente la confisca cui in caso di bisogno può ricorrersi, il che non può avvenire a' beni dei privati; onde non è giusto ch'esse sopportino anche le conseguenze di quelle altre *peripezie* alle quali non sono soggette, come sarebbero i cambiamenti de' proprietari. Riguardando poi la legge dal lato della convenienza, disse non essere utile togliersi a' comuni ciò che essi poi chiedono ai contribuenti, e non ottenersi alcun vantaggio col-

quale o non ammette premii e pene in una vita futura, o minaccia queste pene e promette questi premii ad alcune azioni che non interessano la società e le leggi, o proibisce ciò che le leggi debbono tollerare, e tollera ciò che le leggi debbono proibire? Dove la religione ammette un luogo di tormento destinato per coloro che non sono andati nudi in alcune stagioni dell'anno, che si sono vestiti di tela e non di seta, che hanno pescato delle ostriche, che hanno intrapreso un affare senza consultare il canto degli uccelli, che hanno posto un coltello nel fuoco, che hanno rotto un osso con un altro osso ecc., il legislatore è certamente costretto a ricorrere a motivi sensibili, ossia a slogamenti di membra, ad arruotamenti di corpi umani ecc. per introdurre e mantenere quell'ordine di azioni, le quali interessano la moralità, senza di cui niuna società anche barbara può sostenersi, e quindi per indurre a non violare la fede delle promesse, a non rapire la roba d'altri, a non fare ingiuria, a non commettere omicidii. Ciò che manca alla religione relativamente all'introduzione e mantenimento della moralità pubblica, bisogna che sia supplito dal maggior rigore delle pene.

Dove la religione stabilisce il domma della necessità nelle azioni umane; dove la dottrina del fatalismo e del destino, questa dottrina ch'è nata insieme col dispotismo, forma un articolo della comune credenza, è distrutta ogni idea di merito e di demerito, di virtù e di vizio. L'uomo, persuaso di questo assurdo principio, non trova in sè freno alcuno alle sue passioni. In quale modo introdurre e mantenere la moralità delle azioni? Debbono supplirvi le leggi, e con l'eccesso delle pene compensare il difetto dei rimorsi.

Dove la religione fa dipendere la giustificazione da alcune cose che non hanno affatto rapporto con lo spirito; dove, per esempio, si crede che immergendosi il cadavere di un uomo, quali sieno state in vita le sue colpe, nelle acque di un certo fiume, quelle colpe sono espiate, a che giova essere stato malvagio o onesto? Le acque del fiume agguagliano quello a questo. In tale caso l'uomo ha tutto a sperare dalla religione, e nulla ne ha a temere: la sicurezza di una felicità futura rende l'uomo indifferente alla presente sua maniera di agire. La religione dunque non aiuta con alcun timore l'introduzione e il mantenimento della moralità; bisogna dunque che la illusione della opinione sia riparata da un apparato più terribile di pene che colpiscano i sensi.

Qui mettiamo termine alle nostre indagini intorno alla divergenza che le false religioni mettono nelle azioni umane in rapporto allo scopo della vera moralità pubblica.

§ 2.

Tendenza della religione di Cristo allo scopo della vera moralità pubblica.

Non si perda mai di vista che noi non intendiamo favellare di quella vaga moralità modificata secondo le esigenze e le circostanze speciali di un popolo, e la cui condizione accompagna i gradi dell'incivilimento. Noi mettiamo per base l'alto grado d'incivilimento a cui siamo oramai perve-

---

l'imporre gl'istituti di beneficenza a' quali con altra mano si presta soccorso. Quanto a' corpi morali ecclesiastici rammentò al signor ministro Cavour, che in altra tornata rispondendo all'onorevole deputato Menabrea sulla quistione di soccorsi al clero, parlò di un più equo riparto dei beni inservienti al culto: osservò pertanto l'oratore che se si facesse una tale riforma, rimarrebbero al clero i soli beni necessari all'esercizio del culto, su' quali non dovrebbe gravitare alcuna imposta; e soggiunse che non potrebbe offrirsi un'occasione migliore della presente per organizzarsi la gerarchia ecclesiastica. Dichiarò adunque che la proposta legge era un tranello teso a' contribuenti, perchè mentre si spogliava con una mano si soccorreva coll'altra: e dopo alcune altre osservazioni conchiuse che per farsi davvero il bene, bisognava detrarre dall'aristocrazia clericale e deporre nell'erario pubblico, destinando le somme a quell'uso che è più conforme all'idea religiosa. Quindi propose « ritardarsi la discussione della presente legge sino alla votazione del bilancio di grazia e giustizia e dell'interno per quanto riguarda i sussidii dati alle opere pie, e viste le riforme che il Ministero proporrà pel miglior riparto de' beni della Chiesa ».

nuti, ed assegniamo alla moralità lo scopo unicamente vero che essa può avere, cioè quello ch'essa raggiunge alloraquando gli uomini agiscono conformemente alle regole ricavate dal codice delle leggi di ordine naturale.

Ciò posto, vogliamo esaminare quanto e come la religione fondata da Cristo tenda efficacemente al conseguimento di questo scopo. Avremo così un argomento filosofico che dimostrerà la verità della nostra credenza religiosa, che siamo fortunati di possedere; argomento, il quale peraltro poco aggiungerà a quelli che già abbiamo dalla teologia per essere convinti della divina origine della cristiana fede.

Abbiamo detto poco innanzi che il politeismo fu una specie di polizia sacra, la quale ebbe piuttosto cerimonie che precetti; che si onorarono gli Dei, come si costuma verso gli uomini potenti, ardendo incensi e sperandone soccorsi. Il carattere primitivo del Cristianesimo fu del tutto differente.

Il cristianesimo, comparso sulla terra come una legislazione impose le più severe leggi ai costumi. La sua forza fu unicamente diretta a produrre e ad eternare la virtù e la felicità dei popoli. Tutte le più forti relazioni ebbe con lo scopo della vera moralità, e niuno con alcun altro scopo che a quello fosse contrario, imperocchè le sue dottrine fondate sulla natura, e consistenti in una rivelazione delle leggi naturali, ed in una divina sanzione di esse, tendevano a dirigere conformemente le umane azioni, e di questo modo producevano e consolidavano in nome di Dio la vera moralità pubblica.

I doveri che il Cristianesimo prescrisse, i beni che inculcò, i mali che condannò, molto lungi dal collidersi con le idee del vero bene e del vero male morale e civile, invece li secondarono, gli invigorirono, gli estesero. Il bene che prescrisse, fu non solo il bene che le leggi possono ordinare, ma anche quello che ogni savio legislatore deve ottenere senza poterlo prescrivere: il male che proibì fu non solo il male che le leggi possono condannare, ma anche quello che il legislatore deve evitare, senza che possa condannarlo.

La legge di Cristo ordinò agli uomini di amarsi e di prestarsi scambievoli soccorsi. Si videro allora gl'individui dei due sessi impiegare in atti pietosi quella sensibilità conceduta loro dalla natura, e di cui la religione fece temere o l'uso o l'abuso. La delicatezza dei sensi vinse il disgusto di certi uffizi. Le stesse lagrime della beltà colarono nell'asilo della miseria per consolare gl'infelici. In quei primitivi tempi le persecuzioni fecero sorgere i pericoli, e per conservare la propria fede, fu d'uopo sovente di sopportare le catene, l'esilio e la morte. Il coraggio diventò dunque necessario, non quel freddo coraggio che nascendo dalla ragione, è calmo ed intrepido, ma quel coraggio ardente e precipitoso che viene da una infiammata fantasia e ch'è figlio della religione. Il coraggio dei cristiani fu dunque fondato sopra motivi assai vasti: superiori alle umane forze, furono veduti talvolta affrontare le fiamme e i roghi, e presentare ai tormenti i corpi deboli e delicati di vecchi o di donne.

Non si limitò il cristianesimo a proibire certe azioni, ma estese il suo impero fino sul pensiero;

Il signor Michelini combattendo la proposta sospensiva Josti, sollecitò il Governo all'incameramento dei beni, perchè l'erario acquisterebbe in tal modo almeno cento milioni: ricordò ai ministri il vuoto delle finanze, le molte imposte, ed il desiderio generale d'incameramento comprovato colle decisioni dei consigli provinciali, e rispettando le ragioni per le quali non avevano i ministri risposto dopo le osservazioni del signor Josti, conchiuse: non rispondete, ma operate.

Lodando i pensamenti dei due precedenti oratori, l'onorevole deputato Botterio lamentò grandemente che mentre tutti i componenti la Camera, benchè divergenti in opinioni politiche, assentivano unanimemente nel sollecitare riforme amministrative e miglioramenti legislativi, questi miglioramenti e coteste riforme o si eseguivano con molta lentezza, o non si compivano mai. Che si vedeva ancora sussistere in parte il foro ecclesiastico, e non compiute altre promesse fatte solennemente alla Camera. « A che, disse l'oratore, tanti beni ecclesiastici, a che tanti chiostri? Non è molto che in questa stessa Camera alto suonava la voce di abolizione. Io credo che i signori ministri penseranno seriamente a soddisfare a questo desiderio universalmente sentito. L'incameramento dei beni

per cui giunse là dove le umane leggi giungere non potevano nè possono. Esso circondò per ogni dove i sensi con mille barriere. Proscrisse fino gli oggetti inanimati, che potevano essere complici di una seduzione o di uno smodato e colpevole desiderio. Infine conturbando il delitto fino nei suoi reconditi ed ascosi ripari, gli ordinò di essere il delatore di sè stesso, e condannò tutti i rei ad arrossire con la sforzata confessione delle proprie colpe o debolezze.

Nel complesso medesimo della cristiana religione penetrando, si trovò che i dommi della sua fede non erano opposti ai precetti della sua morale. Al contrario vi si ammirò un mezzo costante tra ciò che bisognava credere, e ciò che si doveva operare. L'idea della divinità, complesso degli archetipi di tutte le perfezioni, appoggiò quella della sua morale, complesso di tutti i doveri.

Le sanzioni di questa divina religione partirono dal domma dell'altra vita; ma questo domma non contenne alcuno di quei principii che possono eluderne i preziosi effetti. L'espiazione non vi fu esclusa; la speranza non vi fu tolta a colui che aveva peccato; ma questa fu appoggiata a quei mezzi che suppongono l'intima volontà di riparare il male e di operare l'intera correzione del cuore.

Il suo culto, degno della divinità alla quale era diretto, non ammise alcun rito che potesse avvilirne l'augusta idea, alcuna pratica che potesse offendere i costumi, alcuna obbligazione che potesse dispensare dagli altri doveri.

Finalmente è chiaro che questa religione, possedendo i sopra esposti caratteri, non ebbe alcuna intrinseca relazione con quei due estremi egualmente perniciosi, cioè col fanatismo e con l'irreligione. Per urtare nell'uno o nell'altra, bisognava che avesse degenerato dalla sua nativa istituzione; degenerazione la quale non poteva derivare che o dalla oscitanza dei governi, o da qualche vizio delle legislazioni, cause prevenute ed escluse entrambe dalle varie combinate forze del religioso sistema del Cristianesimo.

Noi non vogliamo qui risguardare la fede cristiana sotto l'aspetto politico, ed esaminare in qual modo contenesse i più sani rapporti con l'ordinamento sociale meglio inteso e diretto alla felicità degli uomini. Noi la osserviamo soltanto per quei rapporti che ebbe con lo scopo della vera moralità pubblica, e sotto questo aspetto, quando pure l'incredulo volesse ostinarsi a crederla non veramente di origine divina, unica e vera rimarrebbe sempre pel filosofo.

§ 3.

In qual modo si potrebbe far deviare il Cristianesimo dalla sua tendenza verso lo scopo della vera moralità pubblica.

Di ogni cosa può l'uomo abusare ed ha abusato, dei vegetabili per far veleni, del ferro per trucidarsi, dell'oro per corrompersi, delle arti per moltiplicare i mezzi di distruggersi, del mare per formare un campo di stragi, ed insanguinarlo con la guerra. È maraviglia che egli possa abusare della religione, e far sì che il cristianesimo diverga le sue forze dal conseguimento e mantenimento dello scopo, che la perfetta moralità pubblica si

---

ecclesiastici fu chiesto da tutte le parti; e con esso soppressione dei chiostri, diminuzione di episcopati, di canonicati ecc. Quindi affinchè questi provvedimenti non rimanessero per molto tempo ancora semplici desiderii, propose un ordine del giorno, con cui invitava il Ministero a presentare un progetto di legge per l'incameramento dei beni ecclesiastici.

Quest'ordine del giorno venne però ritirato indi a poco da lui dopo le osservazioni del ministro di agricoltura e commercio, il quale essendo sorto a combattere la proposta Brofferio, disse come il medesimo non imitando la discretezza dei precedenti oratori, avea voluto presentare un ordine del giorno, intorno al quale il ministero sentiva la necessità di dare alcune spiegazioni. Essere preciso intendimento del Governo di operare un migliore riparto dei beni ecclesiastici, e togliere quelle forti ineguaglianze che ora sussistono. Credere per altro il ministero che sia del tutto sconvenevole incamerarne assolutamente i beni e salariare il clero, ed essere assai più da preferirsi un clero che possegga, anzichè un clero salariato, perchè in quest'ultima condizione esso sarebbe dipendente dal potere politico: nuocere ai veri interessi pubblici un clero troppo dovizioso, ma non essere

propone? Vediamo con quali delitti egli possa pervenire a cotesto pernicioso effetto.

Il dominio di un'altra vita, di un giudice che tutto vede, e che premia e punisce; questo domma, fondamento dei beni che dalla moralità si attendono, può divenire inutile, quando l'idea del bene che questo giudice premia, o del male che punisce, non hanno alcun rapporto col bene e col male della società.

La religione dei Greci e dei Romani riferiva ogni cosa all'interesse politico della società: per questo motivo la definimmo una polizia sacra. Ma il Cristianesimo ha in vista un mondo futuro, ed esige dagli uomini un tale ordine di azioni che li facciano meritevoli di quello. Nonpertanto coteste azioni sono appunto quelle, le quali si uniformano alle leggi di natura e procurano con la moralità la terrena felicità di coloro che le praticano. In guisa che possiamo dire che il Cristianesimo diriga gli uomini alle beatitudini del cielo per la via pratica di tutte le virtù sociali, e che per conseguire direttamente la felicità celeste, indirettamente favorisca la mondiale felicità.

S'immagini frattanto una legislazione sacra, la quale inspirando il massimo disprezzo per questo mondo, ogni cosa riferisca alla idea di un mondo futuro; una legislazione che distacchi gli uomoni dalla terra per farli mirare unicamente al cielo, le cui beatitudini si ottengono per azioni che non sono virtù sociali: in questo caso, che mai avverrà? Noi avremo in questo caso uomini i quali esagereranno la loro natura, e tutto ciò ch'è esagerato, non è vero; quindi le azioni che prenderanno questo volo, si allontaneranno dallo scopo della vera moralità. Coloro si eleveranno alla idea di una perfezione, la quale non sarà quella comandata dalla natura. Si volgeranno in precetti la mortificazione dolorosa dei sensi, il regno delle anime e un non so che di soprannaturale in ogni cosa, che avrà sembianza di sublime. La vita sarà un combattimento. Per mantenere la purità dei costumi, bisognerà stendere un velo su gl'interessi della società e su le leggi della natura. La bellezza avrà vergogna di piacere, la forza paventerà di mostrarsi. Tutti impareranno a trionfare di loro stessi; e l'austerità delle anime si farà di giorno in giorno maggiore, come maggiore si farà il sacrifizio dei sensi. Allora una prodigiosa rivoluzione avrà luogo nei costumi. Gli uomini abbraccieranno pratiche inutili al bene sociale, le quali saranno tanto più pregiate quanto più si potrà renderle penose. Qui taluni si condanneranno ad uno sforzato celibato, là altri si abbandoneranno a fanatiche mortificazioni; e tutti sentiranno di essere felici nel regolarsi di questo modo, imperocchè come osserva un insigne Oratore filosofo, per la felicità è tutt'uno soddisfare grandi passioni o trionfarne. L'anima gode dei suoi sforzi; e purchè si eserciti, poco rileva che eserciti contro sè stessa la propria attività.

Quando il giudice supremo premiasse e punisse azioni, le quali non avessero alcun rapporto col bene o col male della società, non abbiamo noi ragione di dire che il domma dell'altra vita sarebbe inutile?

Ma questo domma può anche rendersi pernicioso, allorchè le idee del bene e del male, che

---

meno contrario a' medesimi il ridurre i preti ad essere funzionari amministrattivi, e perciò respingere l'ordine del giorno Brofferio, pregando la Camera a passare senz altro alla discussione degli articoli della legge.

Il regio commissario signor Arnulfi sostenendo la proposta legge, e rispondendo a coloro che la oppugnavano dichiarò: che il principio al quale deve essere informato ogni sistema d'imposte si è quello di colpire tutte indistintamente le proprietà a chiunque esse appartengano, ed a qualsivoglia uso sieno destinate, perchè uguale per tutte e continua è la protezione che ad esse accorda la legge; che i corpi morali debbono considerarsi come cittadini, e se vanno soggetti al bollo e ad altri pesi, non è questa una ragione che valga a renderli privilegiati nelle imposte, nella stessa guisa che non ne vanno esenti i minori, dovendo solo esaminarsi quanto essi posseggono; che altrettanto dee dirsi delle opere pie, nè vale l'opporre in contrario che ad alcune di queste torna l'imposta assai nocevole, perchè da casi speciali non possono dedursi regole generali, ed a quelle che sono necessitose dee provvedersi in altro modo; che la necessaria uniformità delle imposte si oppone alla triplice distinzione che il deputato Bel-

D o premia o punisse, non solo non hanno rapporto alcuno col bene o col male sociale, ma gli sono precisamente contrarie, di manierachè la religione ordini o sembri di ordinare ciò che il legislatore deve proibire, ovvero proibisca o sembri di proibire ciò che il legislatore deve prescrivere.

S'immagini poi che le idee del bene e del male religioso concorrano con le idee del vero bene e del vero male morale e civile. Anche in questo caso il domma dell'altra vita potrebbe rendersi inutile, allorquando i principii o falsi o mal intesi della espiazione distruggessero l'utile influenza della sacra sanzione.

Inoltre, è noto, come dice Filangieri, quanto la religione somministra importante soccorso alla legislazione nei vari periodi dello stato di barbarie, sì per riparare ad una parte dei mali della salvatica indipendenza ancora quasi interamente esistente nella infanzia della società, come per disporne ed operarne la lenta e progressiva diminuzione, sino a condurla a quello stato di annientamento, che l'integrazione della civile società richiede. È noto, che nel difetto di una forza politica, bisognò ricorrere ad una forza teoretica; che bisognò considerare come delitti religiosi quelli che erano delitti pubblici; che invece di punire i rei di questi delitti come delinquenti, bisognò immolarli alla divinità come sacrileghi; che per trattenere la vendetta negli offesi, per dar luogo alle composizioni, e per preparare in questo modo gli uomini a rimettere alla forza pubblica così la tutela dei loro diritti, come la vendetta dei loro torti, fu necessità d'introdurre gli asili, le immunità sacre, le tregue religiose; che i legislatori per dare alle loro leggi quella forza che non potevano da altra parte sperare, furono costretti a farle discendere dai cieli, a farle supporre ordinate dagli Dei, a ritirarsi negli antri, negli spechi, ove si credeva che risiedesse e parlasse la Divinità, della quale si limitavano a promulgare gli oracoli; che per ottenere tutte queste cose, fu mestieri finalmente che si desse al corpo che amministrava la religione, la principale influenza negli affari, i quali in un altro stato della società si apparterrebbero e debbono interamente appartenere al corpo che amministra il governo. Ora tutto questo che si è fatto e che doveasi fare per condurre la società alla sua integrazione, è manifestamente contrario a quel che si dee fare, allorchè vi è giunta. Ciò premesso, suppongasi che la società sia già integrata, e che infelicemente molte reliquie di quelle antiche istituzioni si conservino dove più dove meno, le quali non solamente non sono più utili, perchè non servono più all'uso pel quale furono introdotte, ma bensì sono divenute perniciose alla società, dalla quale dovrebbero essere interamente proscritte; suppongasi che i tempii, i quali dovrebbero essere il ricovero dei bisognosi, continuino ad essere l'asilo dei malvagi; che le solennità, le feste, destinate a garantire gli uomini dai delitti, servano a garantire i delinquenti dalle pene; che il sacerdozio, il quale dovrebbe formare una delle parti più nobili del corpo sociale, formi invece un corpo separato; che in luogo di essere il modello dei cittadini, sia l'oggetto dei privilegi, che invece d'inseguare agli altri a portare in pace

---

lono vorrebbe introdotta nella tassa, proponendo che fosse massima quella che dovrebbe gravitare sugli episcopati ed altri corpi di simile natura, minore quella che aggraverebbe i comuni, nessuna a carico degli istituti di beneficenza, giacchè tra questi ultimi vi ha de' ricchissimi che fanno spese di puro lusso, ma qualora la Camera credesse doversi avere qualche riguardo, potrebbe farlo per via di emendamenti nella discussione degli articoli; ed infine che la misura della triplice ripartizione della tassa non potrebbe neanco adottarsi in tesi generale, perchè non tutti i comuni ricorrono ai contribuenti, ma molti reggono colle proprie rendite di beni patrimoniali.

Annuendo alle riflessioni del regio commissario, l'onorevole deputato Farina disse: che tal quistione si è suscitata dal perchè si fa ognora confusione del proprietario colla proprietà; che tutte le proprietà dello Stato debbono essere colpite dall'imposta senza aversi riguardo a chi le possegga, ed alla destinazione che hanno le rendite; altrimenti ogni proprietario potrebbe venir a dimostrare ch'egli impiega una parte dei redditi in opere di beneficenza, e quindi chiedere esenzione

i pubblici pesi, pretenda esserne immune; che in cambio d'inculcare la subordinazione alla legittima autorità, voglia esserne sottratto ed esercitarla da sè, in tutti questi casi non sarebbe il Cristianesimo distolto dal concorrere con le altre forze al conseguimento e mantenimento dello scopo assegnato alla vera moralità pubblica? La moralità dei tempi di barbarie non è quella stessa che si conosce nel tempo in cui il civil corpo è già pervenuto alla sua integrità; laonde in questa ultima epoca la moralità pubblica, essendo quella che si prefigge il vero scopo che deve avere, non deve risentirsi di alcuna di quelle disposizioni, le quali sono le appendici del bisogno che vi è stato nell'infanzia dei popoli di supplire alla debolezza della forza pubblica coi soccorsi imprestati dalla teocrazia. Ogni contrario sistema offenderebbe la morale corrispondente alla civiltà presente in vista di un tenace e spesso interessato attaccamento alla moralità dei passati barbari secoli.

I barbari, che dell'ordine, e quindi della giustizia, niuna od oscura idea avevano; i barbari, che non rispettavano ed onoravano altro che la forza, e presso i quali i segni che manifestavano l'opinione della superiorità della forza, erano quelli esterni segni di ossequio e di omaggio che unicamente lusingavano la vanità del più forte; i barbari, diciamo, riconoscendo nella Divinità un essere più forte, e supponendo in essa lo stesso modo di pensare, comunicarono alla religione lo stesso spirito, e riposero nello esterno culto tutto il merito della pietà. Questo errore, cambiandosi con lo stato della società la maniera di pensare degli uomini, deve smarrirsi insieme con la causa che l'ha prodotto. Ora suppongasi invece che questo errore sopravviva ai tempi e alle circostanze che lo hanno cagionato; suppongasi che le sue perniciose reliquie vengano, dove più e dove meno, o dalla ignoranza, o dall'interesse dei preti, o da queste due cause insieme, conservate e trasmesse anche nelle società più incivilite, in questo caso noi domandiamo: non sarebbe il Cristianesimo distolto dalla sua tendenza a favorire la vera moralità pubblica?

Finalmente sappiamo che ogni religione è minacciata da due opposte specie di mali, o dallo spirito d'irreligione, o da quello di fanatismo: il primo priva la religione della sua utile influenza; il secondo la rende l'istrumento di pubbliche o di private sciagure e delitti. Ora ammettasi per poco che i ministri stessi dell'altare con la loro pessima condotta riuscendo a rendere inutile ed anche pernicioso, nei modi di sopra indicati, il domma dell'altra vita; ovvero ostinandosi a conservare in mezzo ad una società civile le reliquie di quelle antiche istituzioni che furono necessarie ed anche utili nei vari periodi dello stato di barbarie, e quindi a far predominare ancora la forza teocratica sulla politica, a punir come delitti religiosi i pubblici delitti, a mantener gli asili, le immunità sacre, le tregue religiose, a sostenere la principale influenza negli affari che interamente debbono appartenere all'imperio civile; ovvero finalmente adoperandosi per fine di guadagni a rilevar tanto l'esterno culto, che quasi tutta in esso venga a riporsi la pietà, ammettasi dunque che per tutte o per alcune di queste enormezze i

---

per questa parte; che una tal massima produrrebbe incaglio nell'amministrazione, epperò era di avviso doversi andare avanti nella discussione della legge.

Dopo queste osservazioni preliminari, posto il partito sulla proposta sospensiva di Josti, ed essendo questa stata respinta da una grande maggioranza, si passò a discutere i singoli articoli del progetto.

L'esame del primo articolo sollevò primieramente la quistione circa la definizione dei corpi morali. Chiedeva l'onorevole Valerio Lorenzo se sotto questo nome s'intendessero le strade ferrate, le banche, le proprietà che le casse di risparmio avranno potuto o potranno acquistare, se dovranno tassarsi gli asili d'infanzia, molti dei quali furono chiusi per difetto de' fondi, come sta per chiudersi anche per simile cagione l'unico spedale dei bambini dello Stato. Badasse perciò la Camera se non stava per fare un'opera molto dannosa al pubblico bene, e doversi temere che sarebbero taglieggiati gl'istituti poveri, mentre i corpi morali ricchi sarebbero immuni dalla tassa; onde propose rimandarsi il progetto alla Commissione.

Vennero allora innanzi diversi pareri circa il

ministri stessi dell'altare vengano, per quel facile passaggio che fanno le nostre fiacche menti dagli uomini alle cose, a discreditar presso le moltitudini la religione: e dall'altro canto si supponga che, caduto lo spirito di religione, vogliano con la severità delle minacce dar riparo ai disordini da loro promossi, e ricorrere alla esagerazione di un fanatico zelo per coprire il difetto della vera fede, in questi casi, noi domandiamo, mescolando lo spirito d'irreligione con quello del fanatismo, non si viene a snaturare il Cristianesimo, e non si ottiene ch'esso più non concorra a favorire il mantenimento della vera moralità pubblica?

Noi non vogliamo indagare se tutti o alcuni dei sopraccennati falli sieno mai stati commessi. Noi non tessiamo qui la storia del Cristianesimo. Bensì ne esaminiamo lo spirito, e con astrazione scientifica indichiamo ciò che potrebbe snaturarlo, e facendolo deviare dalla sua tendenza favorevole alla perfetta moralità pubblica, renderlo una causa fecondissima dei mali sì funesti, che dalle perniciose idee religiose e dal fanatismo si sono veduti tante volte, e tuttavia si vedono procedere.

Capitolo VII.

Le passioni che possono rendere grande un popolo, non sono tutte conducenti allo scopo della vera moralità pubblica.

Gli uomini approvano tutto ciò che sono costretti ad ammirare. I grandi effetti, dai quali sono sorpresi, certamente provengono da forti, ossia da vere passioni; ma non tutte le passioni, comechè fortissime, e conducenti a magnifici risultamenti, conducono a quello scopo che un savio ordinatore delle cose sociali devesi proporre. In guisa che non bisogna come il volgo arrestarsi ad applaudire a tutto ciò che splende; bensì occorre esaminare se ciò che è splendido, è in pari tempo di una bene intesa utilità per l'umana specie. Ecco quello che sovente si trascura di fare; onde avviene che molti rimangano al cospetto delle età trascorse e presenti quasi attoniti ammiratori di grandezze strepitose, le quali fecero e fanno gemere l'umanità. Ora che i diritti della umanità sono meglio conosciuti; ora che mostruoso e non bello si reputa tutto ciò che li conculca, non possiamo ora approvare e ritenere come splendidi se non quelli effetti che troviamo convenienti alla attuale nostra civiltà, quelli effetti cioè che sono prodotti dalle passioni tendenti a conseguire e mantenere lo scopo della vera moralità pubblica.

Vi sono passioni fondate su prestigi ed errori, le quali suppongono niuna elevazione e molta cecità dell'animo: tali sono quelle che animarono i fanatici guerrieri di Odino e di Maometto, speranze immaginarie delle materiali delizie di una vita futura, mistici ponti che agl'intrepidi aprivano il passaggio nel cielo ed i vili facevano precipitare nella gola orribile del serpente abitante la caverna oscura della casa del fumo, reggia del piacere ove le belle uri aspettavano i prodi caduti in battaglia, ed infinite altre delizie di una vita futura. Queste passioni poterono rendere formidabili nel campo gli Sciti seguaci di Odino

---

vero significato de' corpi morali. Il signor Ministro dell'interno fu di avviso che sotto questa denominazione s'intendono quei corpi che hanno una causa perpetua di esistere; quelli che sono dotati di persona civile, e possono acquistare ed alienare; tutti i corpi che posseggono beni i quali non possono vendersi senza alcune formalità: quindi non vanno comprese in questa classe le banche e gli asili se sono sostenuti da società, e non sussistono colle loro proprietà.

Il signor S. Martino disse che secondo il linguaggio amministrativo si riguardano corpi morali quelli che esistono per sè: se il corpo morale viene ad estinguersi, la proprietà appartiene allo Stato: un comune che acquista, non è giusto che acquisti un privilegio.

Il signor Chiarle all'incontro non acconsentì nelle riferite definizioni de' corpi morali, ed opinò che sotto questo nome andassero pur comprese le società anonime giusta il senso dell'art. 450 del codice. Al che replicò il sig. Ministro dell'interno che le società anonime non hanno una causa perpetua di esistere; che secondo l'art. 450 del codice le azioni di tali società sono riguardate come beni mobili, e quindi era evidente non poter le medesime considerarsi come corpi morali.

e gli Arabi raccolti sotto gli stendardi di Maometto. Gli uni e gli altri ebbero un'attiva ed impavida ebrietà, per la quale pervennero ad una rapida prosperità. Gli uni e gli altri, avidi della morte, la cercarono con furore nelle battaglie, e feriti dal colpo fortunato, furono veduti cadere e ridendo morire. Gli uni nel Settentrione e gli altri nel Mezzodì conquistarono più popoli in meno di un secolo, che non ne aveano conquistati i Romani in seicento anni di guerre e di trionfi. Ma la loro rapida prosperità era più apparente che reale e durevole. A pochi istanti di un'attiva ebrietà succedeva un eterno letargo. Fuori delle battaglie, e nelle città rientrati, tutta la loro felicità era tosto dileguata. Quivi non si sperimentavano se non gli effetti perniciosi dell'avidità negli uni, della voluttà negli altri, e di una insana superstizione in tutti. Le passioni, che di quei guerrieri fanatici fecero i conquistatori di parte grande del mondo e che furono cagione di strepitosi effetti, non erano affatto conducenti allo scopo della vera moralità pubblica.

Nè tampoco lo sono quelle altre passioni, le quali possono condurre un popolo alle ricchezze, alle conquiste, alle più ardite intraprese. L'avarizia animò i seguaci di Cortez alla conquista del nuovo mondo, loro inspirò un coraggio impetuoso come costante, e li rese tali che trionfarono dei combinati ostacoli del clima, del bisogno, del numero e del valore. L'avarizia fece indomabili i primi Filibustieri, e più di qualunque altro popolo dell'antichità li coprì di una gloria nell'armi maravigliosa. Splendidi furono gli avvenimenti, e noi dopo secoli inarchiamo le ciglia dallo stupore leggendone la storia. Ma dov'era in quell' intrepidi e temerarii conquistatori la virtù civile, che combina la virtù col dovere, e che può sola costituire l'umana felicità? Dunque non tutte le passioni, le quali possono condurre un popolo a grandi cose, hanno rapporto con lo scopo della vera moralità pubblica.

Lo spirito di rivalità tra due nazioni, ovvero un contrario fanatismo religioso potranno armare l'una di esse contro l'altra e produrre prodigi di valore e d'intrepidezza. Esse sosterranno clamorose battaglie, ma che perciò? Lo spirito di rivalità e il fanatismo religioso daranno occasione a farci ammirare tanti splendidi guerrieri; ciò non basterà per l'esistenza della vera moralità pubblica, la quale esige virtù cittadine. Nella stessa guisa una furibonda intolleranza potrà scindere un popolo e spingerlo a stragi crudelissime. Noi ammireremo il cieco ardore di chi ucciderà, e l'ostinata fermezza di chi morirà; ma quanto la nostra ammirazione non sarà dolorosa, e quanto non avremo motivo a deplorare le miserie della umanità? La moralità pubblica è compagna della felice esistenza degli uomini; ed essa chiede cittadini e non martiri.

Dietro un torto o un grave insulto da un popolo ricevuto, questo sarà infiammato da smania tale di vendicarsi, che si mostrerà capace di produrre effetti fuor di modo strepitosi. Alla minaccia della invasione di una spaventevole orda di barbari una popolazione si commuoverà tutta, correrà all'armi ed opporrà una eroica resistenza. La ferocia della oppressione potrà vincere la pazienza di un'altra popolazione, scuoterla dal letargo, e inspirarle

---

Il signor deputato Torelli richiamando l'attenzione della Camera sulla necessità di dare una definizione più adeguata alle parole generiche *corpi morali* e *manimorte*, perchè gli stessi dubbii che s'incontravano nella presente discussione potevano nascere anche negli esecutori della legge, disse: non doversi obbliare che il principio su cui fondasi la legge è l'inamovibilità de' beni, e la vita perenne dei corpi cui accenna, e quindi non poter essa risguardare le società commerciali, quella della strada ferrata da Savigliano a Torino i cui fondi non sono inamovibili, ma passano da mano in mano, nè la banca nazionale, che non può per legge durare più di trent'anni, ed è inoltre gravata pe' capitali in circolazione, nè infine una società che si formasse allo scopo d'ingrandire Torino: non potersi certamente questa società paragonare con l'ordine Mauriziano, il quale ha la sua vita assicurata, ed i suoi capitali inamovibili: e non esservi miglior mezzo per ispecificare l'idea che formava oggetto della discettazione, quanto quello di riportarsi all'articolo 436 del codice civile.

Sorse allora l'onorevole conte Siccardi Ministro guardasigilli, e dichiarò: che nel linguaggio legale vi sono certi vocaboli che hanno un significato speciale da cui non è lecito scostarsi: che le cor-

un coraggio inusitato per fare a pezzi lo giogo di un tiranno. In tutti questi casi il mondo potrà rimanere stupito delle splendide gesta che avverranno. Ma le passioni, che a quelle avran condotti gli uomini, agiranno al modo stesso non appena che i tempi e le circostanze saranno mutati, e renderanno prodi nel campo e virtuosi nelle città quelli uomini in tutti i tempi ed in tutte le circostanze? No, certamente. Dunque lo spirito di vendetta, il timore di una straniera invasione, l'odio contro il domestico tiranno, comechè possano condurre a grandi effetti, non sono passioni le quali giovano a introdurre e mantenere la vera moralità pubblica.

Lo stesso diciamo dell'amore della libertà nelle repubbliche, la quale passione se agisce in quel governo, non può aver luogo in un altro. Lo stesso dell'amicizia e dell'amore, i quali affetti sono individuali, e se possono in un individuo produrre i più grandi effetti, non hanno efficacia di azione sopra un popolo. Lo stesso dell'odio, della invidia, della insana e bassa vanità, le quali passioni meglio conducono le nazioni, come gl'individui, al vizio ed al delitto, che alla pratica delle virtù sociali richieste dalla pubblica moralità. Lo stesso infine del timore, che quando possa spingere un cittadino a far ciò che deve, non lo può certamente risolvere a volerlo, e quando riesca a trattenerlo dal commettere il delitto, non è movente capace a guidarlo alla pratica della virtù.

Insomma, se profondamente si esaminano tutte le passioni, delle quali il cuore umano è suscettivo, non si può disconvenire che quantunque tutte, secondo le varie circostanze, sieno efficaci a produrre talvolta alcun grande risultamento, non tutte sono conducenti allo scopo della vera moralità pubblica. Il che ne consiglia ad essere ben guardinghi nel leggere le storie delle antiche o presenti nazioni, affine di non lasciarci facilmente, come di troppo si è fatto finora, abbagliare da falsi splendori di glorie ottenute col sacrifizio della felicità della umana specie, ch'è l'unico scopo a cui debbe mirare un savio legislatore, scopo che si consegue con lo stabilire e mantenere la moralità pubblica bene intesa, cioè fondata sulle vere sue basi, le quali, giova ripeterlo, consistono nella conformità delle libere azioni umane con l'ordine naturale e superiore delle cose.

La moralità, concepita in questo modo ch'è il solo vero modo di essere per lei, esige uomini, i quali dopo essersi mostrati terribili nelle pugne sappiano egualmente mostrarsi virtuosi nella città; uomini, che eroi tra l'armi, dieno in pace lo spettacolo dei loro buoni e socievoli costumi; uomini insomma, che così nella guerra come nella pace, così nella repubblica come nella monarchia, così nell'individuo come nelle moltitudini, abbiano in ogni tempo ed in tutte le circostanze stabilmente le medesime sublimi qualità. La vera moralità esige passioni che ardenti rendano i cittadini contro l'esterno non meno che contro l'interno ambizioso nemico; che docili li facciano al duce nella guerra, altrettanto che al magistrato nella pace; che egualmente si disponga a combattere ed a ubbidire. « La stessa « causa, dice Filangieri, che rendè Camillo il

---

porazioni o società per potersi dichiarare corpi morali o manimorte, si richiede che abbiano i seguenti requisiti: 1. Che siano autorizzate dal pubblico potere. 2. Che l'istituto abbia uno scopo di utilità pubblica: in quanto alle società commerciali però fa d'uopo osservare che sebbene queste possano essere autorizzate dal pubblico potere, e le loro intraprese tornare a pubblica comodità, a cagione di esempio la costruzione delle strade ferrate, nondimeno il fine diretto che si propongono gl'intraprenditori è il proprio vantaggio individuale, è di procurare un guadagno a sè medesimi. 3. Che lo scopo di pubblica utilità cui ha mirato il potere dello Stato, sia perenne, cioè indefinito il tempo durante il quale la società si occuperà a procurare quel vantaggio, e quindi non entrano in questa classe le società commerciali il cui tempo è sempre determinato. Opinava pertanto il Ministro di lasciarsi intatto il testo della legge, da cui non potrebbe risultare alcun dubbio nell'applicazione, ma qualora si fosse desiderata un'altra locuzione, suggeriva adottarsi quella già usata dalla legge del 5 giugno in cui è detto: *gli stabilimenti o corpi morali, sieno essi ecclesiastici o laicali, non possono ecc.*; perciocchè nell'intelligenza ed esecuzione di questa legge

» terrore degli Ernici, dei Vei, dei Volsci, degli
» Equi e dei Toscani, lo fece risplendere nella cen-
» sura; gli fece meritare nel senato il nome di secondo
» Fondatore di Roma; gli fece rendere nell'assedio
» di Faleria gli ostaggi insieme col traditore che
» glieli aveva condotti; lo indusse ad esiliarsi da
» sè medesimo, e lo fece ritornare nella patria per
» liberarla due volte dai Galli ».

Dietro quanto precede, conchiudiamo che le sole passioni conducenti allo scopo della vera moralità pubblica sono quelle, che altrove annoverammo fra le utili virtù di Stato, l'amore di libertà, e l'amore della gloria combinato con quello della patria. Esse sono le fonti di tutte le virtù sociali, e le sorgenti fecondissime di tutti i prodigii di queste stesse virtù. Esse sono le sole, che il legislatore ha l'obbligo di saggiamente introdurre, combinare, diffondere, invigorire, imperocchè senza di quelle, indarno lavorerebbe per la felicità vera degli uomini, la quale non si consegue altrimenti che mediante lo stabilimento e mantenimento della perfetta moralità pubblica.

Ecco disaminate e giudicate tutte le umane passioni innanzi all'imponente tribunale di questa moralità.

Capitolo VIII.

Se l'orgoglio e la vanità nazionale possano mai rendersi utili virtù di Stato.

Montesquieu lasciò scritto che l'orgoglio sia un pregiudizievole movente per le nazioni, imperocchè infiniti mali da questo affetto provengono, l'inerzia, la miseria, l'allontanamento da ogni utile cura, la distruzione delle nazioni che il caso fa cadere nelle mani di quelle dominate dall'orgoglio, e infine la ruina medesima di queste ultime. Egli osservò benissimo che l'inerzia sia un effetto dell'orgoglio; non possiamo disconvenire da lui che ogni nazione infingarda sia grave, attesochè coloro, i quali non lavorano, si tengono come sovrani di quelli che lavorano; che esaminando tutte le nazioni, si trova che nella maggior parte di esse la gravità, l'orgoglio e l'inerzia camminano di conserva; che i popoli di Achiem sono altieri ed inerti, e chi non possiede schiavi, ne loca uno, se non per altro, per fare cento passi e portare due pinte di riso, imperocchè si crederebbero disonorati, se le portassero eglino medesimi; che in molti angoli della terra si veggono popolazioni, le quali si lasciano crescere le unghie per dare indizio ch'esse non lavorano affatto; che le donne indiane si adontano di saper leggere, affare devoluto agli schiavi, i quali hanno l'incarico di cantare salmi nelle pagodi; che in alcuni luoghi si astengono dal filare, in altri dal mondare il riso, qui non si credono lecito lavorare altro che panieri, colà non stimano onorevole se non l'ufficio di attingere l'acqua, e in ogni canto l'orgoglio stabilisce regole particolari, alle quali tutti si fanno un dovere di uniformarsi.

In quanto poi alla vanità, lo stesso Montesquieu la riguarda come un buono ed utile movente pei governi, dicendo che l'amore del travaglio sia una conseguenza di quella, e che se l'orgoglio decide uno Spagnuolo ad astenersi dal lavoro, la vanità spinge un Francese a lavorare

---

non si è dovuto mai lamentare finora alcun inconveniente. Soggiungeva non essere opportuno di riferirsi all'art. 25 del codice civile, perchè le espressioni quivi usate sono troppo estese, e comprendono fra i corpi morali anche le società autorizzate dal re, nel qual numero verrebbero le società commerciali che differiscono essenzialmente dai corpi morali.

A questo parere del guardasigilli inerì il signor Ministro dell'interno il quale fe' riflettere, che la citata legge del 5 giugno meriterebbe di essere in preferenza tolta per norma in questo rincontro, sul riflesso che colla medesima non altro si fece che estendersi a tutto il reame le disposizioni che vigevano soltanto in alcune delle sue provincie, e quindi ha per sè non solo l'esperienza di pochi mesi, ma la lunga esperienza di secoli, e che la miglior forma di locuzione è certamente quella che fu sempre ricevuta dalla giurisprudenza.

Ma l'onorevole signor Pinelli osservò: tutta la legge di cui trattavasi essere fondata su di un principio falso, vale a dire che la tassa su' corpi morali e manimorte dovesse rappresentare la tassa sulle successioni, che in alcuni casi già si paga da' privati, e che forse non tarderebbe ad estendersi ad altri casi: essere insostenibile questa

meglio degli altri. Egli perviene a tal punto, che dalla vanità vede scaturire un infinito numero di beni, il lusso, l'industria, le arti, le mode, la gentilezza delle maniere, il gusto squisito.

Molti pubblicisti, i quali hanno scritto dopo Montesquieu, hanno partecipato degli errori di lui. Noi potremmo citare i nomi di vari scrittori altronde stimabilissimi; il che deve risolverci ad essere guardinghi verso molte grandi riputazioni, le quali, comechè fondate sopra utili servigi prestati alla scienza sotto certi aspetti, non debbono imporre alla nostra ragione sopra certi altri argomenti, intorno a cui assai meglio di prima sono oramai noti i veri principii elementari.

E per cominciare dall'orgoglio, che Montesquieu reputa pregiudizievole ai popoli, non osserva egli stesso in altro luogo della sua opera che le qualità morali, a misura che sono variamente fra loro combinate, producono effetti differenti? L'orgoglio dunque può attaccarsi ad un ordine piuttosto che ad un altro ordine di cose, laonde può mettersi orgoglio in ciò ch'è nobile, altrettanto che può farsi in ciò ch'è basso e vile, o truce. Se i Romani operarono magnifiche imprese e se lasciarono ai secoli venturi infiniti argomenti di ammirazione, non devesi dire che tutto fu opera del loro orgoglio congiunto ad una vasta ambizione e ad una grandezza d'idee? L'orgoglio nazionale degl'Inglesi, riposto nell'essere i padroni dei mari e del commercio del mondo, non giova a renderli diffatti i dominatori dei mari e del commercio?

Ma passiamo a dire qualche cosa di volo intorno alla utilità attribuita alla vanità nazionale. Siffatta opinione non è stata accolta se non da coloro, i quali scemi di sane nozioni di economia politica, hanno creduto che le consumazioni fossero utili per lo motivo che distruggono i prodotti, e ciò indipendentemente dai godimenti che procurano. Indi sono pervenuti a stabilire che la rapida successione delle mode fosse una somma ventura, attesochè forma l'anima del commercio ed è uno dei più potenti mezzi della prosperità pubblica. Indi Montesquieu ha detto che *rendendosi leggieri gli spiriti, si estendono immensamente i rami del commercio.* E che! Le nazioni più commercianti sono forse le più leggiere? Forse gl'Inglesi e gli Olandesi sono i popoli che più degli altri hanno spinto innanzi il loro commercio, appunto perchè sono i popoli più frivoli del mondo? Non è questo il luogo opportuno a trattare con la richiesta ampiezza una tale quistione economica. Per ora siamo paghi di accennare che i più grandi e sicuri benefizi commerciali non si ottengono da quelle merci che servono al mutabile capriccio degli uomini; bensì da quelle che giovano a soddisfare bisogni effettivi, universali, sempre rinascenti e dal capriccio indipendenti. A questo si applicano gl'Inglesi e gli Olandesi; per cui sono ricchi; e sotto tal punto di vista, sono popoli positivi e non leggieri.

La moralità pubblica, di cui conosciamo la natura, e il cui fine è quello di procurare alle nazioni la massima felicità possibile, non inchiude dunque la vanità: questo effetto non può essere annoverato tra le virtù utili agli Stati.

Montesquieu vide scaturire dalla vanità, come un benefizio, il lusso. Ci riserbiamo a miglior tempo

---

tesi, giacchè per poter imporre con giustizia una tassa che rappresenti quella delle successioni, sarebbe necessario che si avverasse anche per questi corpi il caso che la fa verificare pe' privati, cioè la morte, ma poichè questa non può avvenire per le corporazioni morali, perciò si volle fare un calcolo approssimativo della vita dell'uomo, e fingere anche per esse una morte a certo e determinato tempo: opporsi però evidentemente alla logica ed alla giustizia il fingere un fatto ipotetico per istabilire poi su di esso un'imposta: potere in verità avvenire talvolta anche la morte di siffatte corporazioni nel caso in cui cessi lo scopo della creazione, o quando per altra ragione vengano soppresse; ma in questi casi sottentra lo Stato nella totalità, e non in una parte soltanto dei beni come pei privati, e quindi esso appropriandosi tutte le proprietà del corpo morale, troverebbe in ciò un largo compenso da opporre alla piccola porzione che trae all'epoca della morte di un privato, onde cesserebbe la ragione di stabilire altra imposta in sostituzione di quella sulle successioni: essere sufficienti queste considerazioni perchè l'imposta sui corpi morali e manimorte abbiasi a ripetere da altro principio, cioè dal minor utile ch'essi danno all'asse

esaminare i vizi politici ed economici del lusso. Per ciò che riguarda la moralità pubblica, oggetto delle presenti nostre indagini, è incredibile che un grand'uomo abbia voluto fare concorrere a stabilirla un affetto che tende unicamente a distruggerla. Non è il lusso, che gli animi indebolisce e corrompe? Quante gelosie non ha la vanità eccitate tra le nazioni, e quindi in quale orrenda guisa la terra non è stata coperta di stragi e funestata da crudeli persecuzioni? Se le mode fossero un poco governate dalla ragione, se i loro cangiamenti fossero meno rapidi, e diretti a dare pel nostro meglio una forma e natura differente alle nostre vesti, certamente non sarebbero svantaggiose, non guasterebbero la moralità pubblica e favorirebbero le consumazioni rendendole sempre più giudiziose; ma in questo caso non sarebbero figlie della vanità nazionale, ma del bisogno. Sventuratamente avviene il contrario. Esse cambiano senza motivo, e spesso sostituiscono ciò ch'è incomodo e oppressivo a ciò ch'è comodo e piacevole: in questo caso non servono ai nostri bisogni, ma alla vanità. Quali ne sono le conseguenze morali? Esse costringono gli uomini savi ad imitare i folli.

La vanità, così nelle nazioni che negl'individui, è un vizio fecondo di sinistre conseguenze; quando si vogliano queste evitare, è mestieri sopprimerne la cagione. La vanità accusa una ignoranza più o meno grande; e siccome la ignoranza impedisce che le azioni umane sieno libere ed all'ordine naturale delle cose si uniformino, così toglie che lo scopo della vera moralità pubblica si consegua. Trattasi di rivalità nazionali, le quali armano continuamente un popolo contro l'altro? Ciò vuol dire che s'ignorano o disconoscono i vantaggi della pace, la quale è tanto utile allo sviluppo delle facoltà utili dell'uomo, che tutte le nazioni hanno grandissimo interesse di non infrangerla mai; vuol dire che s'ignora o disconosce la guerra non potere essere ragionevolmente considerata che come un mezzo dispiacevole, ma indispensabile, di vivere in pace. Trattasi di vanità nazionali, le quali godono della umiliazione a cui soggiacciono le vanità rivali? Ciò vuol dire che s'ignora o disconosce un popolo non dover riporre il trionfo della sua vanità che nel ben essere di cui gode. Insomma la vanità rivela sempre l'ignoranza dei proprii veri interessi: in questo stato di cose, quale può mai essere la moralità pubblica?

Si sappia, le vanità e rivalità di cittadino a cittadino, di nazione a nazione, essere nocive alla causa della umanità ed utili soltanto a quella del dispotismo. Solo i pessimi governi, i quali si reggono dividendo gli uomini, hanno interesse a mantenerli vanitosi e rivali. Un principe favorisce e ricompensa quelli che partecipano ai suoi gusti; spira in tutti l'ambizione d'imitarlo, la viltà di adularlo; col mezzo di milizie e di magistrati pagati impone grossi tributi e stipendia uno sciame di satelliti. Egli esercita sui costumi una influenza, che derivando da una impura sorgente, è essenzialmente corrompitrice e funesta. Le idee di fasto e di ozio circondano il trono del despota. Ciascuno chiama onore distinguersi dall'altro; niuno vuole rimanere eclissato dal suo vicino. La finanza e il commercio imitano la reggia; gli artigiani se-

---

pubblico per la scarsezza di atti tra vivi, e perchè i loro fondi non sono commerciabili; per la qual cosa essendo giusto che a compensare questo minor utile si cercasse trarre qualche altro profitto dai beni di queste società, gioverebbe che i patrimonii di questi corpi invece di consistere in poderi, si formassero di capitali, e specialmente di cedole sul debito pubblico, perchè così non sarebbero sottratti al commercio: discendere in conseguenza da questi principii che la tassa da imporsi dovrebbe colpire quei capitali che veramente sono tolti al commercio, e non quelli che già stanno in commercio, come i crediti, le cedole e simili; epperciò doversi l'imposta restringere ad una sovratassa prediale sui beni di questi corpi, donde ne seguirebbe ancora il vantaggio che coteste corporazioni sarebbero in tale guisa stimolate a cambiare i loro capitali da prediali in pecuniari, e così molte terre e case sarebbero poste in circolazione, e si restituirebbero al commercio. Conchiudendo pertanto propose che all'art. 1 del progetto di legge si sostituisse un emendamento tendente ad imporre una sovratassa di 50 centesimi addizionali alla contribuzione fondiaria che pagano i beni posseduti dai corpi morali e manimorte, la cui alienazione è

guono l'esempio del commercio; le provincie si modellano sulla capitale. Il padrone non ama che si facciano economie, le quali sottrarrebbero gli uomini alla di lui dipendenza Egli domina i suoi sudditi coi vizi che loro ha saputo inspirare; e col farli boriosi dei titoli ottenuti, del fasto che ostentano, perviene a renderli vani delle loro catene. Soffiando in essi le rivalità nazionali e la loro vanità facendo consistere nell' umiliare i popoli vicini, egli si assicura un imperio sulle estere contrade ed anima i suoi schiavi ad apportarvi le proprie catene. I prodotti del paese si dissipano per mantenere un pingue corpo di sacerdoti e di nobili. Le moltitudini si nutriscono nelle più fertili terre di grossolani alimenti; ma si costruiscono intanto enormi templi, si elevano mostruose piramidi, come monumenti della imbecillità delle nazioni e della vanità dei grandi. Si sottraggono alla produzione immensi capitali per reggere lontane colonie che sono di aggravio, per dispensare considerevoli pensioni, per festeggiare incoronamenti di re, nascite di principi. A quanto caro prezzo le nazioni non scontano la loro vanità? Ed ecco adoperare lo stimolo della vanità nazionale per impegnare le popolazioni a lavorare con instancabile attività, acciò possano provvedere al mantenimento dei grandi eserciti stanziali. Siffatta vanità è alimentata dalle idee di potenza e di gloria militare, nonchè da quella che un grande accumulamento di forze sia la sola base della pubblica sicurezza. Una magnifica vista di fanti e cavalieri, un imponente frastuono di armi, di cannoni e di musica guerriera inebbria gli schiavi, i quali ammirano ciò che li ruina e li mantiene nei ceppi. Dalla vanità di avere belli eserciti si passa a quella di farne uso: ecco un lusso deplorabile di danaro, di lagrime e di sangue. Tanto costa agli uomini la vanità, e tanto influisce a renderli servi!

Ridotti gli uomini e le nazioni in questo stato, in qual modo potranno intendere i rapporti esistenti tra l'interesse particolare e il bene generale, o pure quelli che uniscono l'un popolo all'altro? L'individuo di una città, una nazione qualunque s'infiammano violentemente per un interesse locale, risguardante la propria persona, o la classe, o la nazione a cui si appartiene; e purchè la loro vanità personale o nazionale non sia offesa, rimangono indifferenti per tutto ciò che si riferisca agl'interessi della intera nazione o della umanità. Il bene generale diventa per essi un'astrazione, un interesse straniero, a cui partecipano come fanno a quello che un dramma o un romanzo può loro inspirare. Certamente un uomo, una nazione che non avessero amore a sè, sarebbero colpevoli, imperocchè egli è appunto su queste basi che gli uomini e le nazioni si conservano; ma è indispensabile che siffatto amore si combini con l'interesse generale. Vi abbisognano lumi per vedere fino a qual punto l'uno si confonda con l'altro. Quando si abbia questa cognizione, è facile, reclamando una giustizia parziale, far valere ciò ch' essa ha d'interessante pel bene generale; in questo modo si viene a dare l'appoggio della pubblica opinione ai proprii reclami, e ad associare tutti gli uomini alla propria causa. Ma non avvi cosa, della quale tanto il dispotismo paventi, quanto di siffatta fusione d'interessi.

---

assoggettata dall'art. 546 del codice civile all'osservanza di certe forme e regole speciali; eccettuandosi da questa sovratassa gli edifizi che servono al collocamento degli uffizi di amministrazione del corpo morale cui lo stabile appartiene, all'esercizio di un pio stabilimento, ed all'abitazione dei parrochi.

Il regio commissario signor Arnulfi nel rimettersi interamente al parere del guardasigilli circa la forma di locuzione del primo articolo, dissentì da quanto opinava il signor Pinelli, ed osservò in proposito; che il principio su cui è fondata la legge si è quello di stabilire un' uguaglianza tra i cittadini ed i corpi morali; che il tributo doveva essere regolato secondo una norma che conducesse a questo risultamento, ed a ciò appunto mirava il calcolo fittizio condannato dal preopinante: che quanto al colpire solo gli stabili secondo il metodo praticato in Francia nella legge del 1849, conveniva l'oratore d'essere questo al certo più semplice ed esplicito, ma osservava che se si adottasse, prescindendo che non darebbe un reddito sufficiente all'erario, produrrebbe disuguaglianza fra questi corpi morali ed i cittadini che pagano tributi pei censi e pei capitali, ed inoltre con tale sistema si graverebbero molto i corpi morali poveri che non

Esso ha uopo di annebbiare le menti degli uomini per renderli rivali; esso gli assoggetta con le rivalità e le vanità che li dividono, e che rivelano la ignoranza in cui sono dei loro veri e comuni interessi. Si abbattano le barriere, che separano l'un cittadino dall'altro, l'una dall'altra nazione; dal loro affratellamento raccoglieranno immensi vantaggi; ma in questo caso il dispotismo avrà perdute le sue armi, nè potrà più procurarsi la dolcezza di far colare il sangue degli uomini.

Noi lo abbiamo detto: vi abbisognano lumi per vedere fino a qual punto l'amore per sè si confonda con l'interesse generale. Finchè le vanità e rivalità nazionali manterranno in vigore gli errori, nei quali si sta relativamente agl'interessi dei popoli, le querele saranno continue e inevitabili fra loro. Quale supremo giudice potremo avere per risolverle? Metteremo fede nei sogni filantropici del virtuoso abate di Saint-Pierre, il quale formolava il progetto di una pace perpetua? Il più alto grado di civiltà non preserverà dunque i popoli dallo sciogliere le loro contese ricorrendo alla forza fisica e brutale: in questo caso vincerà sempre il più forte e non il più giusto. Quale havvi rimedio dunque contro le funeste conseguenze delle vanità e rivalità nazionali? Il progresso dei lumi, la cui influenza, se non dissiperà, scemerà di molto quelle tristi conseguenze. Egli è di questo modo che la civiltà, e i lumi ch'essa adduce seco, abbassando gli odii e ravvicinando gli animi degli uomini e delle nazioni, principalissimamente favoriscono i buoni costumi, ossia permettono che le umane azioni si dirigano liberamente allo scopo della vera moralità pubblica. La civiltà e i lumi insegnano la via di soddisfare regolarmente e progressivamente i nostri bisogni; il che contribuisce a dare una salutare direzione alla forza, all'attività, alla intelligenza nostra. Essi insegnano a distinguere tra i mezzi di esistenza quelli, che soli sono efficaci, fecondi e durevoli; siffatti mezzi debbono addurre una creazione e non già uno spoglio. Tosto che si conosce la mala fede e la violenza non potere procurar che vantaggi precarii e vergognosi; cotesti vantaggi essere sorpassati dai mali che ne conseguitano; niuna società poter sussistere quando il delitto formi il diritto comune ed il vizio costituisca i costumi del maggior numero; il solo potere di quel lavoro intelligente, che noi chiamiamo industria, essere onorevole; essere riprovevole al contrario ogni operazione infruttuosa o nociva; la industria rendere indispensabili le relazioni di uomo con uomo, imporre ai medesimi di aiutarsi scambievolmente innanzi che distruggersi, addolcire i costumi e procurare miglior agio col mostrare loro quanto hanno a guadagnare col ravvicinarsi gli uni agli altri; tosto che tutte queste cose si conoscono e che gli uomini sparsi su tutta la superficie del mondo intendono i loro veri interessi essere comuni, e comune il bisogno di spogliarsi dei vizi, delle debolezze e degli odii, che gli hanno divisi e dati così in preda di despoti voraci, non è possibile allora che dalle vanità e rivalità individuali o nazionali non si guariscano. Non sarà mai sperabile che del tutto si ristorino da quella universale infermità, la vanità, che dall'origine del mondo fin'oggi ha disputato e disputa alla cupidigia il tristo onore di strappare alla umanità lagrime e

---

altro posseggono se non pochi beni stabili, e resterebbero immuni le corporazioni ricche che posseggono soltanto capitali. Per queste ragioni conchiudeva rigettando la proposta Pinelli.

Accedè a quest'avviso il relatore della Commissione signor Miglietti, e con diverse ragioni combattè la suindicata proposta Pinelli. Il signor Josti distinguendo nella presente disamina la quistione di redazione da quella di sostanza, osservò in quanto alla prima essere dubbia la locuzione, e doversi rinviare il progetto alla Commissione per presentarne un'altra migliore. Altrettanto opinò per la quistione di sostanza, intorno alla quale disse, che molti corpi morali dovrebbero essere soppressi; che ve n'esistono di quelli incaricati di provvedere a spese superflue, ed anche illecite; che non saprebbe mai approvare la distinzione introdotta dal signor Pinelli, perchè è sommamente necessario che siano colpiti anche i capitali mobili di certe opere poco pie; che dovrebbero però i comuni non correre la sorte degli altri corpi morali, per la ragione che la tassa a loro carico essendo una sovratassa agli abitanti, in ultima analisi non produrrebbe che ingiustizia; ed in fine appoggiando la proposta Polliotti, dimandò di far gravitare la tassa su'capitali, e non

sangue. Ma, lo ripetiamo, il progresso della civiltà e dei lumi, e quindi l'immegliamento delle istituzioni sociali che ne sarà la conseguenza, perverranno a dare ad una inclinazione pericolosa una meno funesta direzione, e muteranno la colpevole gelosia, che si annida nelle vanità e rivalità individuali o nazionali, in una salutare emulazione. Allora il dispotismo avrà perduto il suo trono, che in mezzo alla divisione degli animi umani e all'ignoranza dei veri interessi della umanità si regge; ed a molti pubblicisti, i quali hanno predicata la vanità come una utile virtù degli Stati, si darà la taccia di essersi costituiti complici della tirannide.

Capitolo IX.

Influenza delle ricchezze sulla moralità pubblica.

È comune opinione attribuire la corruzione dei costumi alle ricchezze; molti storici lo attestano, i moralisti lo predicano, i poeti lo cantano. Ragionamenti e declamazioni infinite si poggiano ogni dì sopra questa opinione, la quale si sostiene in onta che la scienza politica e quella economica vadano continuamente ripetendo che nello stato delle presenti società sia impossibile procurare, sostenere e stabilire la prosperità di un popolo, senza procurare, stabilire e conservare la ricchezza pubblica. Non havvi modo di conciliare le due sentenze, ciascuna delle quali riputiamo sotto certi aspetti giusta, senza bene esaminare le cagioni per le quali le ricchezze sono divenute, divengono e potranno divenire sempre le corrompitrici dei popoli. Conosciute coteste ragioni, sarà facile avvedersi ch'esse non sono permanenti, ma ch'è possibile evitarne la perniciosa influenza; nel quale caso le ricchezze non sarebbero decisamente contrarie alla conservazione dei buoni costumi.

Non è lecito dubitare degli stretti rapporti, con cui la natura ha unito la virtù con la felicità. Supporre che Dio abbia separata l'una dall'altra, vale quanto accusarlo d'ingiustizia nelle sue leggi e d'insania nelle emanazioni della sua volontà. Il volgo può credere che questi due beni sieno in opposizione tra loro; ma il volgo s'inganna intorno alle vere idee che bisogna formarsi della virtù e della felicità, e i suoi giudizi, fondati sulla opinione, non debbono prevalere a quelli che il filosofo fonda sulla scienza. L'indissolubilità dei rapporti esistenti tra l'uno e l'altro dei sopraddetti due beni è stata riconosciuta dalla antica filosofia, alla quale ordinariamente si ricorre per ricavarne argomenti opposti alla teoria che noi sosteniamo. Diffatti, nella beatitudine Socrate non cercava che la felicità nella virtù, e nella voluttà Epicuro cercava la virtù nella felicità. Il loro dissenso era apparente; in sostanza eglino erano di accordo sul nesso che l'una all'altra unisce. L'intero trattato della repubblica di Platone tende a dimostrare in modo sublime e profondo l'anzidetto nesso. E la imperturbabilità stoica non era altro che uno sforzo per rendere la felicità indipendente dalle cause esterne, e darle quella costanza, che si voleva con essa comunicare alla virtù.

Non impegnandoci a pruovare con maggiore

---

sulla rendita. Finalmente il signor Valerio propose egli pure rinviarsi alla Commissione l'intero articolo primo e tutti i proposti emendamenti, tanto circa la forma, quanto intorno alla sostanza.

Posto a partito l'emendamento Pinelli, che venne combattuto anche dagli onorevoli Miglietti e Cadorna, fu dalla Camera respinto.

Lo stesso destino ebbero successivamente gli altri emendamenti proposti dai signori Polliotti, Brignone, Michelini, Piccone, Torelli, Bellono, Farina e Sappa. Rimase pertanto approvata la prima parte dell'art. 1 del progetto della Commissione così concepito: «Tutti i corpi morali e manimorte pagheranno, a cominciare dal primo gennaio 1851, un'annua tassa corrispondente ad una parte aliquota del reddito che ritraggono da beni stabili, da capitali, da rendite fondiarie, o da censi». Se non che, dietro proposta del signor Valerio Lorenzo, appoggiata dal signor Ministro di agricoltura e commercio, dal deputato signor Michelini che formolò un emendamento, venne nello stesso articolo introdotta un'eccezione a pro degli asili d'infanzia, la cui utilità è universalmente riconosciuta.

Nè minori opposizioni incontrò la seconda parte dello stesso articolo primo così espressa: «Nel

ampiezza una verità che niuno può ignorare o vuole contrastare, applichiamola alla quistione di cui siamo occupati.

Le ricchezze conducono indubitatamente alla felicità di un popolo. Perchè non dovrebbero in pari tempo condurre alla virtù di lui? Perchè il nesso indissolubile tra la felicità e la virtù sarebbe in questo caso disciolto? Vero è che spesse volte la corruzione dei costumi ha accompagnato ed accompagna le ricchezze di alcuni Stati; ma quando ciò avviene dobbiamo attribuirne la cagione alla circostanza che in quegli Stati le ricchezze in luogo di accrescere e conservare la felicità, hanno diminuita e distrutta quella che prima si godeva. In ogni tempo e contrada bisogna ritenere che le ricchezze si oppongono alla virtù di un popolo, allorchè si oppongono alla sua felicità e che ne favoriscono la virtù, allorchè ne favoriscono la felicità.

Applichiamoci a chiarire le nostre idee coi ragionamenti e con gli esempi ricavati dalla storia.

In generale, tutte le cagioni, le quali possono impedire o distruggere la felicità di un popolo, sono efficaci a impedire o distruggere la di lui virtù. Tutti i popoli si sono formata un'idea propria della felicità; questa difatti non può avere che un significato relativo. Quando una nazione si è riputata felice, nella miseria, ha evitate le arti e le industrie, ha trattato unicamente le armi, e non ha mirato ad altro che ad essere forte e temuta, certamente le ricchezze, le quali sono sopraggiunte a scompigliare quest'ordine d'idee, hanno corrotta la di lui virtù. Indarno alcuni pubblicisti si sforzano a persuaderci che il buon costume si conservi nei popoli poveri, e che l'agio lo corrompa. (1) L'agio non toglie agli uomini nè la forza, nè il coraggio, nè l'amore della libertà, ma dà loro più larghi mezzi di provvedere ai proprii bisogni. Essi si moltiplicano, ed essendo più numerosi, diventano con maggiore facilità più illuminati e più ricchi. Fin qui tutto è vantaggio, ma ecco poi gl'inconvenienti. Con mezzi maggiori di acquistare conoscenze e ricchezze, è inevitabile che gi uni si riuniscano meno e gli altri molto di più, e quindi si stabilisca fra loro la più grande disuguaglianza di talenti e di beni. Ora la disuguaglianza, sotto qualunque forma si presenti, è la sciagura più deplorabile a cui gli uomini possano soggiacere. L'abitudine della disuguaglianza conduce allo spirito di servilità ed a molti altri vizi, nonchè a un cattivo impiego della massa dei mezzi. La perniciosa influenza delle ricchezze sui costumi è meno un risultamento diretto di quelle, che un

(1) Montesquieu, parlando della fertilità del terreno, dice ch'essa inspira un certo amore per la conservazione della vita; per cui dispone allo spirito di dipendenza: dietro questi principii conchiude che il governo di un solo si trovi più sovente stabilito nei paesi fertili. Al contrario sostiene che la sterilità delle terre renda gli uomini coraggiosi ed atti alla guerra; onde deduce che nei paesi sterili più frequentemente si trovi stabilito il governo dei più. Egli aggiunge in sostegno della sua opinione che la sterilità del terreno influì ad introdurre nell'Attica il governo popolare, e la fertilità di quello di Sparta il governo aristocratico, che ha maggiori rapporti col regime monarchico. Da questo ragionamento bisognerà dedurre che gli Spartani non ebbero coraggio, nè amore della libertà? È mestieri cercare una migliore ragione dei fatti che egli esamina.

---

computo di detto reddito non si comprenderanno le rendite sul debito pubblico dello Stato. » L'onorevole signor Chiarle fu primiero ad osservare, che mantenendosi questa disposizione della legge, non si otterrebbe il duplice scopo che si è proposto il governo, di sovvenire all'erario, e di apportare uguaglianza nelle imposte, perocchè i corpi morali che vogliono esimersi dalla tassa, non debbono fare altro che trasmutare le loro terre in rendite sul debito pubblico. Così non si ottiene la voluta giustizia per la ragione che i corpi morali poveri posseggono tutto il loro patrimonio in beni stabili, laddove i ricchi traggono dal debito pubblico buona parte delle loro rendite. Inoltre questa eccezione sarebbe contraria allo Statuto, perchè verrebbe a stabilire un privilegio a favore, non nell'aristocrazia di nascita, ma nell'aristocrazia monetaria. Nè vale il dirsi in contrario che le rendite sul debito pubblico sono dichiarate esenti da ogni gravezza in virtù di antiche leggi, le quali non possono essere violate senza venire meno alla pubblica fede; dappoichè le leggi anteriori allo Statuto costituzionale contenenti disposizioni contrarie a quello dal medesimo proclamate, s'intendono già abolite in virtù di questo atto in cui si racchiude la legge fondamentale dello Stato,

risultamento indiretto delle pessime instituzioni sociali, le quali o sono fondate sul falso principio della povertà dei popoli, come fonte della loro felicità, o pure non provvedono alla equa distribuzione delle ricchezze ed all'utile impiego di essi. Si riformino dunque le instituzioni, ma non si proscrivano le ricchezze che alla vera felicità umana sono indispensabili.

Fermiamoci a Roma antica, i cui casi riflettono quelli di molti altri popoli della guerriera antichità. I Romani, poveri e virtuosi, conquistarono cento popoli ricchi. Gli eserciti vincitori condussero nella patria coi prigionieri fatti i tesori immensi dei quali avevano spogliato i vinti. Le prestazioni ed i tributi, ai quali costoro furono condannati, prolungarono e perpetuarono i benefizi della vittoria. Questo passaggio rapido ed instantaneo dalla povertà alle ricchezze favorì forse la felicità dei Romani, o li privò piuttosto di quella ch'essi avevano? Ricchezze non procurate dai sudori dell'agricoltura, dall'industria dell'artefice, dalle speculazioni del commerciante, ma dalla violenza delle armi e dagli eventi della guerra, dovevano produrre sul popolo che se ne vedeva in possesso, i seguenti perniciosi effetti: alienazione dalla occupazione e dal lavoro, abbandono alla inazione ed all'ozio, ricerca vana di tutti i piaceri inefficaci a favorire la felicità, noia inimica della felicità come della virtù, cabale, intrighi, e tutti i disordini che si rendono necessari all'uomo inattivo ed ozioso per sentire la sua esistenza, insomma, perdita dei sostegni e degli strumenti più necessari della vera felicità, ed acquisto delle sorgenti più feconde di corruzione e di vizi. Lo spirito guerriero e le antiche istituzioni dovevano resistere per qualche tempo alla perniciosa azione di queste forze, ma dovevano alla fine soccombervi. Si avrà meraviglia se le male accumulate ricchezze corruppero in Roma i costumi?

Passiamo ad esaminare il caso in cui si sono trovati i popoli moderni di Europa e molti ancora vi si trovano.

L'Italia acquista ricchezze con mezzi meno violenti e più pacifici; ma i vizi delle leggi e gli errori dei governi le restringono in poche mani. Le ricchezze sì male compartite, in luogo di favorire, distruggono la felicità degl'Italiani. La povertà, come dice il gran Filangieri, soffribile nella uguaglianza, si fa insopportabile all'aspetto della opulenza; e le privazioni, indifferenti allorchè si ignorano i godimenti, più nol sono allorchè questi sono conosciuti. L'umiliazione accompagna la miseria, e ne duplica la infelicità. Dove tutti sono poveri, la sussistenza è modesta e facile, ma si rende difficile dove i molti sono poveri e ricchi i pochi. Infine tra l'eccesso della opulenza e quello della miseria è impossibile che la libertà civile conservi il suo vigore, e senza di essa la felicità sociale è distrutta. Nè si creda che in questo stato di cose la sola felicità delle moltitudini sia diminuita o distrutta; ma quella stessa dei pochi ricchi non ottiene favore. La prosperità loro non è che apparente, ed altri la invidia senza sapere che niuna felicità reale l'accompagna. Qual'è lo stato in cui essi trovansi? Inazione e noia che avvelenano i loro piaceri già indeboliti dalla facilità di procurarseli; eccesso di disproporzione tra i bisogni ed i

---

e così appunto fu inteso in Francia. In secondo luogo, l'editto del 24 dicembre 1819 che accordò l'esenzione da ogni gravezza alle rendite del debito pubblico, non pareva all'oratore che potesse riferirsi tanto alle rendite perpetue, quanto alle redimibili. Finalmente osservò che con questo editto impedivasi d'imporre su quelle rendite una tassa diretta, ma non si vietava che dovendo farsi una legge per un altro oggetto, non potessero venire colpite indirettamente, e tale appunto sarebbe stato il caso che cadeva in discussione.

Questo avviso propugnato dai signori Mellana e Siotto-Pintor, combattuto dai signori Arnulfi, Revel, Avigdor e Farina Paolo, non fu accolto dalla Camera, e quindi il secondo paragrafo dell'art. 1 venne approvato. Così furono mano mano approvati ancora gli altri articoli sino al decimoquarto ed ultimo, e l'intiera legge fu vinta nella seduta del 20 gennaio a maggioranza di 98 voti contro 31 dissenzienti.

§ 2.

Nella seduta del 16 gennaio l'onorevole deputato Torelli depose alla presidenza la relazione della Commissione sul progetto di legge per l'approva-

mezzi di soddisfarli, che sia in più o in meno degli uni verso gli altri, è ugualmente contraria alla felicità; assenza di tutte le passioni, che sovrasta alle vittime dell'abbondanza e della voluttà; godimento ed abuso di tutti i piaceri, che conduce a quel punto in cui gli estremi si toccano e si prova il dolore; vana ricerca di desiderii, che è dolorosa per essi, quanto per l'altra classe è la ricerca inutile dei mezzi per soddisfarli; difetto di ogni industria, che tanto condisce il godimento, e che è del pari lontana dagli estremi della miseria e della opulenza. Ecco l'influenza delle mal ripartite ricchezze sulla felicità degl'Italiani.

Vediamo quale influenza quelle esercitano sulla condizione nostra politica. Esse conducono ordinariamente alla servitù. La servitù non è flagello che colpisce i popoli poveri: bensì quelli tra i quali esistono grandi ricchezze. Questa è una distinzione, che non dev'essere trascurata. Suppongasi una nazione che noi chiamiamo povera, ed in essa il popolo è qualche cosa di più che in quella a cui diamo il nome di ricca. Se qualche pedante ci dice che una popolazione è ammollita dal lusso e dalle ricchezze, bisogna intendere che nove decimi di questa popolazione sono languenti nella miseria. Quindi allorchè ci parla di corruzione, è mestieri sempre ammettere disuguaglianza. Queste considerazioni spiegano ancora che i popoli non sono liberi perchè poveri, ignoranti e salvatici; essi non sono realmente tali, attesochè è ben noto che per stabilire la vera libertà politica vi bisognano mezzi e lumi, i quali mancano a popoli viventi in siffatta condizione. Piuttosto dietro le precedenti considerazioni, si spiega perchè questi popoli amano la libertà, la cercano ed hanno uno spirito d'indipendenza. Essi ciò fanno, perchè avendo scarsi mezzi, questi sono sufficientemente ripartiti fra loro. Essi non sono abituati alla disuguaglianza. Restano quasi piuttosto indipendenti che liberi, finchè una forza straniera maggiore non li schiacci, ciò che accade tosto che questa sorge ed ha interesse a farlo; o finchè la superstizione, la quale è una cagione potente di disuguaglianza a profitto dei furbi che se ne impadroniscono, non li soggioga, ciò che ordinariamente avviene.

Ecco le parole di un gran filosofo sulla influenza delle ricchezze sulla condizione politica degli Stati: « Grande è il potere che le ricchezze hanno » tra l'umana gente, perciocchè essendo esse il » mezzo da soddisfare ai nostri bisogni, colui » che le possiede, è pure l'arbitro della sorte de» gli uomini, della loro felicità o della miseria: ei » tiene in sua mano le due efficaci molle, cioè il » piacere ed il dolore onde sono mossi ed agitati » i desiderii e dirette le azioni tutte. Se le ric» chezze si ritrovino quasi sempre ugualmente » ripartite in tutti, il potere che sovente è il pro» dotto di esse, è nella massa del popolo. Senza » che l'uguaglianza della fortuna mena seco quella » di spirito e di ambizione. Niuno crede di dovere » o di poter sovrastare agli altri e pensa ognuno » che il suo concittadino, che in nulla lo avanza, » non debba essere da più nel comando. Il lusso » che corrompe gli spiriti, indebolisce i cuori e » genera l'amore dei corporali piaceri e della in» fingarda mollezza non può allignare nella medio» crità delle fortune. L'estrema miseria che abbatte

---

zione delle trattative postali conchiuse dal governo piemontese colla Francia, col Belgio e colla Svizzera; ed a nome della stessa Commissione chiese dichiararsi, e fu dichiarata dalla Camera l'urgenza della discussione come di un affare sommamente utile e vantaggioso.

Il relatore esordiva il suo rapporto coll'esporre, che le norme adottate in quei trattati erano fondate sul principio di reciproca convenienza cogli altri tre Stati, e che da tali stipulazioni sarebbe derivato un notabile ribasso nei diritti postali a favore del pubblico, non che maggiore semplicità nella parte amministrativa. Venendo poi a parlare particolarmente della convenzione conchiusa colla Francia, ch'ei ragionevolmente diceva essere la più rilevante fra tutte tre, avuto riguardo alle relazioni commerciali, ed alla frequenza degli scambi di ogni genere con quel popolo, notava qual nuovo passo verso la civiltà la disposizione contenuta nell'articolo 12, ov'è prescritto « che in caso di guerra fra le due nazioni, i batelli a vapore delle rispettive amministrazioni potranno continuare la loro navigazione senza ostacolo e molestia sino alla notificazione della rottura delle comunicazioni postali fatte da parte dell'uno dei due governi, nel qual caso sarà loro fatta facoltà di ritornare

» ed istupidisce gli animi, non vi si trova. E tutto
» quivi spira amor di uguaglianza, di virtù; di libertà.
» Ma quando le ricchezze sono in pochi
» nobili riconcentrate, l'aristocrazia innalza il
» trono. E se per avventura una sola famiglia straricchisca,
» essa diviene sovrana dello Stato. Divenuti
» i nobili eccessivamente ricchi, oltre di
» avere nelle loro mani lo strumento del potere,
» non trovano ostacolo nel popolo. La disuguaglianza
» eccessiva nelle ricchezze avvilisce la misera
» plebe. Là dove pochi nuotano nella più
» vasta opulenza e nel più superbo lusso, e un
» popolo intero da cenci coperto appena col servire
» e con le arti male ricompensate sostenta
» dolorosamente la vita, gli animi sono depressi,
» manca ogni ardire; l'ignoranza e la rozzezza
» della moltitudine sono eccessive; e la schiava
» plebe, avvilita dai suoi continui bisogni, occupata
» ognora per vivere, non ardisce di sollevare
» le ciglia agli oppressori suoi per detestarne l'ingiustizia,
» ma per ammirarne solo i vizi e desiderare
» le ricchezze a sè mal tolte per farne l'abuso
» stesso. »

Finalmente vediamo quale sia l'influenza delle mal ripartite ricchezze sulla moralità pubblica. Egli è indubitato che le istesse cagioni le quali le rendono struggitrici della felicità umana, sono appunto quelle che le rendono corrompitrici. Come eloquentemente si esprime Filangieri, quando le ricchezze sono in poche mani, a che giova la fatica e l'industria per acquistarle? La bassezza, la viltà, la cabala e la frode non diverranno esse le sole strade, per le quali si può passare dalla miseria alle ricchezze, e dalla oppressione alla violenza? Il povero che vuole divenire ricco, non deve egli allora passare per tutti i punti dell'abbiezione, e per conseguenza per tutti i vizi che questa richiede e suppone? L'avarizia che può non essere la passione dominante di un popolo ricco, quando le ricchezze vi sono ben distribuite, potrà non esserlo in quello ove sono sì mal ripartite? L uomo, che ha come provvedere bastantemente ai suoi bisogni con un moderato uso delle sue forze, ha forse quella disposizione a questa passione, che vi ha colui che languisce nella miseria? Se in un popolo, ove le ricchezze sono bene distribuite, le distinzioni che queste producono, sono piccole, ed in quello ove sono male ripartite, sono massime dove saranno più desiderate ed ambite? Se il primo di questi popoli può essere dominato da passioni grandi e sublimi, potrebbe mai esserlo il secondo? La vanità non dovrà forse in questo popolo dominare nei pochi ricchi, come l'avarizia deve dominare nei molti poveri? La noia che conduce alla frivolità non deve forse condurli alla vanità che n'è la sicura appendice? E queste tre forze combinate, oltre le virtù che impediscono, oltre gli altri vizi che producono, non dovranno forse introdurre la galanteria, che termina l'opera della corruzione?

Ecco il caso in cui si sono trovati i moderni popoli di Europa, e in cui molti ancora vi si trovano. Ma proseguiamo le nostre indagini.

Avvi ancora un altro modo di far sì, che le ricchezze di un popolo siano distruggitrici della sua felicità, ed in questo caso noi troveremo ch'esse sono egualmente corrompitrici dei suoi costumi. Prendiamo per esempio la Spagna negli anni che

---

liberamente, e sotto speciale protezione nei rispettivi porti. » Dichiarava che il prezzo di ciascuna lettera semplice spedita per la posta fra' due Stati era fissato a centesimi 30, ed il riparto, nella proporzione di due terzi a vantaggio della Francia, e di un terzo a beneficio del Piemonte; e ciò perchè si considerò dietro pruove ottenute mercè pratici esperimenti, che il tratto percorso nel territorio francese dalle lettere provenienti di Francia era doppio del tratto che sul territorio piemontese percorrevano le lettere dal Piemonte dirette a quella volta, e quindi era giusto che in proporzione si ripartissero i proventi fra le amministrazioni postali dei due paesi. A questa regola generale si fece un'eccezione coll'articolo 18, ov'è stabilito che per le lettere scambiate fra' due Stati, le quali dal luogo di origine al luogo della destinazione non percorrono una distanza maggiore di trenta chilometri, si esige una tassa di 25 centesimi, ed il provento si ripartisce a rate uguali fra le due amministrazioni, non potendo per queste lettere essere il caso della disparità di distanze. Il rapporto, dopo avere analizzato gli altri articoli della convenzione, conchiudeva col far notare che la medesima non è obbligatoria che di anno in anno, ma entrambe le parti con-

seguirono al conquisto del Nuovo Mondo. La Spagna s'impossessò nelle Americhe di ricche miniere e di una bilancia esorbitantemente vantaggiosa di commercio; ma le leggi non seppero dare uno scolo opportuno alla quantità superflua del numerario che nel paese s'accumulava. Quale fu l'effetto di questo eccesso di ricchezze sulla felicità del popolo? La prosperità, che procurarono, fu apparente ed effimera, e ben presto seguita da una infelicità effettiva. Il numerario, accumulato di molto, perdè molto il valore, ed allora il prezzo delle derrate e delle manufatture, come era inevitabile, crebbe a dismisura. Queste derrate o manufatture, non potendo più reggere alla concorrenza delle straniere, non furono più nè trasportate al di fuori, nè consumate al di dentro. Il popolo si trovò privo di sussistenza in mezzo a immensi tesori. Diffatti, il proprietario non potè coltivare i suoi fondi; aveva l'oro per farlo, ma a qual uso avrebbe destinato i suoi prodotti? Caduta l'industria agricola, il colono non ebbe dove impiegar le sue braccia. Avvenuto lo stesso in ordine alle manufatture, l'artefice non potè esercitar la sua arte. Annullate le esportazioni e scemate le consumazioni interne, il negoziante non ebbe su che far cadere la sua industria e le sue speculazioni. Furono allora felici gli Spagnuoli? Infelici, miseri ed inoperosi, non ebbero altro che oro, e mancarono di pane e di vesti. Senza partecipare all'eccesso della ricchezza pubblica, eglino sentirono tutto il peso della povertà individuale. In questo stato di cose, che mai divennero i costumi? Gli Spagnuoli abbandonarono da principio l'occupazione, l'industria e la fatica, perchè non trovarono in che impiegarla; ed anche quando l'eccesso della ricchezza pubblica fu sparito, l'abito e l'effetto che avevano contratto alla inazione ed all'ozio fecero loro abborrire la fatica. L'ozio stabilì ed estese il tristo e vizioso impero della noia e della frivolità, della vanità e della galanteria. L'amore e l'abito della inazione perpetuarono la miseria. Aumentata la miseria, diminuirono i matrimoni, si moltiplicò il libertinaggio: il celibato distrusse la popolazione, e la corruzione passata col libertinaggio dagli uomini alle donne, fu poi da queste propagata a quelli. Tutte queste forze riunite, dalla medesima cagione originate, cioè dalle superflue ricchezze prive di scolo, concorsero ugualmente a tenere lontane dagli Spagnuoli la felicità e la virtù.

Ricapitolando le cose finora discorse, noi abbiamo che la felicità umana va sempre di conserva con la virtù, imperciocchè indissolubile sia il legame naturale che l'una all'altra unisce; che tutto ciò che lede quella, offende anche questa; che le ricchezze non possono nuocere ai costumi, se non quando nuocciono alla felicità relativa o assoluta dei popoli; che quando la felicità di una nazione è basata sulla sua povertà, una opulenza sopraggiunta per causa estranea all'industria propria ne guasta i costumi distruggendo la di lei felicità relativa; che quando le ricchezze intaccano la felicità assoluta degli uomini o mediante il loro eccessivo accumulamento in poche mani, o mediante il loro superfluo accumulamento privo di scolo, corrompono necessariamente i loro costumi. In qualunque modo si osservino le cose, noi troviamo sempre che quelle cause le quali

---

traenti hanno l'obbligo di denunziarlo un anno prima.

Passando in seguito a parlare del trattato col Belgio, diceva essere fondata questa convenzione sulle considerazioni della più perfetta reciprocità fra due popoli, e sul desiderio di rannodare sempre più i vincoli che stringono le due nazioni, tanto or fra loro somiglianti; che sebbene in quello Stato, attesa la maggiore scrupolosità nel servizio postale, si erogasse per questa parte di amministrazione una somma doppia di quella che per lo stesso oggetto impiega il Piemonte, pure l'incaricato belga non ne tenne ragione, anzi assunse anche il carico di regolare il conto del Piemonte colla Francia per l'importo del transito pel territorio francese corrispondendosi 24 centesimi per ogni lettera semplice, e rendendo così gli Stati Sardi partecipi dei vantaggi che il Belgio ha pattuito col governo francese nel trattato del 3 novembre 1847. In conseguenza di questo trattato avverrà, che l'importo di una lettera dal Belgio al Piemonte, stato finora al di là di un franco e mezzo, si ridurrà per l'avvenire a soli centesimi 60, de'quali 16 rimangono al Belgio, 24 rappresentano il diritto di transito a traverso della Francia, e 20 la tassa degli Stati Sardi. Si aggiunge a questi

possono rendere le ricchezze di un popolo distruttrici della sua felicità, sono anche le vere cause che possono renderle corrompitrici dei suoi costumi.

Ma tutto ciò autorizza a dire in modo assoluto che le ricchezze sieno perniciose alla moralità pubblica? Non potrebbe un popolo vivere in tale condizione, che la sua felicità, in luogo di essere basata sulla povertà, fosse basata sulla opulenza? Non potrebbe questo popolo trovarsi nella felice posizione in cui le ricchezze fossero equamente e con la minore disuguaglianza possibile distribuite? Non potrebbe la ricchezza pubblica non essere arrestata, ed anzi avere i migliori sfoli nell'interno dello Stato ed all'esterno? Non sarebbero così evitate tutte le cagioni, per le quali l'oro, nuocendo alla felicità, nuoce alla virtù degli uomini? Non sarebbe questa la condizione in cui vivono od aspirano a vivere i moderni popoli di Europa? Potrebbesi negare che le ricchezze introdotte, distribuite e conservate nei loro giusti confini sieno per noi favorevoli alla nostra felicità? E se lo sono, potrebbero esse, in luogo d'impedire la nostra virtù, non favorirla ed essere una delle tante concause che concorrono fra noi a stabilirla? E se tutto questo può avvenire benissimo, non sarebbe più ragionevole condannare e provvedere a rimuover le cause, le quali fanno sì che le ricchezze offendono con la felicità nostra la nostra moralità, innanzi che declamare contro le ricchezze? Potrebbero gli esempi ricavati dalla storia di popoli, che vissero in una condizione differente dalla nostra, essere addotti contro di noi? E perchè l'oro corruppe Sparta, Atene e Roma, sarebbe giusto asserire ch'esso valga per sè a corrompere la moralità pubblica dell'Inghilterra, della Olanda e della Italia? Vediamolo.

Capitolo X.

Proseguimento dello stesso argomento: maniera di far concorrere le ricchezze alla conservazione della buona moralità pubblica.

Il mezzo di far concorrere le ricchezze alla conservazione della buona moralità pubblica è tanto facile ad essere additato, quanto è difficile ad essere praticato, prima che i governi non si facciano ottimi e ragionevoli: cotesto mezzo consiste nel procurare che le ricchezze, invece di servire alla infelicità dei popoli, servano alla felicità loro.

Alloraquando, pervenuti a quella parte della nostra Opera nella quale dovremo far parola della economia politica, ci occuperemo ampiamente delle ricchezze e dei mezzi atti a introdurle, distribuirle e diffonderle in uno Stato, avremo larga occasione di dimostrare ciò che ora è sufficiente accennare. Noi vedremo a quale debolezza e mali e rischi la povertà espone un popolo nello stato presente delle cose; considereremo l'agricoltura, le arti e il commercio come le tre uniche sorgenti delle ricchezze e come i veri sostegni della prosperità delle nazioni nell'interno e della loro forza al di fuori; mostreremo che la libertà stessa non si potrebbe oggi conservare senza le ricchezze.

Noi chiariremo allora quale idea convenga at-

---

un altro vantaggio grandissimo a pro del Piemonte, ed è di avere il Belgio assunto a suo carico la guarentigia delle lettere piemontesi, assicurate che venissero a smarrirsi sul territorio della Francia, mentre il governo sardo dal canto suo non può offrire altro in compenso che la reciprocità di guarentigia riguardo alle lettere assicurate provenienti dal Belgio, le quali si smarrissero sul territorio del solo Piemonte. Nel fare rilevare questo tratto di cortesia del governo belgico, l'onorevole relatore ne faceva giustamente l'encomio, e ripeteva con compiacenza una proposizione usata dal commissario regio innanzi la commissione: « *nulla essere più gradevole che il trattare col Belgio* ». Questa convenzione avrà la durata di un settennio, e scadrà al 1 gennaio 1858, epoca della scadenza del trattato del Belgio colla Francia.

Finalmente facendo parola del trattato colla Svizzera, osservava il relatore che per effetto del medesimo non solo si semplificava l'azienda postale a vantaggio reciproco delle due nazioni, ma si otteneva un ribasso notabile nella tassa delle lettere, il cui massimo non potrà mai oltrepassare i centesimi quaranta; che anzi pe' paesi posti entro una zona di trenta chilometri dai re-

taccare alla parola ricchezza; e quale sia quella che dobbiamo desiderare e procurare, quale dobbiamo temere ed evitare. Sapremo così qual popolo meriti di essere veramente chiamato ricco. Esso non sarà quello, il quale dallo stato di povertà passasse alla opulenza mediante il conquisto di un popolo ricco; la violenza delle armi e la fortuna della guerra non considereremo come una sorgente di ricchezze e come un mezzo che bisogna adoperare per introdurle in uno Stato. Non sarà quello, presso cui si trovassero pochi ricchi e molti poveri, ossia grandi ricchezze accumulate in poche mani. Non sarà infine quello, nel quale o per la ricchezza delle sue miniere, o pei benefizi del suo commercio si fosse introdotta ed ammucchiata una quantità eccessiva di numerario, eccesso di cui indicheremo i mali che ne provengono, e i mezzi atti a prevenirlo o distruggerlo.

Popolo ricco chiameremo quello, il quale cerca le ricchezze nell'agricoltura, nelle arti e nel commercio, che sono i solidi, durevoli e pacifici benefizi della fatica e della occupazione degli uomini, e della loro industriosa ed energica attività. Ricco chiameremo quel popolo, ove le ricchezze sono tali, e così ben distribuite e diffuse, che ciaschedun cittadino con un lavoro discreto possa comodamente supplire ai suoi bisogni ed a quelli della sua famiglia; e dove la quantità di numerario che vi si trova, non è, nè per lo difetto, nè per l'eccesso, sproporzionata al godimento ed alla conservazione di questo stato di prosperità.

Per conseguire siffatto stato, è mestieri che le leggi diffondano la proprietà e moltiplichino il numero dei proprietarii; che distruggano quelle grandi masse, le quali costituiscono l'opulenza dei pochi e la miseria dei molti; che metttano nella circolazione quei fondi, che forse fin allora son rimasti sempre nelle stesse mani; che rendano divisibile ed alienabile ciò che forse è giaciuto fin allora indivisibile ed inalienabile.

È mestieri che le leggi tolgano gli ostacoli, che si oppongono ai progressi dell'agricoltura, delle arti e del commercio, acciò sieno estirpati quei mali che producono i miserabili e gli oziosi; che alterano quella proporzione che dee passare tra la fatica e i suoi benefizi per renderla piacevole, utile e comune; che la rendono odiosa e insopportabile, perchè la rendono insufficiente ed eccesiva; che distruggono l'industria, perchè la privano di quella libertà ch'è necessaria al suo movimento ed ai suoi effetti; che in sostanza condannano una parte della nazione all'ozio e l'altra all'indigenza, e l'una e l'altra alla infelicità e ai vizi che procedono da questa doppia origine.

È mestieri che le leggi, togliendo i sopraddetti mali, vi sostituiscano quei beni, che danno al popolo una attività, senza della quale non vi è felicità, una energia, senza della quale non vi è virtù. Il colono, il proprietario, l'artefice, il negoziante, il cittadino, lontani così dallo stento come dall'ozio, così dalla noia come dal tormento, trovano allora in questi soggetti diversi della loro occupazione e della loro industria un uguale istrumento della loro felicità, un sostegno uguale della loro virtù. Il bisogno di vivere e il desiderio di migliorare la propria sorte non li conducono

---

ciproci confini, le lettere semplici pagheranno soli venti centesimi. La durata di questa convenzione sarà di cinque anni, decorsi i quali s'intenderà prolungata se non verrà denunciata almeno sei mesi prima. Nè in tutte queste stipulazioni il governo sardo dimenticò di patteggiare direttamente od indirettamente de' vantaggi anche per gli altri Stati d'Italia, e non dipenderebbe che da' loro governi l'essere a parte anche di altri più estesi.

Essendo evidenti i beneficii che da questo triplice trattato ridondavano al popolo ligure-subalpino, la Camera nella tornata del 28 gennaio li approvò tutte tre senza discussione, e quasi all'unanimità, discrepando soli tre fra 134 votanti.

§ 3.

Continuando la Camera ad occuparsi de' suoi lavori, nelle sedute de' 21, 22 e 23 gennaio discusse altri due trattati conchiusi in Torino ai 5 novembre 1850 tra il governo sardo e quello della repubblica francese, l'uno riguardante la garanzia della proprietà letteraria, e l'altro la navigazione ed il commercio internazionale. I due progetti di legge relativi a questi trattati furono già dal mi-

nelle sale dei ricchi, o nelle speculazioni della cabala e della viltà. Le forze del loro corpo, e le facoltà del loro spirito gli offrono mezzi più facili di sussistenza, o campi più vasti alle speranze.

La capitale non è la voragine delle ricchezze e degli uomini. I mezzi, coi quali le leggi ottengono la diffusione delle une, procurano l'espansione degli altri. Meno popolate le città, piu popolate le campagne, gli uomini meno uniti e più diffusi, sono altresì meno molesti e più tranquilli, più felici e più virtuosi.

L'opulenza pubblica e l'assenza dell'ozio, moltiplicando i matrimoni ed impedendo la galanteria, favoriscono la felicità delle donne e quella degli uomini, e sostengono negli uni e nelle altre il dolce impero della virtù.

Le lagrime della indigenza e i vapori della noia non chiudono il cuore dei cittadini alle due passioni, che debbono dominarli, se si vuole che domini la virtù. La passione della patria e quella della gloria vengono anzi ugualmente favorite e dal sentimento della felicità, e dall'elevazione che questo produce nell'animo, e dall'energia che questo stato di prosperità desta in tutte le classi del popolo. È mestieri inoltre che le contribuzioni, le quali sono dalle leggi prescritte, e per la loro intensità, e per la loro natura, e pel modo col quale sono percepite, non impediscano alcuno di questi felici effetti: non avvezzino alcuna porzione dei cittadini alle violenze, alle oppressioni, o alle frodi; non alimentino alcuno dei tanti mali che dipendono da questa origine, nè alcuno dei tanti vizi che procedono da questi mali.

Il lusso, che stranamente alcuni pubblicisti credono conducente alla ripartizione ed all'equilibrio delle ricchezze, più non si raggira allora ad una ostentazione insana, che diminuisce invece di accrescere i piaceri della vita, e che non alimenta se non la vanità. Le leggi, proteggendo l'agricoltura, le arti e il commercio, spopolano le sale e le stalle dei ricchi; e garantendo la nazione intera dalla vanità, separano l'ostentazione dalla consumazione. Questa, ristretta al godimento di quelle cose che accrescono l'agio e i piaceri innocenti ed utili alla vita, acquista una influenza favorevole sulla felicità, e ne acquista per conseguenza una favorevole sui costumi. Il nesso, che unisce la felicità e la virtù, viene ad apparire ancora nello alimento, che la stessa consumazione lussuosa dà alle belle arti, e nel conseguimento degli effetti che dipendono dal rapporto occulto, ma indubitato, che vi è tra il bello e il buono.

La tacita, ma potente influenza delle due passioni, che per tanti mezzi diversi vengono ad essere introdotte, stabilite, estese ed invigorite presso il popolo condotto nella condizione che noi descriviamo, estendendosi sopra tutti i soggetti delle civili nazioni, si manifestano spesso nell'uso delle private ricchezze. Una strada pubblica da costruire, un pubblico edifizio da innalzare, una calamità pubblica da riparare, una famiglia benemerita della patria da soccorrere, una utile scoperta da incoraggiare o promuovere, divengono spesso gli oggetti delle spese dei più ricchi, e della loro benefica e gloriosa emulazione. L'Inghilterra, ove queste due passioni conservano ancora qualche vigore, quantunque sieno ben lontane dall'aver quell'impero che acquisterebbero presso

---

nistro degli affari esteri presentati nella tornata del 7 dicembre, ed avendoli poi una Commissione esaminati e discussi simultaneamente, si scisse in dispareri, e non li accettò che a maggioranza di tre voti sopra due.

Relatore della Commissione fu l'onorevole Revel, il quale nel rapporto che lesse innanzi all'assemblea nel dì 11 gennaio, e poscia in un supplemento di cui diè lettura nella tornata del 15, venne svolgendo le ragioni favorevoli e le contrarie ch'erano state rispettivamente ventilate in seno della Commissione, ed in nome della testè indicata maggioranza conchiudeva per l'accettazione. Era dunque da prevedersi, che se in una così ristretta adunanza erano sorte tante divergenze da rendere poco men che pari il numero delle opinioni discordanti, più importante discrepanza si sarebbe verificata trai componenti l'intera Camera elettiva.

Nell'intraprendersi la discussione al 21 gennaio, il signor deputato Avigdor mosse interpellanza al ministero per sapere se fosse vero che il medesimo dava tanta importanza all'accettazione di questi due trattati da renderla quistione di gabinetto. Al che rispose il signor Ministro degli esteri, che se i trattati non venissero approvati, il

un popolo condotto alla condizione da noi descritta, basta a giustificare le nostre speranze. Le soscrizioni libere così frequenti in Inghilterra, e così ignote altrove; queste soscrizioni, che hanno tante volte difesa la salute della nazione e ne han sempre profferita la gloria; queste soscrizioni, che distinguono i ricchi Inglesi dai ricchi degli altri popoli, ci fanno bastantemente vedere che le ricchezze alimentano la virtù, quando la virtù è alimentata dalle passioni.

Conchiudiamo che niuna delle cause, le quali possono rendere le ricchezze corrompitrici dei costumi di un popolo, possono aver luogo in quello, presso del quale sia in vigore un sistema legislativo fondato sulla ragione. Invece di produrre alcun male, esse favoriscono il bene opposto. Esse promuovono la virtù, promuovendo la felicità; esse la promuovono soprattutto, favorendo il dominio delle due passioni che debbono conseguire la desiderata unione della volontà col dovere, e che vengono da tante concause, e specialmente dalla pubblica istruzione, introdotte, stabilite, estese ed invigorite presso i popoli istituiti a seconda dei nostri principii.

Capitolo X.

Influenza della moralità pubblica sulla legislazione.

Per le buone leggi occorre che la moralità pubblica vi abbia preparati gli spiriti. Questa grande verità fu profferita da Montesquieu, il quale saviamente la poggiò sui seguenti fatti. Ai Germani parve tanto insopportabile il tribunale stabilito fra loro dai Romani per ministrar la giustizia, che, secondo dice Tacito, tagliavano la lingua agli avvocati, dicendo: Vipera, cessa di sibilare. Mitridate, arringando contro i Romani, rimproverava loro soprattutto le formalità dei giudizi, *calumnias litium.* I Parti non seppero tollerare un re, che, educato in Roma, mostravasi affabile ed era accessibile a tutti: *Prompti aditus, nova comitas, ignotæ Parthis virtutes, nova vitia,* dice lo stesso Tacito La stessa libertà fu intollerabile a popoli, i quali non erano abituati a goderla; nello stesso modo un'aria ossigenata è spesse volte nociva a coloro, che sono avvezzi a vivere in terre palustri. Un re del Pegù, quando seppe che in Venezia non vi era re, scoppiava in un riso così violento, che poteva appena parlare ai suoi cortigiani.

Ritengasi dunque per principio che per le migliori leggi è necessario che gli spiriti vi sieno preparati: onde in altra parte di quest'opera abbiamo ricavata la conseguenza, che molte istituzioni cattive in sè stesse hanno potuto essere convenienti nei loro tempi, il che non deve farle conservare da noi, nella stessa guisa che al contrario molte eccellentissime costituzioni hanno potuto avere un tempo un sinistro successo, il che non deve impedirci di richiamarle in vita tra noi. Da questi dati emerge che le istituzioni sociali non possono migliorarsi se non proporzionatamente all'accrescimento dei lumi nella massa del popolo, imperocchè le migliori in senso assoluto non sono sempre le migliori relativamente alla condizione attuale delle cose.

---

ministero non credeva perciò aver perduto riguardo all'interno la fiducia della Camera, ma che rispetto all'esterno la posizione di esso era assai delicata, perchè dovendo riordinare le relazioni commerciali, e stipulare colle potenze straniere vari trattati, non poteva intavolare alcuna negoziazione quando la Camera biasimando questo suo lavoro, giudicasse i ministri inabili a fare il bene del paese: che del rimanente non era quistion di persone, nè di puntiglio individuale; ma quando pure i ministri avessero un sentimento forse esagerato della loro posizione onorevole, sarebbero degni di scusa, perchè l'essere ministro nel Piemonte, in questo paese che in mezzo a tante lotte ha sostenuto il suo decoro, è certamente cosa molto onorifica.

Da questa dichiarazione pareva intravedersi l'intenzione del ministero, che ove i due trattati fossero stati reietti, avrebbe esso dovuto ritirarsi, così consigliandolo il proprio decoro verso le potenze estere, colle quali non avrebbe potuto aprir altri negoziati quando gli fosse mancata la fiducia degli eletti del popolo. Ciò non pertanto parecchi oratori sorsero nella Camera a combattere i due trattati, come non pochi altri per l'opposito li propugnarono. Alla prima classe ap-

Qui sentiamo elevare contro di noi una potente obbiezione. Se per le migliori leggi è necessario che gli spiriti vi sieno preparati, si vuol sapere da noi in qual modo potranno gli spiriti, ossia i costumi, essere preparati a questo immegliamento di legislazione, quando questa non cooperi a tal fine con la sua azione? Non sono i costumi l'opera delle istituzioni, e quindi delle leggi. Queste essendo pessime, di quale maniera i costumi, che ne sono una conseguenza, potranno sottrarsi alla loro perniciosa influenza, migliorarsi e rendersi efficaci ad esigere una riforma di legislazione? Dal nostro principio non dovrebbesi dedurre che un popolo guasto da antico servaggio non possa mai elevarsi a migliore condizione sociale? Non sarebbe vero in questo caso ciò che Montesquieu stranamente asserisce, cioè che una nazione oppressa non possa avere altro che oppressori? Si vuole che gli spiriti sieno preparati per le migliori leggi: non è dunque indispensabile cominciare dal migliorar le leggi? Come avere una utile e chiara corrente di acque, senza schiudere e ripulire la fonte? Ciò ch'è un effetto, vorrebbesi ottenere senza premetterne la cagione?

Grandi verità si rinchiudono in queste obbiezioni; ma esse non distruggono il principio da noi fondato. Trattiamo con diligenza cotesto argomento, il quale interessa vivamente tutti i popoli oppressi, e quindi abbraccia la causa della umanità.

Si parli di spiriti o di costumi, tutto vuol significare una cosa medesima. Noi vogliamo accennare con ciò allo stato della opinion pubblica, la quale non può essere indifferente all'ordinatore di una nazione sul modo di operarvi un mutamento d'istituzioni. S'immagini che siffatto mutamento preceda di gran lunga la formazione della opinione, non è dubbio, come abbiamo altrove dimostrato, che l'esecuzione della nuova legge riuscirà per un certo tratto di tempo tarda e incompleta, sia per l'inabilità o contrarietà dei nazionali che si sarà costretto di adoperare, sia per l'ignoranza o per le contrarie abitudini dei cittadini che si dovranno far ubbidire; la quale difficoltà crescerà, come altrove spiegammo, in ragione della perfezione della nuova legislazione. Non si opponga, che l'esecuzione della nuova legge riuscirà tarda e incompleta per un certo tratto di tempo, ma che in prosieguo produrrà i suoi benefici risultamenti. Noi non possiamo decisamente approvare questa maniera di migliorare la condizione politica delle nazioni. Che un operatore recida un membro cancrenato per conservare la vita di un individuo, sta bene: la vita è il tutto per costui, e ben vale la pena di sacrificare una parte guasta per la conservazione del tutto. Ma una o due generazioni, soggiacenti ad una legislazione che fa contrasto alla loro opinione, e sacrificate alla felicità delle generazioni seguenti, non sono nel caso di sopra menzionato. Ciascuno individuo, ciascuna generazione è un tutto per sè; e nel modo stesso che non è lecito opprimere o distruggere un uomo per rendere migliore la posizione di un altro uomo, così non è lecito recidere la pace di una età o di un secolo per formare quella di un'altra età o di un altro secolo. Ottima sia pure una legge; se trovasi in opposizione alla condizione morale di un popolo, essa non formerà altro che infelici. Quanto

---

partennero gli onorevoli Aireuti, che come membro della commissione aveva avversato i trattati, Despine, Farina, Siotto-Pintor, Berruto, Biancheri, e Mellana. Parlarono in favore i signori Louaraz, Mongellaz, Brunier, Menabrea, Revel e Brofferio, oltre del Ministro degli affari esteri signor D'Azeglio e del signor Cavour ministro di agricoltura e commercio e della marina.

Dopo molte ragioni addotte dall'una e dall'altra parte pel corso di tre sedute consecutive, posto l'affare a partito nell'ultima tornata del 25 gennaio, la Camera approvò il trattato di navigazione e commercio con una maggioranza di 109 voti contro 34, ed il trattato sulla proprietà letteraria con 99 suffragi contro 45.

§ 4.

La seduta de' 24 gennaio fu interamente dedicata a discutere il progetto di legge presentato già dal signor ministro della guerra nella tornata de' 21 dicembre 1850, diretto ad ottenere che sul bilancio del dicastero di questo ramo si aprisse un credito supplementario di lire centomila onde erogarsi in assegni a' già ufficiali di terra e di mare che presero parte alla difesa di Venezia,

sarà più buona, altrettanto sarà contraria alle false idee comunemente ricevute e riverite. Contrastando al volere delle moltitudini, non potrà sussistere senza l'impiego esagerato della forza. In questo caso non esisterà più libertà, nè felicità, nè stabilità soprattutto. Bisognerà fare delle vittime; e noi, lo ripetiamo, siamo abborrenti da una politica che offre un individuo o una generazione in pasto ad un altro individuo o ad un'altra generazione.

Ben altra è la bisogna, alloraquando l'opinione pubblica è almeno creata. In questo caso ella precede il mutamento legislativo, che se non riesce pronto e completo, ha sempre pochi e deboli ostacoli a superare.

Ma qui ancora si vorrà obbiettarci, che durante l'impero delle pessime leggi, non si sa in qual modo l'opinione pubblica potrebbe nascere. La sua creazione è opera del tempo e della fortuna; l'uno e l'altra corrono avversi: come sperare che quella si formi?

Noi rispondiamo che le leggi hanno grande, ma non assoluto impero sulla formazione della opinione. Esse sono una delle tante concause, che a produrre questo effetto concorrono; e quando esse si arrestano, ben può stare e spesso avviene che le altre agiscano e si spingano innanzi.

Si dice che la creazione dell'opinione è opera del tempo e della fortuna: è verissimo. L'azione del tempo si risolve a preparare coloro che possono degnamente sostenere un ordine politico migliore. Qui il tempo, come si esprime Romagnosi, non impone che una necessità negativa, perchè nelle cose umane nulla si può fare di salto. Se manca nel soggetto una forza animatrice, il tempo non produce cosa alcuna: i secoli non fanno vegetare i deserti. Bisogna dunque supporre delle forze per sè stesse energiche e progressive, le quali possano preparare gli uomini. Perchè vorremmo credere che queste forze sieno tutte riconcentrate nelle leggi? Anche in onta di esse, i lumi forse non nascono, si moltiplicano, si diffondono? Ed i lumi non concorrono più efficacemente di ogni cagione alla creazione della pubblica opinione? Anche in onta delle pessime leggi, le circostanze di un popolo, dietro l'irresistibile progresso naturale delle cose, non vengono a mutarsi? Mutate le circostanze, non si sviluppano nuovi interessi? E nati i nuovi interessi, non si avvertono bisogni non mai sentiti per lo innanzi? E sentiti i nuovi bisogni, non sorge il desiderio di appigliarsi a mezzi nuovi di soddisfarli? In onta dunque delle leggi, i lumi e gl'interessi progrediscono e si estendono. Essi creano l'opinione; ed è questo tutto ciò che ne occorre per dar mano legittimamente alle riforme legislative. Esse in questo caso trovano il terreno preparato e vi allignano con poca difficoltà. Se dispiacciono a certuni, soddisfano le moltitudini.

Questa è dunque l'opera del tempo. Prodotto questo primo effetto, e operata la riforma legislativa dietro le esigenze della creata opinione pubblica, sappiamo che spetta alla fortuna, all'arte, alla sapienza del migliorato governo estendere l'opinione su tutta la massa dei cittadini, propagarla da Stato a Stato, farle gittare profonde radici e renderla sovrana.

Conchiudiamo che se non occorre, nè è spe-

---

purchè. 1. Fossero stati già uffiziali in un esercito regolare prima della guerra del 1848. 2. Si trovassero negli Stati sardi fin dalla pubblicazione della legge de' 7 giugno 1850, o giustificassero di esservi giunti dopo quell'epoca perchè impediti da malattia, o da altre cagioni indipendenti dalla loro volontà. 3. Non fossero attualmente provveduti d'impiego, salvo il diritto di ricevere il supplemento qualora lo stipendio fosse inferiore all'assegno loro accordato.

La commissione di cui fu relatore l'onorevole signor Durando, nell'accogliere la sostanza del progetto, venne però a modificarlo proponendo: 1. Che invece di una legge si facesse dalla Camera una deliberazione. 2. Che il credito delle 100,000 lire si stanziasse sul bilancio del dicastero dell'interno, e non su quello della guerra. 3. Che per poter godere di questo beneficio facea d'uopo che gli uffiziali fossero rimasti in Venezia sino alla sua reddizione, e che prima della guerra del 1848 avessero già avuto il grado di uffiziali in un esercito regolare. 4. Che all'epoca in cui fu pubblicata la legge de' 7 giugno 1850 si trovassero di avere già fermata la loro dimora nei regii Stati, senza farsi alcuna menzione di coloro che fossero stati da legittime cagioni trattenuti

rabile che, senza la concorrente azione delle ottime leggi, gli uomini si facciano maturi per le riforme legislative, hanno almeno bisogno di essere preparati per queste. Conchiudiamo ch' eglino possono esserlo, in onta alla perniciosa influenza delle cattive leggi.

Da quanto precede, emerge la conseguenza che le riforme non debbansi operare di salto, ma per gradi, imperocchè quelle che sarebbero convenienti, alloraquando l'opinione pubblica fosse estesa, diffusa e invigorita, non lo sarebbero, allora che l'opinione fosse appena creata (1).

Sappiamo quante ingiuste ed aspre querele produrranno queste nostre parole. Ma egli è impossibile che usi il linguaggio della severa ragione, e non merita di farlo colui, il quale non abbia chiuso l' orecchio alle grida di quei prosuntuosi ignoranti, che, giusta le parole di un grande Italiano, avendo illardellata la mente di alcuni squarci isolati di dottrina, sostituiscono il loro criterio tumultuario alla sapienza legislativa; e pieni di una boria così detta nazionale, sarebbero pronti a lasciare entrare la peste nel loro paese, innanzi che confessare la verità, che la libertà deve esservi introdotta per gradi.

Il savio ordinatore di uno Stato non può trascurare di modellare la legislazione al grado della opinione pubblica, senza guastare tutto. È tale il discredito in cui cade una costituzione politica conceduta ad uomini che non vi sieno preparati,

(1) Abbiamo in varie parti della presente Opera fatto intravvedere, che noi non crediamo alcuno Stato della moderna Europa in possesso di tale maturità della opinion pubblica, che possa convenirgli un governo fondato sui veri principii della ragione, governo impropriamente chiamato repubblicano, e che meglio va detto rappresentativo puro. Avremo occasione in prosieguo di dimostrare ad evidenza il nostro assunto. Per ora è sufficiente accennare che moltissime reliquie di una vita monarchica assoluta e feudale, nella quale abbiamo gemuto per secoli, noi vecchi popoli di Europa conserviamo, in onta del progresso dei nostri lumi e delle mutate nostre circostanze, interessi e bisogni. Per cui, in vista di un avvenire che non abbiamo la capacità di afferrare intero, e in vista di un passato di cui non abbiamo la virtù di spogliarci pienamente, noi dobbiamo restringerci nel presente, ch'è per noi una transazione di ciò che ci ha preceduto con ciò che deve susseguire; una transazione dell'antico col nuovo, delle nostre debolezze con le nostre virtù. La monarchia temperata riputiamo dunque la sola forma costituzionale che sia adattata al presente stato della opinione pubblica in Europa. E se di repubblica si ode intorno favellare, ciò non esprime una già matura opinione delle moltitudini; bensì la parola repubblica è una voce, che la disperazione strappa ai popoli, dopo che a mille replicate pruove hanno sperimentato che nelle monarchie temperate non si è lasciato loro tranquillamente godere quel tanto di libertà, della quale hanno bisogno. Disingannati nella speranza di mantenere una felice transazione di principii, eglino sentono che l'uno tende con mezzi aperti e più con mezzi occulti a combattere incessantemente l'altro; dimanierachè si veggono nella necessità di escludere per non essere esclusi. Si ascriva dunque alla mala fede e iniquità dei principi e dei loro satelliti, se alle menti di molti la così detta repubblica si affaccia come l'unica garantia della pubblica libertà. Comechè, quando l' avessero conseguita, dappoichè, ignoranti le moltitudini, e dominati gli eletti cittadini ancora da gare, da ambizioni, da ingordigie, da amore pei titoli, distinzioni ed altri effetti di disuguaglianza, non sarebbe a livello della vigente opinione pubblica, non saprebbero farla fruttare: citiamo ad esempio la Francia, che pure è la terra più delle altre preparata a libertà.

---

anche dopo quel tempo all' estero. 5. Che finalmente non occupassero impiego *regio* stipendiato, restando però salvo loro il dritto di ripetere il supplemento nel caso che la retribuzione annessa all' impiego che potessero per avventura occupare, fosse minore dell'assegno.

Aperta la discussione sull' uno e sull' altro progetto, il primo a prendere la parola a favore dei valorosi uffiziali che difesero l'antica regina dell'Adria fu l'onorevole Quaglia, il quale fece osservare quanto fosse indecoroso per essi accordare loro sussidii per mezzo del ministero dell' interno, invece di aprire a titolo d' assegno un credito formale nel bilancio della guerra, come lo stesso ministro avea proposto: non poter egli convenire nella restrizione voluta dalla commissione in danno di quegli uffiziali che fossero giunti ne' regii Stati dopo la pubblicazione della legge de' 7 giugno, stantechè questo ritardo a giovarsi dell' ospitalità piemontese, lungi di costituire colpa, dee tornare a lode di quegl'infelici che vollero prima tentare ogni via onde provvedere a sè medesimi, ed essere utili alla patria, e poi ricorrere alla fratellanza di questo popolo; e quindi l'escluderli ora dal beneficio della legge, sarebbe atto non solo impolitico, ma benanche crudele.

tali sono i gravi dispiaceri ed i serii inconvenienti che ne procedono, che a quei principi, i quali per paura pensano a dare costituzioni temperate ai loro Stati, nei quali il medio ceto non sia ancora bene illuminato, Macchiavelli consiglierebbe di darle quanto più libere sia possibile, affinchè avendo a che fare con una massa di uomini che non sentono se non passioni volgari, pregiudizi feudali o clericali, o smanie licenziose e di anarchia, ne ricavino un pretesto di screditare il migliore dei governi e di renderlo intollerabile, per ripigliare ben presto con più coraggio lo scettro del dispotismo.

I popoli, che bramano esser veramente alleviati, dice Romagnosi, diffidino delle troppo larghe esibizioni e si contentino di acquistare a poco a poco il prezioso ma pesante tesoro della libertà. Se le loro forze morali non sono proporzionate, essi soccomberanno sotto quel peso. I vecchi hanno già perduto le forze per portarlo; i giovani sono troppo deboli per portarlo tutto. Accrescano le forze, e si addossino ogni giorno una maggior porzione: e così giungeranno ad acquistarlo intero, a conservarlo intatto, ed a trasmetterlo accresciuto alla posterità.

Ecco ciò che la ragione consiglia; ma la malvagità di alcuni principi lascia forse agli uomini la facoltà di procedere nel modo che la ragione consiglia? No; ed è questa la sorgente dei mali, che ora affliggono i popoli costretti a spingersi innanzi di sbalzo, nonchè di quelli molto maggiori, che ben presto colpiranno quei grandi colpevoli che ora opprimono l'umanità.

Capitolo XII.

Influenza della moralità pubblica sulla legislazione positiva degli Stati.

Nell'antecedente capitolo abbiamo favellato della legislazione politica degli Stati, e ci lusinghiamo di aver dimostrato ch'essa non possa progredire se non subordinatamente e di conserva con la moralità. Passiamo a dir poche parole delle leggi civili o positive delle nazioni, le quali debbono ugualmente essere relative allo stato della moralità, affinchè abbiano efficacia di azione.

Questa verità è per sè tanto evidente, che a dimostrarla, basta averla enunciata.

Un popolo vivente in una società poco perfezionata, conosce interessi poco complicati: le leggi possono allora più facilmente essere semplici. Ignorante e rustico quel popolo, fa poco uso della scrittura. Si è dunque obbligato ad impiegare, in difetto di prouve migliori, la pruova testimoniale, e ad affermare per mezzo del giuramento. Essendo in questa condizione la moralità pubblica, quelle leggi, le quali tendessero a disbrigare con celerità le liti e sovente deferissero sopra ogni intricata quistione il giuramento, sarebbero benissimo corrispondenti al descritto stato della moralità. Lo stesso possiam dire in riguardo ad un popolo estremamente religioso, e soprattutto vivente in quello stadio di barbarie, in cui tutto si crede ripieno della presenza degli Dei, veridici testimoni delle azioni umane e vindici e sostenitori delle testimonianze loro: a questo stato della moralità corrisponderebbe benissimo la legge, che nelle folte

---

A queste generose parole fece eco il signor Valerio Lorenzo, il quale dopo avere ricordato che nel discutersi la legge del 7 giugno fu la Camera che dichiarò assegnamento e non sussidio la somma allora accordata a pro degli uffiziali che sostennero la difesa di Venezia, ed ordinò di pagarsi, non dal dicastero dell'interno giusta il progetto ministeriale, ma da quello della guerra, disse: non esservi ragione perchè debba la identica assemblea variare il voto emesso nella precedente sessione, ora maggiormente che il ministero è venuto egli il primo a prendere questa nobile iniziativa: aver poi dimostrato l'esperienza dell'anno decorso che centomila lire non erano sufficienti a pagare gli assegni a tutti gli uffiziali veneti, epperò proporre egli di aumentarsi il fondo a lire centotrentamila: doversi infine estendere il favore della legge anche a quelli uffiziali che impediti da gravi cagioni indipendenti dal proprio fatto, si fossero recati ne' regii Stati sardi dopo la pubblicazione della legge del 7 giugno 1850.

Dopo alcune osservazioni in contrario del deputato Durando, e del signor Ministro dell'interno, il quale mentre non contrastava la giustizia de' sentimenti manifestati verso i difensori di Venezia

tenebre del dubbio, mancando la fiducia nella testimonianza degli uomini, commettesse la decisione alla testimonianza degli Dei, consultata con le sacre solennità del giuramento.

Suppongasi una nazione corrotta, e presso la quale sia caduto o guasto lo spirito religioso, noi domandiamo: non sarebbe meglio relativa alla moralità pubblica la legge, che esigesse un genere di pruove indipendenti dai costumi dei litiganti, e il giuramento deferisse solo nelle occasioni in cui quello, che deve giurare, non ha interesse a mentire?

Quando i costumi dei Romani erano puri, dice Montesquieu, non vi fu legge particolare contro il peculato. Non appena questo delitto cominciò a conoscersi, fu trovato così infame, che si reputò una grande pena la condanna alla restituzione di ciò che si era tolto. Una pena sì leggiera corrisponderebbe alla moralità di un altro popolo, presso cui il peculato, divenuto un delitto ordinario, avesse perduto quell'orrore che ne sentivano i Romani?

Nel tempo in cui, prosiegue lo stesso Montesquieu, i Romani facevano ammirarsi pei loro rigidi costumi, le leggi conferirono la tutela al più prossimo parente del pupillo. Le leggi ben poterono aver confidenza nella ottima moralità dei cittadini, e si avvisarono che quello dovesse assumere il carico della tutela, il quale poteva godere il vantaggio della successione; la vita del pupillo non fu creduta in pericolo, comechè fosse posta nelle mani di colui, al quale la sua morte poteva esser utile. Ma questa legge potrebbe essere conveniente ad un popolo, che avesse corrotti i costumi? Non sarebbe giusto in questo caso aver timori e prendere precauzioni? Non sarebbe meglio relativa alla guasta moralità la legge, che affidasse la tutela del pupillo alla madre di lui?

I Romani erano invitati al matrimonio dalle viste di frugalità, di semplicità e di modestia: ecco la condizione della loro moralità. Potevasi temere che non si lasciassero sedurre dalle dolcezze domestiche. Non provvidero dunque saviamente le leggi, le quali diedero la libertà agli sposi di farsi dei doni prima del matrimonio, ed impedirono che lo facessero dopo? I Visigoti, corrispondentemente ai loro costumi, ed a fin di evitare quella ostentazione spagnuola unicamente portata a fare eccessive liberalità in un'azione clamorosa, saviamente disposero che lo sposo non potesse donare oltre la decima parte dei suoi beni, nè gli fosse lecito far ciò nel primo anno del matrimonio. I Romani, come si esprime Montesquieu, vollero con le loro leggi impedire alcuni inconvenienti dell'impero più durevole che si conosca, qual'è quello della virtù; e gli Spagnuoli vollero con le loro impedire i pessimi effetti della tirannide più fragile che si conosca, qual'è quella della bellezza.

Quanto rapporto allo stato della moralità pubblica nei primi tempi di Roma non ebbe la legge, che fra le ragioni valevoli ad effettuare il ripudio annoverò le azioni di un marito tendenti a castigare la sua donna in un modo indegno di una persona ingenua?

Se questa legge si fosse mantenuta allora che i costumi furono mutati per effetto del contatto coi popoli di Oriente, sarebbe stata conforme alla moralità dei tempi?

---

dichiarandoli comuni al popolo ed al governo, metteva però innanzi le presenti angustie dell'erario, e dopo un'energica replica del deputato Mellana il quale sostenne tra l'altro che il governo non faceva abbastanza per l'emigrazione; la Camera in virtù di legge e non di semplice deliberazione accolse la proposta Valerio per l'aumento del credito a lire centotrentamila, ed ordinò aprirsi un'analoga categoria nel bilancio del dicastero della guerra a favore di quegli uffiziali italiani di terra e di mare che presero parte alla difesa di Venezia sino alla sua dedizione, che poscia fermarono la loro dimora ne'regii Stati avanti di pubblicarsi la mentovata legge del 7 giugno, o non poterono recarvisi prima di quell'epoca per circostanze indipendenti dalla loro volontà, purchè attualmente vi dimorino; e che infine non abbiano alcun impiego, o avendolo godano uno stipendio minore dell'assegno, nel qual caso avranno diritto al supplemento.

Questa legge che fu vinta alla maggioranza di 100 voti contro 35 dissenzienti, onora la mente ed il cuore de'rappresentanti del popolo subalpino: essa rende questa terra ospitale vie più benemerita verso le altre provincie della penisola, le accresce splendore, ed aggiunge un nuovo titolo a' molti

Qui ci arrestiamo, credendo avere con questi pochi esempi dimostrato abbastanza quale influenza la moralità pubblica debbe esercitare sulle leggi positive delle nazioni.

Capitolo XIII.

Maniera di riformare i costumi.

Le leggi sono da Montesquieu definite istituzioni particolari e precise del legislatore, ed i costumi istituzioni della nazione in generale. Ciò non vuol dire che le leggi non debbansi annoverare tra le concause, le quali influiscono alla formazione dei costumi; anzi ne sono la principale. Se dunque le leggi posseggono questa potenza; se dall'altro canto abbiamo detto nel precedente Capitolo, che esse debbano necessariamente essere relative allo stato della moralità pubblica, si potrebbe fare contro di noi la seguente obbiezione: supposta la moralità o barbara o corrotta, in qual modo si potrebbe riformarla, se a questo fine non cooperassero le leggi? E le leggi come potrebbero cooperarvi, se non contrastassero i barbari o corrotti costumi? Una dunque delle due cose: o la moralità pubblica non è riformabile dalle leggi, o queste non sempre possono e debbono esservi relative.

Noi rispondiamo che mutare in meglio i costumi per mezzo delle leggi è atto sempre violento e tirannico, che poche volte e dopo lunghi malanni raggiunge lo scopo. Più prudente ed efficace mezzo è quello di riformare i costumi con altri costumi. Si pensi quanto i popoli sono tenacemente affezionati alle loro abitudini; strapparle loro violentemente vale quanto renderli infelici. Non bisogna dunque mutarle, ma sospingere gli uomini ad adoperare questo mutamento da sè. In altro modo si viene, con la infelicità che loro si cagiona, a sottoporli ad una pena; ed ogni pena, dice saviamente Montesquieu, la quale non deriva dalla necessità, è tirannica. La legge non è un puro atto di potestà, e le cose di loro natura indifferenti non sono sottomesse al suo impero.

Tutto ciò che è mal stabilito dalle leggi, prosegue lo stesso scrittore, sia riformato con altre leggi; e si riformi con nuovi costumi ciò che sta male nei vigenti costumi: questa è la condotta, con cui un legislatore può operare grandi mutamenti nella sua nazione. Pessima sarebbe la sua politica, se con le leggi mutasse ciò che dev'essere mutato coi costumi.

Allorchè Pietro I costrinse con una legge i Russi a farsi radere la lunga barba e raccorciare gli abiti; allorchè con la violenza volle che si tagliassero fino al ginocchio le lunghe tuniche di coloro, i quali entravano nella città, tutti gridarono contro la sua tirannide. I mezzi violenti da lui adopeperati furono inutili. Ben egli stesso in altre occasioni sperimentò che con blandi provvedimenti più facilmente e prontamente gli riusciva d'ingentilire i costumi della sua nazione. Diffatti, quando invitò nella sua corte le donne, le quali si costumava di tener chiuse come schiave, e fece loro dei doni, e le invitò a vestire sulla foggia tedesca, questo sesso gustò ben presto una maniera di vivere che lusingava fortemente il suo gusto, la sua vanità e le sue passioni, nè tardò guari a farla gustare anche agli uomini.

---

ed eminenti che già vanta alla loro gratitudine e riconoscenza; essa mette in atto i principii della nazionalità italiana, ne promuove lo sviluppo, e ravvicina le sparse membra di questa grande famiglia che un avverso destino tiene disgregate. Questi semi non sono sparsi in terreno arido ed ingrato: essi vi feconderanno, e siamo certi che non mancheranno di produrre ottimi ed abbondevoli frutti.

Onorando il valore degli strenui difensori della regina delle lagune, la gran maggioranza della Camera elettiva di Torino ha onorato il valore italiano, perocchè dalle varie parti d'Italia era concorsa la gioventù generosa a difendere quell'ultimo propugnacolo della nazionale indipendenza. Quasi tutte le città della penisola vi avevano il loro contingente. Uomini colti e gentili di qualunque classe, professori di parecchie facoltà, legisti, scrittori, ricchi possidenti, pubblici impiegati, artisti, dato un addio alle loro terre natali ed alle famiglie, non curando rischi e disagi, ed ogni soave affetto posponendo a quello santissimo verso la patria, mossero volenterosi dai più remoti angoli dell'italico suolo, e chiusi entro il recinto della forte città o ne'suoi baluardi, sostennero imperturbati tutte le privazioni di un

Le pene sono mezzi efficacissimi per impedire i delitti; ma per indurre un mutamento di costumi, la sola forza che può trovarsi efficace, è quella dell'esempio.

Una prova della pessima politica di cambiare per mezzo delle leggi ciò che deve essere mutato dai costumi l'abbiamo nelle leggi sontuarie. La legislazione di un paese è pessima; la moralità pubblica è guasta; un lusso eccessivo manifesta la corruzione dei costumi. Il legislatore si avvisa di arringare il torrente del male con leggi che regolano la foggia di vestire, la qualità e quantità degli ornamenti, dei cibi ecc. Si è mai veduto nella storia, che siffatti provvedimenti legislativi avessero raggiunto lo scopo che si erano proposto? No; essi furono riputati un abuso di potere, un attentato alla proprietà, ed ecco tutto. Perchè invece non riformare con nuove leggi ciò che vi era di pessimo nelle leggi? Perchè non dare altre istituzioni sociali, le quali più non eccitassero d'ogni banda lo spirito di vanità? Perchè non minorare la miseria e l'ignoranza delle basse classi del popolo, acciocchè più non avessero una stupida ammirazione pel fasto? Perchè non rendere rari i mezzi di formare una rapida ed eccessiva fortuna? Perchè infine non disporre che queste fortune si dissipassero prontamente col mezzo delle divisioni uguali nelle successioni? Quando tutto comunicasse agli animi una nuova direzione, quando il gusto si diffondesse dei veri godimenti, quando insomma la società fosse bene ordinata, le leggi avrebbero riformate le leggi, e non vi sarebbe stato d'uopo di esse per riformare i costumi.

Capitolo XIV.

Del carattere delle nazioni.

Prima di applicarci a spiegare quale idea bisogna formarsi del carattere di una nazione, vediamo che cosa dissero intorno a questo argomento molti grandi uomini, e principalmente Montesquieu.

Si vuole che il carattere delle nazioni sia rispettato, Ecco in qual modo sono tratteggiati i Francesi: una nazione che ha un umore socievole, un cuore aperto, uno spirito gaio, molto gusto, facilità grandissima a comunicare i suoi pensieri, vivacità, piacevolezza, disinvoltura; spesso è imprudente, spesso indiscreto; ha per altro coraggio, generosità, franchezza, molto attaccamento all'onore. Quando si volesse con leggi contrastare il carattere di lei, non si cimenterebbe di allacciare le virtù che possiede? Se in generale il suo carattere è buono, che mai rileva che abbia alcuni difetti? S'immagini che un legislatore voglia raffrenare in Francia le donne, e far leggi per correggere i costumi e moderarne il lusso; non havvi ragione a dubitare ch'egli distruggerebbe quel gusto, che è la sorgente delle ricchezze nazionali, e quella gentilezza di maniere, che attira in quella contrada gli stranieri?

Gli Ateniesi ebbero una somiglianza di caratttere con gli attuali Francesi. Essi mettevano molta giulività negli affari; un motto spiritoso piacea loro sulla tribuna come sul teatro; quanto nei consigli, altrettanto nella esecuzione erano vivaci. Al contrario il carattere degli Spartani era serio,

---

lungo e duro assedio, affrontarono impavidi la morte, corsero tutti i pericoli delle battaglie, e benchè non guerrieri, pugnarono da prodi contro un'oste numerosa e di lunga mano agguerrita. La condizione adunque di quegli animosi giovani che senza avere precedentemente militato, furono pel loro coraggio e bravura elevati al grado di uffiziali durante l'assedio ed anche prima, doveva negli assegni essere pareggiata a quella degli antichi uffiziali di terra e di mare, che accanto a loro combatterono per la medesima causa. In ciò l'assemblea fece atto di giustizia, non che di generosità; ma non potrebbe meritare la stessa lode la distinzione tra gli uni e gli altri introdotta nel progetto ministeriale, e ripetuta nel rapporto della commissione: distinzione tale che convertiva il beneficio della proposta legge in odioso privilegio a favore de'soli antichi uffiziali che prima della guerra del 1848 avevano appartenuto ad eserciti regolari.

Noi non ci fermeremo a considerare quanto sia strano che un popolo libero, per accordare sovvenzioni a generosi ma sventurati difensori di libertà, richiegga indispensabilmente ch'essi abbiano prima avuto il battesimo militare negli eserciti e nelle armate, per esempio, dell'Austria e del re

grave, taciturno. Non sarebbe stato meglio agevole ricavar partito da un Ateniese annoiandolo, che da uno Spartano procurandogli un divertimento.

I differenti caratteri delle nazioni sono un miscuglio di virtù e di vizi, di buone e di cattive qualità. Le felici combinazioni sono quelle, dalle quali risultano grandi beni: tristi sono quelle, che danno origine a grandi mali. Sovente il carattere ottimo sotto certi aspetti, sotto certi altri è pernicioso ed all'opposto. La buona fede degli Spagnuoli è stata famosa in tutti i tempi. La loro fedeltà nel custodire i depositi, della quale parla Giustino, e che è giunta fino a far loro affrontare la morte per non tradire i segreti, si conserva tuttora in guisa che tutte le nazioni commercianti affidano in Cadice la loro fortuna agli abitanti, senza che mai abbiano avuto motivo di pentirsene. Ma questa preziosa qualità, unita alla loro infingardaggine, formano un mescuglio onde risultano pessimi effetti: così i popoli di Europa fanno sotto i loro occhi il commercio di tutta la monarchia. All'opposto, i Cinesi hanno un'attività prodigiosa ed un desiderio sì smodato di guadagni, che niuna nazione commerciante può mettere fiducia in loro. Questo miscuglio di qualità, che forma un cattivo carattere, procura intanto ai Cinesi il vantaggio di avere essi soli nelle mani il commercio del Giappone.

Quando il carattere della nazione non è contrario ai principii del governo, si dà per consiglio al legislatore di non oppugnarlo, imperocchè gli uomini non fanno mai bene alcuna cosa, se non allora che agiscono liberamente e seguono il loro genio naturale. Suppongasi che vogliasi trasfondere uno spirito pedantesco nel carattere giulivo dei Francesi; lo Stato non vi guadagnerebbe affatto nè per gl'interni, nè per gli esterni suoi affari. Bisogna adunque permettere che facciano le cose frivole seriamente, e le cose serie giulivamente.

Montesquieu s'innoltra fino a dire, che tutti i vizi politici non sono vizi morali, e che tutti i vizi morali non sono vizi politici; il che deve servire di norma a coloro i quali emanano leggi contrarie allo spirito generale delle nazioni.

Ecco in quale modo si esprime un Francese: « Ci si permetta vivere quali noi siamo. La natura dà riparo ad ogni cosa: essa ci ha dato » una vivacità capace di offendere e disposta a » farci ledere ogni risguardo; ma questa stessa » vivacità è corretta dalla gentilezza ch'essa ci » procura, ispirandoci gusto per la società e so» prattutto pel commercio con le donne. Ci si » permetta dunque vivere quali noi siamo. Le no» stre qualità indiscrete, congiunte alla nostra » poca malizia, fanno sì che a noi non sareb» bero acconce le leggi, che inceppassero il nostro » socievole umore. »

In tutto ciò che precede, avvi una confusione grandissima d'idee. Cerchiamo di ordinarle e rettificarle.

Il carattere generale delle nazioni non si forma differentemente da quello degl'individui. La natura vi prende l'iniziativa e n'è la base. Il clima, che per noi è una cagione molto complessa, che abbraccia la posizione dei luoghi, la natura del terreno, la distanza dall'equatore ecc., crea negli

---

di Napoli, destinate a servire al despotismo. Diremo soltanto, che se quegli antichi uffiziali hanno perduto il grado di cui già erano in possesso, come il signor Durando osservava nella sua relazione, se hanno troncato nel meglio la loro carriera militare, e rinunziato alla più ridente prospettiva di un migliore avvenire, non minori al certo sono state le perdite sofferte da coloro che precedentemente non avevano fatto parte di alcuna armata. Taluno ha abbandonato gli agi e le mollezze della sua casa, e per amore di patria si è sottoposto alla vita dura e faticosa della guerra; altri ha lasciato l'esercizio di una professione da cui traeva splendore e ricchezza; questi si è distolto dai suoi diletti studi, quegli ha trascurato le sue speculazioni commerciali, quell'altro ha rinunziato ad un impiego civile, agli onori e stipendi che vi erano annessi, ed ai maggiori vantaggi che poteva sperarne; tutti si sono distaccati da quanto avevano più caro al mondo; tutti hanno fatto olocausto delle sostanze, e posta in non cale la vita per sostenere l'onore italiano contro le armi straniere in quell'angolo estremo, dove malgrado la eroica loro difesa spirò la patria indipendenza; ed ora che la gran causa è sventuratamente perduta, essi ramingando di terra in terra,

uomini differenti disposizioni, che anche differentemente sono sviluppate dalle infinite circostanze fortuite nelle quali le nazioni possono trovarsi. Siffatte disposizioni, provenienti dalla natura, sono continue e perenni, e costituiscono il fondamento del carattere, che per tal motivo noi vediamo nelle storie delle nazioni essersi inalterabilmente manifestato lo stesso, in onta alle varie modificazioni ricevute dietro la influenza di altre cagioni, le quali sono la religione, le leggi, le massime del governo, gli esempi delle cose passate, il progresso dei lumi e della civiltà, i costumi, le maniere (1).

Quanto più un popolo è prossimo allo stato di barbarie, tanto più la natura è l'unica forza che agisce nella formazione del suo carattere. A misura che da quello stato si discosta e che alla civiltà si avvicina, maggiore influenza esercitano sul carattere di lui le leggi, la religione e tutte le altre cagioni di sopra enumerate.

Queste cagioni modificano le disposizioni naturali, senza poterle totalmente distruggere. Siffatte modificazioni sono progressive, secondo che le cagioni che le operano, si fanno più o meno attive, o l'una esercita maggiore influenza dell'altra, o variamente si combinano per agire: ed ecco il motivo, per lo quale col correre dei secoli il carattere di una stessa nazione subisce leggiere alterazioni.

Per effetto della differente energia e combinazione delle cagioni, che determinano i caratteri nazionali, noi abbiamo quel vario mescuglio di vizi e di virtù, di cattive e di buone qualità, che rende perniciosi ovvero ottimi i detti caratteri.

Ciò premesso, non è giusto negare alle nazioni i benefizi della educazione, che agl'individui si compartiscono. Se il fondamento dei vari caratteri nazionali poggia sopra leggi costanti della natura, noi sappiamo che la religione, le leggi, le massime del governo, gli esempi del passato, i lumi, la civiltà, i costumi, le maniere hanno potenza di modificarli. Non si può dunque rispettarli fino al punto che rimangano inalterabili, soppratutto quando sono perniciosi; bensì conviene educare le nazioni, come si fa degl'individui, e con un giuoco bene inteso delle varie cagioni modificatrici dei caratteri di quelle, cercare di piegarli sempre al meglio. Vero è che non si può tutto correggere, e che anche potendolo, non bisogna farlo per lo timore che non si consegua il peggio. Ma dall'altro canto non sappiamo approvare che nulla si faccia e che niuna operazione si cerchi eseguire in quel mescuglio di qualità che costituisce il genio delle nazioni, allorchè havvi qualche elemento che merita essere corretto. Sarebbe mai

(1) Ecco le differenze che intervengono tra le leggi, i costumi e le maniere. Le leggi regolano principalmente le azioni del cittadino; i costumi principalmente regolano le azioni dell'uomo. Siccome l'uomo è l'elemento del cittadino, e non è utile cosa separare l'uno dall'altro, segue che nelle buone costituzioni sociali le leggi e i costumi debbono camminare di concerto. Dall'altro canto, i costumi riflettonsi alla condotta interna dell'uomo, le maniere si riflettono alla sua condotta esterna. Siccome l'uomo non deve e difficilmente può comparire differentemente da quello che è, segue che nelle società bene ordinate i costumi e le maniere debbono comporsi in corrispondenza fra loro. In generale si può dire che i costumi rappresentano le leggi, e le maniere rappresentano i costumi.

---

di lido in lido, privi di tutto, sono venuti ad implorare asilo in questo suolo beato, ove all'ombra di un Re leale e generoso si è riparata la libertà, bandita da tutte le altre regioni della misera Italia. Se i sacrifizi adunque fatti da questi nuovi uffiziali furono per lo meno uguali a quelli degli uffiziali antichi, se insieme con essi combatterono nelle medesime file in difesa di una comune bandiera, se insieme soggiacquero alla stessa infelice sorte delle armi, ed ora vanno esulando insieme dal nido natio, ragion voleva che per ambedue le classi si fossero avute le medesime considerazioni negli assegnamenti largiti dal Governo e dalla Camera. Sarebbe stata infatti manifesta l'ingiustizia qualora si fosse seguito il sistema proposto dal ministero e dalla Commissione, ed una legge benefica e generosa, destinata al sollievo di una comune sventura, sarebbe divenuta una legge parziale, avrebbe peccato di grettezza, e destato l'invidia ed il dispetto della classe posposta contro la classe preferita. Sia pertanto lode all'assemblea degli eletti del popolo, che correggendo questa ingiusta parzialità, ha uguagliato le condizioni di tutti questi onorati guerrieri, e ne ha premiato indistintamente la bravura; e così tergendo molte lagrime, e pre-

vero, che cotesto genio, purchè non sia contrario ai principii del governo, non debba essere oppugnato, imperciocchè tutti i vizi morali non sieno vizi politici? Osiamo dire che ciò è falso, se la politica è la scienza che provvede alla felicità degli uomini. Se essa è poi l'arte di depravarli per opprimerli, non abbiamo a fare alcuna obbiezione; ma noi non ci occupiamo di cosiffatta politica.

SERIE V.

TUTELA DELLE SOCIETÀ.

INTRODUZIONE.

Soggetto di questa Serie.

I corpi politici hanno uopo di formarsi, di conservarsi, di sussistere, di moralizzarsi, siccome nelle precedenti Serie abbiamo veduto. Ma a nulla condurrebbe tutto ciò, e gli ordini della formazione, della conservazione, della economia e della moralità delle società non potrebbero effettuarsi, se queste in pari tempo non provvedessero alla loro tutela contro ogni interna od esterna cagione nemica della loro felice esistenza. La tutela sociale è dunque un fine, che bisogna conseguire. In conseguenza occorre che ad esso corrisponda un ordine naturale di mezzi. Siffatti mezzi sono diritti inerenti alla individua personalità sociale, la quale non può abbandonarne o trascurarne l'esercizio, senza ch'essa venga a non adempire o solo ad adempire in parte il proprio dovere.

Le società non solo vogliono conservarsi, ma vogliono conservarsi tranquille. Ora per essere tranquille, è uopo che sieno tutelate. La tutela genera la sicurezza dei cittadini. Ciascuno di essi ha diritto di goderla. Sia che la sicurezza si consideri relativamente allo stato reale delle cose, nel qual caso essa è propriamente un tale complesso di circostanze e di rapporti reali, dai quali non può derivare vero danno, indipendentemente dalla cognizione e dal sentimento che gli uomini ne possono avere; sia che si consideri relativamente a questa cognizione ed al sentimento che gli uomini si formano, nel quale caso essa consiste nella certezza che costoro possono avere di non soffrire un male positivo, o di non subire la privazione di un bene, è indubitato che il sentimento di questa certezza porta seco la compiacenza di sentirsi sgombri da timore. Il sentimento dunque della sicurezza è per sè un bene. Ora, se gli uomini hanno diritto a non soffrire un dato male, hanno perciò diritto alla legittima sicurezza. Essa dunque sotto tutti i rapporti forma uno dei diritti umani. Se questo diritto esiste negli uomini, esiste nella società il dovere di soddisfarlo. E se la società deve adempire a questo dovere, ha diritto di avvalersi dei mezzi che all'indicato scopo conducono: ecco stabiliti nella società i diritti relativi alla tutela, considerata nel rapporto di quella con l'ordine della cittadinanza.

Ma indipendentemente da ciò, la società possiede gli accennati diritti anche quando si voglia considerarla come individua persona. Non esiste la società per necessità naturale? Tutto ciò che la natura crea, non ha diritto a conservarsi solo

---

stando una mano soccorrevole a non poche vittime di tanto infortunio, ha meritato le benedizioni e la riconoscenza di quanti amano la patria italiana, e tengono in pregio il valore dei suoi figli.

§ 3.

Nella seduta de' 25 gennaio la Camera con una maggioranza di 93 contro 43 voti adottò il progetto di legge presentato già dal ministero, e modificato dalla Commissione, in virtù del quale « fu autorizzato il governo sino a tutto aprile del corrente anno a riscuotere le tasse ed imposte dirette ed indirette, a smaltire i generi di privativa demaniale secondo le tariffe vigenti, ed a pagare le spese dello Stato ordinarie di ogni sorta, e le straordinarie che non ammettono dilazione, compresevi quelle da soddisfarsi a periodi anticipati, o che dipendono da obbligazioni anteriori. Queste facoltà s'intendono concesse nella misura proposta ne' bilanci, sì dell'esercizio presente come dell'anteriore, escluse le spese che la Camera ricusò di approvare, e s'intenderanno circoscritte ai termini de' bilanci medesimi a mano a mano che verranno approvati ». L'onorevole Depretis appog-

pel fatto della sua esistenza? Se dunque la società esiste per voto di natura, possiede la facoltà di avvalersi di quell'ordine di mezzi, che sono necessariamente disposti alla sua tutela. Essa, altrettanto che gli uomini, ha diritto a fare tutto ciò che è necessario per togliersi il timore di essere molestata da un male, cui per dovere non ha a soffrire, e per assicurarsi la durata dei beni stabiliti dall'ordine naturale delle cose.

Anzi diciamo di più: l'ordine della conservazione è una cosa medesima con quello della tutela, in quanto è rivolto ad allontanare ogni nocumento e le cagioni sue, ed a ripararne gli effetti. L'uno è identificato essenzialmente nell'altro. La generazione, il nutrimento ecc. formano parte degli elementi componenti il primo dei due ordini, che può chiamarsi quello della conservazione diretta del genere umano. L'ordine della tutela, proponendosi lo scopo di conservare senza detrimento, può dirsi propriamente l'ordine della conservazione indiretta dell'uman genere. Questo ultimo è tanto esteso, quanto quello, imperocchè non solo si occupa a garantire le cose ed i rapporti della conservazione diretta, ma ad agire eziandio contro quelle cagioni, le quali, operando fuori delle cose che servono direttamente al piacere ed al ben essere, possono per sè nuocere alla felicità sì fisica che morale della umana specie. In sostanza, allontanare ogni specie di danno; assicurare dal pericolo di ogni danno: eccco le due parti massime di quest'ordine. Procurare la sicurezza, respingere l'offesa forma dunque lo spirito proprio di quest'ordine.

Affinchè gli uomini godano della sicurezza, occorre, come dice Filangieri, che confidino nel governo, il quale non usurperà i loro diritti; che confidino nei magistrati, che destinati alla custodia delle leggi non abuseranno di questo sacro deposito per opprimerli; che confidino negli altri cittadini; che sieno sicuri, la loro pace non poter essere turbata da alcuno interno od esterno nemico; che la loro vita protetta dalle leggi non possa loro essere tolta che in un solo caso, allorchè i loro delitti gli hanno fatto perdere il dolce diritto di conservarla; che sieno sicuri, una proprietà pervenuta ad essi per giusto titolo essere una proprietà protetta da tutte le forze della nazione; che acquistando una nuova proprietà senza violare i diritti degli altri, i loro acquisti sono sacri; e che il lavoro stesso delle loro mani è difeso dalla pubblica forza. Questi sono i risultamenti del principio universale della tutela.

Egli è evidente, come altrove abbiamo detto, che tutte le condizioni indispensabili per la formazione, conservazione, amministrazione e moralità degli umani consorzi sarebbero frustrate, quando esse non fossero tutelate.

La tutela, primo dei bisogni, è pure quella a cui si è provveduto più tardi che agli altri. Le società non si sono formate a disegno. Le loro istituzioni non sono state l'opera di uomini liberi e di qualcun freddo esaminatore della natura umana, che in un solo punto concentrando le azioni di una moltitudine d'uomini, le abbia considerate sotto il punto di vista della massima felicità divisa nel maggior numero. Le istituzioni sono state figlie di fortuite e passeggiere necessità. Le leggi sono state per lo più lo strumento

---

giato dai signori Sineo e Pescatore, proponeva restringersi l'autorizzazione sino al mese di febbraio, ed il signor Lanza voleva che si fosse estesa sino a tutto il mese di marzo; ma dopo le osservazioni contrarie de' signori ministri dell'interno, e di agricoltura e commercio, e de' signori Torelli, Sappa e Michelini, l'assemblea rigettò questo emendamento, ed accolse il progetto della Commissione quale è stato testè trascritto.

Serie II.

—

ATTI DEL SENATO DEL REGNO.

§ 1.

Nella tornata del 18 gennaio il Senato fu occupato a discutere il progetto di legge risguardante l'alienazione di una quantità di beni demaniali,

delle passioni di alcuni pochi. Per cui gli uomini, come si esprime un grande italiano, sol dopo essere passati frammezzo a mille errori nelle cose più essenziali alla vita e alla libertà, e dopo una stanchezza di soffrire i mali giunti all'estremo, si sono indotti a rimediare ai disordini che gli opprimevano, ed a riconoscere le più palpabili verità, le quali appunto sfuggono per la semplicità loro alle menti volgari, non avvezze ad analizzare gli oggetti ma a riceverne le impressioni tutte di un pezzo, più per tradizione che per esame.

Essi hanno cercato migliorar l'ordine della formazione della società, imperocchè era quello da cui bisognava incominciare, acciò tutti gli altri ordini potessero subire delle riforme. Hanno cercato introdurre utili novità in quello della loro conservazione diretta, perchè più da vicino e direttamente n'erano toccati. I loro interessi materiali sono stati i primi a farsi sentire; in conseguenza hanno provveduto all'immegliamento dell'amministrazione. In seguito hanno fatto lo stesso in riguardo alla moralità pubblica, dopo che i bisogni dello spirito cominciarono a svilupparsi. Eglino hanno progredito in tutte queste cose, ed hanno trascurato l'ordine della tutela. In mezzo ai godimenti, che le nuove riforme procuravan loro, hanno continuato a gemere sotto il peso degli errori accumulati di più secoli che le pene rendevano crudeli, le procedure criminali irregolari, incerta la sicurezza delle persone e delle proprietà, capricciose e crudeli le guerre esterne. Tardi, ben tardi i gemiti dei deboli sacrificati alla fiera ignoranza ed alla ricca indolenza, i barbari tormenti con prodiga e inutile severità moltiplicati per delitti o non provati o chimerici, la squallidezza delle prigioni, gli orrori delle guerre hanno scosso dal letargo coloro che guidano le opinioni delle menti umane. Solo pochi e nei tempi prossimi a noi si sono occupati a rischiarare i principii generali che si contengono nell'ordine della sociale tutela.

Accingiamoci oramai ad esporre quello che meglio oramai si conosce sopra questo interessante e vasto argomento.

Siccome la tutela sociale comprende tanto il sistema dei principii e dei mezzi, onde difendere tutti i beni che la società promette contro qualunque usurpazione o attentato di persone, di classi, e di autorità dello Stato medesimo, quanto il sistema dei principii e dei mezzi, onde difendere i sopraddetti beni contro qualunque attentato o violenza di esterno nemico, così la presente Sezione suddivideremo in due Parti, nella prima delle quali parleremo della tutela interna, e della esterna nella seconda.

Parte prima.

Della tutela interna delle Società.

Capitolo I.

Opinioni di varii Pubblicisti intorno al diritto di punire.

Noi trattiamo un argomento, intorno al quale non possiamo seguire le opinioni di alcuni egregi Pubblicisti. Diamo un sunto di quelle di Filan-

---

il cui rapporto venne presentato dall'onorevole senatore Regis con preavviso favorevole della Commissione di cui fu egli relatore. Il signor senatore Maestri nel lodare il Ministro delle finanze per aver saputo trovare con molta assennatezza mezzi opportuni ad aumentare fiducia al commercio, e sicurezza a'capitali, e per aver accresciuto il credito contraendo il debito, venendo al progetto in disanima, lo qualificò commendabile per reali vantaggi, trovando utile la vendita de'cennati beni demaniali onde mettersi in commercio; il che gioverebbe alla pubblica prosperità. Accennò la sentenza di un grande economista, il quale asseriva non convenire beni stabili ad uno Stato, tranne quelli del principe; ed infine dichiarò proficuo il progetto non solo come mezzo acconcio ad alleviare i bisogni dell'erario, ma eziandio come provvedimento economico.

Chiusa in tal modo la discussione generale, e venutosi alla disamina de'singoli articoli, furono i primi cinque approvati quasi senza discussione. Riguardo al sesto che per gli effetti della presente legge volea derogato all'articolo 425 ed alla seconda parte dell'art. 427 del Codice civile e ad ogni altra disposizione contraria, l'onorevole senatore Pinelli ne proponeva la soppressione perchè, a parer

gieri, di Beccaria e di Mario Pagano; tutto ciò che si legge negli scrittori oltramontani, non è che una ripetizione delle teorie fondate dai suddetti tre grandi Italiani.

Filangieri dice che la società, privando l'uomo di una parte della sua naturale libertà, non può distruggere in lui il fonte di questa natia passione. Il cuore dell'uomo cerca l'indipendenza, quantunque la sua ragione gli mostri i vantaggi della dipendenza. Egli vede nelle buone leggi l'appoggio della sua sicurezza, ma ei vede al tempo stesso un freno dispiacevole alle sue passioni. Egli vede ch'esse sono quelle che gli procurano la felicità nello stato sociale, ma vede nel tempo stesso che lo privano di quella che potrebbe godere nello stato naturale. Egli conosce ch'esse non prescrivono se non quello che conviene al ben essere universale e particolare degli esseri socievoli, ma sente nel tempo stesso ch'esse gli proibiscono ciò che conviene ai suoi piaceri, e vede ch'esse danno al riposo ciò che tolgono alle passioni. Queste riflessioni che non distolgono l'uomo onesto dall'osservanza delle leggi, fanno concepire al malvagio il segreto disegno di lasciare le leggi agli altri per la sua sicurezza, e di liberare sè solo da questo freno pel suo vantaggio. Egli vorrebbe essere indipendente e sicuro; vorrebbe godere di tutta la naturale libertà, senza perdere la civile sicurezza.

Di questa maniera Filangieri dimostra la necessità delle pene. La sanzione penale è quella parte della legge, colla quale si offre al cittadino la scelta o dell'adempimento di un sociale dovere, o della perdita di un sociale diritto. La legge offre sicurezza a chi ubbidisce ai suoi precetti; la toglie a chi vuol essere indipendente. La società stessa, che difende la tranquillità del cittadino, si arma contro di lui, e non depone le sue armi, finchè non abbia sofferta la pena destinata al suo delitto. Il diritto da lui acquistato col sociale patto si estingue, subito che egli ha violato il patto che glielo avea procurato. Se il patto che viola, è uno dei più preziosi alla società, il diritto che perde, è anche uno dei più preziosi per lui. Se con un solo delitto viola più patti, per un solo delitto è privato di più diritti. Di cittadino che è, diventa l'inimico della patria; e la legge, che indica la volontà generale, ordina di liberarla di quest'inimico e di far piombare su lui le pene da essa stabilite, sì per metterlo nella impotenza di ripetere lo stesso delitto, come per distogliere gli altri dall'imitare il di lui esempio.

Non dubita Filangieri che la legge faccia questo con un diritto, poichè se la società ha il diritto di conservarsi, deve anche avere quello di prenderne i mezzi, e questi mezzi sono le leggi, che presentano alla volontà degli uomini, coi vantaggi che promettono e con le pene che minacciano, i motivi più proprii per allontanarli dalle azioni nocive al comune interesse. La società rappresentando i diritti che ciascuno individuo aveva nello stato della naturale indipendenza, ha, per mezzo del sociale contratto, ereditato anche quello che ogni individuo aveva sull'altro individuo, allorchè questo violava le naturali leggi. Ora, questo diritto era quello di punirlo, giacchè senza questo diritto, tutti gli altri sarebbero stati inutili. Ora,

---

suo, il principio della inalienabilità del demanio rimane abolito innanzi allo Statuto. Ma osservava al contrario il signor senatore Cibrario, che l'inalienabilità dei beni demaniali fu introdotta dal duca Lodovico ad imitazione dei re di Francia, non per mettere un argine alle soverchie liberalità, ma per tutelare il pubblico interesse, perocchè in allora gli Stati erano patrimoniali; che due sorta di beni compongono il demanio; quelli che si posseggono dallo Stato come se fosse un privato, e quelli di certi diritti e ragioni che non possono competere fuorchè allo Stato, come sarebbero i corsi d'acqua, e simili; che le regalie maggiori non possono essere alienate dallo Statuto, e solo può nascer dubbio su' beni, che si godono dallo Stato come da un privato; ma a fronte dell'art. così esplicito del Codice civile, egli avvisava doversi lasciare l'articolo del progetto come venne presentato dal Ministero.

Similmente l'onorevole senatore Sclopis, incerendo al parere del signor Cibrario, osservò: non esistere in questa legge verun attributo politico che urti co' principii generali dello Statuto, e la pruova di non essere la inalienabilità dei beni demaniali una legge prettamente politica ricavarsi dal considerare che la sanzione di essa fu sempre

siccome questo diritto ch'egli aveva su ciascheduno, ciascheduno l'aveva sopra di lui, così, nel sociale contratto, cedendo egli alla società questo diritto ch'egli aveva sopra degli altri, gli altri le hanno contemporaneamente trasferito quello, che ciascheduno di essi aveva su di lui. Ecco donde deriva il diritto di punire che ha la società, cioè, non dalla cessione dei diritti che ciascheduno aveva sopra sè medesimo, ma dalla cessione del diritto che ciascheduno aveva sopra degli altri.

Fin qui Filangieri. Beccaria poi sostiene che nessun uomo ha fatto il dono gratuito di parte della sua libertà in vista del bene pubblico. Se questa chimera fosse possibile, ciascun uomo vorrebbe che i patti che legano gli altri, non lo legassero: ciascun uomo si fa centro di tutte le combinazioni del globo.

La moltiplicazione degli uomini e gli accresciuti loro bisogni riunirono i primi selvaggi. Le prime unioni formarono necessariamente le altre per resistere alle prime, e così lo stato di guerra trasportossi dall'individuo alle nazioni.

Le leggi sono le condizioni con le quali uomini indipendenti ed isolati si unirono in società, stanchi di vivere in un continuo stato di guerra, e di godere una libertà resa inutile dall'incertezza di conservarla. Essi ne sacrificarono una parte per goderne il restante con sicurezza e tranquillità. La somma di tutte porzioni di libertà, sacrificate al bene di ciascheduno, forma la sovranità di una nazione, ed il sovrano è il legittimo depositario ed amministratore di quelle. Ma non bastava formare questo deposito; bisognava difenderlo dalle private usurpazioni di ciascun uomo in particolare, il quale cerca sempre di togliere dal deposito non solo la propria porzione, ma usurparsi ancor quella degli altri. Vi volevano dei motivi sensibili che bastassero a distogliere il dispotico animo di ciascun uomo dal risommergere nell'antico caos le leggi della società. Questi motivi sensibili sono le pene stabilite contro gli infrattori delle leggi.

Mario Pagano va alquanto più innanzi nelle medesime teorie. Egli dice: ciascun uomo venendo in società conserva tutti i suoi naturali diritti: altrimenti oprerebbe contro il suo fine medesimo, perciocchè non si associa che per meglio conservare la sua esistenza, e perciò le sue proprietà e i diritti. Egli rinunzia al solo diritto di garantire con la forza fisica i suoi diritti, cioè rinunzia alla resistenza e alla vendetta, le quali formano il totale della pubblica forza conservatrice e vindice dei diritti di ogni cittadino.

Nello stato selvaggio la fisica forza di ciascuno difende, o attacca il violatore. Senza di tal resistenza sarebbero inutili i diritti.

Il diritto della vendetta non è differente da quello della resistenza. L'uno si dispiega nell'atto dell'offesa del nostro diritto, l'altro la segue. La vendetta non è solo una resistenza, ma ben anche una difesa: posciachè arresta o l'istesso invasore o gli altri di attaccarci appresso: ella è ben anche una restituzione dell'ordine ed una riparazione dei nostri violati diritti.

Il diritto della privata vendetta nasce dall'ordine universale delle cose. L'ordine e la legge portano seco l'ugnaglianza degli esseri, di guisa che gli

---

riconosciuta così impotente, che la storia ne accenna ad ogni tratto nuovi errori e nuove derogazioni: essere del resto sempre utile in tutti i progetti piuttosto abbondare che lasciar dubii.

Dopo queste discussioni passata la legge a' voti per scrutinio segreto, fu approvata da cinquantanove contro un solo discrepante.

§ 2.

Nella medesima tornata del 20 gennaio elevossi nel Senato una discussione relativa alla Sardegna. Cinque abitanti di Nuoro dopo aver esposto che nell'isola, e specialmente in quella provincia erasi fatto maggiore dell'usato il numero degli oziosi e de' malfattori, venivano chiedendo: 1. S'imbarcassero pel continente tutti i discoli e vagabondi dell'isola per essere adoperati a lavorare negli arsenali ed in altri opificii, e dopo aver appreso una arte, venissero rimandati a casa. 2. S'istituisse in Nuoro una sezione del Magistrato di appello da richiamarsi da Cagliari.

La Commissione aveva proposto l'ordine del giorno puro e semplice per la prima parte di tal petizione, e per la seconda parte rinviarsi al Ministro di grazia e giustizia. Ma l'onorevole senatore La-

esseri sien tra loro nella diretta dei diritti. Da che deriva che ciascuno occupar debba una sfera di attività proporzionata ognora alle sue forze e alle sue proprietà. L'essere che oltrepassa la sua linea e che deteriora lo stato dell'altro, viola la legge dell'ordine, e distrugge la naturale uguaglianza. L'essere offeso, il quale ha diritto di esistere e di conservarsi nel rapporto in cui l'ha posto la natura, possiede in conseguenza il diritto di rimettersi nell'anzidetta uguaglianza, se altrimenti non possa, deteriorando eziandio l'esistenza dell'essere nocivo per quanto ne sia stato offeso il suo.

D'avvantaggio la nostra esistenza, il nostro stato morale ne vien formato dalle sensazioni. Che se coteste sono piacevoli, lieto e felice egli è. Colui dunque il quale ci apporta un dolore, deteriora la nostra morale esistenza, rende peggiore il nostro stato. Se dunque abbiamo diritto di conservarci e di rimetterci nello stato naturale e proprio, abbiamo il diritto eziandio di nuocere tanto all'offensore, quanto egli ci offese; avvegnachè sì fatta vendetta genera un piacere che s'agguaglia al dolore fattone soffrire, e si rimette in tal modo l'animo nostro nel suo primiero stato. La natura, la quale per mezzo delle immutabili voci delle sensazioni ci favella ognora, ne ispirò il piacere della distruzione dell'essere nocivo. Cotesto piacere, cotesta naturale gioia che ne brilla nel cuore alla veduta dell'offensore sotto la nostra mano caduto, è la voce della sua volontà suprema.

Ma cotesto diritto di vendetta, quando siamo uniti in società, alla società si appartiene, ciò comportando l'associamento delle private forze per formarne la pubblica, che in luogo della privata, deve garantire i diritti di ciascuno. Quando vive l'uomo nella famiglia, il diritto di punire alla famiglia s'appartiene. Il diritto di difendere i nostri diritti, quello di vendicarli ch'è lo stesso di punire, passa poi dalle mani del privato nel sommo impero, quando è l'uomo venuto nella società.

Noi ci arrestiamo a questo punto, senza volerci occupare della strana teoria di Rousseau, il quale asserendo che, giusta le clausole del sociale contratto, ciascun associato si sia con tutti i suoi diritti alienato totalmente alla società, cioè senza alcuna riserva, fa derivare da questa alienazione il diritto nel sommo impero di punire.

Restringiamo le opinioni dei tre grandi Italiani in una catena di pochi principii. Ecco quelli stabiliti da Filangieri:

1. La società procura all'uomo i vantaggi della dipendenza, mediante il sacrifizio che questi fa di una parte della sua naturale libertà.

2. Tutto ciò non distrugge nell'uomo la natia passione della indipendenza; per cui vedendo che le buone leggi, se gli procurano la felicità della sicurezza, lo privano di quella che potrebbe godere nello stato naturale, tende a scuotere un freno dispiacevole alle sue passioni: indi sorge la necessità delle pene.

3. Le leggi sono le formole che esprimono i patti sociali.

4. I diritti del cittadino si acquistano in virtù del sociale contratto.

5. Ogni trasgressione della legge è la violazione di un patto.

---

marmora, accennando ai disordini che avvenivano nella Sardegna, e notando come quivi mancano anche i mezzi ordinarii, e che tutti i disordini sono colà originati dalla mancanza di ogni polizia preventiva, riconosceva necessarie misure eccezionali per quella provincia, e proponeva rinviarsi al Ministro di grazia e giustizia anche la prima parte di tal petizione.

Contro questa proposta però sorsero a gara il signor Cavour Ministro di agricoltura e commercio, e gli onorevoli senatori Sclopis e Laconi. Il primo riconobbe la prima parte della petizione contraria allo Statuto ed allo spirito delle libere istituzioni subalpine; dichiarò non potere assentire alla proposizione Lamarmora; ed aggiunse che il potere esecutivo, prima di ricorrere ai mezzi eccezionali, riputava necessario esaurire tutti i mezzi dettati dalle leggi vigenti. L'altro osservò essere illegale e contrario agli ordini costituzionali l'ammettere la possibilità di darsi pena a qualunque persona pria di riportare condanna, e perciò in quanto alla prima parte della petizione proponeva l'ordine del giorno. Riguardo alla seconda parte ei credeva importante che l'azione della giustizia si ravvicinasse agl'interessi locali, e si riserbava l'iniziativa di presentare al Parlamento un sistema

6. I diritti si estinguono, tosto che il cittadino viola il patto che glieli aveva procurati.

7. Ogni violazione di un patto dev'essere seguita dalla perdita di un diritto.

8. Se i diritti, che acquista il cittadino sulla società, si riducono tutti alla conservazione ed alla tranquillità non interrotta del godimento della sua vita, del suo onore, della sua proprietà, così reale come personale, e di tutte le altre prerogative della sua politica condizione, ogni delitto deve produrre o la perdita o l'interruzione di uno di questi benefizi.

9. Se un cittadino può con un solo delitto violare tutti i patti sociali, egli può per un solo delitto essere privato di tutti i sociali diritti.

10. La società ha diritto di punire, imperocchè, in forza del sociale contratto, essendole stato ceduto il diritto che ogni individuo aveva sull'altro individuo, allorchè questi viola le naturali leggi, ella rappresenta la somma dei diritti che i cittadini aveano nello stato della naturale indipendenza.

La teoria di Beccaria è poggiata sopra i medesimi principii di sopra enunciati.

Mario Pagano stabilisce i seguenti assiomi:

1. Non è vero che l'uomo, venendo in società, fa sacrifizio di alcun suo diritto naturale: ei li conserva tutti, dappoichè questo è il fine, per lo quale si associa.

2. L'uomo rinunzia al suo diritto di garantire con la privata sua forza i proprii diritti.

3. La privata vendetta è un diritto che nasce dall'ordine universale delle cose, attesochè tende a restituire l'ordine ed a riparare i violati diritti.

4. La reazione con cui si deteriora l'esistenza dell'essere nocivo per quanto è il nocumento che ha recato ad altrui, è indispensabile a rimettere la violata uguaglianza di diritti fra gli uomini.

5. Il piacere che si ha di nuocere tanto all'offensore, quanto egli ha offeso altrui, rileva un bisogno morale, un diritto naturale alla distruzione dell'essere nocivo.

6. L'associamento delle private forze costituisce la società, ossia la pubblica forza. Il diritto personale e naturale alla vendetta, formata la società, passa in questa.

7. Il diritto di vendicare la lesione dei diritti non è che lo stesso diritto di punire: la pena è una vendetta.

Passiamo a vedere quanti errori si contengono nei sopra esposti principii, ed avremo occasione di rimaner convinti che di molto ancora siamo a dietro in questa parte rilevantissima della scienza sociale, in onta ai grandi lumi con cui molti egregi pubblicisti hanno cercato finora di rischiararla.

Capitolo II.

Del diritto di punire.

Per dare una nozione esatta del diritto di punire, abbiamo bisogno di richiamare varie teorie sparse da noi nella presente Opera, delle quali certamente l'accorto Lettore va man mano assaporando l'utilità, a misura che con l'aiuto di esse vede operare agevolmente lo scioglimento delle più astruse quistioni.

---

di Corti mobili, siccome uno dei rimedii più essenziali per ovviare a quei disordini. Finalmente il signor Laconi protestò contro le misure eccezionali richieste dal Senatore Lamarmora, misure che sono disdegnate anzichè richieste dalla grande maggioranza del popolo sardo.

Il Senato accogliendo queste osservazioni, non tenendo conto della richiesta Lamarmora, approvò l'avviso della Commissione.

§ 3.

La seduta del 21 gennaio fu aperta con una interpellanza dell'onorevole senatore Balbi Provera diretta a sapere, per qual ragione la Commissione delle petizioni avea proposto l'ordine del giorno puro e semplice intorno ad una petizione del sindaco di Genova, con cui in nome di quel municipio si chiedeva che il senato s'interponesse presso il governo acciò desse i provvedimenti necessarii alla progettata costruzione del pavimento in lastre e tacchi lungo la strada che dalla piazza del Principe conduce alla Lanterna. Rispose a siffatta interpellanza, invece della Commissione, il Ministro dei lavori pubblici; che nel tempo attuale ciò sarebbe contrario non tanto agl'interessi della

Parlando della necessità dell'ordine sociale (1), dicemmo che gli uomini, viventi senza prefisso e comune scopo, e ciascuno di essi ritraendo a sè ogni cosa, in una vicendevole e continua guerra si consumano. Questo si verifica nel primitivo loro stato di salvatichezza, stato di guerra privata, di distruzione, di caos morale. Ivi ciascuno adopera le naturali forze dello spirito e del corpo per quanto l'appetito lo sprona. Gli oggetti da soddisfare gl'illimitati desiderii o non bastano o dagli stessi individui sono desiderati; quindi la dissociazione, l'universale distruggimento.

Ma l'Architetto supremo della natura, nel creare la specie umana, volle che si conservasse. A tal uopo rese indispensabile l'ordine, la cui gran legge scrisse nella proprietà o nell'istinto, che ciascun essere possiede, di provvedere alla propria conservazione.

La necessità fisica di cotesto ordine si compone di tre articoli: limitazione degli esseri nella propria sfera; necessità in ciascuno di essi di agire combinatamente a suo ed a comun pro; direzione in tutti ad un comune ed universal fine, quello cioè della conservazione degli individui, della specie e del tutto.

La necessità morale del sopraddetto ordine si ricava dalla considerazione che i diritti nell'uomo isolato non sono che un rapporto astratto di necessità ad ottenere conservazione; ch'essi non hanno valore, ossia non sono utili per l'uomo, se non si rendono pratici, cioè non diventino un potere effettivo di fare; ch'essi non acquistano un tale potere, senza l'aiuto della colleganza sociale. L'ordine sociale è dunque il fondamento dell'esercizio pratico di tutti i diritti; onde risulta evidente la necessità morale del detto ordine.

Ciò posto, si conchiude che la socialità sia un diritto primitivo e sacro del genere umano. La naturale imperfezione dell'uomo, la sua insufficienza per la propria felicità, l'impeto che ognora lo spinge al ben essere, lo strascinano a cercare la società dei suoi simili, la quale, riparando ai suoi bisogni, lo rende felice, per quanto la sua natura comporta. La società è dunque figlia del bisogno, ed esiste per necessità naturale, non già per gli immaginati patti sociali o taciti o espressi. Non le rinunzie, nè alcun atto volontario dell'uomo le ha dato origine; essa è bensì una diretta conseguenza dell'ordine superiore delle cose. Noi lo abbiam detto altrove (1): « Come Dio creò due » enti, così creò un rapporto. Fu autore di legg » fisiche e di leggi morali. Disse, voler l'uomo, » voler la società; l'uomo nacque, la società si » compose ».

« Questa dunque ha una esistenza tutta propria, » consacrata dalla eterna impronta di una neces- » sità naturale. Se necessariamente esiste, ha di- » ritto di conservarsi; a questo fine dee l'ordine » di natura aver disposto un sistema di azioni » tendente a conseguirlo; un tal sistema produce » una serie di diritti e di doveri: dunque la so- » cietà ha per sè medesima una vita, un fine, » ed un sistema particolare di diritti e di doveri ».

Non abbiamo trascurato, allorchè così parlam-

(1) Cap. LXIV, pag. 283.

(1) Cap. LXXI, pag. 305.

---

regia amministrazione, quanto a quelli del municipio genovese, perchè il pavimento in lastre verrebbe a costare 40,000 franchi; che lieve sarebbe poi la durata del pavimento atteso il continuo gravosissimo passaggio delle vetture di trasporto che animano il commercio di Genova, ed anche per cagione della strada ferrata che ora è in costruzione, e che potrebbe richiedere vi si facessero cangiamenti. Dopo queste spiegazioni il Senato adottò l'ordine del giorno puro e semplice, rigettando un altro motivato proposto dal senatore Deferrari.

Si passò quindi a discutere la legge votata già dalla Camera de'Deputati per l'imposta sui fabbricati, di cui facemmo lunga menzione a pag. 607 e seguenti della presente Appendice. Questa discussione tenne occupato il Senato in cinque successive tornate fino a quella del 25 gennaio, quando fu vinta la legge con 47 voti contro 10 discrepanti. Sarebbe inutile e tedioso ancora pei nostri lettori se volessimo esporre i diversi pareri espressi da parecchi degli onorevoli senatori nella discussione generale della legge, e nella disamina particolare de' singoli articoli della medesima. Ci restringeremo solo a dire, che tutti furono adottati come dal ministero erano stati proposti; se

mo, di aggiungere che, siccome le leggi dell'insieme di una cosa qualunque sono differenti dalle leggi speciali delle sue parti, così la natura e le azioni di ciascun uomo preso singolarmente e considerato per sè stesso non somministrano idea dei rapporti reali del tutto insieme del corpo sociale, rivolto a conseguire con le forze comuni un fine comune. In conseguenza la natura, i rapporti, i doveri solidali, i diritti dei corpi politici sono così radicati nella personalità collettiva di tutto il corpo sociale, che sarebbe impossibile di trovarne l'origine, se non si ammettesse il principio della unità personale e individua della società. Essi le sono inerenti e proprii talmente, che non si può confonderli coi rapporti, i doveri e i diritti dei cittadini. Neppure si può dire che la esistenza dei primi si fondi nella esistenza di questi ultimi. Gli uni sono distinti dagli altri, e i primi reggono, senza considerazione degli individui umani, solo in vista dell'unità complessa del corpo sociale.

In seguito, considerata la società come individuo morale, ci siamo altrove lungamente occupati di applicarle la medesima teoria astratta dei diritti e doveri, che avevamo studiata nell'uomo. Non si è quindi trascurato per noi di spiegare il sistema o l'ordine naturale e necessario dei mezzi disposti al conseguimento del fine, a cui la società, quale corpo morale esistente per decreto di Dio, tende; il fine è la di lei conservazione. Ciò fatto, abbiamo conchiuso che il detto fine è un dovere, a cui la società deve soddisfare; e che i sopraccennati mezzi sono sorgenti di tanti diritti, ossia sono tante forze che ella possiede e che adopera, e indirizza all'indicato fine.

Dietro tutto quello che abbiamo finora esposto, che cosa è mai lo asserire che gli uomini hanno rinunziato alla naturale indipendenza per vivere sotto leggi politiche? Non è una favola cotesta rinunzia? E non sognano coloro i quali parlano di contratto sociale, come se avessero assistito alla stipulanza di esso, come se ne avessero il testo nelle mani, ed a noi lo additano quale titolo unico e primitivo della naturale libertà del genere umano?

Ma infine coloro, i quali parlano di rinunzia della naturale indipendenza, quale idea si formano di questa? Non si può ad un essere qualunque assegnare una qualità, che non le appartenga nello stato in cui esso è realmente. Laonde l'uomo essendo di fatto socievole, non si può far parola della sua naturale indipendenza, se non considerandolo nella sociale colleganza. Una indipendenza che gli si volesse attribuire risguardandolo fuori di ogni relazione per cui può nuocere o giovare ai suoi simili, ossia fuori uno stato di società qualunque, sarebbe una facoltà posseduta da lui in uno stato in cui non fu mai.

Laonde è falso e strano il passaggio dallo stato d'indipendenza a quello di società; l'uno sta nell'altro. Ripetiamo ciò che abbiamo detto, allorchè svelammo le basi della civile società (1). L'uomo ha per sua natura un fine a cui tende. La coesistenza è una legge della costituzione e della originaria disposizione del genere umano. Ciò posto, la natura ha dovuto fissare un ordine necessario, per lo quale si raggiunga quel fine. Cotesto fine è

(1) Cap. LXV, pag. 286.

---

non che nel discutersi l'articolo 4, che esenta dalla tassa i fabbricati rurali inservienti esclusivamente alla coltivazione delle terre, e gli edifizi destinati al culto cattolico ed a quello delle altre religioni tollerate, i signori senatori Giulio e di Castagneto proposero comprendersi nell'esenzione le case di abitazione dei ministri del culto aventi cura di anime. Ed il signor senatore Fantini propose alla sua volta di aggiungersi anche i conventi e monasteri degli ordini mendicanti. Contro questi emendamenti osservò il commissario regio: essere scopo della legge il sottoporre all'imposta la rendita reale o presunta dei fabbricati, e che essa colpisce non le persone ma le proprietà: avere la società provveduto al mantenimento dei parrochi con congrue prebende, ed essere giusto perciò ch'essi sopportino pei loro stabili quei carichi cui sono soggetti gli altri cittadini: i frati mendicanti essere protetti da persone zelanti, le quali provvederanno al tenue tributo che debbono versare in favore dello Stato. Alle quali osservazioni facendo eco il signor Ministro dell'istruzione pubblica, soggiunse che i mendicanti non sono indigenti, ed anzi vi sono tali ordini che vivono assai meglio di quelli che campano per l'industria loro. Nondimeno prolungandosi la discussione, ed essendo stato proposto

la più felice conservazione combinata col più squisito perfezionamento. Senza osservare quell'ordine, egli è dunque impossibile che l'uomo felicemente si conservi e si perfezioni. La indipendenza è una delle facoltà o potenze, con cui egli si aiuta ad ottenere tutto questo: quando si voglia supporre una indipendenza che non si riferisce al bene di lui e che non concorre a salvarlo e perfezionarlo, si suppone una facoltà rovinosa e micidiale, cui non sarebbe sacrifizio rinunziare, e che non mai può essere naturale, dappoichè la natura non dà diritti per distruggere. In questo stato di cose, in che può consistere la utile e naturale indipendenza di esseri coesistenti? Essa deve consistere nella esenzione ed allontanamento di tutti quelli ostacoli, che possono impedire l'opera necessaria della felice conservazione e del perfezionamento dell' umano genere.

Ora noi domandiamo a coloro, i quali chiamano società naturale lo stato di selvaggia colleganza, ed attribuendo ad essa il vantaggio di mantenere la naturale indipendenza, asseriscono che questa si perde col passaggio allo stato di una colleganza civile: avvi reale indipendenza là dove è dimostrato che sussistono tutti gli ostacoli, che agli uomini vietano di conseguire il fine della natura, ossia di provvedere al loro ben essere? A quale indipendenza gli uomini rinunziano depositando la loro forza tra le mani di uno o più uomini, affidando a questi la custodia dei loro diritti, e ponendo sotto la protezione delle leggi la loro vita, la roba, l'onore? Se la diffidenza, l'incertezza, il timore turbano continuamente le primitive società selvagge, in che si vuol far consistere la infelicità dell'uman genere, uscendo da uno stato si fatto di miseria e di disordine? Se i deboli per l'imperio delle leggi perdono il timore; se i forti per quello stesso imperio perdono la facoltà di abusare della loro forza, si può dire che gli uni e gli altri rinunziano ad un diritto? Si può dire che una sventura nei primi, una violenza nei secondi costituiscano una proprietà, un bene di cui sono spogliati? Un bambino esposto sulla nuda strada perde la sua naturale indipendenza, se ritrova una donna che lo raccoglie e lo alimenta?

La vera indipendenza personale è l'esercizio della libertà tra uomo e uomo, regolato secondo il principio della uguaglianza. Questo principio offre la misura delle azioni, che gli uomini possono legittimamente eseguire gli uni verso gli altri. Se oltrepassare questa misura non debbono, eglino sono indipendenti sempre che dentro di essa hanno facoltà di agire come loro piace, senza che niuno possa turbare il loro arbitrio esercitato nel sopraddetto confine. Dove si acquista una tale indipendenza? Là dove la società è così costituita, che aiuta a rimuovere gli ostacoli, che agli uomini vietano di conseguire il fine del loro ben essere. Dunque la società civile, cioè quella che è modellata giusta l'ordine necessario della natura, è indispensabile ad assicurare e mantenere la reale ed utile indipendenza. Ed egli è per questo motivo, che più perfetta è questa, a misura che più si perfeziona la condizione sociale degli uomini.

Come dunque dobbiamo considerare la società? Come un soccorso necessario per noi a raggiungere il fine naturale. L'indipendenza, che vale quanto dire la libertà naturale, e l'uguaglianza

---

dal signor senatore Defornari il rinvio della legge alla Commissione centrale per nuova disamina, il signor Ministro delle finanze, e dopo di lui anche il signor Commissario regio, a troncare le difficoltà dichiararono che il Governo userà a favore degli ordini mendicanti tutti quei riguardi che stanno legalmente in suo potere.

Ritenute pertanto queste dichiarazioni, il signor senatore Sclopis mirando a ravvicinare il principio di giustizia su cui è fondata la legge coi riguardi espressi nella discussione, propose un ordine del giorno motivato con cui « il Senato prendeva atto delle dichiarazioni del ministero, che l'esenzione dell'imposta di cui si parla nell'articolo 4 si debba intendere estesa anche alle case abitate esclusivamente da quelli che attendono personalmente alla coltivazione dei terreni annessi, e che quanto agli ordini mendicanti si avranno i medesimi riguardi di equità che si convengono, senza ledere però il principio della legge in ordine all'estensione del tributo a tutti indistintamente i fabbricati, alla riserva delle eccezioni specifiche contenute nel suddetto articolo 4. » Quest'ordine del giorno ebbe la preferenza su varii emendamenti presentati da altri senatori, e così il menzionato articolo rimase approvato.

sono così essenziali al conseguimento del sopraddetto fine, che formano gli attributi indispensabili di ogni bene ordinata società. Laonde la base di questa, non già sulla rinunzia della naturale indipendenza, ma sta al contrario sull'assicurazione e sul mantenimento di essa. Se l'esistenza della società e l'ordine sociale poggiassero sopra rinunzie, depositi, contratti, o altri atti positivi dell'uomo, tutto sarebbe precario e quistionabile, e l'intero sistema dei diritti e dei doveri sociali non avrebbe base stabile. Al contrario, si faccia che l'esistenza delle società e l'ordine sociale sieno un vero e rigoroso diritto naturale e necessario, ed ecco derivarne irrevocabilmente l'intero sistema dei doveri e dei diritti sociali.

In virtù dei sopra esposti principii, e dappoichè gli uomini sono sottoposti all'impero della necessità nella relazione tra loro e l'ordine esterno dell'universo, cui non hanno potenza di superare, e che li sospinge alla sociale convivenza; dappoichè siffatto impero della necessità si manifesta eziandio nella relazione tra loro e l'ordine interno della loro costituzione fisica e morale, mercè il quale non possono agire spontaneamente che con la propria volontà, e questa non può essere determinata da altro motivo che da quello della utilità propria; dappoichè gli uomini, essendo esseri simili, non hanno impero l'uno sull'altro, e ciascuno possedendo per natura il diritto inviolabile della proprietà personale, non può nè deve agire in compagnia degli altri se non per la propria utilità, anche quando sembra che lavori in favore di altrui, segue che, riunendo queste tre leggi di necessità, di utilità e di uguaglianza di diritto, i vincoli, i quali uniscono gli uomini, non sono che la necessità dell'ordine naturale e quella dell'interesse personale; dimanierachè la dipendenza sociale non induce la soggezione di un uomo all'altro, bensì quella di ciascuno al proprio vantaggio ed alla necessità naturale della sociale convivenza.

Era indispensabile richiamare alla mente del Lettore queste teorie, che altrove abbiamo largamente sviluppate; non altrimenti egli potrebbe rimanere convinto di quelle, sulle quali noi poggieremo il diritto di punire, che la società possiede.

Certamente niun principio di ragione autorizza l'uomo a nuocere ad un suo simile; al contrario, ogni legge prescrive ed obbliga di astenersi dal farlo. Del pari niun principio di ragione obbliga a tollerare l'ingiusto danno altrui, ma ogni legge attribuisce il diritto a sottrarsene, a resistere, ad assicurarsi contro l'ingiusta offesa. Se fosse lecito nuocere senza diritto; se fosse vietato respingere l'ingiusto danno altrui, il capricecioso offensore avrebbe un impero micidiale e funesto sopra il suo simile: in questo caso, l'ordine morale della giustizia non sarebbe più il sistema della massima utilità per tutti, e la giustizia comune sarebbe una falsità.

Qual è propriamente l'oggetto del diritto di difesa? Premunirsi contro un male che in forza del corso ordinario delle cose si può ragionevolmente prevedere come contingibile; garantirsi da un male presente e dai tentativi spiegati di un male presente. Come si vede, il diritto della difesa abbraccia quello della sicurezza, imperocchè

---

§ 4.

Il Senato con 52 voti favorevoli contro due soli discordanti approvò nelle tornata del 29 Gennaio il progetto di legge per l'autorizzazione dell'esercizio provvisorio de' bilanci a tutto il prossimo venturo Aprile, e ne' termini medesimi ond'era stato adottato dalla Camera de' Deputati, come si è fatto rilevare nel § 3. della prima serie della corrente seconda quindicina di Gennaio.

Serie III.

—

ATTI DEL GOVERNO.

---

§ 1.

Con reale decreto del 13 gennaio che troviamo pubblicato nella seconda quindicina dello stesso mese, a proposta del signor Ministro delle finanze,

ogni azione di fatto che si pratica per allontanare un male, sia presente, sia probabilmente contingente, è in sostanza un atto che tende a coprire la nostra sicurezza.

Lo stato di difesa è essenzialmente uno stato di opposizione, di contrasto e di guerra. Egli è determinato dalla presenza e dai tentativi della offesa derivante da qualsiasi specie di esseri che attentano contro di noi. Egli dura e si estende fino a che dura l'azione offensiva, e quanto si estendono le operazioni ed i rapporti della offesa. Egli finisce dove subentrano le cagioni e lo stato della sicurezza. Egli non è che lo stesso diritto della conservazione, considerato sotto un altro aspetto. In conseguenza tutti gli oggetti del diritto di conservazione sono pur anche oggetti di quello della difesa. La nostra vita, i nostri beni, la nostra libertà personale o reale, la famiglia e la patria, e in generale qualunque mezzo del giusto ben essere umano, possono tutti essere oggetti del diritto di difesa. Tutti i diritti non ne formano che un solo; e la vita, la libertà, i beni, la famiglia, la patria, ossia la società non sono che varii oggetti di questo solo diritto.

Convinti appieno che esercitare la difesa sia un diritto così primitivo, inviolabile e naturale dell'uman genere, quanto quello della conservazione, facciamo intanto osservare che fin qui non abbiamo che un diritto teoretico, una relazione astratta, la quale, come ci siamo in altro luogo espressi, racchiude l'idea della necessità finale di conservarsi e non altro. La sua esecuzione è ipotetica, poichè niuno assicura ch'essa produca in pratica l'effetto inteso; è condizionata, poichè ad effettuare quel dato sistema di azioni necessarie alla conservazione è indispensabile che concorrano le tali disposizioni degli uomini. Onde sorge per costoro l'idea del dovere pratico, in virtù del quale l'esecuzione sopraddetta è promossa, agevolata, e considerata come certamente contingibile. Siffatta esecuzione è circoscritta nei limiti dei mezzi efficaci che gli esseri intelligenti posseggono, giusta la loro natura, a produrre un effetto finale qualunque. Ora gli uomini non posseggono che tre fonti di mezzi, tre forze; la mente, la volontà, l'attività esecutrice. Acciò un loro diritto abbia una pratica esecuzione immancabile, occorre che queste forze si trovino poste in un pieno sviluppamento. Ma chi può dire ch'esse abbiano realmente l'efficacia attiva, che loro dobbiamo attribuire, affinchè il diritto della difesa si stabilisca da sè e mantengasi immutabile? Chi può dire che la libertà dei tre menzionati poteri non incontri nemici intenti a minorarla o a distruggerla? Non sappiamo che l'uomo è un essere per sè finito, e circondato da ostacoli i quali non solo gli vengono dalla propria limitata natura e dalla sua posizione passiva in mezzo alle leggi e agli enti dell'universo, ma ancora dai principali suoi avversarii, che sono gli altri uomini coi quali deve convivere? Confessiamo dunque la insufficienza del suo diritto a produrre praticamente e costantemente l'effetto della propria sicurezza, senza l'aiuto di una intermedia potenza.

Sappiamo dalla storia quali sieno sempre state le disposizioni naturali degli uomini relativamente al fine della loro difesa, in guisa che per una conseguenza dei disordini a cui soggiacquero, sen-

---

è stato ordinato che il prodotto dei centesimi addizionali per le spese dei ruoli e la riscossione delle contribuzioni dirette, dovrà dagli esattori versarsi interamente nelle tesorerie provinciali, formando una categoria distinta nei registri dei tesori di ciascuna provincia, i quali nelle quitanze di versamento da spedirsi ai rispettivi esattori dovranno esattamente indicarne la speciale convenienza. — Si stabiliscono le norme di retribuzione da accordarsi annualmente a ciascun esattore, tanto per la terra-ferma, che per la Sardegna. Si minacciano alcune penali contro gli esattori ritardatarii, i quali potranno, tra l'altro, essere sottoposti alla perdita di una porzione della retribuzione loro accordata; e questa ritenuta cederà a beneficio dei successori qualora avesse luogo il cambiamento dell'esattore inadempiente. — Si dichiara infine che le disposizioni dei primi quattro articoli del real decreto non riguardano i ruoli delle comandate e gli altri ruoli generali che possono aver luogo indipendentemente dai ruoli generali di ripartimento delle contribuzioni dirette, e che per questi continueranno ad osservarsi le disposizioni e norme finora in vigore.

tirono generalmente la necessità di ricorrere ad una intermedia potenza che l'ordine sociale stabilisse. Sappiamo in quale diffidenza, incertezza e timore le primitive società durarono.

Poste dunque, giova ripetere queste nostre parole che pronunziammo altrove, poste le disposizioni favorevoli e contrarie della natura umana, e riferito il tutto all'intento della formazione e conservazione dell'ordine sociale (1), ne emerge in guisa irrefragabile negli uomini la necessità della creazione e conservazione di un potere valevole ad illuminare, interessare e rinforzare la libertà loro, aggregandoli in quella maniera unica, universale e costante che l'ordine essenziale della socialità prescriveva. Laonde non si vide, come dicono i pubblicisti, che per distruggere la disuguaglianza fisica bisognava rinunziare alla uguaglianza morale; bensì per acquistare l'uguaglianza morale si vide che bisognava distruggere la disuguaglianza fisica. Non già, com'essi dicono, si trovò che per conservarsi e conservarsi tranquilli era mestieri non essere indipendenti; ma al contrario, trovossi ch'era mestieri assicurare la propria indipendenza per conservarsi e vivere tranquilli. Non mai avvenne, secondo i medesimi, che gli uomini furono costretti a compensare col sacrifizio della loro libertà naturale l'acquisto di tutti gli strumenti proprii per ottenere la loro conservazione e tranquillità. Che mai si fa presentando sotto questo punto di vista l'origine delle società civili? Si vuol far credere che Dio, dopo aver fornito gli uomini di diritti irrefragabili, e dopo averli destinati allo stato di società uniforme alle sue leggi di ordine, abbia voluto ch'eglino non potessero pervenirvi, se non mediante il sacrifizio di quei diritti medesimi?

Che cosa è dunque la società per l'uomo? Lo stato di società è per lui un oggetto finale, un mezzo necessario, un aiuto di diritto nell'ordine della propria difesa: oggetto finale, perchè racchiude i sussidii della conservazione assoluta; mezzo necessario, perchè senza di lei non può alcun uomo respingere i danni ed assicurare la sua felice esistenza contro le cagioni nocive; aiuto di diritto, perchè tutti i membri di una società sono per necessario dovere di natura tenuti a concorrere al soccorso scambievole in tutti quei casi in cui le forze particolari per l'ordine della incolpabile necessità non bastano a garantire il giusto ben essere di ogni individuo. Per esseri bastanti a sè stessi non vi sono costanti e rigorosi doveri di società, ossia non può esistere un ordine abituale di socialità. Dall'altra parte poi per ogni uomo la società non ha valore, e non può esigere doveri, se non in vista di essere un aiuto alla debolezza dell'individuo; ed a proporzione solamente che soddisfa all'ordine di ragione che ad un tale aiuto si conviene. Quello che volgarmente si chiama contratto sociale, e che meglio chiamar dovrebbesi legge della socialità, esige condizioni e vantaggi reciprochi fra il corpo e le sue membra.

Qualunque sieno pertanto le cagioni prepotenti che l'incolpabile necessità conduce contro la conservazione umana, tutte formano soggetto e titolo

(1) Indispensabile per l'esercizio pratico e costante del diritto di difesa inerente all'uomo.

1.a QUINDICINA DI FEBBRAIO 1851.

Serie I.

ATTI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI.

§ 1.

Dopo sette giorni di discussione incominciata ai 27 dello scorso gennaio, e continuata nei susseguenti 28, 29 e 30, e poscia in quelli del 5, 6, e 7 febbraio, finalmente nell'ottava ed ultima tornata degli 8 di questo stesso mese, la Camera con una maggioranza di 106 voti contro 18 approvò il bilancio passivo del ministero di grazia e giustizia. Le prime quattro sedute furono intieramente dedicate alla discussione generale del progetto, e molte gravi quistioni si agitarono risguardanti l'ordinamento giudiziario che tanto influisce sulla retta amministrazione della giustizia; di questo bene inestimabile della società che è il precipuo fondamento su cui si asside la tranquillità pubblica, il rispetto verso le leggi, la tutela dei diritti dei cittadini, e per conseguenza l'ordine sociale e la pace pubblica e privata.

di rigoroso dovere naturale onde porre in moto le forze tutelari della società a pro di tutto il corpo o di alcuna delle sue parti, ossia la società ed ogni membro di lei in forza della legge sociale sono in dovere di aiutare, difendere e proteggere in comune con tutte le loro forze i membri della colleganza, laddove la necessità lo esige. Da ciò deriva tutto l'ordine pubblico tutelare.

La società dunque esiste per dare con le sue forze a ciascuno individuo quella tutela dei proprii diritti, ch'egli, abbandonato a sè solo, non saprebbe darsi. Non è dunque vero quello che Mario Pagano ed altri asseriscono, cioè che l'uomo *cede* alla società il diritto di garantire con le private sue forze i proprii diritti; bensì egli acquista dalla società la garantia dei proprii diritti che per sè non potrebbe procurarsi; questo è appunto il fine, per lo quale si associa.

Vediamo ora in qual modo la società, possedendo il diritto di tutela, abbia pur quello di punire.

Non per rinunzia, nè per contratto, nè per alcun altro atto volontario dell'uomo la società esiste; bensì per necessità di natura, per volere di Dio. Se ha una esistenza necessaria, quanto quella di ogni individuo della specie umana, possiam dunque considerarla come un individuo morale. Esso, lo ripetiamo, ha una vita tutta propria, consacrata da una eterna legge di necessità naturale Se necessariamente esiste, ha diritto di conservarsi. Se ha diritto di conservarsi, ha pur quello di far uso di quel sistema di azioni dalla natura disposto al conseguimento dell'indicato fine. Nel numero di queste azioni trovansi quelle, le quali tendono a premunirla contro il timore di un male che si può ragionevolmente prevedere come contingibile, ed a garantirla da un male presente o dai tentativi già spiegati di un male presente: dunque ha diritto di prevenire o di respingere ogni danno che alla sua conservazione s' intende arrecare o si arreca. Cotesto diritto non proviene da alcuna cessione che gli uomini le abbiano mai fatta: bensì è proprio ed inerente alla sua individuale persona. Se esiste tanto necessariamente, quanto ogni umano individuo, ha, come questi, un diritto proprio di tutelarsi contro chi la offende.

L'ingiuria si può estendere quanto si può estendere il danno ingiusto. Il danno ingiusto alla società arrecato si può estendere quanto si estendono gli oggetti dei diritti umani, ai quali si può recare ingiusto detrimento o distruzione, e la cui tutela è un dovere tanto sacro della società, che ove non vi adempisse, perderebbe il titolo che dà origine alla sua esistenza e la legittima: insomma, quando non tutelasse quei diritti, la società verrebbe a suicidarsi. La difesa dunque sociale può essere esercitata per tutti i fatti, coi quali l'uomo offendendo ingiustamente qualsiasi specie di oggetti del diritto del suo simile, viene ad offendere l'integrità della vita sociale. I titoli dunque di ragione della difesa sono tanto varii e moltiplici, quanto varii e moltiplici sono i fatti della ingiuria, o gli oggetti della giusta incolumità.

Esercitare la difesa essenzialmente importa di respingere o di allontanare ogni nocumento fino al punto della vera sicurezza. Ma senza l'uso dei mezzi necessarii, ciò è impossibile. Tutti i mezzi

---

Primiero a prendere la parola in questo arringo fu il deputato Gerbino, il quale propose — 1.° istituirsi 4 corti criminali per diminuire l'ingente spesa che cagiona la giustizia penale — 2.° aumentarsi gli stipendii dei giudici di mandamento — 3.° modificarsi la statistica giudiziaria, la quale se per alcuni riguardi è ottima, per altra parte è nociva e può dirsi un vero flagello. Di fatti i funzionarii giudiziarii tenendo sempre a quella rivolto lo sguardo, altro più non curano che di far figurare alla fine dell'anno un buon numero di cause terminate, e quindi tralasciano quelle che non sono registrate nella statistica, e specialmente i giudizii in appello. Alle quali ultime osservazioni dell'onorevole deputato potrebbe aggiungersi, che non presentando la statistica se non semplici dati numerici, ne avviene che la maggiore o minore operosità e zelo dei funzionarii che amministrano la giustizia, non si misura dal merito reale dei lavori ch'essi fanno, dalle fatiche, per esempio, durate a scoprir la verità in un processo criminale, dalla difficoltà incontrate e felicemente superate nell'indagare il colpevole, dagli studi impiegati per elaborare ed acconciamente svolgere sì nel fatto, come nel diritto una lunga e ragionata sentenza, e simili, ma si misura unicamente dalle

necessarii dunque per allontanare il nocumento e procurare la sicurezza formano parte integrante del diritto di difesa della società. Se dunque il dolore, la schiavitù, la morte fossero veramente mezzi necessari alla giusta difesa e alla esistenza della società, offesa negli oggetti tutti di diritto di alcuno dei suoi membri, essa avrà la giusta ed irrefragabile potestà di effettuare tali cose. Senza di ciò, si verificherebbe l'assurdo che l'individua personalità sociale, esistente per necessaria legge di natura, dovrebbe essere vittima di un uomo qualunque operante contro diritto; e il diritto di difesa, il quale essenzialmente esprime di sua natura la potestà irrefragabile di usare di tutti i mezzi necessarii ad allontanare il male ingiusto, sarebbe una positiva falsità.

Dio vuole che il corpo sociale esista, acciò mantenga fra gli uomini quel dato ordine di azioni necessarie alla loro felicità. Chiunque quest' ordine infrange, infrange i titoli naturali sui quali poggia l'esistenza della società. Questa annunzia che punirà con tale pena tale azione lesiva dell' annunciato ordine, e ciò farà per necessità della propria difesa e per assicurare la propria vita, ch' ella tiene da Dio, e non da alcun patto, rinunzia o altro atto volontario dell'uomo. Ella dunque anticipatamente si dichiara in istato di guerra contro colui che commetterà un'azione che le nuoce. Il colpevole non perde con ciò il diritto alla sua difesa personale; nessun essere animato ne può mai essere privato. Solamente esso è ridotto alle sue forze individuali; e le forze sociali, che in tutt'altra occasione lo avrebbero protetto, sono in questa rivolte contro di lui.

Non si dica dunque con Filangieri, che le leggi sono le formole che esprimono i patti sociali; le leggi esprimono bene o male i rapporti che necessariamente e naturalmente intercedono tra gli uomini viventi in società. Non si dica che i diritti del cittadino si acquistano in virtù del contratto sociale; i diritti dell' uomo sono preesistenti alla società, la quale non li dispensa, ma li tutela. Non si dica, che ogni trasgressione della legge sia la violazione di un patto; chi trasgredisce la legge, viola i rapporti che la natura ha stabiliti tra esseri esistenti e che la legge ha sanzionati (1). Non si dica che i diritti si estinguono, tosto che il cittadino viola il patto che glieli aveva procurati; i diritti non si estinguono mai, comechè il cittadino abbia violato alcun rapporto naturale che lo vincolava ai suoi simili; unicamente in questo caso il diritto di difesa inerente al corpo sociale non solo è tanto preferito ai diritti individuali di quel cittadino, quanto la conservazione del tutto ha ragione di essere preferita a quella di una delle sue parti, ma anzi il diritto sociale viene in contrasto, in guerra con quello dell' individuo, senza che questi lo perda; e ciò è tanto vero, ch'egli può difenderlo contro tutte le forze sociali raccolte per giudicarlo. Non si dica, finalmente, che la società ha diritto di punire, imperocchè in forza del contratto sociale essendole stato ceduto il diritto che ogni individuo aveva sull' altro, allorchè questi violava le naturali leggi, ella rap-

(1) Se la legge fosse l'espressione della volontà dispotica di un uomo, il violatore di essa trasgredirebbe il capriccio del despota.

---

nude e sterili cifre numeriche. Bene spesso però una sola causa di grave momento richiede maggiori cure, più lunga, più assidua, più indefessa occupazione che non molte altre di minore importanza; ma poichè questa differenza non rilevasi dalla statistica, la quale non lascia scorgere altro che i soli numeri, può avvenire talvolta che un magistrato, o un collegio giudiziario, il quale abbia con grandi sforzi e con successo felice per la giustizia compiuto un solo giudizio momentoso e grave, appaia assai meno solerte, o piuttosto neghittoso al confronto di un altro collegio o funzionario, che in eguale tempo, ma con assai minore fatica, e dando alla giustizia risultamenti meno vantaggiosi, abbia portato a compimento dieci o venti affari di poco o niun conto. Di qui può sorgere non la lodevole emulazione di far bene, ma l'altra bassa ed ignobile di far molto, tuttochè male, ed anche con detrimento della giustizia, purchè si aggiunga lo scopo di ostentare operosità, presentando al finire dell'anno o del semestre numerose cifre numeriche per non restare indietro alle altre magistrature di ugual grado, od anche superarle. La statistica numerica adunque non offre mezzi bastevoli e sicuri per giudicarsi convenevolmente del merito e della solerzia de' ma-

presenta la somma dei diritti, che i cittadini avevano nello stato della naturale indipendenza; se per la sua giusta difesa ogni uomo ha diritto di reprimere chi vuole offenderlo, la società ha uguale diritto, perchè ha uguale dovere di provvedere alla propria conservazione, e un tale diritto le appartiene come individuo morale esistente per necessaria legge di natura, e non per alcuna cessione che gliene abbiano fatto gli uomini col preteso patto sociale.

In generale, sempre che i Pubblicisti parlano di diritti di qualunque genere dagli uomini *ceduti* alla società, non riflettono ch'essi ciò dicono di diritti inalienabili, ossia tali che gli uomini non hanno mai potuto nè possono cedere, perchè eglino non hanno mai potuto nè possono disporne. Ed a tale riguardo giova rammemorare le teorie, che abbiamo altrove stabilite.

Un diritto, risultando dai rapporti reali delle cose, ed essendo una potenza dell'uomo, una sua forza fisico-morale, la sua attività spiegata sotto certe relazioni fisico-morali di ordine, non è mai alienabile, imperocchè non è possibile che la forza, la potenza, l'attività di un individuo possano farsi quelle di un altro. La cessione, lo abbiamo in altro luogo spiegato (1), è soltanto possibile in un modo, cioè facendo nascere i rapporti, sui quali il diritto si fonda, in favore di un altro, il quale ne rimane in conseguenza investito. Quantunque la traslazione del diritto non intervenga nè il possa, purtuttavia l'effetto che si ottiene, è quello di una traslazione. Quando per altro si tratta di diritti e di doveri personali, la cessione non può mai aver luogo, attesochè, considerata bene la natura delle cose, sulle quali tali diritti e doveri si poggiano, non è possibile mutare i loro rapporti che hanno con l'individuo, né farli nascere a favore di un altro.

La vita, la libertà sono diritti doverosi, ossia l'uomo non può dispensarsi di esercitarli, quando voglia adempire al dovere di conservarsi. Questi diritti sono anche personali, cioè tali che non possono essere esercitati da altri; trasferire ad altrui l'incarico di adempirli, vale quanto violare il dovere medesimo, ossia quanto non adempirlo. Laonde non sono capaci di trasferimento. L'uomo ha diritto di esistere; quindi ha il dovere di usare quei mezzi, che natura fece necessarii a conservargli l'esistenza. Questo diritto è personale, perchè niun altro può vivere la sua vita; quindi non può lasciare che altri faccia uso per lui di quei mezzi che sono indispensabili a conservarlo; se lo facesse, egli violerebbe il suo dovere, o per dir meglio, non lo adempirebbe. In conseguenza ha il dovere di servirsi degli alimenti e di astenersi dal veleno, imperocchè questi vanno annoverati tra i mezzi il cui uso è prescritto necessariamente dalla natura per la conservazione della sua esistenza. Se egli si privasse del cibo, o prendesse del veleno, si porrebbe in opposizione con l'ordine di natura. Se cedesse altrui la facoltà di privarlo del cibo, o di somministrargli un veleno, o di strozzarlo con una corda, verrebbe a cedere una facoltà, ch'egli stesso non può esercitare senza contravvenire all'ordine di natura. Come può egli cedere un diritto, ch'egli per sè

(1) Capit. IV, § 4, pag. 55.

---

gistrati, e del vero andamento della giustizia, e spesso ancora ha per base la studiosa fallacia, o l'involontario errore di qualche commesso; e però i dati che da essa si attingono non sogliono essere esatti in guisa da potersene dedurre giuste conseguenze generali. Quindi è che non ci sembrano mal fondate le istanze dell'onorevole Gerbino, perchè la statistica giudiziaria si modificasse, sostituendosi ad essa speciali documenti, i quali potrebbero adempiere allo stesso fine senza urtare nei medesimi scogli.

A ciò rispose il Ministro guardasigilli osservando, che la statistica non mira soltanto allo scopo di mostrare il numero delle cause giudicate, ma ad un altro ancora più elevato, quello cioè di raccogliere certi fatti che importa molto di conservare sia in materia civile, che penale: che relativamente alle spese cui dà luogo l'amministrazione della giustizia, sarebbe utile rimandarsene l'esame al tempo in cui si discuterà il progetto del nuovo organizzamento giudiziario, e sarà quello altresì il momento opportuno per decidersi se convengano corti criminali stabili, ovvero corti di assise ambulanti, come sono state adottate presso altre nazioni.

Qui sorse l'onorevole Siotto-Pintor, ed accennan-

non possiede? Dunque il diritto di esistere non è alienabile; e siccome l'uomo non può legittimamente attentare alla sua vita col ferro o altrimenti, così è falso che, convenendo in società abbia ceduto a questa una facoltà che egli stesso non aveva. La società è un corpo morale che ha diritto naturale alla propria conservazione: laonde ha diritto di punire nella vita chi l'offende, allorchè questo è un mezzo necessario per conservarsi: in tutto ciò non avvi alcuna ombra di cessione che gli uomini le abbiano mai fatta.

Lo stesso dicasi del diritto alla libertà, che ogni uomo possiede. Esso è personale, attesochè niun uomo è libero dell'altrui ma della propria libertà. Per adempire questo diritto, l'uomo ha il dovere di fare un uso legittimo, giusta l'ordine di natura, delle proprie facolta fisico-morali. S'egli si privasse della facoltà di adempirlo con lasciare in altrui potere i mezzi a lui necessarii per fare quello che deve, effettivamente si priverebbe del potere di compiere il suo obbligo, e perciò lo violerebbe effettivamente. In conseguenza, se legasse sè stesso con funi, o si chiudesse in una carcere, violerebbe il suo dovere, e si porrebbe in opposizione con l'ordine di natura. In quale modo dunque si vuole che egli abbia ceduto alla società il diritto di legarlo con funi, o di chiuderlo nelle carceri, se questo diritto ei non possiede, nè per sè ha facoltà di esercitarlo? Il diritto di libertà personale non è dunque alienabile. La società tiene il diritto di vincolare la libertà di alcuno dei suoi membri, non per cessione fattagliene da costoro, ma per sè e come individuo, che avendo facoltà di conservarsi, ha pure quella di fare uso dei mezzi necessarii al conseguimento di questo fine.

Dopo avere spiegato che il diritto di punire è inerente alla società, e non trasmesso a costei in virtù del patto sociale, passiamo a confutare le ultime proposizioni del nostro Mario Pagano. Egli dice, che la privata vendetta è un diritto che nasce dall'ordine universale delle cose, attesochè tende a restituire l'ordine ed a riparare i violati diritti. Passa grande differenza tra la giusta difesa e la vendetta. Quella tende a premmunirci contro la possibilità di un male, od a respingere un male o danno presente. Se la possibilità del male non esiste, la difesa non ha occasione di esercitarsi. Se il male o il danno si è già patito, la difesa ha perduto il campo ad esercitarsi: essa non si dispiega che incontro alla presenza del male Succede allora la vendetta, la quale è propriamente quella passione d'ira, con cui un uomo, dopo avere sofferta una ingiuria, vuole soddisfarsi facendone una uguale o maggiore al suo avversario. Questa, che è la passione ordinaria degli empi, non possiamo noi santificarla col nome di diritto naturale dell'uomo. Riparare i violati diritti! Che vuol significare ciò? I diritti si difendono contro chi intende violarli: e se per difenderli è assolutamente necessario violare i diritti altrui, legittimamente si fa. Ma violati che sieno i diritti, si riparano forse violandone altri? Non mai; bensì vengonsi a violare gli uni e gli altri. Di questo modo l'ordine non si restituisce, ma s'infrange; e la società dopo avere patito un primo torto, viene costretta in virtù del preteso diritto di vendetta a patirne un secondo. Nè tampoco è vero

---

do alla categoria del bilancio della giustizia che accorda l'ingente somma di lire 922.000 per le spese del culto, propose ridursi i vescovadi ed arcivescovadi, i quali nel regno sardo ascendono al numero strabocchevole di 42; restringersi i conventi, e chiudersi l'ingresso ai novizi; provvedersi meglio all'amministrazione della giustizia, primo bisogno morale dei popoli, e primo dovere dei governi; non potersi avere giustizia senza buone leggi, e le leggi piemontesi non essere buone, perchè male si prevengono, male si provano e male si puniscono i delitti; non poter sussistere il giury qualora voglia conservarsi l'articolo 371 del codice penale, ed essere perciò indispensabile, o di sopprimersi quella istituzione, o di abrogarsi l'articolo; sottoporsi infine a severa censura la condotta dei magistrati pria che giunga il tempo di riconoscere l'inamovibilità sancita dallo Statuto.

Replicò il ministro doversi riguardare come già abolito sino dal 1848 l'articolo censurato dal preopinante; essere da lodare la magistratura come quella che avendo nei tempi trascorsi esercitato influenza politica e giudiziaria, seppe acquistare titoli alla comune riconoscenza; aver dato sempre al governo buoni consigli, e fatto rappresentanze le quali se non furono ascoltate sempre, merita-

che la uguaglianza tra gli uomini viene a rimettersi per la reazione, con cui si deteriora l'esistenza dell'essere nocivo per quanto è il nocumento che ha recato ad altrui; bensì l'uguaglianza viene di questo modo ad essere violata due volte. Solo tra i barbari si può profferire che il piacere, il quale si ha di nuocere tanto all'offensore, quanto egli ha offeso altrui, riveli un bisogno morale, un diritto naturale alla distruzione dell'essere nocivo. Noi crediamo che questo sia un bisogno morale degli empi, i quali non debbono essere presi per modello, quando si vogliono applicare agli uomini i diritti che per natura competono ai medesimi.

L'associamento delle private forze costituisce la pubblica forza, ossia la società: noi lo sappiamo. Ma non possiamo consentire, che il diritto personale e naturale alla vendetta, formata la società, passi in questa. Trascuriamo di osservare che non avvi alcun passaggio, nè rinunzia, nè cessione di sorta, perchè lo abbiamo abbastanza dimostrato di sopra. Solo diciamo che la difesa, diritto inerente all'uomo, è egualmente diritto inerente alla individua personalità sociale; costei lo esercita, perchè lo possiede per sè stessa, e non perchè le sia stato mai ceduto da alcuno. Ma il preteso diritto alla vendetta non è inerente all'uomo, bensì all'uomo selvaggio o corrotto; laonde molto meno può competere alla società, la quale poggia sopra titoli legittimi e naturali, quando ripara i vizi degli uomini, e non quando gli imita.

Infine, fino a qual punto sia falso che il diritto di vendicare la lesione dei diritti sia lo stesso che quello di punire, e che la pena non sia altro che una vendetta, assai meglio pruoveremo allora che dello scopo, che la pena deve proporsi, ci occuperemo.

Chiuderemo questo argomento dandoci la pena di confutare la teoria di Rousseau intorno alla pretesa dedizione di tutto l'uomo alla società? Si rilegga ciò che altrove (1) abbiamo detto a questo riguardo. La pretesa alienazione totale non è necessaria, ripugna alla ragione, conculca la vera libertà, e distrugge il principio della sovranità nazionale. Il diritto di punire, derivante dalla teoria di Rousseau, si ode ogni giorno predicare dai Gesuiti al cospetto dell'attuale Ferdinando Borbone di Napoli.

Capitolo III.

Oggetto delle pene.

Le pene, come abbiamo innanzi dimostrato, non possono avere per oggetto la vendetta dell'offesa recata alla società. La vendetta è una passione, e le leggi ne sono esenti. La vendetta può essere lo scopo delle pene presso una colleganza di barbari; ma non appena le società sono fondate sopra principii di ragione e di giustizia, non è lecito credere che puniscano per voglia di tormentare e di affliggere un essere sensibile, nè si può paragonarle a jene, il cui spietato furore non può essere placato che dal sangue delle vittime. Non trascuriamo inoltre dire, che la vendetta sa-

(1) Capit. LXVIII, pag. 294.

---

vano però sempre di esserlo; doversi alla magistratura tutti i miglioramenti legislativi che si sono venuti mano mano operando, e specialmente i due editti benefici del 1821 che posero fine al sistema del 1814, cotanto fatale alla legislazione del Piemonte; avere essa accolto con affetto le nuove riforme, sopportato di buon grado i nuovi lavori di cui veniva gravata, e non volere perciò il Ministro, nè potere stendere la mano per segnare la dimissione di un solo funzionario giudiziario, se a ciò non venga spinto da riconosciuta necessità. Riguardo alla somma di lire 900,000 circa, fece rilevare che questa non concorre ad arricchire l'aristocrazia del clero, ma è destinata a soccorrere i parrochi poveri, i quali abbiano una rendita minore di 500 lire. Del rimanente, disse avere il ministero riconosciuto il bisogno di dare intorno a ciò gli opportuni provvedimenti, ma che per venirsi a qualche risultamento utile faceva d'uopo conoscersi l'ammontare del patrimonio ecclesiastico, ed una Commissione apposita lavorava per raccogliere analoghi documenti e notizie.

Ma l'onorevole Sineo dopo aver detto che conveniva invertire l'ordine della discussione, ed esaminare prima la legge organica, poscia il bilancio,

rebbe assurda, imperocchè le leggi tranquille moderatrici delle particolari passioni, giustificherebbero in questo caso col loro esempio quello che condannano coi loro precetti; sarebbe ancora inutile, imperocchè non potrebbe impedire che il torto recato alla società dal delitto del reo non esistesse realmente.

Per le istesse ragioni non si può alle pene assegnare tampoco per oggetto la espiazione del reato. In qual modo nell'ordine civile delle cose può essa aver luogo? È possibile disfare un delitto già commesso? Come si esprime Beccaria, le grida di un miserabile non richiamano dal tempo, che non ritorna, le azioni già consumate.

Il solo ragionevole motivo delle punizioni, la sola causa che le rende giuste non è dunque il proponimento di riparare il male commesso, la quale cosa è impossibile, nè quello di soddisfare l'odio che il vizio ispira, ciò che sarebbe lo stesso che obbedire a un cieco impeto d'ira; ma unicamente il proponimento d'impedire che il delinquente rechi altri danni alla societa, e di distogliere gli altri dall'imitare il suo esempio con la impressione che la pena da lui sofferta deve fare sui loro spiriti, le quali cose sono utili nel medesimo tempo e possibili.

Questa sola riflessione fa conoscere quanto sia assurda la pena del taglione, che dà alla giustizia l'andamento e tutta l'apparenza di una vendetta brutale.

Lo scopo, che noi assegniamo alla pena, è giustificato dalla considerazione che la società punisce per propria difesa, la quale quando non ha potuto prevenire il danno, cerca impedire che sia ripetuto e dall'individuo stesso, che ha arrecato il primo, e da altrui. Se questo scopo potesse conseguirsi, senza toccare la persona del delinquente, non avrebbe la società a desiderare altro; ma dappoichè ciò non è possibile, così costui viene personalmente colpito dalla pena, comechè le leggi non abbiano altro innanzi agli occhi che la società. Non già l'odio privato contro l'individuo macchiatosi di un delitto, bensì l'interesse pubblico mette le armi nelle mani della giustizia. Questa cerca un esempio per l'avvenire, e non una vendetta pel passato. *Nemo prudens punit,* dice Platone, *quia peccatum est, sed ne peccetur.*

Se la società punisce per proteggere sè stessa, è indubitato che l'esercizio di questo suo diritto debba essere circoscritto nel limite della necessità relativa alla di lei sicurezza; laonde è mestieri che i diritti degli uomini, i quali meritano essere rispettati, non subiscano sacrifizio se non per quella porzione che è indispensabile a conservare e difendere la pubblica sicurezza.

In quanto poi alla natura delle pene, dappoichè il loro fine è quello d'impedire il reo dal fare nuovi danni alla società e di rimuoverne gli altri dal farne uguali, quelle pene e quel metodo di pene dev'essere prescelto che, serbata la proporzione, farà una impressione più efficace e più durevole sugli animi degli uomini, e la meno tormentosa sul corpo del reo. L'indicata proporzione si stabilisce dunque tra il minore tormento del reo da un lato, e dall'altro il maggiore orrore pei delitti e il maggiore spavento per coloro che sarebbero tentati a commetterli. Laonde le pene non possono avere una stabile severità; bensì

---

venne ad un tratto a parlare della magistratura, e dichiarò che questo corpo meritò prima del governo francese, ma dopo la restaurazione del 1814 fece poco, e quel poco di bene rimase neutralizzato dal male che procurò; tanto vero che gl'infami editti della citata epoca debbonsi a' ministri tolti appunto dalla magistratura. Ricordò alcuni atti d'ingiustizia e di parzialità che si commettevano da un tal presidente Vergnasco; fece rilevare che dopo il 1814 la prima condizione che si richiedeva per la nomina di un magistrato in Savoia era quella di non avere parteggiato pei Francesi, e di avere in quel tempo negato di rendere giustizia; essere questa appunto la cagione dell'indole retrograda della magistratura savoiarda, la quale osteggiò costantemente le buone riforme che Carlo Alberto andava introducendo, ed anche oggidì è colà delitto ciò che in Piemonte passa inosservato.

Al signor Sineo susseguì l'onorevole Parent, il quale lodò dapprima l'umanità e giustizia del ministro che ripugnava di seguare la dimissione dei magistrati, a differenza del sistema tenuto dall'assolutismo che nel 1814 e nel 1821 destituì e congedò impiegati in massa senza accordare loro alcun compenso. Si dolse poscia che alcuni giudici

questa deve avere, secondo le diverse specie dei delitti, quel dato grado di severità che si trova necessaria per reprimere l'affezione viziosa che li produce. Se il fine, che la società si propone con l'esercizio del diritto di punire, può essere conseguito con pene più dolci, essa non ha legittima facoltà d'impiegare le più severe. Quando volesse oltrepassare questo confine, si farebbe tirannica.

Molto saviamente Montesquieu ragiona intorno alla severità delle pene; noi togliamo da lui le seguenti osservazioni. Non si creda che le pene diminuiscano i delitti; l'esperienza ci dimostra che questi sono stati e sono sempre in ragione diretta di quelle. Si migliori il costume, si renda facile la sussistenza, e i delitti scemeranno. Col mal costume e con la miseria essi aumentano, e le pene hanno uopo di farsi più severe, senza che perciò diano riparo al male, imperocchè lo rintuzzano nei suoi effetti, innanzi che estirparlo dalle sue radici.

Dovunque le pene sono state dolci, lo spirito del cittadino n'è stato colpito tanto, quanto lo è stato in altre contrade dalle punizioni più crudeli.

Un inconveniente si fa molesto e frequente in uno Stato; un governo violento vuole tosto correggerlo, ed in luogo di curare l'esecuzione delle ottime leggi o di riformare le pessime, ricorre a un rimedio più facile, quale è quello di stabilire una pena crudele, la quale arresti immediatamente il male. Ma il governo ha esaurito a un tratto tutte le sue forze. L'immaginazione dei cittadini si abitua a questa crudele pena, come si era abituata a quella minore; e dappoichè il timore per quest'ultima è scemato, sorge la necessità di applicare la prima a tutti i casi. Gli animi umani sono come i fluidi, e si mettono sempre a livello degli oggetti che li circondano; per cui s'incalliscono a misura che i supplizi diventano più crudeli. E la forza sempre viva delle passioni fa che dopo cento anni di crudeli supplizi, la ruota spaventi tanto, quanto prima la prigionia. I furti si fecero un tempo frequenti sulle pubbliche strade; per frenarli, s'inventò il supplizio della ruota. Essi per un certo tratto diminuirono; ma non si tardò molto a ripigliare come prima e anche peggio a rubare sulle pubbliche strade.

Non bisogna condurre gli uomini con mezzi estremi, ma con quelli che la natura ci dà per condurli. Si esamini la cagione di tutti i delitti, e si vedrà ch'essa trovasi piuttosto nella impunità dei delitti, che nella moderazione delle pene. Il flagello più aspro, che la natura adopera con gli uomini, è l'onta; bisogna dunque che la maggior parte della pena consista nella infamia di soffrirla. La diserzione si fa continua ed abituale nelle milizie, e si commina la fucilazione contro i disertori; nondimeno la diserzione non scema. La ragione ne è evidente: il soldato, abituato ogni giorno ad affrontare la morte, ne disprezza o si lusinga di disprezzarne il pericolo. Egli è ogni giorno abituato a temere l'onta; bisogna dunque ricorrere a pene che lo cuoprano di obbrobrio. Quando non si facesse altro che aumentare la pena, si verrebbe effettivamente a diminuirla.

S'immagini un popolo, nella opinione del quale l'onta non accompagni il supplizio, devesi di ciò dare colpa alla tirannide, la quale applicando le

---

di mandamento della Savoia erano stati obbligati a dimettersi, perchè traslocati in luoghi lontani dopo avere per molti anni esercitato onorevolmente le cariche. Parlò dei tribunali di eccezione, del favore che altra volta presiedeva nella collazione delle alte cariche di magistratura, della condanna inflitta al giornale il *Paysan;* entrò nei particolari di alcuni processi, protestando nondimeno di non voler intaccare le qualità private dei magistrati di Savoia; accennò al fatto di coloro che strapparono le bandiere non nazionali, colle quali alcuni si recarono a salutare il re nel passaggio di Moutiers; e conchiuse insistendo che nella Savoia si mandassero magistrati piemontesi, e per converso i savoiardi si destinassero pel Piemonte.

A queste osservazioni obbiettò il signor Ministro di grazia e giustizia, che se si volesse seguire la via tracciata dal signor Parent, cesserebbe la discussione di essere generale, e si restringerebbe in un campo affatto personale; che vi furono, è vero, casi nefasti e deplorabili nei tempi anteriori alla rigenerazione politica del paese, ma dopo non ebbero i giudici altra norma che la legge, essendo grave errore, o piuttosto delitto qualunque ingerenza della politica sulla giustizia; che

stesse pene agli scellerati ed agli uomini onesti, ha corrotto il costume e pervertita l'opinione.

S'immagini inoltre un popolo, il quale non sia trattenuto dal delinquere che mediante la crudeltà dei supplizi, devesi addossare la massima parte della colpa alla violenza del governo, che per leggeri falli ha adoperato supplizi tanto crudeli. Insomma, l'eccesso delle pene corrisponde sempre alla mala opera del legislatore. Questi sovente, in vista di un male, non considera altro che il castigo con cui intende correggerlo, senza spinger oltre lo sguardo e vedere gl'inconvenienti che ne risulteranno. Quando il male è corretto, rimane un vizio nello Stato, che la durezza del legislatore ha prodotto: gli animi sono guasti ed abituati al dispotismo. Senofonte narra che Lisandro, dopo aver riportato vittoria degli Ateniesi, sottopose a giudizio i prigionieri, accusati di aver precipitati nel mare tutti i prigionieri da loro fatti, e deciso in piena assemblea di troncar le mani a quelli che farebbero. Tutti furono trucidati, eccetto Adimanto, che si era opposto a quella deliberazione. Lisandro rimproverò a Filocle, prima di metterlo a morte, *di aver depravato gli spiriti e data una lezione di crudeltà all'intera Grecia*. Gli Argivi, narra Plutarco, avevano immolato mille cinquecento loro concittadini; gli Ateniesi allora solennizzarono i sacrifizi di espiazione *per impetrare dai Numi che allontanassero dalle loro menti un pensiero tanto crudele*.

Due specie di corruzione, dice Montesquieu, si conoscono; l'una si avvera, quando il popolo non osserva le leggi, l'altra quando è corrotto dalle leggi. Quest'ultimo male è incurabile, perchè risiede nello stesso rimedio.

Ed a queste considerazioni del pubblicista francese il grande Beccaria aggiunge, che l'atrocità stessa della pena fa sì che tanto più si ardisca per ischivarla, quanto più è grande il male a cui si va incontro; fa che si commettano più delitti, per fuggire la pena di un solo. I paesi e i tempi dei più atroci supplizi furono sempre quelli delle più sanguinose ed inumane azioni, poichè il medesimo spirito di ferocia che guidava la mano del legislatore, reggeva quella del parricida e del sicario: sul trono dettava leggi di ferro ad anime atroci di schiavi che ubbidivano; nella privata oscurità stimolava ad immolare i tiranni per crearne dei nuovi.

Due altre funeste conseguenze, prosegue Beccaria, derivano dalla crudeltà delle pene, contrarie al fine medesimo di prevenire i delitti. La prima è, che non è sì facile il serbare la proporzione essenziale tra il delitto e la pena, perchè quantunque una industriosa crudeltà ne abbia variato moltissimo le specie, pure non possono oltrepassare quell'ultima forza a cui è limitata l'organizzazione e la sensibilità umana. Giunto che si sia a questo estremo, non si troverebbe ai delitti più dannosi e più atroci pena maggiore corrispondente, come sarebbe d'uopo per prevenirli. L'altra conseguenza è, che l'impunità stessa nasce dall'atrocità dei supplizi. Gli uomini sono racchiusi tra certi limiti, sì nel bene che nel male; ed uno spettacolo troppo atroce per l'umanità non può essere che un passeggero furore, ma non mai un sistema costante, quali

---

le contraddizioni intorno al modo di decidere per casi identici tra i tribunali di Piemonte e quelli di Savoia, offrono al certo un grave inconveniente, ma riesce al Ministero impossibile di antivenirle interamente, e che del resto quando la divergenza versa sul diritto e non sul fatto, possono le parti avvalersi del ricorso in cassazione, la quale a quest'uopo è stata istituita.

Sulis convenne che nella magistratura sianvi anche al presente uomini di specchiata probità e di molti meriti, ma ciò non toglie che altri pur se ne trovino i quali con male arti si sono introdotti nel santuario della giustizia. Toccò della inamovibilità dei magistrati, la quale tra non guari verrà a dar loro maggior forza imprimendo in essi più scolpitamente il sentimento della propria indipendenza, ma fece rilevare che pria di adottarsi cotesta misura utile a tutti e decorosa alla nazione, era d'uopo che precedesse un sindacato della condotta di tutti i componenti la magistratura, epperò chiese che il ministero dichiarasse se avea riunito le notizie necessarie all'oggetto, ciò che sul proposito avesse riferito il commissario che nella precedente primavera fu spedito in Sardegna, e quali provvedimenti intendeva adottare il governo per quella parte del reame.

debbono essere le leggi; che se veramente sono crudeli, o si cangiano, o l'impunità fatale nasce dalle leggi medesime.

Perchè una pena ottenga il suo felice effetto, basta che il male della pena ecceda il bene che nasce dal delitto, e in questo eccesso di male dev'essere calcolata l'infallibilità della pena, e la perdita del bene che il delitto produrrebbe: tutto il dippiù è dunque superfluo, e perciò tirannico. Gli uomini si regolano per la ripetuta azione dei mali che conoscono, e non su quelli che ignorano. Si facciano due nazioni, in una delle quali nella scala delle pene proporzionata alla scala dei delitti la pena maggiore sia la schiavitù perpetua, e nell'altra la ruota: si troverà che la prima avrà tanto timore della sua maggior pena, quanto la seconda; e se vi è una ragione di trasportare nella prima le pene maggiori della seconda, l'istessa ragione servirebbe per accrescere le pene di questa ultima, passando insensibilmente dalla ruota ai tormenti più lenti e più studiati, sino agli ultimi raffinamenti della scienza troppo conosciuta dai tiranni (1).

Conchiudiamo con Platone, che i principii, i quali debbono dirigere il legislatore, sono quelli di un padre e di una madre, e non quelli del padrone e del tiranno. La grandezza della pena dev'essere relativa allo stato della nazione medesima. Più forti e sensibili debbono essere le impressioni su gli animi induriti di un popolo appena uscito dallo stato selvaggio: vi vuole il fulmine, dice Beccaria, per abbattere un feroce leone che si rivolta al colpo del fucile. Ma a misura che gli animi si ammolliscono nello stato di società, cresce la sensibilità, e crescendo essa, deve scemarsi la forza della pena, se costante vuol mantenersi la relazione tra l'oggetto e la sensazione.

(1) Non si dica, che quella stessa pena che basterà per distogliere la maggior parte degl'individui di una società da un delitto, non basterà per distoglierne un piccolo numero. Il legislatore non deve divenire un tiranno per questo. Egli non deve avere innanzi agli occhi che la maggior parte, e deve persuadersi, che le pene non potranno mai interamente bandire dalla società i delitti, ma che il felice risultato, che deve da esse augurarsi, è di diminuirne quanto più sia possibile il numero.

Capitolo IV.

Limiti del diritto di punire.

Nell'antecedente Capitolo abbiamo premesse poche cose intorno ai limiti del diritto di punire; non vi si trova stabilito altro che il principio, su cui si fonda la circoscrizione del diritto. Ma questo grave argomento merita di essere più ampiamente sviluppato.

Varii sono i limiti, che, secondo noi, può ricevere il diritto che la società possiede di punire. Cominciamo a favellar del primo.

Abbiamo dianzi detto, che le società hanno diritto di usare di tutti quei mezzi che sono necessarii a togliere loro il timore di essere molestate da un male, cui non hanno per dovere a soffrire, e ad assicurare l'esistenza e la durata dei beni stabiliti dall'ordine naturale delle cose. Ora la prima condizione che si esige pel giusto esercizio di un tal diritto, egli è che il timore sia

---

Pissard combattè le asserzioni di Sineo e di Parent contro la magistratura, ch'egli per contrario altamente lodò, dichiarando che se non tutti gli atti della medesima nel 1814 possono essere difesi; ciò deve attribuirsi al sistema di reazione che allora pesava da per ogni dove, e toglieva alla magistratura la sua libertà. Venne poi esponendo i particolari di una sentenza pronunziata dal senato di Savoia nel 1834; giustificò la magistratura di quella provincia del rigore usato contro gli eccessi della stampa; parlò con lode del ministero pubblico presso quel magistrato di appello, e fe' rilevare che i rimproveri ora elevati nella Camera contro di lui derivano da'clamori de'giornalisti, uno de'quali è figlio del signor Parent; riprovò l'ingerenza che la Camera si assumeva nel criticare alcuni atti giustizia, e biasimò pure le accuse mosse contro magistrati assenti, i quali per questo motivo appunto non potevano difendersi; osservò non avere il Parlamento questo mandato, ma doversi rivolgere le doglianze al ministro, e qualora dal medesimo non si ottenesse giustizia, essere quello il caso di chiedergliela innanzi alla camera; ed infine terminò dicendo che sebbene la provincia di Savoia sia unita al Piemonte pel vincolo della casa regnante, per la

ragionevole. Occorre che un diritto sociale sia in pericolo. Ora i diritti sono risultati dei rapporti reali delle cose determinati dall'ordine morale di natura. Sia che essi sieno primitivi, naturali e perpetui, quando i fatti fondamentali, sui quali essi poggiano, sono determinati dalle circostanze naturali e perpetue del genere umano, irreformabili da ogni arte e potere di lui; sia che derivativi, secondarii ed avventizi sieno, quando quei fatti fondamentali sono prodotti dall'arte umana, certo è che non possono combinarsi che con la verità ed avere altra base che la verità reale delle cose, ossia l'esistenza dei rapporti reali medesimi. La scienza dell'ordine non è che la notizia completa di quelle verità, le quali servono a dirigere quelle azioni libere degli uomini, che possono influire a procacciar loro il maggior ben essere. O questa scienza si versi nello studio dei fatti naturali, cioè del sistema fisico-morale dell'universo, le cui leggi sono indeclinabili e forniscono la certa notizia del bene e del male, o si versi nello studio speculativo dei mezzi necessari a prevenire e ad allontanare le leggi del male, o almeno a ripararne il danno, uniscansi questi due rami di studio, ed i risultati che ne emergeranno, costituiranno l'ordine morale, il quale, quando sia completo, esprimerà il complesso delle verità interessanti gli uomini e le società.

In conseguenza di ciò, si ravvisa che i falsi mali e i falsi pericoli sono mali e pericoli, i quali non esistono realmente nei rapporti delle cose; per cui non possono essere fonti di diritto, e quindi non possono formare un titolo per derogare al diritto altrui.

Conchiudiamo che la società, la quale, punendo, deroga al diritto di un individuo in conseguenza di un falso timore, commette un'azione assolutamente ingiusta.

Ma in qual modo si può essere sicuri che la società non si decida a punire senza diritto, cioè in vista di un falso od esagerato timore? Ad ovviar questo inconveniente è mestieri che la società possegga la teoria unita del valore assoluto e relativo dei suoi elementi attivi.

Per dirigere una macchina, è uopo conoscerne le parti, ed esaminar prima la natura e le funzioni di ciascuna di esse, poi osservare come dai loro combinati movimenti risulti l'insieme dell'effetto. La società è una macchina, che in sè contiene moltiplici elementi: persone, azioni, poteri, impieghi, onori, possessi, e cento altre cose, che tutte possono favorire o contrariare lo scopo che alla società è assegnato, e quindi possono giovarle o nuocerle. Di questi elementi bisogna dunque conoscere l'importanza reale sì assoluta, che paragonata, la quale importanza ricavasi dal valore effettivo ch'essi posseggono. Essi producono realmente un effetto, quando derivano dai rapporti reali delle cose; per cui il loro effettivo valore si ricava unicamente dal rapporto che possono avere col fine della società, ch'è la più felice conservazione combinata col più rapido e pieno perfezionamento dei membri che la compongono. Quando derivassero da fallaci opinioni e dalla stima esclusiva e smodata che un qualche uomo od una qualche classe di uomini volesse loro attribuire, e non già dallo stato reale delle cose in vista dell'effetto finale che la macchina sociale

---

quale ognuno è pronto a spargere il proprio sangue, pure non può mai dimenticare la differenza de'costumi e di linguaggio tra l'un popolo e l'altro, differenza che dà alla Savoia un sentimento di suscettività tutto a lei proprio, il quale si esaspera dal vedere colà eminenti posti occupati da persone che non hanno con essa alcun rapporto.

Contro questa conchiusione sorse quasi a protestare l'onorevole Mellana, e si dolse che in tutte le quistioni gravi che si agitano nella Camera si ripeta sempre codesta differenza di linguaggio, per la qual cosa sarebbe desiderabile che si definisse una volta un po' meglio qual conseguenza vogliasi da ciò dedurre; che in Francia dove intervengono nell'assemblea deputati della Corsica, non si è fatta mai distinzione tra essi che pur sono italiani, ed i deputati francesi. Accennò poi al bisogno di dichiararsi l'inamovibilità de' magistrati, acciò possa il Parlamento giovarsi de'lumi di molti tra essi, ma fece osservare essere dapprima necessaria una legge che la regoli. Al che il signor guardasigilli rispose che stava per presentarsi un progetto di legge sull'ordinamento giudiziario, in cui sarà regolata l'inamovibilità de' giudici, ma in modo che il principio non sia tanto assoluto da favorire l'incapacità o il deme-

deve produrre, egli è evidente che non si avrebbe idea della loro importanza effettiva. Ciò posto, se i reggitori delle umane società non studiassero una per una tutte queste ruote della macchina sociale; se non le avvicinassero poi tra loro e vedessero le relazioni che le une hanno con le altre; se non determinassero la misura assoluta e paragonata del loro effettivo valore, rilevando le funzioni di ciascheduna parte in relazione all'effetto finale da prodursi, ed in ragione composta della sua azione e reazione inevitabile con le altre parti tutte del corpo morale delle società, in qual modo eglino potrebbero valutare i veri beni e i veri mali, preferire un bene maggiore ad uno minore, scegliere un male minore a fronte di uno maggiore, assegnare maggiore o minore considerazione, distribuire un maggiore o minore premio? Senza di ciò, come saprebbero dirigere le operazioni pubbliche sociali in una guisa conforme alle leggi della giustizia comune ed al fine ultimo della società? Senza di ciò, sarebbero sicuri di non violare la verità e la giustizia comune, ogni qual volta dovranno distribuire ricompense e pene? Conchiudiamo, che senza possedere la teoria unita del valore assoluto e relativo degli elementi attivi della società, non è possibile distinguere il falso dal vero timore, il quale soltanto può legittimare il diritto di difesa, ed assegna un confine al diritto di punire: questo si arresta là dove si dilegua il timore effettivo di un male, e non esiste nè può legittimamente esercitarsi là dove il timor del male è fallace e non deriva dai rapporti reali delle cose (1).

Il secondo limite, che riceve il diritto di punire, è quello che gli viene assegnato dalla misura che i rapporti reali delle cose prescrivono; il che significa, che non può la società derogare al diritto di un cittadino oltre la necessità della sicurezza ricavata dai sopraddetti rapporti reali delle cose. Entro questa misura, la società ha veramente a temere un danno ingiusto; oltre questa misura, ella agisce senza titolo, imperocchè, cessato il bisogno di assicurarsi, ogni punizione degenera in atroce ingiustizia.

Da per tutto dove esiste un oggetto di diritto minacciato; da per tutto dove esiste la minaccia, l'aggressione, l'ingiuria, esiste un titolo per esercitar la difesa al punto della sicurezza. Ma da per tutto e fino a che esiste il titolo della difesa, esiste ancora il diritto di usare ogni mezzo necessario per proteggere l'incolumità (1). Dunque in

(1) La teoria del valore degli elementi attivi della società non è assoluta e costante. La società non è una macchina artifiziale, dove tutto esiste e si fa in un modo solo. Essa, al contrario, col variare degli anni subisce un graduale sviluppamento ed accrescimento accompagnato da sempre nuove varietà: le popolazioni, i lumi, le invenzioni utili crescono; gl'interessi, i rapporti, le classi si moltiplicano, si dividono e si suddividono; i mezzi di godimento e di perfezione si estendono. Per cui gradatamente si altera il sistema reale degli elementi attivi della organizzazione sociale. È quindi indispensabile tener conto di tutte queste vicende, ed aver cognizione dello sviluppamento morale delle nazioni e degli effetti sociali che ne procedono, affine di dirigere gli affari pubblici conformemente alla verità, e di non traviare nell'assegnare alle cose il loro giusto valore e quella influenza che hanno sullo scopo sociale.

(1) Coloro, i quali generalmente prescrivono come principio assoluto di natural dovere la fuga avanti un aggres-

---

rito, e l'applicazione non sia abbandonata totalmente al mero arbitrio del governo.

Nè i signori Parent e Sineo si ristettero dal prendere la parola per rispondere al signor Pissard, ma il fecero o discendendo nel campo de'fatti individuali, o ricordando antichi giudicati profferiti nel 1834. Se non che il secondo de'sopraccennati oratori nel parlare della inamovibilità de'magistrati, disse essere questa una prerogativa che richiede condizioni speciali, e addusse l'esempio di un distinto giureconsulto savoiardo che Napoleone destituì dalla carica di consigliere della corte di cassazione per avere ripudiata sua moglie, e ciò perchè egli voleva nei magistrati somma integrità di costumi. Si dolse della severità del tribunale di Ciamberì pe'reati di stampa, e disse essere tale che si ristampasseio le opere di san Gerolamo e di san Bernardo, non andrebbero esenti di pena. Riclamò contro la destituzione di un medico delle prigioni perchè nelle elezioni de'deputati non aveva votato nel senso del ministero, e contro le traslocazioni di alcuni giudici di mandamento ordinate per motivi politici, e disse essere notorio che ciò si faccia a premura dal Ministro dell'interno: cosa che in quanto al medico fu solennemente negata dallo

tutti gli oggetti di diritto esposti ad ingiuria, si ha diritto di usare tutt' i mezzi necessarii di difesa, fintantochè sussistono la minaccia, l'aggressione, l'ingiuria. Ma se il titolo della difesa risulta dal fatto e dal pericolo della ingiuria a qualunque diritto sociale, è evidente che cessando le cagioni del fatto fino al punto della sicurezza, cesserà pure il diritto correlativo. Ecco il vero punto di vista del principio della necessità in fatto di pubblica difesa. Restringerlo è lo stesso che distruggerlo; ampliarlo vale quanto autorizzare l'eccesso della difesa, e con essa l'ingiuria contro del terzo.

Prima di punire, pongasi dunque mente alla necessità reale là dove essa interviene, e fino alla reale misura in cui agisce. Si badi per altro che noi favelliamo di necessità reale, cioè tale che derivi dai rapporti reali delle cose, essa non può confondersi con la necessità fittizia, la quale è egualmente decisiva nell'esercizio dei diritti sociali, ma è una conseguenza della mala opera o della ignoranza, o della cupidigia. La natura e le leggi della giustizia proscrivono assolutamente questa specie di necessità, allorchè può influire o a togliere, o a ritardare il maggior ben essere della più gran parte degli uomini. Allora la dissociazione o il conflitto del ben essere, che risulta dai rapporti privati con quello che deriva dai pubblici, non è veramente necessario, ma procurato. Ogni effetto procurato è così imputabile all'autore della cagione, come gli sono imputabili le azioni personali di lui: in conseguenza la necessità fittizia, imputabile alla mala opera della società, non le dà il diritto di punire, ossia di offendere il diritto altrui senza giusto titolo. L'uomo che si trovasse in un effettivo frangente in conseguenza di questa procurata necessità, e si vedesse minacciato in alcuno dei suoi diritti, riceverebbe una vera ingiuria a nome del ben pubblico; la società calpesterebbe la legge fondamentale della giustizia comune. Allora dovrebbe sostenere la violenza con la violenza, e ricorrere allo espediente della forza per sostenere tutto il peso della ruinosa sua macchina. Dovrebbe diffidare, esplorare, punire: ecco gli ultimi rifugi del sistema della necessità fattizia.

Conchiudiamo, che la necessità della pena, unico titolo che può giustificarla, esclude tutte le cagioni fattizie. La ragione proscrive come tirannico ogni atto, che ecceda la sfera di questa reale necessità. E siccome il diritto penale riposa sopra un diritto rigorosamente negativo, così pure involge per necessaria conseguenza il dovere di effettuare il miglior sistema possibile di società e di governo atto a prevenire questa necessità fattizia di conciliare interessi contrastanti.

sore ingiusto, abusano del principio della necessità. Niente di meglio possono gl'ingiurianti desiderare, affine di mettere a soqquadro le società. Un devastatore attenta alla proprietà privata, la cui conservazione è essenziale alla esistenza del corpo sociale; un esercito nemico si avvicina alla frontiera e minaccia l'indipendenza di una nazione; con qual principio di ragione si potrà dimostrare che essendo in fatto necessario di uccidere il devastatore e i nemici, i reggitori del corpo sociale sieno piuttosto in obbligo di rimanere inerti o di fuggire? Pretendere che la società sacrifichi un suo diritto piuttosto che nuocere alla persona degli ingiurianti, egli è lo stesso che distruggere i fondamentali rapporti del diritto di difesa, e controvertire l'ordine della giustizia comune. IUS DATUM SCELERI.

---

stesso Ministro, e rispetto a' giudici in certo modo conceduta, nel senso però di aver egli avvertito il guardasigilli che alcuni giudici derogavano alle espresse circolari loro mandate « onde ognuno non votasse per questo o quel candidato, ma prendesse parte alla votazione ». Osservò non essere giusto che faccia parte di un corpo sì cospicuo come la magistratura « chi cospira permanentemente contro le nostre istituzioni, contro ciò che fortunatamente ancora esiste »: potersi fare molti risparmii senza danno, anzi con vantaggio dell'amministrazione della giustizia, ma ciò essere ineseguibile senza la discussione della legge organica; epperò finì col pregare il guardasigilli di presentare l'indicata legge, e di riformare il personale della magistratura.

Il signor Brofferio volendo dalle quistioni personali portare la discussione ai principii generali che altamente interessano tutto lo Stato, osservò: sperarsi invano che riesca buon magistrato costituzionale ed inamovibile chi per quaranta anni si mostrò nelle corti civili e criminali ligio di un altro sistema; essere la magistratura la più grande potenza dello Stato; esercitarsi da essa non poca influenza sull'azione politica, e quindi ogni cittadino dovrebbe sempre vivere nell'inquietudine

Capitolo V.

Condizioni necessarie pel legittimo esercizio del diritto di punire.

Abbiamo altrove detto (1) che le leggi della società non si possono ricavare dallo studio fatto sopra un corpo sociale, dove lo scopo naturale della più felice conservazione combinata col più completo perfezionamento del genere umano non è soddisfatto. La società che vuole avere diritto e doveri come individuo morale, e soprattutto quello di punire, non può dunque essere una società qualunque; bensì deve avere tale forma, qual'è richiesta dall'ordine morale di ragione.

Sappiamo che non basta nell'uomo il dovere teoretico, ma occorre ancora ch'egli abbia la possibilità di adempirlo. Sappiamo che per l'esecuzione del dovere pratico l'uomo non possiede che tre forze, le quali debbono insieme concorrere ad effettuare una ordinata e costante condotta di lui: l'intelletto, la volontà, le potenze esecutrici. Sappiamo in ultimo che queste forze sono impotenti senza l'aiuto di varie cagioni contingenti, la prima delle quali è appunto lo stato di società. In conseguenza egli è evidente, che una determinata forma di società sia indispensabile, acciò l'agente morale adempisca le funzioni a cui è chiamato: la forma, che pienamente lo mette al caso di adempirle, è appunto quella che si uniforma all'ordine morale di ragione. Il principio, che da tutto ciò ricaviamo, è che la società, la quale intende esercitare come individua personalità il legittimo diritto di punire sui membri che la compongono, ha uopo di favorire in costoro la possibilità pratica a produrre colle loro azioni libere l'effetto indicato dall'ordine teoretico di ragione.

Quando la costituzione sociale non è modellata sopra i bisogni e i maggiori possibili vantaggi scambievoli delle parti aggregate; quando non procura che l'interesse di ciascun individuo cospiri col pubblico interesse a produrre lo stesso ordine di azioni; quando la società è rappresentata da un uomo fornito di potere, il quale ha la demenza di farsi centro del sistema sociale, di conculcare l'interesse e i diritti de'più per fare unicamente predominare la grandezza disastrosa di lui o di una classe di genti che lo avvicinano; quando la società è tale, che vi si lascia sussistere la dissociazione delle affezioni comuni, e che l'egoismo corrompe da ogni lato l'ordine necessario della socialità, una società di tal fatta è complice dei disordini, ai quali si abbandonano i membri che la compongono; è complice degli attentati, che costoro fanno contro la sicurezza di lei. Il diritto di punire non le compete. La pena in questo caso è un fatto, e non un diritto; un fatto, che la società consuma, perchè si trova essere più forte del cittadino che si è coperto di un delitto. Questi potrebbe rimproverarle di aver cooperato con lui a promuovere il delitto.

(1) Capil. XXIII, pag. 74.

---

se i giudici destinati a tutelare i suoi diritti fossero avversi al sistema che ci regge, e con troppo affetto avessero servito sotto diversa bandiera. Qui venne rammentando le esorbitanze commesse dopo il 1814 da taluni magistrati, i quali circondando il re Vittorio Emanuele I lo persuasero a destituire i luminari della magistratura patria, fra i quali Del Pozzo. Parlò delle commissioni militari istituite dopo il 1833, le quali erano regolate da magistrati togati, e ricordò la conclusione di uno di essi: « duole al fisco di non poter conchiudere per la pena di morte ». Passando poi ad esaminare la quistione della inamovibilità de' magistrati, fece osservare che l'art. 69 dello Statuto non accordò loro immediatamente questa prerogativa, ma differì di concederla dopo un triennio non per altra ragione se non perchè il legislatore era ben consapevole di certe gravi enormezze magistrali, e perciò volle sottoporli ad un esperimento triennale. Disse non essere vietato l'esame delle sentenze dei magistrati, perchè una volta ch'esse siano pronunciate, appartengono alla pubblicità, e ciascuno ha diritto di vederne la giustizia o l'ingiustizia, come ora si censura la sentenza che condannò Socrate a tracannare la cicuta. Lodando infine il guardasigilli nella cui

Capitolo VI.

Del delitto in generale.

Il delitto è ordinariamente definito un'azione contraria alle leggi. Siffatta definizione è esatta, risguardando le cose sotto il punto di vista dei rapporti che il diritto positivo delle nazioni stabilisce. Certamente la legge prescrive ai cittadini la misura della loro libertà civile, ossia prescrive le azioni che loro sono lecite, e quelle dalle quali debbono astenersi: chiunque contravviene alle sue prescrizioni, pecca contro di lei. La legge definisce ciò che le piace fare ammettere per ordine pubblico, per utilità pubblica ecc.: noi abbiamo un limite posto a tutti gli atti della vita civile, all'esercizio del diritto di proprietà; oltrepassare questo limite egli è lo stesso che peccar contro la legge. Tutto ciò è vero secondo il diritto positivo; ma siccome noi non consideriamo lo stato interno di una società speciale, bensì abbiamo in vista la condizione astratta delle società umane, così al delitto è mestieri che diamo una definizione diversa.

La legge positiva assegna limiti artifiziali alla libertà naturale degli uomini: ma questi limiti non può prescrivere ad arbitrio. Havvi una norma, secondo la quale è mestieri che proceda, e che non può trasgredire, imperocchè allontanandosi da essa, o trascurandola, il dispotismo, per allontanare il quale gli uomini hanno fatta la legge positiva, viene a stabilirsi in lei; il male passa nel rimedio immaginato per combatterlo; la libertà vien tolta dalla stess'autorità insituita per garantirla. Il delitto è dunque una cosa ben diversa, che la infrazione di ciò che la legge prescrive. La legge non può definire a capriccio ciò che si ha il diritto di fare, o il dovere di omettere. Essa deve desumere la nozione di questo diritto e di questo dovere dalla gran legge dell'ordine, che Dio rivela alla coscienza umana. Quando esattamente ubbidisce a questa norma, allora può dirsi che il delitto sia la infrazione di ciò che la legge prescrive; ma quando alla norma contravviene, la legge vieta ciò che si ha il diritto naturale di fare, nel quale caso punisce come delitto un'azione conforme alle prescrizioni del diritto superiore di natura.

Mettiamo dunque da banda le leggi umane, le quali possono render lecite o illecite le azioni dei cittadini a capriccio; e vediamo che sia il delitto, dietro i precetti dell'ordine morale di ragione.

La società è un individuo morale, che ha diritto di conservarsi per lo motivo stesso che esiste per una necessità di natura. Alla sua esistenza, alla sua conservazione è indispensabile il mantenimento dell'ordine sociale. I membri che la compongono, sempre che infrangono quest'ordine, attentano contro la vita di lei. Gli uomini sono dotati di una certa misura di potere reale, per cui possono offendere i loro simili. Posto questo fatto, ne nasce una cagione di difesa, e quindi di contrasto, di opposizione, di guerra; e perciò il diritto d'impiegare tutti i mezzi necessarii di sicurezza. L'ordine della giustizia comune, ossia della uguaglianza di diritto, è l'unica norma di ragion morale, che dirige le azioni di diritto e di dovere tra uomo ed uomo. Eccetto il caso della prepotente ed incolpa-

---

persona il Piemonte è assuefatto a vedere una grandezza patria, lo eccitò a prendere i provvedimenti opportuni ai quali il paese ha diritto, e conchiuse col presentare un ordine del giorno con cui s'invitava il ministero a provvedere al personale della magistratura secondo il sopracitato articolo 69 dello Statuto.

Ma il signor guardasigilli scusò la magistratura delle enormità commesse in forza dell'editto del 1814, affermando ch'esse furono tutte disapprovate ed altamente deplorate dai magistrati; nè l'errore di pochi deve attribuirsi al corpo intero. Esser vero che pubblicate le sentenze, è a tutti lecito di criticarle, ma doversi d'altra parte riflettere che qualora una tal critica si facesse dalla Camera che forma uno dei tre grandi poteri dello Stato, si verificherebbe lo sconcio che il potere legislativo riprovecrebbe officialmente un giudicato; quindi vi sarebbe invasione di attribuzioni e violazione dello Statuto, e si offenderebbe il rispetto dovuto all'autorità della cosa giudicata ch'è uno dei primi bisogni dei popoli liberi. Dichiarò infine formalmente di non poter accettare il proposto ordine del giorno, perchè se lo accettasse, farebbe cosa poco conveniente a sè, e poco decorosa alla magistratura sul riflesso che da ciò potrebbe taluno

bile necessità, cioè fuori dei fatti della ragione del necessario conflitto, niun uomo può tentar di derogare al diritto altrui, val quanto dire di nuocere agli oggetti del diritto altrui. Dunque, fuori di questo caso, ogni offesa essendo fatta senza necessità è fatta senza diritto: essa è una ingiuria, un delitto. L'uomo che reca ingiuria al suo simile, infrange l'ordine in che la società consiste, ossia attenta contro l'esistenza della società: questa allora ha il natural diritto di difesa, ossia il legittimo diritto di punire.

Dietro le esposte teorie, possiamo definire il delitto la violazione di un diritto naturale o civile dell'uomo, ovvero la mancanza dell'adempimento di un'obbligazione naturale o civile. Esso è una commissione, ovvero una omissione.

La società deve raggiungere lo scopo della sua conservazione mediante il giuoco combinato delle forze o potenze dei membri che la compongono. Queste forze o potenze sono l'azione, la volontà, il conoscimento. Per effettuare un'opera conducente allo scopo sociale, occorre dunque nei cittadini una cognizione delle cose completa e distinta, un interesse ben inteso che decida a voler sanamente, una forza esecutrice sciolta di ogni ostacolo mediante la quale possa liberamente estrinsecarsi in atto l'operazione dello spirito. Ma la forza esecutrice non si muove se non dietro gl'impulsi della volontà; la volontà non si determina se non dietro la cognizione dell'oggetto da volere. In conseguenza il bene sociale è risultamento di una mente illuminata, che agisce sulla volontà, la quale determina la forza esecutrice a porre in atto il sistema de' mezzi diretti a conseguire il sopraddetto fine. Nel modo stesso il male sociale, ossia il delitto, è risultamento dell'azione delle tre menzionate forze o potenze degli uomini, l'una all'altra subordinata.

Da questi principii emerge che non tutte le azioni contrarie dell'ordine morale di ragione sono delitti; nè tutti coloro che li commettono, sono delinquenti. Per volere bisogna conoscere. Conoscere un'azione altro non è, che sapere il fine dove tende e le circostanze che l'accompagnano: questa è l'opera dell'intelletto: è il risultato dei calcoli della ragione. La volontà è quella facoltà dell'anima che ci determina, dietro i calcoli della ragione. L'azione volontaria finalmente è quella, che dipende dalla determinazione della volontà preceduta dalla cognizione del fine e delle circostanze dell'azione. Quando l'ignoranza deturpi l'intelletto e la violenza agisca sulla volontà, l'azione che ne risulta, è involontaria.

Egli è dunque evidente che non havvi delitto, ossia imputabilità, là dove l'azione sia disgiunta dalla volontà, ovvero dove la volontà sia disgiunta dall'azione, o in fine dove l'una e l'altra sieno disgiunte dal conoscimento. Laonde il delitto consiste nella violazione dei diritti, o nella omissione dei doveri risultanti dalle leggi dell'ordine morale, accompagnata dalla volontà e dalla scienza di violarle.

Abbiamo detto che la volontà è quella facoltà dell'anima che ci determina dietro i calcoli della ragione. Coloro dunque che, o per difetto di età, o per disordine del loro meccanismo non hanno ancora, o hanno perduto l'uso della ragione, debbono considerarsi come incapaci di volere, e per

---

trarre la conseguenza che la generalità della magistratura attuale non fosse conforme allo spirito dello Statuto; ma che del resto, il ministero comprendeva bene i suoi doveri, e li avrebbe fermamente adempiuti.

Essendosi dopo tutto ciò da diverse parti dell'assemblea proclamata la chiusura della discussione generale, sorsero a parlare contro di essa gli onorevoli Sulis, Sineo, Moia, Louaraz e Pescatore, i quali fecero osservare di non essere state fin qui trattate molte altre importanti quistioni, e non potersi chiudere la discussione dopo proposto un ordine del giorno. Per queste considerazioni la maggioranza della Camera non avendo approvata la chiusura, il signor Pescatore fe' rilevare la necesità di presentarsi dal ministero la legge relativa all'inamovibilità dei magistrati affine di potersi discutere prima che il decorrimento del triennio li renda tutti naturalmente inamovibili: insistè che il Ministro della giustizia riformasse il personale de' magistrati, ed ov' egli non avesse il coraggio di farlo, e volesse schivare la delicatezza delle questioni personali, proponga almeno una legge onde l'ordine giudiziario possa riformare sè stesso istituendovisi un tribunale composto con tutte le guarentigie di un giurì, e con facoltà di

conseguenza di delinquere. I fanciulli, i lunatici, e coloro che per l'esistenza della frenesia e della stupidezza patiscono perdita e privazione della ragione, sono compresi in questo numero. Dietro questo principio è giusto fissare il periodo dell'infanzia e della pubertà, attenendosi alle varietà del clima, il quale, come è noto, accelera o ritarda lo sviluppo delle facoltà intellettuali dell'uomo; l'infante dev'essere dichiarato incapace di volere; e nel secondo periodo, ossia nell'età posteriore all'infanzia occorre lasciare ai giudici il decidere se l'impubere accusato abbia o no l'uso della ragione. Questo in quanto alla volontà.

Abbiamo detto inoltre, che per volere bisogna conoscere, e che conoscere un'azione altro non è, se non sapere il fine dove tende, e le circostanze che l'accompagnano; per lo che, quando si voglia dire volontaria un'azione, è mestieri supporre in colui che agisce questa necessaria cognizione. Ecco quali sono le conseguenze che dipendono da questi principii. Può esservi ignoranza assoluta della possibilità dell'effetto che l'azione produce; allora si agisce per caso. Un uomo sa di essere solo nella propria casa, le cui porte sono chiuse; egli tira un colpo di pistola per fare pruova dell'arma, ed uccide un amico il quale trovasi nascosto dietro un uscio per fargli una gradita sorpresa, senza che quegli sospetti di potersi mai quivi ritrovare. Ecco un omicidio consumato per caso, il quale non è affatto imputabile. Inoltre, può avvenire che l'effetto prodotto dall'azione sia contrario a quello che si era proposto di conseguire colui che agisce, senza esservi pertanto l'assoluta ignoranza della sua possibilità, imperocchè non s'ignorava che potesse avvenire attesa la cognizione che si aveva di tutte le circostanze dell'azione. Colui che tira ad una lepre che fugge per una strada pubblica, può uccidere invece un uomo, il quale in quel momento si trova di passaggio per quel luogo. Il fine che quegli erasi proposto era l'uccisione della lepre, nulla di meno non ignorava la possibilità che un uomo passasse per colà; era quella una delle circostanze dell'azione, che egli doveva prevedere per determinarsi piuttosto a lasciare in pace la lepre, che esporsi al rischio di commettere un omicidio; ecco un delitto avvenuto per *colpa*, la quale è sempre imputabile. Nel caso manca la volontà di violare il diritto altrui, ed anche quella di esporsi al rischio di violarla, attesochè vi è ignoranza. Nella colpa non manca interamente la volontà di violare l'altrui diritto, perchè non manca interamente la cognizione; se non si vuole apertamente delinquere, si vuole almeno esporsi al rischio di farlo. Il grado della colpa si misura da quello della cognizione di questa possibilità, di questo rischio; se la detta possibilità è molto avanzata, la colpa si avvicina al dolo, e si avvicina al caso, se quella è molto lontana. Ecco i canoni di diritto che dipendono da queste premesse:

Se il caso non è imputabile, la società non deve dunque punirlo.

Se la colpa è imputabile, la società deve dunque punirla.

Se la colpa è meno imputabile del dolo, perchè nel dolo vi è la volontà di violare il diritto altrui, e nella colpa non vi è che la volontà di esporsi al rischio di violarlo, la pena della colpa non deve

---

destituire chi è indegno dell'alto suo ufficio. Dimostrò quanto sia mostruoso ed assurdo che mentre nei procedimenti correzionali i giudizi subiscono due gradi di giurisdizione, l'uno innanzi al tribunale di prima cognizione, l'altro avanti al magistrato d'appello, i giudizi pei crimini al contrario, compresi pur quelli che trattano di misfatti punibili di morte, non ammettono che un grado solo presso quest'ultimo magistrato; epperò chiese al Ministro se intendeva rimediare a siffatta mostruosità. Propose istituirsi il giurì almeno pei delitti politici, essendo l'istituzione dei giurati anche pei reati comuni un affare che merita diligente esame. Disapprovò la creazione degli uditori presso i tribunali, dichiarandoli inutili e diretti soltanto a favorire i già predestinati alle promozioni. Invece commendò l'esercizio obbligatorio delle magistrature inferiori, l'esame per concorso, l'accrescimento di dignità e di funzioni dei giudici di mandamento, e la prospettiva per essi di un miglior avvenire. Propose abolirsi la Camera dei conti onde procurarsi un'economia di dugento mila lire, e ripartirsi le attuali sue attribuzioni tra il Consiglio di Stato, il Controllo, ed i tribunali ordinarii o speciali a seconda dei casi e della natura diversa delle contestazioni. Opinò

mai dunque nella stessa azione uguagliare quella del dolo.

Se a misura che la cognizione della possibilità dell'effetto, che l'azione ha prodotto, è maggiore, cresce il valore della colpa, e più si avvicina al dolo; e se a misura che la cognizione di questa possibilità è minore, minore è anche il valore della colpa, e più si avvicina al caso, vi sono dunque varii gradi di colpa, ed è mestieri destinare diversi gradi di pena.

Se non è possibile determinare tutti i varii gradi di colpa; e se al contrario è perniciosa ed ingiusta cosa di lasciare nell'arbitrio dei giudici la scelta e destinazione della pena, è dunque necessario fissare due o tre diversi gradi di colpa, la massima, la media, e l'infima, ai quali tutti gli altri possano riferirsi. La massima colpa si ha quando le circostanze che accompagnano l'azione, mostrano che nell'animo di chi agisce, la possibilità dell'effetto, che l'azione ha prodotto, è uguale o maggiore alla possibilità dell'effetto che si era proposto di conseguire; quand'è minore ma non è molto rimota, la colpa è media; infima quando quella è remotissima.

Ciò posto, prosegniamo la nostra analisi. Abbiamo detto che per l'esistenza del delitto occorre il concorso della volontà e della conoscenza, ma la volontà può essere colpita dalla violenza, e la conoscenza dall'ignoranza. La violenza è l'atto di una forza esterna, che ci trascina verso la sua direzione, malgrado il nostro dissenso; l'ignoranza, relativamente all'azione, è lo stato dell'uomo che non ne conosce il fine e le circostanze. Le azioni che procedono da questa violenza, o da questa ignoranza, sono involontarie e quindi non imputabili nè punibili.

Questo principio ci conduce a sciogliere incontrastabilmente due grandi quistioni. Vi sono azioni, le quali nel tempo stesso e in una certa maniera procedono dalla volontà e dalla violenza, dall'ignoranza e dalla cognizione. Cominciamo a favellare delle prime.

Ove si ponga mente ai varii accidenti della vita. non s'ignora che l'uomo può qualche volta trovarsi nella dura necessità di dover scegliere tra due o più mali. Il male, che egli in questa circostanza preferisce, dipende, è vero, dalla sua volontà, giacchè, come dice Epitteto, non vi è tiranno della volontà, e come altri filosofi insegnano, la volontà non può essere mai veramente costretta; ma la sua volontà lo avrebbe distolto da questo male, se la necessità di evitarne un altro non l'obbligasse ad una tale scelta. Se un tiranno arma la nostra mano di un pugnale e dai suoi satelliti ci fa intimare la scelta o della perdita della vita, o di un assassinio, qualunque dei due mali noi scegliamo, commettiamo un'azione volontaria? L'avremmo noi voluta fuori di questa dura alternativa? Lasciamo ai moralisti l'esame dei principii direttivi del foro interiore, e limitiamoci ad esporre che cosa debba la società determinare su questa specie di azioni.

Premettiamo che, se la società deve inspirare e promuovere il massimo perfezionamento negli uomini, non ha però diritto di esigerlo. L'eroismo civile ha avuto ed ha i suoi martiri, come la religione gli ha dati alla fede: ma la società non può punire coloro, i quali non hanno il coraggio che

---

abolirsi i consolati commerciali, e sostituirvisi i tribunali di commercio come in Francia. Riguardo alle spese del culto, che fanno anche parte del bilancio della giustizia, disse che esse non ascendevano a 900 000 franchi, ma bensì a due milioni annui, comprese tutte le prestazioni; non essere sperabile un migliore riparto di beni, perchè la Corte Romana non avrebbe mai assentito di ridursi le grosse prebende per sovvenirsi i parroci poveri; e doversi perciò stabilire il principio dell'incameramento dei beni.

L'onorevole Carquet tacciò il Ministro guardasigilli di avere soverchiamente encomiato le magistrature senza ammettere alcune delle sue pecche. Volle perciò venire egli enumerando alcuni fatti che ne diminuivano la lode, e citò 1. l'arresto di un tale Mugnier, che fermato da un carabiniere sull'accusa di avere gridato *Viva la Repubblica*, e tradotto a capo di quaranta giorni innanzi al tribunale di Ciamberì, fu dal medesimo liberato dopo la quinta deposizione. 2. Il fatto di Moutiers, quando, al passaggio del re per quella città, essendo sorto un tumulto perchè la scolaresca aveva inalberato la bandiera bleu, mentre tutta la città con bandiere tricolori festeggiava la presenza del sovrano, accorsa la giustizia, prese le

basti ad un simile sforzo. I diritti ed i doveri sociali, che ricavassero dal principio di dovere le società essere composte di eroi, non procederebbero dai rapporti reali esistenti tra gli uomini e le cose. Vediamo dunque dallo stato di fatto di questi rapporti quali canoni risultano per dirigere la soluzione di tutti i casi possibili compresi nella questione, che trattiamo.

Tre sono i canoni sopraddetti:

1. Tra due o più mali uguali non è punibile la scelta.

2. Tra due o più mali disuguali la scelta del minore non è punibile; bensì lo è la scelta del maggiore, quando non vi è interesse personale di mezzo.

3. Tra due o più mali disuguali, il minore de' quali ferisce l'interesse dell'uomo, che viene costretto a scegliere, la preferenza data al maggior male non può essere punibile che in un solo caso, cioè quando il male personale che si evita, è molto piccolo e soffribile, e quello che si elegge, è molto grave e pregiudizievole a tutto il corpo sociale o ad un altr'uomo.

Passiamo alla seconda questione, che riguarda le azioni le quali procedono al tempo stesso dalla cognizione e dall'ignoranza. Sono di questo numero i delitti commessi nell' ebbrietà. L'uomo nell'ebbrietà non conosce nè il fine, nè le circostanze dell'azione; ma prima di inebbriarsi egli conosce il fine e le circostanze dell' eccesso nel bere, e sa quali sogliano esserne gli effetti. Colui che vuole la causa, non può negare di volere anche gli effetti. L' ignoranza adunque dell' ebbro non esclude la volontà delle sue azioni, perchè la sua ignoranza è volontaria. Pria d' inebbriarsi egli conosceva il fine e le circostanze della intemperanza che era per commettere; egli conosceva dunque anche il fine e le circostanze delle azioni che dall' ebbrietà dipendono. Se il delitto da lui commesso non dipende da una volontà immediata, è nulladimeno imputabile e punibile, perchè dipende da una volontà mediata. Qui si potrebbe domandarci se il delitto commesso nell'ebbrietà sia imputabile, e punibile quanto il dolo, o quanto la colpa. Molti ragionano nel seguente modo. Sia che si violi il diritto altrui per colpa, o per quel disordine della ragione prodotto dall'ebbrietà, nell'uno e nell'altro caso, l'effetto che l'azione ha prodotto è diverso da quello che si era proposto di conseguire colui che agisce. Certamente niun uomo si inebbria per uccidere un altro uomo. Se la volontà di esporsi al rischio di violare l'altrui diritto è la sola causa che rende imputabile l'una e l'altra azione, come pretendere che una stessa causa produca effetti diversi? La maggior pena dunque, che si può assegnare alle azioni commesse nell'ubbriacchezza, non deve eccedere quella delle stesse azioni commesse per una colpa del massimo grado: essa dunque non deve mai uguagliare quella del dolo.

Questa conseguenza, come dice Filangieri, è erronea, perchè erroneo è il principio dal quale viene dedotta. Vi è grande differenza tra la violazione del diritto altrui commessa per colpa, e quella commessa nella ebbrietà. Nella prima l'azione che ha prodotto l'effetto criminoso è da per sè stessa indifferente; nell'altra vi è un male nella causa ed un altro nell'effetto. Il tirare ad

---

parti di coloro che usavano la bandiera bleu, ed arrestò parecchi di quei che facevano sventolare la bandiera nazionale. Da questi fatti, e dall'essersi nella Savoia distribuito alla gioventù un libro contro a' liberali che si fanno discendere da Satanasso, l'onorevole deputato vorrebbe dedurre che le tendenze della magistratura in quella provincia siano avverse al presente ordine di cose, e quindi rimproverò a' ministri perchè colà osteggiano le tendenze liberali, comprimono lo spirito pubblico, e demoralizzano la popolazione col favorire la delazione, l'ipocrisia, l'improbità, il dubbio nella giustizia.

Contro questa tempesta di accuse il guardasigilli protestò altamente dichiarando che il governo, anzicchè voler usare un sistema speciale e di compressione contro la Savoia, professa per quella ben diversi sentimenti; perocchè sono tanti gli affetti onde cotesta provincia è unita al Piemonte, che si ripone in lei intera fiducia e piena speranza che, mediante l'obbedienza alle leggi dello Stato, sarà per concorrere col governo a mantenere salde le attuali istituzioni e la monarchia sulle quali riposano tutte le speranze dell'avvenire.

Anche il deputato Pissard prese sul proposito la parola, e fece osservare come dalla stessa e-

una lepre che fugge, non è da per sè stesso un male, ma diviene tale, quando per uccidere una lepre, qualcuno si mette nel rischio di uccidere un uomo. L' intemperanza al contrario nel bere, la volontaria perdita della ragione è da per sè stessa un male. Diviene quindi un doppio male, quando nell'ebbrietà qualcuno commette un altro delitto. Nella violazione del diritto commessa per colpa, il legislatore non deve dunque punire che un solo male; e in quella commessa nell'ebbrietà deve punirne due. Inoltre, nella prima vi è il male della società, ma non ve n'è lo scandalo; nella seconda esiste l'uno e l'altro. Finalmente se noi osserveremo l'inclinazione troppo frequente a questo vizio; il vantaggio che vi è nel tenerne lontani gli uomini quanto più sia possibile; la difficoltà che vi è nel provare la non esistenza della ebbrietà; la facilità che vi sarebbe di eludere con questo mezzo la vigilanza della società intorno alla propria sicurezza, quando l' ebbrietà liberasse il delinquente da una parte della pena, noi troveremo che molto lungi dall' essere condannabili di soverchia severità, sono anzi da imitarsi quei legislatori che hanno punito colla stessa pena il delitto commesso nell'ebbrietà e quello dove esiste evidentemente il dolo.

Esposti tutti i principii relativi alla esistenza ed al concorso della cognizione e della volontà nella consumazione di un delitto, non si creda che ciò costituisca tutto quello che per noi devesi dire. Ricordiamoci che per formare il delitto occorre il concorso della volontà con l'atto. Passiamo dunque a determinare tutto quello che riguarda la manifestazione della volontà.

È fuor di ogni dubbio, prosegue Filangieri, che la sola volontà di delinquere non può formare il delitto civile. Il giudizio de' cuori è riserbato alla Divinità ispettrice dei nostri pensieri, la quale nella maniera stessa che premia l' assenso della nostra volontà al bene, quantunque disgiunto dall' opera, punisce l' assenso di essa al male, che si è da noi voluto, ancorchè non si sia giammai commesso. Lasciamo dunque alla religione lo spaventare colle terribili sue minacce le ree ed occulte volontà degli uomini, e non cerchiamo dalle leggi, che sono le opere degli uomini, quel che ottenere dobbiamo dalla religione che è l'opera di Dio (1). La società non può punire l'atto senza la volontà, nè la volontà senza l'atto. *Cogitationis pœnam nemo patitur.* Questa era una regola del diritto romano ignota alla giurisprudenza de' tiranni, e violata a tal segno da Dionisio, che si fece lecito di punire il sogno come indice dei pensieri.

Qui sorgono molte quistioni, le quali tengono divisi i giureconsulti. Si vuole sapere se l'atto che la società deve punire, sia quello soltanto che

(1) Questa riflessione del Filangieri non ci soddisfa. Le leggi sanzionano i rapporti naturali esistenti tra l'uomo e la società. La società è l'opera di Dio, altrettanto che la religione. Se la società non può far leggi, che puniscano i pensieri dell'uomo, ciò non proviene dal contrapposto insussistente che Filangieri ammette; bensì proviene dal perchè il diritto di punire inerente alla società, è conseguenza del diritto che questa possiede di provvedere alla propria difesa contro ogni danno che le si possa recare. Ora siccome dal nudo pensiero non può alla società provenire alcun danno, così questa non ha diritto di punirlo.

---

sposizione dal signor Carquet si facesse manifesto che in Moutiers erano ardenti le passioni politiche, onde bene si avvisò la corte di appello di Ciamberi di avocare a sè il processo. Al che replicando il signor Parent, lamentò di esistere ovunque una parzialità ributtante a favore de' reazionarii, e continuando soggiunse essere sua ferma opinione che fosse dovere di ogni cittadino di fare a pezzi la bandiera bleu che allora fu fatta sventolare. Contro la quale proposizione protestò energicamente il signor Pissard con tutti i deputati savoiardi del centro e della destra, e tale ne venne trambusto nella Camera che il presidente non essendo riuscito a ristabilire l'ordine, ebbe a levare la seduta.

Ripigliatasi nel dì susseguente la medesima discussione sul bilancio della giustizia, sorse per primo il signor Cavour ministro dell'agricoltura, del commercio e marina, e con lunga ben tessuta allocuzione, che molto acconciamente fu dall' onorevole deputato Sineo definita come il programma del ministero, come il primo discorso politico che nella presente sessione abbia esso esposto, venne giustificando il gabinetto delle accuse così acremente e violentemente appostegli da taluni oratori della sinistra. Dopo avere dichiarato che

contiene in sè la violazione del diritto altrui, o anche quello che manifesta la volontà di violarlo. Si vuol sapere se il semplice e nudo tentativo al delitto debba essere punibile, quanto il delitto stesso consumato e riuscito.

Non ci allontaniamo dal grande Filangieri. Giusta i sani principii da lui fondati, il delitto consiste nella violazione dell'altrui diritto accompagnato dalla volontà di violarlo; quando dunque si manifesta la volontà di violare un diritto, ma non si manifesta coll'azione dalla legge vietata, non esiste il delitto. Se alcuno, parlando ad altri, esprime la determinazione di uccidere un individuo, e di non riposarsi, finchè non lo vegga estinto cadavere, questo discorso, quantunque provato con tutte le solennità legali, basta a far condannare colui che lo profferisce come omicida? Non potrebbe questi in seguito cambiar di volontà, e divenire anzi l'amico di colui che odiava? La società potrebbe punirlo di un delitto che non ha ancora commesso?

Se al contrario qualcuno dice o scrive ad un sicario di uccidere il suo inimico, e gli stabilisce il premio della uccisione e promette pagarglielo non appena avrà una pruova del felice esito della sua commissione, quando pure il sicario non riesca nella sua intrapresa, non è colui, provata la commissione, condannabile alla stessa pena che incorrerebbe, se l'omicidio fosse avvenuto? Lo sarebbe sicuramente, perchè l'atto col quale ha manifestata la sua volontà, è da per sè stesso contrario alle leggi dell'ordine sociale; subitochè ha indotto il sicario a violarle, le ha già egli stesso violate. La causa al delitto è già data; il reato per la sua parte è già commesso, o che l'uomo muoia, o che non muoia.

Lo stesso può dirsi in riguardo alla congiura. Se qualcuno manifesta la volontà di tramare contro il governo, e se questa manifestazione vien dimostrata, è giusto assicurarsi della sua persona, finchè non si abbia sicurezza di aver rinunziato al perfido disegno, ma non è giusto punire colui, come reo di congiura. Se al contrario nel silenzio della notte convoca i congiurati, manifesta il piano, distribuisce le parti, consegna le armi e ritira il giuramento: se in seguito la congiura si scuopre prima che sia giunta a scoppiare, in questo caso egli sarebbe condannabile all'istessa pena, che meritata avrebbe se si fosse eseguito l'orrendo attentato. Nel primo esempio havvi la volontà manifestata con un atto non compreso tra quelli che la società vieta; nel secondo la manifestazione ha luogo con le azioni dalla società stessa vietate: in quello esiste la volontà di violare il diritto, ma non vi è la violazione di esso; nel secondo vi è la violazione già fatta e la volontà di violarlo. Egli è chiaramente visibile che havvi delitto nel primo caso, e niuno ve n'ha nel secondo.

Da queste premesse possiamo dedurre il seguente canone generale: la volontà di violare il diritto altrui non costituisce il delitto, se non quando si manifesta con l'atto dalla società stessa vietato; ed in questa sola ipotesi il semplice e nudo tentativo al delitto è punibile, quanto il delitto stesso consumato e riuscito.

A questi nostri principii potrebbe farsi la seguente obbiezione. Il danno che si reca alla so-

---

fra pochi giorni sarà presentato al Parlamento un progetto di legge speciale che provvede al compiuto ordinamento della Camera de' conti, e manifestato altresì che parecchie delle idee emesse da alcuni deputati rispetto all'organizzazione giudiziaria sono state già da gran tempo proposte dal guardasigilli al consiglio de' Ministri, e da questo accettate; si associò in nome di tutto il ministero, ed in modo esplicito ed assoluto a quanto lo stesso guardasigilli disse relativamente alla magistratura subalpina. La quale nel suo complesso è dal ministero considerata come una delle glorie nazionali, e perciò sarebbe ingiusto che l'intero corpo della medesima venisse sottoposto ad una specie di commissione d'inchiesta, o si pronunziasse un voto qualunque che potesse imprimerle un marchio di biasimo o di sospetto. Con ciò si verrebbe anche a disconoscere tutto il passato della magistratura, si ripudierebbe l'antica storia dello Stato anteriormente al 1848, e si mostrerebbe non esser sincero il culto verso il magnanimo Carlo Alberto che per diciotto anni governò il regno pria di largire lo Statuto. Del resto non s'ignora, disse il Ministro, che in questo rispettabile corpo si annoverano alcune eccezioni, dalle quali il go-

cietà non è, secondo quello che noi stessi diciamo, la principal misura della gravezza del delitto? Come pretendere dunque che vi siano dei casi, nei quali il delitto tentato e non riuscito debbasi punire ugualmente che il delitto tentato e riuscito? Il danno che riceve la società dal secondo non è molto maggiore di quello che riceve dal primo?

A questa obbiezione rispondiamo con Filangieri, che l'oggetto, per lo quale la società si propone di punire, non è la vendetta del male a lei recato dal delinquente, bensì la propria sicurezza e l'istruzione altrui. La vendetta è una passione, e la società ne va esente. Terminata la barbarie, e perfezionato lo stato civile dei popoli, l'oggetto della pena altro non può essere che la sicurezza e l'istruzione. Se la pena dunque che segue il delitto non è destinata ad altro che a garantire la società dalla perfidia del delinquente e a distogliere gli altri dall'imitare lo esempio di lui, nella volontà di violare un diritto qualunque manifestata con l'azione dalla società stessa vietata trovasi l'uno e l'altro motivo della pena. Il delinquente ha mostrata la sua perfidia, la società ne ha ricevuto il funesto esempio; o che l'evento abbia o no corrisposto all'attentato, questi due motivi di punire esistono ugualmente. La stessa causa deve dunque produrre lo stesso effetto, e questo effetto è l'uguaglianza della pena. Dippiù: il delitto non è altro che la violazione di un diritto. A misura che il diritto che si viola, è più prezioso alla società, la pena dev'essere maggiore, sì perchè la società ha un maggior motivo di temere il delinquente, come anche perchè ha un maggior interesse di tenerne lontani gli altri. Ma nella nostra ipotesi il diritto è violato, ancorchè l'effetto dell'azione non abbia corrisposto ai disegni del refrattario; la pena dunque dev'essere quella stessa che meritata avrebbe se avesse conseguito il fine.

Mettiamo qui termine alla sposizione della teoria generale del delitto, la quale può tutta restringersi nei seguenti principii.

1. Un'azione non può essere imputabile, se non quando è volontaria; in conseguenza dove manca la cognizione o la volontà, non havvi delitto.

2. La società non è vindice dei pensieri, ma delle azioni; per cui, finchè la volontà di delinquere non si manifesta, non può mai essere punibile, e se si manifesta, dev'essere punibile solo allora che ciò faccia con le azioni dalla società stessa vietate.

3. La legge non deve punire nè l'atto senza la volontà, nè la volontà senza l'atto; laonde per incorrere nella pena occorre il concorso della violazione di un diritto, e della volontà di violarlo.

Capitolo VII.

Della misura dei delitti.

« Le azioni contrarie alle leggi, dice Filangieri, sono le violazioni dei sociali patti, dei quali le leggi sono le formole che gli esprimono. Interesse della società è, che ciascun patto sia religiosamente osservato; ma questo interesse non è, nè può essere eguale relativamente a tutti i sociali

---

verno ha ferma intenzione di depurarlo; e sebbene pel Ministro di giustizia sia questo un dovere assai grave e doloroso, nondimeno egli avrà il coraggio di adempierlo.

Venendo poi a parlare della magistratura savoiarda, giustificò vittoriosamente il ministero pubblico dalla taccia di parzialità attribuitagli pe' fatti di Mugnier e di Moutiers, il primo dei quali avvenne fin dall'agosto del 1849, e l'altro da otto o nove mesi in qua; e di qui conchiuse che il silenzio serbato finora dagli aspri oppositori di quel magistrato prova ad evidenza che dopo quell'epoca nulla più è avvenuto che potesse loro fornire argomento di censura. Rispetto all'altra accusa attribuita allo stesso ministero pubblico, di aver intentato alcuni processi contro la stampa, il Ministro dichiarandosi apertamente e schiettamente amico di questa libertà, riconobbe « esservi de' casi ne' quali riesce opportuno ed anzi necessario valersi dei mezzi legali per reprimere certi abusi della stampa, ma che l'uso di cotesti mezzi legali debba in molta parte dipendere dalle circostanze che accompagnano il supposto delitto; che debba inoltre essere affidato alla prudenza e discrezione del pubblico ministero, non solo di determinare se siavi o no stato delitto, ma an-

patti. Egli è maggiore in quelli che hanno una maggiore influenza sull'ordine sociale; è minore in quelli che vi hanno una influenza minore ».

Noi sentiamo il bisogno di rettificare questo linguaggio, il quale esprime un sistema d'idee contrario al nostro. E quantunque nei risultamenti, che quel grande Italiano ricava con molta saviezza dai suoi principii, non possiamo fare a meno di seguirlo, egli è indubitato che quei risultamenti noi riferiamo a principii differenti.

Il delitto non è per noi un'azione contraria alle leggi, nè una violazione dei sociali patti. Noi abbiamo la società come corpo morale esistente per legge di natura; abbiamo un sistema di azioni necessarie, perchè scritte nel codice dell'ordine morale, le quali conducono alla conservazione di lei. Gli uomini non possono agire contro quell'ordine, senza ledere l'integrità della esistenza sociale, ossia non possono calpestare un solo dei diritti od omettere un solo dei doveri, che dalla necessità dell'ordine medesimo scaturiscono, senza commettere delitto; nel qual caso la società ricava il diritto di punire dal diritto di provvedere alla propria difesa. È interesse della società, che tutti i sopraddetti diritti e doveri di ordine sieno religiosamente osservati, comechè relativamente a ciascuno di essi cotesto interesse non possa essere uguale. Allorchè favellammo della valutazione dei diritti (1), noi stabilimmo l'ordine di essi giusta la loro utilità, ossia giusta la maggiore o minore influenza che esercitano sul bene delle società e degli uomini. In conseguenza possiamo dire che la prima misura del delitto si desume dall utilità inerente al diritto violato, e dal grado d'influenza che ha cotesto diritto sulla conservazione dell'ordine sociale. Di questo modo abbiamo una gradazione di reità misurata sulla gradazione della utilità dei diritti, onde l'assassinio si distingue dal furto, il parricidio dall'omicidio, il peculato dalla espilazione di una eredità.

Ma di questa prima misura dei delitti noi ci occuperemo nel capitolo seguente, dove avremo occasione di far parola della loro classificazione. Per ora conviene discorrere di un'altra misura che interviene tra essi e introduce differenza tra l'uno e l'altro.

La violazione di uno stesso diritto può essere accompagnata da circostanze diverse. Un uomo uccide un altro uomo; ma può farlo nell'impeto dell'ira, ovvero con gelida premeditazione e con maggiore o minore sevizia o perfidia o crudeltà. Il diritto violato è sempre lo stesso; nell'uno o nell'altro caso è sempre quello che l'uomo possiede sulla propria vita. Ma nell'uno o nell'altro caso può dirsi che colui, il quale lo ha violato, sia ugualmente reo, ugualmente punibile?

Prima di esaminare quali sieno le circostanze, che mettono differenza nella misura dei delitti, mostriamo la ragione naturale, per cui la società è obbligata a tener conto di questa varia misura, ed a regolare le pene secondo i varii gradi di essa.

Se la misura del delitto è destinata a regolare la quantità della pena, e se lo scopo della società nel punire è di distogliere colui che non ha ancora violato alcun diritto dallo imitare l'esempio

(1) Capit. IV, § 3, pag. 51.

---

cora se siavi opportunità di portarne la cognizione innanzi al magistrato. Che vi possano essere delle circostanze in cui si richiegga maggiore, in altre minore severità; e che le circostanze della Savoia hanno potuto in origine giustificare nel ministero pubblico quella maggiore severità che ha dato motivo alla censura di qualche oratore della Camera ». Qui esponendo siffatti motivi, li attribuiva agli sconvolgimenti della Francia nel 1848, i quali fecero profonda impressione, e produssero grande agitazione nella finitima Savoia, onde rendevasi necessario che l'azione della giustizia fosse colà più energica che in altre provincie dello Stato per reprimere le eccentricità della stampa periodica, soprattutto di un giornale che in una città della Savoia aveva acquistato una triste celebrità.

Trattò in seguito dell'altro capo che riflette la imputazione di reazionarii lanciata contro i membri del gabinetto, e sostenne d'essere questa una accusa altamente di mala fede. Ribattè le asserzioni del deputato Carquet, il quale disse che ne'Savoiardi durò l'antipatia per il Piemonte finchè durò la guerra, e che per contrario si avrà la simpatia della Savoia finchè il Piemonte si terrà lontano da ogni pensiero bellicoso. Contro

di colui che lo ha violato, e di garantire sè dagli ulteriori mali che il delinquente le potrebbe recare, se non fosse o corretto dalla pena, o da essa posto nella impotenza di più offenderla, essendo questi due soli gli oggetti delle pene, il secondo di essi non esige forse, che colui che violando un diritto ha mostrata una maggiore malvagità di cuore, una maggiore disposizione a violarne altri, sia maggiormente punito di colui che, violando lo stesso diritto, non ha mostrata la stessa perversità di cuore, nè si è reso egualmente spaventevole alla società? Le circostanze dunque che accompagnano uno stesso delitto, possono renderlo più o meno grave, e la società ha diritto di punirlo più o meno severamente.

Ma come ridurre i delitti ad una generale misura? Ecco lo scoglio che conviene superare.

La vera misura dei delitti si ricava dal danno recato alla società e dal grado della pravità o dolo con cui si agisce. Ma alcuni non avendo saputo distinguere i delitti pei loro oggetti, gli hanno distinti per le loro circostanze; e per circostanze di un delitto hanno chiamato non solo quel fatto, che ne accresce o ne diminuisce il valore, ma anche quello che ne altera la qualità, e lo rende di una specie diversa. Sovente le passioni vestite di potere hanno con insensibili spinte o con violenti impressioni agito sulla timida credulità degli uomini e dissipate le più semplici nozioni di diritto. In conseguenza si è creduto che vera misura dei delitti sia la volontà di chi li commette, senza riflettere che questa dipende dalla impressione attuale degli oggetti, e dalla precedente disposizione della mente, e che varia in ciascun uomo con la velocissima successione delle idee, delle passioni e delle circostanze. Sarebbe dunque necessario formare non solo un codice particolare per ciascun cittadino, ma una nuova legge ad ogni delitto. Non diciamo poi che gli uomini spesse volte con la migliore volontà fanno il maggior male alla società, e spesso le fanno il maggior bene colla volontà più cattiva.

Altri hanno misurato i delitti più dalla dignità della persona offesa, che dalla loro importanza in riguardo al bene pubblico, senza riflettere che la condizione politica dell'offeso non varia la misura del delitto, ma ne varia la natura. Uccidere un magistrato o un privato cittadino sono due delitti di qualità e specie diversa, imperocchè contengono la violazione di due differenti diritti, e non quella di un solo con circostanze differenti. Il diritto che si viola col primo ha influenza sull'ordine sociale maggiore di quello che vi ha il diritto che si viola col secondo.

Inoltre si è considerato anche il luogo come una circostanza del delitto, senza riflettere che uccidere un uomo in un tempio o sulla pubblica strada sono due delitti di specie diversa; col primo si violano due diritti, quello col quale si è obbligato a risparmiare la vita dei nostri simili, e quello che dà l'obbligo di rispettare il patrio culto: col secondo delitto non si viola che il primo di questi diritti. L'autore del primo è al tempo stesso omicida e sacrilego, l'autore del secondo è unicamente omicida.

Finalmente alcuni hanno pensato che la gravezza del peccato entri nella misura dei delitti. La fallacia di questa opinione, come osserva Beccaria,

---

le quali parole protestò solennemente il Ministro chiamandole ingenerose; ricordò essere anch'egli originario savoiardo; e soggiunse « che ove la patria ed il re dovessero fare appello ai figli del paese per accorrere alla difesa dell'oltraggiata bandiera tricolore, i savoiardi darebbero una solenne mentita al deputato di Saint Maurice, ed accorrerebbero a combattere con noi ».

Così essendosi la quistione portata sul campo della politica, venne a ripetere la già tante volte esposta professione di fede del ministero, il quale ha doppia missione a compiere: quella di procedere alla larga applicazione delle idee liberali, allo svolgimento de' principii inclusi nello Statuto, a progredire nelle vie delle riforme: l'altra di combattere apertamente, energicamente ogni tentativo de' partiti estremi che hanno radice fuori dello Statuto, sia che si coprano col manto ipocrita della religione, sia che si alzino coll'aspetto minaccioso della rivoluzione. Che a questa duplice missione esso adempirà coscienziosamente, malgrado i grandi ostacoli che prevede dover incontrare nel mettere in armonia l'antico col nuovo ordine di cose; « ma se venisse a riconoscere che per fatto degli uomini o delle cose, o per cagioni interne od esterne non potesse più procedere nella

risulta dall'esame dei veri rapporti tra gli uomini fra loro, e tra essi e Dio. I primi sono rapporti di eguaglianza, e diffatti l'idea della utilità comune è la base della giustizia umana; i secondi sono rapporti di dipendenza da un Essere perfetto e creatore, che si è riserbato a sè solo il diritto di essere legislatore e giudice nel medesimo tempo, perchè egli solo può esserlo senza inconveniente. Se ha stabilito pene eterne a chi disobbedisce alla sua onnipotenza, quale sarà l'insetto che oserà supplire alla divina giustizia? Chi vorrà vendicare l'Essere che basta a sè stesso, che non può ricevere dagli oggetti impressione alcuna di piacere o di dolore, e che solo fra tutti gli esseri agisce senza reazione? La gravezza del peccato dipende dalla imperscrutabile malizia del cuore: questa da esseri finiti non può senza rivelazione sapersi: come dunque da questa si prenderà norma per punire i delitti? Potrebbero in questo caso gli uomini punire quando Iddio perdona, e perdonare quando Iddio punisce. Se gli uomini possono essere in contraddizione con l'Onnipotente nell'offenderlo, possono anche esserlo nel punirlo.

Cerchiamo dunque di ridurre il delitto ad una generale misura.

Sappiamo quali siano i limiti proprii della libertà naturale dell'uomo. Questa abbraccia tutte le potenze naturali di lui, ossia il conoscimento, il volere, e l'azione. In conseguenza tanti sono i limiti proprii della sua libertà, quanti sono gli ostacoli che si possono incontrare nell'esercizio delle tre menzionate facoltà o potenze: impotenza fisica del corpo, speranze e timori in rapporto alla volontà, ignoranza, illusione e sconvolgimento negli organi dell'intelletto per qualunque causa. I gradi della libertà determinano quelli della imputabilità; ed i primi sono tanti, quanti sono i gradi di cognizione di ciò che si fa e di volontà nel fare. Non devesi per altro credere che non vi sia delitto, se non fatto di proposito, e con precedente deliberazione. Eziandio coloro che per ignoranza e per impeto delinquono sono rei ma con grado minore.

Conosciamo quali siano i delitti casuali. Le azioni fatte nella piena ignoranza sono esenti di dolo; lo stesso conviene dire di quelle commesse per errore, imperocchè l'errore è di fatti una ignoranza di quello che è, ed una cognizione di ciò che non è: ecco il più basso grado del delitto. Laonde non sono imputabili coloro che commettono delitto nel sonno; nè i fanciulli la cui mente non è ancora sviluppata, nè i furiosi e gl'imbecilli, quando però trattasi di quella follia o di quella stupidità che toglie interamente l'uso della ragione, e non di quel torpore di mente che la rende tarda o lenta, o di quel furore che viene per intervalli. In quanto all'ebrietà, nulla abbiamo ad aggiungere a quello che ci troviamo averne detto nel precedente capitolo.

È dunque palese che non qualsiasi ignoranza e qualsiasi errore assolvono dal delitto, perciocchè se l'uomo, adoperando la debita attenzione, può intendere appieno le conseguenze della sua azione e nol fa, il delitto se gli deve certamente imputare. Quindi la ignoranza di diritto non giova, quando si tratta della legge di natura, la quale essendo scolpita nel cuore di ognuno è sentimento

---

via delle riforme, se fosse obbligato di sostare, di fermarsi in uno statu quo, immediatamente deporrebbe il potere ». E poscia svolgendo questo nobile pensiero, conchiuse il Ministro colle seguenti parole: « Tutti gli uomini che seggono su questo banco (intendendo parlare di sè e degli altri ministri) hanno, durante l'intera loro vita, professato opinioni liberali, hanno dimostrato la necessità di procedere a riforme economiche, giudiziarie ed amministrative: quando una forza fatale rendesse queste ineseguibili, essi chinando il capo davanti alla necessità, lascerebbero ad altri l'opera ingrata di reggere in uno stato di assoluto conservantismo. Se però ciò accadesse, essi deporrebbero il potere con mente tranquilla, con animo sereno e con fronte alta, perchè avrebbero allora, come adesso, la coscienza pura e tranquilla d'essersi per nulla meritati i rimproveri che lanciava contro di loro l'onorevole deputato Carquet ».

Questo discorso che svelava tutta la politica progressista del ministero, ottenne gli applausi generali della Camera, e troncò ogni altra quistione. Essendosi perciò domandata la chiusura della discussione preliminare, dopo alcune osservazioni degli onorevoli Carquet, Mellana e Sineo,

più che ragione. La ignoranza di fatto scusa quando sia necessaria; ma quando si possa superarla, forma la colpa.

La colpa costituisce il secondo grado del delitto. Essa dividesi in due parti, cioè nella commissione di una cosa vietata, o nella omissione della debita diligenza onde proviene un delitto; nell'uno e nell'altro caso concorre una volontaria ignoranza.

Differente è la misura dei delitti colposi, secondo i varii gradi della colpa, lata, lieve o lievissima, giusta le nozioni che ne abbiamo date nel capitolo precedente.

Ogni effetto è necessariamente o probabilmente connesso con l'azione che lo produce. I gradi della probabilità maggiore o minore costituiscono quelli della maggiore o minore colpa. Ma quando di necessità da tale azione deriva un certo effetto, colui che fa tale atto, vuole pienamente quell'effetto. Così chi spinge il ferro al petto di un uomo, vuole indubitatamente la morte di lui. Ecco una nuova misura dei delitti, che si chiamano dolosi, i quali sono anche suscettivi di varia gradazione. Altri sono diretti, ed altri indiretti: nei primi l'effetto criminoso si rappresenta all'anima con distinzione; nei secondi si rappresenta implicitamente, possibilmente, ma sì remoto che di rado avviene. Chi trapassa il petto di un uomo con un pugnale, vuole direttamente la di lui morte, chi si limita a recidergli un braccio, vuole solo ferirlo, e la morte, quando avvenga, si presenta all'anima del feritore oscuramente come un evento funesto che ben può dalla ferita derivare. Taluni agguagliano la misura del dolo eventuale a quella della colpa, ma s'ingannano. Il colposo delitto nasce dall'azione illecita, ma non è un effetto connesso con la detta azione, bensì è un effetto accidentale che proviene da una estrinseca cagione. Il delitto doloso sorge egualmente dall'azione illecita, ma è un effetto immediato della detta azione. Se qualcuno diramando un albero sulla pubblica strada, uccide un uomo che passa per quella, la morte di quell'uomo nasce dall'esterno accidente del suo passaggio per quella strada. Al contrario, se taluno volendo ferire soltanto il suo nemico, l'uccide, quella morte è l'immediato effetto della ferita. È giusto dunque distinguere la misura del delitto colposo da quella del doloso delitto eventuale. La misura del dolo viene graduata ben anche sulla età di colui che delinque. Lo stesso diciamo in ordine alle passioni, le quali con vario impeto possono più o meno togliere la libertà e rendere maggiore o minore il dolo. Il turbamento degli affetti sospende l'uso della ragione, e fa operare come per ignoranza o per errore. Ma siccome non sempre le passioni rovesciano all'intutto la ragione, così non ogni azione commessa nell'ardore di quelle va esente di dolo. Quindi è uopo stabilire differenti gradi di dolo, secondo che diversa è la forza dell'affetto, che sospende all'intutto o in parte l'uso della ragione. È tanto poi più grande la forza della passione, quanto è più breve il tempo in cui si opera, e quanto più grave è la cagione che desta l'affetto, più irritabile il temperamento dell'uomo commosso, e maggiore il turbamento dello stato attuale della sua macchina. Nelle angustie del tempo non può rallentarsi la

---

furono proposti tre ordini del giorno dai signori Farina e Brofferio, e dallo stesso Sinco. Non avendo però la Camera assentito di accordare loro la parola per farne lo svolgimento, l'ultimo dei proponenti ritirò il suo; quello del signor Brofferio, a cui l'onorevole Valerio avea fatto qualche leggiero emendamento, fu reietto; ed invece adottato l'altro del signor Farina, col quale la Camera ordinò di prendersi atto delle dichiarazioni del ministero.

Compiuta così la discussione generale, si passò all'esame delle singole categorie cominciandosi da quella che stabilisce i fondi necessarii pel pagamento del personale del dicastero di grazia e giustizia. Per questo capo di esito il Ministro aveva chiesto nel suo bilancio la somma di lire 105,000; ma la Commissione propose ridursi di 20 mila. Il Ministro di giustizia dichiarò non essere in caso di accettare una riduzione maggiore di lire 7,500 corrispondenti al pagamento di un capo di divisione e di un segretario, dei quali soltanto avrebbe potuto fare a meno, perciocchè un maggiore risparmio gli torrebbe i mezzi come sostenere i moltiplici lavori e le gravi cure del dicastero a lui affidato. Ma dopo le osservazioni in contrario dell'onorevole Pallieri, appog-

dolorosa tensione delle fibre, calmarsi il rapido movimento del sangue, e ritornare insomma l'ordine, l'equilibrio e la calma, acciocchè possa la ragione riprendere le sue usate funzioni. Se però il delitto si commette dopo un certo intervallo dall'accensione dell'affetto, e per una improvisa e turbolenta deliberazione, noi abbiamo un secondo grado di dolo. Ne abbiamo un terzo, se dall'impeto primo trascorrono delle ore fino al commesso delitto. E ne abbiamo un quarto, se il delitto è premeditato per giorni e pienamente deliberato. Si osservi intanto che non tutte le passioni scemano il delitto, ma quelle soltanto che sono naturali e legittime, e che si rendono viziose unicamente per l'eccesso. Le passioni legittime sono quelle che vengono dirette a naturali scopi, cioè alla conservazione dell'essere proprio e dei proprii diritti, e quindi al respingimento di ciò che tende a distruggerli, ed al conseguimento di quelle cose che li conservano. All'opposto, le passioni fittizie sono quelle che vengono da una falsa combinazione d'idee, e sono sempre ingiuste nella loro origine. Erra soltanto nel modo della vendetta colui che per giusta ira uccide l'offensore della propria persona e de' proprii diritti; ma non è degno di compatimento il ladro, che bramando l'altrui, dà morte al custode dell'insidiato tesoro.

Egli è vero pertanto che le naturali e legittime passioni alleviano il dolo con grado diverso, secondo che più o meno repentinamente avvampando e perturbando la ragione, più o meno danno luogo alla volontà. Più violenti sono quelle che alla propria conservazione rimirano, più quelle dirette a respingere un male, che quelle dirette a conseguire un bene: laonde più che il desiderio, l'ira e il timore tolgono ragione e libertà.

Finalmente, per misurare con esattezza la quantità del dolo, è uopo tener conto della forza delle umane passioni giusta il lungo abito, la intensità della sensibilità, e l'attuale stato fisico e morale dell'uomo.

Quale misura assegneremo ai delitti di complicità? I delitti non s'imputano soltanto ai diretti autori di essi, ma ben anche a coloro che vi hanno in qualsiasi modo influito, o col consiglio, persuadendo al delitto e additandone i mezzi, o con l'opere, dando soccorso, o col denaro, o colla presenza, o colle armi, sia prima o dopo, o nell'atto stesso del delitto. Il canone generale che regola la imputazione de' complici si è, che tanto il complice sia tenuto, quanto abbia conferito a produrre il criminoso effetto. Per cui tre gradi di complicità si conoscono: se il soccorso apprestato è tale, che senza di quello non si commetterebbe il delitto, il cooperatore è tenuto del pari che il principale reo; ma se poi senza l'altrui soccorso il delitto si consumerebbe egualmente, devesi vedere la cooperazione che mai da per sè avrebbe prodotto senza l'opera del principale, e secondo l'effetto il complice è tenuto. Quando poi il concorso separatamente considerato non poteva da per sè solo produrre l'effetto criminoso, devesi al cooperatore imputare quel male che la sua opera ha prodotto.

Qual è finalmente la misura della intelligenza nei delitti? La scienza dell'altrui diritto, dice

---

giato dal sig. Falqui-Pes, il primo dei quali fece rilevare che le attribuzioni riguardanti le prigioni furono recentemente dal ministero di grazia e giustizia passate a quello dell'interno, e che essendosi perciò diminuito nel primo di questi dicasteri il numero degl' impiegati, sembra giusto farsi un'economia nelle spese, la Camera accolse la proposta riduzione di 20 mila lire, talchè la prima categoria fu stabilita pel L. 83,000.

Furono approvate la seconda e terza categoria, l'una riguardante le spese di officio in L. 15,000, l'altra relativa alle spese postali del dicastero di giustizia in L. 20,000.

La quarta categoria che concerne gli assegnamenti al personale della corte di cassazione in L. 218,000 sollevò gravi discettazioni. La Commissione ferma nel principio consacrato nella legge Demarchi di non accordare stipendii maggiori di lire 15,000 annue, ridusse a questa cifra lo stipendio del presidente di cassazione. Cotesta riduzione trovò parecchi oppositori. Dicevasi che col limitarsi a questa somma la provvisione del presidente di cassazione, verrebbe il medesimo ad essere pareggiato al presidente della Corte d'appello che ne gode una uguale mentre sono differenti di grado, essendo il primo superiore in ordine ge-

l'immortale Mario Pagano, non mai da per sè forma delitto in noi, imperocchè ella è sovente involontaria e quindi non criminosa, e quando benanco fosse volontaria, essendo l'effetto delle naturali facoltà, cioè dei sensi e della ragione, non contiene misfatto alcuno. Quando poi si acquista per commettere il male, allora non è scienza del delitto, ma volontà di nuocere; ciò che forma delitto. La scienza adunque del delitto senza la cooperazione in esso non forma delitto. Ma se avendosi la cognizione del male che vuol commettersi e dell'impedimento che gli si può frapporre, o colla propria o colla pubblica forza, si omette di farlo, nasce allora il delitto di non rivelazione, che è una ommissione del dovere. Quindi è doppio il carico della intelligenza. Se è unita alla volontà di commettere il delitto, e tale volontà si è estrinsecata, abbiamo la complicità. La nuda intelligenza, o sia il silenzio del delitto, forma la colpa punibile con mite castigo, come che per abuso di autorità o per ferocia dei tempi e degli uomini sia stata spesse volte punita, sopra tutto nei delitti di Stato, con una severità straordinaria, e fino al punto di conculcare la natura.

Chiudiamo questo argomento favellando del conato. Sappiamo che il delitto è un fatto che offende la società; per cui il pensiero, quando in fatti non si esterni, non potendo recar nocumento, va esente di pena. Ma quando poi passa ad atti esterni, abbiamo allora il conato, ossia semplice tentativo al delitto. Il delitto semplicemente tentato non è uguale a quello già perfezionato: questo lede gli altrui diritti; quello offende la tranquillità e la sicurezza o pubblica o privata, che sono del pari preziosi diritti. Maggiore o minore è dunque la misura del conato, secondo che più si avvicina o si allontana dagli atti prossimi al delitto. E bisogna addebitare alla ingiustizia ed alla ferocia de' despoti, se molte volte il mite pensiero, ossia la volontà manifestata con atti i più remoti dal delitto, sia stato punito atrocemente, e come delitto consumato.

Ecco ridotte ad una generale misura le circostanze che possono aumentare o diminuire il valore di uno stesso delitto. Passiamo ora a distinguere il valore relativo dei delitti diversi, secondo che il diritto violato ha maggiore o minore influenza sull'ordine sociale.

Capitolo VIII.

Classificazione dei delitti.

Dappoichè il delitto non è altro che la violazione di un diritto, la classificazione dei delitti segue la partizione dei diritti. Questi ultimi si distinguono per gli oggetti su cui versano. Lo abbiamo detto altrove; tutti i diritti non ne formano che un solo. La divinità, il sovrano, l'ordine pubblico, la fede pubblica, il diritto delle genti, il buon ordine delle famiglie, la vita, la libertà, la dignità, l'onore, la prosperità privata di tutti gl'individui della società non sono che varii oggetti del diritto d'incolumità: altrettanti sono gli oggetti dei sociali diritti. Si tratta dunque per noi di classificarli giusta il grado della loro utilità.

Qualunque guasto, danno o offesa non si può

---

rarchico al secondo; che a questo manifesto sconcio si aggiungerebbe anche l'altro, di vedersi nello stesso ufficio di cassazione impiegati inferiori, ma con uguale stipendio; per la qual cosa sarebbe giusto di stabilirsi una ragionevole gradazione proporzionando gli stipendii alla differenza dei gradi de' rispettivi funzionarii. Quindi alcuni proponevano ridursi a lire 12,000 lo stipendio del vicepresidente e dell'avvocato generale, e ad 8,000 quello del segretario.

Altri al contrario osservavano non essere giuste le proposte riduzioni, le quali in ultima analisi non frutterebbero che la meschina economia di sole 18 mila lire annue: doversi avere riguardo all'elevatezza del grado del presidente di cassazione, che è il primo magistrato del regno, ed esser d'uopo altresì rispettare un passato stabilito da leggi organiche le quali non possono modificarsi nell'esame di un bilancio: formarsi una specie di contratto bilaterale tra un cittadino che accetta una carica pubblica ed il governo che gliela conferisce, talchè non è lecito al secondo di alterare a suo arbitrio le condizioni in danno del primo: doversi la magistratura circondare di splendore e di pingui emolumenti affine di renderla indipendente, e non essere difficile che pos-

concepire, senza figurare un agente il quale colla sua azione sconcerti lo stato di conservazione di una cosa qualunque; e però l'idea di offesa involge nel suo concetto l'esistenza di una cagione offensiva e l'esistenza d'un soggetto che soffre l'offesa. L'offesa è un risultato di fatto dei rapporti che passano fra l'indole e l'azione dell'agente nocivo, e la natura e lo stato del soggetto offeso o danneggiato. Ogni offesa è effetto di una forza, o dell'esercizio di una forza. L'attitudine a riportare danno od offesa si può chiamare col nome di passibilità, la quale nel senso proprio si riferisce ad un essere capace di piacere o di dolore, ossia ad un essere senziente; ma in un senso più ampio e meno rigoroso si può estendere a qualunque soggetto che può soffrire guasto ed alterazione da un altro agente qualunque. La passibilità dunque in generale è un risultato della costituzione, delle forze e dello stato di un qualunque soggetto, in quanto può essere guastato, danneggiato ed offeso da qualsiasi cagione. A fine dunque di determinare la natura, l'estensione e le maniere della passibilità, è uopo esaminare la natura, lo stato e le relazioni di qualunque essere passibile con le cose che lo circondano.

Da queste premesse si ricava, che qualunque danno ed offesa della società sia dunque in generale un risultato dei rapporti che passano fra la natura e lo stato di lei, e la natura e l'azione degli esseri che la compongono. Laonde per determinare la passibilità sociale, è uopo esaminare la natura, lo stato e la relazione della società con le cose tutte che la circondano, nelle quali sono compresi principalmente gli uomini.

Circa la natura, lo stato e le relazioni della società, non possiamo fare altro di meglio che richiamare ciò che altrove abbiamo esposto (1).

Abbiamo dimostrato che i corpi politici hanno un organismo tutto proprio, il quale presenta molti fenomeni necessarii e costanti, diretti al fine unico della formazione e conservazione dei medesimi corpi; questi fenomeni sono le leggi naturali della società. Il sopraddetto unico fine si divide in varii altri fini, quali sono quelli della formazione, della conservazione, dell'economia, della moralità, della tutela e della innovazione dei corpi politici. Tutti i fatti i quali si riferiscono ad uno di cotesti fini, debbono necessariamente e costantemente verificarsi, imperocchè non si può prescindere dai medesimi, senza ammettere che la società non si formi, o tosto si sciolga. Quali sono questi fatti? Noi li conosciamo; lo stabilimento di un governo, l'organizzazione dei varii poteri sociali e quella delle varie parti componenti i corpi sociali, la riproduzione della specie a cui sono di aiuto l'ordine politico ed economico dei matrimonii e della potestà domestica, così che l'ordine della distribuzione della popolazione sopra un dato territorio, le pubbliche imposizioni, i principii morali, la tutela interna ed esterna, le modificazioni proporzionate ai progressi della condizione sociale. Ecco spiegata la natura della società e la serie dei fenomeni risultanti dal suo organismo, tutti egualmente necessarii per conseguire il fine della sua conservazione. Di qui provengono tutti i diritti della individua personalità sociale.

(1) Capit. LXXIV, pag. 307.

---

sa ancora venire il giorno in cui debbasi invocare l'influenza politica di questo rispettabile corpo.

Dopo queste e molte altre ragioni addotte dall'una e dall'altra parte, prevalse nella Camera l'opinione di ridurre lo stipendio del presidente di cassazione, giusta la proposta della Commissione, anche sul riflesso che lo stipendio dei ministri non è maggiore dell'indicata somma, e sarebbe incoerenza che un magistrato ad essi inferiore in grado fosse meglio retribuito. Fu allora proposto di accordarsi al presidente per ispese di rappresentanza la somma di lire cinquemila, o di rinviarsi il progetto alla stessa Commissione per istudiare il modo di risolvere la difficoltà che presentava l'urto dei due principii, il bisogno cioè di retribuire gl'impiegati, e quello di aderire al voto dato nella legge Demarchi. Ma questi progetti ed altri furono respinti, ed in quanto al presidente fu stabilito lo stipendio di lire 15,000 invece di 22,000 quante ne ha finora percepito, senza accordarsi alcuna somma per ispese di rappresentanza.

Lo stipendio del vice-presidente e dell'avvocato generale fu ridotto a lire 12.000; e quello del segretario a lire 7,500, avutosi riguardo alla responsabilità che gli sovrasta verso i litiganti, ai

Gli oggetti di questi diritti sono tutte le cose, le quali hanno rapporto ai fini di formazione, di conservazione, di economia, di moralità, ecc. dei corpi politici. Nel numero degli agenti, i quali si possono rendere nocivi alla società, principalmente sono gli uomini. Tanti sono i delitti che questi possono commettere, quante sono le offese che possono recare ad uno o più degli oggetti sopraddetti dei diritti sociali.

Sappiamo quali sono gli oggetti compresi nel fine della formazione delle società. Ogni società civile suppone la esistenza di una costituzione e di una persona morale che rappresenti la sovranità. Qualunque sia questa costituzione, qualunque sia questo rappresentante della sovranità, ogni cittadino nascendo contrae il dovere di conservare illesa la costituzione del governo, e di difendere quella persona morale che ne rappresenta la sovranità (1). Tutti gli attentati adunque diretti o contro la costituzione del governo, o contro il rappresentante della sovranità, sono offese fatte ad uno dei principali oggetti compresi nel fine della formazione delle società. In questo medesimo fine ed in quello della economia sono compresi varii altri oggetti di diritti sociali; essi sono quelli che tendono a mantenere illesi l'ordine pubblico e l'economia pubblica. Ogni cittadino, oltre le obbligazioni, le quali hanno direttamente per oggetto il sovrano e la costituzione del governo, ne contrae delle altre che indirettamente interessano tutto il corpo sociale collettivamente considerato. Quando egli ad una di queste obbligazioni non adempisca, quando offenda uno degli oggetti compresi nel fine dell'ordine pubblico, commette un delitto. Tali sono tutti i delitti contro la giustizia pubblica, contro la tranquillità, la sicurezza e la salute pubblica, contro il pubblico commercio, contro l'erario pubblico, contro la continenza pubblica, contro la polizia pubblica, e contro l'ordine politico. Finalmente, nel menzionato fine della formazione dei corpi sociali sono compresi tutti gli oggetti relativi all'organizzazione, alla distribuzione, alle competenze e connessioni delle varie magistrature politiche, civili e militari subordinatamente all'azione complessa che debbono avere, acciò si ottenga l'intento della cosa pubblica. Quando un cittadino faccia offesa ad uno o più dei menzionati oggetti; quando infranga una delle obbligazioni da lui contratte nel momento in cui gli venne affidata una parte della pubblica confidenza, egli commette un delitto contro la fede pubblica.

Sappiamo quali sono gli oggetti compresi nel fine della conservazione della società. Questa si conserva mediante il *rispetto* reciproco della vita tra i membri che la compongono, e mediante la riproduzione della specie, che ha bisogno di essere aiutata con l'ordine politico ed economico dei matrimonii e della potestà domestica. Gli elementi dei corpi sociali sono gli uomini; attentare contro la vita e la persona di uno di loro, vale quanto offendere uno degli oggetti relativi al

(1) Questo regge nel caso in cui la costituzione sociale sia conforme alle leggi dell'ordine morale di ragione. Colui che rappresenta la sovranità, se dalla sopraddetta conformità non ricava il titolo che legittima la sua autorità, non ha diritto all'obbedienza dei cittadini.

---

molti lavori che gl'incumbono, ed all'obbligo che ha di pagare parecchi scritturali che prestano servizio nella segretaria sotto la sua direzione.

Tutte queste riduzioni non avranno effetto se non dopo l'approvazione del bilancio.

Nel corso di questa lunga ed animata discussione, uno degli onorevoli membri della Camera venne fuori con una mozione singolare, che merita di essere particolarmente ricordata. Egli propose, per desiderio di economia, di abolirsi come inutile la carica del pubblico ministero presso la corte di cassazione. Ma a ciò si opposero altri oratori facendo osservare che il ministero pubblico, oltre del nobile carico di sostenere le ragioni dei minori, delle vedove, degli orfani, ha l'altro importantissimo di vigilare perchè la legge sia rigorosamente osservata, ed il supremo Collegio, a forza d'interpretarla, non ne travolga o alteri le disposizioni. Essere vero che presso gli antichi non si aveva idea di questa magistratura, e che la primitiva istituzione è dovuta al medio evo, ma ogni secolo ha qualche cosa di buono, e se si volessero seguire sempre ciecamente le norme della antichità, ne conseguirebbe l'effetto che l'umanità resterebbe stazionaria e non progredirebbe mai nelle sue istituzioni. La stessa Assemblea costi-

fine della conservazione sociale. Gli elementi della società sono anche le famiglie. Capi di queste sono i genitori, i figli ne sono gl'individui. La natura ha dettate le prime leggi di questa società; essa ha stabilito i diritti e le obbligazioni reciproche dei suoi componenti. La società sanzionando queste leggi non fa altro che provvedere all'ordine della sua conservazione. Tutti gli attentati contro uno degli oggetti di questi preziosi diritti sociali; ogni offesa fatta alla società nella vita degli individui, o nell'ordine delle famiglie che la compongono, l'omicidio, il parricidio, l'infanticidio, il lenocinio nei parenti, l'adulterio, l'incesto, il ratto, sono delitti.

Sappiamo quali sono gli oggetti compresi nel fine della economia sociale. La società la quale ha molti bisogni, non potrebbe sussistere, se non possedesse i mezzi di sopperirvi. Sia che le si voglia attribuire il diritto di possedere direttamente, sia che le si voglia attribuire soltanto, giusta la nostra opinione, quello di esigere mediante le pubbliche imposizioni, noi abbiamo sempre la proprietà o pubblica o privata, come fondamento dell'ordine economico interessante la conservazione sociale. Attentare contro la proprietà è lo stesso che attentare contro uno degli oggetti dei diritti più vitali della società: ecco una nuova serie di delitti.

Sappiamo quali sono gli oggetti compresi nel fine della tutela sociale. Tutte le condizioni indispensabili per formare, conservare e amministrare le società sarebbero frustrate, quando non fossero tutelate nôn solo contro le usurpazioni degli individui dello stato medesimo, ma ben anche contro le violenze degli esterni nemici. Tolgasi ai corpi politici l'esercizio dei diritti relativi ai varii oggetti della loro tutela, ed essi saranno immediatamente invasi e distrutti. Ogni impedimento posto all'esercizio dei mezzi diretti alla tutela interna, è dunque delitto. Ogni violazione delle obbligazioni contratte ed esistenti tra le nazioni, fin che dipendano dal diritto universale delle genti, sia dai particolari trattati di una nazione con un'altra, espone ai maggiori rischi la pubblica tranquillità, ed è ugualmente delitto.

Finalmente sappiamo quali sono gli oggetti compresi nel fine della moralità sociale. La società, composta di esseri forniti di corpo e di spirito, ha uopo per conservarsi di principii morali, i quali aggiungendo l'esistenza intellettuale a quella materiale, provveggano alle esigenze della doppia natura degli uomini. Appartengono all'ordine della moralità l'opinione pubblica patriottica e le virtù sociali; quella e queste ricevono dalla religione la loro più salda sanzione. Ogni insulto recato alla civile e naturale dignità dell'uomo; ogni insidia tramata contro l'onore di lui, maculando in esso la stima che sente per sè e che vuol godere nella opinione altrui, sono attentati contro uno degli oggetti compresi nel fine della moralità sociale. Maggiormente questo fine è leso da qualunque attentato contro i doveri che l'uomo contrae nella qualità di cittadino verso la divinità; doveri che la società ha uopo di prescrivere e di fare rispettare per mantener saldo l'ordine della moralità di cui ha bisogno per conservarsi. Laonde sono delitti gl'insulti fatti alla dignità ed all'onore

---

tuente di Francia allorquando passò ad esame le istituzioni del medio evo, riconobbe doversi il ministero pubblico conservare come vero e legittimo rappresentante del potere esecutivo. Lungi dunque di essere inutile, esso è indispensabile perchè frena l'arbitrio soverchiante del magistrato di cassazione, ed impedisce che venga di fatto superiore ad ogni legge. Per queste considerazioni principali non si tenne alcun conto della proposta.

La categoria quinta contenente le spese di officio del magistrato di cassazione, da lire 6,800 giusta il progetto ministeriale fu ridotta a lire 5,800.

Passandosi poi all'esame della sesta categoria risguardante il personale della Camera dei conti, per gli stipendii del quale il progetto ministeriale fissava la somma di lire 177,924, l'onorevole sig. Pescatore propose sopprimersi questa magistratura ed aggregarsi al controllo, perchè in tal guisa si otterrebbe un considerevole risparmio che potrebbe essere rivolto ad altri bisogni, soprattutto ad aumentare gli stipedii dei giudici di mandamento. Ma dopo osservazioni in contrario degli onorevoli signori Farina e Chiarle, e del signor Galvagno Ministro dell'interno che faceva le veci del guardasigilli infermo, la camera non tenne

del cittadino, e le offese recate alla patria religione ed al pubblico culto.

Ciò posto, rimane a dire quale classificazione debbasi fare dei varii delitti finora enunciati.

Si fatta classificazione dev'essere regolata sul grado di utilità che ciascuno degli oggetti, su cui versano i diritti sociali, arreca alla società, cioè sul grado d'influenza che esercitano sulla felice conservazione di lei. L'ordine dei diritti, lo abbiamo altrove detto, non è altro che l'ordine della loro utilità effettiva, e l'utilità si confonde con la felicità. Ciò posto, certi oggetti di diritto sono preferibili ad altri, secondo la loro efficacia a produrre utilità, ossia secondo la gradazione dei bisogni sociali. Il valore dei diritti si riferisce adunque alla loro origine, natura ed estensione, e la loro gradazione si misura sopra quella diffusa in tutto l'ordine di natura, e che è un risultato necessario dei rapporti naturali delle cose.

Se il valore dei diritti sociali si misura sulla gradazione dei bisogni sociali, è mestieri annoverare tra i più elevati bisogni quelli il cui soddisfacimento più direttamente interessa la vita sociale. La costituzione governativa, la persona morale che rappresenta la sovranità, l'esistenza degl'individui, l'ordine dell'economia, presentano una serie di condizioni tanto necessarie alla conservazione dei corpi sociali, che ove per poco non si verificassero, non sapremmo immaginare come questi potrebbero sussistere. Laonde i diritti, che vi sono relativi, hanno un valore effettivo superiore a tutti gli altri. Vengono in seguito quegli oggetti di utilità fisica o morale, i quali indirettamente aspirano al mantenimento dell'ordine, in che la società consiste: essi sono di una utilità secondaria. Tali sono gli oggetti compresi nel fine della moralità. I diritti, che vi sono relativi, hanno un valore grande, ma minore di quelli dichiarati di sopra, imperocchè presentano una serie di condizioni necessarie bensì alla felice conservazione delle società; ma tale per altro, che ove fossero male soddisfatti, produrrebbero un disordine nocivo alle società, ma non ne renderebbero impossibile l'esistenza.

Ecco una generale classificazione dei delitti a norma del graduato valore degli oggetti dei diritti sociali, ossia della utilità che arrecano, e della urgenza dei bisogni a cui soddisfano.

Prima di passar oltre, arrestiamoci a confutare brevemente le false classificazioni, che molti pubblicisti assegnano ai delitti.

Taluni distinguono i delitti naturali, che sono le violazioni dei naturali diritti dell'uomo o l'omissione dei naturali doveri, dai delitti civili, che sono le offese dei diritti e dei doveri nati colla società. Noi non possiamo approvare questo contrapposto tra diritti naturali e diritti civili. Le società nascendo non danno origine a diritti e doveri, i quali non sieno i medesimi diritti o doveri naturali sanzionati dalle leggi sociali.

Altri distingue le azioni che immediatamente distruggono la società o chi la rappresenta, da quelle azioni, le quali non sono chiamate delitti, se non da coloro che vi trovano il loro interesse nel così chiamarle. I principii, secondo i quali si procede a questa distinzione, sono appunto quelli che introducono nei delitti la troppo comune e falsa differenza tra delitti pubblici e privati.

---

conto della proposta, limitandosi soltanto a ridurre a lire 10,000 lo stipendio del procuratore generale, ed approvò pel rimanente la categoria in lire 175,424.

Fu similmente approvata la categoria settima in lire 10,150 per ispese di officio, non essendo stata accolta la riduzione di lire 800 proposta da uno degli onorevoli membri, e destinate alle spese della cappella ove i magistrati assistono alla messa prima di giudicare.

Approvata del pari la categoria ottava nella cifra di lire 1,156,795 pel pagamento del personale del magistrato d'appello, dedotte dal progetto ministeriale sole lire 10,000, per doppio stipendio assegnato alle cariche di avvocato generale e di avvocato fiscale generale.

Nel discutersi la nona categoria risguardante gli stipendii del personale dei consolati, qualcuno degli onorevoli rappresentanti insistè per la soppressione di questa giurisdizione irregolare surrogandovisi i tribunali di commercio. Altri per contrario avvisavano di aumentarsi il personale di questa magistratura che esercita immensa giurisdizione, ed ha moltissime cause in ritardo non per colpa dei giudici, ma per la grande moltiplicità degli affari. Taluno opinava potersi ap-

Le rivoluzioni dei secoli, le mutate circostanze dei paesi, le passioni e gli errori che hanno successivamente agitato i differenti legislatori, la diversità della natura dei governi, delle religioni, dei costumi e delle condizioni fisiche, morali e politiche dei popoli, hanno fatto sì che le idee di vizio e di virtù, di bene e di male, cangiassero talmente, che molte azioni, le quali in un certo tempo e luogo furono delitti e richiamarono la massima vigilanza delle leggi, in altro luogo e tempo furono considerate diversamente. In conseguenza, se classificare si vogliono i delitti conformemente all'interesse speciale e mutabile di un dato popolo e di una data epoca, noi del delitto non avremo una stabile idea; avremo il furto, ora da noi punito, lecito in Isparta; avremo l'infanticidio, il regicidio ecc., in alcuni luoghi con grande severità castigati, ed in altri luoghi secondo le circostanze incoraggiati e plauditi. Affinchè si abbia certa, esatta e stabile idea del delitto, è indispensabile riferire le umane azioni alle leggi immutabili dell'ordine di natura, ed all'immutabile interesse comune della umanità.

Sotto questo punto di vista non è lecito distinguere i pubblici dai privati delitti. Non è lecito distinguere l'uomo dalla società; questa esiste per quello, ed ella si conserva per tutti quei mezzi che alla conservazione tendono dei membri che la compongono. Costoro non hanno interessi che possano chiamarsi individuali e disgiunti dal pubblico interesse. Quando l'autorità sociale non provvegga alla tutela di tutti i diritti naturali degli uomini, perde il titolo che la legittima. Sappiamo che il fine unico della conservazione dei corpi sociali comprende molti fini subordinati, i quali debbono tutti essere conseguiti, affinchè quello completamente si consegua. Se cotesti fini subalterni sono quelli della formazione, della conservazione, della economia, della moralità, della tutela e della innovazione, tutte le offese recate ad uno dei varii oggetti di diritti relativi ad uno dei sopraddetti fini, tolgono che la società raggiunga lo scopo della sua felice conservazione. Laonde non havvi delitto che all'interesse pubblico non si riferisca. Il regicidio, gl'insulti alla divinità, l'omicidio, le usurpazioni della proprietà altrui, le insidie contro la naturale dignità e l'onore dei cittadini, le trame contro l'ordine delle famiglie, tutte queste azioni sono pubblici delitti.

Non si può negare che nella serie delle obbligazioni che ogni cittadino contrae con la società, ve ne sono alcune, nell'adempimento delle quali l'interesse che ha la società, è massimo, ed altre nelle quali è minimo, ma qualunque sia il grado di siffatto interesse, non toglie perciò che alla società si riferisca mai sempre. Coloro i quali dietro l'orme della legislazione Greca e Romana, che distingueva coi nomi di delitti pubblici e privati quelli dei quali a ciaschedun cittadino era permesso di divenire accusatore, da quelli, l'accusa dei quali era esclusivamente riserbata alla parte offesa o ai suoi stretti parenti, si ostinano a mantenere la medesima distinzione, e giusta la pratica comune del foro, chiamano delitti pubblici quelli che il magistrato può a sua instanza perseguitare in giudicio, e delitti privati quelli che, senza querela della parte offesa, la parte pubblica non può perseguitare; non si avveggono ch'essi

---

plicare al Piemonte la legislazione commerciale che ha vigore in Genova, dove il commercio amministra da sè la giustizia, e non vi è ragione perchè quello di Torino non debba fare altrettanto. Vi fu chi propose aggiungersi al tribunale alcuni giudici commercianti, perchè in tal modo si avvezzerebbero a giudicare senza essere d'aggravio all'erario. Il signor Ministro dell'interno esercente le veci del guardasigilli, riconoscendo vero il ritardo di cause presso il consolato di Torino, conchiudeva che un aumento di lire 5 o 6 mila su questa categoria tornerebbe utilissimo, e non graverebbe punto le finanze perchè si otterrebbe un non lieve compenso nella maggior quantità di sentenze che verrebbero a pronunziarsi.

Dopo tutti questi svariati pareri, la Camera rigettando quello del signor Sineo diretto a sopprimersi almeno la metà della somma proposta per questo articolo di esito, l'ammise per intero nella somma di lire 33,860.

Furono in seguito approvate lire 5,800 per le spese d'ufficio dei consolati e tribunali di commercio; lire 865,180 pel personale de' tribunali di prima cognizione; e lire 57,730 per ispese di ufficio di questi stessi tribunali.

Si venne poi a discutere la categoria relativa

di questo modo snaturano il diritto di punire inerente alla società. Se l'individuo offeso con piccole ingiurie, con vie di fatto leggiere, o altri piccoli delitti, nella punizione dei quali l'interesse che ha la società è minimo, può a sua posta perdonare al delinquente; se in questo caso la società deve tollerare l'impunità, il diritto sociale di punire è scisso, imperocchè talune volte può essere esercitato, ed altre volte la società si dichiara impotente o neutrale, e lascia libero il campo all'esercizio del diritto privato. Quando poi questo privato si risolva a far querela dell'offesa ricevuta, la legge allora interverrà per esercitare in nome di lui una vendetta contro l'offensore. Di questo modo nel sistema sociale si viene a introdurre dei casi, nei quali la pena non è altro che la vendetta della pubblica forza sostituita a quella della privata forza, il che snatura il vero concetto della pena, la quale, di qualunque grado essa sia, non è altro mai sempre che la reazione che la società esercita in virtù del suo diritto di difesa contro ogni azione pregiudizievole alla sua felice conservazione.

Conchiudiamo che se ogni delitto suppone la violazione di un diritto, del quale l'intera società è garante, ogni delitto è pubblico. L'autorità sociale non deve tollerare l'impunità di alcuna offesa, ancorchè l'individuo offeso abbia volontà di perdonarla. L'individuo non può considerare sè stesso, nè può essere da altri considerato altrimenti che come membro del corpo sociale; ogni ingiuria o danno a lui fatto, è ingiuria o danno che interessa il corpo di cui fa parte. In conseguenza, grave o lieve sia il delitto, ogni individuo è interessato nel procurarne la punizione, ed ha diritto a invocare le armi della legge contro il delinquente. E se tutti tacciono, se niun privato cittadino ardisce di chiamare in giudizio il reo, se anche si avvisa di perdonarlo, il magistrato accusatore deve sempre comparire in iscena per evitare quella impunità, in tutti i casi pregiudizievole alla felice conservazione della società, che il silenzio dell'offeso e degli altri concittadini vorrebbero procurare al reo.

Definita la classificazione generale dei delitti, passiamo a fare l'analisi di quelli che in ciaschedunа di queste classi debbono collocarsi.

§ 1.

Delitti contro la divinità.

È noto che ogni individuo ha doveri verso la divinità come uomo ed altri ne ha come cittadino: i primi sono di competenza esclusiva della divinità medesima; la società deve limitarsi a conoscere dei secondi. Allorchè della libertà di coscienza favellammo, si vide che un uomo il quale nel segreto del suo cuore nega l'esistenza di Dio, o che l'ammette ma lo crede indifferente per le cose della terra, o che finalmente gli attribuisce avidità, irascibilità, spirito di vendetta ed altri ignobili affetti, cotesto uomo, che sedotto da uno di questi errori, non cerca di sedurre gli altri, conserva per sè le proprie opinioni, rispetta la patria religione ed il pubblico culto, non viola alcun sociale dovere, ed è un empio come uomo, e non come cittadino. Quando l'autorità pubblica sappia il suo errore,

---

al personale delle giudicature di mandamento, e qui sorsero molte discettazioni. Tutti nell'Assemblea riconoscevano la verità di un fatto, cioè che i giudici mandamentali, e specialmente quelli di quarta e terza classe sono assai male retribuiti, talchè non possono degnamente provvedere ai bisogni della vita, ed assai meno di essi i segretari, onde rendevasi indispensabile di migliorare la loro condizione. A raggiungere questo scopo, il deputato Falqui-Pes proponeva un aumento di annue lire 400 a beneficio di ciascuna classe, e tale fu anche l'avviso del signor Gastinelli. Il deputato Brignone poi progettò stabilirsi ad annue L. 1400 lo stipendio de' giudici di terza e di quarta classe, e mettersi provvisoriamente a disposizione del dicastero di grazia e giustizia la somma di lire 70,000 per essere distribuita a titolo di gratificazione annuale ai segretarii delle giudicature di mandamento di terra-ferma che da' proventi incerti ed eventuali di officio ricaveranno un emolumento minore di lire 1200, dedotta ogni spesa a loro carico.

Il signor Michelini sorse a dire che ei voterebbe per l'aumento di stipendio a favore dei giudici di mandamento, eccetto per quelli di quarta classe, perchè essendo essi per lo più

non ha diritto di punirlo, imperocchè il nudo pensiero non arreca offesa, contro cui sia legittimo dal canto della società l'esercizio del diritto di difesa.

Ma se il pensiero si esterna in atti, questi cadono sotto la vigilanza sociale, e l'empietà passa dall'uomo nel cittadino. Quindi, allorchè l'ateo osa comunicare ad altri il suo errore, cerca di formarsi dei compagni nella sua empietà, e conculca il pubblico culto, allora egli viola il dovere che lo lega alla società, e questa ha diritto di respingere con una pena il danno che le si minaccia.

Ecco definita la competenza della società in rapporto ai delitti religiosi. Ma qual è il grado d'importanza che bisogna assegnare a questi delitti? Noi non sappiamo che altri ci abbia preceduto in ciò che siamo accinti ad esporre, e comechè siamo certi di allarmare le coscienze timorate, non per questo esitiamo dal presentare liberamente tutto il nostro pensiero.

L'importanza dei delitti religiosi non è stata mai da alcuno misurata sul grado dell'influenza nociva che esercitano sull'ordine della conservazione sociale; bensì tutti ne hanno tolta la misura dall'altezza e sublimità dell'Essere a cui recano offesa. Non si è riflettuto, che, fintantochè l'offesa vien considerata in rapporto a Dio, costituisce un delitto dell'uomo e spetta a Dio giudicarne. La società non si arma che contro il cittadino, e le offese alla divinità non sono per costui delitti sociali, se non quando con essi egli nuoce all'integrità e felice conservazione del corpo sociale.

Coloro, i quali hanno classificati i delitti religiosi tra i primi che i cittadini possano commettere, giudicando della loro importanza dalla sublimità dell'Essere a cui recano ingiuria, sono stati conseguenti a loro stessi, allorchè hanno disposto che quanto più era elevata la condizione dell'offeso, tanto più orribile il delitto e più atroce doveva esser la pena. Non devesi adunque aver meraviglia, se le leggi di una gran parte dei popoli del mondo hanno punito con straordinaria severità i più miti tra i delitti religiosi, come, per esempio, quelli commessi contro le persone e le cose consacrate al pubblico culto. Il violatore di un vaso sacro, fu punito più di un parricida; il ladro sacrilego più del ladro assassino; colui che aveva rubati i sacri arredi più del sicario che per una vile mercede toglieva la vita ad un cittadino dello Stato; la bestemmia fu da Giustiniano fulminata con la pena di morte; un re di Francia condannò ad essere annegati coloro che avessero profferite imprecazioni; un altro re di quella contrada prescrisse che ai bestemmiatori si forasse la lingua, o il labbro superiore, e vi fu bisogno dell'autorità di un pontefice per indurre quel principe a moderare una pena così obbrobriosa. Non parliamo delle leggi di sangue e di fuoco, le quali colpirono la magia e il sortilegio, perchè avremmo di che fare inorridire chi legge.

Se il grado dei delitti contro la divinità potesse misurarsi dalla condizione dell'Essere a cui recano ingiuria, la società non interverrebbe per punir altrimenti che per supplire alla giustizia divina, quasi che questa avesse bisogno dei soccorsi di lei per vendicare i suoi torti. L'uomo ha rapporti diretti col suo Creatore, e quando gl'infranga, la

---

giovani esordienti, fa duopo che si accontentino di poco; ma poichè da una banda premono i bisogni della finanza, e dall'altra si attende la nuova organizzazione giudiziaria, per questi riflessi conchiuse votando contro tutti i menzionati funzionarii di qualunque classe. Questo avviso del signor Michelini rispetto ai giudici di quarta classe diè luogo ad osservazioni contrarie del signor Biancheri, il quale fece rilevare che se un aumento è necessario pei giudici di mandamento lo è in ispecial modo per quelli di quarta classe, i quali non hanno veramente di che vivere; e poichè sono essi rivestiti delle medesime attribuzioni degli altri, non è giusto che soffrano un'eccezione odiosa.

Anche l'onorevole Cagnardi protestò contro l'opinione di Michelini, ed appoggiò la proposta Brignone, perchè informata ai principii di giustizia. Ma il signor Demarchi mentre conveniva sul bisogno dell'aumento di retribuzione, dissentiva nei modi, stantechè non trovava conveniente di pareggiarsi la condizione dei giudici di quarta classe a quei della terza, epperò proponeva di accordarsi un soprappiù di lire 200 a coloro che attualmente ne percepiscono 1000, ed estendersi a lire 1400 lo stipendio di quei che presentemente ne godono 1200.

società non può costituirsi vindice di questa violazione, arrogarsi una potestà che a Dio soltanto appartiene, senza supporre in lui la impotenza di punire colui che l'offende; il quale supposto lo denigra nel tempo stesso che si cerca di placarlo e di vendicarlo. La strana pretensione, che gli uomini hanno avuta di supplire alla giustizia divina, quasi che ne fossero interpreti tanto sicuri, che non temessero di colpire quanto forse Iddio perdonava, armò di flagelli e di roghi la terribile e funesta inquisizione. La nostra divina religione avrebbe forse avuto meno detrattori e inimici, se migliaia di roghi, in luogo di bruciar infinite vittime, bruciati avessero i loro carnefici. Questa religione, che con la sua morale e i suoi dogmi perfeziona l'uomo, forma il cittadino ed atterrisce il tiranno, non avrebbe veduto tanti filosofi armati a combattere gli errori, onde una feroce superstizione l'aveva coperta. E la verità avrebbe avuto un maggior numero di proseliti, se un minor numero di martiri fossero stati immolati all'errore.

Lo ripetiamo: la società non è competente a punire, se non quando si tratta di violazioni dei doveri civili verso la divinità, le maggiori delle quali sono quelle che si raggirano intorno alle tre empietà enunciate da Platone. È un empio, questi dice, colui che niega l'esistenza di un Dio; è un empio colui che dice esservi un Dio, ma che non cura ciò che gli uomini fanno sulla terra; è un empio colui che crede che la divinità si plachi coi doni. La prima empietà distrugge ogni idea della divinità col negarne l'esistenza; la seconda distrugge il principio, senza del quale l'opinione della esistenza di un Dio è interamente inutile; entrambe dunque rovinano le fondamenta stesse di ogni religione. La terza empietà fa della religione un istrumento di delitti, e diffatti la dottrina delle espiazioni male intesa ha corrotti in tutti i tempi i costumi de' popoli.

Delle tre empietà di Platone noi collochiamo la prima nell'ultimo luogo, imperocchè giudicandone relativamente al danno che può arrecare all'ordine sociale, egli è certo che la iniquità dell'ateo è poco diffusiva: l'ateismo ha maggior difficoltà a trovar seguaci, che non l'abbiano gli altri due errori di sopra enunciati.

Da un altro canto osserviamo che la terza empietà di Platone merita di occupare il primo luogo, imperocchè tutta l'istoria comprova la mal intesa dottrina delle espiazioni aver sempre fatto più male dell'ateismo stesso. Si aggiunga alla considerazione dell'interesse che si può trovare nel promuovere la dottrina di questa erronea espiazione; interesse che non si trova nell'opposto lato degli altri due errori.

Da questi primi delitti contro la divinità passiamo agli altri d'inferiore valore. Il primo tra questi è il disprezzo ingiurioso del pubblico culto e della patria credenza. Distinguasi però colui che a questa credenza non si conforma, da quello che la deride o cerca sedurre altrui; il primo viola doveri puramente religiosi, il secondo viola doveri in pari tempo religiosi e civili. Le leggi umane sono competenti a punir questo; quello soggiace alla severità delle ecclesiastiche censure. Se una tale distinzione fosse stata sempre fatta, mille orrori non avrebbero funestata la terra, e non si sarebbe veduto punito di morte quell'infelice che,

---

E questo avviso fu dalla Camera riconosciuto più equo, ed approvato a condizione che debba aver effetto dal primo del prossimo aprile.

Riguardo alla seconda parte della proposta Brignone, di assegnarsi cioè un vistoso fondo di lire 70,000 da distribuirsi dal ministero fra' segretarii dei mandamenti che percepissero tenui proventi, sorsero nell'Assemblea molte opposizioni. Qualcuno osservò d'essere incostituzionale il metodo proposto di lasciare una somma considerevole a disposizione del ministero per distribuirla ad arbitrio. Altri insisterono che si fosse tenuto conto dei segretarii della Sardegna, i quali venivano esclusi dalla proposta Brignone circoscritta a quei soli di terra-ferma. Taluno fe' rilevare che sebbene vi abbia non pochi segretarii con iscarsi proventi, pure molti ve n'ha che ritraggono somme non dispregevoli dalle loro segreterie, e parecchi esercitano al tempo stesso l'ufficio di notaio. Dopo lunga discussione, finalmente sulla proposta del deputatò Piccono la Camera accogliendo l'eccezione della quistione pregiudiziale, ne rimandò l'esame all'epoca in cui si discuterà la legge sull'ordinamento giudiziario.

Furono in seguito approvate successivamente le altre categorie sino alla vigesimaterza.

per sottrarsi alla fame, avesse rotto il digiuno nella quaresima.

Al disprezzo ingiurioso del pubblico culto e della patria credenza segue un altro delitto contro la divinità, la promulgazione del fanatismo. Colui che accende l'immaginazione dei credenti, dice Filangieri, e fa loro vedere dei doveri e delle colpe che non esistono; colui che insegna delle pratiche che sono contrarie alla morale o perniciose allo Stato; colui che dà alla forma quel che toglie alla materia; colui che formando delle coscienze erronee, fa loro confondere i consigli coi precetti, il fanatismo con la pietà; costui oltraggia la religione e turba lo Stato; la rende ridicola pel savio, e pericolosa pel volgo. La società non potrebbe mai essere soverchiamente vigilante contro i delitti di questa specie, i quali ora procedono da uno spirito persecutore, ed ora da uno spirito interessato ad ispirare idee erronee sul sistema della religione.

Passiamo al sacrilegio, il quale è una profanazione contro le persone o le cose al pubblico culto consacrate. Questo delitto, per lo quale è opportuna una moderata punizione, ha richiamato tutto il rigore delle leggi, per un funesto effetto della superstizione e dell' ignoranza. Dovremo noi persistere nella opinione che maggiore delitto commetta colui, che ruba ad un infelice ciò che era necessario per la sussistenza della sua famiglia, che quegli il quale ruba un sacro arredo? La divinità era forse meno onorata, quando essa formava il solo ornamento dei templi, gli altari erano di pietra, di legno le croci, di ruvida lana le tuniche dei sacerdoti? Dovremo noi avere orrore per l'involamento di un candelabro alla divinità, innanzi che per il toglimento della vita ad un uomo?

I sacrilegi dunque occupano un più basso luogo nella classe dei delitti religiosi. Ed in ordine ai medesimi è mestieri distinguere se la profanazione delle cose al pubblico culto consacrate è il fine dell'azione, o ne è l'effetto. Quando il sacrilego entra in un tempio, e spezza e calpesta le immagini che sono l'oggetto del pubblico culto, la profanazione è il fine dell'azione; il disprezzo del pubblico culto è grande; severa dev'essere la pena. Ma quando il sacrilego, penetrato nel tempio, non fa altro che rubare un vaso sacro per venderlo, la profanazione è l'effetto dell'azione; il disprezzo del pubblico culto è minore che nel primo caso; più mite dev'essere la pena.

Quel che diciamo del furto sacrilego, si deve applicare anche all' omicidio ed all' incesto sacrilego, non che a tutti quei delitti, che diventano più gravi per la qualità sacra, o dell'oggetto sul quale cadono, o del luogo nel quale si commettono.

Dai sacrilegi passando allo spergiuro, noi lo classifichiamo in un ordine ancora più basso di quello. Le antiche abitudini rimangono lungamente, in onta che le circostanze siano mutate. Così noi continuiamo ad avere in grande orrore lo spergiuro, come facevano i nostri antenati molti secoli addietro, quantunque dai nostri animi sia caduta l' opinione che nei giuramenti parli la divinità. Modificata la condizione della nostra moralità, dovremmo far maggiore economia dei giuramenti, e meglio conserveremmo così il vigore

---

La vigesimaquarta che si riferiva alle spese ecclesiastiche, ammontanti secondo il progetto ministeriale a lire 933,650, ridotte dalla Commissione a 921,930, suscitò una discussiona sostenuta dall'onorevole Pescatore, il quale propose la riduzione del quarto della somma fissata, ed insistè che il Ministro desse alla Camera gli opportuni schiarimenti circa i mezzi ch'egli intende mettere in opera onde fare interamente scomparire in appresso codesta categoria.

Il signor Michelini senza dissentire gran fatto dal sig. Pescatore si fe' ad osservare, che il clero possiede beni sufficienti per provvedere a tutti i bisogni ecclesiastici: perchè dunque sussiste nel bilancio la spesa di un milione per l'esercizio del culto? Quindi propose un ordine del giorno, con cui invitava il Governo a prendere in seria considerazione la quistione dell' incameramento dei beni ecclesiastici e della soppressione delle corporazioni religiose, di modo che scomparisca dal bilancio del 1852 la categoria 24. Ma questa proposizione non trovò appoggio nella Camera per formare oggetto di discussione. Quindi il Ministro dopo essersi dapprima tenuto sui generali dando risposte evasive, pressato di poi dalle reiterate insistenze del signor Pescatore, proruppe

di questo sacro vincolo, che abbiamo indebolito con l'abuso che se ne fa. E mentre mediante questo abuso noi promuoviamo il delitto, commettiamo il secondo errore di punirlo con un rigore soverchio, ingiusto, feroce ed inutile. Platone dice: « Oggi che le opinioni degli uomini si sono » mutate, oggi che vi sono molti i quali negano » l'esistenza degli Dei, altri che credono che essi » non curino ciò che gli uomini fanno sulla terra, » ed altri che credono che il loro sdegno si plachi » coi doni: oggi questo cangiamento nella opi- » nione deve produrne uno nelle leggi. Lasciamo » ai giudici il giurare, esigiamo il giuramento » d'imparzialità dagli elettori dei magistrati, dai » giudici della musica e del canto, dai distribu- » tori dei premii nei giuochi equestri; sottomet- » tiamo a questo sacro vincolo coloro che non han- » no, o che non dovrebbero avere interesse di » mentire, ma guardiamoci dal moltiplicare il nu- » mero degli spergiuri coll'esigere il giuramento da » coloro, che noi possiamo presumere interessati » ad abusarne ».

Finalmente mettiamo in ultimo luogo il delitto della bestemmia. Questo comprende le imprecazioni contro la divinità o contro gli altri oggetti del pubblico culto. Una totale impunità offenderebbe il buon costume; un soverchio rigore accuserebbe la società d'ignoranza, di ferocia e di superstizione. La pena a questo delitto conveniente dev'essere moderata, e piuttosto correttiva, che afflittiva.

§ 2.

Delitti di Maestà.

I funesti cambiamenti nella condizione de' popoli, la degenerazione dei governi, le vicende degli imperi, gl'interessi opposti dell'ambizione e della libertà, la mostruosa contraddizione dei nuovi cogli antichi principii, la violenza della tirannide, il contrasto tra l'amore del potere e l'odio della dipendenza, tutte queste cause hanno prodotto presso tutti i popoli ed in epoche differenti, in quella parte della legislazione che riguardava i delitti di maestà, quei contrasti, quegli orrori e quelle ingiustizie che hanno fatto gemere l'umanità.

Cominciando dai tempi dell'antica Roma, finchè la civile sicurezza si sostenne sui fondamenti della politica libertà, oltre modo fu ristretta la classe degli accennati delitti. Ma scoppiate le guerre civili, Silla fu il primo a violarne i giusti confini. I delitti ch'egli aggiunse a quelli già conosciuti di Maestà, dimostrano che il suo scopo fu insidioso, e che altro non volle se non favorire le sue proscrizioni. Bastava disubbidire agli ordini di un magistrato, intraprendere una guerra di propria autorità, restituire la libertà ai nemici fatti prigionieri, coltivare l'amicizia di uno straniero, non far rispettare l'autorità del popolo romano nell'esercizio di qualche carica, per essere reo di lesa maestà. I primi imperatori spinsero molto più innanzi l'opera del dispotismo. Eglino accrebbero la severità delle pene, e decretarono che vendere o bruciare o recare il minimo insulto alle loro immagini fosse delitto di maestà. Estesero il di-

---

nella seguente sentenza « che due sono i mezzi di fare le riforme (ecclesiastiche), o diminuire i redditi e conservare le diocesi, ovvero diminuire le stesse diocesi: dall'adozione dell'uno o dell'altro di questi mezzi dipenderà il potere o no agire indipendentemente da Roma ».

Posta quindi a partito la proposta Pescatore, fu dalla Camera rigettata. La stessa sorte ebbe la proposta Mongellaz che progettava un aumento di lire 150,000 a favore del clero di Savoia che è povero, ed un'altra del deputato canonico Asproni che voleva aggiunte altre 30,000 lire a favore de' preti perseguitati. Fu pertanto approvata la categoria colla semplice deduzione proposta dalla Commissione.

Così pure vennero approvate tutte le altre categorie sino alla trentunesima ed ultima, non che i dieci articoli della legge annessa al bilancio. Fra essi merita particolare menzione il 2.° con cui si è stabilito « che gli stipendi delle cariche de' consiglieri de' magistrati di cassazione, della Camera de' conti, de' magistrati di appello e de' giudici dei tribunali di prima cognizione dello Stato, che fossero vacanti per decesso, promozione o passaggio di provvisti ad altri posti, cederanno per la totalità del loro importare a benefizio dell'e-

ritto di accusare all'infame, ai servi contro il proprio padrone, ai liberti contro colui che avea data loro la libertà. Tiberio fu più ardito, e trovati i Romani più avvezzi al giogo, applicò il delitto di maestà alle parole, alle imprecazioni, alle azioni stesse più indifferenti. Molti cittadini si trovarono rei di questi delitti per aver battuto uno schiavo innanzi alla statua d'Augusto, o per aver portata una moneta colla sua effigie in qualche luogo destinato ai piaceri della voluttà. Un discorso profferito nella confidenza dell'amicizia, un sospiro, una lagrima sparsa sulla sorte di Roma furono tanti delitti di maestà. Tacito descrivendo questi orrori, parla della impossibilità, nella quale era l'uomo anche più avveduto di garantirsi da queste accuse.

Senza molto intrattenerci sulla storia dei delitti di maestà nei tempi tanto da noi remoti, volgiamo lo sguardo al medio evo, e noi troveremo leggi molto più barbare ed ingiuste di quelle che la nascente tirannia avesse mai prodotte in Roma.

Fu nei tempi di mezzo delitto di alto tradimento la semplice intenzione di uccidere o di deporre il re, quantunque non esistesse alcuna azione che indicar potesse questo detestabile disegno; il furto di un bestiame nei reali boschi, la profezia fatta sulla morte del re, il silenzio dettato dal pudore di una fanciulla che, avendo perduta la sua integrità, avesse accettata la mano del re, senza avvertirlo della sua disgrazia.

Fin nell'epoca in cui viviamo, e nell'Inghilterra, paese ove l'idea di libertà é meglio concepita, fa meraviglia che delitti di alto tradimento siano dichiarati il sostenere la giurisdizione del papa; il lasciare di riconoscere la supremazia del re; lo spargere false monete, o contraffare il suggello o la firma del re. Fa meraviglia che rimanga in vigore l'assurda o l'abominevole legge, che nei casi moltiplicati di lesa maestà, dà al principe il diritto di ritenere per un anno ed un giorno i beni dei rei condannati alla morte, e di commettervi tutti i guasti che egli crede potervi fare.

Molto di più abbiamo ad inorridire se dall'Inghilterra passiamo a considerare le altre nazioni d'Europa. Augusto, conculcando l'ordine civile e il domestico, concesse il diritto di accusare all'infame, al servo, al liberto. Ma in una gran parte della presente Europa noi vediamo conculcate le leggi della natura, ed esteso il diritto d'accusare ai figli contro il padre, ed al padre contro ai figli. Noi vediamo stabilito che nei delitti di maestà si possa recedere da tutte le regole di diritto. Ai tempi di Tiberio, come si esprime Filangieri, quando non col pugnale di sicario, ma con la spada della legge si voleva trucidare un infelice, l'esterna forma dei giudizi era rispettata, l'accusato era difeso, e le solennità giudiziarie, che proteggevano la sua innocenza, erano ancora in vigore: il vizio era negli uomini e non nelle leggi. Che vediam noi ai tempi nostri? Precisamente l'opposto: la tirannide esiste nelle leggi, quando anche non si manifesti sui troni.

Silla ammise nei giudizi di maestà la testimonianza dei servi contro i padroni; ma quanto egli non fu umano a fronte degli attuali tiranni, i quali ordinano ai magistrati di sentire nei detti

---

rario ». Con questa determinazione si è venuto a derogare al regio editto del 27 settembre 1822, che in caso di vacanza di un posto di magistratura ordinava ripartirsi fra' colleghi la metà dello stipendio.

Venutosi quindi alla discussione dell'intero complesso della legge, fu essa adottata da una maggioranza di 124 votanti contro soli 18 dissenzienti, ed approvato per conseguenza l'intero bilancio passivo del dicastero di grazia e giustizia nella complessiva somma di L. 6,671,323.00, ripartita tra spese ordinarie e straordinarie.

§ 2.

Nella tornata del 1 febbraio venne in disamina la quistione relativa al numero degl'impiegati con regio stipendio che si trovavano a far parte della Camera, e dal rapporto dell'onorevole Cavallini relatore della Commissione incaricata di dare il suo preavviso, risultò che questa classe di deputati era divisibile in tre categorie. Nella prima comprendevansi coloro che, riconosciuti impiegati sin dall'epoca della loro elezione, non soggiacquero poi col decorso del tempo ad alcuna variazione: e questi sommavano in tutto a 45.

giudizi anche i testimoni che sieno notoriamente inimici dichiarati dell'accusato!

Tiberio trovò delitti di maestà negli scritti, nelle parole, nei sogni, ma era riserbato alla nostra giurisprudenza di trovarli fin anche nei pensieri e nei desiderii. Sono poco da noi discoste le leggi, che nei casi di maestà dispongono che la semplice volontà di commettere il delitto disgiunta da qualunque atto, e manifestata anche dopo che questa volontà istessa più non esiste, sia punita, come punito sarebbe il delitto consumato. Dopo ciò, possiam noi accusare di tirannide Dionisio di Siracusa, il quale puniva il sogno come indice dei pensieri!

Nè qui finiscono gli orrori della moderna legislazione. Le leggi di una gran parte di Europa considerano come reo dello stesso delitto tanto colui che, avendo cognizione di una congiura che si trama, non ne dà avviso al governo, quanto colui che ne è l'autore od il complice. Tutti gli sforzi fatti per prevenirla o per distruggerla non bastano per garantirlo dalla pienezza del reato, e l'uomo, che non ha saputo disprezzare i vincoli dell'amicizia o le leggi del segreto, colui che non ha avuto il coraggio d'immolare alla patria l'amico od il parente, colui che ha rispettate le leggi dell'opinione che lo condannerebbero ad una eterna infamia, quest'uomo, col miglior animo, col cuor più retto, colla coscienza della propria innocenza, viene confuso nella pena e nel reato con l'autore del più orrendo ed abbominevole delitto. Platone voleva che il legislatore invitasse i cittadini a scoprire le congiure che si tramavano contro la libertà della patria, ma non consigliava che ne fosse punito il silenzio; e noi puniamo come reo di maestà colui che non è accusabile di altro che o di una negligenza o di una rispettosa delicatezza.

Dopo avere osservato lo stato dell'antica e della moderna legislazione sui delitti di maestà; dopo aver mostrato l'abuso che la tirannia ha fatto di questo nome, che l'ignoranza o la negligenza ha perpetuato; dopo questa orribile esposizione di cose, le quali hanno fatto dire a taluni che il delitto di maestà sia il delitto di quelli che non ne hanno alcuno, manifestiamo le nostre idee su la natura di questo delitto.

Esso comprende ogni offesa contro quella persona morale che esercita il potere supremo. Richiamando alla memoria di chi legge, che la qualità di un delitto è determinata dal diritto che si viola, e dall'influenza maggiore o minore che hanno i varii diritti sull'ordine sociale, non esitiamo a dichiarare le offese fatte contro il rappresentante della sovranità come il più grave degli umani delitti, imperocchè tanto più elevato è il suo grado, quanto la sovranità o il sommo imperio è condizione prima ed essenzialissima per l'esistenza delle società.

La società non esiste senza ordine; e l'ordine sociale, comechè la natura abbia a questo fine disposto un sistema necessario di azioni, non si ottiene per effetto soltanto di questa obbligazione teoretica, la cui esecuzione è ipotetica e condizionata, in guisa che, quantunque racchiuda una idea di necessità finale, niuno ci assicura che essa produca in pratica l'effetto inteso, bensì si ottiene per effetto delle disposizioni che gli uomini posseggono, in virtù delle quali l'esecuzione soprad-

---

La seconda componevasi di quei che subirono cangiamenti dopo che la loro elezione venne approvata, e questi erano quattro, cioè i signori Bes, Menabrea, Mezzena e Trotti. Per essi non fu di accordo la Commissione nel giudicare se dovesse per le subite modificazioni cessare o no in loro la qualità di deputati; ma la maggioranza conchiuse per la negativa sul riflesso che in veruno dei medesimi concorreva la doppia condizione di aumento di grado o di stipendio voluta dalla legge elettorale. Vi fu però un punto su cui tutti della Commissione convennero, di esprimere cioè al Governo il desiderio di avvalersi il meno possibile della sua facoltà di aumentare di grado i deputati impiegati senza concedere loro stipendio maggiore, perocchè in tal guisa verrebbe ad eludersi la legge. Aggiunti adunque questi altri quattro ai primi 45, ne veniva a risultare il totale di 49.

La terza categoria finalmente abbracciava coloro pei quali poteva sorgere dubbio se avessero o no a considerarsi come impiegati a' sensi della legge elettorale, e questi erano altri sei, cioè i signori Angius, Bellono, Bertini, Parent, Bosso, e Bianchi Pietro. Sul conto di costoro la Commissione, tenuta presente la posizione individuale dei medesimi, gl'impieghi da essi occupati, le pen-

detta è promossa, agevolata e considerata come certamente contingibile. Di qui nasce l'idea del dovere pratico, il quale è circoscritto nei limiti dei mezzi efficaci con cui gli esseri intelligenti possono concorrere, giusta la loro natura, a produrre un effetto finale qualunque. Cotesti mezzi consistono nelle modificazioni e nell'esercizio delle forze degli esseri medesimi; le quali forze negli uomini sappiamo non essere che tre, la mente, la volontà, e l'attività esecutrice. Sappiamo ancora quanto queste forze sieno limitate, e quanto per sè sole inefficaci ad effettuare il dovere morale pratico, senza di cui l'ordine sociale non può stabilirsi e mantenersi immutabile. Il bisogno urgente e generale di vivere in istato sociale diè origine ad una società qualunque, ma per effetto dei disordini, a cui diedero luogo le diffettive disposizioni naturali degli uomini relativamente al fine vero della società, fu ben presto generalmente sentita la necessità di creare e conservare un potere valevole ad aggregarli in quella maniera unica, universale e costante che l'ordine essenziale della socialità prescriveva.

Quanto l'ordine è indispensabile alla vita delle società, altrettanto la creazione del sommo imperio è indispensabile al mantenimento dell'ordine. Questo sommo imperio è la espressione della pubblica volontà. L'esistenza della persona o del corpo che l'esercita, forma l'essenza della società. Fuori di essa non vi è chi abbia il diritto di comandare; senza di essa non vi è chi abbia il dovere di ubbidire. Quando questa perisce, la società civile si discioglie, l'anarchia e la salvatica indipendenza ritornano.

Data questa idea della sovranità, è agevole avvedersi, che il primo dovere del cittadino, il diritto più prezioso, quello che ha la maggiore influenza, o per meglio dire, che non si può violare senza distruggere la società, è appunto quello che l'obbliga a non attentare contro la sovranità. La violazione dunque di questo diritto è il maggiore dei delitti. Platone dice: « Colui che cerca di rovesciare » questo potere; colui che cerca di sostituire al vi» gore delle leggi l'arbitrio dell'uomo; colui che » tenta di soggiogare la patria con le fazioni, e » che, opponendo la forza alle leggi, riempie la » città di sediziosi e di ribelli, costui è il maggior » nemico di tutta la società ».

Determiniamo meglio le nostre idee. Il dovere più grande del cittadino è quello di non attentare contro alla sovranità. Noi parliamo di sovranità e non di sovrano. Colui che si scagliasse contro l'uomo, o contro i membri del corpo che esercita e rappresenta questa sovranità, senza cercare di usurparla, non sarebbe reo di lesa maestà nel più alto grado di questo delitto, come lo sarebbe colui che, commettendo lo stesso eccesso, della sovranità cercasse impadronirsi. Nel primo caso è perito un uomo, e il corpo civile soffre una orribile convulsione; l'autorità non è però distrutta, la società non è disciolta, il nodo sociale non è rotto. Tutto questo avviene nel secondo caso, cioè quando al parricidio si unisce l'usurpazione. Allora la società è sciolta, il nodo è rotto, l'autorità è distrutta, perchè colui che l'esercita, non ha diritto di farlo. Allora il potere è fondato sulla forza, l'autorità sulla violenza, e l'anarchia sopra un delitto.

L'attentato contro la sovranità è dunque il delitto di maestà in primo capo, sia che il colpevole

---

sioni e gli stipendi che riceveano, opinò di non doversi considerare come impiegati contemplati dalla precitata legge.

Per potersi rettamente profferire sentenza sulla materia che formava oggetto della disamina, faceva d'uopo conoscersi con esattezza i fatti riferibili a ciascuno dei sopra notati soggetti. Quindi l'onorevole Valerio insistè che, sospesa ogni discussione, si stampasse e distribuisse la relazione della Commissione. E la Camera v'ineri, malgrado le osservazioni in contrario del signor Presidente, il quale avvertiva essere la proposta Valerio cosa inusitata, perciocchè non trattavasi che di schiarimenti chiesti relativamente a due elezioni.

Ripigliata pertanto la discussione nella tornata diurna del 3 febbraio, fu di poi proseguita con molto calore nella seduta notturna del medesimo giorno. Primiero a scendere nell'arena oratoria fu lo stesso signor Valerio, il quale rilevando dal rapporto del relatore come ivi non si facesse punto menzione del deputato Fagnani ch'era impiegato in aspettativa, reclamò contro il ministero, sostenendo non aver esso il diritto di cancellare da' ruoli di aspettativa un impiegato che non abbia demeritato; essere tale

cerchi usurpare per sè la sovranità, sia che ne agevoli ad altrui la usurpazione, dando, per esempio, l'esercito in mano degl'inimici. Il proditore in conseguenza è egualmente reo di maestà in primo grado, imperocchè col suo delitto non nuoce soltanto alla persona del sovrano, come dice Filangieri, ma attenta contro la sovranità e sacrifica la patria.

Mettiamo in secondo luogo il regicidio, ossia l'attentato contro il rappresentante la sovranità, sia questi un re, un dittatore, il capo di una repubblica. Sia privato o pubblico il diritto alla sovranità in colui che la rappresenta, finchè nell'esercizio di un tale diritto non viola apertamente e distrugge il titolo naturale che lo legittima, mancando al fine della felicità pubblica, il rispetto alla sua vita è l'atto più solenne di ogni civile società. Colui, che s'imbratta le mani nel sangue di lui, turba la pace pubblica, il pubblico ordine altera o distrugge, viola la fedeltà dei giuramenti, produce scandalo nel popolo e timore in chi deve succedere a governarlo.

Favellando delle condizioni necessarie per la formazione dell'imperio civile, dicemmo che acciò esso esista e si conservi, è mestieri che abbia tale grado di vigoria, che per difetto non si trovi impotente alla tutela dell'ordine, e per eccesso non travii dalla esecuzione di esso. La misura della sua vigoria è determinata dalla estensione del fine, per lo quale esiste; dev'essere tanta, che questo fine si ottenga; tanta, che col proteggere o col reprimere le passioni ordinarie del cuore umano, l'ordine sociale si mantenga; tanta, che si trovi superiore a quella di ciascuno individuo o di molti di loro insieme uniti, acciò sia per sè capace di correggere o di reprimere quegli atti individuali, i quali, mossi da ignoranza o da malvagità, tentassero di sviare, di corrompere, o di non effettuare l'unità necessaria di opera, in che consiste l'ordine della società. Ciò posto, si trovi l'imperio civile nelle mani di un sol uomo, o di un piccolo numero di uomini, o della moltitudine, se non è assoluto, cioè se non può obbligare ad obbedire, se non può trionfare di tutti gli ostacoli, esso non ha modo di esistere e di conservarsi. Onde risulta, che la resistenza violenta contro gli ordini del sovrano, occupa il terzo luogo tra i delitti di maestà.

Non creda il lettore che noi ci facciamo l'Apostolo dell'assolutismo. Il principio da noi fondato, dev'essere considerato come astratto e generale. Trasportandolo poi nell'ordine pratico delle cose, è indubitato che se l'imperio civile ha diritto a investirsi di tale vigoria, che possa obbligare ad obbedire e trionfare di tutti gli ostacoli, sì fatto diritto non è altro che l'insieme dei mezzi, dei quali ha necessità di avvalersi per l'adempimento del proprio dovere, ossia del fine sociale, ch'è la massima felicità del maggior numero; e dippiù, deve avvalersene giusta quella misura che corrisponde alla estensione del detto fine e non oltre. Quando poi voglia arrogarsi tale eccesso di vigoria, che al proprio dovere non adempisca, oltre il fine si spinga e lo trascuri, ed in luogo di servire al mantenimento dell'ordine sociale, lo alteri, in tale caso esso perde il titolo naturale che ne legittima la esistenza, e diventa un'autorità di fatto, sostenuta dalla forza. Allora l'obbedienza è una violenza e non un dovere; una violenza, alla quale è sempre

---

appunto la condizione del signor Fagnani, il quale privato dapprima del suo impiego, e posto in attenzione di altra carica con un annuo assegnamento, ora è stato senza demerito cancellato da' ruoli, ed ha perduto tredici anni di servizio; non aver potuto il signor Fagnani accettare l'offertagli carica di direttore del carcere correzionale mentre aveva occupato l'altra superiore d'intendente di una provincia; ed essersi ciò fatto per obbligarlo a dimettersi, e dare così luogo nella Camera ad un posto vacante, che fu occupato da un altro impiegato che siede alla destra. Conchiuse pertanto col richiamare su questo fatto l'attenzione della Camera, e col manifestare l'avviso che debba l'aspettativa continuare al signor Fagnani, ed ascendere perciò a 50, non a 49 il numero de' deputati provveduti d'impiego.

Concorsero nella medesima sentenza gli onorevoli Sineo, Moja e Mellana, l'ultimo de' quali tra l'altro disse, che il ministero nell'offrire al signor Fagnani la carica di direttore del carcere correzionale, venne implicitamente a proporgli il seguente dilemma: o accettate, e non sarete più deputato; o non accettate, e non sarete più impiegato. Ed in entrambi i casi si otteneva l'intento di lasciare vuoto nella Camera un posto pel nuovo candidato ministeriale.

lecito sottrarsi, ogni qual volta si possiede la potestà di farlo (1). Cotesta autorità di fatto sia esercitata da un sol uomo, da pochi, o da molti uomini, certo è che costoro sono i primi ad armarsi ed a costituirsi in istato di guerra contro la legittima sovranità; sono i primi a conculcarla. E l'individuo, o la nazione che contro i loro ordini presenta una violenta resistenza, non si può dire che alla sovranità faccia offesa, bensì a indegni usurpatori o malversatori di questa. In vigore del contratto fatto da Guglielmo III con la nazione Inglese, la nazione può legittimamente sollevarsi per mantenerne l'osservanza: essa non viene a sollevarsi contro il sovrano, ma contro il suo primo magistrato.

Nel modo stesso che non vi è costituzione, ove l'uomo si trovi sottomesso ad una volontà arbitra-

(1) Si domanderà a quali segni si possa distinguere quando la resistenza agli ordini del sovrano debbasi riguardare come delitto di maestà, e quando sia legittima. In astratto parlando, è agevole rispondere, che conosciuto il fine naturale degli umani consorzi, definita è l'estensione della autorità necessaria a conseguirlo; un'autorità che nol raggiunge o l'oltrepassa è per impotenza o per eccesso illegittima; chi le resiste non commette un delitto di maestà. Ma in quanto all'esercizio pratico di questo principio, non potendo succedere che un governo, comunque si tenga stretto al titolo naturale che ne legittima l'esistenza, ossia comunque nel miglior modo provvegga alla felicità pubblica, non potendo succedere, ripetiamo, che tutti renda felici gl'individui componenti la nazione, e che pochi di essi non rimangano scontenti e frustrati nei voti e nei loro particolari interessi, non possiamo dichiarare lecita la resistenza agli ordini del sovrano, se non quando sia fatta dalla maggioranza della nazione. La maggioranza esprime i voti e gl'interessi dei più. Essa emana, col sollevarsi, la sentenza irrefragabile, la quale condanna il rappresentante la sovranità come illegittimo amministratore di questa, imperciocchè al proprio dovere, ossia al fine sociale, ch'è la felicità del maggior numero, non provvegga. Può la maggioranza avere scritta nel cuore cotesta sentenza, e perchè prostrata dal timore, esitare a promulgarla; in questo stato di cose, può un uomo ardito farsi interprete del pubblico voto ed affrontar solo la prepotente autorità pubblica che si aggrava sulla nazione. Qualunque cosa l'evento decida, sia che quegli trionfi, sia che soccomba, la ragione sta sempre per lui, e lo assolve anche quando sia strascinato a spirare sopra un patibolo. Egli non ha agito come un uomo isolato, ma come il rappresentante della pluralità della nazione che soffre in segreto. Solo di questa maniera la resistenza è legittima.

La storia ci ha offerti dei casi, nei quali tutta una nazione immersa nella più grande ignoranza, non sentiva il peso delle proprie catene, e coi pregiudizi e gli errori proprii serviva docilmente il dispotismo di un solo. Un uomo lanciato dalla natura come un essere abortivo in mezzo a quel secolo di tenebre, ha osato spingere lo sguardo là dove tutt'i suoi contemporanei nulla vedevano, e rivelare verità, le quali non dovevano essere comprese prima di venti altri secoli. Cotest'uomo, che ha avuto il torto di essere tanto superiore ai suoi tempi, ha bevuto il veleno, od è stato conficcato ad una croce. La sua resistenza è stata legittima innanzi alle leggi della ragione, illegittima innanzi alla generazione d'uomini con cui si è trovato mescolato. La natura lo ha prodotto e destinato ad essere una di quelle grandi vittime, del cui sacrifizio ha bisogno per preparare ed agevolare il progresso della umana specie. Una tarda posterità, pervenuta a livello del genio di lui, lo ha ammirato, benedetto, deificato. È tutto vero. Ma lasciamo in disparte questi fatti eccezionali nell'ordine delle cose: non si può su di essi poggiare un principio che serva di scorta nell'esercizio pratico dei diritti umani.

Conchiudiamo che il segno, al quale si può distinguere la legittimità della resistenza agli ordini dell'autorità pubblica, egli è che questa resistenza riveli la opinione della maggioranza della nazione.

A coteste osservazioni risposero il Ministro di agricoltura e commercio, quello dell'interno, ed il signor Ponza di S. Martino: esser dovere del ministero di provvedere d'impieghi in attività quegli impiegati che trovansi in aspettativa, e ciò affine di non pagare inutili assegnamenti, e fare economie nelle finanze: non dover fare maraviglia se siasi incominciato dal signor Fagnani che siede alla sinistra, perchè egli solo nella Camera trovavasi nella condizione dell'aspettativa: la nuova carica a lui conferita non essere stata inferiore a quelle già dal medesimo occupate, ed aversi altri esempi di taluni che furono nominati direttori dopo essere stati intendenti.

Discussa così ampiamente la quistione, e posta a' voti, dopo prova e controprova, la Camera decise non dovere il signor Fagnani entrare nel numero degl'impiegati che fanno parte dell'assemblea.

Per tutt'altro accolse le conclusioni della Commissione, e stabilì che gl'impiegati regii finora esistenti nella Camera sommano a 49, escludendo da questa classe i signori Angius, Bellono, Bertini, Bosso, Bianchi Pietro e Parent.

ria, niuna ve n'è, ove l'uomo non debba essere soggiogato dalla legge, e dove alcuna cosa esista più imperiosa e autorevole di essa. Quando il fine sociale sia soddisfatto, colui che ricorre alla forza per impedire l'esecuzione degli ordini del sovrano, viene a ledere la sovranità.

La vigoria, della quale, nella misura proporzionata alla estensione del fine, la sovranità ha diritto di essere investita, non si compone soltanto di forza materiale, ma ancora e forse più di forza morale. Il colmo della perfezione sociale si raggiunge non quando il sovrano può obbligare ad obbedire, ma quando si ottiene che sia volonterosamente obbedito. Laonde egli non esige solo dai popoli obbedienza, ma anche venerazione ed ossequio. La violazione di questo dovere, cioè l'insulto recato al sovrano, occupa il quarto luogo nella classe dei delitti di maestà. Sappiamo che la natura di questo insulto è stata quasi sempre definita con funesto arbitrio. Un libello pubblicato contro la persona del sovrano, lo scritto di un filosofo che rileva i mali della patria per accelerarne le correzioni, una parola, maledizione, o imprecazione profferite nello sdegno, un libero discorso privatamente fatto sulla condotta dei governanti, sono stati mille volte dichiarati insulti recati all'autorità pubblica, e la ferocia degli sgherri del potere si è affrettata a vendicarli col sangue. Egli è così che le nazioni si sono trovate piene di delatori e di rei; che la confidenza, la buona fede, l'amicizia sono sparite; che il figlio ha denunziato o incarcerato il padre; che la natura ha gemuto, il costume si è corrotto, le tenebre della ignoranza si sono estese e perpetuate. Egli è così che, come dice Plinio, il delitto di maestà è divenuto il delitto di colui, al quale non si può alcun delitto imputare; e che impedendosi la parola, e la scontentezza, la quale non si poteva svaporare, esaltandosi con la segreta fermentazione interna, le ribellioni sono scoppiate come effetti improvvisi e terribili, e la pubblica autorità, la quale volea di troppo garantirsi, si è trovata di troppo esposta. Lungi da noi questi eccessi. Spetta alla legge definire che mai debbasi comprendere sotto il nome d'insulto recato al sovrano: sì fatto insulto deve restringersi a quelle azioni manifestamente ingiuriose, e con le quali il rispetto dovuto alla sovranità viene ad essere manifestamente violato.

Dagl'insulti recati alla sovranità passiamo ai delitti che si commettono nel luogo, ove il corpo o l'uomo che rappresenta la sovranità, esercita le sue funzioni. In tutti i paesi, anche nei più liberi, si è sempre venerata la sede del supremo potere, e si è inasprita la pena dei delitti in questo luogo commessi. Affrettiamoci a dissipare un funesto pregiudizio. Quando consumando un delitto qualunque nella reggia del monarca, o nel palagio dove i rappresentanti di una nazione seggono, si vuol fare un diretto insulto al sovrano, è giusto che al primo delitto di ragione privata si unisca il secondo di maestà, e che la pena di quello si aggravi del peso della pena a questo dovuta. Ma quando alcun diretto insulto al sovrano non esiste; quando, per esempio, un ladro per avidità di guadagno ha rubato in una reggia una gemma ad un ricco signore, non si ha che un furto semplice, il quale non può essere qualificato delitto di maestà per cagion del luogo, dove è stato commesso. Si rifletta che l'es-

---

§ 3.

Altra quistione sulle elezioni di due nuovi deputati sorse nella tornata del 4 febbraio. L'uno era il signor colonnello de Candia eletto dal collegio di Cagliari, l'altro il marchese Giuseppe Ricci, anch'esso impiegato, eletto dal collegio di Spezia. Due opposizioni facevansi contro il secondo. Consisteva la prima nella protesta di varii elettori, i quali sostenevano di essersi tenuto conto a favore del marchese Ricci di alcune schede, ov'era notato solamente il nome di *Giuseppe Ricci* senz'altra indicazione, mentre in Sarzana esiste altro individuo dello stesso nome e cognome. Asserivasi coll'altra d'essere stata esercitata influenza sugli elettori, il cui animo era rimasto dubbioso circa la eligibilità del signor Ricci insino alle ore undici della mattina, quando giunsero da Torino avvisi d'esser egli eligibile per non essersi ancora completato il numero degl'impiegati sedenti nella Camera. Allora venne egli eletto, ma la sua elezione, al dire dell'autore della protesta, fu incostituzionale e nulla; e così venne anche definita dall'uffizio, non però all'unanimità, bensì alla maggioranza di sette voti contro sei. Tutta intiera poi la Commissione si pronunziò per la validità dell'elezione del colonnello de Candia.

senza della sovranità è pari a quella della divinità; non risiede in alcun luogo, bensì in tutti gli spazi di una monarchia o di una repubblica si estende. I tutti i luoghi devesi ugualmente sentire il suo potere. Essa è ugualmente offesa, dovunque sia consumato il delitto. Quale differenza s'interpone tra la gemma rubata a quel ricco signore nella reggia, e l'aratro involato nella capanna dell'agricoltore? Questa capanna non deve essere ugualmente custodita dalla legge che il palagio del monarca? Pel sovrano è forse più preziosa la proprietà del ricco, che quella del povero? Attentando all'una o all'altra, non si viola il medesimo diritto? L'ordine pubblico non è in egual modo leso nel primo o nel secondo caso?

Che diremo finalmente della rivelazione, che nei casi di congiura si vuole considerare come un sacro dovere, a cui mancando, s'incorre in un delitto di maestà? Osserviamo con Filangieri che la legge non deve mai essere direttamente in opposizione con l'opinione pubblica. Se colui, al quale un amico ha dato notizia di una congiura che si trama, non vi ha cooperato, ed anzi ha dato consigli per distogliere dall'intrapresa; se ciò non ostante, la congiura scoppia, e colui, convinto di averne avuto cognizione e di non averla rivelata, è condannato alla morte, in qual modo l'opinione pubblica si pronunzierà su di lui? Lo considererà come una illustre vittima, che ha preferito l'onore alla vita. La legge, che lo avrà colpito di morte, sarà maledetta. È questo il fine che debbesi proporre la pena? No, certamente. Quando essa sia in aperta opposizione con l'opinione pubblica, la società non ne raccoglie alcun vantaggio. Questa opinione può essere erronea; ma il legislatore deve cercare di correggerla, e non di urtarla. Altronde, siamo noi sicuri che punendo il silenzio, più agevolmente giungeremo a prevenire le congiure? Il ribelle, in vista dell'interesse che si può avere a tradirlo, non si guarderà dal manifestare il suo disegno? E le congiure, facendosi più guardinghe e tenebrose, non assicureranno meglio il loro successo? Dall'altro canto, la diffidenza non impedirà che i consigli e le ragioni dell'amico riescano a distogliere il congiurato dalla consumazione del delitto? Una sola congiura frustrata mediante la rivelazione, non ne farà forse riuscire cento altre, le quali sarebbero state distolte, se lecita fosse stata la confidenza? Ecco dunque un secondo principio di ragione, il quale riprova il costume di ascrivere nella classe dei delitti di alto tradimento la mancata rivelazione di una congiura: siffatto principio è che la legge, se può trovare fuori di sè un ostacolo al male, non deve distruggerlo, nè deve a un rimedio che in qualche caso preverrà il male, posporne un altro che in molti casi potrebbe prevenirlo. Le idee sono un segreto della coscienza, onde la legge non ha facoltà di strapparle per formarne delitti. La società non può essere offesa che dalle azioni, e non ha competenza a giudicare altro che queste. E se la libertà di coscienza è un diritto sacro dell'uomo, che non può essere violato per motivi religiosi, molto meno può esserlo per cagione d'interesse sociale.

Poca o niuna difficoltà adunque incontrossi nell'assemblea per l'approvazione di questo uffiziale superiore a deputato, ed unanimemente venne riconosciuto in questa qualità.

Non così pel signor Ricci, pel quale s'impegnò lunga discettazione tra varii onorevoli rappresentanti che sostenevano le opposte sentenze. Prevalse infine l'opinione contraria alla conclusione della Commissione, ed il signor Ricci fu ammesso a far parte della Camera.

§ 4.

Nella medesima tornata del 4 febbraio l'assemblea con grande maggioranza di 112 voti contro soli 7 dissenzienti approvò la legge relativa alla permissione della caccia in Savoia. Due soli articoli compongono l'intera legge. In virtù del primo i consigli provinciali di quella parte del reame, da convocarsi all'uopo anche appositamente, sono incaricati di statuire annualmente l'epoca dell'apertura e della chiusura della caccia nelle rispettive provincie, eccettuati però cinque mesi da maggio a luglio, ne' quali l'esercizio della caccia rimane

§ 3.

Delitti contro l'ordine pubblico.

Enunciando l'argomento, del quale ci occuperemo nel presente paragrafo, prevediamo che qualcuno vorrà sorprenderci in contraddizione con quello che abbiamo altrove dimostrato, cioè che precisamente non vi sieno delitti pubblici, distinti da quelli privati, imperciocchè qualsiasi delitto sia sempre contrario al pubblico ordine. Noi confermiamo la teoria che abbiamo altrove esposta, e ripetiamo che tutti i doveri, i quali ci obbligano a rispettare l'onore, la proprietà, la vita di ogni privato cittadino, hanno tutti una influenza sull'ordine pubblico; dimodochè pecca contro quest'ordine colui che gl' infrange. Per altro facciamo qui osservare che se tutti i delitti turbano l'ordine pubblico, non tutti riguardano immediatamente quest' oggetto. L' inosservanza dei doveri, che abbiamo di rispettare l'onore, la proprietà, la vita di ogni privato cittadino, turba l'ordine pubblico solo per conseguenza del turbamento che immediatamente arreca all'ordine privato. Vi sono altri delitti, dai quali l'ordine privato è turbato solo per conseguenza del turbamento che immediatamente arrecano all' ordine pubblico. Senza dunque cessare dal riguardare come pubblici delitti tutte le violazioni dei diritti, noi ci occuperemo qui di quelle violazioni di diritti che hanno una immediata e diretta influenza sul pubblico ordine; e dappoichè varie ne sono le specie, parleremo di ciascuna di esse in un distinto articolo.

Articolo I.

Delitti contro la giustizia pubblica.

Noi, che sul presente argomento della classificazione dei delitti non facciamo altro che seguire le orme del grande Filangieri, il quale avendo prima di noi battuta la stessa via, non ha lasciato a chi dovea succedergli l'arbitrio di sceglierne altra, nè la gloria di avvanzarsi più oltre di lui, siamo paghi di afferrare quelle rade occasioni, nelle quali solo per virtù dei progressi fatti dalla scienza politica nell'epoca in cui scriviamo, e non per alcuna virtù nostra, siamo in istato di rettificare alcune teorie da lui fondate. Allorchè il potere giudiziario riguardavasi come un'autorità delegata al corpo dei magistrati dal potere legislativo, ed a questo subordinato; non potea Filangieri fare a meno di dire: « Dopo il sovrano, autore delle leggi, vengono i » magistrati che ne sono i depositarii. I primi omaggi » si debbono al re, al senato, alla concione; i se» condi agli amministratori della giustizia ». Ma dopochè il magistrato, in luogo di essere un uffiziale subalterno di un superiore potere, è egli stesso il rappresentante di uno dei tre poteri inerenti all'esistenza dell'imperio civile; dopochè le persone o i corpi che questi vari poteri esercitano, sono riguardati tutti ugualmente come i rappresentanti la pubblica autorità; dopochè si è riconosciuto il bisogno di chi raccolga le volontà private e ne componga la pubblica, di chi le private forze muova e comandi, e di esse una sola e pubblica forza formi, di chi le private relazioni stringa nelle mani e la pubblica giustizia ministri; dopochè i rapporti

---

interdetto. Questa facoltà verrà trasferita all'Intendente, qualora il consiglio provinciale non possa deliberare per mancanza di numero. Le corrispondenti notificazioni saranno pubblicate in ciascun comune almeno dieci giorni prima che debbano avere effetto, e gl'intendenti delle provincie limitrofe dovranno comunicarsi a vicenda le rispettive determinazioni affine di essere portate a conoscenza del pubblico.

Coll'art. 2. ed ultimo della legge è abrogato il primo articolo delle lettere patenti del 23 luglio 1844.

§ 5.

Dopo tre giorni di discussione, la Camera nell'adunanza dei 12 febbraio approvò con 119 voti contro 12 contrari il bilancio passivo del ministero di agricoltura e commercio per l'esercizio finanziero dell'anno 1851 nella complessiva somma di lire 705,084, 20 tra spese ordinarie e straordinarie.

§. 6.

Altre tre tornate dal 12 al 14 furono impiegate dalla Camera per discutere il bilancio passivo del

scambievoli tra questi tre poteri legislativo, esecutivo e giudiziario sono stati scoperti e stabiliti, senza ammettere varietà di grado nell'altezza delle rispettive incumbenze, e senza ravvisare alcuna legittima dipendenza dell'uno dall'altro, non è più lecito dire che i magistrati vengano dopo il sovrano, e che i primi omaggi sieno dovuti a questo, i secondi a coloro. Gli amministratori della pubblica giustizia rappresentano uno dei poteri, onde il civile imperio si compone; essi rappresentano la sovranità in concorso degli altri due poteri, che presiedono alla formazione delle leggi ed alla esecuzione di esse. Laonde, nell'aspettativa che l'ordine della magistratura venga quanto prima a raggiungere quell'alto seggio, dove ha diritto di sedere un ordine che forma parte della sovranità, facciamo udire anticipatamente il linguaggio della ragione, e proclamiamo che tutti i delitti contro la giustizia pubblica debbonsi riguardare come delitti di maestà. I magistrati, lo ripetiamo, sono anch'essi sovrani, imperocchè esercitano una delle frazioni di potere inerente all'imperio civile.

Questa prima idea ci conduce a rifare sopra un nuovo modello tutto il piano concepito da Filangieri intorno a questo argomento.

Il potere giudiziario, come quello legislativo, serve al mantenimento dell'ordine sociale; è questo il dovere, a cui deve adempire. Determinato il fine della sua esistenza, è facile determinare la quantità dei suoi diritti, ossia dei mezzi di cui può disporre pel soddisfacimento di quello. Questi mezzi debbono essere proporzionati alla estensione del fine medesimo. Laonde, se per difetto o per eccesso, il potere giudiziario si trovi impotente a compire il proprio dovere, o per soverchia vigoria lo infranga e calpesti, esso perde il titolo naturale che legittima la sua esistenza, e diviene anch'esso un'autorità di fatto, sostenuta con la forza, alla quale, quando si possegga una forza contraria, è sempre lecito sottrarsi. Tutto ciò avviene, ogni qual volta i depositarii delle leggi, sia per negligenza o per debolezza, permettono ai subalterni ministri della giustizia di vessare, rubare ed abusare del loro ministero; o quando per venalità, ricevono danaro e favoriscono una delle parti affrettando o ritardando il giudizio, assolvendo o condannando a capriccio; o pure allora che per abuso di potere, opprimono i cittadini con vessazioni superiori o contrarie a quelle che la legge prescrive, violano il deposito delle leggi, abbattono con l'armi di queste l'innocente che dovrebbe esserne difeso, alterano il corso dei giudizi, negano quei rimedi che la legge offre per assicurare la civile libertà, e con un'autorità creata per conservare l'ordine pubblico, invece lo turbano. In tutti questi casi i magistrati sono i primi a dichiarare guerra contro la sovranità, di cui più non sono rappresentanti, ma traditori. Ogni vincolo di obbedienza verso di loro dal canto dei cittadini è sciolto. Hanno dato l'esempio di quei delitti, che aveano il dovere di reprimere. Essi sono rei di lesa maestà, e come tali meritano essere puniti.

Allorquando, in contrario, i magistrati esercitano quella frazione del potere sovrano, ch'è loro affidata, in un modo tanto uniforme e conducente al fine che l'è assegnato, che la loro autorità è costantemente sostenuta dal titolo naturale che ne legittima l'esistenza, quel cittadino che manca al dovere di rispettarli, di ubbidire ai loro ordini, di

---

ministero degli affari esteri. L'apertura di questa discussione fu segnalata da un lungo ed importante discorso del Ministro di tal ramo, e presidente del gabinetto, il quale svolgendo i principii che servono di norma alla politica del ministero, disse non aver questa altra base che la probità, la buona fede, la giustizia sì nell'interno, come nelle relazioni straniere. « La politica, diss'egli, fondata sulla giustizia e sulla buona fede fu in ogni tempo la migliore, ed a lungo andare la più utile... Io credo che non vi hanno due codici diversi di morale, l'uno pei governanti, l'altro pe'governati; io non credo che la ragione di Stato sia una dispensa alla morale comune. Vi fu tempo in cui una politica di raggiro, una politica di mala fede potè, se non altro, immediatamente partorire qualche buon effetto, e ciò accadde allorquando gli affari si trattavano fra un principe, fra pochi ministri, e spesso da un favorito, o da un'amica ». Osservava però il Ministro d'essere ciò dipeso dal perchè in quell'epoca la stampa era debole, poche le comunicazioni, poco imponente la pubblica opinione: non pertanto, anche allora gli sconvolgimenti, le rivoluzioni dell'umanità essere state originate da antiche iniquità ed ingiustizie: non poter seguire le stesse tracce i governi di oggidì, perciocchè al presente la stampa, la moltiplicità delle

lasciare libero il corso alla giustizia protettrice della civile libertà, è reo di maestà in vari gradi a norma dei vari diritti che conculca, la cui importanza si misura dalla influenza che esercitano sopra l'ordine pubblico.

Che diremo di quelle mani subalterne, delle quali i magistrati hanno bisogno per eseguire i loro ordini? Cotesti subalterni ministri della giustizia pubblica servono al corpo rappresentante il potere giudiziario. Non sono essi investiti di alcuna parte della sovranità. Laonde la negligenza, la venalità, le sevizie di cui si possono rendere colpevoli nell'esercizio del loro ministero, del pari che la resistenza, l'insulto, il disprezzo che un cittadino può loro opporre nell'atto di quell'esercizio, debbonsi bensì riguardare e punire come delitti contro l'ordine pubblico, e non come delitti di maestà.

ARTICOLO II.

Delitti contro la tranquillità e la sicurezza pubblica.

La civile tranquillità, secondo Filangieri, è il maggior bene che la società ci offre; per altro non è, com'egli dice, il premio del sacrifizio della naturale indipendenza, bensì è la stessa naturale indipendenza assicurata mediante l'ordine introdotto nell'umano consorzio. Le azioni, che turbano questo sommo bene di cui l'uomo civile gode, vengono comprese sotto il titolo dei delitti contro la tranquillità e la sicurezza pubblica. Di tale natura sono le unioni tumultuose di più uomini col fine di conseguire un oggetto illegale o anche legittimo, ma con la violenza e col disordine. Questo delitto è capace di vari gradi, secondo la giustizia o l'ingiustizia del fine che gli uomini attruppati si propongono; secondo il loro numero; secondo la pieghevolezza con cui si sono disciolti alla prima intimazione di un magistrato, o l'ostinazione con cui hanno resistito; secondo la qualità delle persone, o capi del tumulto, o accessori.

Sono delitti contro la tranquillità e la sicurezza pubblica le aggressioni nelle strade pubbliche. Il grado di questi delitti dev'essere differente a norma del fine che gli aggressori si propongono. Quelle legislazioni, le quali confondono sotto la stessa pena l'aggressore per rubare, e quello per uccidere, o per abusare violentemente di uomini o di donne, commettono l'errore di togliere al ladro ed al rapitore l'interesse di non essere assassino, e lo inducono a consumare due delitti in luogo di un solo.

Cercare danaro per via di lettere, o per altro mezzo, con la minaccia di uccidere nel caso di rifiuto; spargere falsi presagi per sedurre il credulo volgo; impugnare armi o venire alle mani in luoghi ed ore destinate ai pubblici affari o piaceri; incutere spavento nel pubblico, portando addosso armi vietate; preferire in una data occasione la via della violenza a quella delle leggi: ecco gli altri delitti contro la tranquillità e la sicurezza pubblica.

Di tal fatta sono ancora le clandestine unioni; la pubblica tranquillità, dice Filangieri, richiede che si prevengano i gravi mali ed i funesti disordini nelle loro cause istesse. L'unione di più uomini, egli soggiunge, per un oggetto comune radunati, è sempre sospetta allo Stato, quando non è dalla legge diretta o approvata; quindi encomia

---

comunicazioni hanno reso cotanto universale e potente la pubblica opinione, che la sua voce si fa udire da Torino a Edimburgo e da Edimburgo a Mosca. « So bene, soggiunse, che la teoria della buona fede in politica da parecchi è derisa quasi fosse una sciocchezza. Non certo è derisa in questa Camera; ma siccome le parole che io pronuncio escono da questo recinto, vi può essere *tale,* cui le mie espressioni sulla necessità della buona fede in politica sembrino quasi un idilio politico di una innocenza pastorale ».

E proseguendo disse, che i popoli hanno diritto di avere buoni esempi dai loro governanti; ed essersi il ministero sforzato di darne con una condotta franca e leale; « poichè un popolo, come un individuo, io non ammetto che possa mai essere forzato a giurare, perchè anzi che giurare ciò che non crede giusto, ciò che crede non poter mantenere, deve perire; *ma una volta che ha giurato, deve mantenere la data parola* ».

Venne poi a parlare della diplomazia piemontese, e disse come questa in tutti i tempi ha primeggiato per soggetti di merito distinto. Questa fama conviene che sempre più si conservi, e, se fia possibile, si accresca. Quanto è minore l'importanza delle nazioni, altrettanto dev'essere maggiore il senno

la legge che in Roma prescriveva, dove fosse unione di molti uomini, un magistrato intervenisse con facoltà di convocarla o di scioglierla. Ma se gli orrori, che si commettevano nei misteri di Bacco, bastano a giustificare la legge romana, non possiamo noi approvare che l'eccessiva diffidenza dell'autorità pubblica debba far sentire agli uomini tutto il peso della servitù. Costoro debbono avere pieno diritto di radunarsi. Se la legge si riserba di prima conoscere l'innocenza del fine che si propongono, per permettere la radunanza, la legge, per troppo zelo di mantenere inviolata la tranquillità pubblica, viola la libertà individuale. L'ordine e la sicurezza pubblica non sono un bisogno sociale, se non che per loro mezzo gli uomini godono del libero esercizio dei loro diritti, tra cui havvi il diritto della libertà individuale: non conviene dunque, senza evidente necessità, sacrificare questa per quelli.

Filangieri osserva che voler tutto permettere, o voler tutto proibire, rivela debolezza e vizio del governo. Ma noi rispondiamo: se si lascia ai governanti discernere quali adunanze debbano permettere, e quali debbano proibire, è più possibile salvare le società dal loro arbitrio? È lecito vietare un'azione tanto naturale negli uomini, quanto quella di radunarsi e di comunicare tra loro, pel timore che possano offendere la pubblica tranquillità? A quanti atti di fiero dispotismo non ha servito di pretesto lo zelo per la sicurezza e la tranquillità dello Stato? Sia dunque liberamente agli uomini concesso di congregarsi. Quando anche lo facciano con l'obbligo del segreto intorno al fine che volgono in mente, è ben difficile che la legge accorta non spinga lo sguardo in dentro a quel segreto. La pace e la sicurezza pubblica debbono essere tutelate; ma è prima mestieri che esista un pericolo che le minaccia. Scoperto il fine malvagio della radunanza, la legge si arma allora a ragione contro il principio di un fatto criminoso. Ma non deve affrettarsi ad offendere la libertà individuale per la smania di allontanare ogni possibile offesa alla tranquillità pubblica.

Finalmente un altro delitto contro la tranquillità e la sicurezza pubblica è la guerra privata. Le opposte fazioni, le quali armano una porzione dei cittadini contro dell'altra, turbano l'ordine pubblico, empiscono il corpo sociale di disordine, si oppongono direttamente all'oggetto delle società civili, le quali si formano acciò gli uomini possano profittare degli scambievoli soccorsi.

Articolo III.

Delitti contro la salute pubblica.

Vi sono malori, i quali non colpiscono che l'individuo; colui che li cagiona, o li promuove, è l'inimico di un privato; è un omicida. Altri malori non prendono di mira un individuo, ma minacciano in generale la specie umana. È un diritto dell'uomo preservarsi dai primi. È un diritto e insieme un dovere della società prevenire o combattere i secondi.

Colui, che prepara bevande velenose, non per farne uso contro un suo particolare inimico, ma per farne un oggetto di commercio, sia che con esse vengasi a togliere ad altrui la vita, sia che servano a cagionare gli aborti, od a recare altro nocumento, non commette un delitto privato, ma pubblico, per-

---

e la sapienza de' loro rappresentanti, acciò colle proprie virtù personali e colla chiarezza del nome diano risalto alla loro missione, ed acquistino quella importanza che per la piccolezza della nazione non avrebbero. Essi acquistano anche maggiore considerazione dalle apparenze esteriori, e quindi fa d'uopo che nell'assegnarsi gli stipendii ai diplomatici, la Camera sia generosa, e non vi apporti una troppo severa economia, la quale presso all'estero farebbe in certo modo scapitare il lustro del popolo piemontese.

Il quale discorso generalmente applaudito nella Camera bastò per la discussione preliminare del bilancio, che si venne poi diligentemente esaminando nelle singole sue ventotto categorie co'nove articoli di legge che lo susseguono, e l'intero complesso della legge fu vinto con una forte maggioranza di 124 voti favorevoli contro nove soli contrarii.

§ 7.

Vivo dibattimento s'impegnò nella tornata del 15 febbraio nel discutersi la proposta del deputato Borella per la soppressione della compagnia di S. Paolo. L'onorevole proponente incominciò dall'esporre la storia della istituzione di questa associa-

chè diretto a nuocere alla salute in generale dei suoi concittadini. Lo stesso possiamo dire di coloro, i quali vendono cibi guasti o mal sani, onde spesse volte provvengono malattie epidemiche e desolatrici.

La vigilanza dell'amministrazione emana leggi e regolamenti per allontanare l'avarizia dei venditori da questi perniciosi delitti. Il cittadino, che quelle leggi e regolamenti infrange, pecca contro la salute pubblica.

Ma il più funesto dei delitti compresi in questa classe è quello che si consuma a dispetto delle leggi emanate per preservare le nazioni dal contagio della peste. Vari sono i gradi di esso, e per determinarli, è uopo consultare in ciascuna nazione la sua locale posizione, ed altre circostanze della sua industria e del commercio, secondo le quali varia di molto la possibilità e la gravezza del male, in pari tempo che variano le leggi dirette a prevenirlo. Le violazioni di queste leggi formano tanti delitti contro la salute pubblica, il più grave dei quali è quello con cui si viola quella legge, che ha relazione più prossima col male che cerca d'impedire.

Arlicolo IV.

Delitti contro il commercio pubblico.

Una infinità di delitti contro il commercio pubblico si conoscono, i quali provengono dai vizi stessi di quelle leggi, che severamente li puniscono. Una difettosa legislazione mette mille ostacoli al corso del commercio interno ed esterno di una nazione: ecco inevitabilmente sorgere il monopolio, che senza quelli ostacoli, non vi sarebbe bisogno di punire per evitarlo, e con quelli, si punisce senza riuscire ad evitarlo.

L'ammissione e l'estrazione dei generi e delle derrate sono in cento modi vincolate; come impedire che qualcuno nasconda o faccia perire una porzione delle sue derrate per vendere a più caro prezzo l'altra? Si conceda al commercio la massima libertà, e l'interesse privato farà quel che male si aspetta dall'opera di leggi vessatorie. Il legislatore, che non avrà creato delitti, non avrà necessità di punire.

Si conceda la massima libertà al commercio, e s'introduca la maggiore semplicità nei tributi; il governo provvederà alla sussistenza del popolo ed alla percezione delle pubbliche contribuzioni, senza far nascere un gran numero di delitti, pei quali ha uopo di usare una severità grande di pene. Quando, all'opposto, il sistema delle imposizioni e dei dazi sia difettoso; quando si crei e si sostenga quella giurisprudenza iniqua delle dogane, che l'avidità disprezza, e che sottopone a rigorosa schiavitù e ad amare umiliazioni la probità che la rispetta, ecco nascere i contrabbandi e le frodi; ecco riempiuti gli Stati di attentati e di supplizi; ecco sorgere la necessità di punire o di evitare infiniti disordini ricorrendo al più assurdo rigore delle leggi, le quali spaventano con la morte o con la servitù il cittadino industrioso e lo speculatore ardito.

Se la legge condanna come delinquente il proprietario, che non vuol vendere a un moderato prezzo i prodotti del suo suolo o della sua industria, avviene questo per un delitto che quel proprietario commette, o per un delitto che nasce per vizio della

---

zione religiosa, parlò dell'indole e dello scopo di essa, mostrò come fosse informata a'principii ed alle massime del gesuitismo, come ne seguisse le regole e fosse strettamente collegata co'seguaci di Loiola, come le grandi ricchezze ch'essa possiede siano male amministrate, quanto poco si dia a'poveri, e come per contrario si profondano le vistose rendite a pro di persone di qualità che fa d'uopo tenersi benevole: se la Compagnia di Gesù è stata soppressa, perchè conservarsi quest'altra compagnia che di quella è una vera figliazione? Doppia fu perciò la proposta: sopprimersi la Compagnia: affidarsi l'amministrazione de'fondi al consiglio comunale di Torino, che saprebbe utilmente convertirne le rendite a vantaggio del povero.

Contro la presa in considerazione di questo progetto parlò il signor Ministro dell'interno, il quale disse che il governo non ha difficoltà di porre un rimedio all'amministrazione de'beni senza venire però alla soppressione della Compagnia, e che da due anni si è già diligentemente occupato di questo argomento.

Ma l'onorevole Despine sorse risolutamente a combattere la proposta, ed a propugnare la conservazione della Compagnia, cui non attribuì uno scopo politico.

stessa legge, la quale non rispetta la proprietà, come dovrebbe esserlo?

Le leggi calpestano in cento modi i diritti della proprietà personale; inceppano la libertà dell'esercizio delle arti, e lo sottraggono alla emulazione della concorrenza; quanti delitti non ricuoprono la terra per questi errori della legislazione, e quante pene non deturpano i codici criminali delle nazioni?

Non parliamo dunque di quei delitti, una gran parte dei quali sparirebbero, quando la parte economica dell'ordine sociale fosse con saviezza regolata dalle leggi.

Delitti contro il commercio pubblico noi riputiamo il guasto delle pubbliche strade, l'alterazione e falsificazione delle monete, la falsificazione dei biglietti di credito mercantile, l'uso di fraudolenti pesi e misure.

Le pubbliche strade sono destinate a mantenere ed accelerare la comunicazione che forma l'essenza del commercio. Colui che le guasta, turba l'ordine pubblico, interrompendo o rendendo difficile il pubblico commercio.

Lo stesso possiamo dire di colui, che altera o falsifica i mezzi rappresentativi del valore delle cose. I popoli barbari sono ristretti negli angusti limiti delle permute; le società civili si distinguono per l'invenzione di quei segni che rappresentano il valore delle cose: alterarli o falsificarli, vale quanto ricondurre gli uomini civili alla condizione dei barbari. Il delitto, del quale favelliamo, è suscettivo di vari gradi, i quali non sono stati sempre con equità valutati dalle legislazioni. Chi conia una falsa moneta, dandole lo stesso valore della vera, non viola che il diritto del fisco, cui reca un picciolo danno privandolo del lucro del conio. Chi conia una falsa moneta, dandole un valore minore della vera, viola due diritti, cioè quello del fisco e quello dell'ordine pubblico offeso dalla frode e dal disturbo recato al commercio. Quest'ultimo diritto soltanto è poi violato da colui che altera il valore delle monete dalla pubblica autorità coniate, o limandole, o tosandole, o con altro mezzo. Onde si ricava che il secondo sia il maggiore dei delitti; l'ultimo il secondo; il primo il terzo. Quando si vogliano confondere questi tre gradi del delitto stesso, non è possibile determinare con giustizia la proporzione della pena.

Il danaro giova ai cambi tra persone vicine; ma il commercio è grandemente esteso e agevolato mediante l'uso dei biglietti di credito mercantile, i quali protendono i legami commerciali da un punto all'altro del globo. Chi li falsifica, indebolisce cotesti legami, e diminuisce quella buona fede che accelera il corso del commercio.

L'ultimo delitto contro il commercio pubblico è l'uso dei fraudolenti pesi e misure; in ordine al quale facciamo di volo osservare che l'uniformità dei pesi e delle misure in uno Stato potrebbe assai più delle stesse pene contribuire a prevenirlo.

Articolo V.

Delitti contro l'erario pubblico.

Non parleremo dei tanti delitti, che sotto questo titolo si accumulano per effetto delle pessime leggi. Siccome qui non tessiamo la storia di quello che si è praticato e infelicemente si pratica tuttavia

---

Il signor Boncompagni appigliandosi a' provvedimenti annunciati dal sig. Ministro dell'interno, e non reputando conveniente la soppressione della Compagnia, propose un ordine del giorno, con cui s'invitava il governo a dare effetto alle promesse provvidenze.

Nel senso del signor Borella e contro l'ordine del giorno parlarono gli onorevoli Sineo, Pescatore e Brofferio. Posta quindi a partito la quistione sull'ordine del giorno Boncompagni, dopo prova e controprova eseguita col mezzo nominale, prevalse il numero di coloro che non approvarono l'ordine Buoncompagni, e quindi la proposta del signor Borella per la presa in considerazione venne adottata.

Serie II.

ATTI DEL SENATO DEL REGNO.

§ 8.

Nella tornata del 3 febbraio fu proposto il pro-

presso molte contrade di Europa, bensì fondiamo una serie di principii generali e astratti che possano servir di guida nel definir la natura dei delitti contro l'ordine pubblico, così intendiamo dire non quali siano stati e ancora sieno i delitti contro l'erario pubblico, ma quali debbano essere riputati tali.

Allorchè abbiamo favellato della *Economia delle Società*, combattemmo il preteso dominio eminente delle società sui possessi; dimostrammo l'incompetenza della società nell'occupare, possedere e amministrare alcuna proprietà; spiegammo che i diritti unicamente inerenti al corpo sociale sono quello di amministrare, ossia d'invigilare sulla versione delle rendite stabilite sul credito pubblico, e quello d'imporre tributi sopra i possessi individuali. Del credito pubblico indicammo la natura, i vantaggi e i danni. Intorno alle pubbliche imposizioni sviluppammo l'ordine di ragione che le autorizza, la loro legittimità, i loro effetti sulla consumazione e sulla produzione, i principii direttivi della loro ripartizione e percezione, i loro limiti naturali.

Ciò posto, diciamo che in ordine al credito pubblico non havvi altro che un delitto, il quale si possa definir contrario al pubblico erario, ed è il peculato; questo consiste nella usurpazione o dissipazione delle pubbliche rendite (1).

(1) Si noti, che se questo delitto vien commesso dal depositario, dall'amministratore, o dall'esattore delle pubbliche rendite, acquista una qualità differente da quella del delitto contro l'erario pubblico. Il depositario ecc. unisce al furto l'abuso della pubblica confidenza; per cui questo delitto collocheremo tra quelli contro la fede pubblica.

Egualmente in ordine alle imposizioni non havvi che un sol delitto, il quale si possa dire contrario al pubblico erario, ed è la frode; questa consiste nella occultazione del valore, o della estensione dei fondi, per defraudare l'erario pubblico di una parte di quella contribuzione che gli sarebbe dovuta.

Articolo VI.

Delitti contro la continenza pubblica.

Nella Sezione, dove a lungo ci siamo occupati della *Moralità pubblica*, ne abbiamo mostrato la base, le fonti, le condizioni necessarie per la sua esistenza, la maniera di promuoverla in quella guisa che è indispensabile per ottenere la prosperità e il buon ordine delle società. Quale parte prendono le leggi criminali in questa grande operazione? Le dette leggi non possono formare i costumi di un popolo; bensì possono contribuir molto a conservarli nella loro purezza. Non si fanno con esse nascere gli eroi, ma si può con esse impedire che gli eroi si corrompano. Quando il costume pubblico sia guasto per causa delle pessime fonti onde scaturisce, si possono punire i colpevoli, ma non è possibile con le pene ricostituire onesti gli uomini. Le pene inspirano terrore al vizio, senza che abbiano abilità di ricondurre una virtù smarrita. Quando poi il costume pubblico sia sano, le leggi penali, che non potrebbero formarlo, sono efficacissime a conservarlo. Per ottener questo fine, esse debbono punire i delitti contro la continenza pubblica o particolare, i clandestini matrimoni, gl'incestuosi conjugii contratti con frode, la poligamia

---

getto di legge per l'approvazione dei due trattati, di commercio e navigazione, e di proprietà letteraria colla Francia; ed il senatore San Marzano nel farne il rapporto conchiudeva per l'adozione pura e semplice di ambedue i progetti. Il Senato ne rinviava la discussione all'udienza dei 5, quando l'onorevole senatore Colla sorse primiero ad osservare, ch'egli trovava sconvenevoli e dannose alcune convenzioni contenute ne' trattati, perchè mancano di quella reciprocità ch'è la base precipua su cui si fondano le relazioni internazionali, e che non dee venire mai meno fra due popoli che a vicenda si stimano. E venendo a parlare specialmente del trattato di commercio e navigazione, disse non essere la bandiera Sarda accolta ne' porti francesi con quella generosità con cui il vessillo di Francia è ricevuto ne' porti nostri. I nostri navigli andar soggetti a dritti differenziali, da' quali trarranno origine grandi svantaggi, singolarmente a' paesi vinicoli del Piemonte, la cui condizione già assai trista si aggraverà in grazia della più facile concorrenza de' vini di Francia: gravi danni altresì ne verranno a' paesi marittimi, che traggono la sussistenza dallo scarso ricolto degli oliveti, e che mercè di un dazio differenziale in favore dell'olio di Francia, saranno costretti di far trasportare il loro olio sopra

e la poliandria dove sono proibite, il concubinato, il lenocinio negli estranei, la prostituzione, la pederastia, e tutte le altre violazioni di quella polizia stabilita negli Stati sulla maniera, con la quale è permesso di godere dei piaceri dipendenti dall'uso dei sensi e dall'unione dei corpi (1).

Le leggi, dice Filangieri, che prescrivono la solennità delle nozze per rendere certa la condizione degli sposi e quella dei figli, e prevenire le funeste conseguenze dell'inganno e della frode; quelle, che per l'ordine interno delle famiglie, per la moltiplicazione dei sociali vincoli che le nozze producono, e per altre cause, determinano i gradi di parentela, nei quali non è permesso di contrarle; le leggi, che stabilendo la monogamia, favoriscono i principii della patria religione, dove se ne conosce una esclusiva, e quelli dell'interesse pubblico; le leggi, che veggono nel lenone il promotore della incontinenza pubblica, nel concubinato l'offesa dei costumi; la diminuzione dei matrimoni, e dell'utile popolazione, che non può che da questi procedere, e quelle che veggono nella prostituzione un male che non si può estirpare, che non si può proscrivere, ma che si dee rendere penoso per le donne che l'esercitano con l'infamia e con la perdita di una parte considerabile delle civili prerogative; le leggi finalmente che cercano di prevenire l'introduzione o i progressi di un vizio che degrada l'umanità, sconvolge l'ordine della natura, e minaccia la rovina della popolazione: queste leggi, che hanno la più grande influenza sull'ordine pubblico, perchè dirette a conservare il pubblico costume, sono quelle che vengono violate dai delitti sotto questo articolo compresi.

(1) Facciamo osservare, che qui non favelliamo dell'adulterio, del ratto, dell'incesto, dello stupro e del lenocinio nei parenti, imperocchè questi delitti vogliono essere collocati in un'altra classe.

Articolo VII.

Delitti contro la polizia pubblica.

Ogni nazione ha alcune leggi di polizia, che hanno una influenza immediata e diretta sull'ordine pubblico. Le violazioni di queste formano i delitti, dei quali qui intendiamo favellare. Tali sono le leggi che proibiscono alcune specie di azioni, che non sono per loro stesse nocive alla società, ma che possono divenir tali per le loro conseguenze; tali sono quelle che proibiscono alcuni oggetti di fasto o di lusso; tali quelle che hanno in mira il comodo e la decenza pubblica nelle strade, negli edifizi e nelle pubbliche piazze; tali quelle che proibiscono le private case di dissolutezza; tali finalmente quelle che condannano l'ozio e l'inazione in quella classe di persone, che nulla possedendo, sono persone pericolose per la società e sospette alle leggi, allorchè non esercitano alcuna arte o mestiere per provvedere alla loro sussistenza.

In quanto all'ozio e alla mendicità, non sono punibili, se non quando per un abborrimento al travaglio e per una degenerazione di carattere, l'uomo preferisce l'umiliazione della mendicità, o la noja dell'ozio ai sudori della fatica. Laonde la legge, prima di armarsi dei suoi rigori, ha il dovere di estinguere le sorgenti della mendicità e della inazione, togliendo alla industria, alle arti ed al com-

---

navi francesi, lasciando così inoperosa la marina di questi Stati. Conchiudeva perciò non essere alieno di dare il suo voto al trattato, purchè il governo promettesse di mettere in opera ogni mezzo onde scemare, per quanto da lui dipende, il danno di tali negoziazioni, e rendere migliore la sorte dei paesi che debbono soffrirne gli effetti.

Queste osservazioni furono combattute dai signori Cibrario, Pinelli, Maestri, Sauli, Gallina e San Marzano, non che dal Ministro di agricoltura e commercio, i quali con molte ragioni consigliarono l'accettazione del trattato come quello che non produce al Piemonte tutti i tristi effetti che si mettevano in mostra, ed in ogni modo sarà sempre considerato opportuno sotto l'aspetto politico, perocchè la Francia vedrà come stia a cuore al governo il buon accordo con essa.

Posto quindi l'affare a partito, e proceduttosi allo squittinio segreto, fu il trattato approvato da 51 votanti contro sette dissenzienti.

Nel discutersi poi il progetto di legge riguardante il secondo trattato sulla proprietà letteraria, l'onorevole senatore Pinelli avea dapprima presentato un ordine del giorno motivato, con cui si raccomandava al governo di proporre al Parlamento una legge che garantisse la proprietà letteraria in questo re-

mercio quelli ostacoli che ne producono il languore, dando a ciascun cittadino i mezzi di provvedere alla propria sussistenza con un discreto lavoro, facendo passare nelle campagne una parte delle ricchezze e degli uomini che marciscono nelle città, garantendo il povero e il debole dalle oppressioni del ricco e del potente, diffondendo le proprietà, correggendo il sistema delle imposizioni e dei dazi. Quando tutto ciò non eseguiranno le leggi, vi saranno sempre oziosi e mendici; ed esse che vorranno punirli, puniranno delitti ch'esse medesime avranno occasionati, e dei quali si saranno rendute complici.

Articolo VIII.

Delitti contro l'ordine politico.

L'ordine politico di uno Stato, dice Filangieri, è determinato dalle fondamentali leggi che regolano la ripartizione delle diverse parti del potere, i confini di ciascheduna autorità, le prerogative delle diverse classi che compongono il corpo sociale, i diritti e i doveri che da quest'ordine procedono.

Il cittadino che in un governo libero s'intrude nella rappresentanza nazionale, o si fa con frode ascrivere nel censo civile; l'infame, o colui che non ha diritto al suffragio, e che gitta nell'urna quel voto che può influire sul destino del popolo; il candidato, che senza avere i requisiti dalla legge prescritti, ambisce una magistratura e cerca sorprendere i suoi elettori; colui che li corrompe coi doni, con le seduzioni e le promesse; l'oratore, il magistrato che violano le leggi della concione; il cittadino, che senza giusta causa non interviene nelle pubbliche radunanze, le quali hanno per scopo la elezione di un magistrato o di un rappresentante del popolo; il cittadino che abusivamente veste l'abito militare ed assume un carattere che non gli appartiene; il magistrato che eccede i limiti del suo potere, estende la sua autorità, e oltrapassa i confini della sua giurisdizione; colui che disprezza o si arroga i privilegi, i titoli e gli onori dalla legge concessi ad alcuni individui o ai diversi ordini dello Stato; il cittadino che rifiuta di servire e difendere la patria; il guerriero che fugge all'aspetto dell'inimico, o che si rende reo di diserzione; colui, che senza il consenso della pubblica autorità, milita sotto le insegne di un principe straniero, o che fuggendo presso l'inimico della patria, rivolge contro di essa le armi affidategli per difenderla; costoro si rendono rei di violazioni contro l'ordine politico.

Alcuni di questi delitti non hanno luogo, che in una specie di governo; altri hanno luogo in tutte. Alcuni sono più perniciosi nelle repubbliche, e meno nelle monarchie. Alcuni sono più spaventevoli in un tempo, ed altri lo sono egualmente in tutti i tempi. Noi non possiamo intrattenerci sopra queste differenze, e combinarle con lo stato di ciascuna nazione per dedurre il grado dei vari delitti di sopra menzionati. Paghi di avere adempito alla sposizione dei principii, lasciamo al politico pratico la cura di applicarli alle speciali esigenze delle nazioni.

---

gno; ma avendolo poi ritirato dietro le osservazioni del Ministro di agricoltura e commercio, il Senato con maggioranza di 50 voti contro 5 adottò la legge, ed approvò il trattato.

§ 9.

Fu proposta dall'onorevole senatore Pollone nella tornata del 6 febbraio la legge di approvazione delle convenzioni postali conchiuse colla Francia, col Belgio e colla Svizzera, i cui principali vantaggi saranno i seguenti: colla Francia, maggiori mezzi di comunicazione, riduzione del prezzo delle lettere internazionali, affrancamento degli stampati internazionali sino al luogo della destinazione: col Belgio, diminuzione nella tassa delle lettere, affrancamento de' giornali sino alla destinazione mediante il prezzo di centesimi 10: colla Svizzera, diminuzione de' dritti reciproci, facoltà di affrancare fino al destino i giornali mediante il pagamento di centesimi 5.

Per questi e per altri evidenti vantaggi, il Senato, discrepando un solo, approvò il trattato con 56 voti.

§ 4.

Delitti contro la fede pubblica.

Chiunque nell'esercizio di una funzione pubblica, che lo Stato gli ha affidata, viola quei doveri che ne dipendono, abusa del deposito ricevuto della pubblica confidenza. Questo è il carattere dei delitti contro la fede pubblica, i quali in sostanza non sono altro che un'appendice di quelli contro il pubblico ordine.

La confidenza pubblica è offesa dagli amministratori, depositari, o esattori delle pubbliche rendite, i quali si rendano colpevoli di peculato; dai notai, o dai pubblici scrittori, che commettano il falso; dalle persone incaricate del pubblico conio, le quali facciano falsificazione, o alterazione delle monete; dalla persona pubblica, depositaria dei segreti dello Stato, che osi svelarli; dal custode del suggello dei monarchi, di un pubblico archivio, o di altro geloso deposito, di cui abusi; dal tutore, il quale consuma una frode a danno del pupillo; da un pubblico negoziante, che faccia un fallimento fraudolento.

§ 5.

Delitti contro il diritto delle genti.

Abbiamo sopra questa materia una serie di idee, le quali di gran lunga si discostano dalla comune opinione; non possiamo frattanto ampiamente svilupparle, imperocchè dovremmo abbandonare il nostro argomento e scrivere invece un trattato di diritto delle genti. Basterà con brevi tratti abbozzare la somma dei nostri pensamenti.

Filangieri, e prima e dopo di lui, i migliori pubblicisti fanno dipendere dall'uso e dal consenso tacito delle nazioni l'introduzione e l'osservanza delle regole, che dirigono la loro reciproca condotta, che fissano i doveri e i diritti di un popolo verso di un altro popolo, e che danno alle nazioni, le quali sono tra loro indipendenti, alcuni morali vincoli che non potrebbero essere da alcuna di esse spezzati, senza dare all'altra il diritto di armarsi contro di lei, e di farle sperimentare coi mali della guerra la pena della violazione commessa.

La natura popolò di uomini la terra, senza agglomerarli, nè distinguerli per famiglie, o per nazioni. Il bisogno, che determinò la composizione della famiglia, fu il primo a farsi sentire, e la famiglia fu ben presto composta. Il bisogno che determinò la formazione della società civile, fu avvertito più tardi, e più tardi comparve la nazione. Il bisogno di fondere le nazioni in una sola grande famiglia fu l'ultimo a manifestarsi, e non prima dello scorso secolo alcuni illustri pensatori lo rivelarono nei loro scritti.

La società particolare di famiglia, comechè prima a comporsi, non ebbe effetto per altro senza che si fossero innanzi superati alcuni pochi e deboli ostacoli. Ma più gravi e lunghi ostacoli fu mestieri rimuovere, acciò che avesse principio, si estendesse e consolidasse la società generale di nazione; e gli uomini videro scorrere secoli, prima di giungere a questa felice condizione. Quanti secoli dovranno scorrere, affinchè abbia effetto la società universale della umana specie? Dovremo noi dichiararla impossibile

---

§ 10.

Nella stessa tornata del 6 febbraio il senatore Massa-Saluzzo in nome della Commissione di cui era relatore, propose con preavviso favorevole la legge già approvata dalla Camera elettiva per l'assegno di lire 150,000 a pro degli uffiziali che presero parte alla difesa di Venezia.

Rinviato l'esame della legge alle susseguenti sedute, fu l'affare lungamente dibattuto in quelle dei 10 ed 11 febbraio, e molti furono i pareri espressi dagli onorevoli senatori.

Il signor di Bagnolo opinava di restringersi l'assegnamento a quei soli emigrati ch' erano uffiziali prima del 1848, e che trovansi in questi Stati sino dalla promulgazione della legge de' 7 giugno 1850. Egli fondava il suo avviso sulla considerazione che la caduta della gran causa d'Italia deve attribuirsi all'insania de' partiti e alle gelosie delle provincie. Venezia fu la prima città italiana che desse il funesto esempio di far suonare il nome di repubblica, e produrre in tal modo uno scisma.

Il signor senatore Alberto Lamarmora si dichiarò in favore del primitivo progetto del ministero per la somma di 100,000 lire, da distribuirsi fra co-

e la sommissione delle forze private: opera lunga fu questa, la quale non ebbe pieno compimento se non dopo il corso di molti secoli. Nel modo stesso il bisogno di meglio garantire i rapporti che le nazioni hanno tra loro, si è cominciato a sentire, e per soddisfarlo, a imperfetti mezzi si sono esse finora appigliate, come a parziali alleanze, e meglio ancora, a confederazioni. Alcuni Stati, prima indipendenti, si sono cominciati a collegare, ed hanno riconosciuta tra loro una forza pubblica, che regola, dirige e comprime le loro private forze. Essi sono passati dallo stato di salvatica indipendenza a quello legale. Lasciamo dunque l'umanità progredire, comunque lentamente, verso il suo finale destino. Noi non prestiamo fede alla esistenza di una nazione umanitaria, siccome i selvaggi della Luigiana non avrebbero prestato fede un secolo a dietro alla esistenza tra loro della civile nazione. Noi c'inganniamo nel modo stesso che coloro facevano. Le nazioni si confonderanno nella gran famiglia della umanità, siccome le private famiglie si confusero nella nazione: risultamento è il primo che a lungo si è fatto attendere e che tardi avrà compimento, ma non impossibile. Il suo compimento avverrà più tardi che non si avverò quello della creazione di un imperio civile tra salvatiche famiglie indipendenti; ma non bisogna averne maraviglia: fu più facile fiaccare le private forze individuali sotto il peso di una pubblica forza, che ora non sia fiaccare le private forze nazionali sotto il peso di una pubblica forza generale.

Premesso ciò, passiamo a ricavarne la teoria, che avevamo proponimento di presentare ai nostri lettori. Si distingua la legge scritta nell'ordine teoretico di natura, dalla stessa legge passata nel dominio dell'ordine pratico. Comechè questo passaggio non sia ancora avvenuto; comechè gli uomini non sieno pervenuti a quello stato in cui diviene possibile per loro l'esecuzione pratica della teorica legge naturale, non per ciò siamo facoltati a negare di questa la esistenza. Essa preesiste all'azione; e l'azione, che la mette in atto, ha uopo di aspettare che si verifichino le condizioni necessarie all'effettuazione di quest'atto. Così, alloraquando le private famiglie, viventi in una salvatica indipendenza, non aveano stretti fra loro che pochi legami convenzionali, non possiamo dire che la gran legge della socialità non fosse depositata nel codice della natura. Essa era una teoria preesistente, che gli uomini non erano in istato di mettere in pratica compiutamente. Eglino stringevano poche relazioni fra loro, cioè imperfettamente e solo in piccola parte praticavano la legge teorica della socialità. Quelle relazioni stringevano convenzionalmente; ma un filosofo, che fosse vissuto in quei tempi, male avrebbe fatto a credere che sopra l'uso e il tacito consenso quelle relazioni effettivamente poggiassero. Esse non erano che una esecuzione imperfetta e parziale della legge teorica e preesistente, con la quale avea la natura provveduto alla formazione della civile società.

Nel modo stesso mal fanno i pubblicisti a credere, che le poche regole introdotte e adottate oggidì per dirigere la reciproca condotta e fissare i diritti e i doveri di un popolo verso di un altro popolo, quantunque convenzionali, sopra il semplice uso e il tacito consenso riposino. Non devesi immaginare che l'Autore dell'universo, il quale con provvida mente ha dettato leggi regolatrici dei rap-

---

ramento. — Il che a giudizio dell'onorevole senatore importa, che il soldato dev'essere sempre cieco istrumento di oppressione e di nequizia, e non può mai senza biasimo rivolgere le armi contro un fiero despota straniero o cittadino che gli tiranneggia la patria, che la impoverisce convertendo a proprio vantaggio tutte le sorgenti della pubblica e privata prosperità, che le toglie financo l'aura della libertà e la mantiene in istato perenne di servitù, che tenta spegnervi ogni sentimento di amor nazionale, e soffocarvi qualunque germe di vera civiltà e di progresso. Da questi falsi principii ne verrebbe la strana conseguenza, che il soldato per essere fedele al giuramento, per essere riputato valoroso ed onorato, dovrebbe come un insensato automa prestarsi a conculcare le più sante leggi di natura, dovrebbe chiudere il cuore ad ogni affettuoso sentimento di benevolenza verso i suoi concittadini, dovrebbe manomettere la propria patria, ed uccidere ancora gli amici, i congiunti, i fratelli, il padre e la madre, se così gli venisse imposto dal capriccio di un crudele tiranno cui avesse prestato giuramento di fedeltà. Ecco a quali tristi effetti spingerebbe l'applicazione del principio di assoluto attaccamento alla bandiera, professato dal ragguardevole senatore, di cui combattiamo un'opinione che per molti lati ci

porti scambievoli tra i membri di una privata famiglia, leggi regolatrici dei rapporti scambievoli tra i membri di una civile nazione, non ne abbia dettata alcuna per regolare gli scambievoli rapporti tra le varie famiglie in cui l'umanità è scompartita. Non devesi immaginare, ch'Egli, a meno che si voglia empiamente accusarlo d'improvvidenza e d'ingiustizia, dopo avere sopperito ai bisogni dell'individuale e della nazionale famiglia, abbia poi abbandonato il soddisfacimento dei bisogni delle nazioni, che pur tutte appartengono alla gran famiglia della umanità, all'arbitrio dell'uso e del tacito consenso. Dobbiamo invece ritenere che la legge, con cui è provveduto alla reciproca condotta delle nazioni ed ai doveri e diritti dei popoli tra loro, è scritta e consegnata nell' eterno codice della natura. Le attuali nazioni non sono ancora pervenute a quello stato, in cui, dietro l'avveramento delle necessarie condizioni, si rende effettuabile nell'ordine pratico tutto ciò ch'è prescritto in quello teoretico. Per ora la legge universale di natura, che provvede alla socialità dell'umana specie, è solo in parte ed imperfettamente eseguita. Le regole, il cui aggregato forma quello che si chiama diritto delle genti, sono state un tempo pochissime e strane; sono diventate oramai più numerose e ragionevoli: esse avranno compimento e perfezione, quando l'azione potrà in ogni sua parte corrispondere alle prescrizioni della superiore legge teorica della natura.

Poche o molte, più o meno ragionevoli sieno le relazioni che i popoli coltivano e sanzionano tra loro, non già sul semplice uso ed il tacito consenso hanno base; bensì sopra una preesistente legge di ordine naturale, la quale può essere più o meno compiutamente e perfettamente praticata dai popoli, ma che invariabilmente determina la serie dei diritti e doveri fra loro.

Ecco da noi rivendicato al diritto delle genti quel carattere, che unicamente può costituirlo un Diritto; mentre all'opposto, se non avesse fondamento che sull'uso, non si potrebbe senza derisione concedergli questo titolo.

Ritorneremo sopra lo stesso argomento in altra parte della presente Opera. Per ora siamo paghi di avere appena enunciata la nostra teoria, che speriamo il Lettore voglia attentamente esaminare, e trovandola giusta, contrapporla alle false idee che intorno al Diritto delle genti sono consegnate in molti libri.

Nell'attuale stato delle cose, la custodia dei diritti e doveri riconosciuti tra i diversi popoli, per effetto della insociale esistenza delle nazioni, non è affidata ad alcuna autorità pubblica; bensì alla forza privata di ciascuna nazione; per cui ogni violazione dei medesimi è riparata dalle squadre e dagli eserciti. Ma se la violazione viene commessa da un individuo di ciascheduna nazione, per effetto della civile e legale esistenza di queste, è riparata dall'autorità pubblica della nazione medesima.

Grave è questo delitto. Indarno l'autorità governativa di un popolo cercherebbe di osservare religiosamente le leggi internazionali, se un individuo potesse impunemente violarle. Egli può fare di un delitto particolare un delitto universale; rendere il Sovrano complice del suo attentato; richiamare la guerra nello Stato; far cadere sul capo di tutti i suoi concittadini quella pena ch'egli solo merita.

Riduciamo a pochi, ma principali capi i delitti

---

sembra insostenibile, ed in non pochi casi affatto inapplicabile.

Ma parecchi altri distinti membri del Senato sorsero a propugnare il progetto della commissione. Il signor senatore Colli disse che Venezia si fuse col Piemonte, il vessillo di Savoia sventolò sulle torri di S. Marco, gli uomini che pugnarono per la difesa di quell'inclita città, doveano far parte dell'esercito piemontese; e se la funesta notizia della rotta di Novara non avesse allontanato i nostri da colà, avrebbero essi al certo trovato in quei cittadini le medesime simpatie che Massena trovò negli abitanti di Genova. Non doversi in questa quistione avere riguardo al lato finanziero, tanto maggiormente che l'emigrazione andrà scemando, perchè il ministero assicurò che gli emigrati i quali potranno trovare stanza nelle loro terre natali senza pericolo, vi ritorneranno.

Il signor senatore Giacinto di Collegno pronunziò in questo rincontro generose parole. Egli rammentò che se i fatti anteriori non giustificano abbastanza Venezia, la giustificano però i posteriori. Nel 23 marzo del 1848 Carlo Alberto dirigeva a' popoli della Lombardia e della Venezia parole di fratellanza; e due mesi dopo giunto sulle rive dell'Adige volgeva lo sguardo ed il pensiero più particolar-

contro il diritto delle genti. I più segnalati oggetti di essi sono i seguenti.

Non è questo il luogo di esaminare il diritto che un popolo può avere di muover guerra ad un altro: giova soltanto accennare ciò che altrove dimostreremo, cioè che il diritto di dichiararla è inerente alla sovranità. Chiunque altro lo eserciti, commette una usurpazione. Ciò posto, se il duce di una squadra o di un esercito, abusando del suo potere, rivolge di sua propria autorità le armi contro un popolo che il Sovrano non avea dichiarato per suo nemico, egli diviene reo del massimo dei delitti in questa classe compresi.

La legge teoretica di natura è praticata attualmente dalle nazioni in quella parte delle sue prescrizioni, dove esige che gli uomini si facciano il maggior bene e il minor male possibile. Indi provviene la consuetudine adottata nella guerra di astenersi dalle sevizie contro i prigionieri. Il duce, che viola una tale consuetudine e permette che sui prigionieri s'incrudelisca, è considerato come un mostro dalla nazione istessa che difende. Egli commette un altro delitto contro il diritto delle genti, grave assai, comechè alquanto meno del primo, imperocchè con questo suo nuovo attentato espone i difensosi della propria nazione alle calamità ed alle sevizie ch'egli ha fatte ferocemente soffrire agl'innocenti ed infelici suoi prigionieri.

Non parliamo dei molti altri stabilimenti, riconosciuti e adottati da tutte le nazioni, sulla condotta da tenersi verso gl'inimici o gli stranieri, così sul mare che sulla terra, da coloro che comandano navi o milizie. Le trasgressioni di questi stabilimenti formano tanti delitti contro il diritto delle genti, di natura differente secondo l'importanza degli oggetti, sui quali le trasgressioni cadono.

Se le nazioni debbono avere ed hanno relazioni fra loro, è regolare che ciascuna di esse vigili sull'altra in ordine all'osservanza di quelle. Indi costumano l'una all altra d'inviarsi rappresentanti o ambasciatori, i quali tanto riguardo meritano, quanto n'è dovuto al popolo stesso che rappresentano. Immensa era la venerazione, onde le loro persone erano circondate presso le nazioni barbare. Siccome queste mettevano le relazioni internazionali sotto la custodia della divinità, così violare i diritti degli ambasciatori era, secondo Cicerone, violare l'umano e il divino diritto. Credevano gli antichi che la Divinità fosse inesorabile per questo delitto, e che le Furie non lasciassero mai di tormentare il mostro che se n'era reso colpevole. Oggidì la divinità più non interviene direttamente negli affari umani; e comechè l'attentare alla vita dell'ambasciatore, l'insultare la persona di lui con fatti o detti, il non rispettare le immunità reali o personali di lui, non sieno delitti religiosi, sono non pertanto delitti pubblici e civili, i quali cedono per importanza di grado soltanto a quelli commessi contro il Sovrano della propria nazione, imperocchè, dopo questi, non vi sono altri delitti che più di quelli possano produrre maggiori mali in uno Stato.

La felicità della umana specie è il fine, che Dio si propose nel dettare le leggi contenute nel codice della natura. Per la felicità occorre la pace; indi questa è la prima legge delle nazioni: la guerra n'è uno dei maggiori mali, ed è legittima solo quando è mezzo indispensabile a respingere un male maggiore. Tutto quello dunque, che contribuisce a man-

---

mente alla Venezia. Il 6 luglio il Senato Veneto decideva, si riunisse Venezia al Piemonte, ma l'armistizio di Milano ne la separava, ed esso allora abbracciato il partito generoso della difesa, creava un governo provvisorio, e *non repubblicano*; governo che si considerò sempre alleato del Piemonte. Dopo quattro mesi di eroica resistenza, cadde la gloriosa città, ed i suoi difensori si ripararono in questa terra ospitale. Posti questi fatti storici, come potrà mai dirsi che quei difensori non abbiano acquistato titolo sufficiente per l'assegno che si dimanda?

Uniforme presso a poco fu l'avviso dell'onorevole Cibrario. « Venezia, egli disse, si è unita a noi con grandissimo consenso. Non fu Venezia che abbandonò noi, ma fu il Piemonte che costretto da forza maggiore abbandonò Venezia ».

Concorse nella medesima sentenza il senatore Massa Saluzzo relatore della Commissione, ma per principii generali di carità cittadina, e per sentimenti ancor più generosi. Egli osservò trattarsi di legge di ospitale beneficenza: dovere le nazioni ed i governi essere consentanei a sè medesimi, e quando imprendono a sostenere un principio, debbono subirne le conseguenze: essere infine atto di virtù cittadina quello della nazione che malgrado le sue strettezze, porge largo soccorso a' prodi ».

tenere od a ristabilire la pace in uno Stato, dev'essere religiosamente praticato. Il *salvo-condotto*, che si dà a coloro, i quali dall'estere nazioni vengono commessi per questo importante oggetto, rende sacre le loro persone. La violazione del *salvo-condotto* è dunque ragionevolmente considerata come uno dei più gravi e funesti delitti contro il diritto delle genti.

Lo stesso principio, il quale vieta all'uomo di nuocere al suo simile senza una grave necessità, condanna la pirateria come uno dei maggiori delitti contro il diritto delle genti. Che in tempo di guerra si combatta e si debelli l'esercito nemico, è giusto; ma che per nuocere al proprio nemico, si ricorra all'infame mezzo di attentare alla libertà ed alla proprietà dei cittadini dell'avversa nazione, i quali rimangono tranquilli e inoffensivi, ed a cui recando offesa, non si ha la ragione che sola può legittimarla, ossia la necessità di far male per respingere un male, tutto ciò è orrendo ed esecrabile. E questo delitto è ora tanto più grave, quanto maggiormente il commercio, a cui nuoce, ha acquistata una decisa influenza sulla prosperità dei popoli.

Finalmente il falso concetto che le fondamenta del Diritto delle genti fossero l'uso e il tacito consenso delle nazioni, ha fatto dire a Filangieri, ed all'universale fa credere che delitti contro il Diritto delle genti sieno tutte le trasgressioni delle obbligazioni fra due popoli stipulate in un particolare trattato. Tali sono le obbligazioni, che può un popolo contrarre con un altro a non fare un dato commercio in un dato luogo; a non innalzare argini ad un fiume che li separa, quando questi potessero minacciare la rovina del popolo confinante; a non pescare in un dato luogo, ecc. Facciamo osservare che il Diritto delle genti sanziona le leggi, ricavate dall'ordine universale di natura, e comuni a tutte le famiglie nelle quali l'umana specie si divide. Se un popolo contrae con l'altro particolari obbligazioni, le quali non sono una dipendenza di quell'universale ordine, rispettarle è dovere, ed infrangerle non è altro che delinquere contro il diritto scambievole di quei due popoli. Così due uomini hanno rapporti, i quali provengono da una superior legge di natura; possono inoltre stringere fra loro alcuni altri rapporti, i quali provengono dal solo loro libero arbitrio, e che non sono direttamente la esecuzione di alcuna prescrizione dell'ordine naturale teoretico. Nel primo caso il padre alimenta il proprio figlio; nel secondo caso un individuo vende un suo palagio ad un altro. Il primo obbligo sussiste anche quando non sia dal padre adempiuto; il secondo non è un obbligo se non dopo che l'individuo ha voluto contrarlo. Quello è scritto nel diritto dell'uomo; questo è scritto nel diritto del cittadino. Nel modo stesso, ogni legge che appartiene al codice delle genti, è universale; essa sussiste, ancorchè le nazioni non la sanzionino, o la contrastino coi loro trattati. La legge, che due nazioni si formano per loro libero consenso, e senza che sia una esecuzione di alcun precetto ricavato dall'ordine universale di natura, non è obbligativa se non dal giorno in cui si è voluto formarla; essa appartiene al diritto privato di quelle due nazioni, ma non al diritto delle genti. Havvi nell'ordine teoretico di natura una legge, che prescriva alle famiglie componenti l'umana specie di pescare o non pescare in questo o in quel luogo?

Del pari generosi e commoventi furono i sentimenti espressi dagli onorevoli Deforнari e Sclopis, il quale tra l'altro osservò che la somma richiesta è stata proposta dalla Camera de' Deputati, e questa più direttamente del Senato rappresenta il paese.

Dopo lunga discussione, finalmente il Senato nella tornata degli 11 febbraio con 31 voti favorevoli contro 25 contrarii approvò la legge.

§ 11.

Nella tornata del 14 febbraio il Senato dietro l'uniforme preavviso della Commissione di cui fu relatore il signor senatore Jacquemond, approvò quasi all'unanimità, discrepando soli due fra 50 votanti, la legge sull'apertura e chiusura della caccia in Savoia, già discussa ed approvata nella Camera elettiva.

Serie III.

—

ATTI DEL GOVERNO.

§ 12.

Un real decreto de' 23 gennaio, che in un gior-

No, certamente. Se due nazioni convengono tra loro intorno al luogo dove a ciascuna sia lecito pescare, esse non sanzionano alcun precetto dalla natura dettato alle genti, ma formano un particolare trattato, il quale le obbliga a rispettarlo solo pel fatto della sua formazione. Se poi esse pattuiscono di risparmiare i prigionieri fatti nella guerra, con ciò vengono a sanzionare un precetto dettato dalla natura alle genti, qual'è quello di non nuocersi senza evidente necessità. Un tal precetto, e l'obbligo che ne deriva, sussisterebbero, ancorchè le nazioni vi contravvenissero.

Sì fatta distinzione è della massima importanza, imperocchè giova a definire i veri limiti del Diritto delle genti, e ad impedire che ad esso si riferiscano, come ordinariamente avviene, infinite obbligazioni, le quali non sono universali per la specie, ma particolari a quelle nazioni cui è piaciuto contrarle.

§ 6.

Delitti contro l'ordine delle famiglie.

I delitti, dei quali abbiamo sin'ora favellato, hanno un più immediato rapporto con tutto il corpo sociale. Passiamo ora a discorrere di quelli che più immediatamente riguardano una società ristretta, la quale sta di mezzo tra la città e il cittadino, ed è la famiglia.

Abbiamo altrove esposto tutto ciò che è mestieri sapere intorno a questo argomento (1). Noi richiamiamo brevemente alla memoria del Lettore che le umane famiglie, composte di esseri tanto amanti di sè, furono condotte dal bisogno della propria conservazione a sentire la necessità dell'ordine. Se i membri di esse non avessero avuto alcun limite alla loro attività, in questo caso, abbandonati a sè stessi, e moventisi senza direzione, nè scopo, nè freno, non avrebbero tardato ad urtarsi con disordinato tumulto e a distruggersi. Acciò si conservassero, fu dunque mestieri che si muovessero con una precisa direzione, con un prefisso e comune scopo, e che ubbidissero ad una regola superiormente prescritta.

La gran legge dell'ordine famigliare, provveniente dall'ordine fisico della natura, consiste dunque nella proprietà o istinto di conservazione che l'umana specie possiede. Tre capi questa gran legge comprende: necessità di limitare le azioni di ciascun membro della famiglia; necessità di combinarle; necessità di dirigerle ad un fine comune.

Ove poi si consideri il sistema morale delle cose naturali, si vedrà provvenire da esso la stessa legge di ordine famigliare. Non basta che l'uomo sia fornito di forze; bensì occorre ch'ei possegga il potere reale di servirsene utilmente; il quale potere non si acquista senza il concorso della colleganza, che non già nel semplice ravvicinamento degli esseri, ma nell'ordine con cui convivono consiste. L'ordine famigliare è dunque il fondamento dell'esercizio pratico di tutti i diritti, il quale a norma della perfezione o della imperfezione che il detto ordine mantiene, si accresce o si diminuisce, e quindi si fa maggiore o minore la potenza degl'individui a conservarsi.

Dimostrata la necessità dell'ordine nelle famiglie,

(1) Vedi Capit. VI, § 1 2 3, pag. 444 fino a 461.

---

nale semi-officiale ritroviamo pubblicato ne' primi giorni di febbraio, istituisce presso il ministero dell'interno un consiglio generale per le prigioni dei regii Stati, composto di nove membi. Avrà inoltre un presidente che sarà il ministro dello stesso dicastero, il quale in caso d'impedimento sarà rimpiazzato da un vice-presidente che verrà annualmente prescelto dal re fra' membri del consiglio. Di esso faranno essenzialmente parte l'avvocato fiscale generale presso la corte di appello di Torino, o un suo sustituito; l'Intendente generale dell'azienda generale dell'interno con facoltà di farsi rappresentare dal primo vice-Intendente generale delle carceri; l'Ispettore generale delle carceri; ed il capo di divisione del ministero dell'interno incaricato di cotal servizio, o chi ne farà le veci. Gli altri sei membri saranno anche di regia nomina. Il loro officio sarà gratuito. Nondimeno avranno la retribuzione di lire 12 al giorno, oltre al rimborso delle spese di vettura per le visite degli stabilimenti esistenti fuori della Capitale. Sarà cura di cotesto consiglio generale di presentare al Ministro dell'interno tutti i progetti di riforma e di miglioramenti che riconoscerà utili al buon andamento dell'amministrazione e del regime interno delle carceri e de' luoghi di pena, di emettere il suo parere su

rimane a dire quale esso debba essere, giusta il sistema delle leggi di natura, ed allora sarà agevole intendere quali sieno i delitti, ossia le azioni che lo alterano o distruggono.

L'ordine famigliare è un fine che si deve conseguire; è quindi indubitato che la natura abbia disposto un sistema necessario di azioni che a quello conducano. Coloro, che debbono effettuar queste azioni, sono i membri della famiglia, i quali acciò sieno abili a praticarle in direzione del fine, han uopo di posseder le convenienti disposizioni nella mente, nella volontà e nella attività esecutrice, tre potenze che uniche sono date all'uomo per eseguire un qualsiasi sistema di azioni. Chi può asserire che i figli, finchè sieno bambini o giovanetti, posseggano nelle menzionate tre potenze quella sicura efficacia attiva ch'è indispensabile per ottenere l'esecuzione del dovere morale pratico? Essi dunque in quella età non sono forniti della potenza di fatto efficace a produrre costantemente l'ordine. Havvi dunque necessità di una intermedia autorità, superiore alle singole forze dei componenti la famiglia, rappresentante tutte le volontà di costoro, e valevole ad illuminare e rinforzare la libertà loro, a sviluppare la legge naturale, a regolare l'esercizio scambievole dei diritti e dei doveri, e ad aggregare e tenere i membri della famiglia in quella maniera unica e costante che l'ordine esige. Ecco fondata la patria potestà sopra una legge o necessità di natura.

L'ordine comprende una serie di fenomeni necessari e costanti, ossia un sistema di diritti e di doveri, i quali si riferiscono alle varie necessità di formazione, di conservazione, di economia, di moralità, di tutela e d'innovazione della famiglia.

Le leggi, che si riferiscono al fine della formazione della società famigliare, sono lo stabilimento della patria potestà, commune a entrambi i genitori; e in quanto ai figli, sono le varie loro attribuzioni, le competenze e la rispettiva preponderanza, subordinatamente all'azione complessa che bisogna ottenere, acciò l'effetto finale sia conseguito.

Le leggi relative al fine della conservazione della famiglia, si riducono a due, riproduzione della specie e rispetto reciproco alla vita tra i membri di quella: non è possibile violarle, senza contravvenire all'ordine indispensabile per l'esistenza della famiglia. La riproduzione della specie è il fine naturale del congiungimento dei sessi. Delitto è dunque rifiutarsi al giusto esercizio dei mezzi che la natura ha forniti per l'adempimento di un tal dovere. Maggior delitto è disturbare o distruggere il frutto naturale del sopraddetto esercizio. Ecco annoverati nella serie delle azioni contrarie all'ordine delle famiglie, e puniti dalla società come delitti, l'ingiusto rifiuto di uno dei coniugi alla copula, ed il procurato aborto.

In quanto al rispetto reciproco alla vita tra i membri della famiglia, ch'è la seconda legge relativa al fine della conservazione di essa, tutta la serie delle azioni, che infrangono un tal dovere, prendono il nome di parricidio. Il parricidio è dunque un gravissimo delitto contro l'ordine famigliare, ed esso comprende l'assassinio di tutti coloro, dai quali o coi quali immediatamente o mediatamente si è ricevuta la vita, e di coloro ai quali immediatamente o mediatamente si è data.

Il fine della economia famigliare è soddisfatto mediante il compimento di un sol dovere, che vi è relativo: quello di alimentare la prole, per rispetto

---

tutto ciò in che verrà consultato dal Ministro riguardo al servizio carcerario, di riconoscere e comprovare lo stato attuale delle carceri in tutta l'estensione del reame, e d'indicare le misure legislative da promuoversi, e le norme disciplinari da adottarsi per le diverse prigioni a seconda dei principii generali di cui avrà riconosciuto l'utilità e convenienza.

§ 13.

Con altro real decreto de' 17 gennaio, proposto dal Ministro dei lavori pubblici di concerto con quelli delle finanze e del commercio, e pubblicato ne' primi giorni di febbraio, fu provveduto al trasporto delle grosse merci e del bestiame, sia per consegna dei colli, sia anche per mezzo della locazione de' vagoni da eseguirsi sulla strada ferrata da Torino a Genova, e si modificano le tariffe provvisoriamente stabilite coi reali decreti dei 22 settembre 1848 e 5 febbraio 1850. Al lungo decreto composto di 55 articoli sussegue un prospetto di classificazione de' trasporti e la corrispondente tariffa.

ai genitori, quando essa sia bambina, o demente, o in un qualunque stato che per età o per altra natural cagione non possa alimentarsi da sè; e di alimentare i genitori, per rispetto ai figli, quando quelli per età o per altro non incolpabile motivo non siano abili a provvedervi per sè medesimi. La trasgressione di un tal dovere è un nuovo delitto contro l'ordine delle famiglie.

I membri componenti le umane famiglie sono esseri sensibili e intelligenti. Laonde, acciò si conservino, è uopo che sia soddisfatto il fine della loro moralità. Molte azioni sono dalla natura disposte per l'adempimento di questo fine: ecco una serie di doveri; con molte azioni si può trasgredire siffatto dovere: ecco una serie di delitti contro l'ordine famigliare. Di tal fatta sono la disubbidienza dei figli ai voleri dei proprii genitori; la poca cura di costoro nell'educare ed istruire i primi; il lenocinio dei parenti; l'incesto.

Indarno la famiglia vedrebbe adempinte le condizioni indispensabili per la sua formazione, conservazione, economia e moralità, se non fosse soddisfatto un altro fine compreso nella necessità dell'ordine, qual'è quello della di lei tutela non solo contro i malori interni che la minacciano, ma ancora contro qualunque attentato o violenza di esterno nemico. È questo un nuovo dovere, che bisogna religiosamente adempire; esso incumbe egualmente a entrambi i genitori, e si versa nella difesa delle domestiche mura, santuario della sicurezza del cittadino, che un tempo erano consacrate dalla religione, ed ora lo sono dal diritto naturale e dall'interesse pubblico, su cui grandemente la privata tranquillità influisce. Con varie azioni si possono violare i rispettosi riguardi dovuti alle domestiche mura. Le contamina e in esse sparge la desolazione e l'obbrobrio quell'uomo violento, il quale rapisce con la forza una fanciulla ai genitori, o la moglie al marito; non che quell'uomo astuto, il quale con dolci lusinghe cerca indurre un membro della famiglia ad abbandonare il tetto paterno o ad eludere la vigilanza delle persone incaricate dalla natura o dalle leggi di custodirlo. Calpesta egualmente il rispetto dovuto alle mura domestiche colui che offende il pudore di una fanciulla, la priva della integrità del suo stato, e prepara la posteriore sciagura di lei. Laonde il ratto violento, la seduzione, e lo stupro sono tre delitti contro l'ordine della famiglia.

Ma non havvi azione, che più gravemente contrasti e infranga sì fatto ordine, quanto l'adulterio. Questo atto avversa tutti i fini subordinati a quello massimo dell'ordine famigliare, cioè quello della formazione della famiglia, quello della sua conservazione, quello della sua moralità, e diciamo ancora quello della sua tutela per lo motivo che i coniugi stretti fra loro da reciproci diritti e doveri, sono in facoltà di tutelarsi a vicenda acciò i primi sieno liberamente esercitati ed i secondi esattamente compiuti. Insomma l'adulterio contrasta a tutti i fini dalla natura assegnati al congiungimento dei sessi.

§ 7.

Delitti contro la vita e la persona dei privati.

La sicurezza di ciascun individuo è il fine primario di ogni legittima associazione; e l'individuo è sicuro, ogniqualvolta non ha timore che i suoi naturali diritti sieno lesi dall'arbitrio altrui. I più

2.a QUINDICINA DI FEBBRAIO 1851.

Serie I.

ATTI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI.

§ 1.

In questa seconda metà di febbraio la prima legge che la Camera elettiva discusse, o piuttosto votò senza discutere fu quella riguardante l'abolizione de' vincoli fedecommessarii, proposta dal Ministro di grazia e giustizia, e votata già dal Senato. Fu tale il favore con cui l'assemblea nella tornata dei 17 ne accolse il progetto, che omise la consueta discussione preliminare, e speditamente passò all'esame de' singoli suoi otto articoli, che vennero l'un dopo l'altro adottati senza osservazioni. Il solo articolo secondo richiamò alcune considerazioni contrarie dell'onorevole deputato Sineo che ne proponeva la soppressione, ma la Camera la respinse in seguito degli schiarimenti apportati dall'onorevole Miglietti relatore della Commissione che discusse il relativo progetto. Il signor Pallieri poi mise innanzi un supplimento allo stesso art. 2.o da lui reputato

preziosi di questi diritti sono la vita, la integrità e la libertà personale. Tutte quelle azioni, le quali tendono a infrangerli, sono delitti.

L'esistenza è il primo bene dell'uomo; il dovere di garantirla è il primo dovere che la società contrae col cittadino. Colui che rompe la garantia sociale e viola un diritto così prezioso dell'uomo, commette il primo delitto in questa classe compreso, cioè l'omicidio.

Si rimembri che la natura del diritto che si viola, determina la qualità del delitto: questo è più o meno grave, secondo che il diritto violato ha maggiore o minore influenza sull'ordine pubblico. Il cittadino uccide il capo della nazione; il figlio uccide il padre; un cittadino uccide un altro cittadino che non ha alcun rapporto con la famiglia di lui: ecco tre delitti di qualità differente.

Il grado di un delitto si misura dalla maggiore o minore malvagità che si può mostrare nella violazione di un medesimo diritto. Questo generale canone indica a quale grado si debba riferire l'omicidio commesso con premeditazione, od a sangue freddo, o senza causa, o con studiata sevizia, e l'omicidio commesso per impeto di passione, per una data causa, per negligenza.

Nella valutazione di questo delitto è uopo finalmente considerarne promiscuamente la qualità e il grado. Così, per addurre qualche esempio, il sicario, che uccide per mercede, commette un delitto della stessa qualità, ma di grado diverso da colui che uccide per ebrietà di passione e per un grave insulto: il diritto violato è lo stesso, ma differente è il dolo nei delinquenti. Così pure quegli, il quale uccide con matura riflessione il capo della nazione, è reo di un delitto di qualità e grado diverso da quello che commetterebbe un altro uomo uccidendo per negligenza, o nell'impeto della passione, un privato cittadino; nell'uno e nell'altro si osserva la differenza non solo del diritto violato, ma anche del dolo spiegato nel violarlo.

L'integrità della persona è un altro diritto, di cui l'individuo chiede essere garantito dall'autorità sociale. Cotesto diritto può essere violato mediante la mutilazione. Il delitto di mutilazione è di un grado minore dell'omicidio, imperocchè il diritto che ha l'uomo di non esser privato della sua fisica integrità è meno prezioso di quello ch'egli vanta alla conservazione della propria esistenza. Havvi peraltro un caso, in cui la qualità dei due su menzionati delitti diviene la stessa, cioè quando la mutilazione non è che una conseguenza del colpo che si è tirato per privare l'uomo, non del membro che ha perduto, ma della vita: la qualità di questo delitto è quella stessa dell'omicidio, quantunque l'effetto ne sia differente. Il delitto vero di mutilazione è quello che si consuma con l'animo di ottenere non altro effetto che questo.

Finalmente la libertà personale è un diritto, che l'uomo chiede di assicurarsi mediante l'associazione; la società che mancasse al dovere di garantirlo, si priverebbe del titolo di ordine naturale che legittima la sua formazione, e che crea nei cittadini l'obbligo della obbedienza. In varie guise cotesto diritto può essere violato, o col prendere a viva forza un uomo per condurlo fuori della sua patria e lontano dalla protezione delle leggi; o col sedurlo, lusingarlo e poi venderlo come schiavo; o con l'impedirgli violentemente di ritornare in pa-

---

opportuno affine di rischiararne meglio il dettato, ma avendo replicato il relatore che la disposizione contenuta nella proposta soggiunta poteva formare oggetto di decisione de' tribunali, il proponente si avvisò di ritirarla. Così procedendo innanzi senz'altri ostacoli l'esame della progettata legge, fu vinta a squittinio segreto con 119 voti, oppugnandola soli quattro contrari.

§ 2.

Ma se la legge riguardante i fedecommessi fu votata quasi senza contraddizione, non avvenne lo stesso dell'altra, stata pure adottata già dal Senato, relativa all'abolizione delle bannalità. Essa fu lungamente combattuta e discussa nella Camera elettiva in tre differenti tornate de' 17, 18 e 19 febbraio. Il primo a muovere opposizione fu l'onorevole deputato Lions, il quale si fece ad osservare: non avere questa legge di liberale altro che il nome, perocchè invece di distruggere gli avanzi del feudalismo da cui tutte le bannalità traggono origine, tendeva a suo avviso piuttosto a promuoverlo perpetuandone gli effetti: non cangiarsi punto rispetto alle popolazioni la condizione delle bannalità, e ciò per la ragione che in virtù di questa legge si

tria, quando ne sia lontano; o col chiuderlo in carcere, o in altro luogo, e privarlo del libero esercizio delle sue fisiche potenze, onde non può essere spogliato se non per ordine delle leggi e per mano di colui che ne è il depositario; o con l'obbligarlo ad alcuni lavori e ad alcune fatiche contro la propria volontà; o col vietargli, in seguito di privilegi e altre preferenze concedute a certi individui o classi della società, il libero esercizio delle sue facoltà morali e fisiche potenze.

Filangieri dice che la mutilazione sia delitto inferiore all'omicidio, ed è vero; ma per altro maggiore della privazione della personale libertà, il che neghiamo. La personale libertà è cara all'uomo quanto la vita, o poco meno; e molti preferirebbero la morte alla privazione di quella. Se non pertanto nel maggior numero dei casi si antepone alla perdita della vita quella della personale libertà, ciò avviene non perchè questa sia per l'uomo meno preziosa di quella, ma perchè è sempre accompagnata dalla speranza di essere riabilitata, ed è la speranza, come l'appella un italiano, la grande meretrice della vita. Chi per altro può dire che la mutilazione sia delitto maggiore della privazione della personal libertà? S'interroghino quelli sciagurati, i quali hanno meritato di esserne privati, ed eglino risponderanno, se per riacquistarla, consentirebbero tutti volentieri di essere sfregiati e scemati di qualche membro del corpo.

Potremmo in ultimo favellare di un altro delitto, che in questa classe si comprende, cioè del duello; ma egli è sufficiente ciò che abbiamo detto altrove su tale oggetto (1).

(1) Articolo III, pag. 106-108.

§ 8.

Delitti contro la dignità del cittadino.

L'argomento, che ci accingiamo a trattare, è uno dei più belli che da lunga pezza sieno caduti sotto il nostro esame. E siccome possiamo intorno allo stesso manifestare una opinione opposta a quella di molti celebri pubblicisti, speriamo che il lettore voglia accompagnarci con attenzione nei nostri ragionamenti.

Ogni violenza, dalla legge vietata, fatta da un uomo sulla persona di un altro uomo, ogni oltraggio, ogni ingiuria è un delitto. Battere un uomo, insultarlo con le parole o coi fatti, sono ingiurie che la società deve punire.

La massima parte di questo delitto sta nel contrasto fra l'azione e la pubblica opinione. Il male che si fa all'uomo battendolo o ingiuriandolo, è poca cosa; incomparabilmente superiore è il male di opinione che gli si reca.

È noto che l'opinione è variabilissima giusta i luoghi ed i tempi. Il male, che vi si riferisce, non ha presso noi di mira quelli oggetti stessi, che avea presso gli antichi, o pure non ha la medesima intensità; neppure è lo stesso, nè ugualmente intenso al momento presso tutti i popoli moderni. L'Ateniese illustre, che senza adirarsi, rispondeva a colui che minacciava di batterlo: *batti, ma ascoltami*, sarebbe ora coperto d'ignominia e privato di quella considerazione, della quale avea goduto per lo innanzi. È vero, che la legge può maneggiare l'opinione, ma fino a un certo punto, nè mai questa è assolutamente sotto l'impero di quella; spesso al contrario l'opinione sottopone la legge al suo

---

verrebbe a sostituire ad esse una indennità che tien quasi luogo del dritto che si vuol sopprimere: avere i legislatori francesi abolite le bannalità tutte, senza accordare a coloro che le godevano indennità di alcuna sorta, ed essere stata poscia cosiffatta legge applicata alle provincie che vennero poi mano mano facendo parte dell'impero: ammettendosi pure che debba darsi un compenso, essere giusto che questo graviti a carico della nazione, e non de' comuni, i quali avendo già sofferto sufficienti danni, invece di essere costretti ad indennizzare, dovrebbero piuttosto essere compensati di ciò che hanno perduto. Per queste ed altre considerazioni l'onorevole deputato propose il rinvio della legge alla Commissione, acciò meglio maturandola, vi potesse apportare quei miglioramenti di cui abbisogna.

A questa conclusione ineriva principalmente il signor deputato Pescatore. Egli rifletteva, non altro essere la bannalità che una privativa, la quale impone un tributo; ora colla legge che cade in disame mentre vuolsi sopprimere la privativa, si pretende d'imporre il pagamento di un capitale che equivale al tributo da abolirsi. Ciò mette la legge in contraddizione con sè stessa, ne paralizza il beneficio, e la rende illusoria. La bannalità è una proprietà precaria, pericolante: in virtù di questa legge essa

impero. Ciò posto, chi potrebbe definire quali sieno i più gravi insulti, quali i meno gravi, e quali i più leggieri? Non vi sono forse due popoli che abbiano comuni idee, così sulla natura, come sul relativo valore delle varie specie d'insulti. Quello ch'è insulto in un paese, non lo è forse in un altro; quello ch'è il massimo degli oltraggi presso un popolo, è il minore degli oltraggi presso un altro: quello ch'è il più grave in Londra, è il più leggiero in Parigi. Non potendosi dunque nè determinare, nè classificare questi delitti secondo il relativo valore dipendente dalla loro qualità, lasciamo alla particolare cura del legislatore quest'operazione, che dev'essere diretta dalla particolare maniera di pensare e dalle ricevute opinioni di ciaschedun popolo. Egli solo può determinare con questa regola le azioni che debbono dalla legge vietarsi come oltraggiose, e fissarne il relativo valore.

Fin qui siamo di accordo con gli altri scrittori di Pubblico Diritto; non così in quello che segue.

Filangieri, e con lui molti grandi uomini che lo hanno preceduto e seguito, dice che il male di opinione, appendice necessaria dell'insulto, non sia della stessa intensità per tutte le classi, per tutti gli ordini della società; ch'egli sia maggiore, a misura che maggiore è la dignità della condizione dell'offeso, e minore a misura che questa dignità è minore; ch'egli vada decrescendo per gradi e divenga quasi zero nell'infima classe del popolo, in quella che conosce poco l'onore e tampoco l'infamia; che il valore del bene determini il valore della perdita; che la perdita di quella considerazione, della quale la capricciosa legge della opinione priva l'invendicato offeso, sia maggiore o minore, a misura che maggiore o minore è la considerazione istessa; che il diritto che si viola con l'insulto, non essendo ugualmente prezioso per tutte le classi, per tutti gli ordini della società, il delitto d'ingiuria non sia sempre della qualità medesima, nè ugualmente severa debba sempre esserne la pena.

Al genio ed al bell'animo del nostro Filangieri non poteva essere a meno che si presentasse la seguente obbiezione; egli la fa a sè stesso. L'obbiezione, egli dice, è fondata sulla uguaglianza della protezione, che ciascheduno individuo della società ha diritto di pretendere e di conseguire dalla legge. Se una parte degl'individui della società può fare all'altra un torto con minor rischio di quello che incorrerebbe l'altra a quella recandolo, in questo caso il benefizio della società sarà parzialmente ripartito, ed una parte dei suoi componenti diverrà tiranna dell'altra. L'uguaglianza della protezione sarà distrutta, subito che lo strumento col quale questa si somministra ad una porzione dei cittadini, diviene più forte di quello, col quale si somministra all'altra. Qualunque sia la costituzione del governo, ancorchè questa sia la più moderata, la società si dividerà allora in due classi, in oppressori ed in oppressi; i sintomi del dispotismo si faranno sentire nel seno stesso della libertà; la legge, molto lontano dall'ugualiare sotto la sua sanzione tutti coloro che si sono obbligati ad ubbidirla, diverrà lo scudo del potente che opprime, contro il risentimento del debole che ne viene oppresso; gli argini più forti contro l'aperta tirannia diverranno inutili, e l'insetto impercettibile che gli rode, aprirà allora al torrente inondatore una tanto più perniciosa, quanto più occulta e non preveduta strada.

---

viene assicurata, mentre un'altra legge potrebbe abolirla senza indennità. In tal guisa adunque si favorisce grandemente il feudalismo. Inoltre l'applicazione pratica della legge soggiace a molti inconvenienti. Di fatti, spettando a' tribunali il decidere della indennità da accordarsi, come potranno essi stabilire, per esempio, di quanto la rendita di un opificio ora bannale verrà diminuita in concorso di altro simile opificio? Con quali elementi potranno i tribunali sciogliere siffatta quistione? Il ministero de' periti è mal sicuro, perchè essi non presentano guarentigia ed istruzione sufficiente per dirimere simili controversie. Di qui un inconveniente maggiore della stessa indennità, e ciò per la ragione che si dee dipendere dal giudizio di uomini sforniti di cognizioni bastevoli per pronunziare un'equa decisione. Opinava pertanto l'oratore di rimandarsi la legge alla Commissione per elaborare un nuovo progetto, di cui egli medesimo presentò le basi.

Alla stessa sentenza inclinò il deputato Biancheri, fondandosi sull'esempio della Francia che soppresse le bannalità senza compenso di sorta. Simile fu parimente l'avviso de' deputati Cornero, Sineo, Moia e Viora. Quest'ultimo specialmente invocando lo Statuto con cui s'inaugurava il principio di libertà, dimandò al Consesso se questo sacrosanto cardine

Vediamo in qual modo Filangieri risponda alla esposta obbiezione. Egli riconosce che l'uguaglianza della protezione sia il principale oggetto dell'ordine sociale. Egli non nega i funesti effetti, che deve presto o tardi produrre in uno Stato la disuguaglianza della protezione. Ma non trova applicabile alla quistione il luminoso e incontrastabile principio della uguaglianza, nè crede che questo principio sia leso, quando l'oltraggio recato al nobile viene maggiormente punito dell'oltraggio recato all'uomo della plebe. Se i due mali, egli dice, fossero uguali, allora la legge, che uguaglia agli occhi suoi tutti coloro che hanno ardito di violarla, dovrebbe punire ugualmente l'oltraggiatore del nobile e l'oltraggiatore del plebeo; ma se, attesa la stabilita legge della opinione, il male che l'oltraggio reca al nobile, è molto maggiore del male che reca lo stesso oltraggio al plebeo; se questi due delitti sono di valore diverso, perchè diverso è il valore del danno che recano; se il nobile, oltraggiato e invendicato, deve ritirarsi dal consorzio dei suoi concittadini, deve spontaneamente proscriversi, esiliarsi, per evitare il dispregio di coloro che lo circondano, nel mentre che il plebeo oltraggiato ed invendicato, non vede neppure in picciola parte diminuita quella considerazione, della quale prima godeva; in questa ipotesi la disuguaglianza della pena non distrugge l'uguaglianza della protezione; non altrimenti che questa ugual protezione non è violata, se la legge stabilisce una pena maggiore per colui che uccide un nobile, ed una pena minore per colui che ruba ad un plebeo. La disuguaglianza della pena non dipenderebbe dunque dalla disuguaglianza della condizione, ma dalla disuguaglianza del delitto, e l'uguaglianza della protezione verrebbe in questo caso favorita dalla disuguaglianza delle pene, come verrebbe distrutta dalla loro uguaglianza; giacchè, stabilendosi la uguaglianza della pena, il plebeo incorrerebbe nello stesso rischio, recando al nobile il più gran male, che incorrerebbe il nobile recando a lui il più piccolo male.

Dietro questi principii, Filangieri stabilisce il canone che, quando si tratta d'infamanti oltraggi, anche la condizione dell'offeso debba concorrere con le altre circostanze negli universali canoni comprese per determinare il grado del delitto e il corrispondente grado di pena. L'illustre filosofo non s'inganna fino al punto di ascrivere il canone sopraddetto tra quelli universali. Egli confessa che esso non può aver luogo per tutti i delitti, per tutti i popoli, per tutti i governi, per tutti i tempi; bensì non riguarda che i delitti compresi nella classe delle ingiurie, e non è opportuno che pei popoli, presso i quali la legge di opinione, della quale si è parlato, è in vigore, e pei governi che ammettono la proposta divisione di condizioni; ma più non potrà nè dovrà avere luogo, non appena i progressi della coltura e della ragione avranno sradicato il pregiudizio assurdo che può renderlo necessario.

Filangieri dunque ha inteso stabilire un canone particolare ed applicabile ad un popolo, presso cui, com'egli dice, le infime classi conoscano poco l'onore e poco temano l'infamia. Noi non vogliamo nè possiamo contrastarlo sopra questo terreno. Certamente se rivolgiamo il pensiero a quelle contrade, dove un immenso numero di schiavi sono occupati sotto gli occhi dei padroni a lavorare la terra e trattati peggio che bestie, non vorremmo muovere

---

sociale non venga leso dalla legge proposta. Nè vale, egli disse, il distinguere fra la bannalità reale, e la coattiva, perocchè altra differenza fra esse non passa, se non che la prima offende meno direttamente che non la seconda l'accennato principio.

Ma il relatore signor Miglietti, il Ministro dell'interno e l'onorevole Piccone addussero varie ragioni per combattere l'avviso de' preopinanti; e la Camera, rigettato il rinvio alla Commissione, rigettato altresì il nuovo progetto Pescatore passò all'esame de' singoli articoli della proposta del ministero. Fu adottato senza contrasto il primo articolo, con cui è dichiarato che « tutte le bannalità mantenute dalle leggi anteriori alla presente sul privativo esercizio di forni, molini, torchi a olio ed altri opificii di qualunque specie, e possedute dal demanio o dai comuni, sono abolite ». Riguardo al primo comma del secondo articolo, con cui si determina che « sono pure abolite simili bannalità spettanti ai privati ed ai corpi morali » il signor deputato Brignone opinò doversi aggiungere la seguente condizione: « allorquando l'abolizione sia domandata dai comuni che ne sono gravati ». Ognun vede che secondo questo parere la legge non avrebbe operato in modo assoluto e per tutte le bannalità, ma la sua azione si sarebbe limitata a pro di quei soli co-

disputa al pubblicista di quell'angolo infelicissimo del globo, che fondasse canoni per sanzionare la bestiale condizione degli schiavi. Lasceremmo a lui profferire la sentenza inumana, che l'uccisore di uno schiavo non sia punibile più severamente di chi ruba un aratro al suo padrone.

Noi scriviamo di Diritto Pubblico, ossia di un Diritto universale tra l'umana specie, senza alcuna considerazione delle infinite varietà, che gli errori, i pregiudizi, la violenza, la barbarie, le speciali circostanze variabilissime pongono nella condizione dei popoli nei diversi tempi e luoghi e governi. Noi guardiamo nel codice eterno della natura, e di là facciamo scendere i canoni applicabili alla economia delle umane società. In conseguenza trasportiamo la quistione sopra un nuovo terreno, dove le verità che scopriremo, non diciamo che fossero state ignote al gran Filangieri, ma avremmo desiderato che sole egli avesse annunziate prima di noi, come quelle che sole possono influire sulla felicità degli uomini. Costoro, quando sieno ignoranti o corrotti, sanno bene assicurare con leggi l'enormezze della forza e i traviamenti degli errori, senza che coi suoi canoni sopraggiunga a sanzionarle il pubblicista, il cui dovere è di emanare principii, i quali sieno, non già base al male che si fa, ma al bene che manca ed occorre introdurre ed invigorire tra gli uomini.

Filangieri combatte la obbiezione, ch'egli fa a sè stesso, con puri sofismi. Il principio che l'uguaglianza della protezione sia favorita dalla disuguaglianza delle pene, come sia distrutta dalla loro uguaglianza, non è applicabile al caso. Favellando del diritto di uguaglianza, abbiamo dimostrato che esso benissimo si combini con la disuguaglianza naturale di fatto. Se a tutti gli uomini la natura ha conceduto uguale il diritto, non ha a tutti ugualmente distribuito i mezzi di far valere cotesto diritto. La disuguale distribuzione dei mezzi, ossia delle forze o potenze, produce nel mondo una disuguaglianza di fatto. Affinchè tutti gli uomini sieno uguali in diritto, bisogna che ciascuno di loro possa esercitarlo sopra quella estensione proporzionata alle forze che possiede. In conseguenza, affinchè il principio della uguaglianza si conservi intatto, bisogna rispettare la legittima e naturale disuguaglianza di fatto. Se a chi più può, fosse imposto di far meno; ed a chi meno può, fosse lecito di spingersi là dove non è chiamato dalla natura, l'uguaglianza del diritto sarebbe violata, e l'un uomo servirebbe all'altro. Ma facciamo risovvenire al lettore, che noi intendiamo favellare di una disuguaglianza di fatto provveniente da natura, e non di quella che per opera delle pessime leggi può artifizialmente introdursi fra gli uomini.

Ben diverso da questo è il caso contemplato da Filangieri. La disuguaglianza di condizione, della quale egli parla, è artifiziale e non naturale. La mala opera della società, e non la natura distingue gli uomini in nobili e plebei. Sotto ricca o misera veste non abbiamo altro che l'uomo, il quale è sempre uguale all'altro uomo, ed entrambi hanno pari diritto alla protezione sociale. Laonde la disuguaglianza della pena nei delitti d'ingiuria recata a persone di varia condizione, mette a calcolo una disuguaglianza che non esiste in natura, ma ch'è con pessimo artifizio sociale creata. Come si può

---

muni che avrebbero voluto sperimentarne gli effetti. Questa evidente parzialità risultante dalla proposta Brignone, e che subordinava la legge all'instabile volontà de' comuni essendo stata opportunamente messa in risalto dal relatore signor Miglietti e dal Ministro dell'interno, determinò la Camera a rigettarla, tuttochè appoggiata da' signori Pinelli, Pescatore e Michelini.

Non furono del pari adottati altri emendamenti successivamente posti innanzi dagli onorevoli signori Faraforni, Lione e Chiarle; e così il pirmo comma, o alinea dell'articolo secondo rimase approvato.

Si passò poscia a discutere la seconda ed ultima parte dello stesso articolo secondo così concepita. « I legittimi possessori di queste (bannalità) avranno diritto ad una indennità a carico de' comuni, ne' cui territori saranno costituite ». A questo testo del progetto vennero proponendosi due modificazioni, o emendamenti. L'onorevole signor Biancheri suggeriva il seguente cangiamento: « questa indennità sarà dovuta dai comuni rispettivi ogni qual volta risulti che la bannalità venne consentita dai comuni medesimi, o dai loro legittimi rappresentanti: in tutti gli altri casi l'indennità è a carico dello Stato ». Ma il relatore della Commissione com-

dire ch'essa non offenda il principio della uguaglianza di diritto?

Indarno Filangieri osserva che la disuguaglianza della pena non dipende dalla disuguaglianza della condizione, ma dalla disuguaglianza del delitto! Perchè egli crede disuguale il delitto d'ingiuria recato a un nobile o ad un plebeo? Perchè il male che si fa al primo è maggiore di quello che con la medesima ingiuria si fa al secondo. Ma perchè questi due mali differiscono d'intensità? Perchè tanto esige la stabilita legge della opinione. Che cosa l'opinione stabilisce? Non altro, che il nobile sia da più del plebeo. Dunque è appunto la condizione, che l'opinione ha in mira. È la condizione che mette differenza nei due mali arrecati col delitto. Il delitto è disuguale, perchè disuguale è la condizione, e quest'ultima disuguaglianza è quella che determina la disuguaglianza della pena. Il ragionamento di Filangieri cammina in un cerchio, e senza accorgersene, egli è ricondotto al punto dal quale crede allontanarsi.

Una falsata opinione mette differenza tra la condizione del nobile e quella del plebeo. Posta una tale differenza; situato quello in alto, e questo in basso, uno stesso colpo non può offenderli ugualmente; indi la diversità del delitto, e in conseguenza della pena: ecco tutto nel suo vero aspetto.

Lo ripetiamo: noi non fonderemo canoni applicabili a popoli, presso cui si trovi sparsa una erronea opinione Se facessimo altrimenti, dovremmo approvare e sanzionare coi nostri principii, che un fanatico fachiro maomettano si sacrifichi spontaneamente per la gloria del suo padrone. I nostri canoni riflettono l'umanità, la quale, comechè in parte adorna di gemme e in parte coperta di cenci, non cessa mai di essere una uguale opera di Dio. Tutti gli uomini furono creati coi medesimi bisogni, e col medesimo diritto di avvalersi dei mezzi naturalmente disposti a soddisfarli. Ciascuno di essi agisce in una sfera differente per posizione e per estensione; ma ciascuno nella sua sfera è uguale all'altro. Tutti sentono il bisogno di godere la stima dei proprii simili; tutti hanno lo stesso diritto di goderla; tutti hanno lo stesso dovere di rispettare l'esercizio di questo diritto in altrui. La sfera in cui ciascuno agisce, è differente; questa sfera è determinata dai vari uffici, dai mestieri, dalle occupazioni che ciascuno sostiene nel gran movimento della macchina sociale, e dalle relazioni, attribuzioni e competenze che ne provengono. Ma ciascuno nella sua sfera ha ugual diritto che l'altro a godere di quella qualsiasi porzione della stima pubblica che lo riflette. La vita, quantunque nell'uno sia robusta e nell'altro uomo languente, non costituisce un diritto disuguale in entrambi: ugualmente è reo chi uccide il primo e chi uccide il secondo. Lo stesso avviene di tutti gli altri diritti umani. Il servo di stalla negli augusti rapporti del suo ufficio, il calzolaio nei rapporti alquanto più estesi del suo mestiere, il nobile negli estesissimi rapporti della sua condizione, hanno tutti ugual diritto alla pubblica stima, comechè ne fruiscano sopra una scala di minore o maggiore estensione; e la taccia di ladro data ai medesimi, in onta che sia fuoco il quale divora minore o maggiore estensione di terreno, è fuoco che divora un terreno che forma il tutto per ciascuno di coloro. Il tutto non conosce nè più, nè meno: dunque il male, che ciascuno di essi soffre,

---

battè l'emendamento, osservando ch'esso avrebbe condotto alla distinzione fra le bannalità a titolo oneroso, e quelle a titolo gratuito; mentre è pur forza ritenere che tutte le bannalità finora esistenti sono costituite a titolo oneroso; e quando anche non fossero state tali in origine, furono però dichiarate come tali dalla legge del 1797. La Camera quindi rigettò l'emendamento.

Allora l'onorevole Piuelli ne propose un altro: « se il possessore è un avente causa dal comune, l'indennità sarà a carico di questo; negli altri casi, a carico dello Stato ». Su di ciò il signor Ministro dell'interno si fè ad osservare, che la proposta modificazione è contraria al principio della legge, il quale non vuole che si risalga al titolo, come sarebbe necessario qualora si dovesse vedere se vi hanno causa i comuni, ma si tratta di vedere il fine, non già il principio; e questo fine è l'abolizione delle bannalità a pro de' comuni. Ora poichè sono questi che godono il beneficio, è pur giusto che anch'essi sopportino il peso dell'indennità.

A siffatte riflessioni l'onorevole signor Miglietti ne aggiunse un'altra. Se si obbligassero i proprietari a presentare il titolo per ricevere l'indennità, sarebbe logica la distinzione che vuolsi introdurre, ma poichè non s'impone loro quest'obbligo, dovrà

è lo stesso in tutti; lo stesso è il delitto; la pena dev'essere l'istessa.

Il canone, che noi fondiamo dietro le antecedenti considerazioni, è quello stesso che in altra parte di questa opera si legge (1). Tutti gli uomini hanno diritto a mantenersi in quella stima che hanno saputo meritare dai loro simili, e di essere rispettati nella persona; in conseguenza tutti sono ammessi a chiedere riparazione di una ingiuria o di un atto di violenza contro la libertà personale (2).

Comechè il delitto d'ingiuria sia sempre lo stesso contro qualunque persona consumato, non intendiamo dire con ciò ch' esso non sia suscettivo di gradi differenti. Per altro i gradi, che noi gli assegniamo, non provengono dall'artifiziale disuguaglianza di condizione degli uomini, ma da altre cagioni di disuguaglianza introdotte fra essi dalla natura. Quali sono coteste azioni di naturale disuguaglianza?

Ripetiamo ciò che abbiamo esposto nel sopra citato luogo. Tutti gli uomini non hanno eguali forze fisico-morali; per cui quello che può far violenza all'animo o al corpo di un uomo timido, debole, o ignorante, può non essere sufficiente motivo a violentare un altro uomo più robusto, di maggiore spirito ed istruzione. Tutti gli uomini non hanno eguale sensibilità, e quindi eguale forza di mente e cuore: per cui un atto, una parola medesima, secondo il pensiero di chi lo commette o la profferisce, o secondo il pensiero di colui che ne soffre, possono riuscire più o meno ingiuriosi.

Sappiamo che queste variabilissime e personali cagioni della differente gradazione di cui il delitto d'ingiuria è suscettivo, non possono essere prevedute dal legislatore e da lui sanzionate con le sue leggi. Nondimeno, senza offendere il principio della uguaglianza, egli non può volere che nel definire i caratteri della violenza e quelli della ingiuria, comecchè consistenti in un identico fatto o proposito, non si tenga conto della varia qualità delle persone. Si tratta di una disuguaglianza di fatto, fondata in natura; il legislatore non può trascurarla. Per riempire questo vuoto, è necessario che il legislatore non vi lavori da sè, ma che lo dimostri al giudice e lasci a costui la facoltà di sopperire al bisogno. Il giudice si giova della latitudine accordatagli dalle leggi, e per servire al principio della uguaglianza, può in due processi per identiche violenze profferire due sentenze differenti. Se la legge non gli concedesse alcuna latitudine, ma gli prescrivesse una norma rigorosamente applicabile a tutti i casi; se il

(1) Capit. XIV, pag. 92.

(2) Si potrebbe domandare, se dietro questo canone; debba riputarsi uguale il delitto d'ingiuria fatta a un magistrato e quello dell'ingiuria stessa fatta a un calzolaio, se egualmente reo debbasi avere chi batte il capo della nazione e chi batte un semplice negoziante. Noi rispondiamo che il magistrato e il capo della nazione, oltre la qualità generale d'uomo, hanno altre qualità alle quali il fine dell'ordine sociale esige che si porti il massimo rispetto. In guisa che colui, il quale in qualunque modo gli oltraggia, non commette un semplice delitto d'ingiuria, ma un delitto di altra e superiore qualità, come quello contro la pubblica giustizia nel primo, e di maestà nel secondo. Non di meno anche in questo caso è giusto esaminare se l'oltraggio è fatto al magistrato come magistrato o come privato individuo, ed al capo della nazione come capo della nazione o come cittadino. Dietro questo esame, sarà facile distinguere se il delitto sia di semplice ingiuria, o rivesta una superiore qualità.

---

forse aspettarsi che le comunità vengano a presentare i loro titoli affine di dispensare il paese dal pagare? Egli è certo, disse l'oratore, che il più delle volte non li presenteranno. Posto quindi a partito l'emendamento, venne respinto, ed adottato l'articolo secondo giusta la locuzione ritenuta dalla Commissione.

Furono poscia l'un dopo l'altro discussi gli altri tre successivi articoli, e tutti approvati dalla Camera secondo il progetto del ministero, rifiutandosi i rispettivi emendamenti che da parecchi membri dell'assemblea erano stati presentati. Posto quindi a' voti il complesso della legge per squittinio segreto, si ebbero novantotto suffragi favorevoli contro quarantaquattro dissenzienti, epperò la legge venne approvata con una maggioranza di 54 votanti.

§ 3.

Seguendo l'ordine del giorno, nella tornata de' 20 febbraio fu dapprima discusso il progetto di legge destinato ad aprire un credito supplementario di 250 mila lire pel compimento del bacino di carenaggio nel porto di Genova: opera del più alto interesse e di somma utilità non solo per la marina militare, ma anche per la mercantile, la quale sarà così in

giudice in tutti i casi profferisse una sentenza uniforme; se vedesse la violenza nell'atto, senza mettere a calcolo le differenze personali; se nelle persone non considerasse che i soli caratteri della umanità, senza far conto alcuno delle infinite disuguaglianze naturali, ed anche di quelle sociali che sieno risultamenti e sviluppamenti delle prime; egli violerebbe l'uguaglianza di diritto nel modo stesso che la violerebbe, dall'altro canto, quel legislatore il quale, ordinando che il nobile non possa per lo stesso fatto esser condannato alla stessa pena inflitta al popolano, oppure non essere giudicato dai medesimi giudici, o non subire la pena nello stesso modo, introducesse fra gli uomini una artifiziale ed arbitraria disuguaglianza, annessa sistematicamente alla condizione sociale delle persone.

§ 9.

Delitti contro la gloria e l'onore del cittadino.

L'amor della gloria e l'onore sono entrambi un bisogno, che la società ha sviluppato: essi consistono nel desiderio di godere il favorevole suffragio di coloro che ci circondano. Queste due passioni non sono, come le altre, senonchè una modificazione del nostro amor proprio. Solo il germe di esse esisteva nell'uomo selvaggio ed isolato; il contatto dei suoi simili doveva in lui svilupparle. Divenuto sposo, padre e padrone, cominciò a sentire il primo bisogno di quella stima, che gli rendeva più dolci i combinati piaceri dell'amore, della ubbidienza e del rispetto. Formata la città, le spinte di questo bisogno crebbero con l'accrescimento delle cause che ne rendevano più prezioso l'oggetto. La sola coscienza del proprio merito non gli somministrava alcuno di quei piaceri, dei quali purtroppo si acquista l'appetito nella società; e senza la stima degli altri, la stima di sè medesimo parevagli troppo sterile per compensarlo dei sacrifizi della virtù. Tutti i suoi sforzi furono dunque diretti a determinare in suo favore l'opinione degli altri uomini, ed il meritarla gli sembrò troppo piccola cosa in confronto dell'ottenerla.

Queste due passioni sono emanazioni dell'amor proprio, ed entrambe consistono, come abbiamo detto, nel desiderio dell'altrui suffragio. Ma esse si confonderebbero in una sola passione, se non differissero in ciò che segue.

L'amor della gloria è il desio di quell'omaggio, che l'ammirazione offre al genio, o la riconoscenza alla virtù. Questa è la passione dell'uomo libero, il quale può proporsi grandi scopi, la patria, i posteri, l'umanità. Per essa egli vien sospinto fuori della sua vita individuale, s'invola alla noia ed a sè stesso, vola innanzi al tempo, vive in luoghi ch'egli non occupa. Dall'altro canto, l'onore è quella modificazione del nostro amor proprio avvenuta dietro l'azione di circostanze tendenti a rapportare tutta la forza di questa innata e originaria passione umana al soddisfacimento dell'individuo. L'onore è uno dei principii fondamentali di quelle monarchie, che Beccaria chiama un dispotismo sminuito (1). Quando alcuna sublime imagine non si presenta agli animi;

(1) Non havvi onore sotto il puro dispotismo, che annullando l'esistenza civile, riduce gli uomini nello stato di precaria e bestiale individualità.

---

grado di aumentare la portata de' suoi bastimenti. Ordinariamente nell'ordinarsi la costruzione di un legno mercantile entra in considerazione la difficoltà di tirarlo a secco in caso di raddobbo quando eccede una certa portata. A questa difficoltà si provvede col bacino di carenaggio, mercè il quale non vi ha naviglio che non possa tenersi in sospeso, qualunque ne sia la grandezza; ma per conseguirsi questo scopo havvi bisogno di un'acconcia cateratta, o porta-natante, la cui spesa non era stata compresa ne' crediti precedenti. È questo l'oggetto del proposto supplemento di esiti a disposizione del ministero della marina. Del rimanente, quest'opera cotanto profittevole venne già intrapresa da parecchi anni in virtù di real decreto de' 21 agosto 1845, ed ora non si tratta che di compierla mercè un accrescimento di fondi pel quale il ministero ha chiesto dalla Camera la debita autorizzazione. Nè l'assemblea ne disconveniva. Se non che l'onorevole signor di Revel si fè ad osservare, che questo nuovo esito di lire 250000 avrebbe dovuto essere preveduto quando si formò il bilancio della marina. « A che servono, egli disse, le economie che noi abbiamo fatte se queste vengono poi a scomparire colla proposta di nuove spese? Se essa fosse stata compresa nel bilancio della marina, la Camera avrebbe po-

quando gli animi si restringono nei corpi, dove abitano; quando le azioni umane più non si dirigono a scopi vasti e generali, ma ad un fine interamente personale, l'unico movente che si conosca, è tutto interno, e spinge ad agire in vista unicamente della opinione che circonderà il nome dell agente: ecco l'onore. Questo è dunque, come altrove fu da noi definito (1), la virtù dell' individuo disgregato e sceverato dall' insieme della società. Presso un popolo dominato dall' interesse e che l'oro risguarda come unico segno rappresentativo di tutte le cose; presso un popolo, che circondato da grandi ricchezze, alle quali non partecipa, vive tra lo spettacolo del fasto e la miseria; presso un popolo dedito ai piaceri della società, dove la moltitudine dei gusti nuoce alle forti e vere passioni, egli è impossibile che germogli e prosperi l'amor della gloria; bensì può annidarvisi l'onore.

Grandissimo è il prezzo che gli uomini rivili danno all'amor della gloria ed all'onore. L'avvicinamento degli uomini, il progresso delle loro cognizioni, dice saviamente Beccaria, hanno fatto nascere una infinita serie di azioni e di bisogni vicendevoli gli uni verso gli altri, sempre superiori alla provvidenza delle leggi, ed inferiori all'attuale potere di ciascuno. Ecco il dispotismo dell'opinione, ch'è l'unico mezzo di ottenere dagli altri quei beni, e di allontanarne quei mali, ai quali le leggi non sono sufficienti a provvedere. L'opinione tormenta il guerriero, il legislatore, il filosofo, l'uomo saggio ed il volgare. Quindi i suffragi degli uomini sono utili non solo, ma anche necessari per non cadere al di sotto del comune livello. Quindi se l'ambizioso li conquista come utili, se l'uomo vano va mendicandoli come testimoni del proprio merito, si vede l'uomo onesto o di grande animo esigerli come necessarii. Alcuni l'amor della gloria, ed altri l'onore pongono volentieri come condizione alla propria esistenza.

(1) Vedi Capit. II, III, V, pag. 556-669.

Dal prezzo che gli uomini legano a questi affetti, si può arguire la misura del male che loro si reca col privarli dei piaceri e dei vantaggi che ne aspettano.

§ 10

Delitti contro la proprietà.

Non vi è classe di delitto, osserva Filangieri, nella quale le leggi dei diversi popoli e dei diversi tempi sieno così varie, così incostanti, così diverse tra loro, come lo sono in quella che ha per oggetto gli attentati contro la proprietà. Ora vediamo la scaltra sagacità del ladro tollerata, ed ora finanche applaudita. Spesso troviamo punito qualunque furto con la morte. Il tempo, il luogo, il modo, le circostanze nelle quali si commetteva il furto, la qualità della persona che lo commetteva, il numero delle volte che si era commesso, la quantità, il valore e la natura delle cose che si rubavano, noi sappiamo che richiamarono un prodigioso numero di leggi, le quali mettendo una infinita distanza tra delitti di qualità e grado medesimo, e spesso confondendo quelli di differente qualità e grado, mal vi seppero proporzionare le pene.

Ma qualunque per altro, continua a dire Filan-

---

tuto, quando questo si discusse, ponderar meglio le economie che fossero state necessarie. È questo un sistema viziosissimo, e contrario alle regole della stessa contabilità ». Ciò non ostante, egli lungi dall'opporsi alla progettata legge, la dichiarò non solo conveniente, ma necessaria, e solo dissentì dal ministero in quanto al modo da tenersi nell' imputare la richiesta somma ne' bilanci, se attribuirla cioè ai residui del 1849 e degli anni anteriori, o se invece sopraccaricarne il bilancio dell'anno corrente. Venne egli perciò proponendo un emendamento, il quale avendo soddisfatto la Camera più del progetto del ministero, fu da essa in preferenza accolto anche coll'assenso del Ministro di agricoltura e commercio, e la legge emendata dal signor di Revel fu adottata dall'assemblea con 115 suffragi, non discrepandone che soli sette contrari.

§ 4.

Appena votata la legge di cui ha formato oggetto il precedente paragrafo, la Camera nella medesima tornata de' 20 febbraio incominciò a discutere l'altro progetto di legge diretto a gravare di una tassa graduale le successioni. Questa discussione fu protratta per sei successive sedute fino a quella de' 27

gieri, sia l'imperfezione dell'antica legislazione sui quest'oggetto, ne abbiamo sempre di che arrossire, se la paragoniamo con la moderna. Diffatti, in un tempo in cui le leggi civili offrono ben poca sicurezza alla proprietà, fa orrore l'eccessivo rigore con cui le leggi criminali sono impegnate a punire i violatori di quella.

I moderni legislatori parlano di furto domestico, di furto accompagnato da scassinazione, di furto violento commesso sulle pubbliche strade, di furto sacrilego, di furto commesso negl'incendii o naufragii, di furto semplice ma reiterato, di furto dei bestiami, di colui che uccida o ruba una fiera nell'altrui foresta, e la pena di tutti questi delitti quasi da per ogni dove è la morte. La potente influenza dei più civili costumi fa sovente tra noi tacere le leggi, che corrispondono alla nostra antica ferocia, ma non le ha ancora da per tutto abolite; e la verità, come eloquentemente si esprime il più volte nominato pubblicista, deve essere occulta e tradita nei giudizi, perchè la giustizia è violata nelle leggi; l'impunità dev'essere favorita, perchè la pena è troppo feroce; le leggi debbono perdere il loro impero, perchè vogliono conservarlo da tiranne.

Parlando dei delitti contro la proprietà, noi non confonderemo con essi quei delitti, i quali, quantunque diretti alla usurpazione delle cose su cui l'usurpatore non ha alcun diritto, hanno pur tuttavia un rapporto più immediato con le altre classi di sopra esaminate. Molto meno faremo distinzione fra tanti delitti, i quali meritano essere confusi; distinzioni assurde e puerili, che distruggono la giusta proporzione tra i delitti e le pene.

Risovveniamoci che la qualità del delitto dipende dal diritto che con esso si viola; ed il grado dalla maggiore o minore malvagità che il delinquente dimostra nel violarlo. Non sono dunque due delitti di qualità differente, se diversi non sono i diritti che con essi si violano; nè due delitti della stessa qualità sono di differente grado, se non havvi differenza di malvagità spiegata nel commetterli. Ciò premesso, passiamo a definire i delitti contro la proprietà.

Qual valore dobbiamo assegnare alla distinzione dalla romana legislazione stabilita tra il furto manifesto e quello non manifesto, ossia tra il ladro preso sul fatto e quello semplicemente convinto? La circostanza dello scoprimento sul fatto è accidentale, e non influisce sulla qualità nè sul grado del delitto. L'uno e l'altro ladro violano il medesimo diritto; e in quanto al grado, eglino hanno potuto mostrare una eguale malvagità nel delinquere.

Si fa distinzione tra il furto non violento, cioè quello commesso da chi vende o pignora ciò che si appartiene ad un altro, o ciò che avea già pignorato o venduto ad un altro; il furto commesso da chi prende il giumento, il bue, o la capra della altrui greggia; il furto destramente fatto di ciò che si ritrova nella tasca altrui. Ma tanto il primo, quanto il secondo, come il terzo colpevole non violano lo stesso diritto, cioè quello che altri possiede di essere rispettato nella proprietà? E non può facilmente avvenire che in sì fatta violazione dimostrino la stessa malvagità? Dunque essi sono tutti e tre rei di un delitto della medesima qualità non solo, ma anche del medesimo grado.

Non meno assurda è la distinzione tra il furto

---

febbraio. Molte furono le opposizioni che la tassa incontrò da parecchi oratori dell'assemblea; molti gli emendamenti e sotto-emendamenti che vennero tratto tratto proponendosi. Pareva che la coscienza della Camera, o di un gran numero de' suoi componenti repugnasse a questa imposta, e specialmente a quella che mira ad aggravare le successioni legittime tra gli ascendenti e discendenti, nè vi aderì se non in vista dell'urgenza di ripianare il gran vòto esistente nelle finanze. Fu questa forse la precipua ragione che nell'ultima tornata del 27 fe' adottare la legge da una maggioranza di 91 voti favorevoli contro 34 oppugnanti. Ma mentre si riconobbe la necessità di provvedere a' bisogni stringenti dell'erario pubblico, non si volle imprimere a questa imposta un carattere di perpetuità, epperò fu accolto l'emendamento del deputato Bianchetti che ne limita la durata sino al primo gennaio 1855. Altro emendamento del deputato Josti venne pure adottato, che sospende l'applicazione della legge alla Sardegna fino a che non sarà riordinata l'imposta prediale di quell'isola con l'abolizione delle decime. In tal guisa la tassa sulle successioni sarà temporanea in tutta l'estensione del reame, ed in quanto alla Sardegna sarà anche sottoposta all'adempimento di una condizione da parte del governo.

semplice e il furto domestico. Chi può dubitare che dall'uno e dall'altro ladro sia violato lo stesso diritto? Dunque l'un delitto non differisce dall'altro per la qualità. Ma si osserva che potrebbero differire pel grado: è vero. Il ladro domestico, atteso l'abuso della confidenza, sembra che dispieghi maggiore malvagità. Per altro questo abuso non è costante, nè inerente necessariamente al furto domestico. La servitù, come ben dice Filangieri, innanzi ch'essere un titolo di confidenza e di amicizia, è ordinariamente un motivo di diffidenza e di odio. Il servo non ha alcun rapporto di più col suo padrone, di quello che ha con lui ogni altro uomo. Spesso quegli si dà in preda al delitto per la miseria, alla quale ordinariamente è abbandonato da costui, e quindi nel delinquere non manifesta una perversità più grande di colui che un semplice furto consuma. In conseguenza, senza escludere la possibilità della malvagità maggiore nel domestico ladro, ma riconoscendo che essa non è insita necessariamente nella natura stessa di questo delitto, è giusto deferire al giudice la facoltà di decidere a quale grado debba riferirsi il furto, ed è assurdo che la legge sistematicamente ne determini il grado.

Non meno assurda è la distinzione tra il furto notturno e quello diurno. La notte e il giorno sono circostanze accidentali, le quali non variano nè la qualità nè il grado del delitto: questo consiste sempre nella violazione del medesimo diritto, e può essere consumato nell'una e nell'altra circostanza con la malvagità medesima.

Non parliamo poi del furto tenue e del furto grande, la cui differenza è irragionevole di molto. Nell'uno e nell'altro caso non si viola lo stesso diritto, quello che ciascuno possiede su ciò che gli appartiene? Chi ruba dieci lire non può mostrare una malvagità più grande di chi ne ruba mille? La quantità del furto non proviene quasi sempre dall'accidente, in guisa che si ruba ciò che si trova, ed alcune volte si prende il poco mentre si aveva il disegno di prendere il molto, ed altre fiate si aveva il disegno di prendere il poco ed ecco il caso offre al ladro il molto a rubare? E infine, chi può assegnare il giusto confine tra il molto e il poco? Queste non sono forse quantità relative, così rispetto al ladro, che rispetto al derubato? Forse il miserabile che per fame rapisce ciò che può satollarlo, dimostra minore malvagità di quell'altro miserabile, che oppresso da debiti incolpabili, sull'atto di essere strascinato a morire in una carcere, e circondato da una famiglia che nella miseria potrà abbandonarsi all'ignominia, ruba diecimila franchi per evitare tutti questi mali? Forse il furto del bue, che forma tutta la proprietà di un infelice colono, non è egualmente ed anche più malvagia azione del furto di dieci buoi fatto al ricco ed ozioso proprietario? Dunque la quantità del furto non può costantemente determinare il grado del delitto.

Seguendo i precetti del divino Platone, che lo stesso Filangieri segue, noi mettiamo unicamente differenza tra il furto violento e quello commesso senza violenza. La qualità del primo delitto è diversa da quella del secondo, imperocchè con questo non si fa che violare il diritto altrui alla sicurezza della proprietà che gli appartiene, e con quello, oltre la violazione di questo medesimo diritto, si viene anche a violare il diritto che ogni cittadino ha di essere rispettato nella persona, di non vedere

---

§ 5.

Nella tornata del 26 febbraio la Camera discusse e votò un progetto di legge riguardante la riammessione della gioventù studiosa agli esami: progetto stato già presentato dal Ministro della pubblica istruzione, e modificato dalla Commissione. Avverso l'articolo primo gli onorevoli Mantelli e Pateri proposero un emendamento diretto a statuire, che non si possa ammettere per la quarta volta agli esami chi fu riprovato la terza volta. Ma il signor Berti osservò che gli esami debbono avere una forza intrinseca, e che di un giovane dee giudicarsi dalle sue facoltà intellettuali, da ciò ch'egli sa di presente, non da ciò che può aver fatto prima: al quale principio fece eco l'onorevole Cappellina dicendo, che lo Stato deve accertarsi della capacità di chi cerca i gradi, e che quando taluno si presenta per dar prova di sè, non può essergli negato l'esame. Posto quindi in deliberazione il testè cennato emendamento, venne esso respinto. La stessa sorte toccò al § secondo del progetto ministeriale, soppresso dalla Commissione, ed ora riprodotto dal Ministro. La Camera nel rigettarlo, adottò il primo articolo della Commissione, il cui tenore è il seguente: « Coloro che per la seconda volta, o ulte-

la sua tranquillità turbata con minacce e spaventi, di non soffrire che contro di lui s'impugnino armi se non nel caso di difesa contro una ingiusta aggressione ch'egli facesse. Ecco la sola distinzione ragionevole che si può riconoscere nei delitti contro la proprietà. Ed in quanto al grado del delitto di furto con violenza o senza, dappoichè esso è di tale specie che non può essere consumato per colpa, ma lo è sempre con dolo, la varietà del grado dev'essere misurata sopra quella del dolo spiegato nel consumarlo. cioè sulla natura delle circostanze che indicar potessero la maggiore o minore malvagità che il delinquente ha mostrato nel commetterlo.

Questo in ordine al furto, ch'è uno dei modi di agire contro l'altrui proprietà. Un tale diritto può essere anche leso mediante i danni che alla proprietà si possono recare, senza l'intenzione di rubare. I danni costituiscono un delitto meno frequente del furto, ma non lasciano supporre una malvagità minore di animo; anzi la malvagità è in essi maggiore. Diffatti il furto può essere cagionato dalla miseria; ma i danni. quando sieno accompagnati dal dolo, non possono essere dettati che dall'odio e dalla vendetta. Si osservi inoltre, che se il furto non può essere disgiunto dal dolo, il danno recato è suscettibile di colpa. In conseguenza la gradazione di questo delitto è più lunga di quella del furto, imperocchè la valutazione delle circostanze, che indicano la maggiore o minore malvagità spiegata dal delinquente nel commetterlo, è in primo luogo capace di subire i varii gradi del dolo, e in secondo luogo di subire quelli della colpa. Egli è con questa operazione, che può conseguirsi la desiderata proporzione tra il delitto e la pena.

Non possiamo abbandonare questo argomento, senza discutere molte questioni ed esaminare molte materie, che hanno con esso intima relazione. Per maggiore chiarezza delle teorie, che siamo accinti a fondare, divideremo le nostre ricerche in separati articoli.

Articolo I.

Dell' insolvibilità.

Il diritto, che si concede al creditore di tener chiuso nelle carceri il suo debitore insolvibile, è una legale violenza, che solo è conveniente a popoli barbari. Quando la forza pubblica, dice Filangieri, non ha ancora acquistato il suo vigore, quando la tutela dei privati diritti è ancora affidata alle forze individuali, la legge, che frenare non potrebbe lo sdegno del creditore, dev'essere molto contenta, se ne impedisce gli eccessi. In quello imperfetto stato di società, il creditore avrebbe impunemente ucciso il debitore insolvibile; la legge che riparava questo eccesso, permettendo la carcerazione di costui, era opportuna. Ma inopportuna si fa ed ingiusta e perniciosa, non appena che perfezionato lo stato civile ed aumentata la forza pubblica, la forza individuale è resa inutile per la tutela privata.

Le nazioni, che nella loro barbarie soffrirono una simile ingiustizia nelle loro leggi, la corressero quindi nella loro civiltà. La legge di *Boccoris* nell'Egitto, che permetteva al creditore di prendere possesso dei beni del debitore per ritrarne il pagamento, proibiva l'esecuzione personale stabilita dall'antica legge sul debitore medesimo. Diodoro Siculo

---

riormente furono o saranno rimandati in fine dell'anno scolastico dà alcuno degli esami prescritti nelle scuole dipendenti dal ministero di pubblica istruzione, non potranno esservi riammessi se non nel primo mese del venturo anno scolastico, e coloro che saranno rimandati nel primo mese dell'anno scolastico, non potranno esservi riammessi prima del finire di detto anno ».

Venne parimente adottato l'art. secondo, con cui si prescrive « che l'esaminando dovrà pagare l'intero deposito, come se si trattasse di un primo esperimento», e l'intera legge fu votata da una maggioranza di 93 suffragi favorevoli contro 17 discrepanti.

§ 6.

Nella tornata del 27 febbraio la Camera con una maggioranza di 112 voti contro 3 discordanti adottò la legge proposta dal Ministro delle finanze, e modificata dalla Commissione, in virtù della quale « la rendita redimibile di lire 2500000, creata col real decreto del 7 settembre 1848, è aumentata di altre ll. 37171, 78, e portata così a lire 2537171, 78, e conseguentemente il relativo fondo di estinzione è aumentato di lire 7434, 34, e portato perciò da lire 300000 alla somma di lire 307434, 34, ».

ci fa sapere ch'erano derisi quei legislatori, che avendo proibito al creditore d'impassessarsi delle armi e dell'aratro del suo debitore, aveano lasciata in vigore la legge che gli permetteva di condurlo nelle carceri. In Roma stessa, così feroce nei primi tempi contro i debitori, non fu in seguito lecito privare il debitore insolvibile non solo della politica, ma ben anche della personale libertà: questa era esposta in due soli casi, cioè quando nel debito vi era concorso il dolo e la frode, e quando il debitore medesimo si era solennemente obbligato alla personale coazione. La legge di Solone, che toglieva al creditore l'autorità di obbligare personalmente il debitore al pagamento, era diretta a correggere lo stesso avanzo dell'antica barbarie.

Quanto non debbono le moderne nazioni vergognarsi del rispetto che alcune di esse tuttavia conservano per una legge, la quale è solo opportuna pei popoli viventi nello stato di barbarie?

Se il creditore può dimostrare la frode nel suo debitore, è giusto che questi sia punito, ma non già come debitore, bensì come ladro. Se peraltro la causa dell'insolvibilità è una disgrazia, in questo caso non vi è delitto, nè dev'esservi pena; l'azione del creditore deve ridursi ad una azione puramente civile.

Facciamo parlare l'eloquente Filangieri. « Punire senza distinzione l'insolvibilità con la carcere; confondere la miseria col delitto, e la sciagura con la frode; coprire l'innocenza con l'ignominia della malvagità, ed esporla alle sue seduzioni; togliere all'uomo, che la sorte ha privato di tutto, anche la proprietà del suo corpo che quella gli ha lasciato; compensare con un lungo e forse perpetuo supplizio il breve sollievo ch'egli forse ha ottenuto in mezzo ai suoi mali; rendere il soccorso, che ha sospesa per un istante la sua miseria, la causa di una disgrazia molto più dolorosa; condannare all'inazione ed all'ozio colui, che non ha altri mezzi per alimentare la sua famiglia e per soddisfare il suo creditore, se non quelli che gli somministrerebbe la sua attività; privare la società di un uomo che non l'ha offesa e che potrebbe servirla; lasciare al creditore il barbaro diritto di ritenere in questo stato di obbrobrio e di desolazione il suo debitore per quanto tempo gli piaccia, e di soddisfare alla più ingiusta vendetta con le armi stesse della legge; offendere la giustizia; conculcare i diritti più preziosi dell'uomo e del cittadino; moltiplicare i mali che vanno uniti alla indigenza, senza neppure favorire la proprietà: sono questi gl'inconvenienti della carcerazione per debiti ».

Presso molte moderne nazioni di Europa s'introdusse una modificazione nella legge, che ai poco veggenti parve la rendesse più consentanea alla nostra civiltà; si permise al creditore di tenere in carcere il suo debitore soltanto per un limitato spazio di tempo, nel quale intervallo non avendo effetto il pagamento, questi riacquista la sua libertà. Ma un tale rimedio è una doppia ingiustizia. La legge, che consente alla carcerazione del debitore per quanto piaccia al creditore, è ingiusta solo nel caso che il primo sia incolpabilmente e veracemente insolvibile; la legge, che permette la carcerazione per un certo numero di anni, è sempre ingiusta, imperocchè se il debitore è un ladro, perchè liberarlo? E s'è un infelice, perchè carcerarlo? Non si dica che la prigionia sia una pruova della esi-

---

Serie II.

ATTI DEL SENATO.

§ 7.

In quattro successive tornate dal 17 al 20 febbraio, il Senato fu occupato a discutere il progetto di annua imposta sui beni dei corpi morali e manimorte, già discusso e votato nella Camera elettiva. Parlarono contro la legge i senatori di Castagnetto, de Cardenas, Defornari e Massa-Saluzzo, adducendo varie ragioni per dimostrarne l'ingiustizia o la poca convenienza. Il senatore Moreno rammentando parecchi Brevi pontificii, coi quali dal 1783 in poi fu conceduta facoltà al governo di sottoporre ad imposte i beni prediali degli ecclesiastici, o di vendere ricche abbazie, o di porgere allo Stato abbondanti sussidii sino alla somma di cinquanta milioni, volle con ciò comprovare quanto fosse arrendevole la santa sede nel venire a concordati, e condiscendere ad aggravare i beni del clero per sovvenire efficacemente lo Stato quando ne siano urgenti i bisogni. Del rimanente egli conchiuse che

stente o insussistente insolvibilità; è una pruova molto equivoca, noi rispondiamo; e dappoichè è inoltre ingiusta, non sappiamo perchè la legge non dovrebbe preferire le tante altre pruove di vera o falsa insolvibilità che col tempo si rendono manifeste.

Si potrebbe obbiettare, che l'interesse del commercio esiga la personale coazione. Bisogna recare, si dice, i più efficaci rimedi contro il ristagno, ch'è la morte del commercio, e questi rimedi non possono trovarsi che nella personale coazione.

Rispondiamo con Filangieri a questa debole obbiezione, che il negoziante ha un interesse al pronto pagamento del suo debito più grande assai di quello che può nascere dalla personale coazione. Un momento di ritardo indebolisce il suo credito, ch'è il sostegno della sua ricchezza: l'insolvibilità lo distrugge interamente. Quale sprone più forte di questo potrebbe mai adoperare la legge? Quando essa punisce il fallito di mala fede, che bisogno ha di ricorrere ad inutili ed ingiuste violenze per atterrire il negoziante onesto, ma infelice? Se questi non ha come pagare, la carcere gliene somministrerà forse il modo? O non gli toglierà piuttosto quei soccorsi ch'egli potrebbe ottenere dalla sua attività? L'impotenza di pagare non è forse il maggior disastro che possa temere un negoziante onesto? E per colui che non lo è, non vi sono forse le altre pene dalla legge intimate? Se un rimedio ingiusto non si dovrebbe adoperare neppur quando fosse utile, che dovrà dirsi quando è, non solo inutile, ma anche pernicioso? Ora la coazione personale è nel tempo stesso manifestamente ingiusta, inutile e perniciosa. È manifestamente ingiusta, perchè confonde il delitto con la disgrazia, e priva di un diritto un uomo che non ha violato alcun diritto. È inutile, perchè il negoziante che ha come pagare, ha un interesse maggiore di questo per adempire al suo dovere; è inutile pel negoziante disonesto, perchè questi ha pene maggiori che debbono spaventarlo; è inutile per colui che non ha come pagare, perchè la carcere non gliene somministra sicuramente il modo. È finalmente perniciosa, perchè in cento casi di un momentaneo disordine, il negoziante fuori delle carceri potrebbe riparare ai suoi interessi, ma con una escenzione solenne come questa, perde interamente il suo credito, e per conseguenza perde la possibilità di pagare: egli va in rovina, e rovina i suoi creditori. È anche perniciosa, perchè apre l'adito della sicurezza alle usure, che sotto gli auspicii della personale coazione, fanno la più grande strage nelle famiglie.

Ma noi possiamo spingerci molto più innanzi di quanto abbiano fatto Filangieri e gli altri pubblicisti, ed esaminare la quistione non ancora svolta da alcuno, se la legge possa permettere che il creditore esiga ed il debitore prometta la personale coazione pel soddisfacimento del debito. Le teorie antecedentemente esposte intorno ai diritti dell'uomo ci offrono tutti i più acconci mezzi di risolvere il quesito.

Che cosa è diffatti il consenso prestato alla coazione personale? Una cessione di diritto. Ora noi sappiamo (1) che un diritto è una potenza dell'uomo, una di lui forza fisico-morale; è l'attività di lui spiegata sotto certe relazioni fisico-morali di

(1) Vedi Capit. IV, § 4, pag. 55-59.

---

avrebbe aderito alla proposta legge, ma desiderava che si riducesse la tassa del cinque per cento, perchè gli sembrava soverchiamente gravosa.

Propugnarono poi la legge il senatore Pinelli, ed il regio commissario. Quest'ultimo specialmente ponendo innanzi il principio generale regolatore delle imposte, in forza di cui tutti sono in debito di pagare contribuzioni alla società in compenso della protezione che ne ottengono, fece osservare non esser giusto che i corpi morali aggiungano al privilegio di perpetuità anche l'altro di sottrarsi ai pubblici pesi: benchè utili siano riconosciuti i corpi morali, pure altre associazioni non meno vantaggiose di essi, ed anche il commercio e l'industria che sono di evidente utilità, non vanno esenti da imposizioni.

Si passò quindi alla discussione del primo articolo, il quale sollevò parecchie quistioni. L'onorevole senatore Pinelli propose sopprimersi l'ultimo paragrafo dello stesso articolo che statuiva dover essere immuni della presente imposta le rendite fondate sul debito pubblico dello Stato. Ma sorsero ad oppugnare tal proposta il Ministro di agricoltura e commercio, il regio commissario, i senatori Jaquemond e Pollone, e finalmente anche il Ministro delle finanze, il quale notò non essere conveniente di

ordine. Per cui anche quando si tratta di un diritto reale, non è mai cedevole, imperocchè non è possibile che l'uomo ceda la forza, la potenza, l'attività sua, in guisa ch'esse diventino forza, potenza e attività di un altro uomo. La cessione di un diritto reale è soltanto possibile in un modo, cioè cedendosi la cosa, ch'è l'oggetto del diritto: con questa traslazione si fanno nascere quei rapporti, sui quali per un uomo fondavasi il diritto, a favore di un altro uomo, il quale rimane in conseguenza investito del diritto.

Ma la coazione personale dispone di un personale diritto. Ora la cessione dei diritti personali, soprattutto allora che sono doverosi, non può mai e con nessuna finzione aver luogo, attesochè considerata bene la natura delle cose, sulle quali tali diritti si poggiano, non è possibile mutare i loro rapporti che hanno con l'individuo, nè farli nascere a favore di un altro.

Se i diritti personali, soprattutto quando sieno doverosi, non sono cedevoli, possono mai essere alienabili? No, certamente. Che cosa è il diritto della personale libertà? Il diritto che ha l'uomo di servirsi delle forze fisiche e morali concedutegli dalla natura per soddisfare il bisogno della sua felice esistenza. Si può dubitare che questo bisogno non sia un fine necessariamente assegnato dalla natura alla umana specie? La necessità di esso rilevasi dalla invariabile costanza di un fenomeno che nella specie umana si osserva, cioè dall'invariabile e costante affetto che porta al proprio miglior essere. L'uomo ha dunque il dovere di raggiungere questo fine; ed a tal uopo la natura gli ha somministrato i mezzi, e sono le di lui potenze fisiche e morali. Evidente è il diritto, ch'egli possiede, di avvalersi di siffatte potenze per l'adempimento di quel dovere. Può egli cedere ad altrui questo diritto? Può egli abbandonare in altrui potere i mezzi che gli sono necessari per fare quello che deve? No; perchè regolandosi in opposto modo, egli verrebbe a privarsi del potere di adempiere al suo obbligo, ossia verrebbe apertamente a violarlo. Può egli lasciare che altri adempisca in sua vece al proprio dovere? No; perchè questo dovere è personale, e personale è il diritto che ha l'uomo alla sua libertà, imperocchè niuno è mai libero per l'altrui, ma per la propria libertà. Supporre che si potesse trasferire ad altrui l'esercizio del diritto alla libertà personale, sarebbe lo stesso che per sè violare il proprio dovere, cioè non adempirlo. L'uomo in sostanza ha un dovere naturale, che deve necessariamente soddisfare; ed a tal uopo ha il diritto di avvalersi delle naturali forze fisiche e morali di cui è fornito, ed un tale diritto è personale, nè può trascurare di esercitarlo per sè, nè cederlo ad altrui. Può egli legarsi con funi, troncarsi le braccia, mutilarsi le gambe, bevere un liquore che gli faccia perdere il bene dell'intelletto, chiudersi volontariamente in una carcere, senza trasgredire il dovere, ossia il fine assegnatogli dalla natura, e senza mettersi in opposizione con le leggi dell'ordine? Nel modo stesso che per sè non può far niuna di queste cose, non può cedere ad altrui la facoltà di farle. Egli non può cedere una facoltà, ch'egli stesso non possiede, nè può esercitare sopra di sè, se non in opposizione con l'ordine di natura.

Non si voglia opporci, che l'uomo abbia ceduto alla società questo diritto ch'egli vanta sulla sua

---

toccare in genere la quistione del debito pubblico, perocchè la semplice discussione di esso potrebbe produrre un cattivo effetto sullo spirito de' capitalisti, e scemare quella illimitata confidenza che dee riporsi in questa istituzione. Per siffatte riflessioni la proposta Pinelli fu respinta.

Il Ministro di agricoltura e commercio prendendo vivo interesse a pro degli asili d'infanzia, e rammentando i beneficii che producono questi stabilimenti alla età più innocente, propose eccettuarsi i medesimi dalla legge d'imposta che si discuteva. Questa proposizione fu accolta con favore e propugnata dagli onorevoli senatori D'Azeglio, Maestri, Massa-Saluzzo e Pinelli. Il senatore di Castagnetto propose estendersi l'eccezione a beneficio di tutti gl'istituti di carità e beneficenza. — Per converso i senatori Pollone, Sclopis e Montezemolo combatterono la proposta eccezione sul riflesso che il favore che si accorderebbe agli asili infantili, o ad altri stabilimenti di beneficenza, sarebbe un privilegio odioso rispetto ad altre pubbliche opere, e violerebbe il principio di giustizia il quale prescrive l'uguaglianza dei tributi senza distinzione alcuna tra cittadini privati e corpi morali. Il signor Montezemolo nel convenire in cosiffatti principii, propose un ordine del giorno con cui il Senato raccoman-

libertà personale, di cui in certi casi può essere da quella legittimamente spogliato. Oramai sappiamo onde la società ricavi il suo diritto di punire nella persona; esso non proviene affatto da alcuna cessione che l'individuo le ne abbia fatto nel convenire nel seno di lei.

Conchiudiamo che il diritto di libertà personale, quanto quello dell'esistenza, non sia alienabile; e che siccome l'uomo non può disporne per sè, non possa legittimamente cederlo e metterlo ad arbitrio di un altro uomo.

Articolo II.

Se il furto si riferisca alla proprietà collettiva.

Abbiamo altrove detto (1), che la proprietà collettiva è quella ch'è posseduta dalle comunità, dalle corporazioni, dagli ordini civili, militari, o religiosi; che queste non sono persone reali, ma fittizie, imperocchè non apportano nella società una esistenza derivante da Dio, ma bensì sono creazioni della legge, e vivono per atto posteriore e non anteriore a questa. Emanazioni della legge, è giusto che rimangano ad essa subordinate. Dalle quali cose abbiamo ricavato il principio, che la proprietà collettiva non sia di diritto naturale, ma annunzi un padrone di creazione umana, e che quindi non le si possa applicare il precetto della inviolabilità dei possessi.

Non devesi con ciò intendere che sia lecito violare la proprietà collettiva, e che offendendola, non si venga a commettere delitto.

Risovveniamoci della distinzione fatta tra le cose naturali, anteriori al legislatore, e scopo della legge; e le cose fittizie, posteriori alla legge perchè da essa create, maneggiate e dispensate: la proprietà delle prime è naturale, la proprietà delle seconde è legale. Quella proprietà è inviolabile per la legge, la quale viene formata per essa, e se vi attenta, viola il principio della sua esistenza; questa proprietà è inviolabile per chiunque è obbligato a rispettare la legge, che le ha dato origine. Il legislatore può togliere e disfare la proprietà collettiva per effetto di quella stessa potenza con cui l'ha fatta e conceduta. Ma in onta che sì fatta proprietà esiste in forza del diritto positivo, finchè dura l'opera della legge che l'ha formata, produce relazioni durevoli; ed i cittadini, che sono obbligati di ubbidire alla legge, sono tenuti a rispettare tutto ciò che l'è piaciuto prescrivere (1).

Conchiudiamo, che là dove esiste proprietà legale, ogni sottrazione o danno che le si fa, sia delitto.

Capitolo IX.

Delitti che sfuggono all'azione delle leggi.

Abbiamo a lungo esaminate nell'antecedente capitolo tutte le azioni criminose, le quali debbono

(1) Capit. XXXVIII, pag. 156 e seguenti.

(1) Salvo il diritto nei cittadini a reclamare, ed anche a disubbidire la legge, quando essa spinga tant'oltre la creazione delle fittizie proprietà, che nuoccia al fine della felicità pubblica, il cui soddisfacimento è l'unico titolo che legittima l'esistenza della legge.

---

dasse gli asili d'infanzia al governo per tutti quei riguardi ch'essi meritavano. Ma quest'ordine del giorno fu reietto al pari della eccezione proposta dal Ministro di agricoltura e commercio. Allora l'onorevole Plezza ripropose l'emendamento, modificato però nel seguente modo: eccettuati *per ora* gli asili infantili. Ma posto ai voti questo sotto-emendamento, fu del pari respinto, e quindi adottato l'art. primo nel modo redatto dalla Commissione.

Furono adottati del pari gli articoli 2 e 3 secondo la redazione dell'uffizio centrale, che propose la soppressione del 3 articolo del progetto ministeriale. Questa soppressione fu con molte ragioni combattuta dal regio commissario, ma dietro osservazioni contrarie de' senatori Desambrois, Jacquemond e Maestri, il Senato dopo prova e controprova rigettò l'articolo 3 del progetto ministeriale, stato già votato dalla Camera elettiva.

Nel discutersi l'articolo 4 che statuiva la contribuzione alla ragione del cinque per cento della rendita per tutti i corpi morali o stabilimenti di manimorte, tranne per gl'istituti di carità e beneficenza regolati dalle leggi del 24 dicembre 1836 e 1 marzo 1850, pe' quali riducevasi l'imposta al solo mezzo per cento; l'onorevole senatore Decardenas partendo dal principio di assoluta eguaglianza nelle imposte,

richiamare il rigore delle leggi. Ma ve ne sono altre ancora, le quali in varii tempi e luoghi sono state con grandissimo rigore, e sempre inutilmente, punite. Noi le classifichiamo tra i delitti, che sfuggono all'azione delle leggi; e in ordine ai quali nulla meglio gioverebbe, quanto il silenzio di queste. Ecco quali esse sono.

§ 1.

Del suicidio.

Se per definire la natura di questo delitto, volessimo consultare quello che ne hanno pensato i filosofi di tutte le sette, e le disposizioni delle antiche e delle moderne legislazioni relative a quest'oggetto, vedremmo aumentarsi di molto la nostra incertezza. Noi troveremmo in Atene prescritta la mutilazione della mano del suicida, e proibito di seppellirla insieme col rimanente del corpo. Leggeremmo in Platone la proposta di una pena sepolcrale differente da quella di Atene. Sapremmo da Valerio Massimo che in una città della Francia una bevanda velenosa era custodita dal Senato per uso di coloro, i quali richiedessero il permesso di uccidersi, e che il Senato concedeva o negava sì fatto permesso, dietro un giudizio instituito per esaminare la ragionevolezza dei motivi che inducevano un cittadino a quell'atto disperato. Le leggi romane ci offrirebbero una distinzione da esse fatta tra il suicida delinquente, il quale si uccideva per isfuggire la condanna di un giudizio capitale, e quello ch'era da tutt'altro motivo spinto al suicidio: nel primo caso, i beni del suicida erano confiscati, come se il giudizio fosse stato terminato ed eseguito; nel secondo caso, contente le leggi del naturale ostacolo che l'amor della vita oppone a questo delitto, persuase della loro impotenza contro un uomo che col delitto stesso avea dimostrato di non temere la morte, schive di esporre le loro sanzioni al manifesto disprezzo del delinquente ed alla derisione della moltitudine, non disponevano che si conducesse sopra un patibolo il cadavere del suicida, che si disperdessero al vento le ceneri di lui, che si privasse dei beni la di lui innocente posterità e questa si coprisse della ignominia della pena del suo disgraziato parente, il quale avea cercato nel seno della morte quella pace che una vita piena di sciagure e di dolori gli avea negata; bensì non vedendo nel suicidio altro che la perdita di un cittadino, il quale si era volontariamente esiliato dalla patria per trovare in altro mondo la desiata felicità, credevano cosa più giusta e più decente di lasciarlo impunito.

All'opposto, la legislazione delle moderne nazioni di Europa ci palesèrebbe di non aver avuto, comechè in ogni altra cosa seguace ed imitatrice delle romane leggi, la medesima indulgenza di queste per un delitto, che non può esser cagionato se non da un disordine delle facoltà fisiche e morali dell'uomo. Noi vedremmo in Europa la legge inveire contro il cadavere del suicida, chiamare in giudizio l'uomo che avea cessato di vivere, condannarlo ad ignominiose esecuzioni sul corpo insensibile, confiscare i di lui beni, e punire di questo modo, non il delinquente che avea violato la legge, ma il figlio che avea perduto il padre, e la vedova ch'era rimasta priva del suo marito.

---

propose che qualunque corpo morale pagasse quella tassa che sarà determinata dalla presente legge; e di più che non potessero riscuotersi imposte sulle manimorte se non dopo venti anni. Siffatto emendamento, combattuto dal relatore della Commissione e dal regio commissario, fu dal Senato rigettato all'unanimità.

Non così però avvenne di un altro emendamento proposto dall'onorevole senatore Moreno, il quale fu di avviso ridursi al quattro per cento l'imposta per tutti i corpi morali. Cotesta proposizione fu dal Senato accolta.

Vennero in seguito adottati con poche modificazioni gli articoli dal 5 al 15 del testo della Commissione. Ma l'onorevole senatore Alfieri propose che la presente legge, invece di avere un carattere di perpetuità, avesse vigore soltanto per un quinquennio, e ciò perchè, a suo modo di vedere, non portava un'impronta di assoluta equità. Quest'aggiunta venne accettata dal commissario regio e dall'onorevole senatore Pallavicini-Mossi, ed oppugnata da' senatori Pinelli e Pollone. L'ultimo con molta assennatezza osservò, che il vero motivo onde fu indotto il governo a presentare la legge in discussione si fu di riparare all'immutabilità della massa de' beni, che con grave danno dell'industria e del

Noi sapremmo che Zenone, e tutta la famiglia dei filosofi Stoici, Plutarco, Seneca, Marco Aurelio, l'abate di S. Cirano, Mopertui, e molti altri hanno pensato e scritto in favore del suicidio. Sapremmo ancora che infiniti altri filosofi chiarissimi e l'intera schiera dei teologi hanno condannato e fulminato il suicidio con argomenti di ragion civile e di natural diritto.

Noi potremmo, ad imitazione del grande Filangieri, limitarci ad esaminare quest'oggetto da politico, e non da moralista; ma non vogliamo lasciare il Lettore sotto il peso di un dubbio, se il suicidio debbasi risguardare come atto lecito o illecito. Laonde noi brevemente lo considereremo sotto un doppio aspetto, cioè prima nel suo rapporto con l'ordine civile, e quindi nel suo rapporto con l'ordine di natura.

Il cittadino, ossia l'uomo che fa parte di una società civile, assume moltissime obbligazioni, che egli rompe col darsi volontariamente la morte. Egli è obbligato a concorrere con le sue forze al conseguimento di un'opera di comune utilità; non può ritirarsi dal lavoro, senza nuocere ad altrui. È obbligato a fare il maggior bene che può ai suoi simili; nè per forza di disgrazie di dolori che soffre, può dire che gli manchino i mezzi di soddisfare a questo dovere, finchè abbia la volontà di farlo. O ricco, o povero, o potente, o debole, egli può esser sempre il benefattore o l'istruttore degli altri uomini: egli può almeno aver sempre la speranza di divenirlo. Togliersi la vita è lo stesso che privarsi del fondamento di tutti i mezzi adoperabili per adempiere questo sacro ed universal dovere. Ma, dall'altro canto, l'uomo non assume tutti questi sociali doveri, se non come mezzi indispensabili a conseguire un fine che gli è interamente personale: siffatto fine è la di lui massima felicità possibile. L'oggetto, che ciascheduno individuo cerca nella colleganza, è questo. Anche quando egli lavora con altri od a pro di altri, infatti non lavora che pel miglior essere proprio. Tolgasi di mezzo questo finale effetto, e tutti i legami sono rotti tra l'uomo e la società. Le inalterabili regole della universal giustizia ci dicono dunque che l'individuo di una società vien liberato da tutti i doveri che ha con essa, subito che vede svanire tutti i vantaggi che da essa lusingavasi di ottenere. Mancatogli il fine del miglior essere proprio, gli potrebbe esser mai negato di abbandonar la patria e di recarsi altrove a far parte di un'altra società, dove meglio si ripromette esser felice? No, certamente. Il diritto di esulare, di proscriversi volontariamente dal consorzio civile a cui appartiene, è in lui inviolabile. Tutto al più, quando egli esulasse per unirsi al nemico della sua patria e portarle la guerra, solo in questo caso sarebbe reo e meriterebbe essere punito; ma in questo caso ci sarebbe punito, non come esule, ma come proditore. Senza di ciò, s'egli va fuori della patria col fine di rinvenire in altra terra la pace che in quella non godeva; egli non è più individuo della società dalla quale si è disciolto, e quindi non è più subordinato alle sue leggi, nè può soggiacere alle loro sanzioni. Ciò posto, noi domandiamo: il suicida fa altro di più che esulare dalla patria terrena per trasportarsi a vivere in una ignota e desiderata patria? Fa altro di più che volontariamente proscriversi da una società, dove non raggiunge il fine del miglior essere proprio, per passare ad altro stato ov'è sicuro

---

commercio si vanno accumulando nelle manimorte, le quali di sole iscrizioni sul debito pubblico posseggono niente meno che l'esorbitante somma di un milione cinquecento quattordici mila franchi. Se il principio della legge è riconosciuto giusto nel 1851, non può cessare di essere tale nel 1853, e quindi non può avere un carattere provvisorio di circostanza. Dopo le quali considerazioni posto ai voti l'articolo addizionale, fu dal senato reietto; e passatosi allo squittinio segreto della legge, venne essa adottata con 39 voti favorevoli contro 13 dissenzienti.

§ 8.

Nella tornata del 20 febbraio l'onorevole senatore Giulio lesse un'eruditissima relazione riguardante la legge provvisoria sulle risaie, e conchiuse per l'adozione della medesima, salvo un'aggiunta all'articolo 1, e varie modificazioni agli altri. La discussione di cotesta legge fu oggetto delle occupazioni del Senato in quattro successive sedute, dal 25 al 28 dello stesso mese, quando venne finalmente adottata quasi unanimemente, discrepandone soli tre fra 52 votanti.

di goder pace e riposo? Rompere i vincoli sociali con la morte è forse diversa cosa che romperli con l'esilio? Noi risguardiamo dunque il suicida come un esule; la morte è l'atto, con cui egli spezza il nodo che lo univa alla società, che lo metteva a parte dei suoi vantaggi, lo soggettava alle sue leggi, lo esponeva alle sue pene. Spezzato questo nodo, egli non è più nè cittadino, nè suddito; egli non è più nè sotto la protezione delle leggi, nè sotto il loro impero. Ogni atto di autorità, che queste esercitano su lui, è una violenza, un abuso della forza, e non già un esercizio del potere.

Possiamo anzi osservare con Beccaria, che chiunque si uccide, fa minor male alla società, che colui il quale n'esce per sempre dai confini; perchè quegli vi lascia tutta la sua sostanza, ma questi trasporta sè stesso con tutto o parte del suo avere. Arroge che, se la forza della società consiste nel numero dei cittadini, col sottrarre sè stesso e darsi ad una vicina nazione, fa un doppio danno di quello che faccia chi semplicemente con la morte si toglie alla società.

La quistione dunque si riduce a sapere, se sia utile o dannoso alla nazione il lasciare una perpetua libertà di assentarsi a ciascun membro di essa. E siccome, qualunque sia il diritto della nazione, esso non può prescrivere il diritto antecedente del cittadino di assentarsi da una società, dove non consegue il miglior essere proprio, ch'è il fine unico per cui s'indusse a cercarla ed a far parte di essa, così non è possibile negare che, in quanto si riferisce all'ordine civile, non faccia delitto quell'uomo, il quale dal civil consorzio si assenta, sia con l'esilio, sia con la morte.

Non possiamo dire lo stesso, alloraquando consideriamo il suicidio nel suo rapporto con l'ordine di natura.

Gli argomenti di sopra esposti, validissimi a risolvere la questione nel suo rapporto con l'ordine civile, cadono tutti nel nulla, appena che sulla stessa quistione si dirigono i lumi della ragion naturale. Se l'atto della convivenza sociale fosse puramente volontario dal canto dell'uomo, niuno potrebbe negargli il diritto, con una contraria volontà, di astenersi da quell'atto, o di disfarlo. Ma dappoichè convenendo nello stato sociale, non fa altro che ubbidire ad una superior legge di natura, segue ch'egli non possa ritirarsi da questo stato, senza violare questa superior legge. Nè si opponga che la natura assegna all'uomo lo stato sociale con la promessa del miglior essere proprio; cosicchè la promessa non effettuandosi, quegli sia sciolto da ogni obbligo naturale di rimanere nella società. Non neghiamo che il fine naturale della convivenza sia la felicità maggiore possibile dell'individuo; ma se questi non l'ottiene, dobbiamo dichiarare che ciò avvenga, piuttosto pei vizi di lui, e per quelli della società, o per difetto delle provvidenze della natura? Niun disordine personale al suicida, o proprio della società alla quale apparteneva, lo scioglie dunque dai doveri che ha con l'ordine di natura. Egli può riformare la sua società, o passare a far parte di un'altra; ma non può uscire dalla convivenza, o isolandosi in un bosco, o uccidendosi, senza contravvenire alle leggi universali dell'ordine morale. La società, nel seno della quale ei si trova infelicissimo, non ha ragione a quarelarsi, se quegli l'abbandona; ma le leggi dell'ordine, che alla convivenza lo aveano destinato, sono sempre violate dalla diserzione di lui.

Coteste leggi superiori dell'ordine morale di na-

Serie III.

ATTI DEL GOVERNO

§ 9.

In conformità delle deliberazioni già adottate dalle due assemblee legislative del regno, il Re con decreto del 15 febbraio accordò sul bilancio del dicastero della guerra del corrente anno 1851, la somma di lire centotrenta mila a favore degli uffiziali italiani di terra e di mare che presero parte alla difesa di Venezia fino alla sua reddizione; che dimorino in questi regii Stati sino dall'epoca in cui fu pubblicata la legge del 7 giugno 1850, o che essendovi giunti dopo, giustifichino di essere stati altrove impediti da malattie, o da altre cagioni indipendenti dalla loro volontà; che non siano attualmente provvisti d'impiego stipendiato, o ne percepiscano stipendio inferiore a quello dell'assegno, nel qual caso riceveranno il supplemento; ed infine che queste disposizioni si eseguiranno per tutto il corrente anno a cominciare dal 1 gennaio e terminando al 31 dicembre.

tura sono violate, non solo per la diserzione di lui dallo stato di società, ma più direttamente ancora per la di lui diserzione dalla vita. Facciamo uso degli stessi argomenti altra volta adoperati per lo medesimo oggetto. L'esistenza è un diritto personale e doveroso dell'uomo. L'esercizio di questo diritto è per lui indispensabile e necessario; riguardo agli altri, niuno può impedirlo o turbarlo. E dappoichè sì fatto diritto è anche personale, cioè tale che non può essere esercitato da altrui, è evidente che l'uomo non possa fare a meno di esercitarlo da per sè stesso. All'esercizio di un tal diritto trovansi dalla natura disposti vari mezzi; l'uso di questi mezzi è doveroso per l'uomo. Fra i mezzi di conservarsi l'esistenza, il cui uso gli viene prescritto come dovere dalla natura, v'ha di quelli che consistono nel fare, e di quelli che consistono nell'omettere alcuni atti: nel novero dei primi sono gli alimenti; nel novero dei secondi sta il veleno o un coltello. Il dovere di servirsi dell'alimento e di astenersi dal veleno o dal coltello corrisponde al suo diritto di esistere e lo adempisce. S'egli violasse questo dovere, astenendosi dagli alimenti, o avvelenandosi, o trafiggendosi col coltello, si porrebbe in opposizione con l'ordine di natura. Havvi chi possa sostenere, che un uomo abbia legittima facoltà di conferire ad altrui il diritto di ucciderlo, e che se alcuno, ritenendo come valido cotesto trasferimento di diritto, lo uccide, non si rende colpevole di un volontario omicidio? Non crediamo che ciò si possa sostenere. Or dunque, in qual modo l'uomo possederebbe una facoltà, ch'è dimostrato di non potere egli cedere ad altrui? Dunque egli non la possiede affatto, e non può legittimamente egli stesso attentare alla propria vita.

Non si obbietti che la vita viene conceduta all'uomo a patto della felicità. La felicità è certamente lo scopo di un essere sensibile e tanto amante di sè; ma havvi una considerazione, che molti non fanno. La natura non stipula alcun patto nel dispensare la vita; all'opposto, la dispensa, senza neppure consultare l'uomo. L'esistenza corrisponde ai fini inperscrutabili della creazione, i quali non possono essere bilanciati, e molto meno superati dal fine individuale della felicità dell'essere creato. Questi, alloraquando volontariamente diserta il posto assegnatogli, è sempre reo innanzi alle leggi universali dell'ordine morale della natura.

Queste metafisiche ricerche ci conducono a conchiudere, che il suicidio non sia delitto civile, ma non cessi mai di essere delitto contro le leggi naturali. Onde emerge che meglio spetti prevenirlo o punirlo coi mezzi di cui dispone la religione, depositaria delle leggi di natura rivestite dalla divina sanzione, innanzi che coi mezzi di cui la società civile dispone.

Sotto l'aspetto politico dunque bisogna dire, che come inutili ed ingiuste, sieno degne di riprovazione le leggi che puniscono il suicidio.

Sono ingiuste, perchè, in quanto il suicidio ha rapporto con l'ordine civile, non ravvisiamo nella società il diritto di punirlo; ingiuste ancora, perchè ingiusta è sempre la pena minacciata, quando sia inutile. Manca il motivo, che giustifica l'uso della pena, quando essa non sia efficace, giacchè una sanzione impotente è una sanzione tirannica, per la ragione che fa un male privato senza ottenerne un ben pubblico. E in quanto alla inutilità delle pene contro il suicidio, non può essere rivocata in dubbio.

---

§ 10.

Con altro Real Decreto del 18 febbraio sulla proposta del Ministro delle finanze fu ordinato, che oltre ai due bolli speciali prescritti dall'articolo 7 del decreto del 9 luglio 1850, saranno costruiti altri nove bolli *ordinari*, e di forma circolare per essere rispettivamente applicati alla carta di commercio, ossia agli effetti negoziabili. La tassa da pagarsi comincerà da una lira quando il valore degli effetti non sorpasserà le lire 2000, ed andrà gradatamente aumentandosi di 50 centesimi per ogni mille lire di più fino a lire 10000, per le quali si pagherà il dazio di cinque franchi, che sarà il *maximum*. — Saranno parimenti costrutti altri nove bolli *ordinari*, i quali verranno applicati rispettivamente alla carta speciale ad uso delle scritture private. Il diritto rispettivo da riscuotersi sarà doppio di quello de' bolli precedenti, cominciando da lire 2 pel valore delle contrattazioni che non oltrepassino le lire 2000; e crescendo di una lira per ogni mille dippiù, si pagherà il dazio di lire 10 quando il valore giungerà a lire 10000. Si ordina pertanto all'azienda generale delle finanze di far fabbricare la nuova carta pel bollo ordinario delle diverse specie indicate negli articoli 1 e 2 del cen-

« Io consulto l'esperienza, dice Filangieri, e questa » mi fa vedere i suicidii non essere in alcun paese » così frequenti, come lo sono in quelli, dove le » leggi li puniscono con maggiore rigore. Io con- » sulto la ragione, e questa mi dice, che l'uomo » che ha superato il più forte ostacolo, non può » essere trattenuto dal più debole; che l'uomo, che » abborrisce tanto la vita, fino a concepire il dise- » gno di privarsene, non può avere alcun'altra cosa » così cara sulla terra che possa distogliernelo; » che un padre tenero pei suoi figli, uno sposo te- » nero per la sua moglie non cercano di separar- » sene, e per coloro che non lo sono, la confisca » dei beni cessa di essere un valevole freno; che » finalmente l'ignominia che si sparge sul cadavere, » non tratterà la mano del suicida, il quale non » può ignorare che questa non priverà la sua me- » moria di quell'onore che non si appartiene alla » legge nè di dare nè di togliere, ma all'opinione, » la quale non ne priva se non colui che ha violate » le leggi ».

A qual pro fustigare o mutilare il cadavere di un suicida? Il suicidio, come si esprime Beccaria, è un delitto che sembra non poter ammettere una pena propriamente detta; poichè essa non può cadere che o su gl'innocenti, o sopra un corpo freddo ed insensibile. Se questa non fa alcuna impressione sui viventi, come non lo farebbe lo sferzare una statua, è ingiusta e tirannica, perchè la libertà politica degli uomini suppone necessariamente che le pene sieno meramente personali.

Si obbietterà a Beccaria, che se la pena non farà impressione al cadavere del suicida, empirà di orrore i viventi e gli arresterà dall'imitare l'esempio di lui. Ma se la certezza di questa pena, noi rispondiamo, non trattenne lo stesso suicida, in qual modo tratterrà la mano di quello tra i viventi, che per un disordine fisico o morale, perduto finanche ogni affetto alla vita, si decidesse a troncarla? E inoltre, l'orrore ispirato dalla pena tornerebbe soltanto a danno di questa, la quale sarebbe riputata tirannica, e quindi tornerebbe inutile, mentre l'opinione non potrebbe cessare mai di essere favorevole ad un uomo che si uccise, senza aver violato alcun diritto sociale. Non avrebbe violato il diritto naturale? Ecco ciò che si potrebbe farci osservare. Non lo neghiamo; ma riproduciamo qui una sentenza dello stesso Beccaria, la quale, quantunque da lui profferita sull'argomento dei contrabbandi, è applicabilissima al caso presente, ed eccola: le offese che gli uomini credono non poter essere loro fatte, non gl'interessano tanto che basti a produrre la pubblica indignazione contro chi le commette, essendo eglino di tale indole ordinariamente, che debolissima impressione ricevono dalle cagioni troppo dalle loro persone rimote.

Si potrebbe infine paventare che l'impunità accresca il numero dei suicidi. « No, dice lo stesso » illustre Italiano; gli uomini amano troppo la vita, » e tutto ciò che li circonda, li conferma in questo » amore. La seducente imagine del piacere, e la » speranza, dolcissimo inganno dei mortali, per cui » tranguglano a gran sorsi il male misto di poche » stille di contento, gli alletta troppo, perchè te- » mere si debba che la necessaria impunità di un » tale delitto abbia qualche influenza su gli uomini ».

Il suicidio è dunque uno dei delitti che deve sfuggire all'azione delle leggi. Seguendo le orme

---

nato decreto, e si autorizzano i distributori principali e secondari della carta bollata a vendere anche quella destinata per le cambiali e per le scritture private.

§ 11.

In virtù di altro real decreto degli 8 febbraio, pubblicato nella seconda metà dello stesso mese, fu il governo autorizzato ad alienare una quantità di beni demaniali descritti in un annessovi quadro. L'alienazione dovrà eseguirsi colle solennità dell'asta pubblica, eccetto pe' beni il cui valore non ecceda le lire cinquecento, potendo questi essere alienati per trattativa privata. I contratti saranno muniti di regia approvazione, espressa con appositi decreti, previo il parere del Consiglio di Stato; e l'alienazione seguirà colla rinuncia al riscatto riservata al demanio dall'articolo 427 del codice civile. Le condizioni della vendita, il modo e l'epoca del pagamento saranno determinate dal Ministro delle finanze come tornerà più opportuno all'interesse dello Stato; e per gli effetti della legge s'intende derogato all'articolo 426 ed alla seconda parte dell'articolo 427 del codice civile, come pure ad ogni altra disposizione in contrario. Questa legge nei pre-

del Filangieri, noi ci accostiamo alla distinzion fatta dalle leggi romane, e riputiamo degno di pena il suicida che si è data la morte per evitare la condanna che si era meritata, e questo non già come suicida, ma come delinquente; quando la condanna fosse anteriore al suicidio, e la pena inflitta fosse pecuniaria o infamante, sarebbe eseguita sul cadavere o sulla proprietà di lui. Nel caso che il suicidio precedesse la condanna, siccome la legge non deve permettersi di condannare un uomo che non si può difendere, dovrebbesi considerare il reo come morto naturalmente, e quindi estinta l'accusa. Il suicida per tutt'altro motivo non potrebbe essere punito che dalle leggi ecclesiastiche.

§ 2.

Delitti di magia, di divinazione ecc.

I delitti d'incantesimo, di magia, di sortilegio, di stregoneria, di divinazione, di augurio, d'incubismo, di succubismo, d'interpretazione di sogni ecc., delitti che hanno coperto l'Europa di sangue umano, e che hanno innalzate quelle funeste cataste, ove servivano di alimento alle fiamme i vivi corpi umani, quando era giocondo spettacolo e grata armonia per la cieca moltitudine l'udire i sordi confusi gemiti dei miseri che uscivano dai vortici di nero fumo, fumo di membra umane, fra lo stridere delle ossa incarbonite, e il friggersi delle viscere ancora palpitanti; delitti che, dietro i progressi dei lumi e della coltura e dietro la decadenza del fanatismo e della impostura, sono spariti dai codici della maggior parte delle nazioni, non è dubbio che sfuggano all'azione delle leggi.

Non pertanto l'impostura potrebbe ancora servirsi dei sopraddetti nomi, memorandi sempre nella storia delle sciagure, degli errori e della superstizione dei popoli, e dove più, dove meno non trascura di servirsene per impaurire i timidi, illudere i deboli, ed abusare della loro credulità e pochezza d'animo. Ma i delitti, che possono da questi abusi derivare, non formano una classe di azioni criminose distante da quelle finora esaminate. I fini, che l'impostore con le sue male arti può proporsi, sono di carpire danaro, donativi, cessioni di crediti; di sedurre la gioventù, il debol sesso, la vecchiezza. In tutti questi casi si hanno delitti di estorsioni, di furto, di seduzione, di stupro ecc. eseguiti con dolo e frode; per cui meritano essere classificati tra quelli, dei quali abbiamo già favellato, e non occorre che si aggiunga altro a ciò che il Lettore oramai conosce.

§ 3.

Dell'usura.

Tutte le leggi, che si sono promulgate per punire l'usura, non hanno prodotto mai l'effetto che si proponevano. Quale n'è stato il motivo? Eccolo: fintantochè si lascia sussistere la cagione di un male, indarno si suda a rintuzzarlo nei suoi risultamenti. Molte sono le circostanze, le quali inducono l'esercizio della usura presso un popolo; se le leggi non le correggono, inutilmente si adopreranno a punire l'usura, che attaccata direttamente, ha mille modi indiretti di riprodursi, di mascherarsi e di rendersi impunita.

Le leggi non possono direttamente vietare l'usura.

---

cisi termini in cui fu emanata, era stata già precedentemente discussa e votata dalle due Camere legislative.

§ 12.

In queste appendici si è già lungamente discorso delle bannalità, e sono state esposte le discussioni sostenute per la loro abolizione, dapprima nel Senato, e poscia nella Camera elettiva. Avendo l'una e l'altra adunanza votato doversi abolire questo privilegio, il potere esecutivo ha ciò sanzionato con legge del 24 febbraio, in vigore della quale rimangono annullate tutte le bannalità mantenute dalle leggi anteriori sul privato esercizio di forni, molini, torchi a olio, ed altri opifizi di qualunque specie appartenenti al demanio o a' comuni, come pure ai privati ed ai corpi morali. Per queste due ultime classi però si accorda a' legittimi possessori il diritto ad una indennità a carico de' comuni nel cui territorio trovansi costituite le bannalità. Si determina quindi il modo di ragguagliare siffatte indennità, e si prescrive che debbono all'uopo adirsi i tribunali di prima cognizione, qualora le parti non le abbiano stragiudizialmente fissate di accordo.

La proprietà merita i più rispettosi riguardi; e il legislatore deve lasciare al ricco la massima libertà nell'impiego delle sue ricchezze. Quando i possessi fossero equamente ripartiti, e quando le professioni, le industrie, le arti, i mestieri non fosseso impediti da mille ostacoli; quando insomma la macchina sociale fosse regolata secondo i precetti della ragione, mancherebbe lo spazio alla pratica dell'usura. Per compirne la distruzione, basterebbe allora abolire la coazione personale per la insolvibilità. Sì fatta abolizione preverrebbe gli abusi della ricchezza. L'avaro, che sotto gli auspici di questa coazione personale concede danaro a enorme usura, quando fosse privato di ogni sicurezza di riaverlo, sarebbe costretto a impiegarlo ad onesta condizione. I soli, a cui agevolmente si affiderebbe qualunque somma, sarebbero gli uomini che avessero beni da ipotecare, o quelli di una conosciuta probità, comechè non possidenti; ma coloro che hanno beni da ipotecare, o gli uomini di nota probità non sono quelli che ordinariamente ricorrono alle enormi usure, imperocchè non hanno bisogno di farlo. Dall'altro canto, la concorrenza degli oblatori preverrebbe il male, ed il delitto sarebbe impedito dall'interesse istesso del delinquente, senza l'opera della legge e della sua sanzione. All'opposto, la legge, che trascura di troncare l'usura nelle sue fonti, viene indirettamente a proteggerla; con quale giustizia allora si arma per punirla?

§ 4.

Dei giuochi.

Questo è un altro delitto, sul quale giova richiamare il silenzio delle leggi, imperocchè in ogni tempo e luogo in cui lo hanno voluto punire, lo hanno fatto inutilmente. Il giuoco è piuttosto un vizio, che un delitto. La inclinazione che si può avere a praticarlo, al pari di tutte le altre inclinazioni, come dice Filangieri, non conduce l'uomo al delitto, se non quando la ragione cessa di dirigerla. Finchè è sotto il suo impero, finchè non ha cagionato il delitto, non è suscettibile del freno della legge. Come azione, essa è indifferente; come passione, non è punibile. La sanzione penale non deve cadere che sul delitto. Il vizio dev'essere prevenuto dalle leggi, ma non punito. Quando la passione del giuoco renderà ladro il giuocatore, allora egli sarà punito come ladro, e non come giuocatore. La legge, che punisce il ratto e l'adulterio, punisce forse l'amore? Tutti i delitti dipendono dal disordine delle passioni; ma le leggi hanno dovuto contentarsi di punire gli effetti, e di semplicemente dirigere le cause. La ignoranza ha fatto credere ai legislatori di poter ottenere con le leggi penali quello che doveano conseguire per tutt'altro mezzo.

Essi hanno voluto sempre andare direttamente al loro oggetto, quando doveano andarvi per la strada più curva. Essi hanno lesa la libertà dell'uomo, e smarrito il loro scopo. Contenti di avere punito il vizio, essi hanno trascurato di prevenirlo. L'inopportunità del mezzo ha fatto trionfare il vizio, ed ha prodotto il disprezzo della legge. Ecco ciò che evidentemente si trova nelle leggi che riguardano la proibizione dei giuochi. L'impotenza della sanzione penale contro questo vizio si è manifestata in tutte le nazioni, che l'hanno adoperata.

---

§ 13.

Altro real decreto dello stesso giorno 24 febbraio prescrive che le finanze dello Stato cesseranno di corrispondere agl' insinuatori l' agio proporzionale sulle riscossioni delle somme che dal 1 marzo 1851 verranno loro pagate dalle amministrazioni del governo per diritti d'insinuazione relativi ad atti o contratti, le cui spese debbano per loro natura, ed a' termini di legge, essere sopportate dalle stesse amministrazioni. Epperò rimangono derogati i due reali biglietti degli 8 agosto 1822 nelle parti contrarie al sopraccennato decreto.

PRIMA QUINDICINA DI MARZO 1851.

Serie I.

ATTI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI.

§ 1.

Intrapresa nella seduta del 27 febbraio la discussione sul bilancio delle spese generali dell'erario pel corrente esercizio 1851, fu proseguita per altre cinque successive tornate fino a quella del 7 marzo,

Capitolo X.

Storia del sistema penale delle nazioni secondo i gradi del loro progresso sociale.

Dopo avere nel modo più breve possibile sviluppata ed esaminata la materia dei delitti, passiamo ora a trattare quella delle pene, non meno interessante della prima.

Noi abbiamo, favellando dell'oggetto delle pene (1), accennato che sì fatto oggetto non può essere nè la vendetta dell'offesa recata alla società, nè l'espiazione del reato; che la società punisce per propria difesa, e quando non ha potuto prevenire il danno, cerca impedire che sia ripetuto e dall' individuo stesso, che ha arrecato il primo, e da altrui; che in conseguenza la pena non ha altro oggetto che quello d'impedire che il delinquente rechi altri danni e di distogliere gli altri dall'imitare il suo esempio; ma, dappoi che la società punisce per proteggere sè stessa, l'esercizio di questo diritto dev' essere circoscritto nei limiti della necessità relativa alla di lei sicurezza, e i diritti degli uomini non debbono subire sacrifizio se non per quella porzione ch'è indispensabile a conservare e difendere la pubblica sicurezza; che l' indicato oggetto delle pene rivela che la loro natura ed il modo di applicarle debbono essere tali, che, serbata la proporzione, facciano una impressione più efficace e più durevole su gli animi degli uomini e la meno tormentosa sul corpo del reo; che per ciò le pene non possono avere una stabile severità, ma quel dato grado di severità che, secondo le diverse specie dei delitti, si trova necessaria per reprimere l'affezione viziosa che li produce; che le pene non diminuiscono i delitti; imperocchè rintuzzano il male nei suoi effetti, innanzi che estirparlo dalle sue radici, le quali sono la miseria e il mal costume; che le pene molto crudeli, divenute abituali, fanno tanta impressione, quanta ne cagionavano prima le più dolci; che la fonte di tutti i delitti trovasi piuttosto nella loro impunità, che nella moderazione delle pene; che l'atrocità stessa delle pene fa sì che tanto più si ardisca per ischivarle, quanto è più grande il male a cui si va incontro, e che si commettano più delitti, per fuggire la pena di un solo; che dalla medesima atrocità derivano due conseguenze, la difficoltà di serbare l'essenziale proporzione tra il delitto e la pena, la impunità dei delitti; ma, acciò una pena ottenga il suo felice effetto, basta che il male della pena ecceda il bene che nasce dal delitto, e in questo eccesso di male deve essere calcolata l'infallibilità della pena, e la perdita del bene che il delitto produrrebbe; che tutto il dippiù è superfluo, e per ciò tirannico; che infine la grandezza della pena dev'essere relativa allo stato della nazione medesima, più forti e sensibili dovendo essere le impressioni sugli animi induriti di un popolo appena uscito dallo stato selvaggio, ed a misura che gli animi si ammolliscono nello stato di società e la sensibilità cresce, dovendo scemare la forza della pena, affinchè si mantenga costante la relazione tra l'oggetto e la sensazione.

Fissati e sviluppati questi generali principii che determinare possono l'uso delle pene, egli è tempo che rendiamo più universali le nostre idee per fa-

(1) Capit. III, pag. 766.

---

quando ebbe il suo final compimento. Questo lavoro era della più alta importanza, perocchè sottoponeva all'esame dell'assemblea sessantaquattro categorie di esito; il complesso delle quali ammontava alla esorbitante somma di lire 62,454,068. 07, compresi diciannove milioni e cinquecento mila lire di disastrosa indennità dovuta tuttavia all'Austria pe' rovesci di Novara, compresi altresì cinque milioni tra la dotazione della Corona e gli appannaggi ai componenti la famiglia regnante, compresi infine altri 31,927,998. 81 di debito pubblico perpetuo, o redimibile, e del debito pubblico feudale di Sardegna. La discussione perciò meritava la più scrupolosa attenzione degli eletti del popolo, nè essi in verità vennero meno alla pubblica aspettazione. Tuttavia le prime sedici categorie furono approvate quasi senza discussione, come quelle che risguardavano oggetti e somme non disputabili.

Ma quando si venne alla catagoria XVII in cui erano riportate a carico dello stato lire 234,022. 18 a titolo di pensioni religiose ed ecclesiastiche, sorse ad oppugnare questo capo di esito l'onorevole Pescatore osservando: essere questa una spesa incomprensibile, per la quale si versa il prodotto della tassa sulle successioni: nel bilancio di grazia e giustizia essersi già votato un milione per addirsi

cilitarne l'applicazione e renderle adattabili alle nazioni ed ai popoli che meno tra loro si rassomigliano. Ecco l'attuale oggetto delle nostre indagini; ed acciò sia compiutamente soddisfatto, e si possano stabilire i certi principii della gran teoria del rapporto delle pene coi diversi fatti che compongono lo stato di una nazione, noi esamineremo nel seguente capitolo quale influenza debbano avere sul sistema penale le diverse circostanze politiche, fisiche e morali dei popoli. Ma prima di porre mano a questo lavoro, sentiamo la necessità di far precedere la storia del sistema penale, che le nazioni ebbero nei vari gradi del loro social progresso.

Nel modo stesso, che per conoscere profondamente la teoria dell'ordine sociale, riputammo indispensabile discorrere della maniera con cui gli uomini usarono dei tre elementi naturali costitutivi il detto ordine, a cominciare dal primitivo stato imperfetto di associazione, e in seguito nei vari stadi di decrescente barbarie della costituzione sociale, fino all'epoca della civile organizzazione della società (1); nel modo stesso, che per conoscere in ogni sua parte la gran teoria della moralità pubblica, discorremmo la storia filosofica dell' uman genere, e vedemmo come in origine, quasi per istinto, ossia per opera soltanto della educazione naturale, gli uomini ebbero quel tanto di moralità, onde vincendo i più gravi ostacoli, furono spinti al viver socievole, e come col progresso del loro perfezionamento migliorandosi per gradi le loro cognizioni, la libertà, e le cagioni determinanti le loro volontà, per gradi migliorarono nella capacità di conformare le loro libere azioni all'ordine, e quindi di effettuare un sistema unico di condotta, in che la perfetta moralità consiste (1); nel modo stesso, che per conoscere esattamente la gran teoria della influenza utile o nociva delle religioni sul conseguimento o smarrimento dello scopo della vera moralità pubblica, seguimmo la storia della origine e del progresso delle erronee credenze religiose dei popoli, e ravvisammo in qual modo e fino a qual punto distolsero gli uomini dall'uniformare le loro azioni alle leggi dell'ordine naturale di ragione (2); in questo istesso modo, per conoscere la gran teoria del rapporto delle pene con lo stato di una nazione, noi tesseremo la storia del sistema penale che i popoli ebbero, sia nella infanzia, che nell' adolescenza delle loro società. Seguendo il cammino fatto dalle stesse società, noi vedremo che, a misura dello sviluppo e dell'accrescimento di forza a cui pervenne il corpo sociale, andò sviluppandosi il sistema penale; che, imperfetta la prima organizzazione sociale dei popoli, necessariamente i loro codici penali dovettero essere imperfetti; ch'essi non possono acquistare quella perfezione che conviene, se non nella maturità del corpo politico. Durante questo esame di avvenimenti storici, avremo occasione di scoprire quanto a torto comunemente si inveisce contro il sistema dei codici penali delle barbare nazioni, i quali ebbero il pregio di quella opportunità, ossia di quella relativa bontà, dalla quale infelicemente noi siamo ben lontani nelle nostre leggi penali. Dopo queste premesse, sarà fa-

(1) Parte terza § I, pag. 371 e seguenti.

(1) Capit. III, pag. 634 e seguenti.
(2) Capit. VI, § I, pag. 703 e seguenti.

---

al culto, e ciò non ostante presentarsi ora una nuova spesa di simil genere: non essersi potuto sinora fare un'economia, quantunque ne fosse venuta l'opportunità: rendersi veramente inintelligibile cotesta liberalità e cotanto scialacquo, mentre la chiesa ha quanto occorre pe' bisogni del culto, e lo Stato è oberato di debiti: esser tempo omai che cangiando sistema, questo peso si faccia ricadere su' beni ecclesiastici. Di qui prese egli occasione di rammentare al ministero le promesse da esso già fatte acciò lo Stato non abbia a pagare verun culto, ed in questo senso venne a proporre un ordine del giorno che il Ministro delle finanze non accettò, affermando che i lavori sul proposito sono d'assai inoltrati, comunque egli non sappia precisare lo stato a cui sono giunti.

Altri onorevoli membi della Camera accederono all'avviso del sig. Pescatore. Il deputato Michelini appoggiando il proposto ordine del giorno, promosse l'incameramento de' beni ecclesiastici. Il signor Brofferio non si mostrò soddisfatto della risposta troppo generale data dal Ministro, « che si sta lavorando, » la quale sempre si reca innanzi, ed osservò che si lavora molto attivamente nell' imporre tasse, ma non a fare riforme ed economie. Propose pertanto anch'egli un ordine del giorno, con cui s' invi-

cile sviluppare l'intera teoria fondata sulla influenza, che le diverse circostanze politiche, fisiche e morali dei popoli debbono avere sul sistema penale, e stabilire i principii che determinano il rapporto delle pene con tutti gli oggetti componenti lo stato delle nazioni già pervenute alla loro maturità.

Allo stato di civile società non pervennero i popoli a un sol tratto. Tutti cominciarono dall'essere selvaggi, e per naturale istinto, favorito dalle circostanze, progredirono lentamente verso la civiltà. La famiglia fu l'originaria società; il primo governo fu patriarcale: ecco i ciclopi di Omero, i Padri e Principi e Patriarchi della Sacra Storia; sovrani indipendenti nelle loro famiglie, dove esercitavano un assoluto impero così sulle persone che su gli acquisti dei loro figli, i quali da Aristotile sono chiamati *animata instrumenta parentum*, e nelle decemvirali tavole *rei suae*.

Le famiglie si estesero, si ravvicinarono; molte famiglie formarono una tribù. I capi di esse vissero, come ora vivono le nazioni. Il diritto della violenza privata fu il solo diritto che si conobbe dai capi di queste imperfette società. La tutela delle persone, dei beni, dei naturali diritti fu alla forza affidata. Non si videro formole di giustizia, come ora si conoscono; tutti gli atti di giustizia furono atti reali. Le controversie furono definite dai capi con le armi alla mano; giudicare non fu altro che combattere: la sentenza stette nel successo della pugna. Coloro, i quali non aveano la forza necessaria per questa propria tutela, cercarono il patrocinio dei più forti, ed ottennero, in compenso della loro soggezione, la difesa dei loro diritti. Non pertanto i capi continuarono a vivere indipendenti ed uguali tra loro. Ciascuno di loro si fece seguire dai proprii clienti alla guerra. Vinto l'inimico, i beni, le terre, le persone dei vinti furono divise tra i vincitori; le prime porzioni assegnate ai duci, la rimanente parte alle moltitudini. La disuguaglianza di forza, di valore e di beni distinse tre classi; i duci, i patrizi, la plebe. Ogni duce fu più forte di ciascheduno dei patrizi; ma costoro insieme uniti furono molto più forti di lui. Nel modo stesso ogni patrizio fu più forte di ciascheduno dei suoi clienti; ma costoro uniti insieme furono più forti di lui. Sì fatta circostanza di reciproca forza e debolezza introdusse un certo equilibrio, ed assicurò in tal qual modo l'indipendenza di ciascuno individuo. Sì fatta circostanza si manifestò in tutta la sua estensione nel sistema penale.

Un debole e tumultuoso senato, composto dai patrizi e dal re, esercitò una picciola parte del potere legislativo; ma l'esecutivo, e l'esercizio particolarmente del diritto di punire rimase nelle mani degl'individui. Troppo si era ancora vicino allo stato di salvatica indipendenza, per potere ottenere la cessione di un diritto sì prezioso, quanto quello della vendetta personale. I soli delitti, pei quali si esercitò il diritto della violenza pubblica, furono i delitti di Stato, i quali non furono altro che quelli religiosi. La superstizione fu chiamata dai capi in soccorso della debolezza dei sociali vincoli, e con gli aiuti della teocrazia, l'ordine pubblico fu in qualche maniera conservato. Ogni pubblica cosa fu sotto il patrocinio di una deità; per cui delitti contro la divinità furono tutti gli attentati contro il pubblico. Bisognò placare la deità offesa; i delinquenti furono le vittime; giudici ed esecutori i sacerdoti. Il bar-

---

tava il ministero a grandi ed efficaci provvedimenti per liberare lo Stato dalle spese troppo onerose del culto.

Per contrario il regio commissario signor Arnulfi dichiarò che la somma segnata nella categoria controversa non era una largizione, ma un vero debito dipendente dall'abolizione de' conventi, e che il Ministro non poteva impedire che nel bilancio s' inserisse un debito reale ed effettivo. La quale proposizione fu meglio chiarita dall'onorevole signor di Revel rammentando, che all'epoca della soppressione de' conventi i loro beni furono avocati dal governo francese, che assegnò a ciascun frate la somma di 500 franchi annui, e continuò per tutto il tempo della sua durata a pagare queste pensioni. Cessata poi l'occupazione straniera, e restaurato l'antico governo sabaudo, esso alienò parte di quei beni, e quindi dovè assumersene i debiti. Le pensioni ammontavano allora a più di un milione, ma nel 1828 si fece colla santa sede un concordato, in vigore del quale si lasciavano i beni al governo, e si regolavano le pensioni dovute alle persone. Per queste riflessioni opinava l'oratore non potersi fare obbiezione al pagamento di siffatte pensioni.

Contro questo avviso sorse il signor Mantelli, e ricordò alla Camera che la maggior parte di quei

baro, che abborriva la dipendenza dagli uomini, piegava la sua fierezza sotto la mano dei numi.

Ma in quanto ai delitti privati, il corpo sociale continuò a non prendere alcuna parte nel punirli. La pena seguitò ad avere solo motivo ed oggetto la vendetta dell'offesa (1). Questo diritto non potè essere distrutto; bisognò cominciare dall'introdurvi alcune modificazioni. Dal principio non si fece altro che stabilire alcune formalità, con le quali doveva essere esercitato, e dirette a prevenirne l'abuso. Il Romano offeso, pria di venire alla vendetta, dovea *quiritare*, cioè chiamare i Patrizi ed annunziare loro la ricevuta offesa e la vendetta che farne voleva. Rallentare l'impeto della vendetta, era già privarla della metà della sua forza, e prevenirne in gran parte gli eccessi.

Fatto questo primo passo, si venne dopo qualche tempo a farne conseguentemente degli altri. Siccome in quello stato di cose il solo oggetto della pena fu la vendetta dell'offeso; e siccome in sue mani fu il diritto di vendicarsi, di perdonare, o di transigere, così, quando videsi costretto ad una dilazione, riuscì molto facile ottenere che, placato il suo sdegno, si contentasse di una prestazione. Ed ecco introdotta la composizione: l'offensore, pagato il prezzo dell'offesa, fu tranquillo. E per avvalorare questo stabilimento, ed assicurare l'offensore durante il tempo che passar dovea tra il delitto e la composizione, gli fu assegnato un garante; il patrizio fu garante del suo cliente, il duce supremo della nazione lo fu del patrizio.

La religione venne in aiuto dell'ordine sociale, e cooperò anch'essa ad obbligare l'offeso ad una dilazione nell'esercizio del suo diritto di punire. Il pensiero di garantire l'offensore dai primi impeti della vendetta dell'offeso, e di lasciargli un certo spazio di tempo, nel quale potesse procurare i mezzi di placarlo coi doni, con le preghiere ecc., suggerì il costume di offrirgli asilo nei templi. Questa fu una universale istituzione dei tempi eroici. Noi vediamo Andromaca rifuggirsi nel tempio di Tetide; Polissena praticare lo stesso; Femio cercare presso l'ara di Giove un asilo contro Ulisse; Priamo, dopo la presa di Troia, ricoverarsi nel tempio di Giove Erceo; Edipo nascondersi nel *luco* delle Eumenidi, ecc. Non ignoriamo quanto il diritto di asilo fosse praticato nei tempi barbari a noi più vicini. Finchè l'offeso rimaneva nell'asilo, l'offensore fu distolto da qualunque intrapresa contro di lui per lo timore d'incorrere nella pena del sacrilegio, che in quello stato della società era delitto pubblico, perchè contro gli Dei.

Noi abbiamo lasciato l'esercizio del diritto di punire rallentato dal costume della composizione. Questo nuovo passo aprì con l'andare del tempo l'adito ad un altro assai più efficace. Fin allora la quantità della redenzione si era dovuta lasciare all'arbitrio dell'offeso. Ma dopo avere limitata la vendetta, si passò a limitare la redenzione. La dilazione stessa, che evitando gli eccessi della vendetta, favoriva il rimedio della composizione, diè all'autorità legislativa l'agio di dare un potente scrollo

(1) La deficienza di leggi penali fece credere agli storici ed ai poeti che in questi tempi non vi fossero delitti; per cui furono chiamati tempi d'innocenza, secoli d'oro. Ma le leggi penali stavano nel braccio dell'offeso, custode unico dei suoi diritti e vindice dei suoi torti.

---

beni furono restituiti a'conventi, e ciò non pertanto si continuano a pagare le pensioni: osservazione che venne ribadita dall'onorevole Brofferio. Al che il sig. Miglietti aggiunse, che molti frati secolarizzati ottennero impieghi, o vivono in altro modo, e quindi non essendo più i medesimi in istato di bisogno, cessata la cagione, cessar dovrebbe altresì l'effetto, cioè il pagamento della pensione.

Ma dopo tutta questa discussione posta a partito la categoria, venne essa adottata dalla Camera secondo la cifra proposta dal ministero.

Passarono poscia senza contraddizioni le categorie 18 19. Venuti quindi alla categoria ventesima che statuiva lire 12000 per pensioni a favore dei cavalieri di giustizia della commenda dell'Ordine di Malta, l'onorevole Daziani fu di avviso doversi sopprimere questa categoria, ed in appoggio disse essere stato anche tale il parere manifestato dalla Commissione ne'bilanci del 1849 e 1850, ove espressamente dichiarò che non dovesse più questa spesa figurare ne'bilanci consecutivi. Essere veramente inopportuna la conservazione di quest'ordine, il quale essendo straniero, non può intendersi compreso nell'articolo dello Statuto relativo agli ordini cavallereschi. Ricordò che ristabilito esso a Ravenna dalla Corte di Roma, più non ritenne la sua primitiva organizza-

a questa parte della salvatica indipendenza, col fissare la quantità della redenzione. Fu allora stabilito il taglione, sul quale si regolò il valore della multa.

Molti, i quali non sanno vedere altro, se non che gli oggetti dai quali sono circondati, condannano assolutamente la pena del taglione, e non riflettono che, se dal codice di qualunque nazione pervenuta alla sua maturità merita essere proscritta, fu nello stato della società, di cui parliamo, l'istituzione più savia e la più opportuna in quelle politiche circostanze. Pitagora la stabilì, Locke la propose presso popoli che si trovavano in quel grado di barbarie. Fissato il taglione come misura di ogni pena, e stabilito il valore della redenzione nei diversi casi, si diè al popolo la prima, comechè imperfetta idea della proporzione della pena col delitto. Inoltre, l'offeso, il quale più non potè lasciare libero sfogo alla sua vendetta, nè assegnare a suo arbitrio il valore della composizione, volentieri abbandonò ad altrui la cura di punire e vendicare il torto che avea ricevuto, quando non sapea determinarsi ad accettare la pecuniaria commutazione. Di questa disposizione profittò l'autorità legislativa, e insensibilmente sostituì la violenza pubblica a quella privata, strappando dalle mani dei privati il diritto di punire, e conferendolo ad una magistratura analoga alle circostanze politiche, nelle quali si trovava la nazione.

Ebbe allora principio il diritto scritto; la legge non fu altro che la tariffa dei prezzi, coi quali bisognava comporre le diverse specie di offese. La quantità dei prezzi fu determinata dietro la natura dell'offesa, e la disuguaglianza di condizione così dell'offeso, che dell'offensore.

Molte concause morali e politiche aveano avvicinato i popoli alla civiltà. I costumi aveano progredito. L'abitudine di convivere e la comunione dei sociali uffici aveano scemata la ferocia. Fu allora possibile migliorare l'antico sistema penale. Non appartenne più all'offeso la scelta del taglione, o della composizione; questa fu la pena ordinaria, quella la straordinaria. L'offensore soggiacque al taglione, quando non volle o non potè pagare il prezzo della composizione; per cui la scelta della pena fu nel suo arbitrio. Ecco compiuta la distruzione dell'antico diritto della personale vendetta, e riparato in gran parte ai vizi inerenti al taglione.

In questo stato di cose, imperfetto in sè stesso, ma il migliore possibile relativamente alle circostanze ed ai tempi, la potestà di giudicare e di punire, ristretta nel re sui patrizi e nei patrizi sui loro clienti, unita alle altre prerogative della loro politica condizione, diventò formidabile. Se ne abusò. Fu questo un gran male, che ben presto cagionò un gran bene; imperocchè, dietro quelli abusi, o i patrizi si armarono contro un re oppressore, o il re si armò contro i mille patrizi tiranni, o infine le moltitudini, divenuta violenta e tirannica l'aristocrazia o la monarchia, stanche di soffrire e consapevoli dei loro diritti, li difesero rovesciando i loro tiranni e sollevarono il vessillo di libertà. Ecco come si pervenne ad uno dei tre diversi stati civili, che segnarono l'aurora della maturità politica dei popoli; nella quale epoca riuscì possibile comunicare al codice penale quella perfezione, i cui principii spiegheremo ben presto.

---

zione, nè i suoi beni; e non fu se non dopo molte trattative con Roma, che si finì di concedere cinque commende all'indicato ordine, il quale non è più per verun riguardo adattato al progresso de' tempi. Osservò che se vi sono individui che abbiano ben meritato dello Stato, egli è giusto che venga loro dato il dovuto compenso senza che sia necessario di mantenere l'Ordine dei Cavalieri di Malta. Propose pertanto che, sospesa la categoria, si lasciasse la cura al Ministro di presentare un analogo progetto di legge.

Tale proposta fu propugnata dall'onorevole Chiarle che insistè per la soppressione dell'ordine. Nello stesso senso parlò dipoi il signor Mantelli, facendo osservare che se la Camera adottasse questa categoria, verrebbe apertamente a riconoscere una tale istituzione, che il merito personale di quei soggetti che si trovano attualmente insigniti dell'Ordine gerosolimitano, dev'essere compensato in altro modo, e che se pure voglia conservarsi la somma assegnata in questa categoria, fa d'uopo che si consideri come semplice assegnamento individuale, e non come dovuta sotto il titolo dell'Ordine di Malta: non ostare a ciò l'intenzione del magnanimo Carlo Alberto, invocata dal signor di Revel, perocchè qualunque questa sia stata, egli è evidente che non deve aversi come perpetua.

Capitolo XI.

Influenza delle circostanze politiche, morali e fisiche delle nazioni, sopra il loro sistema penale.

Occupiamoci ora di una condizione di cose, che più da vicino c'interessa, ossia del rapporto delle pene con lo stato di una nazione pervenuta alla sua maturità.

Noi, che certamente non fondiamo la scienza politica, ma che tardi succediamo a molti celebri pubblicisti, non possiamo sempre dir cose, che prima di noi non si sapessero. Vero è che dando per base le leggi dell'ordine naturale a quelle che regolare debbono l'organismo delle società, abbiamo compiuta un'opera dal grande Romagnosi concepita, ma che attendeva chi la mandasse ad effetto; un'opera, la quale ci ha condotti, dietro l'applicazione delle nuove teorie alle varie questioni di pubblico interesse, a risultamenti utilissimi, non ancora ottenuti da alcun altro scrittore, e forse non preveduti dallo stesso Romagnosi. Vero è che sopra quasi tutte le materie abbiamo avuto occasione di presentare delle nuove vedute, frutto di nostre lunghe meditazioni, e soprattutto in quella, della quale siamo ora occupati, e che ci ha aperto l'adito ad assegnare al diritto di punire, di cui niuno credeva che, dopo le teorie ampiamente svolte da infiniti scrittori di pubblico diritto, potesse essere quistionabile il fondamento, un fondamento sì fattamente diverso, che di quel diritto ha mutato la teorica ed il pratico esercizio. Ciò non ostante, confessiamo che molte fiate non ci è dato aspirare al vantaggio di dire nè diversamente, nè meglio di chi ci ha preceduto. E in questo caso, non potendo riuscir nuovo, ci siamo fatto un pregio di essere utile. Ecco la condizione, nella quale ci ritroviamo trattando della influenza delle circostanze politiche, morali e fisiche delle nazioni sopra il loro sistema penale; intorno al quale argomento riprodurremo le migliori osservazioni fatte dagli altri pubblicisti, e soprattutto dal nostro Filangieri. Il lettore sarà pago di trovare qui raccolte insieme le verità generalmente consentite nello stato attuale della scienza; verità, ch'egli dovrebbe altrimenti e con pena andar raccogliendo in molti libri.

§ 1.

Delle circostanze politiche.

La circostanza politica, che cade in esame, è la natura del governo.

Noi non possiamo anticipare la sposizione dei nuovi principii che faremo, alloraquando dovremo combattere l'ordinaria divisione dei governi in monarchici, aristocratici e democratici. Adottiamo per ora sì fatta divisione generalmente ammessa, e limitiamoci a dire che nell'aristocrazia si conoscono due classi; l'una comanda e l'altra obbedisce; quella è sovrana, e questa è suddita.

Nella monarchia havvi un sovrano che dà la legge; un corpo di magistrati che la fa eseguire; un ordine di nobili illustre per prerogative di onore, e non d'impero; un'ultima classe abbietta, che poco spera o teme dalla opinione.

Finalmente nella democrazia ciascun cittadino rappresenta una parte della sovranità. « Nella concione

---

Nè gran fatto difforme fu l'opinione dell'onorevole Michelini, il quale rispondendo ad una specie d'interpellanza fatta dal signor Dabormida al deputato Daziani, disse: parergli chiaro che in difetto di leggi le quali provvedano al merito speciale di qualche individuo, l'assemblea si crederebbe nel dovere di prendere le opportune deliberazioni.

Parlò in controsenso il signor Despine, il quale nel sostenere il progetto della Commissione, accennò specialmente al merito distinto degl'individui decorati dell'Ordine di Malta, e fece osservare che la Commissione non si era pronunziata in modo definitivo intorno a questa quistione, ma che l'avea soltanto riguardata come meritevole di studii più profondi. Disse inoltre, aver la Camera adottato il sistema di mantenere questa specie di assegnamento finchè non intervenisse una legge sul proposito; epperò non vedeva ragione della soppressione dell'Ordine di cui trattavasi.

Allo stesso avviso si attenne il regio commissario, ma parlò un linguaggio più esplicito, ed andò al suo scopo battendo un sentiero più legale. Disse egli che il governo avea dovuto tenere per norma le vigenti leggi senza punto curarsi dell'epoca in cui erano state emanate. Ma mentre credette adempiere ad un suo dovere nel riportare in questo bi-

dice con nobile eloquenza Filangieri, egli vede una parte della corona poggiata ugualmente sul suo capo, che su quello del cittadino più distinto. L'oscurità del suo nome, la povertà delle sue fortune non possono distruggere in lui la coscienza della sua dignità. Se lo squallore delle domestiche mura gli annunzia la sua debolezza, egli non ha che a fare un passo fuori la soglia della sua casa, per trovare la sua reggia, per vedere il suo trono, per ricordarsi della sua sovranità. Se per la strada egli incontra un cittadino molto più ricco di lui, seguito da molti servi, circondato da molti aderenti, ornato dalle insegne della più illustre magistratura, egli non ha che a ricordarsi della uguaglianza politica che passa tra lui e il suo concittadino, per appropriarsi una parte della di lui grandezza, invece di umiliarsi a fronte della di lui superiorità».

Quale influenza può avere la pena dell'esilio in queste tre forme di moderati governi?

Nell'aristocrazia il nobile viene proscritto dalla sede del suo impero; il popolano proscritto perde i suoi amici e parenti, ma non vede deteriorata la sua politica condizione: nella sua patria, e fuori di essa, questa è sempre la stessa. Per un uomo del popolo dunque l'esilio è pena troppo piccola, e non potendo essere adoperata che per un delitto molto leggiero, dev'essere abolita dal legislatore come perniciosa, imperocchè mentre da un lato produce poco effetto, dall'altro nuoce assai recando allo Stato la perdita di un uomo. Al contrario, è opportuna per l'ordine dei nobili, ed efficace a distoglierli dal disturbare per ambizione l'ordine pubblico, e ad impedire che, rimanendo nella patria, ordissero nuove trame.

Nella pura monarchia questa pena non dovrebbe essere adoperata. Niun ordine dello Stato deve avere in questo governo un potere inerente alla persona dei suoi individui; se fosse altrimenti, la monarchia non sarebbe più tale. Altronde il nobile, che ha prerogative di onore e non d'impero, godrebbe lungi dalla patria di tutto il lustro della sua condizione, senza perdere alcun potere reale, consumerebbe altrove le sue rendite, lascierebbe nell'ozio molti cittadini occupati dal suo lusso, e nuocerebbe alla patria e col delitto e con la pena. Se poi il suo delitto fosse grave, la pena dell'esilio non vi sarebbe proporzionata. Il magistrato proscritto non piangerebbe che la perdita della sua carica, della quale potrebbe essere privato, senza essere proscritto. Dicasi lo stesso per tutti gli altri ordini dello Stato, rispetto ai quali la pena dell'esilio dovrebbe essere considerata qual'è relativamente al popolo nell'aristocrazia.

Non si può dire lo stesso riguardo alla democrazia. Il popolo in questo governo è ciò ch'è l'ordine dei nobili nell'aristocrazia; l'istessa causa che qui rende efficace la pena dell'esilio, la rende efficace colà. Il cittadino proscritto è privato della sua politica condizione, perde il suo impero; e dovunque vada, trova una dipendenza ch'è infinitamente più dura, quando non viene preparata dall'educazione, e nascosta dall'ignoranza dei piaceri che vanno uniti alla preziosa libertà.

Passiamo alla pena d'infamia.

Questa pena è giusto che ricada sopra i soli delitti infamanti; per cui non può essere adoperata contro quelli ordini dello Stato che poco danno peso alla opinione. Laonde nella sola democrazia l'infa-

---

lancio la somma di lire 12|m per l'ordine de' cavalieri di Malta, riconobbe nello stesso tempo la necessità di sottoporre a serio esame la quistione se queste commende debbano sussistere per l'avvenire, e se la nomina fatta debba aversi per un diritto irrevocabilmente acquistato. Epperò il regio commissario nell'aderire alle modificazioni della Commissione, si obbligò di presentare pel dì primo luglio una legge relativa a questo assegnamento.

Il signor di Revel venne rammentando come l'Orde' cavalieri di Malta fosse stato restaurato dal re Carlo Alberto in seguito di convenzione fatta colla corte di Roma. « Tuttogiorno, continuò l'oratore, noi encomiamo la magnanimità di Carlo Alberto: credo stia bene questa parola, ma che convenga talvolta accompagnarla altresì coi fatti. Ora io dichiaro essere questo un atto che Carlo Alberto volle far suo, e domando se qualora avessimo ancora la fortuna di veder regnare Carlo Alberto, vorremmo noi distruggere quanto da esso fu fatto »?

Il signor generale Dabormida per sostenere la categoria si appellò ai meriti individuali di alcuni di coloro che vanno fregiati dell'Ordine gerosolimitano. Ricordò specialmete il generale de'bersaglieri Alessandro Lamarmora, ed il colonnello d'Angrogna, i quali a tutti è noto come abbiano dato le più grandi

mia può essere minacciata indistintamente a tutti gl'individui della società; ma nell'aristocrazia e nella monarchia l'uso di essa non dev'essere così universale. Nella democrazia ogni cittadino è penetrato della idea della sua dignità; questa coscienza rende a tutti terribile l'infamia. Ma nell'aristocrazia e nella monarchia qual peso può dare l'uomo del popolo all'infamia? Privo di potere, di onore, di fortuna, di lumi, ignoto agli altri ed a sè stesso, non può dare molto valore alla opinione pubblica. Egli subirebbe con intrepido volto quell'infamante pena, la quale non è altro che un segno del pubblico disprezzo; mentre un nobile nell'aristocrazia o nella monarchia la permuterebbe volentieri con la morte più dolorosa.

Ma la giustizia, si dirà, non agguaglia tutti coloro, che hanno ardito di violarla? È vero. Ma il nobile punito con l'infamia sarà meno punito del plebeo condannato alla carcere? Il valore della pena non si deve misurare dalla sua intensità? E la intensità non si deve forse misurare dall'opinione che si ha del dolore che reca a colui che la soffre? Punendo il plebeo con la carcere ed il nobile con l'infamia, la legge agguaglia la loro pena. Punendo entrambi con l'infamia, la legge sarebbe parziale pel primo, e troppo severa pel secondo. Entrambi sono esseri sensibili; per cui, ove si trattasse della mutilazione di un membro, entrambi dovrebbero esservi soggetti. Ma non si può dire lo stesso quando si tratta di pene di opinione. Si facciano piuttosto sparire sì fatte distinzioni ingiuste di classi; ma dove fatalmente esse sussistono, in qual modo si vorrebbero oppugnare i nostri principii?

§ 2.

Delle circostanze morali.

Le circostanze morali consistono nel genio, nell'indole particolare dei popoli, e nella loro religione.

Un popolo è egli avido, o orgoglioso? Nel primo caso, sia egli industrioso o commerciante, ama il danaro, ch'è l'oggetto dei suoi sudori: le pene pecuniarie possono dunque essere adoperate contro di lui con maggiore frequenza ed efficacia. Nel secondo caso, non apprezzando nè cercando le ricchezze, teme molto l'ignominia: le pene d'infamia producono dunque presso questo popolo più felici effetti.

È egli inclinato all'interesse, o alla ferocia? Quando l'interesse è la passione predominante di un popolo, la maggior parte dei delitti dipendono dall'amore del danaro: bisogna dunque frenare l'avidità con l'avidità, e in ogni delitto, che direttamente o indirettamente dipende da questo principio, combinare la pena pecuniaria con quella che va unita al delitto stesso. Se il popolo è poi inclinato alla ferocia, la maggior parte dei delitti sono cagionati dallo sdegno, dalla vendetta, dalla bravura, dalla vanità di dare pruova di ardire e di coraggio: i delitti dunque dipendenti dall'avidità del danaro debbono essere molto rari; per cui rade volte bisogna ricorrere alle pene pecuniarie. La pena di morte neppure dev'essere frequente, perchè non sarebbe un freno opportuno per delitti, che dipendono appunto dal disprezzo della morte; questa in molti casi non farebbe altro che accrescere il merito dell'azione, dando un nuovo pascolo alla vanità del

---

prove di valore e di amor patrio. Uomini, ei disse, per ogni rispetto distintissimi, non potrebbero non disapprovare la soppressione dell'ordine.

In mezzo a tutte queste discordanze il signor Ministro delle finanze venne fuori con una opinione media e conciliativa. Egli propose ridursi la categoria alla metà, cioè a lire 6000, perchè in tal guisa si avrebbe tempo a discutere la questione prima di luglio, e si manterrebbero i diritti acquistati. Siffatta proposizione, a cui si unì anche il deputato signor Daziani, fu dalla Camera adottata.

Venne poi accolta senza discussione la 21.ma nella somma di lire 145,946. 10 per pensioni antiche della real casa.

Riguardo alla susseguente categoria 22.ma che segna la cifra di lire 218,770 a titolo di pensioni ed assegnamenti della real casa, fu a proposta dell'onorevole deputato Cossato fatta una riduzione di lire 4200, delle quali lire 3000 di pensione che si pagava ad un personaggio trapassato sin dall'anno scorso, e le altre 1200 per un paggio che uscì dall'accademia, e perdè perciò il dritto alla pensione.

Approvata senza opposizione la categoria 23 nella somma di ll. 465,945. 92, assegnata alle pensioni

delinquente. La pena più opportuna per questo popolo è la privazione della libertà.

Abbiamo noi un popolo laborioso, o pure amante dell'ozio? Nel primo caso, egli è ordinariamente un popolo virtuoso, imperocchè l'occupazione è il primo ostacolo ai delitti. Ciò posto, il sistema penale può essere molto dolce, e con pene miti si possono ottenere grandi effetti. Nel secondo caso, quando sia inclinato all'ozio; quando al pari degl'Indiani dà al Supremo Essere il nome d'*immobile*; quando, come i Siamesi, fa consistere la felicità suprema nella perfetta inazione, egli è molto esposto alla corruzione: le pene dunque essere debbono più rigorose, e le più reprimenti ed opportune sono le condanne ai lavori pubblici.

Finalmente un popolo è pervenuto a tale grado di coltura e di gentilezza di costumi, ch'è umano e sensibile, ed abborrisce le atrocità? Anche il codice penale deve ingentilirsi, imperocchè nel caso opposto, quando le leggi fossero in contraddizione coi costumi, o questi si corromperebbero, o il rigore delle leggi sarebbe eluso (1).

Ma che diremo delle religioni? Basta ricordarsi di ciò che abbiamo esposto in ordine al rapporto ch'esse hanno con lo scopo della vera moralità pubblica (1):

Se essa religione parla di un'altra vita, di premii ai buoni, di pene ai malvagi, ma queste idee di bene e di male religioso non corrispondono a quelle del vero bene e del vero male morale e civile, in guisa che proibisce ciò che le leggi debbono tollerare, e tollera ciò che le leggi debbono punire; se premii e pene in una vita futura non ammette, o le assegna ad alcune azioni che non interessano la società; se riconosce Numi, i quali presiedono alle passioni e ne dispongono; se mette sotto la protezione delle sue divinità i vizi che bisogna reprimere; se le sue sanzioni sono eluse da alcune ridicole pratiche espiatorie; se non potendo sostenersi coi dommi che contiene, e quindi poco esigendo dalla parte della morale, molto esige dalla parte del culto e si sostiene con gli spettacoli che offre; se fa temere gli Dei più per la loro forza che per la giustizia, e li fa stimare più pei benefizi o i mali che dispensano, che pel bene che prescrivono; se stabilisce il domma della necessità delle azioni umane, e distrugge con esso ogni idea di merito o di demerito, di virtù o di vizio; questa religione abbandona interamente alle leggi umane la cura difficile di allontanare gli uomini dai mali, e di spronarli al bene. Il legislatore ha uopo di grande abilità per profittare dei deboli vantaggi che essa offre, e per prevenire, ovviare e riparare i maggiori svantaggi che presenta. A misura che più deboli sono i motivi morali per tenere lontani gli uomini dai delitti, più forti debbono essere i mo-

(1) Questo rimprovero può farsi a noi, che dopo aver deposto i barbari costumi dei padri nostri, conserviamo ancora le loro barbare pene; tali pene, che spesso fanno fremere i cuori, se non per la intensità, per la frequenza almeno con cui sono inflitte, mentre nelle nostre società coltiviamo dei teneri sentimenti, e nei teatri siamo commossi e piangiamo anche per finte sventure. Dovremmo dunque o ritornare all'antica ferocia, o correggere le leggi, o soffrire, come spesso avviene con detrimento del fine che le pene si propongono, che il loro rigore sia eluso con l'impunità.

(2) Capit. VI, § 1, 2, 3, pag. 707-722.

---

e sussidii a favore dei padri onusti sino alla dodicesima prole, si passò alla categoria 24 gravata di un milione seicentonovantanove mila trecentottantatrè lire e settanta centesimi, statuita per pensioni, trattenimenti e sussidii progressivi. Aperta la discussione, l'onorevole deputato Bottone propose in massima che le pensioni non potessero eccedere otto mila lire annue, e che perciò si riducessero a tal somma tutte quelle che presentemente l'oltrepassavano.

Il signor Bertolini appoggiò la proposta Bottone, ed osservò che non tutte le pensioni portate nel bilancio erano prescritte da leggi esistenti, ma che ve n'erano alcune autorizzate soltanto con dispaccio ministeriale, e che nel bilancio del 1850 la Camera adottò già il sistema di ridurre tutte le pensioni eccedenti le otto mila lire. Al che annuendo il deputato Moia, domandò al governo se avesse data esecuzione alla accennata riduzione.

All'avviso di Bottone accedè altresì l'onorevole Chiarle facendo riflettere che l'aumento prodigioso e progressivo che si scorgeva nelle cifre relative alle pensioni, richiedeva che la Camera vi provvedesse collo stabilire una somma, oltre la quale non fosse dato al ministero di poter disporre. A questo modo gli si toglierebbe il campo di usare a suo talento della cosa pubblica.

tivi sensibili. Per cui, con una religione, la quale non aiuta l'introduzione e il mantenimento della moralità, è mestieri che l'illusione della opinione sia riparata da un apparato più terribile che colpisca i sensi. Ciò che manca alla religione dev'essere supplito dalle leggi; e bisogna lasciar correre la immoralità a piene vele, o ricorrere ad una severità grandissima di pene: l'eccesso delle pene deve compensare il difetto dei rimorsi.

Se poi evvi una religione, la quale col carattere di sacra legislazione impone le più severe leggi ai costumi; se le sue dottrine, fondate sulla natura, e consistenti in una rivelazione delle leggi naturali ed in una divina sanzione di esse, tendono a dirigere le azioni umane conformemente allo scopo della vera moralità pubblica, e di questo modo la producono e la consolidano in nome di Dio; se i doveri che prescrive, i beni che inculca, i mali che condanna, in luogo di collidersi con le idee del vero bene e del vero male morale e civile, invece le secondano, le invigoriscono, le estendono, e sono non solo il bene o il male che le leggi possono ordinare o condannare, ma anche quelli che ogni savio legislatore deve ottenere od evitare senza poterli prescrivere o sbandire; se non si limita a punire certe azioni, ma estende il suo impero fin sul pensiero, conturbando il delitto fin nei suoi ascosi ripari, e condannandolo ad arrossire con una sforzata confessione: se l'idea della sua divinità appoggia quella della sua morale, e il complesso di tutti i sociali doveri: se le sue sanzioni, partendo dal domma dell'altra vita, non contengono alcuno di quei principii che possono eluderne i preziosi effetti; se non esclude l'espiazione, nè toglie la speranza a colui che ha peccato, ma questa sorregge a mezzi che suppongono l'intima volontà di riparare il male e di operare l'intera correzione del cuore: se il suo culto, degno della divinità alla quale è diretto, non ammette alcun rito che possa avvilirne l'augusta idea, alcuna pratica che possa offendere i costumi, alcuna obbligazione che possa dispensare dagli altri doveri; se questa religione si tiene egualmente lontana dal fanatismo e dalla irreligione; non è dubbio che essa, così cospirante al bene sociale, sia suscettibile di un codice penale assai dolce e moderato. Essa giungerebbe là dove le umane leggi non potrebbero mai giungere. Risparmierebbe all'imperio civile la metà delle sue cure per appoggiare il bene e spaventare il male. Essa supplirebbe con la bontà delle sue sanzioni al difetto di rigore che si troverebbe nelle leggi.

§ 3.

Delle circostanze fisiche.

Richiamando alla nostra memoria ciò che abbiamo detto altrove relativamente al clima, egli è facile applicare le vedute generali già da noi sviluppate al sistema penale.

L'influenza del clima, così sul fisico che sul morale degli uomini, è quasi insensibile nei climi temperati; quivi agisce appena come una delle più deboli cause concorrenti. Quella influenza è decisiva e grande nei climi estremamente caldi, o estremamente freddi, dove il clima agisce sul fisico e sul morale degli uomini come causa principale.

Il signor Botta rimproverando al governo di non voler fare economie, disse che per convincersene bastava osservare la costante opposizione ch'esso faceva a tutte le economie progettate dalla Camera.

Questo pensiero fu svolto anche meglio dell'onorevole Michelini. « Da che si discutono bilanci, egli disse, fuvvi sempre continua lotta fra il ministero e la Camera. Noi proponiamo economie, ed il governo vuole spese. Si è detto che le cifre portate nel bilancio sono richieste da leggi anteriori, ma non è forse in facoltà del governo di abrogarle colla presentazione di nuove leggi? Si è perfino ricorso all'autorità di Carlo Alberto, come se egli, se ancor vivesse, non fosse disposto a sanzionare le economie che noi proponiamo ».

Negli stessi sensi ad un dipresso parlò il signor Pescatore facendo rilevare, non essersi fatta altra obbiezione alla proposta che cadeva in discussione se non quella de' dritti acquistati. Ma se dovessero per avventura sopprimersi le pensioni de' ricchi prelati, si vorrebbero forse queste considerare come dritti acquistati per effetto del lungo tempo decorso, e non piuttosto come usurpazioni? Il governo si oppone a tutte le economie, e poi dice che le vuole; ma se le parole non sono accompagnate da' fatti, si avrà ragione di affermare ch'esso vuole e disvuole.

Dove l'eccessivo freddo istupidisce i corpi e gli spiriti, distrugge quasi interamente la sensibilità, priva l'anima della sua energia, e ritarda lo sviluppo del fisico e delle facoltà morali dell'uomo, non si può senza ingiustizia richiedere la stessa età per supporre un uomo capace di dolo, e in conseguenza di delitto, che si richiede in un paese, ove il clima più temperato non ritarda lo sviluppo fisico e morale dell'uomo.

Dove si ha un popolo istupidito dal clima, privo quasi d'immaginazione, e dall'altro canto impedito da eterni ghiacci di comunicare coi suoi simili, e quindi incapace di dare all'opinione pubblica quel peso, che l'uso e la frequenza soltanto della società possono ispirare e sostenere, è egli possibile adoperare con molto vantaggio le pene d'infamia?

Dove l'astro del giorno comparisce appena sull'orizzonte; il corso delle onde è sospeso per otto mesi dell anno; le nevi ammucchiate cuoprono per altrettanto tempo un suolo ordinariamente sterile; ogni agio della vita s'ignora; i fenomeni più orribili della natura cessano di essere spaventevoli per la loro frequenza, si potrebbe adoperare con vantaggio la pena dell'esilio? Il primo infelice che sia proscritto, affezionato, com'è ogni uomo, alla terra qualunque dove ha sortito i natali, può forse allontanarsi con dolore dalla patria; ma uscitone appena, non temerà di essere richiamato nella patria? E rientratovi, non annunzierà ai suoi concittadini la felicità del proprio stato e l'infelicità del loro? Non meno della pena di esilio, quella di morte dev'essere interamente proscritta da queste contrade, dove la sola punizione opportuna è quella di alcuni lavori pubblici e necessari alla conservazione della società, ma micidiali per coloro che vi sono impiegati.

Dove il sonno, natural tregua alle sciagure dei mortali, si converte spesso in causa di morte; le braccia, che il fanciullo stende alla madre, si gelano, e le lagrime, che grondano dai suoi occhi, si vetrificano sulle sue gote ammortite, l'ubbriachezza, così perniciosa altrove e degna di tutto il rigore delle leggi, merita la loro indulgenza. L'eccessiva freddezza del clima esige l'uso delle bevande calorose, il cui abuso può istupidire il gelido abitante della Lapponia, ma non lo promuove mai agli eccessi.

Dove finalmente per due terze parti almeno dell'anno ogni comunicazione è interrotta, ogni società sospesa, e l'uomo isolato per tutto questo tempo con la sua famiglia, rimane sepolto nella sua casa, come nella sua tomba, si potrebbe ottenere la conservazione dei costumi e l'onestà domestica, senza aumentare il rigore di quelle pene ed il numero di quei rimedi, che sono destinati a tenere lontani gli uomini da quei delitti, che la natura abborre, ma che l'abito e la necessità di convivere fomentano e facilitano?

Ciò che abbiamo detto del clima gelato si adatta al clima estremamente caldo, il quale egualmente ritarda lo sviluppo del fisico e delle facoltà morali dell'uomo. La poca sensibilità, l'eccessiva stupidezza, il difetto di energia dell'animo sono egualmente effetti dei due climi. Per cui tutte le conseguenze, che abbiamo veduto derivare al sistema penale dall'estremo feddo, debbono aver luogo là dove regna il caldo estremo. Gli stessi motivi, pei quali si è mostrata di sopra l'inopportunità delle pene di esilio, di morte, d'infamia pei popoli, per esempio,

---

Il signor Brofferio infine distinse nella presente discettazione la quistione di fatto da quella di dritto. In fatto sta che la nazione trovasi gravata di molte imposte, per cui le abbisognano grandi sacrificii, ma non è giusto che li faccia mentre si lasciano sussistere pensioni da elargirsi a persone che nuotano nelle ricchezze, e che sotto il governo assoluto si resero istrumenti di provvedimenti tali che fanno rabbrividire. Perchè si vorrà togliere il pane al povero per darlo ad un ricco prelato che si gode le più pingui prebende? In quanto al diritto, non si è saputo allegare altra ragione tranne quella dei diritti acquistati; ma deve osservarsi in contrario, che il vero diritto è quello che hanno acquistato i contribuenti, di essere bene e rettamente amministrata la cosa pubblica.

Contro tutte le addotte ragioni replicò dapprima il signor commissario regio: doversi conservare le pensioni accordate in forza delle leggi vigenti all'epoca in cui furono esse concedute, perchè da queste leggi sono derivati diritti che non è lecito annullare: essere volontà del governo di fare economie, ma senza ledere e violare gl'interessi e le ragioni che tutti i governi hanno sempre rispettato. E questo fu altresì il sentimento espresso in altri termini dall'onorevole signor Despine.

della Laponia; gli stessi motivi, pei quali si è detto doversi per questi popoli aumentare il rigore delle pene destinate a tener lontani gli uomini da quei delitti, che la necessità di segregarsi per una gran parte dell'anno dal sociale consorzio e la famigliare convivenza fomentano e facilitano, debbono cagionare le stesse modificazioni nel sistema penale di un popolo che viva sotto l'equatore, imperocchè qua, come in Laponia, la perdita della patria è un acquisto di felicità per l'uomo; i lavori pubblici sono micidiali a quelli che vi sono impiegati; la sociale comunicazione è interrotta per la necessità di rimanere isolati e sepolti nelle viscere della terra affine di difendersi dall'azione dei raggi del sole nelle stagioni calde.

I climi moderati, niuna influenza notabile esercitando sul fisico e sul morale degli uomini, danno adito all'applicazione delle regole generali della scienza al sistema penale dei popoli. Nè queste regole debbono alterarsi per una piccola differenza che s'interponga tra due climi egualmente moderati, imperocchè, come abbiamo detto di sopra, la moderazione del clima influisce pochissimo sullo sviluppo dell'uomo, e talmente le sua azione rimane oppressa dalle altre concause morali e politiche, che niuna modificazione, riducibile a principii generali, deve produrre nel codice penale.

L'idea di clima riguardammo altrove come complessa: essa abbraccia ancora la natura del terreno e delle sue produzioni, la situazione e l'estensione del paese. Queste due circostanze, se si considerano come concause che possono contribuire molto al genio, all'indole, al carattere, alla religione e alla natura del governo di un popolo, possono avere una grande influenza indiretta sul sistema penale; ma in questo caso non abbiamo bisogno di occuparcene, imperocchè esse agiscono sopra oggetti, quali sono il carattere, la religione, il governo ecc., di cui già conosciamo la diretta influenza sul codice penale.

Ove poi si voglia considerare la influenza diretta e immediata, che le enunciate circostanze hanno sul detto codice, noi confessiamo ch'essa è ben poca. Se un terreno è sterile, e le braccia libere del popolo non bastano a fecondarlo, giova la pena che privando il reo della sua personale libertà, l'obbliga a compensare coi lavori delle sue braccia i mali che ha recati alla società coi suoi delitti. Se l'ubertà del suolo rifiuta questi servili soccorsi, giova risparmiare questa pena, la quale costringerebbe il popolo ad alimentare coloro che l'hanno offeso.

Quando un paese abbia tali sorgenti di ricchezze, che conservar non si possono senza il dispendio della vita di una porzione di coloro, che vi sono impiegati, giova sostituire alle pene di morte le condanne a questa specie di lavori pubblici, innanzi che praticare l'infame commercio degli schiavi Africani, o innanzi che permettere al cittadino, il quale non ha violato le leggi, di esporre venali i suoi giorni, e di commettere un suicidio che le leggi puniscono con una mano e comprano quindi con l'altra.

In quanto poi alla situazione ed alla estensione del paese, non sappiamo in che la prima potrebbe direttamente influire sul codice penale, e troviamo che la seconda non può influirvi con grande effetto, se non in un solo caso.

Un immenso paese, sotto un vasto impero, viene abitato da molti popoli diversi tra loro per genio,

---

Il signor Ministro dell'interno propugnando la stessa opinione, disse tra l'altro, che gli stipendii possono togliersi e diminuirsi, ma non è lecito fare altrettanto rispetto alle pensioni, perchè queste costituiscono un vero credito a carico dello Stato, cui incumbe l'obbligo di satisfarlo.

Finalmente l'onorevole signor Pallieri dichiarò; essere egli disposto a votare quelle riduzioni che sono conformi al prescritto delle leggi, ma non poter adottare la proposta di ridurre ad otto mila lire annue tutte le pensioni che oltrepassano questa cifra. In conferma del suo avviso citò l'esempio della Francia e del Belgio, dove all'epoca della rivoluzione si ordinò di sottoporsi a revisione le pensioni, non mica con animo di diminuirle, ma unicamente per vedere se fossero dovute.

Queste ragioni però allegate da parte del ministero non valsero a distogliere la Camera dalla riduzione proposta dal sig. Bottone, la quale messa ai voti, venne adottata.

Si fecero poscia varie altre riduzioni agli articoli della stessa categoria 24, talchè infine ne risultò una diminuzione di lire 22,863. 64 sul totale della somma richiesta dal ministero, e proposta dalla Commissione.

Furono in seguito approvate dopo breve discus-

per indole, per carattere, per religione, per clima. Popoli avidi, orgogliosi, amanti della fatica, inclinati all'ozio, vivono sul suolo medesimo. Climi estremamente freddi, o estremamente caldi, e climi temperati sono compresi nei suoi vasti confini. Deità diverse con diversi riti, con dommi di religione diversi formano i varii culti delle diverse parti dell'impero. Nell'ipotesi che il governo di questa nazione possa essere un governo moderato, si cerca di sapere quale esser debba il sistema del suo codice penale. La soluzione del problema è evidente. Questo paese non può avere un solo codice penale, come aver non può una sola legislazione. In esso l'universalità non potendo essere unita all'opportunità delle leggi, bisogna che questa prevalga a quella.

Che dobbiamo dire in ultimo della influenza della prosperità di un popolo sul codice penale? I principii, che possiamo esporre, sono molto semplici, evidenti e noti.

Se la pena è la perdita di un diritto; se i diritti sociali sono tanto più preziosi, quanto è maggiore la pubblica prosperità, segue che, a misura che questa si aumenta, una stessa pena si faccia più dolorosa. Pervenuto un popolo a questo punto di prosperità, è chiaro dunque che il codice penale debba essere raddolcito, attesochè i limiti del rigore della pena sono determinati, e non è lecito recare al delinquente maggior male di quello che si richiede per distogliere gli altri dall'imitare l'esempio di lui. La pena istessa, con la quale si puniva prima un delitto più leggiero, basta in seguito a punire un delitto più grande. Arroge che, aumentandosi in uno Stato la pubblica prosperità, le cause promuoventi i delitti s'indeboliscono e si scemano. La reazione dunque che si deve opporre alla loro azione indebolita, può essere anche indebolita senza rischio e ingentilita.

Ecco sviluppata la teoria del rapporto delle pene coi diversi oggetti, che compongono lo stato di una nazione.

Capitolo XII.

Specie diverse di pene.

La pena non è altro che la perdita di un diritto. Le diverse specie di diritti c'indicheranno dunque le diverse specie di pene.

Sappiamo che ogni facoltà umana è il principio di un diritto. Sappiamo che i diritti, che l'uomo possiede pel carattere proprio della umanità, sono uguaglianza di diritto, libertà individuale, proprietà reale, libertà di pensare, libertà di coscienza. Gli oggetti di questi diritti sono di varia natura. L'oggetto della uguaglianza di diritto è tale che può concepirsi con la mente, ma non toccarsi con mano. Gli oggetti delle due libertà di coscienza e di pensare consistono in due facoltà morali dell'uomo, che sfuggono all'azione fisica delle leggi. Le leggi possono circoscrivere l'esercizio di questi tre diritti, ossia circoscrivere gli atti esterni coi quali si manifestano quei diritti; ma non hanno potenza sopra gli oggetti immateriali dei medesimi. Laonde i tre menzionati diritti non offrono materia alle pene.

Al contrario, l'oggetto del diritto di proprietà sono i beni della terra, il possesso dei quali è possibile per l'uomo. Le leggi possono togliere questo diritto, e dappoichè è noto non essere un diritto

---

sione le categorie 25, 26 e 27. Riguardo alla 28.ma che riflette le spese del controllo generale del regno, sulla proposta degli onorevoli Botta e Bertolini, propugnata dai signori Borella, Pallieri, Pescatore e Chiarle; ed avversata da' signori, Despine relatore della Commissione, Sappa, Farina Paolo, dal sig. commissario regio, e dal Ministro di agricoltura e commercio, la Camera ridusse a dieci mila ll. annue lo stipendio del controlloro generale, e a seimila quello del suo primo uffiziale.

Approvate del pari furono le successive categorie dalla 29 alla 31.ma. Se non che rispetto alla 33.ma riguardante il personale dell'ispezione generale dell'erario; la Camera, proponente il deputato Botta, ordinò ridursi a lire 8000 lo stipendlo dell'ispettore generale.

A proposta del signor deputato Bottone venne soppressa la categoria 52.ma che assegnava lire 6000, destinate per sussidii a' cattolici delle valli di Pinerolo. Furono successivamente ammesse le altre categorie sino alla 64.ma; essendosi reietta la riduzione di ll. 14,000 proposta dall'onorevole Bottone alla categoria cinquantesimaquarta; respinta del pari la soppressione proposta dai signori Chiarle e Bertolini dell'intera categoria 55 sotto il titolo Catasto per la somma di ll. 146,017. 73; e non approvata

mai suscettivo di cessione o di perdita, meglio vale dire che le leggi possono interrompere temporaneamente o per sempre l'esercizio di questo diritto, separandone l'oggetto, ossia i beni, dalla persona: ecco le pene pecuniarie.

L'oggetto del diritto della libertà personale è la persona, sulla quale la legge può avere benissimo un impero. La persona è un insieme di proprietà fisiche e di facoltà morali. Le proprietà fisiche possono essere distrutte, o inpedite di agire: ecco due altre pene, quella di morte, e quella sospensiva della libertà personale. Le facoltà morali, quando si riflettono ad oggetti esterni che l'opinione nobilita, od anche ad idee comunemente ricevute e formanti un patrimonio pubblico, possono essere afflitte, privando l'individuo di quelli oggetti, od escludendolo dal patrimonio di quelle idee: ecco le pene infamanti.

Oltre gli esposti diritti naturali, che l'uomo porta seco nella società, altri ne acquista nel seno della società medesima. Questi ultimi consistono in tutti i privilegi e le prerogative ch'egli gode nella qualità di cittadino; privilegi e prerogative, che dalla società concedute, sono diritti sociali. La società può, siccome le ha date, così toglierle: ecco le pene sospensive delle civiche prerogative.

Esaminiamo ciascheduna di queste diverse specie di pene, e cerchiamo esporre i principii generali che debbono dirigerne l'uso. Osservandole poi nel loro rapporto coi varii stati in cui le nazioni possono ritrovarsi, vedremo l'influenza che ciascheduno di questi varii stati può avere sul loro valore relativo.

Capitolo XIII.

Della pena di morte.

Un gran numero di uomini rispettabili pei loro lumi e pei motivi, dai quali sono stati diretti, hanno insegnato che la pena di morte, della quale tutte le nazioni hanno fatto uso, non possa derivare da alcun diritto, e che questa sia piuttosto una violenza giustificata qualche volta dalla dura legge della necessità. Un gran numero di uomini hanno adottata questa dottrina, la quale trovasi in armonia con la civiltà dei tempi. L'abuso stesso, che nel corso di sessanta e più anni di congiure e rivoluzioni politiche si è fatto della pena di morte contro individui probi e onorati di tutti gli omaggi della opinione pubblica, le ha dato un carattere di tale odiosità e d'ingiustizia, che oramai le nazioni reputano dar saggio del loro incivilimento allorchè reclamano l'abolizione di questa pena; e quelle, che o si fatta abolizione hanno ottenuta, o presso le quali, senza essersi cancellata dal codice la pena, più non viene applicata che in pochi casi o in nessuno, sono invidiate dall'altre, proposte a modello, e stimate più delle altre avvanzate nelle vie del progresso.

Noi invochiamo tutta l'attenzione del lettore, imperocchè, dopo aver passato in esame le opinioni dei pubblicisti migliori, saremo nel caso di presentare sopra questa materia una teoria interamente nuova. Invochiamo ancora tutta la sua indulgenza, se non potremo fare a meno di giustificare la pena capitale dal rimprovero d'ingiustizia, che moltissimi le fanno. Egli è mestieri, che pria di giudicare di

---

la riduzione di lire 30,000 progettata dal sullodato sig. Bottone sulla somma di ll. 150,000 assegnata alla categoria 64 sotto il titolo di Casuali straordinari. Malgrado però il rifiuto di queste soppressioni e riduzioni, si ottenne sulla somma totale del bilancio il notevole risparmio di ll. 729,649; e l'intero complesso di legge fu nella tornata del 7 marzo adottato da 107 voti contro 22 dissenzienti.

§ 2.

Nella stessa tornata del 7 marzo l'onorevole deputato Brofferio propose, che la Camera avvalendosi della facoltà d'interpretare le leggi accordatale dall'articolo 73 dello Statuto, dichiarasse esteso alle condanne in contumacia il diritto che ha il re di far grazia in forza dell'art. 80, dello stesso Statuto. Egli fondava la proposta sulle considerazioni: che il diritto di grazie, è la più bella prerogativa della Corona: che il sopracennato art. 8 non limita l'esercizio di esso alle sole condanne pronunziate contro i rei presenti, e quindi può ben estendersi anche a pro de'condannati contumaciali, non essendo lecito, nè conforme alle note regole sulla interpretazione delle leggi dare una intelligenza restrittiva, e perciò odiosa ad una legge benigna, ad una legge di grazia

noi, legga fino all'ultimo rigo il presente Capitolo. Quando potrà come in un quadro veder tutte le nostre idee, si accorgerà che non dissentiamo affatto da coloro, i quali reclamano contro una pena feroce, la quale, inflitta nei nostri codici con tanta prodigalità, offende la sensibilità nostra e fa opposizione alla dolcezza dei nostri attuali costumi. Non pertanto, separando, (il che nessuno ha mai fatto, e quindi è provvenuto l'inganno in cui molti sono) la quistione della opportunità o inopportunità della pena capitale ai tempi in cui viviamo, dalla quistione di diritto, noi discuteremo prima quest'ultima; e dai semplici principii, onde abbiamo dedotto il diritto di punire, vedremo provvenire anche quello di far uso della sopraddetta pena; in seguito dimostreremo che quando si potesse mai privarla del carattere di giustizia, gli stessi motivi condurrebbero a farci dubitare della giustizia di qualunque altra pena, e la società più non avrebbe il diritto di punire in qualsivoglia modo; infine, combinando i principii, onde il diritto di punire deriva, con quelli coi quali si è determinato l'oggetto generale delle pene, distingueremo facilmente l'uso di questa pena dall'abuso. Passando in ultimo all'esame della prima quistione, noi proveremo che la pena capitale debbasi cancellare dai nostri codici od applicarla almeno in rarissimi casi, e ciò non per il difetto di diritto che la società abbia di adoperarla, ma per la sua inefficacia relativa, ossia per la sua inopportunità in tempi nei quali la moralità pubblica non è più in quelle date circostanze che possono rendere necessaria una misura tanto severa ed afflittiva.

Siccome le opinioni di molti illustri pubblicisti dobbiamo trascrivere e combattere, stimiamo dividere il nostro lavoro in paragrafi per servire alla migliore classificazione delle idee.

§ 1.

Opinione di Beccaria.

Beccaria trovasi alla testa di coloro, i quali proscrivono la pena di morte come ingiusta, inutile e non necessaria.

Noi abborriamo quanto lui un supplizio cruento; inorridiamo anche alla uccisione di un bue. Rispettiamo i nobili motivi, che questo chiarissimo Italiano ebbe nell'emettere una opinione, la quale fu il primo grido elevato in favore della umanità e in difesa della civiltà nostra in mezzo al fremere di mille sgherri tinti di umano sangue. Ma non possiamo altrimenti risguardare la sua scrittura, relativamente alla quistione di diritto, che come una eloquente e magnifica declamazione, più degna di un oratore, che di un pubblicista.

« Questa inutile prodigalità di supplizi, egli dice, che non ha mai resi migliori gli uomini, mi ha spinto ad esaminare se la pena di morte sia veramente utile e giusta in un governo bene organizzato. Qual può essere il diritto che si attribuiscono gli uomini di trucidare i loro simili? Non certamente quello da cui risultano la sovranità e le leggi. Esse non sono che una somma di minime porzioni della privata libertà di ciascuno. Esse rappresentano la volontà generale, ch'è l'aggregato delle particolari. Chi è mai colui, che abbia voluto lasciare ad altri uomini l'arbitrio di ucciderlo? Come mai nel

---

che vuol essere sempre intesa largamente, e nel più ampio significato: che queste norme possono specialmente applicarsi ai casi di condanne contumaciali per reati di asportazione di armi vietate, e per fatti politici, senza esservi bisogno di obbligare i condannati a costituirsi in carcere per rendersi meritevoli della grazia: e che se un imputato di reati politici fosse stato, lui assente, condannato all'ultimo supplizio, non vorrebbe egli al certo dare il passo d'incarcerarsi spontaneamente per isperare poi di essere aggraziato della inflittagli pena.

Al contrario l'onorevole signor Galvagno, incaricato interinalmente anche del portafoglio di grazia e giustizia, replicò: non potersi impartire grazia se non alle condanne divenute definitive ed irrevocabili: non esser tali le condanne profferite in contumacia, perchè in quello stato il procedimento non è esaurito, e l'azione della legge non è cessata: facoltà del re esser quella di far grazia ai condannati, non mai di sospendere l'esercizio dell'azione penale: doversi infine considerare che la condanna in contumacia potrebbe colpire anche l'innocente, onde rendesi necessario un giudizio solenne colla presenza dell'incolpato, ed allora se si pronunzierà una seconda condanna in definitivo, sarà il caso di potersi implorare la clemenza sovrana.

minimo sacrifizio della libertà di ciascuno vi può essere quello del massimo fra tutti i beni, la vita? E se ciò fu fatto, come si accorda questo principio con l'altro, che l'uomo non è padrone di uccidersi? Ei doveva esserlo, se ha potuto dare altrui questo diritto, o alla società intera ». .

« Non è dunque la pena di morte un diritto, mentre ho dimostrato che tale esser non può, ma è una guerra della nazione contro un cittadino, perchè giudica necessaria o utile la distruzione del suo essere ».

Riducendo alla precisione sillogistica questo raziocinio, affinchè si possa in seguito osservare dove si nasconde l'errore, noi diciamo con Filangieri che l'insieme del ragionamento di Beccaria si restringe in questo: « Niuno può dare quel che non ha; ma l'uomo non ha il diritto di uccidersi; dunque il sovrano, che non è altro che il depositario dei diritti trasferiti dagl'individui al corpo intero della società, non può neppure avere il diritto di punire alcuno con la morte ».

§ 2.

L'opinione di Beccaria toglie alla società il diritto in generale di punire.

Alloraquando si parte dal principio che la sovranità risulti dal sacrifizio delle minime porzioni possibili della libertà di ciascun individuo; allorquando si mette per base del ragionamento, che la sovranità rappresenti la volontà generale, che è l'aggregato delle particolari, non è maraviglia che falsi sieno i risultamenti a cui si perviene. Non è questo il momento di richiamare il principio originante la sovranità, quale fu da noi fondato. Vedremo a miglior tempo, che avendo sostituita la nostra nuova teoria a quella di tutti gli altri pubblicisti, siamo nel caso di sciogliere il problema della pena di morte più esattamente di quanto abbia altri fatto sin'ora. Al momento, vogliamo rimanere sul terreno stesso occupato da Beccaria e da chi in seguito ha voluto copiarlo o combatterlo, e dimostrare che nella loro posizione, essi vengono a togliere alla società il diritto in generale di punire. A quest' unico risultamento conducono tutti i libri, gli opuscoli e i discorsi fatti in appoggio dell'abolizione della pena di morte. Gli stessi ragionamenti, coi quali si è creduto dimostrare ingiusto il diritto che le società si attribuiscono di praticare questa pena, possono estendersi a tutte le altre specie di pene, delle quali la potestà coattiva fa uso per reprimere i delitti.

Se la sovranità è l'aggregato delle particolari volontà, noi consentiamo che niuno individuo abbia mai voluto lasciarle l'arbitrio di ucciderlo. La vita è il massimo dei beni, e non può certamente essere considerato come il minimo sacrifizio della libertà di lui. Ma se la vita è il massimo dei beni, da questo non dubbio principio segue che quello individuo stesso, il quale non ha potuto voler cedere alla sovranità il diritto di ucciderlo, non ha potuto volerle cedere niuno di quei mezzi che gli potrebbero accelerare la morte: in conseguenza non ha potuto consentire che contro di lui si facesse uso delle galere, delle miniere ecc, pene le quali non adopererebbe dunque la società senza ingiustizia. Si aggiunga che la libertà personale a quasi tutti gli uomini è cara quanto la vita, ed a taluni anche

---

La Camera tenendo conto di queste osservazioni del Ministro, non prese in considerazione la proposta.

Simile destino ebbe un'altra proposizione fatta dallo stesso sig. Brofferio nella medesima tornata del 7 marzo progettava egli di surrogarsi agli articoli 54 e 55 della legge sulla stampa del 26 marzo 1848 un articolo unico, con cui si disponesse di attribuirsi esclusivamente al magistratto di appello coll'aggiunta dei giudici del fatto la cognizione di tutti i reati previsti dalla cennata legge, e della provocazione ad alcuno di essi. All'uopo osservava, che essendo stati istituiti i giurati per alcuni reati di stampa, non vi è ragione perchè tutti i reati di tal natura non debbano essere sottoposti a questa sola giurisdizione, e che invece se ne smembri la competenza attribuendosene parte a'giudici del fatto, e parte a' magistrati togati.

Questo avviso fu appoggiato dall'onorevole Sineo, il quale osservò tra l'altro che in materia di stampa il miglior giudice è la pubblica opinione, e questa si rappresenta assai meglio da giurati, che da'giudici ordinari. Ma dietro le osservazioni contrarie del signor Ministro Galvagno, la Camera non tenne conto della proposta.

più. Infine, se coloro che con la cessione dei loro diritti composero la sovranità, furono uomini civili, noi diciamo che moltissimi di loro, amanti dell'onore a preferenza della vita, non hanno potuto volere che la società li colpisse con pene infamanti. Insomma, se il sommo imperio quelle pene con giustizia potesse infliggere, le quali offendessero diritti che gli uomini avrebbero inteso di cedergli, noi non sappiamo quali potrebbero essere coteste pene.

Ma non ci arrestiamo a vane indagini sopra un supposto contratto tacito o espresso, che l'uomo abbia fatto con la società. I pubblicisti parlano di cessione di diritti, ed ammettono come possibile soltanto quella dei diritti meno preziosi. Ora per noi non si tratta di sapere quali diritti volle l'uomo cedere, regolandosi a seconda del loro valore; bensì trattasi di sapere s'egli potè eseguire sì fatta cessione. Sieno pure meno preziosi della vita i diritti che volontariamente ceduti, formano un fondamento di giustizia alle pene di galera, delle miniere, della carcere perpetua ecc., noi domandiamo: potè l'uomo cederli? No.

La natura stabilì i diritti per la stessa ragione che stabilì i doveri; siccome questi sono azioni necessarie al conseguimento di un fine, così anche quelli provengono dalla medesima fonte e sono mezz egualmente necessari e tendenti al conseguimento dello stesso fine. Gli uni e gli altri hanno relazione con l'ordine morale di natura, il quale non è altro che il sistema della massima utilità; in conseguenza tutti i doveri sono azioni e tutti i diritti sono mezzi diretti ad ottenere questa utilità legittima. Pel conseguimento dei fini prescritti dall'ordine, vi sono azioni da fare o da omettere; laonde tutti i diritti consistono nella facoltà di fare o di astenersi dal fare. Alloraquando la pratica delle dette azioni è assolutamente prescritta dalla natura, esse sono doverose, e quindi non è lecito di ometterle, nè alcuno può impedire ciò che altri ha il dovere di fare. In questo caso l'esercizio dei diritti è del pari assolutamente prescritto, e l'uomo non può trascurarlo, senza mancare al dovere, nè commettere ad altrui l'incarico di esercitarli in sua vece, imperocchè quando essi fossero personali, non sono trasmessibili, e tanto vale trasmetterli ad altri, quanto non adempire al dovere.

Ciò posto, l'intera quistione consiste nel sapere se sieno trasmessibili i diritti, la cui privazione produce le su menzionate pene.

La morte, le galere, le miniere, la carcere, la frusta, la mutilazione, insomma la maggior parte delle pene toccano la persona. L'esistenza, l'integrità, la libertà della persona sono tanti fini, il cui adempimento è assolutamente prescritto dall'ordine: ecco una serie di personali doveri da compire. I mezzi necessariamente disposti dalla natura per l'adempimento dei detti doveri, sono molti: ecco una serie di correlativi diritti personali. L'uomo non può trascurare l'esercizio di questi mezzi, nè lasciare o volere che altri gli eserciti in sua vece, senza trasgredire i doveri, al cui adempimento egli è tenuto. Ei non può bevere un veleno, nè consentire che altri glielo somministri; non può troncarsi le braccia, nè permettere che altri gliele tronchi; non può sottomettersi a un lavoro che gli accelera certamente la morte, per la ragione istessa che non può disporre della sua vita, e quindi non può pat-

---

§ 3.

La seduta del 8 marzo fu dalla Camera impiegata ad udire lo sviluppo dato dall'onorevole deputato Pescatore ad un suo progetto di nuova legge amministrativa, stato già da lui altra volta presentato all'assemblea. I principii su quali fondasi cotal progetto sono quasi conformi a quello del ministero; epperò avendovi il sig. Ministro dell'interno aderito, la Camera deliberò di prenderlo in considerazione, ed ordinò rinviarsi alla stessa Commissione ch'era occupata a studiare quello del governo. Se non che lo stesso proponente ritirò temporaneamente dalla sua proposta le parti che riguardano l'organamento del consiglio di Stato, le fabbriche delle chiese cattoliche, le nomine dei sindaci, ed il suffragio universale applicato alle elezioni comunali, riserbandosi in quanto a queste divisioni del progetto di fare in appresso proposizioni separate; al che non trovò opposizioni nè dal Ministro, nè dalla Camera.

§ 4.

La tornata del 10 marzo fu segnalata da una interpellanza diretta dall'onorevole deputato Moia al signor Ministro dell'interno per un fatto abbastanza

tuire che altri a quel lavoro lo sottoponga; non può legarsi con funi o chiudersi in una gabbia, nè prestare il suo consenso che altri lo riduca in questo stato. In breve, egli non può cedere diritti, o piuttosto consentire che altri gl'impedisca l'esercizio di diritti, la cui omissione non è lecita a lui, imperocchè essa equivale all'inadempimento di doveri assolutamente a lui prescritti dalle leggi irreformabili dell'ordine morale di natura.

Avvi altro ancora. Il perfezionamento della umana specie è un'altra legge dell'ordine; è un fine che l'ordine ha assegnato alle azioni libere dell'uomo. Queste azioni debbono tendere doverosamente al conseguimento di quel fine. Un sistema di mezzi trovasi predisposto a tal uopo, e sono tutti i mezzi compresi nella teoria della moralità pubblica, il cui esercizio è assolutamente prescritto all'uomo. Un tale esercizio è per lui personale. Egli non può trascurare di esercitarli, nè cedere ad altrui la cura di farlo in sua vece, senza mancare al dovere, ossia senza frustrare il fine della natura. In conseguenza egli non può demoralizzarsi; non può coprirsi d'infamia: dunque non può consentire che altri disponga di diritti, la cui pratica è per lui necessaria e personale.

Siccome niuno ha il diritto di disporre della sua vita, così niuno ha il diritto di accelerarsi la morte, di privarsi della sua libertà, di fare ciò che gli piace del suo onore. Quando non si ha il diritto di spogliarsi di questi beni, non si può avere quello di cedere alla sovranità diritti che non si posseggono. Dunque la galera, le miniere, la mutilazione, la frusta, le pene infamanti, le pene privative della personal libertà, sono pene, delle quali la suprema autorità non può far uso, senza commettere una ingiustizia.

O questa suprema autorità non tiene, come si pretende, dal contratto sociale il diritto di punire; o non è vero ch'essa rappresenta la volontà generale, che è l'aggregato delle particolari (1), e in questo caso la giustizia e la legittimità di tutte le pene sono dipendenti unicamente dai principii coi quali abbiamo altrove determinato l'oggetto generale delle pene. O, come vogliono Beccaria ed altri, la sovranità, essendo il complesso delle volontà particolari, non può avere diritti che gli uomini non le abbiano voluto cedere, e in questo caso tutte le pene privative di diritti doverosi e personali sono ingiuste ed illegittime.

Conchiudiamo, che gli argomenti coi quali si vuol togliere alla società il diritto di punire nella vita, sono efficaci a toglierle ed a distruggere il diritto in generale di punire.

§ 3.

Opinione di Rousseau.

L'autore del celebre *Contratto Sociale* tenta giustificare l'uso della pena di morte. Noi non riportiamo il suo ragionamento già troppo noto. Malgrado la profondità che questo filosofo ha sempre mostrata nelle produzioni della sua mente, noi non possiamo ammettere ciò ch'egli dice sull'argomento in esame. Il sillogismo di Beccaria è questo: « Niuno può

(1) Le quali cose spiegheremo in appresso, e formano il cardine della nostra teoria.

---

grave avvenuto in Genova. Parecchi uffiziali partiti da Torino si recarono nell'antica capitale della Liguria a domandare una ritrattazione, o una riparazione di onore al gerente del giornale *la Strega* per un articolo ingiuriato che avea pubblicato contro un alto personaggio, Il gerente promise la chiesta ritrattazione, ma poi gli scrittori dell'articolo offensivo si ricusarono di farla; per la qual cosa irritati gli uffiziali, invasero l'officina della tipografia che somministrava i caratteri per la stampa del periodico, e ruppero, devastarono o distrussero gran parte di essa. Propose pertanto il deputato Moia di nominarsi dal seno della Camera una Commissione composta di sette de' suoi membri con incarico d'investigare intorno ai fatti avvenuti, e chiarirne il vero.

Parlarono negli stessi sensi i signori Elma, Brofferio, Asproni, Mellana, e Ricci. Quest'ultimo specialmente propose un ordine del giorno motivato, invitando il Ministro dell'interno a dare pronte spiegazioni intorno all'avvenimento in discussione.

Sostennero l'avviso contrario i signori Ministri dell'interno, e di agricoltura, commercio e marina, come pure l'onorevole deputato conte Balbo, il quale con lungo discorso fe' rilevare la grande disconvenienza d'istituirsi un'inchiesta straordinaria d'ordine della Camera per un fatto che rientra intera-

dare quello che non ha; ma l'uomo non ha il diritto di uccidersi; dunque il sovrano, che non è altro che il depositario dei diritti trasferiti dagl'individui al corpo intero della società, non può neppure avere il diritto di punire alcuno con la morte ». Rousseau non fa altro che modificare la seconda parte del sillogismo, e conchiude che l'uomo avendo benissimo il diritto di uccidersi, abbia pur quello di trasmettere questo diritto ad altrui. Non ci arrestiamo a confutare l'opinione di lui, la quale è distrutta dalle teorie spiegate nell'antecedente paragrafo.

§ 4.

Opinione di Puffendorfio.

Puffendorfio nel suo trattato del diritto della natura e delle genti conobbe le funeste conseguenze, che dedurre si potevano dal principio che niuno potendo cedere un diritto, che non possiede alla propria vita, il sovrano non abbia il diritto di punire di morte, e cercò combatterlo; ma la debolezza della sua confutazione non fece altro che accrescere la forza del sofisma. Egli si contentò di un argomento di similitudine, che si sa di quanto poco valore sia in buona logica. Bisogna sapere, egli dice, che siccome nelle cose naturali un corpo composto può avere alcune qualità, che non si ritrovano in alcuno dei corpi semplici componenti, della stessa maniera un corpo morale può avere, in virtù della unione medesima delle persone onde egli è composto, alcuni diritti, che non si appartengono ad alcuna delle persone componenti. L'armonia deriva dalla percussione di più corde sonore unisone. Percuotete una sola corda; questa vi produrrà un suono, ma non un'armonia. Dunque sebbene l'armonia non si compete ad alcuna delle corde sonore particolarmente considerate, pure essa deriva dalla percussione di più corde fatta nell'istesso tempo.

Filangieri distrugge questa similitudine con un'altra non meno opportuna. Si potrebbe dire, così egli si esprime, che siccome cento milioni di cerchi non possono formare un quadrato, perchè un cerchio non può mai ridursi a quadratura, così la volontà di cento milioni di uomini non può rendere giusto ciò che di sua natura è ingiusto, ossia, ch'è lo stesso, non può dare a tutto il corpo quel diritto, che a niuno di loro si appartiene. Ma le similitudini non debbono mai essere le armi di un filosofo che ragiona.

§ 5.

Opinione di Tracy.

Tracy dice, che la società abbia pienamente il diritto di annunziare con anticipazione ch'essa farà perire chiunque si renderà colpevole di un delitto, le conseguenze del quale sembrano bastantemente funeste, per essere sovversive della sua esistenza. Appartiene a coloro, che non vorranno sottoporsi alle conseguenze di questa disposizione, rinunziare alla società che l'adotta, prima di essersi posti nel caso che possa essere loro applicata. Essi debbono sempre averne la libertà intera in qualsiasi altra occasione, come in quella; senza di che, non havvi regolamento alcuno della società, che sia compiu-

---

mente sulla giurisdizione de'magistrati, i quali hanno già intrapreso le opportune investigazioni. Sarebbe ciò una pruova di diffidenza verso il gabinetto, sarebbe contrario agli usi parlamentari, ed in opposizione all'esercizio libero dell'azione giudiziaria, ed al potere esecutivo, cui incumbe di far osservare le leggi e punire chiunque le trasgredisce.

Intese le ragioni addotte dall'una e dall'altra banda, la Camera non tenne conto della proposta Commissione d'inchiesta, ed adottò l'ordine del giorno puro e semplice.

§ 5.

Il bilancio passivo della pubblica istruzione tenne occupata l'assemblea in sette successive tornate del 10 al 17 marzo. All'esordirsi della discussione l'onorevole deputato Cadorna manifestò il desiderio che il principio della libertà d'istruzione fosse applicato all'insegnamento universitario: disapprovò la tenuità degli stipendii accordati a'professori, e disse che se in ogni ramo di pubblica amministrazione è necessario retribuir bene coloro che vi sono addetti, lo è tanto più rispetto agl'insegnanti, e specialmente in un governo libero, dove la stampa

tamente giusto, imperocchè non ve n'è un solo, che sia stato accettato liberamente dagl' interessati. Ma con sì fatta condizione, lo stabilimento della pena di morte mi sembra in sè stesso giusto, al pari di quello di qualunque altra pena.

Con lo stesso ragionamento Tracy avrebbe potuto giustificare le stragi di Polifemo. Era noto che questo gigante divorava tutti gl'infelici, che entravano nella sua caverna. Nel caso dunque che qualcuno, sia per ebrietà di passione, sia per maluata curiosità o per altro motivo, avesse osato penetrare in quella caverna, il gigante avrebbe avuto il diritto di divorarlo.

La promulgazione di una volontà omicida dal canto della legge, non è altro che un fatto. Dappoichè questo fatto è avvalorato dalla forza, chi si espone a contrastarlo, è un folle. Ma tutto ciò non discute, nè scioglie la quistione di diritto. Quel che noi vogliamo sapere, è tutt'altra cosa: noi vogliamo sapere, se la società abbia il diritto di consumare questo fatto.

Tracy, il quale rimprovera Montesquieu di non avere trattata la quistione, se la società abbia il diritto di togliere la vita ad uno dei suoi membri, e di essersi, secondo il suo costume, limitato a parlare del fatto, senza discutere il diritto, cade nello stesso difetto e non va più innanzi dell'altro. Noi non possiamo ricavare alcun profitto dalla sua dottrina.

§. 6.

Opinione di Filangieri.

Riportiamo per intero il ragionamento di Filangieri, il quale se non spiega la stessa teoria, che dovremo in appresso esporre, molto a questa si avvicina.

Ognuno conosce, egli dice, che la società deve avere il diritto di dare la morte a colui, che ha ferocemente attentato alla vita degli altri; ma quando va in cerca di questo diritto, non lo trova. La verità ch'egli vuol vedere, è molto vicina. Discostiamola, e noi la troveremo.

L'uomo fuori della società civile, nello stato della naturale indipendenza (1), ha il diritto alla vita: egli non può rinunziare a questo diritto; ma può egli perderlo? Senza ch'egli rinunzi a questo diritto, può esserne privato? Vi è mai un caso, nel quale un altro può ucciderlo, senza ch'ei data gli abbia la facoltà di farlo?

In questo stato di naturale indipendenza ho io il diritto di uccidere l'ingiusto aggressore? Niuno ne dubita. Se io ho dunque questo diritto sulla sua morte, egli ha perduto il diritto alla sua vita, giacchè sarebbe contraddittorio che due diritti opposti esistessero nel tempo stesso. Nello stato dunque della naturale indipendenza vi sono dei casi, nei quali un uomo può perdere il diritto alla vita, ed altri può acquistare quello di toglierla, senza che alcun contratto sia passato tra questi due. Ma si domanda: questo caso è soltanto quello dell'aggressione e della difesa? Se l'evento corrisponde ai disegni dell'empio aggressore; se l'infelice, ch'egli ha assalito, cade morto sotto i colpi della sua mano omicida, in questo caso, il diritto, che aveva questi acquistato sulla vita dell'aggressore, resta forse

(1) Non dimentichi il lettore che abbiamo altrove combattuto questo falso principio, cioè che l'uomo goda della naturale indipendenza, quando è fuori della società civile.

---

ed i tanti altri mezzi che si presentano acciò gli uomini di lettere possano ricavare comoda sussistenza, fanno sì che senza buoni assegnamenti rendesi difficile trovare dotti insegnanti: dimostrò la verità delle sue asserzioni esponendo, che il maximum dello stipendio conceduto a' professori dell'università di Torino ascende a 5 mila franchi, mentre in Genova non è che di 2500; che nell'istruzione secondaria vi sono professori i quali non ritraggono che sole lire 600 od 800 annue, mentre gli uscieri e gl'invalidi ne hanno 870; che nelle scuole secondarie molti maestri non percepiscono più di ll. 244, e talune maestre hanno il meschino stipendio di sole ll. 69 annue: propose perciò aggiungersi agli stipendii de' professori delle università anche le propine, ossia i proventi che al finire dell'anno scolastico sogliono riscuotere, aumentarsi gli stipendii de' professori secondarii, accrescersi infine il sussidio di 30 mila ll. fissato per l'istruzione primaria, e l'altro di ll. 70 mila progettato per sovvenire i comuni che debbono a loro spese provvedere all'istruzione elementare.

Il sig. Ministro dell' istruzione pubblica mentre lodò la libertà dell' insegnamento, disse che pria d' introdursi questo sistema facea d' uopo di studii profondi per impedire gli abusi che in questa ma-

estinto con la sua morte, o si diffonde egli sul resto degli uomini, ciascheduno dei quali è vindice e custode delle naturali leggi? Dovremo noi supporre che l'aggressore, che aveva perduto il diritto alla sua vita prima di perfezionare il delitto, lo riacquisti dopo che il delitto è consumato? Dovremo noi credere che la stessa causa, il delitto, possa produrre un momento prima ed un momento dopo due effetti diametralmente opposti?

A questa domanda, prosegue Filangieri, il più gran pensatore dell'Europa, l'immortale Locke risponde: « Le naturali leggi, non altrimenti che tutte » le altre leggi che s'impongono agli uomini in » questa terra, sarebbero interamente inutili, se » nello stato di natura niuno avesse il potere di » farle eseguire, e di punire coloro che le violano, » o contro ad un particolare, o contro a tutto il » genere umano, la conservazione del quale è lo » scopo di queste leggi comuni a tutti gli uomini. » Se deve dunque esistere nello stato di natura il » diritto di punire i delitti, è chiaro che ciascheduno deve avere questo diritto sopra tutti gli altri, poichè tutti gli uomini sono naturalmente » eguali, o per dire lo stesso con altri termini, » perchè il diritto, che in questo stato ha uno come » uomo, lo debbono necessariamente avere tutti gli » altri uomini (1) ».

(1) Senza ammettersi l'esistenza di questo comune diritto di punire, Filangieri osserva, nello stato naturale, non si potrebbe mai giustificare il diritto della confederazione di due o più nazioni per far rispettare i loro diritti e punire quella nazione che ardisse di violarli. Le nazioni sono fra loro nello stato di natura, come lo erano gli uomini prima della formazione delle società civili. Non la sola nazione offesa ha il diritto di muover guerra a quella nazione che verso di lei viola il diritto delle genti, ma tutte le altre possono a lei unirsi per quest'oggetto, giacchè ciascheduna nazione è custode e vindice delle leggi dipendenti dal diritto delle genti. Se si concede questo diritto alle nazioni, bisogna concederlo agli uomini nello stato naturale, e se si niega agli uomini, si deve negarlo alle nazioni.

A questo ragionamento di Locke noi possiamo aggiungere un'altra riflessione. La natura non fa cosa alcuna senza un oggetto. Tutto è legato da quella legge di ordine, che regola l'universo. Quelli, che noi chiamiamo fenomeni morali; quei sentimenti, quelle passioni che si destano in noi, senza che noi vi mescoliamo la nostra opera, non sono altro che tanti anelli di quella invisibile catena, che ci conduce ai grandi disegni della natura. Essa, giusta l'espressione di Aristotile, *ha tanti mezzi, quanti sono i suoi fini*, e noi possiamo qualche volta indagare qualche suo fine dalla cognizione di qualche suo mezzo. Quale oggetto potrebbe avere l'odio che in noi si desta contro il reo di un delitto, che non interessa nè noi, nè i nostri parenti, nè i nostri amici? Chi di noi non soffre nel vedere impunito un delitto? Chi di noi non gode, quando la giustizia ne condanna il reo alla meritata pena? Chi di noi al racconto di qualche atroce reato non vorrebbe avere tra le mani l'empio che l'ha commesso, per vendicare il torto che ha recato all'infelice che noi neppure conosciamo? Se vogliamo essere sinceri, noi dobbiamo confessare, che niun motivo di privato interesse si presenta a noi in quel momento.

Se la natura non avesse dunque dato che al solo offeso il diritto di uccidere l'aggressore, a che gio-

---

teria potrebbero farsi: doversi lasciare l'istruzione elementare a carico de'comuni, ed essere perciò sufficiente la somma proposta nel bilancio: non potersi disconvenire circa la necessità di aumentare gli stipendii de' professori addetti all'istruzione secondaria, ma non esser giusto che si stabilisse una legge generale per tutti, poichè trovandosi tra essi anche degli ecclesiastici i quali godono de' proventi del loro ministero, con questa legge si verrebbero ad introdurre delle disuguaglianze nella condizione finanziera de' vari professori: finalmente parlando delle propine disse che queste dovevano considerarsi come una retribuzione, la quale cesserebbe di avere effetto appena quei proventi venissero incorporati nello stipendio, e ne facessero parte integrante.

Posto così termine alla discussione generale, si passò all'esame della prima categoria riguardante il personale del ministero dell' istruzione pubblica, pel quale il progetto ministeriale chiedeva l'assegnamento di ll. 80 mila, ridotto poi dalla Commissione a ll. 73. 440, cui poi il relatore venne ad aggiungere altre lire 600 per pagamento di un usciere. Rispetto a questa categoria osservava l'onorevole Angius; essere eccessiva la somma richiesta; doversi fare sulla medesima una riduzione affine di ottenersi de' risparmii, e convertire le somme

vava inspirare nell'animo degli altri un odio così determinato contro di lui? L'amore della propria esistenza non sarebbe stato forse, in questo caso, sufficiente per corrispondere al suo disegno? Se la natura c'inspira dunque questo sentimento, è da supporsi che nello stato naturale essa, non solo avea dato a tutti gli uomini il diritto di punire i delitti, ma aveva aggiunto a questa concessione uno sprone per indurli ad esercitarlo. Caino intriso nel sangue del suo estinto fratello, allorchè diceva: *il primo che m'incontrerà, sarà il mio carnefice*, ei manifestava bastantemente la coscienza ch' egli aveva della esistenza di questo diritto, e dell'impegno che ciascheduno doveva avere di esercitarlo.

A che giovava infatti dare all'uomo tante obbligazioni, senza dargli contemporaneamente un freno per impedirne la violazione? A che giovava dargli tanti diritti, e negargli poi quello ch' era assolutamente necessario per indurre gli altri a rispettarli?

La legge di natura sarebbe stata una legge assurda, se avesse negato all'uomo questo diritto (1). L'imperfezione dello stato naturale non derivava dunque dalla deficienza del diritto di punire, ma dalla deficienza dei mezzi ossia della forza necessaria per far valere, per esercitare in tutti i casi questo diritto. Nel caso nostro, per esempio, se la moglie dell'infelice che è morto sotto i colpi del suo aggressore, non trovasse chi fosse abbastanza forte per uccidere l'omicida del suo sposo; se niuno volesse esercitare contro di lui il diritto, che ciascheduno ha su di lui acquistato dopo il delitto; se una turba di parenti valorosi e forti difendessero la sua impunità; invano la desolata moglie ricorderebbe agli altri uomini il loro diritto; invano le sue lagrime risveglierebbero nei loro cuori intimoriti quel sentimento, col quale la natura da sè sola gli avrebbe in altre circostanze indotti a vendicarla: l'assassino, protetto dalla preponderanza della forza, resterebbe sempre impunito, ed ogni intrapresa contro di lui non farebbe altro che moltiplicare le vittime della sua perfidia e gli esempi perniciosi della sua impunità.

Ora questa imperfezione dello stato naturale è stata corretta nello stato civile. In questo stato non si è creato un nuovo diritto, ma si è reso sicuro l'esercizio dell'antico. In questo stato non è più un privato che si arma contro un altro privato, per punirlo di un delitto che ha commesso; ma è la società intera: il depositario della forza pubblica è quello che esercita questo diritto, del quale gl'individui si spogliarono per investirne tutto il corpo, ossia il sovrano che lo rappresenta.

Nè questa cessione si fece in un istante. Dovette passare lungo tempo, prima che gli uomini si spogliassero dell'esercizio di un diritto così caro all'uomo. Questo non si andò perdendo che per gradi quasi insensibili.

Riassumiamo dunque quanto si è detto.

L'uomo nello stato naturale ha il diritto alla vita: egli non può rinunziare a questo diritto, ma può perderlo coi suoi delitti.

(1) Se essa mi obbliga a far rispettare i miei e gli altrui diritti, essa mi deve dare il diritto di far uso dei mezzi necessarii per ottenere questo fine, e tra questi mezzi il principale sono le pene. Volfio dimostra evidentemente questa verità, facendo derivare da questa obbligazione il diritto di punire. Forse questi stessi principii hanno fatto dire a Malebranche, che l'inflizione delle pene è piuttosto un dovere del principato che un diritto.

---

superflue e meno necessarie in aumento di quelle categorie che fossero di maggior utilità ed interesse; bastare al disimpegno degli affari del ministero la metà degli impiegati attuali, ed infatti pochi anni sono bastava il Presidente capo della riforma coadiuvato da soli quattro assistenti; doversi infine sopprimere la segreteria della Commissione permanente. perchè compresa in quella del ministero pubblico, e perciò affatto inutile.

Il sig. Berti propose la soppressione di due altre segreterie; l'una del consiglio generale delle scuole di metodo ed elementari, l'altra della Commissione permanente delle scuole secondarie: al quale avviso accederono i signori Pateri e Viora. Il signor Balbo convenne in massima circa la soppressione, ma si avvisò non esser opportuno di farsi nel presente bilancio.

Contraria fu l'opinione del signor Mameli, del signor Ministro dell'Istruzione pubblica, e del signor Demaria relatore della Commissione; e la Camera dopo lunga discussione ammise la proposta categoria nella cifra indicata di sopra.

Formarono oggetto di animate discussioni le successive categorie sino alla decimaquarta, che vennero poi approvate dall'adunanza nelle somme rispettivamente proposte dalla Commissione. Se non

Tutti gli uomini hanno in quello stato il diritto di punire la violazione delle naturali leggi; e, se la violazione di queste ha reso il trasgressore degno della morte, ciaschedun uomo ha il diritto di togliergli la vita. Or questo diritto che nello stato della naturale indipendenza ciascheduno aveva sopra di tutti, e tutti avevano sopra ciascheduno, è quello che nel sociale contratto si è trasferito alla società; si è depositato nelle mani del sovrano. Il diritto dunque che ha il sovrano d'infliggere, così la pena di morte come qualunque altra pena, non dipende dalla cessione dei diritti che ciascheduno aveva sopra sè medesimo, ma dalla cessione dei diritti che ciascheduno aveva sopra degli altri. Nel mentre che io ho depositato nelle sue mani il diritto ch'io aveva sulla vita degli altri, gli altri gli hanno contemporaneamente trasferito quello ch'essi avevano sulla mia; ed ecco come io e gli altri, senza cedere il proprio diritto alla vita, siamo esposti ugualmente a perderla, quando cadremo in quelli eccessi, contro i quali l'autorità legislativa ha minacciata la pena di morte.

§ 7.

Confutazione della teoria di Filangieri.

Filangieri volle con nobile coraggio combattere l'opinione di Beccaria, e dimostrare che nella società esista il diritto di punire nella vita. Ma siccome in quei tempi la idea di un contratto, onde provvenivano tutti i diritti e i doveri sociali, era dominante, così i più chiari intelletti furono deviati dalla verità dietro la scorta di questo falso principio. Si volea sapere se la società avesse diritto d'infliggere la pena di morte. Beccaria, per rispondere negativamente al quesito, osservò che l'uomo non avea potuto consentire che tra i sociali patti si scrivesse quello, in virtù del quale la società avesse avuto in taluni casi legittima facoltà di esigere il sacrifizio della di lui vita.

Filangieri emise una opposta sentenza. Egli cominciò dallo stabilire una grande verità, dicendo che l'uomo ha natural diritto alla vita, e che quantunque non possa rinunziare a questo diritto, vi sono dei casi nei quali può esserne privato. Da questo principio provenivano direttamente le conseguenze, che lo avrebbero condotto a dimostrare l'esistenza del diritto sociale in quistione. Ma egli si allontanò dalla sua premessa, e diciamo così, fu costretto a torcere il suo ragionamento per annodarne le prime fila, da lui con maestria ordinate, all'estremo del contratto sociale. Insomma, posto che l'uomo, senza che abbia data l'autorità di privarlo della vita, possa in taluni casi perdere questo diritto, egli si trovò nella necessità di accordare cotesta perdita di diritto con la opinione in lui predominante ch'ella non potesse avvenire, senza una cessione qualunque fattane al corpo sociale. In conseguenza si osserva in tutto ciò, ch'egli espose, lo sforzo con cui volle congiungere la verità prima da lui fondata col falso principio, che ogni diritto sociale derivi da una cessione fatta dall'uomo alla società in virtù del tacito od espresso contratto passato tra essi.

Il caso, in cui l'uomo può essere privato della vita senza che abbia rinunziato a questo diritto, è quello in cui si faccia ingiustamente aggressore di

---

che la sesta, per la quale la Commissione avea progettato la cifra di lire 6,270, fu a proposizione del sig. Cadorna ridotta alla metà da destinarsi agli stipendi degl'impiegati addetti alla segreteria del Consiglio generale delle scuole di metodo elementare in Torino.

La decimaquinta e decimottava categoria, proponente l'onorevole Berti, furono riunite in una discussione comune, come quelle che si riferivano ad oggetti strettamente collegati tra loro. La prima risguardava gli stipendi del personale de' professori e di altri impiegati addetti alle quattro università di Torino, Genova, Cagliari e Sassari; e l'intera somma proposta dalla Commissione, che aveva alquanto ridotta quella del ministero, ammontava a L. 288,234 98: la seconda rifletteva gli assegnamenti che tengono luogo di propine a' professori, ed il totale di questa categoria ascendeva a lire 195,250 75.

Il signor Rulfo lamentò la tenuità degli stipendi che si pagano a' professori, non esclusi quelli dell'università; invitò il Ministero a proporre nel bilancio 1852 un aumento, ed a meditare seriamente se non sia più utile all'interesse delle finanze di assegnare una dotazione fissa a beneficio dell'università la quale ne assumesse l'amministrazione, e provvedesse a tutti i suoi bisogni, anzichè accordarle somme speciali per ciascuna categoria.

un altro uomo e lo minacci nella vita. L'aggredito ha allora il diritto di respingerlo, e se non può farlo con altro mezzo che con l'ucciderlo, ha il diritto di dargli la morte; se l'uno ha diritto alla morte dell'altro, l'altro, secondo Filangieri, ha perduto il diritto alla sua vita, imperocchè due diritti opposti non possono esistere nel tempo stesso. Ciò posto, è mestieri fare un nuovo passo nella curva del ragionamento, e dire che colui, il quale nel caso dell'aggressione abbia perduto il diritto alla sua vita, non possa, anche cessato questo caso, riacquistarlo mai più. Essendo egli dunque un uomo che vive, senza che abbia il diritto di vivere, si passa a conchiudere che chiunque lo uccide, non venga a violare alcun diritto. E dappoichè si ammette che ciascun uomo sia vindice e custode delle naturali leggi, si deduce che ciascun uomo abbia il diritto di punire chi le infrange. Pervenuti a questo punto, dobbiamo fare solo un altro passo per trovarci di fronte al contratto sociale, mercè il quale si sostiene che si sia trasferito alla società quel diritto che ciascheduno ha sopra tutti, e tutti hanno sopra ciascheduno. In sostanza, il diritto che nella sovranità si vuole riconoscere, cioè quello d'infliggere così la pena di morte come qualunque altra pena dovea pei partigiani del patto sociale essere necessariamente un diritto alla società trasferito dagli uomini; e siccome Filangieri non potè ammettere che il diritto trasferito fosse quello che ogni uomo ha sopra sè medesimo, ebbe il bisogno di fare un largo giro per provare ch'esso invece fosse il diritto che ogni uomo ha sopra gli altri.

Esaminiamo partitamente questa dottrina.

Non insistiamo sulla falsa distinzione tra lo stato di società e quello di naturale indipendenza, imperocchè troppo ne abbiamo favellato in altro luogo. L'uomo è nato per la società e nella società, comechè si voglia supporla incipiente e imperfetta: egli non si trovò giammai nello stato di compiuto isolamento. Siccome il braccio di un bambino non cessa di essere un braccio, quantunque non abbia la vigoria di quello di un atleta robusto, così la rozza società non cessa di essere tale, sebbene non possa paragonarsi alla società civile. L'umana indipendenza consiste nel libero esercizio del proprio giusto diritto; ed essa è nulla nello stato di barbarie, dove la forza brutale soffoca ogni diritto; comincia ad aver consistenza dal momento in cui l'ordine sociale viene ad essere stabilito, e maggiore si fa a misura che questo si estende e invigorisce.

Dunque noi ammettiamo la società nata con l'uomo; e la storia della umanità riguardiamo come la storia del sociale progresso. Lo stato di naturale indipendenza, del quale parla Filangieri, è quello di rozza e incipiente società, ossia quello stato primitivo in cui gli uomini si trovarono ravvicinati, senza che l'ordine sociale fosse stato ancora introdotto fra loro. In sì fatta posizione abbiamo noi il diritto di uccidere l'ingiusto aggressore? Niuno ne dubita: la vita è un fine della natura, la quale ci dà il diritto di avvalerci di quei mezzi da lei disposti e tendenti a conservarci. Se dunque abbiamo diritto sulla morte del nostro aggressore, questi, secondo Filangieri, ha perduto il diritto alla sua vita, giacchè sarebbe contraddittorio che due diritti opposti esistessero nel tempo istesso. Arrestiamoci qui, imperocchè a noi sembra che l'illustre pub-

---

L'onorevole signor Berti osservò che le cattedre di belle lettere godono propine inferiori a quelle delle altre facoltà; che sarebbe necessario pareggiarsi tutte; ed infine insistè che le propine formassero parte integrante dello stipendio. Il qual parere fu avvalorato dal signor Cadorna, facendo tra l'altro riflettere che questo sistema offrirebbe a'professori il vantaggio di poter conseguire le giubilazioni su di una base più ampia.

Questo avviso sostenuto dai deputati Pescatore, Michelini, Pateri, e Mellana; e combattuto dal Ministro dell'istruzione pubblica, da'signori Menabrea e Demaria, incontrò favore nella Camera, che riunendo le somme proposte per le due categorie, venne a formare una sola in ll. 478,415. 75: Per effetto di questa determinazione della Camera, le propine si uniranno agli stipendii, e si confonderanno con essi.

Nel discutersi le categorie 16 e 17, destinate, l'una agli stipendii del personale addetto agli oratorii, alle congregazioni e conferenze morali nella somma di lire 8,790, e l'altra al materiale degli oratorii, delle congregazioni e funzioni sacre in ll. 7,599. 40, l'onorevole Polto si oppose alla riduzione di lire 900 proposta dalla Commissione alla prima di queste due categorie. Per contrario il sig. Mellana fu di avviso doversi sopprimere l'una e

blicista voglia con molto semplici parole nascondere una grande confusione d'idee.

L'uomo non può conseguire lo sviluppamento della intelligenza e la conservazione dell' individuo, se non mediante l'attività dei poteri ond'è fornito; i quali poteri non possono svilupparsi in virtù degli sforzi di un uomo solo, ma vi occorre l'azione simultanea di tutti gli uomini coesistenti; vi occorre un insieme di tutti gli atti modellati sulle relazioni naturali esistenti fra gli esseri insieme congregati, i quali scambievolmente si aintano ad acquistare ciò che forma lo scopo di un desiderio comune. Deve dunque necessariamente tra loro aver luogo un'azione e reazione degli uni su gli altri, ed un obbligo reciproco di fare o di omettere alcuna cosa. Ecco la serie degli umani diritti e doveri.

Ma noi finora non abbiamo che una idea astratta dei diritti e doveri. Sì fatti diritti non sono che forze concedute all'uomo dalla natura, mediante il cui esercizio può quegli procacciarsi il proprio ben essere. Abbiamo per altro veduto in altro luogo, che un diritto non ha valore, se non in quanto procura utilità; la quale utilità non si può ricavare che dall'oggetto su cui il diritto si versa. Abbiamo ancora detto altrove, che il diritto, considerato nell'uomo isolato, non è che una pura relazione morale, un rapporto astratto di necessità ad ottenere conservazione, perfezione e felicità; ma che non si rende pratico se non quando diviene un potere effettivo e fondamentale di fare; ch'esso non acquista un tale potere attivo a soddisfare le umane esigenze, senza il soccorso della colleganza sociale; che, in conseguenza, acciò il diritto possa in alcuna maniera operare l'utilità determinata dall'ordine morale, occorre che l'uomo viva nel seno della società; che quando si voglia supporlo isolato, è impossibile che riesca nel fatto a procacciarsi sicurezza, ben essere e perfettibilità adattata alla sua costituzione e ai suoi naturali bisogni.

Ciò posto, noi domandiamo: l'ordine sociale è in qualche modo stabilito? Il soccorso qualunque della sociale colleganza esiste? Nell'affermativa, noi abbiamo diritti pratici, e le forze dateci dalla natura sono poteri effettivi ed efficaci più o meno bene a soddisfare le nostre naturali esigenze. In questo caso con l'ordine sociale è stato stabilito l'ordine dei doveri e diritti scambievoli. In questo caso è giusto dire con Filangieri che sia contraddittoria la coesistenza nel tempo stesso di due diritti opposti.

Ma se l'ordine sociale non è stato ancora stabilito affatto? Se il soccorso della social colleganza non esiste? Se noi ci rattroviamo in quello stato, che Filangieri chiama di naturale indipendenza? In questo stato i nostri diritti non sono altro che pure relazioni morali, puri rapporti astratti di necessità ad ottenere conservazione, perfezione e felicità. I nostri diritti non sono pratici; non sono un potere effettivo e fondamentale di fare. Noi non abbiamo diritti che possiamo tradurre in atto. Noi non abbiamo che potenze e forze sempre attive, le quali niuno impedimento ritrovando, ed a niuna regola obbedendo, tendono indeterminatamente ad estendere la loro attività; e non avendo limiti nè freno, ad estremi punti pervengono. Di questo modo gli uomini, viventi senza prefisso e comune scopo, e ciascuno di essi ritraendo a sè ogni cosa, in una vicendevole e continua guerra consumano la loro

---

l'altra, e lasciarsi nel bilancio quella somma che sarà reputata necessaria affinchè i detti oratorii possano continuare sino al termine del corrente anno scolastico, e si possa altresì provvedere alla giubilazione delle persone che vi si trovano addette.

Il relatore sig. Demaria combattè ambedue queste opinioni; ed il signor Menabrea dichiarando essere le sue convinzioni affatto contrarie a' principii del signor Mellana, si fe' l'interprete delle intenzioni de' padri di famiglia, i quali mandano i loro figli alle università non solo per apprendere le scienze, ma anche per ricevere una sana educazione religiosa; quindi il governo si renderebbe colpevole qualora abbandonasse questi giovani a sè stessi.

La proprosta Mellana, osteggiata anche dal signor Ministro della pubblica istruzione e dall'onorevole conte Balbo, venne respinta dalla Camera, che adottò le somme assegnate alle due categorie colla riduzione indicata dalla Commissione.

Approvata in seguito senza contrasto la categoria decimanona per la somma di lire 10,472. 38 sotto il titolo di « emolumenti concernenti la sanità pubblica per Torino e Genova » si passò a discutere la categoria vigesima, alla quale sono assegnate II.

vita. E se questo violento stato dovesse sussistere, gli esseri vedrebbero ben presto la loro totale distruzione.

Supposti dunque gli uomini nello stato così detto di naturale indipendenza, i diritti sono pure relazioni astratte tra l'individuo e le leggi universali di natura; nell'atto pratico non si vedono agire che forze, le quali, prive d'impedimento e di regola, si urtano fra esse continuamente. Noi non abbiamo dunque alcuna maraviglia ch'esse, quantunque opposte, esistano nel tempo stesso.

Ma in questo primitivo stato di caos naturale e morale la specie umana non potè a lungo rimanere. La natura, che voleva la conservazione della sua opera, dispose che l'economia dell'universo fosse necessariamente diretta con ordine ed armonia. Questa gran legge di ordine scrisse, come abbiamo detto altrove, nella proprietà o nello istinto che ciascun essere possiede di provvedere alla propria conservazione; proprietà o istinto di conservazione che nel mondo fisico si chiama forza concentrica, amor proprio nel mondo morale. Per essa fu disposto che ciascun essere rimanesse ristretto nella propria sfera, e che non potesse uscirne per invadere le forze e potenze formanti l'esistenza di un altro essere, senza che questo resistesse e respingesse la invasione. Le azioni dell'uno furono dunque circoscritte dalle reazioni dell'altro. E ciascuno per l'istinto di conservarsi rispettando la conservazione altrui, dispose la natura che si pervenisse a conseguire la conservazione del tutto. Questa gran legge dell'ordine fu appoggiata da una sanzione penale. La reazione dell'essere invaso dovea produrre un danno all'invasore. Se questo persisteva nell'urto, era finalmente distrutto. Il deterioramento del proprio stato era proporzionato all'offesa.

Gli uomini dunque non sono più da noi considerati nello stato primitivo di caos naturale e morale: bensì li consideriamo sottoposti a questa legge di ordine. Un individuo, in luogo di rimanere in quella sfera, dove le sue forze possono legittimamente esercitarsi, ne esce per invadere le forze e potenze formanti l'esistenza di un altro individuo; questi ha il diritto di resistere e di respingere l'invasione: ecco una opposizione. Ma si noti che cotesta opposizione non esiste tra due diritti, come asserisce Filangieri; ma bensì tra il diritto dell'individuo invaso, e le forze e potenze dell'invasore agenti indeterminatamente, cioè al di là del proprio diritto. Il primo in difesa del proprio diritto reagisce contro l'invasione, ossia contro una forza che estende la sua attività oltre il giusto confine, e non già contro un altro diritto. Egli può reagire fino a quel punto in cui vede posto in salvo il suo diritto. E per garantirne l'integrità, può usare di tutti quei mezzi che sono assolutamente necessari al conseguimento del suo fine. L'aggressore che non ha la facoltà d'invadere le forze formanti l'esistenza altrui, ha sempre per altro facoltà di conservare le forze formanti la propria esistenza. L'atto della invasione soltanto è in contrasto col diritto altrui. Contro quest'atto d'invasione si può unicamente reagire dall'aggredito. Lo ripetiamo: qui non abbiamo due diritti in opposizione; bensì un diritto contro un abuso di forza. L'aggressore conserva il diritto alla propria vita anche allora che abusa della propria forza. E se può essere impedito in ciò che illegittimamente opera, ciò non compromette quelle facoltà che legittima-

---

37,640 pel personale delle scuole universarie delle provincie componenti il circondario dipendente dalla università di Torino. La discussione di questa categoria ha fatto sorgere la controversia gravissima, se nell'insegnamento universario debba comprendersi la teologia, e se questa facoltà debba insegnarsi nell'università di Torino, e quindi anche ne' capoluoghi di provincia. Questa quistione suscitò l'altra, se le scuole teologiche de' seminarii debbano essere a carico dello Stato, ed invigilate da esso, o se debbano rimanere a cura dei vescovi senza che lo Stato vi eserciti alcuna ingerenza. Il secondo parere fu propugnato dall'onorevole Angius, il quale sostenne appartenere ai vescovi l'insegnamento religioso, e l'esclusiva ingerenza degli studi ecclesiastici; e doversene perciò occupare essi soltanto, non lo Stato. Alla stessa opinione accedè il signor Ministro di agricoltura e commercio, il quale con lungo discorso cercò dimostrare, che la sorveglianza del governo sull'insegnamento teologico ne' seminarii rendesi impraticabile, perchè i mezzi che dovrebbero impiegarsi per questa vigilanza sarebbero tali, che nè il ministero potrebbe ammettere, nè il Parlamento sanzionare; e che oltre a ciò, riuscirebbe dannosa per la ragione che tenderebbe ad allontanare il clero dall'amore delle libere istituzioni che reggono il paese.

mente possiede. Si può costringerlo ad uscire dalla sfera della esistenza altrui, nella quale indebitamente vuol penetrare; ma questa sua enormezza non gli toglie l'inviolabilità inerente alla propria sfera di esistenza. E se havvi un caso, nel quale egli può essere leso nelle facoltà che legittimamente possiede; se altri può giustamente penetrare nella sfera della di lui esistenza, questo caso si verifica quando la reazione contro la di lui invasione ha assolutamente bisogno di ricorrere a questo mezzo estremo per far salvo il diritto minacciato. In questo caso un diritto è necessariamente sacrificato alla salvezza dell'altro. L'aggressore è immolato, non perchè egli abbia perduto il diritto alla vita, ma perchè la sua distruzione è un mezzo disposto dalla natura e comandato dalla necessità per garantire un diritto pericolante.

Noi parliamo di cose molto metafisiche; cerchiamo di renderle quanto più chiare è possibile; nulla rilevando che si possa farci rimprovero di arrestarci troppo sullo stesso argomento. Due uomini si trovano in pericolo; entrambi hanno diritto alla conservazione della propria vita; intanto è inevitabile che l'uno perisca, acciò l'altro sia salvo: ecco due diritti uguali in opposizione tra loro.

Un uomo si avventa sopra un altro uomo per ucciderlo. Entrambi hanno diritto ugualmente alla conservazione della propria esistenza. Non pertanto il primo vuole attentare alla esistenza del secondo. Qui non abbiamo un contrasto tra due diritti d'esistenza; bensì il contrasto esiste tra il diritto dell'aggredito alla propria vita, e l'eccesso di attività che l'aggressore concede alle proprie forze. Questo eccesso dev'essere represso fino al punto che il diritto minacciato riesca a salvarsi. Ciò ottenuto, tutto rientra nel primiero stato. L'aggressore non ha perduto affatto il diritto alla sua vita per l'atto dell'aggressione. Quando l'aggredito possa respingerlo, senza attentare alla vita del suo nemico, è in obbligo di farlo, e di rispettar nel nemico il diritto alla vita: tanto egli è vero che questi non lo ha perduto per effetto dell'eccesso a cui si è abbandonato. Si distingua dunque in lui il diritto alla propria vita dall'abuso riprovevole delle sue forze che esercita. Se è entrato nel terreno altrui, ciò importa che possa esserne respinto, ma ciò non dice che per quell'atto egli abbia perduto il diritto a conservare il proprio terreno. L'aggredito reagisce contro l'attentato che minaccia la sua esistenza: ecco il suo diritto. E se può farlo col mezzo della fuga, o col disarmare il suo avversario, ha preciso dovere di attenersi a questi mezzi, e di rispettar la vita dell'avversario, il quale dunque non ne perde il diritto pel fatto dell'aggressione, ma lo conserva sempre, e solo allora può essergli strappato, quando il sacrifizio del suo diritto sia l'unico e necessario mezzo di garantire il diritto dell'aggredito.

Non si dica dunque con Filangieri: se io ho il diritto sulla morte dell'aggressore, questi ha perduto il diritto alla sua vita, e non può riacquistarlo mai più. Noi domandiamo: quando un uomo si avventa sopra un altro, lo stende per terra, gli appunta un coltello alla gola, e sta lì lì per trapassarlo, l'infelice che giace, ha diritto di prevenire il suo nemico e di ucciderlo? Niuno può dubitarne. In quel momento dunque l'aggressore ha perduto o no il diritto alla sua vita? Filangieri ci risponde che lo ha certamente perduto. Ora noi continuiamo

---

Uniforme fu l'avviso del signor conte Balbo che sostenne; dovere la libertà politica conceduta da Carlo Alberto ricevere ampia applicazione, ed estendersi alla libertà di commercio, di agricoltura, di religione, e d'insegnamento; e quest'ultima doversi applicare non meno all'insegnamento universario, che al secondario e primario.

Nè dissimile fu l'opinione del signor Menabrea che disse, essere dovere de' governi costituzionali di garantire tutte le libertà, tra le quali la più sacra è certamente la religiosa; nè una forma di governo può farsi amare colla violenza, ma col rispettare i dritti di ciascuno.

Il sig. Ministro della pubblica istruzione fe' differenza tra l'insegnamento teologico nell'università di Torino, e quello de' capoluoghi di provincia. Quanto al primo disse, esser tutti di accordo che si debba conservare, perchè nell'università centrale deve insegnarsi tutto lo scibile, di cui forma parte integrante la teologia, nella quale non si vede soltanto l'insegnamento scientifico, ma benanco il politico. Rispetto al secondo dichiarò essere più difficile a sciogliersi la quistione, perchè ne' capoluoghi di provincia lo studio della teologia si riferisce principalmente al dogma, ha attinenza colle cose religiose anzichè colle politiche, e la cura si dovrebbe

a interrogare: se in quel momento stesso l'aggredito con un destro moto riesce a disarmare il suo nemico, ha egli allora il diritto di ucciderlo? No, udiamo sclamare. E se egli per ira si avventasse a sua volta per ucciderlo, vogliam sapere, il primo aggressore avrebbe egli il diritto di difendersi, e potendo, di evitare la morte col darla? Sì, udiamo soggiungere. Ma come avviene tutto ciò, se si ammette che il primo aggressore avea già perduto il diritto alla sua vita? Non possiamo noi dunque rivolgere contro Filangieri le sue medesime parole, e dichiarare impossibile che un diritto perduto nell'atto di perfezionare un delitto si riacquisti dopo che il delitto è stato distornato, imperocchè una stessa causa non può produrre, un momento prima e un momento dopo, due effetti diametrálmente opposti? Dietro questi principii, dovremmo dire, in contrario di ciò che di sopra abbiamo udito affermare, che l'aggressore, il quale ha già perduto il diritto alla vita, possa essere, quando sia disarmato, legittimamente ucciso, e più non abbia facoltà di difendere quel suo diritto smarrito per sempre.

Si potrebbe obbiettare a questo nostro ragionamento, che anche noi riconosciamo il caso in cui il sacrifizio del diritto dell'aggressore, essendo necessario mezzo di garantire il diritto dell'aggredito, sia legittimo. In questo caso dunque noi dovremmo convenire che il primo abbia perduto il suo diritto, imperocchè s'egli lo conservasse, non si potrebbe concepire in qual modo l'aggredito avrebbe la facoltà di ucciderlo. Questi frattanto può essere immolato, senza che abbia avuto l'agio di esercitare la sua facoltà; ma un diritto, il cui esercizio è stato impedito, non cessa di essere un diritto. Dunque dovremmo nel caso sopra accennato ammettere la teoria del Filangieri, il quale dice che quando l'evento corrisponda ai disegni dell'empio aggressore; quando l'infelice, ch'egli ha assalito, cada morto sotto i colpi della sua mano omicida, il diritto, che avea questi acquistato sulla vita dell'aggressore, non resta estinto con la sua morte. Il delitto non potrebbe in due circostanze diverse, ossia nell'atto di perfezionarlo e dopo la sua consumazione, produrre due effetti diametralmente opposti, vale a dire non potrebbe prima far perdere e poi riacquistare all'aggressore il diritto alla vita.

Noi non sappiamo concepire perchè in due circostanze diverse non potrebbero esistere due diversi ed anche opposti diritti.

I diritti sono relativi alla giustizia, ossia alla uniformità con l'ordine. Siccome dunque nuove relazioni si verificano, nuovi fatti si presentano, purchè sieno fondati sopra l'ordine di natura e si ottengano come uno sviluppamento di questo, le dette nuove relazioni e fatti danno origine a nuovi diritti. Gli uomini sono esseri perfettibili. Coi progressi della loro perfettibilità si sviluppano una infinità di posizioni differenti. Queste nuove posizioni svolgono nuovi fini, i quali sono sempre derivativi e subordinati all'ordine di natura. Avveratosi lo svolgimento di certi determinati fini o di una certa serie di relazioni, ecco nate le circostanze per cui nuovi diritti si mostrano. L'uomo non può a suo capriccio creare diritti, perchè non può creare relazioni, fatti, fini e circostanze, le quali non sieno subordinate all'ordine universale delle cose; ma supposta una serie qualunque di relazioni esistenti nel fatto, nè pure può stare che a capriccio di lui esistano o

---

perciò lasciare ai vescovi. Non pertanto anche lo Stato dovrebbe avervi ingerenza, ma la sua sorveglianza sarebbe più apparente che reale, più illusoria che effettiva, soprattutto ne' luoghi lontani dal centro. Opinava adunque il Ministro di rimandarsi ad altro tempo questa grave discussione affine di potersi prendere una deliberazione matura quando si presenterà il nuovo ordinamento degli studi.

Al contrario molti onorevoli membri della Camera propugnarono acremente il principio della sorveglianza che il governo deve esercitare sulle scuole teologiche. Il signor Asproni rispondendo al Ministro di agricoltura e commercio che reputava impraticabile siffatta sorveglianza, osservò che ne' seminarii le scuole sono pubbliche: ora come mai sarà impráticabile in una pubblica scuola la vigilanza del governo?

Il signor Berti anche in risposta al discorso del cennato Ministro disse: finchè la chiesa veste un colore politico, finchè essa ha un governo in contraddizione col nostro, sarebbe cosa perniciosissima concedere al clero la libertà d'insegnamento.

Nè diverso fu il concetto espresso dai signori Sineo e Ravina. Il primo disse: « se nelle scuole di teologia non si trattasse che del semplice dogma, non farebbe bisogno che il governo se ne occupasse,

non esistano i diritti correlativi. E se per avventura due fatti opposti si succedono, due opposte relazioni e fini si sviluppano, niun uomo può impedire che due opposti diritti, ciascuno relativo ad uno di quei fini, si manifestino. Dalle quali cose bisogna desumere che ogni diritto ha la sua fonte, la sua cagione, ossia deriva dal fine sviluppatosi dietro una relazione di fatto conforme all'ordine di natura. Laonde niun diritto esiste, quando sia cessata la cagione che gli ha dato origine; e niun diritto può rimanere lo stesso di quello di prima, quando una diversa cagione si sia presentata, originante un diritto diverso.

Applichiamo questi indeclinabili principii alla nostra quistione.

È egli vero ciò che dice Filangieri, che il delitto sia la cagione, onde l'aggressore, prima di perfezionare il suo attentato, perde il diritto alla vita? Non lo crediamo. Il delitto è un' azione contraria alle leggi dell'ordine, le quali prescrivono che ciascun uomo, rispettando il principio comune della ugnaglianza di diritto, agisca entro certi confini: il delitto oltrepassa questi confini. Il diritto naturale, che da questo eccesso di attività conceduto alle proprie forze deriva, è quello soltanto di respingere l' aggressore fino al punto che rientri nella sua sfera. Se l'aggredito acquista il diritto di uccidere il suo avversario, un tale diritto non proviene direttamente dal delitto. Un uomo minaccia un altro uomo: ecco una posizione di fatto. La relazione, che si manifesta, è tra l'abuso della forza dell'uno e il diritto dell'altro alla propria conservazione. Il fine, che si sviluppa, è che la conservazione di quest' ultimo si ottenga; il mezzo che si possiede per conseguire il detto fine, è quello in generale di respingere l'aggressione. Il diritto, che vi è relativo, è quello di respingerla.

L'aggressione perviene a tale punto, che il diritto minacciato non ha altro mezzo di garantirsi, tranne quello di uccidere l'aggressore. Questi allora perde il diritto alla sua vita, e l' infelice, ch' egli vuole immolare, acquista quello di dargli la morte. La posizione di fatto ha subita una modificazione. La relazione, che si manifesta, è tra un diritto che vuol conservarsi ed un diritto che per la conservazione di quello deve necessariamente essere immolato. Il fine, che si sviluppa, è che la conservazione del primo si ottenga. Il mezzo unico, che si possiede per conseguire il detto fine, è quello d'immolare il secondo diritto. Il diritto, che vi è relativo, è quello di consumare un tale sacrifizio.

Il diritto dunque di uccidere l'aggressore non proviene direttamente dal delitto; questo non n'è l'immediata cagione: bensì proviene da quella posizione di fatto, la quale ha sviluppato un fine, per lo conseguimento del quale non havvi assolutamente altro mezzo, tranne quello di dar morte al proprio avversario. La cagione di un tale diritto è dunque la conservazione dell'individuo aggredito, a tale punto ridotta che non può ottenersi, che con l'esercizio del diritto in esame. Supposta una cosiffatta relazione di fatto, non può stare che cotesto diritto, il quale vi è relativo, esista o non esista a capriccio dell'uomo.

Una nuova modificazione succede in quella posizione di fatto. L'individuo aggredito perisce sotto i colpi della mano omicida. Il diritto di uccidere l'aggressore, prima che il delitto fosse perfezionato,

---

ma potendosi svolgere dottrine contrarie alle nostre libertà, perchè non vorrà esso usare alcuna sorveglianza? » Niente di più vero, soggiunse il signor Ravina, che le dottrine del governo romano sono contrarie alle nostre istituzioni. Si è da otto secoli a questa parte che la corte di Roma si oppone allo sviluppo della libertà de' popoli: ed infatti se svolgiamo la storia, vedremo che i dettati più sacri della nostra religione santissima furono convertiti in istrumenti di despotismo. Non solo il governo ha il diritto, ma lo stretto dovere di conoscere ciò che dai preti s' insegna ne' seminarii.

Furono quindi proposti parecchi ordini del giorno, ma ritirati essi in parte da' proponenti, ed altri respinti dalla Camera, venne adottata la categoria ventesima giusta il progetto della Commissione.

In simil modo fu approvata la categoria 21.ma portante la modica somma di 1000 lire, destinata al materiale delle scuole universarie.

Poscia fu discussa la susseguente categoria vigesimaseconda, gravata della somma di ll. 229,980. 26 assegnata al personale de' collegii reali di Torino e delle provincie. L' onorevole deputato Cadorna, sostenuto da' signori Risotti, Berti, Chiò proponeva aumentarsi questo fondo di altre lire 30,600 affine di aggiungersi pel corrente anno lire dugento allo

non derivava direttamente ed immediatamente dall'abuso di forza trascendente i giusti confini; bensì derivava dal fine della conservazione dell'individuo minacciato e dall'assoluta necessità di ricorrere a quel mezzo per conseguire un tal fine. Ora la posizione di fatto è cangiata; lo stesso fine più non esiste. Può lo stesso diritto sussistere, quando ne è cessata la cagione?

Qual'è la nuova posizione, che si manifesta? Essa è precisamente opposta alla prima. Da un lato abbiamo un essere vivente, e che ha sempre naturale diritto alla vita solo pel fatto che vive; dall'altro lato abbiamo un essere inanimato, il quale oramai fa parte delle cose. Questa posizione svolge un fine, derivativo e subordinato all'ordine di natura. Cotesto fine è appunto quello che l'essere vivente si conservi. Il diritto, che vi è relativo, è la conservazione di esso. Egli ha violato le leggi dell'ordine. Egli ha peccato in rapporto alla natura. Egli, secondo le dette leggi di ordine, merita aver male per male. Ma il suo diritto alla vita, che poteva essere sacrificato in vista della conservazione dell'individuo da lui aggredito, è integro in lui, dietro una diversa posizione di fatto ed uno svolgimento di fine diverso. È integro in lui cotesto diritto, e può difenderlo contro chiunque voglia attentarvi. Diffatti, non è ammesso generalmente che il diritto alla propria difesa nell'uomo accusato di un delitto sia di diritto naturale? Nè questo diritto compete al semplice imputato, ma anche al convinto reo. Abbia pur costui confessato il proprio misfatto: può egli essere escluso dalla difesa di sè? Non ha egli sempre il diritto di difendersi contro tutte le forze sociali armate contro di lui? Se fosse vero che l'aggressore, il quale avea perduto il diritto alla vita pria di perfezionare il delitto, più non lo riacquisti dopo che il delitto è consumato, non sarebbe conseguente che non solo ogni altro uomo, non solo la società, ma fino un orso o un cane, che lo incontrasse, avesse diritto a divorarlo; e quegli, il quale più non ha diritto alla vita, non potesse difenderla contro l'altro uomo, o la società, o l'orso, o il cane, senza commettere un nuovo delitto? Dunque bisognerà ritenere che la difesa sia un delitto? In ogni caso basterà accertare il fatto e constatar la persona; indi a buon diritto si potrà afferrare il colpevole, e senz'altro troncargli il capo? Crediamo che ciò sarebbe quanto occorre per giustificare il processo inquisitoriale.

Ma si obbietterà: se il reo, ancorchè confesso, conserva sempre il diritto alla sua vita, la società, che lo punisce con la morte, non fa questo altrimenti che violando un diritto; la pena è dunque la violazione di un diritto? Si potrà insomma opporre che la società non avrebbe il diritto di punire con la morte, se il colpevole non avesse pel suo delitto perduto il diritto alla vita. Non havvi nulla di tutto ciò. Non vi è bisogno di questa perdita di diritto nel colpevole, perchè la società abbia il diritto di farlo perire. Noi non possiamo anticipare la sposizione dei principii che faremo poco appresso. Siamo ora contenti di accennare che la società non ha bisogno di ereditare dall'estinto il diritto che questi, prima che il delitto si perfezionasse, aveva acquistato sulla vita del suo aggressore. Lasciamo ai partigiani del sociale contratto l'impegno di sostenere che tutti i diritti proprii del corpo sociale non sieno che diritti ceduti a questo

---

stipendio di ciascuno de' professori de' collegii reali. Il signor Mellana opinava doversi estendere un tal beneficio anche ai professori dei collegi istituiti dai comuni a foggia de' collegii nazionali.

Queste proposizioni furono osteggiate dal signor Ministro della pubblica istruzione, dagli onorevoli Turcotti e Balbo, e dalla Camera non adottate.

Fu approvato per contrario un ordine del giorno proposto dal signor Michelini, col quale invitavasi il Ministro della pubblica istruzione a proporre nel bilancio 1852 de' miglioramenti alla condizione dei professori de' collegi reali.

Un altro aumento di 100 mila lire fu progettato dal signor Rulfi per fondi di soccorsi alle scuole elementari, alle scuole preparatorie per i maestri e le maestre, non che agli stabilimenti di educazione degli oratorii. Per questa categoria il ministero avea richiesto la somma di ll. 50 mila, che la Commissione avea accresciuta di altre venti mila facendola così ammontare a lire 70 mila. La Camera ritenne questo accrescimento suggerito dalla Commissione, e respinse l'altro maggiore proposto dal sig. Rulfi.

Le altre categorie passarono dopo breve o nessuna discussione, e l'insieme della legge incontrò 118 voti favorevoli tra 127 votanti.

e trasferiti dagli uomini nell'atto di stringere la colleganza. Noi diciamo che la società è un corpo morale, esistente per legge di natura, e tanto necessariamente quanto l'individuo. L'uomo, il cui diritto alla vita poteva, nell'atto di perfezionare il delitto, essere sacrificato in vista della conservazione del diritto dell'individuo aggredito, si ritrova, dopo che il delitto è stato consumato, e per opera di questo delitto medesimo, alle prese con la società; ed il diritto, ch'egli ha alla propria vita, può essere in questa nuova posizione di fatto sacrificato in vista della conservazione del diritto che la società possiede alla propria esistenza.

Dimostrato che il diritto acquistato dall'aggredito sulla vita dell'aggressore, resta estinto con la sua morte, cade da sè l'altro principio di Filangieri, cioè che quel diritto si diffonda sul resto degli uomini. Falsissimo è poi che una tale diffusione avvenga per la ragione che ciaschedun uomo sia vindice e custode delle naturali leggi. Nè a questo riguardo ci facciamo imporre dalle parole dell'immortale Locke, imperocchè abbiamo innanzi ai nostri occhi aperto il codice della natura, e siamo nel caso di leggervi il vero, superiore di molto a quel vero che si volesse rintracciare nei libri di alcun uomo, sia pure il più gran pensatore del mondo.

Consentiamo con Locke che le leggi naturali sieno comuni a tutti gli uomini; ma ciò non vuol significare che tutti gli uomini ne siano custodi e vindici in comune; bensì significa che tutti in comune abbiano diritto a parteciparne e fruirne, appunto perchè tutti sono uguali fra loro. Così la comunione della terra non esprime che tutti gli uomini debbano possederla in comune e che tutto sia di tutti; bensì esprime che tutti gli uomini, perchè uguali tra loro abbiano diritto di possederne una porzione corrispondente ai proprii bisogni. Locke ha voluto ammettere nelle leggi universali della natura quel preteso diritto di comunismo, che altri si è poi sforzato di introdurre in quella parte delle naturali leggi relative ai possessi.

Il primo capitolo, che leggiamo nel codice della natura, è quello con cui, dopo essere nato l'individuo, si provvede alla sua individuale esistenza. Le leggi naturali sono moltissime; ma l'individuo non è vindice e custode se non di quella parte di esse, che hanno rapporto con la sua individuale conservazione. E se l'uomo fosse stato creato per non avere altro che una individuale esistenza, non avrebbe altra giurisdizione se non dentro questa sfera. La natura ha conceduto a ciascuno individuo molte garantie dei proprii diritti; ma non gli ha conceduta alcuna giurisdizione sull'esercizio dei diritti altrui (1).

Ma l'uomo non è stato creato per conservare una semplice e nuda esistenza individuale. Egli è spinto fin dal suo primo apparire sulla scena del mondo a stringere la società di famiglia. Ecco dunque in un secondo capitolo del codice della natura una serie di leggi, con le quali si provvede alla famigliare esistenza. Le leggi naturali sono ancora moltissime; ma la famiglia, ossia quegli che per effetto delle necessarie leggi di ordine la rappresenta, non è vindice e custode se non di quella parte delle universali leggi di natura, che hanno rapporto con la sua famigliare conservazione. E se la specie umana

(1) V. Capit. IV, § 1. pag. 49.

Serie II.

—

ATTI DEL SENATO DEL REGNO.

§ 6.

Le due tornate del 6 e 7 marzo furono dedicate a discutere il progetto di legge pel riordinamento dell'imposta prediale nell'isola di Sardegna. Il regio commissario nell'accettare le modificazioni fatte dall'ufficio centrale alla proposta del ministero, dichiarò essere questa una legge di riparazione che sottraeva la Sardegna al più deforme dei sistemi tributarii.

Ma sorse ad oppugnare acremente il progetto l'onorevole senatore di Castagnetto, ed appuntò l'ufficio centrale di volere l'abolizione assoluta delle decime a beneficio della chiesa, senza accordarle veruna indennità, e senza mettersi prima di concerto col supremo gerarca. Disse essere stata la decima giustamente considerata qual tributo regio, perchè è debito dello Stato provvedere degnamente al clero: riconoscere le decime un' origine civile come qualunque proprietà, ed aver fondate su di un lungo

fosse stata creata per non conoscere altro che la società di famiglia, altra giurisdizione non si avrebbe se non quella di ciascuna famiglia entro la sua propria sfera.

Ma all'uomo individuo, del pari che alla individua famiglia, considerati separatamente dagli altri esseri della umana specie, non è possibile procacciarsi legittima utilità, ossia avere poteri attivi a soddisfare le proprie esigenze, senza il concorso e l'aiuto della civile associazione. Tutte le garantie date dalla natura per l'esercizio dei diritti individuali e famigliari hanno bisogno di essere avvalorate e sostenute dalle forze della civile società. Ed ecco dunque in un terzo capitolo del codice di natura, una serie di leggi, con le quali si provvede alla sociale esistenza. Le leggi naturali sono ancora moltissime; ma la società, ossia quello o coloro che per effetto delle necessarie leggi di ordine ne sostengono l'imperio, non sono vindici e custodi se non di quella parte delle universali leggi di natura, che hanno rapporto con l'aiuto indispensabile ch'è dovuto all'esercizio dei diritti individuali e famigliari, e con la conservazione della individua personalità sociale (1).

Noi abbiamo dunque l'individuo umano e la famiglia, che sono custodi e vindici di quella parte delle leggi naturali che si riferiscono alla individuale o famigliare conservazione propria. Abbiamo la società civile, che custodisce quella parte delle universali leggi di natura, con le quali da un lato provvede alla propria conservazione, e dall'altro viene in aiuto di quella dell'individuo e della famiglia.

Non leggiamo in nessuna pagina del codice di natura, che l'uomo per sè solo custodisca tutte le leggi universali, e che le faccia osservare da tutti gli altri uomini, e le vendichi contro tutti. Cotesto uomo è egli forse Iddio? Gli attributi della Divinità sono forse altri, che quelli di custodire e vendicare le leggi da lui emanate? Se ciascun uomo avesse in suo potere il codice della natura, che altro mai gli mancherebbe per essere uguale a Dio, se non il senno di ben esercitare quel diritto di viudice e di custode? E se questo alto senno non gli è stato conceduto da Dio, il quale ha voluto formare di lui la prima delle creature e non già una divinità,

(1) Considerando l'esistenza delle varie nazioni eguale a quella di vari individui, noi siamo fermi nella opinione che ciascuna nazione non sia vindice e custode, se non di quella parte delle naturali leggi, formanti il diritto delle genti, che hanno rapporto con la sua nazionale conservazione. E se due, tre, o tutte le nazioni hanno il diritto di unirsi e di muover guerra a quella nazione che ha violato il diritto delle genti contro qualcheduna di esse; se mai può giustificarsi il diritto della confederazione tra due o più nazioni, per far rispettare i loro diritti, e per punire quella nazione che avesse ardito di violarli, ciò non è perchè esista un comune diritto di punire, impercioecchè ciascuna nazione sia vindice e custode delle leggi dipendenti dal diritto delle genti. La confederazione può unicamente essere di diritto naturale, quando la violazione delle leggi delle genti fatta contro una di esse, sia tale che minacci ancora la integra conservazione delle altre nazioni che si uniscono a quella già offesa. Di questo modo non si fa guerra per punire un torto recato ad altrui; ma per allontanare un male che sovrasta o può sovrastare a noi pure. In ogni altro caso la confederazione non è altro che un abuso di forza. Quando sia legittima, è dunque sempre vero che sia diretta alla individuale conservazione delle nazioni confederate.

---

diuturno possesso di otto secoli: in questo possesso, nel godimento delle decime stare il decoro del culto, il soccorso del povero, e come proprietà esser posta sotto la salvaguardia dello Statuto: la chiesa essere una società, e potere in tal qualità contrarre convenzioni colla potestà civile; epperò secondo il diritto delle genti, non può venire spodestata di una proprietà riconosciuta come sua per sì immemorabile corso di tempo senza un preventivo concerto col capo di questa società. Propose pertanto la sospensione della legge finchè non si prendevano i debiti concerti colla santa sede, affermando essere la riconciliazione con essa il primo passo che poteva rendere forte il governo.

Questo avviso che mirava a sottoporre il potere civile del Parlamento e del governo alla potestà ecclesiastica, fu virilmente combattuto da non pochi onorevoli membri del Senato, e dal signor Ministro dell'interno. Quest'ultimo disse ch'ei dubitava se le decime in Sardegna fossero proprietà della chiesa, perchè non riconoscono l'origine da' canoni, o da altri titoli ecclesiastici; ma quando pure ammetter si volesse questa ipotesi, non potrebbe disconvenirsi che il pagare le decime secondo il comandamento

per quale amara derisione sarebbe stato dichiarato padrone ed esecutore di leggi tanto superiori alle sue facoltà?

E dall'altro canto, se fosse ciò che Locke asserisce, che altro mancherebbe per poter conchiudere che il caos primitivo in cui gli uomini vissero, sia stato di diritto naturale? Quando un uomo uccideva un suo simile, ed un altro uccideva il primo, ed altri uomini uccidevano il nuovo omicida per essere poi uccisi a loro volta da altri uomini, se noi avessimo potuto interrogarli, non ci avrebbero risposto ch'eglino ciò facevano nella qualità di sacerdoti e ministri delle leggi naturali? E se nelle nostre civili società una quantità di uomini con una successione di delitti scambievolmente si distruggessero, noi potremmo averli come rei civilmente, ossia come semplici trasgressori delle leggi sociali che deferiscono alla sola sovranità il diritto di punire i delitti; ma considerandoli nel rapporto con le leggi di natura, non sarebbero eglino nel diritto di agire in quel modo?

A che giovava, sclama dolorosamente Filangieri, *dare all'uomo tante obbligazioni, senza dargli contemporaneamente un freno per impedirne la violazione? A che giovava dargli tanti diritti, e negargli poi quello ch'era assolutamente necessario per indurre gli altri a rispettarli? La legge di natura sarebbe stata una legge assurda, se avesse negato all'uomo questo diritto.*

Se la natura, dopo aver dato all'uomo tante obbligazioni, gli avesse dato contemporaneamente ed isolatamente dagli altri uomini un freno per impedirne la violazione; se dopo avergli dato tanti diritti, gli avesse conceduto pur quello che esercitato da lui isolatamente fosse stato efficace a indurre gli altri a rispettarli, noi domandiamo per qual fine la natura avrebbe allora renduta necessaria agli uomini la civile colleganza? La legge di natura, che destinava l'uomo allo stato di società, sarebbe stata assurda, se gli avesse accordato il diritto che Filangieri intende attribuirgli. Appunto perchè gli uomini ebbero da natura tante obbligazioni e tanti diritti; appunto perchè pel soddisfacimento di quelle e per l'esercizio di questi non diè altra potenza all'individuo che la sua individuale potenza, ed altra potenza alla famiglia che quella collettiva dei suoi membri; appunto perchè siffatte potenze furono costituite inefficaci per sè sole a garantire l'adempimento delle obbligazioni e la pratica dei diritti, la necessità si avvertì dell'aiuto e concorso della colleganza, e la società civile nacque.

Lo stesso Filangieri confessa, che *l'imperfezione dello stato naturale derivava dalla deficienza dei mezzi ossia della forza necessaria per far valere, per esercitare in tutti i casi il diritto di punire.* Non poteva essere altrimenti, dopochè questi mezzi ossia questa forza non era altra che quella insufficientissima di ciascheduno individuo e di ciascheduna famiglia per sè medesima.

Questa imperfezione dello stato naturale, lo stesso scrittore soggiunge, *fu corretta nello stato civile. In questo stato non è più un privato che si arma contro un altro privato, ma è la società intera: il depositario della forza pubblica è quello che esercita questo diritto, del quale gl'individui si spogliarono per investirne tutto il corpo, ossia il sovrano che lo rappresenta.* Egli è vero; la società civile andò man mano correggendo l'imperfe-

---

della chiesa, altro non significa che provvedere al clero. Ora a ciò si provvede con conveniente assegnamento, e quindi non può il Parlamento essere tacciato di ledere alcun principio.

Il regio commissario osservò, che il solo Stato ha diritto di levare tributi: Ora la decima che da tempo immemorabile si paga in Sardegna al clero, importa il 20 per cento sulla rendita: ed allorchè i prodotti sono negativi, essa colpisca il capitale; il che è cosa deforme. Che sopprimendosi le decime, non perciò verrà meno l'opera necessaria a circondare il divin culto di tutta la maestà che gli si addice, perchè verrà sussidiato dallo Stato. Che la chiesa non consiste nel solo clero, ma è riposta in tutta la comunione dei fedeli. Che non esiste per le decime alcun trattato colla sede pontificia, perciocchè esse furono finanziariamente consentite dal principato civile al clero. Che in Sardegna le decime sono percepite dall'alto clero con gran disdoro della religione, e di fatti vi hanno parrochi che vivono nello squallore della povertà. Ed infine che il governo farà gli assegnamenti nel modo più equo e più lodevole, in guisa che il clero non abbbia a patirne disdoro.

L'onorevole senatore Montezemolo relatore della Commissione, rispondendo al signor di Castagnetto

zione della società primitiva e rozza. Ma se il sovrano non punisse, come in appresso vedremo, per un diritto inerente alla individua personalità sociale; se il sovrano non fosse altro che depositario di diritti tanto inefficaci, che non costituendo un potere reale di fare, non è lecito chiamare diritti nel fatto; se il sovrano non avesse altra forza che quella composta dalle forze impotenti trasferite a lui dagl'individui, non sappiamo quanta potrebbe essere questa potenza sociale, e fino a qual punto avrebbe potuto dar riparo alla imperfezione del primitivo stato degli uomini.

Nè finalmente ci commuovono le considerazioni fatte dal Filangieri che la natura non fa cosa alcuna senza un oggetto; che essa ha tanti mezzi, quanti sono i suoi fini; che l'odio, il quale in noi si desta contro il reo di un delitto, che non interessa nè noi, nè i nostri parenti, nè i nostri amici, deve avere un oggetto; che a nulla sarebbe giovato inspirare quest' odio in altrui, se la natura non avesse dato che al solo offeso il diritto di uccidere l'aggressore; che questo sentimento di orrore pei delitti, comune a tutti gli uomini, fa supporre che la natura abbia a tutti dato il diritto di punire i delitti. Noi rispondiamo che le leggi universali della natura sono fatte in comune per tutti gli uomini; che ogni violazione di esse, sia per quell'istinto di simpatia che avvicina i vari esseri della medesima specie, sia per quel timore che ciascuno prova pei proprii diritti in vista dei diritti altrui violati, ci commuove anche allora che non riguarda nè noi, nè i nostri parenti, nè gli amici nostri. Al racconto di un atroce reato, l'ira, l'orrore agitano i nostri animi contro l'empio che l'ha commesso; noi vorremmo vendicare su lui il torto che ha recato all'infelice che non conosciamo. Ma non basta un sentimento per dare origine a un diritto. Misera umanità, se i suoi affetti, giusti o ingiusti, potessero servire di base ai diritti! I diritti debbono provvenire dalle relazioni di ordine naturale; e queste relazioni, abbiamo veduto di sopra, sono tali che debbono riferirsi all'individuo per essere cagione di un diritto in costui. Anche la vista di un incendio promosso in un palagio, di cui ignoriamo il padrone, ci colma di sdegno contro chi n'è stato l'autore; questo sdegno ci dà forse il diritto di recarci ad appiccare il fuoco alla casa del colpevole? Un delitto commesso da un uomo facolterebbe un altro uomo a commetterne un altro simile contro il primo? E se noi, sapendo il nome del padrone del palazzo incendiato e conoscendolo nostro nemico, in luogo d'ira per l'incendio, ne proviamo gioia, questo affetto ci darebbe il diritto di accorrere anche noi ad attizzare le fiamme? Una stessa posizione di fatto, secondo i vari sentimenti che inspira, potrebbe dare nascimento a differenti ed opposti diritti?

Conchiudiamo che un uomo può essere privato della vita in certi casi, senza che abbia rinunziato a questo diritto; che ciò avviene, sempreché, dietro l'abuso della sua forza, un aggressore mette in pericolo il diritto che altri ha alla propria vita, e questi non può garantirlo altrimenti che con la distruzione del suo avversario; che in questa lotta l'aggressore può vedersi respinto nella propria sfera legittima di azione, rientrato nella quale ha diritto a sua volta di essere rispettato; che quindi l'atto dell'aggressione, ossia il delitto non ancora perfezionato non gli faccia perdere il diritto alla sua

---

che sosteneva essere la decima una proprietà, disse non averne affatto i caratteri, ed essere per contrario dimostrato storicamente che sia un tributo imposto dall'autorità civile. « Se la decima è un tributo, la sovranità del paese non può subordinarsi ad un'autorità che s'inspira ad interessi che non sono quei dello Stato. »

Il signor senatore Alberto Lamarmora riguardando la quistione meno dal lato del principio, che sotto l'aspetto dell'opportunità, disse essersi resa impossibile la riscossione delle decime in Sardegna senza il braccio forte secolare, perchè la popolazione sente per esse la più decisa avversione. « E quando, egli continuò, si ricorresse alla forza, null'altro si conseguirebbe che un odio accanito al clero, e vi sarebbe spargimento di sangue. Ora lo spargere sangue fraterno, non dovrassi valutare come peso di coscienza? Differendo questa legge, sarebbe esasperare gli animi di un popolo intero che attende da noi la sua sentenza di vita o di morte. »

Respinta perciò la proposizione del signor di Castagnetto, si passò all'esame dei singoli articoli della legge, il cui complesso, dopo molte discussioni e vari emendamenti proposti, fu adottato con trentotto suffragi favorevoli tra cinquantotto votanti.

vita, e non sia la cagione diretta e immediata del diritto che l'aggredito può avere di uccidere chi lo minaccia; che questo diritto non ha altra diretta ed immediata cagione, se non la necessità di ricorrere a quel mezzo estremo per garantire la conservazione del diritto pericolante; che cessata la cagione, cessa il diritto, per cui consumato il delitto, si estingue la facoltà di uccidere l'omicida; che questa facoltà non si trasmette agli altri uomini, i quali non è vero che sieno vindici e custodi delle naturali leggi; che gli uomini non hanno questo ministerio, se non per quella parte delle dette leggi che a ciascuno di loro individualmente si riferiscono; che appunto per tale motivo, ciascuno di loro preso isolatamente, si trova insufficiente a garantirsi in tutti i proprii diritti; che da siffatta impotenza individuale sorge la necessità della sociale colleganza; che la società non punisce per virtù dei diritti inefficaci, che gli uomini le hanno trasferiti, nè per l'eredità raccolta del diritto acquistato dall'individuo ucciso sulla vita del suo uccisore, ma per il diritto che possiede alla propria conservazione, la quale viene minacciata dal consumato delitto.

§ 8.

Vera cagione naturale, che è la base al diritto della società di punire nella vita.

Le teorie, che abbiamo esposte intorno al diritto di punire in generale, sono quelle che dimostrano il diritto che la società possiede di punire nella vita. Gli argomenti, coi quali le si potrebbe negare quest'ultimo diritto, tendono a negarle il diritto di punire in qualsivoglia modo.

Sappiamo che per la conservazione della specie umana, la natura rese indispensabile l'ordine; onde si desume che la socialità sia un diritto primitivo e sacro del genere umano. La società dunque è una diretta conseguenza dell'ordine superiore delle cose, ed esiste necessariamente per decreto della natura, e non per rinunzie, patti, o altro atto volontario degli uomini. Se la sua esistenza è necessaria, essa è un fine a cui la società deve soddisfare. Per lo conseguimento di questo fine ha dovuto la natura disporre un ordine di azioni che vi abbiano rapporto: ecco un sistema di diritti, i quali sono così radicati nella personalità collettiva di tutto il corpo sociale, che non sarebbe possibile di trovarne l'origine, se non si ammettesse il principio che la società ha una vita individuale.

Varii sono i fini subordinati a quello della esistenza del corpo sociale; essi sono la sua formazione, la conservazione, la economia, la moralità ecc. I medesimi fini sono egualmente subordinati a quello della esistenza dell'individuo umano. Se questi, per lo soddisfacimento dei sopraddetti fini, ha in sua disposizione un sistema naturale di mezzi, ossia di diritti, quale ragione havvi di negare che l'individualità sociale possa avere in sua mano un eguale sistema di mezzi o di diritti, rivolti al conseguimento dei medesimi fini? Se l'uomo, offeso nella sua moralità, ha diritto di difendersi, di provare la calunnia con cui si vuole macularlo nell'onore, e quindi di respingere sul calunniatore l'infamia che questi vuole rovesciare su di lui, perchè la società non avrebbe il diritto di fare altrettanto contro colui che la offendesse nell'identico fine della moralità, e di punire con pene infamanti quell'em-

---

§ 7.

Dopo la votazione della legge pel riordinamento dell'imposta prediale in Sardegna, l'onorevole senatore Mosca fece il rapporto dell'altra per la costruzione del bacino di carenaggio nel porto di Genova. Questa legge composta di tre articoli, fu dal Senato adottata senza discussione e senza alcuna discrepanza da tutti i componenti l'assemblea nel numero di cinquantasei.

Serie III.

ATTI DEL GOVERNO

§ 8.

Un reale decreto del 13 marzo approva la pianta formata dal professore Promis per l'ingrandimento della Città di Torino verso Porta Nuova, ne stabilisce le condizioni, determina l'altezza delle case, che non potrà oltrepassare metri 21, compreso

pio che cercasse di macularla con le sue azioni? Se l'uomo, deteriorato nella sua economia da chi ardisse strappargli i di lui legittimi possessi, o negargli ciò che gli spetta, ha diritto di reagire per conservare gli uni ed essere risarcito dei danni, o di ricuperare gli altri e quindi di deteriorare a sua volta la male accumulata fortuna dell'usurpatore, perchè la società non avrebbe naturale diritto di fare altrettanto contro colui che o nel primo o nel secondo modo osasse attentare contro il fine della sua economia? Se l'uomo, minacciato di un danno personale o reale da un altro uomo, ha diritto con uno di quei mezzi, di cui può disporre, di mettere l'avversario nella impossibilità di nuocergli, perchè la società in egual caso non avrebbe il diritto, per conseguire lo stesso intento, di mettere per un certo tempo in carcere l'audace che aspirasse a nuocerle? Se l'uomo, aggredito o minacciato nella vita, ha diritto di uccidere il suo aggressore, perchè la società, minacciata egualmente nel fine della sua formazione, non avrebbe il diritto di porre in salvo la sua vita, dando la morte al suo avversario?

Si potrebbe obbiettare che l'uomo ha il diritto di dare la morte, quando gli manchi ogni altro mezzo di evitare quella che a lui si minaccia; ma che la società, minacciata di distruzione, può disporre di altri mezzi, ossia di altre pene, per assicurare la propria esistenza. Se per altro questi differenti mezzi, dei quali la società può disporre, si trovassero inefficaci a conseguire il fine della di lei conservazione, si vorrebbe negarle il diritto di dare la morte per evitarla? Sappiamo che questa nostra teoria restringe a pochi casi il diritto che può avere la società di punire nella vita; ma questo è appunto il nostro principio, che meglio in appresso svilupperemo. E poi, che significa il dire che la società possa disporre di altre pene, in luogo di quella capitale, per assicurare la propria esistenza? Non significa altro che promuovere una quistione sulla opportunità di punire nella vita; significa che la società possa conseguire i suoi fini con mezzi diversi da questo. Ma tutto ciò non le nega il diritto di appigliarsi anche a questo mezzo, quando fosse necessario. Ed ora noi non siamo occupati che della quistione di diritto; di quella di opportunità ci occuperemo altrove. In diritto non può negarsi che la società, come l'uomo, quando abbia la necessità di dare la morte per evitarla, abbia il diritto di darla.

Perchè la società esiste? Per dare con le sue forze a ciascuno individuo quella tutela dei proprii diritti, ch'egli, abbandonato a sè solo, non saprebbe darsi. Perchè la società ha diritto di conservarsi? Perchè, come abbiamo detto altrove, lo stato sociale è per l'uomo un oggetto finale, un mezzo necessario, un aiuto di diritto nell'ordine della propria difesa: oggetto finale, perchè racchiude i sussidii della conservazione assoluta: mezzo necessario, perchè senza di lei non può alcun uomo respingere i danni ed assicurare la sua felice esistenza contro le cagioni nocive; aiuto di diritto, perchè tutti i membri di una società sono per necessario dovere di natura tenuti a concorrere al soccorso scambievole in tutti quei casi in cui le forze particolari per l'ordine della incolpabile necessità non bastano a garantire il giusto ben essere di ogni individuo. Tutti quei fatti, coi quali l'uomo offende ingiustamente qualsiasi specie di oggetti del diritto

---

il cornicione e gli attici, permette la costruzione degli abbaini per rendere abitabili i sottotetti, e prescrive altre norme da osservarsi nell'acquisto del terreno, nel lineamento delle case, e nella formazione dei portici; cose tutte che gioveranno non solo ad ampliare la Città dal lato di Porta Nuova, ma a renderla altresì più bella, più vaga, più splendida.

§ 9.

Con reale decreto del 10 marzo è stato disposto che i richiami de' privati contro le disposizioni testamentarie o donazioni fatte a favore di una provincia, o di un comune, di un istituto di carità e beneficenza, o di altro pubblico stabilimento posto dalle leggi sotto la dipendenza del ministero dell'interno, dovranno essere presentati all'intendente della provincia. I richiami contro donazioni o lasciti fatti a favore di una divisione saranno presentati all'intendente generale. Le sopraccennate autorità comunicheranno rispettivamente i reclami alle amministrazioni o ai consigli cui spetta deliberare per l'accettazione delle eredità, donazioni o legati nell'interesse degli stabilimenti beneficati, ne provocheranno le corrispondenti deliberazioni, e queste unite ai do-

del suo simile, offendono l'integrità della vita sociale in uno di quei fini che le sono subordinati: la difesa sociale può dunque essere esercitata per tutti questi fatti. Egli è per un tale motivo che noi altrove dichiarammo non esservi delitti privati, ma tutti i delitti essere pubblici, perchè tutti, comechè consistenti nel sacrifizio di un diritto privato, offendono l'uno o l'altro dei fini, il cui soddisfacimento è indispensabile per la conservazione della società. Il danno ingiusto alla società arrecato si può estendere quanto si estendono gli oggetti dei diritti umani, ai quali si può recare ingiusto detrimento o distruzione, e la cui tutela è un dovere tanto sacro della società, che ove non vi adempisse, perderebbe il titolo che dà origine alla sua esistenza e la legittima; insomma, quando non tutelasse quei diritti, la società verrebbe a suicidarsi.

Esercitare la difesa, come altrove spiegammo, importa essenzialmente di respingere o di allontanare ogni nocumento fino al punto della vera sicurezza. Or tutti i mezzi necessari per allontanare il nocumento e procurare la sicurezza formano parte integrante del diritto di difesa della società. Se dunque la morte fosse uno dei mezzi in certi casi necessario alla giusta difesa e alla sicurezza della società, avrà essa la giusta e irrefragabile potestà di infliggere questa terribile pena? Senza alcun dubbio, imperocchè, senza di ciò, come altrove ci esprimemmo, si verificherebbe l'assurdo che l'individua personalità sociale, esistente per necessaria legge di natura, dovrebbe essere vittima di un uomo qualunque operante contro diritto; e il diritto di difesa, il quale essenzialmente esprime di sua natura la potestà irrefragabile di usare di tutti i mezzi necessarii ad allontanare il male ingiusto, sarebbe una positiva falsità.

Ma è effettivamente la pena di morte un mezzo in certi casi necessario alla giusta difesa e alla sicurezza della società? Vediamolo.

§ 9.

La pena di morte è necessaria.

Abbiamo nell'antecedente paragrafo difesa la pena di morte contro l'accusa, che alcuni le fanno di essere ingiusta, cioè data dalla società senza diritto, e come dice Beccaria, di consistere in una guerra tra la nazione ed un cittadino. Passiamo ora a difenderla contro l'accusa di non essere nè utile nè necessaria. Ed in questo secondo esame, sia prevenuto il lettore che noi non mettiamo a calcolo la condizione speciale di quei popoli, che pervenuti a grande civiltà, non danno il bisogno di adoperare contro di essi una pena tanto atroce per trattenerli dal delitto: siffatta circostanza ci conduce ad un'altra quistione, che noi tratteremo in appresso, cioè se la pena di morte possa essere, com'è diffatti, in certi tempi e luoghi superflua e inopportuna. Parlando della necessità di questa pena, siamo determinati di attenerci a viste generali, desunte cioè dalla natura della umana specie in generale, senza discendere a considerare le varie modificazioni che ella subisce nei vari gradi della vita sociale, per le quali si rende necessario modificare tutto il sistema delle pene.

Beccaria, il quale ha voluto dimostrare che la pena di morte non sia nè utile nè necessaria, non

---

cumenti relativi ed alle domande di autorizzazione fatte dai detti stabilimenti a'sensi della legge del 5 giugno 1850, saranno di officio rassegnate al ministero dell'interno, che provocherà la sovrana decisione, previo il parere del Consiglio di Stato.

2.a QUINDICINA DI MARZO 1851.

Serie I.

ATTI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI.

§ 1.

Intenta la Camera a discutere con grande assiduità ed instancabile operosità i bilanci passivi de'differenti dicasteri dello Stato, dopo aver votato nella tornata

si è costantemente attenuto alle generali viste sulla natura dell'uomo. Egli è andato spigolando nelle condizioni differenti, in cui i popoli possono ritrovarsi, le ragioni speciali per le quali nè utile nè necessaria devesi riputare la detta pena. Ma ciò facendo, egli non ha provato altro, se non quello che noi pure ammettiamo, cioè che la detta pena può essere in certi casi inopportuna. Questo carattere d'inopportunità, ch'essa acquista in certi casi, è comune a tutte le altre pene, le quali in date circostanze non possono egualmente essere adoperate con buon frutto, ed havvi bisogno di modificarle o di sopprimerle. Tutto ciò per altro non risolve la quistione generale ed astratta, cioè di sapere se la pena di morte possa essere necessaria.

Quando Beccaria dice, che durante il tranquillo regno delle leggi, in una forma di governo, per la quale i voti della nazione sieno riuniti, ben munita al di dentro e al di fuori dalla forza e dalla opinione, forza più efficace della forza medesima, dove il comando non è che presso il vero sovrano, dove le ricchezze comprano piaceri e non autorità, egli non vede necessità alcuna di distruggere un cittadino, egli ci pone sotto gli occhi il modello ideale di una sociale beatitudine, supposta la quale, non havvi altra conchiusione a fare, se non quella che in simili circostanze morali e politiche la pena capitale sia inopportuna. Noi siamo di accordo con lui.

Quando lo stesso scrittore propone di sostituire l'estensione alla intensità delle pene, ossia la carcere perpetua alla morte, ed osserva che in un libero e tranquillo governo le impressioni debbano essere più frequenti che forti, noi siamo del suo medesimo sentimento, e confessiamo che in un libero e tranquillo governo possa la pena di morte, anzi debba essere dichiarata inopportuna.

Quando Beccaria fonda il sano principio, che, acciò una pena sia giusta, non deve avere che quei soli gradi d'intensione che bastano a rimuovere gli uomini dai delitti, ed osserva che la schiavitù perpetua abbia ciò che basta per rimuovere qualunque animo determinato, mentre all'opposto moltissimi riguardano la morte con viso tranquillo e fermo, sia per fanatismo, sia per vanità, che quasi sempre accompagna l'uomo al di là della tomba, sia per un ultimo e disperato partito o di non vivere, o di sortire di miseria, egli ha pienamente ragione. Ma chi mai vuole contrastargli che per uomini fanatici, e dominati dalla vanità di morire, o avvezzi a risguardare la morte con indifferenza, la pena capitale sia male adattata? Tutto ciò dimostra l'inopportunità di questa pena in alcune date circostanze morali delle popolazioni; e questa verità è notissima. Coteste speciali considerazioni, che noi pure abbiamo fatte parlando della influenza delle circostanze morali delle nazioni sul loro sistema penale, non risolvono la nostra tesi generale.

Nè pure la risolvono le seguenti considerazioni dello stesso Beccaria, che la pena di morte divenga uno spettacolo per la maggior parte, e un oggetto di compassione mista di sdegno per alcuni; che ambidue questi sentimenti occupino più l'animo degli spettatori, che non il salutare terrore che la legge pretende ispirare; che nelle pene moderate e continue il sentimento dominante sia l'ultimo, perchè il solo; che il limite, che il legislatore dovrebbe fissare al rigore delle pene, sembri consistere nel sentimento di compassione, quando co-

---

del 17 marzo il bilancio dell'istruzione pubblica, in continuazione della medesima seduta intraprese tosto la disamina di quello del ministero dei lavori pubblici pel corrente esercizio 1851, la cui somma complessiva, giusta il progetto della Commissione che ridusse d'alquanto quello del Ministro, ammontava alla cifra di 4,390,130. 08, ripartita fra trentotto categorie. La discussione venne proseguita per altre tre consecutive tornate fino a quella del 20 marzo, quando fu votato il bilancio. Noi non ci occuperemo di tutte le particolari osservazioni che si vennero mano mano facendo dagli onorevoli componenti la Camera nello svolgimento delle singole categorie. Ci fermeremo soltanto ad accennare le cose più notevoli, sia in grazia delle riforme che furono proposte, sia per le novità che si vollero introdurre nel progetto ministeriale.

1. Nel discutersi la categoria terza che ha per oggetto il personale dell'azienda generale dell'interno, il signor Ministro dei lavori pubblici favellò contro le riduzioni proposte dalla commissione: disse che la cennata azienda dell'interno essendo sopraccaricata di molti lavori, ed avendo nella sua dipendenza ufficii assai svariati, non poteva dispensarsi da un nuovo vice-intendente: che la commissione colle sue riduzioni toglieva al ministro la facoltà di

mincia a prevalere su di ogni altro nell'animo degli spettatori di un supplizio più fatto per essi, che per il reo. Non possiamo fare a meno di avvertire, che i risultamenti, dei quali giustamente Beccaria si duole, provengono, non già dalla pena di morte, ma dall'abusiva frequenza con cui è stata ed è tuttavia comminata. Altronde ninno contrasta, che sviluppatasi, dietro il progredito incivilimento, una più squisita sensibilità negli uomini, l'opportunità della pena capitale più non si avverte, o solo in pochi e rari casi.

Fin qui dunque l'illustre Italiano favella della speciale inopportunità, anzi che della necessità in generale della pena di morte. Vediamo ora ciò che egli dice intorno a questo secondo argomento: noi non possiamo essere di accordo con lui.

Qual'è l'oggetto delle pene? Lo sappiamo. Non è la vendetta dell'offesa recata alla società, imperocchè la vendetta è una passione, e le leggi ne sono esenti. Non è la espiazione del reato, attesochè non è possibile disfare un fatto già consumato. Il primo ragionevole motivo delle punizioni è il proponimento d'impedire che il delinquente rechi altri danni alla società. Fermiamoci a questo punto, ed esaminiamo se in certi casi la pena di morte corrisponda necessariamente al sopraddetto primo motivo che giustifica il diritto di punire.

Abbiamo detto altrove (1), che la società punisce per propria difesa; che quando non ha potuto prevenire il danno, cerca impedire che sia ripetuto e dall'individuo stesso, che lo ha arrecato, e da altrui; che se questo scopo potesse conseguirsi, senza toccare la persona del delinquente, non avrebbe la società a desiderare altro; che ciò non essendo possibile, è necessità che questi sia personalmente colpito dalla pena; che l'esercizio di questo diritto sociale dev'essere circoscritto nel limite della necessità relativa alla sicurezza della società; che in conseguenza i diritti degli uomini, i quali meritano essere rispettati, non debbono subire sacrifizio se non per quella porzione ch'è indispensabile a conservare e difendere la pubblica sicurezza.

(1) Capit. III, pag. 766.

Ciò posto, non confessa lo stesso Beccaria, che la morte di un cittadino debbasi avere come necessaria in due circostanze; la prima, quando anche privo di libertà egli ha ancora tali relazioni e tale potenza che interessi la sicurezza della nazione; e la seconda, quando la sua esistenza può produrre una rivoluzione pericolosa nella forma di governo stabilita? Ecco dunque due casi, nei quali la pena di morte devesi riguardare come necessaria, acciò la società raggiunga il primo scopo della pena, ch'è quello d'impedire che il delinquente gli rechi altri danni (1).

(1) Non accettiamo la considerazione di Beccaria, che dietro la natura delle due menzionate circostanze, la morte di qualche cittadino divenga necessaria quando la nazione ricupera o perde la sua libertà, ossia nel tempo dell'anarchia, quando i disordini stessi tengono luogo di leggi. Ciò non è sempre vero, imperocchè anche nel seno di un felice e libero governo possono esistere spiriti faziosi, ambiziosi e turbolenti, i quali macchinano la ruina della società. Si fa poco col dire che in tempi tranquilli la pena di morte non sia necessaria: quale pena è necessaria là dove non esistono disordini? E quali disordini danno più legittima occasione di porre in azione il sistema penale, che quelli i quali minacciano la perdita della libertà antica o nascente di una nazione?

---

sostituire gl'impiegati vacanti, e lo riduceva nello stato d'interrompere i lavori, perchè gli veniva a mancare anche un capo di divisione: ed infine, che quando pure sopprimer si volesse la carica di vice-intendente, converrebbe sempre pagargli lo stipendio del decorso trimestre.

L'onorevole signor Buffa relatore della commissione nell'aderire al parere del Ministro pel pagamento del trimestre al vice-intendente, osservò che se la commissione si avvisò di non potersi riempiere le vacanze degl'impieghi nell'azienda dell'interno, fu indotta dalla considerazione che quest'azienda doveva esser fra poco tempo abolita.

Il signor Mellana dichiarò essere le aziende una anomalia rispetto alla risponsabilità ministeriale. Ed il signor Lione soggiunse che la Camera si trova già occupata in un progetto di abolizione di tutte le aziende. Da tuttociò si desume ad evidenza, essere divisamento dell'assemblea elettiva di abolire tutte le speciali aziende dipendenti dai diversi dicasteri, ed in tal guisa ridurre il numero degl'impiegati, operare maggiori economie, semplificare il regime amministrativo dello Stato, e riconcentrare la responsabilità nei Ministri come prescrive lo Statuto.

2. Pria di divenirsi all'esame delle categorie

Ma il secondo motivo ragionevole delle punizioni è più vasto; egli è quello di distogliere gli altri uomini dall'imitare l'esempio del colpevole mediante la impressione che la pena da lui sofferta deve fare sui loro spiriti. Vediamo sotto questo aspetto quali sieno le ragioni, per le quali Beccaria giudica di non poter essere la pena di morte nè utile nè necessaria.

« Non è la intensione della pena, dice Beccaria, che fa il maggiore effetto sull'animo umano, ma l'estensione di essa; perchè la nostra sensibilità è più facilmente e stabilmente mossa da minime ma replicate impressioni, che da un forte ma passeggero movimento. L'impero dell'abitudine è universale sopra ogni essere che sente; e come l'uomo parla e cammina e procacciasi i suoi bisogni con l'aiuto di lei, così le idee morali non si stampano nella mente che per durevoli ed iterate percosse. Non è il terribile ma passeggero spettacolo della morte di uno scellerato, ma il lungo e stentato esempio di un uomo privo di libertà, che, divenuto bestia di servizio, ricompensa con le sue fatiche quella società che ha offesa, che è il freno più forte contro i delitti. Quell'efficace, perchè spessissimo ripetuto, ritorno sopra noi medesimi: *Io stesso sarò ridotto a così lunga e misera condizione, se commetterò simili misfatti*, è assai più possente, che non l'idea della morte, che gli uomini veggono sempre in una oscura lontananza ».

« La pena di morte fa una impressione, che con la sua forza non supplisce alla pronta dimenticanza, naturale all'uomo anche nelle cose più essenziali, ed accelerata dalle passioni. Regola generale: le passioni violenti sorprendono gli uomini, ma non per lungo tempo ».

« L'animo nostro resiste più alla violenza ed agli estremi, ma passeggeri dolori, che al tempo e all'incessante noia; perchè egli può, per dir così, condensare tutto sè stesso per un momento per respingere i primi, ma la vigorosa di lui elasticità non basta a resistere alla lunga e ripetuta azione dei secondi ».

« Ecco presso a poco il ragionamento che fa un ladro o un assassino, i quali non hanno altro contrappeso per non violare le leggi, che la forca o la ruota: . . . . . « Ritornerò nel mio stato d'indi- » pendenza naturale, vivrò libero e felice per qual- » che tempo coi frutti del mio coraggio e della mia » industria: verrà forse il giorno del dolore e del » pentimento; ma sarà breve questo tempo, ed » avrò un giorno di stenti per molti anni di li- » bertà e di piaceri ». Ma colui che si vede avanti agli occhi un gran numero di anni, od anche tutto il corso della vita, che passerebbe nella schiavitù e nel dolore in faccia ai suoi concittadini, coi quali vive libero e sociabile, schiavo di quelle leggi dalle quali era protetto, fa un utile paragone di tutto ciò con la incertezza dell'esito dei suoi delitti, colla brevità del tempo in cui ne godrebbe i frutti. L'esempio continuo di quelli che attualmente vede vittime della propria inavvedutezza, gli fa una impressione assai più forte, che non lo spettacolo di un supplizio che lo indurisce più che non lo corregge ».

Noi non possiamo convenire con Beccaria, che l'estensione della pena faccia sull'animo umano maggiore impressione che l'intensità di essa. Sappiamo, al contrario di ciò ch'egli sostiene, che un forte movimento più scuote la nostra sensibilità, che le

---

ov'erano allogate somme destinate alla costruzione di lavori straordinari, l'onorevole deputato Bosso chiese differirsi la discussione dell'intero bilancio affine di poter egli avere agio di studiare i prospetti delle opere da eseguirsi. Appoggiato in tal proposta dall'onorevole signor Michelini, potè il proponente nella sera del 17 marzo dopo la chiusura della tornata consultare gli analoghi documenti. Se non che nel ripigliarsi la seduta il dì seguente, protestò non essergli bastato il tempo di poche ore a meditare progetti così colossali e di tanta importanza, epperò insistè di sospendersi la discussione fino al dimani, od anche dopo la votazione del bilancio delle finanze. Ma si oppose il relatore della commissione adducendo, che se venisse talento di sospendersi la discussione del bilancio per esaminarsi tutti i progetti delle opere ivi inscritte, il differimento sarebbe indefinito. Il signor Bosso allora restrinse la proposta di sospensione alla sola categoria 22 che rifletteva la strada reale per Nizza, nel che venne secondato dall'onorevole Benso Giacomo. Sorse però ad oppugnarlo il signor Ministro dei lavori pubblici, cui fece eco il signor deputato Mellana, ed osservò che se ciascun deputato colla mira di esaminare chi questa, chi quella categoria avesse a chiederne la sospensione, allora la discus-

minime e replicate impressioni. Queste col ripetersi, perdono ogni effetto, attesochè più frequentemente si succedono le sensazioni, e più scemano di vigore. Appunto perchè l'impero dell'abitudine è universale sopra ogni essere che sente, l'uomo si abitua al lungo e stentato esempio dei suoi simili che vede privi di libertà e ridotti a misera condizione. Egli passa dieci volte in ciascun giorno dinanzi alle carceri, senza nè pure badarvi, senza provare il più delle volte alcuna emozione. Egli vede frequentemente aggirarsi per le strade altri uomini carichi di catene e intenti a ricompensare con le loro fatiche la società che hanno offesa, e loro non bada più di quanto faccia con altri uomini liberi che si trovassero di passaggio. Egli non saprebbe passare dinanzi a un patibolo, od anche dinanzi al fabbricato in cui questo fatale strumento di morte si conserva, senza provare un raccapriccio. Egli non potrebbe mirare il terribile spettacolo della morte di uno scellerato, senza sentirsi congelare il sangue nelle vene. Egli non avrebbe forza di guardare in faccia il carnefice e di reprimere un vivo sentimento di sdegno e di orrore che la di lui vista gli cagiona. Bisognerebbe che la pena di morte fosse applicata ed eseguita spessissimo, acciò scemasse di vigoria; ed in questo caso la poca impressione, che cagionerebbe, dovrebbesi attribuire alla frequenza, e non già alla natura di questa pena.

Non neghiamo che la lunga e misera condizione, in cui sono ridotti i prigionieri, sia una lezione utile ed efficace a rimuovere gli animi dal delitto; ma non crediamo che questa vista sia più efficace e potente di quella di un supplizio, e ciò per lo motivo addotto da Beccaria, *che gli uomini veggono sempre la idea della morte in una oscura lontananza*. Perchè cercano di allontanare da loro questa idea? Appunto perchè è quella, che più d'ogni altra cosa li colma di spavento. La vita ha un incantesimo, ed esercita una illusione, che nè la infermità, nè la schiavitù distruggono: la morte è il termine di ogni illusione. Un selvaggio, un fanatico, uno stoico, un filosofo come Beccaria guardino pure con disprezzo la morte, e con orrore la perdita di ciò che solo rende ad essi cara la vita, la libertà personale. Ma chi scrive per gli uomini in generale, e non pei selvaggi, pei fanatici, pei filosofi, può seriamente sostenere che la morte non sia il maggiore dei mali che l'umana specie paventi? Noi ci risparmieremmo la pena di trattare più a lungo questo argomento, se non dovessimo combattere una opinione infiorata con tanto belli sofismi, e generalmente accolta ai nostri tempi, perchè conforme alla nostra civiltà. Nè si è riflettuto che, senza confondere la vista di necessità con quella di opportunità della pena di morte, si poteva e si può dalle attuali società proscriverla del tutto, o renderla rarissima, per lo motivo ch'è pochissimo a noi conveniente, e non perchè sia in sè medesima ingiusta, non necessaria, nè utile.

Ritorniamo a Beccaria. Egli è vero ciò che dice, ossia che l'animo nostro, condensando tutto sè stesso per un momento, può resistere alla violenza ed agli estremi, ma passeggeri dolori, meglio che alla lunga e ripetuta azione del tempo e della incessante noia. Per effetto di ciò, l'uomo si sottopone al forte ma poco durevole dolore che gli cagiona una operazione di cateratta, innanzi che sopportare la lunga e penosa noia della cecità. Ma la cecità è un malore,

---

sione dei bilanci, che sono lavori abbastanza lunghi e complicati, riuscirebbe interminata; e che quando la Commissione avea fatto i suoi studi, ed il governo avéale comunicato tutti gli atti che poteano illuminarla, non era al certo commendabile che alcuni dei signori deputati, mentre aveano avuto tutto l'agio di esaminarli innanzi tempo, si riducessero a farlo nel momento della discussione. Mossa da siffatte considerazioni, l'assemblea non accolse la proposta Bosso, e passò oltre sino al paragrafo sesto della sopraddetta vigesima seconda categoria.

In quel paragrafo erano state allogate dal ministero ed approvate dalla commissione lire 150 mila, da destinarsi al perforamento del colle di Tenda per formarvisi una galleria che renderebbe più agevole la strada regia di Nizza. Su di ciò il signor Benso combattendo il parere della commissione, ed avvisandosi che sarebbe più conveniente il costruire una strada nuova lungo la linea dell'Argentina, propose un ordine del giorno diretto a far sospendere dalla Camera l'impiego dei fondi necessari pel perforamento dell'anzidetto colle, finchè il Ministro dei lavori pubblici non facesse eseguire studi lungo la linea dell'Argentina, e presentasse il nuovo elenco delle strade reali.

Questa proposta fu per molte ragioni oppugnata

che lo accompagnerebbe altrimenti per tutta la vita; e la chirurgica operazione, quantunque dolorosa, è di breve durata, e dietro di essa spunta la certezza o la speranza di una vita rallegrata dal bel senso della vista. Non calza questo paragone del filosofo Italiano alla quistione in esame. La perpetua carcere può mettersi a livello della perpetua cecità; non così la morte sopra un patibolo alla operazione di cateratta. La morte non è soltanto un passeggero dolore, come Beccaria ripetute volte si compiace dichiarare, ma è un dolore finale, e dietro a sè non lascia alcuna speranza. Consultiamo l'umana natura; interroghiamo i fatti; parliamo dietro la sperienza, che avremo osservata da filosofi, e non dietro alcune belle fantasie che sono patrimonio dei poeti. L'uomo per regola generale antepone la vita anche più dolorosa alla cessazione di essa. Si vada presso al letto degli afflitti da lunga e penosissima infermità cronica; s'interroghino questi infelici, e si sappia dalla loro bocca se preferiscono la loro vita languente e penosa, o vogliono che sia loro somministrato un veleno. La morte è un vuoto tenebroso ed ignoto, dove l'uomo teme di sprofondare; la vita, sia la più trista possibile, non è mai disgiunta dalla sua grande compagna, la speranza.

Sappiamo che in generale le passioni violenti sorprendono gli uomini, ma non per lungo tempo; ma Beccaria non osservò che questo può dirsi delle passioni, che spingono le umane forze all'azione. Essendo limitate queste forze, e quindi capaci di una proporzionata intensità ed estensione di movimento, qualunque violenta passione le metta in un movimento straordinario, non può a lungo durare, senza stancarle. E ciò diciamo così delle fisiche, che delle morali forze, le quali unitamente sono subordinate alle medesime leggi. Non è lo stesso di quelle passioni negative, le quali in luogo di sforzare l'azione, la inceppano. Fra queste è principalissima il timore, che può, senza stancarsi, mantenersi a lungo negli animi, e farsi anche più forte. In conseguenza non approviamo il sentimento, che la pena di morte faccia una impressione che con la sua forza non supplisce alla pronta dimenticanza; siffatta impressione non si dimentica, nè si facilmente si cancella dagli animi. Il giovanetto, che per le prime volte girò gli sguardi sulle variate scene del mondo, fu colpito da varii spettacoli e lieti e tristi; pervenuto a matura età, egli avea dimenticato il primo uomo che gli era riuscito di veder carico di catene, ma rimembravasi ancora il primo supplizio sulla forca, di cui era stato spettatore, e i capelli gli si rizzavano ancora sulla fronte.

Non havvi dunque bisogno che le pene di morte non sieno molto distanti fra loro, acciò gli uomini veggano spesso il potere delle leggi; che in conseguenza sieno frequenti i delitti; che per ciò il supplizio capitale, acciò sia utile, bisogna che non faccia su gli uomini tutta l'impressione che far dovrebbe, cioè che sia utile e non utile nel medesimo tempo. Immensa e duratura è l'impressione ch'esso produce, ed appunto perchè tale è la sua indole, la società può con pochi e rari esempi rimuovere gli uomini da molti delitti; ed affinchè tale si conservi, è uopo che questo terribile potere delle leggi non si appalesi frequentemente agli uomini.

Beccaria dice: « Perchè una pena sia giusta, non deve avere che quei soli gradi d'intensione, che

---

dai signori Piccone, Deforesta, Revel e Buffa, i quali in complesso sostennero: essere grandissima l'urgenza dell'opera, e perciò necessario provvedervi sollecitamente; la quistione esser anche politica, perciocchè se non si agevoleranno le comunicazioni tra il Piemonte e Nizza, quella provincia potrà divenire francese; non doversi preferire la strada per Argentina all'altra di Nizza, perchè a prescindere da considerazioni strategiche ed economiche, non è conveniente cambiare la direzione di una strada che già esiste per aprirne una nuova, pregiudicando così le abitudini delle popolazioni, e i vantaggi che le medesime godono al presente; esser necessario infine facilitare le comunicazioni tra le diverse provincie dello Stato, e non lasciarsi illudere da idee di gretta economia, quando si tratta di questioni cotanto importanti.

Il signor Mellana propose un prolungamento di 6 mesi per istudiare meglio la questione; ed il signor Bertolini progettò un ordine del giorno, che avea per oggetto di rimandare la quistione alla discussione del bilancio del 1852. Questo emendamento fu adottato dalla Camera, ed in conseguenza vennero dedotte dalla categoria le lire 150m. destinate al perforamento del colle di Tenda. Se non che a proposta dell'onorevole signor Santarosa la

bastano a rimuovere gli uomini dai delitti: ora non vi è alcuno che, riflettendovi, sceglier possa la totale e perpetua perdita della propria libertà, per quanto vantaggioso possa essere il delitto: dunque l'intensione della pena della schiavitù perpetua, sostituita alla pena di morte, ha ciò che basta per rimuovere qualunque animo determinato ». In conseguenza di queste considerazioni, egli mette sulle labbra dell'uomo, che si accinge al delitto in vista della ruota o della forca, quel discorso, del quale abbiamo poco sopra trascritto un brano; e quindi soggiunge che diversamente quell'uomo ragionerebbe, e meglio sarebbe distolto dal delinquere, se non vedesse altro dinanzi ai suoi occhi che la temporanea o perpetua schiavitù, in cui vivrebbe. Noi abbiamo una opinione opposta, attesochè questo noi sappiamo, che il campo dei delitti è come il campo di battaglia. Il malfattore e il soldato non scendono nell'arena con la certezza l'uno d'incontrarvi la pena e l'altro la morte. Entrambi si lusingano di uscire impuniti; e nelle probabilità di un sinistro, entrambi desiderano che quello, che li debba colpire, sia il minore possibile. Ciò posto, qual'è la pena che qualsiasi malfattore giudica più lieve, la forca o la prigionia perpetua? Si assista agli interrogatorii, che i rei subiscono innanzi ai loro giudici. Quando non possono occultare i loro delitti, perchè si sforzano a scemarne il valore? Perchè tutte le arti adoperano affin di eliminare dai loro atti criminosi le qualità e le circostanze, che potrebbero esporli ad essere puniti nella vita? Perchè, dietro la difesa e la sentenza, reputano vittoria il non essere stati condannati alla morte? Se questa è la pena, che meno paventano, e se essa è intanto quella che le nostre leggi infliggono ai più gravi delitti, perchè eglino dunque si sforzano a declinarla, ed a tal uopo si difendono, mentre dovrebbero invece confessare la enormità dei loro attentati, affine d'incontrare la morte, che preferiscono alla schiavitù?

Rispettiamo il nobile affetto di umanità, che sospinse Beccaria a combattere l'uso di una pena, la cui atrocità si fa maggiore per la folle frequenza onde è comminata, e per la sua inopportunità relativa ai nostri dolci costumi. Ma perchè non limitarsi a queste due ragioni per sè efficacissime a proscriverla dai nostri codici, od a renderla almeno rarissima, innanzi che ricorrere a veri sofismi per dimostrarla *a priori* non necessaria?

In quanto alla natura delle pene, noi abbiamo altrove detto che il loro fine essendo quello d'impedire il reo di fare nuovi danni alla società, e di rimuovere gli altri dal farne uguali, quelle pene e quel metodo di pene debbono essere prescelte, che serbata la proporzione, faranno una impressione più efficace e più durevole su gli animi degli uomini, e la meno tormentosa sul corpo del reo. L'indicata proporzione si stabilisce dunque tra il minore tormento del reo da un lato, e dall'altro il maggiore orrore pei delitti, e il maggiore spavento per coloro che sarebbero tentati a commetterli. Conformemente a questo nostro principio molto saviamente Beccaria dice: « Chi osservasse che la schiavitù perpetua è dolorosa quanto la morte, e perciò egualmente crudele, io risponderò che sommando tutti i momenti infelici della schiavitù, lo lo sarà forse anche di più: ma questi sono stesi sopra tutta la vita, e quella esercita tutta la sua

---

Camera dichiarò essere in facoltà del ministro di presentare per quest'opera un progetto speciale di legge, senza attendere il bilancio del 1852.

3. Nella categoria 23 il Ministero aveva allogato la cifra di altre 150m. lire per un ponte sulla Macra, ma la Commissione annullò questo capo d'esito. Ora nel discutersi questa categoria, il signor deputato Cattaneo non vedendo ragione per tale soppressione, propose, che qualora alla Camera non piacesse di conservare l'intera somma testè indicata onde addirsi alla citata opera, la riducesse a ll. 20m. invece di abolirla del tutto. Ma dopo alcune osservazioni contrarie dell'onorevole Ricci, il proponente ritirò la sua proposizione, ed invece presentò un ordine del giorno, che fu adottato dalla Camera, con cui riconoscendosi la necessità di sollecitare la costruzione di un ponte sulla Macra, affine di assicurare ed agevolare le comunicazioni per la regia strada di Levante, si raccomandò al ministro di affrettare a tal uopo la presentazione di uno speciale progetto di legge.

4. Furono accordate ll. 100m. per la costruzione di strade reali nell'Isola di Sardegna; e giusta la proposta della Commissione venne soppressa la ca-

forza in un momento: ed è questo il vantaggio della pena di schiavitù, che spaventa di più chi la vede che chi la soffre; perchè il primo considera tutta la somma dei momenti infelici, ed il secondo è nella infelicità del momento presente distratto dalla futura. Tutti i mali s'ingrandiscono nella immaginazione, e chi soffre trova dei compensi e delle consolazioni non conosciute e non credute dagli spettatori, che sostituiscono la propria sensibilità all'animo incallito dell'infelice. » Non si può dire lo stesso della pena di morte? Anche questa, quando sia eseguita immediatamente dopo la condanna e senza strazio dell'infelice, spaventa più chi la vede che chi la soffre. Quest'ultimo trova nel breve spavento di poche ore un compenso di tutti i momenti dolorosi che affliggerebbero i molti anni vissuti nella schiavitù perpetua: e gli spettatori, tanto affezionati alla propria vita, immaginerebbero più grande di quello che in fatti sia stato il dolore provato dal colpevole nel distaccarsi dalla vita. Ciò che questi nel primo caso guadagna per effetto dell'estensione della pena, viene nel secondo caso a guadagnare per effetto della brevità di essa. E gli spettatori, lavorando con l'immaginazione, ricavano per sè maggiore spavento di quanto ne abbia chi soffre.

Sostituendo il linguaggio dell'autorità a quello della ragione, che quasi sempre è agli uomini sospetto, Beccaria dice che la inutilità della pena di morte dovrebbe essere manifesta dietro la sperienza di tutti i secoli, nei quali l'ultimo supplizio non ha mai distolti gli uomini dall'offendere la società, dietro l'esempio dei cittadini romani e in vista dei venti anni di regno della regina Elisabetta di Moscovia, nei quali diede ai padri dei popoli quell'illustre esempio, che equivale almeno a molte conquiste comperate col sangue dei figli della patria.

La sperienza che costantemente ha dimostrato l'ultimo supplizio non avere mai distolti gli uomini determinati dall'offendere la società, male s'invoca in appoggio del principio che inutile debbasi riputare la pena di morte. Questa esperienza è base di una ben diversa verità, qual'è quella che i delitti hanno la loro fonte nella immoralità e nella miseria pubblica, e che quando queste fonti sono aperte, non la sola pena di morte, ma tutto il sistema delle pene si trovano inefficaci a correggere i corrotti fluidi che ne scaturiscono. Lo abbiamo detto altrove: le pene giovano a conservare la moralità, allorchè essa esiste; se manca, quelle non possono supplirvi. In altro luogo abbiamo fatto parlare sopra questo argomento lo stesso Montesquieu. È utile ripetere le sue parole, che le pene non diminuiscono i delitti; che l'esperienza dimostra questi esser stati ed esser sempre in ragione diretta di quella; che, migliorato il costume, e renduta facile la sussistenza, scemano i delitti; che col mal costume e con la miseria essi aumentano, e le pene hanno uopo di farsi più severe, senzachè per ciò dieno riparo al male, imperocchè lo rintuzzano nei suoi effetti, innanzi che estirparlo dalle sue radici; che dovunque le pene sono state dolci lo spirito del cittadino n'è stato colpito tanto, quanto lo è stato in altre contrade dalle punizioni più crudeli; che gli animi umani sono come i fluidi, e si mettono sempre a livello degli oggetti che li circondano; che quindi s'incalliscono a misura che i supplizi diventano più crudeli, e la forza supe-

---

tegoria 28, con cui il Ministro dei lavori pubblici chiedeva si stabilisse la somma di 60m. lire per la strada comunale da S. Julien ad Annemasse.

5. Venne rigettata la proposta del signor deputato Audisio, appoggiata dall'onorevole Michelini, di aggiungersi alla categoria 33 altre 30m. lire, affine di riattarsi la strada provinciale della valle di Stura, destinata a mettere in comunicazione l'alto Piemonte colla Francia.

6. La Commissione aveva opinato sopprimersi le categorie 35 e 36 *bis*, colle quali si stabilivano somme pel miglioramento delle prigioni di Thonon e di Casale, e la soppressione era fondata sulla ragione di non essere stati formati gli analoghi progetti per queste opere. Ora avendo il ministro dei lavori pubblici dichiarato di essersi già adempiuto ai desiderati progetti, la Camera accordò 40m. lire per le carceri di Thonon, ed altrettante per quelle di Casale. Per contrario respinse la proposta di altre 30m. lire sostenuta dagli onorevoli deputati Sulis e De-Candia, per addirsi ai ristauri delle prigioni di Oristano in Sardegna, giacchè per siffatti lavori non solo manca il progetto, ma non si è neanco deciso in quale sito debba il carcere essere costruito.

7. Continuando a parlarsi di prigioni, l'onorevole

riore delle passioni fa che dopo cento anni di crudeli supplizi, la ruota spaventi tanto, quanto prima la prigionia.

Durante il regno di Elisabetta di Moscovia non scemarono i delitti perchè non si fece uso della pena di morte; bensì scemarono perchè quello fu un regno tranquillo, felice e paterno pei popoli, i quali ebbero in conseguenza pochissime spinte a delinquere. In breve tempo abituati alle dolci pene, si spaventarono di queste, come trent'anni prima facevano della ruota.

Tutto ciò prova due cose; la prima è che dove il mal costume e la miseria esistono, le pessime o male eseguite leggi si fanno complici dei delitti, e tutte le pene hanno, relativamente ai delitti a cui sono proporzionate, il carattere di una inutile severità, perchè inefficaci ad impedire il male che trabocca da ogni lato: la seconda è, che dove il buon costume e l'agiatezza esistono, il sistema penale, che non potrebbe aver potenza di farle nascere, ha peraltro quella di conservarle; e facendosi efficaci le dolci pene a dar riparo al male che può suscitarsi, le pene severe, come quella di morte, possono essere eliminate come inopportune.

§ 10.

Della inopportunità della pena di morte.

Dal principio che abbiamo altrove fondato, che la proporzione tra la pena ed il delitto debbasi stabilire in tale guisa, che col minore tormento del reo, si ottenga il maggiore orrore pei delitti ed il maggiore spavento per coloro che sarebbero tentati a commetterli, ricavammo (1) la conseguenza che le pene non possono avere una stabile severità, ma che questa debba avere un tal grado, che si trovi necessario per reprimere l'affezione viziosa che produce i delitti. Laonde, se il fine che la società si propone con l'esercizio del diritto di punire, può essere conseguito con pene più dolci, essa non ha legittima facoltà d'impiegare le più severe. Quando volesse oltrepassare questo confine, si farebbe tirannica.

Perchè una pena ottenga il suo felice effetto, basta che il male della pena ecceda il bene che nasce dal delitto. Ora la idea del male è per sè stessa mai sempre relativa, imperocchè se avvi un popolo il quale non teme altro male che la ruota, può esservene un altro il quale ricava un uguale spavento dalla più mite pena della schiavitù perpetua.

Per siffatte ragioni dicemmo che « i principii, i quali debbono dirigere il legislatore, sono quelli del padre e non quelli del tiranno. La grandezza della pena dev'essere relativa allo stato della nazione medesima. Più forti e sensibili debbono essere le impressioni su gli animi induriti di un popolo appena uscito dallo stato selvaggio; vi vuole il fulmine, dice Beccaria, per abbattere un feroce leone che si rivolta al colpo del fucile. Ma a misura che gli animi si ammolliscono nello stato di società, cresce la sensibilità, e crescendo essa, deve scemarsi la forza della pena, se costante vuol mantenersi la relazione tra l'oggetto e la sensazione. »

Vi sono dunque delle circostanze, nelle quali la

(1) Vedi Capit. III, pag. 766.

Tecchio invitò il ministero a rivolgere gli sguardi a quelle di Torino, e fare in modo che i giudicabili fossero divisi dai condannati, essendo indecoroso, ed anche contrario alla morale ed alla giustizia che i condannati siano confusi in una medesima località con coloro che debbono tuttavia subire il giudizio, e che in ultimo risultato potrebbero essere dichiarati innocenti. Al che il signor Ministro dei lavori pubblici rispose non aver egli alcuna ingerenza nell'amministrazione delle carceri, ma la sola parte esecutiva, e che quando il suo collega di grazia e giustizia gli manderà un progetto speciale per le carceri di Torino, egli non ommetterà di eseguirlo.

8. Dall'onorevole Angius fu richiamata l'attenzione del signor Ministro dei pubblici lavori su di un oggetto di alto interesse che non si vede contemplato nel bilancio. Nel lungo littorale della Liguria e della Sardegna sono pochi i punti illuminati, il che reca grave nocumento ai naviganti. Non consentendo la strettezza delle finanze di mettersi fari dappertutto in quella lunga estensione di lido, il proponente si restrinse a chiedere che si illuminassero il promontorio delle Mele ed il Capo Carbonara. A siffatta proposta rispose il Ministro di agricoltura e commercio, che sebbene il Ministero divida il desiderio del preopinante, pure non si

sevarità delle pene, e quindi quella di morte, può essere inopportuna. Siffatte circostanze furono da noi indicate alloraché della influenza dello stato politico, fisico e morale delle nazioni, sul loro sistema penale favellammo.

In quanto allo stato fisico dicemmo che l'eccessivo caldo e l'eccessivo freddo cagionano egualmente i medesimi effetti: stupidità dei corpi e degli spiriti, ottusa sensibilità, inerzia degli animi, ritardo nello sviluppo delle facoltà morali dell'uomo. L'idea della morte ha poco impero sopra uomini privi di sensibilità e d'immaginazione. Alcuni lavori pubblici e necessari alla conservazione della società, ma micidiali per coloro che vi sono impiegati, producono sopra coloro uno spavento maggiore, che non la pena capitale. Nelle sopra espresse circostanze possiamo conchiudere che questa pena sia inopportuna.

In quanto allo stato morale dicemmo che quando un popolo è laborioso, e quindi virtuoso; quando ha fatti grandi progressi nella coltura, e i suoi costumi si sono raddolciti; quando, divenuto umano e sensibilissimo, abborrisce le atrocità; quando riverisce una religione la quale, cospirante al bene sociale, ammette pene e premii in una vita futura, minacciando le prime ai delitti che le leggi puniscono, ed offrendo i secondi alle azioni che le leggi prescrivono, il codice penale deve anche raddolcirsi, deve anche ingentilirsi. Presso questo popolo si possono ottenere effetti più grandi con più miti pene. Lo spettacolo di un estremo supplizio è per esso troppo straziante; ed acciò produca alcun utile effetto, occorre che abbia luogo rarissime volte e solo in caso di straordinari delitti. Quando per un avanzo di antica barbarie, un popolo, divenuto sensibile, dolce, amabile, dedito alle scienze e alle arti belle, aperto a tutti i teneri sentimenti, conserva leggi le quali infliggono con selvaggia frequenza la pena di morte, questa pena si trova in contraddizione coi suoi costumi. Quali ne sono allora le conseguenze? Le abbiamo già annunziate, quando degli effetti parlammo della eccessiva severità delle pene. In primo luogo, la pena fallisce il suo scopo a cui deve mirare. Essendo essa in opposizione coi costumi, diventa oggetto di compassione mista di sdegno pel maggior numero degli spettatori, ciascuno dei quali giudica dalla propria sensibilità della disproporzione tra il delitto e la pena, e intende, per esempio, che per rimuovere dagli animi la voglia di rubare non havvi bisogno di far perire un ladro sulle forche. Quando il sentimento di compassione non è il limite che le leggi pongono al rigore delle pene, queste diventano un maggior supplizio per chi le vede eseguire, che per chi le patisce.

In secondo luogo, il frequente spettacolo della morte legale data con istudio e con formalità influisce moltissimo a corrompere i costumi. Le leggi, che debbono essere moderatrici della condotta degli uomini, danno a costoro un esempio di atrocità, che ripetuto, non può fare altro che indurirli e insalvatichirli.

Inoltre la pena di morte con barbara frequenza adoperata in mezzo a popoli civili moltiplica il numero dei delitti più atroci, imperocchè, come dice Beccaria, l'atrocità stessa della pena fa sì che tanto più si ardisce per ischivarla, quanto è più grande il male a cui si va incontro; onde avviene che si

---

trova nella possibilità di adoperare alcuna somma per satisfarlo.

9. Finalmente posta ai voti la legge, fu approvata da 118 votanti contro 14 dissenzienti.

§ 2.

Dopo due giorni di discussione, la Camera nella tornata dei 21 marzo con 105 voti contro 19 discrepanti approvò il bilancio passivo dell'azienda generale delle finanze per l'esercizio del 1851 nella somma complessiva di ll. 4,958,060,56. Questo bilancio non offrì argomento ad alcuna importante disuttazione, meno la categoria 14 ov'erano allogate ll. 3,600 da restituirsi alla Casa di S. A. R. il Duca di Genova per indenizzarla di altrettanta somma che essa paga a pro delle pubbliche gravezze dello Stato sul podere denominato Apertole, in sovrappiù di ll. 7,200 quante ne dovrebbe pagare in virtù del provvedimento camerale del 25 aprile 1775. A quell'epoca il re assegnò il cennato predio al Duca del Chiablese in pagamento della dote costituita alla principessa Marianna, e si convenne che le contribuzioni da imporvisi non avrebbero giammai ecceduta la somma che allora si pagava in lire annue 7,200. Durante la dominazione

commettono più delitti, per fuggire la pena di un solo.

La stessa cagione produce ancora l'effetto che i delitti meno atroci sieno spesso impuniti. Filangieri osserva giustamente, che una legge feroce deve presto o tardi perdere il suo vigore presso un popolo umano. Se l'autorità legislativa non l'abolisce, la congiura dei costumi la fa tacere; e la negligenza, o la durezza del legislatore è allora la causa unica di quel male, che una legge più umana potrebbe facilmente impedire.

Finalmente dalla sopra espressa cagione deriva un ultimo risultamento, ed è che la pena di morte diminuisce di valore. Non parliamo del suo valore assoluto, che consiste nella intensità della pena, e si misura dal bene che si perde: questo è sempre lo stesso; bensì parliamo del suo valore relativo, il quale sta nella immaginazione degli uomini, e si misura dalla impressione che la perdita del bene produce nei loro animi. Non è dubbio che le impressioni forti, allorchè sono frequenti, perdono il loro massimo vigore. Come nei corpi la continua percussione, così negli spiriti la replicata imagine degli oggetti che gli si presentano, produce durezza. Egli è questo il motivo, per cui si perviene a risguardare il supplizio frequente dei rei come un indifferente spettacolo.

Tutto ciò che abbiamo detto sin'ora, non fa altro, come il lettore avrà già compreso, se non ritrarre lo stato morale dei più civili popoli dell'attuale Europa; e insiememente lo stato della opinione intorno alla pena di morte. Tutti coloro che pensano, e che di migliorare le condizioni della nostra attuale società si occupano, sentono il bisogno di correggere in questa parte le leggi penali che abbiamo ereditate dai barbari nostri padri. Ma se umana e necessaria opera è questa, alla quale sono accinti, è giusto promuoverla coi sofismi d'ingiustizia e d'inutilità della pena di morte, mentre abbiamo per noi le armi potenti della ragione, la quale dice che siffatta pena è omai divenuta inopportuna per noi, cioè non adattata ai nostri costumi, e che quindi è mestieri, se non cancellarla ancora del tutto dai nostri codici, restringerla almeno a pochi e rari e straordinari casi?

Ma quali dovrebbero essere questi rari e straordinari casi?

§ 11

Opportunità della pena di morte.

Richiamando le teorie da noi altrove fondate, e soprattutto quella intorno al valore dei diritti sociali, e l'altra che la personale individualità sociale, al pari dell'individuo umano, abbia diritto a dare la morte solo allora che questo atto sia mezzo necessario per evitare che altri la dia a lei, noi possiamo stabilire i seguenti principii.

La violazione di alcuni diritti sociali attenta direttamente contro la vita della società. Vi sono altri diritti sociali non meno sacri, ma la cui violazione non minaccia la vita della società che indirettamente e di lontano. I primi sono tutti quelli che derivano dai due fini principali per la conservazione della esistenza sociale, ossia quello della formazione, e quello della conservazione della società.

Al fine della formazione della società sono su-

---

francese quel predio fu assegnato al demanio, e rimase esente d'imposte; ma dopo la ristaurazione essendo stato restituito all'antico proprietario, venne sottoposto alle contribuzioni di quel tempo ch'erano maggiori di ll. 7,200; epperò con regia determinazione del 1818 fu ordinato doversi dallo Stato restituire al Duca del Chiablese il dippiù che pagava in confronto di ciò che si era statuito col provvedimento del 1775; e questa indennità di rivalsa oggi spetta al Duca di Genova in qualità di erede del Duca del Chiablese.

Ora il Ministero nel bilancio del corrente anno propose la cifra come in quello del 1850, e la Commissione ve la mantenne, ma in quanto alla origine dell'esenzione di quell'imposta disse essere quistione da agitarsi innanzi ai tribunali. Nel discutersi pertanto questo capo del bilancio, l'onorevole Mellana osservò esser questo un privilegio contrario alla giustizia voluta dallo Statuto, e non doversi la risoluzione della quistione rimettere al potere giudiziario, perciocchè in tal guisa si attribuirebbero ai magistrati le funzioni proprie del potere legislativo, cui spetta esclusivamente di annullare il privilegio in disame, anzicchè ai magistrati, i quali non hanno alro mandato se non quello di applicare le leggi.

bordinati molti diritti; ma noi non dobbiamo fissare la nostra attenzione che su quel diritto, che più da vicino e direttamente interessa il fine sopraddetto: esso è quello della sovranità. Quel cittadino, il quale contro la sovranità congiura e cerca distruggerla, mira direttamente a distruggere l'esistenza della società. Ecco uno dei casi, nei quali il dare la morte per evitarla è diritto giustificato dalle leggi dell'ordine naturale (1). E siccome la sovranità ha pure molti diritti a sè subordinati, noi non consideriamo che il principale di essi, cioè quello che più direttamente la interessa; la vita di chi la rappresenta, il decoro di cui questi ha ragione di circondarsi, e il rispetto che ha ragione di esigere, interessano solo indirettamente la sovranità. Dalle quali considerazioni emerge che quell'empio, il quale offende la società in quel diritto, subordinato al fine della sua formazione, che si riferisce direttamente alla conservazione della sovranità legittima giusta l'ordine di natura, direttamente attenta contro la vita sociale. L'esistenza della sovranità forma l'essenza della società. Fuori di essa non vi è chi abbia il diritto di comandare; senza di essa non vi è chi abbia il dovere di ubbidire. Quando questa perisce, la società civile si discioglie, l'anarchia succede, la salvatica indipendenza ritorna. Non havvi una posizione di fatto, che meglio legittimi il diritto di dare la morte per evitarla.

In cosiffatta posizione, la società non ha l'obbligo, come pretende Beccaria, di arrestarsi a considerare se colui, che attenta contro la vita di lei, abbia tali relazioni e tal potenza, che potrebbe da sè o per mezzo dei suoi partigiani ripetere l'attentato. L'uomo minacciato nella vita non ha diritto a respingere l'aggressore solo allora che questi o per sè o per mezzo di un suo fratello potrebbe altra volta minacciarlo di morte. Basta l'attuale pericolo imminente; basta l'attuale delitto. Acciò dunque la società, o l'uomo abbia il diritto di dare la morte per evitarla, non ha uopo di temere che il delitto si possa replicare. Il secondo sarebbe un nuovo delitto; ma basta un primo pericolo per l'esercizio del diritto naturale della difesa.

Conchiudiamo che la società abbia diritto di dare la morte a colui, che si è reso reo di delitto di maestà in primo capo. La violazione di tutti gli altri diritti subordinati al fine della formazione della società, siccome questi non interessano direttamente la conservazione della esistenza sociale, non dà alla società il diritto di punire nella vita; diritto, che a lei, altrettanto che all'individuo umano, compete solo in vista di un pericolo diretto e imminente di propria distruzione.

L'altro fine essenzialissimo per l'esistenza della società è quello della sua conservazione. A questo fine sono subordinati molti diritti; ma noi ci arrestiamo a considerare quei soli due, che più da vicino e direttamente interessano il fine sopraddetto: essi sono quello della propagazione della specie, e quello del reciproco rispetto alla vita tra i membri della società. Colui, che contro la propagazione della specie o contro la vita dell'altro uomo attenta, mira direttamente a distruggere il corpo so-

(1) Non dimentichi il lettore, che noi intendiamo sempre favellare di una sovranitè che possegga il titolo naturale che ne legittima l'esistenza.

Dello stesso avviso fu l'onorevole Michelini, il quale disse che se si commetterà ai magistrati la quistione, egli è certo che essi decideranno che debba continuare la esenzione dalle imposte di cui gode il cennato podere. Egli fa d'uopo, continuò a dire, che intervenga un atto legislativo, poichè al governo solo spetta il far cessare un tale privilegio. Non potendo però la legge avere effetto retroattivo, propose che la soppressione non si ponesse ad effetto se non dal giorno in cui datava la pubblicazione del bilancio, o almeno dal dì della promulgazione della legge che sanzionerebbe il bilancio medesimo.

Ma il signor Commissario regio dichiarò non potersi riguardare come privilegio l'esenzione accordata al podere Apertole, ma essere piuttosto un contratto oneroso quello che intervenne col governo, contratto che la Camera dovrebbe rispettare. Nondimeno a rimuovere ogni dubbio circa la sua validità, opinava doversi adottare il parere della Commissione, di adirsi cioè l'autorità giudiziaria.

Secondo l'avviso del signor relatore della Commissione, il perno della quistione che agitavasi, consisteva nel vedere se il rimborso pattuito a favore del Duca del Chiablese fosse a titolo oneroso, ovvero a titolo gratuito; nel primo caso soltanto

ciale. Ecco un altro caso, nel quale le leggi dell'ordine naturale giustificano il diritto di dare la morte per evitarla.

Indarno si vorrebbe obbiettare che un germe soffocato nel ventre di una donna, od un cittadino isolatamente ucciso non sono attentati, che distruggono la società, la quale di milioni d'individui si compone. I sopraddetti delitti sono individuali per gl'individui che li commettono o che li patiscono. Ma in rapporto alla società, quale diritto si viene a violare con quelle azioni? Il diritto ch'essa possiede in generale alla propagazione e conservazione della specie, in che la sua propria conservazione è riposta. Un diritto può avere un infinito numero di oggetti, o pochissimi, od un solo; tutto ciò determina la sua estensione, ma non ne cambia la natura. Supposto che infiniti sieno gli oggetti del diritto, la violazione di uno di questi oggetti ch'è mai? È la violazione del diritto. Un uomo può possedere moltissime cose; colui, che gliene ruba una sola, che fa egli? Commette un furto, ossia infrange il diritto di proprietà. Sappiamo che più viene ad essere violato un diritto, quanto più se ne diminuisce l'estensione, ossia a misura che si sottraggono un maggior numero degli oggetti su cui si versa. Ecco perchè colui, il quale al tempo stesso o successivamente uccide più uomini, è più reo di colui che ne uccide un solo; egli ha più gravemente violato il diritto della società, di cui ha ristretta l'estensione diminuendo il numero dei suoi oggetti.

Ritornando al nostro argomento, facciamo osservare che in quanto alla propagazione della specie e alla vita dell'individuo, questi due diritti hanno pure a sè molti altri diritti subordinati; ma noi non mettiamo a calcolo che i principali di essi, cioè quelli che più direttamente gl'interessano. Si può con bevande evitare che la generazione abbia luogo; si può metterle ostacolo in varie altre guise. Egualmente si può rendere trista, infelice, monca la vita di un individuo con una infinità di mezzi. Tutte queste sono violazioni dei due sumenzionati diritti medesimi; ma non sono quelle che direttamente gli offendono. Distruggere il feto nell'utero della madre, recidere la vita di un uomo: ecco le dirette violazioni di quei diritti subordinati tanto al diritto di conservazione della società, che la loro distruzione equivale alla distruzione di questo.

Queste sono due nuove posizioni di fatto, nelle quali la società ha, conformemente all'ordine di natura, il legittimo diritto di difendersi e di porre in salvo la sua esistenza dando la morte a quell'empio, che minaccia di distruggerla.

Ma ciò non basta. L'inviolabilità copre tutti gli oggetti, sui quali un diritto si versa; non si può infrangere uno di questi oggetti, senza violare il diritto: è verissimo. Ma tra gli oggetti di un diritto non vi sono forse di quelli, sui quali si versa a preferenza che su gli altri; di quelli che maggiormente lo interessano; di quelli, che infranti, arrecano una più grave e diretta violazione del diritto? Non neghiamo che il diritto sia sempre violato; ma se l'infrangimento di esso è maggiore allorchè cade sopra un maggior numero dei suoi oggetti, come poco innanzi dicemmo, perchè non sarebbe egualmente maggiore allorchè cade sopra uno degli oggetti più interessanti? Se ciò è vero, ne deriva che la uccisione di qualunque cittadino viola il di-

---

avrebbe il governo l'obbligo della rivalsa, non già nel secondo. Soggiunse che apparteneva ai tribunali il risolvere tale quistione, senza negarsi però alla Camera il diritto di sospendere il pagamento della somma stanziata finchè i tribunali non pronunzierebbero il loro giudizio.

Dopo lunga discettazione sulla materia, l'assemblea adottando la proposta del deputato Mellana, ordinò la soppressione della categoria.

§ 3.

Votato il bilancio passivo dell'Azienda generale delle finanze che ha formato oggetto del precedente paragrafo, la Camera nella stessa tornata del 21 marzo passò tosto a discutere un progetto di legge riguardante la cassa degli invalidi della marina militare e mercantile, composto di 12 articoli. Col primo di essi fu dichiarata soppressa la cassa degli invalidi di marina, e le venne sostituita una nuova cassa detta di risparmio e beneficenza per gl'invalidi della marina mercantile. Gli altri undici articoli riflettono la ripartizione dei capitali della nuova cassa, il modo di amministrarli, le pensioni agli invalidi, la creazione di un consiglio di direzione, ed altre particolari disposizioni. Non avendo il pro-

ritto della società alla propria conservazione; ma tra gli oggetti di questo diritto, ossia tra gli uomini vi sono di quelli che più degli altri interessano la conservazione sociale: tali sono coloro che rappresentano la sovranità, i padri e le madri di famiglia, i ministri degli altari, ecc. Recidere la vita di costoro, egli è attentare alla esistenza sociale nella sua parte più vitale. Ciò posto, conchiudiamo che la società solo in questi estremi e più degli altri diretti attentati contro la sua vita abbia il didiritto di punire di morte.

Finalmente osserviamo, che nell'esercizio del proprio diritto di difesa non abbia la società il solo scopo di respingere il danno che le si vuole arrecare, ma anche quello d'impedire che questo danno le possa essere arrecato da altrui. Il secondo oggetto delle pene è dunque l'esempio. E siccome l'esempio deve agire sulle volontà, ossia deve servire a rimuovere gli uomini dall'imitare il colpevole, segue che la società nel proporzionare le pene ai delitti debba consultare la volontà più o meno malvagia che si è avuta nel commetterli, affinchè punendo più severamente chi maggiore malvagità ha avuta nel delinquere, offra un esempio di più forte spavento agli altri, che forse forniti di eguale malvagità potrebbero abbandonarsi ai più gravi delitti. Da questo principio emerge, che per esercitare il diritto fatale di morte, non basta che la sovranità, la propagazione della specie, e gli uomini più interessanti la conservazione sociale sieno stati offesi; ma occorre che questi delitti sieno stati consumati con fredda premeditazione. Ecco l' ultimo confine che noi mettiamo alla società nell'uso della pena di morte.

Determinati i rari e straordinari casi, nei quali questa atroce pena può essere dichiarata opportuna, non vogliamo tralasciare di dire che l'esecuzione di essa debba aver luogo con quelli apparati che possano renderla più imponente agli occhi del popolo, e meno tormentosa pel delinquente. Quando si voglia renderla differente nei vari delitti ai quali è destinata, meglio giova cumularla ad altre pene, che farla più dolorosa. I feroci supplizi inaspriscono gli uomini, senza correggerli; guastano i costumi, dando l'esempio della ferocia; eccitano la compassione pel reo, e non l'orrore pel delitto; indeboliscono il valore della pena. Regola generale: qualunque pena in opposizione con l'approvazione pubblica è inutile; quando sia inutile, è ingiusta, attesochè perde di vista il solo scopo che può legittimarla, quello cioè di liberare la società dai nuovi mali a cui la impunità la esporrebbe.

Mettiamo qui termine al nostro lungo esame della pena di morte, augurandoci che il lettore, oramai padrone di tutta la nostra teoria, ci sarà grato degli sforzi, coi quali abbiamo cercato spandere un nuovo lume sopra un argomento interessantissimo, che ha richiamato le considerazioni di tanti celebri pensatori, le cui opinioni, generalmente ammesse, abbiamo dovuto combattere.

Capitolo XIV.

Delle pene infamanti.

Le pene d'infamia colpiscono l'uomo nel bisogno ch'egli sente di godere i vantaggi della opinione pubblica. Si noti, che qui non favelliamo della opi-

---

getto sollevato quasi alcuna quistione, nè incontrato difficoltà, ottenne l'approvazione di 108 voti contro due soli che si pronunziarono sfavorevoli.

§ 4.

Le tornate del 22 e 24 marzo furono impiegate a discutere il progetto di legge riguardante il riordinamento dei monti di soccorso in Sardegna. Dopo che il Ministro di agricoltura e commercio dichiarò che il Governo accettava in massima il progetto della Commissione, ma si riserbava di proporre nella discussione dei singoli articoli alcune piccole modificazioni, sorse l'onorevole deputato Grixioni, e premessi alcuni cenni storici sull'origine dei monti di soccorso, conchiuse che il progetto di legge presentato per essere discusso non era conforme allo scopo della fondazione di siffatti Monti in Sardegna, giacchè questi furono colà istituiti principalmene ad incremento dell'agricoltura, ed intanto la legge non contiene i mezzi opportuni a questo fine, ma invece li considera puramente come istituzione di beneficenza. Manifestò inoltre l'avviso che l'amministrazione di tali Monti si affidasse ai consigli divisionali e provinciali, e non all'autorità

nione pubblica patriottica, ch'è quella la quale tutto un popolo o la maggior parte di esso formasi in rapporto agl'interessi dello Stato; bensì di quella opinione che si riferisce alle idee morali comunemente ammesse ed alle abitudini che formano i costumi di un popolo. Siffatto bisogno è proprio della esistenza morale dell'uomo. Ambizioso e debole, come dicemmo altrove, miscuglio d'imperfezione e di grandezza, la stima altrui può sola giustificare quella ch'egli cerca di avere per sè. Essa dà un valore ai suoi travagli, gli fa prestar fede alle sue virtù, lo assicura contro le proprie debolezze, lo compensa dei sacrifizi a cui soggiace. Essa completa la di lui esistenza, aggiungendo al soddisfacimento dei fisici bisogni quello dei bisogni morali.

Dovunque l'esistenza morale degli uomini è soffocata dal dispotismo; dovunque non si conoscono che i beni e i mali reali, e non quelli di opinione; dovunque si comanda agli spiriti come ai corpi, e la maniera di pensare di tutti è determinata ciecamente da quella di colui che impera, le pene d'infamia non possono essere temute. Ivi l'autorità sovrana non ha che una sola sorgente di ostacoli, coi quali può reprimere l'affezione viziosa del cittadino: il bastone, il laccio, la forca, la ruota.

Là dove gli uomini, viventi sotto moderati governi, e in qualche modo sviluppati nella loro perfettibilità, cominciano a sentire il nuovo genere di esistenza morale che loro appartiene, una nuova sorgente di ostacoli si offre all'autorità per impedire o reprimere i delitti; ostacoli, i quali, quando sieno ben maneggiati, hanno altrettanta forza, e possono anche avere una forza maggiore di quelli che dipendono dall'esistenza fisica. Siccome l'umana perfettibilità progredisce, così crescono i rapporti tra il cittadino e la società. L'uno non è più all'altra legato pei soli fini della conservazione, della sussistenza, della tutela, ma ancora per quello della moralità. Nel numero dei rapporti morali non si può dubitare che il più forte sia il timore dell'infamia, ossia la perdita del diritto alla pubblica opinione.

Questa opinione, consistendo nelle idee morali comunemente ammesse e nelle abitudini che formano i costumi dei popoli, è varia secondo le circostanze fisiche, politiche e morali che influiscono a modificare variamente la moralità pubblica delle nazioni. Tutte le fasi che questa subisce sotto le infinite cagioni che concorrono a formarla, mutano corrispondentemente lo stato della opinione, la quale può in conseguenza poggiare sopra errori e pregiudizi, o sopra verità conformi alle leggi di ordine morale di natura; può essere differente in un tempo e in un luogo da quella che fu in altro tempo, o ch'è in altro luogo. Le leggi umane hanno poco impero su di essa; al contrario, sono spessissimo costrette a subire l'impero di quella e ad uniformarsi alle di lei prescrizioni.

Ma in qualunque stadio si ritrovi l'opinione, è sempre tenace, e lega gli uomini più fortemente di quanto possano far le corde e le catene. Colà essa prescrive alla moglie di perire sul rogo che consuma il cadavere del marito; qui ingiunge al guerriero di sacrificarsi per la patria: la donna si slancia nel rogo e il guerriero incontro al ferro del nemico. Noi possiamo affrontare impavidi la morte, e renderci superiori a tutte le passioni della vita, della quale la morte è il termine; ma non sapremmo

---

amministrativa, e quindi con un ordine del giorno proponeva rinviarsi il progetto agli uffizi.

Allo stesso avviso inclinò l'onorevole sig. De-Candia, il quale osservando che quei Monti debbono essere considerati come banche agrarie, non si oppose al concetto della legge, ma si riservò di proporre alcuni emendamenti quando sarebbero venuti in discussione i singoli articoli della medesima.

All'opinione che i Monti di soccorso fossero una istituzione economica, e non soltanto un'opera pia, concorsero anche i signori Falqui-Pes ed Angius. Se non che quest'ultimo dissentì dal rinviarsi il progetto alla Commissione, bastando poche modificazioni per essere adottato dall'assemblea.

Per contrario gli onorevoli Sulis ed Asproni sostennero il progetto della Commissione, oppugnando l'avviso dei precedenti. Altrettanto pur fece il Ministro di agricoltura e commercio, il quale osservò tra l'altro essere erroneo il credere che i Monti di soccorso sieno banche agricole, e ciò per la ragione che essi non somministrano fondi sufficienti a questo fine, ma sono stati invece istituiti soltanto collo scopo di facilitare la coltivazione del grano. Egli è vero che dal sistema di amministrazione

farlo, se mai vedessimo l'opinione, che dietro la nostra caduta si affretterebbe a condannarci. Più della vita amiamo l'opinione, attesochè questa non muore con noi, nè resta sepolta insieme con le nostre ceneri, ma rimane unita al nostro nome e ci fa temere qualche cosa anche al di là del sepolcro.

Quale mezzo più della opinione è efficace nelle mani del savio legislatore per allontanare gli uomini dai delitti? Fintantochè l'uomo viene costretto a camminare lungo il sentiero segnato dalla giustizia, facendo valere con lui gli sproni e i freni che la potenza fisica della natura somministra, egli non esce dalla condizione stessa dei bruti. Non è eguale a sè, non è uomo, se non quando l'impetuosità delle sue passioni è rivolta verso il fine designato dalla giustizia, mediante il conoscimento e la volontà. L'esterna potenza, che deve dirigerlo e contenerlo, deve dunque, acciò sia conveniente alla natura di lui, essere una potenza morale, la quale si componga d'intelligenza dei veri fini della umanità e dei giusti sentieri che vi conducono; nonchè si componga d'interesse, ossia del desiderio di conseguire quei fini e di percorrere quei sentieri: sì fatta potenza si rinviene appunto nella opinione pubblica.

L'Egitto, terra famosa per savicza e per superstizione, culla delle scienze e dei misteri, fu il primo a conoscere la forza della opinione ed a concepire una idea utilissima alla morale. Con ingegnoso artifizio i legislatori di questo antico popolo cercarono d'intimorire i malvagi con una pena posteriore alla loro morte. L'uomo potente, che violava le leggi, poteva in sua vita rimanere impunito sotto l'ombra del suo potere; ma in morte non poteva evitare i terribili decreti che condannavano all'infamia il suo nome ed a lasciare insepolte le abborrite sue ceneri. Sono noti i famosi giudizi, che in Egitto si esercitavano sui morti: nessun altro popolo ha avuto in seguito il talento d'imitarli. Noi li abbiamo altrove descritti (1). Questa istituzione, dice l'eloquentissimo Thomas, somiglia molto alle nostre funebri orazioni; ma havvi una notabile differenza: gli elogi in Egitto erano conceduti alla virtù, e non alla dignità dell'estinto. L'artigiano e l'agricoltore vi avevano diritto, quanto il sovrano. Quella non era dunque una vana cerimonia, nella quale un oratore, da niuno creduto, veniva a parlare di virtù, ch'ei credeva ancor meno di altrui, studiavasi d'infiammarsi per un istante a pro di chi era stato più volte l'oggetto del pubblico disprezzo e del suo, ed ammassandò con armonia mercenarie menzogne, adulava lungamente i morti, affinchè egli stesso fosse lodato, o compensato dai viventi. Non lodavasi allora l'umanità di un generale, ch'era stato crudele; il disinteresse di un magistrato, che avea venduta la giustizia: tutto era semplice e vero. I principi, al pari di ogni altro uomo, erano sottoposti al giudizio; ed erano lodati solo quando lo avessero meritato. È giusto che la tomba sia una barriera tra l'adulazione e il principe; e che la verità spunti là dove spira il potere. La storia ne insegna, che molti re di Egitto, i quali aveano oppresso i loro popoli per innalzare piramidi colossali, furono vituperati dalla legge e privati delle tombe ch'eglino stessi si aveano fatto

(1) Sezione 3, Capit. 1, pag. 672.

---

adottato dalla legge possono derivare alcuni mali, ma quando si vuole la libertà fa d'uopo sopportarne gl'inconvenienti, giacchè per mantenersi l'antico sistema, sarebbe necessario lasciare a ciascuna località di amministrarsi da sè stessa sotto la dipendenza dell'autorità centrale. Conchiuse pertanto il Ministro, che la proposta legge essendo conforme allo scopo della fondazione dei Monti di soccorso ed alle nuove istituzioni del paese, dovrebbe essere approvata dall'adunanza.

Dopo questa discussione preliminare, reietto l'ordine del giorno Grixioni, si passò alla discussione dei 28 articoli componenti l'intero progetto di legge, che posto a partito, venne adottato con 96 voti favorevoli, discrepandone 18.

§ 5.

Alla votazione precedente successe ben tosto la discussione del progetto di legge provvisoria intorno alle risaie, già vinto in Senato. Il primo ad impegnare la discussione fu l'onorevole Demarchi, che parlò contro la coltivazione del riso cotanto dannosa alla salute, e protestò specialmente in nome degli abitanti di Biella. Per contrario il signor Fagnani combattè l'asserzione del preopinante, e con al-

costruire. Quando uno di questi principi moriva, ed il popolo era raccolto, si avanzavano allora diversi accusatori. L'uno stava con abito di lutto, e diceva: egli ha fatto perire mia moglie e i figli miei; io qui ripeto gli estremi gemiti che mandarono morendo; giudici, vendicateci. Un altro: ei mi ha tolta la libertà, ed io era innocente; ecco le mie catene; queste depongono contro di lui; io vengo a scuoterle sul suo cadavere. Alcuni infelici, laceri e sparuti, sclamavano: noi siamo stati strappati dalle nostre capanne per innalzare queste piramidi; sopra ogni pietra che vedete, è stata sparsa una nostra lagrima. E sovente migliaia di uomini, di donne e di fanciulli, stendendo unitamente le braccia, gridavano: egli ha cagionata la morte dei nostri padri, dei nostri fratelli, dei nostri sposi, che sono tutti periti in una guerra ingiusta; giudici, sentenziando su lui, pensate al loro sangue.

Così innanzi a quel tribunale di Egitto s'innalzavano le doglianze dei miseri; ma egli mancava qualche cosa alla piena giustizia; mancava che l'estinto tiranno ascoltasse, e che la sua gelida salma potesse commuoversi dallo spavento.

Ma quando poi un principe umano e benefico cessava di vivere, e che i sacerdoti ne rimembravano le gesta al popolo raccolto, le lagrime e le acclamazioni mescevansi agli elogi. Ciascuno profferiva benedizioni per lui, e lo accompagnava piangendo sino alla piramide, in cui dovea riposare eternamente.

Questi giudizi influirono più di ogni altra cagione ai rapidi progressi che la virtù fece tra gli Egiziani. I loro legislatori conobbero l'utilità di sostituire i sentimenti alle sensazioni, la ignominia ai tormenti. I prodigiosi effetti della opinione pubblica furono egualmente bene maneggiati da Minosse in Creta, da Licurgo in Sparta, da Zeleuco in Locri, da Caronda in Turio, da Solone in Atene. Felice età, nella quale le nazioni ricevevano leggi dettate da filosofi, e non subivano quelle che le passioni, il capriccio di mille successivi padroni e la fortuna aveano accumulate nel corso di molti secoli!

Nella primitiva Roma si celebrarono gli eroi con una lingua di agricoltori e di soldati. Non si conobbero che inni di guerra profferiti nel corso delle mense; le rimembranze di gesta valorose si mescolarono ai piaceri del cibo. In seguito, l'uso dei funebri elogi fu riguardato come un premio. Si domandava al Senato, e questo concedeva il permesso di pronunziare un pubblico elogio. Non fu dunque lecito di elogiare tutti indistintamente. Non si trattò di giudicare gli estinti; ma nei casi di grandi imprese o di chiare virtù, un cittadino, e spesso un magistrato saliva sulla tribuna per esternare la riconoscenza della patria. Ma ben presto una istituzione sì nobile degenerò. Le famiglie, per soddisfare il loro orgoglio, pagarono gli elogi pei loro estinti. L'adulazione e la menzogna si affrettarono a vendersi. Si esagerò il bene, si tacque il male, si supposero le gesta, si crearono false genealogie, ed a tale si giunse, che nei libri di Cicerone leggiamo che questo grand'uomo si doleva di essere rimasta, per quelli elogi, oscura e confusa la storia. Peggio ancora, allorquando, decaduti i costumi, la censura e la libertà, fu mestieri invocare l'amor del potere in soccorso dell'indebolito timore dell'infamia; e si conobbe l'infamia detta *di diritto*, la quale non fu temuta dal cittadino, perchè lo pri-

---

cui dati statistici ingegnossi dimostrare che nella provincia di Biella la popolazione è in aumento, come la è in altre provincie, a Tortona, a Novara ed a Pallanza. Nè minore è nella Lomellina, provincia risicola, dove la robustezza degli abitanti non cede punto a quelli delle altre.

Il signor Mellana preferì lo stato attuale ad una legge provvisoria, e presentò un ordine del giorno, invitando il Governo a sottoporre un progetto di legge diffinitiva sulle risaie all'aprirsi della sessione del 1852, cui poi sostituì il 1853. Ma il Ministro dell'interno vi si oppose osservando che qualora si rimanesse tuttavia nello stato attuale, il Governo si troverebbe nella dura condizione di far osservare leggi non più consentanee ai tempi. Scopo della legge provvisoria, egli disse, è di fermare il corso dello stabilimento di nuove risaie, e provvedere alla salute pubblica, ordinando la consegna, e facendo distruggere le risaie nuove che potessero tornare nocevoli. Per queste considerazioni la Camera respinse l'ordine del giorno.

Allora il signor Cavallini ne propose un altro, con cui si raccomandava al Ministero di procurarsi nel più breve tempo possibile gli elementi necessari per la presentazione di una legge diffinitiva sulle risaie, che fosse più conveniente ed adatta

vava dei favori della opinione pubblica, ma perchè lo privava di una gran parte delle civiche prerogative, lo escludeva da ogni dignità civile, militare, o giudiziaria, e gli vietava fin dall'accusare e dal testimoniare nei giudizi.

Sono scorsi tre mila anni, e gli usi dell'antico Egitto, delle Greche colonie e della primitiva Roma più non esistono; ed in nessun paese del mondo vi sono magistrati instituiti per giudicare le azioni dei cittadini o per sentenziare la memoria dei re. Ma la fama è ora sottentrata nell'ufficio di dettare simili sentenze; più terribile dei tribunali di Egitto, perchè non può essere corrotta, essa pronunzia i suoi decreti e la posterità si ammaestra.

Il lettore ci perdonerà questa lunga digressione. Noi abbiamo voluto dimostrare il fondamento naturale, la potenza della opinione pubblica, e il vantaggio che da questa morale potenza alcuni antichi legislatori hanno saputo ricavare. Possiamo ora ripigliare il nostro esame della pena che offende l'uomo in quel morale e violento bisogno, ch'egli sente del pubblico voto: misero lui, se di questo bisogno non avesse il dolce peso; il disprezzo della opinione altrui per un uomo privato, è un vizio fondamentale, e per un uomo pubblico, è un fondamentale delitto.

Che cosa è l'infamia? È un segno, dice Beccaria, della pubblica disapprovazione, che priva il reo dei pubblici voti, della confidenza della patria, e di quella quasi fraternità che la società inspira. Ella non è in arbitrio della legge. Bisogna dunque che la infamia, che la legge infligge, sia la stessa che quella, la quale nasce dai rapporti delle cose; la stessa che la morale universale, o la particolare dipendente dai particolari sistemi, legislatori delle volgari opinioni e di quella tale nazione, inspirano. Se l'una è differente dall'altra, o la legge perde la pubblica venerazione, o le idee della morale e della probità svaniscono ad onta delle declamazioni che mai non resistono agli esempi. Chi dichiara infami le azioni per sè indifferenti, sminuisce l'infamia delle azioni che sono veramente tali.

La infamia, soggiunge Filangieri, è una pena: ed ogni pena è la perdita di un diritto. Ora qual'è il diritto che si perde con la pena d'infamia? Esso è il diritto alla opinione pubblica. Se l'opinione pubblica non considera dunque come infame colui, che la legge condanna all'infamia, la pena svanisce da sè stessa, perchè perde il suo effetto.

Indarno si vorrebbe opporre che la legge possa determinare a suo piacimento l'opinione pubblica, e modificarla talmente che questa consideri come infame chiunque essa ha punito con questa pena. La legge non è che una e la più debole delle infinite concause che si uniscono a formare l'opinione pubblica. I principii più o meno noti della morale naturale, i tanti sistemi particolari che influiscono a modificare particolarmente la morale di una data nazione, gli usi, le volgari opinioni, le nozioni più o meno diffuse ed esatte delle scienze, le circostanze fisiche e politiche di un paese, la religione, fanno che la opinione sia presso un popolo tale qual'è, e che non possa essere altrimenti, senza mutare tutte le svariate cagioni che agiscono su di essa. In mezzo a tante forze, ciascuna delle quali è complessa e molte altre forze subordinate comprende, quale parte di azione possiamo noi concedere alla forza isolata della legge? Pochissima.

---

alla natura dei terreni, ed alla diversità delle posizioni territoriali, e potesse viemmeglio conciliare l'interesse della pubblica salute colla prosperità dell'agricoltura. Avendo però osservato il Ministro di agricoltura e commercio. che la Commissione ha dichiarato di aver dato opera alla raccolta dei documenti che richiedeva il signor Cavallini, e rendevasi perciò di niuna efficacia il suo ordine del giorno, il proponente si avvisò di ritirarlo.

Risolute per tal modo le difficoltà che dapprima si opponevano all'ammissione della legge, si passò a discutere i singoli suoi 14 articoli, dei quali il primo soltanto fu combattuto dall'onorevole signor Borella, che ne propose la soppressione. Simile avviso espresse benanco, sebbene per ragioni diverse, il signor Cavallini. Ma dietro osservazioni contrarie del signor Bronzini relatore della Commissione, e del ministro di agricoltura e commercio, la Camera nella tornata del 26 marzo rigettò la proposta soppressione, e poscia con maggioranza di 87 contro 32 voti adottò l'intero complesso della legge.

§ 6.

In continuazione della stessa seduta del 26 marzo fu discusso il progetto di legge che determina il limite

Ciò posto, confessiamo che se l'opinione non è in arbitrio della legge, l'infamia da questa inflitta non può essere differente da ciò che quella riconosce per infamia.

Molti esagerano a loro stessi la potenza della legge. Ferdinando Borbone di Napoli, per esempio, il quale non riconoscendo altra legge che la sua volontà, crede far saggio della legislativa autorità facendo pompa della onnipotenza di ogni suo volere, nel 1841 ordinò che l'Autore di questa Opera fosse dichiarato infame per aver pubblicato per le stampe un libro in cui si trattava del Magnetismo animale; lo escluse dal consorzio civile; dichiarò colpevole chiunque lo avesse trattato, o difeso; impedì che i di lui debitori lo soddisfacessero; ingiunse che in tutte le Chiese si predicasse contro di lui e il nome di lui fosse raccomandato alla pubblica esecrazione come quello di un empio. Che ne avvenne? Noi, che ora scriviamo nell'esilio dalla patria, fummo più di prima favorito dal pubblico voto. L'universale ci risguardò come un martire per aver fatto giusto, comechè audace, uso del libero pensiero. A tutti gli esterni segni, coi quali si volle propagare la nostra infamia, fu necessità piegare il capo per effetto della forza brutale che comprimeva la pubblica opinione; ma con quei segni, in luogo di coprire d'ignominia il nostro nome, non si fece altro che meglio raccomandarlo all'onoranza di tutti i buoni.

Non basta dunque che la legge dichiari un uomo infame, per ottenere che questi sia infame nella opinione pubblica. In una nazione dell'Europa, dice Filangieri, per reprimere la mania dei duelli, si ebbe ricorso ad un rimedio, che pareva atto a distruggere il male nella sorgente stessa che lo produceva. Si proibirono i duelli, e la sanzione della legge fu l'infamia. Si dichiarò infame tanto colui, che dava la sfida, quanto colui che l'accettava. Quali furono gli effetti di questa legge? I duelli seguitarono ad essere frequenti come prima. L'opinione pubblica non ratificò l'infamia della legge. Colui che sopportava l'oltraggio, colui che non accettava il duello, era infame nella opinione pubblica, e colui che si batteva, era infame per diritto. L'infame per legge seguitò ad esigere il rispetto dei suoi concittadini: egli non era dunque infame che di nome. All'incontro, colui che aveva ubbidito alla legge, era l'oggetto del pubblico disprezzo: egli non era dunque infame di diritto, ma lo era di fatto. Si disprezzò dunque l'infamia della legge, e si temè quella della opinione; si disprezzò l'infamia di nome, e si temè quella di fatto.

Non è dunque la legge quella che può stabilire l'infamia. Molto meno può la legge, all'opposto, distruggere l'infamia là dove esiste, e approvare come onorevole ciò che l'opinione riprova come nefando. Il summominato Ferdinando di Napoli decori a sua voglia dei più luminosi titoli e degli ordini più insigni dello Stato i suoi carnefici e le sue spie, un presidente Navarro, per esempio, un ministro Delcarretto; dichiari nobile la loro discendenza; accumuli su di loro le più splendide cariche e dignità civili. Che per ciò? Un Navarro carnefice e un Delcarretto mostro, onorati dalla legge, rimangono come prima infami nella opinione pubblica. I titoli, gli ordini, le cariche, le dignità civili a loro concedute, invece di decorare la loro condizione, diventano gli oggetti del rifiuto degli uomini onesti che

---

massimo dell'imposta addizionale alle contribuzioni dirette nelle divisioni e provincie di Sardegna, e le ripartisce nel seguente modo. — Per la divisione di Cagliari L. 250m.; per quella di Sassari L. 66m.; per l'ultra di Nuoro L. 80m. La proposta di questa legge non sollevò alcuna quistione. Se non che fu soppresso, a proposta dell'onorevole Sappa, l'art. 3, con cui era prescritto che i sopraccennati limiti non potevano mai eccedersi, se non in virtù di una legge speciale. Il proponente giustamente osservò esser questo un inutile pleonasmo, giacchè ben si sa che le imposte non possono mai aumentarsi se non per effetto di una legge speciale; e la Camera accogliendo l'osservazione, soppresse l'articolo. Del pari a proposta del ministro dell'interno fu soppresso l'articolo 8 ed ultimo, in vigor del quale si disponeva, che la legge in disame avrebbe cessato di avere effetto tosto che si sarebbe nell'isola riordinato il sistema prediale. Gli altri articoli passarono senza osservazioni; e l'insieme della legge incontrò 103 voti favorevoli e 7 soli contrari.

§. 7.

Fu discusso parimenti nella medesima tornata del 26 marzo, e poi votato in quella del 27 il bilancio

prima n' erano ornati, e con una istantanea rivoluzione d'idee si convertono in segni d'infamia quelli che prima erano i segni della nobiltà e del merito.

Lo ripetiamo: quando l'infamia legale è differente da quella di opinione, o la legge perde la pubblica venerazione, o le idee della morale e della probità svaniscono ad onta delle declamazioni, che mai non resistono agli esempi.

Conchiudiamo, che l'opinione pubblica è libera; essa è quella che può sola determinare l'infame. Spetta ai lumi rettificarla, all'istruzione correggerla; ma non possono le leggi violentarla, nè debbono disprezzarla. La legge non può fare altro che manifestare l'infamia già stabilita dalla opinione; e venendo in aiuto di questa, palesare con le formalità del giudizio e con la pubblicità della infamante pena la infamia del reo, che in altro caso sarebbe forse rimasta occulta, incerta, o almeno nota a pochi.

Dalle quali considerazioni si ricava il principio, che le pene d'infamia non debbono essere adoperate se non pei delitti che sono di loro natura infamanti.

Ma ciò non basta per ben dirigere l'uso di queste pene. Seneca diceva: Non numerate gl'ingrati, attesochè diminuirete l'orrore pel vizio della ingratitudine. Si può dire lo stesso della infamia. Il valore di questa pena dipende molto dalla economia, con la quale viene essa adoperata. Sappiamo che l'infamia è una pena di opinione: ora le impressioni troppo frequenti sulla opinione indeboliscono l'opinione istessa. Questa, scossa per tante replicate volte da impressioni dello stesso genere, non può corrispondere con quella energia che prima aveva. Laonde il numero degli infami molto moltiplicato scema nella opinione degli uomini il valore della infamia. In faccia a chi eglino debbono arrossire, allorchè vengono in cognizione che quasi tutti sono coperti della stessa macchia?

Ed ecco un secondo principio regolatore delle pene d'infamia, che noi esprimiamo con le parole di Beccaria: queste pene non debbono essere nè troppo frequenti, nè cadere sopra un gran numero di persone in una volta: non il primo, perchè gli effetti reali e troppo frequenti delle cose di opinione indeboliscono la forza della opinione medesima; non il secondo, perchè l'Infamia di molti si risolve nella infamia di nessuno (1).

Un terzo principio rimane ad esporre in ordine alla maniera di ben dirigere l'uso delle pene d'infamia: esso è relativo alla condizione delle persone, con le quali si debbono queste pene adoperare.

Ove si trovasse nella società una classe che poco o nulla conoscesse l'onore, poco o niente apprezzasse l'opinione pubblica, i premii e le pene di opinione sarebbero molto inefficaci per promuovere questa gente al bene, e per distoglierla dal male; i premii e le pene reali sarebbero i soli incoraggiamenti e i soli freni opportuni per essa. Se, al contrario, vi fosse una classe che preferisse la morte all'infamia, per essa i premii e le pene ideali sarebbero più efficaci di quelle reali. Fortunatamente siffatta distinzione non è applicabile alla so-

(1) Solone, vedendo che il numero degli infami si era troppo moltiplicato in Atene, fece stabilire che si restituissero nel loro onore tutti quelli che erano stati condannati all'infamia prima della sua pretura, a riserva di alcuni che indicò nella legge.

---

attivo e passivo dell'azienda del monte di riscatto in Sardegna per l'esercizio corrente 1851. Tutte le dieci categorie nelle quali è ripartito questo bilancio furono approvate senza riduzioni; meno la 5. per la quale, a proposta dell'onorevole deputato Sulis, fu ordinata la soppressione delle così dette *ventagline* all'intendente e vice-intendente, e una diminuzione di spese di officio; con che si ottenne il tenue risparmio di ll. 285. Le altre categorie furono adottate giusta la proposta della commissione, e l'intero bilancio ebbe 108 suffragi favorevoli contro 10 discrepanti.

§ 8.

Il resto della seduta parlamentare del 27 marzo fu dall'assemblea impiegato ad udire lo sviluppo del progetto di legge proposto dall'onorevole deputato Peyrone circa i voti monastici e perpetui. Questi voti possono contrarsi giunto che sia l'uomo a sedici anni soltanto; età d'insperienza, d'irriflessione, di mancanza quasi del discernimento. Se all'età maggiore non si arriva che agli anni ventuno giusta il prescritto delle leggi civili, come può tollerarsi che a sedici anni si ammettano voti indissolubili che costringono tutto l'avvenire dell'uomo ad

cietà attuale, nella quale noi viviamo: non havvi in essa alcuna classe di gente, per la quale l'infamia non sia un freno potente.

Quando poi si tratta di delitti che, fondati sull'orgoglio, traggono dal dolore stesso gloria ed alimento, le pene corporali e dolorose non debbono darsi, bensì conviene applicarvi il ridicolo e l'infamia; pene che, dice Beccaria, frenano l'orgoglio dei fanatici con l'orgoglio degli spettatori, e dalla tenacità delle quali appena con lenti ed ostinati sforzi la verità stessa si libera. Così forze opponendo a forze, ed opinioni ad opinioni, il saggio legislatore rompe l'ammirazione del popolo cagionata da un falso principio.

Finalmente, giusta la savia osservazione di Filangieri, che il campo delle pene, racchiuso nei limiti della umanità, è molto ristretto, se si paragona con quello dei delitti, conviene dare alle infamanti pene tutti quei differenti gradi di severità, dei quali possono essere suscettibili.

Capitolo XV.

Delle pene pecuniarie.

I pubblicisti hanno fatto grande clamore chi per combattere, e chi per ammettere nella società il diritto di punire nella vita. Quando poi si è trattato delle pene pecuniarie, niuno si è data la cura di esaminare se il diritto di proprietà, inviolabile quanto quello di vita, perchè entrambi di ordine naturale, possa essere dalla società violato. Noi suppliremo al vuoto, che troviamo nella scienza, e in quanto alle pene pecuniarie, discuteremo in primo luogo la quistione di diritto.

In seguito, fermato il diritto, passeremo in esame le obbiezioni che ordinariamente si fanno all'esercizio pratico di questo diritto.

Finalmente, potendo la proprietà essere violata in due modi dalla società, cioè con le multe e con le confische, parleremo di queste due pene separatamente.

§ 1.

Se la società abbia il diritto di punire nella proprietà.

Allorchè favellammo della inviolabilità propria del diritto di proprietà (1), noi lo considerammo sotto due aspetti, privato e pubblico. Dicemmo che la proprietà nel diritto privato è assoluta ed essenzialmente attiva; ch'essa nel diritto pubblico è costretta a subire delle limitazioni e si fa passiva, imperocchè le leggi politiche agiscono legittimamente col determinare il limite di utilità pubblica, oltre di cui il diritto di disporre e di godere dei proprii beni cessa di essere assoluto. Dalle quali considerazioni deducemmo, che la proprietà non sia onnipotente contro l'interesse sociale, ossia che il diritto privato sia limitato dal diritto pubblico.

Vero è che l'interesse sociale nè pure è onnipotente contro la proprietà, e che dal suo canto sia limitato dal diritto naturale; dimanierachè, siccome la potestà del proprietario è subordinata alla sovranità nazionale, così questa è subordinata alla legge di natura. Il diritto naturale è dunque inviolabile, e deve servire di norma a tutti i poteri sociali sottoposti, i quali debbono sentire il dovere di rispet-

(1) Vedi Capit. XIX, pag. 115.

---

uno stato cui forse si addisse senza comprenderne l'importanza, senza valutarne le conseguenze? A che gioverebbe poi un tardo ed inutile pentimento? Per queste e per molte altre considerazioni l'oratore proponeva non potersi contrarre voti monastici se non dopo gli anni ventuno compiuti, e dopo essere il neofito vissuto negli ultimi due anni almeno sei mesi in mezzo al secolo, sottoponendosi i contravventori alla pena della relegazione per una durata di tempo non minore di anni cinque, ed in alcuni casi alla perdita dei dritti civili.

I deputati Turcotti, Gastinelli e Borella si pronunziarono in senso favorevole alla proposta legge. Angius l'avversò adducendo che per quante leggi possa fare il governo, non giungerà mai a vietare ad un giovane di farsi frate prima dell'età richiesta, nè ai conventi di riceverlo: essere inoltre necessario che v'intervenga la santa sede cui il governo dovrebbe manifestare questo suo desiderio, e porsi con essa di concerto affine di evitarsi i disaccordi e gl'imbarazzi.

Il Ministro dell'interno chiese il differimento della discussione del progetto sino alla revisione del codice civile: osservò che al presente la smania di prendere l'abito monastico non è sì grande che addivenga necessario di sollecitarsi per parte del

tare la proprietà, sia che nell'ordine civile o nel politico regolino questo diritto nelle relazioni tra cittadino e cittadino, o fra costoro e l'intero corpo sociale.

Noi abbiamo da un lato il diritto di proprietà essenzialmente libero nell'individuo; il che produce la doppia facoltà d'impedire che altri eserciti alcun atto di dominio sulle cose nostre, e di disporne in quel modo che a noi piace, entro i limiti per altro fissati dalla uguaglianza di diritto. Dall'altro lato abbiamo la sovranità nazionale, la quale nel regolare l'esercizio del diritto di proprietà è strettamente subordinata alle leggi di natura, le quali dichiarano inviolabile questo diritto. Se dunque la sovranità nazionale non può offendere la inviolabilità congiunta dalla natura al diritto di proprietà, noi non sappiamo comprendere in qual modo potrebbe limitarlo. Ogni modificazione e restrizione che facesse all'esercizio di questo diritto, sarebbe una violazione delle leggi naturali, che lo dichiarano essenzialmente libero.

Ogni dubbio sparisce, non appena si riflette che la sovranità è anch'essa di diritto naturale; è anch'essa un diritto inviolabile. Arroge che il diritto della sovranità è di un ordine superiore al diritto di proprietà privata, imperocchè, giusta il voto della natura, il primo fu creato precisamente per invigorire e garantire il secondo. Ciò posto, la quistione si riduce tutta a sapere: se nella esistenza di due circostanze opposte, comechè entrambe di ordine naturale, il diritto di proprietà privata si poggi su l'una, e l'interesse sociale si poggi su l'altra; se in conseguenza nasca un giusto conflitto tra quel diritto e questo interesse, quale di essi deve prevalere su l'altro? Tutte le teorie, che abbiamo sparse in altre parti della nostra Opera, inducono a sentenziare francamente che il secondo debba prevalere sul primo.

Ecco dunque la dottrina che noi fondiamo. Ciascun uomo è padrone assoluto dei beni alienabili che possiede; nè alcun suo simile, nè la intera società ha naturale impero su di lui, e quindi non può disporre di ciò che gli appartiene senza il di lui consenso. In conseguenza ogni limitazione o privazione legittima di diritto sui beni dev'essere interamente potestativa del padrone della cosa. Siccome però non havvi diritto privato, che pel suo libero esercizio non abbia naturale necessità d'invocare l'aiuto della sovranità nazionale, e di soggettarsi a lei; siccome non havvi diritto privato che a fronte dell'interesse sociale non debba tollerare che alla sua libertà si pongano alcuni dati confini, segue che ogni qual volta abbia luogo un fatto avventizio, ma conforme all'ordine di natura, il quale dà origine a un diritto pubblico, che non può conservarsi senza esigere alcun sacrifizio del diritto privato di dominio, questo debba subire le restrizioni richieste dalla necessità di quello.

Facciamo non pertanto osservare che, acciò cotesto sacrifizio sia legittimo, occorre che quel fatto avventizio provenga dall'ordine di natura, e non che sia fattiziamente prodotto dagli uomini; occorre che la urgenza o la necessità sociale sia effettiva, e non supposta, affinchè le restrizioni non sieno abusivamente introdotte, e non conducano ad un ingiusto sacrifizio del libero dominio. Occorre ancora, che le restrizioni, allorchè il fatto avventizio, proveniente dall'ordine naturale, sia accaduto ed

---

governo le riforme degl'istituti religiosi, e d'altronde la proposta riforma non basta al bisogno. Disse inoltre che quando una tal legge venisse dalla Camera discussa ed approvata, non farebbe altro che creare nuovi imbarazzi al governo.

Il signor Brofferio finalmente si oppose anch'egli alla legge, non per amore agli ordini monastici, ma perchè non volendo nè frati, nè monache, nè conventi, non poteva desiderare una legge che determinava il tempo in cui possa taluno farsi frate. Ciò non sarebbe che la conferma d'istituti ripugnanti coi suoi principii.

Ad onta di coteste osservazioni contrarie, l'assemblea a grande maggioranza prese in considerazione il progetto Peyrone

§ 9.

Nella tornata del 28 marzo il deputato Borella rivelò un grave abuso dell'autorità ecclesiastica in fatto di matrimonii. Un giovane di anni 27 cui per causa d'imbecillità il tribunale interdisse l'amministrazione del suo patrimonio che ascende a dugento mila franchi, fu adescato dai parenti di una certa donzella, ed indotto a consentire di sposarla. Coteste trattative se si fossero divulgate innanzi tempo, a-

abbia dato origine al diritto pubblico necessario, non oltrepassino la misura del titolo, che può unicamente legittimarle, ossia trascendere l'urgenza e la necessità che si ha di praticarle.

Applichiamo ora questa dottrina all'argomento delle pene pecuniarie. Con queste pene la società viene a ledere la libertà del privato diritto di dominio. Affinchè lo faccia legittimamente, è mestieri che esista una circostanza, derivante dall'ordine naturale, la quale dia nascimento al diritto pubblico, ossia alla necessità sociale di punire nella proprietà. Se cotesta circostanza non si presenta; se cotesta necessità non esiste, la società potrà per altri titoli punire in altri modi, ma non potrà affatto reprimere i delitti con pene pecuniarie.

Quale conseguenza deriva da questo principio? Eccola: non a tutti i delitti possono essere applicabili le pene pecuniarie, ma a quelli soltanto che si commettono per avidità di danaro. Spieghiamoci più chiaramente.

Sappiamo che l'oggetto delle pene è quello d'impedire che il delinquente rechi nuovi danni alla società, e di distogliere gli altri dall'imitare il suo esempio con la impressione che la pena da lui sofferta deve fare sui loro spiriti. Sappiamo che in quanto alla natura delle pene, quelle debbono essere prescelte che, serbata la proporzione, facciano una impressione più efficace e più durevole sugli animi degli uomini, e la meno tormentosa sul corpo del reo. Ciò premesso, noi domandiamo: quando il delitto viene consumato dal ricco che non cura il danaro, dall'uomo dominato da violenti passioni d'invidia, d'ira, di gelosia, di vendetta, di ferocia, la pena pecuniaria sarà efficace a rimuovere costoro dall'affliggere la società con nuovi e simili delitti? Sarà efficace ad impedire che il loro esempio sia imitato da altri uomini sospinti dalle medesime passioni? No, certamente. Che cosa è dunque una pena inefficace? Una pena ingiusta, imperciocchè sempre ingiusta ed illegittima debba riputarsi quella pena, la quale non consegue il suo oggetto.

Al contrario, quando il delitto viene consumato per avidità di danaro, quale pena più della pecuniaria è efficace a sbigottire il colpevole, a torgli il gusto di ripetere simili delitti, ed a fare impressione su gli animi di coloro, che, dominati da eguale ingordigia di danaro, possono essere tentati ad imitare l'esempio di colui? Niuna. Dunque in questa circostanza non essendovi altra pena più della pecuniaria efficace, ossia meglio diretta a conseguire il suo oggetto, non avvene altra che sia più giusta e legittima.

Che cosa è un delitto commesso per avidità di danaro? È un fatto avventizio, che mette la società nella necessità di garantirsi contro gli eccessi provenienti dall'ingordigia di ricchezze, passione a cui gli uomini naturalmente si abbandonano in molti casi. Cotesta circostanza non è fittiziamente creata dalla società (1), imperocchè non è al certo la so-

(1) Si può osservare, che la società possa benissimo far nascere fittiziamente una tale circostanza, e che per sventura dell'umanità, abbia ciò fatto quasi sempre, creando con tutti i mezzi di cui dispone una fittizia disuguaglianza nei possessi e fomentando in luogo di reprimere negli uomini le insociali e malvage passioni. Non sappiamo chi possa negare la verità di questa osservazione. Ma a nostra volta facciam noi notare che in tal supposto la società non adempiendo ai suoi doveri non ha i diritti che in tanto le competono, in quanto sono mezzi necessariamente disposti

---

vrebbero al certo incontrato gravi opposizioni ed impedimenti, e lo sposalizio non sarebbe seguito. Si pensò dunque di ovviare alla pubblicità, e per ottenere tal fine si ebbe ricorso alla curia, rappresentando i parenti ed il tutore del giovane come persone tiranniche ed interessate a non farlo coniugare; e la curia annuendo alle premure dei ricorrenti, dispensò dalle solennità che in conformità delle leggi ecclesiastiche debbono precedere la celebrazione dei matrimoni. Quindi senza la triplice pubblicazione prescritta dal concilio di Trento, senza alcuna altra formalità, fu il matrimonio celebrato, nè di esso si ebbe notizia se non dopo essere stato conchiuso.

Esposto ad un dipresso in questi termini il fatto, posti in mostra gl'inconvenienti che possono derivare da cotesto procedere irregolare e tenebroso, l'onorevole proponente rivolgendosi al signor Ministro dell'interno, incaricato interinamente anche del portafoglio di grazia e giustizia, gli rammentò la promessa fatta nella scorsa sessione di presentare una legge relativa a'matrimonii, e lo interpellò se persisteva nel proponimento di presentarla, ed in tal caso, quando l'avrebbe sottoposta alla discussione delle Camere. Al che il Ministro rispose che il governo perseverava nell'intenzione di presentare le leggi altre volte promesse, e vi adempirebbe ap-

cietà che fa amare agli uomini e desiderare i possessi; non essa mette fra loro quella disuguaglianza nei possessi, che corrisponde alla naturale disuguaglianza dei mezzi, che ciascun uomo possiede nell'esercizio del proprio diritto; non essa inspira negli uomini l'affetto al miglior essere proprio, e quindi spinge coloro, che sono meno favoriti dalle ricchezze, a pareggiarsi con quelli che molte ne posseggono, se non possono o non vogliono col

all'adempimento di quelli. La società non procurando il soddisfacimento del doppio fine per lo quale è dalla natura instituita, la conservazione ed il perfezionamento degli uomini, perde il titolo naturale che ne legittima la esistenza. In siffatta posizione, l'esistenza sociale è un fatto e non un diritto; e la pena che essa infligge è un altro fatto che viene in appoggio del primo, e non un diritto necessario alla conservazione dell'altro diritto. In siffatta posizione il pubblicista non ha alcun principio a fondare; la vita sociale è una violazione più o meno larga di ogni principio; in guisa che non devesi domandare che cosa si abbia il diritto di fare, ma devesi ritenere che tutto quello possa farsi che si ha l'ardimento di osare e la forza di compire.

Questa nostra osservazione fa nascere una bella quistione: eccola. Egli è difficile, atteso la debolezza umana e la imperfezione di ogni opera nostra, che le società abbiano tutte e costantemente un organismo perfettamente conforme alle leggi di ordine naturale. Egli è difficile che le società più o meno a lungo, o per un lato o per l'altro non abbiano governi imperfetti. Egli è dunque difficile, che fino ad un certo punto non manchino al doppio fine della loro formazione, e non perdano alcun poco di quel titolo naturale che legittima la loro esistenza. Ciò posto, nello stato ordinario delle cose sociali dobbiamo ritenere che l'esistenza della società è più o meno un fatto, e che la pena da lei inflitta è spesse volte un altro fatto che viene in appoggio del primo. Ma se tutto ciò che è un fatto non ha altro sostegno che la forza, dobbiamo noi ammettere che qualunque cittadino abbia la vigoria di contrastare con la forza sociale, abbia il diritto di farlo? Nell'affermativa dunque tutte le ordinarie società potrebbero a diritto essere attaccate da qualunque cittadino. Meno la società interamente conforme alle leggi dell'ordine naturale, la quale è un tipo di perfezione che per tanti secoli ha avuto sede unicamente nel pensiero degli scrittori, tutte le altre che pur sono le migliori società che conosciamo, non meritano di avere alcuna stabilità, alcuna garantia; meritano al contrario di essere abrogate. Un solo tratto della nostra penna cancellerebbe un fatto che dura dall'origine del mondo, e che forse durerà mai sempre.

Noi rispondiamo, che la sopra esposta quistione può essere considerata sotto due aspetti, l'uno assoluto e l'altro relativo. Sotto il primo aspetto, noi vediamo la quistione nella sua massima astrazione, e non possiamo fare a meno di scioglierla ripetendo che la società, la quale pienamente soddisfa al doppio suo fine, ed è per ogni sua opera conforme alle leggi di ordine, è la sola che abbia una esistenza di vero diritto; la sola che per la conservazione di questo diritto possegga, come mezzo necessario, quello di punire. Ma, siccome allora che dall'atmosfera delle astratte verità si scende nell'arena dove bisogna metterle in pratica, è mestieri apportarvi delle modificazioni e far nascere quella bontà relativa delle cose che si piega alle leggi di fatto della umana condizione, così le società, ancorchè non intieramente conformi alle leggi superiori di ordine naturale, possono essere giudicate buone relativamente alle esigenze eventuali e alle circostanze di fatto dei membri che le compongono. In questo supposto, la loro esistenza, finchè quelle circostanze durano, è un diritto, in appoggio del quale la pena è un altro diritto. Quando poi le società non possano aspirare nè pure a questa relativa bontà, allora il diritto supremo de'membri che le compongono, è quello di rinnovarle, e se questo diritto, per ignoranza o per timore, trascurano di esercitare, essi vengono col loro assenso o con la inerzia ad appoggiare l'esistenza di fatto delle loro società; e dappoichè il primo fatto lasciano sussistere, non hanno ragione di opporsi al secondo fatto che vi è subordinato, la pena.

---

pena compiuti dalla Commissione i lavori di cui è occupata.

Disse inoltre che il governo avrebbe impedito il matrimonio che ha dato occasione all'interpellanza se ne avesse avuto notizia, e conchiuse osservando che, veri i fatti dedotti, istituendosi un giudizio, potrà il matrimonio essere dichiarato nullo, e come tale disciolto.

In tal guisa ebbe termine l'interpellanza.

Serie II.

ATTI DEL SENATO DEL REGNO.

§ 10.

Nella tornata del 20 marzo l'onorevole senatore Cotta fece il rapporto sul progetto di legge riguardante l'aumento della rendita creata col reale decreto del 7 settembre 1848, ed il rimborso delle quote minime di prestito, e conchiuse per l'ado-

mezzo della industria propria, con quello della usurpazione. Queste sono passioni tutte derivanti dalla natura umana non illuminata dai principii, e non diretta dall'arte della educazione. Quando siffatte passioni agiscono, e la società si ritrova nelle sovra esposte circostanze, ricava da queste il diritto, e da queste vede sorgere la necessità di punire nella proprietà; natura di pena giustificata dalla sua particolare ed esclusiva efficacia a raggiungere il suo oggetto.

Ecco dunque dimostrato il diritto sociale di punire nella proprietà, circoscritto per altro nel caso di delitti consumati per avidità di danaro.

§ 2.

Obbiezioni contro l'esercizio pratico di questo diritto sociale e loro confutazione.

« Le ragioni, dice Filangieri, che si adducono contro le pene pecuniarie, sembrano a primo aspetto molto vigorose. Quando si tratta di queste pene, alcuni osservano, il malvagio non deve fare altro che proporzionare le sue fortune coi suoi pravi disegni; il freno politico in questo caso non è forte, che pel povero e per l'avaro ».

« Il ricco, che cura poco il danaro, curerà poco le leggi. Con la borsa alla mano egli correrà al delitto senza il minimo spavento. Egli violerà la legge con una mano, e placherà con l'altra la giustizia, vile mercenaria dei suoi attentati ».

Posto per altro il principio che le pene pecuniarie non debbano essere adoperate che pei soli delitti, i quali dipendono dall'avidità del danaro, questa prima obbiezione si dilegua (1). Il ricco, che non apprezza il danaro, risponde Filangieri, non ha bisogno del freno della pena per non commettere i delitti ai quali è applicata. L'istessa ragione che gli fa disprezzare la pena, lo terrà lontano dal delitto. E se, al contrario, egli sia ricco ed avido nel tempo stesso, quella stessa passione che lo spinge a violare la legge, gli farà temere la pena.

In secondo luogo si obbietta che non è possibile combinare la pena pecuniaria con la imparzialità della legge. Se mai vi esistesse una società, nella quale l'uguale ripartizione dei possessi sostenesse l'uguaglianza delle private ricchezze, le pene pecuniarie potrebbero essere giuste, perchè ugualmente dolorose per tutti gl'individui della società; ma egli è impossibile che sieno senza ingiustizia adoperate, dopo che l'uguaglianza delle proprietà non si vede esistere in alcuna contrada. La stessa multa, dice il nostro Filangieri, sarebbe una pena troppo forte per uno, troppo mite per un altro. Il vigore della legge varierebbe con la varietà delle fortune dei suoi violatori. Un istesso delitto condurrebbe all'indigenza una famiglia, e lascierebbe l'altra nell'antico suo agio. La stessa pena esaurirebbe tutta la proprietà di uno, e non segregherebbe dalla proprietà dell'altro che una infinitamente piccola frazione. Essa sarebbe tirannica e debole, feroce ed impotente nel tempo stesso.

(1) Filangieri vuole che si distingua: non tutti i delitti dipendenti dall'avidità del danaro dover essere puniti con questa specie di pena, giacchè alcuni tra questi possono meritare una pena maggiore, o altre pene a questa combinate; bensì le pene pecuniarie non dovere essere adoperate che per quei delitti che dall'avidità del danaro dipendono.

---

zione pura e semplice del progetto. Avendo il ministero fatto istanza che questa legge si discutesse di urgenza, il Senato procedè alla discussione immediata; ed adottati senza osservazione i quattro articoli che la componevano, si divenne allo squittinio segreto per appello nominale, e ne risultò che l'adunanza intera formata di 54 senatori l'approvò all'unanimità.

§ 11.

Due leggi furono votate dal Senato nella tornata del 24 marzo: l'una riguardante la soppressione dei protomedicati ed altre disposizioni sanitarie; l'altra relativa alla leva militare della classe del 1830.

Rispetto alla prima, l'onorevole senatore Pollone richiamò l'attenzione de' ministri dell'interno e dell'istruzione pubblica acciò nessuno potesse esercitare la medicina e la chirurgia senza esserne stato debitamente autorizzato. Insistè altresì che si facesse scomparire un'altra anomalia, quella cioè che agli esami pubblici di pratica a' farmacisti siano preposti soggetti di poca o nessuna levatura, e sforniti affatto di cognizioni.

Rispose a ciò il Ministro dell'interno, che le contravvenzioni sono severamente punite dalle leggi pe-

Si aggiunga, che oltre la disuguaglianza delle private fortune, la incostanza della opulenza pubblica delle nazioni altererebbe necessariamente la multa. Lo stato delle ricchezze di un popolo varia col variare dei tempi. Con un periodo quasi ordinario e regolare le nazioni, al pari degl'individui, passano dalla miseria alla mediocrità, da questa all'opulenza, e poi discendono fino alla miseria. Il rigore delle pene pecuniarie varierebbe dunque di continuo, e sarebbe così incostante, come lo stato della ricchezza pubblica. Esse sarebbero ora troppo forti, ora troppo deboli, e rare volte proporzionate allo stato della ricchezza nazionale.

La prima di queste due ultime obbiezioni svanisce egualmente, non appena si riflette che le leggi potrebbero non limitarsi a determinare la quantità della multa, ma estendersi a fissare la porzione che bisognerebbe sottrarre dalla fortuna del reo. Si dilegua finalmente l'ultima obbiezione, non appena si osserva che le leggi potrebbero stabilire che dopo un certo spazio di tempo, dieci o venti anni, il valore delle multe subisse un'alterazione in più o in meno, affinchè si trovassero sempre proporzionate all'attuale ricchezza pubblica della nazione. Ma di queste cose più lunga spiegazione daremo nel seguente paragrafo.

§ 3.

Della multa.

La quantità della multa non deve essere determinata dalla legge; bensì questa deve determinare la porzione che bisogna sottrarre dalle fortune del reo. Quando la legge, dice Filangieri, dispone che la pena dello stellionato, per esempio, sia la perdita della metà delle fortune del reo, questa pena non è uguale tanto pel reo più ricco, quanto pel reo meno ricco? Non è forse ugualmente opportuna nello stato della maggior ricchezza di una nazione, ed in quello della sua maggiore povertà?

E in seguito lo stesso Filangieri s'ingegna a rendere facile l'esecuzione delle pene pecuniarie nel sopraddetto modo concepite, proponendo che gli stessi giudici del fatto, i quali debbono decidere della verità dell'accusa, indichino lo stato delle fortune del reo. L'accusatore dee loro offrire i materiali, onde venirne in cognizione; ed allora i giudici del diritto determineranno la quantità della somma che il reo deve sborsare, giusta le prescrizioni della legge.

Noi non possiamo uniformarci al di lui sentimento. E richiamando in ordine alle multe gli stessi principii, che abbiamo altrove esposti in ordine alle imposizioni (1), osserviamo che in apparenza sembra giusto che i fondi produttivi di qualunque natura essendo i veri beni capaci di essere colpiti dalla multa, perchè essi producono rendite, e le rendite debbonsi riguardare come l'unica materia su cui la multa può cadere, sembra in apparenza giusto, noi diciamo, che chi maggiore rendita possiede, paghi di più di colui, che meno ne possiede. Il primo profitta della protezione sociale più del secondo. È giusto che per lo stesso delitto l'uno e l'altro paghino alla società una multa proporzionata al servigio che questa prestava loro. Ma non è così;

(1) Vedi Capit. II, § 3, art. V, pag. 542 e seguenti.

---

nali, e che il pubblico ministero non tralascia mai di fare tradurre innanzi ai tribunali coloro che esercitano illegalmente le sopraccennate facoltà. Al che aggiunse l'onorevole senatore Cantù, che il magistrato del promedicato si occupò sempre con molta accuratezza di tale quistione, e se non potè infrenarne gli abusi, ne fu causa la mancanza di mezzi coercitivi, ma non cessò mai di denunziarli a' tribunali. Riguardo agli esaminatori dei farmacisti, negò che i membri del collegio siano sprovveduti delle cognizioni necessarie, il che potrebbe attestarsi da chiunque abbia assistito a' pubblici esami, ne' quali si fanno quisiti e si ventilano quistioni che mostrano molto sapere in chi le propone.

Chiusa pertanto la discussione generale, e venutosi alla votazione per appello nominale e con squittinio segreto, furono adottati i sei articoli della legge da 55 suffragi favorevoli contro 4 dissenzienti.

Si discusse poscia l'altra legge riguardante la leva militare di diecimila uomini, il cui progetto venne accettato dal Ministro della guerra co' cangiamenti e modificazioni proposte dall'ufficio centrale; ed essendo stata posta a partito, venne nel suo complesso adottata col dissenso di due soli fra 56 votanti.

l'enunciata giustizia non esiste; e la multa proporzionata all'estensione delle ricchezze produce un risultamento opposto a quello che Filangieri ci addita.

Primieramente diciamo essere falso che chi più possiede, profitta della protezione sociale più di chi possiede meno. La proprietà di ciascun cittadino, lo abbiamo ripetuto più volte, è sempre il tutto per lui, e la idea del tutto non sopporta quella del più o del meno.

L'effetto della multa livellata alla estensione della fortuna, in luogo di essere l'uguaglianza di punizione tra il reo più ricco e il reo meno ricco, è al contrario la disuguaglianza di punizione tra essi: il secondo è ridotto a più misero stato del primo. La pena dello stellionato sia la perdita della metà dei beni del reo. Vi sono due individui imputati di questo stesso delitto; l'uno possiede dugento mila franchi, e l'altro ne ha appena quattro migliaia. Quello provvede non solo ai suoi bisogni, ma anche ai capricci di una lussuosa esistenza; questo ha una casupola, un piccolo orto, un asino, due vacche, una provvista di generi proporzionata strettamente ai pochi bisogni di prima necessità della sua famiglia. Voi togliete al primo la metà dei suoi possessi, e con ciò non fate altro che restringere il suo lusso: togliete al secondo la metà dei suoi possessi, e lo costringete a morir d'inedia coi suoi figli. Che cosa havvi in questi due casi, che mantenga inviolato il principio di equità? Nè si dica che i bisogni di convenzione, divenuti abituali, sono stringenti come quelli di natura. Ributtiamo una esagerazione ridicola. Chi vorrà di buona fede sostenere che l'essere costretto ad avere cinque in luogo di dieci paia di stivali sia lo stesso che l'essere costretto a privarsi dell'unico paio di scarpe che si era nel caso di procurarsi; che il rinunziare ai teatri equivalga al vedersi ridotto alla nudità; che la perdita del superfluo sia dolorosa quanto quella dell'esistenza?

In quanto poi alle modificazioni che la legge sulle multe dovrebbe a determinati intervalli di tempo subire, affinchè queste fossero sempre proporzionate allo stato della ricchezza pubblica, s'ignora quanto il valore delle proprietà sia mutabile e capace pochissimo di giusti calcoli? Quanto il valore delle proprietà sia differente, secondo la varia loro posizione? Quanto, per effetto di questa varietà di posizione, la rendita poche volte corrisponda al valore delle proprietà? Quanto il valore della moneta, la quale serve alle valutazioni, sia anch'essa variabile? Ciò posto, chi può confidarsi di ripartire le multe proporzionalmente ai possessi, senza conculcare l'equità e il principio della giustizia distributiva?

Considerate tutte queste cose, noi siamo di opinione che alle multe debbasi adattare, non il sistema proporzionale voluto da Filangieri, ma quello progressivo, che noi raccomandammo in ordine alle imposizioni. Si possono richiamare le nostre teorie ed applicarle al presente argomento.

Le multe non debbono essere proporzionate alla estensione delle proprietà, ma a quella dei bisogni. Vi sono bisogni, i quali debbono essere necessariamente soddisfatti da tutti gli uomini; ciò che occorre per tal fine, non può nè deve essere materia di multa. Questa deve colpire la parte dell'utile in chi lo possiede; e molto più deve colpire il superfluo in chi lo ha.

---

§ 12.

Nell'ordine del giorno del 28 marzo era segnata la discussione del bilancio passivo dell'ministero di grazia e giustizia e degli affari ecclesiastici pel 1851, ma il Ministro di agricoltura e commercio ne chiese la sospensione promettendo, giusta il desiderio espresso dalla Commissione, non più tardi del primo maggio due importantissimi progetti di legge già in pronto. Uno di essi riflette lo stabilimento degli stipendii della magistratura in correlazione coi gradi e coi servigi, ritenuta la somma di ll. 15 mila per limite massimo degli assegnamenti che possono concedersi a titolo di stipendio: l'altro concerne i casi eccezionali ne' quali potrà aver luogo il cumulo di più stipendii, di pensioni, o di altri assegnamenti cogli stipendii di attività. Avendo la Commissione del bilancio, per l'organo dell'onorevole senatore Sclopis relatore, inerito alla sospensione chiesta dal Ministro, il Senato, proponente il senatore sig. Colla, adottò un ordine del giorno con cui fu preso atto tanto dell'istanza fatta dal ministero per la sospensione del bilancio portato all'ordine del giorno, quanto della promessa di presentare senza indugio le sopracennate due leggi organiche, ed in tal guisa fu levata la seduta.

Le leggi dell'Inghilterra, comechè imperfettamente, seguono in fatto delle multe il sistema progressivo: Filangieri le disapprova; noi approviamo il principio, che si è avuto di mira nell'emanarle, sebbene osserviamo che dovrebbesi e ben si potrebbe ovviare agl'inconvenienti che per la loro imperfezione cagionano. In Inghilterra, dice Filangieri, i giurati sono quelli che esaminano fin dove debba estendersi il valore della multa. La legge stabilisce la natura della pena, e i giurati ne determinano la quantità. La *gran Carta* fu quella che stabilì questo metodo per ovviare ai disordini che nascevano dalla impossibilità di determinare il valore della multa. Essa prescrisse anche una regola generale, che limitare doveva l'arbitrio dei giurati su questo oggetto. Si stabilì « che la pena pecuniaria non potesse essere » superiore alle forze ed alle circostanze nelle quali » si trovava il reo; che l'emenda non dovesse impedire l'affittatore di un terreno di coltivarlo, nè » il mercatante di continuare il suo commercio; e » ch'essa non dovesse mai estendersi fino a costringere l'agricoltore a vendere gli strumenti addetti » alla coltura ».

Filangieri osserva e con ragione che questa regola impedisce l'eccesso della pena, ma lascia ai giurati l'arbitrio funesto di favorire più l'uno che l'altro, e di fissare la proporzione della pena così col delitto, come con le facoltà del delinquente.

Ma non si potrebbe impedire questo arbitrio dei giurati, conservando alle multe il carattere progressivo? Le leggi Inglesi, lo ripetiamo, sono imperfette, comechè partano da un savio principio. Occorre dunque che la legge stessa determini ciò che male abbandonerebbe all'arbitrio dei giudici. Quando la legge prescrivesse che il possessore di soli due mila franchi non potesse essere punito con multa, che la multa fosse del decimo per colui che avesse dai due ai dieci mila franchi di proprietà, del quinto per chi possedesse dai dieci ai venti mila franchi, del quarto per chi fosse ricco di quaranta mila franchi di proprietà, del terzo per chi ne possedesse sessanta mila, di due quinti per chi abbracciasse la proprietà di cento mila franchi, e della metà pel proprietario di beni dai cento mila franchi in poi, non provvederebbe alla equità, e non si eviterebbero gli arbitrii da Filangieri lamentati?

Dopo aver confutata la opinione di questo illustre scrittore, facciamo omaggio alle regole ch'egli vorrebbe stabilire, acciò il nuovo metodo delle multe potesse essere a tutti i casi applicabile. Egli propone che la pena pecuniaria fosse sostituita da una pena afflittiva di corpo in tutti quei casi, nei quali le facoltà del reo non ascendessero alla quantità determinata dalla legge per formare oggetto di multa. In secondo luogo dice che quando la pronta esazione della multa produrre potrebbe la totale ruina del delinquente, i giudici dovessero in questo caso concedergli una dilazione proporzionata alle sue circostanze, ed il compenso della dilazione dovesse essere la sospensione dalle civiche prerogative, che il reo riacquistare non potrebbe, se non quando fosse da lui interamente versato il valore della multa. E quest'ultimo espediente appoggia benissimo all'attica legislazione, la quale disponeva che colui, ch'era condannato ad una multa, finchè non l'avesse pagata, fosse escluso dall'esercizio di qualunque carica, non potesse parlare al popolo, fosse considerato dalla legge come infame, e morendo prima

---

Serie III.

—

ATTI DEL GOVERNO.

§ 13.

Un real decreto del 27 marzo ordinò, che dal dì 1.º del prossimo venturo aprile, cessando di mettersi in pratica in Torino il metodo sinora usato per la stagionatura delle sete, sarà adoperato un nuovo metodo di condizionamento a vapore detto *all'assoluto* nel pubblico stabilimento espressamente eretto in questa stessa città; e su questo novello processo sarà unicamente regolato il peso legale delle sete vendute, o date a fattura sulla piazza di Torino, o che per ragion di contratto debbono ivi essere pesate o rimesse, aumentandovisi l'undici per cento. L'amministrazione superiore dell'ufficio della pubblica condizione delle sete continuerà ad essere nelle attribuzioni della Camera di agricoltura e commercio di Torino, ed all'uopo essa proporrà al Ministro di commercio, per essere nominati dal re, un direttore ed un sottodirettore, i quali avranno alla loro dipendenza un numero conveniente

di aver soddisfatto il suo debito, i suoi figli fossero considerati della maniera istessa, finchè non avessero pagato la multa, alla quale era stato condannato il padre; disposizione ultima che non può essere tacciata d'ingiustizia, come quella che rovescia sui figli la pena inflitta al padre loro, imperocchè trattandosi di pene pecuniarie, i figli, come eredi dei beni paterni, debbono essere tenuti a soddisfarle, quando non lo abbia fatto il padre loro.

§ 4.

Della confisca.

La confisca è l'altro modo, con cui la società può punire nella proprietà. Spesso questa pena colpisce cittadini dimoranti nello Stato, e si cumula alle altre pene loro inflitte; molto più spesso colpisce cittadini che hanno volontariamente emigrato, o si cumula alla pena di bando a cui hanno soggiaciuto. Di questa nuova pena di bando parleremo in appresso; per ora cerchiamo di conoscere, se giusta e legittima possa riguardarsi la confisca dei beni del colpevole, e in quali casi, e fino a quale misura.

Molti opinano che le confiscazioni sieno giustificate dal diritto intitolato *dominio eminente della società*. Per dimostrare la falsità di questa opinione non abbiamo bisogno di far altro, che richiamare ciò che dicemmo in proposito di cotesto preteso diritto sociale (1). La società, anche considerata come ente morale, non ha diritti e doveri per sè, perchè non ha esistenza propria; la sua esistenza è relativa a quella dei membri che la compongono; e tutti i suoi doveri non sono altro che fini da conseguirsi pel miglior essere dei cittadini; tutti i suoi diritti non sono che mezzi di cui essa può disporre per soddisfare cotesti fini proprii della cittadinanza. Anche quando vediamo gl'interessi della individua personalità sociale in contrasto con quelli della cittadinanza, il contrasto realmente non esiste che tra gl'interessi di un solo o di pochi cittadini con quelli dei molti, rappresentati e sostenuti dalla società.

I cittadini soltanto hanno vita che loro appartiene individualmente, e per sostentarla, hanno uopo di occupare e di usare delle cose godevoli. Il possesso di queste spetta unicamente ad essi; per cui la proprietà è diritto inerente all'individuo umano. La società non esiste per possedere per sè, ma solo per proteggere i possessi individuali. In conseguenza è un errore lo stabilire la superiorità gerarchica della società sulla cittadinanza nell'ordine dei dominii. Il dominio, che predominasse, assoggetterebbe l'altro; per cui il così detto dominio eminente della società sarebbe una negazione della proprietà individuale.

Dietro questi principii, egli è evidente che giustificare le confiscazioni col diritto eminente della società sui possessi vale quanto dichiarare che la proprietà individuale non sia di diritto naturale; che la natura abbia creato tutti i beni della terra per l'individua personalità sociale; che quindi gli uomini occupino la terra per mandato della società, la quale ne conserva il dominio eminente; che in virtù di questo, possano gli uomini essere spogliati dei loro possessi a piacere del padrone, come vas-

(1) Vedi Capit. II, § 1, pag. 507.

---

di computisti ed assistenti da nominarsi dal Ministro sulla proposta della Camera, oltre di alcuni macchinisti ed inservienti da designarsi dalla medesima. Appositi regolamenti determineranno la tassa de' diritti da percepirsi, e prescriveranno le norme per l'interno regime dello stabilimento.

§ 14.

Con altro real decreto del 10 marzo fu determinato che dal corrente anno scolastico in poi cesserà per gli alunni delle scuole private elementari della città di Torino l'obbligo cui finora soggiacquero, di pagare all'erario il minervale di quattro lire annue.

1.a QUINDICINA DI APRILE 1851.

Serie I.

ATTI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI.

§ 1.

Dopo quattro tornate dedicate all'esame del bilancio passivo del ministero dell'interno pel corrente anno 1851, la Camera lo approvò nella seduta del 1 aprile colla maggioranza di 110 voti, discrepandone altri 17, e per la somma complessiva

salli che occupino il feudo di un barone: teoria buonissima pei despoti, i quali soltanto hanno interesse di sostenerla, come hanno fatto nelle occasioni, in cui hanno confiscati e dichiarati devoluti a sè i beni di quelli infelici, che erano mandati in bando dalla loro patria, o che si sottraevano con volontaria fuga alle persecuzioni ond'erano minacciati.

Molto meno si possono giustificare le confiscazioni con l'altro falso principio che la società riconosca il diritto di proprietà per suo proprio vantaggio, e che abbia facoltà di violarlo, sempre che le nuoce. Se la società riconosce e garantisce il diritto di proprietà per suo proprio vantaggio, non per questo essa lo crea, nè può disporne a suo talento, concederlo, o toglierlo. Quando la proprietà individuale fosse un'opera fittizia della società, converremmo che questa, nel modo che l'ha fatta, possa disfarla; ma dappoichè la detta proprietà è di ordine naturale, il proprietario è sempre libero di disporre della sua fortuna. S'egli non avesse questa libertà, più non sarebbe il padrone di ciò che gli appartiene. La società può limitare il diritto di lui in vista dell'interesse generale della colleganza; ma per tutt'altro, è obbligato a riconoscerlo e garantirlo. E se ciò fa per suo proprio vantaggio, questo sociale vantaggio non distrugge l'inviolabilità del diritto individuale, anzi è conseguenza del vantaggio che l'individuo ricava dall'esercizio del suo diritto.

Distrutti i principii erronei, sui quali comunemente si fonda il diritto sociale di punire con le confiscazioni, egli è tempo di esporre la nostra teoria.

Le confiscazioni poggiano sullo stesso principio, onde le multe ricavano la loro legittimità. Basta rileggere il paragrafo primo di questo capitolo per convincersi che la confisca, come la multa, non fa altro che scemare la proprietà individuale: il che non può essere giustificato, se non dal diritto che la società possiede di punire nella proprietà.

Abbiamo allora detto che, « siccome non havvi » diritto privato, che pel suo libero esercizio non » abbia naturale necessità d'invocare l'aiuto della » sovranità nazionale e di soggettarsi a lei; siccome » non havvi diritto privato, che a fronte dell'in» teresse sociale non debba tollerare che alla sua » libertà si pongano alcuni dati confini, segue che » ogni qualvolta abbia luogo un fatto avventizio, » ma conforme all'ordine di natura, il quale dà » origine a un diritto pubblico che non può con» servarsi senza esigere alcun sacrifizio del diritto » privato di dominio, questo debba subire le restri» zioni richieste dalla necessità di quello ». È indifferente che ciò si faccia col mezzo della multa, o con quello della confisca.

Pertanto, così per questa, come per quella maniera di ledere il diritto di privato dominio, acciò l'atto sia legittimo, occorre che il fatto avventizio provenga dall'ordine di natura, e non che sia fattiziamente prodotto dagli uomini; occorre che la necessità sociale sia effettiva, e non supposta: altrimenti così la confisca, che la multa, abusivamente praticate, condurrebbero egualmente ad un ingiusto sacrifizio del privato dominio. La conseguenza che da questo principio deriva, è quella stessa che ne ricavammo in ordine alle multe; essa è che le confiscazioni non si possano applicare a tutti i delitti: e che il fatto avventizio, derivante dall'ordine na-

---

di ll. 4,256,695,12. La discussione di tutte queste categorie non presentò interesse che meriti speciale menzione, nè suscitò quistioni importanti riferibili al diritto pubblico del paese; ma si raggirò unicamente sopra oggetti locali, e poco rilevanti. Omettendo perciò di venire ai particolari della disamina di questo bilancio, passeremo ad accennare gli ulteriori lavori della Camera.

§ 2.

Nell'aprirsi la tornata del 2 aprile, l'onorevole deputato Pescatore mosse al Ministero una interpellanza fondata sul seguente fatto. — Nel dì 16 dello scorso marzo comparve una relazione diretta al re dal primo segretario dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro, susseguita da un decreto reale firmato da alcune persone col titolo di consiglieri, e da altre senza alcun titolo, e contrassegnato dallo stesso primo segretario. Osservava l'interpellante, che in origine quest'Ordine cavalleresco venne creato affine di premiare coloro che in qualche modo giovavano alla religione, o si distinguevano nelle armi: oggi è una mera istituzione civile, e si propone di premiare tanto i militari, quanto gli altri cittadini indistintamente, ed a tale scopo ha una

turale, è la effettiva necessità sociale, che sono indispensabili per giustificarle, esistono solo allora che le confiscazioni sono applicate a quei delitti, che dall'avidità del danaro dipendono. Le ragioni, che vengono in appoggio di questa nostra proposizione, furono da noi esposte altrove, e non havvi bisogno di ripeterle.

Inoltre, partendo dallo stesso nostro principio pocanzi addotto, acciò le confiscazioni sieno legittime, occorre ancora che, quando il fatto avventizio provveniente dall'ordine di natura sia avvenuto ed abbia dato origine al diritto pubblico necessario, esse non oltrepassino la misura del titolo che le può unicamente giustificare, ossia trascendere l'urgenza e la necessità che si ha di praticarle. E siccome la necessità sociale, che può rendere giusto un qualche sacrifizio del diritto individuale di proprietà, non può mai esser tale che si estenda fino ad esigere il sacrifizio della vita dell'individuo, così è mestieri ritenere che le legittime confiscazioni, acciò non si pareggino con la pena di morte, non debbono privare il cittadino dei mezzi necessarii a soddisfare i bisogni principali della esistenza umana; ma debbano sottrarre la parte dell'utile in chi lo possiede, e molto più il superfluo in chi lo ha.

Questa dottrina, che abbiamo fondata sopra principii di ordine naturale, circoscrive dunque il diritto sociale di punire con le confiscazioni nei soli delitti dipendenti da avidità di danaro. Quando non esiste la necessità di violare il sacro diritto di proprietà per impedire che un delitto si rinnovi o dallo stesso reo del primo, o da altrui; quando siffatta violazione non è il mezzo più diretto ed efficace di repressione, non può mai esser giusta. La società non può commetterla legittimamente. Si vuole accrescere la pena di altro genere inflitta a un delitto qualunque? Non havvi bisogno di aggiungervi la confisca dei beni, quando questa non sia la punizione diretta di quel delitto. Basta aumentare il rigore della pena già inflitta.

Si può farci osservare, che trattandosi del bando dalla patria, ed essendo giusto che questa pena, acciò sia proporzionata al delitto, si aumenti, in quale altro modo potrebbesi ciò fare, se non aggiungendo al bando la confisca? Un uomo, già personalmente sottratto dall'azione della società che lo ha sbandito, dove altro può essere colpito che nei beni da lui rimasti nel seno della medesima società?

In primo luogo noi rispondiamo, che quando il delitto merita una pena maggiore di quella del bando, si può far uso di questa pena maggiore, senza ricorrere al bando. In secondo luogo, chi dice che un uomo, personalmente sottratto all'azione della società, non lasci altro che i beni nel seno di questa? Non rimane nella patria il nome di lui? E quando il delitto sia infamante, non si può far uso delle pene d'infamia? Ma quando pure si potessero a noi dimostrare esistenti tre necessità in pari tempo, quella di adoperare non altra pena che il bando, quella di aumentarla, e quella di non poterla aumentare altrimenti che con la confisca, noi saremmo sempre saldi e pronti a rispondere che una necessaria ingiustizia è sempre una ingiustizia. La pena giusta è soltanto quella che si trova direttamente efficace a reprimere il delitto; e le confiscazioni non hanno questo carattere, se non quando si tratta di delitti derivanti dall'avidità di danaro.

---

duplice dotazione. Ma qualunque fosse la sua istituzione, un fatto è certo, che il decreto del 16 marzo è sottoscritto dal re e non controfirmato da alcun ministro. Chi è dunque che ne assume la responsabilità nazionale? Si è disputato, e si disputa tuttora se l'Ordine Mauriziano debba considerarsi come un corpo morale, o come una istituzione civile destinata a rimunerare la virtù, e soccorrere gl'infelici nelle più gravi traversie; se i beni spettanti a questo corpo siano di pertinenza del demanio, o dell'Ordine medesimo. Ma coteste quistioni sono straniere all'oggetto della interpellanza, la quale è riposta nel vedere chi sia responsabile dei decreti reali, quando vi manchi la firma di un ministro. Siffatta formalità è imposta dall'articolo 47 dello Statuto, ed ha tale importanza, che senza di essa il decreto reale non può avere forza di legge, perchè manca chi ne sia responsabile. I ministri sono come *fideiussori* delle disposizioni governative al cospetto della nazione. Mancando la firma di uno di essi, chi mai sarà garante della regolarità e costituzionalità degli atti del governo? Nel regime ed amministrazione dell'Ordine debbono distinguersi due parti: l'una di spettanza dello stesso Ordine, l'altra di attribuzione del Governo. Alla prima classe appartengono i regolamenti interni, e

Ecco con quale ragionamento Beccaria si oppone al nostro sentimento. « Chi è bandito, egli dice, ed » escluso per sempre dalla società di cui era mem- » bro, dev'egli essere privato dei suoi beni? Una » tal quistione è suscettibile di differenti aspetti. Il » perdere beni è una pena maggiore di quella del » bando; vi debbono dunque essere alcuni casi in » cui, proporzionatamente ai delitti, vi sia la perdita » di tutto, o di parte dei beni; ed alcuni no. La » perdita del tutto sarà quando il bando intimato » dalla legge sia tale, che annienti tutti i rapporti » che vi sono tra la società e un cittadino delin- » quente: allora muore il cittadino, e resta l'uomo; » e rispetto al corpo politico deve produrre l'istesso » effetto che la morte naturale. Parrebbe dunque » che i beni tolti al reo dovessero toccare ai legit- » timi successori, piuttosto che al principe, poichè » la morte ed un tal bando sono lo stesso, riguardo » al corpo politico ».

Prima di ogni cosa noi ci eleviamo contro la finzione, con cui Beccaria, paragonando il bando perpetuo dalla patria alla morte naturale, vuol far nascere in entrambi i casi nel corpo politico i medesimi diritti. Si sappia una volta per sempre che nulla è permesso di fingere, quando si tratta di stabilir diritti e doveri umani. Gli uomini sono esseri effettivi, e non supposti. Le leggi naturali, dalle quali unicamente proviene tutto il sistema degli umani doveri e diritti, sono effettive, e non supposte. Per dimostrare un diritto, fa mestieri dimostrare una relazione di ordine, e non fingerla. Si allontanino dunque le finzioni dalla scienza sociale. Esse non sono state mai, nè possono essere addotte, se non per farne base di errori, o pretesto di tiranniche violenze.

In secondo luogo, noi domandiamo a Beccaria: l'uomo possiede come uomo, o come cittadino? S'ei risponde, che possiede come cittadino, s'inganna, perchè i possessi sono di diritto naturale, e quindi proprii dell'individuo umano, a cui la qualità di cittadino non aggiunge altro che la sociale garantia del suo diritto come uomo. La morte naturale uccide l'uomo, e quindi distrugge il suo diritto individuale ai possessi. Il bando perpetuo non uccide che il cittadino. Se dunque, dietro il bando, l'uomo rimane, rimane il suo diritto, e la società non può violarlo senza un titolo di necessità derivante dalle leggi di ordine.

Si può finalmente farci osservare, che in molti casi il cittadino colpevole si sottrae alla pena con la fuga. Nel supposto di una volontaria emigrazione, per motivo di delitti consumati, quale altra pena può la società infliggere, se non quella della confisca dei beni, che il colpevole non si ha potuto portare addosso? Le confiscazioni non sarebbero le pene più efficaci ad atterrire coloro, i quali, avendo dei possessi nella patria, potrebbero animarsi a delinquere con la speranza della impunità procurata con la fuga? Ed essendo in questo caso le pene più efficaci, non sarebbero le più giuste? No, rispondiamo. Quantunque le pene possano qualche volta produrre un bene, non per ciò sono sempre giuste; ed una ingiustizia utile in alcuni casi non deve essere mai tollerata da quel legislatore, che vuole chiudere tutte le porte alla vigilante tirannia, che lusinga col bene momentaneo, sprezzando l'esterminio futuro. Per impedire di delinquere ad un uomo, il quale potrebbe animarsi con la speranza della impunità procurata con la fuga, dovremmo

---

la nomina degli impiegati secondari: si riferiscono alla seconda gli atti di alta amministrazione i quali possono compromettere l'esistenza dell'Ordine, la formazione dei regolamenti primarii, la nomina degl'impiegati superiori. Tutte queste eminenti attribuzioni potrebbero essere rivendicate dal governo costituzionale, cui appartiene altresì d'intervenire quando si tratta di rimunerare servizi dipendenti dallo Stato. Supponendo che il gran maestro dell'Ordine fosse un privato e non il re, se il Governo non vi prendesse ingerenza, potrebbe l'amministrazione di esso abusare della legalità, volgere la rendità ad altri usi, e non a quello di favorire la virtù e soccorrere il bisogno, agire infine anche contro lo Stato. Questa supposizione però non esiste nel caso concreto, perocchè il capo supremo dell'Ordine è altresì il capo supremo dello Stato, è il Re, Gran Maestro di quest'istituto cavalleresco. Ora la costituzione che ha conservato l'Ordine, non ha dichiarato che il Re possa amministrarlo con forme assolute. S'intende dunque che lo amministra con le norme costituzionali come si pratica pei comuni. In conseguenza i decreti che egli emana non possono rivestire altra forma se non quella prescritta dallo Statuto, ed essere perciò contrassegnati da un ministro responsabile, il che non essendosi

noi fargli temere che la sua famiglia innocente pagherebbe il fio del di lui attentato? Mentre i delitti sono personali e nòn si ereditano, vorremmo ammettere la successione ereditaria delle pene? Quale altro effetto avrebbero in questo caso le confiscazioni, se non quello di mettere un prezzo sulle teste dei deboli, di far soffrire all'innocente la pena del reo, di porre gl'innocenti medesimi nella disperata necessità di commettere i delitti? Quale più tristo spettacolo di una famiglia trascinata all'infamia e alla miseria dai delitti del loro capo; delitti, ch'essa, per la sommessione ordinata dalle leggi, non avrebbe potuto impedire, quando anche avesse avuto i mezzi di farlo?

Capitolo XVI.

Del bando dalla patria.

Il bando, come si esprime Beccaria, è una pena la quale annienta tutti i rapporti che vi sono tra la società e un cittadino delinquente.

Tenaci, nel discorrere di una pena, di voler prima esaminare il diritto che la società può avere d'infliggerla, facciamo lo stesso in ordine a quella del bando.

Abbiamo bisogno di richiamare ciò che altrove dicemmo. La società consiste nell'ordine sociale; quest'ordine si mantiene mediante la creazione della pubblica autorità. La dipendenza da questa autorità non proviene che da due vincoli, cioè dalla necessità dell'ordine naturale e da quella dell'interesse personale degli uomini. Costoro, obbedendo all'imperio sociale, non servono che al proprio vantaggio.

Premessi questi principii, allorquando abbiamo voluto discorrere dei doveri e diritti della società relativamente alla cittadinanza in tutti quei casi, nei quali nasce un giusto conflitto tra i pubblici ed i privati interessi, ossia nei casi in cui per forza della necessaria e importante posizione di un cittadino, questi non può al tempo stesso soddisfare all'utile suo privato ed a quello del pubblico, ma deve assolutamente sacrificare l'uno di essi per adempire l'altro, abbiamo dimostrato che la società esiste ed ha diritti in faccia all'individuo per un titolo di natura, secondo il quale essa è costituita come solo mezzo necessario alla maggiore felicità di lui; che la società, sola valutabile in fatto e in diritto, è una comunanza di bene; che se essa fosse una comunanza di male, si distaccherebbe dall'individuo, il quale, avendo il bisogno e il dovere di provvedere al miglior essere proprio, avrebbe diritto in questo caso di provvedervi da sè, cioè senza dipendere da quella; che non altra è la natura delle cose, nè differente è la fonte della obbligazione morale nell'uomo rimpetto alla società; che in conseguenza l'individuo non può avere come doveroso alcun suo sacrifizio personale, se non in vista di un maggior vantaggio, o presente, o futuro, o positivo se trattasi di acquistare un utile, o negativo se trattasi di evitare un danno.

Ciò posto, se allora abbiamo noi conchiuso che nel caso di una necessaria posizione di fatto, la quale mette in opposizione l'interesse dell'individuo con quello della società, ed è tale, che il primo, non già per capriccio o per particolare suo modo di vedere, ma per la natura stessa delle cose, non trova il suo maggior vantaggio nell'immolare il suo

---

fatto nel caso in disame, l'interpellante ne chiese ragione al signor Ministro dell'interno.

Il quale rispondendo disse: l'articolo 57 dello Statuto, invocato dal signor Pescatore non essere applicabile alla specie in disame, perchè non trattasi di atto governativo; e sebbene sia vero che i ministri sono fideiussori in faccia alla nazione, non pertanto questo principio vale nel solo caso in cui il Re governa, non già quando egli è semplice amministratore di un Ordine cavalleresco: l'Ordine Mauriziano com'era innanzi alla promulgazione dello Statuto, e come continua ad essere anche al presente, altro non è se non un corpo morale, e quindi appartiene ad esso non meno la proprietà, che l'amministrazione del suo patrimonio, e l'influenza che può esercitarvi il governo è ristretta ai soli casi in cui può avervi un'ingerenza diretta in forza degli statuti vigenti: quindi i ministri sono responsabili ogni qualvolta la loro firma deve intervenire nei decreti che riguardano l'Ordine, non già nel caso contrario; nè il Re nell'amministrazione di esso s'ingerisce come Re, ma vi prende parte soltanto come capo e gran maestro.

L'onorevole sig. Pinelli, primo segretario dell'Ordine mauriziano, appoggiando le osservazioni del Ministro disse, che cotesta corporazione è un vero

privato interesse a quello della società, è autorizzato di non concorrere nè prestarsi a questo; con eguale e forse con maggior ragione possiamo dire che, data una simile posizione di fatto, l'individuo possa rinunziare a far parte della società, e passare a farsi membro di un'altra. Ogni individuo, allorchè non vede adempito a suo riguardo il fine dell'associazione, ch'è il proprio miglior essere, è disciolto dai vincoli che alla colleganza lo univano; e se in questa circostanza può non obbedire alle leggi di lei, meglio può da lei distaccarsi, ed entrare a parte di un'altra colleganza, che del fine sociale a suo riguardo più esatto gli promette l'adempimento. Il diritto politico non lega dunque incondizionatamente e indefinitamente l'individuo. Esso non osta al movimento, col quale costui emigrando si distacca da una società, divenuta per lui una comunanza di male. L'autorità pubblica, che volesse tenervelo unito ad ogni costo, ciò farebbe illegittimamente e solo per atto di violenza, e non per alcun principio di diritto.

Questo in quanto ai diritti del cittadino in rapporto con la società. Ma siccome non vi sono diritti che non sieno correlativi a doveri, così il cittadino ha pur anche i suoi doveri verso la società. Essi sono tutti quelli subordinati al fine dell'ordine sociale. La società ha il diritto di esigerne l'adempimento; e quando sieno inadempiuti, essa dal suo canto è disciolta da ogni vincolo verso il cittadino. Siccome la società non ha diritti in faccia all'individuo, se non per un titolo di natura, secondo il quale essa è costituita come solo mezzo necessario alla maggiore felicità di lui, così l'individuo non ha diritti in faccia alla società, se non per un titolo di natura, secondo il quale egli deve concorrere con la sua opera alla migliore conservazione di lei. La comunanza di bene risguarda tanto l'individuo, quanto la società; quello tra essi, che la infrange e la rende una comunanza di male, si distacca dall'altro. Il cittadino, che delinque, sconvolge l'ordine sociale, ed apporta il disordine e il male nel seno della colleganza. Egli viene a disgregarsi da questa, la quale, avendo il bisogno e il dovere di provvedere alla migliore conservazione propria, ha il diritto di provvedervi, eliminando da sè il cittadino colpevole. Quando il cittadino non trova nella società quel suo maggior vantaggio, in vista del quale subisce tutte le obbligazioni morali che ad essa lo stringono, non può rinunziare a farne parte, e passare a farsi membro di un'altra società? Ebbene, per eguali ragioni la società, che non trova nel cittadino la cooperazione a produrre un effetto di utilità comune, in vista della quale subisce tutte le obbligazioni morali che a lui la stringono, può rifiutarlo dal suo seno, e lasciare che vada a far parte di un'altra società, dove forse vorrà meglio rispettare le leggi di ordine. Il diritto politico non lega dunque incondizionatamente e indefinitamente nè il cittadino, nè la società.

Dimostrato il diritto sociale di punire col bando dalla patria, vediamo a quali delitti possa convenire questa pena. Noi siamo in ciò pienamente di accordo con Beccaria, il quale dice che il bando dovrebbe essere dato a coloro, i quali, accusati di un atroce delitto, hanno una grande probabilità, ma non la certezza contro di loro di essere rei. E deve essere indubitatamente così. Un delitto certo merita la pena che gli corrisponde; solo nei casi

---

corpo morale, il quale creato dapprima da più individui per uno scopo determinato, si venne poi ad allargare man mano, e nel suo accrescimento subì quelle modificazioni che si richiedevano dal progredire dei tempi. In origine fu esclusivamente religioso e militare; oggi abbraccia la rimunerazione della virtù, ed il sollievo degl'infelici qualunque essi siano. Ciò nondimeno ha conservato sempre il carattere primitivo ed originario di corpo morale. Quindi l'ingerenza del governo è limitata alle sole forze che l'Ordine stesso pone a disposizione dello Stato, le sue attribuzioni sono determinate con precisione, e la responsabilità degli atti amministrativi dell'Ordine appartiene al primo segretario. Questa responsabilità è *reale* verso il gran maestro, è *morale* rispetto al paese.... « Si dirà, proseguì l'oratore, che si possono rimunerare persone le quali non abbiano reso servigio effettivo e diretto allo Stato. Ma io domando; quale sarebbe il procedere della Camera se nel punto stesso in cui tanti e tanti beneficii riceve dalla lealtà e franca generosità dei principi della real casa di Savoia, essa volesse restringer loro la facoltà di potere rimunerare quegli individui dai quali hanno ricevuto o ricevono un favore personale? » Voltosi poscia al deputato interpellante disse: « Mi meraviglia poi il vedere mossa

dubbii, ossia quando havvi poca pruova per dimostrare il delitto, e troppa ve n'ha per farlo sospettare; quando insomma il cittadino ha posta la società nella fatale alternativa di temerlo o di offenderlo, solo in questi casi il bando potrebbe essere applicato. Questa è pena troppo grave pei piccioli delitti, e troppo tenue pei grandi. Allora che quelli, o questi esistono, è uopo far uso di pene che sieno proporzionate ai medesimi. Il bando non dovrebbe essere adoperato, lo ripetiamo, se non allora che un cittadino non ha fatto abbastanza per essere altrimenti punito, ed abbastanza ha fatto per essere dalla società temuto. La società, che scaccia dal suo seno un delinquente, che avrebbe potuto e dovuto altrimenti punire, merita i rimproveri delle altre società, dove colui portasse il piede, imperocchè esse non riconoscerebbero il dovere di accogliere un uomo che potrebbe essere loro fatale. Ma un cittadino, che si fosse semplicemente fatto temere nella sua patria, potrebbe essere benissimo inviato a far parte di un'altra società, dove non sarebbe egualmente temibile.

Vero è che il bando, applicato di questa maniera, sarebbe la pena inflitta pei semplici sospetti. E che per ciò? Noi non parliamo dei sospetti dei tiranni, ma di quelli di una società bene ordinata. I tiranni sospettano a capriccio, e spesso delle stesse virtù pubbliche paventano. Eglino ad arbitrio sbandiscono dalla patria i cittadini, e spesso i migliori. Ma di che non abusano i tiranni? Non è questo per altro un motivo per negare che una società bene ordinata possa avere dei legittimi sospetti, e possedere uno statuto il meno arbitrario e il più preciso che sia possibile, secondo il quale la pena del bando venga a colpire quei cittadini, lo ripetiamo, che non hanno tale reità onde incorrano in altre pene, nè tale innocenza che non lascino alla società concepire alcun dubbio per la propria tranquillità.

Capitolo XVII.

Delle pene sospensive la libertà personale.

La libertà personale è la facoltà di muoversi o di restare a proprio piacere, purchè l'uomo si mantenga nei limiti fissati dalla uguaglianza di diritto. Egli è evidente che senza questa condizione, la libertà personale non è un diritto, ma è un abuso delle forze e potenze umane. La società garantisce la potestà naturale che ciascun cittadino possiede di agire o non agire rispettivamente ai suoi simili, secondo che gli piace, a patto ch'egli osservi la sopra espressa condizione di non offendere in riguardo ad altrui il principio della uguaglianza di diritto; quando egli la infrange, la società ritira la sua garantia, ed ha diritto di vincolare una potenza, la quale trascendendo i giusti confini che le leggi di ordine le hanno assegnati, non è più un diritto naturale dell'uomo.

Le pene corporali sono quelle, con le quali si viene a vincolare la libertà personale del delinquente. Esse possono sospenderla, o toglierla per sempre. Esse possono differire per la durata, per la varietà del modo con cui sono applicate, e per i vari gradi d'intensità di cui sono suscettive. Esse possono servire qualche volta come mezzo di sicurezza, o d'istruzione e di esempio. Esse trovansi applicabili a tutte le classi, a tutti i delitti di ogni

---

dal deputato Pescatore una simile quistione. La maggioranza della Camera, ed io personalmente professiamo il principio di rendere autonomi, per quanto si può, i corpi morali, e di sottrarli all'influenza dello Stato. Ora nel porre le leggi fondamentali dell'Ordine di San Maurizio tale è stata la norma che ci siamo prefissa. Noi non abbiamo fatto altro che applicare con anticipazione quei principii di libertà che il più de' deputati desidera estesi per tutti gli altri ordini ».

Ma il sig. Pescatore all'incontro senza rimuoversi dal suo proponimento, replicando fece riflettere che spesso dalle mani de' principi sono stati carpiti decreti esiziali a quegli stessi ordini che avrebbero dovuto essere rettamente amministrati. In ciò per altro i principi della real casa di Savoia operarono assai prudentemente anche prima dello Statuto introducendo alcune pratiche perchè un simile danno non venisse a loro insaputa arrecato allo Stato. I beni demaniali trovansi oggi sotto la salvaguardia costituzionale, ma i beni dell'Ordine mauriziano da chi mai sono guarentiti? Egli è appunto per procurare ad essi questa sicurezza di cui mancano, che il sig. Pescatore dichiarava di aver mossa interpellanza, e per lo stesso fine proponeva un ordine del giorno con cui si stabiliva il principio: che a tutti i de-

qualità o grado. Non havvi altra pena, che meglio di queste, si possa proporzionare ai delitti. Laonde, quando sieno ben maneggiate, esse sono molto atte a riempire il vuoto che si trova nelle altre pene, la somma delle quali è assai ristretta e sproporzionata in rapporto a quella immensa dei delitti. Diffatti chi da un lato considera la quantità considerabile di delitti, che gli uomini possono commettere; e dall'altro lato riflette che la giustizia, l'umanità e l'interesse pubblico esigono che l'uso della pena di morte sia a pochi casi ristretta; che le pene d'infamia non potendo convenire a tutte le classi, e dovendo essere inflitte ai soli delitti di loro natura infamanti, non possono essere nè frequenti nè comuni; che le pene pecuniarie vogliono egualmente essere minacciate contro quei soli delitti che dall'avidità del danaro dipendono, e contro quei cittadini che posseggono la fortuna determinata dalla legge, agevolmente rimane convinto che havvi bisogno di una quantità considerabile di nuovi ostacoli per impedire tutti gli altri possibili delitti. Una gran parte di questi nuovi ostacoli si ritrovano insieme uniti nelle pene privative o sospensive della libertà personale, le quali, come abbiamo veduto di sopra, possono variare di durata, d'intensità, di modo di applicarle ecc., ed essere proporzionate a una infinità di delitti.

Nè qui terminano i vantaggi, che siffatte pene presentano. Tutte le altre pene privano il cittadino di un diritto. Adempiscono, è vero, al doppio oggettó ch'esse debbono avere; ma si limitano a fare un male al delinquente, senza che da questo male si ricavi altro vantaggio, tranne quello inerente all'adempimento del doppio oggetto delle pene. Non è così delle pene contro la libertà personale. Queste privano il cittadino di un diritto, ossia gli fanno un male, il quale non produce soltanto il vantaggio inerente al doppio oggetto delle pene, ma in pari tempo un altro vantaggio produce, ed è quello il quale consiste nel rendere l'uomo, privato della sua personale libertà, lo strumento di alcuni beni, di alcuni comodi, di alcune intraprese necessarie o utili alla conservazione ed all'acquisto delle ricchezze nazionali.

Premesse queste generali nozioni, passiamo a favellare delle diverse specie di pene in questa classe comprese, incominciando dalla carcere.

Noi non consideriamo la carcere come mezzo di prevenire i delitti, o di assicurarsi del reo prima del giudizio: parleremo di questi abusi in prosieguo. Per ora consideriamo la carcere come pena, e non sappiamo approvarla. Sappiamo di dir cosa, la quale è contraria a quello che generalmente si pensa; ma, grazie ai favori del Borbone di Napoli, abbiamo gemuto cinque anni nelle carceri, saggiato tutte le specie di martorii, ed ammassato un gran numero d'idee positive, perchè ricavate dalla sperienza dei fatti; nè la circostanza di essere solo a nudrire una opinione ci ha mai impedito di esprimerla arditamente.

Chiudere il delinquente in una carcere, confonderlo con una turba di colpevoli di ogni genere di delitti, condannarlo a languire colà nell'ozio per mesi od anni, costringere la società a sopportare un gran dispendio per alimentare e custodire coloro che l'hanno offesa, è cosa che adempisce un solo degli oggetti della pena, quello cioè di rimuovere con un apparato di severità gli altri uomini dal-

---

creti reali concernenti gli ordini cavallereschi dovessero applicarsi le norme prescritte dallo Statuto.

La Camera però respinse quest'ordine del giorno motivato, ed invece accolse un altro puro e semplice proposto dal deputato Fabre.

§ 3.

Nella stessa tornata del 2 aprile, ed in altre due successive del 3 e del 4 la Camera discusse, e finalmente con maggioranza di 98 contro 19 suffragi approvò il bilancio dell'azienda di artiglieria pel corrente esercizio 1851, ammontante alla cifra di lire 3,363,382. 96. Non avendo questa discussione offerto argomenti importanti, o sollevate quistioni degne di particolare menzione, noi dispenseremo i nostri lettori dal tedio di leggere una lunga serie di cifre numeriche ripartite fra 64 categorie componenti l'intero bilancio, e passeremo a riferire i lavori successivi dell'assemblea.

§ 4.

Sia dal 30 novembre dello scorso anno 1850 la Camera approvò il progetto di legge pel riordinamento della contribuzione prediale di Sardegna. A-

l'imitare l'esempio di coloro, che giacciono in tanta miseria ed afflizione. Ma giova tutto ciò per ottenere l'altro oggetto, cioè quello di disgustare dal delitto colui che una volta se n'è macchiato? No, certamente. L'ozio, che genera i vizi, gli mantiene e gli estende. Scevro di ogni cura, l'animo del colpevole non è occupato di altro che delle impressioni attuali che riceve dagli oggetti che lo circondano; in conseguenza non ha in ogni istante altro sentimento che quello dei martorii della prigionia, i quali sono più fatti per irritarlo, che per correggerlo. Il contatto continuo con una infinità di scellerati in ogni genere, accresce vigore ai suoi vizi, e in ogni giorno ne aggiunge di quelli che prima non conosceva. La pena, che deve proporsi la correzione di lui, produce dunque un effetto opposto; e in questo caso, o la prigionia deve su quell'individuo estendersi per tutta la sua vita, o la società deve rassegnarsi a riammettere nel suo seno un membro divenuto doppiamente guasto per opera del rimedio stesso adoperato per migliorarlo.

La carcere dunque frustra il secondo oggetto della pena; nè meglio giova al vantaggio economico, che la società ha ragione di aspettarsi dall'uso delle pene contro la libertà personale dei suoi membri, imperocchè l'individuo che giace chiuso in una torre, e in mezzo a tutte le seduzioni del vizio e dell'ozio, in luogo di esserle utile con la sua fatica, l'è di aggravio per la necessità in cui quella si trova di custodirlo e di alimentarlo.

I pericoli di questo genere di pena sono stati avvertiti generalmente, e presso le più civili nazioni si è provveduto in varie guise per ovviarli. Si è sbandito dalle carceri il contatto fra i colpevoli, isolandoli; si è sbandito l'ozio, occupando i prigionieri in un lavoro di arte qualunque; si è posto insomma in uso il così detto *sistema penitenziario*, del quale non abbiamo bisogno di descrivere tutte le già note regole.

Se di questo sistema dovessimo occuparci per quanto potremmo dire intorno allo stesso, saremmo obbligati a scrivere un volume. Qui ci limitiamo a rilevare una sola circostanza. Noi domandiamo: il perenne e sforzato silenzio dei prigionieri, non già tra loro soltanto, ma con chiunque, a che mira? Non tende solo a impedire ch'essi, comunicandosi le loro idee, compiscano scambievolmente la loro corruzione. È loro vietato di parlare con chiunque, nè solo coi parenti, ma fin coi loro maestri di arte. Dunque si tratta di una violente compressione del pensiero, il quale è di natura comunicativa, e doppiamente lo è in chi soffre. Che si vuol fare con ciò? Cancellare le idee dalla mente, allacciando la libertà del linguaggio con cui si potrebbe esprimerle? Avviene il contrario; le idee svaporano parlando, e si fanno giganti tacendo. Violentare uno dei bisogni più vivi dello spirito, e sotto l'azione di questo tormento, produrre una prostrazione dello spirito medesimo, una cupa melanconia, un abituale raccoglimento, una disposizione morale favorevole al pentimento? Certo, non si può avere altro fine che questo. Tanto vale ordinare tutte le settimane ad un giovane, che ha violato le leggi per troppo bollore di temperamento, una cavata di sangue così forte, che in fine di un anno il suo fisico sia sfinito, il suo temperamento mansuefatto, e le sue passioni infiacchite. Tanto vale usare qualunque altro mezzo di tortura. Che cosa fassi col sistema

---

vendovi poscia il Senato introdotto alcune leggiere modificazioni, fu la legge nuovamente presentata alla Camera elettiva nella tornata del 5 aprile per essere un'altra volta discussa. Il primo articolo di essa era concepito nei seguenti termini: « I varii contributi dovuti all'erario dello Stato nell'isola di Sardegna sotto il titolo di donativo ordinario e straordinario, ecclesiastico e laicale, sussidio ecclesiastico, ponti e strade, paglia, torri, prestazioni feudali e pecuniarie surrogate alle feudali, pagati dalle città, comuni, corpi morali ed individui, sono aboliti dal primo gennaio 1853 ».

Il sig. deputato Angius desiderava che il beneficio dell'abolizione incominciasse ad avere effetto dal 1.° gennaio 1852. « Il popolo di Sardegna, egli disse, geme oppresso dalle imposte, e reclama di essere sollevato. Il governo ben conosce questa oppressione, ma è vinto dall'apatia, Se rimangono ancora i lavori di catasto a fare, si deve attribuire unicamente alla negligenza del governo, il quale avrebbe dovuto provvedervi in tempo ».

Contro questa taccia di negligenza sorse a protestare il regio commissario, osservando di avere il ministero fatto tutto il possibile acciò questa legge avesse potuto avere tosto effetto col proporla in tempo debito alle deliberazioni del Senato. Se l'e-

penitenziario? Noi andavamo superbi della civiltà del nostro secolo per essersi tra noi dismessa l'antica barbarie della tortura; ma gli antichi barbari inorridirebbero dell'atroce raffinamento da noi introdotto in questa pratica, dappoichè l'abbiamo dai corpi estesa allo spirito.

Ma si risponde che l'esperienza dimostra che con un tale sistema la moralità nasca in coloro, i quali altrimenti o meriterebbero di passare l'intera loro vita nelle carceri, o tornerebbero nel seno della società per infestarla con nuovi delitti. Noi non abbiamo lunga esperienza di queste cose per giudicarne fondatamente; nè possediamo una statistica esatta del numero dei prigionieri usciti in libertà dalle carceri penitenziarie con le qualità di gente onesta; statistica che dovrebbe far menzione ancora di quelli, i quali sotto lo strazio morale di molti anni sono impazzati o istupiditi, o divenuti più fieri di prima; statistica infine, la quale dovrebbe essere paragonata a quella dei prigionieri usciti in libertà dalle carceri, dove non si praticasse altro che l'isolamento e il lavoro. Ad ogni modo, non vogliamo discutere se il sistema penitenziario sia utile, quando lo troviamo ingiusto; niuna ingiusta utilità è mai legittima. Affinchè la giustizia del detto sistema si ammetta, egli è mestieri dimostrare che la società per ottenere uno degli oggetti delle pene, ch'è quello d'impedire che un colpevole l'offenda con nuovi delitti, abbia il diritto, per migliorare la di lui moralità, di aggiungere alla pena lo strazio di una tortura.

Presso le civili nazioni si è provveduto a sbandir l'ozio dalle carceri, occupando i prigionieri in un lavoro di arte qualunque. Si è creduto in questo modo di procurare alla società il vantaggio economico, ch'essa ha diritto di aspettarsi dall'uso delle pene contro la libertà personale. Ecco un grande errore economico. Il lavoro introdotto nelle carceri torna a danno della società. I prigionieri, divenuti artisti e manufattori, godono molti vantaggi, i quali sono negati ai cittadini che non hanno mai violato le leggi. Essi non debbono anticipare capitali; non comprare macchine, utensili; non pagare affitto di magazzini, di case per abitarvi. La loro mano d'opera non costa quanto quella di uomini liberi, i quali determinano il loro salario dietro le sole leggi della richiesta e della concorrenza. Essi infine non sono soggetti a tutte le consumazioni improduttive, che si fanno da coloro i quali godono in libertà dei frutti del loro travaglio. In conseguenza, favoriti da questi risparmi, i prigionieri hanno un gran vantaggio sopra i cittadini onesti; e questi non possono venire in concorrenza con essi. Che significa tutto ciò? Significa un privilegio che la società concede a coloro che l'hanno offesa; un monopolio permesso a pro dei colpevoli e a danno della gente dabbene. S'interroghi l'esperienza; si vada nei paesi, dove molti oggetti di arte escono dalle carceri sul mercato; si troverà quello che noi abbiamo sempre veduto, cioè che in quei paesi le arti e le industrie presso gli uomini liberi languiscono di tanto, quanto fioriscono nelle prigioni.

Un leccatore di zampe nella Corte Borbonica di Napoli, un tal Sava ottenne il privilegio di fondare una fabbrica di panni in una carcere, e di farvi lavorare i prigionieri. Quali ne furono le conseguenze? Egli in pochi anni diventò infinitamente ricco; tutti gli altri fabbricanti di panni scapitarono,

---

same di essa si è alquanto ritardato, il differimento non deve attribuirsi ad incuria del governo, e quindi non regge l'accusa apposta al ministero dall'onorevole proponente.

Nello stesso senso parlò il sig. Falqui Pes dicendo che il ministero fu sollecito a presentare questa legge fin dagli 11 gennaio 1850; e se la discussione non ha potuto farsi che con ritardo, ciò non deve ricadere a colpa del governo.

Fece eco a queste osservazioni il sig Faraforni invitando l'assemblea a respingere la proposta Angius, che insisteva perchè la legge incominciasse ad aver vigore il dì primo gennaio prossimo venturo. E la Camera rigettò tal proposta, ed approvò l'articolo nel modo testè riferito. Gli articoli successivi furono adottati senza discussione, e l'intero complesso della legge ebbe 104 voti favorevoli con soli sette contrarii.

§ 3.

La continuazione della tornata del 5 aprile fu impiegata alla discussione di una legge destinata a perpetuare nei popoli subalpini la memoria della loro rigenerazione politica, e solennizzarne l'annua ricorrenza con una festa nazionale. I grandi fatti che

perchè non poterono venire in concorrenza con lui.

Sotto qualunque aspetto si considera la carcere adoperata come pena, essa è dannosa. Per cui noi ci accostiamo al sentimento dell'immortale Filangieri, il quale vuole che la pena della carcere non debbasi adoperare che come una pena di correzione. A tal fine occorre che non sia lunga, altrimenti mancherebbe all'oggetto al quale deve destinarsi. La sua maggior durata non deve oltrepassare tre mesi.

Vi sono leggieri reati, i quali possono piuttosto chiamarsi trasgressioni che delitti: bisogna applicarvi delle tenuissime pene, che sieno piuttosto correzioni che supplizi. Gli uomini, dice Filangieri, non vanno ai grandi delitti, che per gradi. È difficile che dall'innocenza si passi tutto ad un tratto alla malvagità. Il primo delitto di un uomo è rare volte unito alla depravazione del cuore. La frequenza dei leggieri delitti è quella che lo dispone ai più orrendi attentati. L'arte del legislatore deve dunque essere di far retrocedere l'uomo fino dai primi passi che dà nella strada dei delitti. Una piccola pena che segue immediatamente ad un piccolo reato, mostra a colui che la soffre, il rigore e la vigilanza delle leggi; gli annunzia i mali ai quali andrebbe incontro seguitando a violarle; e restituisce alla società un cittadino che, senza questa opportuna correzione, l'avrebbe un giorno gravemente afflitta. Si tratta, per esempio, di una rissa senza effusione di sangue, di una ingiuria tra uguali, di una disubbidienza agli ordini di un magistrato ecc. Trenta, quaranta giorni di carcere contribuirebbero moltissimo a serbare l'ordine nello Stato, ad ispirare e ricordare il rispetto per le leggi, ed a prevenire i progressi che un cittadino potrebbe fare nella strada dei delitti, quando l'impunità accompagnasse i suoi primi passi.

Approviamo egualmente l'opinione di Filangieri che in questi casi non sarebbero necessarie tutte le precauzioni e le lentezze che la legge richiede per giudicare e punire i delitti di una certa importanza. La legge dovrebbe riposare sopra il giudizio di un magistrato, il quale sommariamente e senza solennità profferirebbe la sua sentenza; questa, ancorchè ingiusta, raggirandosi sopra una pena leggiera, sarebbe meno perniciosa della impunità o della lunga prigionia di prevenzione, che accompagnar dovrebbe i piccoli delitti, quando esser dovessero solennemente giudicati.

Ecco qual'esser dovrebbe la pena di prigionia, ed a quali casi applicata. Noi dunque vorremmo cancellate dai nostri codici l'ordinaria *prigionia* che si estende su molti anni, e la *reclusione*. Ristretta negl'indicati confini questa maniera di sospendere la libertà personale dei cittadini, stimiamo che nel breve tempo che costoro dovrebbero rimanere nella carcere, sia sufficiente occuparli nelle varie ore del giorno con alcune morali istruzioni, atte a risvegliare l'orrore pei delitti ed a mostrarne le funeste appendici, e con la lettura del codice penale, sotto la continua presenza di uomini conosciuti per la probità del loro carattere e per la dolcezza delle loro maniere.

Passiamo a favellar della condanna ai lavori pubblici, pena che toglie per sempre o sospende la libertà personale di tal modo, che mentre da un lato soddisfa il doppio oggetto ch'essa deve proporsi, dall'altro procura alla società il beneficio dei servigi che il delinquente le presta.

---

cangiano i destini delle nazioni, che inaugurano un'èra nuova ne' loro fasti di civiltà e di progresso, che sottraendole alla servitu imprimono un impulso vigoroso nella loro vita, e le spingono possentemente verso un lieto avvenire di speranze e di grandezze, questi fatti vogliono essere ricordati con imponente apparato di pompe esteriori, che lascino tracce indelebili nelle menti degli uomini, li sollevino ognora all'altezza dei tempi, e ridestino la loro virtù. Era perciò saggio il divisamento degli antichi che con cerimonie e riti religiosi, e con inni festivi celebravano le imprese dei loro eroi, e sovente li pareggiavano alla condizione de' Numi. Le feste in onore d'Iside ed Osiride, di Bacco, di Cerere, di Lino ed Orfeo, di Ercole, e di altri preclari personaggi dell'antichità egiziana e greca, miravano a rendere immortali i beneficii da essi fatti all'umanità colla invenzione di nuovi ordigni di agricoltura, colla scoperta e la coltivazione delle viti, coll'avere mansuefatti, mercè la melodia degl'istrumenti musicali, i costumi aspri e selvaggi degli uomini, o distrutto i ladroni ed i mostri, e per siffatti modi spianate le vie alla futura civiltà Giungeva a tal segno presso gli antichi il desiderio di tramandare alla posterità per mezzo di atti pubblici e solenni le epoche più rimarchevoli dello loro

Molti, che potrebbero essere tentati di commettere delitti, ne sono distolti dal terribile spettacolo di uomini sparuti, coperti di tutti gli abbominevoli emblemi della schiavitù, e carichi di catene. Nel tempo stesso la società è ricompensata in parte dei mali, che coi loro delitti le hanno costoro recato, mediante i servigi che le fanno costruendo ponti, aprendo canali, innalzando castella, riparando pubblici edifizi, scavando i tesori nascosti nelle viscere della terra, varando vascelli che debbono proteggere il commercio, irrigando i terreni aridi, aprendo scoli alle lagune, prosciugando maremme, e infiniti altri soccorsi prestando alle arti e all'agricoltura. Infine, occupati continuamente, e abituati al lavoro, le loro abitudini viziose obliano, altre ne prendono pacifiche e laboriose, e quando dovessero tornar liberi nel seno della società, grande probabilità vi sarebbe che non fossero più disposti a conturbarla con nuovi delitti.

Si rifletta ancora, che questo genere di pena può avere una maggiore o minor durata, ed essere perpetua, o per un dato tempo. Si aggiunga alla diversità della sua durata quella della sua intensità, della quale è suscettiva, e si vedrà quanto sia facile proporzionarla ai delitti di diverso grado. Essa può durare dai tre anni in sopra, e giungere fino ad essere perpetua; può avere per oggetto un lavoro più o meno micidiale, più o meno leggiero, come lo scavo di una miniera, o la costruzione di un ponte. Con la stessa specie di pena il legislatore può dunque punire un grave ed un leggiero delitto.

I principii che debbono dirigere l'uso di questa pena, sono i seguenti. Nella economia della società è uopo non stabilire giammai concorrenza tra il cittadino onesto che non ha violato le leggi e il delinquente; quando la condizione di quest'ultimo si volesse rendere più proficua di quella del primo, le idee di giustizia si confonderebbero, e la libertà non offrirebbe a fronte della schiavitù quei vantaggi, dai quali è necessità che sia circondata, affinchè gli uomini l'abbiano doppiamente cara e per sè stessa e per ciò che frutta. In conseguenza, empiendo una lacuna lasciata nella scienza dagli altri pubblicisti, noi opiniamo che ogniqualvolta un lavoro pubblico può aver la concorrenza degli uomini dabbene i quali vengono ad offrir le loro braccia, la società non deve affidarlo ai delinquenti. Coloro, i quali hanno meritato pei loro delitti di essere segregati dalla società, non debbono carichi di catene rientrarvi per disputare il pane ai cittadini che riveriscono la legge. E la società, che questo principio obliando, mirasse unicamente al vantaggio economico che le riviene da un lavoro proficuo, con poca spesa compiuto da braccia schiave, agirebbe contro il titolo che solo può giustificare la sua esistenza, imperocchè negherebbe ai cittadini onesti quella massima felicità possibile, che ha stretto obbligo di garantire. La giurisdizione degli uomini, che lavorano per pena, deve cominciare là dove cessa quella di coloro i quali lavorano per diritto di cittadinanza. Scavi di miniere, altre fatiche micidiali o penose, dalle quali ogni buon padre di famiglia rifugge, od a cui non potrebbe applicarsi che per l'altrui violenza fisica del bastone o per quella morale e fisica della miseria, entrambe costituenti un delitto dalla società commesso o sopportato; opere pubbliche, difficili, lunghe, e impossibili ad eseguirsi, ogniqualvolta la società non ricorresse al poco costoso lavoro di uomini che vi sono costretti per pena; ecco le fatiche

---

storia, che in Roma alimentavasi a pubbliche spese nel campidoglio buon numero di oche, quasi in testimonianza di gratitudine verso quelle che col loro schiamazzare, dando a Manlio il primo segnale dell'aggressione notturna de' soldati di Brenno, concorsero efficacemente a salvare la rocca dalle mani de' Galli; ed ogniqualvolta ricorreva l'anniversario di tanto pericolo, per buona ventura, ma a gran pena, superato dalla repubblica quelle oche venivano portate come in trionfo per la città; ed al contrario si vergheggiavano alcuni cani, perchè altri animali di simil razza, che in quel grave frangente trovavansi nel campidoglio, eransi addormentati, e non aveano dato alcun grido che avvertisse le scolte del sopravvenir del nemico.

I buoni esempi dell'antichità giova che siano imitati dai posteri, ai quali valgono come utili ammaestramenti. Quando presso un popolo si compiono gloriose imprese militari, o s'introducono nuovi ordinamenti ed istituzioni che rialzano la dignità dell'uomo, ed influiscono eminentemente sui destini di una intera contrada, allora fa d'uopo che col mezzo di monumenti o di solenni festività se ne ne conservi viva ed imperitura la rimembranza. A ciò appunto tendeva il progetto di legge presentato dal Ministero nella tornata del 19 febbraio del

che ai delinquenti possono essere affidate, senza pericolo di ledere i dritti dei cittadini onesti, i cui vantaggi debbono esser con preferenza curati dalla società.

L'uso di questa specie di pena è regolato da un secondo principio, il quale esige che la legge determini la durata e l'oggetto della pena. Poco farebbe il giudice col fissarne la sola durata, se l'arbitrio o la venalità di un custode potesse decidere della natura del lavoro. Un lavoro più o meno micidiale, più o meno penoso, non è oggetto indifferente per la sanzione penale.

L'esilio da un dato luogo è un'altra pena compresa nella classe di quelle contro la libertà personale. Certamente ogni uomo possiede naturalmente il diritto di restare o di andare, di dimorare in questo o in quel luogo, secondo che meglio gli aggrada, purchè non offenda l'uguaglianza di diritto altrui. Quando in questo limite non si contenga, il suo diritto personale non può essere da lui invocato; egli può essere allontanato da quel luogo, dove si è reso molesto o fatale. Come dalla natura stessa di questa pena si rileva, essa non deve essere applicata se non a quei delitti, che Filangieri chiama *locali*, ossia a quelli che non dipendono dalla depravazione del cuore, ma dalla frequenza di alcune persone, dall'abitazione di alcuni luoghi. Un uomo ha l'abitudine di andare in cerca del suo nemico per insultarlo; un altro ha l'abitudine di andare in cerca della persona amata per sedurla. Le loro passioni si accendono e si fomentano per la veduta dell'oggetto dell'odio del primo, e di quello dell'amore del secondo. La tranquillità e la sicurezza di onesti cittadini sono esposte alle trame di un inimico o di un seduttore, i quali hanno manifestato coi fatti i loro pravi disegni e la disposizione in cui sono di mandarli ad effetto. Per questi casi l'esiljo dal luogo è una pena nel tempo stesso proporzionata al delitto, ed un mezzo di prevenire i nuovi delitti, che la prossimità delle occasioni potrebbe far commettere.

La deportazione nelle isole, altra maniera di violare legalmente la libertà personale, è una pena per molti lati inefficace, e quindi ingiusta. Non si adempisce con essa all'oggetto di togliere agli altri uomini la instigazione d'imitar l'esempio del colpevole. Come può esser viva in costoro l'idea dei mali che porta seco il delitto, alloraquando il delinquente vien trasportato in luogo, dove la di lui esistenza si fa dimenticare dai cittadini rimasti nella patria? Oltracciò, in luogo di vantaggi, non vi sono che disvantaggi economici per la società in conseguenza di questa pena, attesochè l'uomo che la soffre, invece di compensare coi suoi lavori una parte dei mali che le ha recato, le si rende a carico, dovendo esser nudrito a spese di lei. Laonde sembra che l'uso di questa pena debba restringersi a quei soli delitti che non sono così atroci da meritare la pena di morte; ma che son tali, che l'ordine sociale richiede di segregare interamente dal consorzio degli altri cittadini colui che gli ha commessi.

Finalmente la deportazione nelle colonie è una pena che infrange il diritto di libertà personale. Se, favellando delle colonie (1), dimostrammo che esse entrano a far parte del diritto pubblico ed interessano l'ordine per lo motivo che le società civili

(1) Ved Capit. VIII, pag. 484.

---

corrente anno, e discusso nella seduta del 5 aprile. Grandi furono al certo e memorabili i mutamenti operati nelle istituzioni politiche del Piemonte nei primi mesi del 1848. Nel dì 8 febbraio il magnanimo re Carlo Alberto con reale proclama faceva alla nazione solenne promessa di uno Statuto costituzionale, e ne accennava i principii fondamentali; poscia a' 4 del successivo marzo riduceva tali promesse ad effetto, e le coronava colla istituzione della guardia nazionale: finalmente agl' 8 maggio seguiva la prima convocazione e l'apertura del Parlamento. Altri popoli ed altre contrade, non meno d'Italia che del resto di Europa, ottennero allora gli stessi benefizi, reclamati omai dai bisogni del secolo, e dal progresso dei lumi e della civiltà; ma bentosto i principi fedifraghi ruppero i patti giurati, lacerarono le costituzioni spontaneamente concedute, e ripigliata, mercè la forza delle armi, l'antica loro assoluta e dispotica possanza, tale hanno fatto e tuttora fanno strazio dei popoli manomessi, che la parola, per quanto possa avere energia ed eloquenza, non giungerà mai ad adeguare la verità delle cose.

In mezzo a sì grandi catastrofi dell'umanità, fra tante violazioni impudenti della morale e della buona fede dei principi europei, solo il Piemonte ha conservato le conquiste fatte dalla libertà nel

hanno diritto di provvedere che sopra un dato spazio di terreno non si addensi che una determinata quantità di abitanti; e che se questi eccedono di molto, possono trasferirli sopra altri terreni disoccupati, dove trovando nuovi mezzi di esistenza, sono in caso di sopperire ai loro bisogni, senza essere di aggravio allo Stato, per eguale motivo possono appigliarsi allo stesso espediente, allorchè trattasi di eliminare dal loro seno dei cittadini che si sono fatti degni di pena pei loro delitti. Tanti sono i vantaggi di questo genere di pena, quanti sono gli svantaggi della deportazione nelle isole. Vero è, che non si può far uso di una tale punizione, se non presso quelle nazioni che hanno nei loro dominii paesi desolati da popolare, ed estesi terreni, i quali o per la loro estensione, o pel genere delle loro produzioni hanno bisogno di molte braccia. Queste nazioni hanno un mezzo di più delle altre per punire alcuni delitti, e per convertire i perturbatori della società in istrumenti delle sue ricchezze. Tutta l'esperienza dell'antichità e dei tempi a noi più vicini ci appalesa quanto le colonie sieno state utili per animare il commercio delle nazioni e per estendere e sostenere la loro industria, nonchè quanto abbiano influito a rendere membri di una società molto bene ordinata coloro, i quali in patria erano stati il rifiuto del popolo.

Facciamo parlare l'eloquente Filangieri. « La ragione, ci dice, dovrebbe persuaderci della possibilità che v'è di convertire un mostro in un eroe, allontanandolo dal luogo ch'è stato il teatro dei suoi delitti, della sua ignominia e della sua condanna. Esaminando l'indole generale degli uomini, noi troveremo che, siccome la coscienza di essere riputato uomo dabbene solleva l'animo dell'uomo e lo dispone sempre più alla virtù, così la coscienza di esser riputato malvagio lo degrada e lo priva di uno dei più forti sproni, che potrebbero respingerlo nella strada dell'onestà. Circondato dai testimoni del suo delitto; temuto e abborrito da coloro coi quali deve convivere; persuaso della difficoltà di riacquistare la loro stima e la loro confidenza, egli si vede privo o molto lontano dai più preziosi compensi dell'innocenza e della virtù. Un nuovo cielo, una nuova terra possono distruggere in lui questa funesta prevenzione. Da un paese, dov'era abborrito, spinto in un paese dov'è forse desiderato, o dove almeno può lusingarsi di esserlo, il suo cuore si riapre alla speranza di poter partecipare ai benefizi di un'opinione favorevole, trovando ivi gli ostacoli dipendenti dai suoi ulteriori delitti, indeboliti o distrutti dalla distanza del luogo, o dall'ignoranza dei suoi nuovi compagni. Il piccolo numero dei doveri sempre meno moltiplicati in una società nascente; un minor numero di bisogni, ed una maggiore facilità di soddisfarli; la necessità di occuparsi, e i maggiori benefizi del lavoro, sono tante cause che concorrono a richiamare all'osservanza delle leggi colui, che vien condannato a questa specie di pena ».

Capitolo XVIII.

Delle pene privative o sospensive delle civiche prerogative.

La vita, l'onore, la proprietà la libertà personale sono diritti dell'uomo, perchè a lui conceduti dalla natura. La società ha l'obbligo di garantirli, quando

---

memorabile anno 1848. Lo Statuto allora conceduto e solennemente giurato è negli Stati Subalpini in piena osservanza, la guardia nazionale bene organizzata ed armata difende i nuovi ordinamenti politici del paese, libera è qui la parola come la stampa, libero il diritto di associazione, e le due Camere che formano il Parlamento nazionale compiono regolarmente le loro sessioni, e dignitosamente adempiono all'alta loro missione. Queste istituzioni, guardate con occhio livido dai despoti che si sono fatti giuoco della credulità dei popoli, ammirate ed avidamente desiderate dalle nazioni che dopo breve ed incerto godimento se le videro tolte, queste istituzioni destinate ad avere un potente influsso sull'avvenire della penisola italiana, stanno a testimonianza della magnanimità di Carlo Alberto, e della lealtà del suo Figlio e successore Vittorio Emmanuele II. Esse, concedendo a ciascun cittadino piena libertà di azione nei limiti dalle leggi prefissi, guarentiscono la libertà civile, personale e politica, ravvivano l'industria, promuovono il commercio, favoriscono l'agricoltura, danno vita a nuove intraprese, cancellano i privilegi che giovavano a pochi per nuocere al maggior numero, sviluppano gl'ingegni ed arditamente li spingono verso il sentiero delle scienze, e di ogni altro ramo

essi non sieno esercitati oltre i confini fissati dal principio della ogguaglianza di diritto; ed ha facoltà di punire con la privazione o la sospensione di uno di questi diritti naturali, ogniqualvolta vengono esercitati oltre i sopraddetti confini. Questa parte della sanzion penale è commne al cittadino e allo straniero, imperocchè entrambi godono la qualità di uomo.

Ma vi sono altri diritti, i quali l'uomo acquista nascendo nel seno della civil società. Essi gli competono nella qualità di cittadino, e non può esserne spogliato, se non pei suoi delitti. Tali sono il dritto di prendere una parte negli affari del governo, di partecipare ad una parte del potere, di aspirare ad una certa autorità, di ascendere ad alcune cariche, ad alcune magistrature, di esercitare alcune funzioni che esigono la confidenza delle leggi, di godere gl'infiniti privilegi civili di cittadino.

Sappiamo che le civiche prerogative sono in maggiore o minor numero, ed hanno un differentissimo valore così assoluto che relativo, secondo la diversità delle politiche circostanze dei popoli. Sono nulle sotto lo giogo del ferreo dispotismo, dove un solo ha diritti e la intera massa degli schiavi non ha altro che doveri. Poco meno che nulle sono sotto una mostruosa aristocrazia od una oligarchia, dove i diritti sono patrimonio dei pochi, ed il rimanente del popolo serve come sotto il dispotismo di un solo. Ma siccome i governi si fanno alquanto più umani e ragionevoli, così la condizione di cittadino progressivamente si rileva, e le civiche prerogative si estendono fino a divenire estesissime e sovrane sotto i governi che conoscono libertà non mescolata a principii che la contrastano e la dimezzano.

Dalle quali cose possiamo conchiudere, che quanto più libera costituzione si gode in uno Stato, tanto più vasto si fa il campo delle pene privative o sospensive dei diritti del cittadino; e quindi maggiori argomenti di pene, e maggiori ostacoli ai delitti acquista il legislatore.

Brevemente spiegheremo il principio che debbe regolare l'uso di queste pene, dappoichè parliamo di cose già conte, e intorno alle quali non abbiamo a dir nulla di più o differentemente da quello che tutti i pubblicisti di accordo ritengono. Una delle principali mire, come si esprime Filangieri, che il legislatore deve avere nel fissare la sanzione penale, è quella di procurare che la natura della pena sia uniforme, quanto più è possibile, alla natura del delitto, e che la passione stessa che indur potrebbe l'uomo a violare la legge, sia, sempre che si può, quella che deve indurlo ad osservarla. Laonde è chiaro; che le pene privative o sospensive delle civiche prerogative possano molto opportunamente essere adoperate con quei delitti che dipendono dall'abuso di queste medesime prerogative. Il cittadino, che, per esempio, è convinto reo di avere adoperato intrighi e corruzioni per ottenere una carica, sia punito con l'esclusione perpetua da quella carica stessa, per possedere la quale ha commesso questo delitto. Il delitto sarebbe maggiore, a misura che più elevato essendo il potere della carica, più sarebbe desiderabile; maggiore sia dunque in proporzione la pena.

Il magistrato, che ha cercato di estendere i limiti della sua giurisdizione, sia interdetto per sempre da quella magistratura; colui che ne ha abusato, abbia la stessa pena unita a quella stabi-

---

dell'umano progresso. I frutti però della incipiente libertà piemontese, oggi appena assaporati, non possono pienamente gustarsi se non quando i nuovi istituti si saranno bene consolidati, ed immedesimati coi costumi del popolo, e quando le leggi speciali che debbono consuonare con la legge fondamentale saranno pubblicate e poste in esecuzione; per ora sono quasi germi che hanno d'uopo di tempo per fecondare e svilupparsi.

Tanti benefizi apportati alla gente subalpina dalle sue libere franchigie, ed i maggiori vantaggi che deve attenderne, ben meritavano di essere celebrati con pubbliche feste che li richiamassero alla memoria della presente e delle future generazioni. Tre essendo stati i giorni nei quali compievansi i principali fatti della nuova vita politica di questa contrada settentrionale d'Italia, il ministero e la Commissione si avvisarono bene di riunire queste tre epoche in una sola annua commemorazione festiva, e si determinarono per quel giorno che primo vide svolgersi la pratica attivazione dello Statuto, e per la prima volta vide riuniti i rappresentanti del popolo. Se non che differirono nella designazione precisa della giornata; il ministero per non accrescere il numero dei giorni festivi, mentre il paese reclama l'abolizione delle feste per addirsi incessante-

lita per la specie d'abuso che ne ha fatto. L'amor del potere, dice Filangieri, servirà di freno contro l'abuso del potere; l'ambizione sarà repressa dall'ambizione. (1)

Il cittadino, convinto di aver venduto il suo voto nelle pubbliche deliberazioni, sia doppiamente punito, e con la pena pecuniaria stabilita dalla legge per un delitto che dipende dall'avidità del danaro, e con la esclusione perpetua da'pubblici congressi, per avere abusato di questa prerogativa.

Colui finalmente che è stato punito con una pena infamante, sia considerato come civilmente morto; sia privato di tutte quelle prerogative, che dar gli potrebbero un' influenza nel governo ed un'autorità sopra i suoi concittadini; sia escluso da tutte quelle cariche e funzioni che richieggono la condizione di cittadino, e la confidenza delle leggi.

Capitolo XIX.

Proporzione tra i delitti e le pene.

§ 1.

Necessità della della proporzione.

Abbiamo altrove detto, (2) che la libertà personale è assicurata dalle leggi, sempre che l'uomo può disporre di sè come gli aggrada, ossia agire o non agire rispettivamente ai suoi simili secondo che gli piace, purchè non varchi i confini stabiliti dalla uguaglianza di diritto. Sì fatta sicurezza svanisce per quello stesso che usa della sua libertà in una maniera riprovata dal principio della uguaglianza, allorchè la pena non è proporzionata al delitto, ossia quando la misura della repressione non si bilancia con quella dell'impeto fatto nel trascorrere il limite segnato dalla uguaglianza, e non si arresta a quel punto in cui per ristabilir questa è necessario che giunga. Da ciò emerge che la proporzione tra i delitti e le pene sia indispensabile, come quella che garantisce all'uomo il godimento del diritto naturale della sua personal libertà.

Il delitto è la violazione di un diritto; la pena è la perdita di un diritto per un diritto violato: onde segue che quel diritto che siasi violato, debbasi perdere per mezzo della pena; e tanto di quel diritto debbasi togliere al delinquente, quanto egli ne tolse ad altrui. Tal'è la giusta proporzione delle pene coi delitti. Questo principio fu rozzamente, perchè strettamente, eseguito da molte barbare nazioni; il che diè origine al diritto del *taglione*, così detto, perchè tal male si soffre, quale altrui si recò; dimodochè al reo, il quale avesse altrui tolto un braccio o cavato un occhio, se gli faceva altrettanto: onde venivasi a serbare l'uguaglianza aritmetica di proporzione, e non la geometrica. La qual cosa offende all'intutto la giustizia, e per varie ragioni. La prima è che l'uguaglianza di proporzione non sempre si conserva, imperocchè avviene spesso, per esempio, che volendosi ad un reo cavare l'occhio, gli si toglie la vita. La seconda, che non si ha ragione della diversità del dolo che si può adoperare nel commettere lo stesso delitto.

(1) La legge Acilia dichiarò in Roma l'ambizioso incapace di qualunque magistratura.

(2) Vedi Capit. XVII, § 3, pag. 108.

---

mente al lavoro, proponeva destinarsi la seconda domenica di maggio di ciascun anno alla solenne dimostrazione dell'esultanza e della riconoscenza nazionale: la Commissione all'incontro opinava non doversi stabilire in domenica la celebrazione di questa festa, perchè non vestirebbe più quel carattere speciale di nazionalità che le si vorrebbe attribuire col fissarla nel dì 8 maggio, giorno che ricorda la prima convocazione ed apertura del Parlamento. Discusse le due opinioni, la Camera sul riflesso che se la festa si celebrasse in giorno di lavoro, non potrebbe il popolo prendervi quella parte che richiede la imponenza della solennità, accolse il progetto ministeriale con una modificazione proposta dal signor deputato Revel, e quindi adottò il primo articolo della legge concepito nei seguenti termini: « La seconda domenica del mese di maggio di ciascun anno è dichiarata festa dello Statuto. »

Riguardo ai mezzi necessari a rendere solenne e splendida la festa, furono altresì discordi il Ministero e la Commissione. Proponeva il primo, che il Parlamento, sulla proposizione del Ministro dell'interno, destinasse in ciascun anno le somme necessarie all'uopo; si avvisava la seconda, dovere ogni municipio celebrare la festa secondo i suoi mezzi, intervenendovi tutte le autorità civili e mi-

La terza, che la natura della pena dev' esser tale, che soddisfattasi dal cittadino, questi ritorni nel suo primiero stato: or la mutilazione si estende quanto la vita, e al di là del termine che una pena, ordinariamente applicata a non gravi delitti, è giusto che abbia. L' uomo monco rendesi per tutta la sua vita inutile a sè ed alla patria. La società ha già sofferto un male col delitto; ma non è ragionevole cosa, che punisca il delinquente duplicando a sè stessa il male medesimo (1).

La giusta proporzione tra le pene ed i delitti non fu meglio intesa nei tempi poco da noi remoti, nè è ancora bene intesa da noi stessi, che molte leggi dei barbari nostri padri conserviamo. Siccome la ignoranza estese e mantenne il suo impero, l'amor del bene pubblico si estinse, si trascurò la pubblica educazione, e quindi i costumi durarono barbari o corrotti, così crebbero i delitti che si moltiplicano sempre in ragion dei vizi. Quelle pene che arrestavano un tempo i virtuosi cittadini, non furono efficaci a contenere i fieri o corrotti uomini. Altro rimedio ai pubblici disordini non si offerse allora che quello di esacerbare le pene, poichè non volevasi o non potevasi adoperare il vero rimedio, che era quello di richiamare i dolci e buoni costumi. Aggiungasi il fatale errore di proporzionare le pene alla differente condizione dei cittadini; per cui la più mite pena più non si adattò alla minore atrocità del delitto, ma alla nobiltà del delinquente. Aggiungasi l'arbitrio delle pene, dopo che si proporzionarono non solo al delitto, ma benanche alle pruove, commutandosi la tortura in pena straordinaria per l'arbitramento degli indizi. Aggiungasi che la crudeltà delle pene divenne un principio politico per effetto dei dispotici governi, i quali aveano bisogno di agghiacciare gli spiriti col terrore. Aggiungasi finalmente, che l'arbitrio giudiziario fu necessaria conseguenza dell'arbitrio politico, come pure degl' informi codici penali, nei quali non essendo esattamente distinte le varie classi dei delitti ed i vari gradi del dolo che possono concorrere nel delitto medesimo, fu necessità lasciare all'arbitrio dei giudici la quantità della pena.

Per tutti questi motivi esacerbatesi le pene, si videro la più parte dei delitti espiati con la morte. Il sangue, che lavava un tempo i più atroci delitti, fu versato per punire i meno gravi falli. Indi il semplice furto di pochi soldi commesso in istrada pubblica con violenza, o senza violenza nelle mura domestiche, fu punito con la morte. Una giovane donzella, custode infelice del deposito che la disonorava, espiò sopra un infame patibolo il delitto dell'amore e dell'onore. L' introduttore armato di qualche derrata proibita pagò sopra una ruota il piccolo lucro, che avea sottratto agli uomini più opulenti dello Stato. Un primo male dovè necessariamente produrne un altro. Quando si fatto abuso si faceva delle più gravi pene, in qual modo punire i più orrendi attentati, senza ricorrere alle più

(1) Per queste ragioni la mutilazione delle membra fu sempre una pena usata dalle nazioni nell'epoca della loro barbarie, o in quella della loro decadenza. Le leggi decemvirali, la cui barbarie è nota, siccome è storicamente nota (leggasi il nostro Delfico) la falsa credenza che siasi andato nella Grecia ad attingerle, proclamarono SI QUIS MEMBRUM RUPSIT, TALIS ESTO. In Bisanzio l'atrocità di queste pene diventò molto ordinaria. Siccome le nazioni s'ingentilirono, così la mutilazione delle membra fu commutata con altre pene.

---

litari, la guardia nazionale ed i corpi tutti dell' esercito, e prendendo per la funzione religiosa gli opportuni concerti colle autorità ecclesiastiche. Siffatta locuzione suscitò parecchie quistioni. Taluno riguardava esorbitante e nocivo l'obbligo imposto di concertarsi colle autorita ecclesiastiche, al cui arbitrio verrebbero a sottomettersi i municipii: altri proponeva doversi imporre l'obbligo dell'intervento anche al corpo insegnante, agli allievi delle scuole infantili, ed agli studenti delle scuole nazionali e comunali. Altri infine presentarono diversi altri emendamenti e modificazioni. Non essendosi perciò potuto convenire in un concetto comune ed uniforme, sulla proposta del deputato Bronzini, la Camera ordinò il riavio dell'articolo alla Commissione per formularlo altrimenti.

La Commissione adempì tosto all'incarico, e nella tornata del 9 aprile presentò il secondo articolo così espresso: « Tutti i municipii dello Stato celebreranno la predetta festa nazionale, presi gli opportuni concerti colle autorità ecclesiastiche per la funzione religiosa. V' interverranno le autorità civili e militari, la guardia nazionale, i corpi tutti dell'esercito e dell'armata, il corpo insegnante e gli studenti. I comuni stanzieranno le spese occorrenti a tale festa nel loro bilancio ». Approvata la nuova

terribili e più raffinate invenzioni della feroc ia? Quando il sangue si versava per delitti iscusati dalla natura e dalle leggi della opinione, quali supplizi adoperare per delitti che la natura e l'onore avessero offeso? Come punire un atroce assassinio, un parricidio, un regicidio? Fu dunque inevitabile che la crudeltà più barbara venisse in soccorso dell'abuso che si era fatto delle pene e della loro destinazione.

Ecco le funeste conseguenze della sproporzione tra le pene e i delitti. Cotesta sproporzione è condannata dalle leggi della giustizia e della ragione; è condannata dalle leggi dell'interesse pubblico delle società. Dimostriamo queste due preposizioni l'una dopo l'altra.

Ch' è il delitto? Egli è ciò, che abbiamo altrove spiegato, e che qui giova ripetere; egli è un esercizio che l'uomo fa delle sue naturali potenze oltre i confini prescritti dalla uguaglianza di diritto, che ha comune con gli altri uomini. Perchè la società ha diritto di punire? Perchè ha il dovere di tutelare sè stessa, mantenendo tra i suoi membri coesistenti il principio della uguaglianza. Fino a qual punto ha facoltà di spingere il suo diritto di punire? Fino a quello, ch'è puramente necessario ad assicurare la sua felice conservazione, rimettendo l'uomo traviato nel limite stabilito dalla uguaglianza. Ma se la società va oltre questo limite, e penetra nel cerchio dalla uguaglianza descritto, e allaccia le azioni che esercitate dentro quel cerchio sono legittime e costituiscono il diritto di libertà personale, allora la società non fa contro il colpevole ciò che questi ha fatto contro l'individuo offeso, e non ricambia una violenza con una violenza? Questo appunto succede, allorchè la misura della pena eccede quella del delitto. Nelle circostanze in cui è giusto che un uomo sia privato di un diritto, la libertà personale ha interesse di ottenere che questa privazione sia proporzionata al delitto. Ecco il primo canone, che ricaviamo dai sopra esposti principii eterni della giustizia e dalle regole imprescrittibili della ragione. Ed ecco gli altri canoni, che dalle medesime fonti scaturiscono:

1. Se fra tutti i diritti ve ne sono alcuni che più direttamente tendono alla conservazione dell'ordine sociale, ed altri che meno direttamente v'influiscono, e se la conservazione di quest'ordine è lo scopo di tutti i sociali rapporti, la gravezza del delitto si deve prima di ogni altro valutare dalla maggiore influenza, che ha il diritto violato sulla conservazione di quest'ordine.

2. Se tutti i diritti non sono egualmente preziosi, non tutti i delitti sono egualmente funesti; quindi colui, che si astiene dal delitto più grave e che commette il meno grave, dee conservare il diritto più prezioso, e perdere quello che l'è meno.

3. Se la violazione di un diritto può essere accompagnata da alcune circostanze, le quali mostrano la maggiore o minore disposizione che ha il delinquente di violare qualunque altro diritto, o di ricadere di bel nuovo nello stesso reato, le circostanze che accompagnano il delitto possono renderlo più o meno grave; quindi la violazione di un diritto accompagnata da circostanze più aggravanti dev'essere maggiormente punita della violazione dello stesso diritto accompagnata da circostanze diverse.

4. Colui, che con un solo delitto viola più diritti, deve perdere più diritti.

---

locuzione, e posta a partito la legge, ebbe 93 voti assenzienti e 25 contrarii.

§ 6.

Un lungo progetto di legge di settanta articoli riguardante la privativa postale fu discusso nelle tornate de' 7, 8 e 9 aprile. Il principio stabilito dalla legge coll'articolo primo si è che la privativa della posta-lettere e della posta-cavalli è riservata al governo. Questo primo articolo fu adottato senza alcuna opposizione, e con poche modificazioni vennero poi approvati gli altri sino al sesto. Il settimo sollevò molte discettazioni. Ivi era prescritto che gli uffiziali delle poste, gli agenti di polizia e di gabella dovendo invigilare per impedire il trasporto clandestino delle lettere, pieghi, gazzette ed altre opere periodiche indicate nell'art. 2.º ed accertarne i reati « sono autorizzati a fare insieme o separatamente delle visite e perquisizioni sopra le vetture periodiche e gli effetti da essi trasportati, non meno che sopra i vetturini, mulattieri, conducenti, pedoni, barcaiuoli e marinai, ed a sequestrare tutti gli oggetti in frode del dritto privativo delle poste ».

Primiero ad osservare contro il tenore di tal disposizione fu l'onorevole Avigdor, il quale fè riflettere

5. Colui, che con un solo delitto viola tutti i diritti, deve perdere tutti i diritti.

In quanto poi alla necessità della proporzione tra le pene e i delitti, che si ricava dalle leggi dell'interesse pubblico della società, facciamo riflettere che la società non ha solamente l'interesse d'impedire che si commettano delitti, ma ha pur quello di procurare che più rari sieno quei delitti che maggiore danno le arrecano. Il primo scopo essa ottiene con la facoltà di punire in generale; il secondo scopo non può altrimenti conseguire, se non proporzionando ai delitti le pene. Diffatti, per risospingere gli uomini dai delitti a misura che sieno contrarii al bene pubblico, ed a misura delle spinte che ve li portano, è necessario che più forti sieno gli ostacoli; è necessario dunque proporzionare la reazione sociale all'azione perniciosa.

Prendiamo da Beccaria una bella osservazione sui danni che all'interesse pubblico delle società provengono dalla sproporzione tra le pene e i delitti. « Se il piacere e il dolore, egli dice, sono i motori degli esseri sensibili; se tra i motivi che spingono gli uomini anche alle più sublimi operazioni, furono destinati dall'invisibile Legislatore il premio e la pena, dalla inesatta distribuzione di queste nascerà quella tanto meno osservata contraddizione, quanto più comune, che le pene puniscano i delitti che hanno fatto nascere. Se una pena eguale è destinata a due delitti che disugualmente offendono la società, gli uomini non troveranno un più forte ostacolo per commettere il maggior delitto, se con esso vi trovino unito un maggior vantaggio. Chiunque vedrà stabilita la medesima pena di morte, per esempio, a chi uccide un fagiano, ed a chi assassina un uomo, o falsifica uno scritto importante, non farà alcuna differenza tra questi delitti; distruggendosi in questa maniera i sentimenti morali, opera di molti secoli e di molto sangue, lentissimi e difficili a prodursi nell'animo umano, per far nascere i quali fu creduto necessario l'aiuto dei più sublimi motivi, e un tanto apparato di gravi formalità ».

Ecco i canoni, che noi ricaviamo dai sopra esposti principii del bene inteso interesse pubblico delle società:

1. Le leggi, che mal proporzionano le pene ai delitti, applicando una eguale pena a vari delitti che disugualmente offendono la società, fomentano i maggiori delitti, e si rendono complici di essi.

2. Le leggi, che con la sproporzione delle pene in rapporto ai delitti, fomentano i delitti più gravi, producono la trista necessità di esacerbare il sistema delle pene fino a portarlo alla più raffinata ferocia.

3. Se ogni delitto deve avere la sua pena proporzionata all'influenza che ha sull'ordine sociale il diritto che si viola, ed al grado di malvagità che si mostra nel violarlo, le leggi debbono ben distinguere i delitti, per ben distinguere le pene.

4. Se le azioni sono molto più difficili a determinarsi, che non lo sono i diritti; se bisogna descrivere quelle, nel mentre che basta definir questi, le leggi criminali debbono entrare in quelle particolarità, che le leggi civili debbono evitare, se non si vuol lasciare un perniciosissimo arbitrio nelle mani dei giudici.

5. Se l'oggetto delle pene è di allontanare gli uomini dai delitti con lo spavento del male al quale

---

che ammettendosi questo articolo, si assoggetterebbero tutti i passaggieri ad una legge inquisitoriale e vessatoria.

Il sig. Chiarle annuendovi osservò essere troppo odioso il frugare nelle tasche altrui per rinvenirvi una lettera; onde propose dichiararsi esenti da cosiffatte perquisizioni le persone, e limitarsi il dritto di perquirere solamente sulle vetture, sui carri e simili.

Questo avviso fu avvalorato dal signor Brofferio, il quale disse che quando si trattava di sacrificare gl'interessi privati al bene dello Stato, era questo un sacrifizio inevitabile, era legge di necessità cui di buon animo ogni cittadino si sottoponeva. Ma quando oltre il sacrificio dell'interesse dovea farsi anche l'altro della libertà individuale, dell'indipendenza personale, in tal caso ripugnava l'animo a contrarre sì umiliante obbligazione. Tale sarebbe l'articolo in discussione, il quale una volta ammesso, verrebbe a creare una catena interminabile, di vessazioni e di molestie; per la qual cosa l'oratore lo ripudiava, ed unendosi al deputato Chiarle proponeva, non di restringersi alle semplici vetture, ma di sopprimersi interamente.

Guardando l'affare sotto un altro punto di vista, l'onor. Sulis si associò alla proposta Chiarle. « O

si esporrebbero commettendoli, la maggiore speranza di rimanere impunito che dipende dalla natura stessa di alcuni delitti più occultabili, non deve essere trascurata nel determinare le pene. La legge deve in questi delitti compensare con l'accrescimento della pena quella diminuzione di spavento che deriva dalla facilità di occultarli.

Abbiamo sin'ora favellato della generale necessità di proporzionare le pene ai delitti. Ma si desidera omai sapere quali sono le regole, con le quali bisogna stabilire questa equa proporzione. Ecco una seconda parte del grande argomento, che trattiamo. Egli è agevole per noi esaminarla con esattezza, dopo che abbiamo esposta la teoria dei delitti e quella delle pene; e dopo che della misura dei primi e delle seconde abbiamo altrove favellato. Tutto ciò che diremo, non è altro che quello già stabilito da altri pubblicisti, e soprattutti dal grande Filangieri. Ci limiteremo a compendiare le di lui teorie.

§ 2.

Regola di proporzione tra la pena e il delitto.

Quando si pensa alla confusa serie dei delitti, il numero ne appare così immenso, che o sembra impossibile adattare a ciascun delitto la sua proporzionata pena, o pare che il codice penale debba aver così grande estensione da non potersene far uso pratico e da tendere ad accrescere i disordini, in luogo di diminuirli. Pure, ove quella confusa serie si riduca ad alcune classi, e queste si distinguano secondo i principali oggetti ai quali si rapportano i sociali doveri, segnalando in ciascuna classe i delitti secondo la loro qualità e il grado, la impossibilità del lavoro svanisce, e si trova che, così in fisica come in morale, l'ordine fa sparire l'immensità delle masse e in più angusti spazi le restringe.

Sappiamo che sieno la qualità e il grado del delitto. Bisogna dunque proporzionare la pena al grado e alla qualità.

La proporzione col grado, ossia con la differenza di malvagità spiegata nel commettere il delitto, facilmente si stabilisce, non appena che si distingue il dolo dalla colpa, ed all'uno e all'altra si assegnano tre misure, la minima, la media e la massima. Con questa semplice operazione si riesce a fissare tre gradi di pena proporzionati alle tre misure di dolo, e tre proporzionati alle tre misure di colpa. Non si potrà con questo metodo ottenere in molti casi una proporzione geometricamente esatta; ma sarà abbastanza esatta per conseguire il morale e politico effetto che si desidera, cioè per non punire ugualmente due rei che, violando lo stesso diritto, hanno mostrata una disuguale malvagità, e per non lasciare nell'arbitrio del giudice il destinare la quantità e la natura della pena.

La proporzione con la qualità del delitto più facilmente può essere determinata. È noto, che la qualità è il diritto che si viola, il cui valore si misura dall'influenza ch'esso ha sull'ordine sociale. La scala di questa misura di valori deve fissare quella delle pene. Queste debbono essere proporzionate alla maggiore o minore influenza che il diritto violato ha sull'ordine sociale.

Ma nei delitti il grado si mescola con la qualità. Come dunque combinare la proporzione della pena con l'uno e con l'altra? Eccolo.

---

noi vogliamo, egli disse, che questo articolo sia eseguito, ed in tal caso, oltre alle vessazioni individuali, ne soffrirà non poco il commercio pel ritardo che le visite producono naturalmente. Oppure l'art. non si potrà eseguire pienamente, ed allora è inutile. La garanzia della privativa del governo consiste più che in altro, nella modicità del prezzo di porto, nell'attività e regolarità del medesimo. Aumentate poi la multa, e qui avrete un altro mezzo di opporvi alla violazione del principio proclamato da questa legge ».

Uniforme fu l'avviso dell'onorevole Mantelli.

Per contrario il sig. Sauli relatore della Commissione sostenne che l'articolo in disame non poteva creare quella serie di vessazioni e di molestie di cui dolevasi il sig. Brofferio e gli altri opponenti, per la ragione che la legge non intendeva parlare di tutte le persone indistintamente, ma di quelle soltanto che sono maggiormente nel caso di commettere frodi in danno della privativa postale, e di quelle specialmente su cui cada un qualche sospetto. Nè in questa distinzione può ravvisarsi alcuna odiosità. Quando esiste una privativa in una società qualunque, havvi sempre una classe di persone che più da vicino sentono gli effetti di quella privativa per la maggior vigilanza cui sono sottoposte. Ma ciò non

Se due delitti hanno la stessa qualità e lo stesso grado, la pena dev'essere la stessa. Se hanno la stessa qualità, ma un grado diverso, la pena deve differire in proporzione delle varie misure di dolo o di colpa che possono ritrovarsi tra l'uno e l'altro. Se hanno differente qualità e grado, basta combinare la differenza della pena proporzionata alla qualità con quella che deve nascere dal grado. Supposto un omicidio ed un furto, noi abbiamo due delitti di qualità diversa. Sono stati commessi con lo stesso grado di dolo, o di colpa? Ebbene, la pena del primo, per serbare la giusta proporzione, superi di un punto quella del secondo. È stato l'omicidio consumato col primo grado di dolo, e il furto col secondo grado di dolo? La pena del secondo delitto deve scendere di due punti, l'uno per la minore qualità e l'altro pel minore grado di dolo. È stato l'omicidio consumato col primo grado di colpa, e il furto col primo grado di dolo? Ebbene, la pena del secondo delitto, che deve diminuire di un punto per l'inferiore qualità in rapporto al primo, deve aumentare di tre punti pei tre punti onde il massimo dolo sopravvanza la massima colpa; per cui fatta la sottrazione del meno dal più, risulta che la pena, per essere in questo caso proporzionata ai sopraddetti delitti, dev'essere superiore nel furto di due gradi sopra quella applicata all'omicidio. Si rifletta sopra questa progressione, e si vedrà che essa non altererà mai la proporzione tra la pena e il delitto.

Insomma, il legislatore dee valutare la quantità della influenza che hanno sull'ordine sociale i vari diritti che si violano coi diversi delitti. Ciò fatto, adoperi la massima pena contro quel delitto col quale si violano tutti i diritti, e si violano col massimo grado di dolo. Passi quindi a quel delitto, con cui non si violano tutti i diritti, ma uno di quelli che hanno la maggiore influenza sopra l'ordine sociale. Prendendo di mira questi due delitti di qualità differente, stabilisca la più esatta proporzione che si può tra la pena di ciaschedun grado del primo con la pena di ciaschedun grado del secondo. Passi quindi a considerare un terzo delitto, col quale si violano uno o più diritti, che hanno anche una considerabile influenza sull'ordine sociale, ma minore di quella che vi hanno i diritti violati col secondo delitto. Prenda allora di mira il secondo delitto di sopra accennato e questo terzo delitto; e serbi la stessa proporzione tra la pena del secondo delitto con quella del terzo, che ha serbata tra la pena del primo con quella del secondo delitto, in maniera che la pena di ciaschedun grado del terzo delitto sia minore della pena del corrispondente grado del secondo, e così vada gradatamente discendendo fino all'infimo delitto, cioè quello con cui si viola un diritto che ha la più piccola influenza di tutti sopra l'ordine sociale.

Non si abbia maraviglia, se, per effetto della progressione sovra esposta, avviene che la pena del minor delitto in un grado sia maggiore della pena del maggior delitto in un altro grado; se, per esempio, la pena del furto commesso col massimo grado di dolo superi la pena dell'omicidio commesso o con l'infimo grado di dolo, o coi tre gradi di colpa. Tutto ciò non altera la giusta proporzione tra la pena e il delitto, imperocchè è ragionevole cosa, che la pena sia proporzionata alla qualità combinata col grado.

---

dinota che lo Stato distingua persona da persona a seconda che uno è ricco, e l'altro è povero, ma in relazione della sua condizione, del suo stato individuale, del mestiere che esercita, e che gli presta in preferenza di ogni altro più facilmente i mezzi di contravvenire alla legge. Tale sarebbero le cose e le persone contemplate dall'art. 7.°, cioè le vetture periodiche e gli effetti dalle medesime trasportati, i vetturini, i mulattieri, i conduttori, barcaiuoli, merciai, e pedoni.

Questo concetto fu meglio chiarito dal sig. Ministro di agricoltura e commercio. Qui non si tratta, egli disse, di frugare nelle tasche di un individuo il quale porta a caso una lettera ad un suo conoscente, o ad un conoscente di un suo amico, sibbene di colui ch'è uso a fare questo traffico in danno del pubblico erario. La legge ha voluto impedire che a lato del dritto che si è riservato il governo, sorgesse un privato a voler gareggiare con quello. Nè bastano i mezzi proposti dal sig. Josti, il quale osservava che il principio è capace da per sè stesso a farsi rispettare aumentando da una parte le multe a danno dei contravventori, diminuendo dall'altra il dazio sulle lettere, e rendendo attivo e regolare il trasporto di essi: il Ministro opinava che l'umanità non è avanzata a segno da praticare questa *verità*.

§ 3.

Eccezione alla sopra esposta regola.

La regola generale, che la pena dovendo essere proporzionata al valore del delitto, e questo dipendendo dalla qualità combinata col grado, in conseguenza tra due delitti di egual grado, ma di qualità disuguale, la pena di quello, col quale si viola un diritto che ha maggiore influenza sopra l'ordine sociale, debba essere maggiore della pena dell'altro delitto, col quale si viola un diritto che vi ha minore influenza, subisce la seguente eccezione.

Nella numerosa serie dei delitti se ne trovano alcuni, che sono di loro natura più degli altri occultabili, più difficili a scoprirsi, e molto più difficili a provarsi. Tale è, per esempio, l'adulterio. La speranza della impunità dovendo dunque essere maggiore in questi delitti che negli altri, l'efficacia della pena sarà relativamente minore. Come metterla al suo livello? Ove per questi delitti si richiedessero minori pruove, come la nostra legislazione disponeva, si correggerebbe la causa del male, ma con un male molto maggiore, perchè con questo pernicioso rimedio si cimenterebbe di opprimere l'innocenza, di ledere la civile libertà, di fomentare la calunnia. Meglio è dunque alterare alquanto la proporzione tra la pena e il delitto; dare al delitto più occultabile di qualità minore la pena, che sarebbe proporzionata al delitto meno occultabile di qualità maggiore; insomma, accrescere il rigore della pena tanto, quanto basti a compensare la maggiore speranza della impunità che vi è unita. Questa è una eccezione alla regola, che non la distrugge, ma non fa altro che sospenderla per que' delitti che sono di loro natura più occultabili degli altri.

Non havvi a dir altro sopra questo argomento. Ma prima di passar oltre, sentiamo il bisogno di combattere alcune obbiezioni, che si potrebbero fare alla sopra esposta regola.

§ 4.

Obbiezioni contro la sopra esposta regola.

Si può opporre, che i materiali delle pene non possono corrispondere alla lunga e numerosa progressione dei delitti; che non può sempre ridursi a calcolo il relativo valore delle pene, quando sieno tra loro eterogenee; che le pene non possono bastare a conseguire la desiderata proporzione, e che nei massimi delitti si fa indispensabile uscire dai confini descritti dalla moderazione. Tutte le obbiezioni possono dunque raggirarsi intorno a tre oggetti, cioè al numero, alla qualità e alla quantità delle pene. Esaminiamole separatamente.

Articolo I.

Obbiezione relativa al numero delle pene.

Il numero delle pene, delle quali abbiamo a suo tempo tessuto l'elenco, può ricevere un prodigioso aumento, mediante la loro combinazione, ossia della unione di più pene per un solo delitto, quando con un solo delitto si sieno violati più diritti. Se oltre di ciò, si riflette sull'ordine di sopra proposto

---

Si richiede indispensabilmente una sanzione senza di cui la legge sarebbe un'ironia. Egli è altresì da riflettere che questa privativa esisteva già ne' tempi dell'assolutismo, e prima che la libertà individuale avesse ricevuta la sanzione dallo Statuto. Frattanto allora non accaddero inconvenienti; non vi furono nè molestie, nè vessazioni: molto meno adunque debbono temersene al presente.

Esaurita per tal modo la discussione, udite le ragioni favorevoli e le contrarie, la Camera approvò per intero l'art. settimo.

Fu parimente approvato, malgrado l'opposizione del sig. deputato Brofferio, l'art. 22 che sottopone alla retribuzione di 25 centesimi per miriametro, e di 5 cent. per chilometro e per ciascun cavallo, i concessionarii di vetture pubbliche con cambio di cavalli, che non si valgono a tal fine di quelli delle stazioni postali. Questa retribuzione cederà a beneficio de' mastri di posta.

Riguardo alle multe in danno dei contravventori fu adottato un giudizioso emendamento, breve e di facile applicazione proposto dal deputato Avigdor, emendamento che rimpiazza una classificazione graduale di multe, che avea piuttosto le apparenze di una tariffa lunga, minuta e difficilmente applicabile, progettata dal ministero e dalla Commissione.

per ottenere la proporzione tra le pene e i delitti, si vedrà che i materiali delle pene sono più copiosi di quanto a prima vista può credersi. Se ogni delitto dovesse diversamente essere punito di qualunque altro delitto, indubitatamente il numero delle pene non corrisponderebbe a tutta questa immensità di oggetti. Ma, secondo il piano di progressione di sopra esposto, una stessa pena può essere adoperata per più delitti in gradi diversi; e, per esempio, in un delitto per l'infimo grado di colpa; in un altro, inferiore al secondo, pel massimo grado di colpa; in un altro, inferiore al terzo, per l'infimo grado di dolo; in un altro, inferiore al quarto, pel medio grado di dolo; in un altro, inferiore al quinto, pel massimo grado di dolo, senza che la desiderata proporzione possa dirsi distrutta da questo ripetuto uso della stessa pena. Ecco dunque il numero dei mezzi di punizione, che abbiamo, più copioso di quanto si suppone dai nostri oppositori. La sola pena, la quale non può adoperarsi che per un solo delitto e per un solo grado, è quella con la quale punir si deve il massimo delitto commesso col massimo grado di dolo. Dopo questo primo anello, la progressione delle pene può seguire quella dei delitti.

Si aggiunga, che le pene si moltiplicano infinitamente per la loro combinazione. Ma ciò dee farsi con saviezza, attesochè gl'ignoranti legislatori, i quali le hanno male combinate, o male a proposito separate, sono riusciti con queste false operazioni a diminuirne il numero e spesso anche il valore.

Diffatti, spesso si sono unite le pene, quando bisognava separarle. Si è, per esempio, unita l'infamia ad una gran parte delle pene, all'esilio, alla deportazione, alle galere, alla condanna dei lavori pubblici, alla morte naturale o civile, alle pene pecuniarie, senza badare se i delitti erano o no infamanti. Con questo metodo, non solo si indeboliva il valore della infamia, ma si rendeva inutile la combinazione delle due pene, imperocchè l'infamia, così adoperata, non era più una conseguenza del delitto, ma era un effetto della pena; laonde non era per sè una pena.

Spesse altre volte si sono separate le pene, quando bisognava unirle. Perchè, secondo la diversità dei delitti, si è costumato di tormentare più o meno l'infelice vittima, prima d'immolarla? Per la necessità di mettere differenza tra le pene di due delitti, che entrambi meritavano la morte, ma dei quali l'uno era meno e l'altro più pernicioso alla società. Ma senza uscire dagl'inviolabili limiti della moderazione, senza inasprire con un esempio di ferocia l'animo dello spettatore, che si voleva istruire e non corrompere, perchè non si ricavava lo stesso effetto mediante l'unione di più pene in quei limiti comprese, e non si dava la morte sola al reo del minore delitto, e la morte combinata con altre pene al reo del delitto maggiore? Perchè separare le pene, quando conveniva unirle?

Più: si è separata l'*inustione* dalla perdita perpetua della personale libertà. Si è permesso che l'infame, il quale portava sul suo corpo il segno del proprio delitto, rientrasse nel civile consorzio. Si restituiva alla società un uomo, che doveva essere abborrito, e che non doveva trovare ad impiegar le sue braccia che per offenderla di nuovo. È chiaro che, o bisognava proscrivere questa pena, o bisognava adoperarla per quei delitti soltanto, nei quali l'inustione

---

Sulla proposta del deputato Gerbino furono introdotti nella legge alcuni nuovi principii che regolano la prescrizione delle contravvenzioni postali, essendosi stabilito che s'intendono prescritte fra tre mesi le contravvenzioni di competenza dei giudici di mandamento, e fra sei quelle altre che rientrano nella giurisdizione de' tribunali di prima cognizione.

All'articolo 45 proposto dalla Commissione, e che infligeva la multa di terzo grado e la destituzione contro gl'impiegati che infrangerebbero il suggello postale, e l'aumento di un grado qualora la lettera o il piego fosse soppresso, fu a proposta dell'onorevole Brofferio surrogato un altro articolo che inasprisce la pena sanzionando « che l'impiegato della posta, il quale, tranne i casi preveduti dall'art. 11, apre o lascia aprire qualche lettera o piego consegnato alla posta, incorre nella pena del carcere non minore di un anno, ed estensibile sino a due anni; e nel caso di soppressione di lettera o piego incorrerà anche nella interdizione de' pubblici uffizi, non potendo in alcun caso servirgli di scusa un ordine superiore ».

Furono adottate altre sanzioni penali contro i falsificatori de' *franco-bolli*, contro coloro che ne fanno scientemente uso; contro i detentori scienti di essi, o delle macchine destinate a fabbricarli; contro chi-

potevasi combinare o con la morte, o con la perdita perpetua della personale libertà.

Ma lasciamo l'esame di quel che si è fatto, e vediamo quello che si dovrebbe fare.

L'unione delle pene deve avere due oggetti: moltiplicare i materiali delle pene, e facilitare la proporzione tra esse e i delitti. Per ottenere questo doppio oggetto, è mestieri non mai unire inutilmente due o più pene. Il semplice omicidio, l'omicidio con furto, e quello accompagnato dal furto e dalla concussione, possono essere tutti commessi col massimo grado di dolo: basta comminare al primo la morte sola, al secondo aggiungere l'inustione, ed aggiungere ancora al terzo la pena pecuniaria. Senza questa economia, o bisognerà ricorrere a pene tiranniche, o trascurare la proporzione tra le pene e i delitti.

Si dica lo stesso delle altre pene, che sono tra loro combinabili. Perchè unire sistematicamente la perdita della libertà con l'infamia? V'ha delitti, pei quali la sola prima pena può bastare; altri ve n'ha, pei quali alla prima pena si può aggiungere l'infamia; ed altri ancora, pei quali è più giusto unire alla prima pena la pena pecuniaria. Così pure la pena pecuniaria può essere unita alla perdita, o alla sospensione delle civiche prerogative, ed a qualunque altra specie di pena, quando l'avidità del danaro abbia dato causa al delitto, e la sola pena pecuniaria non basti per punirlo.

Combinati in questa maniera i materiali delle pene, estenderebbero di gran lunga il loro numero. Ecco dissipata la prima obbiezione.

Articolo II.

Obbiezione relativa alla qualità delle pene.

Si obbietta, che nella classe delle pene facilmente può ottenersi la progressione, perchè il paragone si raggira tra quantità omogenee. La semplice privazione, per esempio, della personale libertà è sicuramente inferiore alla condanna ai lavori pubblici; e la condanna ai lavori pubblici per un anno è evidentemente inferiore a quella per due anni. Ma come serbare questa progressione da una classe di pena ad un'altra? Come ridurre a calcolo il relativo valore (1) di pene tra loro eterogenee, come, per esempio, delle pene pecuniarie e delle pene afflittive di corpo, dell'infamia e della morte?

Filangieri risponde, che la pena essendo la perdita di un diritto, e tutti i diritti non essendo ugualmente preziosi, non si dee far altro che consultare i principii generali da noi altrove fondati, secondo i quali si misura il valore dei diritti, per conoscere il valore delle pene. Ecco lo studio, che dee fare il legislatore per ben condurre le sue operazioni.

Siccome per altro un istesso diritto non ha ugual prezzo presso tutti i popoli, e quindi non è ugualmente prezioso; siccome la scienza non può determinare questo relativo valore dei diritti, che varia, come si è veduto, col valore delle politiche, fisiche e morali circostanze delle nazioni, così il legislatore ha obbligo d'indagare, non il solo valore assoluto dei diritti, ma anche quello relativo, il quale

(1) Si rimembri che il valore relativo delle pene si ricava dalla impressione che esse producono su gli uomini, ai quali sono applicate.

---

unque si avvale di *franco-bolli* legittimi per tassare altre lettere; contro coloro che aggrediscono i corrieri, le staffette, i messaggieri, pedoni, le vetture corriere, e le vetture pubbliche incaricate del servizio delle corrispondenze della posta, per togliere loro le lettere, o i dispacci, od anche alcuni di essi soltanto: a quest'ultima classe di colpevoli è irrogata la pena sancita nell'art. 644 del codice penale.

Dopo queste ed altre sanzioni, fu in fine stabilito coll'art. 70 che la legge in disame dovrà aver vigore dal primo luglio 1852.

Proceduto si quindi alla votazione segreta, il complesso della legge incontrò l'opposizione di 54 dissenzienti, non essendo stata adottata che da soli 70 voti tra 124 deputati presenti.

§ 7.

All'ordine del giorno del 10 aprile era segnata la discussione del progetto di legge per l'abolizione delle divisioni amministrative. L'onorevole Buoncompagni relatore della Commissione nel farne rapporto alla Camera, osservò che questa legge avea stretto legame con quella che concerne la riforma comunale e provinciale, la cui proposta sarà presentata fra quindici o venti giorni. Trattandosi perciò

risulta dal prezzo che ciascun popolo dà ai suoi varii diritti. Egli è di questa maniera, che potrà determinare il valore relativo delle pene. E la scienza non può guidarlo in questa operazione, se non fornendogli i principii generali di sopra menzionati; tutto il rimanente egli ottiene dallo studio pratico delle circostanze proprie della nazione, alla quale deve dare le sue leggi.

ARTICOLO III.

Obbiezione relativa alla quantità delle pene.

Considerata la quantità delle pene, si obbietta che non sia possibile nei massimi delitti conseguire la desiderata proporzione, senza uscire dai confini prefissi dalla moderazione.

Per dissipare questo dubbio, Filangieri dice essere conveniente di rimembrare che in ogni pena vi è un valore assoluto ed un valore di posizione. Il primo dipende dal prezzo che gl'individui di una società danno al diritto che con quella pena si perde, e il secondo dall'uso che se ne fa, ossia dal delitto, contro il quale si minaccia. Da queste due fonti combinate procede la forza ed il vigore delle pene. Si rischiari questa idea, e si scelga l'esilio per esempio.

In un governo libero, l'esilio dalla patria, come si è osservato, è una gran pena. Il prezzo, che il cittadino dà nella democrazia al diritto che con questa pena si perde, è grande. Questo uguaglia il valore della sovranità.

L'esilio potrà dunque in questo governo essere una pena proporzionata ai gravi delitti, ma in qual caso? Quando non si adoperi che per i gravi misfatti. Ma se la legge punirà con questa pena istessa i più leggieri delitti, essa non la troverà più efficace; non potrà più adoperarla contro i più grandi; essa dovrà cercare una nuova pena; essa vedrà il valore assoluto dell'esilio indebolito dal valore di posizione che gli si è dato. Il cittadino, avvezzo a vederlo adoperato contro i più leggieri delitti, si abituerà anche a crederlo meno doloroso; giacchè tale è la natura dell' uomo, ch' egli a vicenda ora giudica del valore della causa da quello degli effetti, ed ora del valore degli effetti da quello della causa. Basta conoscere l'indole degli animali della nostra specie per persuadersi di questa verità.

Premessa questa riflessione, non ci dee recare maraviglia il vedere, che la più gran parte dei legislatori hanno trovato troppo angusti gli spazi delle pene nei limiti della moderazione compresi, in maniera che essi hanno dovuto percorrere quelli della tirannide e della ferocia per punire i più gravi delitti, vale a dire, quelli, contro i quali hanno voluto ispirare maggiore terrore. Se essi avessero conosciuta l'arte di combinare il valore assoluto col valore di posizione in ciascheduna pena, avrebbero anche ottenuta la desiderata proporzione tra i delitti e le pene, senza dare un passo fuori degl'inviolabili confini della moderazione.

Si corregga dunque il vizio. Si diminuisca la pena dei delitti minori. Si distrugga insomma la causa del male, ed allora sparirà anche l'effetto. Allora, senza uscire dagli spazi da noi prefissi, si troveranno le pene proporzionate ai più gravi delitti; allora la progressione delle pene potrà seguire quella dei delitti, senza ricorrere alle sevizie della tiran-

---

di leggi connesse, facea d'uopo che si discutessero congiuntamente per l'unità della legislazione amministrativa. In nome quindi della Commissione di cui egli era l'organo propose sospendersi la discussione di questa legge.

Varii oratori presero parte alla discussione, alcuni sostenendo l'utilità di esaminarsi prontamente il progetto, altri convenendo col relatore per la sospensione. Dopo lunga discettazione, prevalse finalmente quest'ultimo parere, e l'esame della legge fu rimandato al giorno 5 maggio.

§ 8.

Nella tornata dell'11 aprile fu discusso ed approvato senza opposizioni il progetto ministeriale di legge, in forza di cui alla città di Albertville si cede la somma di lire 37,497, 50 proveniente dal fitto del porto e del ponte provvisorio sull'Isère, e il canone annuo di lire 60 dovuto alla finanza dello Stato, acciò possa impiegare questi capitali alla costruzione di un ponte permanente. Tra 112 votanti, soli quattro dissentirono: gli altri 108 adottarono la legge.

nide; allora finalmente la perdita di tutti i diritti basterà a punire la violazione di tutti i diritti, e sarà la più gran pena proporzionata al più gran delitto.

Capitolo XX.

Della prontezza della pena.

Ricordiamo che è uopo scegliere quel metodo di pena, che faccia una impressione più efficace e più durevole su gli animi degli uomini, e la meno tormentosa sul corpo del reo. Ricordiamoci ancora, che la società punisce per propria difesa, e non ha diritto di estendere la sua severità se non fino a quel punto dove la sua sicurezza comincia, imperocchè i diritti dell'uomo sono sacri, e s' è lecito violarli con le pene, non è lecito di farlo oltre il bisogno che la società può avere di provvedere alla propria tutela. Noi vedremo che questi principii sarebbero conculcati, se la pena non fosse pronta.

La strettezza della carcere non è altro che la semplice custodia di un cittadino, finchè sia giudicato. La sua necessità si ricava dal bisogno che si può avere d'impedire la fuga di lui, o di ottenere ch'egli non occulti le prove dei delitti. Ma egli potrebbe risultare innocente; la carcere preventiva potrebbe essere dunque una probabile ingiustizia; ma di quelle dolorose necessità, nelle quali spesse volte i buoni cittadini si trovano di subire qualche sacrifizio per fine della migliore conservazione del corpo sociale. Potendo essere una probabile ingiustizia, conviene almeno che sia la più breve possibile. Quando poi egli dovesse risultare colpevole, non è men vero che bisognerebbe restringere la preventiva strettezza della carcere nel minor tempo che si può, imperocchè anche in questo caso bisognerebbe risparmiare al reo gl'inutili e fieri tormenti dell'incertezza, che crescono col vigore della immaginazione e col sentimento della propria debolezza.

La pena dunque, che si fa lungamente attendere, è per ogni lato ingiusta. L'intervallo di tempo, che le si può legittimamente concedere, è quello strettamente indispensabile per la necessaria durazione del processo e per l'anzianità di chi prima ha il diritto di essere giudicato. Ogni ulteriore dilazione è una ingiustizia, attesochè è una violazione di quel principio il quale vieta di sacrificare i sacri diritti dell'uomo oltre i limiti del più preciso e rigoroso bisogno che la società può avere a fin di provvedere alla propria tutela.

Oltracciò, la pena che molto indugia a colpire il reo, conculca l'altro principio il quale esige che quel metodo di pena si scelga che più efficace e più durevole impressione faccia su gli animi degli uomini. Quando il peso della pena e la conseguenza di un delitto non sieno le più efficaci per gli altri, esse sono inutili; e la loro inutilità equivale alla ingiustizia, come abbiamo detto più volte. Laonde la tardanza della pena, frustrandone l'efficacia, la rende ingiusta.

Ecco ciò che con profonda filosofia dice il gran Beccaria sopra questo argomento: « La prontezza della pena la rende più utile, perchè quanto è minore la distanza del tempo che passa tra la pena ed il misfatto, tanto è più forte e più durevole nell'animo umano l'associazione di queste due idee,

---

§ 9.

Altra legge assai più importante fu nella medesima tornata dell'11 aprile approvata quasi senza osservazioni, e senza opposizioni. Essa è la legge della inamovibilità dei magistrati, e della disciplina dell'ordine giudiziario. È verità universalmente riconosciuta che i magistrati, per poter adempiere decorosamente all'alta loro missione, debbono essere indipendenti. Depositarii delle leggi, sacerdoti della giustizia, posti fra il popolo che ha bisogno della loro autorità, ed il potere da cui emana il loro mandato, essi stanno come in terreno neutrale che vuol esser posto al coverto da ogni estranea influenza. Ma è tale la natura delle cose, che le loro decisioni non possono appagare ambedue le parti contendenti, e spesso trovansi in opposizione colle mire del potere. Se non fossero sicuri di conservare le loro cariche ed onorificenze, se dipendessero unicamente da' voleri o da' capricci di un Ministro dispotico, o male informato, se ad ogni piè sospinto temessero di perdere la loro posizione sociale, od essere balzati di seggio, e spinti in provincie remote ove la sanità o gl'interessi loro andrebbero in rovina, difficilmente nelle occorrenze saprebbero affrontare lo sdegno de' potenti, o esporsi a' risen-

Delitto e Pena; talchè insensibilmente si considerano, uno come cagione, e l'altra come effetto necessario immancabile. Egli è dimostrato che l'unione delle idee è il cemento che forma tutta la fabbrica dell'intelletto umano, senza di cui il piacere ed il dolore sarebbero sentimenti isolati e di nessun effetto. Quanto più gli uomini si allontanano dalle idee generali e dai principii universali, cioè quanto più sono volgari, tanto più agiscono per le immediate e più vicine associazioni, trascurando le più remote e complicate, che non servono che agli uomini fortemente appassionati per l'oggetto a cui tendono; poichè la luce dell'attenzione rischiara un solo oggetto, lasciando gli altri oscuri. Servono parimenti alle menti più elevate, perchè hanno acquistata l'abitudine di scorrere rapidamente su molti oggetti in una volta, ed hanno la facilità di far contrastare molti sentimenti parziali gli uni con gli altri, talchè il risultato, che è l'azione, è meno pericoloso ed incerto. È dunque sommamente importante la vicinanza del delitto alla pena, se si vuole che nelle rozze menti volgari alla seducente pittura di un tal delitto vantaggioso immediatamente riscuotasi l'idea associata della pena. Il lungo ritardo non produce altro effetto che di sempre più disgiugnere queste due idee; e quantunque faccia impressione il castigo di un delitto, la fa meno come castigo, che come spettacolo, e non la fa che dopo indebolito negli animi degli spettatori l'orrore di un tale delitto particolare, che servirebbe a rinforzare il sentimento della pena ».

La pena dunque, che non è pronta ed immediata al delitto, manca all'oggetto di produrre la più efficace e durevole impressione su gli animi degli uomini: laonde è inutile, e perchè inutile, ingiusta. L'esempio più non esiste, perchè più non muove, dopochè la gravezza del misfatto si è cancellata dalla memoria degli spettatori. All'orrore del delitto, al tacito interno piacere della giustizia, al salutare timore della pena si vede succedere la pietà dell'infelice, l'occulto odio contro il magistrato e la legge: onde poi consegue che i delitti, in luogo di diminuire, germogliano, e la pubblica tranquillità è più gravemente turbata.

Capitolo XXI.

Della certezza della pena.

La pena non è certa, se il colpevole può aspirare alla impunità. Ecco ciò che i più grandi filosofi dell'antichità e i migliori moderni scrittori dicono intorno alla impunità.

Si legge in Platone (1): *Peccatum nullum impunitum sit, neque profugus ullus aut impunis abeat: sed aut morte plectatur, aut vinculis, aut verberibus, aut ignobiliter sedendo standoque in sacris, ad extremitates regionis productus, aut pecuniis, ea qua diximus ratione, poenas luat.*

E poco appresso trovasi detto, che il malvagio debba tanto disperare di scampare il rigore delle leggi, quanto il cittadino onesto deve confidare di godere della loro protezione.

Lo stesso filosofo così altrove si esprime: *Impunitate nihil periculosius est, quae semper ad deteriora prolabitur.*

(1) De legib. Dial. IX.

---

timenti di personaggi da' quali potrebbe dipendere la propria fortuna; e la loro coscienza ispirata dal timore non seguirebbe la linea retta ed indeclinabile della giustizia, ma ondeggerebbe in un sentiero tortuoso, obbliquo; pronunzierebbe in una parola sentenze parziali, non conformi al retto ed al giusto. Su queste principali considerazioni è fondato il principio della inamovibilità de' magistrati, riconosciuto ed adottato dai più saggi governi. L'ordine giudiziario, divenuto inamovibile, rendesi per necessaria conseguenza indipendente. Non avendo a temere la perdita delle cariche, nè traslocazioni rovinose, i giudici non hanno d'uopo di piaggiare alcuno, vivono in una regione elevata che li preserva dalle vicende dell'avversa fortuna; i loro posti sono assicurati per tutta la vita, si sono convertiti in una specie di proprietà inalienabile, non soggetta al cangiar de' tempi ed all'infuriar delle procelle; e questo sentimento di sicurezza costituendo la loro forza, fa sì ch'essi amministrino imparzialmente la giustizia a qualunque classe di persone, senza riguardi, e senza distinzione di ceti, di qualità, di condizioni. Essi divengono allora, per quanto è concesso all'umana natura, impassibili come la legge di cui sono Ministri; addivengono, come diceva Cicerone, la legge parlante.

E quindi soggiunge: *Impunitae injuriae exemplum omnibus injuriam minatur. Etenim si liceat impune laedere, quis tutus erit ab improborum violentia?*

Cicerone dice (1): *Benefacta male locata malefacta arbitror.*

Ed altrove (2): *Perditae civitates, desperatis omnibus rebus, hos solent exitus exitiales habere, ut damnati in integrum restituantur, vincti solvantur, exules reducantur, res judicatae rescindantur. Quae cum accidant nemo est, quin intelligat ruere illam rempublicam.*

Tra i moderni scrittori scegliamo il grande Beccaria, il quale può tener luogo di tutti. « Uno dei più grandi freni dei delitti, egli dice, non è la crudeltà delle pene, ma la infallibilità di esse, e per conseguenza la vigilanza dei magistrati, e quella severità di un giudice inesorabile, che per essere un' utile virtù deve essere accompagnata da una dolce legislazione. La certezza di un castigo, benchè moderato, farà sempre una maggiore impressione, che non il timore di un altro più terribile, unito con la speranza della impunità; perchè i mali anche minimi, quando sono certi, spaventano sempre gli animi umani, e la speranza, dono celeste che sovente ci tiene luogo di tutto, ne allontana sempre l'idea dei maggiori, massimamente quando l'impunità, che l'avarizia e la debolezza spesso accordano, ne aumenti la forza ».

Dalle quali considerazioni noi ricaviamo che la certezza della pena sia una condizione da avverarsi necessariamente, acciò la pena consegua il doppio suo oggetto.

(1) De offic. lib. II.

(2) Cicer. VII. in Verr.

Ciò posto, vediamo di quante maniere si possa infrangere questa certezza. Le dette maniere sono tante, quante sono quelle con le quali si può procacciare o favorire l'impunità dei delitti: la prescrizione, la remissione della parte offesa, la transazione, la grazia, l'amnistia, il perdono per delazione, l'asilo. Trattiamo di ciascuno di questi argomenti separatamente.

§. 1.

Della prescrizione.

La sola pena estingue il delitto, dice un illustre martire della italiana libertà (1), ma non la sola pena salva il delinquente. Le occasioni tutte che o tolgono o sospendono l'accusa, arrecano o per sempre o a tempo la salvezza del reo. Una di queste occasioni è la prescrizione del tempo.

La macchina sociale non deve arrestarsi, in onta ai guasti che possono avvenire in alcune delle sue ruote. In conseguenza la ragion naturale consiglia di prescrivere un tempo, entro il quale debbasi apportarvi riparo, sollecitando così quelli che vi hanno particolare interesse a mettere subito mano all'opera, ed evitando che per la loro oscitanza il progresso degli affari sociali debba soffrire impedimento. Tutta l'azione vitale di una società si compone del continuo e scambievole esercizio dei diritti e adempimento dei doveri dei cittadini fra loro,

(1) Mario Pagano.

Ma cotesta inamovibilità ch'è la più forte guarentigia della fermezza dei magistrati, e della loro costanza nella scrupolosa amministrazione della giustizia, non dev'essere intesa in senso tanto ampio ed assoluto che non possa talvolta soggiacere a ragionevoli eccezioni. Anche i magistrati sono uomini, e come tali, sottoposti a tutte le fralezze della umanità. Oltre della vecchiezza, delle lunghe malattie, e di altre cause fisiche che li rendano inabili all'adempimento dei loro gravi doveri, possono anche essi delinquere, possono essere dominati da indolenza e pigrizia tale da negligentare l'esercizio della loro eminente missione, o rifiutarsi per favore o per odio di rendere ragione alle parti che adiscono la loro autorità, o non volere capricciosamente intervenire nelle udienze, o abbandonare senza legittima causa e per lungo tempo la propria sede con detrimento della giustizia, o profferire dolosamente sentenze parziali ed ingiuste, o serbare infine nella vita pubblica od anche nella privata una condotta talmente riprovevole, da scapitare grandemente nella pubblica considerazione, ed arrecare disdoro all'intero corpo della magistratura. In questi ed in altri somiglianti casi, a prescindere dai giudizi che debbono subire i magistrati come ogni altro cittadino pei reati nei quali abbiano potuto incor-

e dei cittadini col corpo sociale. Che sono i diritti, il cui esercizio sia impedito e ondeggiante? Sono un nulla come diritti pratici. Le nostre membra sono destinate coi loro moti volontarii a porre in atto le volontà nostre e soddisfare i nostri bisogni; se la paralisia diminuisce o priva del moto volontario una di esse, noi abbiamo un membro che per sè ci è inutile e che inceppa anche l'azione delle altre parti del nostro corpo. La paralisia si attacca egualmente ai diritti e doveri umani, ed allacciando l'esercizio di alcuni di essi, toglie che l'intero movimento della vita sociale abbia libero corso.

Queste ragioni hanno fatto introdurre negli affari civili la prescrizione del tempo, acciocchè la proprietà, che ha bisogno del movimento di cessione, di compra, di vendita, di permuta, ecc., non sia in un continuo ondeggiamento. Queste medesime ragioni hanno fatto introdurre la stessa prescrizione nei giudizi criminali, acciocchè la sicurezza dei cittadini non sia in un perpetuo timore col timore delle perpetue accuse.

Oltracciò, la circoscrizione del tempo, entro il quale per qualsiasi delitto si possa proporre l'accusa di un cittadino, è assolutamente necessaria perchè la pena raggiunga il doppio suo scopo. La troppo tarda pena è un inutile esempio, e il troppo lungo tempo copre in una oscura notte con la memoria del fallo la chiarezza delle pruove.

Avendo noi dimostrata la ragion naturale, che legittima la prescrizione negli affari criminali, egli è evidente che questa maniera di produrre l'impunità del reo è la sola che merita di essere approvata. Ci rimane unicamente a dire quale sia il termine che alla prescrizione convenga accordare.

I giureconsulti distinguono la prescrizione dilatoria da quella perentoria. Con la prima si assolve il reo dal giudizio. Le stesse ragioni che esigono la prontezza della pena, esigono che il giudizio sia prontamente compiuto; in altro caso si vedrebbe nascere l'abuso, che pur troppo da noi si deplora, cioè che la pena di custodia che l'imputato di un delitto soffre, riesce più lunga di quella che pel delitto gli viene poi applicata. In conseguenza, qualunque sia il termine che la legislazione stabilisce al compimento del giudizio, sia di uno o di due anni, è giusto che questo termine trascorso, il giudizio non si possa prorogare e l'accusato rimanga assoluto dalla istanza.

La prescrizione perentoria è poi quella, che estingue totalmente il delitto. Tutte le legislazioni antiche e moderne, che conosciamo, hanno accordato a questa prescrizione un termine differente, secondo la natura dei delitti. Sembra che il termine abbiano allungato o più o meno abbreviato, dietro la presunzione della volontà dell'offeso di allungare o di abbreviare l'accusa. Così le leggi Romane ammisero per l'omicidio e per altri gravi delitti la prescrizione detta di lunghissimo tempo e compresa nello spazio di venti anni; esse supposero che le vittime di questi delitti non poteano giammai deporre la volontà di chiederne riparazione. Quando poi la presunzione si ebbe che gli offesi potessero in più breve tempo rinunziare al desiderio dell'accusa, in più breve tempo prescrissero i delitti; così entro il quinquennio furono prescritte l'accusa di adulterio e quella di peculato, ossia di furto del pubblico danaro; entro un biennio l'accusa di stellio-

---

rere, è evidente che il principio generale d'inamovibilità sarebbe inapplicabile a coloro che per vizi, delitti, o difetti enormi si fossero renduti immeritevoli di un ministero augusto, il cui esercizio richiede un gran fondo di probità, ed un corredo di molte virtù. Ma queste eccezioni rarissime, e soprammodo difficili ad avversarsi, lungi d'ingenerare lo sconforto nel resto dell'ordine giudiziario, dovrebbero maggiormente rassicurarlo in quanto alla certezza della sua stabilità, perchè sarebbero dirette soltanto contro qualche elemento eterogeneo ed impuro, la cui conservazione potrebbe corrompere tutto il corpo, o comprometterne la dignità e lo splendore. Rimanendo dunque salvo il principio che consacra la magistratura a vita, non dee privarsi il governo della facoltà di esercitare su di essa una salutare vigilanza, e rimuoverne coloro che si scoprissero indegni di sì nobile sacerdozio.

A questo duplice scopo appunto mira la legge ora dal Ministero proposta al Parlamento. Il sistema però di vigilanza è coordinato in modo che si esercita dalla stessa magistratura, e sono i collegii giudiziarii superiori quelli che invigilano i magistrati inferiori; nè le traslocazioni, le sospensioni, le dimissioni, o i collocamenti a riposo possono essere proposti se non dalla Corte di Cassazione.

nato, ossia di frode commessa in altrui danno; entro un anno l'accusa d'ingiuria.

Noi, che non ammettiamo ed a suo luogo abbiamo combattuto il falso principio che la società punisca per lavare l'ingiuria fatta dal reo ad un altro cittadino; noi, che la pena non abbiamo potuto considerare come una vendetta, diciamo che, come nel punire, così nel prescrivere, la legge non debba avere alcun riguardo alla volontà dell'offeso. La prescrizione dovrebbe combinare i varii suoi termini col vario valore dei diritti violati coi delitti, e in conseguenza essere più o meno lunga, a misura del valore relativo dei delitti, ch'essa estingue. Rifletti bene il lettore sopra questa nostra idea, e troverà giusto di sostituire il nostro metodo a quello adottato finora dalle legislazioni dei popoli antichi e moderni.

§ 2.

Della remissione della parte offesa.

Ove si riguardi il delitto come una ingiuria dall'un uomo fatta all'altro; e la pena come la vendetta della privata ingiuria, esercitata dall'autorità pubblica, invece che dall'individuo offeso, e ciò per effetto del deposito fatto dalle private forze per comporre la pubblica forza; ove da questi principii ci lasciamo regolare, non è dubbio che la remissione della parte offesa possa lavare il delitto e procurare l'impunità del reo. Il diritto pubblico è rappresentante del diritto privato; e quando il possessore di quest'ultimo ne abbandona l'esercizio, il possessore del primo non ha facoltà alcuna.

Giusta questi falsi principii, i legislatori hanno distinto i delitti pubblici dai delitti privati, secondo che la reità viene ad offendere tutto il corpo sociale, od un solo cittadino. In questo secondo caso, privato il delitto, privata è la pena; e se ciò non ostante la pena è inflitta dalla legge, la legge non fa altro che rimpiazzare la privata vendetta; di maniera che quando il cittadino offeso non intenda esercitare questa sua particolare vendetta, ha il diritto di rifiutare i soccorsi della legge e d'impedirne l'azione.

Ecco in qual modo da un primo errore immensi altri errori procedono.

Quando poi si voglia ritenere che il delitto è sempre una ingiuria più o meno direttamente fatta alla società; e che la società non punisce per vendicare l'individuo offeso, ma per provvedere alla propria conservazione, allora si rimane convinto che tutti i delitti sono pubblici. La circostanza che essi offendano più o meno direttamente la società, non giova a stabilire altro che la differente loro qualità, misurata dal differente valore dei diritti ch'essi violano. Ma sieno più o meno gravi i delitti, l'ingiuria è sempre pubblica, e la pena è sempre una reazione dell'intero corpo sociale contro il colpevole.

Ammessi questi nostri principii, con quale carattere vediamo noi rivestito il diritto che all'individuo offeso si attribuisce di rimettere il delitto? Esso ha il carattere di un atto di salvatica indipendenza che quest'individuo commette in mezzo ad una civile società; ha il carattere di un potere privato, insubordinato al pubblico potere, e che lotta e vince contro di questo; ha il carattere di un avanzo del-

---

Anche i giudizi a carico dei componenti la magistratura vanno regolati con norme speciali, talchè l'ordine giudiziario è sottratto ad ogni dipendenza del governo.

Questa legge contiene 48 articoli divisi in tre capitoli, dei quali il primo tratta della inamovibilità dei giudici, e dei suoi effetti, il secondo si occupa della competenza e del procedimento pei reati imputati ai giudici, ed il terzo che è ripartito in 4 sezioni, prescrive le norme della disciplina pei giudici. Stabilito coll'articolo 1 come cardine fondamentale l'inamovibilità dei giudici, a termini dell'articolo 69 dello Statuto, si prescrive coll'articolo 2, che qualora fosse ridotto il numero dei membri di un magistrato o tribunale, la riduzione cadrebbe fra gl'inamovibili di ciascun grado soppresso fra i meno anziani. Questo solo articolo suscitò qualche disceltazione. L'onorevole Gastinelli opinava non essersi con questa disposizione tutelata abbastanza l'inamovibilità dei giudici, ed in comprovoa del suo avviso disse tra l'altro che il governo potrebbe a suo capriccio proporre la soppressione o riduzione di un magistrato per privare d'impiego alcuno dei giudici. Propose perciò un emendamento, che dopo le osservazioni del signor Sappa relatore della Commissione, e del signor Ministro dell'interno, inca-

l'anarchia, nella quale vissero i primitivi popoli selvaggi, conservato in un'epoca in cui per la conservazione dell'ordine sociale si è sentito il bisogno di costituire l'imperio civile e di invigorirlo fino al punto che niuna forza individuale possa contrastarlo.

Con qualunque azione si offenda l'uguaglianza di diritto tra uomo e uomo, il contraccolpo dell'offesa fatta a un cittadino cade sulla società intera. Si violi il diritto che ogni uomo possiede di godere la buona opinione dei suoi simili. L'ingiuria ha prodotto un danno al privato individuo. Ma la società, la cui esistenza è legittima sol quando religiosamente custodisce il deposito dei privati diritti, e religiosamente adempie il dovere di garantirli, non è lesa forse da quella violazione? E l'esempio che quel privato delitto produce, non può esser da altrui imitato, e non offende la società nel fine della moralità, subordinato a quello massimo della sua conservazione? Il cittadino ingiuriato può rimettere, quando gli sia dovuto, il risarcimento dell'offesa; ma può egualmente togliere con la sua remissione la necessità dell'esempio? Egli può rinunziare alla sua porzione di diritto, ma può annullare il pubblico diritto? La sua remissione è un atto di beneficenza e di umanità: non è in pari tempo un atto contrario al ben pubblico?

Eppure, quante volte quell'atto nè da beneficenza, nè da umanità proviene, ma da imbecillità, da timore, da corruzione? Le leggi dunque, le quali sono fatte per correggere le debolezze dell'uomo, dovrebbero in questi casi arrestarsi e perdere il loro impero innanzi a quelle debolezze stesse che debbono impedire?

Si sappia dunque, che il diritto di punire è della sovranità, e ciò per legge naturale che presiede alla conservazione della sociale colleganza, e non per cessione fattane dall'uomo nell'atto di stringere il sognato patto di questa colleganza. Si sappia che tutti i delitti sono pubblici, e che se un cittadino può rinunziare alla riparazione del danno sofferto, non ha facoltà, nè per umanità, nè per beneficenza, e molto meno per alcuna sua debolezza, di richiamare, con la sua remissione, la impunità del delinquente, o la diminuzione della pena, e di prescrivere la potestà che la società possiede, di ristorare i violati diritti del cittadino, che ha il rigoroso dovere di garantire e di impedire con un esempio che simili violazioni rinnovandosi, minaccino la di lei esistenza.

§ 3.

Della transazione tra l'offensore e l'offeso.

L'origine delle transazioni si trova nell'epoca primitiva di barbarie dei popoli. Quando del progresso con cui il potere giudiziario andò surrogandosi alla privata guerra tessemmo la storia, avemmo occasione di provare che in quei tempi nei quali la pubblica autorità non erasi ancora pienamente stabilita, la privata forza decideva delle controversie tutte, e le nazioni con intestina guerra si struggevano. Allora l'offesa era seguita dalla vendetta, per togliere vigore alla quale s'introdussero le composizioni. L'offeso con l'offensore transigeva, e così fermavano una tregua, o la pace. I deboli governi di quei tempi, aiutati dalla teocrazia, altro incarico

---

ricato interinalmente del portafoglio di grazia e giustizia, venne dalla Camera respinto.

Fu del pari reietta una soggiunta allo stesso articolo, fatta dal signor Franchi, ed adottato il tenore di esso, giusta la proposta del ministero e della Commissione.

Tutti gli altri articoli del progetto furono con rara ed ammirabile concordia approvati, e l'intero complesso della legge, tra 122 votanti non ebbe che due soli contrarii.

§ 10.

La tornata del 12 aprile era stata assegnata per la discussione di un progetto di legge proposto dal ministro dell'istruzione pubblica dietro vive istanze dell'accademia medico-chirurgica di Torino per la istituzione di una cattedra di anatomia patologica, e di un'altra di tossicologia e medicina legale. Aperta la discussione generale, gli onorevoli Bertini e Fiorito, appoggiando l'avviso della Commissione, sostennero l'utilità e necessità di queste due nuove cattedre, e come esse grandemente gioverebbero all'incremento della scienza.

Accedè alla stessa opinione il signor Zanini, osservando non essere questa una innovazione che si farebbe all'istruzione medica, ma una più completa

non avevano che quello di presedere alle transazioni, o di costringer le parti a convenirsi, forzando l'accusatore a rinunziare alla vendetta, ed il reo ad accettare la pena.

Di questa maniera si regolarono tutte le barbare nazioni, che si trovarono nel periodo stesso del vivere socievole. E quando le società si fecero più cólte, rimasero sempre le reliquie di queste barbariche transazioni. Secondo il diritto romano, era lecito al reo ed all'accusatore di transigere tra loro, pagando il primo una certa somma di danaro, e il secondo desistendo dal giudizio. L'effetto della transazione era la liberazione del reo dal presente giudizio, ossia la quasi impunità del delitto.

Vigeva il principio che il delitto era una offesa di uomo ad uomo; e che l'autorità pubblica, rappresentante la privata autorità, non era competente a intervenire là dove questa avea già pronunziato. Non era intanto permessa al reo la transazione, se non per certi delitti, cioè per quelli che venivano puniti con l'estremo supplizio, imperocchè si ammetteva che il timore della morte, che turba anche i più forti, iscusasse colui che sforzato transigeva, e per qualunque modo, secondo le parole della legge, redimeva il suo sangue. Era non pertanto eccettuato il solo delitto di adulterio, il quale, benchè punito con la morte, era considerato come quello, in cui la transazione equivalesse ad una specie di lenocinio esercitato dal marito, che la legge non poteva permettere.

Ma quanto non doveva essere risguardato più infame colui, che transigeva per la uccisione del proprio fratello, o del padre? Havvi un uomo, i cui diritti sieno stati violati, che possa scendere a transazione, senza discapitare dalla dignità di uomo?

Ma ritorniamo alle romane leggi. Se al reo permettevano la transazione per alcuni delitti, la vietavano per altri, intorno ai quali quando avesse transatto, era considerato quest'atto come una confessione del delitto, imperciocchè tacitamente venisse a confessarlo, chi palesava il timore del giudizio. Dall'altro canto, vietavano sempre all'accusatore la transazione; e quando questa avea luogo per quei delitti appunto pei quali era permessa al reo, le leggi la riconoscevano anche legittima nell'accusatore, comechè contraria alle loro disposizioni, ricorrendo ad una metafisica supposizione, che l'accusatore, dopo avere transatto ed essersi fatto corrompere per danaro, male potesse vendicare il delitto, ed avesse quindi perduto il diritto di accusare.

Altre posteriori leggi tolsero all'accusatore il diritto di transigere, ritenendo che l'accusa fosse piuttosto un dovere del cittadino, che si doveva interessare della pubblica sicurezza, da cui dipendeva la sua privata, e che altro motivo non dovea perciò avere ad intraprendere o tralasciare l'accusa, se non il pubblico bene. Queste leggi punivano coloro, che prima dell'accusa avessero preso danaro per accusare, ovvero per non accusare. E dietro l'accusa, punivano l'accusatore, che avesse transatto, come un tergiversore.

Nei tempi a noi più vicini, ed attualmente ancora presso varie nazioni di Europa, il privato accusatore può rimettere, ma non transigere col reo. Non pertanto la transazione è lecita tra il reo e il pubblico magistrato, che sostiene l'accusa. Questo

---

distinzione dell'insegnamento, giacchè è indubitato che affidandosi a professori speciali lo sviluppo delle anzidette dottrine, se ne potrebbe ricavare maggiore vantaggio.

L'onorevole Demaria, facendo eco alle addotte osservazioni, rammentò alla Camera di aver essa già adottato miglioramenti ed aggiunto cattedre per altre facoltà, alludendo specialmente alla cattedra di diritto internazionale. Auguravasi perciò che nè pur ora incontrerebbe difficoltà per la erezione delle due nuove cattedre proposte alla facoltà di medicina.

Al contrario l'onorevole Angius dissentì riguardando come superflue le due cattedre in disame; ed il signor Berti fu di avviso non essere conveniente il procedere a tale discussione, se prima il Ministero non presenterà il progetto generale di riforma universitaria. A tale effetto propose un ordine del giorno, con cui invitavasi il Ministero di presentare al più presto un tal progetto, ed avendolo la Camera approvato, non ebbe seguito la discussione della legge.

§ 11.

Nella stessa tornata del 12 l'onorevole Fagnani sviluppò la sua proposta dell'unica contribuzione

si fa, quando la prova non sia certa e piena; ma non è permesso di farlo, quando contro l'accusato non concorrono che deboli e vani indizi. Per la debolezza della prova, il fisco si contenta che il reo soffra una pena minore di quella stabilita dalla legge; e l'accusato, incerto dell'esito del giudizio, si contenta di quella pena. La transazione si fa o in danaro, o in pena corporale, ed ha bisogno di essere confermata dal giudice, e preceduta dalla remissione della parte offesa, la quale ha altrimenti il diritto di chiedere che il giudizio nelle solenni forme si adempisca. L'effetto di questa transazione non è soltanto la sospensione dell'accusa e lo scioglimento del giudizio, ma la totale estinzione del delitto, imperciocchè il reo soffra in parte la pena che per mezzo della transazione accetta.

In quanto a noi, diciamo che le ragioni, per le quali devesi riguardare come illegittima la remissione della parte offesa, calzano non solo al caso della transazione, ma acquistano maggior vigore per proscriverla. Quale carattere sostiene la società, e quale parte sostiene il pubblico interesse in mezzo al bordello, che tra il reo e l'accusatore si schiude? Peggio ancora, allorquando è il pubblico magistrato stesso incaricato dell'accusa, che transige. Allora la società medesima scende a transazione col reo, e fa mercato dei delitti. Si dice, che, nel difetto delle pruove sufficienti, meglio giovi sottoporre il reo ad una pena minore della legge, che mandarlo in libertà. Niuno è reo, finchè tale non sia provato. E quando nell'esistenza di forti indizi, e nel difetto di pruove sufficienti, non si possa pronunziare tra la reità o la innocenza, ogni principio di ragione e di umanità consiglia di supporre quest'ultima a preferenza della prima. In questo caso, tutto al più il pubblico bene può esigere che l'accusato, posto in libertà, rimanga per un certo tempo sotto la vigilanza di un magistrato, che scruti la sua condotta. Ma niun principio di giustizia assiste la società, ed il pubblico magistrato in nome di lei, nella transazione con cui si vuole estinguere un delitto, che non si può provare. Una mezza pena per un delitto incerto è in ogni guisa una ingiustizia, imperocchè, vero il delitto, la detta pena è minore di quella stabilita dalla legge, e, falso il delitto, non havvi luogo a punizione alcuna.

Mario Pagano opina che non sia inutile la transazione nei criminali giudizi, in quelli Stati dove la pubblica corruzione rende malagevole l'acquistare la piena prova; e che quindi per la pubblica sicurezza, che deve essere sempre la norma di tutte le civili operazioni, convenga talora transigere con l'indiziato reo, acciocchè i facinorosi non iscansino interamente la pena, e non si riempia lo Stato d'impuniti malfattori. Noi non vogliamo sapere fino a quali gradi d'ingiustizia si debba ricorrere per dare riparo ai mali delle società corrotte, le quali fanno supporre i pessimi governi. Noi temiamo di abbassarci ad un esame, che potrebbe condurci fino ad iscusare le sevizie e le torture dei barbari tempi. Applicando le leggi di ordine naturale alla economia delle società, noi proscriviamo la transazione dei delitti come lesiva del pubblico interesse, e tendente a procurare la impunità dei delitti.

---

sul valore capitale di tutte le proprietà private, tendente a mutare l'intero sistema finanziero, ad abolire gli altri dazi, ed a semplificare la finanza con questa specie di decima reale, calcolata sul valore dei beni. La Camera però non tenne conto delle sue teoriche, e non prese in considerazione la proposta.

§ 12.

Formò oggetto delle occupazioni della Camera in quattro tornate la discussione dei trattati di agricoltura e commercio conchiusi col Belgio e coll'Inghilterra. Questi trattati furono vivamente combattuti dall'onorevole signor di Revel, che difese il sistema protezionista, e propugnati dal conte di Cavour Ministro di agricoltura e commercio, che professava i principii del libero scambio. Ambedue gli oratori sostennero il loro rispettivo assunto con molta copia di argomentazioni, nè si risparmiarono a vicenda i motti arguti, i detti spiritosi e pungenti. Il discorso del signor Cavour fu pronunziato in due successive tornate, in quella del 14 e nell'altra del 15, e benchè lungo, fu inteso con particolare attenzione, e sommamente applaudito. Parecchi altri oratori scesero in questo rincontro nell'arena parla-

§ 4.

Della grazia.

Altri modi ancora si conoscono di rimettere al reo la pena, cancellando ed abolendo l'accusa. Altre vie d'impunità sono aperte al delitto. Noi parliamo della indulgenza del principe, o generale o speciale, detta propriamente *grazia*.

Secondo il diritto romano, se l'accusa non era stata ancora proposta, l'effetto della indulgenza era di abolire interamente il delitto per modo tale, che non si poteva nè dall'accusatore, nè dal magistrato in seguito proporre. Ma se mai il delitto era stato dedotto, e quindi incominciato il giudizio, era necessario che l'accusato deducesse in giudizio l'eccezione della grazia, acciocchè il delitto si avesse come abolito; mancando egli di fare questa domanda, si supponeva che non avesse voglia di farne uso.

I più dotti interpreti del romano diritto furono di opinione, che si fatte indulgenze dovessero piuttosto restringersi, come quelle che, accordando ai rei la impunità, incuoravano i loro simili al delitto; che quindi molte condizioni doveansi ricercare, perchè il reo godesse della indulgenza, la prima delle quali doveva essere la rimessione della parte offesa, imperocchè l'individuo offeso non poteva involontariamente essere privato del diritto della personale difesa, onde deriva quello di punire l'offensore. In secondo luogo proposero, che una pubblica ragione dovesse essere il motivo di ogni indulgenza generale o particolare. Inoltre dissero che, dappoichè certi delitti soltanto e non già quelli che recidevano i sociali legami, la indulgenza abbracciava, dovessero i giudici, restrittivamente interpetrando i rescritti d'indulgenza, escludere gli atroci delitti accompagnati da gravi circostanze, imperocchè non bisognava ampliar le cose nocive alla società, e se le grazie dovessero estendersi, era mestieri ciò intendere di quelle che giovavano ad uno e non nuocevano agli altri.

Ma ritornando al diritto romano, dappoichè l'indulgenza aboliva il delitto, quando l'accusa non era stata ancora proposta, e quando questa fosse stata dedotta, l'indulgenza la estingueva senza cancellare il delitto, seguiva che in questo secondo caso il reo non evitava per la grazia l'infamia, necessaria conseguenza dei delitti infamanti, e dipendente dalla opinione degli uomini, la quale non ubbidisce che alle leggi della immutabile natura delle cose.

L'indulgenza si estendeva ben anche a coloro, che soffrivano già la pena, e nel primiero stato li restituiva. Colui, che con la restituzione avea già ripigliati i diritti della cittadinanza, non era per ciò rimesso negli onori, cioè nelle pubbliche cariche che esercitava dinanzi, attesochè le pubbliche cariche doveano confidarsi a coloro, che avessero dato prova della loro virtù; ma a quelli, che col delitto commesso aveano perduta la pubblica fiducia, non si potessero rendere, se prima con le opere non avessero dimostrato che il delitto fu passeggero traviamento dell'animo non interamente corrotto. Quindi era mestieri, che ciò venisse dichiarato dalla pubblica autorità con piena cognizione di causa. Vi bisognava un secondo rescritto del principe per rimettere negli orrori il reo restituito nella città.

---

mentare, e tra gli altri i signori Brofferio e Cadorna, l'uno adottando le conclusioni del signor di Revel, l'altro accogliendo il parere del Ministro e della Commissione. Dopo lunga disamina, nella tornata serale del 16 aprile chiamata la Camera a deliberare per isquittinio segreto, ne risultò che il trattato col Belgio venne approvato da 114 voti favorevoli, e quello coll'Inghilterra da 112 contro 14 discrepanti.

Serie II.

—

ATTI DEL SENATO DEL REGNO

§ 13.

1. Nella seduta del 1.° aprile l'onorevole senatore Colla fece il rapporto della legge riguardante la leva di dugento marinari, e conchiuse per l'adozione di

E parimenti di un secondo rescritto si avea bisogno, perchè il restituito fosse rimesso nel possesso dei suoi beni, attesocchè la confisca, ossia la pubblicazione dei beni, era annoverata fra le pene; anzi essa era una esasperazione di ogni pena capitale, e dopo che un reo era stato condannato, pubblicavansi i suoi beni. Laonde da più crudeli e varii despoti romani si costumò di fare accusare i più ricchi cittadini per mezzo d'infami delatori, affine d'impinguare l'erario con le loro sanguinose sostanze. Per la qual cosa avvenne, che parecchi accusati si uccidessero prima della condanna, per impedire la confisca dei beni, ed allontanare con la morte loro la desolazione e la miseria della propria famiglia. Giustiniano abolì queste inique leggi, e cancellò la confisca dal numero delle pene, imperciocchè con siffatta pena, meno si venisse a punire il reo, che a desolare la innocente ed infelice sua famiglia. Ben vero Giustiniano lasciò intatta la confisca nei soli delitti di Stato e contro i contumaci rei.

Il diritto patrio di quasi tutte le nazioni di Europa non fu diverso dal diritto romano sopra questa materia fino ai tempi da noi poco remoti, e tale ancora si conserva in molte contrade. I principii della romana legislazione si trovarono conformi a quelli, che dirigevano i nostri monarchici assoluti o feudali governi. Lo abbiamo detto altra volta; là dove la formazione della legge era un arbitrio, l'obbligo di eseguirla doveva essere una facoltà. L'assoluto potere ebbe la pretensione di attribuirsi un diritto supremo indipendente dalla legge, ossia quello di mettersi in suo luogo, sempre che la giudicava impotente, o che incontrava degli ostacoli. Quindi mille volte al giorno i sovrani assoluti infransero la legge, o la sospesero, o si dispensarono dall'eseguirla. Le illegalità non erano che la conseguenza del falso principio, in virtù del quale i detti sovrani, investiti per grazia divina, si crederono esistenti per sè, e per sè crederono nati i loro soggetti. Ciò posto, era naturale che presumessero di essere superiori alla legge, come era naturale che per aver ciò creduto, dessero la spinta a cento fatali rivolgimenti sociali, e tosto o tardi cadessero in ruina.

I pubblicisti di quei tempi non seppero evitare il contagio, che loro veniva comunicato da tutto quello ond'erano circondati; non seppero elevarsi al di sopra del loro secolo, e raggiungere l'altezza della loro missione. Montesquieu, che sacrificò spesso la verità quando aveva a dire cose piene di spirito; Montesquieu, che dopo essersi formato un sistema di idee, volle che tutto ne provvenisse, quando pur fosse un errore, favorì la causa del dispotismo, senza forse accorgersene, e mostrò la fallacia dei suoi principii quando volle applicarli. Ei lasciò scritto che nelle monarchie il principe debba perdonare, e la legge debba condannare.

Confutiamo questa opinione con le parole del nostro Filangieri, dappoichè non è possibile lusingarsi che si possa dir meglio. « Se il principe deve perdonare, e la legge deve condannare, le leggi, invece d'essere l'ostacolo innalzato dalla forza pubblica contro le violenze private, saranno dunque i lacci tesi dal tiranno contro quella porzione degli individui della società, che non hanno saputo procurarsi il suo favore, e saranno l'oggetto della derisione e del disprezzo per lo schiavo avveduto, che può violarle impunemente sotto gli auspicii di un eunuco

---

essa previa leggiera modificazione del progetto ministeriale. Avendo l'assemblea acconsentito di procedersi all'immediata discussione, venne subito posta la legge a partito, e dallo squittinio segreto fatto per appello nominale risultarono 53 suffragi favorevoli, e due soli contrarii.

2. Si passò poscia a discutere il progetto di legge per una nuova tassa sulle successioni, ed adottati senza discussione i due primi articoli, quando si venne all'esame del terzo il cui primo paragrafo dichiarava esenti dalla tassa le successioni in linea retta ascendentale e discendentale di un valore al di sotto di due mila lire, il sig. senatore di Castagnetto si oppose vigorosamente a siffatta esenzione, perchè offendeva l'intangibile principio di uguaglianza stabilito dallo Statuto, soverchiava i limiti del potere legislativo, ed al sistema di proporzione sostituiva quello di progressività; il che sarebbe riprovevole.

Questo parere, ad onta delle osservazioni contrarie del Ministro di agricoltura e commercio, fu accolto dal Senato, ed in conseguenza venne cancellato il privilegio di esenzione a favore delle classi povere.

Per contrario fu la mobilia dichiarata esente dalla tassa, e ciò a proposta della Commissione.

o di una favorita. Se il principe deve perdonare, e la legge deve condannare, il principale interesse del cittadino non sarà dunque di ubbidire alle leggi, ma di piacere al monarca. Se il principe deve perdonare, e la legge deve condannare, il giudice dunque che ha esposta venale la giustizia, il magistrato che si è reso reo di concussione e di estorsione, il generale che ha venduto all'inimico della sua patria la sicurezza e la gloria della nazione, il ministro che si è servito del suo potere per arricchire la sua famiglia e per opprimere i suoi competitori, basta che conservino una parte delle ricchezze che hanno acquistate, per gittarla opportunamente nelle mani della concubina o del favorito del monarca, quando i loro delitti venissero manifestati, per essere sicuri della loro impunità; nel mentre che tutto il rigore delle leggi verrebbe a piombare sopra l'infelice che non ha saputo violarle tanto, quanto si richiedeva per rendersi ad esse superiore. »

Lo stesso Montesquieu soggiunge, *che la clemenza del monarca sia necessaria nelle monarchie, dove gli uomini sono governati dall'onore, il quale spesso esige ciò che la legge proibisce.*

Qual è mai cotesto onore che Mantesquieu volle assegnare alle monarchie, il quale può esigere ciò che la legge proibisce? Se esso è un principio giusto; se le leggi della opinione sono savie, non sarebbe assurda cosa far delle leggi civili che le contrastassero? Quelle sono il principio che fa agire il cittadino; queste sono il principio che deve dirigerlo: potrebbe il legislatore mettere l'un principio in opposizione coll'altro? Ei dovrebbe modificare le leggi civili sopra quelle di opinione. E questa operazione è la sola che sia giusta, e non già quella di far uso della grazia per riparare i disordini che si lasciano correre per la contraddizione introdotta tra la forza movente e la forza direttrice del cittadino. Se poi l'onore sia un principo falso; se le leggi della opinione sieno insensate, Montesquieu deve essere costretto a confessare che il principio, che anima la monarchia, sia tutt'altro che l'onore. E in questo caso troviamo giusto che il legislatore lo corregga, prima di emanar leggi civili che lo contrastino. Or tutto questo non è condizione particolare della monarchia; ma di qualunque altra forma di governo, imperocchè fin nelle repubbliche non sarebbe giusto che il legislatore concedesse il perdono a colui, che avesse violate le leggi della patria per non disubbidire a quelle di opinione; bensì giusto sarebbe ch'egli togliesse via la fatale opposizione. Ma appunto questa operazione non poteva essere approvata da Montesquieu; e la verità da noi espressa, non poteva da lui essere concepita, imperocchè nel sistema delle sue idee si trovava che le leggi dell'onore, ancorchè le più contrarie all'ordine sociale, non potessero essere corrette, senza pericolo per la monarchia, cioè senza indebolire o distruggere il principio stesso, che secondo lui animava il governo.

Dissipata la splendida vernice, ecco ridotta a nudo la falsità del sistema del pubblicista francese. Conchiudiamo che i principii di lui non sono efficaci a stabilire l'impunità come una eccezione favorevole alla monarchia. In questo, come in tutti gli altri governi, le leggi debbono essere savie e moderate, e il sovrano inesorabile.

Si è pensato e mille volte si è detto, che il diritto di far grazia sia la più bella prerogativa del

---

L'art. 4 fu ammesso, rigettandosi un emendamento del sig. senatore Regis.

Vennero similmente adottati tutti gli altri articoli, meno la seconda parte dell'art. 29 che a proposta della Commissione fu soppressa. Quivi era stabilito che la legge non dovesse aver vigore in quanto alla Sardegna se non dopo il riordinamento delle imposte prediali e l'abolizione delle decime in quell'isola. Il regio commissario propugnò siffatta disposizione avendo riguardo alle gravi emergenze in cui versa la Sardegna, ed alle sue circostanze eccezionali; ma il Senato non fu mosso da queste osservazioni, ed invece tenne conto delle riflessioni del sig. senatore Quadrelli relatore, il quale allegò il principio di uguaglianza, e l'obbligo che hanno tutti i regnicoli di concorrere a' carichi dello Stato che sono gravissimi: fece altresì rilevare d'essere la Sardegna esente da altri tributi che si pagano dalle provincie di terraferma. Per siffatte ragioni, rigettata l'eccezione a favore dell'isola, fu ammesso il principio generale consacrato del citato art. 29, che prescrive d'esser temporanea questa legge, e cessare i suoi effetti al primo gennaio 1855.

Proceduto si quindi allo squittinio segreto per appello nominale, il complesso della legge venne approvato da 43 voti favorevoli, oppugnandola altri 12 contrarii.

trono, il più desiderabile attributo della sovranità. Giustamente si è così pensato e detto, quando si era circondato dagl'infiniti disordini del sistema criminale. Per certo il diritto di far grazia è assolutamente necessario là dove regnano gli abusi, e le pene sono feroci, e il processo è insensato e arbitrario. Finchè i giudici sono esposti a fare una ingiustizia irreparabile, è assoluto bisogno che esista qualche mezzo per preservarsene, quando havvi motivo a temerla. Ma che significa tutto ciò? Che è mai il diritto di far grazia nelle condizioni da noi contemplate? L'esistenza di questo diritto non fa altro che rivelare la imperfezione delle leggi; non fa altro che tacitamente esprimere la disapprovazione, che i benefici dispensatori dei pubblici perdoni danno ai loro codici. La più bella prerogativa dei troni non è che la più ingiuriosa accusa dei troni. Il più desiderabile attributo della sovranità non è che il più deplorabile dei suoi attributi, quando essa viene a perdere quel titolo naturale che solo può legittimarla. Nè per far tacere la voce di queste eterne verità sono sufficienti le strida del fanatismo, i reclami dei secolari pregiudizi, i canti dei poeti, le adulazioni della bassezza che ai troni si vende.

Che si dirà poi, quando il principe dona le grazie, cioè la pubblica sicurezza ad un individuo, e che un atto privato di non illuminata beneficenza forma un pubblico decreto d'impunità? Che si dirà, quando l'indulgenza del principe si estende sopra coloro, che già soffrono la meritata pena, e nel primiero stato li restituisce? Che si dirà, quando il Borbone di Napoli consacra ogni giorno della sua vita alla persecuzione degl'innocenti, ed ogni giorno onomastico e festivo della sua famiglia consacra alla liberazione dei galeotti; quando ogni atto di sua condanna o di suo perdono è una pubblica sventura; quando le carceri schiude ai buoni, ed ai tristi le città schiude; quando ai viventi assegna i sepolcri ed ai morti dice: venite a spaventare la terra?

Il diritto di far grazia, che nelle monarchie assolute fu inerente a un potere che si considerò come indipendente dalla legge, è passato nelle monarchie costituzionali. In queste (giova ripetere ciò che in altra parte di quest'Opera si legge) il potere esecutivo, memore dell'antica sua origine, attaccato a vecchie abitudini, non ha saputo e difficilmente poteva dismetterle a un tratto, e nel nuovo organismo della macchina sociale sembra una ruota che a stento vi si adatta. Esso, che fu per lungo tempo unica fonte della legge, e che l'obbligo di eseguire l'opera del proprio volere e concepimento riguardò come una facoltà e non come un dovere, non ha considerato ancora strettamente rigorosa dal suo canto la esecuzione della legge, comechè questa più non sia un atto volontario della sua autorità. In mezzo al movimento degli affari, dove sovente la regola appare in contraddizione coi fatti, e dove in ogni istante sembra che vi sia necessità di modificare quella per questi, di transigere, di comporre, non ha mancato mai di manifestarsi, coonestata coi nomi di ragione di Stato, di urgenza politica, d'interesse del governo, un'amministrazione che si è tenuta abile e savia perchè era illegale, e che, secondo noi, non è che un braccio dell'antico potere assoluto, il quale continua ad agitarsi, e sotto mutata sembianza cerca di maneggiare gli affari secondo le vecchie sue abitudini. Le necessità

Serie III.

—

ATTI DEL GOVERNO.

---

§ 14.

Con real decreto del 7 aprile è stato prescritto che i navigli coperti dalla bandiera neerlandese avranno ne' porti degli Stati Sardi lo stesso trattamento dei nazionali, meno il cabotaggio. Questo favore è un atto di reciprocanza per le franchigie accordate dal re de' Paesi Bassi con decreto del 1.° marzo 1851 a' bastimenti sardi che arrivano ne' porti neerlandesi in conformità dell'articolo 3 § 1.° della legge del 19 giugno 1845: essi sono assimilati nelle colonie e nelle altre possessioni d'oltremare ai bastimenti neerlandesi; ma tale assimilazione non si estende al cabotaggio nelle Indie orientali neerlandesi.

§ 15.

Altro real decreto del 7 aprile autorizza l'ammi-

così dette politiche sono pervenute sovente di questo modo ad essere un pretesto, col quale l'autorità esecutiva si è costituita come un potere particolare, distinto da quelli, che conosciamo nell'attuale ordine costituzionale, e vi ha esercitata una influenza preponderante, senza riconoscere alcuna regola precisa: è questo l'abisso, che spesso ha divorato l'edificio costituzionale.

I principii veri, che noi abbiamo altrove fondati, ricavandoli dall'applicazione delle leggi di ordine morale della natura alla economia delle società, esigono che la legge sia assolutamente obbligatoria per tutti, tanto per chi la riceve, tanto per chi la fa; che la legge debba verso tutti essere inesorabile; che colui, il quale ha potestà legittima di farla, non sia più il signore, ma lo schiavo di lei, dopo che l'ha fatta; che sia mestieri legare di questo modo l'autorità pubblica, e vietarle di sospendere la legge, senza che possa allegare il pretesto di una necessità estrema di farlo; ch'essa emana i regolamenti e gli ordini necessari per l'esecuzione di quella, ma che non debba poterla sospendere, nè dispensare dall'eseguirla.

E Filangieri soggiunge, che se il diritto di fare la grazia ai delinquenti non si vuole considerare di sua natura come abusivo, non si possa dubitare che nella maggior parte dei casi l'esercizio di questo diritto sia un'ingiustizia commessa contro la società; che la cura di conservare e difendere la sicurezza pubblica e la tranquillità privata debba essere il primo dovere della sovranità; che la clemenza, che è in opposizione con questo dovere, sia una debolezza, un vizio manifesto, e noi diciamo ancora, una complicità col delinquente; che la virtù, che si chiama con questo nome, debba manifestarsi nella correzione delle leggi ingiuste e feroci, e non nel privarle del loro rigore; che ogni grazia conceduta a un delinquente sia una derogazione della legge; che se la grazia è equa, la legge sia cattiva; che se la legge è buona, la grazia sia un attentato contro la legge; che nella prima ipotesi bisogni abolire la legge, e nella seconda rifiutare la grazia.

Si procuri dunque che i governi sieno liberali, che le pene sieno dolci, che il metodo di giudicare sia regolare e spedito; in questa condizione la clemenza e il perdono non solo saranno meno necessarii, ma saranno funesti, imperocchè dove si rispetta la libertà, dice Tracy, bisogna molto badare che non le si arrechi alcuno attentato mercè il diritto di fare grazia, e che questo diritto non divenga un privilegio d'impunità per alcune persone e classi. La clemenza, quella virtù, dice Beccaria, ch'è stata talvolta per un sovrano il supplimento di tutti i doveri del trono (1), deve essere esclusa in una perfetta legislazione. E noi osserviamo, che quando i governi sono assoluti, feroci le pene, e lento e irregolare il metodo di giudicare, il diritto di fare grazia non può altrimenti essere riguardato che come un disordine necessario, il quale alcune volte offre rimedio ad altri disordini, e molto più spesso ne produce.

Filangieri pretende, che il principio, da lui come da noi ammesso, che la legge debba essere severamente obbligatoria per tutti, sia suscettivo di ecce-

(1) La clemenza è un supplimento necessario ai doveri del trono là dove chi siede sul trono non sa o non può direttamente adempire i suoi doveri.

---

nistrazione del debito pubblico dell'isola di Sardegna ad inscrivere sul registro appositamente stabilito tante rendite perpetue per la concorrenza di li. 768 a tenore dell'art. 4 del regio editto del 15 febbraio 1841. Pel pagamento di tali rendite è assegnata all'amministrazione del debito pubblico sulla tesoreria generale dello Stato, a contare dal primo ottobre 1850, un'annua somma di lire 768. Questa somma dovrà continuare a versarsi nella cassa dell'amministrazione del debito pubblico dell'isola di Sardegna giusta il prescritto dell'art. 5.° dell'editto di sopra citato.

2.a QUINDICINA DI APRILE 1851.

Serie I.

—

ATTI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI.

§ 1.

Nella tornata del 17 aprile, ed in due altre dei 24 e 25 la Camera discusse il progetto di legge

zione in due soli casi, 1. quando, com'egli stesso si esprime, nella persona del delinquente concorrano i grandi meriti personali e le grandi speranze. che i suoi talenti e le sue virtù offrono alla patria; quando nel suo delitto si manifesti piuttosto l'impeto di una passione, che la depravazione del cuore; quando e i giudici che l'hanno giudicato, ed il popolo ch'è stato testimonio delle sue virtù e dei suoi servigi, reclamino la sua grazia, e la momentanea sospensione della legge; quando, in una parola, l'impunità, invece di offrire adito al delitto, offrirebbe un incoraggiamento alla virtù; 2. quando una popolazione intera fosse delinquente; quando un gran numero di cittadini si lasciassero sedurre da uno spirito torbido e inquieto; quando una città, un villaggio intero si rendesse complice di un delitto; quando la pena dalla legge prescritta lascerebbe un vuoto pernicioso o nella popolazione, o nell'agricoltura, o nelle arti. Allora la salute della repubblica, che dev'essere la suprema legge dello Stato, può esigere il silenzio della particolar legge che destinava a ciaschedun complice la sua pena; allora la particolar mano del padre della patria può sottoscrivere il decreto del perdono e della pace; allora la spada della giustizia, dopo aver percosso il capo degli autori del delitto e dei principali rei, può essere rimessa nel suo fodero, senza recare detrimento alcuno alla pubblica autorità.

Fuori di questi due casi, Filangieri non ne vede altri che, supposta la perfezione della criminale legislazione ed il vigore della giustizia pubblica, richiedere debbano l'impunità. Ma noi domandiamo: non sono questi i casi, nei quali si fa ragionevole uso della clemenza? Se tali sono, dunque Filangieri ammette il ragionevole uso di questa virtù; dunque non ne proscrive che l'abuso. Perchè dunque darsi la pena di fondare il principio, che la legge essere debba costantemente obbligatoria per tutti, alloraquando egli dovea derogarlo per tutti quei casi, nei quali ciò potevasi fare con fondamento di ragione? In luogo di proclamare un principio, meglio avrebbe egli fatto a limitarsi ad esaminare quando l'uso della grazia dovesse riguardarsi come giusto, e quando come abusivo. Insomma, doveva egli abbandonare la quistione di diritto, e restringersi a svolgere quella relativa all'esercizio del diritto.

Noi vogliamo considerare la cosa sotto un altro aspetto. È noto, che tutti i diritti possono essere risguardati sotto due punti di vista, l'uno assoluto e l'altro relativo, l'uno astratto e l'altro pratico.

Sotto il punto di vista assoluto o astratto, non possiamo fare a meno di ripetere, che la sovranità ha l'irrevocabile dovere di conservare e difendere la sicurezza pubblica e la tranquillità privata; che la legge dev'essere costantemente obbligatoria per tutti; che se la legge è cattiva, l'unico diritto e corrispondente dovere che si ha, è di correggerla; s'è buona, la clemenza che la deroga, è una ingiustizia contro la società.

Quando poi passiamo a considerare la cosa sotto il punto di vista relativo; quando ci troviamo nel caso di rendere pratico il nostro principio, allora abbiamo bisogno di considerare lo stato di fatto delle cose terrene. e secondo le loro speciali esigenze dobbiamo modificare il rigore dell'assioma teoretico. Qual'è lo stato di fatto delle umane società? Esso è quale fu, e quale più o meno sarà

---

riguardante le tasse di navigazione ed ancoraggio, ed adottata alla quasi unanimità.

§ 2.

Fu discussa nella tornata del 25 aprile, ed approvata con 104 voti contro 12 discrepanti, la legge con cui è prorogata al governo per tutto il mese di luglio dell'anno corrente la facoltà di percepire le rendite e pagare i pesi dello Stato, accordatagli per tutto il mese di aprile colla legge del 31 gennaio di questo anno.

§ 3.

Discusso nelle sedute dei 22 e 23 aprile il bilancio dell'azienda generale delle strade ferrate per l'esercizio finanziero del 1851, fu approvato dalla Camera nella tornata del 24 con 90 voti favorevoli contro 15 oppugnanti nella somma complessiva di ll. 16.222,605, 24 pel servizio di costruzione, ed in ll. 1,465,867, 75 pel servizio di manutenzione ed esercizio. Nell'esordirsi della discussione alcuni degli onorevoli deputati avendo riguardo allo stato non prospero delle finanze, si avvisavano essere più conducente l'affidare a compagnie private la costru-

sempre; un miscuglio di perfezione e d'imperfezione in dosi differenti. Gli uomini si mostrano con le loro virtù e con le loro debolezze. I governi lavorano sempre per guarirsi di qualche male, aspirano sempre a migliorarsi, e non sappiamo se e quando perverranno a quel tipo di eccellenza che la scienza vuole loro infondere. Noi abbiamo, nè alcuno può dire quando più non vi saranno, giudici che possono essere corrotti, o che si possono almeno ingannare. Noi abbiamo tutta la schiera dei vizi umani, che sono proprii della nostra debole natura, e che l'educazione privata e pubblica può correggere e diminuire, ma non può nè potrà mai distruggere tutti; in conseguenza abbiamo e in più o in meno avremo la vendetta che suggerisce la falsa delazione, l'intrigo che tesse e somministra le false pruove, l'avidità che si lascia comprare, l'ignoranza che si lascia sorprendere, la malignità che gode nel nuocere, l'apparenza che spesso tiene luogo della realtà innanzi alla nostra fiacca ragione. Infine abbiamo nella complicanza degli avvenimenti della terra un infinito numero di specialità, di eccezioni, che sfuggono ad ogni regola generale; di maniera che le leggi, che necessariamente debbono essere generali, dappoichè non potrebbero mai essere tante, quante ne abbisognerebbero affine che ciascuna si riflettesse a ciascun caso particolare, spessissimo, giuste nella loro generalità, quando si viene ad applicarle, consumano, senza volerlo, un'ingiustizia.

Considerate dunque tutte queste condizioni, nelle quali l'umana specie si trova e forse si troverà mai sempre, se noi vogliamo adattarvi il sopra esposto nostro principio e renderlo pratico, sentiamo il bisogno di apportarvi una modificazione, e dire che convenga derogarne o sospenderne l'osservanza in tutti quei casi, nei quali, severamente applicandolo, si commetterebbe una manifesta ingiustizia. Si sa che i principii sono buoni a giovare e non a nuocere; e che niuno di essi più regge, quando perde la base della giustizia. Ecco sorgere dunque il diritto di grazia, come una modificazione che il principio astratto riceve, quando si vuol renderlo relativo alla imperfezione necessaria delle umane cose.

Ma con ciò, si obbietterà, non abbiamo noi detto altro, che quanto lo stesso Filangieri insegna. Abbiamo promesso di discostarci da lui, ed in fine ci siamo accomunato alla sua sentenza medesima. Non è vero. Noi fin qui abbiamo dimostrata la necessità di far uso della grazia; ma non abbiamo concepito l'idea che la grazia debba essere una derogazione della legge. Noi vogliamo, per così dire, disciplinare il diritto di grazia; vogliamo che non deroghi la legge, ma che sia una emanazione di essa.

Applichiamo alla presente quistione i principii medesimi, dei quali facemmo uso allora che, ammettendo per regola generale che l'ordine legale debba imperare esclusivamente, volemmo conoscere, in ogni ragionevole conflitto tra l'ordine legale e l'ordine politico, quale di essi debba preponderare sull'altro.

Ripetiamo che il principio teoretico, il quale vuole che la legge sia obbligatoria costantemente per tutti, merita di essere modificato in tutti quei casi speciali ed eccezionali, ai quali non potrebbe essere applicato severamente, senza commettersi una manifesta giustizia. Si può domandare quali sieno i casi, che debbono essere considerati come tali?

---

zione delle strade ferrate invece d'incaricarsene lo Stato, ed in questo senso fu proposto un ordine del giorno; ma dopo le osservazioni e gli schiarimenti apportati dal sig. Ministro dei lavori pubblici e da taluni altri membri dell'assemblea che dissentivano da' loro colleghi, l'ordine del giorno fu ritirato, ed intrapresa la discussione delle singole categorie.

§ 4.

Nella tornata del 24 aprile l'onorevole Avigdor mosse interpellanza al sig. Ministro delle finanze, col doppio scopo — 1.° di conoscersi quale sia lo stato attuale delle finanze — 2.° sapersi altresì i particolari delle operazioni fatte dall'anno scorso in qua relativamente ai due imprestiti che la Camera ha votato, non conoscendosi ancora le condizioni sotto le quali essi sono stati contratti. Presentò all'uopo un ordine del giorno con cui invitava il ministero ad esibire prima del 10 dell'imminente maggio lo stato particolareggiato e completo delle condizioni sotto le quali furono contratti i cennati due imprestiti, autorizzati in virtù delle leggi del primo febbraio e del 12 luglio 1850.

Rispondeva il sig. Ministro Cavour; trovarsi egli da pochi giorni al ministero delle finanze; non a-

Non si può precisarli. Essi abbracciano tutte quelle circostanze eccezionali, nelle quali la lotta tra esse e la legge imperiosa sia tale, che si abbiano fondate ragioni ad esitare di buona fede; quelle circostanze insomma, per le quali, se il legislatore avesse potuto prevederle, non avrebbe fatta la legge che le contrasta. Nulla abbiamo a dire nelle gratuite violazioni della legge: la scienza può esercitarsi là dove un dubbio qualunque ha un fondamento di ragione.

Ciò premesso, si può ancora domandare: chi sarà il giudice competente a pronunziare in quelle eccezionali circostanze, che venendo in conflitto con la legge, danno luogo ad una fondata ragione di esitare di buona fede?

Tre poteri compongono la sovranità. Noi non possiamo attribuire la quistionata competenza al potere giudiziario. I giudici sono e debbono essere severi applicatori della legge nei giudizi particolari. S'eglino potessero derogarla o sospenderla, si verrebbe a mostrare agli uomini che i delitti si possono perdonare, e che la pena non ne è la necessaria conseguenza; ciò che sarebbe lo stesso che fomentare la lusinga della impunità, e far credere che, potendosi perdonare, le condanne non perdonate sieno piuttosto violenze della forza, che emanazioni della giustizia.

Le medesime ragioni impediscono che la detta competenza appartenga al potere esecutivo. Questo potere deve severamente eseguire la legge. Se potesse padroneggiarla, e sia per capriccio o per ragione, sia per una giusta o una ingiusta cagione politica, contraddirla, sospenderla, o dispensare dall'eseguirla, la legge perderebbe ogni riverenza nella opinione dei cittadini, i quali sarebbero meno intenti a temerla che a procurarsi i favori dell'autorità esecutiva dello Stato.

La clemenza è un atto benefico della umana volontà, ed il solo potere legislativo ha facoltà di volere nello Stato; ad esso unicamente spetta dunque il diritto di fare grazia. La sola legge può legittimamente correggere sè stessa, come fa ogni qualvolta avvene la ragione. Nè la speranza della impunità viene ad essere di questo modo fomentata, chè invece maggiore si fa la riverenza dei cittadini per la legge, allorchè conoscono e veggono che abrogarla o sospenderla non può alcun altro potere ad essa estraneo, ma ch'essa soltanto può farlo. Molto meno si opponga, che di questa maniera la legge viene a perdere il carattere di generalità, che l'è tanto necessario. Non si confondano le idee. Egli è vero, che il primo carattere della legge è che sia generale; ch'essa è tale, sempre che contempla le relazioni di diritto al di sopra dell'atmosfera delle umane passioni; che quando scende da quest'altezza per arrivare fino alle persone, ed immischiarsi nelle cose particolari a quelle, essa a quel contatto si rende appassionata e partigiana. Ma tutto ciò che significa? Significa, che la legge non deve, come non può essere fatta per un determinato caso o individuo, ma dee provvenire da un principio generale ed essere applicabile a tutte le circostanze simili, ch'essa contempla; significa, che se un legislatore mette a calcolo i casi particolari, non può essere disinteressato. Sia dunque la legge generale, quale deve essere. Ma tutto ciò non toglie che vi possano essere, come spesso vi sono, dei casi particolari, i quali escono dalla linea di quelli contem-

---

versi dissimulata la strettezza nelle quali versa l'erario dello Stato allorchè assunse questo carico; essere assai complicato l'attuale sistema di amministrazione, e difficile l'accertare in modo esatto l'ammontare degl'impegni contratti negli esercizii chiusi ne' bilanci, ma ciò non pertanto sperar egli di potere tra pochi giorni, ed anche prima del 10 maggio presentare alla Camera un circostanziato prospetto dello stato delle finanze.

Dopo questa dichiarazione promessa dal Ministro, l'interpellante ritirò l'ordine del giorno.

§ 5.

Nella tornata del 26 aprile fu discussa la legge della tassa sulle successioni, stata respinta dal Senato con gravi modificazioni. La Camera uniformandosi all'avviso della Commissione, riprodusse il primitivo testo della legge nelle parti sostanziali, ammettendo soltanto i cangiamenti di locuzione introdotti dal Senato per migliorarne la redazione letterale. Il Senato avea tolta la esenzione dalla imposta a pro delle successioni in linea ascendentale e discendentale di un valore complessivo inferiore a duemila lire, e la Camera l'ha ripristinata.

plati dalla legge. Come regolarsi in sì fatta posizione? Come si costuma presso le nazioni, dove la legge è meglio rispettata, regolarsi in questi casi eccezionali? Si ricorre al legislatore, acciò vi provvegga. E se il legislatore, per piegare la giustizia alla specialità del caso, è obbligato di allontanarsi dalla regola generale da lui stabilita con una precedente legge, si dice forse che l'ordine legale sia da lui violato? No. Havvi un codice, nel quale una legge qualunque, comechè generale, non è spesso accompagnata da varie leggi di eccezione che la modificano relitivamente ai casi eventuali, che il legislatore ha saputo e potuto prevedere? No. Quando dunque si presenti un caso eventuale non preveduto dal legislatore, se questi vi applica una nuova legge che fa eccezione a quella generale, che fa egli? Supplisce al difetto del suo codice, ma non lo distrugge. Quale è il fondamento delle leggi? La giustizia: non havvi una sola legge che meriti questo nome, quando sia ingiusta. Perchè la legge dev'essere generale? Per evitare la passione e mantenere la giustizia. Se ha dunque luogo un caso, al quale la legge generale non potrebbe essere applicata, senza commettere una ingiustizia, dovrebbe la legge consumarla piuttostò che rinunziare alla sua generalità? Questo carattere, che le è necessario, affinchè essa adempisca un fine, meriterebbe essere conservato, quando più non conducesse a quel fine, ma ad un altro opposto? La legge, per conservarsi generale, dovrebbe cessare di essere una legge, e divenire l'altera e inflessibile espressione di una volontà bestiale?

Conchiudiamo, che la legge deve contenere una regola generale. Ma ogniqualvolta si presenta una circostanza, alla quale non potrebbe quella regola essere applicata, senza consumare una manifesta ingiustizia, se il legislatore emana una legge eccezionale, non viene a distruggere l'ordine legale, ma supplisce al suo difetto.

Il diritto di grazia dunque si appartiene a quel potere, che ha facoltà di volere nello Stato. Esso dev'essere esercitato in tutte quelle circostanze eccezionali, che il legislatore non ha saputo o potuto prevedere, e che si trovano in conflitto tale con la legge, che si ha fondata ragione ad esitare di buona fede. Esercitato in questi casi, esso non è una violazione della legge, ma un supplimento di essa.

Affinchè questa grande e nuova verità, che qui conseguiamo, entri a far parte dell'ordine pratico delle società, occorre che il principio di libertà sia in queste meglio inteso e sparso; occorre che i rappresentanti attuali del potere esecutivo, i quali o sono ancora assoluti, o in minima parte hanno dismesse le loro vecchie abitudini di assolutismo, si allontanino tanto dalla loro origine, che giungano infine ad obliarla. Allora il potere legislativo potrà investirsi di tutti i diritti che gli appartengono. Allora, per esercitare il diritto di far grazia, non si preferirà di ricorrere, come ora si costuma, ad una risoluzione personale, come quella che meglio appaga la vanità di chi regge, innanzi che alle fonti inesauribili dell'ordine legale, il quale ha unicamente facoltà di modificare sè stesso.

Il Senato avea soppresso l'eccezione alla regola della deduzione de' debiti sulla valutazione del patrimonio imponibile per la somma di rendite sul debito pubblico che potrebbero trovarsi nella massa ereditaria, e la Camera l'ha rinnovata. Il Senato avea stabilito per tutta l'estensione de' regii Stati l'applicazione immediata della legge, ed avea tolta la disposizione transitoria che ne sospendeva l'effetto per la Sardegna finchè non sarà applicata a quell'isola la legge del riordinamento delle imposte prediali, e l'abolizione delle decime; ma la Camera ha riprodotto la sospensione, tuttochè il Ministro avesse dichiarato di accedere anch'egli al voto del Senato. Con queste modificazioni fu il complesso della legge adottato da 92 voti contro 14 opponenti.

§ 6.

Nella tornata del 29 aprile la Camera con 106 voti contro 10 discrepanti adottò la legge, in virtù della quale è autorizzato il governo ad accettare la sottomissione del sig. Raffaele Rubattino direttore della società de' piroscafi mercantili in Genova pel servizio postale colla Sardegna, ed all'uopo è aperto sul bilancio della marina un credito di lire 120 mila per sopperire alla sovvenzione da corri-

§ 5.

Dell'amnistia.

Breve saremo sopra questo argomento, dopo l'esame che ne abbiamo fatto altrove (1).

Non si può dubitare che il diritto di amnistiare, sotto un governo assoluto, sia indisciplinato, come quello di proscrivere. Ma nei governi stessi, dove si professa il massimo rispetto per la legge, il succennato diritto non solo tende a dispensare dalla esecuzione delle leggi, ma a questa si oppone. Esso apre un'ampia via alla impunità dei delitti.

Si è voluto farlo derivare dal diritto di far grazia, e si è detto ch'esso sia una maniera di esercitare la clemenza del principe. Noi abbiamo combattuto questa opinione e dimostrata la differenza che passa tra l'uno e l'altro diritto.

Secondo il diritto romano, come nell'antecedente paragrafo si vide, l'indulgenza del principe abbracciava tre casi: 1. quando l'accusa non fosse stata ancora prodotta, ed allora cancellava il delitto; 2. quando il delitto era già stato prodotto; 3. quando la pena era già stata pronunziata, e in questi ultimi due casi estingueva l'accusa o la pena, senza cancellare il delitto.

Non è più lo stesso fra noi. La indulgenza, detta altrimenti grazia, viene sempre dopo la condanna, e dopo che il giudice avendo pronunziato, la legge è stata soddisfatta. Con questo mezzo non si cancella il delitto, ma si rimette la pena: chè invece il colpevole, che accetta la grazia, viene a confirmare il suo delitto, e la sua condanna, quando l'abbia ricevuta. Al contrario, ciò che noi chiamiamo amnistia non è altro che la indulgenza adoperata con colui, che non ha avuto accusa, nè ha subito condanna. La cessazione del processo o della pena è atto di grazia. L'amnistia è la cessazione di una persecuzione, giusta o ingiusta, che si soffre per un vero o supposto delitto, il quale non è stato dedotto nè giudicato. Quella offende l'ordine legale, dopo che ha avuto il suo corso, o pur l'offende con l'arrestarne il corso. Questa fa ostacolo all'ufficio del giudice, si pone in luogo della legge e impedisce che sia soddisfatta.

Per queste ragioni noi conchiudemmo che l'amnistia sia non solo differente dalla grazia, ma di molto a questa superiore, e dicemmo che in luogo di comprendere il diritto di amnistia in quello di grazia, meglio si debba questo comprendere nel primo, imperocchè il diritto di rimettere la pena è il meno, dopo che si possiede il più, cioè il diritto d'impedire il giudizio.

Se dunque la grazia conculca l'ordine legale, a doppia ragione viene questo conculcato dall'amnistia. Questa è un mezzo di favorire l'impunità dei delitti, assai più dolce di quella, attesochè risparmia al delinquente fino le ambascie del giudizio e i dolori di una porzione di pena sofferta.

Non parliamo dei casi troppo frequenti nei nostri tempi, in cui l'amnistia libera da una persecuzione ingiusta. In questo stato di cose, essa non è un diritto che si esercita, ma un fatto che si compie. Un abuso di forza ha proscritto: la stessa forza si ritira dalla sua violenza. Parliamo invece d'un'amnistia, che si possa applicare ai delitti effet-

(1) Capit. XI, § 9. Corollario pag. 429 e seguente.

---

spondersi alla suddetta società per l'ultimo semestre del corrente anno.

§ 7.

Il bilancio passivo dell'azienda generale delle gabelle, discusso in parte anche in una delle precedenti tornate, fu votato finalmente in quella del 30 aprile da una maggioranza di 94 suffragi favorevoli contro 13 discrepanti.

Fu quindi votata con 98 suffragi contro 5 la legge che facoltà il governo a fare nel corrente anno una leva ordinaria di marinari, non eccedente il numero di 200, da destinarsi in servizio permanente al corpo reale degli equipaggi ne' limiti della forza per esso stabiliti.

Si approvarono poscia successivamente e senza discussione gli articoli del progetto di legge sullo spoglio generale del conto attivo e passivo del 1847 per l'isola di Sardegna. La legge sottoposta a scrutinio segreto incontrò l'assenso di 107 voti contro il dissenso di altri sei.

Venne finalmente in discussione il progetto di legge sui conti amministrativi del 1847 per gli Stati di terraferma, e dopo breve discettazione in cui l'onorevole Despine diede alcuni ragguagli e spiega-

tivi. Le circostanze, nelle quali si può legittimamente applicarla, debbono essere quelle stesse, nelle quali si può legittimamente far uso della grazia. Ed anche nella esistenza di tali circostanze, noi opiniamo che l'amnistia, come la grazia, meriti di essere disciplinata. In qual modo? Eccolo: bisogna che una legge regoli, sia assolutamente, sia ristrettamente, il diritto di amnistiare.

§ 6.

Del perdono per causa di delazione.

Il perdono, che si promette ad un complice per la scoperta degli altri, è un altro motivo d'impunità.

Non possiamo su ciò far altro di meglio, che rapportare le parole stesse del nostro Filangieri. « Quando la santità delle leggi, egli dice, non fosse incompatibile con un rimedio che ha il più vile tradimento per mezzo; quando non fosse un indizio di debolezza e d'impotenza il vedere che la legge implora l'aiuto di chi l'offende; quando l'esperienza non ci avesse mostrato che in questi casi il più malvagio è ordinariamente quegli che scampa il rigore della pena; la sola ragione bastar dovrebbe per distogliere il legislatore dal ricorrere a questo rimedio, il quale non solo è inefficace a produrre l'effetto che si desidera, ma può divenire la causa dell'effetto opposto. La speranza o la sicurezza della impunità concessa alla delazione del complice, invece di distogliere, renderà piu ardito il malvagio avveduto ad intraprendere il delitto che ha bisogno del concorso di più uomini. Prima di sedurre i suoi compagni all'intrapresa del delitto, egli ha già concepito il pravo disegno d'immolarli alla sua sicurezza, quando vedesse prossima la scoperta dei rei. Ciascheduno dei suoi compagni, prima di aderire, formerà lo stesso disegno. La speranza dell'impunità allignerà egualmente in tutti quei perfidi cuori, e li renderà più arditi all'intrapresa. Ciascheduno vedrà nella delazione il suo sicuro asilo, e con questa lusinga, il terrore della pena sarà egualmente indebolito in ciascheduno dei complici dalla comune speranza della impunità; il delitto sarà incoraggiato dal mezzo stesso che la legge adopera per punirlo; ed il legislatore, deluso nelle sue speranze, vedrà con rimorso i funesti effetti di un rimedio che, ancorchè utile, dovrebbe essese abbandonato come contrario alla veneranda dignità delle leggi. »

§ 7.

Degli asili.

Abbiamo altrove spiegato, che gli asili furono nei barbari tempi un necessario mezzo di metter freno all'impeto della privata vendetta. Potrebbero conservarsi ora che da per tutto l'imperio civile è investito delle piene sue forze, e spesso anche troppe? Essi sono un ampissima via dischiusa alla impunità.

Dentro ai confini di un paese, dice Beccaria, non dev'esservi alcun luogo indipendente dalle leggi. La forza di esse seguir deve ogni cittadino, come l'ombra segue il suo corpo. L'impunità e l'asilo non differiscono che di più e meno; e come l'impressione della pena consiste più nella sicurezza d'incontrarla, che nella forza di essa, gli asili invitano

---

zioni al signor Avigdor che ne faceva richiesta, fu vinta la legge per isquittinio segreto con 107 che assentirono contro 4 dissenzienti.

Serie II.

—

ATTI DEL SENATO DEL REGNO.

§ 8.

Fu intrapresa nella tornata dei 15 aprile, e proseguita e compiuta in quella del 22 la discussione della legge riguardante la cassa degl'invalidi della marina militare e mercantile.

Il signor senatore Doria lodando la bravura, lo spirito di abnegazione e la costanza della marina mercantile Ligure-Sarda, la quale anche dalle nazioni straniere vien riguardata come la più intrepida del mondo, appoggiò con ogni suo potere il progetto, perchè mirava a provvedere alla sorte futura dei marinari.

Il senatore Colla per contrario l'avversò sulla considerazione che la gente di mare deve esser legata da interessi comuni; ma cotesta comunione tanto necessaria sarebbe distrutta dalla proposta

più ai delitti di quello che le pene non allontanano. Moltiplicare gli asili, gli è formare tante piccole sovranità; perchè dove non sono leggi che comandano, ivi possono formarsene delle nuove ed opposte alle comuni, e però uno spirito opposto a quello del corpo intero della società.

E Filangieri soggiunge, che la maestà del trono, la sede del re, il tempio, l'ara, l'imagine del nume non debbono respingere la giustizia che va a cercare la sua vittima; che molto lungi dall'essere vilipese, sono onorate dal trionfo della giustizia e delle leggi.

Una delle specie di asilo, che ora si conoscono presso le civili nazioni, dove tutti gli altri asili sono aboliti, è il rifugio in una terra diversa da quella, nella quale fu commesso il delitto.

La quistione, se esista il diritto fra le nazioni di farsi rendere reciprocamente i rei, non può essere sciolta, se non premettiamo lo scioglimento di un'altra quistione, alla quale la prima è subordinata.

L'omicida, per esempio, dev'essere punito nel luogo dove ha consumato il delitto, o può esserlo in qualunque luogo straniero, dove si rifugia? Non occorre spender molte parole per dimostrare che il delitto essendo la violazione di un diritto, è una offesa fatta a quella società, che aveva il dovere di garantire il diritto violato, e che vede con quell'atto nefando minacciata la propria esistenza in uno di quei fini che le sono subordinati. Il delitto dunque è locale. Esso offende unicamente la società, dove è stato consumato. Ogni altra società non avea dovere di garantire quel diritto violato, nè da quella violazione vede minacciata la propria esistenza. Uno scellerato, che ha rotti i patti di una società di cui era membro, può essere temuto presso un'altra società, dove si è ricoverato, e quindi può essere da questa espulso, ma non punito con le formalità delle leggi, vindici dei diritti, non della malizia intrinseca delle azioni. Noi riteniamo dunque che il luogo della pena sia il luogo del delitto.

Molti hanno opinato diversamente da noi, ed ammettendo che chi offende l'umanità, merita d'avere tutta l'umanità inimica, e l'esecrazione universale, hanno sostenuto che un delitto, per esempio, commesso in Italia possa essere punito nella Svizzera. Eglino si sono ingannati. Il delitto, lo ripetiamo, è la violazione di un diritto fatta da un individuo nel seno della società di cui è membro, o in cui si ritrova. È indifferente ch'egli sia cittadino, o straniero: la società che vede da chicchessia infranti i diritti che ha obbligo di garantire, si arma e con giustizia punisce. Ma il detto individuo, delinquente presso questa società, non l'è presso un'altra, dove ninn diritto ha infranto, e la quale può in conseguenza temerlo e scacciarlo, ma non punirlo. Colui che offende l'umanità, è un empio al cospetto di tutta l'umanità; ma non è reo, e quindi degno di pena, se non al cospetto di quella colleganza sociale della quale ha col suo attentato minacciata la felice conservazione, violando un diritto a questo fine subordinato. La vita di una società non è quella identica di un'altra. Ciascuna di esse compone una famiglia. Il figlio che disubbidisce al proprio padre, secondo le leggi civili di tutte le nazioni, può nei modi permessi dalla legge essere punito dal padre proprio; ma ninn capo di alcuna altra famiglia può surrogare l'autorità paterna di costui. Lo stesso avviene nelle grandi famiglie di nazione. I diritti della

---

legge, che scinderebbe la marina mercantile dalla militare. « Dividere, egli disse, non è unire . . . Le due marine, militare e mercantile debbono essere costantemente vincolate da medesimezza d'interessi, e il dividerle è atto improvvido, gravido di assai inconvenienti. »

Dello stesso avviso fu il senatore Vesme, osservando non sembrargli molto opportuna questa legge, ora specialmente che si vanno imponendo nuove gravezze, ed i crediti dello Stato invece di accrescersi diminuiscono.

Il signor senatore Stara sostenne la legge, notando che l'armonia degl'interessi trae origine dalle istituzioni e leggi marittime, la quale armonia non potrà cessare per la separazione progettata dal ministero, che anzi per tale separazione si restringerà sempre più quell'accordo d'interessi che tende a fare delle due marine una sola famiglia, essendosi riconosciuto che per l'addietro quest'associazione appunto fu una sorgente di dissapori e scissure. Dissentì però dal ministero circa il modo di ripartizione dei capitali, e propose attribuirsi metà alle finanze, e l'altra metà alla nuova cassa; ma questo avviso non ebbe seguito nella Camera.

Dopo alcune spiegazioni date dal signor Ministro di agricoltura e commercio, furono dal Senato adot-

umanità sono generali, ossia appartengono a tutta l'umana specie; non pertanto la natura ha compartita questa immensa massa di diritti, alcuni facendoli relativi all'individuo, altri alla famiglia, ed altri alla nazione, e procurando che la garantia dei primi fosse individuale, quella dei secondi famigliare, e quella degli ultimi nazionale. Se i diritti di umanità sono generali e comuni, ciò dunque significa che tutti gli esseri umani vi partecipano, e non già che li godano in comune, e che tutti ne sieno custodi e vindici.

Conchiudiamo, che ciascuna società ha un corpo di magistrati incaricati di giudicare e punire coloro, i quali violano i diritti che la legano, e di cui quelli sono vindici; ma se i violatori di questi diritti passano nel seno di un'altra società, possono da questa essere esecrati, ma non perciò giudicati e puniti dai suoi Magistrati, i quali non sono custodi e vindici della sensibilità degli uomini.

Ciò premesso, è agevole accorgersi che la consegna reciproca dei rei fra le nazioni non sia di diritto naturale. La natura stringe tra l'individuo e la società di cui questi è membro, una catena di scambievoli diritti e doveri. Se l'individuo, che ha violato i patti sociali, non può far resistenza al diritto che ha la società per la difesa propria di punirlo, per eguale ragione non può opporsi alla giustizia pubblica, quando essa ricerca un malfattore, che si è ricoverato nella casa di lui. Opporsi all'azione della giustizia, egli è, sia che si faccia per sè o per altrui, opporsi al diritto che ha la società di provvedere alla propria tutela; è insomma un delitto. Ma tra una società ed un'altra società non havvi una sola ed identica catena di doveri e di diritti. Ciascuna ha una vita propria, un dovere proprio di conservarsi, un diritto proprio di soddisfare alle esigenze del dovere. Se il diritto di vita è dunque individuale in ciascuna nazione, individuale è il dovere di provvedere alla propria conservazione. Quella società che non sa o non può da sè provvedervi, non ha diritto di rivolgersi ad un'altra società e di esigere da questa che sopperisca alle proprie esigenze, nè questa ha il dovere di farlo. Un uomo, che non sa o non può guarirsi da una malattia, non ha un diritto naturale a costringere un altro uomo che faccia verso di lui quello che egli non sa e non può fare; l'uno può e deve soccorrere l'altro per sentimento d'umanità, che pure ha i suoi doveri, ma non per stretto e rigoroso obbligo di natura. Così una nazione con un'altra può per sentimento di socialità pattuire la consegna scambievole dei rei. Quando ciò succede, tutto avviene per atto di convenzione volontaria; ma in difetto di questa, l'una nazione non ha stretto o rigoroso diritto di esigere, nè l'altra ha stretto e rigoroso dovere naturale di eseguire la consegna dei rei.

Capitolo XXII.

Importanza del criminale processo.

È necessario prescrivere al cittadino ciò che deve fare, e ciò che deve omettere: ecco l'oggetto delle leggi civili e politiche. Ma ciò non basta. L'interesse personale del cittadino può essere contrario alle prescrizioni delle dette leggi: egli può violarle. È dunque necessario incutergli uno spavento che lo arresti, e mostrargli il pericolo al quale si espor-

---

tati successivamente tutti i dodici articoli della legge, e l'intero complesso della medesima tra 50 votanti ne ottenne 41 favorevoli, e con questa maggioranza fu vinto.

§ 9.

Cinque leggi furono votate dal Senato nella seduta del 24 aprile, ed un'altra fu discussa per metà e poscia adottata nella seguente tornata del 25.

a). La prima concerne l'annua festa nazionale per lo Statuto, proposta con avviso favorevole dal senatore di Bagnolo, ed approvata dal Senato con 49 voti contro 2 soli opponenti.

b). La seconda, proposta dall'onorevole senatore Mosca, autorizza la cessione di alcuni capitali a favore del Comune di Albertville per la costruzione di un ponte sull'Isére, ed anch'essa ebbe due soli voti contrari alla maggioranza di 48 favorevoli.

c). La stessa opposizione di 2 voti contro 50 incontrò la legge che approvò l'esercizio provvisorio del bilancio del corrente esercizio 1851 sino a tutto il venturo mese di luglio.

d). Con ugnale maggioranza di 50 suffragi contro 2 opponenti fu vinta la legge che stabilisce una banca di sconto in Savoia.

e). Nè dissimile fu il risultato della votazione dei

rebbe, se ai pravi suoi disegni si abbandonasse: ecco l'oggetto delle leggi penali: quelle provveggono alla conservazione dei cittadini; queste alla loro tranquillità.

Nè pur ciò basta. La tranquillità del cittadino non nasce per effetto soltanto delle pene minacciate ai delitti. Ove non si tolga ogni speranza d'impunità, il timore della pena non arresterà colui che intende violare la legge. Ove non si distrugga l'efficacia delle calunnie di un avveduto impostore, la pena sarà spaventevole ancora per l'uomo onesto il quale religiosamente osserva la legge. Ove insomma il terrore del malvagio non sia combinato con la sicurezza dell'innocente, in mezzo allo spettacolo dei supplizi non si proverà altro sentimento che la diffidenza; e ignorandosi se colui che s'immola, sia innocente o colpevole, la pena, in luogo di orrore non inspirerà altro che pietà. Il rigore della legge sarà fatto più per togliere, che per dare una placida tranquillità ai timidi ed agli onesti.

La criminale procedura provvede a quest'ultimo bisogno delle società.

L'uomo non vuole solo conservarsi, ma vuole conservarsi tranquillo. Per essere tranquillo, ha uopo che le istituzioni sociali garantiscano i suoi diritti naturali, uno dei quali è la libertà personale. Quest'ultimo diritto è sicuro, semprechè il cittadino può a sua voglia usare le proprie facoltà, come e quanto non a sè nè ad altrui venga a nuocere; in conseguenza, se egli può soffrire violenza nella persona senza legittimo motivo, cioe senza colpa, la sua libertà personale è in pericolo. Non può interamente impedirsi che cotal libertà non si offenda talora col delitto; ma chi dice, che dove sono delitti, non vi sia libertà? Ella si perde soltanto allora che la legge lascia i diritti del cittadino esposti alla violenza, allora che permette si possa impunemente offenderlo, allora che con certa e stabile pena non arresta o punisce l'offensore. Il diritto, non garantito, non è potenza efficace a produrre di fatto utilità; nello stato selvaggio la garantia si trova nella privata forza, e nella pubblica si ritrova in mezzo alla città. Ma se la legge stessa fornisce ad un cittadino o ad una classe il mezzo di opprimere gli altri col braccio della pubblica forza, che tutti deve ugualmente difendere, sia omettendo, sia commettendo, la libertà civile è spenta. Nè questa perisce solo col fatto, ma bensi con la potenza di poter fare. La esterna forza impedisce soltanto l'esercizio della libertà; ma il timore attacca la libertà nella sua sorgente, imperocchè l'opinione sola di poter essere impunemente oppresso, spoglia il cittadino della libera facoltà di valersi dei suoi diritti.

Nè col fatto, nè con la opinione la libertà civile è dunque favorita là dove l'impunità trionfa; dove l'innocente può essere oppresso; dove per indagare e punire i delitti sciolgonsi soverchiamente le mani al giudice, ond'ei per cieco zelo o per malvagità può molto osare contro i diritti del cittadino; dove, al contrario, inutili e soverchi legami frenano il giusto e illuminato zelo del giudice.

Tutto ciò non può conseguirsi, se non ordinando bene la forma e prescrivendo le solennità di quelle giudiziarie azioni e di quel metodo, col quale il giudice devesi condurre nella ricerca del delitto e del reo, e quindi nella condanna di lui. Quando si vogliano gelosamente custodire gl'inviolabili diritti dell'uomo, è indispensabile che niuno possa

---

sei articoli del progetto che statuisce il limite massimo delle imposte provinciali e divisionali in Sardegna, essendo stata la legge adottata con 50 voti contro un solo sfavorevole.

f). Si aprì poscia la discussione del progetto di legge intorno al riordinamento dei Monti di soccorso in Sardegna. — Il senatore Stara disse che ei trovava conveniente ed opportuno questo progetto ispirato al Governo dal desiderio di migliorare questo ramo importante di amministrazione. Le mutate condizioni dei tempi richiedevano questi nuovi ordinamenti. Componevansi gli antichi di tre elementi; del governativo, del feudale e del clericale. Le presenti istituzioni del paese esigevano che tali elementi fossero, o modificati, o soppressi. Il primo ritiene quanto gli è riconosciuto necessario; il secondo doveva scomparire, e scomparve; il terzo è limitato a quella sola parte che gli appartiene, cioè non è nè vietato nè tolto. A tutto ciò si aggiunga che mercè il progetto in disame, l'amministrazione riesce più spedita, più celere, e meno costosa, e la contabilità sarà altresì meglio regolata e tutelata.

Venutosi quindi alla discussione dei singoli articoli del progetto, e rigettata un'aggiunta all'articolo 2° proposta dall'onorevole senatore Vesme, l'in-

essere privato del minimo suo diritto, se non per colpa provata con legittimo processo. Non basta che il giudice sia convinto; bensì occorre determinare la quantità e la qualità delle prove, l'ordine e il metodo di acquistarle, e stabilire le forme del giudizio, i confini del procedimento, il sistema delle difese e quello di profferire i decreti.

Taluni opinano, che basta scegliere ottimi giudici, e che ciò fatto, le forme arbitrarie di giustizia sono le più convenevoli, perchè le più pronte. Egli è vero che le formalità prolungano i giudizi; ma esse sono i baluardi della libertà civile. Esse, come dice Blakston, sono quel prezzo che ogni libera nazione paga per la sua libertà. Per custodire il più prezioso dei diritti naturali, è necessario frenare l'illimitato arbitrio dei giudici. Rare volte la virtù ritiene l'uomo dal fare abuso del gran potere, di cui è investito. Quindi il sommo Macchiavelli scrisse, che ogni savio legislatore debbe nella sua città porre tali ordini che tolgasi agli uomini la facoltà di mal oprare, riducendoli nello stato di poter nuocere il meno che sia possibile, e che impongasi loro la necessità di ben oprare. Ogni gran potere, che non sia quello della legge, è nemico della libertà, sia col fatto, sia con la opinione che si ha, con aggravio dello spirito ed inceppamento della volontà, dell'altrui facoltà di nuocere.

Dall'altro canto si rifletta, che lo stesso processo, garante della libertà, può metterla in pericolo. Le molte e inutili formalità, delle quali è difficile che qualcuna non sia tralasciata, somministrano un facile scampo all'accorto reo, e quindi favoriscono l'impunità dei delitti. Esse prolungano i giudizi, e differendo la pena, ne frustrano l'oggetto.

Dalle quali considerazioni si ricava che quel metodo bisogna ritrovare, il quale nello stabilimento di un regolare processo eviti i due viziosi estremi. Ed è questa la parte della penale legislazione più difficile a ripararsi. Salutari riforme si sono in essa introdotte presso le più civili nazioni. Nuovi metodi sono stati sostituiti agli antichi. Ma le mire dei legislatori si sono arrestate sopra alcune ruote della macchina, manifestamente viziose, senza estendersi sopra l'insieme di essa. Per valutare i salutari espedienti adottati, scoprirne qualchedun altro che si possa allo stato presente delle cose accomodare, giudicare degli abusi e dei vizi che tuttavia si conservano, indagare nelle leggi più guaste i germi delle buone; insomma per dar sentenza di tutto quello che si fa, e per vedere nel tempo stesso quello che si dovrebbe fare, è assolutamente necessario esaminare antecedentemente quello che si è fatto. Noi dunque descriveremo un quadro della penale procedura di tutti i popoli e di tutti i tempi. Breve sarà questo quadro, imperocchè non trattiamo noi la scienza delle leggi; bensì i principii ci limitiamo ad esporre, i quali debbonsi avere presenti nel regolare la legislazione dei popoli. Nella storia, che faremo del processo, saremo dunque paghi di rilevare le modificazioni che ebbe nei vari tempi e luoghi, acciò forniti della sperienza del passato, potessimo in seguito definire i giusti principii che diriger debbono la criminale procedura.

---

sieme della legge fu approvato da 51 voti, discrepandone soltanto 4.

§ 10.

Nella stessa tornata del 25 aprile, ed in due altre successive dei 26 e 28 il Senato discusse il progetto di legge concernente la riammessione degli studenti agli esami universitarii. Il signor Ministro dell'istruzione pubblica sostenendolo disse: che prima della promulgazione dello Statuto, uno studente che fosse stato rimandato la seconda volta nello stesso esame dalla regia università, non poteva essere più riammesso ad un terzo esame, e doveva perciò rinunciare alla carriera degli studi, alla quale si era dedicato. Ora, mercè il presente ordine di cose, non potendo farsi alcuna eccezione alle leggi, il ministero presentò un progetto di legge in virtù della quale potessero gli studenti essere riammessi indefinitamente agli esami. Il progetto fu approvato dall'assemblea dei deputati, ma la Commissione del Senato vi fece notabili modificazioni. Il Ministro nel respingerle riguardò sotto duplice aspetto la quistione; da quello del diritto, e dal lato della convenienza. In quanto al diritto, egli è certo che non si reca nocumento ad alcuno se un

Capitolo XXIII.

Storia del processo penale.

Sia qualunque il ramo delle sociali istituzioni, che si vuole regolare, non appena si tralascia di consultare l'esperienza, ad altro non si perviene, che a sistemi fondati in fantastiche regioni. La storia degli errori o della savia condotta altrui feconda il ragionamento, e gli serve di scorta nel rintracciare il meglio ed il vero per l'avvenire.

Tutte le nazioni percorsero i varii gradi, che dall'estrema barbarie conducono alla massima civiltà: il processo fece il medesimo corso.

Le barbare nazioni non conobbero affatto processo. La ragione non era in esse sviluppata; ignote erano le verità, che sono un prodotto dei calcoli di quella. Idee semplici avevano; la giustizia doveva esservi conforme; per cui doveva essere pronta. Attendevano alla sola realità del fatto, e alle naturali prove. Prive di esatta idea di libertà civile, non sentivano quanto a questa nuocesse un dispotico giudizio. Anarchico governo aveano; con la spada la salvatica loro indipendenza sostenevano. Era dunque conseguente che con la spada, o con l'arbitrio dei duci nella guerra e capi e sacerdoti nella pace, senza formalità, senza ordine prescritto, uditi su due piedi i testimoni, le loro cause si decidessero.

Siccome per gradi la società si coltiva, la ragione si sviluppa, l'idea di libertà civile si concepisce, un moderato governo si fonda, così per gradi si avverte la necessità di regolare il processo, di dettarne le forme, di frenare l'arbitrio dei giudici, di assicurare la tranquillità dell'innocente, di chiudere ogni varco alla impunità del reo. Il savio processo è un prodotto della coltura delle nazioni.

Ma per legge di natura, tutto ciò, ch'è pervenuto alla competente sua altezza, a declinare incomincia. La ragione sviluppata si assottiglia e diviene sofistica. La raffinata squisitezza di sentimento degenera in debolezza; ogni maschia virtù si perde. Con la virtù cade lo zelo pel bene pubblico, e l'interesse personale prevale. Allora le formalità del processo si moltiplicano; le cresciute solennità danno luogo alla cavillosa eloquenza dei difensori e al pernicioso arbitrio dei giudici; niun piccolo e povero cittadino vede la sua innocenza al coperto; niun grande e potente reo è malsicuro della sua impunità. Allora con l'ozio, i vizi e la viltà dei popoli, il dispotico governo si produce; le leggi si obliano; il volere di un solo o di pochi è norma dei giudizi; la libertà civile si spegne; più non si conosce il processo. I giudizi, per quel necessario e fatale rivolgimento delle nazioni nel loro politico corso, ritornano sotto il dispotismo ad essere quali erano nell'epoca della primitiva barbarie.

Vediamo ora se questo fu il cammino, che il processo percorse tra i Romani. Nei primi tempi della romana repubblica, la forza e le armi decisero di ogni controversia; le antiche formole del tempo della violenza, il contrasto eseguito col bastone, l'asta con cui i litiganti terminavano i loro sanguinosi piati, lo dimostrano. Alquanto dirozzato quel popolo, si elevò un corpo morale, a cui fu assegnata, comechè ancora senza processo nè formalità, la facoltà di giudicare: il re alla testa del suo senato, quindi i consoli che rimpiazzarono i re, in

---

giovane, invece di studiare due o tre anni, ne studi cinque o sei; alla società importa avere uomini istruiti, e poco dee curarsi della durata del tempo in che si è ottenuta l'istruzione. — Rispetto alla convenienza, le difficoltà opposte furono: che non essendo riusciti i due primi sperimenti, non è sperabile che riusciranno meglio i successivi; che una ulteriore indulgenza apporterebbe dispendio inutile alle famiglie, favorirebbe l'inerzia dei giovani studenti, comprometterebbe infine il decoro e l'autorità degli esami. Ma quest'ultima ragione addotta dagli oppositori è quella che meno sussiste, giacchè per la ripetizione delle prove l'autorità degli esami lungi di scemare si conferma e fortifica. Difatti, al secondo sperimento gli esaminatori, posti nel duro bivio, o di accogliere l'esaminato, o di condannarlo a perpetua incapacità, si appigliano facilmente al primo partito, ed approvano anche i poco abili. Per contrario, quando loro è conceduta facoltà di sottoporre lo studente al terzo, al quarto esame, e così ad altri ancora indefinitamente, allora gli esaminatori emettono un giudizio franco e schietto, ed adempiono scrupolosamente al loro dovere. Così invece di scapitare, si accresce la dignità ed importanza degli esami. — Nè il Governo dev'essere sollecito del dispendio delle famiglie più di quanto

ultimo il popolo nei comizi. Ma non appena la repubblica andò acquistando un più regolare organismo, la facoltà di giudicare passò nei pretori, annualmente dal popolo eletti. Allora la legge stabilì l'ordine dei giudizi, e le forme, e la qualità e quantità delle pruove, quando essi per altro fossero pubblici, ossia quando in essi si conoscesse dei delitti che direttamente offendevano lo Stato; la forma dei privati giudizi, nei quali della lesione dei privati diritti si conosceva, rimase tuttavia instabile e incerta.

Ecco quale fu il processo adoperato nei pubblici giudizi. Si cominciava dal dichiarare l'attacco, citandosi il reo. Dopo di che, innanzi al pretore si proponeva l'accusa con un formale libello. Questo conteneva due parti; la dichiarazione del delitto e della legge, in virtù della quale si accusava; l'obbligazione dell'accusatore, garantita da mallevadori, di perseverare nell'accusa sino alla finale sentenza, e di subire la pena minacciata all'accusato, qualora la sua calunnia si provasse. Il pretore esaminava, se l'accusatore avesse il diritto di accusare, se il reo potesse essere accusato; nell'affermativa, si riceveva il libello, che trascritto sopra una tavola, si esponeva al pubblico. Ciò fatto, citavasi il reo, se assente, per tre volte, affiggendosi l'editto nel foro in tre giorni di mercato. Ma se presente, o se per la prima citazione fattagli dall'accusatore, o per questa seconda per editto si presentasse, il pretore procedeva alla scelta dei giudici, tirandone a sorte, nel numero prescritto dalla legge, i nomi dall'urna, dove si conservavano quelli dei cinquemila giudici che in ogni anno venivano eletti. L'accusatore e il reo potevano ricusarne per sospetti quanti loro piaceva, finchè potesse rimanere il numero voluto dalla legge. Di questo modo giudicavano coloro, nella scelta dei quali i litiganti erano di accordo; eglino potevano anche eleggerli di comune consenso, senza dipendere dalla sorte. Eletti i giudici, l'accusatore proponeva l'accusa; il giudice della quistione interrogava il reo se avesse violata la tale o tale altra legge; confessando, il reo si avea per convinto, e il giudizio era terminato; negando, o proponendo eccezioni, si apriva il giudizio, incominciava la pugna legale. L'accusato prendeva la veste dei rei, si provvedeva di difensori. Davasi a lui e all'accusatore un termine per ammanire le prove, il quale era di giorni trenta, e poteva essere ristretto o allargato secondo le circostanze; scorso il quale, l'accusatore e l'accusato presentavansi nel giudizio, dietro la citazione fatta dal banditore.

Nell'intervallo del termine suddetto, l'accusatore cercava le prove, i documenti, i testimoni; insomma istruiva il processo. Era l'accusa un pubblico atto; l'accusatore riguardavasi come un magistrato della patria. Per cui spesso tra molti era conteso il diritto di accusare, e con preliminare giudizio questa contesa si decideva. Poteva per altro l'accusato apporre un ispettore all'accusatore, acciò ogni frode e corruzione si evitassero nella inquisizione.

Nel giorno destinato al giudizio, se il convenuto rendevasi contumace, annotavansi i suoi beni e dopo l'anno erano confiscati; se l'accusatore, era punito per calunnia. Quando entrambi comparivano, l'accusatore, assistito dai suoi avvocati, ripeteva e convalidava la sua accusa; l'accusato si difendeva. La prima parte dell'accusa e della difesa era l'altercazione; ciascuno rassegnava le sue prove, produceva i suoi documenti e testimoni, discuteva i do-

---

esse stesse lo siano. Spetta ad esse giudicare delle proprie opere e consigli, e se fino a tal segno spinger si volesse la tutela del Governo, questa diverrebbe importuna e vessatoria. Finalmente, comunque da un lato possa talvolta avvenire che la facilità di nuovi esami incoraggisca l'inerzia, d'altra banda è pur vero che questi casi saranno rari, perchè il dispendio ed il pudore di riassumere da capo gli studi già percorsi sono correttivi e freni più che sufficienti. A tutto ciò aggiunse il Ministro, che per le mutate condizioni della vita civile del paese non potendo più emanarsi rescritti reali a favore dei giovani che avessero fatto cattiva pruova nei due primi sperimenti, la condizione degli studenti sarebbe per l'avvenire grandemente aggravata.

Il senatore Plana opinò restringersi la riammessione ad un terzo esame, nel solo caso però che ai due primi non siano mancati che uno o due punti di approvazione.

Questa limitazione parve al senatore Maestri non doversi ammettere. Egli dichiarò dover essere libero ad ogni cittadino il partecipare all'istruzione: il diritto di prendere libera parte nel tesoro delle scienze non è meno prezioso della libertà di stampa e d'industria.

Il senatore Stara inclinò al sistema ministeriale

cumenti e confutava i testimoni della parte avversa. La seconda parte era l'orazione continua; compiuta la quale, profferivasi la sentenza, con la quale l'accusato era assolto o condannato, ovvero i giudici manifestavano la loro incertezza col *non liquet*, e allora si prolungava il giudizio, e il pretore stabiliva a suo arbitrio un termine per l'ulteriore discussione della causa.

Questo fu il processo romano nei più bei tempi della repubblica. I soli Inglesi, fra tutte le attuali nazioni, ne hanno conservato la maggior parte delle forme. Per cui, prima di procceder oltre, arrestiamoci a descrivere il processo inglese.

In Inghilterra l'accusa si dà al giudice della pace, il quale, dopo averla esaminata ed aver udito le prime discolpe dell'accusato, se questi trova innocente, tosto lo assolve; se presunzioni trova della di lui reità, lo imprigiona, quando per altro il delitto porti a pena capitale; in altro caso, lo rilascia in libertà con mallevaria. Ciò fatto, si dà ai regi ministri l'elenco dei giurati, eletti tra i più probi dei nobili della contrada, acciò dodici ne scelgano; questi sono i grandi giurati. Un ufficiale della Corte adempie le parti di accusatore. I giurati esaminano l'accusa, valutano le prove; e quella e queste trovando insussistenti, disciolgono il prigioniero. Se poi sussistenti le trovano, ordinano che al prigioniero si dia comunicazione del libello accusatorio e dei testimoni. Indi lo chiamano alla loro presenza, e lo interrogano sul delitto. Quando quegli confessi, lo invitano a ritrattare la propria confessione; quando neghi, comincia il giudizio, e lo rimettono ai piccoli giurati. Questi sono scelti nella contea, dove fu commesso il delitto; debbono essere dodici, e possedere una determinata rendita. Lo Sceriffo, capo della contea, ne presenta quarantotto all'accusato, il quale può rifiutarli, se non sono suoi pari, se per delitto capitale subirono condanna, se non posseggono la rendita dalla legge stabilita, se da inimicizia sono animati. Può quegli rifiutarli tutti in massa, se prova che lo Sceriffo non sia indifferente, perchè congiunto o stretto amico del querelante. Quando per le ricuse manca il giusto numero, lo Sceriffo ha l'obbligo di proporre altri giurati. Fattasi la scelta, i piccoli giurati prestano il giuramento. L'uffiziale del re mette in veduta le pruove del delitto; il difensore dell'accusato spiega quelle dell'innocenza. Se dodici dei piccoli giurati dichiarano la reità, i regi ministri pronunziano la sentenza e la fanno eseguire. Onde si vede, che costoro perseguono i delitti, infliggono la pena, e la mettono ad effetto; ma la cognizione dell'accusa e la valutazione delle prove si appartengono ai piccoli giurati. I testimoni si presentano egualmente dai regi ministri e dall'accusato. Questo è il regolare e ordinario processo inglese, comechè altri se ne conoscano con alcune piccole differenze per alcune particolari circostanze.

Ripigliando il filo interrotto della nostra storia, diciamo che, caduta la repubblica e venuta Roma in mano degl'imperatori, si mutò il sistema e la forma dei giudizi. La cognizione dei delitti fu commessa al Prefetto della Città ed a quello del Pretorio, e nelle provincie ai Proconsoli, i quali erano irrecusabili, e da sè soli, valendosi soltanto del consiglio dei giurisperiti, esercitavano i giudizi. L'inquisizione cominciò ad aver luogo. Fin nei più felici tempi della repubblica eransi veduti esempi d'in-

---

come più conducente allo scopo cui mirava il legislatore. Osservava egli giudiziosamente, che quanto più le leggi sono severe ed inesorabili, tanto più si rendono praticamente difficili; il sistema attualmente in osservanza, siccome più rigoroso, farà si che i professori comprendendo che dal loro voto dipende il futuro destino dell'esaminando, useranno sempre un'indulgenza condannevole. Si abbracci dunque un sistema più mite, più clemente, e questo pericolo si eviterà.

Per altre ragioni non meno solide e giudiziose il senatore Pinelli si dichiarò parimenti pel progetto ministeriale. Il sistema contrario, egli disse, ha alcun che di arbitrario. Perchè si vieterà la riammissione? Chi può dire dove sono stabiliti i limiti dell'ingegno umano? Chi può dire dove possono giungere i suoi sforzi? La società può imporre cautele all'esercizio di ogni dritto, ma non può fare che queste cautele siano tali da inceppare affatto cotesto dritto.

Dello stesso avviso fu il senatore Iacquemoud — 1. Perchè gli parevano leggiere le modificazioni apportate dalla Commissione al progetto del Ministro. 2. Perchè questo progetto ottenne già l'approvazione dalla Camera elettiva.

Al contrario il senatore di Bagnolo lo combattè

quisitorio procedimento; ma nei soli delitti di Stato, imperocchè il pericolo che minacciavalo, non permetteva che si adoperasse un procedimento aperto. Cicerone procedè inquisitoriamente nel processo contro Catilina, e poi, rimproverato di questo da Cesare, fu esiliato dalla patria. Ma sotto i più crudeli imperatori, come crebbe il sospetto delle congiure, così nuovo vigore prese il sistema della inquisizione; sistema, che in seguito fu dal diritto canonico mostruosamente ampliato e promosso.

Nè per la sola diffidenza degl' imperatori ebbe origine l'inquisitorio processo; bensì per la perdita dell'amore al bene pubblico, succeduta a quella della libertà. Nella libera repubblica lo zelo del bene comune animava all'accusa; il governo non promoveva i calunniatori, perchè il popolo non avea d'uopo di costoro per disfarsi dei sospetti cittadini. Ma sotto gl'imperatori, succeduto al pubblico zelo l'impegno di piacere chi di tutto disponeva, la secreta denunzia, diretta a ruinare gli amatori dell'antico Stato, divenne il primo strumento della tirannide. L'aperta violenza non essendo sempre coronata da successo, la pubblica accusa andò in disuso. Quindi, acciò non rimanessero impuniti i delitti con la schiavitù accresciuti, fu mestieri incaricare della loro ricerca un corpo di magistrati. Da tale origine sorsero i pubblici inquisitori, i quali prendevano segrete informazioni, dopo le quali, arrestavano i rei e gl'interrogavano sui commessi delitti. Quindi li rimettevano ai presidi della provincia, ed eglino stessi si recavano alla di loro presenza per far da accusatori. I presidi sentivano di nuovo i testimoni, i rei, e sentenziavano.

In seguito furono ai pubblici inquisitori aggiunti gli avvocati del fisco, i quali, mentre aveano per principale oggetto d'impinguare l'erario con le multe e le confische dei beni, annesse a tutte le capitali pene, nel tempo stesso accusavano i pubblici delitti.

Queste furono le alterazioni fatte dagl'imperatori nei giudizi. Nel rimanente prosieguo della procedura, tutto fu trattato nella maniera stessa che nei tempi della repubblica. Nè in questi deplorabili tempi vidsíi introdotto il costume, fatale all'innocenza e alla verità, d'interrogare i testimoni nell'assenza dell'accusato. Soltanto fu ristretta negli accusati la facoltà d'interrogare i testimoni; restrizione che dovea necessariamente accompagnare i giudizi agitati, non già nel foro e al cospetto di un popolo libero, ma nelle imponenti mura di privati tribunali e al cospetto di giudici irrecusabili, che rappresentavano la persona del sovrano.

Caduto il romano impero, inondate le provincie dal boreale torrente di tante barbare nazioni, divenute ampii deserti le più belle regioni, andati in oblìo i lumi, le scienze, le arti, le leggi, i giudizi degli antichi Romani, sorto il sistema feudale dal seno dei militari governi, ricoperta la terra da una fitta tenebria d'ignoranza, il processo s'ignorò, le leggi tacquero, la spada decise tutte le controversie. Il duello, il giuramento, l'acqua bollente, il ferro rovente, gli altri divini esperimenti furono le sole prove che si conobbero in quell' infausti tempi. Un uomo fiero, tinto del sangue del suo nemico, convinse intorno alla reità dell'estinto, altrettanto che in tempi migliori avea fatto l'eloquenza degli oratori.

Nondimeno un'ombra rimase dell'antico processo, imperocchè si continuò a dare luogo alla prova te-

---

sostenendo che ove il progetto si ammettesse, ne avverrebbe gravissimo danno alla società, e di continuo si vedrebbero sorgere non altro che mediocrità. È impossibile il supporre, egli soggiunse, che un giovane rimandato due volte non sia inetto alle scienze. Il peggior male che fare si possa da un corpo insegnante è quello di creare un' ignoranza letteraria.

Più vigorosamente il senatore Maestri respinse il progetto come quello che, a suo modo di vedere, produrrebbe malefici effetti. La riammissione indefinita sarebbe dannosa allo studente, alla famiglia, alla società. Lo studente, incapace di giudicare sè stesso, s'impegnerebbe in una carriera per la quale non è adatto; la famiglia incapace ugualmente a giudicare del valore dei figliuoli, rimpinguerebbe la società di uomini indotti, di mezzano ingegno, d'insidiatori quasi perpetui; ne verrebbe detrimento alla dignità degli esami, e si favorirebbe la pigrizia della gioventù studiosa.

Il senatore Defornari per conciliare le opinioni discrepanti propose che nell'articolo 2 dell'Ufficio centrale dove si legge: che lo studente rimandato per la *terza* volta non potrà più essere riammesso *ad un'altra prova*, si sostituisca a queste ultime parole la seguente locuzione: *ad ulteriore esperimento*

stimoniale. Il che dimostra che la memoria delle romane leggi non fu mai spenta all'intutto, specialmente per opera degli ecclesiastici che più tenacemente mantennero le antiche usanze, e soprattutto presso quelle genti, alle quali i barbari permisero di vivere col diritto romano, come i Longobardi e i Franchi costumarono di fare. Non parliamo dei Goti, che nulla mutarono al sistema romano. Ma tutti gli altri barbari, siccome si stabilirono nelle loro conquiste, e più regolare forma diedero alle loro società, così cominciarono a restringere l'uso dei combattimenti, ed i loro baroni impresero a giudicare i proprii vassalli.

Presso i Longobardi, per esempio, il processo fu militare, pubblica l'accusa, vocale il processo. Citato il reo per bando, se legittimo impedimento non esistesse, dovea comparire innanzi al giudice. Quivi l'accusatore, ottenuta la permissione, ad alta voce proponeva l'accusa. Rispondeva il reo; e qualora avesse negato, contestavasi la lite, sentivansi sull'istante le accuse, le discolpe, i testimoni, i quali mancando, si ricorreva ai divini giudizi. Nel giorno stesso pronunziavasi la sentenza. Se il giudice non avesse tra quattro giorni terminato il giudizio, l'accusato era rimesso al conte o al castaldo del distretto, che tra sei giorni dovea necessariamente dar fine al processo.

Ma frattanto gli ecclesiastici in Roma serbavano una scuola di diritto civile, e in seguito un'altra ne aprivano in Ravenna, dove i papi faceano spiegare il diritto romano; e nella comune ignoranza e barbarie promovendo le massime della naturale equità, ai giudiziari duelli opponendosi, la regolarità dei giudizi insegnando, salivano a quell'apice di grandezza a cui pervennero. Vedremo a quanto amaro costo i popoli scontarono sì fatto benefizio.

Il processo dei Normanni, discesi in Italia, non fu diverso da quello dei Longobardi: semplice anch'esso, spedito, alla militare, senza le necessarie formalità introdotte dal diritto romano.

Gli Svevi non per tanto costumarono in Italia un differente procedimento. Esso avea qualche cosa delle longobarbe consuetudini; molto ancora riteneva del sistema romano; ma soprattutto aveva la sua immediata sorgente dal diritto canonico, che si era servito delle leggi romane per edificare la pontificia monarchia. Esso era principalmente inquisitorio. Dopo l'accusa si commettevano le informazioni all'avvocato della gran corte, il quale si recava di persona a compilare l'inquisizione, dopo la quale citava i rei e trasmetteva alla gran corte il processo. Non comparendo il reo, si veniva dalla gran corte a profferire contro il contumace la pena di morte e la confisca dei beni. Si noti che, contro lo stabilimento del diritto romano, la pena data al contumace era la morte; e che le informazioni e l'accusa erano commesse all'avvocato della gran corte, e non la carcerazione del reo, il quale era soltanto citato, e, contumace, condannato.

Ma Federico II pei gravi misfatti irrigidì il rigore dell'inquisitorio processo. Egli, che tante savie leggi emanò, tanti abusi proscrisse, e l'antico accusatorio processo richiamò in vita pei leggieri delitti, fu al certo indotto nei più gravi ad ammettere una rigida inquisizione, dietro una necessità politica che lo aggravò negli anni del suo regno pieno di di guerre, di congiure, di nemici. Ad ogni modo la inquisizione, che ai tempi dell'impero romano

---

Il senatore Riberi propose un emendamento con cui si stabiliva che tutti gli esami, dopo il terzo esperimento, fossero pubblici, individuali e orali, e riguardassero varie materie.

Un terzo progetto fu posto innanzi dal signor senatore Moris diretto: 1. Ad escludere le scuole secondarie, essendovi già istruzioni e regolamenti che vi provvedono abbastanza. — 2. Ad ordinare che l'ammissione agli esami fosse sottratta alla dipendenza del consiglio universitario.

Questo progetto accolto dal senatore Cantù in nome dell'ufficio centrale, fu combattuto dal senatore Maestri e dal ministro dell'istruzione pubblica, il quale dichiarò solennemente di non poter accettare alcuna innovazione tendente ad impedire una libertà indefinita, ma vincolata da esami severi.

Posto quindi a partito l'emendamento Moris, venne respinto dal Senato. Per contrario, messo ai voti il progetto ministeriale, venne accolto, ma con debole maggioranza, perciocchè tra 53 votanti, soli 29 vi assentirono; gli altri 24 si mostrarono contrari.

aveva avuto l'oggetto di supplire alla mancanza degli accusatori, ed aveva prodotto il solo disordine d'incarcerare il reo dietro le secrete informazioni, ma che per altro non aveva alterato l'ordine dei giudizi, attesochè, dietro le informazioni degli inquisitori, il giudicio incominciava con l'antica regolarità innanzi ai presidi, l'inquisizione, noi diciamo, introdotta da Federico accompagnò il giudizio fino alla condanna. Talora non comunicavasi all'accusato l'inquisitorio processo, e non gli si dava facoltà di difendersi. Ecco il germe del fatale arcano, del micidiale mistero, della taciturna insidia, che ben presto fecondati in Roma, produssero il mostro della ecclesiastica inquisizione.

Gli ecclesiastici fecero derivare dalla pastorale vigilanza il fatale diritto d'inquirere (1). Innocenzo III volle che il menzionato diritto provvenisse dal Vangelo (2), dove si racconta che il padrone avendo udito la rea amministrazione del suo castaldo, tosto ne prese conto. Lo stesso pontefice disse (3), che in qualunque fatto umano vi fosse peccato, estendevasi la giurisdizione papale, ond'ei ne dovesse conoscere, dappoichè nel Vangelo era ordinato a ciascuno di far palese alla chiesa che il peccatore fraternamente prima corretto non aveva voluto emendarsi. Ecco su quali basi i papi fondarono la giustizia del loro inquisitorio processo.

Divenuto inquisitorio il giuridico processo, ben tosto vi s'introdussero infinite formalità, di maniera che complicatissima divenne la macchina dei pubblici giudizi, infinite furono le dilazioni, onde ora l'innocente rimase avviluppato nella rete ed ora l'impunità del colpevole rimase agevolata. Lo studio delle leggi, come unico mezzo di fortuna in quei tempi ebbe grande favore, soprattutto in Italia. Ma la pretesa scienza scolastica, vuota d'idee, piena di vane sottigliezze, coltivata nell'ozio dei chiostri, s'innestò alla scienza legale; il foro fu un laberinto dove sopraggiunse una cagione politica a ritenere imbrogliati i più svelti ingegni; essa fu la tirannide dei dominatori, i quali ebbero bisogno di occupare gli spiriti nelle sottigliezze metafisiche dei tribunali per impedire che alle cure pubbliche di Stato con più solidità si fossero rivolti. Così mano mano andò formandosi quel mostro di processo, che fin ieri quasi si è da noi conservato, e del quale, in onta a varie parziali riforme ultimamente introdottevi, moltissime parti ritengonsi ancora. Noi sentiamo la necessità di descriverlo quale esso fu da per tutto in Italia, senza tener conto delle piccole differenze insignificanti che in esso si notarono nelle varie provincie, in cui la patria nostra fu ed è miseramente divisa.

La necessità dell'ordine richiesto dalle leggi, e l'ignoranza dei dottori accoppiarono al processo inquisitorio le formalità dell'accusatorio processo. Dopo le fiscali informazioni, si volle che seguisse la citazione, con la quale aveva principio l'antico processo accusatorio. Ma non era questo un atto inutile quando il giudice, liquidate le informazioni, doveva assicurarsi del reo? Ciò non ostante, la cita-

(1) Veggasi l'intero titolo delle Decretali DE ACCUSATIONIBUS.

(2) Capit. 23 del citato titolo.

(3) Decretale DE IUDICIIS, dov'egli gettò le fondamenta dell'universale monarchia, e tentò soggettare alla tiara lo scettro.

Serie III.

—

ATTI DEL GOVERNO

§ 11.

Con real decreto del 26 aprile fu ordinato che le facoltà relative alla percezione delle rendite ed al pagamento delle spese accordate al governo colla legge del 31 gennaio per tutto il mese di aprile del corrente anno 1851, sono prorogate a tutto il venturo mese di luglio.

§ 12.

Un altro real decreto del 31 marzo, pubblicato durante la presente quindicina seconda di aprile, convertendo in legge il progetto stato già adottato dalle due Camere legislative, determina che le case e gli edifizi contemplati dall'articolo 400 del codice civile, soggiaceranno ad un'imposta uniforme eguale al decimo della loro rendita netta. La rendita lorda

zione si volle, e il reo s'incarcerava nel tempo stesso che era citato.

Essendo il reo presente nel giudizio, s'interrogava; e quando fosse negativo, si ammoniva. Seguiva poi una serie d'inutili atti, tra cui la ripetizione dei testimoni. Per adattare alla nuova forma le leggi romane, le quali prescrivevano che i testimoni fossero esaminati nella presenza delle parti, si volle introdurre la giuridica funzione di ripetere quei testimoni, che nell'informativo fiscale erano stati già uditi. Lungi dal reo lo scrivano rileggeva ai testimoni le loro deposizioni, che dovevano ratificare per necessità, non sapendo sovente se quello che lo scrivano leggeva, fosse ciò che trovavasi scritto. E questo in seguito si riputò tanto inutile atto, che si giudicò bastante il reo vedesse giurare i testimoni senza ch'ei sapesse ciò che avevano deposto.

Riflettendosi inoltre che l'accusatore avea nell'antico processo il diritto di produrre le prove, si volle inventare il termine ad impinguare, concedendo all'accusatore il termine ad avvalorar l'accusa ed a presentare i testimoni, ed all'accusato il termine di ripulsare i testimoni e di spiegare la sua difesa. Per adempire a tante solennità, infinite dilazioni si introdussero nei giudizi, e più largo scampo fu aperto ai rei. Si volle e non si seppe schivare l'oppressione dell'inquisitorio processo; e per rilevare la libertà civile, si favorì l'impunità, egualmente che per frenare l'impunità, si oppresse la libertà.

La secreta inquisizione, dice Mario Pagano, fu una necessità di quei tempi, in cui gli uomini, oppressi sotto il ferreo giogo del dispotismo, non concepivano le idee di patria e di cittadinanza sotto altro aspetto, che quello dei beni che talora vi possedevano; quando gli avessero potuto trasportare con essi, o quando la loro proprietà fosse consistita nell'opera delle loro braccia, quella terra che gli offriva sussistenza, era sempre la loro diletta patria. In conseguenza era prima mestieri di assicurarsi del reo sospetto; ed a tal uopo rendevasi indispensabile la segreta inquisizione. Al contrario, in uno Stato libero, l'accusatorio processo non presenta inconvenienti, perchè l'accusato il quale volesse fuggire, correrebbe incontro alla maggiore pena che egli possa temere, la perdita della cittadinanza. Ma qualunque sia di questo, è indubitato che l'inquisitorio processo, quale fu in Italia conosciuto, affliggeva la società, sia con l'oppressione dell'innocenza, sia principalmente con la impunità che adduceva.

L'inquisizione era affidata ai giudici medesimi; ma per la moltitudine degli affari, s'introdusse il costume di commetterla ai notai della causa, o scrivani o altrimenti chiamati attuarii. E comechè i testimoni si ascoltassero talora dai commissari della causa, e talora dall'intero collegio, pur tuttavolta quei subalterni impiegati erano gli unici inquisitori. Il che produceva che quando si trattava la causa, la lunghezza del tempo avea cancellate dalla memoria dei giudici le deposizioni dei testimoni. Altronde, che bisognava aspettarsi da un ordine d'inquisitori mal pagati, privi della speranza degli onori, e quindi interessati ad occultare il vero, ed a cercare la loro sussistenza a spese delle leggi?

Promossa l'inquisizione, o con un libello d'accusa, o con la comunicazione che i subalterni facevano ai giudici, se il denunziante, o l'accusatore

---

sarà determinata per mezzo delle locazioni reali o delle presunte dalle pigioni correnti pei fabbricati posti in egual condizione, e si ridurrà netta scemandola di un terzo per gli opifizi, e di un quarto per tutti gli altri fabbricati, senza aversi alcun riguardo ai pesi o debiti onde fossero aggravati. Sono esenti dalla imposta: — 1. I fabbricati rurali inservienti esclusivamente alla coltivazione delle terre, siano o no aderenti alle medesime, e benchè annessi ai fabbricati civili. — 2. Gli edifizi destinati al culto cattolico, e a quello delle altre religioni tollerate, non che i cimiterii, ed i fabbricati appartenenti allo Stato. L'imposta dovuta dai proprietari delle case e degli edifizi enfiteutici sarà sopportata dall'enfiteuta e dal proprietario diretto in proporzione della rendita di ciascuno, ma verrà pagata dall'enfiteuta; salvo però al medesimo il diritto della ritenuta sul canone per la quota che potrà essere a carico del padrone diretto. Fra sessanta giorni dalla promulgazione della legge è ingiunto obbligo ai proprietarii, possessori od amministratori delle case e degli edifizi di farne, anche in carta libera, la rivelazione al sindaco del comune nel cui territorio trovansi posti, indicandone la situazione, la qualità e l'uso, come pure la rendita lorda effettiva o presunta, ed accompagnandola colle scrit-

interveniva nel giudizio, somministravano i lumi, additavano le traccie del delitto, producevano i testimoni. Non già cittadini animati da zelo del ben pubblico, o avviati nella carriera degli onori, ma uomini, cui non allettava alcun soldo, nè alcun onore animava, deducevano i delitti. Quindi, allorchè la parte querelante mancava od era misera, le prove rimanevano occulte, o del delitto si prendevano fallaci tracce. La carità dei subalterni era sempre pronta a coprire i delitti dei ricchi; le loro fatiche non disperdevano al vento, allora quando dovevano inquirere per delitti commessi da gente povera.

Arroge, che non obbligandosi gli accusatori alla pena di calunnia, nè condannandosi nello stesso giudizio in cui si assolveva l'accusato, l'audacia degli accusatori si faceva baldanzosa, ed il foro era inondato di cause, il cui numero maggiore si componeva delle accuse di falsi delitti; i veri delitti rimanevano il più delle volte occulti.

Inoltre l'acusatore aveva un deciso vantaggio sull'accusato, imperocchè l'informativo fiscale godeva il privilegio di una imparziale informazione, ed ai testimoni del fisco si accordava una fede, che era poi negata a quelli del reo. Per cui non essendo uguale la condizione delle parti, l'accusatore col somministrare le prove poteva tessere una tela fatale all'innocenza, come meglio vedremo qui appresso.

Ma supposti imparziali gli inquisitori, e non pronti a mettere all'incanto la prova fiscale; supposti incorrotti i testimoni, e non parziali di colui che li produceva, vediamo quanto l'inquisitorio processo era sempre pernicioso alla innocenza. L'inquisitore, per quanto fosse stato umano e ragionevole, doveva per necessità camminare sopra le orme segnate dall'accusatore; doveva avere innanzi agli occhi la posizione da costui stabilita, e secondo quella interrogare i testimoni. Se i testimoni avessero deposto a favor dell'accusato, i loro detti non si potevano registrare. Ciò posto, è noto quanto le cose hanno diversi aspetti, e quanto le varie circostanze cangiano la natura dell'azione medesima. La quale, considerata da un solo lato e sotto certi aspetti, rassembra criminosa: e per altri lati e sotto altri aspetti considerata, non fa più l'impressione medesima. Laonde l'inquisitore che compilava il processo fiscale sulle orme tracciate dall'accusatore, non veniva a considerare l'azione dell'accusato se non per quella sola parte che aggravava il delitto, rifiutando le circostanze che ne potessero formare la discolpa. Vigeva il principio che le prove del reo dovessero riportarsi e svilupparsi *al difensivo*; a quel difensivo, cui niuna fede si dava. E intanto l'accusato vedea compiuta l'opera della sua distruzione, con ingiusta parzialità lavorata: era egli sempre sicuro di poterla combattere e disfare? Insomma, non si trattava di una pugna uguale; all'accusato si legavano le mani, finchè l'accusa non fosse divenuta gigante; allora gli si diceva per derisione che si difendesse.

Vero è che molti principi vollero dar riparo a questo disordine, ordinando che interamente fossero registrati i detti dei testimoni, così a favore dell'accusatore, come dell'accusato; ma le loro leggi andarono in disuso, imperocchè, quando la generale costituzione del processo rimaneva la stessa, le parziali riforme dei mali dovean per forza essere obliate.

---

ture originali di locazione, o colle copie di esse in carta libera sottoscritta dallo stesso rivelante: in mancanza di scritture, presenterà una dichiarazione sottoscritta da lui medesimo e dall'inquilino, dalla quale apparisca l'entità della cosa locata, e l'ammontare della pigione; e qualora sia impossibile procurarsi la firma dell'inquilino, dovrà farsene espressa menzione, adducendone i motivi. Si prescrivono varie norme per la formazione delle consegne o rivele, e si sanzionano alcune penali contro chi trascurasse di adempirvi, o facesse consegne minori del vero.

1.a QUINDICINA DI MAGGIO 1851

Serie I.

ATTI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI.

§ 1.

Fu discussa nella tornata del 1 maggio la legge riguardante i cumuli d'impieghi e di pensioni, ed

Nè vale il dire, che nei gravi delitti, nei quali si procedeva *ex officio*, l'inquisitore, anche presente il querelante, non teneva conto della posizione da lui stabilita, ma si formava da sè la vera idea del fatto. L'inquisitore, dopo aver raccolti alcuni indizi ed avere uditi alcuni testimoni, combinava i fatti e si formava una idea del delitto. Quindi a quel centro di sua creazione tirava le linee tutte degl'indizi, e dirigeva le deposizioni dei testimoni. Era egli riputato valente, quando nel tessere il suo sistema sapea bene procurare l'unità dei tempi, dei luoghi, dei fatti. Dominava nel foro l'opinione che un testimonio, accettato dal fisco, dovesse risguardarsi come veritiero. Quindi derivava che falsi si riputassero quelli, che contro al fisco deponevano; che i loro detti non si registrassero; che fosse lecito conciliarli, persuaderli, o sforzarli ancora a deporre a tenor del vero, cioè a tenore di quella tale idea che l'inquisitore aveva stabilita per vera. Così nell'informativo fiscale non si ponevano in veduta che quelle cose, le quali al fisco giovavano, lasciando all'accusato la cura di rilevare nelle sue difese le circostanze a sè favorevoli: vedremo quanta libertà egli in ciò fare godesse.

Lasciare ai testimoni la piena libertà di deporre; registrare i loro detti quali che sieno, giova sempre allo scoprimento del vero. Una deposizione mendace in un punto, non devesi avere per falsa interamente; nè per quanto sia vera, un qualche parziale mendacio vi si può sempre innestare. Ad ogni modo, quando alla sposizione varia degli argomenti si dà libero campo, è più agevole al savio giudice discernere il falso dal vero. Ma allora che il processo era considerato come individuo, e che ad uno scopo solo doveano le deposizioni tutte collimare, avveniva che se il processo era falso in una parte, se la deposizione di un testimonio non reggeva per una parte, tutto dai fondamenti rovinava l'edifizio fiscale. Peggio ancora, quando l'inquisitore non avesse avuto molto accorgimento, o quando le informazioni essendo voluminose, era stato malagevole serbar l'unità fra tanto inviluppato concorso di circostanze: allora il mal formato e difettoso processo apriva al reo cento vie per sfuggire la meritata pena.

Lo stesso spirito di sistema, che alle scienze nocque, fe' trascurare lo studio dei fenomeni, distrasse gli spiriti dalla cura di ricavare le generali teorie dal ravvicinamento dei fatti osservati, indusse a fondare le ipotesi, a fare a tutto violenza, e ad abusare della ragione per sostenere quelle, lo stesso spirito di sistema si applicò alla formazione dei processi. Formatosi il sistema del delitto commesso, tutto si fece servire a questa ipotesi, ogni indizio, che ne divergesse, fu trascurato. Di questo spirito sistematico fu spesso vittima l'innocente; e molto più spesso il vero reo scampò per esso la meritata pena.

E qual pregiudizio non arrecava cotesto fiscal sistema all'accusato? Il giudizio anticipatamente formato contro di lui poteva con difficoltà essere poi distrutto, imperocchè i giudici sedevano nel tribunale con animo già prevenuto. Un giudice commissario, che adempiendo le parti di querelante, doveva averne le passioni, e ciò per quel gagliardo attaccamento, figlio dell'amor proprio, che ciascun uomo ha ai suoi giudizi e alle sue operazioni; cotesto giudice, che non avea l'indifferenza del suo grado, era il primo a gittar nell'urna il voto che

---

i maggiori assegnamenti agl'impiegati. Il progetto di questa legge presentato dal ministero avea dalla Commissione subito varie modificazioni, ed il governo le aveva accettate. In virtù di essa è proibita la cumulazione degl'impieghi retribuiti dallo Stato, ma gl'impieghi semplici non retribuiti per più di otto mila lire annue possono essere cumulati, laddove il servizio non ne patisca, ad un impiego dipendente dalla pubblica istruzione, con proporzionali riduzioni di stipendio, da aver luogo però nel caso che tutti gli stipendi accumulati eccedano cinque mila lire. La stessa eccezione fu fatta a favore dei membri del corpo sanitario. In virtù dell'articolo 7 si eccettuarono altresì gli assegnamenti e le pensioni sugli ordini cavallereschi dei Ss. Maurizio e Lazzaro e del merito civile e militare di Savoia, alcune pensioni militari, quelle dei membri dell'Accademia delle scienze, le pensioni accordate ai genitori di dodicesima prole, e le altre dovute ai religiosi pensionati per la soppressione degli ordini anteriori al 1814.

L'onorevole Valerio si oppose all'eccezione fatta a favore dell'Ordine Mauriziano, sostenendo essere dovere della Camera d'ingerirsi nell'amministrazione di esso affine di conoscere dove ed in qual modo s'impiegano le rendite di quell'Ordine.

condannava l'accusato. Un giudice inquisitore doveva vivamente sostenere per forza il suo sistema fiscale, produzione del suo ingegno. Gli altri giudici erano già preoccupati dalla idea della sussistenza di un delitto. E l'accusato non avea il semplice ufficio di provare la verità della sua innocenza, ma quello complicato di provar la sua innocenza, confutando gli errori e le prevenzioni che lo volevano reo.

Non vogliamo far parola di quell'impegno che nelle grandi cause poteva un giudice avere di segnalarsi ed acquistar gloria e fortuna con lo scoprimento di un occulto delitto; impegno che spesso consacrava alla pubblica giustizia il sangue di un supposto reo. Non parliamo dei giudici, i quali volevano abusare del sistema fiscale. Non diciamo, che la salvezza del reo, o l'oppressione dell'innocente stava nelle mani dell'inquisitore in tal guisa, che se l'ultimo si salvava, ciò doveva alla bontà del detto inquisitore, e non alla precauzione della legge. Diciamo soltanto, che all'accusatore ed all'accusato ben si conviene fornire i fatti, i dati, le congetture, con l'acume e la diligenza inerenti alle fervide passioni di chi accusa e di chi si difende. Ma tutto ciò disconviene al giudice, il quale con fredda ragione, sedendo in mezzo ai litiganti, dee comparar le opposte prove, bilanciarle e giudicarle. Onde si vede che nell'antico sistema fiscale si confondevano due opposte funzioni, e si aveva sempre o un inefficace inquisitore, o un appassionato giudice.

Nè ciò basta; egli è tempo che della vessazione dei testimoni si parli, e non di quella che dai subalterni inquisitori veniva usata, la quale era estrema, imperocchè alla voracità di questi mostri vedevansi continuamente esposti gli averi, la libertà, la pudicizia dei testimoni; bensì di quella che dal sistema stesso, e non dall'abuso della esecuzione di esso, provveniva.

La vessazione era inevitabile, quando i popoli, usciti appena dal governo feudale, nel fiorire del quale era stato riputato cavalleresco onore il difendere altrui, credevano atto di pietà salvare il reo, tacendo la verità; quando le massime di vera morale non essendo sparse, la pubblica corruzione, tendente a procurare l'impunità dei gravi delitti, legittimava la pubblica violenza; quando era facilissimo corrompere i testimoni; quando per la immensa ineguaglianza di fortune, i poveri e gli oppressi erano sempre vili, sempre orgogliosi e fieri i ricchi e gli oppressori, e gli uni e gli altri egualmente lontani perciò dal civile costume e dalla sociale virtù; quando infine idea del pubblico bene non poteva allignare negli abbietti che a niun benefizio sociale partecipavano, e nei prepotenti i quali, disponendo di tutto, ben poco poteano prestare orecchio alle voci delle leggi e dei magistrati. Sono queste le ragioni, per le quali, senza violentare i testimoni, sarebbero in quei tempi rimasti occulti e impuniti i più gravi delitti. Ma quale e quanto non fu questo fatale diritto nell'antico sistema fiscale? L'inquisitore, che avea argomenti e indizi del delitto, poteva a ragione costringere i testimoni che rifiutassero di dire il vero. Ma cotesti indizi non erano fissati dalla legge; bensì dipendevano dal criterio del giudice Non solo dunque contro l'accusato, ma anche contro tutti i cittadini, che avessero con quello un rimoto rapporto, il massimo arbitrio decideva della

---

Il signor Farina convenendo col preopinante circa il diritto che compete alla Camera di esercitare un'alta sorveglianza sull'uso che si fa del danaro dell'Ordine predetto, non traeva però da questo principio la medesima conseguenza, ma opinava doversi mantenere l'eccezione introdotta dalla Commissione.

Così dopo poche altre osservazioni procedendo innanzi l'esame dei quattordici articoli componenti la legge, venne essa posta a partito mediante scrutinio segreto, e con 116 voti contro 15 approvata.

§ 2.

Seguì poscia nella stessa tornata del 1 maggio la discussione della legge, già adottata dal Senato, per la leva di 10m. uomini sulla classe del 1830, e venne poi continuata ed esaurita nell'altra seduta del 2 maggio. Nell'esordirsi la discussione, l'onorevole Lions dimostrò la necessità di aversi una potente armata, affine di conquistare l'indipendenza quando se ne presenterà l'occasione. Fece alcune recriminazioni contro il Ministero per non avere sinora presentato le leggi organiche, nè fatto modificare il codice penale onde metterlo in con-

libertà; arbitrio, che nei gravissimi delitti diveniva mostruoso, potendosi incarcerare i vicini, gli amici dell'accusato e del morto, e chiunque avesse potuto in qualunque modo essere informato del delitto.

Vediamo ora quali nuove fonti d'ingiustizia scaturivano dall'antico sistema inquisitorio, in virtù del quale il giudizio si formava sulle scritte deposizioni dei testimoni.

L'imperatore Adriano ordinò che nei criminali giudizi non si desse fede alle scritte testimonianze, ma soltanto alla viva voce dei testimoni. La ragione si è che la scrittura, come dice Socrate, è morta, nè ci parla che di quelle idee che coi suoi segni ci desta nello spirito; mentre nella viva voce parlano il volto, il colore, gli occhi, i movimenti del corpo, il tuono della voce. Cicerone dice, che l'eloquenza del corpo, come più interessata, è più veridica delle parole, e meno può nascondere il vero. L'interrogazione, aggiunge Mario Pagano, è un dolce tormento, col quale si ritrae la verità dalla bocca del testimonio. Il mendacio non può essere nell'intero sistema delle idee dell'uomo. Le idee sono fra loro concatenate, ed una falsità ammessa in una proposizione dev'essere in contraddizione con la serie delle altre idee. Quindi avviene che le oblique domande e le risposte del testimonio possono offrire certe prove della verità o della falsità di ciò ch'egli depone. Questi vantaggi della orale deposizione si perdevano per effetto dell'antico sistema fiscale. Supposto lo scrivano o l'attuario quanto si voglia incorrotto, egli solo raccoglieva la deposizione orale. Pervenuto il processo innanzi ai giudici, diminuita era la probabilità della prova nascente della fede dei testimoni. L'attuario era solo testimonio; egli facea fede per gli altri. I giudici decidevano sopra un detto di detto, sopra un'ombra di prova. Si rifletta quanto le idee erano esposte a cangiare di aspetto, dietro una voce adoperata dall'attuario a preferenza di un'altra per esprimerle; dietro una mutata sintassi, una interpunzione diversa da quella usata dal testimonio; dietro una omissione, una piccola aggiunzione di parole. Inoltre, quando ha luogo l'orale deposizione al cospetto di coloro che debbono giudicare, tutte le contraddizioni si possono conciliare, tutti gli errori rettificare, senza far torto al vero; ma nell'antico processo, o la deposizione del testimonio era fedelmente trascritta dall'attuario, e quando poi si andava innanzi ai giudici, la contraddizione fra i testimoni si avvertiva, senza poterla conciliare; o l'inquisitore disponeva in miglior forma le idee del testimone, ed allora si giudicava sul detto di lui, e non sulle fedeli deposizioni dei testimoni.

Dopo avere favellato del sistema fiscale, passiamo a descrivere la posizione dell'accusato. Questi era interrogato su quei fatti che formavano gl'indizi fiscali; se negativo, gli si dava l'ammonimento, cioè era ammonito sotto pena di spergiuro a confessare il delitto. Ecco svelato tutto il fiscal sistema, che avea sempre per veritiero il fisco.

Vigeva nel fôro la dottrina, che con l'ammonimento il fisco stipulasse un contratto con l'accusato, con cui prometteva che secondo la posizione dell'ammonimento, cioè secondo il fatto fiscale lo avrebbe giudicato, e nell'occorrenza condannato, e non altrimenti; dimanierachè se quella posizione fosse crollata anche in parte, il reo non dovea temere l'inutile minaccia della legge. Di più dominava nel

---

sonanza colle presenti libere istituzioni. Osservò in fine di avere il Ministero agito arbitrariamente ed incostituzionalmente nella presente leva per non averla fatta prima, affine di rimandare alle proprie case i giovani che a' termini dei regolamenti avevano già compiuto il servizio.

Alle quali rimostranze rispose il signor Ministro della guerra: le leggi organiche non essere opera di sì facile esecuzione da potersi improvvisare, e però, finchè non si saranno compilate e discusse, rendesi indispensabile il provvisorio; lavorarsi da gran tempo per la compilazione del codice penale militare, ma richiedersi tuttavia ben altro lavoro per portarsi a compimento questa parte di legislazione, che in Francia non è stata sinora pubblicata dopo tanti anni di vita costituzionale, talchè presso quella nazione continua ad essere in uso il codice militare sanzionato sotto l'impero di Napoleone: maravigliarsi il Ministro nel sentire mossa da un militare tanto distinto, qual'è il signor Lions, una recriminazione contro il Ministero per aver ritenuto i coscritti sotto le armi più del tempo consueto di 14 mesi, mentr'egli, il signor Lions, che si è trovato nelle ultime campagne, ha ben dovuto avvedersi che questo breve periodo non basta ad agguerrire il soldato e disciplinarlo, ma vi si

fòro l'opinione che il fisco si dettasse con l'ammonimento una legge, dalla quale non si potea mai più dispensare.

Ma di qual contratto si parlava? Il fisco era un esecutore delle leggi, e non poteva nè dispensare da queste, nè alterarle. L'accusato non avea d'uopo di stipulare col fisco, dopo che alla società era obbligato a dar conto del delitto che gli veniva addossato. Ma lasciamo in disparte queste mostruose opinioni. L'ammonimento si volea pareggiare al romano libello di accusa. Per altro in questo non si faceva altro che dedurre in generale il delitto, le cui circostanze erano poi fissate dall'interrogazione e dalle deposizioni dei testimoni: in quello bisognava tessere l'intera storia del fatto, il che apriva largo scampo ai rei, imperocchè trovandosi falso in parte quel racconto fiscale, l'intero sistema crollava con pregiudizio della verità, potendo ben essere false alcune circostanze, e vero il fatto principale.

L'origine dell'ammonimento trovasi nel costume adottato nei barbari tempi di considerare il giuramento come uno dei divini esperimenti, e di supplire con esso al difetto della vera prova legale. L'ammonimento fatto al reo di confessare il vero stimavasi una spirituale tortura. Il timore dello spergiuro dovea fare violenza allo spirito, e sospingerlo a palesare il delitto, per non attirarsi la pronta vendetta del cielo. Ma quanti errori non si contenevano in questa fallace teoria? Era il reo obbligato a deporre contro di sè? Era il giudice facoltato a strappargli di bocca il segreto fatale alla di lui vita? Una confessione estorta poteva avere il valore di una convincente prova?

Ma ecco un altro assurdo domma dell'antico fòro, che dalle mani della giustizia strappava i più famosi colpevoli. Si pensava che il giudice non potesse costituire il reo, senza sufficienti indizi; costituirlo senza indizi, era infamarlo. Questo principio si rileva fallace, non appena si riflette che il giudice ha diritto di prender conto delle azioni dei cittadini, di cercare la verità dei fatti, di verificare ciò che l'accusatore deduce. Quando l'accusato non convenga con costui, si dà luogo alle prove. L'interrogazione dell'accusato è dunque uno sfogo dato all'accusa; e niuna ingiuria arreca l'accusa, bensì la condanna.

Ritornando all'ammonimento, si volle con esso all'inquisitorio processo mescolare un po' del romano processo accusatorio, che ordinava l'interrogazione del reo. Ma questa era in Roma l'atto indifferente che apriva il giudizio; quello era l'atto solenne con cui il giudice rinfacciava all'accusato la sua reità, e volea strappargli la propria confessione per aggiungere peso a quella prova, della quale egli medesimo diffidava.

Gl'indizi richiesti per ammonire il reo erano quelli richiesti per torturarlo, attesochè per un concatenamento di errori si pensava che, per avere il diritto di tortura spiritualmente, doveva il giudice essere munito di quelli stessi argomenti che poteano dargli il diritto di torturare fisicamente.

Dopo il costituto e l'ammonimento, si contestava la lite, si concedeva il termine, si ripetevano i testimoni; ripetizione inutile, e quindi andata ben presto in disuso, perchè non mai si disdicevano i testimoni. Sacrosanto era il sistema fiscale, individuo il processo, veritiero il testimonio accettato dal fisco. Se il testimone nella ripetizione si disdiceva,

---

richiede una durata di tempo assai più lunga: del rimanente conchiuse essere in facoltà del Ministro, in virtù di un articolo dei regolamenti, di ritenere sotto le armi i contingenti ogni qual volta lo richieda il bisogno, epperò non avere agito contro le leggi.

Venutosi dopo ciò alla discussione dell'articolo 1 con cui si autorizzava il governo del Re a chiamare sulla classe delle reclute del 1830 un contingente di 10m. uomini, l'onorevole Quaglia propose una soggiunta tendente a stabilire, che la forza effettiva dell'esercito, compresi anche i corpi sedentarii, di pubblica sicurezza, lo stato maggiore, e la nuova leva di cui trattasi, non potesse oltrepassare il numero di 36m. presenti al dì primo del prossimo settembre; salva la facoltà delle ordinarie chiamate, riservata al Governo dall'articolo 304 del regolamento per le leve del 16 dicembre 1837. Questo emendamento non accettato dal signor Ministro della guerra, perchè si riferiva specialmente alla discussione del bilancio, fu ritirato dal proponente dopo che l'onorevole Lanza gli fece osservare che la quistione era molto immatura, e non opportuno il tempo per discuterla, perciocchè trattava non di economia soltanto, ma benanche di organizzazione, e quindi sarebbe più conveniente ri-

potevasi mandare in ruina il sistema fiscale? No. Meglio conveniva trattare il testimone come spergiuro e sottoporlo alla tortura. Il dolore del tormento dovea purgare lo spirito mendace di lui, lavare lo spergiuro, e raffermare la prima deposizione tra gli urli e pianti. Quale martire della verità non doveva essere colui, che avesse voluto ritrattare una deposizione estortagli per corruzione dalla parte, o per inganno o violenza dall'attuario? Ecco la inutilità della ripetizione dei testimoni, quando reggeva il metodo che dava la forza di legittima prova all'inquisizione.

Compiuta la ripetizione dei testimoni, si dava luogo alle difese. Ma pria che del sistema delle difese di fatto si faccia parola, ragioniamo dell'eccezioni che l'accusato potea proporre, una delle quali era la ricusa e l'altra la competenza dei giudici.

In una repubblica, dove ogni cittadino essendo membro della sovranità, dee sopportare il peso dei vari poteri che in essa si comprendono, non può essergli lecito di ricusare il pubblico uffizio della giudicazione. In siffatto governo si possono eleggere moltissimi giudici, senza essere a carico dello Stato; essi debbono senza soldo, e per l'interesse pubblico a cui partecipano, sostenere l'uffizio, al quale sono chiamati. Per queste ragioni nella repubblica può e deve la ricusa essere interamente libera. Ma nelle vecchie monarchie italiane, dove l'interesse personale non era il pubblico, dove ogni carica domandava soldo ed onori, dove per la generale ignoranza era ristretto il numero di coloro che s'instruivano nelle leggi, ristretto dovea essere il numero dei giudici, e quindi limitata la facoltà di ricusarli. Quali furono per altro le limitazioni che fra noi si conobbero?

Colui, che dev'essere giudicato, o da un giudice suo nemico, o favorevole al suo avversario, non può mai essere sicuro e confidente nella legge. Per cui la facoltà di ricusare qualsiasi giudice è il sostegno della libertà civile. Ma nell'antica nostra criminale procedura le leggi seguirono una via di mezzo, e concessero la facoltà di ricusare, richiedendo che si provasse l'inimicizia del giudice; il che non ovviò ai mali, ai quali si volle dar riparo. È già malagevole provare un fatto; quanto non è più malagevole recare una pruova legale degli affetti dell'animo che sono sì occulti? Quanto non è impossibile misurare i gradi degli affetti, per decidere se l'amistà o l'odio di un giudice sieno a quel punto, onde a ragione può l'accusato temerne? Come dimostrare queste cose con chiarezza? È quindi palese, che le leggi le quali imponevano si comprovassero i motivi della ricusa, per nulla proteggevano la libertà civile. La ricusa era un giudizio fatto nel giudizio, il quale prolungava gli affari, senza assicurare l'accusato. Non pertanto, per troncare le lunghe dilazioni dei giudici, le leggi si avvisarono di restringere soverchiamente il diritto di ricusa; e con ciò, nè le dilazioni troncarono, nè la libertà della ricusa stabilirono, e ondeggiando tra gli estremi, combinarono i mali che dall'uno e dall'altro eccesso derivavano. Esse stabilirono una pecuniaria pena al ricusante, che nell'esame della sospezione soggiaceva. Non vi bisognava altro per arrestare i litiganti dal proporre la sospezione, perchè perdendo il ricusante, oltre la pecuniaria pena aveva a sopportare l'odio concitato del ricusato giu-

---

mandarne l'esame al tempo in cui si discuterà il bilancio della guerra.

Fu adottato pertanto l'art. 1.°, e successivamente gli altri sino al nono. Si venne poscia all'art. 10 in vigor del quale doveano rimanere « in vigore le disposizioni del regio editto del 16 dicembre 1837, e del regolamento generale della stessa data, non derogate dalla presente legge. » Era questo il progetto del ministero, a cui il Senato aveva di poi aggiunto dover rimanere in vigore « anche tutti gli altri sovrani provvedimenti riguardanti la leva ». Contro questa speciale disposizione che avrebbe riconosciuto come leggi molti provvedimenti incogniti, ed offeso il principio dell'uguaglianza a pro di alcune classi, e specialmente dei preti, sorsero i signori Mellana, Borella e Sineo, e con molte argomentazioni la combatterono. L'ultimo specialmente disse tra l'altro: possiamo noi approvare in massa questi provvedimenti che non conosciamo? Alcuni di essi non si stampavano neppure. Propongo perciò la soppressione dell'articolo ». Questa proposizione fu accolta dalla Camera, e l'art. 10 venne soppresso.

Posto quindi a partito il complesso della legge con votazione segreta, l'onorevole deputato Barbier dichiarò di astenersi dal votare sul riflesso che secondo la costituzione, doveva la legge essere pre-

dice. Era di più naturale che egli soggiacesse, dopochè i soci dovendo decidere del socio ricusato, l'amor proprio si mescolava per entro il giudizio.

Non parliamo dello stabilimento, che in alcuni Stati d'Italia le leggi introdussero, cioè che, dichiarata anche la sospezione, gli atti antecedentemente fatti non rimanessero invalidati. Dov'era più la libertà civile, allorchè la legge prescriveva che l'accusato fosse giudicato con gli atti compilati da un giudice dichiarato suo nemico?

Nè pure parliamo di quell'altra legge, che vietò di potersi ricusare il giudice inquisitore, prima che fosse conosciuto l'informo fiscale. Questa legge fu motivata dagl'infiniti disordini che scaturivano dal sistema delle sospezioni, onde i potenti accusati abusavano, e così interminabili dilazioni producevano, e le informazioni rimanevano eternamente sospese. Ma bisognava allontanare un male, adottandone un altro maggiore? Doveva un inquisitore sospetto essere ricusato, dopo che aveva già recato all'accusato tutto quel male che per lui si poteva maggiore? Vero è che l'accusato poteva nelle difese provare la calunnia, ed assoluto, poteva proporre l'accusa contro il suo calunnioso inquisitore. Ma quanta poca fede non si prestava al difensivo dell'accusato? E quanto tardi il diritto della riaccusa non giungeva all'infelice già macerato nelle carceri? E inoltre, bisognava che l'inquisitore avesse conculcato l'apparente ordine del giudizio; ma chi poteva provare l'interna ingiustizia, quando l'accortezza aveva guidato la frode? E il testimonio, che aveva prestate le sue parole all'inquisitore, non era indotto dal proprio interesse a sostenere il mendacio? Conchiudiamo, che il sistema delle sospezioni, non garantendo la libertà civile, altro effetto non produceva che quello di prolungare infinitamente i giudizi.

In quanto alla incompetenza, seconda eccezione all'accusato conceduta, si riflette, che se la giurisdizione fosse stata ripartita e divisi i giudici secondo le varie classi degli affari, niuna o rara controversia sarebbe nata sulla competenza: a ciascuno sarebbe stato palese a qual giudice dovevasi indirizzare per sperimentare le sue ragioni. Ma quando le giurisdizioni erano divise per la qualità delle persone e delle diverse classi della società, funesta conseguenza dei barbari governi primitivi, le continue controversie intorno alla competenza dei giudici dovevano moltiplicare all'infinito le cause, e prolungare i giudizi.

Passando dall'eccezioni ai gravami, diremo che la necessità di questi ultimi poggia sul principio che l'assoluto potere degenera facilmente nell'oppressione, e che quindi sia giusto aprire una via di sottrarsi agli abusi di quello. Ma a qual punto non pervennero, e quanto stoltamente non si moltiplicarono i gravami col sistema dell'antico processo?

Comechè le romane leggi permettessero l'appellazione, rade volte se ne fece uso, attesochè quando la ricusa era libera, ampio il numero dei giudici, difficile l'oppressione dell'accusato, era inutile l'appellazione. Ma impedita la ricusa ai tempi degl'imperatori, le leggi permisero che per due volte si potesse trattare la causa in grado d'appello. I Goti, cui lunga parve una tale dilazione, una sol volta ordinarono che si appellasse. Inoltre le leggi di Roma vietarono che si producesse appello dalle sen-

---

sentata prima alla Camera elettiva, e poscia al Senato, ed intanto si è proceduto all'inversa. Degli altri deputati al numero di 121, assentirono alla legge 103; gli altri 18 ne dissentirono.

§ 3.

La tornata del 3 maggio fu principalmente dedicata allo sviluppo della proposta fatta dall'onorevole deputato Chapperon a favore della città di Rumilly. Sono omai trent'anni da che essa venne aggregata alla provincia di Annecy, ed in tutto questo lungo volger di tempo non vi ha sofferenza, non ingiustizia cui non sia andata incontro. È perciò che i cittadini ad unanimità sono ricorsi alla Camera chiedendo di essere costituiti a provincia, e si augurano che l'assemblea valutando questo stato di cose vorrà sottrarli alla sciagura vietando che siano sacrificati all'interesse altrui.

Questa proposta venne appoggiata dall'onorevole Bastian, il quale anche manifestò il desiderio vivissimo che la Camera sanzioni fra breve tempo il progetto di legge che mira a rendere Rumilly provincia indipendente; perciocchè, egli disse, è bene che si sappia, la vita di quella popolazione essere stata un purgatorio dacchè venne confusa e sottoposta ad Annecy.

tenze interlocutorie. Ma le leggi pontificie, il cui spirito fu di moltiplicare le liti per ampliare l'ecclesiastica autorità, permisero di appellare da ogni qualsiasi sentenza. Le nostre antiche usanze patrie adottarono questo metodo, e le appellazioni divennero infinite. Si aggiungano poi le nullità contro qualunque decreto, o prodotto documento, le quali ammesse, faceano sì che la causa dovesse trattarsi da capo. Si aggiungano le revisioni, le reclamazioni, le restituzioni *in integrum*, e non si avrà maraviglia se in cento anni non si riusciva sovente a chiudere un processo. Di maniera che, sforzati gli uomini a dare provvedimento a tali disordini, adottarono per alcuni casi un rimedio peggiore del male. Parliamo degli straordinari provvedimenti introdotti nei più gravi delitti e della intera abolizione di ogni legittimo appello. Per essi la difesa si restringeva a poche ore, e si trascuravano le più necessarie formalità del processo. E così dalle soverchie dilazioni si fece passaggio alla mancanza dei convenevoli richiami: l'innocenza fu esposta e i delitti non mancarono.

Prima che l'accusato compilasse il termine a difesa, poteva domandare di essere rilasciato con malleveria per la deficienza della prova, ovvero di essere interamente liberato *in provisionem*. E siccome, dietro queste domande, potevansi produrre gravami, ciascuno pensi quali e quante dilazioni nascessero da ciò. Ma pervenuto infine al difensivo, il convenuto facea le sue prove, alle quali niuno prestava fede, imperocchè si ammetteva che il testimonio, per salvare il reo, fosse sempre pronto a spergiurare; ed il più delle volte era ciò vero, attesochè l'interesse personale in quei tempi prevaleva, idea di bene pubblico non si conosceva la buona fede era virtù rara e di pochi. A un tale disordine si sarebbe trovato un rimedio, se i testimoni della difesa si fossero ascoltati in contraddizione con quelli fiscali. Ma l'opinione dell'invulnerabilità del sistema fiscale si opponeva alla cognizione del vero. Per cui, ogni qual volta i testimoni del convenuto deponevano il contrario di quelli del fisco, erano sottoposti alla tortura. Quale accusato potea per sua difesa sperare di avere martiri del vero?

Quando, giunto al termine il processo, non si avessero sufficienti prove della reità dell'accusato, questi ancora era sottoposto all'esperimento della tortura. Non diremo quanto fosse barbaro rimedio la tortura, imperocchè non havvi oramai chi dubiti che il dolore non può avere alcun rapporto con la verità. Diremo soltanto che alla tortura si potea venire, quando gli argomenti non fossero da tanto che bastassero alla condanna dell'accusato, ma ben lo rendessero sospetto nell'animo del giudice. Ma, dopochè i più dolci costumi emendarono la ferocia delle leggi, e queste rimanendo le medesime, pur tutta volta quelli fecero di raro e con orrore soscrivere ai giudici i decreti di tortura, si introdusse nel foro il costume delle pene straordinarie. Queste erano applicate nel difetto di prove sufficienti, ed erano proporzionate alla maggiore o minore quantità e qualità delle prove raccolte. In luogo di torturare in questo caso l'accusato; in luogo di lasciarlo in libertà e d'inondare il paese con un torrente di facinorosi: in luogo di ordinare nuove informazioni, le quali avrebbero apportato infinite altre dilazioni, i giudici condannavano straordina

---

Il deputato Despine per contrario combattè la presa in considerazione dichiarandola intempestiva ed inutile; e dopo aver tessuto una storia delle vicissitudini provinciali della Savoia, dichiarò falso quanto i due preopinanti esposero circa i mali trattamenti sofferti dalla città di Rumilly, e sostenne che nel corso dei trent'anni non vi fu nè tirannia, nè ingiustizia, e che tutti ed in ogni tempo furono trattati con giustizia ed imparzialità.

Il sig. Ministro dell'interno si fece ad osservare che il numero delle provincie è già esorbitante. Ciò nondimeno se si prenderà in considerazione la proposta, dovendo perciò esser nominata una Commissione per dare il suo parere, avrà cura d'indagare ciò che possa meglio convenire al comune che reclama. In quanto al Ministro, era egli di avviso che sarebbe più conducente segregare Rumilly dalla provincia di Annecy per congiungerla a quella ch'è situata nella stessa vallata della città in quistione. E qui soggiunse che da' molti reclami stati fatti, e dalle indagini raccolte dal governo risulta che lo stato di quella popolazione non è troppo felice, e converrà perciò provvedervi necessariamente. Quindi non solo non si opponeva, ma appoggiava la presa in considerazione.

Dopo questa dichiarazione del Ministro, la Camera

riamente l'accusato ad una pena, che dipendeva dal loro pieno arbitrio. Un processo così complicato dava sovente occasione alla irregolarità degli atti; per cui difficilmente all'ordinaria pena poteva un reo essere condannato. Bisognava favorire l'impunità? No, certamente. Ed ecco in qual modo una serie lunga di disordini, divenuti necessari per opera di un processo mostruoso, produsse che per ripararvi, ad altri disordini si dasse luogo, e la violenza delle straordinarie pene un'ultima ferita arrecasse alla libertà civile.

Questa è la storia dell'antico processo criminale. Qualcuno potrebbe desiderare che proseguita fosse da noi sino ai tempi attuali, in guisa che della presente nostra criminal procedura formassimo un quadro. Ma noi abbiamo sentito il bisogno di richiamare fatti ben lontani da noi, e da molti forse ignorati od obliati. Tutti poi sono in istato di conoscere ciò che ora cade sotto gli occhi dell'universale, e ravvicinando ciò che fu a ciò che si pratica al momento, giudicare delle poche savie riforme oramai introdotte in questa parte della legislazione, e del maggior numero di errori che tuttavia conserviamo; il che meglio risulterà dall'analisi, alla quale scendiamo, di ciascuna parte del criminale processo, i veri principii spiegando coi quali si dovrebbe regolarlo.

Capitolo XXIV.

Dell'accusa.

Noi troviamo l'accusa giudiziaria molto meglio che tra noi regolata nei codici delle barbare nazioni, i quali, comecchè sottoposti all'esame della ragione, paiono capricciosi e strani, pur tuttavia considerati relativamente alle circostanze e ai tempi in cui furono dettati, posseggono quella necessaria opportunità, che le nostre leggi attuali non hanno. I Visigoti, i Longobardi, i Normanni ecc. non negarono mai al cittadino il diritto di accusare, e seppero, meglio di noi, combinare la libertà di accusare con la difficoltà di calunniare. Diciamo quali sieno i principii, che debbono dirigere questo primo e più interessante atto del criminale processo; e premettiamo ch'essi non sono tali, che possano essere applicati ad una società che un ragionevole e libero governo non abbia. Sì fatta circostanza devesi risguardare come indispensabile base di ogni principio di diritto. Quale scientifico domma è mai fatto per quelle società, dove tutto è disordine ed arbitrio di tirannide? Al certo, non è sulle ignee lave del Vesuvio, che si può dar lezioni teoriche e pratiche di agricoltura. I nostri principii dunque, per essere praticati, suppongono l'esistenza di un governo, dove nella direzione delle cose si consultano le leggi naturali di ordine.

Il diritto di accusare appartiene ad ogni cittadino, e meglio che un diritto, esso è un dovere di ogni individuo nella società, di cui deve, per la propria sicurezza, procurar la tranquillità. Quella più non esiste, se questa può impunemente esser turbata. L'interesse comune ed uguale che tutti i cittadini hanno a promuovere il ben pubblico e ad impedire i mali che alla società, e quindi a loro stessi, si minacciano, fa sì che tutti sieno impegnati a cercare che le leggi si osservino, che i delitti diminuiscano, che i malvagi sieno spaventati; fa sì che con una

---

non esitò a prendere in considerazione la proposta Chapperon.

§ 4.

Fu approvata senza discussione nella tornata del 5 maggio la legge che abolì i magistrati di protomedicato, e gli uffizi di protomedico e di tenenti-protomedico, e conferì tutte le attribuzioni del protomedicato al consiglio superiore di sanità creato col regio editto del 30 ottobre 1847. Si ordinò inoltre con quella legge che tutto quanto riguarda lo studio, gli esami, la pratica e la dichiarazione d'idoneità degli aspiranti alle professioni già dipendenti dai protomedicati, competerà alle autorità preposte alla pubblica istruzione secondo un apposito regolamento che dovrà essere approvato con decreto reale; ma per quanto concerne gli aspiranti alla professione di veterinario, continuerà a provvedere il Ministro di agricoltura e commercio a' termini de' regolamenti in vigore. Intanto sino a che non sarà emanata una legge sull'esercizio delle professioni sanitarie, continueranno ad aver vigore il regolamento del potomedicato di Torino del 16 marzo 1839, quello del protomedicato di Genova del 16 gennaio 1841, l'altro del protomedicafo di Cagliari del 4 ottobre 1842,

reciproca ispezione dei cittadini tra loro, meglio la società si conservi. Siccome la libertà di accusare rende adunque difficile l'occultazione dei reati, rara l'impunità, meno frequenti i delitti, così dall'altro canto è mestieri assicurar la tranquillità dell'innocente e spaventare colui che avesse ardire di turbarla, col punire severamente la calunnia.

I Romani distinsero i delitti pubblici dai privati, e per quelli ammisero la libera accusa, per questi deferirono il diritto di accusarli a colui soltanto contro il quale erano stati commessi. Sì fatta distinzione era conseguente al principio sociale, secondo il quale la repubblica assorbiva i cittadini. Tutto ciò che interessava il cittadino, interessava lo Stato. L'individuo era posto da banda; ciò che a lui come uomo interessava, era suo affare individuale, e non interessava la società affatto. Nei seguenti secoli la detta distinzione si mantenne per un altro principio sociale che prevalse sotto dispotici governi, i quali disgregando lo Stato dal cittadino, chiamarono pubblici i delitti che quello ferivano, e privati quelli che ferivano questo. Ma ora che l'uomo non è disgiunto dal cittadino, nè il cittadino dallo Stato; ora che la società non ha che individui, i quali sono interessati alla di lei tranquillità per la loro personale sicurezza, ora è tempo di proscrivere l'accennata distinzione. È tempo di abrogare la legge, che al cittadino non concede il diritto di accusare che le proprie offese o quelle dei suoi stretti parenti. L'accusa contro qualsiasi delitto deve entrare nella somma dei diritti della cittadinanza. Havvi un solo delitto, che ora da noi vien classificato tra quelli privati, il quale non accusato e non punito, non anima da un canto il delinquente a ripeterlo, e dall'altro canto non influisce con l'esempio ad incuorar altri a commetterlo? Se dunque l'individuo, cui offende, e che solo ha il diritto di accusarlo, tace, dovrà la società risentire i danni che dalla impunità provengono, senza che possa darvi riparo? Bisognerà dunque permettere che in taluni casi l'impunità si possa ottenere in onta alle leggi e per l'arbitrio di un privato cittadino?

Presso noi il solo marito può accusar l'adultera moglie. Ma quando il marito sia un lenone, dovrà il delitto perpetuarsi e propagarsi con l'esempio della impunità, e per la imbecillità di un uomo, dovrà la società esser turbata e rimanersi indifferente spettatrice del proprio danno?

Quando la pubblica accusa può esercitarsi? Allora che si ha alcun sentore di un delitto. Sia questo dunque un privato delitto: noi ripetiamo la domanda; quando la pubblica accusa può esercitarsi su di esso? Allora che una voce, comunque debole, lo ha fatto conoscere al pubblico. Al certo, se niuno al mondo n'è consapevole, tranne l'individuo offeso, e se questi tace, niun altro cittadino può accusarlo. La pubblica accusa può dunque versarsi sopra un delitto che già sia più o meno notorio. Or s'è notorio, non il solo individuo offeso risguarda, bensì risguarda l'intera società. L'offesa privata, tosto che sia propalata, è pubblica offesa. Laonde, se la pubblica accusa si esercita sopra un delitto privato, essa non può farlo che quando questo delitto sia già di pubblica ragione. Una antica Prammatica nel reame di Napoli disponeva, che il delitto di adulterio, comechè privato e capace soltanto dell'accusa fatta dal marito, quando fosse notorio, potesse es-

---

ed i reali decreti del 24 luglio 1848, e 28 luglio 1849, l'uno relativo ai consigli sanitarii, l'altro riguardante le visite.

Malgrado che la legge non avesse incontratto alcuna opposizione nella discussione dei sei articoli che la compongono, pure il suo complesso posto ai voti ebbe 5 contrarii al suffragio favorevole di altri 107.

§ 5.

Nella medesima tornata del 5 maggio fu vinta con 96 contro otto voti la legge proposta dal Ministro dell'interno, e modificata dalla Commissione, in virtù della quale è autorizzata la somma di lire 89,857, 50 in aumento delle spese straordinarie del bilancio degl'interni pel corrente esercizio 1851 affine d'impiegarsi all'applicazione di due fili secondo il sistema Brett alla linea telegrafica elettrico-magnetica da Torino a Genova. Giusta le spiegazioni date alla Camera dal sig. Ministro dell'interno, questo telegrafo non è di uso esclusivo di quel dicastero, ma può essere adoperato anche dagli altri Ministri rimanendo però sotto la dipendenza di quello dell'interno. Con questo mezzo rapidissimo di comunicazione, maraviglioso trovato dell'ingegno umano,

sere ricercato *ex officio*. Conchiudiamo dicendo che tutti i delitti, sia direttamente, sia indirettamente, offendono la società; che l'offesa privata quando sia conosciuta dal pubblico, è già una pubblica offesa; che l'individuo privatamente danneggiato può, se vuole, accusare il delitto, ma quando ei non voglia farlo, non è giusto ch'egli prescriva il dritto che ha la società di tutelare sè stessa, reprimendo quel delitto dal lato onde a lei nuoce in uno dei fini subordinato a quello della sua conservazione; che non è lecito disgiungere l'uomo dal cittadino, nè il cittadino dalla società; che siccome non havvi diritto naturale dell'uomo, che nella colleganza sociale non diventi diritto del cittadino, e che la società non abbia il dovere di garantire, così non havvi violazione di diritto privato, che per effetto della convivenza non si faccia violazione di un pubblico diritto, e che la società non abbia facoltà di punire; che infine in niun caso l'impunità deve mettersi ad arbitrio dell'individuo sociale, quando non si voglia che questi possa in taluni casi lasciar correre a suo beneplacito il danno che dagl'impuniti delitti al corpo sociale riviene (1).

Come primo principio ritengasi dunque che, siano pubblici o privati i delitti, il diritto di accusarli dev'esser pubblico. Ma acciò la tranquillità dell'innocente non sia turbata, è mestieri che l'accusa sia palese all'accusato, e accompagnata dall'obbligazione dell'accusatore di non ritirare il suo libello prima che il giudice non abbia pronunziata la sua sentenza, e di subir la pena dovuta al calunnioso accusatore, quando la calunnia risulti evidente. Di questo modo non si vedrà un cittadino, per lievi indizi, trascinato nelle carceri da mani mercenarie. L'accusatore dovrà esser ben sicuro del delitto e della sussistenza delle prove che può addurne, quando si espone a veder piombare su lui il rigore delle leggi nel caso che la sua mala fede si scopra.

Noi vedremo in appresso che in difetto di un privato accusatore, l'accusa pubblica debba essere esercitata *ex officio* da un magistrato a ciò destinato. Ma per non uscire al momento dalla quistione in esame, noi cerchiamo sapere se questo magistrato debba soggiacere alla stessa pena del privato accusatore, nel caso in cui il suo libello sia provato calunnioso; cerchiamo sapere se alla stessa pena debba soggiacere in egual caso la stessa parte offesa

(1) Non si dica che la querela delle private offese è bene affidata all'offeso individuo, perchè egli sapra, meglio dell'autorità pubblica, discernere se dalla querela non gli debba provvenire, in luogo di bene, un peggior male di quello già patito col delitto. Vi sono diffatti alcuni delitti, che meglio all'offeso conviene coprire col silenzio, che accusare; di tal fatta sono principalmente vari delitti contro la pace domestica o l'onore del cittadino. Ma non è giusto che il privato interesse prevalga su quello del pubblico; nè un savio legislatore dee permettere che per un bene momentaneo e particolare vengasi poi a produrre un male lontano ma generale.

Molto meno si dica che non havvi bisogno di aggiungere sproni agli uomini, i quali sieno offesi nei loro privati diritti, a sufficienza garantiti dall'affetto naturale che portano al loro miglior essere, in virtù del quale sono sempre pronti a riabilitarsi contro chi gli offende. Questo è verissimo; ma in che nuoce la pubblica accusa? Questa non si esercita, se non nel caso in cui l'individuo offeso non voglia per un suo fine qualunque accusare lui stesso: è dunque un supplimento, richiesto dal pubblico interesse, alla incuria del diritto privato, ma non è un impedimento all'esercizio di questo.

---

si stabiliranno più pronti i rapporti governativi tra la capitale del reame e l'antica metropoli della Liguria, ed estendendosi in appresso il beneficio anche ai privati, si faciliteranno le relazioni commerciali ed industriali dei popoli liguri-piemontesi, e si aprirà loro un'ampia strada di progresso verso il miglioramento materiale e morale.

§ 6.

Fu discussa nella tornata del 5 maggio e nell'altra del 6 una lunga legge di 31 articoli con cui si stabiliscono le norme per le pensioni da accordarsi ai militari della real marina ritirati. Nell'intraprendersi la discussione l'onorevole Avigdor richiamò le sollecitudini della Camera per far risorgere la marina reale cui tutte le nazioni rendono un giusto tributo di lode; descrisse la vita di abnegazione alla quale sono sottoposti tutti i marinari, ed encomiò la loro condotta negli ultimi fatti d'Italia. Al che rispondendo l'onor. del Carretto disse che molte riforme ed agevolezze furono già fatte ai militari di marina, non solo ad essi individualmente, ma anche alle mogli ed ai figliuoli nel caso che i genitori venissero a mancare in guerra o nell'atto del servizio; e perciò ei non credeva fosse d'uopo di altri beneficii.

che accusa. Le leggi romane usano grande indulgenza all'avvocato del fisco ed alla parte offesa, condannandoli per calunnia *manifesta*, e assolvendoli per la *semplice* calunnia. Cotesta parzialità è ingiusta, e perniciosa alla civile sicurezza. Finchè havvi persona che possa impunemente calunniare, la libertà del cittadino non è al coperto; le leggi non la garantiscono abbastanza. Che rileva che il calunniatore sia il magistrato? Peggio ancora, s'egli, ch'è depositario delle leggi, dà l'esempio di violarle. Che rileva che calunnii la parte offesa? Dovremmo, come alcuni sostengono, scusare il trasporto del dolore? E perchè, risponde Filangieri, non si scusano trasporti della vendetta? Perchè si punisce un padre, che uccide l'uccisore di suo figlio, e si assolve poi un padre che accusa come uccisore di suo figlio un infelice, ch'egli ha ragioni fortissime di credere innocente? Perchè si punisce il magistrato, che abusando del suo ministero, non rispetta le leggi, e si assolve poi il magistrato che calunnia? La legge dev'essere imparziale, inalterabile la giustizia. Il cittadino può querelarsi al giudice dell'offesa ricevuta, e obbligarlo a cercarne l'autore: ecco un legittimo sfogo al dolore, che non è un'accusa e non compromette persona alcuna. Ma la calunnia è sempre un delitto, e merita esser sempre punita.

Non basta allontanare con le minacce i cittadini dal delitto di calunnia; è uopo ancora provvedere che questa sia prevenuta, o che difficilmente riesca nel suo perfido intento. Laonde approviamo il metodo dei Romani di autorizzare l'accusato ad assegnare all'accusatore un custode, il quale spii i suoi passi, vegga la maniera con cui cerca sostenere la sua accusa, si trovi al fianco di lui, sia ch'egli conferisca coi giudici, sia che interroghi i testimoni.

A ciò si aggiunga la precisione, la chiarezza e l'uso di certe formole, con le quali bisogna intentare le accuse. A misura che l'accusa è più precisa, più sicura è l'innocenza, più difficile la calunnia, più ristretto l'arbitrio del giudice. I Romani esigevano che nell'accusa si annotasse l'anno e il giorno in cui s'intentava, il nome dell'accusatore, quello dell'accusato, il luogo, il mese e il nome dei consoli di quell'anno nel quale si era commesso il delitto, la natura del delitto, la legge che lo riguardava. Gl'Inglesi esigono il nome, il soprannome, lo stato e la condizione dell'accusato, il villaggio, la città e la contea dove abita, il giorno e il luogo dove si è commesso il delitto, la profondità e la larghezza della ferita se si tratta di omicidio, l'istrumento che si è adoperato, e il tempo scorso dal colpo ricevuto alla morte. Bisogna anche in alcuni delitti servirsi di alcuni termini stabiliti dalla legge a rendere precisa l'idea.

La sicurezza privata domanda che la calunnia sia prevenuta o punita. La tranquillità pubblica domanda che sia impedita la prevaricazione tra l'accusatore e l'accusato. Un uomo venale può fare della libertà di accusare un oggetto d'industria, vendendo il suo silenzio al delinquente, od occultando le prove. Il povero sarebbe vittima del rigore delle leggi; l'uomo ricco o potente potrebbe procurarsi facilmente l'impunità. È uopo dunque impedire la collusione tra l'accusatore e l'accusato. Non basta punire il primo come concussionario, quando abbia transatto col reo, prima di produrre l'accusa; nè basta incrudelire la pena fino ad essere quella stessa

---

Dopo questa breve discussione preliminare furono esaminati l'un dopo l'altro tutti gli articoli del progetto ministeriale, modificato in alcune parti dalla Commissione, e l'intero complesso della legge non ebbe che 18 opponenti contro 103 favorevoli.

§ 7.

La tornata del dì 8 maggio fu quasi tutta dedicata ad udire un lungo e circostanziato rapporto del signor Ministro Cavour, il quale adempiendo ad una promessa fatta in una delle tornate precedenti in seguito d'interpellanza dell'onorevole Avigdor, è venuto con rara chiarezza e felicità esponendo lo lo stato delle finanze del paese, ed ha dissipato i timori che intorno a questo grave argomento eransi concepiti. Il discorso fu inteso con particolare attenzione, e generalmente applaudito.

Passò quindi la Camera a discutere una proposta fatta da 24 deputati, i quali progettavano dichiararsi provvisoriamente in vigore per tutti i regii Stati parecchi articoli del codice di commercio francese, tuttora in osservanza nella giurisdizione del magistrato d'appello di Genova, abrogarsi le lettere patenti del 24 aprile 1843 ed ogni altra legge contraria a quella che si proponeva; e tra 15 giorni

destinata al delinquente da lui chiamato in giudizio, quando abbia transatto dopo l'accusa: ma occorre ancora, sulle norme della romana legislazione, rendere in quest'ultimo caso la prevaricazione funesta allo stesso accusato, il quale deve da questo istante essere considerato come confesso. Il suo giudizio si proseguirà, e il magistrato farà le veci dell'accusatore.

Di questa maniera può l'innocente essere sicuro; il reo aver sempre grande motivo di tremare; e la libertà di accusare essere accompagnata dalla difficoltà di calunniare.

Capitolo XXV

Delle delazioni.

Sembrerà strano, che noi vogliamo darci la pena di dimostrare ciò che niuno mette in dubbio, cioè quanto sieno perniciose le delazioni. Esse sono state e sono un bisogno dei dispotici governi; il più forte scudo della tirannide è il segreto. Niuno è più sicuro, quando la calunnia può colpire fra l'ombre, e l'uomo, che spira, non sa quale mano lo abbia ferito. Ma questo è appunto ciò che giova ai tiranni. Essi hanno bisogno di togliere altrui la pace per darla a loro stessi; hanno bisogno di dividere per imperare. E nulla più della segreta delazione aiuta a separare gli animi dei cittadini, a rendere falsi e coperti i loro caratteri, a indurre ogni uomo a sospettare in chiunque un nemico, a diffondere l'abitudine di mascherare altrui i proprii sentimenti, abitudine che perviene al punto che infine ciascun cittadino li maschera a sè stesso. Ogni principio di morale si perde; il presente è pieno di amarezze, d'incertezze il futuro; i legami sociali si rallentano; i padri si discostano dai figli, dalle mogli i mariti. Ecco la società, che ai tiranni conviene. Ma finchè noi ci limitiamo a questo, nulla abbiamo ancora detto che l'universale non sappia. Altronde, dopo aver premesso che per fondare i nostri principii non possiamo prendere per base le società male dirette, non si sa a qual fine favelliamo delle delazioni, le quali, come dinanzi abbiamo detto, sono un bisogno dei dispotici governi.

Il fine, che abbiamo in mente, è quello di esaminare se le delazioni potrebbero convenire anche alle società che godono di un libero regime; e nell'affermativa, quali sono i principii che dovrebbero dirigerle. Sì fatta affermativa non possiamo ammettere. Sotto niun aspetto le delazioni, ossia le segrete accuse potrebbero convenire alle società ben dirette. Quali sono i motivi, che potrebbero giustificarle?

Ove si parli della salute pubblica, della sicurezza e del mantenimento della forma del governo, si viene con ciò a confessare che questo governo non abbia per sè la forza della opinione, ossia il pubblico favore. Ma un governo, che teme di ogni cittadino, non è certamente libero. Esso è tale, che per sostenersi ha necessità di ricorrere agli evidenti disordini delle segrete accuse. Dunque il bisogno delle delazioni corrisponde sempre ai vizi delle forme governative.

Ove si dica che il segreto sia indispensabile per rendere sicuro l'accusatore, noi osserviamo che con ciò si viene ad accusare la debolezza del governo: si confessa che questo non abbia l'energia di ga-

---

dalla promulgazione della nuova legge costituirsi i tribunali di commercio nelle città di Ciamberì, Torino, Nizza, Cagliari e Sassari. Il signor Ministro dell'interno propose dapprima la sospensione della progettata legge finchè non verrà in discussione il riordinamento del Consolato, già da lui proposto. Ma avendo l'onorevole Sineo osservato, che la nuova legge è d'interesse generale ed urgente, perchè tutti i cittadini debbono essere giudicati colle medesime leggi, il signor Ministro non si oppose alla presa in considerazione, e la Camera così decise all'unanimità.

§ 8.

Dopo lunga discussione sostenuta nelle tornate dei 9, 10 e 12 maggio intorno al progetto di legge, che mirava ad imporre una tassa sulle rendite di ogni natura e sui crediti fruttiferi; dopo essere stati a gran pena adottati fra infinite contraddizioni i primi tre articoli ed il primo alinea dell'articolo quarto, nel discutersi il secondo alinea sorsero tali opposizioni che venne dalla Camera interamente soppresso. Questa soppressione aveva tale influenza su tutta l'economia della legge, che a proposta dell'onorevole Cornero l'assemblea ne sospese la di-

rantire chi accusa; in sostanza la delazione è indispensabile pel riflesso che l'accusato e i suoi parenti, dando libero sfogo alla loro vendetta contro l'accusatore, sarebbero più forti dell'autorità pubblica. Tutto ciò non è dunque altro che accusare i vizi del governo; ad essi troviamo sempre corrispondente la necessità della segreta accusa.

Ove si asserisca che la delazione giova per occultare l'infamia del delatore, noi rispondiamo che l'infamia può colpirlo solo quando ci sia calunnioso. Qual governo dunque bisogna supporre, se la calunnia segreta merita essere impunita, mentre poi la pubblica viene punita?

Ove finalmente si sostenga che le delazioni sono spesse volte necessarie, atteso la natura di alcuni delitti, noi domandiamo: questi sono veramente delitti, o pure azioni indifferenti od anche utili al pubblico? In quest'ultimo caso conveniamo che le accuse non potrebbero mai essere abbastanza segrete. Ma dove siamo noi in questo caso? Siamo sotto il ferreo impero di una spietata tirannide. Quando poi si tratti di veri delitti, di vere pubbliche offese, a che il segreto? Si può dubitare che in questo caso non sia interesse di tutti la pubblicità del giudizio e quella dell'esempio della pena? Egli è dunque evidente che le delazioni non possono essere necessarie, se non allora che si tratta d'insussistenti e supposti delitti, la cui punizione corrisponde al sistema di un pessimo e tirannico governo.

Conchiudiamo che non havvi motivo, per lo quale si possano giustificare le delazioni presso un ragionevole e libero governo.

Montesquieu ha detto, che le pubbliche accuse sieno più conformi alla repubblica, dove il pubblico bene dee formare la principale passione dei cittadini; e che alla monarchia, dove questo sentimento è debolissimo, sieno più conformi le accuse segrete. Noi osserviamo che, sia repubblicano o monarchico il governo, il calunniatore dev'essere sempre punito, e quindi proscritta la delazione, che alla calunnia apre un varco nascosto. Non vi sono che i pessimi governi, sotto qualunque forma, che abbiano bisogno dell'insidioso segreto.

Capitolo XXVI.

Di coloro che possono accusare.

Oltre i mezzi diretti, dei quali abbiamo favellato poco innanzi, e che tendono a rassicurare l'innocenza ed a spaventare l'accusatore di mala fede, un savio legislatore deve usare altri indiretti mezzi, atti a prevenire la calunnia piuttosto che a punirla. Questi ultimi mezzi consistono nell'escludere dall'accusa coloro, i quali pei motivi che svilupperemo qui appresso, non potrebbero farne un giusto esercizio.

Se le leggi invitano i cittadini all'accusa, la prima condizione ch'esse debbono richiedere nell'accusatore è ch'ei sia cittadino. La reciproca ispezione tra gli uomini delle loro azioni, onde emerge il diritto della libera accusa reciproca, suppone il loro interesse comune ed eguale alla conservazione della società, alla quale appartengono. A un tale interesse non prendono parte diretta i forastieri. Costoro dunque debbono essere esclusi dall'accusa, eccetto il caso che or ora additteremo.

---

scussione, ed ordinò rinviarsi il progetto alla Commissione affine di occuparsi ad elaborarne un altro, che andasse più a seconda delle vedute della Camera. La Commissione avendo sollecitamente eseguito il mandato, fu riproposta la legge nella tornata dei 14 maggio, e vinta con debolissima maggioranza di 64 voti contro 56 dissenzienti, talchè il numero eccedente dei favorevoli alla legge non fu che di otto soli.

§ 9.

Nella tornata del 15 maggio fu proposta e discussa la legge che dal 1 luglio 1851 impone un'annua tassa alle divisioni ed alle provincie, ai comuni, agl'istituti di carità e di beneficenza, alle fabbricerie ed altre amministrazioni, alle chiese, ai benefizi ecclesiastici ed alle cappellanie anche laicali, alle case religiose, ai seminarii, alle confraternite, alle pie associazioni di esercenti arti o mestieri, agl'istituti religiosi dei culti tollerati, e ad ogni altro corpo o stabilimento di mano-morta. La tassa cadrà sulla rendita che si ritrae da beni stabili, da capitali, da rendite fondiarie o da censi, escluse sempre le rendite sul debito pubblico dello Stato; e sarà di 50 centesimi per ogni 100 lire di

Inoltre, egli è vero che chi nasce in una città da genitori originarii di quella, è cittadino; ma il cittadino non può adoperare i preziosi diritti che gli concede la nascita, se non abbia attinta l'età prescritta dalla legge. Prima di quella, potrebbe abusarne per lo principio che la ragione, moderatrice delle umane azioni e però fonte della virtù, si sviluppa con la macchina e si dilata con l'esperienza. Laonde le leggi di Roma fissarono l'infanzia a sette anni; dopo di che il cittadino era sottoposto alle penali leggi: a quattordici stabilirono la pubertà: a diciasette cominciava la pubblica vita del cittadino, con l'autorità però del curatore: a venticinque finalmente poteva il cittadino liberamente valersi di tutti i suoi diritti. L'età dunque definita per l'accusa fu di anni diciasette col curatore, e di venticinque senza di questo. Sì fatto sistema, fondato sulle leggi di natura, merita essere pienamente adottato.

Ma non basta la perfezionata ragione per indurre a un giusto esercizio dei diritti; vi occorre ancora la bontà del volere; per cui, oltre la conveniente età, si richiede nell'accusatore la probità dei costumi. Quindi meritano essere esclusi dal diritto di accusare i delitti altrui gl'infami per condanna o per mestiere, coloro, che trovansi attualmente incolpati di un misfatto; chi abbia in un giudizio falsamente testimoniato; chi soggiaccia ad una condanna, che lo ha privato della patria, della libertà, o della pubblica stima; chi abbia contemporaneamente accusati altri rei, o abbia ricevuto danaro per accusare o non accusare. Non è giusto che ai cittadini possa recar pericolo colui, la cui probità sia estinta nella opinione degli uomini, o almeno sospetta.

Le leggi romane che sanzionavano la servitù domestica, vietarono alle donne di accusare. Ma ora, che l'educazione ha molto, comechè non abbastanza ancora, sviluppato il carattere morale del bel sesso, non è giusto impedirle di mescolarsi nei civili affari, e di accusare i maleficii altrui. Se esse possono in giudizio testimoniare, perchè la medesima dichiarazione di delitto non potrebbero esprimere con un libello di accusa?

La miseria adduce, oltre i mali delle sue proprie privazioni, quelli che provengono dalla opinione. L'uomo misero può essere benissimo, e spesso è, il più onesto uomo del mondo; ma la presunzione sta contro di lui. L'opinione a suo riguardo presume che la speranza di un premio possa facilmente trarlo ad insidiare l'innocenza del cittadino. E la presunzione, il semplice sospetto che sia un uomo capace di abusare del diritto di accusa, sono sufficientissimi a rendere legittimo che egli sia privato di questo diritto. Non si dica, che noi parliamo un linguaggio oligarchico, insultante l'umanità. Noi professiamo il massimo risguardo per la incolpabile miseria, e molto più siamo pronti a soccorrerla; ma non possiamo esitare a privarla di un diritto, quando con l'esercizio di esso potrebbe ricevere offesa non già una parte sola della umanità, ma l'umanità intera che alla civile libertà ha comune diritto. La condizione dei pochi miseri non dev'essere insultata; ma non deve essere posta in bilancia con la sicurezza della intera massa dei cittadini. I miseri, esclusi dal diritto di accusare, debbono essere anche esclusi da quello di testimoniare. Solo havvi che intendiamo non sieno dichiarati miseri tutti quelli, che non posseggono un de-

---

rendita imponibile rispetto agl'istituti di carità e di beneficenza regolati dalle leggi del 24 dicembre 1836 e 1 marzo 1850, e di 4 lire per 100 riguardo a tutti gli altri corpi e stabilimenti di mani-morte.

Questa legge non incontrò molte opposizioni. Se non che l'onorevole Mellana, sostenuto dal deputato signor Giannone, reputava troppo mite l'imposta del 4 0|0, e proponeva aumentarsi alla ragione del 5; ma dietro osservazioni fatte in senso contrario dal signor Arnulfi, la Camera respinse la proposta aggiunta.

La Commissione nell'esaminare il progetto del Ministero, aveva apportato notabili modificazioni all'articolo 4, ove si determinava la proporzione della tassa da contribuirsi. Intorno a ciò il signor Ministro Cavour avendo fatto alcune osservazioni, ed addotte molte ragioni in sostegno del progetto ministeriale, l'assemblea ristabilì l'articolo nei termini ond'era stato presentato dal Ministro.

Gli altri articoli furono successivamente ammessi, e l'insieme della legge venne accolto da 96 voti favorevoli, oppugnandola altri 27 dissenzienti.

terminato censo. Il censo che accompagna la proprietà stabile, e qualche cosa là dove le industrie, le arti, i mestieri, le professioni sono [illegible]. Ma dove tutti questi rami della ricchezza pubblica fioriscono, i miseri debbono essere distinti tali, sol quando, privi di possessi permanenti qualunque, di professioni, d'industrie, d'arti, di mestiere, nell'ozio giacciono, e della pubblica carità vivono.

La presunzione sta egualmente contro gli uomini investiti di grande potere. Si può a ragione paventare ch'essi non influiscano nel dovere dei giudici. Quindi approviamo le leggi di Roma, che ai magistrati, a coloro che esercitavano impero, tolsero il diritto di accusare. Non approviamo l'eccezione ch'esse posero all'impedimento di un tal diritto nel caso che si trattasse di delitto, il quale interessava tutto il corpo della repubblica. Come diremo poco appresso, non vi sono delitti grandi o piccoli che meritano essere eccettuati dalle regole, che fondate sulla ragione, debbono essere universali.

Le leggi romane vietarono ai militari di accusare per lo motivo che alla vita dei nemici, e non a quella dei cittadini debbono portar la guerra. Ma se alla vita dei nemici essi portano la guerra, ciò fanno appunto per assicurare quella dei cittadini. Eglino dunque hanno diretto interesse che la libertà civile dei proprii concittadini sia assicurata e con le loro armi al di fuori, e con le leggi al di dentro. Eglino sono egualmente cittadini. E sia che con l'armi, o con i lumi, o con le industrie, o con qualunque altro mezzo si serva la patria, tutti sono figli di lei, e tutti concorrono per vie diverse ad un fine, che è quello della di lei conservazione.

Finalmente le leggi debbono evitare un male, senza cagionare un male peggiore, imperocchè altrimenti la società più perde nella pena data al reo, di quanto essa guadagna. In conseguenza è giusto impedire l'esercizio del diritto di accusa fra gli stretti congiunti. Violare la naturale affezione del sangue, egli è lo stesso che disciogliere i legami di famiglia; e questi disciolti, tutto il corpo sociale s'indebolisce. Si aggiunga che la legge dee sempre vedere un accusatore sospetto in colui, che non sa rispettare i naturali vincoli del sangue. Stretti congiunti sono tutti i componenti la famiglia; il marito, la moglie, i fratelli, le sorelle. Non possiamo comprendervi i domestici, come i Romani vi comprendevano i servi, perchè i domestici tra noi sono uomini liberi, i quali non appartengono alle nostre famiglie, ma vi hanno rapporto, come ve lo possono avere tutti gli altri cittadini. Nè pure possiamo consentire coi Romani che da questo impedimento nell'esercizio del diritto di accusa sieno esclusi i fratelli usciti dalla famiglia. Sono i legami di famiglia che non bisogna infrangere; e questi legami sono quelli perpetui del sangue, e non quelli accidentali della convivenza sotto un medesimo tetto.

Gl'importanti cangiamenti, che noi qui abbiamo introdotti nell'esercizio del diritto di accusare, provengono da principii di ragione, i quali non furono consultati dai migliori pubblicisti, che tutti riverenti al cospetto della romana legislazione, ammisero ad un fascio tutto ciò che in questa trovarono consacrato.

Prima di passare oltre, facciamo avvertire che tutte le annoverate persone, le quali non possono accusare, ben debbono poterlo fare quando avessero

---

§ 10.

Nella stessa tornata e colla maggioranza di di 99 suffragi contro 9 fu vinta la legge che autorizza l'aumento di altre ll. 8,500 da aggiungersi alla categoria N° 47, polveriere e raffinerie nitri del bilancio pel corrente esercizio 1851 dell'azienda generale dell'artiglieria delle fortificazioni e fabbriche militari, per l'introduzione del metodo del Champy sulla fabbricazione delle polveri da mina.

Serie II.

ATTI DEL SENATO DEL REGNO.

§ 11.

Fu discusso nella tornata del 12 maggio il progetto di legge sui cumuli d'impieghi e maggiori assegnamenti, già votato nella Camera elettiva. Il

a vendicare la propria ingiuria: imperocchè niun uomo, sia cittadino, o forastiero, o misero, o potente, o figlio, o fratello, dee lasciare impunemente violare quei diritti, che la legge gli concede, e quindi gli protegge.

Ammetteremo noi ciò che le leggi romane prescrivono ed i nostri pubblicisti ritengono, cioè che all'eccettuate persone debba essere lecito di accusare in alcuni eccettuati delitti? Quali sono essi? Quelli di maestà, di annona, di frodati dazi, di sospetta tutela. E con quali motivi si vuole giustificare sì fatta eccezione? Si dice che il pubblico grave pericolo per tali delitti minacciato faccia tacere il privato, che da cotesti accusatori si teme. Un delitto, che produca un pericolo veramente pubblico e grave, avrà tanti accusatori, quanti sono i cittadini. Quando costoro tacciano, bisogna dire che il pericolo è supposto, o che non è pubblico, ma unicamente minaccia quell'uomo o quella classe, che in una guasta società si fa centro del pubblico interesse, e tutto lo rinchiude nella sua privata prosperità. Si lasci dunque ai tiranni offendere i principii di ragione per assicurare la loro perniciosa esistenza. Solo ad essi conviene per delitti di maestà, o di annona ecc. ammettere all'accusa il fanciullo, l'uomo notoriamente infame, il povero corrotto, il fratello contro il fratello, il marito contro la moglie, il figlio contro il padre. Non siamo stati finora inorriditi abbastanza dallo spettacolo frequente di tali mostruosità? Dobbiamo avvilirci fino al punto di prestare i lumi della scienza in aiuto del furore dei tiranni? Un secolo di libertà e di civiltà, come quello in cui viviamo, non mette una sufficiente barriera tra le pretensioni della forza e la verità? Noi diciamo, che ogni bene ordinata società non può nè deve mai permettere, per quantosiasi grave pericolo, che le leggi di ordine naturale sieno oltraggiate.

Capitolo XXVII.

Di coloro che non possono essere accusati.

Se per evitare le calunnie alcuni non possono accusare, per lo stesso motivo alcuni altri non possono essere accusati.

Tutti coloro che sono incapaci di dolo, debbono essere incapaci di accusa.

Coloro, che sono occupati a prestare un gran servizio alla patria, sia fuori o dentro di essa, non debbono essere sottoposti ad accusa, finchè non abbiano compiuto quel servizio, che sono stati chiamati a prestare, a meno che non si tratti di un delitto commesso antecedentemente all'incarico ricevuto dalla patria, e che questo incarico si sia dolosamente domandato per coprire la propria impunità. Se altrimenti si facesse, il danno che verrebbe alla società per la sospensione del servizio che l'individuo accusato era intento a prestare, sarebbe maggiore del danno, che dal differimento dell'accusa, fintantochè quel servizio sia compiuto, può provvenire. Arroge in riguardo agli individui occupati a servire la patria al di fuori, che la legge non dee volere che un nemico profitti della loro lontananza per calunniarli; essa non dee volere che la condizione dell'accusatore sia migliore di quella dell'accusato, e che la giustizia si dichiari per uomini, i quali non possono personalmente giustificarsi. Quindi i magistrati, i legati, e tutti coloro

---

senatore Maestri lodò la legge per lo spirito di moderazione da cui è informata. La cumulazione degl'impieghi in una stessa persona è cosa odiosa. Se due impieghi possono contribuire al sostentamento di due famiglie, perchè riunirli in una sola mano? Meritano lode altresì le eccezioni fatte a favore dei membri del corpo insegnante, perchè voglionsi sempre proteggere largamente le specialità eminenti, e quello Stato che non lo facesse, incorrerebbe giustamente nella taccia di grettezza. Per queste considerazioni l'oratore confidava che la legge sarebbe stata bene accolta da' magistrati e dagli officiali di ogni ordine, e che quindi sarebbe riuscita inopportuna ogni discussione minuta intorno alla medesima.

Chiusa pertanto la discussione, furono i singoli articoli della legge approvati senza alcuna contraddizione, meno il decimo, rispetto al quale l'onor. senatore Pollone venne osservando che per effetto di esso molti impiegati perderebbero il quarto od il terzo dei loro stipendii, e perciò propose un ordine del giorno diretto a riparare in qualche modo agl'impiegati minori il danno che potrebbe loro venire dall'adozione di cotesta legge. Il Senato però rigettò questo emendamento, e con 51 contro 6 voti accolse l'insieme della legge.

che per cagion pubblica sono lontani dalla patria, non debbono essere accusati, finchè dura la loro commissione, per delitti consumati prima della loro assenza. Quindi non lice accusare i cittadini armati, che combattono contro l'inimico, alquanti giorni prima del partire e dopo il loro ritorno, a meno che il delitto non sia stato commesso dopo la denuncia della guerra. Quindi non sono accusabili i rappresentanti della nazione nel pubblico parlamento, finchè dura il loro mandato, o almeno la loro sessione; e ciò per effetto del sopra esposto principio, e non già per quello, addotto da certuni, ch'essi rappresentino un ramo della sovranità, la quale è di sua natura invulnerabile. Noi non riconosciamo nella sovranità questa invulnerabile natura, come a suo luogo dimostreremo ampiamente. L'ordine naturale dice che il pubblico potere degli Stati si applichi a tre funzioni, a formare, ad eseguire e ad applicare le leggi; e che in niuna di queste funzioni sia sciolto da quei doveri, ch'esso con le sue leggi impone ad altrui. Le leggi sono comuni a chi le riceve, a chi le fa, a chi l'esegue, a chi l'applica. Chiunque le violi, è capace d'accusa.

Nel corso di un'accusa potrebbe un'altra accusa proporsi per sospendere l'effetto della prima. È dunque giusto impedire che l'accusatore, finchè non sia compito il giudizio da lui promosso, possa essere riaccusato dall'accusato suo medesimo; a meno che questo non gli rinfacci o il delitto stesso o altro delitto nato dal medesimo fonte; nel quale caso per l'una e per l'altra accusa si può nello stesso giudizio procedere.

Quando nella pendenza di un'accusa sopraggiunga una seconda accusa per un delitto maggiore, è giusto che la prima sia sospesa, e ciò in virtù del principio che prima convenga nella società, come nell'individuo infermo, curare il più grave male, e in seguito il più lieve.

Capitolo XXVIII.

Della prescrizione dell'accusa.

Oltre la punizione della calunnia, ed oltre la pratica di tutti i mezzi tendenti a prevenire le calunniose accuse, havvi altro ancora a fare per conseguire il fine di mettere l'ultimo suggello alla tranquillità del cittadino. Abbiamo altrove ragionato intorno alla necessità di non lasciare in sospeso lungamente l'esercizio degli umani diritti, la cui attività forma la vita sociale. La vita, l'onore, la libertà del cittadino sono diritti, come quello che egli vanta sui possessi. Se per garantire la proprietà, si è dovuto stabilire una prescrizione per le azioni civili, è giusto che per garantire i sopraddetti primi diritti, si stabilisca una prescrizione per le criminali azioni.

Non la sola necessità di non rimanere in sospeso gli umani diritti giustifica la prescrizione dell'accusa penale; ma bene allo stesso fine concorrono altri principii, ed eccoli. In primo luogo, il tempo, che scancella la memoria delle circostanze che accompagnarono il delitto, toglie all'accusato i mezzi di giustificarsi, ed offre al calunniatore avveduto un velo col quale può coprire le sue calcolate menzogne. In secondo luogo, l'oscurità, in cui sono stati per lungo tempo involti i delitti, toglie l'esem-

---

§ 12.

Nella stessa tornata del 12 maggio, sul rapporto dell'onor. senatore Giacinto di Collegno, il Senato alla maggioranza di 53 voti contro soli 4 discrepanti, accolse la legge già votata nell'assemblea rappresentativa che autorizza il governo a levare 10m. reclute sulla classe del 1830.

§ 13.

La legge riguardante l'inamovibilità de' giudici e la disciplina dell'ordine giudiziario, stata già approvata dalla Camera elettiva, e di cui si è lungamente discorso in uno de' numeri di questa appendice, fu portata alla discussione del Senato nella sua tornata del 14 maggio, e se ne prosegui l'esame nelle altre due consecutive del 15 e del 16. Il primo a prendere la parola su questo argomento fu l'onorevole senatore Stara, il quale disse: essere questa legge il complemento dell'art. 69 dello Statuto, che proclama il gran principio della inamovibilità de' membri dell'ordine giudiziario; principio che nelle monarchie costituzionali è condizione essenzialissima di quest'ordine, ed è principal guarentigia e tutela di tutti gl' interessi così pubblici, come privati. Quindi la

pio della impunità, e presenta la probabilità che il reo abbia potuto divenire migliore.

Giustificata la criminale prescrizione, rimane solo a vedersi quali sieno i principii coi quali bisogna regolarne il termine.

Le leggi di Roma prescrivevano alcuni delitti dopo venti anni, altri dopo cinque, altri dopo due, ed altri nel corso di un anno solo. Noi non tessiamo per altro la storia delle legislazioni dei popoli sopra questo argomento; bensì vogliamo sapere i principii, che debbono dirigere il legislatore, ed essi noi li ricaviamo dal grande Beccaria, dappoichè niun altro pubblicista ha, come lui, avuto l'ingegno di ricavare i termini vari della criminale prescrizione dalle leggi dell'ordine naturale.

Dice saviamente Beccaria, che nella maggior parte degli uomini manca quel vigore necessario egualmente pei grandi delitti e per le grandi virtù. Facendo poi una classificazione dei delitti, e giustamente ponendo l'omicidio al di sopra del furto (1), soggiunge, che il numero dei motivi che spingono gli uomini oltre il naturale sentimento di pietà sia di gran lunga minore al numero dei motivi, che per la naturale avidità di essere felici gli spingono a violare il diritto di proprietà (1).

Ravvicinando il primo principio dell'esimio pubblicista al secondo, si ricava l'assioma, che la probabilità dei delitti sia in ragione inversa della loro atrocità. In conseguenza i delitti più atroci, come quelli che suppongono un gran vigore negli uomini ed un più ristretto numero di motivi che possono spingere a commetterli, debbonsi risguardare come meno probabili dei leggieri delitti, che gli uomini possono consumare con l'ordinaria loro energia e con un'abbondanza di motivi.

Un altro assioma ne occorre ancora premettere, ed è che il danno della impunità cresce con l'atrocità dei delitti, e diminuisce con la loro leggerezza.

Ciò posto, egli è evidente che la scala dei termini di prescrizione deve seguire quella del valore dei delitti, sostiene Beccaria. Quanto più un delitto è atroce, tanto è meno probabile, e tanto più cresce il danno della impunità: in questo caso il detto autore francamente conchiude che lunga debba essere la prescrizione, imperocchè se breve ella fosse, troppo verrebbe a favorire la lusinga della impunità in quei casi appunto, nei quali è maggiormente perniciosa. Ei ragiona benissimo. Ma noi gli domandiamo: la lunga prescrizione, che rapportata al fine

(1) Noi modifichiamo il sentimento di Beccaria a seconda dei nostri principii, i quali nella classificazione dei delitti indicano come norma il valore assoluto e relativo dei diritti violati, valore che si desume dall'importanza che gli uomini, e per sè stessi e per le circostanze in cui si ritrovano, danno ai proprii diritti, giusta l'utilità che ne ricavano, non che si desume dall'influenza che i diritti violati hanno sull'interesse pubblico della società. Egli è secondo questa norma, che noi mettiamo l'omicidio al di sopra del furto. Non possiamo quindi approvare ciò che l'illustre Italiano dice, cioè che la sua distinzione sia fondata sulla natura umana, imperciocchè la sicurezza della propria vita sia un diritto di natura, e la sicurezza dei beni sia un DIRITTO DI SOCIETA'.

(1) Tutto questo è verissimo, perchè il diritto alla vita, sia in rapporto all'individuo, che in rapporto alla società, ha maggior valore del diritto ai possessi; ma non perciò che Beccaria sostiene, cioè perchè il primo diritto sia naturale, e il secondo non si ritrovi dagli uomini nei loro cuori, ma nelle convenzioni della società.

---

legge che consacra questa grande prerogativa, dee contenere in sè stessa quella uniformità di concetto e di espressione che tanto giova alla chiarezza di qualsivoglia legge; ma cotesti pregi non si ravvisavano dall'oratore nella legge che cadeva in disame, perciocchè egli vi scorgeva disposizioni che contrastavano con tutti i principii onde sono informati i regimi costituzionali. Propose perciò varie modificazioni ad una gran parte degli articoli.

L'onor. senatore Pinelli dal canto suo osservò che l'art. 10 dovrebbe essere concepito come lo presentò il ministero, e non come venne modificato dall'ufficio centrale; che tra reati ne' quali possono incorrere i giudici dovrebbero essere annoverati gli eccessi di potere; e che infine il potere esecutivo dovrebbe avere facoltà d'incaricare il ministero pubblico, ch'è il suo organo, di denunciare un giudice incriminato.

Il signor senatore Massa-Saluzzo relatore difese il progetto dichiarando, che la dissonanza in esso ravvisata da qualcuno dei preopinanti non era che apparente, e le espressioni in esso adoperate erano chiare, e non potevano indurre alcuno in errore.

Anche l'onor. senatore Sclopis difese il progetto osservando tra l'altro, ch'esso in verità sembra alquanto nudo, e che l'ufficio centrale avea rappre-

della impunità, si trova giustissima, l'è ugualmente quando sia rapportata al fine della tranquillità del cittadino? S'egli confessa che nei delitti più atroci minore è la probabilità contro il reo, sarà giusto allungare la prescrizione appunto allora che grande è la probabilità dell'innocenza di lui? In qual modo la prescrizione gioverà ad assicurare il cittadino, se più tardi verrà a coprirlo allora appunto che maggiore è la presunzione della sua innocenza? Non sarebbe più giusto abbreviare il termine a prescrivere a misura dell'atrocità dei delitti, ossia a misura della maggiore presunzione d'innocenza? Ma come in questa maniera dar riparo, a noi risponderà Beccaria, alla lusinga d'impunità, che nei gravi delitti è più perniciosa, e che per la breve prescrizione si farebbe gigante? Quale dunque dei due fini, diciamo noi, bisogna preferire, quello della sicurezza dell'innocente, o quello dell'allontanamento della speranza d'impunità? Quale di essi ha più peso nella bilancia dell'interesse pubblico della società? Noi confessiamo di essere perplesso, e non possiamo avere la franchezza di Beccaria.

Dall'altro canto, nei leggieri delitti minore è il danno della impunità, e francamente Beccaria conchiude che più breve esser possa il termine a prescrivere. Ma nei leggieri delitti, noi osserviamo, non è maggiore la probabilità della reità? Perchè dunque il cittadino, contro di cui milita una più grande presunzione di reità, deve godere il vantaggio di assicurarsi in più breve tempo?

Noi non vogliamo lasciare il lettore sotto il peso di questo dubbio da noi elevato là dove i sommi pubblicisti hanno tutto veduto in piano; ed al promosso problema vogliamo dare una soluzione, che muterà l'aspetto dato dai pubblicisti a questa parte della criminale legislazione.

Egli è difficile nella quistione, se nella bilancia dell'interesse pubblico delle società debba avere maggior peso la sicurezza dell'innocente o l'allontamento della speranza d'impunità, dare un'assoluta sentenza. Egli è mestieri conoscere anticipatamente lo stato della società sotto tutti gli aspetti. Quando essa sia ben governata, e quanto è meglio possibile posta in conformità con le leggi di ordine, minori motivi vi saranno a commettere delitti, ed in minor numero assai saranno quelli che spingono agli atroci delitti. In conseguenza i delitti saranno pochi, rarissimi gli atroci. Allora che qualcuno se ne commetterà, il danno della impunità non sarà troppo grande, nè, dappoichè manca il fomite dei delitti, avrà potenza di accrescerne il numero di molto. Questo danno non potrà dunque venire in bilancia, e molto meno superare l'interesse, che sotto un ragionevole e libero governo è principalissimo, di assicurare l'innocenza dei cittadini. Ciò supposto, opiniamo che la prescrizione debba camminare in ragione inversa dell'atrocità dei delitti, ossia della probabilità dell'innocenza; il che significa che debba scemare di durata a misura che cresce l'atrocità dei delitti, ossia a misura che cresce la presunzione dell'innocenza. Al contrario, sotto un pessimo governo, dove gli uomini ricevono mille spinte al delitto, dove il maggior danno che si può temere è quello che dalla impunità provviene, e dove questo danno supera di molto l'interesse che si può avere di assicurare l'innocenza del cittadino, già da tutti i lati esposta ed insidiata, opiniamo che la prescrizione debba camminare nella ragione diretta dell'a-

---

sentato al ministero come sarebbe stato necessario aggiungervi altre disposizioni, come per esempio, con quali titoli si può aspirare alle pensioni di riposo, e che altre discipline interne sarebbero richieste per una maggiore guarentigia; al che venne risposto dal ministero che a queste e ad altre disposizioni si sarebbe provveduto in seguito con altre leggi. Intanto stringendo il tempo, l'ufficio centrale avvisò essere meglio adottare il progetto tal quale fu presentato, anzichè rimettere ad un tempo indeterminato ciò ch'era richiesto dalla necessità. Venendo quindi a parlare della inamovibilità de'giudici, disse non esser questo un principio affatto nuovo nel Piemonte, ed anche sotto il governo assoluto erano essi riconosciuti inamovibili. In conferma di che ricordò che quando il conte Prospero Balbo nel 1819 preparava una nuova legislazione per questi Stati, e si circondava a tal uopo di una eletta di ministri, il conte de Mestre fu il primo a proclamare il principio dell'inamovibilità.

Passati quindi a disamina, con poche osservazioni, tutti gli articoli, e respinti tutti gli emendamenti ch'erano stati proposti affine di evitare l'indugio ed il rinvio alla Camera de'deputati, fu votato il complesso della legge quale l'aveva adottata quella Camera, ed il risultato dello squittinio se-

trocità dei delitti, ed essere più lunga a misura che questa si aumenta, e che il danno derivante dall'esempio della impunità si fa maggiore.

Capitolo XXIX.

Dell'accusa inquisitoria.

Quando la libertà dell'accusa faccia parte dei diritti della cittadinanza, sarà difficile che un delitto non trovi il suo accusatore. L'amore di sè, che la natura diè ad ogni uomo per garante dei proprii diritti, ci fa sicuri che, supposta la violazione di uno di essi, non mancherà mai chi voglia affrettarsi a chiederne la riparazione. Ma perchè i casi, nei quali potrebbe questo principio avere delle eccezioni, comechè rari e straordinari, pure sono tra il numero dei possibili, è giusto che la legge vi provvegga, e nel difetto di un accusatore, disponga che si ricorra all'accusa inquisitoria.

Un delitto esiste, l'autore n'è ignoto, manca chi lo accusi; ovvero la parte offesa si querela, ma non accusa: ecco due casi, nei quali la società deve per sè adempire l'ufficio di scoprire il delinquente e di trarlo in giudizio. Havvi dunque bisogno di un pubblico magistrato, che quest'ufficio assuma in nome della società. In Roma stessa, dove l'accusa era interamente libera, si conobbe la necessità della procedura inquisitoria; e molti esempi ne offre la storia di quel popolo. Ma si fatta procedura non fu che straordinaria, cioè servì per supplemento della procedura ordinaria, la quale era l'accusatoria.

La inquisizione, della quale ammettiamo la necessità, non dovrebbe per altro essere quale oggi è tra noi. Oggi il cittadino può querelarsi delle proprie offese, o di quelle dei suoi stretti parenti; può ancora concorrere col magistrato fiscale nel dedurre un delitto non per altro che per cercare la riparazione del danno; ma non può direttamente accusare. Il magistrato procede o per la querela della parte offesa, o per la segreta denunzia, o per la pubblica voce. In tutti i casi il fondamento dell'inquisizione è equivoco ed iniquo. La perfidia di un denunziatore può mettere in pericolo la quiete, l'onore, la libertà del cittadino. Altrettanto può fare la maldicenza di un inimico. L'errore, o la calunnia slancia un grido, che con la massima celerità viene riprodotto dalle moltitudini; in guisa che la pubblica voce può paragonarsi, come Filangieri con bella imagine esprime, ad un urlo gettato nell'antro di una profonda caverna da un uomo che passa, e immediatamente da esso renduto al di fuori con un'eco orribile. Rare volte costante ne' suoi giudizi, lo è solamente nella debolezza dei fondamenti, sui quali si appoggia.

Ma una gran parte dei vizi della presente inquisizione dipendono dalle persone alle quali è affidata. Il magistrato fiscale non potrebbe riuscire nella sua commissione, senza l'opera di alcuni suoi subalterni ministri, le cui mani sono le più venali, le più vili, le più discreditate. E siccome da sì fatti uomini, privi della pubblica opinione, viene adempiuto l'ufficio più geloso e più importante della procedura, si può dire che al loro arbitrio sia dato decidere della sorte dei cittadini.

Il peggiore danno poi si è che questa operazione inquisitoria, dalla quale dipende l'esito del giudizio, si fa col massimo segreto. Il cittadino, che per l'ac-

---

greto presentò quasi l'unanimità; perciocchè tra 53 votanti, non più che uno fu contrario.

§ 14.

In continuazione della stessa tornata del 16 il Senato alla stessa maggioranza di 51 suffragi contro un solo dissidente approvò il bilancio passivo dell'azienda generale dell'estero per l'esercizio finanziero del 1851 per la somma complessiva di lire 3,298,282, 83. Il senatore Alfieri, relatore della Commissione, propose che dopo la data dell'anno 1851 si apponesse la seguente clausola: « Salvo l'effetto della legge concernente i cumuli degl'impieghi e maggiori assegnamenti ». Propose altresì di sopprimersi gli articoli dal 2 al 5 del progetto governativo, perchè si riferiscono precisamente alla citata legge.

Tanto la clausola, quanto la soppressione de' cennati quattro articoli, inerendovi il ministero, sono state approvate dal Senato.

§ 15.

Finalmente nella medesima tornata del 16 maggio alla maggioranza di 50 voti contro un solo discor-

cusa della parte, o per la denunzia di un sicario, o pel sospetto del magistrato fiscale, diviene l'oggetto di una inquisizione, ignora ciò che si trama contro di lui. La sua condizione si fa peggiore, quando egli sia innocente. Supposto che la sua condizione faccia temere la di lui fuga, o che il delitto addossatogli sia grave, basta un semplice indizio, perchè una schiera di armati lo sorprenda nel mezzo della notte, lo strappi dalla sua famiglia, lo trascini in una carcere. Colà ogni comunicazione gli è interdetta. Egli intende di essere stato accusato; ma, finchè i giudici non vogliano o non possano farlo comparire in giudizio, egli è condannato per mesi e sovente per anni ad ignorare per opera di chi e per quale motivo sia stato privato della sua libertà. Quando egli rimproveri a sè stesso un delitto nel segreto della sua coscienza, ne conosce la natura e le circostanze che l'hanno accompagnato Egli è allora più sicuro, meglio prepara le sue difese, più impavido affronta le interrogazioni del magistrato. Ma quando egli sia innocente, questa circostanza che dovrebbe rassicurarlo, non fa altro che maggiormente spaventarlo, e più sprovvedutamente esporlo al pericolo delle interrogazioni, le quali, obliquamente fatte, producono sovente ch'egli usando il linguaggio della verità venga, a sua insaputa, a confirmare gl'indizi che vi sono contro di lui. Egli vede le squallide mura della sua carcere, il pane nero che gli si dà, i vermi che lo rodono, le piaghe che lo affliggono. In questo stato di tormento, egli soffre la violenza di essere separato dai suoi parenti e dagli amici. Col pensiero ricorre a coloro, che hanno potuto avere la voglia di vendicarsi di lui. Sa quanto le insidie della impostura possano essere terribili. Ei paventa ed ignora; mentre i suoi figli periscono di fame, e gli amici, la sposa, i desolati genitori corrono tutti i dì presso il terribile magistrato, che loro invisibile si rende, o si addimostra con volto gelido e impenetrabile, che senza istruirli del pericolo, vieppiù col celarlo lo fa orrendo. Insomma la segreta inquisizione è fatta per rendere la posizione del vero colpevole assai migliore di quella dell'innocente.

Montesquieu trova nella diversità dei governi una ragione che deve regolare la permissione o l'abolizione della libera accusa, conseguentemente al principio che fissa la bontà delle leggi nel loro rapporto col diverso stato delle nazioni. Egli dice, che in tempo della repubblica in Roma, quando ogni cittadino era animato dal massimo zelo pel pubblico bene, poteva essere libera l'accusa. Ma questa massima, conservata sotto gl'imperatori, produsse una truppa di delatori. « Chiunque avea molti vizi » e molti talenti, un'anima molto bassa ed uno spi» rito ambizioso, cercava un delinquente, la perdita » del quale potesse essere grata al principe: questa » era la strada, che conduceva agli onori e alla fortu» na ». Se la libertà di accusare portasse seco la libertà di calunniare, questo barbaro diritto sarebbe ugualmente funesto in tutti i governi. Ma ove la prima libertà sia combinata con la massima difficoltà di calunniare, non sappiamo come questo diritto possa essere pernicioso in una monarchia. Sappiamo che il libero diritto di accusare a ciaschedun cittadino accordato non fu utile in Roma repubblicana, se non perchè le leggi con molti rimedi e con grande severità di pene provvidero alla prevenzione o alla punizione della calunnia: tanto poco

---

dante, il Senato approvò il bilancio passivo per l'esercizio 1851 dell'azienda generale di artiglieria, fabbriche e fortificazioni militari.

Serie III.

ATTI DEL GOVERNO.

§ 16.

La legge riguardante l'imposta sui fabbricati, adottata già dalle due Camere legislative le cui discussioni sono state riassunte in diversi numeri della presente appendice, venne dal potere esecutivo sanzionata in virtù di real decreto del 7 aprile decorso, pubblicato ne' primi giorni di maggio. A quel decreto va congiunto un lungo regolamento che prescrive le norme ai possessori per la consegna dei fabbricati, addita le forme per la esecuzione di quest'obbligo, suggerisce il modo di depurare il reddito brutto e ridurlo netto, e dà altre regole onde ridursi in atto la legge.

esse fidarono nello zelo del pubblico bene dei cittadini. Sappiamo ancora, che in tempo dei più fieri tiranni ch'ebbe Roma, quando essi non andarono in cerca che di vittime, trovarono molti delatori, ma perchè? Perchè separarono la libertà di accusare da quella di calunniare, e l'una lasciarono sciolta, l'altra impunita. Si confessi dunque, che non il governo di un solo rende perniciosa la libera accusa; bensì la sospensione del rigore di quelle leggi che puniscono l'accusatore di mala fede; il che dimostra che non la monarchia, ma il dispotismo sotto qualunque forma corrompe, come ogni altro diritto, così anche quello di accusare.

In conseguenza noi non possiamo partecipare all'ammirazione di Montesquieu, ch'egli esprime di questo modo: « Noi abbiamo oggi una legge ammirabile: questa vuole che il principe stabilito » per far eseguire la legge nomini in ogni tribunale un magistrato per perseguitare in suo nome » tutti i delitti, in maniera che il mestiere di delatore è sconosciuto tra noi. E se si venisse mai » a sospettare, che questo vendicatore pubblico abusasse del suo ministero, egli verrebbe obbligato » a nominare il suo denunziatore ».

Rispondiamo a Montesquieu con le parole del nostro Mario Pagano: « Se vietarono le romane leggi » ai magistrati l'accusare, perchè non abusassero » del loro potere nell'accusa, quanto è più terribile un magistrato per istituzione di accusatore? » Ed un magistrato fornito di tanti vantaggi sopra » l'accusato? Egli riunisce tutti i privilegi dei magistrati e tutta l' animosità dell' accusatore. Egli » può fare col suo silenzio tacere le leggi in favore di un reo protetto. Può essere l'organo della » oppressione, e può tacendo accordare l'impunità. » Ei non essendo che della evidente calunnia per » le leggi punibile, sotto l'ombra della impunità » può francamente, se vuole, turbare l'altrui pace ».

Chi sa quanto sia agevole trovare nella più evidente innocenza un leggiero indizio di delitto, intende quanto possa riuscire facile a un tale magistrato di calunniare con la massima sicurezza un infelice.

Dietro le considerazioni fatte sin'ora, possiamo conchiudere che l'inquisizione sia necessaria, ma che debba essere spogliata di tutti quei vizi, onde fu investita sotto governi assoluti. Egli è mestieri rendere la procedura inquisitoria tanto semplice, quanto l'accusatoria. In Roma sulla presenza dell'accusato intentavasi l'accusa, udivansi i testimoni. L'accusato era interrogato dal giudice al cospetto del suo accusatore e dei testimoni; confutava, interrompeva, ed a sua volta interrogava e gli uni e gli altri; egli collaborava alla formazione del suo processo. Quando un accusatore mancava, e che un giudice era obbligato a supplirne il difetto, questi era venerato pel suo ministero, ma non temuto pel suo potere; godeva la confidenza della legge, ma non una cieca confidenza; scopriva i rei, prendeva informazioni, ma dovea presentarsi come ogni altro privato accusatore innanzi ai tribunali per sostenere ciò che asseriva.

Esista dunque un magistrato inquisitore, incaricato di procedere nei casi in cui manchi un privato accusatore. Sia egli un uomo probo, istruito, e bene rimunerato dalla società, in guisa che non si abbia a temere di venalità e di prevaricazione. Cerchi gli autori dei delitti, gli accusi, li traduca in giudizio.

---

§ 17.

Con real decreto del 5 maggio fu ordinato che i giovani studenti, i quali per la seconda volta o ulteriormente furono o saranno rimandati in fine dell'anno scolastico da alcuno degli esami prescritti nelle scuole dipendenti dal ministero di pubblica istruzione, non potranno esservi riammessi se non nel primo mese del venturo anno scolastico; e coloro che saranno rimandati nel primo mese dell'anno scolastico non potranno esservi riammessi prima del finire dello stesso anno. L'esaminando dovrà pagare l'intero deposito come se si trattasse di un primo esperimento. Le precedenti leggi, regolamenti o disposizioni contrarie alla presente legge, adottata già dalle due Camere legislative, restano abrogate.

§ 18.

Altro regio decreto del 30 aprile ha creato un distintivo di onore consistente in una medaglia d'oro o di argento destinata a rimeritare le azioni di valore civile. Essa avrà da un lato effigiata la croce di Savoia con intorno il motto: *al valore civile*; e nell'altro sarà impresso fra due rami di quercia il nome di colui che si premia con indicazione del

Ma istituisca la sua accusa con quelle stesse formalità, che avrebbe, se da un privato cittadino si facesse. Cominci dall'intimare al presunto reo il delitto, di cui viene accusato; ne ascolti le giustificazioni; interroghi in presenza di lui i testimoni; permetta che quegli lo interrompa, interroghi i testimoni, li confuti, le sue difese produca. Si comprometta di non abbandonar l'accusa, finchè il giudizio non sia compiuto, e di sottostare alla pena dovuta alla calunnia, se questa risulti evidente; nè questa sua compromissione sussista per la sola calunnia manifesta, ma anche per la semplice. Di questa maniera i popoli avranno maggior confidenza nel suo terribile ministero, ed egli troverà molti ostacoli all'abuso della sua autorità. La ragione, la giustizia, l'umanità prenderanno molta parte in questa procedura inquisitoriale ravvicinata alla semplicità dell'accusa. Cento venali subalterni del giudice non saranno i veri inquisitori. La denunzia secreta non avrà luogo. La pubblicità sarà sostituita al mistero. La voce pubblica, tanto equivoca e ligia all'impostura, non offrirà pretesti per opprimere un infelice. Il cittadino non si vedrà sottoposto ad oltraggi ed a spaventi. L'innocenza sarà sicura. La sola condizione politica farà differire il magistrato inquisitore dall'accusatore privato; ma così nell'uno come nell'altro, si avrà un accusatore legittimo ed un'accusa solenne.

Capitolo XXX.

Dell' intimazione all'accusato.

L'intimazione all accusato non va tra noi, come in Roma unita all'istituzione dell'accusa. Sia che per querela della parte offesa, o per segreta delazione, o per sospetto del giudice, alcun delitto venga addossato a un individuo, bastano pochi indizi perchè questi sia condotto nelle carceri. La maggior parte di coloro, i quali gemono in esse, o per difetto di prova, o per dimostrazione della loro innocenza, sono restituiti in libertà dopo una prigionia spesse volte lunghissima. Ecco gli effetti del nostro barbaro sistema: per ovviare che un certo numero di delinquenti sfuggano al rigore della giustizia, si stende una rete, la quale restringendosi, prende ed affligge per lungo tempo un maggior numero d'innocenti. La liberazione lontana di costoro non è un atto di giustizia, ma è la cessazione di un'ingiuria.

Dappoichè la più gran parte di coloro, che patiscono la prigionia preventiva, sono individui che nella loro coscienza non si rimproverano alcun delitto, vediamo quale sia la loro posizione. Se è giusto che i delitti non rimangano impuniti, ed è ugualmente giusto che la tranquillità dell'innocenza non sia turbata, vediamo quanto sia barbaro quel metodo, il quale invece di conseguire il primo fine senza mancare al secondo, questo sacrifica pel conseguimento di quello.

Un cittadino su cui cade un sospetto, o che ha un inimico, comechè tranquillo per la coscienza della sua innocenza e fiducioso nella protezione delle leggi, è strappato dal seno della sua famiglia e trascinato nella carcere (1). Da questo istante

(1) Questi orrori non si verificano pienamente nel Piemonte, dove le nuove leggi costituzionali hanno di molto migliorata la garantia della libertà civile; ma rimane an-

---

luogo e del giorno in cui è seguita l'azione virtuosa. Possono meritarla coloro che avranno evidentemente arrischiata la propria vita per salvar quella di persone esposte ad imminente e grave pericolo, per impedire o diminuire il danno di un grave disastro pubblico o privato, per ristabilire l'ordine pubblico ove fosse gravemente turbato e dar forza alla legge, o per arrestare o concorrere all'arresto di malfattori che infestassero il paese. Queste azioni dovranno essere fra due mesi successivi accertate per atto consolare del consiglio delegato del comune in cui il fatto è avvenuto, e tra un altro mese rimessi gli atti opportuni al Ministro dell'interno. La medaglia, se sarà stata meritata da qualche individuo, verrà da lui portata appesa ad un nastro tricolore sul lato sinistro dell'abito. Se poi sarà accordata a qualche battaglione di guardia nazionale, che raccolto sotto le armi, abbia dimostrato un valore così segnalato da rendersi degno di una perenne testimonianza di onore, in tal caso la medaglia sarà concessa alla sua bandiera. Non potrà meritare questa onorevole distinzione chiunque stia espiando pena criminale o correzionale, benchè faccia un'azione di valore civile; e ne sarà privato colui che, dopo esserne stato insignito, incorresse in simile condanna.

comincia il suo turbamento. In quelle mura egli si vede circondato di ferri e confuso con una ciurma di delinquenti. Il lume del giorno non vi penetra; un alito pestifero vi si respira. Col pallore della morte sul volto, coperto di cenci, rosicchiato da insetti, egli giace sopra un po' di paglia marcita. I barbari custodi lo privano di una porzione di quel pane che la legge gli assegna; gli procura gli strazi della sete; sovente va ad insidiarlo con la promessa di libertà, ove profferisca una mendace confessione, o la delazione che da lui si attende; sovente va a spaventarlo con la minaccia di una carcere cento volte più orribile di quella nella quale si ritrova, di una carcere dove dormirà sulla nuda pietra, e soffrirà crudeli torture. Dopo lunghi patimenti, che hanno alterata la sua salute, egli ben tardi vien presentato a un giudice che non conosce, ma che con la rabbia, il livore e la fierezza dipinti sul di lui volto, e con l'asprezza onde l'interroga, si appalesa anticipatamente un suo prevenuto inimico. Egli legge il decreto della sua condanna nelle inarcate ciglia di lui, e tutto tremante, osa appena innalzare lo sguardo su quell'arbitro della sua sorte. Riceve varie interrogazioni sopra fatti, che spesso ignora; ma siccome non sa il fine a cui tendono, non può regolare le sue risposte. Ad ogni modo si propone di non mentire, e rispondendo con la maggior verità, non asconde nè quello che sa, nè quello che ignora. Le sue risposte ora provocano gioia, ed ora collera nel suo giudice, il quale gioisce quando crede di averlo sorpreso, e lo minaccia quando non ritrova ciò che egli desidera trovare. S'egli trema, il suo timore è quello di un colpevole; s'egli è ardito, il suo ardimento è quello di uno sfrontato malfattore. Accortosi che ogni interrogazione tende alla sua ruina, si appiglia quindi al partito di tacere e di negare. Non sapendo qual legame possano avere i fatti, sui quali è chiamato a deporre, il suo silenzio e la sua negativa egli regola a caso; il che a molte contraddizioni lo espone. Quindi la sua condizione peggiora; cresce il suo imbarazzo. Se avesse convinzione del proprio delitto, saprebbe difendersi e dimostrarsi innocente. Dappoichè egli è innocente, il suo esame non fa altro che fortificare la prevenzione del giudice contro di lui e compire l'opera della propria ruina.

Immediatamente dopo egli vien posto a confronto di vari personaggi, che hanno deposto a suo carico. È invitato a riconoscerli, ma gli si nascondono le loro deposizioni. Ei li vede per la prima volta, ignora quali relazioni abbiano col suo accusatore, non sa in che lo abbiano nociuto, attesochè non conosce ancora quale sia la sua accusa. Egli è dunque costretto ad ammetterli, e il confronto non gli frutta alcun vantaggio, perchè non sa che cosa opporre ai medesimi. Vede spiegare tutta la tela ordita contro di lui, e non sapendo per quale via uscirne, quanto più si agita, tanto più vi rimane impigliato.

Così sotto governi i più moderati per la virtù di chi regge e di chi è retto, si manifestano i fenomeni della tirannia per le pessime leggi che si conservano. Così in epoca, nella quale tanti lumi esistono e tanti pregiudizi sono dissipati, si è vittima

ora altro a fare, perchè questa sia piena. E le nostre osservazioni generali tendono a rischiarare quelle parti della criminale procedura, che meritano una riforma.

---

§ 19.

In conformità delle leggi adottate già dalle due assemblee legislative, fu in data del 14 maggio emanato real decreto, con cui è vietata la cumulazione d'impieghi retribuiti a carico dello Stato, non riuniti per disposizione espressa di legge; eccetto i casi e le restrizioni contemplate nello stesso decreto.

2a QUINDICINA DI MAGGIO 1851.

Serie I.

ATTI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI.

§ 1.

In due tornate, in quella de' 17, e nell'altra dei 19 maggio la Camera discusse il bilancio attivo

delle più orribili e funeste stranezze, ereditate dai secoli d'ignoranza e di feroce superstizione. Così in mezzo alla civiltà, che va superba di avere spezzate le tanaglie, gli aculei e tutti i barbari strumenti dell'antica inquisizione, si costumano strazi non meno orribili e torture non meno fatali nelle oscure vòlte delle prigioni e nei loro profondi ed umidi sotterranei. Si dirà che questi sieno mali, a cui è necessità sottostare per conseguire il fine della punizione dei delitti. Si dirà che il martirio degli innocenti sia spesse volte inevitabile per impedire il trionfo della impunità. Non è vero. Questi opposti fini si confondono per effetto delle nostre barbare istituzioni; non sarebbe possibile con istituzioni migliori ottenere che i rei non evitino il rigore delle leggi, senza porre l'innocenza nel repentaglio di subire una pena non meritata con la preventiva prigionia, dalla quale prosciolta, non ottiene atto di giustizia, ma cessazione di gratuita ingiuria fattale da quelle leggi stesse, che debbono garantirla contro ogni ingiuria? Vediamolo.

Noi che abbiamo conservato tante leggi di Roma o inutili, o assurde, o inapplicabili alla nostra presente condizione, abbiamo poi respinte quelle che con tanta saviezza favoriscono la civile libertà. Ricordiamoci del sistema di procedura romano. Instituita legittimamente l'accusa, o dal Magistrato accusatore o dal privato cittadino, si procedeva insiememente all'intimazione dell'accusato. Questi compariva insieme con l'accusatore innanzi al giudice. S'egli era assente, si citava per ben tre volte; e quando, scorso un mese dalla prima citazione, non si presentava innanzi al magistrato, i suoi beni erano sequestrati, e la contumacia non essendo purgata entro un anno, essi erano confiscati; ma non si ardiva di condannare i contumaci, prima di sentirli. Quando poi l'accusato era presente, e negava di venire al cospetto del giudice; o quando il suo delitto era tale, che la perdita dei beni e della patria non poteva distoglierlo dalla fuga, allora la legge permetteva che fosse imprigionato. Essa non veniva a questo passo violento, che in pochi casi, nei quali si rendeva legittimo un atto consigliato dalla estrema necessità. L'interesse pubblico conculcava la libertà privata, senza che i principii di giustizia fossero violati. L'accusato era sottoposto ad una custodia non indegna di un innocente; e di più non si poteva tenerlo in carcere, quando eravi un cittadino che rispondesse della sua persona. Finalmente, presentato al magistrato, egli vi trovava il suo accusatore e conosceva la sua accusa: le giuridiche interrogazioni erano semplici, chiare, dirette, e luminose per la contraddizione delle parti. Se l'accusato negava, un eguale numero di giorni veniva assegnato a lui ed al suo accusatore, acciò l'uno la verità della propria innocenza, e l'altro quella della propria accusa dimostrasse.

Questo sistema merita essere adottato da tutte quelle nazioni, presso le quali si voglia evitare la impunità dei delitti, senza mettere in pericolo la libertà civile dei cittadini. La sicurezza pubblica devesi certamente procurare, ma non col sacrifizio dell'innocenza.

L'accusatore e l'accusato debbono comparire unitamente innanzi al giudice; l'accusa dev'essere palesata; le interrogazioni voglion essere fatte senza mistero; le volontarie oscurità, nelle quali si usa avvolgere il processo inquisitoriale, voglion essere

---

dello Stato pel corrente esercizio 1851. Approvate senza contrasto le due prime categorie, allorchè si venne all'esame della terza che offriva la somma di ll. 1 848,000 da ritrarsi dal dazio di consumo, l'onorevole deputato Sineo sorse ad osservare, che dacchè il governo percepisce un'imposta, non havvi ragione per cui debbano mantenersi i dazii di consumo. Questa categoria adunque è ingiusta, anzi è doppiamente ingiusta, perchè con essa si privano i poveri della possibilità di procacciarsi il vino necessario al proprio uso. Nè vale addurre in contrario il principio di uguaglianza proclamato dallo Statuto, perciocchè questa imposta viola un tale principio che si vorrebbe mantenere in ogni caso. Propose pertanto la soppressione totale della categoria.

Cotesta soppressione fu combattuta dal sig. Ministro delle finanze sulla considerazione che in tutte le città libere di Europa, e nelle più inoltrate nella civiltà esistono questi dazii, senza che perciò possa dirsi violato il principio di ugnaglianza. Fece inoltre riflettere, che in queste tasse è riposta la rendita maggiore che si abbia la città, le spese della quale non sono di poco rilievo.

La Camera pertanto approvò la categoria.

Moltissime discussioni sollevò la categoria quinta

dissipate. Il giudice non dee palesare alcuna prevenzione favorevole o contraria ad alcuna delle parti; non altercare indegnamente con l'accusato; non insidiarlo con le sue domande. È mestieri bandire le insidie, gli spaventi, le minacce, con le quali sovente all'innocente si strappano, a di lui insaputa, dichiarazioni che gli sono fatali, e contraddizioni che peggiorano la posizione di lui. È mestieri abolire i giuramenti, che come in prosieguo dimostreremo, sono un avanzo di barbarie che noi conserviamo, ed una violenza fatta ai più sacri diritti di natura. All'accusatore e all'accusato conviene concedere un eguale numero di giorni per provare l'uno la reità dell'altro, e l'altro la propria innocenza. Infine, è giusto non procedere alla cattura, se non in pochi casi, che possano giustificarla; ma lo scrutinio di questi casi non dev'essere affidato all'arbitrio del giudice. Se la prigionia preventiva è necessaria, non cessa per ciò di essere una pena, la quale ha con sè il torto di precedere la dichiarazione del delitto. Ciò posto, se spetta alle sole leggi determinare le pene dovute ai provati delitti, con quanta maggior ragione non spetta ad esse determinare i casi, nei quali si può applicare una pena per delitti non ancora provati? L'arbitrio del giudice può per frivoli pretesti togliere la libertà a un nemico, e lasciare impunito un amico in onta dei più gravi indizi di reità. « La pubblica fama, » dice Beccaria, la fuga, la stragiudiziale confessione, » quella di un compagno del delitto, le minacce e » la costante inimicizia con l'offeso, il corpo del de- » litto, e simili indizi (1), sono prove bastanti per » catturare un cittadino. Ma queste prove debbono » stabilirsi dalla legge e non dai giudici ». Noi restringiamo di molto il numero degl'indizi efficaci a produrre l'indicato effetto; non possiamo per altro particolarizzarli. Il legislatore deve stabilirli, avendo innanzi agli occhi il principio che la cattura è legittima solo quando, atteso la natura del delitto e la qualità della pena che gli corrisponde, tutti i danni che potrebbero naturalmente derivare dalla volontaria fuga dell'accusato, sarebbero insufficienti a trattenerlo dal prendere questa risoluzione, perchè minori dei danni, ai quali sarebbe sottoposto per la ricerca del delitto e per l'applicazione della pena. Solo allora è giusto che la legge prenda precauzioni straordinarie per impedire l'impunità. Solo allora l'interesse pubblico può giustificare il sacrifizio della libertà privata del cittadino. Ma anche in tali casi, la persona dell'accusato dev'essere lasciata libera sulla parola di un fideiussore, a meno che il delitto non sia di tale natura, e tale sia la gravezza della pena minacciata dalla legge, che convenga prendere una sicurezza maggiore.

Ma pria che la fideiussione sia un rimedio efficace a conservare più che si può la libertà personale del cittadino, occorre che tutto il sistema penale di una nazione sia migliorato, e che le pene si facciano moderate. Allorchè noi vediamo la maggior parte dei delitti puniti nei nostri codici con la

(1) Molti di questi indizi, che Beccaria chiama prove bastanti per catturare un cittadino, non sono tali per noi, e ciò meglio si vedrà, quando della poca forza di alcuni di essi discorreremo nel Capitolo del valore delle prove. Al momento, fondiamo il principio che le prove bastanti per catturare un cittadino debbono essere stabilite dalle leggi e non dai giudici.

---

riferibile alle gabelle accensate, cioè a' dritti sulla carne, corame, foglietta, acquavite e birra, l'insieme de' quali offre un cespite d'introito ammontante a lire 4,672,900 40. L'onorevole Mellana, appoggiato dal signor Sineo, propose la soppressione di questa categoria dichiarandola incostituzionale pel modo ond'è ripartita tra le varie provincie dello Stato, e poco proficua all'erario pel modo con cui viene percepita la tassa. Nè il signor Ministro delle finanze dissentì dal riguardare incostituzionale il sistema delle gabelle, e ciò per la ragione che non pesa se non sopra poche provincie, mentre tutte le altre ne sono esenti; ma osservò che da questa disuguaglianza di ripartizione non deriva già, che le gabelle debbano essere abolite, e solo risulta la necessità di correggerle. A tale uopo disse avere il Ministero compilata una legge per presentarla al Parlamento, ma dopo maturo esame essendosi in essa ravvisati molti difetti, si pensò di ridurla a miglior forma, e sottoporla all'esame delle Camere nella sessione ventura.

Dopo queste dichiarazioni del Ministro, l'onorevole Farina Paolo esortò la Camera ad approvare la categoria, e con essa un ordine del giorno presentato dalla Commissione, con cui invitavasi il Ministero, ad estendere tale imposta in modo uniforme

morte o con la perdita perpetua della libertà; allorchè le pene minacciate dalla legge sono molto più gravi di quelle che porterebbe seco la fuga, non è il rimedio della fideiussione inefficace a produrre che l'accusato non abbandoni la patria? Non devesi dunque farne uso limitato ai pochi casi, nei quali per leggieri delitti si ha più a temere dalla fuga, che dalla pena di essi? Inoltre, allorchè si pratica il mistero inquisitoriale, come lasciare libero l'accusato sulla parola di un fideiussore?

In qualsiasi circostanza per altro è mestieri procurare che la custodia dell'accusato non sia indegna di un innocente. Un semplice accusato merita la sola diffidenza della società; la di lei esecrazione spetta ai convinti rei. È giusto che nell'animo dei popoli questi due affetti sieno distinti; al che è mestieri che soccorra la distinzione introdotta nelle loro menti dell'una dall'altra idea; distinzione che non mai può aversi, fintantochè distinti non sieno i luoghi, ai quali quelle due idee si attaccano. Le carceri destinate pei semplici accusati debbono dunque essere differenti da quelle assegnate ai convinti rei. Qual'è il motivo, per lo quale un uomo accusato di un delitto, carcerato ed assolto, porta ciò non ostante seco una nota d'infamia? « Perchè, » risponde Beccaria, sembra che nel presente criminale sistema, secondo l'opinione degli uomini, » prevalga l'idea della forza e della prepotenza a » quella della giustizia; perchè si gettano confusi » nella stessa caverna gli accusati e i convinti; » perchè la prigione è piuttosto un supplizio, che » una custodia del reo ». E profittiamo ancora di quest'altra bella osservazione dello stesso autore, cioè che l'infamia è più attaccata al modo che alla cosa, come tutti i popolari sentimenti; per cui le prigionie militari, accompagnate dalla pompa del corpo militare, non sono così infamanti nella pubblica opinione, come le forensi. Arroge il danno, che provviene dal contatto del delitto con l'innocenza. Un accusato, quando sia innocente, non ha delitti a narrare; e quando sia reo ma non convinto, ha un interesse a nascondere la sua malvagità. Questo interesse più non esiste, quando ei sia convinto e punito come reo. Allora egli apre il suo malvagio cuore ai compagni; narra ed esagera i piaceri provati coi suoi delitti. L'entusiasmo della scelleratezza, dice Filangieri, fa dei proseliti, come quello della virtù. È egli sicuro che l'innocente abbia sempre l'eroismo di resistere a questo pestifero contagio? L'orrore pei delitti si perde con la frequenza di sentirne parlare; e quegli, ch'era immune di vizi prima di entrare nelle carceri, facilmente si trova essere divenuto un mostro nell'uscirne.

Pago di avere esposti i principii generali, che dovrebbero dirigere questa parte della criminale procedura, lasciamo al lettore la cura di applicarli ai fatti che tutti i di cadono sotto i suoi occhi, e di conoscere quali sieno le correzioni che il moderno metodo di cattura merita ancora di ricevere.

Capitolo XXXI.

Degli accusati contumaci.

Punire i contumaci come contumaci, è giusto; ma ingiusto è punirli come rei. I Romani si contentavano di minacciarli con la perdita dei beni;

---

a tutte le provincie dello Stato, procurando in pari tempo di farla equamente pesare su tutte le classi de' cittadini.

Ma l'onorevole Lanza non reputando bastevole il temperamento progettato dalla Commissione, propose invece un articolo addizionale che stabiliva quanto segue: « la tassa sopra i vini, la carne, ecc. cesserà di essere in vigore al 1. gennaio 1852, a meno che non venga presentata una legge di riforma ». Al che il signor Ministro delle finanze si oppose osservando che il proposto articolo addizionale racchiudeva un pleonasmo, perchè implicava l'idea che il voto da emettersi dalla Camera non fosse per legalizzare semplicemente le spese percepite e da percepirsi nel corso di questo anno, ma quelle eziandio che si percepiranno nell'anno prossimo venturo; il che è falso.

Similmente il deputato Farina Paolo non trovò accettabile l'avviso del signor Lanza, perocchè si verrebbe a scemare per l'avvenire la libertà della Camera; per la qual cosa insistè per accettarsi l'ordine del giorno della Commissione.

Allora il signor deputato Mellana, ritirando la sua prima proposta di soppressione della categoria, pose innanzi un ordine del giorno con cui si dichiarava che la Camera non avrebbe nel venturo

noi li condanniamo alla perdita dei diritti più sacri, fino a quello della vita, e li mandiamo a morte in effigie.

La fuga non è sempre confessione di reità; altrettanto che la mancanza di purgazione della contumacia non è sempre conferma di reità. Vari motivi possono risolvere l'accusato all'uno e all'altro atto. Egli può essere spaventato dai pericoli, ai quali, per effetto dei vizi della presente procedura, sarebbe esposta la sua innocenza; nel quale caso, egli cerca nella fuga un asilo, che non troverebbe nel seno della giustizia. Ei può ignorare ciò che si è tramato contro di lui, e temere di esporsi a tutti gli orrori della revisione di una procedura ordita interamente a sua rovina; può avere dei nemici potenti, i quali lo hanno fatto condannare, e quindi non ardire di esporsi ad un combattimento, tutti i pericoli del quale sarebbero contro di lui; nei quali casi, egli rifiuta di presentarsi nel corso di un determinato tempo, che segue la decisione. È egli reo, perchè contumace? Devesi condannarlo, senza che si sia difeso? La sua disubbidienza all'intimazione del magistrato dà a costui il diritto di punirlo come provato delinquente? E s'egli nel determinato tempo, seguente alla condanna, non si presenta, è giusto che il giudizio sia dichiarato come definitivo, e ch'egli non abbia più difesa? Noi non lo crediamo. La contumacia non è che una disubbidienza agli ordini del magistrato, e dev'essere punita come tale; ma non può mai equivalere ad una confessione di reità. Sovente è di questa un indizio, che agli altri indizi aggiunta, può servire a provarla; ma giammai havvi prova perfetta, nè giudizio vero, quando non havvi difesa dell'accusato. Sia stato pure un delitto consumato al cospetto di mille cittadini; esso non può essere qualificato nè giudicato, quando il reo non si difenda: in conseguenza non è suscettivo di condanna, e soprattutto di irrevocabile condanna.

E qui ripetiamo ciò che intorno alla fideiussione abbiamo detto. Finchè tutto il sistema della criminale procedura non sia corretto, la legge, che punisce severamente la contumacia, è un male necessario, e non può essere abolita, senza dare origine a nuovi disordini. Tutti i rischi sussistono dal canto dell'accusato; il suo onore si oltraggia, la sua esistenza è tormentata; i mezzi di difesa gli sono impediti: crudelissime pene gli sono minacciate; come impedire che in lui sorga la voglia di sottrarsi con la fuga a tanti pericoli e danni? Egli è indispensabile che dietro un male si ricorra per rimedio ad un altro male. Quindi è necessario spaventare la sua fuga o la sua disubbidienza con una condanna feroce. Se altrimenti si facesse, peggiori disordini deriverebbero dai continui esempi d'impunità procurata con la fuga.

Peggio ancora avviene là dove, condannato il contumace, si dà a tutti il diritto di ucciderlo, e si mette un prezzo sul suo capo. Filangieri dice, che di questo modo la legge premia un delitto che andrebbe punito; essa rompe tutto ad un tratto quei vincoli che univano il contumace agli altri cittadini, e promuove un attentato che avvezza gli uomini a disprezzare la vita dei loro simili, ed a veder senza orrore le loro mani macchiate del sangue di un uomo. E Beccaria soggiunge, che la legge, che premia il tradimento, ed eccita una guerra clandestina spargendo il sospetto reciproco fra i cittadini.

---

bilancio approvato il provento delle gabelle accensate secondo il modo onde ora trovasi ripartito.

A questo tenne dietro un terzo ordine del giorno del signor Sineo, in forza del quale veniva a cessare nel dì 20 dicembre 1851 ogni provento delle gabelle accensate: salvo il caso che si presentasse una legge che le estendesse a tutte le altre provincie.

Posti però a partito tutti questi emendamenti, furono dalla Camera reietti, ed invece con la maggioranza di 89 voti favorevoli contro 21 discrepanti venne accolto l'ordine del giorno della Commissione.

Nel proporsi la categoria 94 intitolata *casuali*, per la somma di ll. 180,000, l'onorevole Mellana osservò d'essere stati omessi parecchi rami d'introito a beneficio dello Stato. Tali sono — il provento degli spalti e delle osterie che un tempo si percepivano da' governatori — il ritratto del lavoro de' detenuti nelle prigioni penitenziarie, per le quali la Camera ha già statuito una somma — il prodotto annuo delle selve della Sardegna, le quali non sono sempre certamente adoperate per la marina Sarda — lire 50 mila che il governo dee percepire dal municipio di Genova; introito che sebbene sia condizionato, nondimeno la condizione

si oppone alla così necessaria unione della morale con la politica; sconvolge tutte le idee di morale e di virtù, che ad ogni minimo vento svaniscono nell'animo umano; ora invita al tradimento ed ora lo punisce; ora stringe i legami di famiglia e di amicizia, ed ora premia chi li spezza; sempre contraddittoria a sè medesima, ora invita alla fiducia gli animi sospettosi degli uomini, ora sparge la diffidenza in tutti i cuori: invece di prevenire un delitto, ne fa nascere cento. E noi aggiungiamo, che la società, la quale la così detta *taglia* permette, non rompe già i vincoli che univano il contumace agli altri cittadini, vincoli che si trovano rotti pei delitti del primo, ma infrange i legami che sè stessa uniscono alla cittadinanza. La società, che armando il braccio di ciascun cittadino, ne fa un carnefice, pubblicamente confessa la sua impotenza di punire i delitti, pubblicamente confessa la sua incapacità di garantire i diritti naturali degli uomini, che a lei ubbidiscono appunto per ottenere cotesta garantia. In questo caso, la società dice altamente di avere perduto il titolo, che unico legittima la di lei esistenza. Perduto questo titolo, si dichiara sciolta, e lascia che gli uomini ritornino nello stato di salvatica indipendenza, e procurino di garantire i loro diritti con la privata loro forza. Insomma, la società, che ordina la taglia, abdica alla sua esistenza.

Capitolo XXXII.

Del giuramento dell'accusato.

I giuramenti, che si esigono dall'accusato, sono un avanzo dell'antica giurisprudenza dei barbari, che noi tuttavia conserviamo. Risovveniamoci di ciò che altrove abbiamo detto (1). Il maggiore ostacolo che fu necessità superare per condurre alla perfezione le umane società, fu quello stato primitivo di privata guerra in cui le famiglie vivevano; dove la mano del cittadino era armata contro dell'altro, ivi languente e debole doveva essere la vita del corpo politico. Come per gradi la privata forza mancò e crebbe la pubblica autorità, così per gradi le società sorsero alla coltura. Con molti espedienti si pervenne ad ottenere un tale risultamento, e noi ne abbiamo ampiamente favellato altrove; ma la religione fu una delle tante concause che agirono sugli animi umani, e la più potente ad estinguere in essi la guerra che li divideva. In tempi nei quali, per difetto di un freno civile, gli uomini, abbandonati alle loro forze, erano classificati in oppressori ed in oppressi, la religione distese la sua benefica mano a questi ultimi. Era ben naturale che costoro invocassero la protezione sacerdotale tanto venerata e predominante; nella stessa guisa ch'era ben naturale che i sacerdoti per varii motivi da noi addotti a suo luogo facessero giuocare l'autorità divina per spaventare la violenza e quindi in nome di quella incominciassero a far entrare nella mente dei rozzi uomini le più semplici massime di naturale eguaglianza, di giustizia e di unione. Gli oppressi cominciarono a ricoverarsi nei tempii; e coloro, i quali avessero ardito di porre le mani addosso a chi erasi rifugiato sotto la protezione dei Numi, furono come sacrileghi abborriti e castigati, e la concione fu sempre pronta

(1) Capit. III, pag. 684 e seguenti.

---

deve avverarsi da parte del governo nel corso di questo medesimo anno — i proventi ricavati dai reggimenti di cavalleria pel concime de' cavalli, per ciascuno de' quali sogliono giornalmente pagarsi da 5 a 7 centesimi: poichè lo Stato paga i militari, tutti i proventi indiretti appartengono allo Stato, e non è giusto che si versino nelle casse de' reggimenti — finalmente, il prodotto della gazzetta officiale, per la quale la Camera ha votato una categoria per le spese, ma non si scorge nel bilancio attivo la categoria della rendita.

Rispondendo a queste osservazioni l'onorevole signor Farina Paolo, dichiarò che nella categoria in disame erano compresi tutti quei cespiti d'introito che non apparivano in altra parte del bilancio, e che perciò la cifra ivi segnata era piuttosto indicata per approssimazione ed in modo dichiarativo, anzichè come ammontare preciso.

Il signor Ministro delle finanze è disceso a maggiori particolari. Egli ha detto: non sapere risolvere sotto il rapporto del fatto la quistione degli spalti e delle osterie, ma rispetto al dritto, se esse realmente appartengono al demanio, non esservi dubbio che i loro proventi debbono per necessità cedere a beneficio dello Stato: non essersi fissata la somma che il governo percepisce pe' lavori che si

a far rispettare il diritto e la ragione dei Numi. Le paci si fermarono col giuramento, ch'era *fede a Dio promessa*, la cui violazione fu ancora delitto di religione. Ecco come col rifugio nei tempii, con le feste di Dio, o col giuramento la religione arrestò non poco il braccio vindice dei barbari offesi.

La giurisprudenza criminale, la quale garantisce tutti i diritti naturali dell'uomo, si adattò ai principii conosciuti in quell'epoca. Ecco le nostre parole medesime, che altrove profferimmo: « Era natural cosa che il reo negasse il suo delitto, di cui veniva accusato; fu d'uopo dunque fin da principio avvalersi dei testimoni. Ma quando questi mancavano, o come sospetti erano rifiutati, di quali pruove si fece uso? Esse doverono essere ricavate dalle ragioni atte a persuadere spiriti non ancora cólti e sviluppati. I principii della filosofia, della politica e della giurisprudenza barbarica sono religione e forza. Il più forte fu l'uomo migliore; egli fu virtuoso ed amico degli Dei. Mescolavansi i Numi in tutte le cose dei mortali; testimoni delle azioni loro, le punivano o premiavano; i prosperi o contrari avvenimenti erano certi segni dell'amore o dell'ira celeste. Quella immensa catena di cagioni e di effetti, ogni anello della quale, dopo lunghe esperienze, si conosce appena, e che incominciando dalla Divinità si dirama in altri infiniti anelli a cui sono attaccati innumerevoli effetti naturali, ed i tanti e diversi loro rapporti, era interamente ignota. Quei barbari non conobbero che i due estremi, la Divinità prima cagione e l'immediato effetto, il quale era l'indice della volontà de'cieli e della verità. Indi il ricorso al giuramento, nel difetto di altre pruove; il giuramento era una testimonianza degli Dei, ecc. »

Oramai tutto è mutato fra noi. Le idee di religione e di giustizia non sono immedesimate l'una nell'altra; bensì distinte esse sono, attesochè la prima riflette il rapporto esistente tra l'uomo e Dio, la seconda riflette il rapporto tra il cittadino e la società alla quale appartiene. La coscienza è essenzialmente libera, e le leggi sociali non possono nè debbono sottoporla al loro impero. La giustizia al contrario può e dev'essere stabilita e mantenuta con le leggi, che gli uomini danno a loro stessi. Dalle quali cose emerge, che per conseguire un fine di giustizia niun legislatore può far concorrere la coscienza e sforzarla ad agire in favore di quel fine. Egli può dire al cittadino: « Io sono il padrone » di dirigere le tue azioni secondo le norme superiori dell'ordine naturale. Io ho diritto di vigilare su di esse. Io ho diritto di chiederti conto » di tutto ciò che oprerai contro le mie prescrizioni. Se vorrai infrangerle, e ti ostinerai a coprire il tuo delitto con la menzogna o col silenzio, io invocherò tutti i soccorsi della ragione per » convincerti della tua colpa. » Ma egli non può certamente dirgli: « Se ti ostinerai a coprire il delitto con la menzogna, io dissiperò questo velo, » penetrerò nel santuario della tua coscienza, sforzerò te stesso ad aprirmene le porte, ed a confessarmi quello che vi è rinchiuso. »

Riconosciamo che il giuramento richiesto al convenuto sia una violazione di un diritto sacro dell'uomo; diritto, che questi, come uomo e non come cittadino possiede; diritto, che non fa parte di quelli compresi nella massa dei sociali diritti, e

---

fanno nelle carceri penitenziarie, per la ragione che se ne ignorava anche approssimativamente l'ammontare, ma che nel bilancio del venturo anno se ne farà una categoria a parte: in ordine a' proventi delle selve di Sardegna, essersi in questo anno ivi fatto per conto della marina nazionale un taglio enorme, il quale nel bilancio attivo dovrebbe figurare come rendita, e quindi nel passivo come spesa dell'anno: il che se non si è praticato, è ciò dipeso semplicemente da difetto di documenti certi: del resto, esser cura del Ministro, ed accertarne perciò il signor deputato Mellana, che nulla si ometterà nel riscuotersi le rendite dello Stato.

Dopo queste spiegazioni e dichiarazioni, la categoria di cui è parola venne ammessa.

Fu poscia proposta la categoria 98 riguardante le rendite de' beni già appartenenti a' gesuiti per la somma di lire 153.530 40. Qui l'onorevole Borella sorse ad interpellare il Ministero, perchè mai il governo abbia pagato alcuni censi e debiti de' gesuiti, tuttochè risultassero da scritture private e di data incerta; e perchè i beni già di proprietà di quell'istituto religioso non si alienano, mentre attualmente giovano poco o nulla allo Stato. — A queste interpellanze rispose il signor Ministro delle finanze; che il governo prima di soddisfare i credi-

sul quale in conseguenza le umane leggi non hanno alcun impero.

Ma si vada oltre, ed aggiungiamo che il giuramento è una violazione del diritto che ogni uomo ha alla propria difesa. « Tu mi accusi di un de» litto, dice il cittadino all'autorità pubblica. In me » sta il diritto di difendermi, perchè mi viene da » natura, e non potrei cooperare alla mia distru» zione, senza diventare un essere snaturato. In » te sta il dovere di dimostrare la mia reità, av» valendoti di quei mezzi che la ragione sommi» nistra. Se pretendi che io ti dica la menzogna, » spetta a te rischiarare il vero. Se alle tue do» mande oppongo il silenzio, tu non puoi sforzarmi » a parlare nè col dolore fisico della tortura eser» citata sulle mie membra, nè con la tortura morale » che potresti esercitare sul mio animo, obbligan» domi a giurare su ciò che posso tacere per di» ritto naturale di difesa. »

Il giuramento richiesto all'accusato è dunque una doppia violazione della libertà di coscienza e del diritto che ha questi alla propria difesa. Esso è una tortura morale, perchè tende a mettere il cittadino nella necessità di nuocere a sè stesso per non poter sopportare il dolore e gli strazi morali che dallo spergiuro innanzi a Dio verrebbero. Le leggi, che lo esigono, pongonsi in contraddizione coi sentimenti naturali dell'uomo. Quando questi ha il massimo interesse forse di essere falso, è chiamato a giurare, ossia a contribuire alla propria distruzione. Se tutte le leggi, le quali si oppongono ai sentimenti che la natura pose nel cuore dell'uomo, sono dimostrate dalla esperienza di tutti i secoli e dichiarate dalla ragione inefficaci e per conseguenza dannose, possiamo noi dubitare che tali non sieno quelle che obbligano l'accusato a giurare contro sè stesso?

Egli è più facile, che gli uomini infrangano i legami che a Dio li uniscono, che quelli onde a sè medesimi sono stretti: i motivi, che offre la religione, sono troppo deboli, perchè troppo remoti dai sensi; molti più forti, perchè più prossimi e sensibili sono quelli che il timore e l'amore della vita offrono. Questo è almeno l'uomo nel suo corso ordinario; ed è appunto in questo corso, che il legislatore deve considerarlo, quando ei voglia far leggi opportune alla umanità. Egli non deve aspettarsi che quegli sia sempre eroe, sempre fanatico, sempre pronto, come i martiri della fede cristiana, a slanciarsi nel rogo per non tradire la verità. Se dunque nella maggior parte degli esseri della nostra specie la religione tace, quando parla l'interesse; se l'esperienza ha costantemente fatto vedere ch'essi hanno più di ogni altra cosa abusato di questo prezioso dono del cielo; se gli uomini più saggi l'hanno spesso violato; se gli affari del cielo si reggono con leggi affatto dissimili da quelle che reggono gli affari umani, con quale consiglio dunque si vogliono compromettere gli uni con gli altri? Perchè, dice Beccaria, mettere l'uomo nella terribile contraddizione o di mancare a Dio, o di concorrere alla propria ruina? Perchè le leggi vogliono comandare o di essere cattivo cristiano, o martire? Quali sono le conseguenze di questo assurdo sistema? L'uomo continua ad amare sè stesso, e ad avvolgersi nel silenzio o nella menzogna, quando ciò trova indispensabile per la propria difesa; intanto il giuramento è sulle sue labbra uno spergiuro. Il giuramento diviene a poco a poco una

---

tori de' gesuiti procedè con molta cautela, nominando una Commissione specialmente deputata ad esaminare i titoli su' quali fondavansi le loro ragioni, e non riconoscendo il debito se prima non fosse stato autorizzato dall'approvazione della stessa Commissione. In ordine poi alla seconda parte dell'interpellanza, cioè sulla necessità di alienare, o di usufruttuare quei beni con un sistema diverso dal presente, il Ministro convenne pienamente col deputato Borella, e promise di rimediarvi. Fu perciò approvata la categoria 98, e quindi tutte le altre di seguito, talchè ne risultò in complesso un attivo di lire 94,497,531 40.

Posta quindi a partito la legge per squittinio segreto, tra 128 votanti ve n'ebbero soli 18 contrarii: gli altri 110 l'adottarono.

§ 2.

Facciamo menzione di una interpellanza che l'onorevole deputato Valerio mosse al governo nella tornata del 19 maggio. Alludendo egli alle voci che da alquanti giorni correvano nel pubblico intorno ad un concordato conchiuso tra il governo Sardo e quello di Roma, chiese conoscere se ciò fosse vero. Sostenne che in un governo retto da libere istitu-

semplice formalità, e si distruggono di questa maniera le forze del sentimento di religione, unico pegno dell'onestà della maggior parte degli uomini.

Capitolo XXXIII.

Delle prove dei delitti.

Prima che la filosofia non avesse fatto grandi progressi, era impossibile che con savièzza si regolassero le prove e gl'indizi dei delitti. Quando l'ideologia, ossia la scienza delle idee, era bambina, e invece dominavano nelle scuole una metafisica sottigliezza ed una logica assurda e puerile; quando nelle leggi romane istesse, tanto savie sopra altri argomenti della criminale giurisprudenza, non si rinveniva che contraddizioni e imbecillità sopra quello delle prove dei delitti; quando i principii, che in quelle si trovavano consacrati, erano stranamente alterati per una mal digerita combinazione di essi con la legislazione dei tempi barbari, coi delirii dei dottori, e soprattutto con le erronee teorie legali del diritto canonico, era naturale che nel fôro dominasse una pratica tale, che da un lato favoriva l'impunità dei delitti, dall'altro esponeva a grandi rischi l'innocenza, e nel primo e nel secondo caso concedeva il più funesto e dispotico arbitrio ai giudici.

La romana giurisprudenza sul valore delle prove dei delitti offriva errori, i quali o furono divotamente conservati, o diedero origine ad altri più mostruosi errori. Tutto in essa ondeggiava tra i due estremi di una grande delicatezza nel valutare le prove e di un eccesso di ferocia nel metodo di ricercarle. Cominciava dal consacrare, che il giudice deferir non potesse all'accusa, se il fatto ch'essa conteneva, non era appoggiato o sulla fede di testimoni idonei, o sopra pubblici documenti, o sopra argomenti incontrastabili e più chiari della luce. Regola era questa analoga ai principii della civile libertà. Ma rimaneva a sapere quali fossero i testimoni chiamati idonei dalla legge, quali gli argomenti sui quali doveva il giudice determinare il suo giudizio. Su questo il diritto romano offriva contraddizioni, le quali alterate dall'imbecille Giustiniano, che senza far conto della diversità dei tempi, mescolò le libere leggi dell'antica repubblica con quelle posteriormente dettate dai più feroci tiranni, giunsero a tale, che quel diritto divenne un caos, dove il filosofo e il despota trovarono ugualmente idee analoghe ai loro opposti principii. La delicatezza nella scelta dei testimoni era tale, che la legge negava la sua confidenza a coloro, che aveano rapporti di parentela, di amicizia, di dipendenza, di odio con l'accusatore o con l'accusato, a chi era stato condannato o soggiaceva ad un'accusa in un giudizio pubblico, agl'infami per delitto o mestiere, agli adulteri, alle prostitute, ed a tutti quelli che per età, correità nel delitto, venalità, perverso carattere, poca o niuna fede meritavano. Tanto la sicurezza dell'innocenza era difesa contro la mala fede dei testimoni; vediamo ora come da un altro lato essa era distrutta. Le leggi di Roma ammettevano che i tormenti fossero gli organi della verità. Dopo avere esclusi i servi e gl'infami dal testimoniare, ordinavano che si prestasse fede ai detti loro profferiti tra i tormenti. Tutti quelli, nei quali la legge non aveva confidenza, se aveano avu-

---

zioni non possono ammettersi i concordati, perchè incagliano la libertà il cui principio si venera; ed in ciò fa d'uopo imitare l'esempio della repubblica di Venezia, la quale dopo riforme assai più gravi di quelle fatte nel Piemonte, non volle mai condiscendere ad alcun invito di pace o d'indulgenza, perchè implicava il principio di servitù alla corte romana. Una delle due: o il papa esercita un potere divino, o un potere temporale: nel primo caso non ha ingerenza nelle nostre leggi sul foro ecclesiastico, e sul matrimonio, legge questa tante volte promessa, e non mai presentata; nella seconda ipotesi, il governo subalpino è affatto indipendente dal pontificio. — Osservò inoltre d'essersi accresciute le apprensioni dopo che il conte Siccardi lasciò il portafoglio della giustizia. Di questo avvenimento i fogli clericali menarono grande scalpore, e se ne mostrarono oltremodo lieti come di un trionfo. Quel portafoglio intanto rimaneva tuttavia disoccupato malgrado la sua importanza, il che al dire dell'oratore faceva molto dubitare delle intenzioni degli altri Ministri che restavano. — Chiese finalmente conoscere se fossero vere le voci che circolavano relativamente a leghe conchiuse cogli altri Stati italiani, e se il governo abbia denunziato all'Austria la cessazione dei trattati del 1834; il che avea dato alla

ta la sventura di essere presenti a un delitto, erano strascinati in giudizio con la sicurezza di avere le loro ossa slogate e rotte le membra per lo principio che fossero incapaci di dire il vero, senza essere afflitti dai più vivi dolori. Coloro, che senza essere nè servi, nè infami, non erano nobili o soldati, se mai si dimostrassero vacillanti nelle loro deposizioni, il che poteva avvenire o per ignoranza che rende poco precisa e spesso contradditoria la manifestazione delle idee, o per timore che rende equivoci i detti sulle labbra degli uomini più delicati, erano tormentati, senza essere delinquenti, ma semplici testimoni di un delitto. Siffatta ingiustizia si estendeva poi alle classi più distinte della società, quando si trattava di delitti di maestà.

Ecco l'origine della tortura, che non dai barbari che inondarono l'Europa ma dai liberi Romani bisogna ripetere. Essa ha per tanti secoli straziata l'umanità; e in onta dei progressi della ragione, della civiltà e dei lumi nostri, non possiamo dirla interamente tra noi sbandita, chè anzi si conserva presso molte nazioni, e se fuoco e aculei non adopera, non minori tormenti ha sostituiti a questi; e se al cospetto dei giudici non agisce, non è per ciò meno attiva nei sotterranei delle prigioni; il che si rende manifesto, appena che, per esempio, si vada in Napoli, e si riesca a conoscere quei pochi che sopravvivono agli atroci supplizi ricevuti, non per impeto di tirannide momentanea unicamente, ma per sistema legale, nelle profonde caverne della Vicaria e di S. Maria Apparente.

Ma torniamo alla romana giurisprudenza, che un'altra contraddizione offriva non meno strana della prima. Essa vietava che i servi deponessero contro i padroni; ma permetteva poi che lo facessero, quando si trattava di gravi delitti, in onta che appunto per essere più gravi, maggiore sforzo si esigesse per commetterli, e quindi minore divenisse la credibilità di un testimonio. Onde ebbe origine quell'assioma legale, che per secoli ha immolato infinito numero d'innocenti, e che tuttavia viene sostenuto dai criminalisti più dotti, e dai despoti con veste di legittimità praticato, cioè che negli atrocissimi delitti, le più leggiere congetture bastino, e sia lecito al giudice di oltrepassare il diritto.

È giusto che ci arrestiamo un istante a confutare questo assioma, il quale non soltanto nei barbari tempi, ma fin oggi in mezzo alla nostra civiltà, nè dai soli schiavi della tirannide, ma dai più liberi scrittori e della umanità più amici viene insegnato.

Capitolo XXXIV.

Delle prove privilegiate.

Mettiamo al confronto due grandi pubblicisti Italiani, i quali sopra questo argomento sono di opposta sentenza.

Filangieri dice, che nei delitti più gravi; in quelli, nei quali maggiore sforzo si esige per commetterli, in quelli in cui si diminuisce *la probabilità del fatto*, deve altrettanto diminuire la credibilità di un testimonio. L'uomo ha tre ostacoli, che lo allontanano dal delitto; l'orrore che naturalmente gl'ispira un'azione contraria alla giustizia, la pubblica disapprovazione, e il timore della pena. Non vi vuol molto a vedere, che la resistenza di questi ostacoli deve crescere in ragione dell'atrocità di un reato.

---

amera forte argomento di commuoversi allorchè venne discusso il trattato di pace con quella potenza.

L'onorevole Sineo inerendo alla interpellanza per quanto riflette il concordato, esortò il governo a seguire le orme di Vittorio Amedeo II, il quale per tutta la durata del suo regnare non fu giammai di accordo colla sede pontificia; ed al pari del deputato interpellante opinò non potersi i concordati conchiudere con un paese retto da libere istituzioni. A queste osservazioni replicò il signor Ministro dell'interno: che il re Vittorio Amedeo II, malgrado l'inimicizia col governo pontificio, non lasciò mai di trattare con esso: che quando siano ben determinate le attribuzioni delle due potestà, non vi sarà a temere alcun conflitto, ed a conseguir questo fine, il governo rivolgerà tutte le sue cure: che il trattato conchiuso coll'Austria nel 1834 venne ritirato dal governo: che le leggi relative al matrimonio si stavano elaborando e discutendo da una Commissione a ciò appositamente deputata, ma essendo assai importanti, difficili e complicatissime, non potevano al certo essere improvvisate, epperò il governo si riserbava di presentarle al Parlamento appena sarebbero compiute.

Ma il sig. Ministro degli affari esteri, presidente del gabinetto ministeriale, più ampiamente svolgendo

Un delitto più atroce ispira maggior orrore; rende l'uomo più abbominevole ai suoi simili; lo espone ad una pena maggiore. Noi abbiamo dunque una resistenza maggiore da superare per commettere un delitto più grave, che per commettere un delitto meno grave. Tra due accuse dunque, l'una di un delitto più atroce, l'altra di un delitto meno atroce, la legge dovrebbe piuttosto ricercare maggiori prove nella prima che nella seconda.

Mario Pagano, al contrario, dice che la legge possa accordare ad una prova, in alcuni più gravi ed occulti delitti, quella evidenza che non ha per sua natura. Indarno, secondo lui, alcuni filosofi filantropi asseriscono che quanto più grave è il delitto, tanto è meno credibile; che fa d'uopo superare più forti ostacoli per ammettere i più gravi delitti; che la pena più grave assegnata ai gravi misfatti, l'orrore che la natura e l'educazione oppongono al più atroce delitto, fanno presumere che quello non sia stato commesso; che cotesta presunzione, militante a pro dell'accusato, fa sì che tanto di più si richiegga sull'ordinaria prova, quanto vi abbisogna a distruggerla. Speciose ragioni, ma non vere, avvegnachè ciò regga soltanto, quando il delitto non sia certo. Ma quando sia chiaro che il misfatto sia stato commesso, è già svanita cotesta presunzione, che nasce dalla difficoltà di commettersi un atroce delitto. Il fatto dimostra che il delitto è stato eseguito; si cerca soltanto l'autore. Ciò posto, se il privato al pubblico pericolo aver dee quella ragione che la privata utilità tiene alla pubblica, nei pericoli gravissimi che minacciano la sicurezza della società, egli è necessario compromettere per qualche parte la sicurezza privata, attentando di attaccare la libertà del cittadino anche nel caso che concorra contro la sua innocenza una probabilità soltanto e non già la piena prova. Quanto insomma più cresce il pubblico pericolo, tanto più deve crescere il privato: non altrimenti che tanto più un buon chirurgo si arrischia di troncare un membro del corpo umano, quanto diviene maggiore il pericolo della morte dell'uomo. Ma cosiffatta teoria potendo aprire la via dell'abuso, e potendo favorire il funesto arbitrio, devesi con molta restrizione adottare. L'esistenza del delitto dev'essere certa; di più bisogna minorare la pena. Ma i delitti debbono essere veramente tali e fissati dalle leggi, non dall'arbitrio dei giudici. Debbono essere quei delitti che tendono a disciogliere la società, e dare immediatamente la morte al corpo sociale. Le prove possono essere minori; ma debbono sussistere. Quindi non mai per semplici sospetti devesi condannare il cittadino. Condannare un cittadino sospetto è condannare un innocente, perchè il sospetto può cadere sopra di ognuno.

Ecco in qual modo ragionano questi due grandi Italiani. Malgrado la profonda venerazione che abbiamo pei nostri maestri, non possiamo fare a meno di osservare, che Filangieri abbia il solo torto di male esprimere la verità da lui felicemente concepita; e che Pagano si attacchi all'apparenza della espressione erronea per impugnare una idea giustissima.

Non è già come dice Filangieri, che nei delitti più gravi la credibilità del testimonio debba diminuire, quanto diminuisce *la probabilità del fatto*; bensì quella credibilità deve scemare, quanto scema la probabilità che l'accusato sia l'autore del fatto.

---

la materia delle interpellanze, disse essere le medesime dirette allo scopo di fare svelare trattative incominciate, ma non ancora conchiuse; si appellò al buon senso ed alla moderazione della Camera per giudicare da sè stessa, se debba il potere temporale stare lungamente in guerra collo spirituale, o se all'incontro convenga meglio agl'interessi di entrambi il vivere in pace tra loro; il governo volere perciò l'armonia tra la Chiesa e lo Stato, ma senza sacrificare i doveri di cittadino e di Ministri per conseguirla; esser false tutte le notizie che correvano di lega politica cogli altri governi italiani, e doversi attribuire queste voci ad immaginazioni fervide, riscaldate vie più dalla paura; il ritiro del conte Siccardi dal ministero di giustizia essere di peso dalla sua cagionevole salute, che non gli permetteva di occupare più lungamente quel posto; conchiuse infine esser tale la natura dell'argomento di cui trattavasi, che gli era interdetto di svilupparlo più diffusamente, e quindi pregò l'onor. interpellante dichiararsi soddisfatto di queste spiegazioni, accertandolo che ove egli si trovasse nel posto del Ministro, non potrebbe altrimenti comportarsi. Così ebbe termine l'interpellanza.

Sappiamo che il fatto è certo; che il misfatto è stato commesso. La presunzione della legge non è già motivata dalla difficoltà di commettere un delitto atroce; bensì, ammessa, come niuno può certamente contrastarla, la difficoltà che havvi nel commettere un delitto atroce, essa fa presumere non già che non sia stato commesso, il che è innegabile, ma che l'accusato non sia appunto quell'individuo che lo abbia commesso. Sappiamo che il fatto dimostra che il delitto è stato eseguito, e che si cerca l'autore. Ma ciò che noi diciamo egli è, che la diminuzione di probabilità non cade già sul delitto, bensì cade sull'autore. Insomma, nei delitti più atroci, quando sono stati chiaramente consumati, non si dubita di essi, ma del reo.

Si può negare, che si esige maggiore sforzo per commettere un delitto più atroce, che per commetterne uno più lieve? Si può negare, che l'orrore che naturalmente ispira un'azione contraria alla giustizia, la pubblica disapprovazione e la maggiore pena, che sono i tre ostacoli che allontanano l'uomo dal delitto, presentino una maggiore resistenza in ragione dell'atrocità di un reato? Se tutto ciò non può negarsi, dobbiamo convenire che quanto più atroce è un delitto, tanto più si restringe il numero di coloro, i quali hanno potuto commetterlo. Tutti gli uomini con piccolo sforzo proporzionato alle ordinarie potenze umane sono suscettivi di consumare un lieve delitto; ma per consumarne uno atrocissimo, havvi bisogno di ammettere nell'autore di esso una potenza superiore all'ordinaria, e capace di operare un grande sforzo. Posto dunque un lieve delitto, ogni uomo ha potuto consumarlo; l'accusa cade sopra Tizio, basta che la pruova, ch'egli ne sia stato l'autore, esista, per condannarlo. Ma posto un atroce delitto, non tutti gli uomini hanno potuto consumarlo; l'accusa cade sopra Mevio; havvi bisogno di una pruova più forte per dimostrare, che tra i pochi, i quali avrebbero potuto commetterlo, Mevio ne sia stato appunto l'autore. Se noi entriamo nel nostro gabinetto e troviamo lacerato un foglio di carta, è sufficiente che un domestico ci assicuri che il nostro segretario lo abbia lacerato, e noi pieghiamo a questo detto la nostra fede. Ma se invece troviamo un libro a noi caro e prezioso, estratto dallo scaffale, squinternato, lacerato e sparpagliato a brani sopra il suolo, il fatto straordinario farà sì, che la dichiarazione del domestico che il segretario ne sia stato l'autore, non ci acqueti, ma interrogheremo altri testimoni e vorremo con maggiori prove dissipare dai nostri animi l'incredibilità che naturalmente si attacca all'autore di qualunque caso, il quale esce dalle linee dell'ordinario. In sostanza, quanto più atroce è un reato, tanto più diminuisce il numero di coloro che hanno potuto esserne gli autori, tanto più cresce la probabilità dell'innocenza a pro di colui che ne viene accusato, tanto più forti prove abbisognano per dimostrare che questi lo abbia effettivamente consumato.

Perchè dunque sostenere la dottrina che negli atroci delitti il giudice possa contentarsi di una lieve prova, dottrina ingiusta, ed utile unicamente ai tiranni? Noi domandiamo: la prova, di cui Pagano si accontenta nei gravi delitti, è o non è sufficiente a dimostrarne gli autori? Se per sè nulla dimostra, possiamo ammettere che alcuna cosa dimostri, sol perchè si tratta di atroce reato? Applicata a questa natura di reato, si mutano forse i rapporti invariabili

---

§ 3.

La discussione del bilancio passivo del ministero della guerra pel corrente esercizio 1851 formò oggetto delle occupazioni della Camera in sei successive tornate, dal 20 al 26 maggio quando ebbe termine. Primiero a prendere la parola fu il sig. Ministro della guerra, che presentò in succinto la storia dell'armata piemontese, degli stabilimenti militari, e delle sue più segnalate vittorie; mostrò come con uno Stato comparativamente poco esteso seppero i duchi di Savoia sostenere l'onore e l'indipendenza del paese, e che la prosperità dello Stato si dovè alla sua forte organizzazione militare; ricordò come Carlo Emmanuele I con nove milioni di rendita teneva 30 mila fanti e 2500 cavalli. Passò quindi a trattare dell'attuale condizione del paese, e fece osservare trovarsi il Piemonte fra due potenze militari di primo ordine, l'Austria e la Francia. La prima di esse dal 1814 in qua aumentò notabilmente la sue forze militari in Italia, innalzò fortezze, e fece costruire comode strade. « Noi dobbiamo, egli continuò, seguire l'esempio dei nostri padri, ed in tempo di pace prepararci per la guerra. Nè vi chieggo a prepararci che potere mettere in campo 90 mila uomini, ed in tempo di pace 45

delle cose, e gli argomenti si fanno più convincenti di quello che sieno per loro stessi? Nascerà l'evidenza da quelle stesse ragioni che naturalmente non la producono? E si lascerà che l'assenso dell'animo, e quindi la condanna e la pena, segna una proposizione che non ha la piena evidenza? La legge, opera degli uomini, cangerà la natura, opera di Dio?

Ovvero dovremo ammettere che negli atroci delitti non occorra nè argomento convincente, nè piena evidenza per condannare? Che giova il dire che nei pericoli gravissimi che minacciano la sicurezza della società sia necessario compromettere per qualche parte la sicurezza privata! Questa privata sicurezza dovremo noi compromettere in tal guisa, che senza una piena prova di reità, un cittadino sia strascinato alla forca? La società affinchè si assicuri nei gravissimi pericoli, ha forse d'uopo che un sacrificio qualunque si consumi, senza prima accertarsi se questo sia il sacrificio di un reo, o di un innocente? Il chirurgo, che tanto più si arrischia a troncare un membro del corpo umano, quanto maggiore diviene il pericolo della morte dell'uomo, commetterebbe un delitto, se non fosse sicuro di troncare un membro guasto, ch'è la cagione prossima della morte dell uomo: la sola probabilità non basterebbe a legittimare il suo ardimento, imperochè, sia pure imminente all'uomo la morte, chi gli dà il diritto di porsi al rischio di darla egli stesso? Così la società, in qualunque pericolo si trovi, commetterebbe un delitto, se alla forca lasciasse condannare un uomo, che non fosse provato l'autore di quel pericolo.

D'altronde, perchè nel difetto di prove sufficienti a dimostrare la reità di un cittadino, si dovrebbe ricorrere ad atti di feroce ingiustizia? Per evitare forse il danno, che dalla impunità dei più gravi delitti più grave emerge? Ma non è vero: quando le prove non sono sufficienti; quando tutto il popolo ignora l'autore di quei gravi delitti, l'impunità non è molto funesta. Al pericolo dell'impunità si rimedia con la punizione del reo; ma quando il reo non si trova, basta forse a riparare il male, che si afferri un uomo qualunque ed a morte si ponga?

Che giova finalmente il dire che le prove possono essere minori, ma debbono sussistere? Lo ripetiamo: se dimostrano la reità, non occorre altro; se non la dimostrano pienamente, dee prevalere sempre il principio di ragione e di giustizia che meglio valga salvare il reo, che condannare l'innocente. Giammai la società, in qualunque modo sia grave il pericolo che la minaccia, può legittimamente infrangere questo principio. E qual pericolo può essa temere, che pareggi quello risultante dalla violazione dei diritti naturali dell'uomo? Noi combattere vogliamo il nostro Mario Pagano con le sue parole medesime. « Quale più grave danno, ci dice, » può alla società sovrastare, che il distruggimento » della libertà civile, cioè di tutti i diritti dell'uomo? » Distrutti i diritti dell'uomo, resta l'animale sen- » sibile; il ragionevole animale non è più: se la » società stabilita fu per la più sicura conserva- » zione dei diritti, quando la società gli viola e » distrugge, lo stato selvaggio è da anteporsi al » sociale ».

Conchiudiamo dunque, che se, come lo stesso autore ne insegna, quando l'anarchia e l'oppressione feudale promovevano l'impunità e moltiplica-

---

mila. A questo scopo non occorono che 32 milioni e mezzo ». Venne poi facendo un sunto delle forze militari dei diversi corpi, delle spese che costano, e dei risparmii che si poterono ottenere. Passando quindi a' miglioramenti introdotti nell'esercito, disse essere state proposte e votate molte leggi organiche; il codice militare trovarsi già portato a buon termine, e potersi presentare al Parlamento nella prossima sessione; essere state stabilite scuole reggimentali e ginnastiche, i progressi aver superato la sua medesima aspettazione, e potersi con fondamento sperare assai per l'avvenire con grande giovamento dei soldati e dei loro congiunti che in ciò trovano una specie di compenso; nella fanteria essersi introdotto miglior ordine nel tiro a bersaglio che per lo innanzi era assai negletto, stabilite scuole di nuoto, di ginnastica, di scherma alla baionetta, di sciabola per la cavalleria, di cannone nelle fortezze; obbligati gli uffiziali a dedicarsi all'istruzione dei soldati, mezzo questo assai acconcio per conciliarsi la loro stima e confidenza, conoscerli a fondo; valutarne il merito e l'ingegno, ed essere al caso di far buone scelte quando le esiga il bisogno del servizio; sull'esempio della Francia, istituite tra gli uffiziali mense comuni affine di stringere maggiormente i loro legami di amicizia e fraternità, ed evitare i

vano i delitti; quando la corruzione della pubblica morale estingueva il zelo della civica denunzia dei delitti; quando la lentezza dei giudizi, la violenza dei potenti, i pregiudizi di un falso onore facevano scomparire i testimoni e gli allontanavano dal tempio della giustizia, allora si fu che venne promulgata la legge che nei gravi delitti rendeva legittime le prove meno evidenti, sublimava alla qualità di testimoni gli stessi accusatori, dichiarava testimoni i correi stessi, e spesso contentavasi di testimoni singolari, noi abbiamo ragione di chiedere che questa legge rimanga a quei tempi di anarchia e di oppressione che la videro nascere, e non si ammetta là dove ordine sociale, libertà civile e civiltà di costumi si conoscono.

Capitolo XXXV.

Teoria delle prove giudiziarie.

Qual uomo può vantarsi di profferir nuove cose sopra un argomento trattato con sublime perfezione da molti grandi uomini, e specialmente dal Filangieri e dal Mario Pagano? Nulladimeno vediamo che questi due sommi intelletti modificano l'uno le idee dell'altro, in guisa che separati, non si troverebbe in un solo di essi la piena e vera teoria delle prove giudiziarie. Secondo noi, Pagano le ha meglio definite; Filangieri le ha meglio valutate. Ravviciniamo dunque questi due sommi scrittori.

§ 1.

Della certezza.

Le idee nostre rappresentano oggetti reali, o le loro qualità: così abbiamo idea della pera, o del suo sapore. In questo caso esse sono una imagine dell'oggetto a cui si riferiscono, o della qualità inerente a questo. Ma spesse volte considerando una serie d'individui della stessa specie o dello stesso genere, ed astraendo le qualità comuni ch'essi hanno, ci formiamo le idee generali od astratte; tali sono quelle di frutto, o di vegetabile. Queste idee non rappresentano individuo alcuno, ma soltanto sè stesse, e sono come archetipi formati dalla mente umana.

Noi ravvicinando le nostre idee facciamo dei giudizi. I giudizi, dice Pagano, sono la percezione della convenienza o disconvenienza di due idee tra loro. Con maggior precisione noi formati alla scuola ideologica crediamo definire i giudizi la percezione della comprensione di una idea in un'altra, o della esclusione di quella da questa. Si sente che una idea ne comprende un'altra, o no: ecco un giudizio. Così dicendo: Cicerone era eloquente, noi sentiamo che l'idea di eloquenza è una delle idee elementari comprese nella idea complessa dell'individuo che si chiamò Cicerone. Dicendo: tutti i raggi del cerchio sono uguali tra loro, noi sentiamo che nella idea complessa del cerchio si comprende come idea elementare quella della ugnaglianza dei raggi. Ciò posto, che cosa è la verità? Un esatto giudizio. E qual'è il giudizio esatto? Quello, col quale l'idea che con la mente si attribuisce al soggetto, trovasi

---

partiti che sorgono dovunque sono diverse le mense, e sebbene nell'esecuzione di tal divisamento siansi incontrate forti opposizioni, nullameno il ministro credè doverví persistere perchè non vi fosse differenza tra gli uffiziali, da qualunque parte essi provengano; migliorata la qualità del pane, il che ha fatto notabilmente prosperare la sanità dei soldati, fatte alcune modificazioni nel loro stipendio, ed introdotto un leggiero aumento per metterli a livello di altre nazioni; non dimenticata la condizione dei militari reclusi, a qual effetto fu spedito un colonnello per visitare i migliori stabilimenti reclusionarii di Francia e d'Inghilterra, e migliorate le prigioni di Villafranca, Casale ed Alessandria finchè non sarà stabilito il sistema penitenziario, che si reputa il migliore. Riguardo ai risparmi da farsi nell'amministrazione della guerra, disse il Ministro ch'egli tenendo conto dei desiderii espressi dalla Camera, avea fatto dedurre cinque milioni dalla prima sua richiesta per soddisfare così al bisogno di economia. Dovette perciò toccare alcuni interessi, e rendersi in qualche modo impopolare, ma non esitò di farlo in vista del ben pubblico e del proprio dovere. Collo stesso coraggio però con cui fece quelle riduzioni doveva al presente dichiarare alla Camera che sarebbe impossibile di farne altre, e che maggiori

diffatti nel soggetto. In questo caso, il nostro giudizio è, qual' è realmente la cosa esistente nella natura; di maniera che possiamo dire, che quando il mondo ideale sia conforme al reale, allora esiste la verità nelle nostre cognizioni.

Le verità o sono dunque di fatto, allorchè rappresentano l'esistenza delle cose, la loro natura e le azioni diverse; o sono di ragione, come le chiamò Leibnizio.

La certezza è l'assenso della volontà che si attacca al vero.

L'evidenza è il grado massimo della certezza, ed è un lume della percezione, che non lascia ulteriore desiderio di conoscere e forza l'anima ad acconsentire alla percepita verità. Essa esiste, quando si vegga la necessaria connessione di una idea nell'altra, in guisa che non solo è impossibile l'esistenza, ma ben anche la percezione della opposta proposizione.

Le verità di ragione o possono intuitivamente essere percepite dall'intelletto, quando a primo sguardo si vede la comprensione di un'idea in un'altra, e tali sono gli assiomi tutti; o hanno bisogno della dimostrazione per essere scórte, il che avviene quando per vedere la connessione di una idea nell'altra havvi d'uopo di altre intermedie idee che si leghino ai due estremi della proposizione. Inoltre le verità di dimostrazione possono tenersi per tali senza vederne attualmente la dimostrazione, e ciò sull'appoggio della memoria la quale ci rappresenti il risultato delle dimostrazioni già fatte. A questi tre gradi di verità corrispondono tre specie di certezza, delle quali l'ultima è la più debole.

Una seconda classe di cognizioni noi abbiamo, e sono quelle che per l'interno senso si acquistano, come la nostra propria esistenza, e la esistenza delle facoltà ed operazioni del nostro spirito. Queste cognizioni vengono propriamente chiamate coscienza. Le verità di coscienza possono paragonarsi alle metafisiche, comechè siano verità di fatto; e la certezza, che ne deriva, si può uguagliare all'anzidetta, attesochè ciascuno è tanto certo della sua esistenza e delle interne operazioni dello spirito, quanto di ogni metafisica verità. Cotesta certezza, che dall'interno senso proviene, ha due gradi, siccome dall'attuali operazioni dello spirito e dall'attuale esistenza deriva, o dalla memoria della esistenza e percezioni passate; la quale ultima certezza, più fiacca della prima, vieppiù si debilita col tempo.

Finalmente abbiamo una terza classe di cognizioni, e sono quelle che si acquistano per via dei sensi. La certezza, che ne emerge, chiamasi fisica, la quale può ugualmente essere attuale, o di memoria. Essa si attacca alle verità di fatto, ai fenomeni del mondo sensibile; e la sua importanza dipende dalla perfezione dei sensi e dalle circostanze che favoriscono od impediscono l'azione di questi; laonde essa non è gran cosa, tanto più che fra le idee che gli oggetti esterni fanno sorgere nell'anima e gli oggetti esterni stessi non havvi alcun legame necessario.

Dove la certezza si arresta, incomincia di là la probabilità. Nella probabilità la mente non vede intuitivamente la verità, nè per una necessaria dimostrazione, ma per congettura. Nelle verità dimostrate la mente vede per mezzo della intermedia idea che si attacca alle due idee estreme della pro-

---

riduzioni ove si volessero tentare menerebbero l'esercito in rovina.

Questo prospetto applaudito dalla Camera, ottenne specialmente l'approvazione degli onorevoli generali e deputati Quaglia e Lisio, i quali lodarono le economie proposte dal Ministro. — Il signor Bottone per contrario si avvisò doversi ridurre alla metà la spesa del bilancio della guerra. — L'onor. Vicari imprese a dimostrare come si potrebbe ottenere un'economia impiegando nell'istruzione gli officiali in aspettativa. — Il sig. Arconati disse che se si volessero fare economie, queste riuscirebbero fatali; ricordò che il popolo subalpino è il solo popolo italiano che abbia conservato lo Statuto e la bandiera nazionale; beneficio che si deve alla lealtà del Principe, alla virtù del popolo, ed al valore dell'esercito; per le quali considerazioni dichiarò di votare in favore del bilancio quale fu proposto.

L'onorevole Sineo dopo aver notato che i generali Quaglia e Lisio eransi limitati a fare un inchino al discorso del Ministro invece di scendere nell'arena della discussione e rispondergli, entrando in materia, appuntò il ministero di avere dato molte disposizioni legislative senza ricorrere al Parlamento, il quale manifestò sempre l'intenzione di migliorare la condizione dell'esercito, talchè se il Ministro si

posizione, che l'una di queste si comprende nell'altra. Ma quando questa intermedia idea non è necessariamente attaccata alle due idee estreme della proposizione, abbiamo allora la probabilità. Così, quando diciamo: Antonio ha la febbre, e per dimostrare questa verità, facciamo uso della intermedia idea del calore, noi non profferiamo che una probabile verità, imperocchè l'idea del calore, attaccata da un lato effettivamente ad Antonio, non è dall'altro lato attaccata necessariamente alla febbre, potendo il calore essere l'effetto di un moto accelerato.

Quando poi siffatta intermedia idea manchi del tutto; quando la comprensione di una idea nell'altra si dimostri per una estrinseca idea, nasce allora quell'infimo grado di probabilità, che è figlia dell'autorità. L'idea che dimostra non è che l'opinione dell'uomo che attesta. L'assenso a tale verità dicesi fede. Le verità che dall'autorità altrui ci vengono esposte, o contengono un fatto, ed allora l'autore di esse è uno storico, un testimone; o contengono una proposizione generale, ed allora chi le pronunzia dicesi dottore.

Finora non abbiamo fatto che definire le varie specie di verità, di certezza e di probabilità. Passiamo ora a valutare la loro effettiva importanza. Quando ne avremo ben conosciuto il valore, potremo applicarle alle prove giudiziarie e fissare il così detto criterio legale.

Qual'è il grado della certezza metafisica, della certezza di coscienza, della certezza fisica, della probabilità? Alcuni metafisici risponderanno che questo grado è relativo a quello delle varie proposizioni, che danno luogo a quei vari affetti dell'animo. Eglino diranno che la verità metafisica è assoluta; e quella fisica non lo è: per cui assoluta chiameranno la certezza relativa alla prima, e non quella relativa alla seconda. Ma questo è un inganno.

La verità o la falsità stanno nella proposizione; ma l'incertezza o la certezza stanno unicamente nell'animo, e sono uno stato in cui questo si trova allora ch'è incerto o certo della verità della proposizione. Onde emerge, che nella certezza abbiamo una passione dell'animo, indipendente dalla verità o falsità assoluta della proposizione, sulla quale essa cade. Diffatti Tizio può creder vera una proposizione che di sua natura è falsa, o della quale un altro dubita; la sua credenza è in lui una certezza. Questa dunque può cadere sull'errore, come il dubbio sulla verità. Un geometra fa la scoperta di una nuova proposizione; egli crede avere scoperta una verità nuova; egli è tanto certo di questa sua verità, quanto di quella che i tre angoli d'un triangolo sono uguali a due retti. In seguito, dietro nuove meditazioni, si accorge del suo errore; egli vede la falsità della proposizione, che per lungo tempo ha creduta vera: egli allora dalla metafisica certezza della verità della sua proposizione passa ad una metafisica certezza della sua falsità, senza che i gradi di questa seconda certezza siano maggiori di quelli della prima. Dov'è dunque la certezza assoluta, che si vuol legare alle verità metafisiche? Una di queste verità può essere distrutta da un'altra della stessa natura. La certezza o l'incertezza è dunque nell'animo, e non già nella proposizione.

Andiamo oltre. Quello che avviene in un uomo

---

fosse rivolto alla Camera, vi avrebbe trovato il più valido appoggio, e si sarebbero ad un tempo avvantaggiate le condizioni dell'erario. Alludendo poi alle antiche glorie patrie ricordate dal Ministro, disse che molti degli antichi istituti piemontesi corrispondono ai recenti che si ammirano presso gli esteri: che una delle glorie vetuste della dinastia sabauda era il rispetto verso le prische istituzioni rappresentative, le quali furono poi conculcate pel corso di tre secoli; che ciò nondimeno i principi conservarono sempre lodevoli costumanze, e favorirono le libertà municipali; che le milizie de' tempi a' quali riferivasi il Ministro, corrispondevano alle presenti guardie nazionali, nè si può progredire nella via costituzionale se non si volgono gli sguardi anche al passato del paese; ed infine conchiuse dicendo: « Vogliamo tutti il paese forte, ma non è col separare le forze che potremo ottenere questo scopo. Credo che il modo di risolvere il problema non fu ancora proposto ».

Contro la taccia d'incostituzionalità sorse il signor Ministro della guerra osservando, che non tutte le disposizioni debbonsi presentare sotto forma di legge, il che non si usa in verun altro Stato; ed in conferma del suo assunto allegò un esempio del signor Valerio per dimostrare come questi cre-

in epoche differenti, può aver luogo contemporaneamente tra più uomini. Quando Archimede dimostrò le proprietà della spirale, egli era metafisicamente certo della verità da lui scoperta. Scorsero secoli, e Bovillaud, altro celebre geometra, non potè mai accertarsi di siffatta verità; un altro geometra, Viette, accusò Archimede di paralogismo. Ecco come la certezza metafisica di un uomo fu appena una probabilità per un altro, ed un dubbio per un altro uomo.

Chi dice poi che la certezza metafisica sia assolutamente maggiore della certezza morale? I tre angoli di un triangolo sono uguali a due retti: ecco una certezza metafisica. Cesare conquistò le Gallie: ecco una certezza morale. Quale di queste proposizioni è più certa? La prima è più certa per un geometra, e la seconda per un filologo. Nulla dunque havvi di assoluto nella certezza: tutto in essa è relativo; e i gradi di maggiore o minore certezza, così di due uomini sulla stessa proposizione, come di uno stesso uomo sopra due proposizioni diverse, non si possono ritrovare che nella disposizione dell'animo di chi gli ha.

Indarno dunque i metafisici vogliono assegnare la certezza assoluta alle verità metafisiche, alle verità fisiche concedere una grande probabilità ma non una assoluta certezza, ed alle morali verità dare ancora una grande probabilità ma minore di quella alle verità fisiche assegnata. Dappoichè la certezza è nell'animo, e non nella proposizione, segue che non havvi gerarchica gradazione tra la certezza metafisica, la fisica e la morale; così può un uomo, che sia stato in Roma, avere una certezza fisica della di lei esistenza ugualmente forte di qualunque metafisica certezza.

Conchiudiamo, che la certezza morale, ch'è quella la quale nei giudici si richiede per condannare un uomo, non è altro che lo stato dell'animo sicuro della verità di una proposizione, che riguarda l'esistenza di un fatto, che non è passato sotto i nostri occhi.

Premesse queste teorie, vedremo ben presto quali applicazioni esse possano e debbano avere nella ricerca e nella valutazione delle prove giudiziarie.

§ 2.

Degl' indizi.

L'indizio è un fatto a noi palese, che dimostra un fatto ignoto: e ciò per effetto di quell'ordine naturale tra i fatti esistente, onde l'esistenza di uno di essi può far conchiudere quella dell'altro.

I fatti indicatori degli altri fatti riduconsi poi alle cagioni ed agli effetti, imperocchè nella natura le cagioni indicano gli effetti, e questi quelle.

L'esistenza di un fatto può necessariamente menar seco la coesistenza di un altro fatto. Una donna ha partorito; dunque si giacque con qualche uomo: ecco un indizio necessario. Questo indizio non ammette la possibilità dell'avvenimento in più modi.

Il fatto noto va sovente congiunto con l'ignoto, ma non sempre: ecco un indizio probabile. Un uomo ha nelle mani l'oggetto rubato; una donna dà il suo latte ad un bambino; Tizio si trova presso il cadavere di Mevio col ferro insanguinato nelle mani. È probabile che il primo sia il ladro, che la se-

---

deva che l'aumento, o la diminuzione delle forze di un corpo speciale non fossero materia di legge.

Chiusa così la discussione preliminare, si devenne all'esame del secondo articolo del progetto, posposto il primo che riguardando le varie spese e le loro categorie, offriva opera lunga e sommamente laboriosa. Quell'articolo determinava che la composizione definitiva del quadro degli uffiziali dell'esercito in tempo di pace dovea stabilirsi per via di legge. L'onorevole Quaglia propose intorno a ciò un emendamento, modificato poi dal signor Pescatore, in virtù del quale non il solo quadro degli uffiziali, ma la composizione definitiva, graduale e numerica di tutto l'esercito debba essere determinata per mezzo di legge. A siffatto emendamento contrastarono il signor Ministro della guerra, il signor Commissario regio ed il signor Dabormida; ma il signor di Lisio appoggiato dall'onorevole Lions, ne sostenne la convenienza. Lions specialmente disse: piuttosto che economia, io cerco stabilità. L'organizzazione di tutta l'armata dev'essere stabilita definitivamente, ed è da maravigliare dell'opposizione del Ministro, perchè ci va del suo stesso interesse. Infatti se tale organizzazione non è stabilita per legge, il primo suo successore potrà ad arbitrio distruggere tutto quanto ha egli introdotto di buono

conda sia la madre, che il terzo sia l'omicida; ma non è l'un fatto necessariamente congiunto all'altro, attesochè può un altro uomo aver dato l'oggetto rubato all'uno, un'altra donna aver dato il bambino a lattare all'altra, ed un caso aver fatto trovare l'ultimo presso il cadavere dell'ucciso appunto in quell'atto che prendeva il ferro insanguinato per esaminarlo.

Tra i necessarii indizi bisogna annoverare ogni effetto che proviene da una cagione semplice, la quale non può essere impedita nella sua azione. Bisogna annoverare tra gl'indizii possibili ogni effetto, che non può essere prodotto che dal concorso di più cagioni, ovvero che può essere prodotto da una o più cagioni che non sieno libere: nel primo caso si può dubitare se sieno concorse le altre concause, le quali o impediscono affatto, o aggiungono, o tolgono vigore alla principale cagione; nel secondo caso si può dubitare se la cagione o le cagioni non libere abbiano o no agito per produrre l'effetto.

Gl'indizi sono ancora prossimi o remoti. Se vedessimo l'atto, onde l'effetto viene prodotto, intuitivamente e non per indizi la verità sapremmo. Dappoichè dunque nelle congetture sfugge alla mente quel momento dall'azione, onde immediatamente nasce l'effetto, è mestieri indagare le precedenti operazioni all'azione immediata all'effetto, e studiare la loro progressione, per rinvenire la connessione della causa con l'effetto. Laonde le operazioni più prossime al fatto formano i prossimi indizi; quelle connesse non immediatamente col fatto, ma con gl'indizi al fatto connessi, formano i remoti indizi. Così prossimo indizio è l'appostamento con le armi nel luogo ove fu consumato l'omicidio; remoto è l'inimicizia dell'accusato con l'ucciso.

Gl'indizi sono inoltre urgenti, urgentissimi, vaghi e deboli. Gli urgenti sono quelli, che a pochi avvenimenti si rapportano; in questo caso il rapporto tra il noto e l'ignoto fatto è ristretto. Gli urgentissimi sono quelli, che ordinariamente indicano un fatto solo. I deboli e vaghi sono quelli che a molte cose si rapportano, per cui sono poco strettamente connessi con ciascuna delle cose additate. Si badi per altro, che potendo un fatto indicare molte cose, ma l'una con più frequenza che l'altra, ossia accadendo che esso porti ordinariamente seco un avvenimento con più frequenza che un altro, segue che un indizio vago e debole sopra certune delle cose che addita, può essere urgente sopra altre cose con cui è più intimamente stretto.

Dippiù, gl'indizi si appartengono ad una stessa, o a diversa specie: i primi sono quei fatti che dipendono da un principio stesso, come le minacce e le risse sono due indizi dell'omicidio della medesima specie, dappoichè dipendono dal carattere iracondo e vendicativo; i secondi sono quei fatti, che dipendono da principii diversi, come le minaccie e la fuga sono due indizi dell'omicidio di diversa specie, dappoichè quelle sono figlie dell'iracondia, e questa deriva dal timore.

In ultimo, gl'indizi sono intrinseci o estrinseci; i primi sono quei fatti connessi all'atto criminoso, o che lo precedano, o che lo compiano, o che lo seguano, come la minaccia, l'appostamento, la fuga; i secondi sono quei fatti che non hanno naturale connessione col delitto, come le confessioni stra-

---

Dopo tali parole e ragioni, messo a' voti l'emendamento Pescatore, fu approvato.

Fu poscia votato l'articolo 3 il quale dispone, che il numero degli uffiziali generali del servizio attivo rimane limitato a 36, de' quali 12 generali di armata, o tenenti generali, e 24 maggiori generali. Se il Ministro della guerra fosse maggior generale, e se i principi reali coprissero una carica contemplata nell'anzidetta pianta, potranno rimanere in sopranumero alla medesima.

Si venne in seguito alla discussione dell'art. 4 ov'era detto, che il Ministro della guerra era autorizzato a dare piena ed intera esecuzione, a datare dal 1 del prossimo luglio, alle variazioni intorno alle paghe ed ai vantaggi de' bassi uffiziali e soldati dell'esercito a norma del reale decreto dei 17 marzo 1851. — L'onorevole Quaglia propose un emendamento diretto a dare al precitato reale decreto, non già una piena ed intera sanzione, ma sibbene una sanzione provvisoria finchè non si presenterebbe una legge organica generale.

L'onorevole Mellana alla sua volta, cui fece eco il signor Michelini, propose la soppressione dell'articolo, perchè egli non riconosceva, nè poteva riconoscere il citato reale decreto, il quale essendo stato emanato mentre sedeva la Camera, e riguar-

giudiziali o giuridiche del reo, e le deposizioni dei testimoni.

Conosciuta la classificazione degl'indizi secondo la varia loro natura, passiamo ora a determinare il loro valore. Questo valore o rimira l'essenza, o la prova di quelli.

I canoni, che nei più sapienti criminalisti troviamo stabiliti relativamente alla essenza degl'indizi, sono i seguenti:

1. Quando le prove di un fatto sono dipendenti l'una dall'altra, cioè quando gl'indizi non si provano che tra di loro, quanto maggiori prove si adducono, tanto è minore la probabilità del fatto, perchè i casi che farebbero mancare le prove antecedenti, fanno mancare le susseguenti.

2. Quando le prove tutte di un fatto dipendono egualmente da una sola, il numero delle prove non aumenta, nè diminuisce la probabilità del fatto, perchè tutto il loro valore si risolve nel valore di quella sola da cui dipendono.

3. Quando le prove sono indipendenti l'una dall'altra, cioè quando gl'indizi si provano altronde che da sè stessi, quanto maggiori prove si adducono, tanto più cresce la probabilità del fatto, perchè la fallacia di una prova non influisce sull'altra.

4. Quando con la prova si escludono tutti i possibili avvenimenti, e si riduce l'indizio a non indicare che un fatto solo, esso diviene necessario e produce la piena dimostrazione. Essa è indiretta e negativa. È peraltro difficile ad ottenersi, imperocchè è molto difficile annoverare i possibili avvenimenti che indica un fatto, per poterli escludere tutti, eccetto un solo.

5. Il valore degl'indizi è nella inversa dei fatti indicati, ossia quanto più si rapportano a pochi fatti, tanto sono più gravi ed urgenti, imperocchè ciascuna delle cose indicate essendo del pari possibile ad accadere, e il valore dell'indizio dovendosi dividere per tanti possibili avvenimenti, quanto più questi fossero, tanto sarebbe meno il valore dell'indizio riguardo a ciascuno.

6. Gl'indizi sono nella ragion composta dell'inversa dei casi possibili e della diretta degli avvenimenti. Quando un indizio indica più fatti, uno dei quali più frequentemente degli altri, non tutti i casi hanno ugual ragione di esistere, ma quello ne ha più ragione che più frequentemente avviene. Quindi nel valutar gl'indizi devesi aver considerazione e della quantità dei possibili avvenimenti e della frequenza maggiore o minore con cui accade uno degli additati avvenimenti.

7. Tanto è più grave l'indizio, quanto più l'atto, che lo compone, è prossimo all'azione criminosa, imperocchè in tal caso è più connesso a questo: laonde i più urgenti indizi sono gli atti prossimi.

8. Gl'indizi si possono e debbono accoppiare tra loro. Si tratta di dimostrar la connessione della cagione col fatto dubbio; accoppiando gl'indizi, si vengono ad accoppiar le cagioni, e a dimostrare che le altre concause sono benanche concorse con la principale: in tal guisa la morale certezza nasce, ossia giustamente si conchiude che la cagione principale abbia realmente agito.

9. Dalle somme degl'indizi diversi nasce una maggiore probabilità. Sebbene ciascuno indizio, preso separatamente, indichi un possibile evvenimento diverso dal fatto dubbio, pure il fatto dubbio è indicato da tutti questi indizi presi unitamente: onde segue

---

dando l'aumento della paga de' bassi-uffiziali e soldati dell'esercito, avrebbe dovuto, per rendersi efficace, essere approvato dalle assemblee legislative. Prescindendo da tali ragioni, deve quell'articolo essere soppresso, perchè discutendosi ora il bilancio, se vuolsi ammettere un aumento di stipendio, può questo aumento caricarsi sulle singole categorie.

Questa proposizione venne oppugnata dall'onor. Durando, il quale disse di avere la Commissione proposto l'articolo, perchè venissero approvate alcune piccole variazioni fatte al soldo di varii soldati anziani. Essendo l'aumento di poco rilievo, la Commissione si avvisò che la Camera non avrebbe ricusato di accordarlo affine di mettere con tal mezzo il governo in via di agire secondo i principii consacrati nella legge fondamentale.

Anche l'onor. Petitti avversò la soppressione proposta da Mellana fondandosi sulla considerazione, che il decreto del 17 marzo non portava aumento di spese all'erario, ma soltanto variazioni fatte alle paghe attuali. Ove la Camera non lo approvasse: le paghe dovrebbero darsi a norma delle leggi antiche; il che riescirebbe di grandissimo nocumento all'amministrazione militare.

Il sig. Ministro della guerra sostenendo lo stesso avviso, dichiarò francamente che il potere esecutivo

che gli avvenimenti diversi non hanno per loro che una sola probabilità, e il fatto dubbio ne ha tante, quanti sono gl'indizi. L'omicidio di Tizio è indicato dalla fuga, dalle minacce e dall'appostamento. La fuga dinota reità o timore; la minaccia, reità o millanteria: l'appostamento, reità, o casuale trattenimento in un luogo. Per lo timore, per la millanteria, pel casuale trattenimento concorre sempre un indizio solo; per la reità concorrono tutti e tre gl'indizi.

10. Gl'indizi, che appartengono alla stessa specie, sono più valevoli ed efficaci, perchè l'uno indizio è tanto più valevole, quanto è più efficace l'altro. Il carattere vendicativo e le minacce sono indizi della stessa specie: essi sono valevolissimi, imperocchè l'uno con l'altro si accrescono forza, e diffatti le minacce tanto più significano, quanto più un uomo è inclinato a vendicarsi. Al contrario la fuga e le minacce sono indizi di specie diversa, e queste non diventono più grave indizio per quella, ossia perchè il minacciante fuggì.

11. In conseguenza per avere il valore di un prossimo ed urgente indizio richieggonsi più indizi remoti e lievi, e per avere il valore di due indizi omogenei si richieggono più indizi eterogenei.

12. Gl'indizi contrarii si distruggono tra loro. Gl'indizi sono i motivi che determinano la volontà; e quando essi sono uguali, si equilibrano e rimangono inerti. Quando poi vi sieno indizi pro e contro, e l'uno superi l'altro, la minor forza si fa inerte per equilibrar la maggiore, e questa agisce con la sua rimanente forza. Si valuti dunque la forza del più grave indizio; si sottragga la resistenza presentata dall'indizio meno grave, quello che rimane, forma il grado della prova pro o contro.

13. Un solo indizio morale, sia pure urgentissimo, non può produrre la certezza, attesochè esiste sempre il dubbio, ossia la possibilità che l'indizio additi un altro avvenimento, comunque esser possa straordinario. Il ferro insanguinato in mano di un uomo è un indizio che frequentemente addita l'omicida; ma è pure possibile ch'ei l'abbia tolto dalle mani del vero omicida, o ricevuto da lui.

14. Due indizi urgentissimi producono la certezza morale, imperocchè entrambi indicando un medesimo avvenimento ordinario, escludono la possibilità di ogni straordinario caso. Non è possibile che il caso unisca due urgentissimi indizi o fatti che hanno lo stesso rapporto: e che esistano altresì due altri straordinarii fatti che hanno rapporti separati coi primi fatti. Si ha la certezza morale dell'omicidio, se al ferro insanguinato trovato nelle mani di un uomo si aggiunga ch'egli, istanti prima del delitto, si trovava con lo stesso ferro appostato nel luogo, dove si è rinvenuto il cadavere. Per distruggere questa certezza, converrebbe che tanti altri straordinarii avvenimenti si fossero combinati, cioè che l'uomo appostato ove è accaduto il delitto, si fosse colà appostato per altro fine, e ch'egli quel ferro insanguinato avesse ricevuto da un altro uomo, il che non è conforme all'ordine dei fatti umani.

I canoni, che, relativamente alla prova degl'indizi, leggonsi nei migliori criminalisti, sono i seguenti:

1. L'indizio dev'essere provato fino a produrre convinzione, attesochè essendo l'indizio un fatto evidente, donde si deduce il fatto oscuro, non si può dire evidente se non sia certo.

2. Se l'esistenza dell'indizio sia soltanto probabile, il fatto, di cui si cerca la verità, sarà sempre

---

abbia il diritto di variare le paghe degl'impiegati a seconda del suo criterio, come si avvera negli atti degli altri dicasteri, e come praticò il Ministro dei lavori pubblici, il quale avendo dovuto provvedere a diverse nomine d'impiegati nuovi pel servizio delle strade ferrate, assegnò loro gli stipendii in virtù di semplici reali decreti senza ricorrere alla sanzione del Parlamento. Se al governo non competesse questo dritto, dovrebbe di volta in volta e quasi ogni giorno presentare leggi sopra leggi con poco o niun vantaggio del bene sociale.

Nello stesso senso parlarono il signor Pettinengo commissario regio, ed il deputato sig. Menabrea. L'onor. Sineo all'incontro appoggiò la soppressione perchè conforme ai principii consacrati dallo Statuto, in virtù de' quali tutte le leggi debbono essere discusse e votate dalle Camere. — Finalmente l'onor. Petitti mise innanzi un espediente medio che conciliò tutte le divergenze. Egli disse che qualora la Camera avesse ripugnanza di adottare un decreto che introduceva un cangiamento nelle categorie, poteva sospendersi la discussione del progetto di legge che si stava disaminando, e passarsi a discutere le categorie. A questo parere essendosi associato anche il sig. Mellana che era stato autore della proposta di soppressione totale dell'articolo, la Camera intera

più dubbio. S'è probabile che esista un indizio, cioè un fatto, il quale additi un probabile avvenimento, avremo allora una probabilità di probabilità. E poichè la probabilità è parte della certezza; la probabilità di probabilità è parte della parte, ossia una menomissima quantità.

3. Gl'indizi imperfettamente provati, benchè si possano accoppiare tra loro, e sommandosi divengano più sussistenti, pure richiedesi una quantità molto maggiore di quelli per la prova, imperocchè quelli formano probabilità composte, cioè probabilità di probabilità.

4. Gl'indizi imperfettamente provati, quando nascono da atti diversi, i quali non sono altro che parti successive di una medesima azione, si devono considerare come un solo atto: laonde chi di un atto depone, contesta con quello che faccia fede dell'altro, e per ciò di siffatti indizi richiedesi una quantità minore degli altri imperfettamente provati. Uno ha veduto Antonio appoggiare la scala al muro; un altro lo ha veduto entrare per la finestra; un altro lo ha veduto uscire. Abbiamo tre fatti provati con singolari testimoni; ma formando questi fatti susseguntivi le parti di un'azione sola, possiamo dire che ciascuno sia provato con tre testimoni fra di loro contesti.

§ 3.

Degl' indizi estrinseci.

Abbiamo dinanzi detto, che gli estrinseci indizi sono quelli fatti, che non hanno naturale connessione col delitto. Tre specie se ne conoscono, la prova testimoniale, la confessione del reo o del correo, la prova scritturale. La prima e l'ultima riduconsi a prova indiziaria, attesochè tutto ciò che nè per mezzo degli esterni sensi e dell'interno si vede, ma ben s'inferisce da un'altra verità conosciuta, non devesi avere per altro che per indizio. Ora i testimoni e le scritture ci fanno fede di ciò che non abbiamo veduto da per noi. Non che la maggiore o minore credenza che ai testimoni diamo, è l'effetto degl'indizi che ci assicurano della loro fede; ciò che può anche dirsi della scrittura, imperocchè vi bisognano argomenti che ci assicurino della verità della scrittura, affinchè questa formi argomento del fatto controverso.

Ma comechè ogni specie di prova sia sempre indiziaria, consideriamo separatamente ciascuna delle tre specie degli estrinseci indizi; vediamo in che l'una differisca dall'altra, e come per necessità esse si mescolino insieme.

Articolo I.

Della prova testimoniale.

Il testimone è quello, che ci narra un fatto non veduto da noi. Egli è uno storico. Per cui le regole della critica sono le norme dei giudizi. Tanta fede merita il fatto, quanta se ne deve accordare al testimone; ciò per altro avviene, quando questi deponga sullo stesso fatto che si cerca. In questo caso la legge si contenta di quella grande probabilità che dalle parole di lui emerge. Ma quando egli deponga sopra indizi; quando il detto del testimone provi fatti che sono argomenti del fatto che si cerca, in

---

venne nella medesima sentenza, ed approvando la sospensione dell'esame del progetto di legge, ordinò discutersi le categorie.

Queste furono l'una dopo l'altra minutamente discusse, e tutte approvate, la più parte senza osservazioni, e talune dopo vive ed animate discettazioni che aveano per oggetto o l'economia, o il migliore andamento del servizio. Fu discusso benanco il progetto di legge, e ne vennero soppressi gli art. 5, 6, 7 ed 8 della proposta della Commissione, ai quali furono sostituiti altri secondo una locuzione diversa adottata dalla Camera. In fine dell'ultima tornata dei 26 maggio il sig. deputato Bastian propose per ordine del giorno di ridursi a 30 mila soldati l'esercito pel 1852. Questa proposta, contraddetta dal sig. Ministro della guerra, non ebbe che l'assenso di tre soli deputati, compreso il proponente. Quindi posta a partito la legge nel suo complesso, tra 124 votanti se n'ebbero 26 contrarii: gli altri 98 l'adottarono.

§ 4.

Nella tornata del 27 maggio fu discusso dall'assemblea elettiva il progetto di legge presentato dal governo per l'alienazione delle 18 mila obbligazioni

questo secondo caso la legge non si accontenta, se non ha una prova maggiore assai della prima, perchè altrimenti si avrebbe una probabilità di probabilità. Insomma, nell'ultimo caso indicato conviene che la prova testimoniale giunga all'evidenza.

Ciò premesso, due prime quistioni si presentano: qual è il numero dei testimoni, che dee far nascere la convinzione nell'animo? Quali sono gli argomenti che convincono l'animo intorno alla fede dei testimoni?

Sulla prima quistione diciamo che le leggi romane esigevano che almeno due fossero i testimoni, i quali stabilissero la prova sufficiente a punire un accusato. Esse dichiaravano di niun valore il detto di un solo testimone, foss'egli il più virtuoso cittadino. Montesquieu adduce la seguente ragione di un tale stabilimento: un testimone non fa prova, attesochè il suo detto è bilanciato da quello dell'accusato che nega. Ciò non è vero. L'accusato che nega, equivale al testimone che afferma; ma tra essi havvi un terzo, l'accusatore, che egualmente afferma. Laonde l'accusato si bilancia con l'accusatore; il dubbio del giudice dev'essere sciolto dai testimoni. Un solo testimone può benissimo sciogliere questo dubbio. Ei può essere un Socrate, un Aristide. Ma gli argomenti della verità dei testimoni non si prendono soltanto dalla qualità della loro persona, ma anche dal confronto dei loro detti, e gli ultimi sono i più certi. Non havvi mezzo più sicuro di conoscere la verità o la falsità di un detto, che di confrontarlo con un altro di un diverso testimone. È vero che il detto di un testimone può essere confrontato coi suoi medesimi detti. Ma egli è pur vero che un testimone può più facilmente accordare sè con sè stesso, che con altrui.

Tanto più cresce dunque la probabilità di un testimonio, quanto più crescono i rapporti dei suoi detti con quelli degli altri. Dal quale principio deriva, che ogni testimone, il quale si aggiunge al primo, tanta forza gli accresce, quanta è la quantità dei testimoni tutti, imperocchè il detto di un testimone rapportandosi al detto degli altri tutti, il peso che aggiunge alla prova è eguale non solo alla sua fede, ma bensì a quella di tutti gli altri contesti, i quali tutti accrescono quel peso a lui, che egli aggiunge a loro.

Ma quali sono le qualità che nei testimoni si richiedono, affinchè l'animo del giudice possa riposarsi sui loro detti? Il principio generale della loro credibilità è questo: egli è mestieri che i testimoni depongano fatti possibili, verosimili, da loro conosciuti, da loro voluti sinceramente palesare. Possibilità, verosimiglianza, scienza del fatto deposto, integrità di chi depone: ecco i caratteri delle veridiche testimonianze.

Ed a cominciare dalla possibilità del fatto, egli è noto il progresso che la natura osserva nei suoi fenomeni; note sono le sue leggi e invariabili. Tutto ciò che non solo si allontana dai naturali rapporti necessarii, ma si trova in opposizione con essi, è un impossibile. L'impossibile non è dunque mai vero.

Ma conviene ancora che il fatto deposto sia verosimile. La natura presenta una catena di fatti, ogni anello della quale è principio e fine di un altro anello. Questa catena è una successione di cagioni e di effetti. Ogni effetto dipende da una cagione, ed è in pari tempo cagione di un altro effetto. Di più, ogni cagione è sempre proporzionata agli effetti che produce, vale quanto dire, che

---

create colla legge del 6 luglio 1850 da effettuarsi per mezzo di pubbliche sottoscrizioni che saranno aperte nelle città di Torino, Genova, Nizza e Ciambery, invece di far uso del metodo dell'asta pubblica stabilito dalla stessa legge. Data lettura del primo articolo che limita la sottoscrizione alle sole quattro principali città dello Stato menzionate di sopra, l'onor. Botta dimandò conoscere il perchè questo dritto non si fosse esteso a tutti i capiluoghi di provincia come si permise in altri tempi. In tal guisa si avrebbe un maggior numero di concorrenti malgrado l'abbassamento attuale dei fondi, e la speranza del governo crescerebbe in ragione del maggior numero de' proprietarii dello Stato a' quali fosse permesso di gareggiare coi capitalisti delle grandi città. Potrebbero all'uopo autorizzarsi i tesorieri provinciali a ricevere, oltre alle soscrizioni, anche il valore delle obbligazioni contratte.

Nello stesso senso parlò il sig. Carquet, facendo riflettere che estendendosi a tutti i capiluoghi di provincia la facoltà di riceversi le sottoscrizioni, non si verrebbe con ciò a leder punto la legge di luglio 1850. — Il sig. Asproni insistè che questo beneficio si accordasse anche alla Sardegna. — L'onorevole Mellana annuendo a' precedenti disse, che la cennata legge non osta alla proposizione Botta,

ha la speciale potenza di produrre quei tali effetti, e tanta forza adopera, quanta ne fa d'uopo. Ciò posto, la verosimiglianza è l'imitazione della natura. Verosimile è una narrazione, nella quale i fatti sono talmente connessi fra loro, che l'uno dipenda dall'altro, e che l'uno sia cagione sufficiente dell'altro. Quando manchi la cagione, o questa non sia proporzionata all'effetto, l'effetto non è verosimile. Senza cagione, un uomo non offende un altro, un padre non abbandona la sua famiglia, un uomo offeso ed armato non rimane inoperoso, o leggermente offeso non fa la vendetta di Atride, un avaro non profonde il suo danaro per soccorrere altrui. La verosimiglianza è il primo indizio del vero, ma non è il vero stesso. Quello che somiglia alle cose che esistono, è da credere che sia esistito; ma non è sempre così. Molte favolose invenzioni presentano una geometrica connessione di fatti, ossia hanno la verità dell'ordine, senza avere quella della loro reale esistenza. Aggiungasi che spesso a noi sembrano inverosimili certe cose, come dice Aristotile, perchè ci pare che la natura operi straordinariamente, e ciò perchè non abbiamo presenti tutti gli anelli della catena intera della natura.

Alla verosimiglianza appartiene la convenienza, la quale è egualmente un forte indizio del vero. La convenienza si ha, sempre che i fatti che ci vengono narrati, sono concatenati con quelli che già conosciamo: in questo caso i primi meritano maggiore credenza da noi. Così le ipotesi che convengono coi fenomeni della natura, hanno per siffatta convenienza una prova maggiore, imperocchè è credibile che esistano tutte le cose, le quali sono connesse con quelle, la cui esistenza ci è nota.

Ma non basta che il fatto deposto sia per sè possibile e verosimile, occorre ancora che possibile e verosimile sia che il testimone lo conosca. A tale uopo è necessario, che egli abbia perfetto quel senso, col quale si ha a percepire il fatto da lui attestato, e che sano abbia il giudizio. Laonde tutti coloro, i quali possono essersi ingannati, o per debolezza dei loro sensi, o per quella della loro ragione, meritano pochissima fede. Dippiù, il testimone dev'essersi trovato in istato di poter sapere quel fatto, come, per esempio, essersi trovato nel luogo e nel tempo in cui avvenne. Quindi è mestieri ai testimoni ricercare la causa della loro scienza, ossia ricercarli del senso, del mezzo, del luogo, del tempo, che lo aiutarono a conoscere il fatto che depone, acciò al giudice sia palese ch'egli abbia potuto conoscerlo; e in ogni caso di dubbio, è mestieri che il giudice si assicuri della scienza almeno possibile del testimone, mediante un esperimento. Come, dall'altro canto, se sia non solo provata la scienza del testimone, ma sia provato che egli aveva interesse di conoscere il fatto e che non poteva non esservi attento, cresce la fede della sua deposizione.

Tutto ciò risguarda la credibilità di un testimonio, il quale deponga sopra un fatto a lui noto: le azioni violente e fuori dell'uso ordinario, quali sono i veri delitti, lasciano traccia di sè nella moltitudine delle circostanze e negli effetti che ne derivano; per cui è facile delle une e degli altri addurre in prova un certo numero. Ma quando il testimone deponga sopra parole, delle quali si fa un delitto o compagne di un delitto, la credibilità in lui è quasi nulla; poichè, come dice Beccaria, il

---

potendo essa venire ora riformata da questa stessa Camera che altra volta l'adottò. L'esecuzione poi sarebbe sufficientemente assicurata coll'imporsi l'obbligo ai tesorieri di versare nella banca nazionale le somme che potranno percepire per effetto delle sottoscrizioni. Nè saprebbe comprendere per qual ragione il ministero ha prescelto di alienare le obbligazioni per via di sottoscrizioni, anzichè col modo ordinario e consueto degl'incanti. Col primo di questi due metodi non si faciliterà la compra delle obbligazioni se non ai soli banchieri, i quali trovandosi nella capitale potranno ricoprire tutte le firme, talchè gli ultimi venuti trovandole tutte esaurite ne rimarranno esclusi, e tutto l'utile ricadrebbe sui capitalisti, o sulla banca stessa di Genova

Ma l'onorevole Farina Paolo dileguando il sospetto che l'utile potesse ridondare a beneficio della banca, fece osservare che gli Statuti di quello stabilimento glie ne fanno espresso divieto. Riguardo poi alla quistione, se convenga estendere la sottoscrizione a tutte le provincie del reame, osservò che con questo non ne sarebbe mai agevolato il modo del pagamento, il quale dee farsi direttamente nella *banca nazionale*. Ciò fu stabilito espressamente dalla legge affine di togliere al governo ogni modo possibile di stornare questi fondi, e adoperarli ad uno scopo

tuono, il gesto, tutto ciò che precede o ciò che segue le differenti idee che gli uomini attaccano alle stesse parole, alterano e modificano in maniera tale i detti di un uomo, ch'è quasi impossibile ripeterle quali precisamente furono dette. Aggiungi che le parole non rimangono traccia, come le azioni; esse rimangono nella memoria degli ascoltanti, per lo più infedele, e spesso sedotta. Laonde egli è di gran lunga più facile una calunnia sulle parole, che sulle azioni di un uomo.

Finalmente non basta che il testimone sappia la verità, ma fa d'uopo eziandio ch'ei voglia deporla. Gli argomenti della fede dei testimoni sono l'onestà della passata vita, la buona fama; ma non debbonsi trascurare gli argomenti, che si possono ricavare dal volto, dai gesti, dagli accenti ossia dai tuoni della voce, dall'affettazione ossia dall'ostentazione di ciò che non è, tutti indizi dell'animo, tutti muta eloquenza dell'animo, che esprime assai più che quella delle stesse parole. All'uomo accorto traspare sempre di fuori l'animo del testimone; e quando questi voglia sotto il velo di un composto volto nascondere i moti del cuore, il suo artifizio stesso palesa abbastanza la finzione ed il mendacio.

Alcuni filosofi, come Beccaria, opinano che ogni uomo ragionevole, cioè che abbia una certa connessione nelle proprie idee, e le cui sensazioni sieno conformi a quelle degli altri uomini, possa essere testimone; e che la vera ed unica misura della credibilità di lui non sia che l'interesse che egli ha di dire o di nascondere il vero. Laonde eglino ammettono a deporre tutti gli uomini indistintamente, purchè sieno dotati di sensi e di ragione, non esclusi i condannati alla galera e gl'infami, salvo al giudice il diritto di far uso del suo criterio per discernere se costoro abbiano o no interesse a palesare il vero.

Altri filosofi osservano, che prima del giudice esiste il legislatore, e che se quello ha il diritto di far uso del suo criterio nella valutazione della fede della prova testimoniale, questo ha lo stesso diritto prima di lui. Vero è che il giudice ha sotto gli occhi il testimone, e il suo giudizio sull'interesse di lui ad essere veritiero poggia sul fatto; mentre il legislatore con vista anteriore e lontana non può poggiare lo stesso giudizio che sopra una presunzione. Ma si crede forse che sia illegittimo l'uso delle presunzioni, quando si tratta di garantire la sicurezza dell'innocenza? Non avvi precauzione, che sia superflua, sempre che si ha a tutelare la libertà civile degli uomini, l'onore, i beni, la vita loro. Gli uomini operano non solo per interesse, ma anche, ed assai più, per abito. Or quando l'interesse, e molto più l'abito di mentire sono ordinariamente connessi a certe condizioni o stati in cui l'uomo può trovarsi, non è giusto che la legge presuma in costui il mendacio e lo escluda dal testimoniare? Siffatta connessione può non essere ordinaria, ma solo poche volte aver luogo; l'uomo che si trovi in questa condizione o stato, sia pure ammesso a deporre, e solo in questo caso possa il giudice far uso del suo criterio per discernere quale quanto sia il di lui interesse a dire il vero, e quale e quanta la credibilità dei suoi detti.

Si distinguono dunque tre classi di testimoni: quelli nei quali la legge mette la sua fede; quelli, ai quali assolutamente la nega; quelli ai quali nè la nega nè la consente, ma dubbia la sua fede ri-

---

diverso da quello cui erano destinati. Opinò pertanto doversi approvare senz'altro la proposta della Commissione.

Nè difforme fu l'avviso del sig. di Revel, il quale appoggiando il ministero per aver preferito le sottoscrizioni alle formalità dell'asta pubblica, venne osservando che nel momento in cui si sta per contrarre un vistoso imprestito all'estero, il metodo prescelto per l'alienazione è più conveniente e rassicurante. Solo reputava opportuno di non doversi aprire le sottoscrizioni se non cinque, o almeno tre giorni dopo essersi pubblicata nelle provincie la legge che determina il modo della vendita, affine di dar tempo di concorrere alle sottoscrizioni ai capitalisti e proprietarii che amassero d'impiegare in tal modo il loro danaro.

Il sig. Ministro delle finanze giustificando i motivi che lo indussero a restringere nelle sole città principali il diritto di ricevere le sottoscrizioni per la compra delle obbligazioni dello Stato, disse che in virtù della sopracitata legge dei 6 luglio 1850 si è stabilito che il valore di tali obbligazioni dee necessariamente versarsi nella banca nazionale, le cui sole ricevute erano valide. Dopo questa legge era affatto inutile allargare ad altre città il diritto di sottoscrizione, il quale sarebbe stato illusorio pei

mane, e in questo caso ella si rimette al criterio del giudice.

I primi sono tutti quelli uomini, i quali si dicono onesti, perchè nè per la vita passata, nè per la presente demeritano la stima dei buoni. Ma anche gli uomini onesti, quando abbiano interesse a mentire, non debbonsi ascoltare nei giudizii. Questo interesse può essere ispirato da varii affetti. E in prima, chi è guidato dall'odio, non può esser veritiero; per cui i capitali nemici dell'accusato non possono provare affatto contro di lui; i meno capitali possono essere leali, ciò che il giudice deve per congettura definire. Del pari che l'odio, il favore rende falso il testimonio; per cui i figli non possono testimoniare contro i loro genitori ed altri più stretti parenti, e viceversa; e ciò per la potente ragione che, o le voci della natura sono ascoltate, e il favore corrompe la testimonianza, o tacciono, e qual fede merita un uomo in cui si annida una ferina scelleraggine? Oltre l'odio e il favore, l'amore, lo spirito di parte, il comune interesse, il fanatismo, l'invidia sono efficacissime cagioni di mendacio; laonde, secondo i gradi di questi affetti, o gl'individui, che ne sono riscaldati, debbono essere assolutamente esclusi dal deporre, o le loro deposizioni debbono dal giudice essere valutate per quello che possono costare.

I secondi, cioè quelli del tutto esclusi dal deporre, sono gli uomini di vizioso carattere e costume, i quali o non mai, o di rado adoperano onestamente. Tali sono riputati i mendici, cui la mancanza del vivere affligge, ed a commettere qualsiasi turpe azione sospinge, onde fu dagli antichi chiamata turpe la mendicità. E si badi che si parla di mendici, e non di poveri, imperocchè con la fatica e con la vita frugale meglio la virtù si accompagna, che con l'opulenza e con l'ozio; nè alcuna arte o mestiere, che tutte giovano alla società, meritano esser chiamate vili, chè vile è soltanto l'opinione degli uomini che avvilisce gli utili mestieri. Tali sono gl'infami per legge, ossia di diritto dichiarati viziosi e privi di probità. Tali sono i rei tutti condannati in giudizio come certi violatori della giustizia e della virtù. E la esclusione di questi ultimi non è motivata, come i criminalisti sostengono, e come Beccaria, dietro le parole di costoro, crede, dalla puerile finzione con cui gli effetti della morte reale sono applicati alla morte civile nei condannati. Abbiamo più volte detto che delle finzioni non si possa nè debba far uso nelle materie di diritto. Egli è morto civilmente, dicono gravemente i criminalisti, e un morto non è capace di alcuna azione. E per sostenere questa vana metafora, così si esprime Beccaria, molte vittime si sono sacrificate, e bene spesso si è disputato con seria riflessione, se la verità dovesse cedere alle formole giudiziali. Bensì la detta esclusione è motivata dal riflesso, che la legge non può metter fiducia in coloro, che ha già condannati come violatori della giustizia e della virtù. Tali sono ancora le donne che si prostituiscono per mercede, e la moglie condannata per adulterio, perchè colei, che neppure ha la proprietà della sua persona e dei suoi sentimenti, o che ha mentita la sua fede maritale, quale probità può mai avere?

Finalmente quelli, che la legge nè ammette nè esclude, ma le cui deposizioni rimette al criterio del giudice, sono gl'infami di fatto, cioè quelli che son tali per pubblica opinione, e non per dichia-

---

suoi effetti ultimi. Ciò non ostante il ministero accettò la proposta fatta dalla Commissione perchè le sottoscrizioni potessero riceversi anche in Nizza ed in Ciambery, per la ragione che queste città essendo divise per una catena di montagne dal resto dello Stato, non avrebbero forse potuto concorrere come le altre a siffatti acquisti. Fu tralasciata per converso la Sardegna sulla considerazione che ogni capitalista di qualche importanza di quell'isola, ha sempre un rappresentante in Genova; ed oltre a ciò le corse settimanali de' vapori postali rendono comodo e celere il trasporto di coloro che volessere sottoscrivere.

Malgrado queste ed altre ragioni allegate dal Ministro, la Camera accolse l'ordine del giorno del sig. deputato Botta, il quale modificando la seconda parte dell'art. 1.° dichiara che la sottoscrizione verrà aperta in tutte le città e capiluoghi dello Stato. Con questa variazione è stato vinto il complesso della legge con una maggioranza di 101 voti tra 118 presenti, discrepandone perciò 17.

razione della legge; i poveri, i cui detti meritano essere ascoltati per quanta virtù di resistere alla forza della corruzione si trova in essi; le donne, perchè mobili per natura e deboli, e quindi leggiere e mendaci, sia ciò per natura, o per educazione; i consanguinei che depongano contro gli affini.

Ecco ciò che la romana ed altre legislazioni hanno statuito sulla credibilità dei testimoni. Volendo chiudere questo argomento con una nostra opinione, francamente diciamo che molto sistematica riputiamo l'anzidetta classificazione di testimoni. Poche ragioni abbiamo, le quali possano giustamente escludere dal far testimonianza un uomo, fornito di ragione e di sensi perfetti. Queste ragioni si sperimentano quando il male che alla società provviene dal difetto di una deposizione, sia pur questo male la impunità del reo, riesca minore di quello che deriva dall'ammettere a deporre taluni individui. E per addurre un esempio, ciò si sperimenta allora che il figlio venga ammesso a testimoniare contro il padre. In questo caso l'interesse, che ha la società di conservarsi mediante la punizione dei delitti è assai poco compromesso dalla esclusione della paterna o figliale deposizione, alla quale possono supplire le deposizioni di altri cittadini; ma l'interesse della società a conseguire il fine della moralità subordinato a quello della di lei conservazione, è interamente distrutto, non appena che i vincoli naturali del sangue sono disciolti, e sulle parole del figlio può il padre esser condotto al patibolo. Si escluda dunque positivamente la testimonianza scambievole tra i più stretti parenti.

Ma fuori di questo e di pochi altri casi, noi ci accostiamo al sentimento di Beccaria, ed ammettiamo che la vera misura della credibilità dei testimoni sia l'interesse ch'essi abbiano a dire o a nascondere il vero; interesse, che può soltanto essere scôrto e valutato dal giudice. Vero è che il legislatore, esistendo prima del giudice, ha prima di lui il diritto di far uso di questo criterio. Ma in seguito del suo diritto, il legislatore può dare al giudice delle norme che lo debbono guidare nella valutazione della fede dei testimoni; può fare una scala di costoro, secondo la varia loro condizione o lo stato in cui si ritrovano, ed assegnare a ciascun grado una determinata misura di fede; può ancora determinare il vario numero di essi che si richiede per formare una prova; ma non può mai con giustizia escluderli del tutto dal deporre, regolandosi dietro una presunzione d'iniquità. Non condanniamo l'uso delle presunzioni legali, quando si tratta di garantire la sicurezza dell'innocenza; ma quanto non dev'esser moderato cotesto uso? Quante volte l'innocenza non si trova esposta per effetto appunto di quelle presunzioni, di cui la legge ha fatto uso per garantirla? Quante volte un innocente non è stato sacrificato per non essersi ammesso l'interesse della verità in un reo anche dopo la condanna, il quale, se non fosse stato escluso dal deporre, avrebbe potuto addurre cose nuove che avrebbero cangiato la natura di un fatto e giustificato altrui in un nuovo giudizio? Le formole giudiziarie, che sono buone per non lasciare arbitrio nell'amministrazione della giustizia, per guidarne e legittimarne il corso, e per darle una esterna pompa che le concilii l'opinione popolare, possono mai fissarsi dalla legge in maniera che pervengano a nuocere alla verità?

Il legislatore dunque dia al giudice le norme ge-

Serie II.

—

ATTI DEL SENATO DEL REGNO

§ 5.

Il Senato alla maggioranza di 49 voti contro un solo discrepante approvò nella tornata del 17 maggio il bilancio passivo del Ministero di agricoltura e commercio colle singole sue categorie, e colla clausola già adottata dalla stessa assemblea pe' bilanci degli esteri, e di artiglieria e fortificazioni.

§ 6.

Nella seduta del 20 maggio il signor senatore Plana fece il rapporto del progetto di legge per lo stabilimento del telegrafo elettro-magnetico tra Torino e Genova, e ne riconobbe la convenienza e l'opportunità. Se non che opinò doversi togliere dall'articolo unico della legge le parole = *secondo il sistema Brett* = siccome quelle che sono insuffi-

nerali della credibilità dei testimoni, dietro una classificazione di costoro; ma abbandoni al giudice l'ufficio di valutare il grado d'interesse che un testimone può avere a dire o a celare la verità. Il giudice lo ha sotto i suoi occhi, e dai fatti giudica della fede che in lui può riporre. Egli interrogherà un uomo dominato da affetto di odio, di favore, di amore, di fanatismo, d'interesse contro l'accusato; interrogherà un mendico, un povero, un infame di diritto o di fatto, un galetta, una meretrice, un'adultera, una donna qualunque, un consanguineo dell'accusato, un fanciullo. Non può il legislatore con viste generali e lontane proscrivere tutti costoro dall'aula giudiziaria, e dichiarare con assoluta sentenza che non possano mai, o scarsamente possano avere interesse per la verità. Egli cimenta d'ingannarsi, perchè le circostanze accidentali e particolari di ciascuno dei su menzionati individui, e le circostanze del fatto dubbio che si vuol conoscere, possono esser tali, che nei speciali casi eglino possano essere i soli capaci di rischiarare il dubbio fatto, ed essere in quelle occasioni interessati a dire il vero, interesse che in altre occasioni non hanno. Chi può dare sentenza di queste accidentali necessità? Il giudice soltanto.

ARTICOLO II.

Della confessione del reo o del correo.

Il diritto romano stabilì che il reo confesso dovesse riguardarsi come convinto. Noi svolgeremo la quistione, se la confessione del reo possa per sè sola, o sotto certe condizioni formare la morale certezza, alla quale il giudice può acquetarsi.

La confessione del reo non deve essere sublimata al grado di una piena dimostrazione. La natura, le cui leggi sono invariabili, anteriori a quelle ambigue e violenti dei legislatori, e note agli uomini per sentimento e non pei caratteri coi quali sono scritte, impone all'uomo di amarsi, di conservarsi, e di resistere col silenzio o col mendacio alle interrogazioni del giudice sulla verità del delitto, che deve fargli meritare la morte. Indarno si dice, che il reo confesso sia un testimone singolare, che tanto meriti maggior fede, in quanto depone contro di sè; che amando sè stesso, non ignorando le proprie azioni, e quindi non potendo essere corrotto o illuso, la sua confessione sia la piena dimostrazione del delitto. Appunto pel natural principio, che l'uomo sia forzato a conservare sè stesso, non è credibile che, confessando, procuri la sua distruzione. La ragione dice, e l'esperienza di tutti i criminalisti può confirmare, che un uomo, il quale, addossandosi un delitto, sopprime nel suo cuore le voci imperiose della natura, o ignora che la confessione gli costerà la perdita della vita o della libertà, o s'illude e crede che con la perdita di una di queste due cose egli verrà ad acquistare un bene più grande, o tediato della vita, cerca nella condanna un mezzo di uscirne. In questi casi o si cerca da lui un impossibile morale, o si giudica sull'assertiva di un illuso, o di un fanatico, o di un mentecatto. Egli si ritrova nelle stesse disposizioni del suicida, il quale si dà la morte o per l'acquisto di una immaginaria felicità, o per dar termine alle sue sciagure. La confessione libera dunque fa supporre o un disordine

---

cienti ad esprimere quale sia il sistema del signor Brett, che non consiste in alcuna novità di sorta, ma nello stabilire macchine atte a ricevere e trasmettere la parola.

A siffatte osservazioni replicò il signor Ministro de' lavori pubblici, di aver egli accolto quelle parole per far intendere che si applicavano le macchine del signor Brett, diverse da' fili di Wistore in ciò, che questi non possono mantenere il segreto a quelle stazioni ove si vorrebbe serbarlo, mentre il sistema Brett interrompe le comunicazioni con quelle stazioni a cui non piace di parteciparle.

Riconosciutasi perciò l'utilità di serbare la riferita locuzione, il senatore Plana ritirò la sua modificazione, e posta a partito la legge, si ebbe la solita contrarietà di un solo voto contro 52 favorevoli.

§ 7.

Nella medesima tornata dei 19 maggio sul rapporto favorevole del signor senatore Desambrois, si passò all'esame della legge, già votata dal Senato, e modificata dalla Camera elettiva per un'annua rendita su' corpi morali manimorte.

Dopo la relazione, l'onorevole senatore Fraschini

nelle facoltà intellettuali, o lo sgomento che dai patimenti deriva, o gli artifizi ai quali spesso si ricorre per sedurre gl'infelici che giacciono nei legami della giustizia (1).

La confessione del reo, sotto qualunque aspetto si riguardi, o non dovrebbe essere cercata, o non dovrebbe avere il valore di una prova. Questa verità fu sentita dagli stessi romani legislatori, i quali a tale uopo stabilirono l'assioma legale, *nemo testis contra seipsum;* a tale uopo vollero che il giudice non prestasse fede alla libera confessione di un uomo sopra un delitto, la cui esistenza fosse incerta; a tal uopo prescrissero che la confessione stragiudiziale, la quale può essere dettata dalla falsa vanità con cui l'uomo spesso si fa pompa dei delitti, quando è lontano da coloro che potrebbero punirli, non dovesse nuocere all'accusato; a tale uopo disposero che il reo potesse rivocare la sua confessione come erronea, che la confessione fatta in un giudizio non dovesse nuocere al reo in un altro giudizio, e che la confessione fatta di un delitto minore per salvarsi dall'accusa di un maggiore delitto, non dovesse aver valore, se il reo, assolto dal più grave delitto, fosse chiamato in giudizio pel delitto più lieve da lui confessato.

Queste ragioni non portano a conchiudere per altro che la confessione del reo debba assolutamente aversi per nulla, come alcuni asseriscono, imperocchè se il più delle volte la seduzione, le minacce, l'illusione, la disperazione la strappano all'accusato, anche talora il rimorso, quel divino interno senso di giustizia e di ordine scolpito dalla natura nel core di ogni uomo, quella coscienza accusatrice, giudice e carnefice dei rei, la strappa dalla bocca di costoro. Bensì dobbiamo dire, che la confessione del reo non sia altro che un indizio, non mai una dimostrazione; laonde è mestieri che sia rivestita di altre prove. Essa è un indizio che può additare varie cose; per cui è necessità che concorrano altre prove ed altri argomenti per fissarne il valore. Il reo confesso è un testimone contro di sè; tutte le regole stabilite nell'esame dei testimoni sono applicabili a lui. È dunque indispensabile vedere quale motivo lo abbia fatto parlare, e così distinguere se a ciò fu indotto dal proprio delitto, o da quello di chi lo illuse, lo seviziò, lo sedusse.

Come ciascuno ha potuto ravvisare da ciò che si è detto fin qui, nel mentre i criminalisti favellano di confessione libera, eglino si allontanano dal loro supposto, e per qualunque titolo vogliano infirmarla, è sempre per un titolo che non la rende libera. Rettifichiamo dunque le idee. Si distingue communemente la confessione libera da quella estorta nei tormenti. Noi non ammettiamo come possibile in un uomo sano di mente la rivelazione veramente

(1) Nè il giuramento aggiunge maggior forza alla confessione del reo. Il giuramento, introdotto dal diritto canonico per surrogarlo ai divini giudizi, è chiamato TORTURA DELLO SPIRITO, perchè, secondo l'avviso degli ecclesiastici, come l'uomo è dal corporale tormento sospinto a confessare il vero, così del pari dalla forza dello spergiuro è costretto a palesare il suo delitto; il giuramento, come è impotente ad assolvere il reo che per esso dice essere innocente, così è impotente a condannare l'innocente che per esso dice essere reo. Chi non curò l'autore della giustizia quando violò i diritti altrui, lo rispetterà quando si tratta di conservare sè stesso? E colui, che soffocando nel suo cuore la ragione e la religione, disperato corre nel seno della morte, sarà arrestato dallo spergiuro?

---

osservò, ch'essendo di poca importanza le variazioni introdotte dalla Camera elettiva, e d'altra parte avendo il Senato formato un criterio sufficiente di questa legge allorchè la discusse altra volta, per questi riflessi egli reputava opportuno dispensarsi al rigore del regolamento, e devenirsi all'immediata discussione del progetto.

Questa proposta fu oppugnata dall'onorevole signor Decardenas, il quale alla sua volta propose sospendersene la discussione finchè non si discutesse la legge relativa alle successioni.

Avendo però l'assemblea reietto la proposta sospensiva, si passò tosto all'esame dei 16 articoli della legge, i quali furono tutti approvati senza contraddizione, meno il decimoquarto che dichiara esenti dall'imposta i corpi o stabilimenti di manimorte, il cui reddito, derivante da beni contemplati nell'articolo 1, non ecceda cento lire annue. Contro questa esenzione l'onorevole senatore Castagneto protestò dichiarandola assolutamente contraria allo Statuto. Nondimeno l'articolo venne approvato, e l'insieme della legge ebbe contrarii 14 voti, e 39 favorevoli.

spontanea del proprio delitto, a meno che in quei pochissimi casi, nei quali è indotto a ciò dal rimorso; in ogni altro caso, teniamo per vero che l'uomo non possa volontariamente nuocere a sè stesso. In ogni caso dunque la sua confessione, sia che egli la faccia per le altrui minacce, o per le seduzioni da altrui ricevute, sia ch'ei la faccia per illusione che in lui si ingenera, o per disperazione che in lui si accumula, è sempre estorta. Egli è indifferente che la violenza sia fatta al suo animo da una cagione esterna, o interna. Noi abbiamo sempre una violenza che lo fa parlare, una confessione estorta. Ciò posto, la tortura non deve essere risguardata, secondo i criminalisti, come il solo, ma come uno dei mezzi con cui si possono agli uomini strappare le rivelazioni di delitto. La tortura è forse il più violento di questi mezzi, ma, secondo noi, non n'è il più efficace. Quanti infelici, gementi nelle profonde caverne delle prigioni, privi di movimento per l'angustia del luogo, privi di luce, rannicchiati sulla nuda pietra, molestati da topi e da serpi, in quella perpetua notte spaventati da simulati lamenti di chi muore, e strida di belve, sferzati e insanguinati da occulta mano, sorpresi e visitati da mostruosi fantasmi, insidiati e disperati dai gesuiti (1), non preferirebbero uno di quei tormenti che l'antica tortura apprestava alle sue vittime, tormenti dolorosi ma brevi, e di molto inferiori a quelli, che si costumano, egualmente dolorosi ma lunghi? Confessiamo di non aver molto guadagnato sull'antichità, che insultiamo col nome di barbara. Almeno un tempo i mezzi di ferocia poterono essere convenienti alla ferocia degli uomini. Ma in quale peggiore condizione non siamo noi, che nel seno della civiltà soffriamo gli strazi della ferocia?

Confondiamo dunque i tormenti dell'antica con quelli della moderna tortura, e diciamo che se dalla spontanea confessione, quando pur sia tale, non può nascere la piena dimostrazione, molto meno può quella aver forza, che gli aculei o i dolori di una sotterranea carcere strappano ad un infelice. Non occorre ripetere che i primi doveri della natura impongono la propria conservazione, e che costringere il reo a confessare, sia violare la natura istessa. Ma l'espressione del dolore è forse indizio della verità? Se l'indizio sorge dalla connessione di un fatto noto con un fatto ignoto, quale connessione havvi tra la facoltà che sente e quella che ragiona? La confessione estorta nei tormenti addita la debolezza delle fibre e l'intolleranza dell'animo, e non già l'esistenza dell'ignoto fatto. Quindi i robusti rei disprezzano il tormento; i deboli innocenti confessano un delitto non commesso.

I canoni, che i più savii criminalisti stabiliscono, dietro le considerazioni fatte sin'ora, sono i seguenti:

1. La confessione dev'essere sostenuta dalla prova del delitto. Questa deve precedere, o seguire la confessione; deve ancora essere estrinseca e separata da quella.

(1) L'autore fu per anni spettatore di simili orrori nelle prigioni di Napoli, e vittima ancora. Ma niuno strazio crudele sofferse quanto quello di un gesuita, che venivalo spesso a esorcizzare, allora che per l'opera da lui pubblicata intorno al Magnetismo animale era creduto pieno di demonii. Di maggiori orrori può far fede e fu vittima un vecchio militare, il capitano Bernardo Ruggieri, che ora profugo trovasi in Torino, e che della sua amicizia mi onora qui, come fece nelle comuni prigioni in Napoli.

---

§ 8.

Due tornate, quelle del 23 e del 24 furono impiegate dal Senato a discutere i trattati di commercio col Belgio e coll'Inghilterra. Nell'imprendersi la discussione, l'onorevole senatore di Castagnetto sorse a combattere i trattati; si dichiarò libero scambista per inclinazione; disse amare il libero scambio come l'idea di un bene maggiore per l'avvenire del paese, ed adottarne le teoriche, ma non crederne di presente opportuna l'applicazione. Il passare di balzo dal protezionismo al libero scambio sarebbe un grave errore politico. Che avverrebbe mai di quelle industrie che tanto crebbero e fiorirono all'ombra del protezionismo? Che sarebbe della sorte di tanti operai, di tante famiglie? Come si ardirà esporre a cimento interessi così vitali? Nulla vi ha di più nocevole al libero scambio quanto i trattati parziali: vincolando il paese con nazioni ad esso superiori, non si farà che spostare il monopolio. I benefizii tolti a noi andranno ad accrescere il lucro delle altre nazioni. Vuolsi essere indipendente così in politica, come in commercio. Quando non avremo più nulla ad accordare, avremo finito di ottenere. L'argomento all'opposizione si accresce se vuolsi dare uno sguardo alle finanze dello Stato,

2. Conviene che la confessione del reo proceda da spontanea volontà, e non sia procurata da speranza o da timore, da seduzioni o dal dolore dei tormenti.

3. Dev'essere fatta innanzi al giudice, mentre questi interroga il reo, imperocchè fatta fuori del giudizio, può essere l'effetto di leggerezza o di vanto.

4. Dev'essere profferita innanzi al giudice competente; se innanzi ad altro giudice, essa non può nulla provare contro l'accusato.

Ma che diremo della confessione del correo? In questo caso, l'accusato non confessa la sua reità, ma quella del suo complice. Tutti i criminalisti convengono che questa confessione non sia altro che un indizio; ma sono di vario sentimento, allorchè si tratta di assegnare il valore di siffatto indizio. Lo stesso disparere esiste nelle leggi. Onde, variando gli usi secondo le opinioni, avviene che dove sia grande l'arbitrio dei giudici, e dove grande sia la miseria degli accusati. Vediamo in qual modo ragioni il nostro Mario Pagano.

Un reo, che deve morire o si vede in pericolo pel suo misfatto, può nominare il suo complice per varii motivi: o vuol trarre con sè i suoi nemici nella propria ruina, e perdendo la vita o la libertà, soddisfare almeno alla vendetta; o, strumento di un intrigo, serve all'interesse del potente; o cerca sollievo al suo male nel male altrui; o nella incolpazione d'illustri socii cerca una discolpa ed uno scudo al proprio delitto; o intende compensare col merito della denunzia il delitto, e finge complici, coi quali spera dividere la pena. Qualche volta può anche avvenire che nominando il socio, ei dica il vero; ma più frequenti sono i primi motivi di vendetta, di malignità, di sperata protezione, che lo spingono a mentire. Laonde la nomina del correo è giusto che sia annoverata tra i più vaghi e deboli indizi.

Può altronde divenire un indizio urgente, quando sia accompagnata da due circostanze. In primo luogo bisogna che l'accusato non sia gravato da altra imputazione, che dalla presente, imperocchè tanto minore fede meritano i suoi detti, quanti più difetti sono in lui. In secondo luogo niuna fede merita quel reo che confessi altri suoi compagni, allettato dalla speranza della impunità; questa in tale caso si compra a prezzo della denunzia di falsi complici. E per ciò occorre che il reo non abbia spontaneamente confessato, ma essendo stato convinto, nomini i correi, imperocchè il reo, che spontaneamente nomina i complici, dev'essere come un denunziante, a cui niuna fede è dovuta, e come un disperato; e chi della sua vita dispera, dice Paolo, non dee poter recare pericolo ad altrui, avendosi a temere che con tanta facilità gli altri non incolpi, con quanta prontezza ha accusato sè stesso.

L'accusato, che per testimoni o per indizi è convinto reo, può essere interrogato sui complici, e può nominarli. Il sospetto, ch'egli abbia confessato di sè per accusare gli altri, e servire così alla propria vendetta o all'interesse altrui, cessa in questo caso. Ma ciò nondimeno, rimane sempre il sospetto che egli abbia accusato altrui per provvedere alla propria difesa. Quindi fa di mestieri che valevoli indizi escludano un tale sospetto e somministrino altra prova della reità del nominato complice; il che, secondo il linguaggio dei forensi, significa che

---

le quali dall'accettazione de' due trattati soffriranno un disavanzo di cinque milioni e seicento mila lire. Come si spera colmare cotale disavanzo? Collo scemarsi del contrabbando, e colle nuove leggi d'imposta; ma tenue è il vantaggio che procederà dal diminuirsi del contrabbando, e le varie tasse adottate non giungeranno certo a pareggiare il disavanzo. In circostanze così anormali come le presenti, in momenti in cui l'orizzonte politico è carico di tante nubi misteriose, il fare un disavanzo di quasi sei milioni, il voler lanciare la nave dello Stato in un pelago sconosciuto, non è certo una prova di assennata prudenza. La dignità del Piemonte, conchiuse l'oratore, richiede di non consentire a tali trattati.

Nella stessa sentenza parlò il signor senatore Sauli. Diss'egli di oppugnare i trattati di commercio, perchè è bisogno di tutti gli Stati, e particolarmente de' più piccoli, di essere sciolti da ogni impegno. Il Piemonte trovasi collocato fra due nazioni non sempre tra loro concordi: egli dunque dee sapere, destreggiando, accostarsi là dove crede trovare il suo vantaggio. « Quella specie di volubilità che in simili affari predistinse i nostri maggiori, dev'essere un dovere per noi, che dobbiamo mantenerci tali da sapere sempre guizzare in mezzo

la nomina del socio debba essere vestita. Gli argomenti tratti dalla persona del nominante e del nominato, la verosimiglianza della nomina e delle circostanze, tutte quelle caratteristiche insomma che nei testimoni si richiedono, serviranno di scorta per valutare il peso della nomina del socio. Ma fa d'uopo che da estrinseci fatti sia avvalorata, e tanto può essere avvalorata, che giunga benanche alla compiuta dimostrazione.

Che cosa poi pensar conviene della nomina di più socii? Se quella di un solo socio, corroborata da valevoli indizi, può giungere benanche alla prova convittiva, si domanda: la nomina di più socii potrà senza altri indizi formar convinzione? Sembra che, se più deboli indizi assieme accoppiati possono convinçere e supplire col numero il difetto di valore, le chiamate di più socii debbano valere una compiuta prova. Pur tuttavia i criminalisti opinano altrimenti, e Mario Pagano ragiona come segue. Sebbene dalla unione di più deboli indizi possa, mediante la loro maggiore quantità, aversi la perfetta dimostrazione morale, ciò non ostante siffatti indizi debbono essere diversi e non già lo stesso più volte replicato, imperocchè in questo ultimo caso l'indizio sarà sempre un solo. Or la chiamata di più socii non è che un indizio solo più volte ripetuto. Egli è ben diverso quando il fatto viene attestato da più testimoni; il loro numero cresce sempre i gradi della prova, imperciocchè ogni testimone avendo un interesse differente da quello dell'altro, la testimonianza dell'uno non si possa confondere con quella dell'altro. Per l'opposto, i socii uniti nel delitto, sono benanche uniti nell'interesse; vogliono salvarsi tutti; tutti vogliono farsi merito col fisco; tutti vogliono discaricare il delitto sopra di altri; tutti cercano nel numero, nel credito e nel potere dei socii un sostegno, una difesa. E benchè non sembri credibile che tutti si vogliano vendicare del nemico stesso, possono però tutti convenire nel nominare un illustre socio; possono convenire tutti nell'essere sedotti per prestare il loro labbro allo spergiuro e servire la vendetta di un potente; possono tutti odiare per spirito di corpo una persona nemica al certo e convenire nel nemico per nominarlo. Quindi restando sempre la possibilità contraria, cioè che sia nominato il complice o per vendetta, o per propria difesa, la sola chiamata di mille soci non può produrre la morale certezza.

ARTICOLO III.

Della prova scritturale.

Qualsiasi delitto può essere provato non solo per testimoni, ma anche per scritti documenti. Si noti che non favelliamo delle scritte deposizioni dei testimoni, le quali nulla provano per le ragioni altrove addotte. Bensì favelliamo delle carte e documenti che contengono le vestigia stesse del delitto, e che possono convincere l'accusato. Tali sono, per esempio, un istrumento falsificato in parte, o foggiato all'intutto, un istrumento che contenga un contratto usurario o altro illecito patto: queste scritture formano il soggetto stesso del delitto. Tali sono una lettera scritta al sicario dal mandante che gli commette l'assassinio, le lettere amorose di due adulteri ecc.: queste scritture sono gli esterni indizi del delitto.

---

alle difficoltà. Non dobbiamo con incauti trattati lasciarci legare le mani, e smarrire la nostra indipendenza. Le nostre libere guarentigie sono una maniera di fedecommesso, che dobbiamo trasmettere intero a' nostri figliuoli. Il principio protezionista prevalse nelle antiche repubbliche italiane. Perchè le nostre popolazioni serbano un contegno di dignità che riempie l'Europa di maraviglia? Perchè l'industria agricola è protetta; si sostituisca al presente un nuovo ordine di cose, e quel contegno maraviglioso scomparirà. Si dia tempo al tempo: pessimo frutto raccoglie sempre chi corre con troppa fretta ». Rispondendo poi a qualche altro dell'assemblea che lo appuntava di contraddizione, disse non meritare questa taccia, perchè egli non fu mai fautore nè del sistema del libero scambio, nè del protezionismo. Credette soltanto mettere in avvertenza ognuno contro ogni sistema. Le verità assolute sono assai poche: i sistemi variano, ed intorno ad essi, l'oratore si è protestato essere un perfetto pirronista.

Nè dissimile fu l'opinione del signor Della Torre. Non è vero, egli disse, che il libero scambio sia una conseguenza delle libere istituzioni. Da quasi tre secoli l'Inghilterra è libera, eppure non è che da nove o dieci anni ch'ella entrò in cotal via, e

Ma fa mestieri provare che le scritture prodotte sieno di fatti dell'accusato, comparando i suoi indubitati caratteri con quelli che lo convincono del delitto, non che ricavando indizio dalla somiglianza degli stili. Per altro in siffatta perizia possono i periti facilmente ingannarsi. Possono i caratteri di varii individui somigliarsi per effetto della stessa scuola che offri loro uno stesso modello di scrittura. Possono somigliarsi i loro stili per una conformità di temperamento che rende conformi i movimenti e le sensazioni degli uomini, e quindi i loro stili. Altre fiate possono i caratteri e gli stili di uno stesso individuo dissomigliarsi per la variazione degli estrinseci strumenti, per l'età, per l'attuale stato dell'animo, per l'abito formato a ciò. Dalle quali cose emerge che siffatte comparazioni non producono altro che indizi, i quali debbono essere assodati con altri argomenti. Onde si ravvisa che eziandio la prova scritturale, come la testimoniale, riducesi alla indiziaria. Per cui le savie leggi dispongono che dai giudici si adoperino tutte queste varie specie di prove, e che insieme le uniscano per modo tale, che la cosa istessa possa per testimoni, per indizi e per scritture essere pienamente dimostrata.

Capitolo XXXVI.

Dell'uso delle prove nei giudizi.

In ogni giudizio bisogna provare tre cose: l'esistenza del delitto; l'autore di esso; le circostanze, che hanno preceduto, accompagnato e seguito l'atto criminoso, e che ne aggravano o ne scemano il dolo.

Quella prova, con la quale dimostrasi di essersi commesso un delitto, si chiama generica. Quella, con la quale dimostrasi l'autore di esso, si chiama specifica. La prima stabilisce il genere, e la seconda la specie ossia la qualità del delitto. Antonio è stato ucciso; il genere del delitto è l'omicidio. L'uccisore è stato Mevio, figlio di Antonio: la specie del delitto è il parricidio.

Ogni principio di ragione suggerisce quello che tutti i savi legislatori hanno sanzionato, cioè che la prova generica debba precedere la specifica. Quando sia dubbia, o soltanto probabile la consumazione di un delitto, dubbio o solo probabile è che un delinquente vi sia, imperocchè non può esservi un reo di un delitto, che non esiste. Quindi è giusto che prima sia provato il fatto criminoso, e poi si proceda all'inquisizione, sia per testimoni, sia per indizi, sia per scritture, diretta allo scoprimento del reo.

La prova dell'esistenza del delitto non solo richiede testimoni ecc., ma anche abili periti, i quali facciano giudizio della cagione produttrice dell'effetto, e scorgano se questo sia provvenuto per natura o per violenza. Il loro esame cade sopra il soggetto del delitto, che corpo del delitto si chiama. Tali sono il cadavere dell'uomo ucciso, le reliquie dei corpi incendiati, la scrittura viziata. Ma se il delitto non alteri solo, ma tolga di mezzo interamente la cosa, come avviene nel furto e negli omicidii d'individui i cui cadaveri non si ritrovano, la prova dell'ingenere si raggira sulla esistenza della cosa prima del delitto e sulla sua mancanza dopo di quello.

In quanto alla prova delle circostanze, questa si

---

conserva tuttora non pochi dritti protezionisti. Quale terra è più libera degli Stati Uniti? Eppure la protezione vi si accresce di giorno in giorno. Il Belgio e la Francia ugualmente liberi, respinsero sempre il libero scambio. Per l'opposto l'impero ottomano da tempo immemorabile non ha nulla in sè che rassomigli al sistema protezionista. Questi trattati non debbonsi accettare nè per rispetto alle finanze, nè per rispetto all'economia politica. Le finanze già così esauste, andrebbero soggette a un disavanzo di quasi sei milioni; le nostre fabbriche non potranno sostenere la concorrenza estera, e una gran moltitudine di operai rimarrà senza lavoro.

Queste opinioni degli avversarii de' trattati furono combattute da parecchi altri membri dell'adunanza. Primiero a prenderne la difesa fu l'onor. sen. Stara, il quale riconobbe utili i trattati sotto il triplice rapporto, materiale, politico e morale. In ordine agl' interessi materiali osservò, che lo scapito di cui temono i preopinanti verrà diminuito dal maggiore consumo e dalla cessazione del contrabbando. Rispetto alle relazioni politiche, il Piemonte otterrà favore e simpatia presso tutte le nazioni colte, le quali prenderanno interesse alla sua conservazione ed indipendenza. Finalmente riguardo ai progressi morali, col cessare del contrabbando

ha sempre unitamente a quella generica, a meno che non prevalga l'iniquo sistema fiscale di provare soltanto parte del fatto, e quella parte che aggrava, non quella che discolpa il reo.

La prova specifica si fa per mezzo di testimoni, d'indizi e di scritture, secondo le regole dinanzi prescritte.

Spesse volte il genere e la specie del delitto sono così accoppiate insieme, che non è possibile farne prova distinta. In questo caso il genere si viene a formare dalla specie. Un individuo si rinviene estinto; egli è mestieri esaminare il cadavere per vedere se naturalmente sia morto; o se in esso si rinvengano vestigi di veleno; per cui la specifica prova determina il genere, e dice se quell'individuo sia morto naturalmente, o per delitto su lui commesso. Lo stesso può dirsi di tutti quei delitti, che non lasciano effetti fisici, come sono le ingiurie verbali, l'adulterio e simili.

Altre volte accade che un delitto sia commesso in parte, e non interamente consumato, come avviene nelle ferite, il cui esito è incerto, potendo essere mortali o no. In questo caso è giusto che la specifica prova venga in aiuto della generica, e per mezzo di periti stabilisca i varii gradi del pericolo.

Essendo dunque evidente che in ogni giudizio, sia che si voglia provare l'esistenza del delitto, o quella dell'autore di esso, o quella delle circostanze, occorre fare uso di testimoni, o d'indizi, o di scritture, si vuole sapere quali sieno i principii che debbono dirigere cotesto uso.

O che si cerchi il delitto, o l'autore di esso, tutto si riduce ad una logica analisi d'idee e di fatti. Si vuole scoprire una ignota verità, o un ignoto autore. Si parte da una ipotesi, ossia incominciasi dal supporre un fatto, e si esamina se ad esso convengano i caratteri della verità; se mai ciò accada, s'inferisce che sia vero il fatto presunto. Siffatte ipotesi possono essere molte; ma tra esse quella si sceglie, sulla quale si determina un momento di probabilità. Cerchiamo l'autore di un omicidio. La nostra mente restringe i possibili, e cade sopra coloro, i quali aveano tali rapporti con l'ucciso, che hanno potuto dargli la morte. In seguito, sempre più restringendo i possibili, ci arrestiamo col pensiero sopra colui, sul quale cade il più grave sospetto. Allora esaminiamo se i caratteri del vero convengano alla nostra presunzione, ossia se gl'indizi additino per vera l'ipotesi. Quali sono cotesti indizi? O le cause, o gli effetti, o le azioni immediate al delitto e parte di quello. Eccone dunque le classi principali:

1. Cagione del delitto. È mestieri conoscere cui torna pro del delitto, imperocchè è tale la condizione degli uomini, che nessuno si abbandona al delitto senza cagione, senza giovamento alcuno.

2. La precedente qualità della vita, i costumi, il carattere. Non basta che l'interesse tenti la volontà, perchè sia spinta al delitto; ma occorre che sia corrotta, per cedere all'impulsione. Ora è noto che i delitti servono di scala ai delitti.

3. Speranza d'impunità, opportunità e facilità di delinquere. Chi abbia motivo di delinquere e sia abituato al delitto, appena che il timore della pena sia in lui cessato per la speranza di rimanere impunito, appena che le tenebre, la solitudine, le armi preparate, i fidi servi, le ricchezze pronte a

---

si chiuderà una grande scaturiggine di vizii e delitti.

Il senatore sig. Pollone aderì ai trattati, e fece un'apologia della Camera di commercio di Torino, che dal Ministro di agricoltura e commercio fu nel seno della Camera elettiva tacciata come nemica decisa di ogni progresso liberale ed economico. Dopo aver accennato alcuni fatti che smentivano quest'accusa, conchiuse che il trionfo della libertà commerciale è quistione di tempo, e che la dottrina protezionista è ormai per ogni dove battuta in breccia.

Allo stesso parere accedè l'onor. senatore Galli della Loggia, il quale osservò che al libero scambio non si venne di balzo, ma per gradi, perocchè negli anni decorsi si fecero riduzioni, ed allora molti lamenti si mossero come se tutte le industrie dovessero rovinare; ma di tuttociò nulla avvenne. Il protezionismo vuolsi combattere, perchè invece di risvegliare l'attività degli opificii, la spegne. Moltissime delle industrie del paese sono rimaste stazionarie, e di presente trovansi nel medesimo stato in cui erano cento anni dietro. La mancanza della libera concorrenza è cagione di danno gravissimo al paese.

Aderirono similmente ai trattati gli onor. senatori Montezemolo, Maestri ed Alfieri. L'ultimo special-

corrompere i giudici gli abbiano offerta la opportunità di delinquere, appena che ciò gli sia reso facile dal luogo opportuno e dall'agevolezza di scaricare sugli altri il proprio delitto, probabilmente si accinge a consumarlo.

Oltre di questi indizi, ve ne sono altri i quali nascono dai fatti che additano il fatto che si cerca; questi ultimi indizi precedono, accompagnano, o seguono il delitto. Tali sono le minacce e le confessioni, che palesano le deliberazioni dell'animo; le conferenze coi rei prima del delitto, l'aggirarsi armato nel luogo del misfatto; il ferro e le vesti macchiate di sangue, la roba tolta all'ucciso, l'immediata fuga, l'occultazione del soggetto su cui il misfatto è caduto.

Circa il valore di tutti questi indizi, ne abbiamo poco innanzi stabilite le regole. I giudici debbono averle presenti per conoscere quale uso eglino possano legittimamente fare di tali prove.

Tutto ciò riguarda la ricerca del delitto, o dell'autore di esso, o delle circostanze che l'accompagnano. Ma compiute che sieno tutte queste operazioni, ossia assodato che sia il delitto e scoperto colui che probabilmente ha potuto esserne l'autore, conviene ai giudici convincerlo della sua reità. Ed a tal uopo si vuole sapere quale uso debbano i giudici fare delle varie specie di prova che si conoscono, ossia dei testimoni, degl'indizi e delle scritture? Crediamo non aver altro ad aggiungere a quello che abbiamo già detto, quando di ciascuna di queste prove ampiamente ci occupammo. Ma non possiamo ire oltre, prima di aver discussa una quistione che ha dato tanto a pensare ed a scrivere ai più dotti giureconsulti. Si tratta di sapere se i giudici possano fare a meno delle dette prove, quando eglino sieno moralmente convinti della reità di un accusato. In altri termini si vuol conoscere, se la morale certezza dei giudici possa, disciolta dall'uso delle varie specie di prove, essere sufficiente a condannare un individuo.

Si richiamino i principii, che, dietro l'orme di Filangieri, abbiamo altrove sviluppati. Dicemmo, che la morale certezza non si trovi nella proposizione, ma nell'animo di colui ch'è certo. La disposizione fisica differente, la prevenzione favorevole o contraria, la particolar maniera di sentire e di giudicare possono fare sì, che quello che basta per rendere un individuo certo di un fatto, non basta per un altro individuo. La morale certezza del giudice non basta dunque per condannare. Essa gli concederebbe un illimitato ed impunibile arbitrio sulla vita, sull'onore e su la libertà del cittadino. Essa frustrerebbe il fine, che ogni savio legislatore deve proporsi e conseguire, cioè quello di avvalorare gli atti della giustizia col favore della pubblica opinione.

Egli è certo, che senza essere moralmente certo della reità di un individuo, il giudice non può condannarlo, senza tradire la sua coscienza, senza offendere la giustizia. Ma ciò non basta. Egli è mestieri che si trovi un temperamento alla variabile autorità della certezza morale, la quale potrebbe condurre il giudice a condannare impunemente un innocente. Egli è mestieri combinare la di lui morale certezza con le norme prescritte dal legislatore. Deve costui determinare le prove legali, senza le quali non si possa giammai avere come dimostrato il delitto. Quando la quantità e la qualità determinate

---

mente combattendo gli oppositori disse che pel passato il Piemonte ebbe trattati i quali facevano una più larga parte che non i presenti. Alcune industrie ne patiranno, egli soggiunse, ma quando è che si può prendere qualche grande partito utile all'universale, senza che ne venga qualche scapito ad alcun privato?

L'onor. senatore Giulio relatore dell'ufficio centrale prese ad oppugnare direttamente i principii svolti dal sig. di Castagnetto, il quale asserì che accettando i trattati, il Piemonte si chiuderebbe l'adito alle proprie ferriere, le quali non potrebbero offrire al paese armi in caso di guerra. Mostrò esser difficile che questo paese possa essere involto in una guerra contro tutte le potenze, e che quando ciò avvenisse, le nostre fabbriche non potrebbero certo porgerci tali aiuti da sottrarci ad una crisi così terribile. Noi dobbiamo, egli disse, tenerci apparecchiati alla guerra, ma il miglior mezzo per riuscirvi non è certo il rovinarci nella pace. Quando anche alcuna delle nostre fabbriche cessasse, non v'ha rischio che agli operai manchi il lavoro finchè non vi manchino contribuenti che possono dare lavoro. Che cosa è il dazio protettore? È una necessità imposta al paese di produrre faticosamente ciò che potrebbe produrre senza grave fatica. Il Medi-

di queste prove sieno congiunte colla certezza morale del giudice, questi deve avere facoltà di pronunziare che l'accusa sia vera, e quindi di condannare il reo alla pena stabilita dalla legge. Quando nè prove legali esistano, nè certezza morale si trovi nell'animo del giudice, questi deve pronunziare che l'accusa sia falsa, e quindi assolvere interamente l'accusato. Quando infine esista soltanto una delle due cose in favore dell'accusa, cioè, quando essendovi la certezza morale del giudice, manchino le prove legali stabilite dalla legge, o essendovi le prove legali, manchi la morale certezza del giudice, questi deve pronunziare che sia incerta l'accusa, e sospendere il giudizio, e lasciando *sub iudice* l'accusato, non privarlo della sua personale libertà.

Il nostro immortale Filangieri, che proponeva siffatto temperamento, in seguito adottato dalle criminali legislazioni dei cólti popoli di Europa, ne dimostrava i vantaggi con le seguenti parole. Il giudice, egli diceva, non ha di questa maniera l'arbitrio illimitato nè di condannare, nè di assolvere, giacchè non basta la sua morale certezza per fare nè l'una nè l'altra cosa. Egli non è neppure nella barbara coazione di tradire la sua coscienza col dichiarare vera l'accusa, perchè accompagnata dalle guridiche prove, quando, malgrado tutto questo, egli abbia ragioni da dubitare della sua reità. La legge è un freno all'arbitrio dei giudici, e la coscienza dei giudici un rimedio alla necessaria imperfezione della legge. L'una e l'altra da sè sola ha bastante forza per garantire l'innocenza; ma nè l'una nè l'altra non hanno bastante forza per opprimerla. Per fare che un innocente sia condannato, bisogna che si combini contro di lui l'esistenza delle prove legali con l'errore e colla malvagità dei giudici. Il legislatore è dispensato da quegl'infiniti dettagli nel determinare il criterio legale: dettagli che destinati a frenare l'arbitrio dei giudici, lo rendono molto più esteso. Finalmente il giudice più corrotto, volendosi discostare dal criterio legale nel giudizio di un fatto criminoso, altro abuso non può impunemente fare della sua autorità, se non quello di lasciare sospesa l'accusa, dichiarandola incerta; arbitrio, che ove si paragoni con tutti quelli inerenti all'antico sistema giudiziario, e soprattutto con quello che dava ai giudici il diritto d'infliggere una pena a cappriccio nel difetto della pienezza della prova, si ritrova tenuissimo.

Capitolo XXXVII

Danni che risultano dalle permanenti funzioni giudiziarie.

Noi non faremo una narrazione del modo con cui le giudiziarie funzioni erano ripartite in tempo della romana repubblica, nè di quello con cui lo furono tra noi giusta l'antico sistema del criminale procedimento, nè di quello con cui ora lo sono in Inghilterra o tra noi. Troppo ci dilungheremmo dal nostro assunto, il quale sí limita a definire i principii coi quali è mestieri regolare la detta ripartizione. Ma perchè questi nostri principii si assaporino meglio, sentiamo la necessità di svolgere precedentemente alcune quistioni generali, la prima delle quali risguarda la dannosa istituzione stabile fra noi introdotta delle corti di giustizia.

Come nei tempi del feudalismo, l'amministrazione

---

terraneo diverrà la via maestra tra l'oriente e l'occidente, e se il commercio raderà le nostre coste, si eserciterà quasi in casa nostra, sarebbe follia di chiudergli l'ingresso sul viso. — Si disse che le accorte repubbliche italiane fiorirono all'ombra del protezionismo, ma non vi ha chi ci mostri le tariffe protettrici, perchè nessuno mai le vide; ed è più probabile che la libertà commerciale illimitata sia stata la cagione di quella prosperità. — Conchiuse l'onorevole senatore il suo discorso con una giudiziosa osservazione. — La libertà commerciale è antica nel mondo; recente è codesta legge artificiale degli uomini; nè Tiro, nè Cartagine conobbero dogane. Codesta è una funesta invenzione degli stranieri, di Carlo V.

Con altra copia di ragioni e di dottrine il signor Ministro delle finanze sostenne il progetto di legge, propugnò le teoriche del libero scambio, e ne mostrò l'utilità, combattè gli argomenti dell'onorevole di Castagnetto e degli altri oppositori, e conchiuse per l'adozione della legge. La quale posta a partito, fu adottata da 40 voti contro altri 18 discrepanti per quanto riguarda il trattato di commercio e navigazione col Belgio. Rispetto al simile trattato coll'Inghilterra, l'opposizione fu di nove suffragi, vinti da 44 favorevoli.

della giustizia era divisa tra i feudatari ed i magistrati, così, succedute le monarchie assolute a quelle feudali, la detta amministrazione fu divisa tra i re ed i magistrati. I governi costituzionali, almeno tra noi, non hanno apportato alcun cangiamento in ciò; per essi, il potere esecutivo è sempre quello che delega l'amministrazione della giustizia a coloro, che crede idonei a tale uffizio. In conseguenza la giustizia conserva quel principio stesso di stabilità, che informa il potere ereditario, dal quale procede; e niuna influenza ha su di essa il principio popolare, il quale è di sua natura mutabile, perchè progressivo. Siffatta prerogativa, che il potere esecutivo ha voluta conservare, e della quale è estremamente geloso, forma il primo anello di quella lunga catena di disordini, che interamente distruggono la nostra civile libertà. Abbiamo dinanzi un argomento, intorno al quale, non senza profittare dei lumi di altri pubblicisti, siamo nel caso di esporre alcune verità che non si leggono in altri libri. E comechè siamo certi di richiamare contro di noi lo sdegno di coloro che sono interessati nel mantenimento degli abusi, questo timore non ci arresterà dal compiere il nostro dovere.

Un avvocato del fisco esiste, innanzi al quale debbono portarsi tutte le accuse dei delitti che si commettono nella provincia, ov' egli ha giurisdizione. Questo magistrato da sè solo riceve l'accusa, prende le informazioni, sente le parti, regola e dirige la costruzione del processo, mette tra i legami della giustizia l'accusato, e decreta così sulla verità dell'accusa come sulla pena da darsi. Egli ha un'autorità maggiore di quella che aveva in Roma il pretore, o che ha qualunque supremo magistrato in Inghilterra. Chi non trema di lui? Quando egli è accinto all'appuramento di un delitto, il suo primo passo è una carcerazione numerosa di testimoni, di rei, di complici, d'indiziati. Ogni rapporto di amicizia, o di parentela con l'accusato; ogni rapporto di odio o di litigio con l'offeso; ogni piccola variazione nelle deposizioni di ciaschedun testimone; ogni piccola circostanza, o ommessa, od involontariamente alterata per ignoranza; ogni sospetto di soccorso prestato alla fuga o all' occultazione del principale indiziato; ogni stranissima congettura dedotta dal luogo, dal tempo e dalle circostanze che hanno accompagnato il delitto sono sufficienti motivi per sperimentare l'autorità di questo terribile magistrato. Egli è intento a ritrovare per tutto indizi, e per forza di troppo ricercare il fatto dubbio, vieppiù ravviluppa le cose ed aumenta spesso l'oscurità del fatto. Ecco l'inquisitore, al quale la legge affida la più importante incumbenza, che spesse volte è da lui delegata ad altri magistrati non meno arbitrarii ed a lui subordinati.

Terminate le informazioni, l'avvocato del fisco si presenta ai giudici col reo e coi documenti disposti per la di lui ruina. Quale speranza si può avere nella giustizia dei giudici? Supponiamo che alla integrità e ai sentimenti di onore e di giustizia essi uniscano talenti e lumi; in questa ipotesi, su quali documenti cominciano a fondare il loro giudizio? Sopra i fatti, che l'inquisitore ha consegnati nel processo, senza tener conto di quelli che potrebbero discolpar l'accusato, il quale non essendo intervenuto nella formazione del processo, non ha potuto dare gli schiarimenti che avrebbero distrutta o attenuata l'accusa. Si dirà che la pubblica discussione

---

§ 9.

Nella tornata dei 27 maggio il Senato con 46 voti contro 3 soli dissenzienti approvò senza discussione il bilancio passivo dell' istruzione pubblica pel corrente esercizio, aggiuntavi solo la seguente clausola: salvo l'effetto della legge sui cumuli degl' impieghi e maggiori assegnamenti, e soppressi gli articoli dal 2 al 5.

§ 10.

Fu nella tornata dei 30 maggio adottato con discrepanza di soli 4 contro 53 senatori, il progetto di legge che autorizza il pagamento della somma di 15 mila franchi per la fabbrica delle polveri di mina secondo il metodo di Champes. L'adozione della legge seguì senza discussione. Il solo onor. senatore Benevello fe' riflettere, che dopo l'introduzione dei nitri americani in Piemonte, i nitri piemontesi caddero di pregio. Bramava perciò che si desse opera dal governo affinchè i nitri nostrani non si estinguessero affatto, tanto più che grave è la spesa per nuove fabbriche.

metterà in chiaro le sue ragioni. Ma quanto non riesce difficile combattere una prevenzione già suscitata a suo disfavore negli animi dei giudici, ed un processo ordito nel mistero?

Frattanto quelli medesimi giudici hanno una grande autorità nelle mani, senza averè nel tempo stesso uno spavento proporzionato che possa trattenerli dall'abusarne. Una lunga esperienza ci obbliga a diffidare di tutti gli uomini, che in siffatta posizione si ritrovano, nella quale alla massima facilità di abusare del loro ministero, è unita una massima sicurezza di rimanere impuniti. L'onnipotenza dei giudici corrisponde sempre alla incertezza della sorte dei cittadini.

Il ristretto invariabile numero dei giudici, necessario allora che la sussistenza loro è a carico dei governi, produce il danno che l'uniformità di due opinioni basti ordinariamente per formare la pluralità dei suffragi; due giudici, che sieno corrotti, o che s'ingannino, sono sufficienti a mandare un uomo sul patibolo. Indarno si opporrà che il ristretto numero dei giudici sia motivato dagl'interessi stessi della giustizia, imperciocchè questa sia meglio amministrata, quando lo sia da coloro, i quali si trovano in possesso dei molti lumi di cui la scienza legale ha bisogno, ed i quali non potrebbero essere numerosi presso qualunque civile nazione. Non è vero. Il ministero della giustizia esige più integrità che lumi, e più confidenza dalla parte di colui che dev'essere giudicato, che cognizioni dalla parte di colui che deve giudicare.

Altronde, fare di un'arte, che tutta si raggira nell'esame dei fatti, il patrimonio esclusivo di un ristrettissimo corpo; dare ad un collegio permanente la facoltà di giudicare, egli è rendere più spaventevole agli occhi del popolo il magistrato, che la magistratura. Il popolo si abitua a legare il suo timore più all'uomo tremendo, il quale amministra la giustizia, che alla giustizia stessa; la cui idea, collegata alla persona, che abitualmente la esercita, si allontana dalla sua fonte generale, che è la legge; di maniera che si perviene a risguardare gli atti di giustizia più come quelli personali dell'uomo che giudica, che come l'espressione della legge. Ed in questa opinione si riesce tanto meglio a confirmarsi, in quanto quelli uomini, che del giudicare fanno l'unico mestiero, sono sovente dalla consuetudine piuttosto indurati nei loro errori, che non ammaestrati a preservarsene. Il maggior danno che dai giudici permanenti si ricava, consiste appunto nella loro abitudine di conoscere delitti. Eglino, passando la loro vita in una specie di famigliarità con la malvagità umana, contraggono una misantropia, che li rende troppo facili per la prova, troppo severi per la pena. Eglino concepiscono una sinistra prevenzione contro l'intera specie, e la presunzione dell'innocenza scema o si estingue per loro. Per ogni dove credono vedere ciò che tutti i giorni veggono; e la abitudine di non aver sotto le mani che le piaghe della società, fa sì che essi non si accorgano delle parti sane di lei.

Finalmente, costringere un cittadino ad essere giudicato da uomini, ch'egli non ha eletto suoi giudici, che non conosce, che non accetta, ma che gli sono da un'autorità superiore imposti come necessari padroni; o pur limitare ed allacciare talmente la di lui facoltà di escluderli, che quasi dall'esercizio difficile di questa maggior dan-

§ 11.

Il progetto di legge risguardante la privativa postale tenne occupato il Senato in tre successive sedute, dal 30 maggio al 2 giugno, ed in quest'ultima, dopo molte discussioni, fu vinta la legge a scrutinio segreto con 46 voti contro sei oppugnanti.

Serie III.

ATTI DEL GOVERNO

§ 12.

Un real decreto del 15 maggio autorizza il Ministro delle finanze ad alienare i boni del tesoro creati con la legge del 12 giugno 1850 per la ren-

no può provvenirgli, che bene, egli è diminuire o rendere nullo quel diritto prezioso, che egli ha di non commettere la sua vita, l'onore, la libertà, se non a quei giudici, nei quali mette confidenza, e di escludere quelli altri non solo che possono essere manifestamente sospetti di parzialità, ma che quantunque per leggerissima causa, non sono tali, che egli in essi confida. Si vuole distruggere tutto il bene, che dall'amministrazione della giustizia può la società aspettarsi? Si distrugga nei popoli l'opinione a pro di coloro, che ne sono i depositari.

La stabilità delle corti di giustizia non fu conosciuta presso gli antichi popoli, che liberi si ressero. Esso è uno spaventevole metodo di rendere giustizia, che devesi abborrire dovunque la libertà civile del cittadino sia rispettata, e che il concorso di molte cause funeste in Europa introdusse e tuttavia mantiene.

Capitolo XXXVIII.

Dipendenza del potere giudiziario da quello esecutivo.

Quando un uomo solo avea il doppio diritto di volere e di eseguire; quando colui che faceva la legge, era anche il padrone di mandarla ad effetto, non deve far meraviglia se il potere di applicare questa legge ai casi particolari fosse proprio di quell'uomo stesso che l'aveva fatta, o delegato da lui a un certo numero di uffiziali suoi subalterni. Spesso i tre poteri inerenti all'imperio civile si trovarono riuniti in una sola mano. Molto più spesso il potere di giudicare, affidato ad altrui, non fu distaccato da colui che in sè riuniva gli altri due poteri legislativo ed esecutivo, bensì fu a lui subordinato, e risguardato come una emanazione degli altri. Ecco lo stato in cui i popoli furono in tempo della monarchia assoluta; tempi nei quali si sperimentò con quanto pericolo dei cittadini, l'uomo, che avea il diritto di volere, di eseguire, e di commettere altrui l'ufficio di giudicare, riusciva potente a segno che niuno potesse giudicarlo e molto meno reprimerlo.

Successero i governi costituzionali, ma ordinariamente furono modificazioni che la forza, la quale avea per lo innanzi tutto negato, fece a sè stessa. Esse furono le minori possibili. L'antico rappresentante la totalità dei poteri ritenne quello esecutivo, sempre più formidabile di tutti gli altri nel fatto, imperocchè dispone della forza fisica dello Stato, e congiungendovi ancora la funzione di giudicare, avvenne che il legislatore, incaricato solo di volere, si trovò debole a fronte del primo, nè fu sempre libero di volere, giacchè sovente non gli fu conceduto di dare altre leggi, se non quelle che si volevano ricevere.

Nei governi costituzionali non si è ancora saputo o potuto provvedere ad un'equa distribuzione dei poteri, distribuzione tale, che sottragga la libertà civile e politica dei cittadini da ogni pericolo.

Costituito il potere giudiziario come una emanazione di quello esecutivo, che cosa sono i magistrati? Niente altro che subalterni uffiziali di giustizia, uguali per condizione politica ai subalterni uffiziali di amministrazione. La loro scelta è interamente arbitraria dei regi ministri, i quali possono scegliere gli uomini più ad essi devoti, i più abbietti, i più iniqui, e conferir loro un'autorità della

---

dita di due milioni. I boni non potranno essere minori di lire 500. La scadenza di essi verrà fissata a richiesta dell'acquirente da' tre a' dodici mesi dalla data della loro emissione. Quei boni la cui decorrenza non eccederà un semestre frutteranno interesse in ragione del cinque per cento all'anno, e gli altri con decorrenza maggiore lo frutteranno in ragione del sei per cento. I boni del tesoro saranno rilasciati dall'ispettore generale dell'erario, e dichiarati pagabili sia a vista, sia all'ordine dell'acquirente contro quietanza di somma versata nella tesoreria generale in Torino, e nelle rispettive tesorerie provinciali per le provincie. In quest'ultimo caso le quietanze dovranno essere registrate nell'uffizio d'intendenza della provincia. I boni saranno pagabili alla loro scadenza dalla tesoreria generale, come pure dalla tesoreria generale di Genova, quando però rispetto a quest'ultima vi siano stati presentati due giorni prima della scadenza. Coloro che avranno effettuato il versamento del prezzo di acquisto de' boni nelle tesorerie provinciali, fuori di quella di Genova, potranno anch'essere rimborsati nelle tesorerie medesime, sempre che ne abbiano fatta speciale richiesta nell'atto del versamento. In

quale possono abusare a loro talento, non dovendo render conto delle loro operazioni, che a quelli stessi che gli hanno nominati, e che possono avere interesse a fare che i disordini sieno impuniti. La cura di siffatti magistrati può essere qualche volta quella di applicare con severa giustizia le leggi; ma ripetendo la loro esistenza dai regi ministri, la principale loro cura è quella di aderire loro e di guadagnarsi la soddisfazione di quelli. Se nelle occasioni ardissero di opporsi ai medesimi: se fossero bastantemente onesti di resister loro, eglino non avrebbero cosa alcuna da sperare dalla propria virtù, tutto avrebbero a temere dal proprio coraggio. Basterebbe che i regi ministri, che oggi hanno disgustati, si determinassero a farli perire dalla fame, per perdere ogni speranza non solo di essere conservati nel loro posto, ma anche quella di passare a qualunque altro impiego, di cui quelli dispongono. Quale probità, quale virtù è sperabile di trovare in siffatti uomini, che il bisogno e l'interesse obbligano sovente ad essere deferenti ed ingiusti? Peggio ancora, quando si tratti di giudicare i rei di Stato! Quanto non è raro trovare giudici, che per sostenere l'indipendenza della giustizia a fronte di coloro, che ne hanno fatto in loro mani il deposito, e che in tali giudizi sono parti interessate, affrontano impavidi il pericolo della propria ruina? Non è giusto dire, che i rei di Stato sieno accusati dal padrone, e giudicati dai salariati domestici di lui?

Questi pericoli sono stati generalmente avvertiti, e presso i migliori governi costituzionali, come in Piemonte, si è cercato di mettervi un rimedio, dichiarando inamovibili i magistrati dal posto che occupano. Questa misura ha avuto lo scopo di sottrarre il potere giudiziario dalla diretta influenza del potere esecutivo, e di procurare che, per deferenza ai voleri di questo, la giustizia non sia spesso tradita. Ma possiamo dire che essa sia efficace a conseguire un tale scopo? No. I magistrati sono esenti dal timore di vedersi scacciati dal loro seggio, quando onoratamente l'occupino: e quando abusino del loro potere, non sono risponsabili del loro delitto che alla legge, come qualunque altro delinquente. Questo è già molto, e noi facciamo grande onoranza per ciò agli attuali rettori delle cose pubbliche in questo felice angolo dell'Italia. Ma fatto un primo passo, egli è facile farne un secondo. Miseri quelli Stati, dove nullo si muove! E dappoichè del buon volere di chi regge dubitar non possiamo, voliamo in soccorso di lui, coi lumi della scienza rischiarando il sentiero che ancora a percorrere rimane.

Non basta dichiarare inamovibile il magistrato. Egli è sicuro di non poter essere espulso, se non per delitto. Ma prima di occupare il suo seggio, egli ha dovuto guadagnarsi l'animo del padrone, che in quello lo ha posto. Egli è scelto ad arbitrio di costui. Il padrone è libero di far cadere la scelta su quello che gli è meglio affetto; e costui, comechè sicuro della sua esistenza, non può fare a meno di dimostrarsi grato a colui che lo ha instituito. Egli ha una famiglia della quale vuole promuovere la sorte, e tutti i tesori degli impieghi stanno nelle mani del suo antico padrone. Egli occupa un seggio, che è il primo gradino di una lunga scala; egli ambisce di percorrerla; e le promozioni non solo, ma gli onori dipendono dal suo antico padrone.

---

nessun caso però i boni del tesoro potranno essere erogati in pagamento degli stipendi, pensioni ed altri esiti dello Stato.

§ 13.

In conformità delle deliberazioni adottate dalle due assemblee legislative, fu con regio decreto del 26 maggio autorizzato il governo del Re a dare piena ed intera esecuzione al trattato di commercio e di navigazione conchiuso in Torino il 24 gennaio 1851 col Re de' Belgi.

§ 14.

Altro real decreto della stessa data autorizza similmente l'esecuzione piena ed intera dell'altro trattato di navigazione e commercio conchiuso a Londra il 27 febbraio 1851 con la Regina del Regno Unito della Gran Bretagna e d'Irlanda.

§ 15.

Si è lungamente parlato in queste appendici delle discussioni sostenute nelle due assemblee legislative riguardo ad una tassa annuale da imporsi su' corpi

Egli è sottratto da costui per un lato e vi rimane sottoposto per cento altri lati.

I popoli hanno fatto rivoluzioni per ottenere, o hanno avuta la felicità di spontaneamente ottenere una parte nell'esercizio del potere legislativo. Eglino hanno creduto che possedendo la facoltà di far leggi conformi ai loro desiderii, null'altro più occorreva per conseguire il fine della loro prosperità. Eglino si sono ingannati. Non hanno veduto, che le ottime leggi sono una presunzione di prosperità; non hanno veduto, che questa diviene effettiva sol quando quelle leggi sieno bene eseguite e bene applicate. Eglino si sono soffermati a definire le basi di un solido e felice edifizio sociale, e non si sono accorti, che in onta delle ottime loro teorie, questo edifizio potea divenire difettoso e crollare per colpa di coloro, i quali disponendo dei materiali e dell'opera di fatto, erano quelli che deciderebbero del successo.

Noi non possiamo al momento occuparci a dettar le regole di ordine, secondo le quali i varii poteri dello Stato meritano essere costituiti. Per ora accenniamo, ripetendo ciò che altrove abbiamo detto, la necessità di rendere pienamente indipendente il potere giudiziario dagli altri. La potestà di applicare le leggi ai fatti particolari è una delle tre forze componenti la pubblica autorità. È giusto che essa sia distinta dalle altre forze; il che non può conseguirsi, se non sottraendo il corpo intero dei magistrati di giustizia da un ministro, che fa parte del consiglio esecutivo dello Stato. Quel corpo dee dipendere da un supremo magistrato, e meglio da un supremo consiglio, distinto da quello esecutivo e da quello legislativo, e rappresentante nello Stato uno dei tre poteri o forze inerenti al civile imperio. Allorchè dovremo discorrere del diritto pubblico positivo delle nazioni, sarà allora il tempo di esporre le nostre idee intorno alla composizione, alle competenze di questo supremo magistrato o consiglio di giustizia, ed alle sue relazioni con gli altri due poteri dello Stato. Per ora siamo paghi di avere stabilito il principio di diritto, che ne rende legittima e necessaria l'esistenza. E soggiungiamo, che il più diretto mezzo di procurare la desiata indipendenza del potere giudiziario è lo stabilimento dei giurì.

Capitolo XXXIX.

Composizione del giurì e sue funzioni.

Abbiamo veduto i danni che provengono dalla permanenza delle corti di giustizia, o dalla loro dipendenza dal potere esecutivo dello Stato. Quando si voglia mettere ad essi un rimedio, egli è mestieri procurare che i depositarii della legge non sieno un corpo permanente di ministri della corona. La terribile funzione di giudicare negli affari criminali non deve essere esercitata dalle stesse mani, e divenire la prerogativa di pochi dipendenti e salariati del capo della nazione. Uomini della stessa condizione dell'accusato, favoriti dalla pubblica opinione, riconosciuti dall'accusato come imparziali, ed investiti di un momentaneo ministero, che non duri più del giudizio stesso pel quale sono stati scelti, sono i soli giudici, ai quali la legge deve affidare l'esame del fatto e la sorte dell'accusato nelle criminali accuse. Giudici siffatti non hanno, nè pos-

---

morali e manimorte. Ora quella legge, votata già dalle Camere, è stata sanzionata dal potere esecutivo, in conformità dello Statuto, con real decreto dei 14 maggio. Ivi si consacra nel primo art. il principio generale, che a contare dal 1.º luglio 1851 tutti i corpi o stabilimenti di manomorta pagheranno una tassa corrispondente ad una parte aliquota della rendita che ritraggono da beni stabili, da rendite fondiarie, da censi, o da capitali, escluse le rendite sul debito pubblico dello Stato. I corpi morali dei quali intende parlare la legge sono le amministrazioni divisionali e provinciali, gl'istituti di carità e beneficenza, le fabbricerie ed altre amministrazioni chiesastiche, i beneficii ecclesiastici, le cappellanie anche laicali, le case religiose, i seminarii, le confraternite, le pie associazioni di esercenti arti o mestieri, gl'istituti religiosi, ed ogni altro corpo morale o stabilimento detto di manomorta. Si prescrivono le norme come liquidarsi le rendite tanto dei beni rustici, quanto degli urbani; si stabilisce l'ammontare della tassa; e si danno altre disposizioni per la esecuzione della legge, e per la consegna della rendita che tra sessanta giorni dovrà farsi dagli amministratori o rappresentanti degli stabilimenti enunciati di sopra: il tutto in conformità di quanto fu adottato dalle due Camere.

sono avere i vizi, che sono inerenti alla permanenza e alla dipendenza delle giudiziarie funzioni.

Come nell'Inghilterra in ogni contea, così tra noi in ogni provincia esista un magistrato che equivalga all'Inglese sceriffo. Sia egli un uomo rispettabile, versato nelle leggi, ed eletto dal consiglio di giustizia, che è investito di uno dei tre poteri dello Stato. Ei dovrebbe ricever tutte le accuse, che dalle parti offese, o dai privati cittadini, o dal magistrato accusatore si producessero con le solennità prescritte dalla legge: istruir l'accusatore della formola dell'accusa propria pel fatto che gli asserisce, quando ne sia richiesto: rimettere al magistrato accusatore quelle accuse intentate da persone, alle quali mancassero le prerogative dalla legge richieste per accusare: rimettere nel caso di concorso di più accusatori per lo stesso delitto o per lo stesso reo, il giudizio di scelta al giudice del diritto, del quale parleremo in appresso: intimar l'accusato, istruirlo dell'accusa prodotta contro di lui, metterlo a confronto con l'accusatore, udir le ragioni dell'uno e quelle dell'altro, esaminare le prove e i testimoni. Ciò fatto, non ammettiamo la proposta del nostro Filangieri, che questo Magistrato possa da sè rigettare l'accusa, od ammetterla ed assicurarsi della persona dell'accusato ed aprire il corso del giudizio. Tutto ciò lo renderebbe troppo formidabile. Piuttosto ci accostiamo al sistema inglese, secondo il quale lo sceriffo, pervenuto a quel punto, è obbligato a radunare l'assemblea dei grandi giurati, composta di dodici o di ventiquattro delle persone più probe della provincia, e ad esaminare insieme con quelli le prove; e quindi, dietro l'unanime parere di tutti i giurati sulla validità o invalidità dell'accusa, ad aprire il corso ordinario della procedura, od a liberar sull'istante l'accusato. Queste disposizioni preparatorie del giudizio, sono tanti espedienti ritrovati dalla legge per evitare che un innocente non venga neppure esposto ai rischi ed agli spaventi di una procedura.

Lo stesso magistrato provinciale, ammessa l'accusa, dovrebbe procedere alla formazione dell'elenco dei giudici del fatto, nel modo che or ora diremo. E infine, pronunziata la sentenza, dovrebbe farla eseguire.

Ma prima di proceder oltre; osserviamo che questo magistrato, occupando un posto quanto importante, altrettanto pernicioso per gli abusi che potrebbe farne, non dovrebbe occuparlo che per un breve spazio di tempo, ed essere traslocato altrove, così per impedire che con la lunga dimora in un paese non venga a stabilire rapporti di odio o di amicizia che nuocciano all'integrità della giustizia, come per mettere un freno agli abusi, ai quali si potrebbe abbandonare, col dare un adito alle accuse, che ciascheduno farebbe contro di lui senza spavento, tosto che fosse lontano.

Abbiamo detto, che questo magistrato, ammessa l'accusa, dovrebbe procedere alla formazione dell'elenco dei giudici del fatto, funzione che il pretore esercitava in Roma e che lo sceriffo esercita in Inghilterra. Vediamo i vantaggi che questi giudici presentano, i requisiti che la legge dovrebbe ricercare in essi, quale dovrebbe essere il loro numero, e quali le funzioni.

Filangieri, da cui prendiamo questo piano intorno alla formazione del giurì, non senza modificarlo in varie parti, con molta filosofia dimostra i vantaggi

---

La QUINDICINA DI GIUGNO 1851

Serie I.

ATTI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI.

§ 1.

La tariffa daziaria doganale tenne occupata la Camera in quindici intere tornate. Intrapresa la discussione il 27 maggio, e continuata con qualche interruzione nella prima quindicina di giugno, non ebbe termine che ai 17 dello stesso mese. Moltiplici furono le quistioni che si andarono mano mano sollevando nell'esame di questa legge, che è destinata ad esercitare grandissima influenza sulla prosperità del commercio, accurata e coscienziosa fu l'analisi delle singole categorie, svariati gl'incidenti che sorsero in queste lunghe e laboriose disquisizioni, e che dalla Camera vennero con paziente assiduità e perseveranza discussi profondamente e risoluti. Forse in tutta la presente sessione parlamentare nessun'altra legge richiamò più lungamente le cure e l'attenzione

che risultano da giudici eletti nella indicata maniera. La cognizione del carattere, ci dice, e dei costumi dell'accusato, cognizione che la legge non può somministrare al giudice, non può esigere dall'accusatore, non può ricercare dai testimoni, è di una grande importanza per la rettitudine del giudizio. Se essa non deve entrare nel sistema delle prove legali, può non di meno avere una grande influenza nel determinare la morale certezza del giudice. Un uomo conosciuto per la dolcezza dei suoi costumi, viene accusato di un'azione atroce; una fanciulla debole e timida, viene incolpata di un delitto audace e difficile; un cittadino stimato per la sua probità e pel suo onore, vien chiamato in giudizio per un attentato infame. Qual è il giudice, che conoscendo il carattere di questi diversi uomini, non ricercherebbe prove molto più evidenti per dichiararsi in favore dell'accusa, di quello che farebbe se fosse sprovvisto di questa cognizione? Quelle stesse prove che basterebbero per determinare la sua moral certezza contro un accusato, il cui carattere corrispondesse all'accusa, basterebbero forse per determinarla negli indicati casi? È un errore il credere che tutti sieno capaci di tutto. La natura non ha formato di questo modo il core dell'uomo; così nel bene come nel male, vi è una progressione nello sviluppo morale dell'uomo.

Là dove la legge mette tanta distanza tra l'accusato ed il giudice, come si potrebbe mai sperare che il carattere del primo sia noto al secondo? Il carattere è rappresentato dall'abito di alcune azioni. Per conoscere il carattere di un uomo, si richiede l'abito di vederlo. Quindi giova che gli spazi che separano il giudice dall'accusato, si restringano; e che i giudici che debbono decidere del fatto, non sieno pochi nè perpetui, ma si scelgano dalla contrada stessa, nella quale debbono esercitare il loro ministero.

Per esaminare la verità di un fatto basta una buona logica, che più frequentemente vien data dalla natura, di quello che non si acquisti con l'arte. Ogni uomo che abbia probità, una giusta età, una sufficiente esperienza del mondo, e che non sia nè stupido, nè viziato da malattie, nè infame, nè accusato o condannato per qualunque delitto, può essere giudice.

Il numero dei giudici potrebbe per ciascuna provincia essere di quarantotto, come in Inghilterra, dai quali in ogni giudizio bisognerebbe, col consenso dell'accusato, sceglierne dodici, che unanimamente dovrebbero decidere del fatto. Il numero di quarantotto è favorevole alla libertà delle ripulse, così necessaria per garantire la sicurezza del cittadino accusato, e per ispirargli quella confidenza, senza la quale i decreti della giustizia potrebbero comparire orribili quanto quelli della violenza.

Questo diritto di ripulsa può regolarsi giusta la inglese procedura, che tanto favorisce la libertà dei cittadini nei criminali giudizi. Tre diverse specie di ripulsa si conoscono in Inghilterra. L'accusato può escludere tutti i giudici compresi nell'elenco, quando abbia legittimi motivi di dichiarare sospetto lo sceriffo che lo ha formato; nel quale caso opiniamo che il nuovo elenco dovrebbe essere formato non dallo stesso magistrato, come in Inghilterra, ma dal giudice del diritto. Può l'accusato escludere per legittime cause tutti quei giudici, i quali o non hanno i requisiti dalla legge prescritti, od hanno rapporto

---

dell'assemblea elettiva, nessun'altra forse fu più ampiamente svolta e dibattuta. Essendo però opera oltremodo lunga e faticosa pe' nostri lettori il venir divisando partitamente quanto si è detto da' diversi oratori della Camera che propugnarono, ovvero osteggiarono la legge, ci limiteremo ad accennare le sole teoriche generali che furono sviluppate nell'uno e nell'altro senso, daremo un saggio delle materie più rilevanti che furono trattate, e c'ingegneremo in guisa da dar conto per sommi capi delle varie opinioni dell'assemblea, ed evitare ad un tempo la noia che si sentirebbe qualora volessimo discendere a troppo minuti e tediosi particolari.

1. Prima di ogni altro l'onor. Jacquier prese la parola per rammentare alla Camera la quistione delle linee doganali della Savoia, agitata l'anno scorso, e con un ordine del giorno rinviata alla presente sessione. — Venne quindi osservando che due cose debbono considerarsi in questa discussione; l'una concerne la riforma della tariffa, e questa si opera nella disamina delle singole categorie; l'altra riflette il regolamento della percezione dei diritti di entrata ed uscita, ed intorno a ciò si fa sempre appello ai regolamenti anteriori. Ma questa espressione è molto elastica, e può accordare al ministero una facoltà arbitraria, capace di alterare le dispo-

di amicizia con l'accusatore, o di odio con lui. I motivi di queste due specie di ripulse dovrebbero essere regolati secondo i principii del diritto comune; e il dar sentenza su di esse dovrebbe essere attribuzione del giudice del diritto. Può finalmente l'accusato in qualunque caso rifiutare fino a venti giudici, senza essere obbligato a palesarne i motivi. E quest'ultima specie di ripulse è giustificata dalla considerazione non solo che una prevenzione poco favorevole, derivata da un pregiudizio o da una occulta antipatia, può nondimeno esercitare qualche spavento sull'infelice che dev'essere giudicato, ma ancora, che dietro una sospezione prodotta dall'accusato e trovata insussistente, costui avrebbe un inimico nel giudice: in conseguenza, per liberarlo da questo spavento, giova ch'ei possa rifiutare perentoriamente quel giurato, che per legittime cause non potrebbe escludere.

Quando le ripulse avessero esaurito o scemato l'elenco dei giudici, il magistrato provinciale dovrebbe rifarlo o compirlo; e ciò fintantochè non si giunga agli ultimi dodici giudici compresi nel numero dei quarantotto.

Terminate le ripulse, e composta l'assemblea dei giudici, si darebbe principio al giudizio. Costoro dovrebbero esaminare, in presenza delle parti, le opposte loro prove; interrogare i testimoni contrarii; permettere che l'accusato alterchi con l'accusatore e coi testimoni; udire le difese degli avvocati; e quindi determinare la verità, la falsità, o l'incertezza dell'accusa. Molto saviamente le leggi inglesi vietano che questi giudici escano dalla stanza dove si tiene il giudizio, prima di avere unanimamente deliberato; questo temperamento è diretto ad impedire che nell'assenza i giudici non vengano a concertarsi fra loro, e non si faciliti la unanimità dei suffragi. Finalmente questi giudici, dopo avere deciso della verità del fatto, dovrebbero decidere del grado del delitto. Emanata la loro sentenza, essa dovrebbe essere appellabile.

Ammirabile è quella parte della inglese legislazione, che risguarda i giudizi per delitti di Stato. Essa dà nuovi soccorsi agli accusati di questi delitti, ai quali in ogni altro paese sono rifiutati fino quei tenui rimedi che si offrono ai rei di altri delitti. La ferocia del dispotismo si palesa altrove nel misterioso ed arbitrario velo che nasconde tutti i passi delle violenti procedure, nel terribile silenzio che toglie ai parenti ed agli amici dell'accusato la conoscenza della sua sorte e la potenza di soccorrerlo, nella privazione di tutti quei diritti che la violenza può strappare, nel sacrifizio della giustizia e della civile libertà. In Inghilterra l'accusato per delitto di maestà, non venti, ma trentacinque giurati può perentoriamente escludere. Egli può costringere i testimoni, prodotti in sua difesa, a comparire in giudizio; ciò che non gli è lecito negli altri delitti. Ei può avere due, in luogo di uno difensore. I nomi dei giurati, non già nel giorno del giudizio, come negli altri delitti, ma dieci giorni prima deve conoscere, acciò abbia tempo di riflettere sui motivi di ripulsa. Dieci giorni prima del giudizio deve avere una copia di tutti i fatti asseriti per prove della sua accusa, e dei testimoni prodotti dall'accusatore. Savii provvedimenti, che meritano essere adottati da tutte le civili nazioni, finchè durerà la ingiusta distinzione tra delitti politici e delitti ordinari. Ingiusta, diciamo, perchè la ragione non mette

---

sizioni legislative. Così avvenne nella legge d'imposta su' fabbricati, per la quale il ministero fece un regolamento che contiene disposizioni ostative alla stessa legge. Egli è perciò che non dee concedersi troppa latitudine di fare regolamenti, perocchè questi possono molte volte venire dettati dal capriccio di agenti secondarii. — Osservò inoltre esser necessario di statuire sanzioni penali contro coloro che violassero la presente legge di tariffa. Le antiche pene erano severe a segno che si estendevano sino a' lavori forzati per leggiere contravvenzioni. Tanta severità non è più consentanea alla nostra civiltà, ai nostri costumi, ed all'attuale legislazione; maggiormente perchè quando verrà adottata e sancita la legge in disame, sarà minore il pregiudizio del tesoro per le infrazioni alla tariffa, ed in proporzione dovrà essere anche minore la pena. Secondo le antiche leggi potevansi fare visite domiciliari: oggi lo Statuto che dichiara inviolabile il domicilio rende inapplicabile siffatta misura. Quindi la sola legge di tariffa non basta, ma è indispensabile che sia coordinato l'intero sistema legislativo.

Il sig. deputato Quaglia avvisò che gli oggetti sui quali dovea cadere la discussione dovevano essere esposti per ordine alfabetico.

All'uno ed all'altro rispose il Ministro di agricol-

altra differenza tra gli uni e gli altri, se non che i primi sono più pericolosi e più gravi: per cui ad essi corrisponde una pena maggiore, ma non è giusto mutare per essi l'ordinario procedimento giudiziario. Nelle società, che non sono nello stato normale, il legislatore prende la morale, quale le rivoluzioni l'hanno fatta, e mette i tribunali, servi dei governi, sotto una presunzione di parzialità politica. I delitti politici sono trattati come un'aristocrazia del mondo penale, e ciò per una corruzione della morale pubblica nei tempi del dispotismo.

Ritornando al nostro argomento, diciamo che quando i giudici del fatto avessero unanimamente deciso dell'accusa prodotta, apparterrebbe al giudice del diritto di profferire la sentenza a tenore delle leggi, vale a dire, o l'assoluzione dell'accusato, o la condanna alla pena dalla legge stabilita, o la sospensione del giudizio, secondo che i giudici del fatto avessero dichiarato falsa l'accusa, o vera, o incerta. Ecco le funzioni del giudice del diritto. Fedele custode della legge, quando questa tacesse sopra un delitto, dovrebbe anch'egli tacersi. L'autorità d'infliggere una pena non dovendo, nè potendo essere che nella legge, quegli dovrebbe piuttosto esserne il primo testimone che l'autore. Egli non dovrebbe fare altro che manifestare la condanna, che quella ha anticipatamente profferita. Si ammetta pure un caso d'impunità; una nuova legge potrebbe subito ripararne le conseguenze; e ad ogni modo, il male che l'impunità produrrebbe, sarebbe un nulla a petto di quello che nascere potrebbe da un'assurda e perniciosa estensione del giudiziario potere.

Ma non terminano qui le funzioni del giudice del diritto, secondo Filangieri: altre egli ne ha a compire nel corso del giudizio del fatto. Non è sperabile trovare nei giudici del fatto una piena cognizione delle leggi. Ora in molti fatti l'esame dell'accusa non richiede la cognizione delle disposizioni legali, o almeno di alcuni principii legali? In questi casi dunque occorre che il giudice del diritto istruisca quelli del fatto di ciò ch'essi debbono avere innanzi agli occhi in quel tale giudizio. I giudici del fatto debbono prima di ogni altro decidere, se nell'accusa prodotta vi sia la prova legale, e quindi, combinando col criterio legale la loro morale certezza, decidere della verità, falsità, o incertezza dell'accusa. Ma come decidere della esistenza della prova legale, senza prima sapere quale sia la prova che la legge richiede? Se l'accusatore produce due testimoni, fa d'uopo che i giudici del fatto sappiano quale sia la prova testimoniale che la legge considera come piena, e quali sieno i requisiti per dichiarare idoneo un testimone. Se l'accusatore adduce una prova indiziaria, bisogna ch'essi sappiano quali e quanti indizi si richiedono per formare una prova legale, e come questi possono essere da altri indizi distrutti. Siccome nella discussione essi potrebbero facilmente perdere quel filo d'idee necessario per vedere tutti i rapporti dei fatti e delle reciproche ragioni delle parti è necessario che il giudice del diritto riepiloghi il già detto, riduca la quistione ai suoi giusti termini, e faciliti ai giudici del fatto la scoperta della verità. Per questi motivi Filangieri propone che il magistrato provinciale destini uno dei giudici del diritto a questa incumbenza, cioè di presedere l'assemblea dei giudici del fatto, e d'istruirsi sullo stabilimento

---

tura e commercio. Al sig. Jacquier disse essere inopportuna la discussione sollevata da lui, perciocchè se si volesse in questa sessione trattare anche della parte penale, probabilmente non potrebbe compiersi nè questa, nè la tariffa. Del resto egli disse, che essendo minore l'incentivo a violare la legge, vi si dee provvedere con maggior vigore. — Al signor Quaglia poi osservò che l'ordine tenuto nella legge era più logico che se fosse alfabetico, e che quando la tariffa sarà approvata dalla Camera, allora si farà un elenco alfabetico degli oggetti in essa contemplati.

2. Dopo ciò venne in discussione la prima categoria riguardante le acque, bevande ed olii. La Commissione propose sull'olio di sesamo un dritto di 15 lire per ogni quintale metrico, invece di 20. Il sig. Ministro di agricoltura e commercio opinava di ribassarsi ancora a lire 10, ed all'effetto osservava che l'olio di sesamo è impiegato quasi solo nella fabbrica di sapone, la cui consumazione è cresciuta, ed in S. Pier d'Arena se n'è stabilita una fabbrica. Nè può recar danno allo smercio dell'olio di oliva, perchè non è atto ai condimenti delle vivande se non quando è fresco; altrimenti acquista un sapore cattivo. — Al contrario l'onor. Bonavera sostenne che l'olio della giuggiolena serve precisamente per uso di tavola, e fu perciò che in Francia nella di-

delle leggi che riguardano le prove addotte dall'accusatore, e d'indirizzarli alla ricerca della verità.

Noi siamo di contraria opinione. Dal mescolamento delle funzioni giudiziarie, le quali meritano essere distinte, non può ricavarsi altro che danno. Quando un giudice del diritto abbia facoltà di presedere l'assemblea dei giudici del fatto, di rischiarare loro il valore delle prove, d'indicare i testimoni che facciano o no piena prova, gl'indizi il cui numero sia necessario per formare una prova legale, o quelli che da altri vengano ad essere avvalorati o distrutti, di riepilogare le ragioni delle parti, i rapporti dei fatti ecc., siamo noi sicuri che i giudici del fatto non siano spesso indirizzati piuttosto male, che bene? Siamo sicuri che costoro talvolta non riescano a sapere più di quanto al giudice del diritto piace ch'essi sappiano? Quale libertà, quale indipendenza eglino avranno nella ricerca della verità o falsità dell'accusa? E senza libertà e indipendenza, quale giustizia si potrà ottenere? E dall'altro canto, il giudice del diritto, che ha presieduto nell'assemblea dei giudici del fatto, e che ha diretto il processo, sarà più imparziale e fedele esecutore della legge, come la giustizia e Filangieri lo richiedono, senza pericolo mai che un affetto, una prevenzione, tanto facili a destarsi in coloro che assistono all'altercazione delle parti, non dirigano la sua mano nel sottoscrivere la sentenza di assoluzione o di condanna?

Se quelli, che giudicano del fatto, si è voluto distinguerli da quelli che al fatto applicano la legge, egli è mestieri che distinti sieno in effetto. Secondo il piano di Filangieri, la distinzione tra gli uni e gli altri sta più nella persona e nei nomi, che nelle funzioni. Egli è vero che i giudici del fatto, non potendo essere tutti profondi conoscitori della legge, hanno bisogno di chi gl'istruisca nella valutazione delle prove e nella ricerca della verità. Ma non havvi necessità di uscire dal loro seno per ritrovare cotesto istruttore. Ben può il magistrato provinciale includere fra i quarantotto giudici del fatto un certo numero d'individui versati nelle cose forensi e nella scienza del diritto; così può nella formazione dell'elenco dei dodici giudici, che deve essere sottoposto all'accusato, aggiungere uno di quelli individui instrutti delle leggi, il quale dovrebbe, come i giudici, essere sottoposto alla ripulsa. Di questa maniera crediamo che si possa conseguire il desiato scopo, senza mescolare le funzioni di due ordini di magistrati, le quali per essere adempiute con sicura giustizia, havvi il bisogno di mantenerle distinte.

Dietro quello che abbiamo esposto finora, egli è evidente che non bastano buon senso e probità, come nei giudici del fatto, per giudicare del diritto. Avvi a tal uopo necessità di conoscere il diritto, e questa cognizione suppone una particolare applicazione, ed una profonda conoscenza delle patrie leggi. Questa conoscenza, che senza delitto può non ritrovarsi in qualsiasi cittadino, non può senza delitto non ritrovarsi in colui che delle leggi fa professione. Nelle leggi civili basta definire i diritti; ma nelle leggi criminali è indispensabile descrivere le azioni, ciò che guida a molti dettagli, che il giudice del diritto deve conoscere, dovendo egli, acciò ogni delitto abbia la proporzionata sua pena, ben distinguere i delitti per non essere ingiusto nelle pene. Tutto ciò dimostra la necessità di non fare

---

scussione che colà ebbe luogo nel 1843 fu il dritto di tariffa elevato da lire 2 ad 11. Oltre a ciò, codest'olio è assai men caro di quello di olivo, e se si adottasse la tariffa, porterebbe una perturbazione gravissima nel commercio. Già gli olii piemontesi non possono entrare in Francia: ed al cospetto di questa proibizione dovrà soffrirsi anche la concorrenza dell'olio di sesamo, mentre le nostre provincie sono povere, e vanno soggette a molti e gravi pesi? Conchiuse che la cifra proposta dalla Commissione gli sembrava assai equa, e perciò inclinava per essa.

Sostennero l'avviso Bonavera gli onor. Mellana, Elena, Farina Paolo, Airenti: appoggiarono l'opinione del Ministro i signori Michelini e Quaglia. Consultata la Camera per mezzo di prova e controprova, risultò ch'essa accolse il progetto della Commissione, e quindi sull'olio di sesamo o giuggiolena è rimasto stabilito un dazio di ll. 15 per ogni quintale metrico.

3. Fu dall'onor. Revel elevata una quistione che si riferisce non solo agli olii, ma benanco ai vini. Il dritto attuale sui vini non eccedenti il valore di lire 20 per ettolitro è di lire 16 l'ettolitro: il nuovo dritto proposto dal governo è di ll. dieci. Una nota alla legge sottopone *all'aumento della metà del dritto suddetto* le provenienze sotto le bandiere di

dipendere la scelta dei giudici del diritto nè dall'arbitrio del magistrato provinciale, nè da quello delle parti. Eglino debbono essere individui, che la pubblica autorità ha riconosciuti bastantemente istruiti nella legislazione, per affidarne loro il prezioso deposito. Spetta dunque al ministro o consiglio di giustizia eleggere un corpo permanente di giudici del diritto, distribuiti sopra tutti i punti dello Stato, e mutabili in ogni anno, affine di dar luogo alle accuse, che contro di loro si potrebbero produrre, senza spavento degli accusatori.

Ma quale dev'essere il numero di questi giudici in ciascheduna provincia? Filangieri dice che debbano essere tre, giacchè nel giudizio del diritto, a differenza di quello del fatto, debba bastare la pluralità dei suffragi per decidere.

Nè pure in ciò possiamo accostarci all'opinione dell'illustre autore, imperocchè, per le ragioni addotte altrove (1), siamo di parere che in ciascuna provincia il giudice del diritto debba essere un solo.

Ponendo mente alle pratiche esigenze delle società, vi sono tra i varii uffizi, il cui esercizio costituisce la complessa azione della loro vita, di quelli che per una necessaria legge di natura debbono essere affidati ad un solo, acciò sieno bene adempiuti. In tali casi si sperimenta la necessità sociale dell'elemento di unità, ossia dell'attribuzione data ad un solo individuo, anzichè ad un collegio, di una potestà con niun altro divisa, entro però certi determinati confini. Siffatta necessità di una volontà individuale si fa naturalmente sentire in differenti circostanze, varie delle quali furono da noi altrove indicate. Vediamo ora se l'ufficio del giudice del diritto si possa comprendere in quelle. Qual'è l'ufficio di questo giudice? Lo sappiamo: è quello di esaminare il fatto, quale fu assodato dai primi giudici, e di applicarvi la legge che vi corrisponde. È questa una funzione, la quale richiede più intensità di attenzione, che estensione di vedute; ed egli è noto che la intensità di attenzione, ossia la facoltà di riunire tutti i dati in un solo pensiero, è propria soltanto di un uomo solo. Si raduni un'assemblea, e sarà, se non impossibile, difficilissima cosa che ciascuno di coloro, i quali vi hanno voce, spieghi quell'attenzione intensa, della quale egli sarebbe stato capace, se solo avesse dovuto occuparsi di una tale operazione.

Si rifletta dall'altro canto, che la estensione di vedute nuocerebbe molto, applicata all'ufficio del giudice del diritto. La pubblica discussione fra tre giudici del diritto sulla semplice quistione di sapere quale sia la legge applicabile al fatto constatato, in luogo di condurre alla giusta estimazione della cosa, guiderebbe ad un contrario effetto. Sappiamo, e lo abbiamo altra volta detto, che molti lumi diretti tutti sopra un oggetto, lo rischiarano meglio e più ampiamente che non farebbe un solo lume; ma appunto perchè la luce si parte da varii punti e su varii punti si riflette, noi temiamo che da siffatta varietà non nasca sovente un conflitto, anzichè un accordo, e che dietro le vicende di questo conflitto, non venga ad assegnarsi a quell'oggetto una figura o forma, sotto la quale non si appresenta ad alcuno di coloro che la considerano, per cui approvata con le indagini di tutti, risulti contraria al modo di vedere di ciascuno. Indi avviene ordinariamente, che

(1) Cap. VII, Parte terza, § 2, pag. 378 e seguenti.

---

quelle nazioni con le quali lo Stato Sardo non ha trattati di commercio. Questo aumento porterebbe da 10 a 15 ll. il nuovo dritto per le dette provenienze. Ma la continuazione della nota che definiva i *dritti vigenti* dava luogo ad altro calcolo, che poteva far supporre dovessero soggiacere al dazio di 16, anzichè a quello di 15 lire, i vini importati con bandiere non favorite da trattati. Alla possibilità di questo equivoco che rendeva incerto l'effettivo pagamento, e poteva dar luogo a quistioni ed a frode, fu ovviato con una semplice trasposizione de paragrafi: spediente questo assentito dal Ministro, e che chiarificava il vero concetto della legge.

4. Adottata con queste modificazioni la prima categoria, si passò a discutere la seconda che contempla il cacao, il caffè, il melasse, e lo zucchero raffinato sì in pane, che in polvere. Il Ministro propose diminuirsi a sole 25 lire il dritto di lire 45 attualmente in vigore per ogni 100 chilogrammi di zucchero raffinato. Con tal divisamento rendevasi comune a tutti i paesi il vantaggio di questa diminuzione già stipulata con l'Inghilterra e col Belgio. All'onor. Valerio Lorenzo parve che questo fosse un voler anticipare sulla discussione del recente trattato con la Francia, che ha esteso a quella nazione i vantaggi dei trattati inglese e belgico. Fu perciò che ve

l'esito di una deliberazione comune riassuma tutt'altra che la somma della prudenza o della virtù di tutti quelli che vi hanno partecipato. Tre giudici del diritto discutono sulla debita applicazione della pena al fatto. Se eglino sono a prima vista di unanime parere, tutti e tre non fanno più di quello che avrebbe fatto un solo di essi. Se sono di parere discorde, la discussione modifica talmente le opinioni dell'uno con quelle degli altri, che infine, sciolta la quistione con pluralità di suffragi, se voi domandaste a ciascuno dei tre giudici, il più delle volte vi risponderebbero, che la discussione ha condotto ad uno scioglimento, che niuno di essi pienamente approva; ad uno scioglimento, che sarebbe stato in qualche parte differente, se ciascuno avesse deciso e lavorato da sè solo.

Ricordiamoci delle parole di Bentham, il quale dice che nelle decisioni giudiziarie richiedesi unità di estimativa: che non altrimenti si può conseguire la malleveria piena ed intera delle debite cognizioni, della scrupolosa attenzione e del coscienzioso procedere del giudice, se non in quanto egli sieda solo nel tribunale; che la società ha bisogno di mettere una sconfinata fiducia nella individuale coscienza del giudice, per trovare nei suoi giudizi la garantia del suo carattere, e della sua convinzione.

I giudici del fatto possono e debbono esser molti, perchè un fatto offre tanti e poi tanti aspetti differenti, alcuni palesi ed altri occulti, che un solo lume non sarebbe sufficiente a rischiararli tutti. Eppure, quando si tratta di sentenziare, le leggi inglesi vogliono che codesti giudici sieno unanimi nel dichiarato; tanto esse non si fidano che della coscienza dell'individuo, imperocchè nella esistenza di dodici persone riunite in consesso, esigono che questo individuale giudizio sia replicato [illegible] delle volte. Molti possono essere gl'individui nel ricercare la verità; un solo è quello che deve dichiararla.

Inoltre, secondo lo stesso Bentham, nel solo individuo si ritrova quella indivisa risponsabilità che non si ha nei collegi. La società ha bisogno dell'assoluta indipendenza del giudice a fronte del popolo, acciò possa renderlo risponsale delle sue deliberazioni; e siffatta indipendenza non esiste là dove nel decidere concorrono molti. Nei collegi [illegible] la risponsabilità morale di ciascun giudice è nulla, perchè il suo voto si confonde e si modifica con quello dei socii. Or non si vuole che il giudice del diritto sia risponsale? Ecco dunque un'altra circostanza, la quale guida alla necessità di ricorrere all'elemento di unità. Egli dunque dev essere un solo, allorchè effettivamente si desidera che, determinandosi da solo, offra una piena [illegible] Il sentimento profondo della propria risponsabilità, che ciascun giudice avrebbe, se da solo si [illegible] recchiasse a definire un affare, si perde [illegible] allorchè egli si trova confuso in una [illegible] di giudici, che tutti su quell'affare deliberano [illegible] risponsabilità di ciascuno dei commessi, i quali maneggiano il danaro di un negoziante, [illegible] misura che il loro numero si accresce.

Per tutte queste ragioni conchiudiamo che un [illegible] debba essere in ciascuna provincia il [illegible] diritto.

---

si oppose, ed altrettanto pur fece l'onor. Brunier, tuttochè il Ministro si sforzasse dimostrare che trattavasi di un sacrificio finora imposto alla sola Savoia che consuma zuccheri francesi e svizzeri, e non mai alle altre provincie, che si provvedono da Genova degli zuccheri importati con bandiera inglese e belgica, e quindi godono altronde della diminuzione del 25 per cento. Questi onorevoli deputati, e con essi anche il sig. Farina Paolo si lusingavano, che mantenendo il dritto elevato del 45 0|0 sullo zucchero raffinato, si poteva in appresso, se non al presente, commutare quel vantaggio colla Francia a prezzo di qualche compenso. D'altra parte il Ministro dichiarò che in quanto a lui [illegible] nell'impossibilità di ottenere alcuna condizione [illegible] gliore dal governo francese, e ciò a causa delle profonde radici che in quel paese ha gittato [illegible] stema protezionista, non solo tra gli uomini [illegible] governo, ma anche nell'opinione del popolo. [illegible] valse perciò l'opinione del Ministro, e la Camera con grande maggioranza votò la riduzione generale del dritto di entrata dello zucchero raffinato di qualunque provenienza da 45 a 25 lire per ogni 100 chilogrammi.

5. Venutosi a parlare della tassa [illegible] l'onorevole Farafarni [illegible] con una [illegible]

della sua causa, dovrebbe essergli assegnato dalla legge.

La difesa dev'essere pubblica, cioè fatta alla presenza di tutti quelli spettatori che vogliono assistervi, a patto però che non la disturbino. Siccome la giustizia perderebbe i felici effetti, che si propone, quando non fosse accompagnata dal voto popolare, è giusto ch'essa sia ministrata pubblicamente, affinchè ciascuno del popolo possa assicurarsi della sua rettitudine. Il segreto non accompagna, se non gli atti abusivi della tirannide; e quando pure si accompagnasse alla integrità della giustizia, ciò non basterebbe, imperocchè esso darebbe a questa la sembianza di una dispotica violenza.

Null'altro havvi a dire intorno alla difesa. Ma prima di passar oltre, conviene esaminare se l'arte oratoria debba aver luogo nel foro. Filangieri ed altri pubblicisti vogliono omninamente escludervela; ma noi non possiamo farlo con tanta generalità. In una società mal retta, dove i vizi della legislazione sono mille e inesorabili: là dove al giudice è conceduto un illimitato arbitrio, onde l'innocenza ha più a sperare dalle disposizioni dell'animo di lui, che da quelle delle leggi, con quali ragioni si vorrebbe proscrivere l'arte oratoria dal foro? Non e sa, e le mille volte lo abbiamo scórto coi propri nostri occhi presso i tribunali nostri, salva dalla morte un uomo, a cui la iniqua ragione legale non serviva di giusta difesa?

Supposta poi una società saviamente governata, una legislazione ragionevole, e giudici probi e incorruttibili, conveniamo che l'arte oratoria sia una seduzione, e ripetiamo con Filangieri di non sapere, perchè si debba punire il difensore di un accusato che cerca di corrompere un giudice col danaro, e gli si debba poi permettere di corromperlo coi tratti di una patetica eloquenza.

Filangieri dice, che le leggi di quei popoli, presso i quali la severità della giustizia non lasciava alcun funesto arbitrio ai giudici, proscrissero dal foro l'arte oratoria. Affinchè ciò sia giusto, bisogna dunque premettere il nostro supposto di una società bene governata. Presso gli Egizi, quando erano il popolo più civile del mondo, l'accusa e la difesa doveano prodursi per iscritto; i loro legislatori si affidarono a questo muto linguaggio, ed evitarono che i gesti, la voce, le lacrime diminuissero la fermezza del giudice e indebolissero il sovrano impero della legge. In Isparta non era proibita la viva voce, ma il linguaggio doveva essere conciso e breve il discorso. Nei primi tempi il ministero degli oratori era in Atene interdetto alle parti; in seguito fu permesso, ma era severamente proibito agli oratori ogni esordio, digressione, o commozione di affetti. Un araldo gli ricordava la legge, prima che cominciasse a parlare, e gl'imponeva silenzio, subito che si allontanava dalla quistione. Solo in Roma facevasi nei comizi un funesto abuso dell'eloquenza; lodatori, deprecatori, lagrime e sospiri delle mogli, dei figli e dei parenti, servigi resi alla patria, ferite riportate nelle guerre, ed altre [illegible] si manifestavano per influire sull'animo del popolo. Ma bella spiegazione ci dà Filangieri di questo. Nei comizi, ci dice, il popolo era al tempo stesso legislatore e giudice, ogni sentenza era una legge, ogni decreto un atto di sovranità; l'oratore, che parlava, non aveva il giudice innanzi agli occhi, ma aveva il sovrano, che poteva rivocare la legge

---

entrare più fosforo nel paese. Questa opinione equa trovò favore nell'adunanza che l'adottò con grande concorso di suffragi stabilendo sul fosforo 50 centesimi per ogni chilogrammo.

7. Il solfato di magnesia fu gravato del dazio di lire 120; sul solfato di potassa fu imposta la gravezza di una lira, sulla soda lire 4, essendo stata reietta la proposizione del signor Lious di farvisi una qualche riduzione; sulla china-china lire 20, respinta la riduzione per la metà proposta dal signor Asproni; lire 20 sull'inchiostro comune da scrivere, e sull'inchiostro da stampa, non essendosi tenuto conto della diminuzione a lire 16 proposta dalla Commissione. — Rispetto all'amido, il Ministero avea proposto il dazio di lire 5; la Commissione l'aumentò a lire 10; l'onorevole Cattaneo le volea dippiù accresciute a lire 15, e ciò sulla considerazione che l'amido è in questi Stati un'industria assai umile, e perciò meriterebbe un qualche favore. Al che aggiungeva che la Commissione si associava di buon grado a questa opinione ch'era [illegible] al maggior numero de' suoi componenti. — [illegible] il signor Elena sorse a dichiarare ch'egli [illegible] membro della Commissione, pure non [illegible] tal parere, e non si associava nè alla prima [illegible] dificazione proposta dalla Commissione, nè alla [illegible]

Capitolo XLI.

Della sentenza.

La sentenza non può contenere che, o l'assoluzione dell'accusato, o la sospensione del giudizio, o la condanna alla pena stabilita dalla legge. Vediamo in ciascuna di queste circostanze quali dovrebbero essere gli effetti legali.

Quando l'accusato sia stato assolto, è giusto che riacquisti la sua libertà, l'onore, i diritti di cittadinanza. Gli effetti dell'assoluzione debbono essere tali, che l'accusato rientri nella condizione in cui trovavasi prima dell'accusa. Questa accusa è cancellata, e non potrebbe più riprodursi. Bensì l'assolto accusato, il quale è stato esposto ai disastri, alle spese e ai rischi di una giudiziaria procedura, dev'essere compensato di questi sacrifizi. Che rileva, che il suo accusatore gli abbia recato siffatto danno involontariamente, ossia di buona fede credendolo reo? Costui, in seguito della sua buona fede, va esente da rimorsi e da pena, ma non dall'obbligo di soggiacere alla riparazione. Chi nuoce ad altrui per colpa o dolo è reo di un delitto, e la legge lo punisce. Ma chi nuoce ad altrui per semplice caso, è sempre tenuto a riparare il male fatto. Nè meglio rileva, che il male sia stato recato dal privato o dal pubblico accusatore. Solo havvi ad osservare, che quando si tratti del magistrato accusatore, se questi nel caso di semplice errore dovesse a proprie spese riparare il danno, ciò basterebbe per distoglierlo dall'esercizio del suo ministero; per cui conviene, che la società, la quale ha sempre dei fondi per pagare i suoi ministri, ne abbia ancora per riparare ai loro errori. Finalmente diciamo, che la stessa sentenza assolutoria debbe condannare l'accusatore alla riparazione del danno, non essendovi giudici più idonei a conoscere la giustizia di questa provvidenza, che quelli stessi i quali hanno pronunziato sopra la insussistenza dell'accusa.

Quando poi, non l'errore, ma la mala fede ha ispirato l'accusa, sia al privato cittadino, sia al magistrato pubblico, non si tratta solo di danno arrecato, ma di delitto commesso. La legge non deve contentarsi della sola riparazione di quello; bensì deve provvedere alla punizione di questo. Ciò per altro convien fare in un separato giudizio. Se i giudici stessi, che hanno pronunziato sulla falsità dell'accusa, scelti dall'accusato, dovessero conoscere della calunnia addossata all'accusatore, la condizione di costui sarebbe molto pericolosa, perchè egli verrebbe ad essere giudicato dai magistrati eletti dal suo inimico. È giusto che all'accusatore divenuto reo non si neghino quei soccorsi, che la legge concede a qualunque reo. Altronde si avverta, che se l'accusato di calunnia sia assolto, il primo accusato, divenuto accusatore, non può soggiacere a un nuovo giudizio di calunnia, imperocchè la calunnia esiste là dove esiste dolo nell'accusa, e l'accusato, assolto nel primo giudizio, producendo accusa, non può essere incolpato di dolo, dappoichè quel giudizio è un bastante argomento per difendere la buona fede di lui che intenta il giudizio di calunnia contro il suo accusatore. Si aggiunga, che questo giova a mettere un freno ai giudizi di calunnia, che altrimenti potrebbero divenire interminabili; non che giova a vieppiù spaventare l'accu-

---

avea proposto la stessa tariffa, ma la Commissione avevala aumentata a cinque. Sorse pertanto il signor Ministro delle finanze ad osservare, parergli inconveniente questo aumento sulle semenze del sesamo mentre si è già di tanto imposto l'olio che se ne ritrae. Per dimostrare l'importanza di questo ramo di commercio manifestò, che la Camera di commercio di Genova non soddisfatta di avergli inviata una rimostranza con cui chiedeva la riduzione della tariffa su cotesti semi, gli spedì all'uopo una deputazione apposita. Pregò pertanto la Camera di volere ritenere la tassa proposta dal Ministero. — Ma l'onorevole Farina Paolo ricordò che gli ufficii della Camera di commercio di Genova furono praticati al Ministro quando la tassa imposta su queste semenze ascendeva a 20 lire, dazio incomportabile dall'industria del paese; ma ora che si propone la modica cifra di 5 lire, non può esservi la stessa ragione di doglianza. — Si associò a questa opinione l'onorevole Bonavera, il quale dopo aver fatto la storia dell'industria sull'olio della giuggiolena sempre crescente in Francia, e rammentato i timori che essa cagionò agli olii di quella contrada, conchiuse coll'appoggiare la cifra della Commissione. — Al contrario il signor Mellana propugnava il parere del Ministro, e la Camera avea quasi adottato que-

satore di mala fede, liberando da ogni rischio colui, che accusato ed assolto, voglia intentare contro di lui il giudizio di calunnia.

Inoltre, la impunità potrebbe essere la conseguenza di una segreta intelligenza tra l'accusatore e l'accusato. Questi potrebbe cercare un accusatore e indurlo a sopprimere dall'accusa le vere prove, ed a palesare quelle che potessero essere facilmente distrutte. Grande è questo pericolo, ma maggiore si fa, quando si rifletta che non potendo, secondo il nostro sistema, il magistrato pubblico accusare, se non nel caso in cui manchi un accusatore privato, la collusione di costui con l'accusato legherebbe le mani a quel magistrato ed eluderebbe tutto il rigore delle leggi. Laonde è mestieri disporre, che dietro la sentenza che assolve, si possa da chiunque, e soprattutti dal pubblico magistrato, chiamare in giudizio l'accusatore che ha dato sospetti di collusione col reo; ma l'accusato già assolto non potrebbe per ciò essere esposto a rischio alcuno. Solo allora che il reo sia rimasto *sub judice*, e che l'accusa di collusione prodotta contro il suo accusatore adduca la condanna di costui come prevaricatore, dovrebbe colui essere di nuovo chiamato in giudizio, non già dal primo accusatore già condannato, ma dal magistrato pubblico, o da colui che abbia prodotta l'accusa di collusione.

Ove poi i giudici abbiano conchiuso per la sospensione del giudizio, l'accusato dee ricuperare la sua libertà personale, ma restando *sub judice*, non partecipare a tutte le prerogative della cittadinanza. Egli può essere richiamato in giudizio, quando l'accusatore abbia raccolto nuove prove contro di lui; e può egli stesso richiamarlo, quando abbia a produrre nuovi argomenti della sua innocenza.

In ultimo, supposto il caso che la sentenza contenga la condanna alla pena stabilita dalla legge, è chiuso ogni adito alla difesa. Immediata conseguenza della sentenza è l'esecuzione della pena. E siccome l'oggetto delle pene è un esempio per l'avvenire, e non già una vendetta pel passato, egli è evidente che pronta debba essere quella esecuzione. Siffatta prontezza giova alla società, perchè, come si esprime Beccaria, rende più stretta l'associazione di queste due idee, delitto e pena, e maggiore orrore ispira pel delitto; giova al reo, perchè o gli accelera il termine della pena, se sia determinato, o scema il tormento della vittima, e in ogni modo si consegue il secondo oggetto delle pene, ch'è quello di renderle meno dolorose al reo.

Ed ecco compito ciò che avevamo a dire intorno alla criminale procedura; argomento, che ci ha offerto il semplice vanto di raccogliere e di esporre ciò che di meglio in altri libri si legge.

Parte seconda.

Della tutela esterna delle società.

Eccoci pervenuti al punto di svolgere il sistema dei principii e dei mezzi tendenti a difendere tutti i beni che la società promette contro qualunque attentato o violenza di esterno nemico. Il Lettore avrà occasione di convincersi, che i reggitori degli Stati hanno cercato introdurre utili novità in tutti gli affari corrispondenti ai varii fini subordinati a quello della sociale conservazione, ed hanno trascurato il

---

sto avviso, quando il signor Elena mise innanzi una media che conciliò le discordanti opinioni, e fu di proporre lire 2 invece delle 3 e delle 5 rispettivamente sostenute dal Ministro e dalla Commissione. Lo stesso Ministro aderì a questo partito conciliativo, e la Camera lo coronò colla sua approvazione.

9. Fu ridotta giusta il progetto della Commissione a lire 5 l'imposta su' buoi, portata dal Ministero a lire 10. Allora il signor Ministro delle finanze dimandò ridursi nella stessa proporzione la tassa sui tori, sulle vacche, e sugli altri animali della stessa specie, non essendovi ragione di minorare l'imposta sopra una sola classe di animali della specie medesima senza estendere il beneficio anche alle altre. — Il signor Michelini propose determinarsi la tariffa de' cavalli su di una scala di proporzione diversa da quella adottata dal Ministro, e quindi si avvisò doversi imporre lire 6 per ciascun cavallo di un valore al di sotto di 500 lire, e 20 sopra ogni altro cavallo di prezzo maggiore. Dalla quale opinione dissentì il Ministro delle finanze per la considerazione che il valore degli animali spesso è incerto ed eventuale, ed inoltre un cavallo che costa 400 lire sarà consegnato pel valore di 300; e quindi ammessa una base più larga, questa dispo-

solo fine della tutela. Quando si è trattato della formazione, conservazione, economia, moralità delle nazioni, la ragione è stata più o meno ascoltata; quando si è pensato a tutelarle, il capriccio è stato l'unico principio, il pieno arbitrio ha disposto dei mezzi che si sono creduti sottoposti a questo fine. Per cui le nazioni, in mezzo ai godimenti che ricavavano dalle utili riforme praticate nei differenti rami di ordine civile e politico, hanno continuato a patire gli orrori e i danni di guerre, che spesso hanno frustrato i vantaggi ch'esse ritraevano dalla migliorata loro condizione interna.

Vediamo quali sieno i principii generali che si contengono nell'ordine della sociale tutela esterna.

Capitolo I.

Teoria della potenza propria degli Stati.

Lo Stato è un corpo organizzato, di cui bisogna conoscere la forza vitale. Siccome la medicina non è che un cieco empirismo, quando la teoria della vita umana non si conosca, così, quando la teoria s'ignori della vita degli Stati, non è che un cieco empirismo la politica.

Ordinariamente le nazioni si tengono potenti o per la propria forza, o per quella di federazione. La propria forza si fa consistere in due mezzi, danari e soldati: questi sono i due elementi, dei quali si compone la potenza di uno Stato rispetto agli altri. Questa opinione non si discosta dal vero, se per avventura la potenza pecuniaria e la militare vengano intese per quali esse sono in rapporto alla verità delle cose in natura; ma siccome esse sono quasi sempre concepite in un senso indefinito e grossolano, così la detta opinione involge perniciosissimi errori. Gli Spagnuoli nella occupazione del Messico, i Greci nel conquisto dell'Oriente, non erano per uomini e per danari al di sotto delle nazioni da loro vinte? Dunque la parità e la superiorità numerica delle soldatesche e dei tesori non costituiscono la parità e la superiorità di potenza. Havvi d'uopo di altro, e quest'altro appunto è ciò che ne occorre conoscere. Ne occorre insomma sapere le basi naturali della forza degli Stati.

Procediamo per gradi, e non consultiamo che fatti naturali e irrefragabili. A primo aspetto s'intende, che la potenza di uno Stato non possa essere altro in sostanza che la somma dei poteri naturali degl'individui collegati in società civile. In che consistono questi poteri in relazione alla vita di uno Stato? Nel comune conoscimento delle cose riguardanti l'intero complesso della comunanza, nel volere effettuarle, e nel poterlo eseguire. I primi elementi della potenza nazionale sono i tre poteri naturali dell'uomo, intelligenza, volontà e attività esecutrice, pervenuti al sommo grado di sviluppamento e di libertà.

Ma ciò non basta. Egli è vero, che là dove scarsi e servi sieno i detti naturali poteri degli uomini, indarno si cerca la potenza politica; ma data la esistenza di quelli, non nasce per ciò che questa necessariamente esista. Egli è mestieri che i primi, oltre lo sviluppamento morale politico che debbono ricevere, sieno afforzati con altri mezzi; e diffatti, egli è mestieri che le cognizioni siano adequate al bisogno; che la volontà determini l'effettuazione di quelle cose medesime che dalla cognizione vengono

---

sizione diverrebbe illusoria. Il signor Ministro della guerra nello scopo di migliorare le razze dei cavalli disse, che per conseguire tal fine conveniva togliere via qualunque dazio sulle giumente: al che inerì l'onorevole Bianchi, apponendovi però come condizione che fossero esenti da dazio quelle sole cavalle che arrivino ad una determinata misura. Ma questa opinione fu combattuta dal sig. Ministro delle finanze sul riflesso che le cavalle non sempre vengono adoperate per la riproduzione della specie, ma bene spesso pel lusso; ed il governo non potendo conoscere l'uso cui verrebbero indirizzate, si troverebbe nella condizione di perdere tutto il frutto che potrebbe provenirgli da questa percezione. Allora il sig. Pescatore, appoggiato dal sig. Chenal, propose una tassa graduale del seguente tenore: ll. 6 pe' cavalli del valore al disotto di 300 franchi; ll. 20 per quelli dai 300 ai 500; e lire 50 per quelli dai 500 ad 800 — Jacquier per contrario si avvisò che per quest'ultima classe potesse la tassa ridursi a 40 franchi — Il sig. Serpi dissenti riflettendo che per aversi nel paese razze cavalline robuste e di bello aspetto, facea d'uopo ritenersi la cifra proposta dal ministero. — Ma questo emen-

presentate; che il complesso delle forze fisiche sia proporzionato alla forza degli ostacoli che si debbono superare. Bisogna dunque, giusta la natura delle circostanze giovevoli o nocive alla sicurezza di una nazione, procurare che in proporzione ed unanimamente vi cospirino le mire, l'energia morale e le forze fisiche dei cittadini. Senza il consociamento dei poteri individuali, non havvi politica potenza; questa con lo stesso materiale di poteri, può farsi maggiore o minore presso il medesimo popolo, a misura che quelli si annodano o si rilasciano, si afforzano o s'infievoliscono. Se voi supponete superiorità di cognizioni, somministrate dalla grande coltura, senza unirvi nè le forze morali nè le fisiche, ecco le decrepite repubbliche di Grecia, che furono senza sforzo soggiogate dai Romani. Se supponete una grande forza materiale, senza coltura e senza quella potenza morale che moltiplica le fisiche forze, ecco il Messico conquistato da una mano di Europei. Supponete una superiorità di coltura e un aggregato di fisiche forze, senza quella energia morale che deriva dal sentimento di nazionalità e di amor di patria, ecco le schiere immense dei Persiani debellate da poche migliaia di Greci. Alla vera potenza degli Stati è dunque indispensabile, lo ripetiamo, la cospirazione dei poteri di un popolo, ossia è indispensabile il consociamento della coltura o intelligenza sociale, del patriottismo, e della popolazione unita, con tutto il seguito dei mezzi che da queste tre cause derivano.

Si sviluppino i poteri naturali dei cittadini; si faccia ch'essi cospirino tutti unitamente al fine della maggiore sicurezza della nazione; si procuri che tutti sieno proporzionati alla natura delle circostanze giovevoli a questa maggior sicurezza, e voi avrete creata la potenza dello Stato.

Ciò che abbiamo detto fin qui non può servire che a delineare a grandi tratti i caratteri della vera potenza degli stati politici. Quando si voglia svilupparli d'avvantaggio, diremo che l'intelligenza sociale, relativa alla potenza politica, risguarda il conoscimento dei beni inerenti a questa potenza e tendenti allo scopo della sicurezza esterna dello Stato. Essa esiste, quando le forze sociali sono mosse dalle cose godevoli. Il patriottismo non è che il potere dell'opinione. Esso esiste, quando le forze sociali sono mosse dalla opinione dei proprii diritti. La popolazione unita non è che il complesso della forza materiale. Essa esiste, quando le forze sociali sono mosse da un ordinato comando. Sia dunque che si voglia produrre il bene, sia che si voglia prevenire il male, così nell'interno che nell'esterno dello Stato, egli è mestieri provvedere alla sussistenza ossia all'ordine economico, all'educazione ossia all'ordine morale, ed alla vigilanza ossia all'ordine politico.

Ma, dappoichè è indispensabile por mano a tutti e tre i poteri ad un tratto, e gagliardamente piegarli, associarli e spingerli allo scopo voluto, di maniera che sorga l'effetto inteso: dappoichè tutto ciò non può derivare che dall'azione propria del governo, egli è quindi mestieri che nella costituzione stessa del governo sieno preparate le cause dell'ordinazione dei tre menzionati poteri sociali. Laonde la potenza del governo è il principio della potenza degli Stati. Non havvi potenza dove esistono solamente forze, ma bensì dove le forze producono il dato effetto, al quale si vogliono destinate. Ma

---

damento del sig. Pescatore, e l'altro dapprima proposto dall'onorevole Franchi, posti ai voti, furono ambedue l'uno dopo l'altro reietti.

Riguardo all'altro emendamento dell'onorevole Jacquier, avendo questi desistito, fu riassunto e propugnato dallo stesso sig. Pescatore, il quale disse che finora la tariffa daziaria non aveva avuto altro in mira che il commercio: faceva d'uopo però che ella si volgesse anche al lusso, ed a ciò appunto mirava la sua proposta. — Al che il deputato Avigdor contrastò, facendo riflettere che la Commissione non avea creduto necessario di occuparsi anche del lusso, perchè con queste riduzioni non poteva aversi altro in vista che il commercio. Del rimanente, egli stesso, il sig. Avigdor, avea già elaborato intorno a questo argomento un progetto che non giudicava opportuno di presentare per essersi la sessione di molto inoltrata. — In conseguenza la proposta Jacquier-Pescatore fu respinta. — La stessa sorte toccò ad un altro emendamento, di cui si fece autore l'onorevole Menabrea, il quale opinava imporsi una tassa di lire 15 sui cavalli di un valore non eccedente le lire 300. Fu dunque dalla Camera approvata la proposta formulata dal ministero.

10. Sulla categoria dei fornimenti da tiro semplice, il ministero avea proposto la tassa di lire

per produrre un dato effetto è necessario un dato esercizio di queste forze; ciò che suppone l'opera dell'arte, che si dispiega nel maneggio degli stimoli eccitanti o rattemperanti le forze medesime. Questo è l'ufficio del governo. Deve questo accentrare e dirigere le funzioni tutte della sua vita. La società ha interessi sempre corrispondenti alla sua uniforme natura; gli uomini al contrario mutano i loro interessi con le circostanze della vita: ecco il contrasto tra gli scopi sociali e quelli individuali; ecco il perpetuo conato dei cittadini ad annientare la potenza dello Stato. Egli è dunque mestieri, che il governo sia costituito in modo che mantenga i costitutivi della potenza contro l'azione disordinata degli umani interessi, e che abbia abilità e forza di saper volere e poter vincere l'incessante conato della ignoranza e della discordia nelle unioni umane. È mestieri che gl'individuali interessi sodisfaccia fin dove la natura imperiosamente lo esige; e gli rintuzzi fin dove la necessità pubblica lo comanda; ciò che forma l'idea archetipa della politica sapienza. Inoltre la società vive per secoli, le generazioni si succedono ad ogni istante. È dunque necessario ancora, che il governo sia costituito in modo che mantenga i costitutivi della potenza contro l'azione innovativa del tempo. Non fino al punto peraltro, che la soverchia cura di mantenere il presente nuoccia all'avvenire. Lo stato delle civili società è necessariamente vario e progressivo; per cui la loro potenza deve variare nei secoli, e per la forma e per l'energia. Ma lo stato posteriore deriva da quello anteriore. La condotta di un savio governo, che si oppone all'azione del tempo in quanto essa tende a distruggere i costitutivi naturali della potenza, deve dall'altro canto manifestars egualmente nei riguardi che è giusto usare verso l'avvenire. Nel regolare le favorevoli o contrarie condizioni delle cose interessanti la vita dello Stato, esso non deve semplicemente mantenere le cose come sono, ma deve eziandio riformarle a seconda delle inevitabili innovazioni del tempo; deve armonizzare le forze pubbliche in modo, che lo sviluppamento progressivo della nazione non soffra ostacoli fittizi, e che il trionfo del bene contro gli ostacoli che possono sopravvenire, o al di dentro o al di fuori, sia sempre preparato ed agevolato. Onde emerge che uno degli elementi di potenza sia la flessibilità del governo; elemento che non può esistere nelle ombrose democrazie, dove ogni innovazione sembra una minaccia alla libertà, nè nei principati assoluti o aristocratici, dove ogni spinta all'incivilimento è riguardata come un attentato criminoso della intemperante natura popolare.

Conchiudiamo che tutta la potenza di uno Stato rispetto allo straniero risulta dal combinato sviluppamento della coltura, della energia morale, e della popolazione, aiutato dall'opera del governo: laonde essa è il risultamento unito della natura e dell'arte.

Ciò posto, consideriamo che coloro, i quali fanno consistere la forza propria degli Stati in danari e in soldati, non s'ingannano, quando dei tesori e delle soldatesche si abbia una idea conforme alla verità delle cose in natura. Ed a cominciare dalle soldatesche, è chiaro che la loro potenza non può essere determinata dietro i soli dati numerici; bensì bisogna tener conto di tutti gli altri elementi che possono rendere un uomo superiore ad un altro.

---

100 per ogni 100 chilogrammi, ma la Commissione la ridusse a 50. Della quale riduzione mosse doglianza il sig. Ministro delle finanze, osservando che siffatta diminuzione della metà non giovava che al lusso, giacchè dall'estero sogliono importarsi i lavori più compiti e più fini, laddove i fornimenti per le vetture ordinarie e pe' carri si fanno nell'interno. Se vi è imposta che con giustizia graviti sui ricchi, è appunto questa. — Ma l'onorevole Farina Paolo combattè queste osservazioni, richiamando l'assemblea a considerare, che la tassa in disame non colpiva soltanto i lavori di lusso, ma eziandio gli ordinarii. Infatti il Piemonte si vale per lo più de' fornimenti che provengono dalla Lombardia, sia perchè il prezzo ne è più tenue, sia perchè la durata è maggiore. — Malgrado però coteste riflessioni, la Camera si tenne alla tassa proposta nel progetto ministeriale, e respinse quella della Commissione.

11. L'onorevole Jacquier trovò a ridire sulla tassa di lire 2 imposta dal ministero agli stivali, e su quella di un fr. al paio per le scarpe, gli scarpini, le pantofole, ecc. Osservò che in taluni luoghi della Savoia i contadini non possono altrimenti provvedersi di queste calzature se non nei paesi limitrofi, epperò essendo per questo lato ingiusta

Si richiede perizia nei comandanti e disciplina nelle soldatesche; il che appartiene alla intelligenza. Si richiede coraggio ed eccitamento di una passione; il che si riferisce alla volontà. Si richiede numero di armati ed altri sussidi fisici; il che ha rapporto con la popolazione unita. La potenza militare si riduce dunque nei suoi componenti a quelli stessi elementi della politica potenza da noi sopra descritti.

Passando poi alla potenza pecuniaria, la quale abbraccia tutti i mezzi coi quali si può fisicamente provvedere ai bisogni di uno Stato, è noto ch'essa consiste nella superiorità di popolazione e di produzione delle industrie agricola, manufatturiera e commerciale. Insomma la potenza economica di uno Stato è il risultamento dell'azione della potenza umana della società sui varii oggetti d'industria, e della nuova trasformazione delle produzioni industriali in usi della vita umana. Ma quando si parla di applicazione delle forze umane sui materiali della natura, non si ammette il concorso della intelligenza, della volontà e della forza fisica degli operatori? La potenza economica, simboleggiata dalla pecuniaria, racchiude dunque elementi intellettuali, morali e fisici, al pari di quelli che noi abbiamo veduti racchiusi nella politica potenza da noi descritta.

Non tralasciamo di osservare che la potenza pecuniaria costa non solo di ricchezze, ma anche di credito. I migliori garanti del credito pubblico ci vengono indicati da Necker. Essi sono un governo savio, che niuna forza può infrangere, e dove la pubblica autorità è un utile strumento, e non un potere arbitrario; un governo, che per la sicurezza del debito pubblico rende quasi indifferenti le qualità del principe e fin quelle dei ministri che maneggiano le finanze; un governo, la cui perpetuità non sia posta in dubbio, e che a tutti i suoi impegni presti la garantia dei rappresentanti della nazione, niun predominio lasciando all'interesse e al potere di un solo; un governo, in cui le entrate e le spese sieno regolate in una maniera solenne, in presenza e col libero suffragio dei rappresentanti del pubblico interesse; un governo nel quale non solamente non si faccia alcun mistero della situazione delle finanze, ma sia permesso di contrastarne i calcoli; un governo, che attragga a sè i proprietarii delle ricchezze, ispirando loro una piena sicurezza; un governo, che non abbia Siberie per farvi dimenticare le sue vittime; un governo, che coltivi nei giovani le civili e le religiose virtù; un governo finalmente, il quale in un ricco paese, senza opporsi ai diversi usi dei doni di fortuna, senza combattere inutilmente il corso del lusso e il gusto dei piaceri, faccia vedere che le grandi qualità sono necessarie alle grandi cariche, e ponga nella nazione in onore il culto della morale. Egli è a queste condizioni, che il credito può essere considerato come elemento di politica potenza.

Queste sono le risorse proprie di una nazione, le quali somministrano i mezzi di offesa e di difesa il cui complesso costituisce la di lei potenza. Inferiore a questa è la potenza di federazione, che risulta dalla qualità e dalla influenza delle alleanze che una nazione sostiene con un'altra. Certo è che quanto più uno Stato sarà riputato potente o per sè o per le sue alleanze, tanto meglio sarà sicuro per parte dei suoi vicini, e potrà procacciare uti-

---

la tassa, ne proponeva la soppressione, o per lo meno la riduzione alla metà. — Ma il sig. Ministro delle finanze si oppose alla riduzione, ed assai più alla soppressione dell'imposta; e la Camera, accogliendo le ragioni addotte da lui, rigettò la proposta Jacquier.

12. Rispetto alle buffetterie, per ciascuna delle quali il progetto ministeriale proponeva la tassa di lire 2, la Camera sull'avviso degli onorevoli Depretis e Valerio Lorenzo deliberò di ridursi l'imposta a 50 centesimi; opponendovisi il sig. Ministro delle finanze per la considerazione ch'egli reputava sufficiente la riduzione già fatta da lui per la metà dell'antica gravezza, che era di lire quattro.

Circa i diversi lavori di pelle, pe' quali il Ministero avea ritenuto gli antichi diritti di 100 e di 80 lire per ogni cento chilogrammi, dietro osservazioni analoghe fatte dall'onorevole Rosellini, il Ministro delle finanze dichiarò di essersi mantenute per questi generi le antiche tariffe, perchè co' trattati fatti colla Francia si erano siffatte merci abbastanza ridotte; ed ognuno sa che da quella contrada provengono la maggior parte di codesti lavori. Egli però non dissentiva, qualora ciò si fosse desi-

lità ai suoi proprii popoli nelle loro comunicazioni con l'estero.

Ma tutto ciò non basta ancora. Tutti i mezzi di forza di uno Stato debbono essere avvalorati dalla potenza di opinione, o per meglio dire, dalla moralità del governo in riguardo agli altri governi. Posta una tale moralità, viene a stabilirsi quel credito di confidenza, ch'è l'intento pratico che formar deve l'oggetto della politica esterna. Rispettare l'indipendenza, i diritti, l'onore altrui; fare rispettare la propria indipendenza, i proprii diritti, la propria dignità: ecco in che consiste l'opinione che costituisce il credito di confidenza, causa di sicurezza fra le genti, e quindi mezzo indiretto di reale potenza. Uno Stato audace e perfido ispira timore, e quanto più sia potente di mezzi, tanto maggior odio desta e maggior numero di nemici provoca contro di sè.

Ecco brevemente spiegata la teoria della potenza degli Stati.

Capitolo II.

Teoria della potenza federativa degli Stati.

La seconda specie di potenza, che può convenire ad uno Stato, consiste nella federazione. Essa risulta dalle alleanze offensive o difensive con gli altri Stati, onde nasce la certezza del loro concorso in certi casi, e del loro ricorso in certi altri. Siffatta specie di potenza è pochissimo stabile, ed assai meno energica di quella propria di uno Stato; dimanierachè si può dire che quella nazione deve ricercarla, che non ha la speranza di formarsi e mantenersi una forza che intrinsecamente le appartenga.

Esaminiamo il valore politico che i trattati di alleanza sogliono avere.

Le famiglie delle nazioni non si trovano in una posizione differente da quella dei selvaggi, allorquando costoro, uscendo dallo stato di un isolamento assoluto, passano a quello di una informe società. I selvaggi si uniscono per effetto di una comune necessità e di una scambievole fiducia in una medesima orda, senza che possano e sappiano stabilire fra loro una potenza pubblica, che assicuri e garantisca il diritto di ciascun individuo contro tutti gli altri. Sola sanzione delle poche regole, che nella loro comunanza introducono, è il rispetto che ciascuno deve avere verso l'altro pei mezzi della difesa personale, acciò si possa vivere sicuro dell'appoggio che risulta dalla fiducia e dalla benevolenza generale. La loro unione dura quanto la comune necessità, che le dà origine; e si scioglie col mutarsi di questa.

Nel modo stesso le nazioni si collegano; s'inviano parlamentari ed ambasciatori; pattuiscono comuni le paci e le guerre; mettono limite ai furori delle scambievoli discordie; si assicurano reciproci vantaggi di commercio e di altro; fanno uso della facoltà d'intendersi e di spiegarsi, quando vi sia motivo a lamenti; stabiliscono trattati, non solamente per lasciarsi reciprocamente in riposo, ma anche per accorrere tutti alla difesa di ciascuno; giungono perfino a giurare la data fede, e i trattati, privi di qualsiasi positiva garantia che gli assicuri di molto, pongono sotto la custodia del cielo. Tutto questo prende il nome di legge; legge impo-

---

derato dalla Camera, che alla Francia si assimilassero sotto un tale rapporto anche le altre nazioni. E l'assemblea adottò questo avviso.

13. Sulla canapa pettinata il ministero avea proposta la tassa di lire 8, ridotta da quella di lire 20 che si percepiva secondo l'antica tariffa. Una petizione sottoscritta da parecchi pettinatori chiedeva accrescersi la tariffa a lire 12. e l'onorevole Valerio ne appoggiava la dimanda. Vi si opponeva il Ministro delle finanze osservando ch'era da preferirsi l'interesse dei numerosi consumatori a quello dei pochi lavoranti pettinatori, i quali credevano ridondare loro danno dalla modicità del dazio; danno per altro immaginario, perocchè bastava certamente l'imposta di 8 lire per assicurare i pettinatori del paese da qualunque concorrenza estera. La Camera, accogliendo queste osservazioni, mantenne la tassa ministeriale, e non fece conto delle rimostranze dei petizionisti.

14. Sulle vestimenta, le biancherie, ed ogni altra opera non specialmente tariffata, il progetto ministeriale proponeva una tassa corrispondente alla stoffa principale di cui erano formate, e ciò nel caso che fossero nuove; se poi fossero usate, si progettava il dazio di un quarto meno della stoffa medesima. L'onorevole Valerio propose abolirsi qua-

tente, imperocchè quando si abbia la voglia e la forza di romperla, si possa farlo. Nulla ha in sè condizione di solida durata. La violazione è coperta dalla potenza del violatore. L'infamia, che ne deriva, è con mille ragioni o pretesti respinta da una delle parti sull'altra. Nè della infamia i governi arrossiscono, quando, mutati gl'interessi che li determinarono a collegarsi, e trovate le proprie forze in bilancio con le nuove ambizioni sono consigliati a infrangere i trattati della loro politica, la quale cammina sempre per essi con regole differenti da quelle della morale. Non essendovi alcun mezzo coercitivo comune che impedisca di contravvenire ai trattati, impropriamente si vorrebbe qualificarli leggi componenti un codice fra le nazioni.

Insomma, la potenza di federazione, senza la creazione di una forza coercitiva comune tra le parti confederate, non ha molta energia, perchè non è garantita. Le leghe si formano, si sciolgono, secondo che spira il vento delle particolari convenienze che determinano a rispettarle o ad infrangerle. Esse adducono tregue poco durevoli, piuttosto che salde e vere paci, sia perchè non hanno comunemente altri garanti che le stesse parti contraenti, sia perchè i diritti delle une e delle altre non sono mai radicalmente definiti. E questi diritti sempre indecisi, o le pretensioni che ne tengono luogo tra potenze, le quali non riconoscono alcun superiore, sono infallibilmente sorgenti di nuovi dissidii tosto che nuove circostanze sopravvengono a dare nuove mire e forze ai pretendenti.

Conosciuto il valore politico delle alleanze, possiamo dire che, affinchè sieno possibili ed abbiano una qualche durata, egli è indispensabile che due condizioni si verifichino. La prima delle quali è che tra due o più nazioni le leghe non si formino che dietro una eguaglianza d'interessi; laonde occorre, che quelle nazioni sieno presso a poco rette coi medesimi principii governativi. Bisogna che la natura degli esseri sia pari, acciò abbiano pari istinti e scopi. Monarchie assolute e repubbliche difficilmente si collegano, perchè difficilmente può tra esse avverarsi una parità d'interessi; o quando pure questa esista, ciò avviene per qualche straordinaria circostanza; nel qual caso le loro alleanze sono sempre momentanee e poco sincere.

La seconda condizione è, che tra le nazioni alleate non esista una grande varietà di estensione territoriale o di forza. Se l'eguaglianza degl'interessi, ossia l'equilibrio delle speranze e dei timori, forma le alleanze, egli è indubitato che l'equilibrio delle forze le mantiene. Giammai patto sincero ed uguale può esistere tra i deboli ed i forti. I primi non trovano alcuna potestà pubblica che gli protegga contro i secondi. Privi di una potenza propria, poco timore ispirano, poco rispetto si ha nell'offenderle; la loro vita politica è quasi sempre garantita dall'inciampo che l'ambizione dei più o di tutti offre all'ambizione di ciascuno. I deboli dunque, alleandosi ai forti, non godono di un'alleanza a patti eguali, ma servono sempre di strumenti nelle gare dei potenti e di vittime nelle loro riconciliazioni. Onde avviene che le prime leghe facilmente si scompongano in altre leghe parziali, e che la parte più fiacca non esiti a cercare fuori quell'aiuto che non può dare a sè stessa.

Dalle quali cose conchiudiamo, che tutto in questa materia sia così rispettivo, che non pare possa

---

lunque dazio sulle vestimente usate; ma il Ministro delle finanze contraddisse facendo rilevare che ove si consentisse la progettata abolizione, verrebbe a risentirne un danno gravissimo non meno l'erario, che l'industria. Osservò inoltre che questa tassa non potrebbe colpire le vestimenta che sono di uso particolare, ma bensì quelle soltanto di cui vuolsi fare commercio. Fu perciò conservato anche per questa parte il progetto del ministero.

15. La tassa sopra i velluti di cotone era stata dal ministero fissata a lire 2 il chilogrammo: la Commissione la scemò della metà. Questa diminuzione non fu approvata dal Ministro delle finanze, il quale disse che l'importanza dei velluti di cotone è assai notevole, perciocchè l'anno scorso fruttarono all'erario non meno di 95 mila franchi; ed i contrabbandi furono limitatissimi non ostante che il dazio fosse più elevato di quello ora proposto dal ministero. Riducendosi alla metà, l'erario verrebbe a perdere circa 100m. lire, senza alcun compenso dall'altra parte. Il dazio adunque di 2 lire non era, ad intendimento del Ministro, affatto esagerato, epperò insisteva che la Camera rigettasse il progetto della Commissione. — Per contrario l'onorevole Valerio, diminuendo ancora di più la tassa indicata dalla Commissione, propose ridursi a soli

essere soggetto a regola veruna. Ad ogni modo volendo dire qualche cosa, stabiliamo che per principio generale ogni nazione debba lavorare per formarsi una potenza propria, e si debba più che può astenere dal legarsi le mani con le alleanze. Non parliamo di quelle alleanze calamitose, che una nazione, indebolita da una disastrosa amministrazione, è costretta a contrarre per non peggiorare di condizione o perdere la sua indipendenza: esse debbono risguardarsi come mali risultanti da una pessima condotta; e in questo caso, in luogo di pensare a procurarli con industria, meglio è attendere a prevenirli col migliorare la costituzione dello Stato. Noi supponiamo gli Stati nella loro condizione normale; e diciamo, che se essi sono grandi e forti, le alleanze sono fatali al loro credito e alla libertà di azione che possono e debbono avere. La forza impone tanto più, quanto più si ha facoltà di usarla scioltamente; i trattati non fanno altro che restringerla e circoscriverla; senza trattati, chi la possiede, maggiore possibilità di usarla conserva, sia nella scelta dell'istante opportuno a dispiegarla, sia nella facoltà di assegnare un giusto prezzo alla propria inattività. Da questa libera posizione provengono le attenzioni, le deferenze, le speranze degli amici, nonchè il timore degl'inimici. L'ufficio dunque migliore dei grandi potentati è quello di costituirsi protettori morali dei piccoli Stati circonvicini, così per impedire che un altro potentato non si rinforzi con loro pericolo, che per allontanare dal proprio territorio i colpi immediati di un loro nemico.

In quanto poi agli Stati, i quali hanno la sventura di non potersi costituire una potenza propria, conveniamo che non hanno altro migliore partito' tranne quello di afforzarsi con le alleanze. Queste non fanno altro di bene, che toglierli dalla triste condizione di un perfetto isolamento, che debole li rende. Quando essi non possano formare una grande e rispettata famiglia, la lega è un gran passo verso la loro sicurezza. Ma affinchè siffatta lega abbia alcun piccolo grado di stabilità, e non sia pericolosa di molto alla indipendenza dei deboli Stati collegati, egli è mestieri che questi la stringano con quei potentati, ai quali sono ravvicinati da una maggiore affinità di carattere, di governo, e soprattutto d'interessi, evitando con ogni diligenza la mano insidiosa, che loro vien pòrta da quelle grandi nazioni, le quali non hanno in mira l'ingrandimento voluto dalla natura, ma da smodate ambizioni sono spinte ad uscire da questi limiti e ad estendersi con l'usurpare l'altrui.

Capitolo III.

Necessità della pace. Legittimità della guerra.

I governi non hanno pensato finora, se non a rendersi forti; i popoli non hanno potuto mai, nè potranno pensare ad altro che ad essere felici. Se i primi fossero stati convinti che la loro esistenza era un mezzo subordinato al miglior essere dei secondi, non avrebbero valutata la loro forza sulla misura della potenza che aveano di nuocere al di dentro e di offendere al di fuori; bensì sulla misura della potenza ch'essi doveano procurarsi di effettuare dentro la pace e d' ispirare fuori il rispetto. Essi avrebbero saputo che non conveniva

---

50 centesimi, e ciò colla mira di venire in soccorso alle classi più bisognose che ordinariamente si vestono di quei tessuti, e sul riflesso che i proventi dell'erario non ne soffriranno detrimento, giacchè diminuendosi la tassa scemeranno i contrabbandi che tuttavia si commettono per queste stoffe. — Alla stessa opinione accedè il signor Avigdor. — Ma l'onorevole Mellana la oppugnò per la considerazione che la proposta non gioverebbe a' contadini, i quali non tutti si vestono della cennata stoffa per essere di un prezzo alquanto elevato, ma ne fanno uso i proprietarii più agiati che sarebbero perciò nel caso di pagare il dazio. Considerò inoltre che senza questa tassa andrebbero necessariamente in rovina le fabbriche di panno grosso. — Queste ragioni però non furono valutate dalla Camera, anzi lo stesso Ministro assentì alla riduzione proposta dal sig. Valerio, la quale venne dall'assemblea adottata.

16. Essendo sòrte difficoltà riguardo alla intelligenza de' *feltri non denominati*, sui quali il ministero avea proposto il dazio di lire 50, nè essendo sembrate soddisfacenti le giudiziose dilucidazioni date dal sig. Ministro dei lavori pubblici, appoggiate dall'onorevole Avigdor, la Camera, proponente il sig. Valerio, ordinò rinviarsi questa categoria alla Commissione per dare i ragguagli necessarii onde

loro essere formidabili al di là di quanto si rendeva necessario per la sicurezza delle nazioni. La natura, che vuole la conservazione delle umane società, determina la vigoria, di cui l'imperio civile ha uopo di trovarsi investito per difendere quelle contro ogni interno ed esterno nemico. I gradi di questa vigoria sono inalterabilmente fissati dalla estensione del fine: tutto ciò che eccede questo limite, è ingiusto. La difesa interna esige tale misura di energia nella forza pubblica che si trovi superiore alle private forze riluttanti contro il bene comune. La difesa esterna esige tale misura di potenza nel governo, che questo possa garantire l'indipendenza della nazione ed efficacemente proteggere quei suoi cittadini che il commercio, le scienze, le arti conducono allo straniero.

Questi precetti sono stati negligentati per ignoranza, o per intemperanti passioni. Le nazioni sono state governate come se il loro interesse consistesse nel far male ad altrui. La prosperità pubblica è stata fondata sull'esercizio della forza brutale. Gli uomini, invece di cercare il loro ben essere là dove era, l'hanno cercato là dove non erano sicuri di trovarlo. Sono stati imbevuti del falso principio che la felicità altrui era un ostacolo alla propria; e che uno Stato non poteva estendersi e prosperare, se non a spese di un altro Stato. Essi avrebbero potuto creare da per sè i mezzi della loro migliore esistenza; ma chi aveva senno di additar loro la via di operare siffatta creazione? Ecco dunque le nazioni, perchè ignoranti dei loro veri interessi, costituite in uno stato di reciproca nimistà; ecco le interminabili e crudeli guerre per gelosia, per rivalità, per dommi assurdi, per ambizioni perfide di alcuni capi, per città, per provincie, per colonie, per castella, per qualche ramo di commercio. Una forza lottava contro l'altra. Cadeva il debole sotto il potente, infelice il primo per la sconfitta, infelice l'altro per la vittoria, imperciocchè le discordie non sieno mai feconde di altro che di sciagure per quelli stessi che trionfano, ove se n'eccettui il debole frutto di poche spoglie insanguinate e il tristo vanto del successo.

Si dice, che l'Europa incivilita abbia da qualche tempo incominciato ad arrossire della sua barbarie: non è vero. La civiltà ha spogliato le guerre dei loro inutili rigori e delle disastrose loro conseguenze, ma non ne ha diminuito il numero. Le ha ingentilite, ma non ridotte entro quei confini che il diritto di natura assegna loro. I lumi del nostro secolo sono stati efficaci a rischiarare le menti dei savii sulla ingiustizia dei fatti che si commettono; essi hanno potuto censurarli e proclamare dei principii; il male insomma si è scórto. Ma perchè quei fatti si correggano, perchè quei principii si pratichino, perchè il bene si sperimenti, è uopo attendere che nuove circostanze si sviluppino nelle Europee società; e sarà questo l'argomento del quale dovremo occuparci in uno dei seguenti Capitoli.

I principii che i savii hanno proclamato, sono i seguenti. Ciascuna nazione può operare la sua prosperità con mezzi sicuri, fecondi, placidi, ricavati dalla propria intelligenza e dalla propria attività, senza che la sua esistenza sia di aggravio ad una altra nazione. I progressi di un popolo, in luogo di essere nocivi a quelli di un altro popolo, gli sono al contrario favorevoli. Questi due canoni fon-

---

potersi votare con cognizione di causa. Questi schiarimenti furono in breve tempo somministrati, e quindi la Camera stabilì lire 5 sopra i feltri per solette ed incatramati, e lire 15 sopra i feltri destinati per cappelli.

17. I sugheri lavorati sono stati imposti della tassa di lire 10 giusta l'avviso della Commissione, che ridusse a questa cifra quella di lire 12 progettata dal governo, e sostenuta dall'onorevole Bartolomei, il quale faceva temere che ove si ammettesse la tariffa indicata dalla Commissione, per certo si dovrebbe vendere ai francesi la materia prima per poi ricomprarsi a caro prezzo lavorata. Questo timore venne dileguato da una osservazione del sig. Avigdor, il quale disse essere così tenue la quantità de' sugheri che provengono dall'estero, che, ammessa pure la proposta riduzione, le industrie interne se ne troverebbero di poco vantaggiate. La Camera pertanto, reietta la proposta Bartolomei, accolse quella della Commissione.

18. Nel discutersi l'articolo che concerne la carta sugante, e la carta grossa, o straccia, per involti, il signor Depretis richiamò l'attenzione dell'assemblea sulla coltivazione dei bachi da seta, così generale nel Piemonte, e per la quale è tanto necessario l'uso della carta grossa. Alla tassa già imposta

dano la prosperità pubblica delle nazioni sopra gli interessi ben intesi della umanità.

Sviluppiamo meglio i sopra esposti canoni, e limitiamoci a dire poche cose intorno ad una teoria economica, che meglio sarà svolta in altra parte della nostra Opera.

Meno che la luce, l'aria e poche altre cose, che basta desiderare per possederle, tutti gli altri beni della terra non sono ridotti ad uso di soddisfare gli umani bisogni, che per l'applicazione della fatica. Essi sono un prodotto in virtù del valore, che loro si communica; e non hanno valore, se non in virtù della utilità che loro s'infonde. Gli uomini non nascono per consumarli, senza averli prima creati. Non basta desiderarli, per possederli; egli è mestieri crearli, od acquistarli da altrui. Con quali mezzi si può acquistarli? Con altri prodotti. Sotto varie forme e in varii modi, noi non possiamo acquistare ciò che gli altri producono, se non con quello che produciamo noi stessi. Sia pure che il cambio dei prodotti altrui si faccia col nostro danaro, egli è indubitato che questo danaro non si trova nelle mani nostre, che per un cambio da noi direttamente o indirettamente fatto dei nostri prodotti. Da ciò si deduce, che tanto è più facile smaltire un prodotto, quanto più tutti gli altri prodotti si moltiplicano. Perchè oggi in Italia si acquistano prodotti dieci volte più che nel secolo scorso? Forse perchè il numerario è aumentato? Non è vero: se questo aumento non fosse avvenuto, il numerario avrebbe conservato il suo antico valore, anzi lo avrebbe accresciuto, ed un pezzo d'oro di venti franchi ci avrebbe renduto quel servizio, che ora ci rende un un pezzo da quaranta franchi. Il maggior numero attuale di acquisti provviene dunque dalla circostanza che ora noi produciamo dieci volte più che nello scorso secolo. Tutte le cose si acquistano le une per mezzo delle altre. Si vende più frumento, perchè si fabbricano più stoffe e si lavorano infinite altre cose in quantità maggiore di prima. Prodotti, ignoti ai nostri antenati, si acquistano per via di altri prodotti, ch'essi ugualmente ignoravano. Si vuol vedere quanto sia vero, che i prodotti si acquistano coi prodotti, e che il danaro agevola questo cambio, senza alterarne la natura? Ebbene; una cattiva stagione ha distrutto nell'anno tutto il ricolto del grano o dell'uva in una contrada; il numerario è rimasto colà lo stesso; pur tuttavia, che cosa si vede? In quell'anno la vendita delle stoffe è minore, gli oggetti di arti e d'industria sono meno richiesti e fanno minor numero di cambi. Un ramo d'industria soffre; tutti gli altri soffrono egualmente. Una industria che fiorisce, al contrario, fa fiorir le altre.

La conseguenza, che da queste grandi verità emerge, è che nell'interno di uno Stato ciascun cittadino ha interesse alla prosperità degli altri, dappoichè il buon successo di un ramo d'industria è favorevole a quello di tutte le altre. Sia qualunque l'industria che si coltiva, qualunque il talento che si esercita; tanto meglio si trova ad impiegarlo, tanto maggior profitto se ne ricava, quanto più si è circondato da genti agiate. Queste producono molto in una infinità di generi, e molto acquistano, sia col danaro ricavato da ciò che han prodotto, sia coi prodotti che hanno ricavati dalle loro terre o dai loro capitali.

Ciò che diciamo di un cittadino verso un altro

---

su questa carta si è fatta una riduzione nei trattati conchiusi coll'Inghilterra e col Belgio, ma rispetto alle altre nazioni si è mantenuto il dritto in vigore. Dovendo siffatto provvedimento riputarsi contrario agl'interessi della maggioranza del paese, l'oratore propose che per quanto rifletterà la sopraccennata qualità di carta tutte le nazioni fossero equiparate al Belgio ed all'Inghilterra. — Dello stesso avviso furono gli onorevoli Michelini e Revel. Quest'ultimo domandò espressamente che tutte le nazioni venissero poste in uguale condizione delle due testè nominate, e che si facessero sparire tutti i diritti differenziali che si vorrebbero introdurre, o sono stati già introdotti. — Ma l'onorevole Valerio Lorenzo, nell'appoggiare la proposta Depretis come quella che tendeva a stabilire una riduzione favorevole a tutte le classi dei cittadini, combattè la mozione Revel, perchè contraria ai veri interessi del paese. Nessun beneficio deve accordarsi ai prodotti esteri, se non quando i paesi donde provengono ricambiano qualche favore. Ora il pareggiamento posto in campo dal signor di Revel gioverebbe principalmente alla Francia, a quella nazione da cui con estrema difficoltà può ottenersi che entrino nel suo territorio le merci piemontesi. — Posta quindi a' voti la proposta Revel, fu dalla Camera respinta, e

cittadino, di una città verso un'altra città, di una provincia verso un'altra provincia, è applicabile ai rapporti tra una nazione con quelle che l'avvicinano o che trattano con essa. Essa ha interesse che le altre prosperino, perchè è sicura di profittare della loro opulenza: nulla si guadagna con un popolo povero. Per cui i popoli, che si lasciano guidare dalla ragione, favoriscono con ogni loro mezzo i progressi dei popoli confinanti. Le repubbliche degli Stati Uniti guadagnavano alcun poco col cambio di pelli di animali che ottenevano dai selvaggi Indiani, loro vicini; ma siccome costoro si sono dirozzati, ed hanno cominciato a coltivare terreni ed a scavar miniere, gli Americani hanno avuto occasione di esercitare con quelli un commercio dieci volte più lucroso ed esteso, che prima. Così la politica meglio illuminata dell'Inghilterra le insegnerà ben presto ch'essa ricaverebbe miglior profitto dall'incivilire ed affrancare le sue colonie dell'India, che ora dal tenerle schiave non ricava: verità che essa omai comincia a sentire, dietro i progressi del suo commercio con le repubbliche degli Stati Uniti in seguito alla loro emancipazione.

Quando i Greci combattevano per la loro indipendenza, tutti i negozianti di Europa gli avversarono per timore della loro concorrenza nel commercio. Stolto timore! Egualmente stolto sarebbe quello, che l'Inghilterra potesse mai avere per l'indipendenza degli Stati Italiani. Qual commercio può fare un popolo libero, che non sia favorevole a tutti gli altri popoli? Può importar prodotti, senza acquistarne od esportarne altri di un valore equivalente? E quando anche esporti danaro, possono gli altri popoli posseder questo danaro altrimenti che col cambio dei prodotti della loro industria? Altronde, quale commercio è fattibile tra le nazioni, se entrambe le parti non vi trovano il loro rispettivo interesse? Onde è chiaro, che a nulla giova il rendere esclusivo il vantaggio del commercio per una nazione; meglio giova ch'esso sia vantaggioso per tutte. La prosperità di un popolo è favorevole a quella di tutti gli altri popoli. Essa dev'essere risguardata come una utilità, e non come una concorrenza dannosa ad altrui.

Questi sono i naturali rapporti esistenti tra le nazioni; essi possono essere ignorati, rotti e sostituiti da fittizi rapporti di rivalità; gli errori, i pregiudizi, le ambizioni possono rendere quelle tra loro nemiche; ma tutto ciò non toglie, che consultando le leggi di natura, non si trovi in esse sanzionata l'amicizia di un popolo con tutti gli altri. Laonde è giusto che gli Stati abbiano tale potenza, che si possano garantire dalla folle ambizione o dalla collera di un vicino, che intenda tanto male i proprii interessi, che voglia nuocere ad altrui. Ma quando si è nella posizione di non temere una ingiusta aggressione è egualmente giusto che le varie nazioni sappiano che il loro bene inteso interesse consiste nel coltivare scambievolmente amichevoli relazioni.

Le riflessioni fatte sinora ci autorizzano a conchiudere, che la pace sia necessaria per lo sviluppamento delle facoltà utili dell'uomo e per la prosperità delle nazioni. Laonde la guerra è legittima sol quando è un mezzo indispensabile, comechè doloroso, di vivere in pace. Si faccia la guerra nei casi di una legittima difesa, tra i quali va annoverato quello di liberarsi dal giogo di uno straniero ne-

---

per contrario approvato il progetto della Commissione.

19. Sulla latta nera, anche ridotta in tubi, il ministero aveva imposto la tassa di lire 15, che la Commissione ridusse a 12. L'onorevole Valerio Lorenzo nell'approvare tale riduzione, dissentì dal pareggiamento tra la latta in foglio e quella ridotta in tubi, ed opinava conservarsi per quest'ultima qualità la tassa di lire 12, e diminuirsi per la prima a lire 10, od al più ad 11. — A questo avviso accederono gli onorevoli Quaglia e Josti. — Ne dissentiva per contrario il signor Ministro delle finanze, allegando tra l'altro che la riduzione della latta nera in tubi non può tenere impiegate molte braccia, nè a lui era noto che nelle fabbriche a ciò destinate vi lavorasse un grande numero di operai. — La Camera pertanto respinse la proposta Valerio, ed adottò quella della Commissione.

20. In quanto all'acciaio in verghe da lavorare, od in rottami, fu similmente accolto l'avviso della Commissione che propose la tassa di lire 12 sopra 100 chilogrammi, invece di 20, progettata dal ministero. — Sull'acciaio filato o lavorato in qualunque maniera aveva parimenti il progetto ministeriale indicato la tassa di lire 50: parve alla Camera troppo esorbitante questa cifra, e però, giusta il

mico o di un domestico tiranno. La guerra in questo caso non è intimata dall'oppresso, ma dall'oppressore, imperciocchè chiunque opprime o minaccia di opprimere gli uomini, si ponga in istato di guerra con essi. Ma impugnar le armi per idea di conquista, per mire politiche, per vanità o rivalità nazionali, è cosa riprovata dalle leggi di ordine naturale; e se i popoli fossero illuminati, colui che in simili contese riporta vittoria, in luogo di meritar serti di onore, meriterebbe infamia ed abbominio.

Capitolo IV.

Le monarchie assolute sono fatali alla pace del mondo. Origine degli eserciti permanenti.

Non vogliamo negare, che l'ambizione, la quale spinge alle conquiste, sia stata il vizio delle repubbliche: la storia si eleverebbe contro di noi. Non per tanto siamo fermamente convinto che quell'affetto, anche quando dominò negli Stati liberi, non fu un risultamento immediato della loro forma di governo, ovvero questa forma non fu propriamente repubblicana. Le repubbliche greche, perchè democratiche, non furono intente, finchè si conservarono morali, alle conquiste, nè fecero guerra, che per difendere la loro indipendenza; esse furono conquistatrici, allorchè la loro morale politica cominciò in esse a corrompersi. Roma portò le sue armi sopra tutte le parti del mondo allora conosciuto; ma la sua forma di governo offrì un miscuglio di monarchia, di aristocrazia e di democrazia, miscuglio di principii i quali non potendo coordinarsi, produssero uno stato perenne di intestina discordia, onde non si ebbe altra via di scampo, se non quella delle conquiste, e Roma, per conservarsi padrona di sè, dovette uscire dalle sue mura, e soggettare tutto il mondo, o perire. Lo spirito di conquista fu dunque nei Romani un effetto necessario del loro mal composto governo. Si proseguano queste indagini sopra tutti gli altri popoli antichi e moderni, e si vedrà che quando si ressero democraticamente, non furono conquistatori; e quando lo furono, ciò provenne dai vizi dei loro governi non compiutamente liberi.

La vera democrazia è conservatrice. Essa è meglio intenta a godere dei proprii beni, che ad usurpare quelli di altrui.

Non si può dire lo stesso delle monarchie. Queste, prima che ai tempi nostri prendessero sembianze popolari, percorsero tre stadii. Un tempo furono teocratiche; in seguito feudali; in ultimo assolute. Noi qui vogliamo dimostrare che non appena pervennero a questo terzo stadio, furono essenzialmente ambiziose e conquistatrici; onde nè ai proprii Stati, nè agli altrui diedero pace.

Non è possibile persuadere gli uomini, almeno a lungo, che un solo uomo sia loro padrone. Un eroe, che per virtù civili o militari ha meritato tutto il favore della opinione pubblica, può avere imperio sopra una intera generazione; ma affinchè, cessato questo entusiasmo, il potere di un solo si regga; affinchè trasmesso in individui che più non godono del pubblico voto, sia ciò non ostante riverito, egli è mestieri ammettere che questo potere abbia dei sostegni. La necessità di questi sostegni si sentì

---

suggerimento della Commissione, la ridusse a lire 20. — Sul rame dorato od argentato, tirato su filo o seta canuettiglia o pagliella, il dritto finora in vigore era di lire 85: nella proposta del Ministro fu accresciuto a 100. Contro questo aumento osservò l'onorevole Cossato, che la merce in disame non è di lusso, ed i consumatori quasi esclusivi ne sono i militari. — Ma il signor Ministro delle finanze contrappose che se i lavori di questa natura non sono di lusso, si ridurranno in ultima analisi gli oggetti di lusso a ben pochi, cioè all'oro, all'argento ed ai diamanti. — Al che facendo eco l'onorevole Avigdor, disse essere insensibile l'aumento, e dovere anche i militari pagare alla loro volta all'erario qualche centesimo pei loro addobbi di lusso e di parata. — Laonde il parere della Commissione fu adottato.

21. Maggiori e più gravi disceltazioni suscitò la tariffa sugli specchi montati in cornice, pei quali era stato proposto il dritto di lire 80 per 100 kil. di peso lordo, se grandi; e di lire 50, se piccoli, non eccedenti cioè la superficie di metri 1. 50. — L'onorevole Valerio volgendosi al signor relatore della Commissione, lo interpellò perchè non fosse stata aggravata questa categoria, che versando sovra oggetti essenzialmente di lusso, avrebbe dovuto es-

fin dalla prima volta che l'autorità pubblica si trovò riunita nelle mani di un solo. In qualunque modo questo avvenne, si avvertì che una eredità politica non avrebbe potuto a lungo sostenersi sola in uno Stato, ove tutto rimanesse mobile intorno ad essa, ed ove molti interessi permanenti e perpetuati in altri corpi o in altre stirpi non si attaccassero alla sua esistenza e le servissero di appoggio. In quei tempi, nei quali la forza della religione era oltre modo grande e che mescolavasi in tutti gli umani affari, il sacerdozio ispirò nelle menti dei popoli, quanto scarsi di ragione, altrettanto creduli ed immaginosi, l'opinione della propria grandezza. Esso era depositario della volontà del cielo. Esso formava il sacro e tremendo nodo, che al cielo univa la terra. E siccome era impossibile che tanti vantaggi non profittassero impero grandissimo a coloro che n'erano investiti, il sacerdozio esercitò in nome di Dio potestà nei giudizi, nelle paci, nelle guerre, in tutto l'ordine civile. Regnò dunque per sè, o fu di appoggio ai regnanti. E costoro, per dominare sul rimanente del popolo, furono ligi del sacerdozio. e la corona inchinarono innanzi alla tiara. Teocratici furono allora i governi; e le monarchie, sostenute da religione e schiave del clero, teocratiche furono.

Venne altra epoca sociale, nella quale i popoli vissero sotto il governo di molti capi, che nei parlamenti rappresentarono la nazione, e nelle loro terre esercitarono giudiziario e militare potere con maggiore o minor larghezza e indipendenza dal loro capo supremo. Costui ebbe bisogno di circondare il proprio soglio delle famiglie di quei grandi, e di conceder loro castella e favore di sostanze e di privilegi, acciocchè mediante la sua potenza soddisfacessero la loro ambizione, e mediante questa egli venisse ad assicurarsi la stabilità della sua potenza. Onde venne il principio che in siffatti governi al diritto del principe convenisse subordinare molti diritti privati, perchè mettendo proporzione tra chi comandava e chi era sforzato ad ubbidire, il rimanente del popolo fosse costretto a sopportare il giogo. Si ebbero allora le monarchie feudali, che pel corso di molti secoli dominarono l'Europa.

Ma la classe dei nobili, divenuta oltremodo potente, non fu sempre sommessa nè pieghevole al sovrano. Per la sua influenza i popoli depressi, coperti di cenci, ed occupati a sostentar col servire la vita, furono così ignoranti, che invece di sollevare gli occhi ai loro oppressori per detestarne le ingiustizie, ne ammirarono i vizi e i brillanti delitti. Ma quanto gli aristocratici giovarono da un lato a tenere i popoli in soggezione del principato, altrettanto vollero tener questo in soggezione di sè. Gli disputarono diritti inerenti alla corona, gli strapparono abusivi privilegi, lo minacciarono con le spade alle mani. E i principi, che nei loro Stati non erano altro che i più grandi baroni, indignati di avere nella potente nobiltà non i sudditi ma gli emuli, chiesero indarno appoggio nel popolo depresso.

Sentirono allora necessità di dare altre basi ai loro troni; e per disfarsi di una nobiltà turbolenta ed ambiziosa, non ebbero altro mezzo se non quello di migliorare la condizione del popolo. Non ricorderemo le lunghe lotte sostenute, e le pratiche e le leggi con le quali vi riuscirono. La pompa delle ricchezze, la perizia nell'armi e la prepotenza bru-

---

sere imposta più di ogni altra. — Sorse allora l'onorevole relatore signor Avigdor, e con vivacità rispose: « Ci si dice tuttogiorno che conviene aggravare il ricco, e diminuire quanto più è possibile i diritti sui poveri. La Commissione ha creduto che in ogni genere conveniva tenere quella via di mezzo che concilia gl'interessi di ogni classe. Ed è certo, che ov'essa avesse creduto di far bene seguendo i consigli e le domande che da alcuni giorni si muovono da questa parte (addittando la sinistra) e specialmente dall'onorevole deputato Valerio, come se egli solo fosse l'uomo prescelto alla tutela del povero, non avrebbe mancato di adottarli. Ma nessuno qui è deputato di una classe speciale di cittadini. Lo siamo tutti della nazione, e la nazione abbraccia ogni classe. Quindi se si vuol fare una guerra contro il capitale ed il danaro, lo si dica francamente: se si vuole mettere fuori della legge il cittadino ricco dello Stato, lo si dica parimente. Ma se si vuole rispettare la proprietà di ogni classe di cittadini, io credo che la somma proposta è gravosissima. D'altronde, condannate a tasse esorbitanti i ricchi, e vi domanderò io: chi sarà poi quello che farà lavorare i poveri? Sono tante le imposte a cui è condannato il proprietario, che ben presto non saprà più a quale partito appigliarsi il governo

tale erano stati alla nobiltà vantaggi sufficienti a mantenersi nei secoli di barbarie. Ma quando infine vestitosi il popolo di lumi, di opulenza, di capacità negli affari e di gusto di applicazione, la nobiltà rimase vana, oziosa, corrotta e straniera ai nuovi bisogni, alle nuove forze ed ai progressi fatti dalla umanità, non le fu possibile sostenersi.

Un governo feudale è sempre gravoso al popolo più di un'assoluta monarchia. Il potere dei nobili non è così fermo e concentrato, come quello di un monarca. Troppo più di questo vicini al popolo, non possono sempre impedire che sieno giudicati, nè circondarsi di un'ammirazione che abbia qualche cosa di sacro. Essi hanno dunque tutta la ragione di paventare un terzo stato illuminato, e di lavorare a farne un gregge stupido e corrotto, cui rimangano i soli sentimenti di miseria e di timore. Sono queste le ragioni, per le quali nei governi feudali si fece dai nobili maggior uso delle armi mercenarie, che delle cittadine; ed i re non ebbero altre armi, che quelle della loro nobiltà.

Al contrario, i monarchi, nell'epoca in cui sulle ruine dell'aristocrazia estesero la loro potenza, non solo sentirono non aver molto a temere dei lumi e di tutti i nuovi vantaggi che i popoli si erano procurati, ma gli aiutarono fino a un certo punto a procurarsene maggiori, e si avvalsero di essi per contrapporli alle classi aristocratiche che voleano umiliare. La feudalità, se non distrutta, fu sensibilmente abbassata e renduta quasi impotente a nuocere. I popoli, francati di tanti abusi, ristretti a rispettare un solo padrone in luogo di avere a temere mille tiranni, in mezzo a pace più sicura ed a vivere più abbondante, respirarono. Ed i sovrani, impinguatisi di tutta quella parte di autorità strappata ai nobili, fondarono le monarchie assolute.

Queste ben presto sentirono di non potersi a lungo sostenere, perchè erano prive di base. I troni erano altissimi, ma si trovavano isolati. Il clero e le idee religiose stavano, è vero, pei sovrani; ma costoro, paventando di ridonare al clero l'antica potenza onde aveano essi tremato, si limitavano ad usarlo come strumento di principato; per cui, invece di essere riverito dai popoli, n'era disprezzato ed abborrito. Le idee religiose, come che s'impadronissero dell'uomo nella culla e lo legassero ad abitudini e ad opinioni monarchiche prima che l'età della ragione fosse giunta, pure aveano perduta la forza primitiva, e non fruttavano negli animi, nè servivano di guida alle azioni. Avevano ancora i sovrani gli avanzi dell'antica aristocrazia. Vollero a questa restituire pristine forme di grandezza che si abbassassero innanzi al loro arbitrio, e valersene contro i popoli come corpo imponente, ma sommesso alle loro volontà. Ma questa apparenza di vita e di forza, e la debole influenza delle idee religiose sui popoli, non erano baluardi sufficienti ad assicurare i troni contro il torrente che ne minacciava l'esistenza. E di un baluardo ogni dì più aveano bisogno, imperocchè i popoli, dalle prime larghezze animati a desiderarne maggiori, ed aiutati dal progresso dei lumi, aveano cominciato a farsi temere. Lo ripetiamo: i sovrani si trovavano isolati, ed avverso le nuove pretensioni popolari e quelle non per anco spente all'intutto del clero e dell'aristocrazia, non ebbero ad opporre che le armi. Si circondarono allora di eserciti permanenti. Le monar-

---

per crearne delle nuove; e questi sono stati i favori della Camera verso i ricchi. »

Questo discorso pronunziato con calore venne più volte interrotto fragorosamente, soprattutto allorchè parlò della guerra contro il capitale ed il danaro, e del dichiararsi fuori della legge i cittadini ricchi dello Stato. Primiero a rispondere fu l'onorevole Pescatore, il quale si fece a rammentare che nella questione circa i cavalli avendo egli proposto un dazio fondato sul sistema progressivo, fu il signor Avigdor appunto colui che sorse a combattere una tale imposta, osservando ragionevolmente che l'imposta sul lusso dev'essere oggetto di una legge speciale. Da ciò traeva argomento per appuntarlo di contraddizione, perchè al presente non trovava più giusta quella imposta che nelle tornate precedenti gli era sembrata conforme alla giustizia, ma dichiarava i propugnatori di essa intenti a voler mettere fuori della legge i cittadini ricchi. « Sia certo il signor Avigdor, conchiuse l'oratore, che noi non vogliamo fare guerra ad alcun capitale, e vogliamo tutti nei diritti delle leggi, ma nello stesso tempo vogliamo che le leggi siano giuste. »

Ma il signor Valerio contro cui era stata specialmente diretta l'apostrofe del signor Avigdor, pacatamente rispondendo disse, che nessuno nella Ca-

chie assolute sentirono ben presto la necessità di essere monarchie militari.

L'aristocrazia, troppo al popolo vicina, n'era stata gelosa. Questa gelosia tra una nobiltà valorosa e prepotente ed una cittadinanza pei lumi, per le arti, per l'agricoltura, pel commercio divenuta operosa, aveva contribuito a separare la professione delle armi dalla vita cittadinesca. Gli aristocratici, paventando la propria ruina, se alle altre nascenti sue forze il popolo avesse unita quella delle armi, aveano scelto di circondarsi di milizie straniere e mercenarie. Ma i principati assoluti, per non trovarsi a discrezione della nobiltà abbattuta e di stranieri arroganti, sentirono il bisogno di munirsi di armi proprie. E comechè gli eserciti stanziali dal seno del popolo stesso ricavassero, nondimeno con l'uso degli esercizi e coi rigori della militar disciplina, tanto li separarono dalla classe cittadinesca, che sovente contro di questa li adoperarono con successo. Fratelli contro fratelli e padri contro figli combatterono con furore in un'arena scellerata; e come se una fitta tenebria li circondasse, con ciechi colpi, senza riconoscersi, si ammazzarono per servire al capriccio e alla gioia del comune loro tiranno.

Siccome l'unità del potere monarchico giunse al suo più alto punto, spiegò una forza intemperante così al di dentro che al di fuori. Dove più presto quella unità fu reintegrata, colà più presto i re si palesarono ambiziosi e intraprendenti. Vedendosi in possesso di tesori, di eserciti e di cortigiani, e lusingandosi di vincere e d'impaurire le genti, non conobbero più freno alle loro volontà. Potevano le inermi magistrature, ond'erano circondati, ed i prestati giuramenti arrestarli? Tutta la storia dimostra il contrario. Indi l'indefinita ingordigia di dominio, e l'estrema ebrietà di rinomanza che a mille eccessi sospinsero i monarchi. Indi nell'interno la tirannide divenuta necessaria conseguenza dell'assoluto potere, e quello stato d'irritamento dei popoli che sovente li condusse a sciogliere i governi. Indi all'esterno la diffidenza, che armò tutti gli altri potentati, onde non essere soverchiati. Indi l'aumento enorme degli eserciti permanenti, e le imprese disastrose, ed il peso aggravato su tutti i popoli di una servitù militare e finanziera, cui le cieche passioni degli assoluti padroni e gli eventi della fortuna portarono al suo più alto grado.

Ecco in qual modo le monarchie divenute assolute, si circondarono d'armi, accrebbero al di dentro il dispotismo, e al di fuori empirono il mondo di guerre e di sciagure.

Ma non si potea rimanere a lungo in questo stato; il male, come il bene, pervenuto al suo culmine, dechina. I lumi, la civiltà progredivano; comechè odiati e proscritti, non cessavano di progredire. Gli uomini cominciavano ad avvedersi di non appartenere ad altrui, e di avere braccia, sensi e ragione per servire al proprio vantaggio; essi cominciavano a spiegare attività maggiore, industria, amor di sè ed ambizione di rilevare sempre più il loro stato. Respirata una prima aura di libertà, gonfiavano le vele delle loro speranze, e sollevandosi in un'atmosfera di più arditi pensieri, aspiravano a conseguir porzione della pubblica autorità. Dall'altro canto i principi sperimentavano quanti travagli e pericoli occorressero per sostenere il loro edifizio sopra una base che ogni dì meno salda rendevasi,

---

mera osava arrogarsi il dritto di parlare in beneficio del povero anzichè del ricco, e che le proposte da lui fatte insino allora all'assemblea non andarono mai a colpire alcuna classe doviziosa di cittadini, ma solo a favorire gl'interessi della classe laboriosa. Spargendo poi il lepore sulla frase che dichiarava fuori della legge i cittadini ricchi dello Stato, e rammentando il muschio che l'onorevole Faraforni aveva proposto aumentarsi di dazio, continuò: « Se qualcuno ha cercato di mettere fuori della legge qualche classe, non deve il signor Avigdor rivolgersi sopra questi banchi, ma guardare presso di sè ed il signor Faraforni, perchè egli solo ha posto *fuori di legge* l'introduzione del muschio. » Questa giovialità venne assai opportuna per esilarare lungamente la Camera; e così rasserenati pienamente gli animi, dopo alcune altre osservazioni fatte dai signori Mellana, Josti e D'Aviernoz, l'ultimo dei quali domandò espressamente d'imporsi il più che fosse stato possibile gli oggetti di lusso, fu adottato il partito proposto dalla Commissione.

22. Si passò poscia alla discussione del dazio da imporsi ai bestiami. L'onorevole Chenal osservò che questo diritto di uscita dovrebbe essere affatto abolito, essendo già soggetto ad un diritto di entrata ogni genere di bestiame che provenga dall'estero.

dappoichè gli eserciti stanziali cominciavano a sentire di essere popolo anch'essi. Nasceva allora la necessità di transigere tra due opposti principii.

I principii conservatori del governo monarchico, dopo un lungo corso di secoli, aveano messo profonde radici nei costumi e nelle opinioni dei popoli. L'esistenza di classi inferiori e di classi elevate; l'ineguale diffusione dei lumi nei diversi ordini della società, cagione d'ineguaglianza la più funesta per esser quella che trascina seco tutte le altre; il niun fondamento che nella opinione avea posto il principio di essere gli uomini fatti tutti a livello dalla natura, come si appalesava dall'alterigia di coloro, che alcun vantaggio sociale godevano, verso quelli che n'erano privi, dall'importanza che si annetteva ai titoli e ad ogni altra distinzione sociale, dall'ammirazione di chi stava in basso per tutto ciò che si elevava su di essi, dalla irrequieta smania di uscire dalla propria condizione per avvanzarsi al godimento di un'altra che neppure doveva appagare le brame sempre indefinite; la disposizione degli animi piuttosto diretta ad acquistare ciò che non si possedeva, che a conservare e ad impiegare a proprio talento ciò che si aveva; la preferenza accordata, tra i varii mezzi di acquistare, a quelli provvenienti dal favore dell'autorità pubblica sopra quelli che derivavano dallo sviluppo delle proprie facoltà personali; il non considerarsi coi proprii concittadini, non diciamo come membri di una sola famiglia, perchè questo non sarebbe molto, ma come parti di un corpo che aveva una sola e medesima vita, di maniera che in luogo di essere tocchi dall'ingiustizia che fosse fatta ad altrui come da un pericolo che minacciava tutti direttamente, se ne rimaneva consolato, ove in pari tempo da quella ingiustizia praticata con l'uno veniva all'altro un profitto che gli fosse personale; il rispetto sovente superstizioso per grandezze, le quali consistevano nelle apparenze e nelle pompe del potere, e il desiderio di rendersi grato a quelli che le possedevano; l'alta idea della dignità di un sovrano, la importanza conceduta all'onore di avvicinarlo, e le ambizioni che si sviluppavano presso l'ombra dei troni per effetto delle preferenze che vi si potevano godere e che si agognavano; queste erano disposizioni degli animi, che ben ponderate, convincevano non potersi i popoli all'intutto dispensare a un sol tratto dell'ordine delle cose stabilito nelle monarchie, nel quale per sessanta generazioni erano rimasti.

Altronde, non avendo più forza le massime di un'obbedienza passiva; più non esistendo il cieco rispetto per le forme stabilite, l'alta idea della prosperità degli ordinamenti politici, l'allontanamento dello spirito d'innovazione, la grande ripugnanza per qualunque mutamento dei principii governativi; e infine le varie classi, in cui si dividevano gli uomini, comechè non fossero ancor tanto ravvicinate e confuse da formarne una sola ed omogenea, nella quale regnasse egualmente lo spirito di ordine, di lavoro, di giustizia e di ragione, nullameno non così disgiunte come un tempo fra loro, tutto questo induceva ad altro ed ugualmente giusto convincimento, che l'opinione più non favoriva le monarchie assolute, e che conveniva modificarle a seconda dei nuovi bisogni che il progresso della civiltà avea sviluppati nei popoli, rispettando sempre il diritto del principe, che, comunque stabilito da conquista

---

Pareva inoltre all'oratore che questa tassa tornasse a beneficio del Piemonte che difetta di vacche, ed a nocumento degl'interessi della Savoia che ne abbonda. — Al che annuendo l'onorevole Jacquier, anch'egli deputato savoiardo come il precedente, ricordò che la Savoia ha due uscite, l'una per la Francia, l'altra per la Svizzera. Rispetto alle provincie che confinano con quest'ultima contrada esiste un trattato conchiuso nel 1816, in virtù del quale i negozianti della Savoia che trasportano animali nella valle di Ginevra dovrebbero essere esenti da qualunque dazio. Ma ad onta di questa convenzione, si sono create imposte sulle derrate, vale a dire su tutto ciò che può alimentare una popolazione. — Posta ai voti però la proposizione Chenal per esentarsi la Savoia dai diritti di uscita del bestiame per gli Stati esteri, la Camera la respinse.

23. Cadde in seguito l'esame sulla tassa da imporsi alla esportazione della semenza dei bachi da seta, ed alla seta cruda grezza. Nel progetto del governo l'attuale dritto di lire 8 il chilogramma sul primo genere era ridotto a lire 5; quello di ll. 30 il quintale sui bozzoli di ogni specie fu diminuito a lire 12 per 100 chilogrammi; quello di lire 2 sulla esportazione della seta cruda grezza fu por-

o da trattato, era riverito tuttavia e dichiarato legittimo per antico possesso e costume.

Allora i troni furono costretti a cercare una nuova base; l'amore dei popoli. Le monarchie popolari ebbero principio. In questo stato di cose, sotto quale carattere si presentarono gli eserciti stanziali? Ben presto lo sapremo.

Capitolo V.

Effetti calamitosi degli eserciti permanenti.

Noi abbiamo altrove (1) detto qualche cosa intorno a questo argomento; egli è tempo di trattarlo con maggiore ampiezza.

Sappiamo che la guerra durerà fintantochè la natura umana rimarrà la stessa; che tutti i progetti di una pace *perpetua* sono benefici sogni; che la civiltà e la migliore ed omogenea costituzione dei governi potranno minorare il numero delle guerre, ma non farle cessare all'intutto; che per questi motivi l'ordine militare sarà sempre indispensabile per conservare la vita dei corpi politici. Sappiamo dall'altro canto, che uno Stato deve mantenere quel numero di difensori, che i suoi effettivi bisogni esigono, imperocchè l'eccesso nuoce, ed havvi eccesso ogniqualvolta le armi sono inutili.

Gli eserciti hanno fatta ai tempi nostri una grande mutazione per eccesso di numero e di apparato. Quando nel secolo decimoquinto Carlo VIII, re più potente dei suoi antecessori per essersi unite sotto di lui le provincie di Francia, che prima erano divise, chiamato da Ludovico Sforza, passò le Alpi, non gli fu possibile di muoversi, prima che lo Sforza gli avesse prestato dugento mila scudi. Ei venne in Italia con esercito degno allora di un tanto re; eppure non oltrepassò i dodici mila fanti, i quattro mila cavalli, e dugento gentiluomini di guardia. In guisa che non fu difficile ad alcuni principi italiani d'incontrarlo nel suo ritorno da Napoli e di combattere con lui.

Alla battaglia di Ghedada, nel 1509, il re di Francia trasse seco tutto il suo sforzo; contuttociò non ebbe più di 18000 fanti e 2000 lancie sotto l'insegne; onde non fu difficile ai Veneziani di farsegli incontro con forze non solo eguali, ma superiori. Nella stessa guerra l'imperatore Massimiliano venne ad assediare Padova con tutto il suo esercito, accresciuto dai cotangenti dei collegati; nonpertanto non ebbe più di 32000 fanti e 1700 uomini d'arme, dimanierachè non riuscì disagevole difendersi e sforzarlo a ritirarsi.

Nella gran battaglia tra Carlo V e Francesco I non furono in armi più di 28000 uomini da una parte, ed altrettanti dall'altra.

Nel secolo passato fu famosa l'impresa degl'Imperiali, che vennero ad assediare Mantova; con tutto ciò il Collalto non contò più di 22000 fanti e 3500 cavalli.

Sono noti quanto piccoli fossero gli eserciti che poneva insieme la Spagna in quei tempi, e quelli che si videro in Germania ai tempi di Montecuccoli e di Turenna, e quelli che in Ungheria contrastarono coi Turchi.

Luigi XIV, re potente e dispotico, che col far fiorire le arti e le scienze attirò nel suo regno il

(1) Cap. VII, Parte seconda, § 1, pag. 365.

---

tato a lire 1. 50; e quello infine sulla seta cruda lavorata era conservato a lira 1 il chilogrammo. La Commissione diminuì ancora a lire 8 il diritto sui bozzoli, e quello sulla seta grezza ad una lira. Il signor Ministro delle finanze reclamò contro questa doppia riduzione dichiarandola non ammissibile, tanto maggiormente perchè si era mantenuto senza ribasso il dazio di uscita sulla seta lavorata. Egli lamentò doversi ricorrere a questi dazii di uscita, contrarii ai sani principii della pubblica economia; ma d'altra parte considerò che si colpiva una materia ricchissima: che il dazio corrispondeva appena all'uno e mezzo, o all'uno e tre quarti per cento del valore della merce; che ciò non ostante il tesoro pubblico ne ritraeva la ragguardevole somma di lire 600,000 all'anno, e che nelle attuali angustie delle finanze era giusto che la tassa si mantenesse, anche perchè i produttori di seta non hanno mai fatto istanza per l'abolizione di essa; epperò insistè che la Camera approvasse la cifra proposta da lui.

Codesta opinione fu oppugnata dall'onorevole Farina Paolo, e quindi dal signor deputato Depretis, il quale chiese la soppressione totale della tassa che gravita sull'esportazione de' bozzoli e della semenza de' filugelli all'estero, fondandosi sopra os-

danaro da ogni banda, si servì della quantità e prontezza del danaro per mettere insieme un numero di soldatesche non più vedute da molti secoli. Nelle guerre per la successione di Spagna arrivò ad avere 400,000 uomini ai suoi stipendii. Egli mise le altre potenze nella necessità di fare in proporzione altrettanto. Aggiungasi il costume ben tosto introdotto di mantenere anche nella pace gli stessi eserciti, che in tempo di guerra.

Federico di Prussia spinse a maggiore eccesso l'aumento di numero delle milizie, che infine Napoleone portò a tal punto, che ben si può dire che oggidì nelle guerre le nazioni intere combattano fra loro.

Vediamo quali sieno gli effetti di questi grossi armamenti sotto l'aspetto politico, economico e morale.

§ 1.

Riflessioni politiche sui grossi eserciti stanziali.

Non si può essere nel numero dei potentati, senza un esercito permanente e disciplinato, e senza molta artiglieria ed ogni altra provvisione di guerra. Quello Stato, che non adoperasse alcun mezzo di fortificarsi, farebbe dipendere la sua esistenza dall'arbitrio e discrezione altrui. Aggiungasi che, dietro il costume introdotto ai nostri tempi di tenere in piedi anche nella pace le stesse schiere, che in occasione di guerra, le invasioni possono venire da un momento all'altro, perchè ora l'impegnare la guerra non costa altro che il mandar ordine di muoversi alle milizie.

Per ciò che spetta alle relazioni interne di una nazione, abbiamo altrove veduto quale spinta un grosso e stabile armamento dia al dispotismo. Un re, un senato, che si veggono in istato di disporre di tante armi, tosto si sentono capaci di non temere e quindi di non rispettare cosa alcuna. Nè questo si ottiene soltanto in virtù del potere effettivo, ch'esse mettono in mano di quelli; ma ancora per effetto della passiva obbedienza dalla disciplina ispirata ai cittadini aggregati nelle schiere permanenti; onde si perviene a formare di queste una forza cieca, che spesso fa incenso ai tiranni col fumo dei roghi nei quali consuma la libertà della patria. La grande estensione data al passivo ordine militare è diretta dunque a diminuire i sostegni tutti dell'ordine civile e a dare al dispotismo una forza prevalente e incontrastabile. E ciò è tanto vero, che ove non si avesse altro in mira che la potenza relativa degli Stati, è certo che si manterrebbe egualmente quando questi contemporaneamente operassero un disarmo generale con equa proporzione: diffatti la Francia, la Germania, l'Austria, la Prussia, la Russia ecc., quando ciascuna non avesse sotto le armi che trenta in quaranta mila uomini, si bilancierebbero tra loro e in pace e in guerra altrettanto che ora fanno, ciascuna sostentando un esercito stanziale di mezzo milione di uomini. Ma i grossi armamenti non sono ai potentati necessari per equilibrarsi tra loro; bensì per mantenersi ciascuno forte contro i proprii popoli. La diminuzione simultanea delle armi tra i varii Stati gli sosterrebbe nella relativa potenza di cui hanno bisogno, acciò l'uno non sia oppresso dall'altro; ma quella diminuzione renderebbe ciascun principato troppo de-

---

servazioni pratiche. Il mercato più vantaggioso di questa produzione interessa le classi più numerose e meno ricche. Pressati i produttori dalla scarsezza delle loro circostanze economiche a venderla, vi sono astretti anche dall'indole del prodotto che non consente lunga conservazione e lontani trasporti. Per questa doppia ragione essi sono posti interamente all'arbitrio de' consumatori da' quali ricevono la legge ne' mercati; donde avviene che essi soli pagano l'imposta, e sono sacrificati al monopolio de' fabbricanti del paese. Conviene dunque trovar modo di favorire i produttori. Altrettanto dee dirsi della semenza de' bachi: industria crescente che bisogna incoraggiare, dappoichè oramai se ne esporta una buona quantità dagli Stati Sardi, i quali per lo innanzi dovevano invece provvedersene dall'estero. Rispetto poi alle provincie della frontiera lombarda aggiungeva alcune considerazioni speciali di località; come a dire, che quelle provincie hanno lo sbocco naturale dei loro bozzoli in Lombardia; che difettano relativamente di filatoi; e che ne' casi d'impedimento del commercio lombardo, debbono necessariamente rimontare nell'alto Piemonte in cerca di consumatori. — Conchiudeva perciò alla sua volta, domandando in primo luogo l'abolizione del diritto sull'esportazione dei bozzoli e della semenza dei

bole rimpetto alle popolazioni, con le quali è in lotta. L'Austria lotterebbe con la Francia, se l'una e l'altra potenza non avessero sotto le armi che 40,000 uomini; ma l'Austria con soli 40,000 uomini non avrebbe schiacciate le popolazioni d'Italia, nè terrebbe in freno quelle di Ungheria. Egli è dunque evidente, che i grossi armamenti si sostengono meno per cagioni internazionali, che per cagioni nazionali, contribuendo essi più a tenere i governi poderosi per soffocare le pullulanti libertà popolari, che per essere fra loro in una eguale forza relativa.

Passiamo ora ad altre osservazioni. I grossi armamenti debbono essere risguardati in rapporto alla estensione dei mezzi e della popolazione degli Stati. Certo è che tanto è gravoso all'Austria aver mezzo milione di soldati stanziali, quanto è al Piemonte averne ottanta mila. Allorchè dunque queste due nazioni avranno fatto i massimi loro sacrifizi, si potrà dire che l'una di esse sia nello stato di lottare con l'altra? No. Ecco dunque stabilita la soggezione dei piccoli Stati a petto dei grandi; ecco impedita la libertà dei primi, i quali o debbono ricorrere ad alleanze, e i deboli non fanno mai alleanze coi forti a patti eguali, ma debbono sempre comprarle con qualche loro sacrifizio; ovvero è necessità che subiscano le leggi che all'arbitrio dei grandi Stati piace d'imporre. Quando nel secolo decimosettimo i Turchi si avanzavano nel centro di Europa, fu possibile resistere loro con piccoli eserciti, i quali, come si ricava dalle memorie del Montecuccoli, non oltrepassavano i sei mila uomini. Ma allorchè la Russia negli ultimi tempi spinse sulla Polonia più centinaia di mila schiavi armati, la Polonia fu squarciata. Riuscì agevole ad alcuni principi italiani affrontare e combattere con Carlo VIII, che nel suo ritorno da Napoli non traeva seco più di 16000 uomini tra fanti e cavalli. Riuscì agevole ai Veneziani farsi incontro nel 1509 con forze superiori al re di Francia, il quale non avea sotto le sue insegne più di 20000 soldati. Riuscì agevole ai Padovani nella stessa guerra costringere l'imperatore Massimiliano a ritirarsi dall'assedio. In quei tempi i piccoli Stati ebbero abilità di difendersi contro le aggressioni dei grandi potentati. Ma può questo avvenire con l'odierno sistema militare? Come avrebbe potuto nello scorso anno la repubblica romana lottare e vincere i numerosi eserciti di Francia? Egli è dunque evidente che i grossi armamenti hanno rotto ogni equilibrio tra le nazioni; e che quelle più deboli, in onta che per imitare l'esempio delle più forti facciano ogni sforzo e sacrifizio per armarsi il più che possono, ciò non di meno non pervengono mai a pareggiarsi in forza con queste: onde segue, ch'esse debbano soggiacere alla soggezione delle alleanze con gli amici, o soggiacere alle pretensioni della forza coi nemici. Per cui la loro libertà è impedita; la loro indipendenza è precaria, ed assicurata unicamente dalla reciproca ambizione dei più forti. Si ruinano con gli armamenti nell'interno; non riescono intanto a difendersi all'esterno. Ed oscillano perennemente tra il pericolo di perire, e la necessità d'ingrandirsi. Ogni uomo politico è omai persuaso di questa alternativa.

In quanto poi ha rapporto con l'esterno, vediamo quale effetto producano i grandi eserciti permanenti.

I grandi eserciti servono all'aggressione; minori se ne richiedono per la difesa degli Stati. Ciò po-

---

bigatti; secondariamente, diminuirsi da 8 a 4 lire la tariffa proposta: infine la soppressione totale o almeno la riduzione per le sole provincie del confine lombardo.

Questo parere fu propugnato con alcune modificazioni dagli onorevoli Quaglia e Valerio, ma la Camera respinse la proposta Depretis, respinse parecchi altri emendamenti che si succedettero, ed approvò la tariffa ministeriale.

24. Venutosi alla discussione del dazio di esportazione sugli stracci, l'onor. deputato Farina Paolo osservò che molti abitanti di Voltri, ove sono stabilite grandi fabbriche di carta, e perciò abbisognano di stracci, hanno chiesto un aumento sul diritto di uscita di questa merce, ed egli lo proponeva a lire otto. — Il sig. Ghiglini avvisava doversi far distinzione tra gli stracci *comuni* ed i *bianchi*: a primi proponeva imporsi la tassa di esportazione di lire 5 per ogni 100 chilogrammi, alla seconda specie lire 10. — L'onor. Mellana adottando la suggerita divisione, non assentì alla tassa, ma opinò doversi ai bianchi stabilire il dazio di lire 3, ed ai comuni quello di ll. 1. 50. — Il signor Michelini opinò tassarsi i comuni a lire 2, ed i bianchi per lire quattro. — E questo avviso venne abbracciato dalla Camera.

sto, noi diciamo essere giusto che le nazioni si conservino indipendenti; giusto che godano la libertà di dare un intero sviluppamento alle loro facoltà. Ma quelle, le quali col pretesto di difendersi al bisogno, mettono in armi un tal numero di uomini, quale fa d' uopo per portare la guerra al di fuori, creano uno stabilimento militare ch'è poco atto a proteggerle. Il mezzo, a cui affidano la loro salvezza, è quello che maggiormente le compromette, e che attira su di esse la rovina, la quale vogliono evitare.

Gli uomini, che dispongono di grandi forze nazionali, e che sentono di poterle adoperare con vantaggio contro i loro vicini, prendono con costoro un'attitudine altera, usano un linguaggio superbo. È proprio della debole natura umana, che il sentimento della propria potenza spinga ad abusarne. I militari stessi, che le arti della pace ignorano o disprezzano, non veggono che sui campi di battaglia la speranza delle promozioni e le buone occasioni di fare fortuna; in conseguenza desiderano la guerra. Le ragioni di provocare ciò che si desidera, non mancano mai. Egli è dunque naturale che l'esistenza dei grossi eserciti permanenti renda più frequenti le guerre. Se Luigi XIV non avesse avuto a sua disposizione tante schiere di belli soldati, non avrebbe dispiegata quell'alterigia, innanzi alla quale voleva che gli altri Stati indipendenti piegassero il capo. Se l'Inghilterra non avesse possedute innumerabili flotte, pronte a far vela sopra tutti i punti, non avrebbe suscitati mille intrighi in Europa. Se Napoleone non avesse avuto sotto le sue insegne un numero straordinario di valorosi soldati, avrebbe riposta la sua ambizione nel migliorare lo stato interno della Francia, in luogo di mescolarsi in tante guerre con le altre nazioni.

La massa dei cittadini produttori, dei quali nella massima parte una nazione si compone, non hanno mai vero interesse a portar la guerra allo straniero. Ma di quante maniere non sono essi illusi da coloro, che hanno nelle mani le redini del governo? Questi ultimi comunicano ai popoli il loro orgoglio, gl'inebbriano con un falso sentimento di vanità nazionale, gli acciecano con le bende della potenza e della gloria militare, gl'ingannano con l'idea che il più solido fondamento della loro sicurezza sia una grande ostentazione di armi e di armati. Ed i popoli soggiacciono ai danni e ai rischi delle guerre, nelle quali non hanno molto a guadagnare per sè, per opera dei falli, dei vizi e delle arti pessime dei loro governi. Indarno si spera che, migliorando le costituzioni politiche, si venga a mettere un freno all'ambizione delle conquiste. Finchè vi saranno grossi eserciti permanenti, le passioni dei capi delle nazioni ne disporranno per offendere; e quando i loro voti saranno diretti alla guerra, sapranno sempre condurre le cose a tal punto ch'essa rendasi inevitabile.

Questo spiega perchè le forze militari, quanto più prendono un aspetto imponente, tanto meno conseguono il fine che si propongono, o almeno il fine che dovrebbero preporsi e che solo potrebbe giustificarle. Esse dovrebbero garantire la sicurezza e l'indipendenza della nazione; è questo lo scopo unico che veramente interessa i popoli. Avviene nonpertanto il contrario. Un apparato straordinario di armati è una minaccia alle nazioni vicine Quanto più un popolo segue una politica militare, o com-

---

23. Si passò quindi alla disamina del progetto di legge riguardante la tariffa delle tare, ed ammessi quasi senza discussione i 12 articoli che lo componevano, si devenne a discutere i metodi di assimilazione per le merci non comprese nella tariffa. Nell'iniziarsi questa disamina, l'onor. Revel ricordò di avere la Camera sanzionato a grande maggioranza i diritti differenziali. Questo principio, benchè consacrato contro la sua opinione e le sue proposte che tendevano ad uguagliare tutte le nazioni tra loro, faceva nondimeno d'uopo che venisse applicato. Si maravigliava perciò l'oratore come mai nel progetto di legge per l'esecuzione della tariffa non si fossero determinate le maniere onde conoscersi la provvenienza e l'origine delle differenti merci per essere assoggettate ai diritti correlativi. A conseguire tal fine propose un art. addizionale così concepito: « Le merci che in ragione della loro origine o procedenza sono tariffate ad un dritto di favore, se non saranno dichiarate per pronto sdoganamento, dovranno essere poste in deposito sotto la vigilanza ed il controllo dell'amministrazione doganale ». — Ma il sig. Ministro delle finanze osservò al contrario, che cotesta proposta avrebbe incagliato il commercio: che se nel progetto ministeriale non si erano adottate le norme acconce a potersi pro-

merciale, o diplomatica incomoda agli altri popoli, tanto più si fa gravoso per gli altri, e mette questi in apprensione e in istato di nimistà, la quale nascondono, se ancora non sono in grado di difendersi, o manifestano, non appena sentono di avere la potenza di resistere. Il popolo, che opprime, ha il sentimento del proprio pericolo: per cui mantiene non solo, ma sempre più aumenta di forza il materiale delle sue soldatesche. I popoli, che sono oppressi, non aspettano che la prima favorevole occasione per dichiarare la loro inimicizia.

Tutta la storia dimostra, che siccome gli eserciti sono stati più formidabili, così più frequentemente e facilmente hanno cagionato le guerre e tutti i mali che ne derivano. L'antico proverbio: *Si vis pacem, para bellum,* era giusto presso gli antichi, quando la forza decideva di ogni cosa. Ma noi conosciamo altri elementi di forza ignoti all'antichità, e possiamo con essi conseguire il successo che desideriamo, senza commettere ingiustizia; mentre al contrario sappiamo che i grandi preparativi di guerra più agevolmente richiamano la guerra, e in luogo di successi, conducono dei sinistri alla giustizia fatali. Sappiamo che i grandi preparativi di guerra non salvarono Luigi XIV dall'essere vilipeso nel congresso di Gertruydenberg, senza che alcuno si fosse degnato di ascoltare le osservazioni degli ambasciatori di lui: non sottrassero l'Inghilterra dall'avvilimento di perdere le sue colonie di America; non impedirono che Napoleone fosse umiliato e condotto prigioniero sopra uno scoglio.

Questi sono gli effetti, che risultano dal sistema militare aggressivo.

§ 2

Riflessioni economiche sui grossi eserciti stanziali.

I grandi eserciti permanenti non sussistono, almeno nei tempi ordinarii, di saccheggio; ma si aggravano con enorme peso sulla parte industriosa della popolazione degli Stati. È mestieri averli sempre disposti a trattare la guerra; in conseguenza è necessario tener pronti sempre un gran materiale, ponti volanti, fabbriche d'armi e di polvere, fonderie di cannoni, ospedali ambulanti, e in tutte queste opere subire enormi perdite e spogli. Un cannone immobile sopra una batteria costa ben poco; ma un cannone di assedio o di campagna richiede il servizio di molti uomini e cavalli. Dupont de Nemours dice che le numerose soldatesche sono più funeste alla nazione, che si smunge per sostentarle, che all'inimico contro cui sono destinate a combattere. Non parliamo della immensa spesa che occorre per la costruzione dei vascelli, la quale è tanto più deplorabile, quanto più queste macchine, nelle quali tutta l'industria umana dà saggio di sè, hanno una breve durata, anche allora che non soggiacciano ad alcun sinistro accidente.

Le spese della guerra sostenute dalla Francia dal 1802 al 1815, depurate dalle contribuzioni esatte sui paesi nemici, ascesero a diecimila milioni di franchi. Tanto Napoleone costò alla umanità, senza tener conto dei massacri, dei danni patiti dalle popolazioni, e delle indennità che bisognò in seguito pagare.

I grossi armamenti, considerati sotto l'aspetto economico, costituiscono dunque un lusso, che costa

---

vare le merci provenienti dalle nazioni privilegiate in forza dei trattati, era ciò dipeso dal perchè il ministero opinava doversi lasciare all'arbitrio del governo il determinare siffatti mezzi, ed adottare le misure opportune a comprovare la provenienza e l'origine delle mercanzie: che questa prerogativa non aggiungeva alcuna importanza alle funzioni del potere esecutivo: e che persistendosi nell'opinione espressa dal sig. di Revel, che cioè queste norme fossero statuite dalla Camera, si sarebbe in tal modo dato un voto di sfiducia al ministero. — Allora il sig. di Revel dichiarando non essere stato questo il suo intendimento, ritirò la proposta, e tosto venne ripigliata dall'onor. Mellana che fu di avviso rinviarsi l'affare alla Commissione. Prese parte a favore della proposta il signor Farina Paolo, e contro di essa il sig. Ravina che sostenne il Ministro. Ma la Camera non adottò il divisamento Mellana, e senza rimandare il progetto alla Commissione, accolse quello del governo.

26. Procedendo la discussione, si fermò alquanto sull'art. 8.° delle disposizioni di applicazione, che toglie per le merci avariate ogni condono di dazio, e deroga le relative disposizioni contenute nell'art. 106 del regolamento annesso al regio editto de' 4 giugno 1816. L'onor. Valerio L. propose esonerarsi

eccessivamente caro; un lusso ch' è ruinoso più di qualunque altro. Uno scrittore dice, che i Sibariti aveano un lusso di mollezza, e gli Spartani ne aveano uno di ambizione e di gloria. Ed è noto che l'uno non fu meno dell'altro funesto a quei due popoli. Nello stato attuale dell'Europa questo lusso è pervenuto all'apice, anche perchè le guerre si fanno con apparati più costosi. Esso, lo abbiamo altra volta detto, ruina le finanze degli Stati, imperocchè assorbisce quasi la metà delle loro rendite. Si vive in pace? Non giova: bisogna sempre prevedere la guerra, sostenere l'esercito, e continuare le pubbliche imposte gravosissime. Scoppia la guerra? bisogna duplicarle. E quando questa vena di estorte ricchezze è esausta, è necessità ricorrere ai prestiti. Ecco un nuovo flagello. Ecco i governi spogliati della loro indipendenza. Chi ha bisogni e chiede, ed ha debiti a soddisfare e nol può, è sempre schiavo: laonde i governi, dopo avere dissipata la loro fortuna, finiscono con l'essere schiavi dei loro sudditi o anche di stranieri ricchissimi. Intanto i prestiti enormi e crescenti adducono enormi interessi. Come sopperirvi? Si accrescono i tributi. Ed i popoli in ultimo sono sempre gli oppressi. Nè solo si divorano le generazioni viventi, ma si perviene anche ad ipotecare le fortune delle venture generazioni, acciò queste nascendo, altro retaggio dei padri loro non trovino, che la nudità e la miseria.

Alcuni scrittori sostengono che il conquisto di una provincia sia un compenso sufficiente dei mali e delle spese della guerra. Eglino s' ingannano. Quando anche la vittoria cagioni ad uno Stato un aumento nella estensione del territorio, quale vantaggio ne risulta pei primitivi abitatori di quello Stato? Il governo comanderà a un maggior numero di uomini e sarà più potente: non neghiamo i vantaggi politici. Ma nell'ordine economico, niun vantaggio avrà nè il governo, nè il popolo conquistatore: non il primo, perchè l'aumento degli uomini che gli ubbidiscono, e quindi delle imposizioni che ne ricava, è bilanciato in massima parte dall'aumento di spese di amministrazione ed altro; non il secondo principalmente, perchè ai soldati che il popolo ha forniti per la guerra, ai milioni che ha pagati e che continua a pagare ai creditori del governo non è sufficiente compenso il maggiore sfogo che i suoi prodotti acquistano mercè l'unione di un'altra provincia allo Stato. Non tutte le popolazioni di questo confinano con la nuova provincia e possono profittare del commercio con essa. Spesso ne sono disgiunte da una gran distanza, e la difficoltà delle comunicazioni oppone loro un ostacolo più insormontabile di quello, che le dogane opporrebbero al loro commercio con quella provincia, quando fosse fuori dello Stato, ma però facili fossero le vie di comunicazione. Onde risulta che alle varie famiglie della umanità meno rileva che, economicamente parlando, sieno tutte soggette a un solo governo, ed assai più importa che le relazioni tra loro sieno agevolate dalle strade e dai trattati di commercio. Basta dunque ben governare i popoli per renderli ricchi, e gli uni con gli altri si comunicheranno i prodotti della propria industria, senza esservi il bisogno di conquistarli e ridurli sotto una sola dominazione. Si rovescino le barriere, che disgiungono gli uomini sottoposti alle medesime leggi. Un canale, una strada aprono ad una contrada in-

---

dal dazio le merci provenienti dall'estero in proporzione dell'avaria sofferta. — Ma il Ministro delle finanze non volle ammettere alcuna differenza tra le merci avariate e le illese per non dar luogo ai cavilli che sogliono praticarsi per esimere affatto dal pagamento del dazio l'intero carico. Osservò altresì che questa esenzione sarebbe in molte parti del tutto inutile, perchè ogni bastimento suol farsi assicurare da compagnie apposite le merci che trasporta, e quindi un negoziante troverebbe il suo conto nella sciagura meglio che nella prosperità. — A questa opinione del Ministro fece eco il signor Farina Paolo. — Per contrario l'onor. Ricci ricorse ad un emendamento che mirava a privare da qualunque beneficio di condono di dazio le merci alimentarie e le droghe medicinali avariate, restando ferme per tutte le altre merci le disposizioni dell art. 106 del citato regolamento. — Fu più saggio però il parere dell onor. Ravina, il quale avvisò di vietarsi assolutamente l'introduzione nel paese alle sostanze alimentizie ed alle droghe medicinali avariate, le quali si fossero per tal cagione rendute nocive alla pubblica salute. In questo senso propose il deputato Franchi un sotto-emendamento, a cui accedè

terna uno sfogo prezioso più di quanto esser possa la conquista di una provincia; per quei mezzi un cittadino conquista e si fa padrone della intera sua contrada, e ciò, quel che più rileva, senza spargimento di sangue. Gli ostacoli, che la natura oppone alla comunicazione tra gli uomini, debbono essere vinti dall'arte e dall'industria dei governi. Siffatti ostacoli sono più forti delle barriere artificiali che separano le nazioni, e che possono e debbono essere vinte unicamente dai progressi dei lumi.

§ 3

Riflessioni morali sui grandi eserciti permanenti.

La disciplina, necessaria tanto per formare ottimi soldati, è una scuola che rende pessimi i cittadini. La vita militare segue leggi differenti dalla vita civile. In questa lo scopo delle azioni umane non è un solo, ma moltiplice, e consiste nel massimo bene del maggior numero. Per conseguirlo, havvi bisogno di pensieri e di sforzi individuali. Le azioni sono libere, e non conoscono altro freno che la legge. L'obbedienza passiva non è virtù, ma vizio e spesso delitto; e comechè obbedir si debba all'ordine legale, purtuttavia, quando questo sia ingiusto, bisogna avere il coraggio di criticarlo. All'opposto, lo scopo dei soldati è un solo; tutti i loro movimenti e i pensieri debbono cospirare ad un effetto, la vittoria. In conseguenza per essi l'obbedienza passiva è di un'assoluta necessità. Sia giusto o ingiusto, umano o crudele l'ordine che ricevono, essi debbono eseguirlo, senza deliberare. La prima virtù delle caserme è dunque la servilità dell'animo. Tutto ciò che fa ottimo l'uomo come soldato, pessimo lo rende come cittadino. La voce del capo: ecco la legge. Non è lecito discutere, nè esitare. Tutto ciò adduce l'abitudine di confondere la forza col diritto, e di risguardare le armi come l'unica ragione.

Queste riflessioni ci fanno conchiudere, che sia mestieri estendere i perniciosi effetti morali della militare disciplina sul minor numero possibile dei cittadini, e far ciò in quei soli momenti nei quali si renda indispensabile. Non manca chi risguarda gli eserciti permanenti come un utile ricettacolo di tutti i pessimi cittadini; ma noi rispondiamo, che meglio giova governare in guisa che i pessimi cittadini siano rari, innanzi che renderli tali ed offerire loro gli eserciti e le galere per ricettacolo.

Capitolo VI.

Vantaggi del sistema difensivo.

Le nazioni, le quali mantengono un sistema militare difensivo, hanno bisogno di piccoli eserciti e meglio provvedono con essi alla loro sicurezza, di quanto facciano i grossi armamenti presso quelle nazioni che prendono con le altre un aspetto minaccioso.

Certo è che il sistema difensivo non può convenire a tutte le società. Esso fa supporre che in queste si verifichino le seguenti circostanze. Bisogna che la società sia costituita in modo che non elevi mai alcuna pretensione sulle altre nazioni; che non cerchi mai di dominarle; che offrendo al mondo lo

---

il primo proponente signor Ricci; e la Camera lo accolse, respingendo la seconda parte della propòsta del medesimo.

27. Nell'approvarsi l'art. che esenta dal regime doganale l'isola di Capraia, le isole del Lago Maggiore e le Zone della Savoia, l'onor. Bartolomei propose estendersi il beneficio dell'esenzione all'isola della Maddalena come quella ch'è tutta roccia e quasi deserta. — Ma il sig. Angius, senza contraddire al favore proposto dal precedente oratore, credè opportuno di osservare che nell'isola della Maddalena havvi un porto assai capace, ed una popolazione assai numerosa ed attiva. — Quindi il signor Ministro delle finanze giovandosi di cotesti schiarimenti di fatto, disse rincrescergli di non poter aderire alla proposta per essere l'affare abbastanza grave di per sè stesso, e degno di essere attentamente studiato: non accettare però, nè ripudiare deffinitivamente la progettata esenzione, e solo chiedeva il tempo necessario ad esaminare se fosse stato possibile di mandare ad effetto la domanda. — Di questa dichiarazione del Ministro fu preso atto nel processo verbale ad istanza del sig. Bartolomei, e si progredì nella discussione.

28. Quando si venne all'art. 16 che dichiara esenti dai diritti di entrata e di uscita gli effetti ed

spettacolo della forza e della stabilità che una buona amministrazione e la interna quiete e agiatezza le danno, presenti a tutti gli altri popoli nel tempo stesso, i quali vogliono essere in pace con lei, i vantaggi delle comunicazioni commerciali, ed il pericolo della loro distruzione, ove mai vogliano osare di offenderla e di assaltarla. Una società costituita siffattamente, nulla volendo usurpare sull'altrui, e limitandosi ad esigere che altri nulla usurpi su di lei, è ben difficile che possa essere insultata, e che si trovi al caso di sostenere una guerra per respingere una ingiuria. Questo sistema allontana le occasioni di conflitto assai meglio di quello che faccia il sistema offensivo.

Vero è che la guerra può essere fatta da un nemico ambizioso, il quale ama di conquistare, e che le conquiste fa precedere dalla rapina e seguire dal saccheggio. Questo nemico non si arresterà in vista di una nazione pacifica, nè avrà ripugnanza di offenderla solo perchè essa non arreca offesa ad altrui; anzi viemmeppiù si animerà ad invaderla, dappoichè amica della quiete e quasi disarmata la vedrà. Ma noi lo ripetiamo: una società, alla quale possa convenire il sistema difensivo, deve godere di un'ottima costituzione. Ciò posto, noi rispondiamo che nel caso di una ostile invasione, l'ottima costituzione politica dello Stato, verrà in appoggio della difesa e la renderà più efficace.

Vivono i cittadini sotto un governo economico e protettore? Sentono che l'autorità pubblica è costituita per procurare il loro miglior essere? Amano essi la patria, ed hanno con gl'interessi di questa identificati i proprii? Ebbene, questo popolo sorgerà in massa contro l'ingiusto aggressore; tutti i sentimenti più cari all'animo umano lo ecciteranno a resistergli. È facile penetrare nel seno di una nazione divisa per interessi e per affetti; ma quando essa sia unita in ciò, quando il suo voto non sia che un solo, non è facile penetrarvi dentro e vincerla. Soggiungiamo che in questa condizione di cose non sia possibile attaccarla, imperocchè se ella offre costantemente a tutti i suoi vicini i tesori della sua benevolenza e del suo commercio, quando un nemico ambizioso ed audace voglia muoversi contro di lei, tutti i popoli avranno interesse di accorrere a difenderla. Si potrebbe obbiettarci che essa potrebbe avere di fronte una coalizione di nemici. L'aggressione straniera sarebbe in questo caso formidabile. Ma noi osserviamo che ciò non potrebbe avvenire. Il concorso di molti nemici coalizzati non può avere luogo, se non contro uno Stato costituito in aspetto minaccioso contro molti. Bisogna dunque essere di aggravio ad altrui; bisogna avere la pretensione d'imporre leggi e tributi ad altri popoli; bisogna provocare le querele e costringere gli offesi alla coalizione. Uno Stato, al contrario, che non offende alcuno, e non vuole essere offeso, non può avere molti nemici; e quando pur uno ne sorga, trova intorno a sè mille amici parati a sostenerlo.

In quale caso il sistema difensivo sarebbe impotente a salvare uno Stato? Allorchè in esso non vi sieno che oppressi ed oppressori, schiavi e padroni, i primi manomessi a beneficio dei secondi; allorchè vi esistano abusi di ogni specie, i quali servano a impinguare alcune classi privilegiate; allorchè infiniti ostacoli vi si trovino opposti ai progressi delle industrie; allorchè l'estrema miseria vi esista a fianco della estrema opulenza, e la giustizia vi sia

---

armi de' viaggiatori, non che il piccolo corredo dei libri, biancheria da letto e da tavola che potessero aver seco, *purchè il tutto fosse proporzionato alla loro condizione ed usato*, l'onor. Chenal propose la soppressione di quest'ultima clausola come quella che avrebbe conceduto illimitato arbitrio ai doganieri, e sottoposto a tutti i loro capricci i viaggiatori, autorizzandoli a tassare le fortune di costoro, le vestimenta che ad essi potrebbero corrispondere, e gli oggetti de' quali potessero ragionevolmente fare uso secondo la rispettiva condizione. — Fu opposto per contrario dal sig. Ministro delle finanze, che senza la precitata clausola rendevansi inapplicabili le disposizioni stabilite dalla presente tariffa; perciocchè se i doganieri non avranno facoltà di esaminare quali effetti possono corrispondere allo stato, alla condizione del viaggiatore, ed al suo uso ordinario, ne avverrà che tutte indistintamente le persone, colla semplice dichiarazione che quei dati effetti siano di loro uso personale, potranno trasportare nell'interno del paese quante mercanzie fossero loro a grado. Ciò nondimeno riconobbe il Ministro la necessità di una nuova legislazione doganale, e promise di occuparsene al più presto; ma per ora reputò indispensabile di conservare la sopraccennata clausola. — L'onor. Botto propose un emendamento

amministrata con parzialità e venalità. Un popolo, ridotto nella triste condizione sopra esposta, non può avere nè voglia nè energia di difendere un ordine sociale, che si aggrava su di lui come un giogo pesante, da cui vorrebbe, potendo, sottrarsi. Questo popolo ha poco a perdere con un cangiamento di dominazione, e indifferente rimane nella lotta dei suoi padroni, sapendo che quello sarà il peggiore, il quale trionferà. Conveniamo, che ad uno Stato siffatto non possa adattarsi il sistema difensivo; ma ciò è quanto abbiamo antecedentemente premesso, allorchè delle condizioni necessarie per l'effettuazione di un tale sistema abbiamo fatto parola. I beni, come i mali, hanno la loro figliazione e formano catena. Date una nazione bene governata, ed ai benefizi dell'ottima costituzione politica corrisponderanno quelli dell'ottimo sistema militare. Date un popolo dispoticamente governato, ed ai malefizi della pessima costituzione politica è mestieri che corrispondano quelli del sistema militare offensivo. Dove non si tratta di difendere la patria e sè, ma i proprii padroni, non vi bisognano schiere di cittadini, ma mandrie disciplinate di armati schiavi.

Una nazione, che non fa timore alle altre, non ha a temere invasioni. E quando un nemico la minaccia, trova sempre mille amici interessati alla di lei conservazione. Se il blocco degl'Inglesi arrecò danno alla Francia, l'Inghilterra non si appigliò a un tal partito per calcolo, ma per odio contro il dominatore d'Europa; in guisa che a costui bisogna attribuire quel danno. Si avanzino gl'Inglesi a bloccare, per una gelosia di commercio, i porti della Olanda, che a niuno recano spavento e benefizio a molti, e si vedranno le altre nazioni intervenire con le loro flotte per rompere le linee inglesi. Indarno si opporrà che verso la fine dello scorso secolo la Svizzera non fu salvata dalla invasione dei Francesi nè dalla sua neutralità, nè dalla sua federazione, nè dal suo sistema difensivo. In primo luogo la Svizzera aveva in quei tempi una imperfetta federazione, imperocchè le sue popolazioni non erano unite da un comune interesse, e mentre nei cantoni aristocratici si temevano ed abborrivano le armi della repubblica francese, la maggior parte degli abitanti umiliati e spogliati a profitto delle classi privilegiate invocavano quelle armi, invece di volersi difendere contro di esse. In secondo luogo la neutralità della Svizzera fu effimera, giacchè in quasi tutti i cantoni si favorivano apertamente o secretamente i nemici della Francia, si provocavano le coalizioni e si ordivano le trame contro questa nazione. Se una metà della Svizzera non avesse chiamato i Francesi, e l'altra metà non fosse stata bugiardamente neutrale, quella contrada non sarebbe stata invasa dalle armi della repubblica.

Prima di abbandonare questo argomento, non vogliamo trascurare di ribattere alcune altre obbiezioni che contro il sistema difensivo si fanno.

Molti dicono che questo sistema conculchi ogni idea di onore e di gloria. Belle declamazioni, proprie di uomini che altro non conoscono se non il mestiere delle armi, ed ignorano quali esser debbano le virtù del cittadino. Ignorano che le armi esistono per assicurare la felicità delle popolazioni, e non per mettersi in luogo di essa. Quale onore havvi, allorchè si tratta di calpestare i veri interessi nazionali? E in quanto alla gloria, falsa è

---

diretto ad esentare da ogni imposta gli effetti dei viaggiatori, qualunque ne fosse la quantità. — Il sig. Ravina propose non imporsi alcuna tassa sopra i libri tagliati e letti, perchè sarebbe cosa impolitica e non troppo nazionale il voler imporre dazio sulla luce. — Al che contrastò il sig. Bianchi sulla considerazione che ove questo avviso si accogliesse, potrebbero i librai giovarsi de' viaggiatori per far passare senza dazio quei libri ch'essi medesimi avessero preventivamente tagliati. — Dopo questa discussione, posti a' voti i due emendamenti Chenal e Ravina, furono ambedue reietti, ed approvato il progetto ministeriale.

29. Approvati successivamente gli altri articoli fino al 35, si passò a discutere il 36 ov'è stabilito, che nell'uscire dall'isola di Sardegna o dalle provincie di Terraferma le merci seguenti; cioè la biacca o il carbonato di piombo puro; i cedri, gli aranci o le loro scorze, canditi; i confetti e frutti canditi; le paste fine da vermicellaio; e le sete ritorte, debbasi restituire il dritto pagato nell'introduzione delle materie prime, purchè si giustifichi 1.° il pagamento di entrata, 2.° che la loro quantità non sia minore di 100 chilogrammi, e 3.° si osservino le cautele a tal uopo prescritte. — L'onor. Chenal domandò aggiungersi a' sopraccennati articoli

quella che si fa consistere nella potenza di cogliere un successo in tutti i casi. Si aspetti che l'utilità bene intesa della nazione reclami un successo militare; colgasi allora: ecco la vera gloria.

Altri riflettono, che il sistema militare difensivo produca il danno di attirare la guerra nel proprio paese e di renderlo il teatro di tutti i guasti che dalle guerresche fazioni derivano; mentre il sistema offensivo rovescia questi guasti sul territorio nemico. Quando per altro si rifletta che col primo sistema vengono a rendersi più rare le occasioni di guerra, si converrà che almeno nei casi in cui si è preservato da un tal flagello, non vi sono guasti a patire nè sul proprio terreno nè su quello nemico. Chi dice poi che i mezzi di difesa non possano essere sufficienti ad arrestare sulla frontiera i passi dell'inimico? Anche in questo caso dunque il proprio territorio può essere preservato.

Ma supponiamo per poco che i primi mezzi di difesa non sieno stati sufficienti, e che gli eserciti nemici sieno penetrati nell interno di una nazione. La ruina dell'audace inimico è in questo caso più certa. Non si perda mai di vista, che l'esistenza del militar sistema difensivo deve far supporre un governo che gode della confidenza e dell'amore del popolo; senza una tale condizione, quel sistema non sarebbe possibile. Ma supposta l'effettuazione di essa, chi ignora quanto sia pericoloso l'entrare in un paese nemico ed armato? Lasciamo parlare Federico II di Prussia, il quale dava agli uffiziali del suo esercito le seguenti istruzioni: « Se io non » avessi altro scopo che la mia gloria, non farei » altrimenti la guerra che nei miei Stati, e ciò a » motivo dei grandi vantaggi che vi troverei. Tutti » mi servirebbero come spie, e il nemico non fa» rebbe un passo senza essere tradito. Potrei far » marciare arditamente grandi divisioni di armati, » e far loro eseguire tutte le evoluzioni di cui è » suscettiva la guerra. Se il nemico fosse battuto, » come in molti scontri avverrebbe, ogni contadino » sarebbe buon soldato per molestarlo. L'elettore » Federico Guglielmo ne fece l'esperimento nella » battaglia di Felubellin. I contadini uccisero più » soldati, che non n'erano caduti morti nel con» flitto. Io stesso ne ho fatta la pruova dopo la » battaglia di Hohenfriedberg, dove i montanari » della Slesia mi condussero innanzi un immenso » numero di fuggiaschi austriaci ».

Si aggiunga a queste osservazioni di un gran capitano che un nemico, il quale penetra nel paese straniero e ben disposto a resistergli, non può estendere di molto le sue escursioni per timore di disperdere la sua armata sopra un terreno molto pericoloso per lui; ch'è costretto a rimanersi alle spalle dei corpi numerosi, acciò non gli si possano tagliare le comunicazioni, tolte le quali, egli sarebbe perduto; che in conseguenza la sua posizione si fa peggiore, a misura che più si avanza, mentre all'opposto gli abitanti del paese, indietreggiando, trovano nuovi aiuti. Nè si adduca il contrario esempio di ciò che avvenne in Francia nel 1814. Napoleone avea fatti perir di freddo e di fame i suoi migliori soldati; e dopo aver privata la nazione dei suoi più solidi difensori, avea indisposta la parte illuminata e industriosa del popolo con le sue guerre e col dispotismo. Infine egli si sarebbe anche salvato, se avesse invitata la nazione a prendere l'armi in massa, ma egli temeva la libertà dei Francesi

---

il *cacao* e le così dette *punte di Parigi*. — Nè il sig. Ministro delle finanze si oppose, anzi aggiunse che qualora la Camera credesse doversi restituire dal governo all'uscita del cioccolatte quanto avea percepito sopra il dazio del cacao, non avrebbe egli dissentito. Riguardo alle punte di Parigi fece riflettere di essere stato ridotto da 20 a 10 lire il dritto sui *fili di ferro* per ogni 100 chilogrammi, i quali sono più che sufficienti a costruire una enorme quantità di coteste punte. Nondimeno, laddove si creda che un tal favore possa arrecare un bene sensibile a questa industria ponendola in condizione di lottare colle altre nazioni vicine, avrebbe egli anche per questa parte ceduto con piacere. — Sorse quindi l'onor. Lanza, e propose rinviarsi l'affare alla Commissione affine di esaminare se vi fossero altre industrie che in preferenza del cacao e delle punte di Parigi meritassero un favore speciale. — Al rinvio si opposero gli onor. Valerio L. e Farina Paolo, e la Camera lo respinse.

Il quale rigetto determinò l'onorevole Michelini a proporre la totale soppressione dell'articolo, perchè il favore che si accordava ad un genere d'industria qualunque, creava un privilegio, ed introduceva sotto altre forme il sistema protezionista. — Ma il signor Ministro delle finanze gli fè riflettere che vi sono

più che la coalizione dei nemici, e ne fu crudelmente punito.

Conchiudiamo che per uno Stato ben governato il miglior sistema militare sia quello di difesa, e perchè meglio previene la guerra, e perchè difende meglio il paese nei casi d'invasione.

Capitolo VII.

Delle milizie cittadine.

Vedemmo altrove, che la professione delle armi fu un tempo comune a tutte le classi distinte della società; per cui non fu disgiunta da quella delle arti e delle scienze. Vedemmo per quali motivi le armi cominciarono a formare un ordine distinto da tutti gli ordini civili. Le popolazioni, dedite alle arti, alle industrie e alle scienze, amarono una vita tranquilla e sedentaria. Esse furono soddisfatte del vedersi disarmare e con piacere si adattarono a far la guerra per mandato. Ma ben presto pagarono questo godimento con la loro servitù civile, imperocchè dimesse le armi e perduto fin l'esercizio di esse, trovaronsi esposte come prede indifese all'ambizione dei principi. Quando infine si adontarono del lungo loro servire; quando cominciarono a tentare delle pruove dirette al fine di organizzare i governi secondo il sistema voluto dalla natura, allora il primo desiderio di tutti i buoni cittadini si fu quello, che gli armati fossero i difensori e non gli oppressori della libertà nazionale. I mezzi disposti per conseguire questo effetto videro essere gli opposti di quelli che si erano fin allora adoperati. Tutto il male era provvenuto dal disarmo delle popolazioni; il bene stava nel ridonare loro un'attitudine militare.

Conosciamo gl'inconvenienti e i pericoli che accompagnano gli eserciti permanenti. Conosciamo quanto sieno inefficaci ad assicurare la tranquillità delle nazioni contro gl'insulti dei nemici stranieri. Le milizie cittadine non adducono simili inconvenienti e pericoli. Sotto l'aspetto politico considerandole, è evidente la difficoltà di abusarne; e considerandole sotto l'aspetto economico, esse non cagionano un gran dispendio allo Stato, quando questo non abbia bisogno del loro soccorso. Al contrario, è un errore economico il fare enormi spese permanenti per mantenere eserciti stanziali col solo fine di provvedere a necessità eventuali; è un errore politico il mettere imponenti forze a disposizione di chi può aver tutto l'interesse di abusarne. Se dunque è possibile a un grande Stato difendersi contro gli esterni nemici col mezzo delle milizie cittadine, indubitatamente questo mezzo e per viste economiche e per viste politiche merita di essere preferito. Tutta la quistione in conseguenza si riduce a sapere, se mediante l'opera dei cittadini raccolti accidentalmente per difendere l'indipendenza della patria, e organizzati in tal guisa, che cessato il pericolo, tornino alla vita sedentaria ed alle ordinarie loro occupazioni, uno Stato possa ottenere l'intento di assicurarsi contro le straniere aggressioni. Si tratta soltanto di sapere, se coteste milizie possano corrispondere al fine, che loro si vuole assegnare.

Molti grandi uomini hanno opinato per l'affermativa; e per tacere dei moderni, noi citiamo Macchiavelli, il quale sostiene che le milizie sieno ef-

---

alcuni generi che richieggono special favore, come sarebbero tra gli altri le paste fine da vermicellaio che danno al paese un guadagno di parecchi milioni. Questa industria importante verrebbe a perire se leggi speciali non la esonerassero dai dazii che colpiscono i grani di cui abbisogna, e se per sopprammercato dovesse ancor pagare un dritto di uscita. — In vista di queste considerazioni la Camera respinse la domandata soppressione.

Rigettate pertanto le due proposizioni Lanza e Michelini, si avvisò il primo di questi onorevoli deputati di domandare che alle specie indicate nell'art. 36, e godenti del beneficio della restituzione dei dritti si aggiungesse anche l'olio di sesamo. — In primo luogo vi si oppose l'onor. Bonavera, ed indi il sig. Ministro delle finanze, il quale motivò il suo rifiuto sulla considerazione che ammettendosi l'eccezione richiesta, si aprirebbe il campo alla frode. Difatti l'olio di sesamo, per quanto sia distinto da quello di oliva, gli assomiglia però in molte qualità, e quindi mescolandosi insieme, sarebbe facile privare le dogane del dritto che percepiscono su di essi, il che arrecherebbe danno gravissimo alle finanze. — Fu allora proposto un ordine del giorno dall'onor. sig. Quaglia, col cui era invitato il ministero a presentare nella futura sessione parlamen-

ficaci a difendere uno Stato. Il sistema militare difensivo certamente si perfezionerà, a misura che le nazioni lo adotteranno a preferenza di quello aggressivo. E non manchiamo di fare avvertire, che egli è appunto nel primo sistema che i progressi delle scienze potranno essere favorevoli di molto, imperocchè i mezzi di distruzione moltiplicandosi, la difesa sarà di gran lunga agevolata. Noi lasciamo agli uomini esperti dell'arte della guerra lo sviluppare i migliori mezzi di ricavare profitto dalle milizie cittadine per la difesa del paese; ma se non abbiamo la pretensione di dettare un piano completo di militare organizzazione, è nostro debito indicare i principii, sui quali bisogni poggiarlo. E ciò facciamo tanto più volentieri, quanto più vediamo imperfetto e sconcio tutto ciò che su questo affare si pratica dalle nazioni, che meglio aspirano a libertà o pretendono di esserne in possesso.

§ 1.

Attuale organizzazione delle milizie cittadine.

Giova ripetere, che l'ufficio dei popoli, i quali prendono le armi in difesa dell'ordine sociale, non sia già l'adempimento di un dovere verso la patria. Tosto che gli uomini si avvisarono di conseguire una costituzione politica, la quale garantisse i loro naturali diritti, sentirono che non altrimenti avrebbero potuto essere sicuri di non veder defraudato il loro fine sociale, se non munendosi di armi. Allora chiesero di armarsi, non per adempire un dovere, ma per esercitare un diritto, che offriva loro la più salda mallevaria del loro stato civile e politico. È ben difficile che si conservi in libertà una nazione, lo abbiamo altrove detto, i cui cittadini non sieno armati, e uniti insieme non formino la forza pubblica. Questa verità fu nota a tutti i popoli liberi dell'antichità ed agli Italiani nelle repubbliche del medio evo. La verità stessa si appalesò a tutte le popolazioni, che nei tempi a noi prossimi, acquistarono alcun poco di larghezza nella loro politica esistenza. Ma in qual modo provvidero, o per dir meglio, in qual modo si permise che provvedessero al bisogno? Vediamolo.

Le maggiori larghezze, che i popoli negli ultimi tempi ottennero, furono una concessione del potere, che dismetteva alcun poco del suo antico assolutismo. Queste concessioni, lo abbiamo più volte detto, furono le minori possibili. Si fondarono governi, i quali aveano per base la reciproca diffidenza dei poteri; per cui si lavorò per separarli, per vincolare l'azione dell'uno verso l'altro di essi, e si sperò di produrre così un equilibrio, ossia il conseguimento del fine sociale mediante un combinato contrasto di forze. Non si pensò che se cosiffatto equilibrio avesse mai potuto essere effettivo, tali governi non avrebbero avuto alcun principio motore; da quel combinato contrasto di forze sarebbe risultata la inerzia; che se ciò non ostante essi camminavano, ciò proveniva dall'essere effimero il detto equilibrio, e dal trovarsi uno dei poteri, ora quello legislativo e assai più spesso quello esecutivo, così preponderante su gli altri, che diffatti esso muoveva la macchina sociale da quel verso che gli piaceva.

Essendo dunque la diffidenza il fondamento dei liberi governi, che l'Europa conobbe; le libertà po-

---

tare una legge che regolasse la materia contenuta nell'art. 36. Quest'ordine del giorno fu accettato dal Ministro, a condizione però che non fosse vincolato a favorire questa o quell'altra industria, ma s'intendesse facoltato ad estendere i suoi studii per vedere se altre industrie meritavano lo stesso favore. — Avendo a ciò inerito anche il sig. Lanza, la Camera accolse il proposto divisamento, ed intanto approvò l'articolo come fu presentato dal governo e dalla Commissione.

30. Ma gravissima e soprammodo complicata fu la quistione che si agitò circa il portofranco di Nizza, e circa il regime daziario eccezionale che ivi sussiste. Nessun'altra più di essa destò l'attenzione della Camera, nessun'altra ne scisse più i pareri, e richiamò maggior numero di oratori nell'arena parlamentare. La discussione fu per molti giorni e lungamente sostenuta in mezzo alla generale espettazione del pubblico, premuroso di conoscere il partito che avrebbe preso l'assemblea elettiva in una quistione vitale per gl'interessi e la prosperità materiale di una delle più considerevoli provincie dello Stato. A questo affare stavano rivolte le menti e gli animi di tutti i cittadini, e le tribune dell'assemblea erano in quei giorni straordinariamente gremite di spettatori, come se si fosse trattato del

polari essendo le minori possibili; il preteso equilibrio non esistendo, dappoichè il principio monarchico, ora apertamente ed ora infintamente, era il vero principio motore della macchina sociale, avvenne che non mai si permise ai popoli di cercare nelle armi una compiuta garanzia dei loro diritti. Esisterono le milizie cittadine, ma furono un fantasima di forza pubblica, nè mai si diè loro alcuno di quei caratteri che l'avrebbero potuto costituire una forza veramente nazionale.

Nelle odierne costituzioni politiche il potere esecutivo, partecipe di quello legislativo e padrone dell'altro giudiziario, riunì in sè tre quarti delle forze inerenti all'imperio civile. Si aggiunga che dispose delle cariche, degli onori, del danaro, ossia di quanto più lusinga le passioni degli uomini, ed ha efficacia di muoverli e di farli agire in un modo piuttosto che in un altro. Si aggiunga ch'ebbe in sue mani gli eserciti permanenti, per antica abitudine e per disciplina devoti all'assoluto dominio. Con tutto ciò, il rappresentante di quel potere riuscì a possedere tutta la forza effettiva dello Stato. La libertà fu quanta egli ne volle concedere; e ne concesse quanta di meno fu possibile. I popoli non ebbero alcuna legale garantia contro gli attentati della forza; quando i loro diritti furono violati, dovettero sollevarsi. Alla preponderanza dell'esecutivo potere si contrapposero, è vero, varii ostacoli morali, il primo dei quali fu la libertà della stampa. Senza alcun dubbio, i motivi morali operano sulla forza; ma se questo principio sia traviato, basteranno quelli per respingere un'aggressione? Si pose ancora fondamento sulla moralità politica delle nazioni. Questa assicura di molto la stabilità delle costituzioni; ma quale e quanta poteva essere in epoca, in cui le popolazioni, testè sottratte al dispotismo, in parte non erano educate alle virtù patriottiche e alla vita politica, in parte abborrivano le novità come pregiudizievoli agli abusi coi quali erano state avvezze ad impinguarsi? Dunque la moralità politica o non esisteva, od era imperfetta ed impotente. Altronde, il potere è di sua natura espansivo e tende ad usurpare. Molto più tendeva allora a ripigliare ciò ch'era stato costretto a concedere. Potevano infine i giuramenti prestati e il sentimento dei proprii doveri imporgli un freno bastevole, quando in possesso di tesori e di armati, si lusingava a ragione di riuscire a corrompere, a impaurire e ad atterrare ogni opposizione? Gli eserciti permanenti, comandati dai principi, erano per costoro una gran tentazione per usurpare. Gli ostacoli morali, posti a fronte dei cannoni, offrivano appena una probabilità che colui, il quale li comandava, non ne avrebbe abusato. Ma quale sicurezza che gli eserciti non avrebbero ceduto alla seduzione dell'ambizione propria o di quella dei principi? E senza questa sicurezza, come potevano i popoli riposare sulla sorte della pubblica libertà e della stessa nazionale indipendenza? Forse la ragione non diceva che contro gli attentati della forza non v'ha altro di sicuro che la forza? Forse la storia non provava che le costituzioni, non protette dalle pubbliche armi, aveano avuto per base la mobile arena? Tutto mostrò dunque la necessità di armare la nazione; ma si crede, che il potere, il quale preponderava di tanto nella bilancia delle cose pubbliche, avrebbe potuto mai consentire che siffatto armamento nazionale pervenisse al punto di bilan-

---

bene supremo della patria, e non di un semplice incidente finanziero. La pubblica sospensione, la comune perplessità valse di eccitamento alla Camera, e fè sì che la materia venisse ampiamente svolta sotto ogni rapporto, ed attentamente disaminata dal lato storico, dal finanziero, dal legale e dall'economico. Era quindi inevitabie la discrepanza delle opinioni e la diversità de' sistemi secondo il vario modo di sentire de' membri componenti l'assemblea; il che suole ordinariamente avvenire nelle adunanze numerose, soprattutto allorchè la discussione verte intorno ad argomenti ardui e difficili; ma questa difformità di vedere ed intendere le cose, ponendo in contrasto i pareri discordi, giovò ad apportare maggior luce in un soggetto di per sè stesso intricato ed oscuro, e farne sfolgorare meglio la verità.

Incominciò la divergenza tra il progetto del Ministro delle finanze e quello della Commissione. Il primo proponeva: « sino a contraria disposizione conservarsi al contado di Nizza il beneficio della franchigia doganale dai dritti d'entrata per le merci che vi sono introdotte dall'estero ». Progettavasi col secondo: « abolirsi l'attuale portofranco di Nizza e sua provincia, ed assoggettarsi quelle contrade alle leggi doganali generali dello Stato ». Nell'esordirsi

ciare la sua forza con un'altra forza effettiva? Non sarebbe ciò stato un abdicare a favore della nazione? La stessa diffidenza che faceva ai popoli sentire la necessità di armarsi per essere garantiti contro le possibili aggressioni dei principi, non dovea risolvere costoro, dappoichè negare ai primi non potevano le armi, a metterle almeno nelle loro mani in guisa che di forza avessero la sembianza, e non l'effetto?

Le milizie cittadine dunque si crearono: ma invece di alzare il vessillo della libertà e d'invitare chi potesse e volesse brandire le armi; invece di affidarsi nell'amore di patria dei cittadini, e di spronare coloro che si mostrassero restii con gli stimoli della opinione pubblica che li avrebbe notati d'infamia, si preferì l'arruolamento forzoso, come negli eserciti stanziali. Si prescrisse a quelle milizie appartener dovessero tutti coloro, i quali si trovassero in certe condizioni di età e di stato. Onde provenne che la maggior parte dei militi, e i meno agiati, la cui povertà era troppo dolorosamente punita, e quelli che disdegnavano un'abitudine contraria alle loro ordinarie e tranquille occupazioni della vita civile, subirono una violenza.

Si carezzò il principio popolare disponendo che la scelta dei capi, fino a un certo grado, fosse elettiva nel seno dei militi stessi; e che da quel grado in sopra i capi, eletti dai governi, dovessero essere da quelli approvati. La cittadinanza, invitata ad eligere nel suo seno, diè il voto a individui che per talenti, o ricchezze, o virtù primeggiavano. Ma tutto ciò frustrò il fine di avere milizie bene disciplinate e comandate, imperocchè i capi furono soventissimo dell'arte militare più ignoranti dei militi stessi. Il principio elettivo fu dunque male adottato. Ma qual è altro bisognava sostituirvi? Lo vedremo.

Il comando supremo delle milizie cittadine fu dato al potere esecutivo: ecco il massimo degli errori. La nazione si armava per tutelare la sua costituzione politica. Se contro lo straniero le milizie furono dunque un supplimento degli eserciti permanenti; non si fece altro che accrescere la forza di questi ultimi. Ma diffatti non si ebbe un tale scopo, perchè queste non furono organizzate per la guerra. Se poi, in vista dell'antagonismo dei poteri degli Stati, ch'era la base dei governi, si volle creare una forza superiore che difendesse i diritti della nazione contro le aggressioni possibili dei principi, conveniva dare a costoro il comando di detta forza? In qual modo la nazione era garantita, quando le sue armi dipendevano dall'impero di quelli, contro i quali cercava sicurezza nelle armi? Supposto che i principi attentassero alla libertà nazionale, in quale altra maniera le milizie avrebbero difesa questa libertà, se non ribellandosi da lui? E quando si ribellassero, sarebbero state milizie? No: bensì popolo in tumulto ed armato. Ma in simili frangenti il popolo non sarebbe sempre il padrone di tumultuare, anche senza che lo avessero antecedentemente ordinato a milizia? Insomma, nel caso di un conflitto civile, le squadre cittadine disciogliendosi dal comando dei principi e contro costoro combattendo, che farebbero di più che far non potrebbero, se semplice popolo fossero? Possono mancare le armi a un popolo vivente in uno stato qualunque di libertà? Si convenga che se la nazione si armava per la tutela dei suoi diritti contro le usurpazioni del potere esecutivo, le sue milizie, il cui comando

---

della discussione, l'onorevole signor Valerio L. accennando all'ordine da tenersi, avvertì il Ministro essere quattro le proposizioni che dovevano discettarsi: taluni avrebbero sostenuto il progetto del ministero: altri quello della Commissione; ad altri piaceva che si fosse conservato il sistema attuale; e finalmente sarebbe stato proposto da lui medesimo un quarto sistema, le cui basi erano queste: conservarsi il portofranco alla sola città di Nizza; abolirsi pel contado: ritenersi in fine i diritti differenziali sopra lo stradale sintantochè il perforamento del Colle di Tenda non avrebbe posto il contado di Nizza in più facili relazioni col resto del Piemonte.

Guidato da questa prevenzione, il Ministro delle finanze sorse a sostenere la sua tesi, e largamente la propugnò con molta copia di argomenti economici e legali, e con notizie storiche. Incominciando da queste ultime egli disse non potersi invocare a favore di una parte dello Stato i così detti patti deditizii, messi in campo dal consiglio delegato di Nizza in una petizione presentata alla Camera, nè militare a vantaggio di quella città maggiori, o più speciali ragioni di quelle che potrebbero addursi a

era al rappresentante di questo potere affidato, o non potevano nelle occasioni adempire al loro ufficio, o vi adempivano niente meglio che se un popolo fossero, il quale tumultuariamente impugnava le armi.

Quando poi nè contro lo straniero, nè contro i proprii principi le nazioni s' intendessero armate, ma contro le interne fazioni, le quali mirassero a sconvolgere la costituzione politica dello Stato, noi domandiamo: queste fazioni sarebbero riprovate dalla opinione popolare? In questo caso sarebbero poco temibili; e le milizie cittadine non gioverebbero a combatterle meglio di quanto farebbe il popolo senza essere coscritto in milizie. Sarebbero esse favorite dalla opinione popolare? In questo caso non si avrebbero fazioni, imperocchè non può mai meritar questo nome ciò che tutto il popolo o la maggiore e miglior parte di esso vuole. Quale ufficio adempirebbero allora le milizie cittadine, comandate dai principi? Costoro chiamerebbero faziosi quelli, che la nazione terrebbe per suoi difensori. Quelle milizie combatterebbero per soffocarli? La forza nazionale sarebbe impiegata contro la nazione. Si deciderebbero ad appoggiarli? Chi ha il comando di loro, si affretterebbe a disarmarle e discioglierle. Sempre abbiamo che quando le nazioni non dispongono del comando dei proprii armati, esse non godono di alcuna forza effettiva a tutela dei proprii diritti.

In conseguenza di tutto ciò quale spettacolo offrirono per ogni dove le milizie cittadine? Inabili alla guerra regolare contro un esercito nemico unito e disciplinato; impedite, per effetto della loro dipendenza dai principi, a spiegare la loro forza in tutte quelle occasioni che a costoro non piacesse di adoperarla, esse non formarono mai una potenza veramente nazionale; non furono una istituzione politica. Se alcuna volta la libertà difesero contro l'aggressione straniera o la prepotenza dei principi, ciò fecero non come milizia, ma come popolo armato. Ordinariamente poi servirono alla polizia interna del paese, e non dissomigliarono dai Yeomanry d' Inghilterra.

Ad ogni modo, si potrebbe rispondere, le nazioni ebbero sempre un esercito composto di cittadini. Non è vero, rispondiamo; ebbero cittadini armati, e tali essi avrebbero sempre potuto essere, anche senza comporre una milizia. Acciò avessero avuto un esercito, sarebbe stato mestieri che le milizie, comechè disperse su tutto lo Stato, fossero state ordinate in battaglioni e reggimenti e divisioni; che cavalleria, artigliera, cacciatori, granatieri, pionieri, genio militare, ponti volanti, ospedali avessero avuto, ed ogni altro utensile e provvisione di guerra; che infine fossero state perfettamente disciplinate.

Prive di tutti questi vantaggi, munite soltanto di un fucile, e soprattutto disgiunte in tanti piccoli drappelli quante erano le città, i paesi ed i villaggi dello Stato, senza unione e relazione tra loro, quale sostanza di esercito ebbero mai? Che altro esse furono, se non popolo disperso ed armato? E in quanto alla disciplina, egli è noto che altro è imparare il semplice maneggio delle armi, ed altro è divenire perito in esse al segno di combattere con un esercito regolare. Un'abilità comune negli esercizi militari non si può acquistare in oggi senza impiegare molto tempo; un giorno, una settimana, un mese non sono sufficienti a dare questa perizia.

---

pro di tanti municipii e di tante provincie, che nel lungo corso della storia della Casa di Savoia consentirono ad incorporarsi ne' suoi dominii in virtù di patti dedititizii. Nel medio evo la contea di Nizza faceva parte del regno di Provenza, dove dominava la famiglia de' Valois; e quando Carlo d'Angiò, principe di quella famiglia, mosse alla conquista del reame di Napoli verso il 1265, allora la contea fece parte dei dominii del nuovo re napolitano, ch'ebbe la fortuna di vincere presso Benevento il valoroso per quanto sventurato re Manfredi. Col volger del tempo caduti di splendore gli angioini di Napoli, risorse nel ramo angioino di Provenza l'ambizione di riacquistare Nizza con l' intiera contea, ma quei popoli dopo aver sostenute lotte e guerre lunghissime per non ricadere sotto l'odiato giogo provenzale, perduta la speranza di ricevere soccorsi da quei di Napoli, si sottomisero ai duchi di Savoia con un trattato del 1388, a condizione che se nel termine di tre anni non fossero stati aiutati dagli antichi loro dominatori partenopei, la dedizione s' intendesse divenuta definitiva siccome avvenne. In quel trattato fu stabilito il patto di non porsi alcun inciampo al commercio di mare, e che la città di Nizza potesse liberamente approvigionarsi, ma non vi si fe' motto di diritto di dogana. Quel

Altronde, composte le milizie di cittadini applicati alle professioni, alle cariche, alle arti, come era possibile assoggettarli a stare sulle armi per lungo tempo e di occuparsi di evoluzioni militari, fintantochè tutti fossero giunti a quel grado di perfezione che conveniva ad una ben disciplinata milizia? Non sarebbe ciò stato soverchiamente gravoso a tutti, e di grave danno a molti? Bisognò dunque contentarsi di avere una nazione appena iniziata nelle armi, la quale due o tre volte all'anno si passava a rassegna per sapere se aveva l'archibugio e gli altri attrezzi necessarii: ma non si ebbe una forza nazionale che al bisogno potesse contrapporsi ad un esercito unito, disciplinato e munito di cavalli e di artiglieria.

Conchiudiamo che le milizie cittadine, quali furono sinora organizzate, non presentarono altro aspetto che quello di scenici armati. Esse furono una derisione fatta dal potere imperante alle nazioni. Queste si accontentarono di voci e di segni, ed obbliarono la sostanza delle cose. L'assisa militare, una bandiera, il nome di milizia nazionale: non ebbero altro i popoli, e con ciò immaginarono di essere soldati.

Ecco l'opinione di un grande italiano. Ridotta la cosa a questa inettitudine, ei dice, dove troveremo noi l'ultimo punto di difesa della nazionale libertà? Se con la forza o per sorpresa viene assalita la costituzione, come salvarla? La difesa della nazione si ridurrebbe ad una guerra civile, pericolosissima quando la rivoluzione fosse aiutata dall'armi straniere. Finchè non si appoggierà l'antagonismo politico sopra una forza superiore, cementata dall'interesse, diretta dalla opinione e afforzata dalla disciplina, bisognerà contare sopra una precaria esistenza. Una costituzione senza la forza dell'armi contro un capo sempre armato non giace che sulla carta, e non vale che come carta. I poteri distribuiti non sostenuti da forza predominante non sono che titoli nominali, e non valgono che come nomi. L'antagonismo costituzionale non avvalorato da un timore prevalente si risolve in un latrato di cani non sostenuto dalla difesa.

Si permetterà dunque che la causa della libertà sia precaria? Tra i due estremi della nazione illusoriamente armata e dell'esercito disciplinato non vi sarebbe il mezzo ragionevole di creare una milizia nazionale, scelta e ripartita in legioni provinciali, incaricata principalmente di garantire con la sua presenza l'interna libertà, e di sostenere un sistema militare difensivo nel caso dell'aggressione di un esercito straniero? Vediamolo.

§ 2.

Fondamenti fisico e morale della nazionale potenza militare.

In quanto al fondamento fisico della militare potenza di una nazione, esso consiste nella di lei popolazione unita. Ma questa non dev'essere una popolazione qualunque; bensì ha bisogno di essere abbondante, adulta e valorosa.

Non si confonda l'abbondanza con la ridondanza degli abitanti di uno Stato. Quella deve sempre corrispondere ai mezzi abituali di sussistenza della nazione; mezzi che sieno prodotti da una ben intesa legislazione e da una fedele amministrazione,

---

patto deditizio adunque non contiene veruna clausola maggiore o più privilegiata di quelle che s'incontrano in simili convenzioni stipulate da altre città; anzi è da notare che tra queste ve n'ebbe qualcuna, come Chieri, che si riserbò il dritto di coniare monete, e sarebbe veramente strano ed incoerente se volesse ora venire a rivendicarlo. Egli è vero che Nizza conservò sempre i privilegi del suo porto, quando tutti gli altri municipii nel corso dei secoli li perdevano, ma questo favore vuolsi attribuire meno al patto del 1388, quanto al sistema economico allora seguito in quasi tutti gli Stati Europei i quali tendevano a promuovere il commercio marittimo con speciali favori. Allora era Nizza il solo scalo di qualche rilievo che possedesse la Casa di Savoia, e quindi era ben naturale che questi principi favorissero quivi il commercio, e gli fornissero i mezzi atti a sostenere la concorrenza contro Genova e Marsiglia, rivali vicine e potenti. Nè fa meraviglia che a Nizza siano state accordate franchigie negli scorsi secoli; ciò non deve ascriversi a patti speciali, ma bensì a quel sistema generale politico ch'era allora applicato in tutti quasi i paesi dello Stato, tanto vero che gli stessi favori furono estesi

e non da un sistema economico di governo iniquo. Date un equo sistema economico, e la popolazione si proporzionerà ai mezzi abituali di sussistenza della nazione. Il celibato di alcuni deriverà da quel naturale ritegno morale che avranno di non formare una famiglia quando non abbiano i mezzi di sostentarla. La imprudenza di alcuni altri, che infrangeranno questo natural precetto, sarà punita dalle malattie e dalle stragi, le quali ricondurranno per forza la popolazione entro i limiti prescritti dalla legge prepotente dell'ordine di natura. Gli uomini, che vivranno, saranno abbondanti e vigorosi. Essendo in grado di ottenere quei modi di sussistenza che le circostanze naturali economiche della nazione permetteranno, non solo si diminuiranno gl'indigenti, e quindi i deboli e vili soldati, ma si aumenterà il numero dei robusti e prodi, perchè saranno alimentati ed avranno una famiglia ed una patria da difendere.

Al contrario, date un iniquo sistema economico; supponete un governo ignorante o tirannico, il quale mediante i privilegi spogliativi che ai pochi concede, sforza i molti al celibato, e ciò fanno questi ultimi non per un dovere morale e politico, ma per un indebito sacrifizio imposto da una criminosa soverchieria del governo: in questo caso la popolazione sarà molto scarsa. Che se alcuni, in onta della mancanza di sussistenza derivata dal vizioso sistema del governo, formeranno una famiglia, si moltiplicheranno gl'indigenti, i fiacchi, i vili, le vittime del violato ordine naturale. Moltiplicando i miserabili, si aumenterà il numero dei nemici dello Stato, i quali, stretti dal bisogno, desidereranno mutazioni e faranno la guerra ai loro concittadini. Egli è di queste maniere che le nazioni discendono al di sotto di quel grado di potenza fisica al quale potrebbero arrivare.

Passiamo a favellare del fondamento morale della militare potenza delle nazioni.

Egli è evidente che in questo fondamento si comprendono tutti i mezzi per sè atti a produrre il valore guerriero. Questo valore non può essere comandato, ma solamente ispirato; e non si può ispirarlo che col sentimento della propria dignità e della propria forza, con l'amore di una patria libera, e con la speranza dei premii e degli onori compartiti alle gagliarde imprese.

Un tozzo di pan nero e il bastone del dispotismo distruggono il sentimento della propria dignità. Amore di patria non può esistere là dove il popolo è schiacciato sotto i piedi di un padrone e dei suoi satelliti. E dove si trova prepotenza dei grandi, corruzione di corte e gelosia del vero merito, egli è impossibile che il vero valore sia onorato. Ecco gli ostacoli, i quali impediscono che presso i pessimi governi la potenza militare delle nazioni abbia un fondamento morale. Ecco i motivi, pei quali i diplomatici di questi governi non fanno conto che delle cifre numeriche delle soldatesche e delle monete, senza curarsi della parte morale, nel mentre che l'esperienza di tutti i secoli dimostra la somma disparità di potenza militare, frapposta dalla differenza morale. Bacone di Verulamio dice: « Niuna » cosa è più soggetta ad errore, quanto il determinare il vero e intrinseco valore delle forze e » delle milizie di uno Stato, perocchè sonovi regni » o Stati per circuito e per tratto di paesi assai » vasti, i quali nonpertanto sono inetti ad ampliare

---

alla città di Oneglia, la quale nei secoli scorsi godeva pure delle franchigie daziarie accordate a Nizza.

Passando poi dalle osservazioni storiche alle finanziere ed economiche, divise in due classi i privilegii che ora si godono dalla provincia di Nizza. Appartengono alla prima classe i diritti differenziali in virtù dei quali è stabilito che le mercanzie provenienti nel Piemonte dallo scalo di Nizza e dal Colle di Tenda, vanno soggette ad un dazio minore di quelle che giungono da qualunque altra frontiera dello Stato. La seconda specie consiste nella franchigia daziaria, ossia nel portofranco, in forza di cui tutte le merci che dall'estero si trasportano a Nizza sono immuni dai diritti di dogana, tranne alcune eccezioni riguardanti le merci di privativa reale ed i cereali.

Rispetto alla prima categoria, dopo avere tessuto brevemente la storia dei diritti differenziali che fece rimontare al 1728, quando furono creati da un manifesto camerale di quell'epoca, che estese un tale favore anche al principato di Oneglia; dopo avere rapidamente percorso le successive vicende di questo dazio, e ricordato che in oggi è ridotto a soli 5 franchi che le merci provenienti dalla frontiera di Nizza pagano in meno per ogni cento chilogrammi

» il loro territorio e la loro dominazione; per lo » contrario poi hannovi certi altri Stati, di una » minore dimensione, i quali nonpertanto hanno » fondamenti sui quali si possono elevare grandi » monarchie. Le fortezze presidiate, gli arsenali » forniti, le razze generose di cavalli, gli attrezzi » militari di ogni genere ed altre tali cose non ser- » vono che di pelli leonine atte a coprir pecore, » se la popolazione stessa non è d'indole e d'in- » gegno forte e militare I pochi leoni della libertà » hanno sempre dissipato le torme dei porci del » dispotismo. *Primo igitur pro re certissima et » exploratissima decernatur et statuatur: quod » caput omnium quae ad magnitudinem regni » aut status spectent sit ut populus ipse sit stirpe » et ingenio bellicosus* ».

Da ciò che precede si ricava che per avere ottime milizie, egli è mestieri premettere una buona legislazione ed una fedele amministrazione; è mestieri che la popolazione sia abbondante, e che i cittadini sieno amanti della patria. La proprietà stabile lega l'uomo alla terra, che lo alimenta. Primo elemento dell'amor di patria è dunque la più equa ripartizione possibile dei possessi. Così lo scioglimento dei vincoli feudali e fedecommessari è un elemento morale della potenza militare. Siffatto scioglimento accresce egualmente la potenza pecuniaria, tanto essenziale per quella militare. Diffatti, dove i beni circolano liberamente, il governo percepisce più che dove essi sono vincolati nelle mani di classi privilegiate o del clero.

Inoltre occorre che le imposizioni non sieno soverchiamente moltiplicate: uomini occupati a lottare con la fame possono mai concepire un sentimento nazionale e generoso, atto ad ispirare il coraggio necessario al vero soldato? Occorre ancora, che le imposizioni necessarie non sieno stabilite con assoluto impero, ma col consenso della nazione. Ecco a tale proposito le parole di Bacone: « *Collationes » pubblico consensu factas minus animos subdi- » torum dejicere et deprimere quamque ex imperio » mero indicuntur . . . Etsi eadem res sint quo » ad opes exhauriendas, varie tamen omnino ani- » mos subditorum afficiunt* ».

Qualunque elemento della militar potenza si voglia svolgere, trovasi sempre che sia necessario premettere un'ottima costituzione politica; onde emerge che il primo e potentissimo mezzo di creare quella potenza sia la costituzione del governo.

Finalmente diciamo, che poco sarebbe l'avere un'ottima costituzione, se le milizie non si associassero con essa. Laonde altro elemento della potenza militare delle nazioni è l'opinione popolare. E a tal riguardo giova riportare ciò che in altro luogo abbiamo detto: « La milizia cittadina ha bisogno di essere animata da affetti generosi e patriottici, i quali la rendano egualmente avversa alle mire degli usurpatori ed a quelle degli anarchici. Non bastano l'ardimento e la perizia militare. Bisogna che sia parata e forte contro le insidie del tradimento e le seduzioni delle passioni private. In conseguenza, siccome vedemmo che la moralità politica della nazione è la prima salvaguardia della costituzione, così la detta moralità dev'essere introdotta e fomentata nella milizia nazionale, imperocchè per essa può questa associarsi con la costituzione dello Stato, amarla fino al punto d'irritarsi contro chiunque voglia attentarvi o nell'interno o

---

relativamente a quelle che giungono dalla frontiera di terra o dalle altre parti dello Stato, venne osservando: che questi dazii differenziali altro non sono se non una gravezza imposta ai consumatori del Piemonte a favore dei commercianti e dei carrettieri della contea di Nizza: che trovandosi ora scemati a così tenue ragione, non bastano a mettere i nizzardi nel grado di sopportare la concorrenza con Genova, soprattutto allorchè sarà compiuta la strada ferrata da quella città a Torino: che torna perciò affatto inutile il conservarli, nè dall'abolizione di essi verrà grave nocumento ai negozianti ed ai carrettieri, giacchè i primi potranno facilmente impiegare ad altri usi i loro capitali che sono essenzialmente circolanti, ed i secondi non avranno che a rivolgere ad altra direzione le loro vetture e andar a cercare lavoro altrove, non essendovi capitale che circoli più facilmente di quello dei carrettieri; che questo sistema del dazio differenziale per le mercanzie provenienti da Nizza, equivale ad una sopratassa imposta alle provenienze dei paesi d'origine, ed è inoltre contrario agl'interessi commerciali del paese, contrario alle prescrizioni dello Statuto, perchè colpisce una classe di cittadini per favorirne un'altra, contrario infine a tutti i sani principii di economia politica siccome

nell'esterno, ed avere l'orgoglio di difenderla come una preziosa ed illustre proprietà ».

§ 3.

Organizzazione delle milizie cittadine.

Non abbiamo la folle idea di rendere militare la intera nazione, ossia di formare corpi mobili e agguerriti di tutti i cittadini atti alle armi. Ciò fu possibile a popoli barbari; ma impossibile riuscirebbe al presente, atteso la economia delle odierne società. I cittadini applicati alle industrie, alle scienze, alle arti, alle professioni utili, sono produttori; i soldati, sotto l'aspetto politico, sono produttori di sicurezza alla nazione, ma sotto l'aspetto economico, distruggono ciò che gli altri producono. Quando le intere nazioni si composero di soldati, quelle nulla produssero, e questi si alimentarono coi brigantaggi; dopo avere saccheggiato tutto quello che trovarono, si divorarono fra loro. Ma oggidì non è lecito cambiare le classi produttive in classi distruttive, e dare a queste più importanza che a quelle; vale quanto dire all'abbondanza che fa vivere, preferir la miseria che uccide.

Ciò che noi vogliamo, è che tutta la nazione sia rappresentata da una milizia propria.

In primo luogo, è necessario vincere quella naturale ripugnanza che gli uomini adulti hanno di uscire dalle abitudini tranquille ed oscure della loro vita civile per stare sull'armi ed occuparsi di evoluzioni militari; è necessario superare la difficoltà che gli uomini adulti provano di acquistare abilità nei militari esercizi, senza impiegarvi molto tempo ed introdurre abitudini incompatibili con la pubblica e la privata economia. Sotto il primo e sotto il secondo aspetto conviene trovare un mezzo atto nel tempo stesso a diminuire il ribrezzo e ad avvezzare di buon'ora al maneggio delle armi. A tutto ciò serve mirabilmente l'introdurre in tutte le scuole primitive l'insegnamento militare, affidato a vecchi soldati quiescenti. In un'età in cui i giovanetti per sè stessi sono anche per giuoco portati a simili esercizi, debbono essere iniziati a quell'ardore del quale abbisognano per superare quel ribrezzo che sopravviene negli adulti. Essi sono così educati a risguardare ed a desiderare il mestiere delle armi come utile e glorioso. Il frutto di questi primi anni non si perderà certamente; e quando la patria chiamerà i giovani sotto il vessillo delle proprie milizie, gli troverà non solo volonterosi, ma non avrà a fare altro che con brevi esercizi successivi accrescere e perfezionare la loro perizia al punto, che ottimi riescano a difenderla contro un vicino pericoloso.

Preparati così gli uomini per le armi, non devesi costringerli, secondo le leggi della età e della condizione loro, ad appartenere alle milizie cittadine. Procedano i despoti alla forzosa coscrizione dei loro satelliti. La causa della libertà è discreditata allora che non trova spontanei difensori. Si sollevi dunque il vessillo della patria, e s'inviti chi può e vuole seguirlo. Libero sia l'entrare, l'uscire, il ritornare in questi corpi mediante certi requisiti. Si concedano certi onori e privilegi a coloro che vestono le divise di difensore della libertà e indipendenza della patria. I servigi prestati nella cittadina milizia servano di titolo commendatizio nella carriera dei civili affari. Per tutt'altro si lasci agire l'opinione

---

quello che è il pessimo fra tutti i sistemi protettori; epperò faceva mestieri che fosse interamente soppresso.

Ma in quanto alla quistione del portofranco il Ministro inclinò ad una opposta sentenza, e sostenne la conservazione di esso, fondandosi sulle seguenti principali considerazioni.

1. Lo Statuto per ciò che riflette il sistema daziario ha disposto che ciascun cittadino debba pagare in proporzione dei suoi averi. In esecuzione adunque di un tale principio fa d'uopo avere un sistema daziario tale che in tutte le provincie dello Stato i cittadini vengano a pagare in proporzione dei loro averi il prodotto totale delle dogane; e poichè le dogane fruttano 20 milioni sopra 5 milioni di abitanti, compresa la Sardegna, questo totale d'introito ripartito fra tutta la popolazione viene a ricadere alla ragione di lire 4 a persona. Or la contea di Nizza non produce che una tenue parte del grano e del vino che sono necessarii per la consumazione degli abitanti, ed è perciò astretta a provvedersene dall'estero. Sull'importazione di questi generi si è imposta una gabella che frutta alle dogane 550 o 600 mila lire annue, somma che divisa egualmente fra la popolazione della contea la quale ascende a 125 o 130 mila persone, presenta

pubblica, che presso una gioventù patriottica e ingenua noterà certamente d'infamia chi, senza legittimi motivi, rifiutasse alla patria l'aiuto del suo braccio. Si vedrà quanto in tal guisa i militi saranno scelti e animati, e quanto contribuiranno a migliorare il costume, in proporzione che sbandiranno la vita molle e l'oziosaggine della gioventù.

È generalmente sentita la necessità di dividere le milizie in guardie nazionali mobili ed in guardie nazionali sedentarie. Le prime vogliono essere composte dei giovani dai diciotto ai venticinque anni, i quali non siano ancora capi di famiglia e di stabilimenti industriali, e che perciò possano al bisogno mettersi in cammino e dirigersi al luogo del pericolo. Quando la patria non sia minacciata, eglino potrebbero rimanere tranquilli nelle case loro, meno che per due o tre mesi in ciascun anno dovrebbero formare dei campi di esercizio per mantenersi sempre bene instrutti. Solo in questi momenti si avrebbe il dovere di nudrirli e di pagarli. In tutto il rimanente dell'anno basterebbe sostenere i quadri dei loro battaglioni, dove si conserverebbe il deposito dell'istruzione.

Le guardie nazionali sedentarie, composte dei cittadini dai venticinque ai cinquant'anni, e soprattutto di quelli che potessero, senza un grave danno, allontanarsi dalle loro famiglie e dai stabilimenti, farebbero la guardia municipale, ed in caso di guerra manterrebbero l'ordine interno, farebbero parte delle guarnigioni delle piazze forti, scorterebbero i prigionieri, ed in qualunque luogo si presentasse l'inimico, gli opporrebbero una popolazione armata in sostegno dell'esercito attivo.

Di quale maniera occorre provvedere alla istruzione dei primi e dei secondi militi? Meglio di questo ci occuperemo nel paragrafo seguente. Per ora basta dire che nella scelta dei capi di qualunque grado non può adattarsi il sistema elettivo nei militi stessi, specialmente tra quelle nazioni, le quali sono nuove a siffatta istituzione. Non si tratta soltanto che i militi abbiano quei capi, che sieno di loro gradimento; bensì debbono anche avere quelli che meglio loro convengono e che sieno più atti a comandarli. Gli abitanti di una città qualunque dello Stato sono giudici competenti delle virtù civiche dei loro concittadini, ma non basta essere un buon cittadino per comandare degnamente un corpo di milizie. Opiniamo dunque che la scelta dei capi debba essere fatta da un'autorità superiore, che vedremo quale esser possa, ed approvata, se si vuole, dai militi; e questa scelta è mestieri che sia regolata da una legge, della quale nel seguente paragrafo indicheremo le basi principali.

Il comando supremo della milizia cittadina non dev'essere affidato a niuno dei tre poteri dello Stato. Ove il potere esecutivo ne disponga, quella cessa di essere una garantia dei diritti della nazione. Ove ne disponga il potere legislativo, questo trascende i limiti delle sue naturali incumbenze, che consistono unicamente a volere, e si arroga la potestà di eseguire. Altronde noi non possiamo per ora sviluppare il nostro piano di un'ottima costituzione, nè dimostrare con ampi argomenti a chi spettar debba il comando della pubblica forza delle armi. Pochi cenni bastano al momento, ed eccoli. I tre poteri dello Stato non debbono godere che di una forza di opinione; niuno di essi deve poter disporre di una forza fisica effettiva, e capace di far preva-

---

una cifra approssimativa di lire 4 per ogni individuo. Da questo calcolo risulta che gli abitanti di Nizza verranno a pagare a titolo di dogana una somma uguale a quella che pagano tutti gli altri cittadini dello Stato; e quindi se a quella provincia si volesse imporre l'intero sistema doganale del paese, converrebbe aggiungere al dazio sul vino e sul grano, ossia alle 600m. lire, anche ciò che si dovrà pagare per tutti gli altri prodotti; il che raddoppierebbe le gravezze a quegli abitanti, e farebbe sì che invece di lire 4 a testa, ciascuno di essi ne pagherebbe almeno 10, e l'intera contrada assai più di un milione. Per la qual cosa accettandosi la proposta ministeriale per la conservazione del portofranco, si serberà il principio di uguaglianza consacrato dallo Statuto, laddove per contrario, se quel beneficio volesse abolirsi per soverchio affetto all'uguaglianza di diritto, si verrebbe invece a sancire una solenne disuguaglianza di fatto.

2. Nella città di Nizza accorre ogni anno nella stagione d'inverno grande numero di ricchi forestieri, allettati dalla dolcezza del clima, dall'aere puro, dal soggiorno gradevole. I Nicesi perciò, affine di procurare ai loro ospiti comodi e decenti alloggiamenti, hanno impiegato vistosi capitali a costruire molte case che si appigionano a prezzi

lere il proprio voto anche contro il voto del pubblico. Egli è di questo modo che si può attaccarli allo adempimento dei proprii doveri e renderli risponsali di ogni loro trasgressione. Che giova una risponsabilità scritta sulla carta, e che si può calpestarla sotto le ruote dei cannoni? Andiamo innanzi. I tre poteri sono fra loro indipendenti, ma debbono lavorare in direzione di una meta comune, la pubblica prosperità. Chi ci assicura che qualcuno di essi non devii? E quando ciò avvenga, chi ha potestà di giudicarlo e ricondurlo al giusto sentiero? I tre poteri si possono paragonare a tre Stati fra loro collegati. Or quale lega è obbligatoria per le parti, quando non esista una forza coercitiva comune? Avvi dunque bisogno in ogni bene ordinata costituzione di un'autorità superiore, la quale nulla faccia da sè, ma invigili su tutto ciò che dai varii poteri dello Stato si opera. Questi debbono esserli subordinati, e rispettarne i decreti, come nelle provincie confederate si rispettano quelli della Dieta comune. Siffatta superiore autorità non forma la legge, non l'esegue, non l'applica ai casi particolari, ma ne è custode. Essa tiene il deposito della costituzione politica, e provvede che da niuno dei tre subordinati poteri sia violato. I suoi decreti non sarebbero riveriti, se dalla forza fisica delle armi non fossero appoggiati. Egli è dunque mestieri che a lei si appartenga il comando delle milizie cittadine, le quali sono di loro natura destinate a prestare mano forte per impedire o punire ogni violazione tentata o consumata contro le leggi politiche del paese. Non è questo il luogo di descrivere partitamente le attribuzioni della suprema autorità, di cui parliamo, e d'indicare quali individui debbano esserne investiti. È sufficiente il poco che abbiamo detto per far comprendere che, giusta il nostro piano, ad essa debbasi conferire l'imperio delle armi cittadine.

Inoltre un esercito è un corpo militare. Tutte le parti di esso debbono cospirare ad un punto; debbono formare una unità. Quando esse sieno disgregate del tutto, non havvi esercito nazionale; bensì vi sono cittadini armati. Ma tutti i cittadini possono avere armi nelle loro case; questo non giova, perchè la nazione possa vantarsi di avere una milizia. Bisogna dunque che i militi, comechè dispersi sopra tutta la superficie di uno Stato, sieno organizzati in un corpo solo. A tal uopo i piccoli drappelli di due o più villaggi debbono, insieme con quelli di una città centrale, comporre una compagnia; la quale, unitamente a quelle di altre città vicine, è mestieri che formino un battaglione; i battaglioni di due prossimi cantoni debbono far parte di un reggimento; i reggimenti dei varii punti di una provincia uniti insieme comporranno una divisione, la quale, al comando del suo duce, sarà in pochi giorni raccolta, e congiunta a quelle delle limitrofe provincie, si avrà l'esercito.

Infine è indispensabile che questo nazionale esercito sia munito di tutto ciò che il mestiere della guerra ai nostri giorni esige. I cittadini, che avranno cavalli per diporto, o che saranno in istato di averne, formeranno un corpo di cavalieri. Gl'ingegneri assoldati nelle milizie adempiranno le parti di uffiziali del genio. Vi occorre artiglieria ed ogni altro militare attrezzo. Vi occorrono quartieri, scuole d'istruzione, magazzini di munizioni, ospedali militari, e quanto altro si richiede per uso di un eser-

---

elevatissimi; il che costituisce un commercio ragguardevole. La tassa sui fabbricati è venuta a colpire questa industria in tutte le parti dello Stato, ma più specialmente in Nizza, perchè in nessun altro paese essa si esercita su di una scala più ampia. Sopprimendovisi il portofranco, s'incepperebbe l'affluenza degli stranieri in quella città, non tanto col rendere loro più caro il vivere, quanto col sottoporli a tutte quelle formalità daziarie che ora non si praticano, e collo stabilire lungo le linee che separano Nizza dai paesi esteri quelle stesse norme, e prescrivere quelle stesse formalità che si osservano altrove. Queste ritualità daziarie cotanto spiacenti agli stranieri, finirebbero per allontanarli di là; ond'è che colla soppressione del portofranco si verrebbe a colpire indirettamente una industria ch'è stata già direttamente colpita coll'imposta sui abbricati, ed i grandi capitali impiegati dagli abitanti di Nizza per la costruzione delle case, resterebbero per effetto di questa legge poco meno che improduttivi.

3. I sostenitori dell'abolizione del porto-franco, a dimostrare la ragionevolezza del loro assunto, tra gli altri argomenti allegano quello della immensa spesa che costa allo Stato il mantenimento della doppia linea doganale, l'una sulla frontiera di mare

cito, che non è destinato a rappresentare le parti di un fantasima di forza nazionale, ma che deve averne la sostanza e produrne gli effetti.

Si rifletta sul vantaggio politico che da un esercito di siffatta natura si ottiene a fronte dei politici pericoli che dalla esistenza degli stanziali eserciti derivano. Si paragoni l'economia che trovasi in questo stato militare, paragonato a quello che le nazioni di Europa al presente mantengono. La nazione non ha altro carico che quello di sostentare un corpo scelto di soldati stanziali, del quale or ora parleremo, e che sarebbe assai meno numeroso di quello che il sistema offensivo richiede; come anche il carico di mantenere le guardie mobili, quando fossero in movimento. Le guardie sedentarie nulla costerebbero al pubblico, ben poco alle loro famiglie. Le vesti e le armi per ciascun milite sarebbero una spesa, che si confonderebbe con le spese private di lui, e che di rado egli dovrebbe rinnovare, atteso la cura particolare che prenderebbe di quelle. Il tempo, ch'ei consacrerebbe al servizio, sarebbe egualmente quello che dovrebbe consacrare per distrarsi altrimenti. Tutte le provvigioni si farebbero con migliore economia, e sarebbero soggette a minori dilapidazioni.

Noi non descriviamo un infinito numero di altre particolarità relative all'ottima organizzazione delle cittadine milizie, imperocchè sappiamo che non manca il senno, ma la volontà di comporle quali esse dovrebbero essere. Noi abbiamo fatto sentire le voci della ragione; ma conosciamo che gli eventi non vi si uniformeranno, prima che i principi sieno più fidenti, o che i popoli si facciano più forti.

§. 4.

Necessità di un piccolo corpo di soldati stanziali.

Coi progressi della civiltà l'arte della guerra è divenuta assai complicata. Molte parti di quest'arte esigono cognizioni, talenti e lunga pratica, che non possono trovarsi nelle milizie cittadine, composte di uomini i quali tutti esercitano o sono destinati ad esercitare altre professioni. Bisogna consacrare molti anni e forse l'intera vita alla professione delle armi per avere artiglieria, cavalleria e genio capaci di lottare contro un nemico, che ai progressi dell'arte sia formato. Sorge quindi la necessità di avere alcuni corpi di milizie permanenti, i quali, ammesso il sistema puramente difensivo, non havvi il bisogno che sieno molto numerosi.

Cessata la urgenza di premunire la patria contro il pericolo di una nemica aggressione, il numero di queste milizie potrebbe essere scemato, qualche cosa licenziando dell'artiglieria, poco della cavalleria, molto della infanteria. Diciamo qualche cosa della prima, sì perchè nel servigio delle fortezze e delle piazze di frontiera l'artiglieria è essenzialissima, sì perchè quest'arma ha più delle altre bisogno di un abituale esercizio per acquistare e conservare perizia. Lo stesso diciamo della cavalleria. I fanti, al contrario, possono essere più largamente congedati, come più numerosi e più facili ad addestrarsi.

Quest' esercito permanente deve esclusivamente stanziare nelle fortezze e nelle piazze di frontiera. Con ciò si viene a provvedere efficacemente alla difesa dello Stato nel caso di una ostile aggressio-

---

e su quella verso la Francia, l'altra lungo la linea che separa la contea di Nizza dal Piemonte. Credono essi che questa spesa ammonti a 800 o 900 mila, o almeno a 300 mila lire, ma s'ingannano, perchè il totale di essa non eccede 174 mila franchi. Se il porto-franco si abolisse, verrebbe a farsi economia della sola spesa che costa la custodia della linea interna, ma per converso bisognerebbe raddoppiare e fors'anco triplicare i preposti lunghesso la frontiera del Varo, la quale per quanto è difficile a custodirsi e difendersi, altrettanto presta grandissime facilitazioni ai contrabbandi per la via di Francia. Un tenue risparmio adunque sarebbe controbbilanciato da un esito di gran lunga maggiore, nè questo pure varrebbe ad impedire assolutamente lo sviluppo del contrabbando di tutte le merci provvenienti dal suolo francese, a meno che non si voglia coprire tutta la contea di Nizza di brigate di doganieri, e farne una specie di caserma doganale.

4. Altro argomento che si adduce per comprovare l'utilità di abolirsi il porto-franco si desume dal perchè questa istituzione favorisce grandemente i contrabbandi che dalla contea di Nizza si fanno non meno per la via di mare, che per quella di terra. Ma alle frodi della prima specie il governo ha procurato di porre freno proponendo che i ne-

ne, nonchè alla conservazione della buona disciplina. È noto quanto all'uno e all'altro fine possa nuocere la dispersione delle milizie. Inoltre, concentrate nei presidii, e poste sotto l'occhio di un comando unito, è più facile tenerle a dovere, e prevenire o reprimere le gare, le prepotenze e gli altri atti di militare licenza.

Col licenziamento di parte dell'esercito nei tempi tranquilli si vengono a mettere in libertà molti, i quali, ignoranti di qualunque altro mestiere che non sia quello delle armi, rientrati nella vita civile, sono ordinariamente pessimi cittadini. Altronde, dopo che la società gli ha distratti dalle professioni alle quali erano incamminati prima che gli avesse chiamati sotto le sue bandiere, non è giusto ch'essa li abbandoni. È agevole quindi dar riparo a questi inconvenienti, e in pari tempo provvedere al bisogno d'istruzione e di comando che havvi nelle milizie cittadine, disponendo che i congedati dall'esercito stanziale entrassero a far parte di queste milizie, a disciplinarle, a comandarle, ciascuno in esse conservando lo stesso grado di prima, e continuando a godere del soldo che avea per l'innanzi percepito. Di questo modo si perverrebbe in breve tempo a pareggiare le cittadine milizie con l'esercito stanziale; si manterrebbe la perizia e l'abitudine della disciplina militare in tutti quelli che dovranno in caso di guerra essere di nuovo chiamati all'esercito; si formerebbero in breve spazio di tempo nel seno stesso delle milizie nazionali gli uffiziali cittadini, che dovrebbero comandarle, quando il bisogno della guerra allontanasse da loro gli uffiziali istruttori.

Qui ci arrestiamo, lusingandoci di aver detto quanto basta per chiarire i punti principali della organizzazione di un esercito nazionale, destinato a mantenere nello Stato il sistema difensivo. Noi avremmo un piccolo numero di soldati stanziali, ottimi per la difesa esterna, impotenti a minacciare la interna libertà della patria. Avremmo un corpo di cittadini liberi e padroni del loro tempo, i quali in pace non sarebbero allontanati dalle loro case, e in guerra manterrebbero l'ordine interno o custodirebbero i luoghi muniti. Avremmo un altro corpo di milizie mobili, poco o nulla inferiore di perizia all'esercito stanziale, ma superiore assai di numero, munito di cavalli e di artiglieria, che non sarebbe l'ultimo garante della nazionale libertà contro gli attentati di una fazione interna, nè un debole sussidio dell'esercito regolare contro lo straniero inimico. Adottando questo sistema puramente difensivo, la nazione godrebbe di molta sicurezza e sopporterebbe poca spesa. Le milizie, che fossero sufficienti a preservarla dalle esterne aggressioni, a miglior ragione la difenderebbero al di dentro. Non diciamo, che quando si è bene governato, gli autori dei disordini sono in sì ristretto numero, che ai primi cittadini che si muovono, anche senz'armi, riesce agevole conquiderli. Ma quando pure la sedizione scoppiasse, niuna forza sarebbe meglio atta a soffocarla, che quella di una milizia sparsa per ogni dove e molto interessata a mantenere il buon ordine. Le sedizioni non sono pericolose che negli Stati dispotici, difesi da squadre di sicarii.

Le conseguenze del nostro sistema di armamento nazionale sarebbero l'immegliamento dei costumi della nazione, l'invigorimento dell'amor di patria, l'aumento della potenza nazionale, la solidità della

---

gozianti, i quali dal porto-franco imbarcano le mercanzie per i paesi nazionali, siano astretti di spiccare *una bolletta a cauzione*, onde giustificare di aver pagata la tassa: precauzione questa che varrà a diminuire il contrabbando ad un punto tale da non doversene più tener conto. Rispetto poi alle contravvenzioni per la via terrestre, a prescindere che nella stagione brumale rendesi malagevole il passaggio dalla contea di Nizza al Piemonte, per essere le due contrade separate da altissime montagne coperte per lo più di neve, le riduzioni che si vanno facendo nella tariffa daziaria diminuiranno gl'incentivi al contrabbando diminuendone il lucro, e fanno sperare che il numero e l'importanza di esso sarà per essere in avvenire assai minore.

5. Relativamente alla soluzione proposta dall'onorevole deputato Valerio, dichiarò il Ministro che questo sistema avrebbe un carattere di solenne ingiustizia, perchè la condizione della provincia di Nizza rispetto al commercio estero è più sfavorevole alla stessa città capitale. Se il porto-franco si volesse restringere a quella sola città, sottoponendosi il rimanente della provincia al sistema daziario, ne conseguirebbe che le tre vallate del Varo, della Vesubia e della Tinea, le quali confinano colla Francia e sono ad essa rivolte, si troverebbero ve-

costituzione, la sicurezza della prosperità dello Stato, la forza divenuta più formidabile al di fuori, la pace fatta più durevole nell'interno, il governo costituito in tale condizione che oggetto sarebbe di ammirazione per gli amici e di timore pei nemici.

Capitolo VIII.

Condizioni necessarie per l'effettuazione del sistema difensivo tra le nazioni di Europa.

Il sistema difensivo non potrà mai essere adottato dalle potenze di Europa, fintantochè un vero equilibrio non sia stabilito tra esse. L'equilibrio vero si avrà, quando ogni nazione abbia acquistata la sua indipendenza. Parliamo di nazione, col quale nome intendiamo dinotare una popolazione, cui la natura stessa abbia impresso il tipo della unità geografica e morale: al quale uopo bisogna consultare la separazione fatta dai monti, dai golfi, dai fiumi, e dippiù le differenze di lingua, di genio, di costumi ecc. (1).

È da gran tempo, che in Europa le mire di famiglia furono sostituite a quelle di Stato, e che una volgare e indefinita ambizione distrusse la tranquillità e il naturale equilibrio delle genti. I trattati così detti di pace generale non fecero altro che sanzionare le usurpazioni dei forti, che li stipulavano. Leggansi le condizioni dei trattati di Utrecht e di Vienna. Un imperante, non contento dei confini naturali della nazione da lui padroneggiata, o volle ingoiare altre nazioni, o trapiantarvi i rampolli della sua famiglia. Fu natural cosa, che con questa illimitata ingordigia ponesse in timore ed irritasse l'orgoglio degli altri potentati. Costoro dunque, più moderati e meno forti, dovettero impegnarsi ad usurpare egualmente per mettersi del pari col primo imperante, o ad aiutare le nazioni ingoiate o lacerate ad acquistare la loro indipendenza. Questo secondo partito sarebbe stato il più giusto, ed anche il più proficuo per la sicurezza politica della grande famiglia europea; ma i governi non vi si appigliarono, che quando furono impediti ad usare il primo partito. Ecco fra quattro o cinque potentati impegnata una gara d'ingrandimento, che si spiegò ed eseguì a danno e spese dei deboli. Questa gara, che non ebbe confine, fu decorata col titolo di equilibrio; siffatto equilibrio non fu che una dolorosa congiura contro l'indipendenza degli Stati meno potenti, i quali furono ingoiati dai più forti, perchè l'uno di questi non fosse da meno del suo rivale.

Se qualcuno dei grandi potentati avesse potuto cospirare alla monarchia universale e conseguita l'avesse, si sarebbe almeno avuto pace. Ma dappoichè niuno fu da tanto da tentare e compire questa impresa, fu necessità rassegnarsi al sistema di usurpazione ed allo smembramento delle deboli nazioni; il che rese l'Europa un campo di continue dispute; i piccoli Stati formarono oggetto di scambievole cupidigia; i forti ebbero motivo di perenni guerre

(1) Non bisogna attenersi unicamente alla uguaglianza di superficie delle nazioni per istabilire l'equilibrio; ma è mestieri consultare varie altre circostanze, come la qualità delle linee di frontiera, i mezzi di difesa, la forza riproduttiva del paese, l'indole degli abitanti, ecc.; le quali cose possono compensare la rispettiva differenza territoriale degli Stati.

---

ramente come chiuse da un cerchio di ferro, e nella impossibilità di campare la vita; perchè da una banda starebbero le alte catene di aspre montagne che la separano dal Piemonte, e ne rendono difficile il tragitto per modo che riesce agli abitanti di Puget-Theniers meno malagevole di portarsi a Parigi, che di venire a Torino, e dall'altra si opporrebbe loro il cordone doganale francese. Conservandosi adunque il porto-franco alla sola città, ed escludendosi da tale beneficio la provincia, verrebbe a costituirsi uno stato intollerabile per quelle tre vallate principali, e per le due altre minori della Roia e del Paglione.

6. Volgendosi poi alle considerazioni politiche osservò, che i Nizzardi attaccano grande importanza alla conservazione del porto-franco, da cui ripetono la presente loro prosperità, e l'aumento della popolazione di quella città, che da 14 mila è arrivata a 40 mila abitanti. Questa considerazione però non avrebbe alcun peso se non fosse congiunta ad un sentimento di giustizia e di equità, e se non vi fosse un fondo di verità nei reclami della popolazione nicese. — Per tutte queste ragioni egli conchiuse adottarsi il progetto del ministero, ma dichiarò di essere questa una misura soltanto transitoria e temporanea, e doversi riserbare la soppressione del

devastatrici, le quali spesso finirono con l'infievolire le parti belligeranti e con l'esporle infine a quelle terribili vendette, che tarde ma sicure vibra la natura sul capo di coloro, che si lasciano trasportare da smodate passioni.

Ecco dunque il miserando spettacolo di nazioni sbranate, di paesi lacerati da dominazioni diverse. Onde fu indubitato che i piccoli Stati non avessero che una indipendenza precaria, attesochè rimanevano in balìa delle grandi potenze, e potevano da esse in ogni istante vedersi manomesse. Onde avvenne che si trovassero nell'alternativa di perire, o d'ingrandirsi anch'essi.

Quale credito, quale confidenza potettero ispirare gli Stati di ordine inferiore? Credito e confidenza può ispirare un paese che basti a sè stesso. Questo paese, quando consulti i suoi veri interessi, non penserà ad ingrandirsi, non stringerà alleanze per non legarsi, ma cercherà solamente di farsi rispettare, e rimarrà sciolto per essere così più rispettato. Ma uno Stato, cui sia negato di raggiungere quel grado di potenza del quale ha bisogno per incutere rispetto; uno Stato, che quindi ha uopo d'ingrandimento, quando pure non minacci veruna estera nazione confinante, minaccierà sempre gli altri Stati compresi nel circondario nazionale. Se essi non muoveranno l'armi l'uno contro l'altro, dovranno ciò non ostante considerarsi fra loro in una posizione ostile, imperocchè tenderanno scambievolmente a soggiogarsi per formare un solo popolo ed avere un solo governo. Se dunque è perpetuo lo sforzo ad acquistare, sia con le arti della pace, sia coi trionfi della guerra, essi saranno in continua diffidenza fra loro. Sarebbe follia pretendere che questi principati godessero di credito e di confidenza l'uno verso dell'altro. In tale condizione di cose, misera è la sorte dei popoli viventi sotto tali governi, nè può essere differente. Come i comodi e le sicurezze della pace, dice un grande Italiano, sono compagni dell'ordine e dell'equilibrio voluto dalla natura, così gl'incomodi e i timori della guerra sono compagni del disordine e dello stato dissociato delle popolazioni della terra. La natura unificante fa sentire la sanzione dell'unità violata. Essa assolutamente vuole l'unione delle parti. La più fortunata nell'ingrandire fino ad occupare tutto il territorio, avrà sempre ragione, senza che si possa condannare l'altra che tenta di difendere la propria indipendenza. Amendue sono minacciate di essere ingoiate dal potente straniero. Amendue non hanno altro mezzo di salvare l'indipendenza e di assicurarla in futuro, che incorporandosi in un solo governo. La vittoria sarà sempre legittima da qualunque parte venga riportata, perchè ambe le parti combattono con diritto.

Molti buoni sognatori e politici utopisti si avvisarono di evitare questi estremi, progettando confederazioni nazionali fra Stati, ciascuno dei quali avrebbe continuato a comandare sulla sua parte di territorio. Ma questo divisamento, quanto è volgare, tanto è illusorio per la comune difesa. Ecco ciò che a tale proposito dice Romagnosi, in conferma di quello che noi abbiamo altrove spiegato: « È una vera puerilità il contrapporre i fragili vincoli del federalismo ad un potentato che ti assale con forze unite e d'improvviso. È una vera dabbenaggine, che fa ridere i forti, il ripromettersi con unanime buona fede, zelo e cooperazione da molti

---

portofranco di Nizza quando si procederà ad una nuova riforma daziaria, quando si farà un nuovo passo nella via della libertà commerciale, e quando cotesta riforma di dazii non si restringerà agli oggetti manufatti, ma si estenderà altresì a' prodotti del suolo. Allora i nicesi saranno i primi ad accogliere con plauso anche per essi l'applicazione del dritto comune daziario delle altre provincie; ed allora preferiranno ad ogni altra cosa il favore di far parte della famiglia subalpina, la quale è destinata a provare all'Italia ed all'Europa che anche i popoli del mezzogiorno sono degni di vivere sotto libere istituzioni, e capaci di progredire nelle vie della libertà.

Al lungo e particolareggiato discorso del Ministro delle finanze tenne dietro la risposta dell'onorevole deputato Farina Paolo, che avendo dovuto assumere le veci del segretario della Commissione, in nome di questa sostenne la tesi contraria, cioè l'abolizione del portofranco. — 1. Perchè la conservazione di questo privilegio costituirebbe una flagrante violazione dell'uguaglianza di dritto sancita dallo Statuto, checchè abbia in contrario preteso dimostrare il Ministro; e per convincersi di questa verità ba-

principi, un solo dei quali, se il nemico gli prometta vantaggi e riesca a corromperlo, rompe tutta la lega tessuta con tante fatiche e con tanti sacrifizi. È un ignorare il testimonio costante della storia degli Stati federativi il voler confidare sopra un aggregato di capi sovrani tanto più gelosi di figurare, quanto sono più privi dei mezzi di farlo; tanto più difficili a confidare ad un capo la comune difesa, quanto più diffidenti tra di loro; tanto più impotenti a cooperare con prestezza e con vigore, quanto meno regolati nella loro amministrazione. In breve, volete voi addormentare un popolo sopra un vulcano coperto? Volete voi tenere la porta aperta agli assassini? Stabilite la federazione suddivisata, e voi riuscirete nel vostro intento. Questa è una verità anche troppo nota a chiunque ha delibato la politica degli Stati, talchè alla fine siamo costretti a conchiudere non trovarsi sicurezza che nella potenza elevata all'unità nazionale, regolata da un solo governo ».

Nè si obbietti che gl'inconvenienti, di cui facciamo parola, sieno proprii dei principati. La federazione delle repubbliche non vale niente più che quella dei principati. Anzi verso questi ultimi non havvi a temere che dal solo lato della mutabilità dei loro interessi a mantenere la lega, mentre verso le prime havvi anche a temere dal lato della mutabilità naturale ad uomini che sono padroni di sè e che possono a loro voglia volgersi dove meglio loro piace.

Ciò premesso, mettiamo innanzi ai nostri occhi un paese lacerato da dominazioni diverse; guardiamo, per esempio, l'Italia. Una parte di questa terra, il Piemonte, prende l'aspetto di nazionale monarchia. La sua indipendenza è precaria, e sarebbe manomessa dalle grandi potenze, se l'ambizione dell'una di esse non fosse bilanciata da quella delle altre. Cerca di appoggiarsi a qualche alleanza; ma deve comprarla con qualche suo sacrifizio. Domani può avvenire un mutamento nelle cose di Europa. Il principio repubblicano può prevalere e cercare di spandersi; può l'assolutismo riportare un trionfo, e cercare di spegnere intorno a sè tutte le pullulanti libertà popolari. L'equilibrio dei timori si rompe tra le grandi potenze; l'una di esse si volge contro l'altra. In mezzo a tale conflitto, quale sarà la posizione del Piemonte? Potrà augurarsi di rimanere neutrale e immacolato; di evitare il contagio del principio che trionferà? No, certamente. Subirà dunque la influenza della legge che il più forte detterà. Dunque la sua indipendenza è precaria. Dunque il Piemonte non ha una esistenza propria, ma la sua esistenza riceve dalla condizione degli affari generali di Europa. La diplomazia europea può condannare questa nostra terra da un giorno all'altro a perire. In tale situazione, che deve fare adunque questo governo? Per conservarsi indipendente non ha che un mezzo, quello d'ingrandirsi. È mestieri che tenda continuamente ad aggregare a sè le membra disperse del nazionale territorio italiano, sempre che possa farlo con sicurezza, e senza tema di offendere nè la ragione nè la morale. È mestieri che colga ogni occasione di riunire l'Italia in un solo corpo, usando le arti tutte della pace o della guerra. Ingrandirsi o essere in continuo pericolo di perire: ecco l'alternativa, nella quale trovasi il Piemonte. Dicasi lo stesso di ogni altra grande nazione sbranata.

---

stava rivolgere uno sguardo a' prodotti delle dogane, ripartiti fra le varie provincie dalle quali si percepiscono. — 2. Perchè a pareggiare la condizione di Nizza con quella delle altre provincie dello Stato non è sufficiente il dazio d'importazione de' cereali esteri che in quel porto si scaricano; ed in quanto al vino è da osservare che il dazio su questo genere dovrà estendersi ugualmente a tutte le altre provincie, come fu il voto espresso dalla Camera allorchè discusse il bilancio attivo. Ora che compenso potrà dare Nizza quando tutti sono ugualmente colpiti? — 3. Perchè se Nizza non è a sufficienza provveduta di vino, il suo territorio produce all'incontro molta copia di olio, che assai più del vino è vantaggioso; e fu in vista di questa verità che si ebbe a rimproverare al relatore della Commissione del bilancio attivo di non aver emesso il voto per l'abolizione del portofranco di Nizza. — 4. Perchè se il progetto ministeriale sanzionava un privilegio, la Commissione distruggendolo avea creduto di dover agevolare a Nizza ogni via commerciale col Piemonte. Secondo l'avviso del Ministro, l'imposta che si pagava in forza de' dritti differenziali pel portofranco è un' imposta che gravita sui consumatori a favore de' carrettieri nizzardi; ma la Commissione per contrario lusingavasi di aver rag-

Sappiamo che per conseguire lo scopo da noi additato, bisogna superare infinite difficoltà. Le negoziazioni, le alleanze, e molto più la fortuna possono servire a questo disegno, e vincere gli ostacoli che dall'esterno provengono. Ma orrendo, deplorabile è il caso, quando gli ostacoli a ciò vengano frapposti dalle stesse parti disgregate del nazionale territorio. Gli antichi loro tiranni ebbero il bisogno di tenerle fra loro inimiche, per indebolirle e più facilmente schiacciarle: a tal fine provocarono gli odii, le rivalità fratricide; guastarono le opinioni; i trionfi di un municipio contro l'altro fecero risguardare come glorie; le popolazioni crederono illustrarsi coi loro parricidii. Dopo un lungo corso di secoli, dopo l'esperienza dei mali derivati dalle loro divisioni e gare, l'ostinarsi a deporre le colpevoli nimistà, l'esitare ad abbracciarsi, a perdonarsi a vicenda le ingiurie fatte o patite, tutto ciò dimostra ch'esse, mentre aspirano a libertà, non sono ancora mondate dei vizii dell'antico servaggio. Vogliono l'indipendenza della loro patria, e non sanno ch'esse hanno terra natale e non patria, fintantochè rimangono divise. Si stringano le destre. Lavino dalle loro mani le macchie del sangue fraterno bagnandole nel sangue nemico. Deplorino i trionfi ottenuti nelle prische loro gare cittadine, come tristizia di tempi nei quali erano cieche. Cancellino ogni memoria delle reciproche loro nimistà. Le catene appese tuttavia sulle porte dell'inclita Genova sieno abbassate ed a Pisa restituite. E quando tra esse sorga un governo libero, forte e felice, ricevano l'efficacia dell'esempio, domandino l'aggregazione, e sieno convinte che per esse non può esservi sicurezza nè indipendenza, se non elevando la potenza della loro patria all'unità nazionale.

Udiamo già da qualche diplomatico rispondere, che di questa maniera noi, che tanto abbiamo raccomandato alle nazioni il sistema difensivo, ora siamo consiglieri ai piccoli Stati di guerra offensiva. La guerra difensiva viene limitata a respingere l'aggressione e ad ottenere il risarcimento dei danni sofferti; essa esclude l'acquisto di un nuovo territorio allo Stato. Per lo contrario, posto il nostro principio che uno Stato possa e debba ingrandirsi di territorio fino a che tutte le parti dello stesso paese aventi lingua, genio, bisogni e contiguità comuni, sieno riunite sotto un solo governo, noi autorizziamo una guerra di conquista, la quale, benchè sia limitata dall'unità nazionale, non lascia di essere mera conquista, e per ciò riprovata.

Facciamo osservare, che se la propria indipendenza è scopo primario di ogni governo, la guerra, che tende a procacciare la sicurezza di questo bene, è guerra di pura difesa. La conquista è un male, un delitto, quando manca del titolo della necessità di esistere; ma quando all'opposto è limitata da questa necessità, essa è pia, giusta e doverosa. Rimane dunque a vedersi soltanto, se diffatti esista una tale necessità.

Noi non parliamo a quel volgo ignorante, che confonde i rapporti delle cose, e crede che la conquista, riprovata come ingiusta per un governo, non possa mai essere legittima per governo alcuno. Non vi sono doveri e diritti, i quali non sieno il risultato di un dato ordine di cose; mutisi quel tale ordine, e si vedrà scaturire da quello che gli succede un differente sistema di doveri e diritti. Ab-

---

giunto un fine assai migliore facendo direttamente pagare dal governo queste agevolezze, finchè posta Nizza in condizione migliore, potesse gareggiare colla città di Genova. — 3. Finalmente, perchè non è vero che soppprimendosi il portofranco occorra un doppio numero d'impiegati doganali affine di evitare i contrabbandi. Per convincersene basta por mente, che la costiera da guardarsi essendo separata dal Varo, riuscirebbe facile di farla custodire da pochi individui.

Ma l'onor. deputato Santarosa combattè quest'asserzione facendo rilevare, d'essere così grande l'estensione del confine che si dovrebbe difendere, e così agevoli le comunicazioni colla finittima Francia in tutte le stagioni dell'anno, che si renderebbe necessario un grande numero di doganieri per proteggere i confini del contado nizzardo dal contrabbando. Rammentò che quel contado ha una superficie di 3500 chilometri, ed è diviso dalla Francia pel fiume Varo, mentre un'alta e continuata giogaia di aspre montagne lo separa dal rimanente dello Stato subalpino; che la condizione dell'agricoltura non è ivi troppo favorevole per difetto di strade, che convergendo in Nizza come in un centro comune, dovrebbero così congiungere le tre grandi vallate ond'è composta l'intera provincia; che rendendosi

biamo dimostrata la necessità che gli Stati lacerati hanno di unirsi e d'ingrandirsi; se ciò è necessario, essi hanno il dovere di eseguirlo, ed hanno il diritto di avvalersi di tutti quei mezzi che al conseguimento di un tal fine sono disposti. Essi intendono procacciarsi sicurezza, e la sicurezza è il fine del diritto di difesa. Dimodochè quando per assicurarsi, provveggono al loro ingrandimento, non offendono, ma si difendono. Dippiù, essendo manifesta la vera necessità di compire questa operazione, si ha il diritto di mandarla ad effetto anche prima che il danno dello sbranamento degli Stati si verifichi, imperocchè la vera necessità è il titolo legittimo delle previdenze. Se la natura, dice Romagnosi, suggerisce l'ingrandimento dello Stato come mezzo necessario d'incolumità e di sicurezza, l'ordine eterno lo santificherà come giusto; se ad ottenere questo scopo sia necessaria la guerra, l'ordine eterno la santificherà come pia; se a muovere una giusta guerra sia necessario deviare da una convenzione, l'ordine eterno santificherà questa deviazione come legittima; perocchè fin da principio ogni convenzione involge essenzialmente la clausola di non offendere la reale sicurezza della nazione per cui si contrae. Se dunque una sicura previdenza mostri che altri romperà la fede e ti assalterà sotto la fiducia della fatta convenzione, tu, vedendo in questa fiducia un reale pericolo dello Stato, dovrai allontanarlo in forza del dovere di tutela; e però la rottura della fede sarà un mezzo legittimo di difesa. Io non debbo aspettare che l'incendiario armato di fiaccole abbia appiccato il fuoco alle spighe del mio campo per respingerlo, ma debbo prevenirlo nel cammino.

E Bacone da Verulamio così si esprime: « *Neque recipienda est opinio quorumdam ex Scolasticis: bellum juste suscipi non posse nisi ob injuriam aut provocationem praecedentem: siquidem justus metus imminentis periculi, etsi violentia aliqua non praecesserit, procul dubio belli causa est competens et legitima* ».

Saviamente e giustamente quindi Macchiavelli dice: « Non potere un signore, nè dovere osservare la fede, quando tale osservanza gli torni contro, e che sono spente le cagioni che la feciono promettere . . . però bisogna ch'egli abbia un animo disposto a volgersi secondo che i venti e le variazioni della fortuna gli comandano, e come disse *non partirsi dal bene potendo*, ma sapere entrare nel male *necessitato* . . . Faccia adunque un principe conto di vincere e mantenere lo Stato; i mezzi saranno sempre giudicati onorevoli e da ciascuno lodati ».

Si conchiuda, che le usurpazioni e le conquiste, nate da sola ingordigia, sono un abuso arbitrario della potenza, il quale tosto o tardi diviene rovinoso ad uno Stato; all'opposto, le conquiste, nate da necessità di provvedere alla incolumità e sicurezza dello Stato, sono legittime. Esse per verità non sono vere conquiste, ossia usurpazioni dell'altrui; bensì un ritorno alla unità nazionale di quelle parti, che naturalmente le appartengono, e che per violenza n'erano state disgregate. Le guerre quindi, mosse dall'accennata necessità, non sono offensive, ma difensive.

Se dunque ai grandi potentati non può essere lecito di far guerra, che per difendere il loro territorio, il commercio, i diritti: agli Stati frazionati, cui manca la nazionale consistenza, e la forza di

---

perciò sommamente difficoltoso il trasporto delle derrate da un luogo ad un altro, ne avviene di necessità che i prodotti del suolo poco o nulla ponno fruttare al proprietario, e quindi la conservazione del portofranco, e le esenzioni proposte non debbono risguardarsi come privilegii, ma bensì come parità di trattamento risultante dall'inuguaglianza relativa in cui si trova Nizza rispetto alle altre provincie dello Stato; che rendesi perciò necessario di soddisfare ai bisogni di quella popolazione rilasciandole una franchigia, la quale venne rispettata da altre nazioni, benchè più mature nella libertà, e più radicate nelle libere istituzioni. Per tutte queste considerazioni l'oratore opinava per la conservazione del portofranco.

Dello stesso avviso fu l'onor. Piccone; che anzi propose di più, che agli articoli riguardanti le disposizioni speciali alla contea di Nizza, se ne sostituisse uno in cui si dichiarasse nulla innovarsi relativamente a quella provincia. A sostenere il suo assunto osservò, che ove Nizza venisse privata delle sue esenzioni, perderebbe l'amore allo Statuto; la tassa del sale, proficua alle altre provincie, esser tornata dannosa a Nizza che dovè pagarlo di più che nol pagasse per lo innanzi; i trattati colla Francia essere riusciti inutili a quella contrada, che

mantenersi indipendenti, è necessario far guerre dirette ad ottenere l'unità nazionale, ossia l'aggregamento di tutto il territorio sotto un solo governo.

Veggasi ora quale sia l'attuale condizione dei piccoli Stati in Europa. Essi corrono grandi pericoli; hanno bisogno di far grandi spese e fatiche; sono in dovere adunque di costituirsi con grandissima saviezza, maggiore di quanta possono averne bisogno i grossi potentati per mantenersi. Egli è con la loro saviezza, che possono allettare i popoli vicini a chiedere l'aggregazione, supplire con l'arte al valore, e giungere ad acquistare una potenza eguale agli altri Stati più forti.

Si scrivono libri, si radunano in Parigi e in Londra congressi, ed uomini per ogni lato insigni seggono con gravità pensando di provvedere alla pace universale del mondo. Eglino non si avveggono di perdere il loro tempo. Gli affari mondani procedono dietro le spinte delle passioni, e dietro la necessità delle posizioni di fatto. La ragione non può nulla direttamente. Il filosofo, finchè non è altro che filosofo, è un progettista del bene, un censore del male: havvi intanto bisogno che quello si possa e si voglia fare, che questo si possa e si voglia evitare. Per volere, occorre che le passioni sieno illuminate e dirette; ed a questo ufficio deve applicarsi il filosofo, il quale non può altrimenti che indirettamente far servire la ragione al progresso della umanità. Per potere, occorre che le circostanze di fatto, in cui le nazioni ritrovansi, permettano di eseguire ciò che la ragione consiglia e le passioni sono disposte a volere. Ciò posto, quando si tratta d'introdurre la pace nel mondo, i consigli, le discussioni accademiche, le verità cattedratiche sono voci perdute in un deserto. Le passioni ambiziose sono spente nei capi delle nazioni? Le rivalità sono attutite fra le popolazioni? Sono generalmente sparsi i lumi, e le scienze economiche hanno insegnato ai più che la prosperità degli Stati dipende dalla loro fratellanza? I governi sono tutti liberi, equi, modellati sulle leggi dell'ordine? E principalmente tutte le nazioni godono della loro integrità? Quelle sbranate e per ciò indebolite hanno posto insieme le membra divise della loro unità nazionale, si sono collegate fra loro per reprimere l'ambizione illimitata dei grossi potentati? Ecco quello che bisogna cercare. Ecco quello che bisogna effettuare, acciò l'intento di pacificare il mondo si consegua, e gli uomini, che di ciò si occupano, ottengano la lode di generosi amanti delle umanità.

Si ammetta il principio della esistenza indipendente di ogni nazione; si cooperi a raggiungere questo fine: voi avrete introdotta la pace più durevole fra le genti; voi le avrete situate in una posizione, che permetterà loro di rendersi scambievolmente una infinità di servigi, da cui ora son deviate per opera di una torbida gelosia e della ingorda ambizione di pochi malvagi. Allora sarà introdotto fra le nazioni il vero equilibrio. Conscia dei proprii interessi, niuna di esse vorrà certamente conquistare il suo vicino, perchè in ciò non vedrà altro che un perpetuo fomento di discordia e di guerre ruinose. D'altronde, ogni altra nazione non permetterà questo assorbimento contro natura. Ogni nazione sarà dunque sinceramente contenta del proprio terreno ripartitole dalla stessa divina provvidenza; e la smania della conquista sarà rilegata fra le atrocità che fecero gemere i miseri antenati.

---

per cagione di essi non potè ottenere smercio ai suoi olii; la presente legge non poterle arrecare altro che danno, e maravigliarsi l'oratore di essere stata proposta da un Ministro che dopo aver inaugurato il libero scambio, veniva ora a toglierlo ad alcune provincie dello Stato; non potere la provincia di Nizza sussistere senza le franchigie doganali, e togliendosi di là il portofranco, si rovinerebbe il commercio che tutto si concentrerebbe in Marsiglia, il numero de' forestieri si diminuirebbe perchè molti di essi vivono in ristretta fortuna, ed infine la tassa sarebbe ingiusta perchè non proporzionale.

L'opposta sentenza fu propugnata dall'onorevole Benso Giacomo, il quale appoggiò la proposta della Commissione come quella che, a suo modo di vedere, poteva unicamente convenire a' veri interessi della provincia di Nizza. Egli osservò, che il portofranco lasciando libera l'entrata degli olii forestieri in quella città, era cagione che i suoi negozianti, mescolandoli cogli olii dell'interno, ne facessero un commercio colla Francia, e li vendessero a prezzi inferiori, ponendo con questa frode in condizioni assai sfavorevoli i negozianti della riviera, i quali non possono perciò sopportarne la concorrenza: laonde la giustizia imponeva l'abolizione di questo privilegio dannoso al rimanente del Genovesato. —

Capitolo IX.

False opinioni che osteggiano la pace del mondo.

Nei tempi fatali delle monarchie assolute i principi occuparono tutto lo spazio interposto tra il cielo e la terra: i popoli furono oppressi sotto la smisurata mole di quelli. Le idee di considerazione e di gloria furono interamente personali ai primi; purchè essi avessero lustro, non si curò sapere se gli uomini lo scontassero coi proprii dolori e col sangue. Anzi il fanatismo e l'abitudine del servire giunsero a tale, che gli oppressi si tennero paghi e si fecero vanto del loro sacrifizio, richiesto dalla maggior gloria dei padroni. Queste false opinioni furono tanto nocive alla sicurezza ed al riposo delle nazioni, quanto alla potenza e indipendenza degli Stati.

Come benissimo osserva Segur, le parole considerazione e gloria sono ancora nel nostro secolo profferite da molti con enfasi, senza che si sia imparato a definirle giustamente. La confusione delle idee toglie agli uomini ogni mezzo di dare una salda base alle loro operazioni. Senza la scorta di sani principii, non possono distinguere le buone massime della politica da tutte quelle declamazioni, che vengono applaudite perchè non ben intese.

Nel senso volgare, prosegue Segur a dire, la gloria e la considerazione del governo consistono nell'ampliare mediante le conquiste i suoi possedimenti, nell'illustrarsi con le vittorie, nell'arricchire il suo commercio a danno di quello dei suoi rivali, ed a rendersi pel terrore incusso giudice arbitrario delle contestazioni dei suoi vicini. Questa definizione della considerazione e della gloria è fra tutte la più falsa; ma frattanto sarà in ogni tempo la più generalmente adottata, perchè essa lusinga le passioni e presta ai governi uno splendore dal quale i popoli saranno con loro mal costo affascinati e resi vittime miserande. Un principe, che brama ottenere questa specie di gloria, deve allora mantenere numerosi eserciti, flotte formidabili, opprimere i suoi sudditi coi tributi, eccitare il loro entusiasmo, guidare la loro prodezza, partecipare ai loro pericoli, sorvegliare attentamente gli altri potentati, profittare delle loro querele e dei loro falli, dividere le loro forze, collegarsi con gli uni per ischiacciar gli altri, farsi giuoco della buona fede e della giustizia e prendere a modello un Luigi XIV, un Carlo XII, un Federico II. una Catterina II, e il governo inglese attuale. Imperocchè col seguire queste massime abbiam veduto Luigi impadronirsi della Franca Contea e dell'Alsazia; Carlo momentaneamente della Polonia e della Ucrania; Federico della Slesia; Caterina della Tartaria e della Polonia; il governo inglese delle Indie e delle colonie Olandesi. In questa maniera a lor fu dato di agitare tutta l'Europa coi loro intrighi, sacrificare alla propria ambizione gli alleati loro, e pagare un po' di terreno con flutti di sangue, ed un posto brillante nella storia con le sciagure della umanità. Ma giova pur confessare che, seguendo questa dottrina e correndo questo periglioso cammino, conviene aspettarsi di urtare negli scogli dei quali trovasi ripieno. Luigi XIV si vide in procinto di perdere i suoi Stati, di combattere il proprio nipote, e fu costretto vergognosamente a implorare la pace dalla Olanda, che glie la ricusò. Carlo XII vinto perdette in un

---

Il portofranco inoltre inceppa grandemente il commercio, perchè le mercanzie che si presumono in contrabbando vengono frugate, non solo nelle barriere poste in luoghi determinati, ma eziandio nelle città e nei piccioli villaggi: sistema vessatorio che non è certamente conciliabile colle libertà di cui si sentono i benefici influssi. — Nè vale addurre il principio del libero scambio in appoggio del portofranco, perciocchè havvi gran differenza tra un principio adottato e posto in pratica tra l'universalità dei cittadini, e lo stesso principio che applicato ad una classe speciale e ristretta, si converte in privilegio.

Ma l'onorevole Deforesta, cittadino di Nizza, e rappresentante di quella città nell'assemblea elettiva, sorse a sostenere con calore la conservazione del portofranco e degli altri benefizi che attualmente gode la sua patria. Egli esaminò la quistione dal lato del diritto, della convenienza e della opportunità. — Sotto il primo aspetto avvertì, che quando la contea di Nizza si diede al conte Amedeo VII, i popoli soggetti ai dominii della Casa di Savoia erano esenti da quei dazii contro i quali il Ministro delle finanze e la Camera hanno preso l'iniziativa per distruggerli. Nello stabilirsi poi i diversi dazii per le altre provincie dello Stato, se Nizza ne andò

sol giorno il frutto di tutte le sue fatiche: fuggitivo, prigioniero, errante e rovinato, egli vide morendo la gloria del suo rivale che aveva voluto balzare dal trono. Caterina II, più fortunata, sentì non ostante dal fondo del suo palazzo tuonare il cannone svedese; vide per breve tempo la Polonia scuotere il suo giogo; fu compresa da fremito per l'avvicinamento dell'esercito prussiano, mentre il suo trovavasi ottocento leghe lungi dalla capitale a conquistare deserti. Federico II, attorniato da nemici, saputa la presa di Berlino fatta dai Russi, portò lungo tempo il veleno in tasca, tristo testimonio delle angosce procacciate dalla propria ambizione. Per ultimo il ministero inglese, dominatore dei mari, e che a larga mano dispensa l'oro in Europa per inondarla di sangue, dopo aver perduto tredici provincie in America, ha veduto, sebbene per breve tempo, le sue flotte ammutinate, l'Irlanda ribellata, i parecchi suoi alleati abbandonarla, e la potenza cui esso voleva schiacciata ampliare i suoi confini fino al Reno e portare i suoi vessilli sino in seno all'Asia. Lo statoldero lo accusa della sua rovina, l'imperatore della perdita del Belgio, le potenze marittime fremono d'indegnazione pel suo dispotismo, e gli fan temere una lega che potrebbe un qualche giorno spezzare il suo tridente. Sorge finalmente la fame a rimproverargli la guerra nel mentre pure ch'egli paventa la pace; perocchè tali sono le conseguenze dell'ingiustizia, ch'essa non può senza rischio arrestarsi nell'intrapreso cammino, e il precipizio forma l'ultimo termine da lei segnato ai suoi seguaci.

Queste sono le voci della ragione; ma il potere le ha mai ascoltate? Che fanno tuttodì i principi? Non altro che ingoiar nuovi territorii, dar più pesanti catene ai popoli, sottoporre a più duro vassallaggio i piccoli Stati, gettar ovunque la discordia, eccitar da per tutto il contrasto, provocare in fine la rivoluzione. Bisogna dunque non confidare nell'incorreggibile potere, ma raffrenarlo; ed a tal uopo, due mezzi vi sono, l'opinione e la forza.

È mestieri illuminare e correggere l'opinione. È mestieri che i popoli sappiano in che debba consistere la vera considerazione e la vera gloria dei dominatori del mondo. La voce dei saggi deve a ciò adoperarsi; l'esperienza delle calamità di ogni genere derivante dalle sfrenate passioni di chi regge, deve svegliare le menti e condurre i cuori di chi è retto. Pervenutosi a questo punto, non si tributeranno applausi alle male arti dei governi; e quelli che ambiscono la gloria mediante l'ingiustizia e le sciagure dei popoli, freneranno la loro ambizione, tosto che invece si vedranno coperti d'infamia e minacciati dai pericoli.

La considerazione vera consiste nella grande opinione della possanza e della moderazione di uno Stato. Quest'ultima qualità, senza la prima, condanna le nazioni all'abbiettezza. La possanza, senza la moderazione, è paragonabile alla fame o alla peste, che pure hanno molta possanza, ma non meritano applausi.

Così ancora la gloria consiste nello splendore combinato con la bontà delle azioni. Togliete a queste la bontà, o determinata dall'effetto, o dal fine dell'impresa, e voi non avrete la gloria. Quale avvenimento più strepitoso della strage di Tessalonica ordinata da Teodosio? Non per ciò può essere chiamato un fatto glorioso.

---

esente, non deve ciò ascriversi ad un favore gratuito, ma sibbene all'obbligo che la Casa Savoia aveva contratto e col popolo nizzardo e col principe allora regnante in Napoli. Nè vale il dirsi che quelle antiche stipulazioni siano state distrutte dallo Statuto, ch'è l'unica legge giuridica attualmente dominante in tutte le provincie dello Stato; perocchè nell'intero contesto di questa legge fondamentale neppure una disposizione s'incontra che valga a confutare le ragioni di giustizia e di diritto invocati dal popolo nizzardo. Il solo principio ivi sul proposito consacrato si è, che tutte le provincie dello Stato debbono concorrere ai pesi pubblici in proporzione della loro ricchezza rispettiva. Ora la provincia di Nizza, che ritrae la rendita media di sei milioni annui, non paga meno di due milioni, vale a dire un intero terzo dei suoi introiti; senza tener conto di ciò che potrà imporsi in appresso colle nuove leggi finanziarie già presentate o da presentarsi al Parlamento. L'imposta prediale supera di gran lunga quella delle provincie tutte del Piemonte, e le indirette sono anch'esse maggiori. Ora malgrado questo stato di cose, malgrado la povertà e la dimenticanza in cui si è lasciata quella provincia, sarebbe ingiusto se invece d'alleggerirla di pesi e farla prosperare, la si volesse gravare di nuovi balzelli

Finchè i popoli non si formeranno giusta idea della considerazione e della gloria degli Stati, non si vedranno frenate le perniciose imprese dell'ambizione dei governi, e quelli sconteranno con la fame e col sangue le loro erronee opinioni.

Ma pure non basta l'opinione dei popoli per comandare la moderazione ai governi, ove non soccorra la forza nazionale, appoggiata ad un'ottima costituzione politica che raffreni il potere assoluto dei governanti.

Capitolo X.

Quali principii debbono dirigere le relazioni diplomatiche.

Moltiplici sono gli affari esterni di uno Stato qualunque: ora trattasi di farlo rispettare dagli altri Stati; ora di concorrere a far rispettare gli altri governi; ora di stringere o di mantenere le alleanze e i trattati di commercio; ora di disporre le incumbenze degli ambasciatori; ora di radunare i congressi dei principi; ora d'interporre mediazioni e arbitramenti; ora di sostenere neutralità; ora di dichiarare protezioni. Tutte queste cose sono state finora abbandonate all'arbitrio dei forti. La diplomazia è stata un campo pieno di agguati, dove tutto il merito è consistito nel prevalere. Si è dovuto lavorare nei giorni e vegliare nelle notti per sventare le continue trame dei gabinetti, sempre intenti a raggirarsi l'uno con l'altro giusta il rispettivo interesse. Ciascuno di essi, esploratore accorto dell'altro, intraprendente con audacia, dissimulatore profondo, ne ha tentato ogni parte; e quando ha scoperto qualche lato debole, ne ha profittato con premura o per sedurlo, o per rovesciarlo, se contrastava di troppo le sue mire; e quando non ha potuto corromperlo, ha tentato rivoluzioni anarchiche o dispotiche anche col sangue.

Noi non intendiamo dipingere un quadro delle varie, moltiplici e tortuose vie, per le quali gli affari esteri hanno camminato sin'ora, e che percorrono tuttavia; bensì vogliamo brevemente esporre i pochi e semplici principii fondamentali che debbono dirigerli. A tal uopo è necessario esaminare separatamente ciascuna delle parti componenti le relazioni diplomatiche degli Stati, e applicarvi le regole di diritto che vi si riferiscono.

§ 1.

Principii relativi al rispetto dovuto agli altri Stati.

Trascuriamo di sviluppare i mezzi diretti a produrre il principale effetto, che ogni nazione deve proporsi di conseguire, quello di farsi rispettare da altrui, imperocchè tutto ciò che abbiamo esposto negli antecedenti Capitoli risponde sufficientemente a questo quesito.

Ma cotesto principale effetto non potrà mai conseguirsi da quella nazione, che non intenda in pari tempo a produrne un altro, ch'è quello di cui ora vogliamo favellare. Spieghiamoci più chiaramente. Uno Stato vuole essere dagli altri rispettato, ed è giusto. Ma, se non fa altro che alzare castella, ordinare grossi armamenti, e incutere spavento, con questo apparato di forza e di minaccia non otterrà che il fine contrario a quello che si propone; gli

---

che non è avvezza a sopportare. — Risguardando poi l'affare dal lato della convenienza, disse: se al Piemonte ci lega un'affezione tramandataci dai nostri padri, i nostri interessi ci legano attualmente alla Francia, dalla quale siamo divisi da un semplice rigagnolo, per così dire. Ora se le affezioni fondate sul passato hanno fino al presente trattenuto il popolo nizzardo dallo staccarsi dal Piemonte e cercare la sua prosperità da quella nazione, a cui la natura l'ha voluta congiunta, si deve esclusivamente al portofranco che gli offriva un compenso. Togliete via questo portofranco, e la quistione a chi possa appartenere Nizza non è più quistione di principio, ma di tempo e di opportunità. Combattè quindi l'argomento che si è tratto dell'esempio della città di Oneglia, dove i dazi non si percepivano a pro dello Stato, ma della stessa città, la quale potè per tale guisa abbellirsi, costruire strade, innalzare pubblici edifizi. Sostenne non essere una grande sorgente di ricchezza l'affluenza dei forestieri a Nizza, perocchè coloro che ivi si fermano, per lo più sono i meno facoltosi, che bramano di accoppiare l'economia al godimento della mitezza del clima: i più opulenti vanno a svernare a Pisa, o in altra città meridionale d'Italia. Abolendosi il portofranco, riescirebbe impossibile al Governo d'impedire il contrabbando

Stati minacciati si vedranno sforzati ad offenderlo per non essere offesi. Laonde è evidente che il primo mezzo di ottenere gli altrui risguardi è appunto la virtù di usarne agli altri. Bisogna rispettare per essere rispettato: l'un fine serve di via al conseguimento dell'altro fine.

Rispettare gli altri Stati importa usare verso di essi i riguardi dovuti alla loro indipendenza e alla loro dignità, senza per altro togliere nulla alla propria. In conseguenza un governo non deve mostrarsi nè arrogante nè umile, non prepotente e non timido, non mancatore di parola e non fedele sino alla stoltezza. Esso deve manifestarsi cortese senza viltà, dignitoso senza alterigia, fedele senza dabbenaggine, pieghevole senza debolezza. Professi rispetto ad altrui, ma sì che non da timore o da debolezza derivi, ma dal sentimento della propria forza temperato dalla virtù di moderazione. Ecco come il ministro Vergennes scriveva ad un ambasciatore: « Mostriamoci in una situazione rispettabile, e gli altri ci rispetteranno. E quando mai saremo in situazione nella quale potremo protestare il nostro amore per la pace, e scoprire le nostre intenzioni, senza essere accusati di debolezza? Noi non abbiamo certamente alcun disegno del quale dobbiamo arrossire; ma la nostra moderazione non sarà da altri considerata come virtù, se non quando essi saranno convinti non essere ella effetto della impotenza. Ecco ciò ch'io ardisco dire e ripetere. »

Ma se non devesi offendere l'indipendenza degli altri Stati, e non mescolarsi nei loro domestici affari, ciò non importa che si debba loro lasciar fare tutto ciò che vogliono al di fuori, e prestare loro una tacita adesione sempre che vogliano inghiottire gli Stati piccoli, o dividerseli, o sottoporre a tributo o a confederazioni forzate i governi che rimangono, o perseguitare la libertà in qualunque parte della terra. Una tale connivenza, oltre che non è appoggiata da alcun principio morale, è incompatibile con la sicurezza dello Stato, che avesse la demenza di usarla. Lo stesso Vergennes si esprime così: « La mania d'invadere, simile alla sete degl'idropici, cresce a misura che si tenta di soddisfarla. Non è agevole il prevedere dove anderà a finire il giuoco di una passione cotanto attiva, quanto la cupidigia. Siccome noi non siamo tormentati dalla medesima, così veglieremo affinchè i di lei effetti non ci compromettano. »

§ 2.

Principii relativi alla cooperazione a far rispettare gli altri Stati.

Questo è un argomento, che dà occasione a varie questioni rilevanti, delle quali con brevità ci occuperemo.

La lesione che può esser fatta ad alcune nazioni tende a mettere in pericolo la nostra. La nostra cooperazione a farle rispettare viene comandata dalla necessità di provvedere alla nostra sicurezza. Per cui, se un potentato o minaccia o di fatto attenta all'altrui indipendenza, noi siamo in obbligo di frenare la di lui usurpazione, affinchè la sua forza divenuta eccessiva, ci non rivolga un giorno contro di noi. La moderazione, ossia la virtù che ci fa rispettare le altre nazioni, non deve dunque essere tale, che si lasci a queste consumare aggressioni e

---

lungo tutta la linea che da Santo Stefano scende insino al mare con un terreno disuguale, ora coperto di boschi foltissimi, ora sollevantesi in aspre e diroccate montagne, ma sempre accessibili, e con un fiume che dovunque e quasi sempre può essere agevolmente guadato. Dovrebbe altresì guardarsi tutto il littorale, e per sovrappiù dovrebbe tenersi di vista lo scoglio di Monaco, avanzo del feudalismo, a beneficio del quale tornerebbe l'abolizione del portofranco. — Finalmente considerata la quistione sotto il rapporto dell'opportunità, osservò l'oratore che Nizza gode da ben cinque secoli delle sue esenzioni e del portofranco, e non sarebbe opportuno privarnela nel momento attuale in cui si dice volersi avviare il Piemonte verso il libero scambio, nel momento in cui una riduzione generale della tariffa daziaria, e trattati conchiusi colle nazioni straniere hanno a'Piemontesi agevolato ogni mezzo di commerciare, mentre dall'altro canto nulla ha fatto il ministero per ridurre il dazio d'importazione che la Francia ha imposto sugli olii della provincia di Nizza. — Dopo questi ed altri argomenti conchiuse conservarsi lo stato attuale di cose.

Il signor Mellana invocando il principio di uguaglianza consacrato dallo Statuto, opinò doversi senza alcuna restrizione togliere via ogni disparità di dritti.

usurpazioni, le quali in fin dei conti sarebbero nocive anche a noi. Tutto ciò chiaramente s'intende essere relativo a quei governi usurpatori, i quali tentano di ampliare il loro dominio al di là dei limiti voluti dalla natura. Ben differente è poi il caso di un piccolo Stato che ne assale un altro anche piccolo. I primi governi offendono, e non deve essere lecito che ciò si faccia a spese di chisisia; il secondo Stato non fa altro che difendersi, ed è mestieri permetterglielo. Si badi per altro, che altro è permettere, e altro è concorrere direttamente. Che due piccoli Stati si battano, che l'uno conquisti l'altro, essi cercano provvedere al bisogno del loro ingrandimento, ch'è un bisogno generale per l'umanità, la quale vuole che per la propria pace le forze delle nazionali famiglie si agguaglino. Ma non deve alcun grande potentato intervenire nella loro querela, e dar soccorsi ad alcuno dei litiganti, nè consentire che altri lo faccia. La guerra è tra quelli legittimata dal fine. Niun fine legittimo, ma la sola ingordigia può decidere il forte a prender parte nella contesa dei deboli. Uno di questi ultimi può chiamar forse in aiuto un gran potentato straniero; le altre potenti nazioni debbono interporre i loro uffizi, affinchè rimanga neutrale; e quando non vi riescano, allora sono nel diritto d'intervenire nella lotta e di agire vigorosamente. Nè alcuno potrà in tale caso tacciare come ingiusta la mossa delle loro armi, imperocchè esse non combatteranno a pro dei deboli con l'intento d'ingoiarli; bensì combatteranno per frustrare l'ingordigia del potentato, che avrà rifiutato rimanersi neutrale, per mettere in evidenza la loro moderazione, e per reprimere l'immensa ambizione di quello.

Questi principii non saranno gustati da molti diplomatici, presso i quali corre la falsa opinione che giovi avere popoli vicini in parecchi governi divisi, e per ciò deboli e non temibili. Se voi permettete, essi dicono, che si uniscano sotto un governo unico, voi avrete un vicino potente, e quindi un nemico formidabile alle vostre porte. Laonde consigliano, che convenga almeno impedire che niuno degli Stati piccoli a noi vicini soverchi l'altro, o che sia divorato da un forte potentato.

Noi approveremmo questa regola, se potessimo essere sicuri che niun potentato vorrà mai attentare alla indipendenza dei piccoli Stati a noi vicini. Ma dappoichè questa sicurezza non possiamo avere, e dobbiamo ammettere che altri cercherà sempre d'ingrandirsi a spese dei nostri deboli vicini, in quale posizione dunque ci troviamo noi? O dobbiamo soggiacere continuamente a guerre dispendiose e pericolose per sostenerli; ovvero, per non aver voluto al nostro fianco una nazione uguale alla nostra e formata dall'unione di quelli Stati impotenti, dobbiamo tosto o tardi trovarci a fronte un potentato divenuto almeno tre volte più forte di noi. Questo, fatto superbo dai suoi successi e affidato alla sua superiorità, ci assalterà certamente. L'assembramento all'opposto di quei piccoli Stati costituirebbe alla nostra frontiera una nazione eguale alla nostra, la quale nè ci darebbe la noia di combattere per difenderla da altrui, nè il timore che mai volesse rivolgersi contro di noi.

Non conviene dunque inchiodare giammai le diverse parti di una stessa nazione sul letto di una eterna divisione, propria soltanto ad eccitare la cupidigia dell'uno e i timori dell'altro dei potentati

---

Dopo avere combattuto i pareri del Ministro delle finanze e del deputato Deforesta, e sostenuto l'ingiustizia del portofranco, affermò che la conservazione di esso è dannosa alla stessa provincia di Nizza che n'è privilegiata, perchè gli abitanti affidandosi interamente al commercio esente da ogni diritto di dogana, hanno dimenticato affatto qualunque ramo d'industria, tuttochè il loro suolo vi si presti, e sono giunti a tale che Nizza, sebbene abbia molti castagni, pure fa venire dalle Calabrie il legname per la costruzione delle botti.

Al contrario il signor Ministro dei lavori pubblici e gli onorevoli deputati di Revel e Josti propugnarono la proposta ministeriale, osservando che l'uguaglianza proclamata dalla legge fondamentale non dev'essere intesa in senso assoluto, ma deve applicarsi secondo le speciali circostanze nelle quali possono rispettivamente trovarsi le provincie dello Stato.

31. Nel corso di queste lunghe ed animate discussioni avvenne in Nizza un incidente che diede ad esse maggiore importanza, e mosse l'onorevole deputato Valerio a dirigere al Ministero analoga interpellanza. Gli abitanti di quella città, malcontenti di vedersi in pericolo di perdere il portofranco, di cui godono da parecchi secoli, e che è stato la sor-

confinanti, e talvolta il concerto di entrambi a dividersi la preda, e sempre poi ad immergere un popolo innocente in un mare di sciagure. Se la natura chiama ogni popolo ad essere padrone in sua casa e ad unirsi sotto un solo governo, è giusto lasciare che la fortuna e la virtù trionfino in seno di una nazione dissociata, finchè sia giunta all'unità della quale ha bisogno.

Gli Stati di primo ordine, ossia quelli che godono dell'unità nazionale, possono e debbono rimanere quali sono. Ma i piccoli Stati sono cagione ad altrui di perpetui tormenti e di eterne gelosie. Una nazione, che confina con essi, sebbene forte e moderata, deve soggiacere all'infelice evento di molte guerre disastrose, il fomento delle quali durerà certamente, finchè la debolezza dei suoi vicini infiammerà la cupidigia di altri forti. Essa deve soggiacere a negoziazioni, a sussidii di danaro per allontanare la troppo facile conquista dei suoi vicini. E se, fin quando essa gode pace e si mostra potentemente armata, l'altro governo usurpatore si astiene per tema di lei dall'usurpare, deve sicuramente aspettarsi che, non appena si trovi involta in una guerra o in altro grave affanno, quello tenti il colpo lungamente meditato. A che dunque le sarà giovata la sua passata moderazione, le molte negoziazioni, il molto danaro? A niente altro che a procurarle un più tardo, ma più spaventevole frangente. Al contrario, quando essa aiuti direttamente o indirettamente il debole vicino ad elevarsi al grado di potentato, avverrà che fra molti forti Stati ed uguali, l'uno dei quali avrà paura dell'altro, gli attentati non potranno essere molto frequenti.

Sappiamo che i potentati ingordi e ambiziosi non si presteranno a questa politica; ma noi non scriviamo per governi, i quali sieno alieni dall'ascoltare il voto della natura, il decreto della necessità, il grido della umanità. Sappiamo le obbiezioni, che gli schiavi del potere potrebbero farci. Eglino cercheranno confonderci facendo passare innanzi ai nostri occhi alcuni principi, che spogliati, mediante il nostro sistema, dei loro piccoli Stati, vivrebbero senza corone. Ebbene, lo siano pure, noi rispondiamo. È questo un caso, uno spettacolo tanto deplorabile, che per evitarlo, dobbiamo noi preferire che le nazioni gemano sotto lo giogo dello straniero, e che la terra sia involta in frequenti e disastrose guerre territoriali? Quei principi non sarebbero egualmente esposti a cadere per forza dell'ambizione dei grandi potentati e dei parteggiamenti che costoro facessero dei piccioli Stati altrui? Se dunque la loro esistenza è in ogni modo precaria, che rileva che cadano, purchè a tal costo le nazioni sieno indipendenti, agiate, libere, e la terra goda più lunghe paci? Si disarmino gli sgherri Borbonici, Francesi, Austriaci; si faccia libera l'opinione dei popoli del Napoletano, delle Romagne, della Toscana, della Lombardia; vediamo allora se avrebbero ripugnanza di mettere i loro principi in pensione, perchè l'Italia, riunita sotto il solo governo libero che possiede, godesse della sua nazionale indipendenza.

---

gente della loro prosperità ed opulenza, si commossero gravemente, e fecero dimostrazioni di tale natura che richiamarono l'attenzione della pubblica autorità, e la determinarono a procedere all'arresto di alcuni di essi, tra' quali il signor Avigdor, facoltoso possidente, ed onesto liberale. Da questo fatto tolse occasione l'interpellante per osservare, che in Nizza regna un certo malumore, cui dà origine il procedere del ministero, che favorisce colà il partito reazionario, e non tralascia di blandire lo spirito francese. I nizzardi si adoperarono con fervore per la causa della libertà ed indipendenza della nostra penisola, e si mostrarono italiani di affetto e di azioni. Oggi però quel loro ardore pare che siasi intiepidito, e ne venne assegnando le cagioni, che riduconsi alle seguenti. — Il Ministro Siccardi aveva destituito nella Sardegna un magistrato, ed il ministero dopo questa destituzione mandava quel medesimo soggetto ad occupare un posto nella magistratura di Nizza. — Il municipio di quella città aveva raccolto una ragguardevole somma che intendeva dedicare ad un ricovero di mendicità da stabilirsi nel locale di San Ponzio, ma il ministero rifiutò di darlo per quest'uso al municipio, ed invece lo concedè agli oblati di San Ponzio che non sono troppo favorevoli alle libere istituzioni. — Si

§ 3.

Principii relativi al concorso di uno Stato nella difesa di un altro.

Uno Stato può concorrere a difenderne un altro, sempre che sia assistito dalla ragione della preventiva sua difesa ed esista un motivo che lo determini a provvedere alla propria sicurezza. Tutto ciò può avvenire in due occasioni, e quando sia minacciata l'esistenza e quando sia distrutta la indipendenza dell'altro Stato.

La esistenza di uno Stato può essere minacciata dalla conquista, la quale è quindi il primo e più noto mezzo di quell'aumento temibile di potenza dell'ambizioso, che giustamente mette in apprensione gli altri Stati; da un tale aumento di potenza può essere compromessa la sicurezza del terzo. Dicasi lo stesso della perdita della indipendenza: è chiaro che uno Stato soggiogato non ritiene più di proprio che il nome, ed esso accresce la potenza del protettore come se fosse incorporato con lui. Questi sono i due titoli, che possono giustificare l'intervento di uno Stato, anche senza alleanza, alla difesa di un altro. Oltre di questi due titoli e di altri producenti lo stesso effetto, non esistendo la ragione della preventiva difesa e il motivo legittimo di provvedere alla propria sicurezza, niuna nazione può con giustizia muoversi ad oggetto di far rispettare uno Stato da un altro.

Si può domandarci, se la semplice alleanza tra due Stati non produca in faccia al terzo lo stesso pericolo, che deriverebbe dalla perdita della esistenza o della indipendenza di uno di quei due Stati per opera dell'altro. Il pericolo può essere lo stesso ed anche maggiore, ma non produce nel terzo Stato lo stesso ordine di diritti. È vero che le forze di un alleato col nostro nemico accrescono le forze ostili; ma è vero ben anche che i vincoli dell'alleanza sono puramente volontarii, e noi non potremmo impedire ad altrui di stringerli, senza violare l'altrui volontà. Noi possiamo dal canto nostro distogliere l'alleanza, o rafforzar noi stessi con altri alleati. Ma non mai si può dire che l'alleanza di due Stati equivalga alla perdita dell'esistenza o della indipendenza di uno di essi per opera dell'altro. L'alleato, fatto conscio del suo pericolo e del vero interesse del suo Stato, può distaccarsi dal nostro nemico. Non sarebbe così, s'egli fosse soggiogato. Egli sarebbe in questo caso trascinato a forza come suddito, e formerebbe parte della potenza a noi nemica; ond'è che la nostra sicurezza sarebbe esposta a pericolo.

In sostanza, nel caso di offese reciproche tra due Stati o per ragion di commercio o per altro, un terzo Stato, e per diritto e per prudenza, non dee scendere nel campo, fuori del caso di alleanza, non come vendicatore o come difensore di altrui, ma come difensore ed assicuratore di sè stesso.

Premessi questi principii, si domanda: nel caso di ribellione in casa altrui, che dobbiamo far noi? Mettersi in guardia, e niente altro. Armeremo occorrendo, ed assicureremo delle nostre intenzioni le altre potenze, invitandole egualmente alla più scrupolosa neutralità. Che se uno spirito di solidale dispotismo, o la cupidigia di rubare in mezzo alla nazione turbata, faranno agli stranieri muover le armi loro, anche noi muoveremo le nostre, ben

---

vede frattanto la *Sentinella Cattolica*, giornale reazionario di Nizza, muovere alte recriminazioni contro il libero regime di cui gode lo Stato, e mettere a confronto del governo sabaudo quello di Napoli e della moderna Francia. — La direzione superiore del collegio nazionale di Nizza è attribuita all'intendente, ma questo funzionario non vi si è recato neppure una volta sola a visitarlo. — Era stato colà istituito un giornale costituzionale italiano, diretto da un giovane di molto ingegno, impiegato nelle regie poste, il cui scopo era di neutralizzare l'influenza francese; ma egli divenne dapprima segno alle ire di una cieca fazione che gli suscitò molte traversie, e poscia fu dal governo traslocato da quella sua terra nativa, quasi per condannarlo del suo generoso procedere. Avvenuti dipoi i recenti tumulti, provocati dall'ingiusta condotta del governo, non solo fu imprigionato il signor Avigdor, ma vennero altresì fatte perquisizioni domiciliari, ed espulsi un distinto economista francese, e tre fuorusciti stranieri, dei quali uno francese, e gli altri due russi.

L'oratore non si fece sfuggire questa opportunità senza ritornare alla quistione principale che si stava disaminando. Propose egli nuovamente restringersi il portofranco alla sola città di Nizza, e lasciarsi

sapendo che potendo dalla loro mossa derivare la conquista o la servitu della nazione repressa, potrebbe nascerne per noi un grave pericolo.

Ma la dignità reale offesa, i diritti della legittimità violati, l'esempio di una insorgenza trionfante non sono forse titoli legittimi per un potentato onde accorrere anche con le armi in favore di un re che si tenta di espellere e di un governo che si vuole rovesciare?

Prima di tutto, dice un grande Italiano, noi domandiamo dove si trova il principio col quale uno Stato abbia diritto a costringerne un altro a darsi o a mantenersi un dato governo, o un dato capo? Se si riconosce l'indipendenza di ogni nazione, come si può conciliarla con questa pretesa? Ammessa questa pretesa, ogni altro Stato non potrebbe costringere il nostro ad adottare il proprio governo?

In secondo luogo si osservi, che il popolo è un animale pigro e di abitudine, il quale, se giunge a rivoltarsi, ciò fa trascinato da un pessimo governo. Ammessa dunque una generale insurrezione (1), quale effetto di una cattiva amministrazione, è certo che volendo noi con l'armi sostenere la potenza dei suoi autori, ne vogliamo sanzionare l'impunità. Ora in quale codice della natura e delle genti si trova il principio che i governi possano stipulare e garantirsi scambievolmente l'esercizio della tirannide? Il cattivo esempio dell'altrui insorgenza non diverrà certamente contagioso per noi, quando il nostro governo ci tratterà bene. Anzi, quando questo governo vegliasse come conviene in una pace ferma e di buona fede, sarebbe impolitico atto il muovere l'esercito all'esterno, perocchè avvenendo che sia sconfitto, ci si attira addosso il male che vuole evitare.

(1) Non parliamo delle sommosse di pochi, provocate da alcuni malcontenti o comprate dai gabinetti esteri: esse saranno sicuramente compresse da un governo forte e moderato.

Siamo dunque di avviso, che sempre si debba far rispettare l'indipendenza di un popolo, e che per ciò si debba usare della forza tutte le volte che veggasi un altro Stato attentare con le armi a questo diritto. Lo stare con le mani alla cintola in questa occasione, porta il più gran crollo alla vera considerazione di un potentato. Ed è questo appunto il motivo, che ai nostri tempi ha fatto cadere si in basso la influenza politica della Francia, spesso neghittosa, e qualche volta cooperatrice od attiva per sè sola ad atterrare le nazioni, alle quali era stretta da naturale alleanza d'interessi.

§ 4.

Principii relativi alle alleanze e ai trattati di commercio.

Poche cose abbiamo a dire sopra questi argomenti.

Le alleanze sono sempre determinate da particolari circostanze; egli è dunque difficile sottoporle a massime generali. Solo possiamo far osservare che un governo qualunque ha uopo di professare al cospetto delle corti estere la sua fede politica, ossia d'indicare i certi limiti, dai quali non saprà mai discostarsi nè vorrà mai oltrepassare. Questa manifestazione lo preserva contro l'astuzia e la nequizia di qualunque gabinetto estero che tentasse o riuscisse a sorprenderlo. Ciò fatto, la sua alleanza

---

intatti i diritti differenziali attualmente in vigore. In quanto alla prima parte osservò, che la necessità della conservazione del portofranco pel benessere materiale di quella città era stata dimostrata dal discorso del Ministro delle finanze, e bastava leggerlo per convincersene chiunque ne fosse stato in dubbio: rispetto al mantenimento dei diritti differenziali, l'utilità di tale misura risultava non meno dalla relazione della Commissione, che dai discorsi pronunziati su tale riguardo. « Conviene pensare, egli disse, che l'importanza del commercio che si fa tra la contea di Nizza ed il Piemonte non si dee considerare eslusivamente in sè stesso, ma nello sviluppo che dà a tutti i piccoli paesi che si trovano vicini alla strada maestra. La ragione poi per cui il signor Ministro ha voluto esimersi dal togliere il portofranco alla provincia di Nizza non mi pare bastante, ed io ho un concetto troppo grande dell'alta capacità di lui perchè io lo possa tenere da meno dei ministri francesi, i quali seppero pure organizzare una rete di dogana capace a tutelare i limiti di quella nazione. »

All'interpellanza rispose il signor Ministro dell'interno: i disordini sgraziatamente avvenuti in Nizza essere stati opera dei maneggi di pochi, e non avervi affatto partecipato la città: avere il go-

o non si chiederebbe, o si domanderebbe per fini onesti. Ed esso sarebbe sicuro di chiederla e di ottenerla da tutti coloro, che fossero offesi o impauriti dall'ambizione altrui. Il suo credito avrebbe la forza degli eserciti, e gli procaccerebbe una preponderanza, la quale in molti casi potrebbe divenire l'àncora di salvezza degli altri Stati. Chi non sa quanto la moderazione di uno o di due forti potentati possa bastare a costringere gli altri a sottoporsi ai dettami della equità?

Ecco gl'immensi benefizi che da una buona costituzione politica derivano non solo al popolo che ne gode, ma a tutti i popoli. La potenza ch'essa infonde allo Stato e la moderazione che consiglia in tutti gli atti esterni, spandono il bene sopra tutte le genti che non hanno la fortuna di vivere sotto un governo moderato. Date un solo governo forte, schietto e spedito, e tutte le politiche negoziazioni cesseranno di essere tenebrose ed oblique; gli altri gabinetti saranno smascherati, se volessero essere caverne di ladroni intenti ad accalappiarsi tra loro.

Diciamo inoltre, che non conviene fare alleanze nè per lungo tempo, nè per fini indeterminati. Quando si è avuta la follia o la debolezza di stringere alleanze, senza comprenderne bene le conseguenze, esse possono tornare contro la sicurezza o il credito di uno degli alleati, il quale non potrebbe sbrigarsene con onore e senza malcontento dell'altro, o dovrebbe muoversi anche quando si trattasse di scannare la metà del genere umano. Laonde a questo pericolo non possiamo additare che un preservativo, ed è quello di fare alleanze temporanee ed occasionali, con la clausola espressa che sieno salve le massime fissate dalla costituzione.

Più breve saremo intorno ai principii relativi ai trattati di commercio, dei quali dovremo a lungo occuparci, quando della economia sociale nell'ultima parte di questa Opera tratteremo. Allora noi professeremo il principio di Mably, che non possa essere oggetto di trattati esterni fuorchè la libertà sanzionata dal diritto delle genti, ma non mai la parte che può attaccare la buona economia di uno Stato.

§ 5.

Principii relativi ai congressi.

Noi partecipiamo con Romagnosi alla stessa avversione pei congressi. Inutili essi sono, quando fra le parti litiganti non si tratti di un unico e indivisibile interesse; peggio poi, se siano agitati da secrete passioni contrastanti, come suole avvenir sempre. Coi congressi si sono sempre tirate in lungo le trattative; e se si è voluto far qualche cosa, si è dovuto finire con trattati particolari, a meno che non si fosse incominciato coi medesimi; nel qual caso il congresso riesce una cosa di pura forma.

Le ostinazioni dell'uno, l'esitazioni dell'altro, la mala fede del terzo, la vendetta del quarto, le mire segrete dei negoziatori gettano sulle operazioni di tutto il corpo un ritardo, un ondeggiamento, una deviazione, che imbarazzano i progressi delle transazioni (1).

(1) La pruova di tutto questo si ha nelle paci di Vestfalia e di Utrecht. Nel congresso di Vienna non vi fu una trattativa libera ed uguale fra tutte le parti, ma solamente una conferenza tra alcuni forti, i quali trinciarono territorii e sconciarono principi e popoli deboli a loro talento.

---

verno dato per Nizza quelle stesse istruzioni che ha dato per le altre parti dello Stato, e non tenere due pesi e due misure, l'una per le provincie del centro, l'altra per quelle poste agli estremi: il magistrato della Sardegna cui faceva allusione l'onorevole interpellante, non essere stato dimesso, ma posto semplicemente in aspettativa per alcune circostanze locali, e nulla opporsi che cessate quelle circostanze venisse egli richiamato in attività: non avere il governo ordinato l'arresto del signor Giulio Avigdor, ma essersi limitato a rispettare le sentenze dei tribunali, che dopo averne disposto l'imprigionamento, trovatolo immune di colpa, lo rilasciarono in libertà: non essere da meravigliare se in un paese dove si gode libertà di stampa, due giornali dello stesso colore abbiano ad un tempo riprodotta una opinione contraria allo Stato, nè potersi ciò apporre in verun conto al governo: riguardo ai due francesi, disse il Ministro non essere stati i medesimi espulsi affatto dal reame, ma allontanati soltanto da Nizza per essere stati rappresentati come uomini pericolosi; riserbarsi il governo di approfondire meglio i fatti, e rivocare gli ordini dati, qualora dietro le inchieste risultassero false le accuse: nulla poi infine essergli noto relativamente ai due russi, ed ignorare le ragioni per le quali

Presa la risoluzione dagli alleati, dice Romagnosi, di trattare la pace col nemico, lasciate che ciascuno si concerti come crede meglio. Vano è violentare un socio, soprattutto se è potente. O egli crede di suo interesse di proseguire in vostra compagnia la guerra, e voi pure con lui, o no. Se questo interesse agisce, la guerra si farà di buona fede e di buona voglia. In caso contrario, o egli o voi desisterete, o la farete mollemente. In quest'ultimo caso è peggio farla, che non farla. Perocchè si tirano addosso dei guai e talvolta qualche sconfitta, per la quale non potrete più ottenere le buone condizioni che avreste potuto esigere essendo vincitore. Spesso si è veduto che il campo di battaglia ha fatto cangiare il corso delle negoziazioni diplomatiche, ed ha fatto perdere un frutto che un più spedito e semplice andamento avrebbe fatto ottenere. Talvolta uno dei membri secretamente guadagnato ha fatto mancare le speranze degli altri; e il fine del congresso ha lasciato in cuore una gelosia, un malcontento, un'amarezza, che si sarebbero evitati, se ognuno avesse agito da sè.

Volere un congresso sarà dunque un volere che i forti alleati dettino la legge ai deboli, e che il nemico temuto sia molto meglio trattato che l'alleato fedele. Volere dunque un congresso sarà pei deboli voler convertire la vittoria in sconfitta ed un assoggettarsi a legami prima sconosciuti. Questi garanti, questi protettori diventano in fine padroni, o almeno con le loro trattative agevolano il modo di divenirlo.

Arroge che nessuno è un eroe agli occhi del proprio cameriere, diceva un uomo di spirito. I principi sono d'ordinario qualche cosa, quando non si veggono. Accostandosi e conoscendosi, scapitano quasi sempre nella reciproca loro considerazione. Vi sono secreti, che importa di non rivelare; vi sono affezioni che importa di non far intravvedere; vi sono difetti che importa di non scoprire. L'opinione è bizzarra e non conosce legge da veruno.

Ma posti in disparte i principi assoluti, i quali faranno sempre ciò che vorranno a dispetto dei savii ed anche a loro danno, fin in un governo libero non si deve permettere che il capo dell'amministrazione venga in congresso con principi, sì per non contrarre un contagio contrario alla libertà, e molto più per non cospirare secretamente coi despoti a rovesciare la costituzione.

§ 6.

Principii relativi agli uffici degli ambasciatori.

Si crede che l'ufficio degli ambasciatori sia diretto a mantenere e ad assodare la pace tra le nazioni. Noi non troviamo che un solo mezzo di vivere in pace con le potenze straniere, ed è quello di non aver la pretensione di comandar loro, o di dirigere la loro politica a seconda delle nostre mire, e di esser pronto a respingere qualunque aggressione. A tal uopo non occorrono ambasciatori.

Non vogliamo con ciò umiliare gli agenti diplomatici, che spesso sono uomini di un merito grandissimo, non pochi dei quali dividono con noi la medesima opinione. Ma dove si speri col loro mezzo di mantener la pace, spiando e prevenendo le mire ostili e secrete di una straniera potenza, noi ci inganniamo, perchè le straniere potenze non diffidano

---

l'intendente, cui era stata accordata piena facoltà, si fosse deciso ad espellerli da Nizza.

Parlò in seguito il signor Ministro di agricoltura e commercio. Disse egli che gli argomenti posti in campo per combattere la proposta ministeriale, lungi di rimuoverlo dalla sua prima opinione, ve lo aveano maggiormente confermato, dimostrandogli che il suo convincimento era il risultato di tutte le opinioni della Camera: rispose alle accuse di alcuni onorevoli deputati, e più specialmente ad uno che lo appuntò di avere posto in azione l'arte *gesuitica*. « Io credo, egli soggiunse, che pensandovi a mente fredda, si sarà pentito di una simile espressione. In qualunque modo poi prego la Camera a volersi ben convincere che le mie proposte, come quelle degli onorevoli miei colleghi, non si fanno per giuoco, e colla speranza che vengano mutate; ma esse si presentano sempre, perchè alla mente ci si offrono come le più giuste, come le più nazionali. Non essendo uso a falsare le mie convinzioni, io potrei, senza rinunziare a tutto il mio passato, al quale sarò, lo spero, per corrispondere l'avvenire, in nulla parlare diversamente da quello che il mio più intimo pensiero mi detti. » Venne di poi opponendosi agli argomenti addotti in sostegno dei diritti differenziali, ed osservò esser principio di

di alcuno più che degli ambasciatori. Altronde, costoro poche volte sono inutili, ma assai più spesso sono nocivi. È noto che la diplomazia sia una sorgente di querele. L'interesse costante di tutte le nazioni esige la pace, perchè questa favorisce le comunicazioni utili al commercio, alle scienze e alle arti; ma la pace non è punto favorevole agli ambasciatori, la cui politica consiste nel rendersi necessarii (1). In onta che pochi e semplici sieno i principii fondamentali che dirigono gli affari esteri, nondimeno varie, moltiplici sono le vie e le maniere di trattarli. Tutta la fatica e l'accorgimento si mettono a far giuocare le speranze, i timori, gl'interessi di pochi. Le tortuosità e le resistenze che s'incontrano nelle passioni e nelle opinioni degli uomini sono il campo aperto all'industria del diplomatico. Conoscere queste tortuosità, vincere queste resistenze, far transigere queste passioni, ecco la bravura di quell'agente. Non si richiede in lui un merito comune; ma esso è un merito, che rende più complicati gl'interessi dei popoli, e li mescola con gl'interessi di famiglia dei principi e con quelli dei ministri. Onde ripetiamo, che la diplomazia sia una sorgente di querele.

§ 7.

Principii relativi alle mediazioni e agli arbitramenti.

Si possono fare mediazioni di arbitramento, o mediazioni di neutralità; con le prime il mediatore domanda che sia affidato a lui l'arbitrio di sciogliere la quistione che divide due Stati; con la seconda il mediatore interpone i suoi buoni uffici presso gli altri Stati, acciò non prendano parte nella querela altrui. Le mediazioni possono inoltre essere ricercate da uno dei litiganti o da tutti insieme; possono consistere nello spontaneo intervento di una potenza anche non ricercata da veruna delle parti. Queste differenze non si riferiscono che alla forma; ma nella sostanza, un solo è il diritto, e un solo è l'interesse politico che il mediatore può avere. Il diritto, cui contrasta l'abuso di profittare della divisione altrui per ingrandire noi stessi, consiste unicamente nella necessità di far mantenere la pace, per non provocare in altrui un ingrandimento soverchio e pericoloso al nostro Stato. L'interesse, in conseguenza, trovasi di praticare la mediazione, ogni qual volta faccia parte del regime assicurativo di uno Stato; questo interesse servirà di norma a sostenerla o con semplici ufficii, o con la forza delle armi.

Il miglior mezzo di esercitar la mediazione fra potenti eguali è quello di preparar una buona lega e di presentarsi fortemente confederato, affin d'imporre rispetto o d'incutere timore a ciascuno dei litiganti. Ciò fu praticato fin negli antichi tempi da Teodorico, re d'Italia, il quale avendo per suo principal ministro il senatore Cassiodoro, seppe formare una lega prima d'interporsi nella contesa tra Alarico e Clodoveo, che allora dividevansi il dominio della Francia. Ed ecco in qual modo quel gran re spiegava il diritto e l'interesse della mediazione, parlando ai suoi confederati: « Facciamogli sentire (accennava a Clodoveo) che se egli

(1) Bisogna eccettuare i consoli di commercio, agenti necessarii, stimabili, e che sovente hanno dato saggio di un grande attaccamento agl'interessi dei loro concittadini. Le nazioni non dovrebbero avere altri agenti che questi.

---

sana economia politica, che non debbano questi diritti ammettersi in alcun conto quando non siano richiesti dalla necessità; la qual cosa non si avvera nel caso in disame, che anzi sarebbe un'assurdità l'ammetterli. S'incorrerebbe diffatti in una grande inconseguenza se mentre si spendono molti milioni per rendere praticabile il tronco della strada ferrata che da Torino deve condurre a Genova, s'impiegassero al tempo stesso degli incoraggiamenti per allontanare dalla strada ferrata le merci che debbono essere portate nel Piemonte.

Il signor deputato Lanza propose alla sua volta l'abolizione del portofranco e dei diritti differenziali, ed in compenso accordarsi vistose somme per aprire strade che pongano la contea di Nizza in facile comunicazione col Piemonte. Cominciò egli dall'osservare che il portofranco essendo un privilegio, contrasta manifestamente collo Statuto che vuole l'uguaglianza, e quindi è inevitabile l'abolizione di esso. Sotto l'assolutismo fu in un tratto abolito il portofranco di Oneglia, senza aversi alcuna considerazione ai riguardi che meritava quella eroica città, e gli furono ad un tempo imposti tutti gli oneri doganali. Nè vale addurre in contrario la proporzionalità delle imposte in ragione della popolazione; argomento cui sono ricorsi i sostenitori

» ricusa di rimettersi al nostro arbitramento, egli » ci avrà tutti per avversarii. Posto che gli viene » offerta giustizia, che vuol egli di più? Io vi » dirò, che un principe che vuole comportarsi con » prepotenza e respingere il diritto, dà luogo a » credere che sia sua intenzione di rovesciare ogni » cosa. Conviene reprimere questa ambizione fino » dal suo nascere. Noi lo faremo senza molta pena » con l'opporci tutti insieme; ma sarà difficile di » farlo, se voi soffrirete che vi assalga ad uno ad » uno. È indubitato, che se il re de' Franchi giunge » a sterminare Alarico, egli si getterà ben presto » dopo su voi. . . . »

Le mediazioni non possono riuscire egualmente vigorose, e quando il mediatore non trovi alleati docili o fedeli, e quando ei sia impegnato in altro affare più scabroso, o che la mediazione collida un interesse maggiore di lui.

Superflua cosa è il dire che il diritto e il torto delle rispettive parti contraenti debbono esser presi in giusta considerazione per decidere con equità il punto contestato, per contenere la potenza di un governo che voglia eccedere i giusti limiti, per conciliare riputazione alla mediazione e giustificar se fa d'uopo l'uso delle armi.

Questi principii riguardano particolarmente e mediazioni di arbitramento. In quanto poi a quelle di neutralità, esse non convengono che ai grandi potentati nelle occasioni di querele insorte fra due piccoli Stati collocati nel seno di una stessa nazione, come altrove abbiamo ampiamente spiegato. Interporsi presso i governi acciò non s'immischino nelle querele altrui, ecco ciò che chiamiamo mediazioni di neutralità.

Anche per gli stati piccoli possono esservi eccezioni. Così, per esempio, se non si potesse distogliere una grande potenza dal prender parte nella querela degli Stati piccoli, e il mediatore principale non fosse in grado di fare una guerra vantaggiosa, tornerebbe allora più conto promuovere direttamente la riconciliazione diretta degli Stati piccoli e fare che ognuno resti come si trova per lasciargli liberamente agire in un'altra circostanza. In questo caso potrebbe aver luogo la mediazione arbitramentale anche senza alleati. Le circostanze particolari, calcolate da una prudente antiveggenza, debbono dirigere le operazioni di un savio governo.

§ 8.

Principii relativi alle protezioni.

Egli è vano predicare principii a governi gelosi e cupidi, i quali non hanno altra morale che quella di una disastrosa e presente utilità. Essi sono prontissimi ad assumere una protezione col disegno anticipato d'inghiottirsi il protetto, e sempre parati a disporre in ogni dove vulcani per vomitare la loro potenza, poco curanti di perdere il loro onore e di accumulare sul loro capo l'odio e l'esecrazione universale.

La protezione suppone debolezza nel protetto e forza nel protettore; suppone indipendenza nel primo e tutela nel secondo. È egli mai possibile che la forza si trovi in compagnia della debolezza, e la tutela in quella della indipendenza? Queste sono cose, che si escludono a vicenda. È naturale, che il protetto bramerà sempre di godere di una pie-

---

dell'opinione favorevole al portofranco di Nizza. Questo modo di distribuire il tributo è falso; non è per capi, ma per ragione di possidenza che debbono pagarsi le contribuzioni, e ciascuno debbe concorrervi in proporzione de' suoi averi, talchè può ben avvenire che una provincia di 50 mila abitanti paghi assai più che un'altra che ne conti il doppio, perchè la prima è più ricca della seconda. Dunque il riparto per teste è iniquo. Molto meno debbono tenersi in alcun conto le difficoltà pratiche che si sono venute da taluni opponendo per la formazione di una linea doganale che impedisca il contrabbando: se non è riuscito impossibile di guardarsi la linea del Varo per ovviare ai contrabbandi de' tabacchi, non vi è ragione perchè non possa farsi altrettanto per i grani ed altri generi. Ad ogni modo si potrebbero stabilire delle zone come altrove, senza lasciarsi il portofranco — Non sussiste tampoco la ragione che togliendosi il portofranco di Nizza ne sorgerebbe un malcontento che darebbe origine a serii avvenimenti, a speranze estralegali. Non solo il paese è italiano per tradizione, per posizione e per lingua, ma non avrebbe neanco interesse di unirsi alla Francia, perciocchè presso quella nazione le imposte sono gravosissime, il sistema doganale vi è rigoroso, ed i nizzardi di-

nissima tutela senza contribuir nulla, o il meno possibile, e sempre si lagnerà che la tutela gli costi troppo, quando anche contribuisca pochissimo. Dall'altra parte, il protettore non crederà mai pagata abbastanza la sua difesa. Quindi la cupidigia da una parte, e l'ingratitudine dall'altra saranno le passioni, che giuocheranno sempre in questa relazione. Se il protettore difenderà male il suo protetto, perderà di considerazione in faccia degli altri governi. Se poi lo difenderà validamente ed esigerà una condegna rimunerazione, egli durerà fatica a discolparsi dalla taccia di oppressore. Questa è la storia naturale delle protezioni straniere, anche quando siano accordate di buona fede e senza ambiziosi disegni. In sostanza, cercare un protettore, è lo stesso che cercare un padrone che avrà meno cuore del proprio sovrano. Assumere una protezione col proposito di essere moderati ed equi, egli è lo stesso che aprir l'adito allo straniero di suscitare o di aumentare lo scontento che nasce da una mal posta indipendenza, e darsi un fastidio che può talvolta divenir funesto ed occasione di guai con gli altri potentati.

Ma dove trovare un protettore di buona fede? Sarà impossibile trovarlo, finchè vi saranno governi impudenti e birbanti. La forza non stende la mano alla debolezza, che per ridurla in ischiavitù. Già da molto tempo si parla in Europa di protezioni. La Russia, l'Inghilterra e la Francia protessero la Grecia. La Russia protegge la Moldavia e la Vallachia. L'Inghilterra protegge il Portogallo, e vorrebbe stendere la sua protezione alla Sicilia. Ambiziosi ed ipocriti governi, i quali desiderosi di allargarsi, e non potendo farlo mediante l'occupazione dei piccoli Stati, il che gli esporrebbe alle gelosie degli altri grossi potentati, sono intenti a interporsi in tutte le querele domestiche degli Stati, e col nome della umanità prendono le difese dei deboli ed oppressi, finchè non riescano a screpolare gli Stati divisi, a disgregare le unità nazionali; ciò fatto, essi dichiaransi protettori delle parti frazionate, e simulando di lasciare a quelle la indipendenza, le riducono di fatto nella loro soggezione politica e commerciale, e per mezzo di loro fantocci le fanno governare come se provincie proprie fossero.

Fintantochè dunque non avremo governi moderati e morali, mai protezioni. Quando esse sono un abuso mascherato della forza, la scienza non ha principii a dettare che possano dirigerle.

Se noi condanniamo le protezioni perpetue o a tempo indefinito, non intendiamo comprendere nella stessa proscrizione quelle temporanee e di pura circostanza. Queste si possono assumere da un governo forte e moderato, affine di non lasciare ad altri gabinetti di mala intenzione una occasione di mal fare.

Può nascere il caso che un paese per la sua singolare posizione debba rimanere piccolo e indipendente, come per esempio l'Olanda, la Svizzera, il Piemonte. Perchè quella non si potrebbe mettere sotto la protezione della Francia o della Prussia; la seconda sotto la protezione della Francia o dell'Austria; l'ultimo sotto la protezione della Francia o dell'Inghilterra? Noi rispondiamo, che poste le cose quali sono in Europa, le reciproche ambizioni, il falso equilibrio consistente in una eguaglianza di timori, approviamo benissimo che un

---

staccandosi dal Piemonte per divenire provincia francese, perderebbero il portofranco, ed andrebbero incontro a tutti quegli altri svantaggi. Nè Nizza ricava dal portofranco quel grande beneficio che comunemente si crede, ed il danno delle dogane le verrebbe ampiamente compensato dalle dogane interne. Per contrario dalla istituzione del portofranco è derivata la scarsezza delle strade di comunicazione col rimanente dello Stato. I nicesi godendo di quel beneficio, non si sono curati di agevolare le loro relazioni col Piemonte, e di qui è avvenuto che quella provincia è quasi disgiunta dalle altre. Convien dunque aprire questi veicoli di comunicazioni interne, ed all'uopo l'oratore propose destinarsi per questi importanti lavori una somma considerevole affine di attestarsi l'interesse che la Camera porta alla prosperità di quella provincia, e che si mostrasse perciò generosa nel prefinirsi questa nuova somma. Conchiuse dicendo: « In materia d'imposta convien essere inesorabile. Il governo vuole avere nella distribuzione de' fondi riguardi sociali, ma debbe avere norme fisse; altrimenti cadrà nell'arbitrario, contenterà una provincia, ne scontenterà dieci, e si desterà l'invidia e le gare. »

Alle osservazioni dell'onorevole Lanza rispose il signor Deforesta, che ripigliò la parola per di-

piccolo Stato, per conservarsi indipendente, cerchi un protettore tra quelli, da cui meno teme e più spera aiuto. Ma noi, che non dettiamo principii relativi all'attuale condizione politica delle famiglie europee; noi che nella Filosofia del Diritto, di cui siamo occupati, non possiamo ritirarci dalle vedute universali e dalla sposizione di principii astratti; noi, supposta la necessità della indipendenza di un piccolo Stato, osserviamo che meglio di protezione alcuna convenga far uso di un'assoluta neutralità perpetua, stipulata tra i potentati. Se quello Stato, attesa la sua piccolezza, dovrà ciò non ostante temer sempre per la sua indipendenza, rispondiamo che questa è la sorte necessariamente annessa alla piccolezza. S'ingrandisca se può, e cesserà il timore. Quando poi fosse assalito o soverchiato da uno dei forti confinanti, che dovrebbe fare? Ricorrere ed allearsi col vicino o coi lontani interessati. Finita la difesa, si ristabiliranno le cose come prima. Certamente la difesa dovrà costare qualche cosa al debole; ma ciò verrà ogni volta regolato con un trattato particolare, eseguito il quale, i contraenti non avranno altro disturbo. Badi bene però lo Stato debole di conservare imparzialmente e rigorosamente la sua neutralità. Se manca a ciò e nascono guai, sarà suo danno.

SERIE VI.

INNOVAZIONE DELLE SOCIETÀ.

Soggetto di questa Serie.

L'ultima serie dei doveri e diritti inerenti alla individua personalità sociale si riferisce alla necessità che i corpi politici subiscono di fare a sè stessi delle innovazioni. È noto che le società non godono di uno stato permanente e invariabile, ma che sono naturalmente progressive. Ciò che le conserva in un secolo, le ruine in un altro. In conseguenza esse hanno uopo di essere riformate e innovate. E quest'ordine pubblico d'innovazione ha i suoi principii certi, che noi vogliamo additare.

Capitolo unico.

Teoria della innovazione dei corpi politici.

La massima parte delle verità, che sopra questo argomento potremmo svelare, troveranno opportunità maggiore in quella parte della nostra Opera, nella quale delle leggi del perfezionamento sociale dovremo occuparci. Qui saremo paghi di far precedere poche idee generali.

Per ben regolare l'andamento delle società, non basta avere dei principii, ma occorre che sieno praticabili. Ora il fondamento dell'ordine pratico è la storia razionale dello sviluppamento della umana perfettibilità. Questa storia risguarda così lo spirito

---

fendere il portofranco della sua patria, e gli altri favori di cui essa gode. Dopo avere nuovamente rammentato l'atto di dedizione della contea di Nizza alla Casa di Savoia, e risposto alle obbiezioni che si traevano dall'abolizione del portofranco di Oneglia, entrò in alcuni particolari finanzieri per dimostrare che nel 1847 Nizza pagò al governo la somma di circa due milioni, e conchiuse col dire che non gli sembrava nè politico, nè ragionevole sopraccaricare in un punto d'imposte una popolazione; che siccome sarebbe grave il danno che ne risentirebbe la provincia, così potrebbe un giorno venir meno l'affetto di quella infelice parte d'Italia, la quale aspetta che dal Piemonte si compia l'alta missione, che dall'interesse della patria assai più che dal proprio è mosso ad attuare.

Dopo alcune altre osservazioni dell'onorevole Farina Paolo che sostenne l'avviso della Commissione, il signor deputato Ravina propose il seguente progetto. — 1. Al cominciare dal 1854 cesserebbe il portofranco ed ogni privilegio doganale tanto nella città, che nel contado di Nizza. — 2. Fino a quell'epoca i dazii di dogana sarebbero regolati secondo le basi del progetto ministeriale espresse nella presente tariffa. — 3. Il Ministro de' lavori pubblici proporrebbe al parlamento nell'annuale bilancio le spese

che il cuore degli uomini, nonchè lo stato politico delle nazioni della terra. Essa non è stata scritta ancora con profondità di vedute da alcuno. Noi non additeremo quali oggetti debba contenere, quale ne sia l'estensione, quali i confini, quale la maniera di trattarla e l'uso. Basta dire che senza la cognizione di questa storia e dei risultati di lei non è possibile il dare verun sistema di morale, di legislazione e di governo che possa essere conforme alla ragione, acconcio alla pratica, e giovevole alla potenza e prosperità delle nazioni.

Le società, lo ripetiamo, non hanno uno stato permanente e invariabile, ma sono naturalmente progressive. Conviene essere iniziato nei misteri della vita degli Stati per vedere con quale magistero la natura spinge le nazioni a mutare in meglio o in peggio la loro maniera di essere. « La natura umana, dice Romagnosi, passando da una in altra età produce successivamente l'incivilimento per un'azione unita dell'individuo sulla società e della società sull'individuo. In quest'azione si divide ogni sorta di pensieri, di lavori e di ufficii, e si accresce l'avito patrimonio, e diversi individui acquistano un valore sociale. In quest'azione si estende il dominio intellettuale, morale e politico; si determinano le leggi dei cieli, si scoprono nuovi mari e nuove terre, si comanda al fulmine, si cangia la faccia del globo e si conquista il regno della pubblica moralità. Dapprima i sensi e i bisogni più materiali, indi la fantasia grossolana e le passioni gagliarde, e finalmente il discernimento e le inclinazioni moderate attribuiscono all'uomo l'impero sociale più esteso, tranquillo, forte e durevole. . . La dignità dell'uomo sociale si trova collocata nel suo più alto punto di elevazione; la sua libertà nella più ampia sfera; la sua pace nella massima sua durata; la sua prosperità nel suo più esteso godimento ».

I principii dell'ordine pubblico d'innovazione emergono dall'andamento necessario delle cose, e si appoggiano allo sviluppamento morale e politico delle generazioni umane ed alle mutate relazioni con gli Stati esterni, dietro le vicende d'ingrandimento o di decadenza a cui sono andati soggetti. I mezzi che un tempo hanno prodotta un'ottima amministrazione di uno Stato, più non sono efficaci a bene amministrarlo in altro tempo. La moralità, che lo ha fatto fiorire in un'epoca, non potrebbe in altra epoca cagionare gli stessi benefizi. Ciò che in una età è stato sufficiente a tutelarlo, può in altra età non bastare allo stesso intento. Quel che diciamo intorno alla differenza dei tempi, è egualmente applicabile alla differenza dei luoghi. Insomma tutti gli ordini indispensabili per la formazione, conservazione, economia, moralità e tutela delle società subiscono una modificazione proporzionata ai progressi o ai regressi della loro condizione, secondo l'età e i luoghi. Onde si ricava che l'ordine pubblico d'innovazione è generale e si estende su tutti i rami precedenti.

Le società dunque hanno uopo di essere riformate e innovate. Laonde, giusta la pienezza dei tempi, non possono i governi umani sottrarsi a quella forza, che prepotentemente invoca una data maniera di vivere di una data nazione. La scelta di un governo non è più allora un affare di arbitrio; bensì diventa un affare di necessità. *Volentem fata ducunt, nolentem trahunt.* L'opportunità è quindi necessità tanto pei popoli, quanto pei governanti.

---

occorrenti per quei lavori ch'ei giudicherebbe opportuni in favore della provincia di Nizza. — A questa idea aderì il Ministro delle finanze, ma a condizione che nel 1855 sia permesso di rivedersi l'attuale tariffa; e questo emendamento del governo venne subito formolato e deposto nel banco della presidenza unitamente alla proposizione Ravina.

Altri progetti furono similmente formolati e depositati nel banco. — Gli onorevoli Deforesta, Santarosa, Piccon, Leotardi e Galli proposero il mantenimento dello *statu quo*, usando la seguente locuzione: *per ora* nulla è innovato alle leggi che in materia di dogana reggono il contado di Nizza.

Il signor Lanza propose: abolirsi dal 1.° gennaio 1855 il portofranco della provincia di Nizza, ed i diritti differenziali di dogana a favore della strada del colle di Tenda: dalla stessa epoca stabilirsi in Nizza un portofranco di deposito sulle basi e con tutti i vantaggi annessi a quello della città di Genova: presentarsi dal ministero nel corso della presente o della prossima sessione un progetto di legge sulla costruzione di strade provinciali collo scopo di agevolare le comunicazioni per la provincia di Nizza e per le finittime; e nello

Questa verità è abbastanza nota, e vani sono tutti gli sforzi diretti a dissimularla.

La flessibilità dei governi, modellata sull'andamento effettivo delle cose tra gli uomini, è l'unica qualità, che posseduta, può renderli stabili, e procurare la maggiore prosperità delle nazioni. Il che svela le cagioni recondite e possenti di alcune rivoluzioni avvenute, perchè i direttori dei popoli attenendosi o per ignoranza o per inerzia rigidamente alle forme antiche, nè avendo l'abilità di far piegare insensibilmente e a tempo debito il freno giusta le irresistibili innovazioni del tempo, che, al dire di Bacone, è il più imperioso e grande innovatore che esista, violarono nel tempo stesso il massimo dovere loro imposto dalla natura, offesero il diritto degli uomini, e soccumbettero sotto le ruine dei loro troni conquassati dalla mano prepotente e inviolabile della natura.

Si noti, che noi abbiamo parlato della flessibilità dei governi, modellata sull'andamento *effettivo* delle cose tra gli uomini. Ognuno sente, che il diritto di cangiare la costituzione dello Stato deve essere esercitato giusta la legge della reale opportunità, e che non è affare di arbitrio nè pei governanti, nè pei governati. Se altrimenti fosse; se una mano di uomini, dominati da violenti passioni, potessero a capriccio alterare le forme della costituzione, allora nella composizione dei governi non esisterebbe un potere di tutela e di edificazione, ma un potere di distruzione infinitamente pericoloso; perocchè in ogni caso straordinario, sotto il pretesto di reprimere alcuni eccessi, di prevenire alcuni inconvenienti, taluno potrebbe roversciare le basi stesse dell'edificio politico, o per secondare le cieche prevenzioni popolari, o per soddisfare l'ambizione e l'avarizia di un re, di un senato, di un protettore, di un presidente, di un corpo legislativo, o di altri. Con ciò si getterebbe la nazione o nell'anarchia, o nell'abisso di una mostruosa servitù, sempre compagna del non temperato impero. La prerogativa di demolire o riformare la costituzione dello Stato deve dunque uniformarsi alla legge suprema della opinione pubblica della nazione; talchè nel caso che taluno volesse tentare qualche innovazione, prevegga una resistenza generale nella nazione profondamente irritata dalla offesa che si vorrebbe recare ai suoi diritti e alla sua sovranità. Non si oblii giammai, che ogni ben costituito governo esige la soggezione dei varii poteri dello imperio all'unico potere sovrano della nazione, che si manifesta nella pubblica opinione, e che deve restare sempre immobile, indefinito, prepotente, ed esistere per sè stesso.

Capitolo I.

Epilogo delle teorie esposte intorno all'ordine sociale.

Due grandi teorie abbiamo fin qui sviluppate ai nostri lettori: la prima dei doveri e diritti inerenti all'individuo umano; la seconda dei doveri e diritti inerenti all'individua personalità sociale. Siccome al termine di quella, stimammo util cosa presentare come in un quadro sinnotico tutti i principii da noi svolti, così pervenuti al termine di questa, vogliamo arrestarci un momento, e le verità sparse in più centinaie di pagine raccogliere in breve spazio, ac-

---

stesso progetto determinarsi la quota di sussidio da somministrarsi dallo Stato per la pronta costruzione delle indicate strade.

Altra proposta fu pure presentata dagli onorevoli Michelini e Valerio Lorenzo del tenor seguente: dal 1.º luglio 1852 restringersi alla sola città di Nizza il portofranco della provincia: continuare frattanto a godere della diminuzione de' dritti di cui godono al presente tutte le merci provenienti dal portofranco di Nizza, e dirette al Piemonte pel colle di Tenda.

Il signor Mellana propose, che dal 1.° gennaio 1853 cesserebbero le disposizioni eccezionali attualmente esistenti in favore della contea di Nizza: al che il signor Josti soggiunse esser necessario di proporsi in modo assoluto la libertà commerciale, non essendo la sola Nizza in istato eccezionale, ma tutto quanto lo Stato.

Poste a' voti queste singole proposte, fu dapprima scartata a grande maggioranza quella de' deputati nizzardi che volevano mantenuto lo stato presente di cose.

Fu similmente respinto l'avviso del signor Farina Paolo che proponeva sospendersi la discussione, e rinviarsi l'affare alla Commissione per farvi migliori studii. Lo stesso destino ebbe la proposta Mellana.

ciò si possa averle tutte sott'occhio e meglio vederne l'insieme.

La nozione dell'ordine sociale si rinviene nell'eterno codice della natura. Tre leggi la compongono; la limitazione degli esseri nella propria sfera, senza che possano uscirne per invadere le forze e potenze formanti l'esistenza altrui, dalle quali sarebbero respinti con danno; la necessità in ciascuno di essi di agire combinatamente a suo ed a comun pro; la direzione in tutti ad un comune ed universale fine, quello cioè della conservazione degli individui, della specie e del tutto. Queste tre leggi dimostrano la necessità fisica del detto ordine. La necessità morale dello stesso risulta dal fatto che i diritti, il cui esercizio è indispensabile al ben essere dell'uomo, non sono produttivi di utilità, se non quando diventano un potere effettivo e fondamentale di fare. Ciò posto, attribuendo la società un valore intrinseco e pratico ai diritti, il quale, a norma del vario temperamento di quella, si accresce o si diminuisce, e quindi si fa maggiore o minore la potenza dell'uomo ad essere felice, egli è evidente che il fondamento di questa potenza, ossia dell'esercizio pratico di tutti i diritti, sia l'ordine sociale.

Quali sono le basi della civile società? Molti uomini celebri hanno creduto vedere il diritto naturale nella storia della formazione delle società, dove meglio si trova il loro diritto nativo ed originario; altri hanno mutilato il concetto di diritto naturale, limitandolo all'uomo in istato d'insociale isolamento, senza considerare che vi sono rapporti reali e necessari tra la natura e l'uomo, i quali determinano il fine naturale di costui, e che in essi bisogna ravvisare un complesso di leggi, che contemplano l'uomo in tutti i secoli, in tutte le epoche della vita civile, e sono dirette a provvedere a quel fine; altri finalmente hanno ammesso rinunzie dei diritti di un preteso stato di natura, contratti, depositi, ed altri atti di positiva istituzione umana.

Noi mettiamo le civili società sopra nuove basi, ignote a molti grandi uomini: queste basi sono i puri rapporti reali e naturali delle cose, necessarii per la esecuzione dell'ordine morale.

Questa grande verità, da noi introdotta nella scienza, è feconda di utilissimi risultamenti.

L'uomo ha per sua natura un fine a cui tende: la sua più felice conservazione combinata col più squisito perfezionamento.

La coesistenza è una legge della originaria costituzione della umana specie. Ciò posto, la natura ha dovuto fissare un ordine necessario, per lo quale si raggiunga quel fine.

La indipendenza è una delle facoltà, con cui l'uomo si aiuta a conseguirlo. La utile naturale indipendenza di esseri coesistenti non può consistere in altro che nell'allontanamento di tutti quelli ostacoli, che possono impedire l'opera necessaria della felice conservazione e perfezionamento dell'uman genere. La società così costituita, che aiuti a rimuovere quelli ostacoli e ad effettuare la libertà dell'ordine; la società civile, cioè quella modellata sulle condizioni stabilite dall'ordine di natura, è indispensabile ad assicurare e mantenere la reale ed utile indipendenza, è dunque necessaria agli uomini, acciò costoro conseguano il fine della natura, ossia provveggano al loro ben essere.

Ecco determinata la vera base delle civili società

Fu invece approvata la clausola del ministero che determina la revisione della tariffa doganale nel 1853, e la cessazione del portofranco nel 1854. Questa deliberazione della Camera include due conseguenze: la prima si è l'abolizione delle franchigie del contado nizzardo a cominciare dal 1854; l'altra consiste nella revisione della tariffa nel 1853, il cui scopo riguarderà quasi esclusivamente il commercio de' cereali, e delle cose di uso indispensabile e più comune pel popolo. In questa votazione presero parte anche i deputati di Nizza. Con ciò rimasero escluse le altre proposte. Sorse quindi l'onorevole Deforesta, ed animato da fervente amore pel bene della sua patria, osservò che dopo il voto della Camera non esistendo omai più veruna guarentigia per la revisione della tariffa, egli appigliavasi alla proposta del deputato Lanza perchè più favorevole alla provincia nizzarda, e perciò da preferirsi: invitò pertanto la Camera ad adottare gli articoli 2 e 3 di tal proposta. — Vi si oppose però il Ministro delle finanze, ma nel contrastare all'opinione del signor Deforesta, francamente dichiarò che l'abolizione del portofranco nel 1854 dovrà essere preceduta dalla revisione della tariffa doganale da farsi nel 1853: che se a tal effetto non possono allegarsi obblighi legali, militano però doveri mo-

sopra i puri rapporti reali e naturali delle cose, necessarii per la esecuzione dell'ordine morale.

Se l'esistenza della società poggiasse sopra rinunzie, contratti ecc., tutto sarebbe precario e indefinito, e l'intero sistema dei doveri e diritti sociali continuamente indeciso e controvertibile. Al contrario, costituita la società come mezzo indispensabile a conseguire il fine naturale del ben essere umano, l'ordine della socialità diviene un ordine necessario di natura, onde sodamente, incontrastabilmente derivano tutti i doveri e diritti sociali; l'ordine delle funzioni e dei poteri delle civili società viene ad essere non solo legittimato, ma anche determinato immutabilmente secondo i rapporti naturali e inevitabili delle cose.

Quale idea dobbiamo formarci della dipendenza sociale? Tre principii elementari di questa dipendenza sono quello di necessità naturale che spinge l'uomo alla sociale convivenza; quello di utilità determinato dalla legge irresistibile dell' affetto che ogni essere sensibile e dotato di volontà porta a sè stesso; quello di uguaglianza di diritto, per lo quale niun uomo ha impero naturale sull'altro. Si riuniscano questi principii, e si troverà che la dipendenza sociale non induce che la soggezione di ciascun uomo alla necessità dell'ordine naturale ed a quella del proprio vantaggio. Onde si ricava che la scienza della legislazione non ha nulla di arbitrario, ma che deve ogni sua operazione atteggiare all'andamento necessario delle cose, e combinare gli affari in modo, che ciascun individuo servendo alla causa pubblica giovi a sè stesso.

Se l'uomo, convenendo nella società, non serve ad un altro uomo, ma alla necessità di natura ed al proprio bene; se con ciò ei non rinunzia nè scema ma accresce la propria libertà; se nella soggezione all'ordine sociale non havvi dunque un sacrifizio, ma un benefizio; se il diritto sociale adunque non è illimitato, ma consiste nella facoltà di procurare il maggiore vantaggio di tutti, egli è evidente, che nel concetto della dipendenza sociale havvi il carattere che distingue e la base sulla quale si erige la nazionale sovranità.

Falsa è dunque la teoria di Rousseau della pretesa dedizione di tutto l'uomo alla società. Questa alienazione totale non è necessaria, imperocchè l'uomo non deve rinunziare al suo personale interesse per conseguire lo scopo dell' associazione, bensì questo scopo consiste appunto nel procurarsi il miglior essere proprio.

Inoltre il principio di Rousseau ripugna alla ragione, perchè è assurdo che l'uomo, il quale cerca la colleganza per istar meglio, rinunzi al diritto di ottenere questo meglio; conculca la vera libertà, perchè se l'autorità pubblica si componesse dell'alienazione di ogni diritto dell'uomo, in guisa che ne potesse disporre a suo bel grado, che altro occorrerebbe per sanzionare l'assoluta schiavitù di lui? distrugge finalmente il principio della vera sovranità nazionale, la quale consistendo nel potere di tutto un popolo diretto alla più felice conservazione degl'individui, sparirebbe quando tutti i diritti individuali fossero immolati per creare l'illimitata sovranità del corpo sociale.

Coloro i quali assegnano come titolo originario delle civili società la rinunzia della naturale indipendenza, non si avveggono di essere i fautori della licenza e della schiavitù. Diffatti, tolgasi alla so-

---

rali, ragioni di equità e di giustizia che impongono alla Camera questo dovere: e ch'egli n'era talmente convinto, che nel 1855 non mancherebbe di proporre l'analoga legge al Parlamento, sia come Ministro, sia in qualità di deputato.

Dopo alcune osservazioni fatte in contrario senso da' signori Lanza e Josti, la Camera rigettò la proposta del Deforesta. Proseguendo quindi la discussione de' successivi articoli del progetto ministeriale, furono tutti approvati, meno il 59, la cui discussione dietro osservazioni del presidente rimase sospesa fino a tanto che non saranno presentate le disposizioni risguardanti il contado di Nizza. Posto finalmente a partito l'intero complesso della legge nella tornata del 17 giugno, ottenne tra 110 voti il concorso di 91 favorevoli contro 19 oppugnanti.

Serie II.

ATTI DEL SENATO DEL REGNO.

§ 2.

Nella tornata del 4 giugno il Senato, discrepando un solo fra 53 senatori, approvò il progetto di legge

cietà il carattere di vero e rigoroso diritto naturale, ossia di mezzo necessario per conseguire il fine del benessere proprio che gli uomini si propongono nel collegarsi, ed ecco tutto il sistema dei doveri e diritti sociali non essere più un *ius* necessario; il capriccio li dispenserà o rifiuterà, e potrà allargarli o restringerli. Mancherà la misura della limitazione delle forze che vogliono agire, dei vincoli che bisogna rispettare, dei sacrifizi che lo stato sociale esige.

Mancherà l'ordine di diritto necessario valevole a sottomettere legittimamente e fino a un dato punto e non più, la libertà degli uomini ad un opera comune. La forma dell'amministrazione sociale dipenderà dal senno di coloro che la organizzano. La giustizia comune deriverà dal criterio momentaneo e mutabile dei socii. Ciascun uomo servirà a coloro che avranno avuto il consiglio di creare lo stato sociale. Le generazioni susseguenti non avranno alcuna obbligazione morale di riconoscere e di soffrire quei vincoli a cui troveranno di doversi sottomettere. Tolto di mezzo il fondamento di ogni dovere per le moltitudini, si autorizzerà l'anarchia. Posta la soggezione illimitata degli uomini, dietro la loro dedizione totale al corpo sociale, si autenticherà nei reggitori degli Stati la tirannide, in virtù dell'impero patrimoniale dell'uman genere.

Uno studio sopra i corpi sociali importa la conoscenza di tutti i loro elementi attivi: le azioni, le persone; i poteri, gli onori, i possessi e mille altre cose operano in società, e contrariano o favoriscono lo scopo necessario di essa. Per ben maneggiarli e disporli secondo il fine della maggior prosperità del tutto, egli è dunque mestieri conoscerne il valore effettivo, che si ricava unicamente dal rapporto che essi possono avere col fine della società: occorre inoltre ravvicinarli e calcolare le azioni e le reazioni inevitabili fra essi. Finalmente è necessario tener conto del graduale sviluppamento delle società, che avviene col variare degli anni, e che produce sempre nuove combinazioni ed effetti sociali. Senza di ciò, i reggitori della cosa pubblica non potrebbero ben valutare i beni ed i mali, assegnare il grado di considerazione che a ciascuna cosa o atto si debbe, e dirigere le operazioni sociali in guisa che tendano necessariamente al fine ultimo della società.

Le teorie precedenti sono un filo, di cui muniti, possiamo francamente penetrare nei laberinti del Diritto Pubblico. La scienza di questo diritto può essere guardata sotto due aspetti: sotto quello dei fenomeni costanti dell'organismo sociale, ossia dei rapporti di tutte le parti unite del corpo sociale; sotto quello dei rapporti dell'intero corpo sociale con l'ordine della cittadinanza. Nel primo caso noi abbiamo il valore teoretico dei doveri e diritti sociali, e le nostre ricerche sono puramente speculative ed astratte. Nel secondo caso noi abbiamo il valore pratico dei doveri e diritti della società, i quali posti in relazione con l'ordine della cittadinanza, non possono essere sempre i medesimi, e le nostre ricerche sono interamente pratiche e di fatto.

Dapprima consideriamo la società come un individuo morale, che ha una esistenza tutta propria, consacrata da una necessità naturale, ed alla quale corrisponde un sistema di mezzi tendenti a conservarla, ossia un ordine di doveri è diritti radicati

---

che autorizza il governo ad accettare la sottomissione di Raffaele Rubattino e compagnia, presentata a' 22 marzo 1851 al Ministro di marina, per l'appalto del servizio a vapore postale colla Sardegna. Furono altresì approvate le modificazioni dimandate dalla Camera elettiva, ed accettate con atto formale dallo stesso signor Rubattino.

Passò poscia il Senato a discutere il progetto riguardante l'alienazione delle 18 mila obbligazioni create colla legge del 9 luglio 1850, il cui primo articolo è così concepito: « per l'alienazione delle 18 mila obbligazioni create colla legge del 9 luglio 1850, il governo potrà valersi del mezzo di una pubblica sottoscrizione invece di quella dell'asta pubblica stabilita dalla stessa legge. Tale sottoscrizione verrà aperta in tutte le città capoluoghi di provincia ». Il senatore Pallavicini opinava esser necessario di stabilirsi una disposizione pel caso in cui le obbligazioni eccedessero il numero ivi determinato. — Al che il signor senatore Cotta relatore rispose osservando, di avere il Ministro delle finanze dichiarato nella Camera de' deputati che in caso di eccedenza si farebbe la deduzione in proporzione. Del rimanente, sarebbe questo argomento di disposizione regolamentaria. Così furono approvati successivamente tutti i cinque articoli compo-

nella personalità collettiva di tutto il corpo sociale. In seguito mettiamo in relazione questo individuo morale con l'ordine della cittadinanza, e contempliamo i doveri e diritti pubblici che concorrono a conservare e proteggere i naturali diritti dei cittadini. La vista unita del sistema di queste due parti compone la scienza generale del Diritto Pubblico.

Volendo occuparci dello studio sui corpi sociali non è possibile prendere per base delle nostre teorie un ordine qualunque di società. Siccome le leggi dell'esistenza non si possono ricavare dalle osservazioni fatte sopra il corpo di un uomo infermo, così le leggi della società non si possono desumere dallo studio fatto sopra un corpo sociale, dove lo scopo naturale, che esso deve proporsi, non sia soddisfatto.

Non basta che i rapporti reali dei bisogni stabiliscano, anteriormente ad ogni esercizio dei poteri umani, la necessità di esercitarli per produrre il ben essere della specie: occorre ancora che l'agente morale abbia la possibilità di eseguire le direzioni tracciate dall'ordine teoretico. Ora questo agente non possiede che tre potenze, l'intelletto, la volontà, la forza esecutrice, le quali sono subordinate alla legge dell'amore pel ben essere proprio. Dappoichè le dette potenze sono inefficaci, senza l'aiuto di più cagioni contingenti, la prima delle quali è appunto lo stato di società, segue che una determinata forma di società sia indispensabile, acciò l'agente morale adempisca le funzioni a cui è chiamato. Siffatta forma di società deve favorire la possibilità pratica negli uomini a produrre qualsiasi effetto con le loro azioni libere. Essa è appunto quella, che noi possiamo fare oggetto dei nostri studi.

Ponendo innanzi ai nostri occhi la imagine di una società, vestita del carattere eterno di aiuto necessario per ottenere la massima utilità personale dell'uomo, noi vogliamo sapere quali siano i doveri e i diritti che le competono.

I corpi politici hanno un organismo tutto proprio, il quale presenta molti fenomeni necessari e costanti: questi fenomeni sono le leggi naturali della società. Alcuni si riferiscono alla formazione di essa; altri alla di lei conservazione; altri alla di lei sussistenza; ed altri alla di lei moralità, o tutela, o innovazione. Tutti questi fenomeni debbono necessariamente e costantemente verificarsi, imperocchè non si può prescindere dai medesimi, senza ammettere che la società non si formi o tosto si annienti.

Varii sistemi di doveri e di diritti sono subordinati alle menzionate necessità di formazione, di conservazione, di economia, di moralità, di tutela e di innovazione dei corpi politici: esaminiamoli partitamente.

Formazione della società.

L'idea della formazione delle società desta quella dello stabilimento dei governi. La società consiste nell'ordine. Per ottenere l'ordine sociale non basta che la natura abbia disposto a questo fine un sistema necessario di azioni. È indispensabile per effettuare questo sistema che concorrano le tali disposizioni negli uomini; onde sorge per costoro l'idea del dovere pratico, in virtù del quale l'esecuzione sopraddetta è promossa, agevolata, e considerata come certamente contingibile: siffatta esecuzione è circoscritta nei limiti dei mezzi efficaci che gli es-

---

nenti l'intera legge, il cui complesso posto a partito incontrò l'assenso di 50 voti contro 2 soli dissenzienti.

§ 3.

Tre sedute impiegò il Senato a discutere la legge che colpisce con un'imposta annua i crediti fruttiferi. A questa legge si oppose primieramente il signor Senatore Jacquemond, il quale cominciò dall'osservare di aver essa subito moltissime modificazioni tanto dalla Camera elettiva, quanto dalla Commissione del Senato; ed allorchè un principio è combattuto da tanti uomini eminenti, dee conchiudersi ch'esso resiste agli sforzi della scienza, e quindi torna più opportuno il rinunziarvi: alle angustie dell'erario, ed alle necessità che ci stringono doversi provvedere con leggi fondate sovra basi eque, con leggi che non aggravino direttamente la classe più povera e più interessante della nazione: essere inoltre piena di difficoltà l'imposta dimandata con questa legge, ed il provento di essa riuscire di pochissimo sollievo al tesoro: invece di questa legge tornare più acconcia ed opportuna un'altra che rendesse obbligatorio il diritto della trascrizione; sistema assai più produttivo che non quello

seri intelligenti posseggono, giusta la loro natura, a produrre un effetto finale qualunque. Quali sono i detti mezzi? Le tre forze umane, la mente, la volontà, e l'attività esecutrice. Possiamo noi dire che queste forze per sè sole siano capaci a comunicare efficacia attiva al dovere morale pratico dell'uomo? Noi sappiamo che questi è un essere finito, circondato da ostacoli, i quali gli vengono dalla propria natura, dalla sua posizione passiva in mezzo alle leggi e agli enti dell'universo, e dai principali suoi avversari, che sono gli altri uomini coi quali deve convivere.

Le diffettive disposizioni naturali della umana specie relativamente al fine vero della società produssero che sulle prime, dietro la spinta di un bisogno urgente e generale di vivere in istato sociale, si formassero società piene d'incertezza, di diffidenza e di timore, le quali non avrebbero potuto a lungo durare, senza addurre la distruzione degli uomini. L'affetto al proprio ben essere, in vista di quei disordini, fece ben presto sentire a costoro generalmente la necessità di ricorrere ad un'intermedia potenza, che l'ordine sociale conservasse, la loro libertà rinforzasse, ed in tale maniera li aggregasse, quale l'ordine essenziale della socialità prescriveva. Da tutto ciò si ricava che una necessità di natura è il titolo unico di ragione non meno dello stabilimento dell'ordine sociale, che della fondazione dell'imperio civile.

Questi nostri principii distruggono da capo a fondo tutto l'edifizio elevato dagli altri pubblicisti. Non è già, come in altri libri si legge, che bisognò rinunziare alla uguaglianza morale per distruggere la disuguaglianza fisica; che fu mestieri non essere indipendenti, per vivere tranquilli; che l'acquisto di tutti gli istrumenti proprii per conservarsi bisognò compensare col sacrifizio della libertà naturale. All'opposto, secondo noi, per acquistare l'uguaglianza morale, bisognò distruggere la disuguaglianza fisica; fu mestieri assicurare la propria indipendenza, per vivere tranquilli; si ebbe la necessità di creare una forza pubblica, superiore ad ogni forza privata, per poter godere della libertà naturale.

Della scienza pubblica si sono gli uomini occupati per secoli. Ma prima che il diritto di socialità non fosse dichiarato di ordine naturale, come viene fatto da noi, non sappiamo in qual modo avrebbero potuto gli scrittori, dai quali siamo stati preceduti, svolgere le vere leggi dei corpi politici.

Vediamo quali utili conseguenze emergono dal nostro principio. Quali sono le facoltà dell'imperio civile? Esse non sono arbitrarie. La misura del vincolo della libertà degli uomini è determinata dal fine istesso della società e dal sistema delle azioni necessarie a conseguirlo. L'imperio civile, costituito per l'osservanza dell'ordine sociale, è chiamato a supplire al difetto degli uomini. Ora la prima condizione, che la natura stessa delle cose gl'impone, è che esso vincoli la libertà di chi agisce in quei soli casi ne' quali l'andamento naturale delle azioni di lui non procede rettamente da sè, e solo fino a quella misura che è necessaria per rimettere la rettitudine dell'azione. La creazione e conservazione del civile imperio si fonda sopra un titolo di ragione, finchè nell'esercizio della sua potestà non si allontani dalla necessità di ritenere tutti i membri della colleganza nella indispensabile esecuzione degli

---

dell'imposta su' crediti fruttiferi. Conchiuse quindi rifiutando il proprio voto alla progettata imposta.

Allo stesso avviso accedè il signor senatore Balbi-Piovera. Anzichè imporre, egli disse, nuovi balzelli, gioverebbe meglio il regolarizzare le imposte già esistenti. Sproporzionato e non equo è il riparto delle imposte tra i vari comuni dello Stato, perchè in alcuni di essi si pagano 16 centesimi per capo, ed altrove si paga un franco e 50 centesimi. Questa legge inoltre colpisce piuttosto il debitore, che il creditore; ed allorchè l'anno scorso si parlò di questa legge, tosto i mutuanti in Genova richiamarono i loro capitali, e costrinsero i debitori a sottoporsi a tutte le condizioni ch'essi vollero loro prescrivere. È facile inoltre che i capitali con danno della nazione abbiano a riversarsi sui fondi pubblici. Una banca territoriale sarebbe grandemente utile per la prosperità dell'agricoltura; ma essa vien troncata dalle radici da questa legge trista, calamitosa pel paese, epperò da rigettarsi.

Uniforme fu l'opinione del signor senatore di Castagnetto, il quale osservò che la legge in disame colpiva il capitale, e che il prendere una porzione di esso equivaleva all'imporlo: giusta esser la legge che colpisce tutti indistintamente i capitali, ma non quella che ne lascia sfuggire alcuni: con questa

atti, senza dei quali il fine sociale non sarebbe ottenibile: oltre questo limite, cessa la ragione che determina e legittima l'intervento e le attribuzioni dell'autorità pubblica. Questa autorità non può lusingarsi di prevenire tutti i traviamenti della umana intemperanza. Essa deve mantenersi in quel medio confine, dove non si trovi nè indietro di ciò che può fare pel mantenimento dell'ordine sociale, nè tanto al di là che lo distrugga con l'apparenza di meglio conservarlo. In molti casi la sua vigilanza non può essere pronta ed attiva, come quando un uomo venga minacciato da istantanea violenza, ed allora bisogna che lasci intatta a costui la tutela dei suoi diritti.

Una seconda condizione, che la natura stessa delle cose impone al civile imperio, è che esso provvegga non solo a ristabilire l'equilibrio dell'ordine sociale, rotto dalla violenza; ma anche ed assai più a togliere con l'educazione le cagioni delle offese all'ordine sopraddetto, mettendo gli uomini nello stato di non trovare il loro interesse nello sconvolgerlo.

Terza condizione indispensabile per l'esistenza del detto imperio, è che esso abbia una vigoria capace a reprimere quelli atti individuali che per ignoranza o malvagità tentassero di sviare, o non effettuare la unità necessaria di opera in che l'ordine della società consiste: ecco determinata la quantità dei poteri governativi, senza che le buone o ree condizioni dei governanti possano alterare i limiti di una tale misura.

Inoltre, essendo molti i poteri inerenti al sommo imperio, essi debbono essere armonici, ossia concordi e felicemente cospiranti insieme ad eccitare e mantenere robusta la vita dello Stato: l'ordine non si ottiene mediante poteri rivali, comechè equilibrati nelle loro collisioni.

Finalmente stabilito che la misura dei detti poteri deve essere quanta in forza dello stato reale delle cose, si trova necessaria per mantenere l'ordine sociale, segue che cotesta necessità atteggiandosi sulla condizione degli uomini, la quale si modifica continuamente nelle varie epoche e contrade sia per arte o per fortuna, anche le facoltà inerenti all'autorità pubblica debbonsi modificare proporzionatamente, e modellare sui rapporti necessari della natura attuale delle cose e degli uomini uniti in società.

Conoscinte le condizioni necessarie alla conservazione e fondazione dell'imperio civile, calcolata la sua estesa azione, numerati gli infiniti suoi doveri, noi non troviamo alcuna logica connessione tra la necessità che gli umani consorzi sentono di un potere superiore e la necessità che siano gli uomini stessi i soggetti costituenti siffatto potere. Se ai medesimi esso viene affidato, ciò non succede perchè l'imperio dei governi umani sia autorizzato dall'ordine naturale e dal concetto logico delle cose, ma solo perchè, mancando sulla terra una stirpe superiore e perfetta di esseri, ai quali potessimo rivolgerci, siamo costretti necessariamente di sottostare alla posizione di fatto delle cose della terra, e di rivolgerci agli uomini. Nessuno di costoro, nè tutti insieme possono aspirare alla legittimità dell'imperio; imperocchè tutti sono più o meno inferiori all'alto ufficio che assumono. La legittimità sola, ch'eglino possono invocare, non è che fittizia ed eventuale. Essa consiste nella facoltà di poter

---

legge si renderebbe quasi mobile la proprietà, il che è pericoloso, perchè potrebbe mano mano condurre all'imposta progressiva.

Ma parlò in controsenso de' precedenti il regio commissario, il quale rispondendo dapprima all'onorevole senatore Jacquemoud disse, che le modificazioni introdotte dalla Camera elettiva e dalla Commissione del Senato provano appunto che la legge sia ammissibile. Nè falsa è la base su cui essa poggia, perchè nulla rileva che colpisca piuttosto i piccoli, anzichè i grossi capitalisti. Quando trattasi d'imposte dirette, è inutile indagare la persona del possessore, giacchè è la natura stessa della cosa che primeggia nel determinarne le basi — Dopo alcune altre osservazioni sulla giustizia della legge, venendo a parlare della sua utilità, disse non esser minimo il provento che si ricaverà da questa imposta, perciocchè documenti statistici assicurano che se ne ritrarrà presso a poco un milione di franchi; e sebbene vi siano gravi difficoltà nella percezione, pure esse debbono scomparire innanzi alle necessità che premono l'erario, ed il governo che ha presentato la legge avrà il coraggio di affrontarle. — Protestò infine contro il carattere di *progressi-*

meglio di altrui adempire al fine sociale. I gradi della legittimità o illegittimità di chi regge i governi dipendono dunque dal maggiore o minore soddisfacimento dell'intento, per lo quale gli uomini sentono necessità di un potere superiore che li regga. Onde emerge che nella scelta tra chi sappia e voglia accostarsi meglio all'adempimento del fine sociale, non possiamo fare a meno di accordare il nostro voto all'intera massa della nazione, la quale essendo il tutto, e non escludendo alcuna parte di sè, non può avere che un solo interesse, ed è quello di procurare la felicità di tutto il proprio insieme.

Premesse queste teorie, vediamo quale sia l'atto costituente i governi, quali le funzioni a cui debbono servire, quali le competenze che ne derivano.

In quanto all'atto costituente i governi, è indubitato che esso consiste nell'unità dell'imperio. Se questo è un mezzo necessariamente disposto per ottenere e mantenere l'ordine sociale; se ha d'uopo di tale grado di vigorìa, che per difetto non si trovi impotente alla tutela dell'ordine, e per eccesso non travii dall'esecuzione di esso, chi può negare che debba esser uno? Ove si voglia dividerlo fra due o tre corpi della medesima società, non potranno essi costantemente agire a seconda di quella sistematica unità, la quale è necessaria nella vita degli Stati, nè potranno dispiegare le loro forze divise, se non a danno dell'ordine. L'unità è dunque condizione indispensabile della legittima esistenza dell'imperio, il quale essendo creato per servire al mantenimento dell'ordine, quando per effetto della sua divisione fosse insufficiente a raggiungere questo fine, perderebbe il titolo originante la sua creazione.

Per la unità dell'impero non intendiamo significare che l'imperante debba essere uno: può esistere un solo individuo o un solo corpo, incaricato esclusivamente della direzione della forza sociale, senza che di fatto ne disponga a suo grado; in tal caso havvi unità d'imperante e non d'impero. Questo è uno, comechè diversi siano gli agenti del potere, ogniqualvolta i poteri varii di uno Stato sono riuniti in un sol centro attivo.

Questo principio guida a felicissime conseguenze. L'imperio civile è per necessità naturale destinato al mantenimento dell'ordine sociale. I mezzi che esso possiede pel conseguimento di questo fine sono disposti tanto necessariamente dalla natura, che il loro esercizio è, per riguardo all'autorità pubblica, indispensabile, quando non voglia agire contro il titolo di ragione che la legittima; per riguardo agli altri, niuno può impedirlo o turbarlo. Fra i detti mezzi havvi l'unità di potere; la sovranità non può rinunziarvi, nè altri può attentarvi, senza che quella si trovi impotente a soddisfare il suo debito alla società. I diritti della sovranità sono dunque sacri ed inalienabili.

Qualunque cessione dei medesimi, trasferimento, usurpazione, comechè sanzionate col tempo e con atti positivi, sono di niuno effetto.

Tutti gli scrittori di diritto pubblico, risguardando l'imperio civile esistente per un patto sociale, sono d'accordo nell'ammettere che le attribuzioni inerenti allo stesso non importino che una semplice commissione, una procura ad agire sulla nazione; per cui sostengono che esso non abbia che un potere delegato e rappresentativo della volontà nazionale. Noi combattiamo questo generale errore, ed eccoci nel caso di stabilire una teoria, la quale in-

---

vità attribuito a questa imposta dal signor Senatore di Castagnetto, e notò che le imposte non esorbitanti colpiscono la rendita, non il capitale.

Alle osservazioni del regio commissario fece eco il sig. senatore Cibrario relatore della Commissione, il quale rilevò esser minima l'imposta di cui trattasi, e non esservi perciò a temere che possa produrre alcuno de'tristi effetti accennati dai preopinanti: non potersi per ora regolarizzare le antiche imposte, perchè i catasti esistenti sono irregolari; ed una legge che rendesse obbligatorio il diritto di trascrizione cadrebbe sulla proprietà, e non sulla rendita: che del rimanente la legge in disame era stata iniziata dalla Camera elettiva.

Parlò pure in favore della legge il signor senatore Maestri, e venutosi quindi alla discussione dei singoli articoli, dopo non poche obbiezioni ed emendamenti proposti da alcuni onorevoli senatori, e dopo essere stato rinviato alla Commissione l'art. 2 per migliore redazione motivata dal senatore Decardenas, finalmente la legge fu posta a partito nella tornata del 7 giugno. Il risultato dello scrutinio segreto, tra 53 votanti, diede 27 voti favorevoli, e 26 contrarii, talchè la legge fu vinta colla maggioranza di un sol voto.

teramente si discosta da quella unanimamente ammessa.

Si rifletta, che gli uomini non vennero spontaneamente in società, che le relazioni sociali non furono risultamenti di patti e di libere convenzioni, che la creazione del sommo imperio non fu atto arbitrario dei socii. Se la società esiste per necessità di natura, se le relazioni sociali trovansi scritte nel codice eterno, e sono quali necessariamente risultano dalla essenza immutabile delle cose e dai rapporti esistenti fra esse, se la creazione del sommo imperio è mezzo naturale ed indispensabilmente assegnato per la formazione e conservazione delle società, se gli uomini non sono dunque i padroni di vivere almeno a lungo in uno stato d'insociale solitudine, se non sono i padroni di conservarsi in consorzio senza l'esistenza di un'autorità superiore, se questa esiste indipendentemente dal loro arbitrio, come si può dire che sia un potere delegato? Il fine, che l'imperio civile si propone, non è creato dagli uomini. Le sue attribuzioni sono necessariamente determinate dallo stesso fine. Allorchè gl'imperanti se ne arrogano maggiori, o ne abusano, cadono in flagrante delitto, non perchè debbono dar conto alla nazione che li ha preposti alla sua azienda, ma perchè mancando al propio dovere, perdono il titolo originante la loro creazione; nel quale caso gli uomini sono disciolti dall'obbligo di obbedirli. Dalle quali considerazioni risulta il principio, che il sommo imperio abbia un potere, non già rappresentativo, ma condizionato, imperocchè dura fin quando viene esercitato in rapporto al fine per lo quale esiste. E gli uomini, che non avendolo creato, non ne sono i padroni, sono abilitati a disobbedirlo, a riformarlo, sempre che costituendosi in opposizione all'ordine di natura onde prende origine, esso diviene un potere illegittimo.

Questo nostro principio rovescia dalle fondamenta quanto da altrui si è scritto su tale materia. I pubblicisti hanno fondata la loro teoria sul fatto materiale che gli uomini elessero uno o più capi, e riconoscendoli come rettori della pubblica bisogna, crearono il sommo imperio. Ma dal fatto materiale della formazione di un oggetto non si può argomentare che esso rappresenti la volontà di chi lo ha formato, quando questi non ha volontariamente ma per naturale necessità agito, e quando nell'agire non è stato neppure padrone di comporre quell'oggetto con altre proporzioni che quelle, le quali da una legge superiore erano indicate. Gli uomini elessero uno o più rettori della pubblica bisogna; ma in ciò subirono una legge, ubbidirono a un bisogno, e non esercitarono un atto volontario. Non essi assegnarono a quei rettori il fine a cui dovevano tendere; questo fine era assegnato dalla natura e non poteva essere altro che il bene di tutti. Non essi conferirono alli imperanti le attribuzioni che loro vollero concedere; la misura di queste era indicata dall'estensione del fine. Quando gli uomini altro fine avessero assegnato all'imperio o le attribuzioni di lui a capriccio avessero scemate o accresciute, la natura avrebbe manifestati i suoi rigori contro coloro i quali si arrogavano la potestà di allontanarsi dalle sue leggi.

Il sommo imperio non è dunque creazione umana; non rappresenta la volontà dei socii. La sua risponsabilità non proviene da un patto sociale, ma da una fonte più alta. Con doveri ad esso prescritti

---

§ 4

Tre leggi furono adottate dal Senato nella tornata del 10 giugno. Colla prima fu approvato il bilancio del ministero dei lavori pubblici, ma con una modificazione all'art. 1 apportata dalla Commissione del seguente tenore: « È approvato il bilancio passivo del ministero dei lavori pubblici, ad esclusione però delle strade ferrate, per l'esercizio finanziero dell'anno 1851; salvo l'effetto della legge del 14 maggio corrente anno, concernente i cumuli d'impieghi e maggiori assegnamenti, nella complessiva somma di lire 4.534.686 50. » In conseguenza di questa modificazione, rimasero soppressi per effetto della legge sui cumuli gli art. 2, 3 e 4, ed adottati senza discussione i susseguenti dal 6 al 9. Posta quindi a partito la legge, fu il suo complesso approvato da 50 votanti contro un solo dissenziente.

Colla stessa maggioranza fu vinta la seconda legge composta di 26 articoli relativa alla riforma delle tasse di navigazione ed ancoraggio.

Essendosi finalmente aperta la discussione sul progetto di legge per le pensioni di ritiro a' militari della real marina, furono adottati tutti i 51 articoli del progetto coll'annessavi tabella delle pensioni di ritiro pe' militari di ogni grado; ed il risul-

dalla natura, con diritti che riceve proporzionati all'adempimento di quelli, quando ei manchi, la natura gli ritira il titolo per cui esiste e scioglie la nazione dall'obbligo dell'obbedienza. Conchiudiamo che il sommo imperio sia un potere condizionato, e non già rappresentativo.

Sembra che rendendo l'esistenza del sommo imperio indipendente dalla volontà delle nazioni, noi abbiamo distrutto il principio della sovranità nazionale. Non è vero. Quello esiste indipendentemente dalla volontà degli uomini, ma non è perciò illimitato. Esso ha un fine a cui deve tendere; le sue attribuzioni sono circoscritte nei limiti di questo fine. Quando li oltrepassi, esso perde ogni titolo di legittimità. Comechè non provenga da delegazione alcuna degli uomini, non è meno responsale a costoro del bene che ha dovere di procurar loro. Esso non può aspirare al titolo di legittimità, se non quando adopera le sue forze in beneficio della società. La sovranità nazionale adunque, invece di essere distrutta in virtù del titolo tutto proprio che dà origine all'imperio, siede giudice delle operazioni di lui e lo condanna, ogni qualvolta non agisce conformemente alle leggi; le quali leggi non sono quelle, che gli uomini hanno voluto prescrivergli, ma quelle che la natura stessa gli ha prescritte.

Vediamo quali siano le funzioni, a cui l'imperio civile debba servire in conseguenza del fine della sua creazione. Tutto l'andamento delle operazioni governative si riduce a conoscere, a volere ed a eseguire. Nell'uomo queste forze sono unite, e l'una dall'altra dipende; ma non si potrebbe introdurre il medesimo insieme nell'organismo governativo senza pericolo. Il potere legislativo è la mente dello Stato; il potere giudiziario è legislatore, quando nei casi particolari investiga quello che sia da fare a tenore delle norme generali, e quando opera secondo coteste speciali deliberazioni, esegue; lo stesso può dirsi del potere esecutivo, il quale nelle cose politiche ed economiche dello Stato ora esegue ed ora dispone.

Ecco un'altra teoria da noi fondata, la quale distrugge ciò che i migliori pubblicisti sostengono sopra questo argomento. Essi dicono che i poteri governativi non esistano da per sè, ma siano delegati, imperciocchè in diritto vi sia un solo potere, la volontà nazionale. Noi rispondiamo che i detti poteri sono inerenti necessariamente all'azione del sommo imperio, il quale esiste indipendentemente dalla volontà nazionale. La nazione li distribuisce come meglio sa e crede, ma non li crea nè può distruggerli. Li distribuisce, ma le norme colle quali deve farlo, precedono l'atto della distribuzione, sono indipendenti dall'umano arbitrio, e vengono necessariamente indicate dal rapporto ch'esse hanno col fine sociale. Dicono i pubblicisti, che i varii poteri dello Stato siano indipendenti fra loro; non è vero: essi debbono tutti concorrere a produrre un unico effetto finale; in conseguenza debbono avere continue relazioni fra loro. Dalla necessaria correlazione dei poteri gli scrittori che ci hanno preceduti, deducono che essi siano subordinati l'uno all'altro; neppur questo è vero: havvi gerarchia nei poteri, ma separazione necessaria; la superiorità degli uni e la inferiorità degli altri dipendono dal grado che occupano, e non dalla circostanza che questi provengano da quelli. Finalmente

---

tamento della votazione sul complesso della legge offrì 52 voti favorevoli, ed un solo contrario. Ella è cosa degna pertanto di osservazione, che tutte tre la leggi votate dal Senato in questa tornata furono costantemente osteggiate da un solo membro dissenziente; il che si è avverato anche in altre votazioni, come può rilevarsi dalle menzioni che di volta in volta sono state fatte nelle presenti appendici.

§ 5.

Nell'adunanza del 13 giugno fu discusso il bilancio passivo della real marina. Quando si venne alla categoria ottava relativa alla scuola di Marina, il sig. senatore Balbi-Piovera manifestò il desiderio che il numero degli allievi, da 36 quanti attualmente se ne contano, fosse esteso a 100, acciò la marineria militare potesse vie più fiorire e prosperare. — Rispose il Ministro dei lavori pubblici, essere necessario che la marina subisca una completa riforma, ed allora potrà essere aumentato il numero degli allievi in proporzione dei veri bisogni del servizio di quest'arma. — Vennero quindi approvate le singole categorie, ed adottato altresì l'art. 1. così concepito giusta la modificazione fatta dalla Commissione: « È approvato il bilancio passivo

molti illustri pubblicisti encomiano il sistema della rivalità dei poteri, dalla quale fanno derivare la bontà e la stabilità di ogni regolare forma di governo. Essi opinano che dal combinato contrasto dei poteri emerga un equilibrio favorevole alla libertà civile. Noi facciamo osservare che se un vero equilibrio potesse risultare da quel contrasto, avremmo una sospensione di vita nel corpo politico. Non si tratta di disciplinare poteri rivali, bensì di conciliarli e di limitare gli uni per mezzo degli altri, rimanendo libero ciascuno di essi nella propria sfera di attribuzione.

Ammessa la necessità di prevenire ogni deviazione dal fine sociale mediante la divisione dei poteri, la teoria di questa divisione consiste nell'eseguirla in tale maniera, che nessuno di essi oltrepassi i limiti che gli vengono prescritti dall'estensione del fine sociale, e che quando pure li oltrepassi, sia sempre agevole ritenerlo e ricondurlo dentro di quelli con mezzi placidi e legali. In quanto al potere legislativo, dopo avere esaminato tutti i vantaggi che risulterebbero dall'affidarlo a un sol uomo, noi troviamo preferibili quelli che si ottengono dal metterlo nelle mani di un corpo legislativo, il quale sia composto di membri rinnovabili ad intervalli e per parti. In ordine al potere esecutivo, comunemente si opina che debba essere confidato a un sol uomo per la ragione che questi sia più atto all'azione che molti uomini uniti insieme. Ciò è falso, 1. perchè l'unità è necessaria nella volontà e non già nell'esecuzione; 2. perchè un consiglio composto di pochi membri produce l'unità di azione, come un capo unico. Ma egli è sempre a desiderarsi che l'azione sia subitanea e rapida, innanzi che misurata e preceduta da matura deliberazione? Si aggiunga che i moltiplici affari di un governo hanno bisogno di essere condotti in un modo uniforme; il che non può ottenersi da un sol uomo, il quale venendo a mancare, esporrebbe tutto il proprio edifizio a crollare repentinamente insieme con lui, mentre un consiglio, rinnovandosi ad intervalli e per parti, può essere guidato da un principio costante. Se il capo unico del potere esecutivo sia eletto per un certo numero di anni, egli cercherà perpetuarsi nel potere, ed altri faranno nascere fazioni per disputarsi nel momento delle elezioni, anche con atti di violenza, un posto troppo elevato. Se quegli sia eletto a vita, è molto più difficile che non cerchi di perpetuare il potere nella sua famiglia. Se il potere sia ereditario nel capo unico, egli è tanto difficile trovare un uomo capace di ben sostenerlo, ed è tanto verisimile che i figli di lui non siano degni di quell'elevata funzione, che poste a calcolo le eventualità sfavorevoli, non sappiamo approvare l'idea di correre tutti questi rischi. I lumi dell'esperienza e della scienza non rischiarano che due sole vie di costituire il potere esecutivo con minori pericoli: egli è mestieri affidarlo ad un consiglio composto di un piccolo numero di persone e che successivamente si rinnovano; ovvero ad un capo unico, eletto per un piccolo numero di anni, e assoggettato nell'esercizio del suo potere ad alcune regole dettate dalla prudenza.

Costituiti i due poteri legislativo ed esecutivo, quali relazioni intervengono fra essi? Quello è destinato a volere, questo ad agire. Non si può dunque metterli in paralello: l'uno è incontrastabilmente il primo, l'altro il secondo, senza che perciò

---

della reale marina per l'esercizio finanziero del 1851 (salvo l'effetto della legge del 14 maggio di tal anno su' cumuli d'impieghi e di maggiori assegnamenti), nella complessiva somma di 3,105,746 43». Conseguenza di siffatta modificazione è stata la soppressione degli art. 2 al 5. del progetto: gli altri dal 6. al 9. sono stati adottati; e l'intero complesso della legge incontrò il solito disfavore di un solo contro 53 favorevoli.

§ 6.

Nella stessa tornata del 13 il Senato discusse ed approvò il bilancio passivo dell'azienda generale delle finanze per l'esercizio del 1851 nella totalità di lire 4,958,060, 36: salvo l'effetto della legge del 14 maggio sui cumuli. Posto a partito il progetto, ebbe l'adesione di 58 voti favorevoli contro due soli discordanti.

§ 7.

Due tornate impiegò il Senato a discutere la legge che impone la tassa sulle successioni. Nel principio della discussione l'onorevole senatore Della-Torre suscitò la quistione della competenza delle due Ca-

vi sia dipendenza e subordinazione. Ciascuno è libero nell'esercizio delle sue attribuzioni, le quali non sono altrimenti fra loro subordinate, se non per quanto chi deve agire, ha uopo di aspettare le risoluzioni di chi vuole. Tampoco è lecito averli come rivali, e poco innanzi ne abbiamo esposte le ragioni.

Finalmente, in ordine al potere giudiziario, bisogna costituirlo in una condizione di neutralità in mezzo agli altri due poteri. Esso è una delle forze inerenti all'imperio civile; e se nelle odierne costituzioni riceve la sua delegazione dal potere esecutivo, questo è un abuso. Siccome non deve essere risguardato quale un agente della esecutiva potestà, così non è tampoco subordinato al corpo legislativo, da cui riceve le leggi bensì, ma nell'applicarle non riceve comandi da alcuno. Esso è un potere da sè come gli altri.

L'ottima composizione dei poteri giova all'intento di conseguire il fine sociale; ma non devesi pensare che per sè sola basti. Egli è mestieri che non si abbia interesse a trasgredire quel fine, interesse che difficilmente può annidarsi negli uomini rivestiti di autorità. Per contenerli entro certi limiti, havvi bisogno di una forza coercitiva: questa è l'opinione pubblica. La moralità politica della nazione è destinata dunque a mantenere l'interesse dei governanti su quella linea che direttamente conduce al fine della società. Non si oppongano le difficoltà di far nascere siffatta moralità politica nelle nazioni. Intelligenza si richiede per creare una costituzione; intelligenza si richiede per conservarla. L'una ha gradi diversi dall'altra; imperocchè i lumi, necessarii per dettare le leggi, sono speculativi e difficili, ed i lumi necessarii per conoscere i giusti limiti e le attribuzioni proprie delle autorità costituite sono adattissimi alla intelligenza comune: gli uni e gli altri debbono coesistere. Si affatichi pure un legislatore a dettare le migliori leggi; senza moralità politica nel corpo della nazione, tutto il suo edifizio non ha base, ed ai primi colpi di un uomo audace crolla.

Le necessità dell'umano consorzio danno luogo a varie funzioni, le quali si dividono in classi, e si costuma chiamarle ordini sociali. Le dette funzioni sono di tre specie, civili, militari, municipali; per cui tre sono le classi, o gli ordini sociali.

Trascurando per ora l'ordine civile, del quale dovremo occuparci in appresso, noi troviamo, in riguardo all'ordine militare, che i progressi della civiltà disgiunsero il mestiere delle armi da quello delle arti, delle scienze, e delle leggi. I principati assoluti profittarono di questa divisione per non trovarsi a discrezione dei propri soggetti. Ebbero allora origine gli eserciti stanziali, i quali ben presto furono gli oppressori della libertà delle nazioni. Tutto il male provenne dal disarmo delle popolazioni; pervenute queste a condizione politica migliore, sentirono la necessità di prendere un'attitudine militare. Se la moralità politica delle nazioni assicura la stabilità delle costituzioni, le pubbliche armi non giovano meno a proteggerle efficacemente. Onde emerge che l'ufficio de' popoli, i quali prendono le armi in difesa dell'ordine sociale, sia meno un dovere verso la patria, che un loro diritto, imperocchè sono le armi un mezzo disposto dalla natura ad assicurar loro la desiata garantia dei diritti naturali.

In quanto all'ordine municipale, noi siamo do-

---

mere in materia di leggi di finanze. Invocò l'art. 55 dello Statuto che impone alle Camere l'obbligo di votare ogni legge articolo per articolo. Da questo principio dedusse la conseguenza che non è l'assemblea elettiva la sola arbitra delle leggi finanziere; perocchè se così fosse piaciuto al legislatore, non avrebbe mancato di esprimerlo chiaramente nella legge fondamentale dello Stato. Adottandosi adunque senza discussione la proposta legge, si violerebbe il precitato art. 55; si conculcherebbe lo Statuto di cui si è giurata la fedele osservanza, e che vuole perfettamente uguali in potenza le due assemblee; ed il Senato ne resterebbe umiliato, perocchè il corpo politico che abdica sè stesso, perde ogni potere, decade da qualunque influenza. Si conservino intatte le due áncore che valgono a tenere saldo il naviglio dello Stato in mezzo agli scogli tra' quali deve passare. Per queste ragioni si dichiarò formalmente pel voto già espresso altra volta dal Senato.

Il sig. senatore Sclopis definì infausta questa legge, e disse essere come tale riguardata dagli economisti: aver essa dato argomento a gravi doglianze quando pesava sul Piemonte sotto la dominazione francese, e la sua soppressione essere poi stata cagione di somma gioia del popolo: contenere inoltre

lenti che i comuni siano considerati come minori, posti sotto la tutela dei governi. Essi furono il consorzio primitivo degli uomini. In origine riunirono in sè tutti i diritti della sovranità. Siccome il potere centrale andò rinvigorendosi, così i comuni furono spogliati della maggior parte della loro potenza, finchè non si pervenne ad un eccesso di accentramento di forza tanto funesto, che si cominciò a sentire la necessità di rilevare i comuni dalla piena servitù in cui erano. Noi opiniamo che i due sistemi di governo centrale e di governo municipale debbano essere combinati con intelligente proporzione, e che i comuni debbano essere sovrani in tutti gli affari locali, e dipendenti dal governo in ogni cosa di pubblico interesse. La società noi consideriamo come una federazione di comuni, sottoposti ad una dieta, che è il governo centrale. Quando si tratta d'interessi municipali, non possono mai essere regolati con discernimento, con isparagno, con amore, se non dai cittadini medesimi nella loro terra nativa. Ciò non pertanto siamo ben lungi dall'accostarci alla opinione di coloro, i quali dicono che l'autorità non debba far nulla, affidando le cose ai sempre vigilanti interessi privati. Questi privati interessi sono in alcuni casi contrarii ai pubblici, e in altri casi insufficienti a sopperire al bisogno. Il sistema di noncuranza per parte dei governi sarebbe dunque in molti affari dannoso; quindi riputiamo che dalla smania di regolar tutto non debbasi far passaggio a quella di nulla regolare. In sostanza, il nostro sistema d'idee tende a correggere i difetti dell'estremo accentramento di poteri, a cui le società pervennero dietro lo stabilimento delle monarchie assolute. Bisogna ridonare ai comuni molti privilegi, che prima godevano. Essi sono la scuola della scienza sociale, la fonte del patriottismo: dovunque si rinvengono uomini che non si brigano delle cose prossime a loro, si può esser certi che essi non hanno cuore capace di affezionarsi a ciò che si opera in lontananza, nè mente adulta per concorrervi profittevolmente.

La vita civile si costituisce dei varii ordini civile, militare e municipale, i quali sono subordinati al fine sociale. Affinchè questo effetto finale si ottenga, è indispensabile che essi siano in giusta proporzione combinati, ossia che l'uno sia temperato dall'altro, e che ciascuno abbia quell'estensione di forza necessaria, acciò con gli altri concorra al soddisfacimento del fine sociale. Così l'ordine militare si abbandona ad un estremo vizioso, semprechè il numero degli armati eccede il bisogno della difesa nazionale. Gli eserciti numerosi nuocciono a tutti gli ordini della società, al civile, al politico, all'economico, ed allo stesso ordine militare; essi sono unicamente un bisogno dei despoti, i quali desiderosi di soffocare le pullulanti libertà popolari, se diminuissero le armi, si troverebbero troppo deboli contro le numerose popolazioni.

Ma non havvi altro ordine che più di quello economico si abbandoni ad estremi egualmente viziosi. Ora si vogliono aprire tutte le vene principali di ricchezza, senza curare che gli altri organi della vita sociale languiscano; ora si vogliono ridurre le società ad uno stato di compiuta privazione, ed a tal uopo si propongono le misure più violenti. Noi opiniamo che nel regolare il sistema economico delle nazioni si debbano avere in mira i tre principii di necessità, di utilità e di ugnaglianza. Posto per cen-

---

questa legge elementi pugnanti con leggi fondamentali dello Stato: lui però non combatterne tuttavia il principio, ma se è dovere delle assemblee legislative il provvedere alle angustie delle finanze, è loro debito ugualmente non infeudarsi a chicchessia: voler egli transigere per alcuni casi, giacchè il governo rappresentativo è governo di transazioni e di condiscendenze, ma far d'uopo che alcuni emendamenti già proposti dal Senato si conservino: tale essere primieramente quello che si riferisce alla deduzione de' debiti per la quota risultante dalle rendite sul debito pubblico, dappoichè se non si ammettesse siffatta deduzione, ne sorgerebbe contraddizione colla legge costitutiva di tale debito: riferirsi l'altro emendamento all'articolo 29, in vigore del quale la legge che si discute deve avere effetto anche in Sardegna. La tassa sulle successioni colpisce i capitali: perchè la Sardegna non dovrà sottostarvi? Forse può qualche parte del reame sottrarsi ai carichi pubblici? Notò infine che il vero interesse del paese sta nell'ugnaglianza dei poteri, e nel rispetto in che debbono tenersi le prerogative delle due Camere.

Ma varii altri onorevoli membri dell'assemblea si pronunziarono contro l'avviso dei preopinanti. Il senatore Nigra opinò doversi porre da banda la

tro il fine della socialità, bisogna che le operazioni economiche vi tendano come tanti raggi, e che, giusta le circostanze reali di fatto che in una data nazione si verificano e le leggi imperiose della natura, quelle operazioni debbano essere tali, quali dalla necessità sono richieste, quali in fatti producono vantaggio, quali rendono questo vantaggio comune all'universale.

Dopo aver favellato dei poteri sociali e dei sociali ordini, noi ci slanciamo in una carriera non solo da niun altro prima di noi percorsa, ma ignorata generalmente fin oggi. Portando il coltello anatomico nelle fibre della società, vogliamo scoprirvi quali ne siano gli elementi attivi. Essi sono tre, quello di unità, l'altro di corporazione, e l'altro di totalità. Gli uomini usarono a caso di questi elementi nel comporre le istituzioni sociali, confondendoli dove dovevano essere distinti, distinguendoli dove essere doveano riuniti, e con idee sistematiche distribuendoli dove bisognava farlo con viste relative alla natura particolare di ciascuno di essi.

Qual'è il motivo per lo quale gli uomini dall'origine del mondo fin oggi non seppero stabilire altro che tre forme di governo, la monarchica, l'aristocratica, la democratica? Qual'è il motivo per lo quale non è possibile, comecchè queste forme possano variamente combinarsi, che alcun'altra all'intutto differente da esse concepiscano giammai? Egli è perchè gli elementi assegnati dalla natura alle società sono essenzialmente tre, a ciascuno dei quali corrisponde una delle sopraddette forme di governo. Gli uomini non poterono nè mai potranno uscire dalle linee tracciate dalla natura, quantunque abbiano avuto ed abbiano facoltà di bene o male usare di quelli elementi, secondo che ebbero senno o s'ingannarono.

L'elemento di unità ha base in natura, ma gli uomini ne abusarono per fondare monarchie assolute. Egualmente ha base in natura l'elemento di corporazione, ma gli uomini ne usarono male, e coltivandolo ad esclusione degli altri elementi indispensabili all'ordine sociale, pervennero a fondare governi aristocratici. Finalmente l'elemento di totalità ha il suo fondamento in natura, ma gli uomini ne abusarono, coltivandolo ad esclusione degli altri, la cui cooperazione era necessaria per mantenere vigorosa la vita sociale.

Gli uomini furono guidati da fortuna, si abbandonarono a sistemi, e diedero origine ad istituzioni sociali, nelle quali è nostro intento indagare quali siano i principii naturali che è necessità conservare. Fintantochè non si conosca la natura di ciascuno dei sopraddetti elementi ed il posto che nel sociale regime gli viene assegnato dalle leggi dell'ordine morale, non è possibile stabilire le basi vere di un governo ragionevole. Tutti i pubblicisti circoscrivono i loro studi nell'esame delle posizioni di fatto, che presso le nazioni trovansi stabilite. Noi con mano ardita trasportiamo le società fuori del mondo reale, le segreghiamo da tutti i fatti esistenti, ed esaminiamo in esse le basi, le proporzioni, i compartimenti che sono capaci di avere giusta le leggi desunte dall'ordine naturale. Il nostro lavoro non tende a regolare le parziali riforme dei vecchi edifizi esistenti, le quali guastando il nuovo col vecchio, poco o nulla profittano. Esso tende a mandare in rovescio quel letto di tormento, che i secoli hanno formato per le nazioni, ed a cui per addattarle si

---

quistione di competenza delle due Camere come quella che per ora non era premurosa: essere all'incontro di grande influenza la legge che si discuteva, e dovere il Senato usare indulgenza nel votarla; infine essere questo un provvedimento oltre modo necessario per alimentare quel credito al quale i capitalisti esteri si sono associati, e soddisfare agl'impegni contratti col consenso della nazione.

Quasi nello stesso senso parlò il regio commissario. Dichiarò egli che il rigetto di questa legge sarebbe cosa pericolosa per le finanze, dannosa allo Stato: osservò che se la Camera elettiva non accolse gli emendamenti introdotti nella legge dal Senato, non sostenne però il principio che il Senato non avesse dritto di proporli. Fuvvi, è vero, qualche deputato che espresse questa opinione, ma il parere individuale di alcuni non forma il voto intero dell'assemblea.

Il signor Ministro delle finanze rispondendo dapprima all'onorevole senatore Sclopis che aveva definito infausta la legge che si discuteva, fece osservare che se tale fosse realmente, avrebbe contro di sè sollevata la pubblica opinione nei paesi dove fu adottata; e frattanto in Inghilterra, lungi d'invocarsene la soppressione, venne estesa: non essere un monumento di patria gloria l'editto che la sop-

vogliono stirare le loro membra o troncare quelle più vitali.

I tre menzionati elementi noi non consideriamo nello stato in cui si trovano per opera degli uomini; bensì li consideriamo nella loro fonte, ossia vogliamo afferrarli nell'atto che escono fuori dalle mani della natura. Noi saper vogliamo quali essi sono, prima che gli uomini ne abbiano fatto uso.

L'elemento di unità troviamo là dove esiste naturale necessità della volontà individuale, come avviene negli uffizi, i quali esigono intensità di attenzione, o piena garantia e risponsabilità morale, o segretezza, o forza di proponimento, o prontezza di risolvimenti. L'elemento di corporazione si appresenta naturalmente necessario in tutte quelle circostanze, nelle quali havvi bisogno di provvedere alla conservazione della società, e in quegli uffizi, che per essere bene adempiuti esigono grande coraggio morale, ammirabile costanza, perseveranza in uno stesso intento, prudenza, parsimonia. Finalmente la necessità naturale dell'elemento di totalità risulta dalla influenza, che l'esercizio della potestà politica produce sulla educazione della intera massa della nazione.

Sulla necessità di questi tre elementi si è voluto fondare la legittimità dei tre imperi, monarchico, aristocratico, democratico; ma questi sono sistemi adottati dagli uomini, e spesso fatti prevalere con la forza, coi pregiudizi o altrimenti. Ogni sistema non è mai conforme alle leggi di natura, le quali creando tra le cose una infinità di relazioni differenti, danno agli umani consorzi il dovere di accomodare su quelle i loro provvedimenti, e negano loro la facoltà di astrarsi dalle circostanze reali delle cose e di provvedere con un piano preconcetto.

Gli elementi di unità, di corporazione e di totalità non sono fatti per esistere separatamente. Siccome essi trovansi coesistenti in qualunque naturale sistema di cose, così debbono coesistere nell'ordine sociale. L'imperio di un solo è mestieri mettere dove la natura ne ha creato la necessità, ossia monarchi debbono essere tutti coloro, i quali vengono destinati ad un uffizio che per essere bene esercitato, richiede l'opera di un solo uomo. Lo stesso diciamo degli altri due elementi; è mestieri comporre dei corpi morali e destinarli a quegli uffizi, pei quali essi sono di una utilità e necessità naturale; è mestieri egualmente di circoscrivere l'elemento popolare tra certi confini, e di praticarlo in quelle circostanze, nelle quali la sua necessità per produrre il bene sociale risulta dalle leggi di natura, senza escludere all'intutto gli altri elementi di unità e di corpo là dove questi sono necessari.

Quando l'ordine sociale sia regolato secondo queste leggi, gli uomini obbedendo ad un solo, od a molti, od a tutti, non obbediranno ad altri uomini, ma solo alla natura, la quale ha definita e prescritta la necessità di distribuire nei sopraddetti modi il potere, secondo le circostanze e fra determinati confini.

Noi abbiamo uno stato di fatto, che è quello che troviamo stabilito intorno a noi; abbiamo uno stato di diritto, che è quello che noi concepiamo dietro le regole di diritto naturale; in qual modo si può fare passaggio dall'uno nell'altro? Molti pubblicisti consigliano a preferire una costituzione mista di tutti e tre i sopraddetti elementi, imperocchè dicono,

---

presse in Piemonte, poichè quell'editto abolì anche la coscrizione; e se il popolo ne mostrò allegrezza non è da meravigliarsene, giacchè i popoli si allietano allorchè si sopprimono tasse: il Parlamento non avere al certo contratto l'obbligo di votare tutte le leggi d'imposta che gli si presentano, ma qualcuna è pure d'uopo che ne voti, e così il Senato non s'infeuda ad alcun ministero; essere grave la quistione relativa alle cedole, ma doversi d'altra parte riflettere che nessun principio dev'essere spinto tropp'oltre, e che la legge costitutiva del debito pubblico non accenna nè direttamente nè indirettamente che non si debbano colpire le cedole del debito pubblico che facciano parte di una successione; rispetto alla Sardegna, doversi distinguere l'uguaglianza di diritto da quella di fatto, nè esistere nell'isola quest'ultima uguaglianza per ciò che concerne le leggi finanziarie, ma doversi conseguire col decorso del tempo: la presente legge essere forse la più importante tra quante se ne sarebbero votate nell'attuale sessione, ed il rigetto di essa non solo cagionerebbe all'erario la perdita di alcuni milioni, ma produrrebbe altresì un sinistro effetto nell'animo dei capitalisti.

Fece eco ai sentimenti del Ministro l'onorevole senatore Pinelli, il quale rammentò che i Reali di

che ogni governo di forma semplice, dipendendo in effetto e senza verun sindacato dall'assoluto volere del monarca, o dei magnati, o della moltitudine, sia in conseguenza dispotico. Ma tutto ciò accresce il male. Riunire quei tre elementi costituiti in monarchia, aristocrazia e democrazia, con tutte le facoltà che essi si sono attribuite abusivamente, egli è quanto chiudere in una stanza tre nemici. Ogni accomodamento tra loro introdotto non procurerà altro che un mascheramento o differimento della pugna; ogni equilibrio che si pensi di stabilire tra le loro forze, non produrrà mai che formino una sola forza operante con unità di principio, d'interesse e di scopo. In vista dello stato di fatto delle cose del mondo, si tentino pure questi strani miscugli; ma la scienza sociale non consente altro che di limitare le prerogative di ciascuno dei tre elementi dell'ordine entro il cerchio descritto dalle leggi di natura, di maniera che coloro i quali li rappresentano, debbono spogliarsi delle conquiste in varii tempi fatte, e limitarsi a sostenere quelle funzioni, nelle quali ciascuno di essi si trova mezzo necessariamente disposto per lo conseguimento del massimo bene sociale. Sappiamo che quest'opera non può essere compiuta in un momento, e neppure essere cominciata, ove prima non si supponga la esistenza di un governo tale, che in esso gl'interessi nazionali sieno consultati innanzi a tutti gli altri. Le società esistono da lunga data, e si sono in un modo o nell'altro costituite dietro una infinita complicanza di eventi. Le riforme vogliono dunque essere condotte così, che non tocchino uno di quegli organi, ai quali è spesse volte attaccata la vita dei popoli. I legislatori hanno d'uopo di regolarsi con prudenza e di avere sempre in vista che possono migliorare la condizione dei popoli, ma non crearla. Certo è che di tutte le parti dell'ordine sociale debbono avere una nozione astratta ed il vero concetto dell'utile o del danno che arrecano, e quindi della urgenza di conservarle o eliminarle. Dopo aver giudicato del valore delle cose con viste generali, è mestieri che ne giudichino in rapporto alla particolare condizione in cui si ritrova una data nazione. E non potendo a un solo tratto distruggere ciò che esiste, nè dovendo mai perdere di mira ciò che deve esistere, hanno l'obbligo di porre tale ordine nelle loro operazioni, che mallevando l'antico, questo facciano in modo che agevolino al nuovo i mezzi di spuntare e di crescere.

Tutte le teorie che abbiamo esposte sin'ora intorno all'indole, al carattere, alle funzioni, agli ordini, agli elementi indispensabili per una bene ordinata società, sono tanti raggi, i quali debbono riunirsi in un centro, e niuno di essi deve arrestarsi a mezzo o deviare; in questo caso la società possiede un titolo che le assicura la esistenza, ossia è in sè medesima tutelata; ed è questa la tutela a cui essa deve aspirare, prima che si armi di quella che consiste nel respingere qualunque esterno o interno nemico. Tutto l'apparato delle pene, tutto quello degli eserciti non bastano a sostenere un edificio sociale, il quale sia privo delle proporzioni necessarie per reggersi; esso cade per proprio difetto, e se l'esterno nemico che usurpa, o la violenza del popolo che irrompe, ne danno la spinta, non offrono altro che la occasione, e non la cagione della rovina.

Dopo avere svolte tutte le materie che si riferi-

Savoia promulgarono questa legge prima della rivoluzione francese, e nel preambolo di essa dichiaravano avere motivo di rallegrarsi perchè ordinavano una tassa che pesava sulle classi facoltose più che sulle povere: la legge dunque non è infausta.

Il signor senatore Maestri alludendo alla quistione di competenza suscitata all'esordire della discussione dal signor senatore Della Torre, osservò saviamente che tale quistione resterà sempre indecisa. Chi mai sarà colui che la troncherà? Quale sarà il giudice che potrà pronunziare definitiva sentenza? Nessuno avrà il torto, nessuno avrà il diritto, o piuttosto il torto rimarrà a quella Camera che provocherà questa quistione, ed in tale modo turberà l'armonia dei poteri.

Allo stesso parere inclinò il signor senatore Plezza. Egli credè insolubile la quistione della competenza delle due Camere nel discutere le leggi di finanza, perchè vi manca il giudice che abbia facoltà di dirimerla. Osservò essere sovversiva dello Statuto la massima proclamata dal signor Della Torre, che il Senato abdica al proprio potere quando non modifica le leggi di finanza, e dichiarò che il Senato ha certamente il diritto di fare modificazioni, ma ha pure lo stretto dovere di non avvalersene se non ne'casi della più alta urgenza.

scono alla prima parte dell'ordine sociale, che è la formazione della società, esaminiamo intorno a questo medesimo oggetto le materie di diritto risultanti dai rapporti tra la società e la cittadinanza. Finora non abbiamo fatto differenza tra società e cittadino, e nel definire i doveri ed i diritti di quella, non abbiamo tenuto conto di alcuna differenza di fatto, che può veramente esistere fra gli uomini riuniti. Costoro sono stati contemplati in una condizione identica per tutti; ma essi sono nel fatto differenti tra loro per fortuna o potere, hanno urgenze particolari e maggiori, e diritti da porre in giusto conflitto coi diritti della società. Urge quindi considerare questi singolari rapporti di collisione, ed aggiungere qualche cosa alle regole precedenti, acciò, poste in pratica, non sieno eseguite con un rigore ingiusto e lesivo della libertà comune.

Ricordiamoci che gli uomini sono esseri sensibili, i quali non possono agire se non in vista della propria felicità; che sono enti limitati, imperocchè dipendono dalle leggi necessarie dell'ordine morale di natura; che le loro azioni libere, le quali altro non sono che il sistema dei doveri e diritti, sono subordinate alla generale volontà di godere. Essi dunque non possono liberamente agire col proprio danno; laonde non esiste dovere morale là dove trattasi di cosa che torna a loro svantaggio, nè può nella società esistere un vero diritto, quando esso leda il reale e maggiore interesse di quelli. Se mai qualche fatto sociale contravviene a questa legge, devesi francamente asserire che un tale fatto non produce diritto alcuno.

Premessi questi principii, abbiam uopo di supporre due circostanze di fatto, prima di stabilire le regole di giustizia in tutti i casi di collisione tra la società ed il cittadino. Le dette circostanze sono le seguenti: devesi trattare di un'opera che interessi la felicità di più uomini, e della quale la società abbia il dovere di procurare e il diritto di esigere l'adempimento; deve esistere una posizione necessaria ed importante di un cittadino, per forza della quale costui non possa a un tempo stesso soddisfare il suo privato interesse e quello del pubblico, ma debba assolutamente sacrificare l'uno di essi per adempirne l'altro. È agevole dare la soluzione di questo problema. La società non ha diritti in faccia all'individuo se non per un titolo naturale, secondo il quale essa è costituita come solo mezzo necessario alla maggiore felicità di lui. In conseguenza è evidente che l'uomo non può avere come doveroso alcun suo sacrifizio personale, se non in vista di un maggiore vantaggio. Nel caso dunque di una posizione di fatto necessaria, e non già dipendente da capriccio, la quale metta in opposizione l'interesse dell'individuo con quello della società, se il primo non trova il maggiore vantaggio nell'immolare al pubblico il suo privato interesse, è autorizzato di non concorrere nè prestarsi a quello. Il principio che il bene privato debba cedere al pubblico è falso; sempre che quello cede a questo, non havvi sacrifizio nel primo: l'individuo, su cui cade il preteso sacrifizio, non fa altro che posporre il bene personale che dai rapporti privati gli deriva, al maggior bene personale che dai pubblici rapporti consegue. Quando per altro da siffatta posposizione non proviene quel maggiore vantaggio che l'individuo ha diritto di aspettarsi, la società non può limitare la libertà di lui ad agire giusta

---

Nè fu difforme l'avviso del signor Senatore Pallavicini-Mossi, il quale dopo aver dichiarato che non accetterebbe qualsiasi emendamento alla proposta legge, consentì d'essere al certo il Senato rivestito del diritto di modificare le leggi di finanza, ma doversi evitare un suo voto contrario ad una legge di tal fatta quando non ne rimangano lesi fortemente i principii dell'equità.

Furono queste le principali osservazioni pro e contro fatte all'ammissione della legge. Si devenne quindi alla discussione parziale de' singoli articoli pei quali il Senato aveva introdotto emendamenti. Si esaminò primieramente l'art. 3 così concepito: « Sono esenti dalla tassa — 1. Le successioni in linea ascendentale e discendentale, il cui valore complessivo non ecceda lire duemila. » Qui sorse il signor senatore di Castagnetto, e dichiarò: lui non aver chiesto la costituzione, nè averla pure osato desiderare, ma averla accolta con gratitudine quando fu promulgata: non potersi le istituzioni prendersi a trastullo, ed esservi principii fondamentali intangibili, tra' quali vuolsi annoverare quello che comanda dover tutti i cittadini concorrere in proporzione a' carichi dello Statuto; a questo principio consacrato dall'art. 27 dello Statuto opporsi espressamente l'esenzione consacrata nel citato ar-

le esigenze del suo bene privato, e di costringerlo con offesa di questo ad operare pei pubblici rapporti. Onde emerge che quando meglio sia organizzata una società conformemente all'ordine morale di giustizia, il quale non è altro che quello della massima utilità derivante dai rapporti necessarii delle cose, tanto si fa maggiore negli uomini il dovere di cooperare al bene comune. Al contrario, a misura che la società più non rappresenta la massima utilità che è il titolo legittimo della sua esistenza, scema in proporzione negli uomini il dovere della socialità, subentra quello personale ed esclusivo, ed unicamente colla violenza si può costringerli ad immolare il proprio particolar bene ad un preteso bene pubblico.

Noi abbiamo per lo innanzi favellato dell'ordine sociale, della necessità di una autorità pubblica per mantenerlo, delle condizioni e norme da osservarsi nelle formazioni de' governi. Non appena questa autorità pubblica si mette in rapporto colla cittadinanza, ha uopo di prescrivere delle norme alle azioni degli uomini: ecco le leggi. Queste non sono altro adunque che regole prescritte alle azioni umane da una autorità che si riguarda come avente il diritto di prescriverle; la quale ultima circostanza è indispensabile, giacchè quando mancasse, le regole prescritte più non sarebbero che atti di violenza e di oppressione.

La umana specie non compone un'unica famiglia. Le leggi che sono relative agli interessi delle varie nazioni tra loro, compongono il diritto delle genti.

Ciascuna nazione forma una società particolare: le leggi che si riferiscono alla costituzione di essa, ossia all'ordine pubblico, compongono il diritto politico.

Ogni società è composta d'individui, i quali hanno diritti e doveri scambievoli provenienti dall'azione e reazione degli uni sugli altri: le leggi, le quali regolano l'esercizio di siffatti doveri e diritti, compongono il diritto civile.

La legge può altrimenti essere classificata in personale, reale e mista, siccome concerne la persona o l'inviolabilità delle proprietà, o al tempo stesso si riferisce ai beni e alle persone.

E mestieri conoscere l'oggetto della legge, imperocchè da esso unicamente si possono dedurre le qualità che devono accompagnarla e i limiti, oltre i quali non può trascorrere.

L'oggetto della legge è la garantia dei diritti naturali dell'uomo. Di gran lunga s'ingannarono quei pubblicisti i quali abituati ai governi assoluti, risguardarono la legge come l'espressione della volontà del legislatore. I legislatori non possono dettarla a capriccio, ma debbono ubbidire ad una regola superiore, ossia sottostare alle prescrizioni dell'ordine morale di natura. Le leggi positive sono buone e giuste sol quando si uniformano a quelle immutabili e necessarie del detto ordine e ne provengono come legittime conseguenze. In sostanza, la legge naturale, che si rivela per la ragione umana, governa imperiosamente tutti i popoli della terra; e le leggi politiche e civili non debbono essere che una applicazione di quella ai casi particolari di ciascuna nazione: ecco ciò che costituisce la loro bontà assoluta.

La legge ha ancora un secondo oggetto. Siccome si manifestano i progressi di cui le facoltà umane

---

ticolo 3 della presente legge, e perciò egli lo rigettava.

A siffatta opposizione rispose il signor Commissario regio: — il governo scrupoloso osservatore dello Statuto, non avrebbe mai abbracciato un sistema di progressività: non pertanto anche alcune leggi che non hanno questa impronta, ammettono alcune eccezioni; come la legge di successione attualmante vigente, proclamata sin dal 1821, la legge sulle manimorte, quella stessa che stavasi discutendo, e quella riguardante le successioni ch'è in vigore nel Belgio. Osservò che l'eccezione in disame non contemplava le persone, ma la cosa; e che del resto giovava sempre eliminare quelle imposte che hanno una spesa di percezione non proporzionata al loro prodotto.

Queste ragioni del regio Commissario determinarono il Senato a respingere la proposta del sig. di Castagnetto, ed adottare il paragrafo 1 che ha formato oggetto di discussione, e con esso l'intero art. 3.

Cadde poscia in disame l'ultimo paragrafo dell'art. 4 già soppresso dal Senato e ristabilito dalla Camera elettiva ne' seguenti termini: « La deduzione de' debiti non ha luogo per quella concorrente che risultò coperta dall'esistenza di rendite sul debito

sono capaci, successivamente si sviluppano le forze della loro natura. I costumi si alterano col procedere dei secoli; i governi si modificano; il carattere, il genio, l'indole degli uomini, la varietà dei climi, della situazione e della estensione degli Stati, la qualità del terreno, il genere di vita de' popoli, il grado della loro civiltà, quello della libertà che godono, le loro religioni, inclinazioni, ricchezze e commerci, tutto fa sì che le nazioni non si rassomiglino alle nazioni, nè i governi ai governi. Egli è dunque mestieri che la legge sia in armonia col grado attuale dello sviluppamento umano, ottenuto in forza della perfettibilità morale, non che con tutte le sopraddette circostanze: ecco ciò che costituisce la sua bontà relativa.

Conosciuto l'oggetto della legge, è facile vedere di quali caratteri dev'essere fornita, acciò lo raggiunga, ossia acciò offra una compiuta garantia ai diritti naturali dell'uomo: le sue qualità deduciamo dall'incumbenza che deve adempire.

In primo luogo è mestieri che sia generale, ed è tale sempre che contempla le relazioni di diritto al di sopra dell'atmosfera delle private passioni. Allorquando da quest'altezza scende per arrivare fino alle persone ed immischiarsi nelle cose particolari ad esse, rendesi a quel contatto appassionata e partigiana, perde la sua dignità e soprattutto la imparzialità di cui ha bisogno. Essa dee provenire da un principio generale ed essere applicabile a tutte le circostanze simili che contempla. La cura di applicarla alle speciali esigenze degli individui si appartiene ad un'autorità diversa da quella che ha l'incarico di promulgarla.

Ma se la legge deve esprimere un principio di diritto generale, deve in pari tempo procurare che un tal principio non sia così astratto, che nulla essa disponga intorno al modo di metterlo in esecuzione. Insomma ha bisogno di particolarizzare le sue regole, acciò servano a dirittura di norma agli affari pratici; ed è mestieri che ciò faccia con tale misura che per eccesso non inceppi l'azione dell'autorità che deve eseguirla, e per difetto non comprometta il suo stesso principio abbandonandolo all'arbitrio e al dispotismo legale di quel potere sociale che può nell'applicazione snaturarlo. Quando sia accompagnata dalle considerazioni più vicine allo stato concreto delle cose, che è lo stato in cui esse esistono in natura, acquista allora il carattere necessario a dirigerle con sicurezza, e toglie altrui l'arbitrio di eluderla. Il punto sino a cui deve spingersi e oltre il quale non deve passare, non può con precisione da noi essere assegnato; meglio si riesce a conoscerlo dietro una profonda esperienza degli affari.

A cominciare dall'origine delle società fin oggi gli ordini e le funzioni dei corpi sociali si sono estesi e modificati talmente, e si è avuto il bisogno di sopperire alle sempre nuove esigenze con tal numero di nuove leggi, che la giurisprudenza diventò in ultimo un labirinto pieno di reti e lacci, in cui i più sottili ingegni si smarrirono, e le sostanze, la libertà, la vita dei cittadini rimasero prese. Un popolo côlto ha ragione di pretendere che sia liberato da siffatto disordine. Per esso dunque la legge deve essere semplice, chiara, precisa.

Deve anche essere certa, e tale diviene semprechè non è varia, nè dubbia, nè oscura. Essa non deve formare argomento di discussione, nè essere

---

pubblico nella massa ereditaria. » Alla ripristinazione di questa disposizione si oppose il sig. senatore Sclopis, e ricusò di aderirvi osservando che l'editto costitutivo del debito pubblico al tit. 3 dichiara le rendite imposte su di esso esenti da qualunque pubblica gravezza, sia in pace, che in guerra. Ammettendosi la disposizione adottata dalla Camera elettiva, si commetterebbe un'infrazione alla fede pubblica e si violerebbe una legge organica. L'esenzione delle cedole è data come un privilegio speciale, e improntata sul recapito, ed a questi ricapiti non si può far perdere la vera loro natura.

A questo parere accederono parecchi altri senatori. Il signor Defornari disse che le rendite del debito pubblico sono come scudi de' patrimonii, e non possono essere sottoposte a tassa: esse sono talvolta temporanee, e rappresentano un debito da pagarsi: quindi dev'essere eliminata la proposta gravezza. — Il senatore Cristiani aggiunse: Diamo bando a' giuochi di parole: quanto è espresso in questo alinea ha tutti gli effetti di una vera imposta sulle rendite pubbliche; e questa disposizione importa la violazione di una promessa solenne. — Finalmente il sig. Della Torre riflettè che quando le cose si spingono agli estremi, non ponno non riuscire dannose. Adottandosi il proposto paragrafo,

supposta. Quando consista in un mutabile capriccio, o si ravvolga tra le ombre, non si ha più una legge, ma si obbedisce ad una forza.

Questa teoria guida a tre corollari. 1° Se la legge deve essere certa, è mestieri che sia uniforme. Se uno Stato ha tante legislazioni quante sono le circoscrizioni politiche del suo territorio, o le classi privilegiate che contiene, egli è evidente che la legge è per ogni dove incerta. 2° Se la legge deve essere certa, è mestieri che sia scritta in un codice immutabile, e non già compresa soltanto negli usi e costumi sempre variabili e di arbitraria interpretazione. Sappiamo che gli usi e costumi furono la cuna delle leggi; ma dappoichè si tramutarono in legge scritta, questa deve consolidare ed estendere il suo impero fino al punto di cancellare la causa onde ha avuto origine. 3° Il principio che niuno debbe supporsi ignorante la legge, non può essere giusto se non quando la legge è uniforme e certa.

Finalmente la legge deve essere obbligatoria non solo a chi la riceve, ma anche a chi la fa. Essa ha diritto di essere assoluta e inesorabile verso tutti. Chi ha potestà legittima di farla, non è più il signore, ma lo schiavo di lei, dopo che l'ha fatta.

Questa nostra teoria si oppone alla opinione di coloro, i quali asseriscono che le circostanze e la politica abbiano in molti casi potestà di rompere l'ordine legale. Noi non neghiamo che il dispotismo possa infrangere la legge, sospenderla, dispensare dall'eseguirla; ma il dispotismo non conosce regole di diritto. Noi consideriamo la politica ragionevole, le cui leggi, logicamente calcolate, possono entrare nel dominio della scienza. Insistiamo dunque nel dire che l'ordine legale debba imperare esclusivamente e che niuno attentato possa arrecarvi l'ordine politico, qualunque sia il conflitto tra la legge imperiosa ed una necessità di circostanze. E ciò dicendo, intendiamo parlare di quei conflitti, nei quali si può avere qualche dubbio fondato ed esitare di buona fede; solo in questi casi può la dottrina esercitarsi, giacchè le gratuite violazioni sono atti di un dispotismo indisciplinabile. Il conflitto tra l'ordine legale e quello politico non è sempre vero; ma quando pure esista, è ben raro che quello non abbia potestà di scioglierlo. Non è già la potestà che manchi all'ordine legale di sopperire ad ogni bisogno sociale con una legge già fatta o una legge da fare; bensì l'unica cagione del male sta nell'impeto delle passioni, le quali fanno preferire il ricorso ad una risoluzione personale, come quella che meglio appaga la vanità di chi regge, innanzi che alle fonti inesauribili dell'ordine legale che ha facoltà di modificare sè stesso. Solo poche eccezioni noi facciamo alla nostra regola generale in favore di quelle materie, nelle quali, sebbene sottoposte al dominio della legge, si fa estremamente sentire l'impero delle circostanze, e il bisogno di provvedere a giornaliere e mutabili esigenze: tali sono le dogane, la tariffa dei prezzi, le finanze, i crediti suppletori. Ma anche in questi casi la legge, che non può procedere direttamente, può delegare il suo potere ad una autorità coll'incarico d'invigilare sopra i possibili eventi, di provvedervi, e di dargliene conto. Ogni cosa si concilia in questo modo; il principio è salvo. Un potere fa mandato ad un altro potere, il quale è responsale delle sue operazioni. Il movimento ha origine dalla legge, e fa ad essa ritorno.

---

si perderebbe la confidenza dei capitalisti esteri, e pel desiderio di guadagnarsi due o tre milioni, se ne verrebbero a perdere dieci.

A siffatte obbiezioni rispose con brevi osservazioni il regio commissario, e più diffusamente il senatore Siccardi, il quale disse: che l'editto del 19 non promise che le rendite sul debito pubblico non sarebbero state mai prese in considerazione quando si fosse trattato d'imporre o non imporre tasse sulle altre sostanze. Suppongo, soggiunse, che uno abbia capitali tassabili in territorio straniero: il governo al certo non può tassarli; ma se volesse prenderli in considerazione, chi direbbe che esso non ne abbia il diritto? Del resto piccoli sono gl'inconvenienti che vengono dall'adozione di questo alinea; fatale sarebbe invece la scossa che riceverebbe il credito pubblico rigettandosi la legge.

Malgrado il calore con cui la parte dissidente oppugnava la disposizione in disputa, il Senato l'adottò. In simil modo accolse ancora il secondo paragrafo dell'art. 29, emendato già dal Senato e ristabilito dalla Camera elettiva nella seguente forma: questa legge non avrà effetto in Sardegna che dopo l'applicazione della legge sul riordimento delle im-

Conservazione delle società.

Formata la società, è mestieri che si conservi. I mezzi di conservarla sono: la riproduzione della specie, che può essere considerata sotto doppio aspetto politico ed economico, ed a cui sono subordinati come mezzi di favorirla i tre ordini dei matrimoni, della potestà domestica, e della educazione giusta il fine della cosa pubblica: la distribuzione della popolazione giusta l'estensione e la natura del territorio, a cui sono sottoposti i due ordini delle colonie e delle emigrazioni.

La riproduzione della specie induce la necessità della generazione; il che non ha bisogno di dimostrazione. Solo è quistionabile quale sia lo scopo della generazione.

La riproduzione è un atto doveroso in rapporto all'ordine delle cose universali. Il bisogno ed il piacere dell'amore non sono lo scopo della generazione, ma bensì sono il mezzo con cui gli uomini veggonsi imperiosamente spinti dalla natura all'adempimento del loro dovere di conservarsi, al quale fine trovasi disposto un altro naturale movente nell'affetto che coloro hanno grandissimo alla indefinita continuazione della propria esistenza: essi la prolungano mediante la generazione dei figli, i quali rimangono a rappresentarli sulla scena del mondo anche allora, che essi ne sono spariti. Conosciuto lo scopo dell'avvicinamento dei due sessi, è mestieri non ricercare altre condizioni nel combinarlo, se non quelle necessarie a farlo meglio corrispondere al sopraddetto scopo: ogni altra mira estranea a questa abbiasi in vista, o d'interesse, o di pregiudizio, o di vanità, è illegittima.

Per favorire la generazione, varie maniere si conoscono: giova allevare i fanciulli e le fanciulle in esercizi adattati e continui ed educarli ad una vita laboriosa, savia e costante nella virtù; avvezzarli a non ricercare l'uso dei piaceri amorosi prima di una certa età, ed anche allora a servirsene di rado; allontanarli dal troppo facile consorzio fra loro, attesochè è utile che gli ostacoli ai piaceri di amore siano in grandissimo numero; indurli ad una savia ritenutezza nella quantità degli alimenti, ad astenersi dall'ubbriachezza e da tutti i turbamenti che arrecano detrimento alle abitudini del corpo.

Altro mezzo di favorire la generazione sono i matrimonii. La stabile unione di due individui di vario sesso è pienamente di diritto naturale. La donna che amiamo, i figli che nascono da noi fanno parte del nostro *io*; sono una specie di proprietà naturale. Affinchè questo sentimento di proprietà, tanto innato nel cuore umano, non si provi, bisogna costituirsi in uno stato contro natura, il che in due modi può avvenire, o per estrema salvatichezza o per estrema corruttela.

Si osservi che le bestie, le quali conoscono la sola parte materiale della vita, non hanno unione tra la madre ed i figli stabile. Essa dura quanto la necessità di alimentare la prole. Nella specie umana questo fine è più esteso, e siccome la natura noi vediamo in ogni ordine di cose provvida nel disporre i mezzi a misura del fine, dobbiamo ammettere che all'uomo abbia assegnata una più larga tela di mezzi per adempire al fine più esteso che è proprio di lui. Non basta alimentarlo, ma occorre ancora sviluppare il suo spirito, il che non può farsi che per gradi. Le cure del nutrimento ed al-

---

poste prediali ed abolizione delle decime. Sottoposto infine l'insieme della legge a votazione mediante scrutinio segreto nella tornata del 14 giugno, tra 62 senatori votanti, 21 furono contrarii, e 41 favorevoli. La legge adunque fu vinta con maggioranza di 20 suffragi.

Serie III.

ATTI DEL GOVERNO

§ 8.

Il Re approvando le deliberazioni delle due assemblee legislative, con decreto del 5 maggio dichiarò *festa dello Statuto* la seconda domenica del mese di maggio di ciascun anno: ordinò doversi celebrare questa festa nazionale nell'indicato giorno

levamento della prole sono moltiplici, varie, ed esigono vario ingegno ed attitudine, quantità di mezzi ed estensione di tempo ben grande: cose tutte le quali creano la necessaria cooperazione di entrambi i genitori. La necessità di agire insieme per provvedere alle diverse ed infinite incumbenze relative allo sviluppamento fisico e morale dei figli, è dunque legge di natura, e questa prescrive che il padre e la madre siano in società coi figli per lungo tempo. Non è questa una ragione naturale, che annoda stabilmente la società di famiglia?

Si aggiunga che la stabile unione dei due sessi è il principal modo di favorire la generazione. Le congiunzioni fortuite sono poco favorevoli alla propagazione della specie. Varie ne sono le ragioni, ed in prima la confusione dei semi; quindi le cure, che l'alimento dei corpi, lo sviluppamento dello spirito e l'educazione della prole esigono. Il disordinato accoppiamento dei sessi o impedirebbe la generazione dei figli, o li distruggerebbe per difetto di alimento, o li corromperebbe per influenza di mali costumi, e in tutti i casi incepperebbe la propagazione della specie. Cagioni fisiche e morali si accoppiano per rinforzare la necessità della stabile unione dei coniugi. Ecco i motivi, pei quali i progressi della popolazione sono dai moralisti e dai politici appoggiati alla continenza pubblica.

Ciò posto, che diremo della poligamia e del divorzio in rapporto al diritto di natura? Le leggi naturali non legittimano affatto la prima istituzione. Noi abbiamo un fatto costante, generale, verificato presso tutti i popoli e in tutti i tempi: la specie umana si è riprodotta e si riproduce divisa in proporzioni presso a poco uguali tra i due sessi; le piccole differenze non meritano essere poste a calcolo. Se noi vogliamo attribuire questo fatto a quella invisibile catena di cagioni e di effetti, che costituisce l'ordine naturale delle cose; se vuolsi attribuirlo alle provvide leggi di quest'ordine il quale dietro la creazione della umana specie, ha disposto il sistema della sua riproduzione, dobbiamo convenire che la natura crea una donna per un uomo, e che la poligamia non è altro che un abuso della forza contro il diritto naturale: diffatti solo il sesso più forte si è arrogato il privilegio di possedere più donne. Arroge che la poligamia frustra il fine della procreazione, e vi sostituisce quello di un vago piacere; contrasta ancora l'altro fine naturale della unione dei due sessi, che è la cura dello sviluppamento fisico-morale della prole, attesochè indarno si spera introdurre regola ed ordine nei mezzi di favorirlo là dove molte famiglie sono riunite in una sola; conculca il voto naturale dell'amore, che è per sè un affetto esclusivo; offende il fine economico delle società, e molto più il fine politico, imperocchè al buon ordine sociale è disposto come natural mezzo il buon ordine delle famiglie.

Passando a parlare del divorzio, del quale moltissimi si sono occupati, noi siamo al caso di metterlo sotto un aspetto non veduto da altrui. Sappiamo che i diritti chiamati facoltativi, perchè l'uomo può ad arbitrio adempirli od ometterli, sono anche essi un risultato dei rapporti reali delle cose; per cui, quando l'uomo si risolva ad esercitarli, non derivano soltanto dal suo fatto, ma da questo unito a quello della natura. In tale caso il fatto dell'uomo è

---

da tutti i municipii dello Stato, presi gli opportuni concerti colle autorità ecclesiastiche per quanto risguarda la funzione religiosa, ed intervenendovi le autorità civili e militari, i corpi tutti dall'armata di terra e di mare, il corpo insegnante e gli studenti. I comuni stabiliranno nel loro bilancio le spese occorrenti per solennizzarsi tale festa.

§ 9.

Altro real decreto del 5 giugno emanato in conformità delle deliberazioni delle due Camere autorizza il governo ad avvalersi di una pubblica sottoscrizione invece dell'asta pubblica stabilita colla legge del 9 luglio 1850, affine di alienare le 18 mila obbligazioni create in virtù della stessa legge. Questa sottoscrizione dovrà aprirsi in tutte le città capo luoghi di provincia. I pagamenti dovranno farsi nelle casse della banca nazionale, e saranno ripartiti in diverse rate in guisa che se ne ottenga il saldo entro tutto il settembre del corrente anno 1851. Le somme che risultassero eccedenti rimarranno presso la banca nazionale in conto corrente a favore delle regie finanze. A contare dal 15 ottobre 1851 la banca nazionale dovrà riassumere il cambio de' suoi biglietti in numerario, giusta lo Statuto

una necessaria conseguenza di un ordine di rapporti reali, i quali, sebbene non sembrino opera immediata della natura, pure sono un adempimento de' suoi comandi: i diritti che ne nascono, quantunque emanati da un fatto libero dell'uomo, non sono alienabili. L'uomo può unirsi o no stabilmente con una donna: ma quando ei liberamente lo abbia fatto, la sua nuova posizione è una necessaria conseguenza di un ordine di dovere; egli ha creato un ordine di rapporti reali, i quali sono un adempimento dei comandi della natura: i diritti che ne derivano, più non sono in suo arbitrio. Onde segue che i diritti provenienti dall'unione stabile con una donna, che la società veste con le forme e il nome di matrimonio, non sono alienabili.

Questi principî sembra che facciano conchiudere il divorzio essere di diritto naturale. Ma quando si voglia riflettere che il matrimonio lega, perchè è un adempimento dei comandi della natura, e che la natura comanda la procreazione della prole, il nutrimento e l'allevamento di essa, non è possibile negare che se da un lungo o costante accoppiamento di due individui di vario sesso alcuna prole non si ottenga, se dalla inettezza o demenza di uno di essi al nutrimento dei figli non si provvegga, se dal mal costume dell'uno o dell'altro derivi ai figli un perverso sviluppamento dello spirito, l'unione dei coniugi contrasti il voto di natura, e non è più di diritto naturale. Queste considerazioni ci fanno conchiudere che il fine dell'accoppiamento dei due sessi essendo assegnato dalla natura, quando questo fine non si consegua, la sforzata continuazione del detto accoppiamento non può mai avvalorarsi coll'egida del diritto naturale.

I matrimonii possono essere considerati in rapporto agli interessi politici degli Stati. Sopra questo argomento noi crediamo un'opinione contraria a quella dei più chiari pubblicisti. Quelli che riguardano una numerosa popolazione come una ricchezza per gli Stati, consigliano i governi di promuovere a tutta possa i matrimonii. Ma con l'aumento del numero dei viventi oltre la quantità dei mezzi di sostentamento che un paese fornisce, non si aumenta il numero dei miseri? Ed ecco i pubblicisti opporre ad un male per rimedio un altro male, e consigliano i governi a moltiplicare gli stabilimenti di beneficenza. Ma non è noto che questi stabilimenti creati per soccorrere i miseri, ne accrescono sempre il numero? I pubblicisti non si atterriscono del progressivo accrescimento delle classi povere, ed eccoli intenti a proporre atti di violenza contro l'industria, contro i diritti di proprietà, contro il principio dell'uguaglianza.

Un savio legislatore non darà mai riparo al male del pauperismo con mezzi violenti e diretti. Meglio farà applicandosi a diminuire indirettamente il numero de' miseri col facilitare il progresso delle arti, delle industrie, dei mestieri, delle professioni, dei commerci. Ma dappoichè il sopraddetto male non potrà mai essere interamente sradicato dal seno delle società, noi crediamo che il solo rimedio ragionevole, che la legislazione possa apporvi, sia quello di regolare i matrimonii, non già col permetterli soltanto in età tardiva, il che sarebbe inapplicabile, nè col vietarli fra gli indigenti, perchè sarebbe difficile calcolare la misura dell'indigenza voluta dalla legge per vincolare la libertà personale dell'uomo deciso a contrarre gli sponsali, bensì i ma-

---

approvato dalla precitata legge. L'ammontare della circolazione dei biglietti della banca nazionale sarà regolato esclusivamente dalle disposizioni dell'art. 11 della legge del 9 luglio 1850, coll'aggiunta di una somma uguale a quella dovuta alla banca dalle finanze dello Stato pel prestito contemplato dalla legge del 7 settembre 1848. Compiuta l'operazione prescritta coll'art. primo, il Ministro delle finanze dovrà renderne conto al Parlamento.

2.a QUINDICINA DI GIUGNO 1851

Serie I

ATTI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

§ 1.

La votazione della legge sulla tariffa daziaria fu contemporanea a quella di un imprestito all'estero

trimoni meglio giova regolare, disponendo che niuno possa contrarli senza il consenso dei capi del comune a cui appartiene. I capi del comune sono sempre competenti a giudicare dei mezzi che un cittadino possiede per mantenere la famiglia che vuol formarsi. Per evitare i loro arbitrii, si può concedere al cittadino il diritto di appellarsi dalla loro sentenza. Indarno si obbietterà che l'indigente, impedito a contrarre sponsali, si appiglierà ad una congiunzione clandestina: le classi povere hanno poca voglia, agio ed occasione di sedurre e mantenere illeciti rapporti. Indarno si obbietterà che noi vogliamo punire l'indigenza come un delitto, e violare la sacra libertà della persona. Quanti altri vincoli la libertà personale non riceve in vista della ragion pubblica di Stato? Se l'indigenza merita riguardi, non ne merita al doppio l'umanità? Per rispettare la libertà individuale, permetteremo che le nazioni si popolino d'infelici, siano occupate ad erigere stabilimenti di beneficenza, abbiano il funesto spettacolo d'infinite mortalità, vivano in continuo timore di sconvolgimenti sociali, a cui il troppo esteso pauperismo accenna?

Altro mezzo di favorire la generazione è la potestà domestica. La famiglia, come la società civile, ha uopo di ordine, attesochè non già nel semplice, ma nell'ordinato assembramento di più individui essa consiste. E le leggi di un tale ordine non provengono dall'arbitrio umano, ma sono superiormente prescritte dalla natura.

Le leggi naturali, che imperiosamente spinsero gli uomini a comporsi nelle società di famiglia, avrebbero comandata un'opera imperfetta, se tollerando che le forze di quelli si muovessero senza alcun freno e senza prefisso scopo, avessero permesso che con disordinato tumulto si urtassero e in breve tempo si consumassero. La necessità dell'ordine, prima dunque che si sentisse nella società civile, fu avvertita nella società di famiglia, attesochè quella fu posteriore a questa. Siffatta necessità fu rivelata da quello istinto, che nel mondo morale chiamasi amor proprio, e che destò nei membri delle primitive famiglie il bisogno di dirigere con un determinato ordine l'economia famigliare. Ciascuno di essi sentì che per conservarsi doveva rispettare la conservazione dell'altro con cui conviveva; che doveva agire a suo ed a comun pro; che le azioni di tutti i membri della famiglia dovevano essere dirette ad un fine comune. Necessità di limitar le azioni di ciascun membro delle famiglie, necessità di combinarle, necessità di dirigerle ad un fine comune, ecco i tre elementi di cui si compone l'idea dell'ordine famigliare. Si aggiunga che quest'ordine è il fondamento dell'esercizio pratico di tutti i diritti, imperocchè la coesistenza dei membri di una famiglia attribuisce un valore intrinseco alle loro potenze: onde risulta evidente ancora la necessità morale del detto ordine.

Dimostrata la necessità dell'ordine famigliare, occorre omai sapere quale esso debba essere, giusta il sistema delle leggi di natura. È mestieri cominciare dal conoscere quali siano la natura e l'estensione del fine assegnato alla famiglia: ciò fatto, sapremo quale sia il sistema e l'ordine naturale e necessario dei mezzi disposti a conseguirlo. Sapremo che il detto fine è un dovere, a cui la famiglia deve soddisfare, e che i detti mezzi sono sorgenti di tanti diritti, ossia tante forze ch[illegible]

---

per la somma di 75 milioni. Incominciata questa discussione nel di 14 giugno, fu proseguita nella tornata del 16, e compiuta in quella del 17. Molti furono gli oratori che vi presero parte, alcuni oppugnando, altri sostenendo la proposta legge. Si annovera tra primi l'onorevole Menabrea, il quale prendendo primiero la parola, rammentò che nel discutersi il bilancio attivo dello Stato fu giuocoforza alla Camera di convincersi che quel bilancio non offriva i mezzi necessarii all'attivazione delle strade ferrate, e quindi fu convenuto di contrarsi un imprestito di 75 milioni presso l'estero. Venne dopo ciò divisando: potersi le strade ferrate dividere in *primarie e secondarie*, avutosi riguardo allo scopo cui mirano, ed alla loro maggiore o minore utilità ed importanza; appartenere alla prima classe quelle che si costruiscono col fine di avvicinare alla capitale le provincie più remote, e di rendere più forti i punti strategici, e tale essere la strada che da Torino conduce a Genova: tutte le altre essere secondarie, ed a questa categoria riferirsi la strada che da Genova va al Lago Maggiore: debito di un governo che si propone di elevare il proprio paese a [illegible] di floridezza, esser quello di dare opera innanzi tutto alla formazione delle strade primarie, ed indi a quelle di secondo ordine: ma nel caso in discorso

quella possiede e adopera e indirizza al fine succennato.

L'uomo per poca o niuna o falsa cognizione delle leggi naturali ha potuto stabilire il sistema famigliare diversamente od oppostamente a ciò che esse prescrivono. La storia dell'umanità è per lo più non altro che la storia dei suoi errori e dei mali che ha patiti per aver ignorato. Le donne furono una preda pei primitivi selvaggi, ai quali ben presto cadde l'ira dagli animi. La naturale disposizione alla convivenza, il vicendevole vantaggio di questo stato strinsero i legami delle famiglie, e li rese indissolubile l'amore pei figli che vennero alla vita. Essendo stata questa l'origine delle famiglie, s'intende perchè i capi di esse nei primi tempi ne fossero i padroni, e barbaramente la loro padronanza esercitassero; la patria potestà fu allora molto empia e fiera. Siccome crebbero le forze della pubblica autorità, così si indebolirono quelle del domestico impero. I progressi della civiltà e il dirozzamento dei costumi resero gli animi ripugnanti dagli atti fieri contro l'innocenza e la debolezza degli esseri umani nella loro età infantile. Ma molti secoli dovettero trascorrere prima che i popoli leggessero alcun poco nelle pagine del codice della natura, e sentissero il dovere di uniformare a quei dettami l'ordine famigliare. Nè allo stato in cui ora siamo noi pervenuti, possiamo dire che altro a far non rimanga per modellare precisamente la società di famiglia coerentemente al fine che la natura le assegna.

L'ordine famigliare è un fine che si deve conseguire; la natura deve aver disposto un sistema necessario di azioni che a quello conducano. Acciò i membri della famiglia possano effettuare quel dato sistema di azioni, hanno uopo di possedere giusta la loro natura, i mezzi efficaci a tale effetto. Siffatti mezzi sono tre, l'esatta cognizione, la giusta volontà e l'esenzione da ogni ostacolo: premesse queste disposizioni, havvi una specie di necessità che il fine famigliare si consegua. Ma possiamo noi ammettere che i figli, o bambini, o fanciulli, o giovanetti, siano forniti di quella potenza di fatto che è efficace a produrre costantemente l'ordine, senza l'aiuto di una intermedia autorità? No, certamente. Emerge dunque da ciò la necessità di un potere superiore alle singole forze dei componenti la famiglia, valevole ad illuminare, interessare e rinforzare la libertà loro, a sviluppare fra essi la legge naturale, a regolare l'esercizio scambievole dei doveri e dei diritti. La patria potestà è dunque fondata sopra una legge o necessità di natura.

La società di famiglia, come quella civile, ha vari fini, cioè di formazione, di conservazione, di economia, di moralità, di tutela e d'innovazione; l'autorità suprema famigliare possiede dunque tanti sistemi di doveri e diritti, tutti corrispondenti a ciascuno dei sopraddetti fini.

Le leggi relative al fine della formazione sono quelle che dispongono dello stabilimento della patria potestà, delle attribuzioni, competenze e rispettiva preponderanza dei varii membri componenti la famiglia. La patria potestà è comune a entrambi i genitori in parti uguali, comechè ciascuno di loro, giusta la particolare e propria attitudine naturale eserciti il proprio diritto in una diversa sfera e lo spieghi con attribuzioni diverse nell'ordine famigliare. In quanto ai figli, diciamo che il loro con-

---

il governo subalpino si è co' trattati impegnato a dare compimento ad un tronco di strada ferrata, la quale invece di accrescere lustro alla capitale, non farà che scemarglielo, giacchè aprirà ai viaggiatori una comunicazione più facile e spedita per l'Allemagna: aver grandemente errato il ministero nel prescegliere la via per la Svizzera, invece di congiungere le sue relazioni prima colla Francia per mezzo della Savoia: quest'ultimo sistema esser non solo più conveniente, ma eziandio più giusto, perciocchè nulla ha finora speso il governo a beneficio della Savoia, nè si è punto adoperato a stringere vie più i rapporti tra la famiglia piemontese e la savoiarda, agevolando le relazioni commerciali: dover anzi lamentare che la Savoia prima dei trattati conchiusi coll'Inghilterra e col Belgio esercitava coi Piemonte un commercio di ferro pel valore di circa 8 milioni, laddove oggidì quel commercio così prospero un tempo è affatto scomparso: e dopo queste ed altre ragioni, conchiuse che non avrebbe mai appoggiato il ministero in un progetto, che invece di favorire, sarebbe riuscito esiziale agl'interessi del paese.

Fondandosi presso a poco sulle medesime considerazioni, l'onorevole signor d'Aviernoz piegò alla stessa sentenza. Aggiunse che mentre è secondario

cepimento è un fatto indipendente dalla volontà dei genitori, è un lavoro della natura, che indarno si vuol mettere come base delle obbligazioni tra i figli e i loro autori. Verificatosi questo fatto, infinite conseguenze ne derivano, infinite circostanze si manifestano, la libertà morale dei genitori si appalesa, la beneficenza incomincia, tutta la serie dei doveri e diritti reciproci tra essi e i frutti del loro sangue si sviluppa. Oltracciò diciamo che i figli non appartengono nè ai genitori, nè alla società, ma a sè, e ciò per effetto della loro qualità di esseri sensibili, intelligenti e liberi. Finchè le loro forze non siano sviluppate, i genitori e la società ne sono i tutori, e non i padroni. E la tutela esercitano in una sfera diversa, i primi in quella della famiglia, la seconda in quella del mondo. Ma gli uni e l'altra sono responsali della loro gestione.

Le leggi relative al fine della conservazione sono quelle che dispongono della riproduzione della specie e del rispetto reciproco alla vita tra i membri della famiglia. Affinchè il dovere della riproduzione della specie sia dai coniugi adempiuto, egli è mestieri che non si rifiutino al giusto esercizio dei mezzi che la natura ha forniti per un tale effetto, egli è mestieri ancora che non disturbino o distruggano il frutto naturale del sopraddetto esercizio con tale ordine di azioni che la società punisce come gravissimi delitti. Ma tutto ciò non basta per conservare le famiglie; questo fine è contrastato allorquando, avvenuta la riproduzione della specie, si osi reciderla nel mezzo della sua carriera. L'ordine della conservazione esige dunque che l'uno dei membri della famiglia rispetti la vita dell'altro.

L'ordine famigliare abbraccia anche il sistema naturale de' mezzi diretti a provvedere al sostentamento dei membri della famiglia, non che quelli diretti a raggiungere il fine della loro moralità. Tra esseri sensibili e intelligenti è assolutamente necessario sopperire alle esigenze dello spirito con principii morali, i quali stringono tra loro nuovi legami, che non è possibile sciogliere senza turbare l'ordine indispensabile all'esistenza delle famiglie.

Tutti i fini subordinati a quello dell'ordine famigliare sarebbero frustrati ove non si adempisse all'altro fine di tutelar le famiglie non solo contro i malori interni che possono minacciarle, ma anche contro qualunque violenza di esterno nemico. A chi si spetta l'ufficio di tutelar la famiglia? Ecco una bella quistione intorno alla quale abbiamo opinione differente da quella concorde di tutti i pubblicisti. Il diritto positivo ammette il passaggio della donna nella casa del marito; ma noi non possiamo riconoscere in ciò un fondamento di diritto naturale. Quel principio di diritto positivo nacque sotto la influenza dei tempi, nei quali la donna fu considerata come una preda dell'uomo. Noi che l'uno e l'altro risguardiamo come esseri uguali in diritto, che al loro congiungimento diamo per origine il reciproco e spontaneo consenso e non la violenza, che non facciamo dell'uso della forza una ragione, ammettiamo che i coniugi siano due potenze indipendenti, le quali si avvicinano per lo scambievole vantaggio, senza che uno di essi soggioghi l'altro. Onde segue che il padre e la madre rappresentano ugualmente la famiglia, e tutti i diritti famigliari siano loro comuni ed esercitati in parti eguali. Il quale nostro principio non distrugge nelle famiglie l'unità d'impero, imperocchè questa unità consiste

---

la strada ferrata che dovrebbe unire il Piemonte colla Svizzera, è per converso di prima necessità l'altra che per la Savoia s'innolterebbe verso la Francia; che la Savoia ha diritto a' beneficii di codesti lavori, sì perchè i suoi figli sparsero il loro sangue valorosamente combattendo nell'ultima campagna, come anche perchè è giusto che quella provincia sia compensata del danno che ha risentito per effetto de' trattati di commercio conchiusi coll'Inghilterra e col Belgio; che prima di quei trattati, le relazioni col Piemonte erano attive per la grande quantità di ferro che questo paese estraeva dalla Savoia, mentre ora quel commercio è scomparso affatto, o è certamente ridotto a minimi termini, e la stessa agricoltura ne ha sofferto, poichè il prezzo del frumento è in ribasso, e non offre più all'agricoltore quel compenso che prima se ne ritraeva; che fa d'uopo inoltre tener di mira il partito francese che nella Savoia va sensibilmente acquistando potere da alcuni anni in qua; per la qual cosa la prudenza consiglia di cattivarsi l'affetto della Savoia col Piemonte facilitando le sue relazioni commerciali, e favorendo i suoi interessi materiali, al fine di non mettere in disputa la questione di nazionalità.

Avversò la legge anche l'onorevole [illegible]

nell'unico fine del miglior essere della famiglia, il quale si conserva intero, quantunque i coniugi esercitino attribuzioni giusta la varia attitudine di cui la natura li ha forniti e gli uffici varii a cui debbono adempire, ma tutte tendenti ad uno scopo unico. E se le famiglie sono dalla società civile considerate come rappresentate dal solo padre, ciò avviene perchè la sfera delle attribuzioni naturali proprie del padre è appunto quella che mette la famiglia in rapporto con la società civile. Siffatto potere del padre è dunque una considerazione di ordine sociale e non altro. Premesse queste nozioni di diritto, è agevole conchiudere che nelle mura domestiche i figli appartengono in comune a entrambi i genitori. Ed è per tal fondamento di ragion naturale che nelle società civili meglio accomodate al sistema di natura vediamo stabilita la necessità del concorso dell'opera e dell'autorità di entrambi i genitori in tutte quelle operazioni tendenti a definire in qualunque modo il destino, la condizione e la fortuna dei figli.

Le leggi finalmente, le quali provveggono al fine della innovazione delle famiglie, sono poggiate sulla necessità di modificare la condizione di questi subordinatamente allo sviluppamento morale e politico delle generazioni umane. Quando queste leggi non fossero osservate, l'ordine famigliare che in determinate circostanze ha potuto mantenersi in una data epoca, non si manterrebbe in un'epoca diversa, la quale avesse addotto un mutamento di circostanze. Non avviene che per tali modificazioni sparisca il fondamento naturale dell'ordine famigliare; ma siccome la natura degli esseri si sviluppa, così cambiansi i mezzi di conseguire il fine complesso dell'ordine sopraddetto.

Altro mezzo di provvedere alla conservazione delle società è la distribuzione della popolazione giusta l'estensione e la natura del territorio. È questo uno dei primi oggetti delle leggi politiche ed economiche, imperocchè senza uomini non vi è società. Presso tutte le nazioni, in tutte le età, in ogni specie di governo si è veduto nella moltiplicità degli abitanti un bisogno di prima necessità. Si sono adoperati mille modi per aumentarne il numero. Quando poi questo numero fu d'aggravio agli Stati i politici consigliarono rimedi violenti, si diminuissero i matrimoni, si esponessero i bambini, si limitasse il numero di quelli che era permesso generare, si facessero morire i figli nel seno delle madri. Le guerre micidiali, le discordie civili, la tirannide, il corrompimento dei costumi ridussero soventi la popolazione degli Stati in misere condizioni: allora si accordarono premi, s'inflissero pene, si cercò con infinite leggi favorire direttamente la popolazione.

Nei tempi attuali non si può dire che la popolazione sia quanta potrebbe essere. L'indizio più sicuro dello stato della popolazione è lo stato della sua agricoltura. Se presso noi l'agricoltura è ancora lontana da quel grado di perfezione al quale potrebbe pervenire; se abbiamo terreni incolti, maremme micidiali, sterminati boschi, campi ubertosi condannati ad una languida pastura, possiamo con certezza asserire che lo stato della popolazione sia ancora molto indietro. Quale conseguenza possiamo dedurre? Possiamo dedurre che la legislazione è difettosa.

La forza riproduttiva della specie umana è convenientemente disposta alla conservazione di essa:

---

aveva già oppugnato il progetto in seno della Commissione di cui era membro. Egli osservò che la proposta legge non toccava che indirettamente le strade ferrate, giacchè il governo nel fare il prestito non contraeva alcun impegno, ma rimaneva libero nell'uso del danaro: che non vi era necessità di accrescere ora il debito dello Stato sopracaricandolo di altri due milioni e mezzo di rendita, nè potrà riputarsi cosa prudente il contrarre nuovi debiti quando il tempo non consente di ottenere il danaro con qualche vantaggio: e che l'ipoteca sulla strada ferrata avrebbe presentato un grave inciampo all'alienazione di essa qualora si volesse in avvenire ricorrere a questo partito.

L'onorevole signor Lanza dichiarò che non intendeva rifiutare il suo voto alla proposta legge, ma presentò nondimeno varie osservazioni che non parevano dirette a favorirla. Lamentò dapprima il metodo degl'imprestiti, e domandò se questo fosse l'ultimo che il governo intendeva contrarre. Venne quindi esponendo una serie di considerazioni finanziere, dalle quali conchiuse che le spese ordinarie e straordinarie dello Stato eccedono annualmente in 22 milioni di lire il bilancio attivo, senza alcun

occorre solo che l'uomo nell'ordine pratico delle cose sia sciolto di ogni ostacolo. Quali sono gl'impedimenti che si oppongono ai progressi delle popolazioni? Principio generale: tutto quello che tende a rendere difficile la sussistenza, tende a diminuire la popolazione. Dietro questo assioma, notiamo che il primo degli impedimenti suddetti è il piccolo numero di proprietari; il secondo le ricchezze esorbitanti degli ecclesiastici, il terzo, i tributi eccessivi e la maniera violenta di esigere; il quarto, lo stato attuale degli eserciti in Europa; il quinto ed ultimo, l'incontinenza pubblica.

Calcolati questi ostacoli, si può conchiudere che dal momento in cui i governi diventano più dolci e meno rapaci riformano taluni abusi, raffrenano talune oppressioni, e tosto che finalmente taluni fondi o rendite passano dalla mano degli oziosi in quelle dei laboriosi, tutto ad un tratto si vede crescere la popolazione. Essendo grandissima nella nostra specie la fecondità naturale, ed aumentandosi anche col buono stato degli individui, esisteranno sempre uomini in un paese per quanto ed in proporzione che essi avranno e potranno procurarsi i mezzi di loro sussistenza. Nè bisogna intendere per mezzo di sussistenza soltanto gli alimenti, ma tutte le conoscenze e tutti i soccorsi, mediante i quali noi possiamo preservarci dalle miserie e infelicità cui andiamo soggetti. Questa maniera di guardare la popolazione fa chiaramente vedere quale sia la maniera di accrescerla. Comodità, libertà, uguaglianza, lumi, sono questi i principali mezzi; e tutte le ordinanze di Augusto sopra i matrimoni sono tanti espedienti miserabili.

Posto il principio che la popolazione non può oltrepassare i mezzi di sussistenza, segue che essa in ogni luogo non abbia altri confini che i prodotti della popolazione. Quale influenza hanno su questa le guerre le epidemie, la fame? Poca o niuna, perchè essendo l'uomo fornito di una grande potenza prolifica, i danni causati dagli anzidetti flagelli passeggieri si trovano riparati in breve tempo. Lo ripetiamo, la produzione è la misura della popolazione. Quando la fecondità della specie moltiplica gli uomini al di là di questo confine, vi sono ricondotti da distruzioni violente, da nuove malattie, dalle angoscie della fame, dalla mortalità dei fanciulli per difetto di vesti o di medicine o di altri necessari aiuti, da molte altre cagioni che gli uomini, esseri sensibili, definiscono sciagure, ma che sono necessità comandate dall'ordine naturale delle cose, e in fine dalla previdenza dell'uomo, il quale mette limiti alla sconsigliata moltiplicazione della sua famiglia con l'abbandonarsi meno alle impulsioni della natura, per cui i matrimoni sono più rari in ragione che la popolazione si fa più misera e numerosa.

Esaminiamo ora quale influenza abbia la civiltà sulla popolazione. Se questa è sempre proporzionata alla produzione, la quale dal suo canto è proporzionata ai gradi di civiltà ed ai lumi delle nazioni possiamo conchiudere che gli uomini sono tanto più numerosi, quanto più sono civili ed istrutti. In ogni tempo ed in ogni contrada del mondo il progresso o la decadenza della civiltà ha prodotto l'aumento o la diminuzione degli abitanti. La popolazione segue i prodotti, ed i prodotti seguono la civiltà. Quando le cagioni di decadenza sono durevoli, la popolazione va costantemente diminuendo; ma quando

---

mezzo di provvedere a questo ingente disavanzo. Lo stato finanziario adunque del paese merita profonda riflessione, e vi è assai a temere che facendosi altri imprestiti oltre quello di cui si tratta, evitar non si possa una terribile crisi. Due soli scampi, secondo il parere dell'oratore, si offrivano per uscire da questa perigliosa condizione. Il primo si era di ridurre l'armata che assorbisce i due terzi, e forse anco i tre quarti della rendita; ma questo espediente dovrebbe a suo avviso accettarsi con riserva ed in brevi limiti, e d'altra parte egli era persuaso che il Ministro della guerra farebbe nel bilancio dell'anno venturo le promesse economie. L'altro partito che proponeva era quello di alienare le strade ferrate a compagnie o ad individui che si dichiarassero solidarii degli obblighi che verrebbero a contrarre: parlò quindi dell'utilità di questa misura del vantaggio che se ne ricaverebbe, ed esortò il governo ad appigliarvisi.

Ma per contrario il signor Ministro dei lavori pubblici combattendo le osservazioni dell'onorevole signor Menabrea, disse: maravigliarsi come abbia questi voluto reputar secondarie le linee di strade ferrate che mettono il Piemonte in comunicazione colla Lombardia e colla Svizzera, e non poter comprendere come abbia egli creduto illusorie le spe

sono passeggiere, quando la civiltà e l'industria sono conservate, la popolazione, mercè la forza procreatrice, sempre superiore ai mezzi di esistere, si rimette al suo livello.

Da questi principii si ricava l'inutilità delli spedienti adoperati per moltiplicare la popolazione degli Stati. Un paese non avrà altro che il numero degli abitanti che potrà nutrire. Un savio governo non deve darsi alcuna cura per accrescere quel numero; bensì deve promuovere gli atti favorevoli alla moltiplicazione dei prodotti. Se i quadri di popolazione coperti di cifre si mostrano per dinotare una buona amministrazione, si ha ragione di farlo; ma se con ciò si vuole fare sfoggio del gran numero delle nascite, si ha torto, perchè le nascite non influiscono sulla popolazione degli Stati; esse non fanno altro che moltiplicare le miserie, le malattie, le morti, i delitti.

Neppur i progressi dell'arte di guarire hanno alcuna importanza sull'aumento della popolazione, nel modo stesso che niun contagio può farle danno. È noto, che, dietro la scoperta del vaccino, se il vajuolo ha fatto meno strage, altre malattie proprie della infanzia han fatto strage più grande. Sembra che la mortalità debba sempre avere il suo corso; se voi chiudete alcuni canali, pei quali essa trascina l'umana specie, bisogna che vada via per altri canali. I progressi della medicina, i mezzi preservativi o curativi, se non influiscono sul numero degli uomini, influiscono sulla loro condizione, rendendoli più virili e sani.

Ove poi si consideri la popolazione di uno Stato sotto l'aspetto politico, noi domandiamo: è egli tanto da desiderarsi, che gli uomini si moltiplichino in un paese, quanto i conigli nelle conigliere? I despoti, pei quali quanta è maggiore la cacciagione, tanto più ne uccidono e ne mangiano, non esiteranno a dichiararsi per l'affermativa; ma noi che abbiamo in vista la felicità di questi poveri animali, e non già il soddisfacimento vero o falso dei loro nobili padroni, opiniamo che debbasi renderli felici a preferenza che numerosi. La felicità loro è certamente l'unico scopo della società, e la loro moltiplicazione ne è soltanto l'accessorio, spesso poco da desiderarsi. Quando anche ne fosse il principale, abbiam detto quali sarebbero i mezzi soli efficaci a produrla. Sotto l'aspetto politico risguardando la popolazione, il di lei aumento non può desiderarsi che sotto due rapporti, quello della felicità degli abitanti, quello della potenza dello Stato. Ora, in quanto agli abitanti, è evidente che ciascun uomo in particolare non ricava alcun vantaggio dal numero dei suoi concittadini, bensì dalla loro agiatezza. In quanto allo Stato, la sua potenza non è in ragion diretta del numero degli uomini, ma anche ed assai più della loro qualità. Lasciando da banda la quistione se ad uno Stato convenga essere potente al di là di quanto è necessario alla sicurezza ed all'indipendenza dei cittadini, basta ritenere che la potenza delle nazioni, almeno nei tempi moderni, dipende principalmente dalla istruzione degli abitanti e dalla produzione delle ricchezze, senza le quali gli stessi eserciti numerosi e prodi non potrebbero mantenersi.

All'ordine della popolazione sono subordinati i due ordini dell'emigrazione e delle colonie.

Se il diritto di emigrare esaminiamo relativamente all'ordine di natura, non è dubbio che gli uomini

---

ranze che su questa strada fondava il ministero: non essere il capriccio, ma la stessa natura delle cose che dettava questo sistema, perciocchè posta Torino in comunicazione diretta con Genova, uno dei porti più importanti del Mediterraneo, ed il più rilevante al certo del reame Sardo, doveva necessariamente occuparsi il Governo ad aprire uno sbocco più ampio al commercio della Liguria, mettendolo in comunicazione colla Svizzera e coll'Alemagna; altrettanto doversi pur dire del tronco di strada ferrata che da Genova giunge fino ad Alessandria, imperocchè era necessario che quest'ultima città si congiungesse colla Lombardia per estendere così le relazioni con tutta Europa, invece di restringerle a pochi Stati; non avere tuttavia il ministero preferito questo sistema per la sola ragione di essere più vasto, ma eziandio perchè è più proficuo alle finanze; e bene si sa che quando con una spesa uguale può ottenersi un lavoro molto più cospicuo per la rendita non vi è in allora a titubare sulla scelta, giacchè i beneficii che ne ricava lo Stato si diffondono a tutte le provincie che vi hanno concorso; non potersi disconvenire che debbano aprirsi strade ferrate anche per la Savoia, tosto che saranno compiuti i lavori che il governo ha in animo di mandare a termine, ma non essere questo il tempo

abbian la facoltà di cambiare luogo a loro piacere. Essi sono macchine, che portano in sè il principio del loro movimento, e non lo ricevono da alcuna forza estranea: in conseguenza non dipendono in ciò da altrui. Inoltre non sono pei loro bisogni legati al suolo dove sono nati, imperocchè quelli possono essere soddisfatti coi prodotti di qualunque contrada del globo. La loro libera volontà, e la facoltà di muoversi dietro la impulsione di essa danno loro il naturale diritto di trasferirsi dove meglio stimano col fardello dei proprii bisogni, ai quali possono per ogni dove sopperire.

In quanto all'aspetto politico, sotto cui può essere considerato il diritto di emigrare, opiniamo che la società abbia facoltà d'imporre le condizioni che le piace, purchè sieno uniformi alle leggi dell'ordine morale di natura, ai socii che vivono nel suo seno, ma che non abbia alcun diritto sopra coloro i quali volessero abbandonarla. Ricordiamoci che la dipendenza dall'imperio sociale non proviene che da due vincoli, cioè dalla necessità dell'ordine naturale e da quella dell'interesse personale degli uomini. Ricordiamoci che la società ha diritti in faccia al cittadino per un titolo di natura secondo il quale essa è costituita come solo mezzo necessario alla maggiore felicità di lui; che quando essa diviene una comunanza di male, si distacca dall'individuo, il quale in questo caso ha il diritto di provvedere da sè al proprio miglior essere. Se data quest'ultima posizione di fatto, l'individuo non è obbligato ad immolare il suo privato interesse a quello della società, con maggior ragione diciamo che in una simile posizione egli può rinunziare a far parte della società, e passare a farsi membro di un'altra. Il diritto politico non lega dunque incondizionatamente e indefinitamente l'individuo. Esso non osta al movimento col quale costui emigrando si distacca da una società, che non adempisce a suo riguardo il fine dell'associazione. L'autorità pubblica che volesse tenernevelo unito ad ogni costo, ciò farebbe per atto di violenza, e non per alcun principio di diritto.

Se l'emigrazione riguardiamo sotto l'aspetto economico, si eleva la quistione: il diritto di proprietà si estende fino a riconoscere in ogni individuo la facoltà di trasportar seco tutto ciò che gli appartiene in contrada straniera; ovvero la società, che riconosce il diritto di proprietà per suo proprio vantaggio, ha potestà di violarlo, quando esso viene esercitato di una maniera che le nuoce? Prima di esaminare la quistione di diritto, diciamo che le conseguenze economiche della emigrazione, sia che questa adduca il trasporto all'estero di capitali o di rendite nazionali, sono sempre una perdita della ricchezza della nazione. Arroge che un cittadino, il quale si allontana dal suo paese, si sottrae ai tributi, diminuisce le consumazioni sociali, nuoce alla sua patria, privandola dei suoi lumi o delle sue braccia. La emigrazione è dunque sempre perniciosa; nullameno non havvi titolo di ragione per impedire agli uomini di recarsi dovunque credano poter meglio provvedere al loro ben essere. Se la società riconosce il diritto di proprietà per suo proprio vantaggio, non per questo lo crea nè può disporne a suo talento. Il proprietario è sempre libero nel disporre della sua fortuna, e la facoltà di disporne nel proprio paese comprende nel fatto quella di trasportarla all'estero. Le leggi coercitive contro la

---

acconcio a proporli atteso lo stato di deficienza in cui trovansi le finanze pubbliche, nè il Parlamento sarebbe al certo disposto ad approvare il perforamento del Moncenisio, qualora il Ministero venisse a proporlo nella presente condizione dell'erario: a siffatto bisogno poter piuttosto provvedere le compagnie particolari che si sono costituite nel Piemonte collo scopo di aprire tronchi di strade parziali, come si pratica anche in altre contrade di Europa; e se questo mezzo si mettesse in uso anche in Savoia, non sarebbe forse lontano il giorno in cui quella provincia si avvicinerebbe alla capitale, mediante questo veicolo rapidissimo di comunicazione: all'effetto potrebbe la compagnia limitarsi a condurre la strada fino a piè del Moncenisio, riserbando al governo di perforare quel monte appena il consentisse lo stato delle finanze. A tuttociò aggiunse: la promulgazione della strada ferrata pel Lago Maggiore essere stata stabilita in vigore di legge, ed essersi già cominciati i lavori che furono sospesi per farvisi studii più accurati: dal Lago Maggiore aversi una favorevole e rapida navigazione a vapore per la Svizzera; non avere tuttavia il Governo deposta l'intenzione di aprire comunicazioni colla Savoia, ed essersi all'uopo fatte [illegible] locali sino a Susa: trovarsi attualmente in corso una

emigrazione sono dunque inique: esse sono anche insensate, attesochè non sono mai pervenute ad impedirla. Il solo rimedio contro questo male è facile. Si favorisca la produzione, si migliori la costituzione politica di uno Stato, ed esso avrà abitanti quanti ne potrà sopportare.

Posta la legge che un paese non può contenere una popolazione superiore ai mezzi che possiede di sostentarla; posta la tendenza degli uomini a sorpassare la misura dei detti mezzi: posto i mali che essi soffrono per l'eccesso del loro numero, segue che le società civili abbiano diritto per la loro conservazione di provvedere che sopra un dato spazio di terreno non si addensi che una determinata quantità di abitanti. Essa non può discacciare dal suo seno i proprii figli; bensì, quando la loro felicità è fatta impossibile sopra quel dato spazio di terreno dove eglino si sono riprodotti in numero eccedente ai mezzi possibili di esistenza, può obbligarli a traslocarsi in altro terreno o proprio o straniero, dove trovando nuovi mezzi di esistenza, essi sieno nello stato di sopperire ai loro bisogni, senza essere di aggravio, rimanendo nella terra nativa, a sè medesimi ed allo Stato.

Un tale espediente è della natura di quelli, ai quali la società ha potestà di ricorrere, e che consistono in uno sviluppamento di nuovi mezzi di esistenza. Ecco come tutti gli aiuti che la madre patria usa alle colonie, sono di puro dovere; ecco come l'ordine delle colonie si riferisce alla ragion pubblica di Stato. E ciò basta sopra questo argomento; imperocchè per ora non abbiam voluto considerar le colonie se non sotto il solo rapporto alla popolazione.

Economia delle società.

Volgiamo la nostra attenzione sopra un altro mezzo diretto della conservazione della individua personalità sociale, che è la migliore sussistenza possibile della generazione vivente. Si richiami alla memoria che il sistema della massima utilità ottenibile costituisce l'ordine morale di ragione proprio della specie umana. L'utilità è per l'uomo annessa essenzialmente alla sua esistenza; e principal mezzo di esistere è quello di usare liberamente delle cose confacenti all'uopo della sussistenza. Posto negli individui il diritto di usare degli oggetti valevoli a nutrire, vestire, ricoverare, con evidenza risulta nella società, la quale esiste per garantire tutti i diritti umani, il dovere di procacciare i detti oggetti, e di respingere l'azione di quelli altri, sì animati che inanimati, dai quali può venire agli uomini impedimento o violenza. Per l'adempimento di questo dovere deve costantemente essere disposta una serie di mezzi naturali: questi sono i diritti economici della società. Occupiamoci dunque a conoscerli sotto due aspetti, prima in rapporto a tutto il corpo sociale considerato per sè stesso, poi in rapporto al corpo sociale ravvicinato all'ordine della cittadinanza.

Le società hanno uopo di far molte consumazioni necessarie così alla esistenza che alla loro prosperità. Ne abbisognano per la formazione delle leggi, le quali sono assolutamente necessarie al mantenimento dell'ordine sociale; per l'esecuzione delle leggi, le quali non hanno il carattere che loro è proprio, se non sono regole viventi; per l'applicazione delle leggi; pel necessario mantenimento delle

---

infinità di lavori, che richieggono un gran numero d'impiegati, alcuni addetti alla valle di Aosta, ove la provincia ha deliberato di aprire una strada per la Svizzera, ed altri occupati a studiare la strada di Nizza, ma appena il governo potesse disporre di parte di quel personale, non tralascerebbe di rivolgerlo a studiare la strada per la Savoia.

Le riflessioni del Ministro dei lavori pubblici furono ribadite da altre esposte dal Ministro delle finanze, che tre volte nella discussione generale prese la parola per sostenere la proposta legge — Non esser vero, egli disse, che la strada ferrata per la Svizzera non sia d'interesse generale, e dover anzi rimanere ognuno convinto, che una tale strada sarà per operare una rivoluzione favorevole nel commercio: i trattati coll'Inghilterra e col Belgio, lungi di nuocere, aver anzi grandemente giovato alla Savoia assai più che alle altre provincie del reame, attesa la sua posizione naturale che la rende più vicina a quei due Stati; essere falso che per effetto di quelle convenzioni siasi scemato lo smercio del ferro savoiardo nel Piemonte, che anzi questa industria è venuta a riceverne un movimento progressivo, e ne fa fede la pertinacia con cui i fabbricanti di ferro se ne disputano il monopolio, nè per fermo i proprietarii delle miniere vorrebbero esporsi a tante

forze militari e per le esigenze delle guerre; per la costruzione e mantenimento degli stabilimenti di utilità pubblica; per facilitare alle popolazioni tutti i mezzi di comunicazione, superando gli ostacoli naturali che vi si oppongono; per animare e condurre quelle intraprese industriali, le quali formano una necessità pubblica, ma sono tali, che l'attività individuale del cittadino riesce inabile a promuoverle, senza l'aiuto e la direzione del governo; per favorire l'istruzione generale, indispensabile cotanto alla felice esistenza dei corpi sociali; per incoraggire i progressi delle scienze, le utili applicazioni delle teorie alle arti ed alle industrie, e tutti quelli studii e quegli esperimenti, dai quali si aspettano importantissimi vantaggi, e che sono superiori alle forze individuali, perchè richieggono lunghe e difficili ricerche, gran perdita di tempo e consumo di materie prime, spessissimo senza alcun prospero risultamento; per concedere pubbliche ricompense dovute a grandi gesta o nobili sacrifizi, o utili servigi, dai quali la società raccoglie ottimi frutti; per sopperire ai pubblici soccorsi, mediante i quali disacerbando i mali degli individui e delle classi sofferenti, si ottiene che il corpo sociale si conservi il meglio che può felice. Ecco spiegata la tela delle consumazioni, alle quali le società sono sottoposte per conseguire il fine di conservarsi. Questi sono i loro doveri economici: i mezzi, che posseggono per soddisfare i moltiplici loro bisogni, sono il dominio eminente, l'amministrazione dei beni pubblici, le pubbliche imposizioni, il credito pubblico. Parliamo di ciascuno di questi mezzi separatamente.

Il dominio eminente, questo diritto della società sopra tutte le cose godibili, che soprasta al diritto che ciascun individuo può vantare su quelle, ci offre l'occasione di confutare le teorie di molti chiari filosofi e pubblicisti. Vero è che la società può essere considerata come persona individuale, e che come tale, ha molti diritti proprii e spesso opposti a quelli dei cittadini presi separatamente. Ma quest'idea non deve farci illusione fino al punto di separare l'esistenza della personalità sociale dalla esistenza individuale dei membri che la compongono: quella è sempre relativa a questa. La società, come ente morale, ha diritti proprii, ma essi non sono altro che mezzi disposti per soddisfare i doveri che la stringono all'ordine della cittadinanza. Se ha diritto di conservarsi, la idea della sua conservazione non è che la idea complessa della conservazione della totalità dei cittadini. Se per conservarsi ha uopo dell'ordine economico, non s'intende favellare di un'economia che la società debba fare per sopperire ai proprii bisogni personali, ma per sopperire a quelli dei cittadini. La società non ha esistenza propria; la sua esistenza è relativa a quella dei membri che la compongono. La società non ha bisogni per sè, quando si voglia considerarla disgiunta dall'ordine della cittadinanza. Costoro soltanto hanno vita, che loro appartiene individualmente, e per sostentarla, hanno uopo di occupare e di usare delle cose godevoli. Il possesso di queste spetta unicamente ad essi, per cui la proprietà è diritto inerente dell'individuo umano. La società non esiste per possedere, ma solo per proteggere i possessi individuali. Che cosa è dunque il sociale dominio eminente? È un dominio, al quale si concede la preminenza sopra quello individuale: e lo predomina, lo assoggetta, lo umilia, e può all'uopo

---

gravezze ed a tanti sacrifizi, ove la speranza di un vistoso guadagno non ti accertasse dell'importanza del negozio; rispetto al grano che l'onorevole D'Aviernoz osservava d'essersi in Savoia ribassato di prezzo, a prescindere che su ciò non potrebbero in verun conto avere influito i trattati, il Ministro fe' rilevare col soccorso dei giornali, che in Savoia il frumento si vende a prezzi più elevati che in Piemonte ed in Francia; non essere grandemente cresciuto in Savoia il partito francese, e se oggi manifesta altamente le sue opinioni, mentre in altri tempi tenevasi occulto, dipende ciò dal perchè sotto l'assolutismo ognuno temeva della forza pubblica, che avrebbe tosto menato in carcere gl'imprudenti, laddove oggi godendovisi piena libertà, è lecito a chiunque di manifestare i proprii pensieri senza tema di soffrire molestia, questa libertà esser tale, che posta a confronto coll'oppressione sotto cui geme la Francia, fa certamente desiderare ai Savoiardi di stare sempre uniti al Piemonte, e basta loro recarsi a Lione, e vedere quella città governata arbitrariamente da un generale munito di poteri straordinarii, per deporre ogni pensiero di parteggiare pel governo di una repubblica, i cui cittadini sono assai meno liberi dei popoli piemontesi; desiderio ed interesse generale dei popoli [illegible]

distruggerlo. Onde segue che questo preteso dominio eminente sia una negazione della proprietà individuale. All'opposto nell'ordine dei dominii la cittadinanza gode superiorità sopra l'autorità sociale, imperocchè questa esiste unicamente per proteggere la proprietà individuale, nè può limitarla a capriccio, nè imporle un sacrifizio ingiusto. Insomma la teoria del dominio eminente nacque in tempi, in cui fu trovata acconcia a sostenere le violenze dispotiche degli imperanti in materia di proprietà: e una teoria che può insegnarsi a un popolo di schiavi. Solo un satellite della tirannide può sostenere, che la natura abbia creati i beni tutti della terra per la individua personalità sociale, e quindi per colui che ne sostiene l'imperio; che gli uomini occupino la terra per commessione ricevuta; che il mondo intero sia un feudo dei pochi, e che la specie umana, diseredata di ogni bene proprio, sia stata costituita da Dio in una condizione perenne di vassallaggio.

Le medesime ragioni, che combattono il principio dell'eminente dominio attribuito alla società, dimostrano egualmente l'incompetenza di lei nell'occupare, possedere, amministrare alcuna proprietà. Non si può negare che noi svolgiamo una teoria interamente nuova, e del tutto opposta a quella generalmente ammessa.

Il concetto di dominio reale, tanto pei suoi materiali di rapporto quanto pel suo esercizio, essendo interamente fondato sopra l'ordine fisico, non può essere attribuito alla società. Nell'uomo i diritti al possesso dei beni della terra sono propriamente la fisica delle sue azioni libere, diretta alla di lui più felice conservazione. La società è un ente morale, la cui esistenza non è che una idea. Priva di azione, la sua incapacità di possedere proviene direttamente dalla sua natura. Essa dunque non ha diritto naturale ai possessi. Neppure possiede il titolo unico che dà origine a questo diritto. L'uomo con esistenza propria, con bisogni proprii ed effettivi, non può sopperirvi con semplici pretensioni di diritto alle cose utili: bensì havvi necessità dell'uso e del godimento delle cose medesime. Per usarle e goderle è prima mestieri occuparle, ossia possederle. La società, sfornita di bisogni diretti, non trovasi in quelle circostanze che sole danno origine ai diritti: manca per lei la ragion morale di far servire i beni della terra come mezzo diretto all'adempimento del fine della sua conservazione. La sua esistenza si riferisce al miglior essere dei membri che la compongono; per cui in luogo di un diritto naturale a possedere, noi troviamo in lei un natural dovere a proteggere i possessi individuali.

I soli possessi di diritto naturale sono dunque i possessi individuali. Essi si stabilirono prima che gli uomini si stringessero con legami sociali. In quel tempo erano mal garantiti dalla forza personale di ciascun uomo. Si cercò una forza pubblica, che fosse valevole a garantire la proprietà. Non si ebbe il bisogno dell'associazione per possedere, bensì per possedere con tranquillità e sicurezza.

Molte cose vi sono, la cui proprietà è del tutto creata dalla legge, come quella dei corpi morali da lei costituiti. Non neghiamo alla società il diritto di creare ordini cavallereschi o religiosi, corpi morali, comuni; ma essa non può creare individui. Non le rifiutiamo il diritto di attribuire possessi alle persone da lei create; ma questi possessi, non po-

---

derati esser quello della libertà, la quale idea influisce grandemente sul loro benessere; ed il governo proseguendo nella intrapresa carriera, nè dando retta a coloro che lo persuadono d'indietreggiare, ma andando innanzi per la via delle riforme, confida di poter correre alacremente al suo scopo senza timore di rivoluzioni: che se malgrado le sue buone intenzioni volesse una faziosa minoranza sollevare lo stendardo rivoluzionario, saprebbe esso pure energicamente reprimerla. — Osservò rispondendo al signor deputato Sineo che la facoltà di convertire il credito in azioni della strada ferrata, lungi di essere un difetto radicale della legge come egli l'ha riguardato, e d'incagliare la vendita della strada ferrata, qualora il Parlamento venisse un giorno a determinarla, ne renderebbe più facile l'alienazione, e molti capitalisti avrebbero interesse ad associarsi per acquistarla; che per ora non vi sarebbe probabilità di trovare una compagnia che volesse rifare il governo dei lavori già fatti, ed incaricarsi dei nuovi, perchè i capitalisti non sono ora molto favorevoli a questa maniera di speculazione, e basta vedere il basso prezzo delle azioni in Inghilterra ove le cartelle del debito pubblico sono altissime, ma sarebbe più facile la vendita della strada, ove una parte dei fondi fosse già in-

tendo essa educli dal nulla, sono sottratti al patrimonio creato dalla natura e destinato ai possessi individuali. La proprietà collettiva è dunque una creazione sociale; il principio della inviolabilità non le può essere applicato: la legge che l'ha formata e che la garantisce, può all'uopo modificarla, alterarla, distruggerla.

Abbiamo detto che la proprietà collettiva è una sottrazione fatta dalla società ai possessi individuali, i quali soltanto sono di diritto naturale. Ora aggiungiamo che quanti sono i vantaggi annessi dalla natura alla proprietà individuale, altrettanti sono gli svantaggi annessi a quella collettiva. I possessi attribuiti dalla società ai corpi morali, o alle frazioni di essa, come sono le provincie e i comuni, sono un avanzo di comunione di beni. Questa comunione, contro la quale i governi si allarmano, è poi da essi riconosciuta nei beni ecclesiastici, o comunali, o provinciali, o nazionali. Questa specie di beni offende la libertà dell'uomo. Erroneamente si crede, per esempio, che tutti i cittadini potendo usufruire i demanii, non mai essi trovino di essere meglio liberi ed uguali. La libertà non può concepirsi impersonale; niun uomo è libero di fare ciò che è lecito di fare a tutti; bensì egli è veramente libero, quando altri non può mettergli ostacolo al giusto esercizio delle sue facoltà. La comunione dei beni produce quest'ostacolo e crea un diritto impedito; per cui il canone, che i beni comuni non siano di alcuno, dietro il quale, le leggi civili dispongono niun cittadino essere obbligato a rimanere indiviso di beni con altri. Tanto egli è vero che la proprietà per essere libera ha uopo di essere personale ed esclusiva.

Se dunque la proprietà collettiva [illegible] rizio delle facoltà umane essa deve [illegible] nuocere alla società, la proprietà [illegible] nell'individuo.

Dimostrato che la società non possiede [illegible] eminente, nè diritto a possedere per sè [illegible] che tutti i mezzi, dei quali può disporre per sopperire ai suoi bisogni, consistono nelle imposizioni sulle proprietà individuali. Quando ricava questi mezzi dalle rendite proprie essa toglie collettivamente alla massa dei cittadini una delle loro facoltà per esercitarla in loro vece, questo è un monopolio dominicale che la società esercita [illegible] non basta l'utilità pubblica per legittimarlo. Quando i sopraddetti mezzi ricava dalle rendite dei cittadini, le imposizioni intaccano le proprietà individuali e sono una specie di espropriazione che l'utilità pubblica bene intesa e sufficiente a legittimare. I possessi individuali, è vero, sono di diritto naturale; ma essi non producono benefizio se la società non li garantisce. I sacrifizi dunque che i cittadini fanno, contribuendo una parte dei loro beni per la conservazione del corpo sociale, non sono uno spoglio, ma una applicazione di [illegible] ad una nuova destinazione.

Le imposizioni circoscritte nei limiti della necessità pubblica sono legittime; ma quali effetti esse producono sulla consumazione e [illegible] produzione? Indarno alcuni sostennero che [illegible] si paga dai cittadini forma una massa di [illegible] la società possiede e spende [illegible] Senza dubbio le imposizioni non [illegible] somma totale delle ricchezze sociali, ma [illegible] ducono un passaggio di ricchezze dalle mani [illegible]

---

vestita. — S'intrattenne poi lungamente a rispondere agli argomenti addotti dal signor deputato Lanza: e dapprima relativamente al quisito se questo fosse l'ultimo imprestito, disse di aver egli, il Ministro, altra volta dichiarato, che i 75 milioni dei quali trattavasi nella presente discussione toglievansi dall'estero per addirsi alla costruzione delle strade ferrate, ma che per le spese ordinarie conveniva ricorrere ad imprestiti nell'interno dello Stato; che egli in questi ultimi riponeva tanta fiducia, che se il governo non si fosse già trovato impegnato presso l'estero, avrebbe procurato di ottenere dai capitalisti del regno gran parte dei 75 milioni; e che a questa specie d'imprestiti infine converrà ricorrere ogni qual volta la Camera volesse fare altre opere pubbliche oltre quelle delle strade ferrate. Riguardo alla vendita delle strade ferrate dichiarò che sarebbe questo il partito migliore, giacchè lo Stato non ricava da esse alcun profitto, ma che [illegible] non potrebbe effettuarsene l'alienazione [illegible] grazia delle condizioni generali di Europa, [illegible] per la ripugnanza che sentono i capitalisti d'impiegare il loro danaro in questa sorta di speculazioni: e sebbene siasi a lui presentata una compagnia proponendo di conchiudere un tale [illegible] nondimeno le condizioni offerte erano tali che [illegible]

cittadini a quelle della società, per effetto del quale i primi rimangono meno ricchi, imperocchè le loro rendite vengono a scemarsi ed i prodotti si fanno più cari; dimanierachè si può dire che le imposizioni tendono a rendere più scarsa la consumazione. Molto più s'ingannano coloro, i quali asseriscono che giovi aggravare d'imposizione i popoli, acciò i governi possano meglio sostenersi, senza che perciò si rechi danno ai popoli stessi, i quali costretti a pagare grossi carichi, veggonsi stimolati ad accrescere le loro produzioni. Ammesso per vero ciò che è un problema, ossia che i governi vogliano far il miglior uso possibile delle rendite ricavate mediante le enormi imposizioni. Vediamo se queste siano uno sprone alla produzione. Noi non possiamo consentire che gli uomini abbiano uopo di essere miseri per divenire industriosi. Quando all'opposto la loro operosità debba essere punta sempre con un aumento d'imposizioni, essi cadono nello sgomento, perdono ogni emulazione e trascurano di ammassare alcun capitale. E ciò senza mettere a calcolo i danni che le pesanti imposizioni arrecano alla moralità delle nazioni. Se è delitto adoperar gli schiavi africani all'aumento delle produzioni coloniali sotto i colpi delle fruste, delitto è sospingere le nazioni ad accrescere le loro produzioni sotto i colpi del bisogno in cui si trovano di soddisfare le tante imposizioni per avidità fiscale create.

Molti ancora sostengono che le imposizioni nulla tolgono alle nazioni, imperocchè mediante le consumazioni si venga a restituire ciò che a queste si toglie. Insomma si pretende che le imposizioni non distruggano i valori che assorbiscono, ma li riversino nella società, la quale viene tanto a possedere dopo di esse quanto possedeva prima. Gravi sono i disordini che da questo falso principio provengono. Che mai sono le contribuzioni? La cessione gratuita che si fa nelle mani del governo di una cosa sia danaro o merci, fornita di valore. Il governo, è vero, riversa nella società ciò che prende, mediante gli acquisti che fa o i servigi che paga, ma gli acquisti e i servigi, ai quali impiega i valori che toglie alla nazione, non sono effettivamente una restituzione che le fa di quei valori: sono bensì un cambio che eseguè con le merci acquistate e con i servigi. Siffatte merci e servigi non possono riguardarsi come un riversamento fatto alla società dei valori coi quali furono acquistate o pagati, dappoichè le une e gli altri sono interamente consumati non appena ottenuti. Il governo è dunque un gran consumatore, che distrugge interamente i valori che toglie alla nazione con le imposizioni.

I principii che debbono dirigere la partizione delle imposizioni, sono i seguenti. Il canone di giustizia naturale è indubitatamente che ciascun cittadino debba contribuire in proporzione della sua fortuna. Ma nulla si è detto con questo, imperocchè, quando si voglia stabilire siffatta proporzione, si avverte il bisogno d'invocare un principio regolatore, che la sola scienza può fornire. Avviene il contrario di ciò che comunemente si crede: la imposizione proporzionata alla estensione della fortuna è ingiusta, perchè tende a rendere la condizione del povero più misera a fronte di quella del ricco.

Vi sono proprietà di ogni maniera, le une appena bastanti a sovvenire al bisogno, e le altre che non solo vi sovvengono, ma danno ancora del-

---

rebbe stato danno e disdoro l'accettarle. — Conchiuse infine commendando il sistema di conversione, nuovo affatto nel continente, ma adottato con molto successo in America, dove ha prodotto grandissimi vantaggi.

Sorse altresì a parlare l'onorevole Brofferio, e disapprovò le parole profferite dal signor generale D'Aviernoz tendenti ad alterare la concordia che dee regnare tra gli abitanti delle differenti provincie dello Stato. Rammentando la storia, osservò non esser vero che gli scrittori non abbiano mai salvato la patria, e per convincersene basterebbe il solo esempio di quel grande scrittore di Cicerone che salvò la repubblica romana dai furori di Catilina. Anche alcuni soldati furono sommi scrittori, come Cesare e Napoleone, che alla forza della mente congiunsero il valore del braccio, e la gloria dei nostri giorni rammenta con onore Montanelli e Mameli che caddero sul campo, e Massimo d'Azeglio, che mostrò di saper maneggiare ugualmente bene la penna e la spada. Rivolgendosi poi ai savoiardi li esortò a rammentarsi: « che siamo uniti con un patto di famiglia tanto nei tempi della prosperità, che dell'infortunio, e che spargemmo insieme il sangue sul campo. Se essi pagano le imposte, le paghiamo ancor noi. Dimentichiamo dunque le recriminazioni. »

l'utile ed anche del superfluo; la imposizione proporzionata alla estensione dei possessi toglie ai possessori delle prime una parte del bisognevole, ed ai possessori delle seconde una parte dell'utile o del superfluo. Non potendo dunque approvare le imposizioni proporzionali, raccomandiamo a preferenza quelle progressive. Tutti gli uomini hanno certi bisogni, che tutti debbono ugualmente soddisfare; ciò che occorre per tal fine, non può nè deve essere tassato. La tassa non può colpire che la parte dell'utile in chi lo possiede, e il superfluo in chi lo ha. In luogo di calcolar l'estensione delle proprietà bisogna calcolare quella dei bisogni, e quindi tassare in proporzione di questi.

Questa teoria è applicabile alle imposizioni che si chiamano dirette, perchè con esse direttamente si viene a chiedere al cittadino una somma, la quale si suppone egli possa pagare, dietro un calcolo fatto sopra ciò che possiede. In ordine poi alle imposizioni indirette, le quali sono una tassa sulla quantità delle merci che formano oggetto di lavoro del cittadino, o che egli consuma, o che fa trasportare da un luogo all'altro o dall'estero, esse sono proporzionate al numero dei consumatori, innanzi che alla estensione dei loro mezzi; in conseguenza non è possibile che siano progressive. Allorchè si tassa non ciò che si possiede, ma ciò che si consuma, essendo la consumazione in ragion contraria della fortuna, avviene che i cittadini siano tanto più gravati, quanto essi sono meno ricchi. Possiamo dunque conchiudere che le imposizioni indirette sono sempre malissimo ripartite. Esse non sono progressive che in rapporto alla miseria. Una imperfezione grandissima le accompagna.

Quando poi da principii direttivi la ripartizione delle imposizioni facciamo passaggio all'ordine di ragione relativo alla loro percezione, la società può esigere direttamente, nominando varie serie di amministratori; nel quale caso non havvi altro male a deplorare, se non quello delle spese che occorrono pel mantenimento degli agenti fiscali. Spesse volte i governi cedono altrui per un prezzo stabilito il diritto di percepire le imposizioni. Questo sistema è iniquissimo, attesochè in un affare di di pubblica ragione, già per sè stesso gravoso e dispiacevole, non fa altro che accrescere l'aggravio e l'odio, introducendovi la severità e lo spirito fiscale dell'interesse privato.

Ma quali sono i limiti naturali delle imposizioni? Non vogliamo definire i limiti, che esse debbono avere, giusta la posizione speciale di alcun popolo, bensì quelli posti dalla natura, generali ed applicabili a tutti i popoli della terra.

Si è detto che il diritto d'imporre tributi deriva dal vantaggio che i cittadini ricavano dalla protezione sociale. Sempre che il vantaggio non è proporzionato al sacrifizio, havvi iniquità. L'economia delle pubbliche spese consiste in procurare che non oltrepassino il vero bisogno, e che per esse non sieno le cose pagate al di là del loro valore La imposizione vien legittimata dal vantaggio che la protezione sociale procura ai cittadini. Siffatto vantaggio è una produzione sociale, la quale al pari di tutte le possibili produzioni non può avere altro valore, che quello fondato sopra ad una utilità, che i cittadini non possano in altro modo procurarsi a miglior mercato. Eglino han diritto naturale ad acquistare dalla società la sicurezza, di cui sentono

---

Parlò eziandio a favore dell'imprestito il signor Bosso relatore della Commissione, e dopo una lunga serie di osservazioni conchiuse dichiarando essere urgente l'approvazione della legge.

Dopo questa lunga discussione preliminare, si venne alla disamina dei singoli articoli del progetto. Varii emendamenti e modificazioni furono proposte da taluni membri della Camera, e specialmente dall'onorevole signor Pescatore, e dal signor di Revel. Rigettato l'emendamento del primo che includeva quasi un voto di sfiducia contro il Ministro, accolto il parere dell'altro, si passò alla votazione della legge nella tornata del 17 giugno, e tra 133 votanti furono 30 i dissenzienti vinti dalla maggioranza di 103 suffragi.

§ 2.

Nella seduta del 18 giugno l'onorevole deputato generale D'Aviernoz rinnovando le interpellanze da lui fatte or sono sedici mesi, chiese che si determinasse lo stato politico e finanziero degli anni 1848 e 1849. Gli avvenimenti di quei tempi offrivano all'interpellante alcune cose che non potevano da lui intendersi; e qui venne specialmente notando, che sebbene la guerra disastrosa allora sostenuta

bisogno, al prezzo più moderato che sia possibile. Se la società la faccia loro pagare con imposizioni superiori alle spese necessarie per procurarla ai medesimi, il di più è un prezzo esagerato, uno spoglio. Non si tratta di togliere agli uomini tutto quello a cui possono rinunziare, ma soltanto ciò che è indispensabile pei bisogni dello Stato; nè i sacrifizi dei cittadini debbono mai esser tali, che alterino talmente la riproduzione, che più non si possa annualmente ripeterla. La saviezza di questo principio è innegabile; ma quanto non è difficile che la pratica vi si uniformi.

Dopo che la società ha costituite le sue rendite mediante le imposizioni, ha d'uopo di applicarle al soddisfacimento dei pubblici bisogni: ecco dunque la necessità della pubblica amministrazione. Vediamo quali principii debbano dirigerla giusta il fine della salute e del miglior essere sociale. Si crede che l'amministrazione sia la scienza che insegna ai governi il vero sistema di aumentare la ricchezza nazionale. Questo è un errore, imperocchè la ricchezza nazionale non è che la somma delle ricchezze particolari dei cittadini. I principii della scienza sono più direttamente necessarii ai cittadini, i quali debbono realmente agire per procurarsi ricchezze, il complesso delle quali compone la fortuna pubblica. Questa dunque riposa sulla intelligenza, sul buon volere e sulla fatica degli amministrati più che sull'opera degli amministratori. Ciò posto, noi risguardiamo l'amministrazione governativa come un'arte, la quale è tanto più perfetta quanto meno opera direttamente, e minori ostacoli mette all'attività della privata industria. La sua azione è tutta negativa, perchè non consiste in ciò che fa, ma in ciò che lascia fare, dietro la persuasione che essa non potrebbe mai creare la fortuna nazionale, quando i cittadini non sapessero creare la particolare loro fortuna. Ecco il vero carattere della pubblica amministrazione. Ma comechè essa sia un'arte, ha uopo di essere diretta dai lumi della scienza, senza che perciò si possa confonderla con questa.

Ultimo ramo dei mezzi che la società possiede per sopperire ai suoi bisogni è il credito pubblico. Questo non è un capitale; ma la società, che gode di esso, può all'uopo disporre dei capitali di cui abbisogna. Il credito pubblico si compone non già di ciò che produce e crea da per sè, ma di ciò che toglie a prestito dalla produzione altrui; in conseguenza è falso ciò che taluni asseriscono, cioè che esso moltiplichi i capitali. Affinchè questo avvenisse, bisognerebbe che il credito moltiplicasse gli oggetti effettivi e materiali, che forniti di valore intrinseco, costituiscono i capitali. Esso non ha questa virtù di moltiplicazione. Così la società, come l'individuo possono col loro credito disporre di un valore materiale, che un capitalista aveva in serbo; ma togliendolo a costui, non fanno altro che amministrarlo in luogo di lui. Uno è sempre il capitale, e col passaggio dalle mani dell'uno alle mani dell'altro, non viene a moltiplicarsi, imperocchè lo stesso valore non può servire due volte nel medesimo tempo.

Conosciuta la natura del credito pubblico, diciamo ch'esso fu un bisogno precipuo degli Stati dispoticamente governati. Deteriorate le fortune individuali, accresciute pazzamente le spese pubbliche dei governi, le imposizioni, comechè eccessive, non si

---

contro l'Austria, abbia al Piemonte costato grandi sacrifizi di danaro, non gli pareva però che l'ammontare delle sofferte perdite fosse così eccessivo qual si dava a credere: rendersi perciò necessario di esaminare il passato affine di far senno per l'avvenire; ed a tale effetto voler egli vedere tutti i documenti opportuni onde conoscere il vero stato delle cose, senza di che diverrebbe illusoria la responsabilità ministeriale.

Questa nozione fu sostenuta dai signori Tecchio, Sineo, Brofferio e Valerio. Se non che quest'ultimo riconosceva in certo modo inopportuna l'interpellanza, ma obbiettando ad un tempo al Ministro delle finanze, gli faceva riflettere che non può la Camera respingere una interpellazione fatta da uno dei rappresentanti del popolo senza violare il diritto più sacrosanto e più utile ad un governo libero; nè vale citarsi l'esempio della Francia, perciochè presso quella nazione la Camera elettiva essendo sovrana, può rimandare a tempo indefinito le interpellanze che vi si muovono, ed anche abusare della sua sovranità.

Al contrario il Ministro delle finanze incominciò dal contrastare ai deputati il diritto sconfinato di fare interpellanze, perocchè se si accordasse loro questa facoltà senza limiti e senza restrizioni, s'in-

trovarono sufficienti. Bisognò metter mano sui capitali dei cittadini, e spesso ricorrere alle violenti estorsioni. I governi in seguito sentirono la necessità di ristabilire il loro credito distrutto, e disciplinarono la loro tirannide: furono fedeli al pagamento dei loro debiti. Nè solo con questo mezzo si appianarono la via a prendere il danaro che potea loro abbisognare, ma circondarono ancora di tali privilegi i crediti verso lo Stato, che, nulla ostando i gravi pericoli che accompagnano l'impiego dei capitali con essi, ogni ordine di cittadini si prestò volentieri a questo affare, il quale se produce alcuni vantaggi, maggiori sono i danni che ne risultano. Il credito non moltiplica i capitali, ma ne dispone. Lo Stato, che gode di quello, può al bisogno procurarsi quel danaro che altrimenti non avrebbe, procurarselo a più mite interesse, e dar mano ad operazioni produttive di beni per la società, che in diverso modo sarebbe costretto a sospendere. Inoltre molti valori capitali, che presso i privati cittadini rimarrebbero oziosi, sono posti in attività. Ma a fronte di questi pochi vantaggi quanti non sono i danni che risultano dal credito dei governi. Il credito consiste in un'anticipazione fatta ai governi, i quali possono in una generazione divorare le sostanze di dieci venture generazioni; una prematura consumazione di mezzi adduce necessariamente una ventura privazione di essi. Si aggiunga che la possibilità di togliere a prestito ingenti somme, precipita i governi a spese improduttive nell'interesse dei popoli, a guerre disastrose, le quali sono meno spaventevoli per le migliaia di uomini che periscono, che per gli effetti economici che producono, i quali spesso rendono infelici i popoli per secoli. Finalmente il credito pubblico tende a corrompere le popolazioni, inspirando loro abitudini immorali, astuzie, frodi, arti infingarde e contrarie alla industria, la quale esige lavoro e dà lenti prodotti, mentre la facilità di trattare coi governi accoppia il piacere di rimanere inerte a quello di ammassare ben presto una prodigiosa fortuna. È vero che se il credito è pernicioso agli Stati, è sempre utile avere, in caso di necessità, la potestà di esercitarlo. Non lo neghiamo. Ma chi sarà il giudice di questo caso di necessità? Vero è ancora che la indipendenza di una nazione trovandosi in pericolo, si può ricavare un utile partito dal credito; ma facciamo notare quanto più favorevole sia sempre la condizione della cattiva causa rimpetto alla buona. Ordinariamente questa è la causa del debole, e quella del forte. Coloro poi i quali prestano danaro non si curano di esaminare chi abbia torto o ragione, bensì indagano chi meglio li assicuri del rimborso del capitale, e il migliore pagatore è sempre colui che più temuto dai popoli può impunemente gravarli di imposizioni. Le occasioni dunque di far pessimo uso del credito sono molto più frequenti di quelle in cui se ne usa ad effettivo pro delle nazioni. Laonde, avuto riguardo ai casi speciali nei quali può essere necessario il ricorrere a un tale estremo spediente, noi non possiamo proscrivere dai governi il credito; ma considerate le pessime conseguenze che questo può produrre, diciamo che esso non può modellarsi sulla misura dei veri bisogni sociali, se prima non si possegga un governo ragionevole e libero; ed anche in questo caso consigliamo che il credito sia ristretto tra i confini dell'utile pubblico, non con-

---

cagierebbe l'andamento naturale delle discussioni, e si solleverebbero quistioni o inutili od inopportune, e spesso pregne di gravissime conseguenze. Tale appunto sarebbe il risultato cui condurrebbero necessariamente le domande fatte dal signor generale. La discussione violenta cui esse darebbero luogo, sarebbe alimentata da' varii membri dell'assemblea, che presero più o meno parte al governo di allora, e forse getterebbe nel seno del Parlamento i semi di una discordia funesta. L'interpellanza adunque è di per sè stessa nociva, ma oltre a ciò è anche inopportuna, perchè pochi altri giorni rimangono oramai alle sedute della Camera, e questo tempo dev'essere impiegato ad opere proficue allo Stato, non a recriminazioni personali, sovente vane, e sempre dannose. Vuolsi a tuttociò aggiungere che dei ministri di quel tempo nessuno siede per ora al potere, e gli attuali non possono essere solidarii dei fatti degli antecessori. Inoltre, chi potrebbe mai dire quanto tempo sarebbe per durare una discussione di tale natura? Ed in qual momento verrebbe dessa a promuoversi? In un momento in cui la Camera riconosce la necessità di votare prima della sua proroga leggi strettamente collegate colla vita

sentendosi che prestiti speciali, ossia consacrati ad un fine noto e speciale.

Altronde opiniamo che anche nelle circostanze eccezionali meglio giovi ricorrere alle contribuzioni poste nell'atto che si avverano le sopraddette circostanze e che cessano al cessar di esse, che ai prestiti, e quindi alle contribuzioni durevoli e progressive, destinate a pagare i capitali prestati e gli annui interessi.

Noi sappiamo oramai quali sono i doveri che la società deve nell'ordine economico adempire, e quali i mezzi di cui può disporre: ravviciniamo ora la società all' ordine della cittadinanza e vediamo quali siano i rapporti economici fra loro. Con questo non facciamo altro che ravvicinare i due ordini che si contengono nella scienza economica, il teoretico al pratico; il primo dimostra con quale equilibrio di bisogni e di mezzi le umane società si conservano; il secondo fa sapere fino a qual punto gli uomini sono interessati ad obbedire alle regole teoretiche, e come debbono essere aiutati o ritenuti se non possano eseguirle o vogliano oltrepassarle e infrangerle.

Le faccende economiche fra gli uomini obbediscono a leggi naturali di fatto, ossia presentano fenomeni costanti. Esse non sono un puro risultamento dell'arte; non sono un puro arbitrio del legislatore, ma hanno un fondamento in natura. Il principio vitale delle società è l'amore del ben essere, unica molla delle umane azioni. I moralisti condannano l'amor proprio come fonte di passioni egoiste, e raccomandano di sacrificarlo in vista delle generose e benefiche azioni. Non è maniera di educare l'uomo quella con cui si vuol tirarlo fuori le leggi della propria natura; bisogna all' opposto lavorare su queste leggi. Dire ad un uomo che per essere virtuoso ha uopo d'immolare l'affetto che porta a sè stesso, vale quanto rendergli impossibile la virtù, imperocchè da un lato non è sperabile che egli vinca le leggi superiori della natura, e dall'altro lato, rinunziando all'amor proprio, egli perde l'unico movente di ogni sua azione. Giova piuttosto abituarlo ad amare le cose oneste e giuste, e ad abborrire le disoneste e ingiuste. Di questo modo, semprechè praticherà la virtù o rifuggerà dal vizio, egli non farà altro che ciò che pensa, ciò che vuole, ed eseguendo la propria volontà, soddisferà il suo amor proprio. Ecco come gli uomini possono pervenire fino al sacrifizio di sè medesimi per amore di sè.

La scienza del diritto universale contempla l'amor proprio umano come l'unico principio energico di azione, e le sue regole non hanno altro scopo che quello di eccitare e spingere il sepraddetto principio giusta la direzione atta ad ottenere il fine della più felice conservazione, combinata col più rapido e più completo perfezionamento del genere umano; questo è lo spirito naturale dell'ordine di fatto delle cose economiche in società.

Non pretendiamo stabilire che l'amor proprio comprenda i mezzi dell'essere morale proprii per sè stessi a produrre l'esecuzione del su indicato fine; esso comprende unicamente le disposizioni di quel-l'essere a raggiungere il detto fine; ma in quanto ai mezzi, l'uomo dipendendo dallo stato reale delle cose e non potendo padroneggiarle, ha necessità assoluta di conoscerle perfettamente, acciò possa profittarne cercando quelle che gli giovano ed evi-

---

della nazione. Pregò pertanto la Camera di non volere approvare al presente la discussione sulla proposta interpellanza.

Poco diverso fu l'avviso dell'onorevole Avigdor. Mostrò egli di meravigliarsi, che mentre finora il signor generale D'Aviernoz veniva riputato non appartenere per convinzione al partito costituzionale, tutto ad un tratto apparisse di fede diversa, e la spingesse sino al fanatismo. Del rimanente osservò che il rinvio della discussione dell'interpellanza ad altro tempo migliore, giusta il parere del Ministro, sarebbe divisamento non solo ragionevole, ma anche conforme alla pratica costituzionale; epperò propose un dittenimento di quattro mesi.

Il signor di Revel disse anch'egli al pari d'ogni altro bramava che si venisse ad una discussione sopra i fatti disastrosi degli ultimi tempi, e sulle persone che vi presero parte, tra le quali comprendeva sè medesimo; ma ponendo mente alla strettezza del tempo che rimaneva a compire la presente sessione, alla quantità delle leggi importanti e necessarie che dovevano votarsi, ed alle conseguenze a cui tale discussione potrebbe condurre, si opponeva alle interpellanze, e proponeva rinviarsi

tando quelle che gli nuocciono. Onde si deduce che i mezzi posseduti dall'essere morale non sono proprii per sè stessi a produrre l'esecuzione del fine, ma che molti ostacoli contrarii bisogna superare mediante la cognizione delle regole, supposta la quale, la volontà non può fare altro che determinarsi a seconda di essa: i lumi che rischiarano le menti, ispirano ne' cuori l'interesse del giusto. L'amor proprio opera con leggi costanti, esse muovono invariabilmente l'uomo in direzione del suo maggior utile sentito. Ma egli può ingannarsi nel definirlo ed avere male colà dove il bene ricerca: ecco perchè le sopraddette leggi, quantunque costanti, sono subordinate alla cognizione del vero.

Conosciuti i motivi che determinano l'umana volontà, possiamo dire che la direzione e l'energia di essi decidono degli effetti economici nei rapporti scambievoli tra uomo ed uomo. Una legge naturale di fatto prescrive che l'uomo, per effetto dell'amore al proprio ben essere, desideri godere più che si può col minore incomodo possibile. Egli desidera conseguire lo scopo finale della sua conservazione e perfezionamento individuale. Ma il fatto ci dimostra la sua naturale e necessaria impotenza di sviluppare, abbandonato a sè solo, i suoi poteri morali, e quindi di dirigere le sue forze fisiche in tal guisa che si procuri il ben vivere proprio e si difenda contro gli attentati di uno o più simili superiori a lui di potenza fisica e morale. È dunque indispensabile somministrargli i sussidii atti a sviluppare il suo potere pensante in relazione alla più felice conservazione di lui, ed a rendere sciolto l'esercizio delle sue forze esecutrici. Tutto ciò fa sentire il bisogno della colleganza, i cui necessarii aiuti non è possibile ottenere, se ogni altro membro della società, il quale è costantemente animato dal medesimo interesse per sè, non trovi il suo pro nel prestarli. Laonde conviene necessariamente stringere un legame interessante di vicendevoli soccorsi e favori, in forza del quale ognuno operando per sè, produca il vantaggio altrui. La costituzione sociale deve dunque poggiare sopra bisogni e vantaggi scambievoli fra le parti aggregate. E dappoichè le forze di ognuno debbono essere aiutate da quelle di tutti per produrre la felicità porsonale di ciascheduno, è mestieri che l'interesse di tutti cospiri con quello di ognuno a produrre lo stesso ordine di azioni. Si conchiuda che l'aumento dello stato economico di ogni uom privato devesi riguardare come l'opera cumulativa della industria personale di lui e del concorso di tutta la comunanza. E siccome l'uomo non deve mai servire senza titolo a un altro uomo, ma unicamente a sè medesimo ed alla necessità dell'ordine naturale, è indubitato che fin dove l'individuo è sufficiente a sè stesso, debba personalmente lavorare al proprio ben essere, e che il concorso della comunanza non si possa veramente considerare che come sussidiario.

Ma la natura ha posta una disparità di mezzi, ossia di forze e d'ingegno, tra gli uomini; il che produce fra loro una disuguaglianza di posizione: quali sono i rapporti scambievoli economici che da siffatta disparità naturale risultano tra uomo ed uomo? La quantità rispettiva dei beni posseduti da più uomini offre continue e grandissime variazioni, sia che i detti beni si considerino sotto un aspetto assoluto e personale, cioè rispettivamente ai bisogni di ogni uomo, sia che si considerino sotto

---

al tempo in cui sarebbero discusse le leggi che in questo momento trovavansi in relazione. Per dare poi maggiore peso alle sue parole, disse: « La sessione operosa ed assennata nella quale è trascorsa la Camera ci ha guadagnata l'ammirazione e l'invidia dell'Europa; sarebbe cosa trista il vedere perduta in un punto la riputazione che meritamente ci siamo con tanta fatica e con sì lungo tempo acquistata. »

Finalmente il signor Josti riflettendo d'essere troppo tardi la proposta discussione onde provvedere agli ultimi disastri, e troppo presto per gli uomini che vi presero parte, appoggiò l'ordine del giorno puro e semplice; e questo venne dalla Camera adottato a grande maggioranza.

§ 3.

Fu in seguito nella stessa tornata del 18 giugno discusso l'unico articolo della legge, la quale dispone, che i pagamenti di lire 750, risultanti dalle 4 ultime rate del prezzo di ognuna delle obbligazioni create colla legge del 9 luglio 1850, da alienarsi secondo la legge del 5 giugno 1851, dovranno essere fatti per metà con scudi da lire cinque nelle epoche e proporzioni indicate nell'articolo 9 del

un aspetto relativo dei bisogni di ogni uomo in rapporto a quelli di un altro: onde emerge il complicato movimento degli affari economici. Siffatte variazioni provengono da differenti cagioni, e primieramente dalla naturale disparità di forze fisiche e intellettuali degli uomini, in secondo luogo dalla varia posizion fisica e politica di ogni uomo nella società; in ultimo dal diverso stato economico di ognuno, per cui nei peggio provveduti crescendo i bisogni ed illuminandosi le menti, i desiderii si fanno più vivi, e più fondate le speranze, onde più laboriosa diviene la loro industria e maggiore la sicurezza nelle aspettative; come al contrario nei meglio agiati, i bisogni decrescendo e oscurandosi le menti, con desiderii più fiacchi e con più folli speranze, scema la necessità di un improba industria, a grado a grado l'inerzia prende il di sopra, e si cade nel letargo ossia in uno stato di godimento spensierato ed abituale, i cui effetti economici sono tristissimi. Ecco le cagioni di quel circolo perpetuo di vicissitudini, con le quali per gradi e stati diversi la situazione di ogni uomo si varia, e si passa dalla povertà all agiatezza, e quindi alla ricchezza, e poi tornasi addietro, e si promuove incessantemente il perfezionamento degli uomini e la prosperità delle nazioni.

Dopo avere indagato quale sia lo spirito naturale ed unito dell'ordine economico così nei rapporti personali, che nei rapporti scambievoli degli uomini, cerchiamo ora conoscere l'ordine morale di ragione, il quale deve dirigere la politica nell'agire sulla condotta delle nazioni e dei privati intenti a ricambiarsi e procurarsi le cose godevoli.

Qual è lo scopo che la politica deve proporsi? Il ben essere e il perfezionamento degli uomini mediante molte opere che costoro debbono praticare. Ciascun uomo è spinto dall'amor proprio ad attrarre a sè tutte le cose che giudica godevoli quanto più gli riesca possibile e col massimo risparmio della sua pena. In conseguenza tosto che gli uomini sono ravvicinati, avviene necessariamente tra loro una simultanea concorrenza sopra qualsiasi oggetto utile, ed un conflitto proporzionale alle loro forze. In questo stato di cose, quali sono le leggi dell'ordine pratico economico, le quali debbono servir di guida e di criterio all'arte sociale nell'intricato labirinto degli affari economici e in tutti quei casi in cui gli uomini operano in comune per una qualche cosa di scambievole utilità derivante dal loro consenso? Una prima legge impone alla politica di far sì che ogni effetto interessante l'utilità comune di più individui, l'immediata produzione del quale dipende dal concorso simultaneo di costoro, venga prodotto con pari intelligenza e libertà, acciò riesca al tempo stesso il più che sia possibile vantaggioso alla società e il più conforme alla uguaglianza scambievole dei privati e delle nazioni. È questo il modo di procurare che il maggior utile sia con equità distribuito nel maggior numero, e che l'ordine economico si trovi conforme alle condizioni legittime per cui le società umane si conservano e fioriscono.

Si faccia al contrario nascere una disuguaglianza di libertà ed intelligenza di modo che alcuni uomini si trovino in una posizione ingiuriosa rimpetto a quella degli altri, e si vedrà il principio concentrato di un sol uomo o di una sola classe della società attribuirsi un attiva preponderanza fattizia e

---

reale decreto del 5 dello stesso mese di giugno, non ostante il disposto dell'articolo 2 della legge del 7 settembre 1848. — Dopo breve discettazione tra il signor Ministro delle finanze ed il signor deputato Bottone, la Camera colla discrepanza di 13 tra 110 votanti, adottò la legge.

§ 4.

In continuazione della stessa tornata fu discusso il progetto di legge relativo all'assegnazione di fondi da destinarsi a lavori che debbono essere compiuti nel Porto Torres. L'unico articolo che compone il progetto dispone: « che la somma di ll. 30020,90 sopravanzata sulle spese anteriori al 1849 relative al R. brigantino stanziato in Sardegna, somma che trovasi nella cassa del quartier-mastro della R. marina in Cagliari, è concessa alla cassa ancoraggi e sanità marittima per essere impiegata nei nuovi lavori sì di costruzione che di riparazione necessarii a Porto Torres. Siffatta somma sarà stanziata nel bilancio ancoraggi e sanità marittima del corrente esercizio. » Dopo la lettura dell'articolo il signor deputato Angius prese la parola, manifestando il desiderio e la speranza che i lavori di porto della città di Sassari in Sardegna non fossero interrotti

costringente. Gli uni serviranno agli altri, e la giustizia comune sarà calpestata.

Lo scopo economico indicato dall'ordine teoretico, è dunque il ben essere ugualmente diffuso nel maggior numero degli uomini. Ciò posto, quale ordine pratico di economia deve l'arte sociale prendere per norma affine di raggiungere il detto scopo? Quest'ordine pratico non può avere che una determinata energia su gl'interessi sociali, energia che deve seguire i gradi della necessità reale là dove ella interviene, ed arrestarsi fino alla reale misura di azione che ella esercita. In conseguenza di che, il sopraddetto ordine pratico economico ha uopo di consultare l'andamento naturale delle azioni umane relativamente al conseguimento dello scopo prescritto dall'ordine teoretico, e di non usare mezzi artifiziali limitanti la libertà, se non che là dove esiste il reale bisogno, ossia là dove si manifesta una vera necessità pratica di indirizzare con poteri artifiziali il corso naturale della umana condotta verso l'anzidetto scopo. La soverchia e non necessaria ingerenza dell'autorità sociale nel sistema economico degli individui e delle nazioni opprime la libertà umana e lede i rapporti della giustizia umana. Questi nostri principii sono applicabili a tutti i rami della umana industria.

Finora abbiam considerato l'ordine economico dal solo canto della giustizia comune, nel concetto della quale non è necessariamente inchiuso l'effetto della utilità personale. Vediamo ora l'ordine economico sotto l'aspetto della giustizia assoluta, la quale consistendo nella conformità delle azioni umane al sistema della massima utilità, è interamente diretta, positiva e personale; ciascun individuo ha diritto di prendervi parte.

Considerato sotto questo nuovo aspetto il sistema economico nei suoi rapporti tra la società e la cittadinanza, non si può ammettere che quella debba interamente lasciare al privato arbitrio il provvedere al proprio interesse come ad ognuno si affaccia meglio, senza che abbia il bisogno di studiare il sistema di fatto di utilità, che convenga a ciascun individuo. La società non può essere indifferente alle operazioni dei cittadini, perchè la fortuna pubblica si compone delle particolari fortune. Se i cittadini trascurano i proprii interessi, non può la società permettere che nuocendo a sè nuocciano a lei. Il maggiore utile pubblico è un dovere per l'autorità sociale; questa ha dunque il dovere di dirigere le forze fisico-morali della nazione in guisa che si ottenga la più abbondante e più estesa distribuzione delle cose godevoli col minore sacrifizio possibile della libertà di ogni cittadino.

Si premetta che la vita delle società si estende per molti secoli; che in questo lungo intervallo di tempo si sviluppano varie ed imperiose circostanze, le quali inducono sempre nuovi interessi; che gli intenti sociali variano secondo le dette circostanze e interessi; che in siffatto continuo e variabile movimento le espansioni dell'amor proprio sono indefinite, e riescono mai sempre nocive, quando non sieno rattenute dalla reazione di contrarii interessi, e quando non esista un potere bastevole a raffrenarle. Ciò premesso, agevole riesce definire quale esser debba l'impero della autorità sociale sull'ordine economico in rapporto alla cittadinanza, considerata sotto l'aspetto della giustizia assoluta. La detta autorità deve in ogni sua operazione proporsi un intento, ed è quello di elevare, mediante

---

come quelli che sono necessarii per farvi rifiorire il commercio, ed utili alla pubblica salute. — Ma la Camera interrompendolo passò tosto alla votazione della legge, e con 104 voti contro 4 dissenzienti l'adottò.

§ 5.

In quella medesima tornata del 18 giugno l'assemblea con 102 suffragi contro 5 discrepanti accolse il progetto di legge con cui dal primo luglio del corrente anno 1851 lo stipendio del primo presidente della Camera dei conti è ridotto ad annue 15 mila lire: a 12 mila quello del secondo presidente, dell'avvocato generale presso lo stesso collegio supremo e dei primi presidenti dei magistrati d'appello; a 10 mila lo stipendio del procuratore generale presso la Camera dei conti; a 7,500 quello del segretario della corte di cassazione: stabilito a lire 1,200 lo stipendio dei giudici di mandamento di quarta classe, ed a lire 1,400 annue quello dei giudici mandamentali di terza classe; si dispone in fine che gli avvocati generali i quali reggono ad un tempo anche l'uffizio dell'avvocato fiscale generale debbono cessare dalla suddetta epoca del 1 luglio di percepire l'indennità pel secondo uffizio. — Il

l'azione di tutte le forze sociali, e subordinatamente ai progressi dell'incivilimento delle società, i poteri di un popolo sino al punto, in cui l'uso dei mezzi ad essere sicuro e felice, nel modo più grande e più durevole, così nell'interno che nell'esterno, si trovi a livello di tutta la potenza fisiso-morale accordatagli a tale oggetto dalla natura. Questo è quanto occorre per procurare una diretta utilità, quale è richiesta dalla giustizia assoluta, ad esseri sensibili, e quindi capaci di perfezione, d'innovazione e di traviamento.

Moralita' delle societa'.

Il fine proposto dalla natura ai corpi sociali non deve essere raggiunto da forze cieche, come fanno i varii pianeti nel tendere al centro del loro sistema: gli elementi del sistema sociale sono uomini, i quali agiscono, intendono, vogliono. Ciò posto, ricordiamoci che le umane azioni debbono conformarsi alle leggi dell'ordine morale; conformità, la quale non può aver luogo, se non mediante una esatta e compiuta cognizione delle cose e mediante l'esistenza dei motivi che determinino ad agire nel senso indicato dall'ordine. Alla migliore conservazione della società sono dunque indispensabili i principii morali: possederli è uno dei fini contenuti nel sistema morale di ragione dell'uman genere. L'uso di tali principii costituisce una esigenza dell'ordine pubblico della ragion di Stato.

Noi non cerchiamo conoscere i principii morali valevoli a dirigere la condotta dell'uomo in rapporto a sè stesso o al suo simile. Siccome si distingue l'uomo dal cittadino, così distinguesi la moralità naturale da quella politica; quest'ultima è la morale di cui ha bisogno per concorrere all'adempimento dei fini medesimi della società.

L'uomo è felice semprechè alle sue voglie soddisfa; per cui la felicità e la libertà sono una sola e medesima cosa. Ma la facoltà di soddisfare le proprie voglie non può essere assoluta, imperocchè se ciò che per uno si ammette, è giusto ammettere per tutti gli uomini, si ricaverebbe dal comune esercizio della libertà assoluta uno stato di conflitto, in cui ciascun individuo più non sarebbe nè libero nè felice. La dipendenza sociale, che esclude la libertà assoluta, non esclude quella civile, che è la sola di cui gli uomini abbisognano, perchè sola è fonte di felicità per loro. Ciò posto, si procuri che ciascuno di essi voglia fare appunto ciò che deve, e noi avremo annodati due stati apparentemente opposti, la libertà e la dipendenza. Ora chi stringe questo nodo? La moralità pubblica.

I principii di morale pubblica sono quelli che ricavati mediante la cognizione delle cose riescono valevoli a determinar le azioni dei corpi sociali e dei privati uomini conformemente alle leggi dell'ordine naturale. La moralità pubblica dunque comprende tanto le idee che bisogna conoscere, quanto gli interessi che bisogna sentire. I corpi sociali la posseggono, semprechè sono forniti delle cognizioni e dei motivi di quelle azioni che appartengono al ben essere della intera personalità sociale; la posseggono i privati uomini, semprechè sono forniti delle cognizioni pubbliche scambievoli che gl'interessano.

Abbiam detto che la moralità pubblica è sì di cognizione che d'interesse. Il fondamento della

---

progetto di questa legge fu in qualche parte modificato dalla Commissione, ed il Ministro dell'interno che regge ancora il ministero della giustizia ne accettò gli emendamenti. Per altro il presidente della Camera osservò che coteste disposizioni erano provvisorie, e quindi non era il caso di muovere discussioni sull'ordinamento giudiziario.

§ 6.

Nell'aprirsi la tornata del 20 giugno, l'onorevole deputato Bertolini depositò sulla banca presidenziale un progetto di legge da lui elaborato, rispetto al matrimonio civile. Prendendo quindi la parola, disse, che ove il ministero attenendosi all'obbligo impostogli dalla legge sul foro ecclesiastico avesse presentato nell'attuale sessione la tanto attesa legge sul matrimonio civile, non si sarebbe egli indotto a formarne un apposito progetto; ma poichè dopo 14 mesi di aspettazione sono rimaste deluse le comuni speranze, aveva riputato convenevole di occuparsi egli di cotesto lavoro, nella certezza che avrebbe per tal modo secondato non meno i desiderii della Camera che quelli di tutto intero il reame. — E tralasciando d'intrattenersi sull'importanza della legge, il cui bisogno è vivamente e generalmente sentito, si limitò ad osservare che due sono

prima è la ragione sviluppata dall'acquisto delle idee, e regolata, ossia esercitata conformemente alle leggi di ordine naturale.

L'uomo ama sè stesso, e senza la vista della sua felicità, indarno si spera che liberamente pratichi alcun atto morale. Egli non può mutare lo stato di fatto, in cui la natura compose gli oggetti, dai quali è circondato, nè alterare i rapporti esistenti tra essi. In fine è impossibile che egli declini dalla tendenza alla felicità. Premesse queste tre necessità, si rende inevitabile che con certe azioni libere umane si consegua il bene, e con altre il male; inevitabile, che l'uomo tenda al primo e cerchi di evitare il secondo. La scelta degli atti, coi quali può raggiungere il suo scopo, non è in sua balia; essi sono a lui irrevocabilmente prescritti. La moralità d'interesse ha dunque per suo fondamento l'amor proprio, e l'obbligo di praticarla incumbe all'uomo solo in quanto essa inchiude il sistema della utilità.

Ben si scorge che l'amor proprio è la molla, ossia il principio energico e vitale, che la scienza morale-politica prende in esame e cerca muovere giusta la direzione dello scopo sociale. Consideriamo un po' questo principio dell'amor proprio sotto un punto di vista generale, e vediamo se indipendentemente dalle particolari circostanze di fatto che possono aver luogo tra gli uomini, esso sia tale per sè stesso che possa dare all'uomo una direzione o buona o rea verso i suoi simili.

Posto che in forza dei suoi bisogni e dei suoi limitati poteri l'uomo ha uopo di convivere col suo simile; posto che ciascun uomo non ama che sè stesso e non può amar gli altri che per sè, segue che o alcuni uomini debbono essere costantemente così forti, che facciano a loro servire con la violenza i proprii simili, il che non è vero, o pure che ciascuno di essi ha bisogno di procacciarsi la benevolenza degli altri per farli concorrere al proprio bene.

L'interesse umano, totalmente personale, annoda dunque un primo vincolo tra uomo ed uomo non per nuocere, ma per giovare.

Le affezioni virtuose trovansi predisposte nella costituzione naturale delle umane facoltà. Onde si rende manifesto che nell'ordine delle cose e nella economia della umana natura, lungi che esistano cagioni originarie e primitive, per le quali l'uomo è spinto a nuocere a un altr'uomo, vi esistono per lo contrario cagioni effettive, per le quali egli è spinto a giovare e trattenuto dal nuocere senza necessità.

Si può dunque affermare che l'uomo è naturalmente amico, e non già nemico del suo simile. E quando gli diviene nemico, ciò succede per cagioni non originariamente disposte nella costituzione e nella economia delle naturali facoltà di lui, ma puramente esterne, avventizie, condotte dal caso o da combinazioni male avvedute, e tali insomma che debbono superare gli ostacoli, che la natura e le circostanze oppongono alla offesa del nostro simile.

Si può obbiettare, che l'indole generale e costante dell'amor proprio è tale, che aspira ad ogni genere di utilità con brame indefinite, e quindi senza aver riguardo al danno altrui; onde si conchiude che l'uomo sia naturalmente intemperante, e che la intemperanza lo costituisca naturalmente malvagio, ossia portato a nuocere ingiustamente al suo simile.

---

i cardini sui quali essa si fonda: separare in modo assoluto lo Stato dalla Chiesa, e rendere queste due potestà affatto indipendenti l'una dall'altra: accordare ai cittadini piena ed intera libertà individuale per quella parte che più direttamente riflette il matrimonio. A conseguire il primo scopo si è avvisato nel progetto di privare il clero della facoltà di conservare gli atti ed i registri matrimoniali, ed invece ha investito il potere civile: per raggiungere il secondo fine ha provveduto in modo che alla coscienza degli sposi debba esclusivamente lasciarsi l'adempimento dei doveri religiosi, secondo le rispettive credenze.

Il Ministro dell'interno che regge provvisoriamente anche il ministero della giustizia, sorse per dire, che il governo non si opponeva a prendere in considerazione l'enunciata proposta, ma intendeva egli soltanto di giustificare il ritardo di cui veniva accagionato il ministero nel presentare la legge risguardante il matrimonio. Siffatto ritardo dipendeva dal non essere stato ancora compiuto il lavoro di cui fu incaricata una Commissione creata appositamente all'oggetto: essere però quasi al termine la compilazione, e non richiedersi che un'altra tornata per compierla. — Dopo ciò la Camera prese in considerazione il progetto.

Ma noi facciamo osservare che la intemperanza morale non proviene dalla indefinita elasticità dell' amor proprio umano, bensì dalla sua storta direzione; per cui opiniamo che l'uomo non è naturalmente malvagio e nocivo, ma che lo si rende tale per forza di esterne ed avventizie cagioni. I nostri principii stabiliscono che la volontà generale e costante degli uomini essendo quella di godere il miglior essere proprio, coincide precisamente con l'ordine universale di natura, il quale non è altro che il sistema della massima utilità ottenibile. Ciò posto, è chiaro che la natura non può avere annessa la comune resistenza contro un ordine di cose chiaramente riconosciuto utile. Essa, legando al disordine la dissociazione degl' interessi e delle forze, e quindi il contrasto del potere attivo dei pochi contro la potenza dei molti, ed all' ordine legando mille benefizi e utilità, raccomanda la causa eterna del giusto e sottomette l'uomo al suo impero. I disordini dunque morali e politici dipendenti dalle azioni libere degli uomini e dei governi, sono per tutte le società non altro che veri traviamenti non voluti espressamente, ma solo accordati sotto specie di quel meglio, che generalmente si brama, e che si crede, sebbene falsamente, di conseguire. Il male, le pessime abitudini, le collisioni d'interesse derivano insomma dalla ignoranza dell'ordine direttivo e dei mezzi onde effettuarlo praticamente. Ecco la fonte naturale delle virtù e dei vizii. Se gli uomini potessero costantemente conoscere le cose a dovere, sarebbero sempre virtuosi.

Da tutto quello che precede, emerge che i mezzi atti a procurarsi la perfetta moralità pubblica sono tutti quelli che aiutano a sviluppare la ragione ed il cuore, ad illuminare insomma la comune libertà; il quale intento non può mai effettuarsi dagli uomini abbandonati a sè soli. La moralità dunque non può essere il frutto delle fatiche di un solo individuo preso singolarmente; bensì deve risultare dalla pratica della colleganza presa in complesso. Si procuri che il sistema dell'ordine morale di ragione sia effettuato nella sua integrità da tutti, e si otterrà una compiuta moralità pubblica. Laonde si ravvisa la necessità delle leggi e di un'autorità coattiva in società: condizione indispensabile per l'esistenza della moralità pubblica è una data forma di governo, che meglio si uniformi all'ordine di natura. L'arte sociale non può prescindere dalle leggi indeclinabili di quest'ordine. Non sa, o non vuole farlo? Essa distruggerà i fondamenti della pubblica moralità, e la forza irresistibile del tempo, condensata spaventevolmente, scoppierà tosto o tardi e andrà ai suoi fini anche con le ruine.

Abbiamo detto che tanto i corpi sociali che gli individui abbiano bisogno di possedere le cognizioni pubbliche che gl'interessano. L'ordine delle cognizioni sopraddette comprende la teoria delle passioni naturali dell'uomo in quanto possano giovare o nuocere agli Stati. Svolgendo questa teoria, noi vogliamo formarci l'idea del carattere delle passioni. Noi possiamo definire la passione, la vigoria dell'amor proprio ristretta nell'unità di un desiderio, o appena allargata in pochi desiderii preminenti sopra tutti gli altri. Bisogna adunque che le forze dell'amor proprio non siano dissipate, ma che conservino l'unità di tendenza: allora esse spiegano l'efficacia delle passioni, le quali o sono dominanti, o non esistono.

---

§ 7.

Fu discusso in seguito nella stessa tornata del 20 giugno il progetto di legge risguardante l'ampliazione ed il livellamento della città di Torino. — L'onorevole Michelini lamentò il prezzo eccessivo imposto dal municipio torinese alle aree in vendita, ed interpellò il signor Ministro dei lavori pubblici perchè mai vi abbia aderito. — Rispose il ministro che il municipio ha una esistenza del tutto indipendente dall'azione governativa, specialmente in ciò che concerne gli atti amministrativi che cadevano in disame, e quindi non poteva il ministero ingerirvisi senza violare la legge. Del resto, se il prezzo assegnato dal municipio sia o no ragionevole, risulterà dalla maggiore o minore affluenza dei compratori; ma finora pare che non si abbia fondato argomento per recedere dalla fatta deliberazione.

Sorse quindi il signor deputato Bellono, ed in qualità di sindaco della città di Torino si fece a giustificare il municipio dicendo: essersi avuto per norma l'onore e la giustizia nello stabilirsi il prezzo delle aree, non mai il desiderio di favorire gl'interessi di alcun privato: guidato da questi due principii, dei quali l'uno imponeva la protezione degli

Se conosciuto il carattere delle passioni, vogliamo sapere quale sia la generazione di esse, non tardiamo a convincerci che le passioni diverse non hanno un tipo, un germe particolare nella natura umana. L'uomo non ha che una sola passione: egli ama sè stesso. L'amore di sè è la sola passione originaria nella natura, ossia la sola che ha un tipo, un germe nella umana costituzione. Siccome le esterne cause agiscono sull'amor proprio dell'uomo, così questo affetto subisce varie modificazioni. Quelle cause non agiscono tutte costantemente per ogni dove, nè tutte al tempo stesso, nè tutte con pari energia; laonde le modificazioni, che esse apportano all'amor proprio umano, dove sì, dove no si verificano, e sono in maggiore o minor numero, e successivamente si sviluppano, e tutte non hanno sempre la stessa energia. L'uomo in ogni tempo, luogo e circostanza ha amato ed ama sè stesso; ma non ha amato nè ama in tutti i tempi, in tutti i luoghi e in tutte le circostanze le ricchezze, per esempio, o la gloria. Ecco il meccanismo delle nostre moltiplici passioni. Esse sono tutte derivative dall'amor proprio; non hanno un germe particolare nella umana costituzione, ma sono fittizie, attesochè sono diramazioni o modificazioni dell'unico affetto originario nella natura dell'uomo, l'amore di sè, prodotte dall'azione delle cagioni esterne su quello, e varie di età e di forza, secondo l'età stessa e l'efficacia delle cagioni onde hanno origine.

Sappiamo che il fine sociale si consegue, facendo coincidere nei cittadini la volontà col dovere. Ma la volontà si determina dietro l'azione dei motivi, i quali non sono altro che gli affetti dell'anima. Possiamo dunque conchiudere che sia indispensabile far concorrere le passioni alla esecuzione del dovere. Lo scopo sociale non si raggiunge dunque coi semplici fiacchi desiderii, ma colla spinta energica delle passioni. Unicamente occorre che queste siano di accordo col dovere, ossia che gli uomini vogliano vigorosamente costantemente ciò che necessariamente sono obbligati a fare. Tutto questo significa che le passioni debbono essere disciplinate e dirette al bene. Il quale nostro principio dimostra quanto sia perniciosa e detestabile la dottrina dei moralisti teologi, i quali sostengono che per assicurare il destino de' popoli ed i loro costumi sia necessario infiacchire gli animi e togliere forza alle passioni. Dirigerne l'impeto è ben altra cosa che arrestarlo; da quello il movimento, da questo il torpore deriva. Solo le passioni opposte al dovere sono quelle che meritano essere infiacchite e dissipate.

Abbiamo detto che le passioni siano modificazioni che l'amor proprio subisce dietro l'azione di varie esterne cagioni. Nello stato civile a cui siamo pervenuti, si sono moltiplicate all'infinito le cagioni modificatrici della nostra passione originaria in natura. E siccome alcune di queste cagioni meritano essere introdotte e invigorite, ed altre indebolite o dissipate, attesochè da questa operazione dipende il destino de' popoli e lo stato dei loro costumi, così abbiamo bisogno di sapere quali siano le forze che agiscono su queste cagioni ed hanno potenza di ammetterle o proscriverle, di infiacchirle o di corroborarle.

Le ricercate forze sono tre: esse sono fisiche, morali, o politiche. Queste forze, alcune volte iso-

---

interessi comunali a lui affidati, l'altro richiedeva che questa protezione non avesse varcato i limiti della moderazione e dell'equità, aver egli proceduto con tanta scrupolosità, che non pago di un solo estimo, volle che una Commissione di giurati ne stabilisse il prezzo, togliendo per base la media del valore dei terreni limitrofi: non essere infine esorbitanti i prezzi imposti, come dinota chiaramente il numero degli accorrenti e le offerte di aumento che sono state fatte; cose tutte che non sarebbero al certo avvenute qualora il valore attribuito al terreno fosse tanto eccessivo da sconfidare gli acquirenti.

Dopo questa discussione preliminare, si devenne alla disamina dei progetti presentati, l'uno dal ministero, l'altro dalla Commissione. Il primo era concepito nei seguenti termini: « Art. 1. L'approvazione dei piani di ampliazione e di allineamento della città di Torino, che non furono prima d'ora sanzionati dal governo, e la contemporanea dichiarazione di utilità pubblica delle opere nei piani stessi indicate, emaneranno per decreto reale, previo il parere del consiglio comunale edilizio e del consiglio di Stato. » Il progetto della Commissione era formolato in quest'altra guisa: « Art. 1. L'approvazione dei piani di ampliazione e di allineamento delle città e comuni, e la contemporanea dichiara-

latamente, e altre volte combinatamente, indebolendo o proscrivendo i materiali ossia le cagioni di alcune passioni, ed invigorendo e moltiplicando quelli di alcune altre, le prime restringono o dissipano e le seconde stabiliscono ed estendono.

Parlando di forze fisiche-morali o politiche, le le quali concorrono a formare le passioni dominanti dei popoli, noi non possiamo indicare il grado effettivo di efficacia col quale ciascheduna delle enunciate forze influisce sulla indicata operazione. È agevole calcolar la forza con cui agisce una cagione semplice e costante nel produrre un effetto; ma quando la cagione sia composta, non è possibile determinar l'efficacia con cui ciascuno dei suoi componenti concorre con gli altri nel composto dell'azione. Tutt'al più è possibile che alcuno dei detti componenti primeggi sugli altri, e qui si arresta tutto il nostro sapere. Tra le cagioni che esercitano una principale influenza sulle umane passioni possiamo annoverare la legge. L'azione della legge è doppia, l'una diretta e l'altra indiretta; la prima consiste nella parte che prende nel concorso dell'azione con le altre forze; la seconda consiste nella influenza che sulle altre forze può avere, dirigendole, combinandole, modificandole, le une rendendo atte a produrre e le altre inabili ad impedire il desiderato effetto.

Le fisiche circostanze, che noi vogliamo contemplare, si restringono alle condizioni del clima. Molti han ristretta l'idea del clima, non ponendo mente che al grado di latitudine ed a quello di calore, mentre per clima è mestieri intendere la riunione di tutte le circostanze che formano la costituzione fisica di un paese. In quanto poi alla influenza dei climi, alcuni l'hanno estesa fino al punto, che ne han fatto derivare gli usi civili ed anche la libertà o la schiavitù domestica o politica, ed altri con contrario eccesso l'hanno del tutto negata, sostenendo che gli uomini siano eguali sotto qualunque clima, e che dalla sola educazione ricevano vario e distinto carattere.

Il clima non viene sol determinato dal grado di calore, ma da questo unitamente ad altre cagioni, delle quali sono precipue la qualità del terreno, delle acque e dell'aria, e il sito ossia la posizione del luogo in cui si abita. Non è dubbio che queste cagioni influiscano variamente sulla tessitura dei corpi umani, sui temperamenti diversi, sui caratteri morali.

Una ultima cagione modificatrice delle passioni dei popoli sono le circostanze politiche in cui si rattrovano; non parliamo di quelle interne, ossia della politica costituzione propria di ciascun popolo, ma di quelle costituenti rapporti di una nazione con l'altra. Sia per effetto della semplice prossimità dei popoli, sia per effetto degli interessi scambievoli o simili o discordi, le passioni, gli usi, i costumi, i principii politici passano dall'uno nell'altro e si modificano a vicenda; le idee mescolandosi alterano i materiali delle passioni, e le nazioni si forbiscono a vicenda.

Le circostanze fisiche morali e politiche possono molto, ma non influiscono sì necessariamente sullo stato morale di un popolo, che siffatto stato per opera di una interna educazione pubblica non possa essere altrimenti. Quelle circostanze inducono disposizioni favorevoli o contrarie; ma col metterle a profitto o trascurarle, con lo svilupparle o soffo-

---

zione di utilità pubblica delle opere nei piani stessi indicate, spetta al potere esecutivo. — Tale approvazione e la relativa dichiarazione di utilità pubblica emaneranno per decreto reale, previo il parere degli edili. »

Impegnatasi la discussione sull'una e sull'altra proposta, il signor Michelini dimandò al Ministro dei lavori pubblici, perchè mai non abbia egli apposto nel progetto di legge, che il potere esecutivo non possa decretare l'ampliamento od il livellamento delle città senza la previa proposta del municipio o dei comuni, come si pratica in America, il cui esempio ben meritava di essere imitato. In questo senso presentò un emendamento in sostituzione al secondo paragrafo dell'articolo proposto dalla Commissione. Ma il Ministro gli fe' giustamente osservare, che la quistione mossa è del tutto inutile, giacchè nel progetto ministeriale si chiede non solo la proposta per parte dei municipii, ma benanche l'approvazione.

Il signor Mantelli propose alla sua volta sopprimersi il parere preventivo degli edili e del consiglio di Stato: e ciò perchè gli edili non esistono che in poche municipalità, ed ivi non formano una corporazione separata, ma esprimono esclusivamente il pensiero del municipio da cui derivano; ed in

carle, spetta sempre alla educazione formare il carattere delle passioni. Le leggi dunque prendono principal luogo tra le altre cagioni riformatrici delle passioni; questa è la loro azione diretta. Ma non basta. Il legislatore studia la natura delle circostanze fisiche, morali, politiche del suo popolo, e perviene a secondarle o a combatterle facendo contrarre agli uomini tali abitudini che a quelle siano seconde od opposte: ecco l'azione indiretta che le leggi esercitano sulla moralità pubblica.

Ridotte le cose al loro giusto valore, risulta che nel fisico, nel morale, o nel politico di un popolo vi sono ora taluni vantaggi ed ora taluni inconvenienti relativi al vero fine della società. Ma non devesi ignorare che quando pure vi siano inconvenienti, le conseguenze che sovente ne risultano, sono tutt'altro che inevitabili, imperocchè le istituzioni e le abitudini vi possono rimediare di molto. Per cui conchiudiamo che i pessimi legislatori sono quelli che favoriscono i vizii delle sopraddette circostanze, e che i buoni son quelli che vi si oppongono.

Nell'ordine delle cognizioni pubbliche, che interessano i corpi sociali e gli individui, si comprende la teoria delle virtù dello Stato, quali sono l'amor di patria, di gloria, di libertà, l'onore.

Per amor di patria non vogliamo indicare quell'affezione pel patrio suolo, che è generalmente propria dell'uomo in qualunque condizione sociale si ritrovi, perfetta o corrotta, e che anzi è maggiore in colui che più soffre pei mali delle civili unioni: essa è un prodotto di prime abitudini, e di reminiscenze che non si cancellano mai.

L'amor di patria, del quale noi vogliam favellare, è una modificazione dell'amore per noi medesimi, prodotta dall'azione di varie cagioni esterne su di noi. In conseguenza non ha un germe tutto proprio nella nostra costituzione; bensì è fattizia, attesochè si forma dietro l'impero delle sopraddette cagioni esterne, e queste mancando non può formarsi: onde risulta che può essere o dominante o ignota; e di più le sopraccennate cagioni possano qua e là agire con maggiore o minor vigore, per cui la passione, che lega l'uomo alla patria, ora è onnipotente ed ora fiacca.

Volendo decomporre questo complesso movente delle nostre azioni ed esaminare attentamente in che consista e quali ne sieno gli elementi, noi troviamo che l'amor della patria è quasi sempre negli uomini un insieme di orgoglio, d'interesse, di proprietà, di speranza, di memorie delle loro gesta, o dei sacrifizi che hanno fatti pei loro concittadini, e di un certo fattizio entusiasmo, che sembra li faccia uscir fuori dalla loro propria esistenza per trasportarli interamente a vivere nel corpo dello Stato.

Conosciuta la natura di questo affetto, è facile calcolar le cagioni esterne, le quali, modificando il nostro amor proprio, hanno efficacia di produrlo. Esso è un affetto che non può convenire ad uomini esclusi dagli onori, dalle cariche, ed ai quali la forma della costituzione dello Stato è indifferente, imperocchè han poca parte nella proprietà, e sono inceppati dalle leggi in quella stessa che hanno; ad uomini, i quali non vantano alcuna lusinghiera memoria che gl'illuda, o d'imprese compiute o di virtù praticate, perchè non agiscono nè combattono mai per la patria; ad uomini, i quali ristretti nella

---

quanto al consiglio di Stato, non è conveniente che la Camera sottoponga il suo arbitrio a quello di un corpo che non può in alcun conto essere responsabile dei suoi atti. Chi è diffatti che innanzi alla Camera ed alla nazione risponde degli atti del ministero, se non esso medesimo? Approvandosi quindi l'articolo come è stato formolato dal potere esecutivo, si sminuirebbe la forza di quella responsabilità che può esistere soltanto allora che non è scompagnata dal libero arbitrio.

Non fu contrario l'avviso del signor Deforesta rispetto alla soppressione del parere del consiglio di Stato, ed invero la Commissione di cui egli fe' parte, tolse dal suo progetto le parole che a ciò si riferivano, perchè considerò che l'ingerenza di questo corpo dello Stato poteva scemare la responsabilità ministeriale. Ma in quanto agli edili portò un parere difforme sul riflesso, che sul fatto di abbellimenti ed ampliazioni delle città e dei villaggi, non havvi chi possa meglio degli edili rischiarare il ministero, e somministrargli i lumi necessarii per pronunziare un giudizio retto sulle quistioni di località. — Nè altrimenti si pronunziò il Ministro dei lavori pubblici, il quale disse di avere il ministero introdotto nel suo progetto di legge l'intervento del parere degli edili come una maggiore

vita individuale, non prendono parte nelle instituzioni sociali, per cui sono poco o niente suscettivi di quell'entusiasmo che faccia loro preferire lo Stato alla propria famiglia, ed i proprii concittadini a loro stessi. Dalle quali cose conchiudiamo, che quando le leggi politiche ed economiche di uno Stato siano sviluppate giusta le norme dell'ordine morale di giustizia, tutte le cagioni si verificano modificatrici dell'amor proprio in guisa che dai tetti famigliari, dal mezzo dei campi, dall'alto dei pergami, dalle scuole, dai tribunali, dai seggi ministeriali, dai troni scende l'amor di patria e s'insignorisce di tutti gli animi.

Altra virtù dello Stato è la passion della gloria il quale affetto consiste nella compiacenza che l'amor proprio trova nella lode. Esso ha fondamento nella natura stessa dell'uomo. Ambizioso e debole, miscuglio d'imperfezione e di grandezza, la stima altrui può sola giustificare quella che cerca di avere per sè, dare un valore ai suoi travagli, fargli prestar fede alle sue virtù, assicurarlo contro alle proprie debolezze, occupare l'attività inquieta di lui, che ha bisogno di esercitarsi e che cerca di spandersi al di fuori. L'amor della gloria sparisca dalla terra, ed ecco tutto si cambia: l'uomo non è più animato da stima per l'uomo, egli vive solo nella moltitudine, il passato non esiste, l'avvenire si dilegua, l'istante che scorre, perisce in eterno, senza essere utile affatto all'istante che succede.

Il sentimento della gloria suppone il silenzio delle passioni comuni; o non esiste, o occupa interamente l'animo. Questo sentimento non può annidare in quelli Stati dove l'oro rappresenta tutto, nè presso i popoli voluttuosi, i quali non hanno che sensi, o schiavi e corrotti, o miseri e avviliti dai loro bisogni.

Sovente si è dubitato, se il solo dovere potesse supplire alla gloria. Noi diciamo: si procuri che tutti gli uomini sieno grandi, e forse allora sarà ad essi inutile la gloria. Finchè noi saremo deboli per natura, deboli per gli esempi che ci accerchiano e pel valore che le circostanze danno sovente alla bassezza e al delitto, sarà necessario che il desio della fama, mescendosi al dovere, c'incateni alla virtù. Oseremmo arrossire ai nostrii propri occhi, ma temeremmo di arrossire innanzi agli occhi della nostra nazione e del nostro secolo. E se a quelli uomini stessi, la cui anima è di una tempra vigorosa e forte, la gloria non è un sostegno, essa è almeno un compenso degli affanni che loro procura l'invidia, mostro che percorre la terra per macular ciò che è onesto, e per umiliar ciò che è grande.

L'amor della gloria, onde son derivati tanti prodigi di virtù, ha coperto ancora la terra d'illustri misfatti. Spesso fu gloria attentare contro la patria, e fu colmo di potenza farla spirare sotto le sue rovine. Havvi dunque una gloria funesta, la quale costa un oceano di lagrime e di sangue all'umanità. Un sol modo si conosce di renderla una passione virtuosa ed utile, ed è quello d'infonderla nei petti degli individui medesimi, nei quali sia già dominante l'amor della patria. Se da questo sentimento non è diretta, se a questo non serve di sprone, se l'una e l'altro non conducono gli uomini allo stesso fine, egli è vano sperare che produca quei prodigi di virtù, che noi con sorpresa leggiamo nelle storie di alcuni popoli.

Altra virtù dello Stato è l'amor della libertà po-

---

guarentigia del bene del pubblico, rendendo più difficili le espropriazioni per malevoglienza o per favore, così ovvie ad accadere nei piccoli villaggi. Non dissentiva poi dal sopprimersi l'altra formalità del parere del consiglio di Stato qualora alla Camera sembrasse ciò superfluo.

Ma per l'opposito l'onorevole Pallieri portò sentenza affatto discorde. Opinò egli sopprimersi il parere degli edili, e sostituirsi invece quello del consiglio di Stato. Gli edili secondo la legislazione del paese non hanno mai formato un corpo permanente; creati a varii intervalli, e tra gli altri nel 1821, oggi più non esistono forse in verun luogo, e quindi sarebbe inutile apporre una formalità che non potrebbe essere adempiuta. Non così pel consiglio di Stato, la cui ingerenza se non deve ammettersi nelle quistioni d'interesse generale, è necessaria negl'interessi locali, giacchè per quanto possa un ministro essere attivo e chiaroveggente, non potrà mai addentrarsi in tutte le quistioni speciali in guisa da non incorrere facilmente in errore. Per queste considerazioni l'oratore propose il seguente emendamento all'alinea 2 dell'articolo della Commissione: « Le opere di pubblica utilità, e le proprietà da occuparsi per l'esecuzione delle medesime sono determinate da decreto reale, previo

litica. I diritti naturali dell'uomo sono poggiati sopra una base saldissima, l'affetto che egli porta al proprio ben essere; essi hanno una garantia naturale: tutti sono mezzi di conseguire felicità, e quanto noi amiamo il nostro bene, tanto siamo imperiosamente spinti ad usare di quei diritti. Per tutelare il loro erercizio, la libertà politica è il mezzo necessario dalla natura disposto. Possedere siffatta libertà è dunque cosa indispensabile per la felicità umana. Ma non basta possederla, bensì è mestieri conoscerne l'estensione ed amarla: ecco l'affetto che nei cuori umani bisogna ispirare.

Se l'amor della patria è una passione fattizia, la quale può essere dominante o ignota; se spetta alla sapienza delle leggi e del governo introdurla, stabilirla, spanderla, invigorirla; se le leggi e gli ordini governativi pervengono a questo grado di sapienza e di perfezione, allora quando con la potestà politica garantiscono l'esercizio dei varii diritti naturali dell'uomo; se l'amor della gloria può essere una passione fatale all'umanità, quando non sia combinato con l'affetto di patria, egli è evidente che molto rilevi introdurre, diffondere e invigorire l'amor della libertà politica, che essendo base delle più grandi virtù dello Stato, l'amor di patria e di gloria, possiamo chiamarlo la principalissima virtù sociale.

In ordine all'onore, noi siamo al caso di presentare una genesi di questo affetto interamente nuova. L'onore è egualmente una modificazione del nostro amor proprio, avvenuta dietro l'azione che su questo innato affetto dell'uomo esercitarono alcune particolari circostanze. Quali esse furono? In Atene, Roma, Sparta ecc., non si mostrarono; per cui tra quelle popolazioni si parlò di libertà, di patria, di gloria e non di onore. Ma nei tempi barbari e corrotti del medio evo tutti i diritti furono appoggiati alla forza. La forza è un principio che scioglie l'unità dei consorzi umani, ne spezza i legami, divide gl'interessi, e fa di ogni uomo un individuo distinto dall'altro. Niuna cosa, così nell'ordine civile che nel politico, ebbe allora consistenza; nulla fu in sè raccolto e solido. La vita civile degli uomini si distaccò da ogni scopo generale o di patria o di umanità o di altro. Sia per effetto degli svariati elementi ond'erano le popolazioni composte, sia per lo scomponimento compiuto dei pessimi governi, le società rimasero talmente sceverate e smembrate, che ogni virtù fu violentemente ristretta nell'uomo individuo. Nelle guerre di religione, nei tumulti politici, nei tornei, in ogni cosa disvelossi lo spirito d'individualità. La vita privata reagì contro la vita pubblica fino al punto di distruggerla; l'individuo annientò il cittadino. Ciascun uomo, isolato di questo modo, ebbe il bisogno di trovare in sè un movente di tutte le sue azioni. Questo movente fu tutto interno, e spinse all'adempimento dei doveri ed alla pratica delle virtù in vista unicamente del soddisfacimento personale dell'agente e della opinione che circonderebbe il nome di lui: ecco l'onore. L'onore è dunque una modificazione del nostro amor proprio, avvenuta dietro l'azione di circostanze tendenti a restringere nell'individuo tutte le forze di questa innata e originaria passione umana. Utile o dannoso può riuscire un tal sentimento, secondo la natura degli oggetti sui quali si versa; in conseguenza abbiamo un vero od un falso onore.

---

il parere del consiglio comunale, e del consiglio di Stato. »

Questa proposizione costituendo in certo modo il progetto di una nuova legge, l'onorevole Josti, cui fece poi eco il signor Depretis, mise innanzi la questione pregiudiziale. Allora l'onorevole Sappa propose un altro emendamento, cui aderì lo stesso signor Pallieri, ma la Camera approvò la quistione pregiudiziale, e quindi accolse la proposta Mantelli. — Fu poscia adottato anche l'articolo 2, e l'insieme della legge fu vinto con 93 voto contro 13 dissenzienti.

§ 8.

Le tornate dei 21, 23, 24, 25 e 26 giugno furono interamente assorbite dalla discussione del progetto di legge diretto ad imporre una tassa sul commercio, sulle professioni, sulle arti liberali, sull'industria ed i mestieri. Dopo una lunga ed animata polemica tra il Ministro delle finanze e l'onorevole Farina Paolo, sostenendo l'uno il progetto ministeriale, l'altro quello della Commissione di cui era relatore, sorse l'onorevole Brofferio, e lamentando il grande numero delle leggi di finanze che nella presente sessione sono state votate dalla

Ciò premesso, si ravvisa la ragione per la quale piacque a Montesquieu assegnare agli Stati monarchici per principio movente l'onore. Là dove un sol uomo vuol farsi riconoscere padrone di tutti, egli ha bisogno di dividere, e quindi di diffondere lo spirito di individualità, per lo quale gli uomini nell'agire son distratti da fini molto larghi e generali, e cospirano al sostentamento del loro Signore col provvedere al loro meglio personale.

Dietro quanto precede, non possiamo in modo assoluto classificare l'onore tra le virtù pubbliche; bensì relativamente alle speciali posizioni in cui taluni popoli possano ritrovarsi, diciamo che esso, quando sia bene maneggiato e diretto, e nel difetto delle vere virtù sociali, l'amore di libertà di patria e di gloria, costituisca tutta la virtù sociale.

L'ordine delle cognizioni interessanti la moralità pubblica comprende ancora la teoria delle leggi generali della opinione patriottica. Questa opinione è quella che tutto un popolo o la maggior parte di esso si forma in rapporto agl'interessi dello Stato. Essa è un fenomeno morale; bisogna intendere il vero bene e volerlo. In alcune classi della società è suggerita dalla cognizione dei principii, in altre è determinata dall'autorità e dall'interesse. Siffatto interesse non può nascere che da una legislazione e da una amministrazione, le quali, soddisfacendo agl'interessi particolari, facciano nascere un sentimento patriottico e nazionale.

Quanti non sono i beni che dall'esercizio della potestà politica derivano? Ma qual'è lo scopo che si ha in mira col menzionato esercizio? Quello di porre in aperto la vera volontà nazionale. È dunque mestieri che la pubblica opinione sia formata, acciò possa far riconoscere la sua autorità. L'interessante pratica dei diritti politici presso le nazioni è dunque subordinata alla formazione della opinione patriottica fra esse.

Questa opinione suppone una compiuta ed estesa educazione politica. Sappiamo che l'impetuosità diretta delle passioni sospinge gli uomini a oltrepassare la linea della giustizia. Havvi dunque bisogno di una potenza esterna che le diriga verso il fine della comunanza e le costringa ad arrestarsi a quel punto. Siffatta esterna potenza è la opinione patriottica, la quale agisce su i governati e i governanti, e ciò essa fa quando sia agli uomini chiarito il vero fine della comunanza, non che il giusto sentiero che vi conduce, e quando nei loro cuori sia promosso il desiderio di conseguire quel fine e di percorrere quel sentiero. Essa dunque si compone di intelligenza e d'interesse, e non esiste o non può dirsi matura, prima che l'intelligenza e l'interesse non sieno formati o sviluppati.

Questo principio ne guida alla verità che per l'esistenza della detta opinione non basta che un popolo goda della libertà. Le nazioni vissero in una età sentimentale, nella quale tutte le virtù coltivarono, arsero di immenso amore di libertà, e si trovarono a percorrere la buona strada, senza avere quella rischiarata previdenza che regola il cammino e sa dove è mestieri che si vada; previdenza che sola rende stabilmente equa e potente la dominazione. Havvi bisogno per le nazioni di un secondo periodo, il quale si verifica allora che esse sono pensatamente dirette in verso la giustizia; egli è in quel tempo che regna fra esse l'opinione patriottica illuminata. Questa si sviluppa dunque nella stagione

---

Camera, dichiarò la proposta tassa la meno sopportabile e ingiusta fra tutte le altre, come quella che colpisce il lavoro che è fonte della virtù, mentre il suo contrapposto, cioè l'ozio, è il padre dei vizi. Essa è dunque una tassa immorale, perchè tende ad accrescere il numero degli oziosi. Di questa gravezza si sarebbe potuto fare a meno se si fossero risparmiati i 40 milioni che si pagano all'esercito, e si volesse rivolgere a profitto dello Stato la rendita che si lascia godere ai preti ed ai frati. Disapprovò l'accoppiamento della tassa sulle arti con quella imposta sul commercio, perocchè se il commerciante rendesi per cagione d'infermità inabile all'ordinario traffico, sono i suoi capitali che producono per lui e lo alimentano, laddove l'artigiano, l'artista, il professore di facoltà liberali ha bisogno di continuo lavoro per vivere; il prodotto dell'avvocato, del medico è frutto di perenne lavoro della sua personale intelligenza; e quindi queste due specie di tasse male si sono unite insieme nella medesima legge. Sarebbe poi giusto che s'imponesse una tassa sugl'impiegati: chi esercita un'arte liberale non è, in caso di malattia, soccorso come l'impiegato, nè ha diritto a pensione in fine della sua

in cui la potenza del pensiero prevale a quella del sentimento, ossia nella stagione di un raffinato incivilimento, il quale non è l'opera dell'individuo ma della specie, non di una sola vita ma di più generazioni. La natura la prepara, la industria umana la compie, e cotesta industria si compone degli aiuti della religione che la buona opinione cementa, del governo che la sviluppa, della libertà che la perfeziona.

Prima che questa potenza morale sia formata, diffusa e invigorita, non è possibile effettuare l'intero disegno di una perfetta costituzione governativa. L'ottima composizione dei poteri definisce, è vero, la bontà delle costituzioni; ma non basta per sè sola a fare che queste si conservino, bensì occorre che la moralità politica della nazione cooperi a mantenere l'interesse dei governanti sulla linea della giustizia. Quando essa manchi, come contenere entro certi limiti l'amore del potere tanto espansivo e tendente indefinitamente ad usurpare? Ed all'opposto si annidi pure nell'uomo rivestito di autorità l'interesse più giusto e meglio diretto al fine della costituzione, quanti ostacoli e contrarietà non deve egli superare, ove abbia a fronte l'ignoranza e le contrarie abitudini dei cittadini che debbono ubbidire? Si vuol fare a meno di questa potenza morale? Ebbene, in questo caso il fondamento e la garantia delle costituzioni non poggieranno sulla forza nazionale illuminata; in questo caso potremo chiamare in appoggio la forza brutale, buttare i dadi e decidere quale debba essere il destino dei popoli.

Aggiungiamo che l'opinione patriottica, chiamata per sostegno dei governi, giova a rendere più facile l'esercizio dell'autorità e più volenterosa l'obbedienza. Introdotta una facilità maggiore nel regime delle nazioni, si rende meno necessario l'esercizio del potere coattivo, e la comune libertà è meglio rispettata; la ragione di offenderla e di vincolarla diminuisce pei reggitori degli Stati, a misura che le popolazioni sono dirette allo scopo generale dell'ordine morale di natura con la forza della sana opinione pubblica. Ma il creare l'opinione è opera del tempo e della fortuna; l'estenderla o invigorirla è opera di un savio governo.

L'ultima teoria compresa nell'ordine delle cognizioni interessanti la moralità pubblica è quella dei modi con cui si possono far servire le passioni, le virtù dello Stato, e l'opinione patriottica al soddisfacimento del fine unico e necessario dei corpi politici. Noi possediamo una infinità di mezzi: si tratta di sapere quali principii debbono servire di guida, acciò i detti mezzi siano maneggiati in guisa che riescano a produrre il bene delle umane società.

Se la moralità pubblica consiste nella conformità delle azioni libere dell'uomo con l'ordine morale di giustizia; se affinchè l'uomo pratichi ciò che l'ordine morale prescrive, ha uopo di possedere tutti quei mezzi che aiutano a sviluppare la ragione e il cuore; se questi mezzi non possono essere posseduti dagli uomini abbandonati a sè soli; se la perfetta moralità deve risultare dalla pratica della colleganza presa in complesso, non bisogna intendere per ciò che la moralità sia una produzione sociale. Essa ha base unica sulla natura, le cui regole possono essere bene o male conosciute dagli uomini; l'opera della società, favorendo lo sviluppo

---

carriera. Voi, conchiuse l'oratore, ci togliete l'ultimo regalo che Vittorio Emmanuele tornando di Sardegna ci fece coll'abolire la tassa sul lavoro.

A questa conchiusione alludendo il signor Ministro delle finanze disse: maravigliarsi che il preopinante fosse l'apologista dell'editto del 20 maggio che creava privilegi ed esenzioni a favore di chi esercitava arti liberali, ma oggi dovendo colpirsi indistintamente tutti i contribuenti, ragion voleva che si fossero gravati anche gli esercenti facoltà liberali, per non creare una specie di aristocrazia, contraria ai principii della democrazia e dell'uguaglianza propugnati dall'onorevole Brofferio: doversi riflettere, che se gli esercenti le facoltà e le arti liberali godono del prodotto del loro lavoro, anche il negoziante profitta del suo, nè per ordinario si arricchiscono se non coloro che lavorano; in conseguenza la proposta tassa non colpisce in ambedue i casi che il lavoro, nè si richiede minore ingegno per dirigere uno stabilimento industriale, che per fare comparse in giudizio, e la media intelligenza degli avvocati non è superiore a quella degli industriali: non potersi disconvenire altresì che l'avvocato ed il medico godono di un capitale tanto reale quanto quello di una fabbrica, e quindi è giusto che anche questo capitale sia soggetto a tassa;

della intelligenza, giova a migliorare la moralità umana, senza avere la potenza di crearla.

Abbiam detto che la moralità ha base unica sulla natura, ossia nella prestabilita e naturale coincidenza dell'ordine pratico col teoretico. Sappiamo che per ottenere l'effetto della moralità si richiede la coincidenza di questi due ordini. Se l'uomo non è padrone di piegare a suo arbitrio la catena dell'ordine teoretico; se l'uomo per effettuare il concorso della sua opera con le prescrizioni del detto ordine, ha uopo di disposizioni e di motivi che alle direzioni di quello sieno concordi; se non istà in sua mano il creare e il raffazzonare a suo modo queste disposizioni e motivi, segue che, acciò l'accordo sovraccennato si verifichi, in che la moralità consiste, è indispensabile che la natura lo abbia predisposto, ossia ch'esso fino a un certo segno sia opera della natura e dell'ordine necessario di fatto degli esseri coesistenti nell'universo ed operanti su l'uomo individuo e sulle società. Quando la natura non lo avesse predisposto, l'uomo non potrebbe verificarlo giammai.

La moralità naturale poggia dunque sul supposto di fatto, che l'indole del sistema necessario ed esistente della natura sia così armonizzato, che le disposizioni e i motivi confacenti alla esecuzione dell'ordine teoretico esistano ed agiscano sull'uomo; il che vuol dire che nell'ordine di fatto naturale si trovi stabilito un sistema di facoltà e di stimoli reali atti a guidare la volontà del genere umano a praticare le azioni determinate dall'ordine teoretico. Della verità di un tal supposto non possiamo dubitare, imperocchè per le teorie sviluppate altrove sappiamo che nel sistema delle cose esistono benissimo nell'uomo, in forza della costituzione e delle leggi primitive del suo essere, le disposizioni concordi alle regole dell'ordine teoretico. Onde si conchiude, che l'intento della moralità si ottiene in origine mediante il ministero della sola natura, fatta unica maestra degli uomini ed unica autrice delle primitive civili società. Essa crea un ordine pubblico ed educante per lo meno un dato numero di uomini in tale guisa, che vincendo i più gravi ostacoli, gli sospinge nella vera corrente della vita civile. Siccome gli uomini per opera della società e nel seno della società medesima vanno meglio sviluppando i loro poteri morali, così l'arte progredisce ed aiuta la natura, e cooperando con essa, guida la moralità pubblica a successivi gradi di perfezione.

Tutta la storia della umana specie contesta, che in origine, quasi per istinto, ossia per opera soltanto della educazione naturale, gli uomini ebbero quel tanto di moralità, onde vincendo i più gravi ostacoli, furono spinti al viver socievole; che col progresso del loro perfezionamento migliorandosi per gradi le loro cognizioni, la libertà e le cagioni determinanti le loro volontà, per gradi migliorarono nella capacità di conformare le loro libere azioni all'ordine, e quindi di effettuare un sistema unico di condotta, in che la perfetta moralità consiste.

La storia della moralità nei varii periodi percorsi dalle umane società ci offre occasione a stabilire alcuni principii generali intorno alla influenza della civiltà su quella.

La maniera graduale con cui le esigenze diverse della società si sviluppano, forma un principio

---

non pertanto non avere la tassa sugli avvocati oltrepassato il tre per cento, dove che la tassa sul commercio ammonta sino al cinque: non essersi infine tassati anche gl'impiegati, perchè lo stipendio loro accordato rappresenta la mercede giusta dovuta all'opera che prestano, ed in conseguenza la tassa non farebbe che privarli con una mano di una parte di ciò che loro si paga coll'altra.

Convenne ad un dipresso nei principii del Ministro l'onorevole Farina Paolo. Si tassa sempre il lavoro, egli disse, perchè senza lavoro non si produce mai nulla. Le persone che hanno studiato sono assai meno tassate delle altre. Non si ha che da fare il paragone colle altre tasse; se questa non si ammettesse, s'istituirebbe un privilegio ad una classe di cittadini, e sarebbe una specie di aristocrazia.

Dopo alcune osservazioni in contrario senso presentate dall'onorevole Brofferio, il quale disse tra l'altro, che non sempre s'impone il lavoro, ma bene spesso la terra che di per sè ha una forza produttiva di cui si giova il proprietario del campo anche senza lavorare, a differenza dell'industria che ha bisogno del lavoro assiduo dell'operaio, si passò all'analisi dei singoli articoli del progetto, incominciando dal primo, il cui tenore è il seguente:

attivo che agisce sulla moralità pubblica e la modifica proporzionalmente. Per cui possiamo ritenere che la forza della natura promuove nelle società due ordini di moralità, cioè quello della perfezione attuale, e quello del progresso alla futura perfezione. Il genere umano devesi conformare ai rapporti reali ed immutabili delle cose; la cognizione di questi rapporti è differente in ciascun grado dell'incivilimento; laonde nei differenti gradi di questo, preso per sè solo, si esige necessariamente una proporzionale misura di moralità diversa.

Inoltre la moralità, adattandosi ai varii gradi dell'incivilimento, subisce una nuova modificazione. Nell'epoca della più grossolana rozzezza, il dovere, il diritto e la libertà razionale si presentano sotto relazioni proprie della personalità dell'uomo privato: ecco la condizione della moralità. Al contrario, nell'epoca dell'incivilimento la società forma un sol tutto, dove gli elementi si trovano in siffatta maniera unificati, che trasfondono nell'unità del complesso le qualità che un tempo erano tutte proprie dell'individuo; laonde la moralità si presenta sotto relazioni proprie della personalità complessa dell'intero corpo sociale, e nell'individuo havvi quella frazione di moralità che è guida delle azioni che egli sostiene nell'insieme del piano determinato dal raffinamento maggiore.

Conchiudiamo che la moralità in origine è tutta sentimentale, i cui fondamenti stanno nella costituzione naturale dell'uomo; le sue leggi sono quelle medesime dei suoi bisogni; la sua misura è quella del naturale sviluppamento delle facoltà di lui. Gli impulsi delle affezioni virtuose, operanti per un puro senso sperimentale ed abituale, tengono luogo per lui di tutta la scienza della giustizia pubblica e privata in una stagione, in cui la ragione non lo ha illuminato con la cognizione dei principii. Senza questi impulsi puramente naturali, non si potrebbe comprendere come l'uomo, prima della scoperta della scienza e dell'arte, abbia avuto un senso di verità e di bontà onde pervenne ad accostarsi a qualche cosa di buono, di utile e di veramente morale. Di più aggiungiamo che per questa via la natura lo spinse alla vera vita civile.

Tra le cagioni modificatrici della moralità pubblica dobbiamo annoverare la religione. Sappiamo che la religione precede l'origine delle civili società, ne prepara ed opera il progresso, ne accompagna e segue lo sviluppo. Essa nello stato selvaggio è l'unico principio della moralità, l'unica regola di condotta, l'unica potenza che si rispetti. La teocrazia dispone di quest'unica molla dell'intera macchina sociale, e per gradi opera il lento, difficile e progressivo passaggio dalla salvatica indipendenza alla dipendenza civile. Ma noi siamo oramai fuori dell'intermedio spazio tra l'incipiente e la cólta società. Noi abbiamo una società civile già integrata. In questo stato, quali sono i soccorsi che la religione presta alla moralità pubblica?

Affinchè l'uomo agisca conformemente alle regole dell'ordine naturale, è mestieri che abbia motivi i quali determinano la sua volontà in quel senso. Le leggi possono somministrargli siffatti motivi; ma esse non possono prescrivere tutto ciò che si vuole ottenere, nè proibire tutto ciò che si vuole evitare. Le leggi sono efficaci a punire il delitto, ma non a procurare che si eviti il vizio. Infine non tutti i delitti sono palesi, nè tutte le virtù sono manifeste;

— « Niuno potrà esercitare una professione od arte liberale, industria, commercio, mestiere o vendita, non espressamente eccettuati dalla presente legge, senza essere munito di apposita patente per tale oggetto. Le donne non meno che gli uomini sono obbligati a munirsi di una patente: tuttavia le donne maritate, benchè divise dal marito, non sono obbligate a munirsi di una patente particolare distinta per le professioni che esercitano in comune coi loro mariti. Le società commerciali di qualunque specie dovranno pure essere munite di patenti. » — L'onorevole Josti propose un emendamento alla locuzione dell'articolo. Invece delle parole *Niuno potrà esercitare*, le quali includono un divieto assoluto che contrasta col sistema di libertà in cui si vive, opinava potersi usare un'altra frase meno brusca, come la seguente: *tutti coloro che vorranno esercitare ecc. saranno obbligati a munirsi di* ecc. — Il signor Sineo dal canto suo fu di avviso doversi esentare dall'obbligo della patente coloro che per semplice diletto, e non per lucro, esercitano un'arte liberale, o una professione; come sarebbe a cagion di esempio un pittore che si dedicasse a coltivare quest'arte per amore di essa, e non per guadagno; oppure un medico, od un avvocato che eserciti la sua professione non a proprio vantaggio ma a be-

nondimeno le leggi hanno d'uopo di reprimere sempre i primi, e di promuovere sempre le seconde. Se la suprema arte del legislatore è di ottenere più di quello che prescrive, di evitare più di quello che proibisce, di spaventare anche quando non può punire, d'incoraggire anche quando non può premiare, egli ha bisogno di una forza superiore alle leggi per riuscire nei suoi profondi disegni; questa forza è la religione.

Ma non tutte le religioni sono conducenti allo scopo della vera moralità pubblica. Le religioni di tutti i popoli e di tutti i tempi hanno sempre contenuto e stabilito un certo numero di principii di ordine pubblico ed educante le moltitudini in guisa che vincendo almeno i più gravi ostacoli, le ha spinte nella corrente della vita civile. Egli è per questo, che tutte le nazioni hanno ricavato dalle differenti loro religioni un qualche vantaggio, onde più o meno bene hanno potuto mantenersi. Ma noi siamo oramai fuori di questa primitiva sfera. Noi siamo pervenuti a quel grado d'incivilimento, a cui conviene la perfetta moralità pubblica, che consiste nella uniformità delle azioni libere dell' uomo con le leggi dell'ordine naturale. Prendendo per iscopo cotesta perfetta moralità, vogliamo sapere in qual modo e fino a qual punto le religioni possano a quello condurci o farci da quello divergere.

Bisognerebbe consultare la storia della origine e progresso delle erronee credenze religiose de' popoli, ossia dei differenti politeismi, a fin di ravvisare in qual modo e fino a qual punto distolsero gli uomini dall'uniformare le loro azioni alle leggi dell'ordine naturale di ragione. Le idee del bene e del male religioso differenti da quelle del vero bene e del vero male morale e civile; le passioni presiedute da numi, e quindi il domma dell'altra vita impotente per frenarle e prevenirne gli effetti; i vizii stessi protetti da alcune deità, e quindi le religiose minacce inefficaci ad allontanare gli uomini da quelli; la dottrina delle espiazioni diretta ad eludere ogni religiosa sanzione, gli Dei facendosi temere più per la loro forza che per la giustizia, e facendosi stimare più pei benefizi o pei mali di cui disponevano che per lo bene che prescrivevano, e quindi tutto il merito della pietà riposto nel culto esterno; il carattere e le funzioni di alcune deità esigendo una specie di culto, il quale offendeva i costumi, e la vigilanza delle leggi intenta a far riparo alle insidie della religione; i mali della irreligione combinati con quelli del fanatismo: ecco un breve quadro dei politeismi. Essi lusingano molto l'uomo, lo divertono col culto, e non lo molestano colla morale; minacciano pene, ma somministrano rimedii facili per eluderle; sollevano l'uomo dai rimorsi senza strapparlo dalle passioni nocive; esigono l'espiazione e non il pentimento, il sacrifizio e non la correzione; vogliono che il sangue fumighi sulle are, e non si offendono per l'assenza della virtù. Quali e quanti ostacoli non pongono al conseguimento della sana moralità pubblica? In che aiutano il conoscimento delle regole di ordine? Quali motivi offrono alla volontà per deciderla a seconda di ciò che quelle prescrivono? Quale libertà lasciano alle potenze esecutrici dell'uomo? Essi presentano tutti i mali morali, che per la religione si debbono evitare; divergono da tutti i beni, che per la religione bisogna procurarsi. Essi abbandonano unicamente alle leggi umane la cura

---

neficio del povero. Costoro a giudizio del proponente dovrebbero essere immuni dalla tassa.

All'uno ed all'altro rispose il relatore signor Farina. Al primo osservò non essere necessaria la proposta modificazione, perchè l'odiosità del linguaggio che ei ravvisava nella proibizione assoluta espressa nell'articolo, veniva temperata dalle parole susseguenti ove si legge: *senza che sia munito* ecc. — Al signor Sineo rammentò, che la quistione da lui posta in campo è stata già risoluta dalla giurisprudenza, la quale ha determinato di dover andare esenti da qualunque tassa le professioni od arti liberali che nulla danno a chi le esercita. — Posti a partito i due emendamenti, la Camera rigettò quello di Sineo, ed adottò l'altro di Josti, e con esso l'intero articolo 1 colla modificazione da lui proposta.

Si venne quindi all'articolo 2, pel quale la Commissione di accordo col ministero propose il seguente emendamento: « Il dritto a percepirsi annualmente per ciascuna patente è determinato secondo la media dei beneficii dei tre anni precedenti a quello nel quale ha luogo l'imposizione della tassa, che ogni esercente ritrae dalla propria professione, commercio, industria, arte o mestiere, senza detrazione dell'interesse delle somme che per

difficile di allontanare i primi e di effettuare i secondi.

Volgiamo ora lo sguardo al cristianesimo. Il carattere primitivo del cristianesimo fu quello di una legislazione, la quale impose le più severe leggi ai costumi. Le sue dottrine, fondate sulla natura, e consistenti in una rivelazione delle leggi naturali ed in una divina sanzione di esse, strinsero le più forti relazioni tra le azioni libere dell' uomo e lo scopo della vera moralità pubblica. I doveri, che il cristianesimo prescrisse, non furono differenti da quelli che l'ordine della conservazione sociale prescrive; il bene che inculcò, fu non solo il bene che le leggi debbono ordinare, ma anche quello che esse debbono conseguire senza poterlo prescrivere; il male che proibì, fu non solo il male che le leggi debbono condannare, ma anche quello che debbono evitare, senza poterlo proscrivere. Non si limitò a proibire certe azioni, ma estese il suo impero fin sul pensiero, e giunse là dove le umane leggi giunger non possono. I dommi della sua fede non furono opposti ai precetti della sua morale; anzi strinsero un nodo tra ciò che bisognava credere e ciò che si doveva operare. Le sue sanzioni partirono dal domma dell'altra vita, ma questo non contenne alcuno di quei principii che possono eluderne i preziosi effetti; l'espiazione non escluse, la speranza non tolse, ma l'una e l'altra appoggiò a quei mezzi che suppongono l'intima volontà di operare l'intera correzione del cuore. Il suo culto ammise nessun rito che potesse avvilire l'augusta idea della divinità, niuna pratica che potesse offendere i costumi, niuna obbligazione che potesse dispensare dai sociali doveri.

Per quanto lo spirito del cristianesimo tende verso lo scopo della vera moralità pubblica, tanto i ministri ambiziosi e corrotti di questa divina religione lavorarono per deviarla dal suo nobile scopo. Gli uomini abusarono dei vegetabili per far veleni, del ferro per trucidarsi, dell'oro per corrompersi; il colmo della nequizia umana è poi di aver abusato del cristianesimo per distruggere le fondamenta della vera moralità pubblica.

Il cristianesimo dirige gli uomini alle beatitudini del cielo per la via pratica di tutte le virtù sociali. I suoi ministri resero inutile il domma dell' altra vita, fondamento dei beni che dalla moralità si attendono, distaccando gli uomini dalla terra e invitandoli a meritare le celesti beatitudini con la pratica di azioni che non furono virtù sociali: l' idea del bene che il Supremo Giudice premiava, o del male che puniva, non ebbero alcun rapporto col bene e col male della società.

Ma non solo inutile, ben anche pernicioso eglino resero quel domma, costituendo il bene e il male che Dio premia o punisce in aperta opposizione col bene e col male sociale, di maniera che ordinarono ciò che il legislatore doveva proibire, proibirono ciò che il legislatore doveva prescrivere.

Anche quando le idee del bene e del male religioso non si dilungarono da quelle del vero bene e del vero male morale e civile, i sopraddetti profanatori della fede di Cristo, fondando principii o falsi o male intesi di espiazione, distrussero l'utile influenza del domma dell'altra vita.

È noto che nella infanzia delle società, nel difetto di una forza politica, bisognò ricorrere ad una forza teocratica, punire i rei non come delinquenti

---

avventura avesse ad imprestito. Nel calcolo dei benefizi non entra il reddito presunto dei locali di proprietà del tassato. » L'onorevole Bertolini osservò che questo articolo aveva il grave difetto di escludere dall'obbligo della tassa quei commercianti, professori ecc., i quali esercitassero le loro professioni o traffichi da meno di tre anni. Propose perciò un emendamento così formolato · « Il dritto sarà determinato dalla media dei benefizi fatti durante il biennio, se l'esercizio non ebbe luogo per un tempo maggiore. Se l'esercizio non data che da un anno, il dritto sarà fissato sui benefizi in esso fatti. » — L'onorevole Malan dall'altra parte, alle parole del primo alinea dell'articolo « *senza detrazione dell'interesse delle somme, che per avventura avesse ad imprestito* » propose aggiungersi queste altre: « *a titolo di commandita, ovvero facesse parte del suo capitale di fondo.* »

Contro replicando a questa aggiunta il signor Ministro delle finanze disse, ch'egli non incontrerebbe difficoltà ad ammetterla, quando il governo avesse modo di conoscere precisamente e veramente i debiti de' commercianti; il che non può farsi, specialmente perchè questi debiti sono per lo più contratti in virtù di semplice scrittura privata. Laonde se si esentassero dalla tassa gl'interessi dovuti dai

ma come sacrileghi, introdurre asili e immunità sacre per trattenere la vendetta negli offesi e preparare gli uomini a rimettere alla forza pubblica la tutela dei loro diritti, far discendere le leggi dai cieli, perchè non era altrimenti possibile farle rispettare, e concedere in conseguenza di tutto ciò a coloro che amministravano la religione la principale influenza negli affari dei governi. Tutto quello che fu necessario ed utile praticare per condurre le società alla loro integrazione, diventò inutile e dannoso non appena che queste furono integrate. Nondimeno i Sacerdoti si ostinarono a mantenere le antiche istituzioni, le quali meritavano essere proscritte. Vollero che i tempii, in luogo di essere il ricovero dei bisognosi, continuassero ad essere l'asilo dei malvagi, e le solennità e le feste, destinate a garantire gli uomini dai delitti, servissero a garantire i delinquenti dalle pene. Eglino, chiamati a formare una delle parti più nobili del corpo sociale, ad essere il modello dei cittadini, ad insegnare altrui a portare in pace i pubblici pesi, ad inculcare la subordinazione alla legittima autorità, aspirarono invece a rimanere un corpo separato nella società, a formare l'oggetto dei privilegi, ad essere immuni dai pubblici pesi, ad esercitare da sè l'autorità. Non distolsero di questo modo il cristianesimo dal concorrere colle altre forze al conseguimento dello scopo assegnato alla vera moralità pubblica, e non offesero la morale corrispondente alla civiltà presente in vista di un tenace e interessato attaccamento alla morale dei passati barbari secoli?

Non produssero lo stesso danno, allora quando invece di correggere l'errore de' barbari, i quali aveano riposto nell'esterno culto tutto il merito della pietà, vollero conservarlo nel seno delle società civili, sia per loro ignoranza, sia per interesse, o per queste due cause unite insieme?

Allorchè per tutte le summenzionate cagioni pervennero a discreditare la religione presso le moltitudini, le quali per fiacchezza di mente, facilmente fanno passaggio dagli uomini alle cose; allorchè, caduto lo spirito di religione, vollero colla severità delle minacce dar riparo ai disordini da loro promossi, riparare coi precetti ai vizi di cui davano l'esempio, ricorrere alla esagerazione di un fanatico zelo per coprire il difetto della vera fede, non mescolarono lo spirito d'irreligione con quello del fanatismo, e non snaturarono il cristianesimo, e impedirono che concorresse a favorire il mantenimento della vera moralità pubblica?

Speriamo che la saviezza de' governi sceveri quanto prima la sacrosanta nostra religione dalla mala opera de' suoi indegni ministri, e procuri che quella tenda favorevolmente alla perfetta moralità pubblica, e costoro cessino di essere una causa fecondissima dei mali tanto funesti, che dalle perniciose idee religiose si vedono procedere.

Conosciuto lo scopo della perfetta moralità pubblica, giudichiamo delle umane passioni traendole innanzi all'imponente tribunale di questa moralità. Non possiamo applaudire a tutto ciò che splende; bensì dobbiamo esaminare se ciò che è splendido, è in pari tempo di una bene intesa utilità per l'umana specie. Passioni fondate su prestigi ed errori resero formidabili nel campo gli Sciti seguaci di Odino, e gli Arabi raccolti sotto lo stendardo di Maometto; l'avarizia inspirò ai seguaci di

---

commercianti, si renderebbe illusoria la legge, perocchè potrebbe ciascuno di essi rivolgersi ad un amico di sua intima confidenza, contrarre verso di lui un debito apparente, e con questa scrittura sfuggire pienamente alla tassa. È duro, egli disse, il dover colpire questi beneficii, ma la durezza è necessaria se si vuole che sorta il suo effetto il progetto che si sta discutendo.

Allora il signor Malan propose eccettuarsi da' beneficii i soli interessi risultanti da debiti contratti con pubblica scrittura. E questo avviso venne avvalorato dal signor Bolmida il quale disse, che se la Camera non approvasse la proposta Malan, farebbe gravitare esclusivamente sul povero tutti i danni della legge. — Furono quindi proposti due emendamenti, l'uno dall'onorevole Bellono, l'altro dal signor Pescatore, discussi i quali, rimase l'articolo 2 adottato come segue. — « Il diritto a percepirsi annualmente per ciascuna patente è determinato secondo la media del reddito de' tre anni precedenti a quelli nel quale ha luogo l'imposizione della tassa, che ogni esercente ritrae dalla propria professione, commercio, industria, arte o mestiere, senza detrazione dell'interesse de' capitali impiegati in quelli, siano questi di loro proprietà, o di altri. Nel calcolo de' benefizii non entra il reddito pre-

Cortes un coraggio impetuoso, che trionfò di tutto, e coprì di gloria meravigliosa i primi filibustieri; lo spirito di rivalità fece compire sovente alle nazioni prodigi di valore, ed una furibonda intolleranza le sospinse a stragi crudelissime; la minaccia dell'invasione di un'orda di barbari, o la ferocia della oppressione di un tiranno commosse le popolazioni, e le determinò ad opporre un'eroica resistenza. In tutti questi casi il mondo rimase stupito delle splendite gesta, e delle clamorose catastrofi ch' ebbero luogo. Ma le passioni, che a quelle sospinsero gli uomini, agirono al modo stesso appena che i tempi furono mutati, e resero prodi nel campo e virtuosi nelle città quegli uomini stessi in tutte le circostanze? No, certamente. Non si può dunque disconvenire che quantunque tutte le passioni, secondo le varie circostanze, sieno efficaci a produrre talvolta alcun gran risultamento, non tutte sieno conducenti allo scopo della vera moralità pubblica. Le sole che vi conducano sono le virtù di Stato annoverate di sopra, l'amor di libertà, e l'amor della gloria combinato con quello della patria. Esse sono le fonti di tutte le virtù sociali, e le sorgenti di tutti i prodigi di queste stesse virtù; le sole, che il legislatore ha obbligo d'introdurre, diffondere ed invigorire.

Montesquieu lasciò scritto che l'orgoglio sia un pregiudizievole movente per le nazioni, imperocchè infiniti mali da questo affetto provvengono, l'inerzia, la miseria ecc. Noi osserviamo che le qualità morali, a misura che sono variamente fra loro combinate, producono effetti differenti. L'orgoglio può dunque attaccarsi ad un ordine piuttostochè ad un altro ordine di cose; laonde poterono i Romani mettere orgoglio nell'operare magnifiche imprese, e possono gl'Inglesi riporlo nell'essere i padroni del commercio del mondo, altrettanto che i Cinesi, i Turchi ed altri popoli possono inorgoglirsi di cose basse e vili, o truci.

In quanto poi alla vanità nazionale, lo stesso Montesquieu la riguarda come un utile movente pei governi, e vede da essa scaturire un infinito numero di beni, le arti, le mode, le gentili maniere, il gusto squisito, il lusso ecc. Siffatta opinione non può essere accolta se non da coloro, i quali scemi di sane nozioni di economia politica, credono che le consumazioni siano utili, per lo motivo che distruggono i prodotti, e ciò indipendentemente dai godimenti che producono. Noi osserviamo che i più grandi e veri benefizi non si ottengono da quelle industrie, che servono al mutabile capriccio degli uomini, bensì da quelle che giovano a soddisfare bisogni effettivi, universali, rinascenti, e indipendenti del capriccio. In quanto al lusso, è incredibile che un grand'uomo abbia voluto far concorrere a stabilire la moralità pubblica un affetto che tende unicamente a distruggerla. La conseguenza morale del lusso è di costringere gli uomini savii ad imitare i folli. La vanità nazionale poi, nociva alla causa della umanità, è utile soltanto a quella dei despoti, i quali per opprimere individui e popoli, hanno interesse a mantenerli vanitosi e rivali.

È comune opinione attribuire la corruzione dei costumi alle ricchezze; molti storici lo attestano, i teologi lo predicano, i poeti lo cantano. Cerchiamo conoscere le cagioni, per le quali le ricchezze corrompono i popoli; noi forse scopriremo, ch' esse

---

sunto de' locali di proprietà del tassato. Il diritto da percepirsi da quelli, l'esercizio de' quali non data che da un biennio, sarà determinato secondo le norme dell'articolo 22 ».

Si discusse poscia l'articolo 3 che dispensa dal pagamento della tassa. — 1 Tutte le persone addette all'immediato servizio delle amministrazioni pubbliche, lo stipendio delle quali figuri in uno de' bilanci dello Stato. — 2. Le persone salariate o lavoranti a fatture, o a giornate nelle case, officine, e ne' laboratoi, e gli operai in qualunque modo e luogo lavorino. Non sono considerati lavoranti la moglie che lavora in aiuto del marito, nè i figli anche ammogliati che lavorano col padre e colla madre, nè un solo aiutatore o tracciante necessario per l'esercizio della professione. — 3. I facchini, i barcaiuoli, i marinai. — 4. I venditori ambulanti, ossia coloro che per le vie e piazze, ne' siti di passaggio e su' mercati, vanno vendendo fiori, zolfanelli, esca e pietre focaie, stuoie, canestri, statuette, o figurine di gesso o plastica, frutta, funghi, verdure, legumi, pesci, carnagione, pollami, uova, butiri ecc. Nulla è innovato relativamente alle patenti de' capitani e padroni di mare.

Il signor Farina Paolo fece osservare che vi ha non pochi impiegati i quali benchè retribuiti dal

non sono permanenti, ma ch'è possibile evitarne la perniciosa influenza.

Non è lecito dubitare dei stretti rapporti, con cui la natura ha unito la virtù colla felicità. In generale, tutte le cagioni, le quali possono impedire o distruggere la felicità di un popolo, sono efficaci ad impedire o distruggere la virtù di lui.

Quando una nazione si è riputata felice nella miseria, ha trattato unicamente le armi, ed ha evitato le arti e le industrie, certamente le ricchezze, che sono sopraggiunte a scompigliare quest'ordine di cose, hanno corrotta la virtù di questa nazione.

L'agio non toglie agli uomini nè la forza, nè il coraggio, nè l'amor della libertà, ma dà loro più larghi mezzi di provvedere ai proprii bisogni. Se con mezzi maggiori di acquistar ricchezze, si stabilisce fra loro una grande disuguaglianza di beni; se l'abitudine della disuguaglianza conduce allo spirito di servilità ed a molti altri vizi, nonchè ad un cattivo impiego della massa dei mezzi, diciamo che la perniciosa influenza delle ricchezze è meno un risultamento diretto di quelle, che delle pessime istituzioni sociali, le quali o sono fondate sul falso principio della povertà dei popoli, o pure non provvedono all'equa distribuzione delle ricchezze, ed all'utile impiego di esse. Si riformino dunque le istituzioni, ma non si proscrivano le ricchezze, che sono indispensabili alla vera felicità umana.

Nella condizione in cui siamo, la libertà civile perduta, la felicità sociale distrutta, la corruzione della morale compiuta, sono effetti degli eccessi dell'opulenza posta a fianco dell'eccesso della miseria. Quando le ricchezze sono in poche mani, a che giovano la fatica e l'industria per acquistarle? La bassezza, la viltà, la frode sono le sole vie che conducono dallo stato d'oppressione a quello di violenza; l'avarizia si mostra; lo spirito di distinguersi e la vanità si fanno giganti; la galanteria compisce l'opera della corruzione. Si conchiuda che la felicità umana va sempre di conserva colla virtù; che tuttociò che lede quella, offende anche questa; che quando le ricchezze intaccano la felicità assoluta degli uomini, o mediante il loro eccessivo accumulamento in poche mani, o mediante il loro superfluo accumulamento privo di scolo, corrompono necessariamente i loro costumi.

Ma tutto ciò autorizza a dire in modo assoluto, che le ricchezze sieno perniciose alla moralità pubblica? Non potrebbe un popolo vivere in tale condizione, che la sua felicità fosse basata sull'opulenza? Non potrebbero le ricchezze di questo popolo essere distribuite colla minore disuguaglianza possibile? Non potrebbe la ricchezza pubblica avere i migliori scoli nell'interno e nell'esterno di uno Stato? Non siamo noi in questa condizione, o almeno non aspiriamo a goderla? Potrebbesi negare che le ricchezze introdotte e distribuite nei loro giusti confini sarebbero favorevoli alla nostra felicità? E nell'affermativa, in luogo d'impedire la nostra virtù, non contribuirebbero ad invigorirla? Si rimuovano dunque le cause, le quali fanno sì che le ricchezze offendano colla felicità nostra la nostra moralità, innanzichè declamare contro di esse. Gli esempi ricavati dalla storia dei popoli, che vissero in una condizione differente dalla nostra, non possono essere addotti contro di noi; e perchè l'oro corruppe Sparta, Atene e Roma, non si dica ch esso valga

---

governo, guadagnano per altri lavori che fanno; per la qual cosa sarebbe ingiustizia esentarli dalla tassa. Di accordo perciò col signor Ministro delle finanze e con molti deputati propose in nome della Commissione un emendamento in questo senso. Ma l'onorevole Mellana nell'approvare la proposta, la dichiarò insufficiente a mettere in atto il principio di uguaglianza. Gli impiegati debbono al pari degli altri cittadini soggiacere alla tassa in proporzione di ciò che percepiscono. Nè vale il dirsi in contrario che lo stipendio degl'impiegati sia una giusta ed adeguata retribuzione delle loro fatiche, perciocchè l'impiego, giusta l'avviso dell'oratore, è per chi lo copre una proprietà di cui non può egli essere privato senza essere incorso in effettivi demeriti. Volendo però avere un riguardo ai piccoli stipendii assegnati agli impiegati inferiori, propose assoggettarsi alla tassa tutti coloro che ritraggono dall'impiego un emolumento maggiore di tre mila lire annue.

Si opposero a tale proposta il Ministro delle finanze ed il relatore della Commissione signor Farina. — L'uno definì dannosa la progettata misura presa in senso generale, perchè la Camera può in modo particolare ridurre nella discussione dei bilanci quegli stipendii che reputasse esorbitanti: il

a corrompere la moralità pubblica dell'Inghilterra, dell'Olanda, e dell'Italia.

Abbiamo a lungo esaminato tutte le cagioni, le quali agiscono sulla moralità pubblica. Vediamo ora quale influenza la moralità eserciti sulle leggi politiche e civili degli Stati.

Non vi occorrono molte parole per dimostrare che per le buone costituzioni sia indispensabile che la moralità pubblica vi abbia preparati gli spiriti. Si parli di spiriti o di costumi, tutto vuol significare una cosa medesima. Noi vogliamo accennare con ciò allo stato della opinione pubblica, la quale non può essere indifferente all'ordinatore di una nazione sul modo di operarvi un mutamento d'istituzioni. Queste non possono migliorarsi se non proporzionatamente ai progressi della opinione. Se il mutamento politico precede di gran lunga la formazione dello spirito pubblico, non è dubbio che l'esecuzione della nuova legge riuscirà tarda e incompleta per un certo tratto di tempo, e sacrificherà alla felicità delle generazioni seguenti la vivente generazione. I benefici risultamenti che produrrà in seguito questa maniera di migliorare la condizione politica delle nazioni, non bastano a legittimarla; ciascuna generazione è un tutto per sè, e non è lecito recidere la pace di una età per formare quella di un'altra età delle nazioni. La legge contraria alla opinione degli uomini che la ricevono, non fa altro che infelici, e contrastando col loro volere, non può sussistere senza l'impiego della forza. Ben altra è la bisogna, quando l'opinione pubblica preceda il mutamento legislativo; se questo non riuscirà pronto e completo, avrà sempre pochi e deboli ostacoli a superare.

Si vuole che gli spiriti siano preparati per le migliori leggi; non è dunque indispensabile cominciare dal migliorar le leggi? Finchè queste saranno pessime, di quale maniera i costumi, che ne sono una conseguenza, potranno sottrarsi alla perniciosa influenza, migliorarsi e rendersi efficaci ad esigere una riforma di legislazione? Ecco ciò che si potrebbe obbiettare contro il nostro principio, il quale sembra che appoggi l'opinione strana di Montesquieu, che una nazione oppressa non possa avere altro che oppressori. Noi rispondiamo che le leggi hanno grande, ma non assoluto impero sulla formazione della opinione. Esse sono una delle tante concause, che concorrono a produrre questo effetto; e quando esse si arrestano, ben può stare e spesso avviene che le altre agiscano e si spingano innanzi. Tutte le forze animatrici l'esistenza sociale non sono riconcentrate nelle leggi. Anche in onta di esse, i lumi nascono, si diffondono e creano l'opinione; le circostanze dei popoli, dietro l'irresistibile progresso naturale delle cose, si mutano, e col loro mutamento nuovi interessi si sviluppano, e coi nuovi interessi si avvertono bisogni non mai sentiti per lo innanzi, e coi nuovi bisogni sorge il desiderio di appigliarsi a nuovi mezzi di soddisfarli. Ecco come si crea l'opinione anche contro l'opera delle leggi. In questo caso un mutamento legislativo trova il terreno preparato e vi allgna con poca difficoltà. Prodotto questo primo effetto, sappiamo che spetta poi alla fortuna, all'arte, alla sapienza del migliorato governo a estendere l'opinione su tutta la massa dei cittadini, farle gittare profonde radici e renderla sovrana.

Che le leggi civili o positive delle nazioni deb-

---

che probabilmente non avverrà giammai, dappoichè se si prenderanno ad esaminare le retribuzioni accordate alle differenti classi degl'impiegati, sia nella magistratura, sia nel corpo insegnante, nell'armata o in altri rami di pubblica amministrazione, e si confronteranno con quelle che danno le nazioni confinanti, si troveranno tanto tenui da non poter sopportare ragionevolmente una riduzione per effetto della tassa. — Il signor Farina aggiunse, che ammessa la proposta Mellana, si costituirebbe una inutile duplicazione, giacchè lo Stato diverrebbe creditore ad un tempo e debitore degl'impiegati; debitore per gli stipendii che deve loro pagare, creditore per la tassa che dovrebbe riscuotere. — A questo parere accedè l'onorevole Pescatore, perchè gli parve ragionevole.

All'incontro l'onorevole deputato Turcotti appoggiò, ma in senso più ampio la proposta Mellana, e ciò non solo per rendere più produttiva la presente imposta, non solo per renderla più giusta e più equabilmente ripartita, non solo per renderla più morale ed accetta al pubblico, ed alla generalità dei contribuenti, ma altresì per la buona ragione che noi legislatori siamo obbligati a togliere, almeno in parte, con una mano il troppo che abbiamo altre volte accordato con l'altra. E ministri, e se-

bano ugualmente essere relative allo stato della moralità, affinchè siano efficaci, questa è una verità per sè tanto evidente, che a dimostrarla basta averla enunciata.

Una nuova obbiezione potrebbesi fare contro i nostri principii. Abbiam detto che le leggi sono una delle principali cagioni che influiscono alla formazione dei costumi. Abbiam soggiunto che esse debbono necessariamente essere relative allo stato della moralità pubblica. Ciò posto, si potrebbe dire: supposta la moralità o barbara o corrotta, non debbono le leggi concorrere a riformarla? E in qual modo potrebbero concorrervi, se non contrastando i barbari e corrotti costumi? Una dunque delle due cose: o la moralità pubblica non è riformabile dalle leggi, o queste non sempre possono o debbono esservi relative. Noi rispondiamo che mutare in meglio i costumi per mezzo delle leggi è atto sempre violento e tirannico, che poche volte e dopo lunghi malanni raggiunge lo scopo. Più prudente ed efficace mezzo è quello di riformare i costumi con altri costumi. Non bisogna mutare violentemente le abitudini dei popoli, ma sospingerli ad operare questo mutamento da sè. Tutto ciò che è mal stabilito dalle leggi, sia riformato con altre leggi; si riformi con nuovi costumi ciò che sta male nei vigenti costumi: questa è la condotta con la quale un legislatore può operar grandi mutamenti nella sua nazione, senza formare infelici. Pessima sarebbe la sua politica, se con le leggi mutasse ciò che deve essere mutato coi costumi.

Tutela della società.

Le società non vogliono solo conservarsi, ma conservarsi tranquille. Or, per essere tranquille, è uopo che siano tutelate. Se gli uomini han diritto a non soffrire un dato male, hanno perciò diritto alla legittima sicurezza. Se questo diritto esiste negli uomini, esiste nella società il dovere di soddisfarlo. E se la società deve adempire a questo dovere, ha il diritto di avvalersi dei mezzi che all'indicato scopo conducono: ecco stabiliti nella società i diritti relativi alla tutela, considerata nel rapporto di quella con l'ordine della cittadinanza. Gli accennati diritti sono anche posseduti dalla società, quando si voglia considerarla come individua persona, imperocchè se esiste per necessità naturale, deve possedere la facoltà, solo pel fatto della sua esistenza, di avvalersi di quell'ordine di mezzi che sono necessariamente disposti alla sua tutela.

La tutela sociale comprende il sistema dei principii e dei mezzi, onde difendere tutt'i beni che la società promette contro qualunque usurpazione od attentato di persone, di classi, e di autorità dello Stato medesimo non solo, ma ben anche contro qualunque attentato o violenza di esterno nemico.

La tutela interna delle società si restringe nel diritto di punire, intorno al quale confutando le opinioni dei più egregi pubblicisti, noi stabiliamo una teoria interamente nuova. Conosciamo le leggi della necessità fisica e morale dell'ordine sociale. Sappiamo che la società non esiste per patti o taciti o espressi; bensì la società è un diritto primitivo e sacro del genere umano. Se dunque la

---

natori, e deputati sanno difatti per esperienza, che immenso è il numero di coloro che aspirano, che tentano e che vogliono ad ogni costo introdursi e correre la via pur troppo facile degl'impieghi. Per ogni impiego che rimane vacante sono sempre a dozzine e talvolta a centinaia gli aspiranti che si presentano per riempierne il vuoto. E che vuol dir ciò? Vuol dire che gl'impiegati sono pagati più del bisogno; vuol dire che per coprire la massima parte degl'impieghi bastano ingegni mediocri, bastano capacità volgari, le quali sono e saranno sempre numerosissime. — Venne quindi dicendo: essere falsa la massima che convenga pagar bene gl'impiegati affinchè fosse bene servita la patria; doversi anzi riguardare gl'impiegati a fronte della patria ciò che sono i preti e i frati rispetto alla chiesa, ossia alla congregazione dei preti; quando gli ecclesiastici erano pochi di numero e poco pagati, essi erano ottimi servitori della congregazione dei fedeli; quando diventarono ricchi e molti, fu la chiesa che diventò loro schiava. Così appunto è e sarà sempre degl'impiegati. Si paghino poco, si scelgano pochi e buoni, e si avranno servitori fedeli alla patria come dovrebbero essere: si paghino bene, se ne cresca il numero, e si avrà la patria loro serva e schiava. — Dopo alcune altre rifles-

società ha un'esistenza necessaria, ha diritto di conservarla; a questo fine dee l'ordine di natura aver disposto un sistema di azioni tendenti a conseguirlo; un tal sistema produce una serie di doveri e di diritti: dunque la società ha per sè medesima una vita, un fine ed un sistema particolare di doveri e di diritti.

Abbiam considerata altrove la società come un soccorso necessario per gli uomini a raggiungere il fine naturale. Abbiam detto che l'ordine morale di giustizia non sarebbe più il sistema della massima utilità per tutti, e che la giustizia comune sarebbe una falsità, se fosse lecito nuocere senza diritto, e fosse vietato respingere l'ingiusto danno altrui. La difesa è dunque un diritto primitivo, inviolabile e naturale dell'uman genere, quanto quello della conservazione. Esso è determinato dalla presenza dell'offesa, dura quanto l'azione offensiva, finisce dove subentrano le cagioni della sicurezza. Esso è lo stesso diritto della conservazione; per cui tutti gli oggetti di questo sono pur anche gli oggetti di quello. La nostra vita, i nostri beni, la nostra libertà personale, la famiglia, la patria, e in generale qualunque mezzo del giusto ben essere umano, tutti sono oggetti del diritto di difesa. Ma le forze particolari non bastano a garantire il giusto ben essere di ogni individuo: laonde le forze sociali sono per costui un aiuto di diritto nell'ordine della propria difesa. La società è nel dovere di dare a ciascuno dei suoi membri quella tutela dei proprii diritti, che egli, abbandonato a sè solo, non saprebbe darsi. Da ciò deriva tutto l'ordine pubblico tutelare.

Possedendo il diritto di tutela, la società ha pure quello di punire, e ciò non per contratto, nè per cessione, nè per alcun altro atto volontario dell'uomo. Dio vuole che il corpo sociale esista, acciò mantenga fra gli uomini quel dato ordine di azioni necessarie alla loro felicità. Chiunque quest'ordine infrange, infrange i titoli naturali sui quali poggia l'esistenza della società. L'ingiuria si può estendere quanto si estende il danno ingiusto; e questo è maggiore o minore a misura degli oggetti dei diritti umani, cui si reca detrimento o distruzione, e la tutela dei quali è un dovere tanto sacro della società, che se questa non vi adempisse, perderebbe il titolo che legittima la sua esistenza, e verrebbe a suicidarsi. Esercitare la difesa importa dunque essenzialmente di respingere ogni nocumento fino al punto della vera sicurezza.

Ma senza l'uso dei mezzi necessarii, ciò è impossibile. Tutti i mezzi necessarii dunque per allontanare il nocumento, e procurare la sicurezza formano parte integrante del diritto di difesa della società. Se il dolore, la schiavitù, la morte potessero veramente annoverarsi tra questi mezzi, la società avrebbe la giusta ed irrefragabile potestà di effettuare tali cose.

Definita la natura del diritto di punire, è facile indicare quale sia l'oggetto delle pene; queste mirano unicamente ad impedire che il delinquente rechi altri danni alla società, ed a distogliere gli altri dall'imitare il suo esempio con la impressione che la pena da lui sofferta deve fare sui loro spiriti. Onde segue che quelle pene e quel metodo di pene dev'essere prescelto, che faccia un'impressione più efficace e più durevole sull'animo degli uomini, e la meno tormentosa sul corpo del reo. Segue ancora che, se la società punisce per proteggere sè

---

sioni dello stesso tenore soggiunse:... « Se gl'impiegati tutti in addietro fossero stati meno suntuosamente pagati, forse forse il Piemonte non avrebbe sofferto lo schiaffo dei 75 milioni ormai sborsati, e la vergogna di aver comperata la pace con cento mila uomini sul campo e le alpi alle spalle. Ad ogni buon conto nella Svizzera confederata gl'impiegati sono assai male pagati, ma ciò nondimeno servono benissimo la patria. » Conchiuse pertanto per la soppressione totale dell'articolo che dispensa gl'impiegati dal pagamento della imposta.

L'onorevole Brofferio mostrò di lodare il patriotismo, l'ingegno e le virtù degl'impiegati per poi venire alla conclusione che essi non vorrebbero essere da meno degli altri cittadini, e non ricuserebbero di concorrere volentieri a questa nuova gravezza. « È un torto, egli disse, che loro si fa non ponendo sopra gl'impiegati la tassa dell'intelligenza e del lavoro. Sono essi forse meno laboriosi, meno intelligenti di noi? Escluderli è un oltraggio .... Diminuendo lo stipendio all'impiegato, si commette un atto d'ingiustizia, e per contrario è un atto di equità al cospetto della legge se si sottopone alla tassa comune; con ciò gli si dice: la patria è oppressa da crudeli sventure; tutti i cittadini debbono soccorrerla, e gl'impiegati lo debbono più di tutti.

stessa, l'esercizio di questo suo dritto dev'essere circoscritto nel limite della necessità relativa alla di lei sicurezza, e non esigere oltre questo limite alcun sacrifizio dei dritti degli uomini. Segue finalmente che le pene non possono avere una stabile severità, ma questa deve essere quanta si trova necessaria per reprimere l'affezione viziosa che produce i delitti. Se la società può conseguire il suo fine con pene più dolci, non ha legittima facoltà d'impiegare le più severe. Non si creda che le pene diminuiscano i delitti. Si migliori il costume, si renda facile la sussistenza, e i delitti scemeranno. Col mal costume e colla miseria essi aumentano, e le pene hanno uopo di farsi più severe, senza che perciò diano riparo al male, imperocchè lo rintuzzano nei suoi effetti, innanzichè estirparlo nelle sue radici. Dovunque le pene sono state dolci, lo spirito del cittadino n'è stato colpito tanto, quanto lo è stato in altre contrade dalle punizioni più crudeli, e la semplice prigionia ha recato spavento in un luogo, quanto la ruota in altro luogo. Si esamini bene la cagione dei delitti, e si vedrà che trovasi piuttosto nella impunità di essi, che nella moderazione delle pene. Si aggiunga che l'atrocità stessa della pena moltiplica i delitti, imperocchè fa sì che tanto più si ardisca per ischivarla, quanto è più grande il male, a cui si va incontro; nel quale caso si commettono più delitti, per evitare la pena di un solo. Altra conseguenza dell'atrocità dei supplizi è la impunità, attesochè gli uomini sono racchiusi tra certi limiti sì nel bene che nel male, e quando le leggi sono veramente crudeli, o si cangiano, o l'impunità fatale nasce dalle leggi medesime.

Affinchè una pena ottenga il suo felice effetto, basta che il male della pena ecceda il bene che nasce dal delitto, e in questo eccesso di male deve essere calcolata l'infallibilità della pena, non che la perdita del bene che il delitto produce: tutto il dippiù è superfluo e tirannico. Inoltre, la grandezza delle pene dev'essere relativa allo Stato delle nazioni, e la loro forza deve scemare a misura che gli animi si ammolliscono nello stato di società.

Abbiamo poco innanzi stabilito il principio, su cui si fonda la circoscrizione del dritto di punire; ma questo argomento merita di essere meglio sviluppato. Le società hanno diritto ad usare di tutti quei mezzi che sono necessarii a togliere loro il timore di essere molestate da un male, cui non hanno per dovere a soffrire. Ma pel giusto esercizio d'un tal dritto, è indispensabile che il timore sia ragionevole, cioè che sia in pericolo un diritto risultante dai rapporti reali delle cose, determinati dall'ordine morale di natura. I falsi mali e i falsi pericoli sono mali e pericoli, i quali derivano da fallaci opinioni, o da altre fattizie sorgenti, e non esistono realmente nei rapporti delle cose; per cui non possono essere fonti di diritto, e quindi non possono formare un titolo per derogare al diritto altrui. In conseguenza, quando si voglia evitare che la società punisca senza diritto, cioè in vista di un falso od esagerato timore, è mestieri procurare che essa possegga la teoria unita del valore assoluto e relativo dei suoi elementi attivi.

Un secondo limite riceve il diritto di punire, ed è quello che gli viene assegnato dalla misura che i rapporti reali delle cose prescrivono; il che significa, che non può la società derogare al diritto

---

A questo nobile linguaggio quale impiegato non vorrebbe far eco?... Voi volete colpire l'ingegno, la virtù, il lavoro; escludendo gl'impiegati, voi fareste loro uno sfregio mostrando di credere che non sono nè ingegnosi, nè laboriosi, nè virtuosi; e sono certo che nessuno dei nostri impiegati vorrà vedersi condannato a questo vergognoso ostracismo.» Parlò in seguito della condizione favorevole in cui trovansi gl'impiegati al confronto degli uomini che esercitano professioni o arti liberali; mise in mostra gli stipendi che conseguono, i favori che godono, le pensioni che nella tarda età ottengono dopo un certo numero di anni, l'eredità di pensioni che lasciano dopo la morte alle loro vedove ed ai figliuoli: beneficii che non si hanno al certo dai professori, dagli artisti, industriosi e simili. Se dunque le sorti delle professioni liberali sono meno avventurose, perchè vorranno esse aggravarsi risparmiandosi gli impieghi? Conchiuse perciò a favore della proposta Mellana. — La quale posta ai voti, venne accolta dalla Camera, ed in conseguenza adottato l'articolo in tale guisa emendato, cioè che gl'impiegati godenti stipendio maggiore di tremila lire debbono andare soggetti alla tassa. Quindi a proposizione dello stesso signor Mellana fu ordinato il rinvio alla Commissione per formare una categoria a parte che de-

di un cittadino oltre la necessità della sicurezza ricavata dai sopraddetti rapporti reali delle cose. Entro questa misura, la società ha veramente a temere un danno ingiusto; oltre questa misura, ella agisce senza titolo, imperocchè, cessato il bisogno di assicurarsi, ogni punizione degenera in atroce ingiustizia. Ecco il vero punto di vista del principio della necessità in fatto di pubblica difesa: restringerlo è lo stesso che distruggerlo; ampliarlo vale quanto autorizzare l'eccesso della difesa, e con ciò l'ingiuria contro del terzo.

Finalmente, pel legittimo esercizio del diritto di punire, è indispensabile l'avveramento di una condizione. La società che vuole avere diritti e doveri come individuo morale, e soprattutto quello di punire, deve essere così costituita, che favorisca ne cittadini la possibilità pratica a produrre con le loro azioni libere l'effetto indicato dall'ordine teoretico di ragione. Quando essa sia costituita diversamente, si rende complice dei disordini, ai quali si abbandonano i membri che la compongono: la pena in questo caso è un fatto, e non un diritto; un fatto che la società consuma, perchè si trova più forte del cittadino che ha delinquito.

Passiamo ora a definire il delitto. Ordinariamente si crede che esso sia un'azione contraria alle leggi. Certamente la legge prescrive ai cittadini la misura della loro libertà civile; chiunque contravviene alle sue prescrizioni, pecca contro di lei. Ma essa non può ad arbitrio prescrivere limiti alla libertà umana; essa deve desumere la nozione di ciò che si ha il diritto di fare, o il dovere di omettere dalla gran legge dell'ordine naturale. Quando esattamente obbedisce a questa norma, allora può dirsi che il delitto sia la infrazione di ciò che la legge prescrive; ma quando alla norma contravviene, la legge vieta ciò che si ha il diritto naturale di fare, e il delitto sta nelle sue prescrizioni, e non già nelle azioni del cittadino. Vediamo dunque che sia il delitto, dietro i precetti dell'ordine morale di ragione.

L'uguaglianza di diritto è l'unica norma di ragion morale, che dirige le azioni tra uomo ed uomo. Eccetto il caso della prepotente ed incolpabile necessità, cioè fuori dei fatti di un necessario conflitto, niun uomo può tentar di derogare al diritto altrui. Dunque, fuori di questo caso, ogni offesa essendo fatta senza necessità è fatta senza diritto: essa è una ingiuria, un delitto. L'uomo che reca ingiuria al suo simile, infrange l'ordine in che la società consiste, ossia attenta contro l'esistenza della società: questa allora ha il natural diritto di difesa, ossia il legittimo diritto di punire. Il delitto dunque è la violazione di un diritto naturale o civile dell'uomo, ovvero la mancanza dell'adempimento di una obbligazione naturale o civile.

Il bene sociale è risultamento di una mente illuminata, che agisce sulla volontà, la quale determina la forza esecutrice a porre in atto il sistema dei mezzi diretti a conseguire il sopraddetto fine. Nel modo stesso il male sociale, ossia il delitto, è risultamento dell'azione delle tre menzionate potenze umane, l'una all'altra subordinata. Onde emerge che non tutte le azioni contrarie all'ordine morale di ragione sono delitti; nè tutti coloro che li commettono, sono delinquenti. Laonde non havvi delitto, quando l'azione sia disgiunta dalla volontà, o quando la volontà sia disgiunta dall'azione, o quando l'una e l'altra siano disgiunte dal conosci-

---

termini l'ammontare del dritto che ciascun contribuente dovrà pagare a seconda della classe in cui verrà collocato.

La Commissione compiè l'incarico, e nella susseguente tornata del 25 giugno per mezzo del suo relatore presentò un articolo unico, in cui dicevasi che, « il modo di fissare l'ammontare della tassa dovuta da ciascuno degl'impiegati dello Stato nella totalità del loro stipendio, non che il modo di percepirla sarà determinato con apposita legge. » Il relatore nell'esporre i motivi che avevano determinato la Commissione ad appigliarsi a questo partito, diceva di essersi sollevati molti dubbii e suscitate molte quistioni relativamente al modo di percepirsi questa tassa ed alle persone che debbono sopportarla: grave inoltre essere stato il dubbio che si promosse se coloro che godono di pensione di ritiro debbano esser pure compresi nella tassa; epperò avutosi riguardo all'importanza di questa disposizione legislativa, la Commissione era venuta nell'intendimento di adottare la sopraccennata determinazione.

Questo voto della Commissione che tendeva indirettamente ad annullare, o almeno a differire l'esecuzione della deliberazione già adottata dall'assemblea, destò nel seno di essa non poche discet

mento. Il delitto consiste nella violazione dei diritti o nella omissione dei doveri risultanti dalle leggi dell'ordine morale, accompagnata dalla volontà e dalla scienza di violarle.

Se per delinquere bisogna volere, coloro che per difetto di età, o per disordine del loro meccanismo non possedendo o avendo perduto l'uso della ragione, sono incapaci di volere, non commettono delitti.

Se per delinquere bisogna conoscere, è mestieri che il delinquente sappia il fine dove tende la sua azione. Quando in lui esista ignoranza assoluta della possibilità dell'effetto che l'azione produce, allora egli agisce per caso. Quando l'effetto prodotto dall'azione sia contrario a quello che egli si era proposto di conseguire, senza avere pertanto l'assoluta ignoranza della sua possibilità, imperocchè egli non ignorava che potesse avvenire, allora egli agisce per colpa: il grado della colpa si misura da quello della cognizione di questa possibilità.

Se per l'esistenza del delitto occorre il concorso della volontà e della conoscenza, non havvi delitto dove quella sia colpita dalla violenza, o questa dall'ignoranza. Vi sono però azioni, le quali procedono al tempo stesso dalla volontà e dalla violenza, come quando l'uomo si trova nella dura necessità di dover scegliere tra due o più mali. Vi sono azioni, le quali procedono al tempo stesso dalla ignoranza e dalla cognizione, e di questo numero sono i delitti commessi nell'ebrietà.

Se per formare il delitto occorre il concorso della volontà coll'atto, segue che l'atto senza la volontà, o la volontà senza l'atto non costituisce delitto; laonde per incorrere nella pena è mestieri che la violazione di un diritto sia congiunta alla volontà di violarlo.

Tutti i delitti non hanno una uguale misura, perchè i diritti, che con quelli vengono ad essere violati, non hanno una uguale influenza sull'ordine sociale. La società ha interesse che tutti i diritti siano religiosamente osservati; ma questo interesse non è uguale relativamente a ciascuno di essi; bensì è maggiore o minore giusta il grado di utilità sociale inerente al diritto violato.

Diversa è la misura della violazione di uno stesso diritto, secondochè è accompagnata da circostanze diverse. Quali sono queste circostanze? Tutti quei fatti che accompagnano l'esercizio delle tre potenze o facoltà comprese nella libertà naturale dell'uomo, il conoscimento, il volere e l'azione. Le azioni fatte nella piena ignoranza, e quelle commesse per errore, appartengono al più basso grado dei delitti. Non qualsiasi ignoranza e qualsiasi errore assolvono dalla pena; se l'uomo, adoperando la debita attenzione, può intendere appieno le conseguenze della sua azione, e nol fa, egli agisce per colpa; la colpa costituisce il secondo grado dei delitti. Essa è una volontaria ignoranza; e secondo i vari gradi di questa, differente è la misura dei delitti colposi. Il più alto grado dei delitti si ottiene allora che si agisce per dolo, ossia quando da una data azione derivando necessariamente un certo effetto, colui che commette quella, vuole pienamente questo effetto. La misura del dolo è differente, secondochè l'effetto deriva direttamente o indirettamente dall'azione; secondo che è connesso con l'azione, o proviene accidentalmente da un'estrinseca cagione; secondo che la libertà è più o meno im-

---

tazioni. Il primo a censurarlo fu l'onorevole Mellana, il quale oppose la quistione pregiudiziale sul riflesso che la Camera colla sua deliberazione aveva incaricata la Commissione di esaminare il modo e il quando si sarebbero tassati gl'impiegati, ma sibbene di formolare un progetto in cui fossero semplicemente designate le somme da pagarsi rispettivamente dai medesimi: avendo quindi la Commissione sconfinato dal ricevuto mandato, e fatto la critica del voto dell'assemblea, il suo progetto non meritava di essere accolto, nè discusso.

Appoggiò primieramente la quistione pregiudiziale l'onorevole Valerio Lorenzo, ed all'uopo rammentò ciò che avvenne nella Camera allorchè si discusse la tariffa daziaria. In quella discussione avendo l'assemblea emesso il voto sull'abolizione del porto-franco di Nizza, si propose nella tornata susseguente di annullare il risultato della precedente seduta, non ostante ch'esso signor Valerio insistesse di lasciarsi le cose quali erano, e rispettarsi la già adottata determinazione, onde evitare un precedente che non poteva qualificare tristissimo. Sarebbe pertanto a deplorarsi, che quel precedente si rinnovasse anche nella presente discussione, e si dasse al paese lo spettacolo di due contraddizioni così sensibili nel corso della medesima sessione.

pedita dal vario impeto delle passioni. Nè tutte le passioni scemano il grado dei delitti, ma quelle soltanto naturali e legittime, cioè dirette a naturali scopi, e che si rendono viziose unicamente per l'eccesso; delle quali passioni è uopo valutar la forza giusta il lungo abito, la intensità della sensibilità, e l'attuale stato fisico e morale dell'uomo.

I delitti non s'imputano soltanto ai diretti autori di essi, ma ben anche a coloro che vi hanno in qualsiasi modo influito. Il canone generale che regola la imputazione dei complici si è, che tanto il complice sia tenuto, quanto abbia conferito a produrre il criminoso effetto.

La intelligenza nei delitti, senza la cooperazione in essi, non forma delitto. Ma se avendosi la cognizione del male che vuol commettersi e dell'impedimento che gli si può frapporre, si omette di farlo, abbiamo una omissione del dovere, che forma un grado di colpa punibile con mite castigo.

Sappiamo che il delitto è un fatto che offende la società; esso lede gli altrui diritti. Il conato, ossia il semplice tentativo al delitto, non offende che la tranquillità pubblica o privata. Maggiore o minore è la misura del conato, secondo che più si avvicina o più si allontana dagli atti prossimi al delitto.

Abbiamo detto che la classificazione dei delitti segue la partizione dei diritti. Gli oggetti di questi diritti sono tutte le cose, le quali hanno rapporto ai varii fini compresi in quello principale della conservazione sociale, ossia alla formazione, alla conservazione, all'economia, alla moralità, alla tutela, alla innovazione delle società. Tanti sono dunque i delitti, quante sono le offese che si possono recare ad uno o più degli oggetti sopraddetti dei diritti sociali. La classificazione dei delitti dev'essere regolata sul grado di utilità che ciascuno degli oggetti, su cui versano i diritti sociali, arreca alla società. Il valore dei diritti sociali si misura sulla gradazione dei sociali bisogni. Più elevati bisogni sono quelli, il cui soddisfacimento interessa più direttamente la vita sociale; vengono in seguito quelli, che presentano una serie di condizioni necessarie bensì alla felice conservazione delle società, ma tali per altro, che ove fossero male soddisfatti, produrrebbero un disordine nocivo alle società, ma non ne renderebbero impossibile l'esistenza.

La divinità, il sovrano, l'ordine pubblico, la fede pubblica, il diritto delle genti, il buon ordine delle famiglie, la vita, la libertà, la dignità, l'onore, la prosperità privata di tutti gl'individui della società sono gli oggetti dei sociali diritti. Prima di favellare delle azioni, colle quali si può violarli, premettiamo che siccome non è lecito distinguere l'uomo dalla società; siccome questa esiste per quello, e si conserva per tutti quei mezzi che tendono alla conservazione di lui; siccome l'uomo non ha interessi che possano chiamarsi individuali e disgiunti dall'interesse pubblico; siccome l'autorità sociale dee provvedere alla tutela di tutti i diritti naturali dell'uomo, ove non voglia rinunziare al titolo che le dà origine e la legittima, così non è lecito distinguere i pubblici dai privati delitti. Non havvi delitto che all'interesse pubblico non si riferisca. Non si può negare che nella serie delle obbligazioni che stringono i cittadini alla società, ve ne sono alcune, nell'adempimento delle quali l'interesse sociale è massimo, ed altre nelle quali è minimo;

Dello stesso avviso furono i signori Michelini, Sineo ed Asproni, l'ultimo dei quali combattendo alcuni argomenti addotti per convalidare la proposta della Commissione, fermossi specialmente sulla convenienza di non distruggere in un giorno ciò che fu stabilito nel dì precedente, ed in conseguenza appoggiò la quistione pregiudiziale. Nè fu diverso il parere dell'onorevole Di Martinet, il quale benchè membro della Commissione, pure dichiarò di non avere aderito al progetto della medesima.

Parlarono in contrario senso il signor Farina Paolo ed il signor Ministro delle finanze. Quegli in qualità di relatore della Commissione osservò: di avere la medesima considerata l'importanza e delicatezza dell'incarico affidatole; essersi convinta delle difficoltà che si sarebbero incontrate nell'abbracciare tutto intero il sistema in un solo articolo; avere riflettuto che la sua missione era senza limiti, ed avere perciò usato della facoltà che il mandato le lasciava per esprimere con franchezza la propria opinione.

Il Ministro dal suo canto procurò di oppugnare gli argomenti esposti dal signor Valerio, dicendo ch'egli al pari e fors'anche più degli altri bramava che si tassassero le professioni e le arti liberali, perchè reputava necessario che tutti indistintamente

ma il grado di siffatto interesse corrisponde al vario grado dei delitti, e non ne cambia la natura, ne toglie che esso mai sempre si riferisca alla società.

Definita la classificazione generale dei delitti, passiamo a far l'analisi di quelli che in ciascheduna di queste classi debbono collocarsi. Cominciamo dai delitti contro la divinità.

È noto che ogni individuo ha doveri verso la divinità come uomo, ed altri ne ha come cittadino; i primi sono di competenza esclusiva della divinità medesima; la società deve limitarsi a conoscere dei secondi. Il nudo pensiero non arreca offesa, contro cui sia legittimo dal canto della società l'esercizio del diritto di difesa; si può essere un empio come uomo e non come cittadino. Ma se il pensiero si esterna in atti, questi cadono sotto la vigilanza sociale, e l'empietà passa dall' uomo nel cittadino.

Ecco definita la competenza della società in rapporto ai delitti religiosi. Ma qual' è il grado d'importanza che bisogna assegnare a questi delitti? Comechè siamo certi di allarmare le coscienze timorate, non esitiamo dal presentare un' opinione interamente nuova. L'importanza dei delitti religiosi è stata misurata dall'altezza dell'Essere a cui recano offesa, senza riflettere che l' offesa considerata in rapporto a Dio, costituisce il delitto dell'uomo, cui spetta giudicare a Dio soltanto; la società non interverrebbe per punirlo altrimenti che per supplire alla giustizia divina, empia arroganza che denigra la divinità che si cerca vendicare. La società non si arma che contro il cittadino, e le offese alla divinità non sono per costui delitti sociali, se non quando con essi egli nuoce all'integrità e felice conservazione del corpo sociale. Laonde l' importanza dei delitti religiosi è mestieri misurare sul grado dell'influenza nociva che esercitano sull'ordine della società. Ciò posto, avendo in mira il danno dell'ordine sociale, noi mettiamo nel primo luogo il delitto di colui che crede la divinità si plachi coi doni, delitti a cui si abbandonano ordinariamente i ministri dell'altare; nel secondo il delitto di colui che dice esservi un Dio, ma che non cura ciò che gli uomini fanno sulla terra; nel terzo il delitto di colui che nega l'esistenza di un Dio. La prima empietà riputiamo superiore all' ultima, imperocchè tutta la storia comprova la male intesa dottrina delle espiazioni aver sempre fatto più male dell'ateismo, il quale è per sè poco diffusivo.

Delitti religiosi d'inferior grado sono 1.° il disprezzo ingiurioso del pubblico culto e della patria credenza. Altro è non conformarsi a questa credenza, ed altro è deriderla e cercare di sedurre altrui; nel primo caso si violano doveri puramente religiosi, e si soggiace alla severità delle ecclesiastiche censure; nel secondo si violano doveri in pari tempo religiosi e civili, e le leggi umane sono competenti a conoscerli. 2.° La promulgazione del fanatismo. Oltraggiano la religione, rendendola ridicola pel savio e pericolosa pel volgo, non che turbano lo Stato quei sacerdoti, i quali accendono l'immaginazione dei credenti, fanno vedere doveri e colpe che non esistono, insegnano pratiche contrarie alla morale o perniciose ai governi, danno alla forma quel che tolgono alla materia, formano coscienze erronee, e confondono i consigli coi precetti, il fanatismo con la pietà. 3.° Il sacrilegio, ossia la profanazione delle persone o cose al pubblico culto consacrate. La superstizione e l' igno-

---

concorressero alle spese del pubblico erario in ragione dei benefizi che lo Stato direttamente o indirettamente loro procaccia, e perchè con questa legge verrebbe a darsi piena esecuzione a quell'articolo dello Statuto fondamentale che vuole l'uguaglianza fra i cittadini. Ma appunto perchè professava questi principii, intendeva egli di appoggiare la proposta della Commissione, e scindere la legge della tassa sulle professioni ed arti liberali da quella che dovrà stabilire l' imposta sugli emolumenti degli impiegati. Nè a ciò poteva ostare il voto già pronunziato dalla Camera, perocchè in Inghilterra accade spesso che nella seconda lettura di un bill sia sensibilmente modificato ed anche distrutto quello che dapprima era stato approvato. Nel caso in disputa trattavasi non già di votare una legge contraria ad un'altra già precedentemente adottata, ma soltanto differirne l'esecuzione; il che non potrebbe al certo produrre quelle conseguenze gravi, terribili, funeste che taluno della Camera mostrava di temere. Conchiuse pregando fervidamente l'assemblea ad accettare la proposta della Commissione, prevenendola che ove altrimenti si facesse, il ministero era deciso d'impiegare tutta la sua influenza

ranza hanno richiamato tutto il rigore delle leggi sopra questo delitto. Noi non crediamo che la divinità si senta offesa meno dal toglimento della vita ad un uomo, e più dall'involamento di un candelabro o di una tunica sacerdotale, le quali cose non giovano a farla meglio onorare, imperocchè, quando gli altari erano di semplice pietra, vi si radunavano attorno cuori più devoti. 4.° Lo spergiuro. Noi continuiamo ad avere in grande orrore questo delitto, come fecero i nostri antenati, in onta che sia caduta dai nostri animi l'opinione che nei giuramenti parli la divinità. Col grande abuso che abbiamo fatto di questo vincolo sacro, abbiamo provocato il delitto; si faccia maggiore economia dei giuramenti, e si conserverà meglio il loro vigore. 5.° La bestemmia, ossia la imprecazione contro la divinità o contro gli altri oggetti del pubblico culto.

Dai delitti religiosi passiamo a quelli di maestà. La degenerazione dei governi, gl'interessi opposti dell'ambizione e della libertà, dei nuovi cogli antichi principii hanno prodotto in quella parte della legislazione che risguarda i delitti di maestà le infinite ingiustizie che hanno fatto gemere l'umanità: onde taluni hanno detto che questi siano i delitti di coloro, ai quali non se ne può rimproverare alcuno. Qual'è la loro natura? Essi comprendono ogni offesa contro la persona morale che esercita il potere supremo. Meritano esser posti nel primo grado dei delitti, imperocchè il diritto che essi violano, ha la maggior influenza sull'ordine sociale: il sommo imperio è condizione prima ed essenzialissima per l'esistenza delle società. Noi parliamo di sommo imperio e non d'imperante. Colui che si scaglia contro l'uomo, o contro i membri del corpo che esercita la sovranità, cercando impadronirsi di questa, commette delitto di maestà in primo capo; ma colui che si abbandona a questo eccesso, senza attentare alla sovranità, è reo di delitto di maestà in secondo grado. L'usurpazione e il proditorio sono dunque delitti superiori al regicidio. Terzo luogo tra i delitti di maestà occupa la resistenza violenta contro gli ordini del sovrano: in mano di chiunque si trovi l'imperio, se non ha vigoria sufficiente per obbligare ad obbedire, esso non ha modo di esistere e di conservarsi. Si eccettui il caso in cui l'imperio si arroghi una vigoria superiore all'estensione del fine sociale; in tal caso esso perde il titolo naturale che ne legittima l'esistenza, e diventa un'autorità di fatto, sostenuta dalla forza, alla quale è sempre lecito sottrarsi, ogni qual volta si possiede la potestà di farlo. Quarto luogo tra i delitti in esame occupa l'insulto recato al sovrano, il quale tende a minorare la vigoria, della quale, nella misura proporzionata all'estensione del fine, la sovranità ha diritto di essere investita, e che non si compone soltanto di forza materiale, ma ancora e forse più di forza morale.

Si annovera tra i delitti di maestà ogni ingiuria commessa nel luogo, ove il corpo o l'uomo che rappresenta la sovranità, esercita le sue funzioni. Dissipiamo questo funesto pregiudizio. Quando la ingiuria sia diretta al sovrano, sta bene; ma quando alcun diretto insulto al sovrano non esista; quando, per esempio, un ladro per avidità di guadagno ruba in una reggia una gemma ad un ricco signore, non si ha che un furto semplice, che non può essere qualificato delitto di maestà per cagion del luogo.

---

presso la Corona per impedire la sanzione di questa legge quando potesse essere cagione di qualche disordine.

Fra queste animate discussioni l'onorevole deputato Cavallini presentò un altro progetto così concepito: — « Gl'impiegati non eccettuati nell'alinea secondo dell'articolo 3 sono sottoposti al dritto del 1 1/2 per 0/0 sui loro stipendii. — Essi però cesseranno di essere sottoposti al dritto di patente, che sogliono corrispondere in occasione di nomina, di promozione, o di accrescimento di stipendio. — Sono esclusi da queste disposizioni gl'impiegati i quali sono soggetti attualmente alla ritenenza, e lo stipendio dei quali non è minore di ll. 300. — Il prescritto di questo articolo e del secondo alinea dell'articolo 3, cesserà di avere effetto dal giorno in cui sarà promulgata la nuova legge sulle pensioni agl'impiegati civili. »

Sorse allora contrasto se dovesse essere posta ai voti la questione pregiudiziale sostenuta dal signor Mellana, ovvero la nuova proposta Cavallini; e la Camera interrogata dal presidente si decise per la seconda. Conosciutosi questo risultamento, molti deputati sgombrarono l'assemblea, talchè non essendo più l'adunanza in numero legale, fu forza sospendersi pel corso di circa mezz'ora la seduta.

L'essenza della sovranità è pari a quella della divinità; non risiede in alcun luogo, bensì in tutti gli spazi si estende. Essa è ugualmente offesa, dovunque si consumi il delitto.

Finalmente si ascrive tra i delitti di maestà la non fatta rivelazione di una congiura. Osserviamo che la legge non deve mai essere direttamente in opposizione con l'opinion pubblica. Se colui, al quale un amico ha fatto confidenza di una congiura, non vi coopera, ma non si affretta a denunziarla, e perciò vien condannato alla morte, in qual modo l'opinion pubblica si pronunzierà su di lui? Lo considererà come un'illustre vittima, che ha preferito l'onore alla vita. La legge che lo avrà colpito di morte, sarà maledetta; la società non raccoglierà alcun vantaggio dalla pena. Altronde, siam noi sicuri che punendo il silenzio, giungeremo a prevenir le congiure, innanzichè ad assicurarne il successo, rendendole più guardinghe e tenebrose? In ultimo si rifletta che la società non ha competenza a giudicare che delle sole azioni, dalle quali soltanto può essere offesa. Colui, che riceve la rivelazione di una congiura, e che non vi coopera nè coi fatti nè coi consigli, non ha in sua mente che un'idea; e le idee sono un segreto della coscienza, e la legge non ha facoltà, sia per motivi religiosi, sia per cagione d'interesse sociale, di strapparle di là per formarne delitti.

Dai delitti di maestà passiamo a quelli contro l'ordine pubblico. Egli è vero che di sopra abbiam detto tutti i delitti essere ugualmente contrarii al pubblico ordine; non pertanto soggiungiamo che non tutti riguardano immediatamente quest'oggetto. L'offesa dei diritti individuali turba l'ordine pubblico solo per conseguenza del turbamento che immediatamente arreca all'ordine privato. Vi sono altri delitti, dai quali l'ordine privato è turbato solo per conseguenza del turbamento che immediatamente arrecano all'ordine pubblico. Occupiamoci ora di queste ultime violazioni de' diritti che hanno una immediata e diretta influenza sul pubblico ordine; varie ne sono le specie: 1° Delitti contro la giustizia pubblica. Ora che il potere giudiziario è un'autorità delegata dal potere esecutivo, è giusto dire con Filangieri che dopo il sovrano, autore delle leggi, vengono i magistrati che ne sono depositari. Ma per essere uniformi al nuovo principio di diritto da noi fondato, in virtù del quale il magistrato, in luogo di essere un uffiziale subalterno di un superiore potere, è egli stesso il rappresentante di uno dei tre poteri inerenti all'esistenza dell'impero civile, non possiamo ammettere che egli venga dopo il sovrano. Gli amministratori della pubblica giustizia rappresentano la sovranità in concorso degli altri due poteri, che presiedono alla formazione delle leggi ed alla esecuzione di esse. Laonde proclamiamo che tutti i delitti contro la giustizia pubblica debbonsi riguardare come delitti di maestà. 2° Delitti contro la tranquillità e sicurezza pubblica. La civile tranquillità è il maggior bene che la società ci offra; essa è la nostra naturale indipendenza assicurata mediante l'ordine introdotto nell'umano consorzio. Le azioni che turbano questo sommo bene, di cui l'uomo civile gode, sono le unioni tumultuose col fine di conseguire un oggetto illegale o anche legittimo, ma con la violenza; le aggressioni nelle strade pubbliche, la guerra privata, ecc. 3° Delitti contro la salute pubblica. Vi

---

finchè, ritornati gli assenti, venne ripigliata la discussione, ed il primo ad impegnarla fu il signor Lanza, che prese la parola per combattere la proposta Cavallini che qualificò ingiusta.

Allora l'onorevole Cadorna per ovviare a' difetti che a suo parere si ravvisavano nella proposta Cavallini, fece il seguente calcolo: i diritti che gl'impiegati pagano al governo per patenti di promozione, di traslocamento, e di aumento di stipendio possono ragguagliarsi alla ragione del 2 0/0: se a questa tassa indiretta si aggiungesse una tassa diretta dell'1 0/0 all'anno, si avrebbe un totale del 3 0/0, presso a poco eguale a quello che pagano tutti coloro che esercitano una professione o un'arte liberale. Fondato sopra calcolo approssimativo, presentò un articolo così concepito: — « Gl'impiegati non eccettuati nell'alinea 1 dell'articolo 3 andranno soggetti ad una tassa dell'1 0/0 sui loro stipendii. »

Propugnò questo avviso l'onorevole Lanza, il quale disse che trattandosi di una legge sulla patente, conveniva tener conto di tuttociò che gl'impiegati pagano nelle loro promozioni, e perciò gli pareva giusta la proposta del signor Cadorna che riduceva la tassa.

Al contrario il signor Farina Paolo combattè la proposta osservando che non tutti gli impiegati tro-

sono malori che minacciano in generale la specie umana; è un diritto e insieme un dovere della società prevenirli o combatterli. Colpevoli di delitti contro la salute pubblica sono coloro, i quali preparano bevande velenose per farne un oggetto di commercio, che vendono cibi guasti, che aprono le vie al contagio della peste. 4° Delitti contro il commercio pubblico. Un'infinità di delitti di tal natura si conoscono, i quali provengono dai vizi stessi di quelle leggi, che severamente li puniscono. Una difettosa legislazione mette mille ostacoli al corso del commercio interno ed esterno di una nazione: ecco inevitabilmente sorgere il monopolio, che senza quelli ostacoli, non vi sarebbe bisogno di punire per evitarlo, e con quelli si punisce senza riuscire ad evitarli. Si conceda al commercio la massima libertà, e l'interesse privato farà quel che male si aspetta dall'opera di leggi vessatorie. Veri delitti contro il commercio pubblico riputiamo il guasto delle pubbliche strade, l'alterazione e falsificazione delle monete, la falsificazione dei biglietti di credito mercantile, l'uso di fraudolenti pesi e misure. 5° Delitti contro l'erario pubblico. Anche sotto questo titolo si accumula un infinito numero di delitti per effetto delle pessime leggi. Dietro le teorie da noi sviluppate sul preteso dominio eminente della società, sull'incompetenza di lei nei possessi, sulle pubbliche imposizioni, sul credito pubblico, possiam dire che havvi un solo delitto contrario al pubblico erario, ed è il peculato, il quale consiste nell'usurpazione e dissipazione delle pubbliche rendite. 6. Delitti contro la continenza pubblica. Conosciamo le fonti, la base, le condizioni necessarie per la esistenza della moralità pubblica, e la maniera di promuoverla. Quale parte prendono le leggi criminali in questa grande operazione? Le dette leggi non possono formare i costumi di un popolo, e quando sieno guasti, possono punire, ma non ricostituire la moralità; bensì quando il costume pubblico sia sano, esse sono efficacissime a conservarlo. Per ottenere questo fine, esse debbono punire i delitti contro la continenza pubblica, quali sono i clandestini matrimoni, la prostituzione, il lenocinio, ecc. 7° Delitti contro la polizia pubblica. Ogni nazione ha alcune leggi di polizia, che proibiscono alcune specie di azioni, le quali non sono per loro stesse nocive alle società, ma che possono divenir tali per le loro conseguenze. Le violazioni di queste leggi formano i delitti, dei quali intendiamo favellare. 8° Delitti contro l'ordine politico. L'ordine politico di uno Stato è determinato dalle leggi fondamentali, che regolano la ripartizione delle diverse parti del potere, i confini di ciascheduna autorità, le prerogative delle diverse classi che compongono il corpo sociale, i diritti e i doveri che da quest'ordine procedono. Coloro che violano siffatte leggi, delinquono contro l'ordine politico.

Passando ora a favellare dei delitti contro la fede pubblica, essi consistono nella violazione di quei doveri, che dipendono dall'esercizio di una pubblica funzione, la quale si sostiene come un deposito ricevuto dalla pubblica confidenza.

Parlando poi dei delitti contro il diritto delle genti, siamo dolenti di non poter per ora sviluppare una lunga serie d'idee, che abbiamo sopra questa materia, e le quali si discostano di gran lunga dalla comune opinione. I migliori pubblicisti

---

vansi collocati nella medesima condizione, e quindi fa d'uopo che anche nella tassa cui si vogliono sottoporre si faccia differenza e non si pareggino tutti allo stesso livello, come ha opinato il signor Cadorna. In conseguenza la Camera non può ragionevolmente adottare che uno di codesti due partiti: o accogliere la proposta Cavallini perchè tiene ragione della diversa condizione degl'impiegati; o approvare la sospensione progettata dalla Commissione.

Anche il Ministro delle finanze si mostrò più disposto pel progetto Cavallini, che per l'altro del signor Cadorna, e tra le altre ragioni addusse, essere poco probabile che un impiegato il quale ha 3,000 lire di stipendio, debba ancora pagare dritti di promozione.

In tanta divergenza di opinioni, il signor Bertolini venne fuori con un altro emendamento che sottoponeva alla tassa di 2 0/0 tutti gl'impiegati aventi stipendio di tre mila lire, senza nessuna deduzione. — Di questo avviso però non si tenne conto dalla Camera, ed invece fu adottato il § 1 della proposta Cavallini, e respinta la questione pregiudiziale, a favore della quale votarono gli onorevoli D'Aviernoz, Benso Giacomo, e taluni altri unitamente ai deputati della sinistra. Impegnossi

fanno dipendere dall'uso e dal consenso tacito delle nazioni l'introduzione e l'osservanza delle regole, che dirigono la loro reciproca condotta, che fissano i doveri ed i diritti di un popolo verso di un altro popolo, e che danno alle nazioni indipendenti alcuni morali vincoli, che non potranno essere da alcuna di esse spezzati, senza dare all'altra il diritto di armarsi contro di lei. Si distingua la legge scritta nell'ordine teoretico di natura, dalla stessa legge passata nel dominio dell'ordine pratico. Noi non possiamo dubitare che nell'ordine teoretico non esistano leggi che regolino gli scambievoli rapporti tra le varie famiglie dell'umanità; non possiamo immaginare che Dio dopo aver sopperito ai bisogni della individuale e della nazionale famiglia, abbia poi abbandonato il soddisfacimento dei bisogni delle nazioni, che pur tutte appartengono alla gran famiglia dell'umanità, all'arbitrio dell'uso e del tacito consenso. La gran legge, che provvede alla reciproca condotta delle nazioni, è scritta nell'eterno codice della natura; ma essa è solo in parte ed imperfettamente eseguita, imperocchè le attuali nazioni non sono ancora pervenute a quello stato, in cui si rende effettuabile nell'ordine pratico tutto ciò che è prescritto in quello teoretico. Ecco rivendicato al diritto delle genti quel carattere che unicamente può costituirlo un diritto.

Nell'attuale stato delle cose, la custodia dei diritti e doveri riconosciuti tra le diverse nazioni non è affidata ad alcuna autorità pubblica, bensì alla forza privata di ciascheduna di esse: per cui ogni violazione dei medesimi è riparata dagli eserciti; ma se la violazione viene commessa da un individuo di ciascheduna nazione, è riparata dall'autorità pubblica della nazione medesima. Grave è questo delitto. Indarno l'autorità governativa di un popolo cercherebbe di osservare religiosamente le leggi internazionali, se un individuo potesse impunemente violarle. Egli può fare di un delitto particolare un delitto universale, rendere il sovrano complice del suo attentato, richiamare la guerra nello Stato, far cadere sul capo di tutti i suoi concittadini quella pena che egli solo merita.

I delitti contro il diritto delle genti si riducono a questi pochi, ma principali capi: l'abuso del duce di un esercito, che rivolge di sua propria autorità le armi contro un popolo che il Sovrano non aveva dichiarato per suo nemico; le sevizie contro i prigionieri di guerra, l'astenersi dalle quali è consuetudine che sanziona la legge teoretica di natura, la quale esige che gli uomini si facciano il maggior bene e il minor male possibile; le trasgressioni di tutti quei stabilimenti, riconosciuti e adottati da tutte le nazioni, sulla condotta da tenersi verso gli inimici e gli stranieri, così sul mare che sulla terra, da coloro che comandano navi o milizie; gli attentati contro la vita dell'ambasciatore, e gl'insulti contro la persona di lui, e il poco rispetto per le di lui immunità reali o personali; la violazione dei salvo-condotti, che si danno a coloro, i quali dall'estere nazioni vengono commessi per ristabilire fra le nazioni la pace; l'esercizio della pirateria.

Il falso concetto che le fondamenta del diritto delle genti fossero l'uso e il tacito consenso delle nazioni, ha fatto dire che delitti contro le genti siano tutte le trasgressioni delle obbligazioni fra due popoli stipulate in un particolare trattato, come di astenersi da un dato commercio, di non innalzare

---

allora una viva polemica tra il signor Ministro delle finanze ed il signor Brofferio, a cui il primo fe' rimprovero di combattere con tanto impegno una imposta alla quale doveva soggiacere come avvocato. — Al che il Brofferio respingendo il rimprovero disse: « Che risponderebbe il signor conte Cavour se io gli dicessi che egli vuole escludere gl'impiegati dall'imposta perchè è impiegato? Io combatto questa legge di finanza come ho combattute tutte le altre; le combatto per profonda convinzione che conducono alla rovina il Piemonte; le combatto perchè penso che invece di opprimere il paese con orribili balzelli, dovevano i ministri sollevarlo con provvidi risparmii, nè mi stancherò mai di ripetere, che non imposte ci volevano, ma economie; e non mi stancherò mai di protestare col mio voto e colla mia parola. »

Furono in seguito messi ai voti e successivamente approvati il § 2 ed il 3 della proposta Cavallini, ed in conseguenza l'intero articolo. — Gli altri articoli della legge vennero approvati senza grandi discussioni, e l'intero complesso della medesima fu nella tornata del 26 giugno adottato da 89 contro 19 voti dissenzienti.

argini ad un fiume, di non pescare in un dato luogo, ecc. Facciamo osservare che il diritto delle genti sanziona le leggi ricavate dall'ordine universale di natura, e comuni a tutte le famiglie nelle quali l'umana specie si divide: siffatte leggi sussistono, anche quando le nazioni non le sanzionino, o le contrastino coi loro trattati. Ma le leggi, che due nazioni si formano per loro libero consenso, e senza che siano una esecuzione di alcun precetto ricavato dal detto ordine universale di natura, non sono obbligatorie se non dal giorno in cui si è voluto formarle: è dovere rispettarle, ed infrangerle non è altro che delinquere contro il diritto privato di quelle nazioni. Questa distinzione è della massima importanza, e giova ad impedire che al diritto delle genti si riferiscano, come ordinariamente avviene, infinite obbligazioni, le quali non sono universali per la specie, ma particolari a quelle nazioni cui è piaciuto contrarle.

Abbiamo parlato finora di delitti che hanno immediato rapporto con tutto il corpo sociale; passiamo ora a discorrere di quelli che riguardano immediatamente una società ristretta, la quale sta di mezzo tra la città e il cittadino, ed è la famiglia.

Sappiamo che per l'esistenza della società famigliare è necessaria l'osservanza dell'ordine; che questa gran legge dell'ordine è fondamento dell'esercizio pratico di tutti i diritti, e comprende tre capi, necessità di limitare le azioni di ciascun membro della famiglia, necessità di combinarle, necessità di dirigerle verso uno scopo comune. Ciò premesso, è agevole intendere quali siano i delitti, che alterano o distruggono l'ordine famigliare: gli attentati contro la patria potestà, la cui esistenza si riferisce al fine della formazione della società famigliare; gli attentati contro la riproduzione della specie e il rispetto reciproco alla vita tra i membri della famiglia, il che ha rapporto col fine della conservazione della società famigliare; la violazione del dovere di alimentare la prole, per rispetto ai genitori, e di alimentare i genitori, per rispetto ai figli, quando la prole sia bambina, o quando i genitori per età o altro incolpabile motivo sieno inabili a provvedere per sè medesimi ai propri bisogni, la quale violazione di dovere ha rapporto col fine dell'economia famigliare; la trasgressione dei doveri subordinati al fine della moralità, come dal canto dei figli la disobbedienza ai voleri dei propri genitori, e dal canto di costoro la poca cura di educare i primi; le violazioni dei doveri corrispondenti al fine della tutela famigliare, come il ratto, la seduzione, e lo stupro.

Seguono i delitti contro la vita e la persona dei privati. La sicurezza di ciascun individuo è il fine primario di ogni legittima associazione; e l'individuo è sicuro, ogni qual volta non teme che i suoi naturali diritti siano lesi dall'arbitrio altrui. I più preziosi di questi diritti sono la vita, che può essere lesa con l'omicidio, l'integrità della persona, che può essere violata mediante la mutilazione, la libertà personale, che può essere calpestata o col prendere a viva forza un uomo e condurlo fuori della sua patria, o col sedurlo, lusingarlo e poi venderlo come schiavo, o con l'impedirgli violentemente di ritornare in patria, o col chiuderlo in carcere, o in altro luogo, e privarlo del libero esercizio delle sue fisiche potenze, o con l'obbligarlo ad alcuni lavori contro la propria volontà, o col vietargli, in se-

---

§ 9.

Nella stessa seduta del 26 giugno la Camera composta di 104 deputati accolse all'unanimità la legge che autorizza il Governo a dare piena ed intera esecuzione alla convenzione addizionale al trattato di navigazione e commercio del 23 giugno 1845, sottoscritto in Torino il 20 maggio cogli Stati della lega doganale germanica.

§ 10.

Tre leggi furono discusse e votate nella tornata del 27 giugno. La prima, composta di un solo articolo, proroga sino al 27 luglio prossimo il termine di sessanta giorni fissato dall'articolo 5 della legge del 31 marzo 1851 per la consegna delle case ed edifizii, ed in quanto agli altri termini dei quali si parla negli articoli successivi di quella legge dispone ch'essi decorreranno dalla scadenza del sopraccennato giorno 27 luglio. Questo termine preciso fu stabilito sulla proposizione dell'onorevole deputato Bellono, e la legge dopo poche osservazioni dei signori Robecchi e Michelini che chiedevano una riduzione di tassa, fu vinta alla quasi unanimità, discordando soli 3 voti fra 111.

guito di privilegi conceduti a certi individui o classi della società, il libero esercizio delle sue facoltà morali e fisiche potenze.

I delitti poi contro la dignità del cittadino consistono negli oltraggi e nelle ingiurie, ossia in ogni violenza fatta da un uomo sulla persona di un altro uomo. La massima parte di questi delitti riposa sulla pubblica opinione. E siccome questa è variabilissima secondo i luoghi ed i tempi, segue che il male, che vi si riferisce, non può avere di mira gli stessi oggetti tra le varie nazioni, nè può essere lo stesso ed ugualmente intenso in tutte le età. Filangieri e con lui molti grandi uomini dice che il male di opinione non sia ugualmente intenso per tutte le classi della società, ma sia maggiore o minore, a misura della molta o della poca dignità della condizione dell'offeso. Onde segue che il delitto d'ingiuria non sia sempre della qualità medesima. Vero è che ciascun cittadino ha diritto di pretendere e di conseguire uguale protezione dalla legge; ma Filangieri osserva che la disuguale gravità dell'ingiuria misurata sulla differente condizione degli offesi non provenga dalla disuguale protezione della legge, bensì dal disuguale delitto, imperciocchè il valore del danno recato al nobile sia maggiore di quello recato al plebeo con la medesima ingiuria, e quindi diverso sia il valore di questi due delitti. Dalle quali cose conchiude che essendo diverso il valore dei due delitti, la disuguaglianza della pena favorisca il principio della uguaglianza della protezione. Noi sappiamo benissimo che il diritto di uguaglianza si combina perfettamente con la disuguaglianza naturale di fatto; ma osserviamo che la diversa condizione sociale degli uomini è artificiale e non naturale; per cui la disuguaglianza della pena nei delitti d'ingiuria recata a persone di varia condizione, mette a calcolo una disuguaglianza che non esiste in natura, ma che è con pessimo artificio sociale creata; come si può dire che essa non offenda il principio della uguaglianza di diritto? Indarno si obbietta che la disuguaglianza della pena dipende da quella del delitto. Se questo delitto si reputa diverso; se il male che si arreca al nobile, si reputa maggiore di quello che si fa al plebeo, tutto ciò provviene dalla legge di opinione, stabilita dietro l'artificio sociale che introdusse condizioni differenti fra gli uomini. La disuguaglianza della pena si riflette dunque all'artifiziale condizione degli offesi.

Noi non possiamo stabilire canoni sopra erronee opinioni. I nostri principii riflettono l'umanità, la quale, comechè in parte adorna di gemme e in parte coperta di cenci, non cessa mai essere di una uguale opera di Dio. Tutti gli uomini sentono il bisogno di godere la stima dei proprii simili. La sfera di azione è differente per ciascuno di loro, secondo gli uffici che ciascuno di essi sostiene nella società e le competenze che ne provengono. Ma ciascuno nella sua sfera ha ugual diritto che l'altro a godere di quella qualsiasi porzione della stima pubblica che lo riflette.

Comechè il delitto d'ingiuria sia sempre lo stesso contro qualunque persona consumato, non intendiamo dire ch'esso non sia suscettivo di gradi differenti; ma i gradi, che noi gli assegniamo, non provengono da artifiziale disuguaglianza di condizioni tra gli uomini introdotta, ma da naturali cagioni di disuguaglianza. Tutti gli uomini non hanno

---

Colla seconda legge adottata con 106 voti favorevoli contro due soli discordanti fu prorogato fino al 25 agosto il termine di 60 giorni stabilito dall'articolo 5 della legge del 23 maggio 1851 per la consegna della rendita dei corpi e stabilimenti di manimorte.

Fu continuata in seguito la discussione intrapresa nel giorno precedente risguardante un trattato di commercio colla Svizzera. Fu obbiettato dall'onorevole Faraforni di non essersi provveduto al commercio del vino che si ritrae dalle provincie finittime alla Svizzera; il che lo indurrebbe a rigettare il trattato, ove non nutrisse fidanza che il ministero troverà mezzo di aprire nuovi mercati a sì importante prodotto. — Fece plauso a questa conclusione l'onorevole Mellana, e lodò il preopinante per aver fatto prevalere il sentimento all'interesse. « La Svizzera, egli disse, per la sua condotta merita la nostra simpatia, e speriamo che in avvenire rinuncierà alla sua neutralità per amore della causa liberale: spero altresì che i deputati della Savoia si uniranno agli altri acciò il trattato sia unanimemente approvato. »

Ma il signor Carquet deputato savoiardo mentre lodò il trattato in generale come quello che ridonda ad utilità del paese, lamentò di essersi poco ado-

uguali forze fisico-morali; tutti non hanno eguale forza di mente e di cuore: laonde quello che può far violenza all'animo o al corpo di un uom timido, debole, o ignorante, può non essere sufficiente motivo a violentare un uom robusto e di maggiore spirito ed istruzione; un atto ed una parola, secondo il pensiero di chi lo commette o la proferisce, o secondo il pensiero di colui che ne soffre, possono riuscire più o meno ingiuriosi.

Passando a favellare dei delitti contro la gloria e l'onore del cittadino, siamo nel caso di combattere la comune opinione, la quale vuole che con questi delitti non si venga ad offendere alcun diritto naturale dell'uomo, ma piuttosto sentimenti che l'uso della società ha fatto nascere. Questo è un grandissimo errore. L'amor della gloria e l'onore hanno i loro germi nella natura dell'uomo. Queste due passioni sono una modificazione del nostro amor proprio, il quale esisteva nell'uomo selvaggio ed isolato; il contatto dei suoi simili non ha fatto altro in lui che svilupparlo. Formata la città, le spinte delle dette passioni crebbero con l'accrescimento delle cause che ne rendevano piu preziosi gli oggetti. Laonde grandissimo è il prezzo che gli uomini civili danno a questi due affetti i quali consistono nel desiderio dell altrui suffraggio. Dal prezzo che gli uomini legano ai medesimi, si può arguire la misura del male che loro si reca col privarlo dei piaceri e dei vantaggi che ne aspettano.

Non vi è classe di delitti, nella quale le leggi dei diversi popoli sieno così incostanti, come lo sono in quella che ha per oggetto gli attentati contro la proprietà. Noi non ammettiamo le infinite distinzioni assurde e puerili introdotte nel delitto di furto. Risovveniamoci che la qualità del delitto dipendendo dal diritto che con esso si viola, non vi sono due delitti di qualità differente, allorquando non sieno diversi i diritti violati; ed il grado del delitto dipendendo dalla maggiore o minore malvagità che il delinquente dimostra nel violare il diritto, due delitti della stessa qualità non sono di differente grado, alloraquando non havvi differenza di malvagità spiegata nel commetterli. Dietro questi principii, non facciamo distinzione tra furto manifesto e non manifesto, semplice e domestico, diurno e notturno, tenue ed ingente. Mettiamo unicamente differenza tra il furto violento e quello commesso senza violenza. La qualità di questi due delitti è diversa: col secondo si viola il dritto altrui alla sicurezza della proprietà, e col primo, oltre la violazione di questo medesimo diritto, si viola anche il diritto che ogni cittadino ha di essere rispettato nella persona.

Il diritto di proprietà può pur anche essere leso mediante i danni che si possono recare, senza l'intenzione di rubare. I danni lasciano supporre una malvagità maggiore di quanta può esservene nel furto, perchè questo suol essere cagionato da miseria, e quelli, consigliati da odio o da vendetta, non sono mai scompagnati dal dolo.

Non possiamo abbandonare questo argomento, senza discutere alcune quistioni che hanno intimo rapporto con esso. 1. Il furto può riferirsi alla proprietà collettiva? Comechè questa proprietà non sia di diritto naturale, è nulladimeno legale; e se la prima proprietà è inviolabile per la legge, la seconda proprietà è inviolabile per chiunque è obbligato a rispettare la legge che le ha dato origine.

---

perato il governo in favore della Savoia. — Al che fece eco il signor Menabrea altro deputato savoiardo, ed aggiunse che il trattato in discussione anzichè allargare, avrebbe sempre più ristretti i benefizi goduti dalle zone sino al 1849; e se in quell'anno codesti benefizi furono tolti, questa novità dee considerarsi come una violazione delle basi stipulate nei trattati del 1816 non solo colla Confederazione Svizzera, ma eziandio col Cantone di Ginevra. Venne quindi a fare la storia delle relazioni economiche della Savoia col cennato Cantone, e poscia continuando disse che se il trattato colla Svizzera è importantissimo ed utilissimo agl'interessi generali del paese, favorisce poco però quelli della Savoia. Laonde nell'appoggiare il trattato per la prima parte, fe' instanza che in quanto alla seconda parte sospendesse la Camera di approvarlo, e s'invitassse il Ministero ad aprire nuove trattative, acciò la condizione della Savoia, e specialmente delle zone ritornasse qual'era prima del 1849.

A siffatte obbiezioni dei deputati savoiardi rispose dapprima il Ministro delle finanze, ed osservò che il trattato in disame promuove specialmente i vantaggi della Savoia. Per dimostrare la sua proposizione entrò in minuti particolari, e rammentò tra l'altro che Ginevra molti anni prima dei mutamenti

2. Che diremo della insolvibilità dei debitori? Il diritto, che si concede al creditore di tener chiuso nelle carceri il suo debitore insolvibile, è una legale violenza, conveniente soltanto a popoli barbari. Se il creditore può dimostrare la frode nel suo debitore, è giusto che questi sia punito, ma non come debitore, bensì come ladro. Se per altro la causa dell'insolvibilità è una disgrazia, in questo caso non vi è delitto, nè deve esservi pena; l'azione del creditore deve ridursi ad un' azione puramente civile. Le moderne nazioni hanno creduto introdurre una modificazione consentanea alla loro civiltà, permettendo al creditore di tenere in carcere il suo debitore soltanto per un limitato spazio di tempo. Ma un tale rimedio è una doppia ingiustizia, imperocchè se il debitore è un ladro, perchè liberarlo? E se è un infelice, perchè carcerarlo? Indarno poi si obbietta, che l'interesse del commercio esige la personale coazione. Il negoziante ha un interesse al pronto pagamento del suo debito più grande assai di quello che può nascere dalla sua personale coazione. Quando la legge ha altre pene per colpire il fallito di mala fede, quale bisogno ha di ricorrere ad inutili ed ingiuste violenze per atterrire il negoziante onesto, ma infelice? Ma noi possiamo spingerci molto più innanzi e proporre una quistione non ancora veduta da alcuno: può il debitore promettere la sua personale coazione pel soddisfacimento del suo debito? No: le leggi che ciò permettono, oppugnano i principii dell'ordine naturale. Il consenso alla coazione personale è una cessione di diritto sulla persona del debitore. Ora la cessione dei diritti personali, soprattutto allora che sono doverosi, non può mai aver luogo, attesochè considerata bene la natura delle cose, sulle quali tali diritti si poggiano, non è possibile mutare i loro rapporti, che hanno con l'individuo, nè farli nascere a favore di un altro. Ond'emerge che il diritto di libertà personale, come quello dell' esistenza, non sia alienabile; e che siccome l'uomo non può disporne per sè, non possa legittimamente cederlo e metterlo ad arbitrio di un altro uomo.

Vi sono azioni criminose, le quali sono state sempre con grandissimo rigore e sempre inutilmente punite: noi le classifichiamo fra i delitti, che sfuggono all'azione delle leggi. Tale è il suicidio. Se per definire la natura di questo delitto, volessimo consultare le opinioni dei filosofi di tutte le sette, e le disposizioni delle antiche e delle moderne legislazioni, noi saremmo in grande imbarazzo. Esaminiamo questo argomento sotto un doppio aspetto, cioè prima nel suo rapporto coll' ordine civile, e quindi nel suo rapporto coll'ordine di natura.

Il cittadino, ossia l'uomo che fa parte di una società civile, è obbligato a concorrere con le sue forze al conseguimento di un'opera di comune utilità; non può ritirarsi dal lavoro, senza nuocere ad altrui. Egli rompe tutte le sue obbligazioni col darsi volontariamente la morte. Ma dall'altro canto, l'uomo non assume tutti questi sociali doveri, se non come mezzi indispensabili a conseguire un fine che gli è intieramente personale: la di lui massima felicità possibile. Tolgasi di mezzo questo finale effetto, e tutti i legami sono rotti tra l'uomo e la società. Mancato il fine del miglior essere proprio, chi nega il diritto al cittadino di abbandonare la patria e di recarsi a far parte di un' altra società, dove meglio si ripromette essere felice? Il suicida

---

radicali operati nella Svizzera aveva stabilito diritti gravosissimi sugl' introiti della Savoia, il che determinò allora il governo sardo a fare vive istanze presso il Governo federale, e mandargli molte note su tale proposito. Il trattato presente non è che conseguenza di quelle pratiche, ed ha avuto in mira particolarmente di favorire i prodotti delle contrade vicine alla città di Ginevra, nè sono state chieste maggiori concessioni, perchè ove ciò si fosse voluto fare, si sarebbe dovuto rinunziare al pensiero di trattare.

Queste osservazioni furono avvalorate da altre del signor Torelli; e finalmente prese la parola il deputato Brofferio, e rispondendo al signor Menabrea disse essere stata la Svizzera la prima a proclamare la libertà; aver essa proibito gli arruolamenti della sua gioventù vedendo il mal governo di Napoli e di Roma; e se ebbe il torto di dichiararsi neutrale, pur tuttavia quando si combatteva la guerra dell' indipendenza italiana, molti dei suoi cittadini scesero a pugnare coll' esercito piemontese a Goito ed a Pastrengo. Nè le si deve apporre a torto l'essersi mostrata severa con parecchi emigrati, perchè vi fu costretta da altre potenze.

fa altro che volontariamente proscriversi da una società, dove non raggiunge il fine del miglior essere proprio, per passare ad altro stato ov' è sicuro di goder pace e riposo? Rompere i vincoli sociali colla morte è forse diversa cosa che romperli coll'esilio? Noi risguardiamo dunque il suicida come un esule; la morte è l'atto, con cui egli spezza il nodo che l'univa alla società; ciò fatto, egli non è più cittadino, non è più sotto la protezione e l' impero delle leggi; ogni autorità che queste esercitano sul corpo di lui, è un abuso di forza e non già un esercizio di potere. La quistione dunque si riduce a sapere, se gli uomini abbiano la libertà di assentarsi dalla società cui appartengono; il quale diritto non gli si può negare, sia che l'esercitino mediante l'esilio, sia con la morte.

Non possiamo dire lo stesso, allorchè il suicidio consideriamo nel suo rapporto all'ordine di natura. L'atto della convivenza sociale non è volontario, ma è un atto di obbedienza ad una superior legge di natura. L'uomo non può uscire dalla convivenza, sia che lo faccia isolandosi in un bosco, oppure uccidendosi. Le leggi naturali sono violate con la diserzione di lui dallo stato di società, o con la diserzione dalla vita. Nè si obbietti che la vita è conceduta all'uomo a patto della felicità. La natura non stipula alcun patto con lui nel dispensargli la vita; all'opposto, gliela dispensa, senza neppure consultarlo: l' esistenza corrisponde ai grandi fini della creazione, i quali non possono essere bilanciati, e molto meno superati dal fine individuale della felicità dell'essere creato.

Altri delitti, che sfuggono all'azione delle leggi, sono quelli d'incantesimo, di magia, di sortilegio ecc., i quali nella nostra epoca non sono più possibili per sè, ma possono servire di pretesto per impaurire i timidi, illudere i deboli, e dare occasione a furti, a seduzioni, e ad altri delitti classificati tra quelli, dei quali abbiamo già favellato.

L'usura è egualmente un delitto che sfugge all'azione delle leggi, le quali non possono direttamente vietarla. Molte sono le circostanze che danno origine a questo male; finchè si lasciano sussistere, inutilmente le leggi si adoperano a punire l'usura, che attaccata direttamente, ha mille modi indiretti di riprodursi e di rendersi impunita. Finalmente sfugge all'azione delle leggi il delitto del giuoco. Questo è piuttosto un vizio che un delitto. L'inclinazione che si può avere a praticarlo non conduce al delitto, se non quando la ragione cessa di dirigerla. Come azione è indifferente; come passione, non è punibile. Mille delitti dipendono dal disordine dell'amore; ma le leggi puniscono il ratto, e non l'amore. Risguardato il giuoco come vizio, merita unicamente di essere prevenuto.

Dopo aver esaminata la materia dei delitti, passiamo a trattare quella delle pene. Abbiamo altrove detto, che la grandezza della pena dev'essere relativa allo stato delle nazioni. Si legga la storia del sistema penale che i popoli ebbero nei vari periodi del loro social progresso, e si avrà la base sulla quale sarà facile poggiare la gran teoria del rapporto delle pene con la condizione dei popoli. Si saprà che a misura dello sviluppo e dell'accrescimento di forze a cui pervenne il corpo sociale, andò sviluppandosi il sistema penale; che imperfetto fu questo, fintantochè durò imperfetta l'organizzazione delle società. Dopo queste premesse, non

---

Posto dopo tuttociò a partito l' unico articolo della legge, 4 soli tra 114 lo disapprovarono: gli altri 110 votanti lo adottarono.

§ 11.

Se le tre leggi di cui si è parlato nel precedente paragrafo furono accolte quasi all' unanimità e dopo poche osservazioni, non avvenne altrettanto della legge che concerne il trattato addizionale di commercio e navigazione colla Francia, la cui disamina proposta nella tornata dei 27 giugno, fu continuata in quella del 28, e finalmente esaurita nel dì 30 dello stesso mese. Vive, animate, caldissime furono le dispute che mosse questa importante discussione: molti i deputati che risolutamente osteggiarono il trattato come nocivo agl' interessi del paese, e propizio a quelli della Francia; grande l' impegno con cui gli agenti del governo e parecchi deputati della destra sostennero per converso la legge; e non poche le recriminazioni che da alcuni più influenti della sinistra furono dirette contro il Ministro delle finanze, come autore del trattato. Tra coloro che l'oppugnarono v' ebbe chi francamente manifestò il desiderio che questo Ministro si ritirasse dal potere, tacciandolo di essere personalmente interessato nelle

si avrà difficoltà a scoprire l'intera teoria fondata sull'influenza, che le diverse circostanze politiche, fisiche e morali dei popoli ebbero sul sistema penale, ed a scoprire i principii che debbono determinare il rapporto delle pene con tutti gli oggetti componenti lo stato delle nazioni già pervenuti alla loro maturità. Per circostanze politiche intendiamo la natura dei governi. Le circostanze morali consistono nel genio, nell'indole particolare dei popoli e nella loro religione. Finalmente le circostanze fisiche si restringono alla qualità del clima alla situazione ed alla estensione dei paesi.

La pena non è altro che la perdita di un diritto. Le diverse specie di diritti c'indicano dunque le diverse specie di pene.

Sappiamo quali siano i diritti naturali dell'uomo. Gli oggetti di questi diritti sono di varia natura. Ve n'ha di quelli che consistono in facoltà moral dell'uomo, le quali sfuggono all'azione fisica delle leggi. Queste possono circoscrivere gli atti estern coi quali si manifestano quei diritti. ma non hanno potenza sopra gli oggetti immateriali dei medesimi. Laonde i menzionati diritti non offrono materia alle pene. Al contrario. il diritto di proprietà ha per oggetto i beni della terra, che le leggi possono togliere: ecco le pene pecuniarie. L'oggetto del diritto della libertà personale è la persona, sulla quale la legge può avere benissimo un impero. La persona è un insieme di proprietà fisiche e di facoltà morali. Le proprietà fisiche possono essere distrutte, o impedite di agire: ecco due altre pene, quella di morte, e quella sospensiva della libertà personale. Le facoltà morali, quando si riflettono ad oggetti esterni o ad opinioni comunemente ricevute con favore, possono essere afflitte, privando l'individuo di quelli oggetti od escludendolo dal patrimonio comune di quelle idee: ecco le pene infamanti. Oltre gli esposti diritti naturali, l'uomo ne acquista altri nel seno della società medesima. La società può, siccome gli ha dati, così toglierli: ecco le pene sospensive delle civiche prerogative. Esaminiamo ciascheduna di queste diverse specie di pene.

Un gran numero di uomini rispettabili pei loro lumi e pei motivi dai quali sono stati diretti, hanno insegnato che la pena di morte non possa derivare da un diritto, ma sia piuttosto una violenza giustificata qualche volta dalla dura legge della necessità. Questa dottrina si è ritrovata in armonia colla civiltà dei nostri tempi. L'abuso stesso, che nel corso di sessanta e più anni di politici rivolgimenti si è fatto della pena di morte contro individui probi e onorati di tutti gli omagi della opinione pubblica, le ha dato un carattere di tale odiosità ed ingiustizia, che oramai gli uomini e le nazioni reputano dar saggio del loro incivilimento reclamando l'abolizione di questa pena.

Noi non possiamo accostarci alla opinione dei pubblicisti migliori sopra questo argomento, che ci offre occasione a sviluppare una teoria interamente diversa da quelle di Beccaria, di Rousseau, di Puffendorfio, di Tracy, di Filangieri. Non dissentiamo affatto da coloro, i quali reclamano contro una pena feroce, che, inflitta nei nostri codici con tanta prodigalità, offende la sensibilità nostra, e fa opposizione alla dolcezza dei nostri attuali costumi. Non pertanto, separando, (il che nessuno ha mai fatto, onde è provvenuto l'inganno in cui molti sono) la quistione dell'opportunità o inopportunità della pena

---

stipulazioni che si discutevano, ed anche nelle leggi riguardanti la tariffa daziaria e la banca nazionale. Contro quest'accusa si difese calorosamente il Ministro dando alcune spiegazioni di fatto per ismentirla. Venutosi per tal modo alle personalità, fu turbata alquanto la fredda e serena calma conveniente alla dignità del consesso parlamentare; laonde parve che in sul finire della sessione del 1851 corresse pericolo di alterarsi l'accordo mirabile regnato fino allora tra i varii poteri dello Stato, e si sconcertasse la loro armonia che ha mosso la rabbia dei despoti, e destato l'invidia degli altri popoli italiani e stranieri che vivono gemendo sotto il peso del più duro servaggio. Nell'ultima tornata finalmente prese la parola il presidente del consiglio dei ministri, e con assennato discorso evitando il caldeggiare delle parti, richiamò la quistione al suo vero aspetto, e dopo averla discussa dal lato commerciale, economico e politico, conchiuse nei seguenti termini: « Questa sessione è omai condotta al suo termine in modo che ebbero poco a ridere i nostri nemici. Non vorrei che non avendo finora avuto motivo di riso, venissero a ridere in appresso. Dei nemici ne abbiamo in tutte le parti, in tutti i partiti. Essi finora ci hanno assaliti con calunnie: facciamo in modo che non ci assalgano una volta

capitale ne' tempi in cui viviamo, dalla quistione di diritto, noi esaminando quest'ultima, giustifichiamo la detta pena dal rimprovero d'ingiustizia che le vien fatto. Dai semplici principii, onde abbiamo dedotto il diritto di punire, vediamo provenire anche quello di far uso della menzionata pena. Quando si potesse mai privarla del carattere di giustizia, gli stessi motivi condurrebbero a farci dubitare della giustizia di qualunque altra pena, e la società più non avrebbe il diritto di punire in qualsivoglia modo. Si combinino i principii, onde deriva il diritto di punire, con quelli coi quali abbiamo determinato l'oggetto generale delle pene, e sarà facile distinguere l'uso della pena di morte dall'abuso. Circa poi la quistione dell'opportunità o inopportunità della detta pena ai tempi in cui viviamo, approviamo che essa si cancelli dai nostri codici, o si applichi almeno in rarissimi casi, e ciò non per il difetto di diritto che la società abbia di adoperarla, ma per la sua inefficacia relativa, ossia per la sua inopportunità in tempi nei quali la moralità pubblica non è più in quelle date circostanze che possono rendere necessaria una misura tanto severa ed afflittiva.

Passando a favellar delle pene infamanti, diciamo che esse colpiscono l'uomo nel bisogno che sente di godere i vantaggi della opinione pubblica. Dovunque l'esistenza morale degli uomini non è ancora sviluppata, ovvero è soffocata dal dispotismo, non si conoscono che beni e mali reali, e non quelli di opinione: ivi l'autorità sociale non ha che una sola sorgente di ostacoli, che può opporre alle affezioni viziose dei cittadini, il bastone, il laccio, la forca, la ruota. L'uomo in questo stato non è fuori della condizione stessa dei bruti. Non è uguale a sè, che quando comincia a sentire con la esistenza morale una nuova catena di ostacoli che lo trattengono dal mal fare. Siccome l'umana perfettibilità progredisce, così crescono i rapporti morali tra il cittadino e la società, nel numero dei quali trovasi il timor dell'infamia, ossia la perdita del diritto alla pubblica opinione Questa consistendo nelle idee morali comunemente ammesse, e nelle abitudini che formano i costumi dei popoli, è varia secondo le circostanze fisiche, politiche e morali che influiscono a modificar variamente la moralità pubblica delle nazioni. Ma in qualunque stadio si ritrovi l'opinione, è sempre tenace, e lega gli uomini più fortemente di quanto far possano le corde e le catene.

L'infamia è un segno della pubblica disapprovazione. Ella non è in arbitrio della legge. Bisogna dunque che la infamia, che la legge infligge, sia la stessa che quella, la quale nasce dai rapporti delle cose; la stessa che la morale universale, o la particolare di una data nazione ispira. Se l'una è differente dall'altra, o la legge perde la pubblica venerazione, perchè perde il suo effetto, o le idee della morale e della probità svaniscono. L'infamia dunque inflitta dalla legge non può essere differente da ciò che l'opinione riconosce per infamia. Non basta che la legge dichiari un uomo infame, per ottenere che questi sia tale nel pubblico voto. Molto meno può la legge, all'opposto, distruggere l'infamia là dove esiste, e approvare come onorevole ciò che il pubblico voto riprova come nefando. La legge non può far altro che manifestare col giudizio e con la pena l'infamia già stabilita dall'opinione. Dalle quali considerazioni si ricava il prin-

---

con accuse. Fino al presente il Piemonte ha potuto rispondere quello che la terra rispose agli avversarii di Galileo, quando dicevano che non girava; cioè ha potuto rispondere: eppure giro. Pensando alle conseguenze che verrebbero da un voto non molto ponderato, io spero che il voto della Camera sarà tale che i nostri nemici non abbiano a ridere, e ne sieno invece contenti i nostri amici, e quindi il Piemonte possa ancora rispondere come la terra a Galileo: eppure giro. » — A questo discorso risposero gli onorevoli Valerio Lorenzo e Sineo: ad essi controreplicò il Ministro delle finanze, a cui in fine si aggiunse l'onorevole Balbo, che appoggiando il presente ministero, perchè scorgeva in esso grande operosità nell'elaborare le leggi, ed in tutti i suoi atti il principio della libertà largamente applicato, conchiuse che avrebbe votato a favore della legge.

Fu quindi reietto un ordine del giorno del deputato Brofferio, con cui invitandosi il ministero a rinnovare le trattative col governo francese per la convenzione addizionale al trattato del 5 novembre 1850, proponeva sospendersi frattanto l'approvazione della convenzione che si discuteva. Finalmente posta a partito la legge, fu vinta alla maggioranza di 89 voti contro 31 discrepanti.

cipio, che le pene d'infamia non debbono essere adoperate se non pei delitti che sono di loro natura infamanti, e per quelli fondati sull'orgoglio e sul fanatismo. Nè ciò basta: Seneca diceva; non numerate gli ingrati, attesochè diminuirete l'orrore pel vizio dell'ingratitudine. Può dirsi lo stesso della infamia, il valore della quale pena dipende molto dalla economia con la quale viene adoperata: in conseguenza non deve essere frequente, nè cadere sopra un gran numero di persone in una volta.

I pubblicisti hanno fatto grande clamore chi per combattere e chi per ammettere nella società il diritto di punire nella vita. Quando poi si è trattato delle pene pecuniarie, niuno si è dato la cura di esaminare se il diritto di proprietà, di ordine naturale quanto quello della vita, possa essere dalla società violato. Noi non possiamo negare alla società questo diritto.

La proprietà è di diritto naturale, e quindi inviolabile; ma la sovranità è anch'essa di diritto naturale, e anch'essa inviolabile. Arroge che il diritto di sovranità è di un ordine superiore a quello di proprietà; imperocchè giusta il voto della natura, il primo fu creato precisamente per invigorire e garantire il secondo. Ciò posto, non essendovi diritto privato che a fronte dell'interesse sociale non debba tollerare che alla sua libertà si pongano alcuni dati confini, la quistione si riduce tutta a sapere, se ogniqualvolta abbia luogo un fatto avventizio, ma conforme all'ordine di natura, il quale dà origine a un diritto pubblico che non può conservarsi senza esigere alcun sacrifizio del diritto privato di dominio, questo debba subire le restrizioni richieste dalla necessità di quello. Facciamo non pertanto osservare, che, acciò cotesto sacrifizio sia legittimo, occorre che il fatto avventizio non sia fattiziamente prodotto dagli uomini; che la necessità sociale sia effettiva e non supposta; che anche in questo caso le restrizioni non oltrepassino la misura del titolo che può unicamente legittimarle, ossia non trascendano l'urgenza che si ha di praticarle.

Applicando queste dottrine all'argomento delle pene pecuniarie, troviamo che per la legittimità di queste è mestieri che esista una circostanza, derivante dall'ordine naturale, la quale dia nascimento alla necessità sociale di punire nella proprietà. La conseguenza che da questo principio deriva, si è che non a tutti i delitti possono essere applicabili le pene pecuniarie, ma a quelli soltanto che si commettono per avidità di danaro.

Posto che le pene pecuniarie non debbono essere adoperate che pei soli delitti, i quali dipendono dall'avidità del danaro, si dilegua l'obbiezione che si fa contro l'esercizio pratico di queste pene, cioè che il malvagio non dovrà far altro che proporzionare le sue fortune coi suoi pravi disegni. Il ricco che non apprezza il danaro, non avrà bisogno del freno della pena per non commettere i delitti ai quali è applicata; e quando egli sia ricco ed avido nel tempo stesso, quella stessa passione che lo spinge a violare la legge, gli farà temere la pena.

Si obbietta ancora, che, posta la disuguaglianza delle private fortune, è impossibile che le pene pecuniarie siano adoperate con giustizia, o sia che riescano ugualmente dolorose per tutti gl'individui della società. I migliori pubblicisti rispondono, che le leggi potrebbero non limitarsi a determinare la

---

Serie II.

—

ATTI DEL SENATO DEL REGNO.

§ 12.

La legge di cui occupossi il Senato nella tornata del 16 giugno riguardava il bilancio passivo del dicastero dell'interno per l'esercizio del 1851. Nell'aprirsi la discussione, il signor senatore Decardenas propose un ordine del giorno con cui si raccomandava al ministero di prendere in considerazione le osservazioni fatte dalla Commissione nel suo rapporto, e specialmente quelle relative al regime delle prigioni ed agli scritti sovversivi. — Al che rispose il Ministro dell'interno, d'essere i voti del ministero conformi a quelli della Commissione, e trovarsi sulla via del miglioramento molte cose, singolarmente le carceri per le quali furono già promosse importanti disposizioni. — Di questa dichiarazione ministeriale si mostrò soddisfatta la Commissione, il cui relatore signor Desambrois dichiarò in nome di essa di rigettare l'ordine del giorno Decardenas, tanto più che in esso si comprendono di-

quantità delle multe, ma estendersi a fissare la porzione che bisognerà sottrarre dalla fortuna del reo; ed in questo modo credono rendere le pene pecuniarie ugualmente opportune nello stato della maggiore ed in quello della minore ricchezza. Eglino s'ingannano, imperocchè la multa proporzionata alla estensione delle fortune, in luogo di produrre l'uguaglianza di punizione tra il reo più ricco ed il meno ricco, produce al contrario la disuguaglianza di punizione tra essi: il secondo è ridotto a più misero stato del primo. Laonde siamo di opinione che alle multe non debbasi adattare il sistema proporzionale, ma quello progressivo. Esse debbono proporzionarsi alla estensione dei bisogni e non a quella delle fortune. Vi sono bisogni, i quali debbono essere necessariamente soddisfatti da tutti gli uomini; ciò che occorre per tal fine, non può nè deve essere materia di multa. Questa deve colpire la parte dell'utile in chi lo possiede; e molto più deve colpire il superfluo in chi lo ha.

La confisca è un altro modo con cui la società può punire nella proprietà. Le confiscazioni non sono giustificate, come taluni pretendono, dal preteso dominio eminente della società; ciò vale quanto dichiarare che la proprietà individuale non sia di diritto naturale. Molto meno si possono giustificare le confiscazioni con l'altro falso principio che la società riconosca il diritto di proprietà per suo proprio vantaggio, e che abbia facoltà di violarlo, sempre che le nuoce. La proprietà individuale non è un'opera fattizia della società, la quale non avendola fatta, non può quindi disfarla. Essa può limitare questo diritto in vista dell'interesse generale, ma per tutt'altro è obbligata a riconoscerlo e garantirlo. E se ciò fa per suo proprio vantaggio, questo sociale vantaggio non distrugge l'inviolabilità del diritto individuale, anzi è conseguenza del vantaggio che l'individuo ricava dall'esercizio del suo diritto.

Le confiscazioni poggiano sullo stesso principio, onde le multe ricavano la loro legittimità. La società possiede il diritto di punire nella proprietà; è indifferente che ciò si faccia col mezzo della multa, o con quello della confisca. Affinchè questa ultima maniera di ledere il diritto di privato dominio sia legittima, occorre che esista una effettiva necessità sociale di praticarla; onde segue che non a tutti i delitti, ma a quelli soltanto provenienti dall'avidità del danaro si possano le confiscazioni applicare. Occorre ancora che non oltrepassino la misura del titolo che può giustificarle; e siccome la necessità sociale non può esigere tale sacrifizio del diritto individuale di proprietà che si estenda fino a minacciare la vita dell'individuo, così è mestieri che le confiscazioni, affinchè non si pareggino con la pena di morte, non tolgano al cittadino i mezzi necessarii a soddisfare i principali bisogni della sua esistenza, ma sottraggano la parte dell'utile in chi lo possiede, e molto più il superfluo in chi lo ha.

Le confiscazioni colpiscono sovente i cittadini dimoranti nello Stato, e si cumulano alle altre pene ad essi inflitte; molto più spesso colpiscono i cittadini che hanno volontariamente emigrato, o si uniscono alla pena di bando cui hanno soggiaciuto. Dietro il principio che le confiscazioni non hanno il carattere di giustizia, se non quando si tratta di delitti derivanti dall'avidità del danaro, noi opiniamo che quando si voglia accrescere la pena di

---

sposizioni svariate e compressive. — Anche il senatore Pinelli respinse l'ordine del giorno, ma assai acconciamente richiamò l'attenzione del Governo sull'assoluta separazione tra i detenuti per giudizio ed i già condannati, e sul miglioramento del sistema penitenziario che dovrebbe essere rivolto ad uno scopo educativo. — Il senatore Cristiani alla sua volta disse, che il concentramento di tutte le carceri nella dipendenza del ministero dell'interno potrebbe essere ferace d'inconvenienti, e si avvisò che tornerebbe forse meglio lasciare al dicastero della giustizia l'amministrazione delle prigioni dei soli imputati. — A questa osservazione obbiettò il signor Ministro dell'interno, che il decreto del 21 dicembre 1850 affida al suo dicastero l'amministrazione di tutte le carceri, ma che ciò non ostante avrebbe egli creato una Commissione, affine di esaminare se da siffatto concentramento potessero derivare inconvenienti.

Nel corso della discussione il senatore Sclopis raccomandò al Governo lo stabilimento degli archivi dello Stato, ove sono depositati preziosi tesori di storica ricchezza; ed il senatore Alfieri interessandosi della sorte dei trovatelli, chiese migliorarsi la legislazione a loro riguardo, e discutersi sollecitamente la legge che concerne un sì importante og-

altro genere inflitta a un delitto qualunque, debbasi aumentare il rigore di questa pena piuttosto che aggiungervi la confiscazione in tutti quei casi nei quali questa non sia la punizione diretta del delitto Si può farci osservare che trattandosi del bando dalla patria, questa pena non si possa altrimenti aumentare, se non colpendo l'uomo già sottratto alla società nei beni da lui rimasti nel seno della stessa; noi rispondiamo che quando il delitto meriti una pena maggiore di quella del bando, si può fare uso di questa pena maggiore: che un uomo sottratto alla società non lascia nel seno di questa i beni soltanto, ma anche il nome, che può esser coperto d'infamia, quando il delitto sia infamante. Indarno Beccaria paragona il bando alla morte naturale. L'uomo possiede come uomo, e non come cittadino; i possessi sono di diritto naturale, e la qualità di cittadino non aggiunge altro che la sociale garantia dei diritti dell'uomo. La morte naturale uccide l'uomo, e quindi distrugge il suo diritto individuale nei possessi; il bando non uccide che il cittadino. Se dunque dietro il bando l'uomo rimane, rimane il suo diritto, e la società non può violarlo senza un titolo di necessità derivante dalle leggi di ordine.

Qual'è la natura della pena di bando? Essa annienta tutti i rapporti che vi sono tra la società ed un cittadino delinquente. Ha la società il diritto d'infliggerla? Abbiamo altrove dimostrato che il diritto politico non lega incondizionatamente e indefinitamente l'individuo, nè osta al movimento col quale costui emigrando si distacca da una società, divenuta per lui una comunanza di male. Questo in quanto ai diritti del cittadino in rapporto alla società. Ma siccome non vi sono diritti che non sieno correlativi a doveri, così il cittadino ha puranche i suoi doveri verso la società, subordinati al fine dell'ordine sociale.

La società ha il diritto di esigerne l'adempimento, e quando siano inadempiuti, essa dal suo canto è sciolta da ogni vincolo verso il cittadino. Siccome il cittadino, quando non trova nella colleganza quel suo maggior vantaggio, in vista del quale subisce tutte le obbligazioni morali che ad essa lo stringono, può rinunziare a farne parte, così per eguali ragioni la società, che non trova nel cittadino la cooperazione a produrre un effetto di comune utilità, in vista della quale subisce tutte le obbligazioni morali che a lui la stringono, può rifiutarlo dal suo seno Il diritto politico non lega dunque incondizionatamente e indefinitamente nè il cittadino, nè la società.

Dimostrato il diritto sociale di punire col bando, diciamo che questa pena dev'essere data a coloro, i quali, accusati di un atroce delitto, hanno una grande probabilità, ma non la certezza contro di loro di essere rei. Un delitto certo merita la pena che gli corrisponde: solo nei casi dubbii, ossia quando havvi poca pruova per dimostrare il delitto, e troppa ve n'ha per farlo sospettare: quando insomma il cittadino ha posta la società nella fatale alternativa di temerlo o di offenderlo, solo in questi casi il bando può essere applicato. Si dirà che questa sarebbe una pena inflitta per semplici sospetti: noi non parliamo dei sospetti dei tiranni, ma di quelli legittimi di una bene ordinata società, la quale possegga uno statuto il meno arbitrario e il più preciso che sia possibile, secondo il quale la pena del bando venga applicata.

---

getto. — Dopo tuttociò posta a scrutinio la legge, fu addottata da 48 voti contro 2 discrepanti.

§ 13.

Breve fu la discussione che nella tornata del 25 giugno impegnossi nel Senato sul progetto di legge risguardante il prestito dei 75 milioni di lire, stato già adottato dall'assemblea elettiva, e l'alienazione di un'annua rendita di 4 milioni e 500 mila lire con ipoteca speciale sulle strade ferrate. A cotesta ipoteca contrastò l'onorevole senatore Di Castagneto osservando che questo imprestito basterà appena a compiere il disavanzo dell'anno corrente; l'anno venturo sarà forza ricorrere ad un altro, ed un'ipoteca stabilirebbe un precedente pericoloso per le operazioni future. La spesa delle strade ferrate è per avventura la più ingente che graviti sullo Stato: per esonerarnelo converrà forse trattare con compagnie, ed intanto lo Stato contraendo questo prestito avrà vincolato la sua libertà. Per siffatte ragioni fu di avviso respingersi la base su cui è fondato l'imprestito, cioè l'ipoteca sulle ferrarie.

Ma furono queste osservazioni combattute dapprima dal senatore Cotta relatore del progetto di legge, e poscia dall'altro senatore signor Nigra. Disse il

Passiamo a favellare delle pene sospensive la libertà personale. La società garantisce la facoltà che ciascun cittadino possiede di agire o non agire rispettivamente ai suoi simili, secondochè gli piace, e dentro i limiti fissati dalla ugnaglianza di diritto. Le potenze umane, che oltrepassino siffatti limiti, non esercitano un diritto, ma commettono un abuso; in questo caso la società ritira la sua garantia, ed ha diritto di vincolare una potenza, la quale offende le leggi di ordine.

Le pene corporali sospendono la libertà personale, o la tolgono per sempre. Esse possono differire per la durata, per la varietà del modo con cui sono applicate, e pei loro varii gradi d'intensità; possono servire come mezzo di sicurezza, o d'istruzione e di esempio; trovansi applicabili a tutte le classi ed a tutti i delitti di ogni qualità o grado. Laonde sono molto atte a riempire il vuoto che si trova nelle altre pene, la somma delle quali è assai ristretta e sproporzionata in rapporto a quella immensa dei delitti. Si aggiunga che le altre pene si limitano a fare un male al delinquente, senza che da questo male si ricavi altro vantaggio, tranne quello inerente all'adempimento del doppio oggetto della pena; le pene sospensive della libertà personale, oltre quest' ultimo vantaggio, producono quello di rendere il delinquente lo strumento di alcuni beni e di alcuni comodi necessarii al ben essere sociale.

Premesse queste generali nozioni, è facile desumere che noi non possiamo approvare la carcere adoperata come pena. Essa adempisce a un solo degli oggetti della pena, cioè quello di rimuovere gli altri uomini dall'imitare l'esempio di coloro, che giacciono in tanta afflizione; ma non adempisce l'altro oggetto, cioè quello di disgustare dal delitto colui che una volta se n'è macchiato. Si aggiungano gli svantaggi economici della società, imperocchè l'individuo che geme chiuso in una torre, in luogo di esserle utile colla sua fatica, le è di aggravio per la necessità in cui quella si trova di custodirlo e di alimentarlo.

Si è cercato ovviare a questi pericoli, sbandendo dalle carceri il contatto fra i colpevoli, isolandoli, e sbandendovi l'ozio, occupando i prigionieri in un lavoro di arte qualunque.

Ma il così detto sistema penitenziario è un'ingiustizia, che le società civili praticano con falsa idea di meglio, e senza alcun diritto, imperocchè per ottenere uno degli oggetti delle pene, che è quello d'impedire che un colpevole offenda la società con nuovi delitti, questa non ha diritto, col fine migliorare la di lui moralità, di aggiungere alla pena lo strazio di una tortura.

In quanto al lavoro introdotto nelle carceri, esso si risolve in un privilegio che la società concede a coloro che l'hanno offesa; in un monopolio permesso a pro dei colpevoli e a danno della gente dabbene.

Sotto qualunque aspetto si consideri la carcere adoperata come pena, è dannosa; essa non può essere inflitta che come pena di correzione.

La condanna poi ai lavori pubblici, mentre da un lato soddisfa il doppio oggetto che la pena deve proporsi, dall'altro procura alla società il beneficio dei servigi che il delinquente le presta. Potendo questa pena avere una maggiore o minor durata, ed un grado diverso d' indensità, è facile propor-

---

primo che anche i prestiti precedenti ebbero un'ipoteca speciale: che trattandosi ora di contrarre un debito in Inghilterra dove le rendite del Piemonte non sono conosciute, il ministero così operando volle troncare ogni esitanza: che finora il paese fu in balìa dei capitalisti francesi i quali non gli usarono troppi favori; e d'altra parte non vi è punto a temere che il debito pubblico dello Stato possa venire alterato per effetto di questa legge. — Il signor Nigra sostenendo simile avviso soggiunse, che la base su cui fondasi il nuovo prestito non deteriora punto l'avvenire del credito nazionale, che anzi si è desso rialzato, ed inoltre si è accresciuto il numero dei concorrenti alle rendite.

Dopo alcune considerazioni di altri senatori, relative alle strade ferrate e non al disposto della legge che cadeva in discussione, fu respinta una soggiunta proposta del senatore Defornari all'articolo primo, ed adottato l'intero tenore di esso con cui si dispone; « Che il Ministro delle finanze è autorizzato ad alienare, tanto nell'interno che all'estero, un'annua rendita di 4 milioni e 500 mila lire sul debito pubblico dello Stato. Per l'estinzione di questo debito l'annuo assegnamento non potrà

zionarla a delitti di grado e qualità diversi. I principii che debbono dirigerne l'uso, sono i seguenti. Nell'economia delle società è uopo non stabilire mai concorrenza tra il cittadino che non ha violato le leggi ed il delinquente; quando si facesse altrimenti, la libertà non offrirebbe a fronte della schiavitù quei vantaggi, che possono renderla agli uomini doppiamente cara e per sè stessa e per ciò che frutta. In conseguenza, empiendo una lacuna lasciata dagli altri pubblicisti, noi opiniamo che ogni qual volta un lavoro pubblico può avere la concorrenza degli uomini dabbene i quali vengono ad offrir le loro braccia, la società non deve affidarlo ai delinquenti: coloro, che hanno meritato pei loro delitti di essere segregati dalla società, non debbono carichi di catene rientrarvi per disputare il pane ai cittadini che riveriscono la legge. La giurisdizione degli uomini, che lavorano per pena, deve cominciare là dove cessa quella di coloro, i quali lavorano per diritto di cittadinanza.

L'esilio da un dato luogo è una pena, la quale dev'essere applicata a quei delitti che si chiamano locali, ossia a quelli che non dipendono dalla depravazione del cuore, ma dalla frequenza di alcune persone e dall'abitazione di alcuni luoghi.

La deportazione nelle isole è una pena inefficace e quindi ingiusta, perchè facendo dimenticare l'esistenza del colpevole, non adempisce all'oggetto di togliere ai cittadini rimasti nella patria il mal talento d'imitarne l'esempio. Si aggiungano gli svantaggi economici che ne risultano. Laonde l'uso di questa pena deve restringersi a quei soli delitti che non sono così atroci da meritare la pena di morte, ma tali, che l'ordine sociale richiede di segregare intieramente dal consorzio degli altri cittadini colui che li ha commessi.

Quanti sono i disvantaggi delle deportazioni nelle isole, tanti sono i vantaggi di quelle nelle colonie. Se le società civili, avendo l'obbligo di provvedere che sopra un dato spazio di terreno non si addensi che una determinata quantità di abitanti, hanno il diritto di costringere quelli eccedenti siffatto limite a trasferirsi sopra altri terreni disoccupati, con maggiore ragione possono appigliarsi allo stesso espediente, allorchè trattasi di eliminare dal loro seno cittadini che si sono fatti degni di pene pei loro delitti. La storia ci palesa quanto le colonie sieno state utili non solo per animare il commercio delle nazioni, ma anche per rendere utili membri di una società coloro che in patria erano stati il rifiuto del popolo.

Le ultime pene sono quelle privative o sospensive delle civiche prerogative. Queste sono acquistate dall'uomo nel seno della civile società, e gli competono nella qualità di cittadino; egli può esserne spogliato pei suoi delitti. Secondo la diversità delle politiche circostanze dei popoli, le civiche prerogative sono in maggiore o minor numero, ed hanno un differentissimo valore così assoluto che relativo; onde emerge, che, siccome i governi si fanno più umani e ragionevoli, così più vasto si fa il campo delle dette pene, e maggiore ostacolo ai delitti il legislatore acquista.

Il principio che deve regolare l'uso di queste pene, è evidente. La sanzione penale deve principalmente avere in mira che la natura della pena sia uniforme, quanto più è possibile, alla natura del delitto, e che la passione stessa che indur po-

---

eccedere l'uno per 0/0 del capitale nominale della rendita. All'estinzione medesima saranno inoltre applicati i proventi delle rendite riscattate. » Furono successivamente adottati gli altri articoli dal 2 al 7 ed ultimo della legge, e l'intero tenore di essa incontrò tra 56 votanti il suffragio favorevole di 52, ed il dissenso di soli quattro.

§ 14.

Grandi risultamenti diede la tornata del 26 giugno, in cui il Senato votò cinque leggi.

a). La prima riflette il bilancio della guerra pel corrente esercizio 1851. Dopo alcune osservazioni del signor Ministro della guerra, che fu il primo ad impegnare la discussione, prese la parola l'onorevole senatore Giacinto di Collegno, uno dei componenti la Commissione, e disse non essere opportuno che un soverchio spirito di economia si faccia guida alle deliberazioni del Senato rispetto al bilancio in quistione, rammentando all'uopo di avere tutti gli economisti dimostrato che gli uomini di guerra debbono formare nelle società civili una classe speciale destinata a consumare, non a produrre. Citò l'autorità di Adamo Smith, il quale dichiara esser facile a qualunque nazione di supplire

trebbe l'uomo a violare la legge, sia, semprechè si può, quella che deve indurlo ad osservarla. Laonde è chiaro, che le pene privative o sospensive delle civiche prerogative possono molto opportunatamente essere adoperate con quei delitti che dipendono dall'abuso di queste medesime prerogative.

Dopo avere favellato del delitto e della pena, dimostriamo la necessità d'introdurre una proporzione tra l'uno e l'altra. Senza questa proporzione la libertà personale non è garantita. Anche quando questa trascende i confini stabiliti dall'uguaglianza di diritto, e degenera in atti riprovati dalla società, ha ragione di esigere che la misura della repressione si bilanci con quella dell'impeto fatto nel trascorrere i sopraddetti limiti, e si arresti a quel punto, in cui per ristabilirli è necessario che giunga.

Infiniti danni l'umana specie ha patiti per la funesta sproporzione tra le pene e i delitti. Essa è condannata dalle leggi della giustizia, imperocchè la società ha il diritto di punire per ristabilire tra i cittadini il violato principio di uguaglianza, ed ha facoltà di farlo fino a quel punto ch'è necessario, per rimettere l'uomo traviato nel limite stabilito dal predetto principio; ma se la società lo trascende dal suo canto ed allaccia le azioni che esercitate dentro il cerchio descritto dall'uguaglianza sono legittime, essa fa contro il colpevole ciò che questi ha fatto contro l'individuo offeso, e ricambia una violenza con una violenza. La sumenzionata sproporzione è anche condannata dalle leggi dell'interesse pubblico delle società, imperocchè queste sono interessate a procurare, che più rari sieno quei delitti che maggior danno arrecano, il quale scopo non possono altrimenti conseguire, se non proporzionato ai delitti le pene: diffatti per risospingere gli uomini dai delitti a misura che sono contrarii al bene pubblico, ed a misura delle spinte che ve li portano, è necessario che più forti sieno gl'ostacoli; è necessario dunque proporzionare la reazione sociale all'azione perniciosa.

Ma qual è la regola di proporzione tra la pena ed il delitto? Sappiamo che sieno il grado a la qualità del delitto. La proporzione col grado facilmente si stabilisce, non appena si distingue il dolo dalla colpa, ed all'una ed all'altra si assegnano tre misure, la minima, la media, e la massima. La proporzione con la qualità del delitto più facilmente può essere determinata giusta la maggiore o minore influenza che il diritto violato ha sull'ordine sociale.

Ma nei delitti il grado si mescola con la qualità: come dunque combinare la proporzione della pena con l'uno e con l'alara? Eccolo. Se due delitti hanno la stessa qualità e grado, la pena dev'essere la stessa. Se hanno una stessa qualità, ma un grado diverso, la pena deve differire in proporzione delle varie misure di dolo o di colpa che possono ritrovarsi tra l'uno e l'altra. Se hanno differente qualità e grado, basta combinare la differenza della pena proporzionata alla qualità con quella che deve nascere dal grado.

Questa regola subisce un'eccezione per quei delitti, che sono di loro natura più degli altri occultabili. Tal è, per esempio, l'adulterio. La speranza dell'impunità dovendo essere maggiore in questi delitti, che negli altri, l'efficacia della pena sarà relativamente minore. Richiedere in questi casi mi-

---

alle spese del proprio esercito, senza che ne risenta danno il commercio o l'agricoltura. Soggiunse non potersi dire che il bilancio della guerra sia esagerato anche pei tempi più normali di pace, ma i tempi presenti essere eccezionali, e versare noi in tali emergenze, che ad ogni tratto può scoppiare una tempesta politica, contro la quale sarebbe insufficiente anche la meglio ordinata finanza se non si fosse data opera innanzi tempo ad allestire in pace un esercito gagliardo. Convenne nondimeno che le spese del bilancio della guerra ammontanti a 38 milioni di lire assorbiscono presso che la metà delle somme disponibili dalle finanze dello Stato, ma osservò doversi ciò attribuire alla presente condizione delle cose generali europee, ed avvenire altrettanto in Francia ed in Inghilterra, dove quasi la metà delle rendite dello Stato viene esaurita dal ministero di guerra e di marina.

Ma il signor senatore Cotta relatore della Commissione sostenne un avviso contrario. « Niuno nega, egli disse, che noi dobbiamo prepararci un esercito bene istrutto e poderoso per gli eventi della guerra, ma quando le nostre condizioni finanziarie sono tanto stremate, non si sa comprendere perchè si debbano avere sotto le armi 10 mila uomini di più che non nel 1847. Valga il vero; mantenendo

nori pruove, egli è far uso di un rimedio pernicioso e cimentare di opprimere l'innocenza. Meglio è dunque alterare alquanto la proporzione tra la pena ed il delitto, ossia accrescere il rigore della pena tanto quanto basti a compensare la maggiore speranza dell'impunità che vi è unita.

Contro questa regola si obbietta che i materiali delle pene non possono corrispondere alla numerosa progressione dei delitti. Ciò sarebbe vero, se ogni delitto dovesse diversamente essere punito di qualunque altro delitto. Ma secondo il nostro piano, una stessa pena potendo essere adoperata per più delitti in gradi diversi, e potendosi infinitamente moltiplicar le pene mediante la loro combinazione, segue che i mezzi di punizione sono più numerosi di quanto si suppone.

Si obbietta ancora, che non può sempre ridursi a calcolo il relativo valore delle pene, quando siano tra loro eterogenee. Quest'obbiezione si dilegua, allora quando si rifletta che la pena essendo la perdita di un diritto, e tutti i diritti non essendo ugualmente preziosi, non si dee far altro che consultare i principii generali, secondo i quali si misura il valore assoluto e relativo dei diritti, per conoscere il valore delle pene.

Si può fare un'ultima obbiezione, cioè che le pene non possono bastare a conseguire la desiderata proporzione, e che nei massimi delitti si fa indispensabile uscire dai confini descritti dalla moderazione. Si rimembri che ogni pena ha un valore assoluto ed un valore di posizione. Quando si conosca l'arte di combinare l'un valore con l'altro in ciascheduna pena, è agevole ottenere la desiderata proporzione tra le pene e i delitti, senza dare un passo fuori degl'inviolabili confini della moderazione.

Sappiamo che è uopo scegliere quel metodo di pene, che faccia un impressione più efficace su gli animi degli uomini, e la meno tormentosa sul corpo del reo. Sappiamo ancora, che la società punisce per propria difesa, e che non ha diritto di estendere la sua severità se non fino a quel punto dove la sua sicurezza comincia. Il primo principio è conculcato, quando la pena non sia pronta, imperocchè se il peso della pena e la conseguenza di un delitto non sono le più efficaci per gli altri, esse sono inutili, e la loro inutilità equivale all'ingiustizia. Il secondo principio è ugualmente conculcato, quando la pena non sia pronta, attesochè la custodia di un cittadino, il quale può risultare innocente, può essere eventualmente un'ingiustizia, e conviene almeno che sia la più breve possibile; e quando poi egli dovesse risultar colpevole, non è men vero che bisogna risparmiare al reo gl'inutili tormenti della incertezza che soffre nella carcere preventiva. La pena, che non è pronta ed immediata, fallisce il suo oggetto; all'orrore del delitto succede la pietà dell'infelice, e i delinquenti, in luogo di diminuire, si accrescono.

Non solo pronta, ma certa dev'essere la pena, ed essa non è certa, se il colpevole può aspirare all'impunità. Platone dice, che il malvagio debba tanto disperare di scampare il rigore delle leggi, quanto il cittadino onesto confidare di godere della loro protezione. E Beccaria soggiunge, che uno dei più grandi freni dei delitti non sia la crudeltà delle pene, ma l'infallibilità di esse.

Ciò posto, vediamo di quante maniere si possa

---

un esercito di oltre 40 mila uomini, noi andremo incontro ad un gravissimo disavanzo. Che gioverebbe a noi di avere nove battaglioni di cavalleria, piuttosto che sette, se al momento di entrare in guerra il nostro debito pubblico fosse così sposato da non poterci dare soccorso? Senza danaro non si sostiene il braccio dei più coraggiosi combattenti. Nè vale l'esempio degli altri paesi. La questione presente non può essere sciolta con paragoni: *non omnes possunt omnia.* »

Queste osservazioni dell'opponente non fecero alcun peso sull'animo del Senato, che con soli 3 voti dissenzienti tra 54 che componevano il consesso adottò la legge nei termini ond'era stata proposta.

b) Lo stesso signor Senatore Cotta fu relatore della seconda legge riguardante l'alienazione di 18 mila obbligazioni dello Stato, e conchiuse in nome suo e della Commissione per l'adozione pura e semplice. Dopo la lettura del rapporto, il signor senatore Colli chiese conoscere le ragioni che avevano motivato questa legge; al che il Ministro delle finanze rispose di essere stata dettata da ragioni economiche, affine di far rientrare nella banca gli scudi senza arrecare perturbazione nella circolazione monetaria. — Posta quindi a partito la legge, tra

Niuno è reo, finchè tale non sia provato, e nel difetto di prove sufficienti, ogni principio di giustizia consiglia di supporre l'innocenza. Una mezza pena per un delitto incerto è sempre un'ingiustizia, perchè vero il delitto la detta pena è minore di quella stabilita dalla legge, e falso, non havvi luogo a punizione alcuna. Altri opina che sia utile transigere in quelli Stati dove la pubblica corruzione rende mal agevole l'acquistare la piena prova. Noi non vogliamo sapere fino a quali gradi d'ingiustizia si debba ricorrere per dar riparo ai mali delle società corrotte. Noi temiamo discendere ad un esame, che ci condurrebbe fino ad iscusare le torture dei barbari tempi.

4. La grazia. Nel tempo in cui i principi si crederono esistenti per grazia divina, e padroni della legge, era naturale che Montesquieu scrivesse il principe dover perdonare, e la legge condannare. Si è pensato mille volte che il diritto di far grazia sia il più bello attributo della sovranità. Certamente è così dove esistono gli abusi, e dove i giudici sono esposti a fare ingiustizie irreparabili. Ma che è mai il diritto di grazia in siffatte condizioni? Esso rivela la imperfezione delle leggi; e la più bella prerogativa dei troni non è che la più ingiuriosa accusa dei troni. Che si dirà poi, quando il principe dona le grazie o quando l'indulgenza di lui si estende sopra coloro che già soffrono la meritata pena? Noi non possiamo discostarci dai principii, che abbiamo altrove fondati, e che esigono la legge sia assolutamente obbligatoria per tutti, tanto per chi la riceve, quanto per chi la fa. La grazia conceduta ai delinquenti è una ingiustizia commessa contro la società, una complicità col reo. Si correggano le leggi ingiuste e feroci, ma non si voglia privarle del loro vigore, ogni grazia è una derogazione della legge, se questa è buona, quella è ingiusta e bisogna rifiutarla; se è cattiva, perchè non abolirla? Si procuri dunque che i governi siano liberali, dolci le pene, regolare e spedito il metodo di giudicare: in questa condizione la clemenza non solo sarà meno necessaria, ma funesta, perchè dai governanti potrà essere dispensata come un privilegio d'impunità per alcune persone o classi. Questo è quanto possiam dire, considerando la quistione sotto il suo punto di vista astratto. Allorchè poi vogliamo rendere pratico il nostro principio, dovendo risguardar la cosa sotto il punto di vista relativo, sentiamo il bisogno di consultare lo stato di fatto delle cose terrene, e secondo le loro speciali esigenze dobbiamo modificare il rigore dell'assioma teoretico. Gli uomini, i governi presentano un miscuglio di perfezione e d'imperfezione in dosi differenti. Nella complicanza degli avvenimenti della terra abbiamo un infinito numero di specialità, di eccezioni; le leggi, che non possono tutte abbracciarle, come che siano giuste nella loro generalità, quando sono applicate, consumano spesso senza volerlo una ingiustizia. Noi abbiamo proclamato di sopra un principio teoretico: ma si sa che i principii sono buoni a giovare e non a nuocere. Laonde allorchè si vuol renderlo relativo alla imperfezione necessaria delle umane cose, è giusto dire che si debba modificarlo in tutti quei casi, nei quali severamente applicato, verrebbe a consumare un'ingiustizia. Si può domandare quali casi debbano essere considerati come tali? Non si può precisarli. Essi abbracciano tutte quelle circostanze eccezionali,

---

poichè questo è un fatto compiuto non vi si può più rinvenire. — Del resto, soggiunse, i beni gesuitici conservano la loro natura, alla quale nulla toglie il bilancio. »

Un utile osservazione fu fatta dal senatore Decardenas riguardo al lotto. Egli espresse il voto che dalle categorie del bilancio attivo scomparisse quella che risguarda questo giuoco poco morale. — Su di ciò convenne il senatore Cibrario dichiarando che il Governo era già entrato in quella via di riforma ed aveva soppresso un gran numero di banchi, ma fu costretto ad arrestarsi in mezzo al cammino in vista delle strettezze finanziarie. Appena la condizione del paese migliorerà sotto un tale rapporto, il Governo darà nuovamente opera a menomare questo prodotto contro cui si reclama.

Le altre categorie del progetto furono accolte senza discussione, e l'intera legge tra 50 votanti riportò 44 voti favorevoli che la vinsero sopra 6 contrarii.

d). Furono senza discussione adottati i nove articoli della proposta di legge che approva il bilancio attivo e passivo dell'azienda del Monte di riscatto per l'esercizio corrente 1851. Nondimeno posta

dalla parte offesa. Finchè havvi persona che possa impunemente calunniare, la libertà del cittadino non è al coperto. Che rileva che il calunniatore sia il magistrato? Peggio ancora, se egli che è depositario delle leggi, dà l'esempio di violarle. Che rileva che calunni la parte offesa? Se dovessimo scusare il trasporto del dolore, perchè non scuseremmo egualmente i trasporti della vendetta?

Non basta allontanare colle minaccie i cittadini dal delitto di calunnia; è uopo ancora provvedere che questa sia prevenuta, o che difficilmente riesca nel suo intento. Laonde approviamo il metodo dei Romani di autorizzare l'accusato ad assegnare all'accusatore un custode. Giova inoltre intentare le accuse con certe formole precise e chiare, acciò più sicura sia l'innocenza, più difficile la calunnia, più ristretto l'arbitrio del giudice. In ultimo è uopo punire la prevaricazione tra l'accusatore e l'accusato, ed impedire che la libertà dell'accusa diventi un oggetto d'industria. Nè basta punire il prevaricatore, ma è d'uopo aggravare la condizione del prevaricato, considerandolo come confesso.

In quanto alle delazioni, le quali sono un bisogno dei governi dispotici, non possono mai convenire alle società ben dirette. Ove si parli della salute pubblica, della sicurezza e del mantenimento della forma del governo, del segreto indispensabile per rendere sicuro l'accusatore, o per occultare l'infamia del delatore, si viene sempre a confessare che il bisogno delle delazioni corrisponde ai vizii delle forme governative.

Mezzo indiretto di prevenire la calunnia è quello di escludere dall'accusa coloro, i quali non potrebbero farne un giusto esercizio. La prima condizione è che l'accusatore sia cittadino, imperocchè la reciproca ispezione tra gli uomini nelle loro azioni suppone il loro interesse comune ed eguale alla conservazione della società, alla quale appartengono.

Non basta esser nato nella città per essere cittadino; questi non può esercitare i preziosi diritti che gli concede la nascita, se non abbia raggiunta l'età prescritta dalla legge. Nè basta la perfezione di ragione per indurre a un giusto esercizio dei diritti: vi occorre ancora la bontà del volere, per cui, oltre la conveniente età, si richiede nell'accusatore la probità dei costumi. Finalmente le leggi debbono evitare un male, senza cagionarne un male peggiore, attesochè altrimenti la società [illegible] nella pena data al reo di quanto essa [illegible]; in conseguenza è giusto impedire l'esercizio del diritto di accusa fra gli stretti congiunti.

Tutte le persone che non possono accusare, debbono poterlo eseguire quando si tratti di propria ingiuria, giacchè niun uomo, sia cittadino o forestiero, o misero, o potente, o figlio, o [illegible], dee lasciare impunemente violare i suoi [illegible] diritti.

Si pretende che all'eccettuate persone debba esser lecito di accusare in alcuni eccettuati delitti; si dice che il grave pericolo pubblico per tali delitti minacciato debba far tacere il privato, che da questi accusatori si teme. Rispondiamo che un pericolo veramente pubblico e grave, avrà tanti accusatori, quanti sono i cittadini; se costoro [illegible] o il pericolo è supposto, o minaccia [illegible] l'uomo o la classe, che in una guasta [illegible] centro del pubblico interesse. Si lasci di [illegible] tiranni offendere le leggi di ordine naturale per [illegible]

---

ciò che si tratta solo di detrarre parte degli stipendi ai funzionarii che sono in esercizio; e nessuno vorrebbe disconvenire che il governo può secondo le circostanze accrescere o diminuire le retribuzioni agl'impiegati.

Il Ministro di grazia e giustizia, facendo riflettere che la legge in discussione era provvisoria, e che appunto per ciò non poteva essere troppo grave il sacrifizio cui avrebbero soggiaciuto i magistrati che ne verrebbero colpiti, aggiunse che tra non guari sarebbe presentata al Parlamento una legge definitiva riguardo agli stipendi, la quale avrebbe provveduto degnamente a mantenere il lustro e decoro della magistratura.

Il signor senatore Pinelli dichiarò che [illegible] tava la legge, non come provvisoria, ma come legge annuale, e come cifra di bilancio. [illegible] Dopo quali osservazioni e dichiarazioni, [illegible] legge a scrutinio segreto, in un'adunanza di [illegible] votanti ne incontrò 11 contrarii, gli altri [illegible] vinsero.

2. Fu in seguito proposto il bilancio passivo dell'azienda generale delle reali gabelle per l'esercizio 1851, e senza osservazioni venne [illegible]

sicurare la loro perniciosa esistenza, una bene ordinata società, per qualsiasi grave pericolo non deve imitarli.

Se per evitare le calunnie alcuni non possono accusare, per lo stesso motivo alcuni altri non possono essere accusati. Incapaci di accusa debbono essere tutti coloro che sono incapaci di dolo, ed anche quelli che sono occupati a prestare un gran servigio alla patria, sia fuori o dentro di essa, finchè non lo abbiano compiuto; a meno che non si tratti di un delitto commesso antecedentemente all'incarico ricevuto dalla patria, e che questo incarico si sia dolosamente domandato per coprire la propria impunità.

Per mettere l'ultimo suggello alla tranquillità del cittadino è uopo stabilire una prescrizione per le criminali azioni. I diritti umani non debbono rimanere in sospeso. Si aggiunga che il tempo scancella la memoria delle circostanze che accompagnarono il delitto, toglie all'accusato i mezzi di giustificarsi, rende pernicioso l'esempio della impunità, offre al calunniatore un velo col quale può nascondere le sue calcolate menzogne.

Giustificata la criminale prescrizione, con quali principii bisogna regolarne il termine? Si premettano due assiomi, la probabilità dei delitti è in ragione inversa della loro atrocità; il danno della impunità cresce con l'atrocità dei delitti, e diminuisce colla loro leggerezza. Ciò posto, Beccaria sostiene che la scala dei termini di prescrizione debba seguire quella del valore dei delitti. Più atroce un delitto, meno è probabile, maggiore è il danno dell'impunità, più lunga dev'essere la prescrizione. Ei ragiona benissimo, rapportando la prescrizione al fine della impunità; ma che diremo noi, se la rapportiamo al fine della tranquillità del cittadino? Se nei delitti più atroci è maggiore la probabilità dell'innocenza, sarà giusto allungare la prescrizione ed il timore del cittadino? Se nei leggieri delitti è maggiore la probabilità della reità, perchè il cittadino, contro di cui milita una più grande presunzione contraria, deve godere il vantaggio di assicurarsi in più breve tempo? Diamo al proposto problema una nuova soluzione. Egli è mestieri conoscere lo stato della società sotto tutti gli aspetti. Quando essa sia ben governata, l'interesse di evitare il danno dell'impunità è lieve e non può venire in bilancio con quello principalissimo di assicurare l'innocenza dei cittadini. In tale supposto, la prescrizione deve camminare in ragione inversa dell'atrocità dei delitti, ossia della probabilità dell'innocenza. Al contrario, sotto un pessimo governo, dove il danno che si può temere dalla impunità è grandissimo, e lieve l'interesse di assicurare l'innocenza del cittadino già da tutti i lati insidiata, la prescrizione deve camminare nella ragion diretta dell'atrocità dei delitti.

Quando la libertà dell'accusa faccia parte dei diritti della cittadinanza, non sarà difficile che un delitto non trovi il suo accusatore: è giusto che la legge nel difetto di costui, disponga che si ricorra all'accusa inquisitoria. La procedura inquisitoriale dev'essere dunque straordinaria, cioè servire di supplemento alla procedura ordinaria, che è l'accusatoria. La inquisizione della quale ammettiamo la necessità non deve per altro essere quale oggi è tra noi. Se le leggi romane vietarono ai magistrati di accusare, perchè non abusassero del loro

---

maggioranza di 48 suffragi favorevoli contro due soli opponenti.

3. Finalmente fu anche senza discussione accolto il progetto proposto dal senatore Vesme, per assegnazione di fondi destinati a lavori straordinarii nel porto di Porto Torres. L'assemblea componevasi di 49 senatori e tutti concordemente votarono pel progetto.

§ 16

Nella tornata del 28 giugno, oltre a parecchi lavori di minor conto, il Senato votò altre tre leggi.

La prima proroga sino al 23 del venturo agosto il termine di sessanta giorni accordato dall'articolo 5 della legge del 25 maggio 1851 per la consegna della rendita dei corpi e stabilimenti di manomorta. Tra 48 senatori votanti un solo dissentì, gli altri 47 diedero il suffragio favorevole alla proposta.

Colla seconda fu prorogato sino al 27 del prossimo luglio il termine di 60 giorni fissato dall'articolo 5 della legge del 31 maggio 1851 per la consegna delle case ed edifizi. — Tra 48 componenti l'adunanza 2 soli vi si opposero, gli altri 46 votarono per la legge.

Si procedè finalmente alla discussione del bilancio

un testimonio. Mario Pagano al contrario sostiene, che le sopraddette ragioni sieno speciose e non vere, e reggano soltanto, quando il delitto non sia certo: ma quando sia chiaro che il misfatto fu commesso, svanisca la presunzione, che nasce dalla difficoltà di commettersi un atroce delitto. Ciò posto, se il privato al pubblico pericolo aver dee quella ragione che la privata utilità tiene alla pubblica, è necessario che in alcuni più gravi delitti, i quali grandemente minacciano la sicurezza della società, sia per qualche parte compromessa la sicurezza privata, e la legge conceda ad una prova quella evidenza che non ha per sua natura.

Noi crediamo che Filangieri abbia il torto di male esprimere la verità da lui felicemente concepita; e che Pagano si attacchi all'apparenza della espressione erronea per impugnare una idea giustissima. Non è già come dice Filangieri, che nei delitti più gravi la credibilità del testimonio debba diminuire, quanto diminuisce *la probabilità del fatto*; bensì quella credibilità deve scemare, quanto scema la probabilità che l'accusato sia l'autore del fatto. Insomma nei delitti più atroci, quando sono stati chiaramente consumati, non si dubita di essi ma del reo. Si può negare, che si esige maggiore sforzo per commettere un delitto più atroce, che per commetterne uno più lieve? Se ciò non può negarsi, dobbiamo convenire che quanto più atroce è un delitto, tanto più si restringe il numero di coloro i quali hanno potuto commetterlo, tanto più cresce la probabilità dell'innocenza a pro di colui che ne viene accusato, tanto più forti prove abbisognano per dimostrare che questi lo abbia effettivamente consumato.

Che giova dire che nei pericoli [illegible] minacciano la sicurezza della società, sia [illegible] compromettere per qualche parte la sicurezza privata? Affinchè la società si rassicuri, fa forse d'uopo che un sacrifizio qualunque si consumi, senza prima accertarsi se questi cade sopra un reo, o sopra un innocente?

Distrutto l'assioma, che costituiva le prove privilegiate, cerchiamo di sviluppare la teoria delle prove giudiziarie, e cominciamo dal fissare l'idea della certezza morale.

La verità è un esatto giudizio: ed il giudizio esatto è quello col quale l'idea che della [illegible] attribuisce al soggetto, trovasi difatti in esso: in maniera che possiam dire che la verità esiste nelle nostre cognizioni allorquando il mondo ideale è conforme al reale.

Le verità o sono di fatto o di ragione.

La certezza è l'assenso della volontà [illegible] al vero.

L'evidenza è il grado massimo della certezza; ed esiste, quando la connessione di un'idea con l'altra è tanto necessaria, che sia impossibile percepire la opposta proposizione.

Le verità di ragione o possono immediatamente essere percepite dall'intelletto, o hanno bisogno della dimostrazione per essere scorte.

Le verità di dimostrazione, o possono [illegible] da una attuale dimostrazione, o tenersi [illegible] sull'appoggio della memoria.

Due altre classi di cognizioni noi abbiamo [illegible] che per l'interno senso si acquistano, e che vengono propriamente chiamate coscienza; quelle che si acquistano per via dei sensi.

---

godimento di pensioni maggiori di annue ottomila lire e sulla considerazione economica che assai tenue vantaggio riporterebbe l'erario dalla proposta riduzione di pensioni.

Il quale avviso della Commissione del Senato, ove fosse stato accolto, avrebbe posto quest'assemblea in opposizione colla Camera elettiva in una questione finanziera che risvegliava l'altra assai più ardua e scabrosa, quella cioè della competenza di una delle due assemblee nello stabilire le imposte, e nel discutere le leggi di finanza. Fu per ciò che parecchi degli onorevoli senatori, premurosi di conservare l'armonia fra questi due poteri, [illegible] tutte le occasioni capaci di turbarla, [illegible] la soppressione proposta dalla Commissione. Rispose a costoro fra gli altri l'onorevole Montezemolo, il quale disse che codesta soppressione avrebbe [illegible] questione gravida di tempeste [illegible] competenze delle due Camere nel discutere le leggi finanziarie: questione che minacciava di [illegible] frutto di quella precedente [illegible] allora precedere a tutte le deliberazioni del Senato, e far nascere conflitti sì gravi, che [illegible] il germe di tali conflitti [illegible] sotto l'innocente apparenza della [illegible] Non si trattava già di [illegible]

Dove la certezza si arresta, incomincia di là la probabilità. Nelle verità dimostrate la mente vede, per mezzo della intermedia idea che si attacca alle due idee estreme della proposizione, che l'una di queste si comprende nell'altra; ma quando questa intermedia idea non è necessariamente attaccata alle due idee estreme della proposizione, abbiamo allora la probabilità.

Ove poi la comprensione di un'idea nell'altra si dimostri per un'estrinseca idea, nasce allora quell'infimo grado di probabilità che è figlia dell'autorità.

Abbiam definito le varie specie di verità, di certezza e di probabilità. Passiamo ora a valutare la loro effettiva importanza.

Qual è il grado della certezza metafisica? I filosofi risponderanno che essa sia assoluta. Ma ove si rifletta che la certezza o l'incertezza non stanno nella proposizione, ma nell'animo dell'uomo, e che quindi sono passioni dipendenti dallo stato in cui l'animo di lui si trova allora che è certo o incerto della verità della proposizione, ove si rifletta che la certezza può cadere sull'errore, come il dubbio sulla verità, e che una verità può essere distrutta da un'altra della stessa natura, noi dobbiamo confessare che alle verità metafisiche non convenga la certezza assoluta che ad esse comunemente si attribuisce. La certezza metafisica di un uomo può essere una probabilità per un altro, ed un dubbio per un altro uomo. Chi dice poi che la certezza metafisica sia assolutamente maggiore di quella fisica ed assai più di quella morale? Un geometra può esser certo che i tre angoli di un triangolo sono eguali a due retti, altrettanto che un filologo è certo che Cesare conquistò la Gallie, ed altrettanto che un uomo, il quale sia stato in Roma, ha certezza fisica della di lei esistenza. Concludiamo che, la certezza esistendo nell'animo e non già nella proposizione, non havvi gerarchica gradazione tra la metafisica, la fisica e la morale certezza.

La certezza morale, che è quella la quale nei giudici si richiede per condannare un uomo, non è altro che lo stato dell'animo sicuro della verità di una proposizione, che riguarda l'esistenza di un fatto che non è passato sotto i nostri occhi.

Prima di applicar queste teorie alla ricerca e valutazione delle prove giudiziarie, formiamoci idea degli indizi, come abbiam fatto della certezza.

L'indizio è un fatto a noi palese che dimostra un fatto ignoto; e ciò per effetto di quell'ordine naturale tra i fatti esistente, onde l'esistenza di uno di essi può far conchiudere quella dell'altro.

I fatti indicatori degli altri fatti riduconsi alle ragioni ed agli effetti, imperocchè nella natura le ragioni indicano gli effetti, e questi quelle.

L'esistenza di un fatto può necessariamente menar seco la coesistenza di un altro fatto: ecco un indizio necessario. Il fatto noto va sovente congiunto coll'ignoto, ma non sempre: ecco un indizio probabile.

Gli indizi sono prossimi o remoti, secondochè quel momento dell'azione, onde nasce l'effetto, è prossimo al fatto, o è connesso agli indizi relativi al fatto.

Gli indizi sono inoltre urgentissimi, urgenti o vaghi a misura che indicano un fatto solo, o si rapportano a pochi avvenimenti od a molti.

Appartengono gli indizi ad una stessa o a diversa

---

ritto di competenza, ma trattavasi solo di opportunità, e le contingenze presenti erano tali che consigliavano, o piuttosto comandavano la prudenza. Accettandosi il bilancio quale fu presentato dal ministero, la questione di competenza sarebbe rimasta intatta; perocchè chi rinunzia ad un diritto in date circostanze, non può dirsi che vi abbia rinunziato interamente, ed il sacrifizio di un momento bene spesso viene richiesto dalla pratica. Non sapeva poi l'oratore comprendere come mai le pensioni concesse avessero potuto acquistare forza di contratto, nè poteva rendersi ragione come quella somma che rappresenta non il bisogno, ma la munificenza di chi accorda, possa venire considerata come diritto acquistato da chi la riceve. D'altra parte a tutti era noto quanto le spese dello Stato siano ora sproporzionate ai mezzi ordinarii dei quali può esso disporre, e quindi è necessario restringere i limiti della sua munificenza.

Dello stesso avviso fu l'onorevole senatore Pinelli, il quale riflette che la pensione non è un diritto acquistato, perocchè ove ciò fosse, nessun caso di necessità potrebbe farlo infrangere. Le pensioni si danno a chi presta servizi alla causa pubblica, e quando lo Stato li considera sufficientemente retribuiti con quella pensione che crede po-

specie: i primi dipendono da un medesimo principio, ed i secondi da principii diversi.

Finalmente gl indizi sono intrinseci o estrinseci: quelli sono i fatti connessi all'atto criminoso, e che lo precedono, lo compiono o lo seguono; questi sono i fatti che non hanno naturale connessione col delitto.

Tre specie si conoscono di estrinseci indizi: la pruova testimoniale, la confessione del reo o del correo, la pruova scritturale.

Il testimone è quello che ci narra un fatto non veduto da noi. Egli è uno storico; per cui le regole della critica sono le norme dei giudizi. Tanta fede merita il fatto, quanta se ne deve concedere al testimone, e ciò, quando egli deponga sul fatto che si cerca: ma quando deponga sopra indizi, abbiamo una probabilità di probabilità, per cui conviene che la pruova testimoniale giunga all'evidenza.

Ciò premesso, qual è il numero de' testimoni, che deve far nascere la convinzione nell'animo? Le leggi romane ne esigevano due, e ciò non per lo motivo addotto da Montesquieu, che un solo testimone non faccia pruova, attesochè il suo detto è bilanciato da quello dell'accusato che nega. L'accusato che nega equivale al testimone che afferma, ma havvi tra essi l'accusatore che ugualmente afferma. Laonde l'accusato si bilancia coll'accusatore: il dubbio del giudice dev'essere sciolto dai testimoni, un solo dei quali può benissimo scioglierlo: ma si rifletta che gli argomenti più certi della verità dei testimoni non si prendono dalla qualità delle loro persone, ma dal confronto dei loro detti. Tanto più cresce dunque la probabilità di un testimone, quanto più crescono i rapporti dei suoi detti con quelli degli altri: onde deriva [illegible] testimone, il quale si aggiunge al primo, tanta forza gli accresca quanta è la quantità de' [illegible] moni tutti.

Ma quali sono le qualità che nei [illegible] chiedono, affinchè l'animo del giudice [illegible] sarsi sui loro detti? Il principio generale della [illegible] credibilità è questo: egli è mestieri che i [illegible] moni depongano fatti possibili, [illegible] conosciuti, da loro voluti sinceramente [illegible]

L'impossibile, o tutto ciò che si allontana [illegible] cessari rapporti di natura, non è mai vero.

La verosimiglianza si ottiene, allorchè i [illegible] talmente connessi fra loro, che l'uno dipende [illegible] l'altro, e che l'uno è cagione [illegible] Sappiamo che in natura ogni effetto dipende da una cagione, ed è in pari tempo cagione di un altro effetto. Sappiamo ancora che ogni cagione è [illegible] proporzionata agli effetti che produce. Quando [illegible] che la cagione o questa non sia proporzionata [illegible] l'effetto, l'effetto non è dunque verosimile.

Alla verosimiglianza appartiene la [illegible] la quale si ha, semprechè i fatti che ci [illegible] narrati, sono concatenati con quelli che [illegible] sciamo: in questo caso i primi meritano [illegible] credenza da noi.

Ma non basta che il fatto [illegible] possibile o verosimile; occorre ancora che [illegible] e verosimile sia che il testimone lo [illegible] è necessario ch'egli abbia [illegible] quale si ha a percepire il fatto [illegible] sono abbia il giudizio, e che si [illegible] di poter sapere quel fatto.

Tutto ciò riguarda la credibilità [illegible]

---

tergli e doversi dare, esso non lede verun contratto. Può dunque la pensione venire riguardata come una largizione spontanea dello Stato, fondata sul principio della giustizia [illegible] non rivestire mai il carattere di un diritto legalmente [illegible]. A tutto ciò aggiunse il rispettabile senatore, ch'egli [illegible] in uno de' più eminenti posti della magistratura, e perciò interessare personalmente nella quistione delle pensioni, nondimeno sacrificava [illegible] alla verità ed alla giustizia i suoi personali vantaggi [illegible] che prova della coscienza [illegible] [illegible] tutto egli proponeva.

Per altre ragioni intorno al medesimo [illegible] [illegible] Riguardo egli [illegible] la quistione, da quello del diritto [illegible] fra della [illegible] non poteva esservi irrevocabilità [illegible] giacchè le [illegible] tendere [illegible] Rispose [illegible] tanta riflesso, che [illegible] [illegible] entrava [illegible]

additare varie cose, per cui è necessità che concorrano altre pruove ed altri argomenti per fissarne il valore.

Ma che diremo della confessione del correo? In questo caso l'accusato non confessa la sua reità ma quella del suo complice. Qualche volta può avvenire che nominando il socio, egli dica il vero; ma più frequenti sono i motivi di vendetta, di malignità, di sperata protezione, che possono spingerlo a mentire. Laonde la nomina del correo è giusto che sia annoverata tra i più vaghi e deboli indizi.

L'ultima delle estrinseche pruove è la pruova scritturale. Alcune volte le scritture formano il soggetto stesso del delitto, come un istrumento falsificato; altre volte le scritture sono gli esterni indizi del delitto, come la lettera scritta al sicario dal mandante. Ma fa mestieri che le scritture prodotte sieno diffatti dell'accusato, mediante la comparazione del suo stile e dei suoi indubitati caratteri con quelli che lo convincono del delitto. E siccome in siffatte comparazioni possono i periti facilmente ingannarsi, egli è evidente che la pruova testimoniale non produca altro che indizi, i quali debbono essere assodati con altri argomenti.

Conosciuta la natura ed il numero delle pruove, vediamo qual esser debba il loro uso nei giudizi.

In ogni giudizio bisogna provare tre cose: la esistenza del delitto, ossia l'ingenere; l'autore di esso, ossia la specie; le circostanze che aggravano o scemano l'atto criminoso. Ogni principio di ragione suggerisce che la pruova generica preceda la specifica, imperocchè quando il delitto sia dubbio o soltanto probabile, dubbio o solo probabile è che un delinquente vi sia. In quanto alla pruova delle circostanze, questa si ha sempre unitamente [illegible] generica. Spesse volte il genere e la specie del delitto sono così accoppiati insieme, che non è possibile farne pruova distinta: spesso [illegible] specifica pruova deve venire in aiuto della [illegible] per definire la qualità ed il grado del delitto. Per tutte queste cose è indispensabile far uso de' testimoni, degl'indizi e di scritture: quali sono i principii che debbono dirigere quest'uso? O che si cerchi il delitto o l'autore di esso, tutto si reduce ad una [illegible] analisi d'idee e di fatti. Si parte da una ipotesi e si esamina se ad essa convengano i caratteri della verità, se mai ciò accada, s'inferisce [illegible] il fatto presunto. Siffatte ipotesi [illegible] molte, ma tra esse quella si sceglie [illegible] si determina un momento di probabilità. Cerchiamo l'autore di un omicidio. La nostra mente [illegible] i possibili, e cade sopra coloro i quali [illegible] tali rapporti con l'ucciso, che hanno potuto dar[e] la morte. In seguito sempre più restringendo i possibili, ci arrestiamo col pensiero sopra colui su quale cade il più grave sospetto, ed allora esaminiamo, se i caratteri del vero convengono alla nostra presunzione.

Prima di andare oltre, vogliamo sciogliere [illegible] stione, se la morale certezza dei giudici [illegible] sciolta dall'uso delle varie specie di pruove [illegible] sufficiente a condannare un individuo. Dopo aver dimostrato di sopra che la morale certezza non si trova nella proposizione, ma nell'animo di [illegible] che è certo, chiaramente risulta ch'essa non [illegible] per condannare. Il giudice che non sia moralmente certo della reità di un individuo, non può [illegible] zarlo reo senza tradire la sua coscienza [illegible]

---

l'abate Terrer pose un'imposta graduale sulle pensioni, ed altrettanto poi fece Netker.

Molti altri per contrario de' signori componenti il Senato, appoggiando l'avviso della commissione, sostennero doversi sopprimere l'art. 9 del progetto, e primo tra essi fu il sig. senatore Giulio, relatore. Incominciando dalla questione di competenza tra le due assemblee, disse essere questa già risoluta col fatto delle precedenti deliberazioni prese dal Senato sopra altri bilanci. Non nego allo Stato il diritto di restringere i limiti delle pensioni, ma [illegible] non potersi ciò fare senza gravissimi motivi; le presenti strettezze potere in verità dare ragione al governo di adottare questa misura, [illegible] che è permesso [illegible] ch'è [illegible] sario; ma doversi dall'altro lato riflettere [illegible] tenuissimo vantaggio riceverebbe l'erario dalla proposta riduzione di pensioni che non oltrepassano più di centomila franchi annui, e questo [illegible] verso sarebbe [illegible] da gravissimi [illegible] che possono derivare dall'[illegible] gli esempi addotti dal sig. senatore [illegible] stati sempre considerati come violazione della fede, [illegible] l'assemblea costituente [illegible] mentre aboliva la feudalità, [illegible] non doversi ricavare dalla [illegible]

l animo di lui: in seguito non può essergli ingrato. Egli ha una famiglia di cui vuole promuovere la sorte, e tutti i tesori degl' impieghi stanno nelle mani del suo antico padrone. E stanno in mano di lui le promozioni e gli onori, ai quali egli aspira, imperocchè occupa un seggio che è il primo gradino di una lunga scala, ch' egli ambisce di percorrere. Insistiamo sulla necessità di rendere intieramente indipendente il potere giudiziario, facendo sì che più non sia un' emanazione di quello esecutivo, ma un potere distinto dagli altri, e rappresentante nello Stato una delle tre forze inerenti al civile imperio.

Se abbiam voluto rilevare i danni che provvengono dalla permanenza delle corti di giustizia, e dalla loro dipendenza dal potere esecutivo dello Stato, ciò abbiam fatto per dimostrare che la terribile funzione di giudicare negli affari criminali non dovendo essere esercitata dalle stesse mani e divenire la prerogativa di pochi salariati dal capo della nazione, debba essere affidata al così detto giurì. Uomini della stessa condizione dell'accusato, favoriti dalla pubblica opinione, riconosciuti dall' accusato come imparziali e da costui ricusabili, ed investiti di un momentaneo ministero, che non duri più del giudizio stesso pel quale sono stati scelti, sono i soli giudici, ai quali la legge deve affidare l' esame del fatto e la sorte dell'accusato nelle criminali accuse.

Un' altra parte del criminal processo è la difesa. Egli è mestieri che all'accusato sieno conceduti tutti i mezzi possibili di difendersi, così in quanto al termine a produrre le sue discolpe, come in ordine alla scelta dei suoi difensori, e alle rifiute dei giudici del fatto e dei testimoni. Pubblica dev' essere la difesa, cioè fatta alla presenza di tutti que' spettatori che vogliono assistervi, imperocchè la giustizia perderebbe i felici effetti che si propone, quando non fosse accompagnata dal voto popolare. Si quistiona se l'arte oratoria debba aver luogo nel foro. L'oggetto di quest' arte è per l appunto di distruggere la fermezza di animo e la insensibilità di cuore, qualità indispensabili per emettere un imparziale giudizio. La difesa giudiziaria è un monumento storico, e non un quadro dipinto per eccitare grandi passioni; per cui è uopo di parole che narrino allo spirito, e non che scuotano fortemente l animo. Nondimeno non possiamo noi [illegible] dal foro l eloquenza, fintantochè la [illegible] un rimedio necessario ai tanti mali dai quali siamo afflitti pei vizi delle nostre leggi: quando non si può fidare nella sapienza della legislazione, perchè rifiutare gli aiuti che possiamo ricevere dalle virtù dell' animo dei giudici?

L'ultima parte del criminal processo è la sentenza. Quando essa assolve l'accusato, è giusto che costui rientri nella condizione in cui trovavasi prima dell' accusa, sia compensato dei sacrifizi e delle spese fatte, e rovesci sul proprio accusatore di mala fede l' accusa di calunnia. Allorchè poi la sentenza conchiude per la sospensione del giudizio, è giusto che l'accusato ricuperi la sua libertà personale, ma resti *sub judice*, fintantochè il giudizio sia richiamato o dall' accusatore che abbia raccolte nuove pruove contro di lui, o da lui stesso, quando abbia a produrre nuovi argomenti della sua innocenza. In ultimo supposto il caso che la sentenza contenga la condanna stabilita dalla legge, pronta dev' essere

---

accordate a' pubblici funzionarii come premio condegno de' prestati servigi, e dovere la legge regolare l avvenire, non il passato che più non cade sotto il suo dominio: la clausola del beneplacito essere [illegible] sotto il governo assoluto più di stile, che di rigore, volgersi alle persone anzichè alla materia delle pensioni, nè essere più lecito di richiamarla in vita, perchè il governo costituzionale ha dato bando all' arbitrario, alle prepotenze, alle angherie. — Trattandola poi dal lato della legalità, invocò il principio salutare della non retroattività. «La ragion di Stato poi soggiunse, addita ben altre misure che non la presente, la quale getta il malcontento in molte famiglie e le rende [illegible] agli ordini che ci reggono. Se vogliono[illegible], si facciano sul bilancio della guerra. La forza militare non sta tutta nel numero de' soldati, ma sta nel danaro che n'è il nerbo principale. A [illegible] delle nostre libere istituzioni ben veglia la guardia nazionale. Accettando le conclusioni della [illegible], il Senato darà novella prova di quello spirito di conciliazione e di senno politico onde furono informate le sue deliberazioni finora.»

Secondo l opinione dell' onor. [illegible] Cridis[illegible], l' articolo controverso conteneva un principio ripugnante alla coscienza del Senato, perchè [illegible]

l'esecuzione della pena. Siffatta prontezza raggiunge il doppio scopo della pena, maggiore orrore ispirando pel delitto e scemando il tormento della vittima.

Ed ecco sviluppata tutta la serie delle teorie risguardanti la tutela interna delle società. Svolgiamo ora il sistema dei principii e dei mezzi tendenti a difendere tutti i beni che la società promette contro qualunque attentato o violenza di esterno nemico.

Le nazioni si tengono potenti o per la propria forza, o per quella di federazione. La propria forza sembra a primo aspetto non poter essere altro in sostanza che la somma dei poteri naturali degli individui collegati nella società civile. Ma ciò non basta; data l'esistenza di quei poteri, non nasce per ciò che la potenza politica della nazione esista. Occorre il consociamento dei poteri individuali, ossia che, giusta la natura delle circostanze giovevoli o nocive alla sicurezza di una nazione, vi cospirino in proporzione ed unanimamente le mire, l'energia morale, e le forze fisiche dei cittadini.

Ciò serve a delineare a grandi tratti i caratteri della vera potenza degli Stati politici. Quando si voglia svilupparli d'avvantaggio, diremo ch'essi abbracciano l'intelligenza sociale, il patriottismo e la popolazione unita: la prima risguarda il conoscimento dei beni inerenti alla nazionale potenza; il secondo non è che la forza sociale mossa dall'opinione dei propri diritti; l'ultima non è che il complesso della forza materiale, ed esiste, quando havvi un ordinato comando. Sia dunque che si voglia produrre il bene, sia che si voglia prevenire il male, egli è mestieri provvedere alla sussistenza ossia all'ordine economico, all'educazione ossia all'ordine morale, alla vigilanza ossia all'ordine politico. Ma dappoichè è indispensabile por mano a tutti e tre i poteri in un tratto, e ciò non può derivare che dall'azione propria del governo, egli è quindi mestieri che nella costituzione stessa del governo sieno preparate le cause dell'ordinazione dei tre menzionati poteri sociali.

La società ha interessi sempre corrispondenti alla sua uniforme natura; gli uomini al contrario mutano i loro interessi con le circostanze della vita: ecco il contrasto tra gli scopi sociali e quelli individuali. È necessario dunque che il governo sia costituito in modo che mantenga i costitutivi della potenza contro l'azione disordinata e il continuo conato dell'ignoranza e della discordia nelle umane unioni.

La società vive per secoli e le generazioni si succedono ad ogni istante; è dunque indispensabile che un savio governo si opponga all'azione innovativa del tempo, in quanto essa tenda a distruggere i costitutivi naturali della potenza.

La sopraddetta opposizione non deve spingersi fino al punto che per troppa cura di mantenere il presente, si nuoccia all'avvenire. Lo stato delle civili nazioni è necessariamente progressivo; per cui la loro potenza deve variare ne' secoli e per la forma e per l'energia. Onde emerge che uno degli elementi della potenza sia la flessibilità del governo.

Ciò posto, coloro i quali fanno consistere la forza propria degli Stati in danari e in soldati, non s'ingannano, quando dei tesori e delle soldatesche si abbia un'idea conforme alla verità delle cose in natura. I soli dati numerici non determinano la po-

---

all'equità, al decoro della nazione. Sotto il governo assoluto nessun ministro avrebbe osato suggerire la rivocazione di una pensione, perchè si violava con ciò la buona fede: le pensioni costituivano una sovrana promessa, ed aveano carattere di durata vitalizia irrevocabile. Or ciò che sarebbe inaudito nel governo assoluto, potrebbe divenir equo perchè proclamato da un governo costituzionale? Questo governo trovasi nelle necessità morale di mantenere gl'impegni antecedenti. I corpi morali abbisognano della pubblica considerazione, e questa si alimenta colla lealtà, e colla generosa energia che all'uopo sanno spiegare. Le conclusioni della Commissione provvedono a serbare illibato il decoro del governo, mentre per contrario ove il Senato votasse pel mantenimento dell'articolo in discussione, mostrerebbe una trascuranza inopportuna della sua missione. A dare maggior peso alle sue osservazioni, l'oratore aggiunse non esservi pericolo che si sveglino conflitti tra' poteri dello Stato, perocchè la Camera elettiva, imitando le continue prove di conciliante arrendevolezza date dal Senato, vorrà anch'essa alla sua volta mostrarsi animata dallo stesso spirito.

Nè si avvisò altrimenti il sig. senatore Della-Torre fondandosi principalmente sullo statuto che toglie ogni dubbio sulla competenza delle due Camere.

tenza delle soldatesche; bensì bisogna tener conto della perizia ne' comandanti, della disciplina e del coraggio dei soldati, e degli altri fisici sussidi indispensabili per la guerra. Per la potenza militare si esige dunque intelligenza, passioni e popolazione unita, elementi tutti che compongono la politica potenza da noi sopra descritta. Lo stesso possiamo dire della potenza pecuniaria, la quale racchiude elementi intellettuali, morali e fisici.

Queste sono le risorse proprie di una nazione, le quali debbono essere avvalorate dalla potenza di opinione, o per meglio dire, dalla moralità del governo in riguardo agli altri governi. Posta una tale moralità, viene a stabilirsi quel credito di confidenza, che è l'intento pratico che formar deve l'oggetto della politica esterna.

La seconda specie di potenza, che può convenire ad uno Stato, consiste nella federazione. Essa risulta dalle alleanze offensive e difensive con gli altri Stati, onde nasce la certezza del loro concorso in certi casi, e del loro ricorso in certi altri. Siffatta specie di potenza è pochissimo stabile, ed assai meno energica di quella propria di uno Stato; di maniera che si può dire che quella nazione deve ricercarla, che non ha la speranza di formarsi e mantenersi una forza che intrinsecamente le appartenga.

La potenza di federazione, senza la creazione di una forza coercitiva comune tra le parti confederate, non è garentita. Le leghe si formano, si sciolgono, secondo che spira il vento delle particolari convenienze che determinano a rispettarle o ad infrangerle. Affinchè abbiano una qualche durata, è indispensabile che due condizioni si verifichino: la prima è che tra le nazioni collegate vi sia uguaglianza d'interessi, per cui occorre che sieno rette coi medesimi principii governativi; la seconda è che tra esse esista un'eguaglianza di forze, ossia un equilibrio di timori. Giammai patto sincero ed eguale può esistere tra i deboli ed i forti. Dalle quali cose conchiudiamo, che tutto in questa materia sia così rispettivo, che non pare possa essere soggetto a regola veruna. Ad ogni modo volendo dire qualche cosa, stabiliamo che ogni nazione deve principalmente lavorare per formarsi una potenza propria. Quelle che non possono pervenirvi, non hanno altro miglior partito, tranne quello di afforzarsi con le alleanze di quei potentati, ai quali sono ravvicinate da una maggiore affinità di carattere, di governo, e soprattutto d'interessi. Gli Stati poi molto grandi e forti, debbono astenersi dal ligarsi le mani con le alleanze, le quali sono fatali al loro credito e alla libertà di azione che possono e debbono avere.

I governi non hanno pensato sin'ora, se non a rendersi forti; i popoli non hanno potuto pensare ad altro che ad essere felici. Se i primi fossero stati convinti che la loro esistenza era un mezzo subordinato al miglior essere dei secondi, non avrebbero valutata la loro forza sulla misura della potenza che aveano di nuocere al di dentro e di offendere al di fuori; bensì sulla misura della potenza che doveano procurarsi per effettuare dentro la pace ed ispirar fuori il rispetto. Le nazioni sono state governate come se il loro interesse consistesse nel far male ad altrui: indi le interminabili guerre, che la civiltà dei nostri tempi ha spogliate di molti inutili rigori, senza diminuirle di numero. Alcuni

---

Invocò anch'egli il principio della non retroattività, rammentò la scarsezza del provento che dalla proposta riduzione verrebbe all'erario, e lo scoraggiamento che s'indurrebbe nell'animo de' valenti cittadini, i quali sgomentati dall'incertezza del loro avvenire, si allontanerebbero da' servigi dello Stato, e sarebbero invece sostituiti da uomini mediocri, ed incapaci perciò di ben reggere la cosa pubblica. Attribuì infine la caduta del grande impero francese alla scarsa retribuzione de' suoi impiegati, ed alla diminuzione delle pensioni, laddove l'impero moscovita sussiste perchè i funzionarii pubblici sono colà generosamente pagati.

Uniforme fu altresì l'opinione del sig. senatore Defornari sulla considerazione che il disposto nell'art. 2 del progetto cagionerebbe inquietudini e gitterebbe incertezze in tutti coloro che hanno acquistato dritto a pensioni vitalizie, ed inoltre sopraccaricherebbe l'amministrazione di nuovi e tediosi lavori. Combattendo poi particolarmente le ragioni allegate dall'onorevole sig. Pinelli, disse maravigliarsi come questo magistrato non riconoscesse nella proposta legge il carattere di retroatività: dover inoltre essere proscritti dal vocabolario di un governo costituzionale i termini di *regio beneplacito*, perchè suonano permanenza di arbitrii, i quali deb-

savii hanno scôrto il male e proclamato dei principii; ma perchè questi si pratichino, è uopo che nelle nostre società si sviluppino nuove circostanze. I principii da loro proclamati sono i seguenti. I progressi di un popolo, in luogo di essere nocivi a quelli di un altro popolo, gli sono al contrario favorevoli. Ciascuna nazione può operare la sua prosperità con mezzi fecondi e placidi, ricavati dalla intelligenza ed attività propria, senza che la sua esistenza sia di aggravio alle altre nazioni: questi due canoni fondano la prosperità pubblica delle nazioni sopra gl'interessi ben intesi dell'umanità. Gli errori, i pregiudizi, le ambizioni possono render nemico un popolo con l'altro; ma la loro amicizia si trova sanzionata dalle leggi di natura. Laonde i governi debbono limitarsi a possedere quel grado di vigoria, proporzionato all' estensione del fine sociale, che per la difesa interna si trovi superiore alle private forze riluttanti contro il bene comune, e per la difesa esterna si trovi efficace a garantire l'indipendenza della nazione contro la folle ambizione o la collera di un vicino, che intenda tanto male i propri interessi, che voglia nuocere ad altrui. Ma quando si è nella posizione di non temere una ingiusta aggressione, il bene inteso interesse delle nazioni consiste nel coltivare scambievolmente amichevoli relazioni. La pace è dunque necessaria per lo sviluppamento delle facoltà utili dell'uomo e per la prosperità delle nazioni; la guerra è legittima sol quando è un mezzo indispensabile, comechè doloroso, di vivere in pace. Tra i casi di legittima difesa bisogna annoverare quello di liberarsi dal giogo di un tiranno straniero o domestico; la guerra in questo caso, non dall'oppresso s'intima, ma trovasi già dall'oppressore intimata, imperciocchè chiunque opprime gli uomini, si ponga in istato di guerra con essi.

Posto come scopo la pace dei popoli, egli è indubitato che non si possa conseguirlo, fintantochè si viva sotto a monarchie assolute. Le monarchie, non appena, dopo essere state teocratiche e in seguito feudali, pervennero ad essere assolute, furono essenzialmente ambiziose e conquistatrici; nè ai propri Stati, nè agli altrui diedero pace.

Egli è impossibile persuadere gli uomini, almeno a lungo, che un solo uomo sia loro padrone. Affinchè il potere di un solo regga, è mestieri che abbia dei sostegni. I quali sostegni si trovarono sulle prime nelle idee religiose; i principi, per dominare sul popolo, inchinarono la corona innanzi la tiara. Si trovarono in seguito nelle famiglie di quei grandi, i cui interessi erano collegati con l'esistenza del monarca, e si ebbero allora le monarchie feudali. Ben tosto i principi, indignati di avere nella potente nobiltà non i sudditi ma gli emuli, chiesero appoggio nei popoli e sentirono la necessità di migliorare la condizione dei medesimi. L'aristocrazia cadde. Le idee religiose, prive di forza, ed usate come strumento di principato, invece di essere riverite dai popoli, furono disprezzate ed abborrite. I popoli stessi, dalle prime larghezze animati a desiderarne maggiori, cominciarono a farsi temere. I troni furono altissimi, ma si trovarono isolati, ed avverso alle nuove pretensioni popolari e quelle non per anco spente all'intutto del clero e dell'aristocrazia, non ebbero ad opporre che le armi. Si circondarono allora di eserciti permanenti. Le monarchie assolute sentirono ben presto la necessità di essere monarchie mili-

---

bono essere banditi per sempre da un libero regime.

Il senatore Pallavicini-Mossi riconoscendo nel secondo e nel terzo articolo un vizio di forma perchè vi si contengono disposizioni di leggi organiche, propose la quistione pregiudiziale. Ma dietro le osservazioni contrarie del relatore sig. Giulio, il Senato respinse la proposta quistione. — Proseguendosi pertanto l'intrapresa discussione, vi prese parte l'onorevole Plezza, e combattendo l'avviso della commissione, sostenne doversi conservare l'articolo secondo come fu adottato dalla Camera elettiva. Egli si mostrò in massima avverso alla riduzione degli stipendii, ma poichè questo principio è stato abbracciato, ragion vuole che sia esteso anche alle pensioni di ritiro, o che tutte ugualmente ne siano colpite. Le pensioni non sono un quasi contratto, e le conclusioni della commissione pugnano co' suoi stessi pricipii, perchè mentre essa lascia intatte le pensioni, vorrebbe ridotti gli stipendii di coloro che seguitano a prestare l'opera a pro dello Stato.

L'ultimo a prendere la parola in questo aringo fu il sig. ministro dell'interno, il quale oppugnando l'avviso della Commissione, disse che il Senato dovea mantenere l'articolo secondo nell'interesse medesimo de' pensionati. Ricordò al proposito essere

tari. Siccome l'unità del potere monarchico giunse al suo più alto punto, spiegò una forza intemperante così al di dentro che al di fuori, e fu fatale alla pace del mondo.

Ma non si potea rimanere a lungo in questo stato. Siccome, dietro il progresso dei lumi e della civiltà, i popoli aspirarono a conseguir porzione dell'autorità pubblica, nacque la necessità di transigere tra gli antichi e i nuovi principii. I principi, sperimentati i travagli e i pericoli ai quali erano esposti per sostenere il loro edifizio sopra una base che ogni dì rendevasi men salda, dappoichè gli eserciti stanziali cominciavano a sentire di essere popolo anch'essi, furono costretti a cercare una nuova base ai loro troni nell'amore dei popoli. Le monarchie popolari ebbero principio. In questo stato di cose, sotto quale carattere si presentano gli eserciti permanenti?

Sotto l'aspetto politico, i grossi e stabili armamenti sono una vigorosa spinta al dispotismo interno, e compromettono continuamente la pace al di fuori. Inoltre stabiliscono la soggezione dei piccoli Stati a petto dei grandi, e impediscono la libertà dei primi, i quali o debbono comprar alleanze con qualche loro sacrifizio, o subir le leggi che all'arbitrio dei grandi Stati piace d'imporre.

Sotto l'aspetto economico, i grandi eserciti permanenti si aggravano con enorme peso sulla parte industriosa della popolazione degli Stati, e sono più funesti alla nazione che si smunge per sostentarli, che all'inimico contro cui sono destinati a combattere. Essi dunque costituiscono un lusso, che costa eccessivamente caro ed è più ruinoso di qualunque altro. Si vive in pace? Non giova: bisogna preveder la guerra, sostener l'esercito e continuar le pubbliche imposte gravosissime. Scoppia la guerra? Bisogna duplicarle. E quando questa vena di estorte ricchezze è esausta, è necessità ricorrere ai prestiti: ecco i governi, dopo aver dissipata la loro fortuna, divenuti schiavi dei loro sudditi o di stranieri ricchissimi, le generazioni viventi divorate, ed ipotecate le fortune delle venture generazioni. Alcuni sostengono che il conquisto di una provincia sia un compenso sufficiente degli svantaggi economici della guerra. Eglino s'ingannano. Alle varie famiglie dell'umanità meno rileva che, economicamente parlando, sieno tutte soggette ad un solo governo, ed assai più importa che le relazioni tra loro sieno agevolate dalle strade e dai trattati di commercio. Basta dunque ben governare i popoli per renderli ricchi, e gli uni cogli altri si comunicheranno i prodotti della propria industria, senza esservi il bisogno di ridurli sotto una sola dominazione.

Sotto l'aspetto morale finalmente, i grandi eserciti permanenti, per effetto della militar disciplina di cui hanno bisogno, sono una scuola che rende pessimi i cittadini, imperocchè la vita militare segue leggi differenti dalla vita civile, e tutto ciò che fa ottimo l'uomo come soldato, pessimo lo rende come cittadino.

Dopo aver favellato dei disvantaggi inerenti agli eserciti stanziali, i quali son destinati a sostenere tra le nazioni il sistema offensivo, vediamo all'opposto quanti vantaggi sieno inerenti al sistema difensivo.

Le nazioni le quali mantengono un sistema militare difensivo, hanno bisogno di piccoli eserciti,

---

tre i regolamenti che riflettono le pensioni di ritiro, e tutti tre concepiti in modo che non danno verun dritto a' ritirati, ma tutto lasciano in pieno arbitrio e libertà del govérno: esser vero che a' reali di Savoia non venne mai in mente di ridurre le pensioni accordate, ma dal fatto non può argomentarsi il dritto; e quindi non può esservi retroattività di leggi dove non vi sono dritti legalmente costituiti: l'assemblea costituente dell'89 aver interamente soppresso le pensioni, e Napoleone avere ridotto a 6 mila lire annue le pensioni di 20mila lire precedentemente accordate a' marescialli ed a' diplomatici, dovecchè la legge che si discute non fa che ridurre talquanto le pensioni a coloro che ne godono, e pel rimanente accorda a' medesimi, dritti riconosciuti: il danno che può venire a' pensionati dall'art. 2 essere a gran pezza compensato dall'art. 3, che di que' regolamenti forma una legge, e doversi all'uopo riflettere che nel 1814 e nel 1830 furono in Francia serbate le pensioni perchè appoggiate ad una legge: aver la Camera elettiva ammesso l'art. 3 come conseguenza del 2.°; dove il Senato lo respingeva, sarebbe difficile che l'altra Camera volesse rivenire dal suo voto, nel qual caso ne seguirebbe un grande inviluppo, di cui non potrebbero prevedersi gli effetti.

e meglio provvedono con essi alla loro sicurezza, di quanto facciano i grossi armamenti presso quelle nazioni che prendono con le altre un aspetto minaccioso. Certo è che il sistema difensivo non può convenire, se non alle società costituite siffattamente, che nulla volendo usurpare sull'altrui, si limitano ad esigere che altri nulla usurpi su di loro. Con questo metodo esse allontanano le occasioni di conflitto assai meglio di quello che faccia il sistema offensivo. Hanno dunque bisogno di godere un'ottima costituzione; e in questo caso, quando anche si voglia supporre che sieno minacciate da un nemico ambizioso, il quale vieppiù si animerà ad invaderle, dappoichè le vedrà amiche della quiete e quasi disarmate, noi rispondiamo che l'ottima costituzione politica degli Stati renderà più efficace la difesa, le popolazioni intere sorgeranno contro l'ingiusto aggressore, e le altre nazioni avranno interesse di accorrere ad aiutarle. Nè esse avranno a temere una coalizione di nemici. Il concorso di molti nemici non può aver luogo, se non contro uno Stato costituito in aspetto minaccioso contro molti, e che sia di aggravio ad altrui. Uno Stato, al contrario, che non offende alcuno e non vuol'essere offeso, non ha a temere ingiuria; e quando pur uno sorga ad ingiuriarlo, trova intorno a sè mille amici parati a sostenerlo.

Date dunque una nazione ben governata, ed ai benefizi dell'ottima costituzione politica corrisponderanno quelli dell'ottimo sistema militare. Date all'opposto un popolo dispoticamente governato; un popolo che non abbia voglia nè energia di difendere un ordine sociale che si aggrava su di lui come un giogo, da cui vorrebbe, potendo, sottrarsi; un popolo che poco avendo a perdere o guadagnare con un cangiamento di dominazione, indifferente rimane nella lotta dei suoi padroni; un popolo, a cui in conseguenza di tutto ciò non può convenire il sistema difensivo, ed ai malefizi della pessima costituzione politica corrisponderanno quelli del sistema militare offensivo.

Prima di abbandonare questo argomento, vogliamo ribattere alcune obbiezioni che contro il sistema difensivo si fanno. Molti dicono che esso conculchi ogni idea di onore e di gloria. Belle declamazioni, proprie di uomini che altro non conoscono che il mestiere delle armi, ed ignorano quali esser debbano le virtù del cittadino. Falso è l'onore, falsa la gloria che si colgono con un successo in opposizione all'utilità ben intesa delle nazioni. Altri riflettono che il sistema militare difensivo produce il danno di attirare la guerra nel proprio paese; ma noi rispondiamo con l'autorità dei più grandi maestri di guerra, i quali hanno concordemente pensato e detto, che se avessero potuto proporsi per unico scopo la loro gloria, non avrebbero fatta altrimenti la guerra che nei loro Stati, a motivo dei grandi vantaggi che vi avrebbero trovato.

Conchiudiamo che per uno Stato ben governato, il miglior sistema militare sia quello di difesa, e perchè meglio previene la guerra, e perchè difende meglio il paese nei casi d'invasione.

A questo sistema corrisponde la istituzione delle milizie cittadine, le quali non adducono gl'inconvenienti e i pericoli proprii degli eserciti permanenti, imperocchè, sotto l'aspetto politico considerandole, è evidente la difficoltà di abusarne, e considerandole sotto l'aspetto economico, esse

---

Ma dopo questa allocuzione del Ministro, posto ai voti l'articolo 2, il Senato, accogliendo le conclusioni della Commissione, lo rigettò. — Allora l'onorevole senatore Montezemolo, che aveva impegnato il primo la discussione, e manifestato sentimenti di conciliazione fra le due Camere legislative, persistendo nello stesso lodevole proponimento, e desiderando di troncare ogni radice di conflitto, propose la seguente aggiunta all'articolo 3: Il Governo presenterà una legge per determinare il limite massimo delle pensioni e vantaggi fruibili degli impiegati ritirati dal servizio. » Questo emendamento coll'intero articolo 3 fu a proposta del signor senatore Pollone rinviato alla Commissione di cui egli faceva parte, affine di ponderarli con maturità di consiglio. Ma riaperta la discussione nella quarta ed ultima tornata del 27 giugno, lo stesso senatore Pollone riferì non avere potuto la Commissione accettare il paragrafo addizionale del senatore Montezemolo, siccome quello che pareva contrario al voto antecedentemente emanato dal Senato. Nondimeno proponeva un nuovo articolo che diverrebbe il terzo del progetto, in cui si stabiliva, « che sino all'emanazione della legge regolatrice delle pensioni civili, non potranno concedersi pensioni a funzionarii ritirati in servizio, le quali eccedono in complesso

non cagionano un gran dispendio allo Stato, quando questo non abbia bisogno del loro soccorso. Tutta la quistione dunque si riduce a sapere, se codeste milizie possano corrispondere al fine di difendere l'indipendenza della patria. Molti grandi uomini hanno opinato per l'affermativa; ma egli è mestieri che sieno convenientemente organizzate.

Noi non abbiamo la pretensione di dettare un piano completo di militare organizzazione delle milizie cittadine; ma è nostro debito indicare i principii sui quali bisogna poggiarli. E ciò facciamo tanto più volontieri, quanto più vediamo imperfetto e sconcio tutto ciò che su questo affare si pratica dalle nazioni, che meglio aspirano a libertà o pretendono di esserne in possesso.

Il bisogno che i cittadini fossero armati, e uniti insieme formassero la pubblica forza, non fu sentito prima che le nazioni negli ultimi tempi aspirassero a conseguire la libertà politica; ma le maggiori larghezze ch'esse ottennero, furono una concessione del potere, che dismetteva alcun poco del suo antico assolutismo. Si fondarono governi, i quali ebbero per base la reciproca diffidenza dei poteri. Siccome il principio monarchico rimase sempre il vero principio motore della macchina sociale, avvenne che non mai si permise ai popoli di cercare nelle armi una compiuta garentia dei loro diritti. Esisterono le milizie cittadine, ma furono un fantasima di forza pubblica, nè mai si die' loro alcuno di quei caratteri che l'avrebbero potuta costituire una forza veramente nazionale. Il potere esecutivo, quando avesse consentito che l'armamento nazionale pervenisse al punto di bilanciare la sua forza con un'altra forza effettiva, avrebbe dovuto abdicare a favore della nazione. La stessa diffidenza, che aveva fatta sentire ai popoli la necessità di armarsi per essere garentiti contro le possibili aggressioni dei principi, risolse costoro, dappoichè negare ai primi non poterono le armi, a metterle almeno nelle loro mani in guisa che di forza avessero la sembianza, e non l'effetto.

Le milizie cittadine dunque si crearono; ma invece d'invitare chi potesse e volesse imbrandire le armi per la patria, si preferì l'arruolamento forzoso, come negli eserciti stanziali: onde avvenne che la maggior parte dei militi subirono una violenza. Si carezzò il principio popolare disponendo che la scelta dei capi, fino ad un certo grado, fosse elettiva nel seno dei militi stessi, e si frustrò il fine di avere milizie ben disciplinate e comandate, imperocchè i capi furono soventissimo più degli stessi militi ignoranti dell'arte militare. Si accordò il comando supremo delle milizie cittadine al potere esecutivo: in qual modo le nazioni furono garantite, quando le loro armi dipendevano dall'impero di quelli contro i quali cercavano sicurezza armandosi?

In conseguenza di tutto ciò, le milizie cittadine inabili alla guerra regolare contro un esercito nemico unito e disciplinato, impedite per effetto della loro dipendenza dai principi a spiegare la propria forza in tutte quelle occasioni che a costoro non piacesse di adoperarle, non formarono mai una potenza veramente nazionale; non furono un'istituzione politica. Ordinariamente servirono alla polizia interna del paese. Se alcuna volta la libertà difesero contro l'aggressione straniera o la prepotenza dei principi, ciò fecero non come milizia, ma come popolo armato.

---

la somma di lire ottomila. » Questa modificazione all'articolo 3, accettata dal senatore Montezemolo e dal commissario regio, fu posta a partito e dal Senato adottata. — L'intero complesso poi della legge ebbe 7 voti contrarii, e 43 favorevoli.

Serie III.

ATTI DEL GOVERNO.

§ 18.

In questa seconda quindicina fu pubblicato un real decreto del 10 andante giugno, in forza del quale dal 1 luglio prossimo sarà abolita la divisione militare di Cuneo, e le provincie tutte che la com-

Ad ogni modo si potrebbe dire che le nazioni ebbero un esercito composto di cittadini: non è vero. Acciò avessero avuto un esercito, sarebbe stato mestieri che le milizie, comechè disperse sopra tutta la superficie dello Stato, fossero state ordinate in guisa, che formassero un corpo militare unito, perfettamente disciplinato, e munito di tutte le specie di armi, e di tutti gli aiuti e gl'istrumenti, che la guerra attualmente esige. Prive di tutti questi vantaggi, esse non furono altro che popolo disperso e provveduto di fucili; fucili che avrebbero potuto egualmente possedere, anche senza essere ordinate a milizie.

Conchiudiamo che le milizie cittadine, quali furono sin'ora organizzate, non presentarono altro aspetto che quello di scenici armati. Esse furono una derisione fatta dal potere imperante alle nazioni. Queste si accontentarono di voci e di segni, ed obbliarono la sostanza delle cose. L'assisa militare, una bandiera, il nome di milizia nazionale: non ebbero altro i popoli, e con ciò immaginarono di essere soldati.

Premettiamo alcune generali nozioni intorno al fisico ed al morale fondamento della nazionale potenza militare. Il primo fondamento consiste nella popolazione unita. Ma questa non dev'essere una popolazione qualunque; bensì ha bisogno di essere abbondante, adulta e valorosa. L'abbondanza degli abitanti di un paese deve corrispondere ai mezzi abituali di sussistenza che vi sono; mezzi che sieno prodotti da una ben intesa legislazione. In questa condizione, sono pochi gl'indigenti, e quindi i deboli e vili soldati; si aumenta al contrario il numero dei robusti e prodi, perchè meglio alimentati ed in possesso di una famiglia e di una patria che son chiamati a difendere. Il fondamento morale poi della militare potenza delle nazioni comprende tutti i mezzi per sè atti a produrre il valore guerriero, come il sentimento della propria dignità e della propria forza, l'amore di una patria libera, la speranza dei premi e degli onori compartiti alle gagliarde imprese.

Da ciò che precede, si ricava che per avere ottime milizie cittadine, è mestieri premettere la più equa ripartizione possibile dei possessi, imperocchè la proprietà stabile lega l'uomo alla terra che lo alimenta, ed è il primo elemento dell'amor di patria. Inoltre occorre che le imposizioni non sieno soverchiamente moltiplicate, ed anche quelle necessarie non sieno stabilite con assoluto impero, ma col consenso della nazione. Qualunque elemento della militare potenza si voglia svolgere, trovasi sempre che sia necessario supporre un'ottima costituzione politica; onde emerge che il primo e potentissimo mezzo di crear quella potenza sia la costituzione del governo. Ma poco sarebbe anche questo, se le milizie non si associassero con l'ottima costituzione: laonde ultimo elemento della potenza militare delle nazioni è l'opinione popolare.

Ciò premesso, diciam poche cose intorno alla miglior maniera di organizzare le milizie cittadine.

Non abbiamo la folle idea di rendere militare la intera nazione; bensì vogliamo che tutta la nazione sia rappresentata da una milizia propria. In primo luogo è necessario vincere la naturale ripugnanza che gli uomini adulti hanno di uscire dalle abitudini tranquille della loro vita civile per occuparsi di militari evoluzioni; è necessario superare la dif-

---

pongono dipenderanno da quella di Torino. Le divisioni militari di Nizza e Novara prenderanno la denominazione di *Sotto-divisioni militari*, e saranno comandate dal maggiore generale comandante la brigata di fanteria del presidio, oppure da uno degli uffiziali generali a disposizione del Ministero della guerra, le cui attribuzioni saranno per ora in via provvisoria quelle stesse che si esercitano da' comandanti generali, finchè siano definitivamente stabilite dal Ministero della guerra. Nulla frattanto è innovato in quanto alle divisioni militari di Torino, di Genova, di Ciamberì e di Cagliari.

§ 19.

Altro reale decreto del 10 giugno prescrive, che i comuni non capoluoghi di mandamento che verranno designati dai consigli provinciali a termini dell articolo 9 della legge dei 26 marzo 1850, per esservi stabilito l'officio di verificazione dei pesi e delle misure, non saranno tenuti di corrispondere al verificatore una indennità maggiore di lire otto al giorno, compreso il trasporto del materiale di verificazione. Le visite straordinarie ed impreviste presso gli utenti, di cui si parla nell'articolo 88 del regolamento dell'8 aprile 1850, dovranno sem-

ficoltà che gli uomini adulti provano di acquistare abilità nelle armi, senza impiegarvi un tempo che la privata economia non concede molto largo. A tutto ciò serve mirabilmente l'introdurre nelle scuole primitive l'insegnamento militare, affinchè i giovanetti sieno educati alle armi, e quando la patria avrà bisogno di loro, li trovi non solo volenterosi, ma non abbia a far altro che perfezionare con brevi esercizi la loro perizia.

Preparati così gli uomini per le armi, non devesi costringerli ad appartenere alle milizie cittadine: la causa della libertà è discreditata allora che non trova spontanei difensori. Si concedano onori e privilegi a coloro che seguono il vessillo della patria, e per tutto altro si lasci agire l'opinione pubblica, che presso una gioventù patriottica noterà certamente d'infamia chi senza legittimi motivi rifiutasse di seguirlo.

È generalmente sentita la necessità di dividere le milizie in guardie nazionali mobili ed in guardie nazionali sedentarie. Nella scelta dei loro capi di qualunque grado non troviamo conveniente il sistema elettivo, specialmente tra quelle nazioni le quali sono nuove a siffatta istituzione. Non si tratta soltanto che i militi abbiano quei capi, che sieno di loro gradimento; bensì debbono aver quelli che sieno più atti a comandarli. Opiniamo dunque che la scelta dei capi debba essere regolata da una legge, della quale indicheremo le basi, e fatta da un'autorità superiore, che vedremo qual'essere possa.

Il comando supremo della milizia cittadina non deve essere affidato a niuno dei tre poteri dello Stato. Secondo il nostro piano di un'ottima costituzione, i detti tre poteri non debbono godere che di una forza di opinione; niuno di essi deve poter disporre di una forza fisica effettiva, e capace di far prevalere il proprio voto anche contro il voto del pubblico. Essi sono fra loro indipendenti, ma debbono lavorare in direzione di una meta comune, la prosperità pubblica. Chi ci assicura che qualcuno di essi non devii? E quando ciò avvenga, chi ha potestà di giudicarlo e ricondurlo al giusto sentiero? Havvi dunque bisogno di un'autorità superiore, che tenga il deposito della costituzione politica, e provvegga che da niuno dei tre subordinati poteri sia violato. A quest'autorità si appartiene il comando delle milizie cittadine.

Inoltre un esercito è un corpo militare. Tutte le parti di esso debbono cospirare ad un punto; debbono formare un'unità. Quando esse sieno disgregate non havvi esercito nazionale; bensì vi sono cittadini armati. Bisogna che i militi, comechè dispersi sopra tutta la superficie di uno Stato, sieno dunque organizzati in un corpo solo.

Infine è indispensabile che questo nazionale esercito sia munito di artiglieria, di cavalleria, di uffiziali del genio, di scuole d'istruzione, di quartieri, di magazzini di munizioni, di ospedali militari, e di quanto altro il mestiere della guerra esige per uso di un esercito, che non è destinato a rappresentare un fantasima di forza nazionale, ma che deve averne la sostanza e produrne gli effetti.

Ma in qual modo si provvederà all'istruzione di queste milizie? Premettiamo che l'arte della guerra essendo divenuta assai complicata, molte parti di essa esigono cognizioni, talenti, e lunga pratica. Sorge quindi la necessità di avere alcuni corpi di

---

pre farsi sulla richiesta o previo avviso di una delle autorità in quell'articolo designate. Per queste visite straordinarie il verificatore avrà anche diritto ad una indennità di otto lire al giorno, compreso il trasporto del materiale. Nel caso di sequestro previsto dall'articolo 12 della legge del 26 marzo 1850, se la contravvenzione è accertata in un comune non capoluogo di mandamento, il verificatore deporrà l'oggetto sequestrato nella casa comunale affinchè il sindaco lo spedisca senza ritardo alla segreteria del giudice di mandamento.

§ 20.

È stata pubblicata la legge che autorizza il Governo ad accettare l'offerta di Raffaele Rubattino e compagnia, il quale s'incarica del trasporto delle lettere e dei passeggieri da Genova in Sardegna, mediante un compenso di 225,000 lire annue, facendo tre viaggi al mese a Cagliari ed altrettanti a Porto-Torres in designati giorni, e da durare il contratto a tutto il 1853.

milizie permanenti, soprattutto di artiglieria, di cavalleria e del genio. Quando non esista l'urgenza di premunire la patria contro il pericolo di una nemica aggressione, il numero di queste milizie stanziali può essere scemato; molti vengono in tal guisa a mettersi in libertà, i quali ignoranti di qualunque altro mestiere che non sia quello delle armi, rientrati nella vita civile, sarebbero poco utili cittadini. Ed ecco provveduto al bisogno d'istruzione delle cittadine milizie: i congedati dall'esercito stanziale entrerebbero a far parte di queste milizie, a disciplinarle, a comandarle, ciascuno in esse conservando il grado di prima.

Qui ci arrestiamo, lusingandoci di aver detto quanto basta per chiarire i punti principali della organizzazione di un esercito nazionale, destinato a mantenere nello Stato il sistema difensivo.

Ma per l'effettuazione di questo sistema è necessario che tra le nazioni di Europa si stabilisca un vero equilibrio, il quale non si avrà fintantochè ogni nazione non abbia acquistata la sua indipendenza. È da gran tempo che una volgare ed indefinita ambizione ha impegnata fra pochi potentati una gara d'ingrandimento, che non conosce confine, e che vien decorata col titolo di equilibrio; siffatto equilibrio è una dolorosa congiura contro l'indipendenza degli Stati meno potenti, i quali sono ingoiati dai più forti, perchè l'uno di questi non sia da meno del suo rivale. Ecco dunque lo spettacolo delle nazioni sbranate, di paesi lacerati da dominazioni diverse. ond'è indubitato che i piccoli Stati abbiano un'indipendenza precaria, e si trovino nell'alternativa di perire, o d'ingrandirsi anch'essi a spese degli altri Stati compresi nel circondario nazionale. Perpetuo è fra loro lo sforzo ad acquistare, sia con le arti della pace, sia coi trionfi della guerra; grande la scambievole diffidenza; infiniti gl'incomodi e i timori, sempre compagni dello stato dissociato delle popolazioni della terra. La natura unificante fa sentire la sanzione dell'unità violata; onde alle nazioni frazionate è necessario far guerre dirette ad ottenere l'unità nazionale, ossia l'aggregamento di tutto il territorio sotto un solo governo. Nè queste guerre sono illegittime, come quelle di pura conquista. Esse non adducono la usurpazione dell'altrui; bensì il ritorno all'unità nazionale di quelle parti che naturalmente le appartengono, e che per violenza ne sono state disgregate. E se è indubitato ch'esse nascono da necessità di provvedere all'incolumità e sicurezza degli Stati, non già offensive, ma difensive meritano di essere chiamate.

Grandi potentati che si minacciano tra loro e che insidiano la indipendenza dei piccoli Stati; piccoli Stati in continuo timore dei più grandi ed in perenne minaccia tra loro: qual equilibrio è mai questo? Ed in siffatta condizione, è mai possibile praticare il sistema difensivo?

Si scrivono libri, si radunano congressi per provvedere gravemente alla pace universale del mondo. Magnifiche utopie! Gli affari mondani procedono dietro le spinte delle passioni, e dietro la necessità delle posizioni di fatto. Le passioni ambiziose sono spente nei capi delle nazioni? Le rivalità sono attutite fra le popolazioni? Sono generalmente sparsi i lumi, e le scienze economiche hanno insegnato ai più che la prosperità degli Stati dipende dalla loro fratellanza? I governi sono tutti liberi, equi,

---

§ 21.

Fu pubblicata altresì colla data del 17 giugno la legge che assoggetta a tassa le trasmissioni di proprietà, di usufrutto, o di uso di beni mobili o immobili che si operano per successioni *ab intestato*, o testamentarie, ovvero per altro atto di liberalità a causa di morte: il tutto in conformità delle deliberazioni delle due assemblee legislative.

§ 22.

Una circolare del Ministro dell'interno raccomanda agl'intendenti di vegliare all'osservanza delle leggi sulle vetture pubbliche, e ciò a causa dei frequenti reclami che per tale ramo di servizio si fanno da ogni parte al Governo. Raccomanda sovratutto perchè veglino sull'ora dell'arrivo alla loro ultima destinazione, e che impongano la stabilita multa di lire 10 per ogni ora di ritardo; salvo il caso di forza maggiore.

modellati sulle leggi dell'ordine? E principalmente tutte le nazioni godono della loro integrità? Quelle sbranate e per ciò indebolite hanno posto insieme le membra divise della loro unità nazionale, e si sono collegate fra loro per reprimere l'ambizione illimitata dei grossi potentati? Ecco quello che bisogna effettuare, acciò l'intento di pacificare il mondo si consegua, e gli uomini che di ciò si occupano, ottengano la lode di generosi amanti della umanità.

Un'altra cagione dei disordini che funestano l'umanità, trovasi nelle false idee di considerazione e di gloria ingenerate nei popoli nei tempi fatali delle monarchie assolute, quando le dette idee furono interamente personali ai principi, ed il fanatismo e l'abitudine del servire giunsero a tale, che gli oppressi si tennero paghi, e si fecero vanto del loro sacrifizio, richiesto dal maggior lustro dei padroni. Finchè i popoli non sapranno in che debba consistere la vera considerazione e la vera gloria dei dominatori del mondo; finchè tributeranno applausi alle male arti dei governi; finchè non copriranno d'infamia coloro che ambiscono la gloria mediante le loro splendide ingiustizie, non sarà possibile che la sicurezza ed il riposo delle nazioni, la potenza e la indipendenza degli Stati abbiano solida base. S'illumini e si corregga l'opinione; senza di ciò, non si vedranno mai frenate le perniciose imprese dei governi, ed i popoli sconteranno colla fame e col sangue i loro errori. La considerazione vera consiste nella grande opinione della possanza e della moderazione di uno Stato. La vera gloria si ripone nello splendore combinato colla bontà delle azioni.

Finalmente vogliamo brevemente esporre i pochi e semplici principii fondamentali che debbono dirigere i moltiplici affari esterni degli Stati. A tal uopo è necessario esaminare separatamente ciascuno delle parti componenti le relazioni diplomatiche, ed applicarvi le regole di diritto che vi si riferiscono.

1. Rispetto dovuto agli altri Stati. Uno Stato vuol essere dagli altri rispettato, ed è giusto. Ma finchè non farà altro che incutere spavento con un grande apparato di forze, non otterrà che il fine contrario a quello che si propone; gli Stati minacciati saranno sforzati ad offenderlo per non essere offesi. Il primo mezzo adunque per ottenere gli altrui risguardi è appunto la virtù di usarne agli altri, senza toglier nulla alla propria dignità. Un governo dee mostrarsi cortese senza viltà, dignitoso senza alterigia, fedele senza dabbenaggine, pieghevole senza debolezza.

2. Cooperazione a far rispettare gli altri Stati. La moderazione, che ci fa rispettare le altre nazioni, non dev'essere tale, che si lasci a queste consumare aggressioni e usurpazioni, le quali in fin dei conti sarebbero nocive anche a noi. Supposto il caso di una guerra tra piccioli Stati, l'uno de' quali mira a conquistare l'altro per provvedere al bisogno del proprio ingrandimento, niun forte potentato ha facoltà legittima d'intervenire nella querela, nè deve consentire che altri lo faccia. Questi principii spiaceranno a coloro, presso i quali corre la falsa opinione che giova avere popoli vicini in parecchi governi divisi, e per ciò deboli e non temibili. Ma ove si rifletta che questi piccoli Stati a noi vicini debbono tosto o tardi muover l'ingordigia di un qualche potentato, noi ci troveremo nella dura ne-

---

§ 23.

Altra legge del 26 giugno fu promulgata dal potere esecutivo in conformità delle deliberazioni già adottate dalle due Camere, in forza di cui il Ministro delle finanze è autorizzato ad alienare, tanto nell'interno, che all'estero, un'annua rendita sul debito pubblico dello Stato nella somma di 4 milioni e 500 mila lire, ipotecando per guarentigia di questa rendita le strade di ferro in costruzione da Genova a Torino, e da Genova al Lago Maggiore. Per l'estinzione di questo debito l'annua assegnazione non potrà eccedere l'uno per cento del capitale nominale della rendita: vi saranno inoltre applicati i proventi delle rendite riscattate.

§ 24.

Tra gli atti governativi merita di essere annoverato un regolamento del 2 giugno, pubblicato nella seconda quindicina dello stesso mese, e compilato

cessità di soggiacere a continue guerre per sostenerli; ovvero, per non volere al nostro fianco una nazione uguale alla nostra e formata dalla unione di quegli Stati impotenti, dovremo ben tosto trovarci a fronte un potentato divenuto almeno tre volte più forte di noi.

3. Concorso di uno Stato nella difesa di un altro. Uno Stato può concorrere a difenderne un altro, anche senza alleanza, sempreché sia assistito dalla ragione della preventiva sua difesa, cioè che esista un motivo che lo determini a provvedere alla propria sicurezza. Tutto ciò può avvenire in due occasioni, e quando sia minacciata la esistenza, e quando sia distrutta la indipendenza dell'altro Stato. Si domanda, se la semplice alleanza tra due Stati non produca in faccia al terzo lo stesso pericolo e lo stesso diritto. Rispondiamo che il pericolo può essere lo stesso, ed anche maggiore; ma i vincoli dell'alleanza sono volontari, e noi non possiamo impedire ad altrui di stringerli; possiamo bensì rinforzare noi stessi con altri alleati. Ma non mai si può dire che l'alleanza di due Stati produca in faccia al terzo lo stesso ordine di diritti, che deriva dalla perdita dell'esistenza o dell'indipendenza di uno di quei due Stati per opera dell'altro. Si domanda: nel caso di ribellione in casa altrui, che dobbiamo far noi? Metterci in guardia, e niente altro. Se lo spirito di solidale dispotismo faccia ad uno straniero muovere le sue armi, noi muoveremo le nostre, ben sapendo che dalla sua mossa potrebbe derivar la conquista della nazione repressa, e quindi per noi un grave pericolo. Ma l'esempio di una insorgenza trionfante non è un titolo legittimo per un potentato onde accorrere in favore di un governo che si vuole rovesciare? Si rifletta che il popolo è un animale pigro, il quale se giunge a rivoltarsi, ciò fa trascinato da un pessimo governo. Ora in quale codice della natura e delle genti si trova il principio che i governi possano stipulare e garentirsi scambievolmente l'esercizio della tirannide? Altronde il cattivo esempio dell'altrui insorgenza non diverrà certamente contagioso per noi, quando il nostro governo ci tratterà bene.

4. Alleanze e trattati di commercio. Le alleanze sono sempre determinate da particolari circostanze; egli è dunque difficile sottoporle a massime generali. Solo possiamo dire, che non conviene fare alleanze nè per lungo tempo, nè per fini indeterminati. In quanto ai trattati di commercio, diciamo che non può essere oggetto di trattati esterni fuorchè la libertà sanzionata dal diritto delle genti, ma non mai la parte che può attaccare la buona economia di uno Stato.

5. Congressi. Inutili essi sono, quando fra le parti litiganti non si tratti di un unico ed indivisibile interesse; peggio poi se siano agitati da segrete passioni contrastanti. Coi congressi si tirano sempre in lungo le trattative, e quando si voglia fare qualche cosa, si deve finire con trattati particolari; nel quale caso il congresso riesce una cosa di pura forma.

6. Uffici degli ambasciatori. Si crede che l'ufficio degli ambasciadori sia diretto a mantenere e ad assodare la pace tra le nazioni. Ove si tratti di conseguire questo scopo spiando e prevenendo le mire ostili e segrete di una straniera potenza, si sappia che le potenze straniere non diffidano di alcuno più che degli ambasciadori. Altronde, se co-

---

dalla Camera di agricoltura e commercio coll'approvazione del Ministro delle finanze per la Borsa di commercio di Torino; istituzione creata ad iterate istanze della cennata Camera dal real decreto del 26 novembre 1850. Questo regolamento contiene varie disposizioni disciplinari riguardanti l'esercizio della professione dei mediatori di commercio, prescrive le norme per le adunanze legali dei negozianti, determina il modo a tenersi nelle deliberazioni del consiglio sindacale, statuisce che tra un'ora dopo la chiusura della Borsa di ciascun giorno, dovrà essere proclamata la fissazione dei corsi, e si danno altre norme che valgono a dirigere le più importanti operazioni nell'interesse del commercio e del pubblico.

storo sono spesse volte inutili, assai più spesso sono nocivi, ed è noto quanto la diplomazia sia una sorgente di querele. Non conosciamo che un solo mezzo di vivere in pace con le potenze straniere, ed è quello di non avere la pretensione di comandare loro, e di esser pronto a respingere qualunque aggressione.

7. Mediazioni ed arbitramenti. Si possono fare mediazioni di arbitramento, o di neutralità; colle prime il mediatore domanda che sia affidato a lui l'arbitrio di sciogliere la quistione che divide due Stati; colle seconde il mediatore interpone i suoi buoni uffici verso gli altri Stati, acciò non prendano parte nella querela altrui. Le mediazioni possono essere ricercate o spontanee. Queste differenze non riguardano che la forma; ma nella sostanza un solo è il diritto che puole avere il mediatore; quello di mantenere la pace, non provocando in altrui un ingrandimento soverchio e pericoloso. Il miglior mezzo poi per esercitare la mediazione fra potenti eguali è di preparare una buona lega e di presentarsi fortemente confederato, affine d'imporre rispetto a ciascuno dei litiganti.

8. Protezioni. La protezione suppone debolezza nel protetto e forza nel protettore; suppone indipendenza nel primo e tutela nel secondo. Queste sono cose che si escludono a vicenda. Indi avviene che le protezioni sieno un abuso mascherato della forza.

Innovazione delle società

È noto che le società non godono di uno stato permanente e invariabile, ma sono naturalmente progressive. Conviene essere iniziato nei misteri della vita degli Stati per vedere con quale magistero la natura spinge le nazioni a mutare in meglio o in peggio la loro maniera di essere. In conseguenza, i corpi politici subiscono la necessità di fare a sè stessi delle innovazioni. I mezzi che un tempo hanno prodotto un'ottima amministrazione, una fiorente moralità, una sicura tutela, più non sono efficaci in un altro tempo a produrre eguali risultamenti. Insomma, tutti gli ordini indispensabili per la formazione, conservazione, economia, moralità e tutela delle società ricevono una modificazione proporzionata ai progressi o ai regressi della civiltà, secondo l'età e i luoghi. Onde si ricava che l'ordine d'innovazione è generale e si estende su tutti i rami precedenti. I governi non possono sottrarsi a quella forza che, giusta la pienezza dei tempi, prepotentemente invoca una data maniera di vivere di una data nazione; quando essi vogliano resistere, sono travolti. *Volentem fata ducunt, nolentem trahunt.*

FINE DEL PRIMO VOLUME.

INDICE DEL PRIMO VOLUME

PARTE PRIMA

LIBRO PRIMO

FILOSOFIA DEL DIRITTO PUBBLICO

NOZIONI PRELIMINARI.

SEZIONE PRIMA.

SERIE I.

Formazione delle società.

SERIE II.

Conservazione della società.

Parte I.

Della riproduzione della umana specie.

Parte II.

Della popolazione.

SERIE III.

Economia delle società.

PARTE I.

Teorie economiche relative alla ragion di Stato.

PARTE II.

Teorie economiche relative alla ragion di Stato ravvicinata all'ordine della cittadinanza.

SERIE IV.

Moralità delle società.

Sezione I.

Teoria delle passioni giusta le circostanze diverse, in quanto possono giovare o nuocere agli Stati.

Sezione II.

Teoria delle virtù dello Stato.

Sezione III.

Teoria delle leggi naturali della opinione pubblica patriottica.

SERIE IV.

Teoria dei mezzi per far servire le umane passioni alla prosperità degli Stati, giusta il fine unico dei corpi politici.

SERIE V.

Tutela delle società.

Parte I.

Della tutela interna delle società.

PARTE II.

SERIE VI.

Innovazione delle società.

FINE DELL' INDICE DEL PRIMO VOLUME.